MONVMENTA

HISTORIAE PATRIAE

Tomvs X.

HISTORIAE PATRIAE

MONVMENTA

EDITA IVSSV

REGIS CAROLI ALBERTI

TOMVS X.

CODEX DIPLOMATICVS SARDINIAE.

TOMVS I.

AVGVSTAE TAVRINORVM

E REGIO TYPOGRAPHEO

AN. M . D . CCC . LXI.

VICTORIO EMMANVELI II

REGIS CAROLI ALBERTI F.

ITALIAE REGI

CODICEM INSVLAE SARDINIAE DIPLOMATICVM

CVRATORES HISTORIAE PATRIAE STVDIIS PROMOVENDIS

D. D. D.

Estratto dalla Gazzetta Ufficiale del Regno, n.° 47. 24 febbraio 1860.

VITTORIO EMANVELE

ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Deputazione sovra gli Studi di Storia Patria, creata con Regio Brevetto del 20 aprile 1833, aggiungerà ai lavori di cui trovasi attualmente incaricata quelli relativi alla pubblicazione di opere inedite o rare e di diplomi ed atti appartenenti alle Provincie Lombarde.

Art. 2. Sarà proposto al Parlamento un congruo assegnamento in aggiunta alla Cat. 46, art. 6 del Bilancio 1860 del Ministero dell'Interno, e così pel tratto successivo di anno in anno per i lavori ed il servizio di detta Deputazione, onde supplire alle esigenze di quanto è prescritto nell'articolo precedente.

Art. 3. La Deputazione suddetta è investita, rispetto alle summentovate Provincie, di tutte le facoltà che le vennero attribuite dal citato Brevetto per le altre parti dello Stato.

Il predetto Nostro Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dat. a Milano, 21 febbraio 1860.

VITTORIO EMANVELE.

C. Cavovr.

Al preriferito R. Decreto precedette la seguente Relazione del Ministro dell'Interno:

Sire,

La R. Deputazione sovra gli studi di Storia Patria, creata dal Magnanimo Re Carlo Alberto con Brevetto del 20 aprile 1833, attese mai sempre con indefesso zelo ai lavori, che risposero non meno allo spirito della sua istituzione, che alla giusta aspettazione della dotta Europa.

Nove volumi di gran mole, e ricchissimi di documenti preziosi ed inediti hanno già avuto il giudizio

del pubblico, che fu appieno favorevole, e tale da accrescere stimolo al proseguimento della felice impresa.

Si stanno preparando, e probabilmente entro questo istess'anno 1860 saranno compiti, il volume decimo, che conterrà il Codice Diplomatico dell'Isola di Sardegna, e l'undecimo, che comprenderà parecchie Storie inedite, ragguardanti al Piemonte.

Di un duodecimo volume la R. Deputazione ha già destinato le materie, fra le quali saranno gli atti degli Stati generali del Piemonte e della Savoia, viva espressione di nazionale rappresentanza, nobile memoria di non mai legalmente e formalmente abolite pubbliche franchigie.

Ora, coll'aggiungersi di nuove e preclare Provincie agli antichi Stati della Casa di Savoia, sorge spontaneo il desiderio di vedere compresa nel giro degli studi e delle pubblicazioni della R. Deputazione quella eletta parte d'Italia, che viene accomunando le sue sorti colle nostre.

Non è già che la Lombardia difetti di tali illustrazioni, che anzi fu in essa, e diremo anche per essa, che nella prima metà del secolo XVIII s'intraprese la magnifica collezione degli Scrittori di cose italiane, mercè della cura e della diligenza dell'uomo il più benemerito degli Studi Storici in Italia, Ludovico Antonio Muratori; e furono i Soci Palatini Milanesi, che fornirono i mezzi di attuare la grande impresa, la quale, favorita allora dal Governo, coll'assistenza di valenti eruditi, tra cui l'Argelati, ed il Sassi, riuscì a tanto vantaggio delle lettere, ed a così grande decoro d'Italia.

Nè lo splendido esempio datosi con quella celebre pubblicazione mancò di seguito, e d'imitatori; chè nessuna provincia italiana ebbe più della Lombardia larga copia di documenti messi a disposizione degli studiosi per le dotte fatiche del Fumagalli, del Lupi, del Giulini, del Fasi, del Rovelli, e di parecchi altri, che s'aggiunsero a quella illustre schiera.

La R. Deputazione estendendo la sua azione sugli Studi di Storia Patria nelle nuove Provincie, non avrà che a secondare il movimento già impresso e continuato colà alle investigazioni di suo istituto, ad applaudire a quel che si è fatto, e ad associarsi a quello che si sarà per fare.

Rigorosamente parlando forse non occorrerebbe neppure un atto esplicito del Governo per estendere alla Lombardia la letteraria ingerenza della R. Deputazione, poichè questa si applica in genere a tutti gli Stati di V. M., ma sarebbe certamente gradito a quelle stesse Provincie un tratto di particolare attenzione del Governo a tale proposito.

Converrebbe quindi che con un Decreto Reale si facesse tale disposizione.

La R. Deputazione provvederebbe in seguito per dar mano a qualche pubblicazione speciale di cose Lombarde, eleggendo, col Sovrano beneplacito, alcuni membri scelti fra quelli che nelle anzidette Provincie coltivano più fervorosamente gli studi storici.

REGIA DEPVTAZIONE

SOVRA GLI STVDI

DI STORIA PATRIA

Presidente.

SCLOPIS DI SALERANO Ecc. Conte D. Federigo, Ministro di Stato, Vice-Presidente del Senato del Regno, Primo Presidente, Presidente del Consiglio del Contenzioso diplomatico, e della Commissione di Statistica giudiziaria, Socio della R. Accademia delle Scienze di Torino, Socio corrispondente dell'Istituto di Francia, Membro aggregato dell'Accademia Imperiale di Savoia, ecc., Cav. di Gran Croce, decorato del Gran Cordone, dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Cav. e Consigliere dell'ordine del Merito Civile di Savoia, Cavaliere dell'ordine della Legion d'Onore di Francia, e di quello del Merito sotto il titolo di S. Giuseppe.

Vice-Presidenti.

CIBRARIO Ecc. Nobile Luigi, Ministro di Stato, Senatore del Regno, Primo Presidente, Primo Segretario di S. M. pel Gran Magistero dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Socio della R. Accademia delle Scienze di Torino, Socio corrispondente dell'Istituto di Francia, corrispondente dell'Accademia Imperiale di Savoia, delle Società d'Economia Politica di Parigi e di Madrid, dell'Accademia Imperiale degli Antiquarii di Francia, dell'Accademia Archeologica Spagnuola, ecc., Cav. di Gran Croce, decorato del Gran Cordone dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Cav. e Consigliere dell'ordine del Merito Civile di Savoia, Cav. di G. Cordone degli ordini di Carlo III di Spagna, della Concezione di Portogallo, di Leopoldo del Belgio, del Mediidié Ottomano, e del Leone Neerlandese, ecc.

FERRERO DELLA MARMORA Conte Alberto, Senatore del Regno, Luogotenente Generale, Vice-Presidente della R. Accademia delle Scienze di Torino, Membro della Commissione Superiore di Statistica, Cavaliere di Gran Croce, decorato del Gran Cordone dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Grand'Ufficiale dell'Ordine Militare di Savoia, Cav. e Consigliere dell'ordine del Merito Civile di Savoia, Cavaliere dell'ordine della Legion d'onore di Francia.

RICCI Marchese Vincenzo, Deputato al Parlamento Italiano, *Genova*.

MANNO Ecc. Barone D. Giuseppe, Senatore del Regno, Primo Presidente della Corte di Cassazione, Socio della R. Accademia delle Scienze di Torino, Socio corrispondente dell'Accademia della Crusca, Membro onorario del Regio Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti, Presidente perpetuo della Reale Società Agraria ed Eco-

nomica di Cagliari, Cavaliere di Gran Croce decorato del Gran Cordone dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Cav. e Consigliere Onorario dell'ordine del Merito Civile di Savoia, *Milano.*

Segretarii.

BAUDI DI VESME Cav. Carlo, Senatore del Regno, Membro della R. Accademia delle Scienze di Torino, e della Commissione Provinciale di Statistica, Cav. dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e dell'ordine del Merito Civile di Savoia.

FRANCHI-VERNEY DELLA VALETTA Conte e Cav. Alessandro, Uffiziale dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Consigliere d'Appello.

Membri residenti in Torino.

SAULI D'IGLIANO Conte Ludovico, Senatore del Regno, Consigliere di Legazione, Membro e Direttore della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche della R. Accademia delle Scienze di Torino, Vice-Presidente del Consiglio del Contenzioso Diplomatico, Accademico d'onore dell'Accademia Reale di Belle Arti, Commendatore dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Cav. e Consigliere dell'ordine del Merito Civile di Savoia.

SCLOPIS Ecc. Conte D. Federigo, *predetto.*

CIBRARIO Ecc. Cav. D. Luigi, *predetto.*

PEYRON Teol. Amedeo, Prof. emerito di Lingue Orientali, Membro e Tesoriere della Reale Accademia delle Scienze di Torino, e Socio straniero dell'Istituto di Francia (Accademia delle Iscrizioni e Belle Lettere), Accademico corrispondente della Crusca, Commendatore dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Cav. e Consigliere dell'ordine del Merito Civile di Savoia, Cav. della Legion d'Onore di Francia.

PROMIS Domenico, Bibliotecario e Conservatore del Medagliere di S. M., Socio della R. Accademia delle Scienze di Torino, Uffiziale dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.

MALASPINA (dei Marchesi) Ab. D. Fabrizio, Comm. dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.

BAUDI DI VESME Cav. Carlo, *predetto.*

RICOTTI Ercole, Maggiore nelle R. Armate, Membro del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione, Socio della R. Accademia delle Scienze di Torino, Cav. dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e di quelli del Merito Civile, e Militare di Savoia.

PROMIS Carlo, R. Archeologo, Prof. d'Architettura Civile nella R. Università di Torino, Socio della R. Accademia delle Scienze di Torino, Accademico d'onore dell'Accademia R. di Belle Arti, Cav. dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.

VALLAURI Tommaso, Dottore Collegiato di Belle Lettere, Prof. di Eloquenza Latina nella R. Università di Torino, Cavaliere dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.

BONCOMPAGNI DI MOMBELLO Cav. Carlo, Deputato al Parlamento Italiano, Membro della R. Accademia delle Scienze di Torino, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario in riposo, Cav. Gran Croce decorato del Gran Cordone dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.

FERRERO DELLA MARMORA Conte Alberto, *predetto.*

FRANCHI-VERNEY DELLA VALETTA Conte e Cav. Alessandro, *predetto.*

CASTELLI Michel-Angelo, Senatore del Regno, Direttore generale degli Archivi generali del Regno, Commendatore dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.

CARUTTI DI CANTOGNO Domenico, Segretario Generale nel Ministeró degli Affari Esteri, Deputato al Parlamento Italiano, Membro e Segretario del Consiglio del Contenzioso Diplomatico, Socio della Reale Accademia delle Scienze di Torino, Commendatore dell' ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Cavaliere dell' ordine del Merito Civile di Savoia, Cavaliere di Gran Cordone dell'ordine d'Isabella la Cattolica di Spagna, Grand'Uffiziale dell'ordine di Leopoldo del Belgio.

COMINO Carlo Felice, Sostituito del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, Cav. dell' ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e di quello di Carlo III di Spagna.

BOSIO Priore D. Antonio, Dottore in Teologia.

Membri non residenti in Torino.

MANNO Ecc. Barone D. Giuseppe, *predetto*, *Milano*.

DATTA Avv. Pietro, *Parma*.

MULETTI Carlo, Cavaliere dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, *Verzuolo (Circondario di Saluzzo)*.

GAL Canonico D. Giovanni Antonio, Cavaliere dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Professore emerito di Teologia, Membro della Società Geologica di Francia, e dell'Accademia Imperiale di Savoia, Membro onorario della Società Savoina di Storia e d'Archeologia, Corrispondente della Società di Scienze Storiche e Naturali dell'Yonne, Membro della Giunta Statistica, e della Giunta d'Antichità, e Presidente della Società accademica del Ducato d'Aosta, *Aosta*.

MARTINI Pietro, Cavaliere degli ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e del Merito Civile di Savoia, Dottore d'ambe Leggi, Presidente della Biblioteca della Regia Università di Cagliari, Membro non residente dell'Accademia Reale delle Scienze di Torino, Membro della Reale Società Agraria ed Economica di Cagliari, e della Società Ligure di Storia Patria, Socio corrispondente dell' Istituto Archeologico di Roma, e della Società Economica di Chiavari, *Cagliari*.

TOLA Nobile D. Pasquale, Cavaliere dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Consigliere nella Corte d'Appello di Genova, Socio corrispondente della Reale Accademia delle Scienze, e della Reale Società Agraria di Torino, Socio onorario della Reale Società Agraria ed Economica di Cagliari, Vice-Presidente della Società Ligure di Storia Patria, *Genova*.

MORENO Monsignor D. Luigi, Vescovo d'Ivrea, Commendatore dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, *Ivrea*.

SBERTOLI Abate Pasquale Antonio, *Genova*.

FERRERO PONZIGLIONE DI BORGO D'ALE Conte Vincenzo, Dottor d'Ambe Leggi, Cavaliere dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.

CROSET-MOUCHET Canonico D. Giuseppe, Dottore in Teologia ed in Ambe Leggi, Uffiziale dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, R. Professore di Teologia nel Seminario Vescovile di Pinerolo e Pro-Vicario generale della Diocesi, Socio corrispondente della R. Accademia delle Scienze di Torino, Socio dell'Accademia Imp. di Savoia, della Società Accademica d'Aosta, e dell' Accademia Romana dei Quiriti, *Pinerolo*.

CHARVAZ Monsignor D. Andrea, Arcivescovo di Genova, Cavaliere di Gran Croce, decorato del Gran Cordone, dell' ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Membro della Reale Accademia delle Scienze di Torino, dell'Accademia Imperiale di Savoia, e dell'Accademia Romana dei Quiriti, *Genova.*

ADRIANI Padre D. Giambatista, de' Chierici Regolari Somaschi, Rettore del Reale Collegio-Convitto di Casale Monferrato, già Professore di Storia e Geografia nel Collegio militare di Racconigi, Membro della R. Accademia di Filosofia e Belle Lettere di Fossano, della Società Accademica del Ducato d'Aosta, dell'Accademia Imp. di Dijon, Socio d'onore dell'Istituto nazionale di Ginevra, della Società Istorica della Moravia e della Silesia, della Economica di Chiavari e di Savona, Socio corrispondente della R. Accademia delle Scienze di Torino e della Imperiale di Savoia, della R. Accademia Lucchese, della Società Ligure di Storia Patria, delle Imperiali Accademie di Scienze, Belle Lettere ed Arti di Marsiglia, e di Aix in Provenza, della Società Archeologica di Montpellier e di quella di Storia e Archeologia di Savoia, dell'Accademia Reale di Storia di Madrid, dell'Istituto Istorico di Francia, ecc., Cavaliere degli ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e di Leopoldo del Belgio, fregiato della grande medaglia d'oro di Sardegna, e di quella di Sassonia pel merito Storico-Diplomatico, e dell'Imperiale di Russia pel merito Scientifico-Letterario, *Casale di Monferrato.*

MANUEL DI SAN GIOVANNI Barone Giuseppe, Dottor d'Ambe Leggi, *Dronero (Circondario di Cuneo).*

BONAINI Francesco, Cavaliere degli ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro, del Merito sotto il titolo di S. Giuseppe, e dell'Aquila Rossa di Prussia, Sovr' Intendente Generale dei Regii Archivi nelle Provincie Toscane, Professore emerito delle Regie Università di Pisa e di Siena, Accademico residente della Crusca, Socio ordinario dei Georgofili, Vice-Presidente dell'Ateneo Italiano, Socio corrispondente della Regia Accademia delle Scienze di Torino, dell' Accademia Romana d'Archeologia, e dell'Istituto Archeologico, *Firenze.*

BANCHERO Giuseppe, Catastraro della Città di Genova, Corrispondente della Società Letteraria di Lione, e di quella di Statistica di Marsiglia, *Genova.*

BELGRANO Luigi Tommaso, Applicato agli Archivi Governativi di Genova, Vice-Segretario Generale e Segretario della Sezione d'Archeologia nella Società Ligure di Storia Patria, Corrispondente dell'Accademia degli Euteleti di San Miniato, *Genova.*

BOSISIO Canonico D. Giovanni, Proposto e Preside del Capitolo Cattedrale di Pavia, *Pavia.*

CANALE Avv. Michele Giuseppe, *Genova.*

CANTU' Cav. Cesare, Cavaliere dell'ordine del Merito Civile di Savoia, ecc. ecc., *Milano.*

DE SIMONI Cornelio, Dottor d'A. L., Applicato straordinario negli Archivi Governativi di Genova, Presidente della Sezione di Storia nella Società Ligure di Storia Patria, *Genova.*

FINAZZI D. Giovanni, Canonico Teologo del Capitolo Cattedrale di Bergamo, R. Provveditore agli Studi della Provincia di Bergamo, Socio attivo, e Vice-Presidente di quell'Ateneo, Professore emerito nei Seminari di Pavia e di Bergamo, Socio d'onore degli Atenei di Brescia e di Bassano, dell'Accademia Valdarnese del Poggio, e di quella di Religione Cattolica, e dell'Immacolata Concezione di Roma, *Bergamo.*

GIULINI DELLA PORTA Conte Cesare, Senatore del Regno d'Italia, Commendatore dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Presidente del Consiglio Provinciale di Milano, *Milano.*

MARCHESE Padre Vincenzo Fortunato, dell'ordine dei Predicatori, Cavaliere dell'ordine

dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Professore onorario della R. Università di Siena, Dottore di Collegio per la facoltà di Filosofia e Belle Lettere nella Regia Università di Genova, Socio della Romana Accademia dei Quiriti, della Fiorentina Colombaria e di quella delle Belle Arti, della Valdarnese del Poggio in Montevarchi, della Valle Tiberina in Borgo San Sepolcro, dei Filomati di Lucca, dell'Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bassano, della Società Ligure di Storia Patria, e di quella di Belle Arti in Genova, *Genova.*

MAZZOLDI Angelo, Cavaliere dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Dottor di Leggi, Professore straordinario di Storia Italiana nella Regia Università di Torino, Preside del Liceo di Piacenza, Membro effettivo dell'Ateneo di Brescia, Socio onorario delle Accademie di Lucca, di Milano e di Genova, *Piacenza.*

ODORICI Federigo, Cavaliere dell' ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Socio corrispondente della Reale Accademia delle Scienze di Torino, Membro dell'Ateneo di Brescia, Corrispondente della R. Accademia Ercolanense, e dell'Accademia Pontaniana di Napoli, Membro dell'Ateneo di Firenze e della Società Ligure di Storia Patria, *Brescia.*

OLIVIERI Agostino, Cavaliere dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Bibliotecario della R. Università di Genova, Professore di Paleografia e Diplomatica, Segretario generale della Società Ligure di Storia Patria, Vice-Presidente della Sezione di Storia nella Società stessa, *Genova.*

RICCI Marchese Vincenzo, *predetto*, *Genova.*

ROBOLOTTI Francesco, Cavaliere dell' ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Medico primario e Direttore emerito dello Spedale maggiore di Cremona, Socio corrispondente della R. Accademia Medico-Chirurgica di Torino, dell'Istituto di Scienze, Lettere ed Arti di Milano, dell'Accademia Medico-Chirurgica di Ferrara, e dell' Accademia Fisico-Medica-Statistica di Milano, Vice-Conservatore del Vaccino pella Provincia di Cremona, *Cremona.*

SALA Aristide, Licenziato in ambe Leggi, Cavaliere dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Canonico nella Metropolitana di Milano, Terzo Erogatario del Clero delle cento Ferule, Archivista di quella Curia Arcivescovile, Socio fondatore dell'Associazione Pedagogica di Milano, Socio d'onore dell'Accademia Cingolana degli Incolti, Socio corrispondente dello Istituto Storico di Francia, classe terza, della Pontificia Accademia Tiberina e della Società Ligure di Storia Patria, *Milano.*

COSSA Nobile D. Giuseppe, Dottore in Matematica, Primo Assistente della R. Biblioteca di Brera in Milano, Professore di Paleografia e Diplomatica, Socio corrispondente del R. Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti, Socio d'onore dell'Ateneo di Brescia, *Milano.*

DOZIO Abate Don Giovanni, Dottore della Biblioteca Ambrosiana, *Milano.*

ROSA Gabriele, Cavaliere dell' ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Socio effettivo degli Atenei di Bergamo e di Brescia, Socio corrispondente di quelli di Bassano, Treviso e Venezia, e Membro corrispondente della Società d'Antichità patrie di Zurigo, *Bergamo.*

ROSSI Girolamo, Professore di Rettorica, e già Provveditore agli Studi nel Collegio di Ventimiglia, Membro corrispondente dell' Archivio Storico Italiano di Firenze, della Società Ligure di Storia Patria, e dell'Ateneo di Milano, Socio d'onore dell'Accademia degl' Incolti di Cingoli, *Ventimiglia.*

VIGNATI D. Cesare, Arciprete, Cavaliere dell' ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Socio corrispondente dell' Accademia Colombaria di Firenze, e Socio onorario dell'Accademia d'Agricoltura, Commercio ed Arti di Verona, *Lodi.*

OSIO Luigi, Cavaliere dell'ordine Reale Danese del Danebrog, Socio effettivo dell'Ateneo di Milano, Direttore Capo di Divisione di 1.ª classe agli Archivi Governativi in Milano, *Milano*.

Membri residenti all'Estero.

BILLIET Monsignor D. Alessio, Arcivescovo di Chambéry, Cavaliere di Gran Croce decorato del Gran Cordone dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Commendatore dell'ordine Imperiale della Legion d'Onore, Membro della Reale Accademia delle Scienze di Torino, dell'Accademia Imperiale di Savoia, e delle Accademie di Scienze, Belle Lettere ed Arti di Lione, Dijon, e Rouen, *Chambéry*.

COSTA DI BEAUREGARD Marchese Pantaleone, Commendatore dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Socio della R. Accademia delle Scienze di Torino, Presidente dell'Accademia Imperiale di Savoia, *Chambéry*.

La Regia Deputazione ha inoltre Socii corrispondenti Italiani, e Stranieri.

MVTAZIONI ACCADVTE NEL CORPO DELLA R. DEPVTAZIONE

DOPO LA PVBBLICAZIONE DEL PRECEDENTE VOLVME,

SECONDO DEL *LIBER IVRIVM* E NONO DELLA SERIE

NOMINE

In seguito a proposta della R. Deputazione S. M. si degnava di chiamare a farne parte:

Con Decreto 17 maggio 1857.

CASTELLI Cavaliere Avv. Michel Angelo.
CARUTTI Cavaliere Domenico.

Con Decreto 24 aprile 1858.

COMINO Cavaliere Avv. Carlo Felice.
BONAINI Cavaliere Francesco.
TROYA Cavaliere Carlo.

Con Decreto 14 giugno 1860.

BANCHERO Giuseppe.
BELGRANO Luigi Tommaso.
BOSIO Priore e Teologo D. Antonio.
BOSISIO Canonico D. Giovanni.
CANALE Avvocato Michele Giuseppe.
CANTU' Cavaliere Cesare.
DE SIMONI Avvocato Cornelio.
FINAZZI Canonico D. Giovanni.
GIULINI DELLA PORTA Conte Cesare.
MARCHESE Padre Vincenzo Fortunato.
MAZZOLDI Cavaliere Angelo.
ODORICI Cavaliere Federigo.
OLIVIERI Avvocato Agostino.
RICCI Marchese Vincenzo.
ROBOLOTTI Cavaliere Dottore Francesco.
SALA Canonico D. Aristide.

Con Decreto 5 luglio 1860.

COSSA Nobile D. Giuseppe.
DOZIO Abate Giovanni.
MANDELLI Cavaliere Notaio Vittorio.

ROSA Cavaliere Gabriele.
ROSSI Girolamo.
VIGNATI Arciprete Cesare.

Con Decreto 5 dicembre 1860.

OSIO Luigi.

MORTI

Il 24 maggio 1857.

Il nobile Leone Menabrea, Deputato residente in Chambéry.

Il 19 settembre 1857.

Il Cav. Givlio Cordero dei Conti di S. Quintino, Deputato residente in Torino.

Il 5 maggio 1859.

Il Cav. Abate Costanzo Gazzera, Vice-Presidente.

Il 2 settembre 1859.

Il Conte Ignazio Somis di Chiavrie, Deputato residente in Torino.

Il 4 ottobre 1859.

Il Conte Lvigi Nomis di Cossilla, Deputato residente in Torino.

Il 23 novembre 1859.

L'Avv. Matteo Molfino, Deputato residente in Genova.

Il 6 febbraio 1860.

L'Abate e Professore Giambatista Raggio, Deputato residente in Genova.

Il 6 febbraio 1861.

Il Cav. Vittorio Mandelli, Deputato residente in Vercelli.

ELEZIONI DI VFFIZIALI

approvate con Regii Decreti delle seguenti date

1859, 2 luglio.

FERRERO DELLA MARMORA Conte Alberto, *Vice-Presidente*, in surrogazione del defunto Cav. Abate Costanzo Gazzera.

FRANCHI-VERNEY Cavaliere Alessandro, *Segretario*, in surrogazione del Conte Vincenzo Ferrero Ponziglione, demissionario.

1860, 14 giugno.

GIVLINI DELLA PORTA Conte Cesare, *Vice-Presidente in Milano*.

RICCI Marchese Vincenzo, *Vice-Presidente in Genova*.

1860, 5 dicembre.

MANNO Ecc. Barone D. Givseppe, *Vice-Presidente in Milano*, in surrogazione del Conte Cesare Givlini della Porta, demissionario.

CATALOGVS

MONVMENTORVM HVC VSQVE EDITORVM

CVRANTE SOCIETATE REGIA STVDIIS RERVM PATRIAE PROMOVENDIS INSTITVTA

IN TOMO I. *(Chartarum I.).*

Chartae ab anno DCII. ad annum MCCLXXXXII.

IN TOMO II. *(Leges Municipales).*

Statuta ac privilegia Civitatis Secusiae.
Statuta et privilegia Civitatis Augustae Praetoriae.
Statuta et privilegia Civitatis Niciae.
Statuta Consulatus Ianuensis anni MCXLII.
Imposicio Officii Gazariae.
Statuta et privilegia Civitatis Taurinensis.
Statuta Societatis Beati Georgii populi Cheriensis
Statuta Comunis Casalis.
Statuta Civitatis Eporediae.
Statuta Civitatis Montiscalerii.

IN TOMO III. *(Scriptorum I).*

Anciennes Chroniques de Savoye.
Fragments de la Chronique du Comte Rouge par Perrinet Du-Pin.
Chronica Latina Sabaudiae.
Chronica Abbatiae Altaecumbae.
Chronica Iuvenalis de Acquino ab anno MCDLXXV usque ad annum MDXV.
Dominici Machanei Mediolanensis Epitomae historicae Novem Ducum Sabaudiae.
Mémoires sur la vie de Charles Duc de Savoye Neuvième dès l'an MDV jusqu'en l'an MDXXXIX de messire Pierre de Lambert Seigneur de la Croix Président des Comptes de Savoye. Avec un discours sommaire du succès du Siège mis au-devant du Chateau et Cité de Niçe par François Roy de France et par le Turch Barberosse de l'an MDXLIII.
Historico Discorso di Giuseppe Cambiano de' Signori di Ruffia al Serenissimo Filippo Emanuele di Savoia Prencipe di Piemonte.

IN TOMO IV. *(Scriptorum II).*

Storia delle Alpi Marittime di Pietro Gioffredo, Libri XXVI.

IN TOMO V. *(Scriptorum III)*.

Fragmenta Chronicae Antiquae Civitatis Pedonae.
Chronicon Novaliciense.
Waltharius.
Beati Heldradi Novaliciensis Abbatis Vita.
Necrologium Prioratus Sancti Andreae Taurinensis.
Necrologium Monasterii Sanctorum Solutoris, Adventoris et Octavii Taurinensis.
Sancti Iohannis Confessoris Archiepiscopi Ravennatis Ecclesiae Vita.
Libellus Narrationis seu Chronicon Coenobii Sancti Michaelis de Clusa Nicolai II. S. P. iussu exaratum.
Venerabilis Benedicti Clusensis Abbatis Vita. Auctore Willelmo Monacho eius discipulo.
Summariae Constitutiones Monasterii Beatae Mariae de Abundantia.
Necrologium Monasterii Beatae Mariae de Abundantia.
Fragmentum Martyrologii Ecclesiae Beati Evasii Casalensis.
Necrologium Insignis Collegii canonicorum Sanctorum Petri et Ursi Augustae Praetoriae.
Selecta e libro Anniversariorum, Refectoriorum, Vigiliarum et Missarum Conventualium Ecclesiae Cathedralis Augustanae.
Martyrologium Graeco-Augustanum Ecclesiae Sancti Mauricii De Brusson in valle Challand apud Augustanos, saeculi X., vel XI.
Kalendarium Augustanum, ad fidem Autographi saeculi XII. inclinantis vel XIII. ineuntis.
Extractus Anniversariorum, Refectoriorum, Vigiliarum et Missarum Conventualium fieri solitarum in Ecclesia Cathedrali Civitatis Augustae Praetoriae ad fidem Apographi saeculi XVI.
Fragmenta de Gestis Astensium excerpta ex libro Ogerii Alpherii Civis Astensis.
Memoriale Guilielmi Venturae Civis Astensis, de Gestis Civium Astensium et plurium aliorum.
Memoriale Secundini Venturae Civis Astensis.
Cronaca di Saluzzo di Gioffredo Della Chiesa.
Cronica di Monferrato di Galeotto del Carretto del Terzero di Millesimo.
Benvenuti Sangeorgii Chronicon.
Chronicon Imaginis Mundi fr. Iacobi ab Aquis Ordinis Praedicatorum.

IN TOMO VI. *(Chartarum II)*.

Chartae ab anno DCC ad annum MCCLXXXXIX.
Vrsonis Notarii Genuensis, Carmen saec. XIII.

IN TOMO VII. *(Libri Iurium Reipublicae Genuensis Tomus I)*.

Chartae ab anno DCCCCLVIII ad annum MCCLXXX.

IN TOMO VIII.

Edicta Regum Langobardorum.

IN TOMO IX. *(Libri Iurium Reipublicae Genuensis Tomus II)*.

Chartae ab anno MCXXXVIII ad annum MCCCCXLVII.

IN TOMO X. *(Codicis Diplomatici Sardiniae Tomus I)*.

Chartae ab anno MII ad annum MCCCXCII.

LIBRI OFFERTI

ALLA

REGIA DEPVTAZIONE SOVRA GLI STVDI DI STORIA PATRIA

DAL 1.° GENNAIO 1858 AL 31 MAGGIO 1861

Musée de Tzarskoe-Selo, ou Collection d'armes de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, ouvrage composé de 180 planches litographiées par Assélineau, avec une introduction historique par Flox Cille, Conseiller d'État, Bibliothécaire de S. M. Impériale, etc. St-Pétersbourg, et Carlsruhe, Velten, 1835-1853; 3 vol. — S. M. L'IMPERATORE DI RUSSIA.

Antiquités de l'Empire de Russie éditées par ordre de S. M. l'Empereur Nicolas I. Six vol. de texte, en langue Russe, et six séries de planches coloriées. Moscou, Cromolith. de Bachmann, 1849-1853.

Notizie storiche della Valsassina e delle terre limitrofe dalla più remota fino alla presente età, raccolte ed ordinate dall' Ingegnere Giuseppe Arrigoni. Milano, Pirola, 1840; 8.° con carta. — ARRIGONI.

Delle Acque minerali subacidulo-salino-ferruginose di Taceno nella Valsassina, Cenni scritti dall'Ingegnere Giuseppe Arrigoni. Milano, Pirola, 1848.

Una Corsa per la Valsassina dell'Ingegnere Giuseppe Arrigoni. Milano, Redaelli, 1854.

Di alcuni Artisti Valsassinesi ignoti o poco noti, Cenni dell'Ingegnere Giuseppe Arrigoni, estratti dal Manuale della Provincia di Como per l'anno 1854. Como, Ostinelli, 1854.

Documenti inediti risguardanti la storia della Valsassina e delle terre limitrofe, raccolti dall'Ingegnere Giuseppe Arrigoni. Vol I. fasc. 1 e 2. Milano, Pirola, 1857.

Storie Bresciane dai primi tempi sino all'età nostra, di Federico Odorici. Vol. I.-VIII. Brescia, Gilberti, 1853. — ODORICI.

Spirito di associazione di alcune Città Lombarde nel medio evo, indagini di Federico Odorici; estratto dall'Archivio Storico Italiano, tom. XI. p. 1. Firenze, Cellini, 1860.

Istoria Civile dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, di Luciano Scarabelli. Vol. I. e II. Italia, 1846. — SCARABELLI.

Storia della Guerra di Federigo Primo contro i Comuni di Lombardia, di Gio. Battista Testa. Vol. I. e II. Doncaster. Edwin, White, 1853 e 1857. — TESTA.

Manfredi, Tragedia e Notizie storiche, di Carlo Cocchetti. Vol. I. Padova, Sicca, 1854. — COCCHETTI.

Memorie della Tipografia Bresciana nel secolo decimoquinto, di Luigi Lecchi Presidente dell'Ateneo. Brescia, Venturini, 1854. — LECCHI.

Vita e gesta dei Sommi Pontefici Romani degli Stati Sardi, del Canonico Onor. C. Domenico Cerri Professore di Teologia, Vol. I. e II. Torino, 1855, Tipografia di Martinengo Francesco e Comp. — CERRI.

I Borgia ossia Alessandro VI. Papa e suoi contemporanei, di C. Domenico Cerri. Torino, 1857, Tipografia Martinengo e Comp.

REBUSCHINI. Storia del Lago di Como, e principalmente della parte superiore di esso detta le Tre Pievi, libri dodici di Gaspare Rebuschini, 2.ª edizione. Bergamo, coi tipi di Pietro Cattaneo, 1855; 8.°

BANCHERO. Il Duomo di Genova illustrato e descritto da Giuseppe Banchero, Catastraro della Città di Genova. Genova, Fr.lli Ferrando, 1855.

OLIVIERI. Carte e Cronache manoscritte per la storia Genovese, di Agostino Olivieri. Genova, tipi de' Sordo-Muti, 1855.

CELESIA. Storie Genovesi del secolo XVIII. di Emanuele Celesia. Genova, Sordo-Muti, 1855.

SALA. Documenti per la storia della Diocesi di Milano, del Canonico Aristide Sala. Milano, Agnelli, 1855 (edizione di sole 150 copie).

Documenti circa la vita e le gesta di S. Carlo Borromeo, del Canonico Aristide Sala. Vol. III. Milano, ditta Boniardi - Pogliani - Besozzi, 1857 e 1858.

LEONI. Memorie storiche di Todi per Lorenzo Leoni. Todi, Natali, 1856.

ROBOLOTTI. Dei documenti storici e letterari di Cremona, Lettera di Francesco Robolotti a Federico Odorici. Cremona, Feraboli, 1857.

FINAZZI. Della importanza di conservare e di crescere le Glorie Patrie, Discorso accademico del Prof. Abb. Giovanni Finazzi. Bergamo, Crescini, 1842.

Degli Antichi Scrittori delle cose di Bergamo, Commentario del Can.co Giovanni Finazzi. Bergamo, Crescini, 1844.

Cenni sulla dedicazione del nuovo Tempio di S. Andrea e del solenne trasporto delle reliquie de' Ss. Martiri Domneone Domino ed Eusebia, del Can.co Giovanni Finazzi. Bergamo, Crescini, 1848.

Delle Lapidi Bergamasche, Memoria del Can.co Giovanni Finazzi. Bergamo, Mazzoleni, 1851.

Sinodo Diocesano in Bergamo, 1304, sotto il vescovo Giovanni da Scanzo; del Can.co Giovanni Finazzi. Milano, Boniardi-Pogliani, 1853.

Il 25 Aprile in S. Onofrio di Roma o la visita alle celle che furono l'ultima dimora di Torquato Tasso, Reminiscenze del 1851 del Canonico Giovanni Finazzi. Milano, Agnelli, 1857.

Del Codice Diplomatico Bergamense pubblicato dal Can.co Lupo e dall'Arc. Ronchetti, Memoria del Can.co Giovanni Finazzi. Milano, Pubblicazione degli Annali ecc. Galleria De Cristoforis, 1857.

Nell'occasione del riaprimento dell'Ateneo di Bergamo, e della inaugurazione di un nuovo busto del Tasso, discorso del Can.co Finazzi. Milano, Galleria De Cristoforis, 1859.

Sulle antiche miniere di Bergamo, Relazione epistolare del Can.co Giovanni Finazzi. Milano, Società per la pubblicazione degli Annali universali delle Scienze, 1860.

Cose antiche di Bergamo, pubblicate in appendice al Codice Diplomatico del Can.co Mario Lupo, con prefazioni e note del Can.co Giovanni Finazzi. Bergamo, Pagnoncelli editore.

ACCADEMIA REALE DI STORIA DI MADRID. Ensayo sobre los alphabetos de las letras desconocidas, que se encuentran en las mas antiguas medallas, y Monumentos de Espana, por Don Luis Ioseph Velazquez. Madrid, Sanz, 1752.

Espana Sagrada, Theatro geographico-historico de la Iglesia de Espana, per Henrique Florez. Madrid, 1754 al 1850; 47 vol.

Clave de Ferias, o Prontuario Manual para la inteligencia de las Flechas de los monumentos de Espana, par Don Antonio Matheos. Madrid, Perez de Soto, 1760.

Informe dado al Consejo por la Real Academia de la Historia en 10 de junio de 1783 sobre la disciplina ecclesiastica antigua y moderna relativa al lugar de las sepulturas. Madrid, de Sancha, 1786.

Memorias de las Reynas Catholicas, Historia Genealogica de la Casa Real de

Castilla, y de Leon, todos los infantes, por Henrique Florez. Madrid, de la Vinda de Marin, 1790; tom. I. II.

La Castilla, y el Mas famoso Castellano, Discurso sobre el sitio, nombre, extension, gobierno, y condado de la antigua Castilla. Historia del celebre castellano Rodrigo Diaz, llamado vulgarmente El Cid Campeador, por el p. Mro Fr. Manuel Risco. Madrid, Blas Roman, 1792.

Historia de la Ciudad y Corte de Leon, y de sus Reyes, su autor Manuel Risco. Madrid, Blas Roman, tom. I. II. 1792.

Cartas de Gonzalo Ayora, Cronista de los Reyes Catolicos, de Rey Don Fernando. Dalas a Luz D. G. V. Madrid, De Sancha, 1794.

Memorias de la Real Academia de la Historia. Tom. I. a VIII. 1796 a 1852. Madrid, de Sancha.

Viage literario à las iglesias de Espana, publica con algunas observaciones Don Ioaquin Lorenzo Villanueva. Valencia, 1803–1852, XXII. vol.; 8.°

Dimostracion historica del verdadero valor de todas las monedas que corrian en Castilla, etc., su autor el padre Fray Liciniano Saez. Madrid, de Sancha, 1805.

Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio contejadas con varios codices antiguos por la Real Academia de la Historia. Tom. III. Madrid, 1807, de la Imprecia Real.

Memoria historica sobre qual ha sido la opinion nacional de Espana acerea del Tribunal de la Inquicion, por Don Juan Antonio Llorente. Madrid, de Sancha, 1812.

Observaciones dirigidas a averiguar las medidas y pesos corrientes, o imaginarios, que estan en uso en las diferentes provincias de Espana, e Islas adyacentes.

Clave geographica para aprender Geographia, por Henrique Florez. Madrid, Del Collado, 1817.

Sumario de las antiguedades Romanas que hay en Espana, las pertenecientes à las bellas artes, por D. Juan Agustin Cean-Bermudez. Madrid, De Burgos, 1832.

Opusculos legales del Rey Don Alfonso el Sabio de todos los derechos. Madrid, tom. I. II. 1836, tom. I.

Diccionario de voces Espanolas geograficas.

Disertacion sobre la Historia de la Nautica, y de las ciencias matematicas, del D. Martin Fernandez Navarrete. Madrid, Vinda de Calero, 1846.

Diccionario geographico-historico de Espana – D. Angel Casimiro de Govantes. Madrid, De Jordan e Hijos, 1846.

Memoria historico-critica sobre el gran disco de Theodosio encontrado en Almendralejo, leida a la Real Academia de la Historia por su anticulario Don Antonio Delgado. Madrid, Vinda de Calero, 1849.

Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar Oceano, por el capitan Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdès por D. Josè Amador de los Rios. Madrid, Rodriguez, 1851–1855, IV. vol.

Coleccion de Fueros y Cartas-pueblas de Espana, por la Real Academia de la Historia. Catalogo. Madrid, Rodriguez, 1852.

Elogio historico del Don Antonio de Escano, por Don Francisco de Paula Quadrado y de Roò – la R. Acad. - Madrid, Rodriguez, 1852.

Memorial historico Espanol, coleccion de documentos, opusculos y antiguedes que publica la Real Academia de la Historia - Cuaderno 17 a 43 - Madrid, R. Academia. Rodriguez, 1853 a 1858 et tom. I. II. III. IV. - Madrid, Rodriguez, 1851-1852.

Historia del combate naval de Lepanto, Don Cayetano Rosell. Madrid, Rodriguez, 1853.

Examen critico-historico del influjo que tuvo en el comercio, industria y poblacion de Espana su dominacion en America - D. Josè Arias y Miranda - Madrid, Rodriguez, 1854.

Compromiso de Caspe, por Don Florencio Janer. Madrid, Matute y compagni, 1855.

Inicio critico del Feudalismo en Espana, por Don Antonio de la Escosura y Hevia. Madrid, Martin Alegria, 1856.

Coleccion de Cortes de los Reinos de Leon y de Castilla. Madrid, Marcellino Calero y Portocarrero, fascicoli 38.

Condicion social de los Moriscos de Espana - Don Florencio Janer - Madrid, Matute y Compagni, 1857.

Discursos leidos en las sesiones publicas que para dar posesion de plazas de numero ha celebrado desde 1852 la R. Academia de la Historia. Madrid, Matute, 1858.

SABAU. Noticia de las Actas de la Real Academia de la Historia, por Don Pedro Sabau. Madrid, Rodriguez, 1860.

TERENZIO. Il Clero Pavese nella santa causa dell'Indipendenza nazionale, di Pietro Terenzio, Pavia, Fusi e Socio, 1848.

D'un monumento scoperto l'anno 1839 nella cattedrale di Pavia e delle Memorie citeliache di detta città, dissertazione dell'abate Terenzio Pietro. Pavia, Fusi, 1848.

Costituzione? Repubblica? Pensieri dell'abate Terenzio Pietro. Pavia, Bizzoni, 1848.

Notizie storiche intorno alla Dottrina Cristiana in Pavia, dell'abate Terenzio Pietro. Pavia, Fusi, 1850.

Notizie intorno alcune chiese della città e dintorni di Pavia. Pavia, Tip. Fusi e Comp., 1851.

Le Iscrizioni del cimitero di Pavia raccolte e pubblicate per la prima volta secondo l'ordine cronologico dall'abate Pietro Terenzio. Pavia, Fr.[li] Fusi, 1855.

La Società Reale degli Antiquari del Nord in Copenaghen.

Il Pio Istituto delle povere Sordo-mute in Pavia (estratto dalla gazzetta provinciale di Pavia, n.° 16). Pavia, Bizzoni.

Esercitazione archeologica. Il Muto dell'Accia al collo, statua romana in Pavia, dell'abate Terenzio Pietro. Pavia, Bizzoni, 1855.

Cenni storici intorno la Confraternita della SS. Trinità nella chiesa di S. Luca.

Memorie storiche della parrocchia di S. Pietro in Verzolo, dell'abate Pietro Terenzio. Pavia, Bizzoni, 1856.

Riassunto dell'Archivio municipale di Pavia, di C. Terenzio. Pavia, Bizzoni.

Notizie della vita e delle opere di Bernardo Sacco, dell'abate Pietro Terenzio. Pavia, Bizzoni, 1857.

Cenno intorno l'Archivio vescovile di Pavia, del Can. Terenzio Cancelliere, estratto dallo stato del clero diocesano del 1858.

L'Archivio della Curia vescovile di Pavia, del Can. Terenzio Cancelliere.

Una Visita a Pavia nel secolo XIV.

Sulla preziosa reliquia delle Ss. Spine della Corona di N. S. G. C. conservata nella cattedrale di Pavia.

Le Scuole serali di Carità e le Figlie della Carità in Pavia.

Vita della Beata Sibillina de' Biscossi Pavese, del Can. Terenzio. Pavia, Fusi, 1857.

Istanze degli abitanti del Borgo-Ticino alla Congregazione municipale relativamente all'atterramento del loro portico, ed alla sistemazione della loro strada principale, del Can. Terenzio. Bizzoni, 1858.

Di Ambrogio Teseo degli Albonesi Pavese, Notizie biografiche e linguistiche raccolte dal Can. Terenzio. Pavia, Bizzoni, 1860.

Notizie della Diocesi di Pavia e degli smembramenti che ne furono fatti dal 1799 al 1819, raccolte dal Can. P. Terenzio. Pavia, Fusi, 1860.

BONAINI. Statuti inediti della Città di Pisa dal XII. al XIV. secolo, raccolti ed illustrati dal Prof. Francesco Bonaini, vol. III. Firenze, Viesseux, 1857.

Rettificazioni istoriche dedicate alla Gazzetta ufficiale di Milano, del C.te Giuseppe Greppi. Torino, Favale, 1857. GREPPI.

Extraits de la Correspondance diplomatique de J.-T. de Langosco, C.te de Stroppiana, et de Claude Malopera, 1546-1559, par le C.te Giuseppe Greppi. Bruxelles, impr. de M. Hayez.

Notices et Extraits de quatre relations d'Ambassadeurs Vénitiens sur Philippe II. conservés aux Archives de Cour de Turin, par le C.te Giuseppe Greppi.

Ricerche storiche dei Medici e degli Archiatri dei Principi della R. Casa di Savoia, del Comm.re Benedetto Trompeo, parte I. e II. Torino, Biancardi, 1857. TROMPEO.

Storia della Città di Ventimiglia dalle sue origini sino ai nostri tempi scritta da Girolamo Rossi. Barera, 1857. ROSSI.

Studi storici del Principato di Monaco, di Girolamo Rossi. Torino, Tip. del Diritto, 1860.

Commentario storico sulla vita e sugli scritti del Can. Giuseppe Vogel Ant.° del Marchese Filippo Raffaelli. Recanati, Tip. Morici e Badaloni, 1857. RAFFAELLI.

Serie cronologica dei Consoli, dei Giudici, dei Vicari, Signori e Podestà di Fabriano dal secolo XII. al 1607, e dei Governatori dal 1610 al 1859, del Marchese Filippo Raffaelli. Recanati, Tip. Badaloni, 1859.

La grande Illustrazione del Lombardo-Veneto compilata da L. Gualtieri Conte di Brenna, diretta dal Cav. Cesare Cantù. Milano, Società editrice, 1857. CANTU'.

Di alcune falsificazioni storiche e del Sig. Wüstenfeld, di Cesare Cantù, estratto dall'Archivio storico.

Indice Analitico e Cronologico di alcuni documenti Cheraschesi del secolo X. al XVII. di Giovambattista Adriani. Torino, dalla Società l'Unione Tipograf., 1857. ADRIANI.

Breve Cenno storico della Città di Crescentino con appendice e documenti, del Not. Giuseppe Buffa. Torino, Arnaldi, 1857. BUFFA.

Lettera intorno agli Studi storici sulla Città di Crescentino del Notaio Vittorio Mandelli; del Notaio Giuseppe Buffa. Torino, Arnaldi, 1858.

Il Comune di Vercelli nel medio evo. Studi storici di Vittorio Mandelli. Tom. III. Vercelli, Guglielmoni, 1857-1858. MANDELLI.

Giornale storico degli Archivi Toscani, dalla Soprintendenza generale agli Archivi del Granducato. Vol. I. II. III. Firenze, Cellini e Comp., 1857, 58 e 59. SOVR'INTENDENZA GENERALE DEGLI ARCHIVI DI TOSCANA.

Del Governo Civile di Vercelli nel secolo XII.

Cenni storici e Versioni di S. Massimo Vescovo di Torino, del Prof. D. Carlo Ferreri. Torino, Zoppis e Comp., 1858. FERRERI.

Vita di Alessandro Vittoria scultore Trentino, composta dal Conte Benedetto dei Giovanelli e rifusa e accresciuta da Tommaso Gar. Trento, Monanni, 1858. GIOVANELLI E GAR.

Studi e Notizie storico-critiche dei Marchesi del Vasto e degli antichi monasteri dei Santi Vittore e Costanzo e di S. Antonio nel marchesato di Saluzzo, del Barone Giuseppe Manuel di S. Giovanni. Torino, Speirani e Tortone, 1858. MANUEL DI S. GIOVANNI.

L'Investigateur, Journal de l'Institut historique - Paris, à l'Administration de l'Institut historique, 1857-1860.

Mémoires et Documents par la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie. Tom. II. et III. Chambéry, Imp. du Gouvernement, 1858-1859; et Tom. IV. 1860. SOCIÉTÉ SAVOISIENNE.

Memorie storiche della Città e Marchesato di Ceva, dell'Arciprete Gio. Olivero. Ceva, Garrone Teonesto, 1858. OLIVERO.

Memorie storico-critiche della vita e delle opere del Marchese Gerolamo Serra, di Luigi Tommaso Belgrano. Genova, Sordo-muti, 1859. BELGRANO.

Documenti inediti (anni 1246-1278) riguardanti le due Crociate di S. Ludovico IX. Re di Francia, di Luigi Tommaso Belgrano. Fascicoli I a VII. Genova, Bœuf e Rossi, 1859. Librai.

Cenni storici con annotazioni e documenti inediti sui Comuni di Giaveno, Coazze e Valgioie, di Gaudenzio Claretta. Torino, Favale, 1859. CLARETTA.

Cenni sugli scritti inediti di Gian Tommaso Terraneo, dell'Avv. Gaudenzio Claretta, MS.

MENABREA. Chronique de Yolande de France Duchesse de Savoie, sœur de Louis XI, documents inédits par Léon Ménabréa. Paris, Chamerot, 1859.

CAMPORI. Scritto sui documenti inediti della Storia Modenese, e su quelli specialmente dell'Archivio nazionale, di Cesare Campori (estratto dal Giornale Unitario).

CORRADINI. Lexicon totius Latinitatis J. Facciolati, Aeg. Forcellini et J. Furlanetti Seminarii Patavini alumnorum cura, etc. juxta opera R. Klotz, G. Freund. L. Döderlein cur.te Francisco Corradini. Patavii, typis Seminarii, 1859; fasc. I.-VII.

BERTACCHI. Monografia di Bobbio, ovvero Cenni storici, statistici, topografici ed economici, di Daniele Bertacchi. Pinerolo, Chiantore, 1859.

DANNA. Degli Scritti e della Vita dell'Abate Costanzo Gazzera, Memoria storica del Prof. Casimiro Danna. Torino, Franco e Comp., 1859.

ACADÉMIE DE SAVOIE. Mémoires de l'Académie Royale de Savoie. Seconde Série, tom. III. Chambéry, Puthod fils, 1859.

CROSET-MOUCHET. Histoire de la vie de St-Anselme d'Aoste Archevêque de Cantorbéry, par le Chanoine J. Croset-Mouchet. Tournai, Casterman, 1859.

Histoire de Saint-Guillaume d'Ivrée, par l'Abbé J. Croset-Mouchet. Turin, Marzorati, 1860.

VIGNA. L'antica Collegiata di S. Maria di Castello in Genova, illustrata di documenti inediti dal P. Raimondo Amedeo Vigna dei Predicatori. Genova, Rossi, 1859.

PILLITO. Poesie Italiane del Secolo XII. appartenenti a Lanfranco de Bolasco Genovese in un Ms. cartaceo del secolo XV. di Ignazio Pillito. Cagliari, A. Timon, 1859.

ROVERE. Il Piemonte antico e moderno, delineato e descritto da Clemente Rovere. Ms. con moltissime carte geografiche, piante di città e d'edifizi, e vedute; 277 volumetti in formato piccolo (dovevano essere 360). *Opera che rimase incompiuta per la immatura morte dell'autore, Socio corrispondente della R. Deputazione, il quale con testamento dell'* 8 *febbraio* 1860, *rogato Dallosta in Torino, legava alla medesima il suo lavoro.*

DAVILA-CONDEMARIN. Cenni storici, geografici e statistici del Perù, di Giuseppe Davila-Condemarin. Torino, Unione Tipografica, 1860.

VALERIO. Esposizione delle condizioni della Provincia di Como nel 1860, Discorso e documenti al Consiglio Provinciale di Como del Governatore della Provincia Lorenzo Valerio. Como, Ostinelli, 1860.

OSIO. Impronte di sigilli pubblici e privati cavate dal carteggio ducale dei secoli XV. e seguenti presso i R. Archivi di Milano, di Luigi Osio. Secolo XV. dispensa 1.ª con 4 tavole.

PALERMO. I Manoscritti Palatini di Firenze ordinati ed esposti da Francesco Palermo Vol. III. Firenze, dalla R. Biblioteca Palatina (Tipografia Galileiana), 1860; 4.°

Bulletin de la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie 1860-1861, N.° 11. Chambéry, Imprimerie du Gouvernement, 1860.

ACADÉMIE IMPÉRIALE DE SAVOIE. Documents publiés par l'Académie Impériale de Savoie. Deuxième volume. Chambéry, Puthod, 1861.

Vita di S. Veremondo Arborio Vescovo d'Ivrea nel secolo X. Ivrea, Tipografia diretta da G. Tea, 1858.

BOSIO. Operette Patrie del Teologo Antonio Bosio. Torino, 1860, Faletti.

Il Congresso di Vienna, l'Italia Centrale e Venezia. Milano, Boniotti, 1860.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. Traités publics de la Royale Maison de Savoie avec les puissances étrangères depuis la paix de Château-Cambrésis jusqu'à nos jours, publiés par ordre du Roi. Tom. VIII. Turin, J. Favale et Comp., 1861.

Recherches sur le véritable auteur du plan des fortifications de la ville de Nancy. Nancy, A. Le Page, 1861.

VIGNATI. Lodi e il suo territorio per Cesare Vignati Milano, Comma e Caimi, 1860.

CALANDRI. In morte del Regio Notaio Vittorio Mandelli Cavaliere Mauriziano, iscrizioni di Francesco Calandri C. R. Somasco. Vercelli, Guglielmoni, 1861.

LECTORI BENEVOLO

PASCHALIS TOLA

S.

Quem, superioribus annis, diligenti studio, multisque laboribus paratum, et non exigua primi Voluminis parte in lucem edita, propediem integre praelo supponere, ad fidem datam liberandam, optavi, en tandem, post varias rerum mearum vicissitudines, tibi se offert, ac benignum tuae humanitatis exposcit iudicium, CODEX SARDINIAE DIPLOMATICVS. Habes in PRAEMONITO caussas, ob quas ab incepto necesse fuit manum removere, et quorum hominum patriae historiae apprime doctorum consilio, et auctoritate, ne diutius delitesceret, opus hoc ad vitam revocatum fuerit. Rationem autem operis ipsius, quot in partes divisum, quibus chartis, diplomatibus, aliisve rerum sardoarum varii generis monumentis refertum, et quam multifario notarum, et dissertationum italico sermone conscriptarum adiumento, ut planior ad legendum via sternatur, exploratum, firmatum, illustratumque sit, habes in INTRODVCTIONE amplissima, quam toto CODICI praeficiendam existimavi. Siquid erratum, aut minus diligenter et accurate scriptum invenies, omnibus te precibus obtestor, ut in re tantae molis humanae fragilitati humaniter indulgeas.

CODICE DIPLOMATICO

DI SARDEGNA

CON

ALTRI DOCUMENTI STORICI

RACCOLTO, ORDINATO ED ILLUSTRATO

DAL

CAVALIERE D. PASQUALE TOLA

AUTORE

DEL DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI SARDI ILLUSTRI

Hoc illud est praecipue in cognitione rerum salubre ac frugiferum, omnis te exempli documenta in illustri posita monumento intueri.
LIV., Praefat. *Hist. rom.*

8

AVVERTIMENTO

La pubblicazione del Codice Diplomatico di Sardegna fu incominciata in Torino, sotto gli auspicii del Re Carlo Alberto I, negli anni 1845, 1846, 1847, e videro la luce (in cinque Fascic. in fol. Tip. Chirio e Mina) la Introduzione all'opera, la Dissertazione Prima sopra i monumenti storici e diplomatici anteriori al secolo xi, e una parte dell'Appendice, e delle Giunte al Periodo Romano, ora riprodotte nel presente Volume primo (da pag. 7 a pag. 132). Ma i sopravvenuti rivolgimenti politici d'Italia, poco favorevoli allo studio tranquillo, e alla diffusione di libri di antichità storiche, aggiuntavi la impossibilità per parte dell'Autore di sopperire ulteriormente col suo censo privato al grave dispendio di una edizione così splendidamente iniziata dai tipografi Chirio e Mina, ne impedirono la continuazione. Se non che la Regia Deputazione sopra gli studi di storia patria, dotta e sollecita promotrice dei lavori destinati specialmente ad accrescere il ricco deposito degli antichi documenti storici italiani, nelle due adunanze del 15 febbraio, e 9 ottobre 1855 deliberò (col consenso dell' Autore medesimo) di comprendere (in due Vol.) nella grande raccolta = Monvmenta Historiae Patriae = il detto Codice Diplomatico, assegnandogli il posto, nell' ordine delle pubblicazioni, dopo il Libro Ivrivm della repubblica di Genova. Alla prelodata Deputazione pertanto si debbe riferire questa nuova e compiuta edizione del Codice Diplomatico di Sardegna.

INTRODUZIONE

Se mi volessi porre innanzi l'esempio di que' scrittori i quali delle opere loro, sempre che vengano in luce, sogliono con apparato di lunghi ed eruditi proemii dimostrare la bontà e l'importanza, io dovrei, nel pubblicare il Codice Diplomatico di Sardegna, ragionare in sul principio della sua utilità, e con essa eziandio della utilità generale derivata alle lettere tutte da somiglianti specie di storiche collezioni. Nè la materia sarebbe a dir poca, sì bene amplissima, e per l'eccellenza del suggetto, e per la varietà delle parti capace di belli e buoni adornamenti; conciossiachè sia manifesto nei monumenti scritti pervenutici colla successione dei tempi, dove si leggono generazioni, progressi e decadimenti di popoli, principii di città, di regni e d'imperi, genealogie di monarchi, imprese, alleanze, guerre, tregue e paci di principi e di repubbliche, ambizioni di magnati, usurpazioni e violenze di potenti, spogliamenti e oppressioni di deboli, diversità di reggimenti politici, di religioni, di riti, di feste e di costumanze, continua vicenda di sapere e d'ignoranza, di verità e di errori, di virtù e di vizi, di felicità e di sventure degli uomini che vissero prima di noi, trovarsi sempre infinita varietà di casi, e correre fortunoso di eventi che trae gli animi a istruzione e a diletto, e fatti ed esempi, or tristi or lieti, a ognuno profittevoli, e soprattutto storia solenne, sincera e contemporanea delle molteplici e talvolta maravigliose vicissitudini delle nazioni. Dalle quali considerazioni del genere discendendo poi alla specialità dell' opera, potrei trarre argomento di opportuni ragionari, e dalla sua novità, perciocchè non è stata da nessun altro a illustrazione delle cose sarde fatta mai per lo innanzi, e dalla copia dei documenti da me raccolti, e dalla importanza istorica delle carte che or vengono per mia fatica in luce primieramente. E penso che di tale precipuo discorrere del mio lavoro non ne avrei biasimo da nessuno il quale discreto fosse e di animo benevolo, nè tampoco di essere accusato come ambizioso di aver fatto prova di buono e grave momento, ovvero di voler pretendere a lode che non mi fosse dovuta, giacchè a veruno che sia generoso, e quindi nemmeno agli scrittori è contendibile il sentire e il dire delle cose proprie modestamente, se dippiù alle parole vengono appresso i fatti, pe' quali resta a ciascuno e mezzo e diritto di conoscere il vero. La sola o la troppa fede nelle fatiche e nei giudizi proprii è dannevole, non però la speranza che siano quelle proficue e questi assennati; la quale, se non sia effrenata, e quindi stolta, è anzi virtù che appiana l'ardua via delle lettere, e che accende mirabilmente alla gloria.

Ma comechè per sì buoni ed autorevoli esempi potessi aver ragione di favellare largamente delle sopraddette utilità, ho creduto miglior consiglio non far parola nè dell'una nè dell'altra. Non di quella che è comune a tutte le collezioni di monumenti storici, poichè più facile assai è il comprenderla che addimostrarla; e di cose per sè evidenti, e delle quali hanno già discorso tanti sommi e venerati uomini, è meglio tacere di quello sia volerne dir più o l'istesso. Non di questa che risguarda specialmente il mio Codice Diplomatico, perchè se sarà vera, saprà esso medesimo addimostrarla, e se salda e perenne, lo conosceranno i presenti ed i futuri, e questi ultimi forse anche meglio lo giudicheranno.

Questo solo io non voglio tacere, che forse per autorità è il più saldo argomento della utilità dell'opera, cioè dei molti e gravissimi scrittori i quali in ogni nazione applicarono l'animo a siffatti studi. E l'esempio, se non viene primo, è però molto antico e frequente in Germania, dove, o natura sia o costume di quelle menti, le severe discipline e le dotte investigazioni delle cose antiche ebbero finora special culto ed incremento. Nè perciò rimasero indietro in tal via, anzi emularono i laboriosi Tedeschi la Francia, l'Inghilterra e l'Italia, che nemmeno in tal rispetto è seconda a nessun'altra; e tale e sì gagliardo fu l'impulso dato da esse a somiglianti lavori, che non vi è oramai popolo o paese, grande sia o mezzano, il quale non vanti su di ciò li suoi scrittori. Nè qui vuolsi parlare della *Diplomatica* considerata come scienza, poichè in tal parte rimane sempre l'anteriorità, se non il primato, agl'Italiani; e sanno gli eruditi che tre secoli innanzi di esistere il Mabillon e la sua famosa opera *De re diplomatica*, riputata oggimai come il primo libro classico di tal genere (1), avea il gran Petrarca dischiuso prima di ogni altro la via a siffatte trattazioni, dimostrando con erudizione e con critica superiore all'età sua la falsità del supposto diploma di Giulio Cesare e di Nerone presentato a Carlo IV imperatore di Germania (2). Nemmeno vuolsi parlare dei raccoglitori delle opere degli antichi, prima e dopo l'invenzione della stampa, poichè sebbene ancor essi abbiano contribuito a salvare molti monumenti relativi alla storia, i loro lavori però o non appartengono esclusivamente, o non sono da collocarsi tutti nella serie delle diplomatiche collezioni. Ragionando adunque di queste ultime, e delle altre ancora che per somiglianza di fini e di materia vanno a loro congiunte, non potendo parlar di tutte, chè sarebbe opera lunghissima e forse impossibile, dirò soltanto delle più note e delle più famose.

E cominciando dall'Alemagna, i primi collettori diplomatici ed istorici furono il Freher, il Canisio e il Goldast, il quale per le sue *Politiche* e *Costituzioni imperiali* è riguardato comunemente come il padre di tutte le collezioni di tal genere fatte in Germania (3). Contemporanei ai medesimi furono lo Schott, che illustrò le istorie spagnuole, portoghesi, etiopiche ed indiane (4), il Gruyter primo raccoglitore delle antiche iscrizioni lapidarie (5), il Besold, benemerito specialmente delle

(1) Se si riguarda il tempo, il Mabillon non è nemmeno il primo che nel secolo XVII abbia trattato scientificamente della diplomatica. Prima di lui il Coringio nel 1672 pubblicò un libro per combattere la creduta autenticità dei diplomi custoditi nell'abazia di Lindau; e in appresso il Papebrochio, nel continuare la raccolta del Bollando (1675), manifestò gravi sospetti sulla genuinità di molti diplomi pubblicati dai monaci, e specialmente di quello famoso del re Dagoberto a favore dell'abazia di S. Dionigi (*Acta Ss.*, mens. apr., tom. 2, praefat.). Anzi il Pétit, allorchè nel 1677 pubblicò il *Penitenziale* di Teodoro arcivescovo di Cantorbery, impugnò apertamente colla più parte dei titoli e dei documenti monacali questo stesso diploma di S. Dionigi, producendone un altro esemplare (copiato da un ms. già appartenuto alla biblioteca Colbertina) affatto diverso da quello messo in luce dal P. Doublet nelle sue *Antichità Dionisiane*. Ma fu appunto nell'occasione di tali assalti dati dai dotti, e particolarmente dal Pétit, ai diplomi e alle carte dell'ordine benedettino, che il Mabillon coll'aiuto del suo collega P. Germain stampò l'anzidetta opera *De re diplomatica* (1681), la quale, col supplemento da lui pubblicato nel 1704, malgrado le mende che pur vi sono, è, e sarà sempre opera classica in questo genere. Siffatto lavoro è anche importantissimo per aver dato vita a lavori somiglianti, i quali nulla ormai lasciano a desiderare sulle regole critiche per la conoscenza dei veri e de' falsi diplomi. Contraddittori del Mabillon furono tra gli altri i gesuiti Jourdan e Germon, il primo nella sua *Critique de l'origine de la Maison de France*, 1683, e il secondo nelle sue giudiziose ed erudite *Dissertazioni*, 1708, il Baudelot nel tomo II *De l'utilité des voyages*, 1686, e il dotto inglese M. Hickes (di cui parleremo in appresso) nella sua *Literatura septentrionalis*. Fautore e difensore ne fu (e forse ei solo basta per tutti) il P. Ruynart nella importante opera *Ecclesia Parisiensis vindicata*, 1704.

(2) Petrarca, *Epist. senil. XV*, 5.

(3) Le principali collezioni storiche del Freher sono le seguenti: I. *Germanicarum rerum scriptores aliquot insignes*. Francofurti, 1600 et seq., vol. 3 in-fol. II. *Rerum Boemicarum scriptores aliquot antiqui*. Hanau, 1602, 1 vol. in-fol. III. *Rerum Moscovitarum auctores aliquot*. Francofurti, 1600, 1 vol. in-fol. IV. *Corpus Francicae historiae*. Hanau, 1613, 1 vol. in-fol. Del Canisio (Canisius) abbiamo le *Lectiones antiquae* (Ingolstadii, 1601 et seq., vol. 7 in 4°) che sono una raccolta di opere e di scritture antiche. E di Melchiorre Goldast si hanno: I. *Scriptores aliquot rerum Svecicarum*. Francofurti, 1605, 1 vol. in-4°. II. *Alemannicarum rerum scriptores aliquot vetusti collecti et glossis illustrati*. Francofurti, 1606 et seq., vol. 3 in-fol. III. *Politica imperialia sive discursus politici, acta publica et tractatus generales de imperatoris regis Romanorum, pontificis romani, electorum etc., juribus, privilegiis, dignitatibus*. Francofurti, 1614; in-fol. IV. *Constitutionum imperialium collectio*. Francofurti, 1713, vol. 4 in-fol. (ristampa delle precedenti).

(4) *Hispania illustrata, seu rerum ubicumque Hispaniae, Lusitaniae, Aethiopiae et Indiae scriptores varii*. Francofurti, 1603 et seq., vol. 4 in-fol.

(5) *Corpus inscriptionum*. Heidelbergae, 1601, vol. 4 in-fol.

antichità ecclesiastiche del Wurtemberg, suo paese natale (1), e il Gretsero, cui dobbiamo la pubblicazione di tanti opuscoli eruditi di antichi scrittori alemanni. Vennero appresso il Meibomio (2), i due Meursii, il Nessel e lo Schätten (3), e per tacer d'altri, quell'insigne raccoglitore delle antichità romane Giorgio Graef (Grevius) (4), e il famoso Leibnizio, collettore del primo codice diplomatico del diritto delle genti (5). Questi tutti ed altri molti appartengono al secolo XVII; ma nel secolo seguente il loro numero crebbe quasi all'infinito. Fra gli antichi ricorderò solamente il Becmann, l'Hahn, il Buder, l'Hoffmann, il Ludewig, il Maichel, il Georgisch, il Pez, il Westphal, il Guden, lo Schannat, il Meichelbeck, il Mencke, e il non men dotto che laborioso Lunig (6). Tra i più recenti, che fiorirono nella seconda metà di quello stesso secolo, basterà rammentare lo Scheidt, l'Haeberlin, l'Oefels (Evelius), il Boeheme, gli Oelrichs, il Fischer, il Gerstlacher, i due Moser e l'Usserman (7). Anche la Svezia, la Danimarca, l'Olanda e il Belgio ebbero i suoi raccoglitori e illustratori di memorie antiche, e i nomi di Wegelin, di Wilde, di Oernhielm, di Ulfeld, di Spanmüller, di Langebeck, di Aitzema, di Gronovio, di Lemire, di Wiltheim e di Foppens (8) sono tali, che onorerebbero qualunque più grande nazione.

(1) Le più conosciute raccolte fatte da Cristoforo Besold sono: I. *Documenta rediviva monasteriorum Wurtembergicorum.* II. *Virginum sacrarum monumenta.* III. *Documenta concernentia ecclesiam collegiatam Stuttgardiensem.* IV. *Documenta ecclesiae Backenangensis.* Tubingae, 1636, in-4°.

(2) 1° *Opuscula varia ad res germanicas pertinentia.* Helmstad, 1660, in-4°. 2° *Scriptores rerum germanicarum.* Leida, 1688, vol. 3 in-fol.

(3) Del Nessel si ha solamente il *Breviarium ac supplementum commentariorum Lambecianorum* (Vindobon. Caes., 1690, vol. 2 in-fol.), giacchè le raccolte dei trattati di pace dal 1400 al 1685, e di alcune opere del medio evo da lui annunziate col *Prodromus historiae pacificatoriae* e colla *Sciagraphia magni corporis historici* nel 1690 e 1692 non videro poi mai la pubblica luce. Dello Schätten si hanno i tanto stimati *Annales Paderbornenses*, 1693, 1 vol. in-fol.

(4) *Thesaurus antiquitatum romanarum.* Utrecht, 1694, vol. 12 in-fol.

(5) Oltre il *Codex juris gentium diplomaticus* (Annover, 1693, in-fol.) si hanno dello stesso Leibnitz gli *Scriptores rerum Brunsvicensium.* Annover, 1707 et seq., vol. 3 in-fol.

(6) I. Becmann, *Historia Anhaltina cum accessionibus*, 1709 et seq., vol. 3 in fol. II. Hahn, *Collectio monumentorum veterum et recentium, diplomatum, sigillorum, literarum, chronicorum, etc.* Brunswigae, 1724 et seq., vol. 2 in-8°. III. Buder, *Raccolta di atti e documenti relativi alla storia di Germania* (in tedesco). Francfort, 1735. IV. Hoffmann, 1° *Scriptores rerum Lusaticarum.* Lipsiae, 1719, vol. 2 in-fol. 2° *Nova scriptorum ac monumentorum collectio.* Lipsiae, 1731 et seq., vol. 2 in 4°. V. Ludewig, 1° *Collectio scriptorum episcopatus Herbipolensis.* Francofurti, 1713, in-fol. 2° *Novum volumen scriptorum rerum germanicarum.* Francofurti, 1718, vol. 2 in-fol. 3° *Reliquiae manuscriptorum omnis aevi diplomatum ac monumentorum ineditorum.* Francofurti et Lipsiae, 1720 et seq., vol. 12 in-8°. VI. Maichel, 1° *Introductio ad historiam literariam de praecipuis bibliothecis parisiensibus* (specialmente di quelle del Colbert, di S. Germano, del Mazzarini, della Sorbona, di S. Vittore ec., e dei codici e monumenti nelle medesime esistenti). Cantabrigiae, 1720, 1 vol. in-8°. 2.° *Lucubrationes Lambethanae* (della biblioteca del Lambeth in Londra), *queis sistuntur monumenta etc.* Tubingae, 1729, in-8°. VII. Georgisch, 1° *Corpus juris germanici antiqui, quo continentur leges Francorum, Salicae et Ripuariorum, Alemannorum etc.* Hallae Magdeburgicae, 1738, in-4°. 2° *Regesta chronologico-diplomatica, in quibus recensentur omnis generis monumenta et documenta publica ..... conventionum, foederum, pacis, armistitiorum .... commerciorum ... emtionum, venditionum, donationum, pacta quoque matrimonialia .. fideicommissa, testamenta, codicilli etc. etc.* Francofurti et Lipsiae, 1740 et seq., vol. 3 in-fol. La seconda di dette opere è un utilissimo registro o indice diplomatico universale di documenti storici di ogni sorta già pubblicati, ed appartenenti a quasi tutte le nazioni, a cominciare dal 314 dell'era volgare fino al 1730. Ho riferito più sopra alla nota (3) un pensiero somigliante, ma non così vasto, manifestato dal Nessel nel *Prodromus historiae pacificatoriae* e nella *Sciagraphia magni corporis historici.* Anche Cristiano Buder scrisse della utilità di una *Bibliotheca diplomatica* in una sua erudita lettera al Pez, e per redigerla vi spesero prima e dopo di lui, dottissime fatiche il Ruhlmann, il Mosero, Rab e Mascow. Ma i loro lavori rimasero nell'oscurità del ms., e quindi è dovuto al Georgisch il primo saggio edito di tal fatica veramente erculea. VIII. Pez Bernardo, 1° *Thesaurus anecdotorum novissimus, seu veterum monumentorum collectio recentissima.* August. Vindel., 1721 et seq., vol. 6 in-fol. 2° *Codex diplomatico-historico-epistolaris.* August. Vindel., 1725, 1 vol. in-fol. Pez Girolamo, *Scriptores rerum austriacarum veteres ac genuini nunc primum editi.* Lipsiae, 1721 et seq., vol. 3 in-fol. IX. Westphal, *Monumenta inedita rerum germanicarum, praecipue cimbricarum.* Lipsiae, 1740, vol. 3 in-fol. X. Guden, *Codex diplomaticus, sive sylloge diplomatum, monumentorumque veterum .... res germanicas, praecipue moguntinas illustrantium.* Gotting. et Francof., 1743 et seq., vol. 5 in-4°. XI. Schannat, 1° *Vindemiae litterariae* h. e. *veterum monumentorum ad Germaniam praecipue sacram spectantium collectio.* Fuldae, 1724, vol. 2 in-fol. 2° *Corpus traditionum fuldensium, sive donationum ad ecclesiam Fuldensem collatarum.* Lipsiae, 1724, 1 vol. in-fol. 3° *Sylloge veterum monumentorum historicorum etc.* Fuldae, 1725, 1 vol. in-4°. 4° *Vindiciae quorundam archivii Fuldensis diplomatum.* Francofurti, 1728, 1 vol. in-fol. XII. Meichelbeck, *Historia Frisingensis.* August. Vindel., 1724 et seq., vol. 2 in-fol. Il secondo volume contiene circa cinquecento documenti istorici, per la maggior parte inediti. XIII. Mencke, 1° *Bibliotheca Menckeniana.* Lipsiae, 1727, in-8°. 2° *Scriptores rerum germanicarum, praecipue saxonicarum.* Lipsiae, 1728 et seq., vol. 3 in-fol. XIV. Lunig, 1° *Codex juris militaris S. R. imperii.* Lipsiae, 1723, vol. 2 in-fol. 2° *Codex Italiae diplomaticus.* Francofurti, 1725 et seq., vol. 4 in-fol. 3° *Codex Germaniae diplomaticus.* Francofurti, 1732 et seq., vol. 2 in-fol., oltre lo *Spicilegium ecclesiasticum*, vol. 4 in-fol., e il ponderoso *Archivio* (Reichs archiven), che comprende un numero stragrande di documenti per la storia civile e politica dell'impero germanico, vol. 13 in-fol.

(7) I. Scheidt, 1° *Manifesta documentorum nobilitatis Germanicae.* Hannover, 1755, 1 vol. in-4°. 2° *Analecta ex medio aevo* (ubi) *Diplomata Wenceslai imperatoris hactenus inedita* (et) *Specimen codicis diplomatici Bavarici.* Gottingae, 1759, 1 vol. in-fol. II. Haeberlin, *Analecta medii aevi ad illustranda jura et res germanicas.* Noricae Caes. et Lipsiae, 1764, in-8°. III. Oefels (Evelius Andreas), *Rerum boicarum scriptores nusquam antehac editi, ex membranis et chartis vetustis collecti.* Augustae, 1763, vol. 2 in-fol. IV. Boeheme, 1° *Acta pacis olivensis inedita.* Budergis, 1765, vol. 2 in 4°. 2° *Codex diplomaticus Moeno-Francofurtanus.* V. Oelrichs Gerardus, *Statuta Bremensia antiqua.* Bremae, 1771, in-4°. Oelrichs Joannes, *Miscellanea historica et diplomatica*, Berlini, 1790, vol. 2 in-4°. VI. Fischer, *Novissima scriptorum ac monumentorum rerum germanicarum, tam ineditorum quam rarissimorum collectio.* Hallae Magdeburg., 1781-82, vol. 2 in-4°. VII. Gerstlacher, *Corpus juris germanici.* Francofurti et Lipsiae, 1785 et seq., vol. 4 in-8°. VIII. Ussermann Æmilianus, 1° *Monumenta res allemanicas illustrantia*, 1792, vol. 2 in-4°. 2° *Episcopatus Wirceburgensis chronologice et diplomatice illustratus*, 1794, in-4°.

(8) I. Wegelin, *Thesaurus rerum svecicarum*, in-fol. II. Wilde Jacobus, 1° *Sveciae historia pragmatica*, Stockolm, 1731, in-4°. 2° *Introductio ad Svethici status historiam* (con documenti giu-

Nè così antico, nè così frequente come in Germania fu in Inghilterra l'amore per siffatti studi. Tuttavia non mancarono dotti in quella famosa patria del Newton, i quali vi spendessero sopra le generose loro fatiche. Il primo, o uno almeno dei primi fu l'irlandese Giacomo User (Usserius), che scrisse delle antichità ecclesiastiche della Gran-Brettagna, e mandò fuori tra le altre sue opere la interessante collezione delle antiche epistole irlandesi (1). Lo seguirono a poco intervallo nello stesso correre di tempi lo Twisden e il Dudley, collettore il primo degli antichi scrittori anglicani e della famosa cronaca del monaco Brompton (2), e redattore il secondo del *Complete ambassador,* raccolta importante degli atti e delle negoziazioni sostenute in Francia dal Walsingham, ministro della regina Elisabetta, nel declinare del secolo XVI (3). Molti documenti preziosi pubblicò pure nel cominciare del secolo XVIII l'Hickes ne' suoi eruditi libri della *Letteratura settentrionale* (4); e al Wotton siamo debitori della importante collezione delle leggi ecclesiastiche e civili del paese di Galles (5); al Wilkins di quella rarissima delle antiche leggi anglo-sassoni, e dell'altra dei concilii inglesi e irlandesi già innanzi raccolti dallo Spelmann (6). Alla storia ecclesiastica delle isole britanniche appartengono eziandio il *Monasticon anglicanum* (7) del Dugdale e del Marsham, e l'*Anglia sacra* (8) pubblicata dal Warthon nel secolo precedente. Ma sorpassò di gran lunga ogni altra raccolta quella ponderosissima e veramente diplomatica di Tommaso Rymer, che sotto il titolo di *Acta publica* venne primamente in luce nel 1625, e fu poi continuata ed accresciuta da Roberto Sanderson (9).

Superiore all'Inghilterra, sì pel numero, che per l'importanza delle collezioni, è stata la Francia, la quale sin dal declinamento del secolo XVI ebbe in Giovanni di Lastage un pubblicatore di documenti e di carte antiche (10). Non vi è infatti veruna parte della loro istoria e di quelle ancora di altre nazioni che i Francesi non abbiano ampiamente arricchito ed illustrato. I trattati politici più conosciuti, da quello di Arras del 1435 fino al 1600, ebbero in Federico Léonard il loro primo raccoglitore, al di cui lavoro aggiunsero poi maggior pregio le osservazioni critiche ed

stificanti) Stockolm, 1738, in-4°. III. Oernhielm Claudii, *Bullarium romanum* h. e. *compages epistolarum quas pontifices romani ad reges Sveciae, proceres, archiepiscopos etc. scripserunt.* Lipsiae, ann. incert., in-fol. IV. Ulfeld Jacobi, *Hodaeporicon Ruthenicum.* Francofurti, 1608, in-4° V. Spanmüller Jacobus, 1° *Originum Frisicarum,* libri sex, 1616, in-4°. 2° *Rerum danicarum,* libri decem. Amstelodami, 1631, in-fol. VI. Langebeck Jacobus, 1° *Scriptores rerum danicarum medii aevi.* Coduniae, 1772 et seq., vol. 7 in-fol. 2° *Bibliotheca Danica*, vol. 8 in-4°. VII. Aitzema Leone, gentiluomo olandese, pubblicò la storia degli affari di stato e di guerra d'Europa dal 1621 al 1688 corredata di documenti diplomatici, tra i quali leggesi pure il trattato di pace di Munster, vol. 14 in-4° VIII. Gronovii Jacobi, *Thesaurus antiquitatum graecarum.* Lugdun. Batav., 1697 et seq., vol. 15 in-fol. IX. Miraei Auberti, *Opera diplomatica et historica.* Lovanii, 1723 et seq., vol. 4 in-fol. *NB.* Alcuni dei documenti contenuti in quest' opera non sono di assoluta e riconosciuta autenticità. X. Wiltheim, *Dipticom Leodiense et Bituricense*, 1759, in-fol. XI. Foppens Joannes, *Bibliotheca Belgica.* Bruxellae, 1739, vol. 2 in-4°. Oltre gli accennati autori tedeschi, svedesi, danesi, olandesi e belgi, sono pubblicazioni fatte in Alemagna nel cadere del secolo XVII e nel cominciare del secolo XVIII il *Theatrum pacis*, il *Diarium europaeum*, il *Theatrum europaeum*, e le *Relationes Francofurtenses*, le quali, quantunque non siano vere collezioni diplomatiche, contengono però molti documenti politici che servono mirabilmente a illustrare la storia dei tempi nei quali vennero in luce.

(1) Usserii Jacobi, 1° *Veterum epistolarum hibernicarum sylloge.* Londini, 1632, in-8°. 2° *Britannicarum ecclesiarum antiquitates.* Dublini, 1639, in-4°.

(2) Twisden Roggerius, *Scriptores rerum anglicarum*, Londini, 1652, in-fol. La cronaca del monaco Brompton che vi è compresa (chiamata così da lui che ne fu il discopritore) comincia dal 588 e termina nel 1198.

(3) Duldley Digges, *Complete ambassador.* London, 1655, in-fol. I documenti contenutivi abbracciano il periodo di soli tre anni, dal 1570 al 1573.

(4) Hickes Jeorgii, *Antiquae litteraturae septentrionalis libri duo.* Oxonii, 1703-1705, vol. 2 in-fol.

(5) Wotton Guillelmus, *Leges Wallicae ecclesiasticae et civiles.* Londini, 1730, vol. 2 in-fol.

(6) Wilkins Davidis, 1° *Leges anglo-saxonicae ... accedunt leges Eduardi .... Codex legum veterum etc.* Londini, 1721, in-fol. 2° *Concilia magnae Britanniae et Hiberniae.* Londini, 1736, vol. 4 in-fol.

(7) Londini, 1655, in-fol.

(8) 1691, in-fol.

(9) *Foedera, conventiones, litterae et cuiuscumque generis acta publica inter reges Angliae et alios quosvis imperatores, pontifices, principes vel communitates ab anno* 1101 *ad nostra usque tempora habita et tractata,* 1625, vol. 17 in-fol. Le edizioni fatte in Londra nel 1704 e 1727 e seg. comprendono 20 vol. in-fol. Quella fatta nell'Aia nel 1739 e seg., colla traduzione francese a fronte del testo inglese, è di vol. 10 in-fol. Questa raccolta fu fatta dal Rymer per ordine della regina Anna d'Inghilterra, e fu ricavata per la maggior parte dagli atti politici custoditi negli archivii della corte brittannica. Quindi tal collezione è limitata agli affari della Gran-Brettagna, come quasi tutte le altre del Lunig a quelli di Germania. Se non che gli eruditi osservarono tra il Rymer e il Lunig questa notabile differenza, che mentre il primo ebbe aperti alle sue ricerche, per ordine del Governo, tutti gli archivii pubblici e privati della sua patria, il secondo non godette di tal vantaggio, e colla sola sua fatica sostenuta dalla propria generosità e dall'amore del pubblico bene riuscì a scoprire quella lunga serie d'inediti documenti, dei quali gli è debitrice l'Alemagna e l'Italia. Quindi egli è doppiamente benemerito delle lettere, e tanto in tal rispetto prevale al Rymer, quanto la virtù che opera negletta o sola è superiore alla virtù che procede lietamente col favore della fortuna.

(10) Sono annesse all'opera intitolata *Mémoires et recherches de France et de la Gaule Aquitanique.* Paris, 1581. Questa opera del Lastage, specialmente in quanto riguarda l'autenticità delle carte messe in luce dall'autore, è stata troppo severamente censurata dal Duchêne nella sua *Bibliothèque des historiens de France.* Ma il Duchêne, nel censurare altrui, si scordò di certo ch' egli stesso non fu assai scrupoloso nella scelta dei documenti comprovanti le genealogie di alcune grandi famiglie di Europa da lui pubblicate; nel qual lavoro, comunque grande ed erudito, sacrificò talvolta più all'adulazione che alla verità.

istoriche dell'Amelot condotte fino al 1684, e i trattati posteriori fino al 1714 che gli servono di appendice. A questa tennero dietro le *Raccolte* del Dupuy e del Pérard, l'una riguardante la storia generale di Francia (1), e l'altra la storia particolare della Borgogna (2), e la gran *Raccolta* pubblicata in Amsterdam nel 1700, alla di cui compilazione posero mano molti dotti uomini di quella età (3). Seguirono poi la *Storia dei trattati di pace del secolo XVII*, colle *Memorie* relative del Lamberti (4), e le *Negoziazioni secrete della pace di Munster e di Osnaburg* (5). Però di queste e di molte altre fu opera principale quella del Dumont, il quale concepì e ridusse ad atto il gigantesco pensiero di un *Codice diplomatico universale*, abbracciando nel suo vasto e quasi immenso lavoro tutti i documenti più importanti sì editi che inediti, politici, religiosi e civili del mondo europeo, dall'anno 800 dell'èra volgare fino al 1731 (6). E come era impossibile che in tanta e sì grande mole di edifizio storico non fossero sfuggiti al Dumont alcuni materiali anche importanti, il Rousset completò poi, supplì ed estese quel primo lavoro, includendovi atti, paci e monumenti di ogni sorta fino al 1738, e un completo *Cerimoniale diplomatico* di tutte le corti d'Europa (7), oltre all'istoria compiuta di tutti gli antichi trattati, dai tempi più remoti fino all'impero di Carlo Magno, redatta con tanta critica e dottrina dal famoso Barbeyrac (8). Il qual *Codice Dumontiano*, in tal guisa arricchito e compiuto in ogni sua parte, occupa un posto così eminente nel mondo letterario, ed ha oramai tanta utilità e rinomanza, ch'io credo non doverne fare ulteriori ragionamenti.

I collettori di monumenti ecclesiastici e profani non attinenti alla politica furono in Francia non meno eruditi che numerosi. A capo dei medesimi può essere collocato per antichità lo Scaligero, cui siamo debitori della pubblicazione di preziosi frammenti delle greche lettere in quella sua elaboratissima opera *De emendatione temporum* (9), e appresso a lui il Doublet, autore delle *Antichità Dionigiane* (10), e il Blondel (11) propugnatore valoroso del Chifflet e delle opinioni genetliache da lui espresse nella sua *Biblioteca antica di scritture inedite*. Vennero poi in campo il Sirmond (12), il Petit (13), il Labbé (14), i Sanmartani autori della *Gallia sacra*, e il Du-Bois scrittore della storia particolare della Chiesa di Parigi. Quindi ancora i dotti Maurini Ménard e d'Achery (15), il Bigot (16),

(1) Dupuy Pierre, *Traités relatifs à l'histoire de France*. Paris, 1654, un vol. in-4°. Vi sono tra gli altri compresi gli atti della condanna dei templari, e dello scisma di Avignone. Molti documenti concernenti la detta storia di Francia erano stati pubblicati alcuni anni avanti dallo stesso Dupuy nel *Trattato dei diritti e della libertà della chiesa gallicana*. Parigi, 1639, vol. 3 in-fol.

(2) Pérard Etienne, *Recueil des pièces rares pour servir à l'histoire de Bourgogne*. Paris, 1669, in-fol.

(3) *Recueil de paix, de trève, de neutralité, de suspension d'armes, de confédération etc.* Amsterdam, chez Enrique Boome et Adrian Moetjens, 1700, vol. 4 in-fol. Questa raccolta ricavata nella massima parte dalle precedenti del Léonard, dell'Aitzema, del Leibnizio e del Pérard, quantunque inesatta in molte sue parti, diventò tosto, dopo la sua pubblicazione, la più famosa e la più rara.

(4) *Histoire des traités de paix et autres négociations du dix-septième siècle, depuis la paix de Vervins jusqu'à la paix de Nimègue.* Amsterdam et La-Haye, 1725, vol. 2 in-fol.

(5) *Négociations secrètes touchantes la paix de Munster et d'Osnabruck.* La-Haye, 1726, vol. 4 in-fol. Quest'opera, e la precedente *Histoire des traités de paix etc.* vanno al presente unite al *Corps diplomatique universel* del Dumont coi supplementi del Barbeyrac e del Rousset, e formano insieme vol. 19 in-fol. mass.

(6) *Corps diplomatique universel du droit des gens contenant un recueil des traités d'alliance, de paix, de trève, de neutralité, de commerce, d'échange, de protection et de garantie, de toutes les conventions, transactions, pactes, concordats et autres contrats qui ont été faits en Europe depuis le règne de l'empereur Charles-Magne jusqu'à présent etc.* Amsterdam et La-Haye, 1726, 28, 31, vol. 8 in-fol. mass.

(7) *Supplément au corps universel diplomatique du droit des gens etc.*, e *Le cérémonial diplomatique des cours de l'Europe etc.* Amsterdam et La-Haye, 1739, vol. 5 in-fol. mass. Il Rousset, oltre il detto *Supplemento*, pubblicò all'Aia dal 1728 al 1752 un'altra importante collezione di documenti storici intitolata *Recueil historique des actes, négociations, mémoires etc., depuis la paix d'Utrecht jusqu'au congrès de Cambrai.* 1648, vol. 25 in-12.

(8) *Histoire des anciens traités, ou recueil historique et chronologique des traités répandus dans les auteurs grecs et latins, et autres monumens de l'antiquité depuis les tems les plus reculés jusqu'à l'empereur Charles-Magne.* Amsterdam et La-Haye, 1739, vol. 1, in-fol.

(9) Lutetiae Parisior., 1583, 1 vol. in-fol.

(10) Parigi, 1625, vol. 2 in-4°.

(11) *Assertio genealogiae Francicae.* Amstelodami, 1652, vol. 2 in-fol. Di Davide Blondel abbiamo ancora il *Pseudo-Isidorus* stampato in Ginevra nel 1628, in-4°.

(12) *Concilia antiqua Galliae.* Lutetiae Parisior., 1629, in-fol. Oltre a questa il Sirmond lasciò una raccolta di opere e di mss. assai rari, che fu pubblicata dopo la di lui morte nel 1696, vol. 5 in-fol.

(13) *Miscellaneorum libri novem*, 1630, in-4°.

(14) 1° *Bibliotheca nova scriptor. histor.* Lutetiae Parisior., 1657, vol. 2. 2° *Thesaurus epitaphiorum veterum ac recentium.* Lutetiae Parisior., 1666, in-8°. 3° *Ss. concilia cum duobus apparatibus etc.* Lutetiae Parisior., 1671 et seq., vol. 18 in-fol.

(15) Al Ménard sono debitrici le antichità monastiche della *Concordia regularum S. Benedicti abbatis Anianensis*, e della illustrazione del libro *sagramentale* di S. Gregorio. Il D'Achery poi, non solo fu pubblicatore e illustratore delle opere di Guiberto abate e di Lanfranco arcivescovo di Cantorbery, ma diede anche in luce nel 1653-77 quel suo prezioso *Spicilegium veterum aliquot scriptorum qui in Galliae bibliothecis latuerant*, vol. 13 in-4°, che è un vero emporio di scritti del medio evo, di atti, di canoni, di concilii, di cronache, di lettere, di diplomi ecc., tratti dagli archivii di molti monasteri.

(16) *Vita di S. Gio. Grisostomo*, ed alcuni mss. greci per lo innanzi inediti, colla traduzione latina di Ambrogio Camaldolese. Parigi, 1680, in-4°.

il Combefis (1), il Guichenon (2) e il Cotelier (3), e quei due famosi luminari delle antichità erudite Giovanni Mabillon (4) e Stefano Baluzio (5), nei quali la scienza andò del pari colla virtù e colla modestia. Nè con essi finì la serie degl'illustri collettori gallicani, poichè nel secolo XVIII fiorirono il Sallengre (6), il Basnage (7), il Lopin, il Pouget, il Montfaucon (8), il Bouquet (9), il Cocquelines (10), il Le-Plat (11), e, tra gli altri moltissimi che potrei ricordare, il Martene e il Durand, i quali donarono ai dotti e alle nazioni quasi tutte di Europa due rare *Collezioni* di scrittori, di carte, di diplomi e di documenti di ogni età e d'ogni specie; egregio frutto di lunghe peregrinazioni e di erudite ricerche da essi fatte nelle chiese, negli archivi e nelle biblioteche della Francia, del Belgio e della Germania (12).

Venendo poi a discorrere dell'Italia, la messe è così ampia ed ubertosa, che se tutti volessimo ricordare i tesori storici che vi furono discoperti ed illustrati, imprenderemmo forse a trattar materia senza confini. E prescindendo dal Baronio e dai dotti suoi continuatori, che tanta dovizia di carte pria inedite pubblicarono in quella solennissima mole degli *Annali ecclesiastici* (13), e dal Muratori, quasi incredibile ma pur vero ed unico atlante degli scrittori, della storia e delle antichità italiane (14), a chi sono ignoti i nomi dell'Ammirati, dei Manuzi, del Panvinio, del Sigonio, del Nerli, del Ficino, del Doni, del Siri, dell'Ughelli, del Cherubini, del Rena, del Ciampini, del Puricelli, dei Ballerini, del Zaccagni, del Corbinelli, del Cocchi, del Lupi, del Poleni, del Gori, del Maffei, del Salvini, del Buonarotti, del Calogerà, del Lami, del Fantucci, del Zaccaria, del Biscioni, del Manni, del Lazzeri, del Mattei, del Mansi, del Gattola, del Mittarelli, del Dal-Borgo, del Maccioni, del Bottari, del Tiraboschi, del Fumagalli, del Marini (15) e di cento altri, editori,

(1) 1° *Graeco-latinae PP. bibliothecae novum auctuarium, et auctuarium novissimum.* Lutetiae Parisior., 1648 et 1672, vol. 4 in-fol. 2° *Originum rerumque constantinopolitarum manipulus.* Lutet. Parisior., 1664, 1 vol. in-4°. 3° *Historiae byzantinae scriptores post Theophanem usque ad Nicephorum Phocam* (graeco-latin.) Lutetiae Parisior., 1685, 1 vol. in-fol.

(2) *Bibliotheca Sebusiana, sive variarum chartarum, diplomatum etc., Centuriae duae cum notis* (Lugduni 1666 in-4°), oltre la *Storia genealogica della R. Casa di Savoia* (Lione, 1660, vol. 2 in-fol.), e la *Storia di Bresse e Bugey* (Lione, 1650, in-fol.), comprovate con diplomi, documenti ec.

(3) Oltre varie stimatissime edizioni di opere di Ss. PP., abbiamo di lui *Monumenta ecclesiae graecae* (Lutet. Parisior., 1677 et seq., vol. 3 in-4°), che è una raccolta di mss. della biblioteca reale di Parigi, e della Colbertina.

(4) 1° *De re diplomatica libri sex* (col supplem.) Lutetiae Parisior., 1681 et 1704, vol. 2 in-fol. 2° *Musaeum italicum, seu collectio veterum scriptorum ex bibliothecis italicis eruta.* Lutetiae Parisior., 1687-89, vol. 2 in-4°. 3° *Veterum analecta.* Lutetiae Parisior., 1675 et seq., vol. 4 in-8°. Molti documenti storici si trovano anche sparsi negli *Annales et acta Ss. ordinis S. Benedicti*, e nell'*Antiqua ecclesiae Gallicanae liturgia*, pubblicati dal Mabillon nel 1668 e 1713, vol. 9 in-fol.

(5) *Miscellanea*; h. e. *Collectio veterum monumentorum, quae hactenus latuerant in variis codicibus ac bibliothecis.* Lutetiae Parisior., 1678 et seq., vol. 7 in-8°. Di questa famosa raccolta Baluziana fece una nuova edizione, coll'aggiunta di molte osservazioni, e di alcuni altri monumenti inediti, il dotto P. Gio. Domenico Mansi (Lucca, 1761, coi tipi del Giuntino, vol. 4 in-fol.); ed ivi è da vedersi il catalogo delle opere tutte di vario genere pubblicate dal Baluzio.

(6) *Novus thesaurus antiquitatum romanarum,* 1716, vol. 3 in-fol. È un seguito a quelli del Grevio e del Gronovio.

(7) *Thesaurus monumentorum ecclesiasticorum.* Amstelodami, 1725, vol. 5 in-fol.

(8) 1° *Diarium italicum, sive monumentorum notitiae itinerario italico collectae.* Parisiis, 1702, 1 vol. in-4°. 2° *Analecta graeca.* Ibid., 1688, in-fol. 3° *Collectio nova patrum et scriptorum graecorum.* Ibid., 1706, vol. 2 in-fol. 4° *Bibliotheca Cosliniana olim Segueriana etc.* Ibid., 1715, 1 vol. in-fol. 5° *Monumenta monarchiae Francicae.* Ibid., 1729, vol. 5 in-fol. 6° *Bibliotheca bibliothecarum ms. nova.* Ibid., 1793, vol. 2 in-fol.

(9) *Rerum Gallicarum et Francicarum scriptores.* Lutetiae Parisior., 1738 et seq., colla continuazione di D'Antine, Haidiquier, Poirier, Précieux, Housseau, Clement, e Brial, vol. 16 in-fol.

(10) *Bullarium romanum.* Romae, typ. Mainardi, 1739 et seq., vol 24 in-fol.

(11) *Monumentorum ad historiam concilii tridentini potissimum illustrandam spectantium amplissima collectio.* Lovanii, 1781 et seq., vol. 7 in-4° gr.

(12) *Thesaurus novus anecdotorum, complectens regum ac principum aliorumque virorum illustrium epistolas et diplomata bene multa, chronica varia, aliaque tum ecclesiastica tum civilia omnium pene nationum monumenta etc.* Lutetiae Parisior., 1717 et seq., vol. 5 in-fol. 2° *Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio, complectens regum et principum, aliorumque virorum illustrium epistolas et diplomata bene multa, vetera monumenta imperialis monasterii Stabulensis etc., plures scriptores historicos de rebus praesertim germanicis, gallicis, anglicis, italicis, constantinopolitanis, Terrae-sanctae etc.* Parisiis, 1724 et seq., vol. 9 in-fol.

(13) Gli *Annali ecclesiastici*, ch'erano stati condotti dal cardinal Baronio fino al 1198 (vol. 12 in-fol.) furono poi continuati da Oderico Rainaldi fino al 1571 (vol. 10 in-fol.), e quindi dal Laderchi fino ai tempi più recenti (vol. 3 in-fol.).

(14) Nel prodigioso numero delle opere pubblicate dal Muratori, le riferibili a collezioni ed illustrazioni di monumenti antichi sono le seguenti: 1° *Anecdota ex ambrosianae bibliothecae codicibus nunc primum eruta etc.* Mediolani, 1697-98, vol. 2 in-4°. 2° *Anecdota graeca ex mss. codicibus latine donata etc.* Patavii, 1709, in-4°. 3° *Delle antichità estensi ed italiane.* Modena, 1717 e seg., vol. 2 in-fol. 4° *Rerum italicarum scriptores.* Mediolani, 1723 et seq., vol. 29 in-fol., ai quali vanno appresso le *Accessioni* del Tartini e del Mittarelli. 5.° *Antiquitates italicae medii aevi.* Mediolani, 1738 et seq., vol. 6 in-fol. 6° *Novus thesaurus veterum inscriptionum.* Mediolani, 1739 et seq., vol. 6 in-fol.

(15) Nè il soggetto del mio discorso, nè la brevità di una nota comportano la enumerazione precisa e distinta di tutte le opere dei sopraddetti autori, riferibili a collezioni e ad illustrazioni di documenti storici. Perciò mi limiterò ad accennarne alcune principali. Le *Storie fiorentine* di Scipione Ammirati sono ricche di carte e di documenti giustificativi. Ognuno conosce gl'importanti lavori di Aldo Manuzio il vecchio, di suo figlio Paolo, e del Panvinio sopra le opere degli antichi e sopra le antichità di ogni genere. Del Sigonio poi, oltre la notissima *De regno Italiae*, abbiamo quella classica opera, *Regum, consulum, dictatorum ac censorum romanorum fasti* (Mutinae, 1550, in-fol.) che vale per molte altre. Nel secolo XVII il Doni lasciò una eccellente *Raccolta d'iscrizioni*, che poi fu pubblicata dal Gori in Firenze (1731, 1 vol. in-fol.), e che può far seguito al *Tesoro* del Gruyter. Laerzio Cherubini

collettori e chiosatori insigni di ogni sorta di antichità, di libri, di carte, di diplomi, di documenti? Qual è la nazione che come l'Italia vantar possa un numero sì grande di codici diplomatici particolari di repubbliche, di regni, di città, di province, di famiglie, di chiese, di monisteri? La raccolta di documenti inediti, specialmente veneziani, fatta dal Diplovatazio, il *Codice Trivisano*, il *Longobardico*, il *Nonantolano*, il *Camaldolese*, il *Modenese*, l'*Ambrosiano*, il *Fiorentino*, il *Bergamasco*, il *Ravennate*, il *Pisano*, il *Gherardesco* (1), il *Gerosolimitano* (2), il *Siciliano* (3) e tanti altri, che per brevità non rammento, sono tutti codici provinciali e locali d'Italia, raccolti, pubblicati ed illustrati da valorosi ingegni italiani.

Tale e molt'altra è la suppellettile istorica messa in luce da tanti laboriosi e dotti scrittori dalla metà del secolo XVI fino a tutto il XVIII che ne ha preceduto. E quantunque questo nostro secolo XIX, che va maturando con irrequieto moto di attività e di progresso la propria esistenza, non abbia nei primi suoi anni posto mente a continuare l'opera antica, o perchè gli studi fossero vôlti al bello e all'immaginoso più che al grave ed al severo, o perchè la rapidità di straordinarii avvenimenti politici svolgesse negli animi cupidi di cose novelle il desiderio di più pronte e più fruttevoli fatiche, e di glorie meno antiquate, pure adesso, e non ha guari, nel risvegliarsi di ogni letteratura tra gli ozi bramati di tranquilla e stabil pace, si accese in Europa tutta nobil gara d'ingegni per lo studio della storia; e la ricerca delle carte e delle memorie antiche ottiene forse al presente sopra ogni altra l'onore e la preferenza.

Da sì generosa emulazione nacquero già da due lustri innanzi tante *Società* protette dalla sapienza dei Principi, le quali intendono a migliorare e ad arricchire l'antico patrimonio storico delle nazioni, togliendo con assidue fatiche dalla oscurità dei manoscritti e dal silenzio polveroso degli archivi

lasciò pure la raccolta delle costituzioni e delle bolle pontificie (*Magnum Bullarium.* Romae, 1617) che fu continuata dai suoi figli e dal Lantusca. Di Vittorio Siri si hanno il *Mercurio* (Venezia, 1644 e seg., vol. 15 in-4°), e le *Memorie recondite dall'anno* 1601 *all'anno* 1640 (Parigi, Lione e altr., 1676 e seg., vol. 8 in 4°); che sono veramente una collezione di documenti diplomatici, e la prima collezione di tal genere apparsa in Italia. Dell' Ughelli è la tanto commendata *Italia sacra*, corredata di monumenti ecclesiastici di ogni sorta (Roma, 1644 e seg., vol. 9 in-fol.). Le opere pubblicate, illustrate e anche corrette dai dotti fratelli Ballerini (Pietro e Girolamo) nella parte specialmente che riguarda l'antica disciplina della Chiesa, sono tante e così conosciute che volentieri mi passo dal farne parola. I monumenti ambrosiani del Puricelli (*Ambrosianae Mediolani basilicae documenta*, 1648 in-fol.), quelli dati in luce dal Ciampini (*Vetera monumenta, in quibus praecipue musiva opera etc. illustrantur*, 1690-99, vol. 2 in-fol.), e gli altri della chiesa greca e latina pubblicati dal Zaccagni (*Collectanea monumentorum veterum ecclesiae graecae et latinae*, 1698, 1 vol. in-4°) chiusero con egregia lode la gloria degli studi storici fatti dagl'Italiani fino al secolo XVII. Nel secolo seguente il già citato Muratori bastò egli solo per tutti, e fu superiore a ciascuno, anche delle altre nazioni. Non pertanto si ebbero tanti codici mss. della Laurenziana messi in vita dal Biscioni, la *Firenze illustrata* del Gori, corredata di antichi diplomi (Firenze, 1755), le *Delizie erudite* (*Deliciae eruditorum, seu veterum anecdoton opusculorum collectanea.* Florent., 1736 et seq., vol. 18 in-8°), il *Catalogus Codicum mss. qui in Bibliotheca Riccardiana Florentiae adservantur* (Liburni, 1756, 1 vol. in-fol.) e i *Monumenti della Chiesa Fiorentina* (*Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta.* Florentiae, 1758, vol. 3 in-fol.) del dottissimo Lami; e si ebbe nel Poleni un illustre continuatore del Grevio, del Gronovio e del Sallengre (*Utriusque thesauri nova supplementa.* Venetiis, 1737, vol. 5 in fol.). Al Maffei dobbiamo le *Galliae antiquitates quaedam selectae* (Parisiis, 1733, 1 vol. in-4°), il *Musaeum Veronense* (Verona, 1749, 1 vol. in-fol.) e il *Dittico Quirinale* (Verona, 1754, 1 vol. in-4°); al Lupi il *Codex diplomaticus civitatis et ecclesiae Bergomensis* (Bergomi, 1784, in fol.); al Fantucci i *Monumenti Ravennati* (Cesena, 1786, vol. 6 in-4.°); al Calogerà la *Raccolta* e la *Nuova raccolta* di opuscoli scientifici e filologici, continuata poi dal Mandelli (Venezia, 1729 e seg., 1755 e seg., vol. 66 in-12); al Dal-Borgo gli *Scelti diplomi pisani* (Pisa, 1765, 1 vol. in-4° gr.); al Mattei la *Storia della Chiesa Pisana* (*Historia Ecclesiae Pisanae.* Lucae, 1768, vol. 2 in-fol.) e la *Sardinia sacra* (Roma, 1758, 1 vol. in-fol.); al Manni le *Osservazioni sopra i sigilli antichi dei secoli bassi* (Venezia, 1739 al 1786, vol. 30 in-4°) che tanta luce sparsero sopra la storia italiana del medio evo: al Lazzeri le *Miscellanea ex mss. libris bibliothecae collegii romani* (Romae, 1754-57, vol. 2 in-8°); all'abate Zaccaria la *Collectio anecdotorum medii aevi* (Taurini, 1755, in-fol.); al Maccioni il *Codice diplomatico*, e la *Difesa del dominio dei conti della Gherardesca* (Lucca, 1771, vol. 2 in-4° gr.); opere tutte ricche di preziosi documenti. Le memorie monastiche sono debitrici al Gattola, al Mittarelli e al Costadoni di molti materiali tolti dall'oscurità ed egregiamente illustrati, sia nella *Historia abbatiae Camaldulensis per saeculorum seriem distributa* (Venetiis, 1733 et seq., vol. 4 in-fol.), che negli *Annales Camaldulenses* (Venetiis, 1755 et seq., vol. 9 in-fol.). Lo stesso Mittarelli ci diede la raccolta delle antiche cronache di Faenza nelle sue *Accessiones Faventinae ad scriptores rer. ital. clar. Muratorii* (Faventiae, 1771, 1 vol. in-fol.), e la *Bibliotheca codicum mss. S. Michaëlis Venetiarum* (S. Michele di Murano) (Venetiis, 1779, 1 vol. in-fol.). Del Mansi è la tanto riputata *Ss. conciliorum nova et amplissima collectio* (Lucae, 1748 et seq., vol. 31 in-fol. mass.) superiore per molti rispetti a quelle del Labbé e dell'Arduino, e la illustrazione di un insigne *Codice* dei tempi di Carlo Magno (*De insigni codice Caroli Magni aetate scripto, et in Bibliotheca maioris ecclesiae Lucensis servato*), oltre la già citata edizione ed ampliazione delle *Miscellanee* del Baluzio. Del Tiraboschi si hanno: 1° *Vetera Humiliatorum monumenta annotationibus ac dissertationibus prodromis illustrata* (Mediolani, 1766, vol. 3 in 4°); 2° *Storia dell'augusta badia di S. Silvestro di Nonantola, aggiuntovi il codice diplomatico della medesima illustrato con note* (Modena, 1784, vol. 2 in-fol.); 3° *Memorie storiche modenesi col codice diplomatico illustrato* (Modena, 1793, vol. 5 in-4°). Il Fumagalli è autore delle *Vicende di Milano durante la guerra di Federigo I imperatore, illustrate con pergamene e con note.* (Milano, 1778, 1 vol. in-4°), delle *Instituzioni diplomatiche* (Milano, 1802, vol. 2 in-4°), e del *Codice diplomatico sant' Ambrosiano*, pubblicato dopo la di lui morte dall'Amoretti (Milano, 1805, 1 vol. in-4°). E finalmente il Marini, oltre la grand'opera, *Gli atti e i monumenti dei fratelli Arvali ec.* (Roma, 1795, vol. 2 in-4°), che è forse unica nel suo genere, fece di pubblica ragione i *Papiri diplomatici raccolti ed illustrati* (Roma, 1805, 1 vol. in-fol.).

(1) Vedasi la nota precedente.

(2) Di Sebastiano Pauli. Lucca, 1733-37, vol. 2 in-fol.

(3) Di monsignor Giovanni di Giovanni, illustrato con varie dissertazioni.

e delle biblioteche tanti scrittori, cronache, statuti e diplomi che illustrano maravigliosamente le vicende dei secoli preceduti. E prima fra tutte surse in Italia la *Deputazione sopra gli studi di storia patria*, creata con magnanimo consiglio da Carlo Alberto Re di Sardegna (1), al di cui nome crebbe perciò splendidezza e fama, nè fia mai che se ne scompagni nelle età venture, il redimito onore delle ottime discipline. Da questa emulazione medesima procedettero e vanno procedendo con lena sempre crescente le pubblicazioni di tanti e sì rari documenti pria sconosciuti, tra le quali (per cansare il tedio di lunghe citazioni) ricorderò solamente le *Memorie storico-diplomatiche di Saluzzo* (2), i *Manoscritti della R. Biblioteca parigina descritti ed illustrati dal* Marsand (3), la *Collezione dei documenti storici appartenenti all'Italia* (4), la *Notizia di manoscritti italiani*, e i *Documenti di storia italiana* del Molini (5), lo *Spicilegium romanum* del Mai (6), le *Relazioni degli ambasciatori veneti al senato* pubblicate dall'Albèri (7), il *Catalogo dei codici mss. dell'Antoniniana* del Minciotti (8), l'*Archivio storico-italiano della Società fiorentina* (9), i *Trattati pubblici della R. Casa di Savoia colle Potenze straniere* (10), e i già citati *Monumenti di storia patria* (11), monumento essi stessi del grave senno e della rara munificenza di uno dei più eccelsi monarchi del bel paese d'Italia.

Pure frammezzo a tanta copia di collezioni storiche, delle quali si onora al presente ognuna delle nazioni incivilite, la Sardegna non si sdebitò ancora verso le italiche lettere del solenne uffizio di radunare in un sol corpo i monumenti scritti della sua morale esistenza nel lungo periodo delle età trascorse. E tuttavolta, dappoichè le sue vicende antiche e recenti furono egregiamente narrate, dappoichè la serie dei generosi che la illustrarono con azioni degne di eterna ricordanza è stata con fatiche non contennende da lungo obblio rivendicata, la cresciuta civiltà de'tempi e l'onore de'sardi studii addimandavano da lei quest'altra opera nazionale, acciò la verità dei documenti desse fede alle narrazioni, e l'autorità delle testimonianze, o tutte coeve o quasi tutte contemporanee, appresentasse quasi redivivi i fatti e gli uomini che le furono nei

(1) Con reale rescritto del 20 aprile 1833 S. M. affidò alla medesima l'incarico di sopraintendere alla pubblicazione di opere inedite o rare appartenenti alla storia de'suoi R. Stati, e chiamò a comporla uomini dottissimi, i quali per merito di belle ed erudite scritture fatte da essi di pubblica ragione sono universalmente distinti ed onorati nella repubblica delle lettere. Ai lavori di tale deputazione sono dovuti i monumenti di storia patria (*Historiae patriae monumenta edita jussu Regis* Caroli Alberti. August. Taurin., ex regio typographeo, 1836 et seq., in-fol. mass.) dei quali parleremo qui appresso. L'esempio fu tosto imitato in altri stati e città italiane e anche di oltremonti. Nel 1842 ebbe cominciamento la *Società storica* di Siena, dalla quale si aspetta la pubblicazione dei monumenti storici di quel municipio. La *Società storica* di Firenze procede gagliardamente nella importante pubblicazione del suo *Archivio storico italiano*. La *Società storica* di Napoli, costituitasi nel 1843, intende continuare nella bell'opera già incominciata dal Baronio, dal Muratori, dal Tiraboschi, dal Fantucci e da molti altri valorosi. Prenderà le mosse dai documenti pertinenti alla storia del ducato di Benevento, e quindi seguirà di secolo in secolo fino a noi. Una delle prime sue pubblicazioni sarà il *Codice diplomatico Longobardico* di Carlo Troya, già annunziato dall'*Antologia* di Firenze, n.° 114, disposto secondo la ragione dei tempi, il quale conterrà, oltre molti documenti che si aveano a stampa, ma ch'erano disordinati e dispersi in parecchi volumi, molti documenti nuovi ed inediti, arricchiti tutti di opportune annotazioni. La *Società storica* di Lubecca (Lubeck) pubblicherà ancor essa tra breve la collezione dei monumenti esistenti nel suo dovizioso archivio municipale, che comprenderà le memorie di questa città anseatica dal 1139 al 1300, e potrà far seguito alla già pubblicata *Raccolta* dei documenti per la storia tedesca.

(2) Raccolte dall'avv. Delfino Muletti, e pubblicate con addizioni e note da Carlo Muletti. Saluzzo, 1829 al 1833, vol. 6 in-8°. Di tali memorie fece onorevole cenno la *Biblioteca italiana*, 1834, num. 237 e 238.

(3) Parigi, 1835, in-4°. Quest'opera del Marsand può essere considerata come una continuazione delle *Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du Roi*, stampate in Parigi nel 1787, e della *Bibliotheca bibliothecarum manuscriptorum nova* del Montfaucon, pubblicata nel 1793, vol. 2 in-fol.

(4) Fatta da Giuseppe Molini *da mss. autentici esistenti nella biblioteca rue Richelieu di Parigi, e illustrata* dal marchese Gino Capponi. Firenze, 1835, tipogr. all'insegna di Dante. Questa collezione può far seguito a quelle dateci dal Muratori e dal Lunig.

(5) *Notizia di mss. italiani, o che si riferiscono all'Italia, esistenti nella libreria dell'arsenale in Parigi.* Firenze, 1836, tipogr. all'insegna di Dante. 2° *Documenti di storia italiana.* Firenze, 1836, tipogr. sudd. Alcuni di questi documenti ne erano già stati dati dal Lunig nel *Codex Italiae diplomaticus*.

(6) Roma, 1839-42, vol. 8. È una collezione di monumenti storici fatta dal dottissimo cardinale Angelo Mai sopra mss. greci, latini e italiani esistenti nella Vaticana. Contiene tra le altre cose un *Giudizio* di Bernardino Baldi sopra alcuni luoghi della *Storia* del Guicciardini, una *Lettera* di Arrigo VIII re d'Inghilterra contro Lutero, le *Vite* dei romani pontefici da S. Pietro fino a Gregorio VII, gli *Annali Carolini*, e tre *Vite* latine di tre vicerè di Napoli.

(7) 1842.

(8) *Catalogo dei codici mss. della biblioteca di S. Antonio di Padova.* Padova, tipogr. della Minerva, 1842.

(9) L'*Archivio storico italiano* sarà diviso in otto volumi. I quattro già pubblicati per opera del Vieusseux fino al 1843 contengono tra le altre cose le *Cronache milanesi* del Cagnola, del Prato e del Burigozzo; alcune *Vite d'illustri italiani con documenti e note; Ricordi di cose famigliari* scritti da Guido delle Antelle e da Cristofano Guiducci notaio sanese nel 1362, e da Oderico de'Credi orafo nel 1401. Il volume quinto comprenderà *Scritti varii inediti* del doge Marco Foscarini, e il *Catalogo* della sua famosa *Raccolta storica.* Nel sesto volume sarà pubblicata la *Storia mss. di Pisa* del Roncioni; e nei volumi settimo e ottavo gli *Annali Veneti* del senatore Malipiero, con note del Sagredo, e i dispacci del Foscari e di altri oratori all'imperatore Massimiliano I.

(10) *Traités publics de la Royale Maison de Savoie avec les Puissances étrangères, depuis la paix de Chateau-Cambrésis jusqu'à nos jours, publiés par ordre du Roi, et présentés à S. M. par le comte Solar de La Marguerite.* Turin, impr. roy. 1836 et suiv., vol. 5 in-4°.

(11) Di detta grande opera sonosi finora pubblicati quattro volumi, il primo dei quali comprende le *Carte* antiche, il secondo le *Leggi* o *Statuti municipali*, il terzo e il quarto gli *Scrittori*.

tempi andati cagione talvolta lieta, più spesso funesta, di rare glorie, di poche gioie e di molte sventure.

Or questa è appunto l'opera ch' io vengo offerendo alla mia patria nel suo CODICE DIPLOMATICO e ne' suoi MONUMENTI STORICI da me raccolti ed illustrati. Ben so che tanta e sì ardua fatica dovea forse essere meglio divisa fra molti che sopportata da un solo; e mi nasce perciò nell'animo grave temenza che non sia compiuta. Nondimeno sarà essa come fondamento di altre fatiche migliori; e il mio buon volere, e l'amore che porto infinito alla terra natale sarà per questa sola, quando anche per altre prove nol fosse, intieramente manifesto. Delle cure e della diligenza che ho posto in tale lavoro non chiedo mi si presti cieca fede sulla mia parola. Legga chi ha pazienza di leggere, e vedrà quanti libri ed archivii da me consultati; quante memorie, quante notizie, spesso minute, talvolta ingrate, qua e là raccolte; quanti esami, e quanti confronti con lunga e fastidiosa indagine eseguiti, affinchè nessuna cosa mancasse che alla natura e al fine dell'opera fosse relativa e consenziente. Veda chi leggerà, come da molteplici e svariate fonti ho dovuto derivar le acque per ridurle a fiume di un sol letto; come da scrittori per lingua, per età, per religione varii e distanti fra loro ho ricavato i documenti che andavano dispersi in molti volumi; e come e quanti altri ne ho tratto dall'oscurità in cui giaceano sepolti, per farne omaggio alla Sardegna, anzi all'Italia tutta, la quale colle ricchezze provinciali accresce l'antico tesoro della sua storia nazionale. Veda soprattutto quei due preziosi *Codici* della repubblica Sassarese e del porto di Cagliari appartenenti al principio del secolo XIV, le lacune da me riempiute nel primo per restituirlo alla sua interezza, e le illustrazioni fatte ad entrambi; e giudichi poi se così fatti lavori non erano forse sconfortevoli e ingrati, laddove il santo amor patrio che consigliommi ad imprenderli non mi avesse potentemente soccorso a tollerarli. Nè qui voglio rammentare i dispendii da me fatti per mettere insieme tanta copia di memorie e di carte antiche; perchè quantunque abbiano essi superato ogni pazienza del mio censo domestico, e il pregio del danaro, ch' era nullo nei tempi della virtù antica, sia forse il tutto e il positivo dell'età moderna, è nondimeno e sarà sempre di cuor pusillanime e di beotico ingegno non dubbio argomento l'estimare per vil moneta con avaro calcolo mercatorio la generosa carità della patria e delle lettere.

Di queste adunque e di somiglianti considerazioni pensi ciascuno ciò che più gli aggrada, giacchè nè le parole sono necessarie per conseguir fede che sia dovuta, nè per sole parole si ottiene la fede che non siasi altrimenti meritata. Però, affinchè i lettori sappiano il metodo da me seguito e la sostanza delle cose in questo *Codice* contenute, io verrò adesso brevemente dichiarandolo. L'opera tutta ho diviso in tre volumi, ognuno dei quali contiene la serie compiuta dei documenti che appartengono al periodo dei tempi da ciascuno di essi particolarmente abbracciato. La collezione comincia dal secolo XI, e così di secolo in secolo procede ordinata fino al presente. Quindi essa comprende le memorie di otto secoli, dall'undecimo fino al decimottavo, oltre a una porzione di questo in cui viviamo. A ogni secolo ho preposto alcuni miei *Proemii* o *Dissertazioni* che rendono ragione delle carte allogatevi, della loro natura, del loro scopo e della condizione dei tempi ai quali appartengono. Le carte inedite ho distinto (1) dalle già pubblicate, e vedrassi che delle prime non è poco il numero, e che molto accrescono di novità, di ricchezza e di splendore alle cose sarde. Del che non pretendo mi sia data lode come di cosa che onori le lettere, sì solamente come di cosa che fa fede della sollecitudine da me usata nella ricerca delle notizie patrie, « acciò in grazia di quello che c' è, mi si usi cortesia nel compatirmi » di quel molto che manca ». Se poi avverrà (nè voglio confidare superbamente nel contrario) che alcune carte da me segnate come inedite siano state già messe in luce da altri, il discreto lettore lo attribuisca a difetto inevitabile da ogni scrittore, che nè tutto può aver letto e veduto, nè le cose già lette e vedute altrove tener tutte a memoria. E in opera di tanta mole, e in paese dove mancano i comodi sussidii di libri e di biblioteche, era quasi impossibile non cadere in somiglianti inavvertenze, come vi caddero, tra gli altri, benchè costituiti in condizioni migliori, il Baluzio, il Du-Chesne e il Labbé, autori per ingegno e per dottrina, non che buoni, eccellentissimi. I documenti tutti sono stati da me disposti, non per ordine di materie, ma per esat-

(1) Con questo segno (*).

tissimo ordine cronologico. Ho scelto questo metodo e preferitolo a qualunque altro, non solo per essere quello che più si addice alla facilità dei riscontri, ed è sanzionato dall'esempio di quasi tutti i collettori di carte antiche, ma eziandio perchè le collezioni storiche e diplomatiche, non essendo trattazioni particolari e distinte delle cose che contengono, sibbene ragunamento e riposta di memorie alla storia appartenenti, debbono appresentarle ai lettori e agli studiosi secondo la loro età, e nell'ordine temporario della propria loro esistenza.

Questi stessi documenti ho illustrato con brevi note istoriche, critiche e filologiche, mirando più al vantaggio e all'orrevolezza dell'opera che alla maggior facilità e minor fatica che avrei avute pubblicandoli nella sola originale nudità del testo, come hanno fatto tanti raccoglitori per altro insigni e ricchi di ogni pellegrina erudizione. Ma in ciò fui parco assai, o perchè molte cose non abbisognavano d'illustrazione, essendo abbastanza chiare per se stesse, o perchè già illustrate da altri, e anche da me medesimo, così nei suddetti proemii, come nel mio *Dizionario biografico dei Sardi illustri*. Che se non ho usato la stessa parcità negli antichi *Statuti (Capitula, statuta et ordinamenta)* della repubblica Sassarese, vedrà ognuno, leggendo quello splendido monumento del sapere civile e politico degli avi nostri, che il farlo era necessità, non farlo ingratitudine e irriverenza.

Dei fatti storici anteriori al secolo undecimo non si potea dar prova con documenti coetanei e così ordinati, come da quest'ultimo in poi, e perchè manca la materia che basti a dare a ognuno dei secoli corsi avanti al mille dell'era volgare un corpo ragionevole di collezione diplomatica, e perchè la povertà delle carte, comune in tempi cotanto remoti alle nazioni quasi tutte, fu per la Sardegna, ed è pur troppo miseria antica ed irreparabile, di cui gli uomini, le sventure e l'iniquo fato, essa non già, furono colpa e cagione. Non pertanto, acciò uno spazio così disteso di tante età non rimanesse vacuo all'intutto, ho riunito in una *Dissertazione* previa, o *Prodromo* dell'opera voglia più propriamente appellarsi, tutti i monumenti svariati di scrittori, di storie, d'iscrizioni, di leggi, di tradizioni che l'antichità ne ha trasmesso, cominciando dai tempi eroici fino a tutto il secolo decimo. Di così fatta sommaria riportazione di testi era mio divisamento farne un'*Appendice* alla conclusione dell'opera, ovvero di tesserne un *Indice cronologico*, coll'indicazione dei libri e dei luoghi dove esistono, acciò chiunque ne avesse desiderio potesse all'uopo ricorrervi, ed attingere dai fonti medesimi quest'altra parte delle nostre istoriche ricordanze. Ma persona per ingegno, per dottrina, per bontà d'animo singolare, e per ogni altra pregiata virtù estimabile e valorosa (1), cui non erano ignoti questi poveri miei lavori, mi levò con autorevole consiglio e con evidenza di ottime ragioni dal primo mio proponimento, ponendomi innanzi il gran difetto che avrebbe il mio Codice Diplomatico se lo presentassi al desiderio dei dotti con sì notevole lacuna nel suo principio. Perciocchè se in raccolte di tal fatta si possono perdonare le inesattezze nelle minute particolarità, non sono però tollerabili nelle parti principali che costituiscono il tutto: e così giusta e ponderata io riconobbi l'osservazione di un uomo benemerito cotanto delle patrie lettere, che mi disposi tosto, come ora faccio, a preporre agli altri tutti i materiali storici che precedono in tempo il primo anello del mio lavoro.

A compimento dell'opera ho posto cinque *Indici* che mi adoperai con molta pazienza a comporre intieri ed esattissimi. Il primo è il cronologico di tutti i documenti, carte e diplomi contenuti nel Codice; il secondo delle chiese e dei monasteri; il terzo delle persone; il quarto delle città, delle ville, delle castella e dei luoghi principali; il quinto ed ultimo delle cose più memorabili contenute o ricordate nei documenti, nelle carte e nei diplomi medesimi. Con tali indicazioni compendiate ho apprestato agli amanti delle notizie patrie, e anche a coloro che ameranno di scorrere e di consultare, senza aver tempo o sofferenza di leggere l'opera intiera, la *Cronologia*, la *Prosopografia*, la *Geografia* e la *Topografia* istorica della Sardegna antica e moderna. Vedrà ognuno, e credo io stesso, che sarà questo utile sommo apportato da me a quei tutti i quali nei tempi avvenire dalle presenti mie fatiche trarranno forse argomento e materia a scritture diverse. Imperocchè in queste pagine, comunque umili e disadorne, sono raccolti monumenti di ogni età e di ogni specie; testimonianze di scrittori antichi; leggi, iscrizioni ed epi-

(1) S. E. il cavaliere Cesare Saluzzo, la cui dottrina e modestia sono superiori ad ogni elogio.

grafi de' tempi romani; lettere e concessioni di papi e di principi; fondazioni di chiese e di monasteri; atti di concilii e di sinodi; cronache locali e provinciali; donazioni, testamenti e contratti di regoli; origini, progressi e successioni di piccole dinastie; origini ancora e progressi di borghi, di città e di villaggi; privilegi di municipii e di comuni; statuti di compagnie e di repubbliche; liti, lodi e giudizi fra potenti; atti di martiri e offici di santi; atti di pace, di tregua, di società, di concordia, di vassallaggio; diarii e vite autografe d'uomini pubblici e privati; prescrizioni politiche, civili e suntuarie; ordinazioni di consolati, di porti, di mercatanti e di mestieri; memorie d'invasioni, di assedi e di espugnazioni di terre nemiche; ricordi speciali di riti ecclesiastici or disusati; inventarii di ori e di argenti, di suppellettili varie, di armenti, di terre e di schiavi posseduti dalle chiese e dai monaci; relazioni di viaggi di principi, di re e d'imperatori; documenti insomma di varia e graduata importanza, non meno dilettevoli che proficui agli storici, ai teologi, ai giuristi, agli economisti, ai filologi, ai letterati.

Per le carte poi che mancassero nel Codice, o perchè sfuggite alle mie laboriose e perseveranti ricerche, o perchè esistenti in luoghi da me ignorati, sarà aperta fino al termine della presente edizione un' *Appendice* o *Supplemento,* acciò coloro che ne sono possessori, e amano la patria loro veracemente, mi siano cortesi di copia, ovvero accrescano per se medesimi cotesto edifizio nazionale, condotto già, per quanto da me potevasi, a non ispregevole altezza. Di tanto benefizio (se mai la fortuna e gli uomini vorranno meritarmene) porterò sincera nell'animo la gratitudine, come bella e perenne rimarrà nei posteri la ricordanza.

Questo io volli dire in principio sulla universalità del mio lavoro, affinchè se ne conoscano anzi tutto la natura e l'oggetto. Ai particolari poi, co' quali ogni sua parte è stata condotta, risponderanno meglio le parole proemiali preposte ai documenti di ogni secolo, e le annotazioni messe a illustrazione dei documenti medesimi, dovunque ho creduto che ne abbisognassero. Le quali illustrazioni non si aggirano solamente sul contenuto sostanziale dei diplomi, delle carte e dei codici, ma eziandio sulla lingua, sulle persone, sui luoghi, sulle cose, e sopra quant'altro di estrinseco e di particolare trovasi negli uni e nelle altre. Nel che tutto ho detto e scritto ciò che dopo maturo esame sembrommi giusto e vero, senza pretendere a dittatura di sentenze e di opinioni, la quale, se ardua è sempre, intollerabile e intollerata, quando anche fosse parto eccezionale di superiore intelletto, è dippiù insolente, ridevole e pazza, se vuolsi arrogare da chi nel sapere e negli stessi studi è pedissequo e va dietro a molti, come io protesto essere e sapermi inferiore a ciascuno.

Adunque mando in luce questo mio lavoro colla fede di avervi durate fatiche gravissime, e posto amore e diligenza quanto altra mai, e colla speranza che all'offerta ch'io ne faccio alla Sardegna, patria sopra ogni altra cosa da me sempre riverita e diletta, non mancherà la cortesia dell'accoglienza, nè la generosità del compatimento, se, come accade in tutte cose che di mente e di penna mortale siano parto e fattura, abbia io alcuna volta messo il piede in fallo.

DISSERTAZIONE

PRIMA

DISSERTAZIONE

SOPRA I MONUMENTI STORICI E DIPLOMATICI

DI SARDEGNA

ANTERIORI AL SECOLO XI

Le molte età che scorsero alla Sardegna dai tempi favolosi fino a tutto il secolo decimo si possono istoricamente dividere in sei periodi: l'*eroico*, il *cartaginese*, il *romano*, il *vandalico*, l'*orientale* e il *saracinesco*. Le incursioni gotiche e longobardiche, se vere, furono troppo fugaci per poter meritare il nome di periodi storici. Quei tanti stadii, ora brevi, ora lunghissimi, di fluttuante o di servile esistenza politica ebbero tutti un carattere loro particolare che li fa agevolmente distinguere gli uni dagli altri. Nel primo si formò un popolo ragunaticcio coll'accorrere continuo di venturieri e di coloni, diversi di lingua e di costumi. Nel secondo un altro popolo vicino e commerciante si affratellò all'antico co' traffichi, e poi terminò per dominarlo. Nel terzo il prepotente artiglio delle aquile romane sbarbicò violentemente dal sardo suolo i punici dominatori, e v'infisse per più secoli l'ugna sua sanguinosa. Trapassarono nel quarto stadio dodici lustri vandalici, senza gloria di splendidi fatti, e senza fama di grandi sventure. Succedettero nel quinto quasi due secoli di abbandono, che gli avidi ministri imperiali infamarono co' latrocinii e colle oppressioni. Ed ultimo, ma troppo lungo confine al dominato straniero, furono le arsioni, le schiavitù e le morti dell'inesorabile furore saraceno. Di vicende così varie e per lo più infelici, o non ci pervennero i documenti sincroni, perchè perirono coll'età cui appartenevano, o ci pervennero assai rari ed incompleti. Io riunirò questi ultimi secondo l'ordine dei tempi ai quali si riferiscono, illustrandoli, dove accada il bisogno, colla necessaria brevità dei comenti.

I.

PERIODO EROICO.

Le antichissime tradizioni dei tempi eroici sono frammiste alle finzioni della greca mitologia. L'amore del maraviglioso, e la vanità di magnificare co' semidei le origini delle nazioni, le fece accogliere senza molto esame dagli scrittori greci e latini. E da essi a noi pervennero così incerte ed oscure, che la verità di alcuni fatti è appena reperibile in mezzo a tanto pelago di strane invenzioni e di più strani vaneggiamenti. Non pertanto è necessario conoscere siffatti racconti per trarne quel poco di certo o di probabile che vi si asconde. La critica istorica dee poi vagliarli e sceverarli, acciò la brama di molte glorie, o di glorie troppo antiche e sublimi, non faccia trascorrere insieme, quasi parto gemello, il vero col favoloso.

Erodoto fra gli storici greci è il primo che abbia parlato della Sardegna. In un luogo della sua *Clio*, non avvertito per quanto io sappia dai sardi scrittori, riferisce la battaglia navale combattuta nel mare *sardonio* dai Tirreni e dai Cartaginesi contro i profughi di Focea che dalla Ionia eransi ricovrati in Corsica: *alii autem* (i. e. *Phocenses*) *iuramento satisfacientes, solventesque ex* Oenusis, Cyrnum *recta petierunt. Quo quum appulissent, communiter habitarunt una cum superioris temporis colonis, annis quinque, sacraque erexerunt. Coeterum quum iam vicinos circumquaque hostili more popularentur, communi sententia bellum in eos adornant Tyrrheni atque Carthaginenses, utrique sexaginta navibus instructi. Phocenses ex adverso sexaginta et ipsi naves milite implent, obviamque illis procedunt in mare quod appellatur* Sardonium. *Commissa navali pugna, Phocensibus cadmea quaedam contigit victoria. Nam quadraginta illis naves perierunt; reliquae viginti contusis rostris factae inutiles. Regressi igitur* Alaliam, *sumptis liberis uxoribusque, atque reliquis facultatibus, quantas naves ferre poterant, relicta* Cyrno, *demigrarunt Rhegium* ec. (1).

(1) *Hist.*, lib. 1, pag. 36, interprete Laurentio Valla. I Focesi, dei quali parla Erodoto, erano così chiamati da Focèa città principale della Ionia. Furono i primi fra i Greci, come dice lo stesso storico, che si perigliassero in lunghe navigazioni verso l'Italia, la Gallia e la Spagna, dove poi fondarono la colonia di Tartesso (Gades). Dopo le vittorie di Arpago o Arpagone generale di Ciro, alcuni di essi, preferendo l'esiglio alla schiavitù, si spinsero veleggiando fino all'isola di Corsica, nella quale già da venti anni prima, per adempire un antico vaticinio, aveano edificato la città di *Alalia* (odierna *Aleria*): *Phocenses autem.... concesserunt in* Cyrnum ... *Hic enim jam ante viginti annos civitatem ex vaticinio condiderant nomine Alaliam* (loc. cit.). Ivi trovarono gli antichi coloni, e di là, dopo cinque anni, e dopo la sconfitta sofferta nei mari sardi, navigarono verso Reggio. Questa narrazione è confermata in parte da Diodoro di Sicilia, il quale nella sua *Biblioteca storica* (lib. V, 8) racconta, aver i Focesi fabbricato Aleria in Corsica, aver essi per alcun tempo abitato quell'isola, ed esserne poi stati cacciati dai

Racconta nello stesso libro il consiglio dato a' Ionii da Biante di Priene, acciò, abbandonata la terra natale già conquistata da Ciro re di Persia, veleggiassero a Sardegna per cercarvi salvezza e libertà: *Jamvero Ionibus, etiamsi afflictis, nihilominus sese ad* Panionium *recipientibus, audio Biantem Prienaeum saluberrimum dedisse consilium: cui si obtemperassent, licuisset Graecorum omnium felicissimos vivere. Siquidem ille suadebat ut communi classe solventes* Sardiniam *peterent, et ibi unam civitatem omnium Ionum construerent. Hoc enim pacto eos servitute liberatos feliciter esse victuros, omnium insularum maximam incolentes, et coeterarum imperio potientes. Sin autem manerent in Ionia, nullam, inquit, sibi apparere libertatis spem* ec. (1). Rammenta altrove un consiglio somigliante dato ai suoi compaesani da Aristagora di Mileto dopo la espugnazione di Clazomene e di Cuma operata da Artaferne e da Otane generali di Dario: *quibus opidis captis*, Aristagoras Milesius, *ubi hoc accepit, non erat compos mentis, ut qui perturbasset Ioniam, et magna negotia confudisset. Itaque cernens haec, ubi constitit ei rem effici non posse, nec* Darium *regem superari, de fugiendo deliberabat, convocatisque suae factionis hominibus, consulebat satius fore eis, si* Mileto *expellerentur, in septentrionalia loca aliqua profugere, ducentes coloniam vel in* Sardiniam, *vel in* Myrcinum Edonum.... *Haec* Aristagoras *percontabatur* ec. (2). E finalmente nelle stesse sue istorie, dopo aver narrato la caduta di Sardi in mano degli Ateniesi e de' Ionii, istigati a tale impresa dal suddetto Aristagora, e i sospetti concepiti da Dario contro Istieo Milesio, creduto da lui autore o complice di quel suo danno, introduce quest' ultimo a discolparsi, e a promettere superbamente, dopo la pacificazione della Ionia, il conquisto della Sardegna: *proinde nunc propere dimitte me ut in Ioniam contendam, illic omnia negotia tibi in integrum restituturus, et hunc* Mileti *procuratorem, harum rerum machinatorem, in tuam potestatem redacturus. Haec, cum ex animi tui sententia confecero, iuro per Deos regios me non prius exuturum hanc vestem, qua indutus in* Ioniam *descendam, quam* Sardiniam *insulam maximam tibi tributariam reddam. Haec Histiaeus fallendi gratia dicebat* ec. (3).

Ma le narrazioni di Erodoto, quantunque le più antiche, si riferiscono ad una età positiva (4) e a fatti meno remoti di quelli ricordati dagli storici posteriori. Infatti Diodoro Siculo e Strabone, i quali vissero quattro secoli dopo di lui, risalgono nei loro racconti ai tempi mitologici della sarda istoria. Il primo di essi, dopo aver riferito il viaggio di Aristeo da Coo a Sardegna (5), e le colonie speditevi dai Fenicii (6), parla dell' isola e degli antichi suoi abitatori in questo modo: *Propinqua Corsicae est* Sardinia *insula, Siciliam magnitudine ferme exaequans. Incolitur a barbaris, quos Iolaëos nominant, oriundis, ut putant, ab illis, qui cum Iolao et Thespiadis substiterunt; quod hi alios eius incolas numero vicissent. Nam quo tempore celebrata illa Hercules peragebat certamina, quum plurimos ex Thespii filiabus liberos genuisset, oraculi monitu in* Sardiniam *cum numerosa Graecorum et Barbarorum manu ad novas capiendum sedes illos emisit. Horum princeps* Iolaus, *Herculis ex fratre nepos, insulam occupavit, et praeclaras in ea urbes condidit, agrisque sorte divisis, Iolaëos ab se gentem nuncupavit* (7). *Gymnasia prae-*

Tirreni. Nel testo di Erodoto sovra riportato è da notare l'unione dei Tirreni e dei Cartaginesi (*bellum in eos adornant Thyrreni atque Carthaginenses*), e com'essi si determinassero a muovere guerra ai Focesi, perchè costoro inquietavano colle scorrerie i loro vicini. Pare dunque che i Tirreni e i Cartaginesi abitassero in quel tempo un paese non molto distante dalla Corsica; e questo non potrebbesi più probabilmente trovare che in Sardegna. Ora, siccome la pugna navale riferita da Erodoto sarebbe accaduta, secondo i calcoli più ragionevoli, verso il 4658 (O. C.), ossia 572 anni avanti G. C. (*), si può inferire dall'autorità del padre della greca istoria, che in tale anno i Cartaginesi non fossero esclusivi possessori della Sardegna, ma che ne dividessero il dominio co'Tirreni.

(1) Loc. cit., pag. 37. Sebbene Erodoto nel citato testo chiami la Sardegna *insularum maximam*, e lo stesso ripeta in altro luogo delle sue storie, che riporterò qui appresso, tuttavia è certo che la medesima è inferiore in grandezza alla Sicilia. Ciò prova che Erodoto e i Greci de'suoi tempi non ne aveano cognizioni esatte. Ne conoscevano però assai bene l'opportunità del sito e l'importanza, poichè dal possesso della Sardegna lo storico fa quasi dipendere come necessaria conseguenza il possesso delle altre isole del Mediterraneo: *feliciter esse victuros omnium insularum maximam incolentes, et coeterarum imperio potientes;* se già queste ultime parole non si vogliano intendere per la Sicilia e per la Corsica, occupate in quel tempo o in tutto o in parte da colonie greche.

(2) *Terpsichore*, V, pag. 175-76.

(3) Loc. cit., pag. 173.

(*) *Avverto i lettori, che nella supputazione dei tempi anteriori all'era volgare io seguo di preferenza la* Cronaca Eusebiana.

(4) Cioè al 4658, 4726 e 4729 (O. C.), corrispondenti agli anni 572, 504 e 501 (av. l'E. V.).

(5) Aristaeus, *progenie deinceps in* Coo *relicta, in Lybiam remeavit, et classe a matre Nympha instructus in* Sardiniam *transmisit, eamque, pulchritudine insulae captus, inhabitandam sibi delegit, et plantis excolens, antea barbaram et agrestem, ad mansuetiorem cultus rationem traduxit: ubi et duorum parens filiorum factus est,* Charmi *et* Calaecarpi. (*Biblioth. hist.*, lib. IV, 31). Narra poi la partenza di Aristeo dall'isola, il di lui approdo in Sicilia, e quindi in Tracia, dove fermatosi, e fatto partecipe delle *Orgie bacchiche*, sparì finalmente dagli occhi dei mortali, e ricevette onori divini. *Post, alias quoque insulas accessit, et in Sicilia aliquandiu substitit. Hic ubertate frugum, et multitudine pecorum adductus, solertiae suae beneficia insulanis nota fecit* ec.... *Ad extremum in Thraciam ad Bacchum profectus, Orgiorum particeps factus est, et per familiarem cum Baccho consuetudinem utilium rerum multarum cognitionem ab eo percepit. Cumque ad Haemum, quem vocant, montem aliquandiu habitasset, ex mortalium oculis tandem abreptus fuit; cui divinos non modo barbarae illae gentes, sed etiam Graeci honores dedicarunt* (loc. cit.). Forse Aristeo non fu un ente immaginario, ma un uomo reale, che nei tempi remotissimi dell'antichità eroica insegnò ai Greci e alle colonie greche stabilitesi in Sardegna e in Sicilia l'arte pacifica dell'agricoltura, e il modo di rappigliar il latte e di governar le api. Però gli onori divini che quindi gli furono attribuiti diventarono bentosto di quasi assoluto dominio della favola e della poesia, le quali fecero nascere Aristeo dal Dio Apolline e da Cirene bellissima fanciulla Peliaca, lo fecero allevare dalle ninfe, ed ammaestrarlo in quelle arti medesime ch'egli poi insegnò agli uomini, e diedergli per figlio Atteone, avuto in Tebe dalle nozze con Autonoe, una delle figliuole di Cadmo, quell'Atteone infelice, che per vendetta di Diana fu sbranato dai proprii cani, e la di cui miseranda morte fu cagione principalissima dei viaggi quindi intrapresi dal dolente suo padre in Coo, in Sardegna, in Sicilia e in Tracia. Queste cose racconta minutamente Diodoro Siculo (loc. cit.) come tradizioni di greca origine pervenute fino a'suoi tempi. E il principe dei poeti latini, che gli fu quasi contemporaneo, si prevalse di queste medesime tradizioni per abbellire uno dei più bei tratti delle sue *Georgiche* con quei dolcissimi versi che cominciano:

Pastor Aristaeus fugiens Peneia Tempe,
Amissis (ut fama) apibus, morboque fameque ec.

Georg., lib. IV. vers. 317 et seq.

(6) *Eius usus* (cioè dell'argento esistente in copia nelle miniere dei Pirenei) *quum incompertus esset incolis, phoenicas aiunt mercatores, re cognita, exiguae permutatione mercis illud redemisse, eiusque in Graeciam et Asiam cunctasque gentes alias transportatione magnas sibi comparasse opes* ec.... *Ex hac igitur negotiatione per multum temporis opulentiores facti Phoenices, multis post annis colonias non paucas in Siciliam et vicinas ei insulas, in Africam item et* Sardiniam *Hispaniamque miserunt* (*Biblioth. hist.*, lib. V. 15).

(7) Della spedizione dei Tespiadi fatta da Ercole per consiglio avutone dall'oracolo, e dell'arrivo dei medesimi in Sardegna, parla distesamente Diodoro in altro luogo della sua *Biblioteca storica* (lib. IV. 14). Ecco le sue parole: *Certaminibus iam' absolutis, Dei oraculo fuit admonitus (Hercules), ut priusquam ad Deos emigraret, missa in* Sardiniam *colonia, ex Thespiadum complexu sibi natos insulae praeficeret.* Iolaum *nepotem cum adolescentibus, quod im-*

terea Deûmque templa, et alia cuncta monumenta, quae felicitatem hominum illorum indicant, in ea construxit, quae ad hanc quoque tempestatem perdurant (1). *Amoenissimi quidpe campi ipsius nomine Iolaëi vocantur, et* populus *nomen suum ab Iolao deductum adhuc conservat. In oraculo de colonia etiam hoc continebatur: « quicumque sua in eam nomina dedissent, his libertatem per omne aevum sartam tectamque fore ». Inconcussam itaque jurisdictionem ad hoc usque tempus veritas oraculi illis conservavit. Carthaginenses enim, quamvis in summo potentiae suae vigore insulam occupaverint, priscos tamen eius possessores ad servitutem redigere nequiverunt. Namque Iolaëi ad montana confugerunt, et habitaculis sub terra structis, multos pecorum greges aluere: hinc larga victus copia, lactis caseique et carnium esu contentis, suppetebat. Itaque dum campestribus excessere, simul agriculturae etiam molestias declinarunt, vitamque in montibus extra laborum aerumnas, tenui, quem diximus, ciborum adparatu tolerare pergunt. Ac tametsi Carthaginenses magnis saepe copiis in eos moverint, locorum tamen difficultas et inexplicabiles specuum subterraneorum meatus a servitute tutos hosce praestitere. Tandem, quum etiam Romani, rerum potentes, saepius marte illos tentarent, nulla tamen vi bellica, ob easdem causas, subigi potuerunt. Verum, ut ad prisca revertamur,* Iolaus, *effectis coloniae negotiis, in Graeciam regressus est. Thespiadae, quum per multas aetates insulae praefuissent, in Italiam tandem expulsi, finitimum Cumis agrum insederunt. Reliquum interim vulgus ad barbariem redactum, indigenarum optimos quosque reipublicae praeficiens, libertatem ad nostram usque aetatem tuetur* (2). Strabone poi, descritti nella sua *Geografia* il sito e la grandezza della Sardegna, e le città principali che vi esistevano al suo tempo (3), ecco come si esprime riguardo al suo clima, alla sua feracità ed a' suoi coloni: *Magna pars eius aspera est et male pacata; magna item solum habet omnium rerum copia beatum; frumenti vero excellenter ferax. At bonitati soli oppositum est vitium, quod per aestatem insula morbosa est, atque ibi potissime ubi feracissima est* (4). *Tum*

maturae adhuc aetatis essent, illuc misit. Hic vero de procreatione illorum quaedam praemittenda esse ducimus, ut narrationem de colonia liquidius exprimere queamus ec. E quivi, narrato il modo con cui Tespi, nobilissima progenie di Eretteo, per desiderio di molti e forti nepoti, sottoponesse partitamente, dopo certi banchetti sacri, le sue cinquanta figlie agli abbracciamenti di Ercole ancora giovinetto, prosegue dicendo: *quibus omnibus ille congressus, quinquaginta mulierum vir iuxta et quinquaginta filiorum parens inde factus est. Hos communi Thespiadum nomine appellatos, cum adolevissent, coloniae in* Sardiniam, *responso divino morem gerens, destinavit. Quia vero classis totius praefectus, et omnium fere expeditionum socius fuerat* Iolaus, *coloniam ei Thespiadarum commendavit* ec. Di questi cinquanta figli nati dai cinquanta talami di Ercole, due ne rimasero in Tebe, e sette in Tespia. Gli altri con molti venturieri greci veleggiarono per Sardegna. *Coeteris omnibus, et quicumque praeter eos coloniae participes esse vellent, assumptis,* Iolaus *in* Sardiniam *velificavit, indigenisque pugna devictis, pulcherrimum insulae tractum et maxime campestrem (qui etiamnum* Iolaei *nomen tenet) sorte divisit. Ab hoc itaque tellus ita exculta, et fructiferis arboribus consita fuit, ut certatim deinceps insula appeteretur. Nam ubertate frugum usque adeo celebris evasit, ut Carthaginenses opibus postmodum aucti, multa potiundae eius desiderio certamina susceperint* (loc. cit.).

(1) E costruttore di tali monumenti fu Dedalo, come lo dice in altro luogo: *Post constitutam inde coloniam* Iolaus, *accersito ex Sicilia Daedalo, multis magnificae substructionis operibus animum intendit, quae hodie usque aetatem ferunt, et de architecti nomine daedalea vocitantur. Gymnasia enim magna sumptibus non modicis extruxit, et tribunalia cum multis aliis, quae ad felicitatem vitae conducerent, instituit* ec. (lib. IV, 14). Degli stessi monumenti è fatto distinto ricordo nel libro *De admirandis in natura auditis*, o *De mirabilibus auscultationibus* attribuito ad Aristotile, e vi si dice che molti ne esistevano tuttavia, quantunque la loro costruzione datasse da un'antichità molto remota: *In* Sardiniae *insula multa extare adhuc inquiunt vetustissima quidem monumenta superioris aetatis, graecoque illo perantiquo more laborata; ac inter alia nonnullos etiam fornices et inarcuata domicilia conspici posse, modulatis quibusdam, sed disparibus consecta numeris. Quae ferunt olim ab* Iolao *Iphiclis filio fuisse constructa; eo potissimum tempore quo ille Thespiades, quos ab Hercule commissos acceperat, illuc deduxerat, tamquam qui sibi affines essent, ob eam qua cum Hercule coniunctus erat propinquitatem. Tum etiam ob id quod Hercules tunc universas ad occidentem regiones subegerat.* È facile il riconoscere i Sardi *Noraghi* negli accennati *fornices et inarcuata domicilia* di Aristotile: ma è pur certo che le suddette moli, quantunque attribuite ai Greci, sono d'età molto più antica, e di costruzione fenicia, come si vedrà a suo luogo.

(2) *Biblioth. hist.*, lib. V. 8.

(3) *Insulae in ora Tyrrheni maris ad Liguriam usque sunt frequentes, inter quas* Sardinia *et Corsica sunt maximae post Siciliam* (*Geograph.*, lib. II). *Longitudinem* Sardiniae *tradit corographus passuum millia ccxx, latitudinem xcviii. Secundum alios ambitus eius est stadiorum quater mille* (oper. cit., lib. V). *Urbes in ea sunt complures, quarum praecipuae* Caralis *et* Sulchi (loc. cit.).

(4) Dopo Strabone, anche Pomponio Mela lasciò scritto: *Sardinia... coeterum fertilis, et soli quam coeli melioris, atque ut fecunda, ita poene pestilens* (*De situ orb.*, II, 7). Cicerone, che fu anteriore di tempo ad ambidue i suddetti geografi, scrivea nel 697 di Roma a Quinto suo fratello dimorante in *Olbia: Cura, mi frater, ut valeas; et quamquam est hiems, tamen* Sardiniam *istam esse cogites* (*Epist. ad Q. fratr.*, II, 3); e nel 708 scrivea pure a M. Fabio Gallo: *Id ego in lucris pono non ferre hominem* (cioè il sardo Tigellio) *pestilentiorem patria sua* (*Epist. ad divers.*, VII, 24). Ma è ormai saputo da ognuno il mal talento del grande oratore latino contro i Sardi tutti, e specialmente contro Famea e Tigellio. Lo attesta Quintiliano (*Instit.* X, 1); ne fanno ampia fede le epistole e le orazioni Tulliane (*Epist. ad Attic.* XIII, 49, 50, 51; *ad divers.* IX 7.; *Orat. de Prov. Cons.* VI; *Frag. orat. pro M. Scauro*); e l'ho già detto io stesso in più luoghi di altra opera mia, per non doverlo qui ripetere nuovamente (Tola, *Dizion. biogr. degli uomini ill. di Sard.*, vol. I, pag. 15, 138-39; vol. II, pag. 77-78, vol. III, pag. 249-50. Ediz. torin. Chirio e Mina, 1837-38). Silio Italico e Marziale parlarono ancor essi della insalubrità dell' aere sardo; ma quegli si limitò a dire poeticamente, che l'isola è *tristis coelo, ac multa vitiata palude* (*Punicor.*, XII, v. 370); mentre questi con velenoso epigramma ne fece un simbolo della indeclinabilità della morte:

Nullo fata loco possis excludere; quum mors
Venerit, in medio Tibure Sardinia *est.*

Epigramm. IV, 60.

Tacito ebbe forse la stessa opinione di Marziale, poichè riferendo egli il S. C. che nel 772 (ab V. C.) confinò in Sardegna quattromila seguaci delle superstizioni giudaiche, aggiunge alle parole del decreto queste altre non meno dure ed acerbe: *et si ob gravitatem coeli interissent, vile damnum* (*Annal.*, II, 85). Dopo di lui Pausania scrivea più distesamente della intemperie sarda, o delle cause dalle quali la credea derivata: *Ea insulae* (Sardiniae) *ora, quae ad aquilonem et Italiae continentem est conversa, in montes consurgit invios, extremisque oris contiguos: ad navigantes vero opportunis accipit stationibus. E proximis montium jugis praevalidi et incerti ventorum flatus in mare irruunt. Sunt et alii interius montes multo faciliores adscensu: sed inter eos plerumque turbidus ac pestilens includitur aër. In causa est sal, qui ibi cogitur, et praegravis ac violenter incumbens auster. Obstant praeterea praealti montes, quo minus a septentrionibus flantes venti, coeli et terrae vaporem aetate anni tempestivo frigore leniant. Alii existimant Corsicam insulam, quae a* Sardinia, *mari viii haud amplius stadia lato dividitur, excelsis se undique montibus attollentem, favonio et aquiloni obtendi, quo minus eorum in Sardiniam flatus pervadant* (lib. X *Phocic.*). Sesto Aurelio Vittore e il poeta Claudiano ne scriveano pure nel quarto secolo dell' era cristiana. Il primo la diffamò col maligno epiteto ciceroniano, e disse: *Caius Gracchus, pestilentem* Sardiniam *quaestor sortitus, non veniente successore, sua sponte decessit* (*De vir. illustr.*, LXV, 1). Cantò il secondo:

Humanae speciem plantae se magna figurat
Insula; Sardiniam *veteres dixere coloni.*
Dives ager frugum. Poenos Italosque petenti
Opportuna situ: quae pars vicinior Afris
Plana solo, ratibus clemens: quae respicit Arcton
Immitis, scopulosa, procax, subitisque sonora
Fluctibus. Insanos infamat navita montes:
Hinc hominum pecudumque lues, hinc pestifer aër
Saevit, et exclusis regnant aquilonibus austri ec.

De bell. Gildon

eadem haec loca continenter populantur montani, qui Diagebrenses *vocantur, olim* Iolaënses *dicti. Fertur enim* Iolaus *eo adduxisse quosdam filiorum Herculis, et inter barbaros, qui erant* Etrusci, *eius insulae cultores habitasse. Postea Poeni ex Carthagine insulam obtinuerunt, adiutique ab incolis, bellum contra Romanos gesserunt. Illis autem perdomitis, omnia in potestatem Romanorum venerunt* ec.... *Quatuor sunt montanae gentes*: Tarates, Sossinates, Balari, Aconites *in specubus degentes; et, quamquam agrum habent sementi aptum, tamen negligenter eum colunt, et aliorum opera diripiunt, partim in ipsa insula, partim navibus in apposita continente Pisanos maxime infestantes. Romanorum autem duces qui eo mittuntur, alias eos prohibent, alias negligunt: quandoquidem non videtur ex usu esse exercitum perpetuo in locis morbosis alere. Restat ergo tum per calliditatem rei gerundae locus. Observant quidpe id tempus, quo barbari de more, post praedam coactam, aliquos dies festos ducunt: ac tunc per insidias eos adorti, multos in potestatem redigunt* (Oper. cit., libr. V).

Degli stessi remotissimi tempi discorre Pausania nella sua *Descrizione della Grecia*. Egli non dimenticò nessuna delle tante favole, colle quali si vollero nobilitare le sarde origini: e il greco Aristeo, e l'ibero Norace, e i Tespiadi, e i Troiani figurano nei suoi storici ricordi fra i conduttori di colonie che cominciarono a popolare la Sardegna. *Primi in* Sardiniam *transmigrasse navibus dicuntur Afri, duce* Sardo *filio Maceridis; cui apud Aegyptios et Afros Herculis cognomen fuit. Huic Maceriti nihil illustrius ad memoriam contigit, quam quod aliquando Delphos venit.* Sardus *vero coloniam Afrorum in Ichnusam deducendam suscepit. Unde, mutato priore vocabulo, de eius nomine insula adpellata est. Non tamen indigenas eiecit ea Afrorum manus, sed in habitationis societatem recepti ab illis sunt novi advenae; idque necessitate magis, quam ob benevolentiam. Urbes arte non plus Afri tunc, quam indigena populus, norant condere. Dispersi in tuguriis et speluncis, ut sua cuiusque sors tulerat, ita habitabant* (1). *Aliquot annis post Afros, e Graecia in eamdem insulam adpulere qui Aristaei ductum et auspicia sequuti fuerant. Apollinis hunc et Cyrenes fuisse filium tradunt, eumque ob Acteonis casum, acri affectum dolore, ac Boeotiae iam et Graeciae toti infensum, in* Sardiniam *migrasse. Verum neque haec manus oppidum ullum munivit; quod erat numero ac civibus minor, quam quantum sat esset ad novam urbem constituendam. Sunt qui putent eodem tempore Dedalum Cretensium arma metuentem in* Sardiniam *aufugisse, et coloniae ac domicilii consortem Aristaeo fuisse: probari vero nulla ratione possit, Aristaeo, quo cum nupta erat Cadmi filia Autonoë, Dedalum, qui eadem fuit aetate qua Thebis regnavit Oedipus, potuisse vel coloniae vel alius cuiusdam rei esse participem. Post Aristaeum Hispani transmiserunt in eamdem* Sardiniam, *duce Norace, a quibus urbs* Nora *condita fuit. Hanc primam in insula fuisse urbem norunt Noracem Mercurii fuisse filium dicunt ex Erythaea Geryonis filia* (2). *Quarta advenarum manus, Iolao*

Dante Alighieri la descrisse nel secolo XIV con quei notissimi versi:

Qual dolor fora, se degli spedali
Di Valdichiana tra 'l luglio e 'l settembre,
E di Maremma e di Sardigna *i mali*
Fossero in una fossa tutti insembre;
Tal era quivi ....

Div. Comm., *Infern.*, cant. XXIX.

E finalmente Fazio degli Uberti ne lasciò nel suo *Dittamondo* questo triste ricordo:

Molto sarebbe l'isola benigna
Più che non è, se per alcun mal vento
Che soffia ivi non la fosse maligna,

Lib. III, cant. XII.

Sono queste le principali testimonianze degli antichi sulla *intemperie* di Sardegna; e le ho volute qui riportare a complemento dei testi storici compresi nella presente raccolta. Devesi però avvertire che siffatta opinione, divenuta ormai comune presso i moderni, derivò in alcuni dei sopraccennati scrittori da troppa fede nei racconti altrui; in pochi, e specialmente in Cicerone, da malevoglienza verso gli abitanti dell'isola; in molti da ignoranza assoluta della sarda topografia; e nei più dall'avere bonariamente creduto che il vizio di certi luoghi e di certi tempi fosse endemico di tutto il paese. Ma, nè per tali, nè per altre ragioni molte che si potrebbono addurre, io voglio armeggiare contro tanta e sì grande schiera di storici, oratori, geografi, filosofi e poeti, che l'hanno abbracciata e divulgata. La brevità di una nota, e la natura istessa del mio lavoro non consentono a siffatte discussioni. E poi, qual pro' dal combattere un'accusa la quale non offende per nulla il carattere morale, la nobiltà, l'ingegno e la generosità dei Sardi? O perchè dolersi con perpetuo lamento di una morbosità atmosferica che non esiste, e che (fosse pur vera) è largamente compensata dalla feracità del suolo, dalla copia degli armenti, dalla ricchezza delle miniere, degli stagni e dei fiumi, dalle dovizie del mare che ne circonda, dai capaci e sicuri porti, dalla opportunità della postura geografica, e da cento altri generosi doni dei quali natura ne fu benignamente liberale? Gli stessi scrittori, che parlarono della *intemperie sarda*, non tacquero, anzi encomiarono l'eccellenza delle produzioni naturali dell'isola, come si vedrà nel lungo decorso della presente opera. Quindi a me pare che questa, e non altra nessuna, dovrebb'essere la risposta da farsi a quei tanti, che non avendo respirato essi stessi le prime aure vitali sotto il bel cielo di Tivoli, o presso i deliziosi meandri della favolosa Tempe, ne vengono pur sempre ripetendo l'ingratissimo apotegma ciceroniano, a vece di far l'iroso per così poco, o di battagliare furiosamente per un nonnulla.

(1) Della venuta di *Sardo* figliuolo di Maceride all'isola abbiamo un documento superiore a tutte le tradizioni nella lapide fenicia già esistente in *Pula* (antica *Nora*), ed ora nel R. Museo di Cagliari. Questa memoria sincrona, scritta con caratteri fenicii sopra una pietra arenaria (lunga m. 1, 20, larga 0, 60), fu per la prima volta pubblicata nel 1774 (*Effemer. rom.*, d. a., pag. 348) dal celebre filologo di Parma Giovanni Bernardo De-Rossi, il quale la credette un monumento sepolcrale, e ne diede la seguente lezione:

SEPVLCRVM . SESIMI
ALIENIGENAE . QVI . FECIT . TENTORIVM
IN . SENECTVTE . PERFECTA
IDEO . VERE
OBIIT . IN . FIDE
LEHMAN . FILIVS
PRINCEPS . ALIENIGENA . (DEPOSVIT)
IN . HORTO . SEPVLCRALI.

Ma l'abate Giannantonio Arri l'ha valorosamente impugnata nella sua *Dichiarazione della lapide fenicia di Nora in Sardegna* (Torino, 1834, stamper. reale, in. 4°. NB. È anche inserita negli *Atti dell'Accademia delle scienze di Torino*, tom. XXXVIII, p. 59), e ne tradusse letteralmente il significato in questo modo:

IN TARSCHISCH VELA DEDIT
PATER SARDON PIVS
VIAE TANDEM FINEM ATTINGENS
LAPIDEM SCRIBI IVSSIT IN NORA
QVAM LIXO COGNOVIT ADVERSAM

L'Arri opina che il SARDON mentovato nella iscrizione sia lo stesso *Sardo* ricordato da Pausania nell'allegato testo, e altrove nella citata sua opera (lib. X); lo stesso SARDUS PATER effigiato collo scettro nelle antiche medaglie pubblicate dal Grevio, dal Gronovio e dal Morelli (*Thesaur. antiq. roman.*, tom. VIII, part. IV. - *Thesaur. antiq. graec.*, tom. I, tab. LLLL. - *Thesaur. numism.*, tom. I, pag. 37); lo stesso cui dagli antichi abitatori di Sardegna fu sacrato un tempio o un'ara nel *Sardopatoris Fanum* (odierno *Capo di Frasca*) menzionato da Tolomeo (*Geogr.*, III, 3); se già non debbe leggersi *Sardopatoris promuntorium*, come sospetta Cluverio (*Sardin. antiq.*, Lugd. Batav., 1619, pag. 489). Opina ancora che SARDON fosse *fenicio*, e *fenico-libica* la colonia da lui condotta in Sardegna: « essere lui primieramente partito da *Lixus* nella Mauritania, ora » la regione di *Fez*: aver visitato per qualche ragione a noi ignota » un paese chiamato *Tarschisch*, posto certamente nelle vicinanze » dell'odierno stretto di Gibilterra: e quindi proseguendo il viaggio » suo, essere giunto felicemente in parte meridionale della Sardegna, » appellata già in quei tempi *Nor*, ed aver posto in quest'ultimo » luogo la lapide sopraccennata per tramandarne la memoria alla » posterità ».

(2) Da questa narrazione di Pausania, e dall'altra più specifica di Solino (*Polyhist.*, cap. X), che riporterò a suo luogo, trassero

duce, *in* Sardiniam *venit*, *e Thespiensibus et Attica terra. Hi* Olbiam *condiderunt : privatim vero Athenienses* Gorylleu; *vel servato alicuius de atticis tribubus nomine*, *vel quod unus de classis ductoribus* Gryllus *fuerit. Atque hac etiam mea aetate in* Sardinia *loca manent quae Iolaia vocantur ; ab eorumque incolis honores Iolao habentur* (1). *Post Ilium eversum*, *e Troianis cum alii profugerunt*, *tum aliqui cum Aenea incolumes evaserunt. Horum pars*, *acti tempestatibus*, *in* Sardiniam, *Graecis*, *qui ante inibi consederant*, *permisti sunt. Quo minus vero cum Troianis atque Graecis Barbari bello confligerent*, *primum vetuit*, *quod belli adparatu neutra pars alteri cedebat: tum Thyrsus amnis mediam interfluens insulam*, *utramque aciem transmittere metuentem coërcebat. Multis post annis Afri iterum maiori classe in* Sardiniam *adpulsi*, *Graecosque bello adorti*, *omnes ad internecionem exciderunt*, *aut certe quam paucissimos reliquos fecere. At Troiani*, *quum in montanam insulae regionem confugissent*, *ibique se rupium confractibus et valli iacti munitionibus tutati essent*, Iliensium *nomen adhuc retinent : facie illi quidem et armatura*, *totaque victus ratione Afris persimiles. Coeterum non longe ab* Sardinia *distat insula*, *a Graecis* Cyrnos, Corsica *ab incolis*, *huc ex Africa transgressis*, *nominata. Ex hac non parva utique manus*, *seditione pulsi*, *in* Sardiniam *transivere*, *montibusque occupatis*, *seorsim has partes incoluerunt ; qui*, *vocabulo domo adlato*, *a Sardis* Corsi *adpellantur. At Carthaginenses*, *quum essent rebus maritimis praepollentes*, *omnes e* Sardinia, *praeter* Ilienses *et* Corsos, *ejecerunt: nam illos quo minus potuerint in potestatem redigere*, *praerupti ac muniti montes obstiterunt. Condiderunt tunc in ea insula et carthaginenses urbes*, Caralin *et* Sulchos. *Orta autem super praeda dissensione*, *Afri et Hispani*, *ira accensi*, *quum a Carthaginensibus defecissent ; et ipsi montium iugis occupatis*, *seorsum consederunt. Eos patria sua lingua* Balaros *Corsi adpellarunt ; quo eodem vocabulo exules vocant. Atque hae quidem gentes*, *in eas*, *quas diximus*, *divisae sedes*, Sardiniam *incolunt.* Nello stesso libro ricorda il più antico nome d'*Icnusa* dato alla Sardegna dai greci navigatori, la sua estensione geografica, e la proverbiale maraviglia del *riso sardonico*, che dalla remota tradizione dei tempi barbari fu trasfusa nei versi di Omero · *Nomen Sardiniae priscis temporibus quodnam fuerit apud incolas*, *compertum non habeo. Qui illuc a Graecis commercii causa adnavigarunt*, Ichnusam, *quod formam habeat insula*

argomento gli scrittori quasi tutti di cose sarde per affermare che a *Norace* si debba riferire, non la sola fondazione, ma la denominazione eziandio della città di *Nora* e dei *Noraghes*. Però io seguo più volentieri l'opinione dell'Arri, il quale nella mentovata *Dichiarazione* ec., ed in altre sue erudite scritture, che già prima ed altrove ebbi occasione di ricordare (*Dizion. biograf. dei Sardi ill.*, vol. I, pag. 16, vol. III, pag. 89-90), dimostrò con ottime ragioni la preesistenza di tali nomi all'arrivo del condottiere di genti iberiche a Sardegna, e provò insieme l' origine orientale di detti monumenti, destinati, com'egli crede, al culto religioso della conservazione del fuoco. E in quanto riguarda particolarmente l'antichissima città di *Nora*, a me pare che la cosa debba oramai essere posta fuori di controversia. Infatti, supponendo ancora che *Norace* l'abbia edificata, piuttosto che munita ed ampliata, come mai poteva darle nome dal proprio, se quello esisteva già prima che egli arrivasse e ponesse piede nella terra sarda? *Nor* o *Nora* appellavasi il luogo in cui *Sardon* fece scrivere la memoria della sua venuta all'isola, come ne fa fede la iscrizione della lapide fenicia riportata nella nota precedente; ed essendo indubitato che la venuta di *Sardo* fu anteriore a quella di *Norace*, ne consegue non potersi da costui etimologizzare il nome di *Nora*, bensì dal luogo in cui egli la trovò fondata, o veramente la fondò egli stesso. Trovo anzi più ragionevole, seguendo l'ordine e le idee etimologiche, che da *Nor* o *Nora*, anzi che darglielo, abbia *Norace* derivato il proprio suo nome, perciocchè i vocaboli derivati accrescono, non scemano il suono delle voci primitive; e fu pur questa la sentenza del dotto Samuele Bochart (*Phaleg.*, pag. 634), il quale però diede alla radicale *Nor* un significato al tutto diverso da quello datogli dall'illustre filologo piemontese. Ma lasciando queste ed altrettali discussioni agli eruditi nelle lingue orientali, dirò brevemente la mia opinione sulla persona di *Norace*, e sulla di lui colonia. Pausania, come si è già veduto, lo dice figlio di Mercurio e di Eritea. Solino scrive (loc. cit.) che veleggiò a Sardegna *ab usque* Tartesso *Hispaniae*. È dunque manifesto che la colonia da lui condotta all'isola fu di Fenicii tiriani, giacchè costoro, secondo l'autorità di Strabone (*Geograph.*, lib. III), furono i fondatori di *Tartesso* (Gades). L'essere i detti coloni chiamati *hispani* da Pausania prova solamente ch'egli riguardò il luogo donde partirono, che fu sicuramente la Spagna Betica. Qual sia poi la ragione per cui *Norace* venisse a Sardegna, nè veruno degli accennati scrittori lo dice, nè facile è lo indovinarlo. Si può conghietturare con qualche fondamento che ve lo allettassero i traffichi, poichè lo stesso geografo Strabone ci assicura (eod. loc.) che i Fenicii tiriani *paullo post troiani belli tempora* furono i primi ad intraprendere per causa di commercio lunghe navigazioni verso l'occidente del Mediterraneo, costeggiando l'Africa oltre le sirti, toccando i lidi della Spagna, e passando lo stretto per entrare nell'Oceano; e Diodoro Siculo (*Biblioth. hist.*, V, 15) attribuisce alle ricchezze che i Fenicii si procurarono coll'esteso ed ardito loro navigare lo stabilimento di tante loro colonie in Africa ed in Europa e nominatamente in Sardegna. La stessa filiazione di *Norace* da Mercurio avvalora la mia conghiettura, giacchè presso gli antichi questo appunto era il Dio protettore della mercatura, e quindi è probabile che sotto il velame della favola si asconda la verità; cioè che *Norace* sia stato chiamato *figlio di Mercurio*, perchè forse fu per eccellenza navigatore e commerciante. Anche il nome della di lui madre accenna al luogo della sua partenza. *Erytra* fu appellata Gadir o Gades, ed *Erytrei* gli Edomiti che vi si rifuggiarono in gran numero, dopo la distruzione del loro regno fatta dal re Davidde (*Storia univ. dei dotti Inglesi*, tom. IV). Non si potrebbe adunque sospettare che l'*Erythea* o *Erytrea* madre di *Norace* sia la stessa terra in cui egli nacque, ovvero qualche donna Idumea avanzata alla strage di Edom? Io non faccio che indicarlo; nè voglio confidarmi davvantaggio in somiglianti conghietture, sebbene i fatti di un'antichità così rimota non si possano forse altrimenti indovinare. Sul resto, qualunque sia il valore delle medesime, non si può niegare l' esistenza e la venuta di *Norace* a Sardegna, perchè collegata e inseparabile dalla esistenza reale della città di *Nora*, la quale non solamente vedesi mentovata nei secoli I e II da Plinio (III, 7), da Tolomeo (*Geogr.*, lib. III, 3, tab. Europ. VII) e da Antonino (tab. itin.), ma sussisteva eziandio nel secolo V dell'era volgare, come apparisce da un monumento contemporaneo, che produrrò a suo luogo.

(1) Nel libro precedente lo stesso Pausania ci lasciò memoria della morte di Iolao accaduta in Sardegna: *Editur etiam eo loco* (in Tebe) Iolai *heroicum monimentum: e vita vero illum in* Sardinia *excessisse*, *simulque ex Atheniensibus et Thespiensibus*, *qui cum eo illuc transmiserant*, *ipsi etiam Thebani confitentur* (lib. IX *de rebus bœoticis*). Anche Giulio Solino, coetaneo, o almeno poco distante dai tempi di Pausania, ricorda nella sua *Raccolta di cose memorabili* il sepolcro di Iolao in Sardegna, e dippiù scrive, che i *Iolesi* gli eressero un tempio: *Iphicles* Iolaum *creat*, *qui* Sardiniam *ingressus palantes incolarum animos ad concordiam eblanditus*, Olbiam *et alia graeca oppida extruxit*... *Iolenses ab eo dicti sepulchro eius templum addiderunt*, *quod imitatus virtutes patrui* (cioè di Ercole) *malis plurimis* Sardiniam *liberasset* (*Polyhistor.*, cap. III). E Diodoro di Sicilia già più di un secolo innanzi avea parlato nella sua *Biblioteca storica* di questi medesimi onori divini renduti a Iolao dai Tespiadi e dalla loro posterità: *Immo indigenas proprio nomine Iolaëos appellavit. Thespiades tamquam patri hunc ei* (Iolao) *honorem tribuebant. Illi enim ob egregium bene de ipsis merendi studium*, *tanta eum benevolentia complexi sunt*, *ut genitoris eum nomine dignarentur. Inde factum*, *ut qui posteris temporibus rem divinam huic Deo faciunt*, Iolaum patrem *eum nuncupent*, *quod Cyro a Persis quoque praestari solet* (*Biblioth. hist.*, lib. IV, 14). Da tali testimonianze, da un oscuro passo di Aristotile (*Physicor.*, lib. IV, cap. II) che è quest'esso; *Sicuti neque iis qui in* Sardo *fabulose dicuntur dormire apud heroas*, *cum fuerint experrecti* ec., e dal commento non meno oscuro ed intricato fattovi da Simplicio, trassero occasione alcuni scrittori, e fra questi il Leonico citato dal Fara (*De reb. sard.*, I, pag. 111) di favoleggiare, che nove dei Tespiadi condotti da *Iolao* in Sardegna morissero nell'isola, che i loro corpi durassero incorrotti, e a somiglianza di uomini dormienti fino al tempo di Aristotile, e che ai loro sepolcri accorressero in folla i Sardi e gli stranieri per ottenerne predizioni e responsi.

humani vestigii, *adpellarunt . . . Longitudo eius est stadiûm* CIƆCXX; *latitudo* CCCCLXX . . . *Serpentes certe neque hominum generi infensi neque venenosi*, *aut lupi*, *in ea insula gignuntur*, *quidpe venenorum omnium*, *lethaliumque stirpium est expers. Una est herba perniciosa*, *apio persimilis. Qui eam comederint*, *ridentes emoriuntur. Ex eo Homerus*, *et alii post eum*, sardonium *eum dixere risum*, *qui in re minime commoda*, *et mente parum sana ederetur. Gignitur circa fontes maxime*, *nec tamen cum ipsis aquis veneni naturam communicat* (1).

Cotesta maraviglia, ed altre ancora, non meno strane che inverosimili, sono riferite da scrittori anteriori e posteriori a Pausania (2); nè debbe perciò sorprenderci ch'egli, piena la mente di greche immaginazioni, vi abbia prestato intiera la sua fede. Ma il fatto, di cui non hassi altra testimonianza fuorchè la sua, e che prova la venerazione dei Sardi aborigeni verso l'antico condottiere degli avi loro, è l'immagine in bronzo della persona di SARDO, che i barbari

(1) *In Phoc.*, lib. X.

(2) Caio Giulio Solino lasciò scritto: Sardinia *est quidem absque serpentibus; sed quod aliis locis serpens est*, *hoc* solifuga *sardis agris*, *animal perexiguum*, *simileque aranei forma*, solifuga *dicta*, *quod solem fugiat. In metallis argenteis plurima est; nam solum id argenti dives est; occultim raptat*, *et per imprudentiam supersedentibus pestem facit. Huic incommodo accedit et* herba sardonia, *quae in defluviis fontanis provenit largius justo. Ea*, *si edulia fuerit*, *vescentibus nervos contrahit*, *rictu ora diducit*, *ut qui mortem oppetunt*, *velut ridentium facie intereant. Contra*, *quidquid aquarum est*, *variis commodis servit: stagna pisculentissima*, *hibernae pluviae in aestivam penuriam reservantur; nam homo sardus opem plurimam de coelo habet: hoc collectaneum reponitur ut sufficiat usui*, *ubi defecerint scaturigines*, *quae ad victum usurpari solent. Fontes sane calidi et salubres aliquot locis effervescunt*, *qui medelas adferunt*, *aut solidant ossa fracta*, *aut abolent a solifugis insertum venenum*, *aut etiam oculares dissipant aegritudines. Sed qui oculis medentur*, *et coarguendis valent furibus*: *nam quisquis sacramento raptum negat*, *lumina aquis attrectat: ubi perjurium non est*, *cernit clarius: si perfidia abnuit*, *detegitur facinus coecitate*, *et captus oculis admissum tenebris fatetur* (*Polyhist.*, cap X). Di queste fonti favolose dee forse intendersi quel verso non ben certo di Giovenale, con cui, biasimando il poeta la perfidia dell'amico che avea niegato a Calvino il deposito di dieci sesterzi, esclama;

Fur hic sardois maxime dignus aquis.

Di queste fonti medesime cantò Dionigi africano nel suo poema:

Sardinia postquam pelago circumflua tellus
Fontibus e liquidis praebet miracula mundo;
Quod sanant aegros, pandunt damnantque nefando
Perjuros furto, quos tacto flumine coecant.

De sit. orb., Prisciano interpr.

E ne parlò ancora Isidoro nelle sue *Origini*, laddove racconta gli effetti perniciosi della *solifuga* e dell'*erba sardonica: In ea* (Sardinia) *neque serpens gignitur neque lupus*, *sed* solifuga *tantum*, *animal exiguum*, *hominibus perniciosum. Venenum ibi quoque non nascitur*, *nisi* herba *per scriptores plurimos et poëtas memorata*, *apiastro similis*, *quae hominibus rictus contrahit*, *et quasi ridentes interimit. Fontes habet Sardinia calidos*, *infirmis medelam praebentes*, *furibus coecitatem*, *si sacramento dato oculos aquae eius tetigerint* (lib. XIV, 6). L'amarezza delle erbe sarde fu genericamente ricordata da Virgilio, che pose in bocca a Tirsi questa minaccia a Galatea:

Immo ego sardois videar tibi amarior herbis.

Eglog. VII, 41.

E il miele amaro fabbricato dalle api nutrentisi di tali erbe è paragonato dal Venosino all'ingrato suono di stridula sinfonia, e al crasso unguento e al papavero, che nella grata delizia delle mense disgustano i convitati:

Ut gratas inter mensas symphonia discors,
Et crassum unguentum, *et* sardo *cum melle papaver*
Offendunt . . . etc.

Art. poët.

Ma questa non è *l'erba sardonica* o *erba scellerata*, come la chiama l'Arduino (in not. ad Plin., XXV, 109), nè il suo riso mortifero. Cicerone vi allude direttamente in una sua lettera a M. Fabio Gallo con queste parole: *videris enim mihi vereri*, *ne*, *nisi istum* (i. e. *Tigellium*) *habuerimus*, *rideamus* risum sardonicum (*Epist. ad divers.*, VII, 25); volendo significare che sarebbe forse mortale il ridere ch'egli facea col suo amico Gallo, se non avesse placata l'ira del sardo Tigellio. Apuleio scrive che appellavasi *batrachion* dai Greci ed *apium rusticum* dai Latini: *Graeci* batrachion *dicunt . . . alii* rhuselinon . . . *alii* selinon agrion . . . *Latini* apium rusticum, *iidem* apium risus, *iidem* apiastellum *etc.* (*De scelerata*, cap. VIII). Plinio la indica col nome di *apiastro velenoso*, e la distingue dall'*apiastro* o *melissophyllon* d'Igino: *apiastrum Hyginus quidem* mellissophyllon *appellat. Sed et in confessa damnatione est venenatum in* Sardinia *etc.* (*Hist. natur.*, XX, 45, edit. taurin., 1831). E Dioscoride ne parlò sotto il nome di *ranunculo:* Ranunculum *vocamus*, *quem Graeci* batrachion *etc.* (lib. II, c. 206. In Alexandr., c. 14). Fra gli scrittori italiani il già citato Fazio degli Uberti, ripetendo in rima tutti i prodigi finora accennati, cantò insieme delle *fonti miracolose*, della *solifuga*, dell'*erba sardonica*, e delle condizioni fisiche e morali dell'isola in questo modo:

Ivi (cioè in Sardegna) *son vene che fan molto argento*,
Lì si vede gran quantità di sale,
Ivi son bagni sani com'unguento.
Io non la vidi, *ma l'udii da tale*,
A cui do fè, *che v'era una fontana*
Che a ritrovar i furti molto vale;
Un'erba v'è spiacevole e villana,
La qual gustata, *senza fallo uccide*,
E così com'è rea è molto strana;
Chè in forma propria d'uomo che ride
Gli cambia il volto, *e scuopre alquanto i denti:*
Sì fatto morto giammai non si vide.
Securi son da lupi e da serpenti:
La sua lunghezza par di cento miglia,
E tanto più quanto son venti e venti (a).
Io vidi, *che mi parve maraviglia*,
Una gente che alcuno non l'intende (b);
Nè essi sanno quel che altri bisbiglia...
Quest'isola da Sardo il nome prese,
Lo qual per sè fu nominato assai,
Ma più per lo buon padre onde discese (c).
Un picciol animal quivi trovai:
Gli abitanti lo chiaman sole fuggi,
Perchè al sol fugge quanto può più mai.
E poniam che fra lor serpe non bruggi (d),
Pur nondimeno alla natura piace
Che da se stessa alcun verme lor suggi (e).

(a) Che è quanto dire *quaranta*, cosicchè la sua lunghezza totale è di 140 miglia. Si vede che il poeta seguì l'autorità di Pausania e d'Isidoro, perciocchè il primo dice: *longitudo eius (i. e. Sardiniae) est stadiûm CIƆCXX* (*in Phoc.* X), che corrispondono appunto a 140 miglia geografiche; e il secondo: *terra patet in longitudine millia CXL.* (*Orig.*, XIII, 6). Strabone invece scrive essere *passuum millia CCXX* tutta la sua lunghezza (*Geogr.*, lib. V); Orosio vi aggiunge dieci altri passi (*in longo spatium tenet millia passuum ducenta triginta. Histor.*, I, 2), e Plinio ne determina la longitudine, latitudine e circonferenza in questo modo: *Sardinia ab oriente patens CLXXXVIII millia passuum*, *ab occidente CLXXV millia*, *a meridie LXXVII millia*, *a septentrione CXXV*, *circuitu DLXV millia* (*Hist. nat*, III, 13, edit. taurin. 1831).

(b) La lingua sarda non è inintelligibile come in questo verso afferma il poeta; che anzi, siccome ritiene ancora moltissimi vocaboli, locuzioni e costrutti della lingua latina da cui è derivata, è fra i dialetti italiani uno de'migliori e più facili ad essere compreso.

(c) *Per lo buon padre*, cioè per il MACERIDE dei Fenicii ed ERCOLE degli Africani, di cui SARDO dicesi figlio.

(d) *Bruggi* per *brughi*, come fa il verme, cui il poeta rassomiglia il serpente. Anche Dante chiamò il diavolo e il Cerbero *il gran verme* (*Infern.*, c. VI e XXXIV). E in questo senso il verbo *brugare* fu bene usato da Fazio. Così Filippo di ser Albizzo, uno degli antichi rimatori, scrisse:

Siccome il vermicel petito bruga,
Latitando tra foglie sua bassezza (Ved. *Tav. Barb.*).

(e) *Suggi* per *sugga*, nel senso di *rodere*, *distruggere*, *consumare*, come l'usò il Petrarca:

Mentre che il cor dagli amorosi vermi
Fu consumato ec. Son. 263.

E il Casa: *O fera voglia che ne rodi e pasci*,
E suggi il cor quasi affamato verme. Rim., Son. 18.

Il significato dei sopraddetti oscurissimi versi sembra essere questo: » che sebbene in Sardegna non esistano serpenti ed animali velenosi, » i quali *bruchino* a guisa di *vermi*, volle non pertanto natura che » vi sia la *solifuga* (*sole-fuggi*) per *succiare*, acciò dal bene non fosse » disgiunto alcun che di male. E in ciò l'Uberti si appose al vero, » perciocchè di questo e di molti altri *vermi* che *succiano* e *rodono*, la » Sardegna non ebbe mai e non ha difetto ».

abitatori dell'isola inviarono in dono al tempio di Delfo: *qui e barbaris occidentalibus* SARDINIAM *incolebant*, *Delphis aeneam herois imaginem*, *a quo nomen acceptum habent*, *dono miserunt* (1). La esistenza di siffatto monumento ai tempi del greco viaggiatore, e la offerta fattane dai Sardi al tempio di Apolline allora sì famoso in Europa ed in Asia, potrebbero far credere che il lavoro ed il dono siano stati opera delle greche colonie già stabilitesi in Sardegna. Però la qualificazione di *barbari* attribuita da Pausania ai donatori, e la protesta da lui fatta nel conchiudere la sua narrazione – di avere introdotto nella descrizione della *Focide* un tal discorso sulla Sardegna, perchè i Greci massimamente non aveano udito ancora tali notizie relative a quest'isola – (*hunc* SARDINIAE *sermonem in Phocidis descriptione inveximus*, *quia maxime etiam Graeci talia eius insulae usque huc non audierunt* (2)), m'inducono ad argomentare che la offerta sia stata fatta da colonie d'immigrazione più antica, e forse dai discendenti di quella colonia fenicia, i di cui idoli in sì gran copia discoperti, e che si hanno al presente sotto gli occhi (3), dimostrano, se non la eccellenza, l'esercizio almeno ch'essa avea di fondere e di effigiare il metallo, per simboleggiare materialmente le diverse forme del proprio culto. La quale opinione non solo parmi che più d'ogni altra si accosti al vero, ma può eziandio arrischiarsi all'induzione non improbabile, che il dono fatto a Delfo dai barbari occidentali della Sardegna sia stato uno di questi idoli medesimi, e che Pausania lo abbia facilmente scambiato in una statua di SARDO, intento qual era a far conoscere ai Greci le imprese di questo eroe, e ad ingrandire le greche glorie con tutto ciò che gli altri popoli aveano di più sacro e di più favoloso.

Gli scrittori latini, e specialmente i poeti, riportarono nelle opere loro le stesse tradizioni greche raccolte da Diodoro, da Strabone e da Pausania. L'Arpinate che sì spesso e così ingiustamente mostrossi avverso ai Sardi, li chiamò discendenti *a Poenis*, *admixto Afrorum genere* (4), o perchè fosse questa la più antica origine da lui conosciuta, o perchè, nel difendere Scauro dalle accuse di una nazione da lui conculcata, siagli sembrato efficace argomento oratorio digradarne col dispregio la discendenza al cospetto di giudici già prevenuti e corrotti. Silio Italico che dettava il suo poema storico della seconda guerra punica nel primo secolo dell'era cristiana, laddove descrive l'infelice battaglia sostenuta dagli eroi sardi AMPSAGORA (Amsicora) e JOSTO contro le vittoriose legioni romane comandate da T. Manlio Torquato, ecco come canta della Sardegna e dei tempi mitologici della sua storia:

Insula fluctisono circumvallata profundo,
Castigatur aquis, compressaque gurgite terras
Enormes cohibet nudae sub imagine plantae.
Inde ICHNUSA *prius Graiis memorata colonis;*
Mox, *Libici*, SARDUS, *generoso sanguine fidens*
Herculis, ex sese mutavit nomina terrae.
Affluxere etiam, et sedes posuere coactas
Dispersi pelago, post eruta Pergama, TEUCRI.
Nec parvum decus, advecto cum classe paterna
Agmine Thespiadum, terris, JOLAE, *dedisti.*
Fama est, cum laceris Actaeon flebile membris
Supplicium lueret spectatae in fonte Dianae,
Attonitum novitate mali fugisse parentem
Per freta Aristaeum, et Sardoos isse recessus:
Cyrenem monstrasse ferunt nova litora matrem.
Serpentum tellus pura ac viduata venenis;
Sed tristis coelo et multa vitiata palude.
Qua videt Italiam, saxoso torrida dorso
Exercet scopulis late freta, pallidaque intus
Arva coquit nimium, cancro fumantibus austris.
Coetera propensae Cereris nutrita favore etc. (5).

Sassari, Buosa, Cagliari e Stanpace,
Arestan, Villanuova e la Lighiera,
Che le sue parti più dentro al mar giace.
Quest'isola, secondo che si avvera,
Genova e Pisa al Saracin la tolse,
La qual spartiron con l'haver che v'era.
Il mobil tutto a'Genovesi tolse (f),
E la terra a'Pisani, e furon quivi
Infin che Ragonesi ne gli spolse ... (g).
Parlar udimmo e ragionar all'hora
Che v'è un bagno il quale ripara
E salda ogni osso rotto in poco d'hora ec. ec.
Dittamond., III, 12,

(1) *In Phoc.*, X, 17.

(2) Loc. cit.

(3) Nel regio museo di Cagliari.

(4) E dippiù, *non deducti in* Sardiniam *atque ibi constituti*, *sed amandati et repudiati coloni.* (*Frag. orat. pro M. Scauro in oper. Cicer.*, tom. VIII, pag. 469, edit. taurin. 1827).

(5) *Punicor.*, XII, 355 e segg., u. a. 375. Non dissimile da questa di Silio Italico è la descrizione lasciataci dal poeta Claudiano nel quarto secolo dell'E. V. riguardo alla fertilità ed alla intemperie della Sardegna, come può vedersi più sopra, pag. 30, nota 1. E poichè nella suddetta nota sono stati fedelmente riportati i testi degli scrittori che infamarono in verso o in prosa il cielo sardo, non sarà inopportuno che si ricopino eziandio le principali testimonianze lasciateci dagli scrittori medesimi e da molti altri ancora sulla fertilità e sulle varie ricchezze naturali dell'isola, acciò il lettore veda in due quadri paralelli il bene e il male che ne fu detto, e dalle opinioni loro, o vere o false, o giuste o esagerate, possa ricavare argomenti di confronto, e formare sulle di lei condizioni fisiche un giudizio equo e spassionato. Cominciando adunque dai più antichi, Aristotile, o qualunque sia l'autore dei *Mirabili racconti*, chiamò la Sardegna *insulam felicem*, *rebus omnibus et fertilem* (*De mirab. auscult.*, pag. 1159, edit. Lutet. Paris., 1629); Appiano *insulam frumenti feracissimam* (*De bell. civ. Rom.*, lib. II); Pausania, *insulam magnitudine et felicitate cum his quae maxime celebrantur comparandam* (*In Phoc.*, lib. X); e Procopio *magnam et opulentam insulam* (*De bell. vand.*, XI, 13). Polibio l'appellò *eccellente* per grandezza, per copia di frutti e per frequenza di abitanti: *Per hunc modum a Carthaginensibus defecit insula* (*Sardinia*), *et magnitudine et frequentia hominum, et omni fructuum genere excellens* (*Histor.*, I, 79). Pomponio Mela la disse *fertile* e *feconda:* Sardinia... *coeterum fertilis et soli quam coeli melioris atque foecunda etc.* (*De situ orb.*, II, 7). Strabone scrisse di lei: *magna solum habet omni rerum copia beatum; frumenti vero excellenter ferax* (*Geogr.*, lib. V); e Diodoro, che *ubertate frugum celebris evasit* (*Biblioth. hist.*, V, 13). Cotesta straordinaria abbondanza del suo frumento è stata pure celebrata da M. Terenzio Varrone, e dallo stesso Cicerone. Disse il primo, censurando l'ozio cittadino de'suoi tempi: *Igitur quod nunc intra murum patresfamiliae correpserunt*, *relictis falce et aratro*, *et manus movere maluerunt in theatro ac circo*, *quam in segetibus ac vinetis*, *frumentum locamus qui nobis advehat*, *qui saturi fiamus ex Africa et* Sardinia *etc.* (*De re rust.*, lib. II in prooem.); e il secondo tra le imprese di Pompeo encomiò questa: *Pompeius nondum tempestivo ad navigandum mari Siciliam adiit*, *Africam exploravit*, *inde* Sardiniam *cum classe venit; atque haec tria frumentaria subsidia reipublicae firmissimis praesidiis classibusque munivit* (*Orat. pro. leg. Manil.*, num. 12). Tito Livio parlò in più luoghi delle sue storie della ricchezza delle messi sarde, e del gran pro annonario avutone dai Romani (XVII, 13; XXIII, 21, 32, 41; XXVII, 6; XXVIII, 46; XXIX, 13, 36; XXX, 38; XXXVI, 2;

(f) *Tolse*, cioè spettò ai Genovesi. E di questa divisione della misera Sardegna fatta nel principio del secolo XI tra Genovesi e Pisani, vedasi il mio *Dizionario biografico dei Sardi illustri*, Disc. prelim., pag. 27.

(g) *Spolse* per *espulse* dal latino *expello*.

Nello stesso primo secolo dell' era volgare il geografo Pomponio Mela chiamò *antichissimi* i popoli *Iliesi* di Sardegna (*in ea antiquissimi populorum sunt* ILIENSES (1)), creduti discendenti da Jolao o dai profughi Troiani approdativi dopo la iliaca rovina (2); e *celeberrimi* li disse Plinio insieme co' *Balari* e co' *Corsi* (*celeberrimi in ea populorum* Ilienses, Balari, Corsi (3)); oltre all' autorità di Livio che rende testimonianza del loro coraggio e dell' indomata loro libertà (4). Il gramatico Solino, non dei soli *Iliesi*, ma di *Jolao* e dei *Locresi*, di *Aristeo*, di *Norace* e di *Sardo* fa memoria, sebbene compendiata, nella sua *Miscellanea istorica* (Polyhistoria): *Sardiniam quoque apud Timaeum* SANDALIOTEN *legimus*, ICHNUSAM *apud Chrysippum*... *Nihil attinet dicere, ut* SARDUS *Hercule, et* NORAX *Mercurio procreati, quum alter a Lybia, alter ab usque Tartesso Hispaniae in hosce fines permeassent, a* SARDO *terrae, a* NORACE *oppido nomen datum : mox* ARISTAEUM, *regnando his proximum, in urbe* CARALI, *quam condiderat ipse, conjuncto populo utriusque sanguinis, sejuges usque ad se gentes ad unum morem conjugasse, imperium ex insolentia nihil aspernatus. Sed ut haec, et* JOLAUM, *qui ad id locorum agros ibi insedit, praeterea et* ILIENSES *et* LOCRENSES *transeam, Sardinia est quidem absque serpentibus etc.* (5). Del solo SARDO e della colonia libica da lui condotta fanno ricordo Marziano Capella e Isidoro scrittori del VI e del VII secolo: SARDINIA *a* SARDO *filio Herculis adpellata* (6): SARDUS *Hercule procreatus cum magna multitudine a Lybia profectus* SARDINIAM *occupavit, et ex suo vocabulo insulae nomen dedit* (7): e il secondo di essi, nel riferire la figura, la grandezza e la postura geografica dell' isola, fa pur menzione del greco nome di *Ichnusa* che portò anteriormente a quello datole o derivato dal generoso figlio dell' Ercole africano. *Haec* (cioè la Sardegna) *in africo mari facie vestigii humani, in orientem quam occidentem latior prominet : ferme paribus lateribus, quae in meridiem et septentrionem vertunt, ex quo ante commercium a navigantibus Graecorum* ICHNUSA *appellata est. Terra patet in longitudine millia* CXL..., *latitudine* XL. *In ea neque serpens gignitur etc.* (8).

Ma queste ricordanze varie di colonie e di eroi tramandateci dai Greci e dai Romani, comunque fossero antiche ed illustri, sembrarono poche ed insufficienti a nobilitare le sarde origini. Quindi vi fu nel secolo XV un altro scrit-

XLI, 17, 28); e Orazio le annoverò tra le cose più appetibili dell'umana cupidità;

Quid dedicatum poscit Apollinem
Vates? Quid orat, de patera novum
Fundens liquorem? Non opimas
Sardiniae *segetes feracis:*
Non aestuosae grata Calabriae
Armenta: non aurum aut ebur indicum etc. C. I, 31.

Valerio Massimo appellò la granifera Sardegna *nodrice benigna* di Roma: *Siciliamque et* Sardiniam, *benignissimas urbis nostrae nutrices, gradus et stabilimenta bellorum, tam multo sudore et sanguine in jus ac potestatem redactas, paucis verbis, te scilicet* necessitate *jubente* (*senatus*) *dimisit* (*Dict. fact. memor.*, VII, 6); e il poeta Lucano la pareggiò alla Sicilia per la fecondità dei campi e per l'abbondanza delle biade:

Curio Sicanias transcendere jussus in urbes,
Qua mare tellurem subitis aut obruit undis,
Aut scidit, et medias fecit sibi litora terras.
Vis illic ingens pelagi, semperque laborant
Aequora, ne rupti repetant confinia montes:
Bellaque Sardoas *etiam sparguntur in horas.*
Utraque frugiferis est insula nobilis arvis,
Nec plus Hesperiam longinquis messibus ullae,
Nec Romana magis complerunt horrea terrae etc.
Pharsal., III, 59 et seqq.

Anche L. Anneo Floro e Salviano non fecero in tal rispetto differenza alcuna tra la Sicilia e la Sardegna, e le chiamarono entrambe pegni annonarii e granai pubblici di Roma. Quegli, parlando di Cesare, scrisse: *Pulso fugatoque Pompeio, maluit prius ordinare provincias, quam ipsum sequi. Siciliam et* Sardiniam, *annonae pignora, per legatos habet* (*Epit. rer. roman.*, IV, 2). Questi portò ferma opinione che il romano impero avesse patito grave e irreparabile danno, *eversis* Sardinia *ac Sicilia* (dai Vandali), *id est fiscalibus horreis abscissis, velut vitalibus venis* (*De ver. jud. et prov. Dei*, lib. VI). Nel secolo IV dell' era volgare i due poeti Claudiano e Prudenzio lodarono coi loro versi la Sardegna per la sua ricchezza frumentaria. Del primo non occorre ripetere le parole già riportate altrove (pag. 23, not. 4). Cantò il secondo:

Nec dat vela fretis, romana nec horrea rumpat
Sardorum *congesta vehens granaria classis.*
In Symm., II, v. 941.

Di molte altre ricchezze del suolo sardo non mancano frequenti ricordi nelle stesse opere degli antichi. Dell' abbondanza e della bontà de' suoi armenti parlò fin dal secolo III Eliano sull' autorità del greco Ninfodoro: Sardiniam *pecudum optimam esse parentem Nymphodorus scribit* (*De anim. nat.*, XVI, 34); delle sue miniere argentifere Sidonio Apollinare: Sardinia *argentum; naves Hispania defert* (carm. V, v. 49); Quinziano Architremio: *Argento* Sardinia *et Attica melle* (*In Cleopol.*), e il citato Solino, il quale celebra eziandio l' abbondante pesca degli stagni sardi: *Solum id* (i. e. Sardiniae) *argenti dives est ... stagna pisculentissima* (loc. cit.); e finalmente del suo acciaio Rutilio Claudio Numanziano nei due fastidiosi libri elegiaci *De reditu suo*, laddove lo paragona a quello dell'isola d'Elba:

Non Biturix largo potior strictura camino,
Nec quae Sardoo *cespite massa fluit.*
Itiner., v. 353.

(1) *De situ orbis*, lib. II, cap. VII.

(2) Opinano alcuni, e tra questi il Cluverio (*Sard. ant.*, cap. V), che gli antichi popoli *iliesi* non siano diversi dai *iolaesi*, e lo deducono, non solo dalla consonanza dei due nomi, ma eziandio dalla somiglianza degli usi e dei fatti attribuiti ad entrambi. Altri all'opposto, tra i quali più specialmente il Fara (*De reb. sard.*) ed il Vico (*Hist. gener. de Sard.*) ammettono la diversità delle due schiatte, appoggiandosi ai testi surriferiti di Pausania e di Silio Italico, che le hanno apertamente distinte. Non è facile decidere quale delle due opinioni sia più ragionevole, perchè in tanta distanza dei presenti dai primordiali tempi colonici della Sardegna, qualunque giudizio volesse farsene, sarebbe sempre arrischiato ed incerto. Però se all'autorità dei più antichi è lecito aggiungere la testimonianza degli scrittori moderni, lo strano racconto che leggesi nei *Giorni geniali* di Alessandro d'Alessandro basterebbe, se fosse vero, per differenziare gli anzidetti due popoli, così nella loro origine, come nel loro culto. Ecco infatti com' egli scrive di JOLAO e degl' ILIESI: *Feruntque templum* Iolao *nepoti ab Hercule constructum tantae maiestatis incolis fuisse, ut si a solitis deficerent sacris, muti evaderent. Rursus si sacra voverent, in pristinam restitui sanitatem. Ab* Iliensibus *Herculi sacra celebrari vetitum, quod Ilium Hercules olim depopulatus esset. Eum propterea odio prosequuti perniciali* (Alexandr. ab Alexandr., *Genial. dier.*, lib. II). Non potrebbesi invero conciliare il divieto fatto dagl'*Iliesi* di sacrificare a Ercole col tempio fatto erigere da questo semideo a JOLAO, e sarebbe contraddittorio che da un canto si rendessero al nipote gli onori divini che si denegavano allo zio, se gli *Iliesi* e gl'*Iolaesi* avessero avuto comune il sangue e la religione, che è quanto dire se costituivano una sola e medesima schiatta. Ma chi è che voglia rendersi garante della verità di un tal racconto fatto nel secolo XV, e senza indicazione delle sorgenti dalle quali fu tratto?... E chi è che non veda nei miracoli del tempio di *Iolao*, riferiti dal giureconsulto napoletano, i prodigi delle fonti riparatrici degl'infermi, e accecatrici dei ladri e degli spergiuri ricordate da Solino, da Prisciano e da Isidoro? (V. sopr. pag. 26, not. 2).

(3) *Hist. natur.*, III, 7.

(4) *Histor.*, XL, 34; LXI, 6, 7, 12. Nel primo di detti luoghi lo storico parla dei soli ILIESI: *inde in* Sardiniam *exercitus ductus, et cum* Iliensibus, *gente ne nunc quidem omni parte pacata, secunda praelia facta* (ann. 571 U. C.): nel secondo racconta l'audacia con cui gl'*Iliesi* e i *Balari* affrontarono le armi romane (ann. 574, 575, 576 U. C.). Dal che si deduce che la colonia *iliaca* stabilitasi in Sardegna nei tempi eroici mantenne fino ai tempi romani viva e robusta ne'suoi discendenti l'antica sua virtù ed indipendenza.

(5) *Polyhist.*, cap. X.

(6) Martian. Capel., *De nupt. philolog.*, lib. VI.

(7) Isidorus, *Origin.*, lib. XIV, cap. VI, pag. 195, edit. Paris., 1601.

(8) Loc. cit. Il rimanente del testo vedasi sopra a pag. 26 nota 2.

tore latino, il quale, facendole derivare dai tempi più prossimi al diluvio, cominciò la palingenesia istorica della Sardegna dai regni favolosi di Forco, di Medusa e di Ercole tebano, innestandovi appresso una caterva pressochè infinita di Galli, di Lidiani, di Siculi, di Tracii, di Rodiani, di Frigii, di Cipriotti, di Egiziani, di Milesii e di Lesbiani popolatori, che la di lui immaginazione andò cercando nei supposti libri di Beroso e di Manetone, per pretessere coll'autorità di tali nomi argomenti e motivi di credibilità ai proprii racconti (1). E avvegnachè siffatte stranezze dovessero apparir tosto in tutta la loro deformità agli occhi della critica la meno illuminata, tuttavia lo smodato amore di patria, e la gloria di un' antichità perdentesi nella notte dei tempi, che da tali racconti dirittamente derivava, le fece accogliere come verità istoriche da parecchi dei sardi scrittori (2), i quali in tal rispetto non furono per semplicità di fede nè diversi nè peggiori di tanti altri storici d'Italia.

Io non mi fermerò lungamente a esaminare quali fra i tanti sin qui riferiti siano stati i veri, e quali fra questi i primi popolatori della Sardegna. Una indagine di tal fatta, fosse pure utile, nè da taluni stimata oziosa, mi condurrebbe oltre i confini del propostomi suggetto, nè potente sarebbe a conseguire lume o certezza di positivi risultamenti. Perchè in tanta caligine di secoli che ricopre la culla eroica delle sarde generazioni, in tanta varietà di schiatte e di avventurieri fermatisi nell' isola, e in tanta diversità di racconti ingranditi dalle forme fantastiche delle greche immaginazioni, se non è miglior consiglio miscredere, come già fecero alcuni eruditi (3), è per certo impresa molto ardua e virtù quasi divinatoria voler sorprendere in mezzo a tenebre così fitte, e divisare dalle favole la verità. Non pertanto, se in mancanza di prove certe e di argomenti dimostrativi, si può ricorrere a conghietture ragionevoli e ad induzioni ricavate da fatti già esistiti o tuttavia esistenti, io non dubito di affermare che i Tirreni, i Fenici, gli Africani ed i Greci siano da noverarsi tra i più certi e più antichi coloni della Sardegna.

Dei Tirreni (4) infatti sappiamo che da tempi assai remoti pervennero a un alto grado di potenza e di civiltà (5); che, ristretti dapprincipio dentro il paese posto tra l'Arno e il Tevere (6), superarono le angustie di sì brevi confini coll'ardire e colla costanza delle loro intraprese; che, cacciati dalle antiche sedi, prima gli Umbri, quindi i Liguri e gli Osci (7), ed occupate colle armi le più belle e più fertili regioni d'Italia, estesero il loro dominio dalle Alpi fino allo stretto siciliano (8); e che progredendo in appresso nella sapienza degli ordini civili, nella industria e nel commercio, fondarono due grandi stati e molte colonie, e fecero eterne dal mar toscano all'adriatico l'importanza e la celebrità del proprio nome (9).

La perizia di questo antichissimo popolo italiano nella nautica è attestata dalle tradizioni poetiche e prosastiche dei Greci, e confermata da un gran numero di fatti e di documenti scritti. La favola dei corsali tirreni rapitori di Bacco, e convertiti in delfini, è un'allegoria molto espressiva dell'eccellenza loro nell'arte marittima (10). Il nome tirrenico, già divolgato in Grecia fin dall'età degl'Iddii e degli eroi (11), deve la sua celebrità ai toscani navigatori. Furono essi che assalirono e sconfissero gli Argonauti, come leggesi in Ateneo (12); essi che sui loro legni salvarono Ulisse dalle insidie delle sirene, come ci narra Eusebio (13); essi che insegnarono ai Pelasghi l'arte di navigare, come racconta Dionigi di Alicarnasso (14). Cinque secoli prima dell'era volgare le navi toscane trafficavano liberamente nel mar Ionio e nell'Egeo,

(1) Comprende ognuno che vuolsi qui parlare del famoso Annio o frate Giovanni Nanni di Viterbo, e de' suoi libri di antichità, intitolati *Antiquitatum variarum volumina XVII cum commentariis etc.* che furono pubblicati per la prima volta in Roma nel 1498, in-fol. Disputarono lungamente gli eruditi sulla qualità dell'autore di detti libri, volendolo taluni un credenzone che abbia pubblicato di buona fede ciò ch' ei tenne per vero ed autentico, ed altri un impostore che abbia inventato a capriccio quanto contiensi nella sua raccolta di antichità. Qualunque di queste due opinioni sia la vera, convengono però tutti in questa sentenza: che non siano da accettarsi le sue narrazioni sulle origini dei varii popoli italiani, perchè ridondanti di favole o inventate o credute dalla sola sua immaginazione.

(2) I principali furono il Fara (*De rebus sardois*), il Vico (*Hist. gen. del reyn. de Sard.*), il Vidal (*Annales Sardiniae*), e il Madao (*Dissertazioni delle sarde antichità*). Ma il Fara, più giudizioso degli altri, sebbene abbia sacrificato alla vanità nazionale, non lasciò di manifestare le proprie dubbiezze sull'autenticità degli autori pubblicati da Annio, poichè nello stesso principio di detta sua opera (lib. I, pag. 103, edit. taur.), parlando di Beroso, dice: *si verus est eius*, *qui fertur*, *libellus;* locchè addimostra, com'egli fosse lontano dal prestar cieca fede ai sogni Anniani, e come non sia perciò meritevole di grave censura, se vinto tuttavolta dalla patria carità, accettò dubbiando alcune narrazioni, che poteano magnificare i primordii della sua nazione.

(3) Cluver., *Sard. antiq.*, V.

(4) Il nome loro primitivo fu quello di Raseni o Traseni (Dionys., *Antiq. rom.*, I, 30), che i Greci trasformarono in Tirreni (Heyne, *Excurs. III* ad lib. VIII *Aeneid. Comment. soc. Goth.*, vol. II, pag. 36 et 199, p. XIV, pag. 112). Dai Romani poi con greco vocabolo derivato dai loro riti furono appellati Etruschi o Toschi: *mox a sacrifico ritu lingua graecorum* Thusci *sunt cognominati* (Plin., *Hist. natur.*, III, 8, edit. taur., 1831). Erodoto li disse venuti da Lidia in Italia sotto la condotta di Tirreno, figliuolo d'Ati, discendente da Ercole (Herod., *Clio*, lib. I, pag. 21, edit. Francofurt., ann. 1594); locchè fu poi ripetuto da Strabone (*Geograph.*, lib. V), da Velleio Patercolo (*Hist. roman.*, lib. I, § I), da Giustino (*Histor.*, lib. XX, in princ.), e da Valerio Massimo (*Dictor. fact. memor.*, lib. II, cap. IV, § 4). Ma Dionigi di Alicarnasso, benchè impegnato a magnificare le greche glorie, non volle ammettere cotesta origine lidiana, e scrisse essere più ragionevole e più vero che i Toscani siano *aborigeni* della stessa Italia (Dionys. *Antiq. roman.*, I, 26, 27, 30). L'opinione di questo valente istorico è al dì d'oggi la più comunemente seguita dagli eruditi, quantunque il Bianchini l'abbia valorosamente combattuta nella sua *Storia universale provata con monumenti ecc.* (vol. V, dec. IV, cap. XXXII), nella quale radunò riti, allegorie, caratteri, usi, feste, e quanto trovasi registrato negli autori greci e latini, per provare, che prima i Pelasgi e poi i Lidii condussero le loro colonie in Toscana, e che dalle medesime ebbe origine il nome e la nazione tirrena.

(5) Se ne possono vedere le prove nella suddetta *Storia* del Bianchini (loc. cit.), nella *Storia dei primi popolatori d'Italia* del Durandi, e nella eccellentissima opera del Micali, intitolata: *L'Italia avanti il dominio dei Romani.*

(6) *Scylac. Peripl.* (edente Haescelio), pag. 4.

(7) Dionys. Halicarn., *Hist.*, I, 19. - Strab., *Geogr.*, V, p. 149. - Plin., *Hist. natur.*, III, 19, edit. taurin., 1831.

(8) Liv. I, 2. - Serv., *in Georg.*, II, 533.

(9) *Scylac. Peripl.* (edente Haescel.), pag. 12. - Strabone, *Geogr.*, V, pag. 148, 152, 155, 166, 167, 170, 173. - Virgil., *Aeneid.*. X, 201. - Serv. VII, 426; X, 145, 202. - Liv., IV, 37; V, 33, 54. - Plin., *Hist. natur.*, III, 6, 20, 23. ediz. sudd. - Diodor. Sicul., XIV, 13. - Plutarc., *Quaest. roman.*, 18. - Polyb. II, 17. - Velleius Paterc., I, 7. - Pompon. Mel., II, 4.

(10) Homer., *Hymn. in Bacch.*, p. 83, Ern. - Hygin., fab. 134. - Apollod. III, 3, 5. - Seneca, *Oedip.*, v. 449 et seqq. - Ovid., *Metamorphos.*, III, v. 570 et seqq. - Propert. III eleg., 17; IV eleg., 2, edit. taurin. 1822. - Giambullari, *Gello*, pag. 93. - Bochart, *Geogr. sac.*, lib. I, cap. XXXIII, part. II.

(11) Euripid., *in Medea*, 1342, 1359. Herodot., *Clio*, I, 21; *Erato*, VI, 178-79, ediz. sudd. - Dionys. Halic., *Hist.*, I, 29.

(12) Athen., *Dipnosoph.*, VII, 12.

(13) *Chronic.*, num. 850.

(14) *Maximam quoque navalis disciplinae notitiam habebant (Pelasgi) quodcum Thyrrenis habitassent* (*Antiq. rom.*, I, 23).

e sulle coste di Fenicia e d'Egitto (1). Circa quel tempo, o poco innanzi, infestavano il mare di Sicilia (2), e toglievano e restituivano a Samo il famoso simulacro di Giunone sculto da Smilide Eginetico (3). E in tempi non meno rimoti furono gli Etruschi che aggiunsero ai navigli i rostri ferrati (4), oggetto pria di terrore e poi di vittoria pe' Rodiani (5); gli Etruschi che coll'àncora sì spesso effigiata nelle monete loro (6) simboleggiarono la valenza propria nell'usare quell'importantissimo strumento nautico; gli Etruschi insomma che, rivaleggiando in scienza ed in coraggio co' Fenici e co' Cartaginesi, oltrepassarono le tanto temute *colonne d'Ercole*, e s'inoltrarono arditamente a solcar le acque perigliose del mare atlantico (7).

Una nazione così esperta nell'arte di traversare i mari, attiva, intraprendente, e desiderosa cotanto di ampliare il proprio dominio, non potea lungamente ignorare la esistenza della Sardegna. Situata nel centro del Mediterraneo, che al dir di Strabone (8) fu per tanto tempo dominato dagli Etruschi, essi non poteano trascorrerla non vista nè inosservata; e la felice opportunità della sua postura geografica, l'ampiezza del suo lido e della sua superficie, la straordinaria feracità delle sue terre, tutto dovea allettarli potentemente ad occuparla. Il mar Tirreno che la divide dall'Italia non è sì lungo e spaventevole oceano, che arrestar potesse nocchieri tanto abili e già usati a solcare francamente quelle acque; anzi la via dall'italico al sardo lido, interrotta da isole frequenti e molto opportune alle pose dei naviganti (9), offerivasi assai piana ed agevole per intraprendere il passaggio dall'uno all'altro. Quindi, o muovessero primamente dalle toscane, ovvero dalle liguri spiaggie, del che non è sì facile portar sentenza (10), ogni argomento d'istoriea probabilità, la natura dei fatti esposti, e le allegate specifiche testimonianze di Erodoto e di Strabone (11) apertamente dimostrano che la Sardegna da tempi antichissimi dovett'essere, e fu realmente scoperta ed occupata dai Tirreni.

La occupazione fattane dai Fenici, quand'anche non fosse attestata dai materiali monumenti ch'essi vi lasciarono per eternarne la memoria, non può essere rivocata in dubbio a fronte delle prove che ne somministrano le narrazioni degli scrittori e la storia dei fatti generalmente attribuiti a quel popolo così famoso nell'antichità (12). Ricchi di gente più che di suolo (13), e quindi astretti a procacciarsi altronde per la via del mare ciò che ad essi niegava la sterilità e l'angustia del proprio paese, i Fenici frequentarono le spiaggie d'Asia e le isole ed i lidi europei fin dal tempo in cui Cadmo e Danao fondarono i regni di Tebe e d'Argo, e gittarono i primi semi della greca civiltà (14). Il lungo esercizio del navigare, e le ricchezze ch'essi acquistarono coll'esteso loro commercio, rendettero celebri Sidone e Tiro, emporio e centro delle arti, dell'industria e delle produzioni del mondo antico (15). E poichè la troppa grandezza, e il vivere imbelle

(1) Herodot., lib. VI, sudd. - Strab., *Geogr.*, lib. X.
(2) Strab., *Geogr.*, lib. VI.
(3) Athen., *Dipnosoph.*, XV, 4. - Pausan., VII, 4.
(4) Plin., *Hist. natur*, VII, 57, edit. taur. 1831.
(5) Aristid., *Orat. Rhod.*, vol. I, pag. 540.
(6) Ved. Dempster., *Hetrur. reg.* - Passeri, *Paralipom.*
(7) Dioder. Sicul., *Biblioth. hist.*, V, 19, 20.
(8) *Geogr.*, V, 153.
(9) Ved. la nota seguente.

(10) Io penso che i Tirreni abbiano intrapreso le prime navigazioni loro verso la Sardegna dall'antichissimo porto di Luni (odierno golfo della Spezia.) non molto discosto dalla famosa città etrusca di questo nome, di cui parlano Plinio (*Hist. natur.*, III, 8, edit. taur. praed.), Marziale XIII, 30, Livio (XLI, 13), Lucano (*Pharsal.* I, v. 586), Stefano Bizantino (*De urbib.*, pag. 285, edent. Holsten.), Stazio (IV, 4, 23) e Silio Italico (*Punicor.*, VIII, v. 481). Da questo porto infatti, che i Tirreni tolsero ai Liguri nei tempi della primitiva loro potenza per esercitare più liberamente il proprio commercio, e dagli alti monti che lo circondano *vedesi la Sardegna e gran parte dell'uno e dell'altro lido*, come dice Strabone (*Geogr.*, lib. V). Ora è assai naturale, che uomini peritissimi del mare e dominatori di quel golfo, quali erano gli Etruschi, non trascurassero l'occasione di occupare una terra così vicina e che aveano sotto gli occhi, mentre all'occasione aggiungevasi l'opportunità di pervenirvi per una scala marina d'isole intermedie, quali sono la *Capraia*, *Monte-Cristo*, la *Gorgona*, l'*Elba* e la *Corsica*, che offrivano co'loro seni e porti la comodità di frequenti e sicure stazioni. Se si considera che l'infanzia della nautica presso tutti i popoli procedette assai timida e rischiosa, che i primi suoi tentativi si ridussero a semplici passaggi di riviere, o a costeggiare intorno ai lidi del proprio paese, e che l'audacia dei naviganti non apprese a disprezzare i pericoli del mare e a spingersi alla ricerca di terre lontane, che dopo aver con ripetuti e graduati esperimenti ritrovate le più vicine, si comprenderà facilmente che l'anzidetta e non altra veruna dovett'essere la via seguita dalle antichissime colonie toscane venutevi per abitarla. E sebbene il mentovato geografo greco affermi che l'antica *Populonia* era il punto consueto d'onde si faceva vela di Toscana per l'*Elba*, la *Corsica* e la *Sardegna* (lib. cit., p. 154), ciò tuttavia dee riferirsi ai tempi più gloriosi della dominazione etrusca in Italia, non però a quelli delle prime e più antiche imprese marittime dei Tirreni, fra le quali, secondo la testimonianza dello stesso geografo (lib. cit., pag. 155) dee annoverarsi l'occupazione della Sardegna. Ved. la nota seg.

(11) Il testo di Erodoto che riferisce il combattimento navale dei Tirreni e dei Focesi nel *mare sardonio* (*Hist.*, I, 36), dimostra a sufficienza, che i primi ebbero co' Cartaginesi compartecipazione di dominio in Sardegna (ved. sopra pag. 21 e 22 in not.). Ma l'altro testo di Strabone, in cui dicesi che Jolao co' Tespiadi nell'approdare all'isola vi trovò *già stabiliti gli Etruschi* (ved. sopra pag. 24, col. 1), prova assai chiaramente che le colonie toscane l'aveano occupata da tempi eccedenti ogni memoria storica, poichè l'età di Jolao precedette la famosa *epoca troiana*, e questa fu anteriore di 708 anni al fatto raccontato dallo storico greco.

(12) I Fenici, secondo il Bochart (*Geogr. sacr.*, part. II, lib. II) si vantavano generati dagli *Anacei*, epperciò si chiamarono da principio *Bene-Anak*, e contrattamente *Beanak*, ossia *figliuoli degli Anacei*. I Greci corruppero quest'antico vocabolo, e lo trasformarono in *Pheanaces* e *Phoenices*. Quest'etimologia è la meno improbabile di tutte le altre immaginate dagli eruditi. La loro origine argomentò Possidonio appresso Strabone (lib. I e XVI) doversi prendere dall'Arabia, e parvegli che Omero lo dimostrasse in quel verso in cui Menelao narra di essersi spinto nelle sue peregrinazioni *fino al paese degli Etiopi*, *dei Sidoni e degli Erembi* (*Odiss.*, lib. IV, v. 87). E veramente, o si risalga fino all'età di *Chanaam*, primo padre e ceppo dei Cananei, o si cominci dai tempi di Sesostri e dei *Sabii*, dai quali con varietà di opinioni è ripetuta la loro discendenza (ved. Bochart, op. cit. - Spener, *De leg. Hebr.* - Walton, *Prol. ad Bibl. polygl.* - Abul. - *Farag. hist. dynast.* 9, *Pocokio interpr.*, edit. ann. 1663); l'una e l'altra delle due origini riferisco i Fenici, i Tirii e i Sidonii agli *Erembi* di Omero, ossia agli abitatori dei luoghi che dopo di lui nominiamo *le Arabie*. I popoli nomadi che invasero l'Egitto (ann. 3148 O. C. e 2082 avanti G. C.), e vi fondarono la dinastia dei re pastori, la quale fu contemporanea alla 17ª dei Faraoni, e sussistette pel corso di 260 anni, uscirono appunto dal paese abitato dai Fenici. Quanta fosse fin da quell'epoca remotissima la potenza loro, può dedursi da ciò, che Amosis (il II) capo della 18ª dinastia egizia, disperando di cacciarneli colla forza, li fece sortire dal suo regno in conseguenza di un trattato (ann. 3408 O. C.). Essi allora si stabilirono in quella parte dell'Asia occidentale, che fu poi chiamata *Giudea*, e mescolatisi coi Cananei e co' Filistei, formarono la nazione appellata quindi dai Greci *Phoeanacia* o *Phoenicia*.

(13) Occupavano le coste della Siria bagnate dal Mediterraneo, e quindi un terreno poco esteso. Ma il Libano e le altre vicine montagne compensavano largamente la ristrettezza del suolo, provvedendoli di eccellenti legnami per la costruzione delle loro navi.

(14) Ved. Bianchini, *Storia univ. prov. con monum.*, vol. V, dec. IV, cap. XXXII, pag. 137.

(15) Fra le tante autorità che si potrebbero addurre per provare il valore dei Fenici nel commercio e nelle arti, ed il grado di civiltà cui erano essi pervenuti, mi contento di riportare quella del celebre cardinale Noris, il quale ne fa il seguente elogio: *Phoenices*

e voluttuoso di Sardanapalo scrollarono dalle fondamenta il vecchio impero d'Assiria [1], i Fenici, ad esempio dei Medi e delle altre province soggette a quella vasta monarchia, scossero incontanente l'antico giogo, e vendicatisi in libertà, assunsero il dominio assoluto e indipendente dei proprii mari. Da quell'epoca memoranda ebbe principio la *talassocrazia* fenicia in tutto il mediterraneo, e in molta parte dell'oceano orientale, perciocchè i navigatori fenici scorrendo allora più liberamente da un mare all'altro, e trapassando con ardire maraviglioso gli estremi confini del golfo arabico, fondarono col traffico la propria fortuna, e colla fortuna e col coraggio la rinomata potenza marittima della loro nazione. Frutto di tal potenza e dei tesori accumulati nell'Asia, fra i quali primeggiavano l'oro e l'argento, l'avorio, le gemme, i tripodi e i vasellamenti preziosi, l'incenso, la mirra, il balsamo, il cinnamomo ed altri elettissimi aromi sabei [2], furono l'ampliato dominio, le colonie da essi fondate nei luoghi più opportuni a servir di scala o di riposta ai mercatanti, e le spiagge e i porti occupati per tutelare le vie marine solcate dalle navi loro, che ivano e redivano onuste delle merci d'oriente e d'occidente. Fu in quel periodo di opulenza e di potere che la Fenicia, cresciuta maravigliosamente d'uomini e d'industria, inviò nuovi coloni in Africa, dove sorgeva la famosa Cartagine edificata molto innanzi dai Tiriani seguaci della profuga Elissa [3]; e fu in quella età che dalle stesse fenicie contrade la soperchianza del popolo, l'amore del guadagno e il desiderio di più larghe sedi spinse abitatori novelli, come in Ispagna, nelle Baleari e in Sicilia, così ancora nelle terre feraci ed ospitali della Sardegna. Lo storico Diodoro ne rende aperta testimonianza [4], e questa è avvalorata dai fatti particolari riferiti dagli altri scrittori dell'antichità, e dalle memorie monumentali che sopravvissero all'urto e alle rovine di tanti secoli. Fenicio infatti fu quel Norace rammentato da Pausania e da Solino [5], che da Tartesso dedusse una colonia d'Iberi nella parte meridionale dell'isola, e fondovvi l'antica Nora [6]. Dai Fenici coloni di Tiro fu edificata Cagliari città principe e nobilissima della Sardegna, se vuolsi prestar fede a Claudiano, che in pochi versi ne descrisse quasi ortograficamente la pianta primitiva:

Urbs Lybiam contra Tyro fundata potenti,
Tenditur in longum Caralis, *tenuemque per undas*
Obvia dimittit fracturum flamina collem.
Efficitur portus medium mare, tutaque ventis
Omnibus ingenti mansuescunt stagna recessu etc.
De bello Gildon. [7]

omnium primi, duce Cadmo, literarum figuras in Graeciam scribendi nesciam detulerunt. Illi maria navibus sulcare, confligere, ligna arte industria dedolare, metalla fundere ac miscere, purpuram tingere, sindones texere, vitra conflare, aliasque tum pacis tum belli artes omnium primi docuerunt (De epoch. Syromac., dissert. IV, c. I).

(1) Contando da Nino fino a Sardanapalo durò tredici secoli (Justin., *Hist.*, I, 2. - Euseb., *in chron.* - S. August., *De civit. Dei*, lib. XII, cap. X. - Petav., *Ration. temp.*, lib. I). Ctesia, appresso Diodoro (lib. II, 21), lo estese a 1360, e Giulio Africano a 1484 anni (ved. not. ad lib. I Justin. ad usum Delph.). Ma la differenza deriva dall'avere questi due scrittori annoverato tra i monarchi di Assiria il famoso Belo, il quale fu veramente fondatore del solo regno di Babilonia.

(2) Strab., *Geogr.*, lib. XVI.

(3) Euseb., *Praep. evang.*, lib. I. - Voss., *De idololatr.*, lib. I.

(4) *Biblioth. hist.*, V, 15. Vedasi il testo relativo sopra a pag. 22, nota 6.

(5) Pausan., *in Phoc.*, lib. X. - Solin., *Polyhist.*, cap. X. Ved. sopra, pag. 24, col. 2, e pag. 28, col. 2.

(6) Nel luogo appellato Nora, dove probabilmente esistevano già riuniti alcuni ricettacoli degl'indigeni che professavano la vita pastorale. Norace ne fu creduto fondatore, perchè forse ampliò e ridusse in miglior forma quelle mobili e selvagge dimore. Ved. sopra, pag. 25, nota 2.

(7) Solino attribuì a Cagliari un'origine molto più antica, facendone fondatore il greco Aristeo: *Nihil attinet dicere...* Aristaeum... *in urbe* Carali, *quam condiderat ipse, conjuncto populo utriusque sanguinis, sejuges usque ad se gentes ad unum morem coniugasse etc.* (*Polyhist.*, cap. X). Pausania per l'opposto le diede un principio assai più recente, dicendola fondata dai Cartaginesi: *Condiderunt tunc Carthaginenses in ea insula* (i. e. Sardinia) *urbes* Caralin *et* Sulchos (al. Syllos) (*In Phoc.*, X). Ma l'opinione di Claudiano, che, lasciato a Cartagine l'onore della fondazione di Solci (*pars adit antiqua ductos Carthagine Sulchos*), ascrisse quella di Cagliari ai Fenici tiriani (*Tyro fundata potenti*), parmi la più ragionevole, epperciò non ho esitato ad abbracciarla. Infatti, sebbene possa essere vero che i Cartaginesi, dopo essersi renduti assoluti padroni della Sardegna o della maggior parte di essa, abbiano ampliata ed accresciuta di nuovo popolo la città di Cagliari, e in questo senso debba forse intendersi il *condiderunt* di Pausania (se con altri interpreti di quel greco scrittore non voglia piuttosto leggersi *munierunt*), è però più probabile che i Fenici l'avessero anteriormente fondata ed abitata. Imperocchè trovandosi essi già molto innanzi stabiliti in Nora, ed essendo la spiaggia di quella prima stazione loro troppo aperta ed importuosa, è assai naturale che abbiano ricercato nel lido meridionale dell'isola un altro sito più comodo per le loro navi e più opportuno pel loro commercio, che in quel tempo appunto, come si è già veduto, era estesissimo e fiorentissimo. Ora qual mai poteano i Fenici trovar sito migliore e ai desiderii loro più adatto di quell'ampio seno di mare vicinissimo alla stessa Nora, che poi dal nome del paese edificatovi in riva fu chiamato *cagliaritano*? Posto in faccia all'Africa e alla Sicilia, ordinarie scale delle navigazioni loro, dove perciò da tempi più antichi aveano essi fondate tante colonie, offriva quel golfo il vantaggio della capacità e della sicurezza per qualunque numeroso navilio, ed era certamente una stazione importantissima per la fenicia mercatura. Siffatte favorevoli condizioni non poteano sfuggire all'esperienza e all'attività di una nazione ch'esercitava felicemente la *talassocrazia* del Mediterraneo, e quindi ogni ragione d'istorica congruenza ne persuade, che i coloni fenicii molto prima dei Cartaginesi siansi indotti a stabilirvisi, ed a fondarvi *l'antichissima città di Cagliari*, quale fu essa giustamente appellata dal geografo Pomponio Mela (*De sit. orb.*, II, 7). Agli esposti argomenti potrebbesi aggiungere un'altra non lieve congettura; perciocchè, essendo Cara' *(eligere)* voce fenicia, corrispondente all'ebraico בָּחַר *(elegit, selegit)* (Buxtorf., *Lexic. hebr. chaldaic.*), non solamente sarebbe fenicia la radice di *Caralis* e *Caralin*, *Karalites* e *Karaliton*, secondo fu scritto dagli antichi con terminazione greca o latina, ma dippiù troverebbonsi insieme nel vocabolo derivato il motivo e l'*auctoetonia* del nome (Caralis), il quale suonerebbe lo stesso che *città scelta*, o *luogo scelto* dai Fenici per istabilirvi quell'altra colonia marittima. Però io non voglio abbandonarmi con troppa fidanza a siffatta induzione etimologica; e ritornando col discorso ad Aristeo da cui mi sono dipartito, dirò brevemente le ragioni per le quali e' non dev'essere creduto fondatore di Cagliari, come piacque a Solino di celebrarlo. Lo persuadono in primo luogo il silenzio di Diodoro Siculo (ved. sopra, pag. 22, col. 2, nota 5), e l'espressa negazione di Pausania (ved. sopra, pag. 24, col. 2), i quali per altro si dimostrarono troppo intenti a magnificare le greche glorie, nè avrebbero defraudato di un tanto onore il figliuolo di Apolline e di Cirene, s'egli lo avesse veramente meritato. Quindi lo prova la stessa vita attribuitagli dai greci novellatori, dopo il caso miserando del di lui figlio Atteone, giacchè il suo vagare irrequieto da Coo in Sardegna, da Sardegna in Sicilia, e da Sicilia in Tracia (Diod. Sicul., *Biblioth. hist.*, lib. IV), e la pastorizia da lui migliorata, e l'arte di governar le pecchie e di rapprendere il latte insegnata in estranei paesi, mal si confanno colla fondazione di città e di colonie. E lo addimostra eziandio lo scarso numero dei greci avventurieri statigli compagni nel viaggio, i quali, se non erano bastevoli a edificare una città nuova, come riflette opportunamente il suddetto Pausania (loc. cit.), non poteano nemmeno essere sufficienti a ridurre a concordia e a vita cittadina i più numerosi ed antichi abitatori di quella parte dell'isola. I tempi altronde, nei quali Aristeo dicesi venuto dalla Beozia in Sardegna, erano ancora troppo incolti ed agresti per essere concordevoli a siffatte instituzioni; e il voler risalire fino a quell'età per collocarvi la fondazione di Cagliari, sarebbe lo stesso che farla anteriore di tre secoli al-

Le moli eccelse conosciute col nome tradizionale di *Noraghes* che sorgono frequenti sugli altipiani e su i colli sardi (1), sono ancor esse costruzioni fenicie, o di tempi e d'uomini ch' ebbero comuni coi Fenici gli usi e la religione. E le tante fenicie forme di riti, di deità, di allegorie, di sacrifizi, di arti, di leggi e di costumanze espresse negl'idoli e negli effigiati metalli, che ora il caso, ora la dotta curiosità degli archeologi discoverse fra i solchi aperti e sotto le vergini glebe rotte dal fendere assiduo del vomere sardo (2), sono simboli ed avanzi sincroni dell' antichissimo culto orientale introdotto in Sardegna nella lunga dimora fattavi da fenici abitatori.

Discendente dai Fenici, o frammista per lo meno a fenici avventurieri, fu eziandio la colonia libica condotta da Sardo, il quale cambiò all'isola l'antico nome, e le diede dal proprio l'altro più stabile e più divulgato di Sardegna. Si è già veduto il monumento (3) col quale cotesto eroe, fenicio egli stesso di nascenza o di origine, volle perpetuare la memoria della sua impresa, e il lido d'Africa dond'era partito, e il paese d'Europa da lui toccato nel viaggio, e la parte della terra sarda primamente occupata, e il nome del luogo dov'ei fermossi, ed in cui scrisse il ricordo della sua navigazione. Di questa colonia di Africani popolatori scrissero concordemente gli autori greci e latini (4); e la venerazione tributata al suo illustre condottiere dalle generazioni sarde dei secoli posteriori è un argomento irrefragabile della realtà della sua esistenza e della sua venuta. Il culto tradizionale degli antichi insulani verso cotesto autocrate o dominatore del loro paese è attestato dall'ara o dal delubro innalzatogli nella costa occidentale dell'isola (*Sardopatoris fanum*), di cui ci lasciò ricordo il geografo Tolomeo (5), dalla di lui statua in bronzo che Pausania vide nel tempio di Delfo (6), e dall'associazione onorevole che la Sardegna romana nei tempi della sua triste servitù fece del nome e dell'effigie di *Sardopadre* col nome del fortunato ascendente di Ottaviano Augusto (7). Altro argomento dell'arrivo e della mansione di

l'eccidio di Troia, la qual cosa non solamente ripugna ai canoni della cronologia istorica, ma inoltre è aliena da ogni principio di comportevole credibilità. Più assurda della precedente, e tutt'affatto arbitraria, è l'altra opinione di alcuni scrittori sardi, i quali rivocarono ai tempi di Ercole tebano la primitiva esistenza di Cagliari, attribuendola al di lui nipote Jolao e alla colonia dei Tespiadi di cui egli fu condottiero. (Diod. Sicul. V. 8. - Pausan., *In Phoc.* X. Ved. sopra pag. 22, col. 1, e pag. 24, col. 2); perciocchè di tal fatto non si ha ricordo veruno presso gli antichi, e le narrazioni di Diodoro relative a quell'eroe, comunque contorte e travisate dal Vidal (*Annal. Sard.*, vol. I), non sono accomodabili a siffatta sentenza. Il Bonfant e il Cossu (*Triumph. de los sant. de Çerden.*, cap. I, pag. 9. - *Notiz. di Cagliari*, cap. IV, pag. 23) vollero provare un'origine così remota coll'autorità della seguente iscrizione, che dicesi scoperta in Cagliari sul finire del secolo XVI.

DIVO . HERCVLI
POST . CATECLISMVM
RESTAVRATORI . CONSERVATORI . PROPAGATORI
CIVITAS . IOLE
D . D . D

Ma un tal monumento, oltre all' essere un' invenzione municipale riferibile ai tempi nei quali ardevano tra Cagliari e Sassari le matte contese della primazia ecclesiastica, è anche troppo misero in se stesso per poter meritare una seria confutazione, come lo dissero molto giustamente gli Effemeridisti romani (ann. 1774, num. XXVI) allorchè lo Stefanini ebbe il poco giudizio di riprodurlo (*De veterib. Sard. laudib.*, 1773, in-4°). Quella iscrizione infatti non può essere sincrona ai tempi di Jolao, perchè nei medesimi non esistevano nel mondo nè caratteri nè lingua latina: nemmeno può riferirsi ai tempi romani, perchè gli scrittori del Lazio non conobbero nè usarono giammai la denominazione di Iole, ma soltanto quella di Caralis, Caralim e Carales. Dunque a qual tempo e a quali uomini si dovrà essa riferire? Se si dicesse per avventura che gli uomini della Sardegna romana abbiano colla medesima voluto perpetuare le tradizioni antichissime dei tempi eroici, nei quali l'odierna Cagliari fosse appellata *civitas Iole*, o tributasse ad Ercole ed a Jolao onori divini, io chiederei di qual Ercole siasi potuto parlare in quel monumento? Dei tanti Ercoli ricordati dalla mitologia veruno certamente pose piede in Sardegna. Nessun benefizio ricovettero i Sardi da quello di Tebe, che fu zio a Jolao; nessuno dall'altro di Libia che fu padre a Sardo; anzi quest'ultimo non ebbe rinomanza di sorta, poichè a lui, al dir di Pausania (loc. cit.), *nihil illustrius ad memoriam contigit, quam quod aliquando Delphos venit.* Come adunque poteva Ercole essere chiamato *ristoratore conservatore, propagatore*, sia di Cagliari (Iole), che di Sardegna dopo il diluvio *(post cateclismum)*? Di qual diluvio altrende poteano e intendeano parlare i cittadini di Iole? Forse di quello di Ogige in Beozia (3434 O. C.), o dell'altro di Deucalione in Tessaglia (3650 O. C.)? Ma queste furono inondazioni particolari che non si estesero fuori della Grecia. O forse del primo ed antichissimo diluvio universale (2243 O. C.)? Ma questo fu assolutamente ignoto ai pagani: *diluvium illud maximum nec graeca nec latina novit historia* (S. Augustin., *De civit. Dei*, XVIII, 8). E di un diluvio parziale che non allagò la Sardegna, o di un diluvio universale che la Sardegna pagana ignorava affatto, come e perchè perpetuavasi la memoria dai Sardi Iolensi, appellando Ercole *(post cateclismum)* conservatore, ristoratore, e propagatore di quella sarda popolazione?... L'impostura è troppo manifesta, nè io voglio spendervi sopra più parole per dimostrarla. Parlerò invece, a compimento di questa nota, della medaglia prodotta dal Froelich (*Notit. element. numism.*, cap. VI) avente per diritto la leggenda greca ΚΑΡΑΛΙΤΩΝ *(Karaliton)*, e per rovescio un cavallo dimezzato, ch'egli chiamò *Caralis Sardiniae equus dimidiatus.* Se una tal moneta appartenga all'antica Cagliari, e da ciò possa dedursi che la medesima fosse città libera, come opinarono col suddetto Froelich il Goltzio, il Gesnero e l'Arduino (Goltz., *Thes. antiq.*, lit. K. - Gesner., *Numism. reg. Maced.*, tab. 28, num. 21. - Arduin., *Numm. antiq. popul. et urb.*), o se veramente si debba attribuire alla città di Cime nell'Eolide, come piacque all'Eckel (*Doctr. numm. veter.*, part. I, vol. I, art. *Ital. cum insul.*, e vol. II, art. *Aeolis*), non può dirsi così risolutamente definito, che non ammetta tuttavia ulteriori discussioni. Fu bensì errore, e gravissimo dei suddetti Cossu e Stefanini (oper. cit.), il crederla moneta punica, per quindi attribuire colla scorta della medesima la fondazione di Cagliari ai Cartaginesi; imperocchè un monumento punico con epigrafe greca è un vero paradosso archeologico; ed oltre a ciò, se la medaglia si giudicava appartenere a Cagliari come a città *civium romanorum*, quale chiamolla Plinio (*Hist. natur.*, III, 13, edit. taurin. 1831), dovea tosto riconoscersi di tempi molto posteriori, non essendo forse più antica dell'età di Mario e di Silla, ovvero di Cesare o di Augusto, la cittadinanza romana accordata a Cagliari dai superbi conquistatori del mondo.

(1) Ved. sopra, pag. 24, col. 2, nota 2, ed i luoghi ed autori ivi citati, ai quali si possono aggiungere la *Notice sur les Nuraghes de la Sardaigne* di M. Petit-Radel, e le *Osservazioni* relative fattevi dai dotti antiquarii francesi Choiseul-Gouffier, Lechevalier, Félix-Beaujour e Fauvel, in varie *Memorie* inserte negli *Atti dell'Accademia d'iscrizioni e belle-lettere di Parigi.*

(2) Sugl'idoli sardo-fenicii può essere consultato con frutto l'opuscolo del Münters, intitolato *Sendschreiben über einige sardiche idole*, che fa seguito alla sua *Storia della religione dei Cartaginesi.*

(3) Ved. sopra pag. 24, col. 1ª, nota 1.

(4) Silio italico, *Punicor.*, XII, v. 359 e segg. - Pausan., *Phocic.*, X. - Cicer., *Fragm. orat. pro M. Scauro*, tom. VIII, pag. 469. - Solino, *Polyhist.*, X.-Martian. Capell., *De nupt. philolog.*, VI.-Isidor., *Orig.*, XIV, 6, pag. 195. Vedansi i testi relativi a pag. 24, col. 1; pag. 27, col. 1 e 2; pag. 28, col. 1.

(5) Il sito preciso del tempio o dell'altare eretto a *Sardo padre* dagli antichissimi abitatori della Sardegna non è stato tuttavia determinato con certezza. Tolomeo nel testo della sua *Geographia* (lib. III, cap. III, pag. 76, edit. Amstelod. 1618, in-fol.) lo colloca tra Osea e Napoli: *Osaea civitas. Sardopatoris* ieron (i. e. *fanum*). *Neapolis etc.* Ma nella *Tavola* corrispondente (*Europae*, VII) lo nota più verso il sud dell'isola in quel *capo* o *promontorio* che oggi appellasi *della Frasca;* perlochè il Cluverio sospettò (*Sardin. antiq.*, VII) che Tolomeo avesse scritto originalmente *Sardopatoris* acron (i. e. *promontorium*). Però il Mercatore (Gerardo) nelle sue *Annotazioni*, il Berty, e tutti generalmente i traduttori di Tolomeo scrissero *Sardopatoris fanum*, nè a nessuno cadde in pensiero di convertire l'*ieron* in *acron*.

(6) Ved. sopra pag. 27, col. 1ª.

(7) M. Azio Balbo che fu pretore di Sardegna nel 691 di Roma

detta colonia africana potrebbesi ricavare dai nomi d'*Ercole* imposti a due delle isole adiacenti, e ad uno degli antichi porti della Sardegna mentovati da Tolomeo e da Plinio (1); ed eziandio dal predicato *Bissonis* o *Libysonis* dato all'antichissima città di Torres (2); perciocchè se non puossi con certezza affermare che i Sardi primitivi conoscessero le imprese maravigliose di quei tanti eroi che l'antichità consacrò colla denominazione di *Ercoli*, cingendoli dell'aureola favolosa delle mitologiche divinità, può tuttavia essere accettata come una delle induzioni probabili dei tempi e dei fatti eroici della Sardegna, che o gli stessi africani coloni, o i naturali derivati da essi abbiano voluto perpetuare colle nominazioni locali la memoria di quell'Ercole libico, dal quale procedeva il generoso sangue e l'esistenza di SARDO-PADRE. Ma non credo necessario ricorrere a siffatte conghietture, quando esistono le testimonianze positive del fatto, e le testimonianze sono di tal natura e così numerose, da comprovare il fatto medesimo con tutta la certezza delle istoriche verità.

Soggetto piuttosto di non lievi dubbiezze e di gravissime indagini presentano le tante colonie greche che diconsi giunte in Sardegna per popolarla e dirozzarla. Imperocchè, sebbene sia fuori di dubbio che i greci navigatori fin da tempi remotissimi abbiano visitato i lidi sardi, e che allettati dalla feracità del suolo e dalla ricchezza del mare che lo circonda, sianvisi fermati per farvi dimora (3), non puossi

Egli era cognato di C. Giulio Cesare e avo materno di Ottaviano Augusto, come si ha da Svetonio: *decedens* (*C. Octavius pater*) *Macedonia .... mortem obiit repentinam, superstitibus liberis, Octavia maiore, quam ex Ancharia, et Octavia minore, item Augusto, quos ex Atia tulerat. Atia* M. ATIO BALBO *et Julia, sorore C. Caesaris, genita est* (C. Svetonii, *Octavius*, num. 4). Sono note agli eruditi raccoglitori delle antichità romane le medaglie coniate dai Sardi in di lui onore. Le medesime hanno effigiata nel diritto una testa di aspetto giovanile, col capo sormontato da nove creste o piume, collo scettro da un lato, e colla leggenda SARDVS PATER all'intorno; e nel rovescio un'altra testa imberbe colla leggenda M. ATIVS BALBVS PR. Il gabinetto della biblioteca del re di Francia possiede tre diversi tipi di queste medaglie. Il Gronovio ne pubblicò due nel suo *Tesoro delle antichità greche* (*Thesaur. graecar. antiq.*, tom I), ed una il Morelli nel *Tesoro numismatico* (*Thesaur. numism. Morellian.*, tom. I). Da questo monumento si raccoglie che i Sardi ricevettero molti benefizi dalla pretura di M. Azio Balbo, poichè ne vollero perpetuare la memoria in un modo così durevole. La loro gratitudine verso cotesto governante non potea essere nè più efficacemente nè più onorevolmente espressa. Il *Sardus-Pater*, o *Sardipater* dei Sardi equivaleva al *Marspiter* e al *Liberpiter* dei Romani, e rappresentava l'uso generale dei popoli antichi di venerare col nome di padre i primitivi loro fondatori. Quale adunque potea rendersi dai Sardi gloria maggiore a M. Azio Balbo di quella che risultava dall'associarlo alla gloria ed al nome dell'antichissimo autore della loro esistenza sociale? Il suddetto Gronovio e Filippo Della-Torre (*apud Graev. thesaur. antiq. roman.*, tom. VIII, part. IV) tolsero occasione dalla illustrazione di questa medaglia per confutare l'opinione del Bochart (*Geogr. sacr.*, part. II, lib. I, 31), che pretese derivato il nome di Sardegna dall'ebraico *Saad* (pedata umana) anzichè da *Sardo padre*, muovendolo forse a tal conghiettura le denominazioni di *Sandaliotin* e d'*Ichnusa* datole dai Greci (Arist., *De mirabil. auscult.*, pag. 1159. - Stephan., *Epitom.* - Martian., lib. VI, cap. *De Sardinia*, pag. 207. - Plin., *Hist. natur.*, III, 13, edit. taurin., 1831. - Solin., *Polyhist.*, X, p. 18. - Sil. Ital. *Punicor.*, XII, v. 357, 358), le quali procedevano dalla sua figura rassomigliante all'orma di un piede umano (*humanae speciem plantae sinuosa figurat insula* ec. Claudian., *De bello gildon.* - Sil. Ital., loc. cit. - Isidorus, *Origin.*, XIII, 6). Ma se l'etimologia immaginata dal Bochart era in tal rispetto assai stentata, fu però incivile, e forse anche superflua la confutazione fattane da quei dotti archeologi, poichè le testimonianze di ogni genere che si hanno sulla esistenza di *Sardo padre* e sull'appellazione di *Sardegna* derivata dal di lui nome, sono tante e così solenni, che non puossene ragionevolmente muovere dubbiezza veruna.

(1) Nella descrizione del lato meridionale dell'isola lasciataci dal suddetto Tolomeo si legge: *Bioea portus*, HERCULIS PORTUS, *Nora civitas etc.* E poco appresso: *insulae vero circa Sardiniam sunt, Phintoni insula, Ilva insula, Nymphaea insula,* HERCULIS INSULA *etc.* (*Geograph.*, lib. III, cap. III, pag. 76 e 77, edit. Amstelod., 1618, in-fol). Plinio non fa menzione del porto; ma a vece di una sola ricorda due isole denominate di *Ercole: habet* (Sardinia) *et a Gorditano promontorio duas insulas, quae vocantur* HERCULIS (*Hist. natur.*, III, 13, edit. cit.). L'Arduino (*in not. ad Plin.*) scrive di queste due isole: *sunt geminae: maior* ASINARA, *sive* ZAVARA: *minor*, ISOLA PIANA *dicitur*.

(2) *Celeberrimi in ea* (i. e. Sardinia) *populorum, Ilienses, Balari, Corsi. Oppidorum XVIII; Sulcitani, Valentini, Neapolitani, Bosenses, Calaritani civium romanorum, et Norenses. Colonia autem una, quae vocatur ad* TURRIM LIBYSONIS (Plin., *Hist. natur.*, III, 13, edit. taur. praed.). La stessa denominazione, con piccola differenza, le diede il geografo Tolomeo nel secondo secolo dell'era volgare, notandola, dopo le città settentrionali di *Giuliola* e di *Tibula* in questo modo; TURRIS BISSONIS *civitas* (*Geograph.*, lib. III, cap. III, p. 76, edit. praedict.). Nell'istesso secolo vedesi ricordata nell'*Itinerario* di Antonino col solo nome di *Torres* (*ad Turrem*). E nel secolo V lo storico Vittore di Vita o Uticense (*Victor Vitensis*) ne' suoi libri *De persecutione Vandalica* (lib. IV, 693) rammenta tra i vescovi sardi intervenuti al concilio di Cartagine, e maltrattati da Unnerico, un Felice *de Turribus*. Sulla fondazione di questa città scrisse il Fara le seguenti parole: .... *Turrium civitas .... a Vetulonicis Turrenis, primis Sardiniae accolis, turritis aedibus* (*ut creditur*) *condita, et propterea* TURRIUM *civitas*, TURRITA *et* TURRENA *urbs fuit dicta. Thusci enim urbes turritis aedibus condere solebant .... Deinde augusta civitas ab Hercule facta*, TURRIS LIBYSONIS, *teste Plinio et Ptolomaeo, cognomen est adsequuta .... Deducta postea ad eam colonia Romanorum, ut inquit Plinius, Onuphrius et Sigonius, fuit multis et amplissimis aedificiis exornata etc.* (*Chorograph.*, II, 55, edit. taurin., 1825). La sentenza del Fara fu seguita senz'altro esame dal Vico (*Hist. gen. de Sard.*, II, 2), il quale anzi la disonestò, aggiungendovi del suo, che i Tirreni o Vituloni furono inviati a Sardegna da Osiride re d'Italia. Tanto bastò perchè nel secolo XVII armeggiassero sopra questo punto di etrusca origine gli scrittori sardi, invasi dallo spirito pazzo e convulso del municipalisimo. I Sassaresi difesero, come meglio potevano l'antichissima fondazione della loro madre patria; la combatterono i Cagliaritani ed i fautori di Cagliari, tra i quali il Vidal scrisse le più strane cose del mondo, chiamando la sua città prediletta *Curulim Vetuloniam*, e dicendola, per maggior lode di antichità, fondata, senza più nè meno, dai Veienti: *iam nunc Calarim procul dubio Sardiani Protopolim Veii condidere* (*Annal. Sard.*, I, 37). Quale giudizio debba farsi di coteste esagerazioni, o meglio dicasi di tali visioni Vicane e Vidaliane, lascierò che altri il dica. Ma in un secolo come il nostro, pieno di lumi e di moderazione, nel quale i presenti possono rammentare le ire municipali degli avi loro senza pericolo di offendere la concordia e lo spirito di unità nazionale che tutti informa quanti sono i franchi ingegni e generosi petti sardi, non siavi chi accusi delle riferite stranezze il maggiore, il più modesto, e forse anche il più assennato dei nostri annalisti, quasi egli sia stato cagione di essersi dai sardi scrittori che lo seguirono abusate sì pazzamente le storiche disquisizioni. Imperciocchè il Fara, se tolgasi quella sua vana fede nella significazione di *Libysonis*, che troppo facilmente interpretò per *città augusta* di Ercole (*Libysoson enim civitatem Herculis augustam significat*, l. cit.), si appose drittamente al vero, o al più probabile almeno, ascrivendo ai Tirreni la prima fondazione di Torres, e dippiù diede prova non dubbia di non ordinario criterio, rattenendosi dall'affermarlo positivamente. Le parole *ut creditur*, colle quali egli manifestò la propria opinione, dimostrano ad evidenza, che sebbene la suddetta fondazione etrusca potesse essergli persuasa, e dall'occupazione dei lidi settentrionali della Sardegna fatta prima di ogni altro dai Tirreni, i quali al dir di Strabone (*Geograph.*, lib. V) furono i primitivi abitatori dell'isola, e dalla maniera invariabile usata da quel rinomato popolo nell'edificare le città, cingendole di salde mura (Liv., I, 44), e forse anche dall'istesso nome di *Torres*, tuttavia, nè tali argomenti di critica istorica, nè il giudizio proprio tanto prevalevano in lui, da accertare come positivo un fatto di così alta e tenebrosa antichità. E di tale sua rattenutezza, anzichè dargli biasimo, è uffizio di civiltà letteraria e di patria riconoscenza rendergli liberalissimi il merito e la lode.

(3) La conoscenza che i Greci antichi ebbero della Sardegna si deduce dagli stessi nomi che le imposero, e che derivarono dalla sua figura geografica. Platone (*In Timaeo, de rer. creat.*) la chiamò SANDALIOTHIN, *ab effigie soleae*, come spiega Plinio (*Hist. natur.*, III, 13, edit. praed.); e Aristotile discepolo di Platone, l'appellò ICHNUSA, *a vestigii, ut videtur, humani similitudine* (*De mirabilib. auscultat.*, pag. 1159, edit. Paris., ann. 1629). Il suddetto Plinio soggiunge che *Myrsilus* (Sardiniam) *adpellavit* ICHNUSAM *a simi-*

tuttavia niegare che i racconti relativi a tali navigazioni ed alle varie imprese dei condottieri che le diressero trovansi implicati fra tante favole, e riportati a così alta antichità, che somministrano motivi sufficienti a diffidarne. Sa ognuno le finzioni e le poetiche allegorie spacciate come vere dai greci narratori, e come costoro, anzi tutta la greca nazione, *genus in gloriam suam effusissimum*, quale fu appellata da Plinio (1), siasi voluta arrogare il vanto di aver dato origine a tutti i popoli dell'antica terra conosciuta (2). Divulgatissima fra gli eruditi è questa greca vanità; e Strabone scrisse assai giustamente, che i greci scrittori, dopo aver ripieni di tradizioni favolose i patrii annali, confusero co' racconti mitologici le storie degli stranieri, popolando di eroi e di semidei l'Italia, l'Africa e l'Asia, come tanti ne aveano già immaginati per la loro terra *tragica e mostruosa* (3). Non pertanto sarebbe spinta oltre i confini del giusto la diffidenza che volesse perciò rigettare come mendaci tutte le greche narrazioni, nè farebbe uffizio di critico imparziale chi, per causa degli accessorii e delle parti travisate o ingigantite col maraviglioso, pretendesse doversi niegare risolutamente il tutto. Molte verità si ascondono spesso sotto il velame della favola e della poesia, e se difficile è scernere le une dalle altre, non dee però riputarsi impossibile, quando l'arduità della fatica non sia scoraggiata dalla sistematica persuasione di un infelice risultamento.

Applicando questi principii alla storia primordiale di Sardegna, io non so come si possa disconoscere molta parte di fatti veri frammezzo alle finzioni di cui ridondano le ricordanze delle colonie pervenutevi dalla Grecia. Quella di Aristeo, che al dir di Pausania (4) fu la più antica, sembra certamente la più favolosa; e le nozze di Apollo colla rapita Cirene, dalle quali egli nacque (5); le stagioni custodi della sua infanzia, che lo nutrirono di ambrosia e di nettare (6); la violenza ch'ei far volle a Euridice sì lungamente lamentata da Orfeo (7); la sua sparizione dall'Emo e l'assunzione al zodiaco (8); e tanti altri portenti co' quali la greca fantasia sublimò la di lui vita, appartengono più facilmente a un essere immaginario che a una persona reale, la quale abbia vissuto e conversato cogli uomini. Ma se riflettasi al linguaggio poetico usato primamente dai Greci per tramandare alla posterità i fatti degni di ricordanza, e alla infinita varietà di allegorie da essi adoperate per significare le azioni degli uomini straordinarii, che nella barbarie dei secoli furono autori di utili ritrovati o di civili insegnamenti, si comprenderà facilmente che Aristeo, come fu inventore della pastorizia regolata dall'arte (9), così dovette somministrare ai poeti–narratori delle prime età larga materia di racconti simbolici e figurati, dai quali quindi derivarono le tradizioni favolose tramandateci dagli antichi scrittori. Nè diversamente si dee giudicare dei viaggi da lui intrapresi dopo la morte miseranda del suo figlio Atteone, poichè di questi, e di quello specialmente ch'ei fece in Sardegna, si ha distinto ricordo nei raccoglitori delle memorie dei tempi eroici (10); e benchè l'età cui si riferiscono sia molto superiore all'altra in cui ebbero principio le regolari navigazioni dei Greci (11), non si può tuttavia contendere che in quella ancora, quantunque assai rozza e selvaggia, alcuni uomini

litudine vestigii (loc. cit.); e lo stesso ripete l'abbreviatore di Stefano Bizantino: *vocabatur* ICHNUSA *quia adsimilis erat humano vestigio.* Marziano Capella ricorda ambidue i nomi siccome procedenti da un medesimo fonte: *Sardinia est adpellata* SANDALIOTES (al. *Sandaliotis*) *et* ICHNUSA: *quod utrumque vestigii formam signat* (*De nupt. philolog.*, lib. VI); e Solino si riferisce in tal rispetto all'autorità dei *Dialoghi* di Platone e di Crisippo; *Sardiniam apud Timaeum* SANDALIOTEN (al. *Sandaliotin*) *legimus*, ICHNUSAM *apud Crisippum* (*Polyhist.*, X). Dei suddetti due nomi quello d'*Ichnusa* sembra essere stato più in uso fra i Greci, come lo attesta Silio Italico con quei notissimi versi:

Inde ICHNUSA *prius Graiis memorata colonis* (*Punic.*, XII, 358); e dopo di lui Pausania: *nomen Sardiniae priscis temporibus quodnam fuerit apud incolas, compertum non habeo: qui illuc e Graecis commercii causa adnavigarunt*, ICHNUSAM, *quod formam habeat insula humani vestigii*, *adpellarunt* (*In Phoc.*, X); le quali parole furono poi fedelmente ricopiate da Isidoro nelle sue *Origini*: *Sardinia.... ante commercium a navigantibus Graecorum* ICHNUSA *appellata est* (*Origin.* XIV, 6, pag. 195, edit. praed.). Ma poichè per l'arrivo della colonia libica condotta da Sardo, l'isola, perduti gli antichi, ottenne il più moderno nome di Sardegna, i Greci l'appellarono nella loro lingua SARDO e SARDON, dal che derivò l'altro vocabolo di *Sardi* e *Sardonii* dato ai suoi abitanti. Questa greca denominazione di data più recente trapassò talvolta nella stessa lingua del Lazio, come ne fanno prova i tanto famigerati oracoli sibillini, nei quali, dopo la minaccia fatta ai peccatori del mortale *riso sardonico*,

Sardonicum risum ridebitis horrida quando,
Quam dico, terrensque Dei vos opprimet ira,

si legge il seguente terribile vaticinio della intiera distruzione della misera Sardegna:

SARDO, *nunc gravis, in cineres conversa jacebis*
Insula; jam nec eris decados cum venerit aevum;
Nautaque te nusquam existentem quaeret in undis,
Alcionesque tuum flebunt lacrymabile funus.

La Bign., *Biblioth. PP.*, II 7.

(1) *Hist. natur.*, III, 6, edit. taur. praed.

(2) Dionys., I, 72. - Athen., X, 1. - Hecat., *Fragm. ap. Demetr. de elocut.*, c. 12. - Tucydid. I. 2, 22.

(3) Strab., *Geogr.*, IX.

(4) *In Phoc.*, X. Ved. sopr., pag. 24, col. 2.

(5) Diod. Sic., lib. IV. - Justin., lib. XIII, 17. - Cicerone nella *Verrina X* lo disse figlio di Bacco; ma poi tornò alla tradizione comune, dandogli Apolline per padre: *Aristaeus, qui olivae dicitur inventor, Apollinis filius* (*De natur. Deor.*, III, 18).

(6) Pindar., od. IX, *Pyth.*

(7) Hygin., *Fab.* 164. - Virg., *Georg. IV*, 457 e segg.

(8) Apollon., lib. IV. *Argon.* - Sallust., *ap. Serv.*, in lib. I. *Georg.*, v. 14. - Serv., in lib. IV *Georg.*, v. 283 e 317.

(9) A lui infatti si attribuisce l'onore di aver per il primo insegnato agli uomini l'arte di rappigliare il latte e di farne cacio; quella di coltivare gli ulivi e di far l'olio: e quella di educare le api e di trarne il miele e la cera. Ved. Diod. Sicul., loc. cit. - Cicer., loc. cit. - Non. in lib. XV. - *Dionisiac.* - Ovid., *Fastor.*, I, 363. - Virg., *Georg.*, IV, 317. Scholiast. Apollon. in lib. II *Argon.*, v. 502.

(10) Ved. Apollod., lib. III, c. IV e V. - Pausan., lib. X, c. XVII. - Igin., *Fab.* 180 e 247.

(11) La più antica di tali navigazioni, per consenso quasi comune degli eruditi, fu quella degli Argonauti, che cadde nell'anno 3870 O. C. (1360 av. G. C.). La flotta di Minosse ricordata da Tucidide (lib. I) appartiene a quella istessa età; ma, secondo la testimonianza del suddetto istorico, era essa composta di piccoli legni, e non avanzossi oltre le isole del mare Egeo. Efforo presso Strabone (*Geograph.*, lib. VI) fissa la venuta dei Greci in Sicilia, dopo una generazione dall'eccidio di Troia. E gli stessi Focesi, peritissimi nella nautica, e primi fra i Greci a intraprendere lunghi viaggi verso l'Italia, la Spagna e la Gallia, come ne fa fede Erodoto (lib. I), non istabilirono la loro colonia in Marsiglia che sei secoli dopo la mentovata epoca troiana. Confrontando colle anzidette navigazioni quella di Aristeo, che fu genero e coetaneo di Cadmo, si avrebbe certamente l'anteriorità di due secoli sul famoso viaggio dell'*Argo-nave*. Ma tutte le difficoltà derivanti dalla supputazione dei tempi relativi all'esercizio della nautica presso i Greci, se possono a buon diritto essere opposte come insolvibili quando trattisi di navigazioni regolari e determinate, che si vogliano far risalire ad un'antichità troppo remota, perdono la loro forza allorchè si discorre delle navigazioni indeterminate e fortunose delle prime età umane, alle quali diedero occasione ora il caso, ora la sventura, quasi sempre l'ardire e la necessità. Se dunque non vi è nessuno che non veda doversi collocare nel novero di queste ultime la navigazione di Aristeo ed altre somiglianti dei secoli eroici, nè la anteriorità sua ai tempi troiani, nè altro argomento veruno di tal sorta può conchiudere contro la di lui venuta in Sardegna cotanto celebrata dai greci e dai latini scrittori.

greci, o spinti dalla curiosità, o costretti dalla sventura, abbandonassero il patrio suolo, e postisi in balia delle onde, cercassero con incerto viaggio estranei paesi e lidi novelli.

Non così antichi, ma non meno straordinarii sono i fatti attribuiti a Jolao, nipote e compagno di Ercole nelle sue celebrate fatiche; nè vi è chi non sappia il carro di Alcide da lui guidato nel combattimento di Lerna, la vittoria di Erimanto cui egli ebbe parte, gli Eraclidi ch' ei ritrasse in Atene, la gioventù ridonatagli da Ebe negli anni suoi già senili, la pugna con Euristeo sulle ardue rupi dello Scirone, i templi e le are dedicategli nella Sicilia, nella Beozia e nella Focide, e gli onori quasi divini renduti dai Tebani alle sue ceneri sull'avita tomba di Anfitrione (1). Ma siffatti favoleggiamenti, se sono, com'ei pare, l'espressione figurata dell'eroismo del figlio d'Ificle, non possono pregiudicare alla verità che si asconde sotto il velame delle finzioni strane, nè perchè i Greci alla grandezza del reale aggiunsero la sublimità del maraviglioso, debbesi per l'uno rigettar l'altro, quasi entrambi siano invenzioni di parto individuo e sogni di sole poetiche fantasie. Di Jolao altronde e dei *Tespiadi* con lui venuti in Sardegna sono tante e così solenni le testimonianze, che non se ne può ragionevolmente dubitare. Ne parlano, come si è già veduto (2), Diodoro, Strabone e Pausania, e dietro la scorta dei medesimi Silio Italico e Solino (3); anzi il primo di detti scrittori racconta minutamente le imprese fatte nell'isola da questo greco eroe, i luoghi ameni e campestri da lui occupati, le città, i templi, i ginnasii e gli altri preclari monumenti ch' egli vi eresse (4), e il nome di *Jolei* rimasto per lunga successione di tempi ai campi ch'ei divise fra i suoi seguaci, e agli uomini liberi e bellicosi generati da quella gagliarda progenie di Ercole tebano (5). Questa istessa esistenza del nome *Jolaico* durò inalterata sino al secolo di Pausania, ed egli la riferisce come cosa indubitata (6), e recita inoltre i nomi delle città sarde edificate dai *Tespiadi* e dagli Ateniesi (7), e gli onori rammenta che i Sardi *Jolensi* tributavano ancora alla memoria di quell'illustre condottiero (8). Tante e sì varie rimembranze di uomini, di fatti e di vocaboli sopravvissute al tenebroso tramonto dei tempi eroici, conservate dalla tradizione dei popoli, e quindi raccolte nel cominciare dell'età storica, non possono in verun modo essere la conseguenza d'immaginarie narrazioni; e se i rivolgimenti secolari, l'amore dei Greci pel maraviglioso, e la stessa gigantesca barbarie delle azioni che si celebravano, ne travisarono la fisonomia primitiva ed originale, ciò non impedisce che alla sostanza dei racconti si presti quella fede, la quale ad altri fatti di somigliante o poco diversa natura si suole dai sapienti comunemente concedere. Uguali argomenti non si possono certamente addurre per le altre colonie di greca o di diversa origine rammentate dagli antichi scrittori. Però se tolgansi quelle inventate a proprio talento dall'impostore Annio di Viterbo (9), e la troiana, che fu probabilmente una poetica tradizione del favoloso viaggio di Enea in Italia (10),

(1) Ved. Euripid., *Heracl.*, IV, 849 et seq. - Pindar., p. IX, 137. - Apollodor., II, 4. - Ovid., *Metamorph.*, IX, 7. - Diodor. Sicul., *Biblioth. histor.*, lib. IV e V. - Pausan., lib. I, V, IX e X.

(2) Ved. sopr. pag. 22, col. 2, et in not.; pag. 23, col. 2; pag. 24, 25, col. 1 et in not.

(3) Ved. sopr. pag. 27, col. 2; pag. 28, col. 2.

(4) Diodor., *Biblioth. hist.* IV, 14; V 8. Vedansi i testi relativi dello storico siciliano già riportati in questo stesso volume (pag. 22, col. 2, et in not.). Una differenza però assai notabile si osserva in questa parte tra la narrazione di Diodoro e quella di Pausania. Dice il primo che *Iolaus*, *accersito ex Sicilia Daedalo*, fece erigere gli anzidetti monumenti, i quali perciò dal nome dell'architetto furono chiamati *dedalei* (lib. IV, 14): il secondo invece riferisce l'opinione di alcuni che faceano risalire fino ai tempi di Aristeo l'arrivo di Dedalo in Sardegna: *sunt qui putent eodem tempore Daedalum Cretensium arma metuentem in Sardiniam aufugisse, et coloniae ac domicilii consortem Aristaeo fuisse* (*In Phocic.*, X). E sebbene egli combatta subito una tale opinione coll'argomento validissimo, che Dedalo coetaneo di Edipo non potè essere socio di Aristeo contemporaneo di Cadmo, tuttavia nè gli attribuisce parte veruna nelle opere di Jolao, nè lo fa autore di verun edifizio nell'isola. Dal che si deduce avere il citato Pausania creduta favolosa l'anzidetta venuta di Dedalo, e con ottimo giudizio essere stato da lui rigettato come bugiardo un episodio che potea nuocere alla credibilità del racconto principale. Siffatti scrupoli non rattennero in tempi assai posteriori la penna del Vidal dallo scorrere a briglia sciolta per questi spaziosi campi dell'immaginazione, poichè egli, non contento di asserire come certa la presenza di Dedalo in Sardegna ai tempi di Aristeo, o di ascrivergli la costruzione di eccelse moli architettoniche nel campidano di Cagliari, appellato da lui con antonomasia di tutto suo conio *Campania calaritana*, ereò di botto un altro Jolao, primogenito del suddetto Aristeo, adulterando perciò un testo di Solino (*Polyhist.*, X) il quale non sognò, non che scritto abbia giammai di tal figliuolanza, ed a questo attribuì l'ampliazione dell'antica Cagliari, che fu quindi chiamata dal di lui nome città di Jole o Jolea, e a *Calicarpo* di lui fratello la fondazione di Mara-Calagonis (patria di così scempiato scrittore), che converse latinamente in un bellissimo *Caliconis*, mentre all'altro Jolao figliuolo d'Ificle lasciò la gloria delle costruzioni *noraciche* e della generazione dei popoli *jolensi*. Nè qui fermandosi la di lui stravolta fantasia, trovò nella parola *Jolc* una inversione dell'ebraico *Eloi* (lat. *Deus meus*); ed ecco Cagliari, inconsapevole ancora di tanta sua onoranza, diventar subito per autorità Vidaliana la prediletta città di Dio: *civitas Dei mei* (Vidal, *Annal. Sard.*, parte I, pag. 46, 47, 48, 51 e 52 et alib. pass.).

(5) Loc. cit. Anche Strabone lasciò scritto: *tum eadem haec loca* (in Sardinia) *continenter populantur montani*, *qui* Diagebrenses *vocantur*, *olim* Jolaenses *dicti. Fertur enim* Jolaus *eo adduxisse quosdam filiorum Herculis etc.* (*Geograph.* lib. V).

(6) *Atque hac etiam mea aetate in Sardinia loca manent*, *quae* Jolaea *vocantur: ab eorumque incolis honores* Jolao *habentur* (*In Phoc.*, X). E Solino, che fiorì nello stesso secolo di Pausania, dice apertamente: Jolenses *ab eo* (cioè da Jolao) *dicti* (*Polyhist.*, III).

(7) *Hi* (i. e. *Thespienses*) Olbiam *condiderunt: privatim vero Athenienses* Goryllen; *vel servato alicuius de atticis tribubus nomine, vel quod unus de classis ductoribus* Grillus *fuerit* (Pausan., loc. cit.). *Ificles* Jolaum *creat*, *qui Sardiniam ingressus* ... Olbiam *et alia graeca oppida extruxit* (Solin., loc. cit.). E tuttavia, a fronte di sì chiare testimonianze, il Fara, tratto in errore dalle favole Anniane, suppose un'altra città di Olbia fondata da Galata figlio di Olbio re de' Celti, e questa collocò nella parte settentrionale dell'isola, mentre all'altra menzionata dai suddetti Pausania e Solino (loc. cit), da Cicerone (*Epist. ad Quint. fratr.*, II, 3, 6 e 8), da Tolomeo (*Geograph.*, III, 7), da Antonino (*Itiner.*) e da Claudiano (*De bell. Gildon.*) assegnò il sito probabile nella parte meridionale (Fara, *De reb. sard.*, I, 108, 109, edit. taur. praed.). La città di Ogrille o Gorille fondata dai Greci seguaci di Jolao sospettò il Cluverio che possa essere la *Gurulis vetus* che vedesi annotata dal suddetto Tolomeo (loc. cit.) fra le città mediterranee di Sardegna (Cluver., *Sard. antiq.*, VII).

(8) Ved. la nota 6 preced. e gli altri testi riferiti per intiero alla pag. 25, col. 1.ª, not. 1.

(9) Ved. sopra pag. 29, col. 1ª.

(10) Sebbene Pausania racconti che alcuni dei Troiani scampati con Enea dalla Iliaca rovina, *acti tempestatibus in* Sardiniam, *Graecis*, *qui ante inibi consederant*, *permisti sunt* (*Phoc.*, X; ved. sopr., pag. 25, col. 2ª), e Silio Italico lo ripeta con quei versi,

Affluxere etiam, *et sedes posuere coactas*
Dispersi pelago, *post eruta Pergama*, *Teucri.*
Punicor., XII, 361-62.

soggiungendo inoltre che Amsicora, capo dei Sardi-pelliti, si vantava discendente dai detti Troiani,

.... *ortum Iliaca iactans ab origine nomen*,
In bella Hampsagoras *Tyrios renovata vocarat.*
Ibid. v. 344-45;

e sebbene Pomponio Mela e Plinio parlino dei popoli *iliesi* di Sardegna come esistenti alla loro età (*De sit. orb.*, II, 7. - *Hist. natur.*, III, 13. Ved. sopr. pag. 28, col. 1ª e 2ª), tuttavia io dubito assai dell'arrivo di questa colonia troiana ai lidi sardi,

non è alieno dalla storica credibilità che alcune vi venissero d'oltremare [1], ed altre non fossero veramente colonie nuove, sibbene propagine delle antiche, le quali o dal carattere e dagli usi proprii, ovvero dai luoghi da esse abitati prendessero posteriormente la derivazione ed il nome [2]. Non meritando dunque le medesime, anzi non potendo sopportare, a causa della passeggera menzione fattane dagli stessi scrittori, un' indagine fruttuosa e separata, è forza conchiudere che le colonie *tirrene*, le *fenicie*, le *greche*, e le *libiche*, delle quali si è finora ragionato, sono le sole il di cui arrivo e mansione in Sardegna può essere con certezza affermato e sostenuto.

Ma di queste colonie, che io chiamerò capitali per distinguerle dalle altre di minor nome o di dubbia esistenza, quale prima e qual dopo arrivò all'isola per cercarvi stabilimento di nuove sedi? Ecco la questione più ardua che si appresenta ai dotti investigatori delle cose antiche nel periodo primitivo della sarda istoria; ed ecco il mare in cui naufragarono alcuni scrittori nazionali per aver voluto precisare con ordinata successione di epoche cronologiche un fatto di così alta e tenebrosa antichità. Non è mio intendimento di aggirarmi con soverchia fidanza in tale intricato labirinto delle patrie origini; epperciò, nel rispondere a una domanda che fu già causa di strane illusioni e di molti errori, dirò brevemente la dubitosa opinion mia, lasciando che altri più di me istrutto o più fortunato rischiari con nuova luce un argomento che rimane tuttavia sepolto nella profonda oscurità dei secoli. Comincierò pertanto dall'osservare che tutti generalmente gli autori greci e latini fanno anteriore al nome di SARDEGNA, derivato da SARDO figliuolo di *Maceride*, l'altro d'ICHNUSA dato all' isola dai Greci navigatori: *qui illuc e Graecis*, dice Pausania, *commercii causa adnavigarunt*, *ICHNUSAM*, *quod formam habeat insula humani vestigii*, *adpellarunt*... *SARDUS vero coloniam in ICHNUSAM deducendam suscepit*, *unde*, *mutato priore vocabulo*, *de eius nomine adpellata est* (*Phoc.*, X). E Silio Italico:

Inde ICHNUSA prius Graiis memorata colonis.
Mox Lybici SARDUS generoso sanguine fidens
Herculis, *ex se se mutavit nomina terrae.*

Punicor., XII, 358 e seg. [3].

Siffatta anteriorità di nome prova indubitatamente l'anteriorità degli uomini che lo imposero; e se quando i Greci appellavano l'isola col vocabolo figurativo d'ICHNUSA non esisteva ancora l'altro patronimico di SARDEGNA, vede ognuno assai chiaramente che l'arrivo delle colonie africane o libico-fenicie dovette essere posteriore a quello delle colonie greche.

Nè mi si opponga col Cluverio che SARDO fu il più antico occupatore dell'isola, che il nome di *Sardegna* quindi venuto alla terra deve perciò riputarsi primario, e che l'altro di *Ichnusa* non fu giammai nome suo proprio, sì solamente usato dai Greci, e fra i Greci nel patrio loro linguaggio, come, a modo di esempio, anche la Sicilia fu da essi grecamente appellata *Trinacria* [4]. Imperciocchè tutto il fondamento dell'argomentazione Cluveriana consiste nel già allegato testo di Pausania [5], il quale dopo aver riferito l'anteriore denominazione dell'isola introdotta dai greci mercatori, e la posteriore derivata da SARDO, noverò ordinatamente le colonie pervenutevi, e fra queste assegnò il quinto luogo a quella degli *Iliesi* scampati colla fuga al miserando eccidio di Troia. E siccome da tal racconto verrebbe ad inferirsi che il nome greco di *Ichnusa* precedesse di tre secoli almeno l'arrivo della suddetta colonia iliaca, tolse da ciò quel dotto geografo il principale motivo a dubitarne, sembrandogli strano assai, che, tanto tempo innanzi all'epoca troiana, uomini greci, o partitisi dalla Grecia, navigassero arditamente fino alle spiaggie sarde per sola causa di mercatura. Ma s'egli avesse riflettuto, che quella mano di profughi troiani spinti dalle tempeste a ricovrarsi in Sardegna è forse una delle tante tradizioni poetiche accolte come vere dal greco viaggiatore, o che, anche vera essendo, fu mal collocata da Pausania dopo la colonia di SARDO LIBICO, non avrebbe sulla base di un fatto o immaginario nella sostanza, o erroneo nella cronologia, impugnato un altro fatto d'incontestabile realità. E che tale sia la precedenza del nome *icnusiaco* al nome *sardo*, nè il Cluverio lo niega, nè vi è chi possa dubitarne, attestandolo positivamente gli scrittori tutti sovra riferiti, alcuni dei quali furono coetanei, ed altri eziandio di molta età anteriori allo stesso Pausania. Stabilita adunque come inconcussa la priorità dei Greci sugli Africani nella conoscenza e nella occupazione della Sardegna, occorre ulteriormente investigare, se i primi ne siano stati i più antichi popolatori. A me pare che no, perchè i Greci, secondo l'autorità dei più assennati cronologi, non si arri-

non tanto per l'errore in cui possono essere caduti gli anzidetti scrittori, distinguendo gl'*Iliesi* dai *Iolaesi*, poichè v'è chi sostiene doversi tale distinzione osservare (ved. sopr. pag. 28, col. 1ª, not. 2), quanto pel consenso più autorevole degli eruditi, che rigettano comunemente qual fola di romanzi il viaggio di Enea in Italia, appoggiandosi, tra le altre, alle due positive testimonianze di Omero (*Iliad.*, XX) e di Strabone (*Geogr.*, XIII), dalle quali si raccoglie che il figliuolo di Anchise non uscì dalla Frigia, che riedificò la città di Troia, e che dopo avervi regnato per più anni, lasciò la corona a' suoi discendenti.

(1) E tra queste si possono annoverare le colonie *siculesi* e *corsicane*, delle quali parlano Pausania, Tolomeo e Plinio (*Phocid.*, X.- *Geograph.*, III, 3, pag. 76 e 77. - *Hist. natur.*, III, 13). In quanto ai primi, che furono indigeni del Lazio, secondo l'autorità di Varrone (IV, 10), e di Dionigi di Alicarnasso (I, 9 e 11), basterà por mente alla infelicità delle loro guerre cogli Umbri, e alla necessità che quindi gli spinse ad abbandonare l'antica e a cercare una nuova patria nella Trinacria già occupata dai Sicani (Dionis. Halic., I, 16 e 22), per argomentare molto probabile l'arrivo di una porzione di questi esuli illustri alle spiagge non lontane della Sardegna. Ed in quanto ai secondi, la vicinanza della Corsica, e le guerre intestine delle quali parla il suddetto Pausania (loc. cit. Ved. sopr. pag. 25, col. 2ª) persuadono facilmente che essi abbiano cercato nuove sedi nella parte più settentrionale dell'isola, dove appunto assieme ai *Tibulazii* sono collocati dal mentovato geografo Tolomeo.

(2) Tali sono, a mio giudizio, i *Tarati*, i *Sossinati*, gli *Aconiti* e i *Balari* rammentati da Strabone (*Geograph.*, lib. V), i *Locrensi* ricordati da Solino (*Polyhist.*, X), i *Coracensi*, i *Carinsi*, i *Solcitani*, i *Lucidonesi*, gli *Esaronensi*, i *Cornensi*, gli *Echilensi*, i *Ruacensi*, i *Celsitani*, i *Corpicensi*, gli *Scapitani*, i *Neapoliti* e i *Valentini* annotati da Tolomeo (*Geogr.*, III, 3), e i *Bosensi* e i *Norensi* dei quali parla Plinio (*Hist. natur.*, III, 13). Alcuni infatti di questi nomi sembrano derivati dalle città antiche di Sardegna, come CORNUS, NEAPOLIS, BOSA e NORA, altri dalle regioni che quei popolatori occupavano, come CORACODES e SOLCI, ed altri dai costumi selvaggi delle stesse genti che li portavano, quali furono senza dubbio i *Balari*, così chiamati secondo il citato Pausania (*Phoc.*, X), perchè, abbandonate le sarde pianure, e rotta ogni comunicazione co' Cartaginesi, *montium iugis occupatis*, *seorsum consederunt*.

(3) Vedansi più sopra in questo stesso Volume pag. 33, col. 2ª, not. 3, gli altri testi di Platone, di Aristotile, di Plinio, di Stefano Bizantino, di Marziano Capella, di Solino e di Isidoro, relativi tutti alla primitiva denominazione di ICHNUSA e di SANDALIOTHIN che i Greci diedero alla Sardegna.

(4) Cluver., *Sard. antiq.*, V.

(5) *Phocid.*, X. L'ho riportato per intiero alle pagine 24 e 25, col 1ª e 2ª del presente volume.

schiarono a lunghi viaggi sul mare, che molti anni dopo la distruzione di Troia (1), e le navigazioni loro verso l'occidente del Mediterraneo furono posteriori a quell'epoca memorabile. Efforo infatti riferisce a tal tempo il primo approdo di greche navi alla Sicilia, perchè prima di quell'età erano quei mari infestati dai corsari tirreni, e tanta era la ferocia dei barbari abitatori dell'isola, che niuno ardiva avvicinarvisi per negoziare (2). Ora non si potendo supporre che i navigatori greci tentassero i lidi sardi prima dei siciliani, anzi essendo più consentaneo all'infanzia della loro nautica, che toccassero avanti le più opportune e più vicine spiaggie della Sicilia, ogni ragione persuade che la venuta di greche colonie alla Sardegna, dopo quelle condotte nei tempi eroici da Aristeo e da Jolao (3), non potè precedere la predetta epoca troiana. Ma prima che il valore greco e l'ira di Achille rovinassero il regno e la fortuna di Priamo, i Fenici e gli Etruschi solcavano liberamente il mare italico, e l'ionio, e l'egeo. Sono piene le istorie dei ricordi antichissimi di tali navigazioni, e si è già veduto quanta fosse fin dai tempi eroici l'eccellenza di quei due popoli nell'arte nautica (4). Omero, che raccolse ne' suoi poemi le tradizioni anteriori e coetanee al ratto di Elena ed alla lega achea, chiama i Fenici *potenti in navi* (5), e da Fenici mercatori dice trasportato il famoso cratere d'argento (lavoro dei Sidonii) da lui descritto nell'*Iliade* (6). Le navi etrusche corseggiavano da età più remota sul mar tirreno (7), e poco appresso ai tempi troiani dominavano l'Adriatico e il mare siciliano (8). Sembra dunque assai probabile, che le spiaggie sarde, così ampie e così centrali nel seno del Mediterraneo, fossero prima visitate dai navigatori etruschi e fenicii, e che le colonie di queste due nazioni cotanto celebri per l'industria e pel commercio, abbiano preceduto tutte le altre nell'occuparle. Un luogo notevolissimo di Strabone conferma in risguardo ai Tirreni la probabilità di siffatte induzioni. Riferendo egli l'origine e la discendenza dei *Jolensi* di Sardegna, chiamati al suo tempo *Diagebrensi*, l'ascrive, secondo la tradizione greca, a Jolao, e quindi soggiunge, che questo eroe co' suoi *Tespiadi* convisse cogli *Etruschi*, naturali abitatori dell'isola: *tum eadem haec loca* (in Sardinia) *continenter populantur montani, qui Diagebrenses vocantur, olim Jolaenses dicti: fertur enim Jolaus eo adduxisse quosdam filiorum Herculis, et inter barbaros, qui erant Etrusci* (al. leg. erant autem Thirreni), *eius insulae cultores habitasse* (9). Da tale testimonianza del geografo greco si deduce evidentemente, che i Tirreni abitavano la Sardegna da un'età superiore alle notizie positive della storia, poichè se Jolao, che fu un uomo straordinario dei secoli eroici, ve li trovò già stabiliti ed in istato di barbarie, ne consegue di necessità che la occupazione fattane da essi debbasi riportare ai tempi più remoti delle umane migrazioni. Si noti altronde il modo diverso con cui Strabone racconta l'un fatto e l'altro: di Jolao e dei figli di Ercole da lui condotti, non confidandosi intieramente alle narrazioni greche, si contenta di riportare la volgare tradizione, che fossero venuti in Sardegna (*fertur enim Iolaus eo adduxisse quosdam filiorum Herculis*); ma della esistenza degli *Etruschi* ne parla come di cosa positiva, e l'afferma risolutamente (.... *eius insulae cultores... erant Etrusci*): quindi ecco un altro argomento per dimostrare che i *Tirreni* non solamente pervennero all'isola assai prima dei Greci, ma vi pervennero eziandio da tempi così lontani, che possono essere a buon diritto chiamati i suoi veri aborigeni. Forse taluno vorrà di preferenza concedere cotesta *autoctonia* ai Fenici, i quali furono così famosi nell'antichità per le loro ardite navigazioni; nè io sono per niegare, che, per l'estensione e per l'importanza dei loro viaggi marittimi, abbiano essi superato gli Etruschi. Ma in fatto di questioni cronologiche sullo stabilimento delle colonie antiche, la probabilità dei giudizi riposa più facilmente nello stato relativo di un paese rispetto all'altro, che nelle considerazioni generali ed assolute della maggiore o minore potenza delle nazioni. Perchè se questa porge i mezzi, quello più spesso offre coi mezzi l'occasione ed il motivo di trasmigrare; e nelle primordiali occupazioni delle terre straniere, allorchè i tempi umani esordivano, non tanto dee riguardarsi il potere quanto la facilità e la causa che può aver indotto un popolo qualunque ad occuparle. Queste due condizioni appunto convengono più specialmente agli Etruschi che ai Fenici, poichè la maggior vicinanza delle toscane alle sarde spiaggie, l'interposizione frequente di altre terre dall'uno all'altro lido, il dominio del Mediterraneo sì lungamente avuto dai Tirreni, la feracità e l'ampiezza della Sardegna, la sua felicissima geografica giacitura, e le altre non meno gravi ragioni più avanti esposte, allorchè si parlò di quell'antichissimo popolo italiano (10), concorrevano tutte insieme ad offerire ai primi, anzichè ai secondi, l'anteriore possedimento dell'isola. E quantunque i Fenici nella stessa età della dominazione tirrena nel mare toscano fossero pur essi assai potenti, tuttavia nè aveano ancora oltrepassato lo stretto di Gades (11), nè aveano fondato le colonie insulari italiane, delle quali parla Diodoro Siculo (12); sicchè nel concorso delle due nazioni, egualmente grandi ed egualmente istrutte nelle cose marittime, l'una però più vicina e l'altra più lontana dal sardo suolo, non può l'opinione esitare gran pezza a pronunziarsi per quella, che alla parità o alla poca differenza dei mezzi accoppiava il vantaggio speciale dell'opportuna propinquità. Fu la medesima considerazione che indusse il Cluverio ad accordare il primato del tempo alle colonie africane (13),

(1) Thucyd., lib. 1, 2, 12. 18 e 22. - Huet, *Histoire du commerce et de la navigat. des anciens*, pag. 43. Come ognuno può facilmente comprendere, io qui intendo parlare delle navigazioni greche, le quali hanno fondamento certo nell'istoria, non già di quelle che precedettero l'età positiva dei fatti umani, poichè le medesime, o sono al tutto favolose, o traviate dal vero per le tante finzioni mitologiche aggiuntevi dai poeti, oppure debbono considerarsi quali primi tentativi dell'arte di navigare, che come non ebbero nei ricordi storici veruna particolare menzione, così non meritano di essere classate tra le navigazioni regolari della greca nazione. Su di che vedasi la nota 11, pag. 34, col. 2ª di questo volume.

(2) Strabone, *Geograph.*, lib. VI, pag. 175. - Ved. sopr. pag. 34, col. 2ª, not. 11.

(3) Ved. la nota 11, pag. 34 del presente volume.

(4) Ved. sopr. pag. 29 e seg.

(5) *Odissea*, XV.

(6) XXIII.

(7) Ved. sopr. pag. 29, col. 1ª e seg.

(8) Strabone, *Geogr.*, loc. cit., e lib. V, pag. 148, 152-55, 166-67, 170-73.

(9) *Geograph.*, V.

(10) Ved. sopr. pag. 29 e seg.

(11) Strabone, *Geogr.*, lib. III.

(12) *Biblioth. hist.*, V, 15.

(13) *Ex Africa primos post terrarum inundationem immigrasse cultores, duce quodam Sardo, a quo insulae pariter atque incolis nomen impositum, haud equidem negaverim: quando Africa ei* (i. e. *Sardiniae*) *omnium continentium est proxima.* Cluver., *Sard. antiq.*, V, pag. 10, edit. taurin., ann. 1785.

benchè vi ostassero dall'un canto le pretensioni greche, e dall'altro la modernità delle libiche navigazioni. Come adunque una tale anteriorità potrassi contendere agli Etruschi, i quali ed erano alla Sardegna vicinissimi, ed aveano coll'industria, col commercio e colle armi occupato i lidi quasi tutti d'Italia, e dominavano sovranamente colle navi loro dal mar toscano all'adriatico? Troppo evidente a me sembra la conclusione della precedenza etrusca derivante da siffatti principii, nè vedo come possa competervi la nazione fenicia, se a modo di conciliazione non si voglia supporre, che mentre i Tirreni occupavano dal settentrione i lidi sardi, arrivassero dal lato opposto gli arditi navigatori di Sidone e di Tiro ad occupare i lidi meridionali.

II.

PERIODO CARTAGINESE.

Ma è ormai tempo di purgare il discorso dalla caligine dei secoli eroici, e di volgerlo all'età positiva, prendendo le mosse dalla punica dominazione, che fu il primo servaggio straniero imposto dai fati alle sorti miserevoli dell'antica Sardegna [1]. Quando questa dominazione abbia avuto incominciamento non si può con certezza definire. Appiano Alessandrino la dice posteriore di poco intervallo alla fondazione di Cartagine [2]; ma Diodoro di Sicilia [3] e Pausania [4] la fissano generalmente nei tempi più fortunati della potenza cartaginese. L'autorità di questi due ultimi scrittori sembra essere la più vera, perchè nè si hanno monumenti per farla risalire ad una maggiore antichità, nè quei pochi che esistono si possono riferire ad un'epoca anteriore al secondo secolo di Roma. La memoria infatti lasciataci da Erodoto sulla battaglia navale del *mare sardonio* [5], benchè sia la più antica, e sembri accennare all'occupazione dei lidi sardi per parte dei Cartaginesi, appartiene certamente
A. C. N. 572. U. C. 180. a quella età [6]; e a tempi meno lontani si riferiscono i ricordi trasmessici da Giustino abbreviatore di Trogo Pompeo. Narrando egli la pestilenza da cui fu afflitta Cartagine, e l'empio sacrifizio delle vittime umane che essa adottò per rimedio, confidandosi di placare col sangue l'irata divinità, prorompe sdegnosamente in queste parole: *itaque adversis tanto scelere numinibus, quum in Sicilia diu feliciter dimicassent, translato in* SARDINIAM *bello, amissa majori exercitus parte, gravi praelio victi sunt: propter quod ducem suum Macheum, cujus auspiciis et Siciliae partem domuerant, et adversus Afros magnas res gesserant, cum parte exercitus, quae superfuerat, exulare jusserunt* [7]. E poco appresso, riferita la ribellione ed il supplizio di Macheo, e l'imperio della repubblica affidato a Magone, racconta la nuova guerra mossa ai Sardi dalle armi cartaginesi, la gloriosa morte incontrata da Asdrubale nelle sarde battaglie, e l'esercito quindi capitanato da Amilcare, cui sovrastava un egual fato nei sanguinosi combattimenti della Sicilia: *his ducibus* (Hasdrubale et Hamilcare) SARDINIAE *bellum illatum..... in* SARDINIA *quoque Hasdrubal graviter vulneratus, imperio Hamilcari fratri tradito, interiit: cujus mortem tum luctus civitatis, tum dictaturae undecim et triumphi quatuor insignem fecere* [8]. Ora essendo accaduta nei tempi di Ciro la spedi- A. C. N. 538-489. U. C. 214-263.
zione di Macheo [9], e in quelli di Dario l'altra di Asdrubale e di Amilcare [10], egli è fuor di dubbio che l'un fatto e l'altro furono anteriori di cinque secoli all'era volgare. Nel furore di queste lotte tra Sardi e Cartaginesi l'isola fu disertata della gran copia di fruttifere piante che la arricchivano, e bandita fu quella barbara legge che vietava ai travagliati isolani di sementare i nativi campi, e di rivestire d'alberi novelli la benigna terra che nutricavali [11]. Imperocchè, se tanta immanità fu vera, non può attribuirsi che alla punica rabbia, insofferente delle sofferte sconfitte, bramosa di vendicarsi, ed inabile a soggiogare altrimenti un popolo bellicoso, che, cacciato dai piani all'erte balze dei monti, difendeva sulle rupi alpestri e nelle inaccesse foreste il sacro palladio della patria libertà [12]. Ma la coraggiosa

(1) Annoterò quind'innanzi la cronologia dei fatti e dei monumenti che riferisco, segnando a margine gli anni avanti G. C. (A. C. N.), e dalla fondazione di Roma (U. C.) che vi corrispondono. Debbo però avvertire, che nella supputazione degli anni romani ho seguito l'era Catoniana.

(2) *Postea in brevi tempore, condita Carthagine, occuparunt* (Carthaginienses) *Siciliam et* SARDINIAM *et alias aliquas insulas maris, emittentes colonias usque ab Iberiam. Hist. roman.*, lib. libyc.

(3) *Ubertate frugum usque adeo celebris evasit* (Sardinia), *ut Carthaginienses, opibus postmodum aucti, multa potiundae eius desiderio certamina susceperint. - Biblioth. hist.*, V, 13.

(4) *At Carthaginienses, quum essent rebus maritimis praepollentes, omnes e* SARDINIA, *praeter Ilienses et Corsos, ejecerunt: nam illos quo minus potuerint in potestatem redigere, praerupti ac muniti montes obstiterunt. Condiderunt tunc in ea insula et carthaginienses urbes* CARALIM *et* SULCHOS. *Phocic.*, X.

(5) Ved. sopr. pag. 21, col. 2ª, not. 1.

(6) L'altra memoria conservataci dallo stesso Erodoto (*Hist.*, I, pag. 37) riguardo al passaggio in Sardegna consigliato agli Jonii da Biante di Priene (Ved. sopr. pag. 22, col. 1ª, not. 1) dee probabilmente riferirsi al 540 avanti G. C., poichè il fatto ivi rammentato fu contemporaneo all'invasione della Jonia operata da Arpago o Arpagone generale di Ciro.

(7) *Historiar.*, XVIII, 7.

(8) *Historiar.*, XIX, 1.

(9) Si ha su di ciò la testimonianza di Orosio, il quale ripete colle stesse parole di Giustino le imprese e la morte di Macheo, e quindi soggiunge: *haec temporibus Cyri, Persarum regis, gesta sunt* (*Hist.*, IV, 6).

(10) Ne fa fede Giustino medesimo (loc. cit.), poichè alla battaglia in cui perì Asdrubale, e alla nuova guerra quindi suscitatasi in Sicilia fa contemporanea la legazione di Dario ai Cartaginesi, ricercandoli di aiuto per l'invasione della Grecia ch'egli avea in animo di eseguire: *dum haec aguntur, legati a Dario, Persarum rege, Carthaginem venerunt ... petentes auxilia adversus Graeciam, cui illaturus bellum Darius erat.*

(11) *Nunc vero haudquaquam* (Sardinia) *huiusmodi viget rerum copia et fertilitate, postquam a Carthaginensibus fuit occupata, cum ipsi veteres illos omnes colonos partim ejecerint, partim trucidarint; poenamque deinceps mortis addiderint cuicumque implantarit quidpiam quale antea, praeterquam quod ipsa tellus sponte produxerit.* (Aristot., *De mirab. auscult.*, c. LXXXVII). Anteriore a questa legge fu la proposta che Aristagora fece ai Jonii di stabilirsi in Sardegna, e la profferta del perfido Istieo, che millantavasi di rendere l'isola tributaria a Dario re dei Persiani (Herodot. V, 173, 175 e 176. Ved. sopr., pag. 22, col. 1ª e 2ª). Ciò si argomenta dall'età stessa della sollevazione ionica, la quale accadde negli anni estremi del sesto secolo prima dell'era volgare (dal 504 al 501. - Polyaen., *Strateg.*, I, 24), e dal riflesso ancora che non sarebbesi da quei due Greci designata la sarda terra quale opportuno rifugio agli esuli di Mileto, e quale vantaggiosa conquista all'impero persiano, se fosse stata già disertata delle sue fruttifere piante dalla barbarie cartaginese.

(12) Pare questa la spiegazione più naturale di un fatto, che altrimenti inteso avrebbe l'aspetto della favola. Come infatti potrebbesi credere che i Cartaginesi, popolo industrioso e commerciante, trovandosi nel pacifico possesso della Sardegna, avesse voluto distruggere in un punto, non solamente le piante che vi esistevano, ma perfino le speranze ed i germi delle sue produzioni future? L'interesse proprio, la gloria cui aspiravano, e gli stessi motivi di utilità e di guadagno dai quali furono sospinti ai lidi sardi, vi si opponevano direttamente; nè poteano essi deliberatamente disertare una terra che intendevano ritenere, e che poi difesero a prezzo di tanto

resistenza dei Sardi non fu potente, dopo tanti conflitti, a salvar l'isola dall'ingiusta invasione degli stranieri; e se gli *Iliesi* e i *Balari* si mantennero per lungo tempo indomati e minacciosi nei seni dirupati e selvaggi delle barbariche montagne [1], ciò non impedì che i Cartaginesi occupassero le spiaggie e i porti, i pingui campi, le feconde valli e gli altri luoghi più facili dell'ambita terra, e si rendessero in tal modo padroni quasi assoluti della Sardegna [2]. Una solenne testimonianza del dominio loro già radicatovi dal terzo secolo della fondazione di Roma ci fu trasmessa da Poli-
bio [3] nel primo trattato conchiuso tra i Cartaginesi ed i A. C. N. 507. U. C. 245.
Romani. Quel diligente storico lo copiò fedelmente dalle tavole capitoline [4], ed è il solo degli antichi scrittori, che ce lo abbia conservato [5]. Convenivano le due repubbliche in questi accordi:

I. *Amicitia Romanis et Romanorum sociis cum Carthaginiensibus et Carthaginiensium sociis his legibus et conditionibus esto.*

II. *Ne naviganto Romani Romanorumve socii ultra Pulchrum-Promontorium* [6]*; extra quam si tempestatis aut hostium vi fuerint compulsi.*

III. *Si quis vi delatus fuerit, emendi aut accipiendi quicquam, praeter necessaria reficiendis navibus et sacris faciendis, jus ei ne esto.*

IV. *Intra diem quintum, qui navem applicuerint, abeunto; qui ad mercaturam venerint, ii vectigal nullum pendunto, extra quam ad praeconis aut scribae mercedem.*

V. *Quicquid hisce praesentibus fuerit venditum, publica fide venditori debetor, quod quidem in Africa aut* SARDINIA *fuerit venditum.*

VI. *Si quis Romanorum in eam Siciliae partem venerit, quae imperio Carthaginiensium paret, jus aequum in omnibus Romani obtinento etc. etc.* [7].

Procedendo più avanti nello stesso secolo, e poi nel
seguente, si ha il ricordo delle vettovaglie [8] e dei soldati [9], A. C. N. 478-392. U. C. 274-360.
che i Cartaginesi trassero dall'isola per la guerra siciliana;

sangue contro la soverchiante fortuna romana. Quindi dee conchiudersi che la legge rammentata da Aristotile, o non fu vera, o fu da lui confusa col fatto istesso della estirpazione degli alberi e delle impedite sementi, che nel primo impeto degli assalti può essere stato commesso dai primi invasori, sia per atterrire gl'isolani, che per penetrare nei nascondigli selvosi, nei quali i più forti si riducevano per difendere la libertà e la vita.

(1) Della lunga indipendenza di questi alpigiani sardi parlano concordemente gli antichi scrittori. Diodoro scrive: *Carthaginienses, quamvis in summo potentiae suae vigore insulam hanc* (i. e. Sardiniam) *occupaverint, priscos tamen eius possessores ad servitutem redigere nequiverunt. Namque Joleaï ad montana confugerunt, et habitaculis sub terra structis multos pecorum greges aluere .... Ac tametsi Carthaginenses magnis saepe copiis in eos moverint, locorum tamen difficultas, et inexplicabiles specuum subterraneorum meatus a servitute tutos hosce praestitere. Tandem quum etiam Romani, rerum potentes, saepius marte illos tentarent, nulla tamen vi bellica, ob easdem causas, subigere potuerunt* (*Biblioth. hist.*, V). Lo stesso leggesi in Pausania riguardo agl'*Iliesi* e ai *Balari*. Dei primi dice: *Troiani, quum in montanam insulae regionem confugissent, ibique se rupium confractibus et valli jacti munitionibus tutati essent, Iliensium nomen adhuc retinent .... Carthaginenses, quum essent rebus maritimis praepollentes, omnes e Sardinia, praeter Ilienses et Corsos, ejecerunt. Nam illos quominus potuerint in potestatem redigere, praerupti ac muniti montes obstiterunt*; e dei secondi: *orta autem super praeda* (sardoa) *dissensione, Afri et Hispani ira accensi, quum a Cathaginensibus defecissent, et ipsi, montium jugis occupatis, seorsum consederunt. Eos patria sua lingua* BALAROS *Corsi adpellarunt; quod eodem vocabulo exules vocant.* (*Phocic.*, X). Strabone poi non solamente conferma il già detto da Diodoro e da Pausania riguardo alla vita selvaggia dei *Balari* e di altri abitanti delle montagne sarde, ma riferisce inoltre il modo col quale i Romani cercavano di ridurli a soggezione: *Quatuor sunt* (in Sardinia) *montanae gentes:* TARATES, SOSSINATES, BALARI, ACONITES *in specubus degentes; et quamquam agrum habent sementi aptum, tamen negligenter eum colunt, et aliorum opera diripiunt, partim in ipsa insula, partim navibus in opposita continente .... Romanorum autem duces qui eo mittuntur, alias eos prohibent, alias negligunt; quando quidem non videtur ex usu esse exercitum perpetuo in locis morbosis alere. Restat ergo tum per calliditatem rei gerundae locus: observant quidpe id tempus, quo barbari de more post praedam coactam aliquot dies festos ducunt: ac tum per insidias eos adorti, multos in potestatem redigunt.* (*Geograph*, lib. V). Questi *barbari*, al dire dello stesso geografo (loc. cit., pag. 156), portavano pelli di muflone sul petto, ed usavano targa e pugnale; ma secondo la narrazione di Ninfodoro, vestivano pelli di capre, sì d'estate che d'inverno: SARDINIAM *pecudum optimam esse parentem Nymphodorus scribit; caprasque procreare, quarum pellibus pro vestimentis indigenae utantur; tamque mirifica vi esse, ut hyberno tempore calefaciant, aestivo refrigerent; simulque in iis ipsis pellibus cubiti magnitudine pilos nasci, atque ei qui iis indutus fuerit, si commodum videatur, quum est frigida tempestas, pilos ad corpus convertit, ut ab iis calescat; quum autem est aestas, invertit, ne calore vexetur* (Aelian., *De animalium nat.*, XVI, 34). Il Blochart opina che gl'*Iliesi*, i *Corsi* e i *Balari* fossero un popolo solo, *montanesco, abitatore di boschi e ferino* (*Chanaan.*, lib. I, p. 635); nè forse andò lungi dal vero, poichè sebbene in origine fossero diversi, pare tuttavia che in progresso, per somiglianza di vita e di costumi, diventassero una stessa gente, individuata soltanto dalla differenza dei nomi primitivi.

(2) Fu allora probabilmente che i Cartaginesi ampliarono e fortificarono la città di Cagliari già fondata dai Fenici, e che posero mano all'edificazione di SOLCI nella parte meridionale dell'isola. Per riguardo alla prima mi riferisco al già detto più avanti (pag. 31, col. 2ª, not. 7); ed in rispetto alla seconda, che vedesi menzionata da Strabone (*Geogr.* V), da Plinio (*Hist. natur.*, III, 13), da Tolomeo (*Geogr.*, III, 3, tab. 7), da Pomponio Mela (*De sit. orb.*, II, 7), da Irzio (*De bello afric.*) e da parecchi altri antichi scrittori, oltre la testimonianza di Pausania, che la dice edificata dai Cartaginesi (*Phocic.*, X), si ha quella di Claudiano, che la chiama colonia di Cartagine (*Pars adit antiqua ductos Carthagine Sulchos. De bello Gildon.*), e l'altra dell'abbreviatore di Stefano Bizantino, il quale scrive: SOLCI, *urbs in Sardinia, a Carthaginensibus condita.*

(3) *Hist.*, III, 22.

(4) Era scritto nell'antichissima lingua del Lazio, epperciò lo stesso Polibio protesta di aver durato molta fatica a tradurlo esattamente nella lingua greca. Egli non dice l'occasione in cui il trattato fu conchiuso, nè se furono i Romani o i Cartaginesi che lo proposero. Però siccome vi appose la data del primo consolato di Roma (*foedus ictum est consulatu Iunii Bruti et Marci Horatii, primorum post reges exactos consulum ... annis priusquam Xerses in Graeciam trajiceret duodetriginta*), che corrisponde al 245 U. C., ossia al 507 A. C. N., si può conghietturare che i Romani, all'oggetto di raffermare la nascente loro libertà, abbiano ricercato l'alleanza dei Cartaginesi, i quali erano già stabiliti nel paese latino, e possedevano, oltre la Sardegna, una parte eziandio della Sicilia, come si ricava dalle condizioni del trattato medesimo.

(5) Casaubono pretende dippiù che tutti gli altri antichi scrittori pervenuti fino a noi lo abbiano assolutamente ignorato (*Synops. chronol. hist. Polyb.*, tom. II, p. 1587, edit. Amstelod.). Ma si vedrà più sotto, che Tito Livio, benchè non parli espressamente di questo primo trattato, lo suppone tuttavia come già esistito, e ne conta inoltre un terzo che non è menzionato da Polibio (Liv., *Hist.*, IX, 43).

(6) Il *Capo-bello*, situato al nord, e precisamente in prospetto dell'antica Cartagine (Polyb., loc. cit.) fu probabilmente imposto come termine alla navigazione dei Romani per la gelosia che i Cartaginesi aveano di lasciar conoscere ai primi il largo tratto di paese circondato dalle sirti, che per cagione della sua fertilità essi chiamavano *emporia*.

(7) Ometto di riportare gli ultimi tre capitoli del trattato, perchè sono relativi al paese latino dipendente dai Romani, e non hanno nulla di comune co' fatti della Sardegna.

(8) *Cumque* (Hamilcar) *totam ab occasu partem* (Himerae) *ita circumvallasset, commeatu naves onerarias evacuat; et quicquid harum est reliquum ad annonam, coeterasque venales, ex Africa et* SARDINIA *convehendum emittit* (Diodor., *Biblioth. hist.*, XI, 20, pag. 243, edit. H. Steph.). Questo fatto dee riferirsi al 478 avanti G. C.

(9) *Summus Athenis praetor quum esset Philocles* (392 ant. Chr. nat.), *Carthaginienses, sero tandem a clade syracusana viribus recollectis, cum paucis quidem longis navibus trajecerunt; sed copias ex Africa et* SARDINIA *contraxerant; barbaris praeterea ex Italia adjunctis* (Diodor., op. cit., lib. XIV, c. XCVI).

A. C. N. 379. U. C. 373. quindi la memoria della sollevazione dei Sardi contro i punici dominatori, e a poco intervallo la dolorosa certezza del loro violento ritorno all'antica obbedienza (1). Questa servitù durò inalterata fino al 407 di Roma, giacchè in tal anno la superba Cartagine fermò colla sua futura rivale un nuovo ac-
A. C. N. 345. U. C. 407. cordo politico (2), che proibiva ai Romani di negoziare e di stanziare in Sardegna:

I. *Amicitia Romanis et Romanorum sociis cum populo Carthaginiensi, Tyriis et Uticensibus eorumque sociis, his legibus esto.*

II. *Romani ultra Pulchrum-Promontorium, Marsiam et Tarseium* (3) *praedas ne faciunto, ad mercaturam ne eunto: urbem nullam condunto.*

III. *Si in Latio urbem aliquam Carthaginienses coeperint, quae sub ditione Romanorum non erit, pecuniam et captivos ipsi habento; urbem reddunto etc.* (4).

. . . .

VI. *In* SARDINIA *et Africa neque negotiantur quisquam Romanorum, neque urbem condito; neque eo appellito, nisi commeatus accipiendi gratia, vel naves reficiendi si tempestas detulerit.*

VII. *Intra dies quinque excedito in Sicilia, ubi Carthaginienses imperaverint: item Carthagine omnia Romanus facito; vendito quae civi licebit; idem Romae Carthaginiensi jus esto* (5).

Un fatto non pertanto posteriore di quattro lustri alla suddetta alleanza fa sospettare, che i Sardi tentassero di A. C. N. 327. U. C. 425.
levarsi dal collo l'odiatissimo giogo punico; perciocchè Giustino racconta aver essi inchinato con solenne legazione il grande Alessandro, mentre quell'eroe, conquistato l'Egitto e conculcata l'India, indirizzava i passi vittoriosi a Babilonia: *ab ultimis litoribus oceani Babyloniam revertenti* (Alexandro) *nuntiantur legationes Carthaginiensium coeterorumque Africae civitatum, sed et Hispaniarum, Siciliae, Galliae,* SARDINIAE, *nonnullas quoque ex Italia, ejus adventum Babyloniae opperiri. Adeo universum terrarum orbem nominis ejus terror invaserat, ut cunctae gentes veluti destinato sibi regi adularentur* (6). Lo stesso è riferito da Orosio: *Indum ingressus, Babylona celeriter rediit* (Alexander), *ubi eum exterritarum totius orbis provinciarum legati opperiebantur, hoc est Carthaginiensium, et totius Africae civitatum, sed et Hispanorum, Gallorum, Siciliae,* SARDINIAEQUE, *etc.* (7). E Diodoro di Sicilia, benchè non parli espressamente della Sardegna, sembra tuttavia includerla in quest' atto di omaggio, che le nazioni occidentali tributarono al glorioso conquistatore d'Oriente (8). La simultanea presenza di legati sardi e di legati cartaginesi, partitisi da sì lontane regioni per venerare il Macedone vittorioso che empiva del proprio nome la terra, se non è prova di assoluta indipendenza della nazione che i primi rappresentavano, perchè vi osta il precedente monumento politico dell'alleanza cartaginese e romana, è certamente un indizio della costanza colla quale la sarda nazione cercava sempre di sottrarsi al servaggio africano. Conciossiachè i cieli non consentendo ch'ella comparisse al cospetto degli altri popoli col carattere della nazionalità che erale tolto dai dominatori stranieri, qual altra causa poteva indurla a prostrarsi all'eroe di Arbella, fuorchè la speranza di trovare in lui o un potente vendicatore dei mali che soffriva, od un rettore più generoso de' suoi sfortunati destini? Però se questa fu veramente la sua, ella fu certo speranza vana,

(1) Ciò accadde in occasione di una terribile pestilenza che ridusse agli estremi la città di Cartagine, come lo racconta Diodoro Siculo: *Carthaginienses cum exercitu in Italiam transgressi Hipponiensibus urbem suam, unde excussi fuerant, restituunt; omnes praeterea exules, undecumque ad sese congregatos, singulari studio excipiunt atque fovent. Accidit vero aliquanto post, ut pestilentia Carthaginem invaderet: quae quum identidem magis magisque ingravesceret, magna Carthaginiensium strages facta est, adeo quidem, ut periculum esset, ne imperium amitterent. Afri enim prae contemptu illorum deficiunt, et* SARDI, *jam opportunam sibi datam occasionem rati, excussis imperii habenis, conspirant, et vim Carthaginiensibus inferunt .... Quin et calamitas a diis immissa, Carthagini incubuit: perturbationes enim ac terrores, tumultusque panici ex improviso urbem corripuerunt, et plurimi, armis correptis, ac si hostes urbem invasissent, ex aedibus procurrerunt, et inter se veluti cum hoste congressi, alios interemerunt, alios sauciarunt. Ad postremum, numine sacrificiis placato, gravissimis exempti malis, statim et Afros debellarunt, et insulam* (Sardiniae) *ditioni suae iterum subjecere.* Diodor., oper. cit. lib. XV. Queste cose accadevano sotto la pretura di Nicone nel 379 avanti G. C.

(2) È riportato da Polibio (*Histor.*, III, 24) senza indicazione d'anno. Però Livio supplì al silenzio dello storico greco, e sappiamo da lui che il trattato fu conchiuso a richiesta dei Cartaginesi sotto il consolato di Marco Valerio e di Marco Popilio Lena, che corrisponde appunto al 407 U. C., ossia al 345 avanti l'era volgare: *eodem anno ... cum Carthaginiensibus legatis Romae foedus ictum, quum amicitiam et societatem petentes venissent* (Tit. Liv., *Histor.*, VII, 27, edit. taurin., 1825). Casaubuono ignorò certamente questo passo Liviano, poichè dice conchiusa quest' alleanza tra i Romani e i Cartaginesi nel 402 dell'era Catoniana sotto l'arcontato di Aristodemo (*Synops. chronolog. in Polyb.*, tom. II, p. 1587), fondandosi nella sola autorità di Orosio (lib. III, 7), la quale fu pur seguita dal dotto Bernardo di Aldrete nelle sue *Antichità spagnuole* (*Antigued. de Espan.*, lib. II, cap. IV, pag. 244). Diodoro di Sicilia fece ancor egli menzione di questo medesimo trattato (*Biblioth. hist.*, XVI, 69), ma suppone che sia stato il primo intervenuto tra Cartagine e Roma. (Ved. pure Heyn., *Opusc. Acad.*, tom. III, pag. 56-66).

(3) Nell'anteriore convenzione i Romani si erano obbligati di non estendere le loro navigazioni oltre il *Capo-bello* (Ved. sopra pag. 39, col. 2ª, not. 6): in questa seconda si assoggettarono ad un' altra restrizione commerciale, promettendo di non ispingere il corso delle loro navi fino a *Marsia* e a *Tarseio*, ch'erano due antichissime città fenicie situate presso lo stretto di Gades. Ciò prova da un canto che i Cartaginesi aveano progredito assai nel commercio e nella fondazione delle loro colonie, e dall'altro canto che i Romani erano già abbastanza esercitati nelle cose marittime per poter percorrere un così lungo spazio di mare fino alle colonne d'Ercole.

(4) Quest'articolo e i due seguenti (IV e V), che ho trascorso per brevità, sono relativi alle incursioni che i Cartaginesi facessero nel paese latino. Il trattato distingue le città indipendenti da quelle ch' erano soggette a Roma o alleate dai Romani. Per riguardo alle prime, le prede erano dichiarate di *buona presa;* ma in rispetto alle seconde, i Cartaginesi poteano bensì ritener le prede, erano però proibiti di trasportarle o deporle nei porti dipendenti dalla repubblica romana; e dippiù erano tenuti a restituire le città occupate dai predatori. La qual condizione sembra essere stata apposta dai Romani per proteggere gli *Ardeati*, gli *Anzeati*, e gli altri abitanti delle città marittime del Lazio, co'quali la repubblica era stretta da vincoli di alleanza e di pace, come si ricava dal primo trattato del 507 (ant. C.) testè riferito.

(5) Dai riferiti due articoli (VI e VII) e dagli articoli V e VI del trattato precedente si ha una prova indubitata, che i Cartaginesi al tempo di questi accordi possedevano con pieno dominio la Sardegna, poichè ne disponevano al pari dell'Africa, come di provincia propria e dipendente dal loro imperio. La osservazione è di Polibio, e piacemi riportare le sue stesse parole: *Carthaginem vero, et ad coetera Africae loca, quae cis promontorium* (Pulchri) *erant, item in Sardiniam atque Siciliam, ubi Carthaginenses imperabant, navigare mercimonii gratia licebat; dataque iis a Carthaginensibus de servando iure publica fides erat. Verum in hoc quidem foedere Carthaginenses videntur de* SARDINIA *atque Africa, ut de propriis provinciis sermonem facere; de Sicilia autem longe secus; addunt enim - in eam Siciliae partem -, ubi Carthaginenses imperent* (Polyb., *Histor.*, III, 22).

(6) Justin., *Histor.*, XII, 13.

(7) *Hist.*, III, 16.

(8) Dice infatti che *cuncti qui mare usque ad columnas Herculis accolebant* inviarono i loro legati ad Alessandro (*Biblioth. hist.*, XVII, 113).

poichè nè tanto sopravvisse Alessandro che potesse sostenerla, nè i successori di lui, intenti a partirsi il suo vasto impero, pensar poteano alla remota Sardegna, non ricercata nè tentata dalle stesse armi macedoniche, allorchè nel colmo della potenza un sol volere guidavale alle battaglie e alle vittorie (1). L'isola infatti continuò ancora per lungo tempo ad obbedire a Cartagine, a sovvenirla di frumento nelle di
A. C. N. 305. U. C. 447. lei pertinaci guerre colla Sicilia (2), e a seguire passivamente nei politici accordi le buone o le ree sorti dell'ambiziosa sua dominatrice (3).

Ma intanto nei romani consigli maturavano gli ascosi germi di quell'invidia che trasse Cartagine a lunghi e sanguinosi combattimenti, e il secolo procedeva innanzi verso quell'epoca memorabile in cui la Sardegna, percossa e lacerata ad un tempo da due nazioni rivali, dovea finalmente curvare il capo sotto l'impero della più valorosa. La mal repressa gelosia di Roma per la progrediente fortuna punica cominciò a manifestarsi allorchè Pirro sconfisse presso Eraclea il console e le legioni latine (4). Imperciocchè a Magone, il quale offeriva alla repubblica il numeroso naviglio cartaginese ancorato nel porto d'Ostia, per combattere più facilmente il re di Epiro venuto a mescolarsi con *pellegrine spade* nelle querele d'Italia (5), mandò il senato le-
A. C. N. 281. U. C. 471. gati espressi, dicendogli: — tornasse pure a Cartagine; là donde era partito prestamente colla sua flotta si riducesse, e lui e Cartagine sapessero, Roma essere usa colle armi proprie, non colle altrui, far la guerra e debellare i nemici (6). — La qual risposta, se dimostrò da un canto la cara costanza dei padri negl'imminenti pericoli della patria, fu dall'altro non meno audace e superba, e prenunciò fin d'allora le famose rivalità e gli sdegni che doveano dividere per sempre le due nazioni. Nè a spegnere questo mal seme di future discordie bastò la rinnovazione degli antichi patti quindi seguita fra le due repubbliche (7), poichè il desiderio A. C. N. 277. U. C. 475.
di dominar soli in Italia rendea i Romani intolleranti del punico ingrandimento; e mentr'essi proferivano in pubblico parole di amicizia e di pace, spiavano in secreto le occasioni d'infrangere la data fede, e di opprimere colla forza l'odiata loro rivale. È divulgato dall'istoria l'ingiusto pretesto della difesa dei Mamertini (8), che diede origine alla A. C. N. 264. U. C. 488.
prima guerra punica. In questa lotta di ventiquattro anni, in cui Roma e Cartagine, avide ugualmente d'impero, misero alla prova tutto ciò che poteano suggerire l'arte, il valore e l'ardimento, la Sardegna soffrì alternativamente i danni dei vinti e le ire dei vincitori. L. Cornelio Scipione, debellate per terra e per mare le armi puniche (9), e fatte A. C. N. 259. U. C. 493.
ad Annone che periva nella battaglia le funebri onoranze (10), recavasi in mano e disertava la città d'Olbia (11); e atterriti

(1) *Macedones in Europa quidem dominati sunt, ab Adria usque ad flumen Istrum, quae prorsus exigua quaedam eius regionis pars, Postea, debellatis Persis, Asiae quoque principatum habuerunt, Sed tamen ii quoque, etsi complurium rerum atque locorum domini sint visi, magnam tamen orbis partem intactam reliquerunt: nam de Sicilia*, SARDINIA *et Africa ne contendere quidem coeperunt* (Polyb., *Hist.*, I).

(2) *Rex Agathocles castra in Lybiam transportare, navibusque suis frumenti ex* SARDINIA *exportationem Poenis intercludere nititur.* Diod. Sicul., *Biblioth. hist.*, lib. XXI (ann. U. C. 447).

(3) *Cum Carthaginensibus eodem anno foedus tertio renovatum: legatisque eorum, qui ad id venerant, comiter munera missa.* Liv., *Hist.*, IX, 43. Di questo terzo trattato, che fu conchiuso nel 447 di Roma (305 av. G. C.), e che riguardo alla Sardegna conteneva probabilmente le stesse condizioni dei due precedenti, non è stata fatta da Polibio menzione veruna. Pare anzi che egli lo abbia totalmente ignorato, poichè dopo quello del 407 U. C. (345 A. C. N.) che fu il secondo (ved. sopr. pag. 40, col. 1ª e 2ª), riporta immediatamente (*Hist.*, III, 25) l'altro intervenuto fra le due repubbliche al tempo di Pirro, il quale fu certamente il quarto celebrato fra i Cartaginesi e i Romani. Diodoro Siculo scrive erroneamente (*Biblioth. hist.*, XVI, 69) che quest'alleanza del 447 (U. C.) fu la prima stipulata tra Cartagine e Roma; e il Dodwello nella *Cronologia* di Dionigi di Alicarnasso la confonde colla seconda dell'anno 407 già mentovata.

(4) *Epitom. et suppl. Liv.*, XIII, 2, 3, 4, 11. - Flor., *Epit. rer. rom.*, I, 18. - Eutrop., *Breviar. hist. rom.*, II, 11, 12. - Dionys. Halicarn., *Excerpt.*, tom. I, pag. 709. - Zonar., tom. II, pag. 42 et seqq., edit. Basil., ann. 1557.

(5) *Interea Mago, dux Carthaginiensium, in auxilium Romanorum cum centum viginti navibus missus, senatum adiit: aegre tulisse Carthaginienses adfirmans, quod bellum in Italia a peregrino rege paterentur. Ob quam caussam missum se, ut, quoniam externo hoste oppugnarentur, externis auxiliis iuvarentur. - Gratiae a senatu Carthaginiensibus actae, auxiliaque remissa.* - Justin., *Histor.*, XVIII, 2.

(6) . . . *Eo bello, quod adversus Pyrrhum gerebatur, Carthaginienses C. ac XXX navium classem in praesidium Romanis Ostiam ultro cum misissent, senatui placuit, legatos ad ducem eorum ire, qui dicerent, populum Romanum bella suscipere solere, quae suo milite gerere posset: proinde classem Carthaginem reducerent.* - Valer. Max., *Dict. fact. memor.*, III, 10.

(7) *Si societatem cum Pyrrho populus romanus aut carthaginiensis inierit, foederis legibus uterque, ut si alterutrius ditionem hostis invaserit, invicem sibi ferre opem liceat utri opus auxilio habuerint. Naves a Carthaginiensibus praebentor, et ad iter et ad praelium stipendia suis utrique danto. Carthaginienses etiam mari, si opus fuerit, auxiliantor; socios navales nemo invitos navibus exire cogito.* Polyb., *Hist.*, III, 25. In questo trattato (conchiuso nel 277 avanti l'era volgare) furono, come vedesi, rinnovati i patti dei tre precedenti; e Polibio perciò contentossi di riportare le poche condizioni che vi si leggono aggiunte. Riferisce poi lo stesso istorico le forme pubbliche colle quali queste e le antecedenti alleanze furono solennemente giurate, secondo gli usi delle due nazioni; e soggiunge, che al suo tempo conservavansi ancora nel tempio di Giove Capitolino, nel tesoro custodito dagli edili, le lamine in bronzo sulle quali erano scritte le suddette convenzioni politiche. Il più antico dei sardi annalisti afferma coll'autorità di Zonara, che i Romani ed i Cartaginesi siano stati mossi a conchiudere questo quarto trattato dal timore che Pirro recasse ad effetto il desiderio d'invadere la Sicilia e la Sardegna (Ved. Fara, *De reb. sard.*, I, 118): ma io non trovo negli antichi scrittori memoria veruna di questo divisamento del re epirota in riguardo alla seconda di dette isole; e quindi opino che al vero passaggio di Pirro in Sicilia riferito da Eutropio (II, 14), da Giustino (XVIII, 2), da Appiano Alessandrino (*In Select. Fulv. Ursin.*, pag. 1217, edit. Amst.) e da Plutarco (*Vit. Pyrr.*, pag. 396) siasi aggiunto per induzione, ch'egli avesse ancora in animo di occupare la Sardegna.

(8) Polyb., *Hist.*, lib. I, cap. II, VII, VIII, X. - Diodor. Sic., *Biblioth. hist.*, *Excerpt.*, lib. XXI e XXIII, pag. 314. - Flor., *Epitom. rer. rom.*, lib. II, cap. II - Liv., *Epitom. et supplem.*, XVI, 10, 22.

(9) *Carthaginenses, Caio Aquilio Floro et Lucio Cornelio Scipione consulibus, Hannonem in locum Annibalis subrogatum*, pro Sardis *Corsisque defendendis navali praelio praefecerunt, qui a Scipione consule victus, amisso exercitu, ipse consertissimis hostibus se immiscuit, ibique interfectus est* (Oros., IV, 8).

(10) *L. Cornelius consul primo punico bello, cum* Olbiam *oppidum coepisset, pro quo fortissime dimicans Hanno dux Carthaginiensium occiderat, corpus eius e tabernaculo suo amplo funere extulit, nec dubitavit hostis exequias ipse celebrare; tum demum victoriam apud deos et apud homines minimum invidiae habituram credens, cum plurimum humanitatis habuisset.* Valer. Max., *Dict. factor. memor.*, I, 2. L'umanità e la generosità di Scipione nel dare splendida sepoltura alle spoglie mortali di Annone è anche rammentata da Silio Italico in quella parte del suo poema in cui descrive i trionfi dei Romani sopra i Cartaginesi, che il grande Annibale vide dipinti nei portici di Literno:

Cernit et extremos defuncti civis honores.
Scipio ductoris celebrabat funera Poeni,
Sardoa *victor terra* . . . .
Punicor., VI, 670 e seg.

Ved. pure *Epitom. et supplem. Liv.*, XVII, 20.

(11) *Lucio Cornelio Scipione, quum iam Sicilia suburbana esset populi romani provincia, serpente latius bello* (P. R.) Sardiniam *annexamque Corsicam transit.* Olbiae *ibi, hic Aleriae urbis excidio incolas terruit, adeoque omni terra, mari, Poenos repurgavit, ut iam victoriae nihil nisi Africa ipsa restaret.* Flor., *Epitom. rer. roman.*, lib. II, cap. II, §§ 15 e 16. - *Epit. et supplem. Liv.*, loc. cit.

poi in molti altri scontri or colla forza, or colle insidie i
A. C. N. 258. U. C. 494. nemici, trionfava solennemente dei Sardi e dei Cartaginesi (1). Lo stesso onore del trionfo accordavasi un anno dopo al console Caio Sulpicio (2), il quale avea felicemente combat-
A. C. N. 257. U. C. 495. tuto contro il vecchio Annibale, che l'avverso destino faceva quindi morire in Solci dai suoi soldati medesimi barbaramente crocifisso (3). E quantunque le sarde e le puniche
A. C. N. 257. U. C. 495. squadre, guidate da un altro Annone, insorgessero poco stante nell'isola contro i romani vincitori (4), ciò tuttavia nè fece migliore, nè condusse a salvezza la vacillante fortuna cartaginese. Il famoso Attilio Regolo prostravala nel-
A. C. N. 256. U. C. 496. l'anno seguente con memorabile sconfitta (5); e prezzo della vittoria chiedea tra le altre condizioni la cessione della Sardegna (6). Ricusarono i Cartaginesi di abbandonarla, e inaspriti della superba risposta del console romano, che ammonivali a saper vincere o a saper ubbidire *(vincendum, aut vincentibus obtemperandum esse* (7)*)*, elessero di continuare la guerra, anzichè a patti cotanto duri e vergognosi

(1) *C. Aquilio Floro, L. Scipione Coss.* (A. U. 493), *Scipio Corsicam et* Sardiniam *vastavit, multa millia inde captivorum abduxit, triumphum egit.* Eutrop., *Brev. hist. roman.*, II, 20. Di questo trionfo leggesi eziandio nei supplementi liviani: *Triumphavit (Scipio) de Poenis et* Sardinia *et Corsica ante diem V idus martias, quum magnam ex insulis istis praedam et multa millia captivorum adduxisset.* I fasti capitolini ivi citati indicano inoltre l'anno del trionfo, che fu il 494 di Roma: *L. Cornelius L. F. Cn. N. Scipio, C. Aquilius M. F. C. N. Florus; L. Cornelius L. F. Cn. N. Scipio consul de Poenis et* Sardinia *et Corsica anno CCCCXCIV, V id. mart.* (Ved. pure il Pighio, *Fasti magistrat. romanor.* apud Graev., *Thes. rom. antiq.*, vol. XI, col. 227-28). Quali poi fossero le insidie colle quali Scipione, dopo l'espugnazione d'Olbia, occupò varie altre città sarde, può vedersi negli *Stratagemmi militari* di Frontino (lib. III, 9, 10, edit. Venet., 1574 in-4°) citati dal Freinsemio *(Epist. et supplem. Liv.*, XVII, 21).

(2) *Censuram hoc anno* (495 U. C.) *C. Duilius gessit, Janique templum apud forum Olitorium struxit. Triumphi dehinc duo spectati: prior C. Aquilii Flori proconsule de Poeneis a. d. IV nonas octobris; alter C. Sulpicii consulis de Poenis et* Sardis *a. d. III. nonas. - Epitom. et supplem. Liv.*, XVII, 27. Il trionfo di Sulpicio è inscritto nei *Fasti* colle seguenti parole: *C. Sulpicius Q. F. Q. N. Paterculus Cos. de Poenis et* Sardeis *an. CDXCV III non. oct.* (Ved. Pigh., loc. cit.).

(3) *Hannibal ..... cum classe (carthaginiensi) et quibusdam claris triremium ducibus in* Sardiniam *mittitur. Hic, paucis post diebus, a Romanis in quodam portu inclusus, classem fere omnem amisit: ipse per hostium manus dilapsus, mox a Carthaginiensibus, qui evaserant, captus et crucifixus occiditur. Romani, utpote qui iam pelago dominari coeperant, omni studio* Sardiniam *invasere* (Polyb., *Hist.*, lib. I). Polibio non dice qual fosse il porto della Sardegna in cui Annibale fu rinchiuso dai Romani: ma si ha da Zonara (*Histor.*, lib. VIII) che fu il porto di Solci. Il Freinsemio, seguendo la di lui autorità, dice: *Hannibal, desperato teneri portum posse, in oppidum* Sulchos *se contulerat: ubi seditione orta comprehensus a Carthaginensibus, qui eodem ex pugna confugerant, quod eius temeritatem et stultitiam cladis suae causam fuisse dicerent, crucique affixus periit.* (*Epitom. et supplem.*, loco cit.).

(4) *Sed haec victoria (C. Sulpicii) Romanis paullo post detrimenti nonnullius caussa fuit: quum enim sublato classis punicae metu in vastatione agrorum comtemptius et securius versarentur, improviso Poenorum* Sardorumque incursu, *Hannone quodam duce, fusi sunt* (*Epitom. et supplem. Liv.*, loc. cit.).

(5) Flor., *Epitom. rer. rom.*, lib. II, cap. II, §§ 17, 18, 19, 20 e 21. - Eutrop., *Breviar. hist. rom.*, II, 21. - *Epitom. et supplem. Liv.*, XVIII, 17, 18, 19 e 20.

(6) *Sicilia et* Sardinia *tota cederent, Romanis captivos gratis redderent, suos pecunia redimerent, belli sumptus omnes restituerent, praeterea vectigal annuum penderent.* Queste furono le prime condizioni proposte da Regolo; e poi aggiunse queste altre non meno intollerabili: *eosdem cum populo romano hostes amicosque haberent: ne navibus longis praeterquam una uterentur: Romanos autem, quotiescumque significatum esset, triremibus instructis quinquaginta iuvarent* (Dion. Cass., *in excerpt. Fulv. Urs.*, n. 8, pag. 376-77. - Zonar., *Histor.*, tom. II, pag. 59, edit. Basil.).

(7) Zonar., loc. cit. - *Epitom. et supplem. Liv.*, XVIII, 21.

comprar la pace (8). Ma la guerra tornò ad essi nuovamente A. C. N. 242. U. C. 510.
fatale. Lutazio Catulo riportò sulle navi loro una completa vittoria (9). La flotta punica lacera e sconquassata ingombrò col suo naufragio il mare sardo e il siciliano (10); e tanto fu il danno, che la fiera Cartagine, spenta quasi al tutto sulle onde (11), perdè colla Sicilia le altre isole poste tra la Sicilia e l'Italia, e tutta sopportò nei patti che le furono imposti l'avarizia e l'insolenza dei vincitori (12). La Sardegna che A. C. N. 241. U. C. 511.
rimaneva ancora sotto il dominio cartaginese era quindi afflitta dai soldati mercenarii (13). Sollevatisi costoro, come in Africa, traevano a morte Bostare e Annone; e i Cartaginesi tutti dimoranti nell'isola spietatamente uccidevano. Ma vol- A. C. N. 240-38 U. C. 512-514.
tisi poi contro i Sardi, e in mal punto provocandone la pazienza e lo sdegno, furono da essi cacciati in fuga, e abbandonando la terra che aveano contaminato co' delitti e col sangue, andarono qua e là dispersi a ricovrarsi in Italia. *Per idem tempus*, dice Polibio (14), *conducti milites, qui* SARDINIAM *custodiebant, Mathonem ac Spendium imitati, Carthaginienses omnes qui in insula erant invadunt, Bostarem ducem, ac reliquos qui cum eo erant, in arcem adductos, paullo post obtruncant .... Misso denique in* SARDINIAM *cum exercitu Hannone duce, conducti milites una cum veteranis in eum extemplo conspirarunt, deinde magnis eum affligentes cruciatibus, crucifixerunt. Postea reliquos Carthaginienses qui erant in insula cunctos occiderunt, omnesque dehinc arces et loca occupantes, eisque dominantes, seditione inter ipsos,* SARDINIAEQUE *incolas orta, in Italiam expulsi sunt .... Hunc in modum* SARDINIA *... Carthaginiensibus rebellavit.* Sorgente di nuovi mali furono a Cartagine cotesti stranieri domati in Africa e sterminati da Sardegna. L'isola, più non avendo chi la reggesse, sollevossi a pensieri d'indipendenza; e i mercenarii, bramosi di ritornarvi, nè da sè soli potendolo, invitarono i Romani ad occuparla (15). Gratissima fu la proposta, nè mai più dolce alle romane orecchie suonò l'invito

(8) Polyb., *Hist.*, I, 31.

(9) Flor., *Epit. rer. roman.*, II, 2. - Eutrop., *Brev. hist. rom.*, II, 27.

(10) *Itaque momento temporis laceratae hostium* (i. e. *Carthaginiensium*) *rates, totum inter Siciliam* Sardiniamque *pelagus naufragio suo operuerunt.* Flor., loc. cit., § 36.

(11) *Tanta denique fuit illa victoria, ut de excidendis hostium moenibus non quaereretur. Supervacuum visum est in arcem murosque saevire, quum iam in mari esset deleta Carthago.* Flor., loc. cit., § 37.

(12) Le condizioni della pace furono le seguenti: *Carthaginienses Sicilia et omnibus insulis, quae inter Italiam et Siciliam sunt, decedunto: utrius populi socii ab utroque populo tuti sunto: neuter in alterum populi ditione quidquam imperato, neve publice aedificato aut militem conducito: alterius populi socios neutri in amicitiam recipiunto. Carthaginienses ut intra decem annos duo millia et ducenta talenta conferrent, mille sine mora darent. Captivos sine pretio Romanis Carthaginienses redderent* (Polyb., *Hist.*, III, 27). Ved. pure lo stesso Polibio, lib. I, cap. LXII. - Cornel. Nepot., in Hamilcar., I. - Valer. Maxim., II, 8, 2. - Appian. Alex., *Fragm. apud Fulv. Urs., Select. de legat.*, num. 18, pag. 355. - Eutrop., *Breviar. hist. rom.*, II, 27. - Oros., IV, 11. - Aurel. Vict., *De vir. ill.*, cap. XLI. - Zonar., *Hist.*, tom. II, pag. 64-65, edit. praed.

(13) La guerra contro i soldati mercenarii ribellatisi a Cartagine ebbe principio appena terminò la prima guerra punica (512 U. C.). Polibio dice espressamente che durò tre anni e quattro mesi all'incirca (*Hist.*, lib. I, cap. ult.); Tito Livio la fa durare cinque anni (*Histor.*, XXI, 2); e Diodoro di Sicilia (*Fragm.*, lib. XXV, ap. Hoeschel., pag. 169) quattro anni e quattro mesi. Ma per quanto si riferisce alla Sardegna, non fu più lunga del tempo assegnato da Polibio.

(14) *Hist.*, lib. I, 88.

(15) Il Folard ne' suoi *Comentarii* su Polibio (tom. II, p. 44 e 45, edit. Amstelod.) pretende che l'istorico greco sia caduto in una grande contraddizione nel raccontare questo invito fatto ai Romani. « Se è vero, egli dice, che i soldati stranieri furono cacciati da

di usurpare i dominii altrui. Avida d'ingrandimento, e sospettosa delle armi che i Cartaginesi apprestavano per ridurre i Sardi all'antica obbedienza (1), Roma fu sollecita a cogliere un'occasione che favoriva opportunamente i suoi ambiziosi disegni. Non la pace recente, nè la giurata fede la rattennero; ma l'una e l'altra violando, e ad entrambe preponendo l'utilità propria, usò un tratto inescusabile di perfidia politica per ispogliare la sua rivale di una possessione già da gran tempo invidiata (2). Mandò pertanto dicendole, si astenesse dagli armamenti, o si avesse novella guerra. Spaventata dall'improvvisa minaccia, oppressa dai sofferti disastri, e inabile ad affrontare l'ingiusta procella che l'antica sua alleata le apparecchiava, Cartagine cedè fremendo alla sovrastante necessità. E poichè non la ragione, ma l'ambiziosa voglia di possedere la Sardegna avea spinto
A.C. N. 237. U. C. 515. i Romani a cotanta enormità, sforzata da estremo caso, spogliossi ancora di questa indocile terra, e con mille dugento talenti di soprassoma la pose in mano ai suoi fortunati avversarii; funesto pegno di future contese e di terribili guerreggiamenti (3). Così, dopo tre secoli di travagliosa dominazione, la reluttante nè ancor pacata Sardegna scioglieasi dall'africana per passare all'obbedienza della latina repubblica.

III.

PERIODO ROMANO.

Procellosi e pieni di molte stragi furono i primi anni della romana dominazione. I Sardi, intolleranti del nuovo giogo come stati lo erano dell'antico, ribellarono frequentemente, bramosi di vendicarsi in libertà. Ma i loro sforzi, quantunque ripetuti e generosi, non conseguirono giammai un fine cotanto giusto e desiderato. I Cartaginesi, solleciti ad incitarli, ma impotenti a sostenerli nelle rivolte, cedettero il campo alla prepotente fortuna di Roma (4); e Roma, opprimendoli colle armi, li ridusse finalmente ad un intiero servaggio. Le memorie di queste prime lotte tra i Sardi ed i Romani occupano lo spazio di quattro lustri, ed io le andrò qui appresso raccogliendo come trovansi registrate negli scrittori e nei monumenti della romana istoria. Eutropio ci
lasciò il ricordo del trionfo della Sardegna menato da Tito A.C. N. 235. U. C. 517.
Manlio Torquato, e della pace quindi seguita in tutto l'orbe romano (5): *T. Manlio Torquato*, *C. Attilio Bulbo Coss.*

» Sardegna, secondo afferma Polibio, come mai lo stesso scrittore » narra in appresso che gli stranieri dell'isola vennero volontariamente ad offrirla ai Romani? Dunque quei soldati stanziavano » ancora in Sardegna, e non erano stati tuttavia discacciati dai » naturali del paese. » Ma l'argomento di quell'ingegnoso commentatore è fondato in una traduzione infedele di Polibio fatta dal P. Thuillier. Quell'istorico non ha mai detto che i soldati mercenarii di Cartagine siano andati spontaneamente a Roma per offrire ai Romani la Sardegna, ma precisamente che i soldati stranieri rifugiati presso i Romani invitarono questi ultimi a tentar l'isola colle armi. E sebbene soggiunga che i Cartaginesi allestivano una flotta per veleggiare a Sardegna, e punire i ribelli, egli non parla in quel luogo dei soldati stranieri, che più non vi erano, ma dei soli Sardi, i quali, dopo la espulsione dei primi, si erano sollevati, e tentavano scuotere il giogo della repubblica (ved. Polib., loc. cit.). Ed ecco la contraddizione che il Folard chiama *épouvantable*, *et à peine concevable.*

(1) Uno dei pretesti allegati dai Romani per coonestare l'ingiusta guerra minacciata ai Cartaginesi furono appunto gli armamenti, che questi ultimi facevano contro la Sardegna: *bellumque Poenis decretum*, *ni armis*, *quae in speciem adversus rebelles suos*, *re autem vera contra Romanos sumpsissent*, *abstinerentur* (*Epitom. et supplem. Liv.*, XX, 6). Prima di questo ne avevano messo in campo un altro, che appariva più ragionevole, perciocchè s'imputava a Cartagine di aver fatto prigionieri quei mercatanti d'Italia, ch'erano stati colti dalle sue navi di guerra, mentre trasportavano viveri e munizioni *(forum rerum venalium)* ai di lei nemici, di ritenerne ancora un gran numero stretti in catene, e molti altri averne spogliati ed uccisi: *negotiatores spoliabatis* (così accusavala Catone), *et ut scelus lateret*, *mergebatis in mare* (ved. Appian. Alex., *De bellis Punicis*, pag. 7. - *De bell. Hispan.*, pag. 427). Ma siccome questo motivo era mal fondato (Polyb., *Hist.*, III, 28), e i Cartaginesi altronde, per togliere alla loro rivale ogni appicco, restituirono subito in libertà i cattivi, che tuttavia ritenevano (*Epitom. et supplem. Liv*, loc. cit.); perciò, messi da un canto tutti i rispetti. e guidata dalla sola ambizione, Roma denunziò la guerra a Cartagine per obbligarla alla cessione della Sardegna.

(2) Polibio medesimo, encomiatore assai diligente delle glorie romane, non ha potuto disconoscere tale verità, e accusa Roma d'ingiustizia; e dice, che la violenta cessione della Sardegna fatta dai Cartaginesi fu poi la vera causa della seconda guerra punica (*Hist.*, III, 10 e 28. - Ved. pure *Epitom. et supplem. Liv.*, XX, 4).

(3) Brevi ma onerosi furono i patti di questa cessione, ed ecco come Polibio li riporta in poche parole: *decederent Carthaginienses e* SARDINIA, *et mille alia ac ducenta talenta conferrent* (Polyb., *Hist.*, III, 27). Un'egual somma era stata promessa tre anni prima dagli stessi Cartaginesi nel trattato di cessione della Sicilia (ved. sopr. pag. 42, col. 2ª, not. 12). E siccome nei preliminari della pace, segnati da Amilcare Barca e dal consolo Lutazio (Polyb., *Hist.*, I, 62), erasi parlato espressamente di *talenti di Eubea*, si deduce da ciò, che i Romani, non contenti di aver spogliato la loro rivale di un'isola così importante, come la Sardegna, la costrinsero eziandio a sborsare nel contesto l'ingente somma di 8,400,000 sesterzi, giacchè ogni talento euboico valeva sette mila sesterzi di moneta alessandrina (ved. Appian. Alexand., *Fragm. ap. Fulv. Urs.*, *Select. de legat.*, num. 18, pag. 355).

(4) Dappoichè i Romani uccisero in carcere M. Claudio Glicia, autore d'una pace vergognosa stipulata coi Corsi nel 237 avanti l'era volgare (515 U. C.), questi ultimi ripigliarono le armi, e si attestarono co' Sardi per resistere all'esercito guidato contro loro da C. Licinio Varo. I Sardi erano stati a ciò indotti dalle segrete promesse dei Cartaginesi (Zonar., *Hist.*, tom. II, pag. 66. - Oros., IV, 12); i quali però, appena udirono i preparativi che si facevano in Roma per rinnovare la guerra, inviarono i loro legati al senato, ed impetrarono la pace: *Carthaginienses tum bellum reparare tentabant*, SARDINIENSES, *qui ex conditione pacis Romanis parere debebant*, *ad rebellandum impellentes. Venit tamen legatio Carthaginiensium Romam*, *et pacem impetravit* (Eutrop., *Brev. hist. Rom.*, III, 2). Siffatta legazione trovasi più minutamente riferita da Dione Cassio (*in excerpt. Vales.*, pag. 593 e seg.), il quale narra, che la prima volta i Cartaginesi non ottennero dai Romani alcuna favorevole risposta; ma che poi, avendo essi inviato dieci dei principali loro cittadini, *ut impetrata semel pace frui liceret*, il giovine Annone, ch'era uno dei legati, parlò così liberamente e intrepidamente, che ridusse i Romani ad essere più mansueti, e ad accordare la pace addimandata. Le parole di Annone, secondo quell'istorico, furono le seguenti: *Atqui si vobis sedet denegare pacem*, *Romani*, *quam non in unum aut alterum annum*, *sed perpetuum a vobis emimus*, *pretium eius Siciliam et* SARDINIAM *reddite: ne privatis quidem contractibus viri boni est*, *emptione rescissa*, *recipere mercem*, *non restituere pecuniam.*

(5) Al trionfo di T. Manlio Torquato, che fu celebrato *ante diem sextum idus Martias* dell'anno di Roma 518 (*Fast. Capit.*, ad d. ann.), il Freinshemio nei suoi *supplementi* a Tito Livio fa precedere la spedizione di T. Sempronio Gracco nel 515 U. C. (237 A. C. N.), e riferisce a tal tempo l'origine dell'ingiurioso proverbio, che volgarmente credesi applicato agli schiavi sardi: *ex Liguria deinde* (Gracchus) *transmisit in* SARDINIAM *et Corsicam*, *magna inde captivorum multitudine reportata*, *locum proverbio dedit*, *quo* SARDI VENALES *dicuntur in fastidiosa rerum vilium copia* (*Supplem. Liv.*, X, 3). Ma l'autorità di Sinnio Capitone (ap. Fest., l. XVII, *de verbor. signific.*), che è la sola su cui egli si fonda, va soggetta a due notabilissimi errori storici. È il primo, che T. Sempronio Gracco, socio di Publio Valerio Faltone nel consolato, abbia trionfato dei Sardi; è il secondo (e consiegue dal precedente), che da tale trionfo, e dalla moltitudine dei prigionieri condotti da Sardegna a Roma, sia nato il proverbio *Sardi venales.* I Fasti Capitolini e gli antichi scrittori del Lazio non fanno menzione veruna di questo supposto trionfo del 515; e pare veramente assai improbabile, che nell'anno medesimo in cui i Cartaginesi cedettero la Sardegna ai Romani

(A. U. 517) *de* SARDIS *triumphatum est*, *et pace omnibus locis facta*, *Romani nullum bellum habuerunt; quod his post Romam conditam semel tantum Numa Pompilio regnante contigerat* (1). La narrazione di Eutropio è confermata dai *Fasti capitolini* (2), i quali segnano eziandio nei due anni seguenti (519 e 520 U. C.) i trionfi ottenuti sopra i Sardi dai consoli Spurio Carvilio e Marco Pomponio A. C. N. 233-32. U. C. 519-20.

con un solenne trattato politico (ved. sop., pag. 43, col. 1ª), abbiano i secondi avuto il tempo ed i motivi di muover guerra ad un'isola, che allora appena incominciava ad essere sotto la loro potestà. Le ribellioni dei Sardi contro i Romani furono tutte posteriori a quell'anno. La più antica è collocata da Eutropio tra i consolati di L. Cornelio Lentulo con Fulvio Flacco (515), e di T. Manlio Torquato con C. Atilio Bulbo (517); e questa essendo stata un semplice tentativo di sommossa, anzichè una ribellione formale, fu soffocata senz'armi nello stesso suo nascere, col solo uffizio dei legati cartaginesi, che impetrarono la pace (Eutrop., *Brev. hist. Rom.*, III, 2. - Ved. sopr., pag. 43, col. 2ª, not. 4). L'altra, che seguì appresso, nacque dopo la guerra contro i Liguri, come si raccoglie dal suddetto Eutropio (loc. cit.) e dalla stessa *Epitome Liviana* (lib. XX); e fu appunto per comprimere quest'ultima che il senato decretò la spedizione di T. Manlio Torquato. È chiaro adunque che non si poteva menar trionfo di ribellioni e di nemici, che tuttavia non esistevano; e per conseguenza è assai manifesto, che Sinnio Capitone confuse T. Sempronio Gracco, console nel 515 in compagnia di P. Valerio Faltone, con Tiberio Sempronio Gracco ch'ebbe il consolato nel 575, e che due anni dopo trionfò solennemente in Campidoglio delle vittorie da lui ottenute sopra i Sardi. La stessa osservazione leggesi nell'anonimo commentatore di Festo: *at Sinnius Capito ait*, *Tiberium Gracchum consulem*, *collegam P. Valerii Faltonis*, SARDINIAM *Corsicamque subegisse*, *nec praedae quidquam aliud quam mancipia captum*, *quorum vilissima multitudo fuerit. Quod tamen non admittunt Fasti. Nam consules, qui hic referuntur, fuerunt anno DXV*, *is vero*, *qui triumphavit de* SARDIS, *anno DLXXVII* (*Auct. not. in Fest.*, v. *Sardi venales*). Reca quindi meraviglia, che il Freinshemio, uomo per altro dottissimo, non abbia avvertito quest'errore, e che poi, nel riferire il vero trionfo celebrato da Tiberio Sempronio Gracco nel 577 di Roma, abbia datata dal medesimo l'origine del proverbio *Sardi venales*, cui egli stesso aveva già dato un'esistenza anteriore di sessantadue anni, derivandolo dai Sardi condotti cattivi a Roma nell'anno 515: *Ti. Sempronius Gracchus*, *qui per biennium* SARDINIAM *obtinuerat*, *tradita Ser. Cornelio Sullae praetori provincia*, *reversus Romam*, *triumphavit de* SARDIS (A. U. 577). *Tantam captivorum multitudinem ex ea insula illum abduxisse ferunt*, *ut longa eorum venditione res in proverbium venerit*, *et* SARDI VENALES *pro rebus vilibus vulgari ioco celebrati fuerint* (*Supplem. ad lib. XLI*, 25 *Liv.*). La contraddizione di questo passo coll'altro già riferito più sopra è così manifesta, che non ho potuto rattenermi dal notarla, tanto più che il Freinshemio nel supplire quelle due lacune applicò ai Sardi, colla presunta autorità di Livio, un motto ingiurioso, che quell'istorico non ha forse proferito giammai, che certamente non consta essersi da lui scritto a vituperio della sarda nazione, e che manca in se stesso di giustizia e di verità. Basterebbe invero, per dimostrare la falsità di quel proverbio, l'aver provato, che Sinnio Capitone lo fece derivare da un trionfo che non ha mai esistito, qual si è quello di Ti. Sempronio Gracco da lui supposto nel 515 di Roma; ma siccome potrebbesi replicare, che dall'avere quell'autore, comunque solo ed oscuro, equivocato per la somiglianza dei nomi, scambiando il suddetto console coll'altro Ti. Sempronio Gracco, che trionfò dei Sardi nel 577, non può nè deve inferirsi che abbia eziandio errato nella verità sostanziale del proverbio; perciò dimostrerò altrimenti la falsa applicazione che ne fu fatta ai Sardi. Plutarco dice chiaramente che un tal proverbio nacque ai tempi di Romolo, dopo la vittoria ottenuta sopra i Vejenti. Ecco le sue parole: *Triumphavit autem de his* (i. e. *Veiis*) *Romulus idib. octobris* (U. C. 36). *Cumque magnam captivorum vim abduxisset*, *fuit in illis Veiorum dux*, *qui vir provecta iam aetate cum esset*, *rem imprudenter visus ac praeter aetatem imperite gessisse: quare et his temporibus cum victimas parta victoria immolant*, *senem purpura indutum per forum in Capitolium ducunt*, *bullamque ad collum appendunt*, *indicium atque insigne pueritiae. Praeco* Sardianos venales *pronuntiat. Hetrusci enim Sardianorum coloni esse dicuntur. Veii autem intra Hetruriae fines continentur* (*in Romul. vit.*, § 55, Lapo fiorentino interpr., pag. 68, 69, edit. Lugdun., 1560). La stessa origine ci è indicata da Festo, il quale scrive: Sardi venales, alius alio nequior; *ex hoc natum proverbium, quod ludis capitolinis, qui fiunt a vicinis praetextatis, auctio Veientum fieri soleat, in qua novissimus quisque producitur a praecone senex cum toga praetextata, bullaque aurea, quo cultu reges Etruriae utuntur, qui Sardi appellantur, quia Etrusca gens est orta Sardibus ex Lydia: Tyrrhenus enim inde profectus, cum magna manu eorum occupavit eam partem Italiae, quae nunc vocatur Etruria* (Festo, l. XVII, *De verb signific.*, pag. 131, 139). A siffatte testimonianze si può aggiungere l'argomento derivante dal silenzio di Eutropio e di Floro, specialmente se voglia riflettersi che il secondo dei detti scrittori toccò con asprissime parole il soggetto degli schiavi sardi condotti a Roma da T. Sempronio Gracco nel 577 (lib. II, cap. VI, § 35); e sembra assai naturale, che dopo aver egli detto dei Sardi ribelli ch'erano *gens contumax vilisque morti*, nè domabili altrimenti, fuorchè *patrii soli desiderio*, non avrebbe tralasciato di appellarli col trito proverbio di *Sardi venali*, se ad essi veramente il medesimo si apparteneva. So bene, che taluni mi opporranno l'autorità di S. Aurelio Vittore, il quale dice: *Tiberius Sempronius Gracchus altero consulatu* Sardiniam *domuit*, *tantumque captivorum adduxit*, *ut longa venditione res in proverbium veniret*, Sardi venales (*De viris ill.*, cap. VII), e l'altra di Cicerone che scrisse più acerbamente: *habes* Sardos *venales; alium alio nequiorem* (*Epist. ad famil.*, VII, 24). Ma io non credo che l'autore delle *Vite degli uomini illustri di Roma* possa prevalere a Plutarco, scrittore molto più antico, nè che a Cicerone, nemico acerrimo dei Sardi, debbasi prestare maggior fede che a Festo o a Plutarco insieme; poichè Vittore può aver ripetuto, senza molto esame, un proverbio volgare che riusciva di facile applicazione ai vinti e di titolo di maggior lode al vincitore ch'egli encomiava; e Tullio, nella foga sua di mordere e di svillaneggiare, può benissimo aver convertito a biasimo dei Sardi un motto che per la somiglianza dei vocaboli, siccome dava occasione ad equivocare, così a lui somministrava opportunità di vilipendere i suoi avversarii; e sa ognuno che in tal rispetto la procace lingua ciceroniana peccò sempre di esorbitanza. Plutarco altronde, che visse duecento e più anni dopo Cicerone, parla di quel proverbio per scienza propria, e afferma espressamente che anche a'suoi tempi durava il costume di condurre al campidoglio un vecchio schiavo di nazione etrusca vestito di porpora, e di gridar l'asta dei *Sardiani venali*: *Et his temporibus, cum victimas parta victoria immolant, senem purpura indutum per forum in Capitolium ducunt*, *bullamque ad collum appendunt* ..... *praeco* Sardianos venales *pronuntiat.* Pare adunque indubitato che il riferito proverbio appartenesse in origine agli Etruschi, e che poi fosse applicato ai Sardi, o per errore, come può dirsi di Sinnio Capitone e di S. Aurelio Vittore, o per istudiata malignità, come non dubito affermare di Cicerone. Gli argomenti poi addotti dal Gronovio (IV, *De pec. vet.*, cap. X) per provare il contrario, comunque siano dotti ed ingegnosi, non possono distruggere l'esistenza del fatto attestato da Plutarco e da Festo, e quindi nemmeno l'anteriorità del proverbio in discorso alla vittoria ottenuta sopra i Sardi da T. Sempronio Gracco nel 577 di Roma. E deve perciò conchiudersi, che lo stesso proverbio, sebbene applicato ai Sardi dalla mordacità di Tullio, fu però realmente originato dagli schiavi etruschi, ed ai medesimi esclusivamente appropriato dall'insolente superbia dei vincitori romani.

(1) *Brev. hist. rom.*, III, 3. Dopo questo trionfo di T. Manlio Torquato la Sardegna diventò suddita, e fu dichiarata provincia del popolo romano. Si ha su di ciò la testimonianza di Velleio Patercolo e del giureconsulto Pomponio. Scrive il primo: Sardinia *inter primum et secundum bellum punicum*, *ductu T. Manlii cos.*, *certum recepit imperii iugum* (*Histor. rom.*, II, 38). E il secondo: *Capta* Sardinia, *mox Sicilia*, *item Hispania*, *deinde Narbonensi provincia*, *totidem praetores*, *quot provinciae in ditionem venerant*, *creati sunt* (leg. II, digest. *De orig. iur.*, § 32). Ma siccome i Sardi non quietavano, e quanto maggiore era la strage che i Romani ne facevano, tanto più ferocemente essi insorgevano contro i loro oppressori, perciò sembra probabile che la spedizione del pretore all'isola sia stata differita a tempi meno pericolosi ed intranquilli. Il Fara (*De reb. sard.*, I, pag. 120) ed il Freinshemio (*Suppl. ad lib. XX Liv.*, 33), appoggiandosi all'autorità di Solino (*Polyhistor.*, XI), dicono che M. Valerio fu il primo pretore di Sardegna nel 526 di Roma. Lo stesso affermano il Pancirolo ed il Panvinio, nei quali si legge: *Utraque* (i. e. Sardinia et Corsica) *ab uno praetore regebatur. Primus Maximus Valerius utramque administravit.* (*Notit. dignit. occident. imp.*): *utrasque insulas* (Sardiniam et Corsicam) *unus semper rexit praetor, quorum primus fuit Marcus Valerius* (*De imp. rom. tit. prov. Sard.*). Ma il Vidal (*In appar. ad Annal. sard.*, I, 80, 81), fondandosi in un errore del suddetto Pancirolo (loc. cit.), pretende che l'onore di quella prima pretura debba attribuirsi a C. Flaminio il quale nel suddetto anno 526 fu pretore della Sicilia.

(2) *T. Manlius T. F. T. N. Torquatus Cos. de Sardois VI idus mart.*, *ann. DXVIII* (Fast., *Triumph.* - Pigh. apud Graev., *Thesaur. roman. antiq.*, vol. XI, col. 227-28).

Mato (1). Provocate dalle sedizioni che i Cartaginesi fomentavano con secreti messaggi, e che la morte di Publio Cornelio e di gran parte de' suoi soldati avea renduto più gravi e più pericolose (2), queste consolari vittorie, se ristorarono per alcun tempo la fortuna delle armi latine, non furono però bastanti a spegnere nell'isola il fuoco sempre vivo della ribellione. I Romani ne fecero a Cartagine aspre e minaccevoli doglianze (3), nè contenti alle parole, spedirono
A. C. N. 231-30. U. C. 521-22. nel 521 i consoli M. Emilio Lepido e M. Publicio Malleolo, e nel 522 inviarono un'altra volta il console M. Pomponio Mato per comprimere la baldanza dei Sardi sempre irrequieti e ricalcitranti. Lepido e Malleolo non fecero alcuna fazione onorata, e ristrettisi a predare le sostanze degl'isolani, se le videro poco stante ritolte dai Corsi ardimentosi e feroci. E Pomponio, benchè a guisa d'indomite belve desse coi veltri la caccia ai fieri abitatori delle sarde montagne, disperato di poterli domare altrimenti, non riuscì tuttavia a ridurli all'obbedienza della repubblica (4). Annidatasi in balze asprissime e dirupate, la sarda libertà scaldò i petti generosi degl'*Iliesi*, dei *Balari*, dei *Taratì*, degli *Aconiti*,
A. C. N. 226-24. U. C. 526-28. dei *Sossinati*, dei *Jolesi* e dei robusti *Pelliti*; e mentre Valerio ed Attilio (526 a 528 U. C.), confidenti nel nome e nell'autorità di Roma, ogni altra parte dell'isola romanamente reggevano (5), ardeva in quei sublimi e selvaggi recessi il sacro fuoco della patria indipendenza, e preparava novelli e famosi avvenimenti che doveano immortalare l'eroismo benchè infelice dei nostri padri.

In tale stato di frequente insorgere e di violento obbedire, nè tranquillo era l'imperio, nè pacifica la sommessione. E se dal governo consolare di Regolo fino alla pretura di Aulo Cornelio Mammula (528 al 535) (6), vi fu nell'isola qual- A. C. N. 224-217. U. C. 528-535.
che apparenza di quietamento, nemmeno questo fu stabile e continuato, giacchè Polibio racconta (7) che il navilio romano cacciò dai mari sardi la flotta punica entrata a padroneggiarli, e narrasi da Livio che la Sardegna consegnò ostaggi al consolo Cn. Servilio, allorchè, speculate all'intorno le acque sarde e corsicane, ei s'indirizzò con centoventi navi A. C. N. 217. U. C. 535.
alla volta dell'Africa (8). Dal che si vede che i Cartaginesi non aveano abbandonato al tutto il pensiero di ricuperare una terra in cui aveano sì lungamente dominato, e che i Romani diffidavano sempre dell'obbedienza di un popolo così facilmente proclive a sorgere in armi per difendere la propria indipendenza. Nè vani erano i sospetti, o mal fondati i timori, poichè dall'un canto l'odio contro Roma inspirato al grande Annibale dalla voce e dall'autorità paterna, e dall'ingrata memoria della Sardegna perduta (9), avea già prodotto la ruina di Sagunto e la rotta di Trebbia, e dall'altro i sempre insorgenti conflitti co' Sardi indomiti e valorosi provocavano con impeto disordinato le armi sì variamente cimentate della repubblica (10). I prodigi altronde che A. C. N. 217. U. C. 535.
in quel tempo diceansi accaduti nell'isola (11), il pressante messaggio che Aulo Cornelio Mammula spediva a Roma, significando al senato il grave pericolo in cui egli trovavasi per la mancanza degli stipendi e del frumento dovuto ai A. C. N. 216. U. C. 536.
soldati (12), e lo spavento da cui la repubblica fu compresa

(1) Dalle tavole capitoline citate dal Freinshemio (*Supplem. ad lib. XX Liv.*, 14, 17) si ricava che il trionfo del console Carvilio ebbe luogo *a. d. kalendas apriles*, e l'altro di Pomponio *idibus martiis* degli anni sovra indicati. Lo stesso si legge nei *Fasti* pubblicati dal Pighio, nei quali quei due trionfi trovansi inscritti in questo modo: *Sp. Carvilius Sp. F. C. N. Maximus cos. de* Sardeis *ann. DXIX*, *K. aprilis. M. Pomponius M. F. M. N. Matho cos. de* Sardeis *ann. DXX*, *idib. mart.* (apud Graev., *Thes. rom. antiq.*, vol. XI, col. 227, 228). La vittoria di Pomponio dovette essere molto importante per la pacificazione, almeno temporaria, della Sardegna, giacchè l'onore delle trionfali non si vede d'allora in poi accordato a verun altro per le guerre sarde fino al 577 di Roma. Quindi non pare irragionevole l'opinione del già citato Pancirolo, il quale dice che la Sardegna fu fatta *prima populi romani provincia a M. Pomponio anno urbis* 521 *(Notit. Occident. imper.)*. Anche il Micali la suppone ridotta stabilmente alla condizione di provincia nell'anno 523 (Varron.), sotto il consolato di M. Pomponio Mato e C. Papirio Maso (*L'Italia avanti il dominio de' Romani*, part. II, cap. XIV).

(2) *At Romani*, *bello dilato*, Sardos *dicto non audientes adorti vicerunt; qui deinde a Carthaginiensibus clam ad rebellionem incitati sunt. In* Sardiniam *P. Cornelium aedilem miserunt* (Romani). Sardos *nil modicum animis agitantes, Carvilius ingenti praelio subegit. Cornelius enim et multi milites morbo perierant* (Zonar., *Annal.*, lib. VIII).

(3) *Quum horum motuum causa penes Carthaginienses esse diceretur, qui barbaros* (i. e. Sardos) *ad defectionem secretis nuntiis allicerent*, *legati missi sunt Carthaginem cum asperis mandatis quo stipendium exigerent*, *atque insulis ad Romanos pertinentibus abstineri iuberent*, *belli minis additis*, *ni imperata fecissent* (*Suppl. ad lib. XX Liv.*, 16, ex Zonar., l. cit.).

(4) Zonar., *Annal.*, tom. II, lib. cit.

(5) Il primo nella qualità di pretore, e il secondo col carattere e coll'autorità di console. *Anno sequente* (526 U. C.) . . . . *praetorum duplicatus est numerus; quaternosque creari visum, ut essent qui in Siciliam,* SARDINIAMQUE *provincias cum imperio mitterentur: ex his M. Valerius* SARDINIAM, *attributamque huic Corsicam, C. Flaminius Siciliam sortiti sunt* (*Supplem. ad lib. XX Liv.*, 33; ex Solin., *Polyhist.*, cap. XI; et Polyb., *Hist.*, II, 22). *Interea L. Aemilius Q. F. Cn. N. - Papus. C. Atilius M. F. M. N. consules* SARDINIAM *et Ariminum cum vicina Gallia provincias obtinuere.* SARDI *animo gravati perpetuam romani praetoris praesentiamque*, *fascesque non ante conspectos, iterum tumultuati fuerant. Sed hos C. Atilius consul haud magno negotio coërcuit* (*Supplem. Liv.*, *praed.*, lib. cit., cap. XXXVI. Ex Zonar. et Polyb., II, 23 e 25).

(6) Fra il governo di C. Atilio Regolo e l'altro di A. Cornelio Mammula esiste nella serie dei pretori romani inviati a Sardegna una lacuna di sei anni. Imperciocchè dal 528 di Roma, in cui il suddetto Atilio fu spedito all'isola con poteri consolari (*Supplem. Liv.*, XV, 36), sino al 536, in cui Mammula è per la prima volta nominato da Livio (XXIII, 21) *pro-pretore di Sardegna* (locchè vuol dire ch'era pretore fin dall'anno precedente), non si trova nelle storie Liviane, nè in veruno degli antichi scrittori, registrato il nome di altri governanti spediti dalla repubblica. Il Fara opina, che in questo intervallo la Sardegna sia stata dichiarata provincia consolare (*De reb. Sard.*, I, 121). E pare veramente, che se nol fu di dritto e con decreto del senato, lo fosse almeno di fatto; poichè tanto può arguirsi dalle rivolte che annualmente succedevano nell'isola, e dalla necessità che quindi può aver consigliato i Romani ad affidare temporariamente ai consoli il reggimento delle cose sarde.

(7) *Hist.*, III, pag. 96.

(8) *Cn. Servilius Geminus consul cum classe centum viginti navium, circumvectus* SARDINIAE *et Corsicae oram, et obsidibus utrinque acceptis, in Africam transmisit* (Liv. XXII, 31).

(9) *Fama etiam est*, *Annibalem annorum ferme novem, pueriliter blandientem patri Hamilcari*, *ut duceretur in Hispaniam*, *quum*, *perfecto africo bello, exercitum eo traiecturus sacrificaret, altaribus admotum*, *tactis sacris iureiurando adactum*, *se*, *quum primum posset*, *hostem fore populo romano. Angebant ingentis spiritus virum, Sicilia* SARDINIAQUE *amissae: nam et Siciliam nimis celeri desperatione rerum concessam*, *et* SARDINIAM *inter motum Africae fraude Romanorum*, *stipendio etiam insuper imposito, interceptam* (Liv. XXI, 1). E questa fraudolenta occupazione della Sardegna dice Polibio (lib. III, sup. cit.) essere stata appunto la cagione principale della seconda guerra punica.

(10) SARDOS *Corsosque et Istros atque Illyrios lacessisse magis*, *quam exercuisse*, *romana arma* (Liv., XXI, 16).

(11) Sono riferiti da Livio in questo modo: *In* SARDINIA *autem in muro circumeunti vigilias equiti scipionem*, *quem manu tenuerat*, *arsisse*, *et litora crebris ignibus fulsisse*, *et scuta duo sanguine sudasse*, *et milites quosdam ictos fulminibus*, *et solis orbem minui visum* (XXII, 1).

(12) *Per idem fere tempus* (536 U. C.), *literae ex Sicilia* SARDINIAQUE *Romam allatae.* Quelle di Sicilia lette in senato portavano tra le altre cose: *Militi et navalibus sociis neque stipendium*, *neque frumentum ad diem dari; neque unde detur*, *esse.* E quelle di Sardegna recitavano presso a poco l'istesso: *eademque ferme de stipendio*

dopo la strage di Canne, turbarono siffattamente i romani consigli, che ogni cura della Sardegna fu abbandonata al pretore; e dal pretore, a così estreme angustie ridotto, sarebbesi perduta per sempre, se la generosità delle città socie prontamente nol soccorreva (1).

A. C. N. 215. U. C. 537. I Sardi intanto non lasciarono trascorrere oziosamente un'occasione così propizia ai loro perseveranti disegni. Inanimiti dalla debolezza del romano esercito che stanziava nell'isola, dalla partenza di Mammula, che aveali acerbamente governati nell'anno precedente, e dalle persuasioni di Ampsicora, principe dei *Pelliti*, che soprastava a tutti per autorità e per ricchezze, inviarono clandestini legati a Cartagine, invitandola a proteggere colla sua autorità l'imminente loro defezione (2). La speranza non mai dismessa di riacquistare la ferace Sardegna ravvivossi improvvisamente a tale annunzio negli animi cartaginesi; e alla speranza conseguiva forse l'effetto, se la fortuna secondava con prosperi eventi l'ardore delle puniche deliberazioni. Ma mentre Asdrubale *il calvo*, sospinto dalla violenza della tempesta alle isole Baleari, era impedito per alcun tempo di afferrare colla poderosa sua flotta le spiaggie sarde, Roma, avvertita da A. Cornelio dello stato delle cose insulari, provvedeva sollecitamente al sovrastante pericolo, e levata una legione di cinque mila fanti e quattrocento cavalli, ne affidava il comando a T. Manlio Torquato, quel desso, ch' essendo console, avea quattro lustri innanzi trionfato della Sardegna. La serie di questi fatti è largamente raccontata da Livio, nè sarà fuor di proposito riportare le sue stesse parole, per conoscere l'importanza degli avvenimenti che si preparavano: *Interim* (*ann. U. C.* 537)......, *SARDINIAE recipiendae* (Carthaginiensibus) *repentina spes adfulsit. – Parvum ibi exercitum romanum esse: veterem praetorem inde, A. Cornelium, provinciae peritum decedere, novum expectari. Ad hoc, fessos iam animos SARDORUM esse diuturnitate imperii, et proximo iis anno acerbe atque avare imperatum: gravi tributo et collatione iniqua frumenti pressos* (3), *nihil deesse aliud quam auctorem, ad quem deficerent. – Haec clandestina legatio per principes missa erat; maxime eam rem moliente HAMPSICORA* (4), *qui tum auctoritate atque opibus longe primus erat. His nuntiis prope uno tempore turbati erectique* (5), *Magonem cum classe sua copiisque in Hispaniam mittunt: in SARDINIAM Hasdrubalem deligunt ducem; et tantum ferme copiarum, quantum Magoni, decernunt . . . Per idem tempus* (ann. U. C. 537) *Romae quum A. Cornelius Mammula, ex SARDINIA provincia decedens retulisset, qui status rerum in insula esset, bellum ac defectionem omnes spectare; Q. Mucium qui successisset sibi* (6), *gravitate coeli* (7) *aquarumque advenientem exceptum non tam in periculosum, quam longum, morbum implicitum, diu ad belli vim sustinendam inutilem fore, exercitumque ibi ut satis firmum pacatae provinciae praesidio esse, ita parum bello, quod motum iri videretur: decreverunt Patres, ut Q. Fulvius Flaccus quinque millia peditum, quadringentos equites scriberet, eamque legionem primo quoque tempore in SARDINIAM traiiciendam curaret, mitteretque cum imperio, quem ipsi videretur, qui rem gereret, quoad Mucius convaluisset. Ad eam rem missus est T. Manlius Torquatus, qui bis consul censorque fuerat, subegeratque in consulatu Sardos. Sub idem fere tempus et a Carthagine in SARDINIAM classis missa, duce Hasdrubale, cui Calvo cognomen erat, foeda tempestate vexata, ad Baliares insulas deiicitur: ibique (adeo non armamenta modo, sed etiam alvei navium quassati erant) subductae naves dum reficiuntur, aliquantum temporis triverunt* (8).

frumentoque ab A. Cornelio Mammula propraetore ex SARDINIA *scripta* (Liv., XXXIII, 21). Da questo luogo si ricava, che A. Cornelio Mammula governava la Sardegna nel 536 di Roma in virtù dell'autorità pretoria prorogatagli dal senato, e perciò è appellato *propretore.* Della sua pretura dell'anno precedente si ha un indizio nel ragionamento tenuto in senato in quell'istesso anno dal tribuno M. Metilio, il quale credeva inutili *duos praetores Sicilia atque* SARDINIA *occupatos* (Liv., XXII, 25). E di questi due pretori uno certamente fu Mammula, sebbene non siavi nominato.

(1) *Responsum utrisque* (i. e. Octacilio et Mammulae) *non esse, unde mitteretur* (stipendium i. e. et frumentum); *iussique ipsi classibus atque exercitibus suis consulerent ... Cornelio in* SARDINIA *civitates sociae benigne contulerunt* (Liv., XXIII, 21). Valerio Massimo osserva opportunamente, che in tal frangente non mancò pel senato che la Sardegna si sottraesse dal dominio della repubblica. *Propter eandem cladem* (i. e. cannensem) *Senatus Octacilio, qui Siciliam, et Cornelio Mammulae, qui* SARDINIAM *propraetoribus obtinebant, querentibus, quod neque stipendium neque frumentum classibus eorum et exercitibus socii praeberent; affirmantibus etiam, ne habere quidem eos, unde id praestare possent; rescripsit, aerarium longinquis expensis non sufficere: proinde, quo pacto tantae inopiae succurrendum esset, ipsi viderent. His literis quid aliud quam imperii sui gubernacula e manibus abiecit? Siciliamque et* SARDINIAM, *benignissimas urbis nostrae nutrices, gradus et stabilimenta bellorum, tam multo sudore et sanguine in ius ac potestatem redactas, paucis verbis, te scilicet necessitate iubente, dimisit* (*Dictor. factor. memorab.*, VII, 6, § 1).

(2) Queste cose accadevano nel 537 di Roma (A. C. N. 215), e dimostrano ad evidenza, che la Sardegna non erasi tuttavia quietata intieramente nell'obbedienza verso i Romani. Con qual verità adunque il tribuno della plebe M. Metilio, perorando liberamente in senato contro Fabio Massimo, potè asserire, soli due anni innanzi, *duos praetores Sicilia atque* SARDINIA *occupatos, quorum neutra hoc tempore provincia praetore egeat?* (Liv., *Hist.*, XXII, 25).

(3) Poco innanzi (lib. XXIII. 21) lo stesso Livio aveva detto, che le città sarde, amiche dei Romani, avevano di buon grado somministrato a Mammula il frumento necessario all'esercito: *Cornelio in* SARDINIA *civitates sociae benigne contulerunt.* Ma da quanto soggiunge in questo luogo appare chiaramente, che quella benignità fu simulata, e che tale somministranza fu sforzata ed iniqua; locchè pure si deduce dal testo di Valerio Massimo riportato nella nota precedente.

(4) In alcuni codici mss. di Livio leggesi HARSICORA; ma i migliori hanno HAMPSICORA e AMPSICORA. Silio italico (*Punicor.*, XII, 345) scrive HAMPSAGORAS, come si vedrà più sotto. Il nome di questo eroe sardo sembra d'origine punica. Infatti osserva il Gronovio, che presso Plauto (*Paen.* V, sc. V, v. 920-23) una donna cartaginese è chiamata AMPSIGURA; e perciò sospetta che ambidue i nomi siano derivati da AMPSAGA, fiume d'Africa. Ma il Bellermann, citato dal Bothe (ad loc. cit. Plaut.), legge più correttamente AMPSAGURA, dall'ebraico *Eeem fsach gurah*, che significa *mater agnum* (filium) *amans.*

(5) Allude l'istorico alle notizie, che nel tempo istesso pervennero a Cartagine dei rovesci sofferti in Ispagna dalle armi puniche, e dei moti di Sardegna favorevoli all'antica sua dominazione in quell'isola. Quindi dice ottimamente, che, ricevute tali novelle, gli animi vi furono *prope uno tempore turbati erectique.* Quanta poi fosse l'importanza che i Cartaginesi mettevano nel poter ricuperare il perduto imperio sulle terre e sui mari sardi, si ricava dall'essersi decretato per Asdrubale un esercito quasi uguale a quello ch' era stato affidato a Magone per combattere in Ispagna, il quale constava di dodici mila fanti, mille cinquecento cavalli e venti elefanti, oltre a mille talenti d'argento per le spese della guerra (Liv., XXIII, 32).

(6) Eragli succeduto per le sorti tratte in Roma negl'idi di marzo del 537 (U. C.), e addimandavasi Quinto Muzio Scevola: *Circumacto tertio anno punici belli, Ti. Sempronius consul idibus martiis magistratum iniit ... Ap. Claudius Pulcher Siciliam, Q. Mucius Scaevola* SARDINIAM *sortiti sunt* (Liv., XXIII, 30). Ambidue questi pretori partirono immediatamente per le loro provincie, come lo narra poco dopo lo stesso Livio: *Praetores in Siciliam ac* SARDINIAM *profecti* (lib. cit., cap. XXXII).

(7) Anche della Sicilia si legge in Livio: *Tempore autumni et locis natura gravibus ... intoleranda vis aestus* (lib. XXV, 26).

(8) Liv., *Histor.*, XXIII, 32, 34.

T. Manlio, avendo prevenuto l'arrivo di Asdrubale ai lidi sardi, ristorò sollecitamente le afflitte cose della repubblica. Ridusse prima il navilio alla sicura spiaggia di Cagliari; e poi, armata la ciurma, e fattala sbarcare co' soldati arruolati da Fulvio, unì le sue alle genti di Mucio, colle quali si trovò avere sotto i suoi ordini ventidue mila fanti, e mille duecento cavalli. Con questo poderoso esercito si condusse senza dimora a fronte degli alloggiamenti nemici. Ampsicora trovavasi in quel momento assente dal campo, e percorreva le provincie dei *Pelliti*, raccogliendo uomini ed armi per rinforzare le proprie schiere. Il di lui figlio Josto (1), cui era interinalmente affidato il comando supremo dell' armata sarda, immemore dei consigli paterni, e bollente per gioventù, spinse audacemente fuori delle trinciere i suoi soldati, e nulla calcolando la superiorità delle forze romane, accettò con impetuoso coraggio l'ineguale battaglia. Feroce fu lo scontro, ma non fu lungamente incerto l'esito della pugna. Le legioni condotte da Manlio, prevalenti pel numero e per la lunga esperienza degli ordini militari, posero in piena rotta l'esercito sardo, e l'obbligarono ad abbandonare il campo, lasciandovi tremila uccisi, ed ottocento prigioni. I superstiti a tanta strage, dopo avere inutilmente tentato di rannodarsi per resistere all'impeto fortunato dei vincitori, ripararono alla città di Cornus (2), e raccozzatisi un' altra volta insieme, sostarono dalle armi, aspettando gli aiuti dell'armata cartaginese. Questa infatti non tardò ad arrivare ed a congiungersi colle vecchie e colle nuove truppe raggranellate da Ampsicora. Il vecchio ed animoso *Pellita*, impaziente d'indugi, e bramoso di pronta vendetta, si spinse allora con celere marcia alla volta di Cagliari, cui Manlio erasi ridotto dopo l'arrivo della flotta punica; e devastando col ferro e col fuoco i luoghi tutti già occupati dai Romani, apparecchiò con lieta ferocia il forte braccio e le armi generose per liberare la patria dall' oppressione straniera. Manlio, veduto il guasto dato dai Sardi alle terre tutte dei soci di Roma, e il pericolo dei suoi soldati, rinchiusi dall'angusto recinto di vecchie mura, uscì testamente in campagna, e raggiunto l'esercito nemico capitanato da Asdrubale e da Ampsicora, lo provocò, dopo breve indugio, a decisiva giornata. Si combattè da prima alla sfilata, e con varia fortuna: ma poi affrontatesi le schiere in ordinata battaglia, pugnossi ferocemente per quattr' ore co' vessilli spiegati. Il valore dei guerrieri, l'odio dei Sardi contro i Romani, e dei Romani contro i Cartaginesi, rendette per alcun tempo fluttuante ed incerta la vittoria. Ma finalmente quest'ultima dichiarossi a favore delle aquile latine. I Sardi furono i primi a cedere, quindi i Cartaginesi. Alla rotta seguì la fuga, alla fuga la strage. Dodici mila combattenti furono passati a fil di spada; tremila e più con ventisette vessilli vennero in mano del vincitore. Asdrubale, duce supremo dell' esercito cartaginese, Magone congiunto pel sangue Barcino al grande Annibale, e Annone autore e confortatore della sarda ribellione, caddero vivi in potere dei Romani. Per sì nobili ostaggi fu assai chiara e memorabile la loro vittoria. Più chiara però la fecero il giovinetto Josto che perì pugnando gloriosamente sul campo della battaglia, e l'eroico Ampsicora, che, scampato alla strage con pochi cavalli, come udì l'estremo caso del figlio, e vide perduta per sempre la patria libertà, aspettato il silenzio della notte, s'immerse di propria mano il pugnale nel petto anelante ed intemerato, anteponendo la morte al dolore della sventura e all'obbrobrio della schiavitù. Il resto dei vinti riparò nuovamente a Cornus, la quale in pochi dì si arrese assieme alle altre città, che aveano seguìto le parti dei sollevati. Manlio, usando duramente la vittoria, tassò l'una e le altre di danaro e di frumento, e ricevette da tutte gli ostaggi che guarentissero la futura loro obbedienza. Quindi, ricondotto l'esercito a Cagliari, e impostolo sul navilio, salpò trionfante alla volta di Roma, dove giunto con prospero viaggio, annunziò ai padri la Sardegna debellata, consegnò il danaro ai questori, il frumento agli edili, e gli schiavi al pretore Q. Fulvio. Tito Livio, uso a trascorrere rapidamente, e talvolta con intollerabile disdegno, le infelici vicende della ribellante Sardegna, riferisce tuttavia con qualche estensione le particolarità delle accennate sommosse e battaglie. La sua narrazione merita perciò di essere riprodotta, sia perchè sparge una gran luce sopra un periodo importantissimo della sarda istoria, sia perchè nel lungo corso della romana dominazione Ampsicora e Josto sono i soli che abbiano osato virilmente di vendicare in libertà il loro paese natale. *Et in Sardinia* (egli scrive) *res per T. Manlium praetorem administrari coeptae, quae omissae erant, postquam Q. Mucius praetor gravi morbo est implicitus. Manlius, navibus longis ad Carales subductis, navalibusque sociis armatis, ut terra rem gereret, et a praetore exercitu accepto, duo et viginti millia peditum, mille et ducentos equites confecit. Cum his equitum peditumque copiis profectus in agrum hostium, haud procul ab Hampsicorae castris castra posuit: Hampsicora tum forte profectus erat in Pellitos Sardos* (3), *ad iuventutem armandam, qua copias augeret.*

(1) *Filius eius, nomine* Hiostus. Così Livio, *Hist.*, XXIII, 40. — Ma Silio Italico lo chiama Osto (*Proles pulchra viro, nec tali digna parente*, Hostus *erat* ec. *Punicor.*, XII, v. 346-47).

(2) Era situata presso al villaggio oggi distrutto di Pittinuri al sud-ovest della Sardegna, ed era l'antica capitale dei Sardi *Pelliti*, secondo l'autorità di Livio (v. infra pag. 48, col. 2ª, in not.). Dalla medesima derivarono il loro nome i popoli *Cornensi* ricordati da Tolomeo (*Geograph.*, III, 3).

(3) L'aggiunto di *Pelliti*, dato da Livio ai Sardi de' suoi tempi, derivò dalla pelliccia o mastruca, ch'essi vestivano per difendersi dal freddo e dalla intemperie delle stagioni. Perciò Cicerone gli appellò promiscuamente *pelliti* e *mastrucati*, come si ricava da due luoghi delle sue orazioni. In quella infatti per M. Scauro dice: *Haec quum tu effugere non potuisses, contendes tamen et postulabis, ut M. Aemilius cum sua dignitate omni, cum patris memoria, cum avi gloria, sordidissimae, levissimae, vanissimae genti, ac propedicam*, Pellitis *testibus* (i. e. Sardis) *condonetur* (*Fragm. orat. pro Scaur. ex Ascon. Pedian. comment.*, pag. 482; edit. taur. 1827); e nell'altra delle provincie consolari scrive in questo modo: *Res in Sardinia cum* Mastrucatis *latrunculis una cohorte auxiliaria gesta* (*Orat. de provinc. consularib.*, VI, edit. taur. praed.). Ma l'uso di vestir pelli, sia di fiere che di animali domestici, non fu particolare nè esclusivo dei Sardi. Lucrezio l' attribuisce generalmente a tutti gli uomini primitivi (*De rer. nat.*, lib. V, v. 852, 1009); Omero ai rustici dell'età eroica (*Odyss.*, lib. XIV), Erodoto (IV, 149, edit. Francofurt., 1594), ed Apollonio Rodiano (*Argon.*, IV, 1348), alle donne ed eroine di Libia (ved. pur. Aelian., *De animal.*, XIV, 16); Properzio agli antichi Romani (lib. IV, eleg. I, v. 12, 20); Giovenale ai Marsi, agli Ernici e ai Vestini (*Satyr.* XIV, v. 186); Varrone ai Getuli (*De re rust.*, II, cap. II); Cesare (*De bell. Gall.*, VI, 21), e Tacito (*De morib. German.*, XVII) ai Germani; Claudiano (*De bell. Get.*, v. 481) ai Geti, che perciò sono chiamati da Ovidio quando *irsuti*, quando *pelliti*; S. Paolino ai Daci (*ad Nicet.*, v. 528, *de Dacis*); Giustino agli Sciti (*Origin.*, II, 5); il giureconsulto Ulpiano agli antichi Sarmati (leg. 25. Digest., *De aur. et argent. legat.*); e Virgilio a tutti i popoli settentrionali (*Georg.*, III, 383). Quindi leggesi in Festo: *Pellibus antiqui induebantur. Ob id et nova nupta in pelle lanata solet considere... Hercules ob id quoque pellem*

Filius eius, *nomine* HIOSTUS, *castris praeerat: is*, *adolescentia ferox*, *temere praelio inito fusus fugatusque. Ad tria millia Sardorum eo praelio caesa*, *octingenti ferme vivi capti. Alius exercitus primo per agros silvasque fuga palatus; dein*, *quo ducem fugisse fama erat*, *ad urbem nomine* CORNUM, *caput eius regionis*, *confugit. Debellatumque eo praelio in* SARDINIA *esset ni classis punica cum duce Hasdrubale*, *quae tempestate deiecta ad Baliares erat*, *in tempore ad spem rebellandi advenisset. Manlius*, *post famam appulsae punicae classis*, *Carales se recepit: ea occasio* HAMPSICORAE *data Poeno se iungendi. Hasdrubal*, *copiis in terram expositis*, *et classe remissa Carthaginem*, *duce* HAMPSICORA, *ad sociorum populi romani agrum populandum profectus*, *Carales perventurus erat*, *ni Manlius obvio exercitu ab effusa eum populatione continuisset. Primo castra castris modico intervallo sunt obiecta*, *deinde procursationes leviaque certamina vario eventu inita: postremo descensum in aciem signisque collatis*, *iusto praelio per quatuor horas pugnatum. Diu pugnam ancipitem Poeni*, *Sardis facile vinci assuetis*, *fecerunt: postremo et ipsi*, *quum omnia circa strage*

habere fingitur, *ut homines cultus antiqui admoneantur* (*De verb. signif.*, IX et XIV). Tuttavia la *mastruca sarda*, o per la sua barbarica rozzezza, o per la singolarità della sua forma, fu ricordata spesso dagli antichi scrittori come una specialità nazionale. Cicerone la mette nel novero delle cose più spregevoli; poichè, magnificando la continenza del suddetto Scauro, incalza i suoi avversarii con questa interrogazione: *quem purpura regalis non commovit*, *eum* (i. e. Scaurum) *Sardorum* MASTRUCA *tentavit?* (*Fragm. orat. pro Scaur. ex Isid.*, *Orig.* XIX, 23). Le quali parole commentando Quintiliano disse opportunamente: MASTRUCAM, *quod Sardum est*, *illudens Cicero de industria dixit* (Instit., *Orat.* I, 5, ex recens. Spalding.). Anche S. Girolamo (*Lib. adver. Lucifer.*) lasciò scritto: *Defendebat non sine causa Christum mortuum esse, nec ob Sardorum tantum* MASTRUCAM *Dei Filium descendisse.* E negli atti di S. Felice martire (*ap. Paul. Macar.*) si legge: *Quid huic*, *quaeso*, *obfuit seni... vilis habitus et* MASTRUCA *Sardorum?* Se la mastruca sia un ritrovamento dei Sardi, ovvero un'imitazione d'abito straniero, non si può con certezza definire. Varrone, dicendola comune ai Getuli ed ai Greci, sembra escludere la sua originalità insulare. Ecco le parole di quel dottissimo romano: *Ut fructum ovis e lana ad vestimentum*, *sic capra pilos ministrat ad usum nauticum et ad bellica tormenta*, *et fabrilia vasa. Neque non quaedam nationes harum pellibus sunt vestitae*, *ut in Getulia et in* SARDINIA, *cuius usum apud antiquos quoque Graecos fuisse apparet* (*De R. R.*, II, 11, ex recens. Schneider). Strabone però ed Eliano, che la descrivono senza nominarla, ammettono implicitamente la sua indigenezza. *Hac in insula* (i. e. Sardinia), dice il primo, *nascuntur arietes*, *qui pro lana pilum caprinum procreant*, *quos* MUSMONES *vocitant: eorum se Sardi pellibus thoracis modo muniunt; pelta utuntur*, *et pugione* (*Geograph.*, lib. V, pag. 156). Il secondo poi (come si è già veduto sopra, pag. 39, col. 1ª, in not.) scrive: SARDINIAM *pecudum optimam esse parentem Nymphodorus scribit; caprasque procreare, quarum pellibus pro vestimentis indigenae utantur, tamque mirifica vi esse, ut hiberno tempore calefaciant, aestivo refrigerent: simulque in iis ipsis pellibus cubiti magnitudine pilos innasci, atque ei qui iis indutus fuerit, si commodum videatur, quum est frigida tempestas, pilos ad corpus convertit, ut ab iis calescat: quum autem est aestas, invertit, ne calore vexetur* (*De animal. nat.*, XVI, 34). Isidoro, per quanto io sappia, è il solo che ne abbia voluto determinare la provenienza, deducendola dalla Germania: MASTRUGA *est vestis germanica ex pelliculis ferarum, de qua Cicero pro Scauro* ec. (*Origin*, XIX, 23). Ma sebbene sia vero che l'uso delle pelliccie fosse comune presso gli antichi Germani, e ch'essi lo abbiano conservato per lunghissimo tempo, come si ricava da quei barbari versi di Donnizone, che cantò le *mastruche* donate nel secolo XII dall'imperatore Arrigo II dopo un sontuoso convito:

Rex sibi MASTRUCAS *post escam maxime pulchras*
Donavit, *florent pariter quoque pelliciones*
(*In vit. Mathild.*, lib. I, XII, v. 37 e 38);

tuttavia da ciò non deve nè può dedursi, che tal foggia di vestire sia originalmente d'invenzione germanica. Perchè l'uso medesimo si trova presso molte altre nazioni, come ho poco innanzi accennato, e quindi (per identità di fatto) se l'opinione d'Isidoro fosse vera, la *mastruca* potrebbe eziandio essere appellata *marsica*, *getica*, *sarmatica*, *gallica* e *settentrionale*. Turnebo infatti rimarcò la somiglianza della *mastruca sarda* colle pelliccie aristocratiche de' suoi tempi: MASTRUGA *vestis erat Sardorum e pellibus*, *ut v. gr.* MASTRUCAS *appellare possumus luparias hibernas*, *quibus apud nos nobilitas induitur* (*Adversarior.*, XX, 9). E il Muratori, illustrando i suddetti versi di Donnizone, dice: MASTRUCA, *vestis genus ex pellibus ferarum*, *quo septentrionales utuntur*, *et olim* SARDI *utebantur*, *teste Tullio*, *Prudentio*, *Isidoro*. BURSAS *Epitomator MStus Donizonis est arbitratus.* PELLICIONES *infra memorati fortasse fuerunt augustius earumdem vestium genus* (*Rer. ital. script.*, tom. V, pag. 356, edit. Mediol., 1724). Rimane adesso a sapersi qual fosse veramente la MASTRUCA; se la PELLICCIA (sard. *peddizza*, *bestepeddi*) ovvero il COLLETTO (sard. *collette*, *colletu*) attualmente in uso fra i Sardi? Della prima sogliono vestire i montanari, e generalmente i pastori della parte meridionale ed occidentale dell'isola; del secondo gli abitanti delle pianure, e specialmente i contadini delle provincie meridionali. A me pare, che non possa esservi dubbio sulla preferenza da darsi alla PELLICCIA, con esclusione del COLLETTO. E a così opinare mi muovono, non tanto l'autorità degli scrittori nazionali e forestieri, che si accordano a riconoscere nella PELLICCIA (*peddizza*) l'antica MASTRUCA sarda (Fara, *Corograph. Sard.*, lib. 1, pag. 50. - Vico, *Hist. gen. de Sardena*, part. I, cap. X, § 40. - Vidal, *Annal. sard.*, part. I, pag. 87. - Mameli, *Cart. de Log.*, cap. XLV, not. 83, pag. 60. - Cetti, *Stor. nat. di Sard.*, tom. I, pag. 61 e seg.; e nell'append., pag. 46. - Madao, *Antich. sard.*, dissert. I, cap. XCVII, p. 125 e seg. - Mimaut, *Histoire de Sard.*, tom. II, pag. 672, ediz. di Parigi del 1825. - La-Marmora, *Voyag. en Sardaigne*, lib. III, cap. IV, pag. 202 e seg., edit. di Parigi 1826), quanto le recitate testimonianze dei sopraddetti autori latini. Imperocchè essi tutti, da Varrone sino ad Isidoro (eccettuato Strabone, che parla di un abito militare, ossia della pelle del *muflone* foggiata a guisa di corazza), scrivono chiaramente, che l'antico vestimento dei Sardi fu di rozze pelli, specialmente caprine, e quindi di pelli a lungo pelo, senza conciatura, o riduzione delle medesime a semplice cuoio. Ed Eliano fra gli altri è così preciso nel descriverlo, e nel riferire il modo tenuto dai Sardi nell'usarne, che le antiche e le moderne pelliccie dell'isola si vedono in quello non che indicate, disegnate quasi e dipinte. Reca quindi meraviglia, che il Gemelli abbia citato questo istesso luogo di Eliano, così manifestamente contrario al suo assunto, per provare che il COLLETTO è l'identica MASTRUCA degli antichi (*Rifior. di Sardegna*, vol. I, p. 315 in not.), e che abbia dippiù contorto il senso di alcuni versi di Plauto, per dare una qualche apparenza di vero all'erroneità della sua opinione. Introduce quell'antico comico (*in Poenul.*, act. V, sc. V, vers. 1165 e seg.; ex recens. F. H. Bothe) il soldato Antemonide a ragionare con Annone cartaginese, e rimproverandogli la sua mollezza, o più veramente la sua inclinazione alla vaga Venere, gli dà tra gli altri l'epiteto di MASTRUGA:

.... Ligula, *i in malam crucem!*
Tune hic amator audes esse, *hallex viri*,
Aut contrectare, *quom mares homines amant*,
Deglupta maena, *sarapis*, *semicinctium*,
MASTRUGA, *halagoras*, *hama*, *tum autem plenior*
Alli ulpicique quam Romani remiges?

Egli è ben chiaro, che Plauto volle mordere con questa seguenza di parole e di espressioni volgari un uomo effeminato e libidinoso, nè io vedo come ci possa entrare il *fetore* immaginato dal Gemelli, il quale, ammessa eziandio come giusta siffatta interpretazione, sarebbe più proprio delle lanute e vellose, che delle pelli tondute e conciate. Chi è poi che non sappia, che l'arte di conciar le pelli fu assai posteriore all'uso fattone nel loro stato naturale da tutti i popoli barbarici? E i *pelliti* di Livio, e i *mastrucati latrunculi* di Cicerone non erano forse le tribù selvaggie e montanesche della Sardegna, le quali ostavano coll'indomita loro fierezza alle prepotenti armi romane? E si vorrà credere, che cotesti Sardi, pastori, nomadi e agresti, a vece delle pelli delle loro greggie, o delle fiere uccise in caccia, vestissero corsaletti e giubboni o clamidi di cuoio, le quali suppongono quietezza di vita, arte, industria ed avviamento a civiltà? Si osservi inoltre, che il citato Livio chiama la città di CORNUS capitale dei Sardi pelliti (*alius exercitus... ad urbem nomine* CORNUM, *caput eius regionis* (Pellitorum Sardorum) *confugit*: (*Hist.*, XXIII, 40). Ora, siccome la detta città esisteva nella parte occidentale dell'isola, e nella regione oggi appellata di *Montinverro*, in cui sorgono gli altissimi monti *Menomeni* rammentati dal Fara (*Corogr. sard.*, lib. II, pag. 71), basterà volgere lo sguardo alla pelliccia usata ancor oggi dagli abitanti di quella regione selvaggia e montuosa (fra i quali noterò p. e. quelli di *Cuglieri*, di *Scano* e di *S. Lussorio*), per ravvisare tosto in quella veste, di origine secolare, l'antica *mastruca sarda* cotanto vilipesa da Tullio, e nei secondi la progenie generosa dei *Sardi pelliti*, che travagliarono con ammirabile costanza il valore e la fortuna dei Romani conquistatori.

ac fuga Sardorum repleta essent, fusi: celerum terga dantes, circumducto cornu, quo pepulerat Sardos, inclusit Romanus. Caedes inde magis quam pugna fuit: duodecim millia hostium caesa Sardorum simul Poenorumque, ferme tria millia et septingenti capti, et signa militaria septem et viginti.

Ante omnia claram et memorabilem pugnam fecit Hasdrubal imperator captus, et Hanno, et Mago, nobiles carthaginienses: Mago ex gente Barcina, propinqua cognatione Hannibali iunctus; Hanno auctor rebellionis Sardis, bellique eius haud dubie concitor. Nec Sardorum duces minus nobilem eam pugnam cladibus suis fecerunt: nam et filius HAMPSICORAE HIOSTUS *acie cecidit; et* HAMPSICORA, *cum paucis equitibus fugiens, ut super afflictas res necem quoque filii audivit, nocte, ne cuius interventus coepta impediret, mortem sibi conscivit. Ceteris urbs* CORNUS *eadem, quae ante, fugae receptaculum fuit. Quam Manlius, victore exercitu aggressus, intra paucos dies recepit. Deinde aliae quoque civitates, quae ad* HAMPSICORAM *Poenosque defecerant, obsidibus datis, dediderunt sese. Quibus stipendio frumentoque imperato, pro cuiusque, aut viribus, aut delicto, Carales exercitum reduxit. Ibi navibus longis deductis, impositoque, quem secum advexerat, milite, Romam navigat,* SARDINIAMQUE *perdomitam nuntiat patribus: et stipendium quaestoribus, frumentum aedilibus, captivosque Fulvio praetori tradidit* (1).

Non è dissimile nella sostanza il racconto di Silio Italico, il quale aggiunge alla narrazione Liviana il combattimento di ENNIO con JOSTO, e rende più gloriosa la costui morte, dicendolo ucciso da quell'antico padre della latina poesia. I versi co' quali egli descrive la battaglia tra i Sardi ed i Romani, sono forse dei migliori del suo poema, nè graverà gli studiosi delle patrie lettere che io li riporti per intiero:

Interea assuetis senior Torquatus in armis,
Sardoas patrio quatiebat milite terras.
Namque, ortum Iliaca iactans ab origine nomen,
In bella HAMPSAGORAS *Tyrios renovata vocarat.*
Proles pulchra viro, nec tali digna parente,
HOSTUS *erat: cuius fretus fulgente iuventa,*
Ipse asper paci, crudos sine viribus annos,
Barbarici studio ritus, refovebat in armis.
Isque ubi Torquatum raptim properata ferentem
Signa videt, pugnaeque avidas accendere dextras,
Fraude loci nota latebrosa per avia saltus
Evolat, et, provisa fugae compendia carpens,
Virgulta tegitur valle ac frondentibus umbris.
Insula, fluctisono circumvallata profundo,
Castigatur aquis, compressaque gurgite terras
Enormes cohibet nudae sub imagine plantae.
Inde Ichnusa prius Graiis memorata colonis,
Mox, Lybici, Sardus, generoso sanguine fidens
Herculis, ex sese mutavit nomina terrae.
Affluxere etiam, et sedes posuere coactas
Dispersi pelago, post eruta Pergama, Teucri.
Nec parvum decus, advecto cum classe paterna
Agmine Thespiadum, terris, IOLAE, *dedisti.*
Fama est, cum laceris Actaeon flebile membris
Supplicium lueret spectatae in fonte Dianae,
Attonitum novitate mali fugisse parentem
Per freta Aristaeum, et Sardoos isse recessus:
Cyrenem monstrasse ferunt nova litora matrem.
Serpentum tellus pura, ac viduata venenis;
Sed tristis coelo, et multa vitiata palude.
Qua videt Italiam, saxoso torrida dorso
Exercet scopulis late freta, pallidaque intus
Arva coquit nimium, Cancro fumantibus Austris,
Cetera propensae Cereris nutrita favore.
Hoc habitu terrae nemorosa per invia crebro
Torquatum eludens hostis, Sidonia pugnae
Tela expectabat, sociosque laboris Hiberos.
Qui postquam appulsis animos auxere carinis,
Haud mora, prorumpit latebris; adversaque late
Agmina inhorrescunt, longumque coire videtur,
Et conferre gradum. Media intervalla patentis
Corripiunt campi properatis eminus hastis:
Donec ad expertos enses, fidissima tela,
Perventum. Dira inde lues, caeduntque, caduntque,
Alternique animas saevo in mucrone relinquunt.
Non equidem innumeras caedes totque horrida facta,
Sperarim tanto digne pro nomine rerum
Pandere, nec dictis bellantum aequare calorem.
Sed vos, Calliope, nostro donate labori,
Nota parum magni longo tradantur ut aevo
Facta viri, et meritum vati sacremus honorem.
ENNIUS, *antiqua Messapi ab origine regis,*
Miscebat primas acies, Latiaeque superbum
Vitis adornabat dextram decus: hispida tellus
Miserunt Calabri; Rudiae genuere vetustae:
Nunc Rudiae solo memorabile nomen alumno (2).

(1) Liv., *Hist.*, XXIII, 40-41. Eutropio riferisce compendiosamente i fatti narrati da Livio. Ecco le sue parole: *Romani ... in* SARDINIAM *T. Manlium Torquatum proconsulem* (ire iusserunt). *Nam etiam ea sollicitata ab Hannibale Romanos deseruerat ... Pugnabatur in* SARDINIA *contra* SARDOS *et alterum Hasdrubalem carthaginiensem. Is a T. Manlio proconsule, qui ad* SARDINIAM *missus fuerat, vivus est captus, occisa cum eo XII millia, capti mille quingenti, et a Romanis* SARDINIA *subacta. Manlius victor captivos et Hasdrubalem Romam reportavit* (*Breviar. hist. Rom.*, III, 12, 13).

(2) Il Madao volle provare ch'Ennio ebbe i suoi natali in Sardegna (*Sard. antich.*, dissert. I, cap. LXXXI, in not.; dissert. II cap. CXV). Ma le ragioni da lui addotte sono più ingegnose che concludenti, nè valgono a distruggere l'autorità derivante dalle testimonianze degli antichi scrittori, i quali affermano positivamente che la Calabria fu la patria di quell'antichissimo poeta latino. (Ved. Tafuri presso il Calogerà, *Opusc. scient. e filolog.*, tom. IV). E per non arrecarle in mezzo tutte, basterà por mente al sopracitato verso di Silio Italico: *Miserunt Calabri; Rudiae genuere vetustae;* e all'espressione di Cicerone, che chiamò Ennio *rudium hominem* (*Orat. pro Archia*, IX), per rimanerne convinto. Quello di che non può dubitarsi è, che il suddetto poeta militava sotto le insegne romane, allorchè T. Manlio Torquato sconfisse i Sardi e i Cartaginesi capitanati da AMPSICORA e da Asdrubale. Se JOSTO sia stato veramente ucciso da lui nella battaglia, o se ciò sia una semplice finzione poetica del cantore della guerra punica, io non oso affermarlo, nè negarlo. Certo è però, che, dopo quel famoso conflitto, Ennio soggiornò in Sardegna, dove fu trovato da Catone, mentre andovvi pretore nel 554 (U. C.). Quivi egli apprese da lui la lingua greca, e coltivò con lui le greche lettere; perlocchè, fattoselo amico, lo condusse con seco a Roma, e gli donò una casa nel monte Aventino. *Marcus Porcius Cato*, dice S. Aurelio Vittore (*De vir. illustr.*, XLVII), *in praetura* SARDINIAM *subegit, ubi ab Ennio graecis literis institutus.* E Cornelio Nipote: *Praetor* (Cato) *provinciam obtinuit* SARDINIAM: *ex qua, quaestor superiore tempore ex Africa decedens, Q. Ennium poëtam deduxerat; quod non minoris aestimamus quam quemlibet amplissimum* SARDINIENSEM *triumphum* (lib. II, *in vit. M. Porc. Cat.*, I). Perciò lo stesso Catone presso M. Tullio appella Ennio suo *familiare*, e gli tributa frequenti encomii, lodandolo specialmente della costanza con cui sopportò la vecchiezza e la povertà (*De senectute*, IV, V, XX). E il suddetto Cicerone ricorda, che fu ascritto fra i cittadini romani, che fu caro specialmente a Scipione Africano, e che credevasi sepolto nella stessa tomba familiare di quell' eroe

Is prima in pugna (vates ut Thracius olim,
Infestam bello quateret cum Cyzicus Argo,
Spicula deposito Rhodopeïa pectine torsit)
Spectandum sese non parva strage virorum
Fecerat, et dextrae gliscebat caedibus ardor.
Advolat, aeternum sperans fore, pelleret Hostus
Si tantam labem, ac perlibrat viribus hastam.
Risit nube sedens vani conamina coepti,
Et telum procul in ventos dimisit Apollo.
Ac super his: Nimium, iuvenis, nimiumque superbi
Sperata hausisti. Sacer hic, ac magna sororum
Aonidum cura est, et dignus Apolline vates.
Hic canet illustri primus bella Itala versu,
Attolletque duces coelo; resonare docebit
Hic Latiis Helicona modis, nec cedet honore
Ascraeo famave seni. Sic Phoebus, et Hosto
Ultrix per geminum transcurrit tempus arundo,
Vertuntur iuvenis casu perculsa per agros
Agmina, et effusae pariter dant terga catervae.
Tum pater, audita nati nece, turbidus irae,
Barbaricum atque immane gemens, transfigit anhelum
Pectus, et ad manes urget vestigia nati (1).

Conchiusa felicemente per terra dal pretore T. Manlio la guerra sarda, il pretore T. Otacilio le diede per mare l'ultimo compimento. Imperciocchè, avendo egli intrapreso la flotta punica, mentre dalla Sardegna si restituiva in Africa, l'affrontò incontanente con vigoroso abordaggio, e costrette alla resa sette navi, fugò e divise le rimanenti, le quali poi per sopravvenuta tempesta furono variamente rotte e sperperate. *Per idem tempus* (ann. U. C. 537) *T. Otacilius praetor, quinquaginta navium ab Lilybaeo classe in Africam transvectus, depopulatusque agrum carthaginiensem, quum* SARDINIAM *inde peteret, quo fama erat Hasdrubalem a Baliaribus nuper traiecisse, classi Africam repetenti occurrit, levique certamine in alto commisso, septem inde naves cum sociis navalibus coepit: ceteras metus haud secus, quam tempestas, passim disiecit* (2).

A. C. N. 214. U. C. 538. Caduti allora i Sardi da ogni speranza di aiuto per parte dei Cartaginesi, e conoscendosi impotenti, dopo le sofferte sconfitte, a ricuperare la bramata indipendenza, si adattarono per necessità al dominio dei vincitori. Scorsero infatti, dopo la morte di Ampsicora e di Josto, sette lustri intieri senza che l'isola si risentisse; e gli annali romani, riportando quasi sempre i nomi dei soli pretori che in quel A. C. N. 214-177. U. C. 538-575.
tempo non breve quietatamente la governarono (3), sono un testimonio irrefragabile della sua paziente passività. Povero perciò di avvenimenti è un tal periodo della sarda istoria; nè lo scambio della nuova colle vecchie legioni (4), nè l'in- A. C. N. 206. U. C. 546.
carico dato a Scipione di tutelare i lidi sardi dalle incursioni A. C. N. 209. U. C. 543.
cartaginesi (5), nè le prede fatte al punico navilio nelle preture di Gneo Ottavio e di P. Cornelio Lentulo (6), nè il A. C. N. 205-3. U. C. 547-49.
maggior tempo del suo consolato perduto da T. Claudio nel porto di Cagliari (7), nè l'abbondanza straordinaria delle A. C. N. 202. U. C. 550.

(*Orat. pro Arch.*, loc cit.). Siffatta credenza non pare aliena dal vero, poichè Plinio ne accerta, che *prior Africanus Q. Ennii statuam sepulcro suo imponi iussit, clarumque illud nomen, immo vero spolium ex tertia orbis parte raptum, in cinere supremo cum poëtae titulo legi* (*Hist. nat.*, VII, 31); e lo stesso afferma Valerio Massimo, dicendo: *Superior Africanus Ennii poëtae effigiem in monumentis Corneliae gentis collocari voluit, quod ingenio eius opera sua illustrata iudicaret.* (*Dict. factor. memor.*, lib. VIII, cap. XIV, § 1). Di questo monumento sepolcrale fanno ricordo Livio (XXXVIII, 53; XLV, 38), Strabone (V, 4, pag. 243) e Solino (*Polyhist.*, cap. I, pag. 11); e il poeta Lebrun, traducendo in versi il concetto del suddetto Valerio Massimo (loc. cit.), cantò elegantemente:

Sur les ruines de Palmyre
Le temps a promené sa faux;
Mais l'univers encore admire
Les Pindares et les Saphos.
Frappé de cette gloire immense,
Le fameux vainqueur de Numance,
Par tant de palmes ennobli,
Voulut qu'en sa tombe honorée
*D'*Ennius *l'image sacrée*
Le préservât contre l'oubli.

Lib., VI, od ult., str. 3.

(1) Sil. Ital., *Punicor.*, XII, vers. 342 usq. ad vers. 419.

(2) Liv., *Hist.*, XXIII, 41.

(3) Vedasi più sotto la serie dei pretori di Sardegna, durante il dominio della repubblica romana.

(4) Erano due le legioni, che dal 538 (U. C.) stanziavano nell'isola: *duodeviginti legionibus bellum geri placuit: binas consules sibi sumere: binis Galliam, Siciliamque ac* Sardiniam *obtineri* (Liv., XXIV, 11). Esse vi rimasero stabilmente per otto anni, sotto il comando di Q. Mucio Scevola, di L. Cornelio Lentulo, di P. Manlio Vulsone, di C. Aurunculeio e di A. Ostilio (ved. Liv., XXIV, 44; XXV, 3; XXVI, 1, 28; XXVII, 7, 22, 36); ma poi nella pretura di Ti. Claudio Asello (546 U. C.) furono richiamate a Roma, e surrogate da una sola legione: *Ex* Sardinia *vetus exercitus, cui A. Hostilius praefuerat, deportatus: novam legionem, quam Ti. Claudius traiiceret secum, consules conscripserunt* (Liv., XXVIII, 10).

(5) Sul finire dell' estate del 543 di Roma la flotta cartaginese guidata da Amilcare devastò le terre litorane d'Olbia e di Cagliari: *Extremo aestatis huius classis punica navium quadraginta, cum praefecto Hamilcare in* Sardiniam *transiecta, Olbiensem primo, dein, postquam ibi P. Manlius Vulso praetor cum exercitu apparuit, circumacta inde ad alterum insulae latus, Caralitanum agrum vastavit, et cum praeda omnis generis in Africam rediit* (Liv., XXVII, 6). Fatto accorto da questa sorpresa, e vociferandosi nell' anno seguente una nuova invasione punica nell' isola, il senato ordinò a P. Scipione, che spedisse a Sardegna cinquanta delle sue navi per rinforzare le due legioni che la presidiavano: *Praetor* (C. Aurunculeius) Sardiniam *provinciam cum duabus legionibus obtinuerat: additae ei ad praesidium provinciae quinquaginta naves, quas P. Scipio ex Hispania misissset... Scipio ex octoginta navibus, quas aut secum ex Italia adductas aut captas Carthagine habebat, quinquaginta in* Sardiniam *transmittere iussus, quia fama erat, magnum navalem apparatum eo anno Carthagine esse; ducentis navibus omnem oram Italiae Siciliaeque ac* Sardiniae *impleturos* (Liv., XXVII, 22). Gli stessi timori pare che determinassero nel 548 il suddetto senato alla destinazione d'una flottiglia per la difesa dei mari sardi: *Et Cn. Octavio* (imperatum), *ut, quum* Sardiniam *legionemque Ti. Claudio tradidisset, ipse navibus longis quadraginta maritimam oram, quibus finibus senatus censuisset, tutaretur* (Liv., XXIX, 13).

(6) Le suddette prede furono fatte nel 547 e nel 549 di Roma. Delle prime dice Livio (XXVIII, 46): *Eisdem diebus naves onerarias Poenorum ad octoginta circa* Sardiniam *ab Cn. Octavio, qui provinciae praeerat, captas, Coelius frumento misso ad Hannibalem commeatuque onustas ... tradit.* E delle seconde: *Mago ... simul sperans leniorem in navigatione, quam in via iactationem vulneris ... impositis copiis in naves profectus, vixdum superata* Sardinia, *ex vulnere moritur: naves quoque aliquot Poenorum disiectae in alto a classe romana, quae circa* Sardiniam *erat, capiuntur* (Liv., XXX, 19).

(7) *Populonios inde quum pervenisset* (Claudius), *stetissetque ibi, dum reliquum tempestatis exsaeviret, Ilvam insulam, et ab Ilva Corsicam, a Corsica in* Sardiniam *traiecit* (A. U. 550). *Ibi superantem* Insanos montes, *multo et saevior et infestioribus locis tempestas adorta disiecit classem ... Multae quassatae armamentisque spoliatae naves; quaedam fractae: ita vexata ac lacerata classis* Carales *tenuit. Ubi dum subductae reficiuntur naves, hiems oppressit; circumactumque anni tempus, et, nullo prorogante imperium, privatus Ti. Claudius classem Romam reducit* (Liv., XXX, 39). I *monti Insani* qui rammentati da Livio sorgono altissimi nella parte più settentrionale della Sardegna. Floro ne fa ricordo nella sua *Epitome* istorica: *Nihil illi* (i. e. Sardiniae) *gentium feritas, Insanorumque immanitas montium profuere* (II, 6, 35). Sono eziandio nominati da Claudiano, che descrivendo il nord dell'isola dice

. . . . *qua respicit arcton*
Immitis, scopulosa, procax, subitisque sonora

A. C. N. 204-203-202. U. C. 548-49-50. biade sarde, che colmarono i granai di Roma, e soccorsero ai bisogni romani nelle ardenti spiaggie dell'Africa (1), nè le A. C. N. 191-90-89. U. C. 561-62-63. doppie decime di frumento imposte agl'isolani (2), nè le ampie toghe e le succinte tuniche inviate dalla vessata Sardegna A. C. N. 204. U. C. 548. per fornire di vestimenta l'esercito latino (3), sono fatti di tale importanza, che possano nobilmente illustrarlo nella A. C. N. 198. U. C. 554. memoria degli uomini (4). La sola pretura di Catone il vecchio è la buona ed onorevole ricordanza rimasta ai Sardi in quell'oscuro seguito di anni oziosamente consunti nella romana obbedienza; poichè tale fu il senno con cui egli amministrò la provincia, e tanta la modestia colla quale governò se stesso, che mai per lo innanzi erasi veduto nell'isola un esempio più luminoso di pubblica giustizia e di privata virtù. *Provinciam nactus* SARDINIAM, dice di lui Plutarco (5), *cum qui ante ipsum fuerant praetores tabernaculis publicis, lectis, stragulisque, ac magna servorum et amicorum familia usi essent, gravesque coenarum sumptus et apparatus fecissent, incredibile ipse frugalitatis discrimen exhibuit. Neque enim nullas requisivit publicas impensas, sed circum urbes ipse sine bigis ambulavit, uno comitante apparitore, vestem ei et vas ad sacrificia peragenda portante* (6). *Tantum in his rebus facilitatis atque simplicitatis subditis ostendens: iustitiae rigore et mandatis pro imperio rectis atque firmis eam majestatem, gravitatemque prae se tulit, ut nunquam illis romanum imperium neque terribilius fuerit, neque charius.* Ma la pretura di Catone, benchè illustrata dall'innocente sua vita, dalla rigidezza dei suoi costumi, e dall'amore delle greche lettere da lui nodrito nella dimestichezza con Ennio (7), fu di assai corta durata, e così scarsa di pubblici avvenimenti, che Livio stesso usò brevissime le parole nel raccontarli: *Item ex Sicilia* SARDINIAQUE *magni commeatus et vestimenta exercitui missa. Siciliam M. Marcellus,* SARDINIAM *M. Porcius Cato obtinebat, sanctus et innocens, asperior tamen in fenore coërcendo habitus: fugatique ex insula feneratores, et sumptus, quos in cultum praetorum socii facere soliti erant, circumcisi aut sublati* (8). Succedettero a Catone quindici altri pretori, e la quiete pubblica della Sardegna, A. C. N. 197-84. U. C. 555-70. procedente dalla sua sforzata cattività, trascorse inosservata dall'eloquente istorico di Roma, il quale perciò limitossi a registrare i nomi dei governanti, il numero dei soldati cui comandavano, e le tasse che straordinariamente imponevansi ai provinciali miseri e depauperati (9).

Fluctibus; Insanos infamat navita montes.
De bell. Gildon.

E Silio Italico li accenna, senza nominarli, con questi versi
Qua videt Italiam, saxoso torrida dorso
Exercet scopulis late freta ec.
Punicor. XII, 372-73.

(1) Di questa straordinaria abbondanza del grano sardo si hanno in Livio le seguenti testimonianze. Nel 548 (U. C.) *Cn. Octavius propraetor ex* SARDINIA *ab Ti. Claudio Praetore, cuius ea provincia erat, ingentem vim frumenti advexit, horreaque non solum, quae iam facta erant, repleta, sed nova aedificata* (Liv., XXIX, 36). Nell'anno seguente, *per induciarum tempus et ex* SARDINIA *ab Lentulo praetore centum onerariae naves, cum commeatu, et viginti rostratarum praesidio, et ab hoste, et ab tempestatibus mari tuto, in Africam transmiserunt* (Liv., XXX, 24). E nel 550 (U. C.) *commeatus ex Sicilia* SARDINIAQUE *tantam vilitatem annonae effecerunt, ut pro vectura frumentum mercator nautis relinqueret* (Liv., XXX, 38).

(2) Nel periodo di tempo, di cui si parla, cioè dal 537 al 571 di Roma, le doppie decime del frumento furono imposte ai Sardi per tre volte consecutive, due cioè nel 561 e 562, essendo pretore L. Oppio Salinatore, ed una nel 563 sotto la pretura di Q. Fabio Pittore: *Eidem praetori* (M. Aemilio Lepido) *mandatum, ut duas decumas frumenti* (in Sicilia) *exigeret; id ad mare comportandum devehendumque in Graeciam curaret. Idem L. Oppio de alteris decumis exigendis in* SARDINIA *imperatum: ceterum non in Graeciam, sed Romam, id frumentum portari placere* (Liv., XXXVI, 2). *Siciliae* SARDINIAEQUE *binae eo anno* (562 U. C.) *decumae frumenti imperatae: Siculum omne frumentum in Aetoliam ad exercitum portari iussum: ex* SARDINIA, *pars Romam, pars in Aetoliam, eodem quo Siculum* (Liv., XXXVII, 2). *Siciliae legio una et classis; quae in ea provincia erat, decreta, et ut duas decumas frumenti novus praetor imperaret Siculis; earum alteram in Asiam, alteram in Aetoliam mitteret. Idem ab* SARDIS *exigi, atque ad eosdem exercitus id frumentum, ad quos Siculum, deportari iussum* (Liv., XXXVII, 50). Si vedrà però a suo luogo, che la stessa duplicazione delle decime frumentarie fu imposta ai Sardi nel 576 e nel 581 di Roma, e che Cesare, vincitore di Pompeo, costrinse i *Solcitani* nell'anno 706 (U. C.) a corrispondere l'ottava, a vece della decima parte, dei loro ricolti, ciò che prova essere stata la Sardegna una delle provincie *decumane* sino all'estinzione della romana repubblica.

(3) Ciò accadde nel 548 di Roma sotto la pretura di Ti. Claudio Nerone, come si ha da Livio: *Vestimenta exercitui* (romano) *deerant: id mandatum Octavio, ut cum praetore ageret, si quid ex ea provincia* (Sardiniae) *comparari ac mitti posset: ea quoque haud segniter curata res. Mille ducentae togae, brevi spatio, et duodecim millia tunicarum missa* (Liv., XXIX, 36).

(4) Ai suddetti fatti si possono aggiungere i seguenti: 1.° la condizione imposta da Scipione ai Cartaginesi di allontanarsi dalle isole tutte poste tra l'Italia e l'Africa (*insulis omnibus, quae inter Italiam et Africam sunt, decedant* (Liv., XXX, 16), allorchè nel 549 (U. C.) essi lo richiedevano della pace; 2.° le agitazioni manifestatesi in Sardegna nello stesso anno 549, dopo gli atti di ostilità commessi dalle navi puniche contro la flotta romana, durante il tempo della tregua (Polyb., lib. XV, cap. I e seg. - *Excerpt. Vales.*, pag. 291); 3.° la perpetua rinuncia alla riconquista dell'isola promessa da Annibale nell'anno seguente (550 U. C.), in occasione della famosa conferenza da lui avuta col suddetto Scipione (Liv., XXX, 30. - Polyb., lib. XV, cap. 5 et seq.).

(5) *In vit. Caton. Maior. ex interpret. Xilandri*, tom. 1, pag. 618, edit. Francof. MDCVI (in-8°).

(6) Di questa continenza catoniana scrisse Valerio Massimo: *Age, si quis hoc seculo vir illustris pellibus haedinis pro stragulis utatur, tribusque servis comitatus Hispaniam regat, et quingentorum assium sumptu provinciam petat, eodem cibo, eodemque vino, quo nautae, uti contentus sit, nonne miserabilis existimetur? Atqui ista patientissime Cato toleravit, quia illum grata frugalitatis consuetudo, in hoc genere vitae cum summa dulcedine continebat* (*Dict. fact. memor.*, Lib. IV, cap. III, § 11). Nelle quali parole sono da notare le vesti di pelle di capretto usate da Catone, almeno per la somiglianza della specie colle antiche *mastruche* sarde.

(7) Ved. sop. pag. 49, col. 2ª, not. 2. E questo amore di Catone per le lettere greche è rammentato eziandio dal suddetto Valerio Massimo (oper. cit., lib. VIII, cap. VII, § 1): *Idem* (Cato) *graecis literis erudiri concupivit: quam sero, inde aestimemus, quod etiam latinas paene iam senex didicit.*

(8) Liv., XXXII, 27.

(9) Dei pretori succeduti a Catone dal 554 al 571 di Roma non occorre notare i nomi, poichè si vedranno descritti nella già mentovata *serie* dei pretori di Sardegna. E delle tasse straordinarie di frumento imposte ai Sardi negli anni 561-62-63 (U. C.) si è già parlato più sopra, col. 1ª, nota 2. Rimane dunque a dirsi soltanto alcuna cosa delle truppe che Roma inviò all'isola nell'accennato periodo di tempo. Si è già veduto (sop., pag. 50, col. 2ª, not. 4) che nel 546 furono ridotte a una sola legione. Sembra che d'allora in poi non siasene accresciuto il numero, giacchè nel 548 fu comandato a Gneo Ottavio di rassegnare *Sardiniam legionemque* a T. Claudio (Liv., XXIX, 13), nel 551 *legio una M. Fabio in Sardiniam, quam P. Lentulus pro praetore habuisset, decernitur* (Liv., XXX, 41), e nell'anno seguente fu ordinato al propretore M. Valerio Faltone, *ut in Sardiniam traiiceret, atque de exercitu, qui ibi esset, quinque millia socium nominis latini, qui eorum minime multa stipendia haberet, legeret* (Liv., XXXI, 8). Questa legione vi ebbe probabilmente le stanze per otto anni consecutivi, trovandosi in Livio, che nel 553 fu ordinato di assegnarsi delle terre *militibus, qui in Sardinia stipendia per multos annos fecissent* (XXXII, 1), e che a Catone medesimo (anno U. C. 554) fu dato l'incarico di arruolare tre mila fanti e dugento cavalli, *et quum in provinciam* (i. e. Sardiniam) *venisset, veteres dimitteret pedites equitesque* (XXXII, 8). Dal che si può inferire, che, eccettuati i casi di sommossa, di aperte ribellioni e di guerra, il costume della repubblica fu di mantenere in Sardegna una sola legione, la quale componevasi ordinariamente di cinque mila e dugento fanti, e di trecento cavalli (Liv., XL, 1, 18, 36, et alib. pass.). A questa forza stanziale aggiungevansi in caso di bisogno le legioni formate dai soci del nome

14

A. C. N. 181. U. C. 571. Però nel 571, essendo pretore M. Pinario Posca, rinacquero nelle sarde montagne gli antichi spiriti di ribellione. Autori dei primi moti furono gli alpini ed armigeri *Iliesi;* quegl'*Iliesi* medesimi che un mezzo secolo innanzi aveano defatigato l'attività feroce di M. Pomponio Mato [1]. Abitatori di balze, di burroni, e d'inaccesse foreste, e perciò sempre indomiti e coraggiosi, nè pativano che la libertà loro fosse circoscritta entro dirupi cotanto angusti e selvaggi, nè la servitù della patria nei rimanenti luoghi dell'isola pazientemente tolleravano [2]. Levatisi quindi colle armi contro i romani dominatori, e concitando alle armi i popoli fratelli, diedero principio ad una nuova guerra che fu causa di molto sangue e di crudeli ferite. Compressi, ma non debellati dalle legioni latine [3], insorsero nuovamente,
A. C. N. 178. U. C. 574. dopo due anni [4], sotto la pretura di T. Ebuzio Caro, e attestatisi co'*Balari*, popoli non meno di loro bellicosi e fieri, invasero la provincia sottoposta ai Romani, devastarono i campi e le terre tutte messe a coltura, e posero in grave cimento l'esercito stanziale della repubblica, che il dominante contagio rendeva inabile ad opporsi ed a resistere. Ebuzio mandò lettere a Roma, significando ai padri l'importanza della sommossa; e lo stesso fecero i Sardi, inviando legati espressi, che riferissero al senato il pericolo delle cose presenti, e di pronto e valido aiuto, per le città almeno, lo richiedessero. *Eodem tempore et in* SARDINIA *magnum tumultum esse, literis T. Aebutii praetoris cognitum est, quas filius eius ad senatum attulerat. Ilienses, adjunctis* BALARORUM *auxiliis, pacatam provinciam invaserant, nec eis invalido exercitu, et magna parte pestilentia absumpto, resisti poterat. Eadem et Sardorum legati nuntiabant orantes, ut urbibus saltem (iam enim agros deploratos esse) opem senatus ferret. Haec legatio, totumque quod ad* SARDINIAM *pertinebat, ad novos magistratus reiectum est* [5]. Il timore cagionato da tali avvisi, e la grandezza della guerra che preparavasi determinarono il senato a dichiarar l'isola provincia consolare. Epperciò nei comizi, sebbene le sorti la concedessero al nuovo pretore L. Mummio, ne fu commesso il governo al
consolo T. Sempronio Gracco [6]. Un esercito di ventiduemila A. C. N. 177. U. C. 575.
e quattrocento fanti, e di mille e dugento cavalli, con dieci navi a cinque palchi, fu tosto decretato dai padri, e messo a disposizione di Sempronio [7]. Il quale, supplicati colle ostie maggiori li Dei immortali, e presi coi sacrifizi gli augurii dell'affidatagli impresa [8], trasferissi sollecitamente a Sardegna. La celerità con cui egli si condusse in faccia ai ribelli, la lunga esperienza delle battaglie, e gli ordini bene agguerriti delle sue squadre gli diedero facilmente in mano pronta e compiuta la vittoria. Gl'*Iliesi* e i *Balari* affrontarono coraggiosamente la zuffa: ma il valore dovette cedere alla disciplina. Sforzati, percossi e fugati dalle legioni consolari, lasciarono sul campo dodici mila uccisi. E sulle glebe bagnate di tanto sangue arse poi l'orrenda stipa delle armi loro, che il fortunato vincitore sagrò con barbaro culto a Vulcano [9]. Breve assai, dopo questo conflitto, fu il riposo del consolo e dell'esercito nelle stanze invernali [10], perciocchè, essendosi al primo prorogato l'impero per instanza fattane in senato dallo stesso M. Popilio nuovo pretore del-
l'isola [11], le rinnovate ostilità dei Sardi l'obbligarono a A. C. N. 176. U. C. 576.
uscire prontamente in campagna. Frequenti e sanguinosi furono gli scontri da lui avuti cogl'isolani, ma da tutti uscì vittorioso; e dopo aver ucciso nelle varie zuffe altri quindici mila ribelli, assoggettati i superstiti alla dizione della repubblica, tassate le città tributarie di doppia prestanza, le decumane di frumento [12], e ricevuti dai vinti dugento trenta

latino, le quali constavano quasi sempre di sette mila e cinquecento fanti, e di quattrocento cavalli (Liv., loc. cit. et alib. pass.). Però le legioni socie inviate a Sardegna si vedono composte quando di cinque mila fanti, quando di soli tre mila, e di dugento cavalli, talvolta di trecento cavalli, e di sei mila fanti, tale altra di fanti otto mila e di cavalli trecento (Liv., XXXI, 8; XXXII, 8; XL, 19; XLI, 9), giammai del suddetto giusto numero di 7,500 fanti e di 400 cavalli.

(1) Ved. sopr. pag. 45, col. 1, not. 1 e 4.

(2) Il Zonara (*Hist.*, tom. II), parlando di questa e delle ribellioni degli anni seguenti, dice: *Sardi perpetuam romani praetoris praesentiam aegre ferentes, seditionem moverunt, sed denuo subacti sunt.*

(3) Le dette legioni erano comandate dallo stesso pretore M. Pinario Posca, il quale ricevette dal proconsole Cn. Bebio i soldati che mancavano per completar quella dei soci latini. *Pestilentiae tanta vis erat* (in urbe), *ut, quum propter defectionem Corsorum, bellumque ab* ILIENSIBUS *concitatum in* SARDINIA, *octo millia peditum ex sociis latini nominis scribi placuisset et trecentos equites, quos M. Pinarius praetor secum in* SARDINIAM *traiiceret, tantum hominum demortuum esse, tantum ubique aegrorum consules nuntiaverint, ut is numerus effici militum non potuerit. Quod deerat militum, sumere a Cn. Baebio proconsule, qui Pisis hibernabat, iussus praetor, atque inde* SARDINIAM *traiicere* (Liv., XL, 19). Con questo esercito M. Pinario debellò i Corsi (ann. U. C. 571), e quindi, passato in Sardegna, guerreggiò contro gl'Iliesi. *In Corsica pugnatum est cum Corsis. Ad duo millia eorum M. Pinarius praetor in acie occidit* ec... *Inde in* SARDINIAM *exercitus ductus, et cum* ILIENSIBUS, *gente ne nunc quidem omni parte pacata, secunda praelia facta* (Liv., XL, 34). Dov'è da notare l'espressione, *gente ne nunc quidem omni parte pacata*, la quale dimostra che anche ai tempi di Livio i popoli *Iliesi* di Sardegna non erano intieramente domati.

(4) A Pinario succedettero nella pretura sarda C. Menio nel 572 (Liv., XL, 35) e C. Valerio Levino nel 573 di Roma (Liv., XL, 44). Sotto il governo di questi due pretori la Sardegna sembrò quietare alquanto dalla sommossa degli anni precedenti.

(5) Liv., *Hist.*, XLI, 6.

(6) *Comitia deinde habita ... L. Mummio* SARDINIA (evenit); *sed ea propter belli magnitudinem provincia consularis facta: Gracchus eam sortitur ... Idibus Martiis, quo die Sempronius ... consulatum* (iniit) *mentio de* SARDINIA ... (eiusque) *hostibus fuit, qui* (in ea provincia) *bellum concivissent. Postera die legati Sardorum, qui ad novos magistratus dilati erant ... in senatum* (veniunt) (Liv., *Hist.*, XLI, 8).

(7) *Provinciae deinde quae in bello erant,* SARDINIA *atque Istria decretae. In* SARDINIAM *duae legiones scribi iussae, quina millia in singulas et duceni pedites, treceni equites; et duodecim millia peditum sociorum ac latini nominis, et sexcenti equites, et decem quinqueremes naves, si deducere ex navalibus vellet* (Liv., XLI, 9). Quindi il numero dei soldati accordati a Sempronio per la guerra contro gl'*Iliesi* fu uguale a quello con cui T. Manlio Torquato debellò nel 537 i Sardi *Pelliti* (Ved. sop., pag. 47, col. 1ª e 2ª).

(8) ... *Consules maiores hostias immolarunt, et diem unum circa omnia pulvinaria supplicatio fuit. Sacrificiis rite perfectis, provincias sortiti sunt: Claudio Istria, Sempronio* SARDINIA *obvenit* (Liv., loc. cit.).

(9) *Et ab altero consule Ti. Sempronio in* SARDINIA *prospere res gestae. Exercitum in agrum Sardorum* ILIENSIUM *induxit.* BALARORUM *magna auxilia* ILIENSIBUS *venerant. Cum utraque gente signis collatis conflixit. Fusi, fugatique hostes, castrisque exsuti: duodecim millia armatorum caesa. Postero die arma lecta coniici in acervum iussit consul, sacrumque id Vulcano cremavit* (Liv., XLI, 12).

(10) *Victorem exercitum in hiberna sociarum urbium* (T. Sempronius) *reduxit* (Liv., loc. cit.).

(11) *Duo* (praetores) *deprecati sunt, ne in provincias irent* (anno U. C. 576): *M. Popilius in* SARDINIAM. « *Gracchum eam provinciam pacare, et T. Aebutium praetorem adiutorem ab senatu datum esse. Interrumpi tenorem rerum, in quibus peragendis continuatio ipsa efficacissima esset, minime convenire. Inter traditionem imperii novitatemque successoris, quae noscendis prius, quam agendis, rebus imbuenda sit, saepe bene gerendae rei occasiones intercidere* ». *Probata Popilii excusatio est* (Liv., XLI, 15).

(12) La città di Cagliari specialmente, o perchè avesse favorito la sollevazione, o perchè potesse più facilmente sopportare le straordinarie gravezze imposte dal vincitore, fu da Ti. Sempronio severamente multata, come lo attesta Floro: SARDINIAM *Gracchus arripuit. Nihil illi gentium feritas,* INSANORUMQUE (*nam sic vocantur*) *immanitas montium profuere. Saevitum in urbes, urbemque urbium*

ostaggi, spedì a Roma le liete novelle, implorando dai padri, che del favore accordato dai cieli alle armi latine si rendessero le debite grazie agli Dei, e che a lui concedessero di dipartirsi dall'isola coll'esercito vittorioso. Alla prima delle domande acconsentì il senato, ordinando pubbliche preghiere e il sacrificio di quaranta vittime delle maggiori; non però alla seconda, poichè il timore di nuove sommosse per parte dei Sardi consigliollo a prorogare per un altr'anno il comando dell'esercito al consolo vincitore, e di ritenerlo in Sardegna per comprimervi la feroce baldanza degl'isolani (1). Egli di fatto vi rimase per tutto quell'anno (576 U. C.) col nome e coll'autorità di proconsolo, nè potè fino al 577 (U. C.) trasferirsi a Roma per ricevervi l'onore del trionfo
A. C. N. 175. U. C. 577. ch'eragli stato decretato (2). Ma il trionfo era poco per celebrare un così splendido avvenimento, se all'atto solenne e superbo di salire coronato di alloro in Campidoglio non aggiungevasi un monumento più stabile, che n'eternasse per così dire la memoria. E questo appunto volle Semprouio che si serbasse nel tempio della dea Matuta, affiggendovi una tavola votata a Giove, la quale rappresentava i simulacri delle vinte battaglie e la forma dell'isola debellata, e con brevi ma orgogliose parole indicava il numero dei nemici uccisi o tratti in ischiavitù, i tributi restituiti all'erario,
A. C. N. 174. U. C. 578. la salvezza dell'esercito, e la fortuna conquistatrice della romana repubblica. *Eodem tempore* (A. U. 578) *tabula in aedem Matris Matutae* (3), *cum indice hoc posita est:* « *T, Sempronii Gracchi consulis imperio auspicioque legio exercitusque populi romani* SARDINIAM *subegit. In ea provincia hostium caesa aut capta supra octoginta millia. Republica felicissime gesta, atque liberatis vectigalibus restitutis, exercitum salvum atque incolumem plenissimum praeda domum reportavit. Iterum triumphans in urbem Romam rediit. Cujus rei ergo hanc tabulam donum Iovi dedit* ». SARDINIAE *insulae forma erat, atque in ea simulacra pugnarum picta* (4).

Le preture di Sulla, di Serrano, di Cicereio, e degli altri successori di Tiberio Sempronio Gracco (5) non furono notevoli per fatto veruno di grave importanza che meriti di essere specialmente ricordato (6); e soltanto nel lungo periodo di nove lustri occorre altra volta nelle sarde memorie il nome onorevole dello stesso Tiberio, il quale, consultati A. C. N. 162. U. C. 590.
nell'isola i libri sacri, scriveva al collegio degli auguri le proprie dubitazioni sulla validità dei comizi da lui presieduti nel 589 di Roma, e religiosamente pregavali di riconoscere, se il difetto degli auspizi, la medesimezza del tabernacolo, il trapassato pomerio, e gli altri casi da lui riferiti avessero viziato l'elezione dei nuovi consoli (7). Ma la

CARALIM, *ut gens contumax, vilisque morti, saltem desiderio patrii soli domaretur* (*Epit. rer. Rom.*, lib. II, cap. VI, § 35). Nel qual testo, se sono sufficientemente indicati gl'*Iliesi* e i *Balari* colle parole *nihil illi gentium feritas, insanorumque immanitas montium profuere*, pare eziandio che si accenni agli schiavi condotti da Sardegna a Roma con quelle altre *ut gens contumax, vilisque morti, saltem desiderio patrii soli domaretur*. Come poi Floro potesse chiamare vile un popolo, che combatteva per la propria libertà contro una potente repubblica, e che vinto tante volte, nè per stragi, nè per morti ristavasi, e insorgeva tuttavia più fiero per redimersi dalla schiavitù, non si può altrimenti spiegare, fuorchè rammentando essere stata quasi sempre barbara usanza degli oppressori l'insultare maldicendo alla infelice virtù degli oppressi.

(1) *Et Ti. Sempronius eodem tempore multis secundis praeliis* SARDOS *perdomuit: quindecim millia hostium sunt coesa. Omnes* SARDORUM *populi, qui defecerant, in ditionem redacti: stipendiariis veteribus duplex vectigal imperatum exactumque; ceteri frumentum contulerunt. Pacata provincia, obsidibusque ex tota insula ducentis triginta acceptis, legati Romam, qui ea nuntiarent, missi, quique ab senatu peterent, ut ob eas res ductu auspicioque Ti. Sempronii prospere gestas, diis immortalibus honos haberetur, ipsique decedenti de provincia exercitum secum deportare liceret. Senatus, in aede Apollinis legatorum verbis auditis, supplicationem in biduum decrevit, et quadraginta maioribus hostiis consules sacrificare iussit, Ti. Sempronium proconsulem exercitumque eo anno in provincia manere* (Liv., XLI, 17).

(2) Di questo trionfo scrive il Freinshemio nei *Supplementi Liviani: Ti. Sempronius Gracchus, qui per biennium* SARDINIAM *obtinuerat, tradita Ser. Cornelio Sullae practori provincia, reversus Romam triumphavit de* SARDIS. *Tantam captivorum multitudinem ex ea insula illum abduxisse ferunt, ut longa eorum venditione res in proverbium venerit, et* SARDI VENALES *pro rebus vilibus vulgari ioco celebrati fuerint* (Liv., *Supplem.*, XLI, 21). La narrazione Freinsemiana è confermata da S. Aurelio Vittore (*De vir. ill.*, cap. LVII), e dai *Fasti Capitolini*, nei quali leggesi: *Ti. Sempronius P. F. Ti. N. Gracchus* an. DLXXIIX. *Pro. Cos. de* SARDEIS (ap. Graev., *Thes. rom. antiq.*, vol. XI, col. 231). È però da osservare, che il Pighio assegna a tal trionfo il 578 di Roma, che è l'anno notato da Livio pel dono della tavola votiva deposta da Gracco nel tempio della dea Matuta (ved. infr.), mentre il suddetto Freinshemio lo riferisce al 577 (U. C.), fondandosi sulla stessa autorità dei *Fasti Capitolini*. E deve altresì avvertirsi, che quanto dicesi in detto *Supplemento Liviano* a riguardo dei *Sardi venali* è un'erronea applicazione di un più antico proverbio, come ho già dimostrato nella not. 5, pag. 43 di questo istesso volume.

(3) Questo tempio era situato nel *Foro Boario*, e deve distinguersi dall'altro di Giunone *Matuta* o *Mentucia*, ch'esisteva nel *Foro Olitorio*. Lo aveva edificato Servio Tullio assieme al tempio della *Fortuna Prospera*, ed ogni anno vi si celebravano feste solenni con molte cerimonie (ved. Miutoli, *Roman. antiq.*, dissert. V, section. II. - Fauni, *De antiq. urb. Romae*, lib. III, cap. VI e VIII, ap. Sallengre; *Nov. thesaur. roman. antiq.*, tom. I, col. 120-21 e 252-55).

(4) Liv., XLI, 28.

(5) Sergio Cornelio Sulla succedette a T. Sempronio Gracco nel 577 di Roma, e fu eletto nei comizi dell'anno precedente. Governò la Sardegna per un biennio, perchè il nuovo pretore M. Atilio Serrano fu mandato a guerreggiare in Corsica, e nel 579 (U. C.) rassegnò il comando della provincia a Caio Cicereio: *Praetorum Cornelius Sulla* SARDINIAM *obtinuit* (576 U. C.)... *M. Atilio praetori provincia* SARDINIA *obvenerat* (U. C. 577), *sed cum legione nova, quam consules conscripserant, quinque millibus peditum, trecentis equitibus, in Corsicam iussus est transire. Dum is ibi bellum gereret, Cornelio prorogatum imperium, uti obtineret* SARDINIAM... *Praetores inde facti N. Fabius Buteo, M. Matienus, C. Cicereius* ec. (U. C. 578)... *Ad hoc mille et quingenti pedites romani cum centum equitibus scribi iussi* (579 U. C.); *cum quibus praetor, cui* SARDINIA *obtigisset, in Corsicam transgressus bellum gereret; interim M. Atilius, vetus praetor, provinciam obtineret* SARDINIAM. *Praetores deinde provincias sortiti sunt, A. Atilius Serranus urbanam* ... *C. Cicereius* SARDINIAM ec.... *Praetor Cicereius in Corsica signis collatis pugnavit*.... *Ex Corsica subacta* (779 U. C.). *Cicereius in* SARDINIAM *transmisit* (Liv., XLI, 18, 21, 28; XLII, 1, 7). Gli altri governanti succeduti a Cicereio dal 580 al 625 di Roma si vedranno a suo luogo nella *Serie* dei pretori di Sardegna.

(6) Si possono tuttavia eccettuare le doppie decime di frumento imposte all'isola nel 581 (U. C.) sotto la pretura di L. Furio Filo, perchè addimostrano la gravezza dei tributi, dai quali la Sardegna continuava ad essere oppressa. Ecco come ne parla Livio: *Commeatus classi legionibusque ut ex Sicilia* SARDINIAQUE *subveherentur, praetoribus qui eas provincias sortiti essent, mandari placuit, ut alteras decumas Siculis* SARDISQUE *imperarent, atque id frumentum ad exercitum in Macedoniam portaretur. Siciliam C. Caninius Rebilus est sortitus, L. Furius Philus* SARDINIAM *etc.* (XLII, 31).

(7) La consultazione degli auguri fatta per lettere da T. Sempronio Gracco dee riferirsi al 590 (U. C.), poichè le sue dubbiezze versavano sull'elezione dei nuovi consoli seguita nei comizi dell'anno precedente. I consoli eletti erano Publio Cornelio Scipione, e Caio Marcio Figulo: ma siccome la loro elezione fu riconosciuta viziosa, abdicarono al consolato, e gli furono sostituiti Publio Cornelio Lentulo, e Gneo Domizio Enobarbo (*Fast. Capitol.* ex Pighio, ap. Graev. *Thesaur. roman. antiq.*, vol. XI, col. 203 e 204). Cicerone racconta in varii luoghi questo fatto (*De nat. Deor.*, II, 4. - *De divinit.*, II, 35. - *Epist. ad Q. Fratr.*, II, 2), e ne fanno eziandio menzione Plutarco (*in Marcell.*, c. VII, edit. Lugdun. 1560), e Valerio Massimo (*Dict. factor. memor.*, I, cap. I, § 3), dai quali si ricava, che le lettere di T. Gracco furono *ex provincia missae*. Ora, dichiarando Cicerone medesimo (dict. *Ep. ad Q. fratr.*) che questa provincia fu la Sardegna, si raccoglie da ciò, che quel vecchio consolare, già vincitore dei Sardi, trovavasi altra volta presente nell'isola nell'anno 162 av. G. C. Quale poi sia stato il motivo che

religiosa inquietudine di Gracco non appartiene agli avvenimenti pubblici di Sardegna, nè può supplirne la deplorabile deficienza nell'intervallo frapposto tra quell'augurale
A. C. N. 126. U. C. 626. consultazione e il 626 di Roma. Nel qual anno solamente ricomincia la storia dei fatti insulari colle vittorie riportate sopra i Sardi dal consolo L. Aurelio Oreste (1), e colla questura di Caio Gracco, figlio del già detto Sempronio, il quale, se fu inferiore al padre nelle virtù guerriere, lo eguagliò però, e forse anche superollo nelle virtù civili. Memorabile negli annali di Sardegna è la questura di Caio (2) per la giustizia delle pubbliche, e per la temperanza delle sue azioni private. Riverito ed amato dagl'isolani, ottenne egli solo dalle città sarde ciò che l'autorità del consolo non avea potuto conseguire; e quando la sospettosa invidia del senato, rifiutati i soccorsi del re di Libia, gli prorogava, dopo un biennio, l'incarico di questore, onde allontanarlo dalle tumultuose contenzioni del foro, il suo improvviso ritorno a Roma (3), e l'eloquenza con cui perorò la propria causa, gli cattivarono il favore della moltitudine, e lo fecero trionfare dei suoi nemici. Plutarco nella *Vita dei due Gracchi* riferisce più ampiamente queste notizie; ed Aulio Gellio ci ha conservato un tratto originale dell'aringa pronunziata in tale occasione da Caio alla presenza del popolo, dalla quale si fa chiaro il temperato e giusto modo di amministrare da lui tenuto in Sardegna. Io riporterò per intiero le stesse parole dei sopraddetti scrittori, acciò nel racconto di tanti mali che afflissero miseramente la sarda terra non sia scordata la generosità dei pochi e rari uomini, che potendo non la offesero, e volendo la rispettarono. *Forte evenit*, dice Plutarco, *ut quaestor (C. Gracchus) in SARDINIAM cum Oreste consule navigaret. Id enim munus Caio forte impensum inimicis eius gratum fuit, sibi vero non ingratum, utpote qui nosset non inferiorem se bello esse quam in foro. Praeterea adhuc rostra suggestumque perhorrens, nec plebi amicisque rogantibus denegare suam operam volens, omnino profectionem illam libenter suscepit.... Cum vero in SARDINIAM venisset, ibi omnifariam virtutem ostendens, audacia quidem in hostes, iustitia in subditos, benevolentia et observantia erga consulem caeteram iuventutem, temperantia autem et industria etiam seniores anteibat. Vehementi atque pestifera hyeme exercitum opprimente, cum consul a civitatibus vestem militibus peteret, et illae missis ad senatum legatis, se a praestatione vestium excusarent, nec aliunde vestiendi exercitum facultas consuli permitteretur, magnoque ob eam rem milites afficerentur incommodo, adiens civitates, Caius effecit, ut ipsae sponte sua vestem exercitui donarent. Ea Romae nuntiata cum popularis gratiae viderentur, initio senatum turbarunt, et prius quidem ex Lybia venientes Micipsae legati ingrate accepti fuerant a senatu, quod dicerent Micipsam C. Gracchi gratia frumentum in SARDINIAM misisse. Ut igitur Gracchum diutius in SARDINIA detinerent, ut militibus successores mitterentur, atque Orestes consul in SARDINIA remaneret, decretaverunt ut sic Caius quoque remanere compelleretur. Sed ille, re intellecta, statim ob iram e SARDINIA navigavit, Romaeque ex improviso conspectus, non solum inimicis, verum etiam amicis reprehensionis causam adversus se praestitit, quod contra maiorum exempla quaestor ante consulem e provincia decessisset. Attamen cum de ea re apud censores accusaretur, oratione habita sic mentes omnium mutavit, ut magis iniurias passum iudicarent. Duodecim se annos militasse ostendit, cum lex caeteris decem in necessitatibus definiat. Quaesturam per triennium gessisse, cum lex finito anno reditum quaestori permittat. Se unum plenos loculos pecuniarum extulisse, vacuos reportasse, cum alii potato quod extulerant vino, plenas auro atque argento amphoras reportarint* (4). Ed Aulo Gellio: *C. Gracchus, cum ex SARDINIA rediit, orationem ad populum in concione habuit. Ea verba haec sunt:* « *Versatus sum, inquit, in provincia, quomodo ex* » *usu vestro existimabam esse, non quomodo ambitioni meae* » *conducere arbitrabar. Nulla apud me fuit popina, neque* » *pueri eximia facie stabant; sed in convivio liberi vestri* » *modestius erant quam apud principia* ». *Post deinde haec dicit:* « *Ita versatus sum in provincia, ut nemo posset vere* » *dicere assem aut eo plus in muneribus me accepisse; aut* » *mea opera quempiam sumtum fecisse. Biennium* (5) *fui in* » *provincia; si ulla meretrix domum meam introivit, aut* » *cuiusquam servulus propter me sollicitatus est, omnium* » *nationum postremissimum nequissimumque existimatote. Cum* » *a servis eorum tam caste me habuerim, inde poteritis con-* » *siderare, quomodo me putetis cum liberis vestris vixisse* ». *Atque ibi ex intervallo.* « *Itaque, inquit, Quirites, cum Ro-* » *mam profectus sum zonas, quas plenas argenti extuli, eas* » *ex provincia inanes retuli. Alii vini amphoras, quas plenas* » *tulerunt, eas argento repletas domum reportaverunt* » (6).

A così nobili ricordanze la storia fa succedere il trionfo (7)

l'indusse a trasferirvisi nuovamente, non si trova accennato da veruno degli antichi scrittori. Puossi però conghietturare, che per la morte improvvisa del suo collega M. Juvenzio Talna, avvenuta in Corsica (Val. Max., lib. IX, cap. XII, § 3), sia egli partito da Roma per domare quei ribelli isolani, e quindi da Corsica sia passato in Sardegna per comprimervi qualche moto sedizioso, giacchè i Sardi non quietarono mai intieramente, durante il dominio della repubblica romana.

(1) Lucio Aurelio Oreste fu designato console con M. Emilio Lepido nel 625 (U. C.), e trasferissi nell'anno seguente a Sardegna per combattervi i Sardi ribellanti (*Sardos rebellantes*) (*Epitom.* Liv., LX. - Diodor., *Excerpt. ap. Vales.*). Mancano i monumenti storici di quest'altra guerra sarda, ma pare che sia stata assai lunga e sanguinosa, poichè nei *Fasti Capitolini* il trionfo di Oreste leggesi annotato dopo un quinquennio dall'affidatagli impresa: L. AVRELIVS. L. F. L. N. ORESTES. PRO. COS. EX. SARDINIA. VI. IDVS. DEC. AN. DCXXXI. (Ex Phig. ap. Graev., *Thes. rom. antiq.*, vol. XI, col. 231-32).

(2) Valerio Massimo sembra accennare alla suddetta questura, laddove, parlando dei figliuoli di Tiberio Gracco, dice: *Tres tantummodo filios Graccho fuisse, e quibus unum in* SARDINIA *stipendia merentem* (*Dict. factor. memor.*, lib. IX, cap. VII, § 2).

(3) *Caius Gracchus, pestilentem* SARDINIAM *quaestor sortitus, non veniente successore, sua sponte decessit* (Sex. Aur. Victor., *De vir. illustr.*, LXV).

(4) Plutarch., *Vit. Tib. et C. Gracc.*, c. XXXVI, XXXVII e XXXVIII. Leonard. Aretin. interpret., pag. 719-20, edit. Lugdun. 1560, in-8°.

(5) Plutarco invece. come si è già veduto, fa dire a Caio: *se ... quaesturam per triennium gessisse.* Ma io antepongo alla sua l'autorità di Gellio, non solo per essere più antica, ma eziandio perchè fondata nel frammento originale dell'aringa di Gracco.

(6) *Noct. attic.*, lib. XV, cap. XII.

(7) Leggesi in Eutropio: *C. Caecilio Metello et Cn. Carbone Coss.* (U. C. 639) *duo Metelli fratres eodem die, alterum ex* SARDINIA, *alterum ex Thracia triumphum egerunt* (*Breviar. histor. rom.*, IV, 25). E nei *Fasti trionfali:* M. CAECILIVS. Q. F. Q. N. METELLVS. PRO. COS. EX. SARDINIA. ANN. DCXL. (Ex Pighio ap. Graev., *Thesaur. roman. antiq.*, vol. XI, col. 233 e 234). Inoltre Velleio Patercolo scrive: *Circa eadem tempora M.* (alii leg. II, i. e. duo), *Metelli fratres uno die triumphaverunt* ec. (*Hist. rom.*, II, 8). Siccome però lo stesso istorico aveva scritto poco innanzi nel capo medesimo: *Subinde Porcio Marcioque Coss. deducta colonia, Narbo Martius*, perciò sembra ch' egli abbia voluto riferire all' anno di quel consolato (634 U. C.) il trionfo dei due Metelli. Per conciliare questa contraddizione di Velleio colla narrazione di Eutropio e coll'autorità dei *Fasti Capitolini*, noterò col Burmanno (*in recens. Vell.*

A. C. N. 113. 103. U. C. 639-49. di Metello e la pretura (1) di Albucio. Se il primo fu come gli altri che lo precedettero il prezzo di molto sangue, e di molte morti (2), fu la seconda un latrocinio solenne, di cui passò infame ai posteri la memoria. Perchè Tito Albucio accoppiò alla vanità la ingordigia; e mentre per leggieri conflitti chiedea superbamente le pubbliche supplicazioni, e incedeva quasi trionfante nell' isola (3), poneva pur mano con insolente arroganza nelle sostanze dei provinciali, e abusando dell' autorità pretoria estorquiva con arti nefarie il danaio altrui. Lo accusarono i Sardi di concussione, e perorò la causa loro Giulio Cesare Strabone, oratore non veemente, ma assai festivo, secondo l'autorità di Tullio (4), al quale poi si volle aggiungere G. Pompeo, che sotto lo stesso Albucio avea esercitato in Sardegna l'uffizio di questore (5). Ma in quel pubblico giudizio, se trionfò la giusta causa degli accusanti, non fu al delitto proporzionata la pena; perciocchè l'esiglio di Tito da Roma non restituì la pecunia ai Sardi depredati, e fu anzi causa di pessimo esempio ai venturi, che l'iniquo pretore baldoriasse colla sarda pecunia, ritraendosi a molle ed oziosa vita in Atene (6). E veramente i successori di Albucio (sebbene ignoriamo quali essi fossero, perchè una lacuna di venti e più anni ingombra colle sue tenebre silenziose i ricordi insulari di quell'età) pare che non siano stati più di lui temperanti, o meno avari, leggendosi in Dione, che Lucullo, avendo ottenuta in sorte la Sardegna (685 U. C.), si tirò addietro, ricusando una tale pretura, perchè v' erano molti, che nelle provincie agivano perversamente in tutte le cose: *L. autem Lucullus urbana quidem praetura defunctus est: sed cum postea in*

Pater.), che la suddetta introduzione al cap. VIII del lib. II, *Subinde, Porcio Marcioque Coss.* ec., vi fu probabilmente intrusa, e trasportata dal capo XV del lib. I, dove leggesi: *Narbo autem Marcius in Gallia, Porcio Marcioque Coss. abhinc annos circiter CLIII deducta colonia est.*

(1) Tito Albucio (non però T. Ebuzio, come opina l'Orsino, colla scorta di alcuni codici) apparteneva all'ordine equestre, e fu pretore di Sardegna nel 649 di Roma. Andò giovinetto in Atene per apprendervi le lettere greche, nelle quali diventò assai perito, e fu seguace della filosofia di Epicuro. Il suo amore per il grecismo fu da lui spinto a tal eccesso, che riputavasi più greco che romano; per lo che il poeta Lucilio riportò nelle sue satire lo scherzo di Scevola, che lo salutava grecamente, come si ha da Cicerone: *doctus etiam Graecis T. Albucius, vel potius paene Graecus... Fuit autem Athenis adolescens; perfectus Epicureus evaserat* (*In Brut.*, XXXIV). *Res vero bonas, verbis electis, graviterque ornateque dictas, quis non legat? Nisi qui se plane Graecum dicit velit: ut a Scaevola est praetore salutatus Athenis Albucius. Quem quidem iocum cum multa venustate, et omni sale idem Lucilius: apud quem praeclare Scaevola:*

Graecum te, Albuci, quam Romanum, atque Sabinum,
Municipem Ponti, Tritanni, centurionum,
Praeclarorum hominum, ac primorum, signiferumque,
Maluisti dici. Graece ergo ego praetor Athenis,
Id quod maluisti, te, quum ad me accedi, saluto.

De Finib., I, 3.

Altrove lo stesso Cicerone parla di questo Albucio, e rammenta l'accusa di concussione da lui intentata contro Q. Mucio Scevola (Brut., XXVI, *De orator.*, II, 70), e biasima la sua maniera di scrivere dislegata e scomposta (*Orator.*, 44. - *De orator.*, III, 43), sebbene non gli nieghi il merito della dottrina. Il medesimo giudizio ne fu fatto da M. Terenzio Varrone, il quale scriveva: *Albutius, homo, ut scitis, apprime doctus, cuius Luciliano charactere sunt libelli* ec. (*De R. R.*, III, 2).

(2) Perchè l'onore del trionfo non accordavasi fuorchè a coloro che provassero di aver uccise in una sola battaglia cinque mila nemici: *Lege cautum est, ne quis triumpharet, nisi qui quinque millia hostium una acie cecidisset* (Valer. Max., *Dict. fact. memor.*, lib. II, cap. VIII, § 1).

(3) *Cuius amici* (i. e. Gabinii) ... *hac consulatione utuntur, etiam T. Albucio supplicationem hunc ordinem denegasse. Quod est primum dissimile. Res in* SARDINIA *cum mastrucatis latrunculis a propraetore una cohorte auxiliaria gesta .... Deinde Albucius, quod a senatu petebat, ipse sibi in* SARDINIA *antea decreverat. Constabat enim Graecum hominem ac levem, in ipsa provincia quasi triumphasse. Itaque hanc eius temeritatem senatus supplicatione denegata notavit* (Cicer., *De provinc. consul.*, VI). Dalle quali parole si ricava, che Albucio, uomo vano e di leggiero giudizio, aveva domandate solenni preghiere per le fazioni di poco momento da lui sostenute in Sardegna contro le scorrerie dei *pelliti* (*cum mastrucatis latrunculis*), che intanto accordava a sè stesso nell' isola quasi gli onori del trionfo, e che poi, contro la sua aspettazione, il senato gli denegò le addimandate supplicazioni.

(4) *Festivitate igitur, et facetiis, inquam, C. Julius, L. filius, et superioribus et aequalibus suis omnibus praestitit, oratorque fuit minime ille quidem vehemens, sed nemo unquam urbanitate, nemo lepore, nemo suavitate conditior* (Cicer., *In Brut.*, XLVIII). Anche Velleio Patercolo (*Hist. roman.*, II, 9) annovera il suddetto C. Giulio Cesare Strabone tra gli oratori più distinti dell'antica Roma. E Svetonio scrive, che C. Giulio Cesare *genus eloquentiae dumtaxat, adolescens adhuc, Strabonis Caesaris secutus videtur; cuius etiam ex oratione, quae inscribitur* PRO SARDIS, *ad verbum nonnulla transtulit in divinationem suam* (*in Caesar.*, LV). Dell'orazione da lui recitata contro Albucio ed a favore dei Sardi, oltre all'allegata testimonianza di Svetonio, si ha quella del già citato Cicerone, il quale, parlando altrove della gloria che si può trarre dalle pubbliche accusazioni, adduce l'esempio di Giulio Strabone: *ut*... (fecit) *pro Sardis in T. Albucium Julius* (*De offic.*, II, 14). Vedi pure la nota seguente.

(5) Però il senato non permise che Pompeo (cioè Cn. Strabone padre di Pompeo il Grande) sostenesse le parti di accusatore, per non sanzionare coll'autorità del giudizio lo scandalo di questa lotta del questore contro il pretore. *Itaque neque L. Philoni in C. Servilium nominis deferendi potestas est data, neque M. Aurelio Scauro in L. Flaccum, neque Cn. Pompeio in T. Albucium: quorum nemo propter indignitatem repudiatus est: sed ne libido violandae necessitudinis auctoritate iudicum comprobaretur. Atque ille Cn. Pompeius ita cum Julio contendit, ut tu* (Caecilie) *mecum. Quaestor enim Albucii fuerat, ut tu Verris. Julius hoc secum auctoritatis ad accusandum afferebat, quod, ut hoc tempore nos ab Siculis, sic tum ille ab* SARDIS *rogatus, ad causam accesserat* (Cicer., *Divin. in Caecil.*, XIX). Ma forse non era questo il vero, o per lo meno il solo motivo di tal divieto (Ved. la not. seg.)

(6) La condanna di T. Albucio, e il di lui esiglio in Atene sono rammentati in due luoghi di Cicerone. Leggesi nel primo: *Albucius, quum in* SARDINIA *triumphasset, Romae damnatus est* (*Orat. in L. Pison.*, XXXVIII); e nel secondo: *Quid T. Albucius? Nonne animo aequissimo Athenis exsul philosophabatur? Cui tamen illud ipsum non accidisset, si in re publica quiescens Epicuri legibus paruisset* (*Tuscul.*, V, 37). Quale poi fosse la costanza di animo di questo pretore filosofo, dopo avere spogliato la provincia da lui amministrata, non si può facilmente definire. Egli è vero, che Tullio tentò in altre scritture di farlo comparire men reo, scrivendo di lui e di un altro suo somigliante: *damnatus est T. Albucius et C. Megaboccus ex* SARDINIA, *nonnullis etiam laudantibus* SARDIS (*Orat. pro M. Scaur.*, XL, pag. 467-68, edit. praed.); ma non si deve prestar fede al suo asserto, perchè vi osta in primo luogo la stessa condanna riportata da Albucio, e quindi la prevenzione sfavorevole con cui egli parlava dei Sardi, allorchè difendendo Scauro disse per occasione quelle poche parole in discolpa di Albucio. Occorre qui una osservazione da non pretermettersi per riguardo alla storia di Sardegna. Il MEGABOCCO, di cui parla Cicerone nel citato luogo, fu egli pretore o questore dell'isola? In qual tempo vi dimorò; e quale può essere stata la parte di governo da lui avuta nelle cose insulari? Nessuno dei Sardi scrittori ne ha fatto parola, e tutti anzi trascorsero senza nominarlo. Eppure il testo Tulliano non lascia luogo a dubitare, che dopo Albucio, o insieme con Albucio, fu condannato anche MEGABOCCO per l'amministrazione tenuta in Sardegna. Dunque fra i concussori delle sarde sostanze si deve eziandio annoverare quest'altro, che finora fu dimenticato o sconosciuto. Ma chi fu egli mai questo MEGABOCCO? Ciò non puossi agevolmente indovinare. Tuttavia sospetto che fosse lo stesso Pompeo (Strabone), il quale esercitò sotto Albucio la questura sarda; e che Cicerone lo abbia chiamato MEGABOCCO, come così appellò altrove il di lui figlio (*Epist. ad Attic.*, II, 7), o perchè veramente egli fosse in tal guisa soprannomato, o per indicarlo precisamente, senza recitare il suo proprio nome, affine di non offendere la vanità e la potenza del gran Pompeo. Se questa mia conghiettura fosse vera, si verrebbe più facilmente a comprendere, che il motivo per cui il senato non permise a Pompeo d'insorgere in qualità di accusatore contro T. Albuccio (vedi la not. preced.), non fu il solo timore di violare le convenienze pubbliche, come afferma M. Tullio, ma ben anche la compartecipazione di entrambi in uno stesso delitto.

SARDINIAM *praetor ut iret sorte obtinuisset, detrectavit, negotiumque aversatus est hac de causa, quod plerique in provinciis perperam omnia agerent* (1). Nè i pochi fatti accaduti in Sardegna nei tre lustri anteriori al rifiuto di Lucullo poterono compensarla della iniquità dei suoi governanti, perchè i danni cagionativi dalla pretoriana avarizia furono aggravati dalla guerra civile accesavi dalle fazioni repubblicane: e si videro nel sardo suolo combattere con armi fratricide Lucio Filippo fautore e legato di Silla contro Quinto Antonio pretore dell'isola e seguace delle parti
A. C. N. 82-78. U. C. 670-74. Mariane (670 U. C.), il console M. Emilio Lepido contro C. Valerio Triario (674), Perperna contro i Sillani, e in questi cittadini conflitti morire Antonio sul campo, e Lepido spirar l'anima contristata pel dolore dell'adulterio della sua moglie Apuleja (2).

La guerra piratica, felicemente conchiusa da Pompeo,
A. C. N. 67-61. U. C. 685-91. liberò poi la Sardegna (685 U. C.) dalle incursioni depredatrici dei corsali di Cilicia (3); e la pretura di Azio Balbo (691 U. C.) la ristorò in parte dei mali che per tanti anni avea dolorosamente sofferti (4). Nello stesso correr di tempi alcuni dei Sardi che aveano militato sotto le insegne latine, furono onorati della romana cittadinanza (5); il suddetto Pompeo, presente e riverito nell'isola (696 U. C.), vi mercava A. C. N. 56. U. C. 696.
il frumento necessario per la tumultuosa plebe dei Quiriti (6);
Quinto Tullio Cicerone dimorava in *Olbia* (7), non avverso A. C. N. 56-55. U. C. 696-97.
nè inviso alla nazione che il di lui eloquente fratello, senza averne giammai ricevuto danno od ingiuria, acremente vituperava; il nuovo pretore Appio Claudio (8) esercitava senza

(1) Dion. Cass., *Hist. rom.*, lib. XXXVI, pag. 54, edit. Lugdun. 1559, in-8°, Xylandro interpr.

(2) *L. Philippus legatus Sullae* SARDINIAM, *Q. Antonio praetore pulso et occiso, occupavit* (*Epit.*, lib. LXXXVI, Liv.). *M. Aemilius Lepidus quum acta Sullae tentaret rescindere, bellum excitavit; et a Q. Catulo collega Italia pulsus est, et in* SARDINIA, *frustra bellum molitus, periit* (*Epit.*, lib. XC, Liv.). Il sommario della narrazione Liviana è confermato pei fatti di Lepido dall' autorità di Floro, il quale scrive: *sed iam Mulvium pontem collemque Janiculum Lutatius Catulus Cnaeusque Pompeius, Sullanae dominationis duces atque signiferi, alio exercitu insederant. A quibus primo statim impetu retro pulsus* (Lepidus), *hostisque a senatu iudicatus, incruenta fuga in Etruriam, inde* SARDINIAM *recessit: ibique morbo et poenitentia interiit* (*Epitom. rer. roman.*, lib. III, c. XXIII, § 6 e 7). E Sallustio ci conservò le due orazioni recitate da M. Emilio Lepido contro Silla per la rivocazione degli atti della di lui dittatura, e da L. Filippo contro Lepido, mentre quest'ultimo si disponeva a marciare contro Roma (ved. Sallust., *Historiar. fragm.*, pag. 351 e 359, edit. Taur. 1827). In quanto poi all'adulterio e alle tresche amorose di Apuleja si ha la testimonianza di Plutarco (*in vit. Pomp.*, pag. 627), e dice Plinio, che fu perciò ripudiata dal marito, il quale poco stante ebbe a pentirsene ed a morirne di dolore: *M. Lepidus Apuleiae uxoris caritate post repudium obiit* (*Hist. nat.*, VII, 36, edit. praed.). E dippiù lo stesso Plinio, ripetendo altrove lo stesso fatto, racconta il modo con cui fu abbruciato il corpo di Lepido, dappoichè la violenza delle fiamme lo fè cadere dal rogo: *Quum ante non multo M. Lepidus nobilissimae stirpis, quem divortii anxietate diximus mortuum, flammae vi e rogo eiectus, recondi propter ardorem non potuisset, iuxta sarmentis aliis nudus crematus est* (Ibid., VII, 54. Vedi pure Appian. Alex., *De bell. civ.*, I, 105 e 107; e Freinshem., *Supplem. Liv.*, LXXXI, 4; XC, 16, 17, 18).

(3) Ved. Eutrop. *Breviar. hist rom.*, VI, 12; e Plutarch., *in vit. Pomp.* A proposito di tal guerra Cicerone lasciò scritto: *Quis enim unquam, aut obeundi negotii, aut consequendi quaestus studio, tam brevi tempore tot loca adire, tantos cursus conficere potuit, quam celeriter Cn. Pompeio duce, belli* (piratici) *impetus navigavit? Qui nondum tempestivo ad navigandum mari Siciliam adiit, Africam exploravit; inde* SARDINIAM *cum classe venit, atque haec tria frumentaria subsidia reipublicae firmissimis praesidiis classibusque munivit* (*Orat. pro leg. Manil.*, XII).

(4) Di questo pretore, che fu avo materno di Ottaviano Augusto, si è già parlato nella not. 7, col. 2ª, pag. 32 del presente volume.

(5) Si ha su di ciò la irrefragabile testimonianza di Cicerone, il quale scriveva nel 697 di Roma: *nam et stipendiarios ex Africa, Sicilia,* SARDINIA, *ceteris provinciis multos civitate donatos videmus* (*Orat. pro L. C. Balbo*, IX). Egli veramente non ne assegna il tempo preciso; ma dovendosi di necessità credere anteriore al suddetto anno 697, pare assai probabile, che un tal favore sia stato impartito (specialmente sotto la pretura di Azio Balbo) a coloro dei Sardi che avevano seguito colle armi le parti della repubblica contro i tentativi di Lepido e di Perperna. Tuttavolta, e prima e dopo la pretura di Balbo, la cittadinanza di Roma fu accordata ad alcuni Sardi benemeriti. Caio Valerio Triario, vincitore di Lepido in Sardegna (674 U. C.), la fece donare a Valerio, di cui poi il di lui figlio Publio Valerio Triario si servì come teste nell' accusa contro M. Scauro; e il gran Pompeo, prevalendosi della podestà accordatagli dalla legge Gellia e Cornelia (Cicer., *pro Balbo*, XIV) la diede a *Gneo Domizio Sincaio*, e ai *Deliconi* (696 U. C.), come si ha dallo stesso Cicerone (*Orat. pro Scauro*, XXX, XLIII, pag. 458 e 469, edit. praedict.).

(6) Plutarch., *Apophth. Rom.* - Cicer., *pro D. S.*, X. - *Epist. ad Attic.*, IV, 1; *Ad Q. fr.*, II, 1; *Ad divers.*, 1, 9. Da quest'ultima lettera si ricava che Pompeo partì per Sardegna nell'aprile del 696 (U. C.) poichè Cicerone, dopo aver scritto a Lentulo: *quin etiam Marcellino et Philippo consulibus* (dict. ann.) *nonis aprilis mihi est senatus assensus, ut de agro Campano, frequenti senatu, idibus maiis referretur;* soggiunge poco appresso: *hoc senatusconsulto in meam sententiam facto, Pompeius, quum mihi ostendisset se esse offensum, in* Sardiniam *et in Africam profectus est, eoque itinere Lucam ad Caesarem venit;* e quindi subito: *quem* (i. e. Quintum fratrem) *quum in* Sardinia *Pompeius paucis post diebus, quum Luca discesserat, convenisset etc.;* sicchè Pompeo trovavasi nell'isola sul finire del detto mese. Vedasi pure Dion., *Hist. rom.*, XXXIX, pag. 150, edit. praed., e Flor., *Epitom. rer. rom.*, III, 6.

(7) La città d' OLBIA era situata nella parte settentrionale di Sardegna, e precisamente nel sito in cui oggi sorge il villaggio di TERRANUOVA. Aveva un porto capacissimo, chiamato *Olbiano* da Tolomeo (*Geograph.*, III, 3, tab. 7), la di cui imboccatura è al presente assai difficile, perchè sul finir del secolo XIII fu ingombrata artatamente dai Genovesi, dopo la famosa battaglia della *Meloria*. Sulla fondazione di quest' antichissima città ho riportato altrove le testimonianze degli antichi scrittori (ved. sopr. col. 2ª, not. 7, p. 35), ai quali si possono aggiungere il Giornande (*De regnor. success.*), ed il Zonara (*Hist.* tom. II). Dalle di lei rovine ebbe poi l'esistenza la città di FAUSINA O FAUSANIA, che fu per lungo tempo la sede di un vescovo, e giacque alla sua volta, per dar luogo al suddetto villaggio di TERRANUOVA (ved. Fara, *Corogr. sard.*, II, 90, 91. - La Martinière, *Grand dictionn. géogr.* - Ferrer., *Lexic. geogr.*). Quinto Tullio Cicerone dimorò in Olbia poco più di un anno, poichè v'era già nell'aprile del 696 di Roma (Cicer., *Epist ad divers.*, I, 9; ved. not. preced.), e vi si trovava ancora sul finire di giugno del 697 (Cicer., *Epist. ad Q. fratr.*, II, 1, 8). Egli vi risiedette in qualità di legato di Pompeo, cui era stato commesso dal senato l'importante incarico di approvvigionare l'annona romana (Cicer., *Orat. pro Scauro*, XXXIX, pag. 467); e a questo luogo gli furono indirizzate da Marco Tullio di lui fratello le otto prime lettere, che leggonsi nel libro secondo delle sue epistole *ad Quintum fratrem* (*Ex recens. Christ. Godofr.*, Schütz). Nello medesime quel grande oratore usò di qualche temperanza verso la Sardegna, perchè non erano ancora nate le cagioni che lo inimicarono ai Sardi. Tuttavolta, seguendo la naturale sua inclinazione, non tralasciò di bezzicarla, ora in un modo, ora nell'altro. Così nella lettera seconda (lib. II sudd.) pigliando occasione dall'incarico datogli dal fratello di riscuotere certe somme da Lentulo e da Sesto, e di pagarle a Pomponio Attico, dice che l'isola *habet profecto quiddam appositum ad recordationem praeteritae memoriae;* e subito soggiunge: *Nam, ut ille Gracchus augur, postea quam in istam provinciam venit, recordatus est, quid sibi, in campo Martio comitia consulum habenti, contra auspicia accidisset: sic tu mihi videris in* SARDINIA *de forma Minuciana, et de nominibus Pomponianis in otio recogitasse.* E nella terza (eod. lib.) scrive quelle tanto divulgate parole in riguardo alla intemperie del cielo sardo: *cura, mi frater, ut valeas; et quamquam est hiems, tamen* SARDINIAM *istam esse cogites.* Che poi Quinto Tullio fosse accetto ai Sardi si deduce da due luoghi dello stesso Marco Tullio. In uno si legge: *Sed quosdam venisse tamen Ostia dicebant, qui te* (i. e. Quintum fratrem) *unice laudarent, plurimique in provincia fieri dicerent* (*Epist. ad Quint. fratr.*, II, 6, n. 5); e nell'altro: *Non sum aut tam inhumanus, aut tam alienus a* SARDIS, *praesertim quum frater meus nuper ab his decesserit, quum rei frumentariae Cn. Pompeii missu praefuisset; qui et ipse illis pro sua fide et humanitate consuluit, et eis vicissim percarus et iucundus fuit* (*Orat. pro Scauro*, XXXIX, p. 467, edit. praed.).

(8) La pretura di Appio è accertata dal presente passo di Plutarco: *Inde Caesar, Galliae rebus optime dispositis, in Cisalpina hiemavit, illic res urbanas apparaturus. Sed etiam clarissimae et amplissimae*

A. C. N. 56. U. C. 696. infamia e senza lode il comando insulare (696 U. C.); e per la solita antica vicenda delle buone colle ree sorti, il di lui successore M. Emilio Scauro (1) con ingenti estorsioni frumentarie e con altri non meno gravi delitti conculcava a
A. C. N. 54. U. C. 698. suo talento gli uomini e le terre sarde (ann. 698 U. C.). E nondimeno quell'insolente depredatore, reduce a Roma dalla spogliata provincia, pel venerato nome del padre, per l'invocata memoria della sua prodiga edilità, per le lagrime da lui versate, e per le molte preghiere de' suoi amici e congiunti, partivasi assolto dal giudizio intentatogli da Triario a nome dei Sardi, difeso e lodato da Cicerone, che la di lui turpe causa più turpemente patrocinava, mordendo con acerba ironia i morti e i viventi, e con ogni sorta di contumelie insultando i provinciali queruli e dolorosi (2).

Sorgeva intanto il settimo secolo di Roma, e nascevano insieme le gare civili di Cesare e di Pompeo, che voltesi poi ad aperta guerra divisero per quattro anni i desiderii e

auctoritatis viri complures ad eum Lucam pervenerunt, Pompeius, Crassus, et SARDINIAE PRAETOR APPIUS, *et Nepos Hispaniae proconsul* etc. (*In vit. Caesar.*, XXI). Si è già veduto più sopra (pag. 56, col. 2ª, not. 5), che questo congresso di persone chiare ed autorevoli, trasferitesi a Lucca per fare onoranza a Cesare, ebbe luogo nell'aprile del 696 (U. C.); locchè pure si ricava da altri luoghi dello stesso Plutarco (*In vit. Pomp.*, LI. *In vit. Crass.*, XIV. *In vit. Caton. min.*, XLI), da Svetonio (*Jul.*, XXIV), e da Appiano Alessandrino (*De bell. civ.*, II, 17). Dunque è chiaro, che il pretore di Sardegna di quell'anno fu Appio Claudio. La sua dimora nell'isola non partorì alcun fatto d'importanza, nè si ritrova nella storia un solo ricordo, che faccia conoscere il modo con cui egli comportossi in tale uffizio. Quindi non pare alieno dal vero, ch'egli lo abbia esercitato senza infamia e senza lode.

(1) Marco Emilio Scauro, figlio di altro patrizio dello stesso nome, che fu principe del senato (Cicer., *De Orat.*, II, 49. *Pro Fonteio*, VII, 13. - Plin., *Hist. nat.*, II, 54 - Sallust. in Jugurth., XV, 25. - Valer. Max., lib. IV, cap. IV, n. 11), era figliastro di Sulla e genero di Scevola, la di cui terza figlia, per nome Mucia, ripudiata dal gran Pompeo, egli si tolse per moglie (Ascon. Ped., *Argum. orat. pro Scaur.*). Il di lui avo materno L. Metello fu illustre per le vittorie riportate sopra i Dalmati; ma l'avo e il proavo paterni furono, secondo la testimonianza di Asconio (loc. cit.), *humiles atque obscuri*. Tuttavolta egli non dice quali essi fossero, nè avendosi su di ciò altr'autorità, io conghietturo, che l'avo suo paterno fosse quel M. Emilio Scauro che militò in Sardegna sotto il console L. Aurelio Oreste (626 U. C.), come si raccoglie dall'autore delle *Vite illustri*: *Marcus Aemilius Scaurus, nobilis, pauper: nam pater eius, quamvis patricius, ob paupertatem carbonarium negotium exercuit. Ipse... primo in Hispania corniculum meruit: sub Oreste in* SARDINIA *stipendia fecit* (*De vir. ill.*, cap. LXXII). Scauro fu edile nel 694 di Roma, e gli spettacoli da lui dati al popolo superarono in celebrità tutti gli altri; perlocchè, non solamente consumò le ricchezze lasciategli dal padre, e le altre amplissime redate dalla sua madre Metella, ma contrasse eziandio molti debiti (ved. Cicer., *Orat. pro Sext.*, LIV. - Plin., *Hist. nat.*, XXXIV, 17; XXXVI, 2, 24. - Ammian. Marcell., XXII, 21. - Valer. Max., II, 4). Creato pretore della Sardegna nel 696 di Roma, ebbe più cura di ristorare la propria fortuna, depredando i Sardi, che di mantenere incontaminato il proprio nome.

(2) I particolari dell'accusa, del giudizio e dell'assoluzione di M. Scauro, quali si ricavano dai *Frammenti* dell'orazione di Cicerone, dalle *Note* di Asconio Pediano e da altri antichi autori, sono i seguenti. Nel 29 giugno del 699 (U. C.) egli trasferiesi a Roma per la petizione del consolato, e in tale occasione orò a favore di C. Catone già tribuno della plebe, che fu assolto nel 5 dell'immediato mese di luglio. Tre giorni dopo (8 luglio) fu accusato egli stesso di concussione da P. Valerio Triario, giovine di molto ingegno, il quale sosteneva la querela dei Sardi. Publio era figlio di quel Caio Valerio Triario, che aveva combattuto in Sardegna dentro il console M. Emilio Lepido (674 U. C.); e all'accusa da lui intentata soscrissero L. Mario figlio di Lucio e i fratelli Q. e M. Pacuvio. Il pretore M. Catone, cui si apparteneva quel giudizio, accordò agli accusatori il termine di 30 giorni per inquirire contro l'accusato in Sardegna ed in Corsica; ma essi non vi si recarono per timore che Scauro negl'imminenti comizi brogliasse intanto il consolato, prevalendosi del danaro estorto ai Sardi. Nè in ciò non si apponevano al vero, perchè i competitori alla suprema dignità erano in quell'anno Messala, Scauro, Domizio e Memmio, i quali si adoperavano a conseguirla sia coll'oro, che col favore dei potenti (Cicer., *Epist. ad Att.*, IV, 15, 16, 17, 18. - *Ad Q. Fratr.*, II, 15, 16; III, 1, 2, 3, 8); e L. Domizio Enobarbo, e App. Claudio Pulcro, attuali consoli, davano in segreto la mano con vergognoso mercato all'ambito dei concorrenti (Cicer., loc. cit., e *ad divers. Epist.*, I, 9). Perciò Triario, rinunciando all'inquisizione, comparve alla scadenza del termine, e produsse la testimonianza di certo Valerio, che il di lui padre aveva beneficato coll'onore della cittadinanza romana (ved. sopra pag. 56, col. 1ª e 2ª, not. 5). Con quest'arte egli conseguì la dilazione del giudizio definitivo, il quale ebbe luogo nel 2 settembre di detto anno 699 (U. C.). Due erano i delitti apposti a Scauro, la concussione della provincia, e l'uccisione di BOSTARE nativo di Nora. La prima pare che sia caduta di preferenza sulle decime di frumento che l'isola pagava annualmente alla repubblica, giacchè Cicerone nella difesa di detto Scauro dice: *est enim unum maximum totius* Sardiniae *frumentarium crimen, de quo Triarius omnes* Sardos *interrogavit* (pag. 453). E se vuolsi prestar fede a Marziano Capella (il quale forse avea consultato l'orazione intiera di Cicerone per Scauro), la suddetta concussione fu estesa ingordissimamente alle esazioni di decime triplicate, ossia al trenta per cento dei ricolti sardi: *multiplex ex pluribus quaestionibus causa consistit, ut repetundarum omnes Verrinae, et pro Scauro de* BOSTARIS *nece, de* ARINIS *uxore et decimis tribus exquiritur* (*De nupt. philol.*, V). La seconda non si sa da qual causa procedesse, ma si può sospettare che Scauro ne fosse autore, per impedire che Bostare andasse a Roma onde accusarlo delle sue concussioni. Così almeno vociferavasi dal sardo ARI, ospite di Triario; epperciò Severiano scrive: BOSTAREM, *quemdam Norensem, fugientem e* Sardinia *Scauri adventum, Scauri iussu fuisse interfectum* (*Reth.*, cap. de dispon. crim.). Gravato da tali accuse, temeva Scauro di soccombere nel giudizio. La protezione di Pompeo, in cui egli confidava, era più apparente che reale, perchè Pompeo erasi recato a ingiuria che Scauro avesse impalmato Mucia, dappoichè era stata da lui ripudiata. Ed oltre a ciò lo stesso Scauro diffidava della integrità di M. Catone per l'amicizia della di lui sorella Servilia con Flaminia madre di Triario, e con Triario medesimo (Ascon., *in Scaur.*). Ma più di questi motivi tormentava il di lui animo la coscienza del proprio delitto, leggendosi in Valerio Massimo che la sua difesa fu così disperata ed infelice, *ut cum accusator diceret, lege sibi centum atque viginti hominibus denunciare testimonium licere, seque non recusare quo minus absolveretur, si totidem nominasset, quibus in provincia nihil abstulisset, tam bona conditione uti non potuerit* (*Dict. factor. memor.*, lib. VIII, cap. 1, n. 10). Tuttavia non mancarono a Scauro molti difensori, che furono P. Clodio Pulcro, M. Marcello, M. Calidio, M. T. Cicerone, M. Messala e Q. Ortensio. Cicerone sopra gli altri sostenne con molto impegno la difesa del reo. Dai *Frammenti* dell'orazione da lui recitata in tale occasione si ricava ch'egli cercò anzitutto di combattere l'accusa dell'uccisione di BOSTARE, e quindi l'altra della concussione frumentaria. Per conseguire il primo scopo suppose che ARI avesse avuto lunga consuetudine di adulterio colla madre di BOSTARE, e che, recatosi con lei a Roma, avesse fatto uccidere da un liberto la propria moglie, vecchia deforme e gelosa, la quale però aveagli apportato ricca dote, facendo quindi correr voce che si fosse strangolata colle proprie mani per tedio della vita: e in rispetto a BOSTARE suppose ancora che la costui morte fosse stata procurata dalla propria di lui madre, intollerante che le sue libidini fossero ingrate al figlio, traendo di ciò argomento dal di lei posteriore matrimonio con ARI, e dal vario rumore ch'erane corso nell'isola (Quintil., *Instit.*, orat. IV, 1; V, 13; VII, 2). Festivo in questa parte e condito di amarissima ironia è il discorso di Cicerone; e se non valse ad annullare l'accusa che Triario faceva a Scauro, di essersi cioè ARI fuggito da Sardegna, perchè non volle dargli o il frumento o la moglie che ei addimandava (*Quum dare nollet* ARIS, *clam ex* Sardinia *est fugere coactus*. Priscian., lib. VI, pag. 689), dee però aver avuto molta forza per volgere al ridicolo il fatto di quella doppia uccisione. In quanto poi al delitto di concussione apposto al suo cliente, M. Tullio trasse gli argomenti della difesa: 1° dal genere e dal tempo dell'accusa, che disse intentata ad arte per escludere Scauro dal consolato; nel qual luogo usò di un'ingegnosa finzione per far conoscere le secrete mene di Appio Claudio, e oppose a Triario di aver prorogato maliziosamente il giudizio colla presentazione di un solo teste (*tu comperendinasti eum, teste producto* pag. 457); 2° dalla qualità dei testimonii, che erano appunto i Sardi contro i quali perciò egli scaglia un monte d'ingiurie, chiamandoli *pelliti* (pag. 482), *Africani* (pag. 449, 451), e *Libico-Fenicii* (*a Poenis admixto Afrorum genere .... non deducti in* Sardiniam, *atque ibi constituti, sed amandati et repudiati coloni*, pag. 469); tassendoli di tanto criminosa vanità, *ut libertatem a servitute nulla re alia, nisi mentiendi licentia distinguendam putent* pag. 466-67); e apponendogli ad onta, anzichè a lode, che veruna delle città sarde si fosse volontariamente fatta schiava di Roma (*Quae est enim praeter* Sardiniam *provincia, quae nullam habeat amicam populo*

le speranze dei popoli soggetti alla romana repubblica. La Sardegna, posta ancor essa nel bivio di obbedire all'uno o all'altro dei due contendenti, non stette in forse a seguire le parti del più fortunato. M. Cotta, che in quel tempo la governava, non avea l'animo abbastanza gagliardo per opporsi a Cesare che voleva occuparla, nè forze sufficienti per resistere ai Sardi che volevano attribuirgliela. Sopraffatto dal timore, e dalle minaccie dei cittadini di Cagliari, si apprese al vergognoso partito di abbandonare il suo seggio, e di fuggirsi in Africa. E mentre i Pompejani speravano ancora ch' egli potesse ritener l'isola sotto l'antica obbedienza[1], vi arrivava con una legione Q. Valerio (703 U. C.), che trovandola senza pretore, e senza difesa, l'assoggettava al comando e alla fortuna di Cesare[2]. A Quinto Valerio succedeva nella sarda pretura Sesto Peduceio (704 U. C.), e nell'anno medesimo alcune navi rostrate erano spedite da Brindisi per tutelare i lidi sardi dalle incursioni nemiche. *Caesar, cum dies undecim dictaturam egisset, eaque abdicata consulem sese novum designasset.... Praetores in Hispaniam M. Lepidum, in Siciliam Aulum Albinum, in* SARDINIAM *Sextum Peduceium*[3], *et in Galliam Decimum Brutum misit, navibusque tutelaribus ab urbe Brundusio destinatis......* SARDINIAE *insulam munivit*[4]. Ma sia che queste ultime fossero insufficienti al bisogno, o che la necessità degli eventi le richiamasse poi ad altre spiaggie, nel cominciare dell'anno seguente (705 U. C.) le città littorane di Sardegna, e tutt'all'intorno la sua costa marittima era travagliata grandemente dai Pompejani, i quali raccozzatisi in Africa sotto il comando di Catone e di Scipione, e unitisi a Varo e Juba che vi esercitavano la signoria, aveano intrapreso in comune la guerra, e preparate nella terraferma le cose a ciò necessarie, infestavano colla flotta i mari sardi, e via conducevano dai porti stessi le navi, predandole delle armi e del ferro, di cui essi principalmente abbisognavano[5].

A. C. N. 49. U. C. 703.

A. C. N. 48. U. C. 704.

A. C. N. 47. U. C. 705.

romano ac liberam civitatem? pag. 470); nella quale sbrigliata veemenza di maledire fa bensì l'oratore qualche onorevole eccezione (*ignoscet* CN. DOMITIUS SINCAIUS *vir ornatissimus, hospes et familiaris meus; ignoscent* DELICONES .... *ignoscent alii viri boni ex* Sardinia, *credo enim esse quosdam*, pag. 469), ma la stessa lode dei pochi volge a biasimo dell'intiera nazione (*aliqui, suis moribus et humanitate, stirpis ipsius et gentis vitia vicerunt*, pag. 470); sicchè il mal animo suo contro i Sardi si manifesta ad ogni parola, e sembra ch'egli abbia tolto occasione da questa difesa per isfogare la propria bile contro un popolo inoffensivo, la di cui sola colpa era quella di aver tratto in giudizio un pretore che lo avea iniquamente governato; 3° dalla persona stessa di Scauro, lodandone la continenza e la povertà: *Quem purpura regalis non commovit, eum Sardorum* mastruca *tentavit?* (pag. 479) ... *Domus tibi deerat? At habebas. Pecunia superabat? At egebas. Incurristi amens in columnas, in alienos insanus insanisti. Depressam, caccam, iacentem domum pluris, quam te, et quam fortunas tuas aestimasti* (pag. 481. - Ved. pur, Quintil., *Inst. orat.*, IX, 1, 4); 4° Finalmente dal medesimo delitto frumentario, ch'egli dice supposto (*nullam multitudinis in* Sardinia *querelam, nullum in Scauro odium populi*, pag. 457), opponendo a Triario di non essersi trasferito sovra il luogo per conoscere il vero, come aveva fatto egli stesso per la causa dei Siciliani e dei Reatini (pag. 455-56-57), e di essersi contentato delle semplici relazioni e della testimonianza del solo VALERIO, alla quale toglieva la fede lo stesso consenso degli altri Sardi che l'avevano sottoscritta: *Etenim fidem primum ipsa tollit consensio, quae patefacta est compromisso* Sardorum *et coniuratione recitata* (pag. 466-68). La perorazione che quindi conseguita è tutta ricavata dalle lodi degli ascendenti di Scauro, e specialmente del suo padre Emilio, già principe del senato, e della famiglia Metella. Ma la perorazione più efficace fu quella che fecero gli amici e i congiunti dell'accusato, e l'accusato medesimo. Imperocchè fu egli lodato, sì a voce che in iscritto, da L. Pisone, L. Volcazio, Q. Metello Nepote, M. Perpenna, L. Filippo, M. Cicerone, Q. Ortensio, P. Servilio Isaurico, Gn. Pompeo, uomini consolari; e il suo fratello uterino Fausto Cornellio Sulla, il suo nipote M. Glabrione, Paolo e P. Lentulo figliuoli del flamine Lentulo Negro, L. Emilio Boca, C. Memmio, C. Aronio Limo, T. Peduceo, C. Catone, M. Olena Scortiano, e lo stesso Scauro, gettatisi umilmente ginocchioni al cospetto dei giudici e della commossa moltitudine, con voci supplichevoli e con molte lagrime implorarono l'assoluzione. La quale dallo squittinio risultò quasi piena e concorde, perchè dei settanta votanti (cioè 22 senatori, 23 cavalieri e 25 tribuni dell'erario), soli otto (4 senatori, 2 cavalieri e 2 tribuni) condannarono Scauro, e gli altri tutti lo chiarirono innocente. Il Severo Catone, che in quel giorno memorabile presiedette al giudizio, *nulla inductus tunica, sed tantummodo praetexta amictus* (Valer. Maxim., III, 6), perchè correva l'estate, e *in forum quoque sic defenderat, iusque dicebat; idque repererat ex vetere consuetudine, secundum quam et Romuli ac Tatii statuae in Capitolio, et in rostris Camilli fuerunt, togatae sine tunicis* (Ascon. Ped. *ad orat. Scaur.*), costretto dalla plebe imperita e tumultuante, dovette poi provocare il giudizio di calunnia contro gli accusatori di Scauro. E sebbene Triario non sopportasse veruna grave sentenza, ne riportarono però due contrarie ambi i Pacuvii, e tre Lucio Mario, colpevoli di aver soscritto contro un uomo, cui la fortuna, la nascenza illustre ed i meriti altrui avevano procurato l'ingiustizia e lo scandalo del perdono (*M. quoque Aemilius Scaurus, repetundarum reus ... propter vetustissimam nobilitatem et recentem memoriam patris, absolutus est.* Valer. Maxim., VIII, 1). Lo stesso Scauro, appena fu liberato dall'accusa di concussione mossagli dai Sardi, ebbe a sostenere l'altra di broglio intentatagli dal suddetto Triario o da L. Cesare, e fu parimenti difeso da Cicerone. Ma di questa seconda orazione Tulliana non ci è rimasto frammento veruno (ved., oltr. i luog. sovr. cit., Valer. Maxim., V, 8. - Cicer., *De offic.*, I, 22 e 20; in Brut. XXIX; *Orat. pro Murc.*, VII; *Orat. pro Fonteio*, VII; *Epist. ad Lentul.*, I, 9).

(1) Cicerone infatti scrivendo ad Attico nel 14 maggio del 704 (U. C.), diceva, *utinam, quod aiunt, Cotta Sardiniam teneat!* (lib. X, ep. XVI). Ma Cotta l'avea già abbandonata, ed eravi in sua vece il legato di Cesare.

(2) Il fatto è riferito brevemente da Floro e da Dione. Dice il primo: *Pulso fugatoque Pompeio*, (Caesar) *maluit prius ordinare provincias, quam ipsum sequi. Siciliam et* Sardiniam, *annonae pignora, per legatos habet* (*Epitom. rer. roman.*, Lib. IV, cap. II, num. 22). E il secondo: *Praeterea Caesar* Sardiniam *Siciliamque insulas, excedentibus praefectis earum, absque pugna occuparit* (*Hist. rom.*, lib. XLI, pag. 232, edit. praed.). Ma Cesare istesso lo racconta più largamente ne' suoi *Comentarii: Mittit* (Caesar) *in* Sardiniam *cum legione una Valerium legatum...* Sardiniam *obtinebat M. Cotta... Caralitani, simul ad se Valerium mitti audierunt, nondum profecto ex Italia, sua sponte ex oppido Cottam eiiciunt. Ille perterritus, quod omnem provinciam consentire intelligeret, ex* Sardinia *in Africam profugit ... Nactus vacuam ab imperio* Sardiniam *Valerius, cum exercitu eo pervenit* (*De bello civ.*, I, 30, 31). Il poeta Lucano intese accennare a questi fatti, allorchè scrisse:

Bellaque sardoas etiam sparguntur in oras;
Pharsal., III, 64;

sebbene non siavi stata guerra, ma semplice preparativo di armi per il caso in cui Cotta non avesse abbandonato di piano la Sardegna. Dopo la occupazione dell'isola, Cesare mandò a Pompeo L. Vibullo Rufo, invitandolo alla pace; e fra i motivi che gli pose avanti per indurvelo, eravi pure la perdita del sardo dominio: *Satis esse magna utrinque incommoda accepta... ut reliquos casus timerent. Illum* (i. e. Pompeium) *Italia expulsum, amissa Sicilia et* Sardinia, *duabusque Hispaniis, et cohortibus in Italia atque Hispania civium romanorum centum atque triginta; se* (i. e. Caesarem) *morte Curionis et detrimento africani exercitus tanto, militumque deditione ad Corcyram. Proinde sibi ac reipublicae parcerent: quantum in bello fortuna posset, iam ipsi incommodis suis satis essent. Hoc unum esse tempus de pace agendi* etc. (Caesar., *De bell. civ.*, III, 10). Nè Cesare s'ingannava nel credere molto dannosa alla causa pompeiana la perdita della Sardegna, poichè gli stessi consiglieri di Pompeo volevano ch'egli evitasse di affrontarsi con Cesare in Tessaglia, e che restituendosi con celere viaggio in Italia, riconquistasse colle altre questa importante provincia occidentale della romana repubblica (Vid. Plutarch., *in vit. Pomp.*).

(3) Di questo Sesto Peduceio parla Cicerone, scrivendo ad Attico (lib. X, epist. I), e ne loda grandemente il senno, rassomigliandolo in ciò al padre, del quale ricorda l'autorità e la memoria.

(4) Appian. Alex., *De bell. civ.*, lib. II, edit. Amsteled.

(5) *Coeterum Africa ne prioribus quidem temporibus Caesar amica usus, secundum Curionis interitum, plane eam hostilem habuit: quippe et Varus, Jubaque rerum ibi potiebantur: et Cato, Scipioque cum iis qui ipsos sequebantur, eodem confugerant: communicatoque inter se bello, non continentem modo terram ad id accommodaverant, sed Siciliam quoque* Sardiniamque *classe infestabant, naves abducebant,*

Le nuove vittorie riportate da Cesare nel continente afri-
A. C. N. 46. U. C. 706. cano (706 U. C.) posero termine a siffatte ostilità; e la Sardegna che aveva contribuito al felice compimento della guerra numidica, inviandovi aiuti d'uomini, di navi e di vettovaglie [1], accolse poi nel suo seno il fortunato vincitore di Tapso, mentre da Utica trasferivasi a Roma per ricevervi gli onori destinatigli dal senato, e per esercitarvi colla potenza delle armi la mal dissimulata tirannide della sua decennale dittatura [2]. I Solcitani non di altro rei, che di aver somministrato viveri e soldati a L. Nasidio legato di Pompeo, furono in tale occasione multati di centomila sesterzi, pagarono, a vece della decina, l'ottava parte dei loro ricolti, e videro il glorioso eroe di Farsaglia distrarre con mani violente le private sostanze di alcuni cittadini, e poco stante dipartirsi dall'isola lasciandovi questa sola ingrata memoria del suo brevissimo soggiorno [3].

Il triennio trascorso dopo la di lui partenza fu vacuo per la Sardegna di pubblici avvenimenti [4]; ma essa ricomparve

ita et arma et ferrum (*quo maxime indigebant*) *inde parabant* (Dion. Cass., *Hist. rom.*, lib. XLII, pag. 295, edit. praed.).

(1) Questi aiuti erano stati richiesti da Cesare istesso con messaggi e con lettere: *Caesar interim in* Sardiniam *nuncios cum litteris et in reliquas provincias finitimas dimisit, ut sibi auxilia, commeatus, frumentum, simul atque litteras legissent, mittenda curarent* (Hirt., *De bell. afric.*, VIII). La contrarietà dei venti e della stagione ne impedì il pronto arrivo in Africa, come si ha dal citato istorico: *Quare caesariani gravi annona sunt conflictati, ideo, quod nondum neque ab Sicilia, neque ab* Sardinia *commeatus subportatus erat, neque per anni tempus in mari classes sine periculo vagari poterant* (lib. cit., 24). Ma Dione dice espressamente che vi arrivarono, *quamvis tarde, multaque pericula a tempestatibus ac hostibus passi* (*Hist. rom.*, XLIII, pag. 300, edit. praed.).

(2) Plutarco sembra accennare all'approdo di Cesare in Sardegna prima che discendesse in Africa per governarvi la guerra: *Deducitur Caesarem classe in* Sardiniam *ivisse, cum occiduum classe ingressus Oceanum, perque Atlanticum pelagus ad belligerandum transportans exercitum, adnavigare coepit* (*in vit. Caesar.*, 71); e forse il Fara ebbe riguardo alla di lui autorità, allorchè scrisse: *Caesar, qui ex* Sardinia *auxilium, commeatumque habuit, in Africam profectus eos* (i. e. pompeianos) *vicit, et inde in* Sardiniam *reversus, insulam lustravit et composuit* (*De reb. Sard.*, libr. I, pag. 131, edit. praed.). Ma lo storico della guerra africana parla solamente della venuta di Cesare all'isola, dopo le sue vittorie sopra i pompeiani, e del tragitto ch'ei fece da Utica a Roma (ved. la nota seguente): e lo stesso dice Dione colle seguenti parole: *Caesar, his confectis rebus* (i. e. bello africano), *dimissisque a se confestim aetate confectis militibus... rebusque in Africa quam potuit brevissimo temporis spatio constitutis, ad* Sardiniam *usque tota classe provectus, inde copiis in Hispaniam adversus Pompeium cum C. Didio missis, ipse Romam petiit, animo cum ob rerum gestarum splendorem, tum nonnihil etiam ob senatusconsulta de se facta elato* (*Hist. rom.*, XLIII, pag. 306). Vedasi pure lo stesso storico al libro citato, pag. 316. Mentre Cesare navigava colla flotta verso la Sardegna, e forse mentre vi era già arrivato, Cicerone scriveva da Roma al suo amico Varrone: *Nonnulli dubitant, an per* Sardiniam (Caesar) *veniat. Illud enim adhuc praedium suum non inspexit: nec ullum habet deterius, sed tamen non contemnit* (*Epist. ad divers.*, IX, 7). Nel quale luogo è da notare, non solo il mal animo di Cicerone verso la Sardegna, di cui si è già detto abbastanza, ma eziandio la finezza con cui egli morde la potenza di Cesare, chiamando l'isola *sua possessione*, quasi fossero di sua privata spettanza le provincie transmarine del popolo romano.

(3) *His rebus gestis* (i. e. bello africano confecto) *idibus jun. Uticae classem* (Caesar) *conscendit, et post diem tertium* Carales *in* Sardiniam *pervenit. Ibi* Sulcitanos, *quod Nasidium eiusque classem receperant, copiisque iuverant,* HS *centies multat; et pro decumis octavas pendere iubet, bonaque paucorum vendit, et ante diem* III *kal. quinctil. naves conscendit: et a* Caralibus *secundum terram provectus, duodetricesimo die, eo quod tempestatibus in portubus cohibebatur, ad urbem Romam venit* (Hirt., *De bell. afric.*, XCVIII). Quindi l'itinerario di Cesare fu il seguente. Nel 13 giugno del 706 di Roma (708 Varronian.) egli fece vela da Utica; nel 17 dello stesso mese arrivò a Cagliari; e nel 29 giugno dell'anno medesimo partì da Cagliari per Roma, dove arrivò dopo ventotto giorni di tempestoso viaggio. La sua fermata nell'isola fu dunque di soli undici giorni. Le suddette date corrispondono, secondo l'Userio, al 14, 18 e 29 aprile, e secondo il Guischard, al 6, 10 e 21 maggio dell'anno giuliano prolettico.

(4) In mancanza di fatti storici ricorderò brevemente i fatti particolari dei due sardi FAMEA e TIGELLIO, che appartengono a questa età. Di entrambi parlò Cicerone in alcune delle sue lettere, dalle quali si ricava che essi godevano del favore e della benivoglienza di Cesare. TIGELLIO era nipote di FAMEA, e l'uno e l'altro erano liberti di Ermogene, di cui perciò portavano il nome. Non si sa in qual tempo precisamente andassero da Sardegna a Roma: pare però certo che FAMEA vi fosse già molto innanzi che Cesare vi si restituisse, dopo aver visitata l'isola. Imperocchè M. Tullio, scrivendo a M. Fabio Gallo nei primi di settembre del 706 (U. C.), lo chiama *suo familiare* (*erat enim* (Phameas) *mihi sane familiaris. Epist. ad divers.*, VII, 24), lo che suppone una lunga consuetudine, o per lo meno una dimestichezza anteriore al ritorno di Cesare a Roma, ch'era seguito un solo mese e pochi giorni avanti (28 luglio 706); e scrivendo sotto la stessa data ad Attico (XIII, 49), ricorda i buoni uffizi promessigli da FAMEA, allorchè (688 U. C.) domandava per sè il consolato: *Erat enim* (Phameas), *si meministi, in consulatus petitione, per te mihi pollicitus, si quid opus esset.* Ebbe FAMEA qualche interesse a disputare co' figliuoli di Gneo Ottavio, e pregò Cicerone di patrocinargli la causa. Egli accettò l'incarico; ma venuto il giorno della discussione, patrocinò invece la causa di Publio Sestio, cui era debitore della rivocazione del suo esiglio. Tanto bastò perchè FAMEA si risentisse, e si dolesse altamente col suddetto Fabio Gallo della preferenza data da Tullio alla causa di Sestio. Ma forse in ciò non avea ragione, giacchè l'oratore aveagli profferto la sua assistenza in qualunque altro giorno, dappoichè la necessità lo stringeva a patrocinare nel già assegnato la causa del suo liberatore: Phameae *causam receperam, ipsius quidem causa .... Is ad me venit, dixitque, iudicem sibi dare operam constituisse, eo ipso die, quo de P. Sextio in consilium iri necesse erat. Respondi nullo modo me facere posse; quem vellet alium diem si sumpsisset, me ei non defuturum* (*Epist. ad divers.*, VII, 24). Le stessissime parole sono ripetute nella citata lettera ad Attico, nella quale inoltre Cicerone fa conoscere che avea accettato la causa di FAMEA *contra pueros Octavios Cn. filios non libenter*. Però, se Cicerone non aveva il torto, peccò certamente nel modo di giustificarsi. Perchè non contento di raccontare il fatto come era accaduto (se tale fu veramente qual egli lo dice), prese a vilipendere con tale occasione un suo antico familiare, il di lui nipote TIGELLIO, e con essi la nazione cui appartenevano. Scrive infatti: *Olim, quum regnare existimabamur, non tam ab ullis, quam hoc tempore observor a familiarissimis Caesaris omnibus, praeter istum* (i. e. Tigellium). *Id ego in lucris pono non ferre hominem pestilentiorem patria sua, cumque addictum iam dudum Calvi Licinii Hipponacteo praeconio* (epist. XXIV cit.). E poco appresso: *Ille autem* (i. e. Phamaeas) *qui sciret, se nepotem bellum tibicinem habere, et sat bonum cantorem, discessit a me, ut mihi videbatur, iratior. Habes Sardos venales, alium alio nequiorem. Cognosti meam causam, et istius Salaconis iniquitatem* (ibid.). Altrove ancora dice: *Ita tum ille* (i. e. Phamaeas) *discessit iratus. Puto me tibi narrasse. Non laboravi scilicet, nec hominis alieni iniustissimam iracundiam mihi curandam putavi... est bellum aliquem libenter odisse; et quemadmodum non omnibus dormire, ita non omnibus servire. Etsi mehercule, ut tu intelligis, magis mihi isti* (Sardi) *serviunt, si observare servire est* (*Epist. ad Attic.*, XIII, 49). Tuttavia Cicerone, o perchè non fosse al tutto innocente verso FAMEA, come sospettavalo lo stesso suo amico Fabio, (*Habuit suum negotium Gallus, ut scribit. Ait illum, me animi conscientia, quod* PHAMAEAM *destituissem, de se suspicari. - Epist. cit. ad Att.*), o perchè temesse il risentimento del di lui nipote, che poteva nuocergli colla sua entratura presso Cesare, mentre da un canto lanciava siffatte contumelie contro persone che non lo aveano offeso, raccomandavasi dall'altro caldamente a Gallo e ad Attico, acciò lo rappatumassero con TIGELLIO, e gli facessero conoscere, se per avventura egli avesse eziandio qualche rancore contro il figliuolo del suo fratello Quinto, poichè premevagli assai che la sorte nascente di quel giovinetto non fosse sturbata ne' suoi principii dalla malevoglienza di quel favorito liberto: *Amoris quidem tui*, scriveva a Fabio (loc. cit.) *quoquo me verto, vestigia: vel proxime de* TIGELLIO. *Sensi enim ex litteris tuis, valde te laborasse.* E più apertamente, scrivendo ad Attico: *De* TIGELLIO, *si quid novi: qui quidem, ut mihi Gallus Fabius scripsit, accusationem intendit mihi quamdam iniquissimam, me* PHAMEAE *defuisse, quum eius causam recepissem... Quare tibi hactenus mando, de illo nostro* (i. e. Quinti filio), *si quid poteris exquiras; de me ne quid labores* (XIII, 49). Egli è vero che con queste ultime parole Tullio voleva far credere ad Attico che per se stesso nulla temeva o curavasi di TIGELLIO, lo che pure ripete in un'altra lettera dello stesso mese ed anno (*miror te nihildum cum* TIGELLIO, *vel ut hoc ipsum, quantum acceperit: prorsus aveo scire, nec tamen flocci facio. - Epist. ad Attic.*,

tosto nel mondo politico sotto il triumvirato di Ottaviano, di
A. C. N. 43. U. C. 709. Antonio e di Lepido (709 U. C.), nel quale le toccò di obbedire al primo e più fortunato di quei tre ambiziosi congiuratori. I patti dell'accordo, con cui l'isola fu ceduta al nipote ed erede di Cesare, sono riferiti da Appiano Alessandrino: *Caesar consulatum in reliquam anni partem P. Ventidio cedat. Tres viri reipublicae constituendae per quinquennium sint* (1), *eumque magistratum Lepidus cum Antonio ac Caesare consulari potestate gerant; iidemque confestim in istud quinquennium magistratus urbanos designent: in his neque senatus auctoritate, neque populi iussu sit opus: provincias seorsim Lepidus Hispaniam omnem cum Narbonensi Gallia; caetera Galliarum citra et ultra Alpes Antonius; Africam utramque, SARDINIAM ac Siciliam Caesar obtineat* (2). Nè diverso è il racconto lasciatone da Dione, il quale ne riferisce minutamente il luogo e le circostanze: *Congressi sunt autem (Antonius, Caesar et Lepidus) ad colloquium in insula quadam ejus fluvii, qui praeter Bononiam labitur, cum aequo numero militum, nemine praeterea praesente; proculque ab iis quos secum eo adduxerant digressi, postquam unus alterum excussisset, ne quam sub ala siccam portaret, summissa quaedam voce collocuti sunt, quorum summa erat, de dominatione sibi confirmanda, ac inimicis delendis, coniuratio. Ne vero palam rerum summam ad paucos se omnem reducere velle viderentur.... ita inter eos convenit, ut publice quidem ipsi tres constituendis administrandisque rebus praeficerentur, idque non in perpetuum, sed in quinquennium...... privatim autem, neve viderentur omnes provincias sibi ipsis arrogare velle, Caesari Africa utraque, SARDINIA, et Sicilia, Lepido Hispania omnis, ac Gallia Narbonensis, Antonio reliqua omnis Gallia quae cis ac trans Alpes iacet, tribueretur* (3). Ottaviano fu sollecito ad occupare con due legioni l'attribuitagli provincia (4), ma Sesto Pompeo, figlio del grande di questo nome, che possedea la Sicilia, e comandava ad una flotta poderosa (5), non fu meno pronto a ritorgliela colla forza preponderante di quattro legioni guidate da Mena o Menodoro liberto suo (6): sicchè, dopo la battaglia di Filippi, quando Cesare e Antonio si divisero nuovamente il comando
escludendone Lepido (710 U. C.), furono solamente tratte A. C. N. 42. U. C. 710.
in sorte la Spagna, la Numidia, la Gallia e l'Africa, perchè Sesto riteneva per anche la Sardegna e la Sicilia; *quod SARDINIAM, Siciliamque Sextus adhuc tenebat* (7). Però Cesare essendosi offerto a far la guerra contro Sesto Pompeo (8), riconquistò per mezzo di Eleno suo liberto il potere che avea perduto nell'isola (9); e poi nella pace di Brindisi

XIII, 50); ma poi incalzando sempre il bisogno, e tormentandolo l'incertezza, terminava per dire chiaramente allo stesso Attico, che stava molto irrequieto nell'animo per non sapere ancora quali fossero sull'affare in discorso i pensieri e le inclinazioni di TIGELLIO: TIGELLIUM *totum mihi, et quidem quam primum: nam pendeo animi* (*Epist. ad Attic.*, XIII, 51). Non fu però Cicerone il solo nemico del nipote di FAMEA. Anche Orazio dimostròglisi avverso, sia che invidiasse il favore, di cui egli, dopo la morte di Cesare, godeva nella casa di Ottaviano, sia che si risentisse della libertà con cui quel liberto avea censurato i suoi versi. In una infatti delle sue satire lo mette nel novero di coloro che lo biasimavano per aver giudicato sfavorevolmente delle poesie di Lucilio:

Men' moveat cimex Pantilius? aut cruciet, quod
Vellicet absentem Demetrius? aut quod ineptus
Fannius HERMOGENIS *laedat conviva* TIGELLI?
Lib. I, sat. X, v. 78 e seg.

E per tal motivo non lascia mai trascorrere l'occasione di motteggiarlo, ora chiamandolo il bello ed azzimato ERMOGENE, ignaro al tutto dei buoni autori della commedia antica (*quos neque pulcher* HERMOGENES *unquam legit*; sat. X cit., vv. 17 e 18), ora figurandolo come un poeta da trivio, che spacciasse pe'portici e per le botteghe il proprio sapere:

Nulla taberna meos habeat, neque pila, libellos,
Quaeis manus insudet vulgi, HERMOGENISQUE TIGELLI,
Sat. IV, lib. I, vv. 71 e 72,

ed ora mandandolo a guaire sulle scranne delle sue Sàlmaci ascoltatrici (*teque* TIGELLI, *Discipularum inter iubeo plorare cathedras*, sat. X, lib. I, vv. 90 e 91). Non pertanto lo stesso Orazio confessa in alcuni luoghi di dette sue satire, che TIGELLIO fu musico e cantore eccellente, nel che si accorda con Cicerone, il quale, come si è già veduto, lo chiama *bellum tibicinem ... et sat bonum cantorem*. Così nella satira III, lib. I, vv. 129-30 si legge:

Ut, quamvis tacet HERMOGENES, *cantor tamen atque*
Optimus est modulator.

E nella satira IX, lib. I, vv. 24 e 25 fa dire all'importuno millantatore che incontrollo nella via sacra, esser egli sì buon cantore da farne disperare lo stesso HERMOGENE (... *invideat quod et* HERMOGENES, *ego canto*). Sebbene poi il Venosino, bezzicando coll'arguzia de'suoi sali la vita e i costumi di TIGELLIO, lo dipinga qual uomo strano e discorde a se stesso, tuttavia non può disconoscere che fosse eziandio di acuto ingegno, di schietto carattere e di benigna natura, e soprattutto che fosse assai generoso e liberale. Ciò si ricava dai due luoghi medesimi, nei quali egli parlò di proposito di TIGELLIO e de'suoi vizi; ed io li riporto qui per intiero, acciò il discreto lettore, sceverando la verità dall'esagerazione della satira, possa portarne quel giudizio che sembreragli più giusto e più temperato. Nella satira II del libro I il poeta suppone che TIGELLIO fosse già morto, e quindi, mettendo a confronto la sua liberalità colla grettezza di tali avari, che temendo il nome di sciuponi, avriano il coraggio di niegare all'amico ignudo e famelico un cencio e un tozzo, prende a dire che

Ambubaiarum collegia, pharmacopolae,
Mendici, mimae, balatrones, hoc genus omne
Maestum ac sollicitum est cantoris morte TIGELLI:
Quippe benignus erat.

E nella satira III del libro I, ricordando il modo tenuto dallo stesso TIGELLIO, sia nel vivere che nell'improvvisare i suoi versi, ne fa questa festevole dipintura:

Omnibus hoc vitium est cantoribus, inter amicos
Ut nunquam inducant animum cantare rogati;
Iniussi nunquam desistant. SARDUS *habebat*
Ille TIGELLIUS *hoc. Caesar, qui cogere posset,*
Si peteret per amicitiam patris atque suam, non
Quicquam proficeret: si collibuisset, ab ovo
Usque ad mala citaret, Io Bacche! modo summa
Voce, modo hac, resonat quae chordis quatuor ima.
Nil aequale homini fuit illi. Saepe velut qui,
Currebat, fugiens hostem, persaepe velut qui
Junonis sacra ferret; habebat saepe ducentos,
Saepe decem servos; modo reges atque tetrarchas,
Omnia magna loquens; modo, Sit mihi mensa tripes et
Concha salis puri, et toga quae defendere frigus,
Quamvis crassa, queat. Decies centena dedisses
Huic parco, paucis contento: quinque diebus
Nil erat in loculis. Noctes vigilabat ad ipsum
Mane; diem totum stertebat. Nil fuit unquam
Sic impar sibi.

(1) Da una iscrizione riportata dal Grutero (pag. 298, n. 1), in cui, dopo i nomi dei triumviri, leggesi; EX A. D. V. K. DEC. AD PR. K. IAN. SEXT., (cioè *ex ante diem quintum kalend. decemb. ad primum kalend. januar. sextas*, come interpreta l'Usserio, *Annal.*, pag. 498, edit. Genev.), si rileva che il quinquennio del triumvirato ebbe principio nel 27 novembre del 709; e che doveva durare fino al 1° gennaio del 715 di Roma.

(2) *De bell. civ.*, lib. IV, pag. 953, edit. Amstelod.

(3) *Histor. Rom.*, XLVI, pag. 441, edit. praed.

(4) Appian. Alex., *De bell. civ.*, lib. V.

(5) Dion. Cass., *Histor. Rom.*, lib. XLVII, pag. 451.

(6) *Pompeius perlibenter Menodorum cum valida classe, et quatuor legionibus misit in* Sardiniam, *quae tum erat Caesaris; ubi duas legiones in suas partes pertraxit, attonitas metu coniurationis eius cum Antonio.* (Appian. Alex., lib. cit.).

(7) Dion. Cass., *Hist. Rom.*, lib. XLVIII, pag. 480. - Anche in Floro si legge: *Sublatis percussoribus Caesaris, superat Pompeii domus. Alter iuvenum in Hispania occiderat, alter fuga evaserat: contractisque infelicis belli reliquiis, quum insuper ergastula armasset, Siciliam* Sardiniamque *habebat* (*Epit. rer. rom.*, IV, 8).

(8) Dion. Cass., ibid. - Appian. Alex. *De bell. civ.*, lib. V, pag. 1126, 1127.

(9) Appian. Alex., *De bell. civ.*, V, 144. Di questa ricuperazione

A. C. N. 40. U. C. 712. fatta con Antonio (712 U. C.) ottenne specialmente nella nuova divisione dell'impero, colla Dalmazia e la Spagna, la Gallia eziandio e la Sardegna: *tum Caesari* SARDINIA *et Dalmatia, Hispaniaque et Gallia.... adscriptae sunt* (1). Udito l'accordo dei due triumviri, Pompeo commise all'ardito Mena di ricuperargli il perduto dominio, e d'infestare con una porzione dell'armata navale quello dei suoi nemici. Costui travagliò prima in parecchi luoghi l'Etruria, e poi navigando nei mari sardi, discese nell'isola, e venne a conflitto con M. Lurio, che la reggeva a nome di Cesare. Fu perdente nel primo incontro; ma rivoltatosi d'improvviso contro i cesariani che sconsigliatamente l'inseguivano, riparò la vittoria, e costrinse Lurio alla fuga. L'isola tutta si arrese allora spontaneamente al vincitore, e Cagliari, che volle resistere, fu prontamente espugnata (712 U. C.). L'astuto Mena profittò di questa occasione per cattivarsi la benevoglienza di Cesare, poichè fra i prigionieri che egli mandò via liberi senza prezzo di riscatto, eravi anche il suddetto Eleno molto caro a Ottaviano, presso il quale preparavasi in tal modo uno scampo, qualora nei futuri ed incerti casi della guerra civile ne abbisognasse: *Pompeius...... certior factus de eorum (i. e. Caesaris et Antonii) pactione, in Siciliam reversus, Menae liberto suo, quem plurimi faciebat, imperavit, ut cum classis parte circumvectus hostium ditionem infestaret. Menas, Hetruria haud leviter vexata...... in* SARDINIAM *navigavit, ibique cum M. Lurio insulae praefecto confligens, primo pulsus est; deinde inopinato conversus in hostem inconsiderate insequentem, victoriam recuperavit, insulamque Lurio cedente occupavit, deditione caetera,* ARADIN (2) *autem (quo ex pugna complures confugerant) expugnatione. Captivos cum alios, tum Helenum Caesaris libertum, eique maxime charum sine pretio redemptionis dimisit, beneficium hoc multo ante apud Caesarem deponens, et perfugium sibi, si res ita ferret, apud eum praeparans* (3).

La perdita della Sardegna fatta dai cesariani, e le scorrerie colle quali la flotta di Pompeo infestò la costa marittima d'Italia, produssero in Roma la carestia, e quindi i tumulti popolari (4). Questi andarono siffattamente crescendo, che costrinsero Cesare ed Antonio a trattar di pace con Sesto (5).
A. C. N. 39. U. C. 713. E la pace fu finalmente conchiusa (713 U. C.) nel capo Miseno, in virtù della quale dovea l'isola per un quinquennio obbedire a Pompeo. *Tandem*, dice Appiano (6), *instigantibus Mucia matre, Iuliaque uxore, rursum hi tres (i. e. Caesar, Antonius et Pompeius) convenerunt in veterem quemdam aggerem mari cinctum, undique collocatis circa eum in statione navibus cum satellitio, ubi his conditionibus transactum est. Ut pace terra marique reddita, negotiationes nusquam impedirentur. Pompeius ex omnibus Italiae locis praesidia deduceret, nec amplius fugitivos reciperet, neve naves suas in littoribus Italiae stare permitteret: imperaret* SARDINIAE, *Siciliae, Corsicaeque et caeteris, quas tunc habebat, insulis, tot annis in quot Antonio, Caesarique prorogatum fuerit imperium: mitteretque Romano populo frumentum jam dudum debitum, quin et Peloponnesum, ultra dictas insulas acciperet: absens consulatum per quemlibet amicorum gereret, et ascriberetur in pontificum collegium. His Pompeio concessis, reditus pateret nobilibus exulibus, exceptis conjuratis, damnatis judicio publico, profugis bona erecta ad assem restituerentur, exceptis mobilibus. Proscriptis vero quarta pars. Utque iis, qui sub Pompeio militarunt, servis quidem libertas esset praemium; ingenuis vero, post peracta stipendia persolverentur eadem praemia, quae veteranis Caesaris et Antonii. Hae tum pacis leges, quas conscriptas obsignatasque in urbem miserunt, adservandas vestalibus.*

La stessa cosa è riferita da Dione, il quale inoltre descrive i particolari tutti di quel famoso convegno. Ecco le sue parole: *Caeterum cum Sexto Pompeio primum de conditionibus pacis futurae per socios actum est: deinde vero apud Misenum Caesar et Antonius cum eo ad colloquium venerunt, cum ipsi in continenti starent, Pompeius autem in aggere quodam circumfluo in mari ad hoc ipsum congesto, quo tutior esset. Aderat autem ipsi universa sua classis, illis autem pedestres omnes copiae: ita quidem, ut hae in terra, Pompeiani autem in navibus armati astarent: ut vel ex hoc perspicuum omnibus esset, eos metu adversae partis virium, ac coactos illos quidem a populo, Pompeium vero ab his quos secum habebat, pacem composuisse. Eius vero pacis hae fuerunt conditiones: fugitivis dari libertatem, exulibus omnibus, Caesaris percussoribus exceptis, reditum (hi autem excipiebantur, quamvis horum etiam quidam restituti sunt, ac ipse etiam Sextus inter eos numeratus fuerat) cum impunitate, et quadrante bonorum suorum, quae publicata fuerant, atque horum quibusdam tribunatus plebis, praeturas, et sacerdotia tribui: ipsum vero Pompeium consulem creari, et augurem, ac ex facultatibus paternis ei reddi septingenties sestertium: quinquennale ei esse imperium in Siciliam,* SARDINIAM, *et Achaiam, ita ut neque fugitivos reciperet, neque naves alias pararet, neque castella in Italia obtineret, sed pacem eius in mari ipse tueretur, ac certam summam frumenti ad urbem mitteret: id vero tempus ei praescriptum fuit, quod ipsi etiam volebant videri, non perpetuam, sed certo tempore definitam potentiam habere. His compositis, ac conscriptis, literas huius pactionis apud vestales virgines deposuerunt, ac deinde dextras mutuo iunxerunt, seque osculati invicem sunt* (7).

Il tradimento di Menodoro, che cambiando spesso di consiglio e di fede tolse l'isola a Pompeo (714 U. C.) per darla A. C. N. 38. U. C. 714.
a Cesare (8), e poi, abbandonati i vessilli di Cesare (715 U. C.), A. C. N. 37. U. C. 715.

della Sardegna lasciò ricordo lo stesso Ottaviano in quella parte del suo testamento che ci fu conservato dalle *Tavole Ancirane*, nelle quali si legge: *Siciliam et* Sardiniam *occupatas bello servili reciperavi* (apud Chishull., *Antiq. asiat.*, edit. Lond., 1728).

(1) Dion. Cass., *Hist. Rom.*, lib. XLVIII, pag. 500. - Ved. pure Plutarch., *in Anton.*, pag. 929.

(2) Deve leggersi CARALIN.

(3) Dion. Cass., *Hist. rom.*, lib. XLVIII, pag. 501 e 502.

(4) Dion. Cass., lib. cit. E lo conferma Orosio colle seguenti parole: *Conversus in latrocinia* (Pompeius), *omnem oram Italiae caedibus rapinisque vastavit. Sicilia praerepta, commeatibus impeditis, Romam fame affecit* (*Histor.*, lib. VI).

(5) Menodoro però consigliava Sesto a non accettarla, e scriveagli da Sardegna: *Gerendum bellum, aut certe ostentandum esse, donec fame prematur Italia; nam altero modo victoriam, altero conditiones saltem aequiores sperari posse* (Appian. Alex., *De bell. civ.*, lib. V, pag. 711).

(6) *De bell. civ.*, lib. V, pag. 1132 e seg.

(7) *Hist. rom.*, lib. XLVIII, pag. 505 e 506.

(8) La cosa è narrata da Appiano Alessandrino (*De bell. civ.*, lib. V) in questo modo: *Eo tempore Philadelphus Octaviani libertus, qui ad frumentum in urbem convectandum ierat, ubi erat Menodorus accessit, cui amicissimus erat, eique rem posse confidere cognoscebat, suasitque illi, ut relicto Pompeio, ad Octavianum transiret; pollicens ei ex parte ipsius Corsicam et* Sardiniam *cum tribus legionibus.* Ma Dione la racconta diversamente, e aggiunge molte altre circostanze omesse da Appiano. Ecco com' egli scrive: *Menas cum adhuc in* Sardinia *praetoris loco esset, in suspicionem Pompeio venerat, propterea quod Helenum dimisisset, ac cum Caesare colloquutus*

A. C. N. 36. U. C. 716. tornò a militare sotto Pompeo (1), per ribellarglisi nuovamente (2), sicoome rendettero vana la pace, così posero la Sardegna nella durissima condizione di non sapere a quale dei due dovesse finalmente obbedire. Ma Ottaviano la tolse presto da siffatta incertezza, poichè, fugato prima Sesto
A. C. N. 35. U. C. 717. Pompeo (717 U. C.), e poi debellato Antonio (3) nella fa-
A. C. N. 31. U. C. 721. mosa battaglia d'Azio (721 U. C.), tutto a sè trasse con valorosa fortuna il contrastato dominio del vasto mondo romano. Allora l'isola diventò stabilmente di Cesare (4), il quale la ritenne prima sotto il suo impero (5), e poi la restituì al
senato colle altre provincie men forti (125 U. C.), riser- A. C. N. 27. U. C. 725.
bando a se stesso celle più potenti il comando delle armi e dei soldati (6).

Il governo imbelle del senato servo ed inerme fruttò ai Sardi trenta e più anni di pace, di silenzio e di oscurità (7); e solamente nel declinare dell'impero di Ottaviano si trova in Dione, che la Sardegna fu molestata dalle scorrerie dei
corsari (P. C. N. 6), e che perciò fu governata per alcun P. C. N. 6.
tempo da soldati e da presidi tratti dall'ordine equestre, anzi che da senatori, già inabili per mollezza e per ozio a sostenere le militari fatiche: *Eodem tempore multa bella extiterunt. In multas regiones a praedonibus sunt incursiones factae, ita ut* S*ARDINIA per aliquot annos nullum senatorem praefectum, sed milites et duces equites habuerit* (8). Gli avvenimenti posteriori della storia sarda sono assai rari, e di nessuna o poca importanza (9). Il cupo e feroce Tiberio fece dell'isola

fuisset: huic accedebant eiusdem conditionis hominum calumniae, qui Menae potentiam invidebant. Is igitur, cum eum Pompeius, ut de administratione frumenti ac pecuniae sibi rationes redderet, evocaret, dicto audiens non fuit, sed missos ad se necavit; praemissisque ad Caesarem qui de pace agerent, se et insulam cum classe et exercitu ei tradidit (*Hist. rom.*, XLVIII, pag. 513). Eppure questo villissimo traditore, che avea consigliato Pompeo di dar morte a Cesare e ad Antonio, mentre come amici gli accoglieva entrambi a convito nella sua nave (Dion., lib. cit., pag. 508), e che ora vendeva a Cesare la fede giurata a Pompeo, ottenne da Ottaviano gli anelli d'oro, e fu da lui onorato, ed ascritto all'ordine equestre, come riferisce il suddetto Dione: *Caesar Menam libentissime accepit . . . neque dedit Pompeio postulanti, et magno insuper in honore habuit, et in equestrem ordinem adscripsit* (lib. cit., pag. 513). Tanto è vero che gli ambiziosi non fanno differenza tra l'onestà e l'infamia, se nell'una o nell'altra trovano l'utilità propria e i mezzi di conseguire i loro fini politici.

(1) *Menas, homo natura fidei ambiguae, ac semper felicioris partes potiores habens, cum praeterea indigne ferret nullum sibi proprium esse imperium, sed Sabino se esse subiectum, iterum ad Sextum Pompeium transfugit* (Dion., *Hist. rom.*, lib. XLVIII, pag. 520-21).

(2) Ciò accadde nel 716 di Roma, dopo la tempesta che assalì la flotta di Cesare oltre il promontorio di Palinuro. E fu tanta l'importanza di questa ribellione, che senza la medesima Cesare avrebbe intrapresa indarno la spedizione contro la Sicilia, come lo dice il già citato Dione: *Quod nisi Menas iterum venia et aliis pollicitationibus quibusdam adductus ad Caesarem descivisset, receptisque eius triremibus, quae se a Caesare ad ipsum transire simulabant, omnem cui praeerat classem prodidisset, frustra utique tunc etiam Caesar eam navigationem instituerat* (*Hist. rom.*, lib. XLIX, pag. 522). La causa poi di essersi Mena ribellato nuovamente a Pompeo, fu perchè egli non si serviva di lui per far la guerra contro Lepido, ed in tutti gli affari lo teneva per sospetto. Nè gli accadde diversamente con Cesare, il quale, sebbene lo accogliesse per la seconda volta con sommo piacere, non gli ebbe però più per l'avvenire fede veruna: *Menae autem ut deficeret a Pompeio causa fuit, quod is eum neque ad bellum contra Lepidum gerendum adhiberet, et in omnibus negotiis suspectum haberet. Caesar Menam denuo lubentissime recepit, ita tamen ut nullam ei deinceps fidem haberet* (Dion. Cass., lib. cit., ibid.).

(3) Nella guerra contro Antonio la Sardegna non fu l'ultima ad aiutare Cesare; e Dione la nota tra le provincie che furono sollecite a somministrargli soccorsi . . . *Caesarem Italia omnis . . . Gallia, Hispania, Illyricum, Africa* . . . . Sardinia, *Sicilia, ac reliquae insulae praedictis terris continentibus vicinae adiuvarunt* (*Hist. rom.*, L. pag. 559). Ciò accadde, secondo Dione, nel 722 (Varron.) corrispondente al 720 (V. C.) dell'era Catoniana.

(4) Dico *stabilmente*, perchè sebbene Cesare fosse già padrone della Sardegna fin del 717 di Roma, cioè dopo la fuga di Sesto Pompeo dalla Sicilia, tuttavia non poteva dirsene padrone assoluto, essendo ancora incerto il risultamento definitivo delle sue rivalità con Antonio. Egli non pertanto considerava da tal tempo l'isola come sua; e narra Svetonio che avea divisato di trasferirvisi in persona, ma che glielo impedirono le continue e smisurate tempeste: *Nec est, ut opinor, provincia, excepta dumtaxat Africa et* Sardinia, *quam non adierit. In has, fugato Sexto Pompeio, traiicere ex Sicilia apparantem continuae et immodicae tempestates inhibuerunt, nec mox occasio aut causa traiiciendi fuit* (*in Octav.* XLVII).

(5) Se ne ha la prova nelle già citate *Tavole Ancirane*, nelle quali sta scritto: *Iuravit in mea verba tota Italia sponte sua, et me pro victis ducibus ducem depoposcit. Iuraverunt in eadem verba Galliae, Hispaniae, Africa, Sicilia*, Sardinia. (ap. Chishull., oper. cit.).

(6) *Hac arte Caesar . . . infirmiores . . . aliis attribuit, potentiores provincias . . . sibi retinuit . . . Sub eo praetextu* (senatum) *vere inermem imbellemque efficiebat, et ad se solum arma militesque transferebat. Hac de causa senatui populoque Africa, Numidia, Asia, et cum Epiro Graecia, Dalmatia, Macedonia, Sicilia, Creta, Africa, Cyrenaica, Bithynia cum Ponto finitima*, Sardinia *atque Hispania Baetica adscriptae sunt* (Dion. Cass., *Hist. rom.*, lib. LIII, pag. 659).

(7) Siccome nel periodo di tempo corso dal 725 al 758 di Roma ebbe luogo il grande avvenimento della nascita di N. S. G. C., che da taluni è collocato nel 750, e da altri nel 752 (U. C.), perciò quindi innanzi noterò gli anni secondo il computo dell'era cristiana, segnandoli colle iniziali P. C. N. (*post Christum natum*).

(8) Dion. Cass., Hist. Rom., lib. LV, pag. 237-38.

(9) Essendo cessato sotto l'impero di Ottaviano il dominio reale della repubblica romana, ed avendo avuto principio per la Sardegna, come pel mondo intiero, la nuova era di pace e di redenzione, stimo qui opportuno di presentare ai lettori la SERIE dei Pretori, Pro-pretori, Consoli e Proconsoli che governarono l'isola avanti G. C., e dei Questori e Legati che vi furono mandati da Roma nell'istesso periodo di tempo, riserbando ad altro luogo di questa stessa opera la SERIE dei Presidi, Proconsoli e Procuratori dei Cesari, che vi ebbero comando e pubblico uffizio dalla nascita di G. C. in appresso. E seguendo l'ordine osservato nelle precedenti narrazioni, noterò gli anni dalla fondazione di Roma (U. C.), ed avanti l'era volgare (A. C. N.) (*).

(*) *Gli spazi segnati con puntini nel presente quadro dinotano gli anni, ne' quali, per mancanza di monumenti, non si conosce quali siano stati i Pretori o Consoli che abbiano governato la Sardegna.*

Anni A. C. N.	Anni U. C.	Num. *dei* Pretori	Nomi *dei* Pretori, Pro-Pretori, Consoli *e* Proconsoli	Autori *e* Monumenti *che ne provano l'esistenza ed il tempo*
226	526	1	M. Valerio, Pretore	Solin., *Polyhist.*, XI.
225	527	2	C. Atilio, Console (*a*)	*Supplem. Liv.*, XX, 36.
...	...	..	....	
...	...	..	....	
217	535	3	A. Cornelio Mammula, Pretore	Liv., *Hist.*, XXII, 25; XXIII, 21.
216	536		Lo stesso, Pro-Pretore	*Id. ibid.*, XXIII, 21.
215	537	4	Q. Mucio Scevola, Pretore	*Id. ibid.*, XXIII, 34.

(*a*) La lacuna esistente tra il governo di C. Atilio e di A. Cornelio Mammula deriva dal silenzio di tutti gli scrittori antichi sopra i governanti della Sardegna. Quindi io inclino a credere col Fara (*De reb. Sard.*, *I*, 121) che in tale intervallo di tempo il reggimento delle cose sarde sia stato affidato anno per anno ad uno dei consoli per causa delle frequenti ribellioni degl' isolani.

una terra di esiglio (1); e vi confinò quattro mila seguaci
P. C. N. 12. delle superstizioni egizie, e della religione giudaica (P. C. N. 19),
P. C. N. 19. reputando vil danno, se per l'inclemenza delle stagioni e per la gravità del cielo vi perissero (2). Altri esuli, ora illustri, ora scellerati vi andarono e vi morirono sotto l'impero di
Nerone, tra i quali la storia ci ha conservato i nomi di C. P. C. N. 65.
Cassio Longino, eccellente giureconsulto, e principe della

(1) Ciò si ricava dall'editto, con cui Tiberio mandò (P. C. N. 12), che niuno di quelli, ai quali era stato interdetto l'uso dell'acqua e del fuoco, potesse stare nel continente, e neppure in veruna isola che non fosse distante cinquanta miglia dalla terraferma, ad eccezione però delle isole di Coo, di Rodi, di SARDEGNA e di Lesbo: *quod permulti extorres, alii extra loca in quae expositi fuerant versabantur, alii in iis ipsis delicatius vivebant, edixit ne quis eorum quibus aqua et igni esset interdictum, in continenti, aut insula ulla nisi quae quinquaginta millia passuum ab continente distaret, excepta Coo, Rhodo,* Sardinia *et Lesbo .... degeret* (Dion. Cass., *Hist. rom.*, lib. LVI, pag. 762).

(2) Sopra ciò è divulgatissimo il testo di Tacito: *Actum et de sacris aegyptiis iudaicisque pellendis: factumque patrum consultum, « ut quatuor millia libertini generis, ea superstitione infecta, quis idonea aetas, in insulam* Sardiniam *veherentur », coërcendis illic latrociniis, et, si ob gravitatem coeli interissent, vile damnum* (*Annal.*, *II*, 85). Anche Giuseppe Flavio lasciò nelle sue *Antichità giudaiche* il ricordo di questo esiglio; e Seneca lo accennò in una delle sue epistole. Dice il primo: *Tiberius iubet Roma cunctos iudaeos excedere. Consules autem quatuor millia ex iudaeis militantes mittunt in* Sardorum *insulam: plurimos autem militare nolentes, propter legis paternae custodiam, tormentis affecere* (*Antiquit. iudaic.*, XVIII, 3). Ed il secondo: *His instinctus abstinere animalibus coepi; et, anno peracto, non tantum facilis mihi erat consuetudo, sed dulcis .... Quaeris quomodo desierim? In Tiberii Caesaris principatum iuventae tempus inciderat: alienigena tum sacra movebantur: et inter argumenta superstitionis ponebatur animalium quorumdam abstinentia* (epist. CVIII). Racconta poi lo stesso Seneca nella citata lettera, come per timore di essere calunniato qual seguace delle superstizioni giudaiche, e per le ammonizioni del padre, tornò a far uso delle carni, reputate immonde dagli ebrei. A questa medesima proscrizione si riferiscono due luoghi di Svetonio e di Dione, in uno dei quali si legge: *Externas cerimonias, aegyptios iudaicosque ritus compescui .... Iudaeorum iuventutem, per speciem sacramenti, in provincias gravioris coeli distribuit* (*In Tiber.*, XXXVI); e nell'altro: *porro Tiberius ... reliquos omnes astrologos, magos, aut quicumque alio quopiam modo divinationes exercerent, exteros necavit; cives .... extorres egit* (*Histor. rom.*, LVII, pag. 792); e vi si riferisce eziandio un passo notevolissimo di Filone ebreo (*Legat. ad Caium*, pag. 1016, edit. Francofurt.), in cui è ascritta a Seiano tutta l'odiosità dell'editto contro gli ebrei, e si racconta da detto scrittore, che dopo la morte di quell'empio ministro, Tiberio *mandavit omnibus provinciarum praesidibus, ut oppidatim huic genti* (i. e. iudaeis) *parcerent, exceptis consciis, paucis admodum.* Agli ebrei, ed ai seguaci delle superstizioni egizie confinati da Tiberio in Sardegna sembra potersi ascrivere la erezione del tempio d'Iside e di Serapide, che fino ai tempi romani esisteva nell'isola di S. Antioco (antica ENOSIN di Plinio, *Hist. nat.*, III, 13), e che in anno incerto fu restaurato da Marco Porcio Primigenio liberto di Marco, e maestro dei *lari augusti*, in occasione che Marco Porcio Felice e Marco Porcio Impetrato, figliuoli entrambi del suo patrono, furono designati dai decurioni di SOLCI quartumviri colla podestà edilizia. Ciò si ricava dalla seguente importantissima iscrizione (*), dalla quale appare eziandio che il liberto Marco rifece a proprie sue spese i simulacri, e rinnovò l'ara e gli ornamenti di quel tempio.

TEMPL . ISIS . ET . SERAP . CVM .
SIGNIS . ET . ORNAM . ET . ARKA .
OB . HONOR . M . M . PORC . FELICIS .
ET . IMPETRATI . f . IIII . V . A . P . Des .
M . PORC . M . L . PRIMIGenius .
MAG . LAR . AVG . Restauravit .

(*) *Fu scoperta nella suddetta isola di S. Antioco fra le rovine dell'antica* SOLCI; *e quindi acquistata dal dotto professore Giacomo Keyser di Norvegia, che viaggiava nel 1827 in Sardegna. Egli la fece trasportare a Danimarca, e la donò al chiarissimo Munters, il quale la possedeva ancora nel 1829. Prima però che un sì egregio monumento di antichità fosse tolto ai Sardi, per essere donato agli stranieri, il cav. Alberto La-Marmora, benemerito assai dell'isola per le sue dotte fatiche, ne cavò un gesso, e lo mandò all'abate Costanzo Gazzera, il quale ne fece poi menzione nel suo* Decreto di Patronato e Clientela della Colonia Giulia Augusta USELLIS (ved. *Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino*, tom. XXXV, pag. 15 e seg.).

Anni A. C. N.	Anni U. C.	Num. dei Pretori	Nomi dei Pretori, Pro-Pretori, Consoli e Proconsoli	Autori e Monumenti che ne provano l'esistenza ed il tempo
214	538		Q. Mucio Scevola, Pro-Pretore	Liv., *Hist.*, XXIV, 10.
213	539		Lo stesso, Pro-Pretore	*Id. ibid.*, XXIV, 44.
212	540		Lo stesso, Pro-Pretore	*Id. ibid.*, XXV, 3.
211	541	5	L. Cornelio Lentulo, Pretore	*Id. ibid.*, XXV, 41; XXVI, 1.
210	542	6	P. Manlio Vulsone, Pretore	*Id. ibid.*, XXVI, 28.
209	543	7	C. Aurunculeio, Pretore	*Id. ibid.*, XXVII, 7.
208	544		Lo stesso, Pro-Pretore	*Id. ibid.*, XXVII, 22.
207	545	8	A. Ostilio, Pretore	*Id. ibid.*, XXVII, 36.
206	546	9	T. Claudio Asello, Pretore	*Id. ibid.*, XXVIII, 10.
205	547	10	Cn. Ottavio, Pretore	*Id. ibid.*, XXVIII, 38, 46.
204	548	11	T. Claudio Nerone, Pretore	*Id. ibid.*, XXIX, 13, 36.
203	549	12	P. Cornelio Lentulo, Pretore	*Id. ibid.*, XXIX, 38; XXX, 1, 24.
202	550		Lo stesso, Pro-Pretore	*Id. ibid.*, XXX, 27.
201	551	13	M. Fabio Buteone, Pretore	*Id. ibid.*, XXX, 40, 41.
200	552	14	M. Valerio Faltone, Pretore	*Id. ibid.*, XXXI, 8.
199	553	15	L. Villio Tappulo, Pretore	*Id. ibid.*, XXXII, 1.
198	554	16	M. Porcio Catone, Pretore	*Id. ibid.*, XXXII, 8, 27.
197	555	17	L. Atilio, Pretore	*Id. ibid.*, XXXII, 28.
196	556	18	T. Sempronio Longo, Pretore	*Id. ibid.*, XXXIII, 26.
195	557		Lo stesso, Pro-Pretore	*Id. ibid.*, XXXIII, 43.
194	558	19	Cn. Cornelio Merenda, Pretore	*Id. ibid.*, XXXIV, 43.
193	559	20	L. Porcio Licinio, Pretore	*Id. ibid.*, XXXIV, 55.
192	560	21	Q. Salonio Sarra, Pretore	*Id. ibid.*, XXXV, 20.
191	561	22	L. Oppio Salinatore, Pretore	*Id. ibid.*, XXXVI, 2.
190	562		Lo stesso, Pro-Pretore	*Id. ibid.*, XXXVII, 2.
189	563	23	Q. Fabio Pittore, Pretore (a)	*Id. ibid.*, XXXVII, 50, 51.
188	564	24	C. Stertinio, Pretore	*Id. ibid.*, XXXVIII, 35.

(*a*) Da quanto racconta Livio (lib. XXXVII, 51) sembra potersi inferire, che Q. Fabio Pittore non abbia esercitata di fatto la pretura sarda, poichè appena gli fu destinata la provincia, ebbe a contendere col pontefice massimo P. Licinio, il quale pretese che egli rimanesse in Roma per compierti le funzioni di flamine Quirinale, e per decreto del popolo fu approvata una tal domanda. Siccome poi lo stesso Livio soggiunge, che irato Fabio per siffatta risoluzione voleva rinunziare alla magistratura provinciale; ma che il senato ne lo distolse, e decretò che amministrasse la pretura straniera (*ira provinciae ereptae praetorem magistratu abdicare se conantem Patres auctoritate sua deterruerunt; et, ut ius inter peregrinos diceret decreverunt*), consegue da ciò, che la provincia sarda gli fu tolta di fatto se non di diritto (*ira provinciae ereptae*), e che fu obbligato a rimanere in Roma, per la nuova pretura decretatagli in surrogazione di Sp. Postumio Albino, cui era stata eziandio affidata la pretura urbana (Liv., loc. cit.).

scuola Cassiana[1], di Rufio Crispino, già prefetto del pretorio ed egregio uomo consolare[2], e del liberto Aniceto, P. C. N. 66. P. C. N. 62.

(1) Di C. Cassio Longino, e della sua perizia nelle leggi, parla Tacito in vari luoghi dei suoi *Annali* (XII, 11, 12; XV, 52); e poi riferisce il di lui esiglio in Sardegna sotto l'impero di Nerone (P. C. N. 65), e l'ingiusto motivo che diedevi luogo: *Obiectavitque* (Nero) *Cassio, « quod inter imagines maiorum C. Cassii effigiem coluisset, ita inscriptam;* DVX PARTIVM. *Quippe semina belli civilis et defectionem a domo Caesarum quaesitam. Ac ne memoria tantum infensi nominis ad discordias uteretur, adsumpsisse L. Silanum, iuvenem genere nobilem, animo praeruptum, quem novis rebus ostentaret ..... Tunc consulto senatus « Cassio et Silano exilia » decernuntur ...; Deportatusque in insulam* SARDINIAM *Cassius et senectus eius expectabatur* (*Annal.*, XVI, 7, 9). Il giureconsulto Pomponio conferma in quanto alla deportazione di Longino la narrazione di Tacito, ma erra nel tempo, dicendola ordinata da Tiberio; e dippiù soggiunge, che Cassio fu richiamato a Roma sotto l'impero di Vespasiano: *Huic* (i. e. Sabino) *successit Caius Cassius Longinus, natus ex filia Tuberonis, quae fuit neptis Servii Sulpitii: et ideo proavum suum Servium Sulpitium appellat. Hic consul fuit cum Quantino, temporibus Tiberii: sed plurimum in civitate auctoritatis habuit eousque, donec eum Caesar civitate pelleret: expulsus ab eo in* SARDINIAM, *revocatus a Vespasiano diem suum obiit* (lib. I digest., tit. II, *de orig. iur.*, § 47). Svetonio però non parla di esilio, ma di uccisione: *Nullus posthac adhibitus delectus aut modus interimendi, quoscumque libuisset, quacumque de causa .... Obiectum est .... Cassio Longino iurisconsulto, ac luminibus orbato, quod in vetere gentili stemmate C. Cassii, percussoris Caesaris, retinuisset imagines. Paeto Thraseae, tristior et pedagogi vultus. Mori iussis non amplius quam horarum spatium dabat* (*in Neron.*, 37). E Sifilino, abbreviatore di Dione, dice apertamente che Cassio fu dannato ed ucciso, perchè nella sua casa conservava l'immagine di quel Cassio che stato era tra gli uccisori di Cesare (lib. LXII, 28). Anche Giovenale sembra indicare che Cassio incontrasse la stessa sorte di Seneca e di Plauzio Laterano, poichè scrive:

Temporibus diris igitur iussuque Neronis
Longinum et magnos Senecae praedivitis hortos
Clausit et egregias Lateranorum obsidet aedes
Tota cohors ec.

(Satir. X, v. 15 e segg.)

Lo che fece credere al Ruperto (ad loc. cit. Iuven.), che il Cassio Longino ricordato da Tacito fosse diverso dall'altro di cui parla Svetonio. Ma che gli anzidetti due scrittori abbiano parlato di una sola e medesima persona, si deduce chiaramente dai fatti che narrano, e dai tempi ai quali quei fatti si riferiscono. Si può bensì sospettare, che Pomponio nel già citato luogo abbia confuso Caio Cassio Longino con Lucio Cassio Longino, cui Tiberio diede in moglie la sua nipote Drusilla (Tacit., *Annal.* VI, 15), toltagli poi da Caligola (Sveton. *in Calig.*, 24), come con più argomenti si adopera a dimostrarlo il Lipsio (ad loc. cit. Tacit.). Lasciando però da parte siffatte questioni erudite, che non appartengono al mio proposito, io seguirò più volentieri l'autorità di Tacito. E poichè si parla di esilii, dirò qualche cosa di un altro esilio più antico, del quale non trovo fatta dagli scrittori sardi menzione veruna. Il ricordo lo dobbiamo al testè nominato Svetonio, il quale dice: *Saevius Nicanor primus ad famam dignationemque docendo pervenit: fecitque praeter commentarios, quorum tamen pars maxima intercepta dicitur, satyram quoque, in qua libertinum se, ac duplici cognomine esse per hoc indicat:*

Saevius Nicanor Marci libertus negabit,
Saevius Postumius idem; at Marcus docebit:

Sunt qui tradant, ob infamiam quandam eum in SARDINIAM *secessisse, ibique diem obiisse* (lib. *de Illust. Gramm.*, 5). Dal citato testo si rileva che Sevio Nicanore si relegò volontariamente in Sardegna, e che vi morì dappresso. Ma non avendo Svetonio assegnato il tempo preciso di un tal fatto, il medesimo non può altrimenti indovinarsi, che per semplice congbiettura. Ed io opino, che debba riferirsi ai tempi della repubblica, poichè il citato scrittore, nel noverare gli antichi grammatici che insegnarono pubblicamente in Roma, fa precedere il riferito Sevio Nicanore a M. Antonio Gnipho, che insegnò prima nella casa di Giulio Cesare, mentre costui era ancor fanciullo, e poi nella propria; ed ebbe per ascoltanti nella scuola molti chiari uomini, tra i quali lo stesso M. Cicerone, mentre esercitava la pretura (Sveton. ibid. 7).

(2) Rufio Crispino era stato confinato in Sardegna, e vi si trovava, allorchè Nerone lo dannò a morte (P. C. N. 66). Ma egli, appena seppe la triste fine decretatagli dal tiranno, si uccise coraggiosamente di propria mano. *Paucos quippe intra dies, eodem agmine, Annaeus Mella, Cerialis Anicius, Rufius Crispinus ac C. Petronius cecidere. Mella et Crispinus, equites romani, dignitate senatoria. Nam hic quondam praefectus praetorii, et consularibus insignibus donatus, ac nuper crimine coniurationis in* SARDINIAM *exactus, accepto iussae mortis nuntio, semet interfecit* (Tacit. *Annal.* XVI, 17). Nemmeno di questa vittima illustre, caduta nell'isola *diris Neronis temporibus*, fu fatto ricordo dagli scrittori sardi.

Anni A. C. N.	Anni U. C.	Num. dei Pretori	Nomi dei Pretori, Pro-Pretori, Consoli e Proconsoli	Autori e Monumenti che ne provano l'esistenza ed il tempo
187	565	25	Q. Fulvio Flacco, Pretore	Liv., *Histor.*, XXXVIII, 42.
186	566	26	C. Aurelio Scauro, Pretore	*Id. ibid.*, XXXIX, 8.
185	567	27	N. N. (*a*)	
184	568	28	Q. Nevio Mato, Pretore (*b*)	*Id. ibid.*, XXXIX, 38, 41.
183	569	29	Cn. Sicinio, Pretore	*Id. ibid.*, XXXIX, 45.
182	570	30	C. Terenzio Istra, Pretore	*Id. ibid.*, XL, 1.
181	571	31	M. Pinario Posca, Pretore	*Id. ibid.*, XL, 18, 34.
180	572	32	C. Menio, Pretore (*c*)	*Id. ibid.*, XL, 35, 43.
179	573	33	C. Valerio Levino, Pretore	*Id. ibid.*, XL, 44.
178	574	34	T. Ebuzio Caro, Pretore	*Id. ibid.*, XLI, 2, 6.
177	575	35	L. Mummio, Pretore (*d*)	*Id. ibid.*, XLI, 8.
176	576	36	M. Popilio Lena, Pretore	*Id. ibid.*, XLI, 14, 15.
175	577	37	L. Cornelio Sulla, Pretore	*Id. ibid.*, XLI, 18, 21.
174	578	38	M. Atilio Serrano, Pretore	*Id. ibid.*, XLI, 21.

(*a*) S'ignora chi abbia avuto il governo dell'isola nel 567 di Roma, perchè Livio omise i comizi pretorii di tal anno, e riferì i soli comizi consolari dell'anno precedente. I pretori nominati nel 566 (U. C.) furono, secondo lo stesso istorico, P. Cornelio Cetego, A. Postumio Albino, C. Afranio Stellio, C. Atilio Serrano, L. Postumio Tempsano, e M Claudio Marcellino (*Hist.*, XXXIX, 23), dei quali però non sono indicate le provincie. Il Fara attribuì la pretura sarda al suddetto L. Postumio Tempsano (*de reb. Sard.* 122); ma il di lui errore è manifesto, non tanto per il silenzio dello storico padovano sulla ripartizione delle provincie pretorie (poichè il silenzio per se solo non escluderebbe assolutamente l'esistenza del fatto), quanto pel racconto posteriore di Livio medesimo, il quale ne accerta (lib. XXXIX, 29, 41) che il mentovato pretore L. Postumio negli anni appunto 567, 568 di Roma esercitò il suo uffizio nella provincia di Taranto, e si applicò specialmente a comprimere le sedizioni e i latrocinii dei pastori, e a scoprire le conventicole baccanali, le di cui reliquie esistevano tuttavia nascose in quella regione d'Italia. Quindi ho creduto conveniente di omettere il nome del pretore di detto anno 567, anzi che sceglierlo a caso fra i sei poc'anzi nominati.

(*b*) A questo pretore fu dato dal senato l'incarico d'inquirire contro i rei di veneficio (*ut ... de veneficiis quaereret*). Perciò differì di quattro mesi la sua partenza per la Sardegna, come lo racconta Livio: *Consules, praetoresque in provincias profecti sunt, praeter Q. Naevium, quem quatuor non minus menses, priusquam in* SARDINIAM *iret, quaestiones veneficii, quarum magnam partem extra urbem per municipia conciliabulaque habuit, quia ita aptius visum erat, tenuerunt* (*Hist.* XXXIX, 38, 41).

(c) Non si può affermare di certo, che C. Menio abbia esercitato realmente la pretura sarda, poichè leggiamo in Livio ch'egli ancora fu incaricato di procedere contro i venefici, e che avendone già condannati tre mila, scrisse al senato, crescergli ormai tanto la materia per gl'indizi, che bisognava o dismettere questo suo straordinario uffizio, o abbandonare la provincia: *A C. Maenio praetore (cui provincia* SARDINIA *cum evenisset, additum erat, ut quaereret de veneficiis longius ab urbe decem millibus passuum) literae allatae « Se iam tria millia hominum damnasse, et crescere sibi quaestionem indiciis. Aut eam sibi esse deserendam, aut provinciam dimittendam* (*Hist.* XL, 43).

(*d*) Nell'anno della pretura di Mummio la Sardegna fu fatta provincia consolare per causa di guerra, e ne fu affidato il comando al consolo T. Sempronio Gracco. *Mummio* SARDINIA (*evenit*); *sed ea propter belli magnitudinem provincia consularis facta: Gracchus (T. Sempronius) eam sortitur* (Liv., *Hist.*, XLI, 8).

uccisore di Agrippina, calunniatore di Ottavia, e di molte Neroniane infamie ribaldo complice ed esecutore (1). Sotto l'istesso imperio di Nerone fu condannato Vipsanio Lena preside dell'isola (P. C. N. 56), per averla avaramente governata (2), e, se son vere le tradizioni della chiesa sarda, vi colsero l'eletta palma dei martiri molte vittime illustri di P. C. N. 56.

(1) Quale scellerato uomo fosse Aniceto, e com'egli uccidesse per comando di Nerone la di lui madre Agrippina, può vedersi in Tacito (*Annal.* XIV, 3, 7, 8), ed in Sifilino (LXI, 13). Il primo di detti autori racconta inoltre il modo con cui quell'iniquo liberto concertossi coll'istesso Nerone per calunniare di adulterio la di lui moglie Ottavia, ed il premio che n'ebbe coll'esilio in Sardegna. Giova riportare le sue stesse parole, perchè contengone una lezione molto grave per coloro che si fanno ministri dei delitti e delle infamie dei potenti: *Ergo confessionem alicuius quaeri placet, cui rerum quoque novarum crimen adfingeretur. Et visus idoneus maternae necis patrator, Anicetus, classi apud Misenum, ut memoravi, praefectus, levi post admissum scelus gratia, graviore odio: quia malorum facinorum ministri quasi exprobrantes adspiciuntur. Igitur accitum eum Caesar operae prioris admonet; « solum incolumitati principis adversus insidiantem matrem subvenisse: locum haud minoris gratiae instare, si coniugem infensam depelleret. Nec manu aut telo opus: fateretur Octaviae adulterium. Occulta quidem ad praesens, sed magna ei praemia et secessus amoenos promittit, vel, si negavisset, necem intentat ». Ille insita vecordia, et facilitate priorum flagitiorum, plura etiam, quam iussum erat, fingit, faleturque apud amicos, quos velut consilio adhibuerat princeps. Tum in* SARDINIAM *pellitur, ubi non inops exsilium toleravit, et fato obiit* (*Annal.*, XIV, 62). Svetonio non parla dell'esilio, ma della sola calunnia con cui Aniceto oppresse Ottavia: *qui dolo stupratam a se fateretur* (*In Neron.*, 35). Queste cose accadevano nell'anno 62 dell'era volgare.

(2) *Damnatus iisdem consulibus* (i. e. Q. Volusio et P. Scipione P. C. N. 56) *Vipsanius Laenas ob* SARDINIAM *provinciam avare habitam* (Tacit. *Annal.*, XIII, 30).

Anni A. C. N.	Anni U. C.	Num. dei Pretori	Nomi dei Pretori, Pro-Pretori, Consoli e Proconsoli	Autori e Monumenti che ne provano l'esistenza ed il tempo
173	579	39	C. Cicereio, Pretore	Liv., *Hist.*, XLII, 1, 7.
172	580	40	Sp. Cluvio, Pretore	*Id. ibid.*, XLII, 10.
171	581	41	L. Furio Filo, Pretore	*Id. ibid.*, XLII, 31.
170	582		N. N. (*a*)	
169	583	42	P. Fonteio Capitone, Pretore	*Id. ibid.*, XLIII, 15.
168	584	43	C. Papirio Carbone, Pretore (*b*)	*Id. ibid.*, XLV, 12.
167	585	44	A. Manlio Torquato, Pretore (*c*)	*Id. ibid.*, XLV, 16.
166	586	45	M. Fonteio, Pretore (*d*)	*Id. ibid.*, XLV, 44.
...	...	..	....	
...	...	..	....	
126	626	46	L. Aurelio Oreste, Console (*e*)	*Epitom. Liv.*, LX.
125	627		Lo stesso, Proconsole	
124	628		Lo stesso id	*Fast. Capitol.*, apud Graev., *Thes. antiq. rom.*, vol. XI, col. 233-34.
123	629		Lo stesso id.	
122	630		Lo stesso id.	
121	631		Lo stesso id.	
...	...		....	
...	...		....	
113	639	47	C. Cecilio Metello, Console (*f*)	Vell. Paterc., II, 8. - Eutrop., IV, 25. - *Fast. capitol.*
112	640		Lo stesso, Proconsole	
...	...	..	....	
...	...	..	....	
103	649	48	T. Albucio, Pretore	Cicer., *Tuscul.* V, 37. - *Orat. in L. Pison.*, 38 - *Orat. pro M. Scauro*, 40. - *De provinc. cons.*, VI.
...	...	..	....	
...	...	..	....	
82	670	49	Q. Antonio, Pretore	*Epitom. Liv.*, LXXXVI.
...	...	..	....	
...	...	..	....	
79	673	50	C. Valerio Triario, Pretore	*Supplem. Liv.*, XC, 16.
78	674		Lo stesso, Pro-Pretore	
...	...	..	....	
...	...	..	....	
67	685	51	L. Lucullo, Pretore eletto	Dion., *Hist.*, XXXVI, pag. 54.
...	...	..	....	
...	...	..	....	

(*a*) Nel suddetto anno 582 il Fara (*De reb. Sard.*, I, 122) nota M. Rezio tra i pretori di Sardegna. Il Frehinsemio invece attribuisce a M. Rezio la pretura urbana (*Supplem. Liv.* XLIII, 4). Ed io sospetto che il Fara, mancandogli per tal anno la scorta di Livio, per la lacuna che si trova nei suoi libri, abbia conghietturato che la pretura sarda toccasse in sorte a Rezio assieme alla urbana, come due anni dopo fu attribuita al pretore dell'isola C. Papirio Carbone (Liv. *Hist.*, XV, 12).

(*b*) Il suddetto pretore può considerarsi come eletto semplicemente, poichè rimase in Roma per esercitarvi le preture peregrina ed urbana, come lo dice Livio: *Et praetores, praeter C. Papirium Carbonem, cui* SARDINIA *evenerat, in provincias iere. Eum jus dicere Romae* (*nam eam quoque sortem habebat*) *inter cives et peregrinos Patres censuerant* (*Hist.*, XLV, 12).

(*c*) Nemmeno A. Manlio Torquato esercitò nella provincia sarda il suo uffizio, come si ha dallo stesso Livio: *A. Manlio Torquato* SARDINIA *obvenerat: nequiit ire in provinciam, ad res capitales quaerendas ex senatusconsulto retentus.* (*Hist.*, XLV, 16). Laonde si può credere che C. Papirio Carbone abbia continuato a governar l'isola in qualità di pro-pretore.

(*d*) Nell'intervallo di tempo esistente tra il 586 e 626 di Roma occorre una lacuna di trentacinque anni riguardo ai pretori di Sardegna; e, mancando la scorta dei libri Liviani, e di ogni altro scrittore e monumento, non si può sapere quali e quanti essi siano stati. Il Fara (*de reb. Sard.*, I, 122) colloca un'altra volta, dopo la pretura di M. Fonteio, il nome di M. Porcio Catone, citando l'autorità di Plutarco, del Volterrano, e di Alessandro di Alessandro. Ma nel primo di detti autori io non trovo siffatta testimonianza; per lo che m'induco a credere che l'illustre annalista sardo abbia troppo facilmente creduto agli altri due. Potrebbe piuttosto essere collocato nel 590 (U. C.) il governo consolare e straordinario di T. Sempronio Gracco per le ragioni già da me esposte in altro luogo di questo volume (pag. 53, col. 2ª, not. 7ª).

(*e*) Non dubito di affermare col Fara (loc. cit.) che la Sardegna, per motivo di guerra, sia stata dichiarata nel 626 (U. C.) provincia consolare. E siccome il carico di comprimere i *Sardi ribellanti* fu dato al consolo L. Aurelio Oreste, come si ha dall'*Epitome Liviana* (LX), e da Diodoro (*Excerpt. ap. Vales.*); e d'altro canto nei *Fasti Capitolini* il trionfo di detto consolo per la Sardegna domata è annotato nell' 8 dicembre del 631 di Roma (ved. sopra pag. 54, col. 1ª, not. 1ª), perciò credo potersi ragionevolmente conghietturare, che la guerra abbia durato dal 626 al 631; e che in tal tempo il suddetto L. Aurelio Oreste abbia avuto il continuo governo, come delle armi, così ancora dell'isola. Per tal motivo ho annotato nella SERIE il nome dello stesso console per i sei anni corsi dal tempo della sua spedizione in Sardegna a quello del di lui trionfo in Roma.

(*f*) Si trova scritto nei *Fasti Capitolini*, che C. Cecilio Metello proconsole trionfò dei Sardi nel 640 (ved. sopr. pag. 54, col. 2ª, not. 7ª). Dunque l'autorità consolare, di cui era investito nel 639, gli fu prorogata nell'anno seguente per combattere gli isolani, e per conseguenza egli governò l'isola per un biennio (ved. la nota preced.).

quella fede, che trionfando degli errori del gentilesimo, era destinata dal cielo a illuminare e convertire il mondo (1).

Seguace delle parti e della passaggiera fortuna di Ottone contro Vitellio, la Sardegna obbedì al primo di quei due
P. C. N. 69. contendenti (P. C. N. 69), dopo le sue vittorie nella provincia narbonese (2). Obbedì poi al secondo, e quindi a
Vespasiano, sotto il quale (P. C. N. 74) fu ristorata prima- P. C. N. 74.
mente nell'isola la grande strada romana che dall'antica Torres conduceva a Cagliari (3).

(1) I nomi di questi martiri si trovano registrati negli antichi martirologi, e sono i seguenti: S. Priamo, S. Emilio o Emiliano, S. Luciano (*Martyrol. Rom. emendat.*, ad diem 28 maii. - *Martyrol. Rhinov.* ap. Soller, *Acta Ss.*, tom VII, iunii in fin.), S. Giocondano, S. Lucio (D'Achery, *Spicileg.* tom. II, pag. 11, edit. 1723), S. Fortunato (Papebroch., *Acta Ss.* tom. VI, maii, pag. 745), S. Saluziano, S. Eutrico o Eutropio (*Martyr. Antuerp.*), S. Crescenzio, S. Tiziano, S. Quintino e S. Stabulo (*Martyr. Hieronim.*, ap. Soller., *Acta Ss.* tom. VII, iun. in fin. ap D'Achery, ad VI kal. iun.). Il Fara (*De reb. sard.*, I, 140) fa menzione dei soli primi quattro, che fa precedere a tutti gli altri martiri da lui ricordati in appresso; ma non assegna l'anno del loro martirio. Il Bonfant invece (*Triumph. de los sanct. de Sardena*, I, 6) nomina i primi sette, li chiama *protomartiri*, e dice che furono immolati sotto la persecuzione di Nerone. Sebbene questa opinione non abbia verun certo fondamento, epperciò il Mattei (*Sardin. sacr.*, *dissert.* praev. cap. III, § 8) ne abbia dubitato, temendo che lo scrittore di quel *Trionfo* la tenesse per vera *proprio arbitratu;* tuttavia non è improbabile, che gli anzidetti antichissimi seguaci della fede di G. C. siano stati vittime della crudeltà Neroniana. Perchè, quantunque Tacito racconti come succeduti entro le mura di Roma i barbari supplizi e le morti dei cristiani calunniati quali autori dell'incendio di quella metropoli nell'anno 817 (U. C.), ossia 64 (P. C. N.), e sia su di ciò molto chiara la sua narrazione (*Annal.*, XV, 38, 44), che fu pure seguita da Sulpizio Severo (*Hist. sacr.*, II, 29), non pertanto e Svetonio dice generalmente, senza circoscrivere il luogo: *Afflicti suppliciis christiani, genus hominum superstitionis novae ac maleficae* (*in Neron.*, 16), ed Orosio scrive specificamente: *Primus* (Nero) *Romae christianos suppliciis et mortibus affecit, ac per omnes provincias pari persecutione excruciari imperavit* (*Hist.* VII, 7).

(2) *Corsicam ac* SARDINIAM, *caeterasque proximi maris insulas fama victricis classis* (in Gallia Narbonensi) *in partibus Othonis tenuit* (Tacit., *Hist.* II, 16).

(3) Ciò si ricava dalla seguente iscrizione che fu pubblicata per la prima volta dal Fara nella sua *Corografia sarda* (lib. II, pag. 66, edit. praed.):

LVI . A . TVRRE
IMPERATOR . CAESAR . VESPASIANVS . AVG
PONTIFEX . MAXIMVS . TRIB . POT
XIII . COS . V . DESIG . CENSOR
REFECIT . ET . RESTITUIT

Dice quel diligente annalista di averla copiata da una delle tre lapidi che sorreggevano il portico della chiesa parrocchiale di Macomer (antica *Macopsisa* di Tolomeo, *Geogr.*, III, 3), e che le altre due erano sòmiglianti: *Extat oppidum* MACOMELIS, *cuius castrum interiit, et porticus templi parochialis tribus fulcitur lapidibus, quibus viae latae milliaria erant a Romanis in* SARDINIA *signata, primique lapidis eiusmodi est inscriptio* (la riportata qui sopra).... *Similes sunt aliarum lapidum inscriptiones*, *quas brevitati consulens omitto* (lib. cit.). E poi in altri due luoghi della sua opera parla nuovamente di questa grande strada romana (*Corograph. sard.*, II, 74 - *De reb. sard.*, I, 139). Il Simon (Giambatista) in una sua *memoria* inedita del 1776 (ved. Tola, *Dizion. Biogr. dei Sardi illustri*, vol. III, pag. 185, articolo SIMON GIAMBATISTA), la riprodusse quale si avea dal Fara, e con sole due abbreviature IMP. VESP. nella seconda linea,

Anni A. C. N.	U. C.	Num. dei Pretori	Nomi dei Pretori, Pro-Pretori, Consoli e Proconsoli	Autori e Monumenti che ne provano l'esistenza ed il tempo
61	691	52	M. Azio Balbo, Pretore	Gronov., *Thesaur. graec. antiquit.*, tom I.
...	...	..		
...	...	..		
56	696	53	Appio Claudio, Pretore	Plutarc., *in vit. Caes.*, XXI.
...	...	..		
...	...	..		
54	698	54	M. Emilio Scauro, Pretore	Ascon. Ped., *in not. ad orat. pro Scauro.*
53	699		Lo stesso, Pro-Pretore	
...	...	..		
...	...	..		
49	703	55	M. Cotta, Pretore	Caes., *De bell. civ.*, I, 30, 31,
48	704	56	Sesto Peduceio, Pretore	Appian. Alex., *De bell. civ.*, II.
...	...	..		
...	...	..		
40	712	57	M. Lurio, Pretore	Dion., *Histor.*, XLVIII, pag. 501, 502.
39	713	58	Mena, o Menodoro, Pretore (a)	Dion., *Histor.*, XLVIII, pag. 513.
—	—	—	*Seguono i nomi dei Questori.*	
126	626	1	Cajo Gracco	Plutarc., *in vit. Tib. et C. Gracc.*, pag. 36, 37, 38. - Aul. Gell., *Noct. Attic.*, XV, 12.
123	627		Lo stesso	
...	...	..		
...	...	..		
103	649	2	Gneo Pompeo	Cicer., *Divin. in Caecil.*, XIX.
—	—	—	*Seguono i nomi dei Legati.*	
82	670	1	L. Filippo per Silla	*Epitom. Liv.*, LXXXVI.
...	...	..		
...	...	..		
77	675	2	M. Perperna per M. Emilio Lepido	*Supplem. Liv.*, XC, 18.
...	...	..		
...	...	..		
56	696	3	Q. Tullio Cicerone per Pompeo il grande	Cicer., *Orat. pro Scauro*, 39. - *Epist. ad divers.*, I, 9. - *ad Q. fratr.*, II, 1, 8.
55	697		Lo stesso, per il suddetto Pompeo	
...	...	..		
...	...	..		
49	703	4	Q. Valerio per G. Cesare	Caesar, *De bello civ.*, I, 30.

(a) Appartiene probabilmente a Mena la rara tessera di bronzo incastrata d'argento che nel 1828 fu trovata non molto lungi dalla città di Alghero, avente ai due lati queste iscrizioni: *Menatis pref. e Tiberian. proc.* L'abate Gazzera ne fa ricordo nella sua *Lezione di un decreto di patronato e clientela ec.* (*Memor. della R. Accad. delle scienze di Torino*, tom. XXXV, pag. 10), e opina che fosse una di quelle *tessere officiose*, che i nuovi presidi inviavano nelle città di provincia ai personaggi principali, Duumviri, Decurioni, Sacerdoti e capi militari, per partecipare il loro arrivo, e far noti i nomi dei nuovi governanti.

Nei succeduti imperii di Tito e di Domiziano, di Nerva e di Traiano, di Adriano e di Antonino, e degli altri regnanti

affermando, che in un'altra iscrizione esistente nell'istesso luogo di Macomer (una delle due omesse dal Fara), *vi era espresso il nome del Pretore che in quel tempo governava l'isola.* Questo Pretore chiamavasi Subrio Destro, ed usava eziandio il titolo di Procuratore di Cesare, come ne fa testimonianza l'altra iscrizione *Macomeriana* pubblicata dal Baïlle (*Discors. accad.* del 15 luglio 1821, pag. 18, Genova, dett. an. Stamp. arciv.):

I . A . TVRRE
IMP . CAESAR . VESPASIANVS . AVG .
PONTIFEX . MAXIMVS . TRIB . M
IMP . XIII . P . P . COS . V .
CENSOR . REFECIT . EROGET .
SVBRIO . DEXTRO . PROC . ET .
PRAET . SARDINIAE .

La quale però fu poi riprodotta più correttamente dal Gazzera (*Memor. della R. Accademia delle scienze di Torino*, tom. XXXV, pag. 21), nel modo seguente (*a*):

A . TVRRE . LVI .
IMP . CAESAR . VESPASIANVS . AVG .
PONTIFEX . MAXIMVS . TRIB .
POT . V . IMP . XIII . P . P . COS . V .
DESIG . VI . CENSOR . REFECIT
ET . RESTITVIT .
SVB . SVBRIO . DEXTRO . PROC . ET
PRAE . SARDINIAE .

Dalla medesima si viene a conoscere, che Subrio Destro (non già Surrio) era Proconsole e Prefetto di Sardegna, allorchè fu eseguito il primo risarcimento della strada romana da Torres a Cagliari: ed è molto probabile, che cotesto governante sia lo stesso Subrio Destro che fu spedito da Galba (823 U. C., 70 P. C. N.) con due altri tribuni delle coorti pretoriane per ricondurre all'obbedienza i soldati, che aveano incominciato a tumultuare, ed a dichiararsi a favore di Ottone, come si ha da Tacito: *Pergunt etiam in castra praetorianorum tribuni, Cerius Severus*, SUBRIUS DEXTER, *Pompeius Longinus; si incipiens adhuc, et necdum adulta seditio melioribus consiliis flecteretur* (*Hist.*, I, 51). La suddetta iscrizione (*bis*), come si scorge chiaramente dal maggior numero e dalla diversa disposizione delle linee e delle parole, è affatto distinta dalla precedente, nè posso comprendere perchè il Baïlle, uomo per altro assai versato in tali materie, l'abbia creduta una copia più esatta della medesima. Imperciocchè bastava por mente alle citate parole del Fara, e ricordarsi che allorquando egli scriveva esistevano tutte tre le iscrizioni da lui rammentate, e che nel riportarne una sola, diceva somiglianti le altre due che ommise per brevità, ed inoltre che il Simon, accennando ad una di quelle due iscrizioni ommesse, affermava di trovarsi *espresso nella medesima il nome del Pretore che in quel tempo governava l'isola*, per convincersi, senza molto esame, che questa seconda non dovea essere confusa colla prima. Nè si può sospettare poco esatta la copia simoniana, avvegnachè riportata sulla fede altrui, perchè la medesima è perfettamente conforme all'altra lasciataci dal Fara, il quale la vide circa due secoli innanzi, quando cioè la lapide dovea essere meno corrosa dal tempo, ed è a credere che l'abbia fedelmente copiata, posciachè nel riferire i fatti ed i monumenti della Sardegna antica dimostrossi, e fu veramente diligentissimo. Quantunque però le dette iscrizioni siano diverse, non può dubitarsi che siano entrambe contemporanee, deducendosi ciò apertamente dalla medesimezza del fatto, e dalla persona dell'imperatore che vi sono ricordati. Ed in quanto all'anno, cui appartengono, sebbene i precitati archeologi sardi non l'abbiano indicato, parmi che possa fissarsi nel 74 dell'era volgare, poichè vi è menzionato il quinto consolato di Vespasiano (COS . V .), che cadde nell'827 di Roma, corrispondente appunto al suddetto anno 74 (*Fast. Idat.*, ap. Graev. *Thes. roman. antiq.*, vol. XI, col. 256. - Crus, *in not. ad Sveton. Vespasian.*, 4 e 8). Forse accenna ad una seconda rinnovazione della stessa via l'iscrizione esistente nella chiesa di S. Giacomo di Monastir, presso a Cagliari, la quale nella sua parte visibile (giacchè l'altra è incassata nel cantone di detta chiesa), presenta questa leggenda mutilata:

MARCI . FILIVS
HADRIANI . PRO
ANI . . . . . . ET . DIVI . NE
EPTIMIVS . SEVERVS
AX . AVG . ARAB
AX . TRIB . POTEST
MP . CAES . SEVE
RCI . NEPOS
VI . HADR
ABNEPOS
NTONINVS
G . TRIB . PO
OS . II . P . P . . ES
G . FIL . ET . ANTO
OS . II . VIAM
MVNIRI . IVSS

Da questa lapide a me pare che possa ricavarsi di essere stata ristorata la strada di Torres per a Cagliari sotto l'impero di Settimio Severo, e precisamente nel 205 dell'era volgare, essendo consoli per la seconda volta M. Aurelio Antonino Caracalla, e il di lui fratello P. Settimio Geta. (*Fast. Idat.*, ap. Graev., *Thes. rom. antiq.*, vol. XI, col. 258). Imperocchè la suddetta iscrizione sembra doversi supplire in questo modo:

Imperator . *Caesar* . *Divi* . MARCI . FILIVS
Divi . *Commodi* . *Frater* . *Divi* . HADRIANI . PRO*nepos*
Divi . *Trai*ANI . *Abnepos* . ET . DIVI . NE*rvae* . *Adnepos*
Lucius . SEPTIMIVS . SEVERVS . *Pius*
*Pertin*AX . AVG . ARAB*icus* . *Pontifex*
MAX . TRIB . POTEST . XV . *Imp* . XI . *Cos* . *iij* . *PP* .
IMP . CAES . SEVE*ri* . *Filius*
Divi . MARCI . NEPOS . *Divi* . *Antonini* . *Pronepos*
*Di*VI . HADR*iani*
ABNEPOS
Marcus . *Aurelius* . A*NTONINVS* . *Pius*
*Au*G . TRIB . PO*testate* . VIII
COS . II . P . P . DES*ignatus* . *Censor*
P . *Septimio* . *Caesare*
*Au*G . FIL . ET . ANTO*NINO*
COS . II . VIAM (*a Karali Turrem*)
MVNIRI . IVSS*erunt* .

E così supplita, non rimarrebbe più dubbio sul tempo in cui fu collocata. Un terzo ristauramento della medesima strada fu fatto sotto il brevissimo impero di Emiliano nel 253 (P. C. N.), come si raccoglie dal seguente monumento ritrovato in Fordongianos (FORVM TRAIANI di Tolommeo, *Geogr.*, III, 3, e di Antonino *Itiner.*), ed ora esistente nella R. Università di Cagliari:

M . P . LXXVIIII
IMP . CAES . M . AEMILIO . AEMIL
IANO . PIO . FELIC . INVICTO . AVG
PONT . MAX . TRIB . POT . P . P . PR° C°S
VIAM . QVAE . DVCIT . A . KAR . TVRR
CVRANTE . M . CALPVRNIO . CAELIANO (*b*)
PRAE . (*Et Proc.*) SVO.

Ed un quarto risarcimento ne fu probabilmente eseguito nel 282 dell'era volgare (*c*) sotto l'impero di Caro, come sembra dimostrarlo

---

(*a*) Il Gazzera la pubblicò secondo la lezione contenuta nella copia ricavatane sovra luogo dal Cav. Borelli. Ed è da notare, che il suddetto Simon nella già citata sua memoria inedita fa speciale menzione di questa copia Borelliana, dicendo: *Il cav. Borelli, capitano di marina, si prese la fatica di audare a questo villaggio* (a Macomer), *osservò questa iscrizione* (cioè la pubblicata dal Fara, e riprodotta dal Simon medesimo) *e una di un'altra colonna* (cioè la presente di Subrio Destro), *e le copiò fedelmente ambedue.* Dal che si ha argomento a conchiudere, che siccome la copia di una di dette iscrizioni fu esatta, perchè affatto simile a quella del Fara e del Simon, così ancora deve credersi esatta l'altra.

(*b*) Del medesimo Celiano ci è rimasto il ricordo nel frammento della seguente iscrizione discoperta così pure in Fordongianos (ora esistente in Cagliari nella R. Università), dalla quale si ricava ch'egli era procuratore di Cesare:

VC
P . PROC
O . CAELIANO
C . SVO

(*c*) Ho assegnato alla iscrizione di Elio Vitale la data del 282 (P. C. N.) perchè, essendovi designato M. Aurelio Carino come principe della gioventù (NOB . CAES . PRINCIP . IVB), il tempo in cui la medesima fu scolpita dovette di necessità precedere l'anno del consolato del suddetto Carino, che fu il 283 (*Fast. Idatian.* ap. Graev., *Thes. rom. antiq.*, vol. XI, col. 260), e quindi appartenere all'anno precedente che fu il primo dell'impero di Caro.

fino a Settimio Severo, non si legge nella storia verun pubblico avvenimento che possa illustrare gli annali sardi (1),

un'altra iscrizione rinvenuta nell'istesso luogo di Fordongianos (ora esist. nella R. Univ. di Cagliari):

IMP . M . AVRELIO . CARO
PIO . FEL . INVICTO
ET . M . AVRELIO . CARINO
NOB . CAES . PRINC . IVB
ET . M . AVRELIO
NVMERIANO
NOBILISSIMO . CAES
CVRANTE . M . ELIO . VITALE
VP . PRAES . PROVINCIAE
SARDINIAE .

Non si può determinare con certezza il tempo in cui fu incominciata la detta grande strada da un punto all'altro dell'isola. Ma se pongasi mente alla prima delle riferite inscrizioni, la quale dice che tal via fu ristorata nel quinto consolato di Vespasiano, si avrà un fondamento probabile per argomentare che la sua formazione primitiva appartiene agli anni estremi della repubblica romana. La ristaurazione infatti di una via pubblica, che dagli avanzi ancora esistenti appare essere stata solidamente costrutta fin dal principio, suppone la sua antichità, e il deterioramento cagionatone dal tempo e dall'uso; e quindi, se fu *rifatta e restituita* allo stato primiero nell'anno 74 dell'era volgare, non è improbabile che sia stata aperta circa un secolo innanzi, quando cioè il senato nella divisione delle provincie fatta con Ottaviano ottenne fra gli altri paesi soggetti al romano dominio la già domata e ferace Sardegna (A. C. N. 27). A siffatta considerazione aggiungono peso altre due iscrizioni migliarie relative alla stessa strada, che appartengono agli anni 820 e 822 di Roma. La prima fu posta sotto l'impero di Nerone, nell'anno decimoquarto della sua tribunizia podestà (corrispondente al 67 dell'era volgare), e supplita nelle sue lacune, dice in questo modo:

A . TVRRE . XVI
IMP . *Nero* . *Claudius* . DIVI
CLAVDI . F . GERMANICI
*Caes*ARIS . N . TI . CAESARIS
Aug . *Pron* . DIVI . *Aug* . ABN
Caesar . AVG . GERMANIC
P . *M* . *Trib* . POTEST . XIIII
Imp . XIII . *Cos* . V . *P* . *P* . (*a*)

La seconda fu collocata sotto il brevissimo impero di Vitellio nel 69 dell'era volgare, ed ha leggibili le sole due prime linee, nè tutte intiere, essendo le altre già corrose e cancellate dal tempo:

A . TVRRE . XLIIII
Imp . A . VITELLIVS . *Caes* .
. . . .
. . . .
. . . . (*b*)

Imperocchè dalle medesime viene a conoscersi, che l'anzidetta strada fu formata in tempi diversi, e che aperta per la prima volta da Torres verso Cagliari durante il dominio della repubblica sotto Augusto, fu quindi proseguita sotto gli altri Cesari, due dei quali sappiamo finora essere stati Nerone e Vitellio. E laddove una più diligente ricerca dei monumenti antichi facesse discoprire le altre colonne migliarie, che saranno state collocate senza dubbio tra la I, e la XVI, tra questa e la XLIIII, e tra quest'ultima e la LVI già riferite, avremmo la serie continuata degl'imperatori, sotto i quali quella grande strada fu formata, almeno fino a Macomer, giacchè da questo punto le iscrizioni finora rinvenute (tranne quella già riportata di M. Calpurnio Celiano) accennano a sole *ristaurazioni*. Rimane ora ad investigare quale sia stato il corso di questa gran via centrale; e non sembra difficile l'indovinarlo colla scorta dei monumenti sopra riportati. Il Simon, che conosceva la sola iscrizione *Macomeriana* pubblicata dal Fara, e non poteva giovarsi dell'*Itinerario* di Antonino, nel quale la strada *da Torre a Cagliari* non è ricordata, ebbe tuttavia la fortuna di riconoscerne le traccie ancora esistenti ai suoi tempi, e con queste semplici indicazioni ebbe il buon criterio di fissarne i punti principali in Macomer, Fordongianos, e Monastir. Per i punti intermedii poi, argomentando, ora dai nomi dei luoghi, ora dai vestigi della strada già distrutta, ed ora dalle distanze che il suddetto Antonino segnò da un paese all'altro dell'isola, opinò ragionevolmente, che la gran via romana, partendo da Torres, si dirigesse al villaggio ora distrutto di Ottava (così chiamato dall'VIII *ab urbe lapide*, che è la distanza precisa da tal luogo a Torres), e quindi a Sassari: che da questa città continuasse la sua direzione per *Scala di giogga* verso Osilo, lasciando a stanca questo villaggio, e protendendosi verso Ploaghe (antica *Plovaca*); che poi declinando da tal direzione, e traversati i campi *Mela*, *Lazzari e Giavesu*, risalisse verso Bonorva, e di là verso Macomer; e che da questo punto, procedendo innanzi, e passando per Norghiddo, Abbasanta e Guilarza, pervenisse a Fordongianos. In riguardo poi al secondo tronco della stessa strada *da Cagliari a Torres*, argomentò che da detta città di Cagliari si dirigesse al villaggio di Sestu (VI *ab urbe lapide*), da Sestu a Monastir, da Monastir a Sardara (*Neapoli* di Antonino, e *Aquae Neapolitae* di Tolommeo), da Sardara a Usellis (*Colonia Iulia Augusta*), da Usellis a Othoca (*Othaea* od *Osaea* del suddetto Antonino, ed odierno *Ruinas*), e da Ottoca a Fordongianos (*Forum Traiani* di Tolommeo). Le conghietture e le induzioni del Simon furono incontestabilmente confermate dalle posteriori scoperte degli avanzi dell'antica strada romana sotto i regni di Carlo Emanuele III, di Vittorio Emanuele I, e di Carlo Felice I; allorchè l'architetto Moja, il Marchese Boyl (ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.*, vol. III, pag. 79) e il cav. Carbonazzi (*Discors. sull'operaz. strad. di Sardegna*. Torino, 1832.), attesero successivamente, per comandamento sovrano, alla direzione dei lavori stradali dell'isola. Ed è una bella lode, che io volentieri tributo alla memoria di un sì illustre archeologo sardo, mio concittadino, quella di vedere constatato da monumenti certi ed irrefragabili un fatto da lui stabilito colla sola potenza del suo raziocinio. Delle altre strade romane da Nora e da Olbia a Cagliari, e da Nora a Bizia, come anche delle vie militari *Antoniniane*, parlerò a suo luogo in questa medesima dissertazione.

(1) Accaddero però alcuni fatti privati, che sebbene non appartengano direttamente alla storia, servono tuttavia ad illustrare in qualche modo le memorie sarde di que' tempi. Credo pertanto di fare cosa grata ai lettori, producendoli raunati insieme secondo l'ordine successivo della loro esistenza, dopo averli raggranellati ne' luoghi nei quali si trovano sparsi.

I. Sotto Domiziano fu confinato in Sardegna il fratello di Aretulla, cui fu dedicato da Marziale l'elegante epigramma *De columba Aretullae:*

Aëra per tacitum delapsa sedentis in ipsos
Fluxit Aretullae blanda columba sinus.
Luserat hoc casus, nisi inobservata maneret,
Permissaque diu nollet abire fuga.
Si meliora piae fas est sperare sorori,
Et dominum mundi flectere vota valent;
Haec a Sardois *tibi forsitan exsulis oris,*
Fratre reversuro, nuntia venit avis.

Lib. VIII, epigr. 32.

II. Imperando Nerva, il soldato sardo Tunila di Cares, che avea militato per venticinque anni nella seconda compagnia di *Liguri* e di *Cursori* stanziata in Sardegna sotto il comando di Tiberio Claudio Servilio Gemino, ottenne nel 10 ottobre dell'anno 96 (P. C. N.) l'onesta sua dimissione dal servizio militare, come ne fa fede il seguente diploma scolpito in una tavoletta di bronzo esistente nel R. Museo di Cagliari, e dottamente illustrato dal Baïlle, che fu il primo a renderlo di pubblica ragione (*Atti della R. Accad. delle scienze di Torino*, tom. XXXV, pag. 202):

IMP . NERVA . CAESAR . AVGVSTVS . PONTIFEX
MAXIMVS . TRIBVNIC . POTEST . COS . II . P . P.
PEDITIBVS . ET . EQVITIBVS . QVI . MILITANT
IN . COHORTIBVS . DVABVS . I . GEMINA . SARDO
RVM . ET . CVRSORVM . ET . II . GEMINA . LIGV
RVM . ET . CVRSORVM . QVAE . SVNT . IN . SARDI
NIA . SVB . TI . CLAVDIO . SERVILIO . GEMINO
QVI . QVINA . ET . VICENA . PLVRAVE . STIPEN
DIA . MERVERVNT . ITEM . DIMISSO . HONES
TA . MISSIONE . EMERITIS . STIPENDIIS . QVO
RVM . NOMINA . SVBSCRIPTA . SVNT . IPSIS
LIBERIS . POSTERISQVE . EORVM . CIVITA
TEM . DEDIT . ET . CONNVBIVM . CVM . VXO
RIBVS . QVAS . TVNC . HABVISSENT . CVM
EST . EIS . CIVITAS . DATA . AVT . SI . QVI . CAELI
BES . ESSENT . CVM . IIS . QVAS . POSTEA DVXIS
SENT . . DVMTAXAT . SINGVLI . SINGVLAS
A . D . VI . IDVS . OCTOBRIS
TI . . . . CATIO . . . . TONE
. . . . ALPVRN . . . . VCO . COS
COHORT . II . GEMIN . . . . ET . CVRSORVM
CVI . . . . EST
T . FLAV . . . . GNVS
TVNILAE . . . . F . CARES
DESCRIPTVM . ET . . . . VM . EX . TABVLA . AE
NEA . QVAE . FIV . . . . E . . . . IN . MVRO . POST
TEMPLVM . DIV . . . . INERVAM

La suddetta iscrizione leggesi nella facciata esterna della lamina,

(*a*) La suddetta iscrizione fu ritrovata a piè di *Scala di giogga* (scala a lumaca), e fu quindi deposta nella Regia Università degli studii di Sassari. La distanza di sedici miglia (lat.), che vi è segnata, è precisamente quella che esiste tra Torres, e la suddetta *Scala*, seguendo le tracce dell'antica strada romana.

(*b*) Quest'altra iscrizione fu trovata presso alla chiesa di N. S. di Cabuabbas, non lungi dal villaggio di Torralba. Ed è precisa così pure la distanza di quarantaquattro miglia romane da Cabuabbas a Torres.

se vogliansi eccettuare le memorie di alcuni martiri che la cecità dei tiranni nemici del cristianesimo, che allora andava propagandosi universalmente ad onta delle più fiere persecuzioni, immolò crudelmente ora in un luogo, ora nell'altro

nè occorre riportare l'altra della facciata interna, che è affatto simile alla precedente nella parte che ci fu conservata, giacchè il rimanente del testo era inciso nella seconda tavoletta, la quale andò perduta. Sulla scorta di simili diplomi pubblicati dal Vernazza e dal Marini, e colla indicazione avutane dalle lettere che rimasero intatte, il Baïlle supplì le lacune delle ultime nove linee, leggendole in questo modo: *Tiberio Catio Catone et Marco Calpurnio Luperco Consulibus* (a), *Cohortis secundae geminae Ligurum et Cursorum, cui praeest Titus Flavius*... TUNILAE ... *Filio* CARES. *Descriptum et recognitum ex tabula aenea, quae fixa est Romae in muro post templum Divi Augusti ad Minervam.* Non potè però supplire il nome del padre di TUNILA, perchè non essendovi rimasta orma delle lettere che lo componevano, è preclusa la via ad ogni conghiettura, nè il cognome di Tito Flavio, perchè la sola desinenza GNVS non è sufficiente per indovinarlo. Crede lo stesso erudito illustratore, che CARES, patria del soldato TUNILA, fosse qualche città o villaggio dei popoli *Carensi* di Sardegna, rammentati da Tolommeo (*Geograph.*, III, 3) e dal Fara (*De reb. sard.*, I, 14); e più probabilmente il villaggio ora distrutto di CARESI, che esisteva tra Posada e Terranova a tre miglia di distanza dal mare, secondo una nota ms. del Nurra, e l'autorità sempre rispettabile del Fara, il quale ne fece espressa menzione, e lo collocò nell'antica diocesi Civitaten. *Jacent excisae urbes Erici et Plubii a Ptolomeo memoratae ... ac denique oppida Verri, Pusolis*, CARESI, *etc.* (*Corograph. Sard.*, II, 91). In occasione poi di siffatta illustrazione, e delle due coorti miste (*prima et secunda gemina*), una di Sardi e Cursori, e l'altra di Liguri e Cursori, menzionate in questo diploma, riporta il Baïlle altre tre iscrizioni muratoriane, dalle quali rilevasi che esistevano negli eserciti romani due coorti sarde, ed una mista di corsi e barbaricini. Le prime due ci hanno conservato i nomi dei soldati sardi G. ARRIO LETO e GIULIO VENUSTO, e la terza ci dà notizia dell'esistenza di antiche città nella BARBAGIA. Eccole quali si leggono nel Muratori (*Nov. Thes. inscript.*, DCCLXXXIV, 3; DCCCXXII, 1; DCCCXXV, 4).

1.

D . M
G . ARRIO . LAETO
MILITI . COHORTIS
SARDO . VIXIT
AN . XVIII . MENSI
III , DIE . XIII
ANTONIA . IANVAR
MATER . FILIO . PIO
F

2.

D . M
IVLIO . VENVSTO
MIL . COH . I . SARDO . . .
MILITAVIT . AN . . . .
MENSIB . IIII
VIXIT . ANN . XXXV
. . . . AVENAT
F . B . M

3.

SEX . IVLIVS . SEX . F . POL . RVFVS
EVOCATVS . DIVI . AVGVSTI . PRAE
FECTVS . I . COHORTIS . CORSORVM (b)
ET . CIVITATVM . BARBARIAE . IN
SARDINIA

III. Essendo imperatore Adriano, un CAIO FUSIO, che fu probabilmente nativo di Sardegna (c), e che avea militato per ventisei anni nella flotta pretoria di Ravenna sotto Numerio Albano, conseguì nell'11 ottobre del 127 dell'era volgare il suo onorevole congedo, come si deduce dai frammenti del seguente diploma:

Imp . CAESAR . DIVI . TRAIANI . PARTHICI . F . DIVI
*Ner*VAE . NEPOS . TRAIANVS . HADRIANVS
Aug . PONTIF . MAX . TRIB . POTEST . XI . COS . III
His . QVI . MILITANT . IN . CLASSE . PRAETORIA . RA
*ven*NATE . QVAE . EST . SVB . NVMERIO . ALBANO
Qui . SENA . ET . VICENA . STIPENDIA . MERVE
*run*T . QVORVM . NOMINA . SVBSCRIPTA
*sun*T . IPSIS . LIBERIS . POSTERISQVE . EORVM
CIVITATEM . DEDIT . ET . CONNVBIVM . CVM . VXO
RIBVS . QVAS . TVNC . HABVISSENT . CVM . EST
CIVITAS . EIS . DATA . AVT . SI . QVI . CAELIBES
*ess*ENT . CVM . IIS . QVAS . POSTEA . DVXISSENT
DVMTAXAT . SINGVLI . SINGVLAS
A . D . V . ID . OCT
. . . . VLIO IVNCO
COS (d)
SEVERO

L . VIBI
Q . LOLLI
C . CAESI
M . TETTI
TI . CLAVDI
L . PVLLI (e)
. . . .

A
SEX . IVLIO
EX
C . FVSIO . CVRA . . . . (f)

IV. Sotto l'istesso impero di Adriano un altro soldato sardo, per nome DECIMO NVMITORIO TARAMMONE, che aveva militato per ventisei anni sotto gli ordini di Calpurnio Seneca nella flotta di Miseno (destinata da Augusto a tutelare le spiagge della Gallia, delle Spagne, della Mauritania, dell'Africa, di Egitto, di Sardegna, e di Sicilia, come lo attesta Vegezio *De re Militar.*, V, 1), ottenne nel 14 settembre del 134 (P. C. N.) il suo congedo militare, come si ricava dal seguente diploma illustrato dal Vernazza (g):

(a) Con più buone ragioni il Gazzera legge, *Tiberio Catio Frontone, et Marco Calpurnio Flacco consulibus* (ved. *Memor. della R. Accad. delle scienze di Torino*, tom. XXXV, classe di scienze mor. stor. e filol., pag. 237 e 248).

(b) Il Vernazza in una sua *Memoria sopra un diploma di Adriano* (*Atti della R. Accad. delle scienze di Torino*, tom. XXIII, pag. 118) non sa decidere, se i Corsi mentovati nella iscrizione fossero nativi di Corsica, ovvero appartenenti alla colonia di Corsi stabilitasi nella parte settentrionale di Sardegna, secondo l'autorità di Plinio (*Hist. natur.*, III, 7).

(c) Così opina il Baïlle, che illustrò il diploma relativo a *Fusio* nella sua *Notizia di un nuovo congedo militare dell'imperatore Adriano* (*Memor. della R. Accad. delle scienze di Torino*, tom. XXXIX, pag. 14). E la sua opinione è assai ragionevole, perchè le due laminette di bronzo, sulle quali era incisa la copia di detto congedo, furono trovate nel villaggio d'Ilbono appartenente alla stessa provincia di Sardegna, in cui furono anteriormente discoperti altri due diplomi somiglianti, cioè quello di TUNILA, di cui ho già parlato, e l'altro di TARAMMONE, di cui parlerò in appresso. Le due mentovate lamine di bronzo esistono al presente nel museo della R. Università degli studii di Cagliari.

(d) La iscrizione fin qui riportata è quella che leggesi nella parte esterna della prima laminetta.

(e) I sopraddetti sei nomi sono scritti sulla parte esterna della seconda laminetta. Manca però il nome del settimo teste.

(f) Sebbene non sia intiera la iscrizione conservataci nella parte interna della suddetta lamina seconda, tuttavia si scorge che vi erano prima scritti per intiero i nomi dei consoli che si trovavano in carica nell'11 ottobre dell'880 di Roma, e dopo il nome del soldato *Caio Fusio* (*exgregale*), quello del di lui padre, di cui si hanno le sole prime lettere (CURA), e la patria del congedato.

(g) In una eruditissima *Memoria* da lui letta il 15 marzo 1817 nella Reale Accademia delle scienze di Torino, ed inserita negli *Atti* di detta Accademia (tom. XXIII, classe di scienze morali, stor. e filol., pag. 83 e seg.). Nella medesima sono riportati dieci altri somiglianti diplomi imperiali, che precedentemente erano stati messi in luce da varii dotti d'Europa; e la materia di questi congedi militari vi è lungamente e valorosamente trattata. Il nome di FIFENS, luogo nativo di TARAMMONE, non si trova nè nella *Geografia* di Tolommeo, nè nell'*Itinerario* di Antonino. Il tempo però del suo servizio è chiaramente fissato dal diploma in ventisei anni, siccome l'anno preciso di quest'ultimo è sufficientemente indicato dalla decimottava podestà tribunizia di Adriano, che cadde appunto nel 134 (P. C. N.). Sospetta il Vernazza che *Decimo Numitorio Tarammone* fosse fratello minore di *Quinto Numitorio Felice* ricordato da una iscrizione riportata dallo Schoenwisner (*Comment. geograph. in Roman. iter per Pannon. rip.*, parte II, pag. 262). Io però non so adattarmi a crederlo, essendo troppo debole la conghiettura che può trarsi dalla somiglianza del cognome *Numitorio* e dai prenomi *Quinto* e *Decimo*, tanto più che l'iscrizione del Quinto Numitorio Felice fu ritrovata in Weitzen, dirimpetto a Buda.

dell' isola (1), la questura esercitatavi sotto M. Aurelio e L. Vero dall'ultimo dei mentovati imperatori (2), i ricordi mo- P. C. N. 167.

IMP . CAESAR . DIVI . TRAIANI . PARTHICI . F . DIVI . NER
VAE . NEPOS . TRAIANVS . HADRIANVS . AVG
PONTIF . MAX . TRIB . POTEST . XVIII . COS . III . P . P
IIS . QVI . MILITAVERVNT . IN . CLASSE . PRAETORIA
MISENENSI . QVAE . EST . SVB . CALPVRNIO . SENECA
SEX . ET . VIGINTI . STIPENDIIS . EMERITIS . DIMISSIS
HONESTA . MISSIONE . QVORVM . NOMINA . SVB
SCRIPTA . SVNT . IPSIS . LIBERIS . POSTERISQVE . EO
RVM . CIVITATEM . DEDIT . ET . CONNVBIVM . CVM
VXORIBVS . QVAS . TVNC . HABVISSENT . CVM
EST . CIVITAS . EIS . DATA . AVT . SI . QVI . CAELIBES
ESSENT . CVM . IIS . QVAS . POSTEA . DVXISSENT
DVMTAXAT . SINGVLI . SINGVLAS
A . D . XVIII . K . OCTOBR
P . LICINIO . PANSA . L . ATTIO . MACRO . COS
EXGREGALE
D . NVMITORIO . AGISINI . F . TARAMMONI . FIFENS . EX . SAR
ET . TARPAIARI . F . EIVS
DESCRIPTVM . ET . RECOGNITVM . EX . TABVLA . AENEA
QVAE . FIXA . EST . ROMAE . IN . MVRO . POST . TEMPLVM
DIVI . AVG . AD . MINERVAM
TIBERII . CLAVDII . MENANDRI
PVBLII . ATTII . SEVERI
LVCII . PVLLI . DAPHNI
TITI . FLAVII . ROMVLI
TIBERII . IVLII . FELICIS
CAII . IVLII . SILVANI
CAII . VETTIENI . HERMETIS (*a*)

V. E nello stesso correre di tempi militarono nelle navi PROVIDENTIA e TAVRO, nella bireme FIDE, nella liburna FIDE, ed in altri legni delle flotte romane i sardi Caio Tamudio Cassiano, Caio Valerio Germano, Lucio Valerio Vittore, Lucio Aurelio Forte, e Marco Epidio Quadrato, dei quali ci fu conservata la memoria nelle seguenti iscrizioni:

1.

D . M
G . TAMVDIVS . CASSIANVS
MIL . CLASS . PR . MISEN
MANIP . III . PROVIDENTIA
NATIONE . SARDVS . VIXIT
ANNIS . XXVIII . MIL . ANN . VIII
SEX . IVLIVS . QVIRINVS . MANIP
III . FORTVNA . HERES
B . M . F

Muratori, DCCCLVI . 8.

2.

D . M
C . VALERI . GERMANI
MIL . EX . CL . PR . MIS
III . TAVRO . STIP . XXV
NAT . SARDVS
MESTRIA . EVHODIA
H . B . M . F

Muratori, DCCCLXII . 3.

3.

D . M
L . VALERIVS . VICTOR
EX . II . FIDE . NATIONE
SARDVS . VICTIMARI
VS . PRINCIPALIS
MILITAVIT . ANNIS
XXIIII . VIXIT . ANNIS
XXXI . AVRELIA
SPES . CONIVGI . B . M
FECIT

Muratori, DCCCLXIV . 1.

4.

D . M
L . AVRELIO . FORTI . FABBO . DV
PLICARIO . LIB . FIDE . NATIONE
SARDO . VIXIT . ANNIS . LII . M . CARI
SIVS . FRONTO . HERES . B . M . FECIT
CVRANTE . ARRVNTIO . PETRONI
ANO . AMICO . OPTIMO

Muratori, DCCXCIII . 5.

(*a*) Caio Vezieno Ermete e gli altri sei precedenti furono i sette testimonii che soscrissero ed autenticarono co' loro sigilli la copia di questo diploma, ricavata dall' originale scritto sulla tavola di bronzo *quae fixa (erat) Romae in muro post templum divi Augusti ad Minervam*. La suddetta copia era scritta sopra due tavolette parimenti di bronzo, che furono trovate in Sardegna presso a Tortolì sotto il regno di Carlo Emanuele III. La iscrizione riportata di sopra è quella che leggesi nella facciata esterna di dette tavolette; ed ho creduto inutile riportare l'iscrizione della facciata interna, ch'è affatto somigliante, essendovi anzi dippiù nella pagina esteriore l'autenticazione e le firme dei testi.

5.

M . EPIDI
VS . QVA
DRATVS
MILES
EX . CLASSE
MISENENSI
C . M . VALERI
PRISCI
MILIT . AN . III
VIXIT . AN . XXVII
. . . . . C . SITVS . EST (*b*)

Cassiano, Germano e Quadrato servirono in qualità di semplici soldati nella flotta di Miseno; ma Vittore era vittimario principale, e Forte fabbro duplicario, o nella stessa flotta, o nell' altra di Ravenna, giacchè nelle loro iscrizioni ciò non vedesi indicato come nelle altre. Forse era sardo eziandio Tito Ursinio Castore, che militava nella trireme Victoria, secondo un' iscrizione pubblicata dal Maffei (*Mus. Veron.*, CXXIV, 5), perchè la sua patria vi è indicata in questo modo: NAT. SARD. E sebbene il Morcelli creda (*De stil.*, 93, 94) che quel soldato fosse nativo di Sardi in Lidia, perchè il cognome *Castore* è greco, tuttavia non è fuori di probabilità che in un paese già abitato da colonie greche, qual fu senza dubbio la Sardegna, si usassero ancora nei tempi romani nomi di greca composizione o derivazione. E basti il sinquì detto ad illustrazione dei pochi fatti occorsi nei primi due secoli dell'era volgare, poichè i medesimi appartengono bensì ad uomini ed a cose sarde, ma non costituiscono elementi abbastanza interessanti per la storia pubblica dell'isola.

(1) Dessi furono i Ss. Crispolo e Gabino, che il Baronio confonde con S. Gavino (*Martyr. Rom.* - *Martyr. Rinovien. et Richenovien.*, apud Bolland., *in Act. Ss.*, tom. VII, jun. - Ferrar., *in Catal. Ss. ital.* - Henschen., *in Act. Ss.*, tom. VII, maii, pag. 236. - Soller., *in Animadvers. ad martyrol. Usuardi.* - Tillemont, *Mémoir. pour servir à l'Histoir. ecclésiast. etc.*, tom II, pag. 230 e 587, e tom. V, pag. 143, edit. venet. 1732), Salustiano, Crescenziano ed Antioco (*Martyrol. Rom.*, ad diem 8 jun. et 13 decemb. - *Martyrol. Usuard. Adon. et Bed.* - *Biblioth. vet. PP.*, tom. XVI, pag. 854, edit. lugdun., 1677. - Zachar., *in Biblioth. Pistorien.*, pag. 113. Ferrar. *op. cit.*, - Tillemont., *op. cit.*, tom. I, pag. 230), le sante vergini Giusta, Giustina ed Enedina (Ferrar. *op. cit.* ad diem 14 maii, pag. 279, edit. 1613. - *Acta Ss.*; apud Bolland., tom. III, ad dict. diem, pag. 271. - *Martyrol. Roman.*, ad diem prid. id. maii), e S. Potito (*Martyrol Roman.*, idib. ian. - Baron., *Annal.*, tom. II, pag. 130, ad an. 154. - Bolland. *Acta Ss.*, tom. II, jannuar. pag. 753). Il Fara non assegna il tempo del martirio dei primi quattro, e, ad eccezione di Salustiano, li dice martirizzati in Torres, secondo l'autorità di Usuardo (*Martyrol.*). Senza fissazione così pure di tempo parla del transito delle sante vergini Giusta, Giustina ed Enedina. Di S. Antioco scrive, che soffrì per la fede nel 125 dell'era volgare sotto l'impero di Adriano (*De reb. sard.*, I, 140, 141); e di S. Potito che fu martirizzato nell'antica Nora (*ibid.* pag. 142). Per questi e per gli altri seguaci della fede immolati in Sardegna vedi *Tola*, *Dizion. Biogr. dei Sardi illustri*, negli articoli relativi.

(2) Spartian. *in vita Sever.* - Posteriore alla questura di Severo fu il proconsolato di Lucio Ragonio in Sardegna. Il medesimo cadde sotto l'impero di Commodo, e probabilmente nel 184 dell'era volgare, allorchè Cleandro, favorito di Cesare, vendeva e donava a capriccio le cariche dello Stato. Di questo governante ignorato dagli antichi storici dell'isola, ci ha conservato la memoria la seguente iscrizione pubblicata dal Grutero (*Thesaur. inscript.*, XLV, n° 9).

HERCVLI . CONSERVATORI
PRO . SALVTE
L . RAGONI . L . F . PAP . VRINATI
LARTI . QVINCTIANI . VIR . COS
SODAL . HADRIANAL . LEG . LEG
XIII . GEM . DONIS . MILIT . DONATI
AB . IMP . COMMODO . ANTONINO
AVG . PRO . COS . PROV . SARDINIAE
IVRIDIC . PER . APVLIAM . PRAEF
I . D . PRAET . AED PL . Q . PR . AFRICAE
VI . VIR . AVG . EX . TESTAMENTO
M . ANNIVS . ENTIVS . SERCIANVS
AMICO . V . CVR

(*b*) La iscrizione riportata sotto il suddetto numero 5 fu dissotterrata in Cagliari nell' atrio della R. Università degli studii, e pubblicata dal Vernazza (*Memor. della R. Accademia delle scienze di Torino*, tom. XXIII, pag. 237).

numentali decretati dal municipio di *Solci* e dalla colonia di *Usellis* a onore di L. Cornelio Marcello e di M. Aristio Al-
P. C. N. 158. bino Atiniano (1), e le statue di L. Fulvio Plauziano prefetto del pretorio, erettevi dagli adulatori della sua potenza, e poi atterrate dal preside Razio Costante (202 P. C. N.), quando la fortuna voltò le spalle a quel truce favorito e ministro di Cesare (2). Ma nel secolo quindi trascorso fino all'età di Costantino, vi si alternarono con più frequente vicenda i fatti civili e religiosi. Imperocchè dall'un canto il papa S. Ponziano col sacerdote Ippolito vi furono confinati da Alessandro Severo, e poi fatti uccidere da Massimino (3), P. C. N. 235-36.
e vi sparsero il sangue sotto Diocleziano i generosi atleti della cristiana confessione Gavino, Proto e Gianuario (4), P. C. N. 300. P. C. N. 303-304.
Lussorio, Cisello e Camerino (5), Simplicio, Saturnino, Efisio

(1) Il monumento eretto dai Solcitani a L. Cornelio Marcello fu probabilmente una statua, alla quale serviva di base la seguente iscrizione:

L . CORNELIO . QVIR . MARCELLO
L . CORNELI . LAVRI . PATRI . IIII VIR . II . IVR
DIC . FLAM . AVG . II . PONTIFICI . SACRORVM
PVBLICOR . FACIENDORVM . PATRONO . MV
NICIPI . D . D . COOPTATO . ET . ADLECTO . IN
QVINQVE . DECVRIAS . ET . INTER . SACER
DOTALES . PROV . SARD . OB . MERITA . EIVS
IN ... RE . PVBLICA . SVLCITANI . EX . TES
TAMENTO . IPSIVS

Dal contesto della medesima, e da quanto ne disse il Baïlle (*Iscr. Solcit. illustr.*, Genova, 1820, in-4°) e dopo lui il Gazzera (*Memor. della R. Accad. delle scienze di Torino*, tom. XXXV, pag. 11 fino a pag. 20), si viene a conoscere che il suddetto Marcello era patrono di Solci, ed insignito di molte magistrature e delle più eminenti dignità sacerdotali. Erano questi i meriti suoi, e i titoli dell'onoranza che il municipio tributava alla di lui memoria. Quali però fossero i meriti del suo figlio L. Cornelio Lauro, patrono ancor esso del medesimo municipio, nè la iscrizione lo dice, nè credo possibile indovinarlo. In quanto poi si appartiene all'età della lapida, si può bensì affermare che fu posteriore a Caligola, il quale instituì la quinta decuria dei giudici, alla quale Marcello apparteneva, come si ha da Svetonio (*ut levior labor iudicantibus foret, ad quatuor priores quintam decuriam addidit*: *in Calig.*, XVI), ma non se ne può con certezza fissare l'anno determinato. Tuttavia porto opinione che non sia anteriore alla prima metà del secondo secolo cristiano, perchè non può ragionevolmente credersi più antica la floridezza di Solci, dopo la multa impostagli da Cesare nel 706 di Roma (ved. sopra pag. 59, col. 1ª). L'altro monumento per M. Aristio Albino Atiniano contiene il ricordo dell'ospitalità da lui contratta colla colonia Giulia Augusta di Usellis, e del patronato con cui egli ricambiava l'accordatogli ospizio, ricevendo sotto la sua clientela gli Usellensi. È scritto su tavola di bronzo scoperta in Sardegna nel 1829, ed ora esistente nel R. Museo di Cagliari, e il Gazzera lo illustrò assai dottamente (*Memor. della R. Accad. delle scienze di Torino*, tom. XXXV, classe di scienze mor. stor. e filolog., pag. 35 e seg.). L'anno in cui questo decreto fu fatto è certamente il 911 di Roma (158 P. C. N.), perchè vi è annotato il consolato di Sesto Sulpicio Tertullo, e di Quinto Teneio sacerdote, che cadde appunto nel detto anno, secondo i *Fasti idaziani* (*Thesaur. antiq. rom.*, apud Graev., vol. XI, col. 257). Il tenore del decreto è il seguente:

SEX . SVLPICIO . TERTVLLO
Q . TENEIO . SACERDOTE . COSS
COLONIA . IVLIA . AVGVSTA . VSELLIS . HOSPITI
VM . FECIT . CVM . M . ARISTIO . ALBINO . ATI
NIANO . EVMQVE . CVM . LIBERIS . POSTERISQ
SVIS . PATRONVM . COOPTAVERVNT
M . ARISTIVS . ALBINVS . ATINIANVS . HOS
PITIVM . FECIT . CVM . POPVLO . COLON . IVLIAE
AVG . VSELL . LIBEROS . POSTEROSQVE . EO
RVM . IN . FIDEM . CLIENTELAMQVE . SVAM
SVORVMQVE . RECEPIT
EGERVNT . LEGATI
L . FABIVS . . . FAVSTVS . II . VIR . QQ . SEX . IVNIVS . CASSI
ANVS . M . ASPRIVS . FELIX . C . ANTISTIVS . PETVS . SCRIB

Dalla riportata iscrizione si ricava che il contratto reciproco di ospitalità e di patronato fu concordato per mezzo di legati mandati ad Aristio dalla colonia (*egerunt legati*); e questi legati furono il duumviro L. Fabio Fausto e i decurioni Sesto Giunio Cassiano, Marco Asprio Felice e Caio Antistio Peto. E da ciò si comprende quanto fosse importante una tal missione, e come gli Usellesi ambissero di essere ricevuti sotto la protezione di Albino Antiniano, il quale perciò doveva essere in quei tempi un personaggio molto distinto ed influente negli affari del governo di Roma. Il titolo di Giulia Augusta, che assume Usellis, dimostra chiaramente che la medesima fu una colonia militare dedotta in Sardegna ai tempi di Ottaviano Augusto, essendo ben noto, per l'autorità di Velleio Patercolo, che *militarium* (*coloniarum*) *et causae et auctores et ipsarum praefulgent nomina*, ovvero *ex ipsarum praefulgent nomine*, come legge l'Heinsio (*Histor. Rom.* I, 14). Anzi ponendo mente a quel passo del monumento ancirano, in cui Augusto dice di se medesimo: *Siciliam et Sardiniam occupatas bello servili reciperavi* (*Tab.* II a dextr.) ed all'altro in cui leggesi *Colonias in Africa, Sicilia ..... nia, utraque Hispania, in Gallia Comata, et Gallia Narbonensi, praeter praesidia militum, deduxi* (*ibid.*), e nel quale probabilmente la semi-lacuna ..... nia, deve essere riempiuta colla parola Sardinia; si può quasi tenere per certo che Usellis fosse una delle varie colonie militari, dedotte in diverse parti d'Italia nel tempo in cui Ottaviano, conchiusa felicemente la guerra *servile*, distribuì le terre alle sue legioni, per gratificarle del loro servizio e della loro fedeltà. Il geografo Tolommeo ne fa espressa menzione, collocandola nel lato occidentale della Sardegna: *Usellis civitas colonia* (*Geograph.*, III, 3, tab. 7, *Europ.*); ma erra, numerandola fra le città litorane, e per l'opposto non fa verun ricordo della colonia di Torres che era certamente città marittima. Plinio invece, che fiorì poco prima di Tolommeo, nominò la colonia di Torres (*Colonia autem una, quae vocatur* Ad Turrim Libysonis, *Histor. natur.* III, 13), e tacque di Usellis; dal che si deduce che a ciascheduno dei mentovati scrittori era nota una sola delle sopraddette colonie. Usellis era città mediterranea, e se ne vedono ancor oggi gli avanzi nel luogo denominato Ruinas, non molto lungi di Ales, alla distanza di venticinque o trenta miglia dal mare. Il Cluverio (*Sard. antiq*, cap. VII, pag. 17, edit. taurin., 1785) la collocò malamente in Oristano: *ipsa vero urbs sive colonia Usellis erit ea, quae secunda a capite* (Haermeo) *vulgo nunc dicitur* Oristagni, *intus paullum recedens;* e fondò la sua opinione sulla descrizione fattane dal suddetto Tolommeo, il quale scrisse *Hermaeum promontorium, Termi fluvii ostia, Coracodes portus, Tarrae civitas, Thyrsi fluvii ostia, Usellis civitas colonia* (loc. cit.). Ma non avvertì che la posizione era errata, assegnandosi a Usellis un sito litorano che mai non ebbe; e scordossi di certo che il geografo alessandrino fu *mirus turbator . . . opidorum*, come egli stesso lo appellò nella sua *Sardinia antiqua*, cap. VII, pag. 15.

(2) *Cum fama esset Plautianum dignitate exutum, et quasi e medio sublatum, multi eius statuas deiecerunt. . . . . Fuit in eorum numero Racius Constans, vir clarissimus, qui Sardiniae praeerat.* (Xiphilin., *Epitom. Dion.*, lib. LXXV, 16).

(3) Furono relegati in *Buccinam insulam* (odierna *Tavolara*), secondo l'autorità del *Libro pontificale* attribuito a Damaso. Ciò accadde nel 235 (P. C. N.), e nell'anno seguente furono entrambi martirizzati (Anast., *Bibl. vit. Pont.*, tom. II, pag. 181, edit. Blanch. — Euseb., *Hist. eccl.*, VI, 28. — Sever. *Hist. sac.* II, 32. — Rufin., *Hist.*, VI, 19. — Baron., *Annal. Eccl.*, ad ann. 235, § 4, et ann. 237, §§ 1 e 10). Della persecuzione di Massimino, sotto la quale caddero queste vittime illustri del cristianesimo, dice il citato Eusebio: *Maximinus . . . . gravi odio succensus adversus familiam Alexandri, in qua plerique erant christiani, persecutione excitata, solos Ecclesiarum antistites, utpote evangelicae praedicationis auctores, interfici jussit* (loc. cit.). Il corpo di S. Ponziano fu trasportato da Sardegna a Roma sotto il pontificato di S. Fabiano, e tumulato nel cimitero di papa Callisto (Bona, *Rer. liturg.*, II, 2, § 5). Il Fara scrive che S. Antero, successore di S. Fabiano nella cattedra di S. Pietro, menava in Sardegna vita eremitica, allorchè fu assunto alla suprema dignità: *Sanctus Antherus, qui eo tempore, ut inquit Petrus Recordati, vitam monasticam in Sardinia ducebat, romanus pontifex fuit sacratus, eodem Onuphrio* (Panvinio) *referente* (*De reb. sard.*, I, 142).

(4) Il martirio di *S. Gavino* accadde nell'antica città di Torres nel 25 ottobre dell'anno 300 dell'era volgare, e poco appresso l'altro de' suoi compagni Proto e Gianuario (*Martyrol. rom.*, ad diem 25 octobr. — Tillemont., *Mémoir. pour servir à l'hist. ecclés. des six premiers siècles*, tom. V, art. LVI, pag. 153. — Fara, *De reb. sard.*, I, 142. — Pinto, *De Christ. crucif.*, tom. I, pag. 439-40. — Arca, *De sanct. Sard.*, lib. II, pag. 1 e seg.). Sono essi venerati quali protettori della provincia turritana e del capo settentrionale della Sardegna. Per quanto si appartiene agli atti del loro martirio, registrati nell'antico *Codice turritano*, ved. Tola, *Dizion. biograf. degli uomini illustri di Sardegna*, vol. II, pag. 121 e seg.

(5) S. Lussorio fu martirizzato nel 21 agosto del 304, e poco dopo nello stesso anno i Ss. Cisello e Camerino. Nel tempio eretto al primo dei detti martiri in Fordongianos (antico Forum Traiani), dove si crede che egli sia stato decollato, leggevasi la seguente iscrizione:

e Restituta, madre del grande Eusebio (1); e dall'altro canto M. Ulpio Vittore fece ristaurare l'antico tempio della Fortuna colla basilica di Torres, e le due vie provinciali da *Nora* a
P. C. N. 346-47. *Bizia*, e da *Cagliari* a *Olbia* (2); Gianuario, *procuratore augustale*, (diverso da Settimio Gianuario, che, imperando

HIC . EFFVSVS . EST . SANGVIS
B . MARTYRIS . LVXORII
CELEBRATVR . NATALE . EIVS
XII . KS . SEPTEMBRIS

Ed ai tempi di S. Gregorio Magno esisteva in Cagliari un monastero denominato di S. Lussorio (*Martyrol. Rom.* et al., *Martyrol.* ad diem 21 aug. — *Acta Ss.*, tom. IV. — August., pag. 416. — S. Gregor. M., *Regest.*, lib. VII. — Fara, *Corograph. Sard.*, II, 74, e *De reb. sard.*, I, 144; e gli altri citati dal Tola, *Dizionar. Biogr.* sudd., vol. II, pag. 196).

(1) Il martirio di S. Simplicio, che taluni dicono essere stato semplice sacerdote, ed altri vescovo di Fausania (antica Olbia), cadde nel 15 maggio del suddetto anno 304; e quello di S. Efisio, patrono della città di Cagliari e del capo meridionale della Sardegna, nel 14 gennaio del 286, secondo alcuni, e del 303, secondo il Fara; su di che possono essere consultati gli autori e monumenti citati dal Tola, *Dizionar. Biogr.* sudd., vol. II, pag. 50 e seg., e pag. 70, e vol. III, pag. 203). Di santa Restituta poi, che il Fara predica *insigne per castità* (*De reb. sard.*, I, 144), parlano i Bollandisti, e l'appellano *vedova e martire* (*Acta Ss.*, tom. I aug., pag. 5, e tom. II jun., pag. 1011).

(2) La ristaurazione del tempio della Fortuna è comprovata dall'iscrizione che fu dissotterrata fra le ruine di Torres nell'aprile del 1819, e che al presente si conserva nel museo della R. Università degli studi di Sassari. È scolpita su pietra marmorea, e contiene intatta in ogni sua parte la seguente lezione:

TEMPLVM · FORTVNAE
ET · BASILICAM · CVM
TRIBVNALI · ET · COLVM
NIS · SEX · VETVSTATE
COLLAPSA · RESTITVIT
M · VLPIVS · VICTOR
V · E · PROC · AVG · N
PRAEF · PROV · SARD
CVRANTE · L · MAGNIO
FVLVIANO · TRIB · MIL
CVRATORE · REIPVBL · PP

Importantissimo è un tal monumento, non solamente perchè dimostra di aver esistito nell'antichissima città di Torres un tempio dedicato alla suddetta divinità pagana, ed una basilica col tribunale per la trattazione dei negozi fra i privati e per l'amministrazione della giustizia, ma eziandio per essersi ritrovato sul luogo medesimo in cui sorgevano ai tempi romani li due mentovati edifizi, dei quali ancor oggi si vedono gli avanzi. La tradizione popolare impose a siffatti ruderi il nome di *Palazzo del re Barbaro*, confondendo forse colle nozioni generali dei pretori, presidi o prefetti che sedevano nei tribunali delle basiliche, la nozione speciale del preside Barbaro, che governò veramente la Sardegna negli ultimi anni del terzo secolo cristiano. La pianta topografica di detto tempio e basilica turritana fu levata nel 1820, e fatta di pubblica ragione colle stampe dal conte Lunelli di Cortemiglia (Torino, stamp. Fontana, in 4°). In tale occasione furono scoperte eziandio molte altre iscrizioni, sarcofagi e mosaici che il tempo e la mano degli uomini non avevano ancora distrutto. Le iscrizioni con un sarcofago esistono nel suddetto museo di Sassari, e saranno riportate a suo luogo; un altro bellissimo sarcofago rimase negletto, e trovasi presentemente nella basilica di S. Gavino di Torres; ma i mosaici, e quant'altro vi si scorgeva di monumenti rari e pregevoli fu poco per volta consunto e sperperato. L'ignoranza incolpevole dei bifolchi, e l'incuranza superba dei semi-dotti subentrarono sgraziatamente a rovinare quel poco che tuttavia rimaneva delle antichità sardo-romane; e solamente si può ricordare con riconoscenza, che i pochi monumenti salvati dalla distruzione son dovuti alla generosità sovrana di Maria Teresa d'Austria, regina di Sardegna, la quale ordinava l'escavazione dell'area di detto edifizio e dei luoghi circostanti. E, benchè l'incarico di tali scavi fosse dato in quel tempo a chi tutt'altro sapeva che ricercare con previdente consiglio e con erudita esperienza le venerevoli reliquie della grandezza romana, devesi tuttavia ringraziare la fortuna che liberò gli avanzi testè accennati dalle mazzate, a caso, di quel salariato *lapicida*. A questa fortuna preservatrice era dedicato probabilmente il tempio di Torres, che dovea essere molto antico, poichè Marco Ulpio Vittore, procuratore di Cesare, e prefetto di Sardegna, lo ristaurò assieme alla basilica, al tribunale ed alle colonne, opere già rovinate per vecchiezza (*vetustate collapsa*). La ristaurazione fu fatta sotto la cura di Lucio Magnio Fulviano, tribuno militare, e curatore della repubblica; nè so decidere se le ultime sigle PP della iscrizione vogliano significare che l'opera fu eseguita a spese pubbliche (*Pecunia Pubblica*), ovvero da Fulviano incaricato (*Pro-Pretore*) di mettere ad effetto i comandamenti del principe e del suo procuratore. Sull'età della lapide ragionò diffusamente il Baïlle, allorchè prese ad illustrarla (*Iscriz. Roman. illustr.* Torino, Tip. Chirio e Mina, 1820, in-4°). Ma non avendo egli altri monumenti certi che lo chiarissero del tempo in cui Ulpio Vittore governò la Sardegna, andò con erudite indagini argomentando che fosse l'istesso Ulpio ricordato da un'iscrizione Gruteriana (*a*), e probabilmente quel desso cui è indirizzata la legge terza (lib. XII, tit. XXXVIII) del codice Giustinianeo, e la legge duodecima (lib. VII, tit. IV) del codice Teodosiano (*b*). Ritenendo poi come fondamento della sua argomentazione, che la Sardegna non abbia avuto Presidi e Prefetti prima del 315 dell'era volgare, e che l'uffizio di Razionale *trium provinciarum* (cioè della Sardegna, della Sicilia e della Corsica), ossia di *Procuratore di Cesare*, sia stato separato dall'altro uffizio della presidenza dell'isola fino al 340 (P. C. N.), venne a conchiudere, che l'inscrizione fosse posteriore al detto anno, poichè Marco Ulpio Vittore vi appare rivestito delle due qualità di Prefetto della Sardegna, e di Procuratore di Augusto (*Procurator Augusti Nostri Praefectus Provinciae Sardiniae.* Inscr. sudd.). Ciò supposto come vero, avanzossi a precisare l'*epoca* (com'egli disse) della stessa iscrizione, e credette che potesse fissarsi in uno dei tre anni dell'era volgare 350, 351 e 355, sotto l'impero di Costanzo; in guisa che non solo accettò come certa la identità di persona tra l'Ulpio Vittore del monumento Turritano, e il Vittore delle due leggi di Giustiniano e di Teodosio, ma inoltre abbassò di un secolo intiero la vera età del monumento medesimo. Io non negherò la lode dovuta a questo insigne archeologo sardo per l'erudita fatica con cui adoperossi a determinare l'anno della ristaurazione del tempio della Fortuna in Torres; ma non posso dispensarmi dall'osservare che l'argomento ricavato dal titolo di *Prefetto* usato da Vittore non era abbastanza solido per poterne quindi trarre conseguenze così generali e risolute. Imperocchè sappiamo da Strabone (*Geogr.* lib. XVII, 25) che si chiamavano promiscuamente *Pretori*, *Presidi* o *Prefetti* i governanti che il senato inviava alle provincie toccategli in sorte nella divisione fattane con Augusto nel 725 di Roma (A. C. N. 27); e Dione Cassio dice chiaramente che ciascuna delle suddette provincie avea *suum peculiarem praefectum*, mentre per lo innanzi un sol prefetto ne governava due o tre insieme: *cum antiquitus binis vel ternis singuli praefuerint* (*Hist. Rom.* LIII, pag. 660). E sebbene

---

(*a*) Esiste nel *Tesoro delle iscrizioni* (DLXIX, n° 11), ed è la seguente:

D . . . .
M . VLP . VIC . . .
SIGNIF . EQ . SI . . .

Sebbene la leggenda sia corrosa, è però certo che si riferiva ad un Ulpio Vittore, il quale era *signifer equitum singularium Augusti*, e quindi passò a capo di turma nella stessa milizia, come si ricava da un'altra iscrizione pubblicata dallo Spon (*Miscell.*, pag. 257).

T . AVR . FELICI
EQ . SING . AVG . TVR
VLPI . VICTORIS
NAT . GANONEFAS
V . A . XXVIII . M . II . D . X
T . AVR . VERAX . VIX
H . AMICO . OPTIMO

Questa seconda fu riprodotta dal Gazzera (*Memor. della R. Accad. delle scienze di Torino* classe sudd., tom. XXXV, pag. 24), il quale conghiettura molto ragionevolmente, che Ulpio Vittore sia stato quindi mandato in Sardegna nella qualità di prefetto, e insieme di procuratore di Cesare, come Subrio Destro, tribuno militare sotto Galba, fu innalzato sotto Vespasiano allo stesso grado di prefetto dell'isola. Tuttavia gli accennati monumenti, se servivano a darci maggiori notizie sulla persona di Ulpio, non davano veruna indicazione del tempo in cui egli avea vissuto. Siffatta scoperta è dovuta a due lapidi sarde posteriormente rinvenute, delle quali parlerò fra poco.

(*b*) Ho emendato nel sopraddetto modo l'erronea citazione fattane dal Baïlle, il quale notò la legge undecima a vece della duodecima del *Codice Teodosiano* (lib. e tit. sudd.), che veramente leggesi diretta a Vittore nel 364 dell'era volgare. Di questo Vittore, che fiorì sotto l'impero di Valente, parlò Ammiano Marcellino in più luoghi de' suoi libri storici, dai quali si rileva ch'era ancora in vita nel 377 (ved. Ammian. Marcell., *Rer. gestar.*, lib. XXVI, 5; XXVII, 5; XXX, 2; XXXI, 7). E ne parlò eziandio Zosimo (*Hist.*, IV, 2). Ma il Vittore dei tempi di Valente è affatto diverso dal Vittore prefetto di Sardegna, il quale visse un secolo prima di lui; e quindi fu inutile la fatica di ricercare il ristoratore del tempio della Fortuna nel personaggio indicatoci dalle citate leggi.

Licinio, ebbe nei primi anni del secolo seguente la presi- denza dell'isola) fece riparare poco tempo appresso sotto P. C. N. 257.

il mentovato istorico scenda poi a narrare, che Cesare chiamò Pro-Pretori i governanti di sua scelta, e Pro-Consoli gli altri eletti dal senato (ibid., pag. 661), nel che si accorda con Svetonio (Octav. XLVII); tuttavia soggiunge, che riservò tali nomi per coloro che governassero in Italia (*haec nomina in Italia Caesar reservavit*), e che gli altri tutti, i quali comanderebbero nelle altre provincie, volle che si chiamassero Prefetti (*qui extra Italiam imperarent..... praefectos appellavit.* Loc. cit.). Ora è ben noto, che la Sardegna non fu annoverata fra le provincie italiane fino all'età di Costantino, il quale nella nuova divisione del mondo romano la sottopose al prefetto pretorio d'Italia (a). Dunque nei tempi anteriori, essendo l'isola indipendente dall'amministrazione italica, e quindi considerata, pel governo, come provincia *extra Italiam*, i suoi governatori doveano usare, per la suddetta volontà di Augusto, il titolo di Prefetti. Questo titolo pertanto, sebbene indicasse generalmente l'autorità dei supremi magistrati che s'inviavano alle provincie, fossero essi pretori o proconsoli, presidi e correttori, come dice il Sigonio (*De antiq. jur. Ital.* I., 26), e più apertamente Cicerone, che scrivendo ad Attico nel 703 (U. C.) chiamò *prefetti* i cinque governatori provinciali dipendenti da Pompeo (*de quinque praefectis, quid Pompeius facturus sit, cum ex ipso cognovero, faciam ut scias. Ad Attic.* V, 4), competeva di diritto ai governanti della Sardegna fin dai tempi di Augusto, non solo per la generalità della sua significazione, ma eziandio per la specialità di uffizio, che piacque ad Ottaviano di attribuirgli. Vediamo infatti, che tutti i magistrati finora conosciuti, ai quali da tal tempo fino a Costantino fu affidato il governo dell'isola, quantunque siansi appellati talvolta *presidi* e *proconsoli*, usarono però più frequentemente il titolo di *prefetti*. Così fece Subrio Destro nel 74 dell'era volgare (*Iscriz. di Maçom.*, sopra pag. 67, col. 1ª, in not.), così Calpurnio Celiano nel 253, dell'era medesima (*Iscriz. di Fordong.*, sopra pag. 67, col. 2ª, in not.), e così pure in anno incerto Lucio Balbio e Quinto Cosconio, come si ricava dalle seguenti iscrizioni:

1.

L · BALBIO · L · F · CAL · AVRELIO
IVNCINO · PROC · HEREDIT
PROC · AUG · PRAEF · PROV · SARD
PRAEF · VEHICVL · AD · HS · CC
PRAEF · VEHICVL · AD · HS · C
PROC · AD · ANNONAM · OSTIS
AD · HS · IX · PROC · BIBLOTHEC
AD · HS · IX · LAVRENTI · II
LAVINATIVM
Q · MONIANVS · POLII
DECF · Q · SIRATOR · EIVS
VE · PRAESIDI · RARISSIMO

Murator, DCLXXXII, 4.

2.

Q · COSCONIO · M · F · POLL · FRONTONI
PRAEF · FABR · A · COS · ADLECTO · PRAEF · COH · I
TI · TRIB · MIL · LEG · I · ITAL · PROC · AVGVSTOR
AD · VECTIG · XX · HER · PER · PONTVM · ET · BITHY
NIAM · ET · PONTVM · MEDITERRANEVM · ET
PAPHLAGONIAM · PROC · ITEM · AD
VECTIG · XX · HER · PER · PAMPHILIAM · ET · LYCIAM
PHRYGIAM · GALATIAM · ET · INSVLAS · CY
CLADES · SUB · PRAEF · ANNONAE · URBIS
PROC · AVG · AD · VECTIG · PR · GALLIC
PROC · AVG · ET · PRAEF · PRO · SARD
OPTIMO · ET · SANCTISSIMO · PRAEPOSITO
LYCRETIVS · VCC
TABVL · PROV · SARD

Murator, Cl. x. p. DCXCV. I.

Non era però quest'uso così indeclinabile, che talvolta non volessero o non potessero assumere altri titoli, sia generali che speciali. Imperocchè Lucio Ragonio, che governava la Sardegna sotto l'impero di Commodo, come si è veduto più sopra (pag. 70, col. 2ª, not. 2) chiamavasi *proconsolo*; lo stesso titolo usava Caio Asinio Tucuriano (b), di cui non hanno fatto menzione i sardi scrittori; ed Elio Vitale nel 282 dell'era cristiana (*Iscriz. di Fordong.*, sopra pag. 68, col. 1ª, in not.), Settimio Gianuario tra il 308 e 311 (P. C. N.) (c), e Publio Vibio in anno incerto (d) furono veramente, e si appellarono *presidi* dell'isola. Dal che si viene a conoscere con irrefragabili prove di fatto, che, dopo la mentovata divisione di provincie tra il senato ed Augusto, gli uomini consolari preposti al reggimento delle cose sarde, usarono alternativamente i titoli di *preside*, di *prefetto* e di *proconsole*, e talvolta ne presero due insieme, come fecero Subrio Destro e Publio Vibio (ved. sop.). Ed è per consegnenza assai manifesto, che il titolo di *preside* fu bensì dato da Costantino ai governanti della Sardegna, allorchè la dichiarò provincia presidiale d'Italia, e che d'allora in poi essi furono così appellati fino ai tempi degl'imperatori greci; ma è pur vero, che molto prima di Costantino i medesimi governanti furono appellati *prefetti* e *proconsoli*, e con più largo e generale vocabolo *presidi* dell'isola. A confermazione dei fatti fin qui allegati citerò le autorità di due rispettabili scrittori. L'uno è il giureconsulto Macro, il quale lasciò scritto: *Praesidis nomen generale est, eoque et proconsules, et legati Caesaris, et omnes provincias regentes, licet senatores sint, praesides appellantur* (*Leg. I, Digest. De offic. praesid.*). E l'altro è il già citato Dione, il quale, dopo aver noverate le provincie spettate in sorte a Ottaviano ed al senato nell'accennata divisione, e dopo avere riferito le specialità dei titoli di cui volle Augusto che fossero fregiati i rettori delle medesime, vale a dire di *propretori* o *proconsoli* se in Italia, e di *prefetti* se fuori d'Italia, conchiude la sua narrazione con queste parole: *ad hunc itaque modum decretum est, ut cum in Caesaris, tum in reliquas provincias praetorii ac consulares praesides mitterentur* (*Hist. Rom.*, lib. LIII, pag. 661). Come dunque poteva il Baïlle stabilire per certo, che prima del 315 dell'era volgare, o poco innanzi non avesse la Sardegna avuto *presidi* per governarla? E supposto eziandio, che non ne avesse avuto, come poteva affermare, che prima di tal tempo non fosse stata governata da *prefetti*? E da ciò appunto che Ulpio Vittore appellavasi *prefetto* dedurne risolutamente che il marmo Turritano era posteriore all'età di Costantino? Le autorità degli scrittori summentovati resistevano certamente alla di lui opinione, e quando anche queste si fossero potute volgere al senso che con molta erudita industria egli si sforzò di darle, vi resistevano, senza dar luogo a replica, i monumenti più sopra riportati, di alcuni dei quali, se non di tutti, pare ch'egli avesse notizia. Nè poteva giovare al suo assunto la rispettabile narrazione del primario istorico di Sardegna, poichè il Fara non escluse nè presidi nè prefetti dalle età che precedettero quella di Costantino, ma dice precisamente che sotto questo imperatore l'isola fu dichiarata provincia presidiale d'Italia: *Zosimus.. et Onuphrius tradunt, hoc tempore* (ann. 315. P. C. N.), *Constantinum*... Sardiniam *provinciam praesidialem Italiae fecisse, quae a proprio praeside, quotannis creato, regeretur, cui praeesset vicarius urbis, et vicario praefectus praetorio Italiae* (*De reb. sard.*, *I*, 137). La seconda parte poi dell'argomentazione Baïlliana, fondata nella supposizione che l'uffizio di *procuratore di Cesare*, o di *razionale delle tre provincie*, fosse separato dalla presidenza dell'isola fino al 340 dell'era volgare, era assai più debole della precedente per fissare l'età della lapide turritana. Perchè in primo luogo colla scorta del codice teodosiano si poteva bensì affermare, che dal 316 fino al 340, il suddetto uffizio del *razionale* fu distinto dall'altro di *preside* della Sardegna, ma non si dovea perciò conchiudere, senz'altro esame, che l'unione dei due uffizi fu posteriore al 340. Ed in secondo luogo, prendendo a scorta lo stesso codice di Teodosio, non vi era ragione veruna, per cui non si potesse dire in contrario, che

---

(a) Sebbene sia questa l'opinione più comunemente abbracciata, ed io la segua in questo luogo, perchè il Baïlle la mette a base del suo ragionamento, tuttavia non mancano monumenti e scrittori che facciano risalire sino all'impero di Adriano l'annoveramento della Sardegna fra le provincie italiane (ved. infra pag. 76, col. 2ª, not. 6ª). E laddove questa seconda opinione fosse vera, come pare assai probabile, ne conseguirebbe da un canto che l'isola sia stata provincia presidiale fin dalla prima metà del secondo secolo cristiano, e dall'altro canto cadrebbero a terra tutte le ragioni Baïlliane, fondate nella supposizione, che i presidi sardi abbiano avuto incominciamento dalla sola età di Costantino.

(b) Ved. infra pag. 75, col. 2ª, not. 1ª l'iscrizione relativa a C. Asinio.

(c) Ved. infra pag, 76, col. 1ª, not. 2ª l'iscrizione relativa a Settimio Gianuario.

(d) Se ne ha una prova in una iscrizione pubblicata dal Grutero, la quale è del tenore seguente:

D . M . S
P . VIBI . P . F . MARIANI . E . M . V . PROC
ET . PRAESIDI . PROV . SARD . PP . BIS
TRIB . COH . X . PR . XI VRB . IIII . PRAEF
TI . ITAL . PP . LEG . III . 7 . FRVMENT
ORIVNDO . EX . ITAL . IVL . DERTONA
PATRI . DVLCISSIMO
ET . REGINAE . MAXIMAE . MATRI
RARISSIMAE
VIBI . MARIA . MAXIMA . C . F . FIL . ET

(*Thesaur. inscrip.*, CCCCLXXXVII, n. 6).

gl'imperatori Valeriano e Gallieno la predetta strada provinciale che da *Cagliari* conduceva a *Olbia* (1); Caio Asinio padre (*a*); ma, o dello stesso anno 247, poco prima dell'anzidetta proclamazione, o del 246 antecedente, nel qual tempo appunto Filippo (il padre) guerreggiava fuori di Roma (Gazzera, *Atti della R. Accad. delle scienze*, tom. XXXV, pag 21 e seg.). Dunque il marmo turritano, in cui è nominato un solo Augusto, e M. Ulpio Vittore s'intitola *Procurator Augusti nostri*, deve di necessità attribuirsi ad uno dei suddetti due anni 246 e 247, prima dell'associazione all'impero di Giulio Filippo (il figlio), non potendosi in verun modo dubitare che il Vittore dell'iscrizione del *tempio della Fortuna* non sia lo stesso delle altre due iscrizioni delle strade da *Nora* a *Bizia* e da *Cagliari* a *Olbia*. Dunque dal complesso delle tre mentovate iscrizioni, e delle altre precedenti, s' inferisce per conclusione immediata ed inevitabile, che molto prima del 315 dell'era volgare, ossia dell'età di Costantino, i governanti della Sardegna s'intitolavano *prefetti* e *presidi*, e che prima di detto anno, nonchè del 340, esercitavano insieme l'uffizio di *procuratori di Cesare*. Se poi si volesse spingere più oltre la discussione, non sarebbe difficile provare colla sola scorta dei monumenti finora riferiti, e degli altri che si riferiranno in appresso, che l'unione della presidenza o prefettura sarda e della procurazione cesarea non fu forse anteriore ai primi anni del terzo secolo cristiano, e che sul finire dello stesso secolo la prima era già separata dalla seconda. Perchè dall'un canto L. Ragonio nel 184 (P. C. N.) è chiamato semplicemente *proconsolo* (vedi sopra, pag. 70, col. 2ª, not. 1ª); e dall'altro canto Elio Vitale nel 282 (vedi sopra, pag. 66, col. 1ª, in not., Settimio Gianuario nel 308, o 311 dell'era volgare (vedi infra, pag. 76, col. 1ª, not. 2ª), s'intitolano solamente *presidi* di Sardegna. E siccome dall'altro verso il titolo di *proconsole* non si vede usato da veruno dei governanti dell'isola posteriori a Ulpio Vittore, bensì dagli altri che lo precedettero, come Subrio Destro (vedi sopra pag. 67, col. 1ª, in not.), e Lucio Ragonio; perciò si avrebbe un fondamento probabile di arguire che coloro, i quali si attribuirono nei pubblici monumenti la mentovata qualità proconsolare, come fecero Publio Vibio (vedi sopra, pag. 73, col. 2ª, not. *d*) e Caio Asinio Tucuriano (vedi infra, pag. 75, col 2ª not. 1), benchè non consti positivamente della loro età, furono anteriori al 246 (P. C. N.); e per coerenza di ragione si potrebbe anche inferire che Lucio Balbio e Quinto Cosconio (vedi sopra, pag. 73, col. 1ª, in not.), ambi di età incerta, appunto perchè s'intitolarono *Procuratori di Augusto* e *Prefetti* di Sardegna, come fece il prenarrato Vittore, si debbono credere più antichi dei già detti Elio Vitale e Settimio Gianuario, ai quali fu attribuito il solo carattere della presidenza. Ma non voglio diffondermi davvantaggio in quistioni cotanto spinose ed intricate, e mi basta di aver combattuto con sufficiente chiarezza di prove un'opinione, la quale posticipava di un secolo il vero anno della ristaurazione del tempio della Fortuna in Torres, e fissava insieme ai prefetti di Sardegna sotto il dominio romano una data di origine esclusa positivamente dall'autorità degli scrittori, e dai ricordi monumentali delle età trascorse.

quei due uffizi fossero stati riuniti nel principio in una sola persona, e che dal 316 in poi, o poco innanzi, fossero stati separati. Ma il Baille, che avea già supposto l'età di Vittore posteriore al 315, solo perchè intitolossi *prefetto* di Sardegna, trovò più conducente al suo assunto la prima illazione, e quindi non esitò ad abbracciarla, asseverando che lo stesso Vittore era posteriore eziandio al 340, perchè appariva rivestito insieme della qualità di *procuratore di Augusto*. La scoperta però quindi fattasi di altre due iscrizioni appartenenti allo stesso Ulpio Vittore, e che sono incontrastabilmente riferibili al 246 o 247 dell'era volgare, come si vedrà in appresso, non solamente tolse ogni dubbiezza riguardo all'anno della ristaurazione del templo della Fortuna e della Basilica di Torres, che certamente è uno dei due sovraccennati, ma dimostrò eziandio che non consentiva nè alla verità, nè al fatto ciò che il Baille avea affermato, sia sul tempo in cui i governanti dell'isola cominciarono a intitolarsi *Presidi*, che sul tempo in cui questi presidi principiarono ad essere insieme *Procuratori di Cesare*. In una di esse infatti, che contiene il ricordo del risarcimento della strada provinciale da Nora a Bizia, M. Ulpio Vittore s'intitola *Procuratore suo*, cioè di Augusto:

IMP · CAESAR
IVLIVS · PHILI
PVS · PIVS · FELIX
AVGVSTVS · PONTI
FEX · MAXIMVS · T
RIBVNICIAE · POTES
TATIS · PATER . PATRI
AE · PROCONSVL · VI
AM · QVAE · A · NORA
DVCIT · BITIAE · VE
TVSTATE · CORRVPTAM
RESTITVIT · CV
RANTE · M · VLPIO
VICTORE · PROC
SVO · E · V (*a*).

E lo stesso titolo assume nell'altra che consegnò alla memoria dei posteri la ristaurazione della strada da Cagliari a Olbia:

M . P · CIXX
IMP · CAES
AR · IVLIVS
PHILIPPVS
FELIX · AVG · PONT
MAX · TRIB · POT
PP · PRO · VIAM · QVAE
DVCIT · A . KARALI
OLVIAE · VETVSTATE
CORRVPTAM · RESTITVIT
CVRANTE · M · VLPIO
VICTORE · PROC · SVO
E · V (*b*)

Gli accennati monumenti furono certamente drizzati sotto l'impero di Marco Giulio Filippo, come si raccoglie dalla semplice lettura delle iscrizioni medesime. E siccome in entrambe è nominato un solo Augusto, e questo è chiamato altresì *proconsole* (il qual titolo assumevano gli imperatori allorchè trovavansi fuori di Roma occupati in spedizioni militari), si deduce da ciò che il ricordo di tali riparazioni non può essere posteriore al 247 (P. C. N.), poichè in tal anno il figlio di Marco, che appellavasi ancor egli Giulio Filippo, fu proclamato Augusto ed associato nell'impero a collega del

(*a*) Fu trovata in *Nuracheddus* presso a *Pula*, dove già sorse l'antica Nora, e forse segnava il primo miglio di distanza da questa ultima città a Bizia (ved. *Atti della R. Accademia delle scienze di Torino*, tom. XXXV, pag. 23 e seg.).

(*b*) Fu scoperta nel 1828, dal cav. Alberto La-Marmora nella strada che conduce da Oschiri a Terranova (antica Olbia), a due miglia di distanza da quest'ultima popolazione. Il giornale di Cagliari fu il primo a pubblicarla (fascic. di maggio 1828, pag. 20); e poi la riprodusse più esattamente l'ab. Gazzera nelle *Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino* (tom. XXXV, pag. 56, classe di scienze mor. filosofic. e filol.). L'illustre discopritore stette in forse ad affermare, che la seconda cifra dei passi sia un' I, ovvero un L; e poichè nelle iscrizioni antiche non si vede mai segnato un IX avanti un X, inclinò a credere, che quella cifra sia piuttosto un L. Della stessa opinione fu il Gazzera (loc. cit.); ed io non esito ad abbracciarla, perchè, oltre di non potersi supporre l'inusitata maniera di segnare il IXX (diciannove) romano, ed oltre di essere facilissimo, anzi naturale assai, che il tempo abbia corroso il piccolo pedale dell'L, che perciò sia diventata un'I, leggendo i passi dell'iscrizione CLXX, ci avviciniamo più al vero, trovandosi nello *Itinerario* di Antonino, che la distanza da Olbia a Cagliari era pressq a poco l'istessa, cioè di cento settantatrè miglia romane: *ab Ulbia Caralis* M. P. CLXXIII.

(1) Ciò è comprovato dalla pietra migliaria che fu scoperta nel 1837

(*a*) Per la stessa ragione deve credersi posteriore al 247 dell' era volgare l'altra iscrizione trovata nel già citato luogo di *Nuracheddus*, e pubblicata dal Gazzera (oper. sudd. pag. 25), perchè vi è menzionato il figlio dell'imperatore M. Giulio Filippo col titolo di *Cesare*. Contiene detta iscrizione la memoria del risarcimento della medesima strada da Nora a Bizia, e la riproduco così mutilata come fu discoperta:

. . . .
. . . .
FEL . AVG . P . PATRIAE
PROCOS . ET . M . IVLIVS
PHILIPPVS . NOBILIS
SIMVS . CAESAR . PRINCEPS
IVVENTVTIS . FILIVS . D
OMINI . NOSTRI . PRIN
AVG . VIAM . QVAE . DV
CIT . A . NORA . BITIAE
VETVSTATE . CORRV
PTAM . RESTITVERVNT
. . . .
. . . .

La lacuna delle due prime linee pare che debba supplirsi in questo modo: *Imperator Caesar Iulius Philippus Pius*; e l'altra delle ultime due linee in quest'altro: *Curante M. Ulpio Victore Proc. Suo E. V.*, ovvero *curante* quell'altro *Preside* o *Prefetto*, il di cui nome vi era certamente ricordato. Bizia era città litorana, e probabilmente il *Bioea portus* (odierno *porto Botte*) rammentato da Tolommeo (*Geograph.*, III, 3, tab. VII Europ.), e situato tra la penisola di Solci (*Enosin* di Plinio, *Hist. nat.*, III, 13), e l' *Herculis portus* (odierno *Capo di Spartivento*) dello stesso geografo (loc. cit.). Così lo crede anche il Cluverio (*Sardin. antiq.*, cap. VII), il quale anzi afferma, che nel Codice vaticano della *Geografia antica* di Tolommeo, a vece di *Bioea portus* si legge *Bithia opidum*.

Tucuriano eseguì in *Solci* opere pubbliche di utilità cittadina (1); i popoli *Cornensi* eressero un monumento onorario a Q. Sergio Quadrato (2), e M. Favonio Callisto drizzò in Nora una statua dedicata al genio della sua figlia Favonia Vera (3). E nello stesso correr di tempi, mentre imperando

nella regione di Telti, e quindi pubblicata nella *Biblioteca sarda* nel novembre dell'anno seguente (fasc. 2°, pag. 43). Io la riproduco quale fu data in luce dal P. Angius, senza farmi tuttavia mallevadore dei pochi supplementi, coi quali egli ne riempì le lacune:

M . P . CLXVI
DD . NN
IMP . CAESARE . P . *Licinio* . *Val*ERIANO
IMBICTO . AVG . P . PATR*iae* . *pont* . MAX
GERMANICO . MAXIMO . TRIBV*niciae*
POTESTATIS . COS . III . P . PATRIAE
IMP . CAESARE . LICINIO . *Gallie*NO
PIO . FELICI . INBICTO . AVG . *Pont* . *Max*
GERMANICO . MAXIMO . *Tribun* . *Potest*
COS . III . PATR . PATRIAE . PROCOS . IIII
Publio . *Licinio* . VALERIANO
CAE*sare* . *Principe* . *Iuventutis*
B*iam* . *Quae* . *Karalibus* . *ducit*
Olviae . *Vetust*ATE . COR*ruptam*
Restituit . *Curante* . IANVARIO
PROC. SVO

Da questo monumento appare indubitamente che Gianuario, *procuratore di Augusto* in Sardegna, riparò la strada da Cagliari a Olbia sotto l'impero di Valeriano e di Gallieno. Ma siccome la lezione fattane dall'operoso discopritore non pare esatta, perciò è necessario rettificarla, per indovinare l'anno, al quale l'iscrizione appartiene. E in primo luogo io dubito assai che nella pietra discoperta dall'Angius sia veramente segnata la distanza di CLXVI miglia da Cagliari a Olbia, perchè l'*Itinerario* di Antonino ne segna CLXXIII, come si è già veduto (vedi sopra, pag. 74, col. 1ª, not. 6). Dubito poi per più grave motivo, che sia giusta l'annotazione del *terzo consolato* (*COS III*) dei due imperatori, perchè tutti i monumenti finora conosciuti si oppongono a tale simultanea corrispondenza di numero nella loro consolare dignità. Valeriano infatti fu *Consul* I dall'istesso momento della sua assunzione (253 P. C. N.), e Gallieno dall'anno della sua associazione all'impero (254 P. C. N.) Quindi il padre precedette il figlio di un consolato, e mentre egli ne contava due, il figlio ne contava un solo. Ciò è confermato dai *Fasti idaziani*, e dall'anonimo redattore dei *Fasti consolari* pubblicati dal Noris, nei quali la successione dei consolati simultanei di Valeriano e di Gallieno, dopo il 253 dell'era volgare, sono segnati in questo modo: *ann.* 254 *Valeriano II et Gallieno: ann.* 255 *Valeriano III et Gallieno II: ann.* 257 *Valeriano IIII* (Idat. IV) *et Gallieno III* (*apud Graev. Thesaur. antiq. rom.* vol. XI, col. 259, 357-58). La stessa disparità di consolati è annotata nella *Cronica* di Prospero Aquitano, in cui si legge *Valeriano III et Gallieno II* (apud Graev., oper. e vol. cit., col. 298); ed essendo la medesima disparità fuori di controversia fra gli eruditi, non si può rimanere in forse di dichiarare erronea la lezione COS III per ambidue gli imperatori fatta dall'Angius nell'iscrizione di Telti. Posta per fondamento questa incontestabile verità, risulta chiaramente che la suddetta lezione deve essere emendata, ridonando all'annotazione dei consolati di Valeriano il quarto numero toltogli, o non osservato dall'Angius, scrivendo perciò COS IIII, e lasciando a Gallieno il COS III che veramente gli compete. Nè può essere diversa la correzione, poichè nel consolato terzo di Valeriano e secondo di Gallieno, che cadde nel 255 (P. C. N.), il più giovine di detti imperatori non potea intitolarsi *Proconsole per la quarta volta* (PROCOS IIII), come appare dall'iscrizione, e nel consolato quarto di Gallieno (261 P. C. N.), il di lui padre Valeriano era prigioniero di Sapore (*Schapur*), re di Persia, e già da quattro anni avanti avea esercitato ancor egli il consolato per la quarta volta. Dunque è fuor di dubbio, che per Valeriano deve leggersi COS IIII, e per Gallieno COS III, lo che eziandio è dimostrato ad evidenza dall'altra annotazione PROCOS IIII, riferibile all'ultimo di quei due Cesari. Imperocchè partendo dal 253 dell'era volgare, in cui Valeriano fu assunto all'impero, e Gallieno fu contemporaneamente appellato Cesare dal senato (*Hinc Licinius Valerianus ... ab exercitu imperator, et mox Augustus est factus. Gallienus quoque Romae a senatu Caesar est appellatus;* Eutrop., *Brev. Histor. Rom.* IX, 7, edit. Lips. 1843), e scendendo fino al 257 dell'era medesima, c'incontriamo esattamente nell'anno del *quarto proconsolato* di Gallieno, che trovavasi guerreggiando in Germania (Zosim. *Hist.*, lib. I, cap. XXX, pag. 27 e 28, edit. Oxon.), e assumeva perciò il titolo di *Proconsolo.* E l'anno 257 (P. C. N.) fu appunto quello del quarto consolato di Valeriano, o del terzo di Gallieno, come si ha dai *Fasti* poc'anzi citati. L'iscrizione pertanto del risarcimento della strada da Cagliari a Olbia, eseguita per cura di Gianuario *procuratore di Cesare* (cioè di Gallieno, cui era stato affidato dal padre il governo degli affari e delle armi di Occidente) appartiene al detto anno 257; nè può essere altrimenti, sia per le ragioni già esposte, sia perchè non potrebbesi nemmeno riferire al 258 dell'era cristiana, in cui erano consoli Tusco (al. Fusco), e Basso (*Fast. idat.* apud Graev., op. et vol. cit., col. 259).

(1) Cioè lo spianamento e il lastricamento d'una delle piazze di detta città di Solci, come lo prova la seguente iscrizione trovata nell'isola di S. Antioco, e pubblicata dal Muratori (*Nov. Thesaur. vet. inscript.*, vol. I, pag. CDLXXI, n° 4):

C . ASINIVS
TVCVRIANVS
PROCONS
PLATEAM . QVAE . STRATA
NON . ERAT . STRAVIT

Siccome Asinio Tucuriano s'intitola *Proconsole*, senza altra qualità od uffizio, io credo che l'anno della lapide sia anteriore al 246 dell'era volgare.

(2) I popoli *Cornensi*, così chiamati dalla città di Cornus, capitale dei *Sardi-Pelliti*, ricordata da Tito Livio (*Hist.*, XXIII, 40-41), eressero una statua a Q. Sergio Quadrato, loro patrono. Ciò si ricava dall'iscrizione scoperta nel 1834 dal suddetto P. Angius, e pubblicata nella *Biblioteca Sarda* (Fascic. di dicembre 1838, pag. 85), la quale è del tenore seguente:

Q . SERGIO . Q . F . QVIR
QVADRATO . EQ . R . PATRON
CIVITATIS . ADLECTO . AB
SPENDIDISSIMO . ORDINE
CORNENSIVM . PRO . MERITIS
in . COLO*niam* . . . .
ORDO . ET . POPVLVS . CORNEN
SIVM . OPTIMO . CIV . . . *aere*
COLLATO . STATVENDAM . DECRE
VERVNT . EGERVNT . LEGATI
CASSIVS . HONORIVS

Se la lezione è giusta, pare che il monumento eretto dai Cornensi a Quinto Sergio fosse destinato eziandio a perpetuare la memoria della clientela, in cui essi erano stati da lui ricevuti, non potendosi altrimenti intendere come e perchè vi fossero intervenuti legati della città, o della colonia (*egerunt legati*), dappoichè era già stato fatto il decreto di rizzargli una statua (*ordo et populus Cornensium optimo civitatis patrono . . . statuendam decreverunt*). Quali fossero le benemerenze di Quadrato verso il popolo di Cornus non si evince dall'inscrizione, la quale dice generalmente ch'egli fu eletto patrono della città *pro meritis in coloniam;* ma bisogna supporre che fossero grandi assai, poichè il monumento fu fatto a spese pubbliche (*Cornensium aere collato*). Nessuno indizio ci è somministrato dalla lapida, per accertarne l'età: però la qualificazione di cavaliere romano (*equiti romano*), che vi si vede data a Quinto Sergio, mi fa congetturare, che non sia anteriore ai primi anni del secolo undecimo di Roma.

(3) Favonia Vera aveasi cattivato l'amore e la riconoscenza del popolo di Nora, donandogli una casa da lei posseduta nella città di Cagliari. Perciò, dopo la di lei morte, il suo padre Marco Favonio Callisto, che per decreto dei decurioni era stato eletto primo e perpetuo fra gli augustali, volle tramandarne la memoria ai posteri, erigendole una statua dedicata al di lei genio femmineo (*Iunoni sacrum*), e scrivendo sulla base di tal monumento il ricordo della di lei generosità:

FAVONIAE . M . F
VERAE
QVAE . DOMVM . KARALIBVS
POPVLO . NORENSE . DONAVIT
M . FAVONIVS . CALLISTVS
AVGVSTALIS . PRIMVS
AVG . PERPETVVS . D . D
OB . MVNIFICENTIAM . IN . HON
OREM . FILIAE . PIENTISSIMAE
IVNONI . SACRVM
D

L'iscrizione fu ritrovata in Pula fra le rovine dell'antica Nora, e vi si vedono scolpite ai due lati la patera ed il simpulo, emblemi delle libazioni e dei sacrifizi che si offerivano agli Dei. L'anno in cui questo monumento fu eretto non si può con certezza determinare. Il Gazzera crede assai ragionevolmente, che sia posteriore ai tempi di Tiberio, perchè Favonio Callisto era ascritto al *Sevirato Augustale*, instituito da quell'imperatore (*Att. dell. R. Accad. delle scienze di Torino*, tom. XXXV, pag. 28). Ma io porto opinione, che sia di età molto più recente, non apparendo dall'istoria, nè da verun altro monumento conosciuto (tranne l'esempio eccezionale

Costanzo si ordinavano nuovi risarcimenti nelle pubbliche strade dell'isola (1), e il preside Settimio Gianuario consacrava un monumento della servile sua adulazione all'imperatore Licinio Liciniano (2), fiorivano a poco intervallo l'uno dall'altro nella chiesa cagliaritana i vescovi Giovenale e Quintasio, insigne il primo per santità di vita (3), e l'altro per l'intervento al concilio di Arles, onde combattervi il pernicioso errore dei Donatisti (4). Sicchè lo spazio secolare che divise l'età di Severo da quella del primo Cesare cristiano, se fu illustrato per la Sardegna pagana da molti fatti degni di lode e di ricordanza, più solennemente fu illuminato per la Sardegna seguace dell'Evangelio dalla luce pura ed indefettibile delle sue glorie religiose.

L'impero di Costantino il grande, cominciato pei Sardi
nel 312 dell'era volgare, e raffermatosi dopo un triennio P. C. N. 312-15.
per la vittoria di Mardia e la pace con Licinio (5), attribuì secondo alcuni, e secondo altri confermò all'isola il nome ed il grado di provincia italica già attribuitole dall'impera-
tore Adriano (6); e quindi nel 330 dell'era medesima, va- P. C. N. 330.
riato in parte l'antico sistema (7), l'assoggettò al vicario di Roma, con dipendenza finale dal prefetto pretorio d'Italia (8).

di Plauziano) che in Sardegna, e specialmente in Nora, le pubbliche dimostrazioni della riconoscenza cittadina fossero pervenute prima del terzo secolo dell'era cristiana alla doviziosa splendidezza delle immagini e delle statue.

(1) Ne fu dato l'incarico a Valerio Domiziano *Procuratore di Cesare*, come si raccoglie da quest'altra iscrizione mutilata, che fu rinvenuta nel 1834 nella stessa regione di Telti (*Bibliot. sard.*, novemb. 1838, fascic. 2°, pag. 44):

. . . .
IMP . CAES . . . . VALER . . . . .
IO . . . . CONSTANTIO . . . .
. . . . INBICTO . . . .
. . . . T . . . . . . M . . . .
. . . . . TRIB . . . . P . P . . . . AL
. . . .
. . . . ST . . . . . . M . . . .
CVRANTE
. . . . VALERIO
DOMITIANO
V . E
PROC . S . . . . .

La prima linea, che fu corrosa intieramente dal tempo, indicava probabilmente il numero delle miglia, poichè dal luogo in cui la lapide fu trovata (cioè nel raggio dell'antica via romana da Cagliari a Olbia), si argomenta che la medesima fosse una pietra migliare. Le lacune delle cinque linee seguenti si possono facilmente supplire, leggendo in questo modo: *Imp. Caesare Flavio Valerio Constantio, Augusto, Invicto, Pontifice Maximo, Tribuniciae Potestatis, Patre Patriae.* È però difficile indovinare la nota del consolato di Costanzo, che certamente seguiva appresso, e della quale non è rimasta orma veruna. Lo spazio delle linee settima ed ottava conteneva la memoria della ristaurazione della strada, e forse queste parole: *viam quae ducit a Karali Olbiae vetustate corruptam.* Il rimanente dell'iscrizione non abbisogna di supplemento. Pel suddetto motivo di essere sparita dal monumento l'annotazione del consolato dell'imperatore, non se ne può determinare l'anno preciso. Ma ponendo mente alla circostanza di essere nominato nell'iscrizione il solo Costanzo, e di chiamarsi Domiziano *Procuratore suo*, si viene a conoscere, che la memoria del risarcimento della suddetta strada è posteriore al 305 dell'era volgare, poichè in tale anno seguì la divisione dell'impero tra Costanzo Cloro, e Galerio Massimino, come lo attestano Sesto Aurelio Vittore (*Epitom. de vit. et mor. Rom. Imp. XL*), l'anonimo autore che fa seguito alle *Storie* di Ammiano Marcellino (*Excerp. ad calc. Amm. Marcell.*, pag. 712), e l'abbreviatore Eutropio che lasciò scritto: *Constantius et Galerius Augusti creati sunt, divisusque inter eos ita Romanus Orbis ut Galliam, Italiam, Africam Constantius, Illyricum, Asiam, Orientem Galerius obtineret* (*Breviar. hist. rom.*, X, 1). Di un'anteriore ristaurazione della medesima strada facea ricordo un'altra iscrizione che il P. Angius accerta aver veduto in *Nuracheddu* nella suddetta regione di Telti, e nella quale, secondo egli dice, era solo visibile nella quarta linea la parola *Diocletiano* (*Biblioth. sard.*, loc. cit.).

(2) Siffatto monumento fu discoperto in Torres nel 1819, mentre si faceano gli scavi nell'antico tempio della Fortuna, e di là fu trasportato alla R. Università degli studi di Sassari dove al presente si ritrova. Dalla sua forma appare che servì di base ad una colonna o ad una statua; e vi si legge chiarissima questa iscrizione:

PROVIDENTISSIMO
FORTISSIMOQVE . D . N
VALERIO . LICINIANO
LICINIO . PERPETVO
AC . SEMPER . AVG
. . . . SEPTIMIVS . IA
NUARIUS . V . C . PRAES
PROV . SARD . DEV
NVMINI . MAIESTATIQ
EIVS

Manca nella medesima il solo prenome di Settimio Gianuario, che non bisogna confondere con Gianuario *Procuratore di Augusto*, il quale nel 257 (P. C. N.) curò la riparazione della strada da *Cagliari* a *Olbia* (Ved. sopra pag. 75, col. 1a), poichè tra l'età dell'uno e dell'altro vi corre l'intervallo di mezzo secolo. Non si può infatti dubitare che il Settimio Gianuario, di cui si parla nell'iscrizione turritana, non sia posteriore al 307 dell'era volgare, perchè vi è nominato l'imperatore Licinio, il quale nell'11 novembre di detto anno fu innalzato all'impero. E siccome non vi si fa menzione degli altri tre augusti (Galerio, Massenzio e Massimiano), fra i quali era allora diviso l'*orbe romano*, perciò pare indubitabile che Settimio Gianuario abbia eretto un tal monumento, dappoichè Licinio fu rivestito della porpora imperiale, e che lo abbia dedicato a lui solo, perchè a lui appunto era stata assegnata da Galerio fra le altre provincie anche la Sardegna, affinchè scacciasse il suo rivale Massenzio da Roma e dall'Italia. Nessuno poi troverà strano che il preside dell'isola dedicasse una così solenne testimonianza del suo omaggio a quello dei quattro imperatori, nel quale era congiunto alla maestà il potere supremo sulle cose sarde, e che perciò l'offerisse servilmente *Numini maiestatique eius* (iscriz. sudd.).

(3) Fiorì nel principio del quarto secolo cristiano, e le memorie della sua vita si trovano registrate negli atti del martirio di S. Efisio (Ved. Tola, *Dizionario biograf. ec.*, vol. II, pag. 138, e gli autori e monumenti ivi citati).

(4) Il Fara lo chiama *Quintianus seu Quintus* (*De reb. sard.*, I, 144). Andò al concilio di Arles nel 314 col prete Ammonio, e probabilmente intervenne ancora al concilio Sardicese del 347, sebbene non si abbia su di ciò un sicuro fondamento per affermarlo (Ved. Harduin., *Acta concil. Arelat. et Sardic.*, tom. I, col. 267 e 655. - S. Atan., *Apolog. contr. Arian.*, tom. 1, part. I, pag. 123. - Fara, *De reb. sard.*, I, 144. - Pinto, *De Christ. crucif.*, tom. I, pag. 440. - Tola, *Dizion. biograf. ec.*, vol. III, pag. 141-42).

(5) Ann. 315 (P. C. N.) Ved. Zonar., *Hist.*, lib. II, cap. XX, pag. 92 e 93, edit. Oxon. - *Anonym. excerpt. ad calc. Amm. Marcell.*, pag. 713, edit. Val. Gronov. - Sigon., *De Occid. imp.*, lib. II e III. Nei capitoli di detta pace fu convenuto, che a Licinio rimarrebbero soggetti l'Oriente, l'Asia, la Tracia, la seconda Mesia e la piccola Scizia, e a Costantino l'Illirio, la Dardania, la Macedonia, la Grecia e l'altra Mesia, oltre alle province occidentali già da lui possedute, fra le quali era principalissima l'Italia colle sue isole adiacenti (Ved. Zonar., loc. cit. e Sozomen. *Hist. eccles.*, I, 3 e 6).

(6) La nuova divisione dell'orbe romano fatta da Adriano, dopo le altre due già eseguite da Romolo e da Augusto, è accettata come indubitabile dal Panvinio, il quale coll'autorità di Sesto Rufo nota la Sardegna tra le sette *provincie presidiali*, che faceano parte delle diecisette *diocesi*, nelle quali l'Italia fu partita da quell'imperatore (Panvin., *Imper. rom.*, cap. XXIII, ap. Graev., *Thes. antiq. roman.*, vol. I, col. 542). Le dette province presidiali erano: I. *Alpes Cottiae*, II. *Rhetia prima*, III. *Rhetia secunda*, IV. *Samnium*, V. *Valeria*, VI. Insula Sardinia, VII. *Insula Corsica*.

(7) Si ha su di ciò la testimonianza di Sesto Aurelio Vittore, il quale, sebbene non parli espressamente della divisione delle province romane, dice però con assai chiare parole, che le variazioni fatte da Costantino nella nuova forma da lui data all'impero differirono di poco da quelle già introdotte da Adriano: *Officia sane publica et palatina, nec non militiae, in eam formam statuit, quae, paucis per Constantinum immutatis, hodie perseverant* (*Epitom. de vit. et mor. Imper. roman.*, XIV, 11).

(8) Della divisione di tutto l'impero romano in orientale ed occidentale fatta da Costantino sotto il consolato di Gallicano e di Simmaco (330 P. C. N. ut ex *Fast. idat. et anonym.* ap. Graev., *Thes. antiq. roman.*, vol. XI, col. 262 e 360), e della suddivisione di entrambi in *prefetture pretoriali* e in *province consolari e presidiali*, ci ha lasciato distinta notizia Zosimo nel libro secondo della sua storia. Il Sigonio ed il Panvinio trassero dal suddetto storico la descrizione accurata di tale divisione, e il secondo ne formò un quadro particolareggiato, dal quale risulta che la Sardegna fu la sesta delle *province presidiali* dipendenti dal prefetto pretorio d'Italia,

P. C. N. 315. Anteriore di tre lustri a siffatto ordinamento è la donazione che dicesi fatta dallo stesso Costantino al papa S. Silvestro e a' suoi successori nella cattedra di S. Pietro (1). Ma oltre che un tale atto è posto in controversia fra gli eruditi, non consta nemmeno che la Sardegna vi fosse specialmente compresa (2); e perciò tralasciando di annoverarlo fra i monumenti storici della sarda nazione, parlerò invece delle poche leggi che a di lei riguardo furono sancite dal fortunato fondatore della nuova Roma in Bisanzio. La più antica di
P. C. N. 315. dette leggi (P. C. N. 315) fu specialmente destinata a proteggere i coloni sardi dalle avanie fiscali degli amministratori del *corso pubblico*, i quali abusando spesso del loro uffizio, ed avidi di smodato guadagno, toglievano ai pacifici agricoltori i bovi destinati alla coltura dei campi per impiegarli in servizio dei traini e delle vetture. D'interesse meno generale, ma non meno utile per la regolarità e per la certezza dei giudizi, fu l'altra legge che statuì la ricognizione e l'approvazione dei *decreti provinciali*, da farsi da ciascheduno dei giudicanti (317 P. C. N.); alla quale, dopo due anni, P. C. N. 317.
tenne dietro l'altra che comminò ai Sardi, rei di delitti men gravi, la pena dei pubblici lavori pel macinamento delle biade (319 P. C. N.). Rimarchevole per la santità dell'og- P. C. N. 319.
getto fu l'ordinazione con cui Costantino prescrisse agl'isolani il riposo nei giorni festivi (321 P. C. N.); e commendevoli, P. C. N. 321.
per l'umanità da cui furono dettate, sono eziandio le altre due posteriori che vietarono dall'un canto la barbara separazione degli schiavi congiunti insieme dai vincoli del sangue e della natura (322 P. C. N.), e accordarono dall'altro ai P. C. N. 322.
debitori del fisco la facoltà di solvere a diverse rate i debiti loro (325 P. C. N.). Le notizie dei luoghi, dei tempi e delle P. C. N. 325.
persone, che da siffatte leggi si ricavano, sono troppo importanti per la storia sarda, perchè io non possa, nè debba tralasciare di riportarle a documento della mia narrazione. Ricopiandole quindi quali si leggono nelle vecchie e nelle recenti collezioni del *Codice* di Teodosio, ed illustrandole colla scorta dei dotti che le commentarono, mentre risparmierò ai lettori la fatica di ricercarle, adempierò all'assunto principalissimo del mio lavoro che si è quello di ridurre in un sol corpo i monumenti storici della Sardegna antica e moderna.

I.

IMP. CONSTANTINVS A. AD CONSTANTIUM.

Si quis iter faciens, bovem, non cursui destinatum, sed P. C. N. 315.
aratris deditum duxerit abstrahendum, per stationarios et eos qui cursui publico praesunt debito vigore correptus, aut iudici si praesto fuerit afferatur, aut magistratibus municipalibus competenti censura tradatur, eorumque obsequio transmittatur; aut si eius fuerit dignitatis, ut nequaquam in eum deceat tali vigore consurgere, super eius nomine ad Nostram Clementiam referatur. Qui enim explicaverit mansionem, si forte bobes non habuerit, inmorari debet, donec fuerint exhibiti ab his qui cursus publici curam gerunt, nec culturae terrae inservientes abstrahere. Acc. XI, kal. febr. CARALIS, *Constantino A. IV et Licinio IV Conss.* (315) (3).

ma più direttamente dal prefetto urbano, ossia dal vicario della città di Roma (Ved. Sigon., *De occid. imp.*, lib. IV, pag. 63 e 64, edit. Francofurt., 1593, in-fol., e Panvin., *Imp. rom.*, cap. XXIV, ap. Graev., *Thes. rom. antiq.*, vol. I, col. 543 e seg.).

(1) La suddetta donazione trovasi riportata nelle *Decretali* d'Isidoro Mercatore, nella *Collezione regia dei concilii*, (tom. II, pag. 132), nel *Nomocanone* di Fozio, comentato da Balsamone (tit. VIII, cap. I), nel *Decreto* di Graziano (part. I, dist. XCVI, cap. XIV), nella *Bibliotheca juris canonici veteris* del Giustelli (tom. II, pag. 929), e nel *Corps universel diplomatique* del Dumont, continuato dal Rousset (tom. I, part. I, pag. 1, 2 e seg.); è datata in Roma nel 30 marzo del 315 (*Romae sub tertio die kalendarum aprilium, domino nostro Flavio Constantino Augusto quater, et Gallicano viris clarissimis consulibus*) e comincia in questo modo: *In nomine sanctae et individuae Trinitatis, Patris scilicet et Filii et Spiritus Sancti. Imperator Caesar Flavius Constantinus, in Christo Jesu, uno ex eadem Trinitate sancta, Salvatore Domino Deo nostro, fidelis, mansuetus, beneficus, Alemanicus, Gothicus, Sarmathicus, Germanicus, Hunnicus, pius, felix, victor ac triumphator, semper Augustus, sanctissimo ac beatissimo patri patrum Silvestro urbis romanae episcopo et papae, atque omnibus eius successoribus, qui in sedem beati Petri sessuri sunt, pontificibus, nec non et omnibus reverendissimis et Deo amabilibus catholicis episcopis, eidem sacrosanctae ecclesiae romanae per hanc nostram imperialem constitutionem subiectis in universo orbe terrarum, nunc et in posterum cunctis retro temporibus constitutis, pax, charitas, gaudium, longanimitas, misericordia a Deo Patre omnipotente, et Jesu Christo filio eius et Spiritu Sancto cum omnibus vobis* ec. Dopo questa introduzione il donante racconta la sua conversione alla fede cristiana, di cui fa esplicita professione; dice di essere stato guarito miracolosamente dalla lebbra, e di aver fatto edificare le chiese di S. Giovanni di Laterano e dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo; e poi soggiunge: *quibus ecclesiis pro concinnatione luminariorum, possessionum praedia contulimus, et rebus diversis eas ditavimus, et per nostram imperialem iussionem sacram, tam in Oriente quam in Occidente, vel etiam septentrionali et meridiana plaga, videlicet in Iudaea, Graecia, Asia, Thracia, Africa et Italia, vel* diversis insulis, *nostra largitate eis libertatem concessimus, ea prorsus ratione, ut per manus beatissimi patris nostri Silvestri pontificis, successorumque eius omnia disponantur* ec. Un'altra donazione speciale della Sardegna dicesi fatta nello stesso anno 315 dal suddetto imperatore alla chiesa dei santi martiri Marcellino e Pietro, ch' egli avea fatto edificare in Roma nella via Lavicana. Ma il Platina e l'autore del *Libro pontificale*, che riferiscono un tal fatto, non citano autorità veruna per giustificarlo; epperciò il Fara, non volendo nulla affermare di certo, sia del primo che di questo secondo atto della generosità di Costantino, scrisse molto opportunamente che ne lasciava intatto il giudizio ai critici di miglior senno: *sed ... id ... diiudicandum acrioris iudicii viris relinquo* (*De reb. sard.*, lib. I, pag. 137).

(2) Sono divulgatissime le diverse opinioni dei dotti riguardo all'autenticità o alla supposizione del documento di cui si parla, epperciò credo superfluo il riferirle. Non sarà però fuori di proposito il riportare le stesse parole della donazione, acciò si veda non esservi fatta veruna esplicita menzione della Sardegna, quantunque si possa presumere che Costantino abbia voluto comprenderla sotto la generale espressione di *provincia italiana*. Eccole quali si leggono verso la fine dell'atto: *Unde ut pontificalis opera non vilescat, sed amplius etiam quam terreni imperii dignitas et gloriae potentia decoretur, ecce tam palatium nostrum, ut praedictum est, quamque urbem Romam, et omnes totius Italiae et occidentalium regionum provincias, loca et civitates praefato beatissimo pontifici nostro Silvestro universali papae concedimus atque relinquimus, et successorum ipsius pontificum potestati et ditioni, firma imperiali censura, per hanc divalem nostram et pragmaticum constitutum decernimus disponendum, atque iuri sanctae romanae ecclesiae concedimus permansurum* ec.

(3) Ex lib. VIII *Cod. Theodos.*, tit. V, leg. I *De cursu publico*. Questa legge manca affatto nel libro XII, tit. LI del *Codice di Giustiniano*, dove trattasi della stessa materia. È diretta a Costanzo, che il Gotofredo crede essere lo stesso Costanzo prefetto del pretorio d'Italia, cui è diretta nell'anno medesimo (315 P. C. N.) la legge prima *De cohortalib.* del citato *Codice Teodosiano*; anzi sospetta quel dotto commentatore che fosse il fratello dell'imperatore Costantino. La legge fu promulgata per proteggere gli agricoltori sardi dalle vessazioni degli ufficiali destinati a dirigere ed amministrare il *corso pubblico*, ossiano le pubbliche poste. Perciocchè costoro instituiti primamente da Augusto, secondo l'autorità di Svetonio (*Octav.* XLIX), e quindi riordinati ed accresciuti di numero dagl'imperatori Traiano, Adriano, Antonino Pio e Severo, come scrivono Sesto Aurelio Vittore (*Epitom. de vit. et mor. rom. imp.*, cap. XIII), Sparziano (cap. VII e XIV) e Giulio Capitolino (cap. XII), erano venuti in tanta insolenza, che i provinciali mal sofferivano di vedersi togliere gli animali destinati ai privati usi loro per farli servire ai bisogni periodici e spesso anche repentini di cotesti agenti fiscali. E l'abuso era ito tant'oltre, che gli stessi

II.

Imp. Constantinus A. ad Bassum.

P. C. N. 317. *Decreta provincialium non prius ad comitatum perferri oportet, quam singuli quique iudicantes ea inspexerint, atque probaverint, suaque adstructione signaverint. Si quid fiat contrarium, competens ultio exeretur PP. VIII kal. oct. Carali, Gallicano et Basso Conss.* (317) (1).

III.

Imp. Constantinus A. ad Festum Praesidem Sardiniae.

P. C. N. 319. *Quicumque cohercitionem mereri ex causis non gravibus videbuntur, in urbis Romae pistrina dedantur. Quod ubi tua sinceritas coeperit observare, omnes sciant, eos qui (sicut dictum est) ex levioribus causis huiusmodi meruerint subire sententiam, ergastulis vel pistrinis esse dedendos, atque ad urbem Romam, id est, ad praefectum annonae, sub idonea prosecutione mittendos. Dat. IV kal. aug. Constantino A. V. et Licinio Conss.* (319) (2).

IV.

Imp. Constantinus Aug. Helpidio.

Sicut indignissimum videbatur, diem solis, venerationis suae celebrem, altercantibus iurgiis et noxiis partium contentionibus occupari, ita gratum et iucundum est, eo die, quae sunt maxime votiva compleri: atque ideo emancipandi et manumittendi die festo cuncti licentiam habeant, et super his rebus actus non prohibeantur. PP. V. non iunii, Caralis, Crispo II et Constantino II Coss. (321) (3). P. C. N. 321.

V.

Imp. Constantinus A. Gerulo Rationali trium provinciarum.

In Sardinia fundis patrimonialibus vel emphiteuticariis per diversos nunc dominos distributis, oportuit sic possessionum fieri divisiones ut integra apud possessorem unumquemque servorum agnatio permaneret: Quis enim ferat liberos a parentibus, a fratribus sorores, a viris conjuges segregari? *Igitur qui dissociata in ius diversum mancipia traxerunt, in unum redigere eadem cogantur. Ac si cui propter redintegrationem necessitudinum servi cesserunt, vicaria per eum, qui eosdem susceperit, mancipia reddantur. Et invigilandum, ne per provinciam aliqua posthac querela super divisis mancipiorum affectibus perseveret. Dat. III kal. maii, Proculo et Paulino Coss.* (4). P. C. N. 322.

magistrati provinciali n'erano dolentissimi, per l'obbligo che ad essi correva di procurar tosto gli animali necessarii per le vetture. Costantino adunque volendo sollevare i sudditi delle province dalle oppressioni che per ciò pativano (locchè pure si fa manifesto da altri suoi provvedimenti riportati nello stesso libro VIII *Cod. Theodos.*), ordinò colla presente legge che i suddetti agenti fiscali, in mancanza di *bovi pubblici* o destinati al *corso* dei viaggiatori, non potessero prendere in Sardegna, come per lo passato, i buoi dei privati destinati all'agricoltura, ma dovessero sostare nelle *mansioni*, finchè gl'incaricati di tale pubblico servizio apprestassero gli animali necessarii alle loro esigenze. Laddove poi cotesti agenti abusassero dell'uffizio loro, provvide che fossero tratti nanti il *giudice rettore* o *preside* della provincia, o nanti ai magistrati municipali, per essere a detto *preside* trasmessi, e da lui condegnamente puniti. Se però il contravventore fosse tale che non convenisse, o non fosse lecito di essere punito dal *rettore* della provincia, ordinò ancora che si ricorresse direttamente all'imperatore, per conoscere il caso, ed applicare al reo la pena meritata. Il favore, che coll'indicata legge fu accordato da Costantino all'agricoltura ed agli agricoltori sardi, non abbisogna di ulteriori dichiarazioni. Occorre bensì osservare che la legge parla solamente dei *bovi*, dal che si evince che questi erano gli animali adoperati pei carriaggi ai tempi di Costantino. E sebbene Giuliano abbia poi ordinato che per tale bisogna si adoperassero i cavalli (Socrat., *Hist.*, III, 1), tuttavia il servizio dei buoi continuò ad essere in uso per lungo tempo nei *corsi* pubblici e privati, come lo attestano Lampridio nella *Vita di Eliogabalo* (cap. IV), S. Agostino (*De civit. Dei*, XXII, 8) ed Eginardo nella *Vita di Carlo Magno*, nella quale si legge: *Carolum M. iter fecisse carpento, junctis bobus et bubulco, rustico more agente.*

(1) Ex lib. I *Cod. Theodos.*, tit. XVI, leg. II *De officio rectoris provinciae.* Questa legge non si trova nelle antiche edizioni del *Codice di Teodosio*, e l'ho tolta da quella accuratissima già incominciata per opera e studio del conte Carlo Baudi di Vesme, la quale ha per titolo: *Codex Theodosianus ex manuscriptis codicibus et veteribus editionibus auctior et emendatior* (Aug. Taurin., ex typogr. fratr. Canfari, MDCCCXXXIX). La nota appostavi dal dotto e laborioso commentatore è la seguente: *Clossius et Wenkius intelligi putant Septimium Bassum, hoc anno praefectum urbis, quod Haenelio propter decreta provincialium, quorum in hac lege fit mentio, non videtur admittendum.* E veramente nel 317 (P. C. N.) fu prefetto urbano un Settimio Basso, come si ha dal Corsini (*Series praefect. urb.*, pag. 172-73 edit. pisan., 1763); epperciò si può credere a lui diretta la citata legge, senza che possa ostare la difficoltà opposta dall'Enelio, poichè la dipendenza di fatto della Sardegna (dove la legge è stata proposta o pubblicata) dal prefetto della città di Roma, fu probabilmente anteriore alla dipendenza di diritto stabilita da Costantino nella divisione e riordinamento delle province tutte del suo impero, che seguì nel 330 dell'era volgare. Su di che può vedersi quanto scrive il suddetto Corsini (oper. cit. pag. 28, 36 e seg.).

(2) Ex lib. IX *Cod. Theodos.*, tit. XL, leg. III *De poenis.* La legge è diretta a Festo preside di Sardegna, e vi si ordina che i rei di delitti leggieri siano rimessi dall'isola al prefetto dell'annona di Roma, per esservi assoggettati alla pena di macinar biade; lavoro pubblico nuovamente introdotto da Costantino per comodo e vantaggio della plebe, non mai sazia, degl'ingordi Quiriti. La detta legge non è riportata nel *Codice Giustinianeo*.

(3) Ex lib. II *Cod. Theodos.*, tit. VIII, leg. I *de feriis.* Questa legge non è riportata nel suddetto *Codice di Giustiniano*: vi è però la III, lib. III (eod. tit.), che versa sopra la stessa materia, e proibisce nel *giorno del sole* (ossia nella domenica) tutti gli atti giudiziarii, e l'esercizio delle arti meccaniche, eccettuate le opere campestri che non ammettono dilazione. Entrambe sono dirette a Elpidio, che il Gotofredo crede fosse in tale anno prefetto, o fungente le veci (*agenti vicem*) del prefetto al pretorio d'Italia (*Comment. ad cod. Theod.*, tom. I, pag. 132, e tom. VI, part. II, pag. 45, edit. mantuan., 1740); e furono emanate a poco intervallo l'una dall'altra, poichè quella riferita da Giustiniano ha la data del 7 marzo 321; e questa inserita nel *Codice di Teodosio* fu soscritta nel 1° giugno dello stesso anno. Non senza fondamento sospetta il precitato Gotofredo che anche la prima di dette leggi sia stata indirizzata alla Sardegna come provincia ricca di messi e di altri prodotti naturali. Di questa seconda poi, che fu una confermazione e limitazione della precedente, non se ne può dubitare, perchè fu *proposita* (p. p.) *Caralis*, sebbene in alcuni codici mss. e nell'edizione Siccardiana leggasi *data*, lo che è manifestamente un errore. Si deduce dalla presente ordinazione imperiale che il divieto del lavoro nel giorno festivo era stato esteso eziandio all'isola, poichè dalla proibizione si eccettuano gli atti dell'emancipazione e della manumissione.

(4) Ex lib. II *Cod. Theod.*, tit. XXV, leg. un. *De communi dividundo.* Questa legge è anche riportata da Triboniano nel *Codice Giustinianeo* (lib. III, tit. XXXVIII *Communia utr. iud.*, leg. XI); e fu sapientissimo e pietosissimo provvedimento. Imperocchè sopravanza ogni crudeltà, e rende la schiavitù peggiore assai della morte il separare per sempre le persone strettamente congiunte dalla natura, dal sangue e dagli affetti. Ciò non può sofferire l'umanità (*pietatis intuitus id non patitur*) come leggesi elegantemente scritto nella legge XLI, § 2 digest., *De legat.* 3, ed a ciò provvidero in varii modi le leggi romane, che sono in tal rispetto un solenne esempio di sapienza legislativa (Ved. nei *Digesti* le leggi I, § 7 *de instruct.*; IX *de instrument. legat.*: LXXI, § 3 *de legat.* 1; II, § 1 e IV, § 1 *de usu aed. legat.*; V e VI *de usu et habit.*). Quindi Seneca esclamava fin dai suoi tempi: *in auctione fratres hostilis hasta non dividit* (*Controv.*, IV, 26); e Vittore Uticense, per rappresentar meglio le calamità dei Romani tratti in ischiavitù dai Vandali, lasciò scritto: *Dividentibus Vandalis et Mauris ingentem populi quantitatem, ut moris est barbaris, mariti ab uxoribus, liberi a parentibus separabantur* (*De persecut. vandal.*, lib. I). Per impedire adunque che

VI.

Imp. Constantinus A. ad Eufraxium Rationalem trium provinciarum. Post alia.

P. C. N. 325. *Pro multis etiam, et in diversis locis constitutis, liceat simul auri pondus inferre, ita ut pro omnibus fundis securitas emissis cautionibus detur: nec separatim ab unoquoque auro exacto multis et assiduis incrementis provincialium utilitas fatigetur. Hoc quoque addimus, ut unusquisque quod debet, intra anni metas, quo tempore voluerit, inferat et per tabellarium apparitorem inlatio cognoscatur: absque omni mora auro suscipiendo, ne quis in aliena civitate sumptus faciat, vel (quod est gravius) legem commissi frustratus incurrat: nam si solvere volens a suscipiente fuerit contemptus, testibus adhibitis contestationem debebit proponere, ut hoc probato, et ipse securitatem debitam, commissi nexu liberatus, cum emolumentis accipiat: et qui suscipere neglexerit, eius ponderis quod debebatur duplum fisci rationibus per vigorem officii tui inferre cogatur. Dat. XIV kal. aug. Paulino et Juliano Coss.* (325) (1).

Non meno benigno del padre suo dimostrossi l'imperatore Costante, ordinando a Bibulenio Restituto, preside dell'isola (353 P. C. N.), di non sottoporre al carcere nè alle percosse i debitori innocenti, e provvedendo poco dopo (357 P. C. N.), che le appellazioni dal preside di Sardegna si presentassero direttamente al prefetto pretorio d'Italia, rivocata in tal parte l'antica usanza che la cognizione di siffatti giudizi riserbava nel primo grado al prefetto urbano. Dalle due leggi, che qui riproduco, si può meglio conoscere il tenore degli accennati provvedimenti, ai quali piacemi aggiungere l'altro importantissimo emanato da Giuliano l'*Apostata* nel 363 dell'era volgare, poichè quest'ultimo liberò gli isolani dal servigio oneroso delle cavalcature, ampliò l'altro più utile dei traini pel trasporto delle loro derrate ai varii porti dell'isola, e favorì potentemente l'agricoltura, cui riferivasi nel principiare dello stesso secolo la già citata e somigliante disposizione di Costantino.

P. C. N. 353. (right margin, first line)
P. C. N. 357. (right margin, beside "si presentassero")

I.

Imp. Constantius et Constans A. A. Bibulenio Restituto Praesidi Sardiniae.

Provinciales, pro debitis, plumbi verbera, vel custodiam carceris, minime sustinere oportet: cum hos cruciatus non insontibus, sed noxiis constitutos esse noscatur: satis vero sit, debitorem ad solvendi necessitatem capione pignoris convenire. Dat. VIII idus decemb. Thessal. Constantio VI et Constante III AA. Coss. (2). P. C. N. 353.

in tal rispetto i diritti dell'umanità fossero barbaramente calpestati, Costantino ordinò a Gerulo, *razionale delle tre province* (cioè della Sardegna, della Sicilia e della Corsica), che nell'amministrazione dei fondi patrimoniali ed enfiteutici a lui appartenenti nella prima di dette isole, se occorressero separazioni di beni (come p. e. in caso d'affittamento, giacchè il *razionale* dovea per lo più locare tali fondi), giammai fossero separati gli schiavi uniti fra loro coi vincoli del sangue. L'anno di questa legge è incerto; ed essendovi notati per consoli Proculo e Paolino che nei *Fasti consolari* non sono colleghi, ciò ha obbligato gl'interpreti a ricorrere a conghietture più o meno probabili sul tempo preciso di questo imperiale provvedimento. Il Blondello (*de primat.* pag. 705) pensa che debba leggersi *Proculo et Sabino consulibus*, e che perciò la legge sia del 316. Il Cujaccio invece opina (*in Chron. ad V constit.*) che la legge appartenga al 340, e che per conseguenza si debba leggere *Acyndino et Proculo consulibus:* ma questo è un errore, poichè nel 340, nè Costantino era più imperatore (essendo morto già da tre anni avanti), nè Gerulo, sibbene Callepio era *razionale delle tre province*, come si deduce dalla legge quinta (tit. X, lib. X) *de petitionibus et ultro datis* ec. dello stesso *Codice Teodosiano*. Il Gotofredo conghiettura che la legge dicesse *Prob. Optato et Paulino consulibus*, e che perciò la medesima sia stata sancita nel 334. Della stessa opinione è il Vesme (oper. cit. in not. ad leg. I *de communi dividundo*); ma crede che la lezione consolare debba ritenersi quale si trova nella legge, e che Proculo sia stato console *suffeto*. Se in mezzo a tanto senno di uomini dottissimi non sarà riputato insolente il mio giudizio, dirò ancor io che, siccome è consentaneo al naturale andamento delle cose umane, che un buon principe provveda prima alle cose di maggior momento, e quindi alle altre di minor interesse, così pare credibile che Costantino abbia tutelato colle sue leggi la libertà individuale de'suoi sudditi prima di regolare la riscossione de'loro tributi, e dopo aver stabilito le osservanze religiose da praticarsi ne' suoi stati. Per questa ragione è probabile, che la presente legge diretta a Gerulo e riguardante la separazione degli schiavi sia posteriore a quella indirizzata a Elpidio pel riposo festivo, e anteriore all'altra intestata ad Eufrasio, e relativa ai percettori delle pubbliche imposte, della quale parlerò qui appresso. Nel qual caso la legge in discorso dovendosi credere emanata tra il 321 e 325 dell'era volgare, che sono le date certe delle altre due leggi poc'anzi citate, e non potendosi collocare nel 323, nè nel 324, poichè i consoli di detti anni furono Severo e Rufino, Crispo e Costantino (*Fast. Idat.* ap. Graev., *Thesaur. roman. antiq.* vol. XI, col. 261), si può sospettare che sia stata pubblicata nel 322 sotto il consolato di Probiano e di Giuliano (*Fast.* sudd. ibid.), e che i copisti abbiano forse equivocato nei nomi, o supplito a loro talento le lacune dei medesimi desumendo dalle lettere rimaste i nomi surrogati di Proculo e di Paolino.

(1) Ex lib. XII *Cod. Theod.* tit. VI, leg. II *De susceptoribus.* Alcune parti di questa legge sono state riportate nella legge prima (eod. tit.) del *Codice Giustinianeo.* La medesima è diretta a Eufrasio successore di Gerulo nell'uffizio di *razionale delle tre province* (e quindi anche di Sardegna); e l'anno 325 che vi è notato corrisponde esattamente a quello del consolato simultaneo di Paolino e di Giuliano, secondo i *Fasti Idaziani* (apud Graev., *Thes. antiq. Roman.*, vol. XI, col. 261). Sono due gli oggetti principali della legge; l'uno di obbligare gli esattori o percettori (*susceptores*) ad accettare in una ed indivisa soluzione le varie somme che i debitori del fisco dovessero pagare per fondi tassati e situati in luoghi diversi; e l'altro di permettere agli stessi debitori i pagamenti rateali dei debiti loro. Quest'ultima disposizione era una facilitazione che accordavasi per l'esazione dei tributi. La prima però non solo era facilitazione, ma inoltre una repressione della ingordigia e delle avanie dei suddetti percettori. Imperocchè costoro, avidi dell'aggio ad essi spettante per tutte le somme che riscuotevano (il quale aggio chiamavasi *epimetro* o *incremento*, e si dava agli esattori, perchè l'oro riscosso dai tributi dovea esser rifuso prima d'inviarlo al tesoro del principe), ricusavano di accettare le soluzioni *massali* o di più debiti in massa ed in un solo peso d'oro, perchè quante più erano le soluzioni, tanti più erano gl'*incrementi* e maggiori per conseguenza i loro vantaggi. L'*incremento*, siccome si dava e si esigeva per compenso del consumo che il fuoco facea del metallo ripassato nel crogiuolo, chiamavasi propriamente, e con vocabolo allora usato, *incrementum obryzae*, come si trova scritto nella legge quarta (lib. XII, tit. XIII) *de auro coronario* dello stesso *Codice Teodosiano*, colla quale appunto fu abolita la gravezza di tale *incremento* (ann. 379 P. C. N.). Siffatta generosità del gran Teodosio fu riputata grandissima; perlocchè Simmaco, rammentando quest'altra felicità di que' tempi, lasciò scritto: *Flandae monetae nequitiam decoquit larga purgatio. Nullo iam provincialis auri incremento trutinam spectator* (i. e. susceptor) *inclinat* (*Epist.* lib. IV, 56).

(2) Ex lib. XI *Cod. Theod.*, tit. VII, leg. VII *de exactionibus.* Questa legge, la di cui seconda parte è riportata nel *Codice di Giustiniano* (lib. X, tit. XXI, leg. II *de capiend. et distrahend. pignor.*), sebbene porti in fronte i nomi dei due imperatori Costante e Costanzo, dee però attribuirsi al primo esclusivamente, perchè a lui nella divisione dell'impero erano spettate la Macedonia (dove appunto sorgeva Tessalonica, luogo in cui fu datata la legge), e la Sardegna, come attestano Zosimo (*Hist.* II, 39) e Zonara (*Annal.*, pag. 9). È diretta a Bibulenio Restituto preside di Sardegna, ed appartiene al 353 (P. C. N.), nel qual anno erano consoli Costantino e Costante (*Fast. idat.* sudd., loc. cit., col. 263). Dalla medesima si ricava, che quantunque l'imperatore Costantino fin dal 320 avesse con sua legge generale proibito il carcere e le percosse che per lo innanzi si davano ai debitori fiscali (leg. III *Cod. Theod.* eod. tit.), tuttavia la Sardegna, o per la sua lontananza dalla metropoli, o per crudeltà dei presidi, o per altro ignoto motivo, non avea goduto di tal benefizio, poichè fu necessaria, dopo ventitrè anni, una legge

II.

Imp. Constantius et Iulianus Caes. ad Taurum Pf. P.

P. C. N. 357. *De* **Sardinia**, *Sicilia, Campania, Calabria, Brutiis et Piceno, Aemilia et Venetia, et ceteris, interpositas appellationes laudabilis sublimitas tua more solemni debebit audire, competenti appellatione terminandas. Nec vero ulla poterit esse confusio: praefectus enim urbis, nostra responsione conventus, praedictis cognitionibus temperandum sibi esse cognovit. Dat. Sirmio, Constantio A. IX et Iuliano II Caes. Conss.* (357) (1).

III.

Imp. Iulianus A. ad Mamertinum. Pf. P.

P. C. N. 363. *In provincia* **Sardinia**, *in qua nulli poene discursus veredorum, seu paraveredorum, necessarii esse noscuntur, ne provincialium status subruatur, memoratum cursum penitus amputari oportere decernimus, quem maxime rustica plebs, id est pagi, contra publicum decus, tolerarunt. Excellens igitur auctoritas tua, officio praesidali necessitatem tolerandae huiusmodi exhibitionis imponat; aut certe, si hoc existimant onerosum, suis animalibus uti debebunt, quotiens eos commeare per provinciam necessitas publica persuaserit. Sane angariarum cursum submoveri non oportet, propter publicas species, quae ad diversos portus deferantur. Proinde, considerata rerum necessitate, pro locorum situ, atque itineris qualitate, tantum numerum angariarum collocari oportere decernas, quantum necessarium esse adhibitae plenissimae deliberationes suaserint. Dat. VII kalendas decemb. Antiochiae, Iuliano A. IV et Sallustio Conss.* (363) (2).

Alla età di cui discorriamo appartengono i casi varii e memorabili di S. Eusebio vescovo di Vercelli, di Lucifero vescovo di Cagliari e d'Ilario diacono, triumvirato illustre P. C. N. 353 *usque ad* 470. della chiesa sarda che propugnò con egregia costanza la integrità della fede nicena e la calunniata innocenza di S. Atanagio contro i pervicaci settatori dell'arianesimo (3), la fame desolatrice che spense a migliaia le umane vite, come in Italia, in Africa ed in Sicilia, così ancora nell'ubertosa P. C. N. 363. Sardegna (4), e la fortuna o l'arte di quel sardo augure o negromante, di cui la storia non dice il nome, che, fattosi amico a Massimino, prefetto esecrabile ed esecrato della città di Roma, ne raffrenò finchè visse la naturale ferocia, e poi cadde alla sua volta egli stesso, vittima sanguinosa ed illa- P. C. N. 368. crimata di quel truce ministro imperiale (5). Appartengono

speciale a tale riguardo. Non pertanto il mal vezzo di carcerare e percuotere i debitori fiscali rinacque poi sotto la stessa dominazione romana, raccontando fra gli altri Ammiano Marcellino, che a'suoi tempi non si potè trovare alcuna violenza di tormenti, che in tutto l'ostinato paese d'Egitto traesse mai di bocca ad un ladro il suo nome: « si vergogna appo loro (egli dice) chiunque non può mostrare nel » proprio corpo i segni delle battiture riportate per aver negati i » tributi »; *Erubescit apud eos* (i. e. Aegyptios) *si quis non inficiando tributa plurimas in corpore vibices ostendat* (*Rer. gest.*, XXII, 16).

(1) Ex lib. XI *Cod. Theod.*, tit. XXX, leg. XXVII *de appellationibus et poenis* ec. Questa legge d'interesse locale e temporario, che perciò non fu riportata nel *Codice Giustinianeo*, o confermava l'antica, o attribuiva al prefetto pretorio d'Italia una novella giurisdizione, privandone il prefetto urbano, su di che sono discordi gli eruditi (ved. sopra pag. 73, col. 1ª not. (*a*); pag. 76, col. 2ª not. 6 e 7). I più però pensano (e questa legge sembra confermarlo) che le appellazioni dal preside di Sardegna si facessero per lo innanzi al prefetto della città di Roma. L'ordinazione imperiale è diretta a Tauro prefetto del pretorio d'Italia, e l'anno 357 che vi è notato corrisponde esattamente al nono consolato di Costanzo ed al secondo di Giuliano (*Fast. idat.* sudd., loc. et col. cit.).

(2) Ex lib. VIII *Cod. Teod.*, tit. V, leg. XVI *de cursu publico*. Anche questa legge manca nel *Codice di Giustiniano*. Se la sua data è giusta (25 novembre 363), apparterrebbe, non a Giuliano, ma a Gioviano suo successore nell'impero. Perchè, secondo Ammiano Marcellino (*Rer. gest.*, XXV, 4), Giuliano uscì di vita sulla mezzanotte del 26 giugno del 363 in conseguenza di mortal ferita riportata in quel giorno nella battaglia di Maranga contro i Persiani, e sull'alba del seguente giorno 27 fu eletto imperatore Gioviano, capo delle guardie domestiche (ibid., cap. VI). Se però si ha riguardo a tutta la iscrizione, dee dirsi di Giuliano, che nel suo quarto consolato ebbe Sallustio per collega, nè Gioviano fu console quattro volte, nè mai ebbe Sallustio per compagno in tale dignità, come si ricava dalle dette storie di Ammiano. Anzi da questo scrittore (oper. cit., lib. XXV, cap. XI) abbiamo, che il nuovo imperatore Gioviano, dopo aver assunto in Ancira il consolato insieme con Varroniano suo figlio tuttora fanciullo, morì poi improvvisamente in Dastane (luogo che divideva la Bitinia dalla Galazia), dopo soli otto mesi di regno, nel febbraio del 364. Mamertino, prefetto del pretorio, cui è indirizzata questa legge, era console nell'anno precedente in compagnia di Nevitta (*Fast. idat.*, loc. et col. cit.). Di lui, delle sue azioni e de' suoi uffizi parlano Simmaco (epist. X, 53) e il già detto Ammiano Marcellino in più luoghi delle sue storie (lib. XXI, 8, 10 e 12; lib. XXVI, 5; lib. XXVII, 7), oltre a ciò che se ne ricava da moltissime leggi dello stesso *Codice Teodosiano* a lui dirette. L'oggetto della presente legge fu in sostanza quello di liberare i Sardi dal servizio delle cavalcature, che doveano somministrare per le poste nelle vie regie, sia maggiori che minori (*veredorum et paraveredorum*), poichè tal servizio non arrecava quasi vantaggio alcuno alla Sardegna, la quale era posta fuori della via militare romana. E mentre le bisogne dei Sardi si riducevano ai traini, cioè ai trasporti delle loro derrate ai varii porti dell'isola, perciò con questa legge fu confermato il sistema delle *angarie* ossia dei traini nei luoghi di sosta, e fu anzi ordinato che tal servizio pubblico fosse ampliato secondo i bisogni di un'isola così abbondante di frumento e di altri prodotti dell'agricoltura. Su di che bisogna ricordarsi della legge che nel 315 avea già emanato il gran Costantino per tutelare gli agricoltori e proprietarii di terre in Sardegna dalle avanie degli amministratori fiscali del *Corso pubblico*. Per riguardo poi alla instituzione dei *veredarii*, e alle vicende alle quali andò soggetto il loro servizio fino ai tempi dell'imperatore Giustiniano, si può consultare la *Storia secreta* di Procopio, il quale ne parla di proposito in un capitolo separato (cap. XXXI) di detta sua opera.

(3) I monumenti relativi alle vite e agli scritti di S. Eusebio, di Lucifero e d'Ilario appartengono propriamente ai fasti della chiesa universale, epperciò non debbono far parte della presente collezione istorica. Non pertanto ho creduto consentaneo allo scopo della mia narrazione il ricordare i nomi loro fra le vicende sarde del quarto secolo cristiano, lasciando a chi brami di averne maggiori notizie la facoltà di ricorrere ai fonti, o di consultare il mio *Dizionario biografico dei Sardi illustri* (vol. II, pag. 70, 171 e 189, ediz. di Torino, tip. Chirio e Mina, 1837 e seg.), dove ho raccolto sommariamente tutte le notizie riguardanti questi tre valorosi campioni della fede ortodossa.

(4) Il ricordo di questa fame spaventosa ci è stato lasciato dal suddetto diacono Ilario nelle sue *Questioni sul vecchio e nuovo testamento*, inserite nel tom. IV delle opere di S. Agostino.

(5) Devesi ad Ammiano Marcellino la memoria di questo fatto particolare non avvertito od omesso dagli scrittori nazionali. Imperocchè il citato istorico, dopo aver narrato brevemente gli umili principii di Massimino, gli oscuri suoi natali in Sopiana, città della Valeria, i suoi studii e le sue amministrazioni in Corsica, in Sardegna e nella Toscana, dice fra le altre cose, che in tutti gli accennati uffizi e nella stessa prefettura urbana comportossi dapprincipio assai prudentemente perchè temeva di essere tradito da un sardo suo amico e familiare, il quale traeva dalle larve i presagi, ed evocava le anime dei dannati: « Perciò (soggiunge Ammiano), finchè visse costui, » Massimino fu mite ed affabile, strisciando a guisa di sotterraneo » serpente nell'infima sua condizione; ma poi fattolo uccidere come » ne corse la fama, sfrenò la naturale ferocia che nascondeva nel » crudele suo petto, siccome fanno spesse volte le belve nell'anfi- » teatro, quando finalmente si rompono i ripari che le tengono » chiuse »: *Maximinus regens quondam Romae vicariam praefecturam, apud Sopianas Valeriae oppidum obscurissime natus est... Is post mediocre studium liberalium doctrinarum, defensionemque causarum ignobilem, et administratas Corsicam itidemque Sardiniam, rexit deinde Tusciam. Unde morato in itinere diutius successore, progressus ad curandam urbis annonam, etiam provincias modera-*

P. C. N. 371. alla stessa età il supplizio di Costanziano che osò cambiare clandestinamente alcuni cavalli da guerra da lui scelti nell'isola (1), la proibizione di coltivare le sarde miniere fatta prima, e poi rivocata da Valentiniano il vecchio (2), la facoltà da lui negata agli accusati in giudizio di recriminare P. C. N. 369.
gli accusatori loro senz' aver prima giustificato la propria innocenza (3), il divieto rinnovato da Graziano, e da Valen- P. C. N. 375.
tiniano II per la escavazione dell'oro e degli altri metalli sardi (4), e la pena fatta infliggere dal gran Teodosio a Na- P. C. N. 378.

mina retinebat: egitque..... inter exordia cautius... quod nactus hominem sardum, *quem ipse postea per dolosas fallacias interemit, ut circumtulit rumor, eliciendi animulas noxias et praesagia sollicitare larvarum per quam gnarum, dum superesset ille, timens ne proderetur, tractabilis erat et mollior... tamquam subterraneus serpens per umiliora reptando... Verum.... accepta nocendi materia, Maximinus effudit genuinam ferociam pectori crudo adfixam: ut saepe faciunt amphitheatrales ferae, diffractis tandem solutae posticis* (Ammian. Marcell., *Rer. gest.*, XXVIII, 1, § 5 e seg. ad ann. 368). Dal premesso testo di Ammiano si ricavano due utili notizie per la storia di Sardegna; la prima di essere stato un sardo quegli che temperò, finchè visse, l'ingenita efferatezza di Massimino; e la seconda di aver quest'ultimo governata e amministrata l'isola, come lo dimostrano apertamente le parole: *post.... administratas Corsicam itidemque* Sardiniam, *rexit deinde Tusciam.* E siccome Massimino trovavasi preposto al reggimento della Toscana nel 366 dell'era volgare (del che fa fede la legge ottava, lib. IX, tit. I *De accusationibus et inscriptionibus* del *Codice Teodosiano*, indirittagli dagl'imperatori Valentiniano e Valente nel 17 novembre di detto anno), e prima di lui esercitò un tale uffizio per due anni consecutivi (364 e 365) quel Terenzio di cui parla Ammiano Marcellino (oper. cit., lib. XXVII, cap. III), come lo provano tre leggi dello stesso *Codice Teodosiano* (lib. II, tit. I, leg. IV *de iurisdictione*, e lib. XII, tit. I, leg. LXI e LXV *de decurionibus*), perciò è chiaro che l'anteriore sua amministrazione in Sardegna dovette cadere nel 365, o in qualcheduno degli anni precedenti. Forse non è improbabile ch'egli sia stato il predecessore di Natale punito da Teodosio nel 382: ma non voglio confidar troppo in questa mia conghiettura bastandomi di aver aggiunto quest'altro nome al numero dei governanti della Sardegna romana. Di questo stesso Massimino, che fu eziandio prefetto dell'annona, e della sua feroce crudeltà, parlano S. Girolamo (*in chronic.*, ann. 371), il citato Ammiano (lib. XXIX, cap. II, III, VI, e lib. XXX, cap. II), Rufino (lib. II, cap. X), Socrate (lib. IV, cap. XXIX), Sozomeno (lib. VI, cap. XXII), e Simmaco (lib. X, epist. II).

(1) *Constantianus strator paucos militares equos ex his ausus mutare, ad quos probandos missus est in* Sardiniam, *eodem iubente* (Valentiniano I) *lapidum ictibus oppetit crebris* (Ammian. Marcell., *Rer. gest.*, XXIX, 3, ad ann. 371). Nè fa maraviglia, che Valentiniano usasse tanta crudeltà verso Costanziano, poichè quattro anni dopo lo stesso imperatore ordinò che fosse tagliata la destra a un suo scudiero, sol perchè lo aveva urtato alcun poco mentr'era per montare sul consueto suo cavallo, e il cavallo, inalberandosi, non volle riceverlo sopra di sè. E lo scudiero innocente sarebbe perito fra i patimenti, se Cereale non avesse differito a suo proprio rischio la ingiusta sentenza: *Cum eum* (i. e. Valentinianum) *oblatus non susciperet equus, anteriores pedes praeter morem erigens in sublime, innata feritate concitus, ut erat immanis, dexteram stratoris militis jussit abscidi, quae eum insilientem jumento pulserat consueto; perissetque cruciabiliter innocens juvenis ni tribunus stabuli Cerealis dirum nefas cum sui periculo distulisset* (Ammian. Marcell., *Rer. gest.*, XXX, 5 ad ann. 375).

(2) Ciò si ricava dalla legge sesta (lib. X, tit. XIX *de metallis et metallariis*) del *Codice Teodosiano*, datata nel 4 giugno del 369 e concepita nel modo seguente:

Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA.
ad Probum PF. P.

Si qua navis metallarium ad Sardiniam *transtulerit, gubernator ipsius vel magister, quinos pro singulis hominibus solidos cogatur inferre. Dat. prid. non. jun. Martiatici, Valentiniano NB. P. et Victore Coss.* (369).

Quale sia stato il motivo di questa proibizione non si può facilmente indovinare. Il Gotofredo opina che la legge sia stata emanata o perchè si temesse l'abbandono delle altre miniere esistenti nelle diverse province dell'impero, se si facessero fruttificare le sarde, o perchè il coltivare troppo queste ultime terminasse per arrecare nocumento ai loro filoni. Qualunque però ne sia stata la causa, egli è certo che questo divieto fu tolto con un novello statuto o privilegio, di cui si fa espresso ricordo in un'altra legge imperatoria del 378 (ved. infra not. 4), ed è certo del pari che le miniere sarde, specialmente quelle di argento, godettero presso gli antichi di una qualche celebrità, come lo provano i testi di varii scrittori latini, che ho già riportato a suo luogo (ved. sopra pag. 28, col 1ª in not.). In quanto poi a Probo, al quale la presente legge è stata diretta, soggiungerò brevemente, ch'egli esercitò per quattro volte l'eminente uffizio di prefetto del pretorio d'Italia, oltre di essere stato precedentemente prefetto dell'Illiria, proconsole d'Africa e console ordinario delle Gallie. De' suoi impieghi e delle sue dignità si ha distinta notizia da un'iscrizione onoraria pubblicata dal Grutero (*Thes. inscript.*, CCCCL, 3), e da due altre sepolcrali messe in luce dallo stesso autore (ibid., CCCCL, 4 e 5), l'ultima delle quali è anche riportata dal Baronio (*Annal. eccles.*, ad ann. 395). Ne parla eziandio Simmaco nelle sue *Epistole* (lib. I, epist. 50 e seg. fino all'epist. 55 inclus.), e Claudiano cantò di lui (*De bell. Gildon.*, vers. 57 e seg.).

Acta Probi narrare queam, quot in ordine gentes
Rexerit, Italia late cum fraena teneret,
Illyricosque sinus, et quos arat Africa campos;

E poco dopo:

Ut pigeat meminisse Probi, quo iudice totam
Vidimus Hesperiam, fessasque retungere gentes.

(3) La disposizione a ciò relativa è contenuta nella legge duodecima del suddetto *Codice Teodosiano* (lib. IX, tit. I *de accusationibus et inscriptionibus*) diretta a Laodicio preside di Sardegna, che qui riporto per intiero:

Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA.
Laodicio Praesidi Sardiniae.

Neganda est accusatis licentia criminandi, prius quam se crimine, quo premuntur, exuerint. Nam sanctionum veterum conditores adimendam licentiam omnibus *censuerunt* in accusatores suos invidiosam dicendi vocem. *Nullam itaque obtineat in iudiciis auctoritatem periclitantium furor: qui si latius evagetur, ne ipse quidem* cognitor *tutus erit, aut quaestionem securus agitabit, qui* exequendo iuris severitatem, non potest illorum quos punit odium evitare. *Dat. prid. id. august. Carnunti, Gratiano A. III et Equitio V. C. Conss.*

Questa legge, che vedesi riprodotta nel *Codice Giustinianeo* (leg. XIX cod. *de his qui accusare non possunt*), ma con molte interpolazioni fattevi dal giureconsulto Triboniano, appartiene senza dubbio al 375 dell'era volgare, poichè è datata in Carnunto città dell'Illiria (odierno Potronel nell'Austria), nel giorno 12 di agosto, e sappiamo da Ammiano Marcellino che Valentiniano il vecchio, spiegatasi la primavera del 375, si mosse da Treveri, e avanzossi celeremente per istrade a lui note; che entrato poscia in Carnunto, città degli Illirii, vi si trattenne nei tre mesi di state, apparecchiando di continuo armi e vettovaglie contro i Quadi, autori di atroce ribellione; e che poi, volgendo l'autunno dello stesso anno al suo termine, ristette ad Ancinco (odierna Buda): *Pubescente iam vere* (ann. 375) *Valentinianus a Treveris motus, per nota itinera gradu celeri contendebat... Cumque exinde Carnuntum Illyriorum oppidum introisset....* (ibi) *per continuos tres menses aestivos arma parabat et alimenta, si qua fors secundasset, pervasurus opportune Quados, tumultus atrocis auctores.... Itidemque apud Ancincum moratus autumno praecipiti, per tractus conglaciari frigoribus adsuetos commoda quaerebat hiberna* (Ammian. Marcell, *Rer. gest.*, lib. XXX, cap. V, §§ 1, 2, 11, 14). L'oggetto poi della legge, quantunque in apparenza sembri giusto, perchè gli accusati possono talvolta o per odio o per disperazione recriminare i loro accusatori anche innocenti, è tuttavia improntato della ferocia di quei tempi, nei quali in mezzo ai tormenti ed al sangue barbaramente prodigati dalla tirannide erano continue le criminazioni e le recriminazioni. E Valentiniano volle che le vittime non infrequenti della sua crudeltà non potessero nemmeno recriminare i loro carnefici.

(4) Ecco la legge, colla quale un tal divieto fu rinnovato (leg. IX *Cod. Theod.*, lib. X, tit. XIX *de metallis et metallariis*):

Imppp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA.
Ad Vindicianum V. C. Vicarium.

Datis ad inlustres viros Praefectos Galliarum, et Italiae litteris, primum metallarios praecipimus admoneri, ne eis novelli statuti, quod fuerat elicitum, privilegio, transeundi ad Sardiniam *spes improba blandiatur. Deinde provinciarum quae mari alluuntur judices, scientes fieri, ut universorum navigatio hujusmodi hominum generi clauderetur: ita, ut si aurileguli transfretare temptassent, severitate judicis audaciae suae ferrent digna supplicia; adficiendis etiam poena custodibus, si negligentia navigandi hisdem copiam praebuissent; ita ut haec non sine periculo suo rectores provinciarum neglegenda meminerint. Dat, XVIII kal. septembr. Valente IV et Valentiniano II AA. Coss.* (378).

Da questo decreto si rileva, che la precedente proibizione di scavare le miniere sarde, fatta nel 369 da Valentiniano I, era stata poco prima rivocata: e sebbene non vi sia nominato l'imperatore, dal quale emanò il nuovo statuto revocatorio, pare tuttavia pro-

21

tale, già duce di Sardegna, il quale alcun tempo innanzi aveva spogliato colle estorsioni e colle rapine i provinciali
P. C. N. 382. affidati al suo governo (1). E alla medesima età, sebbene con più lungo intervallo, appartengono in ultimo la missione annonaria eseguita nell'isola da Benigno figliuolo di Simmaco, che fu poi vicario della città di Roma (2), e la ristaura- P. C. N. 425 ad 440.
razione dell'acquedotto di Nora fatta da Flaviolo per le cure generose del cittadino Ennodio (3). Sono questi gli estremi ricordi lasciati in Sardegna dalla romana dominazione, allorchè la ignavia dei successori di Costantino, cedendo in Occidente alle incursioni devastatrici dei popoli settentrionali, che avevano ferocemente varcato le indifese sponde

babile che sia stato lo stesso Valentiniano I, il quale continuò a regnare fino al 375. La ragione poi, per cui fu abolita la concessione o il privilegio accordato ai *metallarii*, e fu rinnovato l'anteriore divieto dell'escavazione di dette miniere, non apparisce dalla legge, e quindi può credersi che sia stata qualcheduna di quelle già da me accennate nella precedente nota (supr. pag. 81, col. 1ª, not. 2). Pensa il Gotofredo che questo provvedimento imperiale debba ascriversi al solo Graziano, poichè è datato nel 15 agosto del 378; e Valente era già morto alcuni giorni avanti, cioè nel 9 o nell'11 dello stesso mese (Ammian. Marcell., *Rer. gest.*, XXXI, 13); ma che ignorando tuttavia Graziano la morte del suo collega nell'impero, intestò la legge, secondo il solito, col di lui nome. Bisogna però avvertire che il Valentiniano inscritto nella legge non è già Valentiniano il vecchio, ossia il primo di questo nome, il quale aveva cessato di vivere fin dal 375 (Ammiano Marcell., oper. cit., lib. XXX, cap. VI), ma il di lui figlio Valentiniano II, il quale subito dopo la morte del padre fu proclamato Augusto nel campo presso a Bregezione (Ammian. Marcell., lib. cit., cap. X).

(1) Il monumento che ci ha conservato questa notizia è uno dei più preziosi della storia sarda, non tanto perchè dal medesimo si ricava il nome di un altro preside dell'isola, che altrimenti sarebbe ignorato, quanto perchè in sul finire della dominazione romana si vede dato dal gran Teodosio l'esempio di una giusta punizione contro uno di quei tanti Verri, che in varii tempi fecero strazio dei Sardi, opprimendoli colla prepotenza e col ladroneccio. Quindi lo riproduco nella sua interezza, e quale sta scritto nel mentovato *Codice Teodosiano* (lib. IX, tit. XXVII, leg. III *ad legem Juliam repetundarum*):

Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA.
Matroniano Duci et Praesidi Sardiniae.

Ut unius poena metus possit esse multorum, Natalem *quondam ducem, sub custodia protectorum, ad provinciam quam nudaverat, ire praecipimus, ut non solum, quod ejus non dicam domesticus, sed manipularius et minister accepit, verum etiam quod ipse a provincialibus nostris rapuit, ac sustulit, in quadruplum invitus exsolvat. Dat. prid. id. jun. Costantinop. Antonio et Syagrio Coss.* (382).

La riferita legge è riportata eziandio nel *Codice Giustinianeo* (leg. I *eod. tit.*), ed appartiene al 382 dell'era volgare, perchè fu fatta sotto il consolato di Antonio e di Siagrio, che cadde appunto in quell'anno (*Fast. Idat.*, ap. Graev., *Thesaur. rom. antiq.* vol. XI, col. 265), quantunque in alcune edizioni del codice di Teodosio vedasi annotato per errore l'anno 392. *Matroniano*, al quale è diretta, era *duce* a un tempo e *preside* di Sardegna, cioè riuniva nella sua persona l'autorità civile e militare. Ed è da notare che il titolo di *duce* non si vede dato a veruno dei precedenti rettori dell'isola, bensì a tutti gli altri che la governarono, dappoichè passò sotto il dominio degli imperatori di Oriente. La qual ragione (non avvertita dal Gotofredo) aggiunge peso alla conghiettura ch'egli ricava dal luogo in cui la legge fu datata (Costantinopoli), e dall'imperatore da cui emanò (Teodosio), di essere stata la Sardegna fin dal 382 compresa tra le province dell'impero orientale. Ma sebbene l'opinione di quel dottissimo commentatore sia fondata sopra un documento incontestabile, tuttavia bisogna credere che la dipendenza dell'isola da Teodosio sia stata brevissima e temporaria, e motivata forse dalle vittorie ch'egli riportò sopra i barbari, cacciandoli valorosamente dalle provincie romane ch'essi avevano occupate, ma che una tal dipendenza non abbia punto cambiato la sua *politografia*, poichè nello stesso correr di tempi si trova annoverata fra le provincie dell'impero occidentale (Ved. Schonov., *Libell. provinc. roman. aev. Theodos. in append. ad Eutrop.*), e Benigno vi fu spedito da Roma, o per governarla come pensa il medesimo Gotofredo (*Comment. ad leg.* 162 *Cod. Theod.*, *de decurionibus*, e alla legge XVI eiusd. Cod. *de susceptoribus*), o per provvedervi, come in provincia soggetta, ai bisogni annonarii della metropoli (ved. la not. seg.). In quanto poi alla presidenza di Natale, io credo che abbia preceduto di poco quella di Matroniano, giacchè se fosse stata molto più antica, il gran Teodosio non avrebbe potuto ordinare che Natale in persona fosse ricondotto all'isola per restituire ai provinciali tutto ciò ch'egli e i suoi famigliari avevano loro rubato; e quindi pare che debba essere collocata sotto l'impero di Graziano e di Valentiniano II. Nulla dirò della pena, cui Natale fu condannato, giacchè ognun vede che fu giustissima; e l'esperienza di tutti i secoli ha dimostrato, che agli uomini rapaci è pena maggiore di ogni altra il dover rendere a due doppi la roba che tolsero altrui colla frode o colla violenza. Quindi Giovenale, parlando di Mario Prisco, proconsole ed espilatore dell'Africa, disse molto opportunamente, che a nulla giova l'infamia, cui i ladri sono incalliti, se intanto essi si godono impunemente il denaio estorto, e le provincie depredate sopportano il danno delle loro rapine:

.... et hic damnatus inani
Judicio (quid enim salvis infamia nummis?)
Exsul ab octava Marius bibit, et fruitur Dis
Iratis; at tu, victrix provincia, ploras?
Sat. I. vers. 47 et seqq.

(2) La testimonianza di questo fatto l'abbiamo da una lettera dello stesso Simmaco, nella quale egli ne parla di proposito. Ecco le sue parole: *Fructus laborum est placere melioribus, et pro industria atque integritate palmam iudicii promereri. Quapropter* Benignus, V. C. *filius meus rei frumentariae negotium pervigili animo et puris manibus exsecutus, solam de te mercedem iusti amoris expectat. Testatur insomnes eius curas imbecillitas corporis. Nihil enim de* Sardinia *reportavit, nisi bonam conscientiam, et malam valetudinem: horreis autem tantum frugis invexit, quanti illius provinciae anni fortuna contulerat. Nullus de eo rumor adversus, nulla conquestio semper ad arguendum parata. Horum omnium locupletissimum pretium est, si amicitia tua dignus habeatur. Quod declive ad impetrandum mihi videtur, si (quod necesse est) te delectet eorum probitas quorum electio non fefellit. Vale.* (Epist. IX, 39.) *Benigno* fu vicario della città di Roma (*vicarius urbis Romae*) nel 399 e nel 400 dell'era volgare, come si raccoglie da tre leggi del *Codice Teodosiano* (leg. V, lib. IX, tit. XXX: *quibus equorum usus concessus est*, leg. 162, lib. XII, tit. I, *de Decurionibus*, e leg. 26, lib. XII, tit. VI, *de Susceptoribus*), indirizzategli nel 1° dicembre e nell'8 giugno di detti anni dagl'imperatori Arcadio ed Onorio. Il Gotofredo nel commentare la prima delle suddette leggi, opina che *Benigno* sia stato preside o rettore della Sardegna, e che pe' meriti da lui acquistati in tale uffizio, e specialmente per aver provveduto abbondantemente all'annona romana, sia stato quindi promosso a vicario della città di Roma: *De eodem* (i. e. Benigno) *est Symmachi locus*, lib. IX epist. 39; *ubi hunc* Benignum rectorem Sardiniae *fuisse ostendit: neque dubium, quin ex administratione* Sardiniae, *tanquam pro merito bene procuratae annonae urbicariae, Vicarius ipsius urbis factus fuerit* (*Gotofred. in comment. ad dict. leg.* V, *quibus equorum usus etc.*) Se questa opinione è vera, la presidenza di Benigno dev'essere collocata nell'ordine dei tempi dopo quella di *Matroniano*, che cadde certamente nel 382, come si è già detto nella nota precedente.

(3) Siffatta ristaurazione fu eseguita sotto l'impero di Teodosio II, e di Valentiniano III, come si ricava dalla seguente iscrizione che fu scoperta fra le rovine dell'antica *Nora* e pubblicata dal Muratori (*Thesaur. inscript.* CDLXVI. 4 *Norae in Sardinia*), e poi anche dal Bonada nella sua erudita opera che ha per titolo: *Carmina ex antiquis lapidibus* (Tom. II, pag. 527):

SALVIS · DD · NN · IMPP
THEODOSIO · ET · PLACIDO · VALENTINIANO · AVGG
SVBDVCTOS · OLIM · LATICES · PATRIAEQVE · NEGATOS
RESTITVIT · POPVLIS · PVRO · FLAVIOLVS · AMORE
CVRANTE
VALERIO · ENNODIO · PRINCIPALE · AC
PRIMARIO · EIVSDEM · VRBIS

Non può cader dubbiezza sulla persona di Valentiniano III, poichè nell'iscrizione gli è dato eziandio il nome di *Placido*, che tolse da Placidia sua madre, e gli si fa precedere Teodosio (II) che regnava prima di lui. Ora, essendo stato Valentiniano III creato Augusto nel 425, ed essendo accaduta nel 450 la morte di Teodosio II, è manifesto che il monumento testè riportato appartiene certamente al periodo di tempo corso fra quei due anni. Ed io inclino a credere, che l'iscrizione sia stata posta a ricordo dell'opera fatta eseguire da *Ennodio*, o nello stesso anno 425, o in qualcheduno dei seguenti più prossimi al medesimo, perchè in appresso e prima del 450, le incursioni vandaliche in Sardegna, e specialmente dal suo lato meridionale, non poteano permettere che si rizzassero monumenti lapidarii di ricordanze pubbliche sotto gli auspici di un impero, il quale o non esisteva più nell'isola, o trovavasi sul punto estremo di rovinarvi per sempre. Qualunque però sia l'anno preciso della mentovata iscrizione, è indubitato che la medesima non può essere anteriore al 425, e quindi si deduce che la città di *Nora* sussisteva ancora nella prima metà del quinto secolo cristiano.

del Reno e del Danubio, lasciò preda degli stranieri le sue vaste e popolose provincie, e perdette in meno di dieci lustri le conquiste già fatte nel lungo corso di dieci secoli. Crollò da tal punto anche nel sardo suolo la già vecchia e degenere potenza latina (1), e vi surse in sua vece la signoria vandalica, la quale se non fu così lunga e stabile come la precedente, fu però barbara e neghittosa abbastanza per aggiungere ai mali antichi la sofferenza inerte e pusillanime dei

(1) Essendo qui conchiusa la narrazione delle vicende sarde sotto i Romani, credo far cosa utile agli studiosi della storia patria, riportando i testi della *Geografia* di Tolommeo e dell'*Itinerario* di Antonino, che ci rappresentano compendiosamente lo stato corografico dell'isola e de'suoi abitatori, e il numero e la lunghezza delle sue *vie militari* nel secondo secolo dell'era volgare; soggiungendo poi a compimento della *Serie* dei pretori già presentata in questo stesso volume (ved. sopra pag. 62 e seg. col. 2ª, not. 9) l'altra *Serie* dei prefetti, presidi, proconsoli, questori, procuratori augustali e razionali di Sardegna, dalla nascita di G. C. fino alla caduta dell'impero occidentale.

I.

TESTO DELLA GEOGRAFIA DI TOLOMMEO (*a*).

SARDINIAE INSULAE SITUS. — TABULA SEPTIMA EUROPAE. — SARDINIA *insula circumdatur ab oriente Tyrrheno Pelago, a meridie Aphrico, ab occasu Sardoo, a septentrionibus mari quod ipsam et Cyrnum interluit. Eius littora sic describuntur.* — Ab occidentali latere: *Gorditanum promontorium* 29. 50. 38. 45. *Tillium civitas* 30. 0. 38. 40. *Nymphaeus portus* 30. 10. 38. 30. *Haermeum promontorium* 30. 0. 38. 15. *Termi fluv. ostia* 30. 15. 38. 0. *Caracodes portus* 30. 20. 37. 36. *Tarrae civitas* 30. 20. 37. 20. *Thyrsi fluv. ostia* 30. 30. 37. 10. *Usellis civitas colonia* 30. 30. 36. 56. *Sacri fluv. ostia* 30. 30. 36. 40. *Osaea civitas* 30. 30. 36. 30. *Sardopatoris fanum* 30. 30. 36. 20. *Neapolis* 30. 40. 36. 30. *Pachia extrema* 30. 40. 36. 0. — Meridionalis lateris descriptio: *Populum civitas* 30. 50. 35. 40. *Solci civitas* 31. 10. 35. 20. *Solci portus* 31. 15. 35. 50. *Chersonesus* 31. 30. 35. 45. *Bioea portus* 31. 40. 35. 50. *Herculis portus* 32. 0. 35. 50. *Nora civitas* 32. 0. 35. 26. *Littus adnexum* 32. 6. 35. 50. *Cuniam Charium promontor.* 32. 15. 35. 36. *Littus finitimum* 32. 5. 35. 55. — Orientalis lateris descriptio. *Caralis civitas et promont.* 32. 30. 36. 0. *Caralitanus sinus* 32. 10. 36. 20. *Sulcei villa* 31. 56. 36. 40. *Saepri fluv. ostia* 32. 0. 37. 0. *Supicius portus* 31. 50. 37. 10. *Caedri fluv. ostia* 32. 0. 38. 0. *Feronia civitas* 31. 45. 38. 10. *Olbia civitas* 31. 40. 38. 30. *Olbianus portus* 31. 40. 38. 45. *Columbarium promontor.* 31. 45. 30. 0. *Arcti promontoria* 31. 45. 39. 30. — Septentrionalis lateris descriptio. *Errebantium promontorium* 31. 30. 39. 30. *Plubium civitas* 31. 30. 39. 6. *Juliola civitas* 31. 10. 39. 0. *Tibula civitas* 30. 40. 38. 50. *Turris Bissonis civitas* 30. 15. 38. 50. *Tenent autem plagam insulae magis septentrionalem* Tibulatii *et* Corsi, *sub quibus* Coracensii *et* Carinsii. *Postea* Cunusitani, *sub quibus* Solcitani *et* Lucidonesii. *Post* Aesaronenses, *sub quibus* Cornensii, *qui* Aechilensii *dicuntur. Post* Ruacensii, *sub quibus* Celsitani *et* Corpicensii. *Post* Scapitani *et* Siculensii, *sub quibus* Neapolitae *et* Valentini, *et qui maxime meridionales sunt* Solcitani (*Pal. addit. et* Norelani). — *Civitates vero mediterraneae hae sunt:* Ericinum 31. 0. 38. 30. Eraeum 31. 30. 38. 40. Gurulis vetus 30. 30. 38. 30. Bosa 30. 30. 38. 15. Macopsisa 31. 15. 38. 15. *Sub quibus* Maenomeni *montes* 31. 0. 38. 0. Gurulis *nova* 30. 30. 37. 20. Saralapis (*P.* Salara *oppidum*) 31. 15. 37. 45. Cornus 30. 30. 37. 45. Aquae Hypsitanae 30. 40. 37. 15. Aquae Lisitanae (*Pal.* Lesit.) 31. 0. 37. 45. Lesa 31. 0. 36. 36. Aquae Neapolitanae 31. 45. 36. 10. Valeria civitas 31. 56. 36. 0. — *Insulae vero circa Sardiniam sunt:* Phintoni *insula* 30. 40. 37. 20. Ilva *insula* 30. 20. 39. 20. Nymphaea *insula* 29. 45. 29. 0. Herculis *insula* 29. 20. 39. 0. Diabate *insula* 29. 30. 38. 45. Hieracum *h. e. accipitrum insula* 30. 0. 35. 45. Plumbea *insula* 30. 30. 35. 30. Ficaria *insula* 33. 0. 37. 20. Ermaea *insula* 33. 0. 39. 0.

(*a*) È ricavato dalla edizione fattane in Amsterdam nel 1618, la quale è intitolata: *Claudii Ptolomaei Alexandrini Geographiae Libri VIII graece et latine, Opera P. Bertii. Christianissimi Galliarum Regis Cosmographi.* Amstelodami ex officina Judoci Hondii, anno MDCXVIII, in fol. (ib., lib. III, cap. III, pag. 76 e 77).

II.

TESTO DELL'ITINERARIO DI ANTONINO (*)

ITER SARDINIAE. — ITER SARDINIAE A PORTU TIBULIS CARALIM, M. P. CCLII *sic.* — *Turublum minorem* M. P. XVIII. *Elephantariam* M. P. XV. *Longones* M. P. XII. *Olbiam* M. P. XXXVIII. *Coclearia* M. P. XV. *Portum Luguidonis* M. P. XII. *Fanum Carisi* M. P. XV. *Vineolas* M. P. XV. *Sulcos* M. P. XXXV. *Porticenses* M. P. XXIV. *Sarcopos* M. P. XX. *Caralim* M. P. XIII. — ALIO ITINERE AB OLBIA CARALIM M. P. CLXXIII. — *Caput Thyrsi* M. P. XL. *Sarabile* M. P. XXVI. *Biorans* M. P. XLV. *Caralim* M. P. XLII. — A TIBULA CARALIM M. P. CCXIII *sic.* — *Gemellas* M. P. XXV. *Lugdone* M. P. XXV. *Hafa* M. P. XXIV. *Molaria* M. P. XXIV. *Ad Medias* M. P. XII. *Forum Traiani* M. P. XV. *Othoca* M. P. XVI. *Acquas Neapolitanas* M. P. XXXVI. *Caralim* M. P. XXXVI. — *A portu Tibulis per compendium Olbiam* M. P. XVI. — ITEM A TIBULIS SULCOS M. P. CCLX *sic. Vineolas* M. P. XXIV. *Erucium* M. P. XXIV. *Ad Herculem* M. P. XXII. *Ad Turrem* M. P. XVIII. *Noram* M. P. XVII. *Carbiam* M. P. XVI. *Bosam* M. P. XXV. *Cornos* M. P. XVIII. *Tharros* M. P. XVIII. *Othoca* M. P. XII. *Neapolim* M. P. XVIII. *Metalla* M. P. XXX. *Sulcos* M. P. XXX. — ITEM A SULCIS NORAM M. P. LXVIII. *Tegulam* M. P. XXXIII. *Noram* M. P. XXXV. *A Carali Noram* M. P. XXXII — ITINERARIUM MARITIMUM INTER SARDINIAM ET ITALIAM. — *Insula Ilva, de Tuscia a Populonio stadia* DC. *Insula Planasia, inter Ilvam et Planasiam sunt, stadia* XC. *Insula Aegilium a Cosa stadia* XC. INTER SARDINIAM ET AFRICAM. — *Insula Galata a Caralis de Sardinia, stadia* DCCXXX. *Et a Tabraca ex Africa, stadia* CCC. *Insula Palmaria, inter hanc et Galatam, stadia* XLV. *Insula Phalans, insula Vulturia ante promontorium Apollinis. Aegimurus insula a Carthagine stadia* CCXXX.

(*) È ricavato dalla edizione fattane in Amsterdam nel 1619, la quale ha per titolo: *Itinerarium Antonini Imperatoris terrestre et maritimum etc., edente P. Bertio Christianissimi Galliarum Regis Cosmographi.* Amstelodami, ex officina Judoci Hondii, anno MDCXIX, in fol. (ib. pag. 5 e 33).

III.

SERIE DEI PREFETTI, PRESIDI, PROCONSOLI, PROCURATORI AUGUSTALI E RAZIONALI DI SARDEGNA, DALLA NASCITA DI G. C. FINO ALLA CADUTA DELL'IMPERO ROMANO IN OCCIDENTE.

Anni P. C. N.	N.° d'ordine	Nomi dei Prefetti, Presidi, Proconsoli, Questori, Procuratori augustali e Razionali	Autori e Monumenti che ne provano l'esistenza e il tempo
56	1	Vipsanio Lena (*a*)........................	Tacit., *Annal.*, XIII, 30.
74	2	Subrio Destro, Prefetto e Proconsole..................	Iscrizione *Macomeriana* (supr. pag. 67, col. 1ª, in not.).
154	3	Gelasio, Preside..................	*Act. Martyr. S. Potiti*, ap. Bolland., tom. II, jan., p. 753.
161	4	Settimio Severo, Questore..................	Spartian., *In vit. Severi.*
184	5	Lucio Ragonio, Proconsole..................	Iscrizione *Gruteriana* (supr. pag. 70, col. 2ª, not. 2).
...	6	Lucio Balbio, Prefetto e Procuratore augustale (*b*)..........	Iscrizione *Muratoriana* (supr. pag. 73, col. 1ª, in not.).
...	7	Quinto Cosconio, Prefetto e Procuratore augustale (*c*)....	Iscrizione *Muratoriana* (supr. pag. 73, col. 1ª, in not.).

(*a*) Sebbene Tacito non dica espressamente quale fosse la qualità pubblica di VIPSANIO LENA, scrivendo tuttavia che fu condannato *ob* SARDINIAM *provinciam avare habitam*, indica abbastanza ch'egli ebbe il supremo comando dell'isola.

(*b*) Il tempo in cui LUCIO BALBIO governò la Sardegna non si ricava dal monumento lapidario, che ne prova la esistenza. Lo credo però anteriore all'età di RAZIO COSTANTE e di M. ULPIO VITTORE per le ragioni già da me allegate in altro luogo del presente volume (supr. pag. 74, col. 2ª, in not.). E per gli stessi motivi ho collocato dappresso a quello di LUCIO BALBIO i nomi di Q. COSCONIO, di C. ASINIO TUCURIANO, e di P. VIBIO, i quali governarono l'isola in anno parimenti incerto.

(*c*) A QUINTO COSCONIO FRONTONE, figliuolo di Marco, è dedicata la seguente iscrizione onoraria, scolpita sul marmo, che conservasi nel museo della Regia Università degli studi di Cagliari:

. . . . M . F . FRONTONI
. . . . A COS . ADLECTO . PRAEF . COH
. . . . I . TRIB . MIL . L . . . . I . ITAL . PROC . AUGG
. . . . CTIG . XX . HER . PER . PONTVM . ET . BITHY
. . . . ET . PONTVM . MEDITERRANEVM . . . .

mali novelli, e per imporre ai Sardi col mutato impero le sole mutate forme della loro indeclinabile servitù.

Anni P. C. N.	N.º d'ordine	Nomi dei Prefetti, Presidi, Proconsoli, Questori, Procuratori augustali e Razionali	Autori e Monumenti che ne provano l'esistenza e il tempo
...	8	Caio Asinio Tucuriano, Proconsole	Iscrizione *Muratoriana* (supr. pag. 75, col. 2ª, not. 1).
...	9	Publio Vibio, Preside e Proconsole	Iscrizione *Gruteriana* (supr. pag. 73, col. 2ª, not. (*d*)).
202	10	Razio Costante, Preside	Xiphilin., *Epitom. Dion.* LXXV, 16.
246-47	11	Marco Ulpio Vittore, Prefetto e Procuratore augustale (*a*)	Iscrizioni di *Torres*, di *Nuracheddus* e di *Terranova* (supr. pag. 72, col. 1ª, e 74, col. 1ª, in not.).
253	12	Marco Calpurnio Celiano, Prefetto	Iscrizione di *Fordongianos* (supr. pag. 67, col. 2ª, in not.).
257	13	Gianuario, Procuratore augustale	Iscrizione di *Telti* (supr. pag. 75, col. 1ª, in not.).
282	14	Marco Elio Vitale, Preside	Iscrizione di *Fordongianos* (supr. pag. 68, col. 1ª, in not.).
286	15	Julzio o Giulico, Preside	*Act. mart. S. Ephys.*, ap. Bolland., tom. X, jan., p. 998.
300	16	Barbaro, Preside	*Act. martyr. Ss. Gavini, Proth. et Januarii ex cod. Turrit. relat. a Baron. in not. ad Martyr. rom.*, ad diem 25 octobr.
303	17	Flaviano, Preside	*Act. Vitae S. Juvenalis* ap. Bolland., tom. I, januar., ad diem 15.
304	18	Delasio o Delfio, Preside	*Act. martyr. S. Luxorii*, ap. Bolland., tom. IV, august., pag. 416.
308-11	19	Settimo Gianuario, Preside	Iscrizione *Turritana* (supr. pag. 76, col. 1ª, not. 2ª).
315	20	Costanzo (*b*)	Lib. VIII, tit. V, leg. I *Cod. Theod.*
316	21	Gerulo, Razionale	Lib. II, tit. XXV, leg. un. *Cod. Theod.*
319	22	Festo, Preside	Lib. IX, tit. XL, leg. III *Cod. Theod.*
325	23	Eufrasio, Razionale (*c*)	Lib. XII, tit. VI, leg. II *Cod. Theod.*
340	24	Callepio, Razionale	Lib. X, tit. X, leg. V *Cod. Theod.*
353	25	Bibulenio Restituto, Preside	Lib. XI, tit. VII, leg. VII *Cod. Theod.*
...	26	Valerio Domiziano, Procuratore augustale (*d*)	Iscrizione di *Telti* (supr. pag. 76, col. 1ª, not. 1ª).
363	27	Massimino (*e*)	Ammian. Marcell., *Rer. gestar.* XXVIII. 1.
375	28	Laodicio, Preside	Lib. IX, tit. I, leg. XII *Cod. Theod.*
...	29	Natale, Duce e Preside (*f*)	Lib. IX, tit. XXVII, leg. III *Cod. Theod.*
382	30	Matroniano, Duce e Preside	Ibid.
...	31	Benigno (*g*)	Symmach., *Epist.* IX, 39.

. . . . PHLAGONIAM . PROC . AVGG . ITEM . . . .
. . . . . CTIG . XX . HER . PER . ASIAM . LICIAM
. . . . . . GIAM . GALATIAM . ET . INSVLAS
. . . . . CLADAS . SVB . PRAE . ANN. VRB . PROC
AVGG . AD . VECTIG . PR . GALL . PROC
AVGG . ET . PRAEF . PROV . SARDINIAE
OPTIMO . ET . RARISSIMO . PRAES
T . SEMPRONIVS . VICTOR
OPTIMO PRAETORI

La medesima, se si eccettuano alcune insignificanti variazioni, è somigliante nel complesso all'altra iscrizione pubblicata dal Muratori, e da me riportata più avanti (pag. 73, col. 1ª in not.), colla di cui scorta perciò si possono facilmente supplire le poche lacune che vi si scorgono. La sola differenza sostanziale fra l'una e l'altra si trova nelle ultime tre linee, giacchè nella *Muratoriana* si legge: *Optimo et sanctissimo praeposito*, *Lucretius VCC Tabularius prov. Sard.*; e in questa di Cagliari: *Optimo et rarissimo Praesidi*, *T. Sempronius Victor*, *optimo Praetori*. Il titolo di *Pretore* dato nella presente iscrizione a Quinto Cosconio dimostra chiaramente che l'età della lapide non può essere molto posteriore al nono secolo di Roma. E siccome d'altro canto gli sono dati eziandio i titoli di *Preside*, di *Prefetto*, e di *Procuratore augustale* in Sardegna, ne deriva di conseguenza che i supremi governanti dell'isola erano rivestiti delle suddette qualità prima dei tempi di Costantino Magno; e quindi sono efficacemente confermate da quest'altro monumento le ragioni da me addotte a tal proposito, allorchè mi toccò discorrere del tempo preciso della ristaurazione del *Tempio della Fortuna* nell'antica colonia di Torres (Ved. sopr. pag. 72, col. 2ª, not. 2)

(*a*) Oltre alle vie *da Cagliari a Olbia*, e *da Nora a Bizia* (ved. sopr. pag. 74, col. 1ª, in not.), Marco Ulpio Vittore fece riparare la via provinciale *da Tarros a Cornus*, essendone rimasto il ricordo in una colonna miliare, che attualmente esiste nell'atrio della Regia Università degli studi di Cagliari. L'iscrizione che vi si legge è in alcune parti corrosa dal tempo, ed è la seguente:

. . . .
. . . .
. . . V . . . . PVS
. . . IV . . . .
PONT . MAX . TRIB . POT . . . .
PP . PROCOS . VIAM
QVAE . DVCIT . A . THAR
ROS . CORNVS . VE
TVSTATE . CORRVP
TAM . RESTITVIT . CV
RANTE . M . VL
PIO . VICTORE . E . V
PROC . SVO

L'*Itinerario* di Antonino, e le altre iscrizioni dello stesso Marco Ulpio Vittore da me riportate più sopra (pag. 74 in not.) somministrano i supplementi da farvisi, che sono:

M . P . XVIII
IMP . CAESAR
IVLIVS . PHILIPPVS
FELIX . AVGVSTVS

siccome il titolo di *Proconsole* dato all'imperatore Giulio Filippo indica apertamente, che l'iscrizione appartiene al 246 dell'èra volgare, per le ragioni da me allegate nel luogo già citato di questo medesimo volume (pag. 74, col. 1ª, in not.),

(*b*) La legge, che l'imperatore Costantino indirizzò a Costanzo nel 22 gennaio del 315, non gli attribuisce veramente alcuna dignità; ma dall'essere stata la stessa legge *accepta Caralis*, e sancita per proteggere l'agricoltura sarda, si può argomentare che Costanzo fosse preside di Sardegna. E sebbene nello stesso anno 315 egli si trovi rivestito della eminente dignità di prefetto del pretorio d'Italia (leg. I, lib. VIII, tit. IV. *Cod. Theod.*, *de cohortalib.*), tuttavia essendo quest'altro monumento imperatorio datato nel 28 aprile, e quindi posteriore di tre mesi alla già citata legge, non è improbabile che Costanzo salisse dalla presidenza sarda alla sublime carica della prefettura italiana.

(*c*) Di questo Eufrasio parla Simmaco nelle sue *Epistole* (lib. IV, 59 e 60); e al medesimo è pur diretta un'altra legge di Costantino in data del 19 luglio del 315 (leg. I, lib. XII, tit. VII, *Cod. Theod.*, *De ponderatoribus*).

(*d*) Ved. sopr. pag. 76, col. 1ª, not. 1.

(*e*) Ho già riportato a suo luogo (supr. pag. 80, col. 2ª, not. 5) il testo di Ammiano Marcellino, che prova indubitatamente essere stato affidato a Massimino sotto l'impero di Valentiniano il vecchio il supremo reggimento della Sardegna. Non pertanto, siccome il predetto istorico non lo qualifica presidente, mi sono astenuto ancor io dall'attribuirgli siffatto titolo.

(*f*) Non si può assegnare il tempo preciso della presidenza di Natale; ma è certo che quest'ultima fu posteriore a quella di Laodicio, e anteriore all'altra di Matroniano. (Ved. sopr. pag. 82, col. 1ª, not. 1).

(*g*) La lettera di Simmaco da me riferita per intiero (supr. pag. 82, col. 2ª, not. 2) non ispiega con qual carattere ed in qual anno Benigno sia stato mandato a Sardegna; ma io consento all'opinione del Gotofredo, il quale crede che fosse preside dell'isola, e che nell'esercizio appunto di tale carica egli abbia provveduto abbondantemente ai bisogni dell'annona romana.

IV.

Terminerò questa lunga nota riportando un'altra memoria de tempi romani conservataci da un passo di Palladio, che non fu avvertito dagli scrittori sardi. Parlando egli ne' suoi libri *De re rustica* del modo di piantare e di allevare gli alberi di cedro, dice fra le altre cose: *Asserit Martialis apud Assyrios pomis hanc arborem* (i. e. citrum.) *non carere* (al. leg. *nunquam carere*): *quod ego in* Sardinia *et in territorio Neapolitano in fundis meis comperi* (*quibus solum et coelum tepidum est, et humor exundans*) *per gradus quosdam sibi semper poma succedere*, *cum maturis se acerba substituant*, *acerborum vero aetatem florentia consequantur*, *orbem quemdam continuae foecunditatis sibi ministrante natura* (lib. IV Mart., X, 16). Palladio adunque possedeva terre in Sardegna, e vi coltivava con buon successo i cedri, che rispondevano generosamente alle sue cure, producendo grata copia di frutti, e sostituendo gli acerbi ai maturi con rotazione continua di quasi perpetua primavera.

IV.

PERIODO VANDALICO.

Guidati da Genserico, e chiamati da Bonifacio conte dell'impero, che l'invidia e le calunnie d'Ezio sforzarono a ricorrere agli aiuti stranieri, i Vandali, partitisi dalla Betica, e traversato lo stretto che divide il Mediterraneo dall'Atlantico,
P. C. N. 429. invasero nel 429 dell'era volgare (1) le coste settentrionali del continente africano. Feroci e bellicosi per indole, e governati da un capo ambizioso ed intraprendente, raffermarono ed ampliarono in breve tempo, sia colle vittorie che cogli accordi, la primitiva occupazione (2), e quindi fattisi arditi a corseggiare sul mare, spinsero le navi loro dalle aduste spiagge della Mauritania alle fertili e vicine terre della Sardegna. Ripetuti e improvvisi assalimenti, saccheggi, latrocinii e rapine furono il primo frutto delle crudeli loro piraterie (3); ma poi non contenti di sole prede, conquistate sempre co' pericoli, e bruttate spesso col sangue, ambirono di rendersi padroni assoluti dell'isola intiera. L'abbandono in cui essa giaceva pel declinamento dell'impero occidentale, e la misera passività dei Sardi, percossi, affranti e avviliti da una serie lagrimevole di secolari sventure, somministrarono sgraziatamente l'occasione favorevole ai disegni di dominio ch'essi andavano maturando. Leggiamo infatti in Vittore Vitense, che nella metà del quinto secolo, e precisamente
dopo la morte dell'imperatore Valentiniano III (455), il P. C. N. 455.
superbo e feroce Genserico dominò con esclusivo potere l'Africa tutta non solo; ma la Sardegna eziandio, la Sicilia, la Corsica e le isole Baleari (4). E dallo stesso Vittore sappiamo che da tal punto il giogo vandalico pesò stabilmente sopra i Sardi, e che nella barbarie e nelle persecuzioni non fu dissimile da quello che afflisse per tanto tempo le provincie africane. Imperocchè Genserico, ariano di credenza, invei crudelmente contro i seguaci della fede ortodossa, mandò in esilio i vescovi cattolici che reluttavano virilmente all'errore già colpito dall'anatema conciliare di Nicea, e nel governo dei popoli, che la forza sottopose al suo comando, esercitò la peggiore delle tirannidi, violentando i sudditi a consentire servilmente nelle sue opinioni religiose. Ma i mali sofferti dalla chiesa sarda per le vessazioni di questo re dogmatico ed impetuoso, non ebbero nemmeno chi li raccontasse ai posteri per commiserazione degli oppressi e per

Dunque la introduzione di questa pianta nell'isola dee riferirsi per lo meno alla metà del quinto secolo, giacchè pare indubitato che il suddetto Palladio fosse figlio di Esuperanzio prefetto delle Gallie, ucciso in Arles nel 424 dell'era volgare, e che poi fosse adottato da Numanziano Claudio Rutilio suo congiunto, il quale lo avea accolto in Roma per istudiarvi la giurisprudenza (Barth. e Rivet, *Storia letterar. di Franc.*, II, 297). Ciò si deduce, non solo dal nome di Rutilio ch'egli aggiunse agli altri suoi di Tauro Emiliano, ma eziandio da un luogo dell'*Itinerario* del secondo suo padre, dove leggesi:

Tum discessurus, studiis urbique remitto
Palladium, generis spemque decusque mei.
Facundus juvenis Gallorum nuper ab arvis
Missus, Romani discere jura fori.
Ille meae secum dulcissima vincula curae
Filius adfectu, stirpe propinquus habet:
Cuius Aremoricas pater Exsuperantius oras
Nunc postliminium pacis amare docet.

Rutil., *Itiner.*, I, 208.

Gli ultimi due versi accennano alla pace delle province Armoriche, dappoichè Esuperanzio ne cacciò i Goti, lo che accadde poco prima del 424. Quindi in tal tempo Palladio attendeva in Roma agli studii, e per conseguenza il fatto delle sue possessioni in Sardegna (che probabilmente avea ereditato da Rutilio) e dei cedri o melaranci ch'egli vi coltivava, deve riferirsi a qualcheduno degli anni posteriori al 424, ossia ai tempi dell'imperatore Valentiniano III, che furono gli estremi della dominazione occidentale dei Romani nell'isola. Procedendo più oltre colle indagini, potrebbesi sospettare, che il luogo in cui Palladio attese in Sardegna alla coltura dei cedri fosse l'antica NEAPOLIS notata nell'*Itinerario* di Antonino, e collocata erroneamente da Tolommeo fra le città marittime (*Geograph.*, III, 3, tab. VII, *Europ.*), dalla quale trassero il nome i Sardi *neapoliti* e le *aquae neapolitanae* rammentate dal medesimo geografo (loc. cit.), e i popoli *neapolitani* ricordati da Plinio (*Histor. natur.*, III, 7) o più generalmente l'agro neapolitano, che si estendeva dall'attuale villaggio di Sardara all'altro di Arbus nella parte occidentale dell'isola. E veramente in questo tratto di paese *solum et coelum tepidum est, et humor exundans*, come dice Palladio delle sue possessioni sarde *in territorio neapolitano*, e si trovano acque calde e salubri, che dallo stesso autore sono riputate efficacissime per far germogliare la semente dei cedri: *tria grana deorsum verso acumine juncta constitues, et obruta quotidie rigabis. Citius procedent, si beneficio aquae tepentis utaris* (*De re rustica*, lib. IV Mart., X, 11): al che poi aggiungendo la mancanza della particola *et* notata dallo Schneider nel *Codice Gronoviano* di Palladio, nel quale si legge: *quod ego in* Sardinia *in territorio neapolitano in fundis meis comperi*, si avrà una serie di ben fondate conghietture per argomentare che i *fondi Palladiani* esistevano nell'accennata regione della Sardegna romana. Ma io non voglio essere così tenace di questa mia opinione, che perciò rigetti l'altra del Sanfelice, il quale interpretò l'accennato luogo di Palladio a favore della Terra di Lavoro di Napoli: *Palladius quoque hic agens* (i. e. Campaniae) *de eadem re rustica praecepit, deque citreorum cultu, quae primus ipse demonstravit Italiae* (Anton. Sanfel., *De situ ac orig. Campaniae*, pag. 7, ap. Burmann., *Thesaur. antiq. et histor. Ital.*, tom. IX, part. I). Imperocchè non si può niegare, che Palladio possedesse terre in Italia, e che le coltivasse, facendone testimonianza egli stesso nel libro IV di detta sua opera (Mart., X, 24); ed è quindi molto probabile che ne possedesse eziandio nella campagna di Napoli, già tanto celebrata fin dai tempi romani per la straordinaria sua fertilità. Però in ogni caso ciò non esclude, che quell'insigne scrittore di cose rurali fosse al tempo istesso possessore di altre terre in Sardegna, giacchè in tal rispetto è troppo chiara e precisa la sua narrazione, per non potersene nè doversene dubitare.

(1) Sebbene il passaggio dei Vandali dalla Spagna in Africa si noti comunemente nel 427 o 428 (P. C. N.), e il Ruinart segua questo calcolo ordinario nella *Historia persecutionis vandalicae* (part. II, cap. III, pag. 423), tuttavia il Pagi ha dimostrato con ottime ragioni (*Critic. Baron.*, tom. II, pag. 205 e seg.), e specialmente coll'autorità d'Idazio, la quale in questo rispetto è di molto valore (*Chronic. Idat.*, pag. 22, Scalig.), che un tale avvenimento ebbe luogo nel maggio del 429. In quanto poi alle gare cortigianesche di Ezio e di Bonifacio, all'arte usata dal primo presso l'imperatrice Placidia per perdere il suo rivale, e al trattato conchiuso dal secondo con Genserico e Gontario nell'anno precedente, vedansi fra gli altri Procopio (*De bell. vandal.*, lib. I); Idazio (loc. cit.), Teofane (pag. 80, Murator.), e la *Storia miscellanea* (*Hist. miscell.*, lib. XIV, pag. 94).

(2) Nel 430 sconfissero Bonifacio ed Aspare capitano imperiale, e posero l'assedio a Ippona, città della Numidia (Possidius, *Vit. Augustin.*, cap. XXVIII. - Idat., *Chron.*, pag. 23. - Prosper., *Chron.*, pag. 194); nell'11 febbraio del 435 Valentiniano III cedette loro, in virtù del trattato conchiuso con Genserico, tutta la parte dell'Africa che già occupavano (Prosper., *Chron.*, pag. cit. - Cassiodor., *Chron.*, pag. 367. - Isidor., *Histor. vandal.*, pag. 733-34, edit. Grot. - Procop., *De bell. vandal.*, lib. I); nel 441 si resero padroni di Cartagine (Salvian., *De gubernat. Dei*, lib. VI, cap. XII, e lib. VII c. VII); e nell'anno seguente ottennero dal suddetto Valentiniano III la pacifica possessione delle loro conquiste: *Cum Genserico autem ab augusto Valentiniano pax confirmata, et certis spatiis Africa inter utrumque divisa est. Disponens quoque* (Gensericus) *singulas quasque provincias, sibi* Byzacenam, Abaritanam *atque* Getuliam *et partem* Numidiae *reservavit: exercitui vero* Zeugitanam *vel* Proconsularem *funiculo hereditatis divisit; Valentiniano adhuc imperatore reliquas, licet iam exterminatas provincias defendente* (Victor. Vitens., *De persecut. Vandalor.*, lib. I; col. 780, edit. paris. tert., per Margarin. De-la-Bigne, MDCX, in-fol.).

(3) *Africae occupatione non contenti, piraticam in mari exercentes* (Vandali), *Siciliam*, Sardiniam, *Corsicam et Italiam ipsam latrociniis et praedis vexarunt* (Onuphr. Panvin., *Imper. rom.*, cap. XXVIII).

(4) *Post mortem eius* (i. e. Valentiniani) *Gensericus totius Africae ambitum obtinuit, nec non et insulas maximas* Sardiniam, *Siciliam et Corsicam, Maioricam, Minoricam, et alias multas, et superbia sibi consueta defendit* (Victor. Vitens., *De persecut. vandal.*, lib. I, col. 780-81, edit. praedict.).

abbominio degli oppressori; e si ha solamente nelle pagine di Villore la memoria acerba e dolorosa della verità dei patimenti, e il desiderio o la speranza che il ministerio degli scrittori ne facesse pervenire i ricordi lamentevoli alle future generazioni [1]. Nella oscurità non pertanto di quei tempi calamitosi la Sardegna diede al mondo cristiano uno
P. C. N. 461-467. dei più splendidi suoi ornamenti nella persona d'Ilario, il quale, succeduto a S. Leone Magno nel pontificato, se non superò l'illustre suo predecessore nella gloriosa maestà del triregno, lo emulò certamente nella santità delle azioni, nella magnificenza delle opere, e nella sublimità della fede e della cristiana carità [2].

Passeggiera, e di verun lenimento pe' Sardi fu l'occupazione dell'isola quindi fatta dalle squadre imperiali capita-
P. C. N. 468. nate da Marcelliano (468 P. C. N.), che le preghiere di Filarco, e le promesse di larghi premii ricondussero all'obbedienza verso Leone imperatore di Oriente [3]. Perchè fallita poco appresso la spedizione navale affidata al comando di Basilisco, e sorpresa e sperperata da Genserico la poderosa flotta di Leone e di Antemio [4], i Vandali ricuperarono la Sardegna, e vi si mantennero stabilmente fino all'età di Giustiniano. Unnerico infatti, dopo la morte di Genserico
P. C. N. 477-584. suo padre (477), vi regnò tirannicamente per otto anni [5], vi relegò i cattolici che, preferendo l'esiglio allo spergiuro, non vollero rinnegare la fede degli avi loro per professare gli errori dell'arianesimo [6], l'annoverò poco dopo fra le sette provincie del vasto regno africano [7], e nel 484 dell'era volgare chiamò a Cartagine alcuni dei suoi vescovi per conferire inutilmente sulla credenza ortodossa, che egli voleva combattere, facendoli poi confinare in lontane regioni, perchè aveano resistito con invitta costanza alle di lui violenti minacce e alla squisita barbarie de' suoi maltrattamenti [8]. L'umanità di Gundabondo, che salì dopo Unnerico sul trono vandalico, sollevò gl'isolani miseri e travagliati dalle sofferte persecuzioni (484-96); ma queste si risvegliarono sotto il regno di Trasamondo, il quale, non potendo smuovere la costanza dei veri credenti, nè con blandizia di fallaci promesse, nè con crudezza di divieti e di ordinazioni, fece segno delle sue feroci vendette i venerandi pastori delle chiese africane [9]. La Sardegna partecipò ancor essa alle conseguenze deplorabili del sistema di oppressione da lui adottato contro i seguaci del cattolicismo; e il solo compenso de' suoi patimenti fu l'ospizio generoso che trovarono nel suo seno i vescovi illustri ch'ei vi confinò per tanti anni (507-523) [10], e lo splendore di cui rifulse la cattedra di S. Pietro per l'eroica fermezza e l'instancabile sollecitudine di S. Simmaco, destinato dal Cielo a reggere in tempi così pro- P. C. N. 484-496.

(1) *Quae autem in Hispania, Italia, Dalmatia, Calabria, Apulia, Sicilia*, Sardinia, *Brutio, Lucania, Epiro vel Hellade gessit* (Gensericus) *melius ibi ipsi quae passi sunt miserabiliter lugenda narrabunt* (Victor. Vitens., *De persecut. vandal.*, lib. I, col. 786, edit. praedict.).

(2) La vita di S. Ilario e le gloriose azioni del suo pontificato si possono leggere nel mio *Dizionario biografico dei Sardi illustri*, vol. II, pag. 173 e seg.

(3) Ved. Priscus, *Exc. leg.*, pag. 29 e 30, edit. Hoesch., pag. 42, edit. Reg. Paris. - Procop., *De bell. vandal.*, lib. I, pag. 315, edit. Basil. MDCXXXI. Quest'ultimo scrittore riferisce altresì la prontezza e la facilità colla quale Marcelliano sconfisse i Vandali in Sardegna, e dice in brevi parole: *Leo igitur hunc metuens* (i. e. Marcellianum), *omnibus modis sibi conciliatum*, *in* Sardiniam *misit*, *ut eam a Vandalis liberaret*, *quod breviter ac facile factum fuit* (loc. cit.). Marcelliano era pagano, e patrizio di Occidente. Dopo la morte di Ezio, di cui egli era stato amico, si ribellò in Dalmazia contro l'imperatore Valentiniano, e fattosi un gran seguito di partigiani, si mantenne per alcuni anni nella indipendenza. Nelle Gallie fu tramata eziandio una congiura per proclamarlo imperatore, come si ricava da Sidonio Apollinare: *cumque de capessendo diademate coniuratio Marcelliana coqueretur* ec. (epist. I, 11); ma non essendo riuscita a buon fine, egli fu avuto sempre in sospetto dagl'imperatori d'Oriente e di Occidente. Leone lo persuase per mezzo di Filarco a ritornare all'antica obbedienza, ed egli lo servì con fede e con valore, cacciando i Vandali dalla Sardegna e dalla Sicilia. Ma non sì tosto ebbe conquistato le dette due isole all'impero, fu assassinato nella seconda delle medesime per tradimento de'suoi colleghi nello stesso anno 468 dell'era volgare. Ved. Marcellin., pag. 43 post. Euseb. Scalig. - Damasc. apud Phot., cod. 242, col. 1048. - Jornand, *De reb. getic.*, cap. XLV).

(4) Ved. Priscus, *Exc. leg.*, pag. 61, edit. Hoesch. - Theophan., *Chronogr.*, pag. 99 e 100. - Theodor., *Lect.*, lib. I, cap. XXV. - Candid. apud. Phot., cod. 242, col. 173. - Evagr., *Hist. eccl.*, lib. II, cap. XVI. - Zonar., tom. III, pag. 41. - Marcellin., *Chron.*, pag. 43. Alla sconfitta di Basilisco e della flotta imperiale posta sotto i suoi ordini si riferisce la seguente narrazione di Procopio: *Gizerichus autem, ubi* Sardiniam *ac Tripolim captas audivit* (a Marcelliano), *simulque Basilisci classem ingentem animadvertit, Leonem imperatorem ut admodum inexpugnabilem formidare coepit. Tantam itaque victoriae occasionem omisit ducis* (Basilisci) *sive tarditas, sive ignavia, seu etiam proditio* (*De bell. vandal.*, lib. I, pag. 345, edit. praed.).

(5) Victor. Vitens., *De persecut. vandal.*, lib. II, col. 810, edit. praed. Veramente questo istorico contemporaneo assegna al regno di Unnerico la durata di sette anni e dieci mesi; ma siccome qui non trattasi di un esatto computo cronologico, ho creduto di non mancare alla verità, contando co' sette già compiuti anche l'ottavo anno pressochè finito, nel quale quel re ariano dominò crudelmente in Africa ed in Sardegna.

(6) *Censet primo tyrannus* (i. e. Unnericus) *iussione terribili, ut nemo in eius palatio militaret, neque publicas ageret actiones, nisi sese arianum fecisset. Quorum ingens numerus vigore invictus, ne fidem perderet, militiam temporalem abiecit. Quos postea domibus proiectos, omnique substantia expoliatos, in insulas Siciliam et* Sardiniam *relegavit.* (Victor. Vitens., *De persecut. vandal.*, lib. II, col. 790, edit. praed.).

(7) Vict. Vitens., *De persecut. vandal.*, lib. IV, in *Biblioth. vet. PP.*, tom. VIII, pag. 689, edit. Lugd., MDCLXXVII. Le sette provincie erano la *proconsolare*, la *numidica*, la *bizacena*, la *mauritanica cesariense*, la *mauritanica sitifense*, la *tripolitana* e la SARDA.

(8) I vescovi sardi chiamati a quella famosa conferenza tenuta in Cartagine il 1° di febbraio del 484 (anno VIII del regno di Unnerico) furono Lucifero II di Cagliari, Martiniano di Foro-Traiano (*Fordongianos*), Vitale di Solci e Felice di Torres (Ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.*, vol. II, pag. 96, 196, 236, e vol. III, pag. 307). Essi sottoscrissero alla professione di fede (*fidei catholicae rationi*) presentata a Unnerico da Eugenio vescovo cartaginese, come si ha da Gennadio (cap. XCII), e i loro nomi si vedono segnati insieme agli altri dei vescovi delle isole Baleari, e di un vescovo di sede incerta, nel modo seguente:

NOMINA EPISCOPORVM INSVLAE SARDINIAE.

Lucifer, calaritanus.	*Vitalis, sulcitanus.*
Martinianus, de Foro Traiani.	*Felix de Turribus.*
Bonifacius de Sanafer.	*Helias de Maiorica.*
Macarius de Minorica.	*Opilio de Ebuso.*

Sunt numero VIII

(Ved. Sirmond, *Notit. provinc. et civit. eccles. afric.*, edit. 1680 - Mansi, *Ss. concil. nov. et ampl. collect.*, tom. VII, col. 1164).

(9) *Vit. S. Fulgent.*, cap. XVI, apud Surium (die 1 ianuarii) - Baron., *Annal. eccl.*, ad ann. 504, num. 23.

(10) *Vit. S. Fulgent.*, loc. cit. cap. XVI, XX, XXI, XXII, XXIV. - Baron., *Annal. eccl.*, ad ann. 504, num 35, 36 et 37. Sul numero dei vescovi africani esiliati in Sardegna non sono concordi le opinioni degli scrittori; taluni riducendolo a centoventi, come il Platina e il Sabellico, ed altri accrescendolo fino a duecentoventi, come Paolo diacono (Fara, *De reb. sard.*, I, 156). Quest'ultima opinione vedesi seguita, senza esitanza, nella *Storia miscellanea* (lib. XV, *in vit. Anast.*). Ho segnato il 507 per primo anno di tal esilio, perchè sebbene il Baronio (ad ann. 504, num. 23) dimostri con ottime ragioni che la persecuzione di Trasamondo ebbe incominciamento nel 504; ciò tuttavia non prova che la relegazione dei suddetti vescovi debba datarsi dallo stesso anno. E nella vita di S. Fulgenzio, scritta dal diacono Ferrando suo discepolo (cap. XX), si dice chiaramente, che quel famoso vescovo di Ruspa contava sedici anni di episcopato, allorchè nel 523 Ilderico lo richiamò dall'esilio, e venticinque allorchè morì nel 1° di gennaio del 533. Dunque nel 504 non era tuttavia insignito del carattere episcopale, e quindi non può essere collocato in tale anno il suo confino nell'isola cogli altri vescovi africani.

P. C. N. 498-514. cellosi la mistica nave della chiesa universale (498-514) (1). Risuonò allora colla fama lamentevole delle antiche e delle recenti sventure chiaro e solenne per tutto il mondo cattolico il nome sardo; e *benedetta* fu chiamata la terra che dava a Roma un generoso ristoratore della sua antica grandezza!, che accoglieva ospitalmente i valorosi propugnatori della fede perseguitata in Africa da un re tiranno, che riceveva, quasi palladio di sicurezza, il prezioso deposito delle spoglie mortali del famoso vescovo d'Ippona (2), e che nel silenzio della sua solitudine, e sotto un cielo non turbato dai clamori e dalle bestemmie degli eresiarchi, concedeva a S. Fulgenzio e a' suoi compagni di esiglio una dimora pacifica, per consumarvi colla mano e colla penna tante opere stupende di religione e di pietà (3). Uno dei monumenti più rimarchevoli di quella età è l'epistola consolatoria che papa Simmaco indirizzò ai vescovi africani esuli in Sardegna, e piacemi riportarla quale ci fu conservata da Ennodio, acciò si veda come in quel sommo gerarca fossero insieme congiunte la carità e la sapienza, e come ai fatti ed al cuore (4) rispondessero in lui egregiamente la parola e l'intelletto, per consigliare con efficacia nei pericoli la costanza, e nelle avversità la mansuetudine, delle quali egli stesso aveva già dato, ed era per dare al mondo così rari e luminosi gli esempi.

DILECTISSIMIS FRATRIBVS EPISCOPIS AFRIS
SYMMACHVS.

Lucrum forsitan putaret inimicus, si inter pericula quae christianis indixit, credentium animos subegisset, et per diversa Domini grege disperso, non superesset vel inter paucos, a quibus possit fide perseverante calcari. Regnat adhuc ille in numero vestro, qui sibi non tam in multitudine quam in devotione complacuit. Scriptum est enim datam Satanae potestatem ut servos Christi cribraret: ut quod de tritico inveniri posset, horreis jungeretur: quod de paleis, ad ignium alimenta transiret. Ad vos specialiter dictum est: Nolite timere, pusillus grex: complacuit Patri vestro dare vobis regnum. *Venit inter vos gladius perfidorum, qui marcida Ecclesiae membra resecaret, et ad coelestem gloriam, sana perduceret. Quos habeat Christus milites, certamen ostendit: qui triumphum mereatur, per bella cognoscitur. Nolite metuere, quod pontificalis a vobis apicis infulas abstulerunt. Vobiscum est sacerdos ille vel hostia, qui non tam honoribus consuevit gaudere, quam mentibus. Majora sunt confessionis praemia, quam nominatae munera dignitatis. Ad illa plerumque etiam minoris meriti personas favor humanus adducit: ista nisi gratia superna non tribuit. Ipse enim in vobis et pugnavit et vicit, quem fides meretur et inter hominum tormenta sociari.*

Prolixis non est opus ad fervorem in vobis caelestem animare colloquiis. Habet incrementa sua divinae virtutis incendium. Non est opus eos in trophaeo jam positos attolli laudibus qui sine monitore vicerunt: gravant conscientiam christiani quidquid afferunt blandimenta praeconii. Res quidem virtutis est quam fecistis, sed summi praemii restitutione superanda. Quod tamen, directis ad filium nostrum N. Ennodium diaconum literis, sperastis, beatorum Nazzarii et Romani benedictionem poscentes, fidelibus non negamus. Accipite veneranda patrocinia invictorum militum, quia et jam vestram piam fidem in praeliis imperator agnovit.

Feliciter confessionis munera consummare dabit Deus, cum ipsi placuerit reducere ecclesiis quietem; et ut moerorem, quem induxit adversitas, pacis dulcedine consoletur (5).

Volgevano intanto per la Sardegna meno acerbi gli eventi; e Ulderico, successore di Trasamondo, restituiva ai vescovi le loro chiese, e i proscritti richiamava dall'esiglio (523) (6), e Gelimere, usurpatore del regno vandalico (530), lasciavala P. C. N. 530. tranquillare sotto il governo di Goda, che per lui col nome di duce vi esercitava il comando. Goto di nazione, sagace e perito nel trattare le cose pubbliche, Goda fu dapprincipio, o mostrossi in apparenza uomo di fede incorrotta; ma poi, fattosi intemperante pel successo della sua lieta fortuna, inclinò l'animo alla tirannide, niegò a Gelimere l'obbedienza ed il tributo, e occupata l'isola per defezione, scrisse a Giustiniano, che già accingevasi a guerreggiare in Africa, acciò P. C. N. 533. lo accogliesse sotto l'egida dell'impero, e di aiuti lo sovvenisse per mantenersi nel suo nuovo stato d'indipendenza (7). « Non la perfidia, egli diceva, non l'ingratitudine averlo » spinto alla ribellione, ma la sola crudeltà di Gelimere:

(1) L'assunzione di S. Simmaco al pontificato, lo scisma dell'antipapa Lorenzo, la decisione del re Teodorico, i varii concilii celebrati in Roma, e quant'altro risguarda le azioni e gli scritti di questo animoso pontefice, nativo di Sardegna, è stato da me riferito largamente nel *Dizionario biografico dei Sardi illustri* (vol. III, pag. 182 e seg.), al quale perciò rimando i lettori che volessero averne più distesa notizia.

(2) Baron., *Annal. eccl.*, ad ann. 504, num. 38 et 40. Il corpo di S. Agostino fu custodito in Sardegna per dugento e più anni, e quindi nei primi lustri del secolo ottavo fu trasferito solennemente a Pavia da Luitprando re dei Longobardi, il quale lo riscattò dalle mani dei Saraceni, come si vedrà a suo luogo.

(3) Brumasio vescovo di Cagliari accolse S. Fulgenzio e gli altri vescovi africani esiliati da Trasamondo, largheggiò verso i medesimi di soccorsi e di consolazioni, e concedette loro un luogo acconcio presso alla basilica di S. Saturnino per edificarvi un monistero (ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sard. ill.*, vol. I, pag. 145, art. BRUMASIO; e vol. III, pag. 171, art. *S. Saturnino*). Fu in questo tranquillo ritiro che il vescovo di Ruspa scrisse la maggior parte delle sue opere in difesa della fede cattolica, e che nel 521, o in quel torno, assembratosi conciliarmente cogli altri suoi compagni di esilio, dettò la famosa *Epistola sinodica* sulla grazia e sul libero arbitrio, in risposta alle dubbiezze proposte da alcuni monaci orientali (Ferrand. diacon., *in vit. S. Fulgent.*, cap. XX, XXI, XXII). La medesima è riportata per intiero dal Mansi nel tom. VIII della *Collezione dei concilii* (col. 591, 92 e seg.) sotto questa rubrica: *Concilium Sardiniense Episcoporum africanorum in* Sardinia *exulum, anno, ut quidam asserunt, Christi DXXI, aut circiter*, ed è intitolata: *Epistola Synodica Episcoporum africanorum in* Sardinia *exulum, de gratia Dei et humano arbitrio.* Il cardinale di Aguirre ha sopra quest' epistola un' eccellente dissertazione storica e dogmatica nel tom. II *Concil. Hispan.*

(4) Per non arrecare in mezzo le molte prove che si potrebbero addurre della liberalità di S. Simmaco, mi contenterò di ripetere le parole colle quali nel *Libro pontificale* sono riferite alcune delle sue largizioni. *Hic* (*idest Symmachus*) *omni anno per Africam vel* Sardiniam *episcopis qui in exilio erant retrusi, pecunias et vestes ministrabat. Hic captivos per Liguriam et Mediolanum, et per diversas provincias pecuniis redemit, et dona multiplicavit et dimisit.* (*Lib. pont., in vit. S. Symmach. Pap.*). In quanto poi si appartiene alla magnificenza ed alla splendidezza delle opere che egli fece eseguire per maggior lustro del culto esterno, si può leggere quanto ne scrive Anastasio bibliotecario.

(5) Mansi, *Ss. Concil. nov. et ampl. collect.*, tom. VIII, col. 217-18.

(6) *Hildericus ex Eudoxia Valentiniani augusti filia procreatus... licet a Trasamundo sacramento adactus, ne catholicis parceret, longe aliud, quam superiores reges, ingenium induit, atque initio regni catholicos ab exilio revocavit, et episcopis ecclesias reddidit* (Sigon. *De occid. Imp.*, lib. XVI, pag. 286, edit. praed.).

(7) Godas *unus e Gelimeris ducibus erat genere Gothus, animo sagax ac in rebus agendis solers, tum erga dominum fidelis visus. Is ad regendam* Sardiniam *fuit, et custodiae et tributum ex ea exigendi gratia missus; fortunae successum ex aequo sustinere non valuit, quin protinus in tyrannidem inclinavit, nec solum tributum non misit, sed insulam per defectionem occupavit, sciensque quod Justinianus Africam cum Gilimere debellare statuerat, haec ei scripsit etc.* Procop., *De bell. vandal.*, lib. 1, pag. 321, edit. praed.

» aver egli considerato con dolore i barbari trattamenti e
» il disumano procedere di quel vandalo feroce, nè soffe-
» rirgli l'animo di mantener la fede a chi n'era indegno:
» essere miglior consiglio servire a un re giusto e benigno,
» anzi che a un re tiranno. E poichè necessità lo stringeva
» a trarre sì lungi il dado, supplicavalo di pronto soccorso,
» affinchè nel duro frangente la vendetta dell'offeso mo-
» narca non l'opprimesse »: *Neque per ingratitudinem aut perfidiam a domino meo descisco, sed ejus vehementem crudelitatem simul et inhumanitatem qualem in suos exercet considerans, animo ei libenti subesse nequeo, longeque praestat iusto servire regi, quam tyranno inique imperanti. Quare te cum sentienti fer, quaeso, auxilium, ut ultro me petentibus quum opus possim resistere* (1). Giustiniano, uso a vendere turpemente ai suoi sudditi le leggi e i giudizi, e a comprare dai barbari la pace dell'impero (2), anzichè abborrire, encomiò con sue lettere il tradimento di Goda, e chiamò prudenza la di lui fellonia, giustizia la infedeltà, inviandogli insieme il suo legato Eulogio, per promettergli a viva voce soldati e capitani, i quali, nonchè difenderlo dai Vandali, amplierebbero con nuove conquiste il suo nascente dominio. *Hanc imperator epistolam (Godae) accipiens, Eulogium legatum cum litteris mittit, quibus eius prudentiam, iustitiam, tum egregiam in societate ineunda voluntatem laudat, deinde exercitum, ducesque pollicetur, quibus non solum insulam retinere, sed etiam alia capere neu Vandilorum minis aliquo modo terreri posset* (3). Eulogio trovò Goda circondato di satelliti, che affettava già il nome e l'autorità regia, e salito in superbia per l'usurpato potere, non armi, nè soldati chiedea più da Giustiniano, ma soli duci valorosi ed esperti per governarli. E tuttavia Giustiniano, riconoscendo in quell'atto la stolta temerità di un uomo perfido e sleale, spedì all'isola quattrocento uomini di guerra capitanati da Cirillo, affinchè raccozzandosi colle truppe di Goda, la difendessero dagli assalti di Gelimere (4).

Ma Gelimere non rimanevasi ozioso fra i pericoli che lo minacciavano, e differita ad altro tempo la espugnazione di Tripoli già occupata da Pudenzio, rivolse ogni suo pensiero a ricuperare il sardo dominio, e a punire il tradimento di Goda (5). Armati perciò cinque mila Vandali, dei quali affidò il comando al suo fratello Zazone, li spedì con cento venti navi alla volta della Sardegna, e con felicità pari alla prontezza riconquistò la signoria dell'isola rapitagli poco innanzi dal Goto temerario e ribelle. Imperocchè Zazone, sbarcato improvvisamente nel porto di Cagliari, e profittando dell'ardore de' suoi che anelavano alla battaglia, sconfisse le truppe mercenarie di Goda e dell'impero, espugnò la città e ogni altro luogo fortificato, e l'usurpatore istesso caduto in sue mani immolò al giusto furore delle sue prime vendette (6). Ebbro di questa vittoria, e ignaro dei disastri di Gelimere, che la fortuna e il valore di Belisario aveano già prostrato in Cartagine, Zazone scrisse al fratello i trionfi da lui ottenuti, la morte di Goda, e i nemici che preparavasi a debellare, invitandolo a celebrare con festive dimostrazioni di giubilo il lieto incominciamento della sua impresa (7). *Godam tyrannum meis manibus periisse, et insulam rursus regno tuo restitutam, o Vandilorum atque Alanorum rex, profecto scias: quapropter victoriae fastum celebritatemque agito: reliquos vero hostes, qui nostram invadere sunt ausi terram, existima eumdem fortunae breviter exitum habituros, qui eisdem contra nostros majores venientibus contigit* (8). Però giungevano poco appresso, scritte in diverso metro, e querule e dolorose, le lettere di Gelimere (9). « Non Goda,
» nè la sua defezione in Sardegna (son le parole di Gelimere),
» ma la sola avversità del destino avergli furato nel mag-
» gior uopo i più forti, e aver gittate al fondo le ricchezze
» e gli stati di Genserico. Essersi salvata l'isola per perder
» l'Africa, ed avergliela con triste evento fatto palese l'ini-
» qua e capricciosa fortuna. Perchè Belisario con poche
» squadre fu vincitore di molte, e la consueta virtù van-
» dalica mancò a se stessa nei giorni del gran cimento.
» Esser periti pugnando Ammata e Gibamondo; periti in-
» sieme i cavalli e le navi; e Cartagine e l'Africa intera
» essere in potestà del nemico. Rapiti gli averi, i figli e le
» spose, trovarsi egli co' suoi più fidi rinchiuso nel campo
» di Bula, ponendo negli aiuti fraterni la sola speranza
» estrema di sua salvezza. Abbandonasse adunque i sardi
» lidi, e al suo soccorso volasse col navilio e coll'esercito:
» ogni altro consiglio esser vano, dappoichè un solo pen-
» siero, un conato solo chiedea la somma delle cose che
» perigliava. Combatterebbono quind'innanzi insieme: così
» congiunti, o ristorerebbero l'antica fortuna, o sosterreb-
» bero almeno con più coraggio i nuovi ed avversi casi,
» co' quali volesse il cielo percuoterli »: *Existimo profecto non Godam in* Sardinia *a nobis deficientem; sed quoddam Vandilorum hoc tempore fatum, teque et ceteros fortissimos mihi subripuisse, ex quo contigerit omnes Gizerici opes, ac*

(1) Procop., *De bell. vandal.*, loc. cit.

(2) Procop., *Hist. arcan.*, cap. XV e XVII.

(3) Procop., *De bell. vandal.*, lib I, pag. 321, edit. praed.

(4) *Eulogius igitur in* Sardiniam *profectus Godam offendit, habitu nomineque regio sumpto, circa se satellites habere, qui, lectis imperatoris litteris, ait, se quidem militum satis habere, duce tantum carere. His igitur Justinianus non satis credens, milites quadringentos una cum Cyrillo, ut insulam Godae custodirent, parat etc.*, Procop. *De bell. vandal.*, loc. cit.

(5) Procopio, scrittore della guerra vandalica, trovavasi in tal tempo in Siracusa, e racconta a questo proposito, che un servo del suo albergatore, il quale era stato tre giorni avanti in Cartagine, aveagli riferito tra le altre cose, che Gelimere si occupava intieramente della spedizione contro Goda: *tantum contra Godam omnem belli apparatum traducere* (*De bell. vandal.*, lib. 1, pag. 326, edit. praed.).

(6) *Gilimer autem iam Tripoli per Pudentium, et* Sardinia *per Godam privatus, de recipienda Tripoli spem admodum parvam habebat..., insulam vero servare maturavit, antequam Romaeorum auxilia ad eam pervenirent. Quapropter quinque Vandilorum millia, tum naves CXX armat, hisque fratrem Zazonem praeficit qui omnes studio plurimo ac alacres in Godam ferebantur... Zazon vero Gilimeris frater... cum classe in* Sardiniam *invectus, in Caralis portum descendit, civitatemque eam repente caepit, ac Godam tyramnum ac quicquid cum eo inexpugnabile videbatur, sustulit.* (Procop., *De bell. vandal.*, lib. I, pag. 322 e 338, edit. praed.).

(7) *Ubi vero audiit* (Zazon) *classem Justiniani Aphricae terram attigisse, nescius adhuc eorum quae gesta erant, fratri in hanc sententiam scripsit: Godam tyramnum etc.* (come nel testo). Procop., *De bell. vandal.*, lib. I, pag. 338, edit. praed.

(8) Procop. loc. cit., nel quale racconta eziandio come questa lettera e i latori della medesima venissero in potere di Belisario, e come Cirillo, udita la morte di Goda, evitasse di approdare in Sardegna, e navigasse celeremente verso Cartagine: *Interea Cyrillus, quem supra in* Sardiniam *missum a Justiniano memoravi, quum prope insulam cuncta quae Godae accidissent, accepisset, Carthaginem e vestigio adnavigavit* (ibid., pag. 339).

(9) *Gilimer autem, amissa Carthagine, quemdam e Vandalis in* Sardiniam *Zazoni fratri cum epistola mittit, qui confestim ad litus veniens, onerarium tunc forte solventem nactus, in Caralis portum adnavigavit, epistolamque Zazoni tradidit, in qua haec scripta erant: Existimo profecto etc.* (come nel testo) Procop., *De bello vandal.*, lib. I, pag. 339, 340, edit. praed.

bona simul corruisse. Non enim, ut insulam nobis servares a Goda, hinc abiisti, sed ut Africae totius Justinianus potiretur. Nam quod fortuna prius sibi voluit, nunc licet ex eventis iudicare. Belisarius igitur, parvo admodum exercitu, contra nos venit, virtus autem solita Vandilorum deficiens, una secum fortunam etiam abstulit. Ammatas enim et Gibamundus ob nostrorum ignaviam et mollitiem perierunt, insuper equi et navalia. Omnis denique Africa cum ipsa Carthagine ab hostibus tenetur, quibus nunc quiescere licet, pro labore ac virtute bellica filios ac uxores, omnes denique opes nostras possidentibus. Nobis tantum Bulae campus relictus, ubi, si qua reliqua spes, nos vosque defendat ac muniat. Quapropter tyrannidem ac Sardiniam, *omnemque, circa ista loca, curam deserens, ad nos cum omni classe protinus advola. Nam quibus de rei summa periculum imminet, stultum est alia curare. Simul enim in futurum pugnantes contra hostes, vel fortunam pristinam recuperabimus, vel hoc saltem lucri faciemus, quod simul etiam ferre casus, quos nobis Deus inflixerit, assuescemus.*

A così tristi novelle succedettero le lamentanze e le lagrime di Zazone. Il quale tuttavia, nascondendo agl'isolani il proprio cordoglio, e sollecito a correre in Africa, dove lo chiamava il maggior periglio, raccolto affrettatamente l'esercito, salpò colla sua flotta da Cagliari, e dopo tre giorni di prospera navigazione toccò i lidi deserti che dipartiscono la Mauritania dalla Numidia (1). Colà messi a terra i soldati, e spintosi con celere marcia fino a Bula, si accozzò tosto colle squadre dell'ansioso fratello che, imbaldanzito per l'acquisto di nuove forze, tentò altra volta sul campo la
P. C. N. 534. fortuna rischievole delle battaglie. Ma la fortuna lo avea già abbandonato; e la spada di Belisario riportò sopra i Vandali una seconda vittoria, cui tenne dietro la morte di Zazone, la cattività di Gelimere, e la conquista dell'Africa (534). Il greco capitano spedì allora in Sardegna Cirillo e Fara con gran copia di soldatesche, certificò gl'isolani dell'esterminio vandalico, e fattone mostrar loro il segno sanguinoso nel reciso capo di Zazone, sforzolli a cedere alla necessità degli eventi, e a riconoscere nei vessilli d'oriente la rinnovata autorità dell'impero (2).

V.

PERIODO ORIENTALE.

Il primo provvedimento emanato in Sardegna dai greci imperatori fu la di lei dipendenza dal prefetto del pretorio
dell'Africa, decretata da Giustiniano, il quale nel riordinare P. C. N. 534.
l'amministrazione delle provincie già possedute dai Vandali, ridonò all'isola i *presidi* per governarla (3), e creò i *duci* delle milizie stanziali, che dovessero nell'avvenire difenderla ed infrenarla (4). Degli uni e degli altri stabilì distintamente i doveri, le dipendenze, le prerogative e gli emolumenti (5); e ai duci particolarmente affidò l'incarico di contenere colla

(1) *Haec* (i. e. Gilimeris epistolam) *ubi Zazon accepit, atque Vandilis retulit, in luctus atque lamentationes conversi sunt, neque tamen manifesto, sed clam insularibus intra se tacite suum fatum conquerebantur, ac statim ita ut erant in praesenti naves conscendunt, inde cum omni classe solventes tertia die in Aphricae littus perveniunt, quod Numidas a Mauritanis diducit* (Procop., *De bello vandal.*, lib. II, pag. 240).

(2) *Cyrillum igitur* (Belisarius) *cum magna multitudine in* Sardiniam *mittit, Zazonis caput ferentem, quod insulares Romaeis minime obtemperarent Vandilos formidantes, nec sane quae contigerant apud Tricamarum facile credentes, mandatque eidem ut exercitus partem in Corsicam mittat non procul a* Sardinia *sitam, quae Vandilorum sequebatur auctoritatem. Pharas itaque in* Sardiniam *veniens, Zazonis illico caput ostendit etc.* (Procop., *De bell. vandal.*, lib. II, pag. 347-48, edit. praed.). Da questo passo di Procopio si ricava che il dominio dei Vandali in Sardegna ebbe propriamente il suo termine nel 534 dell'era volgare, cioè dopo settantott'anni dalle prime loro incursioni, dopo sessantasei anni dal trionfo di Genserico sulla flotta di Leone imperatore d'Oriente, e dopo soli sessantaquattro anni dal conseguito sgombramento delle squadre imperiali dall'isola.

(3) Ciò si ricava dalla ben nota *Costituzione* di Giustiniano diretta ad Archelao nel 534 dell'era volgare, ed inserita nel suo *Codice* (lib. I, tit. XXVII *De offic. praefect. praetor Africae*) nella quale si trova stabilita la nuova prefettura del pretorio per l'Africa, e sono determinate le province che doveano essere soggette. La Sardegna era l'ultima delle tre province presidiali, giacchè le altre quattro erano consolari: *Deo itaque auxiliante* (sono le parole della legge) *pro felicitate reipublicae nostrae per hanc divinam legem sancimus, ut omnis Africa, quam nobis Deus praestitit, per ipsius misericordiam optimum suscipiat ordinem, et propriam habeat praefecturam: ut sicut Oriens atque Illyricum, ita et Africa praetoriana maxima potestate a nostra clementia decoretur. Cuius sedem jubemus esse Carthaginem, et in praefatione publicarum chartarum praefecturis aliis eius nomen adiungi: quam nunc tuam excellentiam gubernare decernimus. Et ab ea (auxiliante Deo) septem provinciae cum suis judicibus disponantur: quarum Tingi, et quae proconsolaris antea vocabatur Carthago. et Byzacium ac Tripolis rectores habeant consulares: reliquae vero, id est Numidia, Mauritania et* Sardinia, *a praesidibus cum Dei auxilio gubernentur* (leg. I, §§ 1 e 2 *Cod. de offic. praefect. praetor. Afric.*). Nella prefazione di detta legge narrasi fra le altre cose, che i Vandali *corpora.... liberis natalibus clara jugo barbarico durissime subiugabant;* ed è questa la lezione comunemente seguìta in tutte le edizioni del *Codice Giustinianeo.* Però in alcuni mss. dello stesso codice consultati dal conte Baudi di Vesme si legge invece *jugo barbaricino*, ed in altri *jugo barbaricinorum*, lo che potrebbe intendersi dei *Barbaricini* e della *Barbagia* di Sardegna. Ma io sono di avviso che questo sia un errore degli amanuensi, perciocchè nella citata prefazione Giustiniano parla chiaramente del giogo dei Vandali, che per lungo tempo (*nonaginta quinque annos*) avea pesato sull'Africa e sue province, una delle quali era di certo la Sardegna; e siccome vi annovera in compendio le crudeltà da essi usate contro i cattolici, è ben appropriata ai fatti riferitivi, e specialmente alla schiavitù personale, la espressione del *giogo barbarico*, cui erano duramente soggiogati i corpi degli uomini liberi. Altronde la *Barbagia* e i *Barbaricini* di Sardegna sono vocaboli di origine posteriore alla persecuzione vandalica nell'Africa, perchè Procopio, scrittore contemporaneo, e teste oculare delle molte cose che riferisce, racconta essere stati i Sardi che col procedere degli anni e col crescere della barbarie dei Mauritani cacciati dai Vandali nell'isola, diedero a questa mano di ladri forestieri il nome di *Barbaricini*, come può vedersi nel luogo della sua storia *De bello Vandalico*, che riporterò qui appresso (infra pag. 90, col. 1, not. 1).

(4) *In* Sardinia *autem jubemus ducem ordinari: et eum iuxta montes, ubi barbaricae gentes videntur sedere, habentem milites pro custodia locorum, quantos et ibi tua magnitudo providerit* (leg. II, § 3 *De offic. praef. praet. Afric.*). Questa legge fu diretta da Giustiniano a Belisario nel 15 aprile dello stesso anno 534. Dalla medesima e dall'altra precedente indirizzata ad Archelao si rileva, che il comando civile dell'isola cominciò da tal anno ad essere separato dal comando militare, giacchè per lo innanzi erano ambidue riuniti in una stessa persona; e si è già veduto che Matroniano nel 382, e il di lui predecessore Natale furono insieme *presidi* e *duci* di Sardegna (lib. IX *Cod. Theod.*, tit. XXVII, leg. III *ad legem Juliam repetundarum.* Ved. sopra pag. 82, col. 1ª in not.).

(5) Si possono leggere per intiero le citate leggi, per conoscere con quanta gravità Giustiniano inculcasse a tutti gli officiali della nuova prefettura d'Africa la continenza nell'amministrazione delle cose pubbliche, e il puntuale eseguimento degli obblighi annessi ai loro uffizi. Lo stipendio del *preside* di Sardegna non vi è particolarmente indicato; ma si può ricavare dalla *Notizia* esistente nella detta legge prima *De offic. praef. praetor. Afric.*, § 8. Quello del *duce* e de' suoi subalterni era stabilito in questa forma: *Item viro clarissimo* duci Sardiniae *insulae et hominibus eius an.* 190 *singulis an. solidi* 282. *Adsessori ducis, et officio eius hominibus* 40 *an.* 96. S. *sing. an. solid. capit.* 48 *sing. capit. sol.* 9. *Simul fiunt pro an. et capit.* 150 186. *Dividantur sic: Adsessori an.* 9 *et cap.* 3. *Primicerio in an.* 2 *cap.* 3. *Numerario in an. cap.* 3. *Ducenariis* 4 *an.* 3 *sunt an.* 16 *et cap.* 3 *sunt et cap.* 9. *Circitoribus* 9 *an.* 3 *fiunt an.* 29 *et cap.* 3 *fiunt cap.* 9. *Circitoribus* 9 *an.* 3 *fiunt an.* 4 *cap.* 9 *semis. Aliis* 1 *ad an.* 16 *sunt, et ad capit.* 3 *fiunt cap.* 20. (Leg. II *De offic. praef. praetor. Afric.*, § 19).

forza le frotte ladre e selvaggie, use a scendere dalle montagne, e a depredare con scorrerie frequenti i pacifici abitatori delle sarde pianure. Originarie d'Africa, e discendenti da quei Mauritani che i Vandali già tempo innanzi avevano cacciato in Sardegna, esse occupavano i luoghi alpestri e montuosi vicini a Cagliari, e cresciute poscia di numero e d'ardimento, devastavano tutto all'intorno il paese sottostante. Stranieri alla terra in cui vivevano, gli uomini di quella schiatta rapace erano giustamente appellati *Barbaricini* (1); e perciò Giustiniano ordinò ai duci dell'isola di fissare la loro sede appiè dei monti, nascondiglio e stanza di quei barbari, affinchè fossero impediti a trascorrere per la provincia, e ciò che non operava in quegli animi feroci la gratitudine dell'ospizio accordato loro dagli isolani, operasse almeno il timore delle armi imperiali. La sede scelta dai duci a questo uopo fu probabilmente l'antica città di *Foro-Trajano*, poichè leggiamo in Procopio, che Giustiniano le fece intorno le mura che non avea (2), come ricinse nel tempo istesso le città della Numidia situate alle falde del monte Aurasio, per togliere ai Mauri ogni speranza d'invaderlo (3). E forse fu questo l'antemurale che d'allora in poi contenne l'audacia delle genti barbaricine, le quali tuttavia, allargandosi su pei monti e per le balze scoscese che si protendono con larga zona dall'oriente al mezzogiorno dell'isola, diedero il nome alla sarda *Barbagia* (4), umanizzata nel cadere del sesto secolo dalla luce dell'evangelio, e quindi cantata da Dante con quei versi pietosi:

Che la Barbagia di Sardigna assai
Nelle femmine sue è più pudica,
Che la Barbagia dov' io la lasciai (5).

Mentre così la volontà di un principe vittorioso e potente faceva erigere presso alle sponde del Tirso il baluardo più antico per frenare le aggressioni dei barbari, il questore e duumviro Tito Flavio Giustino, congiunto per sangue ai Cesari d'Oriente, conduceva da lontane scaturigini alla popolosa città di Torres le acque fluenti e perenni di cui difettava, e coll'opera egregia, della quale rimangono tuttavia gli avanzi, meritavasi gli ambiti onori quinquennali, e l'amore insieme e le lodi di quella illustre colonia (6). A questi scarsi

P. C. N. 534-38.

(1) Dobbiamo a Procopio la memoria di questi fatti; e credo perciò opportuno di riportare le sue stesse parole: *Vandili enim* (egli dice) *in hos iamdudum barbaros* (i. e. Maurusios, incolas montis Aurasii in Aphrica) *iram exercentes, eos non admodum multos simul cum uxoribus in* Sardiniam *mittentes hic sunt dominati: procedente autem tempore montes occupavere qui prope Caralim sunt, ac primo quidem clanculum latrocinia in vicinos exercentes, postea vero non minus quam ad tria millia crevere, et manifesto excursiones facientes minime latere curaverunt, ac omnem circa oram depopulati sunt, quamobrem* Barbaricini *a vicinis appellati sunt* (*De bell. vandal.*, lib. II, pag. 361-62). Non è improbabile che da questi *Maurusii* dei tempi vandalici sia derivato il nome di *Maureddus* dato comunemente agli abitanti della provincia solcitana in Sardegna. Ed è chiarissimo in pari tempo, per autorità dell'accennato testo Procopiano, che i *Barbaricini* furono una generazione di uomini nuovi venuti nell'isola sul finire del quinto o sul principio del sesto secolo dell'era cristiana, e quindi affatto distinti dagli antichi *Iliesi* che resistettero per tanto tempo alle armi romane. Il Fara volle identificarli, forse per nobilitarne l'origine (*De reb. sard.*, lib. I, pag. 164); ma la diversità dei due popoli è dimostrata eziandio dalla diversità dei luoghi ch'essi occuparono.

(2) *Oppidum est in insula* Sardinia, *cui nomen* Forum Traiani. *Hoc moenibus cinxit Justinianus, cum esset nudum antea* (Procop., *Aedificior.*, lib. VI, cap. VII). La città di *Foro-Traiano* (odierno *Fordongianos*) era notevole per il suo ponte sul Tirso, le sue terme, il suo acquedotto, i suoi edifizi sì pubblici che privati, e per la grande strada romana da Torres a Cagliari che la traversava. Il Fara crede che fosse la *Gurulis nova* rammentata da Tolommeo (*Geograph.*, lib. III, cap. III, tab. VII *Europ.*): *Oppidum Fordongiani*, egli scrive, *situm est ubi erat antiqua insignis* Fori-Traiani *urbs*, Gurulis nova *temporibus Ptolomaei appellata, quae nunc prostrata juxta fluvium* (Thirsi) *iacet, multis antiquis semidirutis aedificiis tam publicis quam privatis: ornata, imprimis, thermis tota* Sardinia *celeberrimis, habentibus aquas non solum frigidas, verum etiam natura calentes ad sudandum, et varios morbos depellendos aptissimas: ponte deinde maximo, toto lapideo, et aquaeductu sumptuosae structurae, viaque lata maximis lapidibus strata; ac denique aedibus divo Luxorio sacris etc.* - (*Chorogr. Sard.*, lib. II, pag. 74, edit. predict.).

(3) Procop., loc. cit.

(4) Cioè alla *Barbagia Belvi*, alla *Barbagia Seulo* e alla *Barbagia Ollolai*, che sono i tre distretti della vasta e montuosa regione chiamata con vocabolo collettivo *Le Barbagie*.

(5) *Purgatorio*, cant. XXIII, v. 94 e seg. « Nell'isola di Sardigna, » dice il Landino, sono monti asprissimi, ed in quelli popoli di » costumi barbari, e le femmine molto lascive, e chiamasi il paese » *Barbagia*, quasi *barbarico*. Il perchè Forese (in di cui bocca po» neva Dante gli accennati versi) appellando per similitudine *Bar*» *bagia* anche Fiorenza sua patria, dice che la Barbagia di Sar» digna ha femmine più pudiche che la toscana Barbagia, dov'egli » morendo lasciò la sua Nella » (Lombard.). Marsilio Ficino, commentando gli stessi versi, lasciò scritto: *In insula* Sardinia *est montana alta, quae dicitur* La Barbagia; *et quando Januenses retraxerunt dictam insulam de manibus infidelium, nunquam potuerunt retrahere dictam montanam, in qua habitat gens barbara et sine civilitate, et foeminae suae vadunt indutae subtili* pirgolato (cioè di una specie di tessuto rado e trasparente), *ita quod omnia membra ostendunt inhoneste; nam est ibi magnus calor; et notat Florentiam* Barbagiam *similitudinarie, quia vadunt illae dominae scollatae, et ostendunt etc.* Le quali ultime parole si riferiscono a ciò che Dante cantò poco appresso (*Purgat.*, XXIII, 97 e segg.).

O dolce frate, che vuoi tu ch'io dica?
Tempo futuro m'è già nel cospetto,
Cui non sarà quest'ora molto antica.
Nel qual sarà in pergamo interdetto
Alle sfacciate donne fiorentine
L'andar mostrando colle poppe il petto;

E sono confermate da quanto racconta Jacopo della Lana delle donne de' suoi tempi: « Or questa *Barbagia* (egli dice) nella età » presente è seminata per ogni luogo. In Francia ed anche nel » Piemonte le donne portano le mammelle aperte. In Alemagna, nel » ducato di Gheller, ed in altri luoghi, entrano donne ignude nei » bagni ed in letto con uomini a loro non pertinenti. Per le cit» tadi e terre d'Italia, come si facciano e reggano le donne, Dio » lo sa, e ancora gli uomini del mondo; e certo, a chi ben con» sidera li costumi della terra sua, non converrà, per fare tal com» parazione, andare cercando nè Barbagia nè altro luogo, ma potrà » dire con Marziale: *In medio Tibure Sardinia est.* (Comment. alla *Commed.* di Dante).

(6) La testimonianza di questo fatto si ha dall'iscrizione che fu discoperta nel marzo del 1835 fra le rovine dell'antica Torres, e quindi deposta dal cav. Sebastiano Soggiu, mio concittadino, nella R. Università degli studii di Sassari. La medesima è scolpita sul marmo, ed è del tenore seguente:

T . FLAVIVS . IVSTINVS . II . VIR . Q . AE . SVPER . HSXXXV
QVAE . OB . HON . QVINQVENNAL . PRAESENTIA . POLLICIT
REIP . INTVLIT . LACVM . A . FVNDAMENTIS . PECVNIA . SVA . FECIT
SVMPTV . SVO . AQVAM . INDVXIT

Il cav. D. Emanuele Marongio Nurra, canonico turritano, ed ora arcivescovo di Cagliari, la illustrò con una erudita scrittura latina, che ha per titolo: *Turritanum T. Flavii Justini marmor commentario illustratum* (Saceri, ex typograph. archiepiscop. apud Checcucci et Parodi, in-4°); e opinò che il Giustino di detto monumento fosse figliuolo di Germano patrizio di Oriente, e pronipote dell'imperatore Giustiniano, lo stesso che nel 539 si trovò con Belisario alla difesa di Osimo e di Fiesole contro i Vandali; che nel 540 fu console senza collega, e due anni dopo capitano delle truppe imperiali in Firenze; che nel 550 guerreggiò nuovamente in Italia contro i Goti, e che nel 565, mandato ad Alessandria dall'imperatore Giustino II suo cugino sotto il titolo di governatore d'Egitto fu da lui fatto uccidere per timore che non aspirasse all'impero (Murator., *Annal. d'Italia*, ad ann. 539-40-42-50-65). Ciò presupposto, e dimostrato eziandio con ben fondati argomenti di storica probabilità, fissò l'età della iscrizione nel quadriennio corso dal 534 al 539 dell'era volgare, e conghietturò che T. Flavio Giustino, dopo la cacciata dei Vandali dalla Sardegna, ottenesse in premio delle sue militari fatiche il duumvirato e la questura della colonia turritana. La quale poi, come recita l'iscrizione, volendo perpetuare la

frutti di pace conseguita dopo la cacciata dei Vandali, e
P. C. N. 539-50. lungamente sospirata dall'isola, succedevano pochi anni d'inerte tranquillità. Ma la tranquillità era tosto turbata dalla invasione dei Goti, i quali assaltarono con poderoso
P. C. N. 551. naviglio la sarda terra, e fattala tributaria a Totila (551), la possedettero per tre anni, respingendone coraggiosamente la flotta imperiale, che sforzavasi di ricuperarla (1). Le vittorie di Narsete e il valore dei Sardi, insofferenti del gotico servaggio (2), la ritolsero a quei barbari, e la restituirono al greco impero (553). Ma Giustiniano e i suoi successori, P. C. N. 553.
abbandonandola poi sempre all'arbitrario governo dei presidi e dei duci (3), che abusavano il potere colla tirannide,

memoria dell'acquedotto e della fonte pubblica, ch'egli fece costrurre a proprie sue spese, e dell'egregia somma di trentacinque mila sesterzi da lui versati nell'erario, ne fece porre, allo scadere del suo quinquennale uffizio, l'onorevole ricordo monumentale. Crede lo stesso erudito illustratore, che il prenome di Flavio derivasse al duumviro e questore di Torres dall'imperatore Giustino I, già adottato da Flavio Anicio secondo l'opinione di alcuni dotti; che gli anzidetti trentacinque mila sesterzi equivalessero a 729,166 (33. 4) scuti sardi, mettendo a base del suo calcolo la distinzione dei grandi e piccoli sesterzi, ossia del sesterzio moneta, e del sesterzio numerale, ammessa dal Budeo, dall'Alciato e dal Lambino; che la fonte fatta costrurre da Tito Flavio Giustino versasse le acque nel sito medesimo in cui fu rinvenuta l'iscrizione, cioè tra il fiume di Torres e l'antico tempio della Fortuna (volg. *Palazzo del Re Barbaro*); e che le dette acque si diramassero poi per mezzo di una rete di canaletti di piombo per servire agli usi privati dei cittadini. La sostanza di siffatti schiarimenti è corredata da scelta copia di erudizione sugli uffizi del duumvirato e della questura, e sull'onore della quinquennalità nelle colonie e nei municipii, ed è conchiusa dalla menzione brevissima delle rovine di detto acquedotto che ancora sussistono lungo la via che da Sassari conduce a Torres, e della relativa narrazione del Fara, il quale lasciò scritto nella sua *Corografia di Sardegna*: *Deducta postea ad eam* (i. e. Turrim Libysonis) *colonia Romanorum, fuit multis et amplissimis aedificiis* (ea urbs) *exornata, et perenni dapsilique fonte decorata, quae ex aquis claris vallis sancti Martini prope Sassarim, insigni duodecim millium passuum aquaeductu, opere arcuato affabre elaborato, cuius reliquiae adhuc visuntur, deducebatur* (*Chorograph. Sard.*, II, 55). Non si può dire abbastanza quanto sia pregevole per ogni rispetto l'accennata illustrazione, e quanto perciò il Marongio abbia ben meritato della sarda archeologia; nè credo di menomare la lode giustamente dovutagli, e che io volentieri gli tributo, se per occasione del suggetto mi faccio ad osservare: 1° Che Tito Flavio Giustino, figlio di Germano e pronipote di Giustiniano, non era veramente cugino dell'imperatore Giustino II, come afferma il Marongio (*a Justino II imperatore eius consobrino Alexandriam missus*, pag. 6 dict. illustr.) bensì figlio di cugino, o più propriamente di *amitino* del suddetto imperatore, perchè la genealogia dei Giustini di Oriente, quale si ricava da Procopio, da Agazia *scolastico* e da Giornande, è senza controversia la seguente:

N. N.
Genitori ignoti di Giustino I imperatore

Biglenzia - Sabazio | Giustino I - Eufemia. Augusta

(figli di Biglenzia - Sabazio:)
Giustiniano Imperat. - Teodora | Vigilanza - Dolcissimo | N. N. Fratello di Giustiniano e sua moglie, i di cui nomi sono taciuti dagli scrittori: ma di Germano e di due altri loro figli (Boraide e Giusto) si fa memoria da Procopio e da altri.

Giustino II Imperat. - Sofia Augusta (figlio di Vigilanza - Dolcissimo) | Germano - Passara (figlio di N. N.)

Giustino, ossia il T. Flavio Giustino del marmo turritano. (figlio di Germano - Passara)

2° che il soprannome di *Anicio* e di *Flavio*, anzichè dall'adozione della nobilissima famiglia Anicia, derivò a Giustino I dall'adulazione, perchè in alcune monete è soprannomato precisamente *Anicio* ed in altre solamente *Flavio*, e *Flavia* pure Lupicina sua moglie (poi Eufemia augusta), la quale è certo che fu schiava comperata, come si ha dal citato Procopio (*Histor. arcan.*, cap. XI); 3° che i canaletti di piombo, per di cui mezzo si facessè colare l'acqua della fonte di Torres nelle case private degli abitanti di quella colonia (*quae per aquaeductus parvulos ex plumbo totam pene urbem circuibat in domesticos usus distributa*, pag. 16 dict. illustr.), fu una vera visione del frate laico Antonio Cano, che attendeva nel 1820 agli scavi delle antichità turritane, o per parlare più esattamente, faceva scavare alla ventura il terreno dove già sorse l'antica Torres, perchè nessuno mai vide gli avanzi di un'opera così grandiosa, a cominciare solamente dal tempo del Fara (sec. XVI) fino al presente, nè Roma istessa nei tempi della sua maggiore grandezza ebbe il vantaggio di un reticolato sotterraneo di acque diramato per le abitazioni private dei cittadini; sicchè la fede dovea essere meno corriva, trattandosi di un fatto straordinario che non ha esempio negli usi romani del sesto secolo, incompatibile colle condizioni pecuniarie di una colonia, e attestato da un uomo solo, il quale nulla sapea di romana archeologia, anzi di ogni archeologico sapere era solennemente *analfabeto*. Ritornando poi col discorso al grande acquedotto di Torres, noterò in ultimo non essere così certo che le acque nel medesimo raccolte derivassero dal luogo designato dal Fara, cioè *ex aquis claris vallis sancti Martini prope Sassarim*, che non se ne possa tuttavia dubitare. Imperocchè rimangono ancora numerosi e visibili avanzi di quell'acquedotto alla distanza di un solo miglio da Sassari, i quali accennano ad una direzione affatto opposta, e sembrano provare, che le acque vi fossero derivate da qualcheduna delle fonti esistenti nel lato occidentale di detta città. E laddove si facessero scavi diligenti e regolati, forse troverebbesi che la sorgente d'onde l'acquedotto avea capo, era ed è a Sassari molto più vicina, che non siasi scritto dal Fara, e non credasi comunemente. Nel qual rispetto il Marongio si astenne con buon giudizio dal proferire sentenza, dicendo a tal proposito: *nihil refert utrum a valle S. Martini vel aliunde aqua ducta sit* (pag. 16 dict. illustr.). E poichè si parla di acquedotti, gioverà pure ricordare l'altro che si crede formato dai Romani per condurre le acque all'antica città di Cagliari, e del quale si suppongono tuttavia esistenti le rovine. Il medesimo, secondo scrive il Gemelli (*Rifiorimento della Sardegna*, tom. II, pag. 86 in not.), cominciava da santa Maria di Siliqua, e vinceva in lunghezza ed in ampiezza gli altri due di Nora e di Torres, giacchè percorreva una linea di quasi diciotto miglia italiane. Recentemente si sono fatti molti studi e ricerche sull'andamento dell'antico acquedotto cagliaritano. Ma essendo state divergenti le opinioni dei geometri e degli architetti sulla derivazione e direzione del medesimo (ved. *Indicatore sardo*, anno XV, n. 27, 32, 36), mi limito ad osservare che il Fara, diligentissimo e minutissimo descrittore della città di Cagliari, dei sobborghi e delle sue circostanze (*Chorograph. Sardin.*, lib. II, pag. 79 fino a pag. 82, edit. pred.), non ne fece menzione veruna, anzi pare che ne ignorasse totalmente la esistenza.

(1) L'invasione gotica della Sardegna è raccontata da Procopio in questo modo: *Totilas interea Gothorum primores quosdam cum classe emisit, qui primum in Corsicam navigantes, nemine resistente, in potestatem insulam redegerunt.* Sardinia *deinde potiti, utrasque Totilae insulas vectigales fecerunt. Quam rem Joannes cum didicisset, qui in Lybia tum forte exercitui praeerat, classem et ipse mox navium, ac hominum copias in* Sardiniam *misit: qui ubi Caralem urbem propius pervenere, positis castris, hanc obsidere animo agitabant; nam muros expugnare nil poterant, obsistentibus Gothis qui validum ibi haberent praesidium. Barbari itaque, cognito Romanorum adventu, eruptione ex urbe facta, quum hos repentius invasissent, nullo negotio, multis jam interfectis in fugam vertunt. Demum qui praelio superfuere fugientes se in naves recipiunt, ac paullo post inde solventes Carthaginem cum universa classe perveniunt, ibique in hyberna manserunt, ut ineunte mox vere majori cum apparatu in Corsicam ac* Sardiniam *exercitus ducerent* (*De bell. goth.* lib. III, pag. 204, edit. Basil., 1631, in-fol., ex recens. et vers. B. Renani). A questa temporaria occupazione dell'isola per parte dei Goti accenna quel passo di Leonardo Aretino, in cui si legge: *Italiam universam cum Sicilia, Corsica,* Sardinia *et Dalmatia* (Gothorum gens) *possidebat. De bell. Italic. advers. Goth.*, lib. III, pag. 573, edit. Basil., MDCXXXI, in-fol.).

(2) I Sardi infatti, appena udirono l'arrivo di Narsete in Italia, cominciarono a tumultuare contro i Goti, come si ha dal suddetto Leonardo Aretino: *quum de adventu Narsetis, deque eius apparatibus multa crebri rumores circumferrent .... defectiones quaedam fieri coepta sunt adversus Totilam. Et motus quidam in* Sardinia *adversus Gothos fieri nunciabatur, quo Narses coactis per hyemem copiis ad iter se comparavit* (*De bell. Ital. advers. Goth.* lib. IV, pag. 587, edit. praed.). E la Sardegna, parte per gli accennati movimenti, parte per la pace conchiusa co'Goti, nella quale era stato specialmente convenuto lo sgombero loro da tutta l'Italia, ritornò sotto il dominio degl'imperatori greci. Il Pagi opina, che l'occupazione gotica della Sardegna abbia durato soli tre anni, cioè dal 551 al 554 (*Critic. Baron.*, tom. X, ad ann. 552, n° 16 et ad ann. 554 n° 6 et seqq.).

(3) Ciò è dimostrato dai fatti posteriori che si ricavano dalle

la sforzarono a ricorrere alla protezione dei papi, posti dal cielo a vedetta sul campidoglio cristiano, per tutelare col patronato cattolico la conculcata libertà dei popoli. Radice di molti beni, e di non pochi mali medicina e riparo fu alla Sardegna il patrocinio pietoso dei romani pontefici, fra i quali S. Gregorio Magno, per priorità di tempo e per eccellenza di fatti, fu il primo e più valoroso dei magnanimi suoi difensori. Le violenze dei ministri imperiali moderate o represse, la disciplina ecclesiastica rinvigorita, il raffrenato potere laicale, le vedove, i poveri e gli orfani consolati e protetti, la condannata venalità dei sepolcri, le nuove incursioni longobardiche prevedute ed impedite, i monasteri e gli ospedali più fedelmente amministrati, i *Barbaricini* convertiti alla fede, l'estirpazione delle pratiche superstiziose, e cento altre opere di giustizia, di consiglio e di umanità, promosse da quel sommo gerarca colla potenza infaticabile del suo zelo maraviglioso, migliorarono nel cadere del sesto secolo, e nel principiare del secolo seguente, le condizioni civili e religiose dell'isola. Monumento immortale di tante sue sollecitudini a favore degli uomini e delle cose sarde sono le epistole che di lui ci rimangono, ed io le riporterò tutte nell'ordine loro cronologico (1), per integrare la serie dei documenti storici di quella età, e per temperare, se fia possibile, col testimonio scritto delle cure benevole adoperate da quell'animoso successore di S. Pietro, per consolare i Sardi abbandonati ed oppressi, la narrazione dolorosa dei patimenti e delle miserie insulari.

I.

P. C. N. 591.

Epist. XLVI, lib. I, indict. IX (2).

Gregorius Theodoro Duci Sardiniae.

Iustitiam quam mente geritis, oportet coram hominibus luce operum demonstretis. Juliana siquidem abbatissa monasterii sancti Viti, quod Vitulana quondam recordandae memoriae construxerat, insinuavit nobis a Donato officiali vestro possessionem juris praedicti monasterii detentari. Qui dum excellentiae vestrae patrocinii erigi se conspicit, ad examinandum judicium venire contemnit. Sed nunc gloria vestra praecipiat eumdem officialem cum praedicta ancilla Dei arbitrale subire judicium; quatenus quidquid eorum de tali controversia arbitrorum judicio fuerit diffinitum, effectui mancipetur, ut id quod se amittere sive retinere perspexerit, non hoc virtutis opere fieri, sed legis justitiae debeat reputari. Pariter et Pompejana religiosa, quae monasterium in domo propria construxisse dignoscitur, queritur matrem quondam generi sui defuncti testamentum ejus velle cassare, quatenus ultimum filii ejus arbitrium ad irritum deducatur. Pro qua re caritate paterna gloriam vestram necessario duximus adhortandam, ut piis se causis salva justitia libenter accommodet, et quidquid his juris ratio tribuit, benigne jubeat custodiri. Dominum autem petimus, ut viam vitae vestrae propitius dirigat, dignitatemque susceptam administrationis prosperitate disponat.

II.

Epist. XLVII, lib. I, indict. IX (3). P. C. N. 591.

Gregorius Honorato Diacono.

Quia regiminis locum, licet immeriti, suscepimus, oportet ut fratrum nostrorum necessitatibus, inquantum facultas suppetit, occurramus, Januarius ergo metropoleos Caralis frater et coëpiscopus noster veniens huc in Romanam civitatem edocuit nos Theodorum gloriosum magistrum militum, qui ducatum Sardiniae insulae suscepisse dignoscitur, multa illic contra piissimorum dominorum jussa peragere, quibus plurima gravissima possessorum, vel civium imperii sui, competenti clementia ac mansuetudine submoverunt. Pro qua re

epistole di S. Gregorio Magno. I preludii di questo miserevole abbandono cominciarono dallo stesso momento in cui i Goti furono cacciati d'Italia, poichè è opinione di molti dotti, e specialmente del Panvinio, che Giustiniano concedesse a Narsete l'amministrazione della Sardegna e di tutta la penisola italiana in premio della conseguita vittoria: *Bello confecto, et Gothis Italia omni exactis, ipsa cum insulis Sicilia*, Sardinia *et Corsica imperio orientali attributa est, atque in victoriae praemium Narsi ab imperatore administranda concessa* (Onuphr. Panvin., *Imper. rom.*, cap. XXVIII apud. Graev., *Thes. antiq. rom.*, vol. 1, col. 565).

(1) Mi credo in debito di avvertire i lettori che nella riproduzione delle epistole di S. Gregorio Magno pertinenti alla Sardegna ho seguito di preferenza la edizione dell'*Epistolario gregoriano* fatta dal Mansi (*Ss. concil. nov. et ampliss. collect.*, tom. IX, col. 1029 usque ad 1240, e tom. X col. 1ª usque ad 433. Florentiae 1763 e 1764 in-fol.), la quale contiene le varianti e le emendazioni fattevi nelle precedenti edizioni dal Goussanville, dal Labbè e dai PP. Maurini (Paris, 1705). Da quest'ultima sono ricavate le più importanti di dette epistole pubblicate in Torino (ex typogr. Hyacinthi Marietti, 1825, in-8°) con eruditi commentarii latini dal già citato canonico Marongio, ora arcivescovo di Cagliari.

(2) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1067. Teodoro, duce o comandante delle milizie imperiali stanziate in Sardegna nel 591, succedette in tale uffizio a Endacio che copriva la stessa carica nel 589, come si ricava dalla seguente epistola XLVII. Le sue attribuzioni erano ristrette al governo della soldatesca, epperciò S. Gregorio nelle due successive lettere dello stesso anno (epist. 47, 59, lib. I, indict. IX) lo appella *gloriosum magistrum militum*. Forse in assenza del preside gli sarà stato affidato provvisoriamente il governo eziandio delle cose civili dell'isola; ma la sua qualità di duce lo chiamava unicamente al disbrigo delle faccende militari. Imperocchè Giustiniano nelle già citate leggi (I e II *Cod. de off. praef. praet. Afric.*, supr. pag. 89, col. 2ª, not. 3 e 4) instituì le due cariche separate di preside e di duce, le quali continuarono ad essere distinte l'una dall'altra per tutto il sesto secolo, giacchè lo stesso papa S. Gregorio Magno in una sua lettera del 599 (epist. V, lib. VII, part. II) parla del duce Eupaterio (*gloriosi magistri militum*), e del preside (*magnifici pii in domino praesidis*), che nel detto anno rappresentavano separatamente nell'isola l'autorità civile e militare dell'impero; e poi in altra lettera del 601 (epist. XVII, lib. IX) parla pure di Spesindeo, che in tal anno era preside di Sardegna. Donato era uno degli uffiziali subalterni di Teodoro, e forse l'istesso che otto anni dopo (599) è ricordato in un'altra epistola gregoriana (epist. II, lib. VII, part. II) siccome possessore di un campo già seminato, dal quale il vescovo Gianuario fece sradicare le biade in giorno festivo. In questo caso non è improbabile che la possessione di Donato fosse il frutto della usurpazione e della violenza da lui usata contro Giuliana, abbadessa del monistero di S. Vito fondato da Vitulana. Di Pompeiana poi, che vedesi raccomandata colla presente lettera al suddetto Teodoro, lo stesso pontefice fa memoria in altre sue epistole degli anni 593, 601, 603 (ep. LXI, lib. I; ep. XXXVI, lib. II; ep. XX, lib. IX; ep. LIX, lib. XI), dalle quali si raccoglie ch'essa era vedova di Stefano e madre di Matrona, e che fondò il monistero di S. Erma.

(3) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1067. Gli abusi di autorità, che il duce Teodoro commetteva in Sardegna, eccitarono il papa S. Gregorio Magno a scrivere a Onorato, diacono della chiesa romana e suo apocrisiario o legato in Oriente, affinchè facesse conoscere agli augusti Tiberio Maurizio e Costantina (*piissimis dominis*) le giuste doglianze dei Sardi, e facesse richiamare Teodoro all'osservanza dei benigni decreti imperiali emanati nel 589 sotto il ducato di Endacio. Le querele degl'isolani erano state recate a Roma da Gianuario vescovo metropolitano di Cagliari, del quale è fatto frequentissimo ricordo nelle epistole di detto pontefice. Si ricava dalla presente lettera che Endacio e Teodoro, per assenza o impedimento del preside, amministrarono temporariamente tutte le faccende insulari.

volumus, ut apto tempore piissimis dominis, juxta id quod provinciales praedictae insulae juste et competenter postulant, suggeras, dum et antea ad ENDACIUM *gloriosum magistrum militum, jam per indictionem septimam tunc ducem* SARDINIAE, *sacra imperialia cucurrerunt: quibus omnia praeceperunt gravia nunc capitula submoveri, quatenus eorum jussa de pietatis fonte procedentia, a ducibus, quos in tempore praeesse contigerit, inconcusso serventur, mercesque eorum ab administratoribus non debeat dissipari: ut quietam sub imperio clementi dominorum vitam transigant, et consultum, quod subjectis suis tranquilla mente tribuunt, in adventu aeterni judicis multiplicata compensatione recipiant.*

III.

P. C. N. 591. Epist. LIX, lib. I, indict. IX (1).

GREGORIUS GENNADIO PATRICIO ET EXARCHO AFRICAE.

Dei prae oculis vos indesinenter habere timorem, ac sectari justitiam, submissa hostium colla testantur: sed ut gloriam vestram in eadem prosperitate gratia Christi custodiat, quaecumque perperam committi cognoscitis, celeri, sicut consuevistis, cohibitione compescite, ut armis justitiae praemuniti, hostiles impetus fidei virtute, quod est totius culmen virtutis, superetis. MARINIANUS *siquidem Turritanae civitatis frater et coëpiscopus noster nobis lacrymabiliter indicavit, civitatis suae pauperes omnino vexari, et commodalibus affligi dispendiis. Insuper et religiosos ecclesiae suae homines, gravem ab hominibus* THEODORI *magistri militum sustinere molestiam, ac pati corporales injurias, et quod ad hoc usque prorumpitur, ut in carcerem, quod dici nefas est, retrudantur: saepe quidem etiam in causis ad ecclesiam suam pertinentibus a praefato glorioso viro graviter impediri. Quaecumque sint, si tamen vera sint, reipublicae disciplinae contraria vos scitis. Et quia haec omnia vestram excellentiam convenit emendare, salutans eminentiam vestram exposco, ut ea ulterius fieri non sinatis, sed ex opere illi jubete diligenti, ut ab ecclesiae se laesione removeat, et nullus eorum in angariis seu commodis ultra quam sinit ratio praegravetur, aut si quae causae fuerint, non potentatus metu, sed legali ordine finiantur. Ita igitur quaeso, aspirante vobis Domino, haec omnia praeceptionis vestrae interminatione corrigite, ut si non rectitudinis contemplatione, saltem formidine vestrae jussionis a talibus se gloriosus* THEODORUS *vel homines ejus abstineant: quatenus, quod ad laudem vestram proficiat et mercedem, in partibus commissis possit florere cum libertate justitia.*

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1072. Non è più il solo Giannuario di Cagliari, ma eziandio Mariniano vescovo di Torres che fa consapevole il papa delle vessazioni esercitate da Teodoro contro i Sardi. E queste non sono più indicate con termini vaghi e generali, ma specificamente, dicendosi nella lettera, che quell'iniquo duce o capo di milizia molestava i chierici ed i poveri con prestazioni indebite (*commodalibus dispendiis*) e con ingiurie personali, cacciandoli perfino in carcere, e che negli affari contenziosi turbava inoltre la giurisdizione ecclesiastica dei vescovi turritani. S. Gregorio magno, che per reprimere siffatti abusi avea poco innanzi, e nello stesso anno 591, scritto direttamente a Teodoro e ad Onorato (epist. XLVI e XLVII preced.), ora invoca l'autorità di Gennadio, esarca o prefetto del pretorio d'Africa, acciò faccia rientrare il pervicace Teodoro nei limiti del suo dovere.

IV.

Epist. LX, lib. I, indict. IX (2). P. C. N. 591.

GREGORIUS JANUARIO ARCHIEPISCOPO CALARITANO SARDINIAE.

Si ipse Dominus noster viduarum se maritum, orphanorumque patrem scripturae sacrae profitetur testimonio, nos quoque membra corporis ejus ad imitandum caput summo debemus mentis affectu intendere, et salva justitia orphanis et viduis praesto, si necesse sit, esse. Et quia insinuatum est nobis CATELLAM *religiosam feminam, habentem filium suum hic in sancta romana Ecclesia, cui Deo auctore praesidemus, militantem, quorundam immissionibus vel inquietudinibus molestari; de ea re fraternitatem vestram scriptis praesentibus necesse duximus adhortandam, ut eidem praedictae feminae tuitionem ferre, salva justitia, non declinet; sciens quod de hujusmodi rebus et dominum sibi debitorem faciat, et nostram circa se caritatem magis astringat. Causas enim praedictae feminae, sive sint, sive fuerint, nostro volumus judicio terminari, ut foralis illi inquietudo submoveri debeat; et tamen a judicii justitia nullatenus excusetur. Oro autem Dominum, quo viam vestram cursu ad se prospero dirigat, et ad regnum venturae gloriae propitiatus ipse perducat.*

V.

Epist. LXI, lib. I, indict. IX (3). P. C. N. 591.

GREGORIUS IANUARIO EPISCOPO CALARITANO SARDINIAE.

Licet fraternitas vestra zelo justitiae se in diversorum tuitionem congruenter impendat, proniorem tamen eam credimus prorsus existere in eorum solamina quos ei nostra commendat epistola. POMPEJANA *igitur religiosa femina per hominem suum suggessit nobis multa se quorundam hominum sustinere assidue irrationaliter gravamina, et ob hoc nobis supplicasse dignoscitur, ut nostris eam vobis commendaremus apicibus. Propterea, salutantes fraternitatem vestram, debito caritatis affectu praedictam vobis feminam necessario duximus commendandam, ut comitante justitia, in nulla eam fraternitas tua contra aequitatem gravari causa permittat, nec aliqua inconsulte pati dispendia. Sed si quas eam habere causas contigerit, in electorum judicio, altercantium ventiletur contentio; et quaecumque fuerint diffinita, ita tranquille ad effectum vobis solatiantibus perducantur, ut et vobis pro tali opere merces inhaereat, et nostris apicibus commendata gaudeat se invenisse justitiam.*

(2) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1073. La raccomandazione di Catella, vedova e pia donna, fatta da S. Gregorio all'arcivescovo di Cagliari, e ripetuta con altra lettera di questo medesimo anno (ep. LXII, lib. I, indict. IX), fu probabilmente provocata dal di lei figlio, il quale militava in Roma nella via clericale. Per questo mezzo Catella ottenne ancora che le sue liti presenti e future fossero definite dal papa, come si ricava dal testo della presente epistola.

(3) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1073. Le molestie, delle quali erasi doluta Pompeiana presso il pontefice, erano forse le istesse già manifestate da S. Gregorio a Teodoro duce di Sardegna con precedente lettera dello stesso anno 591 (ep. XLVI, lib. I, indict. IX. Ved. sopr. pag. 92, col. 2ª). Quindi si scorge che il papa non ometteva verun mezzo per far rendere ragione a questa pia vedova, poichè non contento di averla già raccomandata al suddetto Teodoro, la raccomandò eziandio al vescovo Gianuario, imponendogli di far definire con giudizio di arbitri (*electorum judicio*) tutte le di lei questioni.

VI.

P. C. N. 591. Epist. LXII, lib. I, indict. IX (1).

Gregorius Januario Archiepiscopo Calaritano Sardiniae.

Pastoralis regiminis necessitate compellimur, ut orphanorum viduarumque causis solertius quam curis ceteris insistamus: et quia insinuatum nobis est Catellam *religiosam feminam habentem filium hic in sancta romana Ecclesia, cui Deo auctore praesidemus, militantem, quorundam immissionibus, vel inquietudinibus molestari, de ea re fraternitatem vestram scriptis praesentibus necesse duximus adhortandam, ut eidem praedictae feminae tuitionem ferre salva justitia non declinet: sciens quod de hujusmodi rebus et sibi dominum faciat debitorem, et nostram circa se caritatem astringat. Causas enim praedictae feminae sive sint, sive fuerint, nostro volumus judicio terminari, ut foralis illi inquietudo submoveri debeat, et tamen a judicii justitia nullatenus excusetur. Oro autem Dominum quo viam vestram cursu ad se prospero dirigat, et ad regnum venturae gloriae propitiatus ipse perducat.*

VII.

P. C. N. 591 Epist. LXXXI, lib. I, indict. IX (2).

Gregorius Januario Archiepiscopo Caralis

Scriptis tuis cor nostrum laetificasse dignosceris, quod te mandatorum nostrorum memorem fuisse testatus es. Et quia memoriter retinemus ea quae nos fraternitati tuae mandasse commemoras, quemadmodum disponendum sit, ubi voluntatis nostrae expectatur auctoritas, scriptis praesentibus breviter respondemus. Liberatus *igitur, de quo nobis tua fraternitas indicavit, qui diaconii fungi perhibetur officio, si a decessore tuo non factus est* cardinalis, *ordinatis a te diaconibus nulla debet ratione praeponi; ne eos, quos consecrando probasse cognosceris, reprobare supponendo quodam modo videaris. Praedictum itaque* Liberatum, *quem reprimendus ambitionis inflat spiritus, omni instantia ab intentus sui pravitate compesce, et ultimum inter diaconos stare constitue, ne dum se illicite praeferri contendit, immeritus, loco in quo nunc situs est, judicetur. Cujus tamen si obedientia fueris invitatus, et eum post haec cardinalem facere volueris, nisi pontificis sui concessionem solemni more meruerit, abstinendum ab omni ejus incardinatione memineris; quoniam aequitati convenire non ambigis, ut aliis servare non differas, quod ipse quoque tibi servari desideras.*

(1) Ex Mansi, op. cit., tom. IX, col. 1083. La presente lettera è una ripetizione dell'altra (ep. LX, lib. I, indict. IX) già poco innanzi riportata (Ved. sopr. pag. 93, col. 2ª).

(2) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1083. Il soggetto della presente lettera è diretto intieramente a reprimere l'ambizione del diacono Liberato. Costui volea precedere a tutti gli altri diaconi della chiesa cagliaritana, alla quale non constava che fosse *incardinato*, perchè andatovi da altra diocesi dell'isola. Quindi S. Gregorio scrisse a Gianuario, che, laddove il vescovo suo predecessore non avesse già *incardinato* quel diacono forastiero alla suddetta chiesa di Cagliari, lo posponesse a tutti gli altri dello stesso ordine; e che tuttavia potesse egli stesso *incardinarvelo*, se vi acconsentisse il vescovo dal quale Liberato dipendeva.

VIII.

Epist. XXXIV, lib. II, part. I, indict. X (3). P. C. N. 592.

Gregorius Januario Episcopo Calaritano.

Si sacerdotale quod administramus officium mentis integritate pensemus, sic nos cum filiis nostris individuae caritatis debet unire concordia, ut sicut patres in nomine, ita affectu probemur in opere. Dum ergo tales non esse quales praefati sumus oporteat, miramur cur adversus fraternitatem tuam tanta querimoniarum moles exorta est. Quod quidem nos adhuc credere dubitamus. Sed ut veritatem valeamus agnoscere, Joannem *sedis nostrae notarium nostra illic praeceptione suffultum direximus, qui partes in electorum compellat adesse judicio, et sua ad effectum executione, quae fuerint judicata, perducat. Quo circa fraternitatem tuam scriptis praesentibus adhortamur, ut causarum apud se ante debeat merita pertractare. Et si qua se injuste tulisse vel habere cognoscit ante judicium, sacerdotii contemplatione restituat. Inter querelas autem multiplices,* Isidorus *vir clarissimus a fraternitate tua frustra se excommunicatum anathematizatumque conquestus est. Quod ob quam rem factum fuerit, dum a clerico tuo, qui praesens erat, voluissemus addiscere, pro nulla alia causa, nisi pro eo quod te injuriaverat, factum innotuit. Quae res nos vehementer affligit. Quod si ita est, nihil te ostendis de caelestibus cogitare, sed terrenam te conversationem habere significas, dum pro vindicta propriae injuriae, quod sacris regulis prohibetur, maledictionem anathematis invexisti. Unde de cetero omnino esto circumspectus atque sollicitus, et talia cuiquam pro defensione injuriae tuae inferre denuo non praesumas. Nam si tale aliquid feceris, in te scias postea vindicandum.*

IX.

Epist. XXXVI, lib. II, part. II, indict. XI (4). P. C. N. 593.

Gregorius Sabino defensori Sardiniae, et Anthemio subdiacono.

Quaedam ad aures nostras gravia pervenerunt, quae quoniam canonicam emendationem expectant, idcirco experientiae tuae praecipimus, quatenus una cum Joanne *notario, omni*

(3) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1103. Molte doglianze erano pervenute a S. Gregorio Magno sull'avventatezza di Gianuario vescovo di Cagliari, fra le quali è ricordata in questa lettera la sola scomunica fulminata contro Isidoro, personaggio charissimo. Di tale scomunica e dei privati risentimenti che vi aveano dato causa, il pontefice era stato informato da un chierico sardo trovatosi presente al fatto. Perciò il papa spedì a Cagliari un notaio della sede apostolica per nome Giovanni, affinchè riducesse a termine, per via di giudizi arbitramentali, le questioni che aveano dato occasione agli eccessi di Gianuario. Del suddetto notaio Giovanni e anche di Isidoro si fa menzione nella seguente lettera gregoriana del 593. L'ultima parte di questa epistola, che è relativa alla scomunica d'Isidoro, è stata riprodotta da Graziano nel suo *Decreto*, part. II, caus. XXIII, quaest. IV, can. 27.

(4) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1113. La prima parte di questa lettera diretta a Sabino difensore di Sardegna, ossia amministratore dei beni patrimoniali di S. Pietro esistenti nell'isola, ha relazione col contenuto nell'epistola precedente. Perchè vi si parla nuovamente delle imputazioni fatte a Gianuario, sulle quali doveva inquirire il notaio Giovanni, e della lite d'Isidoro, uomo eloquentissimo, colla chiesa cagliaritana. Nella parte poi, che sembra indirizzata ad Antemio ed a Sabino insieme, si fa nuova menzione di Pompejana, e vi è per la prima volta nominata Teodosia, la quale

excusatione postposita, JANUARIUM fratrem et coëpiscopum nostrum summa hac exhibere instantia non omittas, ut eo coram posito, ea quae ad nos perlata sunt subtili valeant indagatione perquiri. POMPEJANA vero atque THEODOSIA religiosae feminae iuxta postulationem suam, si huc venire voluerint, vestra eis in omnibus praebete solatia, ut desideria sua vobis queant succurrentibus adimplere: praecipue autem ISIDORUM eloquentissimum, sicut petiit, studii vestri sit per omnia vobiscum adducere, ut caussae ejus qualitas, quam contra ecclesiam Calaritanam habere dignoscitur, interius trutinata, legalem valeat finem accipere. Praeterea quoniam aliqua nobis de persona EPIPHANII presbyteri facinora nuntiata sunt, necesse est ut diligentius cuncta perscruteris, et seu mulieres, cum quibus perisse (forse *peregisse*) *dicitur, seu alios quos de caussa eadem scire aliquid senseris, huc pariter festines adducere, quatenus, ecclesiasticae districtioni liquide possint aperiri quae vera sunt. Haec vero omnia ita efficaciter utrique curabitis adimplere, ut nulla vos de neglecta culpa respiciat, scientes ad vestrum omnino pertinere periculum, si haec nostra quoquo modo fuerit lentata praeceptio.*

X.

P. C. N. 594. Epist. VIII, lib. III, indict. XII (1).

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO SARDINIAE.

THEODOSIA religiosa femina in construendo monasterio voluntatem STEPHANI quondam viri sui complere desiderans, petiit a nobis, ut ad fraternitatem tuam nostras transmitteremus epistolas, quibus per commendationem nostram tuum facilius mereretur auxilium. Asserit siquidem hoc a suo conjuge constitutum, ut in praedio, quod appellatur Piscenas, *quod ad xenodochii THOMAE quondam episcopi jura pervenit, monasterium construi debuisset. Quia igitur in alienis hoc fundare rebus, licet possessor permitteret, dominus tamen videtur cum ratione refugere, petitionem ejus praevidimus annuendam, idest, ut in domo juris sui, quam CALARIS asserit se habere, ancillarum Dei monasterium debeat, Domino adjuvante, construere. Sed quia praedictam domum suam dicit ab hospitibus atque supervenientibus onerari, hortamur fraternitatem tuam ut studeas ei in cunctis concurrere, devotionique ejus tuae praebeas tuitionis auxilium, ut mercedis defuncti, atque ejus studii, tuus te concursus faciat et sollicitudo participem. Reliquiae vero, quas ibidem postulat collocandas, volumus ut a fraternitate tua sub debita veneratione condantur.*

XI.

Epist. IX, lib. III, indict. XII (2). P. C. N. 594.

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Satis quidem te ipse pastoralis zelus instigare debuerat, ut gregem, quem susceperas, etiam sine nostro solatio salubriter ac provide tuereris, et a callidis inimicorum surreptionibus cum diligenti circumspectione servares. Sed quia caritatem tuam pro suae firmitatis augmento, nostrae quoque pagina auctoritatis indigere comperimus, necessarium nobis fuit titubantes animos tuos ad religiosi vigoris studium fraternae dilectionis exhortatione firmare. Pervenit siquidem ad nos minus te monasteriis ancillarum Dei in SARDINIA sitis tuitionis impendere; et cum dispositum a tuis prudenter fuisset decessoribus, ut quidam de clero probati viri curam gerentes, earum se necessitatibus adhiberent; nunc ita funditus isse neglectum, ut per publicas personas, pro tributis aliisque muniis ipsae per se principaliter Deo dedicatae feminae compellantur subire, necessitatemque habeant pro supplendis fiscalibus per villas praediaque discurrere, atque virilibus incompetenter se miscere negotiis. Quod malum fraternitas tua facili correctione removeat, ut unum probatum virum vita moribusque, cujus aetas, atque locus nihil de se pravae suspicioni injiciat, sollicite deputet, qui sic monasteriis ipsis cum Dei timore possit assistere, quatenus ulterius eis pro quibuslibet causis privatis vel publicis extra venerabilia loca contra regulam vagari non liceat, sed quidquid pro his agendum est, per eum quem deputaveris, rationabiliter peragatur. Ipsae vero referentes Deo laudes, atque coërcentes semetipsas, in monasteriis suis nullam occasionem ulterius fidelium mentibus pravae suspicionis injiciant. Si qua autem earum, vel per anteriorem licentiam, vel per impunitatis pravam consuetudinem ad lapsum adulterii deducta fuerit, aut in stupri fuerit perducta voraginem, hanc post competentis severitatem

era vedova di Stefano, e fondò un monistero ordinato con testamento dal di lei marito (Ved. infr. ep. VIII e X, lib. III, indict. XII, ep. II, lib. IV, indict. XIII). Il sacerdote Epifanio che in questa lettera apparisce accusato di molti misfatti, è specialmente di aver usato carnalmente con femmine, andò a Roma, e fu riconosciuto innocente ed assolto da S. Gregorio (ved. infr. ep. XXIV, lib. III, indict. XII); e forse è lo stesso Epifanio che nel 599 era arciprete, cioè il seniore dei sacerdoti della chiesa di Cagliari (ved. infr. ep. VII, lib. VII, part. II, indict. II).

(1) Ex Mansi, op. cit., tom. IX, col. 1160. Stefano avea ordinato che si erigesse un monistero di femmine nel predio di *Piscenas*. Ma siccome questa possessione era divenuta di proprietà dello spedale di pellegrini già fondato dal vescovo Tommaso (che forse fu il predecessore del vescovo Gianuario), perciò Teodosia vedova di Stefano avea implorato dal papa la permissione di erigerlo nella propria sua casa, come in effetto ve lo eresse, dopo un anno (ved. infr. ep. X, lib. III, indict. XII; ep. II, lib. IV, indict. XIII). E il pontefice scrisse a Gianuario, raccomandandogli la giusta petizione di Teodosia, e incaricandolo insieme di liberare la di lei casa dalle molestie dei pellegrini che vi ospitavano.

(2) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1161. È questa una lettera piena di rimproveri e di avvertimenti. S. Gregorio raccomanda a Gianuario di preporre, secondo l'antica consuetudine, sacerdoti di provata virtù all'amministrazione dei monasteri di femmine, acciò costoro potessero attendere più quietamente all'orazione, nè più si vedessero discorrere da un luogo all'altro per attendere alle faccende temporali. Da questo abuso erano forse nati gli scandali di vergini dedicate a Dio stuprate da laici e da chierici, poichè il papa prescrive i castighi da applicarsi alle une e agli altri. Raccomandasi inoltre a Gianuario di convocare sinodalmente due volte all'anno i suoi suffraganei, di vendicare in libertà, e difendere virilmente i servi e le ancelle degli ebrei che per causa di fede si rifuggissero nelle chiese; di non permettere che i preti ungessero col sacro crisma le fronti dei battezzandi o già battezzati, lo che si apparteneva ai vescovi, ma che li ungessero solamente nel petto (proibizione poi rivocata dallo stesso papa, ep. XXVI, lib. III, indict. XII infr.), e di curare con sollecitudine la erezione dei nuovi monasteri ordinati dalla pietà di molti Sardi, sia morti che viventi. Fra questi è nominato un certo Pietro, che avea disposto per la fondazione di un monastero nella propria sua casa; e il pontefice commette a Gianuario di verificare lo stato e quantità dei redditi perciò esistenti. Non bisogna confondere il suddetto Pietro con altri tre dello stesso nome (ved. infr. ep. IX, lib. IV, indict. XIII; ep. II e V, lib. VII, part. II, indict. II). Quattro luoghi di questa epistola sono stati riprodotti nel *Decreto* di Graziano, part. I, distinct. LIV, can. 16; part. II, caus. XVI, quaest. I, can. 14; caus. XXVII, quaest. I, can. 28; part. III, *De consecrat.*, distinct. IV, can. 120.

vindictae, in aliud districtius virginum monasterium in poenitentiam volumus redigi, ut illic orationibus atque jejuniis vacet, et sic poenitendo proficiat, et metuendum coeteris arctioris disciplinae praestet exemplum. Is autem qui cum hujusmodi feminis in aliqua fuerit iniquitate repertus, omni communione privetur, si laicus est; si vero clericus fuerit, a suo quoque remotus officio, pro suis continuo lugendis excessibus in monasterium detrudatur. Episcoporum etiam concilia, sicut tam tuae mos dicitur fuisse provinciae, quam quod sanctorum canonum auctoritate praecipitur, bis in anno celebrare te volumus, ut si quis inter eos a sui forma propositi actionis, atque morum qualitate discordat, sociali possit fratrum increpatione redargui; et pro securitate commissi gregis, animarumque statu, paterna valeat circumspectione tractari. Pervenit etiam ad nos, servos ancillasque judaeorum fidei caussa ad Ecclesiam refugientes, aut infidelibus restitui dominis, aut eorum, ne restituantur, pretium dari. Hortamur igitur, ut nullatenus tam pravam consuetudinem manere permittas; sed si quilibet servus judaeorum ad venerabilia loca confugerit caussa fidei, nullatenus eum putamini praejudicium sustinere. Sed sive olim christianus, sive nunc fuerit baptizatus, sine ullo christianorum pauperum damno religioso ecclesiasticae pietatis patrocinio in libertatem modis omnibus defendatur. Presbyteri baptizatos infantes signare sacro in frontibus chrismate non praesumant; sed presbyteri baptizatos ungant in pectore, ut episcopi postmodum ungere debeant in fronte. Pro fundandis etiam monasteriis, quae a diversis jussa sunt construi, si injusta perspicis haec aliqua ab iis quibus indicta sunt excusatione differri, solerter secundum quod leges praecipiunt admonere te volumus, ne piae vivorum aut defunctorum voluntates tua, quod absit, remissione cassentur. De monasterio autem, quod in domo sua construendum quondam PETRUS *asseritur praecepisse, praevidimus, ut fraternitas tua subtiliter requirat relictorum illic redditaum quantitatem. Et si quidem modus habetur substantiae, recollectis omnibus quae de rebus ipsis imminuta dicuntur esse, vel dispersa, cum omni studio hoc et sine aliqua dilatione fundetur. Sin autem, vel minus idonea, vel damnosa facultas est, omnibus, ut edictum est, subtiliter inquisitis, nobis renuntiare te volumus, ut sciamus quid deliberare, juvante Domino, de ejus constructione possimus. Fraternitas igitur tua ita in cunctis praedictis capitulis se solerter impendat, ut nec nostrae admonitionis seriem inveniatur fuisse transgressa, nec divini rea judicii, de minori zelo pastoralis existat officii.*

XII.

P. C. N. 594. Epist. X, lib. III, indict. XII (1).

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Nos quidem arbitramur, quod ad imminentiam expletionis piarum rerum, ipse te tuus satis ordo compellat. Sed ne zelum tuum cuiuslibet interventus remissionis emolliat, de his etiam te specialiter judicavimus exhortandum. Pervenit siquidem ad nos STEPHANUM *vestrum de hac luce migrantem, supremae voluntatis eloquio monasterium praecepisse fundari. Cujus desiderium a* THEODOSIA *honesta femina, herede ejus, fertur quod hactenus dilatione protrahitur. Quamobrem hortamur freternitatem tuam, ut maximum de praedicta caussa studium geras, atque ante nominatam feminam commoneas, quatenus intra annale spatium monasterium quod jussum est, debeat ordinare, et cuncta secundum defuncti voluntatem sine altercatione construere. Quod si intra praedicti temporis metam aliqua perficere negligentia vel calliditate distulerit, ut sive in loco eo, quo constitutum fuerat, seu certe ibi non poterit, et alibi placet ordinari, et dilatione interveniente negligitur; tunc volumus ut fraternitatis tuae aedificetur studio, ordinatisque omnibus, res atque redditus qui relicti sunt, per te loco ipsi venerabili sine imminutione aliqua socientur. Sic enim et ante tremendum judicem tuum sententiam remissionis effugies, et secundum piissimas leges, dilatas defunctorum pias voluntates episcopali supplebis studio.*

XIII.

Epist. XXIII, lib. III, indict. XII (2). P. C. N. 594.

GREGORIUS NOBILIBUS AC POSSESSORIBUS IN SARDINIA INSULA CONSISTENTIBUS.

Fratris et coepiscopi mei FELICIS, *et filii mei* CYRIACI *servi Dei relatione cognovi, pene omnes vestros rusticos in vestris possessionibus idololatriae deditos habere. Et valde hac de re contristatus sum, quia scio quod subjectorum culpa praepositorum deprimit vitam, et cum in subjecto peccatum non corrigitur, in eos, qui praesunt, sententia retorquetur. Unde, magnifici filii, exhortor, ut omni cura omnique sollicitudine animarum vestrarum zelum habere debeatis, et quas rationes omnipotenti Deo de subjectis vestris reddituri estis, aspicite. Ad hoc quippe vobis illi commissi sunt, quatenus et ipsi vestrae utilitati valeant ad terrena servire, et vos per vestram providentiam eorum animabus ea quae sunt aeterna prospicere. Si igitur impendunt illi quod debent, vos eis cur non solvitis quod debetis? id est, ut assidue illos magnitudo vestra commoneat, ab idololatriae errore compescat, quatenus, eis ad fidem ductis, omnipotentem Dominum erga se placabilem faciat. Ecce enim mundum hunc quam vicinus finis urget, aspicitis, quod modo humanus in nos, modo divinus saeviat gladius videtis; et tamen vos veri Dei cultores a commissis vobis lapides adorari conspicitis, et tacetis? Quid, quaeso, in tremendo judicio dicturi estis, quando hostes Dei et sub potestate vestra suscepistis, et tamen eos Deo subdere,*

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1162. S. Gregorio magno, sempre zelante e sempre instancabile nell'esercizio dell'autorità sua pontificale, diresse la presente epistola a Gianuario, affinchè eccitasse Teodosia alla effettiva fondazione del monistero ordinata dal suo marito Stefano, prefiggendole perciò il termine di un anno; passato il quale senza avervi adempito, autorizzò il vescovo di Cagliari a farlo edificare coi fondi lasciati dal testatore.

(2) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1171. Felice vescovo di Porto, e Ciriaco abate del monastero di S. Andrea, come si ricava dalle successive epistole gregoriane (XXIII, XXV, XXVI lib. III, indict. XII; II, lib. IV, indict. XIII, I e II, lib. VII, part. II, indict. II) erano stati mandati a Sardegna in qualità di missionarii per convertire alla fede i *Barbaricini*, o quella parte del volgo che perseverava tuttavia nelle pratiche del paganesimo. S. Gregorio scrisse la presente lettera ai nobili e ai possidenti dell'isola, affinchè aiutassero i detti missionarii nella santa opera, e perchè non tollerassero più nelle loro possessioni i servi idolatri, o dediti alle superstizioni idolatriche. Ed è notevole il passo in cui, per indurli a rimuovere i loro schiavi o servi di gleba dagli errori del gentilesimo, fa loro presente il prossimo *finimondo: ecce enim mundum hunc quam vicinus finis urget, aspicitis.*

atque ad eum revocare contemnitis? Unde debitum salutationis alloquium solvens peto, ut magnitudo vestra attendere erga zelum Dei vehementer invigilet, et quis quantos ad Christum perduxerit, suis mihi epistolis indicare festinet. Quod ergo vos agere ex aliqua occasione forsitan minime valetis, praedicto fratri et coëpiscopo nostro Felici vel filio meo Cyriaco injungite, eisque ad opus Dei solatium praebete, ut in remuneratione vitae tanto possitis esse participes, quanto nunc bono operi solatium praebetis.

XIV.

P. C. N. 594. Epist. XXIV, lib. III, indict. XII (1).

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Oportebat si quidem fraternitatem tuam ita de rebus piis esse sollicitam, ut nihil ad explendas eas nostris admonitionibus penitus indigeret: tamen quia quaedam ad nos pervenerunt quae sunt corrigenda capitula, nihil est incongruum, si nostrae quoque vobis pagina auctoritatis accedat. Quamobrem significamus pervenisse ad nos, consuetudinem fuisse, ut xenodochia, quae sunt in Calaritanis partibus *constituta, apud episcopum civitatis singulis temporibus suas subtiliter rationes exponerent, ejus videlicet tuitione atque sollicitudine gubernanda. Quod quia tua hactenus fertur caritas neglexisse, hortamur, ut, sicut dictum est, tibi singulis quibusque temporibus rationes suas xenodochii, qui in eis sunt constituti vel fuerunt, subtiliter reddant. Atque tales in eis qui praesint ordinentur, qui vita, moribus atque industria inveniantur esse dignissimi, religiosi dumtaxat, quos vexandi judices non habeant potestatem: ne si tales personae fuerint, quas in suum possint evocare judicium, vastandarum rerum debilium, quae illic rejacent, praebeatur occasio: de quibus rebus summam te curam gerere volumus, ut nulli sine tua licentia detur notitia, ne usque ad direptionem earum ex fraternitatis tuae perveniatur incuria. Praeterea nostri latorem praesentium* EPIPHANIUM *presbyterum quorundam sacerdotum literis criminaliter accusatum, cujus nos, ut valuimus, discutientes caussam, nihilque in eo obiectorum reperientes, ut ad locum suum reverteretur, absolvimus. Criminis ergo ejus auctores te volumus perscrutari. Et nisi qui easdem transmisit epistolas paratus fuerit, hoc quod objecit canonicis atque districtissimis probationibus edocere, nullatenus ad sanctae mysterium communionis accedat.* PAULUM *vero clericum, qui saepe dicitur in maleficiis deprehensus, qui despecto habitu suo ad laicam reversus vitam in Africam fugerat; si ita est, corporalis prius proveniente vindicta, praevidimus in poenitentiam dari, quatenus et secundum apostolicam sententiam, ex carnis afflictione spiritus salvus fiat; et terrenas peccatorum sordes, quas pravis contraxisse fertur operibus, lacrymarum possit assiduitate diluere. Eis vero qui ab ecclesiastica communione suspensi sunt, nullus religiosus secundum canonum praecepta jungatur. De ordinationibus vero vel de nuptiis clericorum, aut de iis quae velantur virginibus, nullus, ut nunc fieri dicitur, quidquam praemii praesumat accipere, nisi quippiam sua sponte offerre maluerint. De mulieribus, quae de monasteriis ad laicam vitam sunt egressae, viroeque sortitae, quid fieri debeat, cum praedicto fraternitatis tuae presbytero subtilius sumus collocuti: cujus relatione sanctitas vestra potest plenius informari: religiosi vero clerici consensus, patrocinia laicorum caveant, et tuae modis omnibus secundum canones jurisdictioni subdantur, ne remissione fraternitatis tuae, ejus cui praees disciplina dissolvatur Ecclesiae. Eos autem qui in praedictas mulieres, quae egressae sunt de monasteriis, excesserunt, et nunc dicuntur a communione suspensi, si fraternitas tua de tali facinore digne poenituisse praeviderit, ad sacram communionem te volumus revocare.*

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1171. Varii sono gli oggetti contemplati nella presente lettera; le ragioni da rendersi periodicamente al vescovo di Cagliari dagli amministratori degli spedali dei pellegrini, esistenti *in calaritanis partibus;* l'assoluzione del sacerdote Epifanio, che vidimo accusato di gravi delitti nell'anno precedente (supr. ep. XXXVI, lib. II, part. II, indict. XI); il processo ordinato contro i suoi calunniatori; e la punizione da infliggersi al chierico Paolo dedito ai sortilegi e alle stregonerie, che avea deposto l'abito clericale, ed erasi fuggito in Africa. Quindi il papa inculca a Gianuario di non permettere che in occasione di ordini sacri, di nozze di chierici o di velamenti monacali si esigano premii o prestazioni di sorta, ma si accettino le sole offerte e doni spontanei, e che il clero regolare non debba patrocinare i piati dei laici. E in ultimo provvede che si riammettano alla comunione i corruttori delle sacre vergini, laddove siano veramente pentiti, e che per le donne uscite dai chiostri per andare a marito si eseguiscano le disposizioni da lui comunicate in Roma al suddetto sacerdote Epifanio. Due luoghi della presente lettera si leggono nel *Decreto* di Graziano, part. II, caus. V, quaest. VI, can. 4; caus. XXVII, quaest. I, can. 29.

XV.

Epist. XXV, lib. III, indict. XII (1). P. C. N. 594.

GREGORIUS ZABARDAE DUCI SARDINIAE.

Scriptis fratris et coëpiscopi mei FELICIS *et* CYRIACI *servi Dei, gloriae vestrae bona cognovimus. Magnasque omnipotenti Deo gratias agimus, quod talem ducem* SARDINIA *suscepit, qui sic sciat quae terrena sunt reipublicae exolvere, ut bene etiam noverit omnipotenti Deo obsequia patriae coelestis exhibere. Scripserunt etenim mihi quod eo pacto cum* Barbaricinis *facere pacem disponitis, ut eosdem* Barbaricinos *ad Christi servitium adducatis. Hac de re valde laetatus sum, et dona vestra, si omnipotenti Deo placuerit, citius serenissimis principibus innotesco. Vos ergo quod coepistis, explete: omnipotenti Deo devotionem vestrae mentis ostendite: eos quos illuc ad convertendos* Barbaricinos *transmisimus, quantum valetis adjuvate; scientes quod talia opera multum vos et ante terrenos principes, et coram coelesti rege praevaleant adjuvare.*

XVI.

Epist. XXVI, lib. III, indict. XII (2). P. C. N. 594.

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Fratris et coëpiscopi nostri FELICIS *et* CYRIACI *abbatis*

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1173. Zabarda, duce delle milizie imperiali in Sardegna, non potendo comprimere colla forza gli audaci *Barbaricini*, stimò essere miglior consiglio fermare con essi la pace, e condurli alla fede colla dolcezza. A questo suo divisamento davano opportunità il consenso di Ospitone, duce o capo di detti *Barbaricini*, che professava la religione cristiana (ved. infra ep. XXVII, lib. III, indict. XII), e la presenza di Felice e Ciriaco, i quali predicavano l'evangelio fra quei popoli selvaggi (ved. supr. ep. XXIII e infr., ep. XXVII, lib. III, indict. XII), e probabilmente avevano convertito lo stesso Ospitone alla vera credenza. S. Gregorio diresse perciò a Zabarda questa lettera di encomio, eccitandolo a perseverare nel santo proposito, e ad essere generoso di aiuti verso i suddetti missionarii.

(2) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1173. Le vessazioni dei

relatione cognovimus, quod in insula SARDINIA *sacerdotes a laicis judicibus opprimantur, et fraternitatem tuam ministri sui despiciant: dumque solum simplicitati a vobis studetur, quantum videmus, disciplina negligitur. Unde hortor, ut omni excusatione postposita, ecclesiam, quam suscepisti, auctore Deo, regas, disciplinam clericos tenere cogas, nullius verba metuere studeas. Archidiaconum vero tuum, ut audio, cum mulieribus habitare prohibuisti, et nuncusque in ea prohibitione despiceris. Qui nisi jussioni tuae paruerit, eum sacro ordine volumus esse privatum. Accidit autem aliud valde lugendum; quia ipsos rusticos, quos habet ecclesia tua, nuncusque in infidelitate remanere negligentia fraternitatis vestrae permisit. Et quid vos admoneo, ut extraneos ad Deum adducatis qui vestros ab infidelitate corrigere negligitis? Unde necesse est vos per omnia in eorum conversionem vigilare. Nam si cujuslibet episcopi in* SARDINIA *insula paganum rusticum invenire potuero, in eumdem episcopum fortiter vindicabo. Jam vero si rusticus tantae fuerit perfidiae et obstinationis inventus, ut ad Dominum Deum venire minime consentiat, tanto pensionis onere gravandus est, ut ipsa exactionis suae poena compellatur ad rectitudinem festinare. Pervenit etiam ad nos quosdam de sacris ordinibus lapsos, vel post poenitentiam, vel ante, ad ministerii sui officium revocari: quod omnino prohibuimus, et in hac re sacratissimi quoque canones contradicunt. Qui igitur post acceptum sacrum ordinem lapsus in peccatum carnis fuerit, sacro ordini ita careat, ut ad altaris ministerium ulterius non accedat. Sed ne unquam ii, qui ordinati sunt, pereant, provideri debet quales ordinentur, ut prius aspiciatur, si vita eorum continens in annis plurimis fuit, si studium orationis, si eleemosynae amorem habuerunt. Quaerendum quoque est ne forte fuerit bigamus. Videndum etiam, ne sine literis, aut obnoxius curiae, compellatur post sacrum ordinem ad exactionem publicam redire. Haec itaque omnia diligenter fraternitas vestra inquirat, ut dum diligenter quilibet exquisitus ordinatur, non celeriter post ordinationem deponatur. Ea autem quae fraternitati vestrae scripsimus, cunctis sub vobis episcopis innotescite, quia ego illis scribere nolui, ne honorem vestrum viderer imminuere. Pervenit quoque ad nos quosdam scandalizatos fuisse, quod presbyteros chrismate tangere in fronte eos, qui baptizati sunt, prohibuimus. Et nos quidem secundum usum veterem ecclesiae nostrae fecimus: sed si omnino hac de re aliqui contristantur, ubi episcopi desunt, ut presbyteri etiam in frontibus baptizatos chrismate tangere debeant, concedimus.*

ministri imperiali sul clero, la vita scandalosa dell' arcidiacono cagliaritano, e l'idolatria dei coloni dipendenti dalla chiesa governata da Gianuario formano il soggetto della prima parte di questa epistola; ed è da notarsi il mezzo *gravatorio* che il papa suggerisce per condurre i detti coloni alla fede. La seconda parte poi risguarda la riabilitazione dei sacri ministri che fossero sospesi dall'esercizio delle loro funzioni per peccato carnale (*peccatum carnis*), le discipline da osservarsi nell' accettare gl' iniziandi agli ordini ecclesiastici, e la facoltà accordata ai semplici sacerdoti di amministrare il sacramento della confermazione in quei luoghi, nei quali non si trovassero già stabiliti i vescovi. Questa rivocazione del precedente divieto fatto da S. Gregorio Magno sulla stessa materia (ved. sopr. ep. IX, lib. III, indict. XII), diede occasione a diversi opinamenti di teologi e di canonisti (ved. Estius, lib. IV, dist. 7, § 22, pag. 177. - De-Marca, *Notit. ad concil. claram.* can. XXVIII, pag. 3, dissert. *de concord. sacerd. et imper.* in fin. - Natal. Alexand., *Hist. Eccles.*, saec. II, dissert. X, § 14. - Tournely, *De sacram. confirmat.*, quaest. III, art. 2. - Lambertini (Bened. XIV), *De synod. dioeces.*, lib. VII, cap. VII, num. V, pag. 202).

XVII.

Epist. XXVII, lib. III, indict. XII (1). P. C. N. 594.

GREGORIUS HOSPITONI DUCI BARBARICINORUM.

Cum de gente vestra nemo christianus sit, in hoc scio quia omni gente tua es melior, quia tu in ea christianus inveniris. Dum enim Barbaricini *omnes ut insensata animalia vivant, Deum verum nesciant, ligna autem et lapides adorent; in eo ipso quod Deum verum colis, quantum omnes antecedas, ostendis. Sed fidem, quam percepisti, etiam bonis actibus et verbis exequi debes, et Christo cui credis, offerre quod praevales, ut ad eum quoscumque potueris adducas, eosque baptizari facias, et aeternam vitam deligere admoneas. Quod si fortasse ipse agere non potes, quia ad aliud occuparis, salutans peto, ut hominibus nostris, quos illuc transmisimus, fratri scilicet et coepiscopo meo (*FELICI *filioque meo)* CYRIACO *servo Dei solatiari in omnibus debeas, ut dum eorum labores adjuvas, devotionem tuam omnipotenti Domino ostendas, et ipse tibi in bonis actibus adjutor sit; cujus tu in bono opere famulis solatiaris. Benedictionem vero sancti Petri apostoli per eos vobis transmisimus, quam peto ut debeatis benigne suscipere.*

XVIII.

Epist. XXIX, lib. III, indict. XII (2). P. C. N. 594.

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Pervenit ad nos, in loco qui intra provinciam SARDINIAM *situs est, et dicitur* PHASIANA *(Maurin. leg.* Phausiana*) consuetudinem fuisse episcopum ordinandi, sed hanc pro rerum necessitate longis abolevisse temporibus. Quia autem nunc sacerdotum indigentia quosdam illic* paganos *remanere cognovimus, et* ferino degentes modo, *Dei cultum penitus ignorare; hortamur fraternitatem tuam, ut illic secundum pristinum modum ordinare festinet antistitem, talem videlicet, qui ad hoc opus moribus ac verbo existat idoneus, et aberrantes ad gregem dominicum pastoralis studeat aemulatione deducere, quatenus eo illic ad animarum vacante compendium, nec vos inveniamini superflua poposcisse, nec olim destructa frustra nos reformasse poeniteat.*

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1174. Mentre S. Gregorio scriveva a Zabarda per la conversione dei *Barbaricini* (ved. supr. ep. XXV, lib. III, indict. XII), scriveva pure per lo stesso oggetto a Ospitone loro duce o capo. Dalla presente lettera si ricava che i suddetti *Barbaricini* viveano indipendentemente dagli imperatori greci, ai quali ubbidiva il rimanente dell'isola; che avevano una forma particolare di governo, ed erano subordinati ad un loro capo, chiamato *duce;* che il pontefice aveva spedito in Sardegna il vescovo Felice e l'abate Ciriaco per convertirli alla fede; e che Ospitone, già fattosi cristiano, aiutava la santa impresa di quei due uomini apostolici.

(2) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1175. Sulle rovine di Olbia dei tempi romani sorse la città di Fausania dei tempi cristiani, e dai ruderi di quest' ultima l'odierno villaggio di Terranova. Fausania fu sede vescovile da tempi antichissimi, e credesi che il primo ad occuparla sia stato il martire S. Simplicio nell'ultimo del terzo o nei primi anni del quarto secolo (ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. III, pag. 203). Ma l'ordinazione dei suoi vescovi essendo stata lungamente interrotta, ed essendovi perciò nel paese alcuni idolatri che vivevano *ferino modo*, il papa S. Gregorio ordinò a Gianuario di ordinare per quella sede un vescovo, il quale comparisce quattro anni dopo col nome di Vittore (ved. infr. ep. VIII, lib. VII, part. II, indict. II; ep. I e XVII, lib. IX, indict. IV). Gl'*idolatri* dei quali parla il santo pontefice nella presente epistola, erano forse pe' costumi selvaggi e per le paganiche superstizioni poco dissomiglianti dagli indomiti *barbaricini*.

XIX.

P. C. N. 595. Epist. II, lib. IV, indict. XIII (1).

GREGORIUS FELICI EPISCOPO ET CYRIACO ABBATI.

Querelam THEODOSIAE religiosae foeminae subditae vobis satis series relationis explanat, in qua plura et non ad sacerdotalem pertinentia mansuetudinem contra JANUARIUM fratrem et coepiscopum nostrum capitula comprehensa relegimus; ita ut post fundatum a se servorum Dei monasterium, omne quod ad avaritiae turbulentiam praejudiciumque pertinet tempore dicatur oratorii ipsius dedicationis exhibitum. Quamobrem si ita est, ut ante facta ejus suggestione comperimus, et in hoc quidquam cognoscitis indecentius fuisse commissum, hortamur ut MUSICUM abbatem monasterii Agilitani, *remotis prius omnibus praejudiciis, studeatis ut in monachos suos quos illic ordinare coeperat, summopere vacare festinet; quatenus ipso venerabili loco decenti regularique modo per vos, Domino juvante, disposito, nec frequens nos praedictae religiosae foeminae de non impletis bonis desideriis suis querela concutiat, nec cum vestrae detrimento sit animae, si tam pium propositum aliqua vobis negligentibus, quod non credimus, dilatione torpescat.*

XX. (*).

P. C. N. 595. Epist. XXXIII, lib. IV, indict. XIII (2).

GREGORIUS CONSTANTINAE AUGUSTAE.

Cum serenissimam dominam sciam de coelesti patria atque animae suae vita cogitare, culpam me committere vehementer existimo, si ea quae pro timore omnipotentis Domini sunt suggerenda siluero. Dum in SARDINIA insula multos esse gentiles cognovissem, eosque adhuc pravae gentilitatis more idolorum sacrificiis deservire, et eiusdem insulae sacerdotes ad praedicandum Redemptorem nostrum torpentes existere, unum illuc ex Italiae episcopis misi, qui multos gentilium ad fidem domino cooperante convertit. Sed quidam rem mihi sacrilegam nuntiavit: quia hi, qui in ea idolis immolant, judici praemium persolvunt, ut eis hoc facere liceat. Quorum dum quidam baptizati essent, et immolare jam idolis desivissent, adhuc ab eodem insulae judice etiam post baptismum praemium illud exigitur, quod dare prius pro idolorum immolatione consueverant. Quem cum praedictus episcopus increparet, tantum se suffragium promisisse respondit, ut nisi de caussis etiam talibus impleri non possit. Corsica vero insula tanta nimietate exigentium et gravamine premitur exactionum, ut ipsi qui in illa sunt, eadem quae exiguntur complere vix filios suos vendendo sufficiant. Unde fit, ut derelicta pia republica, possessores eiusdem insulae ad nefandissimam Longobardorum gentem cogantur effugere. Quid enim gravius, quid crudelius a barbaris pati possunt, quam ut constricti atque compressi suos vendere filios compellantur? In Sicilia autem insula STEPHANUS quidam marinarum partium chartularius, tanta praejudicia tantasque oppressiones operari dicitur, invadendo loca singulorum, atque sine dictione caussarum per possessiones ac domos titulos ponendo, ut si velim acta eius singula quae ad me pervenerunt dicere, magno volumine haec explere non possim. Quae omnia serenissima domina solerter aspiciat, et oppressorum gemitus compescat: haec enim ego ad piissimas aures vestras pervenisse non suspicor. Nam si pervenire potuissent, nuncusque minime permansissent. Quae piissimo domino apto sunt tempore suggerenda, ut ab anima sua, ab imperio atque a filiis suis tale hoc tantumque facinus peccatique pondus amoveat. Qui scio quoniam dicturus est, quia nobis in Italiae expensis transmittitur quidquid de praedictis insulis aggregatur. Sed ego suggero ad hoc, ut etsi minus expensae in Italia tribuantur, a suo tamen imperio oppressorum lacrymas compescat. Nam et idcirco fortasse tantae expensae in hac terra minus ad utilitatem proficiunt, quia cum peccati aliqua admixtione colliguntur. Praecipiant ergo serenissimi domini, nihil cum peccato colligi. Nam scio quia etsi parum reipublicae attribuitur utilitatibus, ex eo multum respublica adjuvatur. Quod etsi fortasse contingat expensis minoribus minus adjuvari, melius est tamen temporaliter nos non vivere, quam vos ad aeternam vitam obstaculum aliquot invenire. Quae enim mentes, qualia viscera parentum esse possunt, perpendite, quando filios suos distrahunt ne torqueantur? Qualiter autem miserendum sit filiis aliorum, hoc bene sciunt qui habent proprios. Unde mihi haec breviter suggessisse sufficiat, ne si ea, quae in his partibus aguntur, pietas vestra non cognosceret, me apud districtum judicem silentii mei culpa mulctaret.

(*) Ometto di riportare la lettera IX del libro IV (Mansi, ibid. col. 1189), perchè sebbene vedasi indirizzata *Petro notario in Sardinia*, tuttavia, parlandovisi solamente di affari concernenti una chiesa vescovile dell'Abruzzo (*Miriensis*, edit. Mauria.; *Aleriensis*, edit. Labbean.), e di Severino vescovo di Squillace, sembra fuori di dubbio che l'iscrizione della epistola sia errata, e che debba leggersi, come nei migliori codici, *Petro notario in Regio*. E così appunto leggesi nella citata edizione parigina.

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1186. Non si ricava dal contesto della lettera quali siano state le doglianze di Teodosia contro Gianuario; ma dalle parole: *Quod ad avaritiae turbulentiam praejudiciumque pertineat, etc.*, si può argomentare che il vescovo di Cagliari avesse fatte esazioni indebite da Teodosia in occasione della dedicazione dell'oratorio annesso al monistero eretto da lei, ed ordinato già dal suo marito Stefano (ved. supr. ep. VIII e X, lib. III, ind. XII). Questo monistero intitolavasi *Agilitano*, e n'era abate Musico, il quale pare che fosse trascurato nel governo dei monaci da lui dipendenti, giacchè il papa raccomanda a Felice e Ciriaco di richiamarlo al dovere al pari di Gianuario.

(2) Ex Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1209. Con questa lettera diretta a Costantina Augusta, moglie dell'imperatore Maurizio, il papa S. Gregorio si duole che, dopo aver egli inviato a *Sardegna* uno de' vescovi d'Italia (Felice di Porto) per convertire alla fede i cultori degli idoli (i *Barbaricini*), il *giudice* dell'isola permetteva tuttavia i riti pagani, mediante lo sborso di una certa somma di danaro che egli esigeva sotto titolo di tassa, e che inoltre continuava ad esigere la tassa medesima dai neofiti, i quali avevano abbandonato il gentilesimo, ed erano stati battezzati, pretestando di non poter altrimenti pagare il *suffragium*, cioè la pecunia promessa agli aulici della corte di Costantinopoli, allorchè per loro favore ed intercessione aveva ottenuto l'uffizio della *giudicatura*. È questa una notizia istorica assai importante, perchè dimostra il mal governo che facevasi delle cose insulari nel finire del sesto secolo. Il *giudice*, del quale parla S. Gregorio, sembra che fosse uno dei magistrati od ufficiali subalterni, destinati ad amministrare la giustizia e ad esigere i tributi nei varii luoghi, o nei luoghi principali dell'isola, poichè lo stesso papa parla altrove di questi *giudici*, e li chiama *africani* (forse perchè venuti d'Africa, o mandati dall'esarco d'Africa, dal quale la Sardegna dipendeva), e dice che multavano i luoghi sacri, esigevano doppi tributi, e commettevano molte altre ingiustizie: *Queritur* (Victor Phausaniensis) *mulctas in locis sacris violentas, multaque alia contra Dei timorem* africanos judices *exercere; denique ut duplicia illic tributa, quod auditu ipso intollerandum est, exigantur* (ved. infr. ep. I, lib. IX, indict. IV). Il rimanente della lettera si riferisce agli abusi non meno gravi che i ministri imperiali commettevano in Sicilia ed in Corsica.

XXI (*).

P. C. N. 599. Epist. I, lib. VII, part. II, indict. II (1).

Gregorius Januario episcopo Calaritano.

Praedicator omnipotentis Domini Paulus apostolus dicit: Seniorem ne increpaveris. *Sed haec ejus regula tunc in eo servanda est, cum culpa senioris exemplo suo non trahit ad interitum corda juniorum. Ubi autem senior juvenibus exemplum ad interitum praebet, ibi districta increpatione feriendus est. Nam scriptum est:* Laqueus juvenum omnes vos. *Et rursus propheta dicit:* Et puer centum annorum maledictus est. *Tanta autem nequitia ad aures meas de tua senectute pervenit, ut eam, nisi adhuc humanitus pensaremur, fixa iam maledictione feriremus. Dictum quippe mihi est, quod dominico die, priusquam missarum solemnia celebrares, ad exarandam messem latoris praesentium perrexisti, et post exarationem eius missarum solemnia celebrasti. Post missarum solemnia etiam terminos possessionis illius eradicare minime timuisti. Quod factum quae poena debeat insequi, omnes qui audiunt sciunt. Dubii autem de tanta hac perversitate fueramus; sed filius noster Cyriacus abbas a nobis requisitus, dum esset Calaris, ita se cognovisse perhibuit. Et quia adhuc canis tuis parcimus, hortamur ut aliquando resipiscas, miser senex, atque a tanta te levitate morum et operum perversitate compescas. Quanto morti vicinior efficeris, tanto fieri sollicitior atque timidior debes. Et quidem poenae sententia in te fuerat jaculanda, sed quia simplicitatem tuam cum senectute novimus, interim tacemus, eos vero, quorum consilio haec egisti, in duobus mensibus excommunicatos esse decernimus; ita tamen ut, si quid eis intra duorum mensium spatium humanitus evenit, benedictione viatici non priventur. Deinceps autem ab eorum consiliis cautus existe, te quoque sollicite custodi, ne si eis in malo discipulus fueris, quibus in bono magister esse debuisti, nec simplicitati tuae ulterius, nec senectuti parcamus.*

(*) Anteriore di un anno a questa lettera è l'altra che leggesi nel libro VII, parte I, indict. I dell'*Epistolario Gregoriano*, al n° XI (ap. Mansi, oper. cit., tom. X, col. 92), la quale è diretta *Eusebio thessalonicensi, Urbico dirrachitano, Constantio mediolanensi, Andreae neapolitano, Joanni Corinthi, Joanni primae Justinianae, Joanni cretensi scoritano, Joanni larissaeo, Mariniano ravennati*, Joanni calaritano Sardiniae, *et omnibus episcopis Siciliae*, e tratta della legge pubblicata dall'imperatore Maurizio contro coloro che abbandonavano la milizia per farsi monaci, e del triennio della probazione monastica. Nella detta epistola è manifesto l'errore degli amanuensi dei codici, che scrissero *Joanni* a vece di *Januario calaritano.*

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 110. Gravissimi sono i rimproveri fatti da S. Gregorio colla presente lettera a Gianuario, per aver fatto sradicare le messi, e schiantare i termini di un privato podere in giorno festivo. Il padrone del predio violato, che addimandavasi *Donato*, come si ricava dalla seguente epistola 2ª, era ito personalmente a Roma per implorare dal papa la riparazione di questo fatto scandaloso; e il papa che n' era stato eziandio informato dall'abate Ciriaco trovatosi presente in Cagliari, scrisse la lettera di cui discorriamo, e la consegnò a Donato medesimo. E poichè constava che Gianuario erasi lasciato trasportare a tanto eccesso, così per leggerezza ed iracondia sua naturale, come per incitamento di perversi consiglieri, S. Gregorio assoggettò questi ultimi alla scomunica per due mesi, e permise soltanto che in caso di morte, o di grave morbo, potessero ricevere il viatico. Questa lettera è stata riprodotta quasi intieramente da Graziano nella parte I del suo *Decreto*, distinct. LXXXVI, can. XXIV, al quale si riferisce il breve tratto che leggesi nella parte II, dello stesso *Decreto*, caus. I, quaest. VII, can. XI, e caus. II, quaest. VII, can. XXVIII.

XXII.

Epist. II, lib. VII, part. II, indict. II (2). P. C. N. 599.

Gregorius Januario episcopo Calaritano.

Quod in Sardinia hostes nostri fuerint operati, prius quam fraternitatis vestrae epistola ad nos perveniret, agnovimus. Et quia hoc futurum dudum metuimus evenisse, quod praevidimus, nobiscum nunc gemimus. Quod si secundum ea, quae tam vobis, quam excellentissimo filio nostro Gennadio hoc fore nuntiantes scripsimus, sollicitudo fuisset adhibita, inimici illuc aut non accederent, aut accedentes periculum quod fecerunt incurrerent: vel nunc ergo ea quae contigerunt vigilantiam vestram in futuris exacuant. Nam et nos quidquid prodesse possumus, facere, Domino auxiliante, nequaquam omittimus. Cognoscatis autem abbatem, quem ad Agilulphum ante multum jam tempus transmisimus, pacem cum eo, Deo propitio, quantum nobis ab excellentissimo exarcho scriptum est, ordinasse. Et ideo quousque pacta de confirmatione pacis ipsius conscribantur, ne forte hostes nostri in hac dilatione ad partes illas iterum velint accedere, murorum vigilias et sollicitudinem in locis facite omnibus adhiberi. Et confidimus in Redemptoris nostri potentia, quia adversariorum vobis incursus, vel insidiae denuo non nocebunt. Hoc vero quod scribitis, multos contra vos nobis querelas deponere, verum est: sed inter diversas non nos sic res alia contristavit, quomodo id quod nobis dilectissimus filius noster Cyriacus abbas retulit: quia die dominico ante missas messem de agro, quem Donatus possidebat, feceris exarari. Quod ne parum esset, expleto sacrificio, per temetipsum illuc accedens terminos effodisses. Ob quam rem hortor, ut officium quod geris sollicita mente consideres, et quidquid gravare potes aut opinionem tuam aut animam, omnino refugias, et te committere illud nullius suasione consentias. Nam non terrenarum rerum curam, sed animarum te ducatum suscepisse cognosce. Ibi ergo cor figere, ibi sollitudinem, ibi totum debes studium adhibere, atque de earum lucro diligentius cogitare, ut dum, venienti Domino, multiplicata quae tradidit talenta reddideris, retributionis ab eo fructum consequi, et inter fideles famulos in aeterna merearis gloria exaltari. Hoc autem quod obiurgo vel increpo, non ex

(2) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 111. La prima parte di questa epistola addimostra che i Longobardi, chiamati da S. Gregorio *hostes nostri*, aveano fatto delle incursioni in Sardegna. Il papa adunque ammonì Gianuario affinchè fosse vigilante, e facesse disporre sulle mura le scolte, e munisse le rocche, e le fornisse di vettovaglie, acciò, nel caso di nuovi assalimenti, i nemici trovassero l'isola provveduta alle difese. Gli stessi consigli erano stati dati dal pontefice molto innanzi a Gennadio esarco d'Africa, ed al medesimo Gianuario; ma non essendo stati messi in pratica, i Longobardi erano discesi nell'isola, e vi avevano commesso delle ostilità. S. Gregorio inoltre informò il vescovo di Cagliari della tregua fatta con Agilulfo, e della pace che si sperava conchiudere; lo che si legge eziandio nella epistola 5ª di questo stesso libro. La seconda parte della lettera si aggira sull'affare di Donato, già riferito nella lettera precedente. La terza parte concerne la domanda di un legato *a latere* fatta da Gianuario al papa, per riferirgli tutti gli affari del suo episcopato, che abbisognassero di pontificio provvedimento. E la quarta ed ultima parte riguarda il vescovo Mariniano (di Torres), il quale aveva probabilmente riclamato presso la santa sede per l'integrità de'suoi diritti, e per la indipendenza dal vescovo di Cagliari, secondo i privilegi e la consuetudine antichissima della chiesa turritana (ved. infr. ad ann. 650). Al medesimo Mariniano, congiuntamente ad altri vescovi di Sardegna, fu diretta da S. Gregorio un'altra epistola in questo stesso anno 599 (vedi infr. ep. VIII, lib. VII, part. II, indict. II).

asperitate, sed ex fraterna scito dilectione descendere: quia sacerdotem te apud omnipotentem Deum non nomine, quod solum ad poenam est, sed etiam meritis, quod ad mercedem respicit, inveniri desidero. Nam dum unum in Redemptoris nostri corpore membrum sumus, sicut in culpa tua dilaceror, ita quoque et in bona actione laetificor. Illud praeterea quod vultis, ut personam a nostro latere deputemus, cui causas vestras insinuare nobis referendas subtiliter debeatis, dilectissimo filio PETRO *et* THEODORO *consiliario quaecumque vultis scribite, ut per eos nobis insinuata, quidquid de his ratio suaserit Domino valeat revelante disponi. De fratre autem et coëpiscopo nostro* MARINIANO, *dum pax cum praedicto Agilulpho perfecte fuerit confirmata*, erit cognitio, *et fiet quidquid rationis ordo dictaverit.*

XXIII.

P. C. N. 599. Epist. V, lib. VII, part. II, indict. II (1).

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Judaei de civitate vestra huc venientes questi nobis sunt, quod synagogam eorum, quae CALARIS *sita est,* PETRUS, *qui ex eorum superstitione ad christianae fidei cultum, Deo volente, perductus est, adhibitis sibi quibusdam indisciplinatis, sequenti die baptismatis sui, hoc est dominico, in ipsa festivitate paschali, cum gravi scandalo sine vestra occupaverit voluntate, atque imaginem illic Genitricis Dei Dominique nostri, et venerandam crucem, et birrum album, quo de fonte resurgens indutus fuerat, posuisset. De qua re filiorum nostrorum* EUPATERII *gloriosi magistri militum, atque magnifici pii in Domino praesidis, aliorumque nobilium civitatis vestrae ad nos haec eadem scripto attestantia cucurrerunt. Qui etiam adjecerunt a vobis hoc praedictum* PETRUM, *ne hoc auderet fuisse prohibitum. Quod cognoscentes, omnino laudavimus: quia sicut revera bonum decuit sacerdotem, nihil fieri unde justa esset reprehensio voluistis. Sed quia per hoc quod minime vos in his quae prava acta sunt miscuistis, displicere vobis quod factum est demonstrastis, considerantes hac de re vestrae voluntatis intentum, ac magis judicium, his hortamur affatibus, ut sublata exinde cum ea qua dignum est veneratione imagine atque cruce, debeatis quod violenter ablatum est reformare: quia sicut legalis diffinitio Judaeos novas non patitur erigere synagogas, ita quoque eos sine inquietudine veteres habere permittit. Ne ergo supradictus* PETRUS, *vel alii, qui ei in hac indisciplinationis pravitate praebuere solatium, sine consensu hoc zelo fidei se fecisse respondeant, ut per hoc quasi eis necessitas fieret convertendi, admonendi sunt, atque scire debent, quia hac circa eos temperantia magis utendum est, ut trahatur ab eis velle non reniti, non ut adducantur inviti, quia scriptum est:* Voluntate sacrificabo tibi (*): *idest, ex voluntate mea confitebor tibi. Sanctitas ergo vestra gratiam inter civitatis suae habitatores, adhibitis sibi filiis suis, quibus una vobis haec displicent, sacerdotali adhortatione, sicut eam decet, studeat facere: quia in hoc maxime tempore quando de hoste formido est, divisum habere populum non debetis. Quia vero non minorem de vobis quam de nobis sollicitudinem gerimus, hoc quoque pariter indicandum curavimus, quod finita hac pace* AGILULPHUS *Longobardorum rex pacem non faciet. Unde necesse est ut fraternitas vestra, dum licet, civitatem suam vel alia loca fortius muniri provideat, atque immineat ut abundantèr in eis condita procurentur, quatenus dum hostis illuc Deo sibi irato accesserit, non inveniat quod laedat, sed confusus abscedat. Sed et nos pro vobis quantum possumus cogitamus, et iis quorum interest, ut se ad obsistendum Deo adjutore praeparare debeant, imminemus: quia sicut vos nostras tribulationes vestras attenditis, ita quoque nos vestras afflictiones nostras similiter reputamus.*

XXIV.

Epist. VII, lib. VII, part. II, indict. II (2). P. C. N. 599.

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Quia ingredientibus monasterium convertendi gratia ulterius nulla sit testandi licentia, sed res eorum ejusdem monasterii juris fiant, aperta legis definitione decretum est. Quod cum pene omnibus notum sit, in magnam nos GRAVINIAE *abba-*

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 113. Si ricavano dalla presente lettera tre notizie istoriche. La prima, che nello spirare del sesto secolo cristiano esisteva in Cagliari una sinagoga di ebrei, la quale fu violentemente occupata dal neofito Pietro, che aveva abiurata la religione giudaica. La seconda, che nel 599 Eupaterio era duce ossia comandante delle milizie imperiali in Sardegna, nel qual uffizio trovavasi pure nel 602, come risulta da un'altra epistola gregoriana non avvertita dai sardi scrittori (ved. infr. ep. XXI, lib. X, indict. V). La terza, che nello stesso anno era già conchiusa la pace con Agilulfo re dei Longobardi, ma che tuttavia S. Gregorio, temendo che egli la rompesse, scrisse di nuovo a Gianuario, acciò non rallentasse la vigilanza, e si mantenesse provveduto alla difesa pel caso di nuovi assalti e scorrerie longobardiche nell'isola.

(*) Psalm 53.

(2) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 115. Per errore degli amanuensi fu scritto nei codici *Graviniae* e *Gravini* a vece di *Gaviniae* e *Gavini*, giacchè il monistero, di cui si parla nella presente epistola, era indubitatamente dedicato ai martiri sardi Gavino e Lussorio, dei quali ho già parlato a suo luogo, e l'abbadessa Gavinia tolse dal primo di detti santi il proprio suo nome. Sirica, che aveala preceduta in tale uffizio, non avea giammai indossati gli abiti monacali, ma la sola veste usata in Sardegna dalle sacerdotesse: *sed in vestibus, quibus loci illius utuntur presbiterae.* Queste parole ci rivelano un fatto storico, degno di essere notato, e si è, che le mogli dei chierici sardi ai tempi di S. Gregorio Magno si appellavano sacerdotesse (*presbiterae*), tostochè i loro mariti ricevevano l'ordine sacerdotale, e che le medesime soleano vestire a foggia diversa da quella che usavano le donne laiche. Siffatto costume era certamente derivato dalla chiesa greca, e quindi si deve pure supporre che tali sacerdotesse vivessero separate dai loro compagni nel vedovato toro geniale. È probabile ancora che da tal punto coteste donne mezzo chieriche e mezzo laiche professassero la vita monastica, e forse per tal motivo Sirica continuò sempre ad indossare l'abito speciale del suo presbiterato femminino, nè giammai quello di abbadessa. Anzi si può argomentare che per non riputarsi essa vera monaca, cioè vergine consecrata a Dio, avesse creduto lecito di disporre con testamento delle sue sostanze a favore di un ospedale, privandone il monistero di cui aveva avuto il governo per molti anni, e fino al tempo della sua morte. Di questi fatti il pontefice era stato informato dall'abbadessa Gavinia, succeduta a Sirica nel reggimento interno di detto monistero, e da Epifanio arciprete della chiesa cagliaritana, trovatosi presente in Roma, il quale è probabilmente lo stesso Epifanio che era stato calunniato nel 593 (ved. sopr. ep. XXXVI, lib. II, part. II, indict. XI). Perciò S. Gregorio scrisse a Gianuario, affinchè facesse restituire al monistero l'eredità di Sirica, laddove la possessione in cui trovavasene l'ospedale non procedesse da contratto anteriore, e gli significò eziandio essere egli stato in colpa dell'abuso commesso da detta abbadessa per riguardo alla qualità delle vesti da lei usate mentr'era in vita. Da questa medesima epistola si ricava l'antichità del monistero dei Ss. Gavino e Lussorio, poichè vi si fa menzione di un'altra abbadessa (innominata) anteriore a Sirica. La disposizione pontificia contenuta nei primi versi della presente lettera è stata riportata da Graziano, *Decret.*, caus. XIX, quaest. III, cap. VII. *Quia ingredientibus etc.*, al quale è riferibile il canone XIII, caus. XXV, quaest. II.

tissae monasterii sanctorum GRAVINI *atque* LUXORII *insinuatio admirationem perduxit. Quae* SIRICAM *monasterii sui abbatissam, postquam regendi suscepit officium, condito testamento legata quibusdam asseruit reliquisse. Et dum de sanctitatis vestrae sollicitudine quereremus, cur res monasterio competentes ab aliis pertulerit detineri, communis filius* EPIPHANIUS *archipresbyter vester praesens inventus respondit, praememoratam abbatissam usque ad diem obitus indui se monachica veste noluisse; sed in vestibus quibus loci illius utuntur presbyterae permansisse. Ad haec replicabat praedicta* GRAVINIA *hoc pene ex consuetudine licuisse, ideo ut abbatissam quae ante suprascriptam* SIRICAM *fuerat, talibus usam fuisse vestibus allegaret. Cum ergo de qualitate vestium nec nos mediocriter coepissemus ambigere, necessarium visum est nobis, tam cum consiliariis nostris, quam cum aliis hujus civitatis doctis viris, quid esset agendum de lege tractare. Qui tractantes responderunt: Postquam solemni more abbatissa ab episcopo ordinata est, et in monasterii regimine per annos plurimos usque ad vitae suae transitum praefuit; vestis qualitatem ad culpam forte episcopi respicere, qui eam sic esse permiserit, non tamen potuisse monasterio praejudicium irrogare, sed res ipsius eidem loco, ex eo quo illuc ingressa et abbatissa constituta est, manifesto jure competere. Et ideo quia ex dimissis illicite rebus xenodochium possessionem asserit indebite retinere; his vos hortamur affatibus, ut quia et monasterium et xenodochium ipsum in vestra est civitate positum, omni cura ac studio providere debeatis, quatenus, si possessio ipsa ex nullo praecedenti contractu, sed ex memoratae* SIRICAE *legato descendit, ante dicto monasterio, postposito strepitu vel excusatione, reddatur. Si vero ex alio forte dicitur obvenisse contractu, aut fraternitas vestra, inter partes cognita veritate, quod legalis suaserit ordo definiat, aut mutuo sibi consensu arbitros eligant, qui earum valeant allegationes discindere. A quibus quidquid fuerit statutum, ita vero provisione servetur, ut nullum inter venerabilia loca jurgium remaneat, quae magnopere alterna pacis sunt fovenda concordia. Alia igitur omnia quae ex testamento praenominatae* SIRICAE *detinentur, quippe quod nullum esse legali sanctione permittitur, necesse est ut juri monasterii fraternitatis vestrae sollicitudine sacerdotali per omnia studio reparentur: quia imperiali constitutione aperte sancitum est, ut ea quae contra leges fiunt, non solum inutilia, sed etiam pro infectis habenda sint.*

XXV.

P. C. N. 599. Epist. VIII, lib. VII, part. II, indict. II (1).

GREGORIUS INNOCENTIO, MARINIANO, LIBERTINO, AGATHONI, ET VICTORI SARDINIAE EPISCOPIS.

Cognovimus quod mos vestrae sit insulae post paschalem festivitatem, vobis euntibus, aut directis responsalibus vestris ad metropolitanum vestrum, utrum sciatis, an minime, ipse vobis de venturo pascha scripta debeat denuntiatione mandare. Et quantum dicitur quidam vestrum hoc facere secundum consuetudinem postponentes, aliorum quoque ad non obediendum corda pervertunt. Additur etiam quod ex vobis aliqui pro ecclesiae suae emergentibus caussis transmarina petentes, sine praedicti metropolitani sui cognitione, vel epistolis, sicut canonum ordo constituit, audeant ambulare. Hortamur ergo fraternitatem vestram, ut antiquam ecclesiarum vestrarum consuetudinem exequentes, tam de suscipienda paschali denuntiatione, quam etiam si quemdam vestrum pro caussis propriis ubicumque compulerit ambulare necessitas, ab eodem metropolitano vestro secundum indictam vobis regulam petere licentiam debeatis, nec eum posponere in aliquo praesumatis; excepto si, quod non optamus, contra eumdem metropolitanum vestrum habere vos aliquid caussae contingat, ut ob hoc sedis apostolicae judicium requiratis. Nam iis qui petere festinant licentiam, quod scitis, per canones etiam antiquorum patrum institutione habere permissum est.

XXVI.

Epist. LVI, lib. VII, part. II, indict. II (2). P. C. N. 599.

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Questa est nobis NEREIDA *clarissima femina, quod ab ea centum solidos pro filiae suae sepultura fraternitas vestra non erubescat exigere: atque ei super doloris gemitum majorem*

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 116. Nella edizione maurina si legge a capo dei cinque vescovi qui appresso notati il nome di un altro vescovo sardo chiamato *Vincenzo*. La sua sede e le tre altre d'Innocenzo, Libertino e Agatone sono incerte (ved. Fara, *De reb. sard.*, I, 170. - Tola, *Dizionar. biogr. dei Sardi illustri*, vol. I, pag. 57, vol. II, pag. 176 e 186). Il Mattei ha opinato che il secondo e il terzo (Innocenzo e Libertino) fossero vescovi di Solci e di Foro-Traiano, e che il primo ed il quarto (Vincenzo e Agatone) lo fossero di Bosa e di Usellus (Mattei, *Sard. sacr.*, dissert. praev., cap. IV, num. 3, 4 e 5). Di Vittore non si può dubitare che fosse vescovo di Fausania, e lo stesso di cui si fa nuova menzione in altre due epistole gregoriane dell'anno 601 (ved. infra, ep. I e XVII, lib. IX, indict. IV), il quale era stato ordinato da Gianuario vescovo di Cagliari, dopo il comandamento datogli a tal proposito dal pontefice nel 594 (ved. sopr. ep. XXIX, lib. III, indict. XII). Di Mariniano dubitò il Fara (*De reb. sard.*, loc. cit.), e niegò il Vico (*Hist. gener. del reyn. de Cerd.*, part. III, cap. XLIII e XLIX) che fosse vescovo di Torres; ma ogni ragionevole argomento persuade che occupasse veramente quella sede, e ch'egli sia il Mariniano vescovo turritano, di cui parlò S. Gregorio Magno nel 591 (ved. sopr. ep. LIX, lib. I, indict. IX), il Mariniano medesimo, di cui poco innanzi lo stesso papa avea parlato con Gianuario nel 599 (ved. sopra ep. II, lib. VII, part. II, indict. II). S. Gregorio ordinò colla presente lettera ai mentovati vescovi sardi di ricevere dal loro metropolitano Gianuario le annuali denunziazioni della festività pasquale e le licenze transmarine, richiamando sopra di ciò all'ubbidienza quello fra loro che dimostravasi più renitente. Il vescovo che si rifiutava a tale sommessione e dipendenza, sebbene non siavi espressamente nominato, era certamente Mariniano di Torres, il quale forse fondava il suo rifiuto nell'antichissima consuetudine e privilegio della ordinazione diretta dei vescovi turritani dalla sede pontificia (ved. infra ad ann. 650). Di questa sua renitenza si ha pure indizio in altra lettera dello stesso anno 599 diretta dal papa a Gianuario (ved. sopra ep. II, lib. VII, part. II, indict. II); sicchè pare probabile che nel suddetto anno il vescovo di Cagliari non avesse tuttavia ottenuto dalla santa sede la commissione speciale e temporaria di ordinare i vescovi turritani (toltagli poi dal pontefice Martino I), o che la medesima fosse molto recente, ovvero che fossero già cessati i motivi transitorii pe' quali eragli stata conceduta, e che perciò Mariniano, difendendo i diritti più antichi della propria sede, ricusasse di riconoscere in Gianuario l'autorità metropolitica.

(2) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 149. Sono degni di ammirazione lo spirito di carità e l'eloquenza con cui fu dettata la presente lettera. Il santo pontefice rimprovera acremente Gianuario per aver preteso da Nereida cento soldi per la sepoltura della figlia; e rammentandogli l'esempio di Efron, uomo gentile, che avea ricusato il prezzo offertogli da Abramo per la spelonca in cui seppellì il cadavere di Sara, gl'ingiunse che si astenesse in avvenire da tal eccesso, affinchè non sembrasse che i ministri dell'altare volessero trar profitto dalle sventure e dalle lagrime dei loro simili. Permise bensì che si accettassero le volontarie offerte dei congiunti e degli amici del defunto. Nereida era vedova di Ortolano, fondatore di un ospedale, del quale si trova ricordo in altra lettera di S. Gregorio del 603 (ved. infr. ep. LIX, lib. XI, indict. VI). Ed in altra lettera

dispendii studeat inferre molestiam. Quod si ita se veritas habet, quia grave nimis est, et procul nimis est a sacerdotis officio pretium de terra concessa putredini quaerere, et de alieno velle facere luctu compendium; ab hac se petitione fraternitas vestra contineat, et molesta ei de cetero non existat: maxime quia et HORTULANUM *quondam, de quo se ipsam asserit filiam suscepisse, ecclesiae vestrae non in parva quantitate munificum memorat extitisse. Hoc autem vitium et nos postquam, Deo auctore, ad episcopatus honorem accessimus, de ecclesia nostra omnino vetuimus, et pravam denuo consuetudinem nequaquam usurpari permisimus; memores quia dum Abraham a filiis Hemor, hoc est Ephron filio Seor, sepulcrum pretio ad humandum corpus conjugis postularet, pretium accipere renuit, ne commodum videretur de cadavere consecutus* (*). *Si ergo tantae considerationis paganus vir fuit, quanto magis nos, qui sacerdotes dicimur, hoc facere non debemus? Unde ne hoc avaritiae vitium, ne vel in alienis denuo tentare praesumatur admoneo. Sed si quando aliquem in ecclesia vestra sepeliri conceditis, siquidem parentes ipsius, proximi vel heredes pro luminaribus sponte quid offerre voluerint, accipere non vetamus. Peti vero aut aliquid exigi omnino prohibemus: ne, quod valde irreligiosum est, aut venalis fortasse, quod absit, dicatur ecclesia, aut vos de humanis videamini mortibus gratulari, si ex eorum cadaveribus studeatis quaerere quolibet modo compendium. Alias vero caussas, quas praedictae* NEREIDAE *est complexa petitio, hortamur ut aut pacifica si fieri potest, ordinatione definias, aut certe in deputatum a nobis judicium personam instructam dirigere non omittas; quia ad hoc* REDEMPTUM *defensorem nostrum praesentium portitorem illic direximus, ut et partes in judicio observare compellat, et executionis suae instantia ad effectum quae fuerint judicata perducat.*

XXVII.

P. C. N. 599. Epist. LXVI, lib. VII, part. II, indict. II (1).

GREGORIUS VITALI DEFENSORI SARDINIAE.

Indicatum nobis est, quod quidam calaritanae ecclesiae clerici disciplinam sui refugientes episcopi, contra eum solatium tuae defensionis exquirant, atque per hoc illi, quod dici grave est, contumaces existant. Quam rem, si ita est, omnino dure suscepimus. Dicitur etiam quod suae actus deserentes ecclesiae, in aliorum se obsequiis ac laboribus occupantes, ubi nomen dederunt militiae, inveniantur extranei. Experientiae ergo tuae denuntiamus, ut nihil deinceps tale aliquid facere praesumat: sed si cujusquam clerici, ut assolet, culpae casus emerserit, in qua te sibi petere debeat adjutorem, ad eumdem episcopum reverenter accede, et sicut caussae meritum cognoveris, apud eum non defensor culpae, sed potius intercessor existe, ut hac provisione et poscenti feras auxilium, et jura praepositi non conturbentur. Si qui vero sunt qui justa poposcerint, eis per te auxilium sedis apostolicae non est negandum. Sed tamen ita servandum est, ut uniuscujusque episcopi reverentia et clericorum disciplina per defensionis tuae experientiam minime solvatur. Dictum est nobis quod rustici possessionis ejusdem calaritanae ecclesiae jura propria deserentes in privatorum possessionibus culturam laboris exhibeant. Ex qua re agitur, ut possessiones ecclesiae proprio in alias occupato cultore depereant, atque ad tributa sua persolvenda idoneae non existant. In qua re experientiam tuam volumus omnino esse sollicitam, ne tale quidquam fieri posthac nostra auctoritate data tibi permittere debeas, futurus quod si neglexeris, nostros exinde de minori tua sollicitudine contra te animos commoveri. Cognovimus etiam quod monasteria servorum Dei vel etiam feminarum pro suo quisque libitu et diversarum caussarum executione perturbet: quod omnino non grate suscepimus, tuamque experientiam ex hoc commonemus, ne quemquam hoc usurpare denuo accepta nostra auctoritate permittas; sed ut episcopis loci ipsius, sub cuius degunt moderamine, curae sit eorum caussas utilitatesque disponere. Valde enim est incongruum, ut omisso eo, alius quilibet eorum se caussis admisceat. Sed ille eorum vitam competenti regularique debet moderatione disponere, qui pro commissis eorum sibi animabus compellitur reddere rationem.

XXVIII.

Epist. LXVII, lib. VII, part. II, indict. II (2). P. C. N. 599.

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Pervenit ad nos quod quidam de vestris clericis spiritu elationis inflati, quod dici grave est, fraternitatis vestrae jussionibus obedire postponant, atque in aliorum se magis obsequiis ac laboribus occupantes, suae deserant, ubi sunt necessarii, actus ecclesiae. Ex qua re nimium admiramur, cur in eis ecclesiasticae non teneatis regulam disciplinae, nec eos dissolute vagantes in deviis ad normam suscepti officii, districti, moderaminis freno restringatis. Dicitur etiam quod aliqui ex eisdem contumacibus clericis, ut defendi contra vos valeant, ad VITALIS *defensoris nostri patrocinia convola-*

dello stesso anno è nominato eziandio Redento, destinato dal papa a definire le altre questioni di Nereida colla chiesa cagliaritana (ved. infr. ep. LIII, lib. XI, indict. VI). Le disposizioni contenute nella presente epistola per riguardo al gratuito seppellimento dei morti sono ripetute da Graziano (*Decret.*, caus. XIII, quaest. II, cap. XII).

(*) *Genes.*, cap. XXIII.

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 155. Lo zelo di S. Gregorio Magno nel difendere i diritti dell'episcopato apparisce chiaramente dalla presente epistola. Egli raccomanda a Vitale difensore di Sardegna di non prestare aiuto ai chierici della chiesa cagliaritana ch'erano insubordinati al loro vescovo, e che, abbandonato il servizio ecclesiastico, si occupavano di altre faccende non convenienti al loro stato. Gli raccomanda eziandio di non permettere che i coloni della suddetta chiesa di Cagliari si applichino alla cultura dei predii dei privati cittadini, e che i monasteri, sia di maschi che di femmine, siano turbati con liti indebite nei tribunali secolari. Di questo Vitale, che forse succedette a Sabino nell'uffizio di difensore dell'isola (ved. sopra, ep. XXXVI, lib. II, part. II, indict. XI), si parla nuovamente in altre tre lettere gregoriane del 601 e del 603 (ved. infra ep. XVIII, lib. IX, indict. IV; ep. LIII e LIX, lib. XI, indict. VI). L'ultima parte di questa lettera leggesi riportata nel *Decreto* di Graziano, part. II, caus. XVIII, quaest. II, can. XIX.

(2) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 156-57. La prima parte di questa lettera versa sullo stesso soggetto della insubordinazione dei chierici cagliaritani contemplato nella lettera precedente. Le altre parti sono relative alla eredità lasciata da una pia vedova al monastero di S. Giuliano, ed usurpata da un chierico, ai cultori degl'idoli, ai sortilegi ed agl'indovini, e all'amministrazione dei beni ecclesiastici che si affidava alle persone secolari. La prescrizione della tortura e delle percosse pe' servi, e del carcere o della clausura per gli uomini liberi che fossero pertinaci nel culto degl'idoli e nelle pratiche superstiziose, era consentanea alla barbarie dei tempi, nè si deve perciò condannare come un atto poco umano di S. Gregorio, il quale per l'opposto si affaticò cogli scritti e colle opere per addolcire le leggi e i costumi del secolo in cui visse. Graziano riprodusse alcuni luoghi di questa epistola nel suo *Decreto*, part. I, distinct. LXXXIX, can. V; e nella parte II, caus. XXVI, quaest. V, can. X.

rint. Unde ad eum scripta nostra direximus, ne quemquam clericorum vestrorum contra vos irrationabiliter denuo audeat defensare: sed si culpae casus emerserit, et gravis non est, sed veniam mereatur, intercessor apud vos magis accedere debeat, quam defensor. Ne ergo tale ad nos deinceps de subjectorum vestrorum contemptu quidquam perveniat, praecavete. Cognovimus etiam quod monasterio sancti JULIANI *quaedam vidua suam substantiam derelinquens, a clerico vestro, qui ejusdem defunctae mulieris actus, dum adhuc viveret, gubernabat, ipsa sit direpta substantia, nuncque callidum ad reddendum existere. Hortamur ergo ut eum, si, ut dicitur, ita verum esse patuerit, districta faciatis executione constringi, quatenus res monasterio derelictas restituere sine imminutione festinet, et quod adire servata fidei suae puritate non debuit, vel cum pudoris sui damno reddere compellatur. Quam vero verecundum sit, ut fraternitatem vestram nos admonere videamur, quatenus clericum suum sub disciplinae vigore restringat, credo quod eadem fraternitas vestra tacita etiam ipsa consideret. Contra,* idolorum namque cultores vel aruspicum atque sortilegorum (*), *fraternitatem vestram vehementius pastorali hortamur invigilare custodia, atque publice in populo contra hujus rei viros sermonem facere, eosque a tanti labe sacrilegii et divini intentatione judicii, et praesentis vitae periculo, adhortatione suasoria revocare. Quos tamen, si emendare se a talibus atque corrigere nolle repereris, ferventi comprehendere zelo te volumus: et si quidem servi sunt, verberibus cruciatibusque, quibus ad emendationem pervenire valeant, castigare: si vero sunt liberi, inclusione digna districtaque sunt in poenitentiam dirigendi: ut qui salubria et a mortis periculo revocantia audire verba contemnunt, cruciatus saltem eos corporis ad desiderandam mentis valeas reducere sanitatem. Indicatum etiam nobis est, quod laicis quibusdam curam vestri patrimonii committentes* (**) *postmodum in rusticorum vestrorum depraedationibus, atque per hoc ex fatigationibus fuerint deprehensi, et reddere res quas indecenter retinent habitas, quasi suae ditionis, quippe vestrae non suppositi curationi, posponant, vobisque despiciant actuum suorum reddere rationem. Quod si ita est, districte a vobis discuti convenit, atque inter eos ecclesiae vestrae rusticos caussam examinare subtilius. Et quidquid in eis fuerit fraudis inventum, cum poena legibus statuta reddere compellantur. De cetero vero cavendum a fraternitate vestra est, ne saecularibus viris, atque non sub regula vestra degentibus, res ecclesiasticae committantur, sed probatis de vestro officio clericis. In quibus si quid reperiri poterit pravitatis, ut in subditis, emendare quod illicite gestum fuerit valeatis, quos apud vos habitus sui magis officium commendet quam excuset.*

XXIX.

P. C. N. 600. Epist. XXXVIII, lib. VIII, indict. III (1).

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Qualiter in SARDINIA *minores vel pauperes ab eis qui illis majores sunt opprimantur, reverendissimi fratris nostri* DOMINICI *carthaginensis episcopi atque eminentissimi filii nostri* INNOCENTII *praefecti epistolae testantur, a quibus ut quae nobis scripta sunt noveritis, ipsarum nobis epistolarum exemplaria praevidimus transmittenda. Et ideo quia ea quae petenda sunt offeruntur, studiose agendum est, ut ea quae promittuntur, opere compleantur. Si qui eorum, de quibus est quaestio, in ecclesiam fortasse refugerint, ita debet caussa diligentia vestra disponi, ut nec ipsi violentiam patiantur, nec ii, qui dicuntur oppressi, damna sustineant. Curae ergo vestrae sit, ut eis sacramentum ab iis quorum interest de servanda lege et justitia promittatur, et per omnia commoneantur exire, atque suorum actuum reddere rationem, quibus etiam ecclesiae vestrae defensorem deputare vos convenit. Cujus sollicitudine ea quae illis fuerint promissa serventur: quatenus nec aliis noxia sint, et ipsis ecclesiastica, salva ratione, possint prodesse refugia. Ita ergo fraternitas vestra faciat, ut haec quae ejus studio emendanda sunt, mora per eam vel impedimentum aliquod non contingat.*

XXX.

Epist. I, lib. IX, indict. IV (2). P. C. N. 601.

GREGORIUS SERVUS SERVORUM DEI INNOCENTIO AFRICAE PRAEFECTO.

Qui pravorum actuum eminentiam vestram vindicem esse desiderat, quid de aequitatis eius bono sentiat aestimatis.

(*) Questo intiero capitolo riguardante i suddetti cultori degl'idoli leggesi nel *Decreto* di Graziano (caus. XXVI, quaest. V, cap. X).

(**) Nello stesso *Decreto* di Graziano (distinct. LXXXIX, cap. V) trovasi ripetuto per intiero quest'altro capitolo relativo all'amministrazione dei fondi e dei redditi ecclesiastici.

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 233. Tutto il contesto della presente epistola è una prova luminosa delle benefiche sollecitudini adoperate da S. Gregorio Magno per mitigare le afflizioni dei poveri e delle umili persone, le quali in Sardegna erano oppresse dai grandi e dai potenti. Egli comandò a Gianuario di proteggere gli uni e le altre, e che laddove si rifuggissero alla chiesa per cansare le oppressioni, facesse sì che non avessero a dolersi di essersi abbandonati invano alla protezione ecclesiastica. Domenico vescovo di Cartagine, e Innocenzo prefetto aveano informato il papa degli abusi che in tal rispetto si commettevano nell'isola, locchè addimostra la dipendenza immediata dell'isola medesima dalla prefettura del pretorio d'Africa. Il suddetto Innocenzo era stato creato prefetto nello stesso anno 600, come si ricava dalla epistola gratulatoria (XVII, lib. VIII, indict. III) indirittagli da S. Gregorio in occasione del di lui innalzamento a tale carica; ed è lo stesso Innocenzo, al quale nell'anno seguente fu diretta dal suddetto pontefice una lettera relativa ad alcune doglianze fattegli da Vittore vescovo di Fausania (ved. infr. ep. I, lib. IX, indict. IV).

(2) Ex Mansi, oper. cit. tom. X, col. 251. Vittore vescovo di Fausania, lo stesso che leggesi nominato con altri vescovi sardi nel 599 (ved. sopra ep. VIII, lib. VII, part. II, indict. II), e nella epistola successiva del presente anno (601) avea rappresentato a S. Gregorio Magno gli abusi che si commettevano nella sua diocesi dai *giudici africani*, i quali imponevano multe indebite senza verun rispetto agli stessi luoghi sacri, ed estorquivano duplicati tributi dai provinciali. Forse Vittore avea esposte a voce al papa le sue doglianze a tal riguardo, poichè in alcuni codici e nella edizione maurina la presente lettera è datata *mense octobri, indictione quarta* (601), e nel 5 ottobre dello stesso anno Vittore trovavasi indubitatamente in Roma, anzi assistette con altri vescovi a una congregazione o consulta presieduta dallo stesso pontefice, nella quale fu accordata a Probo abate del monastero di S. Andrea la facoltà di testare (ep. XXII, lib. IX, indict. IV, ap. Mansi, oper. cit., tom. X, col. 262). Di questo monumento non trovo fatto ricordo da veruno degli scrittori nazionali: e tuttavia leggendovisi nella introduzione *Imperantibus domno Mauritio et Tiberio augustis, anno incarnationis dominicae sexcentesimo primo, eodemque domno undecies consule, sub die tertia nonarum octobrium, praesidente beatissimo et apostolico papa Gregorio, atque considentibus reverendissimis Menna episcopo Telesino, Basilio Capuano, Constantio Numentano, Montano Savonense, Victore Fausanense* ecc., si ha dal medesimo una prova certa della presenza di Vittore nella metropoli del mondo cristiano sul finire dell'anno 601. I giudici africani, dei quali si fa parola nella presente lettera, erano probabilmente i ministri subalterni del preside, o del duce, che si mandavano nelle provincie per amministrare la giustizia, o per riscuotere i tributi; e forse più tardi questo nome di *giudici* fu assunto per imitazione dai regoli sardi, come dirò a suo luogo.

Proinde reverendissimi fratris et coëpiscopi nostri VICTORIS Fausianensis episcopi plenam vobis doloribus querelam deferimus, ut et malos ab actione propterea corrigatis, et ab injustitia quam sustinet oppressos eruatis. Queritur siquidem supradictus frater noster mulctas in locis sacris violantes, multaque alia contra Dei timorem africanos judices *exercere: denique ut duplicia illic tributa, quod auditu ipso intolerandum est, exigantur. Et quia hujus mali emendatio vestrae specialiter auctoritatem dignitatis expectat; petimus ut subtili indagatione perquirere, et ita hoc Deo vobis imperante debeatis corrigere; quatenus afflictis pro mercede animae vestrae protectione justitiae succurratis, et hujus emendationis exemplo alios in futuro a pravis actionibus arceatis.*

XXXI.

P. C. N. 601. Epist. XVII, lib. IX, indict. IV (1).

GREGORIUS SPESINDEO PRAESIDI SARDINIAE.

Particeps procul dubio mercedis existit qui bonorum se operum exhibet adjutorem. Quia ergo multi de barbaris *provincialibus SARDINIAE ad christianam fidem dicuntur, Deo propitio, devotissime festinare, magnitudo vestra studium suum hac in caussa decenter accommodet, et fratri coëpiscopoque nostro VICTORI in convertendis baptizandisque eis studiose concurrat; quatenus dum de interitu multorum animae per baptismatis gratiam vobis fuerint solatiantibus liberatae, et apud homines laudem habere, et apud omnipotentem Dominum, summopere studendum est, magnam mercedem possitis acquirere, atque nos vobis gratias referentes magnitudini vestrae possimus modis omnibus existere debitores.*

XXXII.

P. C. N. 601. Epist. XVIII, lib. IX, indict. IV (2).

GREGORIUS VITALI DEFENSORI SARDINIAE.

BONIFACIUM praesentium portitorem, notarium scilicet nostrum, ad nos experientia tua illuc transmisisse cognoscat, ut in utilitatem parochiae Barbaricina *debeat* mancipia *comparare. Et ideo experientia tua omnino ei studiose sollicitеque concurrat, ut bono pretio, et talia debeat comparare, quae in ministerio parochiae utilia valeant inveniri, atque emptis eis huc, Deo protegente, is ipse celerius possit remeare.*

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 260. Spesindeo, al quale S. Gregorio raccomanda di prestare aiuto a Vittore vescovo di Fausania nella conversione alla fede dei *barbari* della sua diocesi o provincia, era preside di Sardegna, e forse quell'istesso preside innominato, di cui lo stesso papa avea fatto cenno due anni avanti (ved. sopra ep. V, lib. XIII, part. II, indict. II), il quale reggeva l'isola al tempo medesimo, in cui Eupaterio era duce delle milizie. Ciò si può argomentare dal trovarsi ancora nel 601 rivestito della stessa qualità militare il suddetto Eupaterio o Eupatore, come lo prova un'altra lettera gregoriana, non avvertita nè mai citata dagli scrittori sardi (ved. infr. epist. XXI, lib. X, indict. V).

(2) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 260. Vitale difensore di Sardegna, al quale è diretta la presente epistola, è lo stesso che vedesi nominato nelle due lettere precedenti del 599 (ved. sopr. epist. LXVI e LXVII, lib. VII, part. II, indict. II), nella seguente lettera di questo medesimo anno 601, e in altre due lettere dell'anno 603 (ved. infr. epist. LIII e LIX, lib. XI, indict. VI). E Bonifacio, che il papa S. Gregorio spedì in Sardegna per comperarvi alcuni servi barbaricini, è probabilmente lo stesso Bonifacio, di cui altra volta leggesi il nome in un'epistola dell'anno 603 (ved. infr. epist. LIX, lib. XI, indict. VI).

Ita ergo te in hac re exhibere festina, ut te quasi servientium amatorem, quorum usibus emuntur, ostendas, et nobis te ipsi de tua valeant sollicitudine commendare.

XXXIII.

Epist. XX, lib. IX, indict. IV (3). P. C. N. 601.

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Gratam nobis fraternitatis vestrae sollicitudinem fuisse cognoscite, quod pastorali se vigilantia pro tutamine animarum, ut oportebat, exhibuit. Nuntiatum siquidem nobis est, quod in domo quondam EPIPHANII lectoris ecclesiae vestrae idcirco secundum voluntatem ipsius monasterium construi vetuistis, ne pro eo quod domus ipsa ancillarum Dei monasterio cohaerebat, deceptio exinde contingeret animarum. Et valde laudavimus: quia antiqui hostis insidias provisione congrua, ut decuit, praecavistis. Sed quia perlatum ad nos est POMPEJANAM religiosam feminam velle de eodem monasterio ancillas Dei tollere, et ad sua, unde acceptae fuerant, monasteria revocare, atque illic congregationem restituere monachorum; necesse est ut, si impletum hoc fuerit, defuncti dispositio modis omnibus conservetur. Si vero factum hoc non fuerit, ne testatoris voluntas in totum videatur esse frustrata, volumus ut, quia monasterium URBANI quondam abbatis positum foris extra civitatem calaritanam ita dicitur destitutum, ut ne unus illic monachus remaneret, JOANNEM, quem memoratus EPIPHANIUS in monasterio quod, sicut dictum est, in domo sua fiendum decreverat, abbatem esse constituas: si tamen nihil est quod eum impediat, abbas debeat ordinari. Atque reliquiae, quae in domo ante dicti EPIPHANII condendae fuerant, ibi recondantur, et ei modis omnibus applicetur quidquid idem EPIPHANIUS in monasterio, quod deputaverat, aedificari contulerat: quatenus et si de loco propter supradictam cautelam voluntas ejus non disponitur, merces nihilominus illibata servetur. Et haec quidem omnia fraternitas vestra una cum VITALI defensore disponat, et ita utiliter studeat ordinare, ut sicut de laudabili prohibitione, ita quoque de bona habere possit constructione mercedem. Ipsum vero monasterium licet fraternitati vestrae sit supervacuum commendari, hortamur tamen ex abundanti, ut id, salva justitia, sicut vos decet, habeatis commendatum.

(3) Ex Mansi, oper. cit. tom. X, col. 261. Commendasi nella presente lettera la prudenza di Gianuario, per non aver permesso l'apertura di un monistero d'uomini nella casa di Epifanio lettore della chiesa cagliaritana, perchè la detta casa era contigua a un altro monistero di femmine fondato da Pompeiana. Il papa commette al vescovo cagliaritano la esecuzione della pia volontà di Epifanio, incaricandolo di aprire il monistero nel luogo designato dal testatore, se Pompeiana toglierà dal suo le sagrate ancelle che vi avea raccolte, e lo cederà ai monaci che prima lo abitavano: in opposto gli comanda che la fondazione ordinata da Epifanio si faccia nel monistero già derelitto dell'abate Urbano, esistente fuori delle mura di Cagliari, e che vi preponga per abate il monaco Giovanni, raccomandandogli in pari tempo di eseguire tali cose di concerto con Vitale difensore di Sardegna. Sembra che Giovanni sia stato preposto veramente al governo del nuovo monistero, poichè due anni dopo comparisce col titolo di *abate* (ved. infr. epist. VI, lib. XI, indict. VI). Pompeiana è la stessa pia donna ricordata in tre epistole del 591 e 593 (ved. sopr. epist. XLVI e LXI, lib. I, indict. IX; epist. XXXVI, lib. II, part. II, indict. XI), ed in un'altra del 603 (ved. infr. epist. LIX, lib. XI, indict. VI). Non so però affermare che l'Epifanio, di cui essa era suocera, fosse l'istesso Epifanio nominato nella presente epistola. Graziano riporta nel suo *Decreto* (part. II, caus. XIII, quaest. II, can. IV) il breve tratto di questa lettera che risguarda l'implemento delle pie volontà dei defunti.

XXXIV.

P. C. N. 602.

Epist. XXI, lib. X, indict. V (1).

GREGORIUS EUPATORI DUCI SARDINIAE.

Cum lator praesentium VALDARICUS *illa nos pro sua commendatione scribere postulet, quae magnitudinem vestram aequitatis intuitu sine cujusquam etiam intercessione non dubitamus efficere, petitionem ipsius minime despiciendam prospeximus. Quia ergo cum uxore sua, quam hic de romana civitate esse perhibet, reverti, sicut desiderat, valeat, vestris se poscit patrociniis adjuvandum; paternae dilectionis salutantes affectu petimus, ut hac in re magnitudinis vestrae tuitionem habeat, et a nullo eos illic contra rationis ordinem impediri permittatis: sed desideriis eorum pro vestra mercede adesse et concurrere debeatis, quatenus et illi se adjutos vestra ope congaudeant, et magnitudo vestra poscentibus impendisse quod justum piumque est videatur.*

XXXV.

P. C. N. 603.

Epist. VI, lib. XI, indict. VI (2).

GREGORIUS JANUARIO EPISCOPO CALARITANO.

Quando inter religiosas personas de terrenis rebus controversia nascitur, ita sacerdotali est sollicitudine finienda, ut crescere non possit ex mora contentio. DESIDERIA *siquidem abbatissa latrix praesentium huc veniens questa est, substantiam parentum suorum pariter et germani sui sibi rationabiliter competentem a* JOANNE *abbate indebite detineri. Et quia eamdem caussam interveniente petit judicio terminari, fraternitas vestra, adhibitis sibi* INNOCENTIO *atque* LIBERTINO *fratribus et coëpiscopis nostris, cum eis negotii hujus qualitatem diligenter examinet, et pari consilio communique tractatu ita se in definiendo ex omni latere festinet exhibere sollicitam, quatenus et ipsa omni invidia favoris ac negligentiae careat, et inter illos post definitionem vestram aliquod non possit litigium remanere. Si vero aliqua ex lege vobis ad proferendam sententiam fuerit nata dubietas, sapientem virum, et quem nostis Dei timorem habere prae oculis, requirite, ut ab eo quid sit legitimum informati, nullam reprehensionem vestrae definitionis valeat calculus sustinere.*

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 320. Non trovo riprodotta, nè citata da veruno degli scrittori sardi la presente epistola, dalla quale si ricava che nel 602 Eupatore era duce imperiale nell'isola. Egli è senza dubbio lo stesso duce Eupaterio ricordato in altra epistola del 599 (ved. sopr. epist. V, lib. VII, part. II, indict. II), e reggeva le cose militari di Sardegna, mentre Spesindeo presiedeva alle civili. Dal contesto della lettera sembra potersi argomentare che Valdarico fosse sardo, e si avesse tolto moglie in Roma: è però ignoto il motivo per cui il pontefice lo raccomandò ad Eupatore.

(2) Ex Mansi, oper. cit. col. 344. Come e perchè Giovanni abate (lo stesso forse che fu nominato nella lettera precedente) avesse usurpato i beni spettanti a Desideria per eredità famigliare, non si ricava menomamente dalle parole di S. Gregorio. I vescovi Libertino e Innocenzo, che il papa dà per consiglieri e congiudici a Gianuario per definire le controversie insorte per causa di detta eredità tra Desideria e Giovanni, sono i medesimi vescovi di sede incerta, ai quali fu diretta nel 599 un'altra epistola gregoriana già da me riportata (vedi sopra epist. VIII, lib. VII, part. II, indict. II). Desideria poi, che dicesi *abbadessa*, forse reggeva il monistero dei Ss. Gavino e Lussorio, già governato da Sirica e da Gavinia (vedi sopr. epist. VII, lib. VII, part. II, indict. II).

XXXVI (*).

Epist. LIII, lib. XI, indict. VI (3). P. C. N. 603.

GREGORIUS VITALI DEFENSORI CALARITANO.

Quid de fratre nostro JANUARIO *episcopo agnovimus, et lator praesentium, et exemplaria scriptorum nostrorum te poterunt informare; atque ideo excommunicationem quam*

(*) Alla lettera LIII del libro XI precedono nello stesso libro altre due epistole (XVII e XVIII) *Ad plebem turritanensem et taurianensem*, e *Ad Venerium episcopum*. Colla prima S. Gregorio raccomanda ai fedeli ai quali è diretta di ubbidire al vescovo Venerio, da lui destinato a visitare le rispettive loro chiese. Colla seconda commette allo stesso Venerio l'anzidetta visitazione. Il Vico opinò che sotto il nome di *plebe* e di *chiesa turritanense* si dovessero intendere l'antico popolo e sede vescovile di Torres in Sardegna, e da ciò trasse argomento a conchiudere, che Paolino fosse succeduto a Mariniano nell'episcopato turritano, e che dopo la morte di Paolino la visitazione di questa chiesa vacante fosse stata affidata da S. Gregorio, prima a Giovanni vescovo di Squillace, e quindi a Venerio vescovo di sede incerta (*Hist. gen. del reyn. de Sard.*, part. III, cap. XLIII e XLIX). Siffatta opinione non sarebbe strana nè irragionevole, se si fosse limitata alla sola nominale applicazione della parola *turritanense*, perciocchè il Mansi, uomo dottissimo nella storia ecclesiastica, e a nessuno secondo nella eccellenza della critica istorica, osservò giustamente che, sebbene *apud veteres turritana etiam dicatur ecclesia quaedam in Calabria*, tuttavia *nomine turritanae ecclesiae turritana in* Sardinia *plerumque venit* (oper. cit., tom. X, col. 448); e il Berardi, non meno erudito nè meno profondo del Mansi nella cognizione dell'epistolario gregoriano, non solo ammise la *turritanense*, ma eziandio la *taurianense* come due distinte chiese sarde, e dippiù credette che Venerio fosse vescovo di qualcheduna delle antiche sedi vescovili di Sardegna: *etenim* (egli dice)..... *epistola Gregorii legitur ad Venerium episcopum* (cioè la epistola XVIII del lib. XI), *in qua Gregorius illi commisit visitationem ecclesiarum* taurianensis *et* turritanensis, *quae sane ecclesiae uti erant in* Sardinia *sitae, ita et in* Sardinia *existenti episcopo commendari debuerunt.* Gratian., *Canon.*, part. II, tom. II, pag. 99, edit. taurin., 1755). Però il Vico errò manifestamente nelle sue induzioni; imperocchè il Paolino vescovo *taurianense* morto nel 603 (detta epist. XVIII, lib. XI, indict. VI) fu certamente vescovo di Tauro nell'Abruzzo fin dal 599, e perciò è chiamato eziandio vescovo *taurense* (epist. XLVII, lib. VII, part. II, indict. II); e laddove non voglia credersi lo stesso, di cui S. Gregorio avea parlato nove anni prima scrivendo a Felice vescovo di Messina (epist. XXXVIII, lib. I, indict. IX), è però senza dubbio il medesimo Paolino vescovo *taurianense*, cui fu raccomandata nel 592 l'amministrazione della chiesa di Lipari (ep. XIII e XXVI, lib. II, part. I, indict. X), vacante per la rimozione di Agatone (ep. LIII, lib II, part. II, indict. XI); sicchè non potea in verun modo essere creduto vescovo di Torres in Sardegna, perchè negli anni sovra indicati governava quella sede il vescovo Mariniano. Nemmeno si potea dire che Venerio (al. leg. *Venereo* e *Venario*) fosse vescovo di sede incerta, poichè dalle stesse lettere gregoriane si ricava che fu vescovo di Bibona nella detta provincia degli Abruzzi (ep. XLVII, lib. VII, part. II, indict. II); che nel 599 fu deputato con altri vescovi e col diacono Sabino per inquirire sulle imputazioni fatte a Bonifacio vescovo di Reggio in Calabria (ep. XLVI, lib. VII, part. II, indict. II), e che nel 602 fu incaricato dal papa insieme al vescovo Stefano di spedire a Roma alcune travi fatte recidere nell'antico paese dei Bruzi e dei Sanniti per uso delle basiliche dei Ss. apostoli Pietro e Paolo (epist. XXVII, lib. X, indict. V). In quanto poi a Giovanni, prima vescovo di Lissa in Dalmazia, e appresso di Squillace in Calabria (epist. XXV, lib. II, part. I, indict. X), del quale si hanno memorie dal 592 al 598 dell'era volgare (epist. cit., ed epist. XXXIII, lib. VII, part. I, indict. I), egli è ben vero che nel detto anno 592 gli fu commessa da S. Gregorio la visitazione delle due chiese vacanti *tauriatinensis et turritanae* (epist. XXXVIII, lib. II, part. I, indict. X), ma non consta che fosse poi vescovo della seconda, come per altro inescusabile errore opinò il Vico (oper. cit., part. VI, cap. V), anzi si ha la prova certa del contrario, giacchè sei anni dopo (598) lo stesso pontefice S. Gregorio lo appella *vescovo squillatino* (cit. ep. XXXIII, lib. VII, part. I, indict. I). Ma qui appunto nasce una grave difficoltà, alla quale non vedo essersi fatta attenzione dai sardi scrittori. Come potessi nel 592 raccomandare a Giovanni vescovo squillatino la visitazione della chiesa *turritana* in Sardegna (cit. epist. XXXVIII, lib. II, part. I, indict. X)

(3) Ex Mansi, oper. cit. tom. X, col. 374. I Maurini la trasferirono alla indizione seconda (599). Gianuario già cadente per gli anni avea scelto due consiglieri che governassero l'episcopato a suo nome, e sotto la sua autorità. Costoro, come accade quasi sempre in casi somiglianti, abusavano del confidatogli potere: quindi S. Gregorio

super perversos ejus consiliarios dari decrevimus, tua experientia solerter exequatur, ut cadentes discant, quatenus incaute ambulare non debeant. Praeterea pretium tritici, quod nobis xenii nomine fuerat transmissum, per latorem praesentium REDEMPTOREM *defensorem transmisimus. Videat experientia tua, ne vel tu, vel ipse qui detulit, aliquid ex eo in pretio commodi participare praesumat, sed totum singulis vel simul omnibus illibatum restituat, eorumque mihi scripta de eodem pretio transmittat, quia* (si) *aliter quam admoneo factum cognovero, vindictam ex eadem caussa non mediocriter exercebo.*

se in quell'anno, e nei posteriori fino al 599 la medesima era tuttavia occupata da Mariniano? (epist. LIX, lib. I, indict. IX; epist. II e VIII, lib. VII, part. II, indict. II). E supposto eziandio, che la *chiesa turritana* della citata epistola XXXVIII non fosse quella esistente in Sardegna, ma l'altra dello stesso nome in Torri di Calabria, come si poteva commettere al predetto vescovo Giovanni la visitazione della chiesa *tauritianense*, ossia di Tauro nell'Abruzzo, e dirsi già morto Paolino nel 592, se costui vivea ancora, come si è veduto più innanzi, e visse e occupò quella sede fino al 603? Come poi conciliare questa delegazione pontificia fatta al vescovo di Squillace nel 592 colla delegazione somigliante fatta per le stesse chiese a Venerio vescovo di Bibona (ep. XVIII, lib. XI) nel 600, secondo i Maurini (indict. III), o nel 603 (indict. VI) secondo il Mansi? Nè si può dire che siano state due le vacanze delle accennate chiese, una cioè nel 592, e l'altra nel 600 e nel 603, perchè nel primo di detti anni la *turritana* di Sardegna e la *tauriana* o *tauritianense* dell'Abruzzo erano occupate da Mariniano e da Paolino (ved. sopr.), e d'altra parte è identica in tutto la lettera con cui S. Gregorio commette a Giovanni la visitazione di dette chiese nel 592 coll'altra lettera in cui la commette a Venerio nel 600 o 603. Quindi non rimane altra via di conciliazione, fuorchè supporre che una sola sia la lettera scritta dal papa per la visitazione delle chiese *taurianense* e *turritana* vacate per la morte dei rispettivi loro vescovi, e che vacata essendo colla prima anche l'altra di Lipari già occupata da Paolino (ved. sopr.), siano stati destinati da S. Gregorio tre vescovi per eseguire in ciascuna delle medesime l'uffizio della visitazione. Due di tali visitatori furono senza dubbio Giovanni di Squillace e Venerio di Bibona; e il terzo fu Stefano, vescovo di sede incerta, al quale congiuntamente a Venerio leggesi indiritta in alcuni codici e nella edizione maurina la mentovata lettera XVIII del libro XI. Dal che ne conseguirebbe che la lettera al *vescovo squillatino* (XXXVIII, lib. II, part. I, indict. X), siccome una ripetizione, anzi una medesima coll'altra lettera a Stefano e a Venerio (ep. XVIII, lib. XI, indict. III vel VI), si dovesse dire anteposta, e quindi ricollocarsi nell'*Epistolario gregoriano* al suo vero e primitivo luogo, cioè nel libro XI, e che la epistola XVII dello stesso libro XI, la quale nell'edizione maurina vedesi indirizzata *clero et ordini et plebi consistenti Taurinas, Turris et Cosentias*, e nella edizione mansiana *plebi turritanensi et taurianensi*, si dovesse invece intitolare *clero et plebi turritanensi, taurianensi et liparitanae.* Conchiuderò questa lunga nota coll'avvertire che il tratto delle suddette lettere (XXXVIII, lib. II e XVIII, lib. XI) relativo alla *postulazione* e alla *consegrazione* dei vescovi, è stato riportato da Graziano nel suo *Decreto*, part. I, distinct. LXI, can. XI.

li scomunicò, e scrisse a Vitale difensore di Sardegna, affinchè siffatta punizione si eseguisse. Latore delle lettere pontificie era Redentore, essia Redento (come nella edizione maurina), lo stesso di cui è fatta menzione in altra lettera del 599 (ved. sopr. epist. LI, lib. VII, part. II, indict. II), al quale il papa avea altresì consegnato il prezzo del frumento, che dalla Sardegna era stato spedito a Roma a titolo di regalo (*xenii nomine*). Quest'ultima notizia sparge qualche lume sulle condizioni politiche della Sardegna nello spegnersi del sesto, e nel cominciare del settimo secolo cristiano, poichè sembra indicare che in tal tempo l'autorità dei greci impoteri fosse scaduta quasi al tutto nell'isola, e che perciò i Sardi, reputandosi di fatto, se non di diritto, dipendenti dalla sede apostolica, la quale esercitava in tutti i bisogni loro l'uffizio benefico del protettorato, solessero presentare il capo supremo della chiesa di quei doni (*xenia*), che, per antichissima costumanza, e quasi in ricognizione di potestà, si davano per lo innanzi ai proconsoli e agli altri reggitori delle provincie romane (leg. VI *Digest.*, *de uffic. procons.*). Però è da notare la continenza di S. Gregorio, il quale pagò il prezzo di quel frumento, e dimostrò con tale atto di moderazione, come si possa esercitare il diritto della paternità spirituale senza invadere la temporalità dei diritti altrui. Dalla seguente lettera poi, oltre le già citate (epist. XLVI, XLVII, LIX, lib. I, indict. IX; epist. XXV, lib. III, indict. XII; epist. XXXIII, lib. IV, indict. XIII; epist. I e XVII, lib. IX, indict. IV), apparisce più manifestamente, che il santo pontefice riconosceva e rispettava a un tempo la supremazia del dominio imperiale nella Sardegna.

XXXVII.

Epist. LIX, lib. XI, indict. VI (1).

GREGORIUS VITALI DEFENSORI SARDINIAE. P. C. N. 603.

Experientia tua indicante comperimus xenodochia in SARDINIA *constituta gravem habere neglectum; unde reverendissimus frater et coëpiscopus noster* JANUARIUS *vehementissime fuerat objurgandus, nisi nos ejus senectus, ac simplicitas, et superveniens aegritudo, quam ipse retulisti, suspenderet. Quia ergo ita est positus ut ad aliquam ordinationem esse non possit idoneus, oeconomum ejus ecclesiae atque* EPIPHANIUM *archipresbyterum ex nostra districtionis auctoritate commone, ut eadem xenodochia sine periculo suo sollicite ac utiliter studeant ordinare. Nam si quis illic post haec neglectus extiterit, nulla se noverit posse apud nos ratione aliquatenus excusare. Quoniam vero possessores nos* SARDINIAE *petiverunt, ut quia diversis oneribus affliguntur, Constantinopolim pro eorum remedio proficisci, licentiam tibi eundi concedimus. Sed et dilectissimo filio nostro* BONIFACIO *scripsimus, ut suum tibi pro remedio illius provinciae studeat adhibere solatium. De ecclesiis autem quas vacare sacerdotibus indicasti, praedicto reverendissimo fratri et coëpiscopo nostro* JANUARIO *scripsimus, ut eas debeat ordinare; sic tamen, ut non omnes ad episcopatum de ecclesia ipsius eligantur. Nam sic eum convenit alias ordinare, ut*

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 380-81. Varii sono gli oggetti contemplati nella presente lettera, e molte e di vario genere le notizie che se ne ricavano. Si rileva in primo luogo che la vecchiezza e le infermità corporali del vescovo Gianuario, congiunte alla sua semplicità, aveano fatto cadere in abbandono gli ospedali, dei quali perciò fu raccomandata la direzione all'arciprete Epifanio, e all'economo della chiesa cagliaritana. Si rileva eziandio che nel tempo in cui fu scritta l'epistola i proprietarii sardi erano oppressi da molte gravezze, perlochè il papa permetteva a Vitale, cui la lettera è indiritta, di trasferirsi a Costantinopoli per perorare la loro causa, e commetteva inoltre a Bonifacio di apportare ai mali loro un qualche rimedio. Vitale e Bonifacio qui nominati sono gli stessi, dei quali si fa parola nelle altre lettere già riportate del 599 e del 601 (ved. sopr. epist. LXVI e LXVII, lib. VII, part. II, indict. II; epist. XVIII e XX, lib. IX, indict. IV). Rilevasi in terzo luogo, che nel 603 varie chiese dell'isola mancavano di vescovi e di sacerdoti; che alcuni monisteri erano governati da abati di vita licenziosa e di riprovevoli costumi, e che esistevano questioni tra Pompeiana già nominata in altre epistole (ved. sopr. epist. XLVI e LXI, lib. I, indict. IX; epist. XXXVI, lib. II, part. II, indict. XI; epist. XX, lib. IX, indict. IV), e Gianuario vescovo di Cagliari, non solo pel monistero di S. Erma da lei fondato nella propria sua casa (*), ma eziandio per l'altro monistero ordinato dal di lei genero Epifanio, marito di Matrona. Le quali questioni avevano probabilmente avuto origine due anni prima, per i motivi espressi in altra lettera gregoriana (ved. sopr. epist. XX, lib. IX, indict. IV). E si desume in ultimo dalla stessa lettera, che molte usurpazioni erano state commesse nei beni e nei redditi delle chiese, dei monisteri e di altri luoghi pii; che riguardo agli ospedali di pellegrini già fondati da Ortolano e dal vescovo Tommaso (ved. sopr. epist. VIII, lib. III, indict. XII, epist. LVI, lib. VII, part. II, indict. II), vi erano stati provvedimenti imperiali, dei quali il papa ordinava l'osservanza; e che il detto vescovo Gianuario era già tanto aggravato dagli anni e dalle infermità, che spesso era costretto a interrompere gli atti della messa, lo che succedendo quasi sempre nelle parti più sostanziali del sacrifizio, aveano dubitato e dubitavano i fedeli della validità della consegrazione; su di che rescrisse S. Gregorio: *aegritudinem personae sacri mysterii benedictionem nec mutare, nec polluere.*

(*) Noto qui per incidenza che il Bianchi-Giovini nella sua così detta *Storia dei Papi* (Tom. III, pag. 3 e 4. Ediz. di Capolago e Torino, 1851) scrive tra le altre cose, che Palatino fratello del Pontefice S. Gregorio Magno, Prefetto di Roma, e *glorioso Patricio*, fondò il Monastero di SANT'ERMA in Sardegna. Da ciò si argomenti quale sia la esattezza istorica di tal scrittore, che calunnia sfacciatamente il Papato, pubblicando quel libello famoso da lui chiamato *Storia*.

ecclesiae suae de personis, quae in ea possint proficere, necessitatem non faciat. Illud igitur quod ad gubernationem quorundam monasteriorum personas esse praepositas, quae ante dum adhuc in minori essent ordine monachico habitu lapsae sunt indicasti, officium quidam abbatis suscipere, nisi omnino correcta vita, et digna praecedente poenitentia minime debuerunt. Sed quoniam jam abbatum, sicut dicis, officium susceperunt, de vita, moribus, ac sollicitudine eorum cura gerenda est. Et si actus eorum inventi contra officium non fuerint, in eo quo sunt ordine perseverent: alioquin remotis eis, alii, qui commissis sibi animabus prodesse valeant, ordinentur. Caussa praeterea de monasterio S. HERMAE, *quod in domo* POMPEJANAE *religiosae feminae a fratre nostro constructum est, quia plus blandimentis quam districtione agenda est, experientia tua apud eamdem mulierem cum dulcedine agere studeat; quatenus nec illa in peccato proprio actoris sui debeat postponere voluntatem, et tu utilitates monasterii valeas salubriter procurare. Puellas autem suas, quas antedicta* POMPEJANA *in monasterio mutata olim religiosa veste convertit, abstrahi ab ea vel inquietari nullo modo patiaris: sed in ea qua sunt conversione, Deo protegente, permaneant. Pro requirendis vero rebus ecclesiarum, vel monasteriorum, sive piarum caussarum, quod scripsisti, prius quidem hi quorum interest admonendi sunt, ut ab eis te insistente atque solatiante modis omnibus requirantur. Quod si forte vel ipsi negligentes extiterint, vel certe, qui eas requirere debeant, inventi non fuerint, tunc omnia ipse perquire, atque ita reperta recollige, ut manu aliquod judicium inferre cuiquam minime videaris. De xenodochiis itaque* HORTULANI *atque* THOMAE *nil hactenus horum quae indicasti cognovimus. Ea propter experientia tua jussionem principis ex hoc datam diligenter inspiciat, et omnia secundum ejus tenorem disponat, et nobis quidquid egerit innotescat. De hoc igitur quod scripsisti, fratrem et coëpiscopum nostrum* JANUARIUM, *tempore quo sacrificium celebrat, tantam pati frequenter angustiam, ut vix post longa intervalla ad locum canonis redire valeat quem reliquit, atque ex hoc multos dubitare si communionem debeant de ejus consecratione percipere, admonendi sunt, ut nullatenus pertimescant, sed cum omni fide et securitate communicent: quia aegritudo personae sacri mysterii benedictionem nec mutat nec polluit. Secretius tamen omnino idem frater noster hortandus est, ut quoties aliquam molestiam senserit, non procedat, ne ex hoc se et despiciendum praebeat, et infirmorum animis scandalum faciat. Praeterea* POMPEJANA *religiosa femina questa nobis est, hereditatem quondam generi sui* EPIPHANII, *in qua* EPIPHANIUS *idem* MATRONAM *conjugem suam filiam antefatae* POMPEJANAE *usufructuariam constituerat, monasterio quod in domo sua fundari statuerat, et postea extincto, usufructu modis omnibus profuturam, atque alia quae eidem* MATRONAE *proprietatis jure probantur competere, ab experientia tua, et a reverendissimo fratre et coëpiscopo nostro* JANUARIO *injuste sublata, et exinde nihil hactenus vel filiae suae redditum, vel profecisse monasterio. Quod si ita veritas se habet, et aliquid te indecenter fecisse cognoscis, absque ulla mora ablata restitue: aut certe si aliter esse putas, ne gravari pars adversa praejudicialiter videatur relectorum cum ea judicium hac de caussa nullo modo subire postponas, ut, utrum vera justaque ejus sit querimonia, definitione judicii declaretur.*

XXXVIII.

GREGORIUS VENERIO CALARIS EPISCOPO (1). P. C. N. 604.

De gradibus propinquitatis, super quibus parvitatem nostram consulere placuit, quod ego cum omnibus orthodoxae fidei cultoribus sentio ratum duxi paucis vobis absolvere.

(1) Ex Mansi, oper. cit. tom. X, col. 444-45. Riporto per intiero questa e la seguente lettera, dirette entrambe a Venerio vescovo di Cagliari, non perchè voglia difenderne assolutamente l'autenticità, ma perchè non mi sembrano concludenti le ragioni allegate dai PP. Maurini per dichiarare apocrifa la seconda, e colla medesima anche il breve frammento della prima, che ci era stato conservato da Graziano nel suo *decreto* (caus. XXXV, quaest. V, can. 3. *Porro de affinitate*). Sono tre gli argomenti principali messi in campo da quei dotti monaci per convalidare la loro opinione: 1° non essere conforme a quello delle genuine epistole gregoriane lo stile adoperato in queste due lettere; 2.° non trovarsi registrato nei dittici della chiesa cagliaritana il nome di Venerio; 3.° nessun vescovo di tal nome aver esistito ai tempi di S. Gregorio Magno. A siffatte obbiezioni rispose il Mansi (oper. cit., tom. X, col. 448), non potersi dal breve tratto di una o due epistole, che versano sopra un soggetto incapace per se stesso di lenocinii oratorii, portar giudizio dello stile di uno scrittore; essere troppo ambiguo ed oscuro quanto si scrisse dai Maurini a riguardo delle *tavole* o registri della chiesa di Cagliari; non essere nuovo il nome di Venerio ai tempi di S. Gregorio, e trovarsi nel *regesto gregoriano* una epistola (XVIII, lib. XI, indict. VI), colla quale fu raccomandata a un Venerio la visitazione della chiesa turritanense (ved. sopr. pag. 106, col. 2.ª, not. (*)), *cuius nomine turritana ecclesia in Sardinia plerumque venit:* nè doversi per ultimo nel conflitto delle opinioni e delle dubbiezze pretermettere l'autorità di S. Anselmo di Lucca, il quale inserì nella sua collezione ms. il frammento della prima di dette due epistole, e l'autorità eziandio dell'altro codice ms. del secolo XII (e forse anche più antico) consultato dallo stesso Mansi, nel quale il detto frammento di lettera è parimenti riportato. So bene che a quest'ultima ragione si potrà opporre il giudizio del Berardi, il quale dimostrò di essersi erroneamente attribuito a S. Gregorio un canone inserito nella collezione di S. Anselmo di Lucca (lib. X, cap. XXVI), e nell'altra di Graziano (caus. XXVII, quest. II, can. 29), come desunto da una epistola di detto pontefice a Venerio vescovo di Cagliari (Berardi, *Gratian.*, can., part. II, tom. II, pag. 27, 98 e 99, edit. praed.). Ma si deve osservare, che riguardo a tal canone l'errore era assai manifesto, sia perchè in altro luogo del suo *Decreto* Graziano ne replicò l'inserzione (caus. XXXIII, quaest. I, can. 1), dicendolo ricavato dalle epistole gregoriane a Giovanni vescovo di Ravenna, nelle quali non si ritrovano al certo le parole e le decisioni di quel duplicato canone grazianeo (ved. *epist. gregor. ad Joann. Ravenn.* ep. XXXV, lib. I, indict. IX; ep. XXII, XXVIII e XXXII, lib. II, part. I, indict. X; ep. LV, lib. II, part. II, indict. XI; ep. I, XI e XV, lib. IV, indict. XIII), sia perchè gli antichi glossatori avevano già riconosciuto che quel canone era stato tolto dai *Capitolari* di Francia (lib. VI, cap. LV), indicati non oscuramente da Rabano in una sua lettera ad Eribaldo (cap. XXIX), e che Burcardo di Worms fu il primo ad attribuirlo a S. Gregorio Magno (*Collect. can.* lib. IX, cap. XL), nel che poi fu seguito da Ivone (part. VIII, cap. LXXX e CLXXVIII), e da Graziano (loc. cit.) nelle loro canoniche collezioni. Però da un fatto e da un caso singolare non si può nè si deve conchiudere similitudinariamente per altri fatti e casi particolari; nè perchè l'anzidetto canone fu erroneamente attribuito a S. Gregorio, si debbono senz'altro esame rigettare come apocrife le due lettere, delle quali discorriamo. Ciò si potrebbe logicamente indurre, se esistessero altri argomenti validi a comprovarlo. Ma quali, e quanti sono questi argomenti? Quello ricavato dal tempo di dette epistole è arbitrario e controvertibile: 1.° perchè le medesime sono di data incerta, sebbene alcuni editori di Graziano abbiano a loro talento datata l'ultima nel 602; 2.° perchè se si volesse fissar l'anno in cui furono scritte, varie congghietture indurrebbero a credere che ciò accadesse nel 604 dell'era volgare. Ora, siccome è indubitato che S. Gregorio Magno visse fino al 12 marzo del 604 (*Lib. pontific.* ap. Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 1023 e seguenti), così ancora è molto probabile che in tale anno Gianuario vescovo di Cagliari non fosse più nel numero dei viventi. Imperocchè egli era già vecchio nel 599, come si trova esplicitamente ripetuto in una coetanea epistola gregoriana (ved. sopr. epist. I, lib. VII, part. II, indict. II); e nel 603 era ormai così cadente per gli anni e per le infermità corporali, che nel celebrare il divino sacrifizio mal poteva, anche con lunghi intervalli di tempo, consumare la consecrazione (ved. sopr. epist. LIX, lib. XI, indict. VI). Niente dunque vi è di strano o d'impossibile nel supporre che Gia-

Ab his omnino dissentio, qui perversae parentelae successiones supputantes gradus diducunt, et de uno duos constituunt; ac per hoc eum, qui primus esse debet, secundum; qui vero secundus efficiunt tertium. Itaque ex omni parte generationes corrumpunt; ut cum arborem quae de parentela compingitur, ab ipsis abscissam conspicimus, corpus ut ita dixerim, detruncatum suis artubus videatur. Igitur parentelae gradus a nobis taliter computatur. Siquidem ego et frater meus una generatio sumus, primumque gradum efficimus, nullo a nobis gradu distamus.

Rursus filius meus, fratrisque mei filius secunda generatio sunt, ac per hoc gradum secundum faciunt, nec a se gradu aliquo separantur. Itemque meus nepos, fratrisque mei nepos tertia generatio sunt, ideoque gradum tertium faciunt, nec a se gradu aliquo dividuntur.

Atque ad hunc modum ceterae successiones numerandae veracissime sunt. Porro autem de affinitate, quam dicitis parentelam esse, quae ad virum ex parte uxoris, seu quae a parte viri ad uxorem pertinet, manifestissima ratio est.

Quia si secundum divinam sententiam ego et uxor mea una caro sumus; profecto mihi ex illa in ea suaque parentela propinquitas una efficitur. Quocirca ego et soror uxoris meae in uno et primo gradu erimus; filia vero ejus, secundo a me gradu erit, nepos vero tertio. Eodem modo utrinque in caeteris agendum est successionibus. Uxorem vero propinqui cujuscumque gradus sit, ita me oportet attendere, quemadmodum ipsius quoque gradus aliqua femina propriae propinquitatis sit: quod nimirum uxori meae de propinquarum suarum viris et in cunctis cognationis gradibus convenit observare. Qui vero aliorsum sentiunt, antichristi sunt, a quibus tanto vos sollicitius cavere oportet, quanto apertius deprehenditis illos divinis legibus oppugnare.

XXXIX.

GREGORIUS PAPA VENERIO CARALITANO EPISCOPO.

Fraternitatis vestrae studiosae sagacitati, frater amande, quas debeo, refero grates. Quoniam quaesisti, quae debuisti; jucundum me reddidisti. Unde placide ad inquisita respondeo. Sedem apostolicam consulere decrevisti, si mulier copia nuptiali extraneo viro conjuncta, cognationi ejus pertineat, si eo defuncto cognatio maneat, vel si sub altero viro cognationis vocabula dissolvantur, vel si susceptae soboles possint legitime ad prioris viri cognationis transire copulam. Est enim verbum Domini validum, et forte est durabile, est immutabile, est perseverabile, non momentaneum, non transitorium. Ait enim per se ipsa veritas, quae Deus est, et verbum Dei: Coelum, et terra transibunt, verba autem mea non transibunt. *Antequam Deus in carne inter homines appareret, eo inspirante dixit Adam:* quamobrem relinquet homo patrem suum, et matrem, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una: *cui non contradixit Dominus. Deinde cum veritas oriretur de terra in terram, et visibilis in humanitate appareret, interrogatus est, si licitum esset homini uxorem relinquere. Quod prohibens, fieri vetuit, nisi forte fornicatio excluderet maritalem copulam. Unde protulit statim in medium eamdem ipsam sententiam, quam ante secula manens cum Patre Verbum inspiraverat Adae, ipse confirmans, quod ipse homo primus protulit:* Quamobrem relinquet homo patrem suum et matrem, et adhaerebit uxori suae; et erunt duo in carne una. *Si una caro fiunt, quomodo potest aliquis eorum propinquius pertinere uni, nisi pertineat alteri? hoc minime posse fieri credendum est. Porro uno defuncto, in superstite affinitas non deletur, nec alia copula conjugalis affinitatem prioris copulae solvere potest. Sed neque alterius conjunctionis soboles placet ad affinitatis prioris viri transire consortium: pro eo quod verbum Domini validum est, et forte: et ut inquiens dixit Propheta:* Verbum Domini manet in aeternum. *Et alius Propheta:* quoniam ipse dixit, et facta sunt: ipse mandavit, et creata sunt: statuit ea in aeternum, et in saeculum saeculi: praeceptum posuit, et non praeteribit. *Non potest per verbum suum, atque praeceptum efficere Deus duos carnem unam, idest, masculum, et foeminam: qui innumeram multitudinem utriusque sexus non destitit sexum facere unum, sicut per se Veritas dixit:* non pro his tantum rogo, sed etiam pro eis qui credituri sunt per verbum eorum in me,

nuario morisse nel detto anno 603, dopo il quale non si trova più nel *regesto gregoriano* altra epistola a lui diretta, e che nel tempo corso dal di lui obito a quello di S. Gregorio Magno, il papa avesse provveduto di nuovo pastore la chiesa cagliaritana. Ammessa questa ipotesi, che a me pare probabilissima, non so vedere perchè il nuovo vescovo eletto non debba credersi Venerio, secondo l'opinione dei PP. Maurini. Io non dirò che vi sia fondamento certo per affermarlo; ma dirò tuttavia che non vi è ragione veruna concludente per niegarlo. E se nella incertezza si dovesse risolvere il dubbio coll'autorità, io non esiterei ad appellarmi a quella del codice di S. Anselmo, e dell'altro codice lucchese del secolo XII citato dal Mansi, nei quali queste due epistole si trovano registrate, aggiungendovi appresso le testimonianze d'Ivone e di Graziano, dalle quali il Fara e il Machin tolsero argomento a notare nel 604 il nome di Venerio nella serie degli antichi vescovi cagliaritani (ved. Fara, *De reb. sard.*, lib. I, pag. 171, edit. praed.; Machin, *Defens. primat. archiep. calar.*, in fin., edit. calarit., 1639). E laddove mi si opponesse, che in un altro codice ms. di S. Anselmo, custodito nella biblioteca di S. Germano di Parigi, a margine della seconda di dette lettere si leggevano scritte da mano ignota queste parole: *apocryphum caput* (Balut., *in not. ad Gratian.*, pag. 558, edit. paris., 1672), risponderei non potersi all'autorità di molti contrapporre l'autorità di un codice singolare, di cui non consta l'età, e nel quale non trovasi nemmeno inserta la prima delle stesse due citate epistole, nè il giudizio senza motivi di un anonimo annotatore dover prevalere a quello di tanti altri collettori ed illustratori. Dal che tutto io vengo a conchiudere che, se non puossi positivamente asserire la genuinità dei due monumenti gregoriani qui riportati, non si può nemmeno con sentenza inappellabile definire, come fecero i Maurini (*Epist. S. Greg. M.*, tom. II, in append., col. 1304, edit. paris., 1705, in-fol.), che i medesimi siano assolutamente apocrifi. Se poi mi si domandasse, quale io creda essere stato il vescovo cagliaritano del 604, o il Venerio visitatore della chiesa *turritanense* (S. Greg., epist. XVII e XVIII, lib. XI, indict. VI), ovvero un altro affatto diverso, potrei per conghiettura argomentare che lo fosse il primo, non solamente perchè non si ha prova veruna della esistenza di un altro Venerio, ma eziandio per la probabilità che in occasione appunto della suddetta visitazione egli sia stato eletto dal clero e dal popolo cagliaritano per occupare il seggio fatto vacante in quello stesso anno (603) per la morte di Gianuario. Qui però nascerebbe di nuovo la lite sulla vera intelligenza della parola *turritanense:* nè io voglio ripetere il già detto a questo proposito (vedi sopra pag. 106, col. 2.ª, not. (*)). Aggiungerò soltanto che nei monumenti ecclesiastici di tutte le età i vescovi dell'antica Torres in Sardegna sono chiamati invariabilmente *turritanenses*, o *turritani*, a differenza dei vescovi di Torri in Calabria, appellati ordinariamente *thurini*, e che lo stesso Giovanni, intervenuto ai sinodi romani convocati dal papa S. Simmaco nel 501 e 504, e creduto dall'Arduino e dal Coletti (Harduin., *Indic. geograph. episc.;* Colet., *Ital. Sacr.*, tom. X, col. 173) vescovo della suddetta chiesa di Torri, si sottoscrive negli atti conciliari *Joannes Thuritanus* (ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 253 e 315). Sicchè dall'istesso unico esempio che si potrebbe addurre, per provare la comunione del vocabolo *turritanense*, si dedurrebbe più legittimamente la prova contraria a favore dei vescovi di Torres. Qualunque però sia il valore di questa mia opinione, nè io voglio pertinacemente difenderla come vera, nè rigettare irriverentemente come falsa l'opinione contraria, abbracciata e difesa da uomini valentissimi, ai quali mi protesto troppo inferiore nell'ingegno e nella dottrina.

ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me, et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint. *Si quis ergo temerario et sacrilego usu in defuncto quaerit propinquitatem extinguere, vel sub altero affinitatis vocabulo dissipare, vel susceptam sobolem alterius copulae propinquitati prioris credit legitime sociari, hic negat Dei verbum validum esse, et forte: et qui tam facile, et tam velociter quaerit dissolvere, hic non credit verbum Dei in aeternum permanere. Confice terram ex quatuor locis magna intercapedine a se distantibus: et confectam, et conglutinatam finge cujuscumque figurae, vel immensitatis corpus volueris; numquid erit humanum ingenium, quod ipsas quatuor partes ad invicem valeat segregare, ut unaquaeque per se possit agnosci? Sic a quatuor avis duo conficiuntur in unum: et de duobus fit una concreatio. Hanc similitudinem de quatuor elementis, unde concreatus est homo, colligere potes; si eorum unamquamque speciem, quae in multis divisionibus partita est, per discretas inter se partes assignaveris. Fit idem in metallis; hoc etiam in liquoribus: probat etiam in coloribus pictor, qui sequitur arte naturam, colores admiscendo ex visilibus fucis corpora fingens* (1).

Alle memorie serbateci dalle riportate epistole gregoriane succedono nell'ordine dei tempi le accuse fatte alla santa sede contro l'arcivescovo e il clero cagliaritano; la prontezza del primo nel trasferirsi a Roma, per prosciogliersi dalle fattegli imputazioni, e la resistenza del secondo a comparirvi, perchè convinto dei proprii reati; l'anatema pontificio quindi incorso da quell'indocile chieresia, e la missione di Barbaro *difensore regionario* per costringerla alla ubbidienza; le violenze usate in tale incontro da Teodoro preside iniquo
P. C. N. 627. dell'isola, e l'incarico perciò dato dal pontefice al suddiacono Sergio di riclamare presso il prefetto del pretorio d'Africa contro l'autorità del comando villanamente abusata da quel supremo governante, e contro la violazione dei decreti imperiali di Teodosio e Valentiniano, benigni riparatori degli antichi, e generosi conceditori di nuovi privilegi a favore della sede apostolica. La serie di questi fatti è riferita minutamente in una lettera coetanea di papa Onorio I; la quale, come si legge nel Mansi (2), che la esemplò dal testo dell'antica collezione Diodatina (3), è del tenore seguente:

HONORIUS SERGIO SUBDIACONO.

Post parvi temporis spatium quaedam nobis sunt capita adversus caralitanae civitatis archiepiscopum vel ejus clericos nuntiata; pro quibus exequendis, atque canonica discretione in hac romana civitate ventilandis, non solum praefatae civitatis episcopum emissa praeceptione, sed etiam ejus clericos, de quibus referebatur aliqua commisisse, praecepimus evocare. Et quia antefatus quidem episcopus, secundum quod ei iussum fuerat, in hanc civitatem venire curavit; ejus vero clerici proprio reatu convicti venire timentes, nisi sunt a sacra communione privari, et anathematis vinculo innodari. Et post haec misso Barbaro defensore regionario sanctae nostrae ecclesiae ad eamdem civitatem caralitanam, ut praedictos clericos debuisset deducere, actum est ut THEODORUS *quidam perversus praeses ejusdem Sardiniae* (4) *diabolica intentione arreptus venire eos jam navi impositos prohibuit, et violenter ablatos in africanam provinciam destinavit. Scripsimus itaque filio nostro Gregorio praefecto tale tantumque facinus* THEODORO *ejusdem insulae praesidi jubere, corrigere, et ipsas personas nostrae jurisdictionis suppositas nobis in hanc civitatem romanam dirigere. Propterea experientia tua eidem eminentissimo praefecto imminendum deproperet, ut tanti viri facinus ulciscendum studeat, et eas nobis personas dirigere non omittat: sciens quia non solum hi qui crimine tenentur obnoxii a sacra sunt communione privati, anathematis poena mulctati, sed etiam hi qui cum eis videntur conjuncti. Exemplar vero sacrae Theodosii et Valentiniani (constitutionis) tuae experientiae curavimus destinandum, et eidem eminentissimo praefecto per tuam experientiam dirigendum: cujus series non solum ejus eminentiam, verum etiam omnes omnino qui a sedis apostolicae dictione exorbitare contendunt, nihilominus informare possit. Quemadmodum serenissimi principes hactenus omnes innovaverunt cuncta privilegia sedis apostolicae, et quae olim eidem sunt concessa, ipsa lectione poterunt approbari. Nam de Domini Dei nostri misericordia confidimus, quod jura vel privilegia beati Petri curabimus expetere, atque immutilata intentione quaesita atque impertita defendere. Tua ergo experientia ejusdem sacrae (constitutionis) tenore attentius relegendo suffulta, non solum eminentissimo praefecto, sed etiam aliis haec eadem insinuare non differat. Nobis autem de his omnibus, sicut divinus favor impunxerit, cura erit ac sollicitudo justa tramitem aequitatis sine dubio deliberare, atque utilius fine canonico terminare.*

Data IV idus junias, indictione XV (627).

(1) Ex Mansi, oper. cit., tom. X, col. 445-46. Sono comuni a questa seconda le osservazioni già fatte alla precedente epistola gregoriana. Noterò solo, che la presente lettera leggesi per intiero nel *Decreto* di Graziano, part. II, can. XXXV, quaest. X, can. I.

(2) *Ss. concil. nov. et ampl. collect.*, tom. X, col. 582.

(3) *Collect. can.*, lib. III, can. CLXXXIX.

L'intervento dei due vescovi sardi Diodato e Valentino P. C. N. 649.
al concilio lateranense (649), in cui fu condannato l'errore dei monoteliti (5), la facoltà temporaria di ordinare i vescovi

(4) Il preside Teodoro, di cui si parla nella presente epistola, è forse l'istesso Teodoro duce delle milizie imperiali stanziate in Sardegna, al quale S. Gregorio Magno scrisse direttamente nel 591 (ep. XLVI, lib. I, indict. IX), e del quale fece menzione nell'anno medesimo in altre due lettere indiritte al diacono Onerato e all'esarca Gennadio (ep. XLVII e LIX, lib. I, indict. IX). L'identità della persona si può argomentare dalla somiglianza del carattere, poichè il Teodoro *gregoriano* fu uomo violento e bestiale come il Teodoro *onoriano*. Tuttavia non voglio dissimulare la difficoltà che nasce dalla diversità dei tempi, giacchè dal 591 al 627 corsero trentasei anni, e se non è improbabile, è però straordinario che uno stesso uomo, già comandante supremo delle milizie imperiali, e quindi maturo di età, fosse abile ancora, dopo sette lustri, a reggere le sorti civili dell'isola.

(5) L'eresia dei monoteliti, dannata successivamente nel concilio geroselimitano del 634, nel concilio romano del 640, in cui fu proscritta eziandio l'*Ectesi* di Eraclio, e dai concilii numidico, mauritanico, bizaceno, e cartaginese del 646 (ap. Mansi, *Ss. concil. collect.*, tom. X, col. 649 e seg., 679-80, 697 e seg., 761 e seg.), fu anatematizzata di nuovo col *Tipo* dell'imperatore Costante dal concilio lateranense celebrato nel 649, sotto il pontefice Martino I (ap. Mansi, oper. cit., tom. X, col. 783-84, 863 e seg.). A questa famosa riunione di cento e cinque vescovi ortodossi, nella quale furono dichiarati nemici della fede e della tradizione cattolica Ciro patriarca di Alessandria, Sergio, Paolo e Pirro patriarchi di Costantinopoli, che aveano negato e niegavano pertinacemente la duplice volontà (divina ed umana) nella persona di G. C., intervennero Diodato vescovo di Cagliari, e Valentino vescovo di Torres. Il primo di essi parlò eloquentemente al cospetto dei padri nelle sessioni prima, seconda, quarta e quinta (ap. Mansi, oper. cit., tom. X, col. 887-90, 910, 911, 1027, 1138 e seg.), e tenne il terzo luogo fra i seniori. Entrambi sottoscrissero agli atti conciliari con questa formola: *Deus dedit episcopus sanctae caralitanae ecclesiae: Valentinus episcopus sanctae turritanae ecclesiae* (ap. Mansi, op. cit., tom. X, col. 1162, 1167). A Diodato succedette Giustino nella sede cagliaritana, poichè

P. C. N. 650. turritani tolta da papa Martino I (650) agli arcivescovi di Cagliari (1), e la lunga epistola diretta da Anastasio, disce-
P. C. N. 655. polo di S. Massimo, ai monaci cagliaritani (655), acciò serbassero incontaminata la credenza cattolica sulla duplice volontà di G. C., propugnandola coraggiosamente contro le nuove cavillazioni degli eresiarchi (2), sono i soli fatti d'im-

tra i vescovi che non intervennero al detto concilio lateranense, ma che ne approvarono gli atti, dappoichè fu conchiuso, vedesi sottoscritto *Justinus episcopus sanctae Caralitanae ecclesiae insulae Sardiniae* (ap. Mansi, oper. cit., tom. cit., col. 1170).

(1) Il fatto è attestato da Anastasio bibliotecario nella vita del pontefice Giovanni V. Narrando egli la ordinazione di Novello vescovo di Torres fatta nel 684 o in quel turno, da Citonato arcivescovo di Cagliari, dice che il papa la riprovò come nulla ed arbitraria, perchè il suo predecessore Martino I avea richiamato a stretta osservanza l'antica consuetudine della chiesa turritana, in virtù della quale i suoi vescovi dipendevano direttamente dalla sedia apostolica, e doveano dalla medesima essere ordinati, rivocando perciò la facoltà temporaria di siffatte ordinazioni accordata per motivi speciali agli arcivescovi cagliaritani, i quali poi, montati in superbia, continuavano ad usarne come di un diritto ordinario. Soggiunge lo stesso autore, che il suddetto papa Giovanni V convocò un concilio di sacerdoti, e, rinnovata la ordinazione di Novello, lo restituì e lo riconfermò nell'antica e diretta soggezione della sede pontificia. *Hic* (i. e. Joannes P. V.) *post multorum annorum curricula propter transgressionem ordinationis ecclesiae turritanae in Sardinia, quam sine auctoritate pontificis fecerat* Citonatus *archiepiscopus calaritanus, pro eo quod antiquitus ordinatio fuit sedis apostolicae, et ad tempus concessa fuerat ipsa ordinatio eidem ecclesiae. Postmodum, protervia faciente archiepiscoporum, per praecepta pontificum ab eadem ordinatione suspensi sunt juxta determinationem sanctae memoriae Martini papae. Et facto concilio sacerdotum* Novellum *episcopum, qui ab eodem archiepiscopo ordinatus fuerat, sub ditione sedis apostolicae redintegravit atque firmavit, quorum chirographus archivo ecclesiae detentus est* (*Vit. Joann. pap. V, ex lib. Pontif.*, ap. Mansi, oper. cit., tom. XI, col. 1093). Di questa dipendenza antica ed immediata dei vescovi di Torres dal romano pontefice, e della conferma fattane dai papi Martino I, e Giovanni V negli anni 650, (vel circ.) e 684, parlò pure il Fara nel libro I *De rebus sardois* pag. 170, edit. praed.), e disse di trovarsene memoria nel libro (ossia nella *Collezione canonica*) di Diodato che si conserva nella biblioteca vaticana. Il Machin, non potendo niegare il fatto, cercò di travisarlo, e scrisse che il vescovo di Torres *erat antea calaritano* (episcopo) *subiectus iure ordinario, et ordinabatur ab illo;* ma che poi *iuxta determinationem sanctae memoriae Martini papae fuit exemptus* (*Defens. Primat., archiep. calar.*, cap. XXIII, pag. 103, n. 10, edit. praed.); lo che è diametralmente contrario alla narrazione di Anastasio, secondo la quale i vescovi turritani dipendevano direttamente dalla sedia apostolica, e da tempi molto antichi ricevevano l'ordinazione immediata dai papi: *Turritanae ecclesiae ordinatio antiquitus fuit sedis apostolicae.* E se d'altro canto questa medesima ordinazione *fuit* (postea) *ad tempus concessa* agli arcivescovi di Cagliari, e poi, *protervia* (eorum) *faciente*, ne furono privati dal pontefice Martino I, e finalmente fu annullata dal papa Giovanni V la ordinazione di Novello fatta da Citonato *sine auctoritate pontificis*, chi non vede che i prelati cagliaritani non aveano, prima di detta concessione, o facoltà temporaria, diritto veruno di ordinazione, od altro, sopra i vescovi di Torres? Nè mi si dica col Mattei (*Sardin. sacr. Eccles. calarit.*, n.° IX, pag. 84, *Eccles. turrit*, n.° IV, pag. 145), che sebbene il pontefice Giovanni V abbia riconosciuto *irrita* la ordinazione di Novello fatta da Citonato, tuttavia la confermò e l'approvò poco dopo: *sed postea confirmata fuit.... sed postmodum illam probavit* (loc. cit.). Imperocchè con tutto il rispetto dovuto, e che io sinceramente professo a questo insigne scrittore delle cose ecclesiastiche di Sardegna, risponderò francamente, ch'egli o non volle intendere, o volle fare aperta violenza alle parole di Anastasio bibliotecario, il quale non disse, nè potea dire approvata o confermata dal papa una ordinazione eseguita *propter transgressionem... sine auctoritate pontificis*, ma scrisse chiaramente, e senza dar luogo ad ambiguità, od interpretazioni, che il pontefice Giovanni V, *facto concilio sacerdotum*, Novellum *episcopum, qui ab eodem archiepiscopo* (Citonato) *ordinatus fuerat, sub ditione sedis apostolicae redintegravit atque firmavit.* Ora, è ben diverso il *redintegrare* dal *confirmare* e dal *probare*, giacchè il primo vocabolo significa rinnovazione di un atto intrinsecamente nullo, e gli altri due possono intendersi, sia di un atto già valido per sè stesso, che di un atto mancante soltanto di qualche formalità. Forse qui potrebbesi chiedere da taluno, quando, e perchè sia stata accordata agli arcivescovi di Cagliari la facoltà temporaria di ordinare i vescovi turritani. Se si consulta la storia ecclesiastica, non si trova certamente monumento veruno, che ce ne additi il motivo ed il tempo. Ma se in mancanza di documenti storici si ricorra a ragionevoli congghietture, io propendo ad opinare, che ciò succedesse sotto il pontificato di S. Gregorio Magno, o per causa delle incursioni longobardiche, o perchè il mare frapposto impediva il pronto e facile accesso dei vescovi di Torres alla metropoli del mondo cristiano per esservi ordinati dal pontefice. Leggo infatti nelle epistole gregoriane, che in tal tempo appunto, e precisamente nel 592, fu conceduta a Massimiano vescovo di Siracusa (a lui personalmente, non alla sede: *personae, non loco*, come dice il papa) l'autorità della sede apostolica sopra tutti i vescovi della Sicilia, *quatenus eis non sit necessarium, post haec, tanta maris spatia transeundo ad nos pervenire* (ep. IV, lib II, indict. X, edit. Mans.), e trovo nel medesimo epistolario, che nel 599 Mariniano vescovo di Torres dimostravasi renitente a ubbidire agli ordini di Gianuario vescovo di Cagliari, e che il papa si riservava di provvedere sopra le differenze insorte tra questi due vescovi, tostochè la pace con Agilulfo re dei Longobardi sarebbe solidamente confermata (ep. II e VIII, lib. VII, part. II, indict. II, edit. praed.). Siffatte questioni versavano probabilmente, come ho accennato altrove, sulla indipendenza del vescovo turritano da quello di Cagliari, e sulla rinnovazione dell'antica consuetudine, ossia della dipendenza diretta dalla sede pontificia, che il primo di essi riclamava a favore della sua sede. Perchè, essendo già cessata nel 599, la guerra co' Longobardi, e fermata la pace con Agilulfo, non sussisteva più il motivo, o il principale almeno dei motivi, pel quale era stata conceduta dal pontefice ai vescovi cagliaritani la facoltà temporaria di ordinare quelli di Torres. Ciò mi pare tanto più probabile, in quanto che, prima della età di S. Gregorio Magno, e della guerra longobardica, non si trova negli annali ecclesiastici indizio veruno della dipendenza del vescovo turritano da quello di Cagliari. Così nel 484 si vedono chiamati a Cartagine da Unnerico re dei Vandali Lucifero II, prelato cagliaritano, e Felice vescovo di Torres, senza che apparisca dipendenza nessuna dell'uno dall'altro. Così per tutto il secolo quinto, e nei primi diciotto lustri del successivo secolo sesto, nè Primasio, nè Tommaso, che sono i soli vescovi cagliaritani, dei quali si abbia certa notizia dal suddetto anno 484 al 590, esercitarono atto veruno di giurisdizione sopra i vescovi turritani. Sicchè, tutto considerato, sembra potersi affermare, che a S. Gregorio Magno, ed ai primi anni del suo pontificato, si debba riferire la predetta concessione temporaria fatta agli arcivescovi cagliaritani. A ragione quindi Anastasio bibliotecario, parlando della rivocazione di questo privilegio fatta da papa Nicolò I nel 650, e dal Pontefice Giovanni V nel 684, o in quel turno, appella *antica* la consuetudine dell'ordinazione diretta dei vescovi turritani dalla sede pontificia (*antiquitus ordinatio fuit sedis apostolicae*), perchè dal 590 al 650 era già corso più di un mezzo secolo, ed era trapassato quasi un secolo intiero fino al 684. È questa la mia particolare opinione, della quale per altro non voglio essere così tenace, che non ammetta di potersi ancora allargare di qualche anno, ossia di far risalire ai tempi di papa Pelagio II, il mentovato privilegio temporario accordato ai vescovi di Cagliari.

(2) È divulgatissima fra gli eruditi della storia ecclesiastica la controversia sostenuta nel 655 dall'abate S. Massimo co'monoteliti radunatisi in Costantinopoli alla presenza dell'imperatore Costante. Quegli eresiarchi erano proceduti tant'oltre nei loro errori, che sostenevano tre volontà distinte nella persona di G. C. (ved. Sirmond., ap. Mansi, op. cit., tom. XI, col. 2.ª, 3.ª e 4.ª). La lettera indirizzata da Anastasio, discepolo del suddetto S. Massimo, ai monaci cagliaritani, appartiene probabilmente allo stesso anno; ed io la riporto qui appresso quale ci fu data dal Mansi (op. cit. tom. XI, col. 12.ª, 13.ª e 14.ª):

Sancti Anastasii monachi, discipuli sancti abbatis Maximi, ad commune monachorum apud Caralim constitutorum collegium.

Multa scribere nos etiam praeter votum tempus prohibuit. Omnia vero in uno nota facimus verbo sanctissimis vobis. Hi qui alterius sunt partis diffinitione immobili ut est, et propriae maxime professionis constitui paternam non malunt doctrinam, sed alterius impelluntur opinionibus, quas et dinumerare operosum de cetero duco. Modo ergo ab inexistentia ad inconvenientiam translati sunt: id est ex eo quod neque unam neque duas dicunt, ad praedicandum duas et unam, id est tres in uno eodemque Christo voluntates et operationes traducti: quod neque patrius, neque synodicus, neque physicus sermo decrevit: sed neque priscorum et deinceps haereticorum furor eatenus adinvenit, sciens inanem tanquam vitio proprio corruptam eamdem opinionem. Si enim diversae ex diversis compositum substantiis characterizant naturaliter proprietates, utpote nullatenus adempta naturarum diversitate propter unitionem, sed salva potius proprietate utriusque naturae, et in unam personam et unam subsistentiam concurrente, quemadmodum sancta chalcedonensis synodus ait, et is Deum ex Deo Patre, et homo ex homine semper virgine matre, idem ipse existens cognoscitur iuxta naturam natus, quamquam incorpo-

portanza, che la storia sarda può ricordare fino alla metà del secolo settimo. E negli ultimi nove lustri dello stesso secolo, qual ne sia la causa più vera, o la rarità degli eventi, o il silenzio degli scrittori, si trovano registrate negli annàli insulari le sole gravezze imposte ai Sardi, come a tutti gli altri popoli d'Italia, dall'imperatore Costante (1), le P. C. N. 663.
parti seguite dall'isola per sostenere l'impero di Costantino P. C. N. 669.
Pogonato (2), le machinazioni politiche ingiustamente attribuite a Citonato arcivescovo di Cagliari (3), la di lui pre- P. C. N. 680.
senza nel secondo concilio ecumenico di Costantinopoli (4),

raliter et sine causa; corporaliter autem ex hac propter causam, salutem videlicet nostram: quomodo possibile est unam eamdemque personam, id est unum eumdemque Christum Dominum nostrum et Deum super duas etiam alia secundum ipsos proprietate naturaliter figurari, ad certitudinem eorum, ex quibus et in quibus, et quae est? Si enim eadem creduntur etiam per aliam, idest per tertiam, quae et per dualitalem, voluntates et operationes ejus, quae secundum naturam sunt: necesse est ut identitate exhibitionis indissimilitas cognoscatur existentiae, et sit idem duabus una, id est alterutris tres, sive naturales, sive substantiales. Verum, naturales quidem non, sed secundum illos subsistentiales, aggregentque ob hoc adversus eum jam aut tres substantias aut totidem subsistentias, et secundum ipsum aequi numeri proprietates, increatam videlicet et creatam et neutram, idest inexistentem. Inexistens enim est quod neutrius per naturam participatur, ita ut etiam identitate, quae ad eam, idest tertiam est, secundum illos inexistentes sint et duae naturae, et naturales ipsius voluntates et operationes. At vero si non eadem sed alia, exceptis his ex quibus est credendus, in eo per tertiam aiunt, eumdem secundum eamdem rursus proferunt inexistentiam, velut is qui medius inter neutram harum existat, increatam scilicet natura sua et creatam substantiam atque virtutem: aut enim subsistentialem volunt hanc esse, aut compositam, aut deivirilem, aut unitoriam propter adunationem. Nam non solum, ut dictum est, hanc non existentem introducunt, quod secundum nihil eorum ex quibus est natura hunc characterizet: verum etiam a naturali cognatione, quam habet cum Deo et Patre, reddunt externum. Minus enim dicendum, quia perhibent eum etiam a congenita proprietate, quam habet ad intemeratam matrem et virginem, alienum: quasi secundum neutrum horum habeat compositam aut subsistentiam, aut deivirilem, aut unitoriam propriam voluntatem et operationem. Verum Patris quidem incompositam sine principio habet, et substantialem atque divinam; matris vero creatam natura et humanam. Deinde etiam divisas naturas, ex quibus ipse est inferunt, quasi per operationem et non per subsistentiam sibi unitas innotescat, si propter unitatem unam operationem dogmatizent: quod hi qui in divisione corrupti sunt, dicunt, affectuosam hanc esse operationem fabulose fingentes. Sic autem et confusioni locum tribuentes, et deivirilem secundum Severum male interpretantur, unam hanc, sed non duas secundum unitionem divinam naturam et virilem significare contendentes, et hanc deiviri quamdam naturam, sed non virum factum Deum sibimet subinducunt: praesertim cum hoc praevidens etiam vere deiphantor Dionysius, non unam vocaverit hanc, sed nova quadam deivirili nobis eum dixerit operatione conversatum. Ostendens nos alteram ab altera disjunctam, sed ambas per alterutras, et alterutris connaturaliter adunatas, in eorum, ex quibus et in quibus et quae erat, certitudinem proferenda. Et ut paterne dicamus, cum alterius communione horum utrum; ita ut mirabiles quidem passiones, compassibilia vero procul dubio miracula cognoscantur per omnimodam coaptationem eorum, quae ab eo naturaliter gesta sunt. Dupla enim omnia et vera omnia, et unita omnia praedicant in eo qui duplici est natura, ea quae secundum naturam sunt, Dei praecones et patres nostri. Quibus, ut dictum est, suum corrigere nolentes sermonem, adhuc et senioris Romae propriae consentire sectae coëgerunt apocrisiarios, unam super duas, id est tres secum praedicandi in eodem Domino nostro Jesu Christo voluntates et operationes, similem scientiae ligno gustum commi centes, quemadmodum et isti fidem ex bono et malo proferunt affectantibus. Unde et talibus circumvenientes literis, ei qui miserat mittunt. Quia ergo in magno propter haec periculo sunt res pene totius catholicae et apostolicae Dei ecclesiae constitutae, pro ea deprecamur, et obsecramus sanctissimos viros, ne hanc despiciatis periclitantem, sed adjuvetis tempestatibus laborantem, scientes in tempore tribulationis dilectionem, quae in Spiritu Sancto est nasci: et si possibile est vos transite citius, quasi alia pro causa, ad senioris Romae pios et firmos ut petram viros, qui videlicet vobiscum tutores nostri sunt semper et propugnatores serventissimi veritatis, obsecrare hos supplicatoriis vocibus et lacrymis pro omnibus christianis, quatenus mercedem a Domino sortiantur: omnibus similiter et sibimet absque novitate recens inventa servantes orthodoxam fidem, nihil super ea minus plusve suscipientes vel approbantes, praeter quae diffinita sunt a sanctis patribus ac synodis, ut boni studii sui aemulatione hoc maximum cum Dei auxilio directe prosequentes opus, cum illis sive nunc, sive in die judicii, Dominum habeant debitorem, quem nimirum habuerunt in talibus creditorem, non aliud quid praeter se, sed ipsum totum, totis vobis, atque illis in aeternas delicias et refectionem donantem, quem et nos habere adversus arianos qui continuantur hic supplicare Deo, beati et nostrae ad Deum deductionis praevii, cum simus egeni, pauperes et indigni servi vestri. — Avendo riportata la sopraddetta epistola, non voglio tacere di un'altra che nella prima metà del quinto secolo si suppone diretta da papa Bonifacio I ai monaci di Cagliari, e della quale se ne legge un frammento nelle *Decretali* di Graziano (can. II, *Quam pio mentis affectu etc.*, caus. I, quaest. II). L'autenticità di questa lettera è generalmente rigettata dagli eruditi, i quali osservarono non trovarsi riprodotta da verun altro collettore, e nemmeno da Dionigi *il piccolo*, che riunì diligentemente le epistole tutte del suddetto papa Bonifacio. E sebbene i correttori romani, per dare una qualche autorità al mentovato *canone Grazianeo*, abbiano notato, che la stessa lettera fu citata eziandio da S. Tommaso (in 2. 2. quaest. C., art. III, in fin.), tuttavia si dee por mente, che ai tempi dell'Aquinate il *Decreto* di Graziano era tenuto in somma estimazione, e che perciò è molto facile che quel santo dottore siasi servito persuasivamente anche del detto capitolo per confermare la verità delle sue proposizioni. Ma il soggetto, la sostanza, e quanto altro di accessorio si contiene in quel monumento, tutto concorre a provare, che il medesimo sia apocrifo, e composto da qualche monaco, *piae exercitationis caussa*, come dimostrò con buone ragioni il Berardi nei suoi *Commentari ai canoni di Graziano* (tom. I, part. II, pag. 293 e seg., edit. praed.).

(1) Ciò accadde nel 663, e negli anni seguenti, come si ha dall'autore del *Libro Pontificale* nella vita del pontefice Vitaliano: *Et habitavit* (Constans) *in civitate Syracusana, et talem afflictionem posuit in populo, seu habitatoribus, vel possessoribus provinciarum Calabriae, Siciliae, Africae,* Sardiniae, *per diagrapha, seu capita, atque nauticationes per annos plurimos, quales a saeculo nunquam fuerant, ut etiam uxores a maritis vel filios a parentibus separarent, et alia multa inaudita perpessi sunt, ut alicui spes vitae non remaneret, sed et vasa sacrata, vel cimelia sanctarum Dei ecclesiarum tollentes, nihil dimiserunt* (ap. Mansi, oper. cit., tom. XI, col. 15). Lo stesso scrittore nella vita di papa Adeodato, o Diodato, fa menzione dell'esercito italico mandato nel 669 *per partes* Sardiniae, *et Africae*, per sostenere i diritti imperiali minacciati da Mecezio che, trovatosi alla testa dell'esercito orientale in Sicilia, avea colà usurpato il supremo potere (ap. Mansi, oper. cit., tom. XI, col. 101).

(2) Muratori, *Annal. Ital.*, ad ann. 669.

(3) Questa notizia si ricava dagli atti del concilio costantinopolitano celebrato nel 680, poichè l'imperatore Costantino Pogonato, prima di apporre ai medesimi la sua sottoscrizione, protestò pubblicamente le accuse fatte a Citinato, e la di lui innocenza: *Constantinus piissimus imperator dixit: Quod postulatum est a sancto et universali concilio, protinus faciemus. Facientes autem quae ad accuratam pertinent comprehensionem eorum quae pietati nostrae suggeruntur, nihil non perpensum volumus relinquere. Cum* Citonatus *sanctissimus archiepiscopus* Sardiniae *insulae de quibusdam capitulis accusatus sit, quae spectant ad obsistendum tum nostrae servituti, tum Dei amatrici reipublicae nostrae; cumque ea falsa demonstrata sint, et iis venerabilis vir insons declaratus sit, hortamur sanctum et universale vestrum concilium, eumdem sanctissimum Citonatum recipere, ut et in vestro numero eum habeatis, et faciatis, ut editae a Spiritu Sancto per sanctum vestrum concilium orthodoxae fidei definitioni subscribat. Et postquam venerabilis* Citonatus *definitioni subscripsit, ac Theodotus episcopus Aureliopoleos, in manus sumens idem piissimus imperator subscriptam sancti concilii definitionem, quae praesente ejus tranquillitate recitata erat, propria manu subsignavit, etc.* (ap. Mansi, oper. cit., tom. XI, col. 682-906). Da queste parole non si deduce veramente quali fossero le speciali accuse fatte al vescovo di Cagliari, perchè esprimono vagamente e genericamente la di lui supposta resistenza agli ordini ed all'autorità imperiale: ma forse non si anderà molto lungi dal vero se si vorrà credere, che le medesime abbiano avuto origine pochi anni prima, e in occasione in cui Mecezio, sollevato alla tirannide della Sicilia, sembrava voler aspirare all'autorità dell'impero (ved. Anast. bibliot., *in vit. Adeodati pontific.*, loc. cit.). Qualunque però ne sia stata la causa ed il tempo, egli è certo, che le imputazioni erano calunniose, avendole lo stesso imperatore dichiarate false in un concilio ecumenico, ed al cospetto dei padri legittimamente congregati. Citonato sottoscrisse agli atti conciliari in questa forma: Citonatus *indignus episcopus sanctae ecclesiae Calaritanae insulae* Sardiniae *pro me et Synodo quae sub me est similiter subsignavi* (ap. Mansi, oper. cit., tom. cit., col. 687).

(4) Sebbene il suddetto concilio sia comunemente citato come il secondo, è però propriamente il terzo concilio costantinopolitano; e terzo lo appella il Mansi nella sua eruditissima *collezione* (tom. XI,

e l'arbitraria ordinazione di Novello di Torres riprovata dal
P. C. N. 684. papa Giovanni V [1]. Sicchè nella età lunghissima che trascorse dalla morte di S. Gregorio Magno fino ai primi anni del secolo ottavo, una lacuna immensa di avvenimenti, sia civili che religiosi, sterilizzò la vita istorica della negletta ed infelice Sardegna, e ricoperse di un fitto velo gli aneliti estremi esalati nel di lei seno dalla evirata dominazione orientale [2].

col. 189, usq. ad col. 922). Il primo infatti fu convocato in Costantinopoli nel 448, e vi fu condannato l'errore di Eutichete sull'unica natura di G. C. (ap. Mansi, oper. cit., tom. VI, col. 495); il secondo ebbe luogo nella stessa città nel 554 contro i nestoriani e gli eutichiani (ap. Mansi, oper. cit., tom. IX, col. 157, usq. ad col. 658); ed il terzo fu celebrato nella città medesima contro i monoteliti nel 680 (ap. Mansi, oper. cit., tom. XI, col. cit.). A quest'ultimo concilio intervenne e sottoscrisse Citonato di Cagliari (ved. la nota preced.).

(1) Ved. sopr. pag. 111, col. 1.ª, not. 1. Un'altra memoria posteriore di pochi anni alla suddetta ordinazione di Novello di Torres ci è stata conservata dagli atti del concilio trullano (*quinisesto*) celebrato in Costantinopoli nel 692, nei quali fu lasciato il luogo alla sottoscrizione del vescovo di Sardegna (*locus sardiniensi*), che non trovossi presente a quella riunione (ved. *Act. concil.* ap. Mansi, oper. cit., tom. XI, col. 990). Il Mattei suppone, che il detto vescovo fosse quello di Cagliari; ma non osa affermare, che fosse Citonato, ovvero qualche altro succedutogli nella cattedra cagliaritana (*Sardin. sacr.*, pag. 84).

(2) A compimento delle memorie riguardanti la dominazione dei Vandali e degli imperatori greci in Sardegna, presento ai lettori in un *Quadro cronologico*, i nomi dei Presidi, Duci, Legati, e Difensori che vi esercitarono uffizio pubblico, o vi ebbero qualche missione straordinaria, dalla caduta dell'impero occidentale fino alla cessazione effettiva del dominio di Oriente nell'isola; aggiungendovi per comodo degli studiosi della storia patria i nomi eziandio delle persone laiche ed ecclesiastiche, le quali per uffizio, per dignità, o per azioni di diversa natura, sono ricordate nelle epistole di S. Gregorio Magno. Questo *Quadro*, riunito agli altri due già prodotti in questo stesso volume, completerà la *Serie* dei governanti, e degli altri uomini pubblici di Sardegna nel lungo spazio di nove secoli, cioè dal 526 di Roma fino alla nascita di G. C., e da questa fino a tutto il secolo settimo (*).

VI.

PERIODO SARACINESCO.

Sorgeva intanto l'ottavo secolo, ma sorgeva pei Sardi più infausto e più doloroso dei precedenti. Un nuovo nembo di P. C. N. 701.
futuri mali già si addensava minaccioso sul loro capo, e barbari assalimenti, e lotte lunghe e feroci doveano altra volta insanguinare la sarda terra. Non più contro Vandali e Goti, e sotto l'egida dell'impero; non più contro i Longobardi, e sotto la protezione di un animoso pontefice [3], ma sola povera e inerme doveva l'isola sostener l'impeto dei Saraceni, nemici spietati e novelli che iniquo fato ed inces-

(3) L'autorità degl'imperatori greci, e la protezione dei papi mancò in Sardegna col finire del secolo VII. Non esiste infatti monumento veruno dal quale apparisca che i primi vi abbiano effettivamente esercitato il comando dopo i tempi dell'imperatore Giustiniano II; nè dopo la lettera di papa Onorio I scritta nel 627 al suddiacono Sergio (ved. sopra pag. 110) si trova un ricordo di protettorato pontificio in rispetto alle cose insulari. E sebbene il Fara colla scorta del Sigonio (*De regno ital.*, lib. III, pag. 61, edit. praedict.) prolunghi fino al 720 la dominazione orientale nell'isola (*De reb. sard.*, lib. I, pag. 163, edit. praed.), e il Pagi sembri volerla protrarre fino al 785 (*Critic. Baron.*, ad ann. 785, n. 5), tuttavia dai fatti che essi riportano si deduce solamente un'apparenza di autorità, ossia il nudo diritto, non però l'atto e la continuazione reale del dominio per parte dell'impero. E veramente non può rivocarsi in dubbio che i Sardi siano stati abbandonati a se stessi nel principio del secolo VIII, poichè le memorie storiche di quella età ce li appresentano sempre soli nel combattere i Saraceni; prova certissima che gl'imperatori d'Oriente non reggessero più da tal tempo

(*)

Anni P. C. N.	N.° progress.°	Nomi *dei* Presidi, Duci, Legati, Difensori *ed* altri Uffiziali pubblici di Sardegna sotto la dominazione vandalica ed orientale		Autori *e* Monumenti *che* *ne provano l'esistenza ed il tempo* (*)
468	1	Marcelliano, capitano imperiale in Sardegna		Procop., *De bell. vandal.*, lib. I, pag. 315.
530	2	Goda, duce vandalico	ibid.	Procop., *De bell. vandal.*, lib. I, pag. 321-22-26, 338-39-40.
530	3	Eulogio, legato imperiale	ibid.	Procop., *De bell. vandal.*, lib. I, pag. 321.
530	4	Zazone, duce vandalico	ibid.	Procop., *De bell. vandal.*, lib. I, pag. 322, 338-39.
530-34	5	Cirillo, capitano imperiale	ibid.	Procop., *De bell. vandal.*, lib. I, pag. 321 e 339, lib. II, pag. 347-48.
534	6	Fara, capitano imperiale	ibid.	Procop., *De bell. vandal.*, lib. II, pag. 347-48.
589	7	Endacio, duce imperiale	ibid.	S. Greg. M., ep. XLVII, lib. I, indict. IX.
591	8	Teodoro, duce imperiale	ibid.	S. Greg. M., ep. XLVI-XLVII, LIX, lib. I, indict. IX.
591-99	9	Donato, uffiziale del duce Teodoro..	ibid.	S. Greg. M., ep. XLVI, lib. I, indict. IX; ep. I e II, lib. VII, part. II, indict. II.
592-93	10	Giovanni, notaio e legato pontificio..	ibid.	S. Greg. M., ep. XXXIV, lib. II, part. I, indict. X; ep. XXXVI, lib. II, part. II, indict. XI.
593	11	Sabino, difensore pontificio	ibid.	S. Greg. M., ep. XXXVI, lib. II, part. II, indict. XI.
593	12	Antemio, suddiacono	ibid.	S. Greg. M., ep. XXXVI, *ibid.*
594	13	Zabarda, duce imperiale	ibid.	S. Greg. M., ep. XXV, lib. III, indict. XII.
594	14	Ospitone, duce dei *barbaricini*	ibid.	S. Greg. M., ep. XXVII, lib. III, indict. XII.
599	15	N. N., preside imperiale	ibid.	S. Greg. M., ep. V, lib. VII, part. II, indict. II.
599	16	Eupatore o Eupaterio, duce imperiale	ibid.	S. Greg. M., ep. V, lib. VII, part. II, indict. II; ep. XXI, lib. X, indict. V.
599-603	17	Redento, difensore e legato pontificio	ibid.	S. Greg. M., ep. LVI, lib. VII, part. II, indict. II; LIII, lib. XI, indict. VI.
599-603	18	Vitale, difensore pontificio	ibid.	S. Greg. M., ep. LXVI, LXVII, lib. VII, part. II, indict. II; ep. XVIII, XX, lib. IX, indict. IV; ep. LIII, LIX, lib. XI, indict. VI.
601	19	Spesindeo, preside imperiale	ibid.	S. Greg. M., ep. XVII, lib. IX, indict. IV.
601-603	20	Bonifacio, notaio e legato pontificio.	ibid.	S. Greg. M., ep. XVIII, lib. IX, indict. IV; ep. LIX, lib. XI, indict. VI.
627	21	Teodoro, preside imperiale	ibid.	Honorii PP. I, *Epist.* ap. Mansi *Ss. concil. nov. et ampl. collect.*, tom. X, col. 582.
627	22	Barbaro, difen. regionario e leg. pont.	ibid.	Honorii PP. I, *Epist.* ibid.

(*) *Avverto il lettore, che le citazioni degli autori e dei monumenti comprese nel presente* Quadro cronologico *sono tolte dalle edizioni da me consultate, e che veggonsi indicate con precisione nei luoghi loro rispettivi di questo istesso volume.*

sante sventura le riserbavano per disertarla. Dalle aduste spiaggie dell'Africa, da quell'Africa istessa, che nei tempi della umanità eroica le aveva mandato con SARDO-PADRE (*Sardipater*) una colonia di libici popolatori, mossero pri-

le sorti politiche della Sardegna, ovvero che, contenti del solo diritto di reggerle, le commettessero in effetto, parte per debolezza e parte per necessità, all'arbitrio instabile della fortuna. Le cause di siffatto abbandono si possono ripetere dalla lontananza dell'im-

Anni P. C. N.	N.° progress.°	Nomi *delle* Persone laiche *ed* ecclesiastiche ricordate nelle epistole di S. Gregorio Magno	Luoghi *dell'*Epistolario Gregoriano *che* *ne provano l'esistenza ed il tempo*
. . . .	1	Tommaso, vescovo di Cagliari, fondatore di un ospedale di pellegrini	S. Greg. M., ep. VIII, lib. III, indict. XII; ep. LIX, lib. XI, indict. VI.
. . . .	2	Vitulana, fondatrice del monastero di S. Vito	S. Greg. M., ep. XLVI, lib. I, indict. IX.
. . . .	3	Pietro, fondatore di un monastero in Sardegna	S. Greg. M., ep. IX, lib. III, indict. XII.
. . . .	4	Epifanio, lettore della chiesa cagliaritana, marito di Matrona figlia di Pompeiana, e fondatore di un monastero in Cagliari.	S.Greg.M., ep.XX, lib.IX, indict.IV; ep.LIX, lib.XI, indict.VI.
. . . .	5	Stefano, marito di Teodosia, fondatore di un monastero in Sardegna	S. Greg. M., ep. VIII e X, lib. III, indict. XII.
. . . .	6	N. N., abbadessa del monastero dei Ss. Gavino e Lussorio	S. Greg. M., ep. VII, lib. VII, part. II, indict. II.
. . . .	7	Sirica, o Siricia, abbadessa dello stesso monastero	S. Greg. M., ep. VII, *ibid.*
. . . .	8	Ortolano, marito di Nereida, fondatore di un ospedale di pellegrini in Sardegna	S. Greg. M., ep. LVI, lib. VII, part. II, indict. II; ep. LIX, lib. XI, indict. VI.
591	9	Giuliana, abbadessa del monastero di S. Vito	S. Greg. M., ep. XLVI, lib. I, indict. IX.
591	10	Catella, pia ed illustre donna sarda	S. Greg. M., ep. LX e LXII, lib. I, indict. IX.
591	11	Liberato, diacono sardo	S. Greg. M., ep. LXXXI, lib. I, indict. IX.
591-99	12	Mariniano, vescovo di Torres	S. Greg. M., ep. LIX, lib. I, indict. IX; ep. II e VIII, lib. VII, part. II, indict. II.
591-603	13	Pompeiana, fondatrice del monastero di S. Erma	S. Greg. M., ep. XLVI e LXI, lib. I, indict. IX; ep. XXXVI, lib. II, part. II, ind. XI; ep. XX, lib. IX, ind. IV; ep. LIX, lib. XI, indict. VI.
591-603	14	Gianuario, vescovo di Cagliari	S. Greg. M., ep. XLVII, LX, LXI, LXII e LXXXI, lib. I, indict. IX; ep. XXXIV, lib. II, part. I, indict. X; ep. XXXVI, lib. II, part. II, indict. XI; ep. VIII, IX, X, XXIV, XXVI, XXIX, lib. III, indict. XII; ep. XI, lib. VII, part. I, indict. I; ep. I, II, V, VII, LVI, LXVI, LXVII, lib. VII, part. II, indict. II; ep. XXXVIII, lib. VIII, indict. III; ep. XX, lib. IX, indict. IV; ep. VI, LIII e LIX, lib. XI, indict. VI.
592-93	15	Isidoro, sardo chiarissimo ed eloquentissimo	S. Greg. M., ep. XXXIV, lib. II, part. I, indict. X; ep. XXXVI, lib. II, part. II, indict. XI.
593-94	16	Epifanio, sacerdote sardo, calunniato ed assolto	S. Greg. M., ep. XXXVI, lib. II, part. II, indict. XI; ep. XXIV, lib. III, indict. XII.
593-95	17	Teodosia, vedova di Stefano, fondatrice del monastero *Agilitano* in Sardegna	S. Greg. M., ep. XXXVI, lib. II, part. II, indict. XI; ep. VIII, X, lib. III, indict. XII; ep. II, lib. IV, indict. XIII.
594	18	Paolo, chierico sortilego in Sardegna	S. Greg. M., ep. XXIV, lib. III, indict. XII.
594	19	N. N., arcidiacono cagliaritano	S. Greg. M., ep. XXVI, lib. III, indict. XII.
594-99	20	Felice, vescovo di Porto, inviato in Sardegna per convertire alla fede i barbaricini e gl'idolatri	S. Greg. M., ep. XXIII, XXV, XXVII, lib. III, indict. XII; ep. II e XXXIII, lib. IV, indict. XIII; ep. I e II, lib. VII, part. II, indict. II.
594-99	21	Ciriaco, abate di S. Andrea, inviato in Sardegna per la suddetta conversione	S. Greg. M., ep. cit., *ibid.*
594-601	22	Vittore, vescovo di Fausania	S. Greg. ep. XXIX, lib. III, indict. XII; ep. VIII, lib. VII, part. II, indict. II; ep. I, XVII, XXII, lib. IX, indict. IV.
595	23	Musico, abate del monastero *Agilitano*	S. Greg. M., ep. II, lib. IV, indict. XIII.
599	24	Pietro, neofito cristiano	S. Greg. M., ep. V, lib. VII, part. II, indict. II.
599	25	Gravinia, o Gavinia, abbadessa del monastero dei Ss. Gavino e Lussorio in Sardegna	S. Greg. M., ep. VII, lib. VII, part. II, indict. II.
599	26	Agatone, vescovo sardo	S. Greg. M., ep. VIII, lib. VII, part. II, indict. II.
599	27	N. N., illustre vedova sarda, benefattrice del monastero di S. Giuliano in Sardegna	S. Greg. M., ep. LXVII, lib. VII, part. II, indict. II.
599	28	Nereida, illustre vedova di Ortolano	S. Greg. M., ep. LVI, lib. VII, part. II, indict. II.
599-603	29	Epifanio, arciprete della chiesa cagliaritana	S. Greg. M., ep. VII, lib. VII, part. II, indict. II, ep. LIX, lib. XI, indict. VI.
599-603	30	Innocenzo, vescovo sardo	S. Greg. M., ep. VIII, lib. VII, part. II, indict. II; ep. VI, lib. XI, indict. VI.
599-603	31	Libertino, vescovo sardo	S. Greg. M., ep. cit., *ibid.*
601	32	Urbano, abate di un monastero in Cagliari	S. Greg. M., ep. XX, lib. IX, indict. IV.
601-603	33	Giovanni, monaco, e abate in Sardegna	S. Greg.M., ep.XX, lib.IX, indict. IV; ep. VI, lib.XI, indict.VI.
602	34	Valdarico	S. Greg. M., ep. XXI; lib. X, indict. V.
603	35	Desideria, abbadessa	S. Greg. M., ep. VI, lib. XI, indict. VI.
603	36	Matrona, figlia di Pompeiana, e vedova di Epifanio, lettore della chiesa cagliaritana	S. Greg. M., ep. LIX, lib. XI, indict. VI.
603	37	Venerio, visitatore della chiesa turritana	S. Greg. M., ep. XLVII e XLVIII, lib. XI, indict. VI.
604	38	Venerio, vescovo di Cagliari	S. Greg. M., ep. (extravag.), ap. Mansi, *Ss. concil. nov., et ampl. collect.*, tom. X, col. 444-45-46.

mamente le incursioni saraceniche nella Sardegna. Tarek, spedito da Muza sotto il califfato di Al-Walid (1), ne invase con molti arabi venturieri le coste meridionali, e fortificatosi colle sue genti nell'antica Molibode (2), occupò nell'anno novantesimo dell'egira (P. C. N. 709) le terre finitime all'ampio golfo solcitano. Sopraggiunse poi lo stesso Muza dalle sabbie ardenti dell'infeconda Cirene (3), e spingendo audacemente nei luoghi interni dell'isola le orde feroci che lo seguivano, lasciò dappertutto i segni miserevoli delle sue rapine e della sua crudeltà (4). Opposero i Sardi le braccia e i petti per difendere le are e i focolari degli avi loro; ma colti alla sprovveduta, e soverchiati dal furore dei barbari, si ritrassero sanguinosi dalle pugne repentine e crudeli, e colle madri e colle spose atterrite cercarono nei gioghi alpestri delle montagne native la propria e l'altrui salvezza. Caddero nelle mischie improvvise i più audaci, dando e ricevendo con spietata vicenda le ferite e le morti; ma i meno valorosi, i tardi alla fuga, e i vecchi infermi e cadenti furono facil preda dei vincitori. Avidi di bottino e di sangue i perfidi Saraceni discorsero furiando pe' campi abbandonati e pe' deserti casolari, e poi spargendosi per le ville già vuote di abitatori, contaminarono i templi, e i sepolcri dei Santi violarono con empia nefandità. Nelle loro scorrerie devastatrici si spinsero con atroce baldanza fino ai lidi cagliaritani, e dall'arca secolare in cui riposavano asportarono violentemente le ossa venerande del gran vescovo d'Ippona, pegno solenne di amore e di fede lasciatovi dagli esuli illustri che la crudeltà di Trasamondo avea confinato nell'isola. Rammentano le istorie la pietà di Luitprando re dei Longobardi, che riscattò coll'oro quelle preziose reliquie dalle mani sacrileghe degli infedeli, e rammentano eziandio la regale magnificenza con cui egli le fece deporre nel tempio e nel monumento sontuoso da lui eretto in Pavia (5).

P. C. N. 707.

P. C. N. 710.

P. C. N. 712 ad 725.

Queste prime incursioni saracinesche furono il triste preludio di frequenti conflitti tra i Sardi ed i Mori d'Africa. Perchè dall'un canto l'uso di corseggiare e l'ingordigia delle prede invitava gli uni ad assalire, e dall'altro canto l'amore della patria e la santità della religione concitava gli altri a difendere la propria terra. E sebbene gli scrittori tacciano gli avvenimenti di quella età, perchè l'esterminio degli

pero e dalle guerre esterne ed intestine che lo travagliarono nella fine del VII e nei primi anni del secolo VIII; ma una delle principali fu, senza controversia, l'irrompere frequente dei Saraceni nell'isola, e l'impotenza di resistere alle loro improvvise e reiterate aggressioni. Non credo però che vi abbiano contribuito eziandio le incursioni longobardiche, come opinarono alcuni scrittori, sia perchè le medesime, in quanto risguardano la Sardegna, non eccedettero i tempi di S. Gregorio Magno, nei quali non pertanto la signoria degl'imperatori greci sopra i Sardi è constatata dalle epistole di quel famoso pontefice, sia perchè il riscatto del corpo di S. Agostino fatto da Luitprando nei primi quattro lustri del secolo VIII dimostra ad evidenza che i Saraceni soli, non i Longobardi, erano in quel tempo i perseveranti aggressori, se non i pacifici posseditori dell'isola. Nè si può ammettere come vera la liberazione della Sardegna dal giogo saraceno attribuita dallo storico Fara al suddetto re Luitprando nella prima metà dello stesso secolo VIII (*De reb. sard.*, lib. I, pag. 180, edit. praed.), poichè dall'un canto sono di poca autorità le testimonianze del Sandeo e del Recordati da lui allegate a fondamento della sua narrazione, e dall'altro canto il silenzio degli scrittori più gravi, e il reggimento nazionale dei *Giudici* o *Regoli* sardi, nato appunto nel secolo VIII, e consolidatosi nel seguente (ved. infr. la dissertaz. II), escludono al tutto la pretesa signoria longobardica dal novero delle tante dominazioni straniere, alle quali l'isola fu successivamente sottoposta.

(1) Al-Walid, figlio di Abdimelech, e nipote di Marwan, fu il quinto califfo degli Ommiadi, e discendeva direttamente da Moawia, capo di questa potente famiglia, assunto al califfato degli Arabi, dopo la morte di Othman, nell'anno 32 dell'egira (656 P. C. N.). Muza, suo luogotenente in Africa, e Tarek dipendente da Muza, autori e capi della prima incursione saracenica fatta in Sardegna nel 709 dell'era volgare, sono gli stessi che, chiamati tre anni appresso dal conte Giuliano per vendicar l'onta fatta a sua figlia o a sua moglie dal re Roderico, entrarono con una forte armata in Ispagna, e vi distrussero con successive battaglie il regno dei Visigoti (Ved. Theophan., *Chronogr.*, pag. 288, 295-96 e 300 fino a 306. - Zonara, *Annal.*, tom. III, pag. 72, 75, 76, edit. Basil. - Abulpharag., *Hist. dynast.*, pag. 116, 122, 123, 127, 128 e seg. - Elmacin, *Hist. saracen.*, lib. I, cap. V, edit. Erpen. - Roderic. Tolet., *Hist. Arab.*, lib. III, cap. XXIII).

(2) Odierna isola di S. Antioco, chiamata da Plino *Enosin* (*Hist. natur.*, III, 13, edit. praed.), e da Tolommeo *Plumbea* (*Geograph.*, lib. III, cap. III, tab. VII *Europ.*). Ho tralasciato questi due nomi dei tempi romani per l'altro meno antico di *Molybodes* datole dal Fara (*Chorograph. Sard.*, lib. I, pag. 7, edit. praed.), perchè indica meglio la natura del suo suolo, ricco di molte vene comuni di piombo e di argento (*molybdaenis*).

(3) L'attuale *Kairwan* o *Kairoan*, città della Barberia in Africa, situata in pianura sabbionosa ed arida, a 23 leghe al S. S. E. di Tunisi.

(4) Abulpharag., *Hist. dinast.*, loc. cit. - Elmacin, *Hist. saracen.* loc. cit.

(5) *Saraceni, cum infestis incursionibus late maria omnia vagarentur, excursione in* Sardiniam *facta, insulam, quae exiguo Graecorum praesidio tenebatur, in potestatem adduxerunt, ac saevire in templa, et sepulchra omnia Sanctorum instituerunt. In primis autem locum, in quem sacra D. Augustini Hipponensis episcopi ossa ex Africa translata fuerant, barbara impietate foedarunt. Quod ubi rex Luitprandus accepit, magno repente dolore exarsit, ac legatis eo missis, magno illa pretio a Sarracenis redemit, ac postero Papiam ad se transportari curavit. Postquam autem ea Genuam appulsa audivit, Papia egressus obviam eis illuc usque processit, eaque, editorum miraculorum magnitudine percitus, divino honore coluit. Cum autem postridie a ministris nulla neque vi neque arte moveri possent, vehementer ea re conturbatus:* Sancte confessor, *inquit*, si tua hinc ossa tolli, et Papiam transferri propitius patieris, spondeo me templum in tui honorem aedificaturum. *Quae ubi vota concepit, ossa subito nullo molimine sustulit, et Papiam effusa obviam cum clero civitate devexit.* È questa la narrazione del Sigonio (*De regn. ital.*, lib. III, pag. 61, edit. praed., ad ann. 720 e 721), il quale suppone che in tal tempo la Sardegna fosse tuttavia posseduta dai greci imperatori. Di quest'ultima opinione, che fu seguita dal Fara (*De reb. sard.*, lib. I, pag. 178, edit. praed.), io non mi rendo mallevadore (ved. sopr. pag. 113, col. 2.ª, not. 3), e limitandomi al riscatto e alla traslazione delle ossa di S. Agostino da Sardegna a Pavia, dirò brevemente che ambidue i fatti sono attestati da Paolo diacono (lib. VI, cap. XLVIII) e da Beda (*De sex aetat.*, lib. VI), scrittori contemporanei citati dal Pagi nella *Critica Baroniana* (ad ann. 725), e che la traslazione trovasi eziandio registrata nella *Cronaca* di S. Amando, in cui si legge: *DCCXXII. Corpus S. Augustini a* Sardinia *Ticiniis transfertur, agente Leubrando rege Longobardorum* (apud Martene et Durand, *Anedoctor.*, tom. III, col. 1392, edit. Paris., 1717, in-fol.); e negli *Annali Novesiensi* (*Nuyss* della Prussia renana), nei quali sta scritto: *DCCXXI. Ossa S. Augustini hipponensis episcopi, olim translata ad* Sardiniam, *vastata modo a Saracenis* Sardinia, *Luithprandus rex Longobardorum, dato magno pretio, transfert Papiam* (Marten., *Veter. script.* et *Monum. collect.*, tom. IV, col. 532, edit. Paris., 1724 e seg., in-fol.). Si ha pure una lunga lettera di Pietro Oldrado arcivescovo di Milano all'imperatore Carlo Magno (ap. Baron., *Annal. eccles.*, ad ann. 725, et Vico, *Hist. gen. del reyn de Cerd.*, part. III, cap. LVII, fol. 273 e seg.), nella quale i suddetti fatti sono minutamente riferiti; ma la medesima è rigettata come apocrifa dagli eruditi (Pagi, *Critic. Baron.*, ad ann. 725. - Muratori, *Annal. d'Ital.*, ann. 722. - Zanotti, *Memorie del regno dei Longobardi in Italia*, tom. II, lib. V, pag. 714); e gli stessi Bollandisti, se non la dissero risolutamente falsa, la riconobbero però sottoposta a moltissime dubbietà (*Acta Ss.*, tom. VI ad diem 28 august., pag. 368). Circa il tempo di tale traslazione sono molto varie le sentenze dei dotti. Il già citato Baronio (loc. supr. not.), Le-Cointe (*Annal. eccles. franc.*, tom. VII ad ann. 815, n. 10), e Mabillon (*Acta Ss. ord. S. Benedict.*, tom. III, pag. 414, e *Annal. benedict.*, tom. II, lib. II, pag. 66) la collocano nel 725, sebbene l'ultimo di detti scrittori in altra sua opera (*Itin. Ital.*, pag. 219), l'avesse riferita al 712, nel che fu seguito dal Ruinart (*Hist. perseq. vandal.*, tom. II, pag. 9). Il Sigonio (loc. cit.) ed il Montfaucon (*Diar. Ital.*, cap. II, pag. 26) la dicono fatta nel 721; il Fontanini (*Disquis. de corp. S. August.*, cap. X), e il Pagi nel 722 (loc. cit.); e il Tillemont (*Hist. eccles.*, tom. XIII, pag. 1048, edit. venet., 1732) in anno incerto. Sicchè, prendendo i due anni estremi di tali diverse opinioni, si può con molta probabilità affermare, che la detta traslazione sia succeduta tra il 712 e il 725 dell'era volgare.

uomini e delle cose travolse nel suo vortice ruinoso anche le memorie dei tempi, egli è non pertanto assai probabile che la prima metà dell'ottavo secolo sia stata per la Sardegna un periodo calamitoso di alternati combattimenti, nei quali or gli aggressori, or gli aggrediti abbiano conquistato col sangue il prezzo della vittoria (1). Nacque forse fra il clamore tumultuoso di queste battaglie disordinate il governo nazionale dei *Giudici*, che chiamati in principio, perchè più astuti o più forti, a guidare le masse popolari, accorrenti nel comune pericolo alla difesa comune, trassero a sè poco per volta colla prepotente potestà delle armi eziandio l'autorità civile, e si eressero insensibilmente in capi politici del proprio paese (2). La creazione di questi *Giudici* servì mirabilmente nella sua origine a salvare l'isola dalla calamità del dominio saracinesco. Imperocchè i Sardi, ausatisi sotto il loro comando a riconoscere nei combattimenti un solo duce e un solo vessillo, affrontarono con più coraggio e con ordini migliori le infellonite squadre moresche, e lacere e diradate le ricacciarono spesso alle navi, dond'erano baldanzosamente discese per uccidere e depredare. Il consentimento concorde degli animi e delle forze, l'unità dell'azione e del consiglio impressero nuova energia all'antico valore nazionale; e la ferocia musulmana, fiaccata alla sua volta dalla fortezza del braccio e del ferro sardo, abbandonò fremendo una terra che le retribuiva con larga usura le infinite morti ed il sangue con cui essa l'avea per tanti anni barbaramente martoriata. Un mezzo secolo di quiete fu il primo frutto che i Sardi raccolsero dalla cacciata dei Mori dal- P. C. N. 750. ad 800.
l'isola (3); ma il frutto maggiore di tale impresa fu la gloria

(1) La probabilità di questo fatto è ora ridotta a certezza (*) da un documento recentemente pubblicato dall'egregio mio amico cav. Pietro Martini nella sua *Pergamena di Arborea illustrata* (Cagliari, 1846, tipogr. di A. Timon, in-4.°) nella quale si contiene il frammento di una lettera pastorale, scritta in lingua vernacola da un vescovo sardo di sede incerta nel 740 dell'era volgare. Dal medesimo si ricava, che nei ventotto anni precedenti furono frequentissime le incursioni saraceniche nell'isola; che i Sardi aveano sempre resistito con invitta costanza alle aggressioni di quei barbari, mantenendo incontaminata la religione degli avi loro; e che in varii incontri erano stati vincitori degl'infedeli, uccidendone un gran numero, ed obbligando gli altri alla fuga. Nell'ultimo conflitto ricordato nella suddetta lettera perirono da una parte ottanta Sardi con Felice vescovo di Cagliari, e dall'altra mille e cinquecento Saraceni. Le calamità sofferte dalla Sardegna in quel periodo di tempo, e le crudeltà esercitatevi dai maomettani sono vivamente dipinte nella stessa pastorale: epperciò credo utile agli studiosi della storia patria di riprodurne il testo originale quale ci fu dato dal predetto cav. Martini. Fugite in aliam *pro icussu frades et figios in Jhesu Xpu non po.... nen abbo... de acatarimi semper cum vos ki multu est su pobulu et issas berbegues ki debbo pasquiri et pro tantu conserbadillos issos mandamentos meos et tenudevos in ipso amore meu......... abbo per vos observados ipsos mandatos de su padre nostru Jesu Xpo pro conserbarissi in ipsa fide in ipsos periculos istade constantes in ipsa fide pro ki magnu est ipsu premiu ki hat ad dari in issu chelu Jesu Xpu unde ipsu naredi* et qui metit mercedem accipit in vitam eternam *et pro icussu frades.....impare pro ipsos figios meos et vestros.....et infirmos et poberos....gracias ad Deu........et ad vos naro o figios....recordarillos ipsos martirios dae tantos patres tios et tias mugeres et figios et figias in ipsas passadas persecutiones per de usque ad ipsas presentes et semper ipsos Perlados fughiant dae una parti ad satera.... presones...... ad ipsu pobulu et oraciones ipsoro et ipsu Xpanu hat semper triumphadu de issos maumetanos nen hat timore nen ad ipsas ispadas dessos Saracenos nen ad..... nen ad ipsu fogu nen ischimus ki per unu pastore abbiat..... sas berbegues in ipsos periculos dae intro de XXVIII annos dae ipsa intrada dessos moros nen Sardu ki non collesit assos martirios et abrenunciesit ad ipsa fide ki hamus accollidu in custa* Sardinia *dae ipsos gloriosos beatos apostolos Pe.u Paulu et Jaccomo ischides et hamus iscriptu..... ipsos periculos nen persecutiones pro ki est necessariu kissi patiscat in custa vida pro obteniri issa gloria eterna ki naresint issos apostolos* et quoniam per multas tribulationes oportet nos intrare in regnum Dei *adcollirillos ipsos martirios pro amore de deu et pro triumpho de ipsa nostra santa religione confundirillos sos barbaros kissu chelu nos hat a dari auxilium. Si no ha.....sias unde adorari assu santu da essos sanctos ipsu coro vestru hat essiri altari jaki ipsu Saracenu sacrilegu omne istrumesit in ipsa tercia dominica de icustu mense abbo ad beniri pro consolari vos cum ipsa presentia de ateros duos piscobos* GUNN. *fausan. et* MARIANU *torrit. pro ordinari a* PHILIPPESU *callarit. frade meu pro issa gloriosa morte de* FELIX *pro issos Saracenos in ipsa guerra dessos Sardos inhue moresit MD Saracenos et LXXX Sardos in una nocte..... ad ipsas secretas....ncas...... Judice ipsoro in cussa die pro tantu preparade...... dae nocte pro qui per unu Saracenu...... du........ omne amore et chari...... missione dae ipsos peccados...... sit...... Domini DCCXXXX.* Not. agg.

(*) Allorchè nel 1846 aggiunsi al testo la presente nota (1), io non aveva esaminato con studio apposito la *Pergamena di Arborea*; epperciò in quanto alla verità dei fatti nella medesima contenuti mi riposai con fiducia sulla testimonianza del benemerito suo illustratore. Ma un posteriore esame, coscienzioso e approfondito, di quel documento mi fece dubitare della sua autenticità e sincronismo. E siccome un tal dubbio esiste sempre nell'animo mio, malgrado la contraria opinione di uomini rispettabilissimi, perciò mi riservo intiera la libertà di addurne a suo tempo i motivi.

(2) Vedasi la *Dissertazione II*, ossia il *Proemio* sopra i monumenti storici del secolo XI, dove ragiono della origine dei *Giudici* e dei *Giudicati* sardi.

(3) A questo tempo appunto, cioè alla seconda metà dell'ottavo secolo, in cui la Sardegna rimase libera dalle incursioni dei Saraceni, appartengono due memorie registrate dagli antichi scrittori nazionali nelle loro istorie (ved. Fara, *De reb. sard.*, lib. II, pag. 185, 189, edit. praed. - Vico, *Hist. gen. del reyn. de Çerd.*, part. IV, cap. I, fol. 1 e 11). L'una riguarda la supposta donazione dell'isola fatta nel 773 da Carlo Magno al pontefice Adriano I, e l'altra l'intervento di Epifanio, inviato di Tommaso vescovo di Cagliari, al secondo concilio di Nicea (VII generale) celebrato nel 787. In rispetto alla suddetta donazione, riservandomi di parlarne assieme alle altre di Lodovico Pio e di Ottone I imperatore di Germania, basterà accennare per ora che la medesima fu una confermazione ed ampliazione della precedente, fatta da Pipino re di Francia nel 754 al papa Stefano II, e che riposando ambedue sulla sola autorità di Anastasio bibliotecario (*In vit. Stefan. II. et Hadrian. I PP.*, ap. Mansi, *Ss. concil. collect.*, tom. XII, col. 531 e 737), non si può da esse dedurre che la Sardegna sia passata nel secolo VIII sotto il dominio dei pontefici romani, giacchè dal suddetto scrittore non è nominata nelle sue narrazioni. E sebbene il Sigonio (*De regn. ital.*, lib. III, pag. 87, 88, edit. praed.) asserisca essere stata compresa nella seconda di dette donazioni, e si riferisca su di ciò alla testimonianza dello stesso Anastasio, tuttavia è certissimo che quest'ultimo non ne fa parola nei luoghi poc'anzi citati, dai quali si ricava soltanto che gli atti di liberalità di Pipino e di Carlo Magno comprendevano l'esarcato di Ravenna, la Pentapoli, la Sabina, la Corsica, alcune possessioni nella Toscana, e nel territorio di Napoli, le province di Venezia e d'Istria, ed i ducati di Spoleto e di Benevento. Non mancano anzi scrittori assai rispettabili, i quali affermano che Anastasio bibliotecario accrebbe di suo proprio arbitrio il numero dei paesi e delle città donate veramente dai due re franchi ai suddetti papi Stefano ed Adriano, e che perciò non si dee ammettere come assolutamente vero e senza eccezione veruna tutto il contesto del *Libro pontificale* in quanto concerne siffatte donazioni (Pagi, *Critic. Baron.*, tom. III, pag. 339, e *Breviar. pontific.*, pag. 594. - Sassi, in not. ad Sigon., *De regn. ital.*, col. 225, num. 32. - Barbeyrac, *Histoire des anciens traitez*, part. II, art. 338, pag. 310). Ma io, senza entrare in tali spinose disquisizioni, osserverò solamente, che se dall'un canto è incontrastabile non essere la Sardegna nominata nè punto nè poco nelle due già mentovate narrazioni di Anastasio, è pur certo dall'altro canto che alcuni de' luoghi medesimi, dei quali quell'antico bibliotecario fa menzione, siccome espressamente compresi nella donazione di Carlo Magno, furono poi dallo stesso imperatore divisi fra i suoi figli. E citerò fra gli altri il solo esempio del ducato di Spoleto ch'egli assegnò nell'anno 806 al suo primogenito con solenne disposizione testamentaria scritta e dichiarata negli stati radunati a Thionville (Ved. Goldast, *Constit. imper.*, tom. I, pag. 145. - Balut., *Capitular. reg. Franc.*, tom. I, pag. 439. - Baron., *Annal. eccles.*, tom. IX, ann. 806, num. 24. - Fauchet, *Antiq. et histor. Gaul. et Franc.*, vol. II, lib. II, pag. 538. - Dumont, *Corps univers. diplomat.*, tom. I, art. VII, num. 5, pag. 4). In quanto poi si appartiene alla missione di Epifanio al concilio di Nicea, si deve notare ch'egli vi fu inviato da Tommaso II vescovo di Cagliari, giacchè il primo di questo nome fiorì nei tempi anteriori a S. Gregorio Magno. Epifanio era diacono della chiesa di Catania, parlò eloquentemente ed ortodossamente al cospetto dei padri congregati, e pronunciò un lungo discorso in

di averla eseguita senza intervento straniero, e la forza di debellare i nemici acquistata nei pericoli e nella frequenza delle battaglie. Infatti allorchè nel cominciare del secolo IX gl'infedeli tentarono nuovamente d'invadere la Sardegna, ne furono virilmente respinti dagli isolani, i quali provarono al mondo che l'antica virtù non era ancor morta nei petti loro, e che pugnando per la patria uno solo era sempre per essi, e magnanimo e forte il proponimento, quello di vincere o di morire. Tre volte i Saraceni vennero all'assalto,
P. C. N. 806, 807, 810. e tre volte si partirono dall'isola rotti e sanguinosi (1): e poichè, ripigliata nuova lena, vi ritornarono con potente naviglio, ardimentosi e quasi certi di poterla soggiogare, l'ira del cielo e degli elementi disperdette il voto iniquo e
P. C. N. 813. feroce, e sprofondò nel mare le navi e gli assalitori (2). Non per tanto quegli efferati predoni non si ristettero, ma imbaldanziti per la morte di Carlo Magno, dal quale aveano con fallaci promesse implorata due volte ed ottenuta la
pace (3), ricominciarono dopo sette anni le consuete corse P. C. N. 810, 812, 820.
piratiche, e, devastate con frequenti assalti le belle spiaggie d'Italia, drizzarono di nuovo le prore verso i littorali della Sardegna. Nè la memoria delle sofferte sconfitte, nè la potenza del pio Lodovico, che avea ricevuto l'isola sotto la
sua protezione, e l'avea quindi liberamente donata a Roma (4), P. C. N. 815, 817.

lode del concilio e delle sacre immagini. La sua sottoscrizione si legge in tutti gli atti conciliari, ed è per lo più la seguente: *Epiphanius Deo amabilis diaconus ecclesiae Catanae, et locum tenens Thomae sanctissimi episcopi Sardiniae* (Ved. Mansi, *Ss. concil. nov. et ampl. collect.*, tom. XII, col. 1021, 1089, 1117, 1149, e tom. XIII, col. 70, 135, 167, 215-18-22-26-30-34-35-38-39-43-46-47 et alib. pass., e col. 441 et alib. pass.).

(1) Ciò accadde negli anni 806, 807 e 810. Le memorie di questi fatti sono registrate negli annali sassoni, negli annali francesi di Eginardo, e negli altri di Losanna e di Metz. Si raccoglie dai medesimi che nei due primi conflitti i Saraceni perdettero tre mila combattenti, e che nel terzo non fu minore la strage fattane dai Sardi (Ved. *Annal. Loiselian.*, pag. 44. - *Annal. franc.*, pag. 154 apud Duchesne, tom. II, *Script. histor. franc.*, edit. paris., 1636. - Eginhard, *Vit. Carol. M.*, pag. 83 apud Duchesn., oper. e tom. cit. - *Annal. saxon.*, pag. 169 apud Echard, tom. I *Corp. hist. med. aevi*). Il Sigonio, parlando delle incursioni fatte nell'806 dai Mori d'Africa e di Spagna nei litorali d'Italia e nelle isole adiacenti, scrive in questo modo: *ea aestate Saraceni insulas et litora Italiae infesta latrociniis habuerunt, partim ex Africa, partim ex Hispania, quas jam pridem occuparant evecti* (*De regn. ital.*, lib. IV, pag. 101, edit. praed.). E il Lami annotando le successive incursioni fatte in Sardegna nell'807 e 810 dai Mori di Spagna, dice fra le altre cose: *Ann. DCCCVII Mauri de more suo ex Hispania egressi primo* Sardiniam *adpulere; ibique cum* Sardis *praelio commisso, et multis suorum amissis (nam tria millia ibi cecidisse perhibentur) in Corsicam recto cursu contenderunt. Ann. DCCCX Mauri Hispani Corsicae magnam partem occupant, et depraedantur, quum nullum in ea praesidium invenerint. Primum tamen* Sardiniam *adpulere* (*Monument. S. eccles. florent.*, tom. III, pag. CXI, CXII, edit. florent. MDCCLVIII, in-fol.). La seconda di dette annotazioni sembra ricavata dal racconto di Eginardo, che lasciò scritto: *Mauri de tota Hispania maxima classe comparata, primo* Sardiniam, *deinde Corsicam appulerunt: nullo invento praesidio, insulam* (Corsicam) *pene totam subegerunt* (Eginhard, *Annal. franc.*, ad ann. 810 apud Duchesn., op. cit. tom. II, pag. 154). Ma se si vuol prestar fede al citato Sigonio, non furono queste sole le aggressioni dei Mori, poichè nell'809, secondo la sua testimonianza, *Sarraceni rursus* Sardiniam *aggressi sunt;* e nell'812 *Sarraceni Italiam omiserunt, atque alii se in Corsicam, alii in* Sardiniam *intulerunt. Ex quibus qui attigere* Sardiniam, *prope omnes occidione occisi sunt* (*De regn. ital.*, lib. IV, pag. 102, 103, edit. praed.). Il Fara segue intieramente l'autorità dello storico modenese (*De reb. sard.*, lib. II, pag. 190).

(2) *Annal. Loisel.*, pag. 49. - Eginhard, *Annal. franc.*, pag. 258, ap. Duchesn., op. cit., tom. II. Questa sommersione d'uomini e di navigli accadde nel giugno dell'anno 813, come si ricava da una lettera scritta in pessimo latino dal pontefice Leone III all'imperatore Carlo Magno, nella quale, dopo il racconto della pace conchiusa tra i Saraceni d'Africa e Gregorio patrizio di Sicilia, si leggono le seguenti parole: *Nam et hoc nunciavit nobis ipse missus noster, quod audisset ab hominibus Saracenorum missis, quod isto mense junio transacto sextae indictionis* (813) *voluissent* (Sarraceni) *cum aliis centum navibus ad* Sardiniam *peragrare, et dum venissent prope* Sardiniam *subito aperta est maris vorago. et subglutivit illa centum navigia, et postmodum sic cum magno timore reversi sunt ipsi Saraceni, qui hoc dicebant, in Africam, et nunciaverunt ad familiam de illis qui submersi sunt. Cumque ille missus noster alia audisset, interrogavit illum notarium* (i. e. Teopistum) *qui eum custodiebat, si veritas esset, quae ab illis Sarracenis audierat: et dixit ipse notarius quod ita esset, et ipse ore proprio legisset ad patricium unam epistolam, quam ei unus cristianus amicus suus ex Africa direxerat, in qua de submersione de praedictis centum navigiis continebatur. Et hoc factum est mense junio, quando illud signum igneum tanquam lampadem in coelo multi viderunt* ec. ec. *Absoluta III id. novembr.* (Ex Mansi, *Ss. concil. collect.*, tom. XIII, col. 965-66). D'altra parte nello stesso anno 813 i Mori di Spagna fecero un'incursione in Sardegna, ma furono respinti e sconfitti dai naturali del paese. *Après arrivèrent et entrèrent en* Sardaigne; *à ceulx du paiis se combattirent: mais il furent desconfit, et chacié, et s'enfuirent a grant dommage de leur gent* (*Chroniq. de S. Denys.* ap. Bouquet, *Rer. gallicar. script.*, tom. V, edit. paris., MDCCXLIV, in-fol.). Da questa cronaca Dionigiana attinse il Lami la sua narrazione, laddove dice: *Ann. DCCCXIII Mauri Hispaniae* Sardiniam *quoque adgressi, commissoque cum Sardis praelio, pulsi ac victi, et multis suorum amissis, recesserunt* (*Monument. S. eccles. florent.*, tom. III, pag. CXII, edit. praed.); e l'attinse anche il Sigonio, il quale scrisse compendiosamente: *Sarraceni....* Sardiniam *inde aggressi, multis amissis, fortiter inde repulsi sunt* (*De regn. ital.*, lib. IV ad ann. 813, pag. 104).

(3) La prima fu conchiusa in Aquisgrana nell'810 tra Abulaz o Abulaser, califfo dei Saracini di Spagna, e l'imperatore Carlo Magno: *pacemque* (Carolus imperator) *cum Abulaz Saracenorum rege fecit ..... et Heimrichum comitem, olim a Saracenis captum, Abulaz remittente, recepit* (Eginhard, *Annal. franc.*, ap. Duchesne, op. cit., tom II, pag. 256. - *Annal. Bertin.*, pag. 508, edit. Murator.). La seconda fu segnata nell'812 tra lo stesso imperatore e gl'inviati del suddetto califfo, che risiedeva in Cordova: *Pax cum Abulaz rege Saracenorum facta* (Eginard, *Annal.* cit., ad ann. 812, pag. 258); *eodem anno* (812) *Abulaser, rex Saracenorum, ex Spania audiens famam et opinionem virtutum domni Caroli imperatoris, missos suos direxit, postulans pacem facere cum eo: quam ipse piissimus imperator denegare noluit, sed fecerunt pacem cum ipso per tres annos* (*Annal. Moissac.*, pag. 146).

(4) Della solenne ambasceria partita da Cagliari nell'815 dell'era volgare, e inviata dai Sardi all'imperatore Lodovico Pio per implorare la sua protezione contro i Saraceni, non si può muovere dubbiezza, perchè è attestata da Eginardo scrittore contemporaneo (*Annal.* praed. ap. Duchesne, op. e tom. cit. ad ann. 815) e da altri raccoglitori di antiche memorie francesi (ved. Le-Cointe, *Annal. eccles. franc.*, tom. VII ad ann. 815, num. 10). Si dubita solamente, se in tale atto si debba riconoscere una spontanea dedizione dell'isola, ovvero una semplice domanda di aiuto contro i nemici comuni. Io non ardisco farmi giudice in una questione di sì grave momento: ma considerando che dopo due anni il suddetto imperatore dispose della Sardegna come di stato proprio, inclino a credere con qualche fondamento di probabilità, ch'egli ne abbia avuto, dopo la riferita ambasciata, l'alto dominio, o per la volontaria sommessione dei Sardi, o per la possessione di fatto acquistatane sotto titolo di protezione. Che ne disponesse liberamente, si ricava dalla donazione fattane alla chiesa romana nell'817, la quale per quanto riguarda la Sardegna (giacchè sul resto è una confermazione ed ampliazione delle precedenti donazioni che diconsi fatte da Pipino nel 754 e da Carlo Magno nel 773), è del tenore seguente:

In nomine Domini Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.

Ego Ludovicus imperator augustus statuo et concedo, per hoc pactum confirmationis nostrae, tibi beato Petro, principi apostolorum, et pro te, vicario tuo, domino Paschali summo pontifici, universali papae, et successoribus eius in perpetuum, sicut a praedecessoribus nostris usque nunc, in vestra potestate et ditione tenuistis et possedistis civitatem Romam etc...... et insulas Corsicam, Sardiniam *et Siciliam, sub integritate, cum omnibus adiacentibus et territoriis ac maritimis litoribus, portubus ad supradictas insulas pertinentibus, etc..... Has omnes supradictas provincias..... iam dictae ecclesiae tuae, beate apostole, et pro te, beato vicario tuo, spirituali patri, domino Paschali, summo pontifici ac universali papae, eiusque successoribus usque in finem saeculi, eo modo confirmamus, ut in suo detineant iure, principatu et ditione ... Caeterum, sicut diximus, omnia superius nominata, ita ad nostram partem, per hoc nostrae confirmationis decretum nostrum roboramus, ut vestri vestrorumque successorum permaneant, iure, principatu atque ditione, ut neque a nobis,*

valsero a raffrenare l'impeto dei barbari, i quali agognavano sempre di possederla. Ma ciò che non poterono i passati disastri, e la presente autorità dell'impero, fu fatto con generosa costanza dal solo valore dei Sardi: e i Saraceni, rigettati altra volta da una terra che non pativa di essere calcata ostilmente da piede straniero, si volsero a depredare le navi che solcavano pacificamente i mari dell'isola, o che P. C. N. 820.
dall'isola salpavano per ragione di mercatura (1). Invano il conte Bonifacio e il fratello suo Beretario, partitisi dalla Toscana, mareggiavano animosamente nel Mediterraneo, e trascorrevano con spedita squadra i minacciati lidi della Corsica e della Sardegna (2). Perchè i Mori, eludendo la loro P. C. N. 828.
vigilanza, anzi dalla vigilanza istessa fatti più accorti ed audaci fermarono il piede in Sicilia (3), occuparono una por- P. C. N. 828, 842, 849.
zione della Calabria (4), e annidatisi più tardi in Torar, isola angusta ed estrema del sardo mare (5), minacciarono di gettarsi altra volta su Roma già tribolata da essi medesimi con feroce depredamento (6).

Fu allora che i Saraceni saccheggiarono l'antica Luni (7), P. C. N. 846, 849, 852.
che i Corsi fuggitivi dalla patria loro cercarono in Roma un asilo (852), per evitare le armi ed il furore dei barbari (8),

neque a filiis vel successoribus nostris, per quodlibet argumentum seu machinamentum, in quacumque parte vestra potestas minuatur, aut vobis de suprascriptis omnibus, vel successoribus vestris, inde aliquid subtrahatur.... ita ut neque nos ea subtrahamus, neque quibuslibet subtrahere volentibus consentiamus; sed potius omnia quae superius leguntur.... ecclesiae beati Petri apostoli, et pontificibus in sacratissima illius sede in perpetuum residentibus, in quantum possumus, defendere nos promittimus, ad hoc, ut eorum omnium nullam ditionem, ad utendum et fruendum atque disponendum, firmiter alius quilibet valeat obtinere; nullamque in eis nobis partem disponendi vel iudicandi, subtrahendi vel minorandi, vindicamus, nisi aliquando ab illo, qui eo tempore, huius sanctae ecclesiae regimen tenuerit, rogati fuerimus. Et si quilibet homo de supradictis civitatibus ad vestram ecclesiam pertinentibus ad nos venerit, subtrahere se volens a vestra iurisdictione vel potestate, vel quamlibet iniquam aliquam machinationem tentans, et culpam commissam fugiens, nullo modo eum aliter recipiemus, nisi ad iustam pro eo faciendo intercessionem; ita dumtaxat, si culpa, quam commisit, venialis fuerit inventa; sin autem comprehensum cum ad vestram potestatem remittemus, exceptis iis qui violentiam vel oppressionem potentiorum passi, ideo ad nos veniant, ut per nostram intercessionem iustitiam accipere mereantur ec. ec. *Ego Ludovicus misericordia Dei imperator subscripsi. Et subscripserunt tres filii eius, et episcopi decem, et abbates octo, et comites quindecim, et bibliothecarius unus, et mansionarius unus, et ostiarius unus.* La suddetta donazione fu pubblicata dal Baronio (*Annal. eccl.*, tom. IX ad ann. 817, num. 11), il quale la collazionò con quattro esemplari esistenti nella biblioteca vaticana, ed è riportata eziandio dal Sigonio (*De regn. ital.*, lib. IV, pag. 106, 107, edit. praed.), dal Baluzio (*Capitular. reg. francor.*, tom. I, ad ann. 817, col. 591-92), dal Labbè (*Collect. concil.*, tom. VII, col. 1515), dal Mansi (*Ss. concil. nov. et ampl. collect.*, tom. XIV, col. 381 e seg.), dal Lunig (*Codex Ital. diplomat.*, tom. II, col. 691 e seg.), dal Goldast (*Constitut. imper.*, tom. II, pag. 11), e dal Rousset nel *Supplemento* al *Corps universel diplomatique* del Dumont (tom. I, pag. 8 e 9). Alcuni frammenti se ne leggono pure nelle *Collezioni* d'Ivone (part. V, cap. LI) e di Graziano (distinct. LXIII, cap. XXX), nel *Chronicon Reicherspergense* ad ann. 817, e negli annali del Fara (*De reb. sard.*, lib. II, pag. 186-87). Disputano gli eruditi sull'autenticità di questa donazione o *costituzione* di Lodovico Pio. Alcuni la rigettano risolutamente come apocrifa, e fra costoro vanno specialmente ricordati il Pagi (*Critic. Baron.*, ad ann. 817, num. VII) e il Muratori (*Annal. d'Ital.*, tom. IV, part. II, ad ann. 817). Altri dubitano solamente, e sembrano propendere a crederla suppositizia, come il Baluzio (*Capitul. reg. francor.*, tom. II, pag. 1104), il Mabillon (*De re diplomat.*, lib. II, cap. III, § 13), e il Graveson (*Hist. eccl.*, tom. III, pag. 299, edit. Rom., MDCCXVII). Ma i più la difendono come genuina; e per non citarli tutti, nominerò soltanto il Baronio (*Annal. eccl.*, loc. cit.), Severino Binio (ap. Labbè, *Act. concil.*, loc. cit.), il Sigonio (oper. e loc. cit.), il Bianchi (*Della potest. e della poliz. della Chiesa*, tom. VI, pag. 260), lo Spondano (*Epit. ann. Baron.*, ad ann. 817, num. 2), il Fontanini (ap. Burmann, *Thesaur. antiquit. et histor. Ital.*, tom. VIII, part. III), il De-Marca (*De concord. sacerd. et imper.*, pag. 108, edit. MDCCXLII), e Natale Alessandro (*Hist. eccles.*, tom. VI, saec. IX e X, cap. VII, art. VII). Devesi però osservare che nelle confermazioni di questa medesima donazione e delle due precedenti di Pipino e di Carlo Magno, le quali furono fatte posteriormente dagl'imperatori germanici, cioè da Ottone I nel 962, da Arrigo II nel 1002, da Ottone IV nel 1209, da Federigo II nel 1213 e 1219, da Rodolfo I nel 1275 e 1278, da Alberto I nel 1303, da Arrigo VII nel 1310, e da Carlo IV nel 1368, non si legge nominata la Sardegna; locchè dà luogo a sospettare che la donazione fattane dall'imperatore Lodovico al pontefice Pasquale I ed ai suoi successori nella cattedra di S. Pietro non abbia poi avuto il suo effetto, forse perchè cominciò nel secolo IX a prendere consistenza nell'isola il governo nazionale ed indipendente dei *Giudici*. Gli atti delle citate confermazioni si possono leggere nel *Codice diplomatico d'Italia* del Lunig (tom. II, col. 694 usque ad 791, edit. Francofurt. et Lips., MDCCXXV e seg., in-fol.). E poichè nel principio di questa nota si è parlato dell'ambasceria sarda dell'815 all'imperatore Lodovico Pio, non voglio tacere di un'altra ambasciata somigliante, che dicesi fatta dai Sardi nello stesso anno a Bernardo re d'Italia. Il Fara, che ne fa menzione (*De reb. sard.*, lib. II, pag. 191), tolse la sua narrazione da Biondo Flavio (*Hist. ab inclin. rom. decad.*, II, lib. II). Ma pare che questo scrittore sia caduto in errore sulla persona del principe, cui l'ambasceria fu inviata, giacchè di Lodovico si ha certezza, come si è veduto più sopra; ma di Bernardo non si ha monumento veruno che provi di essere stato pregato dai Sardi di aiuto o di protezione contro i Saraceni.

(1) Eginhard, *Annal. franc.*, ad ann. 820 apud Duchesne, oper. cit., tom. II. Il Sigonio, ricopiando la narrazione contenuta negli *Annali francesi*, scrive al detto anno 820: *in italico mari octo naves negotiatorum de* Sardinia *in Italiam revertentium a piratis* (sarracenis) *captae atque demersae sunt* (*De regn. ital.*, lib. IV, pag. 109). Ved. pure il Fara, *De reb. sard.*, lib. II, pag. 191.

(2) *Bonifacius Tusciae comes, cui tutela Corsicae insulae tunc erat commissa, assumpto secum Beretario fratre, et aliis quibusdam comitibus de Tuscia, Corsicam et* Sardiniam *parva classe circumvectus, quum nullum in mari piratam invenisset, in Africam trajecit* ec. (Eginhard, *Annal. sudd.*, ad ann. 828). Il Muratori lesse erroneamente: *assumtis comitibus de Tuscia, Corsica et* Sardinia (*Antiquit. ital.*, dissert. XXXII, col. 1176-77, edit. Mediol., 1739, in-fol.). E il Lami cadde nello stesso sbaglio, scrivendo: *Bonifacius II comes Lucae iussu imperatoris* (Ludovici) *classem instruit, et secum assumtis Bertario comite, fratre suo, et aliis quibusdam comitibus Tusciae, Corsicae et* Sardiniae, *invadit contra Saracenos Corsicam infestantes, quibus non repertis, in Africam traiecit* ec. (*Monum. S. Eccl. florent.*, tom. III, pag. CXIII, ad ann. DCCCXXVIII). Ved. pure il Sigonio, *De regn. ital.*, lib. IV, pag. 112, e Fara, *De reb. sard.*, lib. II, pag. 191.

(3) Muratori, *Annal. d'Ital.*, ad ann. 828.

(4) Muratori, ibid. ad ann. 842.

(5) Lo attesta Anastasio bibliotecario nella vita di papa Leone IV (apud Mansi, *Ss. concil. nov. et ampl. collect.*, tom. XIV, col. 864). Ecco le sue parole: *multisque etiam diebus in loco qui* Tozarum (al. leg. Torarum) *dicitur iuxta insulam* Sardiniam (Sarraceni) *demorati sunt. A qua digressi ad romanum portum, Deo illos non adiuvante, venire conati sunt.* E il Sigonio, sebbene non nomini il luogo preciso della Sardegna in cui i Mori si fermarono, riferisce però il fatto medesimo in questo modo: *Sarraceni superioris praedae* (romanae) *dulcedine incitati, maiore navium atque hominum numero comparato, Romam unam spectantes,* Sardiniam *accesserunt* (*De regn. ital.*, lib. V, pag. 121, ad ann. 849). Si è creduto da taluni che il *Torarum o Tozarum* indicato da Anastasio fosse l'antica *Hermaea* di Tolommeo (*Geograph.*, lib. III, cap. III, tab. VII *Europ.*), ossia l'odierna isola di *Tavolara*, una delle adiacenti alla Sardegna dal suo lato orientale (ved. Gazano, *Stor. della Sard.*, tom. I, lib. III, cap. I, pag. 339, ediz. di Cagliari, 1777, in-4.°). Ma io credo più probabile che fosse l'isoletta del *Toro* situata dirimpetto al porto solcitano, sia per la maggiore somiglianza del nome, sia perchè i Mori d'Africa erano abituati fin dal principio del secolo VIII a gettarsi corseggiando sulle coste meridionali dell'isola. Porto anzi opinione che la vera stazione dei Mori fosse l'isola di *Sant'Antioco* (antica *Enosin*), e che sia stato nominato da Anastasio il luogo di *Torar*, o perchè non lo credesse distinto e separato dal continente della Sardegna, o perchè era da quella parte il punto più estremo dell'isola in cui i Mori si erano annidiati.

(6) Muratori, *Annal. d'Ital.*, ad ann. 846.

(7) *Ann. DCCCXLIX Saraceni Lunam civitatem populati sunt* (Lami, *Monum. S. Eccl. florent.*, tom. III, pag. CXIV, edit. praed.).

(8) *Caepit itaque* (Pontifex) *de civitate Portuensi permaximum habere certamen, ut quo modo vel ordine tam suis quamque etiam futuris temporibus ab hostibus ac satanae filiis* (i. e. Saracenis) *secura et libera manere potuisset. Cumque diu hoc tacitus in corde suo pontificali haberet consilium, tunc pater omnipotens et excelsus .... Corsorum animos excitavit, qui timore Saracenorum perterriti a propriis finibus exules existebant, et huc sive illuc sine solo proprio*

e che il papa S. Leone IV, affrettandosi nei comuni pericoli
P. C. N. 854. a cingere di mura e di bastite la nuova città Leonina (1), implorò per lettere il soccorso di un *Giudice* sardo, di cui la storia tace intieramente le azioni e il nome (2). Forse costui era quel regolo istesso, al quale il suddetto pontefice avea P. C. N. 847.
indirizzato pochi anni avanti un' epistola, escusandosi di non poter accondiscendere ai suoi desiderii, perchè contrarii alle sanzioni canoniche, e alla costante consuetudine della Chiesa (3). Ma qualunque ei si fosse, appare da ciò assai chiaramente, che nella metà del nono secolo la Sar-

vagantes incidebant, ut ad sedem romanam caussa refugii ac salutis venire quantocyus debuissent: sicut et factum est. Venientes vero illi ad sacratissima Apostolorum principis limina, ter beatissimo domno nostro Leoni IV papae illico praesentati sunt.... Ipsi autem necessitates suas, calamitates, atque angustias per ordinem quasi uno ore (cum) *exposuissent coram praefato* (pontifici), *se habitaturos cunctis diebus in suo successorumque pontificum obsequio ac servitio declararunt.... Auditis eorum multis promissionibus papa praedictus.... eis clara voce respondit: Si quod verbis nobis dixistis, opere curaveritis perficere, satis loca habemus optima, in quibus habitare valebitis.... Nam civitas, quam vobis daturi erimus, valde firma est, atque munita.... in qua si, ut diximus, manere cupietis, vineas vobis, ac terras, prataque concedemus, ut nullam possitis habere inopiam..... Tunc Corsorum populi..... a pio pontifice protinus quaesiverunt, qui civitatem et loca specialiter demonstrarent: et ita factum est. Placuerunt siquidem omnia, et spoponderunt, aequanimiter omnes, quod si noster papa et dominus universa quae circuivimus fuerit dignatus conferre, cum omni familia et supellectili nostra, in servitium sancti Petri et suorum successorum cum omni aviditate properabimus. Lustrata denique civitate, et possessionibus omnibus, ad venerabilem pontificem cum eisdem missis reversi sunt. Venientes igitur, illique laeta ac prospera nuntiantes, et quod Corsorum gens vivere se ac mori in eisdem locis omnino fuissent professi, vocatis omnibus ..... pontificale eis, secundum quod promiserat..... praeceptum emisit.....ut tamdiu firmum maneret, ac stabile, quousque sanctae sedis praesulibus, populoque romano in cunctis obedientes ac fideles existerent.... Et si.... praecepti seriem..... non custodirent..... ut vacuum et inane consisteret.* (Anastas. bibliot., *in vit. s. Leonis PP. IV*, ap. Mansi, *Ss. Concil. Collect.*, tom. XIV, col. 872-73). Ved. pure il Sigonio, *De regn. ital.*, lib. V, pag. 123.

(1) Anast. biblioth., ibid. ap. Mansi, oper. et tom. cit., col. 870.

(2) Ecco la lettera pontificia, quale ci fu conservata da Ivone (*Decret.*, part. X, cap. LXXXVI), che la estrasse dal *Registro* di Papa Leone IV, e quale fu poi riprodotta dal Fara (*De reb. Sard.*, lib. II, pag. 188) e dal Mansi oper. cit. tom. XIV, col. 888.

LEO IV IUDICI SARDINIAE.

« *Celsitudinem vestram duximus obsecrandam, ut nobis, quantos*
« *tua praeviderit magnificentia, armatos, sive pueros, sive adultos,*
« *ac juvenes cum armis suis mandare dignemini, qui nobis quoti-*
« *diana jussa possint explere.* »

Da questo monumento non si raccoglie veramente qual fosse l'oggetto per cui il pontefice richiedeva l'aiuto del *Giudice* di Sardegna. Non si può dire che fosse esclusivamente per difendere dagli assalti dei Saraceni la città di Roma, perchè se a quest'uopo potevano contribuire i giovani armati (*juvenes cum armis suis*), erano certamente inutili i fanciulli e gli adulti (*pueros, sive adultos mandare dignemini*). Io penso che la domanda avesse due fini diversi: quello cioè della difesa di Roma, per cui il papa chiamava il soccorso dei primi, siccome atti a combattere colle armi il nemico comune; e l'altro delle nuove costruzioni che si facevano nella città *Leonina*, per le quali eziandio poteva esser utile l'opera dei secondi. E ad opinare in questo modo m'induce, non solamente il contesto, benchè vago ed indeterminato della stessa lettera, ma inoltre un passo della vita di S. Leone IV, scritta dal suddetto bibliotecario Anastasio, dove raccontasi tra le altre cose, che dopo avere il papa ben maturato il disegno di edificare la nuova città *Leonina*, di cui il suo predecessore avea gittato le fondamenta, convocò *cunctos Dei fideles ecclesiae, petens ab eis ore suo consilium, qualiter tanta murorum cito voluisset fabrica consumari*, e che *omnibus visum est, ut de singulis civitatibus, massisque universis publicis, ac monasteriis per vices suas generaliter advenire fecisset, sicut et factum est* (Ap. Mansi, oper. cit., tom. XIV, col. 870). Pare quindi assai probabile, che mentre il pontefice confidava nel valore della gioventù sarda, già usa per frequenti conflitti a combattere francamente i Saraceni; chiamandola perciò alla difesa di Roma, si volesse ad un tempo giovare anche dell'opera degl' isolani, per condurre a termine le mura della nuova città, ch'ei faceva edificare, mettendo così in atto il consiglio datogli, *ut de singulis civitatibus, massisque universis publicis.... advenire fecisset, sicut et factum est.* Se poi i Sardi siansi prestati all'invito, e se da essi abbia ricevuto nome il VICUS SARDORUM ricordato dallo stesso Anastasio nella *Vita* già mentovata, non è cosa che si possa agevolmente definire. Il Baronio non esitò a crederlo; ma suppose erroneamente che i Sardi avessero abbandonato l'isola per timore dei Saraceni: SARDI *violentia Saracenorum patriam relinquunt, et alias sedes quaerunt.* (*Annal. Eccles.*, tom. X, ad ann. 852, pag. 82). Il Muratori invece ne dubitò, sospettando di equivocazione, o di confusione tra il VICUS SARDORUM e il VICUS SAXONUM menzionato nella *Vita* medesima: *neque cum Eminentiss. Baronio in Annal. ad eumdem annum* 852, *censendum est*, SARDOS *insulam suam omnino deserere coactos, quod circiter ea tempora* VICUS SARDORUM *Romae fuisse deprehendatur. Erat et ibi* VICUS SAXONUM: *et quid inde, amabo, inferas?* (*Antiquit. Ital.*, tom. II, Dissertat. XXXII, col. 1077, edit. praed.). Però sebbene io rispetti, anzi mi abbia in venerazione l'autorità Muratoriana, noterò brevemente, che il VICUS SAXONUM è nominato una sola volta nella vita di papa Leone IV. (Ap. Mansi, oper. et tom. cit., col. 858), e che il medesimo, come l'altro dei Longobardi, era situato in prossimità alla basilica di S. Pietro (ap. Mans. ibid.); laddove il VICUS SARDORUM vi è ricordato quattro volte, e vi si dice chiaramente, che distava trenta miglia da Roma (ap. Mansi, oper. e tom. cit. col. 856, 873-74, 880). Dunque, ben lungi di poter essere corsa equivocazione o confusione di nomi tra un borgo e l'altro, sono ambidue ben distinti, perchè situati in luoghi assai diversi e distanti fra loro. Nel borgo dei Sardi sorgeva una basilica dedicata alla maternità di Maria Vergine, alla quale il santo papa Leone IV fece i seguenti doni riferiti nel *Libro Pontificale. Ipse quidem eximius et beatissimus Papa fecit in basilica Sanctae Dei Genitricis, quae ponitur in vico, qui nuncupatur* SARDORUM, *vestem de fundato habentem historiam Sanctae Dei Genitricis de crysoclavo cum prophetis. Ipse vero a Deo amabilis et prudentissimus papa sedilia in ingressu marmoribus patriarchii construxit, quae nullus pontificum ut perficeret arbitratus est. Nam et solarium, quod beatae memoriae Leo III papa construxerat, cum praenimia vetustate fractis trabibus in ruinis cerneretur eversum, noviter pulcrius in meliorem speciem restauravit.* (Ap. Mansi, oper. e tom. cit., col. 856). *In basilica Sanctae Dei Genitricis Mariae dominae nostrae, quae ponitur in* VICO SARDORUM, *obtulit calicem et patenam de argento exauratam par unum, legente de nomine Domini Leonis quarti papae, pensantia simul in unum libras quatuor et uncias quinque* (ap. Mansi, ibid., col. 873). *In ecclesia autem sanctae Dei Genitricis, quae ponitur in* VICO SARDORUM (N. B.), *milliario ab urbe Roma trigesimo, quatuor catholicos libros obtulit, unum evangeliorum, alium regnorum* (i. e. Regum), *psalmorum atque sermonum* (ap. Mansi, ibid. col. 874). — *Pari modo et in ecclesia Sanctae Dei Genitricis Mariae, quae sita est in* VICO SARDORUM, *gabathos cum canistro de argento exauratos* (obtulit), *pensantes libras......* (manca il resto. Ap. Mansi, ibid., col. 880). Sembra inoltre, che nello stesso borgo esistesse il monistero di femmine côrse (*Monasterium quod vocatur Corsarum*) menzionato nello stesso *Libro pontificale*, poichè era vicino alla chiesa *beatae Dei genitricis semperque virginis Mariae dominae nostrae* (ap. Mansi, ibid., col. 869), la quale appunto era la basilica situata in VICO SARDORUM, come si è poc'anzi veduto.

(3) Anche questa lettera ci fu conservata da Ivone (*Decret.* part. IV, cap. CLXXXXVI) ed è stata riprodotta dal Fara (*De reb. Sard.*, lib. 2, pag. 189), e dal Mansi (*Ss. Concil. collect.*, tom. XIV, col. 887). La medesima fu scritta nell'anno 847, ed è del tenore seguente:

LEO IV IUDICI SARDINIAE.

« *Nec mos, nec noviter introducta consuetudo nostrae ecclesiae*
« *praedecessoribusque nostris fuit contra sanctorum canonum statuta,*
« *nova vel inusitata praesumere. Quamobrem nos devotius vellemus*
« *vestras petitiones suscipere, si in his nos Sanctorum Patrum cen-*
« *sura juvaret. Sed ideo quia synodicae paginae in hoc favere non*
« *videntur, nos tantam novitatem praesumere non possumus, et ab*
« *illo rectissimo tramite deviare.*

Il cardinale Baronio ne parla brevemente ne' suoi *Annali* (tom. XI, 853, num. 5 ad ann. 1099, edit. August. Vindelic., 1740, in-fol.), e ne riporta l'introduzione, laddove discorre di Ugone arcivescovo di Lione e legato pontificio. Ma nè egli, nè verun altro scrittore ecclesiastico ha potuto indovinare quale sia stata la domanda fatta a S. Leone da questo giudice sardo innominato, e che il pontefice giudicò contraria alle prescrizioni canoniche e alle consuetudini della Chiesa. Forse non è improbabile che la di lui petizione versasse sopra cose matrimoniali, poichè da una memoria ecclesiastica dell'864 (ved. infr. not. 2) si ricava che i *Giudici* di Sardegna fin dal tempo del pontificato di Gregorio IV (827 ad 844) solevano contrarre nozze *illecite ed incestuose*.

degna non era oppressa dal giogo saracinesco, e che governata in tutto, o in parte, da capi indigeni eletti dal popolo, sforzavasi in tanta calamità di tempi di provvedere alla miseria del proprio stato col benefizio d'un reggimento libero e nazionale. Il silenzio concorde degli scrittori, e la deficienza assoluta di monumenti che addimostrino in quella età la presenza dei Saraceni nell'isola, ne somministrano un argomento assai convincente. E lo provano soprattutto le memorie certe ed irrefragabili dei *giudici* sardi, che nel declinare dello stesso secolo governavano le faccende insulari, la relazione dei loro pravi costumi pervenuta al pon-
P. C. N. 864. tefice Nicolò I, e la missione del vescovo di Populonia, e dell' abate del monistero dei Ss. Giovanni e Paolo, per richiamare a miglior vita gli erranti, e per iscagliare sui contumaci la punizione delle ecclesiastiche censure. La narrazione lasciataci a tal proposito dallo scrittore delle *Vite pontificali* è molto interessante e circostanziata: *Sicuti* (egli dice) *veniente de insula* S*ARDINIAE* *relatione*, *quod etiam per domesticos suos genere* S*ARDOS* *agnoscens* (Nicolaus P. P. I), *hujuscemodi verbis ei relatum fuit*, *quod* judices ipsius insulae (1) *cum populo gubernationibus suis subiecto* (2), *cum proximis ac sanguinis sui propinquis* incestas *et* illicitas *contraherent copulas*, *veluti temporibus domni Gregorii quarti papae facere consueverant* (3). *Tunc enim mellifluos*, *et praevaricantibus*, *a Sancto Spiritu doctus*, *terribiles suae praedicationis*, *quae in universo orbe micabat*, *componens apices*, *missos etiam strenuos* P*AULUM* Populoniensem *episcopum*, *et* S*AXUM* *venerabilem monasterii sanctorum Joannis et Pauli abbatem accersiens*, *misit eos illuc*, *ut eamdem gentem* S*ARDORUM* *a tanto revocarent errore*. *Quibus euntibus*, *valde quosdam ex eis invenerunt adversos disciplinae monita recipere comtemnentes*. *Verumtamen secundum praeceptionis summi praesulis auctoritatem* S*ARDOS* *excomunicaverunt*, *ac anathematizaverunt auditores*, *quousque malum incestarum effugerent copularum*, *poenitentiae medicamina requirentes*, *sicut in epistolis*, *quas iidem legati in* S*ARDINIAM* *deportaverunt*, *regesto ipsius praesulis continetur insertis* (4). *Et sic Romam*, *post affluentes praedicationes datas*, *reversi sunt* (5).

Quale sia stata, dopo questa missione, la sorte politica della Sardegna, quali le sue vicende civili e religiose, non è possibile rintracciarlo, sia dagli scrittori, che dai monumenti trasmessici dall'antichità. Un denso velo, a guisa di fitta nube, ricuopre gli avvenimenti dell'isola dalla fine del nono sino a tutto il secolo decimo; e nella immensa oscurità di questo periodo secolare tralucono appena alcuni punti di fioca luce, i quali anzichè illuminare, servono infelicemente a far scorgere il vuoto dei suoi lunghi e tenebrosi intervalli. Tali sono le memorie delle sedi episcopali, che tuttavia sussistevano negli anni estremi di detto secolo P. C. N. 883, 891
nono (6), la donazione di Berlingerio o Berengario, signore P. C. N. 902.
di Corsica e di Sardegna (7), la vittoria sopra i Mori ripor-

(1) Dunque ai tempi di papa Nicolò I la Sardegna ubbidiva a più *giudici;* e quindi si può inferire che fin d'allora l'isola era divisa di fatto in tante province o piccoli stati, retti ed amministrati da regoli diversi ed indipendenti. La qual cosa si può benissimo spiegare, riducendosi alla memoria che la creazione dei *giudici* fu occasionata, anzi necessitata dalle incursioni saracinesche (ved. sopra pag. 116, col. 1.ª), e che perciò tanti ne saranno stati eletti in principio, quanti erano i tratti di paese litorani o mediterranei più esposti alle aggressioni nemiche, i quali per la distanza dell'uno dall'altro, per la loro giacitura topografica, o per i costumi diversi degli abitanti, non poteano essere agevolmente governati da un *giudice* solo.

(2) Le nozze dei giudici sardi colle donne del popolo *gubernationibus suis subiecto* sono chiamate *illecite*, e furono riconosciute *illecite* dal papa, forse perchè colle medesime quei regoli venivano a contrarre legami troppo stretti e soverchia familiarità coi sudditi loro. In tal caso può dirsi che fosse cotesta una reminiscenza confusa e tradizionale del diritto romano, per cui ai proconsoli era consigliato *melius esse* di trasferirsi alla provincia *sine uxore* (*Digest.*, lib. I, tit. XVI *de offic. procons. et legat.*, leg. 4, § 2), ed era specialmente statuito *ne praesides provinciarum in ulteriorem familiaritatem provinciales admitterent* (*Digest.*, lib. I, tit. XVIII *de offic. praesid.*, leg. 19 in princip.). Ma siccome qui non trattavasi di governanti che venissero a Sardegna da Roma, bensì di capi o regoli indigeni eletti liberamente dal popolo, non era applicabile alle loro nozze con donne provinciali, nè per via d'interpretazione, nè per via di deduzione, la severità delle leggi colle quali, già da più secoli innanzi, erasi governata in tal rispetto la romana repubblica.

(3) Da questo passo della narrazione Anastasiana si ricava che nella prima metà del secolo IX il governo politico dei giudici era già radicato in Sardegna, poichè Gregorio IV fu eletto pontefice nell'827, e morì nell'844.

(4) Queste lettere del pontefice Nicolò I sono certamente perdute, poichè non si trovano nelle diligenti collezioni delle sue epistole, fatte dal Labbè, dal Mansi, dal Baluzio e da altri uomini dotti. Nè la perdita deve riputarsi di poco momento, se non è esagerato l'elogio fattone da Anastasio, che le chiama *terribiles suae praedicationis*, *quae in universo orbe micabat.... apices* (ut supra).

(5) Anastas. biblioth., *in vit. Nicolai Papae I*, ap. Mansi, *Ss. Concil. nov. et ampliss. collect.*, tom. XV, col. 154-55, edit. praed. La stessa narrazione è riportata dal Baronio (*Annal. Eccles.*, tom. X, col. 313, num. 32, ad ann. 864, edit. praed.).

(6) Cioè nell'883 o nell'891; ed erano quelle di Cagliari, di Torres, di Solci e di Fausania. (Ved. Schelestrat. *Antiquitat. Eccles.*, tom. II *in Append.*; pag. 688. — *Histor. Byzant.*, pag. 353, edit. Paris. — *Biblioth. Bodlejan.*, tom. II, pag. 143, edit. MDCLXXII.

(7) Il testo della donazione, quale fu pubblicato dal Muratori (*Antiq. Ital.*, tom. II, dissert. XXXII, col. 1065, edit. praed.), è il seguente: « *In nomine Domini amen. Anno Nativitatis Domini nonocentesimo* » .... *indictione quinta*, *XII die martii. Ego dominus* BERLINGERIUS » *rex*, *Dei gratia Dominus de Corsica et de* SARDINIA, *dedi*, *quando* » *fuit aedificata abbatia Sancti Benedicti et Sancti Zenobii de Ilaria* » *in loco*, *ubi dicitur* lo cavo, tutto lo suo circulo, *quomodo est*, » terminato *et* circumdato da ogni parte *de nostro proprio allodio* » *de pater meus*, *et de mater mea. Et damus ad dictam Abbatiam* » *nostram possessionem*, *terras agrestes et domesticas* (cum) *buschis* » *et silvis*, *castagnetis et nocetis*, *sicut sunt terminatae* de piede in » Ficatella in Busso, *et* mette alle Saline, *et* mette a Sancta Juncta, » *et* mette a Verde, *et* mette allo Livelli, *et* mette in via publica, » *fuit* Fonstaglione, *et* mette in Montalto, *et* falla per lo Rigone, *et* » mette in Busso, *et* mette alle Ficarelle. *Et istas possessiones damus* » *vobis pro Deo de nostro proprio*, *ut abeatis et doneatis usque in* » *perpetuum*, *in tali vero tenore*, *ut non possitis vendere nec alie-* » *nare istas possessiones damus dictae abbatiae pro anima mea*, *et* » *pater meus*, *et mater mea*, *et praedictorum germanorum meorum*, » *damus cum licentia Domini Papae Alexandri. — Actum in Ecclesia* » *Sanctae Mariae de Marana. Domino Bruno Archipresbiter Januensis* » *Legatus in Corsica et* SARDINIA, *et domino Lunergio Episcopus* » *Marranensis*, *et domino Nicolao Episcopus Acciensis*, *et alii plures* » *testes ibi fuerunt vocati. — Ego Johannes quondam Mathaei*, *sacri* » *Imperii Notarius rogatus feci*, *scripsi*, *firmavi et dedi* ».

Ego Buccacius olim quondam Branchatii de Pirello plebis Alisani Corsicae dioecesis Aleriensis publicus Notarius imperiali auctoritate copiavi ea quae sic vidi quae intellexi nec jungens nec carens aliquid res quod variat sensum vel intellectum, *licet fortassis propter malam ortographiam*, *sub anno Domini MCCCCLIII*, *die XII augusti.*

Il suddetto Muratori opinò (loc. cit., col. 1066), che questa carta appartenga alla seconda metà del secolo XII, che il papa ivi nominato sia Alessandro III, e che il BERLINGERIO o BERENGARIO donatore fosse qualcuno dei conti di Barcellona, cui il pontefice avesse commesso il governo della Sardegna, per eludere le mire ambiziose di Federico Enobarbo, il quale affettava diritti sovrani sull'isola in pregiudizio della sede apostolica. Ma il Mittarelli ed il Costadoni (*Annal. Camaldul.*, tom. I, pag. 78, u. a pag. 82, edit. Venet. MDCCLV, in-fol.) scrissero profusamente per provare che la donazione di BERENGARIO fu fatta nel 902, al qual anno corrisponde veramente l'indizione quinta notata nella carta. E poichè il Muratori avea fondato la sua opinione nel nome di papa Alessandro, che leggevasi nell'esemplare della donazione da lui pubblicato, notarono quei dotti annalisti, che fra i varii esemplari di tal documento esistenti nell'archivio di S. Michele in borgo di Pisa, in uno solo (nel cod. segn. A. I.) si legge per intiero il nome di Alessandro, mentre in tutti gli altri il nome del pontefice è indicato colla sola iniziale A. Quindi nell'*Appendice* al citato tomo I degli *Annali Camaldolesi*

P. C. N. 933, 962, 963. tata nei mari sardi dalle galee genovesi (1), la concessione imperiale di Ottone I (2), e la controversa costituzione del pontefice Leone VIII, in cui appare fra i testimonii il nome d'un arcivescovo cagliaritano (3). La cagione di questa deplorabile nullità della storia sarda per tanto e sì notevole spazio di tempo rimane avvolta ancor essa nella oscurità e nel silenzio; nè per fatti di durevole testimonianza, nè per narrazioni transitorie di autori sincroni si può indovinare donde scaturisse, se dalla rabbia distruggitrice dei Saraceni (4), o da un isolamento assoluto ed eccezionale che abbia separate in quella età di abbandono le sorti misere della Sardegna dalle sorti meno infelici, ma non più liete d'Italia. Ma sia stato questo lungo periodo d'inesistenza morale il triste frutto della barbarie moresca, sia stato il riposo letargico di una nazione che cadeva abbandonata ed oppressa sotto il peso dei proprii mali, fu non pertanto sempre la stessa, o poco diversa delle sarde venture la fine e il danno. Perchè l'isola soffrì dolori presenti, se i Mori la tribolarono; e se lasciaronla quietare, fu tregua crudele ed infida che preparolla a nuove miserie, ed a dolori venturi. La narrazione lamentevole di questi nuovi martirii è quella appunto che or debbo imprendere, preponendola ai diplomi e ai documenti sardi del secolo undecimo. Però, se finora ho condotto i lettori dal tortuoso laberinto dei tempi eroici fino al mille della era volgare per sentieri infiniti e dissomiglianti, appianando e illuminando la via con opera di prove e d'illustrazioni molto ardua e perseverante, ho fidanza non dubbia che d'ora in poi il deposito sacro e venerato della patria istoria dalla ricchezza istessa dei monumenti che mando in luce, anzi che dalla parola mia, ritrarrà gloria ed aumento; solo desiderio e sola mercede che a me rimaner possa dopo sì lunghe fatiche.

(n.° IX, pag. 31) riprodussero la donazione di Berengario sotto la data del 902, e colla sola suddetta iniziale, laddove si parla della licenza accordata dal papa: *cum licentia domini Papae A.* Per sciogliere poi l'obbiezione che potea farsi alla data da essi apposta alla carta, poichè nel 902 sedeva nella cattedra di S. Pietro il papa Benedetto IV, al quale non potea convenire la mentovata iniziale, supposero che la licenza della fondazione e dotazione del monistero dei Ss. Benedetto e Zenobio fosse stata probabilmente accordata dal pontefice Adriano III nel finire del secolo IX al padre di Berlingerio, e che costui l'avesse poi recata ad atto nel secondo anno del secolo X (*Annal. Camald.*, tom. cit., pag. 80). In quanto alla persona di Berengario ed ai diritti veri o presunti ch'egli potesse avere sulla Sardegna e sulla Corsica, per intitolarsi re e signore di entrambe, non si può raccogliere indizio di sorta, nè dalla carta medesima, nè da altri documenti contemporanei. Congbietturo (ma senz'animo di confidar troppo nella mia opinione) ch'egli fosse uno dei discendenti di Bonifacio conte di Toscana, o del fratello suo Beretario, ai quali nell'828 fu commessa dall'imperatore Ludovico la tutela di dette due isole (ved. sopr. pag. 118, col. 2.ª, not. 2), e che da questo stipite e da questo incarico imperiale derivassero i titoli della sua signoria insulare. In rispetto poi a Bruno arciprete di Genova, e legato (pontificio) in Corsica ed in Sardegna, non si può allegare altra autorità, oltre a quella risultante dalla riportata donazione.

(1) *Anno* 933. *Saraceni, Italiam redeuntes, Genuam captam incenderunt et everterunt, imbelli multitudine partim caesa, et partim capta. Nam ceteri habitatores, qui arma ferre poterant, aberant, in expeditione alio profecti. Hi tamen mox reversi, et Saracenos insequuti, eos ad Bucinam, adiacentem Sardiniae insulam, vincunt, captosque, pecudum more, paucis solum elapsis, trucidant, eorumque naves, cum captivis, recuperatas, in patriam reducunt, Uberto Folieta referente.* Fara, *De reb. Sard.*, lib. II, pag. 192, edit. praed.

(2) Ved. sopr., pag. 118, col. 1.ª, in not.

(3) La detta *costituzione*, che fu riportata dal Baronio (*Annal. eccles.*, ad ann. 964, num. 25), e leggesi per intiero nel Lunig (*Codex diplomat. Ital.*, tom. I, col. 3 e 4) sotto la data del 29 aprile del 963, è riputata apocrifa dalla maggior parte degli eruditi, fra i quali va citato il suddetto autore degli *Annali ecclesiastici* (luog. sudd., num. 26 e seg.), il Gretsero (*Apolog. pro card. Baronio*, tom. VI, pag. 214 e 400, edit. MDCCXXXIV), e il Pagi (*Critic. Baron.*, ad ann. 964, num. 7); sebbene il Goldast, seguace della dottrina di Calvino, ne sostenga l'autenticità (*Constit. Imper.*, tom. I, pag. 36), pel motivo, senza dubbio, che in quel decreto attribuito a papa Leone VIII figurano restituite all'imperatore Ottone I le provincie tutte già donate alla chiesa romana da Pipino re di Francia, e dal di lui figlio Carlo Magno. Il primo che vedesi sottoscritto in tale atto di retrocessione pontificia è l'arcivescovo di Cagliari, in questa forma: *V. Archiepiscopus Calaritanus.* Siegue poi a capo della seconda linea un *Citonatus Episcopus* (che il Baronio lesse *Citonatus*), il quale non ha veruna relazione col precedente, il di cui nome è indicato solamente dalla iniziale V. (Ved. Lunig., loc. cit., col. 5).

(4) Il Muratori, sebbene non lo dica apertamente, sembra però inclinato a credere che i Saraceni abbiano incominciato a dominare in Sardegna dagli ultimi anni del secolo nono. (Ved. *Antiquit. Ital.*, tom. 2, dissert. XXXII, col. 1076, edit. praed.).

FINE DELLA DISSERTAZIONE PRIMA.

APPENDICE

ALLA DISSERTAZIONE PRIMA

GIUNTE

AI MONUMENTI STORICI E DIPLOMATICI DI SARDEGNA

ANTERIORI AL SECOLO XI

I.

GIUNTE

AL PERIODO ROMANO (III)

ISCRIZIONI (*)

I.

ISCRIZIONI ONORARIE.

1.

Q · ALLIO · Q · FIL · COL
PVDENTILLO
AVGVRI
CVRIAE · XXIII · ET
MINIST · · · · RVM
AVG · · E · · · · · RE
COLLATO (1).

2.

Q · GABINIO · A · F · QVIR
RECEPTO
IIII · VIRO · IVR · DIC
QVINQ · PERPETVO
FLAMINI · DIVOR · AVG
EX · CONSENSV · PROVINC

3.

AECILIVS · M · F · N
PR · VRB · PRO
*feci*T · AMBVLATIONES · PRIVATO*rum*

4.

AESCVLAPIO · AVG · SACRVM
C · IVLIVS · MARIO · MAG · AVGVSTAL
AC · CENSVS · CONSVLVM
*pec*VNIA · SVA · POSVIT (2).

5.

PRIMIGEN · · · · · DVI
DOMITIORS · · · · · · · · · (3).

6.

CORNEN · · ·

7.

M · FORVM
· · · VINCIAE

8.

· · · · TIO · · ·
. . TER . .

9.

A
CALAPIVS · ET
LIMEN · F · ET
F . DD

10.

A
CATALLIVS · ET
LIMEN · FIL
ET · F · DD

11.

· · · OB · MER · · ·
· · · AERE · · · S · · ·

(*) Nel rendere di pubblica ragione le iscrizioni contenute nella presente *Appendice*, io debbo manifestare la mia gratitudine all'egregio avvocato Serafino Capùt, il quale con rara cortesia e con molta intelligenza copiò di propria mano quelle esistenti nella regia università degli studi di Cagliari, e me le trasmise corredate di note e di osservazioni. Il Capùt è giovane di potente ingegno e di animo generoso, e onorerà, spero, co'suoi studi e colle sue scritture la patria letteratura.

(1) Esiste nella regia università degli studi di Sassari, e fu pubblicata, prima dal Lunel (*Lett. I al barone Vernazza*, pag. 6. Torino, 1820, tip. Fontana), e quindi dal Marongio (*Turrit. Flav. Iustin. Marmor.*, pag. 18. Sacer. tip. Archiep.).

(2) La presente iscrizione e le due precedenti (num. 2 e 3) esistono nel museo della regia università degli studi di Cagliari. Quella di *Gabinio* fu già pubblicata dal Bonfant (*Triumph. de los sant. de Çerden.*, pag. 332), e le altre di *Ecilio* e di *Esculapio* sono state inserite dal Baïlle nella *Iscrizione romana illustrata*, pag. 56.

(3) Esistono nello stesso museo di Cagliari i frammenti delle iscrizioni che qui riporto, sotto i num. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

II.

ISCRIZIONI SEPOLCRALI.

(PAGANICHE).

1.

MEMORIE · FATILIAE · LF · POMPTILLAE
BENEDICTAE
M · S · P (1)

2.

· · ATILIAE · LF · POM · · · ILLAE · · · M · · · ILM · · · E
· · · ASSIO · · · PHILLIPTAE · · · NC · · · IS
· · · LA · · · VS · II · · · LIX
· · · IVT · · · HVS · · · LIL · · ·

3.

VRBIS · ALVMNA · GRAVIS · CASVS · HVCVSQV · · · SECVTA
CONIVGIS · INFELICIS · A · · · · A · CVRA · PHILIPPI
HIC · SITA · SVM · MANIB · · · GRATIS · SACRATA · MARI · · ·
PRO · CVIVS · VITA · VITAM · PENSARE · PRECANTI
INDVLSERE · DII · NE · OSSE · · · SAT · · · AMA · MEREMVR
QVOD · CREDIS · TEMPLVM · QVOD · · · VIA · · · O · · · ADORAS
POMPTILLAE · CINERES · · · OSSA · Q · · · PAR · · ·
SARDOA · TELLVR · · · SM · · · C · · · R · · · CON · · · ·
PROQ · · · VIRO · FAMAE · ST · · · MEV · · · OO · · · · MOR

4.

HIC · POMPTILLA · IACET · CINERI
CONIVGIS · HIS · ARIS · INCLVDI
QVAE · FACIT · · · ADBV · · · MAE · VIVE
IN · · · C · · · NIS · · · DIS · IN · BERNAE · CERNI
V · · · VN · · · · · N · MVT · · · NTO · FVLGET · POMPA

5.

TEMPLA · VIR · III · ASTE · · · · · VNERE
POMP · · LLA · · · MERVI · · · · N · CASTA · COD · · ·
IAM · SEDE · VCIII · · · OS · IEN · · · FE · NART · · ·
RAPTA · VIR · · · VT · ILL · · · SVO
PHILL · · · ·
ADHVC · M · · · · ·
· · · RGVM · INTV · · · · · · · ·
· · · I · · · · VCTI · · · · ·
P · · · ILI · · PE · FI · C · M

6.

VNVM · ET · VIGINTI · BIS · IVNC · · · IVI · · · VS · ANNOS
VNA · · ES · NOR · · · C · · · VI · · · DAM · VITA · PF · · · ·
· · · PRIOR · ATLETI · · · SIT · POMPTI · RECEP · · ·
TEMPORE · TV · DIXI · · · VIVE · PHILIPPE · M · · · O · · ·
NVNC · · AETERNA · QVIES · DITISQue · SiLENTIA · MAESTA
HANC · STATVERE · P · · · PRO · PIETATE · DOM · · · ·
LANGVENTEM · TRISTIS · DVM · H · · ET · POMPTILLA · M · · TVM
· · · VIT · PRO · VITA · CONIVGIS · · · OSA · MORI · · ·
PROtINVS · IN · PLACIDAm · DELABI · VISA · QVieTEM
OCCIDITO · CELER · · · F · · · MA · · · DATA · DEI
HAS · AVDIRE · PRECES · VITAM · SERVIAR · · · ·
VT · PEREAT · VITA · DVLCIO · · · · · ILLA · · · · · ·

7.

CRVBELLIVS · SCIVTIVS
MARCIAE · PHELIADI
CASSIAE · SVLPICIAE · CPCRAS
CONIVGIBVS · CARISSIMIS
POSTERISQVE · SVIS
QVI · leGIS · HVNC · TITVLVM · MORTALEM
ESSE · MEMENTO (2).

8.

D . M
L · IVLI · CASTRICI
EQ · R · PRINCIPI
CIVITATIS

9.

MEMOR . CLATTICILLAE · NP
PVELLAE · INNOCENTISSIMAE
PIENTISSIMAE · PRAESTAN
TISSIMAE · CASTISSIMAE
ET · INCOMPARABILI · QVAE
VIX · ANN · XXI · M · V · D · XII · HX
FELIX · MAR · BM · FTATTICVS

10.

D · M
M · LICINIVS
FELIX · VIX · AN · · ·
XXII · F
M · LICINIVS
VICTOR · PAREN · · · · (3).

(1) Questa iscrizione e le altre cinque seguenti (num. 2, 3, 4, 5, 6) sono state pubblicate dal Mimaut (*Histoire de Sardaigne*, tom. II, pag. 402, 403, 404, Paris, J. J. Blaise, 1825, in-8.°), il quale ha opinato che appartenessero a un monumento sepolcrale eretto da *Lucio Filippo* alla sua moglie *Fatilia Pontilla*. Suppose perciò che questa illustre matrona romana seguisse il marito in Sardegna, allorchè vi fu inviato da Silla nel 670 di Roma (82 A. C. N.) per combattervi il pretore Quinto Antonio seguace di Mario, che morisse quindi in Cagliari, e che il consorte superstite, nell'acerbità del suo dolore, facesse incidere sul di lei sepolcro la memoria luttuosa della sua domestica sventura. Forse il Mimaut, nell'abbracciare questa opinione, fondò ogni suo argomento nel solo nome del *Filippo*, che in dette iscrizioni deplora la perdita della sua cara compagna, giacchè la dizione ritmica delle medesime sembra di età posteriore ai tempi di Mario e di Silla.

(2) Lo stesso Mimaut pubblicò (oper. sudd., tom. II, pag. 405, 406) le tre iscrizioni che qui riporto sotto i numeri 7, 8, 9. La prima è di *Crubellio Sciusio* e di sua moglie *Marcia Feliade*, che fecero il sepolcro per sè e pe' posteri loro; la seconda di un *Lucio Giulio Castricio* principe della città (forse di Cagliari); e la terza della giovine sposa *Claticilla* deplorata dal suo marito *Felice Ftatico*. Furono dissotterrate nel villaggio di Pirri presso a Cagliari.

(3) Quest'iscrizione è unita alla seguente (num. 11), e con tutte le altre che vengono appresso fino al numero 29 inclusivamente, esiste nell'atrio della regia università degli studi di Cagliari.

11.

D · M
M · LICI
NIVS · VICTO
R · VIX · AN
N · LXX · · · ·
F · B · · · · ME

12.

D · M · CLAVDIAE · CHRYSIPPIANAE
FILIAE · DVLCISSIMAE · VIX
ANN · XXXXII · M · V · TI · CLAVDI
VS · CHRISIPPVS · PATER
INFELIX

13.

D · M
AVRELIAE · M · F · FELI
CITAS · FL · INGENVVS
CONIVGI · DVLCISSI
MAE

14.

D · M
LVCRETIO
FORTVNATO
FECIT · LVCRE
TIA · FORTV
NATA · FRATRI
VIX · AN · XV
MEN · V · B · ME (1)

15.

D · M
LVCRETIA
E · PIAERIDI
VIXIT
ANNIS · XIIII
C · B · M

16.

D · M
VALERIVS · FV · · · · · · · ·
ALIANVS · M · CFA · · · · ·
VICtiMARIVS · VIXIT · AN
NIS · XXX · FECIT · PA
TER

17.

RVFVS · TARVSI · F
VALENTINVS · AN
XXX · STIP · XI · EX
CHO · AQVIT · H · S · E
FACIENDVM · QVRA
VIT · SPEDIVS · FRATER
SVS

18.

D · M
SCRIBONIO
CRISPINO
VIX · ANN · LX
FL · PARTENO
PE · B · M · CON
IVGI · OPTIMO (2).

19.

D · M
FLAVIAE · PAR
TENOPE · VIX
ANN · PL · MIN
LXXV · FLAVIA
HILARITAS · LI
BERTA · PATRO
NAE · OPTIMAE
B · M · F

20.

D · M
C · COMINIVS
EVPLVS · VIXI
T · ANNIS · XXX
COIVX · BEN
E · MERENTI
FECIT

21.

D · M
FLAVIAE · EVO
DIAE · VIX · ANN
P · M · C · I · FLAVIVS
ANTONIANVS
ET · FLAVIA · PARTE
NOPE · MATRI · BE
NE · MErenti
FeCErunt

22.

D · M
VALERIAE
CASTAE · VIXit
ANN · XXXVI · FEC
VALERIA · RESTI
TVTA · SOROR · ET
VALERIVS
ATIMETVS
COIVGI · B · M (3).

(1) Anche questa iscrizione (num. 14) è unita alla seguente (num. 15). *Lucrezia*, giovinetta trilustre, probabilmente fu sorella di *Lucrezio Fortunato*, e forse perchè coltivò le muse ebbe il soprannome di *Pieride*.

(2) La suddetta iscrizione è unita delle tre seguenti (num. 19, 20, 21) e contengono tutte insieme le memorie di una intiera famiglia *Flavia*. A capo della medesima va collocata *Flavia Evodia*, che visse circa cento anni; quindi il suo marito, che fu forse *Cominio Euplo*; e appresso il suo genero *Scribonio Crispino*, e la sua figlia *Flavia Partenope*. L'altro di lei figlio *Flavio Antoniano* sopravvisse ai genitori, alla sorella e al cognato; siccome sopravvisse alla sua patrona la liberta *Flavia Ilari*.

(3) *Valeria*, della famiglia di questo nome, moglie di *Valerio Atimeto*, e sorella di *Valeria Restituta*, dovett'essere donna d'illibati costumi; epperciò chiamata *casta*.

23.

D · M
ASELLA · VIX · ANN · XXII
ASELLVS · FILIAE · DVL
CISSIMAE · F
D · M
ASELLVS · VIX
ANNIS · LXXVIIII
DI · XXX · f f B · M (1)

24.

D · M
C · STERTINIO
AELIANO · VIX
IT · ANNOS · XXXV
MENS · VII · D · XI
STERTINIA · FORTV
NATA · PNO (2).

25.

D · M
IVLIAE · PRIMI
TIVAE · V · A · XXVI
MEN · VII · DIES · XXII
C · STERTINIVS
BACHYLLAS
FILIAE · B · M · F

26.

D · M
IVLIAE · PRI
MITIVAE
VIX · ANN · XXXX
C · STERTINIVS
BACHYLLAS
CONIVGI · B · M · F

27.

D · M
C · STERTINIO
BACILAE · VI
XIT · AIS · LIX
MENSIBVS
VIII · IVEVS · BA
CILAS · PATR · BE
M · F

28.

D · M
MEVIAE · · · · · · · · · VRI
VIX · ANN · · · · · · · XVII
I · DIEBVS · · · · · · · X
C · IVENVS · · · · · · · MVA
SAECVLARIS · · · · · · · ·
CARISSIMAE · B · · · · (3).

29.

D · M
AENAS · · · · NV
INIVA · · · VIX
ANNIS · XXXIII
M · VII · DIEBVS
XV · A · B · SI
V · · P · · · MITI
S · · · · · ONO
B · M (4).

30.

D · M
Q · ANTONIVS · FELIX
ANTONIO · VEHILIA
NO · VIXIT · AN · IIII · ET
ANTONIO · IVSCIA
NO · AN · I · FILIIS · DVL
CISSIMIS (5).

31.

D · M
M · HENNIVS
SIMPHORVS
VIVIT · ANN
LXV · M · VI
I · FILII · PATRI
B · M

32.

C · IVLIO · C · F
SATVRNINO
V · AN · V · M · IIII
C · IVLIVS · AGATHAS
FILIO · ET · S · P · Q · S (6).

(1) *Asello* e *Asella*, padre e figlia di nome somigliante, ebbero indivisa la tomba.

(2) La presente iscrizione (num. 24) è unita eziandio alle tre seguenti (num. 25, 26, 27). La prima fu posta dalla liberta *Stertinia Fortunata* al suo patrono *Caio Stertinio Eliano*; la seconda e la terza da *Caio Stertinio Bachilla* alla moglie e alla figlie, aventi lo stesso nome di *Giulia Primitiva*, e la quarta da *Bacila* al suddetto *Caio Stertinio Bachilla*, suo padre o patrono.

(3) L'unico costrutto che si può ricavare da questa iscrizione mutilata si è, che *Caio Giveno* fu marito di *Mevia*, e che costei premorì al suo compagno, il quale le dedicò il monumento sepolcrale. È difficile indovinare il senso della parola SAECVLARIS, se la medesima non è una sequenza delle tre lettere precedenti e delle altre che sparirono dalla iscrizione.

(4) L'iscrizione è così mutilata nelle parti sostanziali dei nomi che non vi si può far sopra veruna fondata conghiettura.

(5) Questa iscrizione (num. 30) e le altre che seguono, fino al num. 52 inclusivamente, esistono nel museo della regia università degli studi di Cagliari.

(6) La suddetta iscrizione (num. 32) è stata pubblicata dal Baïlle nella *Iscrizione Solcitana illustrata* (pag. 47, Genova, 1820, stamp. Bonaudo). La tomba sulla quale posava fu destinata da *Giulio Agata* pel suo figlio *Giulio Saturnino*, per sè stesso e pe' suoi posteri, *sibi posterisque suis* (S. P. Q. S.).

33.

SEX · IVLIVS · PHY
RICVS · MONVMEN
TVM · FECIT · CRAME
PRIVIGNAE · SVAE
VIX · AN · XVIIII

34.

D · · ·
VETVRI · · · · · · ·
RINVS · MA · · · · ·
COIVGI · BENE*me*
*r*ENTI · FECIT · VIXI
*an*NIS · XXXXV · BENE
*mer*ENTI · FECIT

35.

D · M
ATIVS · IVLIANVS
INFANS · DVLCIS
SIMVS · F · VIX · AN
V · PATER · PIVS
FECIT

36.

M · OCTAVIO · OCE
ANO · OCTAVIA
PRIMA · CONTVBERN
ALIS · ET · CRESCENS · F
FECERVNT (1).

37.

D · M
Q · FAVONIVS · A
Q · FAVONIVS · R
FILIO
ET · POMPEIAE
MATRI · PIISS

38.

D · M
POMPEIVS · FELIX
VIXIT · ANNIS · XVII
DIEBVS · VII
PARENTES · FILIO
DVLCISSIMO

39.

D · M
NOMECATE
RBARIVS
VIXIT · ANNOS
X · MENSES · VII
DIES · XXIII

(1) *Marco Ottavio*, cui dedicarono la iscrizione il figlio *Crescente* e la familiare *Ottavia Prima*, forse ebbe il soprannome di *Oceano*, perchè fu uomo pratico del mare, ovvero uso a navigare.

40.

D · M
KARALITANO
FILIO · BENE
MERENTI · FECIT
MATER · VIXIT
ANNIS · VI

41.

RSAM · DOMINO · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · ENS · VI · HVIC · GEMINIVS · VR*sus*
PRIMOGENITVS · QVEM · RELIQVIT · DI
· · · NTIBVS · SCRIBONIIS · PAVLINIANO
PHONINO · THIO · MEMORIAM · ISTAM
*vive*NTE · SE · A · SOLO · COEPIT · QVA · ET · GEMI ·
· · · S · VRSINI · ET · SEIA · VRSA · AVIA · POSITI · SVNT
*libe*RTIS · LIBERTABVSQVE · VTRIVSQVE
POSTERISQVE · EORVM · FECERVNT (2).

42.

M
SILVANVS · VIX
ANNIS · XXV · · · · M · · ·
VIIII · FECIT · CO · · ·
BENE · MER

43.

D . M
CORNIFICIAE · C · E
P · GABINIVS · FAVST
IDEMQVE · ARISTIA
· · · VONIA · ET · HYCE · F
SV · · ·

44.

D · M
C · FABRICIO
IANVARIO · ARCHIG · · ·
FABRICIA · PRIMIGENIA
PATRONO · D · M · F (3)

45.

D · M
STERTINIVS · AL
TVS · VIX · AN · LVI
FILI · PATRI · B · M · FEC

(2) Il sepolcro cui appartenne la presente iscrizione (num. 41), fu delle due famiglie *Orsa* e *Scribonia*, dei loro liberti e liberte, e della loro discendenza. Alla prima si devono riferire i nomi di *Orsa*, di *Geminio Orsa* primogenito, di *Geminio Orsino* e di *Seia Orsa*; alla seconda gli altri di *Paoliniano* e di *Sofonino* (dub.).

(3) La soprascritta iscrizione (num. 44) è unita alla seguente di *Stertinio Alto* (num. 45).

46.

D · M

AXTINAE · ESOFIE

HYLAS · MARITVS

VXOR*i* · SVAE

DVLC*iss*IME

BEN*em*ERENTI

FECIT · QVE · BI

XIT · ANNOS

XXVI

47.

IOSPIPAE · ACRABAE

COIVGI · VIX · ANN · XXX

HIC · SITA · EST

I · CLAVDIVS · ACTES · LIB

AC*r*ABAS · FECIT

BENEMERENTI · ET

SIBI · SVISQVE · POSTERIS

48.

IC · C · QVINCTIO · C · F · QVIR · F

TO · IIII · VIR · A · P · VATERIAE · L · F · F

SIBI · POSTERISQ (1).

49.

DIS · MAN

MONIANAE

CONI · FEC

50.

HIC · IACENT · P

VADONIVS · ET · V*x*

*o*R · SVA · PHELICIA

ET · FILII · EIVS · PA

LVS · ET · PALONIA

QVI · $\overline{\text{VRT}}$ · ANNIS · P

LXIV · XXXI · VII · ET

51.

RVFFIAE · MARCEL

LAE · C · F · CONIVGI

INEMITABILI · EXEMPL

SABINIANVS · MARITVS

CONTRA · VOTVM (2).

52.

AVRELIAE · ROGATE

FILIAE · DVLCISSIMAE

INEMITABILI · PVELLAE

AVRELIVS · ROGATVS · V · E

ET · CESSIA · SABINA · PARENTES

CONTRA · VOTVM · $\overline{\text{FER}}$ · · ·

(1) Questa iscrizione (num. 48) fu pubblicata dal Baille nella suddetta *Iscrizione romana illustrata*, pag. 56.

(2) Sono scolpite sullo stesso marmo la presente (num. 51), e la seguente iscrizione (num. 52).

53.

QVIETI

IVLIAE · SEX · F

SEVERAE

CONIVGI · RARIS

SIMAE · Q · IVLIVS

ZOSIMIANVS (3).

III.

ISCRIZIONI SEPOLCRALI

(CRISTIANE).

1.

HIC · SITVS · SILBIVS · ECCLE

SIAE · SANCTAE · MINISTER

EXPECTAT · CHRISTI · OPE

RVRSVS · SVA · VIVERE · CARNE

ET · GAVDIA · LVCIS · NOBAE

IPSO · DOMINANTE · VIDERE

VIXIT · ANN · XXXIII · OBD · IN · PACE · NONIS

☧ APRIL ☧ (4).

2.

☧ LVCIFER ☧

DIE · IIII · KALEN

DAS · DECEM

BRES · QVES

CIT · IN · PACE

☧

3.

BONO · ET · INOCENTI · IS

PIRITO · RESPECTI · QVI · VI

XIT · AN · I · ME · IIII · ROCHVS

LECTOR · FILIO · PIISSIMO

FECIT · IN · ☧ · NE (5).

4.

B · M · QVOBVLDEO · QVI

VIXIT · ANNS · PL · MNVS · L

REQVIEVIT · IN · PACE · KAL · AGTI

B · M · TECLA · QVE · VIXIT · ANN · P · MNS · · · ·

REQVIEVIT · IN · PACE · XI · KAL · · · · · ·

5.

B · M · PROIECTVS

QVI · VIXIT · AN · XXIII

RECESSIT

D · VII · KAL · FEB · IN · PACE

(3) La stessa iscrizione leggesi pubblicata dal Lunel (*Lett. I, al barone Vernazza*, pag. 5), e dal Marongio (*Turrit. Tit. Flav. Just. Marm.*, pag. 18).

(4) Questa iscrizione in tre cattivi esametri (num. 1) e le altre che sieguono appresso, fino al num. 24 inclusivamente, esistono nel museo della regia università degli studi di Cagliari.

(5) *Rocco*, lettore di qualche chiesa, era certamente uomo assai semplice, e ignorava il significato delle parole, poichè chiamò *buono*, *innocente* e *piissimo* il suo pargoletto di un anno e quattro mesi.

6.

B · M
FORTVNATVS
QVI · VIXIT · ANNIS
PL · MS · XL · QVIEVIT
IN · PACE · D · N · NOBR

7.

✠
B · M · INGENVA
VIX · AN · XLIII
Q · IN · PACE
XVIII · MARTI
✠

8.

✠ HIC · IA · BN · MEOA
NE · TETRE · GEMTI
S · ET · MATRONA · RE
GIE · ET · CVNCTI · IN · PA
CE · · · XIIII · KAL · OCT
BRES · IND · NONE
ET · VNDECIME (1).

9.

B · M
SERVVIVS
ANNOS · XXXX
VIX · · · · LIND · · · ·
BIAS · REQVI · · ·
IN · PACE

10.

HIC · IACENT · B · M · IVS
TINI · CONF · V · ANNIS · XL
HIC · ALEXANDRI · EP · M
V · ANNIS · LVI · CVM · MA
MME · EP · M · Q · V · ANNIS
P · M · LX · ET · TVLI · TIBVR
TINI · EP · M · Q · V · ANNIS
XLVIII · E · · · · · · · ✠ (2).

11.

HIC · IACET · BN · MEMORI · · ·
SITIOSVS · QVI · BIXSIT · PLVS · M
AN · XXV · DEPOSITVS · SVB
DECIMV · CALE · FEBRVAR (3).

12.

✠ HIC · IACET · B · M · BERNACE · · · · S
QVI · BISSIT · ANNIS · PLVS · MINS
XX · REQVIEBIT · IN · PACE · X · D · KALD
FEBS · · · · · · ·

(1) L'iscrizione (num. 8) è gentilizia, e pare che appartenesse al monumento mortuario di due famiglie congiunte insieme per sangue.

(2) In questa iscrizione (num. 10) si hanno i nomi di un santo (*Justini Confessoris*), e di tre vescovi martiri (*Alexandri*, *Mamme et Tuli*), fra i quali l'ultimo è chiamato vescovo di Tivoli.

(3) Questa iscrizione (n. 11) è unita alla seguente (num. 12).

13.

✠ HIC · IACET · B · M
STEPHANA · C · · · · ·
VS · Q · VIXIT · ANN
XIII · · REQVIEVIT
IN · PC · SVB · K · AVG

14.

✠ HIC · IACET · BENE · MEMORI
E · SERGIS · BIXIT · ANNOS · PLVS
MINVS · LXX · REQVIEBIT · IN · PA
CE · SVB · DIE · S · IANVARIAS

15.

hic · *iace*T · B · M · ROGATA · QVE
bixit · *a*NNOS · PL · MS · L · QVI
evit · *in* · PACE · SVB · D · PR · KA
L · DR

16.

HIC · IACET · BENE · MEMORIA
MARIA · QVI · BISSIT · ANNIS
PLVS · MINVS · XXXXXX · REQVI
EVIT · IN · PACE · SVB · D · · · · KALEND
MAIAS

17.

✠ HIC · IACET · B · M · PASCASIVS
QVI · VIXIT · ANNIS · PL · M · XXXX
REQVIEVIT · IN · PACE · SVB · D · VIII
KAL · DECEMB

18.

hic · *iacet* · B · M · ABBEDEA · *Qui*
*bix*IT · ANNIS · PLVS · MIN · XX
*requi*EVIT · IN · PACE · D · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · (4).

19.

· · · · · · · BENENATA · FIDE
LIS · IN · PACE
RECESSIT
AN · P · M · XL

20.

hic · *iac*ET B · M · ANTIO*cus*
VIXIT · ANNOS · *plus*
*m*INVS · L · R · F · O · V

21.

✠ HIC · IACET · BONE · MEMORIE
ANDREAS · QVI · B · AN · PLVS · M*i*
*nu*S · XII · REQVIEBIT · IN · P · VI · KADS · IV

(4) Mancano due intiere linee, nè dalle parole rimaste si può inferire se *Abbedea*, di cui parlasi nella iscrizione, fosse uomo o donna.

22.

hiC · IACET · BO · · · · · · · · · · · · · ·
INA · FILIA · S · TABVL · · · · · · · ·
QVI · VIXIT · ANNIS · · · · · · · · · · E
NIM · T · V · AN · D · F (1).

23.

· · · · · · · · · · A · · · · · · · · ·
· · · · · *requi*EVIT · · · · · · · ·
· · · · · · ET · B · M · · · · · (2).

24.

HIC · IACET · BN · MRAE · FORTVNA
QVI · BISSIT · PLVS · MINVS
ANNIS · XXC · MES · III · QVIE
VIT · IN · PACE · SB · D · NON · III
AVG · · · · · · · · · · · · · · ·

IV.

ISCRIZIONI DUBBIE (3).

1.

D · M
TITIAE · FLAVIAE
BLANDINAE
FLAMINICAE
PERPETVAE · D · D
AERE · CONLATO
VICVS · MARTIS
ET · AESCVLAPIS (4).

(1) Questa iscrizione (num. 22) era certamente dedicata alla memoria della figlia di un notaio (*Tabul*); ma il tempo ha corroso il di lei nome.

(2) Frammento d'iscrizione mortuaria.

(3) Le chiamo *dubbie*, perchè gli scrittori, dai quali furono pubblicate, sono diffamati (specialmente l'Esquirro e il Bonfant) in materia d'iscrizioni supposte e di monumenti falsificati.

(4) È riportata dal Bonfant, *Triumph. de los sant. de Çerden.*, lib. XII, cap. I, pag. 335 (Caller, 1635, in-4.°).

2.

VALERIANVS · CIVES · DALMA
TA · EX · OFICIO · PR · PRETORIO · Q
VIXSIT · ANN · LI · M · III · NEOFET (5).

3.

☩ HIC · MIHI · CARAPIO · TEGIT · VT · CONIVX · ECCE · SEPVLCR
EMERITA · SANCTIFICO · SEMPER · SOCIATA · PVDORE
BIS · DVODINOS · ET · FIDA · DEOQVE · PERTVLIT · ANNOS
INVIOLATA · MAIO · FELICI · CONDITA · LVCI
SANCTIMONIQVE · GERIT · DOMINO · TRIBVENTE
CORONA
LAVRENTIVS · CONTRA · VOTVM (6).

4.

ROMAE · AD · SEPTEM · LVCERNAS
LIBERAT · AB · IMP · NERVA
CALARI . AVGVST · ANN · AB
VRBE · CONDITA · DCCCXXX · XXXII
XXXIII · EA · RESTITV (7).

(5) La riporta l'Esquirro, nel *Santuario de Caller*, lib. I, pag. 44 (Caller, 1624, in-4.°).

(6) È riportata eziandio dal suddetto Esquirro, oper. cit., lib. II, pag. 278.

(7) È stata riprodotta dal Cossu nelle *Notizie compendiose della città di Cagliari*, cap. IV, pag. 29 (Genova, 1799, stamp. Olzati, in-8.°). Egli la conforta coll'autorità del Mazocchi, che la pubblicò per la prima volta; ma l'autorità di questo nome non può liberarla dall'ingente indizio di supposizione che si ricava dagli anni notativi, poichè nell'830, 831 e 832 di Roma (78, 79, 80. P. C. N.) non era tuttavia imperatore Cocceio Nerva, il quale succedette a Domiziano nell'anno 96 dell'era volgare. - Alle iscrizioni riportate in quest'*Appendice* si aggiungano le altre quarantatre che ho già prodotto nel presente volume, e si avrà una raccolta non ispregevole di memorie epigrafiche della Sardegna antica. E affinchè la mano degli uomini rispetti ciò che non distrusse il lungo corso dei secoli, noterò, per ricordo, che esiste nella regia università degli studi di Sassari un bel sarcofago di marmo dei tempi romani, e che un altro più pregevole se ne conserva nella basilica di S. Gavino di Torres, nel quale sono scolpite in rilievo le nove muse col dio Apolline, per indicare che vi si racchiudevano le ceneri di qualche egregio cantore o poeta sardo.

I.

GIUNTE

AL PERIODO VANDALICO (IV)

I.

ACQUE TERMALI.

Nella *Cronaca* di S. Martino di Tours si legge: *Defuncto Genserico, Transemundus frater eius ei successit, qui similiter ecclesias Dei clausit, et CXX episcopos apud* Sardiniam *exilio relegavit. Inter quos Fulgentius Ruspensis episcopus fuit, qui multa scripsit, in loquendo dulcis, in docendo subtilis: qui tunica qua dormiebat sacrificium offerebat, dicens, corda mutanda, non tunicam mutandam, et cum LXXX diebus aegrotasset, medicis suadentibus, ut balneis uteretur, dixit: numquid aquae calidae auferre poterunt carni moriturae ne mori possit?* (ap. Martene et Durand, *Veter. scriptor. et monument. collect.*, tom. V, col. 931, edit. praed.). Ho voluto riportare questo passo della suddetta *Cronaca Turonense*, non perchè abbisognassero ulteriori testimonianze, sopra le già riferite, per provare l'esilio in Sardegna di S. Fulgenzio e degli altri vescovi africani sotto la persecuzione di Trasamondo, ma per far conoscere che nel sesto secolo erano tuttavia in uso fra i Sardi i bagni delle acque termali, e che i medici del paese li adoperavano per guarire alcune malattie. I bagni consigliati a S. Fulgenzio erano di acque calde, come lo provano le parole: *medicis suadentibus, ut balneis uteretur, dixit: numquid aquae calidae auferre poterunt carni moriturae ne mori possit?* Di questi bagni o di queste acque medicinali ebbe la Sardegna, ed ha non poca dovizia, se si riguarda la sua estensione geografica. Imperocchè, prescindendo dalle virtù favolose attribuite da Solino (*Polyhist.*, cap. X), da Giovenale, da Dionigi Africano (*De sit. orb.*) e da Isidoro (*Origin.* lib. XIV, cap. VI), ad alcune fonti dell'isola, erano famose fin dai tempi romani le *Acquae Hypsitanae* (solforose di *Benetutti*), le *Acquae Lisitanae* o *Lesitanae* (calde di *Fordongianos*), e le *Acquae Neapolitanae* (tepide e saline di *Sardara*) rammentate da Tolommeo e da Antonino (*Geograph.*, lib. III, cap. III, tab. VII, *Europ. — Itiner. terrest. et marit.*), presso alle quali esistono tuttavia le rovine delle terme che vi avevano costrutte gli antichi dominatori del mondo. Di queste acque termali parlò il Fara nella sua *Chorographia Sardiniae* (lib. I, pag. 34, edit. praed.), e ricordò pure le altre di *Parte-Ippis* e di *Castel-Doria* (*Partis Ippis . . . et Castri-Auriae in regione Coeinae*, ibid.) le *acque mediche* di Olienà e di Monteleone (*aquam autem medicam esse in Olienae agro regionis Ogugliastri, et in antro, Divo Luxorio sacro, regionis Montis Leonis, ejus die festo stillantem, multi tradiderunt*, lib. cit., pag. 35), e le bituminose di Domus-Novas (*aquam etiam in varias formas lapidis cerae vidi in vastissimo antro Domus-Novae regionis Segerri*, ibid.); alle quali aggiungerò le altre acidulo-saline e leggiermente ferruginose di *Bedas*, o di *S. Martino* presso all'attuale villaggio di Codrongianos (antico *Cotronianum*), che non sono state registrate dal Fara, e che tuttavia sono riconosciute di molta efficacia per morbi ed affezioni di varia specie, registrati dal professore Giacinto Sachero nel suo elaborato opuscolo *Della intemperie di Sardegna* (pag. 148-49, ediz. di Torino, tip. Fodratti, 1833, in-8.°). Il P. Vittorio Angius ne annovera molte altre, delle quali tuttavia non voglio guarentire le qualità minerali da lui attribuitele, contentandomi di riferirne i soli nomi, quali da lui ci furono dati nella *Biblioteca Sarda* (fasc. III, pag. 105 fino a pag. 114. Cagliari 1838). Eccole per ordine, come sono ivi descritte: 1.° *Acque di Dorgali, o bagno di S. Giovanni:* 2.° *Acqua del Porticciuolo;* 3.° *Acque termali di Malladroja;* 4.° *Acqua di Coacaddus;* 5.° *Acque di S. Antioco;* 6.° *Acquas callentis* (calde) *de Piscinas;* 7.° *Acqua cadda;* 8.° *Samitza* (fontana) *de su ferru;* 9.° *Acqua de Oddini;* 10. *Funtana sansa di Bonorva;* 11. *Li Ferrizzi* (nella Nurra); 12. *Acqua ferrata di Capo-terra;* 13. *Abbaùddi* (acqua bollente o gorgogliante); 14. *Acqua di Loittu;* 15. *Acqua purgativa di Tavolara;* 16. *S'abba meiga* (acqua medica) *de mare*. Non parlo della fontana *Acqueriu* (acque rie), dell'altra *de sanctu Pilimu* (s. Priamo) *de is dolus*, e dell'altra di s. Pietro di *Paradiso,* ossia *Acqua de dolus maravillosa* rammentate e descritte dal Vidal (*Annal. Sard.* part. I, pag. 12, edit. Florent., MDCXXXIX, in-fol.), perchè i racconti fatti a tal proposito da quel delirante scrittore sono così assurdi e scempiati, che dal solo ripeterli ne resterebbe contaminata la gravità dell'istoria. E ritornando col discorso alle vere acque minerali di Sardegna, faccio voti affinchè non si lasci scorrere inutilmente tanta ricchezza di linfe risanatrici prodigateci dalla benigna natura, e, ad esempio delle altre nazioni incivilite, sorgano nei varii punti dell'isola, nei quali scaturiscono le sorgenti benefiche, tanti edifizi balnearii, atti ad accogliere comodamente gl'indigeni e gli stranieri. A questo desiderio, che è comune a tutti i Sardi amanti della patria loro, sarebbesi già soddisfatto, se si fosse attuato il progetto, che l'egregio mio amico Gavino Beka professore di fisiologia nella R. Università degli studi di Sassari presentò alla Giunta superiore sul vaccino nella seduta del 26 ottobre 1839. Egli proponeva, con apposita e ben ponderata memoria, di far risorgere le antiche *Terme di Bedas*, o di *S. Martino* poc'anzi mentovate, distanti sole otto miglia dalla detta città di Sassari, impiegando per la costruzione dell'edifizio i risparmii fatti dall'amministrazione del vaccino nel decennio corso dal 1828 al 1838, i quali presentavano in allora la somma complessiva di lire nuove 29,894. 13, e forse al presente sono duplicati. La proposta fu accolta benignamente da S. M. il Re di Sardegna, e si ordinò al

Regio rappresentante nell'isola (1843) di far compilare il relativo piano e calcolo balneare, per conoscere la spesa necessaria all'eseguimento dell'opera. Lo stess'ordine fu rinnovato nel 1845, volendo il Sovrano che si attivassero le pratiche già incominciate pe' detti *bagni di s. Martino*, e che in pari tempo si pensasse ai mezzi di ricostruire le *terme* di Sardara (*acquae Neapolitanae*). Ma tuttavia nulla si è fatto in tal rispetto a benefizio della languente umanità; e quest'altro miglioramento civile della Sardegna rimane ancora nei termini stazionarii di un semplice desiderio.

II.

CANONI

DELLA COLLEZIONE DI GRAZIANO,

ricavati dalle epistole del pontefice sardo s. Ilario, e dal concilio romano da lui convocato nel 17 novembre dell'anno CDLXV.

1.

Decret., part. I, distinct. XXXIV. can. IX. *Curandum ergo in primis est, ne ad sacros ordines, etc.* — Ex Concil. Rom. sub Hilario, can. II, ap. Mansi, *Ss. Concil. nov. et ampl. Collect.* tom. VII, col. 960, edit. cit.

2.

Decret., part. I, distinct. LV, can. III. *Poenitentes, vel inscii litterarum, etc.* — Ex concil. rom. sub Hilario, can. III, ap. Mansi, oper. cit., tom. VII, col. 961.

3.

Decret., part. II, caus. I, quaest. VII, can. XIII. *Quoniam quidquid ab alterutra parte est indicatum etc.* — Ex epist. II s. Hilarii papae ad Ascanium et reliquos Tarraconensis provinciae episcopos, ap. Mansi, oper. cit., tom. VII, col. 927.

4.

Decret., part. II, caus. VII, quaest. I, can. XXX. *Remoto ab ecclesia Barcinonensi etc.* — Ex epist. II s. Hilarii papae ad praed. Ascanium, ap. Mansi, oper. cit., tom. VII, col. 928.

5.

Decret., part. II, caus. VIII, quaest. I, can. V. *Plerique sacerdotes in mortis confinio constituti etc.* — Ex concil. rom. sub Hilario, can. V, ap. Mansi, oper. cit., tom. VII, col. 961.

6.

Decret., part. II, caus. XXV, quaest. I, can. IV. *Nulli fas sit sine status sui periculo etc.* — Ex concil. rom. sub Hilario, can. I, ap. Mansi, oper. cit., tom. VII, col. 960.

7.

Decret., part. II, caus. XXXV, quaest. IX, can. III. *Quod quis commisit illicite etc.* — Ex concil. rom. sub Hilario, can. IV, ap. Mansi, oper. cit., tom. VII, col. 961.

III.

CANONI

DELLA COLLEZIONE DI GRAZIANO,

ricavati dalle epistole del pontefice sardo s. Simmaco, e dai concilii da lui convocati in Roma negli anni CCCCLXXXXIX, DII, DIII, DIV.

1.

Decret., part. I, distinct. X, can. II. *Non licet imperatori etc.* — Ex concil. rom. VI (504) sub Symmacho, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 313.

2.

Decret., part. I, distinct. XVII, can. VI. *Concilia sacerdotum etc.* — Ex libello Ennodii in concil. rom. IV, *Palmarii*, sub Symmacho (502), ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 282.

3.

Decret., part. I, distinct. XL, can. I. *Non nos beatum Petrum etc.* — Ex libello Ennodii in concil. rom. IV, *Palmarii*, sub Symmacho (502), ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 274, 275.

4.

Decret., part. I, distinct. LXXIX, can. II. *Si quis, Papa superstite etc.* — Ex concil. rom. I (499), sub Symmacho, can. III et V, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 231-32.

5.

Decret., part. I, distinct. LXXIX, can. X. *Si transitus Papae inopinatus evenerit etc.* — Ex concil. rom. I (499), sub Symmacho, can. IV, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 232.

6.

Decret., part. I, distinct. LXXXI, can. II. *Nemo recte monitoris personam suscipit etc.* — Ex epist. Symmachi papae ad Laurentium Mediolanensem, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 210-11.

7.

Decret., part. I, distinct. XCVI, can. I. *Bene quidem fraternitas vestra etc.* — Ex concil. rom. IV, *Palmarii*, sub Symmacho (502), can. I, II et III, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 266-67-68.

8.

Decret., part. II, caus. I, quaest. I, can. XLV. *Viliorinus computandus est etc.* — Ex epist. Symmachi papae ad Laurent. Mediolan., ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 210.

9.

Decret., part. II, caus. I, quaest. I, can. CXVIII. *Nullus itaque per ambitum ad episcopalem honorem, etc.* — Ex epist. I Symmachi papae ad Caesarium episcopum Arelatensem, cap. VI, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 212.

10.

Decret., part. II, caus. I, quaest. VI, can. I. *Si quis autem episcopatum desiderat etc.* — Ex epist. I Symmachi papae ad Caesarium episcop. Arelaten. cap. VI, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 212.

11.

Decret., part. II, caus. III, quaest. V, can. III. *Accusatoribus vero inimicis etc.* — Ex concil. rom. V (503) sub Symmacho, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 298.

12.

Decret., part. II, caus. VIII, quaest. IV, can. I. *Nonne directa sunt verba canonum etc.* — Ex libell. Ennod. in concil. rom. IV *Palmari* (502) sub Symmacho, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 279.

13.

Decret., part. II, caus. IX, quaest. III, can. XIV. *Aliorum hominum causas etc.* — Ex libell. Ennod. in concil. rom. IV *Palmari* (502) sub Symmacho, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 284.

14.

Decret., part. II, caus. XII, quaest. II, can. XX. *Non liceat papae praedium ecclesiae etc.* — Ex concil. rom. IV *Palmari* (502) sub Symmacho, can. IV et seq. ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 267-68.

15.

Decret., part. II, caus. XII, quaest. II, can. XXI. *Indigne ad altare Dei properare permittitur etc.* — Ex concil. rom. VI (504) sub Symmacho, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 311.

16.

Decret., part. II, caus. XVI, quaest. I, can. LVII. *In canonibus in Gangrensi ecclesia etc.* — Ex concilio rom. VI (504) sub Symmacho, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 311.

17.

Decret., part. II, caus. XVI, quaest. I, can. LVIII. *Similiter et hoc ad omnium ecclesiarum notitiam etc.* — Ex concil. rom. VI (504) sub Symmacho, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 312.

18.

Decret., part. II, caus. XVI, quaest. I, can. LXI. *Possessiones quas unusquisque etc.* — Ex epist. I s. Symmachi papae ad Caesarium episcop. Arelaten. cap. I, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 212.

19.

Decret., part. II, caus. XVI, quaest. VII, can. XXIII. *Non placuit laicum statuendi in ecclesia etc.* — Ex concil. rom. IV *Palmari* (502) cap. III, sub Symmacho, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 267.

20.

Decret., part. II, caus. XVI, quaest. VII, can. XXIV. *Laicis quamvis religiosis etc.* — Ex concil. rom. IV *Palmari* (502) can. III, sub Symmacho, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 268.

21.

Decret., part. II, caus. XVII, quaest. IV, can. I. *Quicumque episcoporum, presbyterorum, diaconorum, etc.* — Ex concil. rom. IV *Palmari* (502) sub Symmacho can. III, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 267.

22.

Decret. part. II, caus. XXVII, quaest. I, can. III. *Neque viduas ad nuptias transire etc.* — Ex epist. I Symmachi papae ad Caesarium episcop. Arelaten., cap. V, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 212.

23.

Decret., part. II, caus. XXX, quaest. I, can. VIII. *Omnes quos in poenitentia suscipimus etc.*— Ex *Decreto* s. Symmachi papae, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 230.

24.

Decret., part. II, caus. XXXVI, quaest. II, can. II. *Raptores igitur viduarum, vel virginum etc.* — Ex epist. I s. Symmachi papae ad Caesarium episcop. Arelaten. cap. IV, ap. Mansi, oper. cit., tom. VIII, col. 212.

DISSERTAZIONE

SECONDA

DISSERTAZIONE

SOPRA I MONUMENTI STORICI E DIPLOMATICI

DI SARDEGNA

DEL SECOLO XI

Breve, ma dolorosa è la storia dei mali, che afflissero la Sardegna nei primi anni del secolo undecimo. Autore dei nuovi martirii fu il saraceno MUGETO o MUGIAHED, chiamato eziandio MUSATO, o perchè appartenesse alla stessa prosapia dell'antico MUZA [1], o perchè a lui somigliasse nell'ardimento e nella ferocia. Incerto è l'anno in cui egli occupò primamente i luoghi meridionali dell'isola. Esistono però alcune memorie, le quali provano assai chiaramente, essere state varie e frequenti le sue incursioni nei litorali sardi; e fra queste la più antica è quella, che il
P. C. N. 1002. cronista pisano riferisce all'anno 1002 dell'era volgare [2]. Sebbene l'abbreviatore di quell'istoria non dica espressamente, che MUGETO fosse capo di questa prima invasione, ciò tuttavia può argomentarsi dalle narrazioni del Tronci e del Folieta, i quali, nel riferire le imprese dei Pisani e dei Genovesi nel quarto e nel quinto anno dello stesso secolo, e il diploma d'investitura promesso da papa Giovanni XVIII a quella delle due repubbliche, che liberasse l'isola dai Saraceni, fanno ricordo speciale di MUSETO, come condottiero delle barbariche masnade, che
P. C. N. 1004 e 1005. desolavano i lidi e le terre sarde [3].

Se vuolsi prestar fede agli accennati scrittori, i Pisani combatterono altre due volte contro MUSETO per snidiarlo
P. C. N. 1012 e 1014 dalla Sardegna [4]. Ma siccome siffatte imprese furono sostenute con breve e non sempre felice fortuna, e sopra ciò sono eziandio rivocate in dubbio dall'erudito raccoglitore delle *Antichità italiane* [5], è meglio prender le mosse dalla spedizione del 1016 o 1017, fatta dalle forze unite di Genova e di Pisa. Di questa parlano concordemente tutti gl'illustratori e narratori delle cose istoriche d'Italia [6], e ne fanno prometore il papa Benedetto VIII, il quale, mosso dai lunghi patimenti e dalle incessanti querele dei Sardi, bandì la croce contro i barbari, e pose
prezzo della vittoria il possedimento dell'isola. Confortatore di questa impresa dicono eziandio un Ilario Cao nativo di Sardegna, che trovatosi in Roma coi suoi due figli Costantino ed Anastagjo [7], chiari entrambi per pietà e P. C. N. 1016 e 1017.

(1) Ved. la dissertaz. prima, pag. 115, col. 1.ª

(2) Ved. Mich. da Vico, *Breviar. Histor. Pisan.*, ad ann. 1002, presso il Muratori, *Rer. ital. scriptor.*, tom. VI.

(3) Ved. Tronci, *Annali di Pisa*, all'anno 1004 e 1005, pag. 9 e seg. (ediz. di Livorno, 1782). — Folieta, *Histor. Genuens.*, ad ann. 1005, col. 236, ap. Graevium, *Thesaur., antiquit. ac histor. italic.*, tom. I, part. I. La stessa narrazione si legge nella *Cronica II pisana* di anonimo scrittore, riportata dall'Ughelli, *Italia sacra*, tom. X, col. 97, e dal Sigonio, *Hist. de regno ital.*, lib. VIII, pag. 187-88 ad ann. 1004 e 1005 (edit. Francofurt., 1591, in-fol.).

(4) Ved. Tronci, oper. cit., ad ann. 1014. - Folieta, oper. cit., ad ann. 1012. - Sigonio, oper. cit., lib. VIII, pag. 189, ad ann. 1012.

(5) Ved. Muratori, *in not. ad Sigonium*, edit. mediolan., MDCCXXXII.

(6) Ved. Tronci e Folieta, loc. cit., ad ann. 1015, 1016 e 1017. - Sigonio, loc. cit., ad ann. 1015 e 1016. - L'Ughelli nota questo avvenimento nell'ultimo di detti due anni (*Ital. sacr.*, tom. III, col. 354, edit. venet., MDCCXVIII, in-fol.). Il Lami però, sebbene in un luogo della sua storia ecclesiastica di Firenze (*Sanct. Florent. eccl. monum.*, tom. III, pag. CXXX, edit. florent., MDCCLVIII, in-fol.) dica, che *Pisani et Genuenses Sardiniam subegerunt a Saracenis occupatam, anno MXVI, vel sequenti;* in altro luogo poi della stessa sua opera scrive più precisamente, che ciò accadde nel 1017: *Anno MXVII Lambertus episcopus pisanus cum episcopo ostiensi legato populum pisanum compulit ad arma contra Musatum saracenum, regem Sardiniae, quem cum fregissent compulissentque insula excedere, illa potiti sunt, suaeque iurisdictionis fecerunt. Sed cum iterum Musetus regnum recuperasset, iterum armis pisanis victus in servitutem abductus est. Quamobrem Pontifex romanus dominos insulae declaravit victores: episcopus vero civitatis, eius insulae primas est dictus* (oper. et loc. cit., pag. CXXXI).

(7) Costantino di Ilario Cao fu uomo di sincera pietà, edificò in Transtevere di Roma presso alla porta Settiniana uno spedale a benefizio dei poveri nati in Sardegna, e lo dotò di molti beni. Rovinato questo edifizio al tempo della invasione di Roma fatta dal contestabile di Borbone, i suoi redditi furono applicati nel 1529 al nuovo ospizio degli Spagnuoli eretto nella stessa città, nel quale perciò i Sardi ebbero frequenti impieghi; quindi nel principio del secolo XVIII tali redditi furono separati dallo spedale spagnuolo, e consegnati al nuovo governo di Sardegna. — Anastasio Cao, non meno insigne di Costantino nella pietà, ed emulo d'Ilario padre suo nel perorare presso la corte di Roma la liberazione della Sardegna dal giogo saraceno, fu versatissimo nelle divine ed umane lettere, epperciò risguardato dai papi con molta stima. Figlio di Anastagio fu Benedetto Cao, il quale, educato con assidue premure dal padre, e da lui iniziato nella via ecclesiastica, si fece stimare in Roma pel suo ingegno, e per le eccellenti qualità dell'animo suo, e diventò poi accettissimo a papa Gregorio VII, il quale lo elevò alla dignità del cardinalato, sotto il titolo di S. Prassede. Egli fece preziosi doni, e ornò con molta munificenza la sua chiesa titolare, e morì in Roma nel 1087 sotto il pontificato di Vittore III. La sua memoria fu perpetuata con una iscrizione fatta apporre in S. Prassede nel 1333 da Annibale e Quintilio Cao della stessa sua famiglia, i quali militavano virtuosamente sotto i vessilli del re di Aragona;

per lettere, perorò eloquentemente presso il Pontefice la causa dolorosa della sua patria. Ma più che le preci di questi sardi illustri e fuggitivi poterono forse nell'animo del supremo Gerarca i mali ormai giunti al colmo di una terra conculcata ed infelice, la crudeltà maomettana (1), e il debito di protezione e di aiuto, che i figli di un istesso riscatto pietosamente invocavano dal padre universale dei credenti. E papa Benedetto commovendosi altamente al racconto di tante sciagure, e al pericolo che correa la fede pe' continui trionfi della barbarie saracena,
P. C. N. 1017. mandò suo legato a Pisa il vescovo d'Ostia, affinchè invocasse le armi di quella potente repubblica per la liberazione della Sardegna (2). Un'antica cronaca pisana pubblicata dal Baluzio, racconta con notevole semplicità questo fatto: *Nel* **1017** (ivi si legge) *nel tempo di Messer Lamberto vescovo di Pissa, lo papa con la chiericia sua mandò a Pissa a predicare la croce in Sardigna contro alli Saracini lo cardinale d'Ostia, al qualle lo detto vescovo ello comune di Pissa subricono di far passaggio, e riteneteno lo confalone vermiglio, quassi loro si dicesse:* va, vendiga la morte di Cristo; *e fece loro brevilegiata la Sardigna, e passonovi e fenno lo grande danno* (3).

Il Comune di Pisa, non volendo da sè solo arrischiarsi all'impresa, chiamò l'aiuto dei Genovesi, i quali, allettati dal comune vantaggio, aggiunsero ai navigli pisani la loro flotta, e giunti al cospetto dell'isola, obbligarono Musato ad abbandonarla, e a rifuggirsi prestamente nel suo nativo nido dell'Africa (4). Lieti della vittoria, ma intemperanti, e Genovesi e Pisani iniquamente ne abusarono. Gli uni le spoglie, gli altri si barattarono la terra e gli uomini (5). Dalla brutta mercatanzia nacquero prima le invidie, poi le dissensioni, le quali dirompendo in aperta guerra travagliarono miseramente la Sardegna già lacera ed avvilita. Lungo e doloroso pe' Sardi fu l'armeggiare delle due repubbliche rivali. Qualunque vincesse, nulla requie per essi, ma piena, e povera la servitù (6).

Musato intanto ritornò più volte dall'antica Luni, e ritentò i lidi aperti, e i consaputi sentieri dell'isola: ma i nuovi P. C. N. 1018 e 1021. padroni, che faceansi chiamare liberatori, mentre in verità non erano che oppressori, lo respinsero quasi sempre con vantaggio, e se talvolta furono perdenti lo assalirono tosto, e più virilmente, finchè nella giusta metà del secolo, con P. C. N. 1050. grande sforzo d'armati, lo sconfissero al tutto, conducendolo, secondo alcuni, prigioniero e mancipio a Cesare (7).

Gli storici pisani riferiscono al tempo di questa vittoria

siccome egli stesso avea perpetuato i nomi del padre, dello zio e dell'avo suo coll'iscrizione fatta apporre in S. Crisogono nel 1068 sulla tomba che racchiude le loro ceneri (Ved. Ciaccon., *Vit. Roman. Pontif. et S. R. E. Card.*, tom. I, fol. 418,19, e le *Note* del Vittorelli all'ann. 1084. - Piazza, *Opere pie di Roma*, lib. II, cap. XVI. - Fanucci, *Trattato delle opere pie ecclesiast.*, lib. IV, cap. X. - Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. I, pag. 169, 170 e 171.

(1) *Anno 1017 fuit reversus Mugetus in Sardiniam, et coepit ibi civitatem aedificare, et homines vivos in cruce murare* etc. etc. (*Chron. pisan.*, apud Balut., *Miscellan.*, tom. I, pag. 450). Questo è uno dei tanti fatti barbari e bestiali commessi da Musato o Mugeto in Sardegna. Lorenzo da Verona, ossia Veronese, nel suo poema sulla guerra di Maiorca, scritto in esametri latini, e pubblicato dal Muratori (*Rer. ital. script.*, tom. VI), descrive pateticamente i tormenti e le crude morti che cotesto ladrone, o re saraceno, faceva soffrire a'suoi soggetti (lib. III, pag. 124).

(2) Ved. *Breviar. histor. pisan.*, ap. Muratori, *Rer. italic. scriptor.*, tom. VI, col. 167. - *Chron. II pisan.*, ap. Ughelli, oper. e luog. cit. - Folieta, *Hist. genuens.*, loc. cit., ad ann. 1017. - Sigon., *De regn. ital.*, lib. VIII, pag. 190. - Tronci, oper. e luog. cit.

(3) *Chronic. pisan. ab urb. cond. ad ann. 1342*, presso il Baluzio, *Miscellan.*, tom. I, pag. 449, edit. lucens., MDCCLXI, vol. 4 in-fol.

(4) Mich. da Vico, *Breviar. histor. pisan.*, ap. Muratori, loc. cit., - *Chron. II histor. pisan.*, ap. Ughelli, loc. cit. - Folieta, *Histor. gen.*, ap. Graevium, loc. cit. - Sigon., *De regn. ital.*, loc. cit. -Tronci, *Annal. pisan.*, loc. cit.

(5) Sebbene il Folieta, (oper. cit.), e dopo lui il Sigonio, *De regn. ital.*, lib. VIII, pag. 190, ad ann. 1016) nieghino questo fatto, tuttavia il medesimo è attestato da una *Cronaca* quasi contemporanea, e da due antichi commentatori di Dante, Benvenuto da Imola e Cristoforo Landino. Leggesi nella prima, sotto la data del 1021: *Nel ditto anno li Pisani feno compagnia coi Genovesi a conquistare la Sardigna, e passonvi su, e presella e rubolla, e per pace e comune concordia alli Genovesi rimase lo tesoro, e alli Pisani la terra* (ap. Bal., *Miscellan.*, tom. I, pag. 449). Il secondo poi scrive: *Insula recuperata convenerunt inter se, quod Januenses avidi praedae es portarent quidquid praedae esset super terram; Pisani vero haberent solum nudum* (ap. Muratori, *Antiquit. ital. med. aev.*, tom. I, col. 1089). La stessa opinione è abbracciata dal Landino (*Comment.* al cant. XXII *Infern.* di Dante), e per queste, e per varie altre ragioni addotte dal Tronci (*Annal. pis.*, pag. 14), pare innegabile, che nel primo tempo almeno della conquista dell'isola la cosa avvenisse in quel brutto modo che si è riferito.

(6) Per non arrecare in mezzo le molte testimonianze che si hanno delle gare fra i Pisani e Genovesi, citerò un solo passo dell'Ughelli, in cui le medesime sono compendiate. Egli scrive: *Cum Pisani et Januenses in Turritano judicatu essent, Januenses voluerunt Pisanos expellere de Sardinia, et eam sibi retinere; et quamvis bellum inceperunt, tamen devicti a Pisanis fuerunt: itaque eodem anno 1018 Pisani de tota Sardinia Januenses expulerunt* (*Ital. sacr.*, tom. III, col. 355). E notisi che la narrazione dell'Ughelli è tolta di peso da un'antica cronaca pisana, come lo afferma egli medesimo.

(7) Dopo il 1017 si trova nei monumenti storici che Museto assalì altre tre volte la Sardegna, cioè nel 1018, 1021 e 1050. Almeno sono queste le tre fazioni più importanti, delle quali si ha ricordo. Della prima si legge nell'antica *Cronaca di Pisa*: *Anno 1018 rex Mugetus revincit Sardiniam, et eodem anno Pisani et Januenses recuperaverunt Sardiniam* (*Vetus chron. pis.*, ap. Ughelli, *Ital. sacr.*, tom. III, col. 355). Della seconda fa fede un'altra cronaca pisana, in cui sta scritto: *Nel 1021 lo re Mugeto fatto suo sforzo venne in Sardigna, e coronossene, cacciati li cristiani.* E quindi appresso vi si soggiunge: *Nel ditto anno li Pisani feno compagnia co'Genovesi, e conquistarono la Sardigna* (*Chron. pisan.*, ap. Balut., *Miscellan.*, tom. I, pag. 449). E della terza ed ultima dice la *Cronaca* poc' anzi citata: *Nel 1050 lo re Mugeto presse con suo sforzo Sardigna, e fecevi ciptadi e castella molti forti .... Nel ditto anno con volontà della Chiesa chella brevilegiò da capo li Pisani con loro sforzo e naviglio s'apparecchiono e introno in mare per pasare in Sardigna, e perveneno in Corsicha, e stando ive per fortuna di mare, lo re Mugeto sentendo la lor venuta arse tutte le terre di Sardigna, e partissi e andone in Barbaria, e li Pisani presono tutta l'izola di Corsiga e dienolla al vescovo di Pissa, e seguitono lor viaggio, e ricoverono in Sardigna, e fenovi su molte fortezze* (ap. Balut., loc cit.) In quanto poi alla cattività di Musato, e alla consegna fattane all'imperatore dei Romani, si ha la sola testimonianza di Oberto Cancellario, e del Folieta (*Annal. genuen.*, ap. Muratori, *Rer. ital. script.*, tom. VI, col. 315. - *Hist. genuens.*, ap. Graev., *Thesaur. antiq. et Hist. ital.*, tom. I, part. I, col. 236), mentre tutti gli altri scrittori dicono soltanto, ch'egli, all'approssimarsi della flotta pisana e genovese, fuggì dall'isola, seco esportando molta preda, e consegnando alle fiamme tutto ciò che non potè salvare delle sue ingenti rapine (Ved. *Breviar. hist. pisan.*, Sigonio, Ughelli e Tronci, loc. cit., e Fara, *De reb. sard.*, lib. II, pag. 194). Il Comune di Pisa celebrò ne' suoi fasti le ripetute vittorie delle sue armi contro Musato, e nel 1034 (stil. pis.) ne perpetuò il ricordo, facendo apporre sulla facciata del duomo la seguente iscrizione:

HIS MAIORA TIBI POST HAEC CLARA DEDISTI
VIRIBVS EXIMIIS CVM SVPERATA TVIS
GENS SARACENORVM PERIIT SINE LAVDE SVORVM
HINC TIBI SARDINIA DEDITA SEMPER ERIT
A. D. MXXXIIII.

(Ved. Morrona, *Pisa illustrata*, tom. I, pag. 155, ediz. di Livorno, 1812, 3 vol.). E un poeta pisano (Tolommeo Nozzolini) cantò, sei secoli dopo, in ottava rima italiana la liberazione della Sardegna, sotto il titolo di *Sardigna recuperata* (Firenze, 1632, 1 vol. in-4.°); del qual poema epico, e del suo autore, può leggersi l'elogio nel tomo IV delle *Memorie de' più illustri uomini pisani* (ediz. di Pisa, 1792)

la partizione della Sardegna in quattro *giudicati* (1). Ma se ciò può essere, e sembra vero in quanto risguarda il nuovo ordinamento civile e politico dato all'isola dai vincitori, non sussiste istoricamente in rapporto alla origine dei *giudicati* medesimi, che risale ad un'epoca anteriore di circa tre secoli (2), nè in rispetto ai regoli, che con autorità dinastica, e quasi regia, imperavano in ciascuno di questi grandi scompartimenti. Imperocchè dall'un canto la serie non interrotta dei *giudici* nazionali, anche nella oscurità delle memorie patrie, ci conduce fino al tempo della partizione pisana, se si eccettuano i soli regoli di Gallura (3); e dall'altro canto la forma della elezione di questi *giudici*, alla quale concorrevano il clero e i notabili del popolo, come ne fanno fede le antiche cronache sarde (4), la dipendenza diretta ed assai antica dei medesimi dai romani pontefici (5), e le loro generose largizioni di terre, di casolari *(curtes)*, di selve, di armenti, e di schiavi alle chiese, ed ai monasteri (6) provano esuberantemente, ch'essi aveano stato e potenza nell'isola, e che i Pisani non poteano creare ciò che da lunga pezza esisteva, e molto meno concedere a famiglie, o a patrizii del loro comune i seggi già occupati, e le provincie rette per antico diritto dai principi o *giudici* delle dinastie indigene. Laonde sembra più verosimile, che la partizione attribuita nel 1022 ai Pisani sia stata precisamente una riduzione degli antichi e più numerosi *giudicati* ai soli quattro di Cagliari, Torres, Arborea e Gallura; e che, a compenso della liberazione dell'isola dai Saraceni, o più veramente per dritto di conquista, abbiano i vincitori attribuito il protettorato, o una parte degli utili di questi quattro scompartimenti, ad alcuna delle più potenti famiglie di Pisa, sotto l'alto dominio o signoria della repubblica, lasciandone però il governo attuale e locale ai *giudici nazionali* dove essi esistevano, come nei primi tre *giudicati*, e deputando al *giudicato* vacante di Gallura il loro concittadino Manfredi. La quale opinione, mentre si accorda colla investitura della Sardegna promessa nel 1017 ai Pisani da papa Benedetto VIII, colla supremazia inalienabile che la santa sede aveasi riservato, e pretese ed esercitò ancora per lungo tempo sull'isola, concedendola poi in effetto, ed in virtù di questa supremazia medesima, sul finire del secolo XIII ai re di Aragona, e co' diritti di elezione, di possessione, e di successione acquistati dai *giudici* sardi, e riconosciuti ed approvati quasi sempre dai romani pontefici, spiega eziandio l'origine e i motivi or delle colleganze e delle contese, or delle paci e delle guerre, ed ora delle concessioni, dei favori, o dei danni, che si faceano, e riceveano a vicenda nelle cose insulari i regoli indigeni o forestieri, e i due comuni di Genova e di Pisa.

Lunga e lamentevole è la storia di questo alterno signoreggiare di Pisani e di Genovesi, sotto titolo di protezione, o di amicizia, ne' quattro *giudicati* della Sardegna; e da ciò nacquero appunto, e crebbero gli spiriti muni-

(1) L'opinione più comune si è, che la divisione della Sardegna nei quattro *giudicati* di Cagliari, Torres, Arborea e Gallura, fatta dai Pisani, appartenga al 1022 (Ved. Muratori, *Antiq. ital. med. aev.*, dissert. V, col. 247. - Tristan. Calch., *Hist. Mediol.*, lib. XI, ap. Graev., *Thesaur. hist. et antiquit. ital.*, tom. II, part. I, col. 262. - Tronci, *Annal. pis.*, ad ann. 1022). Tuttavia il Sigonio colloca questo avvenimento nel triennio del pacifico possesso dell'isola avuto dai Pisani, dopo la vittoria del 1017 (*De regn. ital.*, lib. VIII, pag. 290). E il Fara, allegando l'autorità di Cristoforo Landino, del Volterrano e dello stesso Sigonio, dice eseguita siffatta divisione nell'anno 1050 dell'era volgare (*De reb. sard.*, lib. II, pag. 194 e 218-19). Infatti egli comincia da tale anno la serie dei quattro *giudici* o regoli sardi, e sembra eziandio abbracciare la sentenza del suddetto Landino, il quale crede, che il nome di *Gallura* derivasse da certi conti pisani, primi *giudici* di quella provincia, che avevano un gallo per insegna (*Comment.* al cant. XXII dell'*Inferno* di Dante).

(2) È incontrastabile, che i *giudici* (signori o dinasti) di diverse provincie, chiamate perciò *giudicati*, esistettero in Sardegna fin dalla metà del secolo VIII, poichè da un frammento di lettera pastorale pubblicato dal mio dotto amico e collega cav. Pietro Martini (*Pergamena di Arborea illustrata*, Cagliari, 1846, in-4°), si rileva, che nel 740, in un combattimento seguito nell'interno dell'isola tra i Sardi e i Saraceni, i primi erano guidati dal loro *giudice* e da Felice vescovo di Cagliari, il quale perì nella mischia (*). La qual cosa dimostra chiaramente che io mi apponeva al vero, allorchè nel 1837, toccando per incidenza dell'origine dei *giudicati* e dei *giudici* sardi, la riferiva ai primi tempi delle incursioni saracinesche, ossia al principio dell'ottavo secolo (*Dizionario biograf. dei Sardi illustri*, vol. I, discors. prelim., pag. 23, ediz. di Torino, 1837, 3 vol. in-8° gr.); la quale opinione ho poi confermato più sopra nel presente mio *Codice diplomatico* (dissert. I, pag. 104, col. 2.ª, not. 2.ª, e pag. 116, col. 1.ª). Cotesti *giudici* o capi di popolo, creati dalla necessità della difesa contro i barbari, e tanti in principio, quanti erano i tratti di paese litorani o mediterranei più esposti alle aggressioni nemiche, diventarono in appresso capi civili e politici di provincia (*Dizionar. biogr.* suddetto, loc. cit., ved. sopra, pag. 104, col. 2.ª, not. 2.ª); e nella metà del secolo IX erano già, per antico diritto ed usanza, radicati nell'isola, giacchè si hanno due lettere del pontefice Leone IV a un *giudice di Sardegna*, in data la prima dell'847, e la seconda dell'854 (ved. sopra pag. 119, col. 1.ª e 2.ª, not. 2.ª e 3.ª), e Anastasio bibliotecario nella vita di papa Nicolò I riferisce, che nell'anno 864 furono mandati in qualità di legati pontificii il vescovo di Populonia, e l'abate dei Ss. Giovanni e Paolo, per richiamare a miglior vita i *giudici sardi*, rei di concubinato e di *nozze illecite ed incestuose*, e macchiati di tante altre colpe ed abusi, che risalivano al tempo del pontificato di Gregorio IV (ved. sopra pag. 120, col. 1.ª, not. 1.ª e 2.ª). In quanto poi al nome di *giudici*, che gli stessi capi o regoli si attribuivano, oltre che può essere derivato dal loro uffizio di giudicare le questioni dei loro soggetti, forse essi lo mutuarono, o per tradizione, o per imitazione, dai *giudici*, che sotto la greca dominazione esistevano in Sardegna, e dei quali fa espressa menzione San Gregorio Magno nelle sue epistole agli anni 595 e 601 (ved. sopra pag. 99, col. 2.ª, not. 2.ª, e pag. 105, col. 1.ª). E forse il nome di questi stessi *giudici africani*, come li chiama il detto pontefice, o era una corruzione dell'antico nome dei *Duci*, che gl'imperatori d'Oriente soleano mandare al governo della Sardegna, ovvero indicava un uffizio loro subalterno sotto la dipendenza dei *Duci* medesimi, quasi *judices* volesse dire *subduces*.

(3) Infatti il Fara, supponendo che tale partizione seguisse nel 1050, fa cominciare da quest'anno la serie dei regoli dei quattro *giudicati*, e colla scorta delle antiche cronache sarde, mentre colloca alla testa dei *giudici* di Gallura un Manfredi, cittadino pisano, che avea un gallo per insegna, secondo il Landino (loc. cit.), negli altri tre giudicati di Cagliari, Torres e Arborea mette in primo luogo un Gonnario ed altri due personaggi, dei quali tace il nome, ma che da quello dei loro immediati successori apparisce essere stati sardi (Fara, oper. cit., lib. II, pag. 225, 230, 234 e 237). Anzi il Gonnario, primo *giudice* di Torres, confuso dall'annalista con Comita suo successore, che regnava nel 1038, cominciò per necessaria conseguenza qualche anno innanzi il suo governo, il quale risale in tal modo al tempo anteriore, in cui dagli storici pisani dicesi fatta la partizione o la nuova fondazione dei *giudicati*.

(*) Si abbia qui per ripetuta la riserva, di cui sopra, pag. 116, col. 1.ª in not. (*).

(4) Ved. infr. i documenti n.° V e n.° IX relativi alla fondazione della chiesa di S. Gavino di Torres, ed alla elezione di Andrea Tanca a *giudice* di Logudoro.

(5) Ved., oltre i suddetti documenti V e IX, gli altri seguenti X, XI e XII.

(6) Si ha la testimonianza irrefragabile di questo fatto da tutti i diplomi di fondazione e di dotazione di chiese e di monasterii fatte dai *giudici* sardi, sia nel presente secolo XI (ved. infr. n.i VI, VII, VIII, XVI e XVII), che nei secoli posteriori. Ma non vanno messe in tal novero le donazioni fatte nel 1002, 1019 e 1021 alla chiesa di *S. Maria di Canovaria* e al monastero di *S. Mamiliano* nell'isola di *Monte-Cristo* da Ugone e Guglielmo *giudici* di Cagliari (ved. infr., n.i I, II e III), perchè non consta ch'essi abbiano veramente governato nella provincia cagliaritana, e perchè i beni mentovati in dette donazioni erano tutti situati nell'isola di Corsica.

cipali dell'isola, i quali radicatisi negli animi pel continuo rivaleggiare dei giudici e delle due repubbliche, e blanditi e nutriti ad arte nei tempi posteriori dai governi che si succedettero, furono ai Sardi tutti cagione misera e perenne di molti mali, e di molta vergogna. Ma i lettori di questo Codice apprenderanno meglio dal fonte originale dei diplomi e delle carte pertinenti ai tre secoli succeduti all'undecimo, il vero doloroso di siffatto municipalismo, e noi intanto seguiremo a notare sommariamente i fatti principali, che hanno relazione al secolo di cui discorriamo.

Le prime memorie che si presentano, dopo le vittorie pisane del 1018 e 1021, sono la consagrazione della
P. C. N. 1024 e 1027. chiesa di Santa Maria di *Tergu* o di *Cerigo*, e la fondazione e consecrazione della basilica di S. Gavino di *Torres*,
P. C. N. 1027. fatte e promosse da Gonnario di Lacon, e da Comita suo successore nel *giudicato* (1). Quindi sieguono le famose largizioni di Barisone I di Torres, e di Torchitorio I di
P. C. N. 1061 e 1066. Cagliari al monastero di Monte-Cassino (2), e la donazione della villa di sant'*Agata* fatta dallo stesso Torchitorio agli arcivescovi cagliaritani (3). Lo spirito, che dettava quegli atti, era lo spirito dominante del secolo, e quindi non dee recar maraviglia, se nello stato di barbarie e d'isolamento, in cui allora trovavasi la Sardegna, i suoi reggitori seguivano l'impulso dell'idea religiosa comune a tutti i principi di quell'età, chiamando d'oltremare, e dotando riccamente i monaci, i quali erano nella opinione universale dei popoli il simbolo della pietà e della intelligenza. Meritano anzi lode, e non poca, cotesti regoli sardi, se, privi d'ogni altra nozione civile e politica, e in mezzo a genti imbarbarite dall'ignoranza e dalla schiavitù, ricorreano all'unico mezzo ch'essi credeano confacevole a dirozzare i loro soggetti, e a rendere meno infelice, e dicasi anche più umana la condizione dei loro stati. Nè di lode gli furono avari i monaci beneficati. Imperocchè Leone Ostiense, minuto raccontatore dei fasti del suo monastero, leva a cielo la pietà e la liberalità di Barisone, e di Torchitorio (4), e l'abate Desiderio, che fu poi papa sotto nome di Vittore III, ne volle perpetuata la memoria sulle lamine di bronzo fatte sovrapporre nel 1066 alla porta maggiore della basilica di Monte-Cassino (5).

Il Condague *(cronaca)* del regolo Andrea Tanca, figliuolo di Barisone I, e padre di Mariano I di Torres (6), ben- P. C. N. 1050 vel circ.
chè a primo aspetto sembri di nessuna o di assai poca importanza, è però vitalissimo per la storia sarda del medio evo, perciocchè dal medesimo si raccoglie l'origine e la successione dei regoli Turritani, la sostanza e la forma della loro elezione, l'influenza dell'arcivescovo e del clero nella scelta dei *giudici*, e nel governo degli stati del *Logudoro*, e l'alto dominio che la chiesa romana esercitava sempre in questa parte della Sardegna non solo, ma eziandio nella Sardegna intiera. La quale supremazia o protettorato benefico voglia appellarsi, vedesi poi più ampiamente ed esplicitamente confermata nelle tre lettere di- P. C. N. 1073, 1074, 1080.
rette dall'infaticabile ed ardente pontefice Gregorio VII ai regoli delle quattro provincie, o *giudicati* dell'isola (7).

L'antichissima chiesa di Bisarchio riceve eziandio non poca illustrazione dalle carte dei vescovi Nicodemo e Gavino (8), i quali accrescono di due nomi dianzi ignorati la serie degli apostoli di quella sedia episcopale, facendola risalire alla metà del secolo xi. E la lettera di papa
Vittore III a Giacomo arcivescovo di Cagliari (9), laddove P. C. N. 1087.
non sia apocrifa, ma interpolata e adulterata soltanto in alcune sue parti, è un argomento irrefragabile, sia della dipendenza continua dell'isola dalla metropoli del mondo cattolico, sia della sollecitudine che i romani pontefici adoperavano per renderla meno barbara ed abbandonata.

Fu in questo correr di tempi, che i Pisani tolsero alla Sardegna le venerate reliquie dei santi martiri Efisio e Potito, per collocarle nel celebre duomo del loro comune (10),
e che nell'antica Suelli fiorì il giovine vescovo Giorgio, P. C. N. 1087 e 1088.
illustre negli annali della chiesa sarda per santità e per miracoli (11). E nei tempi medesimi il regolo cagliaritano Arzone fondava il monistero dei santi Giorgio e Genesio, il suo figlio Costantino I confermava l'atto della paterna
liberalità (12), e imitatore, anzi emulo del padre suo nelle P. C. N. 1089.
pie largizioni, facea sorgere, e dotava ampiamente un altro monistero sotto il titolo di san Saturnino (13). La fondazione

(1) Ved. infr. i diplomi n.° IV e n.° V. Noto qui per incidenza, e per seguire l'ordine cronologico delle notizie sarde del secolo XI, che nel 1056 fu pubblicato nella chiesa di S. Siro di Genova dai consoli Ottone Gottardo, Guiscardo e Guglielmo Pevere un ordine della repubblica, per cui tutte le navi genovesi provenienti dalla Sardegna con sale dovessero pagarne *un moggio di buono* (Canale, *Stor. civ., commerc. e letter. dei Genovesi*, vol. I, pag. 67, ediz. di Genova del 1844).

(2) Ved. infr. i diplomi n.° VI e VII.

(3) Ved. infr. il dipl. n.° VIII.

(4) Ved. Leone Ost., lib. III, cap. XXIII e XXIV. - Gattola, *Hist. abat. cassin.*, part. I, pag. 153 fino a pag. 157. - Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.*, vol. I, pag. 114-15-16, e vol. III, pag. 257-58.

(5) Le lamine di bronzo fatte apporre dall'abate Desiderio sulla porta della chiesa maggiore di Monte-Cassino erano ventidue, secondo Leone Ostiense (lib. III, cap. XX). L'abate Oderisio II ve ne fece aggiungere altre sedici (Gattola nelle *Accession. ad histor. cassin*, part. I, pag. 172 e 174). Ecco quanto nelle medesime si leggeva riguardo alle possessioni dei monaci Cassinesi in Sardegna:

Item in Sardinia ecclesia sanctae Mariae in loco qui dicitur Bubalis, sancti Heliae de Monte sancto.

In Sardinia S. Maria in Thergo cum pertinentiis suis, S. Nicolai in 50.

S. Vincentius de Taberna. S. Mariae ad flumen Tepidum. S. Marthae et S. Pantaleonis ad Olivanum. S. Georgii de Tulvi. S. Mariae de Palma cum pertinentiis eorum.

Le prime due chiese sono quelle donate da Barisone I di Torres nel 1064, e le ultime sei le donate nel 1066 da Torchitorio I di Cagliari (docum. VI e VII). La chiesa di *S. Maria di Tergo* è quella che fu fatta consecrare nel 1024 o 1027 da Gonnario I regolo turritano (ved. sopr. docum. IV). In quanto poi alla chiesa di *S. Nicolò in 50* (forse *in Cintra*), è una donazione di tempo posteriore, come vedrassi nei documenti del secolo XII di questo *Codice*.

(6) Ved. infra docum. IX.

(7) Ved. infra docum. X, XI e XII.

(8) Ved. infra docum. XIII e XIV.

(9) Ved. infra docum. XV.

(10) Questa traslazione delle reliquie dei due santi martiri è riferita dal Tronci (*Annal. pisan.*, ad ann. 1087-88), e dal Fara (*De reb. sard.*, lib. II, pag. 215), il quale inoltre soggiunge, che la medesima seguì *tertio kalend. septemb.*, e che al suo tempo gli atti del martirio di S. Efisio si conservavano tuttavia nella chiesa pisana. Vedasi pure riguardo a questi generosi atleti della fede di G. C. il mio *Dizionario biografico dei Sardi illustri*, vol II, pag. 50, 51 e segg., e vol. III, pag. 129 e 130.

(11) S. Giorgio fu propriamente vescovo di Barbagia, la qual sede fu poi chiamata di Suelli, perchè questa era la villa principale della diocesi. Suelli è l'antica Susulei del geografo Tolommeo. Di questo santo vescovo scrissero il Fara (oper. cit., lib. II, pag. 245), il Mattei (*Sard. sacr.*, pag. 121-22), il Papebrochio (*Act. Bolland.*, tom. III. *Act. S. Georg. episc. suell. ad diem 23 apr.*), e gli altri scrittori citati dal Tola (*Dizion. biogr.* sudd., vol. II, pag. 134).

(12) Ved. docum. XVI.

(13) Ved. docum. XVII.

e la donazione di Costantino era approvata sollecitamente, P. C. N. 1090. ed ampliata eziandio da Ugone arcivescovo di Cagliari (1): ma il *giudice* donatore si ritolse poco dopo il già dato, ed aggiunse alle usurpazioni dei beni la violenza contro le persone, impedendo la canonica instituzione dei vescovi, e la consagrazione dei sacerdoti, s'immerse nei vizi più turpi, contraendo nozze incestuose, menando vita lubrica colle concubine, e bruttandosi talvolta per omicidio del sangue altrui; sicchè la beneficenza usata nel principio del suo regno, e la pietà e la religione redata dagli avi suoi si conversero poco dopo in empi latrocinii, e in nefande crudeltà. Del che tutto si ha certa testimonianza dal brano di un documento conservatoci dai monaci benedittini (2), nel quale Costantino confessa apertamente queste sue gravi colpe e delitti, e chiedendone perdono P. C. N. 1092. a Dio, protesta di volerli abbandonar tutti nell'avvenire. Argomento di tristi considerazioni per gli scrittori della storia sarda fu e sarà sempre questo diploma del regolo cagliaritano, perciocchè dal medesimo si rileva, che le pessime usanze e le nequizie ivi ricordate erano comuni in quel tempo a tutti gli altri principi dell'isola, i quali accoppiavano in tal guisa alla barbarie del reggimento politico la crudezza dei costumi, e le oscenità e gli scandali di una corrotta vita civile.

La lettera diretta dal monaco Giovanni a Riccardo abate P. C. N. 1089. del monistero di san Vittore di Marsiglia (3) è un monumento assai curioso ed importante, così pel barbaro latino con cui è scritta, come per le notizie serbateci a riguardo di Torquitore, regolo protervo e scomunicato di Gallura, e del legato pontificio spedito per sua cagione in Sardegna, e del concilio provinciale celebrato nell'antica Torres. E le due carte di Torbeno di Arborea (4), se non hanno per se stesse importanza istorica, e si aggirano intorno a fatti particolari, ed a private contrattazioni, servono almeno ad accertare la figliazione e la cognazione del *giudice* che le facea scrivere, l'esistenza di un patrimonio demaniale appartenente ai dinasti della provincia, e la topografia amministrativa, con varie altre indicazioni relative al governo degli stati di Arborea.

Con siffatte notizie, e con un'altra poco avvertita di due legati pontificii spediti da Roma a Pisa, i quali doveano P. C. N. 1110. far transito per la Sardegna (5), finiscono le memorie sarde del secolo undecimo, per dare luogo alle altre del secolo seguente, il quale si presenterà più ricco di fatti storici, e formerà il soggetto della terza nostra dissertazione.

(1) Ved. docum. XX.
(2) Ved. docum. XIX.
(3) Ved. docum. XVIII.

(4) Ved. docum. XXI e XXII.
(5) La lettera, da cui si desume tale spedizione, fu indiritta da papa Pasquale II ai consoli pisani, dopo le vittorie conseguite in Siria dalle armi cristiane contro gl'infedeli, e l'assunzione di Daiberto o Dagoberto, già arcivescovo di Pisa, al patriarcato di Gerusalemme, in cui erasi intruso simoniacamente certo Arnulfo, che la santa sede non volea, nè potea riconoscere. È datata da Roma, *pontificatus nostri anno secundo*, e la pubblicò il Dal-Borgo fra i *Scelti diplomi pisani*, pag. 83-84 (edit. pis., 1765, in-4° grande). Nella medesima si legge: *Coeterum legatis nostris, primo Januam, deinde in* Sardiniam *profecturis, si forte pisanum portum attigerint, ut eis auxilium vestrum, quatenus opus fuerit, exhibeatis, instanter postulamus, gratiam deinde nostram cum apostolica benedictione atque S. R. Sedis patrocinium vobis numquam defuturum pollicentes.*

FINE DELLA DISSERTAZIONE SECONDA.

DIPLOMI E CARTE

DEL SECOLO UNDECIMO

DIPLOMI E CARTE

DEL SECOLO XI

I.

Ugone marchese di Massa, signore di Corsica e giudice di Cagliari, *dona varii beni al monastero S. Mamiliano nell'isola di Monte-Cristo.*

(1002, 3 aprile).

Dal Mittarelli e Costadoni nell'appendice al tom. I degli *Annali camaldolesi*, n.° LXX, col. 169-70, edit. venet., MDCCLV (1).

In nomine Domini. Amen. Ex hoc publico strumento sit omnibus audientibus et legentibus notum. Hoc est exemplum de quadam chartula, qualis tenor talis est. Quoniam quidem ego dominus Ugonus Dei gratia marchio Masse, domino de Corsica et *judex calaritanus* coram me Nicholao Joannis imperiali auctoritate notario coram subscriptis testibus dedit et concessit, atque tradidit et donavit sanus mente et corpore pro remedio et salute anime sue et parentum suorum irrevocabiliter inter vivos Deo et domno placido abbati monasterii sancti Mamiliani insule Montis Cristi, unam possessionem terrarum, que est propria dictam in plagia posita in loco, quod dicitur *a le Prunice* cum terris cultis et non cultis, buschis et silvis terminata ex omni latere cum via publica. Item dedit aliam possessionem terre dictus dominus marchio dicto domino abbati in loco dicto *a le Codule* cum terris cultis et discultis, buschis et silvis, et terminis ibi postis. Item aliam possessionem terrarum in loco ubi dicitur *a la Renula* cum suis pertinentiis et confinibus, ac terris cultis et incultis, buschis et sylvis, ita quod dictus abbas possit de dictis terris *a le Prunice*, *a le Codule* et *a la Renula* tamquam de re propria sua facere, quam intra donationem, concessionem et traditionem dictus dominus marchio dedit et concessit et firmavit, uti omni tempore sibi in ipsa propria ecclesia vel abbatia Montis Christi firma sit, de medietate persistat, et quem ortabunt dictus dominus marchio me pro predicto Nicolaio notarius scribere rogatus.

Actum in castro Calari in presentia dicti domini marchionis, presentibus domino Mariano Gontini, Ravino medico, et domino Bartholomeo di Bos, et alii plures rogatis testibus. Anno dominice incarnationis M. II indictione XV tertio nonas aprilis.

Ego Nicolaus Johannis imperiali auctoritate notarius predictis omnibus interfui, et a dicto domino marchio rogato scribere publice scripsi et affirmavi.

Ego Joannes suprascripto predicta exemplavi de actis Montis Christi.

(1) Gli Annalisti camaldolesi trassero l'esemplare di questa donazione dall'archivio di S. Michele in borgo di Pisa. E il Muratori l'avea precedentemente citata nelle sue *Antichità italiane* del medio evo. L'indizione XV notata in fine dell'atto corrisponde esattamente all'anno 1002 dell'era volgare. Pare non potersi dubitare che il donatore sia lo stesso Ugone, marchese, signore di Corsica e *giudice di Cagliari*, di cui si ha un'altra carta del 1021 (ved. infra n° III), e ch'egli fosse padre di Rinaldo marchese, *quondam Ugonis*, *qui fuit similiter marchio*, il quale nel 14 marzo del 1025 o del 1040 donò varie possessioni alla stessa abazia di Monte-Cristo. Perchè, sebbene tra il 1002 e il 1021 occorra un altro atto di liberalità verso il monastero di S. Mamiliano, e questo apparisca eseguito nel 1019 da Guglielmo marchese, che s' intitola parimente signore di Corsica e *giudice di Cagliari* (vedi infra n° II), tuttavia per le buone ragioni addotte dal Mittarelli e Costadoni, la donazione di Guglielmo dovrebbe riferirsi al 936, e quindi non interromperebbe la quadrilustre possessione della giudicatura cagliaritana per parte di Ugone (ved. Muratori, *Antiquit. ital.*, tom. II, dissert. XXXII, col. 1074, 1078, edit. Mediol., 1739, in-fol. - Mittarelli e Costadoni, *Annal. camaldol.*, tom. I, lib. II, pag. 77 e 78; lib. X, pag. 405 e 406, ed in append.: col. 37, 38, 169-70, 248-49-50, 276, edit. Venet., 1755, in-fol.). Quali poi fossero, e donde derivassero, i diritti di questo dinasta sul *giudicato* di Cagliari, e come e per qual motivo egli vi si trovasse presente all'atto della donazione che apparisce distesa e sottoscritta *in castro Calari*, nè si ricava dal documento, nè in tanta lontananza ed oscurità di tempi, e nella deficienza assoluta di altre memorie coetanee si può con certezza definire. Forse gli antenati di Ugone erano succeduti ai diritti di Berengario o Berlingerio *signore di Corsica e di Sardegna* (ved. sopra pag. 120, col. 2.ª, nota 7.ª), o forse i marchesi di Massa discendevano da qualcheduno degli antichi conti di Toscana, ai quali era stata commessa nella prima metà del secolo IX la difesa delle due isole contro i Saraceni (ved. sopra pag. 118, col. 2.ª, not. 2.ª). Ma fossero queste od altre diverse le ragioni per le quali Ugone assumesse gli anzidetti due titoli, sembra intanto doversi ammettere come certo ch' egli ne avesse veramente qualcheduna o reale o presunta per qualificarsi regolo di Cagliari (*judex calaritanus*). È da notare l'espressione *actum in castro Calari*, che leggesi nella conclusione della carta, poichè dalla medesima si viene a conoscere che quest'ultimo esisteva già nei primi due anni del secolo XI, e che per conseguenza i Pisani non ne furono i primi fondatori.

II.

Guglielmo marchese, signore di Corsica e giudice di Cagliari, *fa donazione di varii poderi alla chiesa di S. Mamiliano nell'isola di Monte-Cristo.*

(1019, 24 febbraio).

Dal Muratori, *Antiquit. ital. med. aev.*, tom. II, dissert. XXXII, *col.* 1071-72-73, ediz. milan., MDCCXXXIX (1).

In nomine Domini. Amen. Anno Dominicae incarnationis MXVIIII, indictione nona, VI kalendas martii. Ex hoc publico instrumento sit omnibus manifestum audientibus et legentibus, quia ego dominus Guglielmus marchio et Dominus in Corsica, *judex calaritanus*, per hanc chartulam irrevocabiliter do et trado omnipotenti Deo et ecclesiae sancti Mamiliani insulae Montis Christi, omnes meas possessiones, quae habeo de meo acquisito allodio, et pater meus, et mater mea, vel praedictorum germanorum meorum in curia de Ampognani Corsicae in confinibus de Ampognano in loco ubi dicitur *Cassa d'acqua*, scilicet *Nepita* et *Liperi*, et l'*Ibbataccia* et la *Silvella*, et lo *Poggio*, prope ipsius Silvalle et lo *Leccio*, et *Fiumale*, et *le Merete*. Et possessionem meam cum confinibus est terminata. Et istas possessiones damus vobis cum casis et casamentis, casalinis, hortis, vineis, castagnetis, terris cultis et non cultis, agrestis et domesticis, silvis sive boschis et massaritiis. Item damus vobis aliam possessionem in loco ubi dicitur *Monte d'Olmo* cum XV domos, et cum aliis suis pertinentiis cum suo circulo, domus meas, hortos, vineis, castagnetis, terris cultis et non cultis, agrestis et domesticis. Item damus vobis aliam possessionem ubi dicitur *Lumista* cum omnibus domos, casamentum, vineas, castagnetis, hortis, silvis, boschis. Item damus vobis aliam possessionem ubi dicitur *Quaresò* cum omnibus suis pertinentiis, et eam possessionem cum acquis, mola et molana sua. Omnipotenti Deo et praedictae ecclesiae pro anima mea et patris mei et praedictorum germanorum meorum, cedo et trado, et offero. Et sit domino Johanni venerabili abbati Montis Christi, et monasterio sancti Mamiliani etc. Alii chartula ex parte illius monasterii Montis Christi appropriando, et investio. Quam meam donationem et offertionem habeatis et teneatis sine molestia per vos et vestris heredibus etc. Nullus non habeat potestatem contradicere, neque molestare, et nunquam intentionare, monasterium Montis Christi, et possessionem praedictam intrare. Praecipio talem chartam scribere et rogare.

Ego Mariano judice et imperatoris notarius.

Actum in Sala in palatio dicto domino marchio, praesenti Landolphinus filius Guglielmo, Stephanus filius Jacobi, Falcone quondam Barsochii, et Mucio quondam Guidonis, et plures boni homines.

(1) La stessa carta è stata pubblicata dal Mittarelli e Costadoni nell'appendice al tomo I degli *Annali camaldolesi*, n° XIV, col. 37 e 38, ediz. pred. Sebbene apparisca datata nel 1019, tuttavia il Muratori crede errata l'indicazione dell'anno, perchè non vi corrisponde la indizione IX notatavi dappresso. Crede non pertanto quell'illustre scrittore che il documento sia autentico, e sospetta che il Guglielmo donatore sia uno dei marchesi Malaspini che dominavano in Corsica fin dal secolo XI, e dei quali egli ci diede molte notizie nelle sue *Antichità estensi* (cap. XXIV). Se questa opinione del dotto bibliotecario modenese fosse vera, il suddetto Guglielmo sarebbe lo stipite dei marchesi di Massa, Guglielmo, Chiano e Rinaldo, i quali ebbero signoria nel *giudicato* di Cagliari nel secolo XIII; giacchè costoro discendevano da Guglielmo di Oberto Rufo marchese di Massa, di Pallodi e di Corsica, che intervenne al famoso PLACITO LUCENSE; e Oberto Rufo discendeva da altro Gugliemo più antico, il quale visse nella prima metà del secolo XI. Ma i precitati annalisti camaldolesi, colla scorta della suddetta indizione IX, riferiscono la data del presente documento all'anno 936, e opinano che il Guglielmo marchese fosse marito della contessa Matilde figlia del conte Neri, della quale si ha una carta dello stesso anno 936, e il testamento in data del 951 (ved. Muratori, *Antiquit. ital. med. aev.*, tom. II, dissert. XXXII, col. 1063-64. - Mittarelli e Costadoni, *Annal. camald.*, tom. I, pag. 77, 78, e nell'appendice al tomo I, col. 38, 39, 47 e 48). E veramente in questi due atti Matelde o Matilda si qualifica *filia de quondam domino Neri Dei gratia comitissa et uxor de domino Guielmo lo quale habitabat ad locum Cucuvelli di lo plebaio di Ampogniano;* e la *Curia di Ampognani Corsicae in confinibus de Ampogniano* è una delle possessioni principali contemplate nella presente donazione del marchese Guglielmo. Qualunque però ei si fosse, o lo stipite dei marchesi di Massa, o il marito della contessa Matilda, a noi basta il sapere che fra i suoi titoli assumeva eziandio quello di *giudice cagliaritano*, per quindi argomentare che tale qualità derivava probabilmente dal fonte medesimo, dal quale era proceduta la qualità somigliante del marchese Ugone.

III.

Ugone marchese, signore di Corsica e giudice di Cagliari, *dona molte terre e possessioni alla chiesa di S. Maria di Canovaria dipendente dall'abazia di S. Mamiliano dell'isola di Monte-Cristo.*

(1021, 6 marzo).

Dal Muratori, *Antiquit. ital. med. aev.*, tom. II, dissert. XXXII, col. 1073-74, edit. praed. (2).

In nomine Domini. Amen. Anno domini MXXI, indictione III, martii VI. Ex hac publica scriptura sit omnibus manifestum audientibus et legentibus, quod ego Ugonus marchio et domino de Corsica, *judex calaritanus*, quia per hanc chartulam do et trado et offero omnipotenti Deo et ecclesiae sanctae Mariae de Canovaria omnes meas possessiones, quas habeo allodio sive essequtione patris mei, vel praedictorum germanorum meorum legentia meo acquisita in loco ubi dicitur *alla Cappanna*, domos, casamentis, casalinis, hortis, vineis, castagnetis, arboribus fructiferis et non fructiferis, agrestis et domesticis, cum omnibus suis pertinentiis. Item damus vobis aliam possessionem in' loco ubi dicitur *Babagium*, cum

(2) Dopo il Muratori la presente donazione fu pubblicata eziandio dal Mittarelli e dal Costadoni nell'appendice al tom. II degli *Annali camaldolesi*, col. 248-49-50, ediz. pred. L'Ugone di questa carta è lo stesso dell'altra carta del 1002 riportata al n° I; e quindi credo superfluo ripetere quanto già dissi sulla di lui persona e riguardo ai di lui diritti sul *giudicato* di Cagliari (ved. sopra pag. 147, col. 1.ª, not. 1.ª). Avvertirò soltanto essere erroneamente notata nell'atto l'indizione III, poichè all'anno 1021 corrisponde propriamente l'indizione IV. Il quale errore procedette forse dai copisti che lessero III invece di IIII, come probabilmente stava scritto nel documento autografo o corroso o poco leggibile per vetustà. La stessa osservazione fu fatta dal Muratori (loc. cit.) e dagli annalisti camaldolesi (op. cit., tom. I, lib. X, pag. 405). E poichè tanto nel presente, quanto nei precedenti due atti di donazione si parla del monastero ed abazia di S. Mamiliano nell'isola di Monte-Cristo, noterò in questo luogo che alcune chiese di Sardegna appartenevano ed erano dipendenti da detto monastero ed abazia, come si ricava da una bolla di papa Gelasio II in data del 1° ottobre 1119, che riporterò fra i monumenti del secolo XII.

pertinentiis suis, casis et casamentis, et omnia quae ad ipsum casamentum pertinent. Item dedit tibi aliam possessionem in loco ubi dicitur *alla Verdese*, domos, casamentis et casalinis, hortis, vineis, castagnetis, olivis, et nocetis, terris cultis et non cultis, agrestis et domesticis de plano et monte cum omnibus suis pertinentiis. Item damus vobis aliam possessionem in loco ubi dicitur *Casanova*, cum domos et casamentis et casalinis, hortis, olivis, vineis, castagnetis, terris cultis et non cultis, agrestis et domesticis de plano in monte, cum omnibus suis pertinentiis de *Gargalo* a *Gargalo* in omnibus ubi invenire possunt. Item damus vobis alias possessiones cum domos et cum omnibus suis possessionibus in loco ubi dicitur *Erbaia*. Aliam possessionem *la Croce* et *lo Sancto*, cum domos et casamentis, vineis, hortis, nocetis, castagnetis, terris cultis et non cultis, massaritiis, servis et ancillis, et istarum, sive olivetis, cum earum pertinentiis, cum acquis *Acchiola* molaria sua. Omnipotenti Deo et praedictae ecclesiae sanctae Mariae de Canovaria pro anima mea, patris et famulorum germanorum meorum, do et trado et offero irrevocabiliter, et licite domino Simoni venerabili abbati monasterii sancti Mamiliani Montis Christi et rector abbatiae sanctae Mariae de Canovaria per hanc chartulam in ipsa abbatia recipienti. Et de proprietate vestio tali jure et pacto et conditione, ut vos, et vestris successoribus pro ecclesia et abbatia omnia habeatis et teneatis cum potestate et proprietate nostra. Tamen non habeatis in aliquo modo vendendo ea, nec alienando ab aliquo modo, vel successores vestri, sed semper omni successores sunt propriae dicti monasterii, et ecclesiae utilitatis, eam habeatis et teneatis usque in perpetuum. Et trado et offero praedicta omnia praedictarum intratarum ex parte ecclesiastica. Talem chartam omnia scribere rogavi pro me Ruberto judice notario domini imperatoris.

Actum in domo Pandolfini, praesentibus Alberto filius Ugolino de Mariano, et Falcone quondam Lamberti de Campolori, Graziano quondam Ugonis de Monte, et Bernardo de Bonfilii de Ampugnano, et alii plures testes inde rogati.

Ego Rubertus judex imperiali notario rogatus fui, firmavi et dedi.

IV*.

Condague (1) *della consacrazione della chiesa di S. Maria di Tergu o di Cerigo* (2).

(. . . . . .).

(1) *Condague* è parola sarda di antichità molto remota, che pervenne fino a noi con pochissime alterazioni. Pronunziasi comunemente *condaghe*, e significa libro di ragioni e di rendite, custodito negli archivii delle chiese e dei monasterii. La sua etimologia si trova nei verbi latini *condere* e *recondere*, come lo notò l'Olives nelle sue chiose alla *Carta de logu* (carta locale) di Eleonora di Arborea. *Condaces*, egli scrive, *in lingua materna sarda dicuntur libri antiqui, qui utplurimum reperiuntur in ecclesiis, quarum saltus et redditus atque iura sunt descripta in istis libris. Et appellantur in dicta lingua* condagium, *et puto sic dici et appellari ab ethimologia a* condo *et* recondo *etc.* (*Comment.* in cap. XXV *Cart. loc.*, num. 6, pag. 59, ediz. sassar. MDCXVII, in-fol.). Le chiese ed i monasterii principali dell'isola possedevano i particolari loro *condagui* o *condaghi*, e li custodirono gelosamente fino a tutto il secolo XVI; poichè il Fara e l'Olives, che viveano nel declinare dello stesso secolo, ne fanno ricordo come di libri tuttavia esistenti al loro tempo; e il secondo di detti scrittori, laddove parla degli antichi *giudici* o regoli sardi, dice queste parole: *Sed isti judices sardi erant reges...... et plures istorum judicum sardorum se nominaverunt reges, ut patet per quamplurima documenta autenthica et antiqua super aliquibus dotationibus ecclesiarum regni Sardiniae, ut est videre per quosdam libros antiquos et autenthicos aliquarum insignium ecclesiarum, qui libri in lingua materna sarda appellantur* condagues, condagui *etc.* (*Comment. in prooëm. Cart. de log.*, n° 11, pag. 3, ediz. pred.). Alcuni ne esistevano ancora nel secolo XVII, come si ricava dalla storia del Vico (*Historia general del reyn. de Çerd.*), e dagli *Annali* del Vidal (*Annales Sardiniae*), ed altri pochi, ma rarissimi, nel secolo XVIII. Poi però, sia per la decadenza delle stesse chiese, che per l'incuria dei sacerdoti succeduti ai monaci nel governo degli antichi monasteri, i *condagui* originali andarono miseramente perduti, e rimasero solamente alcuni apografi, i quali ci pervennero per mezzo di nuove copie stranamente mutilati, e, ciò che è peggio, pieni di errori e di anacronismi. La perdita dei *condagui* autografi è veramente deplorabile, poichè i medesimi, sebbene fossero principalmente libri di conti e di ragioni, nei quali erano registrati i redditi delle chiese e dei monasteri, erano però al tempo stesso un deposito assai prezioso della storia e della lingua sarda nel medio evo. Vi era infatti in ogni *condague* la narrazione compendiosa della fondazione del luogo pio od ecclesiastico cui apparteneva, la genealogia del fondatore e dei donatori, che per lo più erano i regoli o *giudici* sardi; le loro azioni private, le loro imprese, ed alcuni atti eziandio del loro governo: e tuttociò scritto in lingua vernacola, ed a poca distanza dai tempi nei quali erano succeduti i fatti che vi si riferivano. Gli scrittori e compositori dei diversi *condagui* locali furono probabilmente i monaci dei secoli XII e XIII, e forse anche alcuni dell'XI, giacchè la più antica notizia che si abbia sul monachismo sardo, dopo il mille, è quella contenuta nella donazione delle chiese di santa Maria di *Bubalis* e di S. Elia di *Montesanto*, fatta nel 1064 da Barisone I re di Torres (ved. infra n° VI). Essi erano in quel tempo, e specialmente nel finire dell'XI e nel cominciare del XII secolo, i soli o quasi soli, che nell'isola sapessero leggere e scrivere; e questa circostanza congiunta all'adulazione verso i loro benefattori, che li aveano straordinariamente arricchiti con amplissime donazioni, e che dominavano con potenza barbarica sopra un popolo avvilito dalla schiavitù, furono senza dubbio le cause primarie, per le quali frammezzo alle verità istoriche dei *condagui* si trovano spesso racconti accessionali al tutto falsi o grandemente esagerati. Tuttavia è fuor di dubbio che questi monumenti, o cronache vogliano appellarsi, hanno sparso una gran luce sulle antiche vicende storiche della Sardegna, le quali sarebbono altrimenti sepolte in perpetua oscurità.

(2) Il titolo suo primitivo era di *S. Maria in Jerico*, che fu poi convertito in *Cerigo*, e quindi più corrottamente in *Terigo* o *Tergo* (sard. *Tergu*). Questa chiesa, situata in ampia pianura tra la città di Castel-Sardo ed il villaggio di Osilo, diventò abaziale verso la metà del secolo XII, perchè vi fu edificato in contiguità un monastero dell'ordine di S. Benedetto, il quale era dotato di ampie rendite, e governato da un abate. Ma poi, essendo stata abbandonata dai monaci negli anni estremi del secolo seguente, fu unita col monastero e sue dipendenze alla mensa dell'arcivescovado turritano. Ciò accadde nel 1444, tre anni dopo la traslazione della sede arcivescovile da Torres a Sassari, decretata da papa Eugenio IV. L'arcivescovo Pietro Spano divisava di applicarne i frutti al seminario di chierici ch'era sul punto di erigere in Sassari verso la metà del secolo XV; ma prevenuto dalla morte, non potè accompiere questo suo generoso pensamento (Ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.*, vol. III, pag. 231, art. SPANO PIETRO). Una bolla del pontefice Giulio II, in data del 26 novembre 1503, colla quale furono recate ad effetto le unioni e le traslazioni di alcuni seggi vescovili dell'isola, già decretate dal suo predecessore Alessandro VI, ad istanza del re Ferdinando il cattolico, aggregò la suddetta abazia alla sede di Ampurias, che nello stesso anno trasferivasi al castello aragonese (odierno Castel-Sardo). Quindi i vescovi ampuriensi assunsero, fra gli altri titoli, quello di *abati di S. Maria di Cerigo*, che conservarono fino al presente, ed esercitarono d'allora in poi tutti gli atti di giurisdizione spirituale dipendenti da tale unione. Uno di questi atti fu la percezione delle decime personali per l'amministrazione dei sacramenti; ma la riscossione delle decime reali fu loro contrastata in tempi diversi dal pievano della villa e borgo d'Osilo, e dall'arciprete turritano. Il primo elevò le sue pretese nel 1581, e con sentenza arbitramentale del 30 ottobre di detto anno ottenne le decime reali dei coloni osilesi stanziati nelle pianure di *Santa Maria di Cerigo* e di *S. Andrea di Bualis*, riservate al vescovo di Ampurias le altre dei coloni nulvesi. Il secondo mosse la lite nel 1743; ma il vescovo di Ampurias fu mantenuto nella pacifica possessione di esigere tutte le decime sì reali che personali con due successivi giudicati, uno del 1745 proferto

Da apografo esemplato sull' autografo della chiesa ampuriense (1).

In su annu de su Segnore nostru Jesu Xptu de..... VII (2) furunt mandados in corte de Roma donnu GUNNARI CRABINU, donnu JUANNE CRABINU qui furunt de *Putu Mafore* et de *Unnanuau* (3) profaguer venner unu cardinale de sa corte de Roma, qui deveret consagrare sa ecclesia de *sancta Maria de Tergu*, sa quale aviat cresquidu su judague GUNNARI DE LACCON (4), et cando furunt in corte de Roma sos anteditos fesint suplicatione a su sanctu patre (5) qui los fesit venner a demnantis suo, et intesa sa demanda issoro fesit consigiu cum sos cardinales suos, quales deliberant mandare in Sardingia unu cardinale qui fuit de Italia, qui se nomenavat JOANNE qui fuit episcopu et cardinale (6); et missos qui furunt in su mare, venisit in Sardingia et fesit terra in *Ampurias* in sa fogue de coquinas (7), et venisit in corte de *nostra signora de Tergu*, et furunt a numero bator archiepiscopos, XVIII episcopos, et XVII abades; et consacrada qui apisit su dictu cardinale sa dicta ecclesia posit de perdonu annos degue migia, sos archiepiscopos dies ottanta, sos episcopos dies baranta per ipsos cadannu, su quale perdonu bolsit qui duraret per totu sos dies de su annu, et doppiat custu perdonu dae su vesperu dessa consagracione de cussa ecclesia de *santa Maria de Tergu* infini de sas octavas, et doppiat cussu perdonu da essa prima dominica dessa pasca de resurectione, et per tottu sas festas dessos apostolos cum sas octavas. Et consagrada qui fuit issa dicta ecclesia de *santa Maria de Tergu*, morgisit issu dictu cardinale, et fuit sotterratu intro issa dicta ecclesia a manu dextra a dies bator de triulas dessu annu su- pradictu. Et totu sos perdonos confirmavit papa TAMASIU (8).

. . . .

V.

Condague *della fondazione e consecrazione della basilica di S. Gavino di Torres.*

(......).

Da apografo turritano pubblicato nel 1620 (9).

Passadu alcunu tempus venit qui sa insula de Sardingia si populait de cristianos, et in custu modu regnaant sos donnos, over segnores kà sa insula in custu tempus torravat a sa corte de Roma, et dogni annu mudaan donnu in su regnu de Logudore et de Arborea, et devenit qui elegirunt a voluntate de sa corte de Roma unu bonu homine, qui aviat a nomen donnu COMIDA sos lieros de logudore. Et tanta fuit sa benignidade sua, qui lu vulserunt pro judighe in vida sua. Et su simile lu dimandarunt sos de Arborea pro judighe. Et da inde innantis si clamat *judighe* COMIDA *de ambos logos* (10). Et icustu judighe COMIDA

dalla curia ecclesiastica ampuriense, e l'altro del 1757 pronunziato in grado di appello dalla curia metropolitana di Sassari. Il giudice apostolico di appellazioni e gravami dichiarò nulli questi due giudicati con sua sentenza del 1760. Però avendone il vescovo ampuriense appellato a Roma, ottenne la conferma della possessione pacifica nella riscossione di tali decime, ciò che pure era stato pronunziato un secolo prima a di lui favore, ed in contraddittorio dell'arcivescovo di Sassari, dalla santa Rota romana con sentenza del 15 gennaio 1627. Tutti i documenti comprovanti la serie di questi fatti sono custoditi nell'archivio capitolare della chiesa cattedrale di Castelsardo.

(1) L'autografo del presente *condague*, che chiamo *ampuriense*, perchè custodivasi nell' antica chiesa di S. Pietro di *Ampurias*, prima che la sede vescovile fosse trasferita al castello aragonese, non esiste più. Se ne hanno solamente alcuni apografi, fra i quali ne ho consultato due che diconsi esemplati dall' originale. Uno è quello fatto levare nel 1648 dal vescovo di Ampuria e Civita, D. Gavino Manca, che conservasi tuttavia nell'archivio suddetto della cattedrale di Castelsardo; l'altro quello che fu copiato dall'arciprete, e poi arcivescovo turritano, D. Giambattista Simon, nel 1780. Io ho seguito di preferenza la lezione di quest' ultimo, perchè mi è sembrato più corretto, e sopra ciò fatto da un uomo dottissimo delle antichità sarde, come può vedersi nel vol. III del mio *Dizionario biografico dei Sardi illustri*, pag. 185, art. SIMON GIAMBATTISTA.

(2) L'apografo del Manca nota in cifre arabiche l'anno 417, lo che è un errore patentissimo che non merita confutazione. L'apografo simoniano invece segna con puntini la lacuna di varie parole o numeri esistenti nell'originale, e riporta il solo VII romano che era tuttavia visibile nell' autografo. Ciò indica chiaramente che l'anno della carta debb'essere o il 1027 di cui, nel caso, il suddetto VII romano sarebbe la terminazione, o il 1024 al quale corrisponde esattamente la indizione settima. Queste due date si accordano co' fatti e colle memorie di Gonnario I di Torres.

(3) *Unnanuau*. Forse è questo il nome primitivo dell'attuale villaggio di Bunnanaro nella diocesi di Sassari.

(4) Gonnario I di Torres. Da lui comincia la serie dei regoli turritani.

(5) Cioè papa Benedetto VIII, cui il cronista dà il titolo di santo padre (*sanctu patre*).

(6) I cardinali chiamati a consiglio dal pontefice, e questo vescovo e cardinale sono certamente una giunta fatta dal pio scrittore della cronaca per magnificare l' atto della consacrazione; locchè pure dee dirsi dei quattro arcivescovi, diciotto vescovi e diciassette abati, dei quali si compone a un dipresso il corteo dell' inviato pontificio.

(7) Fiume di Coguinas.

(8) Nell'apografo ampuriense leggesi JELASIU; ma io preferisco la lezione simoniana TAMASIU, perchè sembrami più naturale che la conferma dei privilegi accordati alla chiesa di *S. Maria di Tergu* sia stata immediata o molto vicina al tempo della sua consacrazione, e quindi impartita da papa Damaso II (TAMASIU) asceso al pontificato nel 1048, anzichè da papa Gelasio II che fu creato pontefice nel 1118. Questa opinione è convalidata dal medesimo apografo ampuriense, nel quale si leggono le concessioni di nuove indulgenze fatte dai pontefici Leone IX, Alessandro II, Vittore III e Innocenzo II, le quali non possono essere anteriori agli anni 1049, 1061, 1086 e 1130, che sono i primi della rispettiva loro assunzione alla cattedra di S. Pietro. Debbo però notare che le aggiunte di queste nuove concessioni sono di autore posteriore allo scrittore del *condague*, ed oltre a ciò piene di anacronismi e di falsità, fra le quali basterà accennare la venuta dello stesso papa Leone con quarantaquattro vescovi, quattro patriarchi e molta chieresìa romana alla detta chiesa di *S. Maria di Tergu* per riconsacrarla, l'uffizio di abate sostenuto da Desiderio, che fu poi pontefice sotto nome di Vittore III, e le indulgenze accordate alla stessa chiesa dal papa S. Simmaco nativo di Sardegna. Il rimanente del *condague* è perduto.

(9) Nell'operetta del dottore canonico Francesco Roca, intitolata: *Del fin, modo y consideraciones, con las quales se deve visitar el templo de S. Gavino de Puerto Torres. Sacer, por Bartholomè Gobetti MDCXX* (vol. II in-4°). Sulle precedenti edizioni dello stesso *condague* può vedersi quanto annotai nel mio *Dizionario biografico dei Sardi illustri*, vol. III, pag. 148, art. ROCA FRANCESCO.

(10) Il COMITA, di cui si parla nel presente documento, è COMITA I regolo di Torres, che visse nella prima metà del secolo XI. Egli fu probabilmente il padre di BARISONE I giudice della stessa provincia, che regnava nel 1064 (ved. infra n° VI). Da questo tratto della cronaca si ricava, che nel suddetto secolo XI la dipendenza politica della Sardegna da Roma era diretta; che i giudici o regoli delle diverse provincie dell'isola erano eletti annualmente dai notabili del paese coll'approvazione della corte pontificia (ved. pure infra n° IX), e che COMITA per le sue virtù fu eletto giudice a vita dei due giudicati di Torres e di Arborea, e quindi appellato *Judighe de ambos logos* (giudice di ambidue i luoghi, ossia delle due province turritana ed arborense). Alcuni scrittori sardi anticiparono di cinque secoli la data della presente carta, riferendola al 517 dell'era volgare. L'errore è così madornale, che basta citarlo, per riconoscerlo tosto senza veruna fatica.

haviat una mama sua, qui fuit santa femina, et tres sorores suas, sas quales si clamaant sa una donna KADERINA, et issatera donna PRECIOSA, et issatera donna JORGIA. Custa donna JORGIA fuit una forte femina, qui issa curriat mandras, et regoliat sas dadas, et icusta fetit sa corte de sa villa de *Ardar*, et fetit su casteddu de *Ardar*, et fetit a *santa Maria de Ardar*. Ka tandu in tota Sardingia non si acataat domo qui esseret de calchina, si non esseret ponte, over eclesia (1). Et custu casteddu de *Ardar* fuit su primu casteddu chi si fetit in Sardingia, secundu chi narat su *Condague de santu Petru de Bosa* (2). Et regnande custu judighe COMIDA de ambos logos, comente a Deus plachit, devenit chi totu si levaret de *lefra*, et fuit lebrosu, et haviat tanta *lefra*, qui no si li pariant sos oghos, et istaat in su letu, qui no si podiat pesare, et modaantilu sa mama, et issas sorores dae s'unu letu ad su ateru pro tota cussa *lefra* qui isse haviat. Et standu malaidu cussu judighe COMIDA, donna *Jorgia* sorore sua fetit guerra ad judighe *Baldu de Gallura*, tantu qui lu vinsit in campu, et vatuisitulu tentu ad su dictu judighe de Gallura infina ad su casteddu de *Ardar*. Et istande malaidu judighe COMIDA li fuit reveladu unu die da SANTU GAVINU intro de sa camera sua. Et clamaytilu, narande: COMIDA COMIDA *pesa, et vae ad Portu de* Turres *ad unu logu qui si clamat* Monte Angellu, *et inij fraygha una eclesia in nomen de Deus et de sos santos martires, sos quales sunt sepelidos in* Balay, *et haen a nomen sos ditos santos GAVINU, PROTU et JANUARIU* (3).

Et de presente judighe COMIDA apersit sos oghos, et stavat in su letu gasi non dormidu, non ischidadu, et visit visibilmente ad santu GAVINU, et torraitili a narrer qui fraigaret sa dita ecclesia, et qui chircaret sos corpos santos; et quando judighe COMIDA intesit et apit vistu cun sos oghos suos propriamente ad santu GAVINU, et issa mama, et issas sorores visirunt ca isse haviat faeddadu, derunt grandes gracias a Deus; et icustu benedictu homine judighe COMIDA faeddait a sa mama, et narraytili: *Donna, bene apo vistu como su plus bellu homine qui eo may in dies mias appa vistu.* Et cando sa mama et issas sorores de judighe COMIDA lu visirunt, qui fuit torradu a faeddare cum sos lieros, qui furunt cum isse in sa camera sua, feghirunt grandes gracias a Deus. Et de presente derunt cumandamentu per totu su regnu de Logudore et de Arborea, qui tota sa gente de ambos regnos esserent recoltos in sa villa de *Kerchi* (4), over a Portu de *Turres*. Et bennirunt a primargiu ad sa corte de *Chidarone* (5), ad hue fuit gasi malaidu cussu judighe COMIDA, sos de *Silche* et de *Enene* et de *Bosue* (6), et lu portarunt in una *Gabia* (7) dae sa corte de *Chidarone* ad sa villa de *Ottan*, et istetit inie dies bindigui. Et istande in sa villa de *Ottan* (8), demandait sos bonos homines de *Ottan* in cale logu si clamaat *Monte Angellu*, parte de portu de Turres; et nait donnu GUATINE de *Churcas* (9): vaimus a su portu ca eo sentì sende teracu, qui in custu logu si clamaat *Monte Angellu*, et de presente lu portarunt a judighe COMIDA infina ad portu de Turres; et dormende sa note cussu judighe COMIDA li pariat in su sonnu qui veniat unu homine vestidu de veste bianca comente cavalleri a caddu subra s'abba de su mare, et per issas ungheas non si li infundian niente ad su caddu, si non cale chi andaret subra terra sicca. Et naraytili: *COMIDA echo su logu in hue has a fraygare sa ecclesia. Et in sa prima zapada qui tue has a dare ad fagher su fundamentu de sa ecclesia, tue has a esser sanu de custa infirmidade.* In continente si ischidait, et feghisisti portare ad su logu hue SANTU GAVINU l'haviat consignadu. Et exit de sa *gabia* hue lu haviant portadu. Et cum sa manu sua deyt tres colpos de

(1) Il cronista ci rappresenta GEORGIA sorella di COMITA come un'eroina; e più sotto racconta, che sconfisse in ordinata battaglia BALDO regolo di Gallura; locchè pure scrive il Fara coll' autorità della presente cronaca (*De reb. sard.*, lib. II, pag. 225, ediz. pred.). L'edificazione del castello e della chiesa di Ardara è dovuta eziandio a GEORGIA; e da quanto si riferisce nel *condague* sulla costruzione di quei due edifizi, si ha pure un altro argomento dell' antichità del regno di COMITA.

(2) Ecco un altro *condague* o cronaca della chiesa di S. Pietro di Bosa, che non esiste più, nemmeno per apografo. Se questo e gli altri *condagui* delle varie chiese di Sardegna non si fossero perduti, qual tesoro di notizie non avremmo per la storia dell'isola!

(3) Lasciate da parte tutte le particolarità riferite dalla pia credulità del cronista sulla malattia di Comita, ch'era la lebbra tanto comune in quei tempi, sulla miracolosa sua guarigione, e sulle altre circostanze tutte a ciò relative, la sostanza del racconto si riduce a questo, che Comita, attribuendo la propria salute alla protezione dei santi martiri turritani Gavino, Proto e Gianuario, dopo aver ricercate e trovate le loro reliquie nella roccia di *Balai*, fece edificare da artefici pisani la basilica di Torres, la quale fu consecrata dopo la di lui morte. Questa basilica esiste ancor oggi, ed è un monumento solenne della pietà e della grandezza di Comita.

(4) Era una borgata vicino all' altra di S. Gavino di Torres, distante da quest' ultima non più di cinque miglia, e situata nel luogo appellato al presente *Fontana di Querqui*. Questa borgata esisteva ancora nella prima metà del secolo XIV, come si raccoglie dal *Codice degli statuti della repubblica di Sassari*.

(5) *Chidarone* o *Quiterone* era un' altra borgata molto vicina a Sassari. Il Vico sognò che vi nascesse S. Eusebio vescovo di Vercelli, cui era dedicata la chiesa titolare del luogo, e della quale sono recenti le rovine (ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. II, pag. 70, art. S. EUSEBIO). Il cronista la chiama *Corte de Chidarone;* ed è indubitato, per la fede di tanti altri diplomi sardi del medio evo, che i luoghi popolati si chiamavano allora *corti* (*curtes*), giacchè vediamo molte chiese e *corti* con servi ed ancelle donate dai giudici ai monasteri. Credo che si appellassero *corti*, perchè le case si fabbricavano attorno alle chiese, e formando recinto, chiudevansi in cortile, da cui si avea l'accesso alle stesse case, come si vede ancor oggi in S. Gavino di Torres ed in altri luoghi dell'isola. Anzi in molti paesi della Sardegna, e particolarmente nel capo meridionale, si usa al presente lo stesso modo nel fabbricare le case private. Ciò forse nei tempi antichi fu suggerito ai Sardi dal bisogno, cioè per preservarsi dalle frequenti incursioni dei Saraceni.

(6) *Silche*, *Enene* e *Bosue*, tre ville situate nelle circostanze di Sassari. *Silche* è l'attuale *Sirkis*, nome rimasto al luogo e alla regione circostante di *S. Pietro di Sirkis* (ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. I, pag. 167-68; vol. II, pag. 228-29). *Enene* e *Bosue* sono altre due regioni, nelle quali esistevano due borgate dello stesso nome ricordate nel citato *Codice della repubblica sassarese*. Esisteva inoltre nel declinare del secolo XII la chiesa di S. Leonardo di Bosue che Barisone II di Torres donò allo spedale di S. Pietro di Stagno di Pisa, come consta dal documento relativo che produrrò fra i diplomi di detto secolo XII.

(7) *Gabia*, cioè lettiga, ossia arnese da far viaggio, formata con regoletti di legno, ossia staggi ovvero con gretole. Ma era un arnese da viaggio, più per animali che per uomini. E Comita, regolo di due vaste province, viaggiava nel secolo XI a questo modo.

(8) *Ottan*, ossia *Ottava*, piccolo borgo situato nella via da Sassari per a Torres, presso al torrente di *Ottava*, donde quest' ultimo prese il nome. E questo borgo esisteva ancora nel principio del secolo XIV, come ne fa fede il ridetto *Codice degli statuti sassaresi*.

(9) *Curcas*, l'odierna *Crucca* tra Sassari e Porto-Torres, nella regione di *Fluminargia*. Esiste ancora un piccolo avanzo dell'antico castello, e vi si vedono dattorno le rovine di molte abitazioni. In questo luogo sorge al presente lo stabilimento agrario dei signori Maffei di Torino.

su sarchu in su fundamentu de sa ecclesia: sos primargios qui sigherunt, et feghit cuy una *travacha* (1), et intrayt intro in sa travacha, et positsi a dormire sa note. Et cando si pesait su mangianu, si pesait sanu et salvu de sa levra, gasi sanu, comente mai non haeret apidu male nixunu, et issos lieros de *Logudore*, qui furunt ivi cum isse et cum sa mama et cum sas sorores derunt grandes gracias a Deu pro ca fuit pesadu sanu custu judighe COMIDA, et ancu s'atera note lu visitait SANTU GAVINU, et consignaitili sa ecclesia quantu longa, et quantu larga deviat fagher. E icustu judighe COMIDA mandait a Pisas, et feghit venner 11 mastros de pedra et de muru sos plus fines, et megius qui potirunt acatare in Pisas, et posit ad operare sa ecclesia. Custu judighe COMIDA volsit quircare et quircavit sos corpos santos, et feghit venner grandes prelados et grandes clericos, et andait a *Balay* (2) cum totu su clericadu, et stetirunt cuy cum grandes oraciones et grande officiu tres dies, et in sa quarta die nayt sa bona donna KATERINA: *appamus su turribulu:* miseruntvi grande incensu, et comente fuit missu su incensu in su turribulu, si partit su fumu dae su turribulu infini a sa sepultura a hue custos gloriosos santos martires furunt sepelidos; et apertu su monumentu accataruntulos custos gloriosos santos, gasi bellos, comente qui esserent in carne vivos, qui non lis mancaat unghias et nen pilu et nen membru. Et apidos qui furunt sos corpos santos, a pagu tempus morit judighe COMIDA, et fuit sepelidu in mesu de sa ecclesia de santu GAVINU, et fuit fraigadu su altare de santu GAVINU, subra su corpus de judighe COMIDA: et cumplida qui fuit de fraigare sa ecclesia de santu GAVINU, sa bona Donna KATERINA feghit recherrer sos lieros de ambos logos, gasi de *Arborea* et de *Logudore*, et cando sos lieros de amos logos furunt arrecoltos in sa villa de *Querquí* pro sa bonidade de iudighe COMIDA, eligirunt ad Donnigueddu ORGÓDORI (3) su figiu simile *pro judighe de ambos logos*, et determinarunt cuy in sa villa de *Querqui*, qui andarent in corte de Roma donnu GONARI CABRINU et donnu GUANTINU su frade de sos de *Puchu maiore*, et donnu JORGI PINNA, et donnu GONARI DE SERRA de sa villa de *Tayló*, et donnu GUANTINE DE MARTIS, et issu frade donnu JUANNE sos de *Turralba* (4), et numerarunttis unu cartu et mesu de moneda pro jugher a corte de Roma pro fagher inde venner unu *Cardinale* (5) pro consecrare sa ecclesia de su B. S. BAINGIU, et pro canonizare sos corpos santos; et numerada qui fuit sa moneda in sa ecclesia de santu GAVINGIU, neyt su teracu judighe ORGODORI ad sa thia: *est veru thia mia qui totu custa moneda in che vaet como a corte de Roma? nayt sa bona Donna* KATERINA: *figiu meu vagi, seydi cuddu palafrenu, et vagi ad ponte de* Turres, *et si haet haer abba in sa pischina?* et de presente custu theracu judighe ORGODORI setit unu palafrenu et andait a *ponte de* Turres, et vidit sa pischina ca fuit in qua fuit semper, et torrait, et narraitili sa thia *à bi est abba in ponte de* Turres? et naraytili su theracu: *plena est que fuit semper;* et issa bonna *Donna* KATERINA nayt: *cando haet mancare abba in su* pelau (6) *de ponte de* Turres, *et in mare de ponte de* Aristanis, *tando haet mancare a bois, figiu meo, moneda, over dinaris in sos regnos vestros* (7). Et andarunt sinde sos subradictos ad corte de Roma, et feghirunt venner per voluntate de su capitulu de corte de Roma unu cardinale, qui si appellaat tando *su cardinale de Primis*, over de Italia, e tensierunt terra in portu de Turres, et icustu cardinale canonizait sos corpos santos in sa janua oghos ad levante, et ivi nayt sa bona Donna KATERINA cum sos lieros de LOGUDORE ad icustu cardinale: *Messere placat bos pro amore de Jesu Christu, et de sa Virgine Maria quasi comente hagis sa licentia, et issu podere de su Santu Patre, et quale icussu qui bois isquides qui custa ecclesia est cabu in custa insula, placat bos messere, qui vois inche lassades in custu logu grandes perdonos?* Et icustu cardinale, quale, et icusse qui haviat totu su podere de su papa, narayt: *Nois lassamus, over damus indulgentia e perdonu totas sas dies, et tempus de su annu ses migias, treghentos sexanta annos de indulgentia, et ses migia treghentos sexanta barantinos usque in finem seculi, dopiande et redopiande dae primu die de mayu, infina per totu su mese de mayu, et dae su vesperu de sa vigilia de santu* GAVINU *de octubre, infini a sa octava de* Omnia Santu, *et totu sos sapados de quaresima, et totu sa settimana santa dopiat su dictu perdonu.* Ancu subra custu su dictu cardinale lu constituivit et confirmavit archiepiscopadu de totu su regnu de *Logudore*. Et venit su dictu cardinale cum su *archiepiscopu de Pisas* (8), et issu dictu archiepiscopu lassavat totu dies, et tempus, et horas de su annu 80 dies de indulgentia pro parte sua, et issu simile ateros bindigui episcopos, quibi furunt; cuddos vy posirunt de indulgentia 40 dies pro episcopu, et pro parte de sa consecratione su donnu su archiepiscopu de Turres qui fuit sagradu ivy sex annos, et da parte de dictu archiepiscopu de Turres 80 dies, et totu su subradictu confirmait su subradictu cardinale totu su tempus, et dies et horas de su annu usque in finem seculi.

(1) *Travaca*, cioè *trabacca* o *baracca.*

(2) *Balay*, rupe scoscesa in riva al mare, all'est di Torres, dove furono trovate le reliquie dei santi martiri turritani, ed esiste una chiesetta scavata quasi tutta nel vivo sasso.

(3) Orgodori, ossia Torgodorio. Forse fu questo il nome primitivo di Barisone I regolo di Torres. Infatti il Fara che avea consultato le cronache antiche, attribuisce a questo TORGODORIO i fatti che con certezza storica appartengono al suddetto BARISONE I (ved. Fara, *De reb. sard.*, lib. II. pag. 225).

(4) Sono qui nominati i sei notabili personaggi inviati a Roma per impetrare la consecrazione della basilica di Torres, e sono nominati eziandio tre villaggi, cioè gli esistenti *Pozzo-maggiore* e *Torralba* ed il distrutto *Tayló*.

(5) *Cardinale*, cioè prelato, che il cronista appella con tal nome, o per dargli più onoranza, o perchè i prelati erano *incardinati* alle rispettive loro chiese.

(6) *Pelau*, cioè pelago, ossia mare, dal latino *pelagus*.

(7) Similitudine, per denotare la ricchezza dei regoli turritani, avuto riguardo ai tempi.

(8) Se il fatto della consecrazione della basilica di Torres si riferisce, come sembra certo, alla seconda metà del secolo XI, regnante il figliuolo, o immediato successore di Comita I, l'arcivescovo di Pisa venuto per consecrarla sarà egli Opizzone o Guidone, che occuparono l'uno dopo l'altro la cattedra pisana dal 1044 al 1077? (ved. Ughelli, *Ital. sacr.*, tom. III, col. 358 a 360, ediz. pred.).

VI.

Donazione delle chiese di S. Maria di Bubalis *e di* S. Elia di Montesanto, *fatta da* Barisone I *re di* Torres *alla basilica e monastero di S. Benedetto di Monte-Cassino.*

(1064).

Dal Gattola nelle *Accessioni* alla *Historia abbatiae cassinensis*, part. I, pag. 174-75, edit. venet. MDCCXXXIV in-fol. (1).

In nomine Dei eterni, et misericors et pii, rennante domino Barasone (2), et nepote ejus donno Marianus, in renno, quo dicitur *ore*: deinde donnicelo Mariane, et donnicelo Petru, et donnicelo Comita simul cum omnibus fratres et parentes eorum considerabimus, et memorabimus nobis de omnibus peccatis nostris, et pro mercede et redemptione animae nostrae iudio. et in eternum d.ni requie, et misericordia imbenire baleamus, sic tradimus atque concedimus basilica *S. Mariae* Dei genitricis Domini de loco, quod dicitur *Bubalis* (3). Deinde S. Elias *de Monte sante* (4) cum omnibus quae modo abent, et antea jubente Deo, dare potuerimus illis cum charitate perfecta, sic tradimus illos monasterios nostros a basilica, et monasterio S. Benedictus, qui dicitur castro Caxinom, et da domno Desiderio gratia domini abbas, et a suos successores ad abendu, tenendu, atque possidendu, et faciendu omnia quidquid, ut dillis necessaria in isos monasterios, et nullus rege post obito nostro rennabit ihc non beat comiato retrahere abbas in bita, et sit migrabit de istius seculi ihc et numque avet alius quod sacret adabas. Dirigat misos agere S. Benedicti, et dacipiat alius abbas (5). Et xi quista cartula, quod nos josi fueri, extruere, aut exterminare boluerit sive *judice*, sibe *donnu* estrumet Deus nomen suu de libro bibenziu, et carnes eius dirupiat bolatilibus celi, et bestias terre, et fiat maledicti de S. Benedicto, et duodecim apostoli, et sexdecim prophetae et aveat maledictione de quatuor evangelistas Marcus, Maczeus, Lucas et Johannes, et novem ordines angelorum, et decem arcangelorum, et depiriat illis terra, et declutiat eos bibos, sicut declutibit Datan, Coren et Abiron, et fiat maledicti de omnes sancti et sanctas Dei amen, fiat, amen fiat fiat: et xi quista breve audire ea boluerit (6) et disserit quia bene est abeat benedictione de domine nosto Jesu Christo et de sancta gloriosa matre eius Maria, et de benedictione de sanctu Benedictu, de S.tu Elias confessor, et dabeat benedictione de omnes sanctos e sanctas Dei quod superius diximus, amen fiat fiat.

Nicita lebita iscribanus (7) in palactio regis iscrisi quod in illa ora fuit tenebra, et pauca lumine abit inci illa ora; et grande presse erat mihi, domno abbate de Cassinensis Mons quod setis in serbiziu Dei et S. Benedictum nomichi tenentis, inde superiu si imbennietis litera edificata male vos qui sapies estis demandate in corde bestro, et donate pro me misero et gulpabile quo ego so testimoniu (8).

VII.

Donazione di sei chiese, co' servi e pertinenze delle medesime, fatta da Torchitorio I *re di* Cagliari *alla chiesa e Monastero di Monte-Cassino.*

(1066, 5 maggio).

Dal Gattola nella *Histor. abbat. cassin.* part. I, pag. 154-55, edit. praed.

In nomine Domini nostri Jesu Christi Dei eterni, Anno ab incarnationis eius MLXVI regnante domnu nostro Torkitori (9) Rex Sardigniae *de loco Call.*, una cum uxor sua domina Veri, et filio eius dompno Constantino (10) fecimus carta ad honorem domini nostri Jesu Christi ad

(1) Anche il Muratori avea pubblicato nelle sue *Antichità italiane* (tom. II, diss. XXXII, col. 1057-58) un frammento di questa istessa donazione, riferendola all'anno 1064 o all'incirca.

(2) È il primo di tal nome che regnò nel *giudicato di Torres* in Sardegna. Della sua pietà e liberalità verso i monaci cassinesi, della domanda da lui fatta nel 1062 a Desiderio (poi papa Vittore III) abate di Monte-Cassino, delle lodi fattegli da Leone ostiense nella sua *Cronica* (lib. III, cap. XXIII), e di quanto si appartiene alla di lui persona e a questa medesima donazione, ho già ragionato nel *Dizion. biogr. dei Sardi ill.* (vol. I, pag. 114 e 115), al quale perciò rimando i lettori.

(3) Opino che sia l'odierna chiesa di *Santa Maria de mesu mundu* tra i villaggi di Siligo e di Mores, situata in ampia ed ubertosa pianura, e dipendente dalla parrocchia di Siligo, di cui è filiale.

(4) È la stessa chiesa oggi esistente nella sommità di *Montesanto* presso il villaggio di Siligo, dalla cui parrocchia è dipendente. Una ricca vena d'acqua che scaturisce nel bosco di S. Elia, ritiene ancor oggi il nome di *Pubulos*, corruzione di *Bubalis*.

(5) Qui incominciano le barbare maledizioni scritte in latino barbarissimo contro coloro, che al presente o in futuro ardissero impugnare od impedire l'effetto della generosa donazione.

(6) Qui pure cominciano le benedizioni che s'invocano per coloro, i quali osserveranno e rispetteranno il contenuto in questa carta. Il formulario di tali maledizioni e benedizioni si trova quasi sempre in tutte le donazioni e documenti dei regoli sardi dal secolo XI al XIII.

(7) Il *Levita*, o chierico Nicita, *scrivano* o segretario del re Barisone, protesta di aver scritto male la donazione, e ne chiede scusa. Le sue semibarbare parole si possono tradurre in questo modo: *Io Nicita, levita, scrivano, scrissi nel palazzo del Re. E poichè il tempo era tenebroso, e in quell'ora eravi poco lume, ed avea gran fretta, perciò voi,* Donno Abate di Monte-Cassino, *che servite a Dio e a S. Benedetto, non mi condanniate subito, se sopra troverete la lettera mal scritta* (litera edificata male), *ma essendo come siete sapiente, emendatela in cuor vostro, e perdonate a me misero e colpevole, che sono eziandio teste* (della donazione).

(8) Il P. Gaspare Berretta pose in dubbio l'autenticità di questa carta, e la relativa narrazione di Leone ostiense (dissert. prev. presso il Murat., *Rer. ital. script.*, tom. X). Il Gattola la difese con erudizione non minore a quella del dotto suo avversario (*Hist. cassin.*, tom. I, pag. 153-54). Ma senza tanta fatica, il Berretta potea essere presto e concludentemente confutato, giacchè tutti i suoi argomenti basano sopra un errore, cioè che questo Barisone di Torres fosse l'istesso Barisone di Arborea, incoronato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa nel 1164: ed a ciò non pose attenzione nemmeno il Gattola.

(9) È il primo di tal nome che abbia regnato in Cagliari, nè bisogna confonderlo con altro Torchitorio, il quale regnò in quel giudicato nella prima metà del secolo XII. Su di che ved. il mio *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. III, pag. 257-58 e seg.

(10) Le antiche cronache sarde fanno premorire Costantino al suo padre Torchitorio, e succedere a costui l'altro suo figlio Onroco, o Orzocorre; ma siccome questo non si vede nominato nella presente donazione tra gli altri figli dello stesso donatore (laddove non si voglia credere che sia Mariano, giacchè anche Torchitorio II, che regnò nel secolo XII, chiamavasi Mariano prima di essere assunto al trono), perciò, salva la fede dovuta alle antiche cronache sarde, può credersi che Onroco succedesse nel regno a Torchitorio I, per elezione del clero e del popolo, com'era stato eletto suo padre (*Rex a Deo electus vel coronatus*), come si costumò in Sardegna anche fino ai principii del secolo XIII.

Ecclesia et monasterio S. Benedicti a tempore dompni Desiderii abbatis pro redemptionem animabus nostris et de nostris parentibus, et si est ut mandetis ad nos vester monachus cum codicibus, et omnis argumentum ad monasterium facere, et regere, et gubernare, damus eis sanctum *Vincentius* de Taverna cum plures servos, et cum omnia quantum habet, et *S. Maria de flumine Tepidus*, similiter et *S. Martha*, similiter et *S. Pantaleo de Olivano*, similiter *S. Giorgi de Tulvi*, similiter et *S. Maria de Palma*, similiter ad faciendum monasterium, ad honore S. Benedicti de Montecassino, ut in die iudicii dimitta nobis Dominus hominibus omnibus peccatis nostris. Ita dicimus, et confirmamus et testamur. Primus omnipotens Deus et omnibus sanctis, deinde filios meos *Tirchi* et *Mariane*, et fratres meos domnizellu PETRO, et domnizellus COMITA, et zio meo ZERCHIS DERAVO, et CONSTANTINUS *de Orrobulo Salvaptore;* et ego Constantinus Diaconus dictus nomine de Castra scripsit hanc carta praecipiente mihi Domino meo *TORKOTORIUS rex a Deo electus vel coronatus* (1) octavo anno regno eius (2), tertio nonas madias, indictione quarta, in vico que dicitur *Uta*, et i quista cartula vult destruere, aut francere sit anatematizatus da patrem et filium et Spiritu sancto. Amen, fiat, fiat (3).

VIII *.

Donazione di alcune ville, e specialmente delle due di S. Agata, *fatta agli arcivescovi di Cagliari da* TORCHITORIO *I regolo della stessa provincia.*

Dall' archivio arcivescovile di Cagliari, codice cartaceo *A*, fol. 101.

In nomini de Pater et Filiu et Spiritu Santu. Ego Judigi TROGODORI de Ugunali (4) cum mulieri mia Donna VERA et cum filiu miu Donnu CONSTANTINI pro boluntate de Donnu Deu potestandu parte de CARALIS faguemus illi custa carta pro beni ki faguemus à sarchiepiscopadu nostru de Caralis ad honore de Deu in gratia de santa Maria Madrige Domini et in gratia de santo Michaeli archangelo et de tota sa milicia dé sus angelus et de sus arcangelus. Et in gratia de santu Petru princeps apostolorum. Et in gratia de santu Johanni Baptista et omnes sanctos prophetas. Et in gratia de santu Stefanu primo marteru. Et in gratia de santu SATURNO (5) nostru, et omnes sancti martyres. Et in gratia de santa Cecilia virgine et omnes santos et santas Dei, calli damus à sarchiepiscopatu nostru de Caralis et pro remissione de sos peccados nostros et de sos mayorales de sa terra nostra totus *sus liberus de paniliu* (6) cantu sunt pro totu Caralis ki seminan à su archiepiscopatu nostru de Caralis de tres stimanas una in serbiciu cali abet voler sarchiepiscobu ki aet esser in sarchiepiscopadu in co asserbiant usque modo à su rennu et serbiant illi in terra et in mari pro tota sa Sardinga in serbiciu cale aet voler sarchiepiscopu ki aet esser in sarchiepiscobadu. Custus *Liberus de Paniliu* arint et messint et stident et trebulent et incungent, et fazzant omnia serbiciu et purlis et maistrus in pedra et in calcina et in ludu et in linna et in omnia fatu kantu at esser opus à sarchiepiscobadu et non usit sarchiepiscobadu ki aet esser pro temporale allebarillis aliu et non fazzant messas mulieres issorum et non disponiat pastores kena falchi issorum. Et totu custu serbiciu faguenta prima adisconto ad su rennu. Et sunt sas villas ubi sunt adistari *sus liberus de paniliu* sa villa *de santa Ilia* (7). Et *Quartus jossu* et *santa Maria de Paradisu* et villa de archiepiscopo *de Folastrai*. Et issa villa

(1) Cioè *eletto dal clero e dal popolo*. In queste elezioni però, oltre ai meriti personali, si aveva riguardo ai diritti di successione e del sangue, come dimostrerò in altri luoghi di questo *Codice*.

(2) Dunque il regno di Torchitorio I ebbe principio nel 1058.

(3) La carta autografa di questa donazione esisteva nel 1733 nell'archivio di S. Benedetto di Monte-Cassino nel *Registro* ordinato dall'anno 1126 fino al 1137 essendo abate Senioretto (fol. 159, n° 639). Leone ostiense ne fa menzione nella sua *Cronica* continuata da Paolo Diacono (lib. III, cap. XXIV), e profonde molte lodi alla pietà del re Torchitorio. Le sei chiese e loro pertinenze, contenute in questa donazione, furono poi confermate a Rainaldo abate di Monte-Cassino da papa Eugenio III contro le pretensioni del vescovo di Solci, come si ricava da una lettera di questo pontefice a Villano, arcivescovo di Pisa, che riporterò a suo luogo fra i documenti del secolo XII.

(4) La somiglianza del nome, e il chiamarsi Vera la di lui moglie, e Costantino il di lui figlio, m'inducono a credere che il Torchitorio o Torgodorio di questo diploma, sia lo stesso Torgodorio del diploma 5 maggio 1066 già riportato nel precedente n.° VII: tuttavia non oso affermarlo risolutamente, perchè nella presente carta leggesi l'aggiunto *de Ugunali*, e nell'archivio arcivescovile di Cagliari esistono molte altre carte senza data del giudice Torgodorio *de Unali*, contenenti alcune donazioni alle chiese di S. Saturnino e di S. Antioco di Solci, le quali sembrano appartenere a Torgodorio II; e quindi sono riferibili al principio del secolo XII. Non pertanto, siccome il solo aggiunto *de Ugunali* non basta a distruggere la identità della persona di questo Torgodorio con quella del Torgodorio I del 1066, risultante dalla somiglianza dei nomi della moglie e del figlio, ho stimato dover collocare questo documento tra gli altri non datati che più probabilmente appartengono al secolo XI. Se questa opinione è vera, pare che il presente diploma debba riferirsi alla seconda metà del secolo XI, e che sia di poco anteriore o di poco posteriore al 1066; e dippiù ci somministra la notizia di un altro arcivescovo cagliaritano nella persona di maestro Alfredo (diverso dal Gualfredo che occupò la sede di Cagliari nel principio del secolo seguente), il quale riempirebbe un posto della grande lacuna esistente nella serie dei prelati cagliaritani dall'anno 787 dell'era volgare fino al 1073.

(5) Cioè Saturnino, e per abbreviatura Saturno.

(6) *Sus liberus de paniliu*, cioè *homines liberi de panilio*, come io opino. Cotesti uomini *liberi de panilio* erano coloro che spendevano le loro fatiche nelle arti meccaniche *pro pane lucrando*, detti perciò *de panilio*, come agricoltori, pastori, artefici ecc. Chiamavansi *liberi* per distinguerli dai *servi* e dai *mancipii*, i quali nè avevano libertà di emanciparsi dal lavoro pe' loro padroni, nè avevano personalità civile, e si vendevano perciò e si donavano a guisa di bestie, come ne fanno prova tanti altri diplomi sardi del medio evo riportati in questo stesso *Codice*. Per quanto appare dal presente documento, cotesti uomini *liberi*, ed esercenti arti non liberali, aveano facoltà di andare dove più loro piacesse. Però nei luoghi dove fissavano il domicilio, doveano servire e lavorare, di tre settimane una a benefizio del signore del luogo, ossia del regolo della provincia. Da ciò ne segue che ciascuno di cotesti uomini *liberi de panilio* lavorava annualmente nel proprio mestiere due settimane per proprio conto ed una per conto del padrone del luogo, locchè in sostanza era mezza libertà e mezza servitù. Torgodorio adunque col presente diploma fece dono agli arcivescovi cagliaritani di questo servizio a lui dovuto dagli uomini *liberi de panilio* dimoranti nei luoghi donati, a condizione però che ciascuno di detti uomini spendesse ogni anno a favore del regno (*a su rennu*), ossia della repubblica, del regolo, giudice, magistrato o rettore della provincia, tre giorni per arare e tre giorni per mietere; il qual servizio, eccettuato dalla donazione, chiamasi nel diploma *robadìa*, quasi quei sei giorni di lavoro gratuito fossero rubati dai dippiù giorni di lavoro parimenti gratuito donati agli arcivescovi, sebbene in realtà e gli uni e gli altri fossero rubati a quei mezzo-liberi e mezzo-servi uomini *de panilio*. Ed ecco, se mal non mi appongo, l'origine delle *roadie*, che anche oggidì si fanno in Sardegna a favore di certe chiese e dei monti frumentarii. La civiltà dei tempi col rubare una sola lettera alla parola antica ha tolto la turpezza della immagine che potea offerirsi, e si offeriva veramente sotto il nome di *robadìa* o *robarìa*.

(7) La villa di *Santa Ilia* o *Gilia*, qui nominata tra le dieci donate da Torgodorio, esisteva nella pianura di S. Paolo presso allo stagno di Cagliari, e comprendeva, per quanto io posso conghietturare, anche il borgo di *S. Avendrace*. Era città munita, sede del

de *santa Agatha de Zulkis.* Et *Bau de Camus.* Et *Marganni.* Et *Barau Murakessus.* Et issa villa *de santa Agatha de Ruthilas* (1). Et damus illas custas billas cum homines cantus sunt cantu aen esser adistari intru de custas billas pro cantu adi durari su segulu. Et damus illas custas billas cum fundamentus et saltus aquas et padrus et domestigas et semidas et vineas quantu se apartenet apusti custas villas quillapat sarchiepiscopadu de Caralis cantu addurari su segulu. Et custu ordinamientu faguemus in manu de sarchiepiscopadu nostru Maistru Alfrede et cum boluntade de sus episcopos nostros et de totu su clericadu et de totu sus mayorales frades nostros de Caralis. Et non debeat serbire custus *liberus de panilio* assu *Rennu* et ni a curadore et ni armentario et ni à mayori destoca et in agenezzario. Farbe turbet tres arrobatias de arari et tres de messari à su *Rennu.* Et si benit punnas in sa terra dent dato et opera de cutore killi aet gittari in justicia et siat in boliutadi de sarchiepiscopo ki aet esser apontarer curadores et mayores suos in totas billas de *sus panilius.* Et non apat auzansia judice et nin donna et nin nullo homine carnale ki pus nos aet esser dellebarinde destos *liberos de panilio cantu sunt et cantu aent esser* aponirinde in serbiciu suu perunu et in aprearinde kena boluntate de sarchiepiscobu et non usent intrare per unu curadore et nin per unu mayore de su *Rennu* admigare et in apreare in istas villas *de panilio* kena voluntate de sarchiepiscopada si non volet mandare homine suo archiepiscopo apreare ki siat sa preà aut pro morti domine aut pro sas operas aut pro parimentu de kertu. Custu faguimus et confirmamus ad honorem Dei et sante Marie Matrige Domini et de totus sus santos et per remissione de sos peccados nostros et de parentes nostros. Et non apat auzansia judichi et nin donna et nin perunu homini carnali adirbertere custu ordini kaemus fatu pro Donnu Deu et pro sas animas nostras et parentes nostrus et ka fudi minimadu sarchiepiscobadu de punnas qui benint in sa terra li faguimus custu beni. Et sunt testimonius donniguellu Zerchis et donniguellu Comita, Constantine Deruto *logu salbadori* et totu sa terra nostra de Caralis. Ki laet devertere appat anathema daba Pater et Filiu et Spiritu Santu. Daba xij apostolorum et daba IIII evangelistas, daba XVI prophetas, daba XXIIII seniores, daba CCCXVIII santos patres. Et sorti appat cum Juda in inferno inferiori fiat fiat amen.

IX.

Condague *della elezione di* Andrea Tanca *regolo di Torres, e delle forme di elezione degli antichi* giudici turritani (2).

(. . . . . .)

In Dei nomine amen.

Pro qui es cosa laudabile e placuente a Deu et a su mundo tener memoria de sas cosas antiguas, et maxime de sos sabios, virtuosos et prudentes homines proleare exemplos virtuosos, et seguire sos vestigios de sas bonas oberas insoro; a tale qui potamus aquistare cuddu honore, laude et fama, qui issos han acquistadu, et specialmente de sos *señores* et *regidores*, qui sun istados in su regnu de *Sardiña:* comente *juigues*, *marquesos*, *contes* et *viscontes* (3), et ateros de bona memoria antiguamente in custa isola de *Sardiña;* et specialmente in su cabu de *Logudoro* fuit regidu et governadu per *juigues*, quales fuerunt electos dae santa Ecclesia romana (4), in su quale tempus siguende tale ordine sa santa ecclesia stetisit eligidu pro *Juigue* et *Donnu* de su cabu de Logudoro unu clamadu Donnu Andria Tanca (5) a requesta de sos *pre-*

giudice e dell'arcivescovo cagliaritano, ed è frequentemente nominata negli antichi diplomi. Da questa villa di *S. Gilia* è stata traslatata al castello di Cagliari (*ad castrum Kalaris*) la sede e la città cagliaritana; nè parmi vero che il sobborgo di *Stampace* fosse l'antica Cagliari, come opinano alcuni, giacchè il detto sobborgo ebbe principio per opera dei Pisani circa il 1212; nè anteriormente, per quanto è a mia notizia, vedesi nominato in alcuna istoria o carta antica.

(1) *Sant'Agata di Sulcis* e *Sant'Agata di Rutilas:* queste ville, ora distrutte, esistevano, una nella regione sulcitana, e l'altra nella cagliaritana. Le chiese che in dette due regioni sono al presente intitolate a *Sant'Ada*, sembrano indicare una corruzione o abbreviazione del nome di *S. Agata*, in sardo *Agada*, e che la *Sant'Ada* di *Sulcis* abbia dato origine al titolo di barone di *Santader* usato dagli arcivescovi cagliaritani; e la *Sant'Agata di Rutilas* sia il *Sant'Ada* di Quarto, che si venera nella chiesa dei Cappuccini di detto villaggio sotto forma d'uomo e di soldato, che sembra fatto per errore dal pittore della tela.

(2) Questa *cronaca* o *condague* è stato certamente scritto dopo il secolo XI, come si evince dalla stessa lingua sarda più colta, più armonica e meno barbara di quella che si trova in altri documenti di quel secolo, e si raccoglie manifestamente dalla introduzione, nella quale il cronista protesta di scrivere cose di data antica. Però, siccome i fatti e le memorie contenutevi si riferiscono al secolo XI, perciò l'ho collocato in questo luogo. Il presente documento è importantissimo, perchè vi si riferisce il modo della elezione degli antichi regoli turritani.

(3) Laddove il cronista non usi in lato senso di *padroni illustri* gli anzidetti titoli, da tali espressioni si avrebbe argomento a conchiudere, che questo *condague* fu scritto nel finire del secolo XIII, o il principio del XIV, giacchè prima non vi fu verun dinasta che abbia avuto stato in Sardegna col titolo di *marchese*, di *conte*, o di *visconte*, tranne quel *Guglielmo* ed *Ugone*, *marchesi*, *signori di Corsica* e *giudici di Cagliari*, i quali figurano nel principio del secolo XI (ved. sopra i numeri I, II e III).

(4) Cioè *approvati* e *confermati* (e quindi impropriamente *eletti*) dalla sede pontificia. Nè altro può essere il senso della parola *electos*, giacchè più sotto il cronista riferisce il modo della elezione dei *giudici*, che facevasi dall'arcivescovo di Torres e suoi suffraganei, e dai notabili del regno. Quest'approvazione pontificia ci riporta col pensiero alla fine del X, o per lo meno ai principii del secolo XI, quando era nel suo pieno ed originario vigore la potestà papale sulla Sardegna, alla di cui osservanza appunto, perchè trovavasi già molto scaduta dall'antico, il pontefice Gregorio VII richiamò i regoli sardi con una sua lettera dell'anno 1073 (ved. infr. n° X).

(5) Andrea Tanca. Della esistenza di questo regolo non si può dubitare, giacchè l'attestano le antiche cronache sarde, gli scrittori nazionali, e anche il Folieta negli *Annali genovesi* (*Hist. genuens.*). Ma sorgono molte difficoltà, sia sulla durata del di lui regno, che nella *Cronaca* dicesi di anni 33, sia sulla di lui discendenza, come lo indicai in varii luoghi del mio *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, (vol. I, pag. 115, vol. II, pag. 146 e 222, vol. III, pag. 247-48). Però, ponendo per base, che la detta *Cronaca* lo dice padre di Mariano, che, nel morire, lasciò in minore età, e regnò dopo di lui nel giudicato di Logudoro; ritenendo, che questa narrazione è confermata dal diploma del 1064, nel quale figura cotesto Mariano medesimo in società di regno coll'avo suo Barisone I di Torres (ved. sopra n° VI); e considerato per ultimo, che Gonnario II giudice di Logudoro in una donazione del 24 giugno 1147, che riporterò fra i monumenti del secolo XII, fa espressa menzione dell'*avo suo* Mariano e dell'*atavo* Barisone, tralasciando il nome del suo *bisavo*, conghietturo che quest'ultimo fosse appunto Andrea Tanca, senza punto fermarmi sulla straordinaria durata del suo regno, che per solo errore degli amanuensi io credo indicata nella *Cronaca* suddetta per anni trentatre.

lados et *lieros* (1) de su dictu cabu de Logudoro, su quale regisit annos 33 bene et legalmente pro sa corte romana cum amore et bona voluntade de totu su populu. Morisit in sa communidade de *Ardari*, et fuit sepellidu intro de sa ecclesia de *Santa Maria de Ardari* dae nantis de su altare magiore honoraguelmente dae totu sos prelados et cleru de *Logudoro*, et de totu sos *lieros*. Lassait unu figiu minore clamadu domicellu Mariane (2) su quale istesit electu pro *juigue*. Fuit consuetudine in cuddu tempus qui totu sos prelados, zio est su archiepiscopu de Turres cum sos de pius cabos de Logudoro sufraganeos suos una cum sos lieros elegian sos juigues de su dictu cabu; su archiepiscopu de Turres fuit cabu in su spirituale, et in su dictu archiepiscopadu fuit consigiante de sos juigues cum sos de pius cabos sufraganeos suos in sos ordinamentos de sa terra et de su regnu, de su palatu de *Ardari* (3), fuit cabu de su regnu de Cabudoro, ciò est in totas sas cosas temporales: et in sa ecclesia de Santa Maria de Ardari fuit ecclesia catedrale in su de pius cabos de Bisarchiu: et in sa dicta ecclesia subra de su altare magiore faguian sagramentu sos juigues quando fuint electos pro juigues in sas manos de sos perlados, et receviant sa segnoria, et pro santa ecclesia romana, et offerian a su altare una libra de argentu et una cera (4).

X.

Lettera di papa Gregorio VII ai quattro Regoli *o Giudici sardi, colla quale li richiama all'antica obbedienza e dipendenza dalla Chiesa Romana, e li esorta a uniformarsi alle istruzioni da lui date sul proposito a Costantino arcivescovo di Torres.*

(1073, 14 ottobre).

Dal Mansi, *Ss. Concil. nov. et ampl. collect.*, tom. XX. col. 83, edit. praed.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, Mariano Turrensi, Orroco Arborensi, Orroco Caralitano, et Constantino Gallurensi iudicibus Sardiniae salutem et apostolicam benedictionem (5).

Vobis et omnibus qui Christum venerantur, cognitum est, quod romana Ecclesia sit mater omnium christianorum, quae licet et consideratione officii omnium gentium saluti debeat invigilare, specialiter tamen, et quodammodo privatim, vobis sollicitudinem oportet eam impendere. Verum quia negligentia antecessorum vestrorum charitas illa friguit, quae antiquis temporibus inter romanam Ecclesiam et gentem vestram fuit, in tantum, ut a nobis, plusquam gentes, quae sunt in fine mundi, vos extraneos fecistis, quo christiana religio inter vos ad maximum detrimentum devenerit: unde multum vobis necessarium est ut de salute animarum vestrarum studiosius admodum cogitetis, et matrem vestram romanam Ecclesiam, sicut legitimi filii, recognoscatis, et eam devotionem, quam antiqui parentes vestri impenderunt, vos quoque impendatis (6). Nostri autem desiderii est, non solum de liberatione animarum vestrarum curam velle habere, sed etiam de salvatione patriae vestrae sollicitius invigilare: unde, si verba nostra, sicut decet, devoti receperitis, gloriam et honorem in praesenti et futura vita obtinebitis; quod si aliter, quod non speramus, feceritis, et ad sonum exhortationis nostrae aurem debitae obedientiae non inclinaveritis, non nostrae incuriae, sed vestrae poteritis culpae imputare, si quid periculi patriae vestrae contigerit (7). Caetera, quae de salute et honore vestro tractamus, magna ex parte confratri nostro Constantino turrensi archiepiscopo (8) vobis referenda commisimus. At cum Legatus noster (9), quem, Deo annuente, in proximo mittere disponimus, ad vos venerit, voluntatem nostram pleniter vobis significabit, et quod gloriae et honori vestro condecet apertius enarrabit. Dat. Capuae, undecimo idus octobris, indictione duodecima (10).

(1) *Prelados et Lieros:* cioè i *prelati*, e gli *uomini liberi*, ossia i notabili del regno.

(2) Lo stesso *Mariano*, di cui nella precedente nota 5.

(3) Castello di Ardara, ancor oggi esistente; antica residenza dei giudici di Torres, dalla quale furono datati molti loro diplomi.

(4) Pare che questa libbra d'argento, e libbra di cera si desse in ricognizione del supremo dominio della chiesa romana sul regno di Torres. Più sopra nella medesima *Cronaca* è riportata la forma della elezione dei regoli, il loro giuramento e la loro podestà temporale, retta dai consigli dell'arcivescovo turritano.

(5) I quattro *giudici* o *regoli* ai quali è diretta la presente lettera, sono Onroco di Cagliari successore di Torchitorio I, Mariano I di Torres, Onroco ossia Orzocco I di Arborea e Costantino I di Gallura. Di essi, e delle gesta loro abbiamo scritto largamente nel nostro *Dizionario biografico dei Sardi illustri* vol. I, pag. 247, vol. II, pag. 221, e vol. III, pag. 35 e 39.

(6) Sotto nome di *parentes vestri* si debbono intendere gli antenati e i predecessori (nei regni rispettivi) dei quattro regoli, ai quali è indirizzata la presente epistola. Infatti Comita I e Barisone I antecessori di Mariano I di Torres, e Torchitorio I precessore di Onroco di Cagliari, diedero prove della loro pietà verso la chiesa colle fondazioni e donazioni già riportate nei numeri IV, V, VI, VII e VIII precedenti. Degli antenati di Orzocco I di Arborea e di Costantino I di Gallura, sebbene non si abbiano documenti scritti, si può tuttavia supporre che non siano stati meno liberali e meno religiosi.

(7) Il Papa allude in questo luogo alle mire ambiziose, che in quel correr di tempi varii popoli e sovrani, oltre ai Pisani e Genovesi, aveano sulla Sardegna, come lo scrisse poi apertamente nel 1080 a Onroco giudice di Cagliari (ved. infra docum. XII). E per mezzo di questo timore o minaccia volea indurre i regoli sardi a dipendere in tutto e per tutto dalla sede pontificia.

(8) Lo stesso Costantino, di cui papa Gregorio VII parla nella seguente lettera (n° XI) scritta nel 1074 al suddetto Onroco, ossia Orzocorre giudice di Cagliari.

(9) Questo *Legato* fu il vescovo di Populonia, di cui poi parla lo stesso pontefice in altra lettera diretta nel 1080 al già mentovato Orzocorre giudice cagliaritano (ved. il seguente docum. XII).

(10) Siccome la indizione XII cadde nel 1074, e così appunto è annotata nella seguente epistola (n° XI) scritta nel 16 gennaio di detto anno dallo stesso pontefice Gregorio VII a Orzocorre regolo di Cagliari, perciò potrà sembrare a taluni errata l'annotazione della indizione XII nella presente epistola del 1073, poichè a quest'anno appartiene propriamente la indizione XI. Devesi però notare che nell'epistolario gregoriano le indizioni sono contate dal 1° settembre a vece del 1° gennaio di ciascun anno, come si ricava, tra le altre, dalla epistola XIX del libro I diretta a Rodolfo duca di Svevia nel 1° settembre del 1073, la quale è annotata *indictione incipiente duodecima;* e quindi è chiaro il motivo per cui la presente lettera indiritta nel 14 ottobre del 1073 ai quattro regoli sardi, è annotata ancor essa coll'indizione XII. Ma un errore manifesto occorse certamente nella indicazione degli *idi*, ossia nel giorno degli *idi*, che trovasi così espresso, *undecimo idus octobris;* poichè gl'*idi* suddetti si contavano per soli otto giorni successivi dopo le *none*, e non ammettevano il numero XI. Questo errore che non fu avvertito dal Mansi, uomo per altro dottissimo e diligentissimo, io lo credo derivato da imperizia degli amanuensi, i quali probabilmente avranno scambiato il II romano coll'11 arabico, e scritto *undecimo* a vece di *secundo*, o *pridie idus octobris*. E che nell'originale dell'epistolario gregoriano fosse annotato il II romano, non però l'11 arabico, oltre all'uso costante dei papi in siffatte scritture, si prova dalle stesse lettere del pontefice Gregorio VII, poichè la XXVII e XXVIII del libro I dirette ad Alberto vescovo eletto d'Acqui ed a Guglielmo vescovo di Pavia (che precedono

XI.

Lettera di papa Gregorio VII a Orcozore *giudice di Cagliari, colla quale gli raccomanda nuovamente di uniformarsi ai consigli di Costantino arcivescovo di Torres, e loda il suo divisamento di trasferirsi personalmente a Roma.*

(1074, 16 gennaio).

Dal Mansi, *Ss. Concil. nov. et ampl. collect.*, tom. XX, col. 94, edit. praed.

Gregorius Episcopus servus servorum Dei Orcozor Judici calaritano Sardiniae provinciae salutem et apostolicam benedictionem (1).

Literas tuas accepimus, in quibus te ad nos velle venire continebatur (2). Nobis itaque placet ut venias, et cum omni securitate, postquam ad litus nostrum veneris, eundo et redeundo per fines terrae nostrae te migrare posse nullatenus tibi dubitandum esse scias. Praeterea admonemus prudentiam tuam, ut de causa, quam per archiepiscopum Constantinum Turrensem hoc in anno a nobis Capuae consecratum tibi mandavimus (3) cum caeteris Sardiniae iudicibus loquaris; et firmiter inter vos communicato consilio, quidquid vobis inde cordi et animo sit, celeri nobis responsione notificate; scientes quoniam nisi in hoc anno certa nobis super hac re ratione respondeatis, nec amplius vestra responsa quaeremus, nec tamen ulterius jus et honorem sancti Petri irrequisitum relinquemus (4). Data Romae, decimoseptimo kalendas februarii, indictione duodecima.

XII.

Lettera di papa Gregorio VII a Orzocco *giudice di Cagliari, colla quale lo encomia per l'onesta accoglienza fatta al Vescovo di Populonia, legato pontificio, lo esorta ad alcune riforme disciplinari del clero dell'isola, e lo avvisa di aver rigettato le proposte fattegli dai Normanni, dai Toscani, dai Longobardi, e da parecchie genti oltremontane per la concessione della provincia cagliaritana.*

(1080, 5 ottobre).

Dal Mansi *Ss. Concil. nov. et ampliss. collect.*, tom. XX, col. 322 edit. praed.

Gregorius Episcopus, servus servorum Dei, glorioso Judici calaritano Orzocco salutem et apostolicam benedictionem (5).

Gratias omnipotenti Deo referimus, quod tua sublimitas beatum Petrum recognoscens debitum honorem et reverentiam legato nostro populoniensi episcopo V (6).... exhibuit, ac proinde ita devotionem tuam in illo suscipimus, quasi nobis, immo beato Petro prestiteris, dicente Domino: *qui vos recipit, me recipit.* Dilectionem ergo tuam monemus, ut ea quae a prefato legato nostro, atque Azone (7) prudenti viro audivisti, alta memoria semper retineas, si tui memoriam in nobis ante Dominum iugiter esse desideras. Nos enim memorati episcopi hortatu et precibus, qui se a te reverenter susceptum honorificeque tractatum testatur, apud illum, cuius vices licet indigni fungimur, te in mente specialiter deinde habere optamus (8). Nolumus autem prudentiam tuam moleste accipere, quod archiepiscopum vestrum Jacobum (9) consuetudini sanctae romanae Ecclesiae, matris omnium ecclesiarum, vestraeque, specialiter obedire coëgimus; scilicet, ut quemadmodum totius ecclesiae occidentalis clerus ab ipsis fidei cristianae primordiis barbam radendi morem tenuit, ita et ipse frater noster archiepiscopus vester raderet. Unde eminentiae quoque tuae praecipimus, ut ipsum ceu pastorem et spiritualem patrem suscipiens et auscultans, cum consilio eius omnem tuae potestatis clerum barbas radere facias atque compellas: res quoque renuentium, nisi demum consenserint, publices, idest juri calaritanae ecclesiae tradas, et ne ulterius inde se intromittant, constringas, nec non ipsum ad honorem ecclesiarum defendendum promptissime adiuves (10). Praeterea nolumus scientiam tuam latere, nobis terram vestram a multis gentibus esse petitam, maxima servitia, si eam permitteremus invadi, fuisse promissa, ita ut medietatem totius terrae nostro usui vellent relinquere, partemque alteram ad fidelitatem nostram sibi habere. Cumque hoc non solum a Nortmannis et a Tuscis ac Longobardis, sed etiam a quibusdam ultramontanis crebro ex nobis esset postulatum, nemini in ea re unquam assensum dare decrevimus, donec ad vos legatum nostrum mittentes animum vestrum deprehenderemus (11). Igitur quia devotio-

immediatamente alla presente epistola, la quale è la XIX dello stesso libro I) sono annotate III (*tertio*) *idus octobris, indictione duodecima* (1073). Perciò ho corretto la data del giorno in cui questa lettera fu scritta, notandolo nella iscrizione sotto il 14 ottobre del suddetto anno 1073.

(1) Orzocor, cui è diretta la presente epistola, è lo stesso Onroco giudice di Cagliari, del quale si parla nella lettera precedente.

(2) La lettera scritta da Orzocor ossia Onroco a papa Gregorio VII, si riferiva senza dubbio ai fatti contemplati nella lettera che lo stesso pontefice scrisse ai quattro regoli sardi nel 14 ottobre 1073 (ved. il n° X precedente). Il divisamento di Orzocor di trasferirsi a Roma procedeva forse dal desiderio di conchiudere più sollecitamente le pratiche commesse dal papa all' arcivescovo turritano, e che più specialmente si doveano poi trattare dal legato pontificio, il quale fu in appresso il vescovo di Populonia.

(3) Questo insigne prelato turritano nacque in Sassari, ed è conosciuto nella storia ecclesiastica di Sardegna sotto il nome di Costantino *di Castra* o *Castro*. Di lui ho parlato nel mio *Dizionario biografico dei Sardi illustri*, vol. I, pag. 203.

(4) La Chiesa romana pretendeva a supremazia di dominio sulla Sardegna, e perciò si comprende donde procedesse la minaccia di Gregorio VII contenuta nelle parole: *nec tamen ulterius jus et honorem sancti Petri irrequisitum relinquemus.*

(5) L'Orzocco, cui è diretta questa lettera, è lo stesso regolo cagliaritano al quale fu indirizzata la precedente.

(6) Cioè Willielmo o Guglielmo, l'istesso di cui parla l'Ughelli nell'*Italia sacra*, tom. III, col. 710, n° 1075.

(7) Opino, che questo Azone, *savio uomo*, sia lo stesso Arzone che nel 1089 regnava in Cagliari. E forse la sua dimora in Roma, e l'aiuto da lui prestato co' suoi consigli a Orzocco per la felice riuscita della missione del vescovo di Populonia, gli avranno dischiusa la via a conseguire, dopo la morte di Orzocco, il giudicato di Cagliari, per elezione del clero e del popolo, che professava già la dipendenza dalla S. Sede.

(8) L'onesta accoglienza fatta da Onroco al vescovo di Populonia era, come vedesi, il precipuo motivo, per cui il papa prometteva al primo di averlo presente nelle sue preci.

(9) Per le notizie relative a quest'arcivescovo di Cagliari, ved. Tola, *Diz. biogr. dei Sardi illustri*, vol. II, pag. 128.

(10) Era cotanto radicato nel clero sardo il costume orientale di nutrire folta e lunga barba sul mento, che il papa dovette chiamare in suo aiuto l'autorità laicale di Onroco, per farla radere all'arcivescovo Giacomo, ed ai preti da lui dipendenti. Quest' ordine papale sembrerà forse scandaloso ai *lions* eroici dell'età moderna.

(11) La data di questa lettera, e quindi la concessione chiesta al pontefice dai Normanni, dai Toscani, dai Longobardi e da parecchi popoli oltramontani, cade in quel tempo in cui la S. Sede spiegava pretese di assoluta sovranità sulla Sardegna, in conseguenza della donazione di Carlo Magno, secondo il Sigonio, o di Lodovico Pio, secondo altri critici. Ma poi questa sovranità le fu contestata dagli imperatori germanici, tra i quali si distinsero Federigo Barbarossa e Federigo II. Notisi per altro, che da una lettera scritta dallo stesso Pontefice nel 7 aprile 1074 a Gotofredo duca di Lorena, marito della celebre contessa Matilde, sembra potersi indurre, ch'egli gli avesse promesso la investitura della Sardegna, laddove lo aiutasse a combattere i Normanni.

nem beato Petro te habere in legato suo monstrasti, si eam, sicut oportet, servare volueris, non solum per nos nulli terram vestram vi ingrediendi licentia dabitur, sed etiam, si quis attentaverit, et saeculariter et spiritualiter prohibebitur a nobis ac repulsabitur [1], Auxilium denique beati Petri, si in ipsius fidelitate perseveraveritis, procul dubbio, quod non deerit vobis, et hic et in futurum promittimus.

Data tertio nonas octobris [2].

XIII *.

Nicodemo vescovo di Bisarcio scrive nel CONDAGUE *(cronaca) di s. Antioco tutti gli acquisti da lui fatti a favore della stessa chiesa.*

(. . . . . [3]).

Apografo Simoniano esemplato dall'autografo della Chiesa di Bisarcio, il quale esisteva nell'archivio della chiesa metropolitana di Sassari (4).

Ego Nicodemus Ep.us ciponio in ecustu condace de santu antiochu de gisarchu [5] paratu cantu bi feci comporai saltu in legia et incuniatu introsicu a dorben lizor de nugor et a dorbeni [6] de ederatas de III porcos [7] et ego deilis [8] nnu sott. de berbece [9] et sott. de pannu. e novellu [10] in sott. e III . . . . [11] Comporaili . . . . [12] et a iuhanne muncu [13] comporaili saltu de I porcu [14] et ego deitili [15] unu maiale [16] comporaili a marcusa de Ostianu [17] cum boluntate dessos fiios [18] saltu de VII porcos et deitili II sott. de pannu et unu boe domatu [19] in III sott. [20] et II maiales . . . . . . et . . . . . . sott de labore [21] et benin ympare I et II sott. [22] eco custu parai inter legia e cuniatu introsicu e calcaria a santu antiochu [23] avendelu a destimoniu primus deus omnipotens deinde iudice mariane [24] et petru de centu istabla e fratre suo [25] et gunnari deussi [26] et ego piscopu Nichodemu cum tota iscolca mea [27], et comita de orbei [28] cum tota iscolca sua testes.

XIV*.

Gavino Vescovo di Bisarcio scrive nel CONDAGUE *di s. Antioco gli acquisti da lui fatti a favore di quella chiesa.*

(. . . . . [29]).

Apografo Simoniano ricavato fedelmente dall'autografo Bisarchiense, che si conservava nell'archivio capitolare di san Nicola in Sassari (30).

Ad honore Dedeu primu et de santu antiocu. Ego piscopus Gavinus de Gisarchu [31] ponio in istu condace, regnante venerabile viro magno venerabile marianus

(1) Il papa prometteva ad Orzocco, che laddove continuasse a serbare *Devotionem S. Petro*, che è quanto dire, laddove continuasse a riconoscere la sovranità della sede apostolica sul di lui reame, o *giudicato*, non permetterebbe ad alcuno di occupare con violenza il di lui regno, anzi vi si opporrebbe virilmente colle armi temporali e spirituali.

(2) Manca in questa lettera l'annotazione della indizione, la quale, secondo il calcolo comune, sarebbe la III, ma secondo la computazione adottata nell'epistolario Gregoriano è la IV.

(3) Sebbene questa carta non abbia data, appartiene però manifestamente alla seconda metà del secolo XI, perchè vi è nominato il giudice Mariano, il quale non può essere che il primo di questo nome, che regnò in Torres. Infatti il vescovo Nicodemo e l'altro, vescovo Gavino, cui appartiene il seguente documento XIV, sono anteriori di tempo non solamente al vescovo Mariano Thelle, che visse nella prima metà del secolo XII, ma eziandio a Costantino Madrona, che il Vico colloca primo tra i vescovi di Bisarcio nel 1102.

(4) Così trovasi annotato nell'apografo Simoniano (cioè dell'arcivescovo di Sassari D. Giambattista Simon) da me posseduto. Ma per quante ricerche abbia io fatte nell'archivio della cattedrale di Sassari, non mi riuscì trovare l'autografo, il quale forse perì con tante altre carte preziose che in quell'archivio erano custodite.

(5) Ecco un vescovo di Bisarcio ignoto al Mattei, ed a tutti gli scrittori di cose sarde. Quindi la esistenza della sedia vescovile bisarchiense rimonta alla seconda metà del secolo XI.

(6) Sono qui riferiti i nomi di due venditori. Il primo è Dorbeno ossia Torbeno Lizor di Nugor: il secondo un altro Dorbeno, di cui è taciuto il cognome. *Nugor* sembra nome di paese, e benchè materialmente si possa intendere per l'attuale città di Nuoro, inclino tuttavia a credere che con tal nome sia indicato il villaggio di Nughedu, il quale è poco distante dall'antica ed ora distrutta città di Bisarcio.

(7) Con questa espressione è indicata la capacità, ossia l'estensione del terreno comprato, il quale aveva la superficie *de ederatas de III porcos*, cioè quanta potea bastare al pascolo di tre porci (animali) per un giorno. *Ederatas* corrisponde all'italiano *mangiate* (plurale di nome), e deriva dal verbo latino *edo edis*.

(8) *Deilis*, sincope dal latino *dedi illis*.

(9) *Berbece*, cioè *pecora*, del valore di un soldo (d'argento).

(10) *Novellu* (attualmente i Sardi pronunziano *noeddu*), cioè bue di terza età, che ha passato gli anni di vitello e di giovenco.

(11) Qui manca probabilmente la parola *dinaris* (danari) complemento del valore del *novello*, ch'era di un soldo e di tre danari. Riassumendo le diverse specie date in pagamento dal vescovo Nicodemo, si ricava, che il terreno in cui poteano pascere per un giorno tre porci, fu da lui comprato per tre soldi di argento e tre danari.

(12) Manca la indicazione della cosa comprata.

(13) Cioè Giovanni Monco, forse così chiamato perchè mancasse di qualche mano o l'avesse storpiata.

(14) Indicazione di capacità del terreno (ved. la nota precedente).

(15) *Deitili*, ossia *dedi illi* (lat.).

(16) Porco castrato, che i contadini sardi sogliono allevare ed ingrassare, o per usi domestici, o per vendere nella stagione invernale.

(17) *Ostianu* sembra il nome della patria di Marcusa, e forse anche il cognome di costei, derivato dal luogo di sua nascenza.

(18) Con volontà, ossia col consenso dei figli. Nella parola *fios* si scorge subito il latino *filios*.

(19) Bue domito.

(20) Si noti, che il bue da lavoro valeva allora tre soldi, mentre il novello costava un soldo e tre danari, come si è veduto più sopra.

(21) *Labore*. Qui deve intendersi per grano, od orzo, che i contadini sardi usano ancor oggi indicare col nome complessivo di *laore* (*labore*), significando metaforicamente il frutto raccolto dalla terra da essi lavorata.

(22) Qui è riepilogato il valore, o la somma del valore delle diverse specie date dal vescovo Nicodemo per l'acquisto dei terreni contemplati nella presente carta. Tal valore o somma è riassunto in una lira e due soldi. E sebbene nel documento sia ora leggibile la sola cifra complessiva di soldi otto e tre danari, tuttavia ponendo mente alle lacune esistenti che contenevano la indicazione del valore delle altre specie, si deve inferire che in tali lacune erano, senza meno, indicati i soldi tredici e nove danari ora mancanti.

(23) S. Antioco di Bisarcio nell'agro ozierese.

(24) Mariano I, giudice o regolo di Torres, figlio di Andrea Tanca e nipote di Barisone I, dei quali si è parlato nei documenti VI e IX.

(25) Due notabili di Torres, e forse congiunti del regolo Mariano, cioè Pietro di Centostable e suo fratello.

(26) Gonnario de Ussi, altro notabile della provincia turritana.

(27) *Cum tota iscolca mea*, cioè cogli uomini da me dipendenti, ovvero abitanti nel circondario, nel luogo di mia giurisdizione.

(28) Comita de Orbei sembra qualche personaggio notabile di altra provincia limitrofa (*de Orbei*), avente giurisdizione propria, poichè appresso si fa menzione degli uomini della sua *iscolca*.

(29) Ved. la nota 4.ª al precedente documento XIII.

(30) Ved. la nota 5.ª al medesimo documento XIII.

(31) Ecco un altro vescovo ignorato dal Mattei e dagli altri scrittori di cose sarde. Gavino fu successore di Nicodemo nella sede di Bisarcio, giacchè in questa carta fa menzione delle terre comprate dal detto suo predecessore. Anzi pare sia stato di lui successore immediato, poichè nel documento è nominato il re Mariano, il quale non vi è ragione a credere diverso dal Mariano I mentovato nella carta di Nicodemo.

rex (1) fathio anhe (2) cartula de cantu parai ego. comporaili a dorgotori de plano (3) saltu in legia tenende a su ci comporait piscopu Nicodemu (4) de III porcos. et deindeli boe domatu et XX cubila (5) de pannu et una equa (6). et ad ithocor de mularia et assu fratre (7) prossa parthone issoro (8) deindelis boe domatu in II sot. et sagu pisanu (9) in II sott. et II sott. de pannu. et pro vingia de cacuri (10) deili ego piscopu gabini (11) II sott. de berbeces et III sott. de porcos et boe in III tremiss. . . . (12) e sagu pisanu et tripides III (13) II sott. et II sagos paperile (14) unu sagu pro sott. et iudice mariane dertivi XI sott. pro isperale inuse (15) comporaivi unu pede ad volontate (16) . . . . .

XV.

Lettera del Pontefice Vittore III a GIACOMO *arcivescovo di Cagliari, colla quale si duole dello stato rovinoso in cui sapeva trovarsi le chiese in Sardegna, e lo esorta ad occuparsi sollecitamente della loro ristaurazione, giovandosi dell'aiuto degli altri vescovi dell'isola.*

(1087, 29 agosto)

Dal Machin, *Defens. primat. archiepisc. calarit.* lib. II, cap. IX, n. 2, pag. 51 e 52, edit. praed. (17).

Victor servus servorum Dei Jacobo Calaritano archiepiscopo, caeterisque archiepiscopis et episcopis Sardiniae, salutem et apostolicam benedictionem.

Quidam ex vestra insula ad nos venientes ecclesiarum vestrarum pene collabentium statum nobis exposuerunt,

(1) Qui Mariano è chiamato re, perchè forse avea già cominciato a regnar solo; ma è straordinario il titolo di *venerabile* e di *grande uomo* datogli nella carta.

(2) Equivale al latino *facio hanc cartulam.*

(3) Dorgotorio de Planu era il venditore del terreno.

(4) Vale a dire, che il terreno di cui faceva acquisto il vescovo Gavino era limitrofo, o confinava coll'altro comprato precedentemente dal vescovo Nicodemo. Questi terreni erano situati in *legia*, che forse è sincope di *Klegia*, *Chlegia* (chiesa), e quindi è probabile che siano gli stessi terreni di *Monte-Cheia* pervenuti alla chiesa e sodalizio di S. Croce di Ozieri, da lei venduti nel 1717.

(5) La *cubila* dovea essere una misura di lunghezza usata in Sardegna nel secolo XI. Ed io opino che la parola *cubila* sia corruzione di *cubito* o *gombito*; sicchè i *venti cubila di panno* del documento debbano intendersi per *venti braccia di panno.*

(6) *Equa* (lat.), cioè una cavalla.

(7) Itocorre di Mularia, e suo fratello. Forse il cognome di *Mularia* derivava dalla patria d'Itocorre, la quale era probabilmente l'odierno villaggio di *Mulargia*, antica *Molaria* dei Romani.

(8) *Prossa parthone issoro*, ossia per la loro rispettiva *porzione.*

(9) Cioè un *saio* o *saione* di Pisa, ossia di panno pisano. Nella età cui appartiene questo monumento, il maggiore, anzi tutto il commercio di cambio si faceva dai Sardi con Genova e Pisa.

(10) *Cacuri* è il nome del luogo in cui era posta la vigna.

(11) Lo stesso che GAVINI, ossia GAVINO.

(12) Deve dire *tremisses*, parola latina significante la terza parte di un soldo d'oro, come si raccoglie da Lampridio nella vita di Alessandro Severo, dove si legge al capo XXXIX: *tunc etiam, cum ad tertiam partem auri vectigal decidisset*, tremisses *aureorum formati sunt.* Il bue adunque che il vescovo dava in permuta per la vigna di *Cacuri* valeva un soldo d'oro, così significando la espressione *et boe in III tremisses.*

(13) *Tripides III*, ossia tre tripodi o treppiedi per usi domestici, e specialmente di cucina.

(14) *Sagos paperile.* Credo possa significare *sai di albagio* (orbace) fatti nell'isola, che sono ancor oggi, e doveano essere allora di lana più ruvida e più vellosi dei *saj di Pisa.*

(15) *Isperale inuse* lo credo nome di persona, e probabilmente di servo di gleba, pel quale, ossia per la parte dei servizii obbligatorii da lui dovutigli, il giudice Mariano diede al venditore della vigna undici soldi.

(16) Il documento finisce con questa lacuna, e quindi non può indovinarsi che cos' altro comprasse il vescovo Gavino, se terreno od una porzione *(unu pede)* dei lavori servili dovuti da ISPERALE INUSE a volontà del giudice Mariano.

(17) Questa stessa epistola fu poi pubblicata dal Papebrochio negli *Atti* di S. Lucifero arcivescovo di Cagliari (*ad diem 20 maii* nell'appendice n° 123), e quindi anche dal Mattei nella *Sardinia sacra*, pag. 85 e 86. Entrambi però la copiarono dalla suddetta opera del Machin; epperciò tutta la prova dell'autenticità di questa lettera riposa sopra la sola autorità dell'ultimo dei tre accennati scrittori. Ora, siccome il Machin la pubblicò nell'opera apposita che scrisse in difesa della primazia dell'arcivescovo cagliaritano, e in tempi nei quali ferveano più che mai acri le contenzioni tra Sassari e Cagliari, e tra gli scrittori di uno ed altro paese per causa appunto di tal primazia, ognuno vede essere molto sospetta la di lui testimonianza in cosa nella quale egli medesimo era parte tanto interessata. Non pertanto, affinchè non credasi che io voglia condannare arbitrariamente come apocrifa siffatta epistola, esporrò brevemente i motivi che mi fanno dubitare assai della sua genuinità. Ed eccoli per ordine, secondo le regole più comuni della critica in siffatta materia: 1° perchè il Machin, autore sospetto e parziale, è colui che la pubblicò per la prima volta nell'opera intitolata *Defensio primatus archiepiscopi calaritani* (loc. cit.) dicendola ritrovata negli archivii della curia arcivescovile di Cagliari; 2° perchè il Papebrochio ed il Mattei la riprodussero sulla di lui fede, e quindi non possono intervenire coll'autorità propria ad aggiunger peso al documento in questione; 3° perchè non si sa comprendere come nell'archivio arcivescovile di Cagliari siasi serbata incolume questa sola epistola pontificia del secolo XI, quando lo stesso Machin (oper. cit., cap. III, num. 3,) afferma che non esisteva nel suddetto archivio, per causa del seguitovi incendio, verun monumento anteriore al 1400, ma solamente dal 1507 in appresso; locchè pure è confermato dal Bonfant (*De primatu*, num. 84); 4° perchè il precitato Bonfant, che pubblicò soli cinque anni prima dell'opera del Machin il suo *Triumpho de los sanctos ec.*, nel libr. I, cap. V, dove tratta della *primazia*, e raccoglie tutte le prove, monumenti ed epistole pontificie, le quali, a suo avviso, erano atte a dimostrarla, nulla dice, come se mai esistesse, di questa lettera di papa Vittore III; 5° perchè il Machin nella stessa citata sua opera pubblicò false medaglie ed iscrizioni, com'è divulgatissimo fra gli eruditi della sarda archeologia; 6° perchè il breve ed interrotto pontificato di Vittore III male si accorda con questa lettera, la quale suppone nell'autore della medesima una cognizione pienissima delle preminenze onorifiche e giurisdizionali delle chiese di Sardegna. Infatti Vittore III (prima Desiderio abate di Monte-Cassino) fu eletto papa nel 24 maggio del 1086, e quattro giorni dopo la sua elezione, partitosi di Roma, depose in Terracina le insegne pontificali, e andossene a vivere vita privata nel suddetto monastero di Monte-Cassino. Fu solamente nel 21 marzo del seguente anno 1087 che si lasciò persuadere a ripigliare la tiara. Quindi tornò a Roma, e fu consecrato nel 9 maggio dello stesso anno. Da tal punto si occupò intieramente della espulsione dei Saraceni che infestavano i lidi d'Italia, al qual fine congregò dai varii popoli italiani un poderoso esercito, che spedì contro i Mori d'Africa, e riportò sopra i medesimi un' assai strepitosa vittoria. Ripartì poi subito da Roma; e nel mese di agosto fu a Benevento per celebrarvi, come vi celebrò in effetto, un concilio contro l'antipapa Guiberto, che aveva assunto il nome di Clemente III, e ch'egli scomunicò, col consenso dei padri conciliarii. Mentre celebrava il suddetto concilio fu repentinamente sorpreso da grave morbo, e trasportato perciò a Monte-Cassino, vi morì nel 16 settembre 1087, non senza sospetto di veleno fattogli propinare dai settarii dell' antipapa e dai fautori di Arrigo IV imperatore di Germania. Ciò tutto si ricava dal Baronio (*Annal. ecclesiast.*, ad ann. 1086, 1087). da Leone Ostiense nella *Cronaca di Monte-Cassino* lib. III, cap. LXVI, LXVIII, LXXI e LXXIII), da Tolomeo da Lucca (*Hist. eccles.*, lib. XIX, cap. XIII), dal Muratori (*Rer. italic. script.*, tom. XI, col. 1078), e da tutti comunemente gli scrittori ecclesiastici. E ciò supposto, com'è possibile che papa Vittore III in soli quattro mesi non giusti dalla sua consecrazione, e mentre trovavasi occupato nei gravissimi affari di scacciare i Saraceni dalle coste d'Italia, e di comprimere lo scisma coll'autorità del suo concilio, abbia potuto avere minute e sicure informazioni sullo stato delle chiese sarde, e farne soggetto della presente epistola nel 29 agosto del 1087? 7° Perchè Gregorio VII, antecessore immediato di Vittore III, sebbene sedesse per più anni nella cattedra pontificia, e conoscesse assai bene le condizioni delle chiese di Sardegna, e scrivesse varie lettere ai regoli sardi, e vi facesse special menzione dell'arcivescovo cagliaritano, mai dà a quest'ultimo il titolo di *primate*: come dunque glielo dà il suo successore, dopo soli quattro mesi del suo papato? e nella ipotesi che la epistola fosse genuina, le parole *et primas dictae insulae* ec. non sarebbero per avventura un'aggiunta ed interpolazione machiniana? Non era forse il Machin *solitus similia*

quae merito ita indigno animo tulimus, ut quasi ad producendum contra illarum episcopos compulsi fuerimus, praecipue contra fraternitatem tuam, frater archiepiscope, qui primus es dictae insulae, cui maiora ecclesiarum negotia deferenda sunt. Ideo enim Sedes Apostolica, cui, licet indigne, praesidemus, per diversas mundi provincias episcopos, archiepiscopos, et primates instituit, ut recte singularum ecclesiarum gereretur administratio. Quare nos fraternitatem tuam, caeterosque archiepiscopos, et episcopos commonemus, ut dilectionem tuam unanimiter adjuvantes, illarum reparationem quanto citius procuretis. Vos ergo in hac re propensos ita ostendite, tantamque in hoc adhibite diligentiam, ut cognito studio, ac diligentia vestra, si quid hactenus negligenter, aut inobedienter deliqueritis, merito propter hoc tolerare debeamus. Agite igitur, et omnino procurate beatum Petrum apostolorum principem vobis adiutorem, qui potest vobis huius vitae et futurae salutem et honorem dare. Caeterum, si quis vestrum, iudicem oppressivum ferre non volens, cupit secedere, et ad nos venire maluerit, nos charitate qua debemus eum libenter suscipiemus. Qui vero aliis exemplum factus fortiter in bello perseveraverit, ille procul dubio virtutis coronam, gloriaeque triumphum merito maiorem, Domino largiente, percipiet. Dat. Beneventi, 4 kal. septem. 1087.

facere? 8° Perchè il contenuto della epistola è alieno dalla verità storica. Ed invero, come potea papa Vittore ascrivere a colpa dei vescovi sardi la ruina delle chiese, la quale era cagionata dalle tante e perseveranti incursioni barbariche dei Saraceni? Non fu lo stesso Vittore che, riassunto appena il pontificato, combinò, e fece eseguire una famosa spedizione contro i Mori, che infestavano le coste d'Italia, e specialmente della Sardegna, profanando e rovinando templi ed altari, e conducendo schiavi in Africa i pacifici cristiani? Come potea inoltre il pontefice Vittore parlare con verità in questa lettera di oppressioni di vescovi per parte dei giudici o regoli sardi di quel tempo, quando invece consta dall'istoria e da molti documenti sinceroni, che i giudici e magnati sardi di quella età erano anzi i benefattori ed i protettori delle chiese e dei vescovi, dei monasteri e dei monaci? Non fu egli stesso papa Vittore III, che essendo ancora abate di Monte-Cassino sotto nome di Desiderio, ricevette gl'inviati di Barisone I di Torres, e quindi le sue ampie donazioni, e quelle eziandio di Torchitorio I di Cagliari? (ved. sopra docum. VI e VII). Come dunque in sì breve tempo cotesti regoli, dianzi tanto pii e generosi, erano divenuti agli occhi suoi uomini prepotenti ed oppressori? 9° Finalmente, perchè molte parti di questa lettera, e il rinvenimento della lettera medesima peccano d'anacronismo e d'improbabilità. Così, a modo d'esempio, l'espressione *frater archiepiscope* è formola di stile più moderno del secolo XI. Così pure l'altra espressione *qui Primas es dictae insulae* non si vede usata in altri monumenti dello stesso secolo relativi all'episcopato di Sardegna. E così ancora, contro l'uso costante del secolo medesimo, adottato nelle epistole e nei monumenti pontificali, non si trovano annotati in questa lettera nè l'anno *ab incarnatione*, nè la *indizione*. Riguardo poi alle improbabilità del rinvenimento, oltre le già indicate più sopra, mi basterà addurne un'altra sola. Dice il Machin (oper. cit.), che trent'anni prima di suscitarsi la lite del primato ecclesiastico tra Cagliari e Sassari, questa medesima lettera fu ritrovata in Roma da D. Costantino Gaetano abate benedittino in un volume di antichissimi manoscritti scoperti in quel tempo. Di questo fatto, che per la sua singolarità si riscontra a cappello coll'altro scuoprimento fattone nell'archivio della curia arcivescovile di Cagliari, e riferito da lui medesimo, non adduce testimonii o prove di sorta. Laonde può ben dirsi *credat judaeus Appella*, molto più se si riflette, che l'abate discuopritore era nativo di Napoli, ed aveva quindi comune la patria col P. Orazio Quaranta, illustratore in quello stesso correr di tempi della medaglia luciferiana inventata e supposta dal Machin (ved. Tola, *Dizion. biograf. dei Sardi illustri*, vol. II, pag. 201). Noterò finalmente che l'autorità del Barbosa, cui si appoggia il Machin oper. cit.), non è di alcuna importanza. Imperocchè cotesto scrittore cita bensì la presente epistola di papa Vittore III (*Collectanea doctorum ec.*, lib. II *Decret.*, *De praescript.*, tit. XXVI, cap. *Si diligenti*, §§ 3, 4 e 5, pag. 635, edit. Lugdun., MDCXXIX), ma la cita come una delle carte e delle allegazioni che producevansi contro la sua opinione dai sostenitori della primazia dell'arcivescovo di Cagliari, senza toccare nè punto nè poco della genuinità o supposizione di cotesto monumento. E tuttavia, dopo averlo citato così nudamente sulla fede altrui, conchiude a favore della primazia pisana con queste parole: *verum adhuc pro pisano (archiepiscopo) stare videntur per me adducta etc.*

XVI.

Costantino, regolo di Cagliari, conferma la donazione delle due chiese di s. Giorgio e s. Genesio, e la fondazione del monistero sotto l'istesso titolo, fatta da suo padre Arzone.

(1089, 30 giugno).

Dal Martene, e Durand, *Veter. scriptor. et monument. collect.* tom. I. col. 523-24.

Notum sit omnibus fidelibus Dei, quod ad honorem sanctorum Arzo rex et iudex kalaritanus (1) cum uxore sua domina Vera, et cum Constantino filio suo, voluntate Dei iudice Constantino, et cum aliis filiis suis . . . . pro peccatis suis et parentum suorum, et stabilitate regni mei ecclesiam s. Georgii de Decimo, et ecclesiam s. Genesii . . . . (2) consentiente et laudante kalaritano Jacob (3), ut perpetuum esset monasterium. Unde ego Constantinus una cum matre mea domina Vera, ne aliquis possit elemosynam patris mei disquirendo destrui, laudante uxore mea, et filio meo Marino, et fratribus et parentibus meis, praedictum monasterium s. Georgii et s. Genesii cum omnibus ad se pertinentibus mobilibus et immobilibus Domino Deo et Sanctae Mariae, et beati Victori et abbati Ricardo et successoribus suis donavit confirmo. Quando vero . . . . in manu sua voluerit retinere teneat. Post me autem vos quoque vel donatione monasterii . . . . . abbas Massiliensis et monachis regere . . . . sub regula s. Benedicti et consuetudine et disciplina monasterii Massiliensis . . . . vivere voluerint. Quod si hoc facere noluerint, praedictus abbas mittat monachos, et stabilitatem regni mei continue Dominum rogent et deprecentur. Si quis vero hanc donationem voluerit infringere, et donationem patris mei et matris meae et meam voluerit destruere vel minuere, non habeat potestatem faciendi, sed C. libras auri inde componat, et nisi ab inceptis resipuerit . . . . carta donationis hac firma et stabili permanente. Abbas vero habeat licentiam clamorem suum ad apostolicam Sedem deferre, et ibi reclamare

(1) Opino che l'Arzone menzionato in questa carta sia lo stesso Arzone, *uomo saggio*, di cui parla papa Gregorio VII nella lettera del 5 ottobre 1080 diretta ad Orzocco giudice di Cagliari (ved. sopra docum. XII) e che sia succeduto allo stesso Orzocco nel regno cagliaritano per elezione fattane dal clero e dal popolo. In quanto poi alla donazione di Arzone re e giudice di Cagliari, vedasi il mio *Dizionario biografico dei Sardi illustri*, vol. I, pag. 94.

(2) In questa lacuna e nella precedente era compreso il resto della narrazione riguardante la donazione e la fondazione fatta da Arzone giudice e re di Cagliari.

(3) Cioè il vescovo Giacomo, che occupava la sede Cagliaritana fin dal 1080, come si ricava dall'epistola di tal anno scritta da papa Gregorio VII, e prodotta più sopra sotto il n° XII. Per non ripetere quanto dissi di questo prelato nelle note al suddetto documento XII, rimando i lettori al mio *Dizionario biografico dei Sardi illustri*, vol. II, pag. 128.

. . . . Petri super illos qui hoc facere tentaverint, deferre, quibus modis potuerit. . . . . vendicare (1). Facta est haec carta donationis anno millesimo . . . . indictione duodecima, mense junio, II cal. julii.

Ego Constantinus rex et iudex qui dico Salusius de Lacon hanc donationem firmo † (2).

† Jorgia regina firmavit.

Ego Marianus rex et iudex filius suprascripti Constantini firmo †.

Arzoq. frater eius firm. †.

Domicelus Cerchis curator de civita firm. †.

Domicel. Gonnar. frater eius firm. †.

Petrus † Torbino † et Marian. † et Trocater frater eorum firmaverunt †.

Virgilius episcopus de Dolia . . . . episcopus de Sulsis firmaverunt et corroboraverunt, et ne aliquo temerario ausu infringatur sub anathemate confirmaverunt (3).

XVII.

Fondazione del monastero di san Saturnino, e donazione di otto chiese, con terre, vigneti, selve, schiavi ed armenti, fatta al medesimo monastero da Costantino regolo di Cagliari.

(1089 . . . . . .)

Dal Martene e Durand, *Veter. script. et monument. collect.*, tom. 1, col. 524-25-26.

In nomine Domini. Notum sit omnibus fidelibus de gremio sanctae matris Ecclesiae. Ego Constantinus, gratia Dei rex et iudex Caleritanus ob remedium animae meae, et parentum meorum, et filiorum meorum cum consilio fratrum et omnium fidelium meorum, dono, concedo Domino Deo, et sancto Victori martyri, et domno Richardo, et monachis eius in monasterio Massiliensi, tam praesentibus quam futuris, ecclesiam sancti Saturnini cum suis appenditiis, in potestate et dominio, ut monasterium ibi secundum Deum construant, et habitantes secundum regulam sancti Benedicti vivant, et morentur, bonos ad honorem Dei congregent, malos vero disperdant, et eradicent. Dono igitur praedicto monasterio s. Saturnini ecclesiam sancti Antiochi, quae est in insula de Sulsis et ecclesiam sanctae Mariae, quae est in Palma, et ecclesiam sancti Vincentii de Sigbene, et ecclesiam sancti Evisi de Mira: et ecclesiam sancti Ambrosii de Itta, et ecclesiam sanctae Mariae de Ghippi, et ecclesiam sanctae Mariae de Arco, et ecclesiam sancti Eliae de Monte (4), cum omnibus quae habere videntur vel ad eas pertinent, mobilibus, et immobilibus, terris tam cultis quam incultis, vineis, pratis, silvis, pascuis, servis et ancillis, cum omnibus animalibus eius, jumentis, bobus, vaccis, ovibus, ircis, capris, porcis. Dono insuper medietatem decimae meae (5) ex integro praefato monasterio sancti Saturnini. Haec omnia quae praedixi bono animo, et ex bona voluntate mando et praecipio, ut inconcussa in perpetuum, firmaque permaneant, tali tenore, ut neque abbas, vel successores eius Massilienses alienandi vel trasmutandi in alodium vel feodium alteri ecclesiae, vel alicui personae habeat potestatem (6). Quod si ego, vel aliquis successorum vel heredum meorum, seu aliqua persona hanc donationis cartam infringere, aut annullare temptaverit, sive, quod absit, huic dono et praecepto meo obviare sive contraire praesumpserit, nec hoc valeat vendicare, sed insuper iram Dei omnipotentis incurrat, atque anathematis vinculo obligatus, a liminibus sanctae universalis Ecclesiae segregetur, nisi resipuerit. Ad haec etiam mille libras argenti optimi se noscat compositurum, hac carta firma, et stabili permanente (7).

Ego Wido notarius domini regis, ac jussione domini Constantini regis et iudicis scripsi.

Anno ab incarnatione Domini millesimo octuagesimo nono, indictione decima (8).

† Constantinus rex et judex firmavi (9).

(1) Da tutto il contesto della presente carta si rileva, che Arzone, mosso da pietà, avea fondato il monastero dei Ss. Giorgio e Genesio; che Costantino suo figlio, succedutogli nel regno, confermò tale fondazione, con intervento del suo figliuolo Marino o Mariano e della sua madre Vera, già vedova di Arzone; che il monastero dovea dipendere da quello di S. Vittore di Marsiglia sotto la regola di S. Benedetto; e che chiunque volesse impedire l'effetto di questa fondazione, incorresse nella penale di cento libbre d'oro, salvo all'abate del monastero il ricorso alla santa Sede contro i refrattarij. Ed ecco un vincolo di osservanza diverso da quello che si vede espresso in altre donazioni di regoli sardi, che sono per l'ordinario molte benedizioni e maledizioni. Dal che si deduce, che Costantino non credette bastanti le sole pene spirituali per guarentire l'osservanza della sua volontà.

(2) Cioè *Costantino re e giudice, chiamato eziandio Salusio di Lacon*.

(3) Dalle soscrizioni di questo documento si ricava, che Giorgia regina era moglie di Costantino; Arzocco (Artocco), Zerchis e Gonnario suoi fratelli; fratelli suoi eziandio Pietro, Turbino (forse il Turbino che tredici anni dopo usurpò il giudicato di Cagliari), Mariano e Trocator o Torchitorio, ma probabilmente fratelli suoi naturali, perchè, a differenza di Arzocco, Zerchis e Gonnario, firmano tutti quattro collettivamente; che Mariano era suo figlio; o unico, o certamente primogenito, e già associato dal padre al regno, perchè si appella *rex et judex*, e che a quest'atto, non solo come testi, ma anche come approvatori, intervennero Virgilio o Vigilio, vescovo di Dolia, e il vescovo di Solci *(de Sulcis)*, che lo era Raimondo, come ricavasi dalla carta del 22 aprile 1090 di Ugone arcivescovo cagliaritano (ved. infra nº XIX). La data della presente carta fu giustamente segnata dal Martene e dal Durand nel 1089, perchè a tale anno corrisponde esattamente la indizione XII notata alla fine dell'atto.

(4) Queste otto chiese dipendevano dalla giurisdizione dell'arcivescovo cagliaritano, ed erano situate nella sua diocesi, come si ricava dalla conferma di questa stessa donazione fatta da Ugone arcivescovo di Cagliari nel 1090 (ved. infra nº XIX).

(5) Cioè la metà di tutte le decime della diocesi cagliaritana *(medietatem . . . . ex integro)*, giacchè l'altra metà apparteneva all'arcivescovo; e questa pure fu donata ai monaci da Ugone nell'anno seguente (ved. il detto nº XIX). Questo è il senso della testuale espressione del diploma. Ma io credo che la donazione debba intendersi delle decime provenienti dalle terre e dalle chiese donate. Sul resto è da notare questo diritto dei regoli laici alle decime ecclesiastiche.

(6) Questa proibizione fatta ai monaci di concedere ad altri in feudo o in allodio le terre e possessioni donate, dimostra nel donatore una sapienza di governo superiore ai suoi tempi.

(7) Alle maledizioni minacciate ai contravventori è qui congiunta la penale di *mille libbre di argento ottimo*. E considerato, che questa carta è contemporanea alla precedente del 30 giugno 1089 dello stesso Costantino, e che in quella è comminata la penale di *cento libbre d'oro*, pare potersi arguire, che in quel tempo la proporzione dell'oro all'argento fosse in Sardegna dall'uno al dieci, e che perciò le *mille libbre d'argento ottimo* del presente diploma equivalessero alle *cento libbre di oro* del precedente.

(8) Deve dire *duodecima*; e qui intervenne senza dubbio un errore materiale dell'amanuense.

(9) Li dotti Martene e Durand hanno confuso il Costantino donatore di questa carta col Costantino, che nel 1113 assieme alla sua moglie *Marcusa di Gunale* donò ai Camaldolesi la chiesa di S. Nicolò, del quale parla il Mabillon nel *Museo italico*, pag. 182. Ma è fuor di dubbiezza, che quest'ultimo è un Costantino affatto diverso, cioè Costantino I re di Torres, di cui ho parlato io stesso nel mio *Dizionario biografico dei Sardi illustri*, vol. I, pag. 242-43.

† Jorgia regina firmavi.

† Marianus iudex et rex filius istius Constantini firmavit.

† Zerchis frater iudici firmavi.

† Ubertus filio Ranieri subscripsi.

† Janbertus subscripsit. † Comita frater eius firmavit.

† Constantinus de Roccu firmavit.

Ego Ubaldinus interfui. Ego Rudulfus notarius interfui.

† Fridericus interfuit. † Manfredus interfuit.

Ego Lambertus archiepiscopus huius rei inceptor et praeceptor, ac secundum Dominum consiliator fui, atque canonice subscripsi, anathema firmavi (1).

Bernardus et Ugo monachi Massilienses domino abbate Richardo, vice sua, huiusmodi donationis cartam a superiori rege receperunt, et fideliter interfuerunt (2).

XVIII.

Lettera di GIOVANNI, monaco di Sardegna, a Riccardo abate del monastero di s. Vittore di Marsiglia, colla quale gli dà notizia della scomunica fulminata nel concilio provinciale di Torres contro Torchitorio regolo di Gallura, e lo richiede insieme dei suoi consigli.

(1089 . . . . . . (3)).

Dal Martene e Durand, *Veter. script. et monument. collect.*, tom. I, col. 522-23.

Domino ac reverentissimo r. cardinali s. romanae ecclesiae, atque cunctae congregationis monasterii massiliensis abbati, Joannes servus . . . . . . indignus monachus vester apud *Galluri* fideles horationes.

Volo vobis notificare, et indicare, domine pater, quod adversum nobis est in hac terra in qua sumus. Scitis vos, carissime pater, quod domnus papa anathematizavit iudicem TORQUITOREM, et cunctam regionem suam, ita ut nullus christianus det ei consilium, neque osculum pacis, et *ave* ei nullus christianus dicere praesumat; et ipse superbus et profugus semper in errore suo perseverat, et ad gremium sanctae ecclesiae revertere nollet. Super omnia ista misit domnus papa legatum suum aput Sardiniae, et iam archiepiscopum pisano viro prudentissimo

(1) È questo l'arcivescovo di Pisa Lamberto, e più comunemente Daiberto, cui papa Urbano II concedette la legazione perpetua in Sardegna, sebbene la bolla di concessione non esista, e si abbiano solamente le posteriori dei papi Innocenzo II (1138), Alessandro III (1176), Innocenzo III (1197) e Onorio III (1218), le quali dimostrano che fu veramente spedita da quel pontefice. Pare adunque che la legazione di Lamberto sia stata anteriore al 1092, e che perciò vada errato il Mattei, il quale la fa incominciare da tal anno nella *Storia della chiesa pisana*, pag. 33 e seg.

(2) Bernardo e Ugone, monaci inviati in Sardegua dall' abate Riccardo, ricevono l'atto della donazione di Costantino.

(3) Sebbene il Mattei nell' *Appendice alla storia della chiesa pisana* sia di opinione, che la presente epistola appartenga all'anno 1092 (*Hist. eccles. pisan., append. monum.*, n°. VI, pag. 14 e seg.), tuttavia io seguo di preferenza l'opinione del Martene e del Mansi, che la riferiscono all'anno 1089 (Martene e Durand, oper. cit., tom. I, pag. 19 e 20, col. 522-23. - Mansi, *Sacr. concil. nov. et amplies. collect.*, tom. XX, col. 717-18-19). Infatti la ragione, per cui il Mattei rimosse dal 1089 la data di questo documento, si riduce alla qualificazione metropolitica ascritta nell' epistola al vescovo di Pisa, convocatore e capo del concilio provinciale di Torres; qualificazione ch' egli crede non poter essere anteriore al 1092. Ma io osservo in contrario, che nel 28 giugno 1091, colla bolla che comincia *Cum omnes*, riportata dal Dal-Borgo nei *Scelti diplomi pisani* (pag. 270-71) e coll'altra bolla del 21 aprile 1092, pubblicata dallo stesso Dal-Borgo (oper. cit., pag. 198-99 e 200), il papa Urbano II eresse la chiesa pisana al grado di metropoli dell'isola di Corsica, non già della Sardegna, creandone arcivescovo Daiberto o Dagoberto: e che non esiste, o almeno non è stata finora rinvenuta dagli eruditi la bolla, con cui dallo stesso pontefice fu conceduto all' arcivescovo di Pisa l'onore e il diritto della legazione perpetua nell' isola di Sardegna. Si è dalla bolla posteriore di papa Innocenzo II (1° maggio, 1138), che ricavasi tal notizia, poichè colla medesima egli conferma a Baldovino arcivescovo pisano la detta legazione già conceduta ai suoi predecessori dal pontefice Urbano II, (*a praedecessore nostro papa Urbano praedecessoribus tuis concessam*); ma l'anno della concessione non vi è indicato. Quindi è una semplice conghiettura del Mattei il riferirla al 1092, anno medesimo in cui fu accordata al vescovo pisano la dignità metropolitica sulle chiese della Corsica. Non potea forse essere stata anteriore a questa sulla Corsica la legazione in Sardegna? E non ne aveva già dato l'esempio il papa Gregorio VII predecessore di Urbano II, conferendo somiglianti poteri a Costantino arcivescovo di Torres e a Guglielmo vescovo di Populonia? (ved. sopra num. X. XI e XII). La possibilità poi diventa certezza se si esaminano attentamente i documenti pubblicati dal Martene e Durand. Ed in vero nel diploma di fondazione del monastero di S. Saturnino (ved. sopra num. XVII), tra gli altri magnati intervenuti a tale atto di munificenza e di pietà del regolo Costantino vi è Lamberto arcivescovo: *Ego Lambertus archiepiscopus huius rei inceptor et praeceptor, ac secundum Dominum consiliator fui, atque canonice subscripsi, anathema firmavi.* Ora questo Lamberto, che il Mattei colloca tra gli arcivescovi cagliaritani prima di Ugone (*Sard. sacr.*, pag. 86), a me sembra invece il Daiberto o Dagoberto arcivescovo di Pisa, cui fu primamente conceduta la legazione perpetua in Sardegna. Imperocchè i cronisti pisani e i monumenti sacri e profani della repubblica di Pisa messi in luce dal Muratori (*Rer. ital. script.*, tom. III e VI), dal Dal-Borgo (oper. cit), e dallo stesso Mattei (*Hist. eccles. pisan.*), lo appellano promiscuamente *Dagoberto*, *Daimberto*, *Daiaberto*, *Elaiberto*, *Vamberto* e *Lamberto*; e il canonico Ottavio d'Abramo lo dice uscito *ab illustri Lanfrancorum prosapia de Rubeis nuncupata* (ved. Tempesti, *Elog. di Daiberto arcivesc. di Pisa*, pag. 17 e 18, not. 1 e 2, ediz. pis. 1792). E che il Lamberto, soscrittore dell'atto di fondazione del monastero di *S. Saturnino* non fosse arcivescovo di Cagliari, si ricava, non solamente dall'altra fondazione, che pochi mesi prima, cioè nel 20 giugno 1089, fece lo stesso Costantino del monastero dei Ss. Giorgio e Genesio, cui non si vede sottoscritto Lamberto, nè verun altro arcivescovo cagliaritano, bensì i vescovi di Dolia e di Solci; ma risulta eziandio dalla conferma di dette due fondazioni fatta nel 22 aprile 1090, ossia dopo un anno non giusto, da Ugone arcivescovo di Cagliari. Infatti, più che altra qualunque, era necessaria nell'atto di fondazione del monastero dei Ss. Giorgio e Genesio la soscrizione dell'arcivescovo cagliaritano, per trattarsi di due chiese esistenti nella sua diocesi, e sottoposte alla sua giurisdizione; e d'altra parte Ugone, nel confermare la donazione fatta da Costantino al monastero di S. Saturnino, non avrebbe tralasciato di rammentare, che di quella donazione era stato *inceptor*, *conciliator et praeceptor* l'arcivescovo Lamberto, se costui fosse stato suo immediato antecessore. La natura dell'atto, e il tempo assai prossimo in cui era stata fatta quella donazione dal regolo di Cagliari con intervento di Lamberto, richiedevano, senza meno, che Ugone ne facesse menzione nell'atto di conferma. Eppure usò sopra di ciò assoluto silenzio; lo che indica assai chiaramente che Lamberto non era stato suo predecessore nella sede cagliaritana. Inoltre l'anno 1089 da me assegnato alla presente carta concorda benissimo coll' assunzione di Lamberto o Daiberto al vescovado di Pisa, la quale, secondo lo stesso Mattei, accadde nell'anno 1088 (*Hist. eccles. pis.*, tom. I, pag. 174 e seg.); ed oltre a ciò è provato eziandio dalla bolla del 12 luglio 1089, colla quale papa Urbano II comanda a Rustico e Martino, priori di Vallombrosa e di Camaldoli, di prestare obbedienza a Dagoberto vescovo di Pisa, che dalla di cui comunione, dopo la di lui elezione, si erano per troppa semplicità separati. Dunque nel 1089 era vacante la sede cagliaritana, e nello stesso anno Daiberto o Lamberto vescovo di Pisa esercitò di fatto in Sardegna la legazione concessagli dal pontefice Urbano II, e intervenne alla fondazione del monastero di S. Saturnino, e convocò il concilio turritano, e scomunicò TORCODORIO regolo di Gallura, secondo la narrazione contenuta nella lettera del monaco Giovanni. Dunque, per dir breve, la bolla con cui Urbano II concedette a Daiberto o Lamberto la legazione in Sardegna, è del 1089, o forse dell'anno precedente 1088, ed in virtù di questa legazione appunto può egli aver usato il titolo di arcivescovo nel già citato diploma di Costantino del 1089, e avergliele dato il monaco Giovanni nella epistola indirizzata a Riccardo abate di S. Vittore di Marsiglia. Lo che tutto io confermo coll'autorità del Fara, del Vico, del Machin e degli altri antichi scrittori sardi, i quali non fanno menzione nessuna di Lamberto nella serie degli arcivescovi cagliaritani.

benit aput Turris, vocavit archiepiscopos et episcopos Sardiniae ut venirent ad sanctam Synodum. Venerunt omnes in hunc locum, et vocaverunt ex parte apostolica istum ereticum, ut reverteretur ad gremium sanctae matris ecclesiae: sed iste maledictus et impurissimus tyrannus obduratus est sicut lapis adamantinus, ut nullus ferre, neque accedere in eum potest. Fecit itaque, ut archiepiscopi et episcopi omnes contristati sunt valde, et clamabant una voce omnes: anathematiza, anathematiza. Et confirmavit legatus et episcopi cum concilio omnes principes Sardiniae praecepta apostolica, maledixerunt et condemnaverunt eum, et traxerunt in potestate daemoniorum (1). Modo, magister et pater, nos sumus in hac tribulatione, et nescimus quid faciamus. Rogamus et obsecramus, carissime domine, ut tale consilium mittatis nobis, sicut pater bonus, qui faciat salva anima et corpora nostra: quia nos magnam verecundiam habemus, quod oculos humanos digito demonstrat nobis, *ecce illos qui participant cum illo eretico*, et nos sumus in magna tribulatione et angustia, non tantum propter nos, sed etiam propter infamiam malam nostro monasterio. Adhuc omnia sustinemus pro vestra obedientia, sed unum pondus adversum nobis est, quod non possumus sustinere de isto scomunicato, qui narrat nobis: *si vultis fieri mecum in terra mea, sciatis hunc in veritate, quod ego volo ut nemo divinum officium faciatis, sed tantum non vultis facere hoc, exite de terra et cognatione mea, et de re vestra nullum vobis dabo, nisi tantum vestimenta.* Modo de istum volumus habere vestrum consilium, quomodo faciamus ad honorem Dei, et de nostro monasterio, et ecclesiae Romanae (2). Et de alia causa volo vos dicere modo de fratre Oberto, quem ego misi anno praeterito ad vos cum illa paupertate quam dominus mihi donare placuit, scilicet CCCL. sol. de Lucensis, audivi de hoc, quod tristatum valde, quod monasterius noster non habuit nisi C. solidos, et facio de vos, pater, multum minum de hoc quod fecistis: quod ego mandavi fratrem Obertum juniorem, et vos misistis illum mihi priorem sine literis vestris, et sine aliquo testimonio, et ego non credo, quoniam amplius non vidi in Sardiniam (3). Modo mandate mihi omnia citius, ita ut ego faciam per literis nostris cognitis. Vale.

(1) Quale fosse l'eresia e quali i delitti commessi da Torchitorio, per meritare un anatema così solenne, non appare dal presente documento. Ma il Martene e il Durand congbietturano (oper. cit., pag. 19, col. 522, tom. I), ch'egli seguisse le parti dell'imperatore Arrigo IV nello scisma cagionato dall'antipapa Guiberto, ovvero che volesse ritener per forza le investiture delle chiese, che i papi Gregorio ed Urbano II si sforzavano togliere ai principi secolari, o finalmente che egli fosse simoniaco, come lo erano quasi tutti i piccoli dinasti de'suoi tempi. Qualunque sia il vero, egli è certo che Torchitorio non dovette essere buon principe, se vuolsi prestar fede a quanto ne lasciò scritto nella presente epistola il monaco Giovanni di Gallura. Di questo regolo ho parlato più diffusamente nel *Dizionario biografico dei Sardi illustri*, vol. III, pag. 261-62.

(2) Da questo tratto della epistola si ricava che esisteva in Gallura un monastero della regola di S. Benedetto, dipendente da quello di S. Vittore di Marsiglia; che il monaco Giovanni ne avea il governo allorchè scrisse questa lettera; e che Torchitorio, dopo essere stato colpito dalla scomunica, vessò iniquamente i monaci galluresi, obbligandoli a celebrare i divini uffizi, e minacciandoli, se non obbedissero, di sequestrare i loro beni, e di cacciarli dai suoi stati colle sole vestimenta.

(3) Il monaco Giovanni approfittò dell'occasione di questa lettera, per far note all'abate Riccardo le faccende del monastero di Galiura, fra le quali erano le principali i trecentocinquanta soldi lucchesi inviatigli con frate Oberto, e l'uffizio di *priore* accordato od usurpato da frate Oberto *juniore*.

XIX.

UGONE arcivescovo di Cagliari conferma la precedente donazione del regolo COSTANTINO, e dona altre due chiese colla metà delle decime al monastero di S. Vittore di Marsiglia.

(1090, 22 aprile).

Dal Martene, e Durand, *Veter. scriptor. et Monument. collect.* tom. I, col. 528-29.

In nomine Dei onnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus sancti. Notum esse volumus fidelibus intra gremium sanctae matris ecclesiae constitutis, quod ego Ugo Dei gratia kalaritanae ecclesiae archiepiscopus et servus, imperante summi aeterni regis providentia, dono et concedo, firmando atque corroborando, ecclesiam *sancti Saturnini*, quae est sita in archiepiscopatu kalaritano, cum omnibus ad se pertinentibus, Domino Deo, et beatae Mariae semper Virgini, et S. Victori martyri, et monasterio massiliensi, et domno Riccardo abbati, et successoribus ejus, et monachis massiliensibus, tam praesentibus quam futuris. Simili etiam modo dono atque concedo ecclesiam S. Eliae et S. Mariae de *Anelmi*, et S. Mariae de *Gippi*, et S. Mariae de *Sabollo*, et S. Vincentii de *Siguerre*, et S. Evisi de *Nora*, et S. Ambrosii de *Itta*, et S. Antiochi de *Sulsis*, et S. Mariae, et S. Barbarae de *Aqua frigida* (4), ita ut monachi massilienses habeant, teneant, et possideant ex integro in perpetuum. Dono etiam, firmo, atque corroboro eo tenore, quo et datae sunt a domina Vera, et *sanctimoniale* (5), matre judicis Costantini, supradicto monasterio ecclesiam S. Georgii, et ecclesiam S. Genesii, cum omnibus jure ad se pertinentibus. Medietatem insuper decimae kalaritanae dieceosos (6). Haec omnia quae supra diximus, sicut Costantinus rex et judex kalaritanus praefato monasterio concessit, firma et inconcussa esse sancimus, salva in omnibus reverentia et honore sanctae matris ecclesiae kalaritanae. Quod si aliquis regum, judicum, vel successorum meorum, aut aliqua omnino persona hanc donationis et corroborationis cartam voluerit infringere, non hoc valeat vendicare, sed a liminibus sanctae matris ecclesiae sequestratus, atque anathematis vinculo obligatus, iram Dei omnipotentis incurrat, hac

(4) Le sopraddette chiese sono le istesse contemplate nel precedente atto di donazione del 1089 (num. XVII), ad eccezione delle due chiese di S. Maria e di S. Barbara di *Aqua frigida*, che sembrano aggiunte alle già donate. Laonde questa è propriamente una conferma che l'arcivescovo Ugone fa della donazione di Costantino regolo di Cagliari, siccome appresso conferma eziandio la donazione delle chiese dei Ss. Giorgio e Genesio fatta dallo stesso Costantino, dal suo padre Arzone e dalla sua madre Vera (ved. num. XVI).

(5) *Sanctimoniale*, vale a dire *pia donna*, e per vita ascetica e solitaria *quasi monaca*. Nè pare che altrimenti possa intendersi la detta parola, fuorchè supponendo, che Vera nella sua vedovanza vivesse vita solitaria e quasi monacale. Siffatta interpretazione ha il suo fondamento nel costume antichissimo di molte donne sarde, illustri per nascita o per ricchezze, e talvolta eziandio di mediocre censo domestico, le quali o in vedovanza o in maturissima verginità, si astringevano per voto a vivere nelle domestiche pareti vita somigliante alla monacale nelle vesti, nelle discipline e nelle orazioni, per lo che denominavansi *monache di casa* o *pinzocchere*, come l'ho notato nel *Codice della repubblica di Sassari*.

(6) Ugone dona la metà delle decime della sua diocesi, perchè l'altra metà apparteneva ai giudici o regoli di Cagliari; e Costantino l'avea già donata allo stesso monastero di S. Saturnino con atto del 1089 (ved. sopra n° XVII).

carta firma et stabili permanente. Data Karalis, anno ab incarnatione Domini millesimo XC, indict. XIII mensis aprilis die XXII (1).

Ego Ugo kalaritanae ecclesiae archiepiscopus manu propria firmo, et in perpetuum firmum esse censeo.

Ego Virgilius episcopus (2) manu propria firmo.

Ego Raimundus episcopus (3) manu propria firmo.

Constantinus rex et judex karalitanus firmavit.

Vera mater ejusdem judicis firmavit.

Zerchis frater ejusdem judicis firmavit.

Comita frater ejusdem judicis firmavit.

Caeteri fratres illius firmaverunt (4).

Marianus judex et filius Constantini firmavit.

Ego Berengarius massiliensis monachus interfui.

Ego Dalmatius interfui. — Ego Coraddus interfui. — Ego Willelmus interfui. — Ego Crescentinus interfui. — Ego Stephanus interfui. — Ego Petrus interfui (5).

XX.

Costantino re di Cagliari protesta di voler abbandonare le prave consuetudini dei suoi maggiori, e promette la libera ordinazione dei vescovi, delle chiese, e dei sacerdoti nella sua provincia.

(. . . . . (6)).

Dal Martene, e Durand, *Veter. scriptor. et monument. Collect.* tom. 1, pag. 526.

Ego in Dei nomine Constantinus rex et judex Sardiniae ob remedium animae meae, et parentum meorum, omnes pessimas consuetudines antecessorum meorum, et aliorum principum Sardiniae, scilicet concubinarum, homicidii, consanguinitatis, in manu Dei omnipotentis et beati Petri relinquo et refuto; ipsos etiam episcopatus et ecclesias, ac presbyteros in honorem Dei et B. Petri canonice ordinandos relinquo. Decimas etiam ac primitias ab hac die in antea me fideliter redditurum promitto. Et haec faciendi et attendendi omnibus infra regnum meum positis consilium et adjutorium in quantum potero dabo. Haec omnia quae predixi fideliter promitto et fideliter attendam (7).

XXI.

Torbeno giudice di Arborea permette alla madre sua donna Nibatta di disporre a suo talento delle due case di Nurage Niellu *e di* Masone de Capras *da essa edificate; e Nibatta stabilisce la dotazione di queste case, delle quali vieta la vendita, acciò restino in perpetuo in potere dell'* imperatore *cioè di chi reggerà la provincia.*

(. . . . . . (8)).

Dai RR. Archivii di corte. Genova, catal. Sardegna, mazz. I, num. 1 (9).

In nomine Dei patris et filium et spiritum sanctum. Amen. Et auxili ante dominum nostrum ihesum xpum. Et intercedente pro nobis beata et gloriosa, semperque virgine dei genetrice maria. Ego iudice Torbeni, cum boluntate de donna Nibata matre mea faczo ista carta pro domo de *nurage nigellu* (10), et de domo de *Massone de capras* (11), ci laborait matre mea donna nibata, cum forza et potestu suo. Et ego adsobilla (12) ad faczat sinde omnia cantu bolet. Et ego donna nibata ponio ine saltu de suberiu, e pauli de figu, e penu, e pastu, e pezza de bilbiusos, ebandecodes, e agarratu. Et assa domo de nurageniellu ponguoe et saltos, et semitas, callas fazo una cum sa domo de masone de capras, ellastimo pro non sident aliquando ad papem, non a fundamentale dimi de locu, et non adesiti zu, dabatum locum, porzesiant in semper, et sempiternum in manum de imperatore. Et aliquando non appat ausu ad tollerende de homines de

(1) Ugone minaccia sole pene spirituali agl' infrattori della sua volontà. Le penali pecuniarie trovansi comminate soltanto nelle carte dei regoli, come nelle due precedenti di Costantino (num. XVI e XVII), perchè essi soli ne aveano il diritto in virtù della loro potestà temporale.

(2) Vescovo di Dolia (ved. sopra n° XVI).

(3) Vescovo di Solci *(de Sulsis)* (ved. sopra n° XVI).

(4) L'espressione *caeteri fratres illius*, senza nominazione individuale, conferma l'opinione da me espressa nelle note al precedente diploma del 30 giugno 1089, cioè, che Costantino re di Cagliari avesse molti fratelli naturali, e che tali fossero Pietro, Mariano, Torbino e Trocatore. Ciò sembra tanto più probabile, in quanto che lo stesso Costantino in un altro documento, che produrrò qui appresso (n° XX), protesta di volere, tra gli altri peccati, abbandonare quello del concubinaggio, redato dall'esempio de'suoi maggiori ed antenati.

(5) Questi ultimi sei testimonii erano probabilmente monaci del monastero di S. Saturnino.

(6) Questo diploma appartiene indubitatamente a Costantino regolo di Cagliari, poichè fu ritrovato dal dotto Maurino Fournier negli archivii del monastero di S. Vittore di Marsiglia assieme ai due precedenti diplomi dello stesso Costantino, ed all'altro di Ugone arcivescovo cagliaritano. Sebbene manchi la data della carta, ed il Martene e il Durand la riferiscano al 1089 o al 1090, io tuttavia la credo posteriore ai detti due anni, poichè sarebbe incoerente, anzi contraddittorio, che Costantino, nel pentirsi de' suoi peccati di *omicidio*, di *concubinaggio* e di nozze incestuose (*consanguinitatis*) ec. ec., promettesse nel 1089 o nel 1090 di restituire fedelmente le decime che negli stessissimi anni avea liberalmente donate egli medesimo, e consentito che donasse l'arcivescovo Ugone (ved. sopra num. XVII e XVIII). Dunque pare più probabile, che dopo queste donazioni appunto Costantino rimettesse mano sulle dette decime, e che in appresso, ridottosi a consigli migliori, promettesse restituirle. In opposto egli sarebbesi obbligato a restituir cosa che esigeva con diritto, per ciò appunto che la donava, e permetteva che si donasse nel 1089 e nel 1090. Laonde recedo in questa parte dall'opinione dei dotti Maurini, che abbracciai nel mio *Dizionario biograf. dei Sardi illustri*, vol. I, pag. 240-41.

(7) Dall'originale documento, esistente nel monastero di S. Vittore di Marsiglia, pendeva, come lo attestano i detti Maurini, un sigillo di piombo, nella di cui faccia anteriore si leggeva in caratteri greci ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΕ, e nella posteriore ΑΡΧΟΝΤΟΣ, vale a dire *arconte* o *principe*.

(8) La data di questa carta appartiene, secondo il Manno (ved. la nota seg.), al fine del secolo XI o ai primi anni del XII, perchè questo Torbeno d'Arborea, di cui fa anche menzione il Fara (*De reb. sard.*, lib. II, pag. 237, edit. praed.), trovasi nella serie di quei giudici posteriore in tempo ad Orzocco, cui il papa Gregorio VII scrisse nel 1073 (ved. sopra num. XI), ed anteriore a Comita II, che regnava in Arborea nel 1131, come si ha dallo stesso storico Fara (op. cit., lib. II, pag. 196 e 237, edit. praed.

(9) Questo diploma fu pubblicato per la prima volta nell' opera intitolata *Historiae patriae monumenta, edita jussu regis Caroli Alberti* (August. Taurinor., ex reg. typogr., 1836, vol. var. in-fol.), e compilata da una società di uomini dotti (vol. I, chartar., col. 764-65-66). Il Manno che lo produsse e lo illustrò, non sa decidere a quale delle due sarde appartenga la lingua in cui è scritto, se alla meridionale o alla settentrionale. A me sembra che appartenga alla meridionale, la quale è una corruzione della lingua originale della Sardegna, cioè della settentrionale o logudorese.

(10) L'odierno villaggio di *Nuraxi Nieddu*.

(11) L'attuale villa di *Cabras*.

(12) *Adsobilla*, cioè *l'autorizzai, le diedi facoltà* di farne suo piacere, di disporne a suo talento.

custas domos de nurage nigellu, et de masone de capras, non iudice, et non donna et non donnicellu et non donnicella, et non nullu homine, et non aczurende ad actera domo ipsoro, appartirende, porze sinde dellos exit de iubare, de feminas, ad bestaritas, et de sos maselos, ad istalbarios, et poriclas de caballicare, napapem, non sident dellos aliquando, non barone, et non nuciere. Et dabaste domo de masone de capras coperiasinde *sancta maria* et faczatsinde notales suos, et fazandinde natale de *sanctum Marcum de Sinnis*, cum lebardonibe ad pasca forma de casu, et aione de benedicere, et de natale dominum missa, et a daba nurage nigellu, forma et adione (1). Et totu custu ci feci ego donna nibata, cum boluntate de filiu meu iudice torbeni, et de omnia maiorales suos, et *de locu* (2) lu feci. Et cia at narre de custa arminantia, ciarmina i ego donna nibata, cum boluntate de iudice torbeni filium meum, quia bene est, et conforzare aet ordinanzia mea, conforzet illu dominus in omni opera bona, et in multu bonu lubaticat Dominus, et sancta Maria, in bita sua, et pust obitum suo siat inter sancta sanctorum amen. Et quia pugnare adisbertinare istu arminatu, cies bene operatum, et dicere aet contra quo non fit, fiat illi sterminatu in istu seculum de magine sua, siat cecum et surdu, e gramatu, et de magine sua totu istramatu, et siat damnatu co core, et habiron, et anna, et caipha, et pilatu, de ponza, ciest in iscrinio ferreo, u belu mandicat fera acreste, et animas eorum sepulta sunt in infernu, si sorziat a qua pugnare ad isbertinare sta anninanzia, flastiruet illu dominus, et sancta maria, et apat anathema de patre et filium et spiritum, et de XII apostoli, de XVI prophetas, de XXIIII quatuor senioros, de CCCXVIII patres sanctos, qui canones disposuerunt, et de IIII evancelistis, et de cherubin et seraphin qui tenent tronum dei omnipotentis, et apat parzonem cum erodem, et iudas traditorem, et cum diabolum in infernum, in inferiorem, fiat, fiat, fiat, amen, amen (3). Ego iudice Orzoccor dezori, nepote de donna nibata, qui arranobo ista carta (4).

(1) Dopo avere donna Nibata dotate di parecchie terre, servi ed animali le due case di *masone de capras* e *de nurage nigellu*, e dopo aver stabilito con molte cautele la inalienabilità delle medesime, al possessore della prima impone l'onere perpetuo di presentare annualmente agli amministratori delle chiese di S. Maria e di S. Marco di Sinis una forma di cacio, ed nn agnello pel benedetto nella Pasqua di risurrezione, e di dare la elemosina per una messa nel Natale, e al possessore della seconda il solo carico di dare nelle accennate due solennità ai predetti amministratori una forma di cacio ed un agnello pel benedetto. Così parmi doversi intendere nell'insieme le barbarissime parole di questo brano del diploma.

(2) Vale a dire: lo feci col consenso del mio figlio giudice Torbeno, e di tutti i maggiorenti del luogo (*de locu*). Ed ecco qui le più antiche tracce della denominazione quindi data alla *Carta de logu* o *de locu* di Eleonora di Arborea.

(3) Secondo leggesi in quasi tutte le antiche donazioni dei regoli sardi, questo diploma è conchiuso con una filatera di benedizioni per coloro che ne osserveranno e rispetteranno il contenuto, e di infinite maledizioni contro chiunque osasse infrangerlo. A maledire il refrattario la donatrice invoca quasi tutta la milizia celeste ed infernale, e ciò parendole anche poco, vuole perfino che sia bestemmiato da Dio e dalla Madonna.

(4) Che significa essere stato confermato questo diploma da Orzocorre nipote di donna Nibata, il quale regnò in Arborea nel secolo XII col nome di Orzocorre de Zori (II di tal nome).

XXII.

Torbeno di Lacon giudice di Arborea, colla consorte sua Anna de Zori, compra da Costantino Dorrubu un cavallo di pelame rossiccio, e gli cede in cambio alcuni schiavi e varie terre.

(. . . . . (5)).

Dai RR. Archivii di Corte. Genova, catal. Sardegna, mazz. I, num. 2 (6).

In nomine patris et filii dispiritu sancti amen. Ego iudice Turbini de Lacon (7), potestando parte de Arborea, cum donna anna de zori e regina coiube mia, facemus ista carta a gostantine dorrubu fratele meo, et amabile meu (8), pro ca mi deit isu caballu morignu de carbua, cian placit dondelilu abasili fulle, ed a ianui pica isu generu, ed asa mucere de iani pica, bitonia folle cu filo suos (9), e dedimilu cu mariani barbaricinu de banura matrona (10), e dedimilu arrerasolta dabaistroulu, edolli inababu de barca, una terra aprobima, daba sa domestiga de rennu de nuracinigellu, dedimi in terra altra binia ci fuit de nou selru, ciposerat surbi, cando fui maiore in terralba, et abiat ila datas altarodes canu, e torreit a donnicu pro cancadeit probairatoria sua, edemi insuberin dorrutius una terra aprobia in saltu de rengnu (11) de bonorus zolli, et dedimilu a ianui turrazu da baganatas, et dedimi in uneri terra aratoria ante sa de patre meu, e dedimi su domu meu iudice torbeni una bagina in cirras de aristanis (12), cum comita de burcu a bagina de peras, e dedimi atera bagina in ponte de sinis ante sa de sanctu iorci (13) cum gunnata nigellu, cispena nostra, et dedimi atera bagina a solus in ponte de sinnis, ante sa de fratre meu donnu gunnari, et de sa de fratre meu donnu comita, et sunt estimonios, primum dici bonu testumoniu, e sancta maria qui genuit salbatore, de poriclos de angacias, furatu du billa betere, petru de ginuri, e golleianis suos, de citade satu, franciscu tupa,

(5) Senza data come la precedente.

(6) Anche questa carta fu pubblicata dal Manno nella citata opera *Historiae patriae monumenta* ec., vol. I, *chartar.*, col. 766-67.

(7) Credo che questo Torbeno di Lacon sia lo stesso Torbeno, figlio di Nibata, cui appartiene il precedente diploma. Egli usava eziandio il cognome di *de Zori*, come si rileva da questa carta medesima verso la fine, dove si legge *ego judice Torbeni de Zori*.

(8) Cioè *mio amato cugino*. La parola *fratele* non può interpretarsi altrimenti, poichè il fratello nelle carte sarde è sempre chiamato *fratre*.

(9) Sono i nomi dei servi che Torbeno cedeva a Costantino *dorrubu* (forse *enobarbo* o *barbarossa*) in cambio del cavallo; e nei medesimi abbiamo un'intera famiglia, cioè Basilio Folle, il suo genero Giovanni Pica, Vittoria Folle moglie di quest'ultimo, e i suoi figliuoli, che non sono particolarmente nominati.

(10) Mariano Barbaricino di *banura matrona* (forse l'odierno villaggio di *Luna matrona*) sembra essere un servo, e custode del cavallo che Costantino dava a Torbeno col cavallo medesimo: *e dedimilu* (e me lo diede) *cu mariani barbaricinu* (con Mariano barbaricino) *de banura matrona*.

(11) Cioè *una terra vicina* (*approbia*) *ad un salto del regno*, ossia al patrimonio demaniale dei regoli di Arborea. Nelle antiche carte dei giudici sardi, e specialmente in una assai importante di Mariano regolo di Torres, che produrrò fra le altre del secolo XII, è fatta speciale menzione di questi beni della corona, *de su rennu*.

(12). *In cirras de Aristanis* significa, per quanto a me pare, *nelle circostanze*, *nei dintorni*, o *nelle vicinanze di Oristano*.

(13) *Sanctu iorci*, ossia S. Giorgio.

e golleianis suos, de curatores, comita de rubu curatore de oristanis, comita de lacon curatore de balenza (1), ciricu de barbarcu, maiore de caballos, e curatore du-sellos (2), gostantine de billa betere, maiore de equas, e curatore de barbaria (3), gunnari de sipuola, maiore de canis, mariani de scanu, curatore de cilaber, tro-gotori de ora, curatore de bonozolis, gizoani de lacon, curatore de milis, comita de burgu, curatore de farto-riani (4). Et ego petrus bitezu mariani denura ei nigellu iscrisi ista carta atitan domi su donnu meu cunbura suam aristanis. In kalendas octobre intra dece dies, et die mesetima, et de luna prima, et ci aet lazare in coordi-nari ego iudice torbeni de zori. A Gostantine dorrubu fidele meu abeat benedizione de deus et de omnia sanctus, et sanctas dei, amen. Et qui de aixtruminare boluerit, e dixerit guiia non sit, istruminet deus magine isoro in istu seculo, et deleantur nomene suus de libro bite, et apiat anatema XII. apostolos, et de XVI. prophetas, et de XXIIII. seniores, et de CCC. xoto pater sanctus, et apatiat porzone cum erote, et cum iudas tratitore, et cum diabulu in infernus fiat, amen, amen (5).

(1) Per maggiore consistenza dell'atto di permuta, Torbeno fece intervenire al medesimo come testi i giudici di varie *curie* del suo giudicato (*curatori*). I primi due qui nominati sono Comita de rubu, *curatore* di Oristano, e Comita di Lacon, *curatore di Valenza*.

(2) Ciriaco de barca, *curatore* di Usellus, era pure *maiore de caballos* (di cavalli), che io interpetro per soprastante alle mandrie dei cavalli appartenenti alla corona.

(3) Costantino di Villavecchia (*billa batere*) era *curatore* di Barbagia, e insieme *maggiore*, ossia soprastante per le cavalle (*de equas*). Dal che si vede, ch' era divisa la sorveglianza dei maschi e delle femmine nelle mandrie cavalline.

(4) I due ultimi nominati sono i *curatori* di Milis, e di Fordongianos (*Fortoriani*). Non ho però potuto indovinare quali fossero, e dove situate le curatorie *de cilaber*, e *de bonozolis* menzionate più avanti, nè qual sorta di uffizio fosse quello di *maiore de canis* (forse *dei cani*) attribuito a Gonnario *di sipuola*.

(5) Da questo diploma pendeva un sigillo di piombo, appeso a cordicina, composta di fili di seta (*filis sericis*) di tre colori, rosso, giallo e violaceo.

FINE DEI DIPLOMI E CARTE DEL SECOLO XI.

DISSERTAZIONE

TERZA

DISSERTAZIONE

SOPRA I MONUMENTI STORICI E DIPLOMATICI

DI SARDEGNA

DEL SECOLO XII

Col sorgere del secolo duodecimo la Sardegna cominciò a sorgere ancor essa dall'antico suo stato di oscurità e di abbattimento, e ad acquistar nome ed importanza nella storia delle nazioni. Uscita da un pelago di mali, in cui era piombata, dopo lo sfacimento del romano impero, ora per le incursioni dei Vandali, dei Goti e dei Longobardi, ed ora pei latrocini e per le crudeltà dei Saraceni, avea finalmente con sforzi maravigliosi cacciato per sempre dalle sue terre e dai suoi lidi le orde feroci che l'aveano sì lungamente disertata, aiutandola alla grand'opera le armi riunite di due potenti repubbliche, alle quali Papa Benedetto VIII, proclamando dal Campidoglio cristiano la crociata contro i barbari, avea confidato il vessillo della sarda liberazione (1).

Il governo nazionale dei Giudici, che risaliva per antica origine al tempo dei Duci del greco impero (2), che la necessità della difesa propria avea radicato nell'isola, e che sotto l'influenza pisana e genovese avea ricevuto forme più stabili e più regolari, produceva già il primo e il più desiderabile dei benefizi politici, quello della indipendenza insulare da ogni dominazione straniera. I Papi n'erano i naturali protettori, e per la missione suprema inerente al cattolicismo di rilevare dall'abbrutimento e dal servaggio le nazioni redente dalla croce, e pel dritto di proprietà ch'essi pretendevano sull'isola intera in virtù di antiche e controverse donazioni (3). Senza entrare nella spinosa controversia di un tale dritto, e sull'autenticità o falsità dei documenti dai quali si facea derivare, a noi basterà notare che la Sedia apostolica lo esercitò di fatto, così in questo come nei secoli posteriori fino al tempo della conquista Aragonese, e che difendendolo virilmente dagli attentati stranieri, come se ne ha fra gli altri l'esempio sotto i pontificati di Lucio II e di Alessandro III (4),
P. C. N. 1144 e 1161. lo rivolse quasi sempre a vantaggio della Sardegna, e dei suoi abitatori. Imperocchè l'autorità e la voce dei supremi gerarchi, frapponendosi spesso tra i contendenti, smorzò P. C. N. 1133 e 1188.
ire di parte, impedì guerre e vendette, o le fece cessare con le tregue e con le paci (5); protesse i dritti e le P. C. N. 1158, 1162, 1179.
possessioni legittimamente acquistate (6); obbligò gli usurpatori anche potenti alla restituzione delle cose altrui (7); P. C. N. 1162, 1188.
usò per mezzo dei suoi Legati accorgimento e perseveranza, onde ridurre a concordia le due repubbliche rivali di Genova e di Pisa, per le quali la Sardegna era fomite di vecchie ambizioni e di continue offese (8); e sopra ciò P. C. N. 1169, 1172, 1176, 1188.
pose ogni cura e sollecitudine per far fiorire nell'isola la religione, per comporre amichevolmente questioni e liti tra chiese e chiese, e tra chiese e privati, per richiamare P. C. N. 1135, 1160, 1173.
il clero alla santità della vita e alla virtù dell'esempio, e per esortarlo a mantenere incorrotto il deposito della fede, e inalterata in ogni sua parte la ecclesiastica disciplina (9).

Una cosa assai rimarchevole nell'esercizio del protettorato pontificio in Sardegna ella è questa, che la Chiesa Romana non ne abusò mai per mire ambiziose, o per fini interessati; che riconobbe e rispettò i dritti acquistati dai Regoli nazionali; che li difese, ogniqualvolta se ne presentò l'occasione, dalle insidie e dalle violenze sì interne che forastiere; e che una volta sola nel presente secolo depose dal trono uno dei detti Regoli, a ciò mossa da cause molto gravi, riconosciute giuste da uno degli uomini più chiari, e degli scrittori più celebrati di quella età; e tuttavia in tale occasione non mescolò nemmeno elementi stranieri pel reggimento di quella parte dell'isola, che andò soggetta ad un breve interregno. Dal che si può argomentare qual fede si meritino parecchi storici, i quali, laddove s'imbattano in pontefici che abbiano diretto, seguito o padroneggiato gli avvenimenti del secolo, sono usi gridar sempre alla usurpazione e allo scandalo, e senza addentrarsi nelle condizioni dei tempi e degli uomini, senza esaminare le cause da cui derivarono gli effetti, senten-

(1) Ved. la Dissertazione seconda.
(2) Ved. la Dissertazione prima e la Dissertazione seconda.
(3) Ved. la Dissertazione prima.
(4) Diplom. e Carte N° LII e LXVIII.

(5) Diplom. e Carte N° XLII e CXXVII.
(6) Diplom. e Carte N° LXV, LXIX, LXX.
(7) Diplom. e Carte N° LXXI e CXXVII.
(8) Diplom. e Carte N° XCII, XCIX, CIV, CXXVII.
(9) Diplom. e Carte, N° XLIV, LIII, LXVII e CXIV.

ziano di vivi e di morti con opinioni preconcette, con storti giudizi, e talvolta con arroganza, vedendo mali, e deplorandoli, dove mali non furono mai, e disconoscendo più spesso per malizia o per ignoranza i beni vari e molteplici, che nel risorgere del medio evo alla civiltà preparata e fecondata dal cristianesimo produsse fra le nazioni la intromessione pacifica del papato nelle faccende politiche. E non è vero ciò che affermano cotesti novellatori, che l'ambizione del potere, e la cupidità delle ricchezze terrene fossero i moventi precipui e reconditi di siffatta intromessione. Imperocchè, per non parlare di altri paesi e di altre storie che non appartengono al soggetto di cui discorriamo, egli è certo che non sussistono, nè possono provarsi riguardo alla Sardegna fini e cagioni così disdicevoli alla tutela paterna del pontificato cattolico. Del potere si è già veduto poco avanti con quale giustizia e temperanza la Sedia apostolica ne abbia usato nel decorso di questo secolo; e in quanto si appartiene alle ricchezze temporali, se la medesima fu sollecita a tutelarle con la sua protezione nelle chiese, nei monisteri, nei comuni, nei principi, e nei privati individui che le possedevano, come lo provano i monumenti che mandiamo in luce, non le ricercò però mai, nè le accumulò per se stessa o ingiustamente o smodatamente. Il ricordo lasciatoci da Cencio Camerario sotto nome di *censi della chiesa romana in Sardegna* (1) ci fa sapere, che da tutti i vescovadi dell'isola, i quali erano venti nella età di cui parliamo, cinque cioè nel *giudicato* di Cagliari, nove in quello di Torres, quattro nell'altro di Arborea, e due in Gallura, la Sedia pontificia riscuoteva annualmente sole quarantasei libre di argento; altre libre otto dalla chiesa e monistero di s. Saturnino, e dai due monisteri di Plajano e di Thergo; libre tre dall'abate di Saccargia e dal priore di *Salvenero;* e otto *massemutini* dalle due chiese di Monte-Arculento e di Arcidano. Il Regolo di Cagliari era esente da ogni prestazione: pagavano i Regoli di Torres e di Gallura, il primo libre quattro, ed il secondo libre due di argento: e se pel Giudice di Arborea si vedono notati mille e cento bisanti d'oro, ciò trova la sua spiegazione nella maggiore ricchezza di quella provincia, e nelle ambizioni di Comita II, e del suo figlio Barisone, il quale forse usava liberalità verso la cattedra di s. Pietro per cattivarsi il favore Pontificio, e per accrescere lo splendore della corona così ardentemente da lui desiderata, e poi vendutagli dall'impero.

Dicemmo nell'esordire, che nel presente secolo la Sardegna non era sottoposta a dominazione straniera. La verità di questo fatto è dimostrata incontestabilmente dai diplomi e dalle carte che vengono appresso, dalle quali si raccoglie che l'isola era divisa in quattro GIUDICATI; e quattro GIUDICI o Regoli esercitavano in ciascuno dei medesimi il supremo potere civile e politico. Cotesti Giudici, che usavano talvolta e ostentavano il titolo di re, erano tutti nazionali, e appartenevano alle famiglie dinastiche del paese, nelle quali fin dal secolo precedente la successione al trono si era operata regolarmente da padre in figlio, non escluse le femmine; e in difetto soltanto di discendenza legittima era trapassata negli agnati più prossimi dell'ultimo Regolo defunto. L'ordine di succedere non fu turbato che assai raramente dalle usurpazioni; ma non fu invertito giammai dal sistema elettivo che vigeva in alcuni giudicati, e specialmente in quello di Torres. Imperocchè la elezione dei regoli si facea dal clero e dai magnati, cadeva sempre sugl'individui che per dritto di sangue erano chiamati a regnare, ed era poi confermata dalla suprema autorità della Chiesa. Nel regno di Cagliari, P. C. N. 1103 ad 1107. dopo l'usurpatore Turbino, troviamo Torchitorio II, figlio P. C. N. 1107 ad 1129. di Costantino I, nipote di Arzone, e pronipote di Onroco e di Torchitorio I, dinasti sardi che aveano regnato nel secolo precedente: quindi il di lui figlio Costantino II; e morto costui senza prole maschile, l'unica di lui figlia, P. C. N. 1129 ad 1163. che impalmatasi a Pietro di Gonnario II di Torres, gli apportò con la mano di sposa le ragioni e il possesso P. C. N. 1163, ad 1196. della corona paterna (2). Nel giudicato Turritano regnarono P. C. N. 1112, 1127, 1150, 1186, 1191, 1212. successivamente Costantino I, Gonnario II, Barisone II, Costantino II, e Comita II, tutti della famiglia di *Lacon*, e più propriamente di *Lacano*. L'ultimo di detti Giudici surrogò nel trono il proprio nipote Costantino II, deceduto improle (*encus*, come dicono le cronache sarde); e il primo avea raccolto la eredità regia da Mariano I, che regnò nel secolo XI, e fu preceduto da Andrea, soprannomato *Tanca*, dall'avo Barisone I, dal bisavo Comita I, e dall'atavo Gonnario I della famiglia dei *Gunale* (3). Regnarono del pari in Arborea, prima l'irrequieto Comita II, P. C. N. 1131 ad 1147. che fu deposto temporariamente dal trono; poscia il di lui figlio Barisone, incoronato re di Sardegna per opera P. C. N. 1147 ad 1186. principalmente dei Genovesi; quindi Pietro I, nato da Pe- P. C. N. 1186 ad 1191. regrina di Lacon prima moglie di Barisone; e poi insieme con Pietro I Ugone II, visconte di Basso, nipote di A- P. C. N. 1191, e 1192. galburga o Agalbursa sposata in seconde nozze nel 1157 dallo stesso re Barisone, e discendente per linea materna da Raimondo conte di Barcellona. Comita II avea redato la sovranità dal fratello Costantino I trapassato senza figliuoli; e così nel suo casato di *Lacano*, per mezzo del padre suo Gonnario, e dell'avo Comita I si erano trasfusi i dritti regali, che dal 1050 sino 1100 aveano esercitato in Arborea le famiglie sarde dei ZORI, e degli ORVU, rappresentate dai regoli Mariano, Onroco I, Torpeno, e Onroco II (4). E finalmente sul trono di Gallura, dopo Comita I, Costantino I, Torgodorio e Orzocone, che lo aveano occupato nel secolo preceduto, sedettero Costan- P. C. N. 1160 ad 1171, e 1171 ad 1200. tino II, e Barisone di Lacon, nell'ultimo dei quali si estinse la discendenza mascolina dei regoli Galluresi, rimasta essendo una sola di lui figlia, che andò a nozze con Lamberto Visconti (5).

Quale fosse il sistema e la forma di governo seguita dai regoli sardi, e donde essi traessero i redditi per sopperire ai bisogni dello Stato, non si può nè asseverare, nè definire con certezza. Nondimeno, esaminando attentamente i diplomi di questo secolo, e confrontando insieme i fatti e le circostanze varie di tempi, di luoghi e di

(1) Diplomi e Carte, N° CXLII.

(2) Diplomi e Carte, N° I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XXV, XXVII. CII. CVII.

(3) Diplomi e Carte, N° XIII, XV, XXI, XXVIII, XXX, XL, LVI, LVIII, LIX, LX, CXIX, CXX, CXXXV, CXXXVI.

(4) Diplomi e Carte, N° XLI, XLII, LVII, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXXVI, XCVIII, CX, CXI, CXIII, CXVII, CXXXII, CXXXIV, CXXXVIII, CXXXIX, CXLIII, CXLVII.

(5) Diplomi e Carte, N° XIX, XX, XXIII, LXXII e CI.

persone che vi si leggono riferite, si possono trarre argomenti e induzioni atte a rischiarare in qualche parte la grande oscurità, da cui è coperta in tal rispetto la storia sarda del medio evo. E dapprima bisogna ritenere, che quei regoli, sovrani di piccole provincie e di pochi sudditi, riunivano nella propria persona tutti i poteri, che il progredire dei lumi e della civiltà ha poi distinto e separato. Legislatori e governatori ad un tempo, essi imperavano con autorità assoluta ed esclusiva, e provvedeano a tutti gli emergenti sì pubblici che privati. Ma siccome era impossibile lo esercitare personalmente quest'autorità in tutti i tempi e in ogni luogo, aveano perciò sotto la loro dipendenza alcuni ufficiali, che si appellavano *Curatori*, perchè preposti alle *Curatorie*, o grandi frazioni di territorio, nelle quali era diviso ciascun giudicato. I Curatori governavano e amministravano a nome del Giudice, e intervenivano per l'ordinario a tutti gli atti solenni che da lui emanavano, non escluse le donazioni, le concessioni e le fondazioni di chiese e di monisteri, nelle quali si vedono quasi sempre figurare i loro nomi. Oltre i Curatori vi erano pure in ogni Giudicato i maggiorenti o capi delle borgate, *corti* e casolari che non formavano *Curatoria*, designati sotto il nome di *Majores de iscolca*, i quali intervenivano eziandio, ed erano talvolta chiamati a presenziare e sottoscrivere gli atti suddetti. Erano forse cotesti Curatori e Maggiorenti, che con gli anziani dei Comuni concorrevano in tempi e luoghi determinati a formare le così dette *corone*, presiedute in persona dagli stessi Giudici, nelle quali si rendea ragione di giustizia, si decidevano o si componevano le liti, e si definivano tutte le controversie tra i privati. Delle quali *corone*, specie di *assisie* giudiziarie, sembra essere stato creatore o primo iniziatore Gonnario II di Torres, come si vedrà a suo luogo; e fu instituzione eccellente, che rassodatasi e allargatasi poco per volta in tutta l'isola, s'incarnò negli usi e nelle abitudini del popolo sardo, e servì di esempio e di fondamento ai giudizi in simile forma stabiliti, prima nel 1316 dagli Statuti della repubblica di Sassari, e poi nel 1395 dal Codice locale (Carta de Logu) di Eleonora di Arborea. Sedeva inoltre accanto ai *Regoli* un Consiglio privato, e per dir così della Corona, il quale era composto dei loro figliuoli maggiori di età, dei loro fratelli, zii, ed agnati più prossimi, col di cui consenso si spedivano gli affari più gravi ed importanti, specialmente allorchè trattavasi di staccare beni o ragioni dal patrimonio pubblico del giudicato, per farli passare in proprietà, o anche in usufrutto nei corpi morali, o nei privati individui. Nel qual caso non si ometteva mai di esprimere o nel principio o nella fine dell'atto, che ciò eseguivasi *cum voluntate et consilio filiorum, fratrum, et caeterorum parentum meorum*, secondo che gli uni o gli altri di detti consiglieri, o tutti insieme v'intervenissero.

In quanto poi alle ricchezze, di cui i Giudici erano possessori, si raccoglie più apertamente dagli stessi diplomi donde le medesime provenissero. In primo luogo essi facevano riscuotere in tutti i porti e in tutte le spiaggie del loro giudicato dazi di entrata e di uscita pei generi e per le merci indigene e straniere, che si esportavano, e s'importavano. Fra questi dazi i più comuni, e forse anche i più lucrosi, erano i così detti *tolonei*, latinamente *tolonea* o *tolynea de aestate et de hyberno*, *et de sale*, che abbracciavano, non solamente il dritto per la estrazione del sale, e per tutte le altre merci, secondo il loro numero, peso, misura, e valore, ma eziandio la tassa, cui andavano soggetti i mercatanti, per poter stabilire nei porti, o nei luoghi principali del giudicato le tende o botteghe, e i fondachi di deposito. Sopra ciò, erano di esclusiva proprietà dei giudici i suddetti porti e spiaggie, i fiumi, i torrenti e gli stagni col dritto di pesca, i boschi, i piani, le valli, i monti, le miniere, le saline, e quanto altro si comprendeva in tutta l'estensione dei loro stati, giacchè ne disponevano liberamente a loro pieno arbitrio. E non solo le terre, le acque, e gli animali, ma eziandio i servi, le ancelle, e i loro parti erano tutti sotto l'assoluto dominio degli stessi Giudici, avvegnachè una gran parte, se non la maggiore degli abitatori dell'isola si trovava in quel tempo addetta alla gleba, e pochi erano gli uomini liberi, che chiamavansi *lieros*, pochi e in assai minor numero gli affrancati. Ciò che non possedevano i Regoli, lo possedevano i magnati e le persone più notevoli del regno, nelle quali erano trapassati molti latifondi e ricchezze immobiliari, o a titolo di feudo, o per maritaggi, o per donazioni; e lo possedevano principalmente a titolo di patrimonio particolare i principi o donnicelli, che non essendo primogeniti, non erano chiamati a regnare, e diventavano poi gli stipiti di tante altre illustri famiglie. Si aggiunga a ciò la gravezza che pesava a carico, non dei soli servi, ma anche degli affrancati, i quali doveano lavorare nel proprio mestiere, o sostenere gratuitamente, se agricoltori, tutte le fatiche agrarie per due, tre o più giorni della settimana, ovvero per due o tre settimane del mese, a benefizio esclusivo del giudice e del giudicato, e si comprenderà facilmente quanto fosse larga la fonte dei redditi e dei proventi, che correva ad arricchire il tesoro di quei piccoli sovrani. Dippiù aveano essi il loro patrimonio privato, distinto da quello del *Giudicato*, o più propriamente dalla dotazione della corona, la quale trapassava in integro, senza diminuzione di sorta, dall'uno all'altro dei regnanti. I beni e i fondi che costituivano questo patrimonio inalienabile, si chiamavano beni del regno *(de rennu)*, denominazione che ha sopravissuto a tanti secoli, e si trova ancor oggi in alcune località dell'isola (1), ed era forse più appropriata dell'altra più recente di *beni demaniali*.

Il potere e le ricchezze di cui disponevano ci spiegano facilmente le tante liberalità dei Giudici sardi di quel tempo. Le quali, siccome procedevano quasi sempre dallo spirito di pietà da cui essi erano dominati, così erano principalmente rivolte ad accrescere il lustro della religione e il numero dei suoi ministri. Le chiese di s. Lorenzo di Genova, e di s. Maria di Pisa, l'antica basilica di s. Saturnino in Cagliari, e le chiese di s. Antioco di Solci, di s. Lucia di Arizzo, e di s. Pietro di Suelli ri- P. C. N. 1108, 1112, 1119, 1124, 1130.

(1) Nelle circostanze di Sassari esiste il convento di S. Pietro di Sirkis, edificato ed ampliato sulle rovine dell'antico monistero di donne fondatovi sotto l'istesso titolo nel secolo XI dalla madre di Mariano I di Torres. Fra i tanti beni donati da quel regolo a questo monistero ve n' erano di quelli che si chiamano ancor oggi *de su regnu*, cioè appartenenti al *Giudicato*.

cevettero cospicue donazioni da Torchitorio II, alcune delle quali furono poi confermate dal di lui figlio e successore nel regno (1). Costantino I di Torres beneficò largamente P. C. N. 1113, 1116. i monaci camaldolesi, donando loro la chiesa, e tutte le possessioni di s. Pietro di Scano, col dritto di pesca nel fiume di Bosa; unì ed eresse in Pievania le due chiese di s. Nicolò e di s. Maria in Soglio *(in Soliu)*; e fondò, e dotò ampiamente di terre, di armenti e di masserizie la chiesa e il monistero della ss. Trinità di Saccargia *(de Saccaria)* (2). Il di lui figlio Gonnario II superò la generosità paterna verso i monaci di s. Benedetto, e verso P. C. N. 1120, 1131, 1147, 1153. la chiesa maggiore di Pisa; ricambiò con regale munificenza la ospitalità ricevuta dai Cassinesi, allorchè andò in pellegrinaggio a visitare il santo sepolcro; concedette il dritto delle *saline*, e molti beni ed esenzioni ai monaci di s. Maria di Thergo (3); e fu il fondatore dell'antico monistero di Cabu-abbas *(Caput acquarum)* così rinomato P. C. N. 1147, 1153, 1178. negli annali ecclesiastici della Sardegna. Ad alcuni di questi atti si associò il di lui primogenito Barisone II, il quale poi fondò pure nel regno turritano uno spedale pei poveri lebbrosi (4). Nè i sovrani di Arborea furono meno P. C N. 1182, 1185, 1187, 1189, 1195. liberali degli altri regoli dell'isola. I due monisteri di Gurgo o di Urgen, e di s. Maria di Bonarcado *(de Bonarcanto)*, e le chiese cattedrali di Pisa e di Genova ricevettero in tempi diversi dal famoso Barisone, e dal di lui figlio Pietro II donazioni e privilegi, che troppo lungo sarebbe voler qui annoverare distintamente (5). E i Giudici P. C. N. 1115, 1116, 1160, 1173. di Gallura Ottocorre, Costantino II e Barisone segnalarono ancor essi con parecchi atti di liberalità la loro devozione verso la chiesa Pisana, e le due altre di s. Felice di Vada, e di s. Giovanni di Ortilli o di Orutilli (6).

L'esempio dei regnanti era imitato dai principi *(donni-* P. C. N. 1112, 1113, 1165. *celli)* Costantino di Sogostos, Salusio di Lacon, e Padulesa Gunale, dai magnati e dalle famiglie più illustri per parentado e per ricchezze, fra cui primeggiavano in Torres quelle di *Zori*, dei *Carbia*, dei *Gitil* e degli *Athen*, ed alle quali appartenevano Costantino Carbia, e Forato-Gitil con le loro mogli Giorgia e Susanna de Zori, e P. C. N. 1113, 1136. Pietro, Costantino e Comita di Athen, che largheggiarono tutti nel beneficare le chiese e i monisteri dell'isola (7). Nè occorre dire che i vescovi sardi, e l'alto clero di quella età non si lasciarono vincere dai laici nel concedere, e nel donare. Basterà perciò leggere i diplomi di P. C. N. 1119, 1170, 1176. Guglielmo e di Alberto metropolitani di Cagliari e di Torres, di Benedetto vescovo di Dolia, di Ugone vescovo di P. C. N. 1112, 1116, 1139, 1143, 1164, 1173. Orutilli, di Bernardo vescovo di Galtelli, e di Attone vescovo di Crasta, le concessioni dell'abate di Nurki, e dell'amministratore di s. Maria di Pisa, e l'atto di cessione del monistero di s. Michele di Plajano ai monaci di Vallombrosa (8).

La maggior parte di queste frequenti liberalità andò a benefizio dei Cassinesi, dei Camaldolesi e dei Vallombrosani: n'ebbe pure la sua parte il monistero dell'isola di Monte Cristo. I donatarii, e talvolta gli stessi donanti, si affrettarono P. C. N. 1113, 1114, 1119, 1121, 1123, 1125, 1133, 1136, 1137, 1146, 1153, 1154, 1159, 1168, 1176, 1183, 1186, 1187, 1188, 1198. di farle approvare dalla Sedia Apostolica, e di far rinnovare di tempo in tempo i privilegi e la protezione, che i romani pontefici aveano accordato, e facilmente accordavano alle chiese e monisteri che quegli Ordini religiosi possedevano in Sardegna (9). Credevano i donatori di provvedere in tal modo alla propria salute spirituale, e a quella dei loro congiunti, di promuovere lo splendore della religione, che amavano e riverivano sinceramente, e di introdurre nell'isola per mezzo del chiericato cattolico maggiore umanità di costumi, e civiltà di vita. E veramente i chierici, e i monaci specialmente erano in quei tempi i soli quasi che sapessero leggere e scrivere, e che si occupassero di agricoltura, e delle altre arti utili, le quali dopo la caduta del romano impero e la invasione dei barbari erano state neglette, per non dire al tutto abbandonate. I Regoli sopra gli altri, siccome rettori ed amministratori di popoli, sembravano mirare a questo scopo benefico, giacchè in parecchie delle loro fondazioni leggiamo convenuto per patto esplicito, che fra i monaci i quali venissero di oltremare ad abitare i nuovi monisteri dell'isola, ve ne fossero sempre alcuni istrutti nelle scienze sacre e nelle lettere umane, i quali potessero nella evenienza dei casi occupare le sedi vescovili, e trattare gli affari del regolo e del regno nelle Corti forastiere, ed in ispecie in quella di Roma. E d'altra parte l'attuale corografia della Sardegna ci prova in modo irrecusabile, che in quei luoghi pria solitari e deserti, dove i giudici sardi fondarono chiese e monisteri, e chiamarono i monaci per servire al culto divino, sorgono al presente popolosi villaggi e comuni rurali, formatisi senza dubbio nella loro origine sotto la influenza dei pacifici abitatori dei chiostri, i quali indussero poco per volta i rari e sparsi abitatori dei luoghi circostanti a riunirsi attorno ai sacri edifizi eretti dalla pietà dei loro principi, a fissarvi stabilmente i loro abituri, a dissodare e coltivare le terre, e a procurarsi coi prodotti del suolo un vivere più agiato e più tranquillo.

Ma non fu sempre la sola pietà, e la sola riverenza verso Dio, che consigliò ai Regoli tutte le loro largizioni. Si mescolarono spesso a cotesti atti di generosità, e talvolta di splendidezza regia le passioni private, le ambizioni di maggior stato, il desiderio o il bisogno di amicizie potenti, la riconoscenza o il prezzo di aiuti e di favori già conseguiti. Così, per addurne qualche esempio, Turbino e Torchitorio II di Cagliari largheggiarono entrambi P. C. N. 1103, 1107, 1108, 1120. nel donare alla chiesa di s. Maria di Pisa, e il secondo anche a quella di s. Lorenzo di Genova, l'uno per mantenersi con la protezione pisana nel trono da lui usurpato al proprio nipote, e l'altro per rimunerare pisani e genovesi dell'aiuto prestatogli per ricuperare il regno perduto (10). Così Comita II di Arborea, non contento del regno proprio, e volendo conquistare quello di Torres, donava alla suddetta chiesa di s. Lorenzo e al Comune di Genova la chiesa di s. Pietro di Claro, ampie terre, P. C. N. 1131.

(1) Diplomi e Carte, N° V, VIII, XXV, XXIX, XXXV e XXXIX.
(2) Diplomi e Carte, N° XIII, XV, XXI.
(3) Diplomi e Carte, N° XXVIII, XXX, XL. LVI, LIX, LX.
(4) Diplomi e Carte, N° LIX, LX e CVIII.
(5) Diplomi e Carte, N° LVII, CX, CXI, CXIII, CXXIII, CXXXI, CXLIII.
(6) Diplomi e Carte, N° XIX, XX, XXIII, LXXII, CI.
(7) Diplomi e Carte, N° IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XLV, XLVI, LXXIV.
(8) Diplomi e Carte, N° VII, XXII, XXIV, XXVII, XXXVIII, L, LI, LXXIII, XCVII, C, CIII.
(9) Diplomi e Carte, N° XIV, XVIII, XXVI, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XLIII, XLVII, XLVIII, LIV, LXI, LXII, LXIII, LXVI, XCI, CV, CXII, CXV, CXVI, CXXII, CXXIV, CXLVI.
(10) Diplomi e Carte, N° II, III, IV, VI, XXIX.

servi, ed armenti, vene argentifere e *curie*, e prometteva perfino la metà delle miniere di argento esistenti nell'ambito regno turritano (1). E così pure il famoso Barisone, figlio e successore di Comita II, impaziente di posarsi sul capo la corona di Sardegna, fra i tanti mezzi da lui adoperati per soddisfare a questa sua vanità, che dovea P. C. N. 1164. essergli e gli fu poi così fatale, contribuì con larghi doni, acciò si recasse a compimento il grandioso tempio e la canonica di s. Lorenzo di Genova, giurò onore e riverenza all'arcivescovo di quella città, e promise di adoperarsi efficacemente per fargli ottenere la primazia ecclesiastica, e la legazione pontificia in tutta l'isola (2).

Le amicizie, le leghe, le guerre, le tregue, le paci dei giudici sardi fra loro, e coi pisani e genovesi, le concessioni e le franchigie accordate dai primi ai secondi, compromessi e lodi, dritti di cittadinanza e giuramenti di vassallaggio sono il soggetto più frequente dei diplomi e delle carte di questo secolo. Nel principio del medesimo P. C. N. 1103 ad 1107. si guerreggia per quattro anni nel regno cagliaritano tra Turbino e Torchitorio II. Dopo cinque lustri si guerreggia P. C. N. 1135 ad 1145. per altri dieci anni tra Comita II di Arborea e Gonnario II di Torres. Barisone, figlio e successore di Comita, volge le armi contro il regno di Cagliari tenuto da Pietro, figlio di Gonnario. Vittorioso dapprima, è poi vinto alla sua volta da Barisone II, che dal regno Turritano P. C. N. 1164. corre in aiuto del proprio fratello. Altre due volte si rinnova la guerra fra questi due regoli, i quali finalmente P. C. N. 1181, 1182. vengono a patti, e segnano la pace. Itoccorre di Gunale non guerreggia aperta guerra con nessuno, ma spoglia e fa uccidere indigeni e forestieri, in segreto, alla spicciolata, nel suo regno di Gallura. Genova e Pisa si mescolano quasi sempre nelle contese, e nei conflitti dei Giudici sardi. Collegate or con gli uni, or con gli altri, le due repubbliche vendono la loro amicizia, o la loro pro- P. C. N. 1104, 1107, 1115, 1131, 1165, 1168, 1169, 1172, 1174, 1186, 1188, 1189, 1191, 1192, 1198. tezione a suon di contanti, richiedono e ottengono per le loro navi e pei loro cittadini, franchigie di dazi, promesse di favori, concessioni di privilegi; per le loro chiese e pei loro comuni ampie dotazioni di terre e di altri beni, e sotto nome di libera offerta retribuzioni annue e determinate di argento e d'oro. Intervengono pure, o come arbitre, o come pacificatrici, nei dissidi interni dei dinasti dell'isola; ma non accade giammai che dei proferiti lodi, e delle procurate concordie non richiedano, e largo sempre, il compenso od il prezzo (3). Poi vengono alle mani tra loro medesime. Causa delle ire e dei conflitti, non la sola rivalità del mare e dei commerci, ma l'ambizione di dominare in Sardegna, di collegare alla propria politica e ai propri interessi i regoli sardi, di far prevalere la loro influenza nell'animo di quei piccoli dinasti, e di conseguirne, l'una con esclusione dell'altra, i lucri e i favori a proprio vantaggio. I Papi scrivono, ora esortando, ora minacciando (4), e spediscono eziandio Legati con ampli poteri per indurre a concordia le due potenti rivali. Seguono le tregue e le paci; ma tregue e P. C. N. 1169. paci s'infrangono, finchè la stanchezza, o forse anche la esperienza dei propri danni non le riduce a pace sincera P. C. N. 1176, 1188. e durevole (5). Con sì brutti esempi quelle due repubbliche insegnarono ai sardi il parteggiare, e gittarono, non sapienti o non volenti, i tristi semi di quelle divisioni, che doveano poi fruttare, e fruttarono pur troppo all'isola intiera, una lunga e funesta sequela di molti mali.

Nel tramestio di tante passioni e di tanti interessi si trovano alcuni uomini, ed alcuni fatti più rimarchevoli, che fermano più specialmente l'attenzione del lettore. Comita di Arborea, ambizioso di nuovi Stati, contende con Baldovino arcivescovo di Pisa, e Legato Pontificio, che lo depone dal trono. Barisone di lui successore compra in- P. C. N. 1135. felicemente dall'imperatore Federigo la corona di Sarde- P. C. N. 1164. gna, che dovea fargli provare in breve giro le strettezze del carcere, lo scadimento della propria fortuna, e l'amarezza del disinganno. E in mezzo a questi due principi, cupidi di regno e di potere, grandeggia Gonnario II di Torres, il quale rifiuta con assai raro esempio un nuovo P. C. N. 1145, 1146. diadema, rinunzia al proprio, mentre trovasi nel colmo della potenza, e per mille opere generose si cattiva l'amore del suo popolo, il rispetto dei coetanei, gli encomii e le raccomandazioni di s. Bernardo al Pontefice Eugenio III (6). Le ardue missioni sostenute nell'isola dal suddetto Baldovino, e da Villano Legati della Sede Apostolica, le controversie da essi composte, i lodi pronunziati, P. C. N. 1135, 1138, 1146, 1173. e i concilii celebrati, onde correggere gli abusi invalsi nella ecclesiastica disciplina; la vana investitura della P. C. N. 1165. Sardegna conceduta dall'Imperatore Germanico al Comune di Pisa (7); e l'onore della primazia, e della legazione perpetua in Sardegna, accordata, o confermata da Papa Innocenzo III a Ubaldo arcivescovo di Pisa, e suoi successori (8), occupano in questo secolo una parte non P. C. N. 1198. piccola delle vicende insulari. Rare, e di poca importanza sono le memorie familiari dei REGOLI, dei quali abbiamo brevemente discorso, toccando delle loro azioni pubbliche, e della politica con cui si governarono per mantenere illesi i proprii dritti, o per accrescere la loro potenza. Nondimeno non si debbono lasciar trascorrere inosservate le seconde nozze di Barisone, vedovo di Peregrina di Lacon, con Agalburga o Agalbursa di Catalogna (9), per- P. C. N. 1157.

(1) Diplomi e Carte, N° XLI.

(2) Diplomi e Carte, N° LXXV, LXXVI, LXXIX.

(3) Diplomi e Carte, N° I, III, XX, XLI, XLII, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, XCIII, XCIV, XCV, XCVI, CII, CVII, CXVII, CXX, CXXV, CXXVI, CXXIX, CXXXIII, CXXXIV, CXXXVI, CXXXVIII, CXXXIX, CXLVII.

(4) Le minaccie erano più specialmente rivolte ai Pisani, i quali a motivo delle loro pretensioni sulla Sardegna, dopo la investitura ottenutane nel 1165 dall'imperatore Federigo, si mostravano avversi al papato. Si sa, che ricusarono in appresso di accedere alla lega toscana favoreggiata e protetta da papa Innocenzo III, onde liberare l'Italia dal giogo straniero; per lo che quel Pontefice pose l'interdetto a Pisa, e scrisse all'arcivescovo e al capitolo pisano, che procederebbe più severamente contro la repubblica, se non aderiva alla lega delle città toscane (Hurter, *Stor. di pap. Inn.° III*, lib. III).

(5) Diplomi e Carte, N° XCII, CVI, CXXVII.

(6) Diplomi e Carte, N° XLI, XLII, LV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII.

(7) Diplomi e Carte, N° XLIV, XLIX, LIII, LXXXI, CIV. In ordine alla investitura dell'isola conceduta da Federigo, figlio dell'imperatore Corrado, al Comune di Pisa, che la sollecitò per mezzo del suo console Uguccione, è da notarsi che rimase senza effetto. Anzi è singolare, che nove anni prima di tale investitura, cioè nel 1156, si trovi un Willelmo o Guglielmo, che s'intitola *Principe di Sardegna*, marchese di Toscana, e signore della casa della contessa Matilde, il quale con diploma spedito da Ulma nel 9 febbraio di detto anno 1156, conferma a favore dell'arcivescovo di Pisa le sue precedenti largizioni (*Archivio delle Riformagioni di Firenze, Atti pubblici*, Distinzione III, tom. XLIX, class. XI, N° 4).

(8) Diplomi e Carte, N° CXLIV.

(9) Diplomi e Carte, N° XLIV.

chè le medesime furono poi causa di pretensioni dinastiche, e di compartecipazione al regno di Arborea per parte di famiglie forastiere, le quali allora soltanto, e per la prima volta, si mescolarono all' elemento nazionale, che solo fino a quel tempo vi avea sovranamente dominato.

Ora, riassumendo nel loro complesso i tempi e i luoghi, i fatti e gli uomini dei quali ci fu serbata memoria nei diplomi e nelle carte, cui accennammo nel presente discorso, veniamo a questa generale conclusione storica; che cioè il secolo duodecimo fu per la Sardegna un periodo di movimento e di preparazione: di movimento, perchè si riscosse dal lungo letargo dei due secoli preceduti: di preparazione, perchè le fu dischiusa la via per operare, e risorgere a civiltà. Di questi due elementi di moto e di vita furono fattori principali la nazionalità del suo governo, e la influenza del pontificato. La religione per mezzo dei suoi ministri diffuse negli abitanti dell'isola il senso morale del bene, l'amore all'agricoltura, e i benefizi del vivere sociale. L'autorità sovrana dei regoli contribuì al tempo istesso a risvegliare gli animi dei sardi, e ad abituarli a un sistema di pubblico reggimento, che pria non conoscevano, o assai imperfettamente. La frequenza dei Pisani e dei Genovesi, il loro commercio nelle acque e nelle terre sarde, e i viaggi transmarini che spesso imprendeano, or l'uno or l'altro dei loro Giudici, o per fini politici, o per spirito di pietà, seguiti sempre da lunga schiera di congiunti, di amici e di famigli, posero gl'isolani in rapporto con gli uomini che viveano, e con le cose che succedevano al di là del loro paese. Nuovi bisogni e nuove idee succedevano alle antiche; e la Sardegna si avviava insensibilmente ad un altro stadio di vita, che promettea dover essere migliore nell'ordine civile e politico. Se, e come ciò siasi avverato, formerà il soggetto della disamina che imprenderemo circa i monumenti storici del secolo seguente.

DIPLOMI E CARTE

DEL SECOLO DUODECIMO

DIPLOMI E CARTE

DEL SECOLO XII

I.

Turbino giudice (regolo) di Cagliari accorda ai Pisani franchigia dai dazi d'inverno *e* di estate, *e* del sale *nei suoi Stati, affinchè gli serbino amicizia, e non facciano macchinazioni contro la sua persona e il suo regno* (1).

(1104 (stil. pis.) .... maggio)

Dal Muratori, Antiquit. Ital., tom. II, Dissert. XXXII, col. 1055, 1056.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Santi. Amen. Ego Turbini, omnipotentis Dei gratia Judex Kalaritanus, dono, concedo et in perpetuum trado Pisanis carissimis amicis nostris *Toloneum de hyberno et de aestate et de sale* (2), ut habeant benedictum a Deo et a nobis. Ita, tamen ut populus Pisanus sit amicus mihi et regno meo, et non offendat studiose neque me, neque regnum meum. Hujus nostrae donationis in primis testis est Deus, deinde Gonnari donnicellus, et Petrus, et Marianus donnicelli, et Torchitore similiter (3), et Arzocoor de Carcaso *Curatore* de *Ciutta* (4), et Cumita de Gonnale, et Zerchis de Rovo, et

(1) Turbino era figlio di Arzone e di Vera regoli cagliaritani. Dopo la morte di suo fratello primogenito Costantino I; accaduta circa il 1103; usurpò il regno al di lui figlio Torchitorio II. Per raffermarsi nella usurpazione, fece al Comune pisano la presente concessione, ed alla Chiesa maggiore di Pisa la donazione contenuta nel diploma seguente II. Ma quattro anni dopo, il suo nipote Torchitorio rivendicò i proprii dritti, e ricuperò il regno, riammise Turbino nella sua grazia, e lo ritenne nella sua corte. Nel 1114 Turbino andò a guerreggiare co' Pisani nelle Isole Baleari: a lui si riferiscono i seguenti versi di Lorenzo da Varna: — *Istic* Dubitinus *pisanis associatur, Qui quondam regnum censebat calaritanum.* Egli viveva ancora nel 1129 sotto il regno di Costantino II di Cagliari. (Ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. III, pag. 263).

(2) *Toloneum*, lo stesso che *tolloneum*, *toleneum*, *teloneum* e *theloneum*. Con questi, ed altri somiglianti nomi, è chiamato nelle antiche carte un tributo, o dazio che si solea pagare dai mercatanti. Tale denominazione derivò dalla parola *telo*, che significa il luogo in cui si esigeva l'indicato tributo, come ricavasi da una bolla di papa Alessandro III del 1117, e da una carta di Pietro arcivescovo di Seus del 1202; e perciò gli esattori di questo dazio erano appellati *tolonearii*, come ne fa fede un istrumento dello stesso citato anno 1202, che fu sottoscritto da Oddone vescovo di Parigi, e da Giovanni abate di S.a Genewieffa, ed è riportato nel tomo VII della *Gallia christiana*, col. 227. - L'antico anonimo del Gloss. Bibl. MS. esistente nella Reale Biblioteca di Francia scrive: *Theloneum dicitur ubi merces navium et nautarum emolumenta redduntur: ibi enim vectigalium exactor sedet, pretium rebus impositurus.* Oltre a questo *teloneo*, che potea dirsi *marino*, vi era pure il *theloneum de terra*, che si pagava pe' prodotti del suolo non provenienti dalla mercatura, e trovasi pure indicato in altre carte col nome di *tolneum* e di *toleneum*. Dalla definizione testè allegata del glossista francese (Ved. Dufresne, e Du Cange, *Glossar. med. et infim. latinit.*, tom. VI, col. 1167-68, edit. paris., 1733, e Carpentier, *Supplem.*, tom. III, col. 969-70) sembra potersi inferire, che il *toloneo* conteneva in sostanza due dritti, cioè il dazio che si pagava per la merce, o pel prodotto, e il dazio sul prezzo che s'imponeva alle merci, o ai prodotti medesimi: forse anche questo prezzo, ed avvaloramento serviva di base per stabilire il quantitativo del dazio. Nel presente diploma, siccome la franchigia del *toloneo* accordata ai Pisani si chiama *toloneo di estate e d'inverno*, *e del sale*, pare probabile che consistesse in un dritto fisso, il quale i mercatanti dovessero pagare nelle due indicate stagioni dell'anno per le merci che importavano da oltremare negli stati del regolo concedente, ed in un dazio determinato per la esportazione del sale dagli stati medesimi; e sopra ciò nel pagamento di una qualche tassa, onde poter stabilire i loro banchi o botteghe per la compra e per la vendita giornaliera. Le concessioni, che a titolo di favore si leggono fatte in alcuni diplomi dei regoli, specialmente di Arborea, ai Pisani e Genovesi, di poter stabilir case nel porto di Oristano, mi conducono a quest'ultima opinione.

(3) *Et Torchitore similiter*, cioè ancor egli, come i precedenti, *donnicellus*. - Sebbene la parola *donnicellus* sia usata talvolta in vario significato, generalmente però è applicata in modo qualificativo dalle antiche carte e diplomi ai figli ed alle figlie dei principi, magnati, baroni, ed altri illustri personaggi, che abbiano stato e dominio, nel qual senso è il diminutivo della parola *donnus* (signore) colla quale soleano essere appellati coloro ch'erano rivestiti di attuale potere e dominio principesco (Ved. Dufresne e Du Cange, oper. cit., tom. II, col. 1589-90-91, e 1606, e Carpentier, *Supplem.* cit., tom. II, col. 139). Nei diplomi sardi del medio evo la parola *donnicellus* e *donnicella* è usata con maggiore larghezza, giacchè colla medesima sono qualificati spesso, non solo i figli e le figlie, ma eziandio i fratelli, le sorelle, li zii e nipoti, e gli altri agnati più prossimi del regolo o giudice regnante. Quest'ultimo è sempre chiamato *donnu* (signore), e la di lui moglie *donna* (signora). Regolarmente poi si vede negli stessi diplomi, che le donne appellate *donnicelle* erano tuttavia nubili *(innuptae)*, mentre i maschi, chiamati *donnicelli*, aveano talvolta moglie e figli, come fra gli altri l'illustre Gonnario di Lacon (poi Gonnario II di Torres), marito di Elena de Thori. Lo che indicherebbe, che presso gli antichi magnati sardi il *donnicellatico* era negli uomini qualificazione di stato politico, e nelle donne indicazione di semplice stato civile e familiare.

(4) L'uffizio di *Curatore* consisteva nell'amministrare certe determinate estensioni di territorio, popolate per lo più da agricoltori e da pastori, e sparse di villaggi, borgate e casolari. Queste estensioni territoriali erano perciò appellate *curatorie*. Tale denominazione sopravvisse al tramonto dei secoli barbari, e si trovava ancora nella corografia sarda nel primo quarto del presente secolo.

Orzocor de Rovo, et Costantine de Rovo. Et cum bona voluntate aliorum parentum nostrorum (1), et totius populi mei hoc feci. Hic etiam interfuerunt de Pisanis (2), Petrus filius Albizzi, et Ughiccione filius Uberti, et Leo de Babilonia, et Wido Cantarello, et Tebaldinus, et Gerardus filius Petri, et Alcherius, et Gerardus Pandulfi, et Rodulfinus, et alii plures. Anno Dominice Incarnationis millesimo centesimo quarto, in mense Majo, Indictione XI.

† Ego Turbini Dei gratia Judex in hac carta subscripsi.

II *.

Donazione di quattro donicalgie *(casolari) con terre, vigne, servi, bestiami ed altre pertinenze, fatta dal suddetto* Turbino *regolo di Cagliari all'Opera del duomo di s. Maria di Pisa* (3).

(1104 (stil. pis.) .... maggio).

Dall'Archivio Diplomatico di Firenze.

In nomine sancte et individue Trinitatis.

Notum sit omnibus Xpi fidelibus quod ego Turbini omnipotentis Dei gratia Iudex Calaritanus, pisanorum precibus et amore inflexus, pro amore omnipotentis Dei et eius genitricis semper virginis, et omnium sanctorum, et pro remedio et salute anime mee, et conjugis mee (4), et filiorum meorum, et omnium parentum meorum, tam vivorum, quam etiam mortuorum, voluntarie motus, ut in regno meo ad opera Sancte Marie donarem quatuor *donicalgias* que ad perfectionem et confirmationem ejus opere perpetuo deservirent, et finita opera deserviant canonicis qui nunc sunt et inde fuerint, ad honorem Dei, et honorem ejusdem Virginis Marie. Ita tamen ut neque Archiepiscopus, neque Episcopus, neque canonicus, neque alia persona magna vel parva easdem *donicalgias* alicui in feudum vel in beneficium donare presumat. Ad honorem itaque omnipotentis Dei, et beate Virginis Marie, et eius opere, dono concedo, et in perpetuum tradendo confirmo istas quatuor *donicalgias* cum servis et omnibus peculiis bestiarum, et terris, et vineis, et cum omni pertinentia earum. Quarum una est in *Ogliastro*, altera est in *Tolestra*, et tertia in *Treche*, et quarta in *Tamari*, ut supradicta opera perpetuo habeat eas, et faciat inde ad eius honorem et utilitatem. Ita tamen ut populus Pisanus sit amicus mihi, et in regno meo, et non offendant me neque regnum meum studiose. Hujus donationis in primis testis est dominus Deus, deinde Gonnari *donnicellus*, et Petrus *donnicellus*, et Marianus et Torchitore similiter *donnicelli*, et Orzocor de Curcaso Curatore de Cinta, et Cumita de gonale, et zecchis de Rovo, et Orzoccor de Rovo, et Constantine de Rovo. Et cum bona voluntate aliorum parentum meorum et totius populi mei. Hic etiam interfuerunt de Pisanis, Petrus filius Albizzi, et Ughiccione filius Uberti, et Leo de Babilonia, et Wido Cantarello, et Tebaldinus, et Gerardus filius Petri, et Alcherius, et Gerardus Pandulfi, et Rodulfinus, et alii plures. Anno Dominice Incarnationis MCIIII in mense Madio, Indictione XI (5).

+ Ego Turbini Dei gratia Judex in hac carta subscripsi.

III *.

Donazione fatta a favore della Chiesa maggiore di s. Lorenzo di Genova da Torchitorio *di Lacono giudice di Cagliari, consistente in sei casolari* (donicalias), *coi suoi servi, ancelle, terre, vigne, prati e pascoli appartenenti ai medesimi; in una libra d'oro all'anno, e nella esenzione dei Genovesi da ogni tributo nel regno Cagliaritano* (6).

1107, 18 giugno.

Dall'Archivio della chiesa maggiore di s. Lorenzo di Genova, libr. P.B., cart. 8.

In nomine Domini Nostri Jesu Christi Dei aeterni ab Incarnatione ejus MCVII indictione prima, XIV Kalend. Julii. Ego Judex Torchitor de Lacono pro voluntate Dei potestando regnum Callaritani facio cartam ad s. Laurentium, qui est Episcopatus de civitate Genuae per remedium animae meae, et parentum meorum, et pro magno servitio et adjutorio, quod in me exercuerunt cives supradictae civitatis, ii sunt Otto, ut dicitur Fornarius, et socii ejus, qui cum sex galeis armatis cum eo pariter in

(1) Cioè gli altri parenti, che non intervennero all'atto. I presenti poco innanzi nominati, cioè i *donnicelli* Gonnario, Pietro, Marianno e Torchitorio, figurano eziandio come testi.

(2) I cittadini pisani presenti alla spedizione del diploma, e specialmente quelli che vi sono appresso nominati, rappresentavano probabilmente per l'accettazione il Comune di Pisa, e forse essi medesimi erano mercatanti.

(3) Il donatore di questa carta è lo stesso Turbino del precedente diploma I, il quale, gratificatosi il Comune di Pisa colla franchigia del *toloneo*, volle ingraziarselo maggiormente, facendo la presente donazione al duomo pisano.

(4) Non si trova, nè in questo, nè in verun altro diploma, o dell'istesso, o di tempo posteriore, il nome della moglie di Turbino: ma il medesimo non essendo di alcuna importanza istorica, poco, anzi nulla nuoce l'ignorarlo.

(5) La data, e i testi pisani, che si leggono segnati nel presente diploma, essendo precisamente gli stessi che figurano nel diploma precedente I, è assai probabile, che ambedue le donazioni siano state sottoscritte nel medesimo giorno, o a poco intervallo l'una dall'altra.

(6) Il donatore della presente carta è Torchitorio II, figlio di Costantino I re di Cagliari, e di Georgia di Lacon. Chiamavasi pure Mariano, fu associato dal padre alle cure del regno nel 1089, o poco innanzi (Ved. *Diplomi e Carte del secolo XI*, carte XVI e XVII in not.), ed ebbe in moglie Preziosa di Lacon. Nel 1103, per la morte di Costantino I, si aperse a di lui favore la successione al trono cagliaritano; ma questa gli fu contrastata da Turbino suo zio paterno, che pel corso di quattro anni gli usurpò il potere. Nel 1108 Torchitorio, assistito dai Pisani e dai Genovesi, rivendicò la corona, e d'allora in poi regnò pacificamente fino al 1129, anno in cui cessò di vivere, ed in cui gli succedette suo figlio Costantino II. Per le più particolarizzate notizie della vita di Torchitorio II e per le sue liberalità verso le repubbliche di Pisa e di Genova, le chiese cattedrali di queste due città, il monistero di S. Vittore in Marsiglia, e la chiesa di s. Antioco in Sardegna, vedasi Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.*, tom. III, pag. 258-59-60. - Torchitorio II usò più frequentemente il cognome paterno ed avito di *Lacon*; ma in alcune carte usò pur quello di *Ugunale*, *Gunale*, e *Unale* appartenente al suo bisavo Torchitorio I. I caratteri della carta origi-

meo servitio venerunt, de sex *donicalias* (1) meas, quae mihi ex jure parentum meorum pertinere videntur. Prima dicitur Quarto, secunda Caput terrae, tertia Arsemine, quarta Aqua frigida, quinta Fontana de aqua, sexta Cerpullo (2), cum omnibus pertinentiis suis, videlicet servos et ancillas, vineis, pratis, pascuis, cultis rebus et incultis, spluis, et aqua, et omnia quae ad supradictas *donicalias* eo die, quo in regno meo reversus sum, cum justitia pertinere videbantur, et libram unam de auro ad supradictam Ecclesiam s. Laurentii per unumquemque annum, et omne tributum quod soliti erant dare in partibus Callari homines supradicti Episcopatus, dono et tribuo supradictae Ecclesiae s. Laurentii, ut habeant, et teneant, et firmiter possideant. Spondeo ego qui supra Torchitor, qui proprio nomine Marianus vocor (3), una cum meis haeredibus atque successoribus, si ego, aut illi suprascriptas donationes aut traditiones in aliquo exinde detentionare aut diminuere aut auferre praesumpserimus, et si infra triginta dies postquam per certos suos nuntios requisiti fuerimus, non emendaverimus, componere ad supradictam ecclesiam Beati Laurentii libras centum de auro (4).

✝ Ego Marianus Judex hanc cartam fieri rogavi.
Ego Domnicellus Zerchis testis.
Ego Domnicellus Comita testis.
Ego Domnicellus Gopnari testis.
Ego Domnicellus Petrus testis.
Ego Domnicellus Torquitor testis.
Ego Domnicellus Marianus testis (5).
Ego Zerchis de Rovo testis.
Ego supradictus Otto Fornarius testis.
Ego Guillielmus de Niza testis.
Ego Dulcis qui dicitur *Bello* testis.
Ego Bello et Caro testis.
Ego Gerardus de Amico Brusco testis.
Ego Paganus Lucensis testis.
Ego Villanus Eglisticus testis.

Et alii quamplurimi Januenses et Sardi interfuerunt. Qui autem cartulam istam evertere, aut imminuere voluerit, sit anathematizatus et excommunicatus a Deo patre omnipotenti, et Beata Dei genitrice Maria, et ab omnibus Sanctis, et partem habeat cum Dathan et Abiron, et cum Juda traditore, qui Dominum ac Magistrum suum tradidit, et semetipsum postea strangulavit. Amen, amen, amen, fiat, fiat, fiat.

IV *.

Inventario dei beni, servi, ancelle e loro famiglie, che Torchitorio di Lacono *regolo di Cagliari dichiara appartenere alle sei* corti *o casolari* (donicalias) *da lui donati nell'anno precedente alla chiesa maggiore di San Lorenzo di Genova.* (6)

(1108 . . . .)

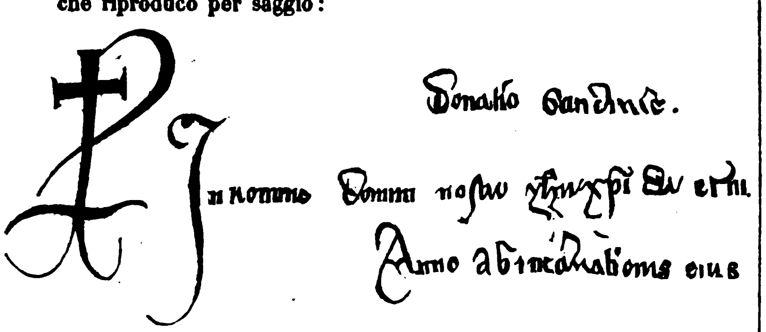
Dall'Archivio Capitolare della Chiesa maggiore di s. Lorenzo di Genova, lib. P.B., cart. 9.

REPERTORIUM DE BONIS IN SARDINEA.

In nomine Domini nostri Iesu Christi dei aeterni. Anno Domini millesimo centesimo octavo. Cartula recordationis et confirmationis de *Culvertis* (7) scilicet, de servis et ancillis s. Laurentii habitis per sex *donicalia* in regno Carralitano, qualiter dominus Iudex Torchitor *de Lacono*, qui et Marianus, Villano s. Laurentii Praeposito scribere fecit, et proprio sigillo confirmavit.

In curia Quarti habetur Petrus de Magra cum uxore sua, et omnibus filiis et filiabus suis, et Comita cum uxore, et omnibus filiis suis; et Furata mulier cum omnibus filiis suis; et Iacobus et Georgius fratres cum omnibus filiis suis; et Turgutur Agasius cum omnibus filiis suis; et Sophia cum omnibus filiis suis; et Comita de Monagia, et Marianus, et Corgius, et Marachi fratres cum uxoribus, et omnibus filiis suis; et Sophia cum omnibus filiis suis; et Mansuetus cum uxore, et omnibus filiis suis; et Maria cum filiis suis omnibus; et Agata Corsa cum omnibus filiis suis; et Petrus Gambai cum uxore, et omnibus filiis suis; et Marianus Capriarius cum omnibus filiis suis; et Petrus

nale esistente nell'archivio di s. Lorenzo di Genova sono i seguenti, che riproduco per saggio:



(1) *Domnicalias*, cioè donazioni, regali, liberalità. I Pisani e i Genovesi palliarono spesso col nome di *donnicalie* le indebite usure da essi largamente esercitate in Sardegna. Perciò i legati pontificii Pietro e Soffredo le dichiararono irrite nel 1188: *Mercandi, imo foenerandi detestabile genus, quod* DONNICALIA *consuevistis nomine palliare, in Sardinia penitus irritamus* (Lunig, *Cod. ital. dipl.*, tom. III, col. 1485) - Ved. infr. Cart.

(2) Le terre, i vigneti, i prati, e i pascoli, co' servi e colle ancelle, menzionati nel presente diploma sono appellati col nome complessivo di *donnicalie*; e le *donnicalie* qui significate erano casolari di famiglie rustiche attaccate alla gleba, e destinate alla cultura delle terre donate.

(3) Ved. la nota (6) a questa carta medesima, pag. precedente.

(4) *Libras centum de auro*. Si deve intendere, non di lire *reali* e monetate in oro, che non esistevano, ma di lire d'oro *di conto*, corrispondenti a venti soldi di fino argento, e *di numerato*.

(5) Non sono alieno dal sospettare, che il *donnicello* Mariano, e gli altri tre *donnicelli* Gonnario, Pietro e Torchitorio qui sottoscritti siano gli stessi individui che tre anni prima, cioè nel maggio del 1104, sottoscrissero alle donazioni fatte ai Pisani dall'usurpatore Turbino (Ved. supr. Cart. I e II). Quindi ne conseguirebbe, ch'essi, ridotti a miglior consiglio, avessero già abbandonato Turbino per sostenere la causa ed i dritti legittimi di Torchitorio al regno cagliaritano.

(6) I canonici di s. Lorenzo furono, come si vede, assai solleciti a far notare i servi e le ancelle addette alla gleba delle sei *donnicalie*, o *curie* donate da Torchitorio alla loro chiesa matrice. I medesimi erano in buon numero, e importava ai donatarii di registrarli per famiglia, e per individui, onde trarne profitto nella coltivazione delle terre donate. Lo scrittore dell'inventario fu Villano, prevosto della stessa chiesa di s. Lorenzo di Genova.

(7) *Culvertis*, cioè alienigeni, foresi, ossia stranieri al giudicato o regno in cui abitavano. E siccome la loro origine e provenienza era per lo più ignota ed incerta, e come coperta da un velo, perciò erano comunemente chiamati *culverti*, ch'è quanto dire *coperti*. Essi erano servi del signore del luogo, corte, curia, o casolare in cui abitavano; anzi si rileva da antichi diplomi, che la loro condizione era peggiore dei servi indigeni. Dai *culverti* derivò il *culvetargium*, sorta di servizio personale, o a piedi, o a cavallo, che i servi doveano prestare al signore del luogo (Ved. Dufresne e Du Cange, oper. cit., tom. II, col. 1221-22 e seg. - e Carpentier, *Supplem.*, tom. I, col. 1231).

Deute similiter. Hi omnes cum omnibus filiis et filiabus suis.

In Curia Arsemine habetur Constantinus cum uxore, et omnibus filiis suis; et Helena Corbo cum omnibus filiis suis; et Orzoco Cardia cum uxore, et omnibus filiis suis; et Turbulinus cum uxore, et omnibus filiis suis; et Simon, et Turchitor, et Zeuglo cum omnibus filiis suis; et Petrus filius Constantini, et Disu frater Turbulini cum omnibus filiis suis. Hi omnes suprascripti cum omnibus filiis, et filiabus suis.

In Curia Sapulli habetur Genesius cum uxore, et omnibus filiis suis; et Mutignone cum omnibus filiis suis; et Gunnarius cum uxore, et omnibus filiis suis; et Pascasia cum omnibus filiis suis; et Justa Pellizaria cum omnibus filiis suis, et nepote suo; et Marianus Aceto cum omnibus filiis suis, et nepote suo; et Marcusa Cormea, et Viola cum omnibus filiis suis; et Ismagli cum omnibus filiis suis; et Comita Cazo cum omnibus filiis suis; et Filia Malauseni, et Petrus Gogna, et soror sua, et Barbara cum omnibus filiis suis; et Constantinus Gaidane cum uxore, et nepote, et omnibus filiis suis; et Petrus Gaidane cum uxore, et Orzocho Gaidane cum omnibus eorum. Hi omnes suprascripti cum omnibus filiis, et filiabus.

In Curia Caput terræ habentur Petrus Pizia, et Orzoco, et Pizia cum omnibus uxoribus, et filiis suis; et Marcusa Pira cum omnibus filiis suis; et Sibona Corsa cum omnibus filiis suis; et Comita Foco, et Albuo cum uxore, et omnibus filiis suis. Hi omnes suprascripti cum filiis, et filiabus suis.

In Curia Aquæ frigidæ habentur Calaphius, et uxor ejus cum filiis; et Joannes Zapulus, et Petrus Birachi cum uxore, et omnibus filiis suis; et Furatus Zapulus, et Marianus frater ejus cum omnibus filiis suis; et Constantinus de Nuges, et Comita de Nuges cum omnibus filiis suis, et uxoribus; et Zapar, et Zapulus cum omnibus filiis suis; et Tiricus Camerada, et Constantinus de Gesa, et Constantinus de Campo cum omnibus filiis eorum; et Constantinus de Ziranda cum omnibus filiis suis; et Joannes Fragu cum uxore, et omnibus filiis suis; et Cerbui fratre suo cum propriis saltibus, idest *Silva major*, et Miragis *Maxumsigno*, et cum *sancta Barbara* habet *Oriam* (1). Hi omnes supradicti cum filiis et filiabus suis.

In Curia Fontanæ de aquis habentur Constantinus Canterius, et Benarius, et Petrus, et Georgius, et Zaparius, et Comita frateres (2) cum uxoribus, et omnibus filiis suis, et filiabus eorum; et Tubolinus cum uxore, et omnibus filiis suis; et Turchitor, et Comita fratres Turbolini cum omnibus filiis suis; et Maria Canteria, et Blasius frater ejus, et Georgius nepos ejus cum omnibus filiis suis; et Marcusa similiter, et Turbolinus de Nuges cum omnibus filiis suis; et Petrus Carta, et Comita fratres cum uxore, et omnibus filiis suis; et Furastica similiter, et Constantinus Gaza, et Petrus Bulla cum uxore, et omnibus filiis suis; et Petrus Guarda, et Sibona soror sua, et Stephanus Guaza, et Furpicella cum uxoribus, et omnibus filiis suis; et Constantinus Guarda similiter, et Maria soror Turbolini similiter. Hi omnes suprascripti cum omnibus filiis, et filiabus suis; et si de iis supradictis Curiis alii inventi fuerint, cum justitia de iis Curiis sint (3).

† Ego Judex Turchatus de Lacono, qui et Marianus, hos suprascriptos servos, et ancillas sub poena centum librarum auri per manum Villani Praepositi Ecclesiae s. Laurentii nominatim confirmo, atque concedo; et si quod ego, et mei haeredes non habeamus potestatem, vel aliqua persona per nos, minuendi, vel requirendi eos; et ut ea quae superius dicta sunt vim aeternaliter habeant, nostro sigillo roboravimus.

Ego Domnicellus Orzocho testis.
Ego Domnicellus Zerchis testis.
Ego Domnicellus Comita loco Salvatoris testis (4).

V *.

Donazione della Chiesa di s. Giovanni di Arsemine *fatta da Torgodorio* di Gunale *regolo di Cagliari, e da suo figlio Costantino, alla Chiesa di s. Lorenzo di Genova: e rinnovazione della promessa dell'annua libra d'oro* (5).

(1108, ...).

Dall'Archivio Capitolare della Chiesa di s. Lorenzo di Genova, lib. P.B., cart. 9, tav. VIII, ann. 1108.

DONATIO ECCLESIÆ S. JOANNIS DE ARSEMINE.

In nomine Dei Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Ego Judice Trogotori *de Gunali* (6) cum filio meo domnu Constantini per voluntate de domnu Deus potestando parte Karalis fazo custa carta pro s. Joanne de Arsemin, qui dabo ad sancto Laurentio de Janua pro Deus, et pro anima mea, et de parentes meos, et pro una libra de auro qui *plagitara* (7) ad sanctum Laurentium ad dari omni

(1) Qui è da notare che questo Cerbui (leggerei più volentieri Cerkui o Zerkui) è donato *cum propriis saltibus*, che sono appresso nominati. Dunque alcuni servi possedevano in proprio, e per conseguenza non erano più servi di gleba, ma affrancati, e quasi liberti del signore del luogo. Pare però, che sulle stesse loro proprietà dovessero prestare ancora qualche servizio al detto signore; in opposto non vi sarebbe stato oggetto di donazione. E questo servizio sarà stato, come io opino, non già personale, ma reale, cioè consistente in qualche annuo tributo, o decima, o altra porzione di frutti provenienti dalle terre medesime.

(2) *Frateres*, e altrove, e più comunemente *Frateles*, cioè cugini germani, o cugini primi, ossia figli di due fratelli. Ho provato altrove coll'autorità di originali documenti essere questa la vera significazione di *frateles* nell'antico idioma sardo. I fratelli propriamente detti sono costantemente appellati *fratres* negli antichi diplomi sardi, come si ricava eziandio da questa carta medesima.

(3) Si deve intendere dei servi ed ancelle, che fossero stati omessi nella presente descrizione, o che in occasione appunto della donazione, e per causa della medesima, volessero contestare la propria condizione servile a danno dei donatarii. Aggiunge però il donatore, che in questi casi, tali servi ed ancelle *cum iustitia de iis Curiis sint*, cioè siano dichiarati tali giudizialmente.

(4) Forse questo Comita, che soscrive per Salvatore *(loco Salvatoris)* era uno dei zii materni di Torchitorio. Ved. infra Cart. N° VII.

(5) Il donatore è lo stesso Torchitorio II dei due precedenti diplomi III* e IV*. In quelli è cognominato *de Lacono*, ed in questo *di Gunale*, dei quali due cognomi ho già indicato l'origine nella nota (6), pag. 178, col. 2.ª, al suddetto diploma N° III*. La donazione è alligata al pagamento annuo di una lira d'oro (lira *di conto*) per parte della chiesa di s. Lorenzo di Genova. Guglielmo, arcivescovo di Cagliari, confermò ed ampliò nel 1119 questa stessa donazione, e papa Callisto II la validò con sua bolla nel 1121. Ved. infr. Cart. XXVII* e XXXI*.

(6) Ved. pel cognome *de Gunali* la precedente nota (5).

(7) *Plagitara*, ossia *aat plagir*, corrispondente al latino *placuerit*. Così leggiamo frequentemente in molti diplomi sardi *aet*, o *haet placher*, cioè *placebit* lat., o *piacerà* ital. La lingua sarda antica adoperava per la coniugazione dei verbi (e li usa anche adesso) così nei tempi presenti, come nei futuri, i verbi ausiliari *essere* ed *avere*.

anno; et non *capat* (1) *ausantia* Imperatore et executore, non una persona ad *deverter* (2) ista carta chi ordine ego pro Deus, et pro anima mea, et de muliere mea domna Preciosa *de Lacon* (3). Et sunt testimonios domnicello Cerchius, et domnicello Orzocho locu Salvatore, et ser Guido Ruffo, et ser Otto Fornario. Et chi la deberteret capat anathema dab Patri et Filio et Sancto Spiritu, dab XII Apostolos, et quatuor Evangelistas, et XVI Prophetas, et XX Seniores, dab CCCXVIII Patres Sanctos, et sorte cum Juda in inferno. Fiat, et fiat, amen, amen.

VI *.

Torchitorio di Lacono, *regolo di Cagliari*, *dona alla Chiesa di s. Maria di Pisa quattro corti* (donicalia), *co' servi*, *ancelle*, *e bestiami alle medesime appartenenti*, *si obbliga darle una libra d'oro*, *ed una nave carica di buon sale in ciascun anno; ed inoltre affranca i Pisani dal pagamento di ogni dazio e tributo*, *in riconoscenza dell'aiuto prestatogli dal Comune pisano per la ricuperazione del suo regno.*

(1108, ...)

Dall'Archivio Capitolare della Chiesa maggiore di Pisa.

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti amen. Anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo octavo, Indict. I. VII. Kal. . . . . . (4).

Ego Iudex Torchitor *de Lacono*, qui proprio nomine Marianus vocor, per voluntatem Dei potestando regnum Caralitanum, pro remedio animae meae, et pro animabus omnium parentum meorum, et pro magno servitio quod michi nobilissimi et prudentissimi cives pisani quorum nomina subter leguntur unum annum integrum cum tres galeas stando mecum in meo servitio in *insula Sulcitana* (5) cum grandi inopia atque plurimis angustiis operati sunt, dono cedo ac trado omnipotenti Deo et Ecclesiae sanctae Mariae Pisani archiepiscopatus; id sunt quatuor *curtes* quae domnicaliae vocantur. Una ex eis sita est in . . . . (6) alia in *Sicherrae* quae Stia vocatur; altera *Phanari* in *Curatoria de Gippi*; quarta in *Sepullo* quae vocatur Villa de Montone. Has suprascriptas quatuor integras cum inferioribus et superioribus suis, seu cum accessionibus, et ingressuras suas, cum omnibus servis, et universas ancillas majores et minores, cum universae bestiae, scilicet equos et jumenta, boves et vaccas, porcos et pecora atque capras, dono cedo ac trado omnipotenti Deo, et supradictae ecclesiae archiepiscopatus sanctae Mariae, cum consilio et voluntate et jussione fratrum et sororum mearum, ut habeant et possideant et lucrent eas supradictae Ecclesiae archiepiscopus, seu etiam canonici, vel operarii atque ministri eiusdem ecclesiae qui pro tempore ibidem servierint. Insuper etiam promitto et concedo prefatae ecclesiae sanctae Mariae libram unam auri optimi, aut pretium bene eam valentem juxta estimationem quam cum supradictis ecclesiae ministris convenire habeo. Similiter navem unam cum meas expensas atque conductiones de bono sale honustam mittam per unum quemque annum sanctae Mariae. Similiter et libram auri quam supra nominavimus per unumquemque annum auxiliante Deo tribuam, ut dictum est (7). Pro regno meo et vita quam recuperavi cum grandi honore atque victoria, auxiliante atque concedente omnipotente Deo, et michi subvenientibus et fortissime adjutorium praebentibus nobilissimi et fortissimi cives jam dictae civitatis pisanae; scilicet Gerardus, qui dicitur Gaetanus, filius Ugonis; et Lotterius quondam Ioannis, et Ildebrandus filius Sibillae; et Ugo filius Athae; et Marianus filius Lamberti; et Theodoricus quondam Lei, et Morettus quondam Moretti; et Arrigus qui vocitatur *Grugno*; et Benedictus Faber filius Raimundi; et Ugucione quondam Pagani; et Mainfredus quondam Bernardi; et Albertus, et Ugo quondam Albieri; et Villanus de boemundo. Et universi socii eorum, qui michi similiter optime et fortiter auxilium praebuerunt; scilicet Gerardus qui vocitatur *Barile;* et Benedictus quondam Santae; et ceteri quam plurimi. Similiter dono et concedo pro hoc servitio omne tributum seu *tolineum* (8) qui usque hodie pisani michi, seu antecessoribus meis dare soliti erant; ut ex hic in antea, nec michi, nec successoribus meis ullum tributum aut *toloneum* ab ullo pisano accipere neque requirere seu exigere non habeamus ulla ratione ab aliquo de universis qui per totum episcopatum supradictae civitatis pisanae habitaverint, ita ut semper ut dictum est supradicti cives sint liberi atque immunes ab omni *dacito* atque tributo. Supradictas igitur omnes traditiones atque donationes laudo et confirmo audictione omnium hominum. Et si quis hanc cartam et supradictas donationes infrangere aut diminuere vel contendere praesumpserit, sit maledictus et anathematizatus a Deo patre

(1) *Capat*, o *chi apat*, corrispondente al lat. *qui habeat*; e vuol dire - e non siavi imperatore et executore *qui habeat ausantia* (il quale abbia ardire) ecc. ecc.

(2) *Deverter*, cioè *de evertere* (lat.), ossia di rovesciare, abbattere, distruggere, annullare la presente carta. In un calendario corale della metropolitana di Genova, libro in pergamena del secolo XIV, si trova che celebravasi di quei tempi anniversario pel Giudice Torchitorio addì 17 settembre; e l'articolo è espresso nei termini seguenti:

» XV Kal. Octobris

» Dns Torquitor Judex Caralitanus.

(3) Il Muratori credette erroneamente, che *Preziosa di Lacon* fosse moglie di *Torchitorio* I che regnò in Cagliari nella seconda metà del secolo XI, e di cui ho già riportato due diplomi (VII e VIII*) nei *Diplomi e Carte* di detto secolo.

(4) La vetustà della pergamena ha fatto sparire il nome del mese. La donazione è dello stesso Torchitorio II dei tre precedenti diplomi. Da quest'atto si rileva, ch'egli era stato assistito per ricuperare il suo regno, così dai Genovesi, come dai Pisani. E in tal guisa i secondi vendevano allo stesso tempo i loro aiuti a Torchitorio sovrano legittimo, ed all'usurpatore Turbino.

(5) Chiamasi al presente *isola di Sant'Antioco*.

(6) Sono state abrase dal tempo le parole che indicavano la prima delle *corti* donate.

(7) Sebbene il donatore avesse promesso poco avanti il pagamento di una lira (di *conto*) *auri optimi*, secondo l'estimo e il ragguaglio che se ne farebbe, giacchè il valore di tali lire variava d'anno in anno, tuttavia i donatarii vollero qui spiegato esplicitamente, che tale prestazione sarebbe annua, come l'altra di una nave carica di buon sale, *de bono sale honustam*.

(8) Qui non si parla più di *toloneo di estate e d'inverno*, *e del sale*, come nel diploma di Turbino (Ved. sopr. Cart. N° I), ma generalmente di *tolineum*; parola, che non essendo determinata da veruna speciale prestazione, abbraccia ogni sorta di dazio e di tributo, sia di terra che di mare. E questa fu appunto la mente del donatore, il quale la spiega poco appresso, dicendo che agli abitanti tutti della città o della diocesi di Pisa accorda piena esenzione, e vuole che siano *liberi atque immunes ab omni dacito atque tributo* nelle terre (ben s'intende) e nei luoghi di sua giurisdizione, ossia nei suoi stati cagliaritani.

omnipotente, et a Ihesu Cristo filio eius, et Spiritu Sancto, et a genitrice Dei Maria. Et partem habeat cum Dathan et Abiron quos vivos terra deglutivit, et socius et particeps sit cum Juda traditore qui magistrum suum tradidit, et semetipsum strangulavit. Ita sit ille maledictus et contusus, atque perpetualiter damnatus in inferno. Supradicta itaque donatione atque confirmatione promitto et stabiliter concedo per universum tempus vitae meae ad honorem et augmentum supradictae ecclesiae jam dicte civitatis, ut quousque ad perfectionem atque consumationem eius opera pervenerit cum meas expensas ibi continuantim retinere atque laborare faciam unum magistrum. Omnes itaque qui huic donationi auxilium dederint habeant benedictionem omnipotentis Dei Sancteque Marie atque omnium sanctorum.

† Ego Iudex Torchitor *de Lacono, qui* et Marianus vocor, quondam Constantini similiter judicis (1) hanc cartam fieri rogavi, et proprio nomine subscripsi.

Ego Orthocor domnicello consensi et testis sum.
Ego Zerkis domnicellus consensi et testis sum.
Ego Vera domnicella consensi et testis sum (2).
Ego Gonnari domnicellus testis.
Ego Petrus domnicellus testis.
Ego Marianus domnicellus testis.
Ego Torchitor domnicellus testis.
Ego Furatus de Gunale curatore testis.
Ego Torbini de Curcaso curator testis.
Ego Gitimel de Thuri curator testis.
Ego Mariani de Thuri curator testis.
Ego Saltaro de Gunale curator testis.
Ego Constantinus Mancosus testis.
Ego Zerkis de Gunale et Comita germani testes.
Ego Constantinus de Gunale testis.
Ego domnicellus Comita loco Salvatore testis.
† Ego Salvius Episcopus interfui.

Ego Benedictus electus episcopus interfui, et hec omnia scripsi (3).

VII.

Benedetto, vescovo di Dolia in Sardegna, dona al monistero di s. Vittore di Marsiglia la chiesa di s. Maria di Arco esistente nella sua diocesi, co' servi, ancelle, orti, e vigne alla medesima appartenenti (4).

(1112, - 2. Marzo).

Dal Martene e Durand, *Veter. Script. et Monument. Collect.*, tom. I, col. 629, 630, 631, edit. praed.

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis.

Ego Benedictus gratia Dei Doliensis ecclesiae episcopus pro amore omnipotentis Dei, et pro redemptione omnium peccatorum meorum, primum eidem Deo offero me, eidem ecclesiae dono atque committo, et beato Victori martyri monasterio Massiliensi, omnibusque Sanctis ibidem Deo consecratis, venerabilique Oddo abbati eiusdem monasterii, cunctaeque eius congregationi. Deinde offero, dono, concedo ac trado supradicto monasterio s. Victoris Massiliensi, dominoque meo Oddo abbati suprascripto, eiusque fratribus, successoribusque eius, cunctisque monachis jam dicto monasterio pertinentibus, tam praesentibus quam futuris, id est ecclesiam S. Dei genitricis et Virginis Mariae de Archo (5), cum omnibus scilicet pertinentiis, tam in servis, quam et in ancillis, vineis, ortis, atque *duciis* (6), mobilibus sive immobilibus, quae nunc habet, vel quod in antea, Deo auxiliante, cum absolutione mea, successorumque meorum acquirere debet, ut monachi Massiliensis monasterii habeant et possideant ex integro in perpetuum, sicut hactenus beatae memoriae antecessor meus Virgilius episcopus (7), et omnia similiter ego nunc ex integro concessi, ut supra descripsimus, salva scilicet reverentia atque obedientia et honore sanctae matris Ecclesiae beati Pantaleonis martyris, caput episcopatus Doliensis (8).

Ego itaque Marianus judex Kalaritanus omnia quae a supranominatis Episcopis Deo et s. Victori Massiliensi, et beato Saturnino martyri oblata et concessa sunt, et quae prius a matre mea et patre meo domino c. judice eidem S. Saturnino similiter concessa sunt (9); ita et ego cum domino p. (10), et cum domino c. (11) filio nostro, omnia in omnibus laudo et confirmo, atque cum domino Comita et domino Gonnari et domino Petro et domino Dorbini avunculis meis, et cum fratribus meis germanis Yttochor et Zerchis (12), et cum omnibus fratribus meis haec omnia

(1) Il Costantino giudice, del quale si fa qui menzione, è senza dubbio *Costantino* I regolo di Cagliari, padre del donante Torchitorio II.

(2) Probabilmente la Vera, che sottoscrisse come teste, era sorella dello stesso donatore, ed era ancora nubile *(innupta)*, giacchè si qualifica *donnicella*. E forse portava un tal nome in memoria dell'avia sua paterna donna Vera, moglie del giudice Arzone.

(3) Penso che lo scrittore di questa carta N° VI sia lo stesso Benedetto vescovo di Dolia, cui appartiene la seguente carta N° VII.

(4) Il donatore Benedetto è rinomato negli annali cassinesi per la santità della sua vita. Fu prima monaco Benedittino, e poi creato vescovo di Dolia in Sardegna da papa Urbano II. Pietro diacono nella *Cronica cassinese*, e nel libro dei *Miracoli* recita i prodigi operati da questo venerabile servo di Dio, del quale fanno eziandio menzione il Martirologio di Monte-Cassino, i Bollandisti, ed il Mabillon (Ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sard. ill.*, vol. I, pag. 125-26.)

(5) La chiesa di s. Maria d'Arco colle sue pertinenze era annessa al monistero di s. Saturnino in Cagliari, dipendente da quello di s. Vittore di Marsiglia. Ved. Tola, op. e luog. cit.

(6) La parola *duciis*, se dai dotti Martene e Durand non è stata erroneamente scambiata con *decimis*, che forse era la vera, scritta però con abbreviatura, pare non possa significar altro, fuorchè canali o condotte d'acqua, ovvero dritti d'irrigazione.

(7) Virgilio, o Vigilio fu l' immediato antecessore di Benedetto nel vescovado di Dolia. Egli sosrcisse alla fondazione del monistero dei ss. Giorgio e Genesio fatta nel 1089 da Arzone regolo di Cagliari, ed è pur nominato nell'anno seguente in una donazione di Ugone arcivescovo cagliaritano (Ved. sopr. *Dipl. e Cart. del secolo XI.*, Cart. N° XVI e XIX).

(8) Volle adunque il donatore riservarsi la supremazia dell'onore e di giurisdizione sulla chiesa e terre donate.

(9) Mariano, o Torchitorio II, che per maggiore validità intervenne al presente atto, e confermò la donazione del vescovo Benedetto, dichiara in questo luogo di confermare eziandio le donazioni già fatte ai monisteri di s. Vittore di Marsiglia e di s. Saturnino in Sardegna dal suo padre Costantino I *(domino* C), e da sua madre (Georgia di Lacon).

(10) Qui il Martene ha equivocato evidentemente, e invece di leggere *domina* P., sotto la quale iniziale deve intendersi Preziosa, moglie dello stesso Torchitorio II, ha letto *domino* P.

(11) *Domino C. filio nostro*, cioè Costantino II, che poi gli succedette nel governo e regno di Cagliari.

(12) Abbiamo qui precisamente indicata la maggior parte dei membri della famiglia del regolo Torchitorio II, chiamato pure Mariano. Sono essi Comita, Gonnario, Pietro e Dorbine suoi zii materni, e Ittocorre e Zerchis suoi fratelli germani. Anzi si rileva da questo luogo che Dorbino, o Durbino, o Turbino (l'usurpatore del regno cagliaritano dal 1104 al 1107) era l' ultimo dei suoi zii per parte della madre Georgia di Lacon.

testifico, et ut perpetualiter ita permaneant pleniter censeo. Quod si aliquis regum sive judicum, vel successorum meorum, aut aliqua persona hanc donationis atque offertionis cartam infringere atque imminuere voluerit, non hoc valeat vindicare, sed a liminibus sanctae ecclesiae sequestratus, atque anathematis vinculo obbligatus iram Dei omnipotentis incurrat, hac carta firma et stabili permanente.

Gualfredus gratia Dei Karalitanae ecclesiae archiepiscopus concessit et firmavit.

Iohannes Barbariae Ecclesiae episcopus firmavit.

Arnaldus Sulciensis Ecclesiae episcopus firmavit.

Ubi interfuerunt dominus Petrus prior eius ecclesiae S. Saturnini, et domnus P. Sacristanus, et domnus Guillelmus, et domnus P., et domnus P., et domnus Arnaldus, et domnus P., et domnus V., et domnus A. – Data Karal. anno ab incarnatione domini MCXII. indictione V. sexto nonas Martii.

Gualfredus.

Ego Karalitan. licet peccator archiepiscopus subscripsi et confirmavi.

Ego Benedictus episcopus gratia Dei Doliensis ecclesiae hanc offertionis cartam a me factam, manu mea propria eam conscripsi, et complevi, et dedi.

Pandulfus et Guido gg. testes. Atho et Bonone gg. testes. Mutus et Verlo gg. testes. Sicheris quondam Grimae testis, Uguccione quondam Uguccioni testis, Gerardus quondam Massariae testis, et alii quamplures, Ugo filius Ugoni vicecomitis, Gerardus Gaietanus, Heritus quondam Eriti, Marianus quondam Ildebrandus filius Sibillae.

VIII.

MARIANO (Torchitorio II) regolo di Cagliari conferma le donazioni già fatte per lo innanzi alla chiesa di s. Saturnino governata dai monaci di s. Vittore di Marsiglia.

(1112, 2 Maggio).

Dal Martene e Durand, *Veter. Scriptor. et Monument. Collect.*, tom. 1, col. 628-629, edit. praed.

. . . . (1) Ego MARIANUS judex Karalitanus supranominati patris mei, matrisque meae atque fratrum meorum . . . . (2) vestigia sequens . . . . . . (3) meae domna Pretiosa, filiusque noster dominus Constantinus, omnia que supra dicta sunt concedimus atque firmamus, et domino Comita, et domino Gonnari, et domino Dorbini, et domino Petri avunculis meis, et fratribus meis germanis Yttochor et Terbeis, et cum universis fratribus meis cuncta testificamus, et stabilem atque inconvulsam esse sancimus. Quod si aliquis regum aut judicum, vel successorum meorum, aut aliqua omnino persona hanc donationis et offertionis cartam scienter et voluntarie imminuere aut destruere tentaverit, non hoc valeat vendicare, sed a liminibus sanctae ecclesiae sequestratus, atque anathematis vinculo obligatus, iram Dei omnipotentis incurrat, hac carta firma et stabili permanente. Ubi interfuere domnus Petrus eiusdem monasterii prior, et domnus Petrus Sacristanus, et alius domnus Petrus, et domnus Guillelmus, et domnus Arnaldus, et domnus Petrus, et domnus Ubertus, et domnus Andreas.

Ego Arnaldus suprascripti monasterii monachus, et nunc Sulcitanae ecclesiae episcopus interfui.

Ego Iohannes Barbariae ecclesiae episcopus interfui.

Ego Benedictus . . . . . (4) Doliae, nunc autem supra scripti monasterii monachus interfui, et manu mea hanc cartam conscripsi, atque complevi, et dedi.

Data Karalis anno ab incarnatione Domini MCXII indictione V. - VI nonas Madii. Pandulfus et Guido gg. testes. Atho et Bonone gg. testes. Mutus et Verlo gg. testes. Sicherius filius Grimae testis. Ugicione filius Ugicioni testis. Gegajetanus testis, Heritus filius Heriti testis. Marinianus quondam Ildebrandus, quondam Sibillae, et plurimi alii.

Gualfredus.

Ego Karalitanus licet peccator archiepiscopus, ut haec scripta firmiter maneant, propria manu subscripsi et confirmavi. Amen.

(1) Quest'atto di conferma è una ripetizione quasi testuale di quanto leggesi alla fine del precedente atto di donazione del vescovo Benedetto. Ciò prova, che i monaci, due mesi dopo quest'ultima, vollero ed ottennero per maggiore sicurezza un atto separato di confermazione per parte di Torchitorio II o Mariano.

(2) Dunque altri fratelli di Mariano, i di cui nomi non erano più leggibili nella carta, furono ancor essi benefattori del monistero di s. Vittore.

(3) *Cum consensu uxoris.* Così pare che debba riempiersi la lacuna.

(4) Manca la parola *Episcopus.* Occorre qui notare le parole che sieguono, *nunc autem supra scripti monasterii monachus*, dalle quali si può inferire, che il vescovo Benedetto avea rinunziato al vescovado, ritenendo tuttavia il nome vescovile, e si era nuovamente ridotto alla vita monastica. Ciò non fu avvertito nemmeno dal Mattei, cotanto diligente e dotto nella storia ecclesiastica di Sardegna; anzi per un errore materiale egli applicò alla donazione del vescovo Benedetto innanzi riportata (supr. Cart. N° VII) la data del 2 maggio, essendo invece del 2 marzo 1112 (Mattei, *Sard. sacr.*, pag. 111).

IX *.

Frammento di carta di donazione rinnovata e fatta da COSTANTINO di Sogostos a favore della Chiesa di s. Antioco di Bisanio nel giudicato Turritano.

(1112 . . . .) (5)

Dall'apografo *Simoniano*, esemplato sull'autografo della Chiesa di Bisarcio già esistente nell'Archivio della Chiesa cattedrale di Sassari.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . . et falat serra
. . . . ad uve iuncet flumen de Osilo cum rivu Oregeri. Pongioli saltu in istala aves de dothanile

(5) Il presente frammento di donazione appartiene evidentemente alla prima metà del secolo XII, poichè i testi Pietro e Itoccorre de Athen, appartenenti ad un' antica famiglia magnatizia di Torres, viveano appunto in quel turno di tempo, come si ricava da alcune loro donazioni riportate qui appresso fra le Carte e i Diplomi del presente secolo. È affatto nuovo nelle cronache sarde il nome del regolo Costantino di *Sogostos;* ma io penso che sotto un tal nome debba intendersi Costantino I. di Torres, così per aver egli regnato nella prima metà del secolo XII, come per darglisi qui in moglie Maria *de Serra*, la quale non è improbabile che sia la stessa MARCUSA venutagli in moglie dalla famiglia dei dinasti di Arborea. Nè si oppone a questa conghiettura il sopranome, o cognome *di Lacon*, col quale Costantino I. di Torres si appella negli altri suoi diplomi,

assu suberiu dessa funtana dessa terra rubia avinde assu crastu maiore de mandras de lugei avinde bia torture cince collat a nugor avinde a nurace de lebe ca ivi avean cubilari cum pecuia de lesanis et de beranu et de omnia tempus avinde bia maiore ci collat a nenule allizi a funtana de orcu rivu tuture, uve partiv de pare cum su gallulesu ad ena de othaiule uve imbruncan appare cum saltu de ardar (1), – Et non siat tale homine natu ci se isperet alebare morte. Et cale aet esser ecussu homine ci lu aet boler istrumare, o iudice, o dominu, o dommicellu, o curatore a maiore a minore istrumet deus nomen suo de libro vite, et carne . . . . disrumpat volatilibus celi et bestiis terre, mittat in illis dominus mortem papellae et pereantur de isto seculo zizius – et abeant maledictione de omnes sanctos et sanctas dei amen. — Et si quis ista carta audire eam voluerit et nostras ordinationes confortaverit et dixerit quia bene est abeat benedictionem a deo patre omnipotente et de omnes sanctos et sanctas dei amen amen fiat. — Testes primus deus omnipotens, deinde ego Costantinus gratia dei rex vocativo nomine *de sogostos* simul cum uxore mea Maria *de Serra* (2) ci la renobamus ista carta pro ca arserant sas cartas ci abeant de innanti cando arserat sa ecclesia de guisarchu (3). Test. petrus de athen. ithocor de athen. barusone de centu istabla. barusone de martis. zercis de nureci. mariane de nureci. ithocor de cerci. comita de martis . . . . . de lella. furatu de . . . .

. . . .

. . . .

X *.

Donazione della corte *(casolare)* di Laratano *co' servi, ancelle, bestiami, terre, vigne, prati, pascoli e selve alla medesima appartenenti, e di una parte della chiesa di* s. Maria *situata presso la stessa* corte, *fatta da* Padulesa di Gunale *vedova di* Torchitorio re di Gallura a favore della chiesa maggiore di s. Maria di Pisa.

(1113 (stil. pis.) 14 marzo).

Dall'Archivio della Chiesa Primaziale Pisana.

In nomine sancte et individue Trinitatis. – Ego Domna Padulesa *de gunale*, et filia quondam Comita . . . . . . (4) et mulier quondam Torchotori *de zori* regis Gallurensis (5) dono et offero ex libero arbitrio meo, eo quod *armana* sum Ecclesie et Episcopatui beate Marie Pisane civitatis (6) pro redentione anime mee et parentum meorum curtem integram quam habeo in loco et finibus *Larathano* positam in Sardinee partibus in Regno Gallurensi et in *Curatoria de Civita* (7). Hanc predictam curtem dono suprascripte ecclesie cum omni iure et actione sua, cum omnibus servis et ancillis atque nutriminibus, et cum omnibus suis pertinentiis, videlicet casis terris vineis saltibus pratis pascuis, cultis vel incultis seu silvis. Similiter dono et offero suprascripte Ecclesie meam portionem ecclesie cui vocabulum est Santa Maria (8) posite iuxta eamdem curtem cum omnibus suis servis et ancillis seu pertinentiis. Unde repromitto ego que supra Padulesa una cum meis heredibus quod si de predicta curte cum ecclesia ab hac ora in antea egero aut causavero aut fatigavero, vel fatigare fecero aliquem de procuratoribus qui pro tempore ibi fuerint predicte Ecclesie, vel si apparuerit inde aliquod datum vel scriptum quod huic mee scripte donationi noceat, me esse composituram penam boni auri libras centum; que omnia in tali ordinatione scribere rogavi Rolandum Causidicum Pisane civitatis. Insuper Ego Padulesa investivi Ildebrandum iudicem operarium et procuratorem sancte Marie, atque recepi ab eo precario nomine ad possidendum predictam curtem usque dum vixero (9). Et promisi dare *sex porcos* per omnem annum usque ad diem mortis mee supradicte ecclesie, sive eius procuratoribus pro suprascripta possessione confirmanda (10).

perchè, oltre di essere costante, che alcuni regoli sardi del medio evo usarono spesso due nomi, e due cognomi, come fra gli altri Torchitorio II. di Cagliari, detto anche Mariano, il quale si appellò, ora *di Lacon*, ed ora *di Gunale*, facendone testimonianza tante antiche carte, può eziandio sospettarsi, che Costantino *di Lacon*, nel rinnovare, essendo già re, questa donazione, abbia usato del cognome, o del sopranome *di Sogostos*, che forse avea allorchè la fece per la prima volta.

(1) In tutto questo periodo sono designati i confini del vasto territorio che Costantino avea donato alla chiesa di Bisarcio, i quali, per quanto può rilevarsi da questo intralciato documento, si estendevano, da una parte sino ai limiti dell'antica provincia di Gallura, e dall'altra sino alle ultime terminazioni della regione di Ardara.

(2) Ripeto, che non è improbabile, che Maria de Serra, sia la stessa Marcusa moglie di Costantino I. di Torres. E forse era questo il suo vero nome e cognome, che poi trasformò nell'altro di Marcusa *di Gunale*, allorchè il di lei marito salì al trono dei suoi maggiori. Costantino medesimo lasciò allora il *vocativo* nome di *Sogostos*, per assumere, ora quello *di Lacon* venutogli da suo padre Mariano I, ora l'altro *di Gunale* ch'era proprio della di lui madre Susanna *Gunale* o *de Zori*. Io non faccio che avanzare queste conghietture in mezzo a tanta oscurità di tempi, lasciando che ciascuno ne giudichi a suo talento.

(3) La chiesa vescovile di *Bisarcio* è nominata nelle antiche carte, ora *Guisarchiensis*, ora *Bisarchiensis*, e più spesso *Giraclensis*. La sua origine rimonta alla seconda metà del secolo XI. (Ved. sopra Cart. e Dipl. del secolo XI, Cart. N° XIII* e XIV*). Dalla conclusione di questo documento si ricava, che la chiesa vescovile di Bisarcio soffrì incendio, e che le carte nella medesima custodite furono consumate dalle fiamme. Perciò appunto Costantino rinnovò colla presente Carta la donazione che avea già fatto alla stessa chiesa.

(4) La mancanza della parola, che indicava il casato, ci fa ignorare chi fosse questo Comita, padre di Padulesa. Pare però che fosse della famiglia dei *Gunale*, e quindi di Cagliari, o di Torres.

(5) Il Torchitorio re di Gallura, che nel 1092 fu condannato e scomunicato, come infetto d'eresia, dal concilio provinciale di Torres. (Ved. Tola, *Dizion. biografico dei Sardi illustri*, vol. III, pag. 261-62).

(6) Padulesa era affigliata, *armana*, cioè germana o consorella della chiesa matrice di S. Maria di Pisa. L'atto fu scritto e conchiuso in questa città dal causidico Rolandino.

(7) La *Curatoria* o provincia di Civita prendeva il nome dalla città capo-luogo, che anticamente chiamavasi Fausania, e poi per antonomasia fu appellata Civita, ossia *Civitas* (città). Sorgeva dove al presente è il villaggio di Terranova. Fu già sede vescovile con capitolo e chiesa matrice dedicata a S. Simplicio. Fu poi unita alla sede di Ampurias; ed oggi il vescovo di Gallura porta il titolo di vescovo d'Ampurias e Civita.

(8) La chiesa di S. Maria di Laretano, sulla quale dice Padulesa che avea dritto per la sua porzione, deve intendersi, non del solo edifizio materiale della stessa chiesa, ma eziandio delle sue attinenze e possidenze.

(9) Padulesa, dopo aver trasferito per via di donazione irrevocabile la proprietà e il dominio della *corte* e chiesa di s. Maria di Laretano colle sue pertinenze, servi, ancelle, terre, vigne, prati, pascoli ec. nella chiesa maggiore di s. Maria di Pisa, riceve a titolo di precario, da Ildebrando giudice, gli stessi beni donati, per usufruirne sua vita naturale durante.

(10) Siccome Padulesa, dopo essersi spropriata dei beni come sopra donati, li riceveva di nuovo a titolo di precario, e quindi l'uso ed usufrutto di quei beni era rivocabile a piacere di chi lo concedeva, perciò essa, per essere mantenuta e confermata nella possessione dei beni medesimi finchè vivesse, si obbligava di dare annualmente, e fino al giorno della sua morte, *sei porci* alla chiesa

— Si quis vero hanc meam donationem vel traditionem corrumpere vel rescindere voluerit, si iudex vel curator est sint maledicti in perpetuum ex parte Dei omnipotentis et beate Marie semper virginis atque Sedis apostolice, et sint maledicti sicut Dathan et Abiron quos terra vives deglutivit; et si episcopus vel presbiter est fiant dies eius pauci; et episcopatum eius accipiat alter. — Hec omnia scripta sunt presentia Ildebrandi iudicis, et Belli vaccari et operarii Sancte Marie, et Gandulfi quondam . . . . , et Rolandi causidici qui hec omnia scripsit anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo tertio decimo pridie idus martii indictione quinta. — De Sardis vero propter metum iudicis OTHOCOR qui tunc temporis iudex erat, qui supra memorate PADULESE valde inimicabatur et minabatur, nullus testis interfuit (1). — Ego Rolandinus causidicus a predicta PADULESA rogatus ad futuri temporis memoriam hoc breve scripsi.

XI.

Donazione della chiesa di s. Pietro di Simbranos *fatta al monistero di s. Benedetto di Monte Cassino da Costantino di* Carbian *e da sua moglie Giorgia de* Zzorri *notabili Turritani.*

(1113 . . . . . (2)).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.* Part. I, pag. 155. Edit. praed.

Auxiliante domino deo etc. Ego GOSTANTINE *de Carbian* et muliere meam IORGIAM *de Zzorri* ci la fazzo ista cartam cum boluntate de Deus, et de su domnum meum iudice GONSTANTINE bocatibo nomine *de Laccon*, et de xa muliere domna MARCUSA dicta nomine *de Gunale*, et cum boluntate de archiepiscopum domnum Azzu, et de Domnum Nicolaus episcopum, et de totu fiios meos, lu affilio assantum PETRUM *de Simbranos* (3) sa elesiam mea assantum Benedicto de Monte Cassinum pro appatila in potestate sua a parte de Sanctum Benedictu et fazzatinne cala bolet, appatila benedicta Sanctum Benedictu. Amen, amen, amen.

XII.

Donazione della chiesa di s. Nicola de Soliu *fatta da Forato* di Gitil *e sua moglie Susanna* de Zzorri *ai monaci Benedittini di Monte Cassino* (4).

(1113, 25 aprile).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.* Part. I, pag. 344. Edit. praed.

Auxiliante Domino Deo etc. Ego FURATU *de Gitil*, et muliere mea SUSANNA dezzorri fecimus ista carta cum boluntate de Deus, et de domnu nostru iudice COSTANTINE *de Lacon*, et dessa muliere domna MARCUSA regina dicta nomine *de Gunale*, et cum boluntate dessu archiepiscopu cinco fuit tando domnu Azzu, et cum boluntate de Piscopu *Bonucilu* (5) teneat tando supiscopiu *de impuriu*, et cum boluntate de toctu filios nostros, ca la ponemus pro honore de Deus, et de S. Maria saclesia de S. NICOLA *de Soliu* (6) ci fecimus nois a s. Benedictu a monte Casinu cum su cantu bi posimus nois, et cum su cantu ki fuit affiliatu a S. Nicola de pus *S. Maria de Soliu* (7); et siat de S. Benedictu usque in sempiternum etc. Et ego Melaci iscrixi ista carta imperando me domnu meu iudice Constantine de Laccon in regno qui dicitur ARDAR (8) mense aprilis dies vigesimo quinto, et Luna habet dies sexdecim. Amen, amen, amen, fiat, fiat, fiat.

di s. Maria di Pisa, ossia agli Operai e Procuratori della medesima. La prestazione annua, come si vede, fu convenuta in quel genere di animali, che più abbondavano, e abbondano anche al presente nelle regioni selvose e ghiandifere di Civita e della Gallura.

(1) L'Ottocorre, di cui si parla in questo luogo, è Ottocorre Gunale, fratello o prossimo congiunto di Padulesa, il quale, dopo la morte dello scomunicato Torchitorio de Zori, marito di detta Padulesa, usurpò il trono di Gallura. Ved. TOLA *Dizion. biogr. dei Sardi ill.*, vol. III, pag. 161.

(2) Costantino di Carbian, o di Carvia, contemporaneo e consanguineo di Costantino I re di Torres, fu uno dei più illustri magnati del suo tempo nel regno Turritano. Questa sua donazione, in cui manca la data del giorno e del mese, fu largamente encomiata dal Continuatore di Leone Ostiense, e poi nel 1147 confermata dal famoso Gonnario di Torres, allorchè, andato in pellegrinaggio ai Luoghi Santi, soffermossi per alcuni giorni nel Monistero di Monte Cassino. Ved. TOLA, op. cit. vol. I, pag. 189-90.

(3) La chiesa di s. Pietro di Simbranos esisteva nella diocesi di Ampurias, e perciò intervenne all'atto di donazione il vescovo Nicola, che occupava in quel tempo una tal sede vescovile, e v'intervenne pure il metropolitano Azzo, o Atone, arcivescovo di Torres. Ved. TOLA, loc. cit.

(4) Anche Forato *di Gitil* era uno dei magnati turritani del tempo del re Costantino I. La presente donazione della chiesa di s. Nicolò *de Soliu* fatta da lui e da sua moglie Susanna Dezzorri al monistero di Monte Cassino ricevette cinque mesi dopo una più ampia e perpetua destinazione; e Forato e Susanna dotarono riccamente, così la chiesa donata, come l'annessovi monistero, come ne fanno prova due documenti riportati qui appresso. (Cart. N° XV e XVI). Ved. inoltre TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.*, vol. II, pag. 140-41.

(5) Gli Annalisti di Monte Cassino, poco e nulla pratici dell'antica lingua sarda, hanno letto erroneamente *Bonucilu*, mentre evidentemente per chi conosce la detta lingua, la vera lezione è *Piscopu Bonu cilu teneat tando supiscopiu de impuriu;* cioè *vescovo Buono, che lo teneva allora, o che teneva in quel tempo il vescovado di Ampurias.* Ma qui sorge una grave difficoltà. Vescovo di Ampurias in quest'anno medesimo 1113 era *Nicolò*, come lo abbiamo già detto nella nota (3) alla precedente Carta N° XI, e si ricava da altri documenti istorici del secolo XII. Come dunque qui si dice, che il vescovo di Ampurias era *Bono?* Vi possono essere due risposte; ed eccole. O Nicolò per la sua bontà era antonomasticamente chiamato *Bono*, o *Buono;* ovvero qui si parla dell'antecessore di Nicolò, poichè i donatori *di Gitil* accennano a tempo passato; *cilu teneat tando supiscopiu de impuriu;* ed in questo caso, che io credo il più consentaneo al senso del documento, i suddetti donatori dicono istoricamente, che questa donazione da essi presentemente ridotta ad atto scritto, l'aveano fatta già da anni innanzi col consenso di BONO, che *allora*, in quel tempo (*tando*), governava il vescovado d'Ampurias (*cilu teneat supiscopiu de impuriu*). Se ciò è vero, come a me sembra, la serie dei vescovi Ampuriensi si accresce di un nome più antico, che fu ignorato dal Mattei nella sua *Sardinia Sacra*.

(6) La chiesa di s. Nicola, e l'altra di s. Maria *de Soliu* nominata qui appresso, erano unite, esistevano nel giudicato Turritano, ed aveano un monistero annesso dell'ordine di s. Benedetto. Di questo monistero si fa ricordo in una Bolla di papa Onorio II, datata da Perugia nell'11 agosto 1216, a favore dei monaci Cassinesi, e in uno stromento del 4 novembre 1293, scritto *extra civitatem* SASSI (Sassari) *in orto archiepiscopali.* (Ved. infr. Diplom. e Cart. del secolo XIII).

(7) *S. Maria de Soliu.* Ved. la nota precedente.

(8) ARDAR, cioè il castello di Ardara, luogo di ordinaria residenza dei regoli Turritani.

XIII.

Donazione della chiesa di s. Pietro de Iscanu, *e sue pertinenze, e del diritto di pesca nel fiume di Bosa, fatta da* COSTANTINO I di Laccon *re di Torres, e da sua moglie* MARCUSA di Gunale *all'Eremo di s. Salvatore di Camaldoli.*

(1113, 30 aprile)

Dal Mittarelli e Costadoni, *Annal. Camald.*, tom. III, append. col. 233, 234, 235. Edit. praed.

Auxiliante Domino Deo atque Salvatori nostro Iesu Christo, et intercedente pro nobis beata et gloriosa semperque virgine Dei genitrice Maria et beato Michaele archangelo tuo preposito Paradisi, et beato Petro principe omnium apostolorum, in cuius manus tradidit claves celorum, et beato Gavino, Proto at Iannuario martyres Christi (1) sub cuius protectionem atque defensionem in hanc insula Sardinee nos credimus esse salbatos. Ego quidem CONSTANTINUS gratia Dei rex bocativo nomine *de Laccon*, simul cum uxore mea MARCUSA regina, dicta nomine *de Gunale* (2) facimus hanc carta ad sanctum Salvatore de Camaldula, cavila damus sancta ecclesia de Sanctum PETRU DE ISCANU (3) cum homines, et cum causa quanta vi habet, abeant ila benedicta sos servos de dominum ci ibi sunt pro redemptione animarum nostrarum in fine seculi. Amen. Amen. Fiat. – Et si quis ista carta destruere aut sterminare voluerit, sibe regina, sibe domnicellu, sibi curatore, vel qualecunquelibet homo, istrumet Deus nomen suo de libro vite; et carnes eius disrunpant volatilibus celi et bestiis terre; mittat in eis Dominus mortem papelle; et deleantur de isto seculo citius; et habeant maledictionem de III patriarchas Abraam, Ysaac, et Iacob; et de IIII evangelistas Marcus et Matheus, Lucas et Iohannes; et habeat maledictionem de XII apostolis, et de XVI Prophetas; et habeant maledictionem de XXIIII Seniores, et de CCCXVIII patres sanctos, qui kanones disposuerunt in Nicea civitate (4); et habeat maledictionem de CXLIIII milia martyres, qui pro Domino passi sunt; et habeat maledictionem de Gerubim et Seraphim qui tenent thronum Dei, et de omnes Sanctos et Sanctas Dei. Amen. Amen. Fiat. Fiat.

Et si quis ista carta audire voluerit, et nostras ordinationes confortaverit, et dixerit quia bene est, habeat benedictionem de Deum patrem omnipotentem, et de Sancta Maria matrem Domini nostri Iesu Christi; et habeat benedictionem de XII apostoli, et de XVI Prophete; et habeat benedictionem XXIIII Seniores, et de CCCXVIII Patres Sanctos, qui kanones disposuerunt in Nicea civitatem; et habeat benedictionem de CXLIIII milia martyres, qui propter Deum tormenta sustinuerunt; et habeat benedictionem de Gerubim et Seraphin, qui tenent thronum Dei et de omnes Sanctos et Sanctas Dei, quam superius diximus. Amen. Amen. Fiat.

Et sunt testes, primus Deus omnipotens, deinde ego Iudice GOSTANTINE *de Laccon* et muliere mea donna MARCUSA *de Gunale*. Teste donnicellu Comita de Laccon, donnicellu Ithocor de Laccon, donnicellu Gunnari de Laccon, donnicellu Petru de Serra totos IIIIor fratres (5). Testes Petrus de Athen, Ithocor de Athen, et Mariane de Athen (6). Testes Barusone de Setilo, et Mariane de Thori. Testes de terra de Bulliaccesos Mariane de Valles, et testa sua, et omnes fratres meos, et fideles meos testes. Et faciolu *pupillu* (7) ad Sanctum Petrum de Iscanu su flumen de VOSA (8) ante clesiam, vetato sosservo, per piscare ad opus dessu donnu ipsoro cuva servire mihi quoque. Furatus presbyter scripsi hanc cartula regnante domino nostro Constantino rex, et uxor eius Marcusa regina in regno quod dicitur ARDAR (9) pridie kal. maji, luna vero XII.

Ego Petrus episcopus Bosane ecclesie confirmo et manu mea subscribo.

XIV.

Bolla di Papa Pasquale II, colla quale sono ricevute sotto il patrocinio della Sedia Apostolica le tre chiese di s. Pietro di Nurki, *di s. Nicolò* di Nugulbi, *e di s. Elia* di Setin *edificate dall'illustre* donnicello GONNARIO *di Torres* (10).

(1113, 20 agosto).

Dal Gattola; *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 425, edit. praed.

Paschalis episcopus Servus servorum Dei. Illustri viro GUNNARIO *Domnicello* salutem et apostolicam benedictionem.

(1) Li ss. martiri Gavino, Proto e Gianuario, che soffrirono per la fede sotto la persecuzione di Diocleziano nel terzo secolo della Chiesa, sono i protettori del Logudoro, e di tutto il capo settentrionale dell'isola di Sardegna. Essi conseguirono la palma del martirio nell'antica Torres. Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sard. ill.*, vol. II, pag. 121 e seg. e 129, e vol. III, pag. 130.

(2) Costantino era della illustre famiglia dei Lacon, e fu il primo di questo nome che regnò in Torres. Marcusa di lui moglie apparteneva ai Gunale della dinastia di Arborea. Ved. a loro riguardo le note al diploma N° XXI seguente.

(3) La chiesa di s. Pietro di Scanu era nella diocesi di Bosa, e vi esiste ancor oggi col villaggio di questo nome.

(4) Il donatore allude qui al concilio ecumenico di Nicea, la di cui autorità era riconosciuta quale suprema legge in materia di dogma, e di disciplina. Costantino la invoca per guarentigia perpetua della sua donazione. La maledizione di quella s. sinodo equivaleva nel concetto cristiano di quei tempi alla stessa maledizione divina.

(5) Di questi quattro fratelli di Costantino i tre primi, cioè Comita, Itocorre e Gonnario, erano suoi fratelli germani, così indicandolo il cognome di *Lacon* che aveano comune col regolo donatore; il quarto però, cioè Pietro *de Serra*, dovea essere, o suo fratello uterino, ovvero anche consanguineo, se il cognome di *Serra* gli veniva dalla madre, e lo usava di preferenza al paterno, come si trova che fecero in quel correr di tempi parecchi regoli e magnati sardi.

(6) Li tre testi *de Athen* qui nominati sono gli stessi, che nel 28 ottobre di quest'anno medesimo donarono all'eremo di Camaldoli la chiesa di s. Nicolò di *Trullas*. Ved. infra Docum. N° XVII.

(7) *Pupillu*, cioè padrone, come notai altrove; e vuol dire, che il donatore dava potestà ai monaci di pescare nel tratto del fiume di Bosa, che scorrea davanti la chiesa donata, ma pe' loro bisogni soltanto, e senza pregiudizio del dritto dello stesso donatore.

(8) *Vosa*, cioè Bosa. Qui la parola è scritta come si pronunziava.

(9) Ho parlato altrove del castello di *Ardara*, nel quale furono per lo più datati i diplomi e le carte dei regoli Turritani.

(10) Il donnicello Gonnario, cui è diretta questa bolla pontificia, è stato finora creduto l'istesso, che più tardi regnò in Torres sotto il nome di Gonnario II, e fu uno dei dinasti più illustri e potenti del suo tempo. Per quanto concerne la di lui persona e le sue gesta, ved. infr. le note al documento N° LVI, e TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. II, pag. 144 e seg. Ma sebbene una tale opinione sia stata pure da me seguita con qualche esitanza nel suddetto *Dizionario biografico* (loc. cit.), tuttavia, anche ammettendola, va modificata nel senso della nota (10) al seguente diploma N° XV.

Devotionem tuam spectavimus, quia S. Petri *de Nurki*, S. Nicolai *de Nugulbii*, et s. Heliae *de Setin* ecclesias, quas infra Turritanam, et Empuritanam parochias in tuo videlicet patrimonio construxisti (1), Apostolicae Sedis postulas patrocinio communiri. Et nos ergo tuis postulationibus annuentes. statuimus, ut nulli omnino hominum liceat ecclesias ipsas temere perturbare, aut earum possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare, sed omnia, quae illis a te, aut jam collata sunt, aut in futurum largiente Deo, vel a te, vel ab aliis fidelibus viris dari, offerri, vel aliis justis modis adquiri contingerit, quieta semper et integra conserventur clericorum illic servientium usibus profutura, salva canonica confratrum, et coepiscoporum nostrorum reverentia. Si quis igitur in futurum judex, domnicellus, curator, aut quaelibet ecclesiastica secularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, honoris et officii sui periculum patiatur, aut excomunicationis ultione plectatur, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit. Quicumque vero ecclesias ipsas, et in eis domino servientes fovere, suisque rebus honorare curaverit, omnipotentis Dei, et apostolorum ejus gratiam, et peccatorum suorum indulgentiam consequatur. Amen, amen, amen. Ego Paschal. Catholicae Ecclesiae Epis.

SS. Datum Anagniae per manum Grisogoni S. R. E. Diaconi Cardinalis agentis vices domni Joannis Cancellarii, decimo tertio Kal. Septembris indictione decima. Anno dominicae incarnationis millesimo centesimo tertio decimo, pontificatus autem domini Paschalis secundi papae anno XIIII.

XV.

Unione delle due chiese di s. Maria, e di s. Nicolò de Soliu *ordinata da* COSTANTINO I di Lacon *re di Torres, e da sua moglie* MARCUSA di Gunale, *onde così unite costituiscano una sola Pievania.*

(1113, 13 settembre).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Mont. Cass.*, part. I, pag. 155-156, edit. praed.

Auxiliante Domino Deo, atque Salbatori nostro Jesu Christo, et intercedente pro nobis beatam, et gloriosa Birgo Mariam, et B. S. Petro principe omniu apostoloru, et beato S. Gabinio, Proto, et Januario martire Christi, sub cujus protectione et defensione nos credimus esse salbatos. Ego quidem GOSTANTINE gratia Dei rege bocatibo nomine *de Lacon*, simul cum ubxore MARCUSA regina dicta nomine *de Gunale* facemus ista carta pro S. MARIA DE SOLIU ci fuit *clesia de Regnu* (2), et ego affiliolas appare cum S. NICOLA DE SOLIU ci fecit FURATU *de Gitil*, et SUSANNA DEZZORI *sa muliere* (3); et ipsos *petterunimin* (4) *de boluntate* pro affiliarelas appare. Et ego affiliolas appare *apzo* (5) *sian una plebe*, et pro indulgat Deus de xa peccata mea, et de muliere mea; *et bocola sa familia de omnia opera eanta facean usciadoe* (6); et non siat non Judice, non curatore indelebet a nulla opera non desegnanda peculiare, et pastore non de mittam, nen de regnu, nen de peculiare sene boluntate ci laet tennere sa clesia, *occando* (7) at benne su curatore cum serbizzu de regnu asserbere in *donnicaja* (8), bocenilis multura, e lebenilos asserbire in donnicaja cantu aet ener, et a serbire su curatore, et in atteru serbizzu nonde mittam alicando *cantu se aet regere seculu* (9), amen, amen, fiat. Et faczola sta carta sendebi curatores fratre meu *Donnicellu* GUNNARI *de Laccon* (10), amen, amen, fiat, amen. Et si quis sta carta destruere, aut exterminare ea beluerit istrumet Deus nomen suo de libro bitae, et carnes ejus disruppat bolatilibus coeli et bestiis terrae, mittat in illis Dominus *morte papelle* (11) et deleantur de

(1) Delle tre chiese edificate da Gonnario, la prima, cioè quella di s. Pietro di *Nurki*, esisteva nel giudicato Turritano, e nella vasta e selvosa regione della Nurra, dove ancor oggi si vedono le sue rovine; le altre due furono erette nel territorio della diocesi di Ampurias, e presso alle medesime o già esistevano, o sursero dopo i due villaggi di NULVI e di SEDINI, che al presente sono due cospicue popolazioni sarde nel Logudoro. Però è da avvertire, che, salva la verità del fatto, o sembra errata la data della presente epistola pontificia, su di che vedasi il TOLA, loc. cit., ovvero la epistola medesima fu diretta ad un altro Gonnario di Lacon.

(2) *Clesia de Regnu*, vale a dire *Chiesa del regno*, ossia appartenente al demanio del regno Turritano. Bisogna ben notare nei diplomi sardi del medio evo quest' aggiuntivo *de rennu*, che si legge sovente nelle donazioni fatte dai regoli, perciocchè il medesimo indica, che la cosa donata non era del patrimonio particolare del donatore (lo che nei casi speciali è sempre espresso), ma del patrimonio dello Stato, ossia del Giudicato, che passava dall'uno all'altro regolo successivamente.

(3) *Sa muliere*, cioè la moglie di Forato di Gitil, ed equivale al *mulier eius*, o *sua mulier* lat.

(4) *Petterunimin de boluntate*, corruzione del lat. *petiverunt de voluntate*, cioè *mi richiesero del consenso.*

(5) *Apzò sian una plebe*, ch'è quanto dire, *acciò siano una plebe*, o *costituiscano insieme una sola Pievania.*

(6) Il senso delle parole *et bocola sa familia* ec. è questo; *e levo (bocola), libero la famiglia* (cioè i servi e gli addetti alla gleba di s. Maria de Soliu) *da tutte le opere*, *da tutti i servizi*, *che faceano fino ad oggi (canta facean usci ad oe).* Eccettua però poco appresso il donatore alcuni servizi *de rennu* nelle *donnicalie* del giudicato.

(7) *Occando*, ossia *o cando*, corrispondente al lat. *aut quando.*

(8) *Donnicaja*, lo stesso che *donnicalia*, cioè terre e luoghi dominicali.

(9) *Cantu se aet regere seculu*; ch'è quanto dire *finchè esisterà il mondo*; in significato di perpetuità.

(10) Il *donnicello* Gonnario di Lacon, che qui dicesi chiaramente fratello di Costantino I regolo di Torres, non dee confondersi con Gonnario di Lacon figlio del suddetto Costantino, il quale, vivente il padre suo, si qualificò e nominò ancor egli *donnicellu Gunnari de Lacon*, e regnò poi in Torres sotto nome di Gonnario II. Ora, non sarebbe per avventura il Gonnario fratello di Costantino quel *donnicello Gonnario di Lacon*, che ottenne dal pontefice Pasquale II la bolla del 20 agosto 1113, di cui nel precedente documento N° XIV? Non sarebbe forse egli stesso l'edificatore e fondatore delle tre chiese di s. Pietro di *Nurki*, s. Nicola di *Nugulbi*, e s. Elia di *Setin* menzionate nella detta bolla, le quali poi pervenissero, o per retaggio, od altrimenti, al di lui nipote Gonnario di Lacon, figlio del già detto Costantino di Torres? Se ciò si voglia ammettere come assai probabile, spariscono subito le gravi difficoltà istoriche e cronologiche, che sorgono senza meno volendo riferire al secondo dei predetti due Gonnarii la mentovata bolla, e la edificazione delle tre anzidette chiese: anzi si concilia felicemente il fatto risultante dalla bolla medesima con gli altri fatti espressi, sia nel diploma del 24 maggio 1120, ed in altro diploma dello stesso anno appartenenti indubitatamente al *donnicello Gonnario juniore*, sia in una bolla del 1121 spedita da papa Callisto II (Ved. infr. i Docum. N° XXVIII, XXX e XXXII); perchè poteva benissimo il suddetto giovane Gonnario aver redato nel 1120 le mentovate tre chiese dal suo zio paterno Gonnario di Lacon *seniore*, e quindi chiamarle sue, e disporne come di cosa propria con altre chiese ed altri beni di sua proprietà. In tanta oscurità di tempi, e in tanta deficienza di memorie sincrone, io non faccio che azzardare questa conghiettura, la quale però non mi pare priva affatto di buon fondamento.

(11) *Morte papelle.* Ho già notato altrove in questo Codice medesimo, che *papella* in lingua sarda antica significava talvolta la lepra, più spesso il cancro; nel quale ultimo significato la parola è figurativa, perciocchè *papare* in lingua sarda è *mangiare, rodere*, ec., e il cancro mangia e rode le carni. Nel vernacolo sardo più recente la *papella*, *pabedda*, ec. suona lo stesso che il morbo gallico.

istu seculu cizzius; et abeat malediczione de duodecim Adpostoli, et de sexdecim Prophete, et biginti et quatuor Seniores, et de CCCXVIII Patres Sanctos, qui canones disposuerunt in Nicia cibitate; et habeat malediczione de tres patriarchas Abraam, Ysac, et Jacob; et abeat malediczione de quatuor evangelistas Marcus, Maczaeus, Lucas, et Joanne; et abeat malediczione de Gerubin et Serabin, qui tenent tronum Dei; et abeat malediczione de IX ordines angelorum, et de X archangelorum; et abeat maledictione de CXL et IIII millia m. qui pro Domino passi sunt; et abeat maledictione de beato Petro apostolo, in cujus manus tradidit Deus clabes regni coelorum; et abeat malediczione de omnes Sanctos et Sanctas Dei, amen, amen, fiat, amen. Et si qui sta charta audire ea boluerit, et nostras hordinacziones confortaberit, et dixerit quia bene est, habeat benediczione de Deo patre omnipotente, et de S. Maria matre domini nostri Jesu Christi; et habeat benediczione de duodecim Apostoli, et de sexdecim Prophetas, et de viginti et quatuor Seniores, et de CCCXVIII Patres Sanctos qui canones disposuerunt in Niciam cibitate; et abeat benediczione de tres Patriarchas Abraam, Ysac, et Jacob; et abeat benediczione de Gerubin et Serabin qui tenent Tronum Dei; et habeat benediczione de novem hordines angelorum, et decem archangelorum; et abeat benediczione de CXL et IIII millia m. qui pro Domino paxi sunt; et abeat benediczione de Beato Petro Apostolo, in cuius manus tradidit Deus clabes regni celorum; et abeat benediczione de omnes Sanctos et Sanctas Dei, amen, amen, amen, fiat, amen.

Et sunt testes, primus Deus omnipotens, deinde ego Judice Gostantine *de Laccon*, e muliere mea Marcusa *de Gunale*. Testes Donnicellus Comita de Laccon, Donnicellu Gunnari de Laccon, Donnicellu Izzocor de Laccon, Donnicellu Petru de Serra F. S. (1) Gostantine de Azen, et Comita et Petrus *autos* (2) filios suos. Testes Mariane de Uzan, Barosone de Sitilo, Furatu de Gitil, Mariane de Zori, Izzocor de Laccon, Izzocor de Bosoba, Bosoba cossu, Comita Pinna, Izzocor de Cerci, Dorgotori de Capazzennor, e Mariane su fratre, Jorgi de caupu testes de puliacesos, Mariane de Balles ouita sua testes, et onnes fratres meos, et fideles meos testes, amen, amen, fiat. Et ego Melaci iscrixi sta carta imperando me Donnu meu Judice Gostantine de Laccon in Salbennor (3), mense Settember dies XIII, et Luna habet dies terza. Amen, amen, amen, fiat.

(1) F. S. Sigla di *Fratres*, cioè tutti quattro fratelli, e fratelli eziandio del regolo Costantino I di Lacon. Sono gli stessi, che sottoscrissero al precedente diploma del 30 aprile 1113. (Ved. supr. N° XIII, not. (5)).

(2) *Autos*. Il Cronista Cassinese ha letto male questa parola nel diploma originale. Evidentemente deve leggersi *ambos*, cioè *ambedue*, *filios suos*, ossia figliuoli di Costantino di Azen.

(3) *Salbennor*, cioè Salvenero, luogo celebre negli annali ecclesiastici di Sardegna pel monistero ed abbazia di s. Michele, di cui mi occorrerà parlare altrove in questo Codice.

XVI.

Dotazione amplissima di terre, selve, case, servi, ancelle, bestiami, mobili ed arredi, fatta da Forato di Gitil *e da sua moglie* Susanna Dezzori *alla Chiesa e monistero di s. Nicolò* de Soliu.

(1113. . . . . (4))

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.* Part. I, pag. 237, 238, Edit. praed.

Auxiliante Domino Deo atque Salbatori nostro Jesu Christo, et intercedente pro nobis beatam et gloriosa birgo Maria, et beato S. Petro Principe omniu Adpostoloru, et beato S. Gabinio, Proto et Januario Martire Christi, sub cuius protectione et defensione gubernatos nos credimus et exe salbatos. Ego Furatu *de Gitil*, e muliere mea Susanna *Dezzori* facimus ista carta cum boluntate de Deus, et de Domnu nostru Judice Gostantine *de Laccon*, et dessa muliere donna Marcusa regina dicta nomine *de Gunale*, et de Archiepiscopu Azzu (5) pro cantunm ce ponemus a s. Nicolaus de Soliu pro remediu animae nostrae, et de filios nostros, et de parentoru nostrorum. Ponemus ibi sa domo *de Soliu*, et omines Aprabe Pizale *integru*, et dixa muliere; et Gabini Masala *integru*, et dixa muliere *integra*, et dixa filia *integra*; Janne Piper *integru*, et *tres pedes* dexa muliere; et *latus* de Lucia Conia; et Petru Gotane et ixa muliere *integra*, et quatuor filio suos *integros*; et Furatu de Nusa *tres pedes*, et ixa muliere *integra*, et ixa filia *tres pedes*; Bittoria Muzzica *integra*, et issa filia *Olisabe* (6) *integra*, et ixa atera filia de Olisabe, *pede*; *latus* de Furatu Conia, et *latus* de Justa *Sasorre* (7), et *latus* de Elena sasorre; a Gabini Conia *integru*, et ixa muliere *integra*, et duos filios suos Maria e Forasticu; a Simeone pizzas *tres pedes*, et ixa muliere *latus*, et ixu filiu *tres pedes*; *pede* de Maria Cais, et ad ambos fratres Antilenas, a Janne, e ad Andria, et duos filios de Janne; Eccomi Tatanem *integru*; e *latus* de Janne Gotane, et ixa muliere *integra*, et ixu filium *integru*; a Dabidari rozza *tres pedes*, e *latus* dessa muliere, e I filiu suo *integru*, et *latus* dessu atam (8).

(4) Manca l'annotazione del giorno e del mese; ma dev' essere posteriore di poco al precedente diploma del 13 settembre di questo stesso anno 1113. (Ved. supr. N° XV). Sembra infatti assai naturale, che Forato di Gitil, dopo aver donato ai monaci Cassinesi la chiesa di s. Nicola de Soliu nel 25 aprile 1113 (Ved. supr. N° XII), e dopo aver ottenuto nel 13 settembre seguente da Costantino I regolo di Torres l'unione alla medesima dell'altra chiesa di s. Maria de Soliu (citat. N° XV), abbia proceduto alla dotazione del monistero, che i Benedittini devono essere stati, e appare che furono assai solleciti a fondarvi.

(5) Azzu, cioè Atone I arcivescovo di Torres, diverso da Atone II arcivescovo della stessa metropoli, e da Atone vescovo di Castro o Castra in Sardegna. Ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. I, pag. 95, 96, 97.

(6) *Olisabe*. Opino che sia inversione del nome *Isabella*, *Elisabetta*.

(7) *Sasorre*. Il Gattola congiunse l'articolo al nome, e ne fece una parola sola. Deve leggersi *sa sorre* (*sua soror* lat.), cioè Giusta, sorella di Forato Conia.

(8) Qui finisce la donazione dei servi e dei mancipii addetti alla gleba, e comincia la donazione dei poderi. Per ben intendere le parole *integru*, *integra*, *latus*, *duos pedes*, *tres pedes* ec. aggiunte rispettivamente a ciascun servo donato, bisogna ritenere, che le medesime indicano il quanto del lavoro, cui ogni servo era obbligato, e che il tempo, per riguardo ai lavori servili, si computava per lo più a settimane; sicchè, quando si legge nei di-

E poniobi *sa binia mea de muru* (1); e poniobi sa binia mea de salape, e poniobi sa binia mea de petra lata ci bi abeo de parente cun sa de comparatura ci bi abeo de Gostantine de iscanu; e poniobi sa binia mea de barranea; e ponemus ibi sa terra de nennor, et ixa *domestica* (2) dessa cidonia, et ixa de prunazzonca, et ixa *iscla* (3) sutta Clesia, et ixa terra de comàs, et ixa terra de Janos; et ponemus ibi su *Saltu de Nuse* (4). E ponemus ibi XXXXX equas, e XX caballos domatos, e C baccas, e CCC porcos, e Mill. CC berbeces, e XXXXX Capras, et XV *juga* (5). E ponemus ibi de intro de ecclesia II libros Mixales, e I Umiliare, e I Nocturnale, e I Sentenziale, e II Antifanarios, cum de die, atteru de nocte, II Salterus Monasticos, e II minores, e II Manuales; e IIII calices de argentu, e II *timaniatares* (6) *de argentu*, e S. Grucifixu de argentu, e IIII candeleris, e I *capone* (7) *de argentu*, e I *offerta* (8) *de argentu*, e I *orzoliu* (9) *de argentu* de V libras; et V paramentos de pannos de Mixa, cum omnia arminiu ipsoro, e I Plubiale, e I Adalmatica, e II Grucifixos de linna, e II *campanas* (10). E ponemus ibi de intro de domo *septem lectos armatos de pannos ipsoro* (11), e X cupas, e I Callariu maiore, e II minores, e I sartagine, e I *catriela* (12), e V *tripides* (13), e C *discos* (14), e IIII *concas de aramen* (15), e VII *distrales* (16), e II *serras* (17), e II ascias, e VI *berrinas*, e X sarclos, e VI *arclas* (18).

Et si quis sta carta destruere aut esterminare ea boluerit, istrumet Deus nomen suum de libro bitae, et carnes eius disruppat bolatilibus celi, e bestiis terre; mittat in illis Dominus morte papelle, et deleantur de istu seculu cizius; et abeat maledizione de XII Apostoli, et de XVI Prophetas, et de XX e IIII Seniores, et de CCCXVIII Patres sanctos, qui canones disposuerunt in Niciam cibitate; et abeat malediczione de III Patriarchas Abraam, Isaac, et Jacob; et abeat malediczione de IIII Evangelistas Marcus, Maczeus, Lucas, et Johannes; et abeat malediczione de Gerubin e Xerabin qui tenent tronum Dei; et abeat malediczione de VIIII hordines Angelorum, et de X Archangelorum; et abeat malediczione de CXL e IIII milliam qui pro Domino paxi sunt; et abeat malediczione de beato Petro Apostolo, in cuius manus tradidit Deus clabes regni coelorum, et de omnes Sanctos et Sanctas Dei. Amen, amen, fiat. Et si qui sta carta audire ea boluerit, et nostras hordinacziones confortaberit, et dixerit quia bene est, habeat benedicziove de Deo patre omnipotente, et de s. Maria matre Domini nostri Jesu Christi; et abeat benedicziono de XII Apostoli, et de XVI Prophetas, et de XX e IIII Seniores, et de CCCXVIII Patres Sanctos, qui canones disposuerunt in Niciam cibitate; et abeat benedicziove de tres Patriarchas Abraam, Isaac et Jacob; et abeat benediczione de Gerubin et Serabin qui tenent tronum Dei; et abeat benedicziove de VIIII hordines Angelorum, et de decem Archangelorum; et abeat benedicziove de CXL e IIII milliam, qui pro Domino paxi sunt; et abeat benediczione de omnes Sanctos et Sanctas Dei. Amen, fiat. Et sunt testes, primus Deus omnipotens, deinde ego judice Gostantine de Laccon, et muliere mea Marcusa de Gunale. Testes donnicellu Comita de Laccon, donnicellu Gunnari de Laccon, donnicellu Izzoccor de Laccon, donnicellu Petru de Serra (19). Testes Gostantine de Azzen, e Petru *su filius* (20). Testes Mariane de Uxan, Barusone de Setilo, Dorgotori de Bosobe, Uzzaccor de Bosobe, Izzoccor Laccon, Izzoccor de Ceni, Gostantine de Carbia (21), ambos Marianes de Gabazennar. Testes de Puliacesos, Comita de lilios, e Citasu testes, et omnes fratres meos, et fideles meos testes. Et ego Melaci iscrixi sta carta imperando me Donnu meu judice Gostantine de Laccon.

XVII.

Donazione e dotazione della chiesa di S. Nicolò di Trullas, *e fondazione dell'annessovi Monistero, fatta da* Pietro de Athen, *ed altri notabili Turritani della stessa famiglia* de Athen, *a favore dell'Eremo di s. Salvatore di Camaldoli.*

(1113, 28 ottobre).

Dal Mittarelli e Costadoni, *Annal. Camaldol.*, tom. III, in append. col. 241, 242. Edit. praed.

Auxiliante Domino Deo, et Salvatore nostro Jesu Christo, et intercedente pro nobis beata et gloriosa, semperque Vir-

plomi sardi di questa età, e così anche nel presente, che il tal servo è donato *integru*, vuol dire, che dovea lavorar sempre a benefizio del donatario, come così serviva a benefizio del padrone; quando si dice, che se ne dona *latus*, ciò significa, che delle quattro settimane del mese, il servo dovea servirne due al padrone, rimanendogliene due libere a proprio vantaggio; quando poi si donavano *duos*, ovvero *tres pedes*, si volea dire, che il servo dovea lavorare pel padrone due, ovvero tre settimane, rimanandone libere due, o una soltanto a benefizio del servo medesimo. Barbara come il secolo era la condizione di questi servi di gleba; e forse più barbaro il modo di esprimere e calcolare i loro lavori, perciocchè rassomigliava gli uomini alle bestie, dividendoli in quarti. La giustizia criminale del medio evo, che durò sgraziatamente fino a tutto il secolo XVII, fu più barbara ancora, prescrivendo con efferata crudeltà di cannibali lo squartamento dei cadaveri delle sue vittime.

(1) *De muru*, cioè vigna cinta di muro.

(2) *Domestica*, terra coltivata, con aggregato di case o capanne abitate da servi, che lavorano la terra, o conducono al pascolo le bestie da lavoro.

(3) *Iscla*, terra adaquabile, atta alla coltivazione dei legumi e delle ortaglie.

(4) *Saltu de Nuse*, bosco di noci, *Noceto*.

(5) *Juga*, cioè gioghi di bovi, ossia quindici paia di bovi atti a portar giogo, ed arare la terra.

(6) *Timaniatares de argentu*, incensieri di argento; così chiamati nel vernacolo insulare di quel tempo dal nome della materia contenuta nei medesimi, cioè dall'incenso, che in sardo volgare appellasi *timanza*, ed è parola derivata da quel versicolo della sacra scrittura, in cui si dice, *et timianum aromathyzans odorem dedi* ec.

(7) *Capone de argentu*. Forse deve leggersi *caxone*, cassetta di argento; o forse era un recipiente di tal metallo avente la figura di un gallo, o di un cappone.

(8) *Offerta de argentu*, offertorio, ossia calice e patena di argento.

(9) *Orzoliu de argentu*, orciuolo di argento.

(10) II *campanas*. Di queste due campane, una probabilmente era destinata per la chiesa di s. Nicola, e l'altra per la chiesa di s. Maria de Solin.

(11) *Septem lectos armatos de pannos ipsoro*, cioè sette letti attrezzati, ossia provveduti di tutto il necessario in lenzuola, coperte ec., *de pannos ipsoro*. Dal che si rileva, che i monaci doveano essere non meno di sette.

(12) *Catricla*, cadrega, seggiola.

(13) *Tripides*, trepiedi.

(14) *Discos*, scodelle.

(15) *Concas de aramen*, conche di rame, paiuoli.

(16) *Distrales*, scuri.

(17) *Serras*, seghe.

(18) *Arclas*, cioè falci, così appellate in lingua sarda, perchè aventi la forma arcuata.

(19) Gli stessi quattro fratelli, che soscrissero ai precedenti diplomi N° XIII e XV.

(20) *Su filius*, a vece del latino *eius filius*.

(21) È lo stesso Costantino di Carbia, o Carbian, di cui riportammo una donazione sotto il precedente N° XI.

gine Dei genitrice Maria, et beato Michaele archangelo tuo preposito paradisi, et beato Petro principe omnium Apostolorum, in cujus manus tradidit Deus claves regni celorum, et beato Gavino, Proto et Januario martyres Christi, sub quorum protectione atque defensione in hac insula Sardiniae gubernatos nos credimus esse salvatos. Ego PETRUS *de Athen* (1), et muliere mea Padulosa; et ego ITHOCOR *de Athen* (2), et muliere mea Elena de Thori; et ego MARIANE *de Athen;* et ego NISTOLI *de Carbia*, et muliere mea Elena de Thori; et ego COMITA *de Thori*, et muliere mea Vera de Athen; et ego GOSTANTINE *de Athen*, et ITHOCOR fratrem meu, et PETRU fratrem meu, et IORGIA sorore mea, nos omnes fratres insimul cum uxoribus et filiis et filiabus nostris (3) facimus ista carta cum voluntate de Deus, et dessu donnu nostrum judice GOSTANTINE dicto nomine *de Laccou*, et dessa muliere donna MARCUSA regina dicta nomine *de Gunale*, et cum voluntate et consiliu de donno PETRO *de Canneta* (4), et de donno Johanne presbyter, qui modo est rector de Sancto Petro de Sorra (5). et cum voluntate de donno Elias presbyter, qui modo est rectore de archiepiscopato de Sancto Gavinio (6). La facimus ista carta *ad Sanctum* NICOLAUM DE TRULLAS (7), *ca la affiliamus* cum omnia causa quam modo habet, mobilibus vel immobilibus, et quod Deus in antea daturus est ibi, pro redemptionem animarum nostrarum, vel parentum nostrorum vivorum atque defunctorum, ad su eremum de Sanctum Salvatore du Camalduli, et *adcomandamus ila* (8) custa causa in manu, et in potestate de donno Guido priore, et ad *poscessores suos* (9), ci la faciatis pro amore Dei, et vestra sanctitate, et nostra karitate, ci non remaneat custa ecclesia sine regimen de clericos ci vi faciant su ministerium de Domine Deum, quantos clericos vobis placet; et custos clericos ci vi habent in Sanctum Nicolaum per facere su servitiu de Domini, volemus nos cum voluntate et Domini et vestra karitate *ci vi stent ad honore* (10), et habeant vestimenta et calciamenta, et lectos et victu corporale, quantum illis est opus, *et inde faciant honore ad alios homines* (11) propter caritate Dei; et si placet ad Deus, et ad Sanctos, et ad vos, inde facemus ad cognoscere sa voluntate nostra, ci non volemus ca nde siat minus dessa ecclesia de Sanctum Nicolaum in paramentos de Missa, et ci non de sint levata sa mensa dessu argentu ci est in su altare, et non sa cruce dessu argentu, et non su calice de cantare Missa, non su altare vitori ci vi est, non sas reliquias ci vi sunt, et non sos libros ci vi sunt (12). Si voluntas Dei est et vestra, ci plus thesauru vi possatis jungere Deo gratias (13); sin autem, istud permaneat ibi in sempiternum, et quantum habet remanere dessa antica de regimentu dessos clericos ci abent essere in Sanctum Nicolaum per ipsos domnos de Camaldula, volumus et desideramus pro Deum et pro sancta karitate ci non vajat in alia parte, nec in alio opus, nisi in vestimenta et in calciamenta dessos donnos heremitas ci vi sunt como in su eremu, et ibi habent essere a restare (14). Nos omnes fratres insimul masculi et mulieres, sicut supra legitur, hec cartula confirmamus et corroboramus, et facimus ad honorem Dei omnipotentis, et Sancti Salvatoris de Camalduli, et Sancti Nicolai confessori Domini, propter salutem animarum nostrarum, et parentum nostrorum vivorum atque defunctorum, ut siamus electi et aggregati inter numero electorum, si placet illi, qui cum Patre et Spiritu Sancto vivit et regnat in secula seculorum. Amen.

Et si quis ista carta destruere etc. (15).

(1) Pietro de Athen, e li suoi due fratelli Itocorre e Mariano appresso nominati furono i principali fondatori, e donatori. Sono essi i medesimi Pietro, Itocorre e Mariano Athen, che sottoscrissero come testi alla donazione della chiesa di s. Pietro di Scano fatta all'eremo di Camaldoli nel 30 aprile 1113 da Costantino I di Lacon regolo di Torres. (Ved. supr. diplom. N° XIII, not. (6)).

(2) Questo Itocorre de Athen era fratello di Pietro, di cui nella nota precedente. Non bisogna perciò confonderlo coll'altro Itocorre de Athen nominato più sotto in questo stesso diploma, il quale era figlio del suddetto Pietro de Athen.

(3) Alla presente donazione e fondazione concorsero per conseguenza co' tre fratelli *de Athen*, Pietro, Itocorre e Mariano, parecchi altri agnati della stessa famiglia, ed inoltre alcuni individui delle famiglie *de Carbia* e *de Thori*, tutte magnatizie di Torres, le quali aveano con quella degli *Athen* stretti vincoli di cognazione. Così p. e. Comita de Thori sembra che fosse cognato dei suddetti tre fratelli de Athen per via della sua moglie Vera de Athen loro sorella; che cognato di Comita de Thori fosse Nistoli de Carbia per mezzo della moglie Elena de Thori; siccome è certo che Costantino, Itocorre, Pietro e Giorgia fratelli e sorella de Athen erano figli del già mentovato Pietro de Athen seniore; ciò ricavandosi dal diploma del 24 maggio 1120, spedito da Gonnario II di Torres ai monaci Cassinesi (Ved. infr. N° XXVIII), nel quale sottoscrivono come testi Pietro de Athen (seniore), *il suo figlio* Costantino, e i *suoi fratelli* Itocorre e Mariano de Athen. Per le ulteriori notizie riguardanti questa illustre famiglia, congiunta di sangue co' regoli Turritani, e il monistero di s. Nicolò di Trullas, Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.*, vol. 1, pag. 94 e 95.

(4) Pietro di Canneto, del quale si fa qui menzione, fu poi arcivescovo Turritano. L'anno della di lui assunzione a questa sede metropolitica è incerto; ma egli la occupava indubitatamente nel 1134, poichè è nominato colla qualificazione arcivescovile in una lettera di tale anno scritta da Uberto arcivescovo pisano (1135 stil. pis.), e nel concilio provinciale celebrato in Ardara nell'anno medesimo, in cui fu discussa in contraddittorio del capitolo della Basilica di s. Gavino di Torres la causa della donazione della chiesa di s. Giorgio di *Barracci*, e di s. Maria di *Chennor* da lui fatta precedentemente al monistero di Monte Cassino. Nel 1136 e 1139 prestò il suo consenso alle donazioni fatte ai Camaldolesi da Costantino di Athen, e da Ugone vescovo di Ottana (Ved. infr. diplom. N° XLV e L); ma non è abbastanza chiarito, come vorrebbe il Mattei nella *Sardinia Sacra*, ch'egli sia lo stesso Pietro arcivescovo di Torres, il quale nel 1150, o 1153 assentì ad una donazione fatta da Giovanni vescovo di Sorres. (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.*, vol. I, pag. 164, 165).

(5) Dal vedersi qui nominato come consenziente alla donazione il prete Giovanni, rettore della chiesa di Sorres, potrebbe indursi, che nel 28 ottobre 1113 la detta chiesa fosse vedova del suo vescovo; su di che ved. infr. la nota (1) pag. 191. col. 1.ª

(6) Pare adunque, che la sede arcivescovile di Torres fosse vacante, e che il prete Elia reggesse perciò l'arcivescovado.

(7) Qui il donatore distingue due cose, cioè la donazione in se stessa, che dice di farla *ad sanctum Nicolaum de Trullas*, onde la chiesa e il monistero rimanessero così dotati in perpetuo; e l'aggregamento della stessa chiesa e monistero a quella di Camaldoli, di cui la prima fosse filiale: *ca la adfiliamus*. In altri diplomi leggesi, ora *adfiliare*, quando *adfijolare*, o quando *adfijovilare*.

(8) *Adcomandamus ila*, cioè raccomandiamo la chiesa di s. Nicolò; ed è corruzione del lat. *commendamus illam*.

(9) *Poscessores*, lo stesso che *successores*, formato coll'avverbio *post*.

(10) *Ci vi stent ad honore*, ossia che vi stiano, dimorino, e vivano decentemente; lo che i donatori spiegano più chiaramente colle parole che sieguono, relative al vitto e vestito dei monaci.

(11) *Et inde faciant honore ad alios homines*, cioè possano comparire onoratamente in faccia al mondo.

(12) Da questo periodo della donazione risulta, che la chiesa di s. Nicolò di Trullas era stata fornita dai donatori di tutto l'occorrente in paramentali, libri ec.

(13) I donatori augurano ai monaci, che per grazia divina possano ricevere in avvenire altri doni, ed arricchire la chiesa e il monistero; *ci plus thesauru vi possatis jungere Deo gratias*.

(14) Da questo passo si rileva, che il nuovo monistero era già abitato da alcuni monaci, che sono chiamati *eremiti*.

(15) Qui cominciavano le maledizioni contro chiunque ardisse infrangere la presente donazione. E siccome era un formulario somigliante per tutti i diplomi sardi del medio evo, perciò gli annalisti Camaldolesi tralasciarono di copiarlo *per extensum*.

Anno MCXIII mense octobr. dies XXVIII luna XVIII IIII feria.
Ego Albertus episcopus Soranae ecclesie confirmo, et subscripsi [1].

XVIII.

Bolla del Pontefice Pasquale II, colla quale i Monaci Camaldolesi ricevono la sanzione apostolica per la riunione in una sola congregazione delle varie chiese e monisteri che possedevano in Italia, e fra questi del monistero della SS. TRINITA DI SACCARGIA, e della chiesa di s. PIETRO DI SCANO esistenti nel regno di Torres in Sardegna.

(1114, 4 novembre).

Dal Mittarelli e Costadoni, *Annal. Camald.*, tom. III in append., col. 243, 244, 245. Edit. praed.

Paschalis episcopus servus servorum Dei venerabili filio Guidoni Camaldulensium priori, ejusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum. Gratias Deo super inenarrabili dono ejus. Nostris siquidem temporibus Camaldulensis eremi sive cenobii religio adeo aucta est, adeo abundavit, ut congregationes diversae in unam congregationem Dei gratia convenirent, et loca plurima disciplinam unam, ordinem unum, et unum regimen, tamquam corde uno et una anima continerent. Quam videlicet unitatem conservari semper in Domino cupientes, praecipimus, ac praesentis decreti auctoritate sancimus, ne cuiquam omnino personae, clerico, monacho, layco, cujuscumque ordinis aut dignitatis, praesentibus aut futuris temporibus, liceat congregationes illas, et loca illa, quae Camaldulensis eremi sive coenobii disciplinam et ordinem susceperunt, quaeque hodie sub illius regimine continentur, ab ejus ullomodo subjectione et unitate dividere. Quae videlicet loca et congregationes, conservandae unitatis gratia, singularibus visa sunt vocabulis adnotanda, etc. [2] . . . .

. . . .

. . . .

In Sardinia, in archiepiscopatu Turritano monasterium SANCTAE TRINITATIS DE SACCARIA [3], ecclesiam SANCTI PETRI DE SCANNO [4] etc. . . . .
Datum Anaguiae per manum Johannis S. R. E. diaconi cardinalis ac bibliothecarii II, nonas novembris indictione VII incarnationis Dominicae anno M. C. XIIII. pontificatus domni Paschalis II papae anno XV.

(1) Non posso veramente comprendere, perchè nel principio di questo diploma presti il consenso Giovanni rettore della chiesa di Sorres, e qui nel fine confermi e sottoscriva la donazione Alberto vescovo Sorrense, o Sorano. Forse i monaci, non contenti dell'assenso vescovile, si munirono eziandio di quello del parroco locale, cui andavano a succedere, e succedettero poi veramente nei dritti e negli obblighi parocchiali. Ved. supr. not. (3), pag. 190, col. 1.ª.

(2) Si tralasciano di notare come impertinenti al presente CODICE i nomi delle altre chiese e monisteri situati nel Continente italiano.

(3) La chiesa della SS. Trinità di Saccargia fu fatta edificare da Costantino I regolo di Torres nel 1112; e quindi consagrare con solenne pompa nel 5 ottobre 1116. (Ved. infr. cart. N° XXI).

(4) La stessa chiesa di s. Pietro di Scano, che il suddetto Costantino I re di Torres nel 30 aprile dell'anno precedente 1113 avea donato colle sue pertinenze, e col dritto di pesca nel fiume di Bosa, ai monaci Camaldolesi. (Ved. supr. dipl. N° XIII).

XIX *.

ORTOCORRE, o ORZOCORRE regolo di Gallura conferma a favore della Chiesa maggiore di s. Maria di Pisa le donazioni fatte poco tempo innanzi alla medesima da PADULESA *di* GUNALE, *vedova del regolo* TORCHITORIO.

(1114, ovv. 1115 [5]).

Dagli Archivi della Chiesa Primaziale di Pisa.

In nomine eterni Dei. Breve recordationis ad memoriam tam posteris quam praesentibus retinendam facio Ego Ildebrandus judex et operarius sancte Marie Pisane matris ecclesie; qualiter sub mei presentia et Villani Gallurensis episcopi, Ugonis quondam Gusmani, et Belli Vacarii, in partibus Sardinie in loco et finibus Suraghe in regno Gallurensi, infra ecclesiam [6] . . . . . domnus ORTHOCCOR Gallurensis rex juravit ad sancta Dei evangelia hore suo proprio, et sua manu dextra supra evangeliis posita, quod illas *curtes* quas donna PADULESE olim regina dedit et tradidit predicte opere sancte Marie per cartas scriptas ex manibus Rolandi Causidici, absque ejus presentia et consensu [7], non erit in consilio vel facto aut assensu quod predicta opera sive ecclesia sancte Marie perdat predictas *curtes* cum suis servis atque peculiis seu pertinentiis. Et si aliquis eas predicte opere vel ecclesie abstulerit, adjuvabit eas recuperare prefatis operariis et procuratoribus qui in predicta opera seu ecclesia pro tempore erunt per bonam fidem secundum posse suum. Et insuper juravit pro se et filiis suis [8] quod predictas *curtes* non habent auferre neque minuere neque aliquam offensionem vel damnum studiose facere, neque aliqua persona eorum consilio vel assensu. Et si in aliquo de prefatis *curtibus* sive rebus et servis et peculiis ipse vel filii sui vel aliqua persona Gallurensis regni offenderint, emendabit vel emendare faciet secundum suum posse per bonam fidem infra triginta proximos dies quod inde a predictis operariis sive procuratoribus inquisitus fuerit, vel ab eorum misso. Item juravit quod non

(5) Il diploma originale è senza data. Gli archivisti del duomo Pisano vi notarono a margine l'anno 1081; ma questa data è manifestamente arbitraria ed errata, giacchè contenendo questo documento la conferma della donazione fatta da Padulesa nel 14 marzo 1113 stil. pis. (corrisp. al 1112). (Ved. supr. diplom. N° X*), il medesimo dev'essere, e fu di certo posteriore. E siccome non pare probabile, che tale conferma sia seguita nello stesso anno 1113 (pis.), sia perchè l'atto fu redatto in Sardegna, e nella provincia di Gallura, mentre quello contenente la donazione di Padulesa era stato esteso e giurato in Pisa alla presenza dello stesso Ildebrando operario di quella chiesa primaziale, sia perchè in questo documento si parla di detta donazione, come di un fatto non molto recente, o almeno non così prossimo alla sanzione, con cui Ortocorre la confermava, perciò sembra più ragionevole il riferirla all'anno 1114 o 1115, stil. pis., (corrisp. al 1113 o 1114).

(6) Manca il nome della chiesa; ma io credo, che fosse quella di *s. Maria de Suraghe* ora distrutta.

(7) Qui si nota come un difetto per la validità della donazione di Padulesa l'averla essa fatta, senza il consenso di Ortocorre, *absque eius presentia et consensu*, sebbene Ortocorre fosse in sostanza un usurpatore. Perciò Ildebrando s'industriò in tempo per ottenerne da quest'ultimo una solenne sanzione. Riguardo al regolo Ortocorre, Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.*, vol. II, pag. 161.

(8) Quindi Ortocorre avea figli, lo che pure si ricava da due altri suoi diplomi degli anni seguenti 1116 e 1117 (pis.), dal secondo dei quali risulta eziandio, che avea dei fratelli; (Ved. infr. diplom. N° XX* e XXIII*); ma i nomi di cotesti suoi figli e fratelli non si leggono in verun documento di quella età.

erit in consilio aut facto seu assensu quod ego qui super Ildebrandus iudex, et Bello vaccarius, sive aliquis operarius vel missus qui ad procurandas ipsas *curtes* in Sardiniam dirigetur perdat vitam vel membrum aut capti sint ad eorum damnietatem. Et insuper juravit quod predictas *curtes* quas donna PADULESA fecit omni tempore ratas et firmas habebit, et predicti Villani episcopi auctoritate precedente manu propria suo sigillo eas sigillavit et corroboravit. Ego Ugo notarius apostolice sedis per parabolam et recordationem prefati Ildebrandi judicis qui a consulibus pisanis et suis consociis operariis una cum predicto Bello vaccario ad predictas cartas confirmandas et prefatas securitates recipiendas directus fuit, scripsi (1).

Ego Ildebrandus judex sacri palatii Lateranensis, operarius predicte ecclesie profiteor predictum Ugonem notarium hec omnia mei recordatione scripsisse, et vera esse subscribendo confirmo.

XX *.

ITOCORRE (2) regolo di Gallura promette fedeltà ed ajuto, e la futura donazione di quattro corti, *e di una libbra d'oro all'anno, alla Chiesa maggiore di S. Maria di Pisa.*

(1115, o 1116 (3)).

Dagli Archivi della Chiesa Primaziale di Pisa.

In nomine summi et Salvatoris Dei Amen. Ego Judex ITHOCOR de Galluri ab hac ora in antea fidelis ero ecclesie sancte Marie de Pisa et Comuni, et quodcumque ipsa ecclesia de Pisa adquisitum habet infra judicatum de Galluri vel in antea adquisierit non tollam neque contendam, et contra alios retinere adjuvabo, et si alius homo abstulerit vel contenderit vel in ipsa causa offenderit infra triginta dies postquam inquisitus fuero justitiam pro posse meo inde faciam, et IIIIor *curtes* dabo prenominate ecclesie de Pisa tales que placeant misso suo, et per unumquemque annum unam libram boni auri, vel valens; et si evenerit quod in uno anno non dederim, in alio restituam. Et nullum missum sancte Marie occidam vel occidere faciam, neque capiam vel capere faciam, et si aliquis fecerit justitiam inde faciam (4). – Hoc idem sacramentum fecerunt mulier judicis et filii (5), et Marianus de Serra, Comita de Maroniu, Ithocor de Flumen, Saltaro Buccagrassa, Comita de Serra, et Comita Pinna.

(1) La soprascritta attestazione notarile conferma in qualche modo quanto da noi si disse poc'anzi sull'anno, in cui fu redatto il presente documento (Ved. supr. not. (5) pag. 191), perciocchè Ugone, afferma che i consoli Pisani, e i consocii operai, od amministratori del duomo di Pisa, spedirono Ildebrando in Sardegna per ottenere da ORTOCORRE la conferma della donazione di PADULESA.

(2) Lo stesso ORTOCORRE, cui appartiene il diploma precedente. Il di lui nome adunque, o si pronunziava in due modi diversi, o per la sua asprezza era variamente pronunziato e scritto dai notai.

(3) Anche la data di questo documento fu erroneamente annotata dagli archivisti Pisani all'anno 1083. Manifestamente è posteriore alla donazione del 1113 di PADULESA, ed alla conferma fattane nell'anno seguente dallo stesso ITOCORRE, od ORTOCORRE; e perciò la riferiamo all'anno 1115 o 1116 (stil. pis.). La donazione delle quattro *corti* promesse nel presente Atto fu poi effettuata con diploma dell'8 maggio 1117 (Ved. infr. N° XXIII*).

(4) Pare adunque, che in Gallura i regoli di quella provincia, e di quel tempo, e gli uomini più potenti del giudicato, usassero la giustizia assai sbrigativa di uccidere ed assassinare i *Missi* Pisani.

(5) È ignoto il nome della moglie, e quello dei figli del regolo ITOCORRE, che giurarono assieme al marito, ed al padre.

XXI.

CONDAGUE (6) della solenne consagrazione della Chiesa della SS. Trinità di Saccargia, fondata e dotata da COSTANTINO I *di Laccon re di Torres, e da sua moglie* MARCUSA *di Gunale.*

(1116; 5 ottobre).

Dal Simon, *Rer. Sard. Script.*, vol. II, pag. 69 e seg.

JESUS MARIA

CONDAGUE de sa Abadia de sa SS. Trinidade de Saccargia, instituida et fundada dae su Sereniss. CONSTANTINU *de Laccon*, Ree, et Juyghe qui fuit de Logudoro, cum sa Illustriss. Donna MARCUSA *de Gunale* mugiere sua.

Et restaurada dae sa S. C. R. M. de Philippu Ree nostro catholicu et Christianissimu, istandardu et inmobile columna de sa Sancta Ecclesia Cath. Romana: sutta sa protessione de Sanctu Benedittu de su Ordine Camaldulense, su annu qui curriat de nostru Segnore 1116 (7).

In nomine Sanctissimae et individuae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Jesus (8).

Currende su annu de su Segnore nostru Jesu Christu Milliquentu et seygui, Indictione nona, quinta octobris. In su tempus qui Papa Paschalis Segundu regiat sa sancta Ecclesia de Roma, tenende su Pontificadu de su Imperiu de sa Corte Imperiale Romana (9). Et in custu tempus in sa insula de Sardigna regnabat pro Juyghe et Segnore de su Regnu de Logudore su Christianissimu CONSTANTINU, figiu qui fuit de Juyghe Mariane quondam (10), una cum sa pru-

(6) CONDAGUE. Per l'intelligenza di questa parola, vedasi la nota 1 al documento N° IV* dei diplomi e carte del secolo XI, in cui è riferita la solenne consagrazione della chiesa di s. Maria di TERGU.

(7) L'anno 1116 già notato è l'anno della consecrazione della chiesa, la quale era stata di recente edificata da Costantino I re di Torres, e come scrivono i cronisti Sardi nel 1112, primo anno del suo regno. Costantino I fu uno dei dinasti italiani più illustri del suo tempo. Lorenzo da Varna nel poema della conquista delle isole Baleari, laddove parla dell'onorata accoglienza fatta dal regolo di Torres alla flotta pisana destinata per quell'impresa guerriera, lasciò scritto;

....*pariterque resumunt*
TURRENSES *aditus, ubi* CONSTANTINUS *habebat*
Sedes, rex clarus, multum celebratus ab omni
Sardorum populo........................

E del suo figlio SALTARO cantò lo stesso poeta: *Pisanis associatur Ex Constantino* SALTARUS *judice natus; Praevalet hic jaculo* ec. (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.*, vol. I, pag. 242-43-44-45).

(8) La parola JESUS sembra un'aggiunta fatta dal copista del diploma originale, come vi aggiunse poco innanzi la notizia, che la chiesa di Saccargia era stata ristaurata dal re cattolico Filippo III. E siccome quell'amanuense scriveva sotto l'inspirazione, o la pressione del governo spagnuolo nell'isola, nessuno meraviglierà, ch'egli abbia chiamato quel monarca - *Colonna e stendardo della santa cattolica romana Chiesa.* - Ciò che importa a sapersi si è, che il presente apografo, riprodotto in luce dal Simon (Oper. cit.), fu fatto nel principio del secolo XVII.

(9) Il papa Pasquale II avea già munito di privilegio apostolico il monistero e la chiesa della SS. Trinità di Saccargia con Bolla del 4 novembre 1114. (Ved. supr. docum. N° XVIII). Da altri documenti, che si riporteranno qui appresso, si vedrà, che Azone arcivescovo Turritano rimise, e donò ai monaci le decime che gli spettavano sopra i frutti dei beni stabili, co' quali Costantino I di Torres avea dotato il monistero, e che papa Innocenzo II ricevette nel 1137 sotto la sua protezione il monistero medesimo. (Ved. infr. docum. N° XLVIII, e TOLA, *Oper. cit.*, vol. I, pag. 95 e 96). Si noti intanto, che nel presente diploma la Corte di Roma è chiamata *Corte Imperiale Romana;* dal che si vede che nel concetto degli uomini di quel tempo il Papato avea già preso nell'Occidente il luogo e l'autorità dell'Impero.

(10) Figlio cioè di Mariano I regolo di Torres, e di Susanna Gunale, o de Zori. Ved. TOLA, *Oper. cit.*, vol. I, pag. 242.

dente de Deu devota donna MARCUSA mugiere sua, sa quale fuit de *Arvarè de su Samben de Gunale* (1). Tenende su sceptru de su imperiu regale in su dictu regnu de Logudore in Sardigna, sos quales segnorigihaant grandemente et bonamente, dande obediencia et honore a sa sancta Ecclesia, et a su sanctu Padre de Roma, per modu qui fuint amados grandemente dae totu su populu per issu bonu regimentu et faguer issoro. Et regnande ambos umpare su dictu Juyghe Constantine cum sa dicta donna Marcusa mugiere sua, faguende justa et sancta vida in servissiu de Deus, appisint figios et figias; et in quo piaguiat a Deus, non de lis podiat *regnare* (2), qui totu lis morian. Inuhe deliberaint de andare a visitare sa Ecclesia de sos tres gloriosos martyres, zo est sanctu Gavinu, Proptu et Januariu de Portu de Turres, su quale fuit habitadu dae mercantes Pisanos, et altera gente assay (3), et inivi faguer devotas oraciones, et humiles pregarias cum officios et missas, et luminarias mannas, pregande a Deus, et a sos gloriosos martyres, qui lis concederent unu figiu o figia pro herede inssoro. Et in ipso facto, fata sa deliberacione, *si tucaint* (4), et partidos qui furunt dae sa habitacione cum grandissima gente *a pee et a caddu* (5), cum piaguere mannu et triumphu, essendo in camminu apisint a faguer nocte in sa *Ischia* (6) de Saccargia. Et inivi per virtude de Deus, et de sa gloriosa virgine Maria lis fuit demostradu visibilmente, qui si issos queriant sa gracia, qui in cuddu logu edificarent una Ecclesia a honore et laude de sa sanctissima Trinidade, zo est de su Padre, de su Figiu, et de su Spiridu Sanctu; et inivi faguerent unu monasteriu de sanctu Benedictu de su Ordine de Camaldulense. Inuhe, vistu su dictu Juyghe Constantinu, et donna Marcusa mugiere sua sa visione angelica (7), *detisirunt recatu de grande moneda* (8) gasi comente aviant su podere, et apisirunt mastros Pisanos, et edificarunt sa ecclesia et monasteriu de sa Trinidade (9). A complimentu su dictu Juyghe Constantinu, et donna Marcusa mugiere sua suplicarunt a su sanctu Padre de Roma pro dever conservare sa dicta ecclesia de sa sanctissima Trinidade. Hue, vistu su sanctu Padre qui sa dimanda issoro fuit manna et justa, pro salude de sas animas comandait a totu sos Prelados de Sardigna, qui vennerent a consecrare sa dicta ecclesia de sa Trinidade, et innivi ponnerent grande perdonu pro salvassione de sos christianos. Quales fuerunt su donnu de su Archiepiscopu de Turres, su donnu de su archiepiscopu de Oristanis, su donnu de su archiepiscopu de Calaris (10), misser Albertu episcopu de Sorra, misser Pedru episcopu de Bisarchiu, misser Pedru episcopu de Bosa, su episcopu de Sulcis, su episcopu de Castra, su episcopu de Flumen, su episcopu de Pioaghe, su episcopu de Ortilen (11), et ateros episcopos, abades, priores, canonigos, preideros, et ateros religiosos cum multitudine de gente et luminaria manna, cum devotas oraciones et oficios. Fuit consagrada sa predicta ecclesia a laude et honore de sa sanctissima Trinidade. Et consagrada qui fuit, su dictu Juyghe Constantine una cum sa devota donna Marcusa mugiere sua suplicarunt a sos subradictos archiepiscopos et episcopos, qui pro aumentatione de dicta ecclesia et monasteriu, quales et ycussos qui teniant su podere, qui fuint cumandados dae su sanctu Padre, querrerent ponner grande perdonu a totu cuddas personas qui cum devossione bene contritos et confessados dessos peccados issoro deviant venner a visitare sa predicta ecclesia de sa sanctissima Trinidade, et pro salude de sas animas issoro aquistarent totu cuddos perdonos et indulgencias concessas in dicta ecclesia. Et tando sos subradictos Prelados, quales et ycussos qui furunt cumandados dae su sanctu Padre, posirunt et confirmarunt in sa predicta ecclesia de sa sanctissima Trinidade totu sas indulgencias postas per issos summos Pontifices, et concessas in tota sa religione de sanctu Benedictu in su Ordine de Camaldule. Sa quale indulgencia est *deguenoemigia annos* (12) de vera indulgencia et remissione de totu sos peccados; et de sas penas qui demus pagare in purgatoriu *deint qui sinde istudaret sete annos de peccados mortales, et noe de veniales* (13). Et per cadaunu archiepiscopu poserunt duos annos de vera indulgencia, et *duos barantinos* (14); et per ogni episcopu unu annu et unu barantinu, a pena et a culpa per cadauna volta qui deviant venner a visitare sa predicta ecclesia de sa sanctissima Trinidade, faguiende elemosina de sos benes issoro, segundu su podere qui deviant haver sos christianos. Su quale perdonu cominzat dae tres dies de *sanctu Gaini* (15), et durat per totu su adventu perfini ad sa octava de sa natividade de Christos; et dae pustis cominzat dae su primu *sapadu* (16) *de Caresima*, et durat perfini ad sa octava de sa sanctissima Trinidade; et dae cue totu sas festas de sa gloriosa virgine Maria, dae su primu vesperu fini a su segundu, et gasi de sos doygui Apostolos, cum sa festa de

(1) *De Arvarè de su samben de Gunale;* vale a dire, che Marcusa era venuta in moglie a Costantino dalla casa regnante di Arborea (*de Arvarè*), e dalla famiglia, dal sangue (*de su samben*) dei Gunale.

(2) *Regnare*, qui significa *vivere*, e vuol dire il cronista, che Costantino e Marcusa aveano bensì avuto dei figli, ma che tutti gli erano morti, e morivano.

(3) Dunque nei primi anni del secolo XII l'antica Torres era tuttavia ben popolata, e vi aveano stanza mercanti Pisani, e molti altri borghesi *(et altera gente assay)*.

(4) *Si tucaint*, cioè *si mossero*.

(5) *A pee et a caddu*, ossia *a piedi e a cavallo*, cioè con molti pedoni e cavalieri.

(6) *Ischia*. Terreno depresso a valle, e umido, o irrigabile.

(7) Costantino e Marcusa ebbero, secondo il cronista, una visione angelica, nella quale fu loro promessa la desiderata grazia, laddove edificassero in Saccargia una chiesa in onore della SS. Trinità.

(8) *Detisirunt recatu de grande moneda*; cioè apparecchiarono molto denaro, fecero venire mastri ed operai Pisani ec.

(9) Qui il cronista pone fine al racconto della edificazione della chiesa della ss. Trinità di Saccargia.

(10) L'arcivescovo di Cagliari, che intervenne alla presente consagrazione, fu probabilmente Gualfredo, quel desso che sottoscrisse agli atti di donazione di Benedetto vescovo di Dolia, e di Mariano regolo di Cagliari nel 2 marzo, e 2 maggio 1112 (Ved. sopr. Diplom. N° VII e VIII); siccome fu Azzone, l'arcivescovo di Torres, presente alla stessa consagrazione. Il nome però dell'arcivescovo di Oristano, o di Arborea, non ci fu conservato dai dittici di quella chiesa metropolitana.

(11) *De Ortilen*, cioè di Orotelli, luogo di residenza antichissima dei vescovi di Ottana, i quali perciò sono chiamati nelle antiche carte ora *Episcopi Otanenses*, ora *Ortillenses*.

(12) *Degue noe migia annos*, cioè *diecinove mila anni*. Questa era l'indulgenza concessa dai papi all'ordine di s. Benedetto, che in occasione della consegrazione i vescovi venuti da Roma con poteri pontificii estesero alla chiesa della SS. Trinità di Saccargia.

(13) Notisi l'espressione figurativa del cronista. Egli non dice che si rimettevano sette anni di purgatorio pe' peccati mortali, e nove pe' veniali, ma che se ne smorzassero *(sinde istudarent)* sette per gli uni, e nove per gli altri.

(14) *Duos barantinos*, cioè *due quarantine*, ossia ottanta giorni.

(15) *Sanctu Gaini*, cioè *s. Gavino*. Il mese, in cui cade il giorno natale di questo martire Turritano, è appellato anche al presente per antonomasia *su mese de sanctu Gaini*.

(16) *Sapadu de Caresima* (sabbato di quaresima).

sanctu Benedictu, et de sanctu Romualdu, et de totu sos sanctos de dictu Ordine de Camaldule. Et regnande algunos tempos ambos umpare su dictu Juyghe Constantinu cum sa devota donna Marcusa mugiere sua, operande su bene faguer, cum eleemosynas a *quexias* (1) et poveras, coiuande sas poveritas orfanas, et ateros benes qui faguiant, apisint unu figiu, zo est a *donnigueddu* Gunnari, su quale post morte sua fuit Juyghe et Segnore de su predictu regnu de Logudore (2). Et in quo piaquit a sa summa potencia de sa sanctissima Trinidade, dae cue a pagu tempus su dictu Juyghe Constantine infirmait in su Palatu de Turres, et inivi morisit. Mortu qui fuit, levaitse *unu de sos Lieros mannos* (3) de dictu regnu de Lugudore clamadu donnu Ithocor Cambellas, su quale fuit grande *corale sou* (4), et cum sos Prelados, et totu sos Lieros de su regnu de Lugudore, cum honore mannu in quo si conveniat levarunt su corpus mortu de su Segnore issoro, et *batisirunt ilu* (5) deretu a sa *corte de Curcas* (6), et da inivi ad su monasteriu de sa sanctissima Trinidade de Saccargia, su quale isse aviat factu, et *suterrarunt ilu* (7) dae nantis de su altare mannu suta su iscambellu, et inivi jaguet su corpus de Juyghe Constantine in pague. – Vistu sa donna de sa mugiere donna Marcusa de Gunale ca fuit vidua, delliberait de abbandonare su mundu, et de *quiacare* (8) sa anima sua, et servire a Deus. Levait cum issa quanta moneda podiat portare dae su regnu de Lugudore, et imbarcaitse a *terra manna* (9) a sa citade de Messina in sa insula de Cicilia, et inive fetisit unu *ispidale* (10), et li posit a nomen *Sanctu Juanne de ultra mare*, et inivi finivit sas dies suas, *et morivit in pague* (11).

Summa de toctu su perdonu, over indulgencia qui est in sa supradicta ecclesia de sa sanctissima Trinidade de Saccargia, est in toctu deguenoe migia et batordigui annos de vera indulgencia et remissione de totu sos peccados; et de sas penas de purgatoriu inde istudat sete annos de peccados mortales, et noe annos de veniales, et batordigui barantinos a pena et a culpa. Ad laudem et gloriam sanctissime et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, qui ad regna celestia nos perducat, Virginis Marie precibus et meritis. Amen.

(1) *Quexias* (vedove).

(2) Qui si parla di Gonnario II, che regnò in Torres dopo la morte del padre Costantino I. Egli non fu meno illustre del padre suo, e forse lo sorpassò in virtù politiche, ed in azioni pie e generose. Ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.*, vol. II, pag. 144 e seg.

(3) *Unu de sos lieros mannos*, cioè uno dei magnati. E per distinguerli dagli altri uomini liberi *(lieros)*, vi si aggiunge il qualificativo di *mannos* (grandi).

(4) *Corale sou*, cioè suo amico, intrinseco, confidente, l'uomo del suo cuore, e quindi il più fidato dei suoi consiglieri.

(5) *Batisiruntilu*, cioè *lo trasportarono*.

(6) *Corte de Curcas*; castello e tenimento della *Crucca* tra Porto-Torres e Sassari.

(7) *Suterraruntilu* (lo sotterrarono, lo sepellirono).

(8) *Quiacare*, cioè *quietare*.

(9) *Terra manna*. Abbiamo già notato altrove, che la antica lingua sarda designava il Continente o la Terraferma con le parole *terra manna* (terra grande). E perciò coloro che venivano di oltre mare all'isola erano chiamati *terramagnenses* o *terramangenses*. Al presente i Sardi fanno uso della moderna parola *Terrafirma* per indicare il Continente.

(10) *Ispidale*, cioè *Ospedale*. E fu appellato l'*Ospedale di s. Giovanni di oltremare*.

(11) *Et morivit in pague*; ossia, colà nello spedale (di pellegrini) da lei fondato, Marcusa *morì in pace*.

XXII.

Concessione del monistero di S. Michele di Plajano, situato nel regno di Torres in Sardegna, fatta dai canonici della chiesa maggiore di Pisa a favore di Pietro abate di s. Zenone dell'Ordine di Vallombrosa, e suoi successori in perpetuo, mediante l'annuo censo di cento soldi lucchesi da pagarsi in ciascun mese di agosto (12).

(1116, 6 novembre)

Dal Mittacelli e Costadoni, *Annal. Camald.*, tom. III, in append., col. 254 e seg.

In nomine sanctissime et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cum divine et humane legis moderamine, constitutionibusque temporum antiquorum auctoritate conscriptis sancitum, laudabilisque ac iustitie vigore firmatum fore, decernitque grandium causas negotiorum, maxime ecclesiasticorum, cartis diligenter inscribere. Ad memoriam posteris derelinquere convenit cunctis ratione utentibusque, maxime episcopis, canonicis, vel etiam monachis pastoralis cure sollecitudinem habentibus, que supra dicimus, canonice, et regularibus grandia eorum negocia scriptis notare, et pro memoria ceteris in posterum commendare. Multas enim lites et contentiones auferunt litere ad memoriam retinendam conscripte, que si non essent, nullius conventionis positiones ad plenum firme consisterent. Quapropter Petre, Sancti Zenonis venerande abbas, tibi, tuisque successoribus nos Sancte Marie Pisane ecclesie canonici has vestre conventionis literas Carolum presbiterum firmare et scribere rogavimus. De monasterio scilicet de Plajano, quod nostrum est (13), de quo justam et rationabilem nobis, et vobis competentem inter nos fecimus conventionem. Ut deinceps dictum monasterium, ex vi concessionis, potestatis habendi, tenendi, gubernandi, meliorandi, construendi, secundum quod vobis melius visum fuerit . . . . . etc. Salvationem et utilitatem, atque meliorationem, salvo iure et subscripta reverentia Pisane canonice Sancte Marie, abbatis scilicet electionem, que fiat, vel si necesse fuerit aliquo tempore, depositionem, vel eiusdem monasterii mutationem, nobis scientibus, et consententibus, et concedentibusque fieri volumus. De monachis vero potestate . . . . . . Tu igitur Petre venerande abbas, quod absit, vel tui successores, si forte per aliquid ingenium, vel per aliquam personam, aut per quamcumque machinationem predictum monasterium a sancte Pisane ecclesie canonica disjungere, vel removere, vel minuere aut perturbare tentaveritis absque obedientiam positam, centum scilicet solidos Lucensis monete denariorum expendibilium in unoquoque anno in mense augusto persolvetis nobis, vel successoribus nostris in predicta cano-

(12) La presente concessione fatta dal Capitolo dei Canonici della chiesa maggiore o Duomo di s. Maria di Pisa ai monaci Vallombrosani di s. Zenone si risolveva in una concessione feudale ed enfiteotica. L'alto dominio sulla chiesa e monistero *di s. Michele di Plajano*, con intiera soggezione dei monaci, rimaneva presso il Capitolo concedente, al quale inoltre i monaci si obbligavano di corrispondere l'annuo censo di soldi cento lucchesi.

(13) I Canonici pisani proclamano in questo luogo la loro assoluta proprietà sul monistero di s. Michele di Plajano (*quod nostrum est*). Il medesimo è ora distrutto, e facea un corpo solo con la Chiesa di s. Michele di Plajano ancora esistente tra Sassari e Sorso.

nica Deo servire constitutis, centum librarum monete Lucensis bonorum denariorum penam predicte canonice componere debeatis; et si abbas ibi positus illud idem facere tentaverit, vel quocumque modo huius mali machinationem facere presumpserit, et tu, vel tuus successor, si inquisiti fueritis, tantum nequitie scelus non emendaveritis, vel extirpaveritis, penam supradictam similiter persolvere debeatis, et post penam solutam firma permaneat conventio presentis facti. Nos vero, vel successores nostri, si aliquo tempore, quod absit, pactum nostrum irritum fecerimus, et quoad possumus non observaverimus, tibi, tuisque successoribus eamdem penam persolvere debeamus. Taliter enim inter nos convenimus, et huius conventionis duas cartulas predictum Carolum presbiterum firmare et scribere rogavimus, et ut verius credatur, et melius confirmetur, nos, et vos omnes manibus nostris subscripsimus.

Acta itaque sunt hec Dominice incarnationis anno M. C. XVI octavo idus novembris indictione octava in predicte canonice claustro.

† Ego Ugo archipresbiter ss.
Ego Bernardus presbiter ss.
Ego Martinus presbiter ss.
Ego Wido presbiter ss.
Ego Senioretius presbiter ss.
Ego Enricus presbiter ss.
Ego Guido diaconus ss.
Ego Ildebrandus diaconus ss.
Ego Ubertus diaconus ss.
Ego Ildebrandus subdiaconus ss.
Ego Bernardus subdiaconus ss. cunctorum minimus.
Ego Gratianus subdiaconus ss.
Ego Maurus subdiaconus ss.
† Ego Petrus in Christi nomine suprascripti monasterii sancti Zenonis abbas licet indignus ss.
Ego Dominicus presbiter et monachus ss.
Ego Omodei presbiter et monachus ss.
Ego Rainerius presbiter et monachus ss.
Ego Wido presbiter et monachus ss.
Ego Lambertus presbiter et monachus ss.
Ego Ugo presbiter et monachus ss.
Ego Lambertus diaconus et monachus ss.
Ego Placitus diaconus et monachus ss.
Ego Carolus subdiaconus et monachus ss.
Ego Rainerius subdiaconus et monachus ss.
Ego Gherardus accolitus et monachus ss.
Ego Martinus accolitus et monachus ss.
Ego Ugo accolitus et monachus ss.
Ego Bernardus clericus et monachus ss.
Ego Iohannes clericus et monachus ss.
Ego Cicer, atque Martinus presbiteri et conversi eiusdem monasterii subscripsimus.
Ego Petrus clericus et monachus ss.

† Ego Carolus presbiter, licet indignus, et supradicte canonice Sancte Marie Pisane ecclesie canonicus supradictorum canonice atque Petri abbatis et eius monachorum precibus rogatus, huius conventionis duas cartulas scripsi et firmavi, canonice unam dicte, alteram prefato monasterio complevi et dedi etc.

Ego N [1] abbas monasterii *de Plaiano* ab hac hora in antea fidelis ero capitulo Pisano eorumque successoribus, videlicet canonicis Pisane ecclesie canonice electis; si vocatus fuero per nuntium, sive per literam, ad eorum sinodum veniam, nisi impeditus fuero canonico impedimento, aut eorum licentia remanserim. Redditus Pisane ecclesie, oblationes, et alios redditus non fraudabo, nec fraudari permittam, ecclesiam Sancti Michaelis suprascriptam [2] ad eorum reverentiam et honorem custodiam, non in consilio, vel facto ero, quod ecclesia Pisana in suo iure vel honoribus minuatur, non aliquam contra matrem ecclesiam faciam conspirationem, sed omnia, me sciente, sine fraude et fideliter observabo, salvo meo ordine; sic Deus me adiuvet, et hec sancta Dei evangelia. – « Iuravit hoc modo » suprascriptus Angelus electus abbas a predicto capitulo » loco supracitato [3], cuius iuramento addite sunt ibi ee » conventiones.

XXIII *.

Itocorre di Gunale, *regolo di Gallura, dona alla chiesa maggiore di s. Maria di Pisa quattro chiese esistenti nel suo giudicato, co' servi, bestie e pertinenze delle medesime* [4].

(1117, 8 maggio).

Dall'archivio della Chiesa Primaziale di Pisa.

In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Ego donnu Thocor *de Gunale* facio istam cartam presente domno Comita filio iudicis Constantini [5], et cum voluntate et consensu episcopi Villani [6], et omnium fratrum meorum, qui ibi fuerant. Donamus atque concedimus ecclesie sancte Marie de Pisa quatuor ecclesias nostras que sunt in loco de Galluri cum servis et ancillis et bestiis, et omnibus ad eosdem ecclesiam pertinentibus scilicet ecclesiam de Thorpeia [7], et ecclesiam sancte Marie *de Thoraie* [8], et ecclesiam sancte Marie *de Vignolas* [9], et ecclesiam sancte Marie *de Larathanos* [10], de qua domna Padulesa iam antea iuste ac religiose dederat suas portiones ad ipsam ecclesiam sancte Marie de Pisa [11]. Et laudamus omnes, et

(1) È questa la formula del giuramento, che ciascun abate del Monisterio dovea prestare, appena eletto e costituito in uffizio; e dalla medesima si rileva, che il Capitolo del Duomo Pisano avea dei redditi, provenienti forse da terreni annessi alla Chiesa di S. Michele.

(2) Quindi i monaci non doveano essere, fuorchè custodi ed amministratori di detta Chiesa.

(3) Angelo fu eletto abate dal Capitolo Pisano, e prestò il giuramento, secondo la formula sovra espressa.

(4) Itocorre reca ad atto col presente diploma la promessa, che uno, o due anni avanti (1115 o 1116 stil. pis.) avea fatto agli amministratori della Chiesa maggiore di Pisa. (Ved. sopr. docum. N° XX*).

(5) Forse il Comita qui menzionato è il figliuolo di Costantino I. regolo di Gallura, cui furono usurpati i dritti di sovranità, prima dallo scomunicato Torchitorio, e quindi da Itocorre autore della presente donazione. (Ved. Tola, *Dizion. Biogr. dei Sard. Ill.*, vol. I, pag. 247).

(6) Villano vescovo di Pisa.

(7) Nello stesso luogo esiste al presente il villaggio di Torpè.

(8) Era situata dove ora sorge il villaggio di Lozzorai.

(9) Esistono le sole rovine, e presso alle medesime una torre di posteriore costruzione spagnuola per difesa del vicino litorale.

(10) La chiesa di *Larathanos* esisteva probabilmente tra *Vignoles*, e l'odierna città di Castel-Sardo.

(11) Ved. la donazione di *Padulesa*, supr. docum. N° X*.

confirmamus donationem, et totam traditionem quam judex SALTARO (1) jam fecerat ad dictam ecclesiam sancte Marie de Pisa *de curte de Vitithe* (2), que fuit . . . . qui *encus mortuus est* (3), id est sine heredibus. Qui vero istam cartam ut supra factam exterminare vel corrumpere voluerit, quicumque est, sit maledictus in perpetuum, et si episcopus est vel clericus, fiant dies eius parvi, et episcopatum eius suscipiat alter. Et qui eam valere, et salvam facere voluerit, sit benedictus in secula seculorum, et dicat omnis populus quia bene est, amen, amen. Actum in *Curatoria de Civita* (4) in cimitero Sancti Semplicii, anno dominice incarnationis millesimo centesimo septimo decimo, octavo idus madii, indictione nona, presente Villano episcopo et consensum prebente, presentibus etiam et consentientibus testibus omnibus fratribus nostris. Comita de Luceta, Marianus de Serra, Petrus de Serra, Ithocor de Serra, Ithocor de Flumen, Petro de Gunale, Marianus de Luceta, Saltaro primori, Saltaro de Osceri, Marianus de Civita. Et de Pisanis, Alberto consule, Rainerio causidico, Bello operario sancte Marie (5), Carleto Ugo filio Oddi, Ambrosio et Siginulfo.

XXIV.

Guglielmo arcivescovo di Cagliari dona ai monaci di s. Vittore di Marsiglia la chiesa di s. Saturnino da lui consecrata, e conferma agli stessi monaci tutte le donazioni loro fatte dai suoi predecessori.

(1119, 1 aprile).

Dal Martene, e Durand, Veter. Script. et Monument. Collect. tom. I., col. 657 e 658. - Edit. praed.

Equum et rationabile dignumque probatur, ut quemadmodum nostra volumus, ita et antecessorum nostrorum statuta servare debemus; unde quia hoc justissimum firmumque tenetur, eapropter notitiae praesentium futurorumque mandare curamus, quod ego Willelmus gratia Dei Karalitanus archiepiscopus (6), inspirante summi et aeterni regis providentia, post innumera variaque certamina, tandem sopitis omnibus litibus, omnique suppresso molimine, ut Deus omnipotens misereri dignetur, et in die suprema meritis beatorum Victoris et Saturnini illaesus existam ab omni impetu malo, instante et agente domno Petro apostolicae sedis cardinali atque legato (7), tertia die post Pascha, videlicet kalendis aprilis, precibus etiam Berengarii prioris, cuius fides et devotio erga nos multa fuisse ab omnibus verissime scitur, omniumque fratrum sub eo degentium, quorum manui societatique corpus meum, animamque commisi, rogatu etiam judicis MARIANI (8), atque omnium fratrum ipsius, conservaverim ecclesiam s. Saturnini, in qua videlicet ecclesia, ut in futuro firmum testimonium fiat, altare maius ipsius ecclesiae in honore beatorum apostolorum Petri et Pauli sanctique Victoris martyris monasterii Massiliensis propria manu consecravi, et ut omnis deinceps quaestio, omnisque controversia penitus aboleatur, ipso die consecrationis, pro amore omnipotentis Dei, et pro salute animae meae supradictam ecclesiam, domino cardinali astante, omnique conventu *maioralium* (9) totius istius terrae, cunctorumque clericorum, ipsis consentientibus, laudantibus atque firmantibus, Domino Deo omnipotenti, et beatae Mariae semper Virgini, sanctoque Victori martyri, et abbati Rodulfo, et omni sancto conventui monasterii Massiliensis, donavi, firmavi, atque corroboravi, et sicut decreta sanctorum Patrum sanxerunt, privilegia olim indulta monasteriis, scripto praesentis paginae huius concessi, statuens ut amodo et semper firmiter permaneat sanctum et liberum absque omni inquietudine et exactione (10). Eas vero ecclesias, quae ab antecessoribus meis collatae sunt, eodem tenore quo ab eis datae sunt, mea concessione, atque auctoritate ipsius cardinalis, et testantibus duobus episcopis de GUISARCHIO et de S. IUSTA (11), eis trado atque concedo, cum consensu et confirmatione clericorum meorum, quorum haec sunt nomina: Ecclesia videlicet S. Euvisi de Nuras, et S. Petri de Piscadur, et ecclesiam S. Luciferi de Pau, et S. Mariae de vineas, et S. Mariae de Sebol, et S. Petri de Serra, et S. Andreae et S. Ananiae de Portu, et S. Mariae de Portusalis, et ecclesiam S. Heliae de Mont, et S. Victoriae de Nuraxi de Urtima, et S. Mariae de Arcu, et S. Mariae de Gippi, et S. Ambrosii de Uta, et S. Barbarae de Aquafrigida, et S. Mariae de Margarnigi, et S. Petri de Ruina, et S. Salvatoris et S. Luciae de Civita, et S. Petri de

(1) Il SALTARO, di cui si fa menzione in questo luogo, fu probabilmente figlio unico di Torchitorio regolo di Gallura, e regnò, dopo la morte del padre, sotto la tutela, o della sua madre PADULESA, o di suo zio ITOCORRE od ORZOCORRE Gunale. Morto senza prole (*encus*), gli succedette nel governo del giudicato il suddetto ORZOCORRE. (Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sard. Ill.*, vol. II., pag. 161., e vol. III., pag. 154).

(2) S'ignora il luogo preciso della *curte* (borgo, casolare) *di Vitithe*.

(3) *Encus mortuus est*, cioè *morto senza prole*. La parola *encus* sembra una sincope di *eunucus*.

(4) *Curatoria de Civita*; distretto della provincia di Gallura, dove sorgeva già l'antica OLBIA romana, poi FAUSANIA, ed oggi TERRANOVA. Dal rinomo dell'antica città di OLBIA il distretto prese il nome antonomastico di CIVITA, ed era *Curatoria*, perchè vi avea residenza un Curatore, il quale amministrava i redditi e la giustizia a nome, e per autorità del regolo della provincia.

(5) Non era più Ildebrando, ma Bello l'Operaio od amministratore della chiesa di s. Maria di Pisa.

(6) Di Guglielmo arcivescovo di Cagliari ho fatto largo cenno nel *Dizionario Biografico dei Sardi Illustri*, vol. II., pag. 155. Dalle parole, che seguono, sembra potersi argomentare, che alla presente donazione avessero preceduto dissidii e liti tra i monaci donatari, e il donatore, e suoi predecessori. Forse n'erano causa la metà delle decime dovuta all'arcivescovo, che qui appresso si vede donata agli stessi monaci, i quali probabilmente aveano per indulto Pontificio l'amministrazione dei sagramenti nella chiesa di s. Saturnino.

(7) Da questo passo si rileva, che Pietro Cardinale e Legato del Papa ridusse a concordia l'arcivescovo e i monaci, e fece cessare le liti.

(8) Il Giudice Mariano, di cui si parla in questo luogo, è Torchitorio II, regolo di Cagliari, il quale usò promiscuamente questi due nomi. A lui appartiene il seguente diploma N° XXV.

(9) *Majoralium*, cioè dei personaggi più notevoli, dei maggiorenti del giudicato cagliaritano.

(10) Poco avanti disse il donatore, che facea la presente donazione, affinchè fosse troncata, e rimossa nell'avvenire ogni disputa, *ut omnis deinceps quaestio, omnisque controversia penitus aboleatur*. Qui ora promette di mantenere liberi i monaci da ogni molestia ed esazione; *ab omni inquietudine et exactione*. Dunque le liti preesistenti aveano per oggetto interessi pecuniari.

(11) Pietro vescovo di Bisarcio, e Agostino vescovo di s. Giusta, che si vedono sottoscritti al presente diploma. Il primo era suffraganeo dell'arcivescovo di Torres, ed il secondo di quello di Arborea. Di Agostino vescovo di s. Giusta parla con encomio il dotto scrittore degli annali Benedittini, tom. VI., lib. 73., num. 93., pag. 45.

Pont, et S. Euvisi de Quart, et S. Luxurii de Meara [1], et medietatem decimae iudicis [2].

Si quis vero hanc donationem meam infringere voluerit, anathematis gladio feriatur, et sicut Iudas traditor in inferni poena damnetur. Actum est hoc anno dominicae incarnationis millesimo CXVIIII, indictione XII

Ego Guillelmus Karalitanus archiepiscopus subscripsi.

Ego Nicolaus canonicus subscripsi. Ego Constantinus plebanus S. Petri de *Nuramine* [3]. Ego presbiter Sergius de Sevetrano subscripsi. Ego sacerdos Marce subscripsi.

Ego Petrus Romanae ecclesiae cardinalis et legatus consensi, et subscripsi.

Ego episcopus Augustinus S. Iustae consensi, et subscripsi.

Ego Petrus episcopus de Guisarco subscripsi.

Ego Baro Sacri Palatii subdiaconus consensi, et subscripsi.

Ego Sergius de Furcillas.

XXV.

Ampia donazione di casolari, terre, e servi, fatta alla chiesa maggiore di S. Maria di Pisa da TORCHITORIO *II. re di Cagliari, e sua moglie* PREZIOSA di Laceon, *col loro figlio Costantino.*

(1119, ... [4]).

Dal Muratori, Antiq. Ital., Med. Æv., tom. II., Dissert. XXXII, col. 1053. 1054 e seg. Edit. praed.

In nomine Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ego Iudigi TORGOTORI *de Gunali* cum filiu meu Donnu Gostantine *fucte dictus potestas de Terra Kalarese* [5], et cum mulieri mia donna Preziosa de Lacon, facio hanc karta ad sancta Maria de Pisas: quod ego *donnicalia de Palma* propter Deum, et pro anima mea, et pro animabus parentum meorum, do illi a Georgium Coctum cum muliere sua, et cum filiis suis, et unum fratrem suum cum filiis suis; et Iacob cum muliere sua, et filiis suis; et Albam Mengone cum muliere sua, et filiis suis; et Paschasium cum filiis suis; et Gitimilum cum filiis suis; et Minkinionem cum filiis suis; et Iohannem Pupusarum, et duos nepotes suos; et Virumbridium cum filiis suis; et Iohannem Pera, et Petrum Aca porcarium cum muliere sua et filiis suis; et Cecilia de Arzzocu Coctu, et Faniam cum filiis suis. Et *semitam Savergii nomine*, *aqua demta; et mansionem* GUZZONIS [6]. Et ferit ad vadum Iudicis; et essit ad Ruum de Cubium ad viam campi de Barca; et essit ad vadum falsum; et vadit circa vadum illud usque ad cornum de Mardra; et essit a brucuum de Teula; et arrestat Tetili de Baccari. Et *semitam Diligi Sadrui de Gratore de Vaccarta.* Et tenet per rectum via ad campum de Sidrui; et inde ad fontanam de Onna, et ad fontana a Cucuzzada; et ferit inde ad campum de Urgui, et vertit inde via ad *Iacam de Basili* [7], et a *Nurak de Isac* [8]; et ferit inde ad montem mannum [9]. Et aliam *semitam* DURRU, et intrant illi *Moriinas*. Et dedit illi unam pra. . . . . durum; et dedit illi Sancte Marie *saltum* de Sulammi, et aquam de Mizza de Sulammi. Integram illam dedi. . . . . quam feci ad castigata. Et do illi domesticam de Cannetum, quam habeo cum donnicello Comita [10]. Et vertit ad vadum Daressa. Et hanc insulam de Milliaria de flumen in flumine. Et *domestica terra* apud domesticam de *Muntones* de Ajena, quam partior cum donnicello Comita. Et domesticam de Palude de longo in Cerra de Kamurra in unum *cubile, et domesticam mansionem majori, et domestica de montanea* [11]. Et vineam de Baubatini. Et do illi Petrum Manca cum muliere sua, et filiis suis. Et do illi *donnicalia de Astia*; Arzecho Macca cum muliere sua, et filiis suis, et Itta *nura sua* [12]; Iorgi Maria, et muliere sua, et filiis suis; Mariani Macca cum muliere sua, et filiis suis; Gostantini Macca cum muliere sua, et filiis suis; Cipari Macca cum muliere sua, et filiis suis; Gostantine Pulla cum muliere sua, et filiis suis; Petru Madau cum muliere sua, et fillis suis; Cipari Madau cum

(1) Credo debba leggersi *Meana*, non però *Meara*.

(2) *Medietatem decimae judicis*. Da queste parole si deduce non oscuramente; che i regoli pagavano agli arcivescovi cagliaritani la decima dei frutti, giacchè è la metà appunto di questa decima, che Guglielmo dona ai monaci. Ma se la medesima fosse pagata, o pei terreni annessi alle chiese donate, o per ragione dell'amministrazione dei sagramenti ai coloni o fittuali, che coltivassero quei terreni, non si può rilevare in verun modo dal presente diploma. Certo però è, che i terreni annessi alle dette chiese erano per la maggior parte del demanio dei regoli cagliaritani.

(3) L'odierno villaggio di Nuraminis presso a Cagliari, che nel 1119 era Pievania, ed ora è prebenda canonicale.

(4) Il Muratori appose a questa carta la data del 1070, attribuendola al Torchitorio che regnava in Cagliari nel 1066, cioè a Torchitorio I. Ma l'errore è manifesto, perchè Torchitorio I. ebbe in moglie *donna Veri* o *Vera*, e il Torchitorio della presente donazione era marito di Preziosa di Lacon. Oltre a ciò essendo questo diploma un atto di spiegazione e conferma delle quattro corti già donate da Torchitorio II nel 1108 alla stessa chiesa di Pisa, è manifesto che debbe riferirsi a lui, e non ad altro Torchitorio. Gli apponiamo la data del 1119, perchè di tale anno si dice fatta nelle cronache Sarde.

(5) È da notarsi questo titolo o uffizio di *Podestà* di Cagliari (*Potestas de terra Kalarese*) che però non si rileva chiaramente dalla carta, se appartenesse al regolo Torchitorio, ovvero al di lui figlio Costantino.

(6) *Mansionem Guzzonis*, cioè casa rustica, o riunione di parecchie case, abitate stabilmente da famiglie di coloni, che attendevano ai lavori campestri.

(7) *Iacam de Basili*, ossia - porta del podere di Basilio - *Iaca* e *Iaga* sono corruzioni del lat. *janua*.

(8) *Nurak de Isac.* La designazione di questo *Noraghe* sotto nome di Noraghe *de Isac*, o *Isaac* dimostra che il medesimo era ritenuto per antichissimo al tempo della donazione; o per lo meno che avesse servito di abitazione o ricovero a qualcheduno dei più rinomati capi di tribù nomadi di pastori, che primitivamente popolarono la Sardegna.

(9) Montem mannum, cioè monte grande, ed equivale al latino *montem magnum*.

(10) *Quam habeo cum donnicello Comita.* Vuol dire, che il donatore Torchitorio II, e *donnicello* Comita, il quale forse era di lui zio o fratello, possedevano in comune il casolare (*domesticam*) e le terre coloniche di Canneto.

(11) Qui sono distinti due casolari. L'uno era probabilmente nel piano, e vi erano annesse le terre destinate all'agricoltura, p. e. campi, orti ec., ed è denominato casolare maggiore o principale (*domesticam mansionem majori*); e l'altro sorgeva nella montagna, o nella collina, dove forse erano i luoghi destinati per la pastura degli animali (*domestica de montanea*).

(12) Qui sono registrate, e noverate una per una le varie famiglie addette alla gleba, che facevano parte integrante delle terre, casolari, e vigne comprese nella donazione. Le famiglie che si trovavano in questa condizione servile, e che passavano nel dominio della Chiesa Pisana in virtù della presente donazione, sommavano in tutto a venticinque. E siccome vi è la sola indicazione nominativa dei capi delle famiglie medesime, cioè dei padri o delle madri, e i figli vi sono generalmente indicati con le parole *cum filiis suis*, perciò supponendo che ciascuna famiglia si componesse di soli cinque individui (che è una media assai discreta), avremmo centocinquanta creature umane, che al pari delle bestie erano attaccate alle terre donate, e doveano spendervi sopra tutta la loro vita.

muliere sua, et filiis suis; et Pulla cum muliere sua, et filiis suis, et Cipari fratri suo, et filiis suis; Stefani Manca cum filiis suis, et Cipari fratri suo, et filiis suis; Petru de Sipit cum filiis suis; et Ticu Coliu, et filiis suis; Nicola Coliu, et filiis suis; Arzzoccu de Pan, et filiis suis, Mariani fratri suo cum muliere sua, et filiis suis; Antiochum cum filiis suis; Arco de Pascasia cum muliere sua, et filiis suis; Iorgi Pirdigi cum filiis suis; Petru Cucu cum muliere sua, et filiis suis; Gostantini Falla cum muliere sua, et filiis suis; Gavini de Leu, et filiis suis; Arzzoccu de Autula cum muliere sua, et filiis suis; Gostantino Arve cum muliere sua, et filiis suis, et cognatu. SALTU *de Sala si annuzzat*, MIENNA *de Pruna*. Et calat a tiu Serra, a deretu a Cucuru de Masoni donniga, et a janna de masoni Dolisadru, deretu a..... Dettuelu, et bennit deretu a Petra Dorrosas, et ut patet a janna de Fontana fabrigada...... a deretu a Cucuru maiori, et....... a janna de Prunas. SALTU *de Conca bisi annuzzat.* Da Variola de Pellari, et Callari, et Masoni...... deretu a Giba de Gavallaris; et tenet tudui Baccu Majori, et a deretu ad flumen; et benit tudui ad flumen deretu a badu de Vulbisa; et tornat a sebe de Tennere Boi; et a deretu a Giba de Tinskulai; et a deretu a janna de Rugi; et tenet a Cucuru de Petra Pluma da de Ariola de Pelluri, da undi *lanugei* (1). Et SALTU *de Petra de Kavallat*, Ki appo a solus...... Ki appu cum a finis, eccu custu est Saltu de Pustiastia. *Et* BINIA *de Kariga.* Et do illi DONNICALIA *de Fanari*; Arzoccu cum muliere sua, et filiis suis; Iohanne Clopu cum muliere sua, et filiis suis; Iohanne de Oza, et filiis suis; Pellari Cordula cum muliere sua, et filiis suis;...... Cordula cum filiis suis; Citu de Fesa cum muliere sua, et filiis suis; Luca de Balari cum filiis suis; Iorgi de Folloni cum muliere sua, et filiis suis; Cittu de Iesa cum muliere sua, et filiis suis; Pellari Pipia, et filiis suis (2). Et SEMITA *de Sueriu de Froja annuzzat*, dab a sa bia de Bau..... nunis de sa Serra de Sancti Gregorii, et tornat a Nigizzi. Et SEMITA *de Monte Majori de Sueriu* de....... annigise de Maluki si anniuzzat, ad Ariolas de Sabelessi, et tenet deretu a janna de Pauli. Et alia SEMITA *diligi dantas de Campin de Zellaria.* Et domestica *de Masone de porcos.* Et domestica *de Serra Deureu.* Et domestica *de Pelai.* Et vinea *de Piscina de Kalbuza.* Et do illi ad VILLA *de Montonis*; et a Iorgi Plantas cum mulieri sua, et filiis suis; Petru Sanna cum muliere sua, et filiis suis; Francu Gatone cum filiis suis; Gella cum muliere sua, et filiis suis; Arzzoccu de Kavallo cum muliere sua, et filiis suis (3). Et semitam *de Sebollu*; et alia semita *de Sueriu de aquas*; et semita *de avena de iligi.* Et domestica *de Paulis*; et domestica *de Spini Christi*; et domestica *de via de strada*; et domestica *de Arrazza.* Et ferit ad bau de Oliastru. Et domestica *de Bau de Garra.* Et binea *de Maioni de Soza*; et binea de *Sancto Arcangelo.* Et non appat *Zerga* de TURBARI GIMILIONI, si non *unu aerem serviat* ad Sancta Maria propter Deum, et anima mea; *et vivat cum servos de pauperum* (4). Et sunt destimoni Donnicellu Comita, et Donnicellu Gunnari, et Domnicellu Zerchis, et Domnicellu Arzzoccu, logu Salbatori. Et Ki illa devertere, appat hanathema Iesu Christi dab duodecim Apostolos, quatuor Evangelistas, sedecim Prophetas, viginti quatuor Seniores, trecentum decem et octo Sanctos Patres, et .... (5) inferno inferiori.

XXVI.

Bolla di Papa Gelasio II, che riceve sotto la sua protezione, fra le altre, quattro chiese possedute in Sardegna dal Monistero di s. Mamiliano dell'isola di Monte Cristo.

(1119, 1 ottobre (stil. pisan.).

Dall'Ughelli, *Italia Sacra*, tom. III, col. 379, 380, edit. praed.

Gelasius Episcopus, Servus Servorum Dei. Dilecto filio Henrico Abbati Monasterii Sancti Mamiliani, quod in monte Christi, tuisque successoribus regulariter substituendis in perpetuum.

Nos qui disponente Domino ad S. Sedis servitium promotos agnoscimus, ut eius filios auxilium implorantes tueri, ac protegere, prout Deus dederit, debeamus. Proinde nos dilecte in Christo fili Henrice Abbas, tuis petitionibus annuentes, beati Mamiliani in Monte Christi monasterium, cui ductore Deo praesides, Apostolicae Sedis protectione munimus. Statuimus enim ne insulam vestram nullus, neque cum bestiis, vel cum aliquo machinamento perturbet, et universa, quae in proxima XII indictione in Corsica, vel SARDINIA, in Plumbino, vel Elba, vel alibi vestrum monasterium possidet, quieta vobis et integra conserventur, in quibus haec propriis nominibus duximus adnotanda. In SARDINIA Ecclesiam *Sanctae Mariae de Scala, Heliae, Sancti Gregorii*, et *Sancti Mamiliani de Simassi* (6)

(1) *Lanugei.* Forse l'odierno villaggio di Lanusei. Le parole *da undi Lanugei* significano, - *donde*, ossia dal qual luogo, *si va a Lanugei.*

(2) Ecco altre dieci famiglie, le quali faceano parte delle terre e casolare (*donnicalia*) di Fanari. Ne troveremo subito qui appresso altre cinque, che appartenevano al villaggio dei montoni (*Villa de Muntonis*); e così con le venticinque precedenti erano quaranta le famiglie, condannate alla perpetua servitù della gleba, che Torchitorio donava alla chiesa maggiore di Pisa.

(3) Sono queste le cinque famiglie di servi, alle quali abbiamo accennato nella nota precedente.

(4) Il senso di questo intralciato periodo sembra il seguente. Torchitorio donava fra le altre la vigna del s. Arcangelo (*binea de Sancto Arcangelo*). Servo o custode di questa vigna era *Turbari Gimilioni;* e il donatore volle in quest'occasione affrancarlo quasi intieramente dalla servitù. Quindi ordinò che la chiesa di s. Maria di Pisa non avesse di questo servo di gleba la piena ed assoluta disponibilità (*non appat zerga de Turbari Gimilioni*), ma che soltanto avesse il dritto di farlo lavorare per di lei conto, per amor di Dio, ed in suffragio dell'anima del donatore, un sol giorno di ciascuna settimana (*si non unu aerem serviat ad Sancta Maria propter Deum, et anima mea*); e che gli altri giorni tutti egli potesse impiegarli liberamente a proprio vantaggio (*et vivat cum servos pauperum*). Si noti, che l'assoluta disponibilità di un servo di gleba è qui espressa con le parole *appat zerga*, le quali mi pare indichino non dubbiamente il dritto della verga, o del bastone. E si noti pure, che per indicare la libertà, che si accordava a quel servo, si dice, che *vivat cum servos pauperum*, poichè i poveri erano chiamati per antonomasia *figliuoli e servi di Dio.*

(5) Si supplisca - *et habeat partem cum Iuda*, ec. ec.

(6) La chiesa di *s. Maria di Scala* è la stessa attuale chiesa di s. Maria di Betlemme, esistente nelle circostanze della Città di Sassari. La quale sul finire del secolo XIII assieme all'annessovi Monistero fu occupata dai Benedittini, quindi dai Francescani, e più tardi dai Minori Conventuali, che la possedono attualmente. Le altre tre chiese di s. Elia, di s. Gregorio e di s. Mamiliano esistevano nel villaggio di Samassi, ovvero di *Simaxis.*

cum pertinentiis earum. In Corsica etc. etc. Ego Gelasius Ecclesiae Catholicae Episcopus subscripsi. Signum manus meae. Deus in loco sancto suo.

Datum Pisis per manum Chrysogoni Sanctae Romanae Ecclesiae diaconi Cardinalis Kalend. octobris, indict. XII anno Dominicae incarnationis MCXVIIII pontificatus autem Domini Gelasii Secundi Papae anno primo.

XXVII*.

Guglielmo arcivescovo di Cagliari dona al Capitolo e canonici di s. Lorenzo di Genova la chiesa di S. Giovanni di Arsemine, *con molte terre, boschi, pascoli, servi e bestie, (coll'annua prestazione a loro carico di un denaro lucchese, e di una candela) in riconoscenza del buon accoglimento fatto a lui, e al suo antecessore, da quei canonici, e dei servizi resi dai Genovesi al giudice Mariano (Torchitorio II), per ricuperare il suo regno di Cagliari.*

(1119, ... Novembre).

Dai Regj archivi di Corte di Torino.

In nomine Sancte et individue trinitatis. Oportet nos justis petitionibus annuere, et illud semper agere: unde et in presenti et in futuro semper plenam apud Deum misericordiam consequamur. Quapropter Ego Guillelmus gratia Dei Calaritane ecclesie servus atque Archiepiscopus amore Dei et redemptione anime nostre pro precibus nec non Villani prepositi amici nostri, et omnium fratrum suorum canonicorum, et pro amore ab eis michi et antecessori meo exhibito, pro precibus et domini Mariani Judicis, cui Januensis populus multum servicii intulit, restituendo eum in regno suo; pro mercede insuper anime ipsius, et domine Preciose uxoris sue ac patrum suorum omnium atque parentum attribuo et concedo ecclesie Sancti Laurencii Januensis, scilicet Canonicis presentibus et futuris ecclesiam Sancti Johannis positam in loco qui nominatur *Arsemine* (1) cum ecclesiis suis sibi pertinentibus cum *culvertis* (2) scilicet servis et ancillis cum vineis et terris cultis et incultis, cum domesticis, gerbis, pratis, silvis, pascuis, cum bestiis nec non omnibus suis utriusque sexus, et cum omnibus rebus suis et conditionibus, que videntur sibi aliquo modo pertinere, ut in futuro semper predictas res libere habeant, et possideant cum eadem Ecclesia. Ad honorem Dei et subsidium predictorum canonicorum sine omni nostra vel nostrorum successorum contraditione, vel requisitione: habeant etiam ibi in eadem ecclesia potestatem eligendi fratres, et ponendi, atque regendi secundum arbitrium suum (3); et quidquid predicta ecclesia habet, vel in futuro acquirere poterit libere semper habeat, et possideat, excepto quod unoquoque anno persolvat matrici Ecclesie Archiepiscopatus nostri denarium unum lucensem, et candelam unam (4), et omnia que superius diximus volumus et affirmamus, ut predicti canonici tam in futuro quam in presenti semper habeant, et possideant sine omni requisitione, ac redemptione, vel datione; et sic quod nullus successor meus, nullus Judex, nullus procurator, non aliqua vivens persona habeat potestatem inferendi vim de supradictis rebus prefatis Canonicis, salva reverencia catholici Archiepiscopi, et quicumque hoc decretum nostre dationis, et bone voluntatis fregerit, et non emendaverit, gladio Sancti Spiritus percussus et anathematizatus a consortio ceterorum xpianorum sit separatus. Factum est hoc mense novembris indictione XII anno Domini M.° C. XVIIII.°

Ego Gilielmus Calaritanus Archiepiscopus subscripsi.
Ego Otto Januensis Episcopus sum testis.
Ego Nicolaus presbiter subscripsi.
Ego Johannes Sacerdos subscripsi.
Ego Petrus Archipresbiter subscripsi.
Ego Constancius presbiter subscripsi.
Ego Gualterius Sacerdos subscripsi (5).

Testes huius cartule Ido de Carmadino consul. Iterius consul. Odo de Platealonga consul. Mauricius de Platealonga consul. Baldizon Anselmus de Columba. Oliver. Johannes Barca. Bonifacius de Volta. Tudemzon Bonvassallus. Battigadus Arnaldus Conradus. Cuglaradus. Gandulfus Rufus Marchio Pilosus. Marchio Judex. Guido Spinola. Ido de Madrona et alii plures interfuerunt.

(1) L'arcivescovo Guglielmo, fra gli altri motivi, fu indotto alla presente donazione dalle preghiere del Giudice Mariano, ossia da Torchitorio II, il quale era stato validamente aiutato dai Genovesi per ricuperare il regno Cagliaritano. Torchitorio avea già donato nel 18 giugno 1107 alla chiesa e canonici di s. Lorenzo di Genova il casolare (*donnicalia*) di Arsemine (Ved. sopr. Diplomi III* e IV*). Ora gli stessi canonici ricevevano in dono la chiesa di s. Giovanni situata nel medesimo luogo, con tutte le sue pertinenze. L'odierno villaggio di Asseminis sorge appunto dov'erano anticamente la *donnicalia* e la chiesa di s. Giovanni di Arsemine.

(2) *Culvertis*, cioè *foresi*, *forestieri*. Ved. la nota 2ª al Diploma N° IV* di questo secolo.

(3) Ai canonici donatarii era data piena facoltà e bailia di preporre a loro esclusivo arbitrio le persone che stimassero migliori per governare la chiesa donata, ed amministrarne il patrimonio. La concessione era assai importante, poichè pare assai probabile che comprendesse eziandio l'amministrazione dei sagramenti.

(4) La donazione era fatta dall'arcivescovo Guglielmo sotto la condizione di un annuo canone da pagarsi dai donatari consistente in un denaro lucchese, e in una candela, alla chiesa matrice o cattedrale di Cagliari.

(5) Gualtiero, e Giovanni, che sottoscrivono la presente carta, e si qualificano semplici sacerdoti *(sacerdos)* sembra che non facessero parte del Capitolo, ma fossero addetti soltanto al servizio della chiesa di s. Lorenzo. L'arcivescovo Ottone, Pietro arciprete, e Costanzo e Nicolò *presbiteri*, cioè addetti al presbiterio e al coro, sono in questa donazione i rappresentanti del Capitolo e Canonici di s. Lorenzo di Genova.

XXVIII.

GONNARIO di Laccon, *magnate di Torres, dona ai monaci benedittini di Monte Cassino, onde sopperiscano alle spese delle loro vestimenta, le chiese di s. Pietro in* Nurki, *s. Giovanni e s. Nicolò in* Nugulbi, *s. Elia e s. Giovanni in* Setin, *con una gran porzione dei loro redditi.*

(1120, 24 maggio).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 424, col. 2, edit. praed.

Auxiliante AA. (6) domino deo, atque Salvatori nostro Jesu Christo, et intercedente pro nobis beata et gloriosa

(6) AA. Credo si debba intendere - *Altissimo*.

semperque Virginem dei genitricem Maria, et beato Michael Archangelo tuo praeposito paradisi, beato quoque Johanne Baptista, et beato Petro principem omnium Apostolorum, in cuius manus tradidit deus claves regni coelorum, et potestatem dedit illi dicens: quodcumque ligaveris super terram erit ligatum et in coelis; et quodcumque solveris super terram erit solutum et in coelis; et beato Gavino, Proto et Januario martyres Christi sub quorum protectionem atque defensionem in hac insula Sardiniae gubernatos nos credimus esse salvatos. Ego Donnicellu GUNNARI *de Laccon*, et muliere mea ELENE *de Thori*, et filias meas VERA *de Laccon*, et SUSANNA *de Thori* cila facemus ista carta cum voluntate de Deus, et dessu donnu nostru judice GOSTANTINE *de Laccon*, et dessa muliere donna MARIA *de arrubu* calido ad Sanctum Petru de Nurci *parzone de totta causa mea* cale et unu de filios meos, ci appo de Matrona, foras dessas domos ci partivi ego in vita mea et Nugulvi et at Nurci, et foras dessa causa de intro de domo, et sene su cantum de appo dare in vita mea (1). Et *adfijovilas* (2) at Sanctum Petrum de Nurci, at Sanctum Nichola de Nugulvi *ci cui feci ego*, et at Sanctum Elias de Setin, et at Sanctum Johanne, et at Sanctum Petru de Nugulvi, *ci mi deit su donnu meu judice* GOSTANTINE *de Laccon* cum voluntate dessu Archiepiscopum donnu Athu; et cum voluntate dessu Episcopum donnu Nikola, in cuja parrocchia furun sas ecclesias (3). Et ego adfijovilu at Sanctum Petru de Nurci cum ecustas atteras clesias at Sanctum Benedictu de Monte Casinu pro vestimenta dessos Monachos cum voluntate dessu Archiepiscopum donnu Vitalis, et dessu Episcopum *de flumen* donnu Nikola pro redemptione dessas peccatas meas, et de muliere mea, et de filios meos. Et si est de filios meos ci nde aet voler dare dessa causa sua pro anima sua at sas ecclesias at uve la do ego pro anima mea, et pro anima ipsoro ssa causa mea, ibi la den ipsos pro anima ipsoro, et pro anima mea (4). Et si est causu ci remania ego sine herede, aut sa progenie ci habet nascer de me in *qualecumque temporale* (5), pro ca milu *facio filiu* at sanctu Petru, ci la appat ipse totta sa causa mea, canta aet esser, in secula seculorum. Amen (6). Et si quis ista carta destruere ac exterminare voluerit, sibe rex, sibe regina, sibe donnicellu, sibe curatore, sibe major aut minor, vel qualcumque liber homo (7), *istrumet deus nomen suo de libro vitae*, et carnes suas disrumpat bolatilibus coeli, et bestiis terrae, mittat in illis dominus mortem Papellae, et deleantur de isto seculo cicius; et habeat maledictionem de Deum patrem omnipotentem, et de Sancta Maria Matrem domini nostri Jesu Christi; et habeat maledictione de tres Patriarchas Abraam, Hysaac, at Jacob; et de quatuor evangelistas Mathaeus, Marcus, Lucas, et Johannes; et habeat maledictionem de nove ordines angelorum, et de decimo archangelorum; et habeat maledictionem de duodecim Apostolis, et duodecim Prophetas, et viginti quatuor Seniores, et de trecetu dece octo patres sanctos, qui canones disposuerunt in Nikea civitate; et habeat maledictionem de centum quadraginta quatuor millia martires, qui pro domino passi sunt, et de Gerubin et Seraphin, qui tenent tronum dei, et de omnes sancti et sanctae dei, Amen. – Et si quis ista carta audire voluerit, et nostras ordinationes confortaverit, et dixerit quia bene est, habeat benedictionem de Deum patrem omnipotentem, et de S. Maria matrem domini nostri Jesu Christi; et habeat benedictionem de omnes ordines angelorum, archangelorum, patriarcharum, prophetarum, apostolorum, evangelistarum, martirum, confessorum, atque virginum, et de omnes sanctos et sanctas Dei, quod superius diximus, Amen, Amen, fiat. - Et sunt testes, primus deus omnipotens, deinde ego judice Gostantine de Laccon, et muliere mea donna Maria Arrubu; testis donnicellu Gunnari de Laccon; donnicellu Petru de Serra testis; donnicellu Dorbeni de Laccon; et *Miccinu* (8) Pinna; testis Petrus de Azzen (9), et Gostantine su filiu; Ithocor de Azzen, et Mariane su fratre testis; Mariane de Zorri, et Petru su fratre; Gostantine de Zorri; et Bosobecu su de Gitil testis; Mariane Dezzori, et Gostantine de Zzori, et Comita Mutascu de Kita de Bujaccesos majores; Mariane de Valles et cita sua, et omnes fratres meos, et fideles meos testes. Et ego Furatus indignus presbyter dicto nomine de Castra iscripsi ista carta in regno qui dicitur Ardar (10), Anno domini MC. XX. mense Madio dies XXIIII. Luna vero XXII. Feria secunda.

(1) Gonnario mette a parte di tutto il suo patrimonio *(de totta causa mea)* la chiesa di s. Pietro di Nurci, e vuole perciò che sia considerata come altro dei suoi figli *(cale et ad unu de filios meos)*, avuti dal matrimonio con Elena *de Thori*, che per onoranza chiama *matrona* (*ci appo de matrona*). N'eccettua però le case di Nugulvi e di Nurci, che avea già dato in porzione ai suoi figli *(ci partivi ego in vita mea)*, e tutto il mobiliare e le masserizie delle case che cadevano nella donazione *(et foras dessa causa de intro de domo)*, tranne ciò ch'egli darebbe nel suo vivente *(et sene su cantum*, cioè *senza* quanto *de appo dare in vita mea)*.

(2) *Et adfijovilas*, le affigliai, dal lat. bar. *adfiliavi eas*.

(3) Dice il donatore, che le chiese di s. Elia di Setin, e di s. Giovanni e s. Pietro di Nugulbi gli erano state date dal giudice Costantino di Lacon (Costantino I re di Torres), che chiama suo signore *(donnu meu*, ossia lat. *dominus meus)*, col consenso di Attone arcivescovo di Torres, e di Nicolò vescovo di Ampurias, o di Flumen, nella di cui diocesi le medesime erano situate. Ed egli stesso facea la donazione col consenso di Vitale, successore di Attone nell'arcivescovado Turritano.

(4) Gonnario consiglia i propri figli a donare ancor essi alle sopradette chiese per la sua, e per le anime loro.

(5) *In qualunque temporale*, ossia in qualunque tempo; e si riferisce al precedente caso di morte senza eredi, cioè al caso, in cui i suoi figli morissero senza eredi legittimi e naturali.

(6) In quest'ultimo periodo della donazione si contiene una sostituzione generale a favore della chiesa di s. Pietro di Nurci, giacchè vuole il donatore, che morendo egli stesso, o i suoi figli, senza eredi legittimi, tutti i suoi beni vadano a titolo ereditario alla suddetta chiesa, che avea adottato come suo proprio figlio.

(7) Si noti che i personaggi qualificati dello Stato sono nominati nel seguente ordine; prima i re e le regine, poi i *donnicelli*, poi i curatori *maggiori* e *minori*, ed in ultimo i liberi uomini *(qualcunque liber homo)*.

(8) *Miccinu*, abbreviatura di *Michelinu*, che vedesi usata anche al presente in qualche villaggio del Logudoro.

(9) Forse il Pietro de Azzen, che qui sottoscrive come teste, è lo stesso Pietro de Athen, che donò ai monaci Camaldolesi la chiesa e il monistero di s. Nicolò di Trullas nel 28 ottobre 1113 (Ved. sopr. Diplom. XVII). Siccome l'altro teste, Costantino di Azzen, figlio del precedente, che sottoscrive immediatamente, sembra il Costantino di Athen, che nel 20 maggio 1136 donò ai monaci di Monte Cassino la chiesa di s. Michele di Therricellu (Ved infr. Dipl. XLV).

(10) Furato di Castra, che per umiltà si protesta indegno sacerdote *(indignus presbyter)*, scrisse la presente carta nel regno di Ardara, dov'era il castello di ordinaria residenza dei regoli Turritani.

XXIX*.

Atto di permuta, con cui Torgodorio II regolo di Cagliari riceve dal capitolo della chiesa di s. Lorenzo di Genova le tre corti *di* QUARTO, ACQUAFREDDA *e* CAPOTERRA *che gli avea precedentemente donato, e dà al medesimo in cambio le sei* corti *di* SABAZO, PAU, BARALA, TRACASIL, FUCILLA, *e* S. VITTORIA di Villa Pupia.

(1120, 29 giugno (1)).

Dall'Archivio di s. Lorenzo di Genova, lib. P.B., Cart. 9.

PERMUTATIO BONORUM.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ego Judice TROGOTORI *de Gunale*, *qui Marianus* vocor, per voluntatem Dei potestando partem de Karalis, et cum muliere mea PRETIOSA *de Lacon*, et cum filium meum Dompnu CONSTANTINI (2), fatio carta a Sancto Laurentio pro *tramuta* (3) chi fatio per sas domos chi li dera tando, migi torrant, et ego cum voluntate de clericus meus, et de fratres meos, et de *totu logu* (4), dauli sas missas de Domnicella MARIA (5); et issus cum voluntate de su Piscopu de Genua, et de su preposito, et de totu clerus de sa Calonica, et de sus Consul, et de totu sus bonhominum de Genua sun dautori cujas tres domos, a QUARTU, et a CAPUT TERRA, et AQUA FRIGIDA, cum serbos et ancillas, et saltu, et semitas, et *culia* de custas tres domos, qui mi danti sin centu porcos da QUARTU et alius, et AQUA FRIGIDA a Costantini datum filios suos, el Albuchi Zapulis, et issus derunt mi a Comita de Nuchis cum muliere sua, et filios suos, et Mariane Zapula. Et ego daulis a SABAZU, et a PAU, et a BARALA, et TRACASIL, et a FUCILLA, et s.cta VICTORIA *de Villa Pupia* (6), cum servos et ancillas, et cum mansiones, et saltus, et semitas, et omnia cantu bi pertinet ad icussas domos. Et istas domos chillius dau non siant in manu de curatore, aut per alius a fatu Donnu chi si non a serbiri a sas clesias a chillis dau de S. Laurentio. Et si aut dare casu in quo furent sas chius dera, *et si ponet aliquis certu de certarindi mecum, et bichimi*, de torrari sas domos chi mi derunt (7). Et sunt testimonios Donnicellu Cerchius, et Azzocco de Lacuni, Muratore de Zurchiis, Arzocco de Recco, Comita de Arzedi, Torbeni de Curcas, Furatu de Gunale, et Comita de Gunale, Arzocco de Cuchacu, Comita Castai, Zerku de Zerkis, et Zerkius de Mota, Mariani de Scala, Donnicellu Arzocco Loc. Salvatore. Et ista carta quae scripta est in die Natale S. Petri.

(1) Ho apposto a questa carta l'anno 1120, perchè la precedente donazione di Torchitorio alla chiesa di s. Lorenzo di Genova è del 1119 (Ved. sopr. Diplom. XXV). E siccome dall'altra donazione fatta dall'arcivescovo Guglielmo nel novembre dello stesso anno appare che la donazione precedente di Torchitorio non avea ancora ricevuto modificazione di sorta (Ved. sopr. Diplom. XXVII), perciò la data di questa carta è necessariamente posteriore al novembre del 1119. Ora essendovi notato precisamente nella fine, come giorno della redazione, il *natale* di s. Pietro *(scripta est in die natale s. Petri)*, ne viene di conseguenza, che fu scritta nel 29 giugno 1120.

(2) *Dompnu Costantini*, cioè Costantino II, che poi succedette al padre nel regno Cagliaritano.

(3) *Tramuta*, ossia *permuta*, *concambio*.

(4) *Et de totu logu*, che vuol dire *di tutto il giudicato*, o di tutto il regno. Dal che si viene a conoscere, che i *giudicati* dei regoli sardi erano designati coll'appellativo generico *logu*, ossia *luogo* in cui essi regnavano; e si viene pure a comprendere, perchè il Codice di Eleonora ricevesse il titolo di *Carta de logu*, che significa - Carta del *luogo* di Arborea.

(5) *Missas de donnicella Maria.* Deve intendersi - legato per messe lasciato dalla principessa cagliaritana Maria.

(6) La sostanza della permuta è questa. I canonici di s. Lorenzo di Genova cedono a Torchitorio i casolari di Quarto, di Capoterra, e di Acquafredda con le terre, boschi, animali e servi, che aveano da lui ricevuto in dono nell'anno precedente: e Torchitorio dà loro in ricambio i casolari di Sabazu, di Pau, di Barrala, di Tracasila, di Fucilla, e di s. Vittoria di Villa-pupia con tutte le loro pertinenze.

XXX.

Atto di conferma della donazione già fatta al Monistero di Monte Cassino nel 24 maggio 1120 da GONNARIO di Laccon, *con alcune aggiunte, e dichiarazioni riguardo alla medesima.*

(1120. . . . . . (8)).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 427, col. 1 e 2, edit. praed.

Auxiliante Domino Deo atque Salvatore nostro Jesu Christo, et intercedente pro nobis beata et gloriosa dei genitrice semperque virgine Maria, et B. Petro principe omnium Apostolorum, et beato sancto Gabino, Protho et Januario, sub quorum protectione et defensione nos credimus esse salvatos. Ego Donnicellu GUNNARI *de Laccon* ci la fazo ista carta cum voluntate de muliere mea HELENE *de Gunnale*, et de filias meas VERA *de Laccon*, et SUSANNA *de Thuri*. La fazo ista carta pro ssa ecclesia de S. PETRU *de Nurci*, et pro S. NICOLA *de Nugulbi* ci cui feci ego de novu, et assu donnu meu judice COSTANTINE *de Laccon* pettili sa ecclesia de S. HELIAS *de Setin* e ssa ecclesia de S. PETRU *de Nugulbi*, et ipse dettimilas cum voluntate dessu archiepiscopu donnu Azzo *ci be fuit tando*, et cum voluntate dessu episcopu donnu NICOLA, *in cuja parrochia furunt*. Et ego *affilailas cussas ambas*, et S. Nicola de Nugulbi a S. Petru de Nurci, *cum ssa causa mea canta bi appo ponere* pro redemptione dessa peccata mea; et S. Petru de Nurci cum cussas ecclesias *affiolu* a S Benedictu de Monte Cassinu prossa vestimenta dessos Monachos cum voluntate dessu donnu meu judice Costantine de Laccon, et cum voluntate dessu archiepiscopu donnu VITALIS prossa anima mea et dessos fijos meos *cantos;* et *ponsobi* a ssantu Petru de Nurci ci post morte mea appat parzone de totta ssa causa mea cale et unu de filios meos *cantos appo habere de Matrona*, cum essa domo de Nugulbi, et ssa domo de Nurci ci partivi ego in vita mea *ad filios meos de concubas*, et *ad atter accor ao volere facere bene.* Et si est peccata mea cindessa minus de filios meos si volet vendere hereditatem, volende

(7) Pel caso, in cui li detti casolari dati da Torchitorio in permuta gli fossero tolti, o dichiarati non suoi in regolare giudizio, egli si obbligava di restituire ai canonici di s. Lorenzo li tre casolari, che al presente gli cedevano: *et si ponet aliquis certu (certu*, ossia lite dal lat. *certamen* .... *et bicchimi* (mi vincerà), *de torrari sas domos chi mi derunt* (restituirò le case che mi diedero): *chi mi derunt* corrisponde al lat. *quas mihi dederunt.*

(8) La presente carta è un'identica ripetizione della precedente del 24 maggio 1120, meno una nuova condizione, che noterò qui appresso; laonde si deve ritenere come fatta probabilmente nello stesso anno.

sinde dare sos Monachos de Monte Cassino, causa inde aen habere opus ipsos, non appant ausu de da vender ad atteru *ab ipsi*, sinde vendere pare a pare *fratre scanales*, si aen nascere a bene (1). Etsi est de filios meos qui volet dare de causa sua ad ecclesia pro anima sua a sanctu Benedictu, et assas atteras ecclesias, ubi me accomandai ego pro anima mea, et pro anima issorum, ad ibe se accomandent et ipsos, et ibi poniant sa causa sua pro anima issorum, et pro anima mea. Et si est causa ci morian ante ego de filios meos, o de nepotes meos, ci torret sa causa totta canta est a sanctu Petru et a sanctu Benedictu, pro qui appan de mercede assa anima et ego et ipsos. Et appattilà benedicta sos Monachos de sanctu Benedictu de Monte Cassinu prossa vestimenta issoru in secula seculorum (2). Et si qui ista carta destruere eam voluerit, sive judice, sive curatore, sive donnicellu, vel qualicumque liber homo, strumet Deus nomen suum de libro vitae, *et carnes suas dirrumpat volatilia coeli*, *et bestias terrae* (3), et mittat illi Dominus mortem papelle, ut deleatur de isto seculo citius; et appat anathema de S. Mariae matre domini nostri Jesu Christi, et de omnes choros celestium angelorum, archangelorum, patriarcharum, prophetarum, apostolorum, et evangelistarum, martirum, confessorum, et virginum; et appat anathema et maledictionem de omnes sanctos et sanctas Dei, Amen, amen, amen, Fiat, fiat, fiat. Et si quis ista carta audire eam voluerit, et nostras ordinationes confortaverit, et dixerit quia bene est, happat benedictionem de Deo patre omnipotente, et de S. Mariam matrem Domini nostri Jesu Christi; et appat benedictionem de quatuor Evangelistas Marcus, Mathaeus, Lucas et Johannes; et appat benedictionem de beato archangelo Michaele, de omnes choros coelestium angelorum, archangelorum. patriarcharum, apostolorum, martyrum, confessorum, monachorum et virginum; et appat benedictionem de omnes sanctos et sanctas Dei, Amen, amen, amen, Fiat, fiat. – Et sunt testes, primus Deus omnipotens, deinde ego judice Constantine de Laccon. Testes donnicellu Petru de Serra, donnicellu Dorbeni. Testes Petrus de Athen, Mariane de Athen, Constantine de Thuri, Mariane de Thuri, Constantine de Athen, Bosubuclasu de Gitil, Micchinu Pinna, Comita de............. de cita de Bullaccessos, Marianu Zanca *et cita sua* testes, et omnes fratres meos, et fideles meos testes.

(1) La nuova condizione apposta dal donatore in questo intralciato e veramente *barbaro* periodo, è la seguente: *se pe' miei peccati venisse meno, ossia morisse qualcheduno dei miei figli, i fratelli superstiti, che volessero vendere la di lui eredità, la debbono vendere ai monaci di Monte Cassino, laddove essi ne abbisognino e lo chiedano, e non osino vendere ad altri fuorchè a detti monaci, salvo che volessero fare vendite reciproche tra fratelli e fratelli* CARNALI (perchè credo che debba leggersi *fratres carrales*, e non *scanales*, come lesse il Gattola, imperito affatto della lingua sarda).

(2) La presente donazione era dunque destinata specialmente, acciò i monaci benedittini dall'annuo frutto e dai redditi dei beni donati sopperissero alle spese del loro vestiario.

(3) Qui cominciano le imprecazioni d'uso per coloro che osassero contradire, o in qualunque modo rendere inefficace o incompleta la presente donazione, e le numerose benedizioni per quegli altri, che invece la osservassero, e non vi ponessero ostacolo di sorta. Di queste benedizioni e maledizioni ho già parlato in alcune note ai diplomi del secolo XI, e di questo secolo XII.

XXXI *.

*Bolla di Papa Callisto II, che conferma la permuta delle corti fatta nel 29 giugno 1120 da Mariano (*TORCHITORIO II*) giudice di Cagliari col Capitolo di s. Lorenzo di Genova, e le precedenti donazioni, e quella specialmente di s. Giovanni di* Arsemine *fatta allo stesso Capitolo.*

(1121, 5 gennaio).

Dall'Archivio della Chiesa maggiore di s. Lorenzo di Genova, lib. P.B., Cart. 31 (4).

Callistus episcopus Servus servorum Dei. Dilectis filiis Villano Praeposito, et Canonicis matricis Ecclesiae Beati Laurentii Ianuensis, tam praesentibus, quam futuris in perpetuum. Bonis saecularium studiis non tantum favere, sed ad ea ipsorum debemus animos incitare, qui pro nostri officii debito saluti omnium providere compellimur MARIANUS siquidem KARALITANUS IUDEX, tam animae suae remedio, quam pro sui institutione honoris, vestrae Beati Laurentii matrici Ecclesiae sex iuris sui *Curtes*, videlicet QUARTUM, ARSEMINE, CAPUT TERRAE, SEPOLLUM, AQUAM FRIGIDAM, FONTES DE EUGAS, cum omnibus ad eas pertinentibus obtulit, ex quibus postea tres sibi consensu vestro accipiens, sex alias, videlicet SEBATHUS, PAUDUS, BARAT, TRACUSALI, FORCELLA, SANCTAM VICTORIAM *de villa pupubi*, ubi dicitur TORRESTE, cum omnibus pertinentiis suis pro contracambio earum trium, scilicet QUARTI, CAPUT TERRAE, et AQUAE FRIGIDAE, Ecclesiae vestrae restituit (5). Ita tamen ut si vestra Ecclesia detrimentum in eodem contracambio pateretur, tres priores collatas sibi *curtes* cum pertinentiis suis sine calumnia, et contradictione acciperet. Hanc nimirum oblationem, atque concessionem, nos dilectionis vestrae precibus annuentes, auctoritate Sedis apostolicae confirmamus, et ratam in perpetuum manere sancimus. Confirmamus etiam vobis Ecclesiam S. IOANNIS ARSEMINE cum ecclesiis suis, et caeteris ad eam pertinentibus, quae vobis a venerabili fratre nostro Guglielmo Karralitano archyepiscopo tradita, et scripti sui munimine confirmata est, ipso Iudice, cum uxore sua Pretiosa, et consanguineis, ac parentibus collaudante, et instantius exorante. Quaecumque praeterea vestra Ecclesia in praesenti legitime obtinet, vel in futurum, largiente Deo, iuste atque canonice poterit adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus, semper illibata decernimus conservari. Nulli ergo omnino hominum liceat vestram Ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, aut ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare, sed omnia integre conserventur eorum, pro quorum substentatione, et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si quis igitur nostrae confirmationis huius tenore cognito, temere, quod absit, contrariare tentaverit,

(4) A capo di questa bolla si legge la seguente intestazione - COMPROBATIO EIUSDEM ECCLESIAE -, la quale evidentemente vi fu apposta dai custodi delle antiche carte appartenenti alla chiesa di s. Lorenzo di Genova, e si riferisce probabilmente alla chiesa di s. Giovanni di *Arsemine*, oggi *Asseminis*.

(5) Confrontando la presente bolla con l'atto di permuta 29 giugno 1120 (Ved. sopr. Diplom. XXIX), si trova qualche differenza, benchè non sostanziale, nei nomi delle sei *corti*, che Torchitorio diede al capitolo di Genova in cambio delle tre restituitegli di Quarto, Capoterra, e Acquafredda.

honoris et officii sui periculum patiatur, et excommunicationis ultione plectatur, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit.

Ego Callistus Catholicae Ecclesiae Episcopus subscripsi. Datum Lateran. per manum Chrisogoni S. R. Ecclesiae Diaconi Cardinalis, ac Bibliothecarii, nonis ianuar. indictione XIIII incarnationis Dominicae, anno millesimo centesimo vigesimo primo; Pontif. autem domini Callisti II Papae anno II.

XXXII.

Altra Bolla di Papa Callisto II, con cui è confermata al Monastero di Monte Cassino la possessione ed usufruizione dei beni donatigli dal donnicello Gonnario di Laccon co' due atti del 1120 sopra riportati, mediante l'annuo censo di quattro soldi di danari pavesi al s. Palazzo di S. Giovanni di Laterano.

(1121 ......)

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 425, col. 2 e seg., edit. praed.

Callistus Episcopus servus servorum Dei. Karissimis in Christo filiis Girardo Cassinensis Monasterii abbati, et eius fratribus tam praesentibus quam futuris in perpetuum. Et commissi nobis officii sollicitudo deposcit, et paternae charitatis benignitas nos compellit, ut Ecclesiarum omnium providere necessitatibus debeamus. Verumtamen locis illis, et personis, quae specialius, ac familiarius Romanae adherent Ecclesiae, quaeque amplioris religionis, et dignitatis gratia praeminent, propensiori nos convenit affectionis studio imminere. Ea propter filii in Christo karissimi petitioni vestrae non immerito annuendum censuimus, ut in Sardiniae partibus de beati Petri oblatione substentationi vestrae subsidium aliquod offeramus. Per presentis igitur scripti auctoritatem vobis vestrisque successoribus perpetua stabilitate concedimus ecclesias illas, quas vir nobilis donnicellus Gunnari una cum uxore sua Helena beato Petro cognoscitur contulisse, ecclesias scilicet S. Petri *de Nugulbi*, S. Nicolai *de Nugulbi*, S. Heliae *de Setin*, et S. Petri *de Nurci*, cum pertinentiis suis, ut de ipsarum redditibus, prout facultas ministraverit, indumenta semper Cassinensi conventui praeparentur, salvo nimirum censu quatuor solidorum denariorum papiensium singulis annis Lateranensi palatio persolvendo (1). Sane possessiones, et dona omnia, quae praedictus Gunnari beato contulit Benedicto, vel collaturus est, Apostolicae Sedis munimine confirmamus, statuentes ut illa omnia similiter in vestimentorum vestrorum praeparatione in perpetuum conserventur. Si quis igitur in futurum iudex, donicellus, aut ecclesiastica quaelibet, secularisve persona, decreti huius tenore cognito, praedictas ecclesias, et caeteras praefati Gunnari oblationes auferre, vel minuere, aut a constituta vestimentorum Cassinensis conventus praeparatione subtrahere, vel mutare praesumpserit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se de divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sanctissimo corpore et sanguine Dei, et domini redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem qui observatores extiterint, beatissimi patris nostri Benedicti, precibus omnipotentis Dei, et apostolorum eius Petri, et Pauli gratia, et benedictio, et peccatorum remissio tribuatur. Amen. – Ego Callistus Catholicae Ecclesiae episcopus subscripsi.

(1) Qui è ripetuta la condizione principale imposta dal donatore Gonnario, che cioè i frutti dei beni da lui donati dovessero servire pel vestiario dei monaci Cassinesi. E il papa, confermandola, impone ai monaci l'annuo censo di soldi 4 di danari Pavesi a favore di s. Giovanni di Laterano.

XXXIII.

Altra Bolla, con cui lo stesso Papa Callisto II commette al vescovo di Volterra, Legato della Sede Apostolica, di mantenere, e far mantenere il monistero di Monte Cassino nella quieta possessione dei beni donatigli dal suddetto donnicello Gonnario di Laccon.

(1121, 10 agosto).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 426, col. 2, edit. praed.

Calixtus episcopus servus servorum Dei venerabili fratri D. Vulterano episcopo, Apostolicae Sedis Legato, salutem et apostolicam benedictionem. Quam specialiter, quam praecipue monasterium Cassinense ad protectionem Romanae spectet ecclesiae, tuam non credimus latere notitiam. Idcirco fraternitatem tuam rogamus, et praecipimus, ut donum, quod beato Benedicto, eiusque monasterio ab illustri viro donicello Gunnari, et uxore eius Helena factum est pro beati Benedicti reverentia, quietum, atque ab omni infestatione liberum facias permanere. Nos enim donum ipsum scripti nostri assertione firmavimus, et ecclesias quasdam ex ipsius Gunnari, et uxoris suae Helenae oblatione ad beatum Petrum pertinentes iam dicto Cassinensi monasterio apostolicae Sedis liberalitate concessimus*(2). Nolumus ergo, ut per quorumlibet violentiam subtrahantur, seu infestentur, sed omnia quiete ac libere ad fratrum indumenta Cassinensium conserventur, caeterasque ecclesias, seu possessiones, quas Beatus Benedictus in Sardiniae partibus obtinet sollicitudini tuae adtentius commendamus. Datum Beneventi quarto idus Augusti (3).

XXXIV.

Altra Bolla, indirizzata dal medesimo Pontefice Callisto II al donnicello GONNARIO *di Laccon, e alla di lui moglie* ELENA, *lodandoli entrambi della loro pietà, e della liberalità loro verso il monistero di Monte Cassino.*

(1121, 10 agosto).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 426, col. 1, edit. praed.

Calixtus episcopus servus servorum Dei. Illustri viro Gunnari, et uxori eius Helenae, filiabus suis Vera et

(2) Qui il Pontefice si riferisce alla bolla da lui diretta in questo anno medesimo a Girardo abate di Monte Cassino, con la quale confermò le donazioni di Gonnario di Lacon a favore di detto monistero (Ved. Dipl. XXXII).

(3) Da questa bolla diretta al vescovo di Volterra nella qualità di legato pontificio per cose riguardanti le chiese di Sardegna, si deduce chiaramente, che la Sedia apostolica non avea accordato ancora a nessuno la legazione perpetua per le cose ecclesiastiche dell'isola.

Susanna, salutem et apostolicam benedictionem. Audivimus de vobis, quod divina gratia inspirati quaedam Beato Benedicto, eius Cassinensi monasterio de vestris facultatibus contuleritis. Unde gratias vobis agimus, atque omnipotentis Dei misericordiam deprecamur, ut B. Benedicti precibus ex hoc, et in futuro dignam vobis mercedem restituat. Rogamus autem et in peccatorum vobis remissionem injungimus, ut in eo quod cepistis constantius maneatis; non enim cepisse virtus est, sed perfecisse, et qui perseveraverit usque in finem hic salvus erit. Sicquidem nos, et ecclesias, et donum, quod eidem monasterio a vobis factum est, Apostolicae Sedis auctoritate confirmavimus, prohibentes ne quis illum subtrahere, diminuere, aut in posterum sine Cassinensium fratrum consensu audeat commutare, sed ad eorumdem fratrum indumenta quietum semper, illibatumque permaneat. Datum Beneventi, quarto idus Augusti.

XXXV.

Ricordo e conferma delle donazioni fatte alle chiese di S. Lucia di Aritzo, *e di* S. Pietro di Suelli, *coll'autorità di Torchitorio II regolo di Cagliari, scritto dal vescovo* Pietro Pintore.

(. . . . . [1])

Dallo Spano, ortografia sarda, part. II, pag. 90.

Ego Iudigi Trogotori *de Unali* cum filiu meu donnu Costantinu per boluntate de donnu Deu potestandu *parti de Karalis* [2] *assolbullu a piscopu* petru *pintori* [3] *a fagirisi carta incobolit* [4]. Et ego piscobu petru *cum lebandu assoltura dabbe su donnu miu* Iudigi Trogotori de unali *kimillu castigit donu Deu balaus annus et bonus et aissi et a mulieri sua dona* Pretiosa *de Laccon* fazzumi carta per sancta Lukia *darigi* ki fabricarat Mariani niellu serbu de Cumida de Serrenti *ki fudi eniu* [5], et dedibi sa die killa secrabat plazza, et binia, et terra a essiri, Pus sanctu Petru *de Suelli* cum boluntadi de Cumida de Serrenti domnu suu. Et fraigarunt serbus de donnu Arzocu de Laccon, Basili et fratris suus a sanctu Biniitu. Et issa die ki la sagrarunt derunt ibi terras, *bacas*, et *berbeggis* et *porcus*, et dedibi donnu Arzocus de Laccon a *bera filia de basili arrasu ankilla sua peguliari ad ankilla de cada die*; et siat in potestadi de piscobu qui aet esser in Suelli. Et dedigi donnu Arzocus de Laccon a sanctu Petru de Suelli a *Furada* filia de *Turbini de Fraili* ad ankilla de cada die per donnu deu, et per anima sua. Et sunt testimonis donnigellu Arzoccu, donnigellu Zerkis, donnigellu Constantini logu Salbadori. Et Killaet destruere apat anathema daba pater, et filiu, et sanctu ispiritu ec. ec.

XXXVI.

Bolla di Papa Callisto II, che conferma al monistero di Monte Cassino le chiese, monisteri e terre dal medesimo possedute in Sardegna.

(1123, 16 settembre).

Dal Gattola, Hist. Abbat. Cassin. part. I, pag. 335, col. 1, 2. e seg. Edit. praed.

Calixtus episcopus servus servorum Dei. Reverendissimo et carissimo fratri Girardo Cassinensis monasterii beati Benedicti abbati, ejusque successoribus regulariter constituendis in perpetuum. Omnipotenti Deo, cuius melior est misericordia super vitas, gratias agimus, qui gloriosus in sanctis suis, atque mirabilis, et virtutes suas ubicumque vult ineffabili bonitate ostendit. Ipse quippe dignationis suae potentia beatissimum Benedictum patrem omnium constituit monachorum, ipse eum monasticae legislatorem, et operatorem esse disposuit. Ipse illius meritis Cassinense monasterium, in quo et sanctissime vixit, et gloriosissime obiit, omnibus per occidentem monasteriis clementi benignitate praefuit. Cujus profecto divinae bonitatis cooperatores existere, Apostolicae Sedis auctoritas, et vestra circa Romanam Ecclesiam semper, ac nostro potissimum tempore, fervens devotio nos hortantur. Divinae igitur constitutionis propositum prosequentes, locum ipsum praecipua dilectione complectimur, et omnia quae ad eum pertinent quieta semper, et ab omnium mortalium iugo libera, sub solius Sanctae Romanae Ecclesiae iure, ac defensione perpetuo permanere decernimus. In quibus haec propriis duximus nominibus annotanda [6]. . . . .

. . . .

. . . . . . In Sardiniae insula ecclesiae S. Mariae *in Thergo*, et S. Heliae *in Montesancto*, et S. Helisaei cum omnibus earum pertinentiis, S. Mariae *de Sabucco*, S. Mariae *de Soralbo*, S. Mariae *de Tanecle*, S. Petri *de Traingle*, S. Nycolai, et S. Mariae *in solio* cum pertinentiis earum, S. Nicolai *de Talasa*, S. Michaelis *Ferrucisi*, S. Georgii *in Ticillo*, S. Petri *de Simbrano*, S. Petri *in Nurchi*, S. Nycolai *de Nugulbi*, et S. Johannis, et S. Heliae *de Sitin* etc. etc. [7] Datum Berulis per manum Hugonis S. Romanae Ecclesiae Subdiaconi XVI kalendas octobris indictione prima Incarnationis dominicae anno M. C. XXIII.. Pontificatus autem domini Calixti secundi Papae anno IIII.

(1) È incerto l'anno di questa carta; ma ho creduto doverla collocare tra il 1121 e il 1123, perchè l'ultimo atto di liberalità di Torchitorio verso la chiesa di Solci ha la data del 1124.

(2) *Parte de Karalis*, cioè luogo di Cagliari, giudicato Cagliaritano.

(3) Pietro Pintori (Pittore) dovea essere vescovo di Suelli.

(4) *Assolbullu.. . a fagirisi carta incobolit;* vale a dire, *gli permetto di scrivere la carta che desidera.*

(5) Le memorie registrate in questa carta sono in complesso le seguenti: Mariano Niellu, servo di Comita di Serrenti, il quale non avea figli (*ki fudi eniu* o *encu*), col consenso del suo padrone donò ai benedittini la chiesa di s. Pietro di Suelli, e l'altra di s. Lucia di Arizzo (*santa Lukia darigi*), che avea fatto fabbricare da mastro Basilio, e suoi fratelli, ch'erano servi di *donno* Arzocco di Lacon. Nel giorno in cui quelle due chiese furono consagrate Mariano Niellu donò alle medesime, piazza, vigna, e terra per pascolo e seminerio, vacche, pecore e porci; e il suddetto Arzocco di Lacon donò pure due sue ancelle, che fossero obbligate al servizio giornaliero (*de cada die*, dal lat. *de unaquaque die*) a benefizio di dette chiese, sotto la dipendenza del vescovo di Suelli; cioè *Bera*, o Vera, figlia di Basilio Arrasu (forse il suddetto mastro Basilio) e *Furata*, figlia di Turbino di Fraili.

(6) Si tralasciano, perchè non riflettenti le cose di Sardegna, i monisteri e le chiese del continente d'Italia registrate in questa Bolla.

(7) Si vedono figurare altre chiese, che non sono menzionate nei diplomi precedenti: ma i titoli di concessione o di donazione doveano esistere, posto ch'erano stati sottoposti alla sanzione Pontificia. Da questa Bolla si rileva, che le chiese possedute dai Cassinesi in Sardegna nel 1123 erano diecissette. Tutte erano dotate di ampi terreni, e alcune delle medesime aveano monisteri annessi, provveduti largamente di beni immobili, di armenti, e di masserizie, come si ricava dai precedenti diplomi.

XXXVII.

Bolla di Papa Onorio II, che conferma all'Ordine di Camaldoli le chiese, i monisteri e beni che possedeva in Sardegna, ricevendoli sotto la protezione della Sedia Apostolica.

(1125, 7 marzo).

Dal Mittarelli e Costadoni, *Annal. Camald.*, tom. III, in Append. col. 306, 307, 308. Edit. praed.

Honorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Iohanni priori Camaldulensi, et eius fratribus tam praesentibus, quam futuris in perpetuum. Ad hoc universalis ecclesiae cura nobis a provisore omnium bonorum Deo commissa est, ut religiosas diligamus personas, et beneplacente Deo religionem studeamus modis omnibus propagare. Nec enim Deo gratus aliquando famulatus impenditur, nisi ex charitatis radice procedens a puritate religionis fuerit conservatus. Oportet igitur omnes christianae fidei amatores religionem diligere, et loca venerabilia cum ipsis personis divino servitio mancipatis attentius confovere. Quapropter charissimi in Domino filii iustis petitionibus vestris assensum praebentes, locum vestrum cum omnibus ad se pertinentibus, in beati Petri tutelam, nostramque protectionem suscipimus, et apostolicae Sedis patrocinio communimus etc. etc. . . . . quaecumque vero in praesentiarum juste ac legitime possidetis, Apostolica auctoritate vobis, vestrisque successoribus in eadem religione permanentibus confirmamus. In quibus haec propriis nominibus duximus exprimenda (1). . . . .
. . . . In SARDINIA Insula monasterium SANCTAE TRINITATIS *in Zaccari*, Ecclesia SANCTAE EUGENIAE *in Samanar*, Ecclesia SANCTI MICHAELIS, et SANCTI LAURENTII *in Vanari*, Ecclesia SANCTAE MARIAE, et SANCTI IOHANNIS *in Altasar*, Ecclesia SANCTAE MARIAE *in Contra*, Ecclesia SANCTI IOHANNIS, et SANCTI SIMONIS *in Salvenero*, Ecclesia SANCTI NICOLAI *in Trulla*, Ecclesia SANCTI PETRI *in Scano*, Ecclesia SANCTI PAULI *in Cotroniano* etc. etc. (2) Datum Laterani per manum Aimerici Sanctae Romanae Ecclesiae diaconi Card. et Cancellarii, nonis Martii, indictione III. Anno Dominicae Incarnationis M. C. XXV. pontif. autem domni Honorii secundi papae anno I.

XXXVIII.

Benedetto, abate del Monistero di S. PIETRO di Nurci *nel regno Turritano, ricorda per documento scritto, ed a prova di dritto, la concessione già fattagli della chiesa di S.* GIORGIO di Barake, *e com' egli l'affigliò al suddetto Monistero, col consentimento del Giudice, e dell'arcivescovo di Torres.*

(. . . . . . .)

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.* part. I, pag. 428, col. I. Edit. praed.

Auxiliante domino nostro Jesu Christo, et intercedente pro nobis beata et gloriosa virgine Maria, et B. Michaele archangelo, et beato Petro principe omnium apostolorum, et beato S. Gavino, Protus et Januarius martyres Christi, sub cujus protectione et defensione gubernatos nos credimus esse salvatos, Amen, amen, amen, Fiat, fiat, fiat, – Ego BENEDICTUS Monachus S. Benedicti, et Abbas S. PETRI de NURCI facio ista carta pro S. JORGIU *de Barake*, ubi fui ego *pupillu* (3) candu pertineat ad donnum Comita de Athen Monachus, y ad sos fratres; et ego petiila ad su archiepiscopu donnu Petru de Cannetu, et ad Judice Gunnari de Laccon, et *assamma* donna Maria de Thuri, et a sos atteros pupillos, a donnu Petru de Athen, et a domnu Ithocor su fratre, et ad ambos sos nepotes domnu Petru, et domnu Ithocor, et a domnu Comita de Thuri, et a Bosabacceso de Thuri pro affiliarela ad S. PETRU *de Nurchi*, et issos derunmila pro anima issoro, et parentes issoro (4). Et si quis ista carta destruere, aut exterminare eam voluerit, instrumet Deus nomen suum de libro vitae, et carnes suas disrumpat volatilibus coeli y bestias terrae, et mittat in illis dominus mortem papelle, et deleantur de isto seculo citius; et abeat maledictionem de deo Patre omnipotente, et de S. Maria matre domni nostri Jesu Christi, et de beato Michaele Archangelo, et de quatuor Evangelistas Marchus, Matheus, Lucas, et Joannes, et de duodecim Apostolis, et de sexdecim prophetas, y de viginti quatuor seniores, y de trecentu decem y octo patres sanctos qui canones disposuerunt in Nicena civitate, et de novem ordines angelorum, y de omnes sanctos, y sanctas Dei, Amen, amen, amen, fiat, fiat, fiat. Et si quis ista carta audire voluerit, et nostras ordinationes placuerit, et dixerit quia bene est, habeat benedictionem de deo Patre omnipotente, et de S. Maria matre domni nostri Jesu Christi, et de beato Michaele Archangelo, y de quatuor evangelistas Marcus, Matheus, Lucas, y Johannes, et de duodecim apostolis, y de sexdecim Prophetas, y de viginti quatuor Seniores, y de trecentu decem et octo Patres Sanctos qui canones disposuerunt in Nicena civitate, y de novem ordines Angelorum, y de omnes Sanctos, y Sanctas Dei, Amen, amen, amen, fiat, fiat, fiat. – Et sunt testes, primus Deus omnipotens, y su archiepiscopu Petru de Cannetu, y Judice Gunnari de Laccon, y de ssos clericos de su archiepiscopatu, su archipresbiter domnu Constantino de Lella, y donnu Constantine Melone, y donnu Mariane Carbone, ci bi forunt quando me la derunt sa ecclesia de SANCTU JORJU (5), et de curatoribus Mariane de Thuri (6), et totos ssos fratres

(1) Si tralasciano i nomi delle altre, e si riproducono soltanto quelli delle chiese di Sardegna.

(2) Sono dodici le chiese appartenenti ai monaci Camaldolesi registrate nella presente Bolla, oltre i monisteri, fra i quali erano i più doviziosi quello della SS. Trinità di Saccargia, che qui si scrive *de Zaccari*, e l'altro di Salvenero, che diventò poi abazia. La chiesa di s. Paolo di Codronglanos (*de Cotroniano*) era ricca di parecchie antiche pitture di pregevole pennello, che andarono perdute.

(3) *Ubi fui ego pupillu*, cioè, dove io fui rettore, o custode; dal che appare, che il Benedetto, prima di essere abate della chiesa e monistero di s. Pietro di Nurki, avea avuto il governo della chiesa di s. Giorgio di Baraci (*de Barake*). La parola sarda *pupillu* (che si pronunzia *pubiddu*) significa *padrone*.

(4) Da questa carta si rileva, che la chiesa di s. Giorgio de Barake apparteneva a Comita de Athen, fattosi monaco, e ai di lui fratelli; che l'abate Benedetto la chiese a Pietro di Canneto arcivescovo, e a Gonnario di Lacon regolo di Torres, alla di lui madre Maria de Thuri, e agli altri compatroni (*pupillos*) della stessa chiesa, che vi sono nominati, per affigliarla al monistero di s. Pietro di Nurki, e che i medesimi gliel'accordarono per l'anima loro, e per quelle dei loro congiunti.

(5) Qui è scritto *Sanctu Iorju*; e poco avanti *s. Iorgiu*; dal che si rileva, che l'*iota* nella lingua sarda prende il suono di *gi*.

(6) Qui cominciano i nomi dei *Curatori*, che furono testi al presente atto; e sono Mariano de Thuri, Costantino de Thuri, Itocorre di Lacon, Mariano de Maronio, Costantino de Puzolu, Gonnario de Thuri, Mariano de Cerci (forse de Zerkis), e Pietro di Athen; otto in tutto. Dunque nel tempo, in cui fu scritta la presente carta, nel regno di Torres vi erano già otto *Curatorie* o provincie.

Petre, Constantine, Ithocor; Constantine de Thuri, et Gunari su fratre; Ithocor de Laccon et ambos fratres suos Petru, y Gunnari; Mariane de Maronio; Constantinu de Puzolu; Gunnari de Thuri: Mariane de Cerci, y Comita su fratre; Petru de Athen, y Ithocor su fratre; y de Cita de Bujacessos, Petru de Carbia, y cita sua.

† Ego archiepiscopus Petru de Cannetu subscripsi et confirmavi.

XXXIX *,

Costantino II, giudice di Cagliari, conferma la donazione di quattro corti *già fatta da suo padre Mariano alla Chiesa maggiore di S. Maria di Pisa.*

(1130, 13 febbraio).

Dagli archivi della Chiesa Primaziale di Pisa.

In nomine Domini amen. Carta ad memoriam habendam vel retinendam, qualiter factum est in Curia Calaritani archiepiscopi. Ego Gostantinus dei gratia judex Calaritanorum pro amore Dei, et pro remedio anime mee et genitoris mei, et pro amore et precu bonorum hominum pisanorum, volo instituo, ut illas *curtes*, quas pater meus Marianus donavit pisane ecclesie sancte Marie (1), habere firmam et stabilem in perpetuum, cum voluntate et precu omnium fratrum meorum, videlicet Durbini donnicellus avunculus meus, et donnicellus Serchi curator Campitani, et Arsocco de Lacco, et Arsocco de Rovo. Et si forsitan evenerit, quod absit, quod inde aliquid furatum fuerit, et furta inventa fuerint, volumus ut furta *parientur* sicuti *ad regnum parientur*. Hoc factum est in presentia supradictorum Durbini, et Serchi, et Arsocco. Et in testimonio, Gostantini *de Gonale*, et Arsocco de Rovo, et Torchitori de Tholi, et Arsocco de Lacco curator de Gippi, et Gostantini fratri ejus, et Petri de Serra, et Serchi de Suli. Et in testimonio, Gerardi Gaitano, et Vernani filius Petri, et Gerardi quondam Pandulfi, et Alberti quondam Tebaldi, et Sambri et Raineri quondam Friderici, et Ugonis et Petri germani quondam Gerardi, et Cassini, et aliorum bonorum hominum Sardos et Pisanos quamplures. Anno dominice incarnationism illesimo centesimo trigesimo, idus februarii, indictione octava. — Lambertus rector et Gubernator *predicte curtis*, et erat operarius predicte ecclesie Sancte Marie, ibi fuit similiter.

(1) Cioè le quattro *corti*, che il di lui padre Mariano (Torchitorio II) avea donato nel 1108 (stil. pis.) alla chiesa maggiore di s. Maria di Pisa. (Ved. sopr. Dipl. N° VI). Di Costantino II di Cagliari, cui appartiene il presente diploma, si fa menzione in una formola di giuramento del 1165 da prestarsi dai Consoli della repubblica Pisana. In detta formola si legge: *Nullorum namque Sardineae judicum, eorumve filiorum aut uxorum vel fratrum, sum vel ero fidelis vel vassallus aut donicaliensis toto tempore mei Consulatus;* nec alicui praedictorum speciali sacramento *vel pactione teneor, nec a morte Costantini judicis Callaritani, aliquam pecuniam donationis causa, ultra valens* XX *solidorum a praedictis, vel aliis pro eis suscepi; vel mihi dari, vel alii pro me, secundum meam conscientiam promissum est; nec toto tempore mei consulatus suscipiam, vel postea, ex praecedenti pactione.*

XL *.

Gonnario II regolo di Torres dona alla chiesa maggiore di S. Maria di Pisa due corti*, una nella* Nurra *denominata* Castello *ed* Erio*, ed una in* Romagna *chiamata* Bosoe*, col monte* Argento*, e le saline esistenti nella* Nurra *medesima, e dippiù una quantità grande di terre, selve, pascoli, servi, ancelle, e bestie, acque e fiumi, con dritto di pesca.*

(1131, 6 marzo).

Dall'archivio della Chiesa Primaziale di s. Maria di Pisa.

In nomine Domini nostri Jesu Christi Dei eterni, anno ab incarnatione ejus millesimo centesimo trigesimo primo, pridie nonas martii, indictione nona. Ego Judice Gonnari de loco qui dicitur Turri (2) filius quondam Constantini item judicis, cum voluntate de Deu, et cum voluntate et consilio de sos majorales et fideles meos, dono et trado atque concedo opera ecclesie Dei, et sancte virginis Marie Archiepiscopatus Pisane civitatis, hii sunt *duas curtes* posite in dicto loco de *Turri*, que una ex ipsis nominatur Castello *et* Erio, et nominatur ibi Nurra (3), cum quinquaginta servos, quorum nomina in scriptis leguntur (4), et cum omnibus suis substantiis et pertinentiis, terris et vineis, montis et planis, agrestis et domesticis, saltis et pascuis, et aquis, et ripis aquarum, et piscationibus (5), et cum omnes bestias salvaticas et domesticas, scilicet porcos et vaccas, equos *et ebbas* (6), pecoras et capras quibuscumque ad predictas *curtes* pertinent, vel pertinebunt, et cum saltu *de Castellu*, et cum saltu *de Mulinu*, et cum flumen de *Flume sancto* (7), et cum *abba de piscina* (8), et cum saltu *de Erio*, et fretu, et cum lacu *de Erio*, qui sunt *saline* (9). Alia *curte* que nominatur Bosoe similiter dono et trado opera predicte ecclesie Archiepiscopatus sancte Marie Pisane civitatis posita in Romagna (10), cum omnibus suis substantiis et pertinentiis, scilicet terras et vineas, montibus et planis, agrestis et domesticis, saltis et pascuis, et aquis et ripis aquarum, et *piscationibus*. Et nominatur in predicta curte in *uno loco cugnato* de vinea in *Mammucati;* in alio *loco cugnato* in lacco de *Orthilo;* et alio *cugnato* in *Lettargio;* et alio *cugnato* in *Ghiriso* (11). Et orto prope ipsa curte; et domestica que nominatur *Ghiriso;* et alia domestica de *Gasiu;* et alia

(2) Il giudicato è qui indicato col nome di *loco: Iudice Gonnari de loco qui dicitur Turri.*

(3) Il nome comune della *corte* di *Castello* ed *Erio* era *Nurra.*

(4) I nomi di questi cinquanta servi si leggono nella fine della carta.

(5) Il donatore accordava eziandio il dritto di pesca nei fiumi, e torrenti che traversavano le *corti* e terre donate.

(6) *Equos et ebbas*, cioè cavalli e cavalle.

(7) *Flume sancto.* Conserva ancor oggi lo stesso nome di *Fiume santo*, e scorre tra la borgata di Porto Torres, e le saline della Nurra.

(8) Ed esiste ancor oggi questa *piscina*, specie di lago, formatosi naturalmente dalle acque che vi si radunano da varie parti.

(9) *Et cum lacu* (cioè stagno) *de Erio, qui sunt saline.* Vuol dire, che Gonnario donava il *salto* (bosco) e lo stagno (*lacu*) *de Erio* presso al mare, dov'erano pure le saline.

(10) *Romagna* è una regione vicina alla città di Sassari, e ritiene anche al presente lo stesso nome. In questa regione esisteva la *corte* di *Bosoe.*

(11) Le parole *loco cugnato*, che si leggono in questo periodo, significano *luogo chiuso* a muro, o a siepe.

domestica in valle de *Marthu* de campo *Tanaghe.* (1) Et cum uno saltu in *Cornu cerbinu;* et saltu in *Passarina* ki partimos cum Petru de Lacco, latus et latus; et saltum de *Siresi;* et cum quatuor cannetta que abemus in *Sila;* et cum virgario de valle de *Cultu*, cum sa margine (2), et cum quinquaginta servos quibus hic subter nominabimus (3), et cum omnes bestias salvaticas et domesticas quibuscumque, que ad predictas curtes pertinent vel pertinebunt. Item dono et trado ad dicta opera predicte ecclesie sancte Marie medietatem montis qui dicitur Argentei (4), cum omnibus suis pertinentiis, et cum usibus, tam de silvis, quam et de pascuis, et aquis, montibus et planis, agrestis et domesticis, et terras et vineas quibuscumque, vel qualicumque modo, per dictum montem abuit et detinuit, vel abere et pertinere videtur, et cum omnibus rebus, quas predictos servos abent vel abebunt, et cum liberalitate de predictos servos, ut non debeant eos imperare ultra eorum voluntatem, neque judice, neque curatore, neque nullo majorale, neque nullo ordinato, sed sint proprii iuris operarii sancte Marie, vel eorum missi (5). – † In nomine domini amen. Ego iudice Gunnari scripsi (6).

Suprascripto judice Gonnari juravit ad sancta dei evangelia hec omnia supradicta adimplere et observare, et adjuvare retinere ad dicta opera sancte Marie per bonam fidem, sine fraude. Et similiter juravit fidelitatem sancte Marie Archiepiscopatus Pisane Civitatis, et domino Rogerio Pisano Archiepiscopo pisane Civitatis, ejusque successoribus, et justitiam facere pisano populo secundum usum Sardinee terre (7). – Mariano Manno et curatore similiter iuravit hec omnia supradicta adiuvare, observare, et retinere, et nunquam minuere per bonam fidem, sine fraude. Petrus et Constantino fratres suos similiter juraverunt. Comita Gavisatto, et Constantino filio suo similiter juraverunt. Et Constantino de Thuri similiter. Constantine de Thuri *co ke mandica.* – Signum manus Petri de Athene quondam Constantini; et Comita de Kerki, et Comita de Gunale; et Comita de Thuri; Comita Gavisatto; Furatu de Ghitili (8); et Ithocor de Marthi; et Ithocor quondam Comita de Lacco; et Ithocor Calcafarre rogatis testibus. – Signum manus Ugonis quondam Pipini; et Rainolfi quondam Bernardi; et Leonis filio Odimundi, et Pandulfi quondam Pandulfi; et Alfani quondam Caimi; et Mancio quondam Ughoni; et Connellatto quondam Connellatto; et Manfredi Salcetto: et Ildebrando Borbolio; et Baudino quondam Alberti rogatis testibus (9).

In curte de Bosoe damus servos (10), Simeone pisano, et filio suo *integros;* Gavino Corsello, et filio suo *integros;* Gavino Corbu *integru;* Furatu oste *tres pedes;* Torgotori Pira *integru*, et muliere sua, et filio suo *integru;* Iorgi de *Sassaro* (11) cum duos filios suos *integros;* Maria Keruntu cum tres filios suos *integros;* Susanna *Arvorekesa* (12) cum filia sua *integra;* Elena Corrotha *integra;* Gajtana *integra;* Barbara *integra;* Filitica (13), et duos filios suos *integros;* Jannosthi fratres *integros;* Susanna de Campiliolo *integra;* Andrea Barbatos *latus*, et Jorgi filio suo *tres pedes*, et Deietata filia sua *lato et duos dies* (14); Jorgia Falcalato, et uno filio suo *integru;* Petru Murtha *integru;* Gavini Thurali *integru*, et de filia Deietata *pede;* Jorgia de *Usine* (15) *tres pedes;* Martine Cocorgita *lato;* Jaio Pinna *lato;* Furato Buco *pede;* de filios de Andrea Barbato *tres pedes;* Petru Carta *integru*, et de filio suo Constantino *lato;* Petru de Usine *integru;* Constantine de Bari *integru;* Janni Capanna *integru*, et uno suo filio *integru*, et *lato* de alio filio suo; et de Gavini de Siari *lato;* et *lato* de filia de Martino Cocorgiato (16).

XLI *.

Comita II giudice di Arborea dona alla Chiesa maggiore di s. Lorenzo, e al Comune di Genova la chiesa di s. Pietro de Claro, *una* curia *con servi ed armenti, e molte terre, e la metà delle vene argentifere esistenti nelle montagne del regno Arborese, promettendo inoltre di donar loro altre quattro* curie, *e la quarta parte delle miniere d'argento esistenti nel regno Turritano, dappoichè lo avrà conquistato.*

(1131, ... dicembre).

Dai Regii Archivii di Corte di Torino.

Anno dominice incarnationis millesimo centesimo trigesimo primo mense decembris indicione nona.

(1) *Tanaghe*; l'odierna *Taniga*, vicina a Sassari, regione assai riputata per la fertilità del suolo, pe' suoi vini, e per gli olii che produce in abbondanza. Al tempo della presente donazione pare, che non fosse ancora alberata e vignata, giacchè è designata col nome di *campo de Tanaghe*.

(2) Quasi tutti i luoghi qui nominati hanno conservato gli stessi nomi fino al dì d'oggi, specialmente il *salto* di *Cornu Cherbinu* (corno di cervo), e la valle *de Cultu*.

(3) E nella fine della carta sono appunto registrati i nomi di questi cinquanta servi addetti alla gleba.

(4) *Montis qui dicitur argentei.* L'odierna *Argentiera*, montagna della Nurra verso il mare, così chiamata per le vene di argento, di cui è ricca.

(5) Si noti, che qui pure sono indicati gli uffizi pubblici, o le persone investite d'autorità pubblica, nel modo seguente; cioè prima i *giudici*, poi i *curatori*, ed in ultimo i *majorales*, ossia i *majores*. Non oso affermare, che l'*ordinato* fosse un altro uffiziale subalterno, dipendente dai *curatori* o dai *majorali*.

(6) È forse questa l'unica volta, che si vede un regolo scrivere di propria mano l'atto, con cui facea le sue concessioni e donazioni.

(7) Esistevano dunque in Sardegna fin dal secolo XII leggi consuetudinarie, con le quali rendevasi giustizia agli stranieri.

(8) *Furatu de Ghitili*, che qui figura fra i testimonii dell'atto, è senza dubbio quel Forato di Gitil, che nel 1113 dotò ampiamente il monistero di s. Nicolò *in Soliu*; e così pure Pietro de Athene il medesimo, che nel detto anno 1113 (28 ottobre) fondò il monistero Camaldolese di s. Nicolò di Trullas. (Ved. sopr. Dipl. XII, XVI e XVII).

(9) I cognomi degli altri testimoni, cominciando da quello *Ugonis quondam Pipini*, sono tutti pisani.

(10) Qui comincia la registrazione dei cinquanta servi della *corte* di Bosoe, alcuni dei quali erano obbligati a servir sempre, e quindi si donavano *integri*; ed altri, o due, o tre settimane del mese, e perciò si donavano, o per metà (*latus*), o per tre quarti (*tres pedes*).

(11) *Iorgi de Sassaro*; ed ecco una prova, che nel 1131 esisteva già la villa *de Sassaro*, oggi città di Sassari.

(12) *Susanna Arvorekesa*, nativa cioè, od oriunda di Arborea, che volgarmente dai sardi si pronunzia *Arvorea*.

(13) *Filitica*. Credo debba leggersi *Filicita*, ossia Felicita.

(14) Deietata (forse Diodata), figlia del servo di gleba Andrea Barbatos, dovea servire metà del mese, più due giorni; e questo di lei servizio, per riguardo al tempo, è indicato dalle parole *lato* (metà) *et duos dies*.

(15) *De Usine*, cioè del villaggio di Usini ancor oggi esistente a poca distanza da Sassari.

(16) La presente donazione è forse una delle più ampie e generose, che nel presente secolo siansi fatte dai regoli sardi. In virtù della medesima la chiesa di s. Maria di Pisa veniva ad acquistare una vastissima estensione di terreni coltivabili e coltivati: di selve, di vigne, campi ed orti; più un dritto quasi generale di pesca nei fiumi e negli stagni, oltre le saline, e la metà delle miniere di argento della Nurra che diventavano di sua proprietà, e cento servi di gleba per coltivare le terre donate.

Ego Comita judex arvorensis dono ecclesiae beati Laurentii ianuensis et comuni civitatis januae ecclesiam unam in *planitie* Arvoreæ [1], quae vocatur sanctus Petrus *de Claro* [2] cum pertinentiis suis; et *curiam* unam in eadem planicie, cum servis centum, cum duobus milibus ovium, cum bubus et vaccis, cum porcis et iumentis. Dono namque predictam curiam et ecclesiam cum aere ubi extant, cum semita, cum pratis, campis, pascuis, gerbis, coltis et incoltis, cum ingressibus et exitibus, cum aquis et piscationibus, cum superioribus et inferioribus, una cum correntiis suis infinitum. Ab hac die debeo ego qui supra Comita judex una cum meis heredibus defendere supra scriptam donationem ad utilitatem ecclesiae beati Laurentii et comuni civitatis Janue ab omni homine. Item dono eidem ecclesiae et comuni prae dictae civitatis medietatem moncium in quibus invenitur *vena argenti* in toto regno meo [3], cum ista defensione; si autem ab omni homine ut superius dictum est defendere una cum meis heredibus istam donacionem non poterimus, tunc in duplum eamdem donacionem ut supra legitur prae dictae ecclesiae et comuni restituamus, sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit sub estimacione in consimili *curia* et ecclesia. Item dabo comuni civitatis ianue et ecclesiae beati Laurentii, *cum adquixiero regnum Turris* [4] duas *curias* meas proprias, et duas meorum consanguineorum pro quibus mihi iuraverunt et ego iuravi ianuensibus; et dabo quartam partem moncium in quibus *vena argenti* invenitur in toto regno turris; et ne mihi liceat ullo tempore nolle quod volui, sed quod a me semel factum vel quod scriptum est sub iusiurandum inviolabiliter conservare promitto *constipulacione subnixa* [5]. Actum in ecclesia sanctae Mariae de Orestano feliciter.

Hujus donacionis testes sunt Constantinus dat. . . . . Ciddirne de Serra, Comita de Mela, Turbenius de Garbia, Comita de Garbia, Baresum filius Turbenii, Arzocco de Pino, Constantinus filius Petri de Lacono, Troitus (forse *Torchitorius*) de Lela.

† Ego Petrus dei gratia archiepiscopus scripsi [6]. Ego Bonus Johannis notarius rogatu Comitae judicis Arvorensis scripsi.

XLII *.

Comita II, giudice di Arborea, mette se stesso, il suo figlio, ed il suo regno sotto la protezione del Comune di Genova, confidandosi di otteneme sicurtà e difesa.

(. . . . . [7]).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino.

Ego Comita Judex Arvorensis coram primatibus et nobilibus atque liberis regni mei, trado memet ipsum et filium meum [8] una cum regno et omni mea substantia, Ottoni Gontardo Januensium consuli vice totius comunis Janue; nam predicto Ottoni iure meo ideo committo, eo quod ipse pro utilitate totius civitatis janue venit ad me [9], legationem cuius tam mihi quam cuncte mee dominationi considerans esse idoneam, postulationi sue ita satisfeci, ut in hac cartula evidens *super edixi* [10]. Hoc enim rationabiliter per hoc maxime peregi, quia pro hac pacifica concordabilique constitutione et me ipsum secure permanere confido, et totum regnum meum a Januensium defensione esse plenarie munitum confidens spero [11]. Factum fuit hoc in *curia* que vo-

(1) La pianura di Arborea qui indicata è l'attuale *campidano* di Oristano.

(2) In altra copia di questo medesimo diploma, estratta dai Regii Archivi di Corte di Torino, ch'ebbi fra le mani, a vece di *sanctus Petrus de Claro*, leggevasi *sanctus Petrus de Episcopio*; sicchè può argomentarsi, che la vera denominazione della chiesa fosse di *s. Pietro di Claro*, ma che si chiamasse pure *de Episcopio*, perchè dipendente dal vescovo di Arborea, o perchè appartenente in origine al vescovado di quella diocesi.

(3) La donazione in tal rispetto era assai ampia, giacchè comprendeva la metà di tutte le miniere di argento ch' esistevano nel giudicato di Arborea.

(4) Da questo passo della carta si ricava, che Comita aspirava già a rendersi padrone, o ad usurpare il regno di Torres. In un'altra carta però di quest' istesso mese ed anno, esistente nei Regii Archivi di Corte di Torino, ch'è quasi identica alla presente, non si legge la condizione *cum adquixiero regnum Turris*, ma vi si contiene la donazione di quattro corti e della quarta parte delle miniere del giudicato di Torres piena ed assoluta. La riportiamo in questa nota, per servire di confronto al testo del presente diploma XLI.

« Anno incarnationis D.ni n.ri Iesu Christi millesimo cxxxi. mense decembris, indictione nona. Bene sit Januensibus et Comite iudici Arvorensi in mari et in terra, gladiusque hostis prorsus sit ab eis. Ego Comita divina permittente clementia iudex et dominus Arvorensis dono ecclesiae beati Laurentii Ianue et comuni civitatis Ianue ecclesiam unam in planitie Arvoree, que vocatur sanctus Petrus de Claro cum omnibus pertinentiis suis, et curiam unam in eadem planicie cum servis centum, cum duobus millibus ovium, cum bubis et vaccis, cum porcis et iumentis. Dono predictam curiam et ecclesiam cum aere ubi extant, cum saltu, cum semita, cum pratis, campis, pascuis, gerbis coltis et incoltis, cum ingressibus et exitibus suis, cum inferioribus et superioribus, una cum coherentiis suis in integrum, cum acquis et piscationibus. Item dono eidem ecclesie et comuni predicte civitatis medietatem montium in quibus invenitur vena argenti in toto regno meo. Ab hac die debeo ego qui supra Comita iudex una cum meis heredibus defendere suprascriptam donationem ad utilitatem ecclesiae beati Laurentii et comunis civitatis Ianue ab omni homine bona fide, sine fraude et malo ingenio. Si autem ab omni homine, ut superius dictum est, suprascriptam donationem defendere una cum meis heredibus non poterimus, tunc in duplum predicte ecclesie et comuni debemus restituere sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit, sub extimatione in consimili curia et ecclesia. Item dono comuni civitatis Ianue et ecclesie beati Laurentii in regnum Turris duas meas curias proprias, et duas meorum consanguineorum, pro quibus mihi iuraverunt, et ego iuravi Ianuensibus. Et dono quartam partem montium in quibus vena argenti invenitur in toto regno Turris; et nec liceat mihi ullo tempore nolle quod volui, sed quod a me semel factum, vel quod scriptum est sub iusiurandum inviolabiliter conservare promitto cum stipulatione subnixa. Actum in ecclesia sancte Marie de Orestano coram multitudine Ianuensium et Sardorum feliciter. Huius donationis testes sunt Costantinus Dathen, Gidime de Serra, Comita de Mela, Torbeni de Carbia, Comita de Carbia, Bareson filius Torbeni, Arzocco de Pino, Costantinus filius Petri de Lacono, Trachitor de Lola, Rúbaldus vetulus, Annannus de Lavania, Rollandus advocatus, Otto Buzella, Henricus Guertius. — Ego Petrus archiepiscopus subscripsi. »

(5) Si accenna con queste parole all' atto che segue, il quale serve pure a ulteriore spiegazione dei motivi, che determinarono Comita II a tanta liberalità verso i Genovesi.

(6) Pietro arcivescovo, che sottoscrisse quest' atto, era forse arcivescovo di Oristano, o di Arborea; e sono indotto a crederlo dal luogo in cui l'atto medesimo fu scritto, che fu la chiesa di s. Maria di Oristano. Quindi sarebbe egli lo stesso arcivescovo di Oristano, che intervenne alla consagrazione della chiesa della SS. Trinità di Saccargia, e di cui è taciuto il nome nel relativo Diploma (Ved. sopr. dipl. XXI).

(7) Sebbene manchi la data, pure quest'altra carta appartiene evidentemente allo stesso anno 1131, giacchè appare, che fu fatta, o nel giorno medesimo, o subito dopo la precedente.

(8) Il figlio, che qui non è nominato, era Barisone, che fu poi successore di Comita II, e incoronato re di Sardegna.

(9) Ottone Gontardo console della repubblica di Genova, e suo legato speciale, si era trasferito personalmente in Arborea per assistere a questo e al precedente atto, ch' egli avea previamente sollecitati dalla generosità di Comita.

(10) *Super edixi*. È un richiamo alla donazione N° XLI sop.

(11) Il principale motivo adunque di questi due atti successivi del 1131 fu per parte di Comita quello di tutelare il proprio regno di Arborea con la protezione dei Genovesi.

catur *mansio capre* (1). Ego Bonus Johannis notarius rogatu Comitae.

Ego Atto Placentinus Notarius sacri Palacii hoc exemplum ab authentico Boni Johannis notarii transcripsi, et exemplificavi sicut in eo vidi et legi, nihil addito vel dempto, preter forte litteram vel sillabam titulum seu punctum, et hoc causa abreviationis, vel melioris lecture, titulos scilicet in litteras, vel litteras in titulos permutando. Ad cuius exempli corroborationem iussu domini Pegoloti Uguicionis de Girardino Januensium potestatis subscripsi.

XLIII.

Lettera di Papa Innocenzo II agli arcivescovi e vescovi di Sardegna, colla quale raccomanda alla loro sorveglianza e protezione le chiese, i monisteri e i beni, che i monaci Cassinesi dell'Ordine di s. Benedetto possedevano in Sardegna.

(. . . . . , 6 luglio (2)).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 430, col. 2ª, Edit. praed.

Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis per Sardiniam constitutis salutem et apostolicam benedictionem. Ad defensionem rerum Cassinensis monasterii tanto aptiorem nos convenit sollicitudinem exhibere, quanto idem locus cum omnibus ad ipsum pertinentibus ad jus beati Petri specialius noscitur pertinere. Verum quod per praesentiam nostram effectui mancipare non possumus, oportet, ut per fratres nostros archiepiscopos et episcopos adimplere curemus. Cuius rei gratia fraternitati vestrae per apostolica scripta mandando praecipimus, quatenus ecclesias et alia bona, quae B. Benedictus in vestris parochiis habet, pro beati Petri, et nostra reverentia diligere, et manutenere curetis, et contra pravorum hominum molestias defensetis, nullamque eis contrarietatem, vel diminutionem inferatis, aut ab aliis permittatis inferri. Si qui autem eas infestare praesumpserint, plenam de ipsis justitiam faciatis. Praeterea si quis fidelium eisdem venerabilibus locis de rebus suis conferre voluerit, nullatenus prohibere vel contradicere praesumatis. Datum apud S. Germanum II. Non. Julii.

XLIV.

Uberto arcivescovo di Pisa, e Legato Pontificio in Sardegna, pronunzia nel concilio tenuto in ARDARA (3) *il suo lodo, onde ridurre a concordia i canonici e la chieresia di s. Gavino di Torres coi monaci benedittini di s. Pietro di* Nurcki (4) *nelle questioni tra loro insorte per la donazione delle chiese di s. Giorgio di* Baraci, *e di s. Maria di* Gennor.

(1135, ... (5)).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 353, col. 1ª, Edit. praed.

Ego Ubertus S. Pisanae Ecclesiae Archiepiscopus, Romanae Sedis Legatus in perpetuum. Quia in ecclesiarum negotia magnae dispensationi sollicitudinem quisque speculator studiose habere hortatur etc. Ideoque ante nostram praesentiam querela quae fuerat inter ecclesiam s. Gavini (6), et monasterium s. Petri de Nurki deposita fuit. Idcirco quod Archiepiscopus Petrus ecclesiam s. Georgii de Barai (7) et ecclesiam s. Mariae de Gennor monasterio s. Benedicti Cassinensi sine assensu clericorum s. Gavini, et absque consilio episcoporum latenter obtulerat. Monachi praeterea cartam dationis a Judice factam habentes praedictas ecclesias praecipitanter susceperunt. Unde clerici s. Gavini adversus monacos de occulta datione agentes, nullo modo sine illorum assensu ratam posse fieri rationem ostendebant. Causa itaque utriusque partis satis in nostra praesentia examinata, comperuimus quod monachi praefatas ecclesias injuste aquisiissent (8). Sed ne aliqua partium gravaretur, placuit nobis concordiam equa lance pensare. Quatenus monachi s. Benedicti jam dictas cappellas tenerent, salva tamen s. Gavini reverentia. Censum namque vel servitium, quod ecclesia s. NICOLAI DE THATHAR, vel ecclesia s. Gregorii de Oriastreto fecerit ecclesiae s. Gavini, consimile faciet cappella s. Georgii de Barai. Quando archiepiscopus Romam iverit, vel nuntium suum ibi miserit *cardinalem*, vel nuntium Romanum susceperit, adjutorium ut praedictae cappellae faciet de alia ecclesia s. Mariae de Gennor pro posse et qualitate divitiarum suarum. Prior s. Petri de Nurcki reverentiam s. Gavino exhibebit. Ad Synodum et ordinationem sicut mos exigit veniet. Hoc ergo ratum et firmum esse volumus, ut monachi de s. Benedicto habeant et teneant praefatas ecclesias salva s. Gavini reverentia. De quibus decernimus, et nostro sigillo munimus, ut nullus archiepiscopus vel s. Gavini canonicus litigare vel molestare praefatas ecclesias audeat, donec praedictam reverentiam monachi exhibuerint. Facta sunt haec consilio et assensu archiepiscoporum, et episcoporum, atque abbatum, nec non clericorum in Concilio apud Arderam habito presidentium (9). Anno Domini millesimo centesimo tricesimo quinto, indictione sexta.

+ Ego Ubertus Pisanae ecclesiae archiepiscopus Apostolicae Sedis Legatus fieri jussi, et subscripsi.

(1) *Mansio Caprae;* odierno villaggio di Cabras presso a Oristano.
(2) Manca l'indicazione dell'anno, che probabilmente è il 1133.
(3) ARDARA, piccolo borgo nella diocesi di Bisarcio (od Ozieri). Vi esisteva il castello, ora distrutto, in cui anticamente i regoli Turritani faceano la loro residenza ordinaria. Esiste ancora la chiesa di antichissima struttura, in cui fu tenuto il concilio, ed è intitolata - s. Maria di Ardara.
(4) La chiesa di s. Pietro di Nurki era stata donata ai monaci Benedittini nel 1120 da Gonnario di Lacon. (Ved. sopr. dipl. XXVIII).
(5) Manca l'indicazione del mese e del giorno.

(6) La chiesa, oggi basilica, di s. Gavino di Torres.
(7) S. Giorgio di Baraci. Questa chiesa è ora distrutta; ma la regione ritiene ancor oggi la stessa denominazione. (Ved. sopr. dipl. N° XXXVIII).
(8) Il legato pontificio riconobbe, che l'arcivescovo di Torres avea conceduto irregolarmente ai monaci la detta chiesa di s. Giorgio di Barai o Baraci, perchè non era stato richiesto l'assenso del chierici di s. Gavino di Torres, da cui detta chiesa dipendeva, e nemmeno il consiglio dei vescovi suffraganei; e perciò dichiarò nulla la concessione. Ma per conciliare le cose, ordinò che i monaci ritenessero bensì la chiesa loro conceduta, però sotto la dipendenza della chiesa matrice di s. Gavino di Torres, e col pagamento di un annuo censo alla medesima, pari a quello che le pagavano le chiese di s. Nicolò di Sassari (*s. Nicolai de Thathar*) e di s. Gregorio di Oleastreto, e coll'obbligo di contribuire, secondo i suoi redditi, alle spese occorrenti in occasione della venuta di qualche nunzio o legato da Roma, o della partenza per Roma dell'arcivescovo di Torres, o di qualche suo legato, e sopratutto coll'obbligo d'intervenire ai sinodi, e alle ordinazioni, che si farebbero dal detto arcivescovo.
(9) Deve leggersi *praesentium.*

XLV.

Costantino di Athen fa donazione ai monaci di s. Benedetto di Monte Cassino della chiesa di s. Michele di Therricellu da lui rinnovata, e dei servi e terre alla medesima appartenenti.

(1136, 20 maggio).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 156, col. 2ª, Edit. praed.

Auxiliante Domino Deo, atque Salvatore nostro Jesu Christo, et intercedente pro nobis beata et gloriosa, semperque virgine Dei genitrice Maria, et beato Michaele Archangelo praeposito paradisi, et B. Petro principe omnium apostolorum, cui tradidit Dominus claves regni coelorum, et dedit potestatem ligandi atque solvendi in coelo et in terra, et B. S. Gavino, Proto et Januario martires Christi, sub cuius protectione et defensione gubernatos nos credimus esse salvatos usque in finem seculi, amen, fiat. Ego quidem Gostantine de Athen ki fatho custa carta cum voluntate de Deus, et dessu donnu meu judice Gunnari de Laccon, et dessa muliere donna Maria regina (1) prossa ecclesia de sancto Michaele de Therricellu ki fuit de parentes de donnu Comita de Athen, et de fratres suos, et ego renovaila ad totu spendiu meu, et pettila ad su archiepiscopu donnu Petru de Cannetu cum voluntate dessos popillares, et ipse dettimila cum voluntate dessos clericos de sanctu Gavinu, dessu archipreite domnu Constantinu de Lella, et donnu Costantinu Melone, et donnu Mariane Thella. Et ego offerola ad s. Benedictu de Monte Cassinu cum voluntate de muliere mea Pretiosa de Laccon et de filia mea Susanna de Athen, ço siat una cum s. Michaele de Ferruceso (2) pro vestimenta dessos monachos de Sanctu Benedictu. Et cando la petti sa ecclesia non vi abiat fora de unu pede de homine, et una terra de fune (3); et osca pettinde voluntate assu donnu meu judice Gonnari de Laccon, et isse ca donnu bonu fecitila libera sa ecclesia, et vocatillos sos servos kincian esser de omni opera, ki non vaian, nen opera de rennu, nen de regulu, nen de curatore, nen maiore, nen de nullomine natu, sine voluntate de Priore ki laet tenner sa ecclesia. Et sunt testes, primus Deus omnipotens, deinde ego judice Gunnari de Laccon, et muliere mea Maria regina. Testes ambos fratres de Judice, Saltaro et Comita, Petru de Serra, Izzochor de Athen, Constantinu de Athen, Constantinu de Thuri, Petru de Laccon, Marianu de Maruniu, Petru de Gonnale, Petru Pinna, Dorgotori de Ponta, Constantinu de Thuri, Izzochor Secce, Comita de Circi. Testes Baiacesu Majore, Petru de Licios et cita sua, et omnes fratres meos et fideles meos. Facta anno Domini millesimo centesimo tricesimo sexto, indictione quartadecima, mense maio, die vicesima, luna quintadecima. In regno qui dicitur Arder.

(1) Gonnario di Lacon, che poi regnò in Torres sotto nome di Gonnario II, ebbe Elena in moglie. Ma siccome il nome di Maria è dato per uso antichissimo in Sardegna a tutte le donne, e precede sempre al particolare onomastico di ciascheduna, perciò in questa carta la moglie di Gonnario è chiamata *donna* (domina) *Maria regina*.

(2) Si rileva da questo passo, che s. Michele di Terricello, e s. Michele di Ferruceso erano due chiese distinte.

(3) Dice il donatore, che quando egli domandò ed ottenne dall'arcivescovo di Torres Pietro di Canneto la chiesa di s. Michele di Terricello, per ristaurarla e rinnovarla, la medesima chiesa non avea altro carico, fuorchè quello di dare uno dei suoi servi per lavorare a benefizio, o della chiesa matrice turritana, o del regolo, o del regno, una settimana in ciascun mese (*non vi abiat fora de unu pede de homine*), e dippiù un'altra giornata di aratura di terreno, ciò appunto significando *una terra de fune*, ch'è quanto dire l'estensione del terreno corrispondente a una giornata, che misuravasi con una fune; ma che poi il giudice Gonnario di Lacon affrancò la chiesa da quei servizii (*fecitila libera, sa ecclesia*) e ordinò che i servi della medesima non fossero più obbligati a lavoro di sorta a benefizio del giudicato, del giudice, di curatori, o di maggiori, senza il consenso del priore di s. Michele di Therricellu.

XLVI.

Comita di Azzen, e la di lui moglie donano ai monaci benedittini di Monte Cassino il casolare di BOSOHE *coi servi e terre annesse, acciò serva di dotazione al monistero di s. Maria de Iscala dello stess'Ordine di s. Benedetto.*

(. . . . . (4))

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 344, col. 2ª, Edit. praed.

Auxiliante Domino Deo etc. Ego Comita de Azzen, et muliere mea Muscunione de Zzori facimus ista carta cum boluntate de Deus, et donnu nostru judice Gostantine de Laccon, et dessa muliere domna Marcusa regina dicta nomine de Gunale, pro omnia causa nostra cantu amus, et amus de hesta reparare, et homines, et fundamentum, et quatuor pedia, et de intro de domo et de foras de domo, dessa domo de BOSOHE in Forasci ponemus a s. MARIA DE ISCALA, ci siat benedicta tocta a s. Benedictu de Monte Cassinu, et siamus nois in obedientia et cumandamentu de s. Benedictu de Monte Cassinu, et de Apate ci bi aet esser, et de custa causa nostra siat in manu de Monachu, quin ce aet mandare su Apate de Monte Cassinu a s. Michael de Ferecesos in sempiternum. Amen, fiat. Et si qui ista carta destruere aut exterminare ea boluerit, istrumet Deus nomen suo de libro bitae, et carnes ejus disrupat bolatilibus coeli et bestiis terrae, mittat in illis dominus mortem papellae, et deleatur de isto seculo cizzius, et abeat maledictionem de duodecim adpostolos, et de sexdecim profetas, et viginti quatuor seniores, et de trecentis decem octo patres sanctos qui canones disposuerunt in Hicia cibitate, et abeat maledictionem de tres patriarchas Abraham, Isaac, et Jacob, et abeat maledictionem de quatuor evangelistas Marcus, Maczeus, Lucas, et Johannes, et abeat maledictio-

(4) L'annalista Cassinese pospose la presente all'altra carta di Costantino di Athen. A me però sembra, che questa seconda sia molto anteriore di tempo alla prima, perchè dicesi fatta col consenso di Costantino I regolo di Torres, e di sua moglie Marcusa Gunale. Ora, siccome Costantino I cessò di regnare e di vivere nel 1127, egli è chiaro che la donazione del casolare di *Boshoe* fatta da Comita de Azzen dovette precedere di un decennio almeno la donazione di s. Michele di Therricellu fatta da Costantino de Athen. Si rileva dal presente documento, che il casolare donato ai Benedittini di Monte Cassino dal suddetto Comita de Azzen trovavasi nella regione dello stesso nome, in cui esisteva la *corte* di *Bosoe* donata nel 1131 all'opera di s. Maria di Pisa da Gonnario II di Torres. (Ved. sopr. dipl. XL).

nem de novem hordines angelorum, ed de decem archangelorum, et abeat maledictionem de omnes sanctos et sanctas Dei, Amen, amen, fiat. Et si qui ista carta audire ea boluerit, et nostras hordinationes confortaberit, et dixerit quia bene est, abeat benedictione de Deo patre omnipotente, et de S. Matre domini nostri Jesu Christi, et habeat benedictionem de duodecim adpostoli, et de sexdecim prophetas, et de viginti e quatuor seniores, et de trecentis decem octo patres sanctos qui canones disposuerunt in Hician civitate, et abeat benedictionem de omnes sanctos et sanctas Dei, Amen, amen, fiat. Et sunt testes, primus Deus omnipotens, deinde Ego judice Gostantine de Laccon etc.

XLVII *.

Bolla di Papa Innocenzo II, con cui è conceduto al Capitolo della Chiesa di s. Lorenzo di Genova privilegio apostolico per le chiese e pe' beni che possedeva in Sardegna.

(1136, 7 dicembre).

Dall'Archivio della Chiesa di s. Lorenzo di Genova, libro P. B. Car. 32.

Innocentius Episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Guidoni Preposito, et Canonicis matricis Ecclesiae S. Laurentii Ianuensis, tam praesentibus quam futuris in perpetuum. Apostolicae Sedis nos monet auctoritas ecclesiarum omnium curam et sollicitudinem gerere, et eas sub protectione S. Romanae Ecclesiae gremio confovere. Eapropter dilecti in Domino filii vestris rationalibus postulationibus clementer annuimus, et Beati Laurentii Ecclesiam in qua omnipotenti Deo deservitis, Apostolicae Sedis privilegio communimus. Statuimus enim ut qualescumque possessiones, quaecumque bona. ecclesiarum in praesentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum Regum vel Principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis praestante Domino poterit adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus, et illibata permaneant. Haec propriis nominibus adnotanda subiunximus. In iudicatu Calaritano sex Curtes, videlicet Quartum, Arsemine, Caput terrae, Sepollum, Aquam frigidam, Fontana de Cages cum omnibus ad eas pertinentibus, quas nimirum Marianus illustris Caralitanus iudex pro animae suae remedio, et retributione honoris vestrae matrici Ecclesiae Beati Laurentii contulit, ex quibus utique postea tres sibi consensu accipiens vestro, sex alias, scilicet Sabbathum, Paudum, Barali, Frascasali, Forcellam, Sanctam Victoriam *de Villa Porporei*, ubi dicitur *Torreste*, cum omnibus pertinentiis suis Ecclesiae vestrae restituit pro cambio earum trium, scilicet Quartum, Caput terrae, Aquae frigidae; quod utique concambium hoc tenore factum est, ut si vestra Ecclesia detrimentum in ipso pateretur, tres priores collatas sibi curtes, sine calumnia et contradictione recipiet (1). Confirmamus et vobis Ecclesiam s. Ioannis *de Arsemine* cum ecclesiis suis, et caeteris ad eam pertinentibus, quae vobis a venerabili fratre nostro Guillielmo Caralitano archiepiscopo est tradita, et scripti sui munimine roborata, ipso judice, cum uxore sua Pretiosa, et consanguineis seu parentibus, collaudante, et instantius exorante (2), Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat vestram Ecclesiam temere perturbare, aut possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliis vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur vobis, vestrisque successoribus in perpetuum. Si qua igitur in futurum ecclesiastica, saecularisque persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens contra eam venire tentaverit, secundo commonita si non satisfecerit, potestate, honorisque sui dignitate careat, et a Sanctissimo Corpore, et Sanguine Dei, et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat. Conservantibus autem sit pax Domini nostri. Quatenus et hic fructum bonae actionis percipiat, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniat.

Ego Innocentius Catholicae Ecclesiae Episcopus subscripsi.

Ego Guillielmus Praenestinus Episcopus subscripsi.

Ego Anselmus Presbiter Cardinalis subscripsi.

Ego Lucas Presbiter Cardinalis titulo Ss. Ioannis et Pauli subscripsi.

Ego Guido indignus Sacerdos subscripsi.

Ego Gregorius Diaconus Ss. Sergii et Bachi subscripsi.

Ego Grisogonus Diaconus Card. S. Mariae in Porticu subscripsi.

Datum Pisis per manum . . . . Sanctae Romanae Ecclesiae Diaconi Cardinalis et Cancellarii VII idus decembris, indictione XIIII, Incarnationis Dominicae MCXXXVI. Pontificatus vero Domini Innocentii Papae II. anno VII.

XLVIII.

Bolla di Papa Innocenzo II, con cui è conceduto privilegio apostolico ai Monaci Camaldolesi per le chiese, monisteri e beni che possedevano in Sardegna.

(1137, 22 aprile).

Dal Mittarelli e Costadoni, *Annal. Camald.*, tom. III, in append., col. 353, 354 e seg. Edit. praed.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Azoni priori Camaldulensi, ejusque fratribus tam praesentibus quam futuris in perpetuum. Incomprehensibilis et ineffabilis divinae miseratio potestatis nos hec providentiae ratione in apostolicae sedis administratione constituit, ut paternam de omnibus ecclesiis sollicitudinem gerere studeamus. Siquidem Sancta Romana Ecclesia, quae a Deo sibi concessum omnium ecclesiarum retinet principatum, tamquam diligens et pia mater singulis debet ecclesiis instanti vigilantia provvidere. Condecet igitur ut ecclesiae et venerabilia loca, praesertim quae in verae religionis habitu omnipotenti Domino famulari noscuntur, specialioris prerogativae sortiantur honorem, et apostolicae auctoritatis munimine roborentur. Praedecessoris itaque nostri beatae memoriae Papae Honorii vestigiis inhaerentes etc. etc. . . . . Porro quaecumque bona, quascumque posses-

(1) Si accenna alla donazione di sei *corti* fatta nel 1108 da Mariano (Torchitorio II) di Cagliari alla chiesa di s. Lorenzo di Genova, e alla permuta di tre delle suddette *corti* seguita nel 29 giugno 1120. (Ved. sopr. diplom. VI e XXIX).

(2) La donazione di Guglielmo arcivescovo di Cagliari confermata dal papa, è quella già prodotta più sopra al N°. XXVII.

siones in presentiarum juste atque canonice possidetis, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis praestante domino poteritis adipisci, firma vobis vestrisque successoribus in eadem religione permanentibus in perpetuum, et illibata permaneant. In quibus haec propriis nominibus adnotanda subiunximus. Ecclesiam videlicet S. Donati, quae Fons bonus dicitur cum hospitali et omnibus suis bonis etc. etc. . . . .

. . . .

In Sardiniae insula monasterium S. Trinitatis in *Saccari*, ecclesiam S. Eugeniae in *Samanar*, ecclesiam S. Michaelis et S. Laurentii in *Vanari*, ecclesiam S. Mariae et S. Iohannis in *Altasar*, ecclesiam S. Mariae in *Contra*, ecclesiam S. Iohannis et S. Symeonis in *Salvenero*, ecclesiam S. Nicolai in Trulla, ecclesiam S. Petri in *Scano* etc. etc. . .

. . . .

Datum Pisis per manum Aimerici Sanctae Rom. Ecclesiae diaconi cardinalis et cancellarii X. kl. maji, indictione XIIII. incarnationis Dominicae anno M. C. XXXVII. pontificatus vero domini Innocentii papae II. anno VII.

XLIX.

Bolla di Papa Innocenzo II, colla quale è conceduto a Baldovino arcivescovo di Pisa il dritto di primazia sopra alcune chiese vescovili di Sardegna, e gli è confermata l'autorità della legazione pontificia nella stessa isola, ch'era stata conceduta ai suoi predecessori.

(1138, 1 maggio)

Dall'Ughelli, *Ital. Sacra*, tom. III, col. 389-90-91. Edit. praed.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Balduino archiepiscopo Pisano, ejusque successoribus canonice promovendis in perpetuum. Tunc apostolicae Sedi, et Romanis Pontificibus honor integre conservatur, si unicuique ecclesiae sua dignitas custodiatur etc. etc. . . . . quia igitur de discordia et guerra, quae inter Pisanam et Januensem civitates existit, multae hominum clades, et christianorum captivitates innumerae provenerunt, Nos quorum praecipue interest singulorum saluti tam spiritualiter, quam temporaliter sollicite provvidere pro bono pacis et recompensatione Episcopatuum, quos antique a Praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus Ecclesiae Pisanae concessos in insula Corsicae a praedecessore tuo bonae memoriae fratre nostro archiepiscopo accepimus in Galluriensi judicatu duos Episcopatus, Galtellinensem videlicet et Civitatensem, et Populoniensem Episcopatum, tibi tuisque successoribus, et per vos Ecclesiae Pisanae concedimus, et Metropolitano jure subjicimus, vosque Primatus honore super Turritanam provinciam decoramus. Legationem quoque Sardiniae a praedecessore nostro Papa Urbano praedecessoribus tuis concessam, tibi tuisque successoribus praesentis scripti pagina roboramus (1). Denique, ut Pisana civitas, quae coelesti favore de inimicis Christiani nominis victoriam frequenter obtinuit, et eorum urbes plurimas subjugavit, amplius honoretur, equo albo cum nocco albo in processionibus utendi, et crucem, vexillum scilicet dominicum per subjectas vobis provincias portandi, tibi tuisque successoribus licentiam damus. Pallii quoque usum fraternitati tuae concedimus, ut videlicet eo, secundum consuetudinem Pisanae Ecclesiae, perfruaris, et in consecrationibus trium Episcoporum in Corsica, Aleriensis scilicet, Ajacensis, et Sagontini, ac *praedictorum duorum in* Sardinia (2), et Populoniensis Episcopi, quorum Metropolitanus existis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica, secularisve persona hujus nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam ausu temerario venire tentaverit, secundo, tertiove commonita, nisi congrua emendatione correxerit, potestatis, honorisve sui dignitate careat etc. et a sanctissimo etc. Cunctis autem eidem Eccles. etc. etc. Quatenus etc. et apud districtum judicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen.

Ego Innocentius Catholicae Ecclesiae Episcopus ss.
Ego Desiderius Presb. Card. tit. S. Praxedis ss.
Ego Petrus Presb. Card. tit. S. Susannae ss.
Ego Gerardus Presb. Card. tit. S. Crucis in Hierus. ss.
Ego Littifredus Presb. Card. tit. S. Vestinae ss.
Ego Anselmus Presb. Card. tit. S. Laurentii in Lucina ss.
Ego Lucas Presb. Card. tit. Ss. Joannis et Pauli ss.
Ego Stiantius Presb. Card. tit. S. Savinae ss.
Ego Martinus Presb. Card. tit. S. Stephani in Caelio monte ss.
Ego Petrus Episcopus Papiensis ss.
Ego Oddo Diaconus Card. S. Georgii ad Velum aureum ss.
Ego Guido Diaconus Card. tit. S. Adriani ss.
Ego Boetius Diac. Card. tit. Ss. Viti et Modesti ss.
Ego Chrysogonus Diac. Card. tit. S. Mariae in Porticu ss.
Ego Ubaldus Diac. Card. S. Mariae in Via lata ss.
Ego Octavianus Diac. Card. tit. S. Nicolai in Carcere ss.
Ego Jacinthus Prior Subdiaconorum Sacri Palatii ss.
Ego Joannis Sacri palatii Subdiaconus ss.
Ego Baro Sacri palatii sub. et Prior Scolae Crucis ss.
Ego Joannes Paparo Romanae ecclesiae Subdiac. ss.
Ego Galyanus Sacri palatii Subdiaconus ss.
Ego Monachus Sacri palatii Subdiac. ss.
Ego Baldicio Sacri palatii Subdiac. ss.
Ego Vulgarius Sacri palatii Subdiac. ss.

Datum Laterani per manum Aimerici S. R. E. Diaconi Card. et Cancellarii, Kal. Maji, Indict. I. Incarnat. Dominic. anno 1138. Pontificatus vero D. Innocentii Papae II. anno nono.

(1) Gli arcivescovi Pisani aveano ottenuto precedentemente da papa Urbano II la potestà della legazione pontificia in Sardegna, e il titolo di primati della Corsica. Innocenzo II lo ricorda esplicitamente in questa Bolla, con la quale accorda inoltre a Baldovino, e ai di lui successori nella sedia vescovile di Pisa il dritto metropolitico su' vescovi di Galtellì e di Civita in Sardegna, e l'onore della primazia sull'arcivescovo Turritano, confermando sul resto la legazione perpetua, di cui erano già investiti. Innocenzo III estese poi su tutta la Sardegna la primazia degli arcivescovi Pisani; ma poi ne furono privati dal pontefice Clemente IV. - Sotto il pontificato di Gregorio X ricuperarono tutte le dignità e i dritti, relativi alla legazione e alla primazia. (Ved. Ughelli, *Ital. Sacr.*, tom. III, col. 390, 409, 442).

(2) I due vescovadi di Galtellì e di Civita.

L.

Ugone vescovo di Ortilli dona al monistero di s. Salvatore di Camaldoli la chiesa di s. Pietro in Ollin *con tutte le sue pertinenze.*

(1139, ... Indict. II).

Dal Mittarelli e Costadoni, *Annal. Camald.*, tom. III, in append., col. 378 e 379. Edit. praed.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi millesimo C. XXXVIIII. indictione II. Decet enim omnes christianae fidei amatores religionem pure diligere, et loca venerabilia, in quibus Deus per suam ineffabilem gratiam semper adesse creditur, cum ipsis personis divino servitio mancipatis attentius confovere. Quapropter ego Uao licet indignus ecclesie s. Johannis episcopus site in loco qui dicitur *Ortilli* per hanc paginam damus, concedimus, atque ex hauctoritate Sancti Petri Apostoli, et sancti Johannis, et nostra, caritative tradimus, videlicet ecclesiam sancti Petri sitam in loco qui dicitur *Ollin* (1) cum omnibus suis pertinentiis ecclesie sancti Salvatoris de eremo Camalduli, quatenus domnus Azzo prior qui ibi preesse dignoscitur cum ceteris fratribus in eodem loco Christo servientibus, aliique fratres in eadem eremo in perpetuum eremitice viventes ex nostra datione atque concessione habeant, teneant, possideant sine omni nostra, nostrorumque omnium successorum contradictione, salvo jure matricis ecclesie. Decernimus igitur, ut nulli omnino hominum liceat eidem eremo praenominatam ecclesiam a nobis per hanc nostram donationis paginam concessam temere perturbare, aut eius possessionem auferre, vel ablatam retinere, vel temerariis vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum sustentatione et gubernatione concessimus usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre concessionis paginam sciens contra eam agere temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, ream se divino judicio existere, et de perpetrata iniquitate anathematis vinculo dampnatam cognoscat, et a sacratissimo corpore, et sanguine Dei et Domini nostri redemptoris Jesu Christi aliena fiat. Cunctis autem eidem loco ista servantibus fiat pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum judicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Sancitum enim est in legibus, *quod venerabilibus locis semel datur vel conceditur, nullo modo revocetur.*

† Ego Ugo Ortillensis ecclesie episcopus ss.

Ego Petrus Turritanus archiepiscopus interfui et ss.

Ego Gualfredus Plovacensis episcopus interfui et ss.

Ego Johannes Sorrensis episcopus interfui et ss.

Ego Marianus Ardarensis episcopus interfui et ss.

† Ego Balduinus Pisanus archiepiscopus et Romanus Legatus hanc cartam offersionis confirmo et subscripsi.

† Ego Azo Tyrensis archiepiscopus hanc cartam offersionis confirmo et subscripsi (2).

(1) La regione denominata *Ollin* esisteva senza dubbio nel territorio dell'attuale villaggio d'Orotelli (l'*Ortilli* della presente, e l'*Orithilli* di altre carte). Bisogna distinguere il vescovo Ugone di questo diploma da un altro Ugone vescovo di Othana (dove poi fu trasferita la residenza dai vescovi di Ortilli), il quale diede il suo consentimento alla donazione fatta nel 1176 da Alberto arcivescovo Turritano all'ospedale di s. Leonardo di Stagno di Pisa, per secondare le instanze fattegliene da Villano arcivescovo di quella città, primate e legato pontificio in Sardegna. (Ved. infr. il diplom. relat.).

(2) Azone arcivescovo di Tiro accompagnava forse l'arcivescovo Baldovino, il quale dopo la concessione della primazia, e della legazione pontificia in Sardegna, ottenuta nell'anno precedente da papa Innocenzo II, si vede che fu sollecito a trasferirsi nell'isola per esercitarvi la nuova sua autorità, poichè lo vediamo presente, e sottoscrivere quest'atto di donazione. Gli altri testi dell'Atto sono l'arcivescovo di Torres co' vescovi di Ploaghe, di Sorres, e di Ardara suoi suffraganei.

LI *.

Bernardo vescovo di Galtelli *vende ai procuratori dell'opera della chiesa maggiore di s. Maria di Pisa due casolari* (curtes) *denominati di* S. Maria de Lugula, *e di* Santo Stefano de Ligori *pel prezzo di mille dugento quaranta soldi lucchesi, col patto espresso del riscatto nel termine compiuto di due anni.*

(1143, 15 ottobre).

Dall'Archivio della Chiesa Primaziale di S. Maria di Pisa.

In nomine Domini nostri Jesu Chripsti dei eterni, anno ab incarnatione ejus millesimo centesimo quadragesimo tertio idus Octobris indictione sexta. Manifestus sum ego Bernardus Dei gratia *Galtellinensis* episcopus, quia per consensum et auctoritatem donni Balduini venerabilis Pisane ecclesie archiepiscopi, per hanc cartam vendo et trado vobis Guidoni et Mauro rectoribus et procuratoribus atque operariis opere Sancte Marie duas *curtes* integras que sunt posite in insula Sardinee in predicto episcopatu, una quarum quae dicitur *sancte Marie de Lugula*, alia dicitur *sancti Stephani de Ligori*. Predictas *curtes* integras cum servis et ancillis atque nutriminibus, casis et ortis, vineis olivis, terris cultis et incultis, silvis saltis pascuis atque agrestis tam in monte quam in plano, sive in palude aquis aquarumque decursibus, et cum omnibus eorum pertinentiis et proprietatibus et rationibus predictis *curtibus* pertinentibus in integrum cum inferioribus et superioribus suis, seu cum finibus et ingressibus suis, vobis eas ut dictum est vendo et trado. Pro qua a vobis meritum recepi annulum aureum pro solidis mille duocentis quadraginta, quos dedi pro magna et competenti utilitate et melioratione dicti episcopatus pro solvendis debitis cum essem Pise .... is (forse *contractis*) .... Romam ... . et pro via de Roma in prefinito. Quam meam venditionem et traditionem, si ego qui super Bernardus episcopus, vel mei successores, sive cui nos eam dedisserimus aut dederimus retollere vel minuere quesierimus per aliquod ingenium vobis qui supra Guidoni et Mauro operariis, vel vestris successoribus, aut cui vos eam dederitis vel habere decreveritis, et si nos exinde auctores dare volueritis, et eam vobis ab omni homine defendere non potuerimus, et non defensaverimus, spondemus nos vobis componere dictam meam venditionem et traditionem in duplum .... sub extimatione qualis tunc fuerit. Et in tali hordine hec scribere rogavi Ugonem notarium apostolice sedis in palatio dicti Archiepiscopi.

† Ego Balduinus Dei gratia Pisanus Archiep. subscripsi.

† Ego Episcopus Bernardus in hac cartula a me rogata subscripsi (3).

(3) Il vescovo Bernardo, nel sottoscrivere, dichiara che la pre-

Signa manuum Gerardi quondam Andree, et Bracciacurte et Burdini germanorum filiorum Gualandi, Viviani quondam Signorecti, Ugonis quondam Gerardi rogatorum testium.

Ego Ugo Notarius apostolice sedis post tradita complevi et dedi. Suprascripta carta facta est eo tenore; si ego qui supra Bernardus episcopus vel mei successores, aut noster missus, ab hodie usque in duos annos expletos proxime venturos, dederimus vobis operariis, vel vestris successoribus, aut vestro misso, solidos mille ducentos quadraginta bonorum denariorum lucensium expendibilium de capitali salvos in terra, et *prode* per singulum annum per libras solidas tres de quanto *habere* de Sardinia ad Pisam misero, si Deus eum salvum venire permiserit . . . . . Et si forsitan totum ipsum *habere* Pisis non miserimus, de totum quod minus fuerit dabimus predictum *proficuum* per libram similiter salvum in terra. Item promitto quod totum ipsum *habere* cum testibus in navi, vel navibus nominatis mittere habemus, ut discordia inde esse non possit. Et si omnia taliter facta et observata fuerint, quod sit inanis et vacua, et in nostra redeat potestate. Et si taliter vobis hec omnia adimpleta et observata non fuerint per aliquod ingenium, tum inde in antea habeatis omnia que supra leguntur per suprascriptam cartam proprietario nomine ad faciendum inde quidquid volueritis absque omni calumnia. Et promissio post transhactum constitutum ad defendendum que per manum tenet, ad penam argenti optimi libras quinquaginta ad dictum datare meritum, et testes. Et investivero eos inde ad proprietatem ad dictam penam ad eumdem datare meritum, et testes (1).

LII *.

Lettera di Papa Lucio II all'Arcivescovo, ai Consoli, ed al popolo di Genova, onde avvertirli che non tentino verun atto di dominio o di possesso, nè separatamente, nè unitamente ai Pisani, sull'isola di Sardegna, perchè appartenente la medesima al patrimonio di s. Pietro, ed alla Chiesa romana, ed esortandoli anzi ad opporsi virilmente a qualunque osasse esercitarvi atti somiglianti.

(1144, 26 ottobre (2)).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino.

Lucius episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Archiepiscopo, et dilectis filiis Consulibus, et populo Januensi salutem et apostolicam benedictionem. Si diligenter considerare velitis et memoriter retinere quantum Romana ecclesia vos dilexerit, et qualem honorem vestre contulerit civitati, nequaquam aliquid facere presumeretis quod in ejusdem Ecclesie detrimentum valeat redundare. Cum audientiam siquidem apostolicatus nostri pervenit, quod insulam SARDINIAM que ad Romanam ecclesiam pertinet, tamquam insula illa que specialiter in patrimonio Beati Petri consistit (3), cum pisanis et aliis gentibus in manu valida disposuistis, et parati estis intrare, ut eam pro vestre voluntatis arbitrio dividere valeatis. Quum igitur nullatenus hoc possumus equo animo tolerare, per apostolica vobis scripta sub interminatione anathematis prohibemus ne cum pisanis vel cum aliis gentibus prefatam insulam dividatis, aut attemptetis aliquatenus aggravare. Scituri quod si mandato nostro presumpseritis contraire, tam in his que a Romana vobis Ecclesia sunt concessa, quam in aliis, vobis nostram gratiam subtrahemus. Ita quod ad omnium notitiam poterit pervenire, quod injuria Ecclesie non remanserit impunita. Si vero filios Ecclesie vos esse cognoscitis, ut debetis, et scire poteritis quod aliqua gens velit homines dicte insule molestare, vel eandem invadere et turbare, sicut de vobis confidimus, vos viriliter opponatis, nec aliquatenus permittatis quod ab aliquibus predicta insula, cum sit ut supra dictum est B. Petri patrimonium, dividatur vel illicite molestetur. Ut autem prohibitio nostra firmiter observetur, tibi frater Archiepiscope presentium auctoritate praecipimus, ut Consules et populum tuum, si necessarium fuerit, per excomunicationis et interdicti sententiam, omni gratia et timore postposito, a tam dicta presumptione compescas. Datum Anagnie VII Kal. Novembris.

LIII.

Lettera di Papa Eugenio III a Villano arcivescovo di Pisa, con cui lo delega per definire alcune questioni esistenti tra Rainaldo Abate di Monte Cassino e il Vescovo di Solci in Sardegna, tra l'Arciprete di Torres e i monaci di Tergo nella stessa isola, e per mandare ad esecuzione una sentenza già intervenuta in altra questione tra Costantino di Athen e i monaci Benedittini.

(. . . . .)

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 155. Edit. praed.

Eugenius episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Villano Pisano archiepiscopo salutem et apostolicam benedictionem. Adversus venerabilem fratrem nostrum A. Sul-

sente vendita fu fatta, dietro sua domanda (*in hac cartula a me rogata subscripsi*). Sottoscrive pure come presente Baldovino arcivescovo di Pisa. Ora, siccome lo abbiamo pure veduto presenziare e sottoscrivere nel 1139 la precedente donazione di Ugone vescovo di Ortilli (Orotelli), e siccome non pare verosimile, ch'egli dimorasse in Sardegna per quattro anni continui, resta a credere ch'ei venisse, o annualmente, o più probabilmente ogni tre anni, all'isola, per adempiervi ai suoi doveri di legato pontificio.

(1) Nella carta si dice apertamente, che il vescovo Bernardo avea avuto bisogno della somma cadente in contratto, sia per migliorare i beni del suo episcopato (forse la chiesa e l'episcopio) sia pei debiti da lui contratti in Pisa, e nel suo viaggio da Pisa a Roma, e da Roma alla sua sede. La condizione del riscatto delle *corti* vendute, mediante la restituzione dentro due anni dei 1240 soldi lucchesi, fu aggiunta *in continenti* al contratto di vendita. Ma nel caso, in cui il riscatto avesse luogo, il vescovo Bernardo dovea pure pagare sulla somma capitale (1240 soldi lucchesi) l'interesse (*prode*) o il beneficio (*proficium*) di tre lire di soldi lucchesi per ciascun anno dei due prefissi al riscatto; ciò che corrispondeva al due e mezzo per cento.

(2) Sebbene nella Bolla non sia notato l'anno, questo però è indubitatamente il 1144, giacchè la Bolla medesima dicesi spedita da Anagni nel 26 ottobre; e Lucio II, che fu eletto papa nel 12 marzo 1144, morì nel 25 febbraio 1145.

(3) Qui si dichiara apertamente dal pontefice Lucio II che la Sardegna apparteneva al patrimonio di s. Pietro, fondandosi senza dubbio sulla donazione fattane alla sedia pontificia, della quale abbiamo già discorso nella Dissertazione prima del presente CODICE. Quindi chiama un attentato l'impresa, cui si preparavano le due repubbliche unite di Genova e di Pisa, per impossessarsi dell'isola, e dividersela tra loro, e comanda all'arcivescovo di Genova, che laddove le parole e le ragioni non bastino per rimuovere quel Comune da tale ingiusto disegno, fulmini contro i medesimi la scomunica e l'interdetto.

censem episcopum[1] dilecti filii nostri Raynaldi Cassinensis Abbatis querelam frequenter accepimus, quod ei de sex ecclesiis, videlicet s. Vincentii *de Taverna*, s. Mariae *de Flumine tepido*, s. Martae et s. Pantaleonis *de Olivano*, s. Georgii *de Tulvi*, et s. Mariae *de Palma*, quas ad ius monasterii sui asserit pertinere, injuriam faciat, et eas per violentiam et injuste detineat[2]. Quia ergo idem monasterium ad jurisdictionem B. Petri speciali praerogativa pertinere dignoscitur, et in sua ei justitia deesse non possumus nec debemus, per praesentia scripta fraternitati tuae mandamus, quatenus praedictum fratrem nostrum proximis kalendis Maji[3] pro eadem controversia terminanda ante tuam praesentiam evoces, et allegationibus ac rationibus utriusque partis diligenter auditis et recognitis, per judicium vel concordiam eidem causae finem debitum, Domino auctore, imponas. Praedicto siquidem termino memoratus Abbas pro eadem causa sufficientes personas ad tuam praesentiam destinare curabit. Nihilominus tibi quoque mandamus, ut controversia, quam Turritanus Archipresbyter adversus monasterium S. Mariae *de Thergo* super ecclesia S. Petri *intra Cingla*, et S. Mariae *de Tanache*[4] in praesentia praedecessoris tui b. m. Balduini archiepiscopi movit justitia mediante studeas definire. Praeterea sententiam, quam super judicio quondam Constantini de Athen beato Benedicto fecisse dignoscitur, tua fraternitas promulgatum digno effectui mancipari, et firmiter observari[5].

LIV.

Bolla di Papa Eugenio III, con cui è confermata ai monaci Camaldolesi la possessione di varie chiese e monisteri nell'isola di Sardegna.

(1146, 6 febbraio).

Dal Mittarelli e Costadoni, *Annal. Camald.*, in append., tom. III, col. 437, 438, 439. Edit. praed.

Eugenius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Azzoni priori Camaldulensi ejusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Religionis desideriis dignum est facilem praebere consensum etc. . . . . Idcirco etc. . . . .

. . . .

. . . .

In Sardinia insula monasterium Sancte Trinitatis *in Saccaria;* ecclesiam s. Eugenie *in Samanar;* ecclesiam sancti Michaelis et sancti Laurentii *in Vanari;* ecclesiam sancte Marie et sancti Johannis *in Altasar;* ecclesiam sancte Marie *in Contra;* ecclesiam sancti Johannis et sancti Symeonis *in Salvenero;* ecclesiam sancti Nicholai *in Trulla;* ecclesiam sancti Petri *in Scano;* ecclesiam sancti Pauli *in Cotroniano;* ecclesiam sancti Petri *in* Heolin[6] etc. etc. . . . .

. . . .

Datum apud Sanctum Genesium per manus Guidonis S. R. E. diac. card. et cancellarii, VIII. id. Febr. Incarnationis Dominice anno M. C. XLVI. Pontificatus vero domni Eugenii III papa anno secundo.

LV.

Lettera di s. Bernardo Abate di Chiaravalle a Papa Eugenio III, nella quale, mentre approva la scomunica fulminata dall'arcivescovo Baldovino contro il giudice d'Arborea, raccomanda al Pontefice il giudice di Torres.

(1146.).

Dalle Opere di S. Bernardo Abate di Chiaravalle, tom. I, epistolar. (epist. 245), col. 244-45. Edition. Mabillonian. Parigi, 1719 vol. due in fol., e Venezia, 1726 vol. 2 in fol.

Ita quaeso, ita facite. Semper consideretur, non a quo, sed quid petatur etc. etc.[7] . . . .

. . . .

. . . . . Quod sanctae memoriae Balduinus Pisanus archiepiscopus fecit in Sardinia de excomunicatione Arvorensis judicis[8]; quia nonnisi juste hoc virum bonum fecisse credimus, vestra autoritate ratum et inconcussum manere rogamus. Porro Turritanus judex[9], quia bonus dicitur esse princeps, sit vobis commendatus, et a vobis manuteneatur.

(1) Il vescovo di Solci indicato con la sola iniziale A. è probabilmente Aimone, lo stesso che venti anni dopo, cioè nel 1163 interviene all'Atto di concordia tra Bonito arcivescovo di Cagliari, e i monaci Cassinesi. (Ved. infr. il dipl. relat.).

(2) Le sei chiese, sulle quali cadeva la disputa, erano state donate ai monaci Cassinesi, con varie terre e possedimenti annessi, da Torchitorio I re di Cagliari nel 5 maggio del 1066. (Ved. dipl. e cart. del secolo XI, N° VII).

(3) Siccome Eugenio III fu eletto pontefice nel 27 febbraio 1145; perciò la presente Bolla non può essere anteriore a detto anno, e così nemmeno il primo giorno di maggio fissato per la udienza delle parti, e la decisione della lite.

(4) Si rileva da queste e dalle parole seguenti, che l'arciprete Turritano avea già iniziato nanti Baldovino arcivescovo di Pisa e legato pontificio la lite contro i monaci di Thergo, per le due chiese nominate nell'Atto. Il papa incaricava Villano di terminare, e definire una tal lite.

(5) L'arcivescovo Baldovino avea dato la sua sentenza nella questione insorta tra Costantino di Athen, e i monaci Benedittini (relativa forse alla donazione fatta dal primo ai secondi nel 20 maggio 1136. Ved. sopr. dipl. XLV). Il pontefice ordina a Villano, che mandi ad esecuzione la detta sentenza.

(6) Deve leggersi *sancti Petri in Ollin*, ch'era la chiesa donata ai Camaldolesi nel 1139 da Ugone vescovo di *Ortilli*. (Ved. sopr. cart. N° L).

(7) Si tralasciano le parti della lettera, che non riguardano i regoli di Arborea e di Torres.

(8) *Arvorensis judicis*, cioè Comita II, padre di Barisone re di Sardegna.

(9) Il *Turritanus iudex, qui bonus dicitur esse princeps*, cui accenna s. Bernardo, è Gonnario II re di Torres. Un tale elogio era assai ben meritato, poichè governò saggiamente li suoi stati, e dopo tanti esempi di splendidezza, di generosità e di costanza dati sul trono, nel vigore della sua età e della sua potenza, rinunziò al potere, e alla corona, e ritiratosi nel monistero di Chiaravalle, vi condusse piamente la vita fino all'estrema vecchiezza, e vi morì in concetto di santità. Il Monaco Erberto, uno dei discepoli di s. Bernardo, che fu poi arcivescovo di Torres, lasciò scritto di lui: *quod ipso* (i. e. s. Bernardo) *vivente non egit, post ejus obitum implere festinavit... Dum adhuc quadragenarius* (deve leggersi *quinquagenarius*) *esset aetate, corporis et animi vigore praepollens, relicta* Sardinia, *omnique gloria mundi deposita, pauper et humilis ingressus est Claram-Vallem, ibique sanctissime vixit ad summam senectutem.* (tom. II, oper. s. Bernardi, col. 1230). S. Bernardo, secondo la cronologia del Mabillon, morì nel 20 agosto 1153. Pare adunque, che Gonnario re di Torres, avendo ridotto ad atto il suo pio pensiero, subito dopo la morte del santo Dottore, sia andato a rinchiudersi pel resto di sua vita nel monistero di Chiaravalle, o verso la fine dello stesso anno 1153, ovvero nell'anno seguente 1154.

LVI.

Gonnario II re di Torres, soffermatosi in Monte Cassino, allorchè intraprese un pellegrinaggio a Gerusalemme per visitare i Luoghi Santi, confermò a quel monistero le donazioni fatte dai suoi maggiori, e ne fece egli stesso una nuova ed amplissima, aggiungendo alla medesima molte terre colte ed incolte, boschi, servi ed ancelle.

(1147, 24 giugno).

Dal Muratori, Antiquitat. Ital., Med. Æv., tom. II, dissert. XXXII, col. 1061, 1062. Edit. praed.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Anno ab incarnationis eius millesimo centesimo quadragesimo septimo, indictione decima, octavo kalendas iulii. Si injusta et vana postulantibus nullus omnino justus et firmus tribuendus est effectus, juste et religiose postulationi, et maxime Dei cultorum et locorum venerabilium manus est operienda charitatis et pietatis. Quapropter ego Gonnarius divina dispensatione *Turritanorum Rex et Dominus* vigesimo anno regni nostri Ierosolimam pergens ad loca sancta visenda, ad limina sanctissimi Patris Benedicti declinare decrevimus, atque petitionibus reverendissimi domni Raynaldi Dei gratia Cardinalis et Cassinensis abbatis, et fratrum, quos illuc congregatos reperimus, quorum conversatio nobis placuit, assensum praebuimus, quibus etiam vinculo societatis, amore et reverentia Beati Patris Benedicti, et ipsius loci quem perspeximus religione nos astrinximus (1); et ea quae a praedecessoribus nostris, et consanguineis, vel a quibuscumque in Insula Sardinia sub regno nostro Turritano Cassinensi Coenobio quoquo modo data seu danda sunt, quantum in nobis est, in perpetuum tenenda et possidenda confirmamus. Scilicet ecclesiam Sanctae Mariae *de Thergo*, ecclesiam Sancti Petri *de Gulsubi*, Sancti Nicolai *de Solio*, Sancti Petri *de Nurki*, Sancti Michaelis *de Ferrugio*, cum omnibus pertinentiis eorum, et ecclesiis eis concessis, cum servis et ancillis, terris et vineis, cultis et incultis, silvis et pascuis, planitiis, montibus et vallibus, molendinis, acquis acquarumque decursibus. Quidquid praeterea gloriosae memoriae atavus meus Baraso rex, Marianus avus noster, Constantinus etiam genitor noster, et Marchusa regina uxor eius, et consanguinei nostri cum filiis et filiabus, et Comita cum uxore sua Muscundola, et Marianus cum uxore sua Iusta, Pera filia Gonnarii, Constantinus *de Carvia* cum uxore sua Iorgia, Foratus *de Gentile* cum uxore sua Susanna, (2) nec non et alii quique fideles, qui in eodem Cassinensi coenobio dederunt, absque omni molestatione, dilaceratione, et conditione, firma et illibata perpetuo manere volumus: Amen, amen, amen: Fiat, fiat, fiat. Et quis ista carta destruere aut exterminare eam voluerit, istrumet Deus nomen suum de libro vitae et carnes suas dirumpat volatilibus caeli et bestiis terrae, et mittat in illis dominus mortem papellae, et deleantur de isto seculo citius, et habeat maledictionem de Deo patre omnipotente, et de Sancta Maria matre Domini nostri Iesu Christi, et de beato Michaele Archangelo, et quatuor Evangelistas Marcus, Mathaeus, Lucas, et Iohannes, et de duodecim Apostolis, et de sexdecim Prophetis, et viginti quatuor Seniores, et de trecentos et octo Patres Sanctos qui canones disposuerunt in Nicea civitate, et de novem ordines angelorum, et omnes Sanctos et Sanctas Dei; amen, amen, amen; fiat, fiat, fiat. Et si quis ista carta audire voluerit, et nostras ordinationes placuerit, et dixerit quia bene est, habeat benedictionem de Deo patre omnipotente, et de Sancta Maria matre Domini nostri Iesu Christi, et de Beato Michaele Arcangelo, et de quatuor Evangelistas Marcus, Mathaeus, Lucas, et Iohannes, et de duodecim Apostolis, et de sexdecim Prophetis et de vigintiquatuor Seniores, et de trecentos et octo Patres Sanctos, qui canones constituerunt in Nicea civitate, et de novem Ordines Angelorum, et de omnes Sanctos et Sanctas Dei; amen, amen, amen: fiat, fiat, fiat. Et sunt Deus omnipotens testes primus; deinde ego Iudice Gunnari qui hanc cartam fieri praecepi; et domnus Iohannes Sorrentinus episcopus; et domnus Robertus eiusdem Regis Curiae Magister (3); et Sigismundus filius Bulli, et Comita de Tori nepos eiusdem; et Torchetori de Serra. Hoc totum confirmatum est in supradicta Ecclesia Cassinensi, praesente et praecipiente praedicto Domino Rege Gonnario, et Domino Iohanne episcopo Sorrentino, et Magistro Roberto, et aliis supradictis, in praesentia Domini Raynaldi Cassinensis abbatis et Cardinalis, et ante praesentiam Domini Mazzullini praefatae Ecclesiae advocati (4). Quod ego Iohannes Diaconus et Ecclesiae Notarius ex praecepto supradicti Domini Gunnarii Turritani Regis scripsi, praesentibus his ad hoc vocatis testibus, scilicet Bernardo de sancta Rufina, Murino de Arpino, Ruberto filio de Albaruto. . . . . majore, Raynaldo filio Iohannis de Majo. Scriptum in mense et indictione super scripta.

† Ego Gunnarius Iudex Turritanus in donnu Beati Benedicti libenter subscripsi.

† Ego qui supra Iohannes Surrentinus Episcopus signum Crucis feci, et interfui.

† Signum manu supranominati Magistri Roberti Turrenensi subscriptum.

† Ego Comita de Thori manu mea subscripsi.

† Ego Torquetore de Serra hoc decens signum manu mea feci (5).

† Ego Sigismundino filio Bollo subscripsi.

(1) Da queste parole *et ipsius loci quem perspeximus religione nos astrinximus* si potrebbe forse indurne, che fin d'allora, cioè dal 1147, il regolo Gonnario avesse professato la vita monastica in Chiaravalle. Ma siccome lo vediamo poi di nuovo nei suoi stati fino al 1153, ed abbiamo fino a tal anno altri monumenti della sua liberalità (ved. infr.) nei quali s'intitola ancora re di Torres, perciò è evidente, che le suddette parole indicano precisamente, essersi il regolo Gormario affigliato nel 1147 all'ordine Benedittino, per approfittare del benefizio delle preci, e delle indulgenze impartite all'ordine medesimo, com'era costumanza di quei tempi, e dopo ancora, presso i laici.

(2) Fra i suoi ascendenti Gonnario tace il nome del suo bisavo, ricorda le largizioni fatte a Monte Cassino da suo padre Costantino I, dal suo avo Mariano, dal suo bisarcavolo Barisone I, e da parecchi suoi consanguinei, fra i quali annovera Costantino di Carvia e Forato di Gitil (*de Gentile*), e Comita con la moglie Muscundola, che probabilmente è lo stesso Comita de Azzen, il quale con la moglie sua Muscunione de Zzori fece pure, alcuni anni dopo, la donazione della *corte* di *Bosohe* al monistero benedittino di s. Maria de *Iscala*. (Ved. sopr. Cart. numeri XI, XII, XVI, XLVI).

(3) *Donno* Roberto, o Maestro Roberto era il Segretario (*Magister Curiae*) del re Gonnario II. Egli era nativo di Torres, come lo indica la di lui sottoscrizione, che leggesi alla fine dell'atto in questi termini: *signum manu supranominati Magistri Roberti Turrenensis subscriptum*.

(4) Avvocato cioè, o *Difensore* della chiesa di Monte Cassino.

(5) È da notarsi l'espressione usata dal sottoscrittore, *hoc decens signum manu mea feci*, che pare voglia indicare una scusa modesta pel modo con cui quel segno eravi stato apposto di sua propria mano.

LVII.

Donazione del vasto territorio (Saltu) *di* Anglona, *e della chiesa di* Petra pertusa, *fatta da* **Barisone** *giudice di Arborea alla chiesa di s. Maria di* Bonarcado *nel giorno in cui quest'ultima fu consagrata.*

(. . . . . [1]).

Dal Mittarelli e Costadoni, *Annal. Camaldol.* tom. III, in Append. col. 443, 444. Edit. praed.

In nomine Domini Jesu Christi amen. Ego judice Barusone *de Serra* potestate *de logu* de Arborea [2] fazo custa carta pro Saltu qui do a Sancta Maria de Bonarcatu in sa sacracione de sa Ecclesia nova pro anima mea et de parentes meos, da unde lu cognosco su regnu de Arborea, et pro qui deme Deus, et Sancta Maria vita et sanitate et figios bonos, qui potesten su regnu post variacione mea, doli su Saltu de Anglone etc. [3]. – Testes donnu Comite de Laccone arquipiscobu Doristane, donnu Pauca Pelea piscobu de Sancta Justa, donnu Ildibrandinu piscobu de Turalba, donnu Rellu piscobu Dustellus, donnu Aju arquipiscobu de Turres, donnu Marianu Thelle piscobu Gisarclu, in eo et sunt a sacra sa ecclesia, et essos, et populum, a quanta ibi fuit a sa sacratione sunt testes. Et ego judice Barusone, qui fazo ateru bene a Sancta Maria de Bonarcatu, pro lucrellu su regnu atiunguli a su saltu et clesia de Petra pertusa, qui habeant a gradu de cavallos etc. [4]. – Et sunt testes donnu Villanu archipiscobu de Pisas, qui fuit bennedu pro Cardinale de Roma cum omni Clericatu suo [5], et judice Constantine de Plominos, Judice Gunnari de Jugadore, Judice Constantine Gallulesa connatu mèu etc. [6].

(1) Manca la indicazione dell'anno. Sembra però potersi affermare che questa donazione avesse luogo nel 1147, o poco dopo, giacchè le cronache sarde riferiscono, che le largizioni di Barisone a favore della chiesa di s. Maria di Bonarcado furono da lui fatte nell'anno primo del suo regno.

(2) È questo il famoso Barisone re di Sardegna, di cui ho riferito largamente le azioni e la vita nel mio *Dizionario Biografico dei Sardi Illustri*, Vol. I, pag. 119 e seg. - Notisi la espressione *Potestate* (Podestà) *de logu de Arborea* (del luogo di Arborea), e si vedrà il perchè la *Carta*, o raccolta di leggi pubblicata due secoli e mezzo dopo da Eleonora di Arborea sia intitolata antonomasticamente - *Carta de logu*.

(3) Barisone dice in questo luogo di riconoscere dai suoi parenti (genitori) il regno di Arborea: dunque lo ebbe, non per elezione, ma per dritto ereditario. E questo dritto era trasmissibile alla sua prole, poichè prega Dio e s. Maria che gli concedano buoni figli (*figios bonos*), i quali, dopo la sua morte (*post variacione mea*) governino il regno di Arborea.

(4) Alla donazione del *Salto di Anglona* Barisone aggiunge (*a tunguli*, i. e. *atjunguli*) la chiesa di *Pietra pertusa* (Pietra pertugiata) e quanti cavalli saranno di piacimento dei donatari (*qui habeant a gradu de cavallos*), e ciò a presenza del popolo accorso a quella consagrazione (della chiesa di s. Maria di Bonarcado), e dei testi *Comita* di Lacono arcivescovo di Oristano (*Doristane*) città capitale di Arborea, *Pauca Palea* vescovo di s. Giusta, *Rello* o *Pello* vescovo di Usellus (*Dustellus*), Ildebrando vescovo di Terralba, *Azo* (*Aju*) arcivescovo di Torres, e *Mariano Thelle* vescovo di Bisarcio (*Gisarclu*).

(5) Villano arcivescovo di Pisa avea dunque una missione particolare, cioè di fare le veci del cardinale legato che solea inviarsi da Roma in Sardegna (*qui fuit bennedu pro Cardinale de Roma*), ma non esercitava un dritto inerente al suo arcivescovato.

(6) Qui sono nominati gli altri tre regoli dell'isola di quel tempo, cioè *Costantino* di Cagliari, che non so indovinare per qual ragione sia appellato *de Plominos*; *Gonnario* di Logudoro (*Jugadore*); e Costantino di Gallura (*Gallulese*).

Et qui dixerit quia bene est, habeat benedictionem a Deus et a sancta Maria, et cui non placuerit, et condemnaverit hec ordinatio, habeat maledictionem de Deus et de sancta Maria, et de quatuor Evangelistas, et XII Apostolos, de XVI prophetas, de XXIV Seniores; de CCC patres sanctos, et M. C. XLIIII innocentes martyres, et apat porthione cum Juda traditore, et cum Herode, et cum diabulum in infernum. Amen, amen, Fiat, fiat.

LVIII.

Frammento di atti di lite seguita in presenza di Gonnario II re di Torres tra l'abbadessa Massimilla e Attone arcivescovo turritano intorno alla proprietà della chiesa di s. Giovanni di Usune.

(. . . . . [7]).

Dal Tola, *Dizionario Biograf. degli uomini illustri di Sardegna*, vol. III, pag. 228-29. Edit. Taur. 1837-38.

Ego appatissa Massimilla Kertaìt mecu sarkipiscopu de Turres donnu Athu su die de su sinotu in Turres *in corona de Judike Gunnari et de sos piscopos* [8], plakendeli ad isse assarkipiscopu, e dandeli sa corona pro sua a judike et assos piscopos kivi furun pro faker nos justhitia a mimi et adisse [9]. Naraitimi eccola sappatissa narait per gikeu kilu levat a sanctu Gavinu a sanctu Juanne dusune Ki est pecuiare de sanctu Gavinu; et ego naraili ca sanctu Juanne et sancta Maria et sancta Caterina ecclesias de rennu furun, et judike Mariane las deit assu monasteriu nostru cando vi deit totu sateru cantu vi deit. . . . . maria venasca. Judikarun assarkipiscopu a batuker testimonios. . . . . sanctu Gavinu inco Kertait testimonios non poteit batuker, derumuli assu *pbru meu pbr Ithocor de fravile* cum [10]. . . . . a binki ca sanctu Juanne dusune non. . . . . de sanctu Gavinu inco mi Kertait sarkipiscopu . . . . [11].

(7) Manca la data dell'anno; ma il frammento, e la lite, cui il medesimo si riferisce, appartiene indubitatamente al secolo XII, essendovi nominati Atone arcivescovo, e Gonnario re di Torres, che furono i secondi di tal nome.

(8) I giudici in questa lite furono Gonnario suddetto, e i vescovi che si trovavano riuniti in Torres per celebrarvi sinodo. Era, per la qualità delle persone che la componevano, e del regolo che la presiedeva, come un'alta Corte (*Corona*) di giustizia.

(9) Massimilla si sottomette alla decisione che saranno per dare sulla lite (*kertu*, dal latino *certo*, *certas*, *certamen*, *certaminis*) il giudice Gonnario, e i vescovi seduti *in corona*.

(10) *Pbru meu* ec. Evidentemente queste parole, e le altre che seguono, sono abbreviature di *presbyteru*, o *presbyteriu meu*, e *presbyter Ithocor de fravile*, il quale forse era il cappellano, o l'amministratore ecclesiastico del monistero.

(11) Manca la conclusione del documento, la di cui sostanza è questa. Il monastero, di cui Massimilla era abbadessa, possedeva le chiese di s. Giovanni di Usune, di s. Maria e di s. Catterina donategli da Mariano I re di Torres. L'arcivescovo Turritano Atone pretendeva, che la suddetta chiesa di s. Giovanni di Usune appartenesse alla chiesa di s. Gavino di Torres, e fosse sua filiale. Questo fu il soggetto della lite. Gonnario, e i vescovi riuniti e seduti *in corona* (*sedentes pro tribunali*) ingiunsero ad Atone, che presentasse testimoni a provare la sua pretesa; ma non avendoli presentati, la chiesa controversa fu lasciata nel pacifico possesso del monistero. Quale poi fosse questo cenobio, ed i maggiori schiarimenti a tal riguardo si possono leggere nel mio *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. III, pag. 228-29, not. 2.

LIX.

Il Giudice Gonnario di Laccon, col consenso di suo figlio Barisone re di Torres, memore della buona accoglienza avuta in Monte Cassino, allorchè vi passò, e vi si soffermò nell'andare a Gerusalemme per visitare il s. Sepolcro, conferma a quei monaci tutte le donazioni fatte precedentemente al monistero di santa Maria di Thergu *da essi posseduto in Sardegna, le quali si trovavano registrate nei loro antichi Libri* (Condakes), *e promette di spedire a tal riguardo i relativi diplomi* (cartas bullatas).

(1153, ...).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 343.

Auxiliante domino nostro Jesu Christo, et intercedente pro nobis beata et gloriosa semperque virgine dei genitrice Maria, et beato Petro principe apostolorum, et beato s. Gavino Proto et Januario martyribus Christi sub quorum protectione gubernatos nos credimus esse salvandos. Ego judike Gunnari de Laccon ki facho custa carta cum boluntate de Deu, et de fiju meu Barasone rege (1), et de sa mujere Pretiosa de Orrubu regina ad sancta Maria de Thergu cum boluntate Deum, et pro remissione dessos peccatos meos, et de parentes meos, et pro servithu bonum ki appi in Monte Casino cando andai ad setu Sepulchru ad ultra mare, ki me fekit Abbate Raynaldo ki fuit Abate de Monte Casinu, et Cardinale de Roma, prossa sanctitate ke vidi in cussa s. congregatione, et pro ca mi golleserunt s' anima mia, et de parentes meos in su offitiu, et in ipsas orationes cantu sait faker in cussu locu, et in toctu sos atteros locos issoro (2), kervitini voluntate s' abbe et toctu sos monachos pro *arrennarellis* et pro *atterminarelis* (3) toctu sos saltos ki arunt aver in Condakes, et in cartas bullatas ki arun boller, regger appus sa corte de Thergu pro cavallos et pro ebbas et pro omnia cantu lis ait plaker de salvare, et de reger appus sa corte etc. Et si quis istam cartam destruere aut exterminare eam voluerit, abeat maledictionem a Deo patre omnipotente, et de s. Maria matre domini nostri Jesu Christi, et de omnes sanctos et sanctas Dei, Amen, amen, fiat, fiat. Et *si* quis istam cartam audierit, et nostras confirmationes confirmaverit, et dixerit quia bene est, abeat benedictionem a Deo patre omnipotente et de s. Maria, et omnes sanctos et sanctas Dei, Amen, amen, fiat, fiat. Et sunt testes, primus Deus omnipotens, deinde Judike Gunnari de Laccon, et fiju Barusone rege. Testes donnikellu Petru, et donnikellu Ithocor, Comita de Gunnale, Ithocor de Lacon, Dorgotori de Ponte, Comita de Navilhan de Majores de Janna, Ithocor de Bagnos, omnes fratres et fideles meos testes. Anno domini millesimo centesimo quinquagesimo tertio.

(1) Barisone II re di Torres, figlio di Gonnario II. Per quanto riguarda le persone e le gesta di questi due regoli, rimando il lettore al suddetto mio *Dizionario Biografico*, vol. I, pag. 116-17 e vol. II, pag. 144, usq. ad 148 inclus.

(2) Gonnario fu mosso a fare e promettere quanto si contiene in questa carta, così dalla buona accoglienza fattagli dai monaci e dall'abate Rainaldo, che fu poi cardinale di S. M. Chiesa, come dalla santità di quella congregazione religiosa, e dall'avere gli stessi monaci compreso nel loro ufficio ed orazioni quotidiane il nome di Gonnario, e quello dei suoi congiunti.

(3) *Arrennarellis, et atterminarelis*, cioè privilegiare i salti e terreni che possedea il monistero di s. Maria di Thergu, e fissarne i confini, i termini (*atterminarelis*), ed esentarli dalla servitù annuale a benefizio del giudice, o regolo della provincia (di cui parleremo qui appresso), e quindi assimilarli nella libertà alle terre demaniali del giudicato o del regno (*arrennarelis*).

LX.

Lo stesso giudice Gonnario di Laccon, col consenso del suo figlio Barisone re di Torres, esenta il monistero di s. Maria di Thergu dal contribuire con terreni dal medesimo posseduti alla formazione del salto demaniale, *che annualmente si destinava, sia per pascolo, che per seminagione, a favore e vantaggio del regolo ossia del giudicato* (dessu rennu); *e dippiù concede ad Alberto abate di detto monistero la facoltà di scavare nella Nurra quante saline volesse, francando sì queste nuove che le antiche, che vi possedeva, da ogni dazio e pagamento verso la cassa del giudicato* (de rennu).

(1153, ...).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 428.

Auxiliante domino nostro Iesu Christo, et intercedente pro nobis beata et gloriosa semperque virgine Dei genitrice Maria, et B. Michaele archangelo et B. Petro principe apostolorum, et beatis martyribus Gavino, Protho et Ianuario sub quorum protectione et defensione nos credimus esse salvatos. Ego judike Gunnari de Laccon ki fatho custa carta cum boluntate de Deus, et de fiju meu Barusone rege, et dessa muijere sua Prethiosa de Orruvu regina, cando andai ad Anglone pro torrare sos saltos ki furun seccatos a seccatura de regnu, ki mi abean postu a faker in corona de loco (4), torraimus dessos saltos de Suberetu dessu ki abeat s. Maria de Thergu, et dessu ki abeat datu donnu Odimundu fiju de Beritho a sanctu Nicola de Soju, et dessu ki abeat Gitimel de Serra, et dessu ki abeat Constantinu de Laccon fiju de Petru de Serra de Ierusale, et dessu ki abeat Mariane de Serra Cacapelles. Et ego fatholi custa carta a s. Maria de Thergu, ki non de siat betata sa cara sua de totu custos saltos, nen pro semita, nen pro silva, nen pro pratu, nen pro domestica, nen de judike, uen de curatore, et a secatura de regnu non de secket nullu judike usque in finem seculi, amen (5) Et dolli a donnu Albertu su abbate de Thergu a bocare de salinas in Nurra cantas aet boler, et non de li levet derectu dessu sale a regnu nullu judike, et non dessas ki aet isse bocare, nen de tres salinas ki abet assolus, et dessa parte sua dessa attera ki aet cum fratres Borthel (6), appatilas ad integras s. Maria de Thergu cantu se aet reger seculu. Ecco custa carta fatho pro Deus, et

(4) Gonnario era andato all'Anglona, vasta e ubertosa provincia del suo giudicato, per tenervi *corona de loco* (assisie di giustizia locali), e per restituire ai diversi possessori o padroni utili le terre, che aveano servito per uso e vantaggio del giudicato (*de regnu*); ed in questa occasione concede al monistero di Thergu la esenzione perpetua, di cui nella prima parte della rubrica della presente carta.

(5) Qui termina il contesto dell'esenzione, e comincia la concessione della facoltà di scavar saline nella Nurra.

(6) Dunque nel 1153 possedeva nella *Nurra* tre saline di proprietà sua particolare ed esclusiva, ed un' altra ne possedeva in comunione co' fratelli Borthel.

pro s. Maria de Thergu, et prossu abbate donnu Albertu ki minde prekait. Et si quis istam cartam destruere aut exterminare eam voluerit, abeat maledictionem a Deo patre omnipotente, et de s. Maria matre domini nostri Iesu Christi, et de omnes sanctos et sanctas Dei, amen amen, fiat fiat. Et si quis istam cartam audierit, et nostram ordinationem confirmaverit, et dixerit quia bene est, abeat benedictionem a Deo Patre omnipotente, et de s. Maria, et de omnes sanctos et sanctas Dei, amen amen, fiat fiat. Et sunt testes, primus Deus omnipotens, deinde ego judike Gunnari de Laccon, et fiju meu Barusone rege. Testes sunt donnikellu Petru de Serra, donnikellu Ithocor de Laccon, Comita de Gunale, Dorgotori de Ponte, Comita de Navitha de majores de ianna, Ithocor de Banios, et omnes fratres et fideles meos testes sunt. Anno domini millesimo centesimo quinquagesimo tertio.

LXI.

Il Pontefice Eugenio III riceve sotto la sua protezione il monistero della SS. Trinità di Saccaria, e la chiesa di S. Pietro di Scano, che i Camaldolesi possedevano in Sardegna.

(1153, 16 giugno).

Dal Mittarelli, e Costadoni, *Annal. Camald.* - Append. al tom. III, col. 464-65-66.

Eugenius Episcopus servus servorum Dei dilecto filio Rodulpho Camaldulensium priori, eiusque fratribus, tam presentibus, quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Religiosis desideriis dignum est facile prebere consensum, ut fidelis devotio celerem sortiatur effectum. Ea propter, dilecti in domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus et predecessoris nostri felicis memorie Paschalis Pape vestigiis inherentes precipimus, et presentis decreti auctoritate sancimus, ne cuiquam omnino persone, clerico, monacho, laico, cuiuscumque ordinis aut dignitatis presentibus aut futuris temporibus liceat congregationes illas et loca illa, que Camaldulensis eremi sive cenobii disciplinam et ordinem susceperunt, queque hodie sub illius regimine continentur, ab eius ullo modo subiectione et unitate dividere. Que videlicet loca et congregationes conservande unitatis gratia singularibus visa sunt vocabulis annotanda etc. . . . .

. . . .

in Sardinia in archiepiscopatu Turritano *monasterium Sancte Trinitatis de Saccaria*, *ecclesiam Sancti Petri de Scanno etc.*

. . . .

Datum Rome apud Sanctum Petrum per manum Rolandi presbyteri cardinalis et cancellarii XVI kl. iulii indictione prima incarnationis Dominice anno M. C. LIII. pontificatus vero domini Eugenii III Pape anno VIIII.

LXII.

Bolla di Papa Anastasio IV a favore dell'Abate ed Ordine di Vallombrosa per tre loro monisteri esistenti in Sardegna.

(1153, 22 novembre).

Dal Lami, *Monumenta Eccles. Florent.*, tom. I, pag. 544-45.

Anastasius Episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Ambrosio Vallumbrosano Abbati, eiusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum.

Iustis religiosorum desideriis consentire, ac rationabilibus postulationibus clementer annuere, Sedis Apostolice, cui largiente Domino deservimus, auctoritas, et fraternitatis unitas, Nos hortatur. Hoc nimirum charitatis intuitu, dilecte in Domino fili Ambrosi Abbas, tuis rationabilibus postulationibus annuentes Vallumbrosanum monasterium, cui (Domino auctore) presides, cum omnibus monasteriis sibi subiectis, sub Apostolice Sedis tutela, et protectione suscipimus, et scripti nostri pagina roboramus etc. . .

. . . .

Adiicimus quoque, ut quascumque possessiones, quecumque bona iam dictum monasterium iuste et legitime possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione Principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis rationabiliter (prestante Domino) poterit adipisci, quieta vobis, et integra conserventur.

In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis etc. . . . .

Monasterium S. Pauli Pisani.

Monasterium de Plaiano.

Et S. Venerii in Sardinia etc. . . . .

. . . .

Datum Laterani per manum Rolandi S. R. E. presbyteri cardinalis et cancellarii, decimo calendas decembris, indictione secunda, incarnationis Dominice MCLIII, pontificatus vero domini Anastasii PP. IV anno primo.

LXIII.

Il Pontefice Adriano IV riceve sotto la protezione della Sedia Apostolica la chiesa e il monistero della SS. Trinità di Saccaria, e altre nove chiese che i Camaldolesi possedevano in Sardegna.

(1154, 14 marzo).

Dal Mittarelli, e Costadoni, *Annal. Camald.* - Append. al tom. III, col. 475-76-77-78.

Adrianus Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Rodulfo Camaldulensium priori, eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Officii nostri nos ammonet et invitat auctoritas pro ecclesiarum statu satagere, et earum quieti ac tranquillitati salubriter auxiliante Domino providere. Dignum namque et honestati conveniens esse dinoscitur, ut qui ad earum regimen Domino disponente assumpti sumus, eas et a

pravorum hominum nequitia tueamur, et Beati Petri atque Sedis Apostolice patrocinio muniamus. Eapropter dilecti in Domino filii vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et predecessorum nostrorum felicis memorie Paschalis, Eugenii, et Anastasii Romanorum Pontificum vestigiis inherentes, precipimus, et presentis decreti auctoritate sancimus, ne cuiquam omnino persone, clerico, monacho, laico cuiuscumque ordinis, aut dignitatis presentibus aut futuris temporibus liceat congregationes illas et loca illa, que Camaldulensis heremi sive cenobii disciplinam et ordinem susceperunt, queque hodie sub illius regimine continentur, ab eius ullo modo subiectione et unitate dividere, que videlicet loca et congregationes conservande unitatis gratia singularibus visa sunt vocabulis annotanda ecc. . . . . .

. . . .

In Sardinia in archiepiscopatu Turritano *monasterium Sanctae Trinitatis de Saccaria*, *ecclesiam Sancte Eugenie in Samanar*, *ecclesiam Sancti Michaelis et Sancti Laurentii in Vanari*, *ecclesiam Sancte Marie et Sancti Iohannis in Altasar*, *ecclesiam Sancte Marie in Contra*, *ecclesiam Sancti Iohannis et Sancti Symeonis in Salvenaro*, *ecclesiam Sancti Nicholai in Trulla*, *ecclesiam Sancti Petri in Scano*, *ecclesiam Sancti Pauli in Contrognano*, *ecclesiam Sancti Petri in Olim*, etc. . . . .

Datum Rome apud Sanctum Petrum per manum Rolandi S. R. E. presb. cardinalis et cancellarii II idus martii indictione III incarnationis Dominice anno M. C. LIV, pontificatus vero domini Adriani pape IIII. anno primo.

LXIV.

Barisone, giudice di Arborea, dona a titolo di antefatto *e di donazione per nozze alla sua sposa Agalbursa, figlia di Ponzio di Cervera, li tre borghi* (curtes) *di* Bidoni, *di* S. Teodoro, *e di* Oiratili, *con tutte le loro pertinenze, servi, ancelle, armenti, orti, campi, vigne, pascoli, prati, stagni, selve, giardini, ecc. ecc.*

(1157, 31 ottobre).

Dal Memoriale del Marchese di Coscojuela, n.° 39.

In nomine Dei Eterni Salvatoris nostri. Anno ab incarnatione eius millesimo centesimo quinquagesimo septimo, pridie calendarum novembrium, indictione quarta. Manifestus sum ego Parason Dei gratia iudex Arboreae, filius quondam Comita, item iudicis Arboreae; quia per hanc cartulam nomine antefacti et donationis propter nuptias dono et trado tibi dominae Agalbursae, dilectae et amabili uxori meae, filiae quondam Pontii de Cervera, curtem *Bidunii*, et curtem *Sancti Theodori*, et curtem de *Oiratili*, cum omnibus earum pertinentiis, quae habent suprascriptae tres curtes, tam in servis et ancillis, et nutriminibus suis, et peculiis suis, quam in pecudibus, et aliis animalibus, et hortis, et campis, et vineis, et pascuis, et pratis, et paludibus, et sylvis, virgariis, montibus, collibus, vallibus, planitiebus, aquis, acquaeductibus, et cum omnibus adiacentiis, quae quolibet modo ad suprascriptas tres curtes sunt pertinentia, cum omnibus etiam domibus ibidem constructis, et vinaetis, et olivetis, et omnibus simpliciter in praefatis tribus locis plantatis, vel natis arboribus. Has igitur tres curtes tibi praenominatae dominae Agalbursae, dilectae et valde amabili coniugi meae, ut dictum est, universaliter, cum adiacentiis suis omnibus, nomine antefacti et donationis propter nuptias, hodie dono et trado. Pro qua nostra donatione et traditione *recepi Appellario* (1) quondam Gualandi, et ab Hugone quondam Gerardi, nomine tuo dominae Agalbursae dilectae uxoris meae, meritum annulum unum aureum, in praefinito. Quam nostram donationem et traditionem si ego qui supra Parason iudex Arboreae, vel meus haeres tibi dominae Agalbursae uxori meae, vel tuis haeredibus, vel cui dederis, vel habere decreveris molestaverimus, seu intentionaverimus, et ab omni homine diminuere, vel tollere, vel evincere vobis nolenti, et per placitum vos fatiganti, nomine praefatarum trium curtium, non defensaverimus, et in iudicio vobis denunciantibus auctores, non fuerimus, nec iuste defendere poterimus: spondeo qui supra Parason iudex Arboreae, me, meosque haeredes, componere tibi dominae Agalbursae dilectae uxori meae, tuisque haeredibus poenam mille librarum auri. Et in tali ordine hanc cartulam meae donationis et traditionis, et propter nuptias, et antefacti donationis, rogavi ego qui supra Parason iudex Arboreae scribere te dominium Burgundium Apostolicae Sedis iudicem et notarium. Actum in ARISTANO (2) apud ecclesiam Sanctae Dei Genitricis Mariae archyepiscopatus Arboreae in palatio archyepiscopi eiusdem ecclesiae in presentia Gusfredi Massiliensis, et Benefacii de Volta, et Bertrandi de Girunda, et praedicti Pellarii, et UGONIS VICECOMITIS (3), et Bulsi, et Marzucci, et Contulini, et Feperti, et Boccii legatorum, et procuratorum domini Raymundi Comitis Barchinonensis, avunculi praedictae dominae Agalbursae, uxoris praefati domini Parasonis iudicis Arboreae, qui hanc cartulam fieri rogavit.

† Signa manuum domini Parasonis iudicis Arboreae, qui hanc cartulam donationis et antefacti scribere rogavit.

† Signa manuum Bertrandi quondam Ponthi. †

† Signa manuum Guilielmi Caldola, quondam Ponthi. †

† Signa manuum Tebaldicii, quondam Glandulfi. †

† Signa manuum Raeymundi de Tuni, quondam Guillielmi Isarni. †

† Signa manuum Bernardi, filii Cinnami. †

† Signa manuum Leonis, quondam Ioannis. †

† Signa manuum Guylielmi, quondam Ricardi Iterii. †

† Signa manuum Lamberti, quondam Ugonis. †

† Ego Burgundius sacri Lateranensis palatii iudex interfui. †

† Ego Burgundius sacri Lateranensis palatii notarius post traditam complevi et dedi. †

Cartula facta est eo tenore, nomine pignoris, ut si supradicta domina Agalbursa, quod absit, viro suo praefato domino Parasoni iudici Arboreae supervixerit, et haeres praedicti iudicis, vel aliquis nomine eius infra unum annum, et

(1) Leggasi invece *recepi a Pellario*. Infatti qui appresso si dice, che quest' atto fu scritto in presenza dei testi che vi sono nominati, e fra gli altri, *praedicti Pellarii*.

(2) ARISTANO; l'attuale città di Oristano. I Sardi nella lingua loro nativa la chiamano ancora al presente ARISTANU, ARISTANIS.

(3) UGONIS VICECOMITIS, cioè Ugone visconte di Basso, fratello, o per lo meno assai stretto congiunto di Agalbursa. Fu padre di un altro Ugone, chiamato prima *Poncet*, il quale nel 1191 governò assieme a Pietro I il giudicato di Arborea.

unum mensem, et unum diem, ab obitu Parasonis praedicti iudicis Arboreae numerandum, praenominatae Agalbursae dominae, et uxori praefati iudicis solverint viginti milia solidorum lucensis monetae bonorum denariorum expedibilium, duodecim denariis per singulum solidum computatis, ista cartula sit inanis et vacua, et nullam habeat firmitatem, et in haeredum praedicti Parasonis iudicis Arboreae deveniat potestate nullius existens momenti, tamquam si nec scripta, nec rogata, a suprascripto Parasone iudice Arboreae fuerit. Si vero infra praedictum terminum anni, et mensis, et diei, ab obitu praedicti Parasonis iudicis Arboreae, praedicta summa quantitatis viginti milia solidorum denariorum lucensium expedibilium, ut dictum est, praedictae dominae Agalbursae, uxori praedicti iudicis Arboreae, soluta non fuerit, tunc exinde praedicta domina Agalbursa, vel suus haeres, vel cui ipsa dederit, habeant praedictas tres curtes iure proprietario, et detineant, et possideant ad faciendum inde quidquid ipsi voluerint, absque omni calumnia, et sine alicuius viventis personae contradictione, tanquam si nullus modus, nullaque conditio interposita fuisset, et pure ab initio, et si aliqua dilatione praedicta donatio concepta fuisset (1).

Et repromissum ad defendendum eum, qui hoc scriptum per manum tenet ad suprascriptum terminum, et meritum, et poenam, et data res, et testes. . . .

LXV *.

Il Pontefice Adriano IV conferma con nuovo privilegio della Sede Apostolica ai canonici del capitolo di S. Lorenzo di Genova tutto ciò ch' essi possedevano, sia dentro che fuori del territorio della Repubblica, e specialmente nell' isola di Sardegna.

(1158, 15 giugno).

Dall'Archivio di S. Lorenzo di Genova, lib. P. B., cart. 33.

Adrianus Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Ugoni archidiacono, et Oberto praeposito, ceterisque canonicis S. Laurentii ianuensis ecclesiae tam praesentibus quam futuris canonice substituendis in perpetuum. Effectum iusta postulantibus indulgere, et vigor aequitatis, et ordo exigit rationis praesertim quando voluntatem et pietas adiuvat, et reliquas non reliquit. Ea propter dilectis in Domino filiis iustis postulationibus gratum impertientes assensum praefatam Beati Laurentii ecclesiam in qua divino mancipati estis obsequio ad exemplar praedecessorum nostrorum felicis memoriae Innocentii et Eugenii Romanorum Pontificum sub Beati Petri, et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus. Statuentes ut quascumque possessiones, quaecumque bona, eadem ecclesia in praesentiarum iuste, et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione Regum, vel Principum, oblatione fidelium, seu iustis modis, Deo propitio, possit adpisci, firma vobis, vestrisque successoribus, et illibata permaneant.

In quibus, quae propriis duximus exempla vocabulis, capellam S. Mariae Magdalenae, capellam S. Iacobi de Calignano, capellam S. Ioannis de Sexto, capellam Sanctae matricis Mariae de Quarto, capellam S. Stephani de Panisi, capellam S. Bartholommaei de Staglieno, capellam S. Antonii de Auripalatio, capellam S. Margaritae de Marassi, capellam S. Mariae de Quetio, capellam S. Ambrosii Vegula, altare Apostolorum Philippi et Iacobi, situm in ecclesia Beati Stephani, capellam Beati Michaelis, quae infra eamdem ecclesiam Beati Stephani commoretur, Beati Ioannis Evangelistae sitam in loco ubi dicitur Paveranum, et capellam SS. Salvatoris de Sarzano sitam in praedio, vobis iuste dato et concesso a consulibus ianuensibus, decimas quascumque in tota ianuensi dioecesi canonice possidetis, et tres partes totius territorii, quod vocatur Sanctus Romulus, cum omnibus pertinentiis suis, quemadmodum a bonae memoriae Teodulfo ianuensi Episcopo ecclesiae vestrae rationabiliter concessae, et scriptis suis auctoritate firmatae sunt. Praeterea insulam in Hibero flumine positam iuxta civitatem Tortuosam ab illustri viro Raimondo Barchinonensi comite, et a consulibus vestrae civitatis eidem ecclesiae istae vobis concessam pariter affirmamus. *Insuper in* IUDICATO CARALITANO *sex curtes*, videlicet, QUARTUM, ARSEMINAM CAPUT-TERRAE, SEPOLLUM, AQUAM-FRIGIDAM *de aquas* cum omnibus ad eas pertinentibus, quas nimirum MARIANUS *Caralitanus illustris iudex* pro animae suae remedio, et restitutione honoris vestrae matrici ecclesiae Beati Laurentii contulit. Ex quibus utique postea tres sibi consensu vestro accipiens, sex alias scilicet SABATHUM, PAUDUM, BARAL, TRACASALI, FORCELLAM, SANCTAM VICTORIAM *de villa Populei*, ubi dicitur *Torresse*, cum omnibus pertinentiis suis, sine calumnia, et contradictione reciperet. Confirmamus etiam vobis ecclesiam S. IOANNIS *de Arsemine* cum ecclesiis suis et caeteris ad eam pertinentibus, quae vobis a venerabili fratre nostro GUGLIELMO *Caralitano archiepiscopo* est tradita, et scripti sui munimine roborata, ipso iudice cum uxore sua Pretiosa, et consanguineis ac parentibus collaudante, et instantius exorante, antiquas et rationabiles consuetudines ecclesiae vestrae vobis nihilominus confirmamus (2). Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat praefatam ecclesiam temere perturbare, aut ei possessiones auferre, et ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur vestris, et aliorum, quorum pro gubernatione et sustentatione concessa sunt usibus comodis profutura. Salva Sedis Apostolicae auctoritate, et dioecesanorum episcoporum canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica, secularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens, et eam temere perturbare, et contravenire tentaverit, secunda actione commonita, si non satisfactione emendaverit, potestatis, honorisque sui dignitate careat,

(1) Le tre *corti* adunque erano date ad Agalbursa a titolo pignoratizio, sino all'effettivo pagamento di ventimila soldi lucchesi nel termine qui stabilito. Ma siccome Barisone morì oberato di debiti verso la repubblica di Genova, nè alla di lui vedova Agalbursa fu pagata mai quella somma, perciò costei diventò proprietaria assoluta delle *corti* medesime, secondo la lettera del contratto, e le trasmise con tutti gli altri suoi dritti al proprio nipote Ugone, già cognominato *Poncet*, figlio di Ugone visconte di Bas, o di Basso in Catalogna. Da questa eredità e da questi dritti ebbero origine le pretese di Ugone II al regno di Arborea; e perciò intervennero il compromesso e il lodo, di cui si producono più sotto i documenti (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. III, pag. 266 e seg. nota (1)).

(2) Ved. sopr. Document. N.° XXVII.

eamque se divino iudicio existere, de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo córpore et sanguine Dei et Domini Rédemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultionis subiaceat.

Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi. Quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Adrianus Catholicae Ecclesiae episcopus subscripsi.

Ego Ubaldus presb. card. tituli S. Praxedis subscripsi.

Ego Iulius presb. card. tituli S. Marcelli subscripsi.

Ego Bernardus presb. card. tituli S. Clementis subscripsi.

Ego Ottavianus presb. card. tituli S. Ceciliae subscripsi.

Ego Gerardus presb. card. tituli S. Stephani in monte celso subscripsi.

Ego Idelbrandus presb. card. basilicae XII Apostolorum subscripsi.

Ego Guido presb. card. tituli S. Callisti subscripsi.

Ego Albertus presb. card. tituli S. Laurentii in Lucina subscripsi.

Ego Baso diaconus card. Ss. Cosmae et Damiani subscripsi.

Ego Curthyus diac. card. S. Adriani subscripsi.

Ego Petrus diaconus card. S. Eustachii iuxta templum Agrippae subscripsi.

Ego Raimondus diac. card. S. Mariae in via lata subscripsi.

Datum Sutri per manum Rolandi S. R. E. presb. card. et cancellarius XVII kalendas iulii, indictione VI, anno MCLVIII, pontificatus vero domini Adriani papae IV anno IV.

LXVI.

Bolla di Papa Alessandro III, con la quale sono ricevuti sotto la protezione pontificia i monasteri e le chiese che l'ordine di S. Benedetto di Monte Cassino possedeva in Sardegna.

(1159, 7 novembre).

Dal Gattola, *Hist. Cassin.*, part. I, p. 338-39-40.

Alexander episcopus servus servorum Dei dilecto filio Rainaldo abbati venerabilis monasterii Cassin. B. Benedicti, eiusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum. Licet omnium ecclesiarum cura et sollicitudo ex iniuncto nobis a Deo apostolatus officio sollicitudini nostrae immineat, illi tamen, quae specialius ac familiarius ad Romani pontificis ordinationem spectare noscuntur, ampliori nos convenit charitatis studio imminere: eapropter dilecte in Domino filii Raynalde abbas tuis iustis postulationibus gratum impertientes assensum, praefatum Beati Benedicti monasterium, cui, Deo auctore, praeesse dinosceris ad exemplar praedecessorum nostrorum fel. mem. Calixti, et Anastasii Romanorum pontificum sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti privilegio communimus. Statuentes, ut quascumque possessiones, quaecumque bona eadem ecclesia in presentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum, liberalitate principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis cooperante Domino poterit adipisci, firma tibi, tuisque successoribus, et illibata permaneant. In quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis etc. . . . . . .

. . . .

in SARDINIAE insula ecclesiam *S. Mariae in Thergo, S. Heliae in monte Sancto*, *et S. Helysaei* cum omnibus earum pertinentiis, *S. Mariae de Sabucco, S. Mariae de Foralbo, S. Mariae de Tanecle, S. Petri de Trecingle, S. Nyeholai*, *et S. Mariae in Solio* cum pertinentiis earum; *S. Nycolai de Talasa, S. Michaelis in Ferrucisi, S. Georgii in Ticillo*, *S. Petri in Simbrano*, *S. Petri in Nurchi*, *S. Nicolai de Nugulbi*, *et S. Iohannis*, *S. Helye de Setini*, *et S. Mariae de flumine tepido, etc.* . . . .

. . . .

Datum apud Ninpham per manum Hermani S. R. E. subdiaconi et notarii VII idus novembris, incarnationis Dominicae anno MCLIX, indictione octava, pontificatus vero domini Alexandri Papae tertii anno primo.

LXVII.

Bolla di Papa Alessandro III diretta agli arcivescovi e vescovi di Sardegna, con la quale ingiunge ai medesimi che osservino e rispettino i privilegi da lui conceduti al monistero di Monte Cassino per le chiese che possedeva nell'isola.

(1160, 25 febbraio).

Dal Gattola, *Hist. Cassin.*, part. I, p. 430.

Alexander Episcopus servus servorum Dei venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis Sardiniae, in quorum episcopatibus sunt ecclesiae monasterii Cassinensis salutem et apostolicam benedictionem. Audivimus, et audientes vehementi sumus admiratione commoti, quod quidam vestrum decretorum nostrorum obtentu, quae in Concilio nuper edidimus privilegia, quae praescripto monasterio apostolica Sedes indulsit, nituntur infringere, et contra libertatem illam quam in ecclesiis suis, et earundem ecclesiarum clericis de indulgentia eiusdem Sedis hactenus praescriptum monasterium habuit venientes, clericos ipsos cogere volunt, ut eis obedientiam iure iurando promittant, et ad ipsorum sinodum veniant, et non solum ipsis, sed etiam praescriptis ecclesiis divina officia interdicunt, oleum sanctum et chrisma eis denegant, et prohibent hominibus et servis earumdem ecclesiarum decimas ibi dare, cum in eis ad divina semper officia conveniant, et in eis etiam baptizentur. Quoniam igitur decreta nostra Sedis Apostolicae privilegia non infringunt, nec eisdem privilegiis in aliquo derogant, fraternitati vestrae mandamus atque praecipimus, quatenus oleum sanctum, et chrisma ecclesiis supradicti monasterii largientes, nullus omnino vestrum contra privilegia praescripti monasterii, aut libertatem ecclesiarum, et clericorum suorum hactenus observatam venire praesumat, sed potius tenorem privilegiorum ipsorum omni occasione et contradictione cessante inviolabiliter observetis. Certum habentes, quoniam si quis secus facere temptaverit nostram indignationem

poterit formidare. Nos enim sustinere nolumus, nec debemus, quod monasterium ipsum quomodolibet minuatur iure, et libertate sua. Datum Velletr., v kalend. martii (1).

LXVIII *.

Il Pontefice Alessandro III, dopo aver fatto conoscere all'Arcivescovo di Genova com'era stato onorevolmente ricevuto dal senato e dal popolo romano, e da tutta la chieresia, lo esorta ad ammonire i consoli del suo comune, acciò prestino l'opera loro, onde la Sardegna non sia sottratta al dominio e alla giurisdizione della Chiesa Romana.

(1162, 18 gennaio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino.

Alexander Episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Ianuensi Archiepiscopo salutem et apostolicam benedictionem. Statum et continentiam unice matris tue, Sacrosancte Romane Ecclesie ac nostram ideo sollicitudini tue significare tanto tempore distulimus, quia nequaquam ante hac nobis fidelis nuntius et opportunus occurrit, quia vero te prosperis successibus nostris plurimum congaudere cognoscimus, et libenter velle de iam dicte ecclesie exaltatione audire, noverit discretio tua quod nos et fratres nostri divina clementia faciente, in presentiarum sani et incolumes sumus, et tam a senatoribus quam ab universo clero populoque romano in omni reverentia et honore habemus, plenam spem et fiduciam obtinentes, quod misericors Dominus qui ecclesiam suam oculo clementiori respicere incepit, in proximo ei plenam pacem, et quietem omnimodam largietur. Decetero attendentes quomodo cives inter alias iniurias, et obrobria que Romane ecclesie intulerunt, terram Sardinie a dominio, et iurisdictione Sancti Petri et nostra alienare conantur, et in suam nequit redigere potestatem. Dilectos filios nostros tue civitatis consules attente rogare ac commonere curavimus, ut ad defensionem et auxilium tam minorum quam maiorum prescripte provincie, per se et per cives suos magnanimiter et studiose intendant ita quod ipsi eorum auxilio et protectione adtuti, in nostra et Beati Petri valeant devotione consistere, et prefatam terram ad nostrum obsequium et fidelitatem tenere.

Quocirca rogamus prudentiam tuam, atque monemus, quatenus predictos consules commonere cures, et studiosius exhortari, ut prenominatam terram a Pisanorum impugnatione protegant, manuteneant viriliter atque defendant, ita quod in alterius dominium minime possit transferri, sed in nostra debeat prout dictum est fidelitate plenius conservari. Volumus autem ut hoc penes te interim habeatur secretum (2).

Datum Laterani, xv kalendas februarii.

LXIX *.

Il Pontefice Alessandro III conferma con nuovo privilegio della Sedia Apostolica ai canonici del capitolo di S. Lorenzo di Genova tutto ciò ch' essi possedevano sia dentro che fuori del territorio della Repubblica, e specialmente nell'isola di Sardegna.

(1162, 22 marzo).

Dall'Archivio di S. Lorenzo di Genova.

Alexander Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Ugoni archidiacono et Oberto preposito, ceterisque canonicis S. Laurentii ianuensis ecclesie, tam presentibus quam futuris canonice substituendis in perpetuum.

Effectum iusta postulantibus indulgere et vigor equitatis et ordo exigit rationis presertim quando petentium voluntatem et pietas adiuvat, et veritas non relinquit. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus gratum impertientes assensum, prefatam Beati Laurentii ecclesiam in qua divino mancipati estis obsequio ad exemplar predecessorum nostrorum felicis memorie Innocentii, Eugenii et Adriani (3) Romanorum pontificum sub Beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. Statuentes ut quascumque possessiones, quecumque bona eadem ecclesia in presentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis, prestante Domino, potuerit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Capella Sancte Marie Magdalene, capella Sancti Iacobi de Calegnano, capella Sancti Ioannis de Sexto, capella Sancte Marie de Quarto, capella Sancti Stephani de Panixi, capella Sancti Bartholomei de Staino, capella Sancti Antonini de Aureopalatio, capella Sancte Margarite de Marasci, capella

(1) Il Pontefice si duole in questa bolla, che i vescovi sardi obbligassero i chierici preposti all'amministrazione delle chiese, che il monistero di Monte Cassino possedeva nell'isola, di prestar loro giuramento di obbedienza, e d'intervenire ai loro sinodi; che interdicessero i divini uffizi nelle suddette chiese, niegassero alle medesime gli olii santi e il sacro crisma, e proibissero agli uomini e ai servi delle stesse chiese di pagare a queste le decime ecclesiastiche, benchè ivi assistessero agli uffizi divini, e ricevessero il battesimo. Come si vede, i privilegi dei monaci erano molti, e molto importanti. Ma se si pon mente ai tempi, in cui questi privilegi furono accordati, ed alle ragioni che li consigliarono, forse non sembreranno così eccedenti, come appare a primo aspetto. Imperocchè nella fine del secolo XII erano in Sardegna assai rare le popolazioni, e molto distanti le une dalle altre. Dattorno alle chiese e ai monisteri governati dai monaci si riunivano molte famiglie di pastori e di agricoltori, donde poi ebbero origine non pochi degli attuali villaggi e borgate. In quelle chiese erano battezzati i figli di queste famiglie, alle chiese medesime intervenivano nei giorni festivi, e dai sacerdoti che le amministravano vi riceveano la istruzione nella fede, e i conforti spirituali; sicchè, tenendo le dette chiese il luogo di parrocchie succursali, era giusto che alle stesse fossero corrisposte dai fedeli le decime ecclesiastiche.

(2) I Pisani aspiravano continuamente al possesso dell' isola, e perciò moveano frequenti guerre, ora all'uno, ora all'altro dei regoli ossiano GIUDICI nazionali. E dippiù, mettendo la divisione tra questi GIUDICI medesimi, spesso si collegavano con gli uni per spodestare gli altri. Non riuscirono, è vero, a conseguire mai questo loro ambizioso intento; ma i Romani Pontefici, che pretendevano all'alto dominio della Sedia Apostolica sopra la Sardegna, in virtù delle donazioni imperatorie, delle quali abbiamo discorso nelle Dissertazioni I, II e III, erano solleciti a farlo valere in ogni occasione di minacciato pericolo. Così fece nel presente anno 1162 papa Alessandro III, e così pure nel 1144 avea fatto il Pontefice Lucio II. Ved. sopr. Docum. N.° LII. *

(3) Ved. sopr. Docum. N.° LXV*.

Sancte Marie de Queci, capella Sancti Ambrosii de Vegula, altare Apostolorum Philippi et Iacobi situm in ecclesia Beati Stephani, capella Beati Michaelis que infra eandem ecclesiam Beati Stephani attinetur, ecclesia Beati Ioannis Evangelistae sita in loco ubi dicitur Pavaranum, capella Sancti Salvatoris de Sarzano sita in predio vobis iuste dato et concesso a consulibus ianuensibus. Decimas quoque quas in tota ianuensi dyocesi canonice possidetis, et tres partes totius territorii quod vocatur Sanctus Romulus cum omnibus pertinentiis suis, quemadmodum a bone memorie Theudulfo ianuensi episcopo ecclesie vestre rationabiliter concesse et scripti sui auctoritate firmate sunt. Preterea insulam in Hybero flumine positam iuxta Civitatem tortuosam ab illustri viro Raymundo Barchinonensi comite et a consulibus vestre civitatis eidem ecclesie iuste concessam vobis pariter confirmamus. Insuper in iudicatu Caralitano sex curtes, videlicet Quartum, Arseminum, Caput terre, Sepollum, Aquam frigidam, fontanam de Eugas cum omnibus ad eas pertinentibus, quas nimirum Marianus Caralitanus illustris iudex, pro anime sue remedio et sui restitutione honoris vestre matrici ecclesie Beati Laurentii contulit. Ex quibus utique postea tres sibi consensu vestro accipiens, sex alias scilicet Sebatum, Paudum, Barali, Tracasali, Forcellam, Sanctam Victoriam de villa Pupulei, ubi dicitur Toreste, cum omnibus pertinentiis suis ecclesie vestre restituit pro cambio earum trium, scilicet Quarti, Caput terre et Aque frigide. Quod utique concambium hoc tenore factum est, ut si vestra ecclesia detrimentum in ipso pateretur, tres priores collatas sibi curtes cum pertinentiis suis sine calumpnia et contradictione acciperet (1). Confirmamus etiam vobis ecclesiam Sancti Ioannis de Arsemine cum ecclesiis suis et ceteris ad eam pertinentibus que vobis a venerabili fratre nostro Villelmo Caralitano archiepiscopo est tradita, et scripti sui munimine roborata ipso iudice cum uxore sua Preciosa, et consanguineis ac parentibus collaudante et instantius exorante (2). Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse concedimus, ut eorum devotioni et extreme voluntati qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excomunicati vel interdicti sint, nullactenus obsistat, salva tamen canonica iustitia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur (3). Ad hec antiquas et rationabiles consuetudines ecclesie vestre vobis nihilominus confirmamus. Prohibemus autem ut si aliqui parochianorum vestrorum in alia ecclesia sibi elegerint sepulturam, nullus eorum nisi salva canonica iustitia ecclesie vestre audeat sepelire. Quod si aliquis eorundem parochianorum vestrorum qui in vestro consuevit cimiterio sepeliri intestatus decesserit, nusquam nisi tantum in vestra ecclesia tumuletur. Interdicimus etiam ut blanditiis quibuslibet, vel munisculis nullus parochianos vestros presumat allicere, ita quod propter hoc ad aliam ecclesiam ut ibi sepeliatur debeat declinare. Si vero ianuensis ecclesia proprio pastore vacaverit, vel archiepiscopus aut alius loco eius constitutus in toto ianuense archiepiscopatu non fuerit, liceat preposito et archidiacono et canonicis in malefactores et rebelles qui a sua noluerint malignitate desistere et excomunicari pro suis maleficiis meruerint excomunicationis sententiam promulgare. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatam ecclesiam (4) temere perturbare aut ei possessiones auferre, vel oblatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur vestris et aliorum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura. Salva Sedis Apostolice auctoritate, et diecesanorum episcoporum canonica iustitia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo terciove commonita si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iura sua servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi. Quatenus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen.

Ego Alexander Catholice Ecclesie Episcopus subscripsi.

Ego Gregorius Sabinensis Ep. ss.

Ego Hubaldus Hostiensis Ep.

Ego Bernardus Portuensis et Sancte Rufine Ep.

Ego Gualterius Albanensis Episcopus.

Ego Iohannes Presbiter Cardinalis titulo Sancte Anastasie ss.

Ego Albertus Presbiter Cardinalis tituli Sancti Laurentii in Lucina ss.

Ego Iacintus Diaconus Cardinalis Sancte Marie in Cosmydyn.

Ego Ardicio Diaconus Cardinalis Sancti Theodori.

Ego Boso Diaconus Cardinalis Sanctorum Cosme et Damiani.

Ego Cinthyus Diaconus Cardinalis Sancti Adriani.

Ego Iohannes Diaconus Sancte Marie in Porticum.

Datum Ianue per manum Hermanni Sancte Romane Ecclesie Subdiaconi et notarii XI kalendas aprilis, indictione X, incarnationis Dominice anno M. C. LXII, pontificatus domini Alexandri Pape III anno tertio.

(1) Ved. sopr. Docum. N.° XXIX. *

(2) Ved. sopr. Docum. N.° XXVII. *

(3) Il Pontefice concede, che in detto luogo di S. Giovanni di ARSEMINE ricevano sepoltura coloro, che nel morire manifestassero questo desiderio, purchè però non fossero scomunicati, nè interdetti, e non si violassero i dritti delle altre chiese (forse le parrocchiali), nelle quali per canonica consuetudine solessero seppellirsi i cadaveri dei trapassati.

(4) Sembra, che qui si accenni nuovamente alla suddetta chiesa di S. Giovanni di ARSEMINE.

LXX *.

Conferma generale, e privilegio Apostolico conceduto da Papa Alessandro III all'arcivescovo, canonici, e consoli della città di Genova per le loro possessioni nei due GIUDICATI *di Arborea e di Cagliari in Sardegna.*

(1162, 16 maggio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino.

Alexander Episcopus servus servorum Dei venerabili fratri H. V. archiepiscopo et dilectis filiis canonicis ac consulibus Ianuensibus salutem et apostolicam benedictionem.

Sacrosancta Romana Ecclesia singulorum merita consuevit et vota respicere et rationabilium petentium desideriis benignum consensum et favorem prebere. Qua propter pro multis devotis et acceptis obsequiis que Beato Petro in nobis et fratribus nostris vos et tota civitas vestra liberaliter et spontanee impendistis: vobis nunc et omni tempore pro meritis cupientes: terras cassas et iura que in arborensi et karalitano iudicatibus habetis vobis et ecclesie vestre auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus, salvo in omnibus iure et auctoritate Romane Ecclesie. Datum Laterani, XVII kalendas iunii.

LXXI*.

Il Pontefice Alessandro III esorta Pietro, Regolo di Cagliari, alla restituzione di alcune possessioni e servi spettanti alla chiesa di S. Lorenzo di Genova, dei quali questa era stata spogliata dai di lui fedeli (sudditi o vassalli).

(1162, 2 dicembre).

Dall'Archivio della Chiesa di S. Lorenzo di Genova.

Alexander Episcopus, servus servorum Dei dilecto filio nobili viro Petro Caralitano Iudici salutem et apostolicam benedictionem (1).

Periculosum est universis quoslibet suis iustitiis per violentiam spoliare, sed multo periculosius est superno omnium Conditori subtrahere vel auferre que sibi sunt pia fidelium largitione collata; cum ita debeant esse singuli suo iure contenti, quod ad aliorum iura diripienda sue non videantur cupiditatis frena laxare. Cum autem ecclesia Ianuensis multa, sicut accepimus, in iudicatu tuo possederit: nunc per fideles tuos quibusdam servis et possessionibus, quas de largitione predecessorum tuorum habuerat, se conqueritur contra iustitiam spoliatam, cui propter commune debitum quo singulis ecclesiis Dei adesse compellimur in iure suo specialitate quidem providere tenemur. Quoniam igitur periculum sue salutis incurrit et oculos Divine Maiestatis offendit qui sacras Dei ecclesias ausu temerario spoliat, aut cum possit resistere eas spoliari permittit beneficiis et elemosinis in quibus eas Christianorum devotio pia noscitur et rationabiliter adauxisse, nos eas que ad salutem tuam pertinent tibi volentes attenta commonitione suggerere et indemnitati predicte ecclesie circumspecta sollicitudine providere, nobilitatem tuam rogamus, monemus, atque mandamus quatenus possessiones et servos, si quibus est per fideles tuos eadem ecclesia contra iustitiam spoliata, divine miserationis intuitu et pro reverentia Beati Petri et nostra sicut salutem tuam diligis eidem ecclesie et dilectis filiis nostris preposito et canonicis ipsius ecclesie sine contradictione restitui facias et universa que predecessores tui eidem ecclesie pie devotionis intuitu contulerunt, pro tuorum venia delictorum, integra sibi et illesa conserves, nec super his eisdem canonicis molestiam inferas vel gravamen, vel ab aliis inferri permittas, ita quod exinde perhenne premium possis a superno bonorum omnium Retributore et a nobis multiplices debeas gratias expectare. Datum Tusculi, IIII nonis decembris.

(1) Veramente Pietro, regolo di Cagliari, non cominciò a regnare in quel *giudicato*, che nel 1164, anno in cui morì il di lui suocero Costantino II, la di cui unica figlia egli si avea tolto in moglie. Però è assai probabile, o che regnasse già nel 1162 in unione del suddetto Costantino II, ovvero che usasse fin da tale anno il titolo di GIUDICE CAGLIARITANO, per la certezza della successione della moglie alla eredità, e al regno paterno. Pietro era figlio di Gonnario II di Torres (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. III, pag. 61 e seg.).

LXXII.

COSTANTINO II, *regolo di Gallura, insieme con sua moglie Elena di Lacon dona alla chiesa di S. Felice di Vada, di S. Giovanni di Sollili, e di S. Maria di Gulto (in Pisa) le vaste terre di* IURIFAI *esistenti nel suo giudicato in Sardegna.*

(. . . . . (2))

Dal Tronci, *Annal. Pisan*, pag. 137.

In nomine Domini Amen.

Ego Iudike COSTANTINE *de Laccon* rex Kitofatho custa carta cum boluntate de Deu, e de muire mea donna ELENE *de Laccon* regina pro vene Kifatho a SANCTU FELE *de Vada*, e a S. IOANNE *de Ossillili* pro anima mea e de parentes meos, Doli su *saltu de iuri Fai* (3), inco tenet appare cum su veruri, et torau termenes de custos saltes dane surrivir de sa terra secata, collat derectu a sube du dessa continade sa bia, de locu, e da iunde a su castru des solidone, e da iunde collat, tortuve, rivu ulisu dusca amonimentu fabricatu, et da iunde girat sa terra des sa petra alba dusca ascu castru de Petru Manca, et essit a su castru de Satiria, e da iunde a su castru desselike, et essit a sa petra guccata incoran sa via de Sulliali, terra infakem a silva a dorvele, et falat su rivu dessa pira pinta assa catina a duve si fera, appare su rivu maiore cu su rivu dessa pira pinta, et da unde falat tottu cu su rivu dessabite, et da inde falat a duru se regon trottos, et da iunde baettotuve su rivu de theis derectu assa vimpatorna Kicum pausos de nucule Kerraban a gultu Iose in eo benit sa via dusca assa funtana dispatula, e da unde falat assena dessu sabura, in co torrat supra tu dilo, e derettu a su castru mannu

(2) La presente donazione manca di data. Il Mittarelli, e il Costadoni (*Annal. Camald.*, tom. III, lib. XXIX, fol. 300) la riferiscono al 1160, perciocchè in tale anno, che fu pure il primo del suo regno, Costantino fece un viaggio a Palestina, ed avendo la repubblica di Pisa, di cui egli era fautore ed amico, spedito a Sardegna sopra alcune galee i suoi consoli medesimi per trasportarlo insieme con la moglie a detta città, dove fu accolto con molta onoranza (TRONCI, *Annal. Pis.*, ann. 1160), egli volle testimoniare alla repubblica amica, dopo il suo viaggio, la propria gratitudine, facendo la presente donazione. Siccome però la narrazione dello storico pisano non precisa l'anno di tale liberalità, e Costantino può averla eseguita in qualunque degli undici anni del suo regno, cioè dal 1160 al 1171, perciò ho stimato non doverne stabilire la data per una vaga e semplice induzione. Di questo regolo Gallurese parla il TOLA nel *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. I, pag. 247-48 (ediz. pred.).

(3) IURIFAI. Esiste al presente un villaggio di questo nome nella regione medesima, in cui sono le terre donate da Costantino. Nel tempo della donazione pare che questo vasto territorio fosse disabitato, poichè non vi è nominata popolazione veruna.

dessu surgogo, et falat va a piscina de Serluctu, et essit assa bia de Sullili, e da ionde tottu cu sa via de Sullili a derettu assena de godonore, e da iunde collat in susse, et essit assa via de gultu dofe, du iunde tottu ve sa via dusca assiscala Kisigertanassis clad, thoccor de rethas e da iunde per asa via dusca assa terra secata, et cum si affliscat appare custos saltos kili do a Sanctu Fele de Vada, et a S. Iohanne, e Sollili, et a S. Maria de Gulto dofe kimbiappat per tenenhtia, de levardilu negunu iudike, kin keat esser in Gallul neu pro silva, neu pro glande, neu pro pratu, post morte mea, et doli assoltura de casticaresilos custos saltos co ad omnia saltu de secatura de rennu, e Mariane Spanu, et Gostantine su fratre, et Gostantine de Thori, e Petru de Serra, et Comita de Gunale, et Bittor de Vadulatu, et Comita Pas, et Gosantines Napaia, et portusulo cum meu Inkesum testes.

LXXIII.

Atone, *vescovo di Castro in Sardegna*, *col consenso di Barisone* giudice e re, *e di Alberto arcivescovo di Torres, dona sotto alcune condizioni ai monaci di S. Salvatore di Camaldoli le chiese di S. Saturnino di* Usolvisi, *di S. Maria di* Anela, *e di S. Giorgio di* Analeto.

(1164, [stil. pis.])

Dal Mittarelli, e Costadoni, *Annal. Camald.*, Append. al tom. IV, col. 22, 23, 24.

Atho Dei gratia sancte Castrensis ecclesie humilis episcopus dilecto patri G. G. priori Camaldulensi, suisque successoribus in perpetuum. Oportet omnes Christiane fidei amatores religionem diligere, et loca venerabilia cum ipsis personis divino servitio mancipatis attentius confovere. Quapropter ego Atho Dei gratia supradicte ecclesie episcopus ad honorem Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, et Beate Marie semper virginis, et omnium Sanctorum, cum rogatu, consilio, et voluntate domini Barusonis Turritani regis et iudicis (1), nec non et viri religiosi domini Alberti archiepiscopi, suorumque coepiscoporum pro remedio anime mee, meorumque successorum, et ut Camaldulenses fratres nobis, in his que ad Deum sunt, debitores semper existant, do, concedo, atque ex authoritate Beate Marie et nostra charitate trado, videlicet ecclesiam Sancti Saturnini *de Usolvisi*, et ecclesiam Sancte Marie *de Anela* (2), et ecclesiam Sancti Georgii *de Analeto* cum omni iure et pertinentiis suis, ecclesie Sancti Salvatoris de Camaldulensi heremo ad sustentationem pauperum omnipotenti Deo ibi servientium. Quatenus Camaldulensis prior, qui eidem sacro eremo pro tempore preerit, ecclesias ipsas ex nostra datione atque cessione habeat, teneat, possideat, suoque iure disponat, suumque rectorem ibidem secundum congregationis sue ordinem statuat. Ordinatus autem rector hanc reverentiam nobis, nostrisque successoribus exhibebit, ut videlicet Castrensi se episcopo representare debeat ad capitulum et sanctum chrisma conficiendum, et ecclesiarum consecrationes, nec non ad festum matricis ecclesie veniat, et visitantem parochie sue ecclesias episcopum cum honore suscipiat. Libram quoque argenti, que pro legato Romane ecclesie hactenus dari consueverat, cum legatus venerit, et episcopo placuerit, cum integritate persolvat (3). Ceteras autem dationes et gravamina eiusdem sancte eremi ex charitate remitto. Decernimus itaque, ut nulli iudici episcoporum, aut curatorum, nulli prorsus aliqua dignitate predito fas sit hanc nostrae donationis paginam infringere, vel in aliquo perturbare, sed quecumque huic dicte heremo donata et concessa sunt, et inscriptionis nostre pagina roborata, firma semper, illibataque permaneant, eorum, pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt, usibus profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica, secularisve persona contra hanc nostrae donationis paginam venire tentaverit, secundo, tertiove commonita, si de presumptione sua congrua satisfactione non correxerit, omnipotentis Dei maledictionem incurrat, et a sacratissimo corpore Dei, et Domini nostri Redemptoris Iesu Christi aliena fiat. Cunctis autem servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen.

Hoc autem actum est consilio et auctoritate domini Alberti Turritani archiepiscopi Sardinie primatis, ac Sedis apostolice legati (4), nec non Petri diaconi cardinalis Sancti Eustachii anno Domini millesimo centesimo sexagesimo quarto, indictione XII (5).

Ego Atho Castrensis episcopus hoc scriptum a me factum confirmo, corroboro, et confirmo.

(1) Cioè Barisone II, figlio di Gonnario II re di Torres (Ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. I, pag. 116).

(2) *Santa Maria di Anela* era una chiesa campestre al tempo in cui Atone la donò ai Camaldolesi. Ora sorge in quel luogo medesimo il villaggio di Anela, ciò che comprova quanto abbiamo detto nella Dissertazione preposta ai Diplomi e Carte del presente secolo XII, cioè che nei luoghi, pria solitari e deserti dell'isola, nei quali i monaci del medio evo ebbero chiese e monisteri, sursero poi poco per volta casolari, borgate, e villaggi per l'opera assidua dei monaci medesimi, i quali richiamarono gli abitatori girovaghi, per lo più pastori, a maggiore umanità di vita, ai pacifici lavori dell'agricoltura, ed a stabile domicilio.

(3) Forse il vescovo Atone, allorchè donò queste tre chiese ai Camaldolesi, ricordò la bolla di papa Alessandro III diretta agli arcivescovi e vescovi dell'isola (Ved. sopra Docum. N.° LXVII), con la quale i monaci Cassinesi erano stati intieramente emancipati dalla soggezione episcopale; e perciò impose ai donatari le condizioni che si leggono nel presente atto, le quali erano le seguenti: che il monaco, rettore di dette chiese, usasse la dovuta riverenza al vescovo di Castro; che si presentasse al capitolo *ad sanctum chrisma conficiendum*, *et ad ecclesiarum consecrationes;* che intervenisse all'annuale festività della chiesa titolare della diocesi; che ricevesse onoratamente il vescovo nel tempo della visita pastorale; e che pagasse al legato pontificio, sempre che venisse in Sardegna, o fosse di piacimento del vescovo, il solito tributo di una libbra di argento.

(4) Alberto, arcivescovo di Torres, esercitava adunque nel tempo di questa donazione le funzioni di legato pontificio nell'isola. Forse per tal motivo si qualificava eziandio *primate* di Sardegna.

(5) La data della presente donazione è senza dubbio del 1163, poichè vi è notata la indizione XII, che cominciò nel settembre di tale anno. Quindi è chiaro, che nel segnare l'anno l'estensore dell'atto seguì lo stile pisano.

LXXIV.

Il GIUDICE *Salucio* di Lacon *accorda al suo zio* donnicello *Arzocco la facoltà di fare donazione di alcuni suoi beni alla chiesa di S. Maria di* Lozzorai.

(1163, o 1164[1].)

Dallo Spano, *Ortografia Sarda*, Tom. II, pag. 89, ediz. Cagliar.

Ego iudigi Salusi de Lacon cum mulieri mia dona Iurgia de Unali assolbullu a ciu miu donigellu Arzoccu affairi de causa sua su ki bolit. Et eu donigellu Arzoccu cum lebandu assoltura daba su donu miu iudigi Salusi de Lacon ki millu castigit donu Deu per balaus annus et bonus, et ad issi, et ad muliere sua dona Iurgia, et a matre sua dona Preciosa de Lacon. Fazzulla custa carta per causa mia cantu appo in trigo in ca *de Barbaria* [2], kalla dau a S. MARIA DE LOZZORAI [3] per donu Deu et per *aia* (anima) mia, et de *fiu* (fiju) meu, et de totu sus parentis mius. Daulli sa domo de *Tortoili* [4] cum serbus et ankillas cum binias et domestias, cum saltu et aqua et semidas, et *duos ortus d'abis* [5], et *duas masonis de cabras, et una masoni de porcus* [6], et fundamentu cantu apu *ingelisoi* [7], terras et binias et servus et ankillas, et inierzu servus et ankillas et binias et terras, et *oia* (omnia) causa cantu illoi apu, et issu *ortu dessu kidru de turrele* [8] et *oia* causa cantu apu in curadoria de barbaria pro kindi apada s.cà Maria, kalla dau per donu Deu, et per anima mia, *et fiat in manu de piscobu* [9]. Et sunt testimonius donnighellu Turbini, donnigellu Zerkis logu Salbadori. Et killaet devertere apat anathema daba pater et filio et s.cu isp.u (sanctu ispiritu), daba XII Apostolos, IIII Evangelistas, XVI prop.tas (prophetas), XXIIII Seniores, et daba CCC. XVIII s.cos Patres, et apat sorti c.u Iuda in inferum, fiat et fiat. Amen, amen, amen.

(1) Sicomme il SALUCIO, di cui si fa parola nella presente carta, è senza dubbio il Salucio figlio di Torchitorio II e di Preziosa di Lacon, il quale, dopo la morte del suo fratello Costantino II regolo di Cagliari, accaduta nel 1163, contrastò il regno alla propria nipote sposata a Pietro di Gonnario II di Torres, e riuscì per breve tempo nel suo ambizioso disegno (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. III, pag. 154-55), perciò, usando egli nel presente atto il titolo di *giudice*, è chiaro, che il documento fu scritto nel tempo della da lui usurpata sovranità del *giudicato* Cagliaritano, e quindi nel 1163, o nel 1164.

(2) *De barbaria*, cioè di *Barbagia*, regione vastissima di Sardegna, ricordata anche da Dante co' ben noti versi:

» Che la Barbagia di Sardigna assai
» Nelle femmine sue è più pudica,
» Che la Barbagia dov' io la lasciai.
Purgat., XXIII, v. 94 e seg.

(3) Al presente la suddetta chiesa di S. Maria di *Lozzorai* è la titolare del villaggio dello stesso nome.

(4) *Tortoili*. Credo possa essere l'odierno villaggio di Tortolì.

(5) *Duos ortus d'abis*; cioè due recinti di alveari.

(6) *Duas masonis de cabras, et una masoni de porcus*. Duo caprili, e due *porcili* con gli animali rispettivi.

(7) *Ingelisoi*. Dove leggersi *In Gelisoi*; e quest'ultimo è nome di luogo, forse anche popolato.

(8) *Ortu dessu kidru de Turrele*; vale a dire - giardino di cedri in Turrele.

(9) *Et fiat in manu de piscobu*; cioè - sia sotto la dipendenza e giurisdizione vescovile; e, com' è naturale, del vescovo di Barbagia.

LXXV.

BARISONE, *regolo di Arborea, volendo riconoscere i Genovesi per gli aiuti che gli aveano prestato, ond'essere investito dall'Imperatore Federigo Barbarossa della sovranità della Sardegna, promette loro il sussidio di lire centomila per le guerre che il Comune di Genova dovesse sostenere contro i suoi nemici, il pagamento annuo di quattrocento marchi di argento, la cessione dei castelli di* MARMILLA, *e di* ARCOLENTO *nel* GIUDICATO *Arborense, la donazione di due ville* (curtes) *per la fabbrica della chiesa di S. Lorenzo di Genova, e la concessione dell'area necessaria per edificare in Oristano cento case pe' mercatanti genovesi. Promette inoltre di favorire l'arcivescovo di Genova per l'ottenimento della primazia e della legazione pontificia in Sardegna, di far edificare in Genova* palatium regium, *e di andarvi ogni triennio ad abitarlo, e di far giurare queste promesse ed obblighi da lui assunti dall'arcivescovo di Oristano, dai vescovi e prelati, e da cento dei più notevoli personaggi del suo regno, e di farli pure giurare dai suoi figli tutti, tosto che compissero l'età di anni dodici, e da coloro che dovessero succedergli nel regno.* AGALBURSA, *moglie di Barisone, conferma l'atto col proprio giuramento, e promette di far giurare quello dei suoi figli, cui spetterebbe il regno, prima che venisse alla successione del regno di Gallura.*

(1164, 16 settembre).

Dall'Ughelli, *Italia Sacra*, tom. IV (10).

Ego Barisonus, Rex Sardiniae, universitatis Ianuensis amicitiam requirens, expertus etiam quod animose et efficaciter me adiuverint in meae perceptione coronae et in confirmatione ipsius, iuro honorem in perpetuum communis ac civitatis Ianuae, et quod pro exercitibus ac guerris, quas commune Ianuae deinceps fecerit, dabo eis pro centum millibus libris, et singulis annis dabo communi Ianuae ad natale Domini quadrigentas marchas argenti, pro quibus assignabo communi Ianuae tot introitus in uno vel in pluribus iudicatibus Sardiniae, ut praeelegerit. Dabo etiam operi S. Laurentii duas curiarias, quas consules Ianuae praeelegerint in tota Sardinia, ex quarum redditibus ipsa ecclesia perficiatur, qua expleta unam habeat archiepiscopus Ianuae, et alteram canonica B. Laurentii, sicut consules Ianuae ordinaverint: et aedificabo mihi Ianuae palatium regium infra triennium postea quam consules praedicti aream mihi de communi voluerint providere, et in omni triennio semel Ianuam visitabo in mea persona, nisi remanserit licentia consulum communis Ianuae: ac etiam iuro quod si Ianuenses voluerint laborare, ut archiepiscopus eorum obtineat primatum, et legationes Sardiniae, bona fide inde sibi auxiliabor. Item dabo castrum Arculenti, et Marmille, et tantum terrae in Aureo Stagno quantum bene sufficiat

(10) L'atto di questa convenzione è pure inserito in una lettera di Federico Federici diretta a Gaspare Scioppio, in cui narra le cose notabili della repubblica di Genova, pag. 39, 40, 41. Ma sì questa, che quella data in luce dall'Ughelli (la presente) sono copie incomplete del documento originale, assai più ampio e circostanziato, come può vedersi leggendo quest'ultimo nel seguente N.° LXXVI*.

Ianuensibus negotiatoribus ad mansiones centum ubi honorifice maneant, et negotiationes suas exerceant. Haec omnino convenio, et promitto ego Baresonus rex per me et haeredes meos sine fraude observanda in perpetuum, et iuro corporaliter tactis sacrosanctis Evangeliis complere sub poena dupli, pro qua et Arboream, et omne regnum meum commune Ianuae habeat deinceps pignori obligatum, et quod a me, et successoribus meis perpetuo observetur, et faciam iurare archiep. de Aureostagno et episcopos omnes regni mei, et praelatos ecclesiarum, et usque in centum de melioribus terrae meae firmamentum pacti huius, et ab omnibus filiis meis postea quam ad duodecim annos pervenerint, et similiter ab omnibus illis ad quos credidero regni mei successionem venturam.

Actum anno Dom. 1164, 16 septembris.

Ego Ar. (1) regina iuro ad sancta Dei Evangelia, quod non ero in opere, facto, vel consensu, quod coniux meus Baresonus rex contra aliquid de predictis faciat, et faciam iurare illum ex filiis meis quos habeo, vel habebo, cui regnum daturus erit, antequam regnum Galluriae accipiat, quod praescripta omnia adimpleat, et inconcussa perpetuo observet. Actum anno Dom. 1164, 16 septembris.

LXXVI*.

Barisone, *re di Sardegna, accorda e promette al Comune di Genova molti favori e privilegi, e si obbliga verso il medesimo al pagamento di varie somme di denaro, ed alla cessione e concessione di varii luoghi e terre nel suo* giudicato *di Arborea, a testimonianza di gratitudine, ed in ricompensa degli aiuti prestatigli dal detto Comune per ottenere la sovranità e la corona dell'isola* (2).

(1164, 16 settembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 94, v.

In nomine Domini per quem reges regnant et potentes merita decernunt.

Conventio Baresonis regis Sardinie.

Omnium sub Christo regnorum soliditas in numerositate fundatur potencium amicorum. per eos enim et robusta fortiora deueniunt et aduersa singula minorantur. Recte igitur in eorum acquisicione mens regalis accenditur et participatione etiam glorie sue in conservatione ipsorum laudabiliter animatur. hoc enim modo lucrantur principes dona sua quando et benemeritis digna tribuunt. et affectus liberos munificentia sua deuincunt. Atque ideo ego Baresonus Dei gratia rex Sardinie uniuersitatis Ianuensium amicitiam et dilectionem requirens. expertus et quod animose et efficaciter interfuerint in mee perceptionem corone et in confirmationem ipsius. tactis sacrosanctis euangeliis in perpetuum iuro honorem archiepiscopatus communis ac ciuitatis Ianue. et quod pro uniuersis exercitibus expeditionibus ac guerris quas commune Ianue deinceps fecerit dabo communi Ianue pro centum millibus libris sicut in eis Ianuenses expenderint pro libra de posse suo quod communi manifestauerint. et hoc soluam nuntio communis Ianue infra mensem postquam mihi ab eo fuerit requisitum. quod nullo modo euitabo intelligere vel audire. Et dabo singulis annis communi Ianue ad natale Domini quadrigentas marchas argenti pro quibus bene soluendis assignabo et dabo consulibus et communi Ianne tot introitus in uno uel pluribus iudicatibus Sardinee ut prelegentur. de quibus ipsa summa eidem communi Ianue persoluatur. Et si quid in hoc defecerit. *de camera mea supplebo* (3). sine omni fraude et dolo. Et dabo operi Sancti Laurencii duas curiarias quas consules Ianue preelegerint in tota Sardinea exceptis duabus melioribus quas dabo cum curiis et ceteris ad me in eis pertinentibus. ex quarum redditibus ipsa ecclesia construatur. qua expleta unam habeat archiepiscopus Ianue et alteram canonica Beati Laurentii. sicut consules communis Ianue ordinauerint. Et edificabo mihi Ianue palatium regium infra triennium postquam consules communis Ianue aream mihi de communi uoluerint prouidere. Et in omni trienio uel quadrienio semel Ianuam uisitabo in mea persona nisi sicut remanserit licentia maioris partis consulum communis Ianue qui tunc erunt quantum infra ipsum trienium uel quadrienium ultra cuius non possint inde absoluere. Et omnibus Ianuensibus et de eorum districtu a *(sic)* o nato usque portum ueneris dabo per uiam in securitate et pace mercatoribus et opportunitatibus suis totam Arboream et ceteras partes quas subiectas habuero. Et frangam et intrabo donicaltas (4) Pisano-

(1) Ar. Prime lettere del nome di Argalbursa, o Agalbursa, seconda moglie di Barisone. Costei era figlia di Don Ponzio di Cervera, e di Malcalda di Raimondo Berenguer, cognata di Alfonso VII re di Castiglia. Promette Agalbursa di far giurare quello dei suoi figli che dovrebbe succedere a Barisone nella sovranità dell'isola, *prima che ricevesse il regno di Gallura* (antequam regnum Galluriae accipiat). Da questa promessa sembra adunque potersi inferire, che Barisone di Arborea, dichiarato e incoronato re di Sardegna, si credeva già padrone di tutti i giudicati dell'isola, per poterne disporre in futuro a favore dei suoi figli. Nel tempo della presente convenzione regnava in Gallura Costantino II, cognato del suddetto Barisone, come crede il Mittarelli. Succedette a Costantino il di lui unico figlio Barisone. Costui non ebbe prole mascolina, ma una sola figlia, la quale probabilmente è quella *principessa di Gallura*, che nel 1203 o 1205 si sposò a Lamberto Visconti (Ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. I, pag. 118-19, 247-48). Ma è da notarsi, che le antiche cronache sarde riferivano, siccome Barisone di Gallura, per le discordie intestine del suo giudicato, e le guerre mossegli dai suoi nemici, dovette rifuggirsi nel regno di Arborea. E dippiù, che nella donazione di *S. Nicolò di Gurgo*, o *di Urgen*, fatta nel 1182 da Barisone, re di Arborea e di Sardegna, al monistero di Monte Cassino (Muratori, *Antiq. Ital.*, tom. II, Dissert. XXXII), figura come teste un *Iudex Parason de Gallul.* Non sarebbesi per avventura verificato nel 1182 ciò che nel 1164 era una semplice speranza, o dritto futuro?

(2) Il presente atto di convenzione è inserito nel libro Iurium esistente nei Regii Archivi di Corte di Torino, pag. 94 v., ed è la copia autentica dell'originale che si conservava negli archivi dell'antica repubblica di Genova. Quindi è completo in ogni sua parte; e confrontandolo col precedente (N.° LXXV) pubblicato dall'Ughelli, si scorge subito che il secondo è una copia diminuta e compendiata del primo.

(3) *De camera mea supplebo.* Da queste parole si deduce che Barisone, oltre i redditi del suo giudicato, e dei beni del regno *(de rennu)*, che oggi direbbonsi *del demanio regio* o *della corona*, possedeva un patrimonio ed un tesoro suo particolare, dal quale prometteva supplire al pagamento annuo delle quattrocento marche di argento, laddove a ciò non bastassero i proventi da lui assegnati sugl'introiti del giudicato.

(4) *Donicaltas*, cioè *donicalias*, o *donnicallias*. Sotto questo nome si devono intendere le concessioni di certi luoghi e di certi distretti fatte dal giudice, regolo o signore del luogo, ai Pisani, onde vi comprassero a certi determinati prezzi, e con privilegio di alcuni servizi personali per parte dei coloni, le derrate e le produzioni naturali, e dippiù vi esercitassero esclusivamente la mercatura. E siccome con tali concessioni il *signore del luogo* si spogliava di alcuni suoi dritti (come p. e. dei servizi personali dovuti dai coloni) a favore dei concessionari, perciò le medesime si appellavano *grazie* e concessioni dominicali, o *dominicalia*, e compendiosamente *donicalia* o donnicallia. Le due brevi lacune che si trovano in questa parte dell'atto debbono verosimilmente essere supplite in questo

rum . . . . de nouo aut ueteri . . . . donicalias ullas concedam quin Ianuenses libere et absolute contrahant mercationes suas cum omnibus Sardis cum quibus uoluerint nec de ullis mercationibus quas uoluerint facere. uel de sale libere et absolute accipiendo ullam uim super impositam cum inferius promittam. neque aliquid drictum uel consuetudinem inde exigere. proferam uel eis qui ab ipsis aliqua emerint aut qui illis ulla uendiderint. scilicet libere et absque omni controuersia salem accipiant et distrahant et omnes mercationes suas cum quibus uoluerint fatiant absolute. Et dabo communi Ianue in singulis iudicatibus Sardinee conuentiones curias et albergarias. in quibus Ianuenses et eorum negotiatores honorifice possint esse diuerti et commorari. Et quocumque casu Ianuenses sint Sardinee uel accedant ad insulam illam uel ab ea recedant saluabo eos et res eorum contra omnes homines defendam nec proferam quod rerum uel personarum patiantur ullo modo detrimentum. Et si Ianuenses guerram fecerint Pisanis pro Sardinea dabo communi Ianue medietatem illarum expensarum quas fecerint in illa guerra et similiter medietatem expensarum quas fecerint in galeis quas ab illis requiro et hoc soluam ut ordinauerint consules communis Ianue qui tunc erunt. Et guerram faciam ipsis Pisanis per me et meos homines in toto posse meo sine fraude. uiandam uero uel expensas uiande postquam exercitus Ianue uel galee in Sardinea fuerint eis dabo. Ea uero que ecclesia uel ciuitas Ianue in Sardinea consueuerunt habere eis preterea conseruabimus nec patiemur ullo modo auferri et nunquam fatiam nec seruabo pacem uel treugam aut pactum aliquod cum Pisanis uel aliquibus pro eis neque cum iudicibus et aliis partibus Sardinee uel aliquibus pro eis sine uoluntate et ordinatione maioris partis consulum communis Ianue qui modo sunt uel pro tempore erunt. hec omnia manu propria iuro et tot securitatibus firmabo quot consules Ianue crediderint opportune ut a me et heredibus meis et successoribus perpetuo obseruentur. Et predicta nobis Bisacio Balderonus Maris. Picamilio. marchioni de Volta. Lanfranco de Alberico consulibus communis Ianue stipulantibus pro uestro communi hoc totum promitto sub pena dupli pro qua et Arboream et omne regnum meum commune Ianue habeat deinceps pignori obligatum. et faciam a tot hominibus regni mei firmamentum pacti huius a quot requisierint consules communis Ianue stipulantibus pro uestro communi postquam ad duodecim annos peruenerint, et similiter ab omnibus illis ad quos credidero regni mei successionem uenturam. Hoc sacramentum et pactum fecit dominus Baresonus rex Sardinee Ianue in capitulo Sancti Laurentii anno millesimo centesimo sexagesimo quarto sexto decimo die septembris indictione sexta in presentia et testimonio domini Ugonis episcopi Sancte Iuste. presbiteri Ingonis qui textum Euangelii regebat. Arzochi quoque de Lacu Arborensis. Furatuli de Gonali. Baresoni de Serra. Constantini de Serra. Constantini de Lacu fratris regii. Constantini Uspani et Arzochi de Lela. qui septem Sardi incontinenti iurauerunt tactis sanctis euangeliis in hunc modum (1). Ego bona fide sine omni fraude studebo et laborabo omnibus modis quibus potero ut pactum quod dominus rex Baresonus Ianuensibus fecit eis per omnia obseruetur. nec ero in facto uel consensu sine assensu quod pactum illud frangatur aut in aliquo modo diminuatur. nec quod aliquis habeat potestatem Sardinee qui inde similiter non teneat per omnia. Assistentibus ad hec et testibus conuocatis. Bono uassallo de Castro et Anselmo Placitorum consulibus. Ingone quoque de Volta. Philipo de Lamberto. Ingone Gontardo. Alberico. Rodoano de Mauro. Ansaldone de Porta. Ogerio Scriba. Enrico Aurie. Guillelmo Aurie. Ingone Tornello. Rogerio de Maraboto. Lanfranco Bazemo. Nicola Roza. Ansaldo de Nigro. Oberto usus maris. Nubelloto. Enrico Mallone. Pascale Elye. Bernizone. Guillelmo Crispino. Squarzaficu. Fredenzone Gontardo. Aluernatio. Bardezone. Fornario. Guillelmo de Candida. Spezapedra. Lanfranco Galora. Alinerio de Porta. et Bigorio iudice. aliisque pluribus qui ad ista fuerant conuocati.

Nos itaque supra memorati consules communis Ianue dilectioni et honorificentie uestre illustrissime rex Baresone cupientes omnimode indulgere in presentia et testimonio omnium supradictorum uirorum conuenimus uestre regie maiestati pro uniuerso communi Ianue quod singulis annis cum uobis fuerit necessarium et ab eo requisiueritis commune Ianue uobis armabit octo galeas quatuor ad expensas uestras regias et quatuor ad expensas communis. Et sicut nostri fecerint quartam totius eius quod ad capum et diuisionem peruenerit uestre faciet Camere dari. uel si contigerit nos inde quicquid minus habere consules communis Ianue qui tunc erunt tenebuntur inde uobis si postulaueritis facere rationem. Item si Pisani aduersus uos pro communi exercitum fecerint. Ianuenses pro communi uos adiuuabunt

modo: *et frangam et intrabo donicaltas Pisanorum* SINT IPSAE *de novo aut veteri*, et *donicalias ullas* etc. Le concessioni e i patti principali contenuti in questa convenzione, oltre quelli risultanti dall'atto precedente (N.° LXXV), che qui sono pure registrati, si riducono ai seguenti. Barisone si obbligava verso il comune di Genova: 1.° ch'essi potessero mercatare liberamente in Sardegna, e vendere e comprare, e asportar sale, senza pagamento di dazio: 2.° di accordar loro in tutti i GIUDICATI dell'isola *convenzioni, curie*, ed *albergarie*, nelle quali potessero abitare, e mercanteggiare *onorificamente*: 3.° che difenderebbe in tutto il suo regno sardo le loro persone e i loro averi: 4.° che farebbe co' Genovesi guerra franca e leale ai Pisani, pagando la metà delle spese occorrenti per l'armata di terra e di mare, tosto che l'una e l'altra arriverebbero a Sardegna; e che non segnerebbe tregua o pace co' suddetti Pisani, e con gli altri GIUDICI dell'isola senza il consentimento dei Genovesi: 5.° che infine non permetterebbe, che il comune e la chiesa (di S. Lorenzo) di Genova soffrissero danno o molestia in tutto ciò che possedevano in Sardegna. E per l'osservanza di questi patti *obbligava a pegno* il giudicato di Arborea e tutto il suo regno. — Il comune di Genova per sua parte prometteva a S. M. il re Barisone *(vestre regie Maiestati)*: 1.° di armare annualmente otto galee a di lui bisogno e richiesta, sopportando la metà delle spese: 2.° di aiutarlo in caso di guerra co' Pisani, restituendo però Barisone la metà delle spese occorse per l'armamento delle suddette galee: 3.° di non far tregua nè pace co' Pisani, senza il consenso di Barisone: 4.° di permettergli, che armasse liberamente in Genova quante galee gli piacesse in caso di guerra co' suoi nemici di Sardegna. E per la stabilità di tali promesse il comune, oltre il giuramento dei suoi consoli col quale intendeva ratificarle, le farebbe rinnovare annualmente nel *Breve (in brevi)* ossia negli *Statuti* della repubblica.

(1) Oltre Ugone vescovo di Santa GIUSTA (in Arborea), e il sacerdote Ingone che sosteneva il libro degli evangeli, furono testi della presente convenzione altri sette notabili Sardi, che sono qui individualmente nominati. Questi sette notabili, o magnati del GIUDICATO di Arborea giurarono nel contesto *(in continenti)* di osservare e far osservare fedelmente tutto ciò che Barisone avea promesso, recitando la formola del giuramento già preparata, ed inserta nello stesso atto. Tra i mentovati sette *magnati di Arborea* leggesi il nome di COSTANTINO *de Lacu* (forse *de Lacon*) *fratris regii*, cioè fratello, o legittimo o naturale, del re Barisone di Lacon. Non sarebbe per avventura costui il medesimo, che sotto nome di COSTANTINO II regnò in Arborea nel 1196, ovvero nel 1211? (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. I, pag. 216 e 217).

bona fide sine fraude. dum uos communi Ianue restituatis medietatem illarum expensarum. Item commune non faciet pacem aut finem siue treuguam uel pactum aliquod cum Pisanis uel aliquibus pro eis. aut cum aliquo uel aliquibus de inimicis uestris Sardinee de aliquo negotio Sardinee sine consensu et parabola uestra. Preterea si pro inimicis quos Sardinee habetis Ianue uolueritis armare galeas hoc uobis libere concedet nostrum commune. Et per omnia similiter commune tenebitur heredibus et successoribus uestris qui sibi fecerint iuramentum quod fecistis et ei obseruauerint pactum quod nobis iurastis. et ut perpetuo obseruetur. iurabit hoc in contione nostra in anima populi Ianuensis et singulis annis firmabitur in breui consulatus communis Ianue. Et nos suprascripti consules Lanfranchus de Alberico. marchio de Volta. Picamilium. Baldezonus usus maris. et Bisacius tactis sacrosanctis euangeliis obseruare uobis iuramus per totum nostrum consulatum. obseruaturi deinceps ipsa eadem sic populo ianuense predicuntur iuranda.

Actum Ianue die loco et testibus supradictis.

Ego Iohannes notarius rogatus scripsi.

Ego Vgo Sancte Iuste episcopus subscripsi.

Atto Placentinus notarius sacri palacii hoc exemplum transcripsi et exemplificaui ab autentico publico Iohannis notarii in quo pendebant sigilla duo plumbea in uno quorum erat sculpta media figura episcopi infra circulum in cuius circuscriptionem erat crux et littere tales. Ianuensis Archiepiscopus. infra circulum uero erat scriptus Sanctus Sylus. ab alia uero parte eiusdem sigilli erat scripta forma ciuitatis uel castri cuius circumscriptio non poterat legi. In altero uero erant sculpte ab una parte medie ymagines due una siquidem uiri et altera mulieris in cuius circuscriptione erat crux et littere tales. Est uis Sardorum pariter regnum populorum. et infra circulum erant quedam alie littere que non poterant bene legi. ab alia quoque parte eiusdem sigilli erat media forma uiri coronati in cuius circuscriptione erat crux et littere tales Baresonus Dei gratia Rex Sardinee. Intra circulum uero circa dictam ymaginem erant quedam alie littere que non poterant bene legi. Sicut in eo per omnia uidi et legi et nichil addito uel dempto preter forte litteram uel sillabam titulum seu punctum et hoc causa abreuiationis uel melioris lecture titulos scilicet in litteras et litteras in titulos permutando. substantia in nullo prorsus mutata. ad quod exemplum corroborandum iussu domini Pegoloti Vguezonis de Girardino Ianuensis potestatis subscripsi.

LXXVII *.

Carta, o conto dei debiti di Barisone *re di Sardegna verso il comune di Genova, e promessa del pagamento per di lui parte, tosto che metterebbe il piede nel suo nuovo regno.*

(1164, 16 settembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.* pred.

Cartula debitorum Regi Sardinee,
sicut dare et soluere promisit communi Ianue.

Ego Baresonus Dei gratia Rex Sardinee dabo communi Ianue duo milia marcharum argenti et omnem pecuniam quam pro me soluerunt uel conuenerunt ob solutionem quatuor milia marcharum quas per me soluerunt domino Imperatori (1) et omnem aliam pecuniam quam mi prestauerunt consules communis Ianue cum omni incremento quod inde conuenerunt. Ad totum soluam in primo ascensu meo in Sardineam antequam in terram illam descendam uel pignori dabo in galeis consuli aut illi quos consules communis propterea constituerint. hoc autem in auro argento monetis uel lapidibus preciosis. aut serico uel pannis sericis. in quo pignore bene securi sint debiti supradicti. Verum de quinto recipere debebunt inde creditores qui aderunt in galeis. Si me absoluerint creditores ipsi de tanto absolutus ero a communi Ianue. haec omnia tactis sacrosanctis euangeliis iurauit dominus rex Baresonus in presentia et testimonio domini Vgonis episcopi Sancte Iuste et presbiteri Ingonis qui testum euangeliorum regebant. Arzochi quoque de Lacu Arborensis. Furatuli de Gunnali. Baresoni de Serra. Constantini de Serra. Constantini de Lacu fratris Regii. Constantini Vspani et Arzochi de Lella. qui septem Sardi ut iuramentum regium plenarie implerent. tactis sacrosanctis euangeliis subsequenter statim in hunc modum iurauerunt. Ego bona fide studebo et laborabo sine omni fraude et omnibus modis quibus potero ut pactum quod dominus rex Baresonus Ianuensibus facit eis per omnia obseruentur. nec ero in facto siue consilio uel assensu quod pactum illud frangatur. aut in aliquo diminuatur. nec quod aliquis habeat potestatem Sardinee qui inde similiter per omnia non teneant. quod toctum factum est Ianue in capitulo Sancti Laurentii anno millesimo centesimo sexagesimo quarto sexto decimo die septembris et indictione xi. Bono uassallo de Castro. Anselmo Garrio consulibus placitorum. Ingone de Volta. Filipo de Lamberto. Idone Gontardo. Alberico. Rodoano de Mauro. Ansaldone de Porta. Ogerio Scriba. Enrico Aurie. Vuillelmo Aurie. Ingone Tornello. Rogerio de Maraboto. Lanfranco Bacemo. Nicola Roza. Ansaldo de Nigro. Oberto Vsusmaris. Nubelloto. Enrico Mallone. Pascale Elie. Bennizone Guillelmo. Crispino. Fredenzone. Guntardo. Aluernario. Guillelmo Crispino. Baldizone Fornario. Guillelmo de Candida. Spezapetra. Lanfranco Galera. Alinerio de Porta et Bigoto Iudice ad hoc testibus conuocatis cum pluribus aliis quos esset difficile nominare. In quorum omnium testimonio et presentia consules communis Ianue Bisacius. Baldezonus Vsusmaris. Picamilium. marchio de Volta. Lanfrancus de Alberico ultra solutionem quam pro ipso rege fecerunt domino imperatori de quatuor milibus marchis argenteis. et ultra expensas quas fecerant in receptione regia et in galea quam pro ipso usque Sardineam miserant (2). iurauerunt

(1) Uberto Cancellario riporta nei suoi *Annali* il dialogo avuto da Barisone con Federigo Barbarossa per ottenere dilazione al pagamento dei quattro mila marchi di argento. Ma non avendola potuta conseguire, il comune di Genova pagò per lui la pattovita somma, di cui in quest'atto Barisone promette la restituzione assieme alle altre somme avute in prestanza dallo stesso comune.

(2) Oltre la spesa occorsa per la spedizione di una galea a Sardegna, fatta a richiesta di Barisone, si fa qui cenno delle altre spese che il comune di Genova avea dovuto sopportare pel ricevimento regio dello stesso Barisone. Al qual proposito occorre notare, che prima andarono a Pavia, dove dimorava l'imperatore Federigo Barbarossa, Ugone vescovo di S. Giusta (in Sardegna), Filippo Giusta, e Buoncavallo Bulferio, per chiedergli il titolo di re a favore di Barisone di Arborea (Fara, *De reb. Sard.*, lib. II, pag. 238). Questo

tactis sacrosanctis euangeliis quod mutuabunt ipsi domino regi libras mille quingentas et duas galeas ad expensas communis armabunt. quod tamen mutuum et quas expensas cum incremento quod inde conuenerint. dominus rex Baresonus eis ut supra restituere debet.

Ego Iohannes notarius rogatus scripsi.

Ego Vgo Sancte Iuste subscripsi.

LXXVIII *.

Carta, o conto dettagliato dei debiti contratti da Barisone *re di Sardegna, tanto verso il comune, quanto verso parecchi cittadini di Genova* (1).

(1164, 16 settembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.* pred.

Debitum communis est librarum decem et septem milia CCCCLXXIIII argenti fini marcharum M. M. et librarum LXXV argenti fini. debitum Simonis Aurie librarum decem de Ianua. Debitum Guillelmi Buronis et Idonis Mallonis librarum de Ianua. Debitum Gordanis de Mich. librarum LXXV. m. denar. XII. Debitum Ottonis Boni librarum L. Debitum Guillelmi de Vinaldo et Guillelmi de Nigrono librarum CCCXXXIII. Debitum Ribaldi Galli librarum CLXXXI et tertia. Debitum Boiamundi Voiadischi librarum LIII et tertia. Debitum Nicole Roze librarum XVII argenti fini et librarum XLV ianuensium. Debitum Rogerii de Maraboto librarum XIII et tertia. Debitum Bazemi librarum XIII et tertia. Debitum Ribaldi de Pinasca librarum XXVII. Debitum Oberti Squarzaficus librarum L argenti fini. Debitum Iohannis Nigra librarum XXVIII ianuensium. Debitum Oberti Vsusmaris libr. LV. Debitum Iohannis Picis librarum VI argenti. Debitum Oberti Spinule librarum XIII et tertia. Debitum Philipi de uista librarum XIII et tertia. Debitum Bisatie librarum VIII. hec soluenda sunt ita. quemadmodum soluimus domino imperatori quatuor milia marcharum. uidelicet hoc modo argenti fini marcham colonie pro solidis LVI ianuensibus. unciam de marcha parui ponderis de marinis melechinis et bambariagiis pro marcha argenti. et similiter pro marcha argenti solidos XLVIII. Luc. de Pisa uel Luc. de Papia libras IIII. sol. VI. de imperialibus solidos XXXIII et dimidio. Si de opere auri uel argenti questio erit dabitur iusta apreciatio bancheriorum communis in quod sub iuramento coaprexiabuntur Ianue ualere.

Atto Placentinus sacri palatii hoc exemplum transcripsi et exemplificaui ab autentico publico Iohannis notarii in quo pendebant sigilla duo plumbea. in uno quorum erat sculpta ymago medii episcopi infra circulum. In cuius circumscriptione erat crux et litterae tales. Ianuensis Archiepiscopus. Infra circulum erat uero scriptum Sanctus Sylus. Ab alia uero parte eiusdem sigilli erat forma ciuitatis. in cuius circumscriptione erat crux et littere tales. Ciuitas Ianuensis. In altero uero sigillo erant sculpte ab una parte due medie ymagines una siquidem uiri et altera mulieris. In cuius circumscriptione erat crux et littere tales. Est uis Sardorum pariter regnum populorum et infra circulum erant alie littere que erant taliter conquassate quod non poterant bene legi. ab alia quoque parte eiusdem sigilli erat media forma uiri coronati in cuius circumscriptione erat crux et littere tales. Baresonus Dei gratia rex Sardinee. Intra circulum uero circa dictam ymaginem erant quedam alie littere que conquassate erant ita quod non poterant bene legi. Sicut in eo autentico per omnia uidi et legi nichil addito uel dempto preter forte litteram uel sillabam titulum seu punctum. et hoc causa abreuiationis uel melioris lecture. titulos scilicet in litteras uel litteras in titulos permutando. substantia in nullo prorsus mutata. Ad quod exemplum corroborandum iussu domini Pegoloti Vguenzonis de Girardino Ianuensis potestatis propria manu mea subscripsi.

titolo ottenuto, Barisone in persona si trasferì alla detta città di Pavia per ricevere dall'imperatore la investitura del nuovo regno; e fu accompagnato da quattro oratori, e due giureconsulti genovesi, cioè Lanfranco Alberigo, Piccamiglio, Guglielmo Doria, Gionata del Campo, Bigotto, e Guido Landense. Quindi ritornò a Genova sulle navi speditegli dal comune, e fu ricevuto solennemente allo sbarco dai consoli della repubblica. E finalmente fu incoronato nella chiesa di S. Siro con un ricco diadema, che lo stesso comune di Genova fece appositamente lavorare per lui. Occorsero per tutto ciò molte spese, le quali nel presente atto si dicono fatte *in receptione regia* di Barisone.

(1) Questa carta è evidentemente un' appendice o complemento della carta precedente, N.° LXXVII *.

LXXIX *.

Barisone, re di Sardegna, promette ai Genovesi di prestar loro efficace aiuto, acciò l'arcivescovo di Genova ottenga il primato *e la* legazione *pontificia in Sardegna, convalida con giuramento la sua promessa, e fa pur giurare alcuni dei magnati del suo regno.*

(1164, 16 settembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.* pred.

Augumento gratie multiplicatur affectus et officiorum cumulo semper excrescit debitio amicorum. Necesse est enim quemque maiora debere quoad susceperit pociora. Et ideo ego Baresonus Dei gratia rex Sardinie amicitie Ianuensium semper incrementa desiderans iuro communi Ianue tactis sacrosanctis euangeliis quod si Ianuenses uoluerint laborare ut archiepiscopus eorum obtineat primatum et legationem Sardinee bona fide et sine fraude inter sibi auxiliabor et conferam ut uiderint conuenire (2). Quod sacramentum ipse dominus Rex continuum fecit cum ceteris inscriptis in reliquo pacto quod Ianuensibus fecit autem in presentia et testimonio domini Vgonis episcopi Sancte Iuste et presbiteri Ingonis qui regebat textum euangeliorum. Arzochi quoque de Lacu Arborachensis. Furatuli de Gonnali. Baresoni de Serra. Constantini de Serra. Constantini de Lacu

(2) La stessa promessa era stata fatta da Barisone in un altro atto sottoscritto da lui nel giorno medesimo 16 settembre 1164, col quale si assumeva tante altre obbligazioni verso il comune di Genova (Ved. sopra Docum. N.° LXXV). Ma quest'ultimo non sembrò contento del primo, e volle da Barisone un secondo atto tutt'affatto speciale e separato per ciò che riguardava l'ambita *primazia* del suo arcivescovo sulle sedi vescovili di Sardegna.

fratris Regii. Constantini Yspani et Arzochus de Sella. qui septem Sardi ut hec implerentur ita iurarunt. Ego bona fide sine omni fraude studebo et laborabo omnibus modis quibus potero ut pactum quod dominus Baresonus Ianuensibus fecit eis per omnia obseruetur nec ero in facto et consilio sine assensu quod pactum illud frangatur ac in aliquo diminuatur nec quod aliquis habeat potestatem Sardinee quem similiter nec teneatur per omnia. Actum in Campiane MCLXIIII. XVI die septembris indictione XI. Bonouassallo de Castro. Anselmo Garrio. Ingone de Volta. Filippus de Lamberto. Enrico Aurie. Bigotio iudice. Ogerio scriba et pluribus aliis adhibitis testibus conuocatis.

Ego Iohannes notarius rogatus scripsi.

Ego Vgo Sancte Iuste episcopus subscripsi.

LXXX.

Gregorio, arcivescovo di Arborea, dichiara con sue lettere patenti fedele ed esatto il tenore di uno strumento di donazione fatta da Barisone re di Sardegna col consenso della sua moglie Algabursa alla propria figlia Susanna, e ai di lei figli e nipoti, il quale strumento è trascritto per esteso nelle stesse lettere patenti, e dicesi levato per copia dall'apografo di Pietro Dorrù, e di Mariano Spano.

(1165 . . . .)

Dal tom. I. *Monum. Hist. Patr.*, col. 842-43-44.

Universis presentes litteras inspecturis Gregorius miseratione diuina archiepiscopus Arborensis et F. diuina miseratione episcopus Terralbensis salutem in Domino. Noueritis nos uidisse propriis occulis et legisse instrumentum sardicum nobilium uirorum petri dorrni dorrnina et mariani spani in hac forma. In nomine patris et filii et spiritus sancti amen. Ego Iudice Barusone darboree qfaço custa carta ad Susanna fiia mia. (1) et a fiios catos ad faguer. probene quod illis faço cum uoluntade bona de donna Algaburssa mugere mia regina de Logu darboree. Dollis sa domo de manu doniga dassai. cum saltos. cum binias. cum serbos. et cum ankillas. et icustos sunt sos nomenes dessos homines. boat. puliga. et issos fiios. Iusta puliga et issos fiios. et D. marki. et miali de baniu. et songui su fradlroo dori lollo. et Bera polla sa mugere. Biadu musca. et Maria sa mugere. Simione Corsu et Orlandu su fratri. boat uceri et issu fiiu et Ladus de Com. uceri. et fur de baniu. et baini pirellu. et Com. uceri. Et dollis su Saltu de planu dolisu inco guirat daue in marguini in marguini. Et icustos saltos qsunt sctus inicusta carta castiit illus donia tepus de sanini capsega dura de regnu. et nollis degumint puna batur peiga issoro non aissos. non apunu serbu issoro. et nollis leuet de puna collectura qsat faguiri insa terra darboree. Et non appaut podestade non iudice cat esser pro me non donigellu. non punu homine mortale qstrum et custu bene cappo factu. Ego Barusone de Serra iudice darboree cum uoluntade bona de donna Algaburssa mugere mia regina de Logu darboree. Assusanna fiia mia et ad fiios cantos ad fager. et ad nebodes nebodorum suorum aplicatu addurare sa generatione usque in fine mundi. Et sunt testes primus Deus. et Sancta Maria. et donnu p. archipiscobu darboree. et donnu Vso piscobu de Sancta Iusta. et donnu mariani corraki piscobu de terralbensi et donnu Comida bais piscobu dusellos. Et decuradores. Coni de Laco fronte acuca curadore de capidanu. et Com. de Laco pees curadore de parti de balenca. Arcocor sabuii curadore dusellos et de mandra dolisai. luigi. Bars. de ballulu curadore de milli. Berigenri conte curadore de parti gilciber. et de Frodoriani. Groodori de staara maiore de busakesos cum golleanes suos. Et quod abet dicere qua bene est sukest iscritu inicusta carta apat benedicionem de deus patrem omnipotente. et de omnes sanctos. et sanctas dei amen. Et quod habent dicere qua male est abeat maledicionem de deum patrem omnipotente. et de sancta maria matre domini nostri Ieshu X.pi. et de III patriarche. et de IIII euangelistas. et de nouem ordines angelorum. et decem arcangelorum et de XII apostolis. et de XVI prophetis. et de XXIIII seniores. et de CCC.XVIII pat. sanctos et omnes sanctos. et sanctas dei amen. et apat parçoe cum inico herode et cum iudas traditore. et cum diabolus in inferno. fiat. fiat. fiat. amen. amen. amen. Anno domini millesimo C. LXV. Ego petrus sportalius sacerdos et notarius curie domini B. iudicis Arborensis. qui hec scripsi et compleui cartulam ista. Custu priuilegiu exempladu daua sautenticu. fudi bulladu cum bulla de plumbu. cum corda de seda niella sagale bulla est tunda. et est daua sunu Ladus cum custas litteras intornu de sabulla . a . r . b . o . r . e . a . Satu Ladus est aicusta forma. Sas litteras intornu .B.A.R.E.S.O.N.V.S. R.E.X. et est custu signu.

Ne autem super predictis aliqua dubietas oriatur presentes patentes litteras nostris sigillis pendentibus fecimus roborari.

(1) Susanna era probabilmente sua figlia di primo letto, avuta cioè da Peregrina di Lacon.

LXXXI.

L'imperatore Federigo Barbarossa concede in feudo al comune di Pisa, rappresentato dal suo console Uguccione, la intiera isola di Sardegna, rivocando tutte le concessioni anteriori della medesima da lui fatte a qualunque altra città, o persona, e nominativamente quella già fatta al duca Guelfone.

(1165, 17 aprile).

Dal Lunig, *Codex Italiae Diplomat.*, tom. I, pag. 1055.

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis.

Fridericus divina favente clementia Romanor. Imp. Augustus.

Dignitas et excellentia Romani imperii tanta bonitate, et pietate usque ad haec nostra tempora semper exuberavit, quod suorum merita fidelium oculo clementiori respicere, et largitatis suae beneficia eis potius augere, quam minuere consuevit. Ibi enim merito locantur beneficia, et premia honoris, ubi et devota servitia refulgent, et fidelitas ipsa absque omni signo fallaciae immobilis, et constans perseverat. Huius rei causa Pisanam civitatem, quae inter alias civitates per principatum dignitatis ca-

put extulit, quae etiam ab imperii fidelitate tempore adversitatis nunquam recessit, titulo honoris, et ampliori beneficio largitatis dignam duximus honorandam, sicut in sequentibus evidenter declaratur.

Cognoscant igitur universi fideles imperii per Italiam constituti praesentes, et futuri, quod nos ex nostra imperiali gratia et largitate, ex consilio principum nostrorum damus, et concedimus, atque tradimus in feudum tibi Uguccioni Pis. civit. consuli pro communi Pisanae civitatis recipienti totam insulam Sardiniae cum suo districtu et pertinentiis, et nominatim Turrim, Calarim, Arboream, et Galluriam (1); et damus, et concedimus, et confirmamus in feudum tibi pro comm. civitatis Pisanae recipienti plenam, omnemque potestatem, atque iurisdictionem, et districtum, et totum, quod in Sardinia est, et quod futurum est, et quod regno, et imperio pertinet, aut pertinuit, vel pertinebit. Quae omnia tibi pro communi Pisanae civitatis in feudum damus, concedimus, et tradimus per vos, et vestros successores in perpetuum, et nullum ius alicui, vel dationem concedimus, aut faciemus in ipsa insula, nec de ipsa insula ullo tempore contra liberam voluntatem universitatis Pisanae, et si quam dationem alicui civitati, aut duci Guelfoni, vel alii inde fecimus, aut alicui personae, cui nos dedissemus, eam nunc revocamus (2), et tibi pro communi civitatis Pisanae in feudum concedimus, et damus tibi consuli pisano, et caeteris consulibus pisanis potestatem ingrediendi in possessionem omnium, quae supra leguntur, et sic per sceptrum nostrum, et vexillum te Uguccionem consulem pisanum pro commune pisanae civitatis investimus. Concedimus quoque tibi pro communi pisanae civitatis in feudum, et damus haec omnia praedicta cum omni integritate, cum omni iure, et pertinentiis suis, cum montibus, vallibus, planitiis, pratis, pascuis, aquis, aquarumque decursibus, molendinis, mercatis, argenti fodinis, piscationibus, paludibus, cimetis, et incimetis, theloniciis, ripaticis, divisis, et indivisis, et cum omnibus, quae dici, vel nominari possunt; et quod nos firmam tenebimus supradictam dationem, concessionem, sive traditionem, nec rumpemus per nos, nec per alium; dilectus princeps noster Uldericus dux Boemiae ex nostro mandato in nostra praesentia sacramentum praestitit. Statuentes igitur iubemus, ut de caetero nullus archiepiscopus, nulla civitas, nulla potestas, nullum commune, nullaque persona magna, vel parva praedictos fideles nostros Pisanos molestare, vel inquietare in hac nostra datione aliquatenus praesumat. Si quis autem hanc nostram auctoritatem invadere praesumpserit, mille libras auri optimi pro poena se compositurum cognoscat, dimidium fisco nostro, et dimidium omnibus fidelibus nostris. Ut autem hac verius credatur, et ab omnibus inviolabiliter observetur praesentem in paginam scribi, et aureo nostrae maiestatis sigillo iussimus eam insigniri, adhibitis idoneis testibus, quorum nomina sunt haec: Thrillinus Treverensis archiepiscopus, Villelmus Bambergensis episcopus, Hermanus Herffeldensis abbas, Curradus Palatinus comes Rheni, Fridericus dux Svevorum filius regis Curradi, Uldericus dux Boemiae, Marquardus de Brombach, Albertus comes de Dihingen, Gerardus comes de Heringen, comes Otto de Ruberch, Ulricus de Hormtngon, Vuercherius de Huden, Bertoldus de Scovvenbineh, Henricus mariscalcus de Poppenheim, Camerarius de Minnesnberch, Curradus Pinerna, Rodulphus Dapifer, Rodrigus Camerarius, Uvernerus de Bombauch, Everardus de Reumburg, Bertoldus de Scamperberch, et alii quamplurimi.

Loco † signi.

Dom. Friderici Romani Imperatoris invictissimi.

Ego Christianus cancellarius vice dom. Rainaldi Coloniensis electi Italiae Archicancellarii recognovi.

Acta sunt haec anno Dominicae incarnationis M. C. LXV. indict. XIII. regnante domino Friderico Rom. Imperat. invictissimo: anno regni eius XIV. imperii vero XI. an. feliciter. Dat. in regali curte Franchfurti XV kal. maii.

LXXXII *.

Barisone II, *re di Torres, promette al comune di Genova il pagamento di lire duemila in tante merci, laddove gli presti aiuto in caso di guerra co' Pisani, e dippiù si obbliga d' impedire a questi ultimi di negoziare nel giudicato Turritano, se non siavi il consentimento del console di detto comune di Genova, accordando invece ai Genovesi la libera negoziazione, e la sicurezza delle persone e degli averi in tutto il suo regno.*

(1166).

Dal Regio Archivio di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 100 v. (3)

In nomine Domini nostri Ihesu Christi amen. Anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo sexagesimo sexto.

Ego Baruson Turritanus iudex iuro ad sancta Dei euangelia, quod si Pisani michi uel meis heredibus guerram fecerint, et Ianuenses consules comunis, et comune Ianue nos iude adiuuauerint, ego uel mei heredes infra annum

(1) I Pisani, che ben conoscevano l'isola, la quale già da un secolo e mezzo formava l'oggetto delle loro interessate ambizioni, furono solleciti a far dichiarare esplicitamente dall'imperatore Federigo, che nella concessione loro fatta si comprendevano i quattro giudicati di Torres, di Cagliari, di Arborea, e di Gallura, nei quali appunto tutta l'isola era divisa.

(2) Il Barbarossa nomina bensì il suo zio Guelfo duca di Spoleto (chiamato qui Guelfone), cui nel 1152 avea conceduto la Sardegna, ma tace intieramente di Barisone di Arborea, cui pochi mesi prima della presente infeudazione ai Pisani avea accordato il titolo di Re, la sovranità e la investitura dell'isola, mediante lo sborso di quattro mila marchi di argento anticipati dai Genovesi. Forse in Francforte egli ebbe vergogna di disdire e rivocare ciò che poco innanzi avea fatto e giurato solennemente in Pavia, abbenchè fosse un famoso barattiere di regni e di provincie.

(3) Il libro *Iurium* dell'antica repubblica di Genova era diviso in sette volumi, come si ricava dalla relazione fattane nel principio di questo secolo da Silvestro de Sacy all'Accademia di Parigi (Ved. *Mémoir. de l'Institut de France - Classe Histor. et Littéraire*, tom. III, pag. 85, e *Classe des Inscript. et Bell. Lettres*, tom. VII, pag. 292). L'unico volume esistente nei Regii archivi di Corte di Torino, che fu da me consultato nel 1839, e dal quale estrassi le copie dei documenti pubblicati sotto tal rubrica nel presente Codice, è membranaceo, in foglio grandissimo di carte 474 numerate posteriormente al tempo in cui fu scritto, prima in numeri romani, e poi in numeri arabici. Comincia senz'altro frontispizio col titolo: Incipit Registrum Communis Ianuae divisum et ordinatum per nobilem Porchitum Salvaigus quondam Guillelmi, et scriptum per me Rollandinum de Richardo Not. scritto in rosso. Segue un breve preambolo, nel quale, accennate le grandezze della città di Genova,

unum postquam guerra incepta fuerit, duarum milium librarum ualens in mercibus eis tractum ad mare ubi uoluerint infra iudicatum turritanum persoluam uel persoluere faciam comuni Ianue aut suo certo nuncio, nisi pro eis remanserit; et deinde non permittam aliquem Pisanorum negociari in iudicatu turritano nisi licentia consulis comunis Ianue uel consulum Ianue, Ianuenses uero et quoscumque ipsi uoluerint saluos in rebus et personis negociari permittam in toto iudicatu turritano sine ullo dricto. Et si quis eos infra iudicatum turritanom offendere temptauerit, adiuuabo eos bona fide. Hoc sacramentum firmum tenebo bona fide sine fraude. Hoc itidem sacramentum filius meus qui tenebit regnum faciet, et faciam iurare *centum homines laicos* turritani iudicatus (1), quos consul comunis Ianue, uel eius certus nuncius nominatim quesierit, quod hanc predictam conuentionem inter me, meosque heredes et Ianuenses firmam pro posse toto tempore tenebunt et tenere conabuntur, et non ero in consilio uel facto, aut assensu, quod prenominata conuentio rumpatur.

Et ego Robertus scriptor domini mei iudicis Parasonis scripsi et compleui.

Atto Placentinus notarius sacri palatii hoc exemplum trascripsi et exemplificaui ab autentico publico manu Roberti scriptoris domini Barusonis iudicis turritani, sicut in eo uidi et legi, nihil addito uel dempto, preter forte litteram uel sillabam titulum seu punctum et hoc causa abreuiationis uel melioris lecture titulos scilicet in litteras uel litteras in titulos permuttando, et erat dictum autenticum sigillatum plumbeo sigillo dicti iudici Barusonis in quo erant ab una parte crux et littere tales † Barusone Rege - ab alia uero parte eiusdem sigilli erant circuli duo in exteriori quorum erant quasi auricule due et guttur inferius intra uero interiorem circulum erant os oculi atque nares, que quasi hominis uidebantur, ad quod exemplum corroborandum iussu domini Pegoloti Vguezonis de Girardino Ianuensium potestatis propria manu subscripsi et reduxi in publicam formam.

LXXXIII *.

Atto di pace segnato tra Barisone GIUDICE *di Arborea e re di Sardegna, e Barisone II* GIUDICE *e re di Torres.*

(1168, ...).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iurium*, pag. 101.

Ego Baruson iudex de Arborea facio pacem sine fraude et bona fide cum Barusone iudice turritano et cum omnibus adiutoribus suis qui mecum pacem habebunt, et remitto ac refuto ei quicquid michi concessum aut donatum est uel precio emi ab imperatore Frederico, uel a quolibet alio homine in turritano iudicatu, exceptis illis que habebam tempore Gunnarii (2) quondam iudicis, et eo modo quo tunc habebam; remittam eciam omne damnum quod michi per guerram ab eo uel a suis adiutoribus accidit et cogam iurare fideles et donnicalienses meos Ianuenses, Pisanos et Corsos quod facient pacem cum predicto Barasone turritano iudice, et cum suis, cum quibus guerram habebant adiutoribus. Et si ego fregero pacem istam, non adiuuabunt me in aliquo contra eum. Qui autem non iurauerint hoc modo, eiciam eos de curia mea et feudum eis uel aliquod beneficium non prestabo, donec iurent preter aliud debitum si debeo dare, et uassallos atque amicos prefati iudicis Barasonis turritani, qui non iurauerint secundum quod inter nos ordinatum est, et quos propterea de curia sua expulerit, non recipiam. Et si aliquis fecerit guerram predicto Barasono iudici, non dabo ei qui guerram illi fecerit consilium uel adiutorium pro guerra uel aliquod beneficium, donec guerram dimittat; et ad pacem redeat. Et ab hac hora in antea, non ero in facto consilio uel consensu, ut predictus Barason turritanus iudex perdat uitam aut membrum, uel turritanum regnum, uel captionem habeat, et si perdiderit predictum regnum adiuuabo eum recuperare illud, et recuperatum retinere, et si presciuero, quis uelit aliquid predictorum ei facere, quam citius per me, aut per meum nuncium potero, id notificabo ei et bona fide ac pro iuribus illum si quesierit adiuuabo, et hec bona fide iuro obseruare et attendere, excepto contra Ianuenses (3).

il Salvaigo racconta come nell'anno 1296 allora corrente il registro, dove quelle erano consegnate IGNIS FLAMMA AUT . . (*) . . USORUM HOMINUM DESTRUXIT, e che temendo i *Sapienti*, che un altro accidente annullasse l'unica copia, che ancora si possedeva, fu decretato che se ne facessero altre due copie, nelle quali, oltre il registrato nella prima, si aggiungessero tutti gli altri *privilegi, istromenti e negozii* AD COMUNE PERTINENTIA per mano di notaio, e fu deputato per l'esecuzione di quest' opera lo stesso SALVAIGO, scrittore del *preambolo*, il quale incaricò il notaio Rollandino di Riccardo di scriverne una copia. Questi copiò il registro che ancora esisteva, e vi aggiunse quegli altri documenti che il Porchetto Salvaigo giudicò opportuni. Una nota di mano recente scritta sul cartone del libro dice: *l'altra copia si conserva nell'archivio della Ecc.ma Camera.* - Il volume è diviso in sei libri. Il primo contiene i privilegi conceduti al comune di Genova dalla Chiesa Romana e dagli Imperatori, e tutti gli altri negozii interni della città. - Il secondo le *fedeltà*, convenzioni, patti, *compre d'uomini* e di giurisdizioni, di castelli, terre, ecc. della riviera d'Oriente nel distretto del comune di Genova sino a Corvo. - Il terzo le convenzioni, istromenti, ed altri negozii co' re, principi, baroni, comuni, ed uomini fuori del distretto di Genova, cioè in Toscana, Sardegna, Corsica, Sicilia, Impero Greco, ed oltre-mare. - Il quarto le convenzioni, stromenti, ecc. *ultra iugum versus Lombardiam.* - Il quinto quelli della riviera di Occidente sino a Monaco. - Il sesto ed ultimo i privilegi, patti, ecc. verso la parte occidentale fuori del distretto di Genova al di là da Monaco. - I titoli dei documenti scritti in rosso sono la maggior parte brevissimi, e quindi insufficienti a indicarne la natura e il contenuto. I documenti scritti in nero sono in bellissimo carattere rotondo e grosso, e di facilissima lettura, tranne alcune aggiunte posteriori, che sono scritte in cattivo e minuto carattere notarile del 1500. Il notaio Rollandino ha posto la sua firma, e dichiara a piedi della maggior parte dei documenti con la data 1301, 20 giugno, di averli trascritti *iussu domini* DANII DE OSENAIGO *Ianuae potestatis.* I sei libri scritti dal notaio Rollandino sono stati continuati da altri notai con scrittura non così bella, ma buona. Nel corso del libro non vi sono fregi o arabeschi, ad eccezione di qualche iniziale un po' ornata, e due o tre forme di sigilli con iscrizione.

(1) È da notare questa specialità del giuramento richiesto e promesso di cento uomini laici *(centum homines laicos)* del regno turritano, oltre quello del figlio e successore del promittente, che fu poi COSTANTINO II.

(*) Fu tagliato un arabesco, che fregiava il frontispizio per lungo, e tagliate per conseguenza anche molte parole.

(2) Cioè di Gonnario II regolo di Torres, padre del Barisone GIUDICE Turritano (secondo ancor esso di tal nome), che segnò il presente atto di pace con Barisone di Arborea.

(3) Naturalmente Barisone di Arborea dovea eccettuare i Genovesi, essèndo che per mezzo e coll'aiuto dei medesimi avea conseguito dall'imperatore Federigo la investitura della Sardegna, ed era stretto con essi da tanti precedenti obblighi, e da tanti patti solennemente da lui giurati.

Ego Barason iudex turritanus facio pacem sine fraude et bona fide cum Barusone iudice aruorense, et cum omnibus adiutoribus suis, qui mecum pacem habebunt, et remitto ei omne dampnum, quod michi per guerram ab eo uel a suis accidit, et cogam iurare fideles et donnicalienses meos Ianuenses, Pisanos, et Corses, qui facient pacem cum predicto Barusone arborensi iudice, et cum suis adiutoribus, cum quibus guerram habebam, et si ego fregero pacem istam, ipsi non adiuuabunt me in aliquo contra eum. Qui autem non iurauerint hoc modo eiciam eos de curia mea, et feudum eis uel aliquod beneficium non prestabo, donec iurent preter aliud debitum si debeo dare, et uassallos atque amicos prefati iudicis Barusoni arborensi qui non iurauerint secundum quod inter nos ordinatum est, et quos propterea de curia sua expulerit, ego non recipiam. Et si aliquis fecerit guerram pro predicto Barusoni arborensis iudici, non dabo ei consilium uel adiutorium pro guerra, uel aliquod beneficium, donec guerram dimittat, et ad pacem redeat. Et ab hac hora in antea non ero in facto aut consilio uel assensu, ut predictus Baruson Arborensis iudex perdat uitam aut membrum, uel arborense regnum uel captionem habeat, et si perdiderit predictum regnum, adiuuabo eum recuperare et recuperatum retinere, et si presciero quis uelit aliquid predictorum ei facere, qua citius potero per me aut per meum nuncium ei notificabo, et bona fide ac pro iuribus illum si quesierit adiuuabo, excepto contra Ianuenses. Hec omnia bona fide iuro obseruare, et attendere saluo sacramento quod fecimus Pisanis (1). Et ut supra hiis nulla dubitatio possit emergere, hanc cartam feci plumbeo meo sigillo corroborari.

Atto Placentinus notarius sacri palatii hoc exemplum transcripsi et exemplificaui ab autentico publico sigillo plumbeo prenotato Barusoni ligato, sicut in eo uidi et legi; ad quod exemplum corroborandum iussu donni Pegoloti Vguezonis de Girardino Januensium potestatis subscripsi et reduxi in publicam formam.

LXXXIV *.

Nubilone, console della repubblica di Genova, promette a Barisone II, GIUDICE *di Torres, di prestargli valido aiuto, laddove Barisone* GIUDICE *di Arborea rompa la pace, che con lui avea segnata, e di prestarglielo, se potrà, a spese proprie, senza il soccorso pecuniario dello stesso Barisone, e del comune di Genova.*

(1168, ...)

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, fol. 104 v.

In nomine Domini amen. Ego Nubilone consul comunis Ianue conuenio tibi Barisoni turritano iudici, ut si aliquo tempore Barason iudex arborensis pacem inter uos statutam fregerit (2), pro posse cum te contra eum lingua et opere, quousque ad pacem tecum redierit, cum tuis expensis iuuabo. Et si absque tuis, et ciuitatis mee expensis tibi adiutorium prestare potero, bona fide faciam. Hoc totum superius dictum ego firmum tenebo, et meos successores consules iurare faciam, et illi alios, et sic per singulas successiones consulum. Et ut istius promissionis sis securus ac firmus, hoc iuro ad sancta Dei euangelia, et hanc cartam plumbeo sigillo comunis Ianue feci corroborari.

LXXXV *.

Barisone II, GIUDICE *di Torres, promette al suddetto Nubilone console di Genova di far ritenere in pegno a proprie spese il regno di Arborea ai Genovesi, finchè non siano soddisfatti dal* GIUDICE *Arborense (Barisone re di Sardegna) dei loro crediti, e di quelli del loro comune, difendendo un tal pegno o possesso contro qualunque persona, eccettuato però il comune di Pisa, cui egli era vincolato con precedente giuramento.*

(1168, ...).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, fol. 104 v.

Ego Barason Turritanus iudex conuenio tibi Nubiloni consuli Ianue uice tue ciuitatis, quod te, et tuos nuntios cum meis expensis pro posse iuuabo retinere Arborense regnum contra omnes personas, excepto comuni Pisarum, donec uniuersum debitum, siue debita persoluta fuerint, que Arborensis iudex debet comuni Ianue, uel Ianuensibus siue hominibus de districtu Ianue (3). Si forte aliquis esset qui id tibi impedire uellet, siue uim inferre ullo modo, hoc totum predictum firmum et stabile comuni Ianue tenebo et obseruabo, saluo iuramento quo teneor comuni Pisarum. Et ut hac promissione sis firmus atque securus, cartam bullatam proprio sigillo comuni Ianue per te dirigam.

LXXXVI *.

Barisone, re di Sardegna, promette alla repubblica di Genova di pagarle quanto le rimaneva dovendo, e di pagare eziandio gli altri cittadini genovesi suoi creditori, di consegnarle vettovagliato il castello di ARCULENTO, *di darle cento quaranta ostaggi, e di ritornare a Genova sulle stesse galee, che doveano trasportarlo a Sardegna, assieme alla sua moglie ed ai suoi figli.*

(1168, ...).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, fol. 103 v.

Ego Baresonus rex Sardinee conuenio et promitto uobis consulibus Ianue de comuni, quod reddam et tradi

(1) Barisone di Torres eccettua, non i soli Genovesi, ma eziandio i Pisani, co' quali da tempo anteriore avea contratto amichevole colleganza. Si vedrà infatti, che nell' atto segnato dallo stesso Barisone con Nubilone console del comune di Genova (Ved. Docum. N.° LXXXV) egli fece a favore dei Pisani la eccezione medesima.

(2) È superfluo il dire, che il Barisone GIUDICE di Arborea menzionato in questa carta è lo stesso Barisone, che si fece incoronare re di Sardegna. La pace da lui segnata con Barisone II di Torres è riportata al N.° LXXXIII. E tanto la medesima, quanto il presente atto, sebbene non abbiano data precisa di giorno, furono scritti e segnati a breve intervallo l'uno dall'altro.

(3) Questi debiti erano quelli contratti da Barisone di Arborea, per conseguire da Federigo Barbarossa l'investitura della Sardegna; su di che vedansi sopra i documenti N.i LXXVII e LXXVIII, e gli altri riportati più sotto.

faciam in potestatem uestram castrum meum de Arculento, et terram meam et posse ad tenendum meis expensis et meo periculo, donec omnium debitorum tam comunis quam creditorum solutionem integram consecuti fueritis uos, aut sequentes post uos consules. Item faciam uobis iurare de liberis et ceteris Sardis ad hoc idoneis de iudicatu meo in ordinatione uestra quot uolueritis *de colta et coltis* faciendis (1), et de dando sine fraude, consilio, aut auxilio, ad hoc ut integram debitorum omnium solutionem consequamini, et de tenenda terra interim per uos, et in ordinatione uestra de omnibus. Insuper dabo uobis obsides centum quadraginta idoneos de melioribus et caris hominibus Sardinee, et dari faciam uobis uel misso uestro in Sardinea presentialiter quatuor milia libras ianuensium denariorum in auro, argento, et pannis sericis, et in tali pecunia que in galeis commode possit deferri. Et reuertar in galeis istis, et mecum ducam in eis uxorem meam et filios, et antequam galee iste de Sardinea reuertantur faciam uictualia reponi in castro predicto, que bene sufficiant his qui pro custodia in eis collocati fuerint per annum.

LXXXVII*.

Carta, con cui alcuni vassalli genovesi si obbligano verso il comune di Genova di armare a loro spese quattro galee per trasportare a Sardegna il suddetto re Barisone.

(1168, ...).

* Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, fol. 103 v.

Nos uassalli armabimus nostris expensis quatuor galeas, in quibus regem Baresonem in Sardineam portabimus. Et tenebimur ire, stare, et redire in ordinatione consulum comunis, et precepta et ordinationes illius consulis comunis, qui in eis uenerit obseruare et complere. Et galeatores in eorumdem consulum comunis ordinatione iurare faciemus (2).

LXXXVIII*.

Il comune di Genova promette a Barisone, re di Sardegna, di lasciarlo partire liberamente assieme alla moglie, ai figli, ed agli ostaggi, e di restituirgli il castello di Arculento, tosto che egli avrà pagato integralmente tutti i suoi debiti, sia al detto comune, che ai particolari creditori genovesi.

(1168, ...).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, fol. 104.

Nos consules comunis Ianue castrum Arculenti, quod tu Baresone rex Sardinee in potestatem nostram dare debes et conuenis cum terra et posse tuo, tibi uel tuo certo misso tuo, aut heredibus tuis restituemus, postquam integram solutionem consecuti fuerimus de debitis omnibus que debes tam comuni nostro quam creditoribus ianuensibus. Et te libere abire permittimus, et uxorem et filios, et ceteros omnes obsides, quos nobis dare debes, ex quo sicut dictum est solutionem debitorum omnium fuerimus consecuti. Et castrum interim et terram tuam bona fide saluabimus ad tuas expensas, eo excepto quod debita predicta de terra et regno tuo extrahere debemus. Et hoc tibi iuramento firmabimus, et distringemus sequentes post nos consules ut inde similiter teneantur, et quod relinquant id aliis sequentibus consulibus in scriptis, qui post eos intrauerint, ut inde pariter teneantur, donec de uniuersis debitis ut dictum est facta fuerit integra solutio.

LXXXIX*.

Patti convenuti tra i consoli del comune di Genova, e gli armatori che doveano armare le quattro galee, onde trasportare a Sardegna il re Barisone.

(1168, ...).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, fol. 104.

Nos consules comunis Ianue Nubilo Lambertus, et Ido, atque Nicola conuenimus et promittimus uobis armatoribus quatuor galearum de Sardinea, quod in galeis istis ueniet unus ex nobis, et portabit regem Baresonem in Sardineam ad Arboream, et quod de prima pecunia quam habebimus ex ea, quam nobis rex dare conuenit modo, persoluemus et restituemus, uel restitui faciemus uobis omnes expensas galearum in Sardinea, et de residuo dabimus uobis medietatem in solutione debitorum comunis in Sardinea, et alteram retinebimus in solutione debitorum comunis, et quod omnem introitum quod annuatim ex terra regis habuerimus diuidemus uobiscum per libram, habita ratione debitorum comunis, et debitorum de quibus se comune obbligauit, atque uestrorum debitorum, donec omnium debitorum solutionem fueritis consecuti. Et de his bona fide sequentes post nos consules distringemus, et quod alios sequentes inde constringant usque ad omnium debitorum uestrorum solutionem (3).

XC*.

Istruzioni date a Nubilone, o Nuvelone dai consoli del comune di Genova, sul modo con cui dovrebbe regolarsi con Barisone re di Sardegna.

(1168, ...).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, fol. 104.

Ido, Lambertus, Nicola, et Bellamutus. Volumus, Nuelone, ut modis omnibus studens consequi et complere

(1) De *colta et coltis faciendis*, cioè delle esazioni, che si farebbero nel giudicato di Arborea per conto del re Barisone.

(2) Il comune di Genova, non volendosi affidare intieramente alla libera volontà degli armatori, che doveano trasportare sulle loro galee il re Barisone in Sardegna, impose loro col presente atto l'obbligo espresso di sottostare insieme coll'equipaggio di dette galee, così nell'andata, come nella stazione e nel ritorno, agli ordini dei suoi consoli.

(3) Gli armatori delle quattro galee, che doveano trasportare in Sardegna il re Barisone con uno dei consoli di Genova, erano insieme creditori del comune per altre cause; e perciò fu pattuito, che prima di tutto essi sarebbero rimborsati delle spese che farebbero per l'armamento di dette galee, e quindi riceverebbero rateatamente, ed in proporzione delle esazioni annue che si farebbero in Arborea, il rimborso degli altri loro crediti.

pactionem quam nobis rex firmauit et conuenit [1], sicut uobis in scriptis concorditer dedimus. Illud tamen inter cetera uobis sit cura, ut quidquid poteritis consequi studeatis et habere, ex conuentione quam facere procurabitis inter hunc regem et iudices de Sardinea, de qua facienda tibi concedimus facultatem, saluis tamen pactis et conuentionibus, quas cum omnibus iudicibus et rege Sardinee habemus, et ita quod regem semper Ianuam tecum reducas [2]. Si poteris habere librarum decem millia ualens manuatim, et de reliquo obsides tot et tales qui uobis sufficere uideantur, suscepto etiam primo castro Arculenti, sicut conuentum est, possitis dimittere regem in terram. Verba conuentionis faciende inter Arborensem regem et iudicem Turritanum [3], atque Turrensem [4], quod illi duo in redemptione Arborensis persoluere debent libras decem millia, et ipse debet abrenuntiare et cassare priuilegium quod ei fecit imperator de Sardinea, et de pace obseruanda idoneam securitatem prestare, et affinitates contrahere inter filios suos et filias, et matrimonia unde possit amicitia roborari [5].

Ratio debitorum regis.

Debitum comunis est librarum XVIIIMCCCCLXXIIII, et marcharum argenti MM., et libr. LV. fini argenti.

Debitum Symonis Aurie libr. DCCCCV. ian.

Debitum Guillelmi Baronis, et Idonis Mallonis libr. DC. ian.

Debitum Iordani de Michaele libr. LXXV. minus denar. XII.

Debitum Ottonis Boni libr. L.

Debitum Guillelmi de Viualdo, et Guillelmi de Nigrone libr. CCCXLVI.

Debitum Rubaldi Galli libr. CLXXXI. et tertia.

Debitum Ogerii Pignoli libr. LXXXX.

Debitum Ottonis Gallete libr. LIII. et tertia.

Debitum Bojamundi Voiadischi libr. LIII. et tertia.

Debitum Nicole Roza libr. XVII. fini argenti. Item et libr. XLV. ian.

Debitum Rogerii de Maraboto libr. XIII. et tertia.

Debitum Bacemi libr. XIII. et tertia.

Debitum Rubaldi de Pinasca libr. XXVII.

Debitum Oberti Squarzafici libr. L. fini argenti.

Debitum Iohannis Nigrepellis libr. XXVIII. ian.

Debitum Oberti Usumaris libr. LV.

Debitum Idonis Picii libr. VI. argenti.

Debitum Oberti Spinule libr. XIII. et tertia.

Debitum Philipi de Iusta libr. XIII. et tertia.

Debitum Bisacie libr. VIII.

(1) I patti, ai quali si accenna con queste parole, sono quelli stipulati nel 16 settembre 1164, e contenuti nel precedente documento N.° LXXVI.

(2) Il comune di Genova, creditore di somme egregie verso Barisone, lo riteneva quasi prigioniero in suo potere. Quindi avvertiva Nubilone di ricondurlo sempre a Genova. Nel caso soltanto ch'egli pagasse di presente lire diecimila, che desse buoni e sufficienti ostaggi, e che consegnasse il castello di *Arculento*, permettevano al detto Nubilone di metterlo in libertà e lasciarlo in Arborea.

(3) *Regem et iudicem Turritanum*, cioè Barisone II di Torres.

(4) *Turrensem*. Qui occorse evidentemente un errore nella trascrizione della carta originale, poichè un re e giudice *Turrense* non ha mai esistito in Sardegna. Laonde, o il *Turrense* è sinonimo di *Turritano*, ovvero deve leggersi *Galluriensem*.

(5) Opportunamente si dà a Nubilone il consiglio di procurare che si contraggano matrimonii e parentadi tra la famiglia di Barisone di Arborea e quelle degli altri regoli dell'isola, onde consolidare la pace tra quei dinasti.

XCI.

Il Pontefice Alessandro III accorda ai monaci di Vallombrosa privilegio apostolico per le chiese e monisteri che possedevano in Italia, e fra questi pe' due monisteri di S. Paolo Pisano, *e di S.* Venerio *in Sardegna.*

(1168, 14 febbraio).

Dal Lami, *Monum. Eccl. Flor.*, tom. I, col. 545 e seg.

Alexander Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Iacobo Vallumbrosano abbati, eiusque fratribus, tam presentibus, quam futuris, regularem vitam professis in perpetuum.

Desiderium, quod ad religionis propositum, et animarum salutem pertinere dignoscitur (auctore Domino) sine aliqua est dilatione complendum. Quia igitur propositum vestrum, divina preeunte, ac subsequente clementia, religionis vestre simplicitas, bone opinionis odorem, et prope, et longe positis aspiravit. Nos vero provectui (annuente Domino) provectus adiungere cupientes, ad exemplar predecessorum nostrorum fel. mem. Paschalis, et Adriani Rom. Pontificum, cenobium vestrum pro B. Marie semper Virginis reverentia, cui dicatum est, sub Romane Ecclesie proprietate, et tutela, atque protectione Apostolice Sedis, suscipimus, et apostolice illud auctoritatis privilegio munientes, ab omnium personarum iugo liberum permanere decernimus, in primis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui ibidem secundum Deum, et B. Benedicti regulam, noscitur institutus, perpetuis temporibus inviolabiliter observetur: preterea quascumque possessiones, quecumque bona iamdictum cenobium in presentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum, vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis rationabiliter (prestante Domino) poterit adipisci, quieta vobis et integra conserventur, in quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis etc.

. . . .

. . . .

Monasterium S. Pauli Pisani.

Monasterium S. Venerii in Sardinia. etc. . . . . .

. . . .

Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hinc fructum bone actionis percipiant, et apud districtum Iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen. Amen. etc. .

. . . .

. . . .

Datum Beneventi per manum Gratiani S. R. E. subdiaconi et notarii, decimo sexto calendas martii, indictione secunda, incarnationis Dominice anno MCLXVIII, pontificatus vero domini Alexandri PP. III. anno X.

XCII *.

Pace conchiusa per ventinove anni tra i comuni di Pisa, Genova e Lucca, per mezzo dei loro rappresentanti Girardo Bulgarello, Ottone Buono, e Alcherio di Nechio, nella quale sono principalmente regolati alcuni punti di concordia tra' Pisani e Genovesi per tutto ciò che riguardava le loro rispettive possessioni e negoziazioni in Sardegna, e i danni e le ingiurie che reciprocamente si aveano fatte per tal causa negli anni precedenti.

(1169, . . maggio)

Dal Regii Archivi di Corte di Torino, Serie 2.ª, N.° 2, *Genova, Trattati diversi*, mazzo I.

In nomine Iesu Christi amen. Ego Pisanus omnibus Ianuensibus et omnibus hominibus eorum districtus ab hac die in antea usque ad xxviiii annos completos pacem tenebo et obseruabo in personis et rebus terra et aqua, et saluabo, et illa que inferius scripta sunt, scilicet ut nullus Pisanus per pelagos in illis partibus et locis qui sunt a salo usque naulim, nec de hiis confinibus ullo modo exeat uel mittat, et ad hoc confirmandum teneatur unusquisque consulatus facere iurare intrantem consulatum hoc obseruare, et sic usque ad suprascriptum terminum. Teneatur etiam consulatus ciuibus suis in unaquaque prouincia litteras proprias de communi sigillo sigillatas sub debito sacramenti precipiendo destinare sine fraude ut in prefatis confinibus nullo modo uadat per pelagos uel mittat deinde exeat, tamen iuxta terram ire possint. Quicumque uero contra hoc sciens fecerit uel ex quo litteris communis sigillo sigillatis cognouerit, quartam partem de illo hauere quod in prohibitis locis detulerit, consules ei auferre teneantur, aut in tantumdem dapnificare, nec ei, uel alicui pro eo aliquid reddant uel emendabunt, si uero per Pisanorum districtum aliquod aduersi uel offensionis Ianuensibus inferetur in eundo et redeundo iuxta terram Pisani debet consilium et auxilium ad recuperandum id quod erit perditum uel ablatum, si autem a corbo usque ad campum album uis uiolentia aut forcia ab habitatoribus predicti districtus fieret Ianuensibus, infra predictum districtum debeant armare Pisani communiter cum Ianuensibus a duobus galeis usque in decem super illos malefactores. Omnia que fuerunt capta a Pisanis infra treuguam quam fecit dominus Imperator reddant Pisani Ianuensibus, medietatem peccuniae nauis Asinariae Pisani Ianuensibus reddere teneantur, infra annum uel infra terminum uel terminos a ianuensibus consulibus elongatos, de altera medietate faciant rationem Ianuensibus, qui . . . litteras communis sigillo sigillatas Pisanorum consulibus pro hac re attulerint, eo dimisso quod Pisani nullatenus possint opponere quod Ianuenses uindictam ceperint, et quasi ius sibi dixerint Ianuenses libere emant et uendant Pisanis, et negotientur sicut Pisani, excepto in porta pondo, ripa et mensuris, quae solita erant suscipi a xv. annis retro. Si aliqua collecta uel data, uel introitus in Sardinea pro communi pisana ciuitas uel alius pro ea fecerit cum Ianue consulibus equaliter communicet, et communiter cum ea faciat. Et si pisanus consul pro facienda collecta, uel data uel accipiendo introitu ire uel mittere uoluerint ianuensibus consulibus notificet, et si ire uel mittere uoluerit uel noluerit, communiter fiat, et quod collegerint uel aliquo modo pro communi habuerint, per medietatem diuidatur. Tot et tales donicalienses habeant Ianuenses in Sardinea quot et quales haberent Pisani. Si autem pares non inuenirentur ex ipsis quos habent Pisani tot restaurentur Ianuensibus quot Ianue consul et pisanus consul statuerint. Qui si discordati fuerint teneantur ibidem duos Ianuenses et duos Pisanos communiter eligere qui iurent bona fide sine fraude eos inde adequare. Hoc totum fiat infra sex menses post inquisitionem factam a ianuensibus consulibus uel eorum certis litteris nisi remanserit eorum licentia. Item si ius aliquod donatione, largitione, tradicione, uel alio aliquo titulo domini imperatoris uel alicuius persone, Pisani, uel pisana ecclesia seu aliquis pro eis in Sardinea habet uel acquisierit, totum cassum et irritum fiat, hoc modo, ut si priuilegium fuerit continens solam dationem Sardineae deradatur. Verum si aliud in eo priuilegio contineatur, faciam securitatem et cartam per publicum notarium quod Pisanis in nullo debeat prodesse nec Ianuensibus nocere quod in eo priuilegio contineatur de Sardinea. In recipiendis fidelitatibus uel sacramento aliquo pro communi ab hominibus Sardineae communiter cum ianuensibus consulibus, uel eorum nuntiis recipiant. Nullum acquisitum pisana ciuitas in Sardinea faciat nisi communiter cum Ianue ciuitate. De rebus uero ecclesiarum, et rationes archiepiscopatus cuique salue sint, eo saluo quod supradictum est in suprascriptis capitulis. Negotiationes et mercationes Sardineae totius libere fiant communes ad utendum Ianuensibus et Pisanis, et habitantibus in eorum districtu. Sacramentum et conuentus quem ianuensi iudici Karolitano et iudici Arboree fecerunt obseruentur. De peccunia regis Arboree quam Ianuenses ab eo debent recipere Pisani nullum impedimentum prestent. Et si aliquis ciuis pisanus uel commune pisane ciuitatis eidem regi peccuniam debeat, consules ei dari faciant, eo demisso quod nullatenus Pisani possint opponere quod rex predictus uindictam ceperint et quasi ius sibi dixerit, et hoc faciant donec Ianuenses soluti fuerint. Per plagiam et omnes partes illas utantur Ianuenses libere sicut antiquum fecerunt. Et pisani consules teneantur eligere duos consules pro diffiniendis discordiis que euenerint inter Pisanos et Ianuenses, qui infra quadraginta dies teneantur diffinire reclamationes et causas que ante eos mote et facte fuerint nisi instrumentorum uel testium dilatione, uel utriusque partis concordia remanserit. Sacramentum quod Pisani iudicibus Sardineae de regno eorum non auferendo fecerunt, et si aliquis eis aufferre predictum regnum uellet eos adiuuarentur saluetur, eo tamen saluo quod si iudex uel iudices Sardineae, uel alii Sardi minuere uellent aliquo tempore Ianuensibus aliquid de predictis que Ianuensibus conuenimus in hac scriptura, guerram uel guerras fecerint donec ea omnia consequantur, predictos Sardos nullo modo iuuabo. Ad haec omnia confirmanda teneatur ille pisanus consulatus qui nunc est facere iurare mille homines de pisana ciuitate quos elegerint ille uel illi qui ad predicta sacramenta recipienda missi fuerint, et in parlamento unum hominem ad uocem super anima populi hec omnia firma tenere, et de sexto in

sextum annum facient iurare cc. ciues de illis qui specialiter hec primo iurauere, et in parlamento unum hominem ad uocem super anima populi.

Hic est tenor pacis et conuentionis facte per Girardum Bulgarellum pisanum, et Ottonembonum ianuensem et Alcherium de Nechio lucensi concorditer, et concordia et uoluntate ipsarum trium ciuitatum apud Portum Ueneris, millesimo centesimo sexagesimo nono, indictione prima, mense madii, secundum Pisanos millesimo centesimo septuagesimo.

XCIII *.

Barisone, giudice di Arborea, segna la pace con Pietro, regolo di Cagliari, e gli restituisce tutti i luoghi, e tutte le cose che gli erano state concedute da Federigo I Imperatore di Germania negli Stati cagliaritani, allorchè lo investì della sovranità della Sardegna.

(1169, . . dicembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, fol. 115 v.

Ego Bareson iudex Arborensis facio pacem sine fraude et bona fide cum Petro iudice kalaritano, et cum omnibus adiutoribus suis, qui mecum pacem habebunt, et remitto atque refuto ei quidquid mihi concessum aut donatum est, uel pretio emi ab imperatore Frederico, uel a quocumque homine in karalitano iudicatu, exceptis illis que habebam tempore Costantini quondam iudicis (1), et eo modo quo tunc habebam. Remittam etiam omne damnum, quod mihi per guerram ab eo, uel a suis adiutoribus accidit, et cogam iurare fideles, et domnicalienses meos ianuenses, pisanos, et corsos, quod facient pacem cum predicto Petro karalitano iudice, et cum suis adiutoribus, cum quibus guerram habebam. Et si ego fregero pacem istam, ipsi non adiuuabunt me in aliquo contra eum. Qui autem non iurauerint hoc modo, eiiciam eos de curia mea, et feudum eis, uel aliquod beneficium non prestabo, donec iurent, preter aliud debitum, si forte illud eis debeo dare. Et uassallos atque amicos prefati iudicis Petri karalitani, qui non iurauerint secundum quod inter nos ordinatum est, et quos propterea de curia expulerit, non recipiam. Et si aliquis fecerit guerram ei, consilium uel auxilium pro guerra, uel aliquod malefitium, donec dimittat guerram, et ad pacem redeat, eum non recipiam. Et ab hac hora in antea non ero in facto aut consilio, uel consensu, ut predictus Petrus iudex karalitanus perdat uitam aut membrum, uel karalitanum iudicatum, uel captionem habeat. Et si perdiderit predictum iudicatum, adiuuabo eum recuperare illum, et recuperatum retinere. Et si presciero quis uelit aliquid predictorum ei facere, quam citius potero, per me, aut meum nuntium, id illi notificabo, et bona fide pro uiribus illum, si quesierit, adiuuabo. Et hec omnia bona fide iuro obseruare et attendere, excepto contra Ianuenses (2).

(1) Cioè di Costantino II, suocero e predecessore di Pietro nel regno cagliaritano.

(2) Barisone eccettua i Genovesi, perchè co' medesimi avea stretto precedentemente patti di amicizia e convenzioni onerose, le quali non gli permettevano di osteggiarli, nemmeno in difesa di Pietro regolo di Cagliari, col quale segnava il presente atto di pace.

XCIV *.

Nubilone, console di Genova, promette a Pietro, giudice di Cagliari, di prestargli valido aiuto per parte del comune da lui rappresentato, laddove Barisone, giudice di Arborea, rompesse la pace, che testè avea contratto col medesimo.

(1169, . . dicembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, fol. 115 v.

Ego Nuuelonus consul comunis Ianue conuenio tibi Petro iudici kallaritano, ut si aliquo tempore Bareson iudex arborensis pacem inter uos statutam fregerit, te contra eum lingua et opere, quousque ad pacem tecum redierit, cum expensis comunis Ianue iuuabo, excepto de uictualibus, postquam in karalitano iudicatu uenerit, et de aliis expensis. Hoc totum superius scriptum ego firmum tenebo, et meos successores consules iurare faciam, et illi alios, et sic per singulas successiones consulum. Et ut istius promissionis sis securus atque firmus, hoc iuro ad sancta Dei euangelia. Acta fuerunt in Sardinea per Nuuelonem ianuensem consulem, *et supradictos reges* (3) atque iudices, millesimo centesimo sexagesimo nono, indictione prima, mense decembris.

XCV *.

Pietro, giudice di Cagliari, stringe pace ed alleanza con Barisone, giudice di Arborea.

(1169, . . dicembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, fol. 115 v.

Ego Petrus iudex karalitanus facio pacem sine fraude et bona fide cum Baresone iudice Arborensi et cum omnibus adiutoribus suis, qui mecum pacem habebunt, et remitto ei omne damnum quod mihi per guerram ab eo, uel a suis accidit. Et cogam iurare fideles et domnicalienses meos ianuenses, pisanos et corsos, quod facient pacem cum predicto Baresone Arborensi iudice, et cum suis adiutoribus, cum quibus guerram habebam. Et si fregero pacem istam, ipsi non adiuuabunt me in aliquo contra eum. Qui autem non iurauerint hoc modo, eiiciam eos de curia mea, et feudum eis, uel aliquod beneficium non prestabo, donec iurent, preter aliud debitum si debeo; et uassallos atque amicos prefati iudicis Baresonis Arborensis qui non iurauerint, secundum quod inter nos ordinatum est, et si aliquis fecerit guerram predicto Baresoni Arborensi iudici, ei consilium uel auxilium pro guerra, uel aliquod benefitium, donec guerram dimittat, et ad pacem redeat. Et ab hac hora in antea non ero in facto uel consilio, aut consensu, ut predictus Bareson Arborensis iudex perdat uitam, aut membrum, uel ar-

(3) *Et supradictos reges.* Deve intendersi di Barisone di Arborea e di Pietro di Cagliari.

borense regnum, uel captionem habeat. Et si perdiderit predictum regnum, adiuuabo eum recuperare illud, et recuperatum retinere. Et si presciuero quis uelit aliquod predictorum ei facere, quam citius potero, per me uel per meum nuntium ei notificabo; et bona fide, ac pro uiribus illum, si quesierit, adiuuabo, excepto contra Ianuenses. Hec omnia facio sine preiudicio conuentionis, quam cum Ianuensibus feci, et ipsi mecum, ita quod de ipsa conuentione primo facta ob hanc pactionem nihil mihi uel eis in aliquo minuatur (1). Et bona fide obseruare sic et attendere iuro.

XCVI *.

Pietro, giudice di Cagliari, promette a Nubilone, console di Genova, di prestare aiuto al comune da lui rappresentato, affinchè ritenga il possesso del giudicato di Arborea fino a tanto che Barisone, giudice dello stesso giudicato, non paghi integralmente le somme, di cui era debitore a quella repubblica.

(1169, . . dicembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, fol. 115 v.

In nomine Domini amen. Ego Petrus iudex karalitanus conuenio tibi Nuueloni consuli Ianue uice tue ciuitatis, quod te, ac tuos nuntios cum meis expensis pro posse iuuabo tenere Arborense regnum contra omnes personas, donec uniuersum debitum, siue debita persoluta fuerint, que Arborensis iudex debet comuni Ianue, uel Ianuensibus, siue hominibus de districtu Ianue. Si forte aliquis esset qui id impedire uellet, siue inferre uim ullo modo, hoc totum prescriptum firmum et stabile Ianue comuni tenere iuro, et obseruare. Et hanc cartam sigillo meo feci corroborari (2).

XCVII.

Alberto, arcivescovo di Torres, aderendo alle preghiere di Rainaldo abate di Monte Cassino, col consenso di Barisone II re di Torres, e di suo figlio Costantino I, avuto il beneplacito dei vescovi suoi suffraganei, e dell'arciprete e canonici della basilica turritana di S. Gavino, rimette ai priori del monistero di Nurki il censo di una libbra di argento, e di venti soldi di denari, ch'essi doveano pagare alla suddetta basilica di S. Gavino per le chiese di S. Giorgio di Baraci, e di S. Maria d'Eenor, in occasione della venuta del legato pontificio in Sardegna.

(1170, ...).

Dal Gattola, *Hist. Cassin.*, Part. II, col. 931-32.

Auxiliante Domino nostro Iesu Christo, et intercedente pro nobis Beata Virgine Dei Genitrice Maria, et Beato Sancto Petro Apostolo, et Beato Sancto Gavino, Protho, et Ianuario martyribus Christi, sub quorum protectione et defensione gubernatos nos credimus esse saluatos. Anno Domini millesimo centesimo septuagesimo. Ego Albertu monachu archiepiscopo de Turres ki gla fhato custa carta pro ca mi pregait su abbate de monte Casinu donno Raynaldu pro indulgere li sus censu, ki dauan sos priores de Nurrki ad Sanctu Gavinnu pro Sancto Iorgi de Barragie, et pro Sancta Maria de Eenor una libra de argentu, et viginti solidos de dinares, kandonke benniat su missu d'esso papa, et levarende d'essu ki aviat Sanctu Benedictu in Sardinia. Et ego pusco toraive Ramana in Sardinia petuli boluntate assu donnu meu a iudike Barrusone de Laccon, et a donnu Ioanne Sarga episcopo de Sorra, et a domnu Constantine de Lella episcopo de Plovake, et a domnu Attu episcopo de Castra, et a domnu Zaccaria episcopo de Otha, et a domnu Ioanne Thella episcopo de Grisarda, et a domnu Goffredu episcopo de Bosa, et a domnu Agostine arkaiprete de Sancto Gavino, et a totu sos calonicos, et ad issos par vitilis bene suar carente stauramentu Sancto Gavinu, et indulgere ego custu censu, et issu priore de Nurki domni Raynaldum de Ficarola de Ramm de quinque homines integros ad orgatori farre su de Crisa etc. Et ego cum boluntate de Deus, et d'essu donnu meo iudice Parasone de Laccon, e d'essa mujere donna Pretiosa de Orrubi regina, e d'essu fiju donnu Gostantine rege, et cum boluntate d'essos episcopos soprascriptos, e d'esso arkaiprete, e d'esso calonicos in dulgoli custo censu a Sancto Benedictu, ki siat nullu archiepiscopo pus me, neque nullu homine kindali fathat kertu baytée kinde apat pro de usque in sempiternum etc.

Et ego Panis Calidus domini mei regis Parasonis scriptor scripsi, et complevi istam cartam etc.

XCVIII *.

Barisone, re di Arborea, nel disporsi a partire per Sardegna assieme a Ottone di Caffaro, che lo avea in custodia pel comune di Genova, promette tra le altre cose, che prima di porre piede nell'isola approvvigionerà di sufficienti munizioni le castella di Arcolento *e di* Marmilla, *farà consegnare allo stesso Ottone li quarantacinque ostaggi promessi, compreso il suo figlio Pietro, e che dopo un mese dal suo arrivo in Arborea pagherà al medesimo Ottone di Caffaro lire mille di Genova, oltre le spese incontrate pel suo trasporto in Sardegna; che altre lire settemila pagherà prima del 24 giugno prossimo di quell'anno, e quindi altre lire quattro mila in ognuno degli anni successivi; e ciò fino al saldo pagamento dei suoi debiti verso il comune suddetto, e alcuni cittadini genovesi. Promette inoltre di difendere i Genovesi, di lasciarli liberamente negoziare nel suo regno, senza dazio o esazione di sorta, e di non permettere, senza il loro consenso, il somigliante ai Pisani. Promette finalmente di non far guerra, pace, tregua o concordia co' Pisani e con gli altri* GIUDICI *dell'isola, senza il beneplacito del comune di Genova, salva però la pace poco innanzi fatta da lui con gli stessi* GIUDICI; *di concedere ai Genovesi terreno sufficiente in Oristano,*

(1) La stessa eccezione che avea fatto Barisone a favore dei Genovesi (Ved. sopr. Cart. N.° XCIII) è qui ripetuta dal regolo Pietro di Cagliari.

(2) Il comune di Genova per assicurarsi maggiormente il possesso del giudicato di Arborea, che riteneva a titolo di pegno pe' debiti di Barisone, stringeva patti e convenzioni con gli altri regoli dell'isola, affinchè gli guarentissero con le loro forze siffatta possessione.

onde edificarvi case e botteghe pe' loro mercatanti; e di far giurare l'osservanza di tali patti dall'arcivescovo, vescovi e prelati, e da cento notabili uomini del regno di Arborea.

(1172, 17 gennaio).

Dai Regi Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.* pred.

Ego Baresonus Dei gratia rex Arboree iuro tactis sacro sanctis euangeliis quod antequam descendam in terram ultra portum Veneris et exeam de potestate Ottonis de Cafaro guarniam uel guarnire faciam castrum Arculenti et Marmellae uictualibus bene sufficientibus per annum unum castellanis et seruientibus quos in ipsis castris collocare uoluerit. Completo uero anno et antea per duos menses in ordinatione et mandato ianuensium consulum de communi. quam ordinationem et mandatum nullo modo audire uel intelligere uitabo. Simili modo uictualibus bene sufficientibus his qui ad predictorum castrorum fuerint custodiam collocati per consules communis uel eorum nuncium guarniam uel guarnire faciam ad anni unius sufficientiam et pactos soldos seruientibus et castellanis soluam in unoquoque anno uel soluere faciam et sic deinceps per unumquemque succedentium annorum quamdiu castra ipsa consules communis Ianue retinere uoluerint idem usque ad integram omnium debitorum solutionem. Nec ero in facto consilio uel consensu ullo modo quod illi qui erunt in castris ipsis per consules communis uel per commune Ianue capiantur uel impediantur seu de castris quod absit ullo modo expellantur aut inde uim uel iniuriam patiantur. Et si quis contra facere uellet id bona fide propulsabo et disturbabo. et eis qui pro castrorum custodia fuerint. opem et consilium ad honorem et utilitatem ciuitatis Ianue fideliter ministrabo. Et si forte quod absit castrum perderent ullo modo. illud recuperare et eis sine fraude restituere tenebor. Similiter antequam descendam in terram uel exeam de potestate ipsius Ottonis. ponam in potestate eius illos quadraginta et quinque obsides cum filio meo Petro quorum nomina de Sardinia conscripta detulit Ingotornellus quinde ipse iuit illuc consul et quorum nomina conscripta mihi consules communis dederint antequam exeam de ciuitate Ianue. et superos omnes habere non possem. quot plures ex ipsis habere potero meliores sine omni fraude usque in triginta quattuor ad minus. Quod si uel mortui uel fugati uel aliquo iusto impedimento sic impediti fuerint aliquot ex ipsis quod ultra uiginti et nouem de melioribus dare non possim, ipsos Ottoni dabo et consignabo et quinque alios de melioribus terre et regni mei sine omni fraude. Et non ero in facto consilio uel consensu ullo modo quod ipsi fugiant uel auferantur uel minuantur de potestate ipsius Ottonis, aut illorum quorum custodie ipse eos comiserit, et opem et consilium sine fraude prestabo, quod omnes ipsi obsides Ianuam in potestate Ianuensium de communi conducantur. Et infra mensem postquam ad Arboream peruenero soluam ipsi Ottoni librarum mille Ianue monete ualens: et expensas galee qua iturus sum in Sardiniam secum, in rebus sibi bene placitis. Item iuro quod usque proximum festum Sancti Iohannis de Iunio soluam librarum septem milia ualens ipsi Ottoni si in Sardinia steterit. aut missis uel misso quem uel quos super his recipiendis consignabit, aut certo misso uel missis consulum communis Ianue qui cum litteris consulum eorundem sigillatis plumbeo sigillo communis Ianue propterea fuerit per ipsos consules destinatus, quos uel quem nuncium et litteras suscipere audire et intelligere nullomodo uitabo, et hanc solutionem faciam de melioribus mercibus quas habuero uel habere potero, et que commodius Ianuam transuehi possint sine omni fraude, que merces meo periculo Ianuam transferantur, et ea ipsis ibi uenditis consulibus communis Ianue quantitatis predicte integra solutio fiat. A proximo uero festo Sancti Iohannis in antea in unoquoque anno soluam consulibus communis uel eorum certo misso uel missis qui ab eis propterea mihi missus fuerit cum litteris sigillatis plumbeo sigillo communis Ianue ualens librarum quattuor milia in mercibus scilicet melioribus quas habuero uel habere potero, et que commodius Ianuam transuehi possint, que meo periculo et euentu Ianuam transportentur, et ibi uendantur et consulibus communis inde fiat solutio, et sic semper donec omnium debitorum integra solutio compleatur, tam debitorum uidelicet quattuor milia marcarum, quam ceterorum omnium que debeo communi Ianue, uel conciuibus aut alicui de districtu Ianue secundum quod continetur in instrumentis inde conscriptis, uel racionabiliter alias monstrari poterit, et nominatim eorum omnium que commune Ianue in custodia persone mee, seu castrorum meorum ex quo ad custodiendum ipsa suscepit aliquatenus expendit, sicut actorum et cartulariorum ianuensis curie fide continetur.

Item iuro ad sancta Dei euangelia uniuersos Ianuenses et de districtu eorum a Monacho usque portum Veneris de cetero saluare, custodire et manutenere in toto regno meo, et ubicumque posse habuero, et res eorum similiter bona fide, et eis iustitiam super querimoniis quas apud me fecerint bona fide complere infra dies quadraginta a facta reclamatione nisi quantum conquerentis licentia remanserit, et quod Ianuenses omnes et de ipsorum districtu supra diffinito libere et absolute sine omni impedimento et exactione uel dacita aut tolta in tota terra et regno meo mercari, et emere atque comperare concedam ubicumque et a quibuscumque uoluerint, et non patiar uel permittam quod super his aliquatenus in toto regno meo impediantur uel molestiam patiantur. Iuro quoque quod nullo modo pacem, finem aut treguam uel guerram recredutam aut concordiam uel pactionem aliquam faciam per me uel interpositam personam cum Pisanis uel Pisano, aut cum aliquo iudice Sardinie, ultra uidelicet eam conuentionem et pacem quam cum ipsis iudicibus feci in ordinatione consulum communis Ianue aut cum aliqua demum persona pro eis, sine licentia et concordia omnium uel maioris partis consulum communis Ianue qui pro tempore fuerint, nec Pisanos recipiam in regnum meum, uel uenire ullo modo, aut negociari, uel eo uti concedam, sine licentia consulum communis omnium uel maioris partis. Et dabo tantum terre in aureo stagno, uel alio loco ubi Ottoni de Cafaro uel misso eius uidebitur communi Ianue que bene sufficiat ianuensibus negociatoribus ad mansiones faciendas, ubi honorifice maneant, et negocia-

tiones suas exerceant. Et faciam iurare archiepiscopum de aureo stagno et episcopos omnes regni mei et prelatos ecclesiarum, et usque in centum de melioribus et nobilioribus hominibus terre mee in hunc modum. Ego non ero in consilio facto uel assensu ullo modo, quod Baresonus rex Arboree contra aliquod de prescriptis faciat ipse uel eius heredes, et sine omni fraude totis uiribus laborabo et efficaciter pro posse studebo quod omnia prescripta bona fide adimpleat et attendat, nec recipiam Pisanum in tota terra et regno Arboree, aut mercationem dabo alicui ex ipsis, aut a quoquam illorum accipiam, sine licentia omnium uel maioris partis consulum communis Ianue mihi uiua uoce uel litteris sigillo communis Ianue sigillatis concessa. Hec omnia conuenio et promitto ego Barisonus rex per me et heredes meos sine fraude obseruanda et complenda, et ea omnia iuro corporaliter tactis sacrosanctis euangeliis per bonam fidem obseruare et complere, nisi quantum licentia omnium uel maioris partis consulum communis Ianue qui sunt uel pro tempore fuerint, aut iusto Dei impedimento remanserit, que uidelicet licentia mihi concessa sit uel eorum consulum uiua uoce, uel litteris plumbeo communis Ianue sigillo sigillatis. Qui consules omnes uel maior pars si forte terminum uel terminos mihi produxerint, uel uiua uoce uel litteris plumbeo communis Ianue sigillo sigillatis tenebor semper ad productum uel productos terminos, quod si iustum Dei emerserit impedimentum, eo transacto pariter sine fraude semper tenebor. Et faciam iurare illum ex filiis meis quos habeo uel habebo cui regnum daturus sum antequam regni bailiam accipiat, quod prescripta omnia bona fide adimpleat et attendat et inconcussa perpetuo obseruet per omnia. Ad hec ego Ar. regina iuro ad sancta Dei euangelia quod non ero in opere facto uel consensu quod coniux meus Baresonus rex contra aliquod de predictis faciat, immo bona fide totis uiribus laborabo et efficaciter pro posse studebo quod omnia prescripta adimpleat et attendat, et ego ipsa ex parte mea in quantum potero ea complebo et attendam sine fraude. Acta sunt hec Ianue in domo quondam Otonis Leuandi feliciter. Testibus ad hoc conuocatis, Bonouassallo de castro. Fredencione Guntardo. Fulcone de castro. Enrico Mallono. Ottone Elie. Albertono ricio. Ingone tornello. Guilielmo tornello. Oliuerio malfuasto. Ingone Wilielmi de uolta. Lamberto gecio. Baldicione rocio. Ansaldono. Alinerio de porta. Guilielmo de Alinerio. Ingone bancherio. et Armanno lucense. Consules quoque communis Ianue Oto de cafaro. Rubaldus guelfus et Nicola roza presentes interfuerunt pro communi Ianue. millesimo centesimo septuagesimo secundo. indictione quarta. decimo septimo die ianuarii.

Ego Wlielmus calige pallii notarius interfui et rogatus subscripsi.

XCIX *.

Cristiano arcivescovo di Magonza, arcicancelliere e legato imperiale in Italia, nel promettere ai comuni di Genova e di Lucca, che metterà al bando la città e i borghi di Pisa, e farà cassare tutti i privilegi a lei conceduti dall'impero, promette eziandio, che laddove i Pisani si rimettano alla di lui volontà ed arbitrio per far la pace co' Genovesi e co' Lucchesi, adoprerà ogni diligenza, e porrà ogni studio, affinchè la Sardegna sia divisa in due parti eguali, per attribuirne una ai Pisani, e l'altra ai Genovesi.

(1172, 6 marzo.)

Da Regii Archivi di Corte di Torino, Docum. ant., mazz. 1, N.° 1.

In nomine Domini amen. Ego Christianus Dei gratia sancte Maguntine sedis archiepiscopus et Germanie archicancellarius et totius Italie legatus. Convenio et promitto et iuro vobis Ottoni bono et Oberto Spinule ianuensibus consulibus et vobis Alcherio et Lamberto et Iurco et Antelminetto et Guasconi lucensibus consulibus recepientibus pro vobis et pro comuni vestrorum civitatum de hinc ad proximum diem dominicum de Letare Ierusalem mittere in banno domini imperatoris in publica curia pisanam civitatem et populum ipsius civitatis eiusque burgorum et cassabo omnia privilegia et omnia rescripta que a domino imperatore Romanorum Frederico et eius antecessoribus uel eorum missis ipsi Pisani aliquo modo habuerunt vel receperint similia in plena curia et faciam iurare comitem Macharium et eius filios facere vivam guerram Pisanis per se et eorum homines eorumque fortiam et Lucenses et Ianuenses iuvare et non contrariare usque ad finem guerre que est inter populum ianuensem et populum lucensem ab una parte et populum pisanum ab altera parte et facere vetitum et districtum et tenere Pisanis et Pisis euntibus et redeuntibus secundum quod consules lucensis civitatis qui pro tempore fuerint ordinaverint et quod ipsi non absolvent homines de Sancto Miniato et homines de Vulterra et de Caniano et de Gambassi de sacramento quod facient Lucenses et similiter iurare faciam viginti homines de melioribus castri Sancti Miniati, et postquam predictum bannum missum fuerit in triginta proximos dies faciam iurare populum Sancti Miniati et populum de Vulterra et populum de Caniano et populum de Gambassi similiter facere Pisanis vivam guerram usque ad finem guerre et facere et tenere vetitum et districtum sicut supradictum est et de hinc ad proximas kalendas iulii ero cum hoste et exercitu melius quam potero per bonam fidem sine fraude contra Pisanos iuxta mare ad portum pisanum ad ipsos Pisanos et eorum terras devincendas et devastandas et morabor per unum continuum mensem expletum cum iam dicto exercitu in terra Pisanorum destruendo et devastando eorum terras eosque inimicabiliter offendendo ubi ianuenses uel lucenses consules mecum ordinauerint sed si concordia inter Lucenses et Ianuenses inde non fuerit ad maius dampnum et detrimentum Pisanis faciendum inde facere tenear et non traham nec absoluam ipsos Pisanos de predicto banno et sine fraude precipiam eorum adiuctoribus per fidelitatem domini imperatoris ut ipsos Pisanos non adiuvent neque absolvant nec dominus imperator absolvet neque trahet predictam civitatem pisanam vel eius populum de predicto banno neque comitem Macharium vel eius filios seu homines de Sancto Miniato et de Vulterra et de

Caniano et de Gambassi qui iuraverunt quin semper teneantur de predicto sacramento usque ad finem guerre sicut dictum est et sine fraude adiuvabo et non contrariabo populum ianuensem et populum lucensem usque ad finem guerre. hec omnia observata remota omni fraude et omni malicia et omni malo ingenio ad intellectum ianuensium et lucensium consulum excepto quantum remanserint iusto impedimento mortis scilicet vel infirmitatis vel captionis sine fraude quo transacto citius quam potero recuperabo sine omni malicia vel comuni concordia omnium ianuensium vel lucensium consulum de comuni vel maioris partis eorum numero ita quod concordia et parabola esset a maiori parte consulum ianuensium et a maiori parte consulum lucensium et quod ita ordinatur et dispositum fuerit observabo ad terminum et terminos quem vel quos omnes vel maior pars ianuensium consulum et omnes vel maior pars consulum lucensium sine aliqua fortia mihi sine fraude dederint. Nisi Pisani commiserint se in me ad faciendum pacem cum Ianuensibus et Lucensibus de guerra quam nunc inter se habent et de prisionibus sine omni tenore. quam pacem infra duos menses. postquam ipsi Pisani se in me commiserint vel antea si potero ita componam et facere faciam et iurare atque firmare. Sicut scripta ed divisa per A. B. C. fuit in portus Veneris per Ottobonum de Albericis Ianuensem et Alcherium Vecchi Lucensem et Gerardum Bulgarelli Pisanum et non aliter et per bonam fidem studebo et operabor ut Sardinea per medium dividatur et ut medietatem Ianuenses habeant et alteram Pisani quod si non fecero secundum quod in scripto ad portum Veneris facto et supradicto continetur faciam et observabo. Castrum autem de via Regia et eius munitiones et accessiones et ingressus liberum et absolutum Ianuensibus et Lucensibus dimittam et observabo excepto quod pedagium pecudum pertineat pro medietate domino Imperatori vel cui ipse vel ego dare voluerimus et faciam facere pacem Zanchedo vice comiti et sua bona ei restituere secundum conventionem inter eum et Lucenses habitam et si quid additum vel diminutum fuerit in hoc sacramento ad hoc scribatur comuni concordia omnium maiorum lucensium consulum vel maioris partis eorum et omnium ianuensium consulum de comuni vel trium eorum sine aliqua fortia et mea quod de addito tenear et de diminuto absolvar. hec acta et firmata et iurata sunt tactis evangeliis propria manu dextera a iam Christiano Sancte Maguntine Sedis Archiepiscopo et Germanie Archicancellario et totius Italie legato. Coram comite Machario et comite Eruino et Conrado de Balnehusim et Conrado de Suerica et Ottone de Vespre et Vlrico de Guendeburgh Gislemberto de Sancto Miniato. Petro Maguntino Wleoth mariscalco. Conrado Latinerio. Wulfino mariscalco. Ruwino Teoderico senescalco. Henrico Pincerna Alberto camerario. qui iterum statim quisque eorum propria manu preter comitem Macharium tactis evangeliis iuravit dare consilium et fortiam et adiutorium ad observandum totum supradictum sacramentum Domini Archiepiscopí Christiani et studium ut adimpleatur habebit et in contrarium studiose non operabitur. Comes autem Macharius iuravit tactis evangeliis propria manu facere et observare atque tenere totum illud et omnia ea que supra in sacramento Domini Christiani Archiepiscopi aliquo modo continentur et sic ut supra ullo ingenio legitur quod Dominus Archiepiscopus debet eundem comitem Macharium facere iurare ad intellectum lucensium et ianuensium consulum et coram Henrico de Oria Ugerio Vento. Lanfranco de Albericis. Sismundo Muscula ianuensibus et Tinieso et Forteguerra Causidicis. Gualtrat Ughitione Contesse. Bonifacio et Truffa et primicerio Bernardino de Uthano et aliis. Dominice incarnationis anno milesimo centesimo septuagesimo secundo pridie nonas martii indictione quinta. Fredericus quoque et frater eius nepotes domini Archiepiscopi et filius comitis Macharii similiter iuraverunt ut prescripti.

In nomine domini amen. Ego Christianus Dei gratia Maguntine Sedis Archiepiscopus et Archicancellarius Germanie et totius Italie Legatus iuravi consulibus ianuensibus Uberto Spinule et Ottonibono et comuni civitatis ianuensis honorem ipsorum et ipsius civitatis conservare et promovere in curia Imperatoris Romanorum domini Frederici et in curia filii eius Regis Enrici et etiam in curia nostra in omnibus locis in quibuscumque poterimus et precipue in Italia si vero contigerit divina favente et cooperante gratia hoc tempore sive imposterum nos pacem facere cum Pisanis laborabimus et bona fide studebimus eam facere ad honorem ipsorum Ianuensium et totius civitatis eorum.

C.

Accordo seguito tra Bernardo Vescovo di Civita, e Benedetto Amministratore (Operarius) *dei beni e redditi posseduti dalla chiesa di S. Maria di Pisa in Sardegna, riguardo alle chiese di S. Maria di Vignolas, di S. Anastasia di Marraiano, di S. Pietro e di S. Maria di Surasce, di S. Lussorio di Oruviar, e di S. Maria di Barathanos (forse* Larathanos*), e per le case di Villa Alba, e di Gisalle, e loro pertinenze: per le quali eravi stata lite* (kertu) *tra i medesimi.*

(1173 . . . .)

Dal Tronci, *Annal. Pisan.*, all'ann. 1173.

In nomine Domini amen.

Ego Benedictus operarius de S. Maria de Pisas ki la fatho custa carta cum voluntate di Domino, e de S. Maria e de S. Simplichi e de iudisce Barusone de Gallul, e de sa muliere donna Elene de Laccu Reina appit kertu piscopu Bernardu de Kivita, cum Iovanne operariu, e mecum, e cum Previtero Monte magno Kercate nocus pro S. Maria de vignolas, e pro S. Nastasia de Marraiano, e pro S. Petro de Surrasce, e pro S. Maria de Surrasce, e pro S. Lussuriu de Oruviar, et pro S. Maria de Barathanos, e pro sa domo de Villa alba, e de Gisalle, cum omnia pertinenthia issoro pro levare leles assopera de S. Maria de Pisas, e nois fechimus inde campania cum ise a boluntate de pare, e de iudike Barusone, e levare S. Simplichi, e S. Nastasia de Marraiano, e issa corte de Villa alba, e issa corte de Gisalle, cum omnia pertinentia issoro, e issa opera de S. Maria levan a S. Maria de

Larambanos, e S. Lussuriu de Eromar, e a S. Petru de Surake, e a S. Maria de Surake, e a S. Maria de Vignolas cum omnia issoro, e cum so populo de Surrake, e de Vignolas cum sa eclethia paupera pro aver inde su piscopatu pro su populu sa vastichia, e obedienthia sua carta li dretat . . . . Iudike Barusone, e Costantine ispanu e Petru de Pupella, e prite Natale, e prite Comita portas, e prite Marchu, e prite Petru Lupo, e Comita Gattu, e prite Gosantine Troppis, e prite Gosantine Gulpio, e atteros meta testes. Esende facta cuesta campania cum su piscopu a boluntate de pare Torraremos su piscopu sa domo de Gisalle pro omnia sua e de sos clericos suos, e issa domo de Villa alba, pro precu Kindoli mandarun sos consolos, e nois demus illi duas ankillas ki furun coniuvatas, suna cum servo suo in loco de mola, e sattera in templo, cum servo de malo sennu, a sunanaran Marta Trivillo, a sattera e Torgia Furchille, suna fuit de sa domo de Villa alba, e sattera fuit de S. Petru de Surake, pro partire isso fetu ke fu natu, appitu, conventu de partire sos filios de Cacieni totu mu keappe in ankilla de S. Petru de Surake. testes iudike Barusone episcopu Iovanni de Gattelli, e prite Petru Lupu, e Gostantine Troppis, e prite Marchu, e prite Natale, e prite Gosantine Gulpio, e prite Gormita Gattu, e prite Comita prias, e Gerardu de Conettu, e Vivianu Matare di portu Orisei, e Petru de Pupellu, e Chitemel Settie, e Martanu Eskise, e Isoruor de Laccio, e Frerato Sevata, e de Servos de Regno Petro dolmos, e Craves Kiccolie, e Stani Saraca, e Iaccone petresa atteros metatestes. Anno Domini milles. centes. septuages. tertio.

CI.

Barisone, re di Gallura, conferma la donazione delle vaste terre di IURIFAI *fatta da suo padre Costantino II al monistero di S. Felice di Vada, e l'accresce con nuovi atti della propria liberalità.* (1)

(1173, ...).

Dal Tronci, *Annal. Pisan.* all'ann. 1173.

In nomine Domini Amen.

Ego iudike Gosantine de Laccon rex kite fatho custa carta cum boluntate de Deu, e de muire mea donna Elene de Laccon regina pro vene kifatho a Sanctu Fele de Vada, e a S. Ioanne de Oscillili, pro anima mea, e de parentes meos. Doli su saltu de iurifai, inco tenet appare cum su veruri, et toran termenes de custos saltos daere surrivir de sa terra secata, collat derectu a sube du dessa continade sa bia, de locu, e dai unde a su castru dessolidone, e dai unde collat, tortuve, rivu ulisu dusca amonimentu fabricatu, e dai unde girat sa serra des sa petra alba dusca assu castru de Petru Manca, etc. . . . .

. . . .

Et ego iudike Barusone de Gallul ki la renovo custa carta, da de vetere, a nova ki fekit patre meu iudike Gosantine, a Sanctu Fele de Vada, et a S. Iohanne de Sullile, et a S. Maria de Guttudofe, et bocolos sos homines de S. Iohanne, e de S. Fele de Vadam, e de S. Maria de Guttudofe, e de S. Felecita de Bitthe, de no los prodare pro silva nende iudike, nende curatore de no los prodare pro corona, iunde iudike, iunde curatore, et de non tornare neguna opera, ne de iudike, ne de curatore, de opera de sigillu, e de non levare oui, ne pro curatore, ne ad issos, ne as sas luieras. Katan cociinare cum suos de custas clesias, et de prod. kil. at dare Deu in casticatos de locu, aut in silva, de curatore adiguos issoro, a canes issoro, a caste issoro, a cavallos issoro, apparinde per deet de pethas, et de pelle usque in sempiternum, et Mariane Estasi, et Mariane de Terra, et Sattaro lavita, et Petru Ispagliaru, et Gosantine Garrigaru, et servos de renu, Petru Dluumnus, Ianne Saracca, Iacone Fecresa, testibus.

CII *.

Pietro, re di Cagliari, concede ai Genovesi il libero esercizio della mercatura nei suoi stati, senza pagamento veruno di dazi o di tasse, promettendo di proibire ai Pisani, che negozino nel regno Cagliaritano. Dona inoltre agli stessi Genovesi il porto di Grotta *con le sue pertinenze, come dianzi lo aveano i Pisani, e accorda loro la facoltà di raccogliere, o far raccogliere liberamente il sale nelle saline del suo giudicato. Si obbliga di pagar loro annualmente lire cinquecento per un quinquennio, a cominciare dal 16 agosto 1174, e fa ad essi donazione della* corte *di* TEFARAXI *co' servi, ancelle, mobili e immobili alla medesima appartenenti. Promette finalmente di difenderli nelle persone e negli averi in tutto il suo regno, di contribuire coll'opera sua a mantenerli nel possesso del regno di Arborea finchè Barisone paghi loro i suoi debiti, e di far giurare la presente convenzione da cento uomini* laici *del suo giudicato* (2).

(1174, 1 ottobre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iurium*, pag. 107 v.

Conuentio donicelli Petri iudicis et regis Kallaris.

In nomine aeterni Dei amen. Ego donicellus Petrus iudex et rex Karolitanus iuro ad sancta Dei euangelia quod ab hac hora in antea dabo etiam et do mercationem mei iudicatus Ianuensibus sine omni drictu. Nec permittam aliquem Pisanorum in toto meo iudicatu negotiari ad meum posse. nec tenebo nec faciam uenire. Et

(1) Il Tronci nel pubblicare per la prima volta il presente atto di donazione, riportandolo al 1173, dice che il medesimo è scritto in lingua *più barbara che sarda* (e dice il vero), e che alla carta originale è appeso il sigillo di piombo, raffigurante da un lato il capo di Barisone, e dall'altro lato con la leggenda BARUSONE REX GALLURI.

(2) La stessa convenzione fu poi rinnovata, ed ampliata con molti altri patti e concessioni dal medesimo regolo Pietro nel 5 aprile 1176. Ved. infra, carta N.° CVII. *

si forte ibi uenerint non permittam ipsos stare ibi ultra dies tres ex quo sciuero. Quod si ad praedictum terminum non recesserint tunc Ianuenses qui in eo iudicatu fuerint habeant potestatem in toto meo iudicatu accipere res et personas ipsorum sine mea contradictione. nisi quantum licentia consulis uel consulum comunis Ianue remanserit. Do quoque eisdem Ianuensibus portum Grote cum pertinentiis suis sicut Pisani habebant. Dabo etiam eis salem ex salinis ad colligendum libere et quibus Ianuenses dare uoluerint. Et non permittam aliquem Pisanorum accipere de sale ad meum posse dono uel precio sine uoluntate consulis uel consulum comunis Ianue. Et dabo libras quingentas per annum ualens in mercibus secundum quod ualebunt in terra Kalari ad laudamentum unius negotiatoris de Ianua et alterius de Kalari usque ad quinque annos uenientes post festivitatem Sanctae Mariae in proximo uenientis augusti sub sacramento apretiatum. do etiam eis curtem de Tefaraxi cum servis et ancillis atque rebus ad se pertinentibus mobilibus et immobilibus. Iuro etiam saluare Ianuenses in rebus et personis in toto iudicatu Karolitano bona fide sine fraude pro posse meo et nuntios comunis Ianuae cum meis expensis pro posse iuuabo tenere arborense regnum contra omnes personas donec uniuersum debitum siue debita persoluta fuerint que arborensis iudex debet comuni Ianuae uel Ianuensibus siue hominibus de districtu Ianuae si forte aliquis esset qui ad impedire uellet sine uim inferre ullo modo hoc totum firmum et stabile comuni Ianuae tenere iuro et obseruare. Et fatiam iurare centum homines laicos karolitani iudicatus quos consul comunis Ianuae uel eius certus missus nominatim quaesierit. qui hanc predictam conuentionem inter me et meos heredes et Ianuenses firmam pro posse toto tempore tenebunt et tenere conabuntur. m. centesimo septuagesimo quarto kalendis octubris (1).

Atto Placentinus notarius sacri palacii hoc exemplum transcripsi et exemplificaui ab autentico publico plumbeo sigillo rotundo munito. in quo erant ab una parte littere que legi non poterant. ab altera uero parte erat crux in hunc modum . . . . cum literis circa ipsam quae quasi caracteres uidebantur. sicut in eo uidi et legi nihil addito uel dempto. preter forte literam uel sillabam. titulum seu punctum. et hoc causa abreuiationis uel melioris lecturae titulos scilicet in literas uel literas in titulos permutando. ad quod exemplum corroborandum iussu et auctoritate domini pegoloti de girardini Ianuae potestatis subscripsi et in publicam formam redegi.

(1) Con questa convenzione Pietro di Cagliari ruppe i legami di amicizia che per lo innanzi lo aveano unito ai Pisani. Egli infatti nel 1166 era intervenuto col suo fratello primogenito Barisone II di Torres al parlamento tenuto in Pisa in borgo S. Michele, onde giustificarsi dei massacri succeduti in OTTANA dietro una sollevazione popolare, e dopo aver fatto conoscere che l'uccisione delle soldatesche pisane non era stata opera sua, nè di suo fratello, ma dei Genovesi, avea stretto alleanza co'Pisani. Durò in fede soli otto anni, e lo prova evidentemente il presente atto, oltre alla pace che nel 1168 fece con Barisone di Arborea per opera principalmente dei Genovesi (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. I, pag. 116-17, e vol. III, pag. 62).

CIII *.

Alberto, Arcivescovo di Torres, fa donazione della chiesa di S. Giorgio di Oleastreto *con le terre, vigne, boschi, servi, ancelle, animali ed armenti alla medesima spettanti allo spedale di* STAGNO *in Pisa, riservandosi però i dritti parrocchiali sulla chiesa donata, e il censo di una libbra di argento in occasione della venuta di Legati Pontificii in Sardegna, o di sua dipartita dall'isola pel continente.*

(1176, ...).

Dall'Archivio di S. Lorenzo alle Rivolte in Pisa.

Albertus monachus Sancti Benedicti de Montecamino et turritanus Archiepiscopus dilectis filiis Petro magistro hospitalis de Stangno. eiusque fratribus tàm presentibus quam futuris in perpetuum. Venerabilibus locis in quibus Dei servitium iugiter exercetur debemus pro amore Dei temporalia conferre subsidia. ut pro terrenis celestia. pro temporalibus mereamur recipere sempiterna. Pro inde dilecti in Domino filii nos hospitalitatis et caritatis opera que in vestra domo assidue fiunt. devotione debita attendentes. precibus donni vill. Pisanorum archiepiscopi Sardinee primatis et apostolice sedis legati. assensu etiam et consilio domini Parasonis turritani iudicis (2) nec non episcoporum nostrorum G. Sorrensis. D. Bosensis. I. Gisarcensis. A. Castrensis. V. Uthanen. C. Ampur. I. Plovac. (3) Augustini quoque archipresbiteri nostri (4). *ecclesiam Sancti Georgii de oleastreto.* cum terris. vineis. silvis. servis. et ancillis. bobus. equis. et iumentis. porcis. ovibus et capris. omnibusque pertinentiis suis. ad honorem Dei et sustentationem vestre hospitalis domus. vobis donamus concedimus atque largimur. ut in vestra vestrorumque successorum potestate ac iure deinceps omnibus diebus permaneant. Salvo parrocchiali iure. et censu unius libre argenti. que nobis in adventu legati persoluere debet. uel quando ad terram maiorem transeamus. et hoc videlicet quando alie nostre capelle hoc faciunt. Hanc igitur nostram donationem quemadmodum suprascriptum est ratam et firmam in perpetuum manere censemus. Hoc actum est anno dominice incarnationis millesimo C. LXX. VI.

CIV *.

Pietro Cardinale di S. Cecilia, e Siffredo Cardinale di S. Maria in via lata, entrambi legati della Sedia Apostolica, stabiliscono la pace tra i Pisani e i Genovesi, da rinnovarsi poi di sessennio in sessennio; e tra le condizioni della medesima stabiliscono specialmente riguardo alla Sardegna, che tanto gli uni quanto gli altri abbandonino

(2) Barisone II re di Torres.

(3) I nomi dei vescovi suffraganei del donatore, dei quali si vedono notate le sole lettere iniziali, erano Gonnario di Sorres, Domenico di Bosa, Giovanni di Giracla, Atone di Castra, Ugone di Ottana, Comita di Ampurias, e Giovanni di Ploaghe.

(4) *Archipresbiteri nostri;* arciprete cioè del capitolo dell'antica basilica di s. Gavino di Torres.

l'usura e gl'illeciti guadagni, che sotto il palliato nome di donnicalie *esercitavano nell'isola; che non s'inferiscano reciprocamente molestia nelle loro legittime possessioni e negoziazioni; che i Pisani non impediscano, nè turbino in verun modo i Genovesi nel quieto possesso delle cose che a titolo di pegno essi ritenevano nel giudicato di Arborea per guarentigia dei loro crediti verso il re Barisone, e che non impediscano nemmeno agli altri* giudici *Sardi di accordare nei loro stati libera mansione e sicurezza nelle cose e nelle persone agli stessi Genovesi, e di render loro la debita giustizia semprechè la riclameranno. Ed in conseguenza di questa pace i Pisani rinunziano alle concessioni e privilegi sulla Sardegna stati loro conceduti dall'imperatore Federico, promettendo di non invocarli giammai in avvenire contro, ed a pregiudizio dei Genovesi.*

(1176, 29 gennaio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino.

Petrus Dei gratia titulo Sancte Cecilie presbiter cardinalis et Sifreidus Sancte Marie in uia lata diaconus cardinalis apostolice sedis legati. Vniuersis Dei fidelibus in pace et dilectione colere pacis et dilectionis auctorem. Inter cetera que summo pontifici utpote patri et pastori uniuersalis ecclesie imminent ex officio pastoralis sollicitudinis exequenda. curam ad hoc tenetur gerere specialem ut materia sedictionis et scandali prorsus tollatur de medio et pax tranquillitas inter Dei fideles per X.pi gratiam et eius sollicitudinem reformetur. Hac igitur consideratione inducti et specialiter habentes ad subuentionem terre sancte respectum felicissime recordationis papa Gregorius primo et subsequenter eidem substitutus Venerabilis pater uniuersalis ecclesie Clemens per se et sibi subditos instantissime laborarunt. ut inter pisanos et ianuenses quos iniqua et periculosa guerrarum sedicio diutius non absque suo et aliorum discrimine fatigauerat. bonum pacis ad plenum posset auxiliante domino reformari. Instanter proinde commoniti consules pisanorum iurauerunt prout domino predicto pape Clementi placuit. super omnibus controuersiis que inter pisanos et ianuenses uertebantur stare mandatis eius quecumque per se ipsum uel per certos nuncios aut litteras suas eis imponeret. Et nobiles prudentesque uiri Niuelonus Idopicius nuncii ianuensium consulum continuo hoc idem in anima ipsorum consulum iurauerunt. Quo facto gratanter pacis osculum sibi ad inuicem dederunt. Dominus autem papa de comuni conscilio suorum fratrum incontinenti precepit ipsis ianuensibus ut mille de ciuibus suis quos pisani elegerint et unum hominem in anima tocius populi pacem facerent iuramento firmare. Similiter etiam precepit ipsis pisanis ut mille de ciuibus suis quos ianuenses eligerent et unum hominem in anima tocius populi eodem modo facerent pacem iuramento firmare. Quod per dei gratiam feliciter adimpletum est. Super hoc ergo solitam et paternam gerens sollicitudinem summus pontifex ad imponendum finem supradictis litibus et controuersiis nos licet insufficientes et immeritos de comuni fratrum conscilio specialiter destinavit. certam in nonnullis articulis formam diffiniendi prefigens. De speciali itaque apostolice sedis mandato mercandi immo fenerandi detestabile genus quod donicaliarum consueuistis nomine palliare in Sardinia penitus irritamus vobis ianuensibus et pisanis sub debito iuramenti precipientes ne preteritis huiusmodi contractationibus aliquid addatis. uel ulterius de nouo tales presumatis inire. licenciam tamen habeatis ea absque omni dolo et fraude colligere que vobis ex tali mercatione debentur. Precipimus etiam vobis pisanis ne quouis ingenio aliquod impedimentum prestetis. quominus ianuensium uniuersa pignora et possessiones que in Sardinia habent. et precipue pignora Baresonis quondam regis arboree quiete et pacifice teneant quousque ipsis de sorte plenarie fuerit satisfactum. Hoc ipsum vobis ianuensibus de pignoribus et possessionibus pisanorum sub districtu simili precipimus obseruandum. Vobis quoque pisanis districto sub debito iuramenti precipimus ne aliquod per uos uel per alios prestetis impedimentum quominus uniuersi iudices Sardinie et decem de magnatibus et potencioribus in unoquoque iudicatu interposito iuramento permittant omnem securitatem ianuensibus et uniuersis de eorum districtu in terra et aqua et ubicumque habeant possessionem uel facultatem. et ut de suis hominibus quociens ianuenses contra ipsos querimoniam deposuerint faciant eis iustitie plenitudinem exhiberi. Nec impedimento sitis quominus predicta iuramenta securitatis in terra et mari firma et illibata seruentur. Vobis etiam tam ianuensibus quam pisanis in comune precipimus sub debito iuramenti ut liberam vobis ad inuicem promittatis habere facultatem atque licenciam per pelagus quocumque uolueritis nauigandi ed ad portum quocumque uolueritis applicandi et exinde mercimonia transuehendi. Preterea uobis pisanis precipimus sub debito iuramenti ne ianuenses prohibeatis ad ciuitatem et ad alia loca de districto et forcia nostra libere accedere et apud nos sicut amicos negociari. Hoc idem uobis ianuensibus sub simili districtu erga pisanos precipimus obseruandum. Saluis decretis ab utraque ciuitate absque malicia factis. De ceteris autem capitulis id statuentes precipimus obseruandum ut si qua parcium se in aliquo senserit pregrauatam et uoluerit iusticiam postulare illa pars contra quam fuerit querela deposita de plano sine omni fraude et absque omni malicia et dilacione et quolibet maligno subterfugio coram iudicibus siue arbitris ab utraque parte electis ei parti que conquesta fuerit exibeat iusticie complementum. Sentencias quoque quas predicti iudices siue arbitri duxerint promulgandas precipimus utrique parti ut per consules suos faciant inter quadraginta dies a tempore late sentencie numerandos fideliter et sine omni fraude executioni mandare. Et ut hoc quod statuimus debitum sortiatur effectum. precipimus ut ianuenses de ciuitate pisana et pisani de ciuitate ianuensi ab hodie inter menses duos uel plures si uoluerint iudices uel arbitros eligant qui interposito iuramento promittant se quod prediximus de iusticia facienda fideliter adimplere. Ut autem quod in fine ponitur melius memorie commendetur et tam hoc quam supradicta omnia firmius obseruentur sub debito iuramenti uobis ianuensibus et pisanis districte precipimus ut firmam et perpetuam pacem inter uos de cetero teneatis et ubicumque tam in terra quam in mari inconcusse seruetis et

in nullo in personis uel rebus studiose uos presumatis offendere. Hec autem iuramenta pacis per maiores consules ciuitatis singulis annis et per trecentos idoneos uiros quos pisani de ciuitate ianuense et alios trecentos uiros quos ianuenses de ciuitate pisana duxerint eligendos qui tamen pacem istam specialiter non iuratam habuerint et per unum publicum hominem in animam tocius populi presente et aclamante populo de sexto in sextum annum precipimus innouari. Statuimus quoque ut consules seu rectores qui pro tempore fuerint in alterutra ciuitate predicta innouationis iuramenta exigant recipiant et faciant sine dolo et fraude prestari. si uero quod deus aduertat contra pacem superius firmatam per communem alterutriusque ciuitatis contra alteram offendendo fuerit foris factum pace in suo robore permanente per archiepiscopos utriusque ciuitatis et duos uiros iuris peritos quos ipsi archiepiscopi elegerint sine dolo et fraude et maliciosa dilatione in integrum emendetur offensa. Illi autem iurisperiti quos archiepiscopi secum elegerint statuimus ut iurent quod bona fide cum ipsis archiepiscopis ad reformationem pacis laborabunt. Et statuimus atque precipimus ut consules ciuitatis iuxta quod archiepiscopi ordinauerint fideliter et bona fide studeant obseruare adimplere et executioni mandare. Statuimus etiam ut consules illorum mercatorum qui ad diuersas prouincias destinantur iurent quod de querimoniis que ad eos defferentur bona fide iusticiam facient et executioni mandabunt. Et ad pacem inuiolabiliter obseruandam absque omni fraude studium adhibebunt et operam efficacem. Hec omnia supradicta ex parte domini pape et auctoritate qua de mandato eius fungimur in hac parte et vobis consulibus pisanis et ianuensibus et per nos uniuersitati ciuitatum uestrarum quarum uicem geritis in hac parte. Mandamus atque precipimus ut ad bonum et purum intellectum perpetuo et inuiolabiliter obseruetis. Ut autem hec deffinitio et statutum nostrum perpetuam firmitatem et inreuocabile robur obtineat presenti scripto et sigillorum nostrorum munimine uobis tradita insignata.

Petrus diuina gratia sancte cecilie presbiter cardinalis et Siffredus sancte marie in uia lata diaconus cardinalis apostolice sedis legatus uniuersis dei fidelibus in pace et dilectione complere pacis et dilectionis auctorem. Uniuersis ad quos presens scriptura peruenerit uolumus ut publice innotescat quod inter cetera capitula que in scripto pacis quod inter ianuenses et pisanos de mandato apostolice sedis inuiolabiliter obseruari promulgauimus illud specialiter duximus exprimendum quod pisani nullum impedimentum prestent ianuensibus quominus uniuersa pignora et possessiones que in Sardinea habent uel habere debent et precipue pignora Baresonis quondam arboree regis quiete et pacifice quo usque et ipsis de sorte fuerint plenarie satisfactum quod profecto generaliter dictum intelligimus et per pisanos obseruari precipimus de uniuersis debitis que in Sardinea ianuenses recipere debent. Quod autem in sequenti capitulo subditur quod ianuenses ad ciuitatem pisanam et ad alia loca de districtu suo et forcia libere accedant et apud eos sicut amici negotiari possint et modo pisani in posse et fortia ianuense saluis decretis ab utraque ciuitate absque malicia factis sane intelligimus tempore exercende negotiationis uel alio aliquo tempore preterito uel futuro et sic a partibus inuiolabiliter obseruandum precipimus. Ex hac composita litterarum serie omnibus euidenter clarere appareat quod nos Caietanus filius Burgundii et Guido quondam Galli et Bernardus garratula uice comes quondam inter Girardi uicecomitis et Garronus quondam Ugonis et Sigerius Berte uicecomites quondam Ildeprandi uicecomitis et Sigerius quondam Malpilii et panis et porus quondam Bruneti pisanorum consules omnes actiones et omne ius quod pisane ciuitati uel alicui persone pro eadem ciuitate ex priuilegio uel ex priuilegiis factis ad non Federico imperatore de Sardinea uel ab aliqua per alia persona competit remittimus tibi nicole embraco ianuense consuli de communi tuisque sociis consulibus et de placitis. Vuilelmo malloni. Ansaldo golie. Ottobono alberiti nec non Ottoni mediolanenses recipientibus hoc pro comuni Ianue et penitus ac modis omnibus predicta priuilegia de Sardinea euacuamus et uobis predictis promittimus quod nullo modo pisana ciuitas nec aliqua persona pro ea utentur uel experient uel exceptionem opponet aduersus ianuensem ciuitatem uel contra aliquam personam pro eadem ciuitate agentem uel defendentem aliquibus roboribus que ex prenominatis priuilegiis aliquo modo pisane ciuitati uideantur competere nec ullo modo eadem priuilegia uel sensus eorumdem ullo modo pisane civitati possit prodesse nec in aliquo ianuensi ciuitati nec alicui pro ea in aliquo possit obesse. Et hec omnia perpetuo firma tenere et in nullo reuocare promittimus. Quod si contrafecerimus penam quingentarum librarum auri uobis stipulantibns promittimus. Omnibus supradictis in suo statu confirmitate ac robore modis omnibus permanentibus. Acta sunt hec pisis porte maris in domo morelli et nepotum adhibitis idoneis testibus quorum nomina hec sunt. Rodulfu quondam Gandulfi de cilia. Vgo de Sanbrina quondam Belincionis. et Morus quondam Scelecti. et Gualfredus quondam tunosi pisani ciues. et Bernizus. et Vuillelmus tornellus. et Opizio lecauelum. et Cunradus malus filiastrus. et Alcherinus filius predicti Ottonis mediolanensis. et Iacobus clericus archiepiscopus Ianue qui sunt ianuenses conciues. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo septuagesimo sexto. quarto kalendarum februarii. indicione nona.

Autenticum de huius scripti est de uerbo ad uerbum bulatum de bula publica comunis pisane in armario de pisis et autenticum huius scripture que incipit In nomine domini amen.

CV.

Il Pontefice Alessandro III accorda privilegio apostolico, e conferma ai monaci dell'ordine di Vallombrosa la possessione dei beni loro donati dalla pietà dei fedeli, e tra le altre cose i monisteri di S. Paolo pisano, di S. Michele di Plaiano, e di S. Michele di S. Venerio (odierno Salvenero*) che possedevano in Sardegna.*

(1176, 20 aprile).

Dal Lami, *Eccles. Florent. Monum.*, tom. I, pag. 547-48

Alexander Episcopus servus servorum Dei

Dilectis filiis Iacobo Vallumbrosano abbati, eiusque fra-

tribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum.

Desiderium, quod ad religionis propositum, et animarum salutem pertinere dignoscitur (auctore Domino) sine aliqua est dilatione complendum.

Quia igitur propositum vestrum divina preeunte ac subsequente clementia religionis vestre simplicitas, bone opinionis odor, et prope, et longe positis aspirauit, Nos vestro provectui (annuente Domino) provectus adiungere cupientes ad exemplar predecessorum nostrorum fel. mem. Paschalis, et Adriani Romanorum Pontificum, cenobium vestrum pro B. Marie semper Virginis reverentia, cui dicatum est in R. E. proprietatem, et tutelam, atque protectionem Apostolice Sedis suscipimus, et apostolico illud auctoritatis priuilegio munientes ab omnium personarum iugo liberum permanere decernimus etc. . . . .

. . . .

Preterea quascumque possessiones, quecumque bona iam dictum cenobium in presentiarum iuste, et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum, vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis (prestante Domino) rationabiliter poterit adipisci, quieta vobis et integra conserventur.

In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis etc. . . . .

. . . .

Monasterium S. Pauli Pisani.
Et S. Michaelis de Plaiano.
Et S. Michaelis de S. Venerio in Sardinia etc. . . .

. . . .

. . . .

Datum Anagnie per manum Gratiani S. R. E. subdiaconi et notarii XII cal. maii, indictione IX, incarnationis dominice anno MCLXXVI. pontificatus vero domini Alexandri pape III anno XVII.

CVI. *

Giuramento relativo alla pace conchiusa tra Pisani e Genovesi, nella quale sono contenuti i patti che riguardavano le loro negoziazioni e possessioni in Sardegna, le collette od esazioni che vi faceano, le donnicalie *che vi esercitavano, le loro convenzioni speciali co' regoli dell'isola, i crediti del comune di Genova verso Barisone re di Arborea, e Pietro re di Cagliari, e la rinunzia dei Pisani ai privilegi ottenuti sulla stessa isola dall'imperatore Federigo.*

(1176, 6 novembre stil. pis. (1)).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Docum. Gen.* cat. Sardegna, mazz. 1, n. y.

In nomine domini amen. Ego pisanus iuro ad sancta dei euangelia quod omnibus ianuensibus et omnibus eorum districtus ab hac die in antea usque ad anno XXX. et unum completos ueram pacem tenebo et obseruabo in personis et rebus terra et aqua. Non offendam per me nec per alium nec offendere faciam ciuitatem ianuensium uel aliquem ciuem eius seu de districtu suo in personis et rebus terra uel aqua. Non dabo operam uel studium cum aliqua persona aliquo modo ut ianua terra uel aqua aliquam possessionem amitant nec cum aliqua persona ciuitatem ianue aut aliquem de districtu suo studiose aut meditatiue offendam et saluabo illa omnia que infra scripta sunt. Silicet ut nullus pisanus eat uel mittat per pelagium in illis partibus uel locis que sunt a salo usque naulim et de his confinibus ullo modo exeat per pelagium uel mitat usque ad annos decem. Et ad hoc confirmandum teneatur unusquisque consulatus pisane ciuitatis facere iurare intrantem consulatum hoc obseruare et sic usque ad supra dictum terminum. Et teneatur etiam consulatus ciuibus suis in unaquaque prouincia ad quam sciant naues suas ivisse litteras apertas comunis sigillo sigillatas sub debito sacramento percipiendo sine fraude destinare ut in prefatis consonibus nullo modo eat uel mittat uel inde exeat, tamen iuxta terram ire possit. Quicumque uero sciens esse hoc fecerit, uel ex quo litteris comunis sigillo sigillatis cognouerit, consules teneantur ei auferre quartam partem illius peccunie quam in prohibitis locis distullerit, et totum proficuum, aut in tantumdem dampnificare. Nec ei nec alicui pro eo aliquod reddent uel emendabunt. Si uero per pisanum districtum aliquod auersi uel offensionis ianuensibus inferetur, in eundo uel reddeundo iuxta terram pisani dent conscilium et auxilium ad recuperandum id quod fuerit perditum uel ablatum. Si uero a corbo usque ad rocam capalbi uis uiolentia aut fortia ab abitatoribus predicti districtus fuerit ianuensibus infra predictum districtum illata pisani debent armare cum ianuensibus comuniter a duabus galeis usque in decem super illos malefactores prout uoluerit ianue consulatus. Omnia que fuerunt capta a pisa modo infra treguam quam fecit dominus imperator uel cancellarius, et ea que capta sunt sub fidantia a consule quondam pisano data, reddent pisani ianuensibus. Medietatem pecunie nauis asinariae pisani ianuensibus reddere teneantur, de altera medietate facere racionem ianuensibus per litteras comunis sigillo sigillatas pisanorum consulibus pro hac attullerint. Eo dimisso in hoc casu quod pisani nullatenus possint opponere quod ianuenses uindictam ceperint, uel ius sibi dixerint. Ianuenses libere emant et uendant et negocientur pisis sicuti pisani, nec ullum drictum uel dacionem soluere compellantur nisi quod soliti sunt dare ab annis uiginti retro. Non prohibebo, nec ullo modo faciam prohibere aliquem hominem qui pisas uenerit per aquam ire per aquam ianue cum rebus suis, nec aliquem qui uenerit pisas per terram, ire per terram similiter cum rebus suis. Deferentes autem uictualia ubicumque sint uel ubicumque eos inueniam ianue ire ullo modo uetabo uel disturbabo nec uetare nec disturbare permittam. Si aliquam collectam uel dacitam aut introitum pro comuni pisana ciuitas in Sardeniam fecerit uel alius pro ea, cum ianuensium consulibus equaliter et comuniter per omnia faciat. Et si pisanus consul pro facienda collecta uel data uel accipiendo introitu ire uel mittere uoluerit ianuensibus consulibus notificet, que et si ire uel mittere uoluerint uel

(1) Vedasi più sopra (cart. N.º XCII *) un altro giuramento relativo alla stessa materia, che porta la data del 1169.

noluerint comuniter tamen fiat. Et quod colligerint uel alio modo pro comuni habuerint per medium diuidatur deductis inpensis in eundo factis. Tot et tales donicalienses habeant ianuenses in Sardinia, quot et quales habent pisani. Si autem pares non invenirentur, ex ipsis quos habent pisani tot restorentur ianuensibus, quot ianuensis consul et pisanus statuerint. Qui discordati fuerint teneantur ibidem duos ianuenses et duos pisanos comuniter eligere, qui iurent bona fide sine omni fraude eos inde adequare. Ita quod si aliquis donicaliensis alicuius pisani in partem ianuensium uenerit, qui ipsi pisano aliquid debeat, uel ianuensis in cuius partem uenerit pisano debitum soluat, uel pisanus tamdiu eum retineat, qua debitum fuerit consecutus, dum tamen per pisanum non remaneat quominus debitum consequeretur. Fidelitates et sacramenta a iudicibus Sardinie et ab aliis hominibus Sardiniae, qui ad hec scripta sunt confirmandas, et utiles ianuensium consulibus uidebuntur, comuniter eos recipiemus et iurare faciemus; hoc totum fiat infra sex menses post inquisicionem factam a ianuensium consulibus uel eorum certis litteris nisi remanserit eorum licencia. Et si licenciam dederint ad terminum uel terminos perlongatos similiter tenebuntur. Item si ius aliquod donationis largitionis uel alio aliquo titulo domini imperatoris uel alicuius persone pisani uel pisana ecclesia, seu aliquis pro eis in Sardenia vel pro Sardenia habet uel aquisierit, totum cassum et irritum fiat. Hoc modo ut si priuilegium fuerit continens solam dationem Sardinie destruatur. Verum si aliud in eo priuileglo de Sardinia contineatur faciam securitatem et cartam per publicum notarium quod pisanis in illo debeat prouideri nec ianuensibus nocere quod in eodem priuilegio de Sardinia continetur. De rebus uero ecclesiarum dicimus quod rationes earum et archiepiscopatus cuiusque salue sint, idem iura uel concessiones ecclesiarum ianuensis ciuitatis uel aliorum locorum religiosorum que uel quas habent in Sardinia firma sint et stabilia supradictis capitulis in omnibus aliis saluis. Nullum adquisitum pisana ciuitas in Sardinia uel de Sardinia faciat nisi comuniter cum ianuensi ciuitate. Negociationes et mercationes tocius Sardinie libere fiant comunes ad utendum ianuensibus et pisanis et habitantibus in eorum districtu. De pecunia regis aruorensis et kalaritani iudicis quorum ianuenses debent ab eis recipere occasione mutui, quod ei fecerunt, pisani nullum impedimentum prestent. Pisani consules teneantur eligere duos homines qui ad hoc utiliores uidebuntur pro diffiniendis discordiis que euenerint inter ianuenses et pisanos qui infra dies quadraginta teneantur diffinire causas uel lites que ante eos mote et facte fuerint, bona fide secundum rationem et secundum bonum usum nisi instrumentorum uel testium dilaciones uel conquerentis parabola remanserit. Et pisani consules sacramento teneantur sentenciam uel sentencias quorum predicti duo uiri inter ianuenses et pisanos promulgauerint, uel id quod per concordiam inter eos dixerint firmam tenere et executione sine fraude mandare, et faciant iurare sequentes consules hoc idem facere iurare. Et sic de ceteris usque ad predictum terminum. Similiter teneantur eligere duos bonos uiros et utiles qui uadant in nauibus ad unam prouinciam ad quam uadunt causa negociandi qui teneantur sicut superiores donec in eo itinere fuerint. Sacramentum quod pisani iudicibus Sardinie de regno eorum eis nec auferendo fecerunt, et si aliquis predictum regnum eis auferre uellet eis adiuuare saluetur, eo tamen cauto ad omnia predicta saluanda, quod si iudex uel iudices Sardinee, uel alii sardi uellent minuere aliquo tempore uel non adimplere ianuensibus aliquid de predictis uel ullo modo occasionem periurare, quominus adimplerentur et obseruarentur que ianuensibus conuenimus in hac scriptura, et guerram uel guerras fecerint predictos sardos nullo modo adiuuabo, nec adiuuare aliquem mei districtus permittam. Et mercationes eas prohibebo saluis sacramentis fidelitatum a pisanis iudicibus factis, qui sicut tenentur de persona sua dumtaxat eos adiuuare possint. Ad hec omnia confirmanda teneatur consulatus ille pisanus qui nunc est facere iurare mille homines de pisana ciuitate quos elegerint ille uel illi qui ad recipienda sacramenta missi fuerint, et unum hominem ad uocem supra animam populi hec omnia firma tenere. Et de quarto in quartum annum futuri pisani consules faciant iurare ducentos ciues de illis qui specialiter hec primo non iurauerint, et in concionem ad uocem supra animam populi unum hominem. Acta sunt hec sententia domini Federici romani imperatoris semper augustus cuius sentenciis et mandatis stare et parere de uniuersis contencionibus et discordiis que inter pisam et ianuam uertebatur. Consulatus utriusque consulatus et mille de nobilioribus cuiusque in partem ciuitatis conciuibus, hec omnia diffinita apud . . . . . . presentibus Enrigo marchio de guastis, Willalueo filio marchionis montisferrati, et Murruello marchio, Alberto de incisa. Syro Sagienben causidico papiensium. Ernesto notarius imperialis aule, aliisque quam pluribus proceribus sublimibus personis teotonicorum et lombardorum. Anno dominice natiuitatis millesimo centesimo LXX. V. indicione octaua, sexto die intrante nouembris secundum ianuenses, secundum uero pisanos millesimo centesimo LXXVI. indicione nona.

Ego marignanus iudex notarius domini federici romanorum imperatoris et pisane ciuitatis cancellarius iussione et parabola Rainerii quondam tegrini et Geraldi baratule uicomitis quondam Geraldi et Sigerii Berte uicecomitis quondam Ildebrandi, et Alcherii quondam amfussi et panis et porri quondam Bruneti, et Sigerii quondam malpilii, et Gaietani filii Burgundii, et Guidonis galli, et Caronis quondam Vgonis pisanorum consulum ad memoriam in posterum conseruandam hanc cartam scripsi.

CVII. *

Pietro, re di Cagliari, rinnova col presente atto le convenzioni già intervenute tra lui e i Genovesi nel 1174 (1), e dippiù stringe co' medesimi alleanza offensiva contro Barisone di Arborea, e difensiva pe' propri Stati, e promette il pagamento del residuo suo debito di lire 1500 verso il comune di Genova.

(. . . . 5 aprile (2))

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 107 v.

In nomine Domini amen. Ego iudex Petrus Dei gratia

(1) Ved. sopra, carta N.° CII *.

(2) Manca la indicazione dell' anno; ma credo che la presente convenzione debba riferirsi all'anno 1176.

et rex Karolitanus iuro ad sancta Dei euangelia, quod ab hac hora in antea dabo etiam et do mercationem mei iudicatus Ianuensibus sine omni drictu, nec permittam aliquem Pisanorum in toto meo iudicatu negotiari ad meum posse, nec tenebo, nec faciam uenire, et si forte ibi uenerint, non permittam illos ibi stare ultra dies tres ex quo sciuero; quod si ad predictum terminum non recesserint, tunc Ianuenses, qui in meo iudicatu fuerint, habeant potestatem in toto meo iudicatu accipiendi res et personas ipsorum sine mea contradictione, et ego dabo in hoc consilium et ausilium meum Ianuensibus ad meum posse, nisi quantum licentia consulis aut consulum comunis Ianue remanserit. Do quoque eisdem Ianuensibus portum Grotte cum pertinentiis suis, sicut Pisani habebant. Do eciam illis salem ex salinis ad colligendum libere, et quibus ipsi dare uoluerint et non permittam aliquem Pisanorum accipere de sale ad meum posse dono uel precio, sine uoluntate consulum et comunis Ianue, et dabo comuni Ianue a proximo festo Purificationis Sancte Marie usque ad annos decem per singulos libras quingentas denariorum Ianue, aut ualens in auro uel argento siue mercibus, aut denariis secundum quod ualebunt in terra de Kalari, ad laudamentum unius negotiatoris de Ianua et alterius de *Ka*; qui inde ueritatem dicere bona fide per sacramentum teneantur. Do quoque illis curtem de Ceparaxi, cum servis et ancillis, et rebus ad se pertinentibus mobilibus et immobilibus. Iuro etiam saluare Ianuenses in rebus et persona in toto iudicatu Kalaritano bona fide sine fraude, pro posse meo facere illis racionem sicut Sardis illis facio bona fide, si pax quam inter me et iudicem Arboree ab archiepiscopo Pisano consule ad presens componi credimus ab aliqua partium fracta fuerit, recuperatis tamen pignoribus et obsidibus, quos pro illa pace forte dedero, et quos bona fide et sine fraude recuperabo. Si Ianuenses pro rebus suis a iudice Arboree recuperandis, uiuam guerram eidem iudici fecerint, ego pro posse meo cum Sardis de Kalari eos adiuuabo, et non faciam pacem uel treuguam cum eo, aut finem siue guerram recreducam, donec quod Ianuenses uiuam guerram illi fecerint, sine licencia consulis comunis Ianue, et de toto illo, quod de guerra illa acquisiero, dabo medietatem consulibus comunis uel eorum misso bona fide; et si consules comunis Ianue uel eorum nuncius aut comune Ianue in Sardineam cum exercitu ascenderint uel miserint pro succursu michi prestando, et ab inimicis me defendendo, ego dabo illis uictualia, ex quo in Sardineam peruenerint, et in reditu usque Ianuam sufficienter, et dabo militibus equos, et de quarto in quartum annum semper iurabo sacramentum totius iste conuencionis firmum habere ad dies octo postquam a consulibus comunis Ianue, uel comune Ianue, aut eorum misso inde fuero appellatus uel requisitus et ad presens faciam iurare homines quadrigentos laicos mei iudicatus, quos nuncius consulis comunis Ianue uoluerit, quod hanc conuentionem inter me meosque heredes et comune Ianue totam firmam et ratam omni tempore vite sue tenebunt, et tenere conabuntur, et de libris M.D. debiti ueteris, quod comune Ianue debeo soluam, bona fide nuncio comunis Ianue medietatem usque proximum festum Sancti Martini, et aliam medietatem usque ad proximas kalendas februarii in mercibus terre mee, uidelicet in illis mercibus, quas Sardi Ianuensibus uendere, et Ianuenses a Sardis emere soliti sunt, in extimatione unius Ianuensis et alterius Sardi, qui sacramento teneantur res illas bona fide extimare. Et si perdidero regnum Kalaritanum, et consules comunis Ianue uel comune Ianue, aut exercitus eorum illud inde ad expensas omnes comunis Ianue recuperauerint recuperato regno bona fide infra tres annos si potero reddam comuni Ianue medietatem de eo quod in exercitu illo expendisse poterit ostendere.

Quinta die intrantis aprilis.

Atto.

Rollandinus de Richardo sacri palatii notarius suprascripta instrumenta conuentionum pactorum, et aliorum negotiorum iudicatuum Sardinee, extraxi et exemplaui ex registris autenticis comunis Ianue scriptis manibus diuersorum notariorum, sicut in eis uidi et legi, nichil addito uel dempto, nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto abreuiationis causa sententia non mutata, de mandato tamen domini Danii de Osenayge ciuitatis Ianue potestatis, presentibus testibus Iohanne Bonihominis, Loysio Caluo cancellariis comunis Ianue, et Iacobo de Albario notario, millesimo tercentesimo primo, indicione decima tertia, die uigesima iunii.

CVIII *.

Barisone II, re di Torres, fonda nel regno turritano uno spedale pe' poveri lebbrosi, destinando a tal fine la casa denominata di BOSUE *con tutte le sue pertinenze, beni immobili, mobili e semoventi, e ne confida il governo e l'amministrazione a Sismondo rettore dello spedale di Ponte Stagno in Pisa, e suoi successori, aggiungendo all'atto della fondazione quelle condizioni e cautele che ne guarentiscano in perpetuo la esistenza, e lo premuniscano in futuro dalla indolenza e dal cattivo governo dei suoi temporari amministratori.*

(1178, 28 maggio).

Dall'Archivio di S. Lorenzo alle Rivolte di Pisa.

In nomine Sancte et individue Trinitatis amen. Barason divina dispensante clementia Turritanorum gubernator et rex una cum domina Pretiosa regina uxore mea et Gonstantino iudice filio nostro, dilecto in Christo fratri Sismundo rectori hospitalis Pontis Stagni de territorio Pisano, ceterisque tuisque fratribus tam mudernis, quam futuris ibidem Deo militantibus in perpetuum. Non nostre scientie vel meritis sed ex summe prouidentie intuitu qui per Spiritum Sapientie dixit cor regis in manu Dei et ubi uoluerit inclinabit illud opus pietatis ad nostras condescendit mentes. Qualiter miserabilibus personis qui sontico morbo laborant scilicet leprosis de facultatibus a Deo nobis prestitis subvenire possimus et in regno nostro locum in quo pro animarum nostrarum salute omniumque parentum nostrorum solatium et substentationem alimentorum invenire possint ordinare curavimus. imitantes illud quod dicitur, quia ubi est miseria ibi est misericordia. Proinde *domum*

nostram de Bosoue cum omnibus suis pertinentiis. que divina largitate operante nostri proprii est acquisitus ad sustentationem predictorum infirmorum consistere in perpetuum decrevimus. Ideoque habito consilio et ortatu a domino Villano pie recordationis Pisanorum archiepiscopo et Romane curie primate atque legato. et domino Alberto nunc Turritano archiepiscopo ut per dispensationem bone memorie Petri hospitalis de Stagno rectoris suorumque fratrum redditus predicte domus de Bosoue cotidie predictis pauperibus sumministrentur. Sed cum predicto hospitali de Stagno quantum ad temporalia magis honos quam emolumentum ob hoc expediebat eius incrementum prospeximus rogantes prefatum dominum Turritanorum archiepiscopum ut ob recompensationem predicti obsequii ecclesiam beati Georgi de *Obiastro* ipsi hospitali de Stagno donaret quod Deo cooperante ab eo optime impetravimus prout in carta ab ipso archiepiscopo infrascripto hospitali inde facta continetur (1). Unde nos comuni concordia et bona voluntate pro nostrarum animarum omniumque filiorum ac fratrum seu parentum nostrorum remedio tibi Sismundo rectori hospitalis de Stagno tuisque successoribus ad cotidianam substentationem predictorum infirmorum qui elefantico morbo laborant domum nostram et curiam de Bosoue cum omni eius iure et pertinentia molendinorum scilicet et terrarum et omnium mobilium atque immobilium et se moventium in perpetuum vestre gubernationi committimus quatenus omnes proventus et reddites qui inde cotidie proveniunt per vestram dispensationem predictorum infirmorum substentationi deserviant et in aliquo alio non expendantur uel alias deferantur nisi illi homines tantummodo eorum necessaria inde accipiant qui pro predicta amministratione et obsequio faciendo ibi a te tuisque successoribus ordinati sive missi aut positi erunt. Adicientes quoque ut si quod Deus avertat tu vel tui successores aut illi uel ille qui in predicta domo a vobis ob eius regimen faciendum ordinati fuerint vel fuerit bona ipsius domus dilapidaret vel ad substentationem predictorum infirmorum omnia sicut dictum est non dispensaret si secundo tertiove commonitus postquam hoc ad vestram notitiam pervenerit ad rectam administrationem et bonum regimen non rediret, aut si tu vel tui successores non bene ipsam domum postea ad prefatum obsequium ordinaretis tunc liceat nobis nostrisque successoribus qui regnum nostrum tenuerint cum concordia Turritani archiepiscopi atque abbatis *de Sacrario* (2) uel uni ex eis qui pie et religiose super hoc laborare et intendere voluerit ipsam domum et eius bona in melius sicut nostrum est propositum ad substentationem predictorum pauperum reformare et ordinare. non tamen nos aut nostri heredes sive aliqua alia persona aliquo tempore quoquo modo vel ingenio eam vel aliqua bona eius in toto vel ex parte tibi tuisve successoribus donec ad substentationem predictorum infirmorum eam et eius bona retinere volueritis auferre sed vobis hec omnia firma et illibata fieri volumus nisi vos eam et eius bona ab alimentis istorum pauperum subtrahere volueritis quod si contingerit tunc Turritanus archiepiscopus una cum abbate de sacrario cum consilio nostro nostrorumque successorum qui regnum nostrum tenuerint plenam habeant potestatem ipsam domum ad pretaxatum servitium infirmorum ordinandi quod si ambo in simul hoc facere cessarent unus eorum qui in fide steterit vel quelibet alia religiosa persona que hoc pie agere voluerit plenam similiter potestatem habeat illud idem sicut superius legitur ordinandi ita quod omni tempore ad servitium istorum infirmorum consistat et neque a nobis posterisve nostris vel ab ulla aliqua persona hec revocare ullo modo possint nec ipsam domum nec aliqua eius bona auferre aut sibi reuocare possint vel alicui persone vel loco aut ecclesie summittere unde pauperes isti eorum substentationem victus atque vestiti perdant vel ea que iste domus sunt vel erunt ad eorum obsequium et nutrimentum non sint. Statuimus etiam ut ipsa domus eiusque servi sint immunes et liberi ab illicitis et publicis atque secularibus prestationibus atque servitiis quatenus qui pro salute nostrarum animarum iugiter laborant a nullo in aliquo alio opprimantur. Rogamus insuper omnes successores nostros iudices atque reges istius terre nec non et reginas qui et que in Turritano regno Deo propitiante pro tempore preerunt quatenus pro honore et amore Dei suarumque animarum omniumque parentum suorum salute domum ipsam et omnia eius bona ab omnibus personis defendant protegant aut manuteneant ita ut quiete semper ad obsequium istorum infirmorum permanere faciant ut felicem vitam et eternum premium inde accipere valeant. Si qua vero ecclesiastica secularisve persona contra hanc nostre oblationis paginam temere venire temptaverit et eam in aliquo evacuare presumpserit indignationem Dei omnipotentis et nostram incurrat et penam quinquaginta librarum puri auri hospitalerio de Stagno persolvat. Et ut hec omnia inperpetuum firma et inconcussa consistant hanc nostre institutionis paginam nostro sigillo iussimus insigniri. Et hec omnia nos predicti B. (3) et G. (4) iudices Uguicioni familiato iudici et notario ad scribendum commisimus. Actum in Sardinea ante palatium de Ardera presentia Gerardi Conecti quondam filii Lanfranci quondam Gerardi de Sancto Cassiano Atthulini filii quondam Guinithonis de Bullo Crivellarii filii quondam Iacobi de Macco Teperti Sassarini filii quondam Rustici atque Coplimi quondam Bernardi rogatorum testium. Dominice incarnationis anno millesimo centesimo septuagesimo octauo quinto kalendas iunii indictione decima.

Ego Uguicio Familiatus domini imperatoris Frederici iudex ordinarius et sacri Lateranensis palatii notarius huic precepto istorum domini mei Barisonis Turritani regis atque Gostantini regis eius filii scripsi et complevi et dedi.

(1) La donazione, di cui parla il fondatore, è quella della chiesa di S. Giorgio di *Oleastreto*, e beni alla medesima appartenenti, fatta due anni avanti allo stesso spedale di Stagno di Pisa da Alberto arcivescovo di Torres. Ved. sopr. carta N.° CIII*.

(2) Cioè della odierna chiesa (allora chiesa abbaziale con monistero annesso) di S. Maria di *Saccargia*.

(3) i. e. BARASON.

(4) i. e. GOSTANTINE.

CIX *.

Il Pontefice Alessandro III conferma al comune e alla chiesa di Genova tutto ciò che l'uno e l'altra possedevano nei GIUDICATI *di Cagliari e di Arborea in Sardegna.*

(1179, 16 maggio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Cart. Gen. Cod.* A. e B, fol. 108 e 341.

Alexander Episcopus, servus servorum Dei venerabili fratri *Hu* (1) archiepiscopo, et dilectis filiis canonicis ac consulibus ianuensibus salutem et apostolicam benedictionem. Sacrosancta Romana Ecclesia singulorum merita consuevit et vota respicere, et rationabilium petentium desideriis benignum consensum et favorem prebere. Quapropter pro multis devotis et acceptis obsequiis que Beato Petro in nobis et fratribus nostris vos et tota civitas vestra liberaliter et spontanee impendistis, vobis nunc et omni tempore promereri cupientes, terras, casas et iura que in Arborensi et Karolitano iudicatibus habetis vobis et ecclesie vestre auctoritate apostolica confirmamus, et presentis scripti patrocinio communimus, salvo in omnibus iure et auctoritate Romane Ecclesie. Datum Laterani XVII kalendas iunii.

Ego Rollandinus de Richardo sacri palatii notarius hoc exemplum extraxi et exemplavi ex autentico privilegio domini Pape, bullato bulla plumbea pendenti, in qua ab una parte erant sculpta duo capita sanctorum mediante forma crucis, unum videlicet caput Sancti Petri, et aliud Sancti Pauli, secundum suprascriptionem notatam, que talis erat: S. PA. S. PE. Ab alia vero parte erant litere tales: ALEXANDER PAPA III; sicut in eo vidi et legi, nihil addito vel diminuto, nisi forte litera uel sillaba, titulo seu puncto, causa abbreviationis, sententia non mutata; de mandato tamen domini Dannii de Osnaigo civitatis Ianue potestatis, presentibus testibus Iohanne Bonihominis, et Loysio Calvo cancellariis comunis Ianue, et Iacobo de Albario notario, MCCCI. indictione XIII. die XX iunii.

CX.

Barisone, re di Arborea, dona ai monaci di Monte Cassino la chiesa di S. Nicola di Gurgo *sita nei suoi Stati con tutte le sue pertinenze, e beni mobili, immobili e semoventi, all'oggetto di fondarvi un monistero dell'ordine Benedittino, con la condizione fra le altre, che fra i monaci da inviarsi e da mantenersi nel nuovo monistero ve ne fossero tre o quattro* letterati, *capaci per essere eletti vescovi, e per trattare gli affari del suo regno nelle corti Pontificia ed Imperiale.*

(1182, ...).

Dal Gattola, *Access. ad Hist. Cassin.*, Part. I, col. 266-67.

In nomine patris, et filii, et Spiritus Sancti amen. Peccatorum pondere praegravatis principale reperitur remedium, ut temporalem substantiam Christi pauperibus errogare festinent. Domino ipso dicente: Date elimosinam, et ecce omnia munda sunt vobis, et iterum: Facite vobis amicos de Mammona iniquitatis, ut cum defeceritis recipiant vos in eterna tabernacula; ideoque hanc vocem audiens, ego Parason Arboreae rex, et iudex, avi, et patris mei sequens pro posse pia vestigia, consentiente uxore mea regina Algaburga, nec non et episcopis nostris Mariniano Zorraki de Terralba, et Comitano Pais de Alae pro redemptione animarum nostrarum, et parentum nostrorum, tradimus, donamus, atque concedimus ecclesie S. Benedicti de Monte Casino ecclesiam S. Nicolai de Gurgo cum omnibus pertinentiis suis, cum servis et ancillis, terris, vineis cultis et incultis, saltibus, et pratis, et silvis, atque piscationibus, nec non et animalibus, et cum omnibus, que in cartulis eiusdem ecclesiae scripta continentur. Tali pacto, atque conventione, ut duodecim ibidem ad Deo serviendum, si tamen supradicta ecclesia hos sustinere sine sui detrimento potuerit, dirigat monachos, ex quibus tres vel quattuor ita sint litterati, ut, si necessarium fuerit, in archiepiscopos et episcopos possint eligi, et etiam regni nostri negotia, sive in Romana curia, vel in curia Imperatoris, et ubique valeant tractare; si vero tantos sustinere non potuerit predicta ecclesia septem, vel quantos secundum consilium nostrum visum fuerit transmittat. De qua ecclesia viginti bizantios et non plus annuatim accipiat ecclesia S. Benedicti Montis Cassini nisi forte aliquod intervenerit eidem ecclesiae impedimentum, vel pro curia Romana, vel pro guerra, vel certe pro regis sui negotio, vel etiam pro comparatione alicuius terrae, mihi autem, vel alicui alteri non liceat aliquomodo supradictam S. Nicolai repetere, vel inquietare ecclesiam, si supradictam tenere voluerint conventionem. Testes Marianus Zorraki episcopus Terralbe, et Comitatus Pais episcopus Alae, et Pontus Curator de Bonorzuli, et Comitanus Fronsacuta Curator de Campitano, et Comitanus de Laconpedes curator de Valenza, et Constantinus Spanus Curator de Ero Doriane, Iudex Parason de Gallul Curator de Mili, Orzocho de Lacon filius meus curator de Gilciber, Orzocor de Lacon Arborikesus Curator de Barbaria de Meana. Constantinus Mauca Curator de Mandra Olisai, Iohannes de Vinea Buia Kesorum maior cum totis suis sotiis. Petrus Paganus, quamvis indignus Sacerdos, qui haec omnia scripsit. Si quis autem contra hanc nostrae donationis cartulam aliquid moliri voluerit, omnipotentis Dei Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, nec non et Beatae semper Virginis Dei genitricis Mariae, et omnium celestium virtutum, et Sanctorum Patriarcharum, et prophetarum, apostolorum, evangelistarum, discipulorum, innocentium, martirum, confessorum, atque virginum et omnium incurrant maledictionem electorum amen. Qui autem huic cartulae consenserint et eam confirmaverint, et veram esse crediderint, habeant benedictionem Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, nec non et Beatae semper Virginis Dei genitricis Mariae, et omnium celestium virtutum, et SS. Patriarcharum, et Prophetarum, Apostolorum, Evangelistarum, discipulorum, innocentium, martirum, confessorum, atque virginum et omnium electorum amen.

Haec omnia sunt ordinata et firmata anno millesimo centesimo octuagesimo secundo (2).

(1) i. e. HUGONI.

(2) La presente donazione fu confermata dal Pontefice Lucio III colla seguente Bolla, che fu trascritta ed estratta dal Montfaucon dagli

CXI.

Barisone, re di Arborea, conferma ai monaci Benedittini la donazione della chiesa di S. Nicola di Gurgo, *che qui appellasi di* Urgen, *li affranca da ogni servizio e pagamento pe' beni appartenenti alla medesima, e accorda agli stessi la libertà della pesca nei* mari *(stagni) di* S. Giusta, *di* Ponte *e di* Mistras *dal rivo di* Kirras *al ponte di* Sinniscadi, *e della raccolta del sale in* Funani, Piscobiu *e* Sinnis.

(. . . . . (1)).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.*, Tom. VI, Dissert. XXXII, col. 1059-60.

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. In gratia de Deus et de Sancta Maria, et de Sanctu Petru Principe Apostolorum, et de Sanctu Nigola Confessore, et de omnes Sanctos et Sanctas Dei. Ego Iudice Barasune podestando totu Logu d'Arboreae simul cum mugera mia donna Algaburga Regina de Logu, et Archiepiscopu Comita de Lacon, et d'essos Piscobos meos, donnu Mauru Piscobu d'Usellos, et donnu Ugo Piscobu de Santa Iusta, et donnu Mariani Piscobu de Terra alba, et totu fideles meos, et clerigos, et laigos de Logu de Arboreae, cum Curiae consiliu, et cum mia boluntade fago quista carta a Sanctu Nigola de Urgen, ch'est posta in Ficusmara de chi fabricarat Iudice Gostantine *Au meu* (2), et Iudice Comida patre meus, ressit ila a manu sua, et ego pro anima ipsorum, et pro isa mia et de dominu parente meo offertolla a Dominu et a Sanctu Benedictu de Monte Casinu pro esser monasteriu ordinadu d'abade bonu, et de monachos bonos, et ponio ello cum omnia cantu aet, et ad aver dare commonanti, et ivi, et inateras cortes suas siat libera. Et non apat ausu, non Iudice cataer de pusche, non Archiepiscopu, et non Piscopu, et non Priore de Monte Casinu, non monacu, non combersu, nec nulla homine mortale a levarende d'essa causa de Sancto Nigola, non de spirituale, ninque de temporale, nin dintro de domu, nin de foras domu kena voluntate des Abbade, et de sos monachos cantesser in Sanctu Nigola, et icusta domo de Sanctu Nigola cum omnia cantu, et ad aver dare como innanti, et ivi, et ateras cortes suas siat libera. Et non apat ausu nullu homine mortale a imparanpende nin d'essa causa pegniare de Sanctu Nigola, nin de sos servos, nin de caussa issoro, et sin de l'enant d'essa causa de Sanctu Nigola da ve Galiboia siat corte sua au a sura, au a larga, auu inde aut . . . . pro causa de regnu inne pargeut sas domos, et isas domestigas, et ipsas binias, et issos saltos, et issas semidas et pradus de Cavallos ca causa de regnu las castigent. In mare de Sancta Iusta, et in mare de Ponte cherant piscare pro Iudice pischent, et una barca in Mistras, et pischi nullu homine mortale non dellis levat, et d'essa piscadura d'essus a rius de Kirras au Ponte de Sinniscadi, como au cat aver dane, como innanti nemo non dellis levet nin ambilla, nin pischi, et sali nollis levent, ne in Ponte de Funani, nec in Piscobiu, nec in Ponte de Sinnis uchi siat bolet afriare, au dare d'essa causa sua a Sanctum Nigola au servu, au liberu, au malaidu, au sanu fazat illu in benedictione de Deus. Ea boluntade mia est. Et sunt testes ipsus Deus, et Sancta Maria, et Sancto Nigolao, et ego Iudice Barresone de Laccon, et Archiepiscopu Comita de Lacon, et Episcopo Mauro, et Episcopo Ugo de Sancta Iusta, et Episcopo Marianus de Terralba, et de Curadores, et de homines bonos sanctos d'essa terras mea donnigellu Itoochor, et Itoicor de Lacon, et Gunnari Doru Curadore Bonurachi, Gosentine de Lela Curadore d'Usellos, Petru de Serra Curadore de Frodoriani de Bivachasios, Terricu de Campu, et Golleanes suos.

Ego Iudice Barrusone laudo et confirmo.

Ego Archiepiscopus Comita laudo et confirmo.

archivi di Monte Cassino, e pubblicata dal Coquelines nel BOLLARIO (Tom. III, Part. I, pag. 2 e 3, Edit. Rom. MDCCXL). « Lucius » Episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Petro Cassinensi Abati, » salutem et apostolicam benedictionem.

» Quae locis religiosis pietatis intuitu conferuntur, firma volumus » et illibata persistere, et ne pravorum nequitia perturbentur, apo» stolico praesidio communire. Hac itaque consideratione rationis » inducti, et tuis nihilominus precibus inclinati, ecclesiam Sancti » Nicolai de Gurgo cum omnibus pertinentiis suis, quam per dilectum » filium nostrum nobilem virum Barason Arborensem iudicem, Dioe» cesanis Episcopis assensum praebentibus, commissum tuae curae » coenobium est canonice consequutum, sicut in scripto eius au» thentico continetur, et eam iuste et sine controversia possides, » tibi, et per te monasterio tuo, auctoritate apostolica confirmamus, » et praesentis scripti patrocinio communimus. Ad maiorem autem » huius facti notitiam, idem scriptum inferius duximus adnotandum ». Riportato quindi per intero il diploma di Barisone, che combina esattamente con quello pubblicato dal Gattola, e da noi riprodotto al presente sotto il N.° CX, la Bolla termina con le seguenti parole: » Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam » nostrae confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. » Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omni» potentis Dei, et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se » noverit incursurum.

» Datum Velletri secundo kalendas iulii ».

(1) Sebbene questa carta non abbia data, può tuttavia riferirsi probabilmente al 1182, o al 1183, essendo una continuazione ed ampliazione della donazione precedente N.° CX.

(2) *Au meu*, ossia *Avu meu*, lat. *Avus meus*.

CXII.

Il Pontefice Lucio III riceve sotto l'apostolica protezione le chiese e i monisteri che i monaci Camaldolesi possedevano in Sardegna.

(1183, 7 luglio).

Dal Mittarelli, e Costadoni, *Annal. Camald.*, Tom. IV. Append. col. 116-17-18 e 19.

Lucius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Placido Camaldulensi priori eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Officii nostri nos ammonet et invitat auctoritas pro ecclesiarum statu satagere, et earum quieti et tranquillitati salubriter auxiliante Domino providere. Dignum namque et honestati conveniens esse dignoscitur, ut qui ad earum regimen Domino disponente assumpti sumus, eas et a pravorum hominum nequitia tueamur, et beati Petri atque Sedis apostolice patrocinio muniamus. Eapropter dilecti in Domino filii vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et predecessorum nostrorum fel. mem. Paschalis, Eugenii, Anastasii, Adriani et Alexandri Romanorum pontificum vestigiis inherentes precipimus, et presentis decreti auctoritate sancimus, ne cuiquam omnino persone, clerico, monacho, laico cuiuscumque ordinis

aut dignitatis presentibus aut futuris temporibus liceat congregationes illas et loca illa, que Camaldulensis eremi sive cenobii disciplinam et ordinem susceperint, queque hodie sub illius regimine continentur, ab eius ullo modo subiectione et unitate dividere, que videlicet loca et congregationes conservande unitatis gratia singularibus visa sunt vocabulis adnotanda. etc. . . . .

. . . .

. . . .

In Sardinia in episcopatu Turritano monasterium Sancte Trinitatis de Sacraria; ecclesiam Sancte Eugenie in Samanar; ecclesiam Sancti Michaelis et Sancti Laurentii in Vanari; ecclesiam Sancte Marie et Sancti Iohannis in Altasar; ecclesiam Sancte Marie in Contra; ecclesiam Sancti Iohannis et Sancti Simeonis in Salvenero; ecclesiam Sancti Nicolai de Trulla; ecclesiam Sancti Petri in Scano; ecclesiam Sancti Pauli in Cotrognano; ecclesiam Sancti Petri in Olim. etc. . . . .

. . . .

. . . .

Datum Bononie per manum Hugonis S. R. E. notarii nonis iulii indictione secunda incarnationis dominice anno M. C. LXXXIII. pontificatus vero domini Lucii pape III anno III.

CXIII *.

Barisone, re di Arborea, con la sua moglie Agalbursa dona alla chiesa maggiore di S. Maria di Pisa una casa rurale con servi ed ancelle, tre stazioni o mansioni (domestigas) *per pastorizia con terre annesse, e un bosco* (saltu) *ghiandifero, una corte ossia casolare, tre vigne, e bestiami di varie specie, per solo intuito di pietà, e per la remissione dei suoi peccati.*

(1185, . . giugno).

Dall'Archivio della Chiesa Primaziale di Pisa.

In nomine Domini. Amen. Ego rege Barusone d'Arbaree. et uxore mia donna AGAL BORSSA [1] regina de logu. cum boluntade de deus. et de omnes sanctos suos. Fazo custa carta pro bene ki fazzo ad Sancta Maria de Pisa. pro remissione de sus peccados meos. Dolli sa domo de *seuenes* cun serbos. et ankillas. Dolli a gosantine porru. et Furada de canale sa mugere. et tres fiios suos. Martinu. et Torbine. et Maria. Torbine porru. et Gosantine su fiiu. Maria porru. et Petru su fiiu. Gosantine Cogu. et Bera sa sorre. et Orzocor su fiiu. Maria Manca. et Iorgia sa fiia. Tubintu. et Alene fiia sua. et Furadu su fiiu et ladus de Comida su fiiu. Et ladus de Gunnare lepore. lokanne Marki. et Comida decei. Et dolli sa domestiga de *padru maiore*. et issa domestiga *dabba de uinia* et issa domestiga *de monte de cinnuri*. Dolli saltus de *glandi. A pauli decizones*. et corte *de maiales*. et erriu de vignas. Dolli sa bigna de *bau nou*. et una bigna in *bau debignas* et issa bigna *degutur dessa Lutara*. Et dolli CLXXXX berbeges de Lana. et LV angiones. et XX porcos. et XV cabras. et non apat ausu non iudice. non perunu homine mortale. Kistrumet custu bene. capo factu. ego rege Barusone darbaree. Et sunt testimonios primus deus. et Sancta Maria. et PUNZU *nebode meu* [2]. et donnu Ugo piscobu de Sancta iusta. et donnu Mariane Zorracki piscobu de Terralba. et donnu Comida bais piscobu d'Usellos. De curadores. donnigellu Comida Curadore de parte de gilciber. et de curadoria de barbaria dalastaa. et Comida ispanu. curadore de parte de miili. et Gosantine ispanu. curadore de Fo doriane. Et Comida de lacon pees. et Comida de lacon deiana. *curadores de factu* de parte de Valenza. *suta* PUNZU *nebode meu*. et Orzocor de lacon Sabiu Curadore de parte d'Usellos. et Pisanellu *curadore de factu* de parte de Bonorzuli. *Suta* PUNZU *nebode meu*, et Barusone de Serra minore. et Comida de lacon fronte acuza. curadores de campitano. et Gunnare de Lacon de lella. curadore de villa daristanis. et Trogodori de foge maiore de buia kesos cun golleganes suos. Et ego Petrus paganus ki scrixi custa carta in mense iunii. *Et qui* habet dicere ca bene est de custu bene capo factu ego Rege Barusone darbaree habeat benedictione de Deus. et de Sancta Maria. et omnibus sanctis suis. Amen. Et qui habet dicere quia malum est. istrumet illu deus dessa magine sua. et de via de paradiso. et habeat anathema de IIII evangelistas. et de VIIII hordines angelorum. et de XII apostolis. et de XVI prophetis et de XXIIII senioribus. et de CCCXVIII patres sanctos. et habeat parte cum erode. et cum iudas traditore. et cum diabolus in inferno. fiat. fiat. amen. amen. Anno ab incarnacione Domini millesimo CLXXXV. [3].

[1] AGAL BORSSA, cioè AGALBURSA, O ALGABURSA.

CXIV.

Lettera Pontificia, con cui sono riprovati alcuni vescovi di Sardegna per non aver soddisfatto ai loro debiti nel tempo prefisso, per aver celebrato gli ordini sacri in un giorno, che non era per ciò destinato, e per aver giurato come un dovere di non parlare al proprio padre, alla madre, ai fratelli e alle sorelle, e di non prestar loro soccorsi (dai beni e redditi della chiesa).

(. . . . . [4]).

Dalle antiche collez. delle *Decretal.* coll. not. di Antonio Agostino, e del Cuiacio, Collez. I, Lib. II. pag. 44.

Cum quidam Episcopi Sardi, sicut nobis est ex tua parte propositum, quibusdam pecuniam, sicut iuramento

[2] PUNZU, *nebode meu*, vale a dire PONZIO *mio nipote*. Ved. la nota ultima alla presente carta di donazione.

[3] La presente donazione, sebbene manchi della indicazione del luogo in cui fu scritta, appare evidentemente fatta negli Stati di Arborea, ai quali, dopo tante vicende fortunose, Barisone erasi restituito col vano titolo di re di Sardegna. Nel 1185 adunque egli, la sua moglie Algabursa, e il suo nipote PONZIO (PUNZU) si trovavano nell'isola. E dippiù si ricava dalla presente donazione, che il detto PONZIO era CURATORE *di dritto*, ossia governatore od amministratore della *Incontrada* di *Parte Valenza*, e di *Parte di Bonorzuli* nel regno di Arborea, le quali però erano governate e amministrate *di fatto*, e sotto la sua dipendenza *(suta* PUNZU *nebode meu)* da COMITA *di Lacon pees*, COMITA *di Lacon dejana*, e da PISANELLO, chiamati perciò *Curadores de factu*. Forse ciò avveniva perchè PONZIO era tuttavia in età minore, come si vedrà in altre carte posteriori alla presente, e riportate in appresso.

[4] Questa epistola appartiene probabilmente a Papa Urbano III,

tenebantur astricti, non soluerint, et quidam Episcopus ipsius terrae in die dedicationis ecclesiae ordines, cum dies ille ad hoc institutus non fuerit, celebraverit: quidam etiam iuraverint aliquando, quod fratri, vel sorori, patri vel matri loqui non debeant, aut quodlibet eis subsidium ministrare; a nobis quid de huiusmodi faciendum sit, tua fraternitas requisiuit. Nos itaque denegare nolentes, quod a nobis charitate suggerente postulare videris; d. t. praesent. litteris. respondemus, quod in Episcopos illos, qui suum trangressi sunt iuramentum, est tanto grauius vindicandum, quanto maiori praeminent dignitate, et eorum exemplo facilius alii poterunt ad similia prouocari. Episcopum autem, qui die, quo non debuit, celebrauit ordines, canonica disciplina corrigere, et ordinatos a susceptis ordinibus tam diu debes reddere expertes, donec apud nos, vel successores nostros restitutionis gratiam consequantur. Illi vero qui iurant non loqui patri, vel matri, vel sorori, vel fratri, aut eis humanitatis subsidium exhibere, absoluendi sunt ab illius obseruantia iuramenti, cum illicitum sit, et omni contrarium rationi, iniuncta tamen eis de hoc, quod male iuraverunt, poenitentia competenti.

CXV.

Il Pontefice Urbano III conferma ai monaci dell'ordine di Vallombrosa tre monisteri che possedevano in Sardegna.

(1186, 12 maggio).

Dal Lami, *Monumenta Eccles. Florent.*, tom. I, pag. 548-49.

Urbanus Episcopus servus servorum Dei.

Dilectis filiis Tertio Abbati Vallumbrosano, eiusque fratribus, tam presentibus quam futuris, regularem vitam professis in perpetuum.

Religiosam vitam eligentibus, Apostolicum convenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, Sacre religionis infringat.

Ea propter dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et monasterium Vallumbrosanum in quo divino mancipati estis obsequio ad exemplar felic. rec. Paschalis, Adriani, Alexandri, et Lucii, Romanorum Pontificum, quod, pro Beate Marie Virginis reverentia, Dei dicatum est, in Romane Ecclesie proprietatem, tutelam et protectionem Apostolice Sedis suscipimus, et presentis scripti privilegio communimus.

In primis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum Deum, et B. Benedicti regulam, in eodem loco institutus esse dignoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque possessiones, quecumque bona eadem ecclesia in presentiarum iuste, ac canonice possidet, vel in futurum concessione pontificum, largitione regum, vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis (prestante Domino) poterit adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus, et illibata permaneant; in quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis.

Locum ipsum, in quo memoratum monasterium situm est, cum omnibus adiacentiis et pertinentiis suis, ecclesiis, et aliis, que ad idem monasterium pertinere noscuntur. etc. . . . .

. . . .

. . . .

Monasterium S. Pauli Pisarum.

Et S. Michaelis de Plaiano.

Et S. Michaelis de Salvenere in Sardinia etc. . . .

. . . .

. . . .

Datum Verone per manum Alberti S. R. Eccl. Presbyteri Cardinalis, et Cancellarii, quarto idus maii, indictione quarta, incarnationis Dominice anno MCLXXXVI. pontificatus vero domini Urbani Pape tertii anno primo.

CXVI.

Altra Bolla dello stesso Pontefice Urbano III, con la quale riceve sotto l'apostolica protezione i monisteri, che l'ordine di Vallombrosa possedeva in Sardegna.

(1186, 26 giugno).

Dal Lami, *Monum. Eccles. Florent.*, Tom. I, pag. 550-51-52.

Urbanus Episcopus servus servorum Dei.

Dilectis filiis Tertio Vallumbrosano Abbati, eiusque fratribus, tam presentibus quam futuris, regulariter subsGnendis in perpetuum.

Religiosis desideriis dignum est nos facilem prebere assensum, ut fidelis devotio celerem sortiatur effectum. Ea propter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et prefatum Vallumbrosanum monasterium, in quo divino estis obsequio mancipati, cum omnibus monasteriis sibi subiectis sub B. Petri, et nostra protectione suscipimus, et presentis scripti privilegio communimus. Statuentes, ut omnis immunitas, et omnis libertas, que a predecessoribus nostris fel. mem. Victore, Gregorio VII, Urbano, Paschale, Innocentio, et Adriano, Romanis Pontificibus, iam dicto monasterio concessa est, futuris perpetuo temporibus firma vobis, vestrisque successoribus, ac Vallumbrosane congregationi, illibataque permaneant. Adiicimus etiam, ut quascumque possessiones, quecumque bona iam dictum monasterium, Vallumbrosanque omnis congregatio iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum, vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis (prestante Domino) modis poterit adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis.

Locum ipsum, in quo prefatum monasterium situm est,

e perciò dev'essere collocata tra il 1185 e 1187. Forse fu diretta al Legato Pontificio in Sardegna. È notevole l'austerità, cui spingevano la morale i vescovi Sardi di quel tempo, giacchè niente di più rigoroso, ma insieme di più antisociale può immaginarsi di quello fosse il rompere ogni legame di mutuo colloquio co'propri parenti e congiunti, e di negar loro ogni soccorso, se perciò dovessero impiegarsi i proventi delle loro chiese. Meritamente quindi il Pontefice riprova questa condotta, dicendola contraria alla ragione, e impone che i vescovi facciano penitenza del giuramento illecito, con cui aveano convalidata la loro strana ed assurda promessa.

cum omnibus pertinentiis suis. etc. . . . .

. . . .

. . . .

Monasterium S. Pauli Pisani.
Monasterium de Plaiano.
Et S. Venerii in Sardinia. etc. . . . .

. . . .

. . . .

Datum Verone per manum Alberti S. R. E. Presb. Card. et Cancellarii, sexto calend. iulii, indictione quarta, incarnationis Dominice anno 1186, pontificatus vero domini Urbani Pape tertii anno primo.

CXVII *.

Agalbursa, regina di Arborea, promette a Guglielmo Tornello console del comune di Genova ogni sicurezza per terra e per mare ai Genovesi nel suo giudicato, tosto che per loro opera e co' loro aiuti lo avrà ricuperato. Si obbliga inoltre di far guerra ai Pisani, se costoro la faranno ai Genovesi, di vettovagliare le navi di questi ultimi, di pagar loro annualmente il quarto degl' introiti del regno di Arborea fino all' estinzione dei suoi debiti verso il comune di Genova, di somministrare nei suoi Stati ai Genovesi case e locali sufficienti per abitazione, e per l'esercizio della mercatura, e di far giurare queste, e tutte le altre promesse contenute nel presente atto, da Ponzio suo nipote, tosto che avrà compiuto l'età di anni quattordici (1).

(1186, 8 ottobre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.* pag. 96.

In nomine Domini amen. Ego A. Dei gratia Arboree Regina conuenio et promitto vobis Wullielmo Tornello consuli comunis Ianue recipienti pro vobis et sociis uestris consulibus et pro toto comuni Ianue, quod deinceps per me, et homines meos saluabo, et custodiam uniuersos Ianuenses et omnes personas de districtu Ianue in personis et rebus terra et aqua, sanos et naufragos in toto Arborensi iudicatu, et in toto posse et forcia et terra mea, quam habeo, uel de cetero acquisiero. Si forte aliquis Ianuensis, uel de districtu Ianue ante me querimoniam fecerit de aliqua persona mei iudicatus, seu districtus infra proximos quadraginta dies post factam reclamationem ei iusticiam bona fide complebo, secundum rationem, nisi quantum licentia conquerentis remanserit, aut per dilationem legitime indultam. Si uero ille qui reclamationem fecerit, mihi terminum uel terminos produxerit, ad productum uel productos terminos tenebor. Si autem, quod Deus auertat, aliquod lignum Ianuensium, aut de districtu Ianue naufragium patietur in toto Arborensi iudicatu, uel in tota terra et fortia mea, quam habeo, uel de cetero acquisiero, et homines mei aliquid inde habuerint, faciam illud per bonam fidem pro posse meo in integrum restaurari; et insuper si per aliquem ipsorum perdentium querimonia contra homines meos facta fuerit, de eis uindictam facere tenebor.

Item consignabo, et dabo negotiatoribus ianuensis districtus in ordinatione consulum aut consulis comunis qui in Sardineam ascenderit domos, uel loca, quibus libere maneant et negotientur Ianuenses, et homines districtus Ianue sine aliquo dricto, in toto predicto iudicatu, et terra, et posse, et fortia mea, quam, ut dictum est, habeo, uel deinceps acquisiero, et ipsos saluabo et manutenebo contra omnes personas.

Item promitto et conuenio, quod si ea occasione quod Ianuenses ad recuperandum Arborensem regnum michi conferre promiserunt, ipsis Ianuensibus briga uel guerra aliqua a Pisanis, uel aliqua alia persona aparuerit, Ianuenses inde iuuabo usque ad finem ipsius guerre, et illis personis sine fraude uiuam guerram faciam per me, et homines meos, nec inde pacem uel treuguam aut guerram recredutam faciam, sine data parabola omnium uel maioris partis consulum comunis Ianue. Promitto etiam, quod postquam consules uel consul, qui in Sardineam ascenderit cum galeis, militibus et lignis areatoribus, et marinariis Sardineam applicuerit uiandam sufficientem sibi et illis, et qui cum eo fuerint dabo et consignabo bona fide sine fraude pro posse meo. Preterea ex quo Dominus michi terram meam concedere dignabitur recuperare, consignabo consulibus comunis Ianue, uel certo misso eorum quartam partem totius introitus dricte reddite Arborensis iudicatus, excepto uino mee curie sine fraude necessario pro debitis comunis et ciuium Ianue, aut consulum comunis electione libras mille ianuensium denariorum, annuatim quousque uniuersa debita comunis et ciuium Ianue fuerint per omnia et in integrum soluta. Nuncium uel nuncios quem uel quos consules comunis Ianue ordinauerint in Sardineam pro colligendis debitis et introitibus suorum debitorum saluabo, et custodiam contra omnes personas, nec eis forciam aut uiolentiam de introitibus illis faciam, aut facere ullo modo consentiam, sed libere per eorum uelle omnes introitus suos recolligere et pro beneplacito suo facere concedam. Et confiteor, quod alii tres quarterii sunt obligati comuni Ianue pro debitis comunis Ianue et ciuium, et quas in guardia tenebo pro comuni Ianue, quandiu comune Ianue et ciues Ianue debitum comunis et ciuium Ianue in integrum fuerint consecuti, de hiis omnibus tot securitates faciam fieri per homines meos quot ianuensibus consulibus placuerit.

(1) Agalbursa era già vedova di Barisone re di Sardegna quando fece la presente convenzione. Nel regno di Arborea signoreggiava Pietro, figlio di Peregrina di Lacon prima moglie del suddetto Barisone. Agalbursa pretendeva avervi dritto assieme a suo nipote Ponzio (detto comunemente *Poncet*), figlio di Ugone de Bassis, come si vedrà più diffusamente chiarito nei documenti che seguono appresso. Le sue pretese erano sostenute dal re Alfonso di Aragona, suo consanguineo, il di cui procuratore Bernardo Rogerio intervenne perciò al presente atto. Ma Agalbursa confidava più negli aiuti efficaci di armi e di denaro della repubblica genovese, e si fu per tal motivo che si assunse tanti obblighi, laddove per opera della medesima repubblica ricuperasse il regno di Arborea. I debiti, che prometteva pagare, erano principalmente quelli lasciati da suo marito Barisone, e forse anche propri in qualche minor parte, giacchè Barisone era morto, o pochi mesi, o un anno avanti, rilevandosi dalla precedente carta N.° CXIII*, ch' egli viveva ancora nel giugno del 1185. Anzi rilevandosi da detta carta, che nel 1185 Barisone con Agalbursa, e col nipote Ponzio, si trovava nei suoi Stati, è facile inferirne, che seguita appena la di lui morte, e succedutogli nel trono il suo figlio Pietro, Agalbursa col nipote si ricovrasse in Genova per conseguire dalla repubblica ciò che credeva spettarle di dritto, cioè il regno di Arborea, o per intiero, o per metà.

Et Poncium uepotem meum post quam ad etatem quatordecim annorum peruenerit, et a consulibus comunis Ianue fuero requisita, per se, uel per suum certum missum, aut certas litteras suas sigillo comunis Ianue sigillatas in eorum ordinatione iurare faciam bona fide sine fraude pro posse meo, et de predictis omnibus iuramento teneri. Quod si quod absit totum ut supradictum est non obseruauero penam librarum mille argenti fini uobis Guillelmo Tornello consuli Ianue stipulanti pro uobis et consulibus comunis Ianue sociis uestris, ac pro comuni Ianue recipienti promitto, pro pena uniuersa bona mea habita et habenda uobis pignori obligo recipienti pro comuni Ianue, et specialiter omnia iura et raciones omnes, quas ullo modo habeo, uel habebo in Arborensi iudicatu, et insuper pena commissa nichilominus haec conuentio et promissio firma semper et inconcussa suo robore perseueret, abrenuncio omnibus actionibus et racionibus, quibus me ullo modo defendi possem atque tueri, consilio et auctoritate meorum consanguineorum Rogerii Bernardi comitis fuxensis et procuratoris regis Aragonum in prouincia, et nepotis eius Raimundi Giliberti, atque Arnaldi de Palaolo, et Poncii Dodorii de Barchinonia. Iurauit insuper Bertramis de Sauignone, tactis sacro sanctis euangeliis super animam predicte regine presentis et iubentis per bonam fidem obseruare per omnia sicut superius dictum est, nisi quantum licentia omnium uel maioris partis consulum comunis Ianue remanserit, qui si terminum uel terminos produxerint ad productum uel productos terminos tenebitur. Acta sunt hec apud arcas in domo Perroneti de Colobreria, presentibus Ingone de Fresia, Andrea Aurie, Wllielmo Burono, Enrico Tancleri, Guidone de Fossis, Petro de Girunda, Petro de Deo, et Peroneto de Colobreria. Anno dominice natiuitatis millesimo centesimo octuagesimo sexto, indicione tercia, octavo die octubris.

Ego Ogerius Panis notarius rogatus scripsi. Hoc iuramentum fecerunt Arnaldus Palatinus et Raimundus Gilibertus nepos comitis Fuxensis † Ego iuro ad sancta Dei euangelia quod inducam Arboree reginam et operam et studium prestabo quod adimpleat tam ipsa, quam nepos eius filius quondam Ugonis de Bassis comuni Ianue, que ipsa regina conuenit uel conuenerit comuni Ianue. Quod si contra factum esset, eis deinde ausilium nullo modo dabo, nec eis ullatenus conferam.

Ego Atto Placentinus notarius sacri palatii hoc exemplum transcripsi et exemplificavi ab autentico publico manu Ogerii Panis notarii scripto, sicut in eo uidi et legi nichil addito uel dempto, preter forsam litteram et sillabam, titulum seu punctum, et hoc causa abreuiationis, uel melioris lecture, litteras in titulos, uel titulos in litteras permutando, et erat dictum autenticum duobus sigillis cereis sigillatum, in uno quorum erat ymago cum corona sedens in cathedra, tenens in dextera uirgam cum flore in sumitate, in cuius circumscriptione erat crux, et littere tales. *Sigillum Baresonis Regis Arboree.* In altero uero sigillo erat forma militis armati sedentis in equo, tenentis in dextera ensem nudum et scutum in leua, de cuius circumscriptione legi poterat tantum *Sigillum Pontii Regis Arboree.* Ab altera quoque parte eiusdem sigilli, erat forma humana, in cathedra sedens, et tenens leuam subleuatam pariter et extensam. In dextera uero ensem euaginatum tenebat cuius circumscriptio erat taliter conquassata, quod legi non poterat, ad cuius exempli corroborationem iussu domini Pegoloti de Girardino ianuensis potestatis subscripsi.

CXVIII.*

Alfonso re di Aragona, consanguineo di Algaburga regina di Arborea, per mezzo di un suo procuratore speciale guarentisce ai Genovesi l'adempimento dei patti che la medesima avea stipulato a loro favore, onde ricuperare col loro aiuto, e contro i Pisani, il regno di Arborea.

(1186, 8 ottobre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, fol. 60. Cod. A.

In nomine Domini amen. Ego Rogerius Bernardi comes Fuxensis, et procurator domini regis Aragonae in provincia, convenio et promitto vobis Gullielmo Tornello consuli Ianue recipienti pro consulibus comunis, quod faciam sicut dominus rex Aragone vobis promittet, et super animam suam iurari faciet, et observabit in hunc modum. Ego Ildus (1) Dei gratia rex Aragone, comes Barchinonie, et marchio Provincie, convenio et promitto ianuensibus consulibus de comuni Ianue per te Ogerium Panem missum illorum recipientem pro comuni Ianue, et per presentis mee bulle constitutionem confirmo, ac super animam meam iurare mando, quod si pisani, vel aliqua alia persona, excepto romanorum imperatore vel filio eius, guerram fecerint Ianuensibus vel comuni Ianue ea occasione quod conferre promiserunt consanguinee mee Arborensium regine (2) ad recuperandum regnum et iudicatum arborensem sibi, et nepoti eius, filio quondam Hugonis de Bassis, ego quamdiu guerra illa duraverit, illis personis guerram faciam per me et homines meos, nec in tota terra mea ipsos recipiam, nec recipere consentiam mari vel terra. Et si contingerit ipsos in partibus meis applicare, personas et res eorum capiam vel capere faciam bona fide pro posse meo, et bona fide operam et studium prestabo efficaciter, quod regina, et nepos eius, filius quondam predicti Hugonis de Bassis, adimpleant que ipsa regina comuni Ianue convenit. Quod si contrafactum esset, quod Deus advertat, deinceps consilium et auxilium meum eis subtraham, nec eis ulterius conferam, nec homines terre mee eis conferre concedam. Item promitto, quod si Pisani, vel aliqua alia persona guerram fecerint Ianuensibus vel comuni Ianue, ea occasione quod conferre promiserunt Arborensi regine ad recuperandum regnum et iudicatum Arborensem sibi, et nepoti eius, filio quondam Hugonis de Bassis, quamdiu guerra illa duraverit,

(1) *Ildus*; abbreviazione di ILDEFONSUS.

(2) Agalburga era figlia di D. Ponzio di Cervera, e di Malcalda di Raimondo Berenguer conte di Barcellona, cognata di Alfonso VII re di Castiglia. Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sardi Illustri*, Vol. I, pag. 120, not. (1).

et ego ero procurator Provincie (1), illis personis guerram faciam per me et homines Provincie, nec in tota terra Provincie illos recipiam mari vel terra, nec recipere consentiam. Et si contingerit ipsos in partibus Provincie applicare, personas et res eorum capiam vel capere faciam bona fide pro posse meo. Promitto insuper quod bona fide inducam ipsam reginam, et eius nepotem, filium quondam Hugonis de Bassis, et studium et operam efficaciter prestabo, quod adimpleant que ipsa regina comuni Ianue convenit. Quod si contrafactum esset, quod Deus advertat, deinceps eis consilium et auxilium meum subtraham, nec eis ulterius conferam aut conferre faciam, nec homines totius terre mee eis conferre concedam. Acta sunt hec apud arcas in domo Peroneti de Colobreria, presentibus Arnaldo de Palodo, Raimundo Giliberto, Pontio Oddonis de Barchinonia, Guidone de Fossis, Petro de Deo, Petro de Girunda, Ingone de Frexia, Enrico Tanclerio, Andrea Aurie (2), et Guillielmo Burono (3), anno dominice nativitatis millesimo centesimo LXXXVI, indictione tertia, VIII die octubris.

CXIX *.

Barisone II re di Torres promette a Guglielmo Tornello console del comune di Genova, che i Genovesi avranno nel suo regno sicurezza e protezione negli averi e nelle persone; che potranno negoziarvi liberamente senza pagamento di tasse e di dazi; che assegnerà loro locali sufficienti per l'esercizio della mercatura; che richiestone renderà ai medesimi giustizia secondo le leggi romane, o le buone consuetudini; che provvederà di vettovaglie le loro galee, e li assisterà ogniqualvolta il console o consoli di Genova verranno in Sardegna per la riscossione dei debiti del giudice di Arborea; che di concerto con detti consoli vettovaglierà eziandio le navi dei catalani già arrivati, e che arrivassero nell'isola nell'interesse della regina vedova di Barisone di Arborea; e finalmente, che presterà al comune di Genova aiuti, vettovaglie, e quanto sarà in suo potere, nel caso di guerra del medesimo comune co' Pisani.

(1186, 24 novembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iurium*, pag. 201. v.

In nomine Domini. Ego Barusonus Dei gratia Turritanus iudex conuenio et promitto uobis Wllielmo Tornello consuli comunis Ianue, pro comuni Ianue, per me et heredes meos, qui post me turritani iudices erunt, saluare et manutenere uniuersos Ianuenses et de districtu Ianue in rebus et personis sanos et naufragos in tota terra et iudicatu meo, ubicumque posse habuero terra et aqua et per uniuersos homines meos saluos et securos manere faciam, et ab eis omnem uim et iniuriam bona fide propulsabo. De uniuersis lamentationibus quas fecerint Ianuenses siue aliquis Ianuensis, siue de districtu Ianue contra aliquem de tota terra et districtu meo, ego ei tenebor per bonam fidem iustitiam complere, infra dies XX continue, et antea si potero bona fide secundum leges romanas, et bonos usus, nisi quantum iusto Dei impedimento, aut licentia conquerentis remanserit. Si uero iustum Dei emerserit impedimentum eo transacto pariter tenebor usque ad completam iusticiam. Simili modo et si lamentator michi terminum forte elongauerit, transacto termino ad faciendam exhibere iusticiam termino constituto sine fraude tenebor. Uniuersas negociationes totius iudicatus et terre mee libere et expedite concedo Ianuensibus et hominibus districtus Ianue sine omni dricto et exactione. Loca quoque et mansiones conuenientes eis concedam et consignabo quibus se recipere cum suis mercationibus et secure manere possint. Quandocumque et quotienscumque Ianue consul seu consules in Sardineam ascenderit uel ascenderint cum galea uel galeis seu exercitu – galeam uel galeas seu exercitum – pro negociis Arboree, ego tenebor eis – cum tota terra et gente ac posse meo usque ad finem ipsius negocii, et donec uniuersa debita que iudex Arboree debebat comuni Ianue et ciuibus ianuensibus fuerint Ianue consecuti contra omnes personas, que inde contrarie illis extiterint, et tam consulibus, quam galeis, et exercitia sufficienter uictualia ministrabo, sec. de uino sicut potero et equos uniuersis militibus de exercitu eorum dabo per bonam fidem; simili modo et Catalanis qui pro regina uxore quondam Arborensis iudicis ascenderunt, uel ascenderint pro negocio Arboree itidem uictualia et equos sufficienter dabo in ordinatione consulis comunis Ianue uel illius qui preerit ibi pro comuni Ianue. Si amodo guerra uel guerre, quod Deus aduertat, inter Ianuenses et Pisanos emerserit uel emerserint, ego sine fraude tenebor per bonam fidem cum tota terra et posse meo adiuuare Ianuenses usque ad finem guerre siue guerrarum, et ipsis per me et terram meam guerram facere in iudicatu meo, et per totam Sardineam, nec ex ipsa guerra uel guerris finem uel pactum ullum faciam, sine consulibus et comuni Ianue, et eorum saluamento, et existente guerra inter Ianuenses et Pisanos quotiens Ianuenses cum galea uel galeis turritanis portibus applicuerint, dabo eis uictualia sufficienter (4).

Actum Ianue in Capitulo, testes Symon Aurie, Wllielmus Embriacus, Rubeus de Uolta, Bonifacius de Uolta, filij, Ingo de Fresia – et Ingo Wllielmi Tornelli; millesimo, centesimo, octuagesimo sexto. Indictione quarta, uigesima quarta nouembris.

(1) *Provinciae*, ossia di Provenza.

(2) L'Andrea Doria, che figura come teste nel presente atto, è probabilmente il genero di Barisone II re di Torres, il quale nel 30 novembre di questo stesso anno 1186 trattò e conchiuse una convenzione ed alleanza tra il suocero suo e il comune di Genova. Ved. infr. cart. N.° CXX*.

(3) Guglielmo Burono, che fu poi console del comune di Genova, è lo stesso che alcuni anni dopo pronunziò *lodo* tra Pietro di Arborea e Ugone di Bas.

(4) Nelle MEMORIE mss. del Cicala, possedute dall'avvocato Matteo Molfino di Genova, si trova la seguente annotazione: *Nel Registro A della Badia di S. Fruttuoso di Portofino:* 1186. *Privilegio in lingua Sarda concesso dal* RE BARISONE, *in cui si fa menzione della sua moglie* PRECIOSA REGINA, *e figlio* COSTANTINO RE. *Un sigillo avente impressa da una parte una faccia, e dall'altra le parole* BARUSONE REGE. È evidente, che questo *Privilegio* fu conceduto da BARISONE II re di Torres.

CXX *.

I consoli del comune di Genova fanno le stesse promesse e si assumono gli stessi obblighi contenuti nella precedente convenzione del 24 novembre 1186 verso Barisone II di Torres, rappresentato dal di lui genero e procuratore Andrea Doria.

(1186, 30 novembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iurium*, pag. 102.

In nomine Domini amen. Nos Ianue consules de comuni Ugolinus Mallonus, Raimundus de Fresia, Wllielmus Tornellus, Guilielmus Aurie, Amicus Grillus, et Guilinus Pipier conuenimus et promittimus tibi Andree Aurie per ipsum Baresonum iudicem turritanum socerum tuum cuius procurator ex istis et heredes eius, qui post eum iudices erunt, et ea conuenient et iurabunt comuni Ianue que ipse iudex conuenire debet ac iuramento firmare, quod saluabimus et manutenebimus ipsum et homines eorum in toto posse et districtu nostro in terra et aqua rebus et personis sanos et naufragos bona fide. De uniuersis lamentationibus, quas ipse iudex et eius heredes, qui post eum iudices erunt sicut dictum est, aut aliquis hominum ipsorum fecerit contra aliquem Ianuensem uel de districtu Ianue tenebimur per bonam fidem iusticiam complere infra uiginti continuos dies et antea si poterimus bona fide secundum leges romanas et bonos usus, nisi quantum iusto Dei impedimento aut licentia conquerentis remanserit. Si uero iustum Dei emerserit impedimentum eo transacto pariter tenebimur, usque ad completam iusticiam, simili modo, et si lamentator nobis terminum forte elongauerit, ad faciendum exhibere iustitiam termino constituto, tenebimur sine fraude.

Si quis de terra iudicis turritani Ianuam negotiatum uenerit libere debet et expedite ibi negotiari, sine omni dricto et omni ractione ad comune Ianue pertinente. Si amodo guerra uel guerre inter ipsos iudices et Pisanos emerserit uel emerserint, uel Pisani eis guerram fieri fecerint, nos tenebimur per bonam fidem eos pro comune inde usque ad finem ipsius guerre uel guerrarum adiuuare. Nec ex ipsa guerra uel guerris finem uel pactum ullum faciemus nos uel consules comunis qui pro tempore fuerint, aut comune Ianue sine ipsis iudicibus et eorum saluamento. De hiis sane omnibus firmiter obseruandis et bona fide complendis sub debito iuramenti facimus teneri intraturos post nos consules, et illi alios, et sic deinceps per temporis successionem, et speciale capitulum in breui consiliorum comunis, et in breui compagne ex hac conuentione fieri facimus et collocari, sic ut quicumque de cetero consul fuerit uel ianuensem compagnam iurauerit, de hac conuentione inconcusse obseruanda et bona fide adimplenda teneatur. Actum Ianue in capitulo consulum, de comuni, testibus ad hoc conuocatis Simone Aurie, Idone de Carmadino, Lanfranco Rocio, et Iohanne Cintraci. Anno dominice natiuitatis millesimo, centesimo, octuagesimo sexto. Indicione quarta, ultimo die nouembris.

Wliehmus calige pallii (1) notarius et cancellarius Ianue precepto supradictorum consulum scripsi.

Atto Placentinus notarius sacri palatii hoc exemplum transcripsi, et exemplificaui ab autentico publico manu quondam Guillielmi Calige pallii scripto, et ab alio sicut patet in fine dicti exempli diuiso per alfabetum sicut in eo uidi et legi, nichil addito uel dempto, preter forte litteram uel sillabam titulum seu punctum et hoc causa abreuiationis, uel melioris lecture, titulos scilicet in litteras, uel litteras in titulos permutando, et erat dictum autenticum plumbeo sigillo bullatnm, in quo erat ab una parte forma episcopi ab umbelico superius signantis cum dextera et in leua librum tenentis, circa quam formam erant intra circulum interiorem littere tales. S. Silus in cuius circumscriptione erant crux et littere tales. † Januensis Archipiscopus, ab alia uero parte eiusdem sigilli erat forma ciuitatis, in cuius circumscriptione erat crux similiter et littere tales. † Ciuitas Jañuensis ad cuius exempli corroborationem iussu domini Pegoloti Viguezonis de Girardino Ianuensium potestatis subscripsi et redegi in publicam formam.

CXXI *.

Alfonso, re di Aragona, conferma e giura tutto ciò che in di lui nome avea promesso ai Genovesi il suo procuratore conte Rogerio di Bernardo.

(1186, 30 novembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, fol. 59. Cod. A.

In nomine Domini amen. Ego Ildus (2) Dei gratia rex Aragonensis, comes Barchinonensis, et marchio Provincie, convenio et promitto ianuensibus consulibus de comuni et toto comuni Ianue per te Ogerium Panem missum illorum recipientem pro comuni Ianue, et per presentis mee bulle constitutionem confirmo, ac super animam meam iurare mando per Pontium de Cervaria, quod si Pisani, vel aliqua alia persona, excepto romano Imperatore et filio, guerram fecerit Ianue vel comuni Ianue ea occasione, quod conferre promiserunt consanguinee mee Arboree regine ad recuperandum regnum et iudicatum Arboree sibi, et nepoti eius, filio quondam Hugonis de Bassis, ego, quamdiu guerra illa duraverit, et illis personis guerram faciam per me et homines meos, ita quod in tota terra mea ipsos non recipiam, nec recipere consentiam mari uel terra. Et si contingerit eos in partibus meis applicare, persona et res eorum capiam uel capere faciam bona fide pro posse meo. Et si interim galee armate fuerint in terra mea de maritima, precipiam armatoribus et precipi faciam quod personas et res eorum ubicumque potuerint capiant. Et bona fide operam et studium prestabo efficaciter quod regina. et nepos eius, fi-

(1) *Pallii*, abbrev. di *pallatii*.
(2) Ildus, abbreviatura di Ildephonsus.

lius quondam predicti Hugonis de Bassis, adimpleant que ipsa regina comuni Ianue convenit. Quod si contrafactum esset, quod Deus advertat, deinceps eis consilium et auxilium meum subtraham, nec eis ulterius conferam aut conferre faciam, nec homines totius terre mee eis conferre concedam. Actum in obsessione Rode, presentibus B. Ildensi episcopo, Guillielmo de Anglerola, P. de Blandis qui hec scripsit precepto domini Regis. Anno MCLXXXVI, ultima die mensis nouembris.

CXXII.

Il Pontefice Clemente III conferma con la presente bolla l'Ordine di Camaldoli nella possessione dei suoi monisteri e chiese nell'isola di Sardegna.

(1187, 23 dicembre).

Dal Mittarelli, e Costadoni, *Annal. Camald.*, Tom. IV, Append. col. 159, 160, 161.

Clemens episcopus servus servorum Dei dilectis filiis .... priori Camaldulensi eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Officii nostri nos ammonet et invitat auctoritas pro ecclesiarum statu satagere, et earum quieti et tranquillitati salubriter auxiliante Domino prouidere. Dignum namque et honestati conveniens esse dinoscitur, ut qui ad earum regimen, Domino disponente, assumpti sumus, eas et a pravorum hominum nequitia tueamur, et Beati Petri atque apostolice sedis patrocinio muniamus. Eapropter dilecti in Domino filii vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et predecessorum nostrorum felicis memorie Paschalis, Eugenii, Anastasii, Adrianii, et Alexandri Romanorum pontificum vestigiis inherentes statuimus, et presentis decreti auctoritate sancimus, ne quiquam omnino persone clerico, monacho, laico cuiuscumque ordinis aut dignitatis presentibus aut futuris temporibus liceat congregationes illas et loca illa, que Camaldulensis eremi sive cenobii disciplinam et ordinem susceperunt, queque hodie sub illius regimine continentur, ab eius ullo modo subiectione et unitate dividere; que videlicet loca et congregationes conservande unitatis gratia singularibus visa sunt vocabulis annotanda. etc. . . . .

. . . .

. . . .

Item in Sardinia in episcopatu Turritano monasterium Sancte Trinitatis de Saccaria, ecclesiam Sancte Eugenie in Samanar, ecclesiam Sancti Michaelis et Sancti Laurentii in Vanari, ecclesiam Sancte Marie et Sancti Iohannis in Altasar, ecclesiam Sancte Marie in Contra, ecclesiam Sancti Iohannis et Sancti Symeonis in Salvener, ecclesiam Sancti Nicolai de Trulla, ecclesiam Sancti Petri in Scano, ecclesiam Sancti Pauli in Cotrognano, ecclesiam Sancti Petri in Olim. etc. . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Datum Pisis per manum Moysis Lateranensis canonici x kl. ianuarii indictione sexta incarnationis Dominice anno M. C. LXXXVII. pontificatus vero domini Clementis pape III. anno primo.

CXXIII *.

Pietro I, re di Arborea, dona alla chiesa cattedrale di S. Maria di Pisa la corte *di* Sollio *situata in* Parte Miili *(Milis) nel di lui giudicato, con tutti gli edifizi, e con quarantuno servi ed ancelle alla stessa* corte *appartenenti, ed inoltre i* salti *(boschi), terre colte ed incolte, luoghi abitati* (domesticas), *e deserti* (agrestas), *acque, ripalici, ed acquedotti inservienti per la costruzione e manutenzione di molini, tutti di pertinenza della* corte *medesima, dandone contemporaneamente sovra luogo la materiale possessione ad Artocco procuratore od inviato di Bernardo Aghentina amministratore dell' opera di detta chiesa di S. Maria di Pisa.*

(1187, ...).

Dall'Archivio della Chiesa Primaziale di Pisa.

In nomine Domini nostri Ih.u Xpi Dei eterni. Anno ab incarnatione eius mill.o cent.o octuagesimo septimo. indictione quarta. quarto kalendas .... Ex huius publici instrumenti lectione omnibus manifeste appareat. quod ego Petrus Dei gratia rex et iudex Arboree. filius quondam Barasonis item regis et iudicis Arboree. pro salute mea et remedio anime mee et parentum meorum. do et trado et offero ac largior libere omnipotenti Deo et tibi Arthocco filio quondam Iohannis confratri opere sancte marie maioris pisane ecclesie. recipienti pro Bernardo Aghentina operario eiusdem opere sancte Marie. et pro ipsa opera et eius nomine ad utilitatem et commodum ipsius opere perpetuo durandam. Scilicet curtem de *Sollii* cum omnibus edificiis que in ea sunt positam in iudicatu Arboree in parte de *Miili*. Item cum quadraginta uno servis et ancillis eidem curti pertinentibus. qui vocantur ita. Scilicet Orthocco Arbis. Iusta tegas, uxor eius. et duo filii eius. Serione et Maria. Antonius tegas. et Saracina usori uxor eius. Petrus Galatha et Vera boe uxor eius. et duo filii eius. Iorgia et Maria. Trogodore de saina. Petrus Zoronea. et Cucusa tegas uxor eius. Marcusa tegas. Maria boe. et eius filia Barbara. Iorghia Lardu. et tres filii eius. Gonnari . . Sese . . . et Muscu. et Maria. Muscu casili. et Petrus casili nepos eius. Eisu gulaza. Gostantinus Pisanus. et filius eius Erratore. Iohannes Mandris. et Kirigu Mandris frater eius. Siparias de pao. Gostantinus Mussacchi et filius eius. et Gostantinus Abbas. Gostantinus cottu. et filius eius. et Marianus Bacchia. et filius eius Petrus. Fracconus dorruinas. Comita de Uilla. Gostantinus sigalis. Furatus carau. Petrus boga. Gostantinus Cocu, et Gauinus Guardai. Itemque cum pecudibus quadringentis. Similiter do et trado et offero et largior deo et tibi suprascripto Arthocco recipienti pro predicta opera et eius nomine. omnes saltus et terras. cultas. et incultas. domesticas. et agrestas. et loca et aquas.

sive aque cursus. vel aqueduciis pro faciendis et habendis molendinis ad opus eiusdem opere. et cui dederit. in planis. et in montibus. eidem curti pertinentibus in predicto aruorensi iudicatu. Et do. et cedo. et concedo. ac mando tibi predicto Arthocco pro eadem opera recipienti et eius nomine. omnia iura et actiones. directas. et utiles. in rem. et in personam. vel mixtas. mihi de predictis competentia. Ut dictum est omnia que supra leguntur in integrum cum inferioribus et superioribus earum. seu cum finibus et accessionibus et ingressibus earum et cum omni iure et proprietate et actione ac pertinentiis earum. tibi prefato Arthocco recipienti pro prenominata opera Sancte Marie. do. et trado. et offero. atque largior. Quam meam dationem. et traditionem. et oblationem. sive offertionem. atque largitionem. Si ego dictus iudex Petrus uel mei heredes. sine cui nos eam vel eas dedissemus aut dederimus retollere. uel minuere. aut imbrigare. vel impedire. sive molestare quesierimus per aliquod ingenium tibi iam nominato Arthocco. vel dicto Bernardo operario iam dicte opere. vel suis successoribus pro ipsa opera. aut cui ipsi pro eadem opera dederint vel habere decreverint. Et si nos exinde auctores dare voluerint. et eam illis ab omni homine defendere non potuerimus et non defensaverimus. spondeo me meosque heredes. et promitto tibi iam dicto Arthocco stipulatione a te solempniter interposita istam meam dationem. traditionem. oblationem. sive offertionem. et largitionem. tibi et predicto Bernardo et eius successoribus pro predicta opera Sancte Marie Pisane maioris ecclesie in duplum inferquidis locis et similibus rebus sub estimatione qualiter tunc fuerit pene nomine compositurus. et insuper penam optimi argenti libras mille sub ypotheca bonorum meorum. Renuntiando omni iuri. et legi. et constituto. et exceptioni et auxilio. unde me a istis vel aliquo eorum possem tueri vel liberare. Et constituo me pro ipsa opera possidere. et precipio tibi pro iam dicta opera possessionem predictorum omnium. quando uis tu vel aliquis pro ipsa opera et eius nomine. ingredi. et nomine ipsius opere possidere. Et in tali ordine hec scribere rogavi Pantaleum iudicem et notarium donni Imperatoris. Actum in predicta curia de Sollii. Presentibus Mariano de Laccon curatore de ghisilberi. et Troodore Secchi de Salarussa. et Gunnari dathene. et Ithoccoro de Varre. tunc legatario Barazonis iudicis turritani. et Vitale gattablance. et Paneporro quondam Burnetti. et Conecto quomdam Sismundini. et Pelavicino filio Alberti Gualandi. et Bandino Burgundii. et Gerardo Conecti et Bandinacco quomdam .... et Pegolotto quomdam .... et Gerardo quondam Marzucci Gaitani. et Lanfranco Bocii. et aliis multis. qui ad hec fuerunt rogati testes. Coram quibus testibus commemoratus Petrus iudex Arboree misit sepe dictum Arthoccum recipientem pro suprascripta opera Sancte Marie Pisane maioris ecclesie corporaliter in possessionem suprascripte curtis de Sollii cum omnibus edificiis que in ea sunt. proprietario iure.

Ego Pantaleus donni Frederici Romanorum Imperatoris iudex ordinarius eiusdemque nottarius prefatis interfui et a suprascripto Iudice Petro Arboree rogatus hanc cartulam scripsi et post traditam complevi et dedi.

CXXIV.

Il Pontefice Clemente III conferma all'Ordine di Vallombrosa pe' tre monasteri che possedeva in Sardegna le immunità e i privilegi già accordati dai Pontefici suoi predecessori.

(1188, 6 gennaio).

Dal Lami, *Eccles. Florent. Monument.*, Tom. I, pag. 552-53.

Clemens episcopus servus servorum Dei.

Dilectis filiis Tertio, Vallumbrosano abbati, eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Monet nos Apostolice sedis, cui licet immeriti presidemus, auctoritas, pro statu omnium ecclesiarum provida circumspectione satagere, et ne malignorum rapinis vel molestiis exponantur apostolicum ipsis patrocinium exhibere. Ea propter dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et prefatum Vallumbrosanum monasterium, in quo divino estis obsequio mancipati cum omnibus monasteriis sibi subiectis sub D. Petri et nostra protectione suscipimus, et presentis scripti privilegio communimus.

Statuentes ut omnis immunitas et omnis libertas, que a predecessoribus nostris fel. mem. Victore, Gregorio Septimo, Urbano, Paschale, Innocentio, et Adriano, atque Urbano Rom. Pontificibus iam dicto monasterio concessa est, futuris perpetuis temporibus firma vobis, vestrisque successoribus, ac Vallumbrosane congregationi illibataque permaneat.

Adiicimus etiam, ut quascumque possessiones, quecumque bona iam dictum monasterium, omnisque Vallumbrosana congregatio iuste, et canonice possident, aut in futurum concessione Pontificum, vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis (prestante Domino) poterit adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus, ac Vallumbrosane congregationi, et illibata permaneant, in quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Locum ipsum in quo prefatum monasterium situm est cum omnibus sui pertinentiis. etc. . . . .

. . . .

. . . .

Monasterium S. Pauli Pisan.
Monasterium de Plaiano.
Et S. Venerei in Sardinea. etc. . . . .

. . . .

. . . .

Datum Pisis per manus Moysis Lateranensis canonici, et S. R. E. Vice-Cancellarii octavo idus ianuar. indict. 6. Incarn. Dom. ann. 1188. Pont. vero Dom. Clementis PP. III. ann. I.

CXXV *.

Pietro I, re e giudice di Arborea, promette di pagare tutto il suo debito ai Genovesi ed al comune di Genova, dando loro annualmente la metà degl'introiti del suo regno, e dei suoi redditi particolari, e lire cinque-

cento moneta di Genova sull'altra metà a lui restante. Promette inoltre, che pagato per intero il suddetto debito, corrisponderà progressivamente in ciascun anno lire cento della stessa moneta all'anzidetto comune; che concederà ai Genovesi nel porto di Oristano il sito sufficiente per edificarvi cento botteghe, e una chiesa col cimitero, e con l'abitazione necessaria pe' sacerdoti e chierici della stessa chiesa, a tre dei quali, a un sacerdote cioè, a un chierico e ad un inserviente somministrerà vitto e vestito. E promette in ultimo di rinunziare al dritto di albinaggio, e di concedere nel suo regno all'arcivescovo di Genova una curia con servi e possessioni, quale ve la possedeva l'arcivescovo di Pisa, e ciò principalmente perchè intendeva e volea essere ascritto alla cittadinanza di Genova.

(1188, 29 maggio [1]).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 98.

In nomine domini amen. Ego Petrus rex et iudex Arborensis quondam Baresonis regis filius et iudicis Arboree. Convenio consolatui communis Ianue pro eodem communi et civibus Ianue: quod totum debitum communis Ianue et civium ianuensium. quod debitum in curia consulum Ianue de placitis. et hoc si fuero receptus pro cive ianuensi. per rationem fuerit ostensum. me debere persolvere. Tali modo persolvam. scilicet dabo annuatim consulibus Ianue aut eorum certis nuntiis uel nuntio medietatem totius introitus seu recolte qui vel que spectat ad regnum meum Arboree. Et ad peculiare meum quocumque modo fiat sive per venditionem curatoriarum, armentariarum, maioriarum, piscariarum, kerkiteriarum, venationum, vel quocumque modo potest excogitari, quod aliquid pecunie recolligam in regno meo Arboree. Et item medietatem istius introitus seu collecte istius nuntio vel nuntiis communis Ianue violenter seu aliquo modo non auferam nec auferri faciam aut consentiam immo ad medietatem ipsius collecte seu introitus retinendam et non auferendam nuntio vel nuntiis ipsius consilium et auxilium pro posse prestabo. Et dabo in compagnia Ianue annuatim libras quinquaginta ianuensis monete de mea medietate quousque totum debitum sive debita soluta fuerint. Quo debito soluto dabo similiter annuatim in eadem compagnia Ianue libras centum eiusdem ianuensis monete. Item dabo communi Ianue in portu qui dicitur portus Ianue qui est in Aristagno tanta terra que large sufficiat ad fabricandas ibi c. buttegas cum suis convenientibus curtis. Et si ipsi Ianuenses impetraverint a Domino apostolico ut habeant ecclesiam ibi in illo portu. Ego dabo eis tantam terram in eodem portu que large sufficiat ad fabricandam illam ecclesiam cum cimiterio et cum domibus et cum curte sacerdotis et clericorum ipsius ecclesie. Et dabo illi ecclesie tantam possessionem unde possit habere victum et vestitum unus sacerdos cum clerico, et serviente uno. Preterea quia volo effici vassallus et civis Ianue dabo domino archiepiscopo Ianuensi talem curiam in terra mea arboree cum totidem servis et cum tanta possessione qualis illa curia quam habet ibi in Arborea archiepiscopus pisanus. Item si quis civis Ianue in terra mea Arboree morietur. non habeam aliquam potestatem in suis bonis nec ex eis aliquid violenter inde auferam immo habeat bona eius ille cui detestaverit, et si acciderit quod non conderet testamentum consanguineus vel pro nomine eius habeant illa bona. Ad omnium horum confirmationem. ego Petrus rex et iudex Arboree. iuro ad sancta Dei evangelia in personam meam quod per bonam fidem sine fraude et absque ullo malo ingenio omnia que suprascripta sunt obseruabo et adimplebo. Preterea facientis iurare archiepiscopum et episcopos et abbates. priores. liberos et servos. capitaneos Arborensis iudicatus quod ex parte sua conventionem hanc observabunt et sine fraude operam et studium adhibebunt quod iudex conventiones prescriptas adimpleat et illibatas observet, quod si contrafaceret amplius ei consilium vel auxilium non dabunt. Et sunt testes Marinianus Zorrachi episcopus Terralbensis, dominus Comitanus episcopus Usellensis, dominus Domesticus prior Debonarchatus; dominus abbas Sancti Nicholai de Gurgu. quod ipse dominus abbas habet nomen Bartolomeus, dominus Marinianus Duda, armentarius Sante Marie De arestano maiore. De curatoribus Barason de Serra Mannu curator de Campitano, Orzocor de Lacon Sapiens curator de parte Usellensis. Orzocor de Lacon filio quondam Barasonis rex et iudex Arborensis Curator de Barberia Dagusti. Barosoni Deserra filio quondam domina Berra Curator de Mandra Olisai. Comida de Lacon pees curator de parte Valentie.

Anno domini millesimo centesimo octuagesimo octavo. indictione sexta. quarta kalendas iunii.

(1) Un'altra convenzione somigliante fu fatta nel 1192 dallo stesso Pietro re e giudice di Arborea. Ved. infra, cart. N.° CXXXIX*. Ed un'altra, ma più ristretta, nel 7 febbraio 1189. Ved. infr. cart. N.° CXXVIII *.

CXXVI *.

Lettera di Papa Clemente III ai cardinali di S. Cecilia, e di S. Maria in via lata, suoi Legati, acciò facciano restituire ai Genovesi il castello di Serla, *ritenuto ingiustamente in Sardegna da uno dei suoi* giudici [2].

(1188, 16 luglio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Gen. Boll. e Brev.* Mazz. I, N.° 30.

Clemens episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Petro titulo Sancte Cecilie presbitero, et Sofredo Sancte Marie in via lata diacono cardinali salutem et apostolicam benedictionem. Dilecti filii nostri consules Ianuenses suam

(2) Il castello di Serla, di cui si parla nella presente epistola Pontificia, era ritenuto dai Catalani, ch'erano andati e si trovavano in Sardegna per sostenere le ragioni di Ugone di Bas, il quale, dopo la morte del re Barisone, pretendeva aver dritto ad una parte del giudicato di Arborea. Infatti nell' 1 marzo 1192 Raimondo di Turingia curatore del suddetto Ugone, Raimondo di Gulgo, Guglielmo di Sagardia, e Bernardo di Anglarola co'loro compagni convennero con Guglielmo Burono, console del comune di Genova, di restituire e consegnare ai Genovesi il detto castello di Serla entro tutto il mese di maggio di quello stesso anno. (Ved. infr. cart. N.° CXLI *.).

ad nos querimoniam destinarunt quod quidam iudex Sardiniee quoddam ipsorum castrum, quod dicitur Serla iniuste detinet et reddere contradicit. Ideoque discretioni vestre per apostolica scripta mandamus. Quatenus ex parte nostra per censuram ecclesiasticam sublato appellationis obstaculo faciatis eum a prelato suo compelli ad castrum ipsum sine difficultate reddendum vel plenam iustitiam exibendam.

Datum Laterani xvii kalendas augusti, pontificatus nostri anno primo.

CXXVII.

Bolla di Papa Clemente III, con la quale è confermata la pace stabilita tra i Pisani e i Genovesi, per riguardo principalmente alla Sardegna, dai cardinali di S. Cecilia, e di S. Maria in via lata, nel 7 luglio 1188.

(1188, 12 dicembre).

Dai *Diplom. Pisan.* di Flaminio Dal Borgo, pag. 140-41-42-43-44.

Clemens episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis consulibus et populo Pisane diecesis, in perpetuum.

Inutiliter inter discordantes compositiones siue sententie proferrentur, si ad memoriam posterorum non redigerentur in scriptum, et ad recidive contentionis scrupulum evitandum eis omnis disputandi aditus clauderetur. Ea propter, dilecti in Domino filii, paci vestre, et tranquillitati in posterum previdere volentes, compositionem que inter vos et dilectos filios consules, et populum Ianuensem, et civitates vestras per dilectos filios Petrum tit. S. Cecilie presbiterum, et Sofredum S. Marie in via lata diaconum cardinales Apostolice Sedis Legatos, est provide confirmata, sicut in eorum authentico continetur, et ipsa est in partibus sine pravitate recepta, et iuramento firmata, devotioni vestre duximus confirmandam; auctoritate Apostolica statuentes, ut futuris temporibus inviolabiliter observetur; quam etiam, iuxta predictorum cardinalium scriptum authenticum, presenti pagina duximus inserendam de verbo ad verbum, cuius tenor talis est, videlicet:

Petrus Dei gratia tit. S. Cecilie presbiter, et Sofredus S. Marie in via lata diaconus, cardinales Apostolice Sedis Legati, universis Dei fidelibus in pace et dilectione conlentibus pacis et dilectionis amorem.

Inter cetera, que Summo Pontifici, utpote patri et pastori universalis ecclesie, imminent ex officio pastoralis solicitudinis exequenda, curam ad hoc tenetur gerere specialem, ut materia seditionis et scandali prorsus tollatur de medio, et tranquillitas inter Dei fideles per Christi gratiam, et eius solicitudinem conservetur. Hac igitur consideratione inducti, et specialiter habentes ad subventionem Terre Sancte respectum, fel. record. PP. Gregorius primo, et subsequenter eidem substitutus Ven. P. universalis ecclesie Clemens per se, et sibi subditos instantissime laborarunt, ut Pisanos et Ianuenses, quos iniqua et periculosa guerrarum seditio, non absque suo, et aliorum discrimine fatigaverat, per bonum pacis ad plenum possent auxiliante Domino reformare. Instanter proinde commoti consules Pisanorum iuraverunt, prout predicto D. P. P. Clementi placuit super omnibus controversiis, que inter Ianuenses et Pisanos vertebant, stare mandatis eius, quecumque per se ipsum, vel per certos nuncios, aut literas suas eis imponeret; et nobiles prudentesque viri Niccolonus, et Picchius nuncii ianuensium consulum continuo hoc idem in animam ipsorum consulum iuraverunt. Quo facto gratanter pacis osculum ad invicem sibi dederunt. Dominus PP. autem de comuni consilio suorum fratrum incontinenti precepit ipsis Ianuensibus, ut mille de civibus suis, quos Pisani eligerent, ut unum hominem in animam totius populi eodem modo facerent pacem iuramento firmare. Similiter etiam precepit ipsis Pisanis, ut mille de civibus suis, quos Ianuenses eligerent, ut unum hominem in animam totius populi eodem modo facerent iuramento firmare, quod per Dei gratiam feliciter adimpletum est.

Super hoc ergo solitam et paternam gerens sollicitudinem Summus Pontifex ad imponendum finem supradictis litibus et controversiis. Nos, licet insufficientes et immeritos de comuni fratrum consilio specialiter destinavit, certam in nonnullis articulis formam definiendi prefigens. De speciali itaque Apostolice Sedis mandato, mercandi, imo fenerandi detestabile genus, quod donnicalia consuevistis nomine palliare, in Sardinia penitus irritamus, vobis et Ianuensibus precipientes sub debito iuramenti, ne preteritis huiusmodi contractibus aliquid addatis, vel ulterius de novo tales presumatis inire. Licentiam tamen habeatis ea, absque omni dolo et fraude colligere, que vobis ex tali mercatione debentur.

Precipimus etiam vobis Pisanis, ne quovis ingenio aliquod impedimentum prestetis, quominus Ianuenses universa pignora et possessiones, quas in Sardinia habent, vel habere debent, et precipue pignora Barisonis quondam regis Arboree quiete et pacifice teneant, quousque ipsis de sorte plenaria fuerit satisfactum. Hoc ipsum vobis Ianuensibus de pignoribus et possessionibus Pisanorum sub districtu simili precipimus observandum.

Vobis quoque Pisanis districte sub debito iuramenti precipimus, ne aliquid per vos, vel per alios prestetis impedimentum, quominus universi iudices Sardinie, et decem de magnatibus et potentioribus in unoquoque iudicatu, ut interposito iuramento promittant omnimodam securitatem Ianuensibus et universis de eorum districtu in terra, et aqua, et ubicumque habent posse et facultatem, et ut de suis hominibus, quoties Ianuenses contra ipsos querimoniam deposuerint, faciant eis iustitie plenitudinem exhiberi, nec impedimento sitis, quominus predicta iuramenta securitatis in terra et in mari firma et illibata seruentur.

Vobis etiam tam Ianuensibus, quam Pisanis in commune precipimus sub debito iuramenti, ut liberam vobis ad invicem promittatis habere facultatem atque licentiam per pelagos quocumque volueritis navigandi, et ad portum quemcumque applicandi, et exinde mercimonia transvehendi.

Preterea vobis Pisanis sub debito iuramenti precipimus, ne Ianuensibus prohibeatis ad civitatem, et alia loca de districtu et fortia vestra libere accedere, et apud vos, sicut amicos negotiari; hoc idem vobis Ianuensibus sub simili districtu erga Pisanos precipimus observandum; salvis decretis ab utraque civitate absque malitia factis.

De ceteris autem capitulis id statuentes precipimus ob-

servandum, ut si qua partium se in aliquo senserit pregravatam, et voluerit iustitiam postulare, illa pars, contra quam fuerit querela deposita, de plano, sine omni dolo, et absque ulla malitiosa dilatione, et quolibet maligno subterfugio, coram iudicibus, sive arbitris ab utraque parte electis, ei parti, que conquesta fuerit exhibeat iustitie complementum. Sententias quoque, quas predicti iudices, sive arbitri duxerint promulgandas, precipimus utrique parti, ut consules suos faciant intra quadraginta dies a tempore late sententie numerandos fideliter, et sine fraude executioni mandari.

Et ut hoc, quod statuimus, debitum sortiatur effectum precipimus, ut Ianuenses de civitate Pisana, et Pisani de civitate Ianuense ab hodie intra menses duos, vel plures si voluerint iudices sive arbitros eligant, qui interposito iuramento promittant, se, quod prediximus de iustitia facienda, fideliter adimplere.

Ut autem quod in fine ponitur melius memorie commendetur, et tam hoc, quam supradicta omnia firmius observentur, sub debito iuramenti vobis Ianuensibus et Pisanis districte precipimus, ut firmam et perpetuam inter vos de cetero pacem teneatis, et ubique tam in terra quam in mare inconcusse servetis, et in nullo in personis, vel rebus studiose vos presumatis offendere.

Hec autem iuramenta pacis per maiores consules civitatis singulis annis, et per trecentos idoneos viros, quos Pisani de civitate Ianuense, et alios trecentos, quos Ianuenses de civitate Pisana duxerint eligendos, qui tamen pacem istam specialiter non iuratam habuerint, et per unum publicum hominem in animam totius populi, presente et acclamante populo de sexto in sextum annum precipimus innovari.

Statuimus quoque, ut consules, sive rectores, qui pro tempore fuerint in alterutra civitate, predicta innovationis iuramenta exigant, recipiant, et faciant sine dolo et fraude prestari.

Si vero, quod Deus avertat, contra pacem supra firmatam, pro comune alterutrius civitatis contra alterum offendendo foris fuerit factum, pace in suo robore permanente, per archiepiscopos utriusque civitatis, et duos viros iurisperitos, quos ipsi archiepiscopi elegerint, sine dolo, et fraude, et malitiosa dilatione in integrum emendetur offensa. Illi autem iurisperiti, quos archiepiscopi secum elegerint, statuimus, ut iurent, quod bona fide cum ipsis archiepiscopis ad reformationem pacis laborabunt; et statuimus atque precipimus, ut consules civitatum, iuxta quod archiepiscopi ordinaverint, fideliter et bona fide studeant observare, adimplere, et executioni mandare.

Statuimus etiam, ut consules illorum mercatorum, qui ad diversas provincias destinantur, iurent, quod de querimoniis, que ad eos deferrentur, bona fide iustitiam facient, et executioni mandabunt, et ad pacem inviolabiliter observandam, absque omni fraude, studium adhibebunt et operam efficacem.

Hec omnia supradicta ex parte domini Pape, et auctoritate, qua de mandato eius fungimur in hac parte, vobis consulibus Pisanis et Ianuensibus, et per vos universitati civitatum vestrarum, quarum vicem de mandato ipsarum geritis, in hac parte mandamus atque precipimus, ut ad bonum et purum intellectum, perpetuo et inviolabiliter observetis.

Ut autem hec definitio et statutum nostrum perpetuam firmitatem et irrevocabile robur obtineat, presenti scripto et sigillorum nostrorum munimine vobis tradimus insignitum.

Data et registrata est hec sententia in Lucana civitate in curia dom. episcopi Lucensis, presentibus ibidem dom. Guilielmo episcopo Lucense, et Alcherio Vecchii Lucense potestate, et Donato de Ricottis, et Locterio Bernardi eius consiliariis, et Bonfilio eiusdem Lucane civitatis publico cancellario, et Forteguerra, et Rolando Guarmignani, et Iacobo de Cervasiis iurisperitis, et Salamoncello, et Ildebrandino filio Malpilii, et Borcaino Alteminello de Alteminellis, Batroso, Guidone Uberti de Fralmo, et Ildebrando de Gottellis egregiis Lucensibus consulibus, et Gargosso de Alica, et aliis pluribus nobilibus Lucane civitatis concivibus, et multis aliis Lucani populi; et presentibus Pisanis consulibus, videlicet Ugone Alde vicecomite, Ildebrando Bambone, et Vitale Gattabianca, et Lamberto olim Rainerii Pandulphi, et Philippo olim Vernagalli, et Pipino olim Henrici Friderici; et presentibus viris sapientibus civitatis Pisane, scilicet Bulgherino vicecomite olim Hugonis, et Uguccione olim Lamberti Bononis, et Gaetano Burgundi, et Bulso olim Petri Albitonis, et Guilielmo filio Gerardi Seretti, et Hugone olim Bernardi Marignani iudice, et notario; presentibus quoque Nicola Embriaco Ianuense consule, et Nuvellone viro utique sapiente, et Guglielmo Caligopalli publico Ianuense cancellario.

Anno autem incarnationis dominice millesimo centesimo octuagesimo octavo, indict. sexta, non. iulii.

Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostre constitutionis, et predictorum fratrum nostrorum sententie paginam infringere, vel ei ausu temerario contra ire. Si qua igitur in futurum ecclesiastica, secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire presumpserit, secundo, tertioque commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis, honorisque sui careat dignitate, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a Sacratissimo Corpore et Sanguine Dei ac Domini Redemptoris Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine divine subiaceat ultioni. Cunctis autem predictam compositionem et pacem servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bone actionis percipiant, et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

Ego Clemens Catholice Ecclesie Episcopus. Benevalete.

† Loco sigilli.

In rotunditate sigilli impressum est:

† Domine, Doce Me Facere Voluntatem Tuam.

Et in medio:

(Sanctus Petrus) (Sanctus Paulus)
(Clemens PP. III.)

† Ego Iohannes tit. S. Marci Presbiter Cardinalis subscripsi.

† Ego Laborans Presb. Card. S. Marie Transtiberim tit. S. Calisti subscripsi.

† Ego Pandulphus Presb. Card. Basilice XII Apostolorum subscr.

† Ego Albinus tit. S. Crucis in Hierusalem Presb. Card. subscr.

† Ego Alexander Presb. Card. tit. S. Susanne subscr.

† Ego Iacintus S. Marie in Cosmedin Diac. Card. subscr.

† Ego Gratianus SS. Cosme et Damiani Diaconus Card. subscr.

† Ego Octavianus Sanctorum Sergii et Bacchi Diaconus Cardinalis subscr.

† Ego Gregorius S. Marie in Porticu Diaconus Card. subscr.

† Ego Ioh. Felix S. Eustachii Diac. Card. iuxta Templum Agrippe subscr.

† Ego Iohannes S. Theodori Diaconus Card. subscr.

† Ego Bernardus S. Marie Nove Diaconus Card. subscr.

† Ego Gregorius S. Marie in Aquiro Diaconus Card. subscr.

Datum Laterani per manum Moysis S. Romane Ecclesie Subdiaconi, vicem agentis Cancellarii, secundo Id. dec. Anno MCLXXXVIII. Pontificatus vero Clementis Pape III. anno primo.

CXXVIII *.

Pietro I, re e giudice di Arborea, rinnova le promesse, che nell'anno precedente avea fatte al comune di Genova (1), *e per maggior sicurezza di dette sue promesse si obbliga di dare in pegno ai Genovesi il castello di* ASONE *esistente ne' suoi Stati, e di provvedere a proprie spese le paghe e il mantenimento del castellano, e di sette guardie che doveano custodirlo.*

(1189, 7 febbraio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 98.

De debito quod Petrus Rex et iudex Arboree promisit dare et solvere comuni Ianue.

In nomine Domini amen. Ego Petrus rex et iudex Arboree quondam Baresonis regis et iudicis Arboree convenio consolatui comunis Ianue pro eodem comuni et civibus ianuensibus quod totum debitum comunis Ianue et civium ianuensium quod debitum in curia consulum ianuensium de placitis et hoc si fuero receptus pro cive ianuensi per racionem fuerit ostensum me debere persolvere tali modo persolvam scilicet dabo annuatim consulibus comunis Ianue aut eorum certis nunciis vel nuncio medietatem totius introitus vel recolte qui vel que spetant ad regnum meum Arboree et ad peculiare meum quocumque modo fiat. Sive per venditionem curatoriarum armentariarum maioriarum piscariarum kerchitoriarum venationum vel quocumque potest excogitari quod aliquid pecunie recoligam in regno meo Arboree. Item medietatem istius introitus seu recolte infrascripte nuncio vel nunciis comunis Ianue violenter seu aliquo malo modo non auferam nec auferri faciam nec consentiam imo ad medietatem ipsius recolte seu introitus retinendam et non auferendam nuncio vel nunciis infrascriptis consilium et adiutorium pro posse prebebo. Ad cuius rei confirmationem et securitatem ego ipse P. rex et iudex Arboree iurabo in persona mea per bonam fidem sine fraude et absque ullo malo ingenio cum archiepiscopo qui erit in terra mea et cum abbatibus et cum prioribus et cum omnibus liberis et cum servis capitaneis terre mee Arboree et cum omnibus vassallis meis quos habeo modo et quos habuero deinceps quod omnia prescripta et subscripta observabimus et observari faciemus legato vel legatis comunis Ianue seu procuratori vel procuratoribus eiusdem comunis qui existerit in Arborea pro colligere illum introitum vel illam recoltam qui vel que est prescripta vel subscripta. Et si ego contra aliquam ex ipsis me sciente facerem et ut supra et subtus legitur per omnia non attenderem quod contra comune Ianue nec contra illos qui pro comuni Ianue venirent consilium nec adiutorium mihi darent illi qui infrascripti sunt quos convenio ad faciendum meum hoc sacramentum. Insuper ad huius rei maiorem confirmationem et securitatem dabo castrum Asonis in pignore in manu et in potestate legati vel legatorum comunis Ianue qui ob hoc specialiter venirent in quo castello Asonis existere debeant pro guardia ipsius castelli septem servientes ianuenses et unus castellanus quos servientes et quem castellanum paccabo et dabo eis viandam sufficientem de anno in annum de mea medietate. Et hec omnia infrascripta observabo cum omnibus infrascriptis hominibus mee terre Arboree sine fraude et absque ullo dolo quousque infrascriptum debitum ianuense fuerit persolutum quo debito soluto singuli consulatus ianuenses teneantur reddere infrascriptum castrum Asonis michi aut heredi meo aut matri aut certo meo nuncio cui hoc decrevero et hoc tali condicione si illud castrum amitteretur in fraude castellani et servientum Ianuensium vel alicuius seu aliquorum hominum ianuensium qui erunt in illo castro quod si non amitteretur taliter tanto plus teneantur infrascripti consulatus de comuni Ianue reddere mihi vel infrascriptis illud castrum post solutum debitum ut predictum est. Preterea quia volo effici vassallus et civis ianuensis dabo domino archiepiscopo ianuensi talem curiam in terra mea Arboree cum totidem servis et cum tanta possessione qualis est illa curia quam habet ibi in Arborea archiepiscopus pisanus. Et dabo in compagna ianuensi annuatim libras quinquaginta ianuensis monete de mea medietate quousque infrascriptum debitum fuerit solutum. quo debito soluto dabo similiter annuatim in eadem compagna libras centum eiusdem. Item si quis civis ianuensis in terra mea Arboree morietur non habeam aliquam potestatem in suis bonis nec ex eis aliquid violenter inde auferam imo habeat bona eius ille cui detestaverit. Et si accideret quod non conderet testamentum consanguineus vel proximus eius habeat illa bona. Item dabo comuni Ianue in portu qui dicitur portus Ianuensis qui est in Aristano terram tantam que large sufficiat ad fabricandas ibi centum butegas cum curtibus suis convenientibus. Et si ipsi Ianuenses impetraverint a domino apostolico ut habeant ecclesiam ibi in illo portu, ego dabo eis tantam terram in eodem portu que large sufficiat ad

(1) Ved. sopr. cart. N.° CXXV *.

fabricandam illam ecclesiam cum cimiterio et cum domibus et cum curte sacerdotis et clericorum ipsius ecclesie. Et dabo illi ecclesie tantam possessionem unde possit habere victum et vestitum unus sacerdos cum clerico et cum serviente suo.

Anno Domini M. C. LXXXVIIII. Indicione sexta. Septimo ydus februarii.

Ego Atto Placentinus notarius sacri palatii preposita duo exempla proxime scripta transcripsi et exemplificavi ab autenticis publicis primum quorum scriptum fuit manu Petri Pagani kancellarii domini Petri regis et iudicis Arboree absque ullo sigillo alterum vero exemplum erat plumbeo sigillatum sigillo Petri regis et iudicis Arboree in quorum erat sculpta ab una parte ymago virilis sedentis in cathedra tenentis in dextra baculum sive virgam cum cruce in summitate in cuius circumscriptione erat crux intra duos circulos et littere tales. Petrus Iudex Arvorensis. ab altera quoque parte dicti sigilli erant in medio ipsius sigilli littere tales. Anno Domini M.C.LXXXVI. Mense Maio. in cuius circumscriptione erat crux similiter et littere tales. Principium Regni Iudicis Petri Arvorensis. sicut eis per omnia vidi et legi nihil addito vel diminuto preter forte literam vel sillabam titulum seu punctum et hoc causa abreviationis seu melioris lecture titulos scilicet in literas vel literas in titulos permutando ad que exempla corroboranda iussu domini Pegoloti Uguezonis de Girardini Ianuensium potestatis subscripsi et reduxi in publicam formam.

CXXIX *.

Nicolò Leccanozze, procuratore di Pietro I giudice e re di Arborea, presta a di lui nome il giuramento di fedeltà al comune di Genova.

(1189, 30 aprile).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, Cod. A. fol. 108.

In nomine Domini amen. Ego Nicola Lecanuptias iuro ad sancta Dei evangelia super animam domini Petri, Dei gratia Arborensis iudicis et regis, tamquam eius specialis nuntius, et de eius speciali mandato, quod ipse amodo tenebitur iuramento *compagne ianuensis* (1), que est et fuerit deinceps, usque ad extremum vite sue diem, secundum quod in ipso *Brevi* (2) emendatum est, et fuerit per emendatores ianuenses singulis annis, et quod erit ipse rex deinceps verax et fidelis comuni Ianue sicut bonus vassallus domino suo, salva domini Pape fidelitate. Imo etiam quod speciale mandatum mihi fecit ipse iudex, quod hec iuramenta et compagne et fidelitatis super animam suam iurarem Ianue, et mandatum illud postea nullo modo revocavit. Item iuro quod ipse rex ad sancta Dei evangelia et observare et complere iuravit, quemadmodum in autentico scripto quod vobis tradidi sigillo suo plumbeo roborato, et diviso per A. B. C. D. continetur, in quo sunt linee viginti et sex scripture, preter A. B. C. D., et excepta prima linea facta per maiores litteras, que incipit *In nomine Domini*, et ultima que incipit *Anno Domini* (3), excepto quod ibi scriptum est de vassallis, quod non iuravit (4). Acta sunt hec Ianue in ecclesia Sancti Laurentii in publico parlamento, anno dominice nativitatis millesimo centesimo octuagesimo nono, indictione VI, secundo kalendas madii.

Ego Willielmus Calige *palii* (5) notarius rogatus scripsi.

(1) Cioè della cittadinanza e del comune di Genova.

(2) BREVI; ossia nel libro, in cui si scrivevano o si registravano tali atti.

CXXX *.

Atto di ricevimento di Pietro I re e giudice di Arborea nella cittadinanza del comune di Genova.

(1189, 30 aprile).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 97 v.

In nomine Domini amen. Nos Ianue consules de comuni, Wllelmus Embriacus, Guillelmus Uentus, Nicolosus de Mari, Otto di Nigro, et Guido de Spinula, pro nobis et sociis nostris Rodoano de Mauro, Bisacia, et Picamilio absentibus, recipimus in compagnam Ianuensem et fidelitatem comunis Ianue Petrum Dei gratia Arborensem regem et iudicem filium quondam Baresonis iudicis et regis Arboree per te Nicolam Lecanuptias nobilem ianuensem ciuem specialem missum et procuratorem eius, qui eius uice et de eius speciali mandato in publico parlamento Ianue ipsam ianuensem compagnam sicut in breui inde facto scriptum et emendatum est, uel fuerit, et fidelitatem comuni Ianue super animam eius iurasti, salua domini Pape fidelitate, promittimus itaque tibi eiusdem regis procuratori, et ad sancta Dei euangelia iuramus, quod per emendatores breuium faciemus collocari et scribi, in breui consulum comunis et placitorum atque compagne, quod consules Ianue, qui deinceps pro tempore fuerint, et populus ianuensis ipsum Petrum regem ciuem ianuensem habebunt, et comunis Ianue uassallum tenebunt, quamdiu que et ipse conuenit et assecurauit consulibus et comuni Ianue obseruabit, et adimplebit sicut in autenticis scriptis, eius plumbeo sigillo corroboratis inde factis et faciendis comprehensum est, et fuerit. Item simili modo intraturis post nos consulibus hoc idem ab eis sine fraude obseruandum sub debito iuramenti reddemus in scriptis, et quod inde alios succedentes consules itidem sub debito iuramenti inde constringant, et ipsi alios, et sic deinceps per temporis successionem. Hec ita sicut predictum est sacro sanctis euangeliis iurauerunt Wllelmus Embriacus, Wllelmus Uentus, Nicolaus de Mari, Otto de Nigro, Guido quoque Spinula consules comunis per bonam fidem obseruare, et non contrauenire. Ianue in ecclesia Sancti Laurentii in publico parlamento, anno dominice natiuitatis

(3) È qui indicato e compendiosamente descritto l'atto del giuramento che Pietro I re di Arborea avea già prestato, e di cui il di lui procuratore Nicolà Leccanozze consegnava ai consoli del comune di Genova la copia autentica.

(4) Si nota, che nell'atto del giuramento prestato dal re di Arborea, egli non avea giurato pe' suoi vassalli.

(5) *Palii*, abbreviatura di *palatii*.

millesimo centesimo octuagesimo nono, indicione sexta, secundo calendas madii.

Ego Wlielmus Calige pallii notarius rogatus scripsi.

Ego Atto Placentinus notarius sacri palatii hoc exemplum transcripsi et exemplificaui ab autentico publico manu quondam Wlielmi Calige palii notarii scripto sicut in eo uidi et legi, nichil addito uel dempto, preter forte litteram uel sillabam, titulum seu punctum et hoc causa abreuiationis uel melioris lecture, titulos in litteram uel litteras in titulos permutando, ad quod exemplum corroborandum iussu domini Pegoloti Uguezonis de Girardino ianuensis potestatis subscripsi. Et erat dictum autenticum diuisum ab alio per alfabetum ut superius patet in fine autentici prenotati.

CXXXI *.

Pietro I, re e giudice di Arborea dona, e promette pagare annualmente, ed in perpetuo, la somma di lire venti alla canonica di S. Lorenzo di Genova.

(1189, 29 maggio).

Dall'Archivio della Cattedrale di S. Lorenzo di Genova, Lib. P. A. C.te 19.

Donatio.

In nomine Domini amen. Ego Petrus rex et iudex Arboreae dono a calnñica S. Laurentii pro unoquoque anno libras viginti Ianuae monetae per me et per meos haeredes in perpetuum, et isto fazo pro consilio de matre mea, et de episcopis meis, quia istum conventum invenia Nicola Lecannza legatum ianuen. Haec omnia iuravi a dare singulis annis, et sunt testes D. Marianus Zorachi episcopus Teralbensis, et D. Comitanus Bais episcopus Usellensis, et D. Bartholommaeus abbas S. Nicolai, et domino Domesticus priori de Bonarcato et domino Mari Ianuen. Buda armentari S. Mariae de Aristano maiori.

Et ego Petrus Paganus cancellarius D. Petri regis et iudicis Arboreae ki hanc cartulam scripsi, confirmavi, et dedi per parabula ipsius Petrus rex et iudex Arboreae, et in praesentia istis testibus et pro mandato ipsius iudicis Arboreae plumbo bullare de bulla eius. Petrus rex et iudex Arboreae bullare feci. Anno Domini MCLXXXIX. indictione v. quarto kalend. iunii.

CXXXII *.

Pietro I, re e giudice di Arborea, rinnova col presente atto le promesse già fatte al comune di Genova con le precedenti convenzioni del 29 *maggio* 1188 *e* 7 *febbraio* 1189 (1).

(1189, 29 maggio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 98.

In nomine Domini amen. Ego Petrus rex et iudex Arborensis quondam Baresonis regis filius et iudicis Arboree conuenio consulatui comunis Ianue pro eodem comuni et ciuibus ianuensibus quod totum debitum comunis ianuensis et ciuium ianuensium de placitis et hoc si fuero receptus pro ciue ianuensi per rationem fuerit ostensum me debere persoluere, tali modo persoluam, scilicet dabo annuatim consulibus Ianue aut eorum certis nuntiis uel nuncio medietatem totius introitus, seu recolte, qui uel que spectat ad regnum meum Arboree, et ad peculiare meum quocumque modo fiat, siue per venditionem curatoriarum, armentariarum, maioriarum, piscariarum, kerkitariarum, venationum uel quocumque modo potest excogitari, quod aliquod peccunie recolligam in regno meo Arboree. Et item medietatem istius introitus seu collecte istius nuntio uel nuntiis comunis ianuensis uiolenter, seu aliquo modo non aufferam ne auferri faciam aut consentiam immo ad medietatem ipsius collecte seu introitus retinendam et non auferendam nuncio uel nuntiis ipsius consilium et ausilium propterea me prestabo. Et dabo in compagnia Ianuensi annuatim libras quinquaginta ianuensis monete de mea medietate quousque totum debitum siue debita soluta fuerint. Quo debito soluto dabo similiter annuatim in eadem compagnia ianuensi libras centum eiusdem ianuensis monete. Item dabo comuni ianuensi in portu qui dicitur portus Ianuensis qui est in Aristagno tantam terram que large sufficiat ad fabricandas ibi centum butegas cum suis conuenientibus curtis. Et si ipsi Ianuenses impetrauerint a domino Apostolico ut habeant ecclesiam ibi in illo portu ego dabo eis tantam terram in eodem portu que large suficiat ad fabricandam illam ecclesiam cum cimiterio et cum domibus, et cum curte sacerdotis et clericorum ipsius ecclesie. Et dabo illi ecclesie tantam possessionem unde possit habere victum et vestitum unus sacerdos, cum clerico et seruiente uno. Preterea quia volo effici uassallus et ciuis ianuensis dabo domino archiepiscopo ianuensi talem curiam in terra mea Arboree cum totidem seruis et cum tanta possessione qualis illa curia quam habet ibi in Arborea archiepiscopus pisanus. Item si quis ciuis ianuensis in terra mea Arboree morietur, non habeam aliquam potestatem in suis bonis, nec ex eis aliquid uiolenter inde auferam, immo habeat bona eius ille cui detestauerit. Et si acciderit quod non conderit testamentum consanguineus uel pro nomen eius habeant illa bona. Ad omnium horum confirmationem ego Petrus rex et iudex Arboree iuro ad sancta Dei euangelia in personam meam quod pro bona fide sine fraude et absque ullo malo ingenio omnia que supra scripta sunt obseruabo et adimplebo. Preterea facietis iurare archiepiscopum et episcopos et abbates priores liberos et seruos capitaneos Arborensis iudicatus quod ex parte sua conuentionem hanc observabunt et sine fraude operam et studium adibebunt, quod iudex conuentionem prescriptam adimpleat et illibatam obseruet. Quod si contra faceret amplius ei consilium uel auxilium non dabunt et sunt testes domino Marinianus Zorraki episcopus Terra Albensis, domino Comitanus episcopus Usellensis, domino Domesticus prior de Bonarcatum, domino abbas de Sancti Nicolai de Gurgu, quod ipse domino abbas habet nomen Bartholomeum, domino Marinianus duda armentarius Sancte Marie de Arestano maiore. de curatoribus Barason de Serra Mannu curator de Campitano, Orzocor de Lacon sapiens curator

(1) Ved. sopr. cart. N.° CXXV * e N.° CXXVIII *.

de parte Usellensis, Orzocor de Lacon filio quondam Barasonis rex et iudex Arborensis curator de Barbaria dagustis, Barusoni de Serra filio quondam domina Berà curator de Mandra Olisai, Comida de Lacompees curator de parte Vallencie. Et ego Petrus Salianus kancellarius domini Petri rex et iudex Arborensis ki hanc cartula scripsi confirmavi et dedi per parabolam ipsius Petrus rex et iudex Arborensis et in presencia istius testibus, et pro mandato ipsius Petrus, rex et iudex Arboree plumbo bullata de bulla eius Petrus rex et iudex Arboree bullare .... feci.

Anno Domini millesimo centesimo octuagesimo nono, indictione sexta, quarto kalendas iunii.

CXXXIII *.

Pietro I, re e giudice di Arborea, assegna definitivamente ai Genovesi il sito o l'area, che avea loro promesso per edificare cento botteghe nel porto d'Oristano, secondo le precedenti convenzioni (1), *ne stabilisce l'estensione e i confini, e dona a Nicola Lecanozze suo procuratore, ed ai di lui figli e nipoti in perpetuo la* curia, *che fu già di Maria Dessereti, onde ne godano i redditi e i proventi* (ut .... habeat prode de ista curia).

(1189, 29 maggio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 98.

In nomine Domini amen. Ego Petrus rex et iudex Arboree et uassallus Ianue ciuis. habeo dato a comunis Ianue. pro toto tempore vite mee. et post obitum meum in perpetuum. Tantam terram in villa daristano maiori, qui fabricari possunt c. botegas. Hec sunt termini qui uenit in issa uia sutta archi palacii sancte marie et postea uenit apinnacule domus cartule ancille sancte marie dearistano. et postea uenit terminum istum apinnaculum domus iorgi pelles seruus sancte marie. Et deinde uenit ad ipsam domus que uocatur Comitanus de Serra. et uenit a domus maria perceu. et uenit adomus Gunnari porru. et uenit adomus maria de lacon. et postea uenit adomus gunnari porru. quem ante uiam portus ianue. Et uenit adomus quondam Stenone pistore ube stauat Guandulfus matcelarius. et deinde uenit adomus de ianue mazurra. et uenit adomus que fuit Constantinus decuballa Rigulu cositore. et uenit adomus maria coco. infra terminum uiam portum ianue. et uenit adomus petrus longus kest pinna portus uia ianue. et postea uenit ad curiam que fuit demaria dessereti. et modo est data anicola lecannunza in perpetuum. ut ipsum nicola lecannunza habeat prode de ista curia. que supra scripta. ipse. et filios. filiorum suorum. et nebodes nebodorum suorum. in perpetuum. Et postea istius curie domini nicola lecannunciis uenit istum terminum. portus ianue. dauante farcu dessu palaciu Sancte marie de Aristano maiori. Et sunt testimonii. Primus deus. et Sancta maria. et omnibus Sanctis. et domino Mariniano Zorraki episcopus terralbensis, et domino Comitanus bais episcopus usellensis. et domino Marinianus duda armentarii Sancte marie de archiepiscopatu Arboree – De curatoribus – Barason de Serra maior curator de campitano. Orzocor de lacon sapiens curator de parte usellensis. et Comida de lacon pees curator de parte ualencie. Barusone de Serra filius quondam domina bera curator de barbaria de mandra olisai. Orzocor de lacon filio quondam Barasonis. rex et iudex Arboree. curator de barbaria dagustis.

Et ego Petrus Paganus kancellarius domini Petri rex et iudex Arboree hec in hanc cartula scripsi confirmaui et dedi per parabola ipsius Petrus. rex et iudex Arboree.

Anno Domini M.C.LXXXVIIII. Indictione VI. Quarto kalendas iunii.

(1) Ved. sopr. cart. N.° CXXV *, N.° CXXVIII * e N.° CXXXII *.

CXXXIV *.

Pietro I, giudice e re di Arborea, promette al commune di Genova di pagargli annualmente lire ottanta di moneta genovese fino alla totale estinzione del suo debito.

(1189, 29 maggio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, Cod. A. fol. 108.

In nomine Domini amen. Ego Petrus rex et iudex Arboree promitto tibi Nicola Lecanuza legato comunis Ianue pro eodem comuni, *k'eo dabo a kellu comuni* (2), aut nuntio vel certis eius nuntiis libras octuaginta ianuensis monete pro unoquoque anno de meam medietatem introitum (3), et istum debitum dabo annuatim tantum, quod ego habebo pagatum omne debitum, quod ego debeo dare comunis Ianue, vel civis Ianue, secundum quod habeo iurato, et est inscripto in aliam cartam, et debito isto, sed in carta est inscripta a comunis Ianue, a nuntio vel eius nuntiis pro castrum *Asuni* (4), quos ego debebam eis dare, et legato pro mandato consule de comuni, et consiliariis, dimiserunt mihi castrum Asuni (5). Et sunt testes de hoc, domino Marinianus Zorraki episcopus de Terralba, et domino Comitanus Bais episcopus Usellensis, et domino Bartholomeo abbas Sancti Nicolai (6), et domino Domesticus priori de Bonarcato (7), et domino Marinianus Duda armentarius Sancte Marie de Aristano (8).

Et ego Petrus Paganus kancellarius domini Petri rex et iudex Arboree, ki hanc cartulam scripsi, confirmaui et dedi per parabolam ipsius Petrus iudex et rex Arboree,

(2) Corrisponde al latino - *quod ego dabo illi Comuni.*

(3) Sulla metà cioè degl'introiti del regno di Arborea riservata a Pietro I, giacchè l'altra metà era stata assegnata temporariamente al comune di Genova pel pagamento, e fino al pagamento integrale dei debiti di Barisone re di Sardegna.

(4) Questo castello sorgeva dove ora esiste il villaggio di ASUNI.

(5) Il castello di ASUNI era stato rimesso dai Genovesi in potere di Pietro I di Arborea coll' obbligo per di lui parte di pagare una certa somma di denaro, che qui non è indicata. Ed è questa somma appunto ch' egli si obbliga sborsare, in ragione di lire ottanta all'anno, fino alla totale estinzione del debito.

(6) Chiesa e monistero di S. Nicolò di *Urgen*, o di *Gurgo* fondati da Barisone re di Sardegna.

(7) *Bonarcato.* Leggasi *Bonarcanto.*

(8) *Armentarius*, ossia amministratore della chiesa di S. Maria di Oristano.

et in presentia istius testibus, et pro mandato ipsius iudex Arboree plumbo bullata de bulla eius Petrus rex et iudex Arboree bullare feci, anno Domini MCLXXXVIIII, indictione sexta, quarto kalendas iunii (1).

CXXXV *.

Atto di convenzione seguìta tra Costantino II re di Torres e il comune di Genova, con la quale i contraenti si obbligano reciprocamente di salvare e proteggere nei rispettivi loro stati i cittadini genovesi e i sudditi turritani, di lasciar loro piena libertà di commercio, senza pagamento di dazio alcuno, di assegnargli le aree o i locali necessarii per la propria abitazione e per l'esercizio della mercatura, di rendere ai medesimi la dovuta giustizia, di aiutarsi a vicenda nelle guerre contro i Pisani e contro gli altri regoli dell'isola, e segnatamente contro quello di Arborea, laddove non soddisfacesse ai suoi debiti verso il comune di Genova, e di comprendersi vicendevolmente nelle paci e nelle concordie, che l'uno o l'altro di essi stringesse con dinasti cristiani o saraceni (2).

(1191, 10 giugno).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 102 v.

In nomine Sancte et individue Trinitatis ac Uictorie triumphalis amen. Ego Constantinus Dei gratia Turritanus iudex filius quondam Baresoni iudicis Turritani conuenio et promitto tibi Streiaporco legato Ianuensis urbis per me et homines terre mee saluare et manutenere uniuersos Ianuenses et homines districtus Ianue in rebus et personis sanos et naufragos terra et aqua in tota terra et iudicatu meo, et ubicumque posse habeo uel habuero, et per uniuersos homines terre mee saluos et securos eos manere faciam, et ab eis omnem uim et iniuriam propulsabo bona fide, et specialiter ab uniuersis Pisanis, contra quos eos semper manutenere et protegere tenebor, et eorum bona. De uniuersis lamentationibus, quas homines ianuenses uel de districtu Ianue fecerint in terra mea et iudicatu meo contra Pisanum aliquem uel de districtu pisano, aut contra aliquem hominem terre mee ante maiores de portu terre mee, quos propterea constituam et iurare faciam, de plena eius iusticia exhibenda eis iusticiam fieri faciam ab ipsis maioribus infra uiginti dies continuos, aut ante si potero bona fide. Qui si iusticiam eis non fecerint, aut ipsi Ianuenses ad me appellare uoluerint, ego placita illa diffiniam et iudicabo secundum quod melius michi et racionabilius uisum fuerit, *secundum bonos usus terre mee* (3), nisi quantum iusto Dei impedimento remanserit, aut licentia conquerentis; si iustum Dei emerserit impedimentum eo tamen facto pariter tenebor usque ad completam iusticiam. Uniuersas negociationes totius iudicatus et terre mee libere et expedite concedo Ianuensibus, et hominibus districtus Ianue sine omni dricto et exactione, loca quoque conuenientia in quibus mansiones et domos hedificare possint eis concedam et consignabo quibus se recipere cum mercationibus suis, et manere possint. Quando ianuensis consul uel consules seu legatus uel legati ascenderint in Sardineam cum galea uel galeis contra Pisanos uel iudicem Arborensem, si conuentionem eis factam non obseruaret, tenebor eos adiuuare cum gente mea per bonam fidem usque ad finem ipsius negocii, et donec uniuersa debita ab eo fuerint consecuti contra omnes personas, que eis contrarie extiterint, et uniuersis uictualia dabo uel dare faciam, et equos militibus, quos propterea ducent; ita demum ut milites adducant, secundum quod nobis et consulatui Ianue uisum fuerit expedire. Si guerra uel guerre in Sardineam aut pro facto Sardinee inter Ianuenses et Pisanos emerserit, uel Pisani eis guerram fecerint, uel aut inter ipsos Ianuenses, et iudicem Arborensem, aut aliquem iudicem Sardinee guerra emergeret, excepto marchione qui iudex Calaritanus est (4), cum quo pacem firmam habeo, et habere cupio, nisi pristinam michi pacem fregerit, eos per bonam fidem adiuuare tenebor cum hominibus terre mee, usque ad finem ipsius guerre uel guerrarum, nec ex ipsa guerra uel guerris pacem uel finem aut pactum ullum faciam siue fieri faciam sine consulibus et comune Ianue, et eorum concordia, aut eorum certo misso litteras comuni sigillo Ianue sigillatas deferente. Et quando consulatus et comune Ianue de cetero collectam faciet super homines Ianue; ego pro collecta illa libras centum soluere tenebor (5) et soluam in ordinatione et mandato potestatis Ianue uel consulatus, qui pro tempore fuerit, sicut michi per se aut certas litteras suas communi sigillo sigillatas significauerint usque ad festum Sancte Marie medii augusti, qui proxime post collectam illam uenerit. Acta sunt hec in palacio Ardare feliciter in presentia domni Iohannis *prioris Sacrarie* (6), Iohannis Carros, Guaschi de Uolta, Bartholomei filii Rollandi de Carmadino, Iohannis Romesoli de Brissia, atque Petri de Girunda, in quorum presentia prenominatus iudex Constantinus hec omnia obseruare atque complere, sacro sanctis euangeliis corporaliter tactis iurauit bona fide. Anno dominice natiuitatis millesimo centesimo nonagesimo primo, indicione octaua, decimo die iunii; et ad memoriam in posterum conseruandam, et expellendam omnem ambiguitatem fecit hec suo muniri.

(1) Questa carta, scritta da Pietro Pagano, cancelliere o segretario di Pietro I re di Arborea, è redatta, come vedesi, in lingua sarda frammista di barbaro latino.

(2) Costantino II era figlio di Barisone II re di Torres, e di Preziosa di *Arrubu*, o di *Orrubu*. Succedette a suo padre nel regno dopo il 1186. Le cronache sarde gli danno il sopranome di *Ferreo*, perchè governò con rigore assai prossimo alla crudeltà. Ebbe due mogli, DRUDDA e PUNCLOSIDA nobili donzelle di Catalogna, le quali non fecondarono il suo talamo di prole alcuna. Regnò soli cinque anni in mezzo alle turbolenze suscitate nei suoi Stati dalle di lui ingiustizie, e fomentate da Guglielmo marchese di Massa e regolo di Cagliari. L'anno 1191, in cui fu segnata la presente convenzione, fu altresì l'ultimo del suo regno. Gli succedette Comita II suo zio paterno (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, Vol. I. pag. 245).

(3) Cioè secondo le buone usanze, o il dritto consuetudinario del regno di Torres.

(4) Eccettua dalla lega offensiva co' Genovesi contro i Pisani, e gli altri regoli dell'isola, il *giudice* di Cagliari Guglielmo marchese di Massa, perchè avea segnato con lui un recente atto di pace.

(5) La *colletta*, che il comune di Genova esigeva dai Genovesi residenti in Sardegna, era, per quanto sembra, una tassa prediale, che si pagava annualmente in ragione delle possidenze di ciascun contribuente. Costantino II, come cittadino genovese, si tassò per lire cento all'anno.

(6) Cioè priore di *Saccargia*, o *Saccaria*, chiesa e monistero fondati nel 1116 da Costantino I re di Torres (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, Vol. I. pag. 242-43-44).

In nomine Sancte et indiuidue Trinitatis, amen. Ego Manegoldus Dei gratia Iannensis ciuitatis consul et potestas conuenio et promitto tibi Constantino Dei gratia iudici Turritano filio quondam iudicis Baresonis per te, et heredes tuos qui post te iudices erunt et homines iudicatus terre tue per nos et comune ianuensis urbis et districtus eiusdem ciuitatis, quod saluabimus et manutenebimus te et homines tuos in omnibus partibus sicuti Ianuenses in terra et aqua sanos et naufragos bona fide. Et si ille qui post te iudex erit in hoc Turritano iudicatu minor fuerit annis uiginti quinque, et ille qui custos suus et baiulus fuerit et guardiam terre pro eo tenuerit, conuentionem quam tu Streiaporco legato ianuensis urbis fecisti, et assecurasti ex parte comunis Ianue, iurauerit et adimpleuerit infra mensem unum post quam ipse inde per consulatum comunis Ianue, per se uel suas certas litteras sigillo comunis Ianue sigillatas appellatus fuerit. Nos ei de hac conuentione tenebimur pariter obseruanda. De uniuersis lamentationibus, quas iudex ipse aut aliquis hominum ipsius fecerit contra aliquem Ianuensem, uel de districtu Ianue, tenebor et per bonam fidem complere iusticiam infra uiginti dies continuos et ante si poterit bona fide, secundum leges Romanas et bonos usus, nisi quantum iusto Dei impedimento, aut licentia conquerentis remanserit. Si iustum Dei impedimentum emerserit, eo transacto pariter tenebimur, usque ad completam iusticiam. Simili modo si lamentator nobis forte terminum elongauerit ad faciendam exhibere iusticiam termino constituto, sine fraude tenebimur usque ad completam iusticiam. Si quis de terra uel iudicatu tuo Ianuam negociatum uenerit, libere debet ibi et expedite negociari, sine omni dricto et omni exactione ad comune Ianue pertinente. De omni guerra et guerris, que inter te et Pisanos uel iudices Sardinee est uel de cetero fuerit, tenebitur tibi conferre et adiuuare tam tuis quam nostris expensis, hoc modo, quod milites et pedites pro quibus in terram magnam mandaueris ad soldos et uiandam tuam eos milites et pedites ad te in Sardineam nostris nauigiis et marinariis conducemus. Et si Pisani per comune super te uenerit et super terram tuam comune Ianue in tuo et ausilio ueniet, et te usque ad finem ipsius adiuuabit et manutenebit ad tuam uiandam et tu uictualia ei dare tenearis, et equos militibus, quos in tuo ausilio per comune ducemus. Nec ex ipsa guerra uel guerris finem uel pactum ullum faciemus, nos uel consules comunis, qui pro tempore fuerint sine te et tua concordia, uel tui certi missi, tuas certas literas deferentis; de hiis sane omnibus firmiter obseruandis, et bona fide complendis sub debito iuramenti, faciemus teneri intraturos post nos consules et illi alios, et sic per temporis successionem deinceps, et speciale capitulum in breui consulum comunis et in breui compagne ex hac conuentione de pacto fieri faciemus et collocari sic ut quicumque de cetero consul fuerit uel potestas Ianue, aut Ianue compagnam iurauerit, de hac conuentione obseruanda et bona fide complenda teneatur. Item dabimus uobis uel misso uestro et consignabimus in urbe nostra tantam terram ubi domum conuenientem ad comodum uestrum et mercium uestrarum construere possitis. Et si quando cum aliquo rege uel principe, aut comite, christiano uel sarraceno ianuensis ciuitas pacem uel concordiam fecerit, nos in pace illa et concordia nos associabimus.

Ita quod uel nullam offensionem ab aliquo ipsorum patiamini. Acta sunt hec *in palatio Ardare* (1) feliciter. In presentia domini Iohannis prioris Sacrarie, Iohannis Carros, Guaschi de Volta, Bartholomei filii Rollandi de Carmadino, Iohannis Homesoli de Brissia, Petri de Girunda; in quorum presentia Streiaporcus legatus ianuensis ciuitatis iurauit ad sancta Dei euangelia, quod ianuensis potestas et facultatem concessit ut super hiis quicquid ei uideretur facere posset, et quod potestas Ianue et comune hec ei obseruabit atque complebit, et ex iis cartam sollenniter scriptam et sigillo plumbeo ianuensi sigillatam prememorato iudici Constantino per missum suum transmittet. Anno dominice natiuitatis millesimo centesimo nonagesimo primo, indicione octaua, decimo die iunii, ecc.

Atto Placentinus notarius sacri palatii hoc exemplum transcripsi et exemplificaui ab autentico publico sigillo plumbeo Ianue sigillato, in quo erat ab una parte forma ciuitatis sculpta, in cuius circumscriptione erat crux et littere tales, scilicet Ciuitas Ianuensis, ab altera uero parte eiusdem sigilli erat media *ep.i* forma signantis cum dextera in sinistra nobis ut uidebatur librum tenentis, et cum diademate in capite, et erant intra interiorem circulum littere tales, scilicet *Sanctus Sylus*. In cuius circumscriptione erat crux et littere tales, scilicet *Ianuensis Archiepiscopus*, sicut in eo per omnia uidi et legi, nichil addito uel dempto, preter forte litteram uel sillabam titulum seu punctum, et hoc causa abreuiationis seu melioris scripture, litteras uidelicet in titulos, uel titulos in litteras permutando; ad quod exemplum corroborandum iussu domini Pegoloti Uguezonis de Girardinis ianuensis potestatis manu propria subscripsi et autenticaui, et redegi in publicam formam.

CXXXVI *.

Convenzione fra Comita II re di Torres e Mariano suo figlio da una parte, e i consoli del comune di Genova dall'altra. Quelli si obbligano di giurare la cittadinanza di Genova, di pagare le collette, di proteggere i Genovesi nelle loro terre, di permettere la libera estrazione del sale, di non accogliere i Pisani ecc. ecc. Questi dal loro canto si obbligano di proteggerli, di permettere loro libero commercio nella città, distretto e luoghi dipendenti da Genova, di non far pace co' Pisani senza il loro concorso, ecc. ecc., con vari altri patti vicendevoli menzionati nell'atto.

(. . . . . (2)).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 103. v.

In nomine Domini amen. Nos Comita Dei gratia iudex

(1) *In palatio Ardare*, ossia nel castello di Ardara, ordinaria residenza dei regoli Turritani. Ambedue queste convenzioni, che formano un atto solo, sono segnate da STREJAPORCO legato del comune di Genova, il quale si obbliga di farle ratificare dal suddetto comune.

(2) Sebbene la presente convenzione non abbia data, tuttavia è assai probabile che abbia avuto luogo nel 1191, in surrogazione di

Turritanus et Maringnanus pater et filius (1) per nos et ceteros filios nostros, una promittimus tibi Ansaldo Guaraco legato comunis Ianue, recipienti nomine ipsius comunis, quod amodo erimus ciues Ianue et compagnam et ciuilitatem Ianue iurabimus in ordinatione consulum comunis Ianue, qui modo sunt uel pro tempore fuerint, seu potestatis comunis Ianue qui pro tempore fuerit, hoc sane intellecto, quod propterea non cogamur ciuitatem Ianue habitare, et insuper pro libris uiginti milibus expendemus in posse comunis Ianue, quemadmodum ianuenses ciues expendunt, uel expendiderint de suo posse, et collectam inde dabimus que pro tempore super immobili ciuium Ianue imposita fuerit colligenda, quandocumque a consulibus, uel potestate comunis Ianue, qui pro tempore fuerit per se uel nuncium suum fuerit requisita (2). Uniuersos homines Ianue et de districtu Ianue, et specialiter castri Bonifacii de cetero personis et rebus ubique mari, terra et aqua, sanos et naufragos saluabimus et custodiemus per nos et homines nostros, et defendemus in tota terra nostra quam hodie habemus et de cetero acquisierimus contra omnes personas. In tota terra nostra et districtu quam hodie habemus et de cetero acquisierimus, eos libere uti, et negociari permittemus, nec eos ulla dacita uel exactione, seu super impositione alicuius rei grauabimus uel grauari faciemus seu modo aliquo permittemus, nullum deuetum faciemus uel fieri faciemus seu concedemus, quin homines Ianue et de districtu Ianue, et presertim castri Bonifacii, libere et absque ullo impedimento emere et extrahere possint de tota terra nostra et districtu, quam hodie habemus et de cetero acquisierimus Ianue et in districtu Ianue, et ad Bonifacium deferendum quicquid uelint, nec eos aliquid emere uel uendere contra eorum uoluntatem cogemus. Salem uero de terra nostra, quam hodie habemus et de cetero acquisierimus, hominibus Ianue et de districtu Ianue et castri Bonifacii absque ulla dacita uel ductu extrahere concedemus, excepto de iudicatu Turritano (3). Item promittimus tibi, quod si partem Arboree que fuit Hugonis de Basso conquirere et habere poterimus, pro parte ipsa dabimus annuatim comuni Ianue libras centum. Et si pro militibus uel cum militibus qui de Ianua ad nostrum seruicium transfretabunt totam Sardineam, uel aliquod iudicatum, Sardinee conquisierimus dabimus uel dari faciemus eidem comuni medietatem totius terre acquisite, uel expensas factas ab ipso comune in ipsis militibus (4). Item promittimus quod nullum lignum apud nos et in tota terra nostra, quam hodie habemus et de cetero acquisierimus, bonus aliquod leuare, uel habere permittemus donec naues ille que de Ianua detulerint milites nostros sufficienter bonus habuerint, ad hoc habendum opem et consilium nostrum efficaciter tribuemus, hoc sane intellecto quod Sardi dare debeant de rebus suis in nauibus ipsis delatis pro quolibet centanario tantum quantum dederit Ianuensis et non plus, Pisanis quoque et uniuersis inimicis ianuensis ciuitatis, quos hodie habet uel de cetero habebit nullum receptaculum dabimus uel dari faciemus, seu modo aliquo consentiemus, nec eos in tota terra nostra quam hodie habemus et de cetero acquisierimus uenire neque necessaria aliqua suscipere, uel inde extrahere per se uel alteram personam ullatenus concedemus, nullam pacem nec treguam seu concordiam faciemus cum Pisanis seu comunitate aliqua seu persona, quin homines Ianue et de districtu Ianue et terra ipsorum per nos in ipsa ponantur et pacificentur, si in ea esse uoluerint. Si uero in ipsa esse recusauerint, nichilominus ea que eis conuenimus et promisimus suo robore existentia inconcussa seruabimus, et seruari faciemus. Concedimus siquidem quod homines Ianue et de districtu Ianue in tota terra nostra quam habemus et de cetero acquisierimus consules habeant, ex se ipsis ad audiendas et diffiniendas causas et lites, que inter eos uertentur. Et si forte inter Ianuenses et Sardos et conuerso questio uerteretur, una nobiscum consules ipsi questionem ipsam et litem audire debeant et difinire. Si contingerit, quod aliquis Ianuensis uel de districtu Ianue in tota terra nostra et districtu quam hodie habemus et de cetero acquisierimus testatus uel intestatus decedat, omnia bona ipsius que poterimus inuenire, nuncio uel nunciis ianuensium consulum de comuni liberari et consignari faciemus, uel inde faciemus secundum uoluntatem defunti, nec aliter de rebus defuncti nos intromittemus. Si uero naufragium passus fuerit, nos ad res ipsius recuperandas bona fide opem et consilium nostrum prestabimus, et que recuperari poterunt eidem cuius fuerit faciemus in integrum liberari deficiente ipso nuncio comunis Ianue ut dictum est, homines quoque nostros cogemus, quod nullam rassam in comparandis rebus ianuensibus aut in rebus suis uendendis aliquatenus faciant uel componant, predicta uero debent iuramento firmari, de quinque in quinque annis, per supradictum iudicem, et eius filios habentes ab annis quatuordecim supra, et eorum archiepiscopos et episcopos atque liberos eorum (5). Si tamen

quella fatta nel 10 giugno dello stesso anno da Costantino II re di Torres, la quale per la di lui morte accaduta poco dopo non potè avere la sua esecuzione.

(1) Comita II era figlio di Gonnario II re di Torres, e di Elena Gunale o de-Thori. Succedette nel regno al suo nipote Costantino II morto senza prole. Ebbe in moglie Spella di Arborea, da cui gli nacque tra gli altri figli Mariano (che qui è chiamato Marignano), che fu da lui associato al trono, e gli succedette poi col nome di Mariano II. Fu acerbo nemico dei Pisani, ardente fautore dei guelfi, ed eccitato da Papa Innocenzo III mosse guerra a Lamberto di Pisa, che avea usurpato gli stati di Gallura a pregiudizio della figlia unica di Barisone, sola e legittima erede dei medesimi. (Per le altre sue gesta ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, Vol. I. pag. 223-24).

(2) Comita e Mariano promettono di ascriversi alla cittadinanza genovese, e di giurarla, a condizione però di non essere obbligati ad abitare la città di Genova. Si obbligano bensì di spendere nella medesima lire ventimila all'anno, e di pagare la colletta *sopra gli immobili*, come gli altri cittadini genovesi, senza però indicarne l'ammontare.

(3) La libera estrazione del sale, senza pagamento di dazio, si estendeva a tutti i luoghi soggetti e dipendenti da Comita e da Mariano, ma non alle marine e alle spiaggie comprese nella circoscrizione del giudicato di Torres *(excepto de iudicatu Turritano)*. Quivi la estrazione del sale era sottoposta a dazio a favore del sovrano del luogo.

(4) Da questo tratto della convenzione si ha una prova delle ambiziose mire di Comita e di Mariano da una parte, e del comune di Genova dall'altra. Imperocchè i primi si obbligano di pagare ai Genovesi lire cento all'anno, laddove riescano ad impadronirsi di quella parte del regno di Arborea, che fu già di Ugone di Bas (cioè del padre, che fu il primo di questo nome), e di dividere per metà co' Genovesi medesimi, o la Sardegna, o quei giudicati dell'isola, che riuscissero a conquistare col loro aiuto.

(5) Sono notevoli per la loro importanza i patti riguardanti la instituzione di consoli genovesi nel giudicato Turritano per decidere le controversie dei loro concittadini, l'abolizione del dritto di *albi-*

a consulibus uel a potestate comunis Ianue qui pro tempore fuerint fuerit requisitum. In nomine Domini amen. Nos consules comunis Ianue Philipus Embriacus, Raimundus de Uolta, Symon de Bulgaro Precioal Aurie, Romus Oberti Spinule et Lanfranchus de turca pro comuni Ianue, et nomine ipsius comunis, de beneplacito quoque et auctoritate consiliatorum nostrorum, promittimus tibi Oberto Spinule nuncio Comite iudicis Turritani, et eius filii Marignani, super hoc constituto, recipienti nomine ipsorum, ac ceterorum filiorum suorum, quod eos de cetero habebimus et recipiemus in ciues et consuetudinem bonorum ciuium tam preteritorum quam presentium. Uniuersos homines suos et de eorum districtu de cetero personis et rebus ubique mari et terra et aqua sanos et naufragos saluabimus et custodiemus per nos et homines Ianue, et de districtu Ianue, quod hodie habet uel de cetero habebit contra omnes personas. Res quoque et auere prefati iudicis et filiorum eius ubique et in Ianua et eius districtu. per nos et homines nostri districtus saluum habebimus per omnia et securum. In Ianua et in districtu Ianue quod hodie habet uel de cetero habebit. homines prefati iudicis Turritani et filiorum eius libere uti et negociari permittemus, nec eos ulla dacita uel exactione seu superimpositione alicuius rei grauabimus, uel grauari faciemus, seu modo aliquo permittemus saluis in racionibus uicecomitum atque cabelle. Si forte ipsi homines sui salem Ianuam mitterent, uel defferrent, nullum deuetum faciemus uel fieri faciemus seu concedemus, quin homines prefati iudicis Turritani, et filiorum eius libere et absque ullo impedimento emere et extrahere possint de Ianua et eius districtu, quod hodie habet et de cetero habebit, ad terram iam dicti iudicis et filiorum eius deferendum quicquid uelint, nec eos aliquid emere uel uendere contra eorum uoluntatem cogemus. Item promittimus quod quotiens prefatus iudex uel nuncius eius et filiorum suorum milites uel gentem ad defensionem terre sue et recuperationem illius quam Pisani ei abstulerunt, nec non et ad Pisanos de Sardinea remouendos uoluerit transfretare, nos ipsis militibus et genti quamdiu steterint in Ianua, et deinde usque ad terram illam ubi descenderint in Sardineam, passagium et expensas uictus dari de proprio faciemus. Homines Ianue et de districtu Ianue cum negociationibus suis, que tamen in Sardineam necessarie uideantur, quandocumque et quotiescumque uoluerint, ad terram uel terras prefati iudicis et filiorum eius licenter ire et absque impedimento aliquo permittemus ex quo si qui milites iudicis et filiorum eius transfretare uoluerint, nobiscum fuerint concordati, si milites tamen uel gens aliqua ad eorum seruicium tunc debuerit transfretare immo ipsis concordatis dabimus operam et studium bona fide quod per homines Ianue de districtu Ianue ad terram uel terras ipsorum negociatio ad sufficientiam defferatur.

Nullam pacem nec treguam seu concordiam faciemus cum Pisanis uel comunitate aliqua seu persona, quin iamdictus iudex Turritanus et eius filii et homines et terra eorum per nos in ipsa ponantur et pacificentur. si in ea esse uoluerint. Si uero in ea esse recusauerint nichilominus ea que eis conuenimus et promisimus suo robore existentia inconcussa seruabimus et seruari faciemus. Si contingerit quod aliquis homo ipsius iudicis uel filiorum eius in Ianua uel eius districtu, quod hodie habet et de cetero habebit testatus uel intestatus decedat omnia bona ipsius que poterimus inuenire, nuncio uel nunciis ipsius uel ipsorum liberari et consignari faciemus, uel inde faciemus secundum uoluntatem defuncti, nec aliter de rebus defuncti nos intromittemus. Si uero naufragium passus fuerit, nos ad res ipsius recuperandas bona fide opem et consilium nostrum prestabimus, et que recuperari poterunt, eidem cui fuerint faciemus in integrum liberari deficiente ipso nuncio ipsius uel ipsorum sicut supradictum est. De lamentationibus illis, quas apud nos fecerint homines iudicis Turritani, uel filiorum eius racionem infra quadraginta continuos dies bona fide sine fraude faciemus, uel fieri faciemus, nisi quantum iusto Dei impedimento, aut licentia conquerentis, aut per dilationem legitime datam remanserit. Homines Ianue et de districtu Ianue quando se expedierint iuramento cogemus quod nullam rassam in comparandis rebus Sardorum, aut in rebus suis uendendis aliquatenus faciant uel componant. Consules quoque comunis Ianue uel potestates post nos intraturos iuramento cogemus quod predicta sicut et nos tenemur attendere et obseruare et nullatenus contrauenire teneantur, et quod alios post se uenturos inde iuramento compellant, et ipsi alios, et sic per temporis successionem usque in perpetuum, quamdiu iam dictus iudex et filii eius durauerint. De quinque uero in quinque annis renouabuntur iuramenta huius conuentionis tam per consules seu potestates comunis Ianue, qui pro tempore fuerint, quam per eorum consiliatores et per cintracum in publica concione super animam populi si tamen a iudice uel a filiis eius fuerit requisitum.

Atto Placentinus notarius sacri palatii prescriptum exemplum transcripsi et exemplificaui ab autenticis publicis in eadem carta scriptis duobus sigillis plumbeis pendentibus sigillatis, in uno quorum episcopi ymago ab umbilico superius, dextera manu signantis et leua ut uidebatur librum tenentis, et erant in medio ipsius sigilli infra interiorem circulum littere tales, uidelicet *S. Silus*, et in eius circumscriptione erat crux et littere tales *Ianuensis Archiepiscopus.* ab alia uero parte eiusdem sigilli erat forma cuiusdam ciuitatis, in cuius circumscriptione erat crux et littere tales, scilicet *Civitas Ianuensis.* In altero uero dictorum sigillorum erant circuli duo, et in exteriori erant aures hominis, et in medio intra circulum interiorem erat forma oculorum, nasi et oris, et in exteriori similiter erat guturis forma: ab altera quoque parte eiusdem sigilli erant similiter circuli duo, et in medio ipsorum circulorum erant puncti; in medio quoque ipsius sigilli erat crux et littere tales: *Comita Rege.* sicut in eis uidi et legi, nichil addito uel dempto, preter forte litteram uel sillabam, titulum seu punctum, et hoc causa abreuiationis uel melioris lecture, titulos in litteras, uel litteras in titulos permutando, ad que exempla corroboranda iussu domini Pegoloti Uguezonis de Girardinis Ianuensium potestatis subscripsi, autenticaui, et redegi in publicam formam.

naggio sulle successioni testate o intestate, e la rinunzia a qualunque lucro sopra i beni e gli effetti dei naufraghi. Ciò prova, che la civiltà e la umanità cominciavano a penetrare nei costumi delle parti contraenti.

CXXXVII *.

Ugone de Bassis, *re e giudice di Arborea, promette di proteggere e difendere, sia nelle persone che nelle cose, i Genovesi ch'esercitavano la mercatura nei suoi Stati, e promette pure ai medesimi di accordar loro nel suo giudicato molti vantaggi, benefizi e concessioni.*

(1192, 20 febbraio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, Cod. A. fol. 105. v.

In nomine domini amen. Ego Ugo quondam Ugonis de Bassis rex et iudex Arborensis consilio et auctoritate Raimundi de Turingia *barbani* (1) *mei*, quem meum in hoc casu curatorem elegi, convenio et promitto uobis Guillielmo Burono consuli comunis Ianue, pro vobis et sociis vestris consulibus comunis Ianue, quod deinceps per me et homines terre mee custodiam et saluabo universos homines Ianue, et de districtu Ianue, in terra, mari et aqua, sanos et naufragos bona fide in tota terra et districtu meo, quem nunc habeo vel habuero, et quod ipsos Ianuenses et de districtu Ianue, et res eorum manutenebo et defendam contra omnes personas, et ab eis omnem vim et iniuriam propulsabo. Si forte aliquis Ianuensis vel de districtu Ianue ante me reclamationem fecerit super aliquem mei iudicatus vel districtus, ego ei per bonam fidem iustitiam complere tenebor infra quadraginta dies post factam querimoniam, aut antea, si potero, bona fide, secundum Romanas leges (2) vel bonos usus terre mee, nisi quantum iusto Dei impedimento remanserit, aut licentia conquerentis, aut per dilationem legitime indultam, qui si terminum vel terminos constituerit, ad constitutum vel constitutos terminos semper tenebor usque ad completam iustitiam. Si vero, quod absit, aliquod lignum in tota terra vel districtu meo contingerit naufragari, et homines mei inde aliquid habuerint, ego illud totum per bonam fidem sine omni fraude faciam in integrum restaurari, et insuper si per aliquem perdentium inde versus aliquem terre et districtus mei querimonia facta fuerit, ego ablata restitui faciam, et nichilominus vindictam inde facere tenebor (3). Item convenio vobis Guillielmo Burono consuli Ianue, pro vobis et sociis vestris consulibus ianuensis urbis, et pro comuni et civibus Ianue vobis sub stipulatione promitto, quod universum debitum comunis et civium Ianue, quod debitum in curia consulum Ianue de placitis rationabiliter ostensum fuerit comune et cives Ianue recipere debere in Arborea, tali modo persolvam, scilicet quod dabo annuatim consulibus et comuni Ianue, aut eorum certo nuntio uel nuntiis medietatem totius introitus seu recolte atque redditunm, qui vel que spectant ad regnum Arboree, et ad *peculiare meum* (4), quocumque modo fiat, sive per venditionem curatoriarum, armentariarum, maioriariarum, piscariarum, kerchitoriarum, venationum, vel quocumque modo potest excogitari quod aliquid pecunie recolligam ego, vel pro me alius in regno et iudicatu Arboree (5); aut in consulum comunis electione libras mille denariorum Ianue annuatim quousque debita universa comunis vel civium Ianue per omnia et in integrum fuerint exsoluta (6). Nuncios et nuncium, quem quosve consules comunis Ianue ordinaverint in Sardineam pro collectis et introitibus suorum debitorum, salvabo et custodiam contra omnes personas, nec eis fortiam aut violentiam seu iniuriam de introitibus illis faciam, aut fieri ullo modo consentiam, sed libere eos pro eorum velle introitus omnes ipsos recolligere, et pro beneplacito suo habere concedam. Item do comuni Ianue in loco qui dicitur *portus ianuensis in Arestano* (7) tantam terram que large sufficiat ad fabricandas ibi butegas centum cum suis curtis, quibus se recipere possint mercatores Ianue, et cum rebus suis manere. Et si Ianuenses impetraverint a Domino Apostolico ut habeant ecclesiam in portu illo, ego dabo eis tantam terram in illo portu que large sufficiat ad ipsam ecclesiam fabricandam cum cimiterio, et domibus et cum curte sacerdotis et clericorum ipsius ecclesie. Et dabo ipsi ecclesie tantas possessiones, unde possit unus sacerdos cum uno clerico et uno serviente victum et vestitum habere. Item dabo archiepiscopo Ianue talem curiam in terra mea Arboree cum totidem servis, et tanta possessione, qualis est illa curia quam habet in Arborea pisanus archiepiscopus. Si forte contingerit quod Ianuensis aliquis in tota terra mea moriatur, non liceat mihi ex bonis ipsius quicquam habere, nec ego ex bonis illius aliquid violenter auferam vel auferri faciam, immo dentur bona illius sicut defunctus ipse iudicaverit. Si vero Ianuensis in terra mea intestatus decesserit, non liceat mihi bona illius accipere, sed in potestate duorum vel trium ex melioribus Ianuensibus qui fuerint in terra mea eis dari faciam et consignari Ianuam adducenda, et consulatui Ianue danda et consignanda. Ad horum omnium confirmationem faciam archiepiscopum, episcopos, abbates, priores, liberos, servos, capitaneos Arborensis iudicatus iurare, quod ex parte sua conventionem hanc observabunt, et sine fraude operam et studium adhibebunt, quod ego hec omnia adimpleam et illibata observem. Quod si contrafecero, mihi amplius consilium aut auxilium non dabunt. Predicta itaque omnia prememoratus iudex Ugo observare et complere iuravit, sacrosanctis evangeliis corporaliter tactis, et de quarto in quartum annum hoc iuramento firmabit, semper infra quintum decimum diem postquam ipse inde per consulatum comunis Ianue, vel eius nuntio, aut certis litteris comunis sigillo sigillatis monitus fuerit, et quod castella regni et iudicatus Arboree de potestate castellanorum Ianue non auferet, aut auferri consentiat, imo ad ea tenenda opem et consilium

(1) Mio zio.

(2) Dunque la principale legislazione vigente in Arborea sul finire del secolo XII. era quella derivata dal dritto romano, in mancanza del quale venivano le consuetudini *(boni usus)* del paese.

(3) Ugone si assumeva l'obbligo, non solamente di far restituire le robe dei naufraghi, ma eziandio di castigare coloro che se le avessero appropriate.

(4) *Ad peculiare meum*, vale a dire *al mio patrimonio particolare:*

(5) Quest'altre, od altri che potevano fare in Arborea le collette per Ugone, ed a nome di Ugone, erano forse i Catalani, i quali erano andati in Sardegna per sostenere le di lui ragioni al GIUDICATO.

(6) Indubitatamente la maggior parte dei debiti, che Ugone prometteva pagare al comune di Genova, era quella lasciata da Barisone re di Sardegna.

(7) Il *porto genovese* in Oristano fu così appellato, perchè i Genovesi principalmente vi approdavano con le loro galee, e vi faceano frequente commercio.

suum prestabit. Acta sunt hec in ecclesia Sancte Marie de Arestano, in basilica videlicet Sancti Michaelis, in presentia domini Iusti archiepiscopi Arboree, Raimundi de Turrigia, Raimundi filii eius, Raimundi de Guelfo, Guillielmi de Sagardia, Raimundi de Odana, atque Bernardi de Anglarola, et Pontii de Falco, anno dominice nativitatis millesimo centesimo nonagesimo secundo, indictione nona, xx die februarii.

Ego Ottobonus imperialis aule notarius rogatus scripsi.

CXXXVIII *.

Atto di compromesso fatto da Pietro I giudice di Arborea, e da Ugone di Bas nella persona di Guglielmo Burono console del comune di Genova per definire le loro questioni sul giudicato di Arborea, e lodo dato sulle medesime dal console suddetto.

(1192, 20 febbraio).

Dall'Archivio Ducale di Genova.

Qualiter Petrus iudex Arbor. et Ugo de bas compromiserunt se in W.mum buronum consulem comunis Ianue, et sententia de predictis (1).

In nomine omnipotentis et eterni dei amen. Petrus dei gratia iudex Arborensis filius quondam Baresoni iudicis Arboren. et Ugo filius quondam Ugonis de bas, qui olim poncet nominabatur consilio et auctoritate Raimundi de turingia maioris quem in hoc casu suum curatorem elegit, quemque Guillelmus buronus consul comunis Ianue et iudex ordinarius ei confirmavit et dedit, comuni concordia et beneplacito, compromiserunt in Guillelmum buronum consulem Ianue de omnibus discordiis et controversiis que inter eos vertebantur aliquo modo et de omnibus actibus et negotiis ad regnum et iudicatum Arboree pertinentibus aliquo modo. Et de debitis que comune Ianue et cives eiusdem civitatis recepturi sunt in Arborea; quod stabunt in ambo quisque uidelicet illorum pro se in eo quod inde iudicabit et ordinabit, et sententiam quam ipse Guillelmus inde promulgaverit firmam tenebunt et observabunt modis omnibus illibatam. Sicque et Petrus ipse sacrosanctis evangeliis corporaliter tactis iuravit. Et Ugo predictus et eiusdem curatoris sui auctoritate iuravit sacrosanctis evangeliis corporaliter tactis. Quare ego W. Buronus consul comunis Ianue contemplando bonum pacis et concordie, et cupiens quod regnum et iudicatum Arboree et eius membra in tranquillitate et pace diu debeant permanere, hanc fero et promulgo sententiam, et ut infra legitur ordino servari. Videlicet quod Petrus predictus et prenominatus Ugo veram inter se et inviolatam pacem in perpetuum observent. Item laudo et ordino atque constituo quod comune Ianue urbis admodo consequatur et habeat per singulos annos medietatem in integrum totius recolte et introitus atque reddituum omnium arborensis regni et iudicatus, de eo videlicet quod inde ipsi Petro et Ugoni supradictis aliquo modo pervenerit, quousque comune Ianue et cives ipsius civitatis de omnibus

(1) Donde procedessero i dritti di Ugone sul GIUDICATO di Arborea non è così facile definirlo con certezza. Nel mio DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI SARDI ILLUSTRI (Torino, tip. Chirio e Mina, 1837-38, Vol. III, art. Ugone II, pag. 266-267-68-69-70 in not.), tentai darne una qualche probabile spiegazione, benchè non avessi sott'occhio i molti documenti, che progressivamente andavo raccogliendo, e che ora pubblico nel presente CODICE. Tuttavia la disamina dei documenti nuovi venuti a mie mani dopo la pubblicazione di quel DIZIONARIO, non mi porge motivo a recedere dal complesso delle prime mie congetture, le quali compendierò brevemente in questa nota, rimandando sul resto il lettore al luogo e luoghi sopra citati del ridetto DIZIONARIO. Io penso adunque, che Ugone di Bas, soprannomato *Poncet*, padre dell'altro Ugone, di cui nel presente atto, sia lo stesso Ugone *visconte e figlio di Gherardo*, il quale nel 1157 (stil. pis. corrispond. al 1156) insieme con Pellario di Gualando andò da Catalogna ad Oristano per presentare a Barisone re di Arborea l'anello nuziale a nome di Agalbursa, e fu presente e sottoscrisse l'atto di donazione delle ville di BIDONÌ, S. TEODORO e OIRATILI fatta dal suddetto Barisone alla futura sua sposa. Anzi non sono alieno dal credere, che il Raimondo *de Turri*, il quale firmò pure come teste l'accennata donazione sia lo stesso Raimondo *di Turingia* seniore, che figura in quest'atto nella qualità di curatore di Ugone II. Nel mentovato luogo del mio DIZIONARIO BIOGRAFICO ho poi addotte le ragioni, per le quali è assai probabile e quasi certo che l'Ugone, *visconte e figlio di Gherardo* fosse stretto congiunto di Agalbursa; e perciò stimo inopportuno ripeterle al presente. In quanto poi ai dritti di Ugone II sul giudicato di Arborea, o parte del medesimo, ecco quali sono le mie congetture. Dopo la morte di Barisone re di Sardegna, i di lui successori ed eredi erano tenuti, in virtù di detta donazione, al pagamento a favore di Agalbursa di ventimila soldi lucchesi nel termine preciso di un anno, un mese ed un giorno. Non adempiendosi verso di lei a questa condizione, Agalbursa era autorizzata a ritenere a titolo pignoratizio, ed a sfruttare le tre ville donate, le quali con tutte le loro appartenenze di salti, di boschi, di prati, orti, vigne, campi, ecc. costituivano una porzione assai estesa del giudicato Arborense. Dippiù nella stessa donazione era comminata la penale di mille libre d'oro a chiunque degli eredi e successori di Barisone molestasse Agalbursa, o suoi eredi e successori, nella pacifica possessione delle tre ville donate. Ora è manifesto per l'istoria, che dopo la morte di Barisone, accaduta sul finire del 1185, o nel principiare del 1186, il di lui figlio Pietro I, che gli succedette nel trono, o non volle, o non potè adempire verso Agalbursa agli obblighi impostigli dalla donazione del 1157, impedito tra le altre cose dagli enormi debiti verso il comune di Genova lasciati da suo padre. Quindi vediamo Agalbursa col suo nipote Ugone ricovrarsi in Genova, e stringere nell'8 ottobre 1186 convenzione co' Genovesi, onde far valere i propri dritti nel giudicato di Arborea (Ved. sopr. cart. N.° CXVII*), senza che in tale atto si faccia menzione veruna di dritti somiglianti del di lei nipote. Ciò prova, che non le erano stati sborsati da Pietro I i ventimila soldi lucchesi, che egli l'avea respinta dalla possessione e dalla goldita delle tre ville donate, e che per conseguenza non solo dovea reintegrarla di questi suoi dritti, ma pagarle eziandio la penale di mille libre d'oro. Dopo quest'atto del 1186 non troviamo più documento veruno, che riguardi direttamente o indirettamente Agalbursa; e soltanto nel 20 febbraio 1192, così nel presente, come nell'altro atto che lo precede, troviamo il di lei nipote Ugone, che vuol rivendicare gli stessi dritti sul giudicato di Arborea già vantati dalla sua zia. Dunque in quest'anno 1192 Agalbursa non vivea più, e le di lei ragioni, o per testamento, o per altro atto legittimo anteriore alla di lei morte, erano trapassate nella persona di Ugone, il quale allora toccava appena l'età di tredici anni. Queste ragioni consistevano: 1.° nella proprietà delle tre ville donate ad Agalbursa nel 1157 con tutte le vastissime loro pertinenze e dotazioni: 2.° nei frutti e redditi delle medesime decorsi già da sei anni, cioè dal 1185, o 1186, tempo della morte di Barisone re di Sardegna: 3.° nella penale di mille libre d'oro incorsa da Pietro I di Arborea. Quindi si comprende facilmente, perchè nel lodo di Guglielmo Burono sia stata data ad Ugone una parte uguale a quella che fu assegnata al suddetto Pietro I nel giudicato di Arborea. Se a queste congetture si vorrà poi aggiungere l'altra non meno probabile di qualche disposizione testamentaria di Barisone re di Sardegna a favore di Agalbursa, o anche del di lei nipote Ugone, ch'egli pure chiamava *suo nipote*, e preponeva, benchè minorenne, al governo onorifico di dritto di due importanti *Incontrade* del suo regno (Ved. sopr. cart. CXIII*), potrà ciascuno persuadersi facilmente, che non si allontanò, nè si allontana molto dal vero la mia opinione sull'origine dei dritti di Ugone al giudicato di Arborea. E forse la scoperta di nuovi documenti, che sono finora ignorati, la porrà col tempo in maggiore evidenza, se vi sarà fra' Sardi chi vorrà continuare con diligente affetto la ricerca e la illustrazione delle antiche memorie patrie, delle quali io mi sono occupato, sebbene con impari forze, nel presente CODICE DIPLOMATICO.

debitis que recepturi sunt in regno et iudicatu Arboree solutionem integram fuerint consecuti. Residuum vero ipsi Petrus et Ugo supradicti equaliter habeant. Solutis vero debitis prenominatis, predictus Petrus vel eius nuncius medietatem reddituum omnium et introituum atque recolte arborensis regni et iudicatus consequatur et habeat. Et prenominatus Ugo alteram medietatem vel eius missus in integrum habeat et consequatur. Item statuo et iudico quod quando Petrus et Ugo predicti fuerint simul in aliqua parte regni et iudicatus Arboree, quod cause omnes et placita atque contentiones arborensis regni et iudicatus ante eos fiant et veniant; et quod ipsi eas audire et examinare et terminare debeant tanquam domini et iudices Arboree. Quando vero predictus Ugo absens fuerit, liceat predicto Petro causas et contentiones omnes que ante eum fient et venient, tam criminales quam civiles audire et diffinire, non obstante absentia Ugonis predicti; ita tamen quod medietatem totius quod inde ipsi Petro aliquo modo pervenerit ipse Ugo vel missus eius in integrum consequatur. Quando vero predictus Petrus absens fuerit, liceat Ugoni predicto causas omnes et contentiones que ante eum fient et venient, non obstante predicti Petri absentia, tam criminales quam civiles audire et diffinire: ita tamen quod medietatem totius quod inde ipsi Ugoni aliquo modo pervenerit, Petrus ipse vel eius missus in integrum consequatur. Item sanctio et ordino quod castella omnia et munitiones regni et iudicatus Arboree in potestatem meam et comunis Ianue dentur et consignentur, et quod in meam potestatem et comunis Ianue debeant permanere, et ego ea guarnire pro comuni Ianue debeam et retinere, ad expensas tamen predictorum Petri et Ugonis, tam et de soldis castellanorum et servientium, quam victualium. Si vero, quod deus advertat, contingerit quod predictus Petrus contra hec facere vel contravenire presumpserit, aut hec non observaverit, tunc comune Ianue castella omnia in potestate predicti Ugonis vel eius certi missi dabit et consignabit; si tamen Petrus ipse offencionem illam et malum in ordinamento consulatus comunis Ianue non emendaverit et satisfecerit inde infra menses duos, postquam de offensione illa vel foris facto liquido constiterit consulibus comunis Ianue. Si vero, quod deus advertat, contingerit quod supradictus Ugo contra hec facere vel contravenire presumpserit, aut hec non observaverit, tunc comune Ianue castella omnia in potestate predicti Petri vel eius certi missi dabit et consignabit; si tamen Ugo ipse offensionem illam et malum in ordinamento consulatus comunis Ianue non emendaverit et satisfecerit inde infra duos menses, postquam de offensione illa vel foris facto liquide constiterit consulibus comunis Ianue. Si forte predictus Petrus sine legittimo herede de se nato obierit, tunc regnum totum et terra Arboree Ugoni predicto vel eius heredi superstiti legittime de se nato perveniat, et suum sit. Preterea laudo et ordino quod quando Ugo predictus annos XIIII expleverit, hec teneatur iuramento firmare infra mensem unum postquam ipse inde ab ipso iudice Petro predicto monitus fuerit. Et insuper postquam ipse Ugo anno XX excesserit, id ipsum facere teneatur infra mensem unum, postquam ipse inde a predicto Petro vel eius misso fuerit appelatus. Insuper iniungo Ugoni supradicto sub debito iuramenti, ut quando ipse quatuordecim annos expleverit, quod teneatur conventionem et pactum quod fecit consulatui et comuni Ianue de negotiis et debitis Arboree iuramento firmare infra quintam decimam diem postquam ipse inde per consulatum comunis Ianue aut eius nuntio, aut certis litteris comuni sigillo sigillatis monitus fuerit. Et insuper postquam ad etatem viginti annorum pervenerit id ipsum facere teneatur infra quintam decimam diem postquam ipse inde per consulatum comunis, aut eorum nuntio, vel certis litteris comuni sigillo sigillatis monitus fuerit. Et insuper postquam ipse viginti quinque annos expleverit, id ipsum teneatur iuramento solemni confirmare infra quintum decimum diem, ex quo ipse inde per consulatum comunis Ianue, aut eius nuntio, vel certis litteris comuni sigillo sigillatis fuerit appelatus. Premisso itaque iuramento amborum, quo se se salvare et custodire, et hec omnia observare, et firma et illibata tenere osculo pacis inter se ad invicem dato tactis sacro sanctis evangeliis corporaliter iuraverunt, tunc Guillelmus buronus Ianue consul hec ad memoriam in posterum conservandam, omnemque ambiguitatem de medio expellendam, per manum publicam scribi iussit, et sigilli sui auctoritate muniri. Acta sunt in ecclesia Sancte Marie de Arestano, in basilica videlicet Sancti Michaelis, que dicitur paradisus, in presentia domini Iusti archiepiscopi Arborensis, Raimundi de Gulgo, Raimundi de turingia iunioris, Guillelmi de Sagardia, Bernardi de anglarola, Raimundi de ongana, Poncii de falco, et Capellani de Sagardia, anno dominice nativitatis millesimo centesimo nonagesimo secundo, indict. nona *et secundum quosdam decima*, XX die februarii (1).

Ego Otobonus imperialis aule notarius precepto suprascripti consulis et rogatu presentium scripsi.

(Non erat sigillo aliquo munita, licet contineatur in ipsa).

Ego Atto Placentinus notarius sacri palacii hoc exemplum ab autentico manu quondam Ottoboni notarii scripto transcripsi et exemplificavi, sicut in eo per omnia vidi et legi, nihil addito vel dempto, preter forte litteram, vel sillabam, titulum seu punctum, et hoc causa abreviationis vel melioris lecture litteras in titulos, vel titulos in litteras permutando; ad quod exemplum corroborandum iussu domini pegoloti uguezonis de girardino Ianue potestatis subscripsi.

(1) La sostanza del presente lodo è la seguente: 1.° che fosse perpetua ed inviolabile pace tra Pietro I di Arborea e Ugone di Bas: 2.° che la metà intera dei redditi di tutto il giudicato di Arborea si riscuotesse dal comune di Genova fino all'integrale rimborso dei suoi crediti; e l'altra metà fosse divisa in due parti uguali tra Pietro e Ugone, i quali dividerebbero eziandio in due parti uguali la metà attribuita al comune di Genova, tostochè li detti suoi crediti fossero soddisfatti: 3.° che Pietro e Ugone, trovandosi insieme presenti in qualunque luogo di Arborea, amministrassero pure insieme la giustizia; e che in assenza dell'uno l'amministrasse l'altro, riservando però all'assente la metà dei proventi: 4.° che tutte le castella con le munizioni del giudicato rimanessero in potere del comune di Genova, e fossero vettovagliate a spese dei due compromittenti, a quello dei quali fosse osservante dei patti sarebbero quelle castella rimesse, se l'altro li infrangesse: 5.° che morendo Pietro I senza eredi legittimi, tutto il regno di Arborea dovesse pervenire a Ugone, o ai suoi legittimi eredi superstiti: 6.° finalmente che Ugone dovesse raffermare con giuramento in tre diversi tempi, cioè appena compiti gli anni quattordici, gli anni venti, e gli anni venticinque, non solamente le disposizioni e condizioni del presente lodo, ma eziandio la convenzione ch'egli avea firmato nello stesso giorno 20 febbraio 1192, promettendo di pagare al comune di Genova i debiti del regno di Arborea (Ved. sopr. cart. N.° CXXXVII.)

CXXXIX *.

Pietro I, re e giudice di Arborea, promette di rendere giustizia ai Genovesi nei suoi Stati, di restituire gli effetti dei naufraghi, di pagare i suoi debiti verso il comune e i cittadini di Genova, di dar loro nel porto genovese presso Oristano il sito per edificarvi cento botteghe ed una chiesa, rinunzia al dritto di albinaggio, *e si obbliga di rinnovare in ogni quadriennio la presente convenzione* (1).

(1192, 20 febbraio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 99. v., e *Gen. Cat. Doc. ant.*, mazz. 2.

In nomine Domini amen. Ego Petrus Dei gratia rex ac iudex Arborensis filius quondam Baresoni regis et iudicis Arborensis convenio et promitto vobis Wllielmo Burono consuli comunis Ianue pro vobis et sociis vestris consulibus comunis Ianue, quod deinceps per me, et homines terre mee, custodiam et saluabo universos homines Ianue et de districtu Ianue in terra et mare et aqua sanos et naufragos bona fide in tota terra et districtu meo, quam nunc habeo uel de cetero acquisiero. Si forte aliquis Ianuensis uel de districtu Ianue ante me reclamationem fecerit super aliquem mei iudicatus seu districtus, ego ei per bonam fidem iusticiam tenebor complere infra quadraginta dies post factam querimoniam, aut ante si potero bona fide secundum leges romanas uel bonos usus terre mee, nisi quantum iusto Dei impedimento remanserit, aut licentia conquerentis, aut per dilationem legitime indultam, qui si terminum uel terminos constituerit ad constitutum, uel constitutos terminos semper tenebor usque ad completam iustitiam. Si uero quod absit lignum aliquod in tota terra uel districtu meo quod habeo uel habuero contingerit naufragari et homines mei inde aliquid habuerint, ego illud totum per bonam fidem sine omni fraude faciam in integrum restaurari, et insuper si per aliquem perdentium inde aduersus aliquem terre uel districtus mei querimonia facta fuerit, ego ablata restitui faciam et nihilominus uindictam inde facere tenebor. Item conuenio uobis Wllielmo Burono consuli Ianue pro vobis et sociis vestris consulibus ianuensis urbis et pro comuni et ciuibus ianuensibus vobis sub stipulatione promitto, quod uniuersum debitum comunis et ciuium Ianue, quod debitum in curia consulum Ianue de placitis per racionem ostensum fuerit me debere persoluere tali modo persoluam, scilicet quod dabo annuatim consulibus et comuni Ianue, aut eorum certo nuncio uel nunciis medietatem totius introitus seu recolte atque reddituum, qui uel que spectant ad regnum Arboree; et ad peculiare meum quocumque modo fiat, siue per ueuditionem curatoriarum, armentariarum, maioriarum, piscariarum, kerkitariarum, uenationum, uel quocumque modo potest excogitari quod aliquid pecunie recolligam ego uel per me alius in regno et iudicatu Arboree. Quam siquidem medietatem recolte predicte et introitus atque reddituum, nuncio uel nunciis comunis Ianue uiolenter seu aliquo modo non auferam, nec auferri consentiam, immo ad medietatem ipsius recolte et introitus atque reddituum firmiter retinendam, et non auferendam nuncio uel nunciis ipsis consilium et ausilium meum pro posse meo prestabo. Et insuper dabo comuni Ianue singulis annis libras quinquaginta denariorum Ianue de mea medietate, quousque debitum et debita uniuersa fuerint in integrum exsoluta. Quo debito soluto dabo similiter annuatim comuni Ianue libras centum eiusdem monete. Item do comuni Ianue in loco qui dicitur portus ianuensis in Aristano tantam terram que large sufficiat ad fabricandas butegas centum ibi cum suis curtis, quibus se recipere, et cum mercationibus suis possint manere mercatores ianuenses. Et si ipsi Ianuenses impetraverint a Domino Apostolico ut habeant ecclesiam in portu illo, ego dabo eis tantam terram in portu illo, que large sufficiat ad ipsam ecclesiam fabricandam cum cimiterio et domibus, et cum curte sacerdotis et clericorum ipsius ecclesie. Et dabo illi ecclesie tantas possessiones, unde possit unus sacerdos cum uno clerico et uno seruiente uictum et uestitum habere; preterea quia sum uassallus et civis ianuensis domino archiepiscopo Ianue dabo talem curiam in terra mea Arboree, cum totidem seruis, et tanta possessione qualis est illa curia quam habet in Arborea Pisanus archiepiscopus. Si forte contingerit quod Ianuensis aliquis in terra mea morietur, non liceat michi ex bonis ipsius quicquam habere nec ego ex bonis illius aliquid violenter auferam, uel auferri faciam, immo dentur bona illius, sicut defunctus ipse iudicauerit. Si uero Ianuensis aliquis in terra mea intestatus decesserit, non liceat michi bona illius accipere, sed in potestate duorum uel trium ex melioribus Ianuensibus qui in terra mea fuerint, ei dari faciam et consignari Ianue adducenda et consulatui Ianue danda et consignanda. Item promitto vobis, quod Ianuenses omnes et de districtu ianuensi manutenebo et defendam, et res eorum contra omnes personas, et ab eis omnem uim et iniuriam propulsabo. Ad horum omnium confirmationem faciam iurare archiepiscopum, episcopos, abbates, priores, liberos, seruos, capitaneos Arborensis iudicatus, quod ex parte sua conuentionem hanc obseruabunt, et sine fraude operam et studium adhibebunt, quod ego hec omnia adimpleam et illibata obseruem. Quod si contra fecero michi amplius consilium uel ausilium non dabunt; predicta itaque omnia prememoratus iudex Petrus obseruare atque complere iurauit sacro sanctis euangeliis corporaliter tactis. Ut autem hec in posterum liqueant, ipse Petrus iudex fecit ea per manum publicam anotari et sigilli sui auctoritate muniri. Item iurauit ad sancta Dei euangelia Petrus Arborensis predictus, quod hec omnia iuramento firmabit de quarto in quartum annum semper infra quintum decimum diem, postquam ipse inde per consulatum comunis Ianue uel nuncio suo aut certis litteris comuni sigillo sigillatis monitus fuerit, et quod castella regni Arboree de potestate castellanorum Ianue non auferet aut auferri consentiet, immo ad ea tenenda ipsis

(1) La presente convenzione è somigliante a quella segnata nello stesso giorno 20 febbraio 1192 da Ugone di Bas (Ved. sopr. cart. N.° CXXXVII*), ed è una rinnovazione complessiva delle precedenti convenzioni, che il medesimo Pietro I di Arborea avea segnato col comune di Genova nel 29 maggio 1188, e nel 7 febbraio e 29 maggio 1189 (Ved. sopr. cart. N.i CXXV*, CXXVIII*, CXXXII* e CXXXIII*).

castellanis opem et consilium prestabit. Acta sunt hec in ecclesia Sancte Marie de Aristano, in basilica uidelicet Sancti Michaelis, que dicitur paradisus, in presentia donni Iusti archiepiscopi Arboree, Raimundi de Ongana, atque Bernardi de Anglarola et Poncii de Falco, anno dominice natiuitatis millesimo centesimo nonagesimo secundo, indicione nona, vigesimo die februarii; ego Ottobonus imperialis aule notarius rogatus scripsi.

Ego Atto Placentinus notarius sacri palatii hoc exemplum transcripsi et exemplificaui ab autentico publico manu quondam Ottoboni notarii scripto sicut in eo uidi et legi nichil addito uel dempto, preter forte litteram uel sillabam titulum seu punctum, et hoc causa abreuiationis seu melioris lecture, scilicet in titulos litteras et titulos in litteras permutando, quod autenticum erat plumbea bulla pendenti bullatum, in qua erat ab una parte forma hominis sedentis in cathedra tenentis in dextera baculum siue uirgam cum cruce in sumitate, in cuius circuscriptione erat crux et littere tales. Petrus Iudex Arvorensis. ab altera vero parte eiusdem sigilli erant in medio per lineas littere tales. Anno Dñi CIↃ. C.LXXXV. M. SS. MAIO. In circumscriptione erat crux et littere tales. Principium Regni Judicis Petri Arvorensis. Ad quod exemplum corroborandum iussu domini Pegoloti Uguezonis de Girardino Iannuensium potestatis subscripsi et reduxi in publicam formam.

CXL *.

Formola del giuramento, che doveano prestare al comune di Genova gli arcivescovi, vescovi, abati, priori, maggiorenti, uffiziali, ed altri liberi uomini del giudicato di Arborea, secondo i patti convenuti, e le promesse fatte a detto comune con la carta precedente da Pietro I giudice e re di Arborea.

(1192, 20 febbraio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, Cod. A. fol. 110 v.

In nomine Domini amen. Ego talis iuro ad sancta Dei evangelia, ki dabo adiutorium et consilium, et in cantum potero a domino Petrus rex et iudex Arboree, quod ipse attendat omnia pactum et conventum, quos ipse iuravit et convenit a consulibus Ianue, et a Nicola Lecanuptias legatus eorum consulum, et comunis Ianue. Et si istius iudex non attendent isto suprascriptu, et iuramento quod fecit, ego dabo opera et consilium, quod ipse plus quam citius poterit tornare fecerim ad istum conventum k'est suprascriptum. Et si hoc non fecisset, ego nolli dabo ad ipsum iudici nin adiutoriu nin consilium de custo factu, qui est suprascriptum in perpetuum. Et omnes homines ki dessa compania de Ianua venerit in Arborea, et ad ipsum maior qui venerit in Arborea pro recipere negotia Ianue, ego per me salvu et securo lu fazo personis eius et rebus a posse meo, et in vita istius iudicis, et si vixero post mortem eius. Et si aliqua persona voluerit eis offendere, vel offendere faciat, o in personis, o in rebus, ego a posse meo dabo adiutorium et consilium, ut non offendatur. Hec omnia observabo bona fide, et sine fraude et malo ingenio.

CXLI *.

Raimondo di Turrigia, curatore di Ugone II re e giudice di Arborea, a di lui nome, Raimondo di Gulgo, Guglielmo di Sagardia, e Bernardo di Anglarola a proprio nome, e pei loro compagni, promettono a Guglielmo Burono, console del comune di Genova, di consegnare a quest'ultimo il castello di Serla *nel partirsene da Sardegna.*

(1192, 1 marzo).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, Cod. A. fol. 106.

Nos Raimundus de Turrigia pro me et Ugone filio quondam Ugonis de Bassis rege et iudice Arboree, cuius curator sum in hoc casu ab eo electus et constitutus, et Raimundus de Gulgo frater eius, nec non Guillielmus de Sagardia, et Bernardus de Anglarola pro nobis et sociis nostris, et omnibus de comitiva nostra convenimus, atque sub stipulatione promittimus vobis Guillielmo Burono consuli comunis Ianue, quod per totum mensem madii proxime venientem, aut ante, si antea de Sardinea discedemus, dabimus et consignabimus domino Iusto archiepiscopo Arborensi, quem vestrum in hoc casu procuratorem et missum constituistis, et comunis Ianue, castellum Serle [1] cum omnibus pertinentiis suis ad habendum et tenendum pro comuni Ianue, et garniendum sicuti alia castella regni et iudicatus Arboree, et quod castellum ipsum, cuius copiam nobis facitis, pro salvamento personarum et rerum nostrarum, ad honorem et fidelitatem comunis Ianue custodiemus et salvabimus et defendemus, ac manutenebimus contra omnes personas, quamdiu in Sardinea fuerimus. Quod si non fecerimus, et ut supra legitur non observaverimus, tunc pars tota, et rationes, et iura, que Ugo predictus, cuius curator ego Raimundus de Turrigia sum, habet in regno et iudicatu Arboree, comunis Ianue sint, et inde vobis et comuni Ianue fidem facimus, ut ea comune Ianue habeat et teneat, et faciat quicquid voluerit nomine proprietatis. Et hec omnia uti prelegitur nos omnes, et Ugo predictus pariter, tactis sacrosanctis evangeliis corporaliter iuravimus. Possessionem quoque et dominium eiusdem castelli cum pertinentiis et rationibus suis omnibus vobis et domno archiepiscopo Arboree predicto misso et procuratori vestro et comuni Ianue tradimus. Actum in Sardinea, videlicet apud Salavanum, testibus Symone Vento, Idone de Carmadino, atque Beiano et Andrea de Senagugia, et Petro iudice Arboree, anno dominice

(1) Già da quattro anni avanti, cioè fin dal 16 luglio 1188 Papa Clemente III avea scritto ai cardinali di S. Cecilia, e di S. Maria in via lata, suoi Legati, che facessero restituire ai Genovesi questo castello ingiustamente ritenuto da un giudice di Sardegna, il quale era Ugone di Bas (Ved. sopr. cart. N.° CXXVI*).

nativitatis millesimo centesimo nonagesimo secundo, indictione nona, kalendis martii.

Ego Ottobonus imperialis aule notarius rogatus scripsi.

CXLII.

Elenco degli arcivescovadi, vescovadi, giudicati, chiese e monisteri di Sardegna sottoposti al peso dell'annuo canone verso la Chiesa Romana, redatto da Cencio Camerario.

(1193, ...)

Dal Muratori, *Antiq. ital.*, Tom. V Dissert. LXIX. col. 894-895.

SARDINIA.

In archiepiscopatu Calarensi. Archiepiscopus,	IV. libras argenti.
In episcopatu Sulcitano. Episcopus,	II. libras argenti.
Monasterium Sancti Saturnini,	II. libras argenti.
In episcopatu Doliensi, Episcopus,	II. libras argenti.
In episcopatu Suellitano. Episcopus,	II. libras
In episcopatu Barbariensi. Episcopus,	II. libras argenti.
Ecclesia Sancti Saturnini,	II. libras argenti.
In archiepiscopatu Turritano. Archiepiscopus,	IV. libras argenti.
Iudex Turritanus,	IV. libras argenti singulis annis.
In episcopatu Sorrensi. Episcopus,	II. libras argenti.
In episcopatu Plovacensi. Episcopus,	II. libras argenti.
In episcopatu Ampuriensi. Episcopus,	II. libras argenti.
In episcopatu Gisarcensi. Episcopus,	II. libras argenti.
In episcopatu de Phagi. Episcopus,	II. libras argenti.
In episcopatu Castrensi, Episcopus,	II. libras argenti.
In episcopatu Ozanensi. Episcopus,	II. libras argenti.
In episcopatu Bosensi. Episcopus,	II. libras argenti.
Abbas de Sacharia,	II. libras argenti.
Monasterium de Plaiano,	II. libras argenti.
Monasterium de Tergo,	II. libras argenti.
Prior de Saluenero,	unam libram argenti.
In archiepiscopatu Arborensi. Archiepiscopus,	IV. libras argenti.
Iudex Arborensis,	MC. bisantios auri singulis annis.
In episcopatu Usellensi. Episcopus,	II. libras argenti.
In episcopatu Sancte Iuste. Episcopus,	II. libras argenti.
In episcopatu de Terra Alba. Episcopus,	II. libras argenti.
Ecclesia Sancti Michaelis de Monte Arculenti,	IV. massemutinos.
Ecclesia Sancti Thome de Arkitano,	IV. massemutinos.
In episcopatu Civitatensi, qui est domini Pape. Episcopus,	II. libras argenti.
In episcopatu Galtellensi, qui est domini Pape (1). Episcopus,	II. libras argenti.
Iudex Gallurensis,	II. libras argenti.

(1) L'aggiunta *qui est Domini Papae* applicata nel presente documento ai soli vescovadi di CIVITA e di GALTELLÌ indica, a mio credere, la dipendenza di queste due sedi vescovili dall'arcivescovo di Pisa, nella sua qualità di Metropolita, la quale precedette l'altra di Primate e Legato Pontificio in Sardegna accordata allo stesso arcivescovo nel 1198 da Papa Innocenzo III (Ved. infr. cart. N.° CXLIV).

CXLIII *.

Pietro I, giudice di Arborea, dona alla canonica di S. Lorenzo di Genova lire venti di denari genovesi, annualmente ed in perpetuo, da pagarsi nel giorno della festività di S. Pietro Apostolo, e ciò per l'amicizia sua con gli uomini di Genova, e pel riposo delle anime di suo padre e di suo fratello.

(1195, 27 aprile).

Dall'Archivio della Chiesa di S. Lorenzo di Genova.

In nomine Domini amen. Ego iudice Petrus darboree. cum boluntate de deus et de sancta maria. et omnibus sanctis et cum boluntate dessa donna mama mia donna Pelegrina de Lacon. Et de barusone de lacon filio meo fazo custa carta pro bene, ki fazo assa calunnica de sanctu laurentiu de giniua. Dolli omnia annu. adssa festa de sanctum Petru in perpetuu. uiginti libras de denaris ianuenssi inter do su preza dessa curatoria. de parte de bonorzuli et dessa recolta kisine adfagere inicussa curadoria de parte bonorzuli. Et si custa mancauat ki non si compleret ego poto ki si clomperet dintru dessa camara dessu regnu darboree et icustu bene apo factu. pro sa page. et pro su conuentu. ki fegi cum sus homines de giniua. et pro sanima de padre meu. et pro sanima de torbine frade meu. ki iagit ine in sa caluniga de sanctum laurentiu de giniua (2). Et non apat ausu non iudice cat esser post me in su rengnu darboree. non donna. non donigellu. non per unnu homine mortale kistrumet custu bene capo factu ego iudice Petrus da sanctum laurentiu de giniua ki fiat firmu. et istabile. in perpetuu. Et sunt testimonios primus deus. et sancta maria et omnibus sanctis. et domnu iustu archiepiscopus darboree. donu stephane piscopu de sancta Ivsta. domnu Mariane zorrachi. piscupu de terralba. domnu Comida bais piscobu d'usellos. Barusone de serra manna curadore de campitano. Comida de lacon pees curadore de parte dualenza. Orzocor de lacon sabiu curadore de parte dusellos, Torbini de bonidi curadore de parte de bonorzuli. Orzocor sakellu maiore de buiachesos cum gollegganes suos. Et ki abet dicere ca bene est custu bene cabo factu. ego iudice Petrus darboree habeat benedictionem de deus et de sancta maria et de omnibus sanctis. Et killat boler istrumare custa carta de co est herdinada et inscripta istrumet illu deus dessa magine sua et de uia de paradiso. et habeat portione cum iniquo herode et cum iudas traditore. et cum diabolus in inferno. fiat. fiat. amen amen. Anno domini nostri Ihesu Christi MCLXXXXV. indictione XIII.

Et ego Petrus Paganus arborensis carie kancellarius hanc cartam propria manu scripsi confirmavi et dedi in domu sancte Marie de Arestano maiore v. kalendas madii.

(2) Da questo passo si rileva, che TORBINO, fratello del donante, morì in Genova, e fu sepolto nella canonica di S. Lorenzo.

CXLIV.

Bolla di Papa Innocenzo III, con cui fu accordata a Ubaldo arcivescovo di Pisa, e suoi successori, la primazia e la legazione perpetua sopra gli arcivescovi e vescovi di Sardegna, e il dritto metropolitico sulle sedi vescovili di Galtelli e di Civita.

(1198, ...).

Dall'Ughelli, *Italia Sacra*, Tom. III. col. 409-410 (1).

Innocentius Episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Ubaldo Pisano Archiepiscopo, eiusque successoribus canonice substituendis in perpetuum.

Si sua cuique iura illibata servamus, et eos, qui in ecclesia Dei, pro iniuncto sibi officio, et devotione sincera plus aliis elaborant, digna retributionis vicissitudine, diligentius, ac specialius honoramus, quod nostrum est iuxta comune debitum sicut debemus exequimur, et Apostolicae sedis honorem integre custodimus. Proinde cum felicis memoriae praedecessor noster Innocentius Papa de discordia et guerra, quae inter Pisanam et Ianuensem civitates extitit multas hominum clades, et christianorum captivitates innumeras provenisse considerans, utriusque parti saluti, tam specialiter, quam temporaliter, paterna sollicitudine studuerit providere, atque pro bono pacis, et recompensatione episcopatuum, quos utique a predecessoribus nostris Romanis Pontificibus ecclesiae Pisanae in insula Corsicae, a praedecessore tuo bonae memoriae archiepiscopo Huberto accepit in Galluriensi iudicatu duos episcopatus, Galtellinen. videlicet, et Civitaten. et Populonien. episcopat. sibi, et suis successoribus, et per eis ecclesiae Pisanae concessit, et metropolitano iure subiecit, nos qui in Sedis Apostolicae administrationem, disponente Domino sibi successimus, eamdem concessionem nostrorum bonae memoriae Adriani, Alexandri, Clementis, et Caelestini PP. vestigiis inhaerentes, auctoritate apostolica confirmamus, et ratum manere censemus. Praedecessorum quoque nostrorum vestigiis inhaerentes, vobis primatus honorem Turritanae provinciae confirmamus. Ad maiorem etiam honoris cumulum Pisanae civitatis, ut Pisana ecclesia cum universo eiusdem civitatis populo in fidelitate atque devotione Sanctae Romanae Ecclesiae iugiter perseveret, et in ipsa quotidie augmentetur. Pro devotione quoque et honestate tua frater Hubalde Pisane archiepiscope personam tuam, et per te Pisanam ecclesiam ampliori munere volumus decorare. Tibi ergo, tuisque successoribus primatum super Calaritanam et Arborensem provincias datum concedimus, et auctoritate Sedis Apostolicae confirmamus, ita quidem, ut eos ad concilium vocandi, excessus eorum corrigendi, et in doctrina apostolica confirmandi, atque caetera omnia, quae ad ius primatus pertinent, in eos exercendi habeant liberam facultatem. Verumtamen supradictarum duarum provinciarum archiepiscopos ad concilium non vocabis Pisas sine scientia Romani Pontificis, super Turritanam vero provinciam dignitatem primatus, sicut a praedecessoribus nostris ecclesiae Pisanae concessum est, habeatis. Legationem quoque Sardiniae a praedecessore nostro Papa Urbano praedecessoribus tuis concessam, et fel. memoriae Innocentii, et sanctae recordationis Eugenii, Anastasii, et Caelestini Romanorum Pontificum privilegiis in perpetuum roboratam tibi, tuisque successoribus praesentis scripti pagina confirmamus, et confirmationem ipsam ratam, et inconvulsam perpetuis temporibus decernimus permanere. Denique ut Pisana civitas, quae favore caelestis luminis de inimicis christiani nominis victoriam frequenter obtinuit, et eorum urbes plurimas subiugavit, amplius honoretur, equo albo cum navo albo in processionibus utendi, et crucem, vexillum scilicet dominicum per subiectas vobis provincias portandi, et per spatium illud Volaterranensis episcopatus, quo de Pisano archiepiscopatu ad Populoniensem transitur, tibi, et tuis successoribus licentiam damus. Pallii quoque usum fraternitati tuae concedimus, ut videlicet secundum consuetudinem Pisanae ecclesiae perfruaris, et in conservatione trium episcoporum in Corsica, Aleriensis videlicet, Adiacensis, et Sagonensis, ac praedictorum duorum in Sardinia, et Populoniensis episcopi, quorum Metropolitanus existis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica, secularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens contra eam temere venire tentaverit, secundo, tertiove commonita, nisi reatum suum digna satisfactione correxerit, potestatis, honorisve sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore, etc. atque in extremo examine, etc. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax, etc. quatenus et hic, etc. et apud districtum iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen. Amen.

Ego Innocentius Catholicae Ecclesiae Episcopus ss.

Ego Octavianus Ostiensis, et Velletrensis Episcopus ss.

Ego Iordanus Presbyter Card. tit. Pastoris ss.

Ego Iohannes tit. S. Clementis Card. Viterbiensis, et Fuscanensis Episcopus subscr.

Ego Guido Presb. Card. tit. S. Mariae Transtyb. tit. Callisti subscripsi.

Ego Ugo Presb. Card. tit. Equitii S. Mariae ss.

Ego Iohannes tit. S. Stephani in Caelio Monte ss.

Ego Soffredus S. Praxedis Presbyter Card. ss.

Ego Gratianus SS. Cosmae et Damiani Diac. Card. ss.

Datum Laterani per manum Rainaldi D. Papae notarii cancellarii vicem agentis indict. prima, incarnationis Dominicae anno 1198, pontif. nostri anno I.

(1) Questa bolla era stata precedentemente pubblicata, sebbene non così intera, dal Middendorpio (Giacomo) nella rarissima edizione delle opere di Papa Innocenzo III (*Coloniae, apud Maternum Cholinum*, 1575, Tom. II, pag. 33-34)

CXLV.

Bolla di Papa Innocenzo III, con la quale sono ricevuti sotto la protezione della Sedia Apostolica quattro monisteri, che l'Ordine di Vallombrosa possedeva in Sardegna.

(1198, 4 gennaio).

Dal Lami, *Monum. Eccles. Florent.*, Tom. I, pag. 553 e seg.

In Dei nomine amen.

Innocentius Episcopus servus servorum Dei. Dilectis

filiis Martino abbati monasterii Vallumbrosani, eiusque fratribus, tam presentibus, quam futuris, regularem vitam professis in perpetuum. Religiosam vitam eligentibus, Apostolicum convenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus, aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacre religionis infringat. Eapropter, dilecti in Domino filii, iustis postulationibus clementer annuimus, et prescriptum monasterium Vallumbrosanum, in quo divino mancipati estis obsequio, ad exemplar fel. rec. predecessorum nostrorum Paschalis, Adriani, Alexandri, Lucii, Urbani, et Celestini Romanorum Pontificum, quod pro B. Marie Virginis reverentia Deo dicatum est, in Romane Ecclesie proprietatem, tutelam, et protectionem Apostolice Sedis suscipimus, etc. . . . . .

. . . .

. . . . In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis, locum ipsum, in quo predictum monasterium situm est, cum omnibus adiacentiis et pertinentiis suis, ecclesiis, et aliis, que ad idem monasterium pertinere noscuntur. etc. . . . .

. . . .

. . . .

Monasterium S. Pauli Pisani in Sardinia.
Monasterium S. Michaelis de Plaiano.
Monasterium S. Michaelis de Salvenero in Arborea.
Monasterium S. Michaelis de Erculento etc. . . . .

. . . .

. . . .

Datum Laterani per manum Rainaldi domini Pape notarii, cancellarii vicem agentis, II nonas ianuar., indict. II, incarnat. Dominice anno MCXCVIII, pontificatus vero domini Innocentii PP. III anno primo.

CXLVI.

Lettera del Pontefice Innocenzo III all'arcivescovo di Torres, con la quale gli comanda di riconoscere come Legato Pontificio l'arcivescovo di Pisa allora soltanto che si troverà presente in Sardegna.

(1198, 3 luglio).

Dall'Ughelli, *Ital. Sacr.*, Tom. III. col. 410.

Innocentius Episc. servus servorum Dei. Archiepiscopo Turritano etc.

Licet venerabilis frater N. (1) Pisanum archiepiscopum, et eius ecclesiam non velimus super collato sibi a praedecessoribus nostris privilegio legationis, et primatus, quod nos postmodum confirmavimus, molestare, pati tamen nec volumus, nec debemus, ut beneficio Sedis Apostolicae abutatur. Cum igitur certis temporibus auctoritate nostra legationis officium in Sardinia valeat exercere, fraternitati tuae per Apostolica scripta mandamus, quatenus cum terram ipsam iuxta tenorem privilegii ecclesiae Pisanae concessi dictis temporibus visitaverit, quamdiu in eadem provincia fuerit, ei tamquam legato Sedis Apostolicae intendas, absenti tamen, vel alio tempore venienti non teneberis auctoritate legationis aliquatenus respondere, auctoritate vero primatus non plus potest in provincia Turritana, quam primatis universis concedunt canonicae sanctiones.

Dat. Laterani 5 non. iulii.

CXLVII.

Il Pontefice Innocenzo III, volendo provvedere efficacemente sul ricorso fattogli dall'arcivescovo di Arborea (Giusto) *di nazione genovese, il quale dolevasi di essere stato spogliato dei beni della sua chiesa, e di aver sofferto molte personali ingiurie per parte dei canonici del capitolo Arborense, e di Guglielmo marchese di Massa e giudice di Cagliari, i quali si erano collegati insieme per calunniarlo ed opprimerlo, e visto che l'arcivescovo di Pisa, Legato Pontificio in Sardegna, cui la causa era stata deferita, propendeva a favore dei suddetti persecutori, commette all' arcivescovo di Cagliari, all' arcivescovo eletto di Torres, e al vescovo di Sorres, di fare rigorosa indagine su' fatti lamentati, e risultando veri, di obbligare, anche per mezzo delle ecclesiastiche censure, li suddetti canonici, e marchese alla restituzione del mal tolto, ed al rifacimento dei danni e delle ingiurie verso l'arcivescovo riclamante.*

(1198, 11 agosto).

Dal Baluzio, *Epistolar. Innocentii PP. III*, Lib. I. Epist. 389.

Innocentius Calaritano Archiepiscopo, Episcopo Sorano, et Electo Turritano (2).

Cum pro controversiis quae inter venerabilem fratrem nostrum archiepiscopum ex una parte et dilectos filios canonicos Arboren. verterentur ex altera, ipse archiepiscopus, et Petrus de Staura presbyter ex parte capituli, ad nostram praesentiam accessissent, dictus P. presbyter archiepiscopum paratum esse se dixit in multis et gravibus accusare: quem super homicidio, periurio, excomunicatione, incendiis, incantationibus, lardatione hominis cum lardo et cera, et quod a nepote suo Sarracenis de Sicilia vendi concessit ecclesiae suae mancipium christianum, et aliis enormitatibus et capitulis volebat impetere adversus eum tempore congruo proponendis. Verum ipse archiepiscopus proposuit ex adverso, quod cum bonis ecclesiae suae per nobilem virum Willielmum marchionem iudicem Calaritan. et complices eius esset minus rationabiliter destitutus, non tenebatur aemulis respondere, qui cum praedicto marchione spoliationem suam fuerant machinati, nisi esset antea restitutus: quos etiam ab accusatione sua dicebat aliis rationibus repellendos. Unde autem praedictos marchionem et canonicos adversus se commotos diceret extitisse, sequentia vos verba poterunt edocere. Cum enim idem marchio auctoritate quondam

(1) L'arcivescovo, cui è indirizzata la presente lettera, chiamavasi Biagio, ed era stato eletto da Papa Innocenzo III a reggere la sede Turritana, senza veruna previa partecipazione all'arcivescovo di Pisa, Primate e Legato Pontificio in Sardegna.

(2) Nel 1198, anno in cui fu scritta la presente epistola, era arcivescovo di Cagliari Rico, arcivescovo eletto di Torres Biagio, e vescovo di Sorra o Sorres Pietro I.

apo. sedis excommunicationis vinculo innodatus, nobilem virum A. (1) Arborensem iudicem et filium eius parvulum cepisset, et nequiter carcerali fecisset custodiae mancipari, eorum terra, quam ab ecclesia Rom. tenebant, per violentiam occupata, ipse archiepiscopus, qui natione Ianuensis erat (2), iram ipsius marchionis, et qui secum erant, metuens Pisanorum, ad partes alias declinavit: in cuius absentia marchio et fautores eius Arboren. ecclesiam spoliarunt in parte, et suffraganei sui et clerici dicto marchioni, tunc excommunicatione notato, Arboren. terrae sceptrum solemniter concesserunt. Verum cum tempore procedente idem archiepiscopus ad ecclesiam suam reversus, praefatos clericos de eo quod (ut sibi videbatur) in contemptum apo. sedis fecerant, redargueret, nec vellet sine mandato apo. sedis praefatum marchionem habere patronum; timentes (ut credebatur) clerici ne coram ipso archiepiscopo de sua possent incontinentia conveniri, contra eum cum dicto marchione seditionem fecerunt: quem nihilominus in populo diffamantes, per duos de sociis suis ad sedem apost. appellarunt: sed duobus mensibus post elapsis, poenitentia ducti, ab eo veniam postulantes, remissis utrinque iniuriis, in ipsius gratiam redierunt. Cum autem postmodum venerabilis frater noster Pisan. archiepiscopus, legatus Sardiniae, illuc venisset, praefatus P. de Staura clericus Arboren. procurator a capitulo constitutus, super praemissis convitiis dictum archiepiscopum ad sedem apo. appellavit. Sed in praesentia dicti archiepiscopi Pisani partibus constitutis, cum canonici Arboren. ibidem vellent suum archiepiscopum convenire, ne provocationis beneficio responderet eis se tuentem, renuntiantes appellationi quam fecerant, quod nollent habere Papam nisi Pisanum archiepiscopum responderunt. Cum autem coactus ab eodem archiepiscopo ut adversariis responderet, et securitatem sibi a marchione dari ac suis peteret, et etiam advocatum, et id obtinere non posset; ad commune appellationis remedium convolavit. Postea vero Pisani facientes in eum impetum quem petierat advocatum, ipsum occidere voluerunt. Compulsus tandem a saepedicto Pisano archiepiscopo, appellatione salva quam fecerant, excludendo P. memoratum, tanquam minus idoneum, respondit quod eum non posset ullatenus accusare, et hoc incontinenti constare poterat, ut dicebat. Et quoniam iamdicti marchionis et suorum instinctu falsos contra se testes timuit introduci, et memoratus Pisanus archiepiscopus laicos testes bonae opinionis et famae contra P. adversarium suum admittere recusabat, denuo propter praemissa gravamina coram maiori parte praelatorum Sardiniae ad sedem apost. appellavit; et cum apostolos ab antefato archiepiscopo postulasset, et ut compelleret marchionem ne impediret eum quo minus posset de rebus archiepiscopatus sibi sumere necessaria, nihil horum potuit obtinere, quinimo postea fuit per marchionem ipsum equis propriis spoliatus, qui etiam inhibuisse dicitur, ut nullus eum in navi sua reciperet, ad Rom. ecclesiam accedentem: et hospitalarium quendam, qui habebat vestes ipsius archiepiscopi commendatas ad tempus, fecit in custodia detineri; apponens etiam iniquitatem iniquitati, per iudicem Turritan. (3) eum capi fecit, et arcto carceri mancipari, longo tempore compedibus ferreis religatum. Testes etiam partis adversae post recessum suum dictus Pisan. archiepiscopus adversus eum proponitur recepisse. Postea vero (sicut Domino placuit) liberatus, de rebus archiepiscopatus, quas occupaverat marchio, saepedictus, nihil potuit per Arboren. archipresbyterum, et per suum canonicum obtinere: quin potius duo de clericis suis, post appellat. ad nos interpositam, septem panes cereos, quos ad donnum templi mittebat, sibi per violentiam abstulerunt. Quia vero neutra partium fidem nobis facere poterat de praemissis, causam ipsam de voluntate ipsorum vobis duximus committendam: per apostolica scripta districte praecipiendo mandantes quatenus si rem ita noveritis se habere, cum laicis super ecclesiis et personis ecclesiasticis non sit attributa potestas, quicquid a saepedicto marchione et fautoribus eius in praeiudicium praenominati Arboren. archiepiscopi vel ecclesiae noveritis attentatum denuntiantes penitus non tenere, ad faciendam sibi restitutionem plenariam praefatum marchionem, et complices suos, omni contradictione et appellatione cessantibus, per censuram ecclesiasticam compellatis; et non obstante quod saepedictus Pisan. archiepiscopus, post appellationem ad nos interpositam, et iter arreptum ad sedem apostolicam veniendi, lite non contestata, praesertim in criminali, contra eum testes recepit, sicut ex insinuatione litterarum eius liquido intelleximus, super omnibus quae adversum se partes duxerint proponenda; et si bona ecclesiae ipsius archiepiscopi tempore diminuta sunt, vel etiam augmentata, vocatis ad vos qui fuerint evocandi, sine personarum acceptione, solum Deum habentes prae oculis, servato iuris ordine, inquiratis plenissime veritatem, et usque ad diffinitivam sententiam remoto appellationis obstaculo procedentes, gesta omnia sub sigillorum vestrorum testimonio nobis transmittatis; certum terminum partibus assignantes, ad quem recepturae sententiam nostro se conspectui repraesentent. Testes appellatione rem. cogantur. Provisuri, ne huius occasione discordiae, bona Arboren. ecclesiae ab alterutra parte per dilapidationis vitium distrahantur. Nullis literis obstantibus praeter assensum partium etc. Datum. Reat. III idus augusti.

(1) È manifestamente errata la lettera iniziale A quivi apposta a vece della lettera P, che vi si dovea scrivere, giacchè i prigionieri di guerra fatti da Guglielmo di Massa giudice di Cagliari, ai quali accenna il Pontefice, furono indubitatamente Pietro I giudice di Arborea, e il di lui piccolo figlio Parasone che fu poi marito di Benedetta di Massa, figlia del suddetto Guglielmo, come lo dimostrano parecchi monumenti storici riportati in appresso fra i *diplomi* e le *carte* del secolo XIII. L'amanuense pontificio, trascorsa probabilmente per pura inavvertenza la lettera P., scrisse la iniziale A., ch'era la prima delle parole seguenti ARBORENSEM IUDICEM.

(2) Lo affermano concordemente il Fara, ed il Vico, ed entrambi lo chiamano GIUSTO; il primo nel Lib. II. *De rebus Sardois*, pag. 217. edit. Taurin. 1835; ed il secondo nella *Historia general del Reyno de Çerdeña*, Part. VI. Cap. XXII. fol. 51. Il Fara però lo colloca nella sede arcivescovile di Arborea dall'anno 1193, ed il Vico dall'anno 1192, lo che forse dipende dal diverso modo usato da quei due istorici nel calcolare gli anni del pontificato d'Innocenzo III, e quindi anche gli anni anteriori al medesimo.

(3) *Iudicem Turritan.*, il quale in quel tempo era COMITA II. Successore di Comita nel regno Turritano fu il di lui figlio MARIANO II, il quale, vivente il padre, sposò Agnese secondogenita del marchese Guglielmo di Massa giudice di Cagliari; dal che si comprende perchè Comita prestasse mano alle violenze di Guglielmo contro l'arcivescovo di Arborea (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, Vol. I. pag. 225 e 226, e Vol. II. pag. 222 e 223).

CXLVIII *.

Convenzione di Ugone di Basso, soprannomato Ponzio, *giudice di Arborea, col comune di Genova, nella quale promette tra le altre cose sicurtà ai Genovesi nei suoi Stati, l'uso delle case loro necessarie per l'abitazione e per la mercatura, senza pagamento, la quarta parte delle rendite del* giudicato, *e il pagamento dei debiti verso il suddetto comune* (1).

(1198, 28 agosto).

Dall'Archivio Ducale di Genova,
e Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 95 v.

In nomine Domini amen. Ego Ugo de bassio sive pontius filius quondam Ugonis de bassio convenio et promitto vobis domino Alberto de Mandello Ianue civitatis potestati, recipienti nomine comunis Ianue, quod deinceps per me, et homines meos salvabo et custodiam, atque defendam universos Ianuenses et omnes personas de districtu Ianue in personis et rebus, et terra et aqua, sanos et naufragos in toto Arborensi iudicatu, et in toto posse et fortia et terra mea, quam habeo vel de cetero acquisivero. Si aliquis Ianuensis, vel de districtu Ianue ante me querimoniam fecerit de aliqua persona mei iudicatus seu districtus, infra proximos XL dies continuos post lamentationem factam ei iustitiam fatiam et complebo per bonam fidem secundum rationem, nisi licentia conquerentis remanserit, aut per dilationem legittime datam. Si vero ille qui reclamationem fecerit, terminum vel terminos produxerit, ad productum vel productos terminos tenebor, nec actori absque voluntate terminum dabo, nisi rationabiliter. Si autem, quod Deus avertat, aliquod lignum ianuense vel de districtu Ianue, quod absit, naufragium pacietur in toto Arborensi iudicatu et in tota fortia et terra mea, quam habeo vel de cetero acquisivero, et homines mei aliquid inde habuerint, fatiam illud per bonam fidem pro posse meo in integrum restituere. Et insuper si per aliquem ipsorum perdentium contra homines meos facta fuerit querimonia, de eis vindictam facere tenebor. Item consignabo et dabo negotiatoribus Ianue et de districtu Ianue, in ordinatione potestatis vel consulum comunis Ianue, qui in Sardineam ascenderint per se vel suos nuntios, aut per suas certas litteras, quas mandaverint, domos et loca sine aliqua pensione et dacita, quibus libere maneant et negotientur Ianuenses et homines districtus Ianue, sine aliquo drictu, in toto predicto iudicatu et terra, posse et fortia mea, quam ut dictum est habeo vel deinceps acquisivero, et ipsos salvabo et manutenebo contra omnes personas. Item promitto et convenio vobis domino Alberto, quod quotiescumque comune Ianue guerram habuerit cum Pisanis, vel cum aliquo iudice de Sardinea, ei vel eis guerram fatiam cum tota mea fortia sine fraude, nec pacem vel treguam cum eo vel eis fatiam sine voluntate et licentia potestatis, vel consulum comunis Ianue, et consiliatorum omnium, vel maioris partis eorum, excepto iudice Comita (2), si rationem comuni Ianue non fecerit. Item promitto et convenio, quod postquam consul, vel consules, vel nuntius comunis Ianue, qui in Sardinea ascenderint, vel in Sardineam applicuerint, cum navibus seu galeis et hominibus, viandam sufficientem eis et illis qui cum eo fuerint dabo et consignabo sine fraude pro posse meo. Preterea ex quo dominus terram meam inde concedens dignabitur recuperare (3), dabo et consignabo potestati Ianue vel consulibus comunis, qui pro tempore fuerint, vel eorum certo misso, quartam partem totius introitus, *dricte reddite* (4) Arborensis iudicatus, excepto vino mee curie ne frauder necessario pro debitis comunis aut civium Ianue; aut libras mille denariorum Ianue in electione potestatis vel consulum comunis Ianue annuatim, quousque universa debita comunis et civium Ianue fuerint per omnia in integrum soluta. Insuper libras centum denariorum Ianue dono annuatim comuni Ianue consignabo, quousque debitum totum ut supra dictum est solutum fuerit. Item convenio et promitto vobis pro comuni Ianue quod de cetero concedam atque permittam Ianuenses et homines districtus Ianue habere et tenere curiam in toto iudicatu Arboree, et aliis terris quas habeo, vel de cetero acquisiero, ad faciendam et manutenendam iustitiam et rationem. Et insuper curiam Ianue ibi de cetero habere et tenere permittam, et concedam ad usum comunis Ianue et omnium de districtu Ianue; nuntium vel nuntios, quem vel quos potestas vel consules comunis Ianue constituerint in Sardinea pro recolligendis debitis et introitibus suorum debitorum, vel pro curia retinenda vel tenenda salvabo et custodiam quoad omnes personas, nec eis fortiam de introitibus illis vel de curia fatiam, aut fieri ullo modo consentiam, sed libere pro eorum velle omnes introitus illorum recolligere, et curiam tenere pro beneplacito suo concedam (5). Item confiteor quod alii tres quarterii Arborensis iudicatus sunt obligati comuni Ianue pro debito comunis et civium; et ex parte mea in quantum possum ipsos obligo et eos in guardia tenebo pro comuni Ianue, quam-

(1) La presente convenzione è un complemento e rinnovazione dell'altra che lo stesso Ugone avea segnato a favore del comune di Genova nel 20 febbraio 1192 (Ved. sopr. cart. N.° CXXXVII*), e contiene presso a poco gli stessi patti, ai quali erasi sottoposto Pietro I re di Arborea nel 29 maggio 1188, 7 febbraio e 29 maggio 1189, e 20 febbraio 1192 (Ved. sopr. cart. N.i CXXV *, CXXVIII *, CXXXII *, CXXXIII *, e CXXXIX *).

(2) Cioè Comita II re di Torres, di cui ved. sopr. C.ta N.° CXXXVI *.

(3) Quindi è chiaro, che Ugone non si trovava ancora al possesso della sua parte del regno di Arborea.

(4) La qual porzione equivaleva all'ottava parte di tutti gl'introiti del regno di Arborea. Imperocchè la metà intera di detti introiti era stata assegnata temporariamente al comune di Genova pel pagamento, e fino al pagamento integrale dei debiti di Barisone re di Sardegna, come si rileva dai numerosi documenti sovra prodotti; e l'altra metà era stata divisa in due parti uguali tra Ugone di Bas, e Pietro I regolo di Arborea, in virtù del lodo pronunziato da Guglielmo Burono nel 20 febbraio 1192 (Ved. sopr. cart. N.° CXXXVIII *). Su questa sua parte, ch'era la quarta delle entrate del regno di Arborea, Ugone si obbliga darne la metà al comune di Genova, cioè *quartam partem totius introitus dicte reddite Arborensis iudicatus*, ch'era stata divisa tra lui e Pietro I. Da tale cessione però ne eccettua il vino necessario *per la sua curia*.

(5) Ugone concede ai Genovesi, che possano stabilire nei suoi Stati di Arborea una *curia*, o uffizio pubblico, con gli uffiziali corrispondenti, all'oggetto principalmente di riscuotere le *collette* dai loro concittadini colà stabiliti, e gl'introiti, ch'erano stati loro assegnati temporariamente pel rimborso dei loro crediti verso Barisone re di Sardegna, verso la di lui vedova Agalbursa, e verso Pietro I di Arborea, e lo stesso Ugone.

diu comune Ianue et cives Ianue debitum comunis et civium in integrum fuerint consecuti (1). De his omnibus predictis tot securitates fieri fatiam per homines meos, quot potestati Ianue vel consulibus placuerit. Et si, quod absit, ut dictum est non observavero, penam librarum duorum milium argenti fini vobis domine Alberte Ianue potestati nomine comunis stipulanti promitto. Pro pena vero et pro his omnibus observandis universa bona mea habita et habenda vobis pignori obligo, recipienti nomine comunis Ianue, et specialiter omnia iura et rationes, quas ullo modo habeo vel habebo in Arborensi iudicatu; et insuper, pena comissa, hec conventio et promissio nihilominus firma et inconcussa permaneat. Abrenuntio omnibus actionibus et rationibus, quibus ullo modo me tueri et defendere possim; et de terris et supradictis omnibus iuro fidelitatem comuni Ianue, et ipsas terras tenere promitto pro comuni Ianue et nomine comunis Ianue in feudum (2). Hec omnia ut superius scripta sunt iuro tactis evangeliis ego Ugo de bassis, qui professus sum habere annos XX (3), attendere et observare bona fide sine fraude et malo ingenio, et contra nullo tempore venire; consilio quidem et auctoritate *Guigeni de cresti*, et Arnaldi de sala hec fatio. De his omnibus nullam licentiam habere possim a potestate vel consulibus comunis Ianue, sive legato vel legatis, nisi tantum licentia omnium vel maioris partis consiliatorum Ianue. Factum Ianue in publico parlamento. Testes Rogerius de brema, Rogerius Clyc., Philipus cavarnicus, Guillelmus Ing. tornelli, Obertus porcius, Enricus guertius, Ogerius mazanellus, Symon lecanuptias, Vassallus laumelius, Raimundus de fresia, Rubeus de volta, Bonifatius de volta, Nicolaus aurie, Anfossus bancherius, Rubaldus aibe., Rubaldus belfogi, Enricus mallonus, Ido stanconus et multi alii. Anno dominice nativitatis millesimo centesimo nonagesimo octavo, indict. XV, XXVIII die augusti feliciter. Ut autem omnis ambiguitas de medio auferatur, post publicam notarii infrascriptionem, conventionem et permissionem, prescripta sigillo meo roborari precepi.

Ego Bertolotus Alberti notarius sacri imperii conventionem superiorem scripsi.

Ego Atto Placentinus not. sacri palatii hoc exemplum transcripsi et exemplificavi ab autentico publico manu Bertoloti Alberti not. scripto. In quo pendebat sigillum cereum taliter comminutum et fractum, quod eius littere non poterant legi, ab una parte cuius remanserat de sculptura forma equi capite diminuto cum milite in eo sedente capite similiter diminuto; ab altera vero parte eiusdem sigilli erat forma hominis sedentis in cathedra, de qua tantum ibi remanserat ab humeris infra, sicut in eo autentico vidi et legi, nihil hoc addito vel dempto, preter forte litteram vel sillabam, titulum seu punctum, et hoc causa abreviationis vel melioris lecture, titulos in litteras, et litteras in titulos permutando. Ad quod exemplum corroborandum iussu domini Pegoloti Uguezonis de Girardino Ianue potestatis subscripsi.

(1) *Alii tres quarterii sunt obligati comuni Ianue*. Ciò si riferisce alla metà dei redditi di Arborea riservati al comune di Genova pel rimborso dei suoi crediti, e alla metà dell'altra metà, che Ugone cedeva allo stesso comune.

(2) Quindi il comune di Genova si erigeva da se stesso in signore sovrano di quella parte del GIUDICATO di Arborea, che Ugone dichiarava di ricevere dal medesimo *in feudo*.

(3) Dunque Ugone era nato nel 1178.

FINE DEI DIPLOMI E CARTE DEL SECOLO XII.

DISSERTAZIONE

QUARTA

DISSERTAZIONE

SOPRA I DOCUMENTI STORICI E DIPLOMATICI

DI SARDEGNA*

DEL SECOLO XIII

Fecondo di avvenimenti civili, religiosi, e politici fu per la Sardegna il secolo decimoterzo, di cui ora pubblichiamo i diplomi, e le carte. Preparati insensibilmente dallo svolgersi lento, ma continuo, dei fatti accaduti nel secolo precedente, surti, e cresciuti tra le ambizioni indigene, e straniere, e in mezzo al conflitto di contrari interessi, fra le due più potenti repubbliche italiane di quel tempo, hanno perciò una maggiore importanza istorica, e presentano al lettore, come in un quadro di vari scompartimenti, le cagioni e gli effetti, i fini aperti o nascosi, le variazioni e i progressi, le circostanze e gli accidenti che li produssero, e li accompagnarono, gli uomini che vi ebbero parte principale, od accessoria, i luoghi, e le occasioni in cui ebbero principio e compimento. Grandeggiano in questo quadro pontefici, imperatori, principi, e dinasti di varia fama, e di diversa fortuna; e cominciano pure a figurarvi alcuni comuni dell'isola, i quali per lo innanzi, come tutti gli altri suoi abitatori, o non aveano esistenza civile, o viveano sotto il peso di una cieca ed assoluta dipendenza poco dissimile dalla servitù. Vi si trovano inoltre usurpatori, e conquistatori di GIUDICATI (piccoli regni nei quali la Sardegna era spartita), altri più, altri meno felici, e quindi il corrervi e ricorrervi continuo di soldati, di negoziatori, di avventurieri, i quali si affaticano a trarre ciascuno il suo pro da una terra, che non avendo pari alla sua estensione, alle sue naturali ricchezze, e alla felicità della sua geografica postura il numero e la gagliardezza degli abitanti, la forza e la concordia dei suoi reggitori, si offeriva facil preda a chiunque avesse voluto, o con astuzia sorprenderla, o con audacia combatterla, e signoreggiarla.

In mezzo a tanta varietà di accidenti il fatto più rimarchevole che si presenta all'attento osservatore si è la forza e la perseveranza dei romani pontefici nel rivendicare la supremazia, e l'alto dominio della Sedia Apostolica sulla Sardegna. Da Innocenzo III fino a Gregorio X il papato sostenne una lotta continua con principi e con repubbliche per difendere, e mantenere illeso questo suo dritto; e governandosi a seconda degli eventi, ora con le pratiche amichevoli, ora con le minacce, ed ora con l'autorità del comando, ne uscì sempre vittorioso; sicchè papa Bonifazio VIII, raccogliendo il frutto delle sollecitudini, e della costanza dei suoi predecessori, potè disporre, e dispose liberamente dell'isola a favore di un sovrano, straniero di patria, di costumi, e di lingua, il quale sostenendo con la forza delle armi la concessione e la investitura pontificia, che lo imponeva ai Sardi, prima inconsapevoli, e poi renitenti, la ridusse, benchè non al tutto, ed assai tardi, alla propria obbedienza.

Già fin dalla sua assunzione al pontificato Innocenzo III propugnò energicamente questo supremo dominio; e alcuni documenti del secolo precedente ci dimostrano come egli lo difendesse contro Guglielmo I marchese di Massa e GIUDICE di Cagliari, il quale, dopo aver invaso il GIUDICATO di Arborea, tolse a perseguitare l'arcivescovo GIUSTO, di nazione genovese, e si fece reo di molte scelleratezze P.C.N. 1198. 1200.
rimproveratigli dal pontefice, che perciò lo esortava a desistere dalle sue usurpazioni, protestando in modo esplicito e solenne SARDINIAM *peculiari quodam*, *ac legitimo iure ad Apostolicam Sedem pertinere* (1). Il suo ardore nel difendere questo dritto crebbe a proporzione della gravità degli avvenimenti politici che si succedettero, uno dei quali nel principio di questo secolo fu la inva- P. C. N. 1203.
sione del regno di Gallura per parte di Lamberto Visconti cittadino pisano. L'animo del pontefice arse di sdegno all'udire tale invasione, che disturbava i suoi disegni sulle future nozze della giovinetta principessa di Gallura, unica figlia superstite di BARISONE III, le sollecitudini perciò adoperate, e le commissioni date all'arcivescovo BIAGIO presso i regoli di Torres, di Cagliari, e di Arborea (2). Le censure da lui fulminate contro l'invasore (3); P. C. N. 1203. P. C. N. 1207.

(1) Ved. supr. DIPL. E CART. DEL SECOLO XII, N.° CXLVII. pag. 280, e infr. pag. 303, not. (2).
(2) Ved. infr. CART. N.° I. pag. 303.
(3) Ved. infr. CART. N.° X. pag. 310.

le lettere scritte in tale occasione ai comuni di Genova e di Pisa; la soddisfazione chiesta, e ottenuta da quest'ultimo per le ingiurie fatte da Lamberto a Trasamondo, P. C. N. 1207. 1208. e per la ingiusta occupazione del regno Gallurese (1); l'amministrazione di quel regno da lui affidata a Comita II di Torres: l'ordine datogli di non disporne, senza l'autorità ed il consenso della Sedia Pontificia; e l'esortazione fattagli in pari tempo di opporsi virilmente con gli altri principi dell'isola ai tentativi dei Pisani, che favo- P. C. N. 1211. reggiavano la causa dell'imperatore Ottone da lui scomunicato, ne sono ad un tempo la espressione, e la prova (2). Sopra ciò noi lo vediamo rivendicare alla S. Sede P. C. N. 1205. il giuramento di fedeltà prestato dal regolo di Cagliari in mani dell'arcivescovo di Pisa (3); richiamare a sè la P. C. N. 1210. cognizione delle liti mosse allo stesso regolo, ch'era stata usurpata da giudici pisani (4); propugnare virilmente la esenzione del clero Turritano dalla giurisdizione secolare di Comita II (5); e commettere all'arcivescovo di Torres di udire le proposte amichevoli di componimento fatte da Guglielmo I di Cagliari pel giudicato di Arborea, acciò in nessuna parte dell'isola soffrissero pregiudizio i dritti sovrani della Sede Pontificia (6).

Non meno zelante di papa Innocenzo fu l'immediato suo successore Onorio III. Rivoltasi a lui nel primo anno del suo pontificato la giovane erede del giudicato di Ca- P. C. N. 1217 gliari (7); egli l'accolse sotto la sua protezione, e la difese contro le vessazioni dei Pisani, i quali col nuovo castello edificato sulla rocca di Cagliari (Castrum Castri) minacciavano la indipendenza del di lei piccolo regno, e le toglievano la pienezza della libertà nel governare il suo popolo. Valendosi della occasione che le porgevano le doglianze e le preghiere della principessa cagliaritana, Onorio spiegò tutta l'autorità del suo comando per far rispettare l'alto dominio dei pontefici, tanto su quello, quanto sugli altri giudicati dell'isola; e perciò commise a Ugolino, vescovo d'Ostia, e Legato pontificio, di ordinare al podestà e al comune di Pisa l'immediato richiamo dell'esercito, che aveano spedito, e manteneano in Sardegna contro i dritti di sovranità della Sedia Apostolica, la pronta restituzione di tutti i luoghi, e di tutte le terre colà occupate, perciocchè l'isola intera, secondo egli esprimevasi, *ad Apostolicam Sedem noscitur pertinere*, e l'atterramento del suddetto castello di Castro, edificato contro la volontà di papa Innocenzo, suo predecessore, o quanto meno la consegna di quella fortezza a un suo P. C. N. 1217. speciale delegato, il quale la custodisse a nome della Chiesa Romana; lo che poi chiese nuovamente, e conseguì in effetto, alla presenza di molti vescovi e cardinali, e degli ambasciadori di Genova e di Pisa, in un concistoro da lui tenuto in Laterano (8). Siccome però i Pisani non furono solleciti, e forse non erano nemmanco disposti ad ubbidirgli, si rivolse a Mariano II di Torres, e lo indusse a muover guerra ai medesimi, ed a scacciarli dall'isola, scrivendo in pari tempo ai Milanesi, P. C. N. 1218. acciò per tale impresa soccorressero di armi e di armati il regolo Turritano (9). Da Benedetta poi, che avea implorato la di lui protezione, si fece prestare e rinnovare, come vassalla, il solenne atto di omaggio, e il giuramento di fedeltà, si fece promettere per se stessa, e pe' di lei successori nel giudicato, un annuo censo in ricognizione del supremo dominio della Chiesa nei suoi Stati, stabiliendo per l'avvenire, che i giudici Cagliaritani nell'assumere il governo del giudicato giurerebbero vassallaggio ai Pontefici, non contrarrebbero nozze senza il loro beneplacito, e che laddove morissero senza legittima discendenza, la terra tutta ricadrebbe in potestà della Chiesa P. C. N. 1224. Romana (10).

Ma lo zelo d'Innocenzo, e di Onorio fu sorpassato in tal rispetto dalla previdente operosità di papa Gregorio IX. Il quale, dopo aver fulminato l'anatema contro Ubaldo di Pisa, invasore del regno di Gallura, e contro i suoi P. C. N. 1229 consorti e aderenti, che lo aveano aiutato, e lo favorivano nell'usurpazione (11), volse il pensiero a raffermare in perpetuo con atti solenni di concessione, e d'investitura la sovranità della S. Sede sull'isola intiera, riducendo alla condizione di feudatari pontificii (com' erano stati ridotti poco innanzi i giudici di Cagliari) gli altri tre regoli che *ab antico* con autorità dinastica, e quasi regia la governavano. Confidente, ed esecutore de' suoi divisamenti fu Alessandro suo cappellano, il quale, inviato da lui con speciale legazione in Sardegna, compì nel breve giro di due anni l'arduo còmpito della sua P.C.N. 1236, 1237. missione. Adelasia, che per dritto di successione al di lei padre Mariano II regnava in Torres, ed in Gallura, fu la prima (ad esempio di Benedetta di Cagliari) a riconoscere il supremo dominio della Sedia Apostolica nei suoi stati al di qua, e al di là del mare, a riceverne la investitura dal Legato Pontificio, a prestare giuramento di fedeltà e di vassallaggio, a promettere l'annuo censo di libbre quattro di argento, e obbedienza intera e passiva al Supremo Gerarca, ed a pattuire espressamente, che morendo essa senza successione legittima li detti suoi stati ricadrebbero senza diminuzione alcuna in piena proprietà della Chiesa Romana, a di cui nome confessava di ritenerli, e possederli. - Ubaldo, marito di Adelasia, P.C.N. 1236. 1237. assentiva alle promesse, e ai giuramenti della consorte, prometteva e giurava egli stesso, e concorreva alla cessione del castello di Monte Acuto, onde prestar sicurezza della sincerità delle fatte dichiarazioni, e del proposito di osservare fedelmente i patti di vassallaggio, e di devoluzione; ma protestava in pari tempo di limitare tali atti al solo regno Turritano, poichè per quello di Gallura riconosceasi vassallo del comune di Pisa, ed avea pre-

(1) Ved. infr. Cart. N.° VII*. IX. e XIII. pag. 308. 309. 312.
(2) Ved. infr. Cart. n.° XXIII. pag. 319.
(3) Ved. infr. Cart. n.° II. e III. pag. 303. 304.
(4) Ved. infr. Cart. n.° XIX. pag. 316. - In questa epistola il Pontefice protesta *nobilem virum marchionem Calaritanum ad iurisdictionem Apostolicam pertinere*, e dice apertamente ai Pisani ch'essi non oserebbero attribuirsi giurisdizione veruna sulla Sardegna, se non volessero incorrere nella scomunica. Ib.
(5) Ved. infr. Cart. n.° XXI. pag. 318.
(6) Ved. infr. Cart. n.° XXIV. pag. 319.
(7) Benedetta, figlia di Guglielmo I. Ved. infr. Cart. n.° XXXV. pag. 329.
(8) Ved. infr. Cart. n.° XXXVI. e XXXVIII*. pag. 331. 332.
(9) Ved. infr. Cart. n.° XLII. pag. 334.
(10) Ved. infr. Cart. n.° XLV. pag. 338.
(11) Ved. infr. Cart. n.° XLVIII. pag. 341.

stato al medesimo il giuramento di fedeltà (1). Mentre il Legato di papa Gregorio ricevea da Ubaldo e Adelasia questi atti di ripetuta sommissione, e mentre, per fini ch'è facile indovinare, proibiva di dare pubblicità ai medesimi, P. C. N. 1237. senza sua speciale licenza (2), riceveva eziandio dal re di Arborea Pietro II, figlio e successore di Ugone II, somiglianti promesse, dichiarazioni, e guarentigie; riconoscimento cioè della sovranità pontificia nel suo regno, giuramento di fedeltà e di vassallaggio, pagamento dell'annuo censo di mille e cento bisanti d'oro, riversibilità del regno alla Chiesa Romana in mancanza di successori legittimi, e consegna a titolo di pegno del castello di **Girapala**. Ma una specialità da notarsi a di lui riguardo si è questa, che il Legato Pontificio fece pur prestare il giuramento di fedeltà e di obbedienza dai P.C.N. 1236-1237. prelati e dai nobili di Arborea, che concedette a Pietro II la investitura, consegnandogli un vessillo coll'emblema delle *somme chiavi*, che diedegli precetto di non contrarre vincoli di consanguinità e di affinità senza il permesso del Papa, e che gli accordò facoltà di donare entro certi limiti alle chiese, ai luoghi pii, ed ai suoi prossimi congiunti porzione dei beni, e dei redditi del **giudicato** (3).

Sembra, che da tal punto l'alto dominio Pontificio sulla Sardegna sia stato generalmente riconosciuto così dai sovrani, come dai popoli, se si eccettua la repubblica di Pisa, la quale si manteneva sempre nel possesso dei luoghi da lei usurpati, nè desisteva mai dai tentativi di novelle usur- P. C. N. 1267. pazioni. Imperocchè sul declinare di questo secolo troviamo Enrico, fratello di Ferdinando re di Castiglia, principe ardito e venturiero, che si volge a papa Clemente IV, onde permettergli la impresa a mano armata ch'ei meditava per il conquisto dell'isola, e Carlo I re di Sicilia, e Giacomo I re di Aragona chiederne, ciascuno per sè, dallo stesso Pontefice la concessione, e l'investitura. E troviamo in pari tempo, che Clemente IV non volle aderire a nessuna di tali domande; che prese invece a difendere e tutelare, come i suoi predecessori, i dritti sovrani della Sede Apostolica; che mandò in Sardegna un suo vicario, appena ebbe contezza della invasione del regno Turritano operata dal conte Ugolino, e delle vessazioni ch'ei vi commetteva contro le persone rimaste fedeli alla Chiesa Romana; e che commise al canonico di Beauvais, suo speciale legato, di ordinare ai Pisani l'immediato richiamo di detto conte, e dei suoi fautori, ed aderenti (4). E siccome i Pisani non ottemperarono agli ordini papali, anzi si erano vieppiù raffermati con la forza nel **giudicato** di Torres, e specialmente nella città di Sassari *(locum insignem, et quasi caput iudicatus ipsius)*, perciò sei anni dopo Gregorio X ne P. C. N. 1273. intimò loro lo sgombero e la restituzione nel termine perentorio di tre mesi; minacciandoli, in caso contrario, di aggravare l'ecclesiastiche censure, che per questa, e per tante altre usurpazioni da essi commesse in Sardegna, e per aver favorito le parti del re Corradino, avea loro lanciato il suddetto pontefice Clemente IV (5). Per la quale tenacità di propositi nel difendere i propri dritti, mantenuta in vigore per tanti secoli, e passata per successione non interrotta dall'uno all'altro dei Romani Pontefici, potè Bonifazio VIII, come dicemmo più sopra, prometter prima, e quindi concedere in effetto la Sardegna P.C.N. 1296-1297. al re Aragonese Giacopo II, dandogliene con atto solenne la investitura (6). Nè solamente ne dispose da sovrano assoluto, facendo riconoscere all'investito il supremo dominio della Chiesa Romana, imponendogli l'annuo censo di due mila marchi di argento, e l'obbligo di assistere con le sue armi la santa Sede in Italia, regolando l'ordine di successione dei sovrani Aragonesi nel reame Sardo, provvedendo alla libertà delle chiese, e alle immunità ecclesiastiche, e determinando con assai minuta precisione tutti i casi di riversibilità dell'isola alla Chiesa concedente; ma nel giorno medesimo, e con atto distinto, si riservò per un tempo determinato la facoltà piena ed P. C. N. 1297. intera di disporne in modo diverso, e di concederla ad altri, se così richiedesse la pace della Sicilia, o fosse consigliato da altri motivi riconosciuti utili o necessari dalla stessa Sede Apostolica (7).

Ma se i Pontefici non pretermettevano giammai di rivendicare i loro dritti di sovranità, e di mantenerli salvi ed illesi da ogni pretensione, invasione, od usurpazione straniera, non impedivano d'altra parte che il governo di fatto dell'isola rimanesse nelle mani degli antichi regoli nazionali, che consideravano come vassalli e feudatari della Chiesa Romana; e che Genova e Pisa continuassero a possedervi alcune proprietà, e parecchie ragioni di utile dominio, le quali dal tempo della crociata contro i Saraceni, e nel lungo periodo di circa due secoli, erano loro pervenute, o per forza d'armi, o per trattati ed accordi, o per libere concessioni dei **giudici**. Nè solamente non l'impedivano, ma aiutavano eziandio li detti regoli, e li proteggevano, affinchè i loro dritti non fossero menomati, e potessero liberamente governare, e farsi ubbidire dai loro sudditi; acciò ritraessero dai piccoli regni loro i tributi, le rendite e gli onori dovuti alla potestà regale; e perchè le dinastie regnanti in ciascuno dei quattro **giudicati** continuassero a sussistere inalterate con quell'ordine di successione che da tempi antichissimi vi si era introdotto, e per lunga consuetudine profondamente radicato. E in quanto a Genova e Pisa gli stessi Pontefici nelle continue gare e dissensioni di quelle due repubbliche, delle quali causa spesso unica, e sempre una, erano le loro possessioni e pretensioni sulla Sardegna, s'intromettevano arbitri e pacieri per far cessare le guerre e le contenzioni, per contenerle nei giusti confini del dritto, e per ridurle a verace e stabile concordia. Dal che tutto si deduce, che la sovranità reale ed effettiva risiedeva veramente nei quattro **giudici** o regoli delle quattro grandi provincie, nelle quali la Sardegna era divisa, e che l'alto dominio della

(1) Ved. infr. **Diplom. e Cart.** n.° LVII. LVIII. LIX. LX. LXI. LXX. LXXII. LXXIII. LXXIV. LXXVI. pag. 347. 348. 349. 355. 356. 357.
(2) Ved. infr. Cart. n.° LXIII. pag. 350.
(3) Ved. infr. **Diplom. e Cart.** n.° LXVI. LXVII. LXIX. LXXI. LXXV. LXXVII. pag. 351. 352. 354. 355. 356. 358.
(4) Ved. infr. **Dipl. e Cart.** n.° CVI. CVII. CVIII. pag. 386. 387.

(5) Ved. infr. **Cart.** n.° CXIII. pag. 393.
(6) Ved. infr. **Diplom.** n.° CXXXVII. CXXXVIII. pag. 455. 456.
(7) Ved. infr. **Dipl. e Cart.** n.° CXXXIX. pag. 460.

S. Sede si risolveva in una sopra-sovranità, di cui poi, per la estinzione quasi totale delle quattro dinastie Sarde, i Romani Pontefici usarono con assoluto e supremo arbitrio, concedendo l'isola in feudo ai monarchi di Aragona.

Varie, e per lo più infelici, a causa delle frequenti mutazioni, e delle guerre, furono le vicende del governo
P. C. N. 1206 - 1207 - 1208 insulare nei quattro giudicati. Lamberto Visconti, scomunicato e poi assoluto da Innocenzo III (1), e quindi scomunicato nuovamente assieme a suo fratello Ubaldo da
P. C. N. 1218. Onorio III (2), dominò non pertanto in Gallura, e toltasi in moglie l'unica figlia di Barisone III erede della corona paterna (3), mantenne, o riluttante, o paziente la santa Sede, il supremo potere, e lo trasmise alla sua
P. C. N. 1230 - 1275 - 1295 e seg. discendenza, la quale si spense in Giovanna di Ugolino Visconti, di quel *giudice Nin gentile*, cui si volsero così dolci e affettuosi nella DIVINA COMMEDIA i versi inspirati a Dante dall'amicizia, che a lui lo avea sì strettamente legato in vita (4). – Comita II, Mariano II, e Barisone III
P. C. N. 1205 - 1216-1224-1233. regnarono successivamente in Torres. All'ultimo di questi GIUDICI, ucciso barbaramente in età giovanile, succedette la sorella Adelasia, che per fini politici era stata data
P. C. N. 1219. in moglie a Ubaldo Visconti (5). E Ubaldo, in virtù della unione con Adelasia, non solamente governò fino alla
P. C. N. 1236 - 1237. sua morte il regno Turritano, di cui anzi fu investito assieme alla moglie dal Legato Pontificio, ma tenne eziandio le redini del GIUDICATO Gallurese affidatogli dal comune di Pisa, come a prossimo congiunto, e forse anche tutore di Chiano Visconti (6). — L'irrequieto Guglielmo I marchese di Massa, poco curandosi degli anatemi pontificii, governò aspramente il GIUDICATO di Cagliari, e usurpò con la forza quello di Arborea. Benedetta sua figlia raccolse con deboli mani il potere lasciatole
P. C. N. 1200. 1211. 1215. 1216. 1217. 1219. 1224. 1235. 1254. 1256. dal padre, e confermatole dal clero, e dal popolo. Sposatasi, prima a Parasone, e poi a Torchitorio, ebbe successori Guglielmo II, e il suo nipote, o congiunto Chiano, per la di cui tragica morte, senza discendenza, mancò la dinastia dell'usurpatore Guglielmo I, e il GIUDICATO Cagliaritano, posseduto per soli due anni da Guglielmo III come feudatario della repubblica genovese, fu diviso in tre parti da tre potenti e ambiziosi cittadini
pisani (7). E il regno di Arborea, pervenuto, dopo la P C. N. 1207. 1211. 1228. 1230. 1236. 1237. 1264. 1265. 1284. 1286. 1295.
morte del famoso Barisone re di Sardegna, a Pietro I suo figlio, da costui a Costantino II, e quindi a Pietro II, Comita III, e Mariano II, fu retto da essi come da principi assoluti, salvo l'onore, la supremazia, e l'alto dominio della Chiesa Romana, che tacitamente dagli uni, ed esplicitamente dagli altri fu riconosciuto (8). Ma le sorti dei GIUDICATI Sardi, e dei GIUDICI, che per dritto antico, familiare, ed ereditario, o per usurpazioni recenti li reggevano, subirono più frequenti mutazioni sul finire della prima, e nella seconda metà del secolo XIII.
— Adelasia, rimasta vedova di Ubaldo Visconti, governò P. C. N. 1238.
per soli due anni, a nome, e con autorità propria, il regno di Torres. Giovine ancora, e posseditrice di ricchi stati, l'età, e la politica le consigliavano di passare a seconde nozze. Il pontefice Gregorio IX le proponea per sposo un guelfo della nobile famiglia de'Porcari di Pisa, ligio alla Sede Pontificia, e figlio forse di quell'Orlandino
Ugolino de'Porcari, al quale erano state consegnate con P. C. N. 1235.
giuramento di vassallaggio le rocche di Massa e di Ponzolo, dopo la morte di Guglielmo II di Cagliari, per custodirle a nome, e sotto gli ordini della santa Sede (9). Federico II imperatore di Germania le offeriva in pari tempo la mano di Enzo, suo figlio naturale. La principessa di Torres accettò infelicemente la proposta imperiale. Dalle di lei nozze con Enzo, o Enrico (10), elevato
tosto da suo padre alla dignità di re di Sardegna, nacque P. C. N. 1240.
Elena, che fu poi sposata a Guelfo del famoso conte Ugolino (11). Ma le splendide nozze, la cresciuta regale dignità, e l'unica prole da cui furono abbelliti li primi cinque anni del nuovo talamo coniugale, si convertirono tosto per Adelasia in domestiche sventure. Spogliata da Enzo di ogni autorità nel governo degli stati Turritani, e, se dicono il vero le antiche cronache sarde, travagliata da lui con modi iniqui e malvagi, fu finalmente racchiusa nel forte castello di Goceano, già conquistato dal di lei primo marito, e in questa rocca

(1) Ved. infr. CART. n.° VII*. IX. X. XIII. pag. 308. 309. 310. 312.

(2) Ved. infr. CART. n.° XLII. pag. 334.

(3) Ved. infr. CART. cit. n.° VII*. not. (1). pag. 309. n.° IX. pag. 309. e 310. in not. n.° XIII. pag. 312. not. (2).

(4) Purgat. Cant. VIII.

....
Giudice Nin gentil, quanto mi piacque
Quando ti vidi non esser tra rei!
....
....
Quando sarai di là dalle larghe onde,
Di' a Giovanna mia che per me chiami
Là dove agl'innocenti si risponde.
Non credo che la sua madre più m'ami,
Poscia che trasmutò le bianche bende,
Le quai convien che misera ancor brami.
Per lei assai di lieve si comprende
Quanto in femmina fuoco d'amor dura,
Se l'occhio, o il tatto spesso nol raccende.
Non le farà sì bella sepoltura
La vipera che i Milanesi accampa,
Com'avria fatto il gallo di Gallura. ecc. ecc.

Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sardi Ill.* Vol. II. pag. 135, e Vol. III. pag. 22.

(5) Ved. infr. CART. n.° XXXI*. XLII. XLIV*. LII*. pag. 326. 334. not. (3), 337. 343.

(6) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LVII. LVIII. LIX. LX. LXI. LXIII. LXX. LXXII. LXXIII. LXXIV. e LXXVI. pag. 347. 348. 349. 350. 355. 356. 357. Riguardo a Chiano *giudice* di Gallura, Ved. TOLA, *Dizion. Biogr.* sudd. Vol. I. pag. 215.

(7) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XXX*. XXXII*. XXXV. XXXVI, XLIII*. XLV. LIII. LXXXVI*. LXXXVIII*. LXXXIX*. XC*. XCI*. XCII*. XCIII*. XCIV*. XCV*. pag. 324. 325. not. (1), 329. 331. 334. 338. 345. 363. 364. 365. 367. 368. 369. 370. 372.

(8) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° VIII. XXII. XXVII. XLVII. L. LXII. LXIV. LXV. LXVI. LXVII. LXVIII. LXIX. LXXI. LXXV. LXXVII. LXXVIII. CXVI* CXIX* CXXXVI. pag. 309. not. (2), 320. 321. 340. 342. 349. 350. 351. 352. 354. 355. 356. 358. 395. 399. 454.

(9) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n,° LIII. pag. 345.

(10) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LXXIX*. pag. 359, nel quale Enzo s'intitola *rex Turritanus et Gallurensis.* Da ciò si rileva, che egli avea già sposato Adelasia principessa ereditaria di quei due giudicati, perchè in opposto non avrebbe potuto assumere un tal titolo. E siccome il citato diploma è datato in Siena nel 17 marzo 1241, si può ragionevolmente arguire, che il di lui matrimonio con Adelasia fosse seguito alcuni mesi avanti, e quindi nel 1240. Inoltre non assumendo Enzo in quest'atto la qualificazione di re di Sardegna, intitolandosi semplicemente *totius Italiae Legatus generalis*, da tale circostanza riceve conferma la opinione del Muratori, che cioè la dignità di re di Sardegna fu conferita a Enzo dall'Imperatore Federigo suo padre dopo il 1240 (ANTIQ. ITAL. Tom. I. pag. 246 a 248), e si ha di più la prova positiva, che nel 17 marzo 1241 un tale titolo e dignità non gli era stata ancora conferita.

(11) Ved. infr. CART. CX. e CXII. pag. 388. 389. 391.

medesima, o nel castello di Ardara, conchiuse nell'abbandono, e nella solitudine la propria vita (1). E poichè Enzo
P. C. N. 1247. partivasi per le guerre d'Italia, lasciando suo vicario nel regno di Torres Michele Zanche, prima drudo, e poi sposo di Bianca Lanza, quest'uomo tristissimo, cupido di denaio, e barattiere solenne, secondo che lo dipinse Dante (2), udita la prigionia del suo signore, usurpò lo stato alla di lei unica figlia avuta dal matrimonio con Adelasia, lo governò iniquamente per molto tempo, e poi cadde
P. C. N. 1275 vittima egli stesso del pugnale di Branca d'Oria, spinto da cieca ambizione di regno all'assassinio, e al tradimento.

Alcuni fatti, o ignorati, o non avvertiti abbastanza dagli storici Sardi, accaddero nel regno Turritano nel lungo periodo di tempo trascorso dalla morte di Ma-
P. C. N. 1233 a 1275. riano II alla uccisione di Michele Zanche. Troviamo in primo luogo Ugolino, Lamberto, e Ranieri conti di Bulgari, e cittadini pisani, che nel 1233 spediscono armi e munizioni a Torres in Sardegna (3). Quale fosse l'oggetto di tale spedizione, se di conquista, o difesa di qualche terra o dominio particolare, non si ricava dal documento, con cui essi si dichiarano debitori del denaro perciò speso da Pellario di Ugolino Gualandi. Ma ritenendo, che in quel correr di tempi, nè molto innanzi, era stato ripetutamente invaso da Lamberto, e Ubaldo Visconti il regno di Gallura, che la loro usurpazione avea conseguito un esito fortunato, che nello stesso anno 1233 era mancato di vita l'animoso Mariano II re di Torres, ch'eragli succeduto Barisone III ancor minorenne, cui il tutore e i consiglieri, suoi congiunti, faceano rinnovare le antiche convenzioni del padre, e dell'avo col comune di Genova, e che questo principe giovinetto fu trucidato,
P. C. N. 1236. dopo tre soli anni di regno (4), si hanno argomenti non lievi per sospettare, che tale impresa armata mirasse principalmente a impossessarsi di una qualche parte del GIUDICATO Turritano. Troviamo pure nel 1262 Precivalle,
P. C. N. 1262. e Nicolò di Manuello Doria (5), che all'oggetto di ricuperare i luoghi e le terre già possedute nello stesso GIUDICATO, ottengono da Manfredi re di Sicilia la promessa di cento cavalieri, e di due o trecento fanti; che per assoldare altri cento cavalli, e altri cinquanta fanti, che doveano completare il corpo di spedizione, tolgono a mutuo lire due mila dal comune di Genova; e che tutto essi disponeano acciò la impresa avesse luogo dentro un

(1) Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sardi Ill.* Vol. I, pag. 55. 56. 57.

(2) Michele Zanche fu collocato da Dante nella bolgia dei barattieri, assieme a frate Gomita di Gallura, e dice di lui

> *Usa con esso* donno Michel Zanche*
> *Di Logodoro, ed a dir di Sardigna*
> *Le lingue loro non si senton stanche.*
>
> DIVIN. COMMED. INFERN. Cant. XXII.

(3) Ved. infr. CART. n.° LI. pag. 343.

(4) Ved. infr. CART. n.° LII. pag. 343.

(5) Manuello, o Manuele D'Oria era figlio di Andrea D'Oria, genero costui di Barisone II. di Torres, dal quale avea avuto in moglie la di lui figlia Susanna di Lacon. Quindi pare che il possesso, che Nicolò e Manuello D'Oria voleano rivendicare colle armi, si riferisse a terre, le quali gli appartenessero per eredità, o per altro titolo nel regno di Torres, e specialmente nella NURRA. (Ved. infr. CART. n.° CXX*. CXXI*. CXXII*. CXXIII*. CXXIV*. pag. 399. 402. 405. 408. 410.

* Cioè con Frate Gomita.

anno (6). E d'altra parte nell'anno medesimo, e nel se- P.C.N. 1262. 1263.
guente, era viva la guerra tra Guglielmo conte di Capraia, e Guelfo del conte Ugolino, pretendenti entrambi al regno di Torres. Il primo, ch'era GIUDICE intruso di Arborea, assediava con mille fanti, e mille cavalli il castello di Goceano; il secondo, che intitolavasi GIUDICE *di* SASSARI, difendealo con pari forza ed ardore; e l'uno e l'altro offendeansi nei rispettivi dominii con mutue scorrerie, e depredazioni (7). Guelfo difendeva, com'è ben chiaro, i dritti di Elena sua consorte, la quale, essendo già morta la di lei madre Adelasia, e trovandosi prigioniero in Bologna il di lei padre Enrico (Enzo) era chiamata presuntivamente per dritto di successione al regno Turritano. E Guelfo nel difendere tali dritti era aiutato dalle forze, e dal consiglio del proprio padre il conte Ugolino, che in quel tempo trovavasi in Sardegna (8). Sembra che le armi loro, congiunte a quelle che pur riceveano dal comune di Pisa, siano state felici, poichè papa Clemente IV, scrivendo nel 1267 a Enrico Infante P. C. N. 1267.
di Castiglia, e a Giacomo I re di Aragona, lamenta la perdita del GIUDICATO TURRITANO, occupato e ritenuto per forza dai Pisani; e in altra lettera dello stesso anno accusa come capo ed autore della invasione, e della occupazione il detto conte Ugolino co'suoi consorti, e fautori (9). Siffatta occupazione diventò più legittima per la P. C. N. 1272.
morte di Enzo, dei di cui dominii in Sardegna furono eredi Enrico, e Ugolino suoi nipoti, figli di Elena, e di Guelfo (10). La qual cosa riceve conferma dall'atto con cui P. C. N. 1272.
nel finire dello stesso anno l'avo paterno di Enrico e di Ugolino redime a loro favore dritti e ragioni, che lor competeano nell'isola, e nel castello di Sassari (11), e dalla P. C. N. 1273.
lettera che nell'anno seguente il Pontefice Gregorio X indirizzò ai Pisani, dolendosi della costante occupazione del GIUDICATO TURRITANO, e ingiungendo ai medesimi con minaccia di nuovo anatema, che nel termine di tre mesi lo restituissero con la *insigne città* di Sassari, che n'era il *capo* (12). Ma dai documenti posteriori agli ordini, e alle minaccie di papa Gregorio X si ricava apertamente, P. C. N. 1275.
che dopo la morte di Michele Zanche Sassari surse e si compose a stato, ed a forme di Comune libero, e indipendente, lottando a un tempo con Pisani e Genovesi, che voleano impadronirsene (13). E sebbene i primi af- P. C. N. 1283.
fettassero ancora dominio in detto Comune, e negli atti tutti della pace conchiusa dopo la infelice battaglia della P. C. N. 1288.
Meloria convenissero di cederlo ai Genovesi co' luoghi tutti, e con le fortezze che ne dipendeano (14), egli è certo però che possessione, e padronanza non ve ne aveano nessuna, e che invece Sassari dominava nei luoghi quasi tutti dell'antico regno Turritano, e di Logodoro, ad eccezione di alcuni possedimenti che ancor vi aveano nella *Nurra*, in *Gerito*, e altrove, i discendenti di Andrea

(6) Ved. infr. CART. n.° CII*. pag. 380.

(7) Ved. infr. CART. CIII. pag. 380. 381. 382. 383.

(8) Ved. infr. CART. n.° CIV. pag. 384.

(9) Ved. infr. CART. n.° CVI. CVII. CVIII. pag. 386. 387.

(10) Ved. infr. DIPL. E CART. n.° CX. pag. 388.

(11) Ved. infr. CART. n.° CXII. pag. 391.

(12) Ved. infr. CART. n.° CXIII. pag. 392. 393.

(13) Ved. infr. CART. n.° CXV. pag. 394.

(14) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CXXV*. CXXVI*. CXXVII*. CXXVIII*. pag. 413. 418. 419. 436.

74

D'Oria, genero di Barisone II re di Torres [1], e lo stesso Brancadoria uccisore di Michele Zanche [2]. La prova istorica più convincente di tale indipendenza è il patto
P. C. N. 1294. di alleanza, e d'amicizia stretto nel 1294 dal comune di Sassari con quello di Genova, e la memoria serbataci dall'atto di tale accordo, che Sassari già molto innanzi nel civile e nel politico reggimento avesse leggi, statuti, e consuetudini sue particolari [3]. E fu appunto in virtù di tale indipendenza, che d'allora in poi il comune di Sassari concorse come parte separata, e contraente in nome proprio, alle tregue, e alle paci fermate tra
P. C. N. 1299. Pisani e Genovesi, e col GIUDICE di Arborea [4].

Di Chiano Visconti, succeduto a Lamberto nel regno
P. C. N. 1238. di Gallura dopo la morte di Ubaldo, il quale, come già notammo, era suo stretto congiunto, e forse anche tutore, e durante la di lui minorità ritenne quel regno sotto la dipendenza del comune di Pisa, sono scarse le memorie conservateci dalle carte, e dai diplomi di questo secolo. Sappiamo soltanto, che nel 1257 egli fu uno dei capi-
P. C. N. 1257. tani spediti nell'isola dal comune di Pisa per combattervi i Genovesi; che contribuì con le sue genti, e col suo valore personale alla espugnazione del forte castello di S. Igia; e che in tal tempo era già possessore della *terza parte* del regno Cagliaritano [5]. La potenza della sua famiglia, le di lui nozze con la figliuola del famoso conte Ugolino della Gherardesca, e il partito guelfo, di cui era principale sostenitore, lo tennero quasi sempre lontano dai suoi dominii di Sardegna [6], i quali perciò erano affidati al governo de'suoi *vicarii*, l'uno dei quali risiedeva nel GIUDICATO di Gallura, e l'altro nel castello di Cagliari. Di GIOFFREDO, e di FASIOLO, che governavano
P. C. N. 1263. per lui nel 1263, un documento sincrono ci ha solamente serbato il nome [7]. Cotesti *vicarii* erano, e si appellavano GIUDICI *di fatto*, perchè realmente, e di presenza esercitavano nel GIUDICATO il potere affidatogli dai GIUDICI, o regoli assenti, ai quali apparteneva di diritto [8]. Si comprende assai di leggieri, che un tal sistema di *vicariati*, mentre i signori dei giudicati se ne viveano lontani dall'isola, potea dare occasione, ed esser causa frequente di abusi, d'ingiustizie, e di concussioni. E così accadde veramente nel declinare di questo secolo, il quale per le baratterie dei vicarii, o *giudici di fatto* dei regoli Sardi andò infelicemente famoso. Di MICHELE ZANCHE *vicario* di Enzo nel regno di Torres abbiamo parlato più sopra. Or qui ci tocca rammentare *Frate* GOMITA, che fu pur egli *vicario* di Nino, o Ugolino, figlio e successore di Chiano Visconti nel regno di Gallura. Non vi è chi non sappia qual triste uomo, e barattiere solenne ei si fosse; e rimarranno sempre per sua infamia incancellabili dalla DIVINA COMMEDIA quei versi co'quali Dante fece di lui un così turpe ritratto [9]. Il GIUDICE Nino vivendosene in Pisa implicato continuamente nelle discordie civili della sua patria lasciò che Gomita governasse a suo P. C. N. 1285 a 1293.
talento il regno Gallurese; il quale poi pervenne a sua figlia Giovanna, che maritata a Riccardo da Camino si- P. C. N. 1295.
gnore di Trevigi, e rimasta vedova, e senza prole, nel breve giro di quattro anni, lo legò a suo fratello uterino Azzone di Galeazzo Visconti signore di Milano [10].

Guglielmo II marchese di Massa sopravvisse a Benedetta sua madre; ma regnò brevemente e oscuramente nel giudicato Cagliaritano. Non abbiamo di lui nessun istorico documento, tranne uno solo da cui risulta aver egli assistito ad un atto della liberalità materna verso la chiesa di S. Antioco di Solci [11]. Nel 1235 era già P. C. N. 1226.
morto, poichè in tale anno la rocca di Massa, e il castello di Potenzolo, devoluti pel di lui decesso alla Chiesa Romana, furono dati in custodia a Orlandino Ugolino dei P. C. N. 1235.
Porcari [12]. Gli succedette Chiano, ch'era, o suo figlio, o suo stretto congiunto, il quale s'intitolò ancor egli marchese di Massa, e GIUDICE di Cagliari. Cominciò a regnare nel 1253, o 1254; ma non avendo figliuoli, instituì suoi eredi Guglielmo, e Rinaldo, che gli erano cugini, e discendeano per via di madre dai de Serra di Arborea [13]. Osteggiato aspramente dai Pisani, e da Guglielmo di Capraia, il quale, dopo aver usurpato il regno di Arborea, tentava strappargli colle armi il GIUDICATO Cagliaritano, strinse alleanza co'Genovesi, e pre- P. C. N. 1254.
mio, o pegno per gli aiuti che gli prometteano, si obbligò di porre in loro mani il castello di Castro [14]. Ma l'alleanza, e gli aiuti di Genova, o non furono sufficienti, o giunsero troppo tardi. L'usurpatore Guglielmo spinse

(1) Ved. infr. CART. n.° CXX*. CXXI*. CXXII*. CXXIII*. CXXIV*. pag. 399. 402. 405. 408. 410.

(2) Che Brancadoria uccisore del Zanche possedesse alcuni luoghi e terre nella *Nurra*, vasta regione selvosa di Torres e Logodoro, si ricava dal decreto fatto dal Comune di Sassari nel 1325 in odio dei di lui figli e discendenti, il quale è riportato più sotto fra i documenti del secolo XIV.

(3) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CXXXV. pag. 448.

(4) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CXLI*. CXLII*. pag. 462. 471.

(5) Ved. infr. CART. n.° XCVII*. pag. 375.

(6) Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sardi Ill.* Vol. I. pag. 215. 216.

(7) Ved. infr. CART. n.° CIII. pag. 380 e seg.

(8) Nella Carta CIII. citata nella nota precedente l'arcivescovo di Pisa dice di essere stato onorevolmente ricevuto in Gallura *a* IUDICE *Gallurensi, et eius* IUDICE DE FACTO *nobili viro domino* GIUFFREDO. E poco appresso è nominato nella stessa Carta *prudens, et discretus vir* FASIOLUS IUDEX DE FACTO *pro* IUDICE ipso (i. e. IOANNE IUDICE *Gallurensi*) *in* CALLARI. Talvolta questi vicarii o GIUDICI *di fatto* esercitavano il potere, benchè si trovassero presenti nel GIUDICATO i regoli o GIUDICI *di dritto;* e ciò accadeva quando costoro erano impediti, o per la minore età, o per altro motivo. Questo sistema di poteri delegati dai GIUDICI Sardi nel governo delle loro provincie, ed esercitati *di fatto* da altre persone sotto la loro dipendenza, risale al precedente secolo XII. Infatti troviamo, che nel 1185 PONZIO nipote del famoso Barisone di Sardegna era CURATORE (governatore) delle INCONTRADE (distretti) di *Parte Valenza*, e *Parte Bonorzuli* nel regno di Arborea; ma essendo egli minore, governavano per lui, ed erano CURADORES *de factu* Comita di Lacon, e Pisanello. Ved. sopr. DIPL E CART. del SEC. XII. n.° CXIII*. pag. 254.

(9) Chi fu colui, da chi mala partita
Di' che facesti per venire a proda?
Ed ei rispose: fu frate GOMITA,
Quel di Gallura, vasel d'ogni froda,
Ch'ebbe i nemici di suo donno in mano,
E fe' lor sì, che ciascun se ne loda:
Denar si tolse, e lasciolli di piano
Sì come e' dice: e negli altri uffici ancho
Barattier fu, non piccol, ma sovrano.
Usa con esso donno Michel Zanche
Di Logodoro, ed a dir di Sardigna
Le lingue loro non si senton stanche, ecc.
Infern. Cant. XXII.

(10) Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sardi Ill.* Vol. II. pag. 135. 136. 142. 143. e Vol. III. pag. 22. 23. 24. 25.

(11) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XXXII*. pag. 328.

(12) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LIII. pag. 345.

(13) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LXXXVI*. pag. 363. not. (3) e (4).

(14) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LXXXVIII*. LXXXIX. pag. 364. 365.

la guerra con grande sforzo, senza dargli tempo di raccogliere forze maggiori. Chiano combattè valorosamente nella giornata di Sant'Igia; ma la fortuna gli fu nemica; e, perduta la battaglia, gli fu tolta dal barbaro vincitore
P. C. N. 1256. insieme col regno anchè la vita (1). Guglielmo (III di tal nome), nel quale si erano trasfusi i dritti dinastici del proprio fratello Rinaldo, e le ragioni di Agnese, figlia del primo Guglielmo marchese di Massa (2), dopo la morte infelice di Chiano, si rinchiuse, e fortificossi nel castello di Sant'Igia, o S. Gillia. Colà si fece riconoscere per legittimo successore di Chiano negli Stati Cagliaritani,
P. C. N. 1256 e nel marchesato di Massa (3). Ma privo di forze, e minacciato sempre dai Pisani, si diede intieramente in braccio ai Genovesi; i quali da alleati fattisi padroni, lo rendettero feudatario della loro repubblica, e gli concedettero la investitura di quei dominii medesimi, che a
P. C. N. 1256. lui si appartenevano per dritti legittimi di successione (4). Però nemmeno il vassallaggio giurato a Genova valse a salvargli il giudicato Cagliaritano. I Pisani strinsero di assedio il castello di Sant'Igia, dov'eransi concentrate le sue difese, e gli sforzi maggiori della repubblica genovese. Dopo varie ostilità, e molti assalti, la fortezza
P. C. N. 1257. dovette arrendersi, e fu data in mano ai Pisani; e per tal modo andò fallito il compromesso già fatto innanzi nella persona di papa Alessandro IV, il quale tentò inu-
P. C. N. 1258. tilmente, perchè troppo tardi, l'accordo delle due repubbliche rivali (5). Invano Guglielmo III, mancando di prole maschile, instituì erede de'suoi stati il comune di Genova (6). Il regno di Cagliari era già distrutto. La repubblica di Pisa ritenne per sè il castello di Castro, le fortezze di Acquafredda, di Baratoli, ed altri luoghi; e il resto fu spartito tra Guglielmo conte di Capraia, GIUDICE intruso di Arborea, Giovanni o Chiano Visconti regolo di Gallura, e i fratelli conte Gherardo, e conte Ugolino Guelfo, i quali tutti aveano guerreggiato co' loro fautori e seguaci nei campi sanguinosi di Sant' Igia, e colà aveano spento per sempre il potere sovrano del-
P. C. N. 1258. l'ultima dinastia dei regoli Cagliaritani (7).

Nel regno di Arborea il suddetto Guglielmo conte di Capraia, vicario del comune di Pisa, usurpò i dritti di
P. C. N. 1253. Comita III legittimo successore di Pietro II, o perchè in Comita non fosse pari alla pietà il coraggio militare, e il senno civile, o perchè le di lui forze fossero soverchiate da quelle più potenti della repubblica pisana (8). Comita III avea regnato dal 1237 al 1253; ma nessuna memoria ci è rimasta del suo governo, tranne le lodi tributategli per la sua generosità dai monaci del suo tempo (9). L'usurpatore Guglielmo governava invece da padrone assoluto quattro anni appresso; e lo abbiamo testè veduto muover guerra a Chiano di Cagliari, vincerlo in battaglia, e togliergli la vita; assediar poi, e costringere alla resa i Genovesi chiusi nel castello di P. C. N. 1257.
Sant' Igia; e nei patti della resa intitolarsi GIUDICE di Arborea, e signore ancor egli della *terza parte* del regno Cagliaritano (10). Lo vediamo eziandio, dopo sei anni, contendere con le armi al GIUDICE di Sassari il regno Turritano, tener la campagna con ordinato esercito di fanti e di cavalli, e travagliare con stretto assedio la forte rocca di Goceano (11). Ma la usurpazione finì con P. C. N. 1263.
lui nel 1264. Nè Nicolò, nè Guglielmino suoi figli regnarono mai in Arborea (12). Vi regnò invece, dopo la di lui morte, Mariano II, che dotato di spiriti alti e generosi, rivendicò gli stati e l'antico retaggio della sua famiglia. Costui strinse alleanza con Pietro II e Alfonso II P. C. N. 1264.
sovrani di Aragona (13), fu amico ai Pisani, nemico ai P. C. N. 1284-1286.
Genovesi, ma si mantenne indipendente; non si lasciò dominare dai primi quando erano potenti, nè vincere dai secondi, quando la famosa battaglia della Meloria prostrò per sempre la fortuna pisana. La sua fede, e la sua amicizia verso il comune di Pisa non venne meno dopo quella fatale sconfitta. Lo prova la pace del 1288 tra i vincitori, ed i vinti, nella quale fu pattuito specialmente, che il regolo di Arborea (Mariano II) non inquieterebbe con le armi i Genovesi, e renderebbe loro dentro sei anni i luoghi tutti, le castella e le terre del regno di Cagliari, e del regno di Logodoro, che in quegli accordi malaugurati essi si faceano cedere dai Pisani (14). P. C. N. 1288.
E lo prova pur troppo la guerra mossa in Sardegna dal comune di Pisa ai conti Gherardeschi Guelfo e Lotto, i quali, dopo l'orribile uccisione del padre loro (il famoso conte Ugolino) si erano sollevati a vendicarla, e faceano con le armi maravigliosi progressi nell'isola. Perchè una tal guerra, sebbene fosse stata affidata dalla repubblica a Lupo Villani, fu però maneggiata principalmente col consiglio, e con gli aiuti del GIUDICE di Arborea, e da lui condotta a tal fine, che ridusse all'impotenza il conte Lotto poco innanzi messo in libertà dai Genovesi, e tolse al conte Guelfo miseramente la vita (15). P. C. N. 1295.
Nè minore fu la indipendenza, con cui Chiano o Giovanni, figlio e successore di Mariano II, governò gli stati paterni. Imperocchè nella tregua convenuta nel 1299 tra le repubbliche di Genova e di Pisa, non è più quest'ultima, che si obblighi, e prometta a di lui nome l'osservanza della pace conchiusa dieci anni avanti, e i nuovi patti che di presente si stabilivano, ma è egli medesimo che accedendo a quella tregua, la firma e la ratifica con atto separato in faccia ai due comuni liberi di Genova, e di Sassari (16). P. C. N. 1299.

Ma di Chiano di Arborea, del suo figlio Mariano III, e degli animosi, e sapienti loro successori, ci toccherà parlare più acconciamente nel discorrere i monumenti del

(1) Ved TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sardi Ill.* Vol. I. pag. 213. e 214.
(2) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XC*. e XCIII*. pag. 367. e 370.
(3) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XCI*. pag. 368.
(4) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XCII*. XCIV*. XCV*. pag. 369. 370. 372.
(5) Ved. infr. CART. n.° C. e CI*. pag. 378. 379.
(6) Ved. infr. CART. n.° XCVIII*. pag. 377.
(7) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XCVII*. pag. 375 not. (1), e n.° CXII. pag. 391 not. (5).
(8) Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sardi Ill.* Vol. I. pag. 227.
(9) Nelle COSTITUZIONI di Gerardo priore di Camaldoli, nel cap. XXVI, all'anno 1278, è rammentato fra i benefattori dell'ordine Camaldolese il GIUDICE COMITA, *qui tria millia byzantiorum pro octo reclusis ad Eremum Camaldulensem jamdudum transmisit.* Ved. TOLA, loc. cit. not. (1).

(10) Ved. la CART. n.° XCVII*. citata qui avanti.
(11) Ved. infr. DIPLOM E CART. n.° CIII. pag. 380. e seg.
(12) Ved. infr. CART. n.° XXXIX. pag. 440 not. (1).
(13) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CXVI*. e CXIX* pag. 395 e 399.
(14) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CXXV*. pag. 413. 415. 416.
(15) Ved. infr. CART. n.° CXXXVI. pag. 454 not. (5).
(16) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CXLI*. CXLII*. pag. 462. 471.

secolo xiv. Ora, continuando nell'esame dei diplomi, e
delle carte del secolo xiii, noteremo compendiosamente
i fatti particolari di ciascun GIUDICE dei quattro GIUDICATI
Sardi in quanto può aver rapporto alla sua vita pubblica
e privata, e più specialmente al reggimento civile e politico
dell'isola. E cominciando da Guglielmo I marchese
di Massa, usurpatore del regno Cagliaritano, abbiamo
l'attestazione contemporanea di papa Innocenzo III, che
P.C.N. 1200-1203. lo accusa di molte scelleratezze (1). Sebbene le medesime
non siano specialmente indicate, pare però assai probabile,
che principali fra esse fossero la usurpazione del
giudicato di Cagliari, la invasione di quello di Arborea,
le persecuzioni contro l'arcivescovo di questa provincia,
le nozze incestuose di una di lui figlia con Ugone di
P. C. N. 1207. Basso (2), e le premure forse illegittime, con cui egli
sollecitava lo scioglimento del suo nodo coniugale con
la figlia del conte Guidone, sotto l'allegato pretesto d'impedimento
P. C. N. 1211. canonico (3). Di Torgodorio, che fu probabilmente
secondo marito di Benedetta di Cagliari, abbiamo
la donazione amplissima della TREXENTA fatta al proprio
figlio Saluccio di Lacon, futuro sposo di un' Adelasia,
diversa dalla Turritana; documento importante, che ci ha
serbato la memoria di molti luoghi, che illustrano l'antica
P. C. N. 1219. geografia e topografia sarda (4). Di Chiano, delle sue
attinenze con la famiglia magnatizia dei De Serra di Arborea,
P.C.N. 1254 1256. del suo testamento, della sua alleanza offensiva e
difensiva col comune di Genova, e della sua morte violenta
e miserevole parlammo più sopra. E di Rinaldo, e
Guglielmo di lui cugini; di Guglielmo specialmente, che
P. C. N. 1256. 1257. 1258. fu il terzo di tal nome, il quale raccolse la eredità infelice
del regno Cagliaritano, e la tramandò senza frutto
alla repubblica genovese, non abbiamo, oltre queste,
notizie maggiori, che ne illustrino più ampiamente la
vita.

Dei regoli Turritani sono più copiose, e più precise
P.C.N. 1211-1216. le memorie. Comita II col suo figlio Mariano rinnovò
nel principio di questo secolo i patti di amicizia, e di
cittadinanza da lui stretti nel secolo precedente col comune
di Genova. L'atto che li contiene, nel quale figurano
Ansaldo Guaraco o Guarco legato dei consoli di
Genova, e Oberto Spinola ambasciatore del re di Torres,
è notevole per le molte notizie che ci ha serbato. Obbligavasi
Comita di pagare come cittadino genovese le
annue collette su i beni immobili, senza per altro essere
astretto ad abitare in Genova; prometteva di spendere
annualmente in detta città lire ventimila, e di giurare
la *compagna*, e la cittadinanza al rinnovarsi di ogni
consolato; accordava ai Genovesi ampia libertà di commercio,
esenzione da ogni dazio, e libera estrazione del
sale dai suoi stati; prometteva ancora di non accordare
somiglianti favori ai Pisani, anzi di non accoglierli nel
proprio regno; dava fidanza di non ritenere le sostanze
dei Genovesi morti, o naufragati nei suoi dominii; e
concedeva loro la facoltà di tenere stabilmente nel regno
Turritano consoli speciali per giudicare, e sentenziare
nelle loro liti, salvo che nelle contese tra Sardi e Genovesi,
delle quali dovessero conoscere i consoli suddetti,
e i *giudici* di Torres. E dal suo canto il comune di Genova
promettea a Comita aiuto e favore, le guarentigie,
e i dritti tutti dovuti ai cittadini genovesi; obbligavasi
di non far pace co'Pisani senza il di lui consenso, e si
profferiva di somministrargli armi ed armati per la conquista
di quella parte del giudicato di Arborea, ch'era
stata posseduta da Ugone di Basso, ed eziandio di altri
GIUDICATI dell'isola, stipulando in pari tempo il compenso
che perciò avrebbe dovuto darglisi nelle provincie conquistate
(5). Il patto riguardante i Pisani fu lealmente osservato
dai Genovesi. Troviamo infatti, che i loro ambasciatori, P. C. N. 1217.
intervenuti nel 1217 al concistoro tenuto in
Laterano da papa Onorio III, protestarono solennemente
di non voler fare co'Pisani la pace promessa, e procurata
dal Pontefice, se non vi fossero pur compresi il regolo
di Torres col di lui figlio; e troviamo eziandio che
la loro domanda fu accolta, e fece parte sostanziale dell'atto
di concordia (6). Le stesse convenzioni furono ri- P.C.N. 1224 e 1233.
petute, e stipulate a brevi intervalli di tempo da Mariano
II, e da Barisone III, figlio il primo, e nipote il secondo
del suddetto Comita. Alla convenzione stipulata da Mariano
intervennero dall'un canto i suoi figli, e i più stretti
suoi congiunti, ch'erano magnati del regno, e dall' altro
canto Pietro D'Oria legato della repubblica genovese (7).
A quella stipulata da Barisone, ch'era ancor minorenne,
intervennero il di lui tutore Arzocco de Serra (8), e i
di lui maggiori, che formavano il consiglio di reggenza,
e prestavano il loro consenso agli obblighi ch' ei si assumeva
verso il comune di Genova nella persona del
suo legato Nicolò Spinola (9). – Ubaldo, succeduto per
mezzo di Adelasia al suo cognato Barisone III, fece compromesso
nel Legato Pontificio di tutte le sue questioni
col regolo di Arborea, e quindi strinse con lui patti di
amicizia, e di reciproche concessioni (10). E nel tempo P.C.N. 1237.
medesimo, per mezzo de'suoi procuratori, intervenne alla
elezione degli arbitri, e alla conclusione della pace tra
i conti di Bolgheri, di Donoratico, e della Gherardesca,
la repubblica, e molti signori del contado di Pisa, e
varie repubbliche, e comunità della Toscana (11). – La P.C.N. 1237.
prigionia di Enzo giudice di Torres, e re di Sardegna,
le lettere del di lui padre Federigo II imperatore ai P.C.N. 1249.
Modenesi, e ai Bolognesi, e il di lui testamento, che
chiamò a succedergli nei dominii dell'isola i suoi nipoti,
figli di Elena, e del conte Guelfo (12), chiudono la serie P.C.N. 1272.
dei fatti particolari appartenenti ai regoli del regno Turritano.

(1) Ved. infr. CART. n.° I. pag. 303 not. (2).
(2) Ved. infr. CART. n.° X. pag. 310 not. (2).
(3) Ved. infr. CART. n.° XXV. pag. 319.
(4) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XLIII*. pag. 334.
(5) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XXXI*. pag. 326.
(6) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XXXVIII*. pag. 332.
(7) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XLIV*. pag. 337.
(8) Barisone III. dichiara nel principio dell'atto, che deviene alla convenzione, *iussu, consilio et auctoritate Arzochi de Serra tutoris sive baiuli nostri, et* IUDICIS DE FACTO. Ecco dunque un altro esempio di GIUDICI DI FATTO come quelli notati più sopra (pag. 292. not. (8)). Ciò vuol dire, che mentre Barisone regnava, Arzocco de Serra governava per lui, e in di lui nome. Però governava ancor egli *beneplacito et auctoritate maiorum* dello stesso Barisone. Ibid.
(9) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LII*. pag. 343.
(10) Ved. infr. CART. LXIV. LXV. pag. 350.
(11) Ved. infr. CART. n.° LXVIII. LXXVIII. pag. 352. 358.
(12) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LXXXI. LXXXII. CX. pag. 360. 361. 388.

Nulla di particolare ci ha conservato l'istoria riguardo ai regoli di Gallura, ed al loro reggimento nel giudicato nella seconda metà del secolo XIII. Ma dei regoli di Arborea, oltre l'atto di compromesso e di pace tra Pietro II e Ubaldo, di cui abbiamo testè favellato, e la concordia cui lo stesso Pietro addivenne co' comuni, e con varii
P.C.N. 1237. dinasti di Toscana, e di Pisa (1), troviamo Mariano II, che nel declinare di questo secolo regnava nel GIUDICATO con assoluta potenza; che ricevea lettere da Pietro re di Aragona per la restituzione di due galee catalane
P.C.N. 1284. predate dai Pisani nel golfo di Cagliari (2); e che dallo stesso sovrano, e dal di lui successore Alfonso ricevea pure profferte di amicizia, ed un ambasciatore speciale per manifestargli i loro intendimenti sul trattato di al-
P.C.N. 1286. leanza, ch'essi bramavano, e speravano stringere insieme (3). E mentre Mariano II regnava sovranamente in Arborea, troviamo Guglielmino, figlio di Guglielmo conte di Capraia predecessore dello stesso Mariano, menar vita privata in Toscana, e ricordare, quasi a titolo di onoranza, la qualità di GIUDICE di Arborea già spettata, ma più
P.C.N. 1289. veramente usurpata dal di lui genitore (4).

Tra i fatti particolari dei GIUDICI Sardi di questo secolo non vogliomsi pretermettere quelli, che provano in singolar modo lo spirito di religione, da cui taluni di essi si mostrarono sinceramente animati. Primo tra i medesimi si presenta Comita II di Torres, il quale con generosità quasi regale fondò e dotò la chiesa e il monistero di
P.C.N. 1205. S. Maria di PAULIS, o DE PALUDIBUS (5), di cui anche al presente esistono le rovine, mal serbate da nepoti immemori delle patrie glorie, ed incuranti delle sarde antichità. Quindi vengono Costantino II di Arborea, fondatore della chiesa e del monistero di S. Maria di BONARCADO o BONARCANTI dell'ordine Benedittino (6), e il di lui suc-
P.C.N. 1211 cessore Pietro II, che profuse i suoi doni con vaste terre, e con pingui possedimenti alla stessa chiesa, e allo stesso
P.C.N. 1228. 1230. 1237. monistero (7). E nel medesimo volger di tempi compariscono Torgotorio, e Benedetta di Cagliari, prodighi ancor essi di largizioni verso le chiese di S. Giorgio di Suelli,
P.C.N. 1215. 1216. 1226. e di S. Antioco di Solci (8). Di questi regoli imitarono l'esempio Maria de Thori matrona Turritana, fondatrice
P.C.N. 1210. delle due chiese di ORREA MANNA, e di ORREA PICCINNA (9), e gli arcivescovi di Arborea Bernardo, e Torgodorio, il primo dei quali donò ai monaci di BONARCANTO le de-
P.C.N. 1211. cime, che per dritto gli erano dovute (10), e il secondo versò al di là del mare le proprie largizioni, donando allo spedale dei pellegrini denominato di S. CROCE A BOCCA D'ARNO in Pisa la chiesa di S. Marco di *Finocleto*, co'campi e vigne, e con le terre coltivate ed incolte alle medesime appartenenti, le quali esistevano presso il ponte di Oristano nel territorio della sua diocesi Arborense (11). P.C.N. 1235.
Nè fra i benefattori delle chiese, e dei luoghi pii debbono essere scordati Enzo re di Torres, e di Gallura, che nella qualità di Legato in Italia dell'Imperatore Federico II suo padre accolse sotto la sua protezione, e quella dell'impero, lo spedale dei poveri di S. Maria di Siena (12); e il conte Ugolino del conte Guelfo, che tro- P.C.N. 1241.
vandosi nei suoi possedimenti di Sardegna donò ai frati Agostiniani di Siena la chiesa di S. Colombano, con le sue pertinenze, e con le decime a lui spettanti per dritto di patronato (13). P.C.N. 1263

E poichè il discorso cadde su tale argomento, non sarà inutile notare in questo luogo alcuni fatti speciali, che provano la sollecitudine dei Romani Pontefici nel provvedere ai bisogni spirituali e temporali delle chiese sarde, e dei loro ministri, nel satisfare alle domande di principi, e di privati, e nel dirigere con la suprema loro autorità le faccende religiose dell'isola. Con la scorta dei documenti, che ne serbarono la memoria, noi li vediamo regolare, e definire, secondo i casi particolari, materie di nozze, d'impedimenti matrimoniali, e anche d'incesto tra alcuni dinasti di Cagliari, e di Arborea (14): P.C.N. 1207. 1211.
li vediamo ridurre a concordia vescovi e monaci (15); P.C.N. 1205.
eccitare alla costanza la virtù episcopale: usare i mezzi più acconci e più prudenti, acciò le chiese non rimanessero prive dei loro pastori; ed esortare coloro, che già vi si trovavano al governo, di non abbandonarle, e di non venir meno mai, per fatiche, e per tribolazioni, all' adempimento de' sacri loro doveri (16): li vediamo P.C.N. 1205. 1211.
rivendicare con energia dalle usurpazioni di un regolo Turritano le violate immunità ecclesiastiche (17); e oc- P.C.N. 1211
cuparsi con zelo, acciò nulla manchi all' onesto vivere di vescovi esuli dalle loro sedi, vessati, e perseguitati dai ministri di Enzo re di Sardegna (18): li vediamo P.C.N. 1248
rivolgersi ad uno dei più insigni metropoliti Sardi, onde invocare con pubbliche preci gli aiuti divini per la felice riuscita di una nuova crociata in Oriente (19); li P.C.N. 1217.
vediamo infine onorare di speciale loro legazione in Sardegna, ed in Corsica uno degli arcivescovi di Cagliari, e accompagnare un tale incarico con solenne encomio delle virtù di quel Sardo prelato (20). P.C.N. 1235.

Mentre i Papi provvedeano, ora col consiglio, ed ora coll'autorità a tante svariate materie religiose, i monaci non pretermettevano dal loro canto di procurarsi la sicurezza, e il pacifico possesso dei molti luoghi, e dei molti beni, che la pietà, e la generosità sarda avea loro elargito. Camaldolesi, Cassinesi, Benedittini, e Vallombrosani ottennero a loro volta, e in tempi diversi, dai pontefici Onorio III, Gregorio IX, Innocenzo IV, e Alessandro IV, ed eziandio dall'imperatore Ottone IV, con- P.C.N. 1209. 1216. 1227. 1252. 1258.
ferma, protezione, e privilegi per le chiese, pe'monisteri,

(1) Ved. la precedente nota (11) supr. pag. 294.
(2) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CXVI*. pag. 395.
(3) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CXIX*. pag. 399.
(4) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CXXIX. pag. 440.
(5) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° V. pag. 307.
(6) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XXVI. pag. 320.
(7) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XLVII. L. e LXII. pag. 340. 342. 349.
(8) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XXIX*. XXX*. e XXXII*. pag. 323. 324. 328.
(9) Ved. infr. CART. n.° XX. pag. 317.
(10) Ved infr. DIPLOM. E CART. n.° XXVII. pag. 321.

(11) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LIV. pag. 345.
(12) Ved. infr. DIPLOM. LXXIX*. pag. 359.
(13) Ved infr. DIPLOM. E CART. n.° CIV. pag. 384.
(14) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° VIII. X. e XXV. p. 309. 310. 319.
(15) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° VI. pag. 308.
(16) Ved. infr. CART. n.° IV e XXII. pag. 304. 305. 318.
(17) Ved. infr. CART. n.° XXI. pag. 318.
(18) Ved. infr. CART. n.° LXXX. pag. 360.
(19) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XXXVII. pag. 331.
(20) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LXXXVII. pag. 363.

e per tutti generalmente i territoriali loro possedimenti
nell'isola [1]. La maggior parte di tali possedimenti spet-
tava senza dubbio ai Cassinesi; e doveano essere molto
pingui, e fruttiferi, poichè, oltre di servire al sostenta-
mento di tanti monaci, alla dotazione, e conservazione
di tanti monisteri, e di tante chiese, quelli esistenti nel
solo antico giudicato di Torres e Logudoro, erano pur
gravati a favore del principale monistero di Monte Cas-
sino, in cui risiedeva l'abate, dell'annuo censo di oncie
diecinove d'oro, come ne serbarono distinta memoria gli
P. C. N. 1293. annalisti dell'ordine [2]. Gli stessi favori ottennero da papa
Alessandro IV la repubblica, e il capitolo di S. Lorenzo
di Genova pe'dritti, le terre, e le case che possedevano
P. C. N. 1254. nei giudicati di Cagliari, e di Arborea [3]; e da un
atto di locazione della fine di questo secolo rileviamo,
che non pochi erano i beni, pe' quali il capitolo geno-
P. C. N. 1272. vese implorava, ed otteneva la pontificia protezione [4]. -
Fra gli avvenimenti ecclesiastici di minore importanza
si debbe annoverare l'intervento degli arcivescovi di
Torres, e di Cagliari con sette cardinali alla solenne fon-
dazione dello spedale nuovo *di misericordia* di Pisa, fatta
P. C. N. 1257. nella metà del secolo di cui discorriamo [5]; e la di-
visione in cinque *parrocchie* della città di Sassari (cre-
sciuta maravigliosamente di popolo, dopo la distruzione
P. C. N. 1278. dell'antica Torres), fatta dall'arcivescovo Dorgodorio [6]. -
Ma ciò che appartiene più sostanzialmente alla storia dei
fatti religiosi di questo tempo sono i provvedimenti pon-
tificii relativi alla primazia su' metropoliti di Cagliari, di
Torres, e di Arborea, e alla legazione perpetua nell'isola
accordata dalla Sede Apostolica agli arcivescovi di Pisa
nello spirare del secolo precedente [7], acciò dall'un canto
un tal privilegio fosse mantenuto e rispettato, e dall'altro
canto non fosse abusato da chi n'era investito, e non
arrecasse diminuzione o nocumento ai dritti episcopali
dei titolari delle sedi sarde, che doveano riconoscerlo,
e rispettarlo. Quindi vediamo Onorio III scrivere ai GIU-
DICI di Torres, e di Gallura, agli arcivescovi, vescovi,
e magnati dell'isola, affinchè prestassero il debito onore
e riverenza a Vitale arcivescovo di Pisa, cui egli, ad
esempio dei suoi predecessori, avea conceduto il suddetto
privilegio di primazia, e di legazione; scrivere eziandio
al clero e popolo pisano, onde rammentare ai medesimi
P. C. N. 1218. le antiche prove di predilezione, e la novella che loro
ne dava, onorando in tal guisa il loro metropolita, e
scrivere in pari tempo a Giacomo arcivescovo di Torres,
il quale si era adombrato all'udire la concessione di un
tal privilegio, per accertarlo che il medesimo sarebbe
sempre circoscritto entro i limiti segnati dalle sanzioni
canoniche, che in nulla offenderebbe l'ordinaria sua giu-
risdizione episcopale, e che, eccettuati i tempi designati
per la visita della diocesi, e delle chiese sottoposte alla
primazia del Legato Pontificio, in nessun altro tempo e
circostanza, e specialmente in assenza dello stesso Legato,
la autorità degli arcivescovi Turritani, e degli altri ve-
scovi dell'isola non sarebbe menomata, od impedita [8].
Però, come accade sempre nelle cose che solleticano
l'interesse, o l'ambizione, gli arcivescovi di Pisa succe-
duti a Vitale non si contennero nei limiti delle sanzioni
canoniche, dei quali papa Onorio avea dato assicuranza
all'arcivescovo di Torres. Imperciocchè, dopo alcuni anni
erano insorte vive querele dei vescovi Sardi contro i Le-
gati e Primati Pontificii, e specialmente contro Baldovino
arcivescovo di Pisa; e il pontefice Gregorio IX, trovan-
dosi in Rieti, era parato, e volea render giustizia al
all'uno, che agli altri; ma non potè eseguirlo, perchè
Baldovino si dipartì da quella città, e restituissi a Pisa [9]. P. C. N. 1235.
E poco dopo lo stesso Pontefice rimproverò Baldovino,
perchè senza sua speciale licenza si era trasferito a Sar-
degna per esercitarvi gli uffizi della legazione apostolica [10]; P. C. N. 1235.
dal che si fa manifesto, che non senza ragione i vescovi
Sardi, e specialmente quello di Torres, si dolevano del-
l'arcivescovo pisano, e della primazia che gli era stata
accordata dalla S. Sede. Un documento assai importante,
relativo a questo soggetto ci è rimasto nella relazione
della visita pastorale di varie chiese e diocesi dell'isola,
fatta nel declinare del presente secolo da Federigo Vi- P. C. N. 1263.
sconti [11]. Fratello di Chiano, o Giovanni Visconti GIU-
DICE di Gallura, Federigo racconta in detta relazione
tutti gli accidenti del suo viaggio, e la magnificenza,
con cui fu intrapreso, per dare maggior lustro alla di-
gnità primaziale dell'arcivescovo Pisano nelle diocesi trans-
marine della Sardegna [12]. Vi è fatta menzione del nu-
meroso corteo di chierici, e di laici, che lo accompa-
gnarono; degli ornamenti della galea, che lo trasportò
all'isola; del numero, e della patria dei rematori; dei
vari porti toccati nel tragitto; e del suo primo approdo
ad un luogo dell'antica diocesi di Civita. Narra le oneste
accoglienze avute dai regoli di Gallura, e di Arborea; i
cavalieri armati inviatigli per scorta di onore dai me-
desimi, e dai conti Ugolino, e Gherardo signori della
terza parte del regno Cagliaritano: e le abbondanti prov-
vigioni fornitegli, durante la sua dimora in Sardegna.
Narra pure le opposizioni mossegli per l'esercizio della
sua legazione da Prospero arcivescovo di Torres; la guerra
che allora si combatteva tra il suddetto GIUDICE di Ar-
borea, e quello di Sassari; e l'assedio che il primo di
essi avea posto al forte castello di Goceano. Nota le somme
di denaio che gli furono somministrate dai vescovi di
Suelli, di Solci, e di Dolia; magnifica la bellezza del
bianco palafreno regalatogli dal signore di Arborea, e da
lui inviato in dono al cardinale Ottobuono Fieschi, che

(1) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XVIII. XXXIII. XXXIV. XLVI. LXXXIII. XCIX. pag. 316. 328. 329. 339. 361. 378.

(2) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CXXXIV. pag. 447. Da questo curioso documento si ricava, che per tal censo soli cinque monisteri di Sardegna pagarono nel 1293 a Tommaso abate di Monte Cassino per mezzo di frate Bartolommeo di Altrubolsia la somma di cinquanta oncie d'oro, undici tareni, e cinque grani. E vi si nota distintamente quanto, ed in quale porzione vi contribuiva ciascun monistero.

(3) Ved infr. DIPLOM. E CART. n.° LXXXIV*. pag. 362.

(4) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CXI*. pag. 390.

(5) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XCVI. pag. 374.

(6) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CXIV*. pag. 393.

(7) Ved. sopr. DIPLOM. E CART. DEL SECOLO XII. numeri CXLIV. e CXLVI. — P. C. N. 1198 pag. 278 e 280.

(8) Ved. infr DIPLOM. E CART. numeri XXXIX. XL. XLI. pag. 333. 334.

(9) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LV. pag. 346.

(10) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LVI. pag. 346.

(11) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CIII. pag. 380.

(12) Federigo Visconti partì da Pisa nel 23, e arrivò in Sardegna nel 30 marzo 1263. Si soffermò nell'isola oltre due mesi, e partitone nel 18 giugno, rientrò in Pisa nel 25 dello stesso mese.

fu poi Papa sotto nome di Adriano V; e riferisce tante altre minute particolarità, fra le quali non è scordata quella di lire ottocento spese per tal viaggio dai redditi della sua Camera episcopale, oltre a lire cinquecento che avea ricevuto in vari doni per lo stesso oggetto.

Ma di queste, e di altre memorie, che servono a illustrare le cose ecclesiastiche dell'isola nel tempo, di cui discorriamo, maggiori per numero, e per importanza sono quelle che si riferiscono alle cose politiche passate tra' pisani, e genovesi, a causa dell'influenza esclusiva, cui essi pretendevano in Sardegna, e per la difesa dei dritti e dei beni, che vi aveano acquistato, e vi possedevano. Antica era la loro emulazione a tal riguardo, ed ebbe origine fin dal tempo, in cui congiunsero le loro forze per cacciare dai lidi, e dalle terre sarde i saraceni, contro i quali avea bandito la croce Papa Benedetto VIII [1]. Il governo, gl'interessi, le ambizioni, e le gare dei Giudici nazionali per ampliare i proprii dominii accrebbero maravigliosamente cotesta emulazione. Perchè i Giudici erano regoli di piccoli stati, e per accrescere la propria autorità, e la propria potenza abbisognavano di aiuti esterni, i quali chiedeano quasi sempre dall'una, o dall'altra delle due repubbliche (pisana, e genovese), e talvolta da entrambe insieme, essendo esse, se non le arbitre esclusive, quelle almeno che più preponderavano nell'andamento delle cose italiane di questo secolo. E Genova, e Pisa, che già per altre cause più gravi si contendeano il primato politico, e commerciale, afferravano volentieri ogni occasione, anzi le ricercavano, e le faceano nascere, per tirare dalla loro parte i Giudici Sardi, perchè in tal guisa conseguivano influenza e forza nell'isola, ed oltre alle ricchezze che vi acquistavano coi commerci, si abilitavano al predominio marittimo nel Mediterraneo. Dai monumenti che riportammo nel precedente secolo XII. se ne ricava la prova più convincente, e più luminosa. Molteplici infatti, continue, e dettate sempre da interessi politici, e commerciali, furono le amicizie e le leghe dei Giudici dell'isola co' pisani, e genovesi, i quali non mancavano mai di assicurarsi con le medesime quanto poteano maggiori gli onori, e i vantaggi: molteplici le largizioni, ed i doni fatti da cotesti regoli alle due repubbliche, alle loro chiese, e ai loro vescovi: molteplici le ingerenze di Genova e di Pisa nelle intestine discordie insulari: molteplici gli atti, co' quali pisani, e genovesi, ora discordi, ora concordi, guerreggiavano, o patteggiavano per la Sardegna [2]. Il più solenne, e più divulgato di questi atti fu quello conchiuso coll'autorità di Papa Alessandro III; per opera dei cardinali di s. Cecilia, e di s. Maria *in via lata*, perchè succedeva ad altra pace non sì tosto stretta, che infranta [3], e alla mediazione di Cristiano arcivescovo di Magonza, arcicancelliere, e legato imperiale in Italia, la quale quattro anni avanti avea fallito, benchè si ponesse in mezzo come prezzo della concordia la divisione dell'isola in due parti uguali; per attribuirne una ai pisani, e l'altra ai genovesi [4]. Dovea quell'atto di pace, promosso e condotto a termine con assidua attività e solerzia da quei due cardinali, (Pietro, e Soffredo), legati entrambi della Sede Apostolica, essere rinnovato di sessennio in sessennio; e chiare, e precise vi erano le condizioni, che riguardavano la Sardegna, i dritti, e i possedimenti, che vi avevano le due repubbliche, le negoziazioni che vi esercitavano, le collette, ed esazioni che vi faceano, i rapporti, e le convenzioni loro speciali co' Giudici nazionali, i loro crediti verso Barisone re di Arborea, e Pietro re di Cagliari, le loro reciproche rinunzie alle mutue offese, ai rispettivi privilegi, e concessioni, e alle ingenti usure, con le quali, sotto lo specioso nome di *donnicalie*, aveano immiserito, e immiserivano continuamente l'isola: aveano pisani, e genovesi giurato solennemente di osservare questa pace: ma dieci anni dopo, seguita la morte del famoso ed infelice Barisone re di Sardegna, i pisani si erano impossessati del giudicato di Arborea; e i genovesi si armavano per ricuperarlo ad Agalburga, vedova di Barisone, aiutata in ciò da Alfonso re di Aragona suo consanguineo: il castello di Serla era tolto ai genovesi da Ugone II, assistito da' pisani, e catalani suoi fautori e seguaci; e le offese, e le usurpazioni reciproche continuavano, benchè nei primi dodici anni, dopo la conclusione della pace, la medesima fosse stata due volte rinnovata, e confermata eziandio nel secondo sessennio con Bolla speciale del Pontefice Clemente III [5]. E che male fossero osservati i patti di una tal pace lo dimostra l'arbitrato conferito nei primi anni di questo secolo agli abati di s. Galgano, e di Telleto, i quali col loro lodo [6] P. C. N. 1208. 1209.
li richiamarono ad osservanza, aggiungendone altri a quelli, ch'erano stati concordati e giurati nel 1175 e 1188. Ma i patti nuovi non furono più fedelmente rispettati degli antichi, specialmente dai pisani, i quali, contrariamente ai genovesi, favorivano in quel tempo le parti dell'imperatore Ottone scomunicato da Papa Innocenzo III, e aveano armato a di lui favore un potente navilio; per lo che il Pontefice si rivolse a Comita II. di Torres, e gli scrisse di tenersi apparecchiato con gli altri principi dell'isola per combattere quelle forze navali, se mai tentassero di toccare i lidi sardi [7]. Continuarono infatti le P. C. N. 1211.
due repubbliche ad offendersi per terra, e per mare, come lo prova la tregua di cinque anni conchiusa tra i consoli del Comune di Genova, e i consoli dell'*Ordine del mare* di Pisa [8], e la pace solennemente accettata P. C. N. 1212.
allo spirare di detta tregua dagli ambasciatori dei due Comuni, convenuti alla presenza di Papa Onorio III. in Laterano, dov'egli tenea concistoro; nella qual pace, per instanza fattane dai genovesi, che la poneano come condizione indeclinabile del loro assenso, furono specialmente

(1) Ved. sopr. Dissertazione seconda, pag. 139. 140, e seg.

(2) Ved. sopr. Dissertazione terza, pag. 172. 173, e le Cart. e Dipl. n.° I. II. III. IV. VI. XX. XXIX. XLI. XLII. LXXV. LXXVI. LXXIX. LXXXII. LXXXV. LXXXVI. XCVIII. CII. CVII. CVIII. CXIII. CXVII. CXIX. CXX. CXXIII. CXXV. CXXVI. CXXVIII. CXXIX. CXXXI. CXXXII. e seg. fin. a CXL. e CXLII. CXLIII. CXLVIII. CXLIX. pag. 177-78-79. 181. 192. 201. 207. 208. 227-28. 231-33-35. 240-44. 250. 254-56. 58. 260-61-62-65-66-67-68. 270-72-73-75-77-78. e 282.

(3) Ved. sopr. Diplom. e Cart. n.° XCII*. pag. 238. ann. 1169.

(4) Ved. sopr. Diplom. e Cart. n.° XCIX*. pag. 242. ann. 1172.

(5) Ved. sopr. Diplom. e Cart. numeri CIV*. CVI*. CXVIII*, CXXVI*. CXXVII. CXLI*. pag. 245. 257. 262. 277.

(6) Ved. infr. Diplom. e Cart. numeri XI*. XII*. XIV*. XV*. XVI*. XVII*. pag. 311. 312. 313. 315.

(7) Ved infr. Cart. n.° XXIII. pag. 319.

(8) Ved. infr. Diplom. e Cart. n.° XXVIII*. pag. 322.

P. C. N. 1217. compresi Comita II, e Mariano II. regoli di Torres (1). E non pertanto i pisani si studiavano di avvantaggiarsi in Sardegna sopra i loro emuli genovesi, sempre che se ne offeriva il destro, e di rassodarsi nei dominii che vi possedevano. Quindi li vediamo per mezzo di Lamberto, e di Ubaldo, mantenersi nella usurpata signoria di Gal-
P. C. N. 1218. 1229. lura, malgrado i divieti e gli anatemi della Sede Pontificia, e la guerra loro minacciata da Mariano II. di Torres, cui Onorio III. procurava l'aiuto dei Milanesi (2); li vediamo eziandio nelle paci da essi conchiuse col re di Affrica, e di Busa, e col re di Tunisi, comprendervi i loro possedimenti di Sardegna, e specialmente il castello
P. C. N. 1229. 1264. *di Castro* (Cagliari) (3); li vediamo inoltre concorrere coi loro consoli, e capitani dei porti sardi alla elezione del procuratore, che pel comune di Pisa dovea ricevere la ratifica dell'atto di concordia conchiuso col comune di
P. C. N. 1254. Genova (4); e li vediamo pure far comprendere nei privilegi loro accordati da Corradino (Corrado II.) re di
P. C. N. 1268. Sicilia i pisani tutti, che dimoravano in Sardegna (5).

Però i tempi, e gli uomini volgeano ormai apertamente infausti, e nemici a Pisa, la quale nel declinare di questo secolo dovea patire gravissima giattura, e perdere poco appresso, e per sempre, ogni suo potere in Sardegna. Divulgatissima è nella storia la infelice battaglia navale
P. C. N. 1284. della Melora (6), che prostrò la fortuna pisana, nè qui è il luogo di ricordar le cagioni che la precedettero, e i miserevoli casi che quindi la seguirono. Ma vuolsi notare, che conseguenza immediata della vittoria riportata in quell'incontro dai genovesi fu la perdita quasi intera dell'isola per parte dei pisani. Forse i vinti ne salvavano una gran parte, se il conte Ugolino della Gherardesca, e Nino Visconti co' loro seguaci e fautori ceduto avessero all'invito di entrar nella lega, che, poco dopo la disfatta della Melora, Firenze, Genova, e Lucca strinsero
P. C. N. 1284. contro Pisa (7); ma sì gravi erano le condizioni loro imposte, fra le quali, di ritenere i GIUDICATI di Cagliari, e di Gallura, e ogni altro possedimento loro nell'isola come feudatari del comune di Genova, e di cedere a quest'ultimo il castello di CASTRO, che non se ne potè conseguir da essi l'accoglimento. Nè per tale rifiuto furono migliori, o men dure le condizioni, che quattro
P. C. N. 1288. anni appresso la repubblica vittoriosa impose alla sua rivale; poichè in forza delle medesime fu tolto a Pisa per sempre quanto essa avea di meglio, e con tante imprese, con tante fatiche, con tanta perseveranza avea conquistato, e possedeva nell'isola. E per singolare coincidenza di eventi ciò accadeva un giusto secolo dopo, che l'altra pace solenne tra pisani e genovesi, sotto il pontificato di Alessandro III, e di Clemente III, per opera dei cardinali di s. Cecilia, e di s. Maria *in via lata* era stata conchiusa, e rinnovata (1175, 1188.).

La pace del 1288 imposta dai genovesi ai pisani, per quanto concerne la Sardegna, anzi che un accordo, può dirsi un abuso violento della vittoria. Principali fra i patti furono questi: cedesse Pisa la città di Cagliari col castello; la distrutta città di *s. Igia*, il suo territorio, e lo stagno; le ville di *Suoretano*, di *Pirri*, di *Cepula*, di *Stampace*; le saline, e le terre circostanti; il paese tutto per quattro miglia all'intorno del castello di Castro: il golfo da Capo-terra al capo di Carbonara; le terre, le case, le possessioni, i servi, le ancelle, i redditi, e i proventi d'ogni specie appartenenti ai pisani: cedesse ancora, e consegnasse la città di Sassari con tutto il suo territorio, e distretto; gli uomini, e le giurisdizioni di *Romagna*; il forte castello di *Mondragone*; le quattro rocche di *Montecucciano*, di *Monteverro*, di *Monteacuto*, e di *Urbe* nel Logudoro: dalla cessione fossero escluse le terre, e i luoghi posseduti nel regno di Torres dai marchesi Malaspina, e dai nobili D'Oria: facesse giurare obbedienza ai genovesi dagli uomini di Sassari; e del GIUDICATO Turritano (8): nessun pisano potesse abitare in Sassari, e nel Castello di Cagliari, nè posseder stabili di sorta nel territorio Cagliaritano, senza l'assenso del Comune di Genova: potessero i pisani vettovagliare, e vettovagliarsi nell'isola, ma con sole due navi, e tre legni in ciascun mese; nè di sale potessero esportarne più di mine trenta: le cessioni di Cagliari, del castello di *Castro*, e del suo territorio, fossero confermate da Nino GIUDICE di Gallura, dai conti Fazio, e Ranieri, e dagli eredi del conte Anselmo di Donoratico: fosse a carico di Pisa la consegna dei luoghi, delle terre, e delle fortezze, occupate, o assediate nel Logudoro dal GIUDICE di Arborea: infine rifacesse Pisa i danni cagionati ai genovesi stanziati in Alghero, fra i quali erano Brancaleone D'Oria, Todesco, ed Enrico di Negro, Guglielmo Ricci, e Federico Spinola. Questi, e gli altri patti contenuti in quell'atto, e negli atti relativi (9), erano accompagnati da multe, e da depositi d'ingenti somme, per guarentigia dell'osservanza, e per titolo di penalità nel caso di futura infrazione; benchè la guarentigia maggiore i genovesi l'avessero nel-

(1) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XXXVIII*. pag. 332.
(2) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XLII. e XLVIII. pag. 334. 341.
(3) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° XLIX. e CV. pag. 342 e 385.
(4) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° LXXXV*. pag. 362.
(5) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CIX. pag. 387.

(6) Per le attinenze, che questo fatto ha con gli altri seguiti nello stesso tempo tra pisani e genovesi nelle terre, e nei mari sardi, riportiamo (Ved. infr. CART. n.° CXVII. pag. 396.) l'elenco dei capitani delle navi, che i pisani perdettero in quella memorabile battaglia, e i nomi delle famiglie, che le armarono.

(7) Ved. infr. DIPLOM E CART. n.° CXVIII. pag. 397. Notiamo, che l'atto relativo a questa lega fu sottoscritto per parte della repubblica di Firenze da Bruneto Latini maestro di Dante, il quale era stato a ciò specialmente deputato. In quell'anno (1284) Bruneto Latini era *notaio*, o, come scrive Giovanni Villani, *dittatore del Comune*, poichè era *sommo maestro .... in ben dittare*. Infatti nella introduzione dell'atto (che stimammo superfluo riportare per intero col diploma) si legge: *Brunetus Latini Notarius, et Maynetus Benencase Sindici Comunis Florencie:* e nella fine; *dicti Brunetus Latini, et Maynerius Sindici Comunis Florencie*, ecc.

(8) Il Comune di Genova era vincolato da patti particolari, stretti nell'anno precedente co' nobili D'Oria, che discendevano da Andrea D'Oria, e da Susanna di Lacon figlia di Barisone II. re di Torres, (Ved. infr. CART. n.° CXX*. CXXI*. CXXII*. CXXIII*. CXXIV*. pag. 399. 402. 405. 408. 410.); epperciò eccettuò dalla cessione i luoghi, e le terre da essi possedute nel GIUDICATO Turritano. Uguali convenzioni doveano esistere tra lo stesso Comune, e i marchesi Malaspina, ma non si è scoperto ancora verun documento a ciò relativo. In quanto poi alla cessione di Sassari, e del suo territorio, con le dipendenze di *Romagna*, il comune di Pisa non potè mai adempire alla promessa che fu astretta a farne, perchè i Sassaresi dopo la morte di Michele Zanche ultimo regolo di Torres, ucciso a tradimento nel 1275 dal di lui genero Branca D'Oria, si ressero a Comune, e quindi appresso strinsero alleanza col comune di Genova (Ved. infr. CART. n.° CXXXV. pag. 448.).

(9) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CXXV*. CXXVI*. CXXVII*. CXXVIII*. pag. 413. 418. 419. 436.

l'impotenza della repubblica rivale, e nel gran numero dei carcerati pisani, che ritenevano in lor potere. Principali fra costoro erano i conti Guelfo, e Lotto, figli del famoso conte Ugolino della Gherardesca; ed essi ancora, per ottenere la libertà, scesero con Genova a quella concordia, che loro si volle imporre, riscattandosi con gran somma di danaio, e facendo concorrere alle rinunzie, e cessioni che prometteano il loro minor fratello conte Matteo,
P. C. N. 1292. assistito dal curatore Riccomo Bolgarini (1). Ma la conseguita libertà non valse a lenire il dolore della feroce uccisione del padre loro; e non meno feroce essi ne fecero in Sardegna la vendetta contro l'infame ministro,
P. C. N. 1295. e vicario di Ruggieri di Pisa (2).

Benchè la pace del 1288, così famosa negli annali di Genova, e di Pisa, fosse stata preparata, e compiuta con tanta solennità di promesse, e di giuramenti, non fu tuttavia fedelmente osservata. Dieci anni dopo, pisani, e genovesi scesero a nuovi patti, e segnando una tregua di anni venticinque, alla quale concorsero eziandio il Comune di Sassari, e il regolo di Arborea, confermarono le già stabilite, e stabilirono molte altre condizioni, per conseguire quella concordia, che non si era potuto otte-
P. C. N. 1299. nere con le precedenti convenzioni (3). La somma dei nuovi patti fu questa: pagherebbe Pisa lire centomila di genovini per non aver osservato la pace del 1288; e altre lire sessantamila per non aver restituito le castella di *Montecucciano*, di *Monteverro*, e di *Monteacuto* nel Logudoro: per sigurtà del pagamento Genova riterrebbe cento prigionieri pisani; e fino al pagamento integrale non potrebbero i pisani navigare verso oriente oltre Napoli, verso mezzogiorno oltre Sardegna, e verso occidente oltre Aix in Francia, fuorchè sopra legni genovesi armati: non impedirebbesi ai genovesi di prender possesso del castello di Cagliari, del suo golfo, delle sue adiacenze, del suo distretto; nè al comune di Sassari sarebbe impedita la possessione legittima del GIUDICATO, e del porto Turritano, e delle giurisdizioni, e *curatorie* di sua pertinenza: laddove Pisa pretendesse avervi dritti, ed azioni, ne facesse a Genova ampia e irretrattabile cessione: non potessero i pisani, nè il Comune di Pisa acquistare in Sassari, e nel suo territorio, nè direttamente, nè indirettamente luoghi, tenute, e possessioni immobiliari: ai cittadini e al Comune di Sassari fossero rimesse tutte le penalità, e le obbligazioni penali contratte per qualunque causa verso i pisani: fra giorni quindici, dopo la sottoscrizione della pace, fossero messi in libertà i pisani ritenuti in Genova, e i sassaresi ritenuti in Pisa prigionieri di guerra; e fra un mese i sassaresi carcerati in Cagliari, e in altri luoghi dell'isola: si restituissero i servi, e le ancelle appartenenti ai cittadini e al Comune di Sassari, che si rifugissero in qualunque luogo tenuto dai pisani in Sardegna: si rivocasse il bando dei guelfi ribelli al comune di Pisa, e degli eredi del conte Ugolino; ma da tal benefizio fosse escluso Guelfuccio di Arrigo di Donoratico, nipote di Guelfo, e di Elena, e pronipote di Enzo re di Sardegna, e di Adelasia regina di Torres (4): prestassero i pisani cauzione di tre soldi per mina di tutto il sale ch'esportassero da Sardegna, promettendo di non mercatarlo oltre i Capi di Bolzano e Passero, e l'isola di Malta: fosse infine reciproca tra pisani e genovesi la esenzione da ogni dritto testatico, e di ancoraggio nelle terre, e nelle acque sarde soggette alla rispettiva loro dizione (5). Fu questo l'ultimo atto politico delle due repubbliche riguardo all'ambìto dominio della Sardegna. Soprastava già, e non troppo lontano il tempo, in cui, per la concessione pontificia fatta da Bonifazio VIII. (6), dovea l'isola passare sotto il dominio Aragonese. Il re D. Giacopo II. meditava i mezzi di far valere la investitura datagliene dalla Chiesa Romana; e il nuovo secolo si avanzava rapidamente apportatore di nuovi eventi, che doveano cambiarne al tutto le condizioni, e le sorti. Di tali eventi ragioneremo con la scorta dei diplomi, e delle carte, che li comprovano; e sarà questo il soggetto, che nella seguente Dissertazione ci porgerà ampia materia di fatti, e di riflessioni a illustrazione dei monumenti istorici del secolo XIV.

(1) Ved. infr. DIPL. E CART. n.° CXXX. CXXXI*. CXXII*. CXXXIII*. pag. 440. 442. 444. 445.
(2) Ved. infr. CART. CXXXVI. pag. 454.
(3) Ved. infr. DIPLOM. E CART. n.° CXLI*. CXLII*. pag. 462. 471.

(4) Ved. infr. pag. 467. not. (1).
(5) A questa tregua intervenne come testimonio Pietro vescovo di Bisarcio (*Gisarclensis*) in Sardegna. Fu sottoscritta nel 31 luglio 1299 da Luigi Calvo pel Comune di Genova e di Sassari, e dai giurisperiti Giovanni Panevino (*miles*) di Cremona, e da Guido di Vada cittadino pisano, procuratori speciali di Giovanni visconte di *Basso*, e *giudice* di Arborea, il quale rinunziò in quell'atto a tutti i dritti, e ragioni, che avesse, o potesse avere nella città di Sassari, e in Romagna, nel suo territorio, e nei luoghi tutti che Sassari possedeva nell'antico GIUDICATO Turritano. E nel 20 dicembre 1299 fu ratificata dal Comune di Sassari per mezzo del suo procuratore, e ambasciatore Guantino Catoni.
(6) Ved. infr. DIPLOM. E CART. numeri CXXXVII. CXXXVIII. CXXXIX. pag. 455. 456. 460.

FINE DELLA DISSERTAZIONE QUARTA.

DIPLOMI E CARTE

DEL SECOLO DECIMOTERZO

DIPLOMI E CARTE

DEL SECOLO XIII

I.

Il Pontefice Innocenzo III scrive ai GIUDICI *di Torres, di Cagliari, e di Arborea, acciò ricevano onorevolmente l'arcivescovo di Torres (Biagio), al quale avea affidato importanti affari, che loro comunicherebbe a voce, fra i quali erano principali quelli riguardanti li due* giudicati *di Arborea, e di Gallura, e le future nozze della figlia giovinetta dell'ultimo regolo di questa seconda provincia.*

(1203, ...).

Dal Raynaldi, *Continuaz. degli Annali Ecclesiast. del Baronio*, ad ann. 1203. - N.° 68, Tom. I. pag. 169 - 70. - Edit. Lucen. 1747.

Innocentius Turritano, Calaritano, et Arborensi iudicibus[1].

Quanto Sardinia specialius ad Romanam Ecclesiam noscitur pertinere, utpote cui, tam in spiritualibus, quam temporalibus est subiecta [2], tanto propensius praecavere volumus, et debemus, ne quid attentetur in ea, per quod et status perturbetur ipsius, et graviter Dominus offendatur . . . . Monemus igitur nobilitatem vestram, et exhortamur, atque per Apostolica vobis scripta praecipiendo mandamus, quatenus ipsum [3] ob reverentiam Sedis Apostolicae, et nostram recipientes humiliter, et honorifice pertractantes, quae super iudicatu Galluren. et Arboreae, et nobili muliere . . . . . filia quondam iudicis Galluren. tradenda nuptui, cum ad nubiles annos pervenerit [4], et aliis vobis ex parte nostra proponet, cum super omnibus plenam nostram noverit voluntatem, credere et efficere procuretis: ita quod devotionem vestram in hoc plenius cognoscamus, et per ipsius sollicitudinem toti provinciae pax perveniat exoptata [5].

II.

Il Pontefice Innocenzo III scrive all'arcivescovo di Pisa (Ubaldo), rimproverandolo di aver ricevuto il giuramento di fedeltà a favore della chiesa Pisana da Guglielmo marchese di Massa e GIUDICE *di Cagliari, mentre un tal giuramento dovea prestarsi a favore della chiesa Romana, e della sedia Apostolica, siccome signora e padrona del* GIUDICATO *di Cagliari, e dell'isola di Sardegna. Gli ordina in conseguenza di proscioglierlo dal vincolo di un tal giuramento, adducendo argomenti giuridici per provare, che la sola chiesa Romana, non però gli arcivescovi Pisani, era in dritto e possesso di esigerlo e di riceverlo.*

Dal Fara, *De reb. Sard.*, lib. II. pag. 222-23. - Ediz. Torin. (6)

Innocentius Pisano Archiepiscopo.

Si diligenti penses animo, quid illa tabernaculi arca

(1) Nel 1203 regnava in Torres COMITA II, in Cagliari GUGLIELMO I, marchese di Massa, e in Arborea PIETRO I, figlio del famoso BARISONE re di Sardegna.

(2) Tre anni avanti (1200) lo stesso Pontefice Innocenzo III, scrivendo al *giudice* di Cagliari (Guglielmo I), onde rimproverarlo di tante scelleratezze che gli s'imputavano, dichiarò pure SARDINIAM *peculiari quodam ac legitimo iure ad Apostolicam Sedem pertinere.* La lettera è citata sotto il N.° 33. Libro III dell'Epistolario Innocenziano, ma non riportata dal Raynaldi, *Continuat. Annal. Baronii*, Tom. I. pag. 94 ad ann. 1200. N.° 49.

(3) *Ipsum;* cioè BIAGIO arcivescovo di Torres, il quale era nominato senza dubbio poco sopra nel tratto della lettera pontificia mancante nella pubblicazione fattane dal Raynaldi.

(4) Il Pontefice allude alle invasioni dei giudicati di Arborea, e di Gallura, eseguite, la prima da Guglielmo marchese di Massa, e la seconda da Lamberto Visconti, ambidue cittadini pisani. La principessa, delle di cui nozze si preoccupa lo stesso Pontefice, era unica figlia superstite di Barisone regolo di Gallura.

(5) La presente epistola, che dal Raynaldi è notata col N.° 29, Lib. VI, non è stata da lui prodotta nella sua interezza. Lo stesso annalista soggiunge, che nel medesimo anno 1203 il Pontefice Innocenzo III scrisse altre due lettere (N.° 31 e 147. eod. Lib.), l'una ai suddetti GIUDICI di Torres, di Cagliari e di Arborea, acciò prestassero il giuramento di fedeltà alla chiesa Romana nelle mani dell'arcivescovo Turritano (Biagio) suo legato o commissario, e l'altra agli arcivescovi, vescovi, e *giudici* di Sardegna, affinchè pagassero un annuo tributo alla sedia Apostolica. Su del che mi occorre notare, che il tributo richiesto da Papa Innocenzo III non era già la imposizione di un tributo nuovo, ma la domanda del tributo antico che pagavano alla chiesa Romana, sotto nome di censo, i GIUDICATI, gli arcivescovadi, i vescovadi, le abazie, i monisteri, ed altre chiese dell'isola. Ved. DIPLOMI E CARTE DEL SECOLO XII. N.° CXLII.

(6) Ved. Anton. August. *Decret. antiq.* Collect. III. Lib. II. pag. 315. - Raynald. *Annal. Eccl.* Continuat. Baronii, ad ann. 1205. N.° 66. - DECRET. Lib. II. Tit. XXVI. *De praescript.* Cap. 17.

significet, in qua cum tabulis virga, simul et manna sunt, iubente Domino, condita, nequaquam nos tibi scripsisse dure et aspere reputares, cum in pectore Romani Pontificis, qui ab universis ecclesiarum praelatis pie, Deo auctore, dignoscitur, et virga correptionis, et manna debeat esse dulcedinis, ut altera foveat humiles et devotos, altera rebelles feriat et puniat delinquentes. Hinc est quod illius vulneribus sauciati, quem Samaritanus duxit in stabulum, vinum adhibetur, et oleum, ut miti commonitionis et exhortationis oleo delinquentium vulnera foveantur, vinoque ecclesiasticae severitatis curentur. Licet igitur ex iis, quae praemisimus, conceptis monitis nostris, et mandatis, quibus nisi fuimus fraternitatem tuam frequenter inducere, ut dilectum filium nostrum Villelmum marchionem Massae iudicem Caralitanum iuramento fidelitatis absolveres, tibi et ecclesiae Pisanae praestito, quod nobis et ecclesiae Romanae praestare debuisset, id incunctanter debuisses exequi, et renuisti tamen: idcirco, non solum asperitate verborum, sed exequutione forsitan potuissemus in te procedere ecclesiasticae disciplinae: cum iam dictus iudicatus Caralitanus ad ius, et proprietatem beati Petri pertineat, sicut tota Sardinia ad nullum alium pertinet, nec ex medietate, nec ex parte; nec sit quidquam rationabiliter adlegatum, quare tibi licuerit, pro te, vel ecclesia tua a praedicto marchione Massae iudice Caralitano fidelitatis exigere iuramentum. Super alio vero articulo, taliter respondisti, quod ab eo tempore, quo fuisti adsumptus ad praelati officium, iuramentum fidelitatis, pro sede Apostolica, ab ipsis iudicibus accepisti. Scias tamen per archiepiscopum Villanum praedecessorem tuum, virum magnae auctoritatis et honestatis, qui longo tempore in curia romana extitit, ac postea creatus cardinalis plenius quoque novit consuetudines, et statuta; scias per omnes antecessores tuos, qui fuerunt viri magnae auctoritatis, secus factum fuisse, secusque de antiqua consuetudine tenuisse, cum nihil ipsis hactenus ab apostolica sede fuerit obiectum. Nos igitur, his, et aliis, quae dilectus frater magister Bandinus nuncius tuus proponere voluit, plenius circumspectis, non intelleximus te, vel ecclesiam tuam, super hoc, aliquo iure subnixam, quo valeas a mandati nostri exequutione rationabiliter excusari, cum auctoritatem sedis Apostolicae non ostendas, per quam a praedictis iudicibus Caralitanis tu, et antecessores tui fidelitatis exegeritis iuramenta, nec praescriptione aliqua muniaris, cum, secundum confessionem tuam, nec tu, nec ecclesia Pisana fueritis in quasi possessione iuris exigendi huiusmodi iuramentum, quod per sedem Apostolicam ab ipsis iudicibus receptum fuisse fateris: per quod constat ecclesiam Romanam semper in quasi possessione fuisse, cum, pro ea, ministerio tuo, et antecessorum tuorum exactum fuerit, et praestitum iuramentum: ab eo namque possideri quid dicitur, cuius nomine possidetur. Si vero dicatur, quod nomine tuo, et antecessorum tuorum, et non nomine nostro, et ecclesiae Romanae, saepe nominatum iuramentum fuerit exactum, potest inferri quod iuramentum praestitum de conservando iure et honore sedis Apostolicae fuerit violatum. Unde liquet retineri non posse quod, contra iuramentum huiusmodi fuerit scienter obtentum, quia, etiam secundum hoc, locum praescriptio habere non potest, cum in praescriptione rerum ecclesiasticarum bona fides, et iustus titulus exigantur; et si locum habere potuisset praescriptio, adhuc praescriptio isthaec centenaria non est, quae sola currit contra Romanam ecclesiam posse probari.

III.

Lettera di Papa Innocenzo III al GIUDICE *di Cagliari (Guglielmo marchese di Massa), con cui lo esorta a prestare a mani dell'arcivescovo di Torres (Biagio) il giuramento di fedeltà alla chiesa Romana, al quale erasi rifiutato, per aver già poco innanzi giurato a mani dell'arcivescovo di Pisa*, salvo l'onore della sedia Apostolica, *avvertendolo che quel primo suo giuramento era illecito ed inefficace.*

(1205, ...).

Dalla *Collez. di antiche Decretal.* di Ant. Agost. - Collez. III. Lib. II. pag. 309 (1).

Innocentius iudici Calaritano.

Ea te credimus discretione vigere, ut intelligas per te ipsum, quod onus non remittitur, sed augetur, cum cuiquam improvide solvitur, quod aliis ex debito est praestandum. Sane ve. f. n. archiepiscopus Turritanus per suas nobis litteras intimauit, quod, cum a te nostro nomine iuramentum fidelitatis sicut a nobis in mandatis acceperat, exegisset, illud exhibere in eius manibus distulisti, asserens, quod ve. f. n. Pisano archiepiscopo, saluo Apostolicae sedis honore, huiusmodi praestiteras iuramentum. Cum igitur nobis, et ecclesiae Romanae fidelitatem facere tenearis, sicut tua etiam prudentia recognoscit, si praestitum iuramentum ei, quod a te nobis tanquam debitum est praestandum, contrarium reputes, illud illicitum iudicabis, et illicito non obstante, quod licite, immo ex debito petitur, exhibebis; vel si praestitum praestando contrarium non existit, illud sine difficultate praestabis. Monemus igitur nobilitatem tuam, et exhortamur attentius et per A. S. m. atque prae. qua. omni execu. et occasione cess. in manibus eiusdem archiepiscopi fidelitatis nobis, et ecclesiae Rom. exhibeas iuramentum.

IV.

Il Pontefice Innocenzo III scrive la presente lunghissima epistola all'arcivescovo di Cagliari (Rico), onde distoglierlo dal pensiero ch'egli avea manifestato di rinunziare al vescovado, per dedicarsi a una vita più oscura e più tranquilla, facendogli presenti i doveri del suo stato, e il merito che si acquista nell'adempierli in mezzo alle fatiche e alle tribolazioni, ed intessendo pure le di lui lodi per lo zelo che fino ad allora avea spiegato nell'esercizio del suo apostolico ministero.

(1) Questa stessa epistola fu anche pubblicata dal Middendorpio nella edizione delle opere di Papa Innocenzo III, Tom. 2. pag. 689. - Vedi pure DECRET. Lib. II. Tit. XXIV. *De jurejur.* cap. 22.

(1205 , ...).

Dalla *Collez. di Ant. Decret.* di Ant. Agost. - Collez. III. Lib. I. pag. 257 e seg. (1)

Innocentius archiepiscopo Calaritano.

Nisi cum pridem in officio pastorali ad diuinum seruitium accessisti, praeparasse te ad temptationes animum crederemus, ac praeuidisse prudenter, nequaquam in humana fragilitate consentire uarios angustiarum langores, quos in ipso sciebas officio perpessurum non posse absque magno Dei adiutorio sustinere; formidaremus utique ne paruulos tuos postmodum ad petram allidere neglexisses, eosque tantum in te permiseris inualescere, ut ipsorum suggerentium tibi suscepti ministerij cessionem instantiae vix iam valeas repugnare. Verum, quoniam, sicut credimus, cum te scires contra spirituales nequitias pugnaturum, armaturam Dei, qua posses stare contra insidias temptatoris, ab Apostolo monitus induisti et inexpertus non ignorasti sollicitudinis angustias pastoralis, quas forsitan expertus abhorres: nescimus, cur tam instanter susceptum velis regimen inutiliter derelinquere; quod susceptum utiliter non deberes usque quaque irritare. Si enim in huiusmodi cessione frugem tibi melioris vitae promittis, scire te debes non sanctificato in utero sanctiorem, et ideo non oportet te praedicationis deserere ministerium; cum ille, cuius fieri baiulus recusabat, tandem praedicando receperit verbum Dei. Quod si forsan humilitatis causa de culmine quaeris pontificali descendere, ac contra superni nutus arbitrium datum tibi per illud in terris te deserere praesulatum; eo ipso videris humilitatis erigere male verticem, quo te nimis in resignandi proposito exhibes pertinacem, quia tunc in te veram humilitatem custodies, cum et per eam locum sublimem fugies, et per obedientiam non dimittes. Intueri te itaque v. f. n. in Christo volumus, quod haec sunt illa, per quae cedendi episcopus officio pastorali licentiam postulare potest: conscientia criminum, debilitas corporis, defectus scientiae, malitia plebis, irregularitasque personae, sed in his omnibus est adhibenda discretio, et observanda cautela. Propter conscientiam n. criminis cedendi pastorali officio potest licentia postulari, et forsitan non cuiuslibet, sed dumtaxat illius, propter quod ipsius officij executio post peractam etiam poenitentiam impeditur. Cum enim quacumque hora pecc. conuer. fu. omnium iniquitatum suarum non recordari se dominus fateatur: et neminem esse sine peccato, sacra scriptura testatur: apparet, quod non pro cuiuslibet criminis conscientia quemquam cedere oporteat officio pastorali. Cum, si omnes, quos arguit conscientia cuiuslibet culpae, cederent; pauci, vel nulli forsitan in illo ministerio remanerent. In multis enim offendimus omnes; et si dixerimus, quia peccatum non habemus, nos ipsos seducimus, et veritas in nobis non est; quia misericordia illum excusat, qui miserabiliter se excusat. Debilitas vero corporis causa est, propter quam petere potest aliquis ab honore sollicitudinis pastoralis absolui, quae videlicet, vel ex infirmitate, vel ex senectute procedit; nec tamen omnes, sed illa solummodo, per quam impotens redditur ad exequendum officium pastorale. Nam si pro qualibet corporali debilitate susceptae servitutis officium posset deseri, frustra se fateretur apostolus in suis infirmitatibus gloriari, et senectute gravatus a cura se non debet quispiam omnino pastoralis regiminis excusare; cum interdum non plus hortetur senilis debilitas eum cedere, quam moralis maturitas, quae in senibus esse solet, ipsum in suo suadet officio permanere. Pro talibus n. de se dicit apostolus; cum infirmor, tunc fortior sum: quia nonnumquam infirmitas corporis fortitudinem corporis augmentat. Pro defectu quoque scientiae plerumque potest quis pastoralis officij petere cessionem; quia cum ipsa circa spiritualium administrationem sit potissimum necessaria; et circa curam temporalium oportuna, praesul, qui commissam sibi debet ecclesiam regere, in utrisque salubrius eius regimini abrenuntiat; si scientiam, in qua ipsam regat, ignorat. Quoniam, cum subiectos docere habeat, quid facere debeant, quid cauere, nec bene docebit eos, quod nec scierit ipse fugere, nec illud, quod ignorauerit, exercere. Tu enim, inquit dominus, scientiam repulisti; et ego te repellam, ne sacerdotio fungaris mihi. Quamquam, et si desideranda sit eminens scientia in pastore, in eo tamen sit competens toleranda; quia secundum apostolum scientia inflat, caritas autem aedificat. et ideo imperfectum scientiae supplere potest perfectio caritatis. Propter malitiam quoque plebis cogitur interdum praelatus ab ipsius regimine declinare, et quando plebs adeo durae cervicis existit, et in rebellione sua ita pertinax invenitur; ut proficere nequeat apud ipsam, sed propter eius duritiam; quo magis satagit, eo magis iusto iudicio deficere permittitur, dicente domino per prophetam; linguam tuam adhaerere faciam palato tuo, quia domus exasperans est: et apostoli dixisse leguntur Judaeis; ecce conuertimur ad gentes, quia vos fecistis indignos. Non tamen pro qualibet culpa pastor debet deserere gregem suum, ne forte mercenario comparetur, qui videt lupum venientem, et fugit; sed de superioris licentia tunc demum potest non tam timide fugere, quam provide declinare; cum oves convertuntur in lupos, et qui debuerant humiliter obedire; iam inrevocabiliter contradicunt. cum etsi tales sunt graviter pro crimine puniendi; sunt tamen pro tempore utiliter tolerandi; quia sanguinem elicit, qui nimis emungit. Et pro gravi quoque scandalo evitando, cum aliter sedari non potest, licet episcopo petere cessionem; ne plus temporalem honorem, quam aeternam videatur affectare salutem; memor illius, quod dicit apostolus: Si esca scandalizavit fratrem tuum, non manducabo carnem in aeternum; ne fratrem tuum scandalizem. sed inter scandalum, et scandalum est subtiliter distinguendum, sicut dominus ipse distinguit. cui cum dixissent apostoli; scis, quia Pharisaei audito hoc verbo scandalizantur: respondit; sinite; caeci sunt duces caecorum. alibi vero dicit, qui scandalizaverit unum de pusillis istis, qui in me credunt, expedit ei, ut suspendatur mola asinaria in collo eius, et demergatur in profundum: nam si necesse fuerit, ut scandala veniant, vae tamen homini illi, per quem scandalum venit. Personae vero irregularitas, ut si forte sit bigamus, viduaeque maritus, est causa, propter quam licentiam petere potest aliquis resignandi pontificis dignitatem, apostolo attestante, qui dicit:

(1) Ved. Decret. Lib. I. Tit. XIX. *De renunciat.* Cap. 10.

oportet episcopum esse unius uxoris virum; non tamen propter quamlibet irregularitatem personae debet ei, qui regulariter ministravit, cedendi licentia indulgeri, utpote si de legittimo matrimonio non sit natus. quia licet irregularitatem huiusmodi non poterit subticere, si tamen et culpa latet, et causa; cum eo, qui laudabiliter suum implevit officium, iniuncta sibi poenitentia competenti potest non minus utiliter, quam misericorditer dispensari. Ego sum, inquit, Deus Zelotes visitans peccata patrum in filios usque in tertiam, et quartam generationem, in iis, qui oderunt me. s. in illis, qui contra me paternum odium imitantur. Unde patet, quod illi, qui paterna vitia non sequuntur, propriae possunt in talibus suffragari virtutes, illo discretionis adhibito moderamine, ut inter nothos, manzeres, naturales, et spurios distinguatur. Cum autem vitia plerumque se virtutes esse mentiantur; subtiliter advertere te oportet. utrum resignandi propositum, quod tam ferventer gestas in pectore, dignum sit Dei odio, vel amore. si enim propter causam aliquam praemissarum cedere postulares, tam super causa, quam super eius affectu pariter doleremus. sed ne providae pietatis amictu ad resignandum detestabilius impietas te impellat: considerare te volumus, et alias esse causas, per quas male quis petit, et peius appetit officium huiusmodi resignare. Si enim ex pusillanimitate fortassis, ut laborem deponat, vel persecutionem effugiat; aut ex vanitate, quod absit, ut plenius vacet otiis, seu liberius indulgeat voluptatibus; curam vult aliquis deserere pastolarem; ab ea non meretur absolvi; quamvis per huiusmodi vanitatem, tanquam qui mortaliter peccat, ea se reddat indignum: sed satagere debet, ut vanitate deposita, satisfaciat de peccato. Aliam vero cedendi causam omnino credimus detestandam; si quis aut a pontificali velit descendere dignitate, ut gloriam captet humanam, tamquam eligat abiectus esse in domo domini magis, quam habitare in tabernaculis peccatorum; vel ut mundanum non amittat favorem, quem per hypocrisim acquisivit, sive quod eius simulatio revelari iam incipit; sive quod fervor ipsius ex qualibet causa tepescit, nec vult videri, quod malus fuerit, aut quod fiat; et ideo sub religionis praetextu suam vult contegere pravitatem, ut quasi deserens Martham, amplexetur Mariam, et Liae fastidiens lippitudinem, Rachelis pulchritudinem concupiscat. Quid autem, si propterea velit cedere, quod tempore prosperitatis, arridente fortuna, visus est laudabiliter ministrare; quoniam omnia sibi prospere succedebant; sed adversitatis tempore imminente veretur, ne si quolibet casu sinistra contingant, illius negligentiae imputentur? Plane si propter hoc petit cedere, nautae se poterat improvido comparare, qui cum mari sub tranquillitate iacente, cum multo labore navis exercuerit gubernaculum, ipsam tempore necessitatis deserit, et devenire patitur in profundum. Illam quoque cedendi causam penitus detestamur, si forte cedere velit episcopus, ut alter sibi succedat, vel obtentu pretij, vel affectu carnali, vel ut cum peior sibi successerit, ipse velut optimus extollatur. Illud autem quasi nefas respuimus, et damnamus, quod episcopus propter occupationes mundanas, et sollicitudines saeculares non valeat sine crimine pontificale officium exercere; cum multos sanctos ecclesia veneretur, qui spiritualia simul, et temporalia ministrarunt. Verum tamen laeva debet esse sub capite, et dextera in amplexu. Sed illud te volumus advertere diligenter, ne forte hoc tuae dispositionis propositum effici velis ex illis, de quibus dicitur per prophetam: filij Effrem inten. ar. et mit. sag. suas. conversi sunt in die belli, cum potius pro domo Israel murum te debeas opponere ascendentibus ex adverso; quia iuxta sententiam veritatis, non qui inceperit, sed qui per. s. erit: cavens attente, ne maculam in gloria tua ponas, non solum apud homines, sed etiam apud Deum; quoniam sub hoc pallio te non poteris occultare, ne dum apud Deum, qui renes rimatur, et corda; sed nec etiam apud homines, qui ex verisimilibus coniecturis talia suspicantur. illudque prudenter attendas, quod iuxta sententiam sapientis, spiritus disciplinae effugiet fictum, et aufert se a cogitationibus, quae sine intellectu consistunt. Si vero pro tuenda ecclesiae libertate difficultatis onus incurrere pertimescis; non ideo deserere debes praesulatus honorem considerans diligenter, ne forte iusto iudicio tempteris ab illo, qui malorum est intemptator; ut probetur, utrum satisfacere velis in eo, in quo deliquisti: qui vero contemnit, aut negligit satisfacere pro delicto, thesaurizat sibi iram in die irae, cum revelabit dominus abscondita tenebrarum.

Ecce quidem admonuimus te, ut te ipsum contempleris, in ipso tuam conscientiam percunctanter agnoscas, ex qua causa cedendi licentiam postulares importune. Nos enim novit altissimus, ignoramus, quare in cedendi proposito perseveres; quoniam nec infirmitas corporis, nec longaevitas temporis, nec defectus scientiae, nec malitia plebis, nec personae irregularitas te reddit ineptum; neque conscientiam saevi criminis te fateris habere. Verum si propter alias causas cessionem affectes, non est in hoc postulanti favendum, cum huiusmodi postulatio videatur non esse discreta. quoniam ut id tanquam notissimum omittamus, quod otiositas, et voluptas, arma sunt hostis antiqui, ad miseras animas captivandas; propter laboris angustias, aut persecutionis incursus non debes deserere sponsam tuam, cui te fide media copulasti; sciens quod beati sunt illi, qui persecutionem patiuntur propter iustitiam, quoniam cum probati fuerint, accipient coronam vi. quam re. Deus di. se. Sed dices, quod spiritus, ubi vult, spirat, et nescis, unde veniat, aut quo vadat; et ideo non est, qui possit vias illius spiritus perscrutari; qui vero spiritu Dei aguntur, non sunt sub lege, quoniam ubi spiritus Dei, ibi libertas. quare si cedendi tibi licentia ab homine data non fuerit, nihilominus tamen cedes; quia data est tibi cedendi potestas a Deo. Certe desipis, si sic sapis, nam quomodo spiritu Dei aguntur, qui contra spiritum Dei agunt? Si enim vera sunt, quae praemisimus, immo quia indubitanter sunt vera; procul dubio contra spiritum Dei agit, qui aliquid horum contra veritatem attemptat; quoniam ipse est spiritus veritatis. Porro si dicas, quod forsan est alia latens causa, propter quam cedendi voluntas tibi caelitus inspiratur, et nos siquidem respondemus, Tu quomodo scis, quod talis inspiratio sit caelestis? nonne recolis, quod ille gloriosus Pontifex dixerit, cum coepisset viribus corporis repente destitui: Domine si adhuc populo tuo sum necessarius, non recuso laborem, fiat voluntas tua? illius exemplum

secutus, qui dixerat: Cupio dissolvi, et esse cum Christo: manere autem in carne necessarium est propter vos. Quia igitur diversas tibi causas sub hac causa distinximus, et propter quam earum cedere desideres, ignoramus; te ipsum tibi duximus committendum, ut de propriae mentis tribunali te iudicans, videas, si sic possis resignandi desiderio satisfacere: ut gregis tibi commissi curam sine culpa valeas declinare. si enim cedendo proficere appetis, tibi soli profectui tuo sine dubio tantum subtrahis, quantum quod impendere poteras aliis, non impendis. quia tunc maiora animae tuae lucra conquireres, cum sine tua salute, salutem plurium procurares; potioris est enim meriti se cum Deo quemquam lucri facere, quam salutem propriam querere sine illis, quorum salus ad eius curam noscitur pertinere. Quippe si quantumcumque virtutum flore refulgeas, et in te non habeas caritatem, nihil comproberis habere; sub quo virtutis praetextu deponere quaeris onus sollicitudinis pastoralis; quod vix potest absque iactura deseri caritatis. nulla siquidem maior poterit esse caritas, quam ut animam ponat quis amicis pro suis. Cum autem propter hanc te deceat animam tuam pro subditis tuis ponere; nulla occasione, dummodo proficere ipsis possis, etsi non omnibus, tamen multis ab eorum regimine te convenit excusare. quoniam si laboris causam praetendis, exemplum te apostoli sublevabit, qui suadet tibi laborem huiusmodi non refugere, dum se asserit pro communi salute plus ceteris laborasse. quia licet non sequatur semper laborem effectus nihilominus tamen ipse labor meritorius est apud Deum, iuxta quod legitur. Reddet Deus mercedem laborum sanctorum suorum. Sed esto, quod multum hactenus laboraveris, et bonum certamen certaveris, cum eodem apostolo possis dicere tamen, ut corona tibi iustitiae de reliquo reponatur, cursum te decet perfecti operis consumare, quantum libet enim in angustiar. laboribus, qui comitantur officium pastorale, noctes tibi laboriosas enumeras, et tanquam fatigatus cervus umbram quietis affectes; quantumlibet inter viae calores, angustiarum patriae dilectione traharis, et velut emeritus mercenarius operis tui finem anxius praestoleris: expedit tibi tamen virtutem in infirmitate perficere, ac pugnam tuam perseverantia coronare. Sciensque quod apud extraneum defixeris manum tuam, cum animas tibi commissi gregis in tuam animam suscepisti; non sic debes tibi portum quietis appetere; ut navigantes hactenus tecum filios sine remigis adiutorio patiaris in hoc mari magno, et spatioso cum timore naufragij fluctuare. nec putes, quod ideo Martha malam partem elegerit, quae circa plurima satagebat, quia Maria optimam partem elegit, quae non auferetur ab ea. Quoniam illa magis licet sit secura, ista tamen magis est fructifera; et licet illa magis sit suavis, ista tâmen magis est utilis, cum in fecunditate sobolis lippitudo Liae, Rachelis pulchritudini sit praelata; quamvis simul unum, et contemplativus esse valeas, et activus, legislatoris exemplo, qui nunc ascendebat in montem, ut ibi gloriam domini cum maiori cerneret libertate, nunc vero descendebat in castra, ut cum utilitate necessitatibus populi provideret. Quapropter facilius indulgetur, ut monachus ad praesulatum ascendat, quam praesul ad monachatum descendat. Monemus ergo f. t. et exhortamur attentius per A. s. m. qua illam vocem Davidicae imprecationis abhorrens, tibique formidans eam per effectum operis adoptari, quae dies impij paucas fieri, ut episcopatum eius alter accipiat, imprecatur; laborem pastoralis regiminis non recuses, iactans in domino tuum cogitatum, nihil contra voluntatem altissimi statuas de te ipso, qui cum te viderit esse populo suo necessarium, forte grave ferret, cum ipsum à te contingeret esse neglectum, ac fortassis ad pedes suos cum Maria sperneret te recipere, qui sibi apud te divertendi speravisses cum Martha sollicita ministrare. Illud quoque te debet fortius in ministrandi proposito stabilire: quia cum hactenus in ecclesia tibi commissa laudabiliter ministrares, si quod absit, alius te cedente minus utilis assumeretur, ad ipsam quietem profecto non parum ab illa quiete, quam appetis, turbareris, cum ubi bene tuum exercueras ministerium, non absque dolore cerneres inutilis ministri defectum. Fieretque in tantum, ut in contemplationis arce tibi deperisse cognosceres, quantum ecclesiae, cui praesides, non sine tua confusione per te subtractum esse videres. Quia vero tam per te, quam per nuntios, et litteras tuas, iam nimis in postulando cedendi licentiam institisti, ecce te tibi duximus relinquendum, ut distinctis tibi causis, propter quas cedere oporteat, vel non cedere; si propter aliquam causam utilem, et honestam in huiusmodi proposito perseveres, de licentia nostra cedas, quod tamen grave nobis plurimum esse noveris, et molestum; aliquin cedendi licentiam auctoritate Ap. tibi scias esse penitus interdictam, quoniam et si pennas habeas, quibus satagas in solitudinem avolare; ita tamen astrictae sunt nexibus praeceptorum, ut liberum non habeas absque nostra permissione volatum. quod si denique tua voluntas te impulerit ad volandum; volumus, et mandamus, ut nostras litteras in audientia tui capituli facias recitari.

V.

Pietro, vescovo di Sorres, partecipa con la presente epistola ai più distinti magnati del suo tempo la fondazione del monistero di S. Maria di Paulis, *o* de Padulis *dell' ordine Cisterciense, fatta da Comita II*, GIUDICE *di Torres, riferisce le cure da lui adoperate per ridurre ad atto il pio desiderio del fondatore, e indica partitamente i beni, co' quali quest' ultimo avea largamente dotato il monistero, e i privilegi accordati ai monaci chiamativi da Chiaravalle.*

(1205, ...).

Dal Marteno, e Durand, *Thes. Nov. Anecdot.* Tom. I. col. 800-801.

Ego Petrus Dei gratia Sorensis episcopus(1) notum facio praesentibus et futuris, quod nobilis vir Comita iudex

(1) PIETRO vescovo di Sorres, scrittore della presente epistola, è lo stesso vescovo di Sorres, che supplicò poi reiteratamente il Pontefice Innocenzo III di accettare la sua rinunzia al vescovado, come si raccoglie dalla lettera del 25 maggio 1211 indirizzata dal Papa all'arcivescovo di Torres (Ved. infr. cart. N.° XXII). E siccome in detta lettera il Pontefice, nell' accondiscendere alle di lui instanze, ed alle preghiere fattegli pure a tal riguardo da COMITA II regolo o *giudice* Turritano, gli ordina di ritornare al suo monistero, egli è evidente, che PIETRO era monaco, prima di essere sagrato vescovo di Sorres. Ed è assai probabile, che appartenesse all'ordine di Cistercio, giacchè il suddetto regolo COMITA lo incaricò di fare e provvedere a suo nome quanto fosse necessario per la fondazione del monistero dello stess' ordine, di cui si parla in questa lettera del 1205.

Turritanus, devotionem concipiens aedificandi monasterium de ordine Cisterciensi, misit ad Claram-vallem, omnimodis cupiens ex ea monachorum et conversorum habere conventum. Cuius voluntati et desiderio pius Dominus annuens, conventum fratrum, monachorum videlicet et conversorum de praefata Clara-valle obtinuit. Quibus videlicet fratribus, pro remedio animae suae, omniumque parentum suorum, dedit et concessit omnia quae inferius descripta continentur libere et pacifice perpetuo possidenda. In primis itaque praedictus iudex dedit praefato conventui Pauly cum pertinentiis suis, in curatoria de Romagna, curiam de Save cum pertinentiis suis omnibus, et Augosolum cum pertinentiis suis omnibus, excepta Dorgosi de Monte cum filiis suis. Dedit etiam Hennene cum omnibus pertinentiis suis, et Septupalmae cum omnibus pertinentiis suis, et Taverra cum pertinentiis suis, in Nurra, curiam de Herahilo cum omnibus pertinentiis suis, exceptis quibusdam liberis quos ad servitutem incurvavit, et curiam de Loco cum omnibus pertinentiis suis, et curiam de Subiana cum omnibus pertinentiis, et in curatoria de Nalauro, curiam de Obneto cum omnibus pertinentiis suis. Et si in his praefatis curiis trecenti fuerint servi inventi, vel a numero trecentorum ultra, quotquot fuerint, dedit et concessit. Si autem minus trecentis fuerint, usque ad numerum trecentorum vult implere. Similiter de ovibus, si fuerint in eisdem curiis, decem millia dedit, alioquin iubet impleri, et capras mille, et porcos duo milia, et vaccas quingentas, et equas ducentas, sub eadem conditione quam supra memoravimus, de ovibus videlicet restaurandis, si expediret, et caballos centum inter domitos et domandos, et boves centum; et similiter venientibus fratribns pro eorum indumentis et calciamentis, et apparatu librorum et paramentorum, dare iubet duo millia bizantorum. Iubet itaque ut expensas quas ego P. Sorensis episcopus feci pro apportandis fratribus in integrum persolvantur. Panem, vinum, lecta, et omnia necessaria, ab adventu eorum, usque dum recolligant novos fructus, faciet eis dari. Praeterea duo ligna pro piscari, iuxta velle venientium: ita quod unum sit in Nurra, si placuerit eis, et aliud in Nalauro, vel utrumque, si eis sederit, in Nalauro; et si datum fuerit desuper, quod monasterium istud ad honorem Dei et beatissimae Mariae Clarevallensis ordinis debeat fieri, illam libertatem quam habent in monasteriis suis dedit huic et suis similiter. Praeterea liberi qui voluerint servire eis, voluit esse exemptos à regalibus operibus, prout fuerunt tempore illo illi de Capite aquae.

Actum anno Domini MCCV.

VI.

Ricco, arcivescovo di Cagliari, delegato da Papa Innocenzo III per comporre le dispute insorte tra Biagio arcivescovo di Torres e i monaci del monistero di Nurki per causa di due censi, uno di venti soldi pisani, e l'altro di una libbra di argento, che detti monaci doveano corrispondere agli arcivescovi Turritani in occasione della loro consegrazione, e dell'arrivo nell'isola di Legati Pontificii, li riduce amichevolmente a concordia, della quale sono riferite nel presente atto le condizioni.

(1205, 5 maggio).

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 427.

Riccus Dei gratia Kallaritanus archiepiscopus cunctis Dei fidelibus, ad quos literae istae pervenerint, salutem perpetuam. Cum prioratus de Nurchi deberet Turritano archiepiscopo pro ecclesia S. Mariae de Chennor solvere viginti solidos pisanae monetae, et pro ecclesia S. Iorgii de Barache unam libram argenti, tam in consecratione novi archiepiscopi, quam in adventu legati Romanae ecclesiae censuali iure praebere, et monachi illi per aliquod tempus dictum censum negligerent exhibere, et ad instantiam *domni* B. (1) Turritani archiepiscopi causa ipsa sine debito terminanda mihi a domino papa commissa fuisset, in Turritana ecclesia constitutus, partibus coram me convocatis, cum dictus archiepiscopus in litis initio restitutionem census requireret, et monachi praedicti quoddam instrumentum bonae mem. Alberti quondam Turritani archiepiscopi de relaxatione census ostenderent (2), et archiepiscopus non minus restitutionem census, quo iniuste fuerat expoliatus, instanter repeteret, monachi praedicti de iam dicto censu, tam non soluto, quam et solvendo se in saepedicti archiepiscopi potestate omnibus modis dederunt, et ipse archiepiscopus tanquam vir religiosus, et pius ad preces nostras, et aliorum bonorum virorum omnem negligentiam tunc usque factam super solutionem census pro reverentia Dei, et Cassinensis ecclesiae relaxavit, et in futurum dictos viginti solidos remisit in perpetuum. De dicta libra argenti dixit; et statuit, ut certis temporibus, scilicet, ut prius fuerat, et supra scriptum est, Turritano archiepiscopo semper, et pacifice persolvatur, quam indulgentiam dicti monachi valde libenter, et cum plena gratiarum actione receperunt, et ut nulla possit, quod factum erat deleri memoria, huius conventionis factae seriem me scribere rogaverunt, et proprio sigillo munire. Haec acta sunt in ecclesia S. Mariae de Ardera, ubi pro concilio convenerámus. Testes donnus Gregorius AUTTENSIS (3) episcopus, qui huius concordiae auctor extitit principalis, et donnus Ioannes archipresbiter S. Gavini, et donnus Iorgius Scarpa prior Sancti Gavini, et D. Raffael, et Iantus Merla. Anno Dominicae incarnationis millesimo ducentesimo quinto, indictione septima, tertio nonas madii.

VII.*

Lettera di Papa Innocenzo III al Podestà e Consiglio del comune di Genova, con cui, dolendosi delle offese fatte dai Pisani nell'affare di Sardegna (in facto Sardiniae) *a Trasamondo suo cugino, li previene di aver ordinato a quest'ultimo di recarsi senza dilazione alla loro città, dove dal medesimo si tratterebbero di presenza con detto Podestà e Consiglio cose che dovrebbero ridondare eziandio in loro onore, e vantaggio.*

(1206, 7 gennaio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, Serie 1.ª, *Gen. Boll. e Brev.* Mazz. 1. N.° 31.

Innocentius Episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis

(1) *Domni* B. (i. e. *Blasii*).

(2) Ved. sopr. (cart. N.° XCVII del secolo XII) l'atto della remissione di questo censo fatta da Alberto arcivescovo di Torres nel 1170.

(3) AUTTENSIS; parola evidentemente errata. Deve leggersi OTHANENSIS.

Potestati et Consilio Ianuensium salutem et apostolicam benedictionem. Quam graviter in multis offenderint nos Pisani presertim in facto Sardinie contra dilectum filium nobilem virum Trasmundum consobriuum nostrum vestra sicut credimus discretio non ignorat (1). Sperantes autem quod vos erga personam nostram et Romanam ecclesiam fidem et devotionem non solum servare sed etiam ampliare velitis, prudentiam vestram rogamus attentius. et monemus quatenus cum eidem consobrino nostro demus firmiter in mandatis ut ad civitatem vestram quamtotius venire festinet, vos pro ipso ducendo oportunum navigium destinetis, quoniam ipso presente talia faciemus tractari vobiscum que vestro studio mediante ad honorem et profectum vestrum magnifice redundabunt. Dat. Rome apud Sanctum Petrum VII idus ianuarii. Pontificatus nostri anno nono.

VIII.

Il Pontefice Innocenzo III commette all'arcivescovo di Pisa la inquisizione di un caso singolare di certa nobile B., la quale, dopo aver sposato il GIUDICE *di Arborea, ed averne avuto un figlio, vivente ancora questo suo primo marito si sposò ad un altro, cioè al conte Ugone, e n'ebbe due figli, per la di cui legittimazione la detta nobile bigama erasi rivolta all'autorità della Sedia Apostolica.*

(1207, 16 maggio).

Dal Baluzio, *Epistolar. Innocentii PP. III*, Lib. X. Epist. 63.

Innocentius Pisanensi archiepiscopo.

B. nobilis mulieris (2) oblata nobis petitio continebat quod cum iam agens tempora pubertatis ex patris imperio potius quam spontanea voluntate . . . . . iudici Arborensi fuit matrimonio copulata, et licet ex eo unicam prolem susceperit, ad ipsum tamen diligendum ut virum nec amicorum instantia, nec consiliis propinquorum potuit animari. Cumque sic secum noluntaria permaneret, intellexit quod quando acceperat ipsum in virum, aliam sibi matrimonio copulatam haberet. Asserebat etiam idem iudex quod quamdam consobrinam huius cognoverat ante matrimonium cum ipsa contractum, sicque factum est, quod ad invicem diverterunt. Quod qualiter fuerit procuratum, alio modo non novit, nisi quod et tunc credidit, et nunc credit quod rationabiliter fuerit et canonice factum. Tandem ad domum paternam reversa, et circa biennium absque ulla querela innupta consistens, publice postmodum et solemniter in facie Ecclesiae nobili viro Hugoni Comiti nupsit; cum quo per annos quatuordecim pacifice commorata, duos suscepit filios ex eodem, quos humiliter petiit auctoritate apostolica pronuntiari legitimos, pro eo quod bona fide in facie Ecclesiae iuncti fuerant vir et uxor, et magno tempore absque contradictione aliqua simul fuerant commorati. Quocirca fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus quatenus inquisita diligentius veritate, si tibi constiterit quod praefatus iudex eo tempore quo cum praefata B. contraxit, aliam haberet uxorem, vel quod eius consanguineam antea carnaliter cognovisset, vel virum iam obisse priorem, praefatos virum et uxorem invicem reconcilies, et facias eos mutuo semetipsos nuptiali honore ac maritali affectione tractare, sed et filios quos taliter susceperunt legitimos reputari. Quod si de predictis tribus articulis nihil tibi constiterit, quia tamen saepedicta mulier praefato viro in conspectu Ecclesiae solemniter nupsit, et simul quatuordecim annis coniuncti tanquam vir et uxor absque ulla contradictione bona fide manserunt, eorum filios nihilominus facias reputari legitimos, et ad iura paterna vocari. Datum Laterani, XVII kal. iunii, anno decimo.

IX.

Atto di satisfazione prestata dai legati del Podestà e del popolo Pisano al Pontefice Innocenzo III per la ingiusta occupazione del giudicato di Gallura fatta da Lamberto (visconte) cittadino di Pisa, per le di lui nozze con la signora di detto GIUDICATO, *e per li danni, spese ed ingiurie perciò sofferte da Transmondo cugino dello stesso Pontefice.*

(1207, 10 settembre).

Dal Baluzio, *Epist. PP. Innocentii III.* Lib. X. Epist. 117.

Innocentius Potestati et Populo Pisano.

Accedentes ad Apostolicam Sedem dilectos filios nobiles

(1) L'offesa fatta a Trasmondo, cugino del Pontefice, era imputabile personalmente a Lamberto, cittadino pisano, non però a tutto il Comune. Imperocchè il suddetto Lamberto avea invaso il *giudicato* di Gallura in Sardegna, e dippiù si avea tolto in moglie la figlia unica del defunto regolo BARISONE, erede di quel giudicato, come si ricava dai documenti e dalle carte qui appresso riportate. Ora, siccome Trasmondo avea contratto nozze, o con la stessa figlia di BARISONE, o con Elena di lui vedova, si comprende di leggieri perchè il Pontefice se ne sdegnasse, e scrivesse contro i Pisani al Podestà e al Comune di Genova. Ho detto, che Trasmondo avea contratto nozze, o con la vedova, o con la figlia di BARISONE di Gallura, perchè nello stesso anno 1206 Papa Innocenzo III scrive tra le altre cose al vescovo di Firenze, suo speciale legato, che - *Gallurensem dominam cogat ad viri Pontificis consobrini consortium, thorumque coniugalem redire* (Epist. 147. Lib. IX). Ved. Raynald. *Cont. Annal. Baron.*, ad ann. 1206. N.° 36). E non si rileva dalla lettera, se la *domina Gallurensis* fosse la madre o la figlia.

(2) Opino, che la nobile matrona B., li di cui matrimonii sono riferiti nella presente epistola, sia BINA (Iacobina), moglie di PIETRO I, re di Arborea, di cui lasciò scritto il Fara: *Petrus de Serra Barisonis de Laccon filius, iudex Arborensis, patri successit; et anno 1199* (legg. inv. 1192), *bello victus a Guillelmo Marchione Massae et Caralitano iudice, cum parvulo filio, qui Donnicellus Barison dicebatur*, GENITUS EX BINA UXORE, *captus iudicatum amisit.* (V. FARA, *De Reb. Sard.* Lib. II. pag. 238. Edit. Taur. 1835). Infatti, tenendo ragione dei tempi notati in questa carta, cioè dei quattordici anni, che BINA avea convissuto col conte Ugone suo secondo marito, e dei due anni passati nella casa paterna, dopo essersi separata dal *giudice* di Arborea suo primo consorte; e supponendo che altri due anni almeno avesse convissuto con quest'ultimo, il di lei matrimonio col detto *giudice* di Arborea cadrebbe nel 1189, anno appunto, in cui PIETRO I, figlio del re Barisone, regnava in quella provincia o *giudicato*. In questa ipotesi PARASONE O BARISONE, figlio unico di PIETRO I, che nel 1192 fu fatto prigioniero di guerra assieme a suo padre da Guglielmo marchese di Massa e giudice di Cagliari, sarebbe l'unico figlio, che BINA scriveva al Pontefice aver avuto dal suo primo marito; lo che pure combina con la età giovanile di PARASONE nel 1192, e col di lui matrimonio con Benedetta di Cagliari, figlia del predetto marchese Guglielmo, nel 1215 (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. degli uomini illustri di Sardegna*, Vol. III. pag. 63-64). Da verun altro documento ho potuto raccogliere chi fosse il conte Ugone, secondo marito di BINA. Probabilmente fu qualche distinto cittadino pisano, come penso che nativa pure di Pisa fosse la stessa BINA, giacchè un tal nome non si trova fra veruno dei nomi sardi di quel tempo, e dippiù negli ultimi anni di questo medesimo secolo XIII, e nei primi del seguente, si ha notizia certa di un'altra BINA (Giacobina o Giacomina), la quale era cittadina pisana, fu moglie di Giovanni o Chiano *giudice* di Arborea, e dopo la di lui morte passò a seconde nozze col conte Tedice della Gherardesca (Ved. infr. DIPLOM. E CART. DEL SECOLO XIV).

viros Gottifredum vicecomitem, Opizum Cortevecele, et Ugonem de Grotta, nuntios vestros, viros providos et fideles, illa qua decuit benignitate recepimus, et ea quae nobis prudenter ex parte vestra proponere curaverunt, nos quoque curavimus intelligere diligenter, grates Altissimo referentes quod progenitorum vestrorum inhaerentes vestigiis, a devotione sacrosanctae Romanae ecclesiae matris vestrae non intenditis deviare. Satisfactionem vero quam nobis *tam super facto* SARDINIAE quam super facto Siciliae iidem nuntii obtulerunt, etsi non fuerit omnino perfecta, pro tempore tamen duximus acceptandam, cum speremus quod beneplacito nostro per eos plenius intellecto, perfectiorem nobis exhibere velitis, ita ut gratia nostra circa vos nec minui debeat nec turbari. Verum quia tunc coram nobis de archiepiscopatus vestri negotio agebatur, volentes non solum a malo sed etiam ab omni specie mali secundum Apostolum abstinere, nullam ab eis super huiusmodi satisfactione voluimus recipere cautionem, quam et ipsi, non de mandato vestro, sed de suo arbitrio promittere se dicebant. Eam vero per nostras vobis litteras intimamus, ut et vos liberalitatis nostrae gratiam acceptantes, tanto plenius nobis satisfacere procuretis, quanto propensius a nobis intenditis exaudiri, satagentes super hoc nobis vestrum infra mensem beneplacitum explicare, ut ex eo certius instruamur qualiter circa vos procedere debeamus. Tenor autem oblatae satisfactionis est talis.

« Nobiles viri Gottefredus vicecomes, Opizus Cortevecele, et Ugo de Grotta, nuntii seu messatici Pisanae » civitatis, promittunt Domino Papae sub poena quingentarum librarum pisanae monetae quod ipsi ita efficient » cum Potestate Pisana quod ipsa Pisana Potestas praecipiet per nuntium vel litteras suas LAMBERTO civi Pisano ut veniat ad Apostolicam Sedem per se vel responsalem idoneum, et se absolute committet mandatis » domini Papae super eo quod IUDICATUM GALLURENSE sine » licentia Summi Pontificis accepit et tenet etc. DOMINAM » GALLURENSEM in uxorem accepit, et super damnis, iniuriis, et expensis quas Transmundus domini Papae consobrinus propter hoc negotium est perpessus, vel super » praemissis coram ipso domino Papa iustitiae plenitudinem exhibebit. Quod si neutrum praemissorum infra » determinandum tempus dictus Lambertus ammonitus » facere vellet, ex tunc praedicta Potestas de universis » bonis quae idem Lambertus nunc habet aut in posterum habebit in civitate Pisana et districtu suo, faciet » sine fraude mandatum domini Papae (1). Insuper ita » facient cum praefata Potestate quod ipsa Potestas pro » comunitate ipsius civitatis cavebit quod regem Siciliae » non offendent. Haec autem promissio fiet domino Papae » ab ipsis nuntiis hoc tenore, ut postquam saepe dicta » Potestas cum consilio civitatis Pisanae confitebitur ipsi » domino Papae, per litteras sigillo comunitatis signatas » vel pubblica manu scriptas, de ratum habere praedicta, » et ad ea implenda quae ipsi nuntii Summo Pontifici » promiserint se ac successores suos legitime obligabit, » iidem nuntii a dicta promissione et a poena praescripta » sint omnino liberi et soluti. Datum Viterbii IV idus se» ptembris, anno decimo.

X.

Il Pontefice Innocenzo III rimprovera acremente l'arcivescovo di Cagliari (Rico) per aver permesso le nozze incestuose della figlia del marchese di Massa con Ugone di Basso, e per non aver pubblicato la scomunica e l'interdetto fulminati dalla S. Sede contro Lamberto cittadino di Pisa, e le sovrane e il GIUDICATO *di Gallura; lo eccita a far disciogliere la detta unione incestuosa, a rinnovare e dichiarare la sentenza Pontificia contro il suddetto Lamberto, e le signore Galluresi, e a presentarsi personalmente al suo cospetto in Roma prima della prossima Pasqua di resurrezione, dichiarandolo in caso di disubbidienza sospeso dall'ufficio vescovile.*

(1207, 27 ottobre).

Dal Baluzio, *Epist. Innocent. PP. III.* Lib. X. Ep. 143.

Innocentius Calaritanensi archiepiscopo.

Illis es merito comparandus de quibus inquit propheta, *Canes muti sunt non valentes latrare*, cum graves et grandes subditorum excessus non solum corrigere negligas, sed etiam corrigere praetermittis, sicut ex eo colligitur evidenter quod incestuosam copulam a nobis inhibitam inter filiam marchionis de Massa et Hugonem de Basso conniventibus oculis contrahi permisisti (2). Sed et illis potes merito comparari de quibus veritas ait, *vulpes foveas habeant, et volucres caeli nidos*, cum dolositates exerceas sub specie honestatis, sicut in negotio Gallurensi comperimus te fecisse. Putabamus quidem oculum tuum simplicem esse, nullam tenebrarum partem habentem. Sed, quod dolentes referimus, angelus Sathanae transfiguravit se in angelum lucis, et sub ovina pelle lupina rabies se abscondit. Licet autem sis immemor et ingratus dilectionis et gratiae quam tibi studuimus exhibere, adhuc tamen

(1) Papa Innocenzo, fondandosi sempre sul dritto di dominio che la Sede Apostolica diceva avere sulla Sardegna, si sdegnò, come di una offesa recata alla sovranità dei Papi sull' isola, della invasione del GIUDICATO di Gallura operata da Lamberto cittadino pisano; e perciò richiese dal comune di Pisa il presente atto di satisfazione, con cui gli si prometteva di far comparire alla sua presenza il suddetto Lamberto, o personalmente, o per mezzo di un suo rappresentante idoneo e risponsabile, onde rendere ragione della usurpazione da lui consumata, e del matrimonio da lui contratto con la *signora* di Gallura (figlia unica di BARISONE regolo di quella provincia), senza licenza della Sede Pontificia, sotto pena, in caso contrario, di staggire li suoi beni, e metterli a disposizione del Pontefice. Ma lo sdegno di Papa Innocenzo (che forse procedeva ancora dalle fallite speranze di matrimonio del suo cugino Trasmondo con la suddetta *signora* di Gallura), non durò gran pezza, poichè non erano scorsi ancora otto mesi, che in altra lettera da lui scritta al Podestà e al popolo Pisano li prevenne di aver ingiunto all' arcivescovo Lottario di prosciogliere dalla scomunica lo stesso Lamberto, ritenendovi solo sottoposte la di lui moglie, e la suocera, con tutta la *terra* di Gallura, fino ad avere da esse una somigliante soddisfazione (Ved. infr. cart. N.° XIII).

(2) La prima figlia di Guglielmo marchese di Massa, per nome Benedetta, la quale gli succedette nella signoria del giudicato di Cagliari, fu moglie a Parasone o Barisone, figlio unico di Pietro I re di Arborea; laonde dovette essere un' altra di lui figlia quella data in moglie a Ugone di Basso *giudice* ancor egli di Arborea. Non si ricava però dalla presente lettera, nè dagli altri documenti da me consultati, donde procedesse la incestuosità delle nozze di Ugone con la figlia del marchese di Massa.

experiri volentes utrum in te aliqua devotionis et obedientiae scintilla remanserit, per ap. t. s. dis. praec. m. q. praefatos marchionem et Hug. de Basso (1) diligenter moneas et inducas ut praelibatam incestuosam copulam omnino dissolvant, ac sententias excomunicationis et interdicti latas auctoritate nostra in Dominas (2) et terram Galluris, nec non et Lambertum Pisanum, solemniter innoves et declares, teque usque ad festum resurrectionis dominicae proxime venturum apostolico conspectui repraesentes. Alioquin ex tunc scias te ab officio pontificali suspensum. Datum Corneti vi kal. novemb. anno decimo.

XI *.

Girardo abate di Telieto, e Galgano abate di S. Galgano promettono ai consoli del comune di Genova, che dentro il termine da decorrere fino al 25 luglio del 1208 faranno segnare, e osservare dai Pisani e dai Genovesi la pace simile a quella fra essi conchiusa coll'autorità di Papa Clemente III per mezzo di Pietro cardinale di S. Cecilia, e di Soffredo cardinale di S. Maria in via lata, nella qual pace erano specialmente comprese le questioni insorte fra le due repubbliche per le loro possessioni, e i dritti che rispettivamente pretendevano avere in Sardegna.

(1208, 19 marzo).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Genov. Docum. ant.* mazz. 2, N.° 4.

Donnus Girardus abbas de Telieto, et donnus Galganus abbas Sancti Galgani unanimiter et in concordia promiserunt Wilielmo Embriaco, et Wilielmo de Nigro Ianuensibus consulibus de comuni se precepturos Pisanis et Ianuensibus usque proximum festum beati Iacobi quod facere debeant inter se, et observare pacem eodem modo, et similem illius quam inter eos composuit Papa Clemens quondam bone memorie et per Petrum et Soffredum cardinalem de mandato, et auctoritate dicti Pontificis firmata fuit, et hoc promiserunt attendere in eorum legalitate nisi quantum iusto Dei impedimento vel eorum corporum remanserit infirmitate. Testes Ido de Carmadino et Guido Spinola. Actum apud Ylicem. Anno Dominice nativitatis millesimo ducentesimo octavo, indictione decima, die xviiii martii circa et ante terciam.

Ego Vassallus notarius rogatus scripsi.

XII *.

Li suddetti Girardo abate di Telieto, e Galgano abate di S. Galgano ingiungono ai Pisani e Genovesi di far tregua fra loro, di osservarla fino al dì di Ognissanti del 1208, e di pubblicarla nella prossima Pasqua in tutti i luoghi di loro giurisdizione, e nei quali dimorassero cittadini di Pisa e di Genova, si fanno promettere le guarentigie che stimeranno perciò necessarie, e assegnano ai medesimi il giorno 25 di luglio di quell'istesso anno per comparire alla loro presenza in persona dei loro Consoli e Podestà nel castello d'Ilice, o in quell'altro luogo, che sarà da essi indicato con lettere autentiche.

(1208, 19 marzo).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Genov. Docum. ant.* mazz. 2, N.° 4.

In nomine domini nostri Ihesu Christi amen. Nos dei gratia Girardus abbas de Tilieto et Galganus abbas Sancti Galgani licet immeriti in concordia precipimus vobis consulibus Ianuensibus Wilielmo Embriaco et Wilielmo Denigro tam pro vobis quam pro sociis vestris et pro comuni civitatis vestre sub debito sacramenti ut detis nobis et consignetis tenutam et custodiam castri bonifatii quandocumque fueritis a nobis requisiti usque ad kalendas madii proximas venientes vel nunciis nostris quos et quando in concordia designabimus vobis. Item precipimus vobis consulibus Ianuensibus et domino Matheo potestati Pisanorum similiter sub debito iuramenti tam pro vobis quam pro comunibus utriusque civitatis treguam firmam usque ad festum omnium sanctorum et ut eam fatiatis inviolabiliter observari ab omnibus hominibus vestris in terra et mari ubicumque sint bona fide et sine fraude et predictam treguam precipimus observari vobis et amicis vestris quos denunciabimus vobis per nos uel per litteras nostras sigillatas sigillis utriusque et quod nuncios vestros mittatis usque ad proximum octavum diem pasce per provincias et regiones quas vobis designabimus ubi cognoscatis esse Pisanos et Ianuenses. denunciando eis et districte iniungendo ut sint in pace et nullam sibi offensionem faciant in personis vel rebus immo ubicumque inventi fuerint Pisani, et Ianuenses se salvent et conservent. Item vobis Pisanis et Ianuensibus precipimus ut duo milia Sacramentales s. utraque pars nobis detis quando ambo requisiti fueritis vel ab altero nostrum cum litteris sigillatis sigillis amborum nostrorum de melioribus hominibus vestris sicut ambo requisiti fueritis usque ad kalendas iulii proximas. Item vobis Pisanis et Ianuensibus precipimus ut in festo proximo beati Iacobi quod est in mense iulii ante nos apud Ilicem conveniatis vel antea et in eo loco ubi et quando per litteras nostras significaverimus vobis et hoc precipimus salvis semper omnibus aliis preceptis et ordinationibus nostris in omnibus et per omnia. Testes interfuerunt presentes Nicolaus Aurie. Wilielmus barcha. Symon busterius. Symon de Camilla. Ubertus de Novaria. Bonifatius de Guidone. Symon de bonothoma. Wilielmus de Orto. Otto Uilielmi Denigro. Girardus Cortevechie. Ventrilius Ildepandi Ventrilii. Ugitio de Copesone. Frangipane vicecomes. Ferrans paneporri. Rabitus Guidonis tedicii. Ugogroti. Manfredus grossus. Isachus balbi pisani. Gualterius Lunensis episcopus. Bonifatius de Vallechia. Ventre de Corvaria. Parentus de Cor-

(1) **Marchionem, et Hug. de Basso**; cioè Guglielmo *marchese* di Massa e giudice di Cagliari, e Ugone *di Basso* giudice di Arborea.

(2) *Dominas .... Galluris*, cioè Elena, vedova, e la unica figlia superstite di Barisone regolo di Gallura. Anche qui il Pontefice parla, ed insiste sdegnosamente sulla scomunica fulminata contro Lamberto, e rimprovera l'arcivescovo di Cagliari per non averla pubblicata, ordinandogli perciò di dichiararla e rinnovarla. (Ved. supr. cart. N.° IX. e infr. cart. N.° XIII).

varia. Ubaldus quondam parentis. Bernardinus de Ciberia. Orlandus de paganello Deporcari. Gerardus et Ildeprandus vice domini et alii. Actum apud Ilicem millesimo ducentesimo octavo. ind. II. XIIII kalendas aprilis. S. die mercurii.

Ego Vassallus notarius precepto dictorum abbatum veluti prelegi scripsi.

XIII.

Il Pontefice Innocenzo III accetta l'atto di satisfazione offertogli dai legati del comune di Pisa per gli affari succeduti in Sardegna, restituisce perciò al medesimo comune la sua grazia, e alla chiesa Pisana i suoi antichi privilegi, e lo previene di avere già ingiunto all'arcivescovo Lottario di assolvere dalla scomunica Lamberto (L.) invasore del giudicato di Gallura, ferma però rimanendo la scomunica medesima contro la di lui moglie, e la di lui suocera, finchè esse pure non diano soddisfazione alla Sedia Pontificia.

(1208, 11 maggio).

Dal Baluzio, *Epist. Innocent. PP. III*, Lib. XI. Epist. 80 (1).

Innocentius Potestati, Consiliariis et Populo Pisanis.

Nec mater filiorum sui uteri oblivisci, nec pater offensus etiam non diligere filios suos potest. Licet igitur *in facto* SARDINIAE et Siciliae nos graviter offenderitis, quia tamen paterna viscera circa vos exuere non valemus, et dilecti filii comes Tedicus, Hug. Sigerii, Bandinus, et Hug. Grotti nuntii vestri, viri utique providi et fideles, in eo quod ad vos pertinet, *in facto* SARDINIAE nobis satisfacere promiserunt, sicut in confecto exinde instrumento publico continetur, de facto regni Siciliae nihilominus pollicentes quod nostrum beneplacitum impleatis, devotionem vestram plurimum acceptantes, de nostra gratia reddimus vos securos, et ad gratiae plenioris indicium, dignitates, immunitates, et libertates quas Pisana ecclesia temporibus praedecessorum venerabilis fratris nostri Lotharii archiepiscopi vestri noscitur habuisse duximus innovandas, et ut idem archiepiscopus, qui eis successit in ipsius regimine, possit liberius illis uti, privilegia, confirmationes, et indulgentias universas eidem ecclesiae seu praedecessoribus dicti archiepiscopi a praedecessoribus nostris vel a nobis ipsis concessas ipsi et eidem ecclesiae auctoritate apostolica confirmamus, dantes in mandatis eidem ut L. concivem vestrum e vinculo excommunicationis absolvat, ita quod uxor et socrus eius ac terra nihilominus eorumdem in ea qua manent sententia perseverent donec ab eis nobis fuerit satisfactum (2). Monemus igitur universitatem vestram attentius et hortamur quatenus in devotione apostolicae sedis et nostra taliter persistatis quod diligendi vos et promptius honorandi animum nobis augere possitis, ac interim ab omni prorsus regni Siciliae laesione cessantes, viros ad nos idoneos destinetis qui super indemnitate ipsius regni congruam nobis cautionem impendant, ita quod nec per commune nec per speciale in posterum offendatur a vobis, et satisfactionem exhibeant *super facto* SARDINIAE repromissam. Nos enim plenam iustitiam exhibebimus si quis vestrum adversus regnum ipsum quicquam habuerit quaestionis. Datum Laterani V idus maii, anno undecimo.

(1) Ved. sopr. il documento N.° IX, col quale il presente ha relazione.

(2) La suocera, e la moglie di L. (Lamberto), sulle quali lo sdegnato Pontefice voleva che pesasse ancora la scomunica, erano la vedova, e la figlia di BARISONE giudice di Gallura. Delle future nozze di questa figlia unica e giovinetta si preoccupava Innocenzo III fin dal 1203 (Ved. sopr. docum. N.° I); e forse pensava darla in sposa a Trasmondo, o Trasamondo suo cugino. Ma Lamberto, invasore del GIUDICATO Gallurese, prevenne in tal via siffatto pensiero, e si tolse per se stesso in moglie la figlia di BARISONE, facendo diventar legittima con tali nozze la usurpazione di un regno altrui da lui consumata con la forza.

XIV*.

Girardo abate di Telieto col consenso di Galgano abate di S. Galgano proroga fino all'otto settembre 1208 il termine già fissato fino al 25 luglio dello stesso anno per la prolazione della sentenza sulle questioni esistenti tra i Pisani e i Genovesi.

(1208, 23 luglio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Genov. Docum. ant.* mazz. 2, N.° 5.

In nomine Domini amen. Nos Guirardus abbas de Tilieto de voluntate licentia et consensu Galgani abbatis de Sancto Galgano socii mei in hac causa vobis Wilielmo Embriaco et Wilielmo Denigro consulibus comunis Ianue pro vobis et sociis vestris nomine ipsius comunis terminum sententie pacis quem pro vobis et Pisanis ferre, et promulgare debebamus ad Sanctum Iacobum proxime venturum usque ad festivitatem Beate Marie septembris prorogamus. Actum Ianue in claustro novo Sancti Syli. Testes Obertus Spinula, Wilielmus Tornellus, Lambertus Forriarius, Wilielmus Ingonis Tornelli. Pascal Tornellus. Uilielmus Gattus, Lusius et Ingo de Grimaldo. Anno dominice nativitatis millesimo ducentesimo octavo indictione decima vigesimo tercio die iulii circa tertiam.

Ego Marchisius quondam Oberti de Domo notarius rogatus scripsi.

XV*.

Procura data da Guglielmo Rubeo, e da Daniele Auria ai consoli del comune di Genova per assistere alla prolazione della sentenza di pace tra Pisani e Genovesi che dovea farsi dagli abati di Telieto, e di S. Galgano.

(1209, 24 aprile).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino. *Genov. Docum. ant.* mazz. 2, N.° 6.

Nos Wilielmus Rubeus, et Daniel Aurie constituimus vos Ianuenses consules de comuni Wilielmum Embriacum Obertum Usummaris et Enricum Denigro atque Idonem de Carmadino qui absens est socios nostros loco nostro et vice ad audiendam sententiam pacis que per venerabilem abbatem de Telieto et de Sancto Galgano lata fuerit super seditione que vertitur inter nos et Pisanos quoniam

quidquid inde feceritis per nos ratum et incencussum tenebitur et observabitur. Actum Ianue in capitulo. Testes Sorleonus Piper, Iohannes Straleria. Paganus de Carmadino. Iacobus boiachus. et Oliverius Merenda. Anno dominice nativitatis millesimo ducentesimo nono. inditione undecima. vigesimo quarto die aprilis inter primam et terciam.

Ego Marchisius quondam Oberti de Domo notarius rogatus scripsi.

XVI*.

Sentenza, o arbitramento di pace tra Pisani e Genovesi, proferita dagli abati di Telieto e di S. Galgano alla presenza dell'arcivescovo e del Podestà di Pisa, dell'arcivescovo e dei consoli del comune di Genova, e del vescovo di Luni, nella quale sono aggiunti altri capitoli e condizioni alla pace precedentemente stabilita dai cardinali di S. Cecilia, e di S. Maria in via lata, che si conferma, ed è perciò riportata nella sentenza medesima.

(1209, 26 aprile).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Genov. Docum. ant.* mazz. 2, N.° 6.

Cum convenissent viri venerabiles Girardus de Telieto, Galganus de Sancto Galgano abbates pro reformatione pacis, et concordie inter Pisanos, et Ianuenses apud Ilicem, presentibus viris venerabilibus Loterio archiepiscopo Pisanorum, et Ottone archiepiscopo Ianuensi, Gualterio episcopo Lunensi, partibus in eorum presentia constitutis, scilicet nobili viro Gotefredo vicecomite Pisanorum potestate, et viris nobilibus Wuillelmo Embriaco, Idone de Carmadino, Oberto Usumaris, et Enrico de Nigro consulibus Ianuensibus pro communi civitatum ipsarum, predicti abbates qui iandudum fuerant a civibus civitatum earum de omnibus controversiis, qui inter eos erant, arbitri constituti preceperunt predictis potestati Pisanorum, et consulibus Ianue, ut iurarent stare mandatis eorum pro communi suarum civitatum, sicut eorum antecessores iuraverant, et statim ipsi iuraverunt, sicut eis fuerat imperatum, quo facto preceperunt eisdem rectoribus ut sibi invicem darent osculum pacis in nomine Christi, et vere caritatis, et pacis, et amoris perpetui nomine civitatum suprascriptarum, et omnium hominum pertinentium ad eas, quod et feliciter consumatum est. Demum prefati abbates in hunc modum concorditer sententiam protulerunt. In nomine patris, et filii, et spiritus sancti amen. Quantum sit Deo placitum bonum pacis ex sacre scripture lectione instruimur evidenter, cum et in ortu Salvatoris ab angelis fuit decantatum gloria in ecelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, et missi predicare discipuli in quamcumque domum intrarent, visi sunt dicere pax huic domui, et transactus Ihesus de hoc mundo ad patrem quasi in testimonio eisdem disposuit dicens pacem meam do vobis, pacem relinquo vobis, et post resurrectionem suam idem Salvator primo apparens apostolis dixit pax vobis; ideoque nos Girardus de Telieto, et Galganus de Sancto Galgano humiles abbates petivimus a Pisanis, et Ianuensibus, ut contentiones et discordias que diu inter eos duraverant, procurante humani generis inimico, pro Deo, et propter Deum nostro paterentur arbitrio terminari. Ipsi vero attendentes verbum apostoli dicentes pacem et sanctimoniam sequimini, sine qua nemo videbit Deum in nos unanimi, et consona voluntate compromiserunt, et ipsarum civitatum rectores, scilicet nobilis vir Matheus de Corrigia potestas Pisanorum, et viri nobiles Ottobonus de Cruce, et Wuillelmus Spinula consules Ianue, et hii qui cum eis erant ad sancta Dei evangelia. iuraverunt bona fide, et sine fraude stare, et obedire omnibus preceptis, quecumque eis faceremus, et quandocumque, et qualitercumque in concordia nos duo abbates de Telieto, et Sancte Galgano, de discordia et discordiis que inter Pisanos, et Ianuenses, et utramque civitatem vertuntur, et verterentur, et de iniuriis, et dampnis hinc inde illatis, et que usque ad pacem factam darentur. Nos autem ad ipsius compromissionis firmitatem tria milia Sacramentalium ab utraque civitate accepimus, qui etiam similia iuramenta prestiterunt, ab hiis etiam qui iam dictis rectoribus sequenti anno in regimine successerunt, silicet Gotefredo potestate Pisanorum, et viris nobilibus consulibus Ianue Willelmo Embriaco, Idone de Carmadino, Oberto Usumaris, et Enrico de Nigro recepimus similia iuramenta. Cum igitur per legatos felicis recordationis Clementis Pape, videlicet Petrum tituli Sancte Cecilie presbiterum, et Sofredum Sancte Marie in via lata diaconum cardinalem fuerit inter iamdictas civitates iamdudum concordia facta, et per eundem Summum Pontificem confirmata, propositum fuit nobis, quod violato ipsius pacis federe, fuerant hinc inde rapine, iniurie, et dampna plurima irrogata, que omnia de voluntate partium precepimus, et fecimus utrinque remitti, salvo eo quod inferius dicemus; ita ut super hiis, que usque ad diem compromissionis in nos facere contingeret, nullam sibi moveant ulterius questionem, et pacem ipsam, sicut a predictis legatis dicta fuerat, et a Summo Pontifice confirmata, in perpetuum precepimus inviolabiliter observari tam a civibus utriusque civitatis, quam ab hominibus districtus earum, et ab omnibus, quos compellere poterunt ad ipsius pacis observationem, quos etiam omnes volumus iuramento astringi, ut ipsam pacem debeant in perpetuum observare, ita ut neque in terra, neque in mari se invicem studiose in rebus et personis offendant. Illius vero pacis tenor talis est (1). Petrus Dei gratia tituli Sancte Cecilie presbiter, et Soffredus Sancte Marie in via lata diaconus cardinalis Apostolice Sedis legati universis Dei fidelibus in pace, et dilectione colere pacis, et dilectionis auctorem. Inter cetera que Summo Pontifici utpote patri, et pastori universalis ecclesie, imminent ex officio pastoralis sollicitudinis exequenda, curam ad hoc tenetur gerere specialem ut materia seditionis, et scandali prorsus tollatur de medio et pax, et tranquillitas inter Dei fideles per Christi gratiam, et eius sollicitudinem reformetur; hac igitur consideratione inducti et specialiter habentes ad subventionem terre Sancte respectum felicissime recordationis Papa Gregorius primo, et subsequenter eidem substitutus venerabilis pater universalis ecclesie Clemens per se, et sibi sudditos instantissime laboraret, ut inter Pisanos, et Ianuenses, quos

(1) Ved. l'*atto* di questa pace al N.° CIV* dei DIPLOMI E CARTE DEL SECOLO XII, supr. pag. 245.

iniqua, et periculosa guerrarum seditio diutius non absque suo, et aliorum discrimine fatigaverat, bonum pacis ad plenum posset, auxiliante Domino, reformari. Instanter proinde commoniti consules Pisanorum iuraverunt prout predicto domino Pape Clementi placuit super omnibus controversiis, que inter Pisanos, et Ianuenses vertebantur stare mandatis eius quecumque per se ipsum, vel per certos nuntios aut litteras suas eis imponeret, et nobiles prudentesque viri Nuvelonus et Ido Pitius nuntii Ianuensium consulum continuo iuraverunt; quo facto gratanter pacis osculum ad invicem sibi dederunt. Dominus autem Papa de communi consilio suorum fratrum incontinenti precepit ipsis Ianuensibus, ut mille de civibus suis, quos Pisani eligerent, et unum hominem in anima totius populi pacem facerent iuramento firmare : similiter etiam precepit ipsis Pisanis ut mille de civibus suis quos Ianuenses eligerent, et unum hominem in anima totius populi eodem modo facerent pacem iuramento firmare. Quod Dei gratia feliciter adimpletum est : super hoc igitur solitam et paternam gerens sollicitudinem Summus Pontifex ad imponendum finem supradictis litibus et controversiis, nos licet insufficientes, et immeritos de communi fratrum consilio specialiter destinavit, certam in nonnullis articulis formam diffiniendi prefigens. De speciali itaque Apostolice Sedis mandato mercandi, immo fenerandi detestabile genus, quod donnicaliarum consuevistis nomine palliare in Sardinea, penitus irritamus vobis Pisanis, et Ianuensibus sub debito iuramenti; precipientes, ne preteritis huiusmodi contractibus aliquid addatis, vel ulterius de novo tales presumatis inire ; licentiam tamen habeatis ea absque omni dolo et fraude colligere que vobis ex tali mercatione debentur : Precipimus etiam vobis Pisanis ne quovis ingenio aliquod impedimentum prestetis quominus Ianuenses universa pignora, et possessiones que in Sardinea habent, vel habere debent, et precipue pignora Barisonis quondam regis Arboree quiete, et pacifice teneant quousque ipsis de sorte plenarie fuerit satisfactum: hoc ipsum vobis Ianuensibus de pignoribus, et possessionibus Pisanorum sub districto simili precipimus observandum : Vobis quoque Pisanis districte sub debito iuramenti precipimus ne aliquod per vos, vel alios prestetis impedimentum, quominus universi iudices Sardinee, et decem de magnatibus, et potentioribus in unoquoque iudicatu interposito iuramento promittant omnimodam securitatem Ianuensibus, et universis de eorum districtu in terra, et aqua, et ubicumque habeant posse, et facultatem, ut de suis hominibus quotiens Ianuenses contra ipsos querimoniam deposuerint faciant eis iustitie plenitudinem exhiberi, nec impedimento sitis quominus predicta iuramenta securitatis in terra, et in mari firma et illibata serventur. Vobis etiam tam Ianuensibus quam Pisanis in comune precipimus sub debito iuramenti, ut liberam vobis ad invicem permittatis habere facultatem atque licentiam per pelagos quocumque volueritis navigandi, et ad portum quemcumque volueritis applicandi, et exinde mercimonia transvehendi : Preterea vobis Pisanis sub debito iuramenti precipimus ne Ianuenses prohibeatis ad civitatem, et ad alia loca de districtu, et fortia vestra libere accedere, et apud vos sicut amicos negotiari : hoc idem vobis Ianuensibus sub simili districtu erga Pisanos precipimus observandum, salvis devetis ab utraque civitate absque malitia factis.

De ceteris autem capitulis id statuentes precipimus observandum, ut si qua partium se in aliquo senserit pregravatam, et voluerit iustitiam postulare, illa pars, contra quam fuerit querela deposita, de plano sine omni dolo, et absque omni malitiosa dilatione, et quolibet maligno subterfugio coram iudicibus, sive arbitris, ab utraque parte electis, ei parti que conquesta fuerit exhibeant iustitiae complementum, sententias quoque, quas predicti iudices, sive arbitri duxerint promulgandas, precipimus utrique parti, ut per consules suos faciant inter quadraginta dies a tempore late sententie numerandos fideliter, et sine fraude executioni mandare. Et ut hoc quod statuimus debitum sortiatur effectum, precipimus ut Ianuenses de civitate Pisana, et Pisani de civitate Ianue ab hodie intra menses duos, vel plures si voluerint, iudices sive arbitros eligant, qui interposito iuramento promittant se quod prediximus de iustitia facienda fideliter adimplere. Ut autem quod in fine ponitur melius memorie commendetur, et tam hoc, quam supradicta omnia firmius observentur sub debito iuramenti vobis Ianuensibus et Pisanis districte precipimus, ut firmam et perpetuam inter vos de cetero pacem teneatis, et ubique tam in terra, quam in mari inconcusse servetis, et in nullo vel in personis, vel rebus studiose vos presumatis offendere. Hec autem iuramenta pacis per maiores consules civitatis singulis annis et per trecentos idoneos viros quos Pisani de civitate Ianue, et alios trecentos, quos Ianuenses de civitate Pisana duxerint eligendos, qui tamen pacem istam specialiter non iuratam habuerint, et per unum publicum hominem in animam tocius populi presente, et acclamante populo de sexto in sextum annum precipimus innovari. Statuimus quoque, ut consules, seu rectores, qui pro tempore fuerint in alterutra civitate predicta innovationis iuramenta exigant, recipiant et faciant sine dolo, et fraude prestari. Si vero, quod Deus avertat, contra pacem supra firmatam, per commune alterutrius civitatis contra alteram offendende fuerit foris factum, pace in suo robore permanente, per archiepiscopos utriusque civitatis et duos viros iurisperitos, quos ipsi archiepiscopi elegegerint, sine dolo, et fraude, et malitiosa dilatione in integrum emendetur offensa. Illi autem iurisperiti, quos archiepiscopi secum elegerint, statuimus ut iurent, quod bona fide cum ipsis archiepiscopis ad reformationem pacis laborabunt: Et statuimus atque precipimus ut consules civitatis, iuxta quod archiepiscopi ordinaverint, fideliter, et bona fide studeant observare, adimplere, et executioni mandare. Statuimus etiam ut consules illorum mercatorum, qui ad diversas provincias destinantur, iurent, quod de querimoniis, que ad eos defferentur bona fide iusticiam facient, et executioni mandabunt, et ad pacem inviolabiliter observandam absque omni fraude studium adhibebunt, et operam efficacem. Hec omnia supradicta ex parte domini Pape, et auctoritate, qua de mandato eius fungimur in hac parte, vobis consulibus Pisanis, et Ianuensibus, et per vos universitati civitatum vestrarum quarum vices geritis in hac parte, mandamus, atque precipimus, ut ad bonum, et purum intellectum perpetuo, et inviolabiliter observetis ; ut autem hec deffinitio, et sta-

tutum nostrum perpetuam firmitatem, et irrevocabile robur obtineat, presenti scripto et sigillorum nostrorum munimine vobis tradimus insignita. De castro vero Bonifacii, et portu eius ita sententialiter diffinimus: Precipimus siquidem Ianuensibus ut nos in ipsum castrum inducant, et illud in manibus nostris, et potestate nostra ponant, cum a nobis concorditer fuerint requisiti, ita ut possimus disponere de ipso castro, et portu secundum arbitrium nostrum, et voluntatem communem, et ut possimus de ipso castro extrahere quos, et quot, et quando concorditer voluerimus, et ponere in eo quos et quot, et quando similiter concorditer voluerimus. Ad firmitatem vero huius nostre sententie, sive arbitrii, et pacis observantiam inconcussam precipimus Pisanis et Ianuensibus sub debito iuramenti, ut quando a nobis fuerint requisiti, dent nobis ducentos sacramentales de ipsis civitatibus ad arbitrium nostrum, quorum centum constituant se nobis principales debitores pro pecunia quam eis concorditer precipiemus annuatim nobis dari, vel cui, vel quibus dederimus, vel commiserimus. Alii vero centum iurabunt, ut si contingerit, quod absit, commune civitatis unius aliquo tempore contra pacis venire tenorem, preterquam nos duo preceperimus concorditer illi civitati ut satisfaciant, et induxerimus modum satisfactionis, et ad mandatum nostrum satisfacere noluerint ad terminum a nobis statutum, ex tunc illi centum infra triginta dies teneantur ire ad civitatem que recepit offensam, et ibi obsidere, et in ea remanere donec offensa fuerit emendata, ita tamen quod obsides honeste tractentur; cedentibus autem nobis, vel decedentibus, seu altero nostrum, precipimus, et statuimus ut potestas requirendi *emendam offense*, et moderandi seu etiam statuendi qualiter et quando debeat emendari plene remaneat penes archiepiscopos Pisanos, et Ianuenses, qui pro tempore fuerint, et si ad terminum statutum ab eis emenda facta non fuerit, ex tunc illi centum sacramentales infra triginta dies teneantur ut supra, pace nichilominus in suo robore permanente. Precipimus etiam sub debito iuramenti tam Pisanis, quam Ianuensibus, ut nullo modo nos vel eos, qui pro nobis erunt in castro Bonifacii, impediant, vel imbrigent per se, vel per alios per quodvis ingenium quominus quiete ipsum castrum teneamus secundum arbitrium nostrum, et voluntatem nostram communem, et concordem faciamus de eo. Adhuc etiam ad maiorem ipsius concordie firmitatem precipimus rectoribus utriusque civitatis, ut in brevi communis sui fideliter scribi, et inseri faciant tenorem iuramenti, et mandatorum, quibus nobis tenentur astricti, et ut nullum successorem recipiant, quod hoc idem iuramentum non faciat, et sic perpetuo observent, nec de brevi extrahatur, et hec omnia precipimus. Salvis omnibus aliis preceptis, et ordinamentis, que pro ipsius pacis observantia quandocumque facere concorditer voluerimus sive viva voce, sive per litteras, vel per certum nuntium; et si qua dubitatio emerserit de verbis, aut sensu huius sententie, sive ordinamenti, nobis interpretationem in omnibus reservamus, et ut nostre interpretationi, quam in concordiam fecerimus, debeant partes stare precipimus. Acta sunt hec apud Ylicem iuxta portam, presentibus dominis Lottario Pisanorum archiepiscopo, domino Ottone Ianuensi archiepiscopo, Galterio Lunensi episcopo, Rubeo de Volta, Guidone Spinula, Iohanne Advocato, Lanfranco de Turca, Vuilelmo Malocello, Lanfranco Rubeo, Nicola Barbavaria, Vuillelmo de Nigro, Vgone Embriaco, Sorleone Pipere, et Nicola Embriaco nobilibus civibus Ianuensibus, et Guidone de Cassino, Bolso Iudice, Lotterio, Magistro Bartholomeo, Magistro Rainerio Canonico, Lucca Abbate Sancti Pauli, Iacobo Abbate Sancti Michaelis Discalciatorum, Tedisio Comite, Guelfo, Sicherio de Pancaldo, Pellario, Lanfranco de Bonacurso nobilibus civibus Pisanis, anno Dominice nativitatis millesimo ducentesimo nono, indictione undecima sexto kalendas madii.

Ego Marchisius quondam Oberti de Domo notarius de voluntate, et precepto supradictorum Abbatum hanc pacem scripsi, et omnibus suprascriptis in isto loco, ubi recitata fuerant interfui.

XVII*.

Li suddetti abati di Telieto, e di S. Gargano ingiungono ai Pisani e ai Genovesi di osservare fedelmente la pace nei tempi, luoghi e modi stabiliti dalla precedente sentenza, e di denunziarla ai loro concittadini, di restituirsi le cose tollesi a vicenda per mare e per terra, e di rimettersi concordemente i danni e le ingiurie reciproche.

(1209, 26 aprile).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Genov. Docum. ant.* mazz. 2, N.° 6.

In nomine Domini amen. Cum convenissent viri venerabiles Girardus de Telieto et Galganus de Sancto Gargano abbates pro reformatione pacis et concordie inter Pisanos et Ianuenses apud Ilicem, presentibus viris venerabilibus Luterio archiepiscopo Ianuense, Gualterio episcopo Lunensi, partibus in eorum presentia constitutis, scilicet nobili viro Gotfredo vicecomite Pisanorum potestate, et viris nobilibus Wilielmo Embriaco, Idone de Carmadino, Oberto Usmaris, Henrico de Nigro, consulibus Ianuensibus pro communi civitatum ipsarum, predicti abbates, qui iamdudum fuerant a civibus civitatum ipsarum de omnibus controversiis que inter eos erant arbitri constituti, preceperunt istis potestati Pisanorum et consulibus Ianuensibus ut iurarent stare mandatis eorum abbatum pro comuni suarum civitatum sicut eorum antecessores iuraverant, et statim ipsi iuraverunt sicut eis fuerat imperatum, preceperunt eisdem rectoribus ut ea que ablata sunt hinc inde a die compromissionis facte in eos abbates usque nunc ab hominibus predictarum civitatum et districtum earum restitui faciant usque ad kalendas augusti proximas vel antea si poterint bona fide, et nominatim navem illam Pisanorum que capta fuit in mari mortuo ab his qui manent apud Siracusam. Item preceperunt ut de omnibus dampnis rapinis et iniuriis hinc inde factis usque ad diem compromissi faciant sibi finem, et refutationem et irrevocabilem pacem, et pactum de non petendo, salvo eo quod suprascripti abbates concordes dicere voluerint. Qui vero isti Gotefredus potestas Pisanorum per se et suos successores nomine communis civitatis Pi-

sane et eius districtus, et Wilielmus Embriacus, Ido de Carmadino, Obertus Ususmaris et Henricus de Nigro consules Ianuenses per se et eorum successores nomine communis Ianue et eius districtus sibi ad invicem de omnibus dampnis rapinis iniuriis hinc inde factis usque ad diem compromissi de precepto istorum abbatum ibi publice finem et refutationem et irrevocabilem pacem et pactum de non petendo fecerunt, salvo eo quod isti abbates concordes dicere voluerint. Item preceperunt Ianuenses ut iuramenta que de non petendo castro Bonifacii prestitisse dicuntur ulterius non fiant neque renoventur. Lata vero sententia preceperunt ut usque in kalendas iunii proximas mittat queque civitas istarum per regiones in quibus noverint esse Pisanos et Ianuenses, et denuntiare eis pacem districte precipiendo ut eam pacem inter se firmam servent, et illibatam ubique in terra et in mari tam in rebus quam in personis et omnibus modis. Item statuerunt terminum Ianuensibus eundi ad Bonifacium usque ad quindecim dies proximos vel ante si ipsis abbatibus videbitur oportunum aut si aliquod impedimentum intervenirent ad eorum voluntatem. Acta sunt apud Ilicem presentibus domino Luterio Pisano Archiepiscopo. domino Ottone Ianuensi Archiepiscopo. Gualterio Lunensi Episcopo. Rubeo De notta. Guidone Spinula. Iohanne Advocato. Lanfranco de Turca. Wilielmo Malocello. Lanfranco Rubeo. Nicola Barbavara. Wilielmo Denigro. Ugone Embriaco. Surleone. Nicola Embriaco. Nobilibus civibus Ianue. Guidone de Cassino. Bolso iudice. Lotterio. Magistro Bartholomeo. Tedisio Comite. Guelfo Ligerio Pancaldi. Pellario. Lanfranco de bonacurso. Nobilibus civibus Pisanis. Lucca, Abbate Sancti Pauli. Magistro Raimundo Canonico. Iacobo Abbate Sancti Michaelis discalciatorum, et aliis multis.

Anno a nativitate eius millesimo ducentesimo nono. Indictione undecima. Sexto kalendas madii scilicet die Dominico.

Ego prefectus domini Imperatoris et Lunensis curie notarius his omnibus interfui et de precepto istorum Abbatum scripsi etc.

Guglielmus quondam Bonijohannis notarius hanc cartam transcripsi et exemplificavi ex autentico scripto per manum dicti prefecti sicut in eo reperi et legi, nil addito dempto vel diminuto. Anno nativitatis millesimo ducentesimo nono inditione undecima. die quarta madii inter terciam, et nonam.

XVIII.

L'Imperatore Ottone IV riceve sotto la sua protezione l'eremo di Camaldoli, e i beni, luoghi e monisteri dal medesimo dipendenti, fra i quali sono nominati quelli esistenti in Sardegna.

(1209, 6 novembre).

Dal Mittarelli, e Costadoni, *Annal. Camald.* - Append. tom. IV, col. 283 e seg.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Otto quartus divina favente clementia Romanorum imperator et semper Augustus. Cum omnibus ecclesiasticis personis et viris religiosis imperialem favorem clementer impendere teneamur, eorum precipue utilitatibus intendere omnino debemus, quorum nos orationibus commendamus humiliter et devote, et quos fervens religio et honesta conversatio serenitati nostre speciali devotione commendatos reddunt plurimum et acceptos. Attendentes igitur religionem et devotionem Camaldulensis ordinis omnium tam futurorum quam presentium Christi imperiique nostri fidelium scire volumus industriam, qualiter nos pro remedio anime nostre et omnium parentum nostrorum, et quia eorum orationibus devote et humiliter commendamus, sanctam Camaldulensem eremum cum toto suo conventu et cum universis suis locis et possessionibus et rebus atque pertinentiis, quas nunc habent, vel in posterum concedente Domino iuste poterunt adipisci, in specialem nostre maiestatis protectionem recepimus, dignum et congruum decernentes predicti conventus monasterium, et quorundam locorum eremi prefate nomina singulariter inferius annotare. etc. . . . . .

. . . .

. . . .

In insula Sardinie Monasterium Sancte Trinitatis de Sacraria, Ecclesiam Sancte Eugenie de Samanar, Ecclesiam Sancti Michaelis, et Sancti Laurentii in Vanari, Ecclesiam Sancte Marie, et Sancti Iohannis in Altasar, Ecclesiam Sancte Marie in Contra, Ecclesiam Sancti Iohannis et Sancti Simeonis in Salvenero, Ecclesiam Sancti Nicolai de Trulla, Ecclesiam Sancti Petri in Scano, Ecclesiam Sancti Pauli in Cotrognano, Ecclesiam Sancti Petri in Olim et Monasterium in Orrea. etc. . . .

. . . .

. . . .

Signum domini Ottonis quarti Romanorum imperatoris invictissimi.

Ego Conradus Spirensis episcopus imperialis aule cancellarius vice domini Theodorici Coloniensis archiepiscopi, et totius Italiae archicancellarii recognovi.

Acta sunt hec anno Dominice incarnationis M. CC. IX. indictione XIII. regnante Domino Ottone IV Romanorum imperatore gloriosissimo anno imperii eius primo.

Data apud Ficiclum VIII idus novembris per manum Gualterii protonarii.

XIX.

Il Pontefice Innocenzo III scrive al Podestà e Comune di Pisa, dolendosi che il marchese di Massa giudice di Cagliari fosse stato tratto per alcune sue liti avanti a giudici Pisani, mentre, essendo l'isola di Sardegna sotto il dominio della Sedia Apostolica, dovea il detto marchese essere sottoposto al foro di giudici Pontificii; si accontenta intanto delle spiegazioni dategli a tal proposito dai predetti Podestà e Comune, le quali sono riferite in questa lettera; e si riserva di provvedere, dappoichè il vescovo di Firenze, da lui perciò specialmente delegato, avrà udito ambe le parti, e assunte le relative informazioni.

(1210, 22 dicembre).

Dal Baluzio, *Epistolar. PP. Innocent. III.* Lib. XIII. Epist. 193.

Innocentius

S. G. Potestati, Consiliariis, et universo Populo Pisanis.

Per vestras nobis litteras intimastis quod cum sacro-

sanctae Romanae Ecclesiae in omnibus et per omnia fidelissimi extiteritis hactenus, et illesa modis omnibus servaveritis iura eius, credere non debuimus quod Apostolicae Sedis iura velletis, sicut nec convenit, usurpare, ad cuius honorem atque profectus tanto vos decet intendere quanto civitas vestra per eam maiora dignoscitur commoda recepisse; adjicientes quod mirari non debuimus vel moveri si nobilem virum marchionem Calaritanum (1), quem ad iurisdictionem diximus Apostolicam pertinere, super quaestionibus quae pro parte comunitatis vel specialium personarum contra ipsum plerumque moventur, ad examen nostrorum (non) permisistis iudicum evocari. Nam idem marchio, cum vester civis existat, et de vestra sit civitate, in qua domicilium obtinet, oriundus, et pater ac avus eius vestri concives extiterint, super quibusdam conventionibus quas cum plerisque vestris civibus Pisis fecit, fori praescriptione nequaquam opposita, nec aliquo privilegio allegato, coram vestrae civitatis iudicibus, voluntarie suscepit iudicium sicut civis, et lite postea contestata, sponte subivit calumniae iuramentum; ita quod nuntius interrogationibus et responsionibus interpositis, aliquatenus habuit dicta causa processum. Unde cum de iurisdictione Sardiniae nulla fuerit quaestio ab ipsius marchionis parte tractata, et non suum iudicem quisque suum faciat eius sponte iudicium subeundo, non est verisimile quod coactus extiterit sub vestrorum examine iudicum super aliquibus quaestionibus respondere: propter quod iuxta quod scripsimus non creditis nos scripsisse, si quae praemissa sunt ad nostram notitiam pervenissent. Cum itaque de nostra misericordia, sicut filii et famuli fidelissimi, super his omnibus confidere vos dicatis, nobis humiliter supplicastis, ut aures nostras vestris precibus inclinantes, super his quae venerabili fratri nostro Florentino episcopo super facto dicti marchionis iniunximus, vobis et civitati vestrae dignaremur taliter providere quod in excommunicationis sententiam incidere non possetis, et promptissimos vos semper inveniremus ad nostra mandata et beneplacita exequenda. Ex his itaque, quod gaudentes referimus, si dictis facta respondeant, intelleximus evidenter quod beneficiorum Apostolicae Sedis esse non vultis ingrati, nec iurisdictionem vobis in Sardiniam vindicare (2), seu etiam excomunicationis sententia innodari. Verum si preposito illi duxeritis insistendum, ut contra nos et Romanam Ecclesiam Ottoni dicto imperatori excomunicato et maledicto, qui qualem post factum benefactoribus suis vicem rependat opera manifestant, impenderitis auxilium ad regnum Siciliae occupandum etc. . . . . . . (3) Super eo vero pro quo nobis humiliter supplicastis, ut providere vobis super mandato quod dicto episcopo fecimus dignaremur, ita duximus providendum, quod eidem episcopo nostris damus litteris in mandatis ut audiat super excusationibus vestris et his quae proposita fuerint ex adverso (4) quae utraque pars duxerit proponenda, et illa nobis, dummodo interim vos contra mandatum nostrum minime procedatis, fideliter intimare procuret; ut utriusque partis rationibus intellectis, quod statuendum fuerit statuamus (5). Illud autem pro certo noveritis, quod sicut iurisdictionem nostram nobis subtrahi nolumus, ita rationem vestram vobis volumus conservari; ne forte, quod absit, inde nascantur iniuriae unde iura nascuntur. Datum Laterani XI kalend. ianuarii, anno tertiodecimo (6).

(1) Marchionem Calaritanum; cioè Guglielmo I marchese di Massa e Giudice di Cagliari; lo stesso, di cui parlò, e al quale scrisse Papa Innocenzo III negli anni 1203, 1205 e 1207 (Ved. sopra cart. N.° I. II. III. e X.).

(2) Innocenzo III non desiste mai dal ripetere, che la giurisdizione sulla Sardegna apparteneva alla Sedia Pontificia, e che nessun altro potea pretendervi. Su di che (Ved. sopr. cart. N.° II. III. VII. IX. e XIII.).

(3) Si tralascia il rimanente di questo tratto della lettera Pontificia, perchè riguarda l'imperatore Ottone, e i suoi tentativi per occupare la Sicilia, e la scomunica minacciata dal Papa ai Pisani, se lo aiutassero in tale impresa.

(4) *Ex adverso*, cioè per parte del marchese di Massa giudice di Cagliari.

(5) È da notarsi la finezza, con cui procedette sopra il soggetto della presente epistola il Pontefice Innocenzo III, il quale, protestando di voler conservare intatti i dritti della Sedia Apostolica, e rispettar quelli del comune di Pisa, riserva tuttavia a se stesso, come a supremo giudice, la conoscenza e la decisione sopra questi dritti medesimi.

(6) Nota il Baluzio, che altra lettera somigliante sullo stesso argomento della presente fu scritta da Papa Innocenzo III al vescovo Fiorentino. E trovo nel Raynaldi (*Continuat. Annal. Baron.* ad ann. 1206, N.° 36), che il medesimo Pontefice già da quattro anni avanti avea scritto al suddetto vescovo di Firenze (Epist. 147. Lib. IX.) che facesse lacerare alcune carte del comune Pisano contrarie ai dritti della chiesa Romana sulla Sardegna.

XX.

Maria de Thori, col consenso di Comita II re di Torres, e del di lui figlio Mariano, conferma la donazione da lei già fatta all'eremo di S. Salvatore di Camaldoli delle due chiese di S. Maria, e di S.ta Giusta di Orrea *con ampia dotazione di terre e di servi, onde fondarvi due monisteri* (7).

(1210, 1 luglio).

Dal Mittarelli, e Costadoni, *Annal. Camald.* - Append. Tom. IV, col. 305-306.

In nomine Sancte et individue Trinitatis, et in nomine Sancte Marie semper virginis. Anno Domini millesimo ducentesimo decimo. Ego Maria de Thori kila fatho custa carta cum voluntate de ds . . et dessu donnu meu iudike Comita de Laccon, et dessa mujere donna Agnesa Regina, et dessu fiju donnu Marine rege et cum voluntate de fijos meos, las do anbas sas clesias meas sancta Maria et sancta Iusta de Orria Pithinna ad sanctu Salvatore dessu heremu de Camaldulo, et oferiolas in manu dessu priore majore de Camaldula domno Martino custas clesias meas cum omnia pertinentia issoru cum servos et cum ankillas et cum domos et cum saltos et cum vinias et cum terra de fune et cum omnia battor pedia carta est apus ecustas clesias. Et doli sa domo mea pecujare de *Trugulbi* (8), kiappo de parentes meos, cum omnia pertinentia sua. Domos et saltos et servos et ankillas et vinias et terras de fune et cum omnia battor pedia carta est appus ecusta domo, per as pa . . tide per de supriore de Ca-

(7) La donatrice era vedova di Pietro Marongio notabile Turritano, e zia di Comita II re di Torres, come si rileva dalla presente carta, la quale è una conferma di altra precedente del 10 luglio 1205. Per le notizie più circostanziate sulla persona di Maria de Thori, Ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, Vol. II. pag. 31, 32 e 33.

(8) Leggasi invece *Nugulbi*.

maldula, et istos heremitas de omnia cantu narat custa carta usque in sempiternum, amen, amen, amen.

Et ecustu bene kili fatho ad sanctum Salvatore de Camaldula pro anima mea, et de maritu meu, et de fiios meos et de tota sa domo mea. Non appat . . potestate fios meos. Nen neunu homine mortale distrumare lu. Ne dis mines kellu sessiat firmu et istabile, a voluntate dessu priore, dessos heremitos, promitt . . et provocapende priores, et monachos assa voluntate issore, usque in finem seculi. Amen, amen, amen.

Et ego Judike Comita de Laccon ki fatho custa carta *pro p. . . cu* (1) kimi fekit domna Maria de Thori thia mea et issos fiios et issu priore domnu *Rub . . tu* (2), K . . bi fuit ando pro Camaldula in Sancta Maria. Et vojosos servos decustas clesias Kiappan therga, et ginithu davote in natiti, cale avean, et tratavan, sutta donnu Petru de Maroniu et sutta sa mujere domna Maria de Thori usque in sempiterna secula. amen.

Et si quis istam cartam injuste destruere voluerit, habeat maledictionem de Deo patre omnipotente, et de Sancta Maria matre Domini, et de omnibus Angelis et Sanctis Dei. Amen. Et si quis eam audierit et dixerit, quod bene est, habeat benedictionem de Deo patre omnipotente, et de Sancta Maria matre Domini et de omnibus Angelis et Sanctis Dei. Amen, amen, amen, fiat, fiat, fiat.

Et sunt testes, primus Deus omnipotens, deinde Ithocor de Navithan, Comita de Serra, Mariane de Laccon, Comita pinna, testes Gunnari de Maronio, Gosantine Dathen, Petru de Thori, T. S . . s de Kita de majores de Janna, Johanne Derthas e kita sua, testes. Et Ego Petrus scriptor domini mei judicis Comite scripsi et complevi istam cartam, intrante mense iulii prima die.

XXI.

Lettera di Papa Innocenzo III al GIUDICE *di Torres (Comita II), con cui lo avverte, che il giuramento da lui prestato ai Pisani di render loro giustizia contro i loro debitori esistenti nel regno Turritano non gli ha punto conferito, nè potea conferirgli autorità veruna sopra le persone ecclesiastiche esenti dalla di lui giurisdizione, e perciò lo esorta a non molestarle, e a non chiamarle in giudizio avanti di sè, come avea fatto per lo passato, giacchè la Sedia Apostolica non potea tollerare siffatto abuso.*

(1211, ...).

Dalle *Decret. ant.* raccolte da Antonio Agostino, Collez. III. Lib. II. pag. 284.

Innocentius iudici Turritano.

Ad nostram noveris audientiam pervenisse: iurasse te olim ad instantiam Pisanorum ut si quando eorum aliquis super debito quolibet bullatas litteras, vel pu. exhibuerit instrumentum, ex tunc infra XX dies satisfieri facias, iuxta quod instrumentum continet, quod inducit. Tu vero timens, ne contra huiusmodi venias iuramentum, non solum laicos, sed etiam clericos, et ecclesias, et ve. f. et coëpiscopos nostros in Turritana provincia constitutos, iuris ordine praetermisso, compellis Pisanis solvere, quaecumque ab eis duxerint postulanda; dum tamen super hoc vel litteras sigillatas, vel publicum exhibeant instrumentum, sicque contingit, ut et multa indebita, et quaedam credita, bis vel ter cum usuris gravissimis exsolvantur. Cum igitur per huiusmodi iuramenta tibi nihil accreverit potestatis, nec Pisani potuerint clericos aut ecclesias tuae subiicere iurisdictioni, ut coram te debeant contra ius canonicum conveniri (3), nobilitatem t. mo. et exhor. attentius, et per A. S. m. qua. occasione huiusmodi viros etc. de cetero non molestes, ne dum vis placere Pisanis, Deum offendas, et incurras Ap. Se. offensam, quae hoc non posset aequanimiter tolerare.

XXII.

Il Pontefice Innocenzo III commette all'arcivescovo (Biagio) di Torres di esaminare la domanda reiteratamente presentatagli dal vescovo di Sorres, e, trovandola giusta, di accettare la di lui rinunzia al vescovado, a condizione però che ritorni al suo monistero per impiegarvi nel servizio divino il resto dei suoi giorni.

(1211, 25 maggio).

Dal Baluzio, *Epist. PP. Innocentii III.* Lib. XIV. Epist. 53.

Innocentius Turritano archiepiscopo.

Supplicavit nobis venerabilis frater noster Sorranus episcopus (4), ut ei cedendi licentiam concedere dignaremur. Quocirca fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus quatenus si videris expedire, cum etiam dilectus filius nobilis vir Turritanus Iudex (5) saepius hoc per suas litteras nos rogavit, eidem auctoritate nostra cedendi licentiam concedas, iniungens eidem ut ad claustrum suum redeat, et ibidem suum impendat Domino famulatum (6). Datum Laterani VIII kal. iunii, pontificatus nostri anno quartodecimo.

(1) *pro p . . . cu*, cioè *pro precu*, ossia *per preghiera*.

(2) *Rub . . . tu*, legg. *Rubertu*.

(3) Da questo tratto della lettera pontificia si rileva chiaramente, che Innocenzo III non pretermetteva occasione nessuna per sostenere le immunità degli ecclesiastici dal foro secolare, e che volea in tal parte osservate scrupolosamente le prescrizioni del dritto canonico. Al qual riguardo non sarà inopportuno il notare in questo luogo, che alcuni vescovi Sardi già da alcuni anni avanti soleano portare le loro questioni avanti i giudici secolari, del che rimproverandoli lo stesso Pontefice, scrisse loro una lettera assai risentita, in cui fra le altre cose si legge: *Quia vero in praejudicium ecclesiasticae libertatis insolentia haec redundat, universitati vestrae per Apostolica scripta mandamus, atque praecipimus, quod cum inter vos aliquid habueritis quaestionis, ad seculare forum contra sanctiones canonicas vos invicem non trahatis, nec coram terrae iudicibus, vel officialibus eorumdem, praesertim super causis ecclesiasticis contendatis, sed per nos, vel per legatum nostrum, cum in* SARDINIA *fuerit, aut arbitros electos a partibus vestram persequimini adversus personas ecclesiasticas rationem. Alioquin, quia privilegium meretur amittere qui permissa sibi abutitur potestate, quoniam uti libertate nescitis, redigemus vos in perpetuam servitutem.* (Epist. III. Lib. VII). Ved. Raynald. *Cont. Annal. Baron.* ad ann. 1204. N.° 79.

(4) PIETRO, vescovo di Sorres; lo stesso, cui appartiene la carta del 1205 sovra riportata (Ved. sopr. cart. N.° V. not. 1).

(5) COMITA II, giudice di Torres.

(6) Il monistero, cui il vescovo Pietro dovea far ritorno, e dal quale era uscito quando fu assunto al vescovado, apparteneva all'ordine Cisterciense (Ved. sopr. dett. cart. N.° V. not. 1).

XXIII.

Papa Innocenzo III raccomanda a C. (Comita II) *giudice di Torres di tenersi apparecchiato con gli altri principi di Sardegna contro i Pisani che aveano armato un navilio per l'Imperatore Ottone da lui scomunicato; e gli comanda altresì di non fare con chichessia, senza suo ordine, alcun contratto per la* terra *(giudicato) di Gallura.*

(1211, 3 settembre).

Dal Baluzio, *Epist. PP. Inocent. III.* Lib. XIV. Epist. 101.

Innocentius nobili viro C. (1) iudici Turritano.

Cum Pisani contra prohibitionem et excomunicationem nostram Ottoni dicto Imperatori ad impugnandum regnum Siciliae, quod Ecclesiae patrimonium esse dignoscitur, navalem exercitum destinarint, et sit tibi et aliis Sardiniae principibus sollicite praecavendum ne si forsan contra vos vel aliquem vestrum, paci quorum invident et quieti, vellent aliquid machinari, vos inveniant imparatos, nobilitatem tuam monemus et exhortamur attentius, per apostolica scripta praecipiendo mandantes quatenus si dicti Pisani Sardiniam ingredi attentarint, tu ipsis una cum aliis magnatibus Sardiniae totis viribus resistere non omittas. De terra vero Galuarii (2) quam tenes nullum cum Pisanis vel aliis sine nostro speciali mandato contractum inire praesumas. Datum apud Criptam ferratam III non. septembris, pontificatus nostri anno decimoquarto (3).

XXIV.

Lettera di Papa Innocenzo III agli arcivescovi di Torres e di Arborea, con la quale commette ai medesimi di udire le proposte che farebbe il giudice Cagliaritano W. (Guglielmo marchese di Massa) per l'affare di detto luogo di Arborea, e di dargli, quelle udite, il consiglio che stimeranno più conveniente.

(1211, 3 settembre).

Dal Baluzio, *Epist. PP. Innocent. III.* Lib. XIV. Epist. 102.

Innocentius Turritano et Arborensi archiepiscopis.

Fraternitati vestrae praesentium auctoritate mandamus quatenus auditis his quae dilectus filius nobilis vir W. iudex Calaritanus (4) super negotio Arborensi vobis duxerit proponenda, et pensatis prudenter circumstantiis rerum et personarum temporum et locorum, salutare sibi consilium auctoritate apostolica tribuatis. Datum apud Criptam ferratam III non. septembris, pontificatus nostri anno decimo quarto.

XXV.

Papa Innocenzo III scrive all'arcivescovo di Torres (Biagio), affinchè, assunti per congiudici l'arcivescovo di Arborea, ed un'altra persona capace ed addottrinata da eleggersi dalla figlia del conte Guidone, moglie del giudice *di Cagliari (Guglielmo marchese di Massa), verifichi giudizialmente se esista l'impedimento canonico, per cui il suddetto giudice avea chiesto al Pontefice lo scioglimento del vincolo matrimoniale che lo univa alla predetta figlia del conte Guidone, e si provveda secondo ragione e giustizia, rimossa ogni appellazione.*

(1211, 3 settembre).

Dal Baluzio, *Epist. PP. Innocent. III.* Lib. XIV. Epist. 103.

Innocentius Turritano archiepiscopo.

Dilectus filius nobilis vir W. Calaritanus iudex (5) petitorio nobis oblato suggessit, quod inter ipsum et nobilem mulierem filiam comitis Guidonis quam duxerat in uxorem (6) illa consistit linea parentelae, quae inter eos legitimum existere coniugium non permittit. Unde nobis humiliter supplicavit ut super hoc apostolico dignaremur ei suffragio provvidere. Quocirca fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus quatenus assumptis venerabili fratre nostro Arborensi archiepiscopo, et alio viro prudente, quem dicta mulier duxerit eligendum, audias causam cum illis, vel eorum altero, si ambo nequiverint vel noluerint interesse, et eam, appellatione remota, canonico fine decidas, faciens quod decreveris per censuram ecclesiasticam firmiter observari. Quod si prefata nobilis infra terminum quem duxeris prefigendum tibi neglexerit coniudicem assignare, tu nihilominus secundum formam praescriptam in causa procedas, praesertim si carnalis commixtio, sicut accepimus, inter eos non fuerit subsequuta. Datum apud Criptam ferratam III non. septembris, pontificatus nostri anno decimo quarto.

(1) C. Comita II, re di Torres.

(2) Galuarii. Deve dire invece Gallurii, cioè Gallura. Dopo la morte di Barisone regolo di detta provincia, che lasciò superstite una sola figlia giovinetta (maritata poi a Lamberto Visconti), il Pontefice avea affidato a Comita II di Torres il governo provvisorio del giudicato di Gallura, il quale però fu tenuto in effetto dal suddetto Lamberto, e poi da suo figlio Ubaldo.

(3) Avverte il Baluzio, che altra lettera somigliante sotto la stessa data, e dallo stesso luogo, fu indirizzata da Papa Innocenzo III a Ugone di Basso (il quale era giudice di Arborea, e secondo di tal nome) fino alle parole *non omittas*. Le altre che sieguono nella presente epistola, riguardano particolarmente Comita II di Torres, possessore o amministratore del giudicato di Gallura, e perciò non potevano essere ripetute nella lettera a Ugone.

(4) W. *Iudex Calaritanus*; cioè Willelmus, o Guillelmus (marchese di Massa) *giudice di Cagliari*. Il *negotium Arborense*, di cui nella presente lettera è taciuto il soggetto, era probabilmente, o il matrimonio incestuoso contratto da Ugone di Basso (giudice di Arborea) con la figlia di detto marchese Guglielmo (ved. sopr. cart. N.° X), ovvero la usurpazione, e le tante violenze commesse dallo stesso giudice Guglielmo nel giudicato di Arborea.

(5) W. Guglielmo marchese di Massa, e giudice di Cagliari.

(6) La moglie di Guglielmo, di cui è qui taciuto il nome, era figlia di un conte Guidone, come se ne ha prova certa dalla presente epistola. Alcuni degli antichi scrittori Sardi la chiamano Adelasia. Ma recenti scrittori italiani danno bensì al marchese Guglielmo un'Adelasia per moglie; la dicono però figlia del marchese Moruello Malaspina, senza per altro confortare questa loro asserzione con verun documento storico.

XXVI.

Atto di fondazione della chiesa e monistero di S. Maria di Bonarcanto (Bonarcado) *fatta da Costantino II* GIUDICE *di Arborea.*

(1211, 20 ottobre (1)).

Dal Mittarelli e Costadoni, *Annal. Camald.* Append. al tom. IV. col. 240-241 e seg.

Condace (2) Sancte Marie de Bonarcanto. Iudex Constantinus.

In nomine Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ego iudice Constantine de Arborea territorium, simul cum uxore domina Anna, ex consilium archiepiscopi mei Homodei pro remedium anime mee, et pro remissione omnium peccatorum meorum compono, dispono, assigno et facio istud condacium et istud cenobium ad honorem individue Trinitatis et intemerate virginis Dei genitricis Marie, que omni ambiguitate remota constituo ad regendos inibi servos Dei sub regulari tramite sanctissimi et reverendissimi patris Benedicti, qui serviant Deo omnipotenti die ac nocte quandiu hec duraverit vita, nunc autem cognitum sit omnibus tam fratribus meis quam cunctis affinibus, consentiente, et collaudante prelibato archiepiscopo meo Homodei, quod ego omnino trado hoc monasterium sub ditione et iure, et potestate et regimine et disciplina abbatis Sancti Zenonis episcopi sub tali conditione, ut abbas Sancti Zenonis omni tempore mittat in hoc monasterio de suis monachis, qui regant illud et ordinent et laborent, et edificent, et plantent ad honorem Dei, et Sancte Marie, et Sancti Benedicti et Sancti Zenonis, et per manus illorum ordinetur prepositus, quem ipsi elegerint, cum voluntate et a placito et successorum meorum delivero atque condono domo Sancte Victorie de Montesancto cum omnia cantu haet, et terras, et bingias, et saltus Dorrodolassu, et colat a Nuraque Dorisezo, et moliat a petra de sua de Corbu, et benit a su erriu de petra de Cavallu, et benit a su Montiglu de Uturdarzay, et beni a su castru de su Candzone, et benit a su castru de Monticlu de piscobus cum homines et masones de omnia signu de grussu et minudu, et dolli assoltura pro custu saltu, qui si lu arregant et castiguent omnia temporale, et pro glande et pro pastu in perpetuum in quo fuoli usu, et est hoc die de castigaresi . . saltu de regnu. domo de Sancto Augustino de Austis cum omnia cantu haet, et terras et bingias, et saltos e Gastalbernor, in quo si ferit a pare cum sa semida de diguie, cum sa semida de onna, et segatsi de pare, cun zinzau, in quo girat termin et sinnas suas de totu su saltu et homines et masones donnia signu, et de grussu et minudu doli assoltura, et silu arregant, et castiguent omnia temporale, et pro glande et pro pastu in perpetuum, in quo fuoli usu et est hoc a die de castigaresi saltu et regnu. Domo de Santu Pedru de Vidoni cum omnia cantu haet et terras et bingias et saltu dollimor, in quo lu girat secia dia paca de Colletorio deretu a Gilispuri, deretu a castru de Viola Moiu, deretu a castru de Velio, et moliat a mon figlu de piscobu, et moliat deretu a marguine de Sancta Victoria, et moliat a castru de Stria, et moliat a petra de su Espiri deretu a castru Ulguni, deretu a Erria de Ollandaria, deretu a marguine de Vicedu, deretu a iscalas de Suanni, deretu a haidu de prada de Huguedu cum servos, cum ancillas, et cum mazones domnia signu de grussu et de minudu et doli assoltura, qui si lu arregant, et castiguent, omnia temporale, et pro glande et pro pastu in perpetuum in co fuoli usu, et est hoc a die de castigaresi saltu de regnu. Et domo Sancte Marie de Boele cum omnia cantu haet partin do pares cun su regnu, et terras et bingias et domesticas cantas ivi haviat et su saltu dolo, partin dolu ladusa pare cum clesia, cum serbos et cum ancillas et cum mazones, donnia signu et de grussu et de minudu et doli a soltura, qui si lu arregant et castiguent omnia temporale, et pro glande, et pro pastu, et pro laore in perpetuum in co fuoli usu, et est hoc a die castigaresi saltu de regnu. Et domo Sancti Seregi de Suri cum omnia cantu haet, cum terras, cum bingias, cum servos, cum ancillas, cum mazones, et cum sa persone cantu haviat Terrico de Scopedu, de servos, de ancillas et de paules et de puzu Striliges apat sinde prode usque in fine seculi. Et domo de Sancta Victoria de Serla cum omnia cantu aet cum terras, cum bingias, cum servos, et ancillas, et cum tota sa persona, qui fuit de donnu Picielu de Petro, in quo narrant cartas suas. Et domo Sancti Iorgi de Calcaria cum omnia cantu haet, et terras, et bingias, et serbos, et ancillas, et mazones de onnia signu, et dolli su saltu meu pegugiare de Serra de Castula, in quo si segat da a saltu de Mambari, et colat totue plus flumen Ilbau, et signet si scala de su fruscu, et si partet de pare cum saltu suru, et benit a petra de Scudu, e falat a su bau durciacida, et falat totue pos flumen de Cannavaria et falat a bau de Sinnias, hue est sa figu alba, et hue sa fliscat cum Mambari et dolli sa persone, qui fuit de dolli Piciellu de Sezo, qui poserat esse a Santu Iorgi de Calcaria cadu de fegerat a novu cun issa segadura de su saltu dardagocippa, in co lu iugirat a Iaga de drogueda de bau et benit a arriola et uturu et benit a fumaria de guercu et segatsi de pare cun su saltu de Mariane Dorru et girat si a Isela de querbu, et falat post flumen a nurque dolirandra et fliscatsi Maidugosipu et issa domestica de Cobula et sa parsone caviat in Sezo cun suos dasinari cum omnia causa issoro. E sa persone de sobro et-de gergeni cun essa Vingia de rezengario cum servos, cum ancillas suas deravale, et cum omnia libertatos suos pausollos et affirmolos in manu de su priore qui capat benedicta. Sa parione de donnu Piciellu cantu haviat per totu logo, in co narrant cartas suas. Et domo Sancti Simeonis de Vesala cun segadura de su saltu de Vesala, qui le est ingiru, daue su Nuraque de Vesala, et benit a Nuraque

(1) Sebbene il presente diploma, e il seguente atto di conferma per parte di Bernardo arcivescovo di Arborea, fatti e scritti entrambi nello stesso giorno 20 di ottobre, abbiano la data del 1200, tuttavia appartengono al 1211, poichè la indizione decimaquarta notata nel suddetto atto di conferma cadde appunto in quest'ultimo anno. Tale indizione corrisponde pure al 1196: siccome però nel 1196 l'arcivescovo di Arborea era GIUSTO, cui succedette OMODEO antecessore di BERNARDO, perciò è manifesto che ambedue questi atti debbono riferirsi all'anno 1211, e che la data del 1200 debbe ritenersi per errata, come la ritenne, dopo più maturo esame, l'erudito Mittarelli, che pubblicò per il primo il diploma del GIUDICE Costantino, e l'atto di conferma dell'arcivescovo Bernardo.

(2) CONDACE, ossia CONDAGUE. Sul significato di questo vocabolo ved. sopr. la nota (1) al documento N.° IV * del Secolo XI, pag. 149.

Piccinnu, et benit a Masoniu de Causare, e benit a Masoniu de Serra de framaza et calat a sa Mura de Masbari et affliscatsi in issu Nuraque de Vesala. Et domo de Santu Pedru de Milipicinnu cum omnia cantu haviat Donna Focode, qui fuit Donna De Logu mugiere de iudice Comida de Salanis, et fegit issa sa clesia illa anon ponendove tota sa villa de Millipicinnu, qui fuit sua pegugiare, sene havere parte, non liberu, non serbu alienu, cum terras et bingias et terras, et ancillas et libertados, et saltu, qui si segat daue sa cinniga Fegoi de Milianu, et benit a su grisajone de sa Cotina suta su maniamentu de sas risoes, e benit a sa petra de sa grugue dena de querquis, et benit a sas petras darriola de donna et colat su termen de domestia de Comida, et colat a funtana de Maganie et benit a arriolas de campu totue via de rune, et compler a Nuraque piccinnu, et levat sa via vetere a su castru de Castru de Muru de Comida et falat a sa Cinniga Ulpina de mutu de gausari et ferit a sa Iaca de su pratu de purpurrui et falat totu deretu flumen a bingias de Muru et falat a sa funtana puado ruinas et falat flumen et afliscatsi in issa Cinniga de figos de Miliana, et de su saltu dogiastru parsone cantu haviat, gasi illila confirmo. Et confirmoli ego iudice Petrus Barbore a custu monasterium tota sa parsone de Donna Facode et de sas terras da fiju qui derat pro anima risadessia, et issu monumentu suo, si lie barrigat guimbe annos de faguer custu serbissu, fratres suos a qui las derat, torrent sas terras a Clesia, et confirmoli sa domo de Santa Corona de Vivora cum omnia cantu haet, cum terras, cum bingias, cum servos, et ancillas, et cum omnia Masone et confirmoli sa domo de Santa Barbara cum turre cum omnia cantu haet, cum terras, cum bingias, cum servos et ancillas etc. et ad perpetuam firmitatem privilegii volumus illud nostri sigilli impressione signari, et signatum fuit Pisis in ballatorio domus claustri ecclesie Sancte Viviane, anno millesimo ducentesimo XIII kalendas novembris. Guillelmus aurifex et Doselinus aurifex testes fuerunt in presentia domini Bernardi monachi. Ego Bernardus archiepiscopus Arborensis propria manu subscripsi et aliis subscribendum tradidi.

Ego Bernardus Ventrelli domini imperatoris Romanorum iudex mea manu firmavi.

XXVII.

Bernardo arcivescovo di Arborea conferma al monistero di Bonarcanto le donazioni e le largizioni fattegli dal suo fondatore Costantino II, accorda ai monaci le decime, le oblazioni e le primizie spettanti alle chiese donate, e la facoltà di amministrarvi i sagramenti, eccettuato il battesimo, che dovrebbe sempre conferirsi nella chiesa di S. Agostino di Austis, *proibisce la erezione di nuove chiese ed oratorii nelle parrocchie dipendenti dai donatarii, ed impone ai monaci l'obbligo di riconoscere il suddetto Costantino II e suoi successori per patroni del monistero medesimo, e di eleggere col loro consentimento i priori che dovrebbero governarlo.*

(1211, 20 ottobre (1)).

(1) Per la data del presente atto ved. sopr. la not. (1) al diploma N.° XXVI di Costantino II GIUDICE di Arborea.

Dal Mittarelli, e Costadoni, *Annal. Camald.* Append. al Tom. IV. col. 239-240.

In nomine Trini, et Unius Dei, amen. Nos Bernardus Dei gratia ecclesie Arborensis archiepiscopus dilectis in Christo filiis Philippo abbati monasterii Sancti Zenonis in Pisis constituti, et Petro priori monasterii Sancti Zenonis a Bonarcanto, eiusque fratribus tam presentibus, quam futuris in perpetuum. Iustis petentium desideriis prompto nos condecet animo assensum prebere, et ea, que pietas exigit, et veritas non relinquit, sic piis et venerabilibus locis concedere debemus, ut nulla in posterum fidelium mentibus queat ambiguitas remanere: eapropter dilecti in Domino filii vestris iustis postulationibus inclinati, licet infrascripta tanto tempore vos et ecclesia vestra quiete et pacifice possideatis, cuius non extat memoria, ne de cetero a nobis et omnibus successoribus nostris vel aliquo ipsorum nostrisve subditis ullo modo molestemini, ecclesiam Sancte Marie de Bonarcanto, monasterium Sancti Zenonis ibidem positum, ecclesiam Sancti Georgii de Calcaria, et ecclesiam Sancti Simeonis de Vegela, et ecclesiam Sancti Petri de Millipicinno, et ecclesiam Sancti Augustini de Haustis, et ecclesiam Sancte Victorie de Monte Sancto, et ecclesiam Sancte Barbare de Turre, et ecclesiam Sancte Corone de Nuvole, in qua iuspatronatus habetis, vobis et ecclesie vestre iamdicte concedimus, et presentis privilegii pagina confirmamus, adiicientes, quod in predictis ecclesiis et parochiis ipsarum decimas, primitias, oblationes, penitentias sanorum et infirmorum, et sepulturas tam masculorum quam feminarum, parvulorum et adultorum, tam ibi degentium, quam advenarum, et omnium rerum et bonorum huiusmodi parochianorum ecclesiarum predictarum omniumque divinorum potestatem in eis libere et absolute habeatis, excepto quod in nulla supradictarum ecclesiarum sollemne baptisma habeatis, preterquam in ecclesia Sancti Augustini de Austi. Statuentes omnino, ut nulli persone liceat in parochiis predictarum ecclesiarum oratorium aliquod erigere seu ecclesiam fabricare, nisi de licentia vestra, vel successorum vestrorum, nec alicui persone vel loco fas sit suprascripta omnia vel aliquid unum istorum infringere, diminuere vel in aliquo violare. Si quis autem clericus vel laicus hanc nostre concessionis paginam infringere vel rumpere sive diminuere temptaverit, indignationem Dei omnipotentis et beate Marie semper virginis se noverit incursurum, excommunicationis vinculo innodatum, et ad perpetuam huius nostri privilegii firmitatem volumus illud nostri sigilli impressione signari atque firmari, et ita tali ordine hec omnia Bonalbergium iudicem et notarium domini imperatoris scribere rogavi.

Datum Pisis in ballatorio domus claustri ecclesie sancte Viviane, presentibus domno Bernardo monacho sancti Zenonis, Rosselmino aurifice quondam Bernardi, et Guilielmo aurifice filio Guilielmi aurificis testibus ad hec rogatis. Dominice vero incarnationis anno millesimo ducentesimo indictione quartadecima tertiodecimo kalendas novembris.

Ego Bernardus Arborensis archiepiscopus propria manu subscripsi, et aliis subscribendum consensi.

Ego Bonalbergius Ventrilii quondam filius, domini imperatoris Romanorum iudex et notarius hanc cartam mandato scilicet domini archiepiscopi Arborensis scripsi,

firmavi, complevi et feci . . . . complevi. Notum sit omnibus dictos fratres habere potestatem eligendi prepositum, cum hac tamen reservatione, ut prior electus a fratribus Pisis cognoscat dominum iudicem Constantinum, et successores suos legitimos pro patronis sancte Marie de Bonarcanto, sic ut prepositus sit de consensu et voluntate eius et successorum suorum, in quorum fidem ego Bonalbergius Ventrilis quondam filius hanc cartam subscripsi.

XXVIII *.

*Tregua di cinque anni conchiusa tra i Consoli del comune di Genova, e i Consoli dell'*Ordine del mare *di Pisa, i quali ultimi si obbligano specialmente di farla giurare ed osservare, quindici giorni dopo la sua pubblicazione, dai Pisani dimoranti in Cagliari di Sardegna.*

(1212 [1213 stil. pis.], 6 luglio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Genov. Tratt. div.* Ser. 2.ª Mazz. 1. N.° 8.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Hic est tenor scripti de treugua que composita est inter consules communis Ianue, videlicet Guilielmum Embriacum Bonifatium de Volta, Guilielmum Guercium, Nicolaum Aurie, Guilielmum Spinulam et Sorleonem Piperum, et consules Pisanorum ordinis maris videlicet Lotterium quondam Rolandi Tubei, Tholomeum Athoppardi, Guidonem Alphey, Truffam de Grasso et Bacconem Dodi, ordinati et concordati a Petro Armingi et Astensis consulibus Ianuensibus, ad quod scriptum consules vel potestas communis Pisarum iurare debet velut inferius continetur. Ego consul vel potestas civitatis Pisane iuro ad Sancta Dei Evangelia quod ab hodie in antea usque ad terminum annorum quinque ad quem consules communis Ianue iuraverunt, tenebo firmam treuguam cum hominibus civitatis Ianue et eius districtus et forcie et ipsam a communi Pisarum et eius districtus et forcie ubicumque fuerint firmiter teneri faciam et nominatim ab omnibus hominibus eiusdem civitatis et eius districtus et forcie qui sunt . . . . et in quacumque alia parte fuerint. Et iuro quod omnes homines civitatis Ianue et eius forcie et districtus custodiam et salvabo in personis et avere. Item iuro quod omnes homines Pisarum et eius districtus qui de Pisis vel eius districtu per mare occasione mercationis vel alio modo iverint et etiam omnes officiales dicte civitatis iurare faciam quod omnes homines Ianue civitatis et eius districtus et qui nomine Ianue censentur ubicumque fuerint in personis et avere custodient et salvabunt et firmam treuguam cum eis tenebunt et etiam omnia alia que pro hac treugua firma tenenda sunt vel fuerint ordinata, et si scierint aliquem hominem Pisane civitatis vel eius districtus contra hec facientem vel qui dictam treuguam firmam non teneat quod ipsum pro inimico publico Pisarum habebunt et cum eo in aliqua navi vel ligno non navigabunt, nec eum ad aliquem honorem communis Pisarum recipient vel admittent nec prestabunt ei auxilium vel iuvamen. Et iuro quod infra quindecim dies ex quo hec treugua fuerit promulgata et publice denuntiata mittam unum vel duos homines de melioribus et nobilioribus mee civitatis predicte in quodam buthio vel galea ad Pisanos qui sunt in Karali ut iurent predictam treuguam firmam tenere et homines civitatis Ianue et eius districtus et forcie in personis et rebus custodire et salvare. Item iuro quod consules hominum Pisarum et eius districtus existentium in Karali et etiam omnes alios consules et vice comites Pisarum existentium in quacumque alia terra vel loco iurare faciam omnia suprascripta, et insuper quod omnes homines civitatis Pisarum et eius districtus sub eorum consulatu et vice comitatu existentes, ipsa omnia iurare facient et quod eos per pelagus navigare non permittent si iurare noluerint, hec omnia suprascripta firmiter observare toto tempore treugue. Et iuro quod si quis vel si qui de hominibus Pisarum vel eius districtus existentibus in Karali, predictum sacramentum treugue firme tenende et Ianuenses ut dictum est supra salvandi et custodiendi facere noluerit vel noluerint, ipsum et eos in parlamento publicabo et pro inimico, et inimicis Pisarum ipsum, et eos habebo et eorum domos et possessiones destruam vel destrui faciam et ipsos vel eorum heredes habere vel possidere postea non permittam toto tempore quo perseveraverit vel perseveraverint in contumacia non iurandi. Item iuro quod si sciero quod aliqua navis vel lignum hominum Pisarum vel eius districtus armetur contra Ianuenses vel homines eius districtus modis omnibus quibus potero impedimentum ei dabo quod ipsa navis vel lignum non vadat nec armetur contra Ianuenses, et non patiar aliquem vel aliquos homines alicuius alterius civitatis vel loci in civitate Pisana vel eius districtu Pisarum in Karali, aliquam navem seu lignum armare contra Ianuenses, vel homines eius districtus, nec eum qui hec faceret in civitate Pisana vel eius districtu aut forcia esse permittam. Item iuro quod si quis vel si qui de civitate Pisana vel de eius districtu aliquem hominem de civitate Ianue vel de eius districtu ceperit vel ceperint et eius bona et res rapuerit vel rapuerint infra quindecim dies ex quo denuntiatum michi fuerit litteris communis Ianue de bonis raptoris ei qui captus fuerit et reddam et emendabo totum illud quod commune civitatis Ianue michi suis litteris significaverit civem suum vel de districtu perdidisse, veritate inter eius sacramento a communi Ianue recepto prius cognita, vel tunc si civis Ianuensis vel de districtu absens fuerit, cognita veritate sacramento alterius prestito super animam eius qui captus fuerit, quod si tantum de bonis raptoris non invenero unum id quod raptum vel ablatum fuerit civi Ianuensi, vel homini eius districtus integre possit emendari et restitui id ei restituam et emendabo usque ad id quod de bonis eius invenero seu potero invenire et in inveniendo fraudem non committam et domum vel domos eius si domum vel domos habuerint destruam vel destrui faciam usque ad terram, et omnes alias eius possessiones in totum destruam vel destrui faciam, ita quod ipse vel alius pro eo ipsas habere seu possidere non possit toto tempore treugue supradicte, et eum vel eos in parlamento publicabo, et omnibus rationibus et fundacis et dirictis civitatis Pisane penitus privabo, nec eum vel eos cum hominibus Pisarum navigare permittam, nec inter eos in fundacis vel in aliquo loco recipi seu esse, et in bonis

raptoris destruendis ut superius dictum est non remittam nec salvabo dotem uxoris eius vel rationem filiorum ipsius. Si vero raptor fuerit filius familias de bonis patris eius usque in legittimam ipsius id quod rapuerit emendabo, et si supererit aliquid de legittima ipsius soluto eo quod rapuerit, id quod supererit destruam vel destrui faciam. Si autem raptor non habuerit in aliquo suprascriptorum casuum unde rapina a se facta valeat emendare eumdem raptorem mittam in priscionem et eum in ea esse et morari faciam per unum annum continuum. quod capitulum de vindictis faciendis bis in anno in parlamento legi faciam, et eosdem .... consulibus et vicecomitibus hominum Pisarum et eius districtus extra Pisas existentium innotescere faciam eisque precipiendo mandabo, ut predictum capitulum vindictarum faciendarum legi faciant coram hominibus sub eis existentibus. Et iuro quod omnes officiales et consiliarios Pisarum et omnes alios castellanos et officiales ipsius forcie et districtus, et alios quingentos homines de civibus Pisanis quos commune Ianue voluerit, iurare faciam hec eadem omnia supradicta firma tenere et facere et observare. Mercatoribus Ianue per pelagos vel per riveriam pisanam, venientibus cum suis mercimoniis si in Pisis eas non vendiderint, liceat eis inde extrahere et portare absque ...... non danda. Et iuro quod non recipiam nec consentiam nec esse permittam aliquem in consulem vel potestatem aut rectorem suprascripte ciuitatis que non iuret hec eadem omnia supradicta facere et observare et fieri et observari facere a supradictis officialibus Pisarum et ab aliis hominibus qui de Pisis exierint et navigaverint per pelagus vel in aliqua navi vel galea seu buthio armato iverint ultra civitavecchiam vel versus Ianuam ultra portum monachi, et quod non iuret quod predictos omnes suos officiales et alios qui de Pisis et eius districtu ut dictum est exierint iurare facient eadem omnia suprascripta firmiter observare usque ad terminum treugue completum. Item petunt consules communis Ianue quod Pisani non debeant portare vel reducere Astenses per mare vel peccunias ipsorum. Nos vero suprascripti consules Pisanorum ordinis maris videlicet Tholomeus Athoppardi; Guido Alphey, Trutfa de Grasso et Bacconus Dodi, coram infrascriptis testibus confitemur, quod omnia que superius continentur instrumento scripto treugue ordinato inter nos et consules communis Ianue supradictos et concordato a Petro Armingi et ipsis consulibus Ianuensibus, per nos et per totam forciam nostram iuravimus firma tenere et quod ea firma teneri faciemus in totum et per omnia secundum quod in scripto treugue supradicto continetur. Et quod nōn recipiemus aliquem in consulem vel rectorem aut potestatem civitatis Pisane qui non iuret facere et observare et fieri et observari omnia que in predicto scripto continentur. Et quod iam fecimus iurare quingentos homines de civibus Pisane civitatis sicut sacramento tenebamur, et quod iam misimus ad Karalim sicut sacramento tenebamur et quod amplius ad Karalim pro illo capitulo a nobis vel a potestate vel consule Pisanorum mitti non debet. Et quod faciemus iurare per nos vel per alios omnes homines Pisane civitatis qui de civitate Pisana per mare occasione mercationis vel alio modo iverint, quod omnes homines Ianue et eius districtus et qui nomine Ianue consentur ubicumque fuerint in personis et avere custodient et salvabunt et firmam treuguam cum eis tenebunt etiam omnia alia que pro hac treugua firma tenenda sunt vel fuerint ordinata. Et taliter predicti consules Pisanorum ordinis maris me Rubertum iudicem et notarium domini Henrici Romanorum imperatoris, filium quondam Ugonis, et Marchisium scribam communis Ianue scribere rogaverunt. Actum Pisis in claustro exteriori Sancti Fridiani. Presentibus Ugone de banta, Petro Armingi, Guidone Crasso, Bandino Guidonis Strambi, et Uselmino Leonardi Uselmini Pisanis, et Arnaldo Gimbo de Saona testibus ad hec rogatis. Dominice incarnationis anno millesimo ducentesimo tertio decimo, indictione quinta decima pridie nonas iulii, secundum Pisanos, secundum vero Ianuenses anno Dominice nativitatis millesimo ducentesimo duodecimo, indictione quarta decima, sexto die iulii. Ego Rubertus quondam Ugonis filius, iudex et notarius domini Henrici Romanorum imperatoris, predictis interfui et hanc in cartam scripsi atque firmavi.

XXIX *.

Benedetta di Lacon, signora di Cagliari e del GIUDICATO *Cagliaritano, conferma, ed amplia a favore della chiesa di S.* GIORGIO *di* SUELLI *le donazioni e dotazioni fattele dal* GIUDICE *Torgodorio.*

(1215, . . giugno).

Dall'Archivio Arcivescovile di Cagliari (1).

In nomine patris et filii, et spiritus sancti amen. Ego Benedicta de Laoon pro voluntade de Domine Deu podestando ..... parte de Callaris fazzulli carta ad Sanctu Jorgi de Suelli su Dominu meu pro beni chilli fegit Juigi Trodori ad Santu Jorgi insenduru biu, et piscoba de Barbarza pro miragula chi fegit Deus cum juigi Trodori pro amansia prega de Santu Jorgi, et issa pestilenzia de quillu scapedi Santu Jorgi ad juigi Trodori esti custa, secundu indesti scrittu in sa legenda de sa vida de Santu Jorgi. *Praeterea supradictus Calaritanus iudex incurrit gravissimam et miserabilem calamitatem; nam cum hora prandii sive coenae praepareretur sibi mensa referta multis ciborum ferculis, statim omnino sibi scarabeis atque ferabonibus; et variis operiebatur sordibus, cumque tantum crevisset haec persecutio, ut iam non posset sumere cibum nisi quasi abscondite manutenendo, tandem salubri reperto consilio, venit ad servum Dei* GEORGIUM, *et retulit ei miseriam, qua quotidie affligebatur, deprecatus est etiam multis precibus, et lacrimis, ut sibi subvenire dignaretur, et suis cum precibus a praesenti liberaret exitio, quod cum audisset Beatus Georgius, misericordia motus super eum, iussit eum secum venire ad prandium, cumque ventum esset ad mensam, praecepit illum discumbere, accipiensque panem, benedixit, ac fregit, et dedit illi, et pariter comederunt. Ex illa igitur*

(1) Questa stessa carta di donazione si legge nelle Storie mss. di Sardegna del P. Giorgio Aleo, scrittore Sardo del secolo XVII, che hanno per titolo: *Successos generales de la isla y reyno de Sardeña*, e *Historia Cronologica de Sardeña* (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, Vol. I, pag 70-71.

hora liberatus est iudex a supradicta miseria, et iam nullae sordes in eius convivio apparuerunt. Videns autem se precibus et meritis Beati Georgii *esse salvatum, dedit ei villam Suellensem cum terris et silvis, servis et vassallis, ipsam supellectilem, ut ipse, omnesqne sui snccessores eam sine lite possiderent; coniux vero eius nomine* Sinispella *obtulit Sancto* Georgio *villam Simieri cum omnibus suis pertinentiis, et delegavit ei omnem suam portionem ut post mortem suam ipse, omnesque sui successores eam iure possiderent.* Custa esti sa miragula chi fegit Deus et Santu jorgi a cussu jugi Troodori pro quilli dedit ad Santu jorgi sa villa de Suelli cum cantu si pertinida a cussa villa, et issa mulleri Dona Sinispella illi dedit sa villa de Simieri, et custas villas ancusillas averet in pagi su piscopadu de Barbarza daba senduru biu Santu jorgi tenendulli terminis ad su saltu de sa villa de Suelli, qui si cumenzanta de basu Bau de terralba de sagua de sipasaris et tenet sa bia de logu fisca aissu erriu qui falat daba funtana noa, et tenet su erriu ad cabinossu derettu ad nuragi descoriadu et derettu a su bruncu dessu nudeglu, parenda a piscina de bois, et tenat sa serra de su nudeglu, implassaudulu ad pauli de mela, derettu a orruna de nonzu Pedru, et jumpat erriu derettu ad su massicur de Jorgi Murra, et clompit ad su bau d'agua salsa, et tenit tadu issu erriu falat daba bau de godi quenallu cassa i fisca aissu bau, jumpat daba Suelli ad Siuni, et daba ini di collat trezessu . . . . . derettu ad sa corona parendu ad Siuni . . . . a Nuragi de biscobu, et lenat in sa bia qui badi ad Serra . . . . . . Cassari, et implassat illa a orroyna Dizu, et calat si . . . . flumini derettu ad banzu de Seni, et calat tudu su flumini derettu ad concas de Seni, et complit ad bau de piscobu, impensat sa terra Saltu qui loy dedi jugi Gontiny a . . . . . ad Santu jorgi, custu esti su Saltu de sa villa de Suelli, qui sindi apat proy Santu jorgi cantu adi durari su mundu, qui non apat bias, nin jugi qui pusti mey adesser ni donique . . . . . . ni pro una persona de su mundu apissayrillu, ni mini marillu custu beni quilli fudi dadu ad Santu jorgi in vida sua, et ego bilu firmo pro honori de Deus, et pro qui mi siat patronu in custu mundu, et in sateru, et pro s'anima de su donnu padre miu su Marchesu de Massa jurgi Salusi de Lacono, et de sa dona mama mia Contissa Adalasia, et pro amansia de dono Troodori su piscobu miu de Suelli, et firmu ad Santu jorgi su saltu . . . . . . qui si segat daba guturu de Sungis derettu ad su curo de forru de montarzu, et calat derettu asareno de sas tesonis . . . . . pro bia derettu ad su mulumentu de Cipace casada, et calat derettu assu de sa genna de rugi, et venit derettu ad Sarboy . . . . jorgi de su bagnello fine qui fissit in terra candu termenaat custu saltu Santu jorgi cun sus majoralis, et fegit si arbori simbilianti distu, et calat derettu ad brunchu de saltu pitzino, et esit derettu ad su brunchu de riu de paboni, et calat derettu ad su planu de no su gulpis, et calat derettu ad pardu de truncu, et cesat su erriu de guturu desglla, et calat su erriu dessa coa jussu de fontana longa, et lenat sa via de mooris de porru tudiu su erriu de cortis de bituru derettu ad gidilis inter saltus, et esit ad su erriu de hosti milerna, et calat su erriu de mandara derettu a Isola de Sortrada, et calat deretu a arzola mela et torrat derettu ad su guturu de Sungis da undisi impensat qui sindi apat proy Santu jorgi quantu ada durari su mundu ist . . . . . . stante qui li firmu ad Santu jorgi de Suelli, et de totu cantu narrat ista carta donu ricu su archipiscopu miu de plusuni, et D.nu Mariani su piscobu miu de Zulcis et . . . . lacu . . . miu de su monti d'agua sirda et Comida de Zori de Genoni, et Johanni de Serra doluda et Comida . . . . dectiniosus Barisoni de Serra passagi, et Comida de Serra de Fraylis Mayani de Zori Orlando anno Domini, et incarnationis mlmo ducentesimo decimo quinto in mense junii abendu millo ego su Curadoria de Campidanu ad manu mia . . . . badori, et qui laet deu lite, apat anathema daba Pater, et filliu, et Spiritu Santu, daba xii Aptos, et iiij Evangelistas, daba . . . . cxxiiij Seniores, daba myviii patres sanctos, et sortem eamdem cum juda proditore in inferno inferiori. Amen.

XXX*.

Il giudice Trogodorio de Unali *con la sua moglie* Benedetta di Lacon *dichiara e conferma una donazione già fatta dal* giudice Pietro *alla chiesa di S.* Giorgio *di Suelli, della quale il vescovo Trogodorio avea dato anteriormente le prove testimoniali al* giudice Barisone *nella* corona *(letto di giustizia) da lui tenuta nel villaggio di* Quarto, *ricevendone quindi il corrispondente diploma* (carta bullada) *di concessione, e di approvazione* (1).

(1) Se si volesse prestare intiera fede alle antiche cronache sarde, le quali danno a Benedetta *di Lacon* tre mariti, Pietro, Parasone o Barisone, e Torchitorio, sarebbe quest'ultimo (terzo di tal nome nel regno cagliaritano) colui, che confermò con la presente carta la donazione fatta dal giudice Pietro alla chiesa di S. Giorgio di Suelli. Ma in questo caso la data della carta sarebbe evidentemente errata, come errate sarebbero del pari le altre due date del 1216 e 1219 apposte ai diplomi N.º XXXII * e N.º XLII *, che riportiamo qui appresso, appartenenti ai medesimi Benedetta e Torchitorio, perchè in detti anni Benedetta *di Lacon* regnava indubitatamente in Cagliari col suo marito Parasone o Barisone di Arborea, come si raccoglie dai monumenti istorici indicati più sotto nella presente nota. E lo stesso errore di data dovrebbesi dir corso in altre carte della medesima Benedetta e di Torgodorio, ch'esistevano nell'Archivio Arcivescovile di Cagliari, alle quali accenna il Fara nel suo Libro II. *De rebus Sardois*, e che sono in gran parte riportate dal P. Aleo nelle precitate sue Storie mss. di Sardegna, specialmente nelle tre, che portano la data del 21 marzo, e 24 aprile 1217, e 8 maggio 1218, nelle quali si legge - *Iudigi* Torgotori *de Unali cum mulieri mia donna* Biniita *de Laccon.* - Per quanto sembri improbabile il triplice matrimonio di Benedetta nella deficienza assoluta di documenti, che constatino le sue prime nozze con Pietro, egli è però un punto assai arduo ed oscuro della storia sarda il definire con certezza, se il Torchitorio, cui appartengono questo e gli altri diplomi sovra citati, sia stato un secondo marito di Benedetta, ovvero una stessa persona col suo primo marito Parasone o Barisone, il quale abbia usato col proprio anche l'altro nome di Torchitorio, portato da alcuni giudici suoi antecessori. Il Manno (Stor. di Sardegna, Tom. II. pag. 305-306-307-308) abbracciò quest'ultima opinione, e noi pure la seguimmo, notando per altro che a ciò c'inducevano le ragioni addotte da quell'illustre istorico, finchè altri archeologi sardi non spargessero maggior luce sopra questo intricato periodo della storia di Sardegna (Ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, Vol. I. pag. 125. not. (1), Vol. II. pag. 152, e Vol. III. pag. 261). Ora, rivocando a più maturo esame questa materia, troviamo anzi tutto due difficoltà, le quali escluderebbero la identità della persona di Parasone o Barisone con quella di Torchitorio. La prima ci si presenta in questa stessa carta, in cui chiaramente si legge, che il giudice Barisone con la sua moglie avea anteriormente riconosciuto con prove testimoniali la verità della donazione fatta dal giudice Pietro, e che perciò ne avea spedito a Trogodorio vescovo di Suelli il corrispondente diploma *(carta bullada)*. Dice infatti lo stesso vescovo: *et habendus illas custas*

domus Sanctu Iorgi su donnu miu, *inde illi pidii merkei assu donnu miu* Iuigi Barisoni, et ad sa donna mia sa muliere, *ki mindi fagirunt carta bullada*, etc., con quello che segue, relativo ai testi presentati dal vescovo, ed esaminati da Barisone sulla verità del fatto, ossia della donazione del giudice Pietro. Dal che si deduce evidentemente, che Barisone *giudice*, di cui il vescovo di Suelli parlava in tempo già passato, era una persona diversa da Torchitorio, che dichiarava e confermava di presente la donazione medesima. La seconda difficoltà la ritrovo nella circostanza, che dei due Torchitorii, antecessori di Parasone nel giudicato cagliaritano, il secondo soltanto di tal nome chiamavasi pure Mariano, come risulta da quattro diplomi, che riportammo più sopra fra quelli del secolo XII (Ved. sopr. Dipl. e Carte del Secolo XII. N.i III*. IV*. VI*. e XXIX*. pag. 178-179-181 e 201); ma egli lo dichiarò negli stessi diplomi, nei quali si legge: Torchitor, *qui proprio nomine* Marianus *vocor*: Torchitor *de Lacono*, *qui et* Marianus: Torchitor *de Lacono*, *qui proprio nomine* Marianus *vocor*: *Iudice* Trogotori *de Gunale*, *qui* Marianus *vocor*. Ora, se Parasone o Barisone avesse mutato, o congiunto questo suo vero nome coll'altro di Torchitorio, sembra naturale che lo avesse accennato in qualche suo atto (del che però non si ha traccia veruna), come fece appunto il di lui antecessore Mariano o Torchitorio II; tanto più che quel nuovo nome lo avrebbe assunto per la sola ragione di essere diventato giudice di Cagliari in virtù del suo matrimonio con Benedetta di Massa, la quale per tali nozze prese pure il cognome di *Lacon*, ch'era quello di suo marito, e della dinastia allora regnante in Arborea. Se a ciò si aggiunga l'autorità delle antiche cronache sarde, e l'autorità del Fara, che le avea consultate nei loro originali (*Condagues*), e parla esplicitamente di un secondo marito di Benedetta, per nome Torchitorio, si avranno molti gravi motivi per dubitare, che il Torchitorio (III), e Parasone o Barisone, dei quali parliamo, fossero una sola e medesima persona. Ma se erano due persone diverse, come allora si potrebbero conciliare sotto le stesse date del 1215, 1216, 1217, 1218 e 1219 sovra riferite due mariti diversi di Benededta, Torchitorio cioè e Parasone? Imperocchè bisogna ritenere, che l'ultimo atto che si conosca, riferibile a Guglielmo I marchese di Massa, giudice di Cagliari, e padre di Benedetta, è del 3 settembre 1211 (Ved. sopr. N.° XXV. pag. 319). Benedetta, dopo la di lui morte, che accadde verosimilmente nel 1213, o 1214, ebbe il governo del giudicato cagliaritano. Essa stessa lo accerta in una sua lettera diretta nel 1217 a Papa Onorio III (Ved. infr. N.° XXXV. pag. 329), nella quale racconta tra le altre cose, come dopo la morte di detto suo padre fosse stata eletta solennemente dal clero e dal popolo *giudicessa* di Cagliari, e come non molto dopo si fosse sposata a Parasone, figlio di Pietro regolo di Arborea, ed avesse prestato assieme al suo sposo l'omaggio dovuto alla chiesa Romana in mani dell'arcivescovo cagliaritano. Quest'atto di omaggio porta la data del 18 novembre 1215, come si ricava dal catalogo delle carte esistenti nell'Archivio di detta chiesa Romana pubblicato dal Muratori, nel qnale alla col. 118 si legge: *Homagium* Parasson *marchionis Massae et iudicis Kalaritani*, *et* Benedictae *ejus uxoris*, *praestitum Episcopo Kalaritano*, *recipienti vice*, *et nomine Innocentii Papae*, *et Sanctae Romanae Ecclesiae*. *Actum in villa Scaniglia* (forse castello di Sant'Igia), *in palatio Episcopi Kalaritani*, *anno Domini* MCCXV, *quarto decimo kalendas decembris*, *cum bulla plumbea dicti ducis*. (Murator. *Antiq. Ital. Med. Aev.* Tom. VI. Dissert. LXXI. col. 75). Nella stessa lettera Benedetta parla di suo marito Parasone come vivente in quell'anno 1217; sicchè, a partire dal 1215 fino al 1217 è impossibile attribuirnele un altro. Non conosciamo altri documenti che facciano ricordo di Parasone nel 1218, 1219, o negli anni seguenti. È però certo, ch'egli era già morto nel 3 dicembre 1224, poichè nel diploma di questa data pubblicato dal Muratori (*Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI, col. 7-8. - Ved. infr. N.° XLV. pag. 338), contenente l'atto nuovo di omaggio e di vassallaggio prestato alla chiesa Romana da Benedetta *di Massa*, costei comparisce già vedova, e sola signora degli stati cagliaritani. Dal finquì detto risulta chiaramente, che dal 18 novembre 1215 per lo meno fino al 3 dicembre 1224 Torchitorio III non può essere stato marito di Benedetta. E tuttavia, non potendosi dire apocrifi i diplomi sovra citati del 1216, 1217, 1218 e 1219 conservati nell'Archivio Arcivescovile di Cagliari, perchè concordanti con le antiche cronache sarde consultate dal Fara, il quale usò di molta critica nelle sue narrazioni, e citò pur anche i diplomi medesimi, l'unica via, che rimarrebbe a sciogliere l'accennata difficoltà istorica, sarebbe quella di dire, che vi è errore nella data, per causa forse degli amanuensi che levarono le copie degli atti originali. Ammesso quest'errore, e supposto che li detti atti originali fossero di data posteriore al 3 dicembre 1224, sparirebbe ogni difficoltà, e potrebbero benissimo conciliarsi Parasone, e Torchitorio, quello come primo, e questo come secondo marito di Benedetta. È questa una semplice congiettura, che noi facciamo; nè vogliamo insistervi davvantaggio, lasciando che gli eruditi, o qualche fortunata scoperta di nuovi documenti la confermino, o la distruggano.

(1215, 30 settembre).

Dall'Archivio Arcivescovile di Cagliari (1).

Ego Jugi Trogodori de Unali cum Donna Benedicta de Lacon muliere mia peri boluntade de Donnu Deu potestandu parte de Kalaris assolbullu a Donnu Trogodori su piscobu miu de Suelli ad fagirisi carta inco bolit. Et ego Trogodori per issa mia (2) de Deu piscobu de Suelli cum lebando assoltura daba su Donnu miu Jugi Trogodori de Unali, et daba sa donna mia Donna Benedicta de Lacon ki mi la castigit donnu Deu balaus annus et bonus fazzumi carta per beni ki fegit *Jugi* Pedru *de Pluminus* (3) ad Scu Jorgi de Suelli su donnu miu pro s'anima sua et de filias suas dedilli su cantu habeat in Senorbi et in Castania serbus, et ankillas et binias, et terras, et saltus et aquas, et omnia cantu si habeat. Ad pustis cussas ambas domus ki fudi paru sun dessa compara ki fegerat a donnu Gantini Spanu illu habeat binkidu à donnu Barisone de Serra de Cabudura; et habendus illas custas domus Scu Jorgi su donnu miu in delli pidii merkei assu donnu miu Juigi Barisoni, et ad sa donna mia sa muliere ki mindi fagirunt carta bullada prollas segundu in eo furun dadas ad Scu Jorgi su donnu miu. Et ca non di furunt issus sigurus de custa dadura kerfirunt mindi beridadi comenti illas habeat Scu Jorgi custas domus. Et ego batusindi lierus majoralis a donnu Mariani Dezori *orlandu*, et a donnu Johi de Serra *daluda*, et a donnu Saltaro de Unali *corrogla* (4), et a donnu Turbini de Siiki, et a Mariani Dezoli de Orzokesus, ki iurarunt ad bangeliu de Deu ante Juigi in sa billa de Quartu *ad corona de Scu Miali* (5) ca custas ambas domus Juigi Pedru illas habeat dadas sendu in *Pluminus* ad Scu Iorgi de Suelli

(1) Anche questo diploma è riportato dall'Aleo nelle citate sue Storie mss. di Sardegna. Recentemente lo pubblicò lo Spano, *Ortografia Sarda*, Part. II. pag. 91.

(2) m̅ia; abbreviatura di *misericordia*.

(3) Pluminus è nome di luogo, come si ricava da quanto si dice più sotto in questa carta medesima, - che i testi cioè fatti comparire dal vescovo Trogodorio alla presenza del giudice Barisone nella *corona* da lui tenuta nella villa di Quarto aveano giurato, che il giudice Pietro avea donato le due case, delle quali si parla nel presente documento, per l'anima sua, e per quella di sue figlie, a S. Giorgio di Suelli, *trovandosi in* Pluminos *(ca custas ambas domus Iuigi* Pedru *illas habeat dadas* sendu in Pluminus *ad sanctu Iorgi de Suelli pross' anima sua, et de filias suas)*. E forse perchè il luogo (villa, casa o castello) di Pluminos era quello dell'ordinaria residenza del *giudice* Pietro, costui si chiamava *Jugi* Pedru *de Pluminus*.

(4) *Corrogla*. Sembra che fosse un sopranome di Saltaro de Unali; e credo così pure, che *Orlandu* e *Daluda* fossero sopranomi di Mariano Dezori, e di Giovanni Serra, come *Passagi* di Barisone de Serra, *Zurrupis* di Forato de Zori, e *De frailis* di Comita de Serra, ricordati nella qualità di testi nel presente atto.

(5) *Corona de Scu Miali*; ossia *Corona di S. Michele*, tenuta cioè nel giorno 29 di settembre, festivo in commemorazione di quel santo arcangelo. Le *corone* erano una specie di *assisie* giudiziali, che gli antichi regoli Sardi tenevano in certi determinati tempi dell'anno, allorchè visitavano i luoghi soggetti alla loro giurisdizione, e nelle quali si rendeva giustizia ai sudditi così nel civile, come nel criminale. Chiamavansi *corone*, perchè i giudici sedevano in giro, o perchè assistevano la *corona*, simbolo della sovranità del regolo, nel giudicare. Questa utile instituzione rimonta in Sardegna alla prima metà del secolo XII, e sembra esserne stato primo autore il famoso Gonnario II di Torres (Ved. sopr. Diplomi e Carte del secolo XII. cart. N.° LX. pag. 218. not. (4)). Fu poi trasfusa con forme più regolari nel Codice degli Statuti dell'antica repubblica di Sassari, e quindi nel Codice (Carta de Logu) della celebre Eleonora di Arborea.

pro s'anima sua, et de filias suas. Et pusco connoskisit beridadi bullarunt mindi custa carta, ět affirmarunt millas custas ambas domus de Senorbì et de Castania cum omnia cantu si pertenit ad pustillas ki sindi appat pe scu Jorgi su donnu miu cantu adi durari su mundu. Et in di iurarunt custus liberus killas habeat dadas custas domus Juigi Pedru ad Scu Jorgi fudi testimoniu donnu Mariani su piscobu de Zulkis (Sulchis), et donnu Barisoni de Serra *passagi*, et donnu Furadu de Zori *Zurrupis*. Et sunt testimonius Barisoni de Serra *passagi*, et Comida de Serra *de frailis*, et Mariani de Zerri *orlandu*. Et est facta custa carta anno Dni MCCXV. II kal. octubr. habendosilla Juigi a manu sua sa Curadoria de Campidanu pro logu Salbadori. Et killaet devertere habeat anathema daba Pater . . . . . et sorte hat cum Juda proditore in inferno inferiori, amen.

XXXI *.

Convenzione fra COMITA *II giudice di Torres, e* MARIGNANO, *o* MARIANO *suo figlio da una parte, e i Consoli del comune di Genova dall'altra. I primi si obbligano di giurare la cittadinanza genovese, di pagare le collette, di proteggere i Genovesi nelle loro terre, di permettere ai medesimi, che abbiano stabilmente nel regno turritano i loro Consoli particolari per giudicare e sentenziare nelle loro liti, salvo che si tratti di questione tra Sardi e Genovesi, nel qual caso conosceranno della causa il* giudice *con detti consoli, di permettere inoltre la libera estrazione del sale, di non accogliere i Pisani, ecc. E i secondi si obbligano a nome del Comune di proteggerli, di permettere loro libero commercio, e di non far pace co' Pisani senza il loro consenso, ecc. ecc.*

(1216, ... (1))

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 103. v.

In nomine Domini amen. Nos Comita Dei gratia Iudex turritanus et Maringnanus pater et filius per nos et ceteros filios nostros una promittimus tibi Ansaldo guaraco legato comunis Ianue recipienti nomine ipsius comunis quod a modo erimus cives Ianue et compagnam et civilitatem ianue iurabimus in ordinatione consulum comunis Ianue qui modo sunt vel pro tempore fuerint seu potestatis comunis Ianue qui pro tempore fuerit hoc sane intellecto quod propterea non cogamur civitatem Ianue habitare. Et insuper pro libris viginti milibus expendemus in posse comunis Ianue quemadmodum Ianuenses cives expendunt vel expendiderint de suo posse et collectam inde dabimus que pro tempore super immobili civium Ianue imposita fuerit colligenda quandocumque a consulibus vel potestate comunis Ianue qui pro tempore fuerint per se vel nuncium suum fuerit requisita. Universos homines Ianue et de districtu Ianue et specialiter castri Bonifacii de cetero personis et rebus ubique mari terra et aqua sanos et naufragos salvabimus et custodiemus per nos et homines nostros et defendemus in tota terra nostra quam hodie habemus et de cetero acquisierimus contra omnes personas. In tota terra nostra et districtu quam hodie habemus et de cetero acquisierimus eos libere uti et negociari permittemus nec eos ulla dacita vel exactione seu superimpositione alicuius rei gravabimus vel gravari faciemus seu modo aliquo permittemus. Nullum devetum faciemus vel fieri faciemus seu concedemus quin homines Ianue et de districtu Ianue et presertim castri Bonifacii libere et absque ullo impedimento emere et extrahere possint de tota terra nostra et districtu quam hodie habemus et de cetero acquisierimus Ianue et in districtu Ianue et ad Bonifacium deferendum quidquid velint nec eos aliquid emere vel vendere contra eorum voluntatem cogemus. Salem vero de terra nostra quam hodie habemus et de cetero acquisierimus hominibus Ianue et de districtu Ianue et castri Bonifacii absque ulla dacita vel drictu extrahere concedemus excepto de iudicatu turritano. Item promittimus tibi quod si partem Arboree que fuit Ugonis de basso conquirere et habere poterimus pro parte ipsa dabimus annuatim comuni Ianue libras centum. Et si pro militibus qui de Ianua ad nostrum servicium transfretabunt totam Sardineam vel aliquod iudicatum Sardinee conquisierimus dabimus vel dari faciemus eidem comuni medietatem totius terre acquisite vel expensas factas ab ipso comune in ipsis militibus. Item promittimus quod nullum lignum apud nos et in tota terra nostra quam hodie habemus et de cetero acquisierimus onus aliquod levare vel havere permittemus donec naves ille que de Ianua detulerint milites nostros sufficiens honus habuerint ad quod habendum opem et consilium nostrum efficaciter tribuemus hoc sane intellecto quod Sardi dare debeant de rebus suis in navibus ipsis delatis pro quolibet centenario tantum quantum dederit Ianuensis et non plus. Pisanis quoque et universis inimicis Ianuensis civitatis quos hodie habet vel de cetero habebit nullum receptaculum dabimus vel dari faciemus seu modo aliquo consentiemus nec eos in tota terra nostra quam hodie habemus et de cetero acquisierimus venire neque necessaria aliqua suscipere vel inde extrahere per se vel aliquam personam ullatenus concedemus et nullam pacem nec treuguam seu concordiam faciemus cum Pisanis seu comunitate aliqua seu persona quin homines Ianue et de districtu Ianue et terra ipsorum per nos in ipsa ponantur et pacificentur si in ea esse voluerint. Si vero in ipsa esse recusaverint, nihilominus ea qui eis convenimus et promisimus suo robore existentia inconcussa servabimus et servari faciemus. Concedimus siquidem quod homines Ianue et de districtu Ianue in tota terra nostra quam habemus et de cetero acquisierimus consules habeant ex se ipsis ad audiendas et diffiniendas causas et lites que inter eos vertentur. Et si forte inter Ianuenses et Sardos et e converso questio verteretur una nobiscum consules ipsi questionem ipsam et litem audire debeant et diffinire. Si contingerit quod aliquis Ianuensis vel de districtu Ianue in tota terra nostra et districtu quam hodie habemus et de cetero acquisierimus testatus vel intestatus decedat

(1) La presente convenzione è una rinnovazione di quella, che lo stesso COMITA II avea fatto co' Genovesi nel 1191 (Ved. sopr. DIPL. E CART. DEL SECOLO XII. N.° CXXXVI*) ; la quale dovea per patto espresso essere rinnovata ogni quinquennio. Ho notato l'anno 1216, perchè nel Libro *Iurium* nell'ordine della trascrizione cade sotto questa data. Ma io non sono persuaso, che il rinnovamento di questa convenzione abbia avuto luogo nel 1216, e sono invece inclinato a credere, che ciò accadesse nel 1211, o 1212.

omnia bona ipsius que poterimus invenire nuncio vel nunciis Ianuensium consulum de comuni liberari et consignari faciemus vel inde faciemus secundum voluntatem defuncti nos intromittemus. Si vero naufragium passus fuerit nos ad res ipsius recuperandas bona fide opem et consilium nostrum prestabimus et que recuperari poterunt eidem cuius fuerit faciemus in integrum liberari deficiente ipso nuncio communis Ianue ut dictum est. Homines quoque nostros cogenus quod nullam rassam in comparandis rebus Ianuensium aut in rebus suis vendendis aliquatenus faciant vel componant. Predicta vero debent iuramento firmari de quinque in quinque annis per supradictum iudicem et eius filios habentes ab annis quatordecim supra et eorum archiepiscopos et episcopos atque liberos eorum si tamen a consulibus vel a potestate comunis Ianue qui pro tempore fuerint fuerit requisitum.

In nomine Domini amen. Nos Consules comunis Ianue Philippus Embriacus Raimundus de volta Symon de bulgaro Precival Aurie Uuilielmus oberti Spinule et lanfranchus de turca pro comuni Ianue et nomine ipsius comunis de beneplacito quoque et auctoritate consiliatorum nostrorum promittimus tibi Oberto Spinule nuncio comite Iudicis turritani et eius filii Maringnani super hoc constituto recipienti nomine ipsorum ac ceterorum filiorum suorum quod eos de cetero habebimus et recipiemus in cives ad consuetudinem bonorum civium tam preteritorum quam presentium. Universos homines suos et de eorum districtu de cetero personis et rebus ubiqne mari et terra et aqua sanos et naufragos salvabimus et custodiemus per nos et homines Ianue et de districtu Ianue quod hodie habet vel de cetero habebit contra omnes personas. Res quoque et avere prefati iudicis et filiorum eius ubique et in Ianua et eius districtu per nos et homines nostri districtus salvum habebimus per omnia et securum in Ianua et in districtu Ianue quod hodie habet vel de cetero habebit. Homines prefati iudicis turritani et filiorum eius libere uti et negociari promittemus nec eos ulla dacita vel exactione seu superimpositione alicuius rei gravabimus vel gravari faciemus seu modo aliquo permittemus salvis tamen racionibus vicecomitum atque cabelle si forte ipsi homines sui salem Ianuam mitterent vel deferrent. Nullum devetum faciemus vel fieri faciemus seu concedemus quin homines prefati iudicis turritani et filiorum eius libere et absque ullo impedimento emere et extrahere possint de Ianua et eius districtu, quod hodie habet et de cetero habebit ad terram iam dicti iudicis et filiorum eius deferendum quidquid velint nec eos aliquid emere vel vendere contra eorum voluntatem cogemus. Item promittimus quod quotiens prefatus iudex vel nuncius eius et filiorum suorum milites vel gentes ad defensionem terre sue et recuperationem illius quam Pisani ei abstulerunt nec non et ad Pisanos de Sardinea removendos voluerit transfretare nos ipsis militibus et genti quamdiu steterint in Ianua et deinde usque ad terram illam ubi descenderint in Sardineam passagium et expensas victus dari de proprio faciemus. Homines Ianue et de districtu Ianue cum negociacionibus suis que tamen in Sardineam necessarie videantur quandocumque et quocienscumque voluerint ad terram vel terras prefati iudicis et filiorum eius licenter ire et absque impedimento aliquo permittemus ex quo ii qui milites iudicis et filiorum eius transfretare voluerint nobiscum fuerint concordati si milites tamen vel gens aliqua ad eorum servicium tunc debuerit transfretare immo ipsis concordatis dabimus operam et studium bona fide quod per homines Ianue et de districtu Ianue ad terram vel terras ipsorum negotiacio ad sufficientiam defferatur. Nullam pacem nec treuguam seu concordiam faciemus cum Pisanis vel comunitate aliqua seu persona quin iamdictus iudex turritanus et eius filii et homines et terra eorum per nos in ipsa ponantur et pacificentur si in ea esse voluerint si vero in ea esse recusaverint nihilominus ea que eis convenimus et promisimus suo robore existentia inconcussa servabimus et servari faciemus. Si contingerit quod aliquis homo ipsius iudicis vel filiorum eius in Ianua vel eius districtu quod hodie habeat et de cetero habebit testatus vel intestatus decedat omnia bona ipsius que poterimus invenire nuncio vel nunciis ipsius vel ipsorum liberari et consignari faciemus vel inde faciemus secundum voluntatem defuncti nec aliter de rebus defuncti nos intromittemus. Si vero naufragium passus fuerit nos ad res ipsius recuperandas bona fide opem et consilium nostrum prestabimus et que recuperari poterint eidem cuius fuerint faciemus in integrum liberari deficiente ipso nuncio ipsius vel ipsorum sicut supradictum est. De lamentationibus illis quas apud nos fecerint homines iudicis turritani vel filiorum eius eis racionem infra quadraginta continuos dies bona fide sine fraude faciemus vel fieri faciemus nisi quantum iusto dei impedimento aut licentia conquerentis aut per dilationem legitime datam remanserit. Homines Ianue et de districtu Ianue quando se expedierint iuramento cogemus quod nullam rassam in comparandis rebus Sardorum aut in rebus suis vendendis aliquatenus faciant vel componant. Consules quoque comunis Ianue vel potestates post nos intraturos iuramento cogemus quod predicta sicut et nos tenemur attendere et observare et nullatenus contravenire teneantur, et quod alios post se venturos inde iuramento compellant et ipsi alios et sic per temporis successionem usque in perpetuum quamdiu iam dictus iudex et filii eius duraverint. De quibus vero in quinque annis renovabuntur iuramenta huius conventionis tam per consules seu potestates comunis Ianue qui pro tempore fuerint quam per eorum consiliatores et per cintracum in publica contione super animam populi si tamen a iudice vel a filiis eius fuerit requisitum.

Ego Atto Placentinus notarius sacri palatii prescriptum exemplum transcripsi et exemplificavi ab autenticis publicis in eadem carta scriptis duobus sigillis plumbeis pendentibus sigillatis in uno quorum episcopi ymago ab umbilico superius dextera manu signantis et in leva ut videbatur librum tenentis et erant in medio ipsius sigilli infra interiorem circulum litere tales videlicet Ianuensis Archiepiscopus ab alia vero parte eiusdem sigilli erat forma cuiusdam civitatis in cuius circumscriptione erat crux et litere tales scilicet Civitas Ianuensis. In altero vero dictorum sigillorum erant circuli duo et in exteriori erant aures hominis et in medio intra circulum interiorem erat forma oculorum nasi et oris et in exteriori similiter erat gutturis forma ab altera quoque parte eiusdem

sigilli erant similiter circuli duo et in medio ipsorum circulorum erant puncti et in medio quoque ipsius sigilli erat crux et litere tales Comita rege sicut in eis vidi et legi nihil addito vel dempto preter forte literam vel sillabam titulum seu punctum et hoc causa abreviationis vel melioris lecture titulos in literas vel literas in titulos permutando ad que exempla corroboranda iussu domini pegoloti Uguezonis de Girardinis Ianuensium potestatis subscripsi autenticavi et redegi in publicam formam.

XXXII*.

Benedetta di Lacon, signora di Cagliari, e del GIUDICATO *Cagliaritano, assieme al* DONNICELLO *suo figlio (Guglielmo II) fa ampia donazione di molte terre e poderi alla chiesa e al vescovado di sant'Antioco di Solci.*

(1216, 22 maggio).

Dall'Archivio Arcivescovile di Cagliari.

Ego Benedicta de Làcon Donna de Logu *cum fillu miu Donnigellu* (1) pro voluntade de Donnu Deu potestande Parte de Callaris fazu custa carta pro beni, quillai fazu a su Donnu miu Santu Antiogu de Iscla de Sulki, dau illoi a Iscla de Fincigu, e a Iscla de Jogos, e a Cortinàs, a Iscla Masonis, a Iscla Majòri, qui est inter aquas, a Corru de Ponti, qui sunt custas Isclas da isu Ponti inoghi, in qui intrant aintru de Iscla de Santu Antiogu, et sunt da inchi de sa Clesia, de Santu Speradu de Ponti fini a sa terra firma. Custas Isclas imoi dau cun aquas dulchis, et cun aquas salsas, et cun omnia causa cantu si appartenint apusti custas Isclas, quindi fazat su Donnu sa Piscobu miu de Sulchis Maistru Bandinu su qui li hat a plaquiri a voluntade sua segundu faguit de sas ateras causas de su Piscobadu suu, qui sunt in balia sua a issu, et totu sos Piscobus, caantus hant essiri pusti issu in su Piscobadu de Sulchis, bollant pasquiri cun pegulia issoro, bollant fairi imoi silva, o fairi chirchas, o piscari, o fairi per una atera causa, qui torrit a proi a Santu Antiogu, et a su Piscobadu de Sulchis, et dau elloi su saltu miu de Genna de Codrigla totu, in qua si segat, e segatsi custu saltu daba sus Corongius, e tenet de Monti de Saiu, in qua partit aqua deretu, et de Iscolca, et deretu a Grutta de manus, et tenit sa bia dereta a sa buca de Cabu daqua, et essit deretu assaqua de Kelariu, et collat deretu a bia de Logu, et leatsi sa bia deretu assas Ariolas, et torratsi deretu a sus Corongius, da undi si cominsat. Custas Isclas, et custu Saltu dau a su Donnu miu Santu Antiogu d'Iscla de Sulchis a dispiliadu qui no li appat per unu homini a *lex* leari, non pro su regnu, et non propter una altera personi, exceptu qui essirit a voluntadi de su Donnu su Piscobu miu de Sulchis Maistru Bandinu, a fairindi su qui lat plaguiri, a issu, et a sus aterus Piscobus, qui ant esseri pusti issu in su Piscobadu de Sulchis, et apant balia de poniri illoi castius a gussu qui si castiat suta su Donnu Padri miu Guillermu Marquesi, et dau illoi a su Donnu miu Santu Antiogu de Iscla de Sulchis omnia et cantu apu de su Saltu miu, et de Semitas de Banjiu cun aquas, et cun linna, et cun totus sas causas, caantu si appartenint apusti custu Saltu, et segatsi custu Saltu de Banjiu daba Gonna Majori, et calat si guturu a sitibuzu, et deretu a bau de Proni, et intrat a guturu Dariu, et intrat in su guturu de aqua bona, et essit a sa Arjola de Fadarta, et essit a guturu de Sorigellu, et levatsi prora de Genna de Ligis con totu su Monti de Ubalba, et calat deretu a Genna de Porta, et calat guturu de Cungiadura, et essit a micas de Genari, et torrat a Genna de Tesonio, et calat deretu a Mortu Basili, et pesatzi a guturu pizinnu, et levatsi sa prora de Candelavu, et torrat a Genna Majori, de undi si cuminsat, dau illoi a su Donnu miu Santu Antiogu de Iscla de Sulchis omnia et cantu apu de su Saltu, et Semitas de su Legi cun aquas, et cun linna, et cun totu sas causas, cantu si apartenint apusti custu Saltu; et segatsi custu saltu de su flumini de sa villa de flumen Tepidu, in qua essit a Massunia de pintu, et essit a Corongiu de Maulis, et essit a Genna de Sula, et tenit sa bia deretu a Canameda, et torrat a Giba arrubia de Maserus, et essit a Giba de Marcu, et jumpat a Pare de Forru, et essit a bia de Forru, et essit a sa bia de flumen tepidu, et torratsi deretu da Creadis. Anno MCCXVI. XI kals.[s] Junii Presbyter Dominicus Can.[cus] S. Caeciliae test.[s]

Presbyter Marianus Scartellus test.[s] Petrus Acolytus test.[s]

(1) *Cum fillu miu Donnicellu.* Questo figlio, che non è qui nominato, era GUGLIELMO II marchese di Massa, avuto da BENEDETTA dal matrimonio con PARASONE o BARISONE di Arborea, il quale, dopo la morte di sua madre, regnò nel *giudicato* di Cagliari.

XXXIII.

Il Pontefice Onorio III riceve sotto la protezione della Sedia Apostolica i diversi monisteri e chiese dell' ordine di S. Benedetto di Monte Cassino, fra i quali sono pure compresi i monisteri e le chiese dello stess'ordine, ch'esistevano in Sardegna.

(1216, 12 agosto).

Dal Gattola, *Hist. Cassin.*, Part. II, pag. 438-39-40.

Honorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Stephano Abbati monasterii S. Benedicti Cassinensis, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Omnipotenti Deo, cuius melior est misericordia super vitas, gratias agimus copiosas, quoniam gloriosus in sanctis suis, atque mirabilis est, et virtutes suas ubicumque vult ineffabili bonitate demonstrat. Ipse quippe dignationis suae potentia beatissimum Benedictum patrem constituit monachorum, ipsum monasticae legis latorem, et operatorem esse disponens, ut merito Cassinense monasterium in quo et sanctissime vixit, et gloriosissime obiit, omnibus perevidenter monasteriis dignitatis privilegio antecellat. Quoniam igitur dignum est, ut tam celebre, ac solemne monasterium ipsum, ad exemplar felicis memoriae Clementis, et Innocentii Romanorum pontificum praedecessorum nostrorum sub beati Petri, et nostra protectione suscipimus, et presentis scripti privilegio communimus. etc. . . . .

. . . .

Praeterea quascumque possessiones, quaecumque bona idem monasterium in presentiarum iuste, ac canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum, vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis praestante domino poterit adipisci firma vobis, vestrisque successoribus, et illibata permaneant. In quibus haec propriis duximus exprimenda vocabulis. etc. . .

. . . .

. . . .

In Sardinia insula Ecclesiam S. Mariae in Tergu, S. Heliae in Monte, et S. Helisaei cum omnibus earum pertinentibus, S. Mariae de Subuclo, S. Mariae de Toralbo, S. Mariae de Tanede, S. Petri de Trecinglo, S. Nicolai, et S. Mariae in Solio cum pertinentiis earum. S. Nicolai de Talasa. S. Michaelis in Ferucisi. S. Georgii in Ticillo. S. Petri de Simbrano. S. Petri in Nurchi. S. Nicolai de Ugulfuri, S. Iohannis, et S. Heliae de Sitin. etc. . .

. . . .

. . . .

Datum Perusii per manus Wulli S. R. ecclesiae notarii II idus augusti inditione quarta incarnationis dominicae anno MCC XVI. pontificatus vero domni Honorii Papae tertii anno primo.

XXXIV.

Bolla di Papa Onorio III, con la quale è ricevuto sotto la tutela e la protezione della Chiesa Romana il monistero di Vallombrosa con le chiese, monisteri e possessioni dal medesimo dipendenti, nel qual novero sono pure quattro monisteri ch'esistevano in Sardegna.

(1216, 15 ottobre).

Dal Lami, *Monum. Eccles. Florent.*, Tom. I, pag. 557-58-59.

Honorius Episcopus servus servorum Dei.

Dilectis filiis Abbati monasterii Vallumbrosani, eiusque fratribus, tam presentibus, quam futuris, regularem vitam professis in perpetuum.

Religiosam vitam eligentibus Apostolicum convenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus, aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacre religionis infringat.

Ea propter, dilecti filii in Domino, et vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et prefatum monasterium Vallumbrosanum in quo divino mancipati estis obsequio, ad exemplar fel. record. Paschalis, Adriani, Alexandri, Lucii, Urbani, Celestini, et Innocentii, predecessorum nostrorum Rom. Pontif. quod pro B. Marie Virginis reverentia Deo dicatum est, in Romane Ecclesie proprietatem, tutelam, et protectionem Apostolice Sedis suscipimus, et presentis scripti privilegio communimus.
etc. . . . .

. . . .

Preterea quascumque possessiones, quecumque bona, idem monasterium in presentiarum iuste, ac canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum, vel principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis (prestante Domino) poterit adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. etc.

. . . .

. . . .

Monasterium S. Pauli Pisani.
In Sardinia S. Michaelis de Plaiano.
Monasterium S. Michaelis de Salvenero.
In Arborea S. Michaelis de Monte Erculento.
etc. . . . .

. . . .

Datum Laterani per manum Ranerii prioris S. Frigdiani Lucen. S. R. E. vicecancellarii, idibus octobris, indictione v. Incarnat. Dominice anno MCCXVI. Pontificatus vero Dom. Honorii PP. III. anno primo.

XXXV.

Benedetta *marchesa di Massa, e giudicessa di Cagliari, e di Arborea, scrive al Pontefice Onorio III, narrandogli lo stato di soggezione, anzi di aperta oppressione, in cui la tenevano i Pisani, dappoichè con blandimenti l'aveano indotta a lasciar loro edificare il castello di* Castro *sovra un colle che dominava la terra cagliaritana, che perciò avea loro veduto, a ricevere da essi l'investitura di detta terra, e a dichiararsi vassalla dei medesimi, in contraddizione all'atto d'omaggio, che avea prestato alla Chiesa Romana al tempo della sua assunzione al trono Cagliaritano assieme a suo marito* Parasone. *Quindi supplica lo stesso Pontefice di autorizzarla a stringer lega col giudice di Torres, e co' Genovesi, di proscioglierla dal giuramento prestato ai Pisani, e d'inviare nel giudicato un suo nunzio o legato, per conoscere e provvedere sulle cose da lei esposte, e restituire la provincia alla di lei legittima obbedienza.*

(1217, ...).

Dal Rainaldi, *Continuaz. degli Annali del Baronio*, all'ann. 1217. N.° 90.

Piissimo Patri, et Domino suo Honorio Dei gratia Summo Pontifici Benedicta eadem et sua gratia Massae Marchisia, et Iudicissa Calaritana, et Arborensis subiectionem perpetuae servitutis (1).

Cum post decessum preclarae memoriae illustrissimi domini, et patris mei Vv. marchionis Massae, et iudicis Calaritani (2) omnis clerus, et universus populus terrae Calaritanae convenissent in unum, ut me in iudicatum Calaritanum, qui iure hereditario me contingebat, more solito confirmarent, susceptoque baculo regali, quod est signum confirmationis in regnum, de manibus venerabilis

(1) Benedetta s'intitola eziandio *giudicessa* di Arborea, perchè Parasone suo marito era figlio unico di Pietro I regolo di detta provincia, e nipote del famoso Barisone re di Sardegna, e quindi per dritto di sangue e di successione pretendeva al *giudicato* Arborense.

(2) W. *Marchionis Massae, et Iudicis Calaritani;* cioè Guglielmo I marchese di Massa, che sul finire del secolo XII invase, ed usurpò il *giudicato* di Cagliari.

patris, et domini mei archiepiscopi Calaritani (1) cum assensu, et praesentia suffraganeorum suorum, et omnium nobilium terrae Calaritanae, iuravi protinus eisdem, coram ipsis ante caetera, et praeter alia, quod regnum Calaritanum non alienarem, neque minuerem, et castellum alicui aliquo titulo non donarem, neque pactum aliquod, aut societatem aliquam cum gente qualibet extranea inirem aliquatenus, aut facerem sine consensu, et voluntate omnium eorundem (2).

Post non multum vero temporis post istud, habito consilio cum melioribus terrae meae, suscepi in virum nobilem Petrum *nomine* (3) filium quondam iudicis Petri Arboreae ob multiplicem guerram inter praefatos progenitores nostros diu habitam a nobis sedandam in cuius matrimonii dispensatione super quarto, et quinto gradu consanguinitatis, quo nos attingebamus, a felicis memoriae antecessore vestro nobis concessa, manibus memorati archiepiscopi Calaritani praedicto antecessori vestro, suisque successoribus in perpetuum pro Ecclesia Romana iuxta formam ab Apostolica Sede mihi expressam, iuramentum exhibui una cum viro meo fidelitatis debitae. Cuius formam, et seriem bulla regni mei bullatam, et per meum vobis nuncium destinatam, credo vos habere in armario Ecclesiae Romanae.

Cumque post hec, heu pro dolor! altissima fruerer pace in tota terra mea, ecce Pisanorum consul cum multis sibi sequacibus nobilibus, multis minis, et terroribus, multisque adulationum persuasionibus in tantum, et taliter institit mihi, quod sine maximo rubore, ac intimo cordis dolore proferre nequeo, ut sine consilio, et voluntate bonorum terrae meae virorum iuravi sibi, et communi Pisano in perpetuum una cum viro meo de novo fidelitatem; atque investitura terrae meae cum viro meo ab eodem consule per vexillum Pisanum suscepto, tamquam fatua, et insipiens prioris iuramenti oblita donavi pariter cum viro meo ad instantiam consulis memorati collem quemdam cum suis pertinentiis memoratis Pisanis. In quo postea ipsi aedificaverunt sibi munitissimum castrum in damnum, et occupationem non solum terrae ipsius, sed totius Sardiniae (4).

Nunc autem cum sperarem ab eis secundum sua mihi praestita iuramenta protetionem a quolibet mihi vim inferente, atque defensionem; nec ipsi terram, vel honorem, aut aliquod ius meum deberent mihi, seu viro meo auferre quacumque de causa, vel minuere; en contra Pisanorum potestas, quae cum maximo exercitu intravit in Sardiniam, praeter multa damna, quae mihi, et hominibus terrae meae tam clericis, quam laicis crudeliter intulit, et quotidie infert, jus, et honorem viri mei, et meum omnibus modis aufert, et conatur in posterum viribus auferre, nam, et introitus portus per omnia sibi vendicavit, et vendicat, et homines terrae meae nobiles etiam capiendo, atque incarcerando, me, ac viro meo invitis, iudicium sibi regis, et dominium violenter usurpavit, tamquam sibi dominus terrae naturalis, et iudex (5).

Quocirca cum non sit mihi, vel viro meo refugium aliud praeter Deum, quam vestrum; nec ab alio aliquo speramus iuvari, ac manu teneri, quam ab Apostolica pietate; licet avolverim tamquam inscia sine pennis, ac deviaverim, quo non debebam, velut amens effecta, deceptave peregerim, quod me in posterum poeniteret, tamquam mobilis, et mollis puella; tandem tamen ut filia prodiga in me reversa lacrimabili voce, ac genu flexo, modis quibus valeo, vestram exoro dominationem, et paternitatem, quatenus etsi non filiationis respectu, quo me meis privavi omnino meritis, pietatis tamen divinae interventu, ac officii debito pastoralis, quo et ovem erroneam ad ovile humeris apportare, et oppressis iniustae tenemini subvenire; mihi, et viro meo, servis, et fidelibus vestris, nec non et toti Sardiniae, prout melius expedire Sanctitatis vestrae discretio viderit, quantocius, ut optamus, non dedignemini occurrendo subvenire. Et quemadmodum sperabamus secure in brachio potenti antecessoris vestri, tantum et eo amplius, secundum vobis gratiam de supernis collatam in vestrae fortitudinis invincibili robore confidentius deinceps valeamus persistere.

Supplicamus praeterea vir meus servus vester, et ego, et precum iterata instantia modis quibus valemus, pariter imploramus, ut vestrae indulgentiae auctoritate habita, liceat nobis, si expedierit, vel cum iudice Turritano, aut cum Ianuensi, seu cum alia gente extranea pactionis inire ac societatis foedus, ut vinculo absoluto iniusti sacramenti Pisanis ipsis praestiti possimus ab eorum manibus liberari, et colla excutere onerata ab iniquo iugo, et importabili eorumdem; neve teneamur iuramento iniuste eis praestito, si quoque modo potuerimus nos ab eis non defendi. Cum et primum nostrum iuramentum irritum, heu pro pudor! et inane fecerimus, propter quod reparandum non deberet, ut credimus, posterius valere; et quia suum nobis iusiurandum fregerunt, propterquod eis fides non esset usquequaque a nobis observanda.

Praeterea, Sanctissime Pater, ac metuende domine, timor, et tremor maximus nuper venerunt super me, ac cunctos terrae meae pro eo quod ipsi saepefati Pisani non solum de novo insultant, et valde iactant; verum etiam

(1) L'arcivescovo cagliaritano, che non è qui nominato, chiamavasi Bernardo; ed è lo stesso, cui si riferiscono le carte N.° XXVII, e XXXVII del presente secolo. Ved. sopra pag. 321, e infr. pag. 331.

(2) Da questo tratto della lettera si rileva, che l'elezione del clero e del popolo veniva a confermare il dritto ereditario dei successori del regolo defunto, e che si procedeva a tale elezione con pubblica solennità, dando all'eletto il *bacolo* regale, simbolo della sua nuova dignità. Si rileva eziandio, che le donne succedevano, in mancanza di maschi, nel governo del *giudicato* cagliaritano, come pure ciò si osservava negli altri *giudicati* dell'isola.

(3) Petrum *nomine*. Qui occorse un manifesto errore dei copisti, i quali alla iniziale P scritta nella lettera originale (in cui leggevasi *suscepi in virum nobilem* P. *filium quondam iudicis* P. *Arboreae*) sostituirono la parola Petrum. Il vero si è, che la prima iniziale P. indicava Parasone, e la seconda Pietro I di Arborea di lui padre. Parasone adunque sposò Benedetta poco tempo dopo la di lei elezione e intronizzazione nel giudicato di Cagliari.

(4) Di qui si ricava con certezza il tempo, e il modo, con cui i Pisani edificarono il castello di Cagliari, chiamato di *Castro*. Anche il Tronci negli Annali Pisani riferisce tale edificazione al 1217. L'etimologia di *Castrum Castri* (castello di *Castro*) sembra derivata da ciò, che il medesimo fu edificato o fondato sul *vivo sasso*, avvegna che in lingua vernacola sarda il *sasso* chiamasi *crastu*. Si vedrà in appresso, che Papa Onorio III ordinò prima ai Pisani la demolizione, e quindi la rimessione in sua potestà del suddetto castello (Ved. infr. N.° XXXVI. pag. 331. e N.° XXXVIII*. pag. 332).

(5) A questi abusi, e a queste violenze dei Pisani, ed all'esercito da essi, e dal loro console spedito e condotto in Sardegna, accenna il pontefice Onorio III nella lettera scritta in questo medesimo anno 1217 al vescovo di Ostia Legato della Sede Apostolica (Ved. infr. cit. N.° XXXVI. pag. 331).

constantissime asseverant castrum illud memoratum vestra gratia voluntaria et gratuita voluntate in suo robore ut fundatum est, et perpetua daraturum firmitate. Quod si verum est, quod absit, non solum ius, et dominium meum, cunctorumque Sardiniae iudicum eo toto violenter occupabunt; verum etiam Sacrosancta ipsa Ecclesia non dico nullas, sed valde modicas in tota Sardinia sui iuris vires habebit, vel dominari poterit in ea ut olim consuevit. Nam si bonae memoriae magistro Blasio Turritano archiepiscopo in Apostolicae Sedis obsequio, quondam ad Calarim venienti, pro eo quod credebatur ab ipsis Apostolicae Sedis Legatus multas iniurias, ac mortis minas nequiter intulerint, cum non essent in fortitudine aliqua constituti, multo fortius, ac vehementius credendum est, nullum imposterum Romanae Sedis nuncium, aut etiam legatum alium, qui non sit Pisanus, posse suas vices inter eos explere; praecipue cum sint modo in arce roboris radicati, et in specula superbiae apud semetipsos firmissime fundati (1).

Ea propter, Domine venerande, ac Sanctissime Pater, charitate illa, quae Christus est, qua et tenemini potenter subvenire oppressis violenter, mittite nuncium vestrum virum utique honestum pariter, et discretum avaritiae execratorem, et charitatis iustitiaeque amatorem, qui perscrutetur subtiliter, et inquirat; quique etiam diligenter investiget, et veritatem sciat, quis profectus, aut defectus; quod commodum, aut incommodum, quod gravamen, aut levamen; quae iustitia, vel iniustitia de oppido illo acciderit hactenus, vel denuo speretur posse accidere toti terrae Sardiniae, ut ex tunc ad plenum cognita veritate secundum sapientiam vobis caelitus datam valeatis terram istam, ut velitis ordinare. Ego enim et homines terrae meae clerici, et laici non solum nuncium manifestum, qui Sanctitati vestrae ostenderet nostra gravamina, non audemus vobis trasmittere, verum etiam litteras ipsas solas, nisi furtim, et occulte nequimus destinare. Hoc tamen totum taliter vestrae Sanctitatis dominationi supplicans committo, taliterque vestra discretio id moderetur, quod ad aures ipsorum Pisanorum venire non possit, me vobis talia contra eos scripsisse, alioquin eorum manus effugere non possem cum sim circum vallata eorum hostili manu, et sub potestate degam crudeli eorumdem.

XXXVI.

Lettera di Papa Onorio III al vescovo di Ostia, Legato della Sede Apostolica, acciò ingiunga al podestà e comune di Pisa, di richiamare dalla Sardegna l'esercito che vi aveano spedito, e vi mantenevano contro i dritti di sovranità della Sedia Apostolica, di atterrare il castello che vi aveano edificato contro il volere di Papa Innocenzo suo predecessore, ovvero di darlo in custodia alla persona perciò deputata dalla Chiesa Romana.

(1217, ...).

Dal Raynaldi, *Continuat. Annal. Baron.*, ad ann. 1217. N.° LXXXVI.

Honorius
Ostiensi episcopo Apostolicae Sedis legato.

Cum potestas et populus Pisanus super facto SARDINIAE nostris iurarint stare mandatis, fraternitati tuae praesentium auctoritate mandamus, quatenus eis vice nostra sub debito praestiti iuramenti praecipias, ut potestatem ipsam, et eorum exercitum protinus revocent, et ad propria redire compellant; et de caetero ipsam SARDINIAM, quae ad Apostolicam Sedem noscitur pertinere, per se vel per alios non infestent, restituentes Apostolicae Sedi terras quascumque in ea dicti potestas et exercitus occuparunt, et *castrum* (2) quod contra mandatum bonae memoriae Innocentii Papae praedecessoris nostri, sententia excomunicationis contempta, in Ecclesiae Romanae preiudicium erexerunt, faciant penitus demoliri. Quod si forte eos ad id inducere non potueris, ipsis praecipias, ut illud N . . . . . custodiendum Apostolicae Sedis nomine, quantocius studeant assignare. Dat. Later. pont. nostri anno secundo.

XXXVII.

Il Pontefice Onorio III raccomanda all'arcivescovo di Arborea in Sardegna, acciò faccia fare nella sua diocesi, e in tutte le chiese e monisteri, pubbliche preghiere per la felice riuscita della impresa assunta per la crociata contro gl'infedeli d'Oriente da Andrea re di Ungheria, da Leopoldo duca d'Austria, dal duca di Moravia, e da altri illustri principi di quel tempo.

(1217, 24 novembre).

Dal Raynaldi, *Continuat. Annal. Baron.* ad ann. 1217. N.° XXVII. XXVIII. XXIX. e seg.

Honorius
Archiepiscopo Arboren. et universis episcopis, ac omnium ecclesiarum praelatis, tam exemptis, quam aliis per Arborensem provinciam constitutis (3).

Adversus hostes visibiles invisibilibus armis, id est orationibus dimicare veteribus exemplis instruimur, quae nostris quoque temporibus innovata, quando exercituum Dominus infidelium multitudinem bello hispanico tradidit in manus paucorum fidelium, gloriamur. Ecce autem tempus, quo universi fideles ad haec debent arma concurrere: ecce

(1) Dai tratti sopradetti della lettera di BENEDETTA, oltre di ricavarsi la notizia istorica, che i Pisani (guidati e capitanati, come dee credersi, da Guglielmo I marchese di Massa) non vollero riconoscere per Legato pontificio l'arcivescovo eletto di Torres, BIAGIO, cui nel 1203 Papa Innocenzo III avea commesso il disbrigo d'importanti affari nell'isola (Ved. sopr. N.° I. pag. 303), anzi lo ingiuriarono, e lo minacciarono della vita, si ricava eziandio, che nei tempi preceduti la Chiesa Romana dominava esclusivamente in Sardegna, ossia che i quattro *giudici* o regoli della medesima vi regnavano sotto la protezione della Sedia Pontificia.

(2) CASTRUM, cioè il castello di *Castro*, o di Cagliari.

(3) L'arcivescovo di Arborea, cui è diretta la presente epistola, chiamavasi BERNARDO; ed è lo stesso che nel 20 ottobre 1211 confermò la fondazione del monistero di *Bonarcanto* fatta da Costantino II regolo di Arborea (Ved. sopr. Diplom. N.° XXVII).

tempus, quo cinere debent aspergere caput suum: ecce tempus, quo debent in caelum lacrymarum et orationum vocibus exclamare, ut ille, qui non in multitudine dimicat, innovatis signis, et mirabilibus immutatis secundum omnipotentiam suam, multitudinem in paucitate devincat. Charissimi etenim filii nostri Andreas rex Ungariae illustris, et Austriae, et Moraviae duces, viri utique dignitatis honore conspicui, sed non minus fidei devotione praeclari cum nonnullis baronibus, comitibus, et alio comitatu suo Dei munere, ventis usi felicibus, littora Hierosolymitanae provinciae feliciter attigerunt, qui attendentes, quod non est differentia in conspectu Dei caeli liberare in multis, aut paucis, quia non in exercitus multitudine, sed de caelo victoria ministratur, terram Babyloniae in multitudine quidem parva, sed strenua, de superno confixi auxilio sunt ingressi. Quis fidelis hoc audito lacrymis, et orationibus indulgere non debeat, ac ad Dominum oris, et cordis vocibus exclamare? cum pars corporis nostri quod est ecclesia, corporis cuius caput est Christus, corporis cuius sumus singuli membra, forsan hac ipsa hora gloriosa pro fide Christi certamina ineat, suisque diffidens viribus, ac de sola divinae virtutis miseratione confidens, ad eam facilius impetrandam nostrarum suffragia orationum exposcat. Sane nos, cum ad nostram pervenit notitiam illos terram predictam intrasse, animam nostram effudimus coram Deo, illum pro eis in lacrymarum affluentia deprecantes; et quia de meritorum nostrorum qualitate diffidimus, tam clerum, quam populum urbis convocavimus in basilica Salvatoris, atque inde ad venerandam gloriosae matris eius ecclesiam, praelatis capitibus beatorum Apostolorum Petri et Pauli, pedibus nudis processionaliter ivimus, ut praefatis Iesu Christi athletis eius genitricis obtentu supernum impetraremus auxilium, ad quod nostra non sufficere merita sciebamus. Verum quia per eos totius populi Christiani negotium geritur, quare dignum est, ut ad exorandum pro eis Christianus quilibet in oratione humiliter prosternatur, solemnes propter hoc processiones in singulis civitatibus, et aliis locis, in quibus est frequentia populorum, prima sexta feria cuiuslibet mensis providimus faciendas, sperantes, quod ille, qui dictatam in Ninivitis sententiam eorum humiliatione inspecta misericorditer revocavit; quique uno Moyse orante pro populo Israel, convertit Amalechitas in fugam, et solem Iosue precibus stare fecit; qui denique suos ad se de quacumque tribulatione clamantes se auditurum ineffabili pietate promisit; devote pulsatus tot fidelium suorum clamoribus, nequaquam continebit sua viscera pietatis, sed propter semetipsum inclinabit ad preces servorum suorum propitius aures suas, et effundens iram suam in gentes quae non noverunt eum, et in regna quae non invocant nomen eius, ad laudem, et gloriam suam confringet cornua peccatorum. Ideoque charitati vestrae per Apostolica scripta praecipiendo mandamus, quatenus haec cum devotione debita fieri faciatis, ita ut quilibet vestrum, nisi iusto impedimento excusetur, intersit, suis indutus insignibus, et pedibus nudis, quatenus exemplo vestro ad idem provocetur devotio subditorum. Religiosi autem in locis solitariis commorantes, haec in claustris suis eo devotius exequantur, quo magis a mundanis tumultibus sunt immunes. Subditos vero vestros, tam mares, quam mulieres solicite moneatis, ut ad haec facienda, non in veste pretiosa seu alio inani cultu conveniant, sed in eo per quem seipsos ad devotionem mutuo provocent, ac humiliationem internam exterioris habitus humilitate demonstrent. Memores, quod Ninivitae, de quibus iam sermo processit, in humiliatione sua se saccis a minore usque ad maximum induerunt, adeo ut ipse rex, abiecta regali purpura, se sacco induerit, et aspeserit cinere, propter quod apud eum, qui humilia respicit, meruerunt misericordiam invenire. Ad haec crucesignatos omnes ad celerem succursum illorum sedulis exhortationibus animetis, et faciatis per alios ad hoc idoneos animari, ita quod in instanti passagio, Deo duce, transeant universi, iis vestrum qui muniti sunt crucis signaculo cum illis pariter profecturis in nomine Domini Iesu Christi. Ut autem de statu terrae vos certiores reddamus, et ad provvidendum quae sunt necessaria cautiores, tenorem literarum, quas nuper a magistro militiae templi recepimus, praesentibus de verbo ad verbum duximus inserendum, qui talis est (1), etc. Dat. Later. VIII kal. decembris, pont. nostri anno secundo.

XXXVIII*.

Papa Onorio III in un concistoro tenuto in Laterano alla presenza di molti cardinali, arcivescovi, vescovi, chierici e laici, ordina agli ambasciatori di Genova e di Pisa, che le due repubbliche facciano la pace fra di loro; che i Genovesi consegnino al Nunzio Pontificio il castello di Bonifacio (in Corsica), e i Pisani il castello di Cagliari in Sardegna; e che il comune di Genova continui a possedere pacificamente il pegno *che avea nel giudicato di Arborea fino ad essere integralmente soddisfatto dei suoi crediti. Gli ambasciatori di Genova protestano non voler fare la pace co' Pisani, se nella medesima non saranno eziandio compresi il giudice di Torres, e il di lui figlio; lo che essendosi pure ordinato dal Pontefice, la pace fu tosto accettata e conchiusa* (2).

(1217, 2 dicembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Docum. ant.* Serie 2.ª mazz. 2. N.° 9.

Cum Summus Pontifex Honorius Papa tercius in comuni Consisterio Lateranensi assistentibus et Uguolino Ostiensi. Pelagio Albanensi, Petro Sabinensi episcopis, Leone Sancte Crucis, Petro Sancte Pudentiane, Stephano Sanctorum Apostolorum, Roberto Sancti Stephani in Celio Monte, Gregorio Sancte Anestasie, Thomasio Sancte Savine, presbiteris cardinalibus; nec non Guidone Sancti Nicolai, Gregorio Sancti Theodori, Romano Sancti Angeli, Stephano

(1) Tralasciamo, siccome estranea all'oggetto del presente CODICE, la lettera diretta dal Gran Maestro dei Templari al Pontefice, la quale leggesi trascritta per intiero in quest'altra all' arcivescovo di Arborea.

(2) Le condizioni di questa pace erano state discusse, combinate, e ridotte in iscritto nel giorno precedente, cioè nel 1.° dicembre 1217, e le riporta il Coquelines nel Bollario dei Pontefici Romani (Tom. III. pag. 193. N.° XVII) sotto la rubrica - *Conditiones pacis servandae inter Pisanos et Ianuenses.*

Sancti Adriani, Rainerio Sancte Marie incomesdim, Aldebrandino Sancti Eustachi, Egidii Sanctorum Cosme et Damiani diaconibus cardinalibus; insuper etiam multis aliis clericis et laicis archiepiscopis, et episcopis; presentibus etiam ambaxatoribus civitatis Ianue, videlicet Fulchone de Castello, Oberto Spinola, Ugnone Cancellario Iudice, et Daniele Aurie; presentibus etiam ambaxatoribus comunis Pisarum, videlicet Giliberto vicecomite, Leone de Caietanis, et Albizo de Calderia ipsis presentibus, et audientibus dictus dominus Papa dixit et pronuntiavit quod ipsi ambaxatores ad invicem unus alteri pro se et comuni utrarumque civitatum facerent pacem et redderent, dicens et precipiens ipse dominus Papa ambaxatoribus comunis Ianue ut custodiam castri Bonifaci assignarent vel facerent assignare Nuntio domini Pape vel cui commiserit, et quicquid in Sardinea occupaverunt pro Sancta Romana Ecclesia eo modo quod pignus quod comune Ianue dicitur habere in Arborea, *si quod habet*, sit salvum communi Ianue et ipsis Ianuensibus quiete et pacifice relinquatur donec ipsi Ianuenses sortem ad plenum fuerint consecuti (1). Et ambaxatoribus comunis Pisarum predictis iniunxit et precepit ut quicquid in Sardinea occupaverunt et specialiter castrum Kalaritanum quod Pisani noviter construxerunt ipsi domino Pape pro Sancta Ecclesia Romana vel eius nuntio cui commiserit restituant et assignent et nihil in Sardinea de cetero occupent vel invadant (2). His autem ita precedentibus responderunt ambaxatores comunis Ianue predicti quod pacem ullo modo facient, nisi et ipsi Pisani pacem facerent cum iudice Turritano; unde post multas altercationes et verba dominus Papa dixit; volo etiam quod et iudice Turritano et eius filio pacem faciatis et teneatis (3), et ita pacem fecerunt et pro iudice et filio suo, et sic inter se unus alium fuerunt ad invicem osculati. Actum in ecclesia Lateranensi in palatio iuxta capellam domini Pape que Sanctus Nicolaus appellatur. Testes Lanfredus Notarius domini Pape, Magister Bernardus Papiensis, Magistro Opizone Notario domini Pape, Vice Cancellarius domini Pape Iohannes Piper, Ansaldus de infantibus, et presbiter Iohannes homo. Anno Dominice nativitatis millesimo ducentesimo decimo septimo indictione quinta secunda die decembris circa horam nonam.

Ego Nicolaus Panis notarius his omnibus interfui et precepto dictorum ambaxatorum Ianue scripsi.

XXXIX.

Papa Onorio III indirizza la presente epistola agli arcivescovi, e vescovi Sardi, ai giudici di Torres e di Gallura, ed ai magnati dell' isola, esortandoli a prestare il debito onore e riverenza a Vitale arcivescovo di Pisa, cui egli, ad esempio dei Pontefici suoi predecessori, avea conceduto la primazia nelle archidiocesi di Torres, di Arborea, e di Cagliari, e la legazione Apostolica in Sardegna.

(1218, 5 febbraio).

Dall'Ughelli, *Ital. Sacr.*, Tom. III. col. 426.

Honorius

Archiepiscopis, Episcopis, et nobilibus viris Turritan. et Galluren. iudicibus, aliisque nobilibus per Sardiniam constitutis.

Cum quidam praedecessores nostri Pisanis archiepiscopis contulerint in Turritanae, Arborensis, et Callaritan. provinciis primatus, et in Sardinia legationis honores, Nos V. F. N. Vitali Pisano archiepiscopo benigne concessimus, quod nostri praedecessores ipsius archiepiscopi praedecessoribus concesserunt (4). Ideoque V. V. attente monemus P. A. S. M. quatenus eidem archiepiscopo in iis, quae in praedicta terra sibi sunt ab Apostolica Sede concessa, tamquam primati vestro, ac Apostolicae Sedis legato debitum honorem, et reverentiam impendatis, eiusque salubribus monitis curetis devote, ac humiliter obedire.

Dat. Laterani, non. febr. anno 2.

XL.

Il Pontefice Onorio III scrive all'arcivescovo di Torres, onde acquietarlo sul fatto della primazia e della legazione in Sardegna da lui, e dai suoi predecessori accordata agli arcivescovi di Pisa, significandogli, che un tal privilegio dovea essere, e sarebbe da lui contenuto dentro i limiti segnati dalle sanzioni canoniche; e che perciò si dovrebbero rendere agli arcivescovi Pisani gli onori e l'obbedienza dovuta ai Primati e Legati Pontificii allora soltanto, ch'essi anderebbero in Sardegna nella detta loro qualità, e nei tempi designati, per farvi la visita delle diocesi e delle chiese; ma che in qualunque altro tempo essi vi si trovassero, o quando ne fossero assenti, dovea rimanere nella sua interezza la giurisdizione ordinaria degli arcivescovi e vescovi dell'isola.

(1218, 3 luglio).

(1) Il pegno, che il comune di Genova avea nel giudicato di Arborea, dipendeva dai debiti contratti da Barisone re di Sardegna, e dal di lui figlio Pietro I. Ma il Pontefice non sembrava persuaso, che un tal pegno sussistesse ancora, poichè dice che il comune lo ritenesse, - *si quod habet*.

(2) È questo il castello, che i Pisani aveano recentemente edificato, di cui parla Benedetta giudicessa di Cagliari nella epistola a Papa Onorio III prodotta più sopra al N.° XXXV, e lo stesso Pontefice Onorio III nella lettera diretta al vescovo d'Ostia, Legato Pontificio (sopr. N.° XXXVI).

(3) Il giudice di Torres, cui si accenna in questo luogo, era Comita II, e Mariano il di lui figlio, co' quali il comune di Genova avea poco prima fatta una convenzione di reciproca alleanza (Ved. sopr. cart. N.° XXXI *).

(4) La concessione fatta da Papa Onorio a Vitale arcivescovo di Pisa è del tenore seguente:

« Honorius Vitali archiepiscopo Pisano.

« Legationem quoque Sardiniae a praedecessore nostro Papa » Urbano praedecessoribus tuis concessam, et felicis memoriae Innocentii secundi, Eugenii, Anastasii, Caelestini, et Innocentii » tertii Romanorum Pontificum privilegiis roboratam, tibi, tuisque » successoribus praesentis scripti pagina confirmamus, et confirmationem ipsam ratam et inconvulsam perpetuis temporibus decernimus permanere. Denique ut Pisana civitas, quae favore caelestis » numinis de inimicis Christiani nominis victoriam frequenter obtinuit, et eorum urbes plurimas subiugavit, amplius honoretur, » aequo albo cum nacco albo in processionibus utendi, et crucem, » vexillum scilicet Dominicum, per subiectas vobis provincias portandi facultatem concedimus, etc. Datum Laterani per manum Ranerii S. R. E. vicecancellarii VI idus februarii, indictione sexta, » incarnationis Dominicae anno millesimo ducentesimo decimo septimo (inita scilicet anni ratione a festo annuntiationis die), pontificatus vero domini Honorii Papae tertii anno secundo. » Raynaldi, *Continuat. Annal. Baron.* ad ann. 1218. N.° XXX.

Dall'Ughelli, *Ital. Sacr.* Tom. III. col. 424-25.

Honorius
Archiepiscopo Turritano (1).

Licet ven. fratr. nostr. Pisanum archiepiscopum, et eius ecclesiam non velimus super collato sibi a praedecessoribus nostris privilegio legationis, et primatis, quod nos postmodum confirmavimus, molestare, pati tamen nec volumus, nec debemus, ut beneficio Sedis Apostolicae abutatur. Cum igitur certis temporibus auctoritate nostra legationis officium in Sardinia valeat exercere, F. G. P. A. S. M. quatenus cum terram ipsam iuxta tenorem privilegii Ecclesiae Pisanae concessi datis temporibus visitaverit, quamdium in eadem provincia fuerit, ei tanquam legato Sedis Apostolicae intendas, absenti tamen, vel alio tempore venienti, non teneberis auctoritate legationis aliquatenus respondere: auctoritate vero primatis non plus potest in provincia Turritana, quam primatibus universis concedunt canonicae sanctiones.

Dat. Laterani 5 nonas iulii.

XLI.

Lo stesso Pontefice Onorio III scrive al clero, e al popolo Pisano, rammentando ai medesimi la prova di affetto da lui data alla città di Pisa, concedendo al di lei arcivescovo la primazia negli arcivescovadi di Torres, Cagliari, e Arborea, e la legazione Pontificia in Sardegna.

(1218, ...).

Dall'Ughelli, *Ital. Sacr.* Tom. III. col. 425.

Honorius
Capitulo, clero, et populo Pisano.

Quod circa ecclesiam, et civitatem vestram exuberet nostrae sinceritatis affectus, potestis perpendere per effectum, nam praeter alia, in quibus vos multipliciter honoravimus, V. F. N. Vitali archiepiscopo vestro concessimus in Turritana, Arborensi, et Callaritana provinciis primatus, et in Sardinia legationis honores, sicut praedecessores nostri eiusdem archiepiscopi praedecessoribus concesserunt, etc.

XLII.

Il Pontefice Onorio III esorta i Milanesi, affinchè prestino aiuto d'armi e di armati a Mariano giudice *di Torres, per discacciare i Pisani dalla Sardegna, i quali ne aveano invaso una parte, e la ritenevano con disprezzo dei dritti della Sedia Apostolica, concedendo perciò ai medesimi indulgenza, e remissione di pene ecclesiastiche, laddove dessero l'addimandato soccorso.*

(1218, 10 novembre).

Dal Coquelines, *Bullar. Rom.* Tom. III. pag. 200. N.° XXVII. edit. Rom. MDCCXL.

Honorius Episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis universis Christi fidelibus per Mediolanensem provinciam constitutis salutem, et Apostolicam benedictionem.

Cum ecclesiarum omnium iura ex iniuncto nobis officio defendere teneamur, graves et intolerabiles Ecclesiae Romanae iniurias dissimulare, salva conscientia, non valemus. Hinc est quod ad vestram cogimur perferre notitiam, quod Ubaldus et Lambertus frater eius cives Pisani, cum quibusdam complicibus suis terram Sardiniae, quae iuris et proprietatis Apostolicae Sedis existit, Dei timore postposito, invadentes, partem occupaverunt ipsius, et ad aliam occupandam anhelant in gravem Ecclesiae Romanae iniuriam et contemptum; nec eos ab iniquitate huiusmodi aliquatenus revocare potuimus, licet multis monitionibus benigne institerimus apud eos, unde ipsorum exigente contumacia in eos, et fautores eorum coacti sumus excomunicationis sententiam promulgare (2). Monemus igitur universitatem vestram, et obsecramus in Domino per Apostolica scripta mandantes, et iniungentes in vestrorum remedium peccatorum, quatenus Romanae Ecclesiae matri vestrae in hac sua causa propria sicut devotionis filii viriliter assistentes, dilecto filio nobili viro Mariano iudici Turritano (3), qui cum aliis, quos ad eius excitamus auxilium, magnifice se accingit ad praedictorum excomunicatorum violentiam repellendam, bellatorum succursum in instanti Martio terras mittatis, ut defendentes iura Beati Petri Regni Caelorum Clavigeri, eum in districto iudicio invenire propitium merito debeatis. Nos autem de Dei misericordia, et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum, eius auctoritate confisi, omnibus qui cum devotione ad praefatam Ecclesiae terram defendendam accesserint, quartam partem de iniunctis sibi poenitentiis relaxamus. Datum Laterani quarto idus novembris, Pontificatus Nostri anno tertio.

XLIII*.

TORGODORIO *giudice di Cagliari fa donazione ampia ed irrevocabile a suo figlio* SALUCIO di Laccon, *ed ai di lui eredi e successori, della Incontrada* (4) *di* TREXENTA *in contemplazione del matrimonio che dovea contrarre con* ADELASIA; *e descrive minutamente nel diploma tutti i luoghi, città, villaggi, terre, salti e boschi compresi nella donazione.*

(1219, 20 luglio).

Dall'Archivio Arcivescovile di Cagliari.

In nomine Patris et Filii et Sptus Sci amen. Ego Iudex

(1) Arcivescovo di Torres nel 1218 era GIANUARIO, il quale, come sembra potersi inferire dal contesto della presente epistola, erasi lagnato col Pontefice pe' dritti, che forse indebitamente si arrogava nella diocesi turritana l'arcivescovo di Pisa nella sua qualità di Primate, e di Legato Pontificio in Sardegna.

(2) Lamberto, primo invasore del *giudicato* di Gallura, era stato altra volta scomunicato, e poi assoluto da Papa Innocenzo III (Ved. sopr. cart. N.° IX. X. XIII). Sembra però ch'egli poco si curasse delle scomuniche pontificie, giacchè lo vediamo nel presente anno 1218 scomunicato nuovamente dal Pontefice Onorio III per lo stesso motivo di avere assieme a suo fratello Ubaldo invaso per la seconda volta alcune parti della Sardegna, cioè il *giudicato* di Gallura, e parecchie terre del *giudicato* Cagliaritano.

(3) Mariano II re di Torres prese veramente le armi per combattere Lamberto e Ubaldo visconti, i quali aveano invaso non solo la Gallura già conceduta a suo padre Comita II dal Pontefice Innocenzo III, ma eziandio alcune terre appartenenti al di lui suocero Guglielmo I marchese di Massa e *giudice* di Cagliari. Però non consta da verun documento, che in ciò egli sia stato aiutato dai Milanesi; anzi si raccoglie dall'istoria, che prevalendo nel di lui animo la ragione di stato, si accordò nel 1219 co' detti invasori, e concedette in sposa a Ubaldo la sua minore figlia Adelasia; quella stessa Adelasia, che dopo la morte di questo suo primo marito passò a seconde nozze col famoso ENZO re di Sardegna (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.* Vol. II. pag. 222-223).

(4) INCONTRADA è parola, che si trova frequentemente negli an-

Torgodori pro voluntade de Dominu Deu potestando parti de Calari pro puru amori qui appo a fillu miu SALUSI *de Laccon* de grado et de certa sciencia li fazu donationi et irrevocabili inter vivos dessa *Incontrada de* TREXENTA a isse, et a filios suos et heredes suos et generatione sua dessa dita *Incontrada de* TREXENTA cum sas villas populadas et sensa populari, et saltus, terminis, vassallus, hominis et feminas, domus, rius, mizas, funtanas, pardos, montis et pasturas, silvas, molentis et atterus pegus de bestiamini, et totu sos ceteros dretus et pertinentias, et confinis dessa dita *Incontrada de* TREXENTA, cum totu sa jurisdictioni alta et baxa civili et criminali prossas quales villas et saltus, terminis et lacanas dessa *Incontrada* sunti custas: sa villa GUEYMAJORI, sa villa de SELEGAS, sa villa de SANCTU SATURJO, sa villa de SINCEJ, sa villa de SITGI, sa villa de SIMJELJ, sa villa de ARCO, sa villa de SENORBJ, sa villa de SEGOLAY, sa villa de ARIXI MAGNO, sa villa de ARIXIA PICCIA, sa villa de PLANO NEOYS, sa villa de SCU BASILY, sa villa de FRIUS, sa villa de DONNIGALBA alba, sa villa de DONNIGUALLA, sa villa de ALLUDA, sa villa de VILLACAMPO, sa villa de BAXO DE ONJGO, sa villa de FUGAT *de Sitilj*, sa villa de BARRALA, sa villa de FONTANA SICINJ, sa villa de . . . . . ., sa villa de DEY, sa villa de LIRJ, sa villa de GIOSO, sa villa de STEBERA, sa villa de SURBAU, sa villa de NECACESOS, sa villa de ZURY, sa villa de BANXO DE NIRI, sa villa de PAU, sa villa de FRAUS, sa villa de SEGACJU, sa villa de CARRARXO, sa villa de SANCTA JUSTA *de Lanexi*, sa villa de GUOEZILA, et totu sas atteras villas qui siant dintru de sa *Incontrada de* TREXENTA, sa quali *Incontrada* cum totu sas villas, hominis, feminas, domos, rius, mizas et fontanas, pardos et montes, pasturas et silvas, molentis et totos ateros pegus bestiaminj, et totus ateros dretus qui nos tenemus, facemus donationj a filiu nostru SALUSSI *de Lacono* pro puro amorj et pro contemplacionj dessu matrimonju qui fagujt de voluntadi nra cum Dna ADALASIA, sa quali donationj bolemus qui siat irrevocabili, et bolemus qui siat pro jssu, et pro totu sa generationj de legitimu matrimonju; sa quali Incontrada li donamos cum totu sa jurisdictioni alta e baxa cum su criminali meri et mixti iperj, cum totos sus saltus et lacanas terminis cum sas villas et incontradas seguentis etc. Primo sa villa de SCTA JUSTA *de Lanegi* de sa *Encontrada de* TREXENTA, et partiat sas lacanas et terminis cum sa villa de MARA ARBARESSA de sa *Encontrada de* MARMILLA, et comensant sus saltus dessas ditas villas dessa ruyna dessa fa; dayni bia bia a sa perda de mesu dessas bias qui codant dae CALLARIS cum VILLANOVA FRANCA, et de sa via de MARA qui ada a linea a *Lanegi;* et deyni lassadu su saltu de MARA, et comensat su saltu de VILLANOVA FRANCA cum sa dita villa de SANCTA JUSTA *de Lanegi* dessa perda de mesu dessas vias; bait deynj bia bia deretu a su *nuracu* (1) de muresli, et daynj tocando bia gettando punta josso insinj a pissarzo sutta fangu qui calat a quessa pirastu; et dayni serra serra a hogu assa corte Serumgis; et dayni aqua bessanti a TREXENTA assa congua magna de *Lanegi;* e innij lassat su saltu de VILLANOVA FRANCA, et SANCTA IUSTA *de* LANEGI, et comensat js saltus de GUEYMAJORI dessa *Encontrada de* TREXENTA, et dessa villa de GESICO; et daynnj dessa conqua magna de *Lanegi* deretu ad sa perda de mesu, et poxindj deretu a *nuraxi* (2) de bacas, et daynnj assa corona magna de monti corona, aqua bessantj a GESICO, et assu plano de TREXENTA; et daynnj assa *ruyna de* USELLU (3), e poxindi assu ilixi magno parando a sturiay; et poxindj marginj assu pladay de Sitadirj; et daynnj lassadu su saltu Gueymajori, et comensat sa villa de *sanctu* SATURU *de* TREXENTA cum GESICO; daynnj de sitaduri deretu bia bia de mazolu de canatsos, et daynnj deretu ad sa tupa dessu inortorso de sominj, et daynnj deretu ad su roynali de marzani litu, et daynnj a sa royna dessu portu; et inny, lassadu su saltu de GESICO et *sanctu* SATURIO, et comenzandos sos saltos dessa villa de SINNJ dessa *Incontrada de* TREXENTA cum sa villa de SIURGOS *de Curadoria* dessa royna dessu portu deretu a nuraxi coconj de SIURGOS, et inny, lassadu su saltu, sa villa de SIURGUS; et comensat su saltu dessa villa de SUELLJ qui fudi dada a *sanctu* IORGI gloriosu, et comensat su saltu dessa villa de SINNI de nuraxi coconi deretu a nuraxi biscobu, et daynnj calat serra serra deretu a monti sungi, aqua bessanti a SINNI sa una parti, et issa atera a SUELLJ; et poxindi calat deretu a su eriu, ed inderetu dessu nuraxi flacu; et lassadu su saltu de SINNI, et comensat su saltu dessa villa de SIGI *de* TREXENTA de *nuraxi flacu* eriu a josso finza a becu de eunaturza, que calat sa bia de SUELLJ et de CALLARIS; et daynnj, lassadu su saltu dessa villa de SIGI, et comenzat su saltu dessa villa de SEGOLAY dessa *Encontrada* de TREXENTA cum SUELLJ, et de bau de enna curza riu a josso fina a bau de aqua sassa, et daynnj riu riu fina a bau de traisei; et daynnj deretu segando la a hogu punta a susu assa ruyna *de sctu* PERDU, et daynnj serra serra a bruncu murdegu, et daynnj deretu a hogu a pauli mela, et innj lassat sus saltus dessa villa de SUELLJ, et SEGOLAY, et comensat sus saltus dessa villa de ARIXI-MAGNO dessa *Encontrada* de TREXENTA cum sa villa de SISSINJ de *Curadoria* de SIURGOS de pauli mela deretu a pixina; et innj, lassadu su saltu de SISINJ, comensat su saltu dessa villa de SSARRASSI de *Curadoria* de SIURGOS de pixina; et daynnj deretu ad sa funtana dessa canna; et daynnj, lassadu su saltu de ARIXI-MAGNO, comenzat su saltu dessa villa de ARIXI-PICCINU dessa *Encontrada* de TREXENTA, et de sa funtana dessa canna, daynni deretu a sa ena vera de suguturu de *sancta* MARIA-CLARA; et daynnj, lassadu su saltu de

tichi diplomi sardi; e significa una grande estensione di territorio nei rispettivi *giudicati* dell'isola. Queste INCONTRADE, che oggi si chiamerebbero *Dipartimenti*, o *Divisioni*, prendevano il nome, o dal paese principale, o dalla posizione geografica e topografica, o dalle produzioni naturali, o dalle industrie più comuni, che li distinguevano gli uni dagli altri. Così abbiamo, per addurne qualche esempio, le INCONTRADE *di Parti Olla, di Ocier Reale, di Mandrolisai, di Barbagia Belvi, di Barbagia Seui, di Trexenta*, ecc. ecc. Nella loro ampia cerchia comprendevano varie CURATORIE, le quali aveano ciascuna la particolare loro circoscrizione, ed erano affidate al governo dei personaggi più notevoli del *giudicato*, e più frequentemente dei più stretti congiunti del regolo regnante. Se ne ha la prova certa dai suddetti diplomi, nei quali (come si può riconoscere nel presente CODICE) tali CURATORI intervengono quasi sempre, o come parte, o come testi degli ATTI contenuti nei diplomi medesimi. Quest'avvertenza è necessaria per chi voglia conoscere le particolarità della storia sarda del medio evo.

(1) *Nuracu*, cioè *Norace*, o *Norache*, uno dei tanti edifizi di costruzione fenicia esistenti in Sardegna.

(2) *Nuraxi*, cioè *Norache*.

(3) *Ruyna de* USELLU; cioè *le rovine dell'antica città di Usellus.*

Arixi-picciNu, comenzat su saltu dessa villa de Plano-moys dessa *Encontrada* de Trexenta cum sarasi de guturu de *sancta* Maria-clara, dainde incortando mori mori a Coco hilboni in issa scala moys a Trexenta; et daynnj deretu, et segandola a hogu assa perda magna dessa aqua de simplixi, et dainni deretu a sa perda magna de sa via qui calat a Sisinj, et dayuni a sa ena magna qui calat de urallu de pascassi; et daynni, lassadus sus saltus dessas villas de Plano-moys, et de Ssarasi, comenzant sos saltos de *sanctu* Basilj dessa *Encontrada* de Trexenta cum sa villa de Suergos de *Curadoria* de cuallu pascassi, daynnj deretu getandosi a hogu a sa miza de Lucca de issu, et daynni deretu a coronzo falconis, et daynni deretu a su crabili de Ioanni Mareyonj, et daynni bayt deretu serra serra a su hinibsi fini a bau raggurej, et daynni deretu a monti de Aiano jumpando deretu a corti mesguri, et incortando a funtana figus et a *sanctu* Basilj, et daynni deretu getandosi a sa corti de Ituru, et daynni deretu a sa scala saranzu serra serra fini a sa scala, et daynnj deretu a su capudu de Paulu Pardu, et daynnj a sa corti de funtana romana, etinnij benisit a parti *Curadoria* dessa villa de Gonnj, et issa *Incontrada* de Gerrey, et *sanctu* Basilj, et innii partint impari sos terminis sa *Incontrada* de Gerrey cum sa villa de *sanctu* Basilj de funtana romana deretu a sas coronas de moxadorzu, sa una parti a Trexenta, s'atera parti a Gerrey, et daynnj deretu a su guturu dessa sohca, et poxindi afrontat a su siguadorzu, et daynni deretu a sa coa deni furça, et daynnj deretu a sa ena de aqua frjda, et daynni deretu a sa mitza de su trunchu, et daynnj a hogu a sa perda de sa pruna, et innij lassat su saltu dessa villa de Frius de Trexenta cum Gerrey dessa perda de sa pruna, baxando a hogu a sa corti de Grutu de sangonj, et daynnj deretu a sa corti de camererias, et daynnj deretu a su bau de sa figu horrubia, et daynnj deretu a cuccurns de urru, et daynnj deretu a su medadu; et daynnj, lassadu su saltu et sa *Encontrada* de Gerrey, comenzant sus saltus dessas villas de Honorj et de Banjarza dessa *Encontrada* de Parti-Olla cum sa villa de Frius dessa *Encontrada* de Trexenta de su medado de Bonanno, daynnj deretu calando si a pixinas de cassarzu, et daynnj deretu a sa corti de cassarzu, et de ynnj deretu a monte luni, et daynnj getandosi deretu a sas isclas de Cassino, calando de innij serra serra a sos bois, getandosi aqua a Banjarza, s'atera parti a Frius, et daynnj deretu a su riu de s'aguila, et poxindi deretu a su planu de su trussu, et poxindi serra serra aqua vessanti a Trexenta, rumpendo deretu a su riu qui calat dae monti honida, et daynnj deretu affrontat a sa sella dessu Gidili horrubiu de cuxinas, et daynnj calando serra serra a su bruncu de Serasonis, et daynni serra serra a su nuraxi de cuccu, et daynnj deretu a su bruncu qui scoberet a sa genna de Banjarza imprassande a Trexenta sa ena dessa lana, et deretu a su nuraxi de guntruris, et daynnj deretu a su bruncu de serra longa, parendo a su campu de Banjarza; et daynnj, lassadu su saltu de villa de Frius, comenzat su saltu dessa villa Barrala dessa *Encontrada* de Trexenta cum sa villa de Barrala; et daynni de su bruncu de ena de carboni, daynnj deretu a nuraxi de monti honigo, di dayuni deretu a sa fontana, et daynnj serra serra parendo a sanctu Marcu Bartho; innij lassat su saltu de villa de Banjarza, et comenzat su saltu villa Tratori cum sa villa de Barrala, et daynnj serra serra deretu a su bruncu de su ollastru qui iscoberit a sa conca de monti aresti, incortando a intro Trexenta sa ecclesia de *sanctu* Eso, et daynnj deretu a riu mayunnonj punta a susu a funtana baleis, et daynni, lassadu su saltu, sa villa de Barrala, et comenzant sos saltos dessas villas de *fontana* Sinni dessa *Contrada* de Trexenta, et dessa villa de *sanctu* Macarj de funtana berbeys, et daynnj deretu assu planu dessu Talucarzu, et daynnj deretu a conca urallu, incortando conca urallu a *funtana* Sinnj dessa dita *Incontrada* de Trexenta, et daynnj deretu serra serra infini a pitzatzo dessa via qui calat de Callaris a Marmilla, et de sa via de Trexenta qui bait a sa villa de *sanctu* Macarj; et innij lassat su saltu dessa villa de *funtana* Sinnj, et comenzat su saltu dessa villa de Dey dessa *Contrada* de Trexenta cum sa villa de *sanctu* Macarj de su pitzatzo de mesu dessas bias dessu castellu de Callaris a Marmilla infini a funtana mozana, torrando deretu assu nuraxi de funtana mozana; innij, lassadu su saltu dessa villa de Dey, comenzat su saltu dessa villa de Sioco dessa *Incontrada* de Trexenta cum sa villa de Liri dessu nuraxi de funtana mozana, deretu a hogu a su putu de serra de mesu de Liri, et de baxo de Iemi, lassat su saltu dessa villa de Sioco, et comenzat su saltu dessa villa de Banzo dessa *Contrada* de Trexenta cum sa dita villa de Liri, daynnj de serra de mesu deretu a su ruynali de aqua sarsa parendo a Liri, et daynnj deretu, segandola a hogu, assa tupa dessos porcartzos; et innij lassat su saltu dessa villa de Banzo, et comenzat su saltu dessa villa de Pau et de Fraus dessa *Encontrada* de Trexenta cum sa villa dita de Liri dessa tupa dessos porcartzos, daynni calat su saltu dessa villa de Fraus, serra serra, lassando a Liri totu fini a sa corte de gruttas de Liri, et daynnj deretu assu ruynali sutta sas funtanas dessas gruttas, et daynnj deretu a sa genna de monti curzo; et innij lassat su saltu dessa villa de Liri, et comenzat su saltu dessa villa de Serrenti cum sa villa de Fraus de sa contrada de Trexenta de sa ena de monti curzo, et daaunj deretu, canallu canallu, a sa funtuna de Perdu Fraos, et poxindi deretu a su crorigo rubiu, gettando anqua a liello de monti porxello, et daynnj deretu a su alumini incortando su alumini a sa villa de Fraus, et innij benint a pari sus saltus de sa villa de Fraus, et de sa villa de Serrenti, et de sa villa de Segaciu dessa Encontrada de Trexenta cum sa villa de Fortey de su alumini dessa dita villa de Fraus, daynnj deretu a sa miza sortili, et poxindi deretu a monti miali, incortando *Sctu Miali* (1) a Segaciu, daynni deretu a monti guntorzonis, incortando a funtana moys, et daynnj deretu, segandola a hogu, a su coronzo orrubiu fini a bia de scalas, et poxindi segandola a hogu, serra serra, a pardo sorco, anqua getando a Fortey, totu s'ateru a Segaciu, et daynni deretu infini a corona de Gerrey, et daynnj deretu ad sa adaedada de sancta Maria Magdalena, et innij lassat sos saltos dessa villa de Fortey, et torrat a su saltu de Mara Arbarey dessa perda lada de sancta Maria Magdalena, daynni, serra serra infinis a sida longa,

(1) Sanctu Miali; cioè San Michele.

et innij lassat sos saltus dessa villa de Segariu, et comenzat su saltu dessa villa de Carranza dessa Incontrada de Trexenta cum sa dita villa de Mara Arbarey; daynnj de sida longa deretu a funtana sabia de pauli de codis, et daynnj deretu torrat a sa royna de sa fa, et imij confinant sos saltus dessas villas de Carrarza; et de sancta Iusta *de Lanegi* dessa dita Encontrada de Trexenta secundu ut supra est naradu cum sa villa de Mara Arbarey, et totas sas causas in supra naradas dessa dita Contrada de Trexenta, saltus, terminis, et lacanas; sos quales saltus dessa dita Encontrada, et villas sunt istadas termenadas a voluntade mia pro issus bonus hominis per nos deputados, et sentenzados in corte et auditorio nostro. Sa quali Incontrada de Trexenta, saltus, terminis et lacanas, in supra naradas, cum sos hominis et feminas, domos, rius, pardos, funtanas, mizas, montes, planos, silvas, et totus aterus deretus, et pertinente jurisdictionj, qui nos tenemus in sa dita Incontrada, damos de grado nostru, et puru amori assu fiju nostru Salussi de Laccon pro substentazoni et cuntemplazoni dessu matrimonju qui issu faguet cum sa dita Donna Dalasia, et volumus sa dita donationi siat pro issu, heredes et subcessoris suos, et la damus cum totu sa jurisdictioni, altu et baxu, civili et criminali, meri mixti ipperj, et totus sos deretus pertinentes qui nos emus in sa dita Encontrada, de totu li femus donationi. Furunt fatus sus ditus attus in sa villa de Suellj a xx *dessu mesi de lampadas* (1), anno incarnationis Domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo decimo nono. Furunt is testimongius clamados et presentis sus honorabilis Donno Atzercho Utualj, Contini de Zori, Atzercho de Uda, Basilj de Lacono. Et pro majori seguridadi, et firmadu dessu fudi missidu su sigillo commui dessu ditu Senjori Judigi de issu mandu seri pendenti in hoy missidu Judici Troguodorj.

Sig † m mei Perdo Isquintu Scribanu dessu Senjori Judici pro autoritade sua notario de omnia terra dessa Senoria sua, quia predictus, et in supra naradus testimongius interveni in custas cosas qui su ditu Senjori Judici mi at cumandado scribi, et clausi cum sue rasus exmen fatu in sa linea xxiij ue narat *cum Sorasi de su guturu de sancta*, et in sa linea xxxviij in nui narat *su Su* . . . . (2).

Si † num mei Gabrielis Miguel de civitate Oristannj habitator auctoritate regia notrᵘ publicum per totum Sardiniae regnum huiusmodi translavi testis (3).

S † Et quia ego Johannes Perez de Molines Clericus Cesaraugustan. Dtor publicus apostolicus, nec non Archiepiscopalis Arboren. auctoritatibus Not. hujusmodi translavi (4).

S † Et quia ego Anthonius de Uerena Clericus parcj Dro.. publicus Apostolica et Imperiali, nec non Regia sacris auctoritatibus Notarius presens exemplum a suo originali per alium fideliter scriptum abstraxi, et cum eodem nihil addito minusque remoto comprobavi; ideo signum meum solitum et consuetum una cum supra positis connotariis meis testibus eidem apposui in fidem et testimonium veritatis premissorum rogatus; approbo dictiones abrasas, videlicet in xxx linea ubi dicitur *calat a Sisiny et daynnj a sa ena*, et in xxxvj ubi dicitur *villa de* Fraus, et in xxxviij ubi dicitur *a sa miza sindlj*, et in l ubi dicitur *serra serra*, et in li ubi legitur *pauli de codis*, et in linea lvj ubi legitur *et venit* (5).

(1) *dessu mesi de lampadas*, cioè *del mese di luglio*.

(2) È questa l'autenticazione del notaio che scrisse l'atto originale, che finisce con una poco importante lacuna.

(3) È questo uno dei tre notai, che esemplò dall'originale il presente apografo.

(4) L'altro dei tre notai, che levò dall'originale la presente copia.

XLIV *.

Mariano II, giudice di Torres, promette a Pietro D'Oria legato del comune di Genova di osservare la convenzione già da lui fatta con lo stesso comune (6), *e ne rinnova col presente atto i patti e le condizioni, fra le quali erano le principali, di spendere lire ventimila nel territorio di Genova, di dar la colletta, di proteggere i Genovesi nelle sue terre, e specialmente quelli del castello di Bonifacio in Corsica, di permettere ai medesimi lo stabilimento di loro Consoli particolari nel regno Turritano per definire le loro liti, di non esiger dazi, di dare al comune lire cento all'anno laddove conquistasse quella parte del* giudicato *di Arborea, ch'era di Ugone di Basso, e la metà delle terre degli altri* giudicati *dell'isola che pur venissero in sue mani con l'aiuto di soldati genovesi, ovvero le spese di guerra perciò fatte dal comune, di non dar ricetto nei suoi Stati ai Pisani, e agli altri nemici di Genova, e di non ritenere le sostanze dei Genovesi morti o naufragati nei suoi dominii.*

(1224, 7 settembre)

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.* pag. 105.

Nos Marianus Dei gratia Iudex turritanus et Arborensis convenimus et promittimus vobis Petro Aurie legato communis Ianue recipienti nomine ipsius comunis attendere, complere et observare conventionem olim factam inter nos et comune Ianue, prout in ipsa per omnia continetur una cum nostris liberis et maioribus, videlicet cum Guantino de Sena, Petro Spano, Guantino de Serra, Mariano Navicia, Saltaro de Navicia, Guantino de Curcas, iuramus tactis evangeliis attendere, complere et observare prout in dicta conventione per omnia continetur, que talis est. In nomine Domini amen. Nos Marianus Dei gratia Iudex turritanus, promittimus tibi Petro Aurie Legato comunis Ianue recipienti nomine comunis, quodamodo erimus cives Ianue et compagnam et civilitatem iurabimus in ordinatione consulum comunis Ianue qui modo sunt vel pro tempore fuerint, seu potestatis comunis Ianue, qui pro

(5) È questo il terzo notaio che esemplò dall'originale il presente apografo coll'aiuto dei due precedenti.

(6) La convenzione, cui si riferisce il presente atto, e che Mariano promette di osservare, è quella che il di lui padre Comita II avea fatto per la prima volta nel 1191 co' Genovesi, e rinnovata co' medesimi nel 1212 (Ved. sopr. Diplom. e Cart. del Secolo XII. N.° CXXXVI*, e del Secolo XIII. N.° XXXI*). Per maggiore guarentigia dei Genovesi Mariano fece intervenire al rinnovamento della convenzione i suoi figli, e più stretti congiunti, che sono nominati nella introduzione dell'atto. Il *giudice* Mariano II di Torres fu uno de' più potenti dinasti del suo tempo; su di che (Ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, Vol. II. pag. 222-223).

tempore fuerit, hoc sane intellecto quod propterea non cogamur civitatem Ianue habitare. Et insuper pro libris viginti milibus expendemus in posse comunis Ianue, quemadmodum Ianuenses cives expendunt, vel expendiderint de suo posse; et collectam inde dabimus que pro tempore super immobili civium Ianue imposita fuerit colligenda quandocumque a consulibus vel potestate comunis Ianue, qui pro tempore fuerint per se vel nuncium suum fuerit requisita; universos homines Ianue et de districtu Ianue, et specialiter castri Bonifacii de cetero personis et rebus ubique mari et terra et aqua sanos et naufragos, salvabimus et custodiemus per nos et homines nostros, et defendemus in tota terra nostra, quam hodie habemus, et de cetero acquisierimus contra omnes personas; in tota terra nostra, et districtu, quam hodie habemus et de cetero acquisierimus eos libere uti et negociari permittemus, nec eos ulla dacita vel exactione seu super impositione alicuius rei gravabimus vel gravari faciemus, seu aliquo modo permittemus; nullum devetum faciemus, vel fieri faciemus seu concedemus quin homines Ianue et de districtu Ianue et presertim castri Bonifacii, libere et absque ullo impedimento emere et extrahere possint, de tota terra nostra et districtu quam hodie habemus et de cetero acquisierimus Ianue et in districtu Ianue, et ad Bonifacium deferendum quicquid velint, nec eos aliquid emere vel vendere contra eorum voluntatem cogemus. Salem vero de terra nostra quam hodie habemus et de cetero acquisierimus hominibus Ianue, et de districtu Ianue et castri Bonifacii absque ulla dacita vel drictu extrahere concedemus, excepto de iudicatu turritano. Item permittimus tibi, quod si partem Arboree que fuit Vgonis de Basso conquirere et habere poterimus, pro parte ipsa dabimus annuatim comuni Ianue libras centum denariorum Ianue, et si pro militibus, vel cum militibus, qui de Ianua ad nostrum servicium transfretabunt, totam Sardineam, vel aliquod iudicatum Sardinee conquisierimus, dabimus, vel dari faciemus eidem comuni medietatem totius terre acquisite, vel expensas factas ab ipso comune in ipsis militibus. Item promittimus, quod nullum lignum apud nos et in tota terra nostra, quam hodie habemus et de cetero acquisierimus, honus aliquod levare vel habere permittemus, donec naves ille, que de Ianua detulerint milites nostros sufficiens honus habuerint, ad quod habendum opem et consilium nostrum efficaciter tribuemus, hoc sane intellecto, quod Sardi dare debeant de rebus suis in navibus ipsis delatis pro quolibet cantario tantum quantum dederi͠t Ianuenses et non plus. Pisanis quoque, et universis inimicis Ianue civitatis, quos hodie habet vel de cetero habebit, nullum receptaculum dabimus vel dari faciemus, seu modo aliquo consentiemus, nec eos in tota terra nostra, quam hodie habemus, et de cetero acquisierimus venire, neque necessaria aliqua suscipere, vel inde extrahere, per se vel alteram personam ullatenus concedemus; nullam pacem nec treuguam seu concordiam faciemus cum Pisanis vel communitate aliqua seu persona, quin homines Ianue, et de districtu Ianue et terra ipsorum per nos in ipsa ponantur et pacificentur, si in ea esse voluerint. Si vero in ea esse recusaverint, nichilominus ea, que in eis convenimus et promisimus suo robore existentia, inconcussa servabimus et servari faciemus. Concedimus siquidem quod homines Ianue et de districtu Ianue in tota terra nostra quam habemus et de cetero acquisierimus, consules habeant ex se ipsis ad audiendas et diffiniendas causas et lites, que inter eos vertentur; et si forte inter Ianuenses, et Sardos, et e converso questio verteretur, una nobiscum consules ipsi questionem ipsam et litem audire debeant et diffinire (1). Si contingerit, quod aliquis Ianuensis, vel de districtu Ianue in tota terra nostra et districtu quam hodie habemus et de cetero acquisierimus testatus vel intestatus decedat, omnia bona ipsius que poterimus invenire, nuncio, vel nunciis Ianuensium consulum de comuni liberari, et consignari faciemus, vel inde faciemus secundum voluntatem defuncti, nec aliter de rebus defuncti nos intromittemus; si vero naufragium passus fuerit, nos ad res ipsius recuperandas bona fide opem et consilium nostrum prestabimus, et que recuperari poterunt, eidem cuius fuerit, faciemus in integrum liberari, deficiente ipso nuncio, comunis Ianue sicut supradictum est; homines quoque nostros cogemus, quod nullam rassam in comperandis rebus ianuensibus, aut in rebus suis vendendis aliquatenus faciant vel componant; predicta vero debent iuramento firmari, de quinque in quinque annis per supradictum iudicem et eius filios habentes ab annis quatuordecim supra et eorum archiepiscopos et episcopos, atque eorum liberos, si tamen a consulibus, vel a potestate comunis Ianue, qui pro tempore fuerit requisitum. Testes, Raimundus de Popardina Catalanus, Ansaldus de Noata Medicus Ianuensis, Petrus Ferrarius, Placentinus de tolla. Actum in Arborea loco ubi dicitur Furonus, in ecclesia Sancti Quilici, anno Dominice nativitatis millesimo ducentesimo vigesimo quarto, indicione undecima, die septimo septembris inter primam et terciam.

Obertus de Clavaro notarius rogatus scripsi.

Atto Placentinus notarius sacri palatij hoc exemplum transcripsi et exemplificavi ab autentico publico scripto manu Oberti de Clavaro notarii sicut in eo vidi et legi, nichil addito vel dempto, preter forte litteram vel sillabam titulum seu punctum, et hoc causa abreviationis vel melioris lecture, titulos scilicet in litteras, vel litteras in titulos permutando, ad quod corroborandum iussu domini Pegoloti Ugezonis de Girardinis Ianuensis potestatis subscripsi, illudque autenticavi, et redegi in publicam formam.

XLV.

Benedetta marchesa di Massa, e giudicessa di Cagliari promette a Gottifredo Legato Pontificio in Sardegna l'annuo censo di lire venti di argento per ricognizione del supremo dominio della Chiesa nei suoi Stati; che nes-

(1) Lo stesso patto era stato convenuto fra i Genovesi e Comita II padre di Mariano fin dal 1191; laonde nel declinare del secolo XII il comune di Genova avea proprii consoli negli stati degli altri comuni o dei principi suoi collegati od amici, onde far amministrare la giustizia ai Genovesi, che si trovassero per ragione di commercio, od altro motivo, in paesi stranieri. Questa circostanza, e gli altri patti quindi soggiunti, relativi alle sostanze dei Genovesi, morti o naufragati, sono da notarsi, perchè dimostrano il progresso che aveano già fatto a quel tempo le idee del giusto e dell'onesto in materia di dritto internazionale.

suno in avvenire assumerà il governo del giudicato *senza giurar fedeltà ai Pontefici, ed ottenerne il vessillo, simbolo della sovranità; che singolari dimostrazioni di onore si useranno nella provincia cagliaritana' ai Legati Apostolici; che i futuri* giudici *non potranno contrarre matrimonio senza il consenso del Papa; e che laddove la loro discendenza legittima si estingua, la terra tutta ricadrà in potestà della Chiesa romana* (1).

(1224, 3 dicembre).

Dal Muratori, *Antiq. ital.*, Tom. VI Dissert. LXXI col. 7.

In nomine Domini, amen. Ego Benedicta Donnicella Marchisana Massae, et Iudicissa Calaritana, persistens in pleno sensu meo, non vi coacta, nec dolo malo inducta, sed mea propria et voluntate spontanea, vobis domino Gottifredo Praefecti urbis domini Papae subdiacono et capellano, totius Sardiniae, et Corsicae Legato, recipienti nomine Romanae Ecclesiae, ab hac ora in antea viginti libras argenti nomine census pro regno meo calaritano, sive iudicatu ac tota terra, quam habeo in Sardinia, quae omnia me confiteor ab ipsa Ecclesia possedisse hactenus, et possidere in futurum, in festo omnium Sanctorum promitto solvere annuatim. Item promitto, quod nullus de novo efficietur iudex, vel iudicissa in ipso regno, sive iudicatu, quin iurent fidelitatem ipsi Ecclesiae, et facient omnes liberos terrae, sive terrae magnenses, habentes feudum ab eis, in principio suae dignitatis iurare fidelitatem Ecclesiae memoratae (2). Item iudex et iudicissa procurabunt Legatum Sedis Apostolicae, sicut Archiepiscopus Calaritanus: et quum primo ipsum recipient, et Iudex Calaritanus addextrabit eum pedester per decimam partem milliaris unius (3). Item iudex et Iudicissa Calaritana omnia spiritualia dimittent libere ipsi Ecclesiae, non obstantibus consuetudine aliqua vel abusu (4). Item Iudex Calaritanus non recipiet uxorem, nec Iudicissa maritum, sine speciali licentia eiusdem Ecclesiae et mandato. Item si Iudex vel Iudicissa Calaritana decederent sine filiis masculis vel feminis, totam terram libere et absolute ipsi Ecclesiae relinquere teneantur: salvo tantum quod tertiam partem mobilium pro anima sua libere derelinquant (5). Item quum Iudex vel Iudicissa de novo efficientur in ipso regno, sive iudicatu Calaritano, ad Curiam Romanam personaliter accedent, vel solemnes nuntios destinabunt infra spatium duorum mensium a die suae dignitatis incipientium, *pro vexillo in signum dominii a Sede Apostolica humiliter obtinendo.* Item guerram et pacem facient ad mandatum ipsius Ecclesiae contra universos et singulos per Sardiniam constitutos, qui forte aliquo tempore praesument ipsi Ecclesiae in aliquo rebellare. Item nulli statuentur ad custodiam castrorum vel arcium ipsius regni, sive iudicatus Calaritani, quin primo iurent, honorem, libertatem et iura eiusdem Ecclesiae per omnia et in omnibus firma et illibata bona fide, et sine fraude servare. Insuper autem, ut haec omnia in posterum firma permaneant, obligo me, meosque heredes ad poenam decem millium marcarum argenti, si contra praedicta, vel aliquod praedictorum per me vel meos heredes, sive per aliquam submissam personam, tempore aliquo venire tentabo. Et paena soluta idem scriptum plenam obtineat firmitatem. Verum ad maiorem firmitatem ipsius Ecclesiae, corporali a me iuramento praestito, de praedictis omnibus observandis, praesens scriptum feci exinde fieri tam bullae regni mei Calaritani, sive iudicatus, quam sigilli proprii munimine roboratum.

Actum in inferiori camera palatii venerabilis patris...... Archiepiscopi Calaritani, apud villam Sanctae Caeciliae, praesentibus Magistro Iohanne Praeposito Foripopulensi, Presbytero Beneventto Rectore Ecclesiae Sancti Michaelis Lambertatiorum Bononiensium, Magistro Benedicto Cortese Clerico Domini Rayneri Sanctae Mariae Diaconi Cardinalis, nobilibus viris Bonifacio germano ipsius domini Gottifredi Legati Sardiniae et Corsicae, et Raynuccio Fortiguerra Urbevetano, Militibus. Anno Domini nostri millesimo ducentesimo vigesimo quarto, indictione duodecima, III nonas decembris, Pontificatus Domini Honorii Papae III anno nono.

(1) Il presente atto di omaggio è prestato da Benedetta sola, perchè in quest'anno 1224 era già vedova di Parasone o Barisone, e regnava a proprio nome nel *giudicato* di Cagliari. Infatti nell'atto somigliante già da lei prestato nel 18 novembre 1215 assieme al suddetto di lei marito si legge: *homagium Parasson marchionis Massae et iudicis Karalitani, et Benedictae eius uxoris* ecc. (Ved. sopr. Dipl. N.° XXX*.)

(2) Il giuramento di fedeltà dovea pure prestarsi dai magnati della terra, o del giudicato *(terrae magnenses)*, i quali avessero feudo dai *giudici* di Cagliari, ogniqualvolta accadeva l'elezione di un nuovo regolo o giudice.

(3) Quest'atto di ossequio verso i Legati Pontificii, cui Benedetta obbligava i *giudici* suoi successori, era una imitazione dell'atto più solenne e più significante, per cui gl'imperatori germanici fecero talvolta da staffieri ai Pontefici Romani.

(4) Da questo passo si rileva, che i *giudici* cagliaritani aveano usurpato alcuna parte della giurisdizione spirituale appartenente alla Chiesa.

(5) La Chiesa Romana, credendosi investita dell'alto dominio della Sardegna, imponeva ai *giudici* cagliaritani condizioni assai onerose, fra le quali era al certo gravissima quella di non poter contrarre matrimonio senza il permesso della Sedia Apostolica, e l'altra di non poter disporre fuorchè della terza parte dei loro beni mobili, laddove morissero senza discendenza legittima.

XLVI.

Il Pontefice Gregorio IX accorda privilegio e protezione Apostolica alle chiese e monisteri, che l'Ordine di Camaldoli possedeva in Sardegna, e sono nella presente Bolla nominati.

(1227, 28 giugno).

Dal Mittarelli, e Costadoni, *Annal. Camald.* Append. al Tom. IV. col. 460 e seg.

Gregorius Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis ...... priori Camaldulensi eiusque fratribus tam presentibus, quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Offitii nostri nos admonet et invitat auctoritas etc. Eapropter dilecti in Domino filii vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et predecessorum nostrorum fel. mem. Paschalis, Eugenii, Anastasii, Adriani, Alexandri, Clementis, Innocentii Romanorum Pontificum vestigiis inherentes precipimus, et presentis decreti auctoritate sancimus, ne cuiquam omnino persone clerico, monacho, laico cuiuscumque ordinis ac dignitatis presentibus aut futuris temporibus liceat congregationes illas et loca illa, que Camaldulensis eremi sive cenobii disciplinam ed or-

86

dinem susceperunt, aut sunt in posterum suscepture, queque hodie sub illius regimine continentur, ab eius ullo modo subiectione et unitate dividere. Que videlicet loca et congregationes conservandae unitatis gratia singularibus visa sunt vocabulis annotanda. etc. . . . . .

. . . .

. . . .

In Insula Sardinie *Monasterium Sancte Trinitatis de Sacaria*, *ecclesiam Sancte Eugenie in Samanar*, *ecclesiam Sancti Michaelis et Sancti Laurentii in Vanari*, *ecclesiam Sancte Marie et Sancti Iohannis in Altasar*, *ecclesiam Sancte Marie in Contra*, *ecclesiam Sancti Iohannis et Sancti Simeonis in Salvenero*, *ecclesiam Sancti Nicolai in Trulla*, *ecclesiam Sancti Petri in Scanno*, *ecclesiam Sancti Pauli in Controniano*, *ecclesiam Sancti Petri in Olim*. etc. .

. . . .

. . . .

Datum Anagnie per manum magistri Sinibaldi S. R. E. vicecancellarii IIII kal. iulii indictione XV. incarnationis Dominice anno M. CC. XXVII. pontificatus vero domini Gregorii pape IX. anno primo.

XLVII.

Pietro II regolo di Arborea con la sua consorte Diana dona alla chiesa e monistero dei Benedittini di S. Martino di Oristano otto montagne denominate Gay, Flarissa, Clementi, Bidella, Canali, Planu-Magiu, Doyga santa, *e* Cardìas, *con tutti i boschi*, *terre culte ed inculte che vi sono comprese*, *ne designa la estensione ed i confini*, *ed accorda ai monaci il dritto feudale sulle medesime.*

(1228, 18 gennaio). (1)

Dal Sanna, *Festiv. Cult.* Introd. N.° 17 (y).

In nomine de su Senore nostru Hiesu Christu, et dessa Gloriosa Virgine Maria Mama sua, et nostra. Amen. Jesus. Ego Petrus de Lacono Judice de Arborea, et Visconte de Bassu, cun voluntade bona, et de Donna Diana uxore mia Regina de Arborea, fato custa donaxione pro bene ila fato a sa Ecclesia de Santu Martini, de sos Apendixios dessa citade de Aristanis, et conventu dessos monacales de Santu Beneditu: et dolli totus sos saltos, et montes siguentes. Et primo sos bator montes nominados Gay, Flarissa, Clementi, et Bidella; et anco dolli ateros bator montes nominados *su saltu de* Canali, et su de Planu Magiu, cun su monte de Doygasancta, cum alio *saltu ditu su saltu de* Cardèas, cum omnibus suis notis terminibus, et afrontationibus. Et gasi su primu saltu nominadu Gay si innizat, et si partit dae muru in muru, et benit deretu ad Iscala de Masone, et girat deretu à Serra de Masone, et girat deretu à su Nuraque de Quelargiu, et sinde badat deretu à su Marguine de monte Pizinnu, et essit deretu à guturu de Clapa, et afliscatsi à muru saltu. Et su saltu nominadu Flarissa si partit dae Planu de Doniguellu, et si incurbat à muru de Golletorgiu, et babatsinde deretu à Brucu de Silua, et babatsinde pusti à Marguine à Planu de Serra, et bahatsinde deretu à Cugucadu, et ajugitsi a Planu de Donniguellu Saltu. Et su saltu nominadu Clementi, sinde bahat a Fustis albus, et baharigat deretu fina à su Nuraqui de Amogorella, et essit deretu à Minda de Frissa, et girahat su marguini de Planu Mahiore, et incurvatsi à Bau de Fussu deretu ad Iscalas daydu, et afliscatsi à Fustis albus saltu. Et su saltu nominadu Bidella tenet suna cabiza in erriu Dortella segundu qui currit su ditu erriu in fini ad Abba Sassa, et sinde bahat à muru de paris, et bahatsinde in fini à sa Iscala de Furguillu, et girahat pustis Marguini deretu à Pauli de Corda, et incurvatsi à sa horrobya, et girahat sa via deretu à canali de Pira, et afliscat à su saltu de riu Dortella. Et sos duos saltus nominados Miffillinu, et Impantura pisquina de Caniga, si partin ad Iscalas daydu per totu su erriu infini a pisquina de Caniga saltu, et calahat deretu à erriu de figu, et essit deretu à sa vena de Pira longa, et calahat deretu à monte de Pagia et bahat deretu à figu bargia, et calahat deretu à Serra Cana, et afliscatsi ad Iscalas daydu saltu. Et su saltu de Canali si partit deretu a Flissa, et deretu à monte Dorunda, et bahatsinde deretu à Iscalas de Padente, et girat deretu ad erriu de Turruy, et girahat deretu à Bruncu de Argiolas, et essit deretu ad Iscala doru, et bahatsinde deretu à Bruncu de Nassargios, et istendetsi à pisquina de Caniga, et afliscatsi à flissa saltu. Et su saltu clamadu Planu Magiu, si partit à sellas de Paris, et calahat deretu fina su Nuraqui de Bidella, et girahat deretu à Bruncu de Argiolas, et boltat deretu à Chelargiu, deretu ad Iscalas de Longu Fresu, et bahat deretu à Brucu de Marguini, et girahat deretu à Madaradorgiu, et afliscatsi à Seddas de Paris saltu. Et su saltu de Doygasanta si innizat, et si partit dae bia, in bia peri sa via de Logu qui bahant à sa via de Caprilis, et ad Iscalas de Pasca, et girahat pustis via de Logu, peri sa cale si bahat ad Aristanis à sa via de Fordongiani, et in fine à sa Roya, et torrat pustis via de Logu; peri sa cale si bahat à sa Villa de Caprilis, et a sa villa de Truisquedda, et infine à su Nuraqui de Pirasteda, et bahatsinde in fine à Futana Picinna, et ibi complit à pari cun satera via, qui bahant à Caprilis, et afliscatsi à Seddas de Pasca saltu. Et su ultimu saltu esti su *de* Cardèas, su cale si innizat dae su erriu, et coddat dae Funtana Fraigada via via deretu à su guturu de Cepara arrohya arrohya à Montigu de Ligios, de funtana è Figu, et torrat via via de sa Paule de su Tramazu, cussorgia cussorgia à su Forriguesu, fini à Monte Perdosu, et in fine à sa Iscala de Ciliguerta, et in mesu dae su cungiadu de Madona Contissa erriu erriu deretu à su Fangu, et erriu erriu in fini à Funtana Fraigada. Sos cales montes, et saltos cun

(1) Pietro II re di Arborea nacque da Ugone II visconte di Basso, e da Preziosa di Lacono, o di Lacon; e secondo l'opinione più comune degli storici sardi succedette nel 1230 nel trono a Costantino II, che da taluni è creduto suo fratello primogenito. Ma dalla data del presente diploma, che fu esemplato dall'originale nel 1713, e pubblicato dal Sanna (oper. cit.), si ha una prova certa, che Pietro II regnava già da due anni prima del 1230. Quest' ultimo anno si credeva comunemente il primo del di lui regno, perchè anteriormente alla pubblicazione fatta del Sanna, non si conoscevano fuorchè i documenti del 1230 messi in luce dal Mittarelli negli *Annali Camaldolesi* (Ved. infr. Dipl. N.° L. pag. 342. - Ved. pure Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.* Vol. III. pag. 64. 65 e seg.).

totu sos terminos, et afrotationes in soro de supra nominados dollitus à saltura à sa dita ecclesia de Santu Martini, qui silus arreat de onni temporali de su annu, et pro laude, et pro pastu, et pro laboru, et anco pro lu poder arrendare pro utile, profetu, et benefixiu de sa dita Eclesia, dande potestade de poder tenturare, et maguedare in ditos montes, et saltos, et gasi fato custu benefixiu, et donaxione perpetua à sa dita Eclesia de Santu Martini de Aristanis, pro amore de Deus, et de Santa Maria mama sua, et de totu sus Santos, et pro sa anima de padre meu, et de mama mia, et pro remissione de sos pecados mios, qui siant suos in perpetuum, et non atera persona habiat dominiu nixunu, ne senoria in ditos montes, et saltos, sino sa dita Ecclesia de Santu Martini. Et gasi stricti, et rigorose comandamus in generali non atrevetsi persona nexuna faguer dannu, nè in terras, nè in arbores, nè bruxare boscu, nè linnayolu nexunu, linna tallare, nè pasturare, nè minus narbones bogare, nè laboru nexunu faguere in terras de ditos montes, et saltos, sensa lissencia de sos Ministradores, ò Procuradores de sa dita Eclesia, pagande sempre su feudu, eo portadiga à sa Eclesia de Santu Martini de Aristanis. Et si calisiogiat persona, ò personas fagueren algunu desacatu, violenxia, ò desobedienxia, è non guerrer guardare, et observare custa nostra voluntade, et donaxione fata, sian in continente fustigados, compelidos, et forzados treguentos ducatos pagare à su Fiscale de custu nostru Judicadu, et non apat ausu Judice nexunu cat esser depus me, non Donnicellu, et non Donna, et non Donniguella, et non Curadore, et Mahyore, et no Armentariu, et non nexunu homine mortale, qui strumet custu bene qui apo fatu à sa Eclesia de Santu Martini de Aristanis. Ego dictus Petrus de Lacono Judice de Arborea, et Visconte de Bassu, et sunt testes primus Deus, et Sācta Maria et omnes Sancti, et Sancte Dei. Amen. Et Donnu Trudori de Muru Archibiscobu de Arborea, et Donnu Pedru De Martis Piscabu de S. Justa, et Donnu Guatini de Siuru Piscabu de Terralba, et Larezu Dezori Curadore de Bonorcilli, et Pedru Murtinu, et Guatini de Martis, et Argioco de Muru, et Balloi de Figus, et Quicu Corroga de Martis Curadoris de Capidanu, et Furadu Caboni Curadori de Narbulia, et Busaqueau Pinna Curadori de Guilarci, et Trudori de Sogus Curadori de Nurguillu, et Arzoco de Lacono, et Barisone Diana, et Angueleddu Orru Curadoris de parte Allenza, et Guantini Dezori Castellan de Marmilla, et Guantini de Serra Prheideru Mayor de Mara, et Pedru Murtinu Armentaryu Magior et Comida Spanu Querquidore Mayore de Sinis, et Chrispulli Cauli Mayori de Busaquesus, cum collectaneos suos. Et qui habeat dicere, quia bene est custu beni qui apo fato à sa Eclesia de Santu Martini de Aristanis, habeat benedictionem de Deus, et de Sancta Maria, et de novem Ordines Angelorum, et de duodecim Apostolis, et de sexdecim Prophetis, et de viginti quatuor Senioribus, et de 318 Patribus, et de omnibus Sanctis Dei. Amen. Et qui habeat dicere, quia male est custu bene, qui apo fato, habeat maledictionem de Deus, et de Sancta Maria, et de novem Ordines Angelorum, et de 12 Apostolis, et de 16 Prophetis, et de 24 Senioribus, et 318 Patribus, et de omnibus Sanctis Dei. Amen. Et habeat portionem cum Pilatus, cum Herode, et cum Judas traditore, et Diabolis in inferno. Amen. Dat. Aristanis die 28 januarij anni Domini 1228 et in libro Privilegiorum registrata fol. 43.

Hujusmodi concessio facta fuit a Domino Petro de Lacono Judice de Arborea cum voluntate Dominae Dianae uxoris ipsius Reginae Arboren, cum supradictis testibus, manu mea scriptaque fuit 18 mensis januarij anno Dni 1228. De quibus fidem facio ego Lazerinus Trudu Notarius publicus in toto Judicatu Arboren, cum signo meo solito artis notariae signum depromo †.

Ego Marcus Antonius Gabilan publicus Notarius ad hanc concessionem praesens fui cum praedictis nominatis testibus, et sic ad hoc me subscribo, et meum solitum artis notariae, quo in publico utor, appono signum †.

Ego Petrus de Campo Apostolica, ac Imperiali auctoritate Notarius fidem facio, qui cum stipulata fuit praesens concessio, praesens fui, et sic meum appono signum †.

XLVIII.

Il Pontefice Gregorio IX, dopo aver scomunicato i Cattari, i Paterini, i Poveri di Lione, gli Arnaldisti, gli Speronisti, i Passagini, e l'imperatore Federigo, fulmina eziandio l'anatema contro Ubaldo cittadino Pisano, il quale avea invaso armata mano una parte della Sardegna (il giudicato di Gallura), *e contro i suoi aderenti e consorti, che aveano favorito e favorivano tale usurpazione.*

(1229, 20 agosto).

Dal Lami, *Monum. Eccles. Florent.* Tom. I, pag. 471-472. - e Raynaldi, *Annal. Eccles.* Tom. II. pag. 12-13.

Excomunicamus, et anathematizamus, ex parte Dei omnipotentis Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, auctoritate quoque Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, et nostra, omnes haereticos Catharos, Paterinos, Pauperes de Lugduno, Arnaldistas, Speronistas, et Passaginos, et omnes alios, quocumque nomine censeantur, et omnes fautores, receptatores, et defensores eorum. Excomunicamus, et anathematizamus ex parte Dei omnipotentis Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, auctoritate quoque Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, ac nostra, Fridericum dictum Imperatorem etc. . . . .

Item excomunicamus, et anathematizamus Ubaldum civem Pisanum, pro eo quod contra iuramentum praestitum Ecclesiae Rom. hostiliter intravit Sardiniam ad Rom. Ecclesiam pertinentem, et partem ipsius terrae violenter detinet occupatam: qui etiam ad mandatum dilecti filii G . . . . . . tituli S. Marci presbyteri Cardinalis A. S. L. pignora pro satisfactione non praestitit, nec in aliquo satisfecit.

Item excomunicamus omnes illos, qui eidem in occupanda vel detinenda terra praedicta consilium, auxilium praestiterint vel favorem.

XLIX.

Particola del trattato di pace, e di commercio tra Mico *Seracino re di Affrica, e di Busa, e la repubblica Pisana, nelle quali è nominativamente compreso il castello di Cagliari, e tutta l'isola di Sardegna.*

(1229, [1230, stil. pis.], 31 agosto).

Da Flam. Dal-Borgo, *Scelt. Diplom. Pis.* pag. 210-11-12.

In nomine Domini, amen.

In presentia Michi Vittorirli, Benedicti famosi Militis Mundi, et soli, et completi, et benefortunati Buzacharini filii Vetuli fortunati, et victoriosi, et benefortunati, et Benedicti formosi militis Mundi, Patris Maumethi Victoriosi Benedicti nominati Militis Mundi Patris, affatus Deus ei concedat, et compleat bene quantum habet, et bonam fortunam.

Testes huius privilegii, qui testificati fuerunt super complemento istius concordie, que pax confirmata dicta est firma coram Rege de suo mandato, qui est benedictus, cuius Deus teneat in manu dominium, cum Domino Teditio filio Ugutionis q. Lamberti, qui nuncius presens fuit ad ea, que fierent in presentiam Regis dicte Curie, cui Deus augmentet vitam, ex parte Domini Taurelli de Strata Potestatis Pisanorum, et ex parte Antiquorum, sive Francorum, et Consulum Maris, ut predictus Nuncius ex parte predictorum fuit firmator pacis secundum petitiones eorum, que inferius continentur, et predictus Vir precepit, ut fieret pax sine voluntate eorum.

In primis, ut Mercatores Pisanorum venientes in totam Africam, et in totam Terram nostram de Busa, et in toto Dominio predicti Michi, debeant esse sani, et salvi, et securi ipsi, et res eorum, quamdiu Pax durat, et terminus pacis est triginta annorum; et Dominus Teditius Nuncius prenominatus Pisanorum confines terre sue posuit in hac pace, videlicet de Corbo usque ad civitatem Ueglam; posuit insuper Insulas Maris, SARDINIAM TOTAM, ET CASTELLUM CASTRI, et Corsicam Insulam, et Insulam de Planosia, et Insulam de Ilba, et Insulam de Caprara, et Insulam de Gorgona, et Insulam de Gilio, et Insulam de Monte Christo, etc. . . . .

. . . .

. . . .

Ista omnia suprascripta Balcardi eper m pl exscripsit sua manu filio de Asilico die illa, et hoc est in Alchadius.

Hec pax est anno Domini euntibus MCCXXX. Endict. VII. in exitu mensis Augusti.

L.

Pietro II visconte di Basso, re e giudice di Arborea, col consenso e buona volontà della regina Diana sua moglie, dona alla chiesa di S. Maria di Bonarcado la vasta selva (saltu) *di* QUERQUEDU *(dei Querceti) soprastante alla chiesa medesima, e ne stabilisce la estensione ed i confini.*

(1230, ...).

Dal Mittarelli, e Costadoni, *Annal. Camald.* Append. al Tom. IV. col. 489 e seg.

In nomine Domini nostri Iesu Christi, amen. Ego Petrus Dei gratia vicecomes de Bassu et rege et judicis de Arborea cum bona voluntade de Domina Diana viscontissa mugere mea, donna et regina de Arborea, fago custa carta pro bene cale fasso a sancta Maria de Bonacardo doli su saltu de Querquedu, qui est supra Bonarcadu, et ingigase custu saltu daue est su nuraque de sa mura de Querquedu, incobat deretu a bruncu de su lenu, et benit a sa sella de sa sogaria, et falat a Jenna de Aquila, et benit a su budragu paris cun santu Lussurgiu, et girat deretu a su montiglu de Pedru fumu, et benit a bau de riu de Cornu, et colat a su monumentu de sa Senega, et benit deretu a su saucu supra bau de feacu, et benit deretu a su Corongiu de judice Cerbeiu, et benit supra su telare de sas pedras mannas, et cumpat supra bau de mela, et benit deretu a sa Ienna de Sereda, et incurvat se a castru de Janni Arrasca, et benit a pedras doladas deretu a nuraque de Idalos, et falat a silite de Marianni de Scano, et benit deretu a nuraque de Cannajos, et benit deretu a nuraque de sa mura de Querquedu, et in hue se infliscat a pare custu saltu. Dollila custu saltu, qui si lu arreaat, et castiquet de omnia temporale de sannu pro pastu et pro glande, et pro laergiu, et pro linna et pro silva; custu bene elli fazo a sancta Maria de Bonacado pro amore de Deus et de sancta Maria, et de totu sos Sanctos, et pro anima de padre meu et de mamma mea, et pro remissione de sos peccados meos, et non apat ausu non judice, qui habeat esse depustis me, *non donna, non donnicellu, non judices de fatu, non curadores, non mayores, et non armentarios, et non majores de cavallos, et non maalarios, et nen porcarios, nen aasones, nen cannarios, et non mandatores de regnu, et non per unu homine mortale*, que strumet custu bene, qui apo ordinadu et fatu, et gasi lu confirmo et areno. Et si per unu homine le faquet perdimentu contra voluntade de su priore cad esser in sa domo, quocumque modo paguente pro uno binte, et libra una de argentu a sa corte. Et sunt testes presentes Deus et sancta Maria et omnes Sanctos et Sanctas Dei, amen; et donnu Frodori arquipiscobu de Arborea, et donnu Petru de Martis piscobu de Sancta Justa, et donnu Gontine de Scuru piscobu de Terralba, et Laurenzu de Zori curadore de Bonaroule, et Gontine de Zori castellanu de Marmilla, et Petru Martini, et Arzoco de Martes curadores de Campidanu, et Furradu Sorrompis, et Barusone Pistore curadores de parte de Mili, et Arzoco Pera, et Barusone Diana, et Gunare Dorru curadores de parte de Valenza, et Comida Spanu mayore de cavallos, et Petru de Figos armentargiu de logu de Crupoli majore de Busaquisos et goleannes suos. Et qui habet dicere quia bonum est custu bene, qui apo fatu, habeat benedictionem de Deo Patre omnipotente et de sancta Maria matre Domini, et de omnibus Angelis et Sanctis Dei, amen. Et qui habet dicere, quia malu est, habeat maledictionem a Deo Patre omnipotente et de sancta Maria virgine et de omnibus Angelis et Sanctis Dei, amen; et habeat portionem cum iniquo Herode et cum Juda traditore, et cum diabolo in inferno. Fiat, fiat. Amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo.

LI.

Ugolino e Lamberto conti di Bulgari, in proprio nome, e nella qualità di procuratori di Ranieri conte di Bulgari, si confessano e costituiscono solidalmente debitori verso Pellario di Ugolino Gualandi di lire trentacinque di denari nuovi pisani da lui spese in loro servizio nell'andare con armi e munizioni a Torres in Sardegna, e più di altre lire ventisei, e soldi cinque di Genova, per cui avea assunto obbligazione a loro nome, e di lire nuove quaranta di denari nuovi di Pisa, prezzo di un cavallo comprato pel suddetto servizio, e si obbligano di rendergli e pagargli le anzidette somme nei termini e tempi stabiliti in quest'atto medesimo.

(1233 [1234, stil. pis.], ...).

Dal Maccioni, *Difes. del domin. dei Conti della Gherard.* Tom. II. pag. 49-50.

In Dei nomine Amen. Ex hoc publico instrumento sit omnibus manifestum qualiter Raynerius comes dictus Ugolinus quondam comitis Ugolini de Bulgari, et Lambertus comes filius domini Raynerii comitis de Bulgari Procuratores domini Raynerii predicti per cartas publicas ut asserunt procuratorio nomine pro eo insolidum, et etiam principaliter, et eorum proprio nomine quisque eorum insolidum interrogati a Pellario de domo Gualandorum filio domini Ugolini sunt confessi in veritate predictum Pellarium expendisse, et dedisse in armis, et arnensibus suis pro eundo in servitium dictorum comitum in Sardinea scilic. in Torri (1) libras triginta quinque denariorum novorum Pisanorum, et pro ipsis dominis se obligasse de libris viginti sex, et sol. quinque ian. et etiam emisse unum equum pro dicto servitio pro pretio librarum quadraginta denariorum novorum pisanorum. Quare dicti Raiuerius, et Lambertus comites procuratorio nomine pro dicto comite in solidum, et etiam eorum proprio nomine principaliter quilibet eorum in solidum per stipulationem convenerunt, et promiserunt supradicto Pellario dare et solvere, vel dari et solvi facere ei, vel eius heredibus, aut suo certo misso pro eo, vel cui ipse preceperit supradictas libras viginti sex, et solidos quinque ian. infra octo dies proximos ex quo pervenerit in Torri. Et quod si equus supradicti Pellarii, quod absit, perierit, seu amitteretur in supradicto servitio quod emendabunt ei summam librarum quadraginta denariorum pisanorum, et ipsas libras quadraginta denariorum ei solvent, et dabunt, et solvi et dari facient infra quindecim dies proximos ex quo petierit, vel amissus esset equus ipse, et quod eum, et suos heredes, et bona de supra scriptis omnibus indemnes, et indemnia conservabunt, sine omni briga, et molestia, et reclamatione Curie, alioquin penam dupli omnium predictorum, et omnes expensas que inde fierent, quisque eorum procuratorio nomine pro dicto comite . . . . principaliter, et eorum proprio nomine insolidum ei dare, et solvere promiserunt obligando se procuratorio nomine pro dicto comite, et ipsos, et suos heredes, et bona insolidum, et se, et suos heredes, et bona insolidum ei, et suis heredibus; renuntiando omni iuri, et auxiliis, et exceptionibus, et constitutionibus, et beneficio epistole divi Adriani, et novo iuri auctenticorum, et dictus Lambertus renunciavit Senatus Consulto macedoniano, et omni alio legum, et constitutionum auxilio unde se a predictis, vel ab aliquo predictorum . . . . a pena vel solido possent defendere, et tueri. Datis fideiussoribus Gualando comite de Castagneto, et Liburnense dicti Torolfini qui fideiubendo pro supradictis Rainerio et Lamberto, et quolibet eorum insolidum, et cuiuscumque eorum insolidum pro omnibus, et mandatario, et etiam principaliter, et eorum proprio nomine quilibet eorum insolidum eadem suprascripta omnia, et singula predictorum promissa per eosdem supradicto modo prefato Pellario convenerunt, promiserunt sic facere, et observare, et fieri, et observari facere per omnia ut superius convenerunt, obligando se, et suos heredes, et bona insolidum, et suis heredibus ad eandem penam et stipulationem promissam renunciando eidem ut supra. Et taliter hec omnia me Gerardum notarium predictum ea scribere rogaverunt. Actum Pisis. Chinseche in domo supradicti Rainerii comitis Ugolini presentibus Marco quondam Ugonis . . . . . Georgio quondam Uberti, Testibus ad hec rogatis. Dominice incarnationis anno millesimo dugentesimo trigesimo quarto. Inditione sexta quarto idus . . . . .

† Gerardus Urselli filius domini Friderici Excellentissimi Roman. Imperatoris notarius predictis interfui, et hec omnia rogatus scripsi, et firmavi.

(1) Torri, ossia Torres, giudicato *Torritano* in Sardegna.

LII*.

Barisone III, giudice di Torres e di Arborea, assistito dal suo tutore e curatore Arzocco de Serra, e dal Consiglio di reggenza del giudicato, composto di uomini liberi, e di prossimi congiunti dello stesso Barisone, rinnova col comune di Genova rappresentato da Nicolino Spinola suo legato speciale la convenzione fatta nel 1191 con lo stesso comune da Mariano II suo padre, e da Comita II suo avo, regoli entrambi, e suoi predecessori nel regno Turritano.

(1233, 24 gennaio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iurium*, pag. 106, e *Docum. ant.* Ser. 4. N.° 9.

In nomine Domini Amen. Nos Barexonus Dei gratia Iudex Turritanus et Arborensis (2) in presentia, iussu, consilio et auctoritate Arzochi de Serra tutoris sive baiuli

(2) Nè dal presente documento, nè da verun altro, anteriore o posteriore, si ricava donde procedessero i diritti di Barisone III re di Torres per assumere eziandio il titolo di *giudice di Arborea*. Forse li avea ereditati da Spella di Arborea, moglie dell'avo suo Comita II, o forse anche dalla sua madre Agnese, figlia secondogenita di Guglielmo marchese di Massa e giudice di Cagliari, il quale avea usurpato molti luoghi e terre del giudicato Arborense. Ma nulla su di ciò può affermarsi di positivo, finchè non si discuoprano altre carte, che gettino qualche luce in mezzo alle tenebre e al silenzio delle carte già discoperte. Barisone III morì di morte violenta, e non lasciò discendenza. Gli succedette nel regno sua sorella Adelasia, moglie, prima di Ubaldo Visconti, e poi di Enzo re di Sardegna (Ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, Vol. I, pag. 55. 56. 57. 117. 118. 223. 224. e Vol. II. pag. 222. 223).

nostri et iudicis de facto, atque ipse Arzochus de beneplacito quoque et auctoritate liberorum et maiorum nostrorum, videlicet Saltari de Navicia, Petri Penne, Gonari de Barcha, Mariani de Navicia, Comite Porci, Barexoni de Serra, Guantini Penne, Arzochi de Lacu, Arzochi de Chelcheris, Dorgodorii de Flavili, Arzochi de Navicia, Maxeti Girardini Pisani, Albertini Salarii, Mariani Murgie, una cum ipsis promittimus, et conuenimus vobis Nicolino Spinule legato et nuncio comunis Ianue recipienti nomine et uice ipsius comunis attendere, complere, et observare conuentionem olim factam inter comune Ianue, et quondam Comitam avum, et Marianum patrem nostri iudicis Barexoni, prout in ipsa conuentione per omnia continetur, compagnam quoque et ciuilitatem ciuitatis Ianue et omnia que in dicta conuentione continentur una cum tutore liberis nostris et maioribus predictis, iuramus tactis sacrosanctis Euangeliis, et attendere, complere, et obseruare, prout in dicta conuentione per omnia continetur que talis est (1).

Nos Comita, et Marignanus pater et filius Dei gratia iudex Turritanus iudex et Arborensis, promittimus et convenimus tibi Ansaldo Guaraco legato comunis Ianue, recipienti nomine ipsius comunis, quod amodo erimus cives Ianue, et compagnam, et civilitatem Ianue iurabimus in ordinatione consulum comunis Ianue, qui modo sunt, vel pro tempore fuerint, seu potestatis comunis Ianue, qui pro tempore fuerit; hoc sane intellecto quod non cogamur civitatem Ianue habitare, et insuper pro libris uiginti milibus expendemus in posse comunis Ianue, quemadmodum Ianuenses ciues expendunt, uel expendiderint de suo posse, et collectam inde dabimus, que pro tempore super immobili ciuium Ianue imposita fuerit colligenda quandocumque a potestate, uel consulibus comunis Ianue, qui pro tempore fuerint per se, uel nuncium suum fuerit requisita; uniuersos homines Ianue, et de districtu Ianue, et specialiter castri Bonifacii de cetero personis et rebus ubique mari et terra et aqua sanos et naufragos saluabimus et custodiemus per nos et homines nostros, et defendemus in tota terra nostra quam hodie habemus et de cetero acquisierimus contra omnes personas; in tota terra nostra et districtu quam hodie habemus et de cetero acquisierimus eos libere, et uti et negociari permittemus, nec eos ulla dacita vel exactione seu super impositione alicuius rei gravabimus uel gravare faciemus, seu aliquo modo permittemus, nullum deuetum faciemus, vel fieri faciemus, seu concedemus, quin homines Ianue et de districtu Ianue, et presertim castri Bonifacii libere et absque ullo impedimento, emere et extrahere possint de tota terra nostra et districtu quam hodie habemus, et de cetero acquisierimus Ianue et in districtu Ianue, et ab Bonifacium deferendum quicquid uelint, nec eos aliquid emere uel uendere contra eorum voluntatem cogemus; salem uero de terra nostra quam hodie habemus et de cetero acquisierimus, hominibus Ianue et de districtu Ianue et castri Bonifacii absque ulla dacita et drictu extrahere concedemus, excepto de iudicatu Turritano. Item promittimus tibi, quod si partem Arboree que fuit Hugonis de Basso conquirere et habere poterimus, pro parte ipsa dabimus annuatim comuni Ianue libras centum denariorum ianuensium; et si pro militibus, uel cum militibus, qui de Ianua ad nostrum seruicium transfretabunt totam Sardineam, uel aliquod iudicatum Sardinee conquisierimus, dabimus uel dari faciemus eidem comuni medietatem totius terre acquisite, uel expensas factas ab ipso comuni pro ipsis militibus. Item promittimus, quod nullum lignum apud nos, et in tota terra nostra, quam hodie habemus, et de cetero acquisierimus onus aliquod leuare, uel habere permittemus, donec naves ille que de Ianua detulerint milites nostros sufficiens onus habuerint, ad quod habendum opem et consilium nostrum efficaciter tribuemus, hoc sane intellecto, quod Sardi dare debeant de rebus suis in nauibus ipsis delatis, pro quolibet cantario tantum quantum dederit Ianuensis, et non plus; Pisanis quoque, et universis inimicis Ianuensis civitatis, quos hodie habet, uel de cetero habebit, nullum receptaculum dabimus nec dari faciemus seu modo aliquo consentiemus, nec eos hodie in tota terra nostra, quam hodie habemus et de cetero acquisierimus uenire neque necessaria aliqua suscipere, uel inde extrahere per se uel alteram personam ullatenus concedemus, nullam pacem nec treuguam seu concordiam faciemus cum Pisanis uel comunitate aliqua seu persona, quin homines Ianue, et de districtu in ipsa ponantur et paciscantur, si in ea esse uoluerint. Si uero in ea esse recusauerint; nichilominus ea que in eis conuenimus, et promisimus suo robore existentia inconcussa seruabimus, et seruari faciemus. Concedimus siquidem, quod homines Ianue et de districtu Ianue in tota terra nostra, quam habemus et de cetero acquisierimus consules habeant ex se ipsis ad audiendas et diffiniendas causas et lites, que inter eos uertentur. Et si forte inter Ianuenses et Sardos et e conuerso questio uerteretur, una nobiscum consules ipsi questionem ipsam et litem audire debeant et diffinire. Si contingerit quod aliquis Ianuensis uel de districtu Ianue in tota terra nostra et districtu quam hodie habemus et de cetero acquisierimus testatus uel intestatus decedat omnia bona ipsius que poterimus inuenire, nuncio uel nunciis Ianuensium consulum de comuni liberari et consignari faciemus, uel inde faciemus secundum uoluntatem defuncti; nec aliter de rebus defuncti nos intromittemus. Si uero naufragium passus fuerit, nos ad res ipsius recuperandas bona fide opem et consilium nostrum prestabimus, et que recuperari poterunt, eidem cuius fuerit, faciemus in integrum liberari deficiente nuncio comunis Ianue sicut supradictum est; homines quoque nostros cogemus, quod nullam rassam in comparandis rebus Ianuensium, aut in rebus suis uendendis aliquatenus faciant uel componant; predicta uero debeant iuramento firmari de quinque in quinque annis per supradictum iudicem, et eius filios habentes ab annis XIIII. supra, et eorum archiepiscopos, et episcopos, atque eorum liberos; si tamen a potestate, uel consulibus comunis Ianue qui pro tempore fuerint fuerit requisitum. Testes Obertus Spinula, Lanfrancus filius eius, Attolinus de Gragnano, Petrus de tertona, Manuel Aurie, et Nicolaus Vaiba, et quamplures alii. Actum Sardinee loco, qui dicitur Cetronum in palatio supradicti iudicis Barexoni; anno dominice natiuitatis

(1) Qui è riportato per intiero, e con poche varianti, il testo della convenzione segnata nel 1191 da Comita II e Mariano II di Torres col comune di Genova, riportata più sopra al N.° CXXXVI*. pag. 270.

millesimo ducentesimo tricesimo tercio. Indicione quarta die uigesima quarta ianuarii inter primam et tertiam.

Enricus de Brolio Sacri Imperii notarius rogatus scripsi.

Atto Placentinus notarius Sacri Palatii hoc exemplum transcripsi et exemplificaui ab autentico publico scripto, per manum Enrici de Brolio notario, sicut in eo per omnia uidi et legi, nichil addito uel dempto, preter forte litteram et sillabam titulum seu punctum et hoc causa abreuiationis, uel melioris lecture, titulos scilicet in litteras uel litteras in titulos permutando, ad quod corroborandum iussu et auctoritate domini Pegoloti Uguezonis de Gradinis Ianuensium potestatis subscripsi et redegi in publicam formam.

LIII.

Il nobile Orlandino Ugolino da Porcari presta giuramento di fedeltà e di vassallaggio alla Chiesa Romana, riceve in custodia la rocca di Massa, e il castello di Potenzolo, già appartenenti a Guglielmo marchese di Massa e giudice di Cagliari, e devoluti dopo la di lui morte alla suddetta Chiesa, e promette di ritenere l'uno e l'altra a nome e disposizione del sovrano Pontefice.

(1235, 23 gennaio).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI. col. 7 a col. 24.

Pontificatus domini Gregorii noni Papae anno octavo, x kalendas februari: nobilis vir Orlandinus Ugolinus de Porcari praestitit iuramentum fidelitatis vassallagii Ecclesiae Romanae. Et iterum iuravit tenere custodiam de Rocca Massae cum curia sua, et de Castro Potenzolo cum omnibus iuribus, quae clarae memoriae G . . . . . Marchio Massae, et Iudex Calaritanus in illis noscitur habuisse, et ad Romanam sunt Ecclesiam devoluta, et illa tenebit, quamdiu placuerit Domino Papae.

LIV.

Torgodorio arcivescovo di Arborea fa donazione alla casa, e chiesa di S. Croce a bocca d'Arno in Pisa della chiesa di S. Marco di Finocleto *presso il ponte del fiume di Oristano, co' campi, vigne, terre coltivate e incolte alla medesima appartenenti.*

(1235, 23 marzo).

Dal Mattei, *Giunte, ed Osservazioni sopra la* SARDEGNA SACRA, pag. XVIII. XIX. Ediz. Fiorent. del MDCCLXXII.

In eterni Dei nomine, amen.

Ex huius publici instrumenti clareat lectione quod dominus Turghidorus Dei gratia venerabilis archiepiscopus Arborensis, nomine archiepiscopatus eius, ad honorem et laudem Dei, et gloriosae Mariae, Virginis, et pro reverentia ecclesiae Pisanae, et venerabilis patris domini, et Dei gratia Pisani archiepiscopi totius Sardiniae primatis, et Apostolicae Sedis legati praesentis, consentientibus etiam eidem domino archiepiscopo Arborensi Gunnario archipresbytero, Ioanne, atque Costantino, et magistro Roberto canonicis suis, dedit et concessit omnipotenti Domino, et domui, et ecclesiae Sanctae Crucis de faucibus Arni (1) Pisanae dioecesis, et Silvestro sindico et procuratori eiusdem domus, et Raynerio, atque Iohanni conversis dictae domus sanctae Crucis, recipientibus pro ipsa domo, et ecclesiae Sanctae Crucis, ecclesiam SANCTI MARCI sitam in villa de *Finocleto* prope pontem fluminis de ARISTANO (2) Arborensis dioecesis liberam et expeditam, ut ab hac hora in antea praedicta ecclesia Sancti Marci cum omnibus agris, vineis, et possessionibus cultis, et incultis, et cum omnibus pertinentiis, sit, et esse debeat in potestate, atque dominio praedictae domus, et ecclesiae Sanctae Crucis, et rectoris, atque fratrum, qui pro tempore ibi fuerint, libera et expedita; et omnia iura, omnesque actiones, et rationes utiles, et directas, reales, et personales, et mixtas, et universa tam spiritualia quam temporalia, quae ipsi domino archiepiscopo Arborensi pro suo archiepiscopatu, vel ipsi archiepiscopatui competerent et competentia in praedicta, et de praedicta ecclesia Sancti Marci, praefato Silvestro sindico, et aliis suprascriptis recipientibus pro suprascripta ecclesia Sanctae Crucis, et eius nomine dedit, et tradidit, cessit, atque mandavit, quatenus pro praedicta domo, et ecclesia Sanctae Crucis, et ipsa domus, et ecclesia Sanctae Crucis ab hac hora in antea de praedictis omnibus agere, et experiri valeat contra omnem personam, et locum, salvo et reservato ipsi domino archiepiscopo Arborensi pro suo archiepiscopatu, annuo censu tantum unius librae croci, et unius librae thuris solvendo sibi, et suis successoribus a suprascripta domo, et ecclesia Sanctae Crucis pro recognitione suprascriptae ecclesiae Sancti Marci, quem proponit statutum fuisse inter praedecessorem suum dominum Bernardum (3), bonae memoriae, et rectorem, a quo dicta domus, et ecclesia Sanctae Crucis tunc temporis regebatur. Qui census pro hoc anno praesenti debet solvi in proximo futuro festo Sancti Michaelis mensis septembris, et ab inde in antea singulis annis per festum Sanctae Mariae mensis augusti. Quem censum praefati sindicus, et Raynerius atque Iohannes conversi suprascriptae domus, et ecclesiae Sanctae Crucis pro suprascripta domo, et ecclesia Sanctae Crucis praefato domino archiepiscopo Arborensi, nomine sui archiepiscopatus, et successorum eius statuto termino annis singulis dare, et solvere promiserunt stipulatione solemni, hoc salvo, et intellecto, et expressim dicto, quod si usque ad praedictum proximum festum Sancti Michaelis de septembri, ipsi, vel aliquis eorum, aut alia persona pro supradicta domo Sanctae Crucis praedictum censum mi-

(1) La Casa di S. Croce a bocca d'Arno in Pisa era uno spedale per i pellegrini, ed infermi. Coloro, che dedicavansi al servizio del medesimo, si chiamavano *Frati*, *Conversi*, *Oblati*, ecc., ed il loro superiore appellavasi *Rettore*, *Spedaliere*, ed anche *Operaio*. Nel 1249 questa casa fu conceduta per autorità Pontificia alle monache Benedittine di S. Maria Maddalena di Colle, diocesi di Lucca, le quali però lo abbandonarono poco dopo, e andarono ad abitare il nuovo monistero, ch' esse fecero fabbricare circa il 1251 sotto il titolo di S. Benedetto, poco fuori della città, a sinistra dell'Arno, in un luogo detto *Carraiola*. Mattei, loc. cit.

(2) ARISTANO, ossia ORISTANO.

(3) BERNARDO, arcivescovo di Arborea, predecessore di Torgodorio; lo stesso, di cui si parla, ed al quale sono relative le carte e diplomi più sovra riportati ai N.ri XXVII, e XXXVII.

noris quantitatis esse probaverint, quod ad id, quod minus ostenderint, et probaverint, solvere non teneantur; alioquin teneantur praedictum censum unius librae croci, et unius librae thuris solvere annis singulis, ut est dictum. – Addicerunt insuper in hac concessione, quod si acciderit, quod praedicta ecclesia Sanctae Crucis aliquo tempore vellet ponere in dicta ecclesia Sancti Marci aliquem presbyterum Sardum pro ea officianda, et gubernanda, quod debent ibi ponere presbyterum de ecclesiis ad archiepiscopatum Arborensem spectantibus. Si vero Sardum ibi ponere noluerint, tunc liceat eis ibi ponere, et constituere quemcumque volent. Et taliter praedicti omnes me Hubaldum iudicem, et notarium, scribere rogaverunt. Actum Sardiniae in villa de Aristano in curia archiepiscopatus Arborensis in praesentia suprascripti domini archiepiscopi Pisani Sardiniae primatis, et Apostolicae Sedis legati (1), et in praesentia, et testimonio dominorum magistri Guidonis de Curtibus, et Malpilii canonicorum ecclesiae Pisanae, Presbiteri Gregorii, Magistri Leonardi, et Agnelli archipresbiteri, et plurium aliorum ad hoc testium vocatorum; Dominicae incarnationis anno MCCXXXV. indict. octava, decimo kalendas aprilis.

Ego Baldus filius quondam Robulini domini Friderici Romanorum Imperatoris iudex et notarius praefatis omnibus interfui, et haec omnia a me rogata rogatus scripsi, atque firmavi.

LV.

Il Pontefice Gregorio IX scrive al Capitolo ed al Clero di Pisa, che essendosi presentato a lui il loro arcivescovo per chiedergli, che fossero mantenuti illesi e confermati i dritti di primazia conceduti ai suoi predecessori dalla Sedia Apostolica sugli arcivescovi e vescovi di Sardegna, e che avendo ricevuto in pari tempo a tal riguardo domande di giustizia per parte di alcuni prelati dell'isola, egli era disposto di rendere la debita ragione all'uno, ed agli altri. La qual cosa facea conoscere al suddetto Clero e Capitolo, perchè l'arcivescovo di Pisa, non potendo protrarre ulteriormente la sua dimora in Rieti, era già partito per restituirsi alla sua sede.

(1235, 19 luglio).

Dall'Ughelli, *Ital. sacr.*, Tom. III. col. 430.

Gregorius Episcopus servus servorum Dei
Capitulo, et Clero Pisano, etc.

Venientem ad Sedem Apostolicam venerabilem fratrem nostrum archiepiscopum vestrum solita benignitate recepimus, et quae coram nobis pro ecclesia sua proponere voluit, intelleximus diligenter. Caeterum licet idem archiepiscopus a nobis cum instantia postulaverit, super iuribus, et honoribus in insula Sardiniae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris ecclesiae Pisanae concessis, pro ut in eorum privilegiis nobis ostensis evidenter apparet, ad archiepiscopos, episcopos, et clerum eiusdem insulae sub certa forma litteras Apostolicas sibi dari, nihil de contingentibus omittendo, et nos ob suae devotionis fervorem, nec non et affectionem, quam ad eandem ecclesiam, et civitatem Pisanam specialiter gerimus, petitionibus suis quantum cum Deo possumus libenti animo intendamus, quibusdam tamen pro praelatis aliquibus ipsius insulae instanter petentibus iustitiae sibi plenitudinem exhiberi, quia ipsis nequivimus denegare iustitiam, qui sumus in ea omnibus debitores, et idem archiepiscopus moram noluit trahere longiorem. Nos volentes iura ipsius ecclesiae illibata servari, ac nihil iuri suo super praemissis quod proprietatem, vel possessionem penitus subtrahentes, nec inhibentes eidem quominus utatur libere iure suo, ipsum cum nostrae gratiae plenitudine ad propria duximus remittendum.

Datum Reat. decimoquarto kalendas augusti anno octavo.

(1) Baldovino, o Balduino, arcivescovo di Pisa, il quale trovavasi in Sardegna in qualità di Legato Pontificio.

LVI.

Il Pontefice Gregorio IX scrive all'arcivescovo di Pisa, rimproverandolo, che si fosse trasferto a Sardegna per esercitarvi i dritti e gli uffizi della legazione Pontificia, senza averne prima impetrato ed ottenuto, secondo il consueto, speciale licenza dalla Sedia Apostolica, mosso unicamente a ciò fare dalla lettera che lo stesso Pontefice avea poco innanzi diretta al Clero e Capitolo Pisano, con cui li accertava, che avrebbe mantenuti illesi i privilegi degli arcivescovi Pisani sopra gli arcivescovadi e vescovadi dell'isola.

(1235, 6 ottobre).

Dall'Ughelli, *Ital. Sacr.* Tom. III. col. 430-31.

Gregorius Episcopus servus servorum Dei
archiepiscopo Pisano, etc.

Si tua discretio prout convenit diligentius attendisset, quod honorem suum sibi merito subtrahit, qui honorem debitum alteri non impendit, si tui exercuisses officii debitum, dignitati Sedis Apostolicae per te non esset in aliquo derogatum. Nam cum sit moris, et consuetudinis approbatae, ut nequaquam archiepiscopus Pisanus in Sardiniam accederet, aut ibi legationis officium exerceret, nisi prius speciali super hoc a Sede Apostolica licentia impetrata, tu nullatenus hoc attendens, et ex eo indebitam occasionem assumens, quod capitulo et clero Pisano quondam dereximus litteras continentes, quod iura tua, et ecclesiae Pisanae volentes illibata servari, non inhibueramus tibi, quin posses uti libere iure tuo, a nobis, nec petita licentia, nec obtenta, Sardiniam ipsam tanquam legatus Apostolicae dignitati derogare non veritus intravisti. Verum cum iura Sedis Apostolicae nostris temporibus minui nequaquam a nobis deceat tolerari, fraternitati tuae per Apostolica scripta mandamus, quatenus de caetero nullatenus in Sardinia legationis officium exercere praesumas, nisi a Sede Apostolica licentiam obtineas specialem, alioquin indignationem Sedis Apostolicae poteris non immerito formidare.

Datum Fulgin. secundo nonas octobris, Pontif. nostri anno nono.

LVII.

Adelasia, regina di Torres e di Gallura, dichiara essere di spettanza della Chiesa Romana il giudicato Turritano, e quant' altro essa possedeva nelle isole di Sardegna e di Corsica, in Pisa ed in Massa; e fattane quindi ampia ed irrevocabile donazione a favore della stessa Romana Chiesa, e protestando di ritenerli e possederli a nome della medesima, e sotto la dipendenza del di lei alto dominio, dispone che detto giudicato, *beni, possessioni, e dritti a lei appartenenti, nel caso in cui essa o i suoi figli morissero senza successione legittima, siano restituiti senza diminuzione alla ridetta Chiesa. Alessandro Cappellano e Legato Pontificio accetta a nome della Sedia Apostolica le premesse dichiarazione e donazione.*

(1236, 3 marzo).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.*, Tom. VI, Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exemplum cuiusdam instrumenti huius tenoris:

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo sexto, indictione x. tempore domini Gregorii Noni Papae anno decimo, tertia die exeunte mensis martii. In praesentia dominorum Gisarcliensis episcoporum, mei Gregorii sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarii, et subscriptorum testium. Ego Adelasia Regina Turritana et Gallurensis (1) sana et incolumis corpore et mente, de plano et in veritate recognoscens, Romanam Ecclesiam esse matrem et dominam meam, et totam terram iudicatus Turritani ad ius et proprietatem eius spectare, libera et spontanea mea voluntate, pro salute animae meae, et remissione peccatorum parentum meorum, do, dono, cedo et concedo inter vivos et irrevocabiliter et in perpetuum tibi Magistro Alexandro Capellano et Legato Apostolicae Sedis recipienti iure et nomine domini Gregorii IX Summi Pontificis, et ipsius Ecclesiae Romanae, terram ipsam, et omnia alia bona mea, quae ad me hereditario iure pertinent, tam in insula Sardiniae quam in Corsica, Pisis, et Massa, et ubicumque habeo. cum omnibus et singulis ad se pertinentibus, et aliis iuribus et rationibus, quae ad me pertinere noscuntur. Et constituo, me illa nomine Romanae Ecclesiae possidere, ita quod filia, vel filii mei legitimi, si habuero, mihi succedent, et ab ipsa recognoscant, et pro ipsa teneant et possideant. Quod si mortui fuerint sine legitimis filiis, praedicta omnia sine diminutione aliqua ad Romanam Ecclesiam revertantur.

Actum in palatio regni Turritani de Ardera, coram suprascriptis testibus, videlicet donno . . . . . Abbate de Falesia . . . . . Abbate de Saccaria, Fratre Orlando Monacho de Saccaria, Benedicto Clerico de Alatro, Magistro Benencasa Clerico dicti domini Legati, Onfredone familiare domini Raynerii Cardinalis, nobilibus viris domino Monacho, domino Bartholomeo vicecomitibus Pisanis, domino Albizo, domino Truffa, et pluribus aliis.

Ego Gregorius, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius, iis omnibus interfui, et hoc instrumentum scripsi et complevi, meoque signo signavi, et in publicam formam redegi. . . .

Et ego Nicolaus Ferentinus sanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius, hoc instrumentum, sicut inveni in praedicto publico instrumento, nihil addens, vel minuens, vel mutans, de verbo ad verbum, auctoritate Apostolicae Sedis exemplavi, et in publicam formam scripsi, et signum feci.

(1) Adelasia era figlia di Mariano II re di Torres, e di Agnese, figliuola di Guglielmo I marchese di Massa e giudice di Cagliari. Fu sposa in prime nozze a Ubaldo Visconti di Pisa, il quale con il suo padre Lamberto avea invaso ed usurpato il regno di Gallura. Nel 1236 succedette nel regno Turritano al proprio fratello Barisone III, trucidato in un tumulto popolare, e morto senza discendenza. Col presente atto, e tre altri che riportiamo qui appresso (due in data 3 marzo 1236, e uno del 3 marzo 1237) essa riconobbe dalla Chiesa Romana il regno di Torres, e i dominii che per via dell' avo suo Guglielmo possedeva in Corsica, in Pisa, ed in Massa, e si sottomise intieramente alla suprema signoria dei Papi, nella quale doveano ricadere quegli stati nel caso in cui Adelasia, o i di lei figli morissero senza prole legittima. Ubaldo assentì alle dichiarazioni di Adelasia, e prestò insieme a lei il giuramento di fedeltà in mani del Legato Pontificio. Nell' 8 aprile 1237 il suddetto Legato Pontificio trasferì a nome del Papa nella persona di Adelasia ogni dritto di sovranità nella provincia di Torres, e ne le diede la investitura; e nel 14 dello stesso mese ed anno ricevette da lei (forse a titolo di guarentigia) la cessione del forte castello di Monteacuto, che fu dato in custodia al vescovo Ampuriense (Ved. infr. cart. N.° LXXII, e LXXIV. pag. 356). Rimasta vedova di Ubaldo nel 1238, passò a seconde nozze col famoso Enzo re di Sardegna, il quale la confinò poi nel castello di Goceano, dove cessò di vivere (Ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.* Vol. I. pag. 55-56-57. Vol. II. pag. 58 fino a pag. 63. pag. 222-223. e Vol. III. pag. 264).

LVIII.

Adelasia, regina di Torres e di Gallura, con l'assistenza e il consenso del suo marito Ubaldo, conferma a favore della Chiesa Romana quanto avea già dichiarato e promesso nell'atto precedente, e presta a mani del Legato Pontificio il giuramento di fedeltà e di vassallaggio.

(1236, 3 marzo).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exemplum cuiusdam publici instrumenti huius tenoris.

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo sexto, indictione x. tempore domini Gregorii IX. Papae, anno x. tertia die exeunte mensis martii. In praesentia dominorum Gisarcliensis et Empuriensis episcoporum, mei Gregorii sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarii, et subscriptorum testium, domina Adelasia Regina Turritana et Gallurensis recognovit et fuit confessa publice et non coacta, praesente et consentiente Hubaldo viro suo, Iudice Gallurensi et Turritano, se habere, tenere, et possidere iudicatum Turritanum, et omnia, quae ad ipsam dominam hereditario iure pertinent tam in Sardinia quam in Corsica, Pisis, Massa, et ubicumque sunt, ab Ecclesia Romana. Pro quibus omnibus Ecclesiae Romanae iuramentum fidelitatis praestitit, Magistro Alexandro Capellano et Legato Apostolicae Sedis, nomine ipsius Romanae Ecclesiae dictum sacramentum recipiente: cuius tenor talis est:

Ego domina Adelasia Regina Turritana et Gallurensis ab hac ora in antea fidelis ero et obediens Beato Petro, sanctaeque Romanae Ecclesiae, et domino meo Papae Gregorio, eiusque successoribus canonice intrantibus. Non ero in

facto, nec in dicto, neque in consilio, ut ipse, vel Legatus, sive Nuntius eius, vitam perdant, aut membrum, aut capiantur mala captione. Consilium, quod mihi dominus Papa crediturus est per se, vel per literas, sive per nuntium suum, me sciente, ad ipsius damnum nulli pandam. Regalia Beati Petri, et specialiter Sardiniam, adiutrix ero ad retinendum et defendendum contra omnem hominem, et reacquirendum alia iura Ecclesiae Romanae, ubicumque fuerint, quum a domino Papa, vel eius certo nuntio fuero requisita. Insuper praedictum iudicatum Turritanum, et alia, quae ad me pertinere noscuntur, nemini supponam, neque aliquo modo diminuam sine mandato et licentia Summi Pontificis. Legatum Apostolicae Sedis honeste recipiam, et in eundo et redeundo honorifice tractabo et in suis necessitatibus adiuvabo.

Actum in palatio regni Turritani de Ardera, coram subscriptis testibus, videlicet Gisarcliensi et Empuriensi Episcopis, donno Lamberto Abbate de Falesia . . . . . Abbate de Saccaria, Fratre Orlando Monacho de Saccaria . . . . . Priore Gisarcliensi, Magistro Benencasa Canonico Sancti Michaëlis Lucani, et Benedicto Clerico de Alatro, et multis militibus Pisanis et aliis.

Ego Gregorius sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius, de mandato dicti domini Legati hoc instrumentum scripsi et complevi, meoque signo signavi, et in publicam formam redegi.

Et ego Nicolaus Ferentinus, sanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius hoc instrumentum, sicut inveni in publico instrumento exemplari suo, nihil addens, vel minuens, vel mutans, de verbo ad verbum, auctoritate Apostolicae Sedis in publicam formam scripsi, et signum feci.

LIX.

Ubaldo, giudice di Gallura e di Torres, conferma le dichiarazioni e promesse fatte dalla sua consorte Adelasia, e dichiara alla sua volta di ritenere a nome della Chiesa Romana il giudicato Turritano, e quant'altro spettava alla predetta sua consorte nelle isole di Sardegna e di Corsica, in Pisa ed in Massa, e presta perciò a mani del Legato Pontificio il relativo giuramento di fedeltà (1).

(1236, 3 marzo).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo sexto, indictione x. tempore domini Gregorii IX Papae anno decimo, tertia die exeunte mensis martii, in praesentia dominorum Gisarcliensis et Empuriensis Episcoporum, mei Gregorii, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarii, et subscriptorum testium, dominus Hubaldus Iudex Gallurensis et Turritanus recognovit et fuit confessus publice et non coactus, se habere, tenere et possidere ab Ecclesia Romana iudicatum Turritanum, quem habet pro domina Adelasia uxore sua, et alia quae ad ipsam hereditario iure pertinent tam in Sardinia, quam in Corsica, Pisis, Massa, et ubicumque sunt. Pro quibus omnibus Ecclesiae Romanae iuramentum fidelitatis praestitit Magistro Alexandro Capellano et Legato Apostolicae Sedis, nomine ipsius Romanae Ecclesiae sacramentum recipienti: cuius tenor talis est:

Ego Ubaldus Iudex Gallurensis et Turritanus ab hac ora in antea fidelis ero et obediens Beato Petro, sanctaeque Romanae Ecclesiae, et domino meo Papae Gregorio, eiusque successoribus canonice intrantibus. Non ero in facto nec dicto neque in consilio, ut ipse vel legatus sive nuntius eius, vitam perdant aut membrum, aut capiantur mala captione. Consilium quod michi dominus Papa crediturus est per se vel per literas sive per nuntium suum, me sciente ad ipsius damnum nulli pandam. Regalia Beati Petri, et specialiter Sardiniam, adiutor ero ad retinendum et defendendum contra omnem hominem, et reacquirendum alia iura Ecclesiae Romanae, ubicumque fuerint, quum a domino Papa, vel eius certo nuntio fuero requisitus. Insuper praedictum iudicatum Turritanum, et alia quae ad supradictam dominam Adelasiam uxorem meam pertinent, nemini supponam, neque aliquo modo diminuam, sine mandato et licentia Summi Pontificis. Legatum Apostolicae Sedis honeste recipiam, et in eundo et redeundo honorifice tractabo, et in suis necessitatibus adiuvabo.

Actum in palatio regni Turritani de Ardera, coram subscriptis testibus, videlicet Gisarcliensi et Empuriensi Episcopis, domno Lamberto Abbate etc.

LX.

Ubaldo GIUDICE *di Gallura e di Torres, e la di lui consorte Adelasia, promettono con giuramento di essere sempre ossequenti alla Sedia Pontificia, e di prestare intera e passiva obbedienza ai comandamenti del Papa, sia che vengano dati da lui direttamente, sia che li ricevano per mezzo de' suoi nunzi, o di sue lettere.*

(1236, 3 marzo).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo ducen-

(1) Non bisogna confondere l'Ubaldo giudice di Gallura con un altro Ubaldo suo contemporaneo, il quale fu della stessa famiglia dei Visconti di Pisa, ed ebbe varie ragioni e possessioni nel regno Cagliaritano. Il primo era figlio di Lamberto, redò dal padre il GIUDICATO di Gallura, e quindi per le sue nozze con Adelasia diventò eziandio giudice di Torres. Il secondo invece era figlio di Eldizio, o Eldicio *(Heldithi)*, e lasciò quattro figli, mentovati nel suo testamento fatto nel 26 gennaio 1231 (stil. pis. corris. al 1230) nella villa *sancte Cecilie* (o *sancte Gillie*) *in palatio regni Kallari*, i quali con codicillo del 28 gennaio dello stesso anno raccomandò alla tutela del comune di Pisa. Ubaldo di Lamberto Visconti, cui appartiene il presente documento, sposò Adelasia di Mariano II di Torres nel 1219, ciò ricavandosi dall'atto di concordia seguito nel 18 settembre 1220 (stil. pis.) tra il di lui padre Lamberto, e il suddetto Mariano, con cui il secondo cede al primo il giudicato di Gallura *(totam terram de Galluri)*, e nel quale Mariano chiama Ubaldo *filio tuo* (cioè di Lamberto) *et genero meo*. Da una carta del 1238 appartenente alla contessa Beatrice, figlia del conte Ridolfo di Capraia, si rileva, che nel maggio di detto anno Ubaldo era già morto, poichè essa riclama un suo credito dai di lui eredi. E da un'altra carta del 1280 si ricava, che Ubaldo lasciò un figlio per nome Giovanni, il quale in detto anno non vivea più, leggendosi nella medesima - *quondam* IOHANNES *filius quondam* UBALDI *Vicecomitis Iudicis Gallurensis et Turritani*. Sarebbe forse questo GIOVANNI lo stesso GIOVANNI o CHIANO, succeduto a Ubaldo nel *giudicato* di Gallura? Pare di sì. Ma in tal caso Ubaldo lo ebbe da altra moglie, che da Adelasia di Torres, e quindi anteriormente al 1219.

tesimo trigesimo sexto, indictione x. tempore domini Gregorii IX Papae anno x. tertia die exeunte mensis martii. In praesentia dominorum Gisarcliensis et Empuriensis Episcoporum, mei Gregorii, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarii, et subscriptorum testium, dominus Ubaldus Iudex Gallurensis et Turritanus, et domina Adelasia eius uxor, Iudicissa Turritana et Gallurensis, tactis sacrosanctis Evangliis iuraverunt sine fraude, dolo, ac malo ingenio, stare, parere, et in omnibus obedire generaliter praecise, et sine conditione aliqua praeceptis domini Papae, quae et quot dominus Papa per se vel per nuntios sive per literas suas, vel Magister Alexander, domini Papae Capellanus, Apostolicae Sedis Legatus, ipsis pro domino Papa, et Ecclesia Romana per se vel per nuntios, sive per literas suas fecerit. Et ea in omnibus et per omnia observare et facere observare promiserunt.

Actum in palatio Regni Turritani, coram subscriptis testibus, videlicet Gisarcliensi et Empuriensi etc.

Ego Gregorius, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius, de mandato etc.

Et ego Nicolaus Ferentinus, Sanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius etc.

LXI.

Ubaldo, GIUDICE *di Gallura e di Torres, richiesto da Alessandro Legato Pontificio a prestare pel* GIUDICATO *di Gallura lo stesso giuramento di fedeltà alla Chiesa Romana, che avea prestato pel* GIUDICATO *di Torres, vi si rifiuta, perchè avea giurato fedeltà al comune di Pisa per quella istessa provincia, e non volea essere spergiuro. Protesta per altro, che aderirà alle brame della Sedia Apostolica, laddove il Pontefice, o il suo Legato lo prosciolgano prima dal giuramento prestato ai Pisani.*

(1236, 3 marzo).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo sexto, indictione x. tempore domini Gregorii IX anno decimo, tertia die exeunte mensis martii. In praesentia mei Gregorii, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarii, et subscriptorum testium, dominus Hubaldus Iudex Gallurensis et Turritanus, ea die, quando iuravit stare mandatis domini Papae et Ecclesiae Romanae, et quando fuit confessus se habere, tenere et possidere iudicatum Turritanum ab Ecclesia Romana, interrogatus a Magistro Alexandro Capellano et Legato Apostolicae Sedis. tum ab ipso iuramentum fidelitatis recipiente, ut deberet iurare simili modo de iudicatu Gallurensi, sicut de iudicatu Turritano iuravit, dictus iudex respondit, quod non audebat nec poterat facere, quia de ipso iudicatu fecerat iuramentum fidelitatis Pisanis, quum erat Pisis. Et ipse cum pluribus Pisanis rogabat dictum legatum, ut istud sibi non iniungeret, quia si faceret, penitus deierabat. Unde rogabat legatum et dicebat, quod si dominus Papa vel legatus ipsum a dicto iuramento absolverent, faceret libentissime de dicto iudicatu Gallurensi mandata domini Papae et dicti legati. Alioquin dicebat, mandata domini Papae et praenominati legati de dicto iudicatu facere se non posse (1).

Actum in palatio regni Turritani de Ardera, coram subscriptis etc.

Ego Gregorius sacrosanctae Ecclesiae Scriniarius etc.

Et ego Nicolaus Ferentinus, sanctae Romanae etc.

LXII.

Pietro II. GIUDICE *di Arborea, con la sua consorte Diana, conferma alla chiesa e monistero di S. Maria di Bonarcado le ampie donazioni fattegli da suo padre Ugone II, visconte di Basso, e da sua madre Preziosa di Laccono; e dippiù accorda ai monaci la libertà della pesca nello stagno di* MARE-PONTI, *francandoli da ogni dazio verso il tesoro.*

(. . . . . (2)).

Dal Mittarelli, e Costadoni, *Annal. Camald.*, Append. al Tom. IV, col. 544-545.

In nomine Domini. Amen. Ego Petrus de Laccono judice de Arborea et visconde de Basso ad honorem Dei et sancta Maria, et de totu sos santos, et cum voluntade de donna Diana mugere mea donna de Arborea fazo custa carta et renovola a sancta Maria de Bonarcanto pro donatione, qui fecit donnu Ugo de Basso padre meu, et donna Preciosa de Laccono mamma mea, et ego la confirmo pro sa anima de babu meu et de mamma mea a su monasterium de santa Maria de Bonarcanto pro piscare in mare ponte cum duas barcas et in mare vivu, et siant liberus, qui no lis leven paga, et no lis leven pisque de per unu tempus et fatolis libera su tapia, qui leat in ponte . . . . qui no lis leventpaga, et lis partan pisque ne anguilla et bogolios, et omnia serbis cum de curadores . . . . de mandatores, et de majores de scolca, et de onnia cantu hat per totum regnu, qui no lis tolliat . . . . . nen per unu homine mortale ad eternum nare custu bene, qui apo eo fattu a sancta Maria de Bonarcanto pro s'anima mia de padre meu et mamma mea, et de pro remissione de sos peccados meos et fatolis donatione iuntamente cum su riu monte, qui est iunctu a sa pisquera de mare ponte, qui lu narran Riu Zena, qui sciat de sancta Maria de Bonarcanto in perpetuum, et non sint ausu non judice, qui hat esser de post me, doniccellu, non donna, non doniccella, non curadore, non majore, non armentariu, et non per alcune homine mortale, qui istrumet custu bene, qui at ordinadu et fatu ego Petru de Lacono judice de Arborea et visconte de Basso, et sunt testes Deus, Santa Maria, et omnes Santos

(1) Da questo documento si ha una prova certa del poco, e nessun frutto che aveano prodotto le minaccie, e le scomuniche dei Pontefici Innocenzo III, Onorio III, e dello stesso Gregorio IX contro Lamberto e Ubaldo, invasori, e usurpatori del GIUDICATO di Gallura, e contro il comune di Pisa (Ved. sopr. cart. N.° VII. IX. XIII. XLII. XLVIII. pag. 308. 309. 312. 334. 341), giacchè vediamo Ubaldo, vincolato con giuramento di fedeltà al suddetto comune pel GIUDICATO Gallurese, rifiutarlo per tal ragione al Legato della Sedia Apostolica.

(2) La presente concessione è riferibile all'anno 1237; ed è un' aggiunta o complemento delle altre due donazioni che lo stesso Pietro II avea già fatto alla chiesa e monistero di Bonarcado (*de Bonarcanto*) nel 1228, e nel 1230 (Ved. sopr. cart. N.° XLVII e L).

et Santas Dei, donnu Frodoru de Muru arquipiscopu de Arborea, et donnu Gantine de Scuru episcopu de Terralba, et donnu Pedru de Martis episcopu de santa Justa, et Larenzu de Zorzi curadore, et donnu Pedru Eccli . . , ... et Pedru Martini, et Gontine de Martio curadores de su Campidanu, et Furadu de Core curadore de Narbolia, Arzocco prete et Gunnari Dorru, donnu Barusone Diana curadore de parte Valenza, et Gontine de Torre castellanu Ullarmella [1], et curadore de Barumene, et Gontine de Serra Precederu majore, et Manis, et Comida Spanu . . . . majore et . . . . Cespuli mayore de Orisaquesos cum Goleanes suos. Et qui habet dicere, quia bonum est custu donu et donatione, qui fazo ego Petru de Lacono judice de Arborea a su monasteriu de sancta Maria de Bonarcanto, habeat benedictionem de Deu et de sancta Maria, et omnes Santos et Santas Dei, amen. Et qui habet dicere, quia male est, habeat maledictionem de Deus et de sancta Maria, et de totus sos Santos et Santas, amen. Et habeat partem cum iniquo Herode, et cum Juda traditore et cum Diabul in infernum, fiat, fiat, amen.

LXIII.

Alessandro, Legato Pontificio in Sardegna, proibisce sotto pena di scomunica a qualunque giudice, o notaio di redigere, senza suo consenso e licenza, carte o istrumenti relativi ai colloquii e convenzioni già seguite, o che fossero per seguire tra lui, e Ubaldo e Adelasia sovrani di Torres, e di Gallura.

(1237, 3 marzo).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.*, Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indictione XI. tempore domini Gregorii Papae IX anno undecimo, tertia die exeunte mense martii. In praesentia dominorum Gisarcliensis, et Empuriensis Episcoporum, mei Gregorii sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarii, et subscriptorum testium, Magister Alexander Capellanus domini Papae, Apostolicae Sedis Legatus, eo die et hora, quo vel qua dominus Hubaldus Iudex Gallurensis et Turritanus, et domina Adelasia Regina Gallurensis et Turritana iuraverunt stare mandato et mandatis domini Papae et Ecclesiae Romanae, et eiusdem magistri Alexandri Apostolicae Sedis Legati, et praestiterunt iuramentum fidelitatis domino Papae et Ecclesiae Romanae, excomunicavit publice, ne quis notarius vel iudex de omnibus verbis sive tractatibus, quae habebat, sive habiturus erat cum eodem domino Hubaldo iudice Turritano et Gallurensi, et domina Adelasia uxore sua, faceret chartam aliquam, sive publicum instrumentum, absque eius mandato et licentia speciali.

Actum in palatio Arderae coram subscriptis testibus videlicet domno . . . . Abbate de Falasia, domno . . . . Abbate de Saccaria . . . . Priore de Gisarclo, Fratre Orlando Monacho de Saccaria, Benedicto, et Magistro Benencasa, Clericis domini Legati supradicti.

Ego Gregorius, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius etc.

Et ego Nicolaus Ferentinus etc.

LXIV.

Ubaldo giudice di Gallura e di Torres, e Pietro II giudice di Arborea fanno atto di compromesso, ed eleggono arbitro delle questioni fra loro vertenti Alessandro Legato Pontificio in Sardegna.

(1237, 2 aprile).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exemplum etc.

In nomine Domini: Amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indictione XI. tempore domini Gregorii IX Papae anno XI. secunda die exeunte mensis aprilis. Pateat omnibus manifeste, quod dominus Hubaldus Iudex Gallurensis, et Turritanus, et dominus Petrus Iudex Arboreae, de omnibus litibus et controversiis, quae vertebantur inter eos praestito iuramento hinc inde, et poena duodecim millium marcarum apposita, compromiserunt in Magistrum Alexandrum Capellanum et Legatum Apostolicae Sedis, et promiserunt observare quicquid praedictus Magister Alexander inter eos duceret arbitrandum vel statuendum.

Actúm in confinio iudicatus Turritani, et Arboreae, in loco, qui dicitur Lucentinus, coram subscriptis testibus, videlicet . . . . Episcopo Empuriensi, Petro Episcopo Sanctae Iustae . . . . Episcopo Bosanensi . . . . Abbate de Saccaria, Lamberto Abbate de Falesia, Nicolao Priore de Bonarcanto . . . . Priore Gisarcliensi, Magistro Benencasa, Benedicto Clerico de Alatro, Truffa, Ildece, Bartholomeo, et Guantino, et aliis multis clericis et laicis.

Ego Gregorius, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius, de mandato dicti Legati et voluntate partium, hoc instrumentum scripsi etc.

Et ego Nicolaus Ferentinus, sanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius etc.

LXV.

Alessandro, Legato Pontificio, stabilisce le condizioni della pace tra Ubaldo giudice di Gallura e di Torres, e Pietro II giudice di Arborea.

(1237, 2 aprile).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exemplum etc.

In nomine Domini. Amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indictione XI. tempore domini Gregorii IX Papae anno XI. secunda die exeunte mensis aprilis. Pateat omnibus manifeste, quod Magister Alexander Capellanus domini Papae, Apostolicae Sedis Legatus, tam ex officio legationis sibi commissae, quam ex compromissione in eum facta, praecepit domino Hubaldo Iudici Gallurensi et Turritano, et domino Petro Iudici Arboreae, sub

[1] ULLARMELLA. Correg. *de Marmella*, o *Marmilla*; castello nominato frequentemente nelle carte e diplomi sardi di questo, e dei seguenti secoli XIV e XV. Gli annalisti Camaldolesi lessero erroneamente *Ullarmella*.

debito praestiti iuramenti. Primo videlicet illius, quod praestiterunt ei de parendo omnibus mandatis domini Papae et dicti Legati generaliter, pure, et sine conditione aliqua; et alterius iuramenti, scilicet quod prestiterunt ei, in quo promiserunt observare, et a suis subditis facere observari quidquid de controversiis sive litibus, quae inter eos vertebantur, duceret ipse arbitrandum vel statuendum: quod iidem iudices ulterius firmam et perpetuam pacem inter se habebunt, et firmiter eam observabunt, et facient a suis subditis inviolabiliter observari. Et praecepit iudici Hubaldo, ut iuvet iudicem Petrum contra omnem hominem, excepto Romano Pontifice, et defendat eum, et terram iudicatus Arboreae cum persona sua et rebus et tota fortia sua, et toto posse suo. Et simili modo praecepit iudici Petro, ut iuvet iudicem Hubaldum contra omnem hominem, excepto Romano Pontifice: et defendat eum, et terram ipsius, videlicet iudicatum Gallurensem et Turritanum, in persona et rebus suis, et cum tota fortia sua, et toto posse suo. Insuper praecepit idem Legatus, ut si quae furtiva vel ablata de bonis iudicatus Arboreae in iudicatu Turritano inventa fuerint, postquam fuerit cognitum vel probatum, ipse iudex Turritanus reddere, vel facere reddi teneatur. Et hoc idem praecepit iudici Petro Arboreae, scilicet ut quaecumque furtiva vel ablata de bonis iudicatus Turritani vel Gallurensis in iudicatu Arborensi inventa fuerint, postquam fuerit cognitum vel probatum, ipse iudex Arborensis reddere vel facere reddi teneatur. Quae omnia ambo acceptaverunt, et rata habuerunt, et per omnia adimplere promiserunt, sub poena superius apposita, videlicet duodecim millium marcarum argenti. Cuius poenae medietas parti promissa servanti, reliqua vero ad Romanam Ecclesiam devolvatur.

Actum in confinio iudicatus Turritani et Arboreae coram subscriptis testibus, videlicet Episcopo Empuriensi etc. ut supra; et aliis multis clericis et laicis, in loco qui dicitur Lucentina.

Ego Gregorius, sacrosanctae etc.

Et ego Nicolaus Ferentinus etc.

LXVI.

Pietro II, GIUDICE *di Arborea, riconosce il supremo dominio della Chiesa Romana sopra il suo giudicato, e avvalora siffatta ricognizione prestando il giuramento di fedeltà e vassallaggio a mani di Alessandro Legato Pontificio in Sardegna.*

(1237, 6 aprile)

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exemplum cuiusdam publici instrumenti, sigillo plumbeo pendenti signati, huius tenoris.

In nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indictione XI. tertia die exeunte mense aprili, tempore domini Gregorii IX Papae anno XI. Pateat omnibus manifeste, quod in praesentia mei Gregorii sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarii, et subscriptorum testium, dominus Petrus Iudex Arboreae publice, sponte, et non coactus, recognoscens Ecclesiam Romanam esse matrem et dominam suam, confessus est se habere, tenere et possidere regnum sive iudicatum Arboreae ab Ecclesia Romana et pro Ecclesia Romana. Pro quo Ecclesiae Romanae, et domino Gregorio IX Papae, eiusque successoribus canonice intrantibus, iuramentum fidelitatis praestitit, praedictum iuramentum Magistro Alexandro Capellano et Legato Sedis Apostolicae pro Romana Ecclesia et Domino Papa recipiente: cuius forma talis est.

Ego Iudex Petrus Arboreae ab hac hora in antea fidelis ero et obediens Beato Petro, sanctaeque Romanae Ecclesiae, et domino meo Papae Gregorio, eiusque successoribus canonice intrantibus. Non ero in facto, nec in dicto neque in consilio, ut ipse, vel legatus, sive nuntius vitam perdant aut membrum, vel capiantur mala captione. Consilium, quod mihi dominus Papa crediturus est per se, vel per literas, sive per nuntium suum, me sciente, ad ipsius damnum nulli pandam. Regalia Beati Petri, et specialiter Sardiniam, adiutor ero ad retinendum et defendendum contra omnem hominem, et reacquirendum alia iura Ecclesiae Romanae, ubicumque fuerint, quum a domino Papa vel eius nuntio, sive per literas ipsius fuero requisitus; et ea postquam reacquisita fuerint, defendendum et retinendum. Et praedictum iudicatum Arboreae nemini supponam, neque aliquo modo diminuam sine licentia et mandato Summi Pontificis. Legatum Apostolicae Sedis honeste recipiam, et eum in eundo et redeundo honorifice tractabo, et in suis necessitatibus adiuvabo. Et alia, quae continentur in forma fidelitatis, promitto me firmiter observare.

Actum apud Bonarcantum in atrio Beatae Mariae de Bonarcanto coram subscriptis testibus, videlicet domino Leonardo Archiepiscopo Calaritano, domino Trogodorio Archiepiscopo Arborensi, domino Constantino Episcopo Terralbensi, domino Petro Episcopo Sanctae Iustae, domino Iohanne Episcopo Usellensi, domino Sergio Episcopo Suellensi, domino Iohanne Episcopo Gisarcliensi, domino Oberto Episcopo Plovacensi, domino Lamberto Abbate de Falesia, domino Nicolao Priore de Bonarcanto, Benedicto Clerico de Alatro, Onfredone familiare domini Raynerii Cardinalis, Iohanne et Thomasio de Alatro, Conio de Verulis, praesentibus clericis, nobilibus, et multis aliis in plena Curia.

Ego Gregorius, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius, hiis omnibus interfui, et de mandato magistri Alexandri Capellani, et Legati Apostolicae Sedis scripsi et complevi, meoque signo signavi, et in publicam formam redegi.

Ad cuius rei perpetuam firmitatem, ego Petrus, Dei et Romanae Ecclesiae gratia iudex Arboreae, praesens instrumentum feci mei sigilli munimine roborari.

Et ego Nicolaus Ferentinus, sanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius, sicut inveni in praedicto publico et authentico instrumento, pendenti plumbeo sigillo signato auctoritate Sedis Apostolicae, hoc praesens exemplum de verbo ad verbum scripsi, et signum feci.

LXVII.

Pietro II, GIUDICE *di Arborea, riceve da Alessandro Legato Pontificio, mediante la consegna di un vessillo coll'emblema delle* somme chiavi, *la investitura del* GIUDICATO, *promette di pagare alla Sedia Apostolica l'annuo censo di mille e cento bisanti, e ordina e stabilisce, che morendo egli, o i figli suoi senza prole legittima, il regno di Arborea ritorni per intiero alla Chiesa Romana, cui dichiara di appartenere in dominio, e proprietà.* (1).

(1237, 3 aprile).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.*, Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exemplum cuiusdam etc.

In nomine Domini. Amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indictione XI. tempore domini Gregorii IX Papae, anno XI. tertia die exeunte mensis aprilis. Pateat omnibus manifeste, quod dominus Petrus Iudex Arboreae sponte et bona voluntate recognovit dominium et proprietatem iudicatus Arboreae ad Romanam Ecclesiam pertinere, a qua et pro qua publice confessus est, se habere, tenere, et possidere. Cuius investitionem idem iudex Arboreae recepit per manus Magistri Alexandri, Apostolicae Sedis Legati, cum quodam vexillo, in quo erant duae claves cum una cruce. Propterquod promisit singulis annis nomine census solvere et dare mille et centum bisantios Ecclesiae Romanae, vel ei certo nuntio (2). Ad cuius solutionem se, suosque legitimos filios obligavit. Praeterea statuit et firmiter ordinavit, ut si absque legitimis filiis moreretur, tota terra iudicatus Arboreae ad Romanam Ecclesiam, cuius est, libere revertatur. Et similiter si filii eius sine filiis decederent, dicta Arborea ad Sedem Apostolicam devolvatur.

Actum in ecclesia Beatae Mariae de Bonarcanto coram subscriptis testibus, videlicet domino Leonardo Calaritano Archiepiscopo, domino Trogodorio Archiepiscopo Arborensi, domino Constantino Episcopo Terralbensi, domino Iohanne Episcopo Usellensi, domino Sergio Episcopo Suellensi, domino Iohanne Episcopo Gisarcliensi, Trogodorio Episcopo Castrensi, Constantio Episcopo Othanensi, Oberto Episcopo Plovacensi, Nicolao Priore de Bonarcanto, Lamberto Abbate de Falesia, Benedicto Clerico de Alatro, Onfredone familiare domini Raynerii Cardinalis.

Ego Gregorius, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius etc.

Ad cuius rei firmitatem perpetuam ego Petrus Dei et sanctae Romanae Ecclesiae gratia iudex Arboreae etc.

Et ego Nicolaus Ferentinus, sanctae Romanae Ecclesiae etc.

(1) Pietro II GIUDICE di Arborea, che figura nel presente atto, è lo stesso, che dotò tanto riccamente il monistero di S. Maria di Bonarcado (Ved. sopr. cart. N.° XLVII e L). Egli, al pari di Adelasia regina di Torres, riconobbe il supremo dominio della Chiesa Romana sul giudicato di Arborea, ne ricevette la investitura dal Legato Pontificio, prestò il giuramento di fedeltà, promise di pagare l'annuo censo di mille e cento bisanti d'oro, di non contrarre alleanze e parentadi, senza il consenso della Sedia Apostolica, diede e consegnò a guarentigia delle sue promesse il castello di GIRAPALA, e accettò la condizione della ricadenza dei suoi Stati nel patrimonio di S. Pietro, laddove egli morisse senza successione legittima. Ciò si ricava dal presente documento, dal precedente della stessa data, e dagli altri riportati qui appresso, in data del 7 e 9 aprile, 1 e 12 maggio 1237.

(2) Li mille e cento bisanti, che Pietro II si obbligò di pagare annualmente alla Chiesa Romana, erano bisanti d'oro, come si ricava esplicitamente dalla carta del 12 maggio 1237 riportata più sotto. Quest'annuo censo non era una nuova imposizione, ma una rinnovazione d'obbligo antico, giacchè nell'Elenco di Cencio Camerario, appartenente al secolo XII, si trova notato fra gli altri il GIUDICE di Arborea pel canone annuale di mille e cento bisanti d'oro (Ved. sopr. DIPLOMI E CARTE DEL SECOLO XII, N.° CXLII).

LXVIII.

Ubaldo Visconti, giudice di Gallura e di Torres, e Pietro II, giudice di Arborea, intervengono per mezzo di loro rappresentanti alla elezione degli Arbitri per la conclusione della pace fra i Gherardeschi, i Pisani, Volterrani, Lucchesi, molti signori del contado, varie repubbliche, e comunità della Toscana (1).

(1237 [1238 stil. pis.], 5 aprile).

Dal Maccioni, *Difes. dei Conti di Donorat.* Tom. II. pag. 51 e seg.

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, amen. Ex huius publici instrumenti clareat lectione. Qualiter Sigerius q. Ugolini Schiacciati, et Galganus q. Heldithi Vicecomitis, et Lambertus Paganelli Capitanei sicut dicebant, et cofitebantur Vicecomiti maiorum, et eorum partis; Capitaneo nomine pro dictis Vic., et pro omnibus et singulis hominibus, et personis partém Vic. tenentibus et faventibus, et pro tota ipsa parte, et etiam pro Monaco Vicecom. absente, et pro Galgano q. Ugolini, et Uguccionello, et Alberto q. Sigerii Pancaldi, et Ugolino Pancaldi, et Gisberto eius fratre, et Bernardo Iudeo, et Gottifredo eius filio, et Fraepane q. Giocti, et Gotthifredo filio Guilielmi, et Hubaldo, et Lamberto, et Helditho q. Alberti Pisciae, et Fraepane q. Heldithi, et Gottifredo q. Ildebrandini Guintavalli, et fratre eius, et Ildebrandino Casampisa, et eius filio, et Raynerio q. Gerardi Fulcule, et pro Saulle q. Albithelli Vic., et *pro illustri viro domino* HUBALDO *Gallurie. Turrit.*, et pro omnibus aliis, et singulis eorum, et cuiuscumque eorum, et dictae partis fautoribus et cohaiutoribus, et consanguineis, et fidelibus et amicis, etc. . . . .

. . . .

. . . .

et etiam ipsi Sigerius, et Galganus, et Lambertus procuratores constituti a Galgano q. Ugolini, et Uguccionello, et Alberto Germanis q. Sigerii, et Ugolino, et Gisberto germanis quondam Soldani, et Bernardo Iudeo, et Got-

(1) L'intervento di UBALDO, giudice di Gallura, e di Torres, al presente atto di compromesso, ed al seguente atto di pace del 7 novembre di questo stesso anno 1238, si può ben comprendere, giacchè egli apparteneva alla famiglia, ed alla *parte* dei Visconti; ma non si comprende, o diremo meglio non si ricava da questi due atti, nè da verun altro contemporaneo, la ragione per cui v'intervenisse eziandio Pietro II GIUDICE di Arborea, e quale interesse potesse egli avere nei dissidii fra i Gherardeschi, i Pisani, Volterrani e Lucchesi, e varie repubbliche e comunità della Toscana. Può soltanto congghietturarsi, che ciò egli facesse nella qualità di alleato, od amico della repubblica di Pisa.

thifredo eius filio, et Fraepane quondam Ghiotti, et Gotthifredo filio Guilielmi, et Hubaldo, et Lamberto Germanis q. Alberti Piscie, et Fraepane q. Heldithi, et Gottifredo q. Ildebrandini Guintivallis Vic. pro se ipsis, et *pro illustri viro domino* HUBALDO *Vic. Iud. Gallurie, et Turritane*, et pro Iohanne q. Hubaldi Vic., et pro omnibus, et singulis consortibus ipsorum partem tenentibus, etc. . . . .

. . . .

Et Guelphus de Porcari quond. Ugolini pro se, et suo nomine proprio, et pro omnibus et singulis suis cohaiutoribus, et fautoribus, et consanguineis fidelibus et amicis, et idem Guelfus procurator constitutus a domino quondam Ugolini Paganelli de Porcari ad faciendum compromissum pro se Orlandino in subscriptis arbitris *preter qui de discordia, et lite, quam habet vel habere sperat cum domino Raynerio Comite de Bulgari de facto Masse, et eius curie, et iurium, que in illis clare memorie* GUILIELMUS MARCHIO MASSE ET IUDEX KALLERITANUS *noscitur habuisse ipsi nobili viro* ORLANDINO *a Summo Pontifice custodienda, vel tenenda commissa, de quibus non compromictit sicut continetur in sceda mandati rog. ab Hermanno Bernardi notario de Luca, et a me Paccio notario visa procuratorio nomine pro eo, etc.* (1) . . . .

. . . .

et Bonifatius de Abbate quond. Stephani procurator, actor et sindacus, et responsalis domini comitis Tegrini Tuscie Palatini, et potestatis Pisane civitatis, protestario nomine pro comuni Pisano, et ipsius communis constitutus ab ipsa potestate potestario nomine, et consensu, et authoritate senatorum, una cum ipsis senatoribus sicut continetur in cartha mandati confecta a Tado quond. Salcriben. iud. et notar. publico scriba cancellerie Pisarum ad hec infrascripta fienda vid. Ad compromictendum, et compromissum faciendum in venerabilem fratrem Gualterium priorem fratrum predicatorum de Pisis, et Ugucionem de Caprona, et Gualterium de Calcinaria, et etiam ad compromictendum in eosdem libere, et ad eorum dictum, et arbitrium de controversiis, et litibus, et discordiis, guerris, inimicitiis quas capitanei partis Vic. maiorum, et ipsi Vic., *et nominatim illustris vir dominus* UBALDUS VIC. *Iud. Gallur. et Turrit.*, et Monacus Vic. et comes Rodulfus de Capraria, et Lambertus Solfa tutores Iohannis q. Hubaldi Vic. tutorio nomine pro eo et ipse, et Sigerius q. Hugolini Vic., et Galganus Huldecthi, et Galganus Hugolini, et Uguccionellus, et Albertus q. Sigerii, et Ugolinus, et Gisbertus Germani, et Bernardus Iudeus, et filius, et Fraepanis Ghiochti, et Gottifredus Guilielmi, et filius Alberti Piscie, et Fraepanis Heldithi, et Gotthifredus q. Ildebrandini Guintavallis, et frater, et Hildebrandinus Casampisa, et filius, et Raynerius Fulcinus, et Prosavalle quond. Albinelli, et Lambertus Paganelli, et filius, et Bartholomeus Paganelli, et Hubaldus eius frater, et comes Rodulphus de Capraria, et comes Iacobus de Bizerno, et Guelphus de Porcari q. Ugolini, et Malpilius de Sancte Miniate, et filii eiusdem Malpilii, et frater pro se, et pro aliis dicte partis, et dictam partem tenentibus, et habentibus cum comuni Pisano, et eius cohaiutoribus Pisane civitatis, et cum omnibus, et singulis qui partem Pisani comunis fovebant, et fovent, et cum domino Raynerio comite de Bulgari pro se, et omnibus, et singulis de domo Gherardesca, et cum Gherardo, et Guidone quond. Raynerii Boccii, pro se, et omnibus et singulis hominibus, et personis de domo Sex mundi, et nominatim cum magnificis et illustribus viris dominis comitibus Guidone, et Treghrino, et Aghinolfo Dei gratia Palatinis pro se ipsis, et omnibus, et singulis hominibus, et amicis, et fidelibus eorum, *et cum magnifico et illustri viro domino* PETRO *Iud. Arboree*, et cum comune, et hominibus Vulterrane civitatis, et eius districtus, et cum nobilibus viris DD. de Versilia, et Lunisgiana, et Carfagnana, qui prestitere auxilium et favorem Pisano comuni, et cum Bercardino de Bozano, et filiis, et Ildebrandino de Monte Magno, et filiis, et Manfredo de Monte Magno, et filiis, et cum eorum omnium fidelibus, et amicis, sive omnibus Pisani communis, etc. . . . .

. . . .

et generaliter cum omnibus, et singulis aliis amicis, et cohaiutoribus Pisani comunis pro comuni Pisano procuratorio nomine, et sindicatus pro iam dicta potestate potestario nomine pro comuni Pisano, et pro ipso comuni ex altera posuerunt in predictos venerabilem fratrem Gualterium priorem fratrum predicatorum de Pisis, et nobiles viros Gualterium de Calcinaria, et Uguccionem de Caprona omnes, et singulas predictas controversias, et lites, et discordias, et guerras, et inimicitias, et guasta, et damna, et perditas, et amissiones, et dannificationes, et destructiones, et ablationes, et extorsiones, et exationes, et pignorationes, et condemnationes, et forbannitiones, et iniurias, violentias, et molestias, et rapinas, et offensiones, et gravationes, que sunt inter predictas partes, et inter predictos, et de predictis omnibus, et singulis in eos compromiserunt libere, et ad eorum dictum et arbitrium, quos ad predicta arbitros, laudatores, et arbitratores, ut dictum est eligerunt et fecerunt, diffinienda ab eis concorditer, eorum libero arbitrio una vice, vel pluribus dantes predictis arbitris balium et potestatem citandi eos, et sine perentorio, et here modicio, et ferendi sententiam, seu laudamentum, aut arbitrium, et pronunciandi, et interloquendi concorditer, et etiam petitione non facta, et etiam causa non cepta, et die feriato, et etiam die solemni, et aliqua partium absente, et etiam utraque, et etiam altera parte presente, et contradicente, et etiam faciendi legere eorum pronuntiationes et dicta, et interlocutiones per alium quem voluerint, et ubi voluerint, et una vice, et pluribus, et cum scriptura, et sine scriptura, et predicti Sigerius, et Galganus et Lambertus capitanei ut dictum est predictorum Vic., et eorum partis capitan. nomine pro eis, et pro omnibus et singulis hominibus, et personis partem Vic. tenentibus, et pro tota ipsa parte, et pro Monaco Vic. tenentibus, et pro tota ipsa parte, et pro Monaco Vic. absente, *et pro illustri viro domino* HUBALDO VIC. *Iud. Gallur., et Turrit.*, et pro omnibus, et singulis eorum, et cuiusque eorum, et dicte partis fautoribus, et cohaiutoribus, et consanguineis, et fi-

(1) Il Pontefice Gregorio IX avea dato in custodia nel 23 gennaio 1235 la rocca di Massa, e il castello di Potenzolo a Orlandino Ugolino de' Porcari, perchè, dopo la morte di Guglielmo marchese di Massa, e GIUDICE di Cagliari, che n'era il possessore, l'uno e l'altra erano devoluti alla Chiesa Romana (Ved. sopr. cart. N.° LIII).

delibus, et amicis, et etiam quisque eorum pro se, et suo nomine proprio obligando se, et suos heredes, et bona, et etiam omnium predictorum, et singulorum negotium in his gerendo pro quibus compromictunt, et etiam ipsi idem Sigerius, et Galganus, et Lambertus procuratores subscriptorum Vic., quorum sunt procuratores, procuratorio nomine pro eis, obligando eos, et eorum heredes, et bona procuratorio nomine, etc. . . . . .

. . . .

. . . .

et etiam convenerunt, et promiserunt per stipulationem solepnem predictis arbitris, et cuique eorum in solidum facere, et complere, et observare, et obedire, et firmum tenere totum, et quidquid, et ea omnia, et singula, que suprascripti arbitri concorditer de predictis, et super predictis, que in eis compromictuntur, vel eorum occasione dixerint, vel laudaverint, sive statuerint interloquendo, vel diffiniendo concorditer una vice, vel pluribus, et in securitatibus dandis, et prestandis una vice, vel pluribus, et obligationibus faciendis, et venire ad locum de quo sibi dictum fuerit, et ibi stare, et audire ea, que dicti arbitri dicere voluerint quoties suprascripti arbitri, vel aliquis eorum per se, vel per literas, vel nuncium eis, vel alicui eorum dixerint, seu dicendo mixerit, vel dixerit, vel dicendo mixerit ad voluntatem ipsorum arbitrorum, et inde non recedere contra eorum voluntatem, et contra ea, vel aliquod eorum non venire, nec facere, nec fieri facere per se, vel per alium aliquo iure, vel modo omni fraude, et sophismate remoto, et quod facient ita quod predicti omnes, et singuli pro quibus compromictunt facient, et adimplebunt, et observabunt, et obedient et firma tenebunt ea omnia, et singula que predicti arbitri concorditer de predictis, sive super predictis que in eis compromictuntur dixerint, vel laudaverint sive statuerint, vel preceperint concorditer una vice, vel pluribus, et quod contra ea, vel aliquod eorum non venient, nec facient; nec fieri facient per se, vel per alium aliquo iure vel modo omni fraude, et sophismate remoto, dum tamen predicti tutores suprascripti Iohannis pro predicto Iohanne teneantur tantum tutorio nomine. Si vero predicta omnia, et singula predictorum non fecerint, et non observaverint, aut omnia predicta facta, et observata non fuerint, sive contra predicta, vel aliquod predictorum fecerint, vel factum fuerit, marcas decem milia argenti pro pena, et nomine pene suprascripto Bonifacio procuratori, et sindaco Pisani comunis pro ipso comuni Pisano recipienti in solidum, et etiam predictis arbitris, et cuique predictorum arbitrorum in solidum solvere, et dare convenerunt, et per stipulationem solemnem promiserunt, et obligaverunt se, et eorum heredes, et bona predicti tamen tutores in eo quod tutorio nomine faciunt, et obligant se tantum tutorio nomine pro suprascripto Iohanne, et suprascriptum Iohannem, et eius heredes, et bona, renunciando omnibus iuribus, et constitutis, et legibus, et constitutionibus, et defensionibus, et auxiliis, et omni iuri, tam ecclesiastico, quam civili, una se a suprascriptis, seu ab aliquo suprascriptorum, seu a supra scripta pena tueri, vel iuvari, aut liberari possent, vel aliquis eorum posset; etc. . . . .

. . . .

Hoc actum est inter suprascriptas partes. Quod si contigeret, quod pro aliquo causa, vel occasione pena committeretur, quod compromissum non ideo solvatur, sed perseveret, et quod pena commissa, vel prestita contractus in suo robore perseveret, et in tali ordine me Paccium notarium, et Bonaccursum Iud., et notarium de Patrignano, et Hermannum Bernardi de Luca, et unumquemque nostrum hec suprascripta scribere rogaverunt. Acta sunt hec in ecclesia Sancti Dalmatii edificata in pede podii castri Sancte Marie in monte Lucane Dioecesis presentibus Guidone Galli de Pisis, et Christiano, et Ruberto de castro suprascripto iuris peritis, et Ildebrandino Henrici Cigoli, et Niccoletto Follianello de Pisis testibus ad hec rogatis. Dominice incarnationis anno millesimo dugentesimo trigesimo octavo inditione decima nonis aprilis etc.

Ego Paccius de Vico imperiali aut. notarius hec omnia suprascripta a me, et suprascriptis Bonaccurso, et Hermanno iudicibus, et notariis, et a quolibet nostrum rogata, rogatus scripsi atque signo meo firmavi.

LXIX.

Benedetto, chierico di Santo Stefano di Alatri, nella qualità di procuratore speciale di Alessandro Legato Pontificio, consegna all'arcivescovo di Arborea il castello di GIRAPALA, *acciò lo ritenga e custodisca a nome della Chiesa Romana, proibendogli di rimetterlo in potere di chicchessia, fuorchè di chi gli sarà ordinato dal Papa.*

(1237, 7 aprile).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini Iesu Christi. Hoc est exemplum cuiusdam publici instrumenti, huius tenoris.

In nomine Domini. Amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indictione XI. tempore domini Gregorii IX. Papae anno undecimo, VII die exeunte mense aprili. Pateat omnibus manifeste, quod in praesentia mei Gregorii Sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarii, Magister Alexander Capellanus et Legatus Apostolicae Sedis, assignavit et dedit per domnum Benedictum Clericum Sancti Stephani de Alatro, procuratorem suum ad hoc constitutum, sicut continetur in publico instrumento a me ipso confecto, castrum quod dicitur Girapala domino Trogodorio Archiepiscopo Arborensi, ad tenendum et custodiendum pro ipsa Ecclesia Romana, et domino Gregorio Papa, eiusque successoribus canonice intrantibus, et nulli alii resignandum, nisi cui Summus Pontifex mandaverit resignari. Et ipsum fecit mitti in corporalem possessionem dicti castri per supradictum dominum Benedictum, claves ipsius castri eidem archiepiscopo concedendo.

Actum in castro Girapalae, coram subscriptis testibus, videlicet Lamberto Abbate de Falesia, Magistro Benencasa, Offredone familiare domini Raynerii Cardinalis, Thomasio familiare domini Stephani Cardinalis, Negotiante et Petruccio Cursoribus domini Papae, Conio de Verulis . . . .

Archipresbytero, et Magistro Roberto Canonico Arborensi, et multis aliis clericis et laicis.

Ego Gregorius, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius, de mandato Trogoderii Archiepiscopi Arborensis, hoc instrumentum scripsi, et complevi, meoque signo signavi, et in publicam formam redegi.

Et ego Nicolaus Ferentinus etc.

LXX.

Alessandro, Legato Pontificio, dà e concede ad Adelasia, moglie di Ubaldo GIUDICE *di Gallura e di Torres, e ai di lei figli legittimi, il* GIUDICATO *Turritano, e quanto altro le apparteneva per dritto ereditario nelle isole di Sardegna, e di Corsica, in Pisa, in Massa, ed altrove, e gliene accorda la investitura, col patto espresso, che morendo essa senza successione legittima di figli, ciò tutto ricada nel pieno e libero dominio della Chiesa Romana.*

(1237, 8 aprile).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indictione XI. tempore domini Gregorii IX. Papae; anno XI. octavo die exeunte mense aprili. Pateat omnibus manifeste, quod in praesentia mei Gregorii, Sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarii, et subscriptorum testium, Magister Alexander Capellanus et Legatus Apostolicae Sedis, concessit et dedit dominae Adelasiae uxori domini Hubaldi Iudicis Gallurensis, filiisque eius legittimis, pro ipsa Ecclesia, terram iudicatus Turritani, et omnia alia, quae sibi hereditario iure pertinent tam in Sardinia, quam in Corsica, Pisis, Massa, et aliis locis. Quae omnia recognovit dicta domina Adelasia ad Romanam Ecclesiam pertinere. Et de iis omnibus eam investivit, ita tamen quod, si absque filiis legitimis decederet, terra ipsa et omnia alia bona ipsius libere ad Romanam Ecclesiam, cuius sunt, revertantur.

Actum in palatio regni Turritani de Ardera, coram subscriptis testibus, videlicet domno Lamberto Abbate de Falesia, Magistro Benencasa Canonico Sancti Michaëlis Lucani, Benedicto Clerico de Alatro, Vito Presbytero, Paulo, et Iohanne de ordine fratrum Minorum, Iohanne et Thomasio de Alatro, Iohanne Maiore de Camera, et multis aliis.

Ego Gregorius Sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius etc.

Et ego Nicolaus Ferentinus, Sanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius etc.

LXXI.

Pietro II giudice di Arborea, e i prelati e nobili del suo regno prestano giuramento di fedeltà alla Chiesa Romana, e promettono di prestare obbedienza agli ordini del Sommo Pontefice, e del suo Legato.

(1237, 9 aprile).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exemplum cuiusdam publici instrumenti, pendenti sigillo plumbeo signati, huius tenoris.

In nomine Domini. Amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indictione XI. tempore domini Gregorii IX. Papae, anno XI. nono die exeunte mensis aprilis. Dominus Petrus Iudex Arboreae, tactis sacrosanctis evangeliis, publice iuravit sine fraude, dolo, ac malo ingenio stare, parere, et in omnibus obedire generaliter et praecise, et sine conditione aliqua mandatis domini Papae, quae et quot dominus Papa per se vel per nuntios sive per literas suas, vel quae Magister Alexander Capellanus et Legatus Apostolicae Sedis per se vel per nuntios sive per literas suas ei fecerit pro domino Papa, et Ecclesia Romana, et ea in omnibus et per omnia idem iudex promisit observare et facere a suis subditis observari.

Eodem die, et eodem loco dominus Laurentius de Zorri, dominus Guantinus, dominus Petrus de Martino, dominus Arzoccus de Martis, nobiles, iuraverunt et promiserunt, quod dabunt Iudici Petro consilium, auxilium et favorem ad facienda, et servanda omnia mandata et praecepta domini Papae, et ipsius Legati, quae ei fecerint per se vel per nuntios sive per literas suas. Et si dictus iudex ea non fecerit, ipsi omnia facere promiserunt quaecumque eis dominus Papa iniunxerit facienda.

Actum in camera domus ecclesiae Sanctae Mariae de Bonarcanto, coram dominis Trogodorio Archiepiscopo Arborensi, Petro Episcopo Sanctae Iustae, Nicolao Priore Sanctae Mariae de Bonarcanto, Lamberto Abbate de Falesia, Gunnario Archipresbytero Aristani, Magistro Benencasa Canonico Sancti Michaëlis Lucensis, Benedicto Clerico Alatrino, Iohanne Lombardo, praesentibus clericis, nobilibus, et multis aliis.

Sequenti vero die simili modo iuraverunt nobiles, videlicet Petrus de Ficu Armentarius, Comita de Zurri, Parasone Pinna, Guantinus de Martis, Comita spanu, Furatus Zurrumpa, Barasone Pistoris: quod dabunt eidem iudici Petro Arborensi consilium, auxilium et favorem ad facienda et servanda omnia mandata domini Papae, et supradicti Legati, quae ei fecerint per se vel per nuntios sive per literas suas.

Actum in eodem loco, coram subscriptis testibus et multis aliis clericis et laicis.

Ego Gregorius sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius, iis omnibus interfui, et de mandato dicti Magistri Alexandri Capellani et Legati Apostolicae Sedis, scripsi et complevi, meoque signo signavi, et in publicam formam redegi.

Et ego Petrus Iudex Arboreae ad perpetuam memoriam praesens instrumentum mei feci sigilli munimine roborari.

Et ego Nicolaus Ferentinus, sanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius, sicut inveni in publico et authentico instrumento, pendenti plumbeo sigillo signato, auctoritate Sedis Apostolicae ita de verbo ad verbum exemplavi, nihil immutando, et signum feci.

LXXII.

Adelasia e Ubaldo regoli di Torres e di Gallura cedono incondizionatamente alla Chiesa Romana, e per essa ad Alessandro Legato Pontificio, il castello di Monte Acuto *(situato nella provincia Turritana), acciò lo possieda in piena proprietà, e ne disponga a suo piacimento.*

(1237, 14 aprile).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exemplum cuiusdam publici instrumenti huius tenoris.

In nomine Domini. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indictione xi. tempore domini Gregorii IX. Papae, anno xi. quartadecima die mensis aprilis. Pateat omnibus manifeste, quod domina Adelasia Regina Turritana et Gallurensis, et dominus Hubaldus vir eius, Gallurensis Iudex et Turritanus, sponte et bona voluntate, nulla coactione interveniente, dederunt, tradiderunt et concesserunt Ecclesiae Romanae, et domino Gregorio Summo Pontifici, eiusque successoribus canonice intrantibus, pro ipsa Ecclesia Romana, castrum quod dicitur Monte Acutum, liberaliter, pure, et sine aliqua conditione, habendum, tenendum et custodiendum pro ipsa Ecclesia Romana, et faciendum omnia quaecumque Summus Pontifex pro ipsa Ecclesia Romana de ipso castro facere voluerit, Magistro Alexandro Capellano et Legato Apostolicae Sedis pro ipsa et nomine ipsius Ecclesiae Romanae praedictum castrum recipiente.

Actum in palatio regni Turritani de Ardera coram subscriptis testibus, videlicet Episcopo Empuriensi ...... Abbate de Saccaria, Lamberto Abbate de Falesia, Vito, Presbytero Paulo, et Iohanne fratribus de ordine Minorum, Magistro Benencasa Canonico Sancti Michaëlis Lucani, Benedicto Clerico Sancti Stephani de Alatro, Iohanne et Thomasio civibus Alatrinis, et Conio de Verulo, et multis aliis.

Ego Gregorius, Sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius, de mandato dicti domini Legati hoc instrumentum scripsi et complevi, meoque signo signavi, et in publicam formam redegi.

Et ego Nicolaus Ferentinus, Sanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius, hoc instrumentum, sicut inveni in praedicto publico et authentico instrumento, nil addens vel minuens vel mutans, de verbo ad verbum, auctoritate Apostolicae Sedis complevi, et in publicam formam scripsi, et signum feci.

LXXIII.

Adelasia regina di Torres e di Gallura, col consenso di suo marito Ubaldo, promette di cedere e consegnare il castello di Monte Acuto *a colui, al quale il Papa le ordinerà di consegnarlo.*

(1237, 14 aprile).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exemplum cuiusdam etc.

In nomine Domini. Amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indictione xi. tempore domini Gregorii IX. Papae, anno xi. quartodecimo die mensis aprilis. Pateat omnibus manifeste, quod domina Adelasia Regina Turritana et Gallurensis de consensu et voluntate viri sui domini Hubaldi Iudicis Gallurensis et Turritani promisit et obligavit se et suos heredes sub poena omnium bonorum suorum, Magistro Alexandro Capellano et Legato Apostolicae Sedis, recipienti pro domino Papa, et Ecclesia Romana, quod si dominus Papa vellet habere castrum Montiscutianum, quod petebat ab ea dictus Legatus, et restituere dictae dominae Adelasiae castrum Montis Acuti, quod ipsa domina Adelasia et vir eius concedent et tradent sine mora dictum castrum Montiscutianum domino Papae pro Ecclesia Romana, et assignabunt illud, cui dominus Papa mandaverit assignari.

Actum in palatio regni Turritani de Ardera, coram subscriptis testibus, videlicet domino Episcopo Empuriensi .... Abbate de Saccaria etc.

Ego Gregorius, sacrosanctae Romanae Ecclesiae etc.

Et ego Nicolaus Ferentinus etc.

LXXIV.

Alessandro, Legato Pontificio, consegna al vescovo di Ampurias il castello di Monte Acuto, *acciò lo ritenga in custodia a nome della Chiesa Romana, ordinandogli di non consegnarlo fuorchè a colui, che gli sarà indicato dal Sommo Pontefice.*

(1237, 16 aprile).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exemplum etc.

In nomine Domini. Amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indictione xi. tempore domini Gregorii IX Papae anno xi. sextodecimo mensis aprilis. Pateat omnibus manifeste, quod Magister Alexander Capellanus et Legatus Apostolicae Sedis, assignavit et dedit castrum, quod dicitur Monteacutum, ad tenendum, servandum et custodiendum pro Ecclesia Romana et domino Papa Gregorio, eiusque successoribus canonice intrantibus, Episcopo Empuriensi, et ad resignandum tantum ei, et nulli alii, cui Summus Pontifex mandaverit resignari. Et ipsum episcopum posuit in corporalem possessionem dicti castri et cassari, claves eius eidem episcopo concedendo.

Actum in dicto castro, coram subscriptis testibus, videlicet domino Trogodorio Episcopo Castrensi .... Abbate de Saccaria etc.

Ego Gregorius, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius etc.

Et ego Nicolaus Ferentinus, sanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius etc.

LXXV.

Alessandro, Legato Pontificio, concede a Pietro II ed alla di lui moglie la investitura del regno di Arborea, acciò

lo ritenga per intero a nome della Chiesa Romana, cui appartiene in dominio e proprietà; accordandogli soltanto la facoltà di donare alle chiese, ed ai suoi prossimi congiunti beni e redditi del giudicato.

(1237, 1 maggio).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exemplum etc.

Magister Alexander, domini Papae Capellanus, Apostolicae Sedis Legatus, nobili et illustri viro domino Petro Iudici Arboreae salutem in Domino. Sacrosancta Romana Ecclesia devotos et humiles filios et assuetae pietatis officio propensius diligere consuevit, et eis tamquam pia mater suam gratiam et favorem benivolum impartiri. Nos igitur attendentes, quod tu publice confiteris et recognoscis, Romanam Ecclesiam esse matrem et Dominam tuam, et totam terram iudicatus Arboreae ad ipsam specialiter pertinere, te ac uxorem tuam cum tota terra iudicatus Arboreae concedimus, et praesenti pagina confirmamus. Ad indicium huius concessionis et confirmationis perceptae, mille et centum bisantios nomine census annuatim Ecclesiae Romanae persolves, et filii tui similiter si contigerit te habere. Ad cuius census solutionem te, tuosque legitimos filios heredes perpetuo obligasti; ita videlicet, quod si absque filiis legitimis decesseris, praedicta terra iudicatus Arboreae ad Sedem Apostolicam revertatur, cuius est. Et quod non liceat tibi nec filiis tuis praedictam terram Arboreae diminuere, vel alicui supponere, sine mandato et licentia Sedis Apostolicae speciali. Salvo quod possis ecclesiis, et aliis piis locis, tuisque proximis consanguineis, de bonis iudicatus Arboree conferre, honore regni, ac iudicatu Arboreae integro permanentibus, et dominio et proprietate omni tempore Romanae Ecclesiae reservatis.

Actum in camera Beatae Mariae de Bonarcanto, sub anno millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indictione XI. tempore domini Gregorii IX. Papae anno XI. prima die intrante mense maji, in praesentia domini Leonardi Calaritani Archiepiscopi, domini Trogodorii Archiepiscopi Arborensis, domini Constantini Episcopi Terralbensis, Petri Episcopi Sanctae Iustae, Iohannis Episcopi Usellensis, Sergii Episcopi Suellensis, domini Iohannis Episcopi Gisarcliensis, Trogodorii Episcopi Castrensis, Constantini Episcopi Othanensis, Oberti Episcopi Plovacensis, Nicolai Prioris de Bonarcanto, Lamberti abbatis de Falesia, Magistri Benencasae Canonici Sancti Michaëlis Lucensis, Benedicti Clerici de Alatro.

Ego Gregorius, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius, iis etc.

Et quum ego Iudex Petrus, Dei et Sanctae Romanae Ecclesiae gratia Iudex Arboreae per manus dicti Magistri Alexandri Capellani, et Legati Sedis Apostolicae dictam terram Arboreae ab Ecclesia Romana receperim, ne dubitari possit in posterum, praesens instrumentum feci mei sigilli munimine roborari.

Et ego Nicolaus Ferentinus Sanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius etc.

LXXVI.

Adelasia regina di Torres e di Gallura, dichiarando nuovamente di riconoscere il supremo dominio della Chiesa Romana sul regno Turritano, di cui avea ricevuto la investitura dal Legato Pontificio, si obbliga a nome proprio, e pe' suoi successori, di pagare in perpetuo alla stessa Chiesa Romana l'annuo censo di quattro libbre di argento, e rinnova il patto di riversibilità di detto regno alla Sedia Apostolica, laddove essa dichiarante, o i di lei figli muoiano senza legittima discendenza.

(1237, 3 maggio).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exemplum etc.

In nomine Domini. Amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indictione XI. tempore domini Gregorii IX. Papae anno XI. tertia die exeunte mense maji. Pateat omnibus manifeste, quod domina Adelasia Regina Turritana et Gallurensis, sponte et bona voluntate recognoscens dominium et proprietatem iudicatus Turritani ad Romanam Ecclesiam pertinere, a qua et pro qua publice est confessa se habere, tenere, et possidere: cuius investitionem eadem domina Turritana recepit per manus Magistri Alexandri Capellani et Legati Apostolicae Sedis; propter quod promisit singulis annis nomine census solvere et dare quatuor libras boni argenti Ecclesiae Romanae, vel eius certo nuntio (1). Ad cuius solutionem se suosque heredes legitimos et successores perpetuo obligavit. Praeterea statuit et firmiter ordinavit, ut si absque legitimis filiis moreretur, tota terra iudicatus Turritani ad Romanam Ecclesiam, cuius est, libere revertatur. Et similiter si filii eius sine filiis decederent, dicta terra iudicatus Turritani ad Sedem Apostolicam devolvatur.

Actum in palatio regni Turritani de Ardera, coram subscriptis testibus, videlicet domino Iohanne Episcopo Gisarcliensi (2) . . . . . . Abbate de Saccaria, domino Lamberto Abbate de Falesia, Iohanne Maiore de Camera, Benedicto Clerico de Alatro, Magistro Benencasa Canonico Sancti Michaëlis Lucani, et aliis multis.

(1) Il censo annuo di quattro libbre di argento a favore della Chiesa Romana esisteva sul GIUDICATO di Torres fin dal precedente secolo XII (Ved. sopr. DIPL. E CART. DEL SECOLO XII. N.° CXLII. pag. 277).

(2) Nè in questo, nè negli altri precedenti diplomi di ADELASIA, in data 3 marzo, 8, e 14 aprile 1237, che riportammo più sopra, spediti tutti nella reggia, o palazzo regio di ARDARA, si vede mai sottoscritto l'arcivescovo di Torres, benchè pare che avrebbe dovuto sottoscriverli, dal momento in cui v' interveniva come teste il vescovo di Bisarcio *(Gisarcliensis)* suo suffraganeo. Non possiamo renderci ragione di tale assenza, nè crediamo possa essere quella insinuata dal Mattei nella sua SARDINIA SACRA (pag. 155), laddove, parlando di OPIZZONE, che lo storico Vico dice nativo di Genova, ed eletto arcivescovo di Torres nel 1230, esce in queste parole: *Si qua* VICO *fides*. Imperocchè, non solo è certo, che OPIZZONE fu eletto arcivescovo della Sede Turritana nel 1230, come lo prova il diploma di OTTONE arcivescovo di Genova citato dal Vico (Ved. MATTEI loc. cit.), ma è certo eziandio, che lo stesso OPIZZONE era tuttavia arcivescovo di Torres nel 1237, giacchè nel 9 agosto di tale anno egli intervenne col patriarca Gerosolimitano, col suddetto arcivescovo OTTONE, e con altri arcivescovi, e vescovi, alla consegrazione di tre altari, e del cimitero di S. Siro in Genova (Ved. MONUM. HIST. PATR., Tom. I. *Chartar.* pag. 1355).

Ego Gregorius, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius, hoc instrumentum de mandato etc.

Et ego Nicolaus Ferentinus, sanctae Romanae Ecclesiae etc.

LXXVII.

Pietro II giudice di Arborea promette di obbedire ai Romani Pontefici, di non contrarre senza loro licenza vincoli di consanguineità, o di affinità, e di pagare alla Chiesa Romana l'annuo censo di mille e cento bisanti d'oro nel giorno della festività di S. Pietro Apostolo.

(1237, 12 maggio).

Dal Muratori, *Antiq. Ital.* Tom. VI. Dissert. LXXI.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Hoc est exemplum etc.

In nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo ducentesimo trigesimo septimo, indictione XI. tempore domini Gregorii IX. Papae anno XI. duodecima die intrante mensis maji. Pateat omnibus manifeste, quod Magister Alexander Capellanus et Legatus Apostolicae Sedis praecepit domino Petro Iudici Arboreae, sub debito illius iuramenti, quo tenetur de parendo omnibus mandatis domini Papae, et Ecclesiae Romanae, et ipsius Legati, et sub debito iuramenti prestiti fidelitatis Ecclesiae Romanae, quod de cetero non contrahat aliquam consanguinitatem vel affinitatem cum aliquo vel aliqua absque mandato et licentia Sedis Apostolicae speciali. Quibus ipse sponte consensit, et obligavit et promisit se facturum. Praeterea praecepit idem Legatus praedicto Petro iudici, ut quolibet anno, in festo Beati Petri, censum Ecclesiae Romanae debitum, videlicet mille et centum bisantios aureos solvat Archiepiscopo Arborensi nomine Romanae Ecclesiae, si Nuntius Ecclesiae Romanae praesens non esset.

Actum apud Bonarcantum, coram subscriptis testibus, videlicet Trogodorio Archiepiscopo Arboreensi, Petro Episcopo Sanctae Iustae, Guantino Episcopo Terralbensi, Iohanne Episcopo Usellensi, Nicolao Priore de Bonarcanto, Magistro Benencasa Canonico Sancti Michaëlis Lucensis, et domino Guantino.

Ego Gregorius, sacrosanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius, iis omnibus interfui, et de mandato Magistri Alexandri Capellani et Legati Apostolicae Sedis, scripsi etc.

Et ego Nicolaus Ferentinus, sanctae Romanae Ecclesiae Scriniarius etc.

LXXVIII.

Pietro II GIUDICE *di Arborea*, *Ubaldo Visconti* GIUDICE *di Gallura e di Torres*, *e la* Compagnia nuova *della* GAMURRA *formata in Cagliari*, *intervengono per mezzo dei rispettivi loro procuratori Dato di Ugolino di Strambo, Gerardo e Guido di Ranieri Boccio*, *Sigerio Schiacciati*, *Galgano Visconti*, *e Lamberto Paganelli*, *all'atto di pace fra il conte Ranieri di Bolgheri*, *suoi figli*, *e nipoti*, *il conte Guelfo di Donoratico*, *e gli altri della famiglia Gherardesca*, *la repubblica di Pisa*, *e molti signori del contado*, *e varie repubbliche*, *e comunità della Toscana.*

(1237 [1238, stil. pis.], 7 novembre).

Dal Maccioni, *Difes. dei Conti di Donoratico.* Tom. II. pag. 57 e seg.

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, amen. Ad futuri temporis memoriam ex subnotatis appareat manifestum. Qualiter Datus notarius quond. Ugolini de Strambo Procurator constitutus a domino comite Raynerio domino Bulgaro pro se, et filiis, et nepotibus suis, et pro comitibus Guelfo de Donoratico, et pro omnibus, et singulis hominibus, et personis de domo Gherardesca, *et pro illustris. viro domino* PETRO *Iud. Arboreae*, et pro nobilibus viris Ugolino Vic. quond. Gottifredi, et Gottifredo eius nepotes, et Guglielmo Vic. quondam Gisberti Vic., et pro omnibus eorum fidelibus, et amicis partem eorum faventibus, et pro Francisco de Fabro, et pro omnibus et singulis fidelibus, et amicis eorum, et Gerardus, et Guido Germani quond. Raynerii Boccii pro se ipsis, et omnibus, et singulis hominibus, et personis de domo Gualandigorum, et etiam pro omnibus, et singulis eorum amicis, et fidelibus, et consanguineis eorum partem tenentibus et Gerardus Guinithelli pro se, et pro Rancuccino Benocti, et Bartholomeo eius filio, et pro aliis suis filiis, et Ferrante quondam Benoctis, et pro omnibus et singulis hominibus, et personis de domo Sexmundi ex utraque parte civit., et pro omnibus amicis, et fidelibus suis dictam partem suam tenentibus, et pro se ipsis, et pro Hermanno de Porcari, et eius fidelibus, et amicis eorum dictam partem tenentibus, et pro omnibus, et singulis hominibus, et personis domus Lanfrancorum, et pro eorum amicis, et fidelibus eorum partem tenentibus, et pro Lambertuccio Cosimo, et cum omnibus sue domus, et pro aliis omnibus cohadiutoribus, et confederatis eorum, *videlicet pro Capitaneis Compagnie nove, que facta fuit in* KALLARI *dicte de* GAMURRA, *et pro omnibus, et singulis hominibus, et personis eadem Compagnie* (1) et nominatim pro Opithinio de Ripafracta, et Ugolino, et Raynerio de Saxeita, et pro eorum filiis, et pro nobili viro Saraceno Albith. Cald. Capitan. Compagnie Concordie Pisane civitatis capitaneo nomine, et pro ipsis compagniis vid. pro compagniis de Spada, et de Rosta, et de Orbellis, et compagnie Ponte Maris, et compagnie de Ponte nuovo, et pro compagniis de Rosa, et de Lancia, et de Leone Imperiali, et de Cervo, et de Viola, et de Tabula Ritonda, et de Sanguineis, et Bingottis, et de Luna, et de Gilio, et de Aquila, et de Branca, et de Spiedis, et de Ciabrera, et de Cruce

(1) La compagnia nuova della *gamurra* era forse la compagnia dei pannaiuoli, o dei mercanti pisani di panno, che abitavano nel porto, e nel castello di Cagliari, così chiamata, perchè la *gamurra* era la specie di panno, di cui più si occupavano nel loro commercio. O più probabilmente era la compagnia di quei cittadini pisani dimoranti in Cagliari, i quali per bando dei castellani doveano essere provveduti di balestra, quadrella, moschetto, targa, e lancia, ed inoltre di corazza o corsetto, onde trovarsi pronti in caso di bisogno alla difesa della terra: e la denominazione di *gamurra* l'avranno forse tolta dalla foggia del corsetto, o dalla qualità del panno, con cui il medesimo era fatto.

Sancti Sebastiani et de Cruce Sancte Crestine, et Cruce de Vite, et de Sancto Paulo, et pro omnibus, et singulis hominibus, et personis suprascriptarum compagniarum, etc. . . . .

. . . .

et pro nobilibus viris Guglielmo marchione quondam Andree et Bartholomeo de Massa, et Currado marchione dicto de Palea, et pro eorum fidelibus, et amicis predictam partem eorum tenentibus, et pro comuni, et omnibus, et singulis comunis de Massa, etc. . . . .

. . . .

. . . .

et Sigherius quondam Ugolini Schiacciati, et Galganus quondam Hedithi Vic. et Lambertus quondam Paganelli capitaneus sicut dicebat, ut confitebantur Vicecomitum maiorum, et eorum partis capitaneo nomine pro dictis Vicecom., et pro omnibus, et singulis hominibus, et personis partem Vicec. tenentibus, et faventibus, et pro tota eorum parte, et etiam pro Monaco Vicecom. absent., et pro Galgano quondam Ugolini, et Uguccionello, et Alberto quondam sig. Pancaldi, Ugolino, et Gisberto eius fratre, et Bernardo Iudeo, et Gottifredo eius filio, et Fraepane quondam Giotti, et Goctifredo filio Guilielmi, et Hubaldo, et Lamberto, et Helditio quondam Alberti Piscie et Fraepane quondam Heldithi, et Gottifredo quondam Ildebrandini Guintavallis, et fratre eius, et Ildebrandino Casampisa, et eius filio, et Raynerio quondam Gherardi Fulcen., et Prosavalle quondam Albithelli Vic., *et pro illustriss. viro domino* Ubaldo *Vic. Iud. Gall. et Turr.*, et pro omnibus aliis, et singulis de domo Vicecomitum, et pro omnibus et singulis coadiutoribus, et fautoribus, et consanguineis, et fidelibus, et amicis predictorum Vic., et cuiuscumque eorum, et pro omnibus, et singulis dicte partis fautoribus, et adiutoribus dicte partis, et pro se ipsis eorum proprio nomine, et generaliter pro omnibus, et singulis hominibus et personis tam nobilibus, quam popularibus civitatis Pisarum, et eius districtus sive undecunque aliunde sint coadiutoribus, vel fautoribus, et sociis, vel amicis, seu confederatis cum Vic., vel cum aliqua persona, vel loco pro Vic., vel cum eorum parte, qui partem eorum tenuerunt, vel foverunt, vel tenent, seu fovent, aliquo modo, vel qui eis, vel eorum parti aliquid consilium, seu auxilium, vel iuvamen dederunt, vel porrexerunt, vel dat, seu porrigit, vel qua aliqua occasione pro facto huius guerre, seu discordie sive litis passi sunt, vel patiuntur damnum, seu guastum aliquid, vel gravamen in personis vel rebus, seu bonis eorum, et etiam pro tota ipsa Vic. parte, et etiam omnium predictorum, et singulorum in his gerendo, et etiam ipsi Sigerius et Galganus, et Lambertus procuratores constituti a Galgano quondam Ugolini, et Uguccionello, et Alberto germanis quondam Sigerii, et Ugolino, et Gisberto germanisque Soldani, et Bernardo Iudeo, et Gottifredo eius filio, et Fraepani quondam Gheotti, et Gottifredo filio Gulielmi, et Hubaldo, et Lamberto germanis quondam Alberti Piscie, et Fraepane quondam Heldithi, et Gottifredo quondam Ildebrandini Guintavallis Vic. pro se ipsis, *et pro illustri viro domino* Hubaldo *Vic. Iud. Gall. et Turr.*, et pro Iohanne quondam Hubaldi Vic., et pro omnibus et singulis eorum consortibus ipsorum partem tenentibus, et pro omnibus aliis, et singulis eorum, et cuiusque ipsorum consanguineis, et fidelibus, et amicis, et pro omnibus eorum, et cuiuscumque ipsorum Vic. et eorum partis coadiutoribus, et fautoribus, et dictam partem Vic. tenentibus, et faventibus, sicut continetur in sceda mandati rogata a me Paccio notario procuratorio nomine pro eis, et ipsi eidem Sigerius, et Galganus, et Lambertus procuratores constituti a Comite Iacopo de Bizerno pro se, et omnibus suis fidelibus, et coadiutoribus, et fautoribus, et amicis dictam partem Vic. tenentibus ad compromittendum in subscriptis arbitris eligendis de omnibus litibus, et controversiis, et guerris, et inimicitiis, quas ipse Iacopus pro parte Vic. maiorum et occasione dicte partis tantum habet cum comuni Pisarum, et magnifico viro domino Raynerio Comite de Bulgharo, et cum omnibus, et singulis personis, et hominibus partem ipsorum comunis Pisarum, et refutationem generalem et pactum de non petendo suprascriptis domino Raynerio et Guelfo Comitibus, vel eorum procuratori pro eis recipiente per scripturam publicam de suprascriptis equis, et eorum valentia, et omnibus aliis de quibus fuit a nobis compromissum in laude eorum covenientis sapientis, sive sacramentalibus, aut pacatoribus ultra iam datos . . . . dandos. etc. . . . .

. . . .

Ut quelibet suprascriptarum partium ut supra dictum est faciat, et adimpleat, et observet, et contra non veniat, vel faciat, neque a supra laudatis appellet, aut in appellationem de his procedat in aliquo ad dictam penam dicimus, et laudamus integre reservato nobis iure decem premissis in nobis, vel aliquo eorum vice, vel pluribus iterum sententiandi, et quocumque modo nobis placuerit pronuntiandi, et in suprascriptis, et aliis interpretandi, si tamen aliqua dubietas appareret. Lecta sunt hec omnia suprascripta Pisis in ecclesia Sancti Iusti de Perlascio presentibus dominis Gualcerio, et Sigerio, et Hermanno fratribus de ordine fratrum Predicatorum, et Ruberto Iudice de Sancta Maria in Monte Dominice Incarnationis anno millesimo dugentesimo trigesimo octavo indictione undecima septimo idus novembris.

Ego Paccius de Vico imperiali auctor. notarius predicta omnia meo signo firmavi, et scripsi predictorum arbitrorum parabola, et mandato, et hanc cartulam me rogatus scripsi, et firmavi etc.

LXXIX*.

Enrico (Enzo) re di Torres e di Gallura, figlio, e legato generale in Italia dell' imperatore Federico II, riceve sotto la reale sua protezione, e quella dell'Impero, lo spedale dei poveri di S. Maria di Siena.

(1241, 17 marzo).

Dall' Archivio dell' Ospedale di S. Maria della Scala di Siena, Registro B, Cartapecor. dal 1283 al 1286. Tom. VII. Supplem. N.° 2048.

Henricus Dei et Imperiali gratia rex Turritanus et Gallurensis et Sacri Imperii totius Italie legatus generalis et domini Friderici Secundi divi Augusti filius per presens

scriptum notum esse volumus universis imperii fidelibus tam presentibus quam futuris quod cum Cacciacomes Rector hospitalis pauperum Sancte Marie de Senis ad nostram presentiam accepisset nostre magnitudini humiliter supplicanti ut ipsum hospitale Sancte Marie sub protectione ac defensione imperii recipere dignaremur. Nos igitur eiusdem Rectoris supplicationibus de regie nostre benignitate (sic) gratie clementissime inclinati ob reverentiam precipue Ihū Xp̄i per quem totius honoris regie dignitatis cognoscimus incrementa eumdem Rectorem et dictum hospitale Sancte Marie cum personis ibidem domino famulantibus familia et omnibus rebus mobilibus et stabilibus quam (sic) ipsum hospitale in presentiarum iuste tenet et possidet uel in antea iusto titulo poterit adipisci sub imperii protectione recipimus speciali uniuersitati nostre mandantes imperiali nobis auctoritate firmiter iniungendo quatenus nullus sit qui prenominatum hospitale Sancte Marie cum nominatis personis familia et omnibus rebus eorum constitutis ubique per tusciam contra hanc imperii protectionis paginam offendere indebite seu molestare presumat. quod qui presumpserit indignationem imperialis culminis se nouerit incursurum. Ad huius itaque nostre concessionis memoriam et robur in posterum valiturum presens scriptum fieri et sigillo nostre magnitudinis iussimus communiri.

Datum in civitate Senensi. Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo quadragesimo primo septimodecimo martii quartedecime indictionis.

Ego Iohannes Martini notarius totum quod supra legitur de autentico priuilegio uiri magnifici domini Henrigi regis Turritani et Gallurensis suo sigillo munito diligenter sumsi et fideliter hoc exemplum ad illud autenticum una cum Francischo Ugolini et Giunta russi notariis absocultavi et nichil plus in uno quam in alio vidimus (sic) contineri unde ad maiorem fidem huic dandam publicavi et subscripsi in anno domini millesimo CCXLV. indictione sexta die XVJ. kalendas nouembris.

LXXX.

Il Pontefice Innocenzo IV scrive al vescovo eletto di Castra (in Sardegna), acciò provveda di lire cento genovesi all'anno, ripartibili in debita proporzione tra gli arcivescovadi, vescovadi, chiese e monisteri dell'isola, il vescovo di Ploaghe, finchè il medesimo possa ritornare alla sua sede, dalla quale era stato discacciato dai ministri di Enzo *re di Torres, e di Gallura, e privato insieme delle rendite ecclesiastiche, per lo che si trovava ridotto alla mendicità* (1).

(1248, . . 22 ottobre).

Dal Baluzio, *Miscellan.* Tom. I. pag. 214.

Innocentius Episcopus Electo Castrensi.

Etsi passim sit quibuslibet indigentibus miserendum, ut misericordes circa proximos existentes in retributionem iustorum misericordiam consequantur, circa fratres tamen et coëpiscopos nostros debet esse cura propensior, et eis debet affluentius subveniri qui ex divitiis in egestatem et in exilium absque suo vitio inciderunt. Cum igitur venerabilis frater noster episcopus Plovacensis ab officialibus et fautoribus Hentii nati F. quondam Imperatoris à sede propria, sicut asserit, miserabiliter sit eiectus et bonis suis omnibus spoliatus, nos gerentes super hoc circa ipsum debitae compassionis affectum, ac cupientes eidem, ne, quod absit, in opprobrium pontificalis officii mendicare cogatur, congruo remedio subveniri, mandamus quatenus eidem tam ab archiepiscopis et episcopis quam ecclesiis et monasteriis Sardiniae, à quibus expedire videris, in centum libris ianuensibus inter personas et eadem loca iuxta tuae discretionis arbitrium proportionaliter dividendis, quousque ad Plovacensem ecclesiam redire valeat et secure morari, facias auctoritate nostra annis singulis provideri, non obstantibus constitutionibus de duabus dietis etc. seu si personis ecclesiarum et monasteriorum ipsorum à Sede apostolica sit indultum quòd ad receptionem vel provisionem alicuius compelli, aut interdici, suspendi, vel excommunicari non possint per litteras apostolicas, nisi expressam fecerint de ipsa indulgentia mentionem, vel qualibet alia per quam posset impediri huiusmodi gratia vel differri, contradictores etc. Datum Lugduni XI. kal. novembris.

LXXXI.

L'imperatore Federico II scrive ai Modenesi, ringraziandoli delle lettere di condoglianza, che gli aveano diretto pel rovescio delle armi imperiali in Italia, e per la prigionia di suo figlio Enzo *re di Sardegna, dopo la battaglia di Fossalta vinta dai Bolognesi nel 26 maggio 1249* (2).

(1249, ...).

Dal Vico, *Hist. Gen. del Reyn. de Sardeña*, Tom. II. Part. IV. Cap. 30.

Federicus communi Mutinae salutem.

Ex relatione litterarum vestrarum quas super eventu Hencij Regis Sardiniae, dilecti filii nostri, nuper nostro culmini destinastis, tanto clariorem nouimus fidem vestram quanto per euidentiora signa cognouimus non minus de casuum nostrorum aduersitate uos deprimi quam de successuum prosperitate laetari. Haec sunt etenim devotionis

(1) Dal 1237, anno in cui la sedia vescovile di Ploaghe *(Plovaca)* era occupata da Oberto, il quale figura fra i testi sottoscritti a tre diplomi di Pietro II di Arborea, in data 3 aprile, e 1 maggio dello stesso anno (Ved. sopr. N.° LXVI. LXVII. LXXV), fino al 1296, in cui era occupata da Rainerio, esiste un vuoto nella serie dei vescovi Plovacensi. Quindi il vescovo di Ploaghe, di cui, senza nominarlo, parla nella presente epistola il Pontefice Innocenzo IV, o fu il suddetto Oberto, ovvero un di lui successore immediato, di cui, nel secondo caso, sarebbe provata l'esistenza col presente documento, ma non si conoscerebbe il nome. Il vescovo di Castra poi, cui è diretta la epistola Pontificia, e che si dice semplicemente *eletto (Electo Castrensi)*, non potendo essere Trogodorio, il quale fin dal 1237 era vescovo in pieno esercizio della sua dignità, come si ricava dai suddetti diplomi LXVII e LXXV di Pietro II di Arborea, cui ancor egli sottoscrisse come teste, era probabilmente quell'altro vescovo *innominato* di Ploaghe, immediato di lui successore, che nel 1259 si trova lodato in una epistola di Papa Alessandro IV pubblicata dal Wadingo nel *Reg. Pontif.* Tom. IV. pag. 487.

(2) Per schiarimento maggiore dei fatti contenuti nel presente documento, e nell'altro seguente, Ved. l'articolo Enzo, *re di Torres, e di Sardegna nel Dizionario Biografico dei Sardi illustri* del Tola, Vol. II. pag. 58 e seg.

indicia quae mater fidelitas requirit in subditis, et qualitercumque fortunae dubietas successura proueniat, qualitercumque tempora promittŭtur fidelium semper sunt corda eadem, et laudaliŭ iugiter operŭ exhibitione persistŭt; sinceritatis itaque vestrae constătiam proinde laudum titulis eo libentius exaltamus, quo plena de vobis votis nostris respondente fiducia, vos ad nostra seruitia proptos semper et beneuolos inuenimŭ. Licet igitur casus ipse, si casus dici debeat ex quo negotia nostra non cedunt, fabulose gravis, et vulgariter horridus videatur, nos tamen ipsum pro leni seu minimo reputantes, altitudinem mentis nostrae propterea nullo deflleximus, nec ulla uel modica causa nos proinde turbatiores effecit, sed cum bellorŭ facta sint dubia et serenitatis nostrae gremium abundet copia filiorum aequanimiter huiusmodi noua suscepimus, et nostrae potentiae dexteram tanto propterea fortius in rebellium nostrorum excidiŭ incitamus, et erigimus ad vindictă, quanto propter hoc videntur apertius inanis gloriae vĕtum friuolam resistendi materiam absumpsisse, cumque casus huiusmodi gladium nostrŭ potenter acuerit, et in detrimenta nos hostiu ardentissime prouocauit; deuotionem vestram hortamur attente mandantes quatenus rancoris cuiuslibet speciem abigentes, sic more solito circa nostra seruitia laudabiliter insistatis, quod spem quă de vobis stabili mente cŏcepimus sentiamus nobis in opere commodum. Nos etenim temporis habilitate captata, sic ultimae depressionis rebellium apertis thesauris nostris, et fidelium nostrorum subsidiis aggregatis, vocare disponimus quod, nedum cogantur à caeptis inuiti desistere, sed potius poeniteat incepisse (1).

LXXXII.

L'imperatore Federico II scrive ai Bolognesi in modo aspro e risentito, comandando ai medesimi di mettere in libertà suo figlio Enzo re di Sardegna e di Gallura, e i Cremonesi, e Modenesi che aveano fatto prigionieri nella battaglia di Fossalta.

(1249, ...).

Dal Vico, *Hist. Gen. del Reyn. de Sardeña*, Tom. II. Part. IV. Cap. 30.

Delatŭ est magnificentiae nostrae, quod in victoria vobis data fecistis cornua ferrea cum quibus totum orbem creditis ventilare, et elevati in superbia magna ualde, Lombardis fratribus vestris, arrogantia munera trăsmisistis, cum eis solemnitates, et magna gaudia celebrantes, sed nisi cito elationem vestram ad mansuetudinem coarctetis, cornua ferrea, quae fecistis, subito impetu confringentur, risus vester dolore miscetur, et gaudiŭ vestrum in dolorem conuertetur, etc. . . . .

. . . .

quapropter, sub poena gratiae nostrae, vobis praecipimus, et mandamus, quatenus dilectum filium nostrum Hencium Regem Sardiniae, et Gallurae, cum aliis nostris fidelibus Cremonensibus, Mutinensibus, et caeteris aliis quos cepistis, visis praesentibus, carcere relaxetis, quod si feceritis, nos inter alias ciuitates Lombardiae vestram exaltabimus ciuitatem, si vero potentiae nostrae mandatis neglexeritis obedire, triumphalĕ et innuberabilem nostrŭ exercitum expectabitis, procul dubio cognoscentes, quod ad vos omni mora postposita veniemus, et civitatĕ ipsam obsidebimus, nec de manibus nostris vos liberare poterunt Liguriae proditores; sed eritis fabula et opprobrium nationum et vobis inproperabitur in aeternum.

(1) Il Raynaldi riporta un brano di questa lettera nel Tom. II degli Annali Ecclesiastici, pag. 415 ad ann. 1249, num. XII, e dice, che la medesima, assieme ad altre lettere dell'imperatore Federico sullo stess'oggetto, si leggeva nell'epistolario ms. di Pietro delle Vigne, che conservavasi nella Biblioteca Vallicelliana.

LXXXIII.

Il Pontefice Innocenzo IV riceve sotto il patrocinio della Sedia Apostolica le chiese e i monisteri, che l'Ordine di Camaldoli possedeva in Sardegna.

(1252, 29 novembre).

Dal Mittarelli, e Costadoni, *Annal. Camald.*, Append. al Tom. V. col. 47 e seg.

Innocentius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis . . . . priori Camaldulensi, eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Officii nostri nos admonet et invitat auctoritas pro ecclesiarum statu satagere, et earum quieti et tranquillitati salubriter auxiliante Domino providere. Dignum namque et honestati conveniens esse dignoscitur, ut qui ad earum regimen Domino disponente assumpti sumus, eos et a pravorum hominum incursibus tueamur, et beati Petri atque apostolicae sedis patrocinio muniamus. Eapropter, dilecti in Domino filii vestris iustis postulationibus clementer annuimus, et fel. memoriae Paschalis, Eugenii, Anastasii, Adriani, Alexandri, Clementis, Innocentii, et Gregorii predecessorum nostrorum Romanorum Pontificum vestigiis inherentes precipimus, et presentis decreti auctoritate sancimus, ne cuiquam omnino persone clerico, monacho, laico cuiuscumque ordinis aut dignitatis presentibus aut futuris temporibus liceat congregationes illas et loca illa, que Camaldulensis eremi sive cenobii disciplinam et ordinem susceperunt, aut sunt in posterum suscepture, queque hodie sub illius regimine continentur, ab eius ullo modo subiectione et unitate dividere. Que videlicet loca et congregationes conservande unitatis gratia singularibus visa sunt vocabulis annotanda. etc. . . .

. . . .

. . . .

In insula Sardinie monasterium Sancte Trinitatis de Sacraria cum omnibus pertinentiis suis; Sancte Eugenie in Samanar; Sancti Michaelis; Sancti Laurentii in Vanari; Sancte Marie; Sancti Iohannis in Altasar; Sancte Marie in Contra; Sancti Iohannis et Sancti Simeonis in Salvenaro; Sancti Nicolai de Trulla; Sancti Petri in Scanno; Sancti Pauli in Cotroniano; *et* Sancti Petri in Olim ecclesias cum omnibus pertinentiis earumdem. etc.

. . . .

. . . .

Decernimus ergo ut nulli omnino hominum etc. Si qua igitur etc. Cunctis autem etc. Amen.

Notas † fac mihi

SCS	SCS.
Petrus	Paulus
Inno	centius
PP.	IIIJ.

Domine vias vite.

Ego Innocentius catholice ecclesie episcopus ss.

† Ego Rainaldus Ostiensis et Velletrensis episcopus ss.

Datum Perusii per manum Guillielmi magistri scholarum Parmen. Sancte Romane ecclesie vicecancellarii III kalend. decembris indictione XI. incarnationis Dominice anno M. CC. LII. pontificatus vero domini Innocentii pape IV. anno decimo.

LXXXIV*.

Il Pontefice Alessandro IV conferma ai canonici della Cattedrale, e ai consoli del comune di Genova le terre, case, e dritti, che possedevano nei due GIUDICATI *di Cagliari, e di Arborea in Sardegna, e accorda ai medesimi per tale effetto la protezione della Sedia Apostolica.*

(1254, 16 maggio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.* pag. 108.

Alexander Episcopus seruus seruorum Dei venerabili fratri He. archiepiscopo et dilectis filiis canonicis ac consulibus Ianuensibus salutem et apostolicam benedictionem Sacrosancta Romana Ecclesia singulorum merita consueuit et nota respicere, et racionabilium petentium desideriis benignum consensum et fauorem prebere. Quapropter pro multis deuotis et acceptis obsequiis, que beato Petro in nobis et fratribus nostris uos et tota ciuitas uestra liberaliter et spontanee impendistis, uobis nunc et omni tempore pro meritis cupientes terras cassas et iura que in Arborensi et Karolitano iudicatibus habetis uobis et ecclesie uestre auctoritate apostolica confirmamus, et presentis scripti patrocinio comunimus. Saluo in omnibus iure et auctoritate Romane Ecclesie.

Datum Lateranum XVII kalendas iunii. Rollandinus de Richardo sacri palatii notarius hoc exemplum extraxi et exemplaui ex autentico priuilegio domini Pape Alexandri roborato bulla plumbea pendenti, ut moris est de consuetis bullis papalibus sicut in eo uidi et legi nichil addito uel diminuto, nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto abreuiationis causa sententia non mutata; de mandato tamen domini Danij de Osenaygo ciuitatis Ianue potestatis. Presentibus testibus Iohanne boni hominis, Loysio Calvo cancellariis comunis Ianue, et Iacobo de Alborio notario millesimo tercentesimo primo, indicione decima tertia, die uigesima iunii.

LXXXV*.

I consoli e capitani dei porti della Sardegna intervengono alla elezione di Gualterotto Sampante, acciò nella qualità di sindaco e procuratore del comune di Pisa riceva dal sindaco del comune di Genova la conferma e ratifica dell'atto di concordia seguìto tra detti due comuni, e consegnato in scritto da Boncambio Rugerotti notaio di Firenze.

(1254 [1255, stil. pis.], 13 agosto).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 121 v.

In eterni dei nomine amen. Ex huius publici instrumenti serie clareat universis quod dominus Iacobus de advocatis de Cremona Pisanorum dei gratia potestas cum consilio presentia et auctoritate maioris consilii civitatis pisarum more solito ad sonum campane et voce preconum in maiori ecclesia civitatis pisarum congregati; S. senatorum, capitaneorum, militum, ancianorum populi, consulum maris, consulum mercatorum, CONSULUM ET CAPITANEORUM PORTUUM SARDINEE, consulum quatuor artium advocatorum pisani comunis et aliorum centum sapientum virorum per quodlibet quarterium civitatis pisane. Et ipsi consiliarii hisdem una cum dicta potestate pro se ipsis et pro comuni pisarum fecerunt creaverunt et ordinaverunt eorum et dicti comunis sindicum et procuratorem dominum Gualterotum Sampantis iudicem presentem et recipientem ad recipiendum pro ipso comuni pisano et hominibus pisani comunis a potestate et consilio comunis Ianue confirmationem et ratificationem pacis et concordie facte inter sindicum dicti comunis pro ipso comuni ex una parte et Sigherium conecti sindicum pisani comunis pro ipso comuni ex altera per cartam rogatam a Bomcambio Rugerotti notario de Florentia et eorum omnium et singulorum que in dicta carta pacis et concordie continentur. Et ad recipiendum vice et nomine pisani comunis super predictis ratificationem et approbationem promissionis et sacramenta et obligationes et penarum stipulationes a dictis potestate et consilio comunis Ianue pro ipso comuni. Et, ad alia omnia et singula facienda et procuranda super predictis que in eis fuerint opportuna que ipsi hiidem potestas et consiliarii pro se ipsis et comuni pisarum facere possent promittentes pro se et comuni pisano semper et omni tempore habere et tenere firmum et ratum totum quidquid dictus sindicus et procurator fecerit de predictis vel aliquo eorum et contra non venire vel facere aliquo modo vel iure. Actum pisis in ecclesia Sancte Marie pisarum maioris ecclesiae presentibus ugolino notario de vico cancellario ugolino frederici et Rainerio de navarchio notariis cancellariis pisani comunis et Scorcialupo notario filio Gualandi de abbate testibus ad hec rogatis dominice incarnationis anno eius millesimo CC IV. indictione duodecima idus augusti.

Ego Benincasa filius pandicampi de Sancto Iohanne de vena domini Frederici dei gratia Romanorum Imperatoris iudex atque notarius hanc cartam ut in actis cancellarie pisarum inveni ita scripsi atque firmavi.

Magister Nicolaus de Sancto Laurentio sacri palatii notarius trascripsi et exemplaui hec ut supra ex autentico et originali instrumento scripto manu Benencase filii pandicampi de Sancto Iohanne de vena domini Friderici dei gratia Romanorum Imperatoris iudicis atque notarii nichil addito vel demto nisi forte littera vel sillaba titulo seu

puncto sententia non mutata precepto tamen domini Bassani pocalodi iudicis et assessoris domini Martini de Summaripa potestatis ianuè presentibus Guillelmo de varagine scriba comunis et Nicolao de porta MCC. LV. indictione XII. die XXVIII marcii.

Erat autem in dicto instrumento sigillum cereum pendens in quo erat impressa ymago quedam aquile et circumscriptio hec: urbis me dignum pisane noscite signum.

LXXXVI*

Chiano, o Giovanni, marchese di Massa, e GIUDICE *di Cagliari, instituisce suoi eredi Guglielmo e Rinaldo suoi cugini, figli di Russo, e di Maria Disserra.*

(1254, 23 settembre).

Dai Regli Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 113. v. Cod. C.

In nomine Domini amen. Sit omnibus manifestum presentem instrumentum audituris quod dominus CHIANKITU (1) marchio Masse et iudex Kalaritanus facit et constituit legitimos heredes suos Guilelmum Raynaldum filius quondam Russi *auunculi sui* (2) et domine Marie Disserre *martere* (3) sue et donat cedit et tradit et facit eis puram donationem irreuocabiliter inter uiuos de omnibus rebus suis que dictus dominus Chianus uel alia persona pro eo possidet uel uisus est possidere mobilibus et immobilibus uctilibus et directis realibus et specialiter de omnibus racionibus que habet uel habere uisus est in dicto regno Kalluri que possidet uel possidere posset uel alia persona pro eo. faciens hec dictus dominus Kiani sua bona memoria et bona uoluntate et consilio amicorum suorum et renuntiat dictus dominus Kiani omni iuri et legi statuto uel statutis quibus se tueri posset et de cetero dictus dominus Kiani marchionem Masse et iudice regni Kallari ponit in corporalem possessionem in predictis omnibus sicut in rem suam. Dans eis plenam licentiam puram et liberam ut possint omnia predicta accipere uel accipi facere et dare et uendere obligare et alienare et omnia demum facere quecumque eis placuerit sine omni contradictione dicti Kiani marchionis Masse. Promittens dictus dominus Kiani marchio Masse omnia supradicta habere rata et firma dictis Guillelmo et Raynaldo et heredibus suis et in nullo contrauenire nec aliquo tempore reuocare sub obligatione omnium bonorum suorum. Insuper dictus dominus Kiani confitetur possidere et tenere omnia que possidet uel alia persona pro eo predictis Guillelmo et Raynaldo et suo nomine et heredum suorum (4).

Actum in Castello de Castello in domo Baudini Quapare in qua predictus marchio habitabat Anno Dominice natiuitatis M. CC. LIIII. indictione XI. nona kal. octubris. testes Missere Aldellu iudice Dilege, et domino Arlocco Matello canonico sancte Marie de Cluso, et dominus Georgio de Calagonis capellano sancte Marie de Castello, et domino Guantino Thochy. capellano de Quartu iossu, et domino Orlando d' ascornu, et Gumita Savio, et Orlandino del Bangno testes ad hec rogati.

Iacobus Mazuchus notarius sacri imperii presens scriptum instrumenti et de autentico assumptum scripto manu conte Nochi filii scripsi et exemplificaui non mutata dictione uel oracione nisi forte littera uel sillaba propter abreuiationem sed in suo uigore existens de mandato domini Rainerii Rubei potestatis Ianue michi facto in curia illorum aurie ubi curia regitur communis Ianue M.CC.LVIII. indictione XV. die quarta septembris. Petro de Marino. Iohanne Aresca notario. Oggerio Buccanigra notario communis Ianue. Nicolao Gordone. Guillelmo Baccucio de Mari presentibus testibus ad hec uocatis. Rollandinus de Ricardo sacri palatii notarius hoc exemplum extraxi et exemplaui ab autentico instrumento scripto et exemplato manu Iacobi Maruchi notarii ab exemplo sumpto de autentico scripto manu conte Nochi filii. sicut in eo uidi et legi nichil addito uel diminuto nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto causa abreuiationis substantia non mutata de mandato tamen domini Danny de Osnayge ciuitatis Ianue potestatis presentibus testibus Iohanne Bonihominis et Loysio Caluo cancellariis communis Ianue et Iacobo de Albario notario M. CCC. primo. indictione XIII. die XX. iunii.

LXXXVII.

Il Pontefice Alessandro IV. scrive al clero di Sardegna, e di Corsica, notificandogli di aver destinato l'arcivescovo di Cagliari Legato della Sedia Apostolica nelle due isole.

(1255, 12 agosto).

Dal Raynaldi, *Annal. Eccles.* Tom. II pag. 526 ad ann. 1255. N.° XVII.

Ut ipsae partes eo magis in Dei, et Ecclesiae devotione proficiant, quo specialius per Sedem Apostolicam velut matrem se visitationis officio senserint confoveri, ecce venerabilem fratrem nostrum L. (5) Archiepiscopum Calaritanum, virum utique scientia praeditum, morum honestate decorum, et consilii maturitate praeclarum, ad

(1) CHIANKITU, diminutivo di CHIANU, come GIOVANNICO (usato comunemente per vezzo dai Sardi nella loro lingua nativa) è diminutivo di GIOVANNI.

(2) *Avunculi sui*, marito cioè della sorella di sua madre.

(3) *Martere*, abbreviazione di *Materterae*. Laonde Maria *Disserre*, o *di Serra* era sorella della madre di Chiano, o di lui zia materna.

(4) I dritti di CHIANO al regno Cagliaritano derivarono forse da BENEDETTA, figlia di GUGLIELMO I marchese di Massa e GIUDICE di Cagliari, la quale fu probabilmente sua ava paterna. Se questa nostra congiettura fosse vera, GUGLIELMO II marchese di Massa, figlio della suddetta BENEDETTA, e di PARASONE di Arborea, sarebbe il padre di Chiano. E dippiù GUGLIELMO II avrebbe avuto per moglie una della famiglia *dei* SERRA (di Arborea), poichè in quest'atto CHIANO dichiara, che Maria *di* SERRA era sua *matertera*, o sorella di sua madre. Ma questo è uno dei punti della sarda istoria, che non è ancora abbastanza chiarito, nè può esserlo dai soli documenti storici che furono finora discoperti, e che sono citati dal TOLA nel *Dizionario biografico dei Sardi illustri*, Vol. I, pag. 124, 125, 213, 214, e Vol. II, pag. 149 fino a pag. 152. Potrebbe eziandio congghietturarsi, che CHIANO fosse, non già figlio, ma prossimo congiunto di GUGLIELMO II, p. e. di lui cugino, figlio cioè di sorella del suddetto PARASONE di Arborea, e che, morto GUGLIELMO II senza prole, gli sia succeduto nel marchesato di Massa, e nel giudicato di Cagliari. Ripetiamo però, che in mezzo a tanta oscurità di tempi, e nella totale deficienza di documenti sincroni, che rischiarino questo periodo di successione dinastica, nulla può affermarsi di positivo.

(5) LEONARDO; lo stesso, che vedesi sottoscritto nei diplomi di Pietro II giudice di Arborea in data 3 aprile, e 1 maggio 1237, sovra riportati ai N.i LXVI. LXVII. e LXXV. pag. 351. 352. 356.

partes easdem, tamquam pacis angelum, commisso sibi plenae Legationis officio, ut evellat, et destruat, dissipet, et aedificet, et plantet, sicut viderit expedire, duximus destinandum, etc.

Dat. Anagniae 2 idus aug. anno I.

LXXXVIII *.

Chiano, marchese di Massa, e giudice di Cagliari, per mezzo d'Ildebrandino Querceto, e di Matteo Barberi, suoi legati e procuratori, stringe alleanza offensiva e difensiva col comune di Genova, rappresentato dal suo podestà Filippo della Torre cittadino Milanese, e accordando, e ricevendo varii dritti, privilegi, e favori, si obbliga fra le altre cose di mettere in mano dei Genovesi il castello di Cagliari (salvo a lui il dritto di avervi casa, e di entrarvi e uscirne liberamente con la sua famiglia*), e di far guerra ai Pisani.*

(1256, 20 aprile).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 108.

In nomine sancte et individue trinitatis amen. Ad honorem Dei et gloriose Virginis Marie et omnium Sanctorum suorum et communis Ianue atque domini Chiane illustris marchionis Masse et Dei gratia iudicis Calaritani et omnium fidelium suorum. talis confederatio talia pacta talesque conuentiones facte sunt et firmate perpetuo dante domino ualiture inter dominum Philipum de la Turre honorabilem ciuem Mediolani et nunc magnificum potestatem excellentissime urbis et patrie Ianuensis decreto et auctoritate et beneplacito consilii Ianue more solito congregati per campanam et cornu et uocem preconis. et insuper hominum sex per quamlibet campagnam electorum ad breuia iuxta formam capituli Ianue nomine et uice communis Ianue ex una parte et dominum Ildebrandinum de Querceto quondam item domini Ildebrandini atque Matheum Barberium quondam Guillelmi nuncios et procuratores suprascripti domini Chiani illustris marchionis Masse et Dei gratia iudicis Calaritani nomine ipsius marchionis et iudicis ex altera de mandatis et procurationibus quorum constat per publica instrumenta scripta manu Luparelli Bonacy imperialis aule notarii quorum unum factum fuit currente anno incarnationis Domini M. CC. LVI. indictione XIIII. X kal. februarii. Aliud uero factum fuit eodem millesimo octauo idus februarii. dictus namque dominus potestas Ianue nomine et uice communis Ianue et pro ipso communi decreto et auctoritate supradicti consilii et sex per quamlibet compagnam conuocatorum et congregatorum ut predictum est promisit et conuenit suprascriptis nunciis et procuratoribus domini marchionis et iudicis recipientibus nomine ipsius et pro ipso. atque hominibus suis quod commune Ianue ipsum dominum marchionem tractabit et habebit ut ciuem Ianue et quod per emendatores qui creabuntur hoc anno fiet capitulum quod ipse dominus marchio recipiatur per potestatem anni proxime uenturi in ciuem ciuitatis Ianue sicut sunt alii ciues et habitatores Ianue non obstante aliquo capitulo facto uel faciendo et quod honoribus ciuitatis Ianue frui possit sicut magni et honorabiles ciues Ianue. Item quod commune et homines Ianue saluabunt et defendent bona fide dictum marchionem et terram suam et homines suos per mare et per terram sine fraude contra omnem personam et locum quem uel quam mouerent ei guerram et specialiter contra commune Pisarum et Pisanos sicut commune Ianue faceret de suo proprio facto. Item quod per commune Ianue uel aliquem Ianuensem non minuetur aliquid de honoribus dicti marchionis et qui contra hoc facere uellet commune Ianue defendet inde dictum marchionem bona fide et sine fraude sicut faceret commune Ianue de suo facto. ITEM QUOD POTESTATES UEL RECTORES QUI MITTENTUR PER TEMPORA PRO COMUNI IANUE AD CASTRUM CALARI iurabunt annuatim saluare custodire et defendere dictum marchionem et honores suos et familiam suam et iura sua et homines suos sicut personam familiam iura et honores ciuis ciuitatis Ianue. Item commune Ianue et Ianuenses saluabunt custodient et defendent homines dicti marchionis tam in terra quam in mari ubicumque eos inuenerint tanquam Ianuenses et ipsos tractabit comune Ianue tam in Ianua quam extra sicut Ianuenses et ipsos habebit liberos et immunes in Ianua et districtu quantum ad eorum propriam pecuniam pertinet. sicut ciuis Ianue et non faciet comune Ianue eis deuetum quominus possint trahere de Ianua ea que erunt eis necessaria pro eorum usu. ITEM QUOD COMUNE PACIETUR QUOD OMNES PERSONE QUE EXPELLERENTUR EXTRA CASTRUM CALARI ET ILLI QUI UOLUERINT INDE EXIRE EORUM UOLUNTATE SINT SALUI ET SECURI IN PERSONIS ET REBUS AD EUNDUM UIAS SUAS SINE IMPEDIMENTO COMUNIS IANUE. Item quod comune Ianue permittet pacifice dictum dominum marchionem habere tenere et possidere et gaudere libere ad suam uoluntatem omnes terras quas dante domino acquiret contra inimicos suos et inimicos comunis Ianue. Item quod comune Ianue faciet quod dicto marchioni et hominibus suis uendentur in Ianua domus pro eorum habitationibus intra muros ciuitatis Ianue pretio competenti de illis domibus que uendi uellent. ITEM QUOD COMUNE IANUE PACIETUR QUOD DICTUS DOMINUS MARCHIO HABEAT IN CASTRO CALARI DOMUM SIUE ALBERGUM IACOBI COMANOME. ET QUOD LICEAT EI INTRARE IN CASTRUM ET EXIRE CUM FAMILIA SUA CONVENIENTI SICUT CIUIS IANUE. Versa uice predicti domini Ildebrandinus et Matheus nuncii et procuratores dicti domini marchionis nomine et uice ipsius et pro ipso promiserunt et conuenerunt dicto domino Philipo de la Turre potestati Ianue recipienti nomine et uice comunis Ianue quod dominus Chianes illustris marchio Masse et Dei gratia iudex Calaritanus efficietur ciuis Ianue et iurabit citainaticum et compagnam ciuitatis Ianue atque honorem comunis Ianue. Et homines dicti marchionis iurabunt honorem comunis Ianue ad requisitionem comunis Ianue. ITEM QUOD DICTUS DOMINUS MARCHIO TRADET COMUNI IANUE ET NUNTIIS COMUNIS IANUE PRO IPSO COMUNI AD PROPRIUM IN PERPETUUM HABENDUM ET TENENDUM CASTRUM ET FORTIAS CASTRI CALARI QUOD APPELLATUR CASTRUM (1) CUM CONFINIBUS

(1) È questo il castello di *Castro*, che i Pisani aveano edificato in Cagliari, e dal quale imponevano la loro volontà a BENEDETTA, signora del regno Cagliaritano, la quale perciò ne porse amare querele a Papa Onorio III nella lettera che riportammo più sopra (Ved. sopr. Cart. N.° XXXV. pag. 329). Sembra che l'autorità Pontificia riuscisse a far restituire quel castello a Benedetta, poichè nell'atto di vassallaggio, che costei prestò alla Chiesa Romana nel 3 dicembre

ET PERTINENTIIS IPSIUS CASTRI. ITA QUOD COMUNE IANUE INDE FACIAT SUAM UOLUNTATEM SICUT DE RE PROPRIA ET POSSIT INDE EXPELLERE ET DIMITTERE IBI QUOSCUMQUE UOLUERIT COMUNE IANUE. ET QUOD OMNES DOMUS QUE SUNT INTRA CASTRUM ET SEDIMINA NON EDIFICATA SIUE CASALINI SINT AD PROPRIUM COMUNIS IANUE. OMNES AUTEM POSSESSIONES QUE SUNT INFRA CONFINES CASTRI ILLARUM PERSONARUM QUE EXPELLENTUR UEL EXIBUNT DE CASTRO PERMITTET MARCHIO QUOD COMUNE IANUE HABEAT. ET QUOD DE OMNIBUS PREDICTIS DOMIBUS ET POSSESSIONIBUS INDE SUAM FACIAT UOLUNTATEM. EXCEPTATIS A SUPRADICTIS DOMO IACOBI COMANOME QUE RESERUATUR DICTO MARCHIONI ET EXCEPTATIS SIMILITER DOMIBUS ET POSSESSIONIBUS HOMINUM QUI SUNT DE FAMILIA DICTI MARCHIONIS QUAS HABENT INTRA CASTRUM UEL EXTRA QUE SALUE SINT IPSIS IN UOLUNTATE DICTI MARCHIONIS. SALUIS ETIAM POSSESSIONIBUS ALIARUM PERSONARUM QUAS COMMUNE IANUE IBI DIMITTERE UOLUERIT. SI QUAS IBI DIMISERIT AD PRECES DICTI MARCHIONIS. Item quod ipse dominus marchio et homines sui facient pacem et guerram omnibus personis et comunitatibus et specialiter Pisanis ad uoluntatem comunis Ianue. et saluabunt custodient et defendent pro posse eorum bona fide et sine fraude comune Ianue et omnes et singulos Ianuenses et amicos comunis Ianue tam in terra quam in mari ubique eos inuenerint et specialiter dabunt opem et operam efficacem quod commune Ianue in perpetuum teneat et habeat predictum castrum ad suam uoluntatem. Item iurabit dictus dominus marchio saluare et custodire potestates et rectores et alias personas que erunt per tempora in dicto castro pro comuni Ianue. ITEM QUOD DOMINUS MARCHIO ACCIPIET UXOREM DE AMICICIA IANUE COMUNIS ET NON ALIUNDE (1). Item quod dictus dominus marchio permittet libenter quod omnes habitantes in dicto castro possint pascare et boscare in terra dicti domini marchionis sicut alii marchionis predicti homines. Item quod dictus dominus marchio dabit pro isto primo anno tantum ordeum carnes salsas et caseum quantum necessaria et sufficiens erit omnibus personis quas comune Ianue ponet in dicto castro qui ibi erunt pro comune sine precio. Item quod dominus marchio faciet ita quod tanta uianda erit intus castrum et locum de Calari ultra illam quam daturus est pro isto anno quanta erit sufficiens ad uictum unius alterius anni quam possint emere et habere illi qui ibi erunt scilicet in dicto castro et loco precio competenti. Item quod dominus marchio concedet comuni Ianue et Ianuensibus qui uoluerint portare salem Ianuam de salina sua de Kalaro ut ipsum possint fodere et trahere de salina eorum expensis sine alio precio. Item quod dominus marchio non permittet quod portus fiet in terra sua mercationum trahendarum de terra sua uel portandarum ad ipsam nisi in portu Callari quod appellatur castrum. Supradicta omnia et singula promiserunt et conuenerunt ad inuicem dicti dominus potestas Ianue nomine comunis Ianue et pro ipso et auctoritate dicti consilii et dicti procuratores et nuncii domini marchionis predicti nomine ipsius et pro eo et iurauerunt ad sancta Dei Euangelia et Symon Embronus iurauit in anima dicti domini potestatis Ianue et consiliariorum. Ita quod ipsi receperunt in eorum animam attendere complere et obseruare et attendi et obseruari facere a comuni Ianue et a dicto domino marchione et contra in aliquo non uenire sub pena marcharum decem milium argenti et obseruatione bonorum dictorum comunis Ianue et marchionis. Promiserunt etiam et iurauerunt ad Sancta Dei Euangelia nuncii et procuratores dicti domini marchionis nomine ipsius domini marchionis et pro eo se facturos et curaturos ita et sic quod dictus dominus marchio supradicta pacta et conuentiones rattificabit et approbabit ambaxatores comunis Ianue quando inde ab eis fuerit ipse dominus marchio requisitus sub predicta pena et obseruatione bonorum dicti domini marchionis. Actum Ianue in palatio Fornariorum. testes Perciual Aurie. Guillelmus Guercius. Ferrarius de Castro. Lanfrancus Malocellus. Matheus Pignolus. Anno Dominice natiuitatis M. CC. LVI. indictione III. die iouis XX. aprilis.

Ego Marinus de Monterosato notarius presens instrumentum extraxi et exemplificaui de quodam manuali instrumentorum Guillelmi Cauagni de Varagine notarii et in publicam formam redegi nichil addito uel diminuto ni forte sillaba titulo seu puncto substantia tamen non mutata nec in aliquod uiciata. de mandato tamen magnifici uiri domini Enrici Bruxamantice potestatis Ianue. presentibus testibus conuocatis Iacobo Aurie Nicolao Guercio Raimundo de Casali et Obertino Paxio iudicibus et Lanfranco Debenixio notario. Anno Domini M. CC. LXXXVIII. die XXVI. aprilis.

Ego Rollandinus de Ricardo sacri palacii notarius hoc exemplum extraxi et exemplaui ab autentico et publico exemplo ab eo uidelicet quod Marinus de Monterosato notarius de manuali instrumentorum Guillelmi Cauagni de Varagine notarii. sicut in eo uidi et legi nichil addito uel diminuto nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto causa abreuiationis substantia non mutata de mandato tamen domini Danny de Osnaigo ciuitatis Ianue potestatis presentibus testibus Iohanne Bonihomini et Loysio Caluo cancellariis comunis Ianue et Iacobo de Albario notario. M. CCC. primo. indictione XIII. die XX. iunii.

1224 (Ved. sopr. Cart. N.° XLV), leggesi tra le altre cose, che coloro, i quali sarebbono destinati alla custodia dei castelli e fortezze del giudicato di Cagliari, dovrebbero prestar giuramento di fedeltà alla stessa Chiesa Romana. È poi certo, che i regoli succeduti a Benedetta possedettero il castello di Cagliari; e lo prova il presente atto, con cui CHIANO si obbliga darlo in mano ai Genovesi. Ed è facile il comprendere, che il fine del comune di Genova nel chiedere la consegna della rocca Cagliaritana si fu quello di poter signoreggiare con tal mezzo in tutto il GIUDICATO; e perciò patteggiarono la facoltà di poterne espellere a loro piacimento quanti volessero, ch'è quanto dire di poterne cacciar via i Pisani, e i loro aderenti.

(1) Patto assai oneroso, che imponeva a CHIANO l'obbligo di scegliere la sposa, se ne bramasse, in paese, e da famiglia amica ai Genovesi.

LXXXIX. *

Manuello di Percivalle Doria, e Guglielmo Malocello, ambasciatori e legati della città e comune di Genova, ricevono da Chiano, marchese di Massa, e giudice di Cagliari, la conferma e ratifica dell'alleanza da lui conchiusa col detto Comune, contenuta nell'atto precedente del 20 aprile 1256.

(1256, 25 maggio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 109.

In Saluatoris nomine. Dominus Chianes marchio Masse

ac Dei gratia Callari iudex. Ad postulationem dominorum Manuelis domini Perciualis Aurie et Guillelmi Malocelli in generali et speciali ambaxatorum et legatorum civitatis et communis Ianue confirmauit ratificauit approbauit et iussit perpetuo ualituras dante domino et in sempiterna secula seculorum omnia et singula pacta confederationes conuentionesque factas et procreatas inter dominum Philipum de la Turre potestatem ciuitatis Ianue nomine ipsius comunis et ciuitatis ipsius consiliariorum ex una parte. ac dominum Aldebrandinum de Querceto et Matheum Barberium procuratores et nuncios predicti domini Chianis marchionis nomine et uice ipsius ex alia que conuentiones sunt scripte manu Guillelmi Cauagna notarii communis Ianue quarum talis est tenor. In nomine sancte et indiuidue Trinitatis amen. Ad honorem dei et gloriose Virginis Marie et omnium Sanctorum suorum et communis Ianue atque domini Chianis illustris marchionis Masse et Dei gratia iudicis Calaritani et omnium fidelium suorum. Talis confederatio talia pacta talesque conuentiones facte sunt et firmate perpetuo dante domino ualiture inter dominum Philipum de la Ture honorabilem ciuem Mediolani et nunc magnificum potestatem excellentissime urbis et patrie Ianuensis. decreto auctoritate et beneplacito consilii Ianue more solito congregati per campanam cornu et uoce preconis. et insuper hominum sex per quamlibet compagnam electorum ad breuia iuxta formam capitulorum Ianue nomine et ciue communis Ianue ex una parte et dominum Aldebrandinum de Querceto quondam domini Aldebrandini atque Matheum Barberium quondam Guillelmi nuncios et procuratores suprascripti domini Chiane illustris marchionis Masse. et Dei gratia Callaritani iudicis nomine ipsius domini marchionis et iudicis ex altera de mandatis et procurationibus quorum constat per duo publica instrumenta manu Luparelli Bonacii imperialis aule notarii unum quorum factum fuit currente anno incarnationis Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto indictione decima quarta. decimo kal. februarii. Aliud uero factum fuit eodem millesimo octauo idus februarii. Dictus namque dominus potestas Ianue nomine et uice comunis Ianue et pro ipso comuni decreto et auctoritate supradicti consilii sex perquamlibet compagnam conuocatorum et congregatorum ut predictum est promisit et conuenit supradictis nunciis et procuratoribus domini marchionis et iudicis predicti recipientibus nomine ipsius et pro ipso atque hominibus suis quod commune Ianue ipsum dominum marchionem tractabit et habebit ut ciuem Ianue et quod per emendatores qui creabuntur hoc anno fiet capitulum quod ipse dominus marchio recipiatur per potestatem anni proxime venturi in ciuem ciuitatis Ianue sicut sunt alii ciues ciuitatis Ianue et habitatores non obstante aliquo capitulo facto uel faciendo et quod honoribus ciuitatis Ianue frui possit sicut alii magni et honorabiles ciues Ianue. Item quod commune et homines Ianue saluabunt et defendent bona fide dominum marchionem predictum et terram suam et homines suos per mare et per terram sine fraude contra omnem personam et locum que uel qui mouerent ei guerram et specialiter contra commune Pisarum et Pisanos sicut comune Ianue faceret de suo proprio facto. Item quod per comune Ianue uel aliquem Ianuensem non minuetur aliquid de hominibus dicti marchionatus dicti marchionis et qui contra hoc facere uellet comune Ianue defendet inde dictum marchionem bona fide et sine fraude sicut faceret comune Ianue de suo proprio facto. Item quod potestates uel rectores qui mittentur per tempora pro comuni Ianue ad castrum Callari iurabunt annuatim saluare custodire et defendere dominum marchionem et honores et familiam suam et iura sua et homines suos sicut familiam personam iura et honores ciuitatis Ianue. Item quod comune Ianue et Ianuenses saluabunt custodient et deffendent homines dicti marchionis tam in terra quam in mari ubicumque eos inuenirent tamquam Ianuenses et ipsos tractabit comune Ianue tam in Ianua quam extra sicut Ianuenses ipsos habebit liberos et immunes in Ianua et districtu quantum ad eorum propriam pecuniam pertinet sicut ciues Ianue. Et non faciet comune Ianue eis deuetum quo minus possint trahere de Ianua ea que erunt eis necessaria pro eorum usu. Item quod comune Ianue pacietur quod omnes persone qui expellentur extra castrum Callari et illi qui uoluerint inde exire eorum uoluntate sint salui et securi in personis et rebus ad eundum uias suas sine impedimento comunis Ianue. Item quod comune Ianue pacifice permittet dictum dominum marchionem habere tenere possidere et gaudere libere ad suam uoluntatem omnes terras quas dante Domino acquiret contra inimicos suos et inimicos comunis Ianue. Item quod comune Ianue faciet quod domino marchioni et hominibus suis uendentur in Ianua domus pro eorum habitationibus inter muros ciuitatis Ianue precio competente de illis domibus que uendi uellent. Item quod comune Ianue pacietur quod dictus dominus marchio habeat in castro Callari domum sine albergum Iacobi Comanome et quod liceat ei intrare in castrum et exire cum familia sua conuenienti sicut ciuis Ianue. Versauice predicti domini Aldebrandinus et Matheus nuncii et procuratores dicti domini marchionis nomine ipsius et pro eo promiserunt et conuenerunt dicto domino Philipo de la Turre potestati Ianue recipienti nomine et ciue comunis Ianue quod dominus Chianes illustris marchio Masse et Dei gratia iudex Callaritanus efficietur ciuis Ianue et iurabit citainaticum et compagnam ciuitatis Ianue atque honorem comunis Ianue. Et homines dicti marchionis iurabunt honorem comunis Ianue ad requisitionem comunis Ianue. Item quod dictus dominus marchio tradet comuni Ianue et nunciis comunis Ianue pro ipso comuni ad proprium et in perpetuum habendum et tenendum castrum et forcias castri Callari quod appellatur castrum et cum confinibus et pertinenciis ipsius castri. Ita quod comune Ianue inde faciat suam uoluntatem sicut de re propria et possit inde expellere et dimittere ibi quoscumque uoluerit comune Ianue et quod omnes domus que sunt intra castrum et sedimina non edificata siue casalini sint ad proprium comunis Ianue. Omnes possessiones que sunt infra confines castri illarum personarum que expellentur uel exibunt de castro permittet quod comune Ianue habeat. et quod de omnibus predictis domibus et possessionibus inde suam faciat uoluntatem exceptatis a supradictis domo Iacobi Comanome que reseruatur domino marchioni et exceptatis similiter domibus et possessionibus hominum qui sunt de familia dicti domini marchionis quas habent intus castrum uel extra que salue sint ipsis in uoluntate dicti

domini marchionis. Saluis etiam possessionibus aliarum personarum quas comune Ianue ibi dimittere uoluerit si quas ibi dimiserit ad preces dicti domini marchionis. Item quod ipse dominus marchio et homines sui facient pacem et guerram omnibus personis comunitatibus et specialiter Pisanis ad uoluntatem comunis Ianue et saluabunt custodient et defendent pro posse eorum bona fide et sine fraude comune Ianue et omnes et singulos Ianuenses et amicos comunis Ianue tam in terra quam in mare ubicumque eos inuenerint. et specialiter dabunt opem et operam efficacem quod comune in perpetuum teneat et habeat predictum castrum ad suam uoluntatem. Item iurabit dictus dominus marchio saluare et custodire potestates et rectores et alias personas que erunt per tempora in dicto castro pro comuni Ianue. Item quod dominus marchio accipiet uxorem de amicicia comunis Ianue et non aliunde. Item quod dictus marchio permittet libenter quod omnes habitantes in dicto castro possint pascare et boscare in terra dicti domini marchionis. Item quod dictus dominus marchio dabit pro isto primo anno tantum granum ordeum carnes salsas et caseum quantum necessaria et sufficiens erit omnibus personis quas comune Ianue ponet in dicto castro seu qui ibi erunt pro comuni sine precio. Item quod dominus marchio faciet ita quod tanta uianda erit intus castrum et locum de Callaro ultra illam quam daturus est pro isto anno quanta erit sufficiens ad uictum unius alterius anni quam possint emere et habere illi qui ibi erunt scilicet in dicto loco et castro precio competenti. Item quod dominus marchio concedet comuni Ianue et Ianuensibus qui uoluerint portare salem Ianuam de salina sua de Calaro ut ipsum possint fodere et trahere de salina eorum expensis sine alio precio. Item quod dominus marchio non permittet quod portus fiat in terram suam mercationum trahendarum de terra sua uel portandarum ad ipsam nisi in portu Callari quod appellatur castrum. supradicta omnia et singula promiserunt et conuenerunt ad inuicem dictus dominus potestas Ianue nomine comunis Ianue et pro ipso auctoritate dicti consilii et dicti procuratores et nuncii domini Marchionis predicti et nomine ipsius et pro eo et iurauerunt ad Sancta Dei Euangelia. Et Symon Embronus iurauit in anima dicti domini potestatis Ianue et consiliariorum. Ita quod ipsi receperunt in eorum animam attendere complere et obseruare et attendi et obseruare facere a comuni Ianue et a dicto domino marchione et in aliquo non contrauenire sub pena marcarum decem milium argenti. et obseruatione bonorum dictorum comunis Ianue et marchionis. Promiserunt etiam et iurauerunt ad Sancta Dei Euangelia nuncii et procuratores dicti domini marchionis nomine ipsius domini marchionis et pro eo se facturos et curaturos ita et sic quod dictus dominus marchio supradicta pacta et conuentiones ratificabit et approbabit ambaxiatoribus et nunciis comunis Ianue. quando inde ab eis fuerit ipse dominus marchio requisitus sub predicta pena et obseruatione bonorum dicti marchionis. Actum Ianue in palacio Fornariorum testes Perciualis Aurie. Guillelmus Guercius. Ferrarius de castro. Lanfrancus Malocellus et Matheus Pignolus. Qui namque dominus marchio et iudex predictus in publica concione iurauit ad Sancta Dei Euangelia et iurare fecit multis de familia sua et promisit omnia predicta et singula attendere complere et obseruare per se heredesque suos et pro omni persona pro ipso. Et quod pro omnibus ipsius hominibus et per ipsum perpetuo ac sempiterne predicta omnia et singula attendentur et nullo modo contrauentum erit in aliquo et quod etiam omnia predicta iurabunt predicti homines ipsius sub pena marcharum decem milium argenti et obseruatione seu obligatione habitorum et habendorum ipsius marchionis. uolens predictus etiam marchio ut predicta in suo robore perseuerent ac dante domino in memoriam sempiterne supersistant quod per me notarium in formam publicam redigantur et cum bulla sigilli ipsius ista conuentio et priuilegium pendente sirico inferius roboretur. testes Oglericus Scotus. Iohannes Panzanus. Petrus de Clauica notarius Guillelmus Sescareus. Raimundus de Roca. Vgezonus Pecata. Vbaldus Mel. Gerardus de Roca. Iacobus de Montemauro. Francischus Cigolo. Iacobus de Porto. Nigerius Lombardus. Guillelmus de Cepola. Thomasinus de Pistorio. Iacobus de Marchisio. Vbaldus de Luca. Actum in Callaro in castello Castri in ecclesia Sancte Marie in publico parlamento uoce preconis et campana more solito congregato. Anno Domini natiuitatis M. CC. LVI. indictione XIIII. die iouis XXV. madii inter nonam et uesperas. Guillelmus Mafonus sacri palatii notarius extraxi seu exemplaui hoc priuilegium de priuilegio manu mea facto et bullato ex sigillo marchionis predicti nihil addito uel diminuto nisi forsan litteram uel sillabam causa abreuiationis substantia in aliquo non mutata precepto tamen domini Acursi Cutice iudicis et assessoris domini Philipi de la Turre potestatis Ianue. presentibus Adanico de Monte Scriba Iacobo Metifoco notario et Patriarcha Scriba. Anno Domini natiuitatis millesimo CCLVI. indictione XIIII die martis XIIII. nouembris prima. in palacio Fornariorum.

Ego Rollandinus de Riccardo Sacri palatii notarius hoc exemplum extraxi et exemplaui ab autentico registro comunis Ianue exemplato et scripto manu Guillielmi Mafoni notarii a priuilegio eius manu scripto sicut in eo uidi et legi. nihil addito uel diminuto nisi forte littera sillaba titulo seu puncto causa abreuiationis sententia non mutata de mandato tamen domini Danny de Osnaygo ciuitatis Ianue potestatis. presentibus testibus Iohanne Bonihominis et Loysio Caluo cancellariis comunis Ianue et Iacobo de Albario notario M.CCCI. indictione XIIII. die XX iunii.

XC *.

Testamento di RINALDO *figlio di Russo*, *col quale egli instituisce suo erede il proprio fratello Guglielmo* Cepolla.

(1256, 27 luglio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 114.

In nomine Domini amen. Ego Rainaldus quondam Russi graui infirmitate grauatus sana tamen mente et memoria existens et timens Dei iudicium contemplatione mee ultime uoluntatis rerum mearum talem facio dispositionem in presentia et uoluntate domini Chianis Masse et Dei gratia iudicis Calaritani. In primis si Deus iuditium in

me posuerit uolo et iubeo sepeliri apud ecclesiam Sancte Marie de Clusis (1). Lego libras decem Ianue pro anima mea dicte ecclesie. ecclesie Sancte Margarite lego libras quinque Ianue. ecclesie Sancti Lazari lego libras quinque. ecclesie Sancte Cecilie lego libras decem. Fratribus minoribus Sancte Marie de portu Calari lego libras quinque. dominabus (2) . . . . Sancti Iuliani lego libras quinque. ecclesie Sancti Leonardi lego libras quatuor. Statuo uolo et ordino quod dominus marchio predictus de bonis meis quid et quantum ei placuerit in uoluntate dicti marchionis det et prouideat filiis meis. lego Mase Amasie mee libras decem et domine Ore socrue mee lego libras decem. lego predictorum omnium legatorum meorum operi moduli siue Sancti Laurencii Ianue decenum. Reliquorum bonorum meorum mobilium et immobilium michi heredem instituo Vuillelmum Ceuolam fratrem meum. et uolo et statuo quod soluat dicta legata mea. hec est mea ultima uoluntas que si non ualet iure testamenti saltem uim codicilli seu alterius cuiuslibet ultime uoluntatis obtineat. Saluis semper mutuis collectis et honeribus comunis Ianue nec possit habere possessionem uel dominium alicuius rei hereditatis predicte nisi supra se scribi fecerit in cartulario posse ad expendendum in comuni secundum formam statuti comunis Ianue. Si quod aliud testamentum seu ultimam uoluntatem hinc retro feci uel condidi ipsum casso et nullius ualoris esse uolo presenti semper firmo manente.

Actum in insula Sardinee in uilla Sancte Gilie (3) in domo dicti Vuillelmi Ceuole (4) presentibus et ad hoc uocatis testibus atque rogatis Constantino archipresbitero Sancte Marie de Clusis, domino Ingerramo Pisano, Comita canonico Sancte Marie de Clusis, Bernaldo de Cornu, magistro Hugone Phisico, magistro Saturno phisico, et magistro Guidoto. millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto die uigesima septima iulii inter terciam et nonam indictione decima tertia.

Viualdus Calignanus sacri palacii notarius rogatus scripsi.

Ego Rollandinus de Ricardo Sacri palacii notarius hoc instrumentum extraxi et exemplaui ex autentico et originali instrumento scripto manu Viualdi Calignani notarii sicut in eo uidi et legi. nihil addito uel diminuto nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto causa abreuiationis. sententia non mutata. De mandato tamen domini Danni de Osnaygo ciuitatis Ianue potestatis. presentibus testibus Iohanne Bonihominis et Loysio Caluo cancellariis comunis Ianue et Iacobo de Albario notario. millesimo tercentesimo primo indictione decima tertia die uigesima iunii.

(1) S. Maria de Clusi, chiesa principale del luogo di S. Gilia, uffiziata da canonici, uno dei quali assieme all'arciprete del capitolo sottoscrisse al presente atto.

(2) Mancano le parole *monialibus monasterii*. Il monistero di S. Giuliano, di cui si fa menzione in quest'atto, era probabilmente lo stesso, di cui parlò nel 599 il Pontefice S. Grogorio Magno in una sua epistola a Giannario arcivescovo di Cagliari (Ved. sopr. Epist. S. Gregor. M. XXVIII. pag. 104).

(3) Il Fara nella sua Corografia (Lib. II. pag. 84. edit. Taur.) dice, ch'esisteva nella regione marittima, e nella *curatoria* del *Campidano* di Cagliari: *iacet etiam* (sono le sue parole) *in hac regione prostratum castrum et oppidum* Sanctae Igiae, *seu* Gillae . . . . *multis proeliis nobile*.

(4) Non è improbabile, che Guglielmo si soprannomasse Cepola, o perchè nato in Cipula, o in Sepola, città, o luoghi abitati dell'antico giudicato di Cagliari, o perchè di questi luoghi avesse egli la signoria, o nei medesimi ordinariamente dimorasse. Il Fara (luog. cit.) scrive: *simulque interiere* (nella regione marittima di Cagliari) *oppida Sancti Vitriani*, *Cipulae*, *Severini*, *Sepolae*, *Parmae*, *Germae*, ecc.

XCI*.

I castellani, e gli uomini di S. Igia, *alla presenza di Simone Guercio, ammiraglio della flotta genovese mandata in Sardegna, riconoscono Guglielmo* (Cepola) *per successore legittimo di suo cugino Chiano, marchese di Massa e giudice di Cagliari, e gli giurano obbedienza e difesa, così nella persona, come negli averi, sotto la dipendenza però, e sotto gli ordini del Comune di Genova.*

(1256, 15 ottobre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iurium*, pag. 112.

In nomine Domini amen. in presentia domini Symonis Guercii Admirati Felicis Stoli galearum comunis Ianue in Sardinea transmissarum. gerentes uices suas et domini Nicole Cigale Colege et Coadmirati sui absentis pro custodia castri Calari (5) et nomine et uice comunis Ianue nec non et infrascriptorum atque rogatorum testium Nos capitanei uidelicet Copatus de Simeo. Constantinus Coni. Saitus Piustinca. Petrus de Arcedo. Tinti de Symeo. Turbinus Melloni. Bernardus de Cornu. Hugolinus de Cornu. Mariannus Caytatus. Comitta Spina. Troccacius Bocaleo. Tinticone Iohannes Conus. Iohannes Crosus. Tinti Campana. Constantinus Capellus. Bonanus de Ro. Mariannus Bocaleo. Furatus Bonresus. Caparus Furagnoni. Petrus de Mazanti. Cocus Rama. Iohannes Bordonus. Petrus de Zom. Ciparus Prici iuramus tactis sacrosanctis Dei Euangeliis tam nomine nostro quam nomine aliorum hominum Sancte Igie et uniuersitatis eiusdem uille coadunati in unum domino Guillelmo fratri et consobrino domini Chianis illustris marchionis Masse et iudicis Calaritani ipsum dominum Guillielmum in persona et rebus saluare et custodire et manutenere et defendere bona fide et sine fraude et ipsi obedire et tenere pro domino in mari et terra cum honore comunis Ianue et saluo mandato comunis Ianue.

Actum in ecclesia Sancte Marie de Cluso in uilla siue ciuitate Sancte Igie in Sardinea. testes Benicus de Porta uenere. Oto Artimonus Guido Bonembella de uinti milie et Turetus de Portu uenere. millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto die decima quinta octubris. indictione quarta decima inter terciam et nonam. Ego Iacobus Metifocus notarius Sacri palacii rogatus scripsi.

Ego Rollandinus de Richardo Sacri palacii notarius hoc instrumentum extraxi et exemplaui ex autentico instrumento scripto manu Iacobi Metifoci notarii sicut in eo uidi et legi. nichil addito uel diminuto nisi forte littera seu sillaba titulo seu puncto causa abreuiationis sententia non mutata. De mandato tamen domini Danny de Osnaigo ciuitatis Ianue potestatis. presentibus testibus Iohanne Bonihominis et Loysio Caluo cancellariis comunis Ianue et Iacobo de Albario notario. M.CCC. primo indictione XIII. die XX iunii.

(5) Il castello di Cagliari era stato ceduto pochi mesi avanti dal marchese Chiano ai Genovesi (Ved. sopr. cart. 20 aprile, e 25 maggio 1256, N.i LXXXVIII*, e LXXXIX*). E costoro non tardarono a prenderne possesso, rilevandosi dal presente atto, che lo custodiva Nicolò Cigala contrammiraglio della flotta spedita in Sardegna dal comune di Genova.

XCII *.

Simone Guercio, ammiraglio della flotta genovese, concede a Guglielmo (Cepola), *successore di Chiano nel giudicato di Cagliari, a titolo di feudo, tutte le terre, e le ragioni della repubblica nel regno Cagliaritano, e gliene dà l'investitura. E Guglielmo dal suo canto giura fedeltà e vassallaggio al Comune di Genova.*

(1256, 15 ottobre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iurium*, pag. 111.

In nomine Domini amen. Nos Symon Guercius admirantus felicis Stolli galearum comunis Ianue in Sardinea transmissarum gerens uices nostras et domini Nicole Cigalle colege et coadmirati nostri absentis pro custodia castri Callari et nomine et uice comunis Ianue et pro ipso comuni damus cedimus et tradimus tibi Guillelmo *fratri* (1) et consobrino atque heredi et proximiori propinquo *olim domini Chianis* (2) illustris marchionis Masse et iudicis Calaritani in feudum et nomine honorabilis feudi et gentilis omnia castra omnesque munitiones uillas et loca cum omnibus territoriis illorum et iurisdictione mero et mixto imperio contili et segnoria et fidelitatibus hominum et omnium terrarum et possessionum que sunt in regno Callaritano et demum omnibus et singulis que sunt in predicto regno et iudicatu et de eo siue consistant in rebus mobilibus et immobilibus corporalibus et incorporalibus de quibus omnibus et singulis te tamquam nobilem uassallum comunis Ianue nomine et uice comunis Ianue per cirothecam quam in manu tenemus inuestimus. et exinde corporalem possessionem et quasi tibi tradimus. Dantes tibi licentiam apprehendendi et intrandi corporalem possessionem quandocumque uolueris: *a predictis omnibus exceptamus et singulis ciuitatem siue uillam et locum Sancte Igie que civitas siue locus Sancte Igie et eius districtus cum mero et mixto imperio et cum omni iurisdictione et prouentibus siue redditibus ipsius esse debeat ad proprium comunis Ianue sicut est castrum et redditus Bonifacii* (3). Ita quod homines ipsius ciuitatis Sancte Igie gaudeant illa immunitione et libertate a comuni Ianue qua gaudent homines Bonifacii: *et* CASTRUM CALLARI *similiter exceptamus cum omnibus pertinentiis et districtis et cum omni posse territorio et iurisdictione terris et possessionibus eorumdem et omnibus aliis et singulis que concessa fuerunt comuni Ianue per dictum dominum* CHIANEM *olim illustrem marchionem Masse et iudicem Calaritanum seu Aldobrandinum de Querceto et Matheum Barberium procuratores* ipsius (4) de quibus exceptatis siue de aliquo eorum nihil in te transferimus. sed comuni Ianue retinemus. Preterea uero nomine et uice comunis Ianue et pro ipso comuni recipimus te et heredes tuos in ciuem comunis Ianue (5). et promittimus te tuosque heredes tractare defendere et mantenere tamquam nobilem et magnum ciuem Ianue cum omnibus supradictis et hominibus tuis ab omni persona et comunitate ciuitate uilla et loco. Et nos predictus Guillielmus ipsa omnia deductis exceptatis a nobis pro comuni Ianue nobis tradentibus in honorabilem feudum recipimus cum inuestitura predicta. et his receptis iuramus fidelitatem comuni Ianue cum omnibus et singulis articulis que in sacramento fidelitatis continentur et contineri debent. Et promittimus nobis recipientibus nomine et uice comunis Ianue et pro ipso comuni et ipsi comuni per nos perpetuo per me meosque successores esse fideles et obedientes comuni Ianue et predicta michi tradita tenere ab ipso comuni in feudum et illa et quolibet eorum ad mandatum et uoluntatem comunis Ianue quandocumque sibi placuerit. et exinde et ego uel heres meus fuerint requisiti tradere et deliberare nunciis ipsius comunis guarnita et scarita ad suam uoluntatem et cum ipsis et de eis siue ipsis facere pacem et guerram omnibus personis comunitatibus et unibersitatibus locis et uillis ad uoluntatem comunis ad mandatum eiusdem comunis. Ipsa igitur omnia et singula promissa promittimus vobis recipienti nomine comunis Ianue attendere complere et in nullo contrauenire sub ypotheca bonorum meorum. Actum apud Sanctam Igiam in ecclesia Sancte Marie de Cluso die XV octubris. millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto. indictione quarta decima. testes Bencius de Portu uenere. Blanchetus de Bonifacio. Guido Bonembella de Vintimilio. Bertolotus de Quinto. Furetus de Portuuenere. Constantinus archipresbiter Sancte Marie de Cluso et Petrus canonicus Sancte Marie de Cluso inter terciam et nonam.

Ego Iacobus Metifocus notarius sacri palacii rogatus scripsi.

Ego Vuilielmus Cauagnus sacri palacii notarius subscripsi iussu domini Philipi de la Turre potestatis Ianue. Qui de uoluntate generalis consilii Ianue ad quod fuerunt uiri sex pro qualibet compagna electi ad breuia et ipsi consiliarii supradicta que acta sunt et scripta manu Iacobi Metafoci notarii ratificauerunt confirmauerunt et approbauerunt pro comuni Ianue sicut in carta ratificationis scripta manu mei Guillielmi scribe et notarii continetur. Anno Domini natiuitatis millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto indictione XIII. die ueneris XVII nouembris.

Ego Rollandinus de Ricardo sacri palacii notarius hoc exemplum extraxi et exemplaui ex autentico et originali instrumento scripto manu Iacobi Metifoci notarii cum pre-

(1) *Fratri*. Qui manca evidentemente la parola *Rainaldi*, perciocchè Guglielmo era di lui fratello (Ved. sopr. cart. N.° LXXXVI), e cugino di Chiano.

(2) *Olim domini* CHIANIS. Dal che si rileva, che Chiano morì tra il 27 luglio, giorno in cui fu presente, e diede il suo consenso al testamento di Rinaldo a favore di Guglielmo (Ved. sopr. cart. N.° XC*. pag. 367), e il 15 ottobre 1256, data del presente atto. La sua morte fu violenta, e datagli dai suoi nemici, dopo la sconfitta ricevuta dalle sue genti nella pianura di S. GILLA dall' esercito pisano capitanato da Guglielmo conte di Capraia e giudice di Arborea, e dai Gherardeschi (Vedi TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, Vol. I. pag. 214). Guglielmo *Cepola* fu il terzo di tal nome, che governò il giudicato di Cagliari (Ved. TOLA, Oper. cit. Vol. II. pag. 152-53).

(3) Dall'infeudazione fu esclusa la città e fortezza di SANT' IGIA, che dovea rimanere in proprietà del comune di Genova, come il castello di Bonifazio in Corsica. Di qui si comprende il motivo, per cui i castellani e gli uomini di SANT'IGIA, nel riconoscere Guglielmo per successore di Chiano, gli promisero obbedienza sotto la dipendenza, e gli ordini di detto comune. (Ved. sopr. cart. N.° XCI*. pag. 368).

(4) Fu pure eccettuato dalla infeudazione fatta a Guglielmo il castello di Cagliari, perchè il medesimo era già stato ceduto al comune di Genova dal marchese Chiano (V. sopr. cart. N.° LXXXVIII*).

(5) Guglielmo, e i suoi eredi furono dichiarati cittadini genovesi; e si promise a Guglielmo in particolare di trattarlo, difenderlo, e mantenerlo *tamquam nobilem et magnum civem Ianue*.

dicta subscriptione Guillielmi Cauagni notarii sicut in eo uidi et legi nichil addito uel diminuto nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto causa abreuiationis sententia non mutata. de mandato tamen domini Danny de Osnaigo ciuitatis Ianue potestatis. presentibus testibus Iohanne Bonihominis et Loysio Caluo cancellariis comunis Ianue et Iacobo de Albario notario M. CCC. primo indictione XIII. die XX iunii.

XCIII. *

Agnese, figlia di Guglielmo I, *marchese di Massa e giudice di Cagliari, instituisce suo erede Guglielmo* Cepola, *e gli fa donazione irrevocabile di tutti i suoi beni, e dei suoi dritti e ragioni nel regno Cagliaritano.*

(1256, 28 ottobre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 114.

In nomine patris et filii et spiritus sancti Dei eterni amen. Sit omnibus manifestum presentem instrumentum auditturis quod domina Agnesia (1) filia quondam marchionis Guillelmi Masse et iudicis regni Calari facit et constituit legitimum heredem suum Guillelmum de Chepola Dei gratia marchionem Masse et iudicem regni Calari. et donat cedit et tradit et facit ei puram donationem irreuocabilem inter uiuos de omnibus suis rebus. Que dicta Agnesia uel alia persona pro ea possidet uel uisa est possidere mobilibus et immobilibus utilibus et directis realibus et personalibus. Et specialiter de omnibus racionibus que habet uel habere uisa est in dicto regno Calari que possidet uel possidere posset uel alia persona pro ea. Faciens hec dicta Agnisia sua bona memoria et bona uoluntate et consilio Iacobi de Marchione et Tomaxini filius Iugonis rami quos suos appellat propinquos et parentes ac consiliatores (2). et renunciat dicta Agnesia omni iuri et legi et statuto uel statutis quibus se tueri possit. Et de cetero dictum marchionem iudicem regni Calari ponit in corporalem possessionem in predictis omnibus sicut in rem suam. Dans ei plenam licenciam et potestatem puram et liberam ut possit omnia predicta accipere uel accipi facere et dare et uendere et obbligare et alienare et omnia demum facere quecunque placuerit siue omni contradictione Agnesie. Promittens dicta Agnisia omnia supradicta habere rata et firma dicto marchioni Guillelmo et iudici dicti regni et heredi suo et in nullo contrauenire nec aliquo tempore reuocare sub obligatione omnium bonorum suorum. Insuper dicta Agnisia confitetur possidere et tenere omnia que possidet uel alia persona pro ea pro dicto Guillielmo da Zepola marchione Masse et iudice dicti regni Calari et suo nomine et heredem suorum. Actum in uilla Sancte Igie in domo in qua habitat dicta Agnesia (3). Anno Domini a natiuitate eiusdem millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto. indictione decima quarta die uigesima octaua octubris circa uesperas. testes Vgolinus de Corno quondam Petri de Cepar de Semio curatores sancte Zige et Marga . . . . . de Carao quondam Vincentii et Georgius de Murro presbiter Sancte Marie de Cluso et Petrus Corsus presbiter eiusdem ecclesie.

Ego Guillelmus Leonardi sacri imperialis palacii notarius rogatus scripsi et manu mea testaui.

Rollandinus de Richardo sacri palacii notarius hoc instrumentum extraxi et exemplaui ex autentico instrumento scripto manu Guillelmi Leonardi notarii sicut in eo uidi et legi nichil addito uel diminuto nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto causa abreuiationis sententia non mutata. de mandato tamen domini Danny de Osnaygo ciuitatis Ianue potestatis. presentibus testibus Iohanne Bonihominis et Loysio Caluo cancellariis comunis Ianue et Iacobo de Albario notario. M. CCC. primo indictione XIII. die XX iunii.

(1) Agnese di Guglielmo I marchese di Massa e giudice di Cagliari fu sposata a Mariano II re di Torres. I suoi dritti al regno Cagliaritano le venivano dal padre, dappoichè con Guglielmo II, o con Chiano, si estinse la linea primogenita del suddetto Guglielmo I. Barisone III regolo di Torres, e Adelasia, moglie, prima di Ubaldo Visconti, e poi di Enzo re di Sardegna, furono suoi figli (TOLA, oper. cit. Vol. II. pag. 223).

(2) Non sappiamo donde derivassero i vincoli di parentela della principessa Agnese con Giacomo di Marchione, e con Tommasino di Ingone Ramo, che le furono consiglieri in quest'atto. Forse l'Ingone Ramo, o Ingerramo, padre di Tommasino, è lo stesso *Ingerramo Pisano*, che firmò come teste l'atto del 27 luglio 1256, con cui Rinaldo di Russo instituì suo erede il proprio fratello Guglielmo *Cepola* (Ved. sopr. cart. N.° XC*, pag. 367).

(3) Da questo passo della presente carta di donazione si rileva, che Agnese abitava nella città di Sant'Igia. Forse si era colà ridotta a vivere, dappoichè morì Mariano II suo marito, o più probabilmente dopo la barbara uccisione di suo figlio Barisone III (Ved. TOLA, oper. cit. Vol. I. pag. 117-18. Vol. II. pag. 223).

XCIV *.

Il Podestà e Comune di Genova ratificano e confermano le convenzioni seguite tra gli ammiragli Simone Guercio e Nicolò Cigala a nome di detto Comune, e il marchese Guglielmo III (Cepola) *giudice di Cagliari.*

(1256, 17 novembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 111.

In nomine Domini amen. Philipus de la Turre Ianue ciuitatis potestas uoluntate beneplacito decreto et auctoritate consilii Ianue more solito congregati per campanam et cornu et uocem preconis. et insuper hominum sex per quamlibet compagnam electorum ad breuia secundum formam capituli Ianue et ipsi consilium et sex nomine et uice comunis Ianue et pro ipso comuni ratificauerunt ea que uiri nobiles Symon Guercius. Nicola Cygala admirati Felicis Stoli galearum comunis Ianue in Sardineam transmissarum uel alter eorum pro se et colega suo fecerunt ordinauerunt et firmauerunt nomine et uice comunis Ianue et pro ipso comuni cum uiro nobili domino Guillelmo fratre consobrino domini Chianis illustris olim marchionis Masse et iudicis Calaritani et cum capitaneis uiginti quinque et aliis hominibus Sardis super his que continentur in instrumentis duobus scriptis manu Iacobi Metifoci notarii M.CC.LVI. indictione decimaquarta die decimaquinta octubris.

Que omnia secundum que continentur in dictis instrumentis promiserunt dicti dominus potestas et consiliarii

Ianue supradicti nomine comunis Ianue Constantino uenerabili archipresbitero [1] Sancte Marie de Cluso. Trouacio Bocaleo. Tiusimeo. Turbino. Melono. sindicis nunciis et procuratoribus domini Guillelmi fratris consobrini quondam domini Chianis marchionis Masse et iudicis Calaritani et capitaneorum et hominum Sancte Igie ut constat in carta sindicatus scripta manu Iacobi Metifoci notarii attendere complere et obseruare sub ypotheca bonorum comunis Ianue.

Nomina consiliariorum et sex perquamlibet compagnam qui dicto consilio fuerunt sunt hec.

Iacobus Malocellus
Perciual Aurie
Obertus Aduocatus
Rubeus de Volta
Nicola Cigala
Bonifacius de Nigro
Albertus Castagna
Matheus Pignolus
Matheus Ceba
Iacobus Ligaporcus
Lanfrancus Cigala
Fulco Zacharias
Marinus de Marino
Zacharias de Castro
Guillelmus de Camilla
Guido Iohannis Spinule
Obertus de Grimaldis
Nicolaus Aurie
Enricus de Gauio
Iohannes de Tyba
Symon Tartaro
Guillelmus Embriacus
Enricus Nepitella
Ferrarius de Castro
Marchixinus Caluus
Lanfrancus Bixa Spinula
Miroaldus de Turelia
Delomede Manianaca
Enricetus Spinula
Obertus de Ranfredo
Lanfranchus Bachirtius
Ansaldus de Nigro
Guillielmus Gabernia
Obertus Stanconus
Castellanus de Sauignono
Andreas de Orto
Symon Guercius
Ottobonus de Camilla
Conradus de Castro
Guillelmus Soldanus Mallonus
Petrus de Nigro
Montanarius Guercius
Symon Grillus
Iacobus Berominus

(1) L'arciprete Costantino, il quale figura nel presente atto come procuratore di Guglielmo III marchese di Massa e giudice di Cagliari, e nel seguente come procuratore dei capitani, e degli uomini di Sant'Igia, è lo stesso che figura come teste nel precedente atto del 27 luglio 1256 (ved. sopr. cart. N.° XC*).

Marinus Vsusmaris
Guilielmus Bonizo
Nicolosus Grillus
Manfredus de Gauio
Pischetus Mallonus
Jacobinus Scarzaficus
Raimundus de Casali
Enricus Picamilius
Guilielminus de Camilla
Enricus Contardus
Petrus Maneus
Obertus Pulpus
Iohannes de Rouegno
Grata Ceba
Nicolaus Lucensis
Guillielmus Embronus
Lanfrancus Cibo
Guilielmus de Mari
Iacobus Ricius
Symon Picamilius
Lanfrancus de Carmadino
Benedictus Zacharias
Marchesinus Casicius
Amicus Streiaporchus
Bertholomeus Bachimus
Ansaldus Ficusmatarius
Rubaldus de Noatario
Guilielmus de Sancta Agnete
Ansaldus Bachimus
Raimundus Bucuicus
Lanfrancus Pignolus
Antonius Aduocatus
Albertus Cassicius
Iacobus Caluus
Symon de Sauignono
Guilielmus de Quarto
Ogerius Botarius
Andriolus Bocacius
Lanfrancus Malocellus
Guilielmus de Valentia
Rauanus de Baldizone
Conradus Richerius
Lanfrancus Grillus
Obertus Merenda
Guilielmus de Braxili
Lanfrancus de Grimaldis
Petrus Aduocatus
Andreas de Carite
Guidotus Zurlus
Lanfrancus Busca
Albertus Barca
Obertus Rubeus
Conradus Ventus
Guillielmus Streiaporcus
Guillielmus Sardena
Symon Embronus
Nicolosus Piper
Marinus Embronus
Obertus de Sauro
Bergognonus Ebriacus

Symon Cigala
Guido Baionus Spinula
Lanfrancus Rubeus de Volta
Iohannes Drogus
Lanfrancus Burboninus
Scalia Antiocus
Iacobinus de Viualdo
Obertus Aurie
Guilielmus Mallonus
Nicolosus de Mari
Iacobus Mallonus
Guilielmus Porcus
Iacobus Lercarius
Iacobus Piper
Guilielmus Bucanigra
Iacobus Draperius
Lanfrancus de Sconzinesio
Conradus Porcus
Obertus Balbus
Petrus Murrus
Lanfrancus Yalnus
Vgo Mallonus Soldanus
Iohannes Arduinus
Michael de Vindercio
Iacobus de Galiana
Enricus de Vignono
Symon de Quarto
Pancracius de Guisulfo
Bonuassallus Boiachensis
Enricus Pictauinus
Guilielmus Sardena
Iacobus Vsusmaris
Arabus Grillus
Ansaldus Fallamonica

Actum Ianue in palacio Fornariorum testibus presentibus et uocatis Nicoloso de Porta. Iacobo Metifoco notariis et Adam de Monte scriptore anno Domini natiuitatis millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto. indictione decima quarta die ueneris decima septima nouembris.

Et ad maiorem firmitatem dictus dominus potestas et consiliarii uoluerunt presens instrumentum communiri debere singillo plumbeo comunis Ianue et plura instrumenta unius et eiusdem tenoris fieri inde rogauerunt.

Ego Guilielmus Cauagnus sacri palacii notarius iussu dicti potestatis et consiliariorum.

Ego Rollandinus de Riccardo sacri palacii notarius hoc instrumentum extraxi et exemplaui ex autentico instrumento scripto manu Guillielmi Cauagni notarii bullato bulla plumbea comunis Ianue pendente cum fillis sericis. Sicut in eo uidi et legi. nichil addito uel diminuto. nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto causa abreuiationis sententia in aliquo non mutata. De mandato tamen Domini Danny de Osnaygo ciuitatis Ianue potestatis. presentibus testibus Iohanne Bonihominis et Loysio Caluo cancellariis comunis Ianue et Iacobo de Albario notario M.CCC. primo indictione XIII. die XX iunii.

XCV *.

Il Podestà e Comune di Genova approvano e ratificano le convenzioni seguite tra gli ammiragli Simone Guercio, e Nicolò Cigala a nome e per parte di detto Comune, e i capitani e gli Uomini di Santa Igia.

(1256, 17 novembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 113.

In nomine Domini amen. Dominus Philipus de la Turre Ianue ciuitatis potestas uoluntate beneplacito decreto et auctoritate consilii Ianue more solito congregati per campanam et cornu et uocem preconis. et insuper sex hominum per quamlibet compagnam electorum ad breuia secundum formam capituli Ianue et ipsi consiliari et sex nomine et uice comunis Ianue et pro ipso comuni ratifficantes confirmantes et approbantes ea que uiri nobiles Symon Guercius et Nicola Cigala Admirati felicis Stoli galearum comunis Ianue in Sardinea transmissarum uel alter eorum pro se et colega suo fecerunt et ordinauerunt et firmauerunt pro comuni Ianue cum capitaneis Sancte Igie pro se recipientibus et aliis hominibus dicti loci et ipsis hominibus secundum quod continetur in instrumento scripto manu Iacobi Metifoci scribe. M. CC. LVI, indictione XIIII. die XV. octubris inter primam et terciam promiserunt et conuenerunt Constantino uenerabili archipresbitero Sancte Marie de Clnso de loco Sancte Igie, Turbino Melono, Trouacio Bocaleo, Tisti Simeo omnibus de loco Sancte Igie recipientibus pro ipsis et capitaneis uiginti quinque atque uniuersitate hominum Sancte Igie quorum sunt procuratores et sindici ut constat in carta sindacatus scripta manu Iacobi Metifoci notarii millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto indictione decimaquarta die decima quinta octubris attendere pro comuni Ianue et obseruare omnia et singula que in dicto instrumento continentur sub ypotheca bonorum comunis Ianue et ad maiorem firmitatem presens instrumentum iusserunt sigillo plumbeo comunis Ianue communiri et plura instrumenta unius et eiusdem tenoris exinde fieri rogauerunt. Nomina consiliariorum et sex per quamlibet compagnam qui dicto consilio interfuerunt sicut ea que in dicto instrumento scripto superius continentur nomina quorum sunt hec.

Iacobus Malocellus
Preciualis Aurie
Obertus Aduocatus
Rubeus de Volta
Nicola Cigala
Bonifacius de Nigro
Albertus Castagna
Matheus Pignolus
Matheus Ceba
Iacobus Ligaporcus
Fulco Zacharias
Marinus de Marino
Zacharias de Castro
Guillielmus de Camilla
Guido Iohannis Spinulle
Obertus de Grimaldis
Lanfrancus Cigala
Nicolosus Aurie
Enricus de Gauio

Iohannes de Tiba
Symon Tartaro
Guillelmus Embriacus
Enricus Nepitella
Ferrarius de Castro
Marchisius Caluus
Lanfrancus Bixa Spinulla
Miroaldus de Turelia
Enricetus Spinula
Obertus de Ranfredo
Lanfrancus Bachimus
Ansaldus de Nigro
Guillelmus de Mari
Iacobus Ricius
Symon Picamilius
Lanfrancus de Carmadino
Benedictus Zacharias
Marchisius Cassicicus
Bertholomeus Bachinius
Ansaldus Ficus Matari
Rubaldus de Noatario
Vuillelmus de Sancta Agnete
Ansaldus Bachinius
Raimundus Bucutius
Lanfrancus Pignolus
Antonius Aduocatus
Albertus Cassicicus
Iacobus Caluus
Symon de Sauignono
Guillelmus de Quarto
Ogerius Botari
Andriolus Bocatius
Lanfrancus Malocellus
Guidetus de Valentia
Taccanus de Baldizono
Nicolosus Grillus
Manfredus de Gauio
Peschetus Malonus
Iacobus Scarzaficus
Raimundus de Casali
Enricus Picamilius
Conradus Rischerius
Lanfrancus Grillus
Iohannes Nogus
Lanfrancus Burboninus
Scalia Antiocchus
Iacobus de Uiualdo
Obertinus Aurie
Guillelmus de Camilla
Grata Ceba
Guillelmus Mallonus
Nicolosus de Mari
Guillelmus Peitus
Iacobus Lercarius
Iacobus Piper
Guillelmus Bocanigra
Iacobus Draperius
Lanfrancus de Sancto Ginexio
Conradus Porchus
Obertus Balbus
Petrus Murrus
Lanfrancus Ialnus
Vgo Malonus Soldanus
Iohannes Arduinus
Michael de Vinderico
Iacobus de Galiana
Enricus de Vignono
Symon de Quarto
Pancracius de Guisulfo
Bonus Vassallus Boiachensis
Enricus Portonarius
Enricus Contardus
Guillielmus Gabernia
Ubertus Stanconus
Castellanus de Sauignono
Andreas de Orto
Symon Guercius
Octobonus de Camilla
Conradus de Castro
Guillelmus Soldanus Mallonus
Petrus de Nigro
Montanarius Guercius
Symon Grillus
Iacobus Berominus
Marianus Ususmaris
Guillielmus Bonizo
Nicolosus Lucensis
Guillelmus Embronus
Lanfrancus Cibo
Petrus Aduocatus
Andreas de Curte
Guidetus Zualus
Lanfrancus Bona
Albertus Barcha
Obertus Rubeus
Conradus Ventus
Guillielmus Streiaporcus
Guillelmus Sardena
Symon Embronus
Nicolaus Piper
Marinus Embronus
Obertus de Sauro
Bergognonus Embriacus
Symon Cigala
Guido Baionus Spinula
Lanfrancus Rubeus de Volta
Petrus Mancus
Iacobus Ususmaris
Obertus Merenda
Guillelmus de Braxili
Obertus Pulpus
Iohannes de Rouegno
Arabus Grillus
Ansaldus Falamonica
Delomede Maniauacha
Amicus Streiaporcus
Lanfrancus de Grimaldis

Actum Ianue in Palacio Fornariorum testibus presentibus et uocatis Nicolao de Porta. Iacopo Metifoco notario. et Adam de Monte scriptore. Anno Dominice natiuitatis

millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto indictione decima tertia die ueneris decima septima nouembris. Ego Marinus de Monte rosato notarius presens instrumentum extraxi et exemplificaui de manuali instrumentorum Guillielmi Cauagni de Varagine notarii et in publicam formam redegi nichil addito uel diminuto nisi forte littera sillaba titulo seu puncto sententia non mutata aut in aliquo uiciata. De mandato tamen magnifici uiri domini Enrici Bruxamantice potestatis Ianue presentibus testibus Iacobo Aurie. Nicolao Guercio. Raymundo de Casali. Obertino Paxio iudicibus. et Lanfranco de Bonixio notario. millesimo ducentesimo octuagesimo octauo die uigesima sexta aprilis.

Ego Rollandinus de Ricardo sacri palacii notarius hoc instrumentum extraxi et exemplaui ab autentico instrumento scripto et exemplato manu Marini de Monte rosato notarii de manuali instrumentorum Guillelmi Cauagni notarii sicut in eo uidi et legi nichil addito uel diminuto nisi forte littera sillaba titulo seu puncto causa abreuiationis sententia non mutata. De mandato tamen domini Danny de Osnaygo ciuitatis Ianue potestatis. presentibus testibus Iohanne Bonihominis Loysio Caluo cancellariis comunis Ianue. et Iacobo de Albario notario. millesimo tercentesimo primo indictione decima tertia die uigesima iunii.

XCVI.

Gli arcivescovi di Cagliari, e di Torres intervengono col Legato Pontificio, e con sette Cardinali, alla solenne fondazione del nuovo Spedale della Misericordia in Pisa, e in tale occasione concedono a quel Luogo pio alcune ecclesiastiche indulgenze.

(1257 [1258 stil. pisan.] . . . . .)

Dal Dal-Borgo, *Scelt. Diplom. Pisan.* Num. XVIII, pag. 65 e seg.

In nomine Sancte et Individue Trinitatis. Amen.

Quoniam propter verba labiorum Mortalium invidorum custodiende, nec non et precavende sunt vie dure; ne, hominum exorta malicià et objectà, pallescant lumina veritatis; ideo nos Frater Henricus Magister et Rector Hospitalis novi Misericordie Pisane Civitatis, Ordinis S. Augustini, quod Pape Alexandri dicitur, ad Romanam Ecclesiam nullo modo pertinentis, et Ioannes Notarius quondam Pauli de Ecclesia majori, Opessinus Pictor quondam Bernardini de Cappelia S. Iacobi de Speronariis, Iacobus quondam Ubertelli Speronarii, Leopardus Speronarius, Frater Hospitalis novi, Petrus Longobardus frater eiusdem suprascripti Hospitalis, et Gherardus Bonfilio quondam Rodolfini de Cappella Sancti Sebastiani de Fabricis maioribus; cum sumus senes dierum, et de nostro ex hoc mundo transitu timeamus, nolentes tanta solemnia oblivioni largiri, timentesque ne si hoc ex nostra negligentia taceretur nostrarum animarum incurreremus prejudicium, et gravamen; ut igitur nostris linguis, et vos frater Iacobus Notario de Septimo, et Ioannes Gallus Notarius presentes auditis vestris auribus nostrum oraculum vive vocis, et magnalia Hospitalis novi prefati, que fide vidimus oculata, coram te Presbitero Nicolao Imperiali auctoritate, Iudice ordinario, et notario, et coram suprascriptis notariis plura esse quam dicimus, confirmamus, et humillimè deprecantes ut scribas posteris, et in publicam formam redigas, ut absentibus fiat fides credendi, et augumentetur eorum devotio, nec et nostra erga tam sanctum locum eorum charitas non frigescat, et posteris de hoc plena memoria relinquatur.

Bone igitur felicis que memorie, sancteque recordationis Dominus Alexander Papa quartus, qui causa et principium extitit fundationis Loci predicti, post magna privilegia, atque multa, que vestris conspicitis oculis, atque indulgentias magnas, que Hospitali concessit prefato, misit ad fundationem loci predicti Fratrem Mansuetum de Ordine Fratrum Minorum Legatum ex latere, concedens ei ut unum annum, et centum dies, et quicumque Prelatorum adesset suprascripte fundationi, vel interesset, unum annum et centum dies, posset Hospitali predicto similiter de venia impertiri.

Venit igitur suprascriptus Legatus Pisas, et septem Cardinalium, qui tunc in Romana Curia aderant, secum venias deferens, videlicet a quolibet illorum septem Cardinalium annum unum et centum dies; de mandato summi Pontificis memorati, una cum reverendis Patribus Archiepiscopo Pisano, Archiepiscopo Kallaritano, Archiepiscopo Turritano (1), Archiepiscopo Ianuense, Archiepiscopo Massarum qui tunc missarum solemnia celebravit, Archiepiscopo Panormitano, Episcopo Lunisano, Episcopo Lucense, Episcopo Florentino, et Episcopo Fesulano, Episcopo Aretino, Episcopo Vulterrano, Episcopo Senense, Episcopo Grossetano, et Episcopo Massetano, et cum Abbate Monasterii S. Pauli, Abbate S. Sabini, Abbate Ss. Gorgonii et Viti, et Abbate S. Michaelis de Burgo, Abbate S. Zenonis, de quibus veridicè recordamur die sancto Pentecosten, currentibus anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo octavo, indictione decimaquinta, tam sanctum locum cum hymnis et canticis quoque angelicis, fundaverunt, quilibet illorum prefatorum Legati, Cardinalium, Archiepiscoporum, Episcoporum, et Abbatum prelibatorum unum annum, et centum dies, de mandato summi Pontificis, ab ipso die Pentecosten, et singulis diebus usque ad octavam ipsius, perpetuo, et pro cuncta annorum curricula futurorum in tam sancta Domo misericorditer concesserunt. etc. . . . .

. . . .

Quod ego Presbiter Nicolaus memoratus debita mei officii nequiens recusare, omnia ut dicta sunt a dictis senibus et antiquis, videns eos fore fide dignissimos, preclaros moribus, et virtutibus omnibus redimitos, nec non et eorum sanctam esse intentionem perspiciens; et de his plures scripturas inveniens publicas, nec non et

(1) L'arcivescovo di Cagliari chiamavasi Leonardo; lo stesso che sottoscrisse nel 1237 a tre diplomi di Pietro II re di Arborea, e che nel 1255 fu destinato da Papa Alessandro IV Legato pontificio in Sardegna e in Corsica (Vedi sopr. carte N.° LXVII. LXXV. LXXVII. LXXXVII. L'arcivescovo di Torres era, o Stefano dell'ordine di s. Domenico, ovvero Prospero, i quali ebbero eziandio l'onore della Legazione pontificia. (Ved. Tola oper. cit. vol. III. pag. 234 e seg.

ab aliis quampluribus fide dignis hec audiens, habens firmam conscientiam de hoc facto, ut dixerunt, et testimonium perhibuerunt, reperii et audivi ab aliis. presenti licterarum serie scripsi, et firmavi.

Actum in Hospitali novo prefato Pisis, Fratre Iacobo, et Ioanne Gallo suprascriptis Notariis, et presentibus Fratre Presbitero Ventura Priore, et Fratre Presbitero Ventura quondam Donis, et Fratre Puino Corradini, testibus ad hoc rogatis; Dominice vero Incarnationis anno millesimo trecentesimo septimo; indict. v. quinto kal. ianuar. anno secundum rursum Pisanorum.

Ego Presbiter Nicolaus filius Gualterii Aspaldi de regno Apulie Fratre Hospitalis novi Misericordie Pisarum, et imperiali dignitate iudex ordinarius, atque notarius, predictis omnibus interfui, et ea rogatus scripsi et firmavi; et ad maiorem fidem videntibus, et legentibus faciendam, suprascriptus Frater Henricus Magister Hospitalis prefati mandavit sigilli pendentis Capituli Hospitalis predicti munimine roborari.

Ego Ioannes filius quondam Bonaiuncte Galeonis imperiali auctoritate notarius. predictis omnibus interfui, et hac forma publica, rogatus a suprascriptis senibus, autenticavi, et meum nomen, et signum apposui.

Predictum instrumentum erat sigilli pendentis dicti Hospitalis, et signis dictorum notariorum munimine roboratum, que ob difficultates eorum non fuerunt in presenti pagina exemplata.

XCVII *.

Patti della resa del luogo e fortezza di Sant'Igia fatta dai Genovesi ai Pisani.

(1257, 26 luglio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino.

In nomine Domini nostri Iesu Cristi amen. Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo, indictione xv. die sabbato, septimo kalendas augusti. Sardenia in regno Kalaritano, in plano sancte Ygie, coram dominis Comite de Selenga, Gotofedro Iudeo marescalco exercitus, Ubaldo de Paganello castellano castelli de Castro, Nicolao de Grosseto, Gualterio de Calcinagia, Marzucho, Ugolino Macagnono, Rosato vicecomite, Tyriao vicecomite, et aliis multis testibus rogatis. Cum dominus Guillielmus comes Caprariae, et iudex Arboreae, et tertiae partis regni Callaritani, et generalis vicarius Pisanorum in Sardenia existentium, suo nomine, omniumque suorum familiatorum, et vice et nomine omnium Pisanorum existentium in Sardenia; et dominus Iohannes vicecomes iudex Gallurii, et tertiae partis regni Kallaritani, suo nomine, et nomine omnium illorum tam militum quam peditum, qui pro eo sunt districtuales; et Gerardus comes, et Ugolinus Guelfus comes, iudices tertiae partis dicti regni Kalleritani, eorum nomine, et nomine et vice illorum militum, et peditum, qui pro eis sunt districtuales (1); atque dominus Otto de Gualducio armiragius galearum, et conestabilis totius exercitus Pisanorum factum apud sanctam Igiam, sub eodem domino Guillielmo comite et iudice Arboreae factum pro pisano Comuni, et nomine et vice omnium Pisanorum, qui in Sardinea habitant, vel accessi sunt de novo in obsidione apud predictam villam sancte Ygie concorditer ex una parte; et ex alia dominum Iachinum Calderarium potestatem populi et ville sancte Ygie, et Taliaferrum advocatum capitaneum militum pro comuni Ianue, Benenatum de Lero marescalcum, Philipum Mantegarium de Placentia, Nicolosum Negrinum, Marianum Curaum curatorem ville sancte Ygie, Ugolinum de Corvu, Travosum Bucalem, Petrum Conium, Iohannem Corsum, Petrum Mazagutum, Titum Conium, Iohannem Bordonum, Ceparium Prezau, Bonannum Capazau, Sardos sancte Ygie, et pro comuni et universitate iam dicte ville de hominibus omnibus habitantibus, et qui sunt in sancta Ygia, tractassent, et ordinassent pacem, et veram concordiam, quam sine debito diligunt terminare. Ergo autem convenerunt et promiserunt supradictus dominus Guillielmus comes nomine predicto, nomine et vice omnium Pisanorum in Sardinea existentium, et nomine et vice illorum omnium, qui ad sua insignia reducunt; et supradictus dominus Iohannes vicecomes iudex Gallurii nomine supradicto; et domini Gerardus comes, et Ugolinus Guelfus comes iudices tertiae partis regni Kalleritani nomine iam dicto; et dominus Otto de Gualduccio armiragius galearum, et conestabilis et ancianus totius exercitus supradicti facto pro pisano Comuni apud sanctam Ygiam, sub eodem magnifico viro domino Guillielmo comite, et iudice Arboreae, dederunt, concederunt, deliberaverunt, et firmaverunt supradictis dominis Iachino Calderario potestati ville predicte, et Taliaferro advocato capitaneo militum pro Comuni Ianue, omnibusque aliis tam Lombardis quam Ianuensibus, et omnibus terramagnensibus, fiduciam plenam, liberam, et generalem, tam in rebus quam personis, extrahendi et ducendi equos, et animalia, et alias res omnes, quos vel quas habent vel habere videntur in sancta Ygia; aut extra sanctam Ygiam, quocumque loco essent in regno Kallaritano, et vendere, et alienare, et quicquid inde voluerint facere. Item promiserunt et convenerunt associare ipsos milites cum dicto capitaneo, vel facere associari de bona et idonea securitate extra regnum Kalleritanum usque in SASSARI (2), vel in securo loco, et quod preparabunt

(1) Il regno di Cagliari adunque, dopo la morte di CHIANO, era stato occupato intieramente dai pisani, e diviso in tre parti; una delle quali era spettata a Guglielmo conte di Capraia e giudice di Arborea, l'altra a Giovanni o Chiano Visconti giudice di Gallura, e la terza ai fratelli conte Gherardo e conte Ugolino Guelfo. Da questi ultimi si biparti la discendenza dei conti di Donoratico, i quali perciò s'intitolavano in appresso *Domini sextae partis regni Kalleritani.* Ciò conferma la narrazione del Fara, il quale narra, che Mariano (secondo di tal nome, succeduto a Guglielmo conte di Capraia nel giudicato di Arborea) legò per testamento nel 1295 la sua porzione del regno di Cagliari al Comune di Pisa; che l'altra porzione pervenne a Giovanna, figlia unica di Nino, e nipote di Chiano di Gallura, sposatasi a Riccardo signore di Trevigi; e la terza fu poi suddivisa tra li suddetti conti di Donoratico. Narra eziandio lo stesso annalista, che indipendentemente da queste tre porzioni il comune di Pisa occupò e ritenne in suo potere il castello di Cagliari co' sobborghi, il castello di Acquafredda, il castello di Baratoli, ed altri luoghi. (FARA, *De rebus sardois* Lib. II., pag. 236). Vedasi però, per maggiore schiarimento, la Carta N.° CXI che riportiamo più sotto fra le carte e i diplomi di questo secolo XIII.

(2) La città di Sassari era scelta come luogo di sicurezza dai genovesi assediati in Sant'Igia. Pare quindi, che fin da quel tempo i Sassaresi fossero indipendenti da ogni dominazione straniera, e

et curabunt preparari facere tres galeas fornitas panis et aque, et casei, et de remis sive hominibus, in quibus ire possit dominus Iachinus Calderarius potestas cum suis servientibus omnibus, qui sunt in sancta Ygia pro Comuni Ianue, sani et salvi usque in civitatem Ianue, vel ad locum Portusveneris. Item quod predicti domini iudex Arboreae, Iohannes vicecomes iudex Gallurii, et alii domini omnes de Sardinea non tractabunt nec ordinabunt malum nec dedecus, perdicionem vite, neque membri, neque sensi, palam, nec privatim, ipsorum dominorum Iachini, et Taliaferri, omniumque aliorum hominum qui in sancta Ygia morati sunt pro Comuni Ianue; et quod aliquis pisanus, nec de eorum parte non faciat, nec faciet offensam aliquo modo supradictis; et si sciverint aliquem vel aliquos illud facere velle, vel fecisse, bona fide vetabunt, et quam citius poterunt ipsum vel ipsos destruebunt, vel destrui facient; et quod aliquis supradictorum detineri non possit, videlicet ianuensium pro aliqua causa; si vero aliquis terramagnensis infirmus esset in sancta Ygia, aut post alios pro aliquo impedimento remaneret, ut non possit cum aliis appropinquare, quod erit sanus et salvus, et quod suas res amittere non possit. Item quod villa sancte Ygie amodo habeatur et teneatur pro Comuni Pisanorum in forcia et virtute supradicti Comunis, et non alicuius domini Sardinee (1); et quod Comune Pisanum semper habeat unum rectorem, sive potestatem in dicta villa ad rationem faciendam cuilibet conquerenti alicuius persone ville sancte Ygie, ita quod villa sancte Ygie, et homines in ipsa habitantes teneantur et habeantur eo modo et forma, qua habentur et teneutur homines Castelli de Castro pro Pisano Comuni (2). Item promiserunt et convenerunt, quod Comune Pisarum, nec aliquis pro Pisano Comuni, nec aliquis iamdictorum dominorum, neque singularis persona ullo ingenio vel modo possit nec debeat neque poterit aliquod debitum abhinc retro factum petere alicui viro sancte Ygie, vel ab aliqua persona ipsius ville, nec ab aliquo homine, nec ab aliqua persona, que fuit de familia, aut de masnata domini quondam marchionis Chiani, cum instrumentis, neque sine instrumentis, ut dici aut opponi posset, quod aliquis supradictorum compelli non possit ad ipsum debitum solvendum, aut ad aliquod restituendum, et penitus sit irritum et cassum, et nullius augmenti, et petitio nil valeat, et similiter intelligatur et habeat locum, tam de accomendatione pecunie aut rerum, quam de alio negotio. Item convenerunt et promiserunt, quod si aliquis pisanus faceret molestationem de verbis cum aliquo sancte Ygie, vel qui moratus sit pro Comuni Ianue in sancta Ygia, occasione preterite guerre, quod futurus rector fieri faciet inter eos pacem; et domini supradicti, nec aliquis ipsorum non debeant morari pro habitante in dicta villa (3). Item promiserunt et convenerunt, quod illi qui steterunt apud aliquem dominum, abhinc retro pro sententiis diffiniendis, aut micidiis, aut pro aliqua alia causa, non possint, nec debeant pro aliqua persona calopniari, nec inculpari, nec reddere damnum, nec reddi facere dedecus pro aliqua causa, nec suis heredibus, de verbis, vel de factis. Item promiserunt et convenerunt, quod omnes carcerati, qui sunt in Sardinea, et qui pro pisano Comuni sunt detenti, aut pro aliquo pisano in Sardinea, alargati sint et relaxati, et similiter illi carcerati qui sunt in sancta Ygia debeant alargari. Item promiserunt et convenerunt, quod terre et possessiones, domus et res omnes, quas hodie habent homines sancte Ygie et mulieres, videlicet existentium in dicta villa, et qui vixerunt extra villam occasione ville, tam extra villam quam intus, in toto regno Kallaritano, tam possessiones quam debita, et debita domini marchionis Chiani, et domini quondam iudicis Guillielmi (4), habeant libere, sanas, et expeditas sine aliqua molestatione, et habebunt et erunt omnes, tam Sardi quam alii de masnata, reversi et restituti in eorum locis, terris, et domibus. et bonis tanquam erant, et fuerunt tempore vite domini marchionis supradicti (5). In omnibus capitulis superius factis semper intelligatur, tam de masnata domini quondam marchionis, et hominum de masnata, quam Sardorum. Insuper, quod dominus Bennenatus de Lero, Iacobus Marchionis Ventura arcarius, Henricus arcarius, Bondinus Faripanis, Cosius de Sperevello, Bernardus de Cornu, Bonus accursus de bono die, positi sint et restituti in eorum locis, terris et possessionibus, bonis mobilibus et immobilibus, velut erant et fuerunt tempore vite domini Marchionis supradicti quondam, et insuper domus prefacti Bonacursi de bono die, que sunt in castello Castri, et que retente sunt hodie pro quibusdam suis creditoribus indebite proculpantibus, quod sint libere restitute sine molestacione persone alicuius (6). Item promiserunt, quod villa sancte Ygie fiat, et faciebunt aptari et amplificari, et curabunt eam amplificare, et non removere ipsam de suo solo, nec destruere, et in ipso statu ubi hodie quiescit habere et tenere, salvo quod muri, et fossi, et porte

specialmente dalla pisana. Forse non erano totalmente liberi da ogni soggezione verso i re o i giudici di Torres, i quali signoreggiavano in tutto il Logudoro. Ma di tale soggezione non si trova indizio nei documenti di quella età; e Michele Zanche, che nel 1257 governava il regno Turritano nella qualità di vicario di Enzo re di Sardegna, si occupava probabilmente a barattare, anzichè a difendere i diritti del suo padrone lontano, e prigioniero in Bologna. Vediamo infatti e consta dalla storia, che nel 1275, (e quindi soli diciotto anni dopo la presente capitolazione di Sant'Igia), non sì tosto accadde la uccisione del Zanche per mani del suo genero Brancadoria, che gli uomini di Sassari si ressero a comune, e in appresso nel 1295 si collegarono col comune di Genova.

(1) Se i Genovesi cedevano nel momento la terra e castello di Sant'Igia alle forze superiori dei Pisani, non disperando però dell'avvenire pattuivano, che quel luogo e quella fortezza non si facessero cadere in potestà di alcun signore, o dinasta dell'isola, sotto qual nome non pare esservi dubbio che gli assediati intendessero accennare al conte di Capraia *giudice* di Arborea, a Chiano Visconti *giudice* di Gallura, ed al conte Gherardo, ch'era particolare nemico dei marchesi di Massa *giudici* di Cagliari.

(2) Nella capitolazione si volle assicurare agli uomini ed abitanti di Sant'Igia lo stesso reggimento civile e politico, che i Pisani usavano per gli uomini del castello di Cagliari (*Castelli de Castro*).

(3) Questo patto proibitivo della dimora o domicilio in Sant'Igia di alcuno dei signori (*domini*), che trattavano e segnavano il presente atto di pace a nome del Comune di Pisa era una conseguenza del patto precedente, per cui era stabilito, che nessun signore dell'isola potesse avere in sua balia il castello di Sant'Igia.

(4) Cioè Guglielmo II, o padre, o prossimo congiunto di Chiano, e di lui predecessore nel giudicato di Cagliari (Ved. sopr. cart. N.° LXXXVI*); non potendosi qui parlare di Guglielmo III, ossia di Guglielmo *Cevola* o *Cepolla*, il quale era ancor vivo, e fece nel 14 gennaio 1258 il suo testamento (Ved. infr. cart. N.° XCVIII*).

(5) Nei tempi, vale a dire, di Guglielmo II marchese di Massa e *giudice* di Cagliari.

(6) Bonacorso *de bono die*, altro degli aderenti del marchese di Massa nominati prima di lui, aveva inoltre le sue case nel castello di Cagliari sequestrate da suoi assertisi e non veri creditori.

destruantur (1). Predicta omnia et singula supradicti domini, quilibet pro se, et supradictus dominus Otto de Ganducio, et castellani castrorum omnes, et comiti galearum, et omnes vexilla ferentes, et anciani et consiliarii societatum populi pisani iurabunt et iuraverunt attendere et observare bona fide, et sine fraude et dolo, super eorum animis corporaliter; sic Deus eos adiuvet, et hec sancta Dei evangelia. Predicta vero obligata pro sese, et Comuni pisano supradictis, domino Iachino Calderario, et Taliaferro advocato, recipientibus nomine et vice potestatis et capitanei Comunis Ianue, et etiam eorum nomine, ad decem millia marcharum puri argenti, quod predicti nomine Comunis, et capitanei, et potestatis Ianue pro Comuni Ianue, sub Curia romana, et maiori cathedra cum effectu exigi possit tociens quociens contrafactum erit, ratis manentibus omnibus supradictis, et renunciantes omni legum auxilio, omnique exceptioni, et legi que dicit – quemque pro parte (2). – Et supradicti dominus Iachinus Calderarius potestas, et Taliaferrus advocatus Capitaneus eisdem convenerunt et promiserunt dare villam vacuam de ianuensibus, et terramagnensibus. Et iuraverunt predicta omnia et singula bona fide, et sine fraude, sic Deus eos adiuvet, et hec sancta Dei evangelia, attendere et observare. Et plura instrumenta unius tenoris fieri rogaverunt.

Ego Obertus de Guidono de Placentia notarius precepto istarum parcium huic interfui, et rogatus hanc cartam ita scripsi.

XCVIII. *

Guglielmo Cepolla, *marchese di Massa e giudice di Cagliari, fatti con suo testamento alcuni legati, instituisce suo erede il Comune di Genova* (3).

(1258, 14 gennaio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 115.

In nomine Domini amen. Dominus Guillelmus Cepulla marchio Masse et Dei gratia iudex Kalaritanus graui infirmitate detentus sanus tamen mente uolens testari per nuncupationem talem de rebus suis dispensationem fecit. In primis quidem instituit sibi heredem comune Ianue seu ciuitatem Ianue. Rogauit per fidei commissum quod dictum comune et ciuitas dent filie Alaxie (4) quam genuit ex Francisca alimenta conuenientia et cum fuerit nubilis etatis tradatur in matrimonium secundum decens erit et pro eius dotibus detur secundum quod uidebitur decens et conueniens tali mulieri et uiro qui eam acipiet a comuni Ianue de rebus que non pertinent ad iudicatum Calaritanum uel de aliis ad uoluntatem comunis Ianue. Item rogauit per fidei commissum quod idem comune Ianue et ciuitas eodem modo det et faciat uenire Cresce quam dicit ex se pregnantem esse si feminam pariet, si vero masculum pariet uult et statuit quod comune Ianue illi permittat habere et tenere ad proprium eius peculiare quod non continetur in iudicatu Calaritano. Item legat consanguineo suo Iacobo fratri quondam marchionis Chiani uillam que dicitur Palma de Soxo (5). Item ordinat et statuit quod quicquid dedit fidelibus suis qui hodie sunt in seruitio suo et comunis Ianue fideles sit ipsorum fidelium et illud confirmat eis. Item uult et ordinat quod Raimundus de Roca habeat et teneat quicquid ipse Raimundus habebat siue habuerat a quondam marchione Chianne et ultra habeat illam additionem quam ipse dominus Guillelmus iudex fecerat et dederat Iacobino de Pistoria. Item uult et ordinat quod Bendinus quondam Gualfredi habeat uillam que uocatur Lene (6). Item uult et ordinat quod filius et filia Guillelmi de Gragnano dimittantur et tradantur domino Perciuali Aurie ipso soluente hominibus sancte Igie libras centum Ianue pro expensis ipsorum filiorum Guillelmi de Gragnano et quas expensas fecerunt in ipsis homines dicti sancte Igie. Item uult et ordinat quod Enricetus de Prato habeat uillam Arceti. Item legat filiis Raynaldi Cepulle (7) quondam fratris sui quicquid ipse Raynaldus habebat et tenebat in contrata tolostrai. Item legat Beneuenute Corse libras uiginti Ianue. Item uult quod Enricus de Vulta habeat libras uiginti duas et solidos duos Ianue quas ei prestauit de quibus dicit cartam esse; predicta omnia que dat et legat fidelibus suis uult esse legata et ipsorum esse quamdiu ipsi fideles extiterint comuni Ianue. Et si infideles fuerint comuni Ianue amittant feudum et legatum predictum. Et hec est sua ultima uoluntas que si non ualeret iure testamenti saltem iure codicillorum obtineat. Actum in domo Guillelmi Barbanarie testibus presentibus et rogatis Perciuale Aurie. Iohanne Spinula. Iacobo Malocello. Oberto Passio. Ferrario de Castro iudice. Guillelmo Stephani de Suxilia. Enricetus de Volta. Ugone Vento. Anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo quinquagesimo octauo

(1) Si vedrà appresso, che i Pisani non mantennero la data fede, e che distrussero per intero il luogo di Sant'Igia (Ved. infr. cart. N.° CI*).

(2) Con questa clausola si rinunziava dai contraenti al benefizio di divisione, volendosi che ciascuno degli infrattori della pace fosse debitore solidale della convenuta penale di dieci mila marche di argento.

(3) Guglielmo *Cepolla*, terzo di tal nome nella serie dei giudici di Cagliari, aveva ereditato gli stati cagliaritani in virtù delle disposizioni testamentarie di Chiano suo cugino, e di Rinaldo suo fratello, e della cessione fattagli da sua zia Agnese (Ved. sopr. cart. N.° LXXXVI*. XC* e XCIII*). Comprò poi l'amicizia, e la protezione dei Genovesi col dichiararsi feudatario dipendente dal loro Comune (Ved. sopr. cart. N.° XCI*. XCII*. XCIV* e XCV*); e quindi, nell'instituire sua erede la città di Genova, altro non fece che restituire al signore diretto un feudo, alla di cui successione egli non lasciava dopo di sè discendenti maschi legittimi (Ved. Tola *Dizion. biogr. dei Sardi ill.* vol. II, pag. 152-53).

(4) Portiamo opinione, che Alasia, o Adelasia fosse figlia naturale del marchese Guglielmo, e che Francesca, da cui la ebbe, fosse sua druda o concubina, come lo era la Crescia, che lasciava incinta, e di cui il testatore parla più sotto. Lo deduciamo da ciò, che tanto per Alasia, quanto per la prole nascitura da Crescia, benchè fosse mascolina, dispone lo stesso testatore, che i legati fatti a loro favore non cadano su beni e dritti *del giudicato cagliaritano*.

(5) Il defunto marchese Chiano avea dunque lasciato dopo di sè un fratello per nome Giacomo. E si noti, che a costui, perchè suo consanguineo, il marchese Guglielmo III lega un villaggio, che facea parte del *giudicato* di Cagliari (*villam que dicitur* Palma de Soxo) La qual cosa fa pure a riguardo dei suoi nipoti, figli di Rinaldo suo fratello, legando ai medesimi i beni, che il fu loro padre possedeva nel dipartimento di *Tolostrai* (*Contrata Tolostrai*), che apparteneva allo stesso giudicato di Cagliari.

(6) Anche Bendino di Gualfredo, al quale è legata la villa di Lene, era probabilmente consanguineo del testatore. Lo stesso dicasi di Enrichetto di Prato legatario della villa di Arceto o Aneto.

(7) Quindi il sopranome di *Cepolla* non era particolare del marchese Guglielmo, ma comune alla sua famiglia.

indictione decima quinta die sabbati decimo quarto mensis ianuarii inter nonam et uesperas.

Ego Galobinus Bursa notarius de Varagine transcripsi et exemplificaui de quodam manuali siue autentico instrumentorum Guillelmi Cauagni notarii de mandato domini Ranierii Rubei Ianue ciuitatis nichil addito uel diminuto per quod substancia in aliquo mutata sit uiciata qui michi id precepit in palacio heredum Oberti Aurie. presentibus Nic. iudice de Vultabio. Marineto Streia porco et Iacobino scriba millesimo ducentesimo LVIII. indictione XV. die decima tertia augusti inter terciam et nonam.

Rollandinus de Ricardo sacri palacii notarius hoc instrumentum extraxi et exemplaui a publico instrumento scripto et exemplato manu Galobini Burse notarii de Varagine ab eo uidelicet quod idem Galobinus exemplauit de manuali siue autentico instrumentorum Guillelmi Cauagni notarii sicut in eo uidi et legi nichil addito uel diminuto nisi forte littera sillaba titulo seu puncto causa abreuiationis sententia non mutata. De mandato tamen domini Danny de Osnaygo ciuitatis Ianue potestatis presentibus testibus Iohanne Bonihominis et Loysio Caluo cancellariis communis Ianue et Iacobo de Albario notario. millesimo CCC. primo. indictione XIII. die XX iunii.

XCIX.

Il Pontefice Alessandro IV scrive agli arcivescovi, vescovi, e prelati di Sardegna, acciò difendano con la loro autorità i monaci dell'ordine di Vallombrosa esistenti nei luoghi sottoposti alla loro giurisdizione ecclesiastica, autorizzandoli a fulminare la scomunica contro i laici, e a sospendere dal rispettivo ufficio e beneficio i chierici, che ammoniti prima, non cessassero dal vessare li detti monaci, e dallo usurpare i loro beni, ed averi.

(1258, 11 maggio).

Dal Lanni, *Delic. Eruditor.* Tom. II. pag. 315-16.

Alexander Episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus fratribus Archiepiscopis, et Episcopis, ac dilectis filiis Abbatibus, Prioribus, Decanis, Archidiaconis, Praepositis, Plebanis, et aliis Ecclesiarum Praelatis per Romandiolam et Sardiniam constitutis salutem, et apostolicam benedictionem. Non absque dolore cordis, et plurima turbatione didicimus, quod ita in plerisque partibus ecclesiastica censura dissolvitur, et canonicae sententiae severitas enervatur, ut viri religiosi, et ii maxime, qui per sedis apostolicae privilegia maiori donati sunt libertate, passim a malefactoribus suis iniurias substineant, et rapinas, dum vix invenitur, qui congruà illis protectione subveniat, et pro fovenda pauperum innocentia se murum defensionis opponat. Specialiter autem dilecti filii abbas, et fratres Vallumbrosane congregationis, tam de frequentibus iniuriis, quam de ipso quotidiano defectu iustitiae conquerentes, universitatem vestram litteris petierunt Apostolicis excitari, ut ita videlicet eis in tribulationibus suis contra malefactores eorum prompta debeatis magnanimitate consurgere, quod angustiis, quas substinent, et pressuris, vestro possint praesidio respirare. Ideoque universitati vestrae ad instar fel. record. Honorii Papae praedecessoris nostri, per apostolica scripta mandamus, atque praecipimus, quatenus illos, qui possessiones, vel res, seu domos praedictorum fratrum vel hominum suorum irreverenter invaserint, aut ea iniuste detinuerint, quae praedictis fratribus ex testamento decedentium relinquuntur, seu in ipsos fratres, vel ipsorum aliquem, contra Apostolicae sedis indulta sententiam excommunicationis, vel interdicti, praesumpserint promulgare, vel decimas laborum de terris habitis ante Concilium generale, quas propriis manibus, aut sumptibus excolunt, seu nutrimentis animalium suorum spretis Apostolicae sedis privilegiis extorquere, monitione praemissa, si laici fuerint, publicis candelis accensis, singulos vestrum in Dioecesibus, et Ecclesiis vestris excommunicationis sententia percellatis, si vero Clerici, vel Canonici regulares, seu monachi fuerint, eos, appellatione remota, ab officio, et beneficio suspendatis, neutram relaxaturi sententiam, donec praedictis fratribus plenarie satisfaciant, et tam laici, quam clerici seculares, qui pro violenta manuum iniectione in fratres eosdem, vel ipsorum aliquem anathematis vinculo fuerint innodati, cum Dioecesani Episcopi litteris ad sedem Apostolicam venientes, ab eodem vinculo mereantur absolvi.

Datum Viterbii quinto idus maii, pontificatus nostri anno quarto.

C.

Il Pontefice Alessandro IV commette al Priore dell'ospedale di s. Giovanni, ed al Priore dei Templari di trasferirsi nella qualità di suoi nunzi in Sardegna, di ordinare ai Pisani e Genovesi la cessazione delle ostilità, e di farsi consegnare dai medesimi la città e castello di santa Gilia (sant'Igia), secondo il tenore del compromesso ch'essi aveano fatto nella di lui persona per la definizione e composizione di tutte le controversie fra loro esistenti.

(1258, 6 luglio).

Dal Raynaldi, *Annal. Eccles. Cont. Baron.* Tom. III. pag. 29 e 30 ad ann. 1258, N°. XXX.

Alexander Episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis P. Hospitalis s. Ioannis, et P. domus militiae Templi Hierosolymitani fratribus, nunciis nostris in Sardinia.

Olim inter dilectos filios potestatem, capitaneum, consilium, et comune Pisanorum super villa s. Giliae Calaritanae dioecesis ex una parte, et Ianuenses ex altera, procurante generis humani inimico, materia dissensionis exorta, tandem fuit a partibus in nos, tanquam in arbitros, laudatores, seu compositores, vel diffinitores, praecise super ea certa poena interposita, concorditer compromissum, prout in instrumento publico inde confecto plenius continetur. Nos itaque de discretione vestra plenam in Domino fiduciam obtinentes, districte per apostolica scripta vobis in virtute obedientiae praecipiendo mandamus, quatenus ad terram ipsam personaliter accedentes, Pisanis, a quibus dicta villa obsessa dicitur, et Ianuensibus

pro ipsius defensione ibidem morantibus, et quibuscumque aliis pro iisdem Pisanis, et Ianuensibus illic existentibus cum machinis, et aliis, quae caussa impugnationis et defensionis habent ibidem, exinde sine qualibet difficultate remotis infra dies octo, iuxta dicti compromissi tenorem, tenutam ipsius villae nomine nostro recipere nullatenus postponatis: mandantes, et praecipientes nihilominus hominibus dictae villae, ut in nullo alteri partium in alterius praeiudicium faveant, vel ei exhibeant auxilium, vel favorem: sed eos compellatis iurare super iis, quae huiusmodi contingunt negotium, vestro stare mandato, mandatum nostrum super hoc taliter impleturi, quod solicitudinem vestram exinde merito commendemus. Datum Viterbii II non. iulii, anno IV (1).

CI*.

Il Pontefice Alessandro IV commette all'abate di s. Stefano, al priore dei Frati Predicatori, e ad Azolino canonico di Bologna, di ingiungere al Podestà, Consiglio e Comune di Pisa, che consegnino al priore dell'ospedale gerosolimitano di Città di Castello la città di sant'Igia con le sue pertinenze, ed eseguiscano quanto altro avea loro ordinato con sue lettere apostoliche, autorizzandoli, in caso di renitenza, a fulminare contro il detto Podestà, Consiglio e Comune le censure ecclesiastiche.

(1258, 5 dicembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino.

Alexander Episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis abbati sancti Stefani, priori predicatorum, et Azolino canonico Bononiensi salutem et apostolicam benedictionem. Illa dilecti filij Potestas Consilium et Commune Pisanorum semper debent agere, per que pax et tranquillitas ipsis et eorum civitati valeant provenire, et abstinere ab hiis ex quibus possit materia scandali suboriri. Sane dilecti filij Potestas capitaneus Consilium et Commune Ianuensium nobis exponere curaverunt, quod dudum inter ipsos ex parte una, et eosdem potestatem Consilium et Commune Pisanorum ex altera, occasione ville sancte Gilie ac pertinentiarum, et temporibus iurisdictionis ipsius materia dissentionis exorta, tandem partes ipse per sindicos et procuratores suos habentes ab eisdem partibus mandata specialia super omnibus contentionibus guerris discordiis litibus et controversiis inter eos huiusmodi occasione subortis in nos compromittere ac iudicio nostro se submittere totaliter curaverunt, expresso in huiusmodi compromisso, quod dicta villa cum pertinentiis suis in nostra potestate consisteret, donec questio huiusmodi sopiretur. Verum predicti Pisani, per huiusmodi compromissum coram nobis predicta questione pendente, predictam villam cum pertinentiis suis quam predicti Potestas Capitaneus Consilium et Commune Ianuensium possidebant temere occupantes, eam dextruxerunt totaliter, et habitatores ipsos exinde nihilominus expulerunt quorum aliquos vendere, quosdam vero in servitutem presumpserunt redigere in eorumdem potestatis Capitanei Consilii et Communis Ianuensium preiuditium et gravamen. Cum autem super hoc ad nos habitus sit recursus nos super hoc salubriter providere volentes, et omnem materiam scandali amputare, eisdem potestati Consilio et Communi Pisanorum nostris damus litteris in preceptis, ut locum in quo erat predicta villa cum pertinentiis suis dilecto filio fratri Petro De Latum Preceptori hospitalis Ierosolimitani Civitatis Castelli, quem propter hoc ad partes illas specialiter destinamus, sublato cuiuslibet dilationis et difficultatis obstaculo, assignare procurent, ab eo nostro nomine retinendum; habitatores quoque ipsius permittant ibidem libere habitare, illis quos vendiderunt redemptis, et redactis in servitutem restitutis pristine libertati. Quocirca discretioni vestre per apostholica scripta mandamus, quatenus si dicti Potestas Consilium et Commune Pisanorum preceptum nostrum neglexerint adimplere, vos eos ad id, monitione premissa, per censuram ecclesiasticam appellatione remota cogatis. Non obstante si predictis Potestati Consilio et Communi Pisanorum communiter, vel divisi a sede apostholica sit indultum, quod excomunicare vel interdici aut ad iudicium evocare non possit per litteras apostholicas, que de indulto huiusmodi plenam et expressam non fecerint mentionem, sive qualibet alia indulgentia sedis ipsius cuiuscumque tenoris existat, de cuius toto tenore oporteat in nostris litteris plenam et expressam mentionem fieri, et per quam effectus presentium impediri valeat, vel differri; et illa qua tibi prior vel fratribus tui ordinis a sede apostholica dicitur esse concessum, quod de caussis que vobis per litteras ipsius sedis committuntur cognoscere minime teneamini, nisi in eisdem litteris de indulgentia huiusmodi plena et expressa mentio habeatur, ac constitutione de duabus dictis edita in concilio generali. Quod si non omnes hiis exequendis potueritis interesse. Duo et nihilominus exequantur. Actum Auagnie - nouas decembris pontificatus nostri - anno - quarto (2).

(1) Nel giorno seguente il Pontefice Alessandro IV scrisse ai Pisani, e ai Genovesi, significando ai medesimi di aver accettato l'uffizio di arbitro delle loro contese per la terra di S.ª Gilja, e dando perciò ad essi l'ordine di comparire alla sua presenza a mezzo settembre dello stesso anno 1258 per sentire il lodo, ch'egli avrebbe pronunziato. Ecco le sue parole: *Cum igitur nobis cordi sit lites dirimere, et a laboribus, guerris, ac animarum periculis relevare subiectos, tam apostolica, quam arbitraria, seu compromissaria potestate, vobis tenore praesentium precipiendo mandamus, quatenus in medietate mensis septembris proximo venturi, quem terminum vobis peremptorium assignamus, compareatis coram nobis per sufficientes, et idoneos responsales, facturi, et recepturi super quaestione dictae villae* (*i. e. s. Giliae*), *quod ordo exegerit rationis. Datum Viterbii non. julii, anno IV.* (*Raynald. ibid.*).

(2) Da questa lettera si rileva, che i Pisani, non solamente aveano violato il compromesso fatto co' Genovesi, acciò il Pontefice Alessandro IV definisse le loro questioni relative a Sant'Igia, niegando la consegna di questa città e fortezza ai nunzi pontificii spediti sovra luogo nel luglio di quest'anno medesimo; ma che aveano inoltre violato uno dei patti più importanti della capitolazione del 26 luglio del precedente anno 1257, col quale erasi esplicitamente convenuto, *quod villa s. Igiae fiat*, e che i Pisani *faciebunt aptari et amplificari, et curabunt eam amplificare, et non removere ipsam de suo solo, nec destruere, etc.*, e che non aveano nemmeno osservato veruna delle condizioni di detta capitolazione, in virtù delle quali era stata promessa piena libertà e sicurezza nelle persone e negli averi agli abitatori di Sant'Igia, ai Genovesi che rendevano la terra, e ai loro consorti, amici ed aderenti (Ved. sopr. cart. N.° XCVII e C).

CII *.

Precivalle Doria, maggiore, *e Nicolò del fu Manuello Doria prendono a mutuo lire duemila dal Comune di Genova per sopperire alle spese della spedizione armata, che intendevano fare in Sardegna, onde ricuperare le terre che già possedevano nel* GIUDICATO *Turritano.*

(1262, 6 aprile).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Cart.* 3. *Cod.* A. *Fol.* 271.

Nos Precival Aurie maior (1), et Nicolaus quondam Manuelis Auriae (2), quilibet nostrum in solidum, confitemur habuisse et recepisse mutuo gratis et amore a vobis Iordano de Raalengo, Potestate civitatis Ianue mutuante nomine et vice communis Ianue, et de pecunia ipsius communis, auctoritate et decreto generalis consilii dicte civitatis celebrati die tertia octubris proxime preteriti, libras duomillia denariorum Ianue, renunciantes exceptioni non numerate pecunie, et omni exceptioni nobis competenti, et competiture. Quas libras duomillia expendere debemus in recuperacione terrarum et possessionum, quas nos, et alii de domo nostra habebamus et possidebamus in Sardinea in Iudicatu Turritano (3), scilicet pro militibus quinquaginta, et peditibus centum. Predictas autem libras duo millia, sive totidem pro ipsis, vobis recipientibus nomine et vice communis Ianue, reddere et solvere promittimus postquam recuperaverimus possessiones, quas possidebamus in dicto Iudicatu, omnes, vel maiorem partem ipsarum; vel si dominus Manfredus Sicilie rex in recuperatione ipsarum possessionum non exiberet nobis subsidium ad recuperacionem ipsarum possessionum, de quo ego Precival Aurie feci mencionem in ipso consilio, videlicet de militibus centum, et peditibus ducentis, vel trecentis, vel equivalens subsidium militum, et peditum; vel si non iremus, vel mitteremus exforcium supradictum usque in annum in Sardineam pro recuperacione dictarum terrarum et possessionum (4). Et in istis tribus casibus, et quolibet predictorum, et non aliter, videlicet si possessiones recuperaverimus, vel subsidium non habuerimus, vel non iremus et mitteremus exforcium supradictum, ut supradictum est, dictas libras duo millia solvere et reddere promittimus per hos terminos; videlicet ab ea die, qua certum erit dictam quantitatem restitui debere, seu solvi comuni Ianue, usque ad annum libras quingentas, et inde usque ad alium annum libras quingentas, et inde usque ad alium annum libras quingentas, et reliquas libras quingentas usque ad alium annum. Quas quidem quantitates pecunie secundum supradictum modum promittimus et convenimus vobis stipulantibus nomine et vice comunis Ianue dare et solvere ut supradictum est. Et predicta omnia promittimus attendere, complere, et observare, alioquin duplum nomine pene dicte quantitatis vobis dicte Potestati stipulanti nomine et vice comunis Ianue dare promittimus, ratis manentibus omnibus supradictis. Pro pena vero, et predictis omnibus observandis, universa bona nostra habita, et habenda vobis nomine comunis pignori obligamus, renunciantes epistole divi Adriani, beneficio nove constitutionis, juri de principali, et omni iuri. Actum Ianue in palacio heredum quondam Oberti Aurie, MCCLXII. indictione III. die VI aprilis. Testes, et dictatores instrumenti predicti, Ugo de Flisco, Obertus Paxius, Symon Tartaro, Marchixinus de Cassino, Raimundus de Casali, Iohannes Ugolini, et Nicolaus Guercius, omnes iurisperiti.

Ego Guibertus de Nervio sacri imperii notarius transcripsi, et exemplificavi ut supra de registro autentico comunis Ianue, ab illis videlicet que Iacobus Bonaccursus notarius exemplavit de cartulario Lanfranci de sancto Georgio notarii; sicut in subscriptione dicti Iacobi continetur. Et hoc feci de mandato domini Guidoti de Rodobio, presentibus Rubeo de Orto, magistro Alberto de Casali, et Iannino Osbergerio scribis comunis, nihil addito vel diminuto, nisi forte littera vel sillaba, titulo seu puncto, causa abreviacionis. MCCLXVII. die VIII. novembris.

(1) *Major*, cioè *seniore*, per distinguerlo da altro Percivalle Doria, figlio di Gavino, e nipote di Andrea Doria, ch'ebbe in moglie Susanna di Lacon, figlia di Barisone II re di Torres. Forse questo Precivalle *seniore* era figlio secondogenito dello stesso Andrea Doria, e fratello cadetto di Manuele o Daniele Doria, e quindi zio paterno di Nicolò Doria, che figura in questo atto.

(2) Manuele Doria, Padre di Nicolò, era figlio di Andrea Doria, e di Susanna di Lacon, figlia questa di Barisone II re di Torres, (Ved. not. prec.). Nel codice autografo degli annali (*de rebus Sardois*) del Fara leggevasi *Manuele*, che copisti inesperti trasformarono in *Daniele*; il qual errore fu poi ripetuto nelle edizioni a stampa dei libri mss. di quell'insigne annalista.

(3) Percivalle, e Nicolò Doria parlano qui delle terre e dei beni ch'essi medesimi, *et alii de domo nostra* (cioè dei discendenti da Andrea Doria) possedevano nel *giudicato* di Torres in Sardegna. Gli *alii de domo nostra* erano senza dubbio i figli e i discendenti dai quattro figli di Manuele (o Daniele) di Andrea Doria, che si chiamavano Barisone, Gavino, Nicolò (parte contraente nel presente strumento), e Petrino Doria, i quali, per cagione di queste medesime loro possessioni nel *giudicato* Turritano, e nel Logudoro, e per altri motivi, vennero a patti e concordia col Comune di Genova nel 1287 (Ved. infr. cart. N.° CXX *. CXXI *. CXXII *. CXXIII *. CXXIV *). Le terre poi, e le possessioni, delle quali si parla nella presente, e nelle altre carte testè citate, erano pervenute nella famiglia dei Doria (*in domo nostra*) per mezzo delle nozze di Susanna di Torres con Andrea Doria (Ved. sopr. DIPL. E CART. DEL SECOLO XII, N.° CXX, pag. 258, e TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi ill. Vol. II. pag.* 116-117., *e Codice degli Statuti della repubblica di Sassari, pag. VI. e VII.* Ediz. di Cagliari del 1850).

(4) La restituzione delle lire duemila, che Percivalle e Nicolò Doria riceveano a mutuo dal Comune di Genova per la spedizione di cinquanta fanti, e cento cavalieri armati in Sardegna, era alligata a tre condizioni, in ciascuna delle quali (verificandosi) la restituzione dovea aver luogo: 1.° s'essi ricuperassero tutti, o la maggior parte dei beni, che già possedevano nel *giudicato* Turritano: 2.° se non ottenessero l'aiuto di cento cavalieri, e di due o trecento fanti promessogli da Manfredi re di Sicilia per questa stessa impresa di Sardegna: 3.° se non effettuassero dentro un anno la progettata spedizione. La restituzione poi dovea farsi in quattro anni, ed in rate di lire cinquecento per volta.

CIII.

Relazione della visita pastorale fatta in Sardegna, nella qualità di Primate, e di Legato pontificio, da Federigo Visconti arcivescovo di Pisa, scritta da lui medesimo, dopo il suo ritorno dall'isola.

(1263, dal 23 marzo al 25 giugno).

Dal Mattei, *Eccles. Pisan. histor.* Tom. II. pag. 14 e seg. fin. a pag. 25. Ediz. di Lucca, MDCCLXXII.

In eterni, et summi Dei nomine, amen. Ad perpetuam rei gestae memoriam. Cum nos Fridericus divina, et

apostolica gratia sanctae Pisanae Ecclesiae archiepiscopus, totius Sardiniae Primas, et apostolicae Sedis Legatus anno Dominicae Incarnationis millesimo ducentesimo sexagesimo quarto (1), nostrae vero consecrationis sexto, ad curiam ivissemus, et impetravissemus omnium privilegiorum nostrorum confirmationem generalem a domino nostro Urbano Papa IV, pontificatus eius secundo, et etiam litteras, quibus in Sardinea possemus uti libere jure nostro, primo civitate, et dioecesi nostra Pisana solemniter, et feliciter visitata, ad preces Potestatis, antianorum, et comunis Pisani praeparavimus nos magnifice ad transfectandum in Sardineam caussa Primatiae, legationis, et visitationis, officium exercendi. Et cum comune Pisanum galeam optimam, et depictam de rubeo cum mitra et pastorali in puppi medio, et praeparata et cooperta in puppi de una petia, et tertia optimae gamurrae rubeae, nostris tamen denariis empta, armata cum centum hominibus, quorum 60 Plumbinenses, 20 Vadenses, et 20 Liburnenses extiterunt, (Liburnenses vero eo quia venire non poterant dederunt libras 40; de quibus libris 40, tam apud Vadam quam apud Plumbinum alios loco eorum fecimus conduci), Gomito existente discreto et prudenti viro Alberto Follario, nobis assignari fecissent, tamen ad nostras expensas in victualibus tantum nostris etiam expensis, duximus sagettinam armatam ad 12 remos. Nos vero habuimus societatem 15 clericorum, quorum duo fuerunt canonici, dominus scilicet Orlandinus de Porcari presbyter, Guelfus de Verano diaconus, et archidiaconus Lunensis, prior Gerardus sancti Martini in Guassalungo, magister Bellonus plebanus de Cascina presbyter, Iugeranus canonicus s. Petri ad vincula, Petrus de Ceperano canonicus, et scriptor, sive notarius noster, Guido Malpilli, Raynerius quondam Bildovini Scinacati, Orlandus de Bandis crucifer, Bonensegna clerici nostri, presbyter Iacobus Medicus cappellanus s. Bartholomaei de Lanfranchis, et Paganellus clericus de Vico, et tres cantores, scilicet presbyter Ugo s. Iusti de Parlassio cum Morandino, et Uguicione clericis iuvenibus, camptoribus optimis, et 35 laicorum, inter quos fuerunt duo ambasciatores comunis Pisani, scilicet dominus Raynerius Manzola vicarius germanus noster, et Leopardus gener eius, item Henigus Ricoverantiae vicarius, et Henigus de Caprona milites, et nepotes nostri, et Marcus de Barba; reliqui vero fuerunt domicelli, et officiales, et servitores ac familiares nostri.

In primis processimus autem sic. Die veneris Palmarum, qui fuit 10 calend. aprilis (2), exeuntes circa mattutinum de ecclesia Beati Petri ad vincula, ubi tunc morabamur, intravimus cum quibusdam clericis, et laicis barcam, et pervenientes apud s. Ruxorium ibidem missam audivimus pro navigantibus christianis, et in galeam quae ibi erat intravimus, pluribus canonicis, presbyteris, et clericis, et iudice ac milite Potestatis Pisanae, et pluribus aliis laicis, per terram equis usque ad litus maris galeam prosequentibus cum lacrymis et singultu. Et ipsa die apud Vadam, sequenti vero apud Plumbinum pervenimus Dei gratia prospero vento flante, et die Dominica Palmarum celebrata missa ibidem in Plebe, et post nonam apud Sanctam Mariam Sororum Minorum crismata multitudine puerorum, galeam intravimus, et pervenientes in portum Ilbae qui dicitur *Longone*, postea divina favente gratia transeuntes per Ilbam et Corsicam, de portu in portum, ventis prosperis, die Veneris Sancto (3) pervenimus in Sardineam in Iudicatu Galluriensi in Episcopatu Civitatensi (4), ibique celebravimus Dominicae resurrectionis Sanctum Pascha, recipiendo maximum honorem ab Episcopo Civitatensi, et Iudice Gallurensi, et eius iudice de facto nobili viro domino Giuffredo (5). Et sequenti die pervenimus ad portum s. Luciae Episcopatus Gallurensis (6), ubi occurrerunt nobis cum exeniis multis praedictus Iudex, et Episcopus Gaitellinensis (7); quo *Iudicatu* visitato galeam intravimus, et in octava Resurectionis (8) pervenimus prospere ad Castellum de Castro (9); et quia circa vesperas erat, quod non intraremus in Castrum, sed hospitaremus apud Fratres Minores illa nocte placuit Castellanis, ad hoc maxime, ut die Lunae in mane solemniter deberemus intrare; quod sic factum est, quia cum magna processione Clericorum, Fratrum Minorum, laicorum et foeminarum, et omnium, tam Castelli de Castro, quam de Stampace (10), et etiam cum pallio serico supra caput nostrum receperunt nos equitantes in equo sellato, et sella cooperta de scherleto rubeo, et freno, et pectorali de argentato, Castellanus cum quibusdam nobilibus, et mercatoribns nos addextrando. Nos vero eramus inducti de camisea superna, et cocta alba, et pellibus agnellinis coopertis de optima scherleta, cuius canna constitit libr. 10. sold. 8. Pisan., et cum birreto, sive giaffarda, sive almusa, sicut utitur dominus Papa, de eodem scherlèto, forrata de grisio, alia erat forrata de agnis, tertia de sendado rubeo; cappa etiam per aquam erat de praedicto scherleto, et calige, et cappellum per aquam, quod erat de pennis pavonum, coopertum erat interius et exterius de ipso scherleto cum cordone de serico vermilio; ocreae vero, et subtellares quasi femminiles, et planellae erant de optimo coreo rubeo Ispanico, calcarea etiam erant de argentata cum serico sanguineo cooperta; et sic intravimus solemniter in Castellum de Castro usque in ecclesiam sanctae Mariae, ubi fecimus sermonem ad populum incipientes: *vade, et vide si cuncta sunt prospera erga fratres, et pecora quoque require* (Genesis cap. 37); et

(1) Stile pisano, corrispondente all'anno 1263.

(2) Cioè il 23 marzo 1263.

(3) Che cadde nel 30 marzo 1263.

(4) Civita (dal lat. *Civitas*), era la città e capo-luogo, da cui prendeva il nome la diocesi e vescovado Civitatense nel giudicato di Gallura. Era situata al nord-est dell'isola, e sorgeva dove già furono Olbia dei tempi romani, e Fausina o Fausania dei tempi cristiani. Cadde alla sua volta ancor essa, per cedere il luogo all'attuale villaggio di Terranova, il di cui porto fu probabilmente quello, al quale approdò l'arcivescovo Federico. La sede episcopale di Civita fu sottoposta nel 1198 da Papa Innocenzo III alla giurisdizione dell'arcivescovo pisano, e unita poi nel 1502 da Papa Alessandro VI al vescovado di Ampurias.

(5) Gioffredo, o Goffredo era *giudice de facto*, vale a dire governava gli stati Galluresi pel giudice Chiano o Giovanni Visconti, il quale n'era quasi sempre lontano, dimorando ordinariamente in Pisa, sua patria. Chiano Visconti era fratello dell'arcivescovo Federico Visconti, cui appartengono gli atti della presente visita (Ved. Tola *Dizion. biogr. dei Sardi ill.* vol. III. pag. 22 e seg.

(6) Non ha mai esistito un vescovado. *Galluriense*, o di *Gallura*. Forse si è voluto accennare al vescovado *Galtellinense*.

(7) *Gaitellinensis*, ossia di Galtelli (*Galtellinensis*).

(8) L'*ottava* di Risurrezione nell'anno 1263 cadde nel giorno 8 di aprile.

(9) *Castellum de Castro*; cioè *Cagliari*, o *il Castello di Cagliari*.

(10) Sobborgo di Cagliari, che esiste anche al presente.

sic descendimus in quoddam hospitium iuxta ipsam ecclesiam, quia domus archiepiscopi non erat capax, et ibi congregatis suffraganeis episcopi Callaritani, quia tunc archiepiscopus erat Romae (1), magnum honorem, et plura exenia in pane, vino, carnibus, et caseis nobis contulerunt; et etiam pro nostris expensis dedit Suellensis (2), qui erat vicarius archiepiscopatus, libras 12, et Sulciensis (3) libras 15, et Doliensis (4) libras 15. Ianuenses accomodantes nobis equos. Sulciensis vero nos associavit per totam Sardiniam; sed cum a Praelatis, Iudicibus, et dominis Sardineae expectarem equos, ibidem occurrit festum B. Marci, in quo Litanias personaliter fecimus, et nobiscum episcopus Sulciensis, incipientes ab ipsa ecclesia Beatae Mariae ivimus ad Sanctam Luciam, et ibidem cantato responsorio, et oratione ipsius dicta, processimus ad s. Leonardum, ubi similiter fecimus; deinde ad sanctam Margaritam, ubi cantatum est evangelium ipsius, et confessione facta, ac indulgentia tam pro nobis, quam pro illis suffraganeis 40 dierum pro quolibet nostrorum exhibita; et postea ivimus per sanctum Ephyseum, et sanctam Restitutam, et sanctam Annam, quae erant in supradicta villa de Stampace, quousque pervenimus ad sanctum Bracasium, ubi requievimus, et responsorium ipsius, et evangelium ipsius cantavimus, ac confessionem fecimus, et sic per medium Castrum reversi sumus ad ecclesiam supradictam Beatae Mariae, ubi missam solemniter celebravimus, cum magno gaudio, et honore praedicantes populo, quare huiusmodi Litaniae inventae fuerunt, et debent annis singulis celebrari, et statuimus quod decreto fierent, quae non fiebant. Archiepiscopus vero stultus Turritanus, nomine Frater Prosper (5), monachus Cisterciensis, natione Lombardus de Regio, tunc erat Romae, sive in Curia, quia Legatus fuerat Sardiniae et Corsicae, invidens nobis, et Pisano comuni, impetravit litteras, tacita veritate ad nos, quod non uteremur Legatione, et ad Praelatos Sardineae, quod non obedirent, cum non fuerit intentionis domini Papae revocare Legationem ipsius, sed vera occasio fuit, quia Pisani excomunicati erant pro eo quod contra mandatum domini Papae equitaverant contra Lucanos, qui tenebant cum Ecclesia contra dominum Manfredum principem, et regem Siciliae. Praedictae tamen litterae non pervenerunt ad nos in Sardinea, licet pervenerint ad Praelatos. Nuntii enim fuerunt capti in Castello de Castro a Castellanis, et fuerunt missi ad preces iudicis, et archiepiscopi Arboreae. Nos vero diximus, quod si non tamquam Legatus, esto quod litterae essent verae, tamen tanquam Primas, et Patriarcha totius Sardineae debebamus admitti, quod factum est. Habitis ergo equis cum personis supradictis, et insuper etiam per Sardineam nobiscum duximus 18 homines, qui fuerunt dominus Tancredus cappellanus de Calcinaria, et Plebanus de Aquis, ac canonicus Calaritanus, et magister Cortingus, et dominus Bavera iurisperitus, cum 12 militibus in equis, qui venerunt caussa custodiendi equos dominorum suorum, scilicet 19 praedicti illustris viri domini Ioannis vicarii iudicis Gallurensis (6), quos nobis misit prudens et discretus vir Fasiolus iudex de facto pro iudice ipso in Callari (7); et 25 comitis Ugolini, et 12 procuratoris domini Gerardi (8), et etiam suos, quos ipsius turales equitabant, qui erant septem. Iudex autem Arboreae, et eius archiepiscopus (9), et episcopi suffraganei eius, quia in obsidione erant contra arcem de Gutiano (10) in iudicatu Turritano cum magno exercitu, scilicet mille equitum, et cum millium peditum, non potuit commodare nobis equos, excusando se nobis per eorum litteras curialiter, et valde bene. Sulciensem quoque episcopum cum quatuor equitantibus in societate nostra per Sardineam duximus, et Pisas etiam in galea, qui nos plurimum honoravit (11). Suellensis, et Doliensis episcopi suffraganei Callaritani archiepiscopi in equitationibus, et aliis nos multipliciter honorarunt. Quia, ut praedictum est, archiepiscopus erat Romae, eius frater, et procurator, nomine Iacopellus, in exeniis, et procuratione apud sanctum Petrum de Noramine, cum armentario suo nos plurimum honoravit. Pridie nonas martii arripuimus iter nostrum prima die apud eumdem sanctum Petrum de Noramine (12), secunda apud Sullurim (13), tertia apud Terralbam, et fecimus Letanias Ascensionis apud ipsam Terralbam, ubi occurrit nobis archiepiscopus Arborensis, et sumpto prandio nobiscum praecessit nos, et expectavit nos in mane in die Ascensionis, et processionaliter cum clero, et populo nos recepit; mercatores etiam Pisani nos addextrando, pannum deauratum ab introitu terrae Aristani (14) usque ad ecclesiam maiorem super caput nostrum deferendo, et ibidem a nobis missa solemniter celebrata, et proposito populo verbo Dei, assistentibus nobis in altari eodem archiepiscopo, et episcopo Sulciensi praedicto, declinavimus in palatium iudicis Arboreae; et quia idem iudex erat in obsidione iam dicti Gutiani in iudicatu Turritano, expectavimus eum per octo dies, et die octava equitavimus ad monasterium

(1) L'arcivescovo di Cagliari, del quale è qui tacciuto il nome, era nel 1263 Ugone II.

(2) S'ignora il nome del vescovo di Suelli qui accennato.

(3) Vescovo di Solci nel 1263 era Gregorio.

(4) Nemmeno di questo vescovo di Dolia si conosce il nome.

(5) Fr. Prospero di Reggio, monaco benedittino. Della sua elezione all'arcivescovado di Torres, della sua legazione Pontificia in Liguria, e nelle isole di Sardegna, e di Corsica, e del concilio nazionale da lui convocato in Bonarcado (*in Bonarcanto*) sul finire del 1263, vedasi TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, vol. III. pag. 135 e 136 not. (1). Con poco evangelica carità l'arcivescovo Federigo Visconti chiama *stolto* l'arcivescovo Prospero, sol perchè costui, fondato nel suo diritto, avea impetrato dal Papa lettere speciali per vietargli l'esercizio della legazione apostolica in Sardegna. La qualità di Primate nell'arcivescovo di Pisa non importava implicitamente, nè esplicitamente l'altra di legato Pontificio in Sardegna; laddove non gli fosse stata specialmente conferita. Sopra del che si possono vedere alcuni monumenti sovra riportati DIPLOM. E CART. DEL SECOL. XII e XIII.

(6) Qui corse evidentemente un errore materiale, giacchè il vicario del GIUDICE di Gallura chiamavasi *Goffredo*, o *Gioffredo*, come si è veduto più sopra. Era lo stesso Giudice di Gallura, che appellavasi *Giovanni*, o *Chiano*.

(7) Ed ecco un altro *giudice di fatto*, ossia vicario del GIUDICE di Gallura Giovanni Visconti, stabilito, non si sa il perchè, nel castello di Cagliari.

(8) Ugolino e Gerardo erano fratelli, e padroni in comunione della terza parte del regno cagliaritano (*domini tertiae partis regni kalleritani*). Sono gli stessi conti Ugolino, e Gherardo, dei quali è fatta menzione nella Carta N.° XCVII * riportata più sopra.

(9) L'arcivescovo Omodeo II.

(10) GUTIANI. Il castello di GOCEANO nel *giudicato* Turritano, del quale esistono anche al presente molte rovine.

(11) Finita la visita pastorale dell'arcivescovo Federigo, il vescovo di Solci (Gregorio) lo accompagnò per onoranza fino a Pisa.

(12) L'odierno villaggio di NURAMINIS.

(13) L'attuale villaggio di SANLURI.

(14) *Terrae* ARISTANI; la città di ORISTANO.

Monarcanti (1). Die veneris sequentis equitavimus apud Olmetum, die vero sabati pervenimus ad episcopatum Ozanensem (2), qui est suffraganeus archiepiscopi Turritani, et tunc misit ad nós idem iudex Senescalcum suum cum cugnia, idest coquina, et fecit ibi optime parari pro crastino die, qui erat Pentecosten, tam pro nobis, quam pro iudice, et sua societate; et summo mane venit iudex de exercitu ad nos cum CC. equitibus armatis, cui nos obviam equitavimus, ut revertentes simul equitando latius conferre ad invicem valeremus; qui cum videret nos, descendit de equo cum armatis militibus, et venit pedibus ad manum nostram, et osculata manu, dataque pace, reascendit equum, et missa ibidem a nobis solemniter celebrata, praesentibus dicto iudice, et quatuor episcopis, scilicet Sulciensi praedicto, Terralbensi, et sanctae Iustae (3) arborensis provinciae, et de Bosa (4) provinciae Turritanae, ac multis aliis comitibus, baronibus, et militibus terramagnensibus, et Sardis, et proposito populo verbo Dei comedimus omnes simul, et sumta comestione cum maximo gaudio, reversus est iudex cum sua militia ad exercitum suum, qui distabat a nobis per 12 milliaria; et quia rogavit nos iudex quod staremus in terra sua Arborensi adhuc per decem dies, quia sperabat interim praedictam arcem capere, postea ad nos venire, et per seipsum nos admodum honorare, mansimus ibidem tribus diebus, erat enim dedicatio illius episcopatus de Ossano (5), ad quem tunc concurrit tota illa patria. Et quia episcopatus vacabat, tunc congregavimus totum clerum, et visitavimus eum, et plures causas commisimus ibidem matrimoniales; et quia propter guerram durissimam quae erat inter praedictum iudicem Arboreae, et SAXARENSEM (6), quoniam dicebat idem iudex ad se iudicatum Turritanum pertinere, et iam equitaverat potentissime contra eos, et multae depredationes fiebant ad invicem inter eos, nos in Saxari procedere nequivimus, propter quod reversi fuimus in Aristanum, ubi idem iudex Arboreae, praeter expensas, quas fecerat fieri nobis honorabiles, fecit nobis reprehesentari per archiepiscopum Arboreae pulchrum palafridum album cum nobilissima sella Sardica multarum corrigearum valetae lib. 15, quem iudex consueverat equitare ad Coronam (7); et omnibus de familia nostra fecit dari pecuniae quantitatem, et credimus quod occasione nostri expenderit libras . . . . . . , quem palafridum cum sella misimus ad Romanam curiam venerabili Patri domino Octobono sancti Adriani diacono dignissimo cardinali (8). Et ibidem facta inquisitione, tam in capite, quam in membris, de episcopo et capitulo sanctae Iustae, quia convenerat ante nos ibi in palatio iudicis, equitavimus apud Terralbam, postea sequenti die equitavimus ad episcopatum Aleensem (9), et ibidem celebratis missis, et proposito verbo Dei, et crismatis pluribus, et visitatione facta, tam in capite, quam in membris, per duos dies moram fecimus; deinde equitavimus apud Fructeam, postea apud episcopatum Suellensem, ubi similiter missa celebrata, et proposito verbo Dei, et crismatis pluribus iuvenibus masculis, et feminis, duobus diebus equitavimus apud episcopatum Doliensem (10), ubi praedicta omnia similiter fecimus. Et quia nuntium ibidem recepimus, quod galea praedicta pro nobis reversa erat, non stetimus ibidem, nisi una die, et sequenti venimus apud Castellum de Castro, et ibidem nos praeparavimus galeam, et missa in ecclesia Beatae Mariae solemniter celebrata, et sermone facto ad populum, referendo multiplices honores, quos recepimus, tam a clericis, quam a laicis per insulam Sardineae, et rengratiando omnes de multo honore et gratia, quam nobis, et familiae nostrae fecerunt ibidem; et sic in die Beati Raynerii, post nonam, quae fuit 14 kalendas iulii (11), intravimus galeam, et prospere favente divina gratia navigantes pervenimus ad portum sanctae Luciae in episcopatu Gaitellinensi, ubi electum ipsius episcopum confirmavimus, nam praedecessor suus illis diebus fuerat de hac luce subtractus (12), et consecrationem ipsius electi, postquam nos reversi fuimus Pisas, tribus episcopis Sardiniae, scilicet Civitatensi, et duobus suffraganeis archiepiscopi Turritani duximus committendam: et inde galeantes ex insula pervenimus in portum Ferrariae (13); et sequenti die in Populoniam, deinde apud Vadam: die mercurii, post festum s. Ioannis Baptistae (14), intravimus civitatem Pisanam, conducentes tubatores et marinarios apud sanctum Ruxorium de galeis regnicolis; quae ibi tunc erant, pro solidis 40, ut cum galea plene armata, et ornata intraremus, pro eo maxime quod civitas nostra cum societate tota contra Lucanos erat in obsidione apud Cappianum, quod tunc caeperunt, et etiam Montemfalconem, et sic pervenimus apud ricagnum sancti Petri ad vincula, et ibidem galea addurata est, quasi diceret; *descendendum est hic;* et descendimus in nomine Iesu Christi, amen. Et facta ratione cum camerario nostro, invenimus nos expendisse, ultra donaria, quae fuerunt lib D., libras DCCC. de propria camera.

(1) Legg. BONARCANTI; odierno BONARCADO.

(2) OZANENSEM. Leggi invece OTHANENSEM. Il vescovo di questa antica diocesi nella prima metà del secolo XII solea risiedere nel luogo di Orotelli (*de Ortilli*). Ma poi fissò la sua sede in Ottana.

(3) Il vescovo di Solci chiamavasi Gregorio; Mariano quello di S.ª Giusta: dell'altro di Terralba s'ignora il nome.

(4) Il vescovo di Bosa, di cui si fa quivi menzione, addimandavasi IACOPO.

(5) DE OSANO. Leggi invece de OTHANO. Non ci è pervenuta notizia, nè del nome del vescovo defunto, nè di quello dell'eletto in di lui vece dall'arcivescovo Federigo.

(6) Il *giudice* di Sassari era probabilmente il conte Guelfo del famoso conte Ugolino della Gherardesca, il quale avea sposato Elena di Torres, figlia del re Enzo e di Adelasia. Il regno turritano riputandosi come vacante per la lunga prigionia del suocero, egli avea dritto di pretendervi a preferenza del *giudice* di Arborea, che nel 1263 era tuttavia Guglielmo conte di Capraia. Da tali ambizioni ebbe origine tra i due regoli la guerra, l'assedio del castello di Goceano, e le depredazioni, delle quali si fa cenno nella presente relazione. Michele Zanche, vicario di Enzo, avendo una semplice autorità delegata, e intento a barattare, anzi che a governare, non potea, o non volea far fronte alle armi dei due pretendenti. Morto Guglielmo di Arborea, e succedutogli Mariano II nel 1264, costui favorì le pretese di Guelfo. E nel 1266 il suddetto conte Ugolino, per sostenere le ragioni di suo figlio, invase a mano armata il regno di Torres, e la città di Sassari (Ved. infr. cart. N.º CVII).

(7) *Ad coronam;* cioè, quando facea il giro nel GIUDICATO, e rendea giustizia ai suoi sudditi nelle così dette *corone*. Su di che ved. sopr. DISSERT. TERZA, pag. 171, e DIPL. E CART. DEL SECOLO XII. Cart. N.º LX. pag. 218.

(8) Il cardinale Ottobuono Fieschi genovese, il quale fu poi eletto Papa nel 10 luglio 1376, prese nome di Adriano V, e morì dopo soli quarantasei giorni di pontificato.

(9) ALEENSEM. Così chiamato dal luogo di ALES, al quale nel secolo XII fu trasferita la sede dell'antica USELLUS.

(10) Vescovado di DOLIA.

(11) Nel 18 giugno 1263.

(12) Da nessun documento conosciuto appariscono i nomi del vescovo defunto, e del vescovo eletto.

(13) Porto-Ferraio nell'isola d'Elba.

(14) Il 25 giugno 1263.

CIV.

Il conte Ugolino del conte Guelfo, per mezzo di procura spedita da Sardegna a Ranieri Baccaro di Uguccione, dona al priore e frati di S. Agostino di Siena la chiesa di S. Colombano con le sue pertinenze, e con le decime a lui spettanti per dritto di patronato (1).

(1263 [1264, stil. pis.], 1 giugno).

Dal Maccioni, *Difes. del Dom. dei Conti di Donoratico*, Tom. II. pag. 65 e seg.

In nomine Domini nostri Iesu Cristi Dei Eterni. Anno ab Incarnatione eius millesimo ducentesimo sexagesimo quarto. Indictione sexta ipso die kalendarum iunii. Ex huius publici instrumenti clareat lectione, quod Rainerius Bacarus q. Uguccionis de Donoratico procurator, et certus nuntius *nobilis viri Ugolini Comitis domini Guelfi Comitis de Septimo*, ut de ipsa procura apparet per cartam inde rogatam, et scriptam, et firmatam a Gualterio notario de Appiano sub annis Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo secundo, indictione nona, decimo kalendas octobris, et a me Uguccione notario visam, et lectam procuratorio nomine pro eo sequens formam bailie, et potestatis sibi *a dicto Comite* Ugolino, *ipso in* Sardinea *existente missarum*, concesse pro dicto comite Ugolino ad honorem Dei, et Beate Virginis Marie, et Sanctorum Augustini, et Columbani, et omnium Sanctorum, et Sanctarum Dei, pro salute anime sue et Domini Guelfi bone memorie patris sui, et omnium parentum suorum dedit, et concessit fratribus Ieremie, et Iohanni procuratoribus fratris Petri Heremitani Prioris provincialis Senensis provincie, et in carta dicte procure rogata, et scripta, et firmata a Donato Bencivennis notario sub annis Domini millesimo dugentesimo sexagesimo secundo, indictione quinta, die decimo sexto iunii, et a me suprascripto Uguccione notario visa et lecta procuratorio nomine, et vice heremitarum, et fratrum ipsius provincie, et pro eadem provincia agentibus, et recipientibus procuratorio nomine pro suprascripto priore, et tota provincia, et universitate fratrum omnium totius provincie, ecclesiam Sancti Columbani cum omnibus et singulis rebus pertinentibus ad ipsam ecclesiam positam in confinibus de Donoratico iusta castrum in plano ipsius castri, que ecclesia S. Columbani, sive ius patronatus ipsi Ugolino comiti expectat ex emptione, quam dominus Guelfus olim pater suprascripti comitis Ugolini fecit a donno Benedicto Abate Abathie monasterii S. Petri de Monte Viride, ut in carta dicte emptionis rogata a Tadio notario continetur, et a me suprascripto Uguiccione notario visa et lecta, ad habendum, tenendum, et ibi Capitulum dicti Ordinis constituendum, et ordinandum, et ad omnia, et singula faciendum, que eisdem heremitis videbitur expedire, salvo iure patronatus in ipsa ecclesia ipsi Rainerio pro suprascripto Ugolino, et eius heredibus, in perpetuum, et salvo quod dictus locus non sit subiectus, neque suppositus alicui ecclesie ipsius Ordinis Heremitarum predictorum, sed immediate expectet ad ipsum Ordinem, et dispensationem Prioris principalis, et Capituli, quod erit in dicto loco secundum ritum, et regulam predicti Ordinis. Item procuratorio nomine pro suprascripto comite Ugolino, pro remedio animarum dicti Ugolini, et eius patris, et omnium aliorum parentum suorum dedit, et concessit suprascriptis fratribus pro suprascripto Priore, Heremitis, et ordine recipientibus totum ius et nomen decimarum quod dictus Ugolinus Comes habet ex dicta emptione, quam dictus dominus Guelfus fecit a suprascripto abate de Monte Viride, quatenus dicti Heremite, et eorum successores exinde agant, et experiantur contra omnem personam, et locum; et per stipulationem solempnem suprascriptus Rainerius procurator suprascripti Ugolini Comitis procuratorio nomine pro eo convenit, et promisit suprascriptis fratribus pro suprascripto priore, fratribus, et ordine recipientibus, ut dictum est procuratorio nomine pro suprascripto Ugolino Comite, et ipsum Ugolinum esse eisdem fratribus pro suprascripto priore fratribus, et ordine recipientibus, et ipsi priori, auctorem, defensorem, et disbrigatorem de predictis omnibus, et qualibet eorum parte ab omni onere, et homine, et ab omni imbriganti persona, et loco de dato, et facto dicti Ugolini Comitis tantum, et non imbrigare, vel molestare, neque per placitum, vel alio modo faticare per se, vel per alium aliquo modo, vel iure ad penam librarum centum denariorum pisanorum per stipulationem premissam a dicto procuratore procuratorio nomine pro suprascripto Comite Ugolino suprascriptis fratribus pro suprascripto priore et fratribus et ordine recipientibus, ut supra, et omnes expensas iudicum curie, et advocatorum, et omnes alias, que inde fierent eidem, et eisdem pro suprascripto priore, fratribus, et ordine recipientibus componere, et dare convenit, et promisit, obligando se procuratorio nomine pro suprascripto Ugolino, et ipsum Ugolinum, et eius heredes, et bona eius recipientibus eo modo, ut dictum est supra, et eius successores, renuntiando omni iuri, et auxilio, et exceptioni, et constitutioni, et defensioni et omni alio legis auxilio, unde se a predictis, vel alio predictorum tueri, vel iuvari posset, et nominatim a pena; et sic precepit, et potestatem eis pro suprascripto priore, et fratribus, et ordine recipientibus, et ipsi priori licet absenti dedit ingredi in possessionem suprascripte ecclesie, et suprascriptorum omnium, quatenus eorum nomine proprio eo modo, ut dictum est possideant, et se procuratorio nomine pro suprascripto Comite Ugolino, et eorum nomine constituit

(1) L'Ugolino, donatore nella presente carta, è lo stesso *Ugolinus Guelfus* (o di Guelfo) *Comes*, che col suo fratello Gherardo prese parte all'assedio del castello di Sant'Igia, e segnò la capitolazione del 26 luglio 1257, con cui quella fortezza fu resa dai Genovesi ai Pisani, (Ved. sopr. cart. N.° XCVII *); lo stesso conte Ugolino, che fu poi così famoso per la sua potenza, e per le sue sventure, e morì nella *torre della fame* cantata divinamente da Dante. A lui, e al detto suo fratello Gerardo, dopo la miserevole morte di Chiano marchese di Massa e giudice di Cagliari, era pervenuta la terza parte del regno Cagliaritano; per lo che nella mentovata capitolazione ambidue i fratelli s'intitolano *iudices tertiae partis regni Kalleritani*. Nella suddivisione di questa *terza parte* erano spettate particolarmente al conte Ugolino Villa-Ecclesia, Domusnovas, ed altre terre vicine. Fu forse da Villa-Ecclesia, ch'egli spedì la procura, di cui parlasi nel presente atto, a Ranieri Baccaro di Uguccione. Imperocchè la detta città era fortificata, ed abitata da Pisani; ed i di lui figli Guelfo e Lotto innalzarono nella medesima lo stendardo della ribellione contro il Comune di Pisa, appena udirono l'orribile e spaventosa morte del padre loro; e nella stessa città il predetto di lui figlio conte Guelfo fece attanagliare e squartare Vanni Gubetta vicario e complice del feroce Ruggieri arcivescovo di Pisa. (Ved. Tola *Dizion. biogr. dei Sardi ill.* vol. II. pag. 225, not. (1)).

possidere precario. Insuper suprascriptus Rainerius procurator suprascripti Comitis Ugolini procuratorio nomine pro eo ad suprascriptam penam per stipulationem premissam convenit, et promisit dictis procuratoribus pro suprascripto priore, fratribus, et ordine, quod faciet, et curabit, *ita quod dictus Ugolinus, et reverso a* SARDINEA *Pisas, vel Tusciam, suprascripte dationi, et concessioni, et omnibus suprascriptis, et singulis predictorum consentiet, et ea omnia firmabit, et confirmabit, et ratificabit in totum.* Quare suprascripti fratres, et procuratores suprascripti prioris, et fratrum procuratorio nomine pro suprascripto priore, et fratribus, et ordine solempni stipulatione convenerunt, et promiserunt suprascripto Rainerio procuratori suprascripti Comitis Ugolini procuratorio nomine pro eo recipienti, et stipulanti ire, et morari, et stare in dicta ecclesia, et loco, et facere, et curare ita quod erit ibi, et observabitur regula mansura dicti ordinis, et facere et curare ita quod suprascriptus Prior fratrum Provincialis predictis omnibus et singulis consentiet, et ea omnia firmabit, et ratificabit, et ipsum Comitem Ugolinum, et eius heredes in perpetuum in iure patronatus recognoscet, quod dictus locus vel eius aliquod dicti loci, vel aliqua pars ipsorum alicui non submictetur, vel supponetur, vel alicui ius aliquod inde dabitur, nisi, ut dictum est, vel cessio, aut dactio aliqua de ipsis, vel aliqua parte ipsorum inde fiet, et quod in dicto loco stabunt, et morabuntur fratres secundum dicti loci facultatem, alioquin a iure dicte dactionis et cessionis cadat, et dictus locus cum omnibus suis pertinentiis, et adiacentiis ad suprascriptum Comitem Hugolinum, vel suos heredes, et etiam iura omnia dicti loci revertantur, obligando se procuratorio nomine pro dictis priore, et fratribus, et ordine, et suos successores, et bona eorum heredes pro suprascriptis omnibus eidem Rainerio pro suprascripto Comite Ugolino recipienti, ipsi Comiti licet absenti, et eius heredibus renuntiando omni iuri, ut supra. Actum Pisis Kinthice in Solario Turris de Arno Roncionum presentibus Taddeo quondam Gracci, et domino Corrado de Fasciano Iuris Professore quondam Baldiccionis de Fasciano testibus ad hec rogatis.

Ego Uguiccio quond. Ferri filius de Scorno domini Friderici Romanorum Imperatoris notarius predictis omnibus interfui, et hanc inde cartam rogavi, scripsi, atque firmavi.

CV.

Particola del trattato di pace, e di commercio tra Elmiro di Momino re di Tunisi, e la repubblica Pisana, nel quale furono particolarmente compresi l'isola di Sardegna, e il castello di Castro, o di Cagliari.

(1264 [1265, stil. Pis.], 11 agosto).

Dai *Scelt. Dipl. Pisani* del Dal-Borgo, pag. 213 e seg.

Sancti Spiritus adsit nobis gratia. Ave Maria gratia plena Dominus tecum.

Questa este la pace facta inter dominum Elmirum Mommini Regem Tunichi, et dominum Parentem Vesconte Ambasciatore dello comuno de Pisa.

Prologus Pacis.

In nomine Domini. Per lo comandamento del sig. Califfo grande, ed alto per la grazia di Dio Elmire Mommini Buabi delle filio de lo alto, e de lo potente, e gentile, cui Dio mantenga, e diale la sua bona voluntade, e rimanga ali Saracini la sua benedittione. In de la presentia delli testimoni di questo scritto, che questo testimonio di rinovamento di questa pace, la quale este formata, per lo comandamento altissimo, che Dio guardi cum Dom. Parente Vesconte filio quond. dom. Galgani Frossi Vesconte Imbasciatore mandato de la Potestade de Pisa in de la indit. subscritta, da dom. Guillielmo de Cornassano Potestade de Pisa, e da li Seccha, e de lo comuno di Pisa, dimandando, e fermando la lor parte. Unde giungendo lo sopradetto Ambasciadore, e domandando della parte di culoro, che avevano mandato carta di pace, de la quale elli haveva imbasciata, alle parti, che elli domandone, e pregone, e piacqueli, e comandolo l'Altissimo et lo magno, cui Dio mantenga, che li fusse dato lo suo dimandamento, e sua voluntade.

Terminus Pacis.

E fermossi questa pace con lui per anni XX. la quale pace sempre sia ferma in dello sottoscritto termino in die XIIII. de lo mese de Sciavel anni LXII. et D. C. de secondo lo corso delli Sarracini, et sub annis Domini MCCLXV. indict. VII. tertio idus Augusti, secondo lo corso delli Pisani, secondo che li contiene anco la inditione di sotto tutti li Capitoli infrascritti. etc. . . . .

. . . .

Lo quale dominus Parente disse, e ricordone le confine de le terre loro, le quale messe sono in questa pace, e le quale sono in terra ferma, et grande, cio este, dallo Corbo in fine a Civitavecchia, et l. isule le quali sono in mare, cio este, *tutta l. isula de* SARDIGNA, *et* CASTELLO *de* CASTRO, et l. isula di Corsica, et l. isula di Pianosa, et l. isula d'Elba, et l. isula Capraia, e l. isula di Gorgona, e l. isula di Gilio, e l. isula di Monte Cristo. Etc. . . . .

. . . .

Lo testimoniamento, e lodotale di questa pace.

Et testimonio nè dominus parente per culoro, che lui mandano in sua buona voluntade, et in sua buona memoria, et in sua buona sanitade, che questa pace a lui piace, e cusi la ricevette, e fermone et inteseno li testimoni da lo Sehcca grande, et alto, et conosciuto Secretario, et faccia di D. Elmiro Califfo Momini, et facitore di tutti li suoi fatti, lo quale Dio mantenga, et in questo mondo, et in quell. altro, et rimanga sopra li Saracini la sua benedicione. Buabidelle filio de la Seccha, a cui Dio faccia misericordia. Buali a seu filio de lo Scecha alto, a cui Dio faccia misericordia. Elbulusaid filio Said lo gentile, cui Dio guardi. Et lo compimento di questa pace scritta, chome dicto este, in questo modo, et fu scritta in die di sabbato ali die XIV. de lo mese che si chiama Sciavel anni LXII. et D. C. secondo lo corso delli Saracini, et sub annis Domini

millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, indictione septima, tertio idus Augusti secondo lo corso delli Pisani; li nomi delli testimoni Bulcassomo Elbeneli, Elbinelbaca, et Tenucchi, Maometto Benandi de Gebdat, Maometto Erroausi, Maometto Benali, et Benhabrai Abbidenamen Beneumar, Elcarsi Harbellaid, Mer Bidonio, Illi Ebrain, et Beni Biàman, Maometto Beneatriam Lorbor. E per la gratia di Dio conoscendo, et sapendo, et testimoniando queste cose preditte Maumetto Bonmesmetto Benolgamego, lo quale este Cadì, et abbia salute chiunque la leggerà. Raiuerius Scorcialupi notarius scriba publicus Pisanorum, et comunis, portus in Tunichi presens translatum huius pacti scripsit, existente interprete probo viro Bonaiunta de Cascina de lingua arabica in latina.

CVI.

Il Pontefice Clemente IV scrive al principe Enrico, Infante di Castiglia, facendogli conoscere, come al presente sarebbe inutile la impresa ch' ei meditava d' invadere la Sardegna, sia per le molte spese che si richiedevano per la medesima, sia perchè sarebbe respinto dai Pisani padroni dell'isola; e lo consiglia perciò ad abbandonarne il pensiero, proponendogli invece un cospicuo e vantaggioso matrimonio, pel quale dice aver scritto a Carlo re di Sicilia, affinchè si adoperi efficacemente per farlo riuscire.

(1267, 5 gennaio).

Dal Martene, e Durand. *Thes. Nov. Anecdot.* Tom II. col. 438.

Dilecto filio nobili viro H. filio clarae memoriae F. quondam regis Castellae (1)

Ad tuae claritatem originis attendentes, et illius devotionis fervorem quam ad Romanam habes Ecclesiam, tui promotionem honoris, quibus possumus studiis procuramus. Et quoniam ad regnum Sardiniae tuos oculos direxisti, super quo cum N. milite Ianuensi longam satis collationem habuimus; scire te volumus, quod post recessum ipsius, inspecta plenius conditione negotii, multò tibi utilius iudicamus id non aggredi, quod multis sumtibus indigeret, praesertim cum Pisanos haberes adversarios, qui positi è vicino et ingredientem impedire valerent, et ingressum continue molestarent. Unde carissimo in Christo filio nostro C. illustri regi scripsimus; eumdem instantius exhortantes, ut ad matrimonium inter te et filiam viri nobilis Micalipsi contrahendum det operam efficacem: quod si contigerit consummari, non tibi soli, sed carissimis in Christo filiis nostris imperatori Constantinopolitano illustri et eius filio esse poterit fructuosum, nobis etiam et toti populo Christiano. Datum Viterbi nonis ianuarii anno II.

CVII.

Il Pontefice Clemente IV scrive a Giacomo I re di Aragona, che la stessa domanda da lui fattagli della investitura della Sardegna eragli stata fatta precedentemente da Carlo I re di Sicilia, e da Enrico infante di Castiglia; che come l'avea negata a questi ultimi, così pure stimava non doverla al presente concedere a lui; che inoltre nel tempo corso tra l'una domanda e l'altra la Sedia Apostolica avea perduto il GIUDICATO *Turritano, parte e via per la quale egli avrebbe potuto dar l'accesso all' isola a quello dei petenti, che si fosse accordato seco; e che perciò avea deliberato di tenere in sospeso questo importante negozio sino a tempo più opportuno; accertandolo per altro, che nel mentre egli non concederebbe l' isola a veruno degli altri due, che gliel' aveano dimandata.*

(1267, 23 luglio).

Dal Martene, e Durand, *Thes. Nov., Anecdot.*, Tom. II. col. 509-10.

Carissimo in Christo filio Iacobo Regi Aragonum illustri.

Tardè nimis tua misit serenitas dilectum filium Maioricensem archidiaconum et Vicensem capellanum nostrum. Iam enim cum duobus tractatus processerat super regno Sardiniae carissimo in Christo filio nostro C. (2) rege Siciliae illustri, et dilecto filio nobili viro H. (3) fratre carissimi in Christo filii nostri regis Castellae illustris. Est alia tarditas in negotio. quoniam inter moras illam partem amisimus, iudicatum videlicet Turritanum, per quem dare

(1) Le iniziali, e la rubrica della presente epistola indicano abbastanza chiaramente, che la medesima è diretta all'Infante Don Enrico figlio di S. Ferdinando re di Castiglia. Questo principe venturiero, dopo aver militato nelle guerre del re di Tunisi contro il sultano di Marocco, andò nel 1267 a Napoli per cercar fortuna presso il suo cugino germano Carlo I di Angiò re di Sicilia. Ambizioso ancor egli di regnare, si trasferì nello stesso anno 1267 a Viterbo, dove si trovava Papa Clemente IV, e procuratosi il favore di alcuni Cardinali, domandò al Pontefice la investitura della Sardegna. Il Papa non volea concedergliela, per non dispiacere a Carlo d'Angiò, che la bramava pure per sè; e non volea darla nemmeno a quest' ultimo, del quale cominciava già ad adombrare la potenza. Quindi si appigliò all'espediente di dissuadere l'infante D. Enrico dal suo progetto, pe' motivi, che si leggono in questa lettera. È noto come il principe Enrico, sospettando che suo cugino avesse agito segretamente per alienare il Pontefice dal concedergli la chiesta investitura, seguisse poi la parte ghibellina del famoso, ed infelice Corradino imperatore dei Romani; come combattesse valorosamente nella battaglia di Tagliacozzo; e come, fatto prigioniero da Sinibaldo di Aquilone, fosse condannato da Carlo d'Angiò a carcere perpetuo, e dopo venti e più anni restituito a libertà da Carlo II re di Sicilia. I *Trobadori* del tempo celebrarono la bravura, e la prigionia dell'infante D. Enrico. Si hanao infatti questi versi di Paoletto di Marsiglia, Trovatore del secolo XIII.

« Ben deu esser marrida tota Espanha
E Roma tanh, e cove be que planha
Lo senador franch de la bella companha;
Lo plu ardit de Burcxtro en Allemanha
A trop fallic
Quasc'ns qu'el camp laysset lo pros N Enric . . . .
E'l reis Namfos que tant gent se capdella,
ab seu antic
Deu demandar tost son frair En Enric.

(Raynouard, *Troubadours*), Tom. IV. pag. 72.

Notiamo qui per incidenza, che al luogo di questa epistola, in cui il Martene e Durand lessero *cum N. milite Ianuensi*, il Fara legge *cum nobili milite Ioanne;* dove i primi notano la sola iniziale C., indicativa di Carlo re di Sicilia, il secondo scrive la parola intera *Carolo*; e dove quelli dicono *viri nobilis Micalipsi*, l'altro dice semplicemente *nobilis viri M.* (Ved. FARA, *De Rebus Sardois*, Lib. III. pag. 250).

(2) C. i. e. *Carolo.*

(3) H. i. e. *Henrico.*

poteramus ingressum ei qui conveniret nobiscum (1). Unde tuam magnitudinem non lateat, quod nec tibi illud concedere possemus, nec ad praesens id dabimus alterutri de praedictis; sed tenebimus in suspenso negotium, donec aliud videamus; malentes ad tempus perdere quod iamdudum perdidimus, quam inter personas nobiles grave scandalum suscitare. Verum de eiusdem archidiaconi quem misisti negligentia nulla tibi superest quaerimonia, cùm de improbitate eiusdem et instantia nimia nos conqueri potius valeamus, quam semper continuat, sui desiderii exitum meliorem expectans (2).

Datum Viterbii x. calendas augusti anno III.

CVIII.

Il Pontefice Clemente IV commette a maestro Elia, canonice di Beauvais, e suo cappellano, l'incarico di ordinare ai Pisani, che richiamino subito dalla Sardegna il conte Ugolino, il quale co' suoi fautori ed aderenti avea invaso il giudicato di Torres, commettendovi molte vessazioni contro le persone rimaste fedeli alla Chiesa Romana, secondo gli avvisi pervenutigli da maestro G. di Gellone, che perciò avea mandato nell'isola in qualità di suo vicario; e di ingiungere ai medesimi, che cessino dall'infestare e molestare, o direttamente, o indirettamente, il regno Sardo, e specialmente gli uomini di Sassari.

(1267, 13 agosto).

Dal Martene, e Durand, *Thes. Nov. Anecdot.*, Tom. II, col. 516-17.

Dilecto filio Magistro Heliae Peleti Capellano nostro canonico Belvacensi.

Quas ex nostro speciali mandato inhibitiones Pisanis feceris de Sardiniae finibus non intrandis, cum commissa tibi magna negotia prosequens moram traheres apud eos, à tua non credimus excidisse memoria; sed iam suae salutis immemores, in arcum pravum, prout dicitur, sunt commissi. Nam comes Hugolinus (3) eorum civis non minimus in manu valida iudicatum Turritanum seu regnum invasit cum Tusciò Ruffo et aliis perfidis, Ecclesiae Romanae fideles infestans, secum habens in isto scelere adiutores, de communis Pisani speciali mandato, Pisanos omnes qui à Sardinia moram trahunt, prout dilectus filius Magister G. Gellonis capellanus noster, quem dudum in illis partibus nostrum vicarium constituimus, nobis scripsit. Quocirca discretioni tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus eosdem moneas, et eisdem districte nostra fretus auctoritate praecipias, quatenus sine morae dispendio revocent dictum comitem, et per ipsum vel alios sui districtus vel alterius dictum regnum et specialiter homines Sassari non infestent, et de damnis eis et aliis nostris fidelibus irrogatis satisfaciant indilatè, alioquin sententiis ratis manentibus, in quas incidisse creduntur, omittere non poterimus, quin contra ipsos acrius exigente iustitia procedamus.

Datum Viterbii idibus augusti anno III.

(1) Il GIUDICATO di Torres era stato invaso dal conte Ugolino della Gherardesca, e da altri Pisani, suoi aderenti, e fautori. Ved. infr. la cart. seg. N.° CVIII, e l'altra N.° CXIII).

(2) Il Pontefice si duole della insistenza, anzi della importunità, con cui era stato pregato dall'arcidiacono di Maiorca, inviato dal re D. Giacomo, per concedere a quest'ultimo la sovranità della Sardegna.

(3) Il conte Ugolino della Gherardesca, così famoso per la sua tragica morte nella torre della fame; lo stesso, di cui si parla nelle precedenti carte N.° XCVII e CIII. La invasione per di lui parte del GIUDICATO Turritano fu accompagnata da spogliazioni, e da violenze, come si ricava dalla presente epistola; e più di ogni altro luogo ne soffrì la città di Sassari, poichè dei danni sofferti dai suoi abitanti si mostra specialmente sollecito il sovrano Pontefice. Sembra per altro che i Pisani abbiano continuato a farla da padroni nel comune di Sassari, poichè, oltre di attestare il Tronci, che essi vi mandarono nel 1272 Arrigo da Caprona come novello podestà *(Annal. Pis. ad ann. 1272)*, si ricava da un altro documento di quella età, che il Pontefice Gregorio X fulminò la scomunica contro il comune di Pisa, perchè continuava sempre ad occupare con la forza il giudicato di Torres, e Sassari, che n'era come la capitale, in pregiudizio dei dritti della Sedia Apostolica (Ved. infr. cart. N.° CXII).

CIX.

Corrado II, detto Corradino, re di Sicilia concede molti privilegi ai Pisani, compresi quelli fra essi che dimoravano nell'isola di Sardegna.

(1268 [1269 stil. pis.] 14 giugno).

Dai *Scelt. Dipl. Pisani* del Dal-Borgo, pag. 201 e seg.

Corradus Secundus Dei gratia Ierusalem, et Sicilie Rex, et Dux Svevie ad perpetuam rei memoriam.

Decet Regalem Excellentiam votis omnium, ac petitionibus suorum fidelium clementer annuere, illorum precipuè, quorum fides, et devotio circa sublimationem regni nostri, et nostram sic liquidò resplenderent, quod ipsorum preclara, et indefessa servitia pre sui magnitudine aliis immitanda proponuntur, et ex beneficiorum gratuità collatione ita gratanter respondere, quod huius nostre concessionis exemplo minus fidelium animos ad serviendum fideliter Maiestati nostre alacrius provocemus.

Noverit igitur presens etas, et successura posteritas, quòd nos Corradus Secundus Dei gratia Ierusalem, et Sicilie Rex, et Dux Svevie ex certa scientia damus, et concedimus vobis Bartolomeo de Soppo Pisarum potestati, et Anselmo de Rivola capitaneo, et antianis Pisani populi recipientibus pro comuni Pisarum, et vice, et nomine ipsius comunis, quòd homines civitatis Pisarum, et districtus ipsius, et qui pisano nomine censentur salvi sint, et securi in personis, et rebus, sani, et naufraghi in toto regno, et districtu nostro, et aliis terris nostris; etc.

. . . .

. . . .

Et si questio aliqua moveretur contrà Pisanum aliquem, seu de Pisano districtu, VEL CONTRÀ ALIQUEM PISANUM SARDINIE, Acconis, totius Sirie, seu Constantinopolis, vel totius Romanie, aut contrà aliquem, qui Pisano nomine censeretur, aut contrà alios, vel alium undecumque essent, qui censerentur vocabulo, seu nomine Pisanorum, aut contrà aliquem, qui se diceret Pisanum, vel de vocabulo Pisanorum, vel qui Pisano nomine censeatur, stetur inde fidei consulis Pisanorum ipsius terre, et sui consilii,

vel maioris partis eorum dicentium, quod comune Pisanum reputet illum, contrà quem huiusmodi questio refereretur, Pisani consulem non haberent, stetur inde fidei, et verbo simplici, ut dictum est, consulum, vel consulis, et sui consilii, vel maioris partis eorum morantium, vel morantis in vicinioribus terris, vel locis. Etc. . . .

. . . .

. . . .

Datum Pisis in domo Pisani archiepiscopatus, presentibus illustri viro Frederigo duce Austrie, et Stirie marchione Palatino, Verone comite, Volferado de Verien, Picerna de Pinpurch, Guidone Novello in Tuscia comite Palatino, magistro Frederigo de Mondorf prothonotario, D. Allegro de Plumbino iudice cancellario Pisani comunis, Bartholomeo Musso notario, Leonardo de Calci notario cancellarie Pisani comunis, et Iohanne Preccii, et Ugolino Baudi camerariis Pisani comunis, et aliis pluribus testibus ad hec rogatis. Dominice incarnationis anno millesimo ducentesimo sexagesimo nono, indictione undecima, octavodecimo kalendas iulii secundum cursum Pisanorum.

✝ Nos Curradus Secundus Dei gratia Ierusalem, et Sicilie Rex, Dux Svevie, suprascripta manu propria confirmamus.

Friderigus Dux Austrie presentibus interfuit et subscripsit.

Uvolferadus Comes de Verieus predictis interfuit, et subscripsit.

Guido Novellus Comes in Tuscia Palatinus vice Reg. predictis interfuit, et subscripsit.

Loco ✝ sigilli appendilis in cera rubea cum siriceo ligamine chermisato.

CX.

Testamento del re Enzo, *o Arrigo, figliuolo dell'imperatore Federico II, col quale sono da lui instituiti eredi dei suoi dominii di Sardegna li suoi nipoti Enrico e Ugolino, nati dalla di lui figlia Elena, e dal conte Guelfo del conte Ugolino della Gherardesca.*

(1272, 16 marzo).

Dal Maccioni, *Difes. del Dom. dei Conti di Donoratico*, tom. II. pag. 67 e seg.

In nomine Sancte, et individue Trinitatis. Anno a nativitate domini nostri Iesu Christi millesimo dugentesimo septuagesimo secundo. Indictione quinta decima, die sexto decimo intrantis martii. Henricus D. G. Rex Sardinie dum serenissime dive memorie genitoris nostri Federici Romanorum imperatoris invictissimi virtuosam potentiam, et gloriosam virtutem recolimus, dum illustrium fratrum nostrorum regum et principum sublimitatem pensamus, eo gravis desideriorum carnalium motu angustiarum imminentium molem patimur, quo submissi, et acerbius inimicantis fortune ictibus agitamur, verum quoniam Regis eterni iudicium, cui fragilitas humana subiicitur aliquo iuge remedio devitare non possumus, de manu eius sperantes misericordiam consolationi debitam adheremus, et dum discritionis naturalis integritate potimur, licet corpus languore prematur durissimo, posteris nostris nuncupativo testamento presenti sine scriptis super regnorum, iurium, et rerum nostrarum dispositione tradimus documentum. In primis siquidem onus gravosum nostris eiicientes ex humeris, comune Bon. ab omnibus gravaminibus, et lesuris, que nobis tanquam benemeritis dum nostros reatus agnosceremus per tempora intulit, et fovente gratia liberamus, remittentes eidem quecumque a nobis illicite per tempora extorsisset, nec non universos, et singulos devota, et pia liberatione ab omnibus iniuriis nobis illatis absolvimus, et eos ad pacem, et nostram benevolentiam revocamus: supplicantes comuni Bononie, quod paupertatis nostre miserta, gravia expensarum onera non expavit, quatenus viros discretos magistros, Tadeum, Laulum (*sic*), Bartolum, Peregrinum, Amadeum, et Alessium medicos nostros sui laboris decenti remuneratione letificet. Preterea statuimus, volumus, et mandamus, quod miserandum corpus nostrum quod Bon. carcere inclusit in vita, post mortem carceri, et sepulture tradatur perpetuo, arbitrio venerabilis patris domini Octaviani D. G. Bononiens. Episcopi apud ecclesiam quam decreverit, quam ex nunc nobis eligimus, et optamus. Et pro salute anime nostre, et in peccatorum nostrorum remedium quadragintas uncias auri dimittimus per illustrissimum dominum Alfonsum Dei gratia regem Castelle, carissimum consanguineum nostrum, et D. Federicum Tertium Lantgravium Turingie carissimum nepotem nostrum piis locis citra sepulturam nostram, et personis miserabilibus ipsorum arbitrio erogandas. Supplicantes prefatis, quod ob amorem nostrum et domus nostre in hac parte salutem anime non evitent. Item iure legati viro commendabili Guglielmino de Sancto Georgio, civi Bononiensi familiari et fideli nostro relinquimus mille libr. Bononiens. computatis in his omnibus denariis, et pecunia quam nobis hactenus, et curie nostre mutuavit pro subventione nostra, et rebus nobis, et nostre familie opportunis. Mandantes infrascriptis Henrico, et Ugolino nepotibus, et heredibus nostris quod eidem Gulielmino iamdictam quantitatem ad sex menses prossimos post exitum vite nostre persolvant, alioquin ipsos infrascripta hereditate privamus nostra, et decernimus non gaudere, quam hereditatem ad eundem Gullielminum tunc volumus devenire, habita ratione quanti plus relictum est cuilibet infrascriptorum, Iacobi, Nicolai, et Petri, ut pro ea parte ad ipsum Gulielminum dicta hereditas devolvatur divisione hereditatis facienda pro rata dd. quantitatum tunc temporis inter eos. Item viro discreto Iacobo abatis fideli, et familiari mercatore nostro civi Bon. iure legati relinquimus duo millia, et septingentas lib. Bonon. computatis, in his mille, et septingentis lib. Bonon. quas nobis, et nostre curie pro expensis necessariis mutuavit; mandantes infras. Henrico, et Ugolino nepotibus, et heredibus nostris quod eidem Iacobo iam dictam quantitatem ad sex menses proximos post esitum vite nostre persolvant, alioquin ipsos infrascripta hereditate nostra privamus, et decernimus non gaudere, quam hereditatem ad eundem Iacobum devolvi volumus devenire habita ratione quanti plus relictum est dicto Gulielmino, et infras. Nicolao, et Petro etc. ut supra. Absolvimus insuper discretum virum Bencivenni abbatis, et filios eius ab omnibus, et singulis que a nobis perceperant, vel habuerant nomine usurarum, et eos exinde nullo volumus peccati onere aggravari. Item Nicholao filio Benvenuti civi Bononiens.

dilecto domicello, et familiari nostro, quem nunquam in exibitione obsequiorum tepentem reperimus, iure legati relinquimus quingentas libras Bonon. mandantes inscriptis Henrico, et Ugolino nepotibus, heredibus nostris quod eidem Nicolao iamdictam quantitatem ad sex menses proximos post exitum vite nostre persolvant alioquin ipsos scripta hereditate nostra privamus etc. Item memoratis Gulielmino, Iacobo et Nicolao iure legati relinquimus omnia iura que ad nos pertinent in bonis Albertini Spavaldii, et eorum ipsum Albertinum Spavaldum quacumque occasione. Item Petro Armanini fideli nostro relinquimus iure legati quinquaginta libr. Bonon. mandantes infrascriptis Henrico, et Ugolino nepotibus heredibus nostris quod eidem Petro iamdictam quantitatem ad sex menses proximos post exitum vite nostre persolvant, alioquin ipsos ista hereditate privamus ut supra. Item magistro Eliseo medico nostro iure legati relinquimus centum libras Bonon. Item Gulielmino de Parma domicello, et servitori nostro, et familiari iure legati relinquimus centum libras Bononien. Item magistro Marco, magistro Iohanni coquis nostris, Benedicto Apulien., Bernardo et Milliano serventibus nostris in remunerationem obsequiorum, que nobis fideliter contulerunt, videlicet, cuilibet ipsorum viginti quinque libras Bonon. Item nob. viro Guidoni Tantidenari amico nostro iure legati relinquimus viginti quinque libras Bonon. Item Iacobino Favie magistro sartori nostro iure legati relinquimus viginti quinque libras Bonon. Item Petro de Regio, calzolario nostro iure legati relinquimus viginti quinque libras Bononien. Item Bonaccurso iure legati relinquimus decem libras Bonon. Verum si quidem considerantes devota obsequia puram fidelitatem etc. quibus nobis a multis temporibus placuerint prefati Gulielminus, Iacobus, et Nicolaus, et etiam Thomaxinus infrascriptus notarius, et familiaris noster, quoniam debitis beneficiis eos remunerare non possumus, nobis deficiente potentia, ipsos infrascriptis heredibus nostris, et universis regibus, et principibus, et cunctis, qui patris, et fratrum nostrorum solia dilexerunt, tenerrime commendamus, ceteros exortantes suppliciter quatenus prefatos, et visos alacritate, ac gratiarum favore letificent, que cunctorum mentes amat per exemplum. Item statuimus, volumus, et mandamus quod omnes litere, instrumenta, et omnia privilegia libri nostri Romantiorum ubicumque sint, et cetere res, et bona nostra que sunt in civitate Bononie apud dictum Gulielminum de S. Georgio, Iacobinum Abbatis, et Nicholaum custodienda deveniant, et servanda, iungentes eisdem, quod ipsas res, et bona cum privilegiis, litteris, seu instrumentis infrascriptis Henrico et Ugolino restituant, que ad iura hereditatis ipsorum pertinere noscuntur, tamen cuilibet eorum, et Petro Armanini prefato de quantitatibus pecunie quam eis relinquimus integre satisfacto. Insuper Helenam filiam Frasche nobis heredem instituimus dugentis lib. Bonon. mandantes infrascriptis Henrico et Ugolino nostris heredibus quod eidem iam dictam quantitatem persolvant quoties religionis habitum duxerit subeundum. Item virum illustrem dominum Corradum de Antiochia carissimum nepotem nostrum nobis heredem instituimus in Comitatu de Mollesio, et in omnibus et singulis iuribus ad nos pertinentibus in eodem. Item illustrem dominam nostram Catharinam de Marrano carissimam sororem nostram serenissimi domini Federigi Romanorum imperatoris filiam nobis heredem instituimus in duobus millibus lib. Bonon. Supplicantes illustribus dominis Alfonso regi Castelle consanguineo nostro, et Federigo tertio Lantgravio Turing. nepoti nostro, quatenus dicte domine ipsam pecunie quantitatem dignentur persolvi facere infra anni proximi spatium ab exitu vite nostre, quod si non fecerint ipsos ab hereditate infrascripta privamus, et ipsos eadem volumus non gaudere, sed ad prefatam sororem nostram hereditatem ipsam devolvi volumus et venire, et insuper iure legati prefate domine plenam tribuimus potestatem exigendi, et liberandi ab omnibus eis, qui a nobis nunquam quidquam extorsissent nomine usurarum. Item Magdalenam, et Costantiam carissimas filias nostras nobis heredes instituimus, videlicet quamlibet ipsarum in mille uncis auri, quas exinde contentas esse volumus, et mandamus supplicantes illustri domino Alfonso regi Castelle consanguineo nostro, quatenus ipsas cum dote quantitatis iamdicte, nuptui tradere dignetur, quemadmodum suis, et nostris honoribus crediderit convenire. *Item* HENRICUM *et* UGOLINUM *carissimos nepotes nostros ex excellenti filia nostra* HELENA, *et viro magnifico Guelfo de Donoratico genero nostro natos, et ceteros masculos nascituros ex ea, dum tamen in lucem perveniant, nobis heredes equalibus portionibus instituimus in regno nostro Sardinie, et omnibus iuribus ad nos tam in dicto regno, quam in* CASTRO SASSARI *spectantibus* (1). Item in tota Lunisana, Carfagnana, Versilia, et tota terra, que Varestum dicitur, et in omnibus iuribus ad nos spectantibus in Castro Tribiani districtus Ianue, mandantes eis quod dictis Gulielmino, Iacobo, Nicolao, et Petro de quantitatibus eis per nos relictis in prefato termino satisfaciant, alioquin ipsos a dicta hereditate privamus, et illam secundum quod superius continetur devolvi volumus ad prefatos. Statuentes, quod alias pecunie quantitates, quas eis solvendas commisimus persolvant, ut superius continetur. Item Magdalenam et Costantiam filias nostras prefatas ad regem Castelle destinent maritandas. Item quod ipsi heredes nostri Nicolaum filium quondam Corradi Pontii recommendatum habeant eique abunde subveniant in his que ad vitam suam viderit expedire. Denique Gulielminum de Parma fidelem Domizzellum nostrum stricte dictis nostris heredibus commendamus. In regno autem Sicilie, regno Arelatensi, ducatu Svevie, et in omnibus iuribus, dignitatibus, et honoribus, ad nos in Imperio Romano

(1) Elena, unica figlia di Enzo, e di Adelasia regina di Torres, fu sposata a Guelfo di Ugolino di Donoratico. Da tal matrimonio nacquero Enrico e Ugolino, instituiti eredi nel presente testamento. Sebbene la storia lo taccia, ci pare assai probabile, che il conte Ugolino, invasore del giudicato Turritano fin dal 1267 (Ved. sopr. cart. N.° CVII), abbia approfittato di tale occasione per dare in moglie al suo figlio Guelfo la principessa Elena, e raffermare in tal guisa la propria usurpazione, giacchè nella persona di Elena, sola erede legittima del re Enzo, si trasfondevano i diritti alla successione presuntiva nel regno di Torres. Laddove poi il matrimonio di Elena con Guelfo si volesse riferire ad alcuno degli anni più prossimi al 1257, nel quale il conte Ugolino comandò una parte delle truppe pisane nell'assedio di sant'Igia (Ved. sopr. cart. N.° XCVII*), in allora bisognerebbe dire, che il regno di Torres fu da lui invaso nel 1267 per sostenere i dritti di suo figlio e di sua nuora contro i genovesi, i quali affettavano superiorità di dominio in detto regno, e specialmente nella città o castello di Sassari, il quale perciò è nominato da Enzo come una parte principale dei suoi dominj in Sardegna.

spectantibus, et generaliter in omnibus aliis bonis nostris, iuribus et actionibus presentibus et futuris illustrem dominum Alfonsum regem Castelle consanguineum, Federicum Tertium Lantgravium Turing. nepot. nostrum nobis heredes instituimus, et ipsos equalibus portionibus eadem hereditate nostra decernimus potituros. Statuentes, quod domine Catharine sorori nostre usque ad anni proximi spatium ab exitu vite nostre duo millia lib. Bonon. in quibus nobis eam heredem instituimus persolvere non omittant, quod si omiserint, ipsos ab hereditate nostra privamus, et ipsos eadem volumus non gaudere, sed ad ipsam sororem nostram pleniore iure dicta hereditas nostra devolvatur. Presens autem ultime voluntatis nostre iuditium testamenti robur, et firmitatem plenissimam nullis aliis testamentis, vel codicillis hactenus per nos factis obstantibus que certa scientia et pura discretione cassamus, et irritamus, iubemus, et volumus obtinere, quod si testamenti iure non valet saltem codicillorum iure, vel alio, quo melius valere potest roboramus. Mandantes infrascripto Thomaxino fideli notario nostro, quod hec propria manu scribens in pubblicam formam redigat, et muniat proprio suo signo.

Actum Bononie in palatio novo comunis eiusdem. Presentibus venerab. viro fratre Bonuano Priore conventus Fratrum Predicatorum de Bonon. qui asseruit se dictum dominum regem cognoscere, fratre Thomasino de Mattellica, et fratre Philippo de Vercellis de dicto ordine, nobili viro domino Luchito de Gattalusiis cive Ianuen. Bonon. Pretore, domino Accurtio Lanzaveglia cive Alexandrino capit. populi Bonon. domino Raymundo Danielle de Tassal., domino Gulielmino de Rodofredo iudicibus potestatis prefati, domino Viano cive Alexandrino iudice dicti capit. domino Anselmo Millon. domino Pizzone, et domino Facino sociis, et militibus dicti domini potestatis, domino Amedeo Ugonis Alberti, et domino Peregrino Christiani Medicis, testib. vocatis et rogatis.

Ego Tomaxinus quondam Petuzoli Armenini imperiali auctoritate notarius, et nunc eiusdem domini regis notarius, et familiaris predicta de ipsius mandato scripsi, et in publicam formam redegi etc.

CXI*

Inventario dei beni, che la Chiesa e Capitolo di s. Lorenzo di Genova possedevano nel 1272 in Sardegna.

(1272, 5 luglio).

Dagli Archivi della Chiesa di s. Lorenzo di Genova.

REPERTORIUM BONORUM IN SARDINEA.

In nomine domini amen. Haec est memoria facta a Gherardo de Arsemine q. Lombardi procuratore ecclesiae Ianuensis in Sardinea de servis, et ancillis ipsius ecclesiae incepta anno 1272 indictione XIV. tertio nonas iulii.

Arsemine (1)

Arsthoctus Catalanus, Cresce eius filius. Medietas Petri Crei, Maria Coa uxor Petri praedicti. Manghianus filius supradicti Petri. Medietas Arthocci, et tres partes de quatuor partibus Bonaventurae Simplicii. Georgius de Villa, Alena Trolongia uxor supradicti Georgii. Gonthinus filius supradicti Georgii. Artheccus, Ioannes et Bonaventura filii supradicti Georgii de Villa. Maria Lusabos, Ura Camati, Petrus filius supradictae Urae. Pasqualinus, Maria Casacumba uxor dicti Pasqualini, Maria filia ipsius Pasqualini. Leonardus, Maria Madrizella uxor eius, medietate. Alena Ischia, Vera Fichia germane. Medietas Gunnarii Cerei.

Sabato rosso (2)

Gontinus Tibia, Ioannes eius filius. Comita Pibia, Petrus eius filius, et medietas Helenae eius filiae. Gemmaris Garcia, medietas unius sui filii. Furatus Tancha, Ghotinus eius filius pro medietate. Arthoccus Concha, Bonaventura Goliae eius uxor. Petrus, Ioannes, et alius sui filii. Georgius Simon, Bonaventura Goliae eius uxor. Petrus, Vera sui filii. Petrus Concha. Medietas unius ipsius filii. Manghianus Ardeus, Maria eius uxor pro quarta parte. Lucensi eius filia pro tribus partibus de quatuor partibus. Arthoccus Basilei. Alena Bara eius uxor. Gunnarius Majus. Vera Argusei eius uxor. Ioannes Bibia. Petrus Mungia. Vera de Soncio eius uxor. Marchusia Glongia. Beneriata suae filiae. Petrus Folli, et Maria eius uxor. Georgius Mongia, et Maria uxor sua. Manghinus filius suus. Petrus Vintilla, et Georgia eius uxor. Arthoccus et alius sui filii. Petrus Sugoliari, et Manghinus de Piras, et medietas unius filiae suae, Furata Folli, et Sophia filia sua. Mediotas Noatae filia Furatae, Fronditor Caffone.

Frongia (3)

Georgia Deca, Maria eius filia, filius ipsius Mariae. Gonsor filius supradictae Georgiae, et medietas Verae filiae supradictae Georgiae. Ioannes Coglius. Medietas unius suae filiae, et tres partes de quatuor partibus Gensisci Madii.

Villa de Seillaqua

Gergius Calcagninus, medietas unius filii sui. Gunnarius Coilius, Maria eius uxor. Nicolaus Iustus, et alia parva filia supradicti Gunnarii. Sina Creu, Georgius eius filius. Vera Calcagnino eius uxor. Arsocchus Uncius. Gontinus Uta pro medietate. Vera eius uxor pro medietate. Gontinus Cuccus. Gontinus Piscella.

Corogno

Gunnari Maus, Helena Munta eius uxor, et filius supradicti Gunnari.

Domus nova

Maria Tullia cum tribus filiis suis. Marchusa Tullia.

Villa Ecclesiae

Forata Tulliu. Ioannes Cercis.

(1) Una delle sei *donicalie* (casolari *dominicali*) donate da Torchitorio *di Lacono* regolo di Cagliari nel 1107 alla chiesa di s. Lorenzo di Genova, alle quali nell'anno seguente aggiunse la donazione della chiesa di s. Giovanni di *Arsemine*, confermata poi ed ampliata nel 1119 da Guglielmo arcivescovo Cagliaritano. (Ved. sopr. Diplom. e Cart. del Secolo XII. Numeri III*. IV*. V*. e XXVII*. pag. 178. 179. 180. 199).

(2) Ossia la *corte* di Sabazo compresa nell'atto di permuta del 29 giugno 1120. (Ved. sopr. Dipl. e Cart. del Secolo XII. N.° XXIX*. pag. 201).

(3) Forse la *corte* di Fucilla, di cui nel suddetto atto di permuta

IN AQUA FRIGIDA

Iusti Cani, medietas eius filii.

IN TRE CASALI (1)

Iongi Piscella. Manghinus eius filius. Concussa supradicti Manghini uxor.

IN FLUMINE MAIORI

Vera Cassiata cum duobus suis filiis. Maria Piper cum tribus suis filiis. Iorgia Monis cum uno filio suo. Vera Maus, Allena Mauroni, medietas filii Allene Manronis. Ioannes Intigatu.

COROGNO DE IUSTO

Georgia Pera.

THERUA

Tres partes de quatuor partibus, Ioannis Chizare, et unius eius filiae (2).

In Arseminae sunt boves domiti LXVI. Vaccae inter parvas, et magnas CCL.

In Sabathus boves domiti XXXXIX. Barbeccae XXXX.

In Tracasali Barbeccae CCC. (3)

CXII.

Il conte Ugolino di Donoratico, per mezzo di Brocullo suo procuratore speciale, fa compra, ossia redenzione di beni stabili della eredità di Enzo re di Sardegna, a favore di Arrigo, di Ugolino detto Nino, *e di Iacopo detto* Lapo, *suoi nipoti, nati dal conte Guelfo di Donoratico loro padre, e da Elena figliuola del suddetto re Enzo.*

(1272, 6 novembre).

Dai *Scelt. Dipl. Pis.* del Dal-Borgo, pag. 14 e seg.

In nomine Domini amen. Pateat, notumque sit omnibus, qualiter in uno ex libris nuncupatum – memorialium – Cartae pergamenae, magnae formae, et maximè in illo ser Bon-Iacobi Ugolini Guizardini notarii Secundorum, Anni millesimi ducentesimi septuagesimi secundi, in quo continentur tam ultimae voluntates, quàm contractus etc. existente et conservato in Camera Actorum, Archivoque publico Bononiae, et signanter fol. 40 in fronte primae faciei, reperitur et extat instrumentum contractus, seu memoria eiusmodi, prout sequitur, videlicet.

Millesimo dugentesimo septuagesimo secundo, indictione quinta dezima, die veneris, sexto exeunte novembre.

Dom. Guillelmus de Sancto Georgio familiaris et fidelis olim illustris dom. Henrizi Dei gratia regis Sardiniae, filii quondam dom. Friderici Romanorum imperatoris, dom. Iacobus Abbati civis Bononiensis item fidelis et familiaris dicti dom. Regis, dom. Nicolaus quondam dom. Benvenuti Domizzelli familiaris et fidelis dicti dom. Regis. dom. Petrus Armannini fidelis etiam predicti dom. Henrizi (4), vendiderunt et quasi tradiderunt Brochullo quondam pravest. Procuratori et certo nuntio dom. comitis Ugolini quondam dom. Guelfi comitis de Donoratico (5) sextae partis regni Charallitani domini, legiptimi administratoris Henrizi, et Ugolini dicti Nini et Iacobi dicti Lapi (6) filiorum excellentis domine Ellene filiae olim predicti domini Henrizi et uxoris magnifici viri Guelfi comitis de Donoratico patris dictorum Zermanorum, et ipsorum Zermanorum ad hec et allia, ut patet de procuratione scripta per dom. Iacobum de Lilignano notario, procuratorio nomine pro eis recipienti et ementi hereditatem et bona iura et actiones et rationes eis et cuique eorum competentia et competenda in regno Sardiniae, Castro Sassari, tota Lunisana, Versilia, Grafagnana, et tota terra que Varesca dicitur, et toto Castro Trebiani districtus Ianue, et testamento sive ultima voluntate, et eius occasione vel causa, prefati illustris. Dom. Henrizi regis Sardinie, scripta manu Thomaxini quondam Petrezoli Armanini notarii, pro precio et summa quatuor millium dugentarum quinquaginta librarum Bononie.

Item dictus Brochullus quondam pravest. procurator predictorum, procuratorio nomine, pro eis promisit predictis dominis Guillelmino, Iacobo, Nicholao, et Petro solvere et dare, videlicet dicto dom. Guillelmino libras septingentas Bonon. dom. Iacobo libras mille septingentas Bonon. d. Nicholao libras quadringentas Bonon. et d. Petro libras tregentas tres, et solvere et dare totum infra annum postquam acciderit dictos Zermanos, vel aliquem pro eis habere possessionem corporalem pacificam CASTRI DE SASSARE, vel maiorem partem regni Turitani, non computata dicta maiori parte, quam partem hodie tenet in regno Turitano iudex Arboree (7), aut abbit . . . . . de Castro Tribiani,

(1) Ossia la *corte* di TRACASIL, di cui nel citato atto di permuta.

(2) Per l'intelligenza delle parole *tres partes de quatuor partibus* dei due servi qui indicati, vedasi nei DIPL. E CART. DEL SECOLO XII. la Cart. N.° XVI. not. (8), pag. 188.

(3) La donazione, e la permuta delle *corti*, alle quali è relativo il presente inventario, furono confermate dai Pontefici Callisto II. nel 1121, Innocenzo II nel 1136, Adriano IV nel 1158, e Alessandro III nel 1162, e 1179. (Ved. sopr. DIPL. E CART. DEL SECOLO XII. Numeri XXXI*. XLVII*. LXV*. LXIX*. CIX* pag. 202. 211. 221. 223. 252).

(4) Guglielmo di S. Giorgio, Iacopo Abbate, Nicolò di Benvenuto, e Pietro Armannini, che figurano come venditori nel presente atto, sono gli stessi che figurano nella precedente carta N.° CIX. legatari di Enzo re di Sardegna.

(5) Era questi il famoso conte Ugolino della Gherardesca, figlio del conte Guelfo di Donoratico già defunto, e padre di altro conte Guelfo di Donoratico, dal di cui matrimonio con Elena di Enzo re di Sardegna erano nati Enrico, Nino, e Lapo dei Gherardeschi. Il conte Ugolino adunque era loro avo paterno; ma non appare dal presente atto il motivo per cui, essendo ancora vivente il padre loro, essi fossero sottoposti alla curatela dell'avo. Si noti che il conte Ugolino qui s'intitola *signore della sesta parte del regno Cagliaritano:* dal che si raccoglie che la *terza parte* di detto regno, di cui nel 1257 s'intitolavano cumulativamente *signori* egli, ed il suo fratello Gherardo (Ved. sopr. cart. N.° XCVII*), era stata tra essi divisa. Da un documento, che si produce fra le carte e i diplomi del seguente secolo XIV, si vedrà che l'altra *sesta parte* del regno di Cagliari spettata al conte Gherardo fu poi divisa tra i di lui figli conte Bonifazio, e conte Ranieri; e la porzione di quest'ultimo, dopo la di lui morte, suddivisa tra i suoi figli Tommaso, Gaddo, e Barnaba conti di Donoratico.

(6) Siccome il re Enzo nominò soltanto, ed instituì suoi eredi i propri nipoti Enrico e Ugolino, è assai probabile, che nel 16 marzo 1272, data del di lui testamento, quest' altro suo nipote *Lupo* non fosse ancora nato.

(7) Il giudice di Arborea, che si trovava al possesso di una parte del regno Turritano, era Mariano II, e luogo principale e più importante del regno era in quel tempo la città di Sassari, mentre volgeva a totale rovina l'antica Torres. La città di Sassari fin dalla metà del secolo XIII godeva di una certa indipendenza, se già non era indipendente al tutto dai regoli Turritani. I Genovesi nel 1257, assediati in sant'Igia, mettono fra i patti della resa, di potersi liberamente ritirare a Sassari. (Ved. sopr. cart. N.° XCVII*). Nel 1263 si combatteva aspramente tra il *giudice* di Arborea, e il *giudice*

quatuor millia librarum denariorum infra annum, et iidem requisiti fuerint dicti Zermani et eorum heredes ex instrumentis unius eiusdemque tenoris scriptis manu dom. Iacobi de Lilignano notarii de Pisis, et Tomaxini predicti notarii heri factis in domo dicti dom. Guillelmini. Presentibus dom. Bozio de Pizochot. Dom. Michaele. dom. Ugolini de Marano. Mattheo Blanchito. dom. Guidocto de Berofat. alle . . . dom. Angelelli de Ursis, et Guillelmo de Parma familiari olim dicti dom. regis, testibus.

Ita est, et affirmo ego Franciscus Antonius Franceschini olim dom. Michaelis Mariae filius, civis, et publicus Bononiae notarius collegialis, apostolicus, et imperialis etc. atque unus ex publico archivo praepositis etc. In quorum etc. Hac die 27 septembris 1759.

CXIII.

Il Pontefice Gregorio X, ricordati prima vari fatti, coi quali i Pisani si erano chiariti favorevoli al re Corradino, ed aveano usurpato i dritti della Sede apostolica, così in Sicilia come in Sardegna, fa precetto ai medesimi di tornare all'ubbidienza della Chiesa, e di restituirle nel termine perentorio di tre mesi il GIUDICATO *Turritano, e specialmente la città di* SASSARI, *che aveano invaso, ed occupavano con la forza, in dispregio delle censure ecclesiastiche perciò fulminate contro essi dal di lui predecessore Papa Clemente IV, minacciandoli, in caso contrario, di aggravare in odio loro le pene, che per tante colpe ed usurpazioni aveano effettivamente incorse.*

(1273, ...).

Dai Scelt. *Dipl. Pis.* del Dal-Borgo, pag. 249 e seg.

Gregorius episcopus servus servorum Dei ad certitudinem presentium, et memoria futurorum.

I. Licet non sine gravi amaritudine subditorum recenseamus excessus, illorum tamen obstinatam proterviam emerita cogimur castigatione percellere, quos a multis retro temporibus pia Mater Ecclesia nec commonitionibus potuit a malo compescere, nec comminationibus cohibere, cum non oporteat nos sola esse delictorum prohibitione contentos, sed etiam iusta sit pena transgressoribus imponenda.

II. Sane felicis recordationis Clemens Papa predecessor noster, ad ipsius perlato notitiam, quod dudum Conraradinus nepos quondam Friderici olim Romanorum imperatoris, inconsulte nimis, et temerarie ambitionis spiritu concitatus, non solum ad obtinendum Romanum conabatur imperium, sed et regnum Sicilie intitulare sibi non veritus, sub eiusdem regni titulo nomen regium ascribebat, quodque cum aliquibus inimicis ecclesie diversarum Italie partium scelestas in eius factiones, suas per civitates, et loca varia, sub premissa intitulatione litteras regie malestatis impressas typario destinando, turbare pacem eiusdem ecclesie, ac populum commovere in ipsorum predecessoris, et ecclesie, nec non et carissimi in Christo filii nostri Caroli Sicilie regis illustris discrimen, et preiudicium nitebatur; frequenter universis Christifidelibus publice ac expresse prohibuit, ne in ipsum Conradinum, velut in Sicilie regem intenderent, vel ipsi tanquam regi Sicilie scriberent, nec ab ipso litteras velut a rege Sicilie, vel sub regia ratione regni Sicilie intitulatione vel denominatione reciperent, nec cum armis, vel sine armis, facto vel verbo, aut alias quomodolibet ad turbandam ipsius ecclesie pacem, vel contra regem predictum prestarent ei auxilium, consilium, vel favorem. etc. . . . .

. . . .

X. Predictas quoque cives ac comune Pisanos aperte monuit, ut infra festum Beatorum Apostolorum Petri, et Pauli tunc proxime secuturum, quod eis pro peremptorio termino assignavit, ad ipsorum predecessoris et ecclesie mandata precise redirent, satisfacturi plenarie de suis excessibus, ac ipsorum beneplacitis perituri. *Alioquin ipsos ex tum omni terra, et iure, si qua forsan habebant in* INSULA SARDINIE (1) *vel aliqua parte ipsius, apostolica auctoritate privavit, et manere decrevit ipso facto privatos etc.* . . . .

. . . .

XI. Ceterum memorati cives, civitas, et comune, predictis excomunicationibus, et interdicti sententiis ac penis illatis, et comminatis omnino contemptis, non solum ad ipsius predecessoris mandata infra dictum eorundem Apostolorum festum redire contumaciter non curarunt, verum etiam cum eodem Conradino gentem suam mittere, ac pro ipso in regnum, et specialiter in insula Sicilie galearum stolium destinare, variaque loca ipsius regni, et precipue insulam ipsam invadere, illisque, nec non et habitatoribus eorundem multiplicia dampna inferre, *ac in prefata* INSULA SARDINIE, *quae est Sedis apostolice specialis* (2), *iudi-*

di Sassari (*iudicem Saxarensem*) pel *giudicato* di Torres. (Ved. sopr. cart. N.° CII). Nel 1267, e più probabilmente nel 1266 il famoso conte Ugolino della Gherardesca invade il regno Turritano, e fra gli altri luoghi la città di Sassari, che il Pontefice Clemente IV fa oggetto speciale delle sue sollecitudini. (Ved. sopr. cart. N.° CVII). Nel 1272 il re Enzo dice di aver dritti sul castello di Sassari. (Ved. sopr. cart. N.° CIX). E nell'anno seguente il Pontefice Gregorio X comanda ai Pisani con la restituzione del giudicato di Torres quella eziandio di Sassari, che chiama *locum insignem, et quasi caput iudicatus ipsius* (i. e. Turritani) Ved. infr. cart. N° CXII). Finalmente nel 1275, dopo l'uccisione di Michele Zanche vicario di Enzo re di Sardegna, la città di Sassari si vendica in libertà.

(1) Sembra, che con le parole *si qua forsan habebant* siasi voluto accennare ai dritti dei Pisani sulla Sardegna in virtù della concessione loro fattane da Papa Benedetto VIII per la liberazione dell'isola dai Saraceni, ovvero della posteriore investitura, che nel 1165 ne aveano ottenuto da Federigo I imperatore di Germania.

(2) È noto che la chiesa romana fondava specialmente il suo dritto di sovranità sulla Sardegna nella donazione, o costituzione dell'imperatore Ludovico Pio dell'817, che riportammo più sopra in questo stesso CODICE, pag. 117. 118. not. (4) Questo dritto era stato riconosciuto dai regoli, o GIUDICI di Cagliari, di Torres, e di Arborea, i quali perciò prestarono omaggio, e giuramento di fedeltà alla stessa Chiesa Romana, riconobbero il di lei alto dominio sopra i loro regni o GIUDICATI, e dichiararono di tenerli e possederli a di lei nome, quali suoi vassalli e feudatari, col patto della devoluzione in caso di loro decesso, senza successori legittimi (Ved. sopr. DIPLOM. E CART. DEL SECOLO XIII. Numeri XXX*. not. (1), XLV. LVII. LVIII. LIX. LX. LXVI. LXVII. LXX. LXXI. LXXV. LXXVI. LXXVII). E se il GIUDICE di Gallura non prestò omaggio, e giuramento somigliante, non fu già perchè disconoscesse la sovranità dei Romani Pontefici sulla Sardegna, ma perchè avea già prestato quell'omaggio, e quel giuramento alla republica Pisana (Ved. sopr. cart. N.° LXI.), la quale pretendeva lo stesso dritto di sovranità sull'isola, o per la concessione di Papa Benedetto VIII, o per la investitura avutane dall'imperatore Federigo I, o più veramente per averla occupata,

catum Turritanum, *et specialiter* Sassarum *locum insignem et quasi caput* Iudicatus *ipsius, eodem predecessore defuncto, occupare ausu temerario presumpserunt, et occupatum adhuc detinere presumunt;* propter quod non est dubium, ipsos tam premissas spirituales sententias latas in eos, quam temporales penas illatas eisdem, ut premittitur, et specialiter privationem terre et iuris, si qua in predicta insula Sardinie habuerant, cum infra predictum festum Apostolorum ad mandata ecclesie non redierint, et idem predecessor ipsos, eo ipso, nisi redirent infra illud, predictis terra et iure privaverit, et privatos manere decreverit incurrisse etc. . . . .

. . . .

. . . .

XIII. Nos itaque, licet vellemus admodum ipsos esse omnino innoxios, ut nullus huiusmodi processibus locus esset, conscientia tamen, et qualitate processuum predecessoris ipsius, et contumacia eorumdem urgentibus, post mansuetudinis vias, quas, eorum faciente pertinacia, inefficaces experti sumus, et inutiles apud ipsos, semitas iustitie cogimur experiri, ut per illam saltem ipsorum, ut tenemur, inobedientiam, ulciscamur. Et ideo presente hac multitudine numerosa fidelium de fratrum nostrorum consilio declaramus, et denuntiamus prefatos cives, civitatem et comune Pisanos predictas omnes et singulas excomunicationis et interdicti sententias, quas nihilominus propter causas predictas, et premissam in non parendo nostris monitionibus commissam contumaciam, innovamus, nec non et penas ab ipso predecessore inflictas eisdem, *et precipue quoad privationem terre, ac iuris, si qua in* Sardinia *forsan habuerant, incurrisse. Ac insuper privationem ipsam ratam et gratam habentes, et etiam approbantes, memoratos civitatem, et comune prefatos terra et iure decernimus ex causis premissis manere privatos etc.* .

. . . .

. . . .

XVI. *Memoratos quoque cives, civitatem, et comune Pisanos monemus, districte mandamus eisdem ut infra tres menses, quos eis ad hoc, pro peremptorio prefigimus termino, de memorata* Insula Sardiniae *gentem suam, si quam illuc miserunt, revocent, et eamdem* Insulam, *et specialiter dictos* Iudicatum, *et locum* Sassari *nobis, ecclesie romane, ac nuntiis nostris libere, et in pace dimittant, nullam de cetero super illis molestiam per se, vel per alios, aut cum aliis illaturi. Quodque infra instans festum purificationis, quod eis pro peremptorio termino assignamus, humiliter ad nostra, et ipsius ecclesie studeant redire mandata, satisfactionem de premissis impensuri plenariam, et nostris precise beneplacitis parituri etc.* (1) . . . .

. . . .

XIX. Actum in eadem ecclesia Urbevetana in festo Dedicationis Basilice Principis Apostolorum, pontificatus nostri anno primo.

CXIV *.

Dorgodorio, arcivescovo di Torres, spartisce in cinque parrocchie la città di Sassari, ritenuta matrice e capo delle medesime l'antica plebania di S. Nicola; assegna terre e possessioni alle quattro nuove cappelle, *o parrocchie aggiunte, intitolate a S. Catterina, a S. Sisto, a S. Donato, e a S. Apollinare; e determina la giurisdizione spettante a ciascuna di esse* (2).

(1278, 24 settembre).

Dall'Archivio del Capitolo Turritano.

Dorgotorius miseratione divina archiepiscopus Turritanus in perpetuum. In parte solicitudinis Domino disponente vocati circa creditam nobis ordinationem ecclesiarum nostre dioecesis salubriter considerare nos expedit tempus causam et locum secundum quod pro emergentibus negotiis interdum nova sunt consilia capienda et prout temporis necessitas et causae deposcit utilitas de parroquialibus ecclesiis nostre dioecesis nunc plures in unam reddendo nunc unam dividendo in plures prioribus cogitatis ordinare. Sane cum populus seu villa Sassaris in qua non nisi una et singularis hatenus erat parroquialis ecclesia, quae Plebs cognominatur auxilio sufragante divino in tantam excreverit multitudinem que per ipsam ecclesiam administratio sacramentorum ecclesiae tanto populo plenarie non poterat exhiberi, prout inde frequenter clamor populi inculcavit auctoritatem nostram necessario propter ipsius parroquiae difusionem et distantiam non modicam parroquianorum huiusmodi sine magna dificultate non poterat ipsa ecclesia adiri maxime tempore hiemali. Huiusmodi rei solicitudine sepe comoti ac in premissis adhibere salubre remedium cupientes de voluntate et assensu nostri capituli Turritani nec non de consilio venerabilium fratrum

e possederla nella massima parte con la forza delle armi, e col mezzo di cittadini Pisani da lei dipondenti. Ma si è già veduto con la scorta di vari diplomi e carte riportate più innanzi (Secol. XII. e XIII.) con quale energia, e con quante minaccie, interdetti, e scomuniche i Pontefici Innocenzo III, Onorio III, Gregorio IX, e Clemente IV redarguirono i Pisani di tali loro pretese, ed usurpazioni, in pregiudizio dei dritti sovrani della Sedia apostolica sulla Sardegna, e specialmente sul Giudicato di Torres, e sulla città di Sassari. E dal presente documento si scorge come il Papa Gregorio X seguisse in ciò le orme dei suoi predecessori. Egli anzi fece di più dei medesimi, poichè ottenne da Rodolfo I. imperatore germanico nel 1275 e 1278 la ricognizione e la conferma insieme del sovraccennato dritto della Chiesa Romana sull'isola. I diplomi relativi sono stati pubblicati dal Lunig (*Cod. Ital. Dipl.* Tom. II. col. 694. usq. ad 791 edit. Francofurt. et Lips. MDCCXXV. e seg. in fol.).

(1) I Pisani, dopo questo *Monitorio*, non tardarono a sottomettersi agli ordini di Papa Gregorio X, il quale perciò li riammise nella sua grazia, e per mezzo di Fr. Giovanni da Viterbo dell'ordine dei Predicatori, suo Legato speciale, li assolvette dalle censure ecclesiastiche nel 4 giugno di questo medesimo anno 1273. I documenti relativi sono stati pubblicati dal Raynaldi (Annal. Eccl. Tom. III. pag. 334-35-36).

(2) La divisione della città di Sassari in cinque parrocchie diede occasione a molte discordie tra i nuovi parroci, e l'antico pievano di S. Nicola. Per sedarle, dovette intervenirvi il comune, sotto la podesteria di Ottobuono Boccanegra, il quale col mezzo di Guantino Catoni, di Pietro Caso di Villano, e di Mariano Pava indusse i dissenzienti a concordia, la quale fu stipulata e sottoscritta da detti parroci e pievano nel 10 ottobre 1336. Però non essendo stata la medesima osservata, e rinascendo sempre le questioni, l'arcivescovo di Sassari Pietro Spano nella prima metà del secolo XV fece fissare con atto apposito le norme da seguirsi dal ridetto pievano, e dai rettori delle altre quattro parrocchie urbane create da Dorgodorio, nell'esazione delle decime, e di altri dritti ecclesiastici. Noi riportiamo questi due atti fra le carte e i diplomi del secolo XIV, e del secolo XV. Per quanto poi riguarda l'arcivescovo Dorgodorio, Ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*, Vol. II. pag. 49 e 50.

et coepiscoporum nostrorum ac aliorum prudentium virorum quatuor capellas post eandem Plebem Sancti Nicolai in ipsa villa Sassaris decrevimus faciendas quas propriis exprimimus et nominamus vocabulis. Primam videlicet ad honorem et reverentiam Sancte Catharinae virginis. Secundam ad honorem et reverentiam Sancti Xisti martiris. Tertiam ad honorem et reverentiam Sancti Donati martiris. Quartam ad honorem et reverentiam Sancti Apolinaris martiris. Quibus quidem Plebi et Capellis praedictis populum dicte ville divisimus distribuentes singulis earum singulas parroquias quas publice duximus limitandas prout est ibidem habitantibus manifestum statuentes ut in qualibet ipsarum capellarum proprius instituatur sacerdos qui populum sibi commissum ligare valeat et absolvere et eidem sacramenta ecclesiae ministrare. In dicta nostra plebe plebanus qui pro tempore fuerit ibidem tres sacerdotes et unum sacristam et quatuor clericos continuo teneat qui tam ipsi plebi quam populo sibi commisso serviant in divinis. Nolumus tamen quod aliquam ipsarum ecclesiarum habeat cemeterium sed omnes parroquiani earumdem ecclesiarum sepeliantur apud plebem predictam, candele que deportate fuerint ad sepulturam defunctorum parroquianorum cuiuslibet ipsarum capellarum celebratis exequiis defuncti dividantur per medium, et una pars remaneat ipsi plebi, alteram vero habeat sacerdos cuius parroquianus extitit defunctus. Quelibet autem ipsarum plebis et capellarum habeat quecumque fuerint eidem per devotionem fidelium collata, nec non decimas, primicias et alias oblationes parroquianorum suorum atque testata, legata silicet a suo vel alterius ecclesiae parroquiano reservata tamen canonica portione illi ecclesie cuius parroquianus extitit decedendus. Capellani insuper dictarum capellarum teneantur exhibere et facere dicte plebi alia omnia que ceteri capellani qui adsunt ipsi plebi exhibere consueverunt ab antiquo et non amplius. Item volumus quod quilibet capellanus possit pueros sue parroquie in sua ecclesia baptizare per totum anni circulum preterquam in sabato sancto et pentecostes, predictis namque temporibus volumus ut in dicta plebe baptizentur omnes, qui tunc fuerint baptizandi. Decernimus insuper ut predicte capelle deinceps illis libertatibus et exentionibus gaudeant et utantur quibus predicta ecclesia Sancti Nicolai per antecessores nostros privilegiatam esse constiterit ab antiquo. Preterea cum predicta plebs magnis et multis abundaret reditibus, de bonis eiusdem sine magna lesione ipsius predictas quatuor capellas dotavimus in hunc modum. Primo ecclesie Sancte Catharine dedimus et concessimus omnes terras sitas et positas in territorio dicto Annarnò et Mascari, et vineam dictam de Gaita sitam et positam in terretorio dicto Sanctus Estefanus, prout dicta ecclesia Sancti Nicolai predictas terras et vineam hatenus habet, et possedit et sic continetur in condaque seu carta bullata ipsius. Ecclesie Sancti Xisti dedimus et concessimus omnes terras sitas et positas in terretorio dicto Hya et Valle de vinea cum domo et possessionibus positis in villa de Fiene; item vineam dictam de Valle positam in terretorio dicto Isala, tam id quod vinatorium est quam id quod est vacuum ibidem prout ipsa ecclesia Sancti Nicolai predictas terras, domum, possessiones et vineam hatenus habet et possedit et sic continetur in condaque seu carta bullata ipsius. Ecclesie Sancti Donati concessimus et dedimus omnes terras sitas et positas in terretorio dicto Monte, dicto condaque, prout dicta ecclesia Sancti Nicolai predictas terras hatenus habuit et possedit et sic continetur in condaque seu carta bullata ipsius. Ad perpetuam autem omnium supradictorum memoriam presens scriptum sigillo nostro fecimus roborari. Actum Sassari in ecclesia Sancti Nicolai presentibus domino Arloco Ep° Poblacensi, Sumachio Ep° Empuriensi, Torgotorio Archiep° Tur^{no}, Petro Fara Plebano S. Nicolai, Ioanne Honroli publico scribano anno D^{ni} millesimo ducentesimo septuagesimo octavo, indicione decima, octavo kalendas octobris.

† Ego Petrutius de Canilia regali auctoritate nottarius omnibus supradictis interfui, et rogatus scribere scripsi, et in publicam formam redegi.

CXV *.

Pietro vescovo di Bisarcio in nome proprio, e nella qualità di procuratore di Gonnario vescovo di Ampurias in Sardegna, giura fedeltà al comune di Genova, e promette di aiutarlo co' suoi aderenti e dipendenti, acciò lo stesso comune consegua la possessione della città di Sassari, e del suo territorio; e il detto comune, in ricambio di tal giuramento e promessa, riceve sotto la sua protezione quei due vescovi, onde difenderli dalle vessazioni dei Pisani, alle quali essi soli non poteano opporre valida resistenza.

(1283, 30 agosto).

Dal *Lib. Iurium* della rep. di Genova, pag. 132, nei Regii Archivi di Corte di Torino.

In nomine Domini amen. Nos Petrus divina miseratione Gisarchensis episcopus nomine nostro et nostrorum, et totius districtus nostri et omnium nobis adherentium, ac procuratorio nomine uenerabilis patris domini Gonarii Empuriensis episcopi cuius nuncii et procuratores sumus ut de ipsa procuratione constat per instrumentum scriptum manu Bonalbergii Cauariati de terra noua Sicilie notarii millesimo ducentesimo octuagesimo secundo die decima tertia augusti sperantes posse defensari et ausiliari a uobis dominus potestate comuni et populo Ianue et per ipsum populum et comune contra Pisanos et sequaces ipsorum qui iura episcopatus nostri et ecclesiarum nostrarum Dei timore postposito inuadere non uerentur et nos et nostros quasi quotidie offendunt et iura episcopatus nostri et ecclesiarum nostrarum minuunt et inuadunt et iniurias nobis et nostris quasi quotidie inferunt, quibus per nos resistere non ualemus nisi ab amicis et fidelibus christianis ausilium et consilium habeamus gerentes firmam spem de uobis et comuni et populo Ianue tanquam de fidelibus ecclesie posse per vos et mediante potentia vestra in nostra iusticia conservari et tantis resistere iniuriis ad honorem Dei et sancte Sedis Apostolice ac sancte Romane ecclesie nos et nostros et omnes nobis adherentes. et dictum uenerabilem patrem episcopum Empuriensem et suos et omnes eidem adherentes et terras nostras et ipsius com-

mittimus protectioni uestre et comunis et populi Ianuensis. Subiciendo nos et nostros et terras nostras et nobis adherentes et dictum episcopum Empuriensem et suos et terras suas et omnes adherentes eidem totaliter dicioni uestre et comunis et populi Ianue. iurantes propositis coram ipso sacro sanctis Euangeliis pro nobis et nomine nostro in anima nostra. et pro iamdicto episcopo et in animam ipsius a quo ad hoc habemus speciale mandatum ut constat in dicto instrumento procuratorii. Et promittentes uobis recipientibus nomine comunis et populi Ianue quod nos et iam dictus episcopus toto posse nostro et nostrorum et nobis adherentium faciemus et curabimus ita et sic operam dabimus bona fide efficacem quod uilla et terra de Sassaro cum toto districtu suo et iurisdictione perueniet ad dominium siue in dominium et in posse comunis et populi Ianue cum omnibus iuribus et pertinentibus ad ipsam uillam et quod de cetero erimus perpetuo fideles et amatores comunis et populi Ianue et quod nos et iam dictus episcopus toto posse nostro et subditorum nostrorum et omnium nobis adherentium iuuabimus defendemus et perpetuo manutenebimus comune et populum Ianuensem et homines Ianue et districtus et honorem uestrum et comunis et populi Ianue et utilitatem ipsius comunis et populi procurabimus bona fide ubique et specialiter in romana curia iuxta posse nostrum. Et predicta nomine nostro et pro nobis et nostris et nobis adherentibus et pro iamdicto episcopo et suis et eidem adherentibus promittimus uobis recipientibus nomine comunis et populi Ianue attendere et obseruare et contra non facere uel uenire sub pena mille marcharum argenti solemniter stipulata per nos nomine comunis et populi Ianuensis et promissa per nos nomine nostro et episcopi supradicti. ratis nichilominus manentibus supradictis in obligatione bonorum nostrorum et iam dicti episcopi. Salua tamen in omnibus auctoritate sancte Sedis Apostolice et saluis in omnibus semper iuribus sancte Romanae ecclesie. Versa uice nos Michael de Saluaticis potestas Obertus Spinula et Obertus Aurie capitanei comunis et populi Ianue uoluntate et auctoritate consilii nostri credencie super hoc habiti die uigesima octaua augusti pro predictis et occasione predictorum recipimus uos dominum Petrum uenerabilem patrem episcopum Gisarcliensem pro uobis et uestris et nomine uestro et uestrorum et procuratorio nomine uenerabilis patris domini Genarii Empuriensis episcopi et ipsum episcopum et suos in protectionem nostram et comunis et populi Ianue. sicut habemus ciues et districtuales nostros. Que quidem uobis recipientibus dictis nominibus promittimus attendere complere et obseruare et in protectionem nostram habere et tenere sicut habemus et tenemus ciues et districtuales nostros sub predicta pena et obligatione bonorum dicti comunis. ratis nichilominus manentibus supradictis. Et predicta etiam iurauit Loysius Caluus cancellarius comunis Ianue in animas dominorum potestatis capitaneorum et consilii credencie et uoluntate ipsorum quod attendentur et obseruabuntur per ipsos potestatem et capitaneos et comune et populum Ianue secundum quod superius dictum est.

Actum Ianue in palacio heredum quondam Alberti de Flisco in consilio credencie anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo octuagesimo tertio indictione decima die triginta augusti inter primam et terciam.

Testes Archerius Vacha. Iacobus de Bennesia notarii. Omodeus de Gavio et Leonardus de Campo de Bonifacio.

Ego Rollandinus de Richardo sacri palacii notarius hoc instrumentum extraxi et exemplaui ex cartulario instrumentorum compositorum manu Benedicti de Fontanegio notarii. sicut in eo uidi et legi nichil addito uel diminuto. nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto abreuiationis causa sentencia non mutata. De mandato tamen domini Dany de Osenaygo ciuitatis Ianue potestatis presentibus testibus Iohanne Bonihominis Loysio Caluo cancellariis comunis Ianue. et Iacobo de Albario notario. M.CCC.I. indictione XIII. die XX. iunii.

CXVI*.

Pietro II re di Aragona scrive a Mariano II giudice di Arborea, acciò faccia restituire dai Pisani due galee, ch'essi aveano predato nel golfo di Cagliari, assieme agli uomini, e alle merci, di cui erano cariche, e delle quali si erano impadroniti con la forza, e con parecchie uccisioni.

(1284, 11 aprile).

Dal Regio Archivio di Barcellona, Registr. *Gratiarum Regis Petri Secundi*, de ann. MCCLXXVIII ad ann. MCCLXXXIIII, fol. 178.

Petrus, Dei gratia, Aragonum, et Siciliae Rex, viro nobili domino Mariano Iudici Arboreae, dilecto affini suo, salutem, et dilectionem sinceram. Quia ad nostram pervenit audientiam, quòd duae galeae nostrae, quae veniebant de partibus Siciliae, captae, et retentae fuerunt in Callari per Pisanos, pluribus ex hominibus ipsarum galearum mortuis, et aliis captis, et retentis, et etiam quòd armata Pisanorum, quae nuper venit in maria insulae Maioricae, damna plurima intulerunt nobis, et hominibus nostris, deducendo secum vassella, merces, et res dictorum hominum nostrorum, cogimur inde, nec immerito, quam plurimum admirari, cum per Pisanos, vel eorum aliquem in nobis faticca inventa fuerit de directo. Unde cum intentionis nostrae sit semper amare, et honorare Pisanos, prout per antecessores nostros, et antecessores etiam illustrissimae dominae Reginae consortis nostrae, semper honorati fuerint, nollemus, quòd assumerent occasionem aliquam seu malum modum proptèr quod habere nos oportèat alitèr cum eisdèm, nec ipsi etiam erga nos, vel gentes nostras habere deberent, cum non subsit causà, odium aliquod, seu malam voluntatem. Quare dilectionem vestram, et benevolentiam attentè rogamus, quatenus dictas duas galeas nostras, et homines captos in ipsis, nec non vassella, merces, et res quae gentibus nostris per Pisanos fortiatae fuerint, et ablatae, faciatis restitui, et ea mitti nobis, et si fortè Pisani, vel eorum aliqui materiam à nobis, vel gentibus nostris habeant aliquam conquerendi, Nos sumus parati pacem facere benigniter ad cognitionem vestri super ea, et facere quod rationis fuerit, atque iuris, et supèr hoc nuntium ad vos mittimus Zachariam fidelem hominem nostrum, praesentium portatorem, cui credatis si placet de his, quae ex parte nostra vobis duxerit refferenda super praedictis. Dat. Valentiae tertio idus aprilis, anno domini millesimo CC. LXXX. quarto.

CXVII.

Elenco nominativo dei capitani delle navi, che i Pisani perdettero nella battaglia della Melora, e delle famiglie pisane che le armarono, e vi mandarono le loro armi dipinte (1).

(. . . . . (2)).

Dal Lami, *Delic. Erudit.*, Tom. III. pag. 285 e seg.

Copia de nomi dei Padroni di quelle galee, che i Pisani perdettero alla Melora, essendone Capitano e Condottiere Ugolino Conte di Donoratico nell'anno MCCLXXXIV. a dì VI. d'agosto.

Messer Nino Gismondi M. Giovanni Morgantini M. Iacopo Buzaccarini	Tutti Gismondi.
M. Andreotto Gattani M. Filippo Scanna M. Iacopo Foschi M. Simone Bonetti M. Guido Gadduli M. Stefano Martaconi	Tutti Gattani.
M. Giovanni de Fuccino M. Andrea Vernagalli M. Simone Lansa M. Masino Buttaro M. Gaddo Gallo M. Iacopo Lei	Tutti Casa Lei.
M. Obizzo Gualandi M. Niccolò Fanuecci M. Benedetto Mascalzoni M. Lupo Rosigniuoli M. Bettino da Parrano M. Iacopo Buglia	Tutti Gualandi.
M. Cecco Bisconti M. Gaddo Mandaffetti M. Puccio Baratula	Tutti Bisconti.
M. Guido Mosca M. Cino Ramondi	Tutti Mosca.
M. Rinieri Bavosi M. Gano dalla Strada M. Piero Casapieri	Tutti Casapieri.
M. Nanni Schacchieri M. Nicolò Azzoppardi M. Francesco di M. Iacopo Sacco M. Rosso di M. Rinieri Sacco M. Simone di M. Iacopo Sacco	Tutti Sacchi.
M. Ugo Lanfranchi M. Pandolfo Pandolfi M. Benedetto di M. Gio. Malepa M. Rinieri Gualterotti M. Duccio Pazzagli M. Rinieri Farfera M. Iacopo Massari M. Gano Chicculi	Tutti Lanfranchi.
M. Guido Pellaio	Casa Grifi.
M. Giovanni Bronica M. Simone di Niccolaio Pestelli M. Andrea di M. Stefano Stufi	Tutti Lanfranchi.
M. Iacopo Rossermini M. Giovanni Sassotto M. Antonio Busmago	Tutti Rossermini.
M. Iacopo Orlandi M. Pino della Sassetta M. Gregorio del Nicchо M. Antonio Icremia M. Lappo Gatti	Tutti Orlandi.
M. Piero Grifo M Filippo da Caprona M. Cecco Duodi M. Rinieri Conte M. Gorgona Grifo da Sangusmè	Tutti Duodi.
M. Figlio degli Uppezinghi. M. Cione Marassi M. Betto Paltonieri. M. Bindo da Cestoculi	Tutti Uppezinghi.

M. Lemmo da Librafalta.
M. Binaglia de' Nobili da Buriano.
M. Giusto Monti dalla Sala.
M. Nugio de' Buonassalti da Terricciuola.
M. Filippo degli Erici.
M. Betto dalla Tavola.
M. Lorenzo di M. Rinieri Zampante.
M. Gano Squarcialupi.
M. Gerbo dei Nobili de' Brilli.
M. Gano Conte di Segalare.
M. Filippo Bisconti da Fucecchio Pisano.
M. Bartolommeo Pecora.
M. Niccolaio de' Lanfreducci.
M. Andrea degli Erici.

Messer Gante da Cesano M. Ulivieri da Scorno	Questi furono Mercanti.

M. Guelfo Roncioni.
M. Simone de' Muccio da Calci Contadino.

Copia de nomi delle famiglie, delle quali vi si sono mandate l'Arme dipinte.

Del Colle.	Lanfranchi.
Grifi.	Malcondini.
Orlandi.	Della Rocca.
Cattanelli.	Vernagalli.
Verchionesi.	Zampanti.
Sansovini.	Scaggieri.
Visconti.	Gattani.
Gualandi.	Da Donoratico.
Gismondi.	Lanfreducci.

(1) Siccome il presente documento ha relazione molto stretta con gli avvenimenti storici di Sardegna del 1284, giacchè in detto anno i Genovesi sostenevano contro i Pisani guerra assai viva nell'isola, e nei suoi mari, e aveano spedito Benedetto Zaccheria con trenta triremi armate, acciò, sbarcando nel lato settentrionale assaltasse la città di Sassari (impresa che fu abbandonata, appena si seppe l'armamento della flotta Pisana contro Genova), perciò abbiamo stimato cosa non inutile riprodurlo nel presente CODICE.

(2) Il presente Elenco fu scritto probabilmente nello stesso anno 1284, in cui seguì la famosa battaglia della Melora, sebbene il medesimo non siavi indicato.

Gambacorti.	Buonaccorsi.
Agnelli.	Corbini.
Agliata.	Boetii.
Rossermini.	Di Pone.
Galletti.	Tripalli.
Mosca.	Del Bona.
Da Settimo.	Bizzarri.
Da Sancasciano	Ragonesi.
Cuocenti.	Da Cascina.
Grassolini.	Bartalotti.
Palmierini.	Compagni.
Damiani.	Lante.
Lambardi.	Anarnie.
Tignosi.	Da Scornò.
Azzopardi.	Paganelli.
Carletti.	Bettoni.
Mosca.	Sardi.
Vivai.	Bernardi.
Casapieri.	Pupilli.
Uppezzinghi.	Cini.
Roncioni.	Da Piano.
Della Caprona.	Della Chiostra.
Benetti.	Urbani.
Murci.	Del Pitta.
Venerosi.	Dal Campo.
Mastiani.	Da Castello.
Dal Poggio.	Da Paule.
D' Unito.	Fiorelli.
Catignani.	Casaprimi.
Da Ceuli.	Buonassalti.
Del Setaiuolo.	Legoli.
Della Seta.	Del Voglia.
Botticelli.	Seravallini.
Raù.	Dal Pontadera.
Del Testa.	Aiutamichristi.
Buzzaccarini.	Della Freccia.
Moricotti.	Cinquini.
Di Dino da Ceuli.	Salmuli.
Maracci.	Apostoli.
Cesani.	Benenati.
Sterlicchi.	Palmieri.
Borgarucci.	Del Torto.
Forcoli.	Del Pizzica.
Da Veulicano.	Dell'Ancroia.
Papponi.	Del Mosca.
Agostini.	Cilla.

CXVIII.

Lega delle repubbliche di Firenze, di Genova, e di Lucca contro quella di Pisa; nella quale sono presi vari accordi riguardanti la Sardegna, e specialmente il castello e le saline di Cagliari, i luoghi, le fortezze, e le terre, che vi possedevano il conte Ugolino della Gherardesca, e Nino Visconti giudice di Gallura.

(1284, 13 ottobre).

Dai *Scelt. Diplom. Pisan.* del Dal-Borgo, pag. 4. 5 e seg.

Instante persecutione valida Pisanorum, quorum virus ne dum vicinas partes infecerat, verùm penè maritimas universas, ita quod comunia infrascripta vix poterant tolerari: pro tali zizania de terra radicitus extirpanda, quae etiam messem Dominicam dudum sua contagione corrumpere incoavit, et ipsorum perfidia refrenanda, iuxta illud quod scriptum est, negligere, cum possis perturbare perversos, nichil aliud est quam fovere, et quia innocentes tradit exictio, qui multorum non corripit flagitia, cogitantes.

Indcirco, Iesu Christi nomine invocato et Beate Virginis Marie, ad honorem sancte, et individue Trinitatis, et vere Crucis, et beati Iohannis Baptiste protectoris comunis Florencie, et beati Laurentii Martiris protectoris comunis Ianue, beati Georgii vexilliferi eiusdem comunis Ianue, beatorum Apostolorum Simonis et Iudae protectorum populi Ianuensis, et beati Sixti, in cuius festivitate civitas Ianue immensum triumphum habuit contra Pisanos ipsorum comunium perfidos inimicos, et beati Martini protectoris comunis Lucani, et ceterorum Sanctorum et Sanctarum Dei, qui venerantur a populo christiano, et ad honorem Sacrosancte Romane Ecclesie matris, et magistre fidei ortodosce *(sic)*, et Sanctissimi Patris nostri Pape Martini Sacrosancte Ecclesie presidentis, ad exaltationem et honorem perpetuum predictorum comunium, societatem, et fraternitatem, et pacta, que in infrascripta societate continentur, fecerunt ad invicem et comuni concordio firmaverunt etc. . . . .

. . . .

. . . .

Item quod si de cetero aliqui Pisani vel de districtu Pisarum, qui non sunt carcerati vel fuerint dicti comunis Ianue, voluerint venire ad dictam societatem, possint recipi ad ipsam, sicut placuerit dictis comunibus Florencie Ianue et Luce et cuilibet dictorum comunium, et de quibus dicta comunia et quodlibet ipsorum fuerint in concordia, eo modo quod dicti Pisani de eorum terris et hominibus quos habent in archiepiscopatu Pisano de presenti, et etiam de terris et hominibus quos habent in Sardinea et alibi, usque mensem unum proximum a die receptionis ipsorum, guerram vivam facere contra Pisanos et comune Pisarum et districtuales Pisarum teneantur et debeant usque ad finitam guerram; et quod faciant ipsi Pisani qui recipientur securitatem de servandis his quae promiserint; et que securitas fiat ad voluntatem dictorum comunium Florencie Ianue et Luce et cuiuslibet eorum; et quod illi Pisani qui recipientur in dicta societate non possint vel debeant redire Pisas vel in districtu Pisarum causa pacificandi vel huiusmodi seu tenendi aliquam concordiam cum eis seu comuni Pisarum, sive in pace, tregua, seu amicicia cum comuni vel hominibus Pisarum, sine licencia omnium et singulorum dictorum comunium Florencie Ianue et Luce; et quod inde prestetur securitas predicta per ipsos Pisanos ad voluntatem predictorum comunium Florencie Ianue et Luce et cuiuslibet ipsorum. Eo sane intellecto super his que in precedentibus dicta sunt, quod si infra mensem proximè venturum comes Ugolinus de Pisis, et eius filii, qui non sunt in carceribus comunis Ianue, seu ipse comes pro ipsis, et Iudex Galurij intrare voluerint in dictam societatem, quod possint recipi in ipsa societate, si voluerint cum effectu effici cives Ianue, et terras omnes et castra quas

tenent in Sardinea in iudicatu Calari, ipsi, vel aliquis eorum, vel alius seu alij pro eis, vel aliquo eorum, tenere in feudum a comuni Ianue et de ipsis facere et iurare fidelitatem ipsi comuni, et se obligare de faciendo guerram et pacem ad voluntatem ipsius comunis Ianue, et de ipsis facere comuni Ianue quidquid faciebant vel facere consueverant seu tenebantur comuni Pisarum; et si ipsi vel aliquis eorum aliquam prestacionem faciebant seu facere debebant comuni Pisarum, se obligabunt versus comune Ianue, quod illam facient ipsi comuni Ianue, postquam comune Ianue habuerit castellum de Castro, quod est in iudicatu Callaritano; et si se obligaverint in ipso introitu dicte societatis versus dictum comune Ianue, quod ipsi vel aliquis eorum seu heredes vel alicuius eorum nihil aliud acquirent in dicto iudicatu; et si se obligaverint in dicto introitu dicte societatis versus dictum comune Ianue de permutando cum comune Ianue, si comune Ianue voluerit, totum id quod ipsi tenent vel alius seu alij pro ipsis, in dicto iudicatu, si comune Ianue eis dederit seu dare voluerit cambium et redditus convenientes pro eo, quod habent seu tenent in dicto iudicato Callaritano, in arbitrio seu provisione comunium Florencie et Luce. Et si de predictis omnibus et singulis dicti Comes et Iudex solenpniter in publico instrumento se obligaverint versus comune Ianue, et in quo instrumento se obligent versus dictum comune Ianue, quod fructus et proventus et reditus, quos habebunt dicti Comes et Iudex in dicto iudicatu, non pacientur ipsi vel heredes eorum portari ad aliquem locum extra dictum iudicatum Callaritanum, nisi ad partes Florencie Ianue et Luce, salvo quod dicti Comes et Iudex possint pro se ipsis et hominibus eorum et familiis et terris castris et villis eorum, quas habent vel pro tempore habebunt ipsi vel aliquis eorum in archiepiscopatu Pisano, de predictis terris castris et villis, quas habent in ipso iudicatu, mittere pro usu et necessariis eorundem et hominum, et familie eorundem, et terrarum quas, seu quos habent, seu acquirent in dicto archiepiscopatu, ad sufficienciam ad quemcumque locum venerint habitatum extra dictum archiepiscopatum vel in ipso archiepiscopatu, ad offensionem, et pro offensione Pisanorum; et de predictis omnibus, et singulis, et etiam omnibus, que superius continentur, dicti Comes et filii seu ipse Comes pro se et filiis, et Iudex predictus idoneos obsides dare debeant vel idoneos fideiussores comuni Ianue ad voluntatem comunium Florencie Ianue et Luce, et cuiuslibet eorum in predicto publico instrumento. Et aliter, nisi predicta observaverint, dicti Comes et filii et Iudex recipi non debeant ad dictam societatem seu fraternitatem.

Item sunt in concordia dicti Sindici, dictis nominibus, quod recipi possint ad dictam societatem et fraternitatem Pisani, usque in viginti, computatis in ipsis viginti dictis Comite et filiis et Iudice secundum formam traditam superius in illo capitulo quod incipit « Item quod si de » cetero aliqui Pisani vel de districtu Pisarum etc. » Et quod dicti Pisani, qui recipientur, non possint redire Pisas vel in archiepiscopatum Pisanum, nisi secundum formam traditam superius in illo capitulo quod incipit « Et quod illi Pisani qui recipientur etc. » non possit tamen aliquis Pisanus recipi ad dictam societatem, nisi de voluntate dictorum comunium Florencie Ianue et Luce et cuiuslibet eorum, qui habeat seu teneat terram seu castrum aliquam seu aliquod in toto dicto iudicatu Calari, nisi dicti Comes, filii, et Iudex dumtaxat.

Item quod tractari debeat per predicta comunia Florencie Ianue et Luce, et per quodlibet dictorum comunium super facto Sardinie id quod sit bonum et conveniens, et in eo quod consenserint dicta comunia Florencie Ianue et Luce et quodlibet ipsorum, firmetur inter ipsa comunia. Etc. . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Item quod dictum comune Lucanum teneatur et debeat usque ad dictam guerram finitam, et usque ad illud tempus, quo iudicatus Callaritanus sive castellum de Castro cum salinis, que sunt in dicto iudicatu, pervenerint ad comune Ianue, salem accipere a comuni Ianue usque in illam quantitatem que necessaria fuerit comuni Lucano, si salem ductum comune Lucanum habere voluerit de partibus marinis, que sunt in insula Sicilie versus Occidentem, precio solidorum quatuor et denariorum octo Ianuensium pro qualibet mina de sale Iupi, Evense, Cervesie, seu ipsarum precium, et solidorum quatuor Ianuensium pro qualibet mina de sale de Provincia; quod precium solvi debebit per comune Lucanum, seu per emptorem, vel illum qui dictum salem acceperit a dicto comuni Ianue in Ianua, infra quadraginta dies a die mensurati et poniti salis in platia apud Motronum, ubi exonerari debebit, vel apud portum Pisarum. Ita quod dictus sal exonerari debeat in dicta platia apud Motronum vel apud portum Pisarum in electione comunis Lucani; et de ipsa electione fiat comuni Ianue declaracio per comune Lucanum singulis annis de mense marcij vel antea, et de quanto sale dictum comune Lucanum habere voluerit illo anno, etc. . . . .

. . . .

. . . .

Predicta omnia et singula dicti Sindici, dictis nominibus, videlicet dicti Brunetus Latini, et Maynerius Sindici comunis Florencie, nomine dicti comunis Florencie, et dictus Obertus Sindicus comunis Ianue, nomine dicti comunis Ianue, et dicti Labrus et Ajutus Sindici comunis Lucani, nomine dicti comunis Lucani, promiserunt et iuraverunt tactis sacrosanctis Scripturis, inter se solemni stipulatione interveniente, ad invicem predictam societatem et fraternitatem, et omnia et singula pacta supradicta, firmas et ratas habere, et tenere, et ipsas observare, et attendere, et contra ipsa vel aliquod ipsorum non venire, alioquin penam marcharum viginti quinque milium boni argenti inter se ad invicem stipulantes dare et solvere promiserunt dicti Sindici dictis nominibus, quae pena solummodo committatur contra illud comune quod non observaret, et illi acquiratur cui contrafactum foret; et proinde dicti Sindici dictis nominibus obligaverunt pignori ad invicem bona dictorum comunium, rato manente pacto. Et de predictis dicti sindici rogaverunt fieri plura instrumenta eiusdem tenoris per Raynaldum Iacobi de Signa notarium Florencinum, et per Iacobum de Bennesia notarium de Ianua, et per Bonacursum Dosgij notarium de

Lucha, et hec facta sint infra illos dies sex, de quibus fiebat mencio in instrumentis societatis facte apud Rapallum districtus Ianue, inter comune Ianue et parte Guelforum Florencie, sive Sindicos eorumdem comunium et partis.

Actum Florencie in domo Abbacie Florencine, presentibus testibus domino Berto Frescobaldi, domino Taliano de la Tosa, domino Raynerio Bardi, domino Buonacurso Lisei doctore legum civibus Florencinis, domino Merchessino de Cassino iurisperito, Lucheto Gatiluxio, Branchaleone Auria, et Iuges [1] Spinula civibus Ianue; domino Rogerio Guirarduccij, domino Orlando Salamoncelli, et domino Arrigo de Fornayo civibus Lucanis, et domino Conrado de Montemagno, et domino Segnorante quondam domini Iuncte, et domino Ioanne Ramboto civibus Pistoriensibus; anno Dominice Incarnationis M. CCLXXXIIII. die Veneris, tercia decima octubris, parum post vesperas, indic. XII. secundum consuetudinem Ianuensium.

CXIX*.

Alfonso II, re di Aragona, scrive a Mariano II giudice di Arborea, che aveva veduto le lettere, con le quali egli trattava di stringere alleanza con suo padre Pietro II; e approfittando di tale circostanza gli profferisce la sua amicizia, spedendogli a tal fine Giacomo Barulli con missione apposita di significargli a voce li suoi intendimenti a tal riguardo.

(1286, 1 aprile).

Dal R. Archivio di Barcellona, Registr. *Gratiarum Regis Alphonsi Secundi* de ann. MCCLXXXV ad ann. MCCLXXXVI. fol. 26.

Alphonsus, Dei gratia Rex Aragonum, Maioricarum, et Valentiae, ac Comes Barchinonae, viro nobili, et dilecto domino Mariano Iudici Arboreae, salutem, et dilectionem. Vidimus quasdam litteras vestras, quas miseratis domino Regi inclite recordationis, patri nostro, super quibusdam negotiis iniendis, seu initis inter ipsum dominum Regem patrem nostrum, et vos, unde vobis significamus, quod volumus, et placet nobis, quòd sitis nobiscum in eadem amicitia, et conditione, quibus eratis cum dicto rege patre nostro; rogantes dilectionem vestram, quatenus credatis fideli nostro Iacobo Barulli, latori praesentium super his, quae vobis, ex parte nostra duxerit referenda. Dat. Barchinonae tertio calendas aprilis, anno Domini M.CC.LXXXVI.

CXX*.

Brancaleone, Saladino, e Nicolò Doria da una parte, e il podestà e comune di Genova dall'altra convengono nei patti seguenti: 1.° di non ricevere rispettivamente nelle loro terre di Sardegna, e del giudicato di Logudoro, veruna persona, libera o schiava, d'ambo i sessi, che si dipartisse dalle terre di uno od altro dei contraenti, e di restituirla, od espellerla, laddove vi fosse già venuta dopo il 1282, o vi venisse in appresso: 2.° che i Doria non comprerebbero nell'isola terre, ville, o castella appartenenti a Genovesi, senza il consenso del comune di Genova: 3.° che i Genovesi potessero liberamente approdare ai porti, e trafficare nei luoghi posseduti dai Doria, senza pagar dazio di sorta; salvo che dovrebbero denunziare tutte le compre di granaglie che facessero, acciò i Doria potessero esigere dai venditori sei denari di Genova per ogni rasiere di grano, e tre denari per ogni rasiere d'orzo: 4.° che tale immunità dovesse aver principio, dopo seguita la pace tra Pisani e Genovesi; e che qualunque di questi ultimi esportasse vettovaglie dalle terre dei Doria a Genova, senza giurarlo prima della esportazione, pagherebbe per multa il doppio del suddetto dazio di sei, e di tre denari di Genova non riscosso: 5.° che i Genovesi redassero per intero i beni dei Genovesi morti nelle terre dei Doria: 6.° che inoltre potessero avere in dette terre e luoghi consoli, rettori, presidi, o magistrati speciali per definire le loro liti sì civili che criminali, salvo il caso di omicidio, che sarebbe giudicato dai Doria, o dai loro ufficiali; e che inoltre i Genovesi non potessero essere convenuti in giudizio dai naturali del luogo, fuorchè nanti li detti consoli o magistrati: 7.° che avverandosi il caso di venire in potestà del comune di Genova la città di Sassari, i Doria gli cederebbero, come di presente per allora gli cedevano tutti i dritti e ragioni, che avessero o potessero avere nelle terre, castelli, ville, porto di Torres, ed altri porti, signorie, boschi e pascoli che pervenissero a detto comune, e ciò per facilitare gli accordi e la pace co' Pisani; ma che tale cessione si ritenesse come non avvenuta, laddove in qualunque tempo lo stesso comune alienasse tali possessioni ed acquisti a chi non fosse nativo, od oriundo di Genova: 8.° finalmente, che Nicolò Doria, altro dei contraenti, ratificherebbe la convenzione appena compiuti gli anni diecisette di sua età, avendone al presente soli quindici.

(1287, 23 dicembre).

Dal *Lib. Iurium* di Genova, pag. 173 v., e Regii Arch. di Corte di Torino, Serie 4.ª N.° 18.

In nomine Domini amen. Dominus Enricus Bruxamantica ciuis Papie ciuitatis Ianue potestas. Obertus Spinula et Conradus Aurie capitaneus comunis et populi Ianuensis nomine et uice comunis et populi Ianuensis, de uoluntate consensu et beneplacito ancianorum et consiliariorum eiusdem Comunis Ianue, quorum nomina scripta sunt per ordinem in cartulario consiliariorum anni presentis comunis Ianue more solito per cornu et campanam conuocatorum et congregatorum in ecclesia beati Laurentii, nec non et ipsi anciani et consiliarii in presentia, consensu et decreto et auctoritate dictorum dominorum potestatis, et capitaneorum nomine et uice dicti comunis et populi Ianuensis ex una parte, et nobiles uiri Brancaleo Aurie pro se et nomine suo, et Saladinus et Nicolaus Aurie filii quondam Mariani Aurie quondam Nicolai Aurie pro se et nomine suo proprio, nec non et ipsi Brancaleo et Saladinus nomine dicti Nicolai fratris ipsius Saladini, pro quo promiserunt de rato ex altera [2] conuenerunt et pepigerunt, et pacta et conuentiones inter se dictis nominibus fecerunt intervenientibus etiam solemnibus sti-

(1) Forse *Inrigus*, o *Enrigus*, scritto nell'originale con abbreviatura.

(2) Saladino, e Nicolò Doria erano figli di Mariano, e Mariano di altro Nicolò Doria. Forse quest' ultimo era fratello di Andrea Doria genero di Barisone II di Torres. Brancaleone Doria poi, che figura in quest' atto, era probabilmente zio paterno di Saladino e di Nicolò, ossia fratello del loro padre Mariano Doria.

pulationibus, ac etiam pactis ipsis et conuentionibus solemni stipulatione uallatis. In primis namque dicti potestas capitanei, anciani, et consiliarii conuenerunt, et promiserunt predictis Branchaleoni Saladino et Nicolao dictis nominibus recipientibus, quod dictum comune Ianue uel aliquis pro ipso comuni Ianue non recipiet vel admittet de cetero ad habitandum in terris comunis Ianue, quas comune Ianue habet uel in futurum habebit in Sardinea, uidelicet in toto iudicato Turritano siue Logodorio aliquem hominem liberum uel servum cuiuscumque sexus, status, uel condicionis existat dictorum nobilium de Auria, uel de terris aliquibus ipsorum uel alicuius eorum, quos habent in Sardinea contra uoluntatem ipsorum nobilium de Auria, seu heredum uel successorum eorum uel cuiuslibet ipsorum. Item si aliquis ex dictis hominibus dictorum nobilium de Auria inueniretur habitare in dictis terris comunis Ianue uel aliqua eorum, teneatur comune Ianue ad requisitionem ipsorum de Auria, et cuiuslibet eorum ipsum licentiare et expellere de dictis terris comunis Ianue, et hoc intelligatur de illis hominibus tantum qui uenissent ad habitandum in dictis terris comunis Ianue, a millesimo, ducentesimo, octuagesimo secundo citra uel de cetero uenient. Uersauice et predicti Branchaleo Saladinus et Nicolaus dictis nominibus conuenerunt et promiserunt predictis dominis potestati capitaneis ancianis et consiliariis recipientibus nomine et uice comunis et populi Ianuensis, quod ipsi Brancaleo Saladinus et Nicolaus aut heredes uel successores eorum et cuiuslibet eorum aut aliquis ex predictis non recipient uel admittent ad habitandum in terris eorum uel alicuius eorum, quas ipsi nobiles de Auria, uel aliquis eorum habent, seu habet uel in futurum ipsi uel aliquis eorum siue heredes aut successores ipsorum et cuiuslibet eorum in futurum habebunt seu habebit in Sardinea, uidelicet in toto iudicatu turritano siue de Logodorio aliquem hominem liberum uel seruum cuiuscumque sexus, status, uel condicionis existat dicti comunis Ianue, uel de terris aliquibus ipsius comunis Ianue, quas habet, et in futurum habebit in Sardinea dictum Ianue siue aliqua alia persona pro ipso comuni Ianue absque uoluntate ipsius comunis Ianue. Et si aliquis ex predictis hominibus iam dicti comunis Ianue inueniretur habitare in dictis terris dictorum nobilium de Auria uel aliqua eorum seu alicuius eorum teneantur ipsi nobiles de Auria et quilibet eorum pro se ipsis et eorum heredibus et successoribus eorum et cuiuslibet ipsorum ad requisitionem comunis Ianue uel illius siue illorum qui esset siue essent in Sardinea in predictis terris, uel aliqua earum pro dicto comune Ianue ipsum licentiare et expellere de terris ipsorum nobilium de Auria et cuiuslibet eorum. Et hoc intelligatur de illis hominibus tantum qui uenissent ad habitandum in dictis terris dictorum nobilium Aurie uel alicuius eorum a millesimo ducentesimo octuagesimo secundo citra uel de cetero uenirent. Item promiserunt et conuenerunt dicti nobiles de Auria pro se ipsis et dictis nominibus predictis dominis potestati capitaneis ancianis et consiliariis comunis Ianue recipientibus nomine et uice dicti comunis Ianue, quod ipsi nobiles de Auria uel aliquis eorum siue heredes aut successores eorum, et cuiuslibet ipsorum per se uel per alium non ement uel titulo uel modo aliquo acquirent aliquid, seu aliquas terras, uillas, uel castra, seu iurisdicionem aliquam hominum in Sardinea de terris predictis, uillis, aut castris, que et quas comune Ianue haberet uel in futurum habebit in Sardinea sine uoluntate et consensu comunis Ianue, que uoluntas comunis Ianue intelligatur, tunc demum si due partes consiliariorum maioris consilii Ianue hoc consenserint declarando uoluntates eorum ad lapillos albos et nigros et non aliter. Item concesserunt et conuenerunt dicti Brancaleo Saladinus et Nicolaus dictis nominibus predictis dominis potestati capitaneis ancianis et consiliariis recipientibus nomine et uice comunis et populi Ianuensis, et pro ipso comuni et populo Ianue et nomine singularium personarum ciuitatis Ianue et districtus, et omnium qui pro Ianuensibus haberentur seu eciam appellarentur, et omnium et singulorum hominum comunis Ianue, quod uniuersi et singuli dicti homines possint in terris et portubus predictorum nobilium de Auria, et cuiuslibet eorum et quas habent uel de cetero habebunt ipsi uel heredes eorum et cuiuslibet eorum in Sardinea uti applicare et morari cum quolibet ligno uel sine ligno sani et naufragui ut exire et reddire et negociari et mercari et quodlibet comercium exercere sine aliquo deueto uel impedimento, et sine aliqua dacita impositione uel exactione, ita quod predicti Ianuenses, et districtuales, et homines, et qui pro Ianuensibus appellarentur, et res eorum seu quas secum haberent uel acquirerent aliquo modo ab omni et qualibet dacita impositione et exatione pedagio et toloneo et alio quocumque grauamine quocumque nomine censeatur tam in dictis terris quam portubus, quas seu quos habent uel in futurum habebunt predicti nobiles de Auria, uel aliquis eorum uel successores eorum, et cuiuslibet eorum in Sardinea sint penitus liberi et immunes, promittentes dicti nobiles de Auria dictis nominibus per se et heredes et successores ipsorum, et cuiuslibet eorum predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus ut supra, quod non imponent uel imponi colligi seu exigi pacientur a predictis Ianuensibus et hominibus, et qui pro Ianuensibus haberentur seu appellarentur uel aliquo eorum aliquam dacitam, exactionem, uel impositionem, pedagium, uel gravamen aliquod quocumque nomine censeatur, uel super predictos, uel aliquem seu aliquos ipsorum, uel super contrahentes seu contrahentem cum eis uel aliquo eorum uel super res alicuius eorum uel cum eis uel aliquo eorum contrahentium, pro ipsis rebus uel occasione ipsarum super quibus contraheretur seu contrahi intenderetur, saluo quod non obstantibus supradictis predicti nobiles de Auria possint de frumento et ordeo quod natum fuerit in terris eorum uel alicuius eorum colligere et percipere a uenditore seu alienante pro quolibet raserio (1) frumenti denarios sex Ianue, et non plus, et pro quolibet raserio ordei denarios tres Ianue, et non plus. Ita quod emptor seu ille in quem alienatio fiet de dicto frumento seu ordeo in loco in quo emerit uel acquisiuerit notificare seu denunciare debeat nuncio seu maiori, si quis erit in dicto loco pro ipsis nobilibus uel aliquo eorum a quo uel quibus emerit seu acquisiuerit ante quam de ipso loco recedat. Acto tamen et expressim dicto quod ea que supradicta sunt de dictis imunitatibus concessis per dictos nobiles locum

(1) *Raserio*, cioè *Rasiere*, misura di capacità usata nel capo settentrionale di Sardegna per misurare le granaglie.

habeant postquam pax iurata fuerit et firmata inter comune Ianue et comune Pisarum siue sindicos eorumdem habeant et habere intelligantur locum ea que dicta sunt de dictis immunitatibus quantum pro uictualibus in illis personis ex hiis quibus ut supra concesse sunt ipse imunitates que iurauerint seu iurare uoluerint, et per eos non steterit quominus iurarent de deferendo ipsa uictualia in Ianuam uel districtum, uel ad aliqua loca que tenerentur per comune uel homines Ianue; et si qui inuenti fuerint non obseruasse iuramentum, teneatur potestas, et quilibet magistratus Ianue qui per tempora fuerit a quo fuerit requisitum auferre ab illo et illis qui iuramentum inuenti fuerint non obseruasse duplum eius quod pro ipsis uictualibus solui debuisset in terris predictorum nobilium de Auria, si dicta immunitas concessa non fuisset, et ipsum duplum dari facere teneatur predictis nobilibus, seu illi ex eis de cuius terra uel terris extracta fuissent ipsa uictualia seu heredibus ipsorum. Item ex pacto adhibito in predictis concesserunt dictis potestati capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine comunis Ianue, et hominum Ianuensium quod in locis et terris ipsorum nobilium de Auria et cuiuslibet eorum quas haberent, uel in futurum habebunt ipsi uel aliquis eorum possit comune Ianue habere consulem uel consules seu rectorem uel presidem siue magistratum unum uel plures, qui de omnibus causis tam ciuilibus quam criminalibus cognoscant, diffiniant, et exequantur libere inter ipsos Ianuenses, sine eo quod ipsi nobiles de Auria, uel aliquis eorum uel successores eorum uel alicuius eorum, uel aliqua alia persona pro eis uel aliquo eorum possint se intromittere de ipsis aliquo modo, sed ipsis consulibus, rectoribus, et presidibus dabunt opem et ausilium in predictis. Et si aliquis Ianuensis conueniatur ab aliquo Sardo, uel alia persona de terra ipsorum nobilium uel alicuius eorum uel alia, Ianuenses non teneantur respondere sub examine alicuius ex curiis ipsorum nobilium uel alicuius eorum, sed sub dictis consulibus rectoribus siue presidibus Ianuensibus, ita quod actor sequatur forum rei, saluo de homicidiis, et occasione homicidiorum que facta fuerint in terris ipsorum nobilium per aliquem Ianuensem seu Ianuenses in aliquem hominem dictorum nobilium, quorum tantum cognitio et definitio pertineat ad dictos nobiles de Auria; qui eciam consules seu rectores presides seu magistratus Ianuensium si contingat aliquem uel aliquos Ianuenses, seu qui pro Ianuensibus distringantur decedere in terris ipsorum nobilium de Auria uel aliqua ipsorum uel alicuius eorum possint libere bona merces et res ipsorum decedentium ut superius dictum est accipere, et de ipsis facere secundum quod ex forma capitulorum Ianue fieri consueuit de rebus Ianuensium decedentium extra Ianuam in diuersis mundi partibus absque grauamine uel impedimento aliquo ipsorum nobilium et cuiuslibet eorum uel alterius pro eis, uel aliquo eorum. Insuper predicti Brancaleo, Saladinus, et Nicolaus dictis nominibus ex causis predictis cum ita actum fuerit in predictis, et quia comune Ianue non aliter condescendisset ad ea que fieri et obseruari debebunt in compositione et conuentionibus que fieri debent, seu sperantur inter comune Ianue et comune Pisarum, et predictorum nobilium de Auria, multum interest, quod predicte compositiones et conuentiones fieri debeant propter multa comoda, et securitates, que et quas inde consequuntur ipsi nobiles de Auria prout ipsi confitentur cesserunt et mandauerunt ad maiorem cautelam comunis Ianue predictis dominis potestati capitaneis ancianis, et consiliariis recipientibus nomine comunis Ianue omnia iura actiones et raciones utiles et directas reales et personales et mixtas, que, et quas habent ipsi uel aliquis eorum uel eis seu alicui eorum competunt uel competere possunt, uel unquam competierunt quocumque modo uel iure in terris, castris, seu uillis, iurisdicionibus, pascuis, nemoribus contilibus, segnoriis, seruis et ancillis, portu turritano, et aliis portubus, et quibuscumque aliis que peruenire debent seu peruenient ad comune Ianue in iudicatu turritano seu regno Logodorij ex forma pacis et pactorum seu conuentionum que fient seu fieri sperantur inter comune Ianue ex una parte, et comune Pisarum ex alia, ita ut ipsis iuribus et racionibus dictum comune Ianue uti possit agere experiri, petere, defendere, et omnia demum facere que ipsi facere possent uel unquam melius potuerint constituentes dictos dominos potestatem, capitaneos ancianos et consiliarios nomine dicti comunis, et per eos dictum comune Ianue in predictis procuratores, et procuratorem, ut in rem dicti comunis; et etiam remiserunt predictis dominis potestati, capitaneis et ancianis et consiliariis recipientibus nomine comunis Ianue omnia iura rationes et actiones utiles, et directas reales et personales, et mixtas que et quas habent ipsi uel aliquis eorum, uel eis siue alicui eorum competunt uel competere possunt, uel unquam competierunt quocumque modo uel iure in predictis uel aliquo predictorum facientes de predictis omnibus eisdem dominis potestati, capitaneis ancianis et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis finem et remissionem omnimodam et pactum de non petendo, promittentes etiam eisdem domino potestati capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis, quod nullo tempore ipsi uel aliquis eorum uel aliquis habens causam ab eis uel aliquo eorum movebunt controuersiam uel requisitionem facient uel impedimentum prestabunt contra comune Ianue, uel in preiudicium dicti comunis, in predictis uel aliquo predictorum, saluo et expressim dicto quod si comune Ianue alienaret uel transferret modo aliquo predicta uel aliquod ex predictis in aliquam personam collegium uel uniuersitatem, preterquam in personam que esset ciuis Ianue oriunda ex ciuitate Ianue uel districtu ipsa uel eius pater quod non obstantibus supradictis uel aliquibus eorum in hiis que alienarentur uel transferrentur in alium quam ciuem Ianue et oriundum ipse uel eius pater ex Ianua uel districtu, salua sint et esse intelligantur in ipsum casum, et euentum, et ex tunc omnia iura predictis nobilibus de Auria et cuilibet eorum sint in eo statu quo erant ante confectionem presentis instrumenti, et tali pacto, modo, et condicione facta intelligantur predicta de dictis cessionibus iurium, saluo etiam quod dicte iurium cessiones facte per dictos nobiles ut supra locum habeant, et facte esse intelligantur post quam comune Ianue habere ceperit uillam de Sassaro. Insuper dicti Brancaleo et Saladinus promiserunt dictis dominis potestati capitaneis ancianis, et con-

siliariis recipientibus nomine dicti comunis quod facient et curabunt ita et sic quod dictus Nicolaus frater eiusdem Saladini attendet et obseruabit omnia et singula supradicta, et contra in aliquo non faciet et rattificabit etiam omnia et singula supradicta expresse, et solenniter postquam compleverit etatem annorum decem et septem infra mensem postquam super hoc fuerit requisitus. Que omnia et singula supradicta dicte partes dictis nominibus promiserunt inuicem attendere, complere et obseruare, et in nullo contrafacere uel uenire. Et dicti Brancaleo et Saladinus facere et curare, quod attendentur et obseruabuntur per dictum Nicolaum, alioquin penam dupli, de quanto et quotiens contrafieret, uel non obseruaretur dicte partes inter se inuicem stipulantes, promiserunt ratis semper nichilominus manentibus omnibus et singulis supradictis. Et proinde et predictis omnibus et singulis attendendis et obseruandis obligauerunt dicte partes inter se inuicem pignori scilicet dicti domini potestas capitanei anciani, et consiliarii bona omnia comunis Ianue, que per capitulum obligari non prohibentur, et dicti Brancaleo Saladinus et Nicolaus omnia bona sua habita et habenda. Renunciantes eciam iuri de principali primo conueniendo et omni iuri per quod aliquid possent dicere uel opponere in contrarium predictorum. Et confitentur dictus Saladinus se maiorem annis uiginti, et dictus Nicolaus se maiorem annis quindecim, et iurauerunt tactis sacrosanctis scripturis predicta omnia et singula attendere, complere, et obseruare, et in nullo contrafacere, uel uenire. Et fecerunt predicta consilio dominorum Oberti et Babilani Aurie propinquorum suorum (1) quos in hoc casu suos consiliatores et vicinos elegerunt, et appellauerunt. Insuper dictus dominus Enricus Bruxamantica ciuis Papie potestas Ianuensis, et dominus Gracius de Cuchis ciuis Pergamensis consul Ianue de iusticia deuersus ciuitatem et quilibet eorum in omnibus et singulis supradictis coram ipsis insinuatis et publicatis suam auctoritatem et decretum causa cognita interposuerunt, laudantes, statuentes, et decernentes omnia et singula supradicta obtinere debere perpetuam firmitatem, et non posse infringi uel reuocari aliqua racione uel iure. Actum Ianue in ecclesia sancti Laurencii; testes predicti consiliatores et perciuallus de Baldizone qui dictauit dictum instrumentum, Simon canzellarius, et Martinetus de Marino iurisperiti, Enrico Dardella, et Guillelmus Gandulfi notarii, anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo octuagesimo septimo, die uigesima tercia decembris inter primam et terciam indicione quinta decima.

Ego Iacobus de Bennesia notarius sacri Imperii rogatus scripsi.

CXXI*.

Babilano, Guiglino (o Guglielmino), e Branca Doria di Manuellino, Babilano, Bonifacio, e Rizzardo Doria di Nicolò da una parte, e il podestà e comune di Genova dall'altra stabiliscono gli stessi patti ed accordi riguardo ai rispettivi loro dritti e possessioni nel Logudoro, e specialmente nelle terre di Milauri, Curcasco, *e* Titari, *di proprietà dei Doria, che nello stesso giorno erano stati convenuti tra il comune medesimo, e Brancaleone, Saladino, e Nicolò Doria col precedente atto N.° CXX*.*

(1287, 23 dicembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, Ser. 4.ª N.° 19. *Lib. Iur.* di Genova, pag. 175.

In nomine Domini amen. Domini Enricus Bruxamantica ciuis Papie potestas Ianue, Obertus Spinula, et Conradus Aurie capitanei comunis et populi Ianuensis nomine et uice comunis et populi Ianuensis de uoluntate consensu et beneplacito antianorum et consiliariorum eiusdem comunis Ianue, quorum nomina scripta sunt per ordinem in cartulario consiliariorum anni presentis comunis Ianue more solito per cornu et campanam conuocatorum et congregatorum in ecclesia beati Laurencij, nec non et ipsi anciani et consiliarii in presentia, consensu, decreto et auctoritate dictorum dominorum potestatis et capitaneorum nomine et uice dicti comunis et populi Ianuensis ex una parte, et nobiles uiri dominus Babilanus Aurie nomine suo proprio, et nomine Guillini, et Branche filiorum quondam Manuelini Aurie (1), pro quibus promisit de rato; et Bonifacius Rizardus et Babilanus filii quondam domini Nicolai Aurie (2) suis propriis nominibus, et dicti Bonifacius et Rizardus nomine dicti Babilani fratris eorum pro quo promiserunt de rato ex altera conuenerunt et pepigerunt et pacta et conuentionem inter se se dictis nominibus fecerunt, interuenientibus etiam solennibus stipulationibus, ac etiam pactis ipsis et conuentionibus solenni stipulatione uallatis ut infra. In primis namque dicti potestas, capitanei, anciani, et consiliarii conuenerunt et promiserunt predictis domino Babilano Rizardo Bonifacio, et Babilano recipientibus dictis nominibus quod dictum comune Ianue uel aliquis pro dicto comuni Ianue non recipiet, uel admittet de cetero contra uoluntatem dictorum nobilium de Auria uel heredum seu successorum suorum ad habitandum in terris comunis Ianue, quas comune Ianue haberet uel in futurum habebit in Sardinea, uidelicet in toto iudicatu turritano siue Logodorio, aliquem hominem liberum uel seruum cuiuscumque sexus, status, uel condicionis existat, de terris et possessionibus infrascriptis in possessionem quarum reduci debent predicti nobiles de Auria, quin comune Ianue possessionem ipsarum recuperauerit, seu habuerit, uel alia persona pro ipso comuni; que terre et possessiones sunt iste, scilicet partes contingentes predictos nobiles et quemlibet eorum in curatoria *Milauri*, et *Curte*

(1) Babilano Doria, del quale qui si fa cenno, era probabilmente Babilano di Nicolò menzionato nel seguente atto N.° CXXI*, giacchè l'altro Babilano di Manuele ricordato nell'atto medesimo dovea essere assai più giovine di età dei fratelli Saladino e Nicolò Doria. D'onde poi provenisse la propinquità tra Oberto Doria, e li detti Saladino e Nicolò non abbiamo potuto ricavarlo, nè dal presente, nè da altri documenti da noi consultati. La identità del cognome però ci fa credere che fosse della stessa loro casata.

(1) Manuellino Doria era figlio di Gavino, Gavino di Manuele, e Manuele di Andrea Doria genero di Barisone II di Torres. Chiamavasi Manuellino per distinguerlo da Manuele suo avo. Il di lui padre Gavino nel 1236 era uno dei consiglieri del podestà di Genova (Ved. Tola, *Codice degli Statuti della repubblica di Sassari*, pag. vi. e vii. ediz. di Cagliari del 1850, Tip. Timon).

(2) Il Nicolò Doria qui nominato era figlio del suddetto Manuele di Andrea Doria (Ved. Tola, oper. e luog. cit.).

de Curchasco (1) et Detitari (2) cum iuribus predictorum omnium secundum formam priuilegii ipsorum facti millesimo ducentesimo trigesimo octauo indicione decima, die prima mensis aprilis manu Boni Iohannis de Vaierano Sacri Imperii notarii et etiam ex forma iurium descendentium ex dicto priuilegio (3). Item si aliquis ex dictis hominibus dictarum terrarum seu possessionum in possessionem quarum restitui debent predicti nobiles de Auria inueniretur habitare in dictis terris comunis Ianue uel aliqua earum, teneatur comune Ianue ad requisitionem ipsorum de Auria, et cuiuslibet eorum ipsum licentiare, et expellere de dictis terris comunis Ianue, et hoc intelligatur de illis hominibus tantum quod uenissent ad habitandum in dictis terris comunis Ianue, a millesimo ducentesimo octuagesimo secundo citra uel de cetero uenirent. Versauice predictus dominus Babilanus et dicti Bonifacius, Rizardus, et Babilanus fratres dictis dominis potestati capitaneis, ancianis et consiliariis recipientibus nomine et uice comunis et populi Ianuensis, quod ipsi aut heredes uel successores eorum et cuiuslibet eorum aut aliquis ex predictis non recipient uel admittent de cetero ad habitandum in terris et possessionibus predictis in quarum possessionum restitui debent uel aliqua earum uel in aliqua alia terra quam in futurum haberent ipsi uel aliquis eorum uel heredes et successores ipsorum uel alicuius eorum in Sardinea, uidelicet in toto iudicatu turritano siue de Logodorio aliquem hominem liberum uel seruum cuiuscumque sexus, status, uel condicionis existat dicti comunis Ianue, quas haberet, uel in futurum habebit in Sardinea dictum comune Ianue, siue aliqua alia persona pro ipso comuni Ianue absque uoluntate ipsius comunis Ianue. Et si aliquis ex dictis hominibus iam dicti comunis Ianue inueniretur habitare in dictis terris et possessionibus, in quarum possessionem restitui debent ipsi de Auria uel aliqua eorum teneantur ipsi nobiles de Auria et quilibet eorum et heredes eorum et cuiuslibet eorum ad requisitionem comunis Ianue uel illius siue illorum qui esset siue essent in Sardinea in predictis terris uel aliqua earum pro dicto comuni Ianue ipsum licentiare et expellere de dictis terris et possessionibus, in quarum possessionem restitui debent ipsi de Auria, et de qualibet earum, et hoc intelligatur de illis hominibus tantum qui uenissent ad habitandum in ipsis terris proxime dictis a millesimo ducentesimo octuagesimo secundo citra, uel de cetero uenirent. Item promiserunt et conuenerunt dicti nobiles de Auria dictis nominibus predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis et consiliariis recipientibus nomine et uice dicti comunis Ianue, quod ipsi nobiles de Auria uel aliquis eorum, uel heredes aut successores eorum et cuiuslibet eorum per se uel per alium non ement uel titulo uel modo aliquo acquirent aliquam seu aliquas terras, uillas, uel castra seu iurisdicionem aliquam hominum in Sardinea de terris predictis uillis, aut castris que et quas comune Ianue haberet uel in futurum habebit in Sardinea sine uoluntate et consensu comunis Ianue, que uoluntas comunis Ianue intelligatur tunc demum, si due partes consiliariorum consilii maioris Ianue hoc consenserint declarando uoluntates eorum ad lapillos albos et nigros, et non aliter. Item concesserunt et conuenerunt dicti nobiles de Auria dictis nominibus predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine et uice dicti comunis Ianue et nomine singularium personarum ciuitatis Ianue, et districtus, et omnium qui pro Ianuensibus haberentur seu etiam appellarentur, et omnium et singulorum hominum comunis Ianue, quod uniuersi et singuli dicti homines possint in omnibus terris et portubus predictorum nobilium de Auria et cuiuslibet eorum quos haberent uel in futurum habebunt ipsi uel heredes eorum uel alicuius eorum in Sardinea uti applicare et morari cum quolibet ligno uel sine ligno sani et naufragui, ire, exire, et redire et negociari et mercari et quodlibet comercium exercere sine aliquo deueto uel impedimento, et sine aliqua dacita, impositione uel exactione, ita quod predicti Ianuenses et districtuales et homines et qui pro Ianuensibus appellarentur et res eorum seu quas secum haberent uel acquirerent aliquo modo ab omni et qualibet dacita, impositione, et exactione, pedagio et toloneo, et alio quocumque grauamine quocumque nomine censeatur tam in dictis terris quam portubus quas seu quos haberent uel in futurum habuerint predicti nobiles de Auria uel aliquis eorum uel successores eorum et cuiuslibet ipsorum in Sardinea sint penitus liberi et immunes. Promittentes dicti nobiles de Auria dictis nominibus predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus ut supra quod ipsi uel heredes et successores ipsorum uel alicuius eorum non imponent uel imponi colligi seu exigi patientur a predictis Ianuensibus et hominibus et qui pro Ianuensibus haberentur seu appellarentur uel aliquo eorum aliquam dacitam, exactionem, uel impositionem, pedagium uel grauamen aliquod quocumque nomine censeatur uel super predictos uel aliquem seu aliquos ipsorum uel super contrahentem uel contrahentes cum eis uel alio aliquo ipsorum, uel super res alicuius eorum uel cum eis uel aliquo eorum contrahentium, pro ipsis rebus uel occasione ipsarum super quibus contraheretur seu contrahi intenderetur, saluo quod non obstantibus supradictis, predicti nobiles de Auria possint de frumento et ordeo quod natum fuerit in terris eorum uel alicuius eorum colligere et percipere a uenditore seu alienante pro quolibet raserio frumenti denarios sex Ianue et non plus, et pro quolibet raserio ordei denarios tres Ianue et non plus. Ita quod emptor siue ille in quem alienatio fiet de dicto frumento seu ordeo in loco in quo emerit uel acquisiuerit notificare seu denunciare debeat nuncio seu maiori, si quis erit in dicto loco pro ipsis nobilibus uel aliquo eorum, a quo uel quibus emerit uel acquisiuerit et quantitatem, quam emerit et acquisiuerit, antequam de ipso loco recedat. Acto tamen et expressim dicto quod ea que supradicta sunt de dictis immunitatibus concessis per dictos nobiles locum

(1) *Curchasco*, odierna *Crucca*.

(2) *Detitari*, odierno *Santu Tetaru*.

(3) Da questo passo si deduce, che nell'1 aprile 1238 erano state concedute (forse da Barisone II re di Torres, suocero di Andrea Doria) vaste terre, e possessioni alla famiglia dei Doria con privilegio, o atto disteso dal notaio Giovanni Bono di Vaierano, e che la porzione spettata ai due Babilani, a Guillino, a Branca, a Bonifazio, e a Rizzardo Doria menzionati nel presente documento, esistevano nella CURATORIA di *Milauri*, nella CORTE di *Curcasco*, e in *Detitari*, luoghi tutti compresi negli antichi stati Turritani, e regno di Logudoro.

habeant post quam pax iurata fuerit et firmata inter comune Ianue et comune Pisarum siue sindicos eorumdem. Et habeant et habere intelligantur locum ea que dicta sunt de dictis immunitatibus, quantum pro uictualibus in illis personis ex his quibus ut supra concesse sunt ipse immunitates que iurauerint seu iurare uoluerint, et per eos non steterit quominus iurarent, de deferendo ipsa uictualia in Ianuam uel districtum, uel ad aliqua loca, que tenerentur per comune, uel homines Ianue. Et si qui inuenti fuerint non obseruasse iuramentum, teneatur potestas, et quilibet magistratus Ianue, qui per tempora fuerit a quo fuerit requisitum auferre ab illo ex illis qui iuramentum inuenti fuerint non obseruasse duplum eius, quod pro ipsis uictualibus solui debuisset in terris predictorum nobilium de Auria, si dicta immunitas concessa non fuisset et ipsum duplum dari facere teneatur predictis nobilibus seu illi ex eis, de cuius terra uel terris extracta fuissent ipsa uictualia seu heredibus ipsorum. Item ex pacto adhibito in predictis concesserunt predictis dominis potestati capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine comunis et hominum Ianue quod in omnibus terris quas predicti haberent uel in futurum habebunt ipsi uel aliquis eorum possit comune Ianue habere consulem uel consules seu rectorem siue presidem uel magistratum unum uel plures, qui de omnibus causis tam ciuilibus quam criminalibus cognoscant, definiant, et exequantur libere inter ipsos Ianuenses sine eo quod ipsi uel aliquis eorum, uel successores eorum, uel alicuius eorum, uel aliqua alia persona pro eis, uel aliquo eorum possint se intromittere de ipsis aliquo modo, sed ipsis consulibus, rectoribus, siue presidibus uel magistratibus dabunt opem et ausilium in predictis. Et si aliquis Ianuensis conueniatur ab aliquo Sardo, uel alia persona de terra predictorum de Auria uel alicuius eorum, uel alia, Ianuenses non teneantur respondere sub examine alicuius ex curiis ipsorum, uel alicuius eorum, sed sub dictis consulibus, rectoribus, siue presidibus, uel magistratibus Ianuensibus, ita quod actor sequatur forum rei, saluo de homicidiis, et occasione homicidiorum que facta fuerint in terris ipsorum nobilium per aliquem Ianuensem seu Ianuenses in aliquem hominem dictorum nobilium, quorum tantum cognitio et definitio pertineat ad dictos nobiles de Auria. Qui etiam consules seu rectores, presides siue magistratus Ianuensium, si contingat aliquem uel aliquos Ianuenses seu qui pro Ianuensibus distringantur decedere in terris dictorum nobilium de Auria, uel aliqua ipsarum, uel alicuius eorum possint libere bona merces et res ipsorum decedentium, ut superius dictum est, accipere et de ipsis facere secundum quod ex forma capitulorum Ianue fieri consueuit de rebus Ianuensium decedentium extra Ianuam in diuersis mundi partibus absque grauamine uel impedimento aliquo ipsorum nobilium, et cuiuslibet eorum uel alterius pro eis, uel aliquo eorum. Insuper predicti nobiles de Auria dictis nominibus ex causis predictis, cum ita actum fuerit in predictis, et quia comune Ianue non aliter condescendisset ad ea que fieri et obseruari debebunt in compositione et conuentionibus que fieri debent seu sperantur inter comune Ianue, et comune Pisarum, et predictorum nobilium de Auria multum interest, quod predicte compositiones et conuentiones fieri debeant propter multa comoda et securitates que et quas inde consequentur ipsi nobiles de Auria, prout ipsi confitentur, cesserunt et mandauerunt ad maiorem cautelam comunis Ianue, predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine comunis Ianue omnia iura, raciones et actiones utiles et directas, reales, et personales et mixtas que et quas habent ipsi, uel aliquis eorum uel eis, seu alicui eorum competunt, uel competere possunt, uel unquam competierunt quocumque modo uel iure in terris, castris, seu uillis, iurisdicionibus, pascuis, nemoribus, contilibus, segnoriis, seruis et ancillis portu turritano, et aliis portubus, et quibuscumque aliis que peruenire debent seu peruenient ad comune Ianue in iudicatu turritano siue regno Logodorii, ex forma pacis et pactorum seu conuentionum que fient seu fieri sperantur inter comune Ianue ex una parte, et comune Pisarum ex alia, saluis his, de quibus supradictum est, ipsos debere restitui in possessionem tam in portubus, quam aliis, ita ut ipsis iuribus dictum comune Ianue uti possit agere experiri petere, defendere, et omnia demum facere que ipsi facere possunt uel unquam melius facere potuerunt, constituentes dictis nominibus dictos dominos potestates, capitaneos, ancianos, et consiliarios nomine dicti comunis, et per eos dictum comune Ianue in predictis procuratores et procuratorem ut in rem dicti comunis. Et etiam dictis nominibus remiserunt dictis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine comunis Ianue omnia iura raciones et actiones utiles et directas reales et personales et mixtas que et quas habent ipsi uel aliquis eorum, uel eis, seu alicui eorum competunt uel competere possunt, uel unquam competierunt quocumque modo uel iure in predictis uel aliquo predictorum, facientes dictis nominibus de predictis omnibus eisdem dominis potestati, capitaneis, ancianis et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis finem et remissionem omnimodam et pactum de non petendo, promittentes etiam dictis nominibus eisdem potestatis, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis, quod nullo tempore ipsi uel aliquis eorum, uel aliquis habens causam ab eis uel aliquo eorum mouebunt controuersiam uel requisitionem facient uel impedimentum prestabunt contra comune Ianue, uel in preiudicium dicti comunis, in predictis uel aliquo predictorum. Saluo et expressim dicto, quod si comune Ianue alienaret uel transferret modo aliquo predicta uel aliquod ex predictis in aliquam personam colegium uel uniuersitatem preterquam in personam que esset ciuis Ianue oriunda ex ciuitate Ianue uel districtu ipsa uel eius pater, quod non obstantibus supradictis uel aliquibus eorum in his que alienarentur uel transferrerentur in alium quam ciuem Ianue et oriundum ipse uel eius pater ex Ianua uel districtu salua sint et esse intelligantur in ipsum casum et euentum, et ex tunc omnia iura predictis nobilibus de Auria et cuilibet eorum et sint in eo statu quo erant ante confectionem presentis instrumenti, et tali pacto, modo et condicione facta intelligantur predicta de dictis cessionibus iurium. Et saluo etiam quod dicte iurium cessiones facte per dictos nobiles, ut supra, locum habeant et facte esse intelligantur postquam comune Ianue habere ceperit uillam de Sassaro. Insuper dictus dominus Babilanus pro-

misit dictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis, quod ipse faciet, et curabit, ita et sic quod dicti Guillinus et Branca, et dicti Bonifacius et Rizardus promiserunt dictis dominis potestati, capitaneis, ancianis et consiliariis recipientibus dicto nomine quod facient et curabunt ita et sic quod dictus Babilanus eorum frater attendent et obseruabunt omnia et singula supradicta et contra in aliquo non facient et ratificabunt etiam omnia et singula supradicta et contra in aliquo non facient et ratificabunt etiam omnia et singula supradicta expresse et solenniter postquam compleuerint etatem amorum decem et septem infra mensem postquam super hoc fuerint requisiti. Que omnia et singula supradicta dicte partes dictis nominibus promiserunt inuicem attendere, complere, et obseruare, et in nullo contrafacere uel uenire, et dictus dominus Babilanus facere et curare quod attendentur et obseruabuntur per dictos Guillinum et Brancam, et dicti Bonifacius et Ricardus facere et curare quod attendentur et obseruabuntur per dictum Babilanum eorum fratrem, et alioquin penam dupli de quanto et quotiens contrafieret uel non obseruaretur dicte partes inter se inuicem stipulantes promiserunt ratis semper nichilominus manentibus omnibus et singulis supradictis. Et proinde et predictis omnibus et singulis attendendis et obseruandis obligauerunt dicte partes inter se inuicem pignori scilicet dicti domini potestas, capitanei, anciani, et consiliarii bona omnia dicti comunis que per capitulum obligari non prohibentur, et dicti dominus Babilanus, Bonifacius, Rizardus, et Babilanus frater eorum omnia bona sua habita et habenda. Renunciantes etiam iuri de principali conueniendo et omni iuri per quod aliquid possent dicere uel opponere in contrarium predictorum. Et confitetur dictus Babilanus iunior se maiorem esse annis sexdecim, et iurauit, tactis sacro sanctis scripturis, predicta omnia et singula attendere, complere, et obseruare, et in nullo contrafacere uel uenire. Et fecit predicta consilio dominorum Oberti et Iacobi Aurie propinquorum eius, quos in hoc casu consiliatores et uicinos elegit et appellauit. Insuper dictus dominus Enricus Bruxamantica ciuis Papie potestas Ianue et dominus Graccius de Cuchis ciuis Pergamensis consul Ianue de iusticia deuersus ciuitatem et quilibet eorum in omnibus et singulis supradictis eorum ipsis insinuatis et publicatis suam auctoritatem et decretum causa cognita interposuerunt, laudantes, statuentes, et decernentes omnia et singula supradicta obtinere debere perpetuam firmitatem, et non posse infringi uel reuocari aliqua racione uel iure.

Actum Ianue in ecclesia Sancti Laurencii; testes predicti consiliatores et preciualis de Baldizonis iudex qui dictauit dictum instrumentum. Simon Canzelerius et Martinetus de Marino iurisperiti. Enricus Dardella, et Guillelmus Gandulfi notarii, anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo octuagesimo septimo, die uigesima tercia decembris inter primam et tertiam, indictione quintadecima.

Ego Iacobus de Bennesia notarius Sacri Imperii rogatus scripsi.

CXXII*.

Sorleone, e Marino, o Mariano, figli di Barisone Doria da una parte, e il podestà e comune di Genova dall'altra devengono agli stessi reciproci patti ed accordi contenuti nelle due carte precedenti (N.i CXX e CXXI*), riguardo ai rispettivi loro dritti e possessioni nel regno di Torres, e Logudoro; e in occasione di questa convenzione sono indicate le terre, ville, ed altri luoghi, che il suddetto Barisone Doria avea già posseduto nelle curatorie della Nurra, Romagna, e Flumenargia, e nell'isola dell'Asinara, ai quali perciò aveano dritto li predetti di lui figli Sorleone e Marino; e si fa dai medesimi esplicita promessa di non edificare castelli, od opere munite di veruna specie presso le sponde del fiume di Flumenargia, dichiarando al tempo istesso di non competer loro veruna ragione di dominio nel porto di Torres, e nei porti dell'Asinara.*

(1287, 23 dicembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, Ser. 4.a N.° 20.
Lib. Iur. di Genova, p. 177.

In nomine Domini amen. Domini Enricus Bruxamantica ciuis Papie potestas Ianue, Obertus Spinula, et Conradus Aurie capitanei comunis et populi Ianuensis nomine et uice comunis et populi Ianuensis de uoluntate consensu et beneplacito ancianorum et consiliariorum eiusdem comunis Ianue, quorum nomina scripta sunt per ordinem in cartulario consiliariorum anni presentis comunis Ianue more solito per cornu et campanam conuocatorum et congregatorum in ecclesia Beati Laurencii, nec non et ipsi anciani et consiliarii in presentia, consensu, et decreto, et auctoritate dictorum dominorum potestatis, et capitaneorum, nomine et uice dicti comunis et populi Ianue ex una parte, et nobiles uiri Sorleonus et Marinus Aurie filii quondam Barixoni (1) nominibus suis propriis ex altera conuenerunt, et pepigerunt et pacta et conuentionem inter se se dictis nominibus fecerunt interuenientibus etiam solennibus stipulationibus, ac etiam pactis ipsis et conuentionibus solenni stipulatione uallatis ut infra. In primis namque dicti potestas, capitanei, anciani, et consiliarii promiserunt et conuenerunt predictis Sorleono et Marino, quod dictum comune Ianue uel aliquis pro ipso comuni Ianue non recipiet uel admittet de cetero contra uoluntatem dictorum Sorleoni et Marini, uel heredum seu successorum suorum ad habitandum in terris comunis Ianue, quas comune Ianue haberet uel in futurum habebit in Sardinea, uidelicet in toto iudicatu turritano siue Logodorio, aliquem hominem liberum uel seruum, cuiuscumque sexus, status, uel conditionis existat de terris et possessionibus infrascriptis in possessionem quarum reduci debent dictus Sorleonus et Marinus quando comune Ianue possessionem ipsarum recuperauerit, seu habuerit uel alia persona pro ipso comuni, si ipsas terras et possessiones

(1) Barisone Doria era figlio di Daniele, (o Manuele) di Andrea Doria, genero costui di Barisone II re di Torres. Alla data della presente convenzione egli era già morto, perciocchè Sorleone e Marino Doria si dicono *filii quondam Barixoni*. Vivea però nel 1278 (Ved. not. seg.), e forse anche nel 1283.

quondam Barixonus Aurie pater eorum possidebat ante tempus treugue et tempore ipsius treugue, que olim facta fuit inter ipsum et homines Sassari, de qua treugua est instrumentum factum manu Frederici de Landis notarii anno ab incarnatione Domini millesimo ducentesimo, septuagesimo octauo, indicione sexta, die quintadecima kalendas decembris (1). Que terra et possessiones sunt iste. Primo castrum Montisdragoni cum tertia parte curatorie de Nurra, et cum uilla de Cherchi. Item tertia pars unius iardini in uilla de Geriti in Romagna. Item uille, que uocantur Ardo, Save, Taberna Lenza, Lequilo et Genani, que sunt in curatoria de Flumenargi, cum iuribus predictorum omnium. Item uinea, que est in territorio Sassari quam dicitur dictum quondam Barixonum emisse a Simone de Cumis. Item de insula Asinaria in tantum et eatenus quantum contingere debere uidebitur predictos Sorleonum et Marinum (2), saluo tamen quod per predicta non intelligatur, nec posset intelligi nec deberet quod ipsi ius aliquod haberent uel habere deberent in portu turritano uel iurisdicione seu iuribus ipsius, uel etiam in ipso loco, qui appellatur Turre, nec in flumine seu ripis fluminis siue aque Flumenargi; nec etiam deuersus Turre siue portum turritanum citra uersus dictum portum per miliare unum prope portum Turris in omni parte, excepto deuersus dictum flumen, ita quod ultra flumen dictum miliare comune uersus Nurram habere non debeat, quod miliare debeat computari et intelligi in mille astis mensurandis ad astam de palmis quindecim ad palmum canne Ianue, taliter etiam, quod predicti Sorleonus et Marinus nullatenus facere possint aliquam fortiliciam, uel aliquod edificium in ripis dicti fluminis uel aliqua ipsarum, nec prope ipsum flumen aliquam forteliciam seu castrum per unum miliare, nec etiam intelligantur neo posset intelligi nec deberet, quod ipsi ius aliquod haberent, uel habere deberent in portu Asinarie, uel in aliquibus aliis portubus. Sed debeant ipsa omnia et litora maris pertinere et pertineant ad comune Ianue, non obstantibus supradictis. Saluo etiam quod in predictis terris et possessionibus, in quarum possessionem restitui debent dicti Sorleonus et Marinus, non fiat nec fieri debeat per ipsam restitutionem preiudicium aliquod alicui ecclesie uel alicui singulari persone ciui uel districtuali Ianue uel filio Ianuensis. Item si aliquis ex dictis hominibus dictarum terrarum seu possessionum in possessionem quarum restitui debent predicti Sorleonus et Marinus inueniretur habitare in dictis terris comunis Ianue uel aliqua earum teneatur comune Ianue ad requisitionem ipsorum de Auria et cuiuslibet eorum ipsum licentiare et expellere de dictis terris comunis Ianue, et hoc intelligatur de illis hominibus, qui uenissent ad habitandum in dictis terris comunis Ianue a millesimo ducentesimo octuagesimo secundo citra uel de cetero uenirent; uersauice predicti Sorleonus et Marinus conuenerunt et promiserunt predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine et uice comunis Ianue et populi quod ipsi aut heredes uel successores eorum et cuiuslibet eorum aut aliquis ex predictis non recipient uel admittent de cetero ad habitandum in terris et possessionibus predictis in quarum possessionem restitui debent uel aliqua earum uel in aliqua alia terra, quam in futurum haberent ipsi uel aliquis eorum uel heredes et successores eorum uel alicuius eorum in Sardinea uidelicet in toto iudicatu turritano siue de Logodorio, aliquem hominem liberum uel seruum cuiuscumque sexus, status, uel condicionis existat dicti comunis Ianue uel de terris aliquibus ipsius comunis Ianue, quas haberet uel in futurum habebit in Sardinea dictum comune Ianue siue aliqua alia persona pro ipso comuni Ianue absque uoluntate comunis Ianue ipsius. Et si aliquis ex dictis hominibus iamdicti comunis Ianue inueniretur habitare in dictis terris et possessionibus, in quarum possessionem restitui debent ipsi de Auria uel aliqua earum, teneantur ipsi Sorleonus et Marinus, et quilibet eorum et heredes eorum et cuiuslibet eorum ad requisitionem comunis Ianue, uel illius, siue illorum, qui esset siue essent in Sardinea in predictis terris uel aliqua earum pro dicto comuni Ianue, ipsum licentiare et expellere de dictis terris et possessionibus, in quarum possessionem restitui debent ipsi de Auria, et de qualibet earum. Et hoc intelligatur de illis hominibus tantum,

(1) Quest'atto di tregua del 17 novembre 1278 tra Barisone Doria e gli uomini di Sassari, che tanta luce avrebbe sparso sulle vicende storiche dell'antico *giudicato* di Torres, dopo la uccisione di Michele Zanche, fu ripetutamente, assiduamente, e diligentemente da noi ricercato negli archivi, sia del municipio di Sassari, che di Genova, e di Pisa; ma non ci fu dato di poterlo rinvenire. Ci confermiamo per altro nella opinione già da noi manifestata (Codice *degli statuti della repubblica di Sassari*, pag. x. not. 2.ª), che questo Barisone Doria sia stato appunto quel *prossimano* di Brancadoria, di cui parla Dante (Infern. Cant. xxxiii), *che il tradimento insieme con lui fece*, uccidendo nel 1275 il suddetto Michele Zanche, ultimo regolo di Torres.

(2) I luoghi già posseduti da Barisone Doria prima della tregua, e all'atto della tregua con gli uomini, ossia col comune di Sassari, ed ai quali per conseguenza pretendevano aver dritto li di lui figli Sorleone e Marino, o Mariano, erano i seguenti: il castello di Mondragone con la terza parte della *Curatoria* della Nurra, e con la villa di Cherchi; la terza parte di un giardino nella villa di Gerito in *Romangna* (propr. *Romangia*), le ville di Ardo, Save, Taberna-lenza, Lequilo, e Genani nella *Curatoria* di Flumenargia; una vigna nel territorio di Sassari, che fu già di Simone de Cumis; e dippiù una parte (che non è determinata nell'atto) dell'isola dell'Asinara, aggiacente alla Sardegna. Le ville poc' anzi indicate si trovano menzionate frequentemente negli antichi Statuti del comune di Sassari; e i loro nomi sopravvivono ancor'oggi alla materiale distruzione delle medesime. Le *Curatorie* della Nurra, e di Flumenargia pervennero per intiero al detto comune di Sassari, il quale, dopo la conquista dell'isola fatta dai re di Aragona, le ritenne come feudatario, ma in *franco* e *libero allodio*, e perciò si intitola nei suoi atti *Barone della Nurra, e di Flumenargia*. Deve notarsi, che una *terza parte* della *Curatoria* della Nurra, e una *terza parte* del giardino di Gerito fu già di Barisone Doria. Un'altra *terza parte* di queste medesime possessioni era spettata a Gavino, ed a Petrino Doria, e quindi n'ebbero la metà (ossia la *sesta parte* di tutta la *Curatoria*) i rispettivi loro figli Percivalle, Antonio, Manuelle, Andriano, e Giovannino Doria (Ved. infr. docum. N.° CXXIII* e N.° CXXIV*). Non si ricava dalla presente convenzione del 23 dicembre 1287, nè dalle altre quattro della stessa data, a chi appartenesse in quel tempo l'altra *terza parte*; ma forse n'era già padrone fin da allora il comune di Sassari. E neppure si trova nei suddetti atti quale sia stata l'origine di tanti possedimenti dei Doria nel *giudicato* Turritano, se cioè fossero loro pervenuti per dritto creditario, come a discendenti da Andrea Doria marito di Susanna di Lacon, figlia di Barisone II di Torres, ovvero in forza della concessione o *privilegio* del 1.° aprile 1238, di cui si fa ricordo nel documento N.° CXXI*. - Deve notarsi eziandio la cura gelosa che ponea il comune di Genova nel far dichiarare dai Doria il nessun loro dritto nel porto di Torres, e nei porti dell'Asinara, e nel far promettere ai medesimi, che non erigerebbero castelli, o fortezze lungo le sponde del fiume di Flumenargia, perchè ciò addimostra com'esso pretendesse, o sperasse avere il dominio esclusivo di quei porti, e di quel fiume; dominio che spettava al comune di Sassari, il quale lo difese virilmente, finchè obbligò i Genovesi a scendere agli accordi contenuti nell'atto di convenzione del 24 marzo 1294 (Ved. infr. cart. N.° CXXXV).

qui uenissent ad habitandum in ipsis terris proxime dictis a millesimo ducentesimo octuagesimo secundo citra, uel de cetero uenirent. Item promiserunt et conuenerunt dicti Sorleonus et Marinus predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine et uice dicti comunis Ianue, quod ipsi Sorleonus et Marinus uel aliquis eorum uel heredes aut successores eorum et cuiuslibet ipsorum per se uel per alium non ement uel titulo uel modo aliquo acquirent aliquam, seu aliquas terras, uillas, uel castra seu iurisdicionem aliquam hominum in Sardinea de terris predictis uillis aut castris, que et quas comune Ianue haberet uel in futurum habebit in Sardinea sine uoluntate et consensu dicti comunis Ianue, que uoluntas comunis Ianue intelligatur tunc demum si due partes consiliariorum consilii maioris Ianue hoc consenserint, declarando uoluntates eorum ad lapillos albos et nigros, et non aliter. Item concesserunt et conuenerunt dicti Sorleonus et Marinus predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis Ianue, et nomine singularium personarum ciuitatis Ianue et districtus et omnibus qui pro Ianuensibus haberentur seu etiam appellarentur, et omnium hominum, et singulorum comunis Ianue quod uniuersi et singuli dicti homines possint in omnibus terris et portubus predictorum Sorleoni et Marini, et cuiuslibet eorum quos haberent uel in futurum habebunt ipsi uel heredes eorum uel alicuius eorum in Sardinea uti applicare et morari cum quolibet ligno uel sine ligno sani et naufragi, ire, exire, et reddire, et negociari et mercari et quodlibet comercium exercere sine aliquo deueto uel impedimento, et sine aliqua dacita impositione uel exactione, ita quod predicti Ianuenses et districtuales et homines et qui pro Ianuensibus appellarentur, et res eorum seu quas secum haberent uel acquirerent aliquo modo ab omni, et qualibet dacita impositione et exactione, pedagio, et toloneo, et alio quocumque grauamine quocumque nomine censeatur, tam in dictis terris, quam portubus, quas seu quos haberent, uel in futurum habuerint predicti Sorleonus, et Marinus, uel aliquis eorum uel successores eorum et cuiuslibet ipsorum in Sardinea sint penitus liberi et immunes, promittentes dicti Sorleonus et Marinus per se et heredes et successores ipsorum et cuiuslibet eorum predictis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus ut supra quod non imponent uel imponi colligi seu exigi pacientur a predictis Ianuensibus, et hominibus, et qui pro Ianuensibus haberentur seu appellarentur, uel aliquo eorum aliquam dacitam exactionem uel impositionem pedagium uel grauamen aliquod quocumque nomine censeatur ut supra predictos uel aliquem seu aliquos ipsorum uel super contrahentem uel contrahentes cum eis uel aliquo ipsorum uel super res alicuius eorum uel cum eis uel aliquo eorum contrahentium pro ipsis rebus uel occasione ipsarum super quibus contraheretur, seu contrahi intenderetur. Item ex pacto adhibito in predictis concesserunt predictis dominis potestati capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine comunis et hominum Ianuensium quod in omnibus terris, quas predicti haberent uel in futurum habebunt ipsi uel aliquis eorum possit comune Ianue habere consulem uel consules seu rectorem siue presidem uel magistratum unum uel plures, qui de omnibus causis tam ciuilibus quam criminalibus cognoscant, definiant et exequantur libere inter ipsos Ianuenses sine eo quod ipsi uel aliquis eorum vel successores eorum uel alicuius eorum uel aliqua alia persona pro eis, uel aliquo eorum possint se intromittere de ipsis aliquo modo. Sed ipsis consulibus, rectoribus, siue presidibus uel magistratibus dabunt opem et ausilium in predictis. Et si aliquis Ianuensis conueniatur ab aliquo Sardo uel alia persona de terra predictorum de Auria uel alicuius eorum uel alia, Ianuenses non teneantur respondere sub examine alicuius ex curiis ipsorum uel alicuius eorum, sed sub dictis consulibus, rectoribus, siue presidibus Ianuensibus, ita quod actor sequatur forum rei, saluo de homicidiis, et occasione homicidiorum que facta fuerint in terris ipsorum nobilium per aliquem Ianuensem seu Ianuenses in aliquem hominem dictorum nobilium quorum tantum cognitio et definitio pertineat ad dictos nobiles de Auria. Qui etiam consules seu rectores presides siue magistratus Ianuensium si contingat aliquem uel aliquos Ianuenses, seu qui pro Ianuensibus distringantur decedere in terris ipsorum nobilium de Auria, uel aliqua ipsorum, uel alicuius eorum possint libere bona merces et res ipsorum decedentium ut superius dictum est accipere et de ipsis facere secundum quod ex forma capitulorum Ianue fieri consueuit de rebus Ianuensium decedentium extra Ianuam in diuersis mundi partibus absque grauamine uel impedimento aliquo ipsorum nobilium et cuiuslibet eorum uel alteri pro eis uel aliquo eorum. Insuper predicti Sorleonus et Marinus ex causis predictis cum ita actum fuerit in predictis, et quia comune Ianue non aliter condescendisset ad ea que fieri et obseruari debebunt in compositione et conuentionibus, que fieri debent seu sperantur inter comune Ianue et comune Pisarum, et predictorum nobilium de Auria multum interest, quod predicte compositiones et conuentiones fieri debeant propter multa comoda et securitates que et quas inde consequentur ipsi nobiles de Auria pro ut ipsi confitentur cesserunt et mandauerunt ad maiorem cautelam comunis Ianue predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine comunis Ianue, omnia iura, raciones, et actiones utiles et directas reales et personales, et mixtas, que et quas habent ipsi uel aliquis eorum uel eis seu alicui eorum competunt uel competere possunt, uel unquam competierunt quocumque modo uel iure in terris, castris, seu uillis, iurisdicionibus, pascuis, nemoribus, contilibus, segnoriis, seruis, et ancillis portu turritano, et aliis portubus, et quibuscumque aliis que peruenire debent, seu peruenient ad comune Ianue in iudicatu turritano siue regno Logodorii, ex forma pacis et pactorum seu conuentionum que fient, seu fieri sperantur inter comune Ianue ex una parte, et comune Pisarum ex alia, saluis his de quibus supradictum est, ipsos debere restitui in possessionem; ita ut ipsis iuribus dictum comune Ianue uti possit, agere, experiri, petere, defendere, et omnia demum facere que ipsi facere possent uel unquam melius potuerunt, constituentes dictos dominos potestatem, capitaneos, ancianos, et consiliarios nomine dicti comunis, et per eos dictum comune Ianue in predictis procuratores et procuratorem, ut in rem dicti comunis. Et etiam remiserunt predictis potestati, capitaneis, ancianis, et con-

siliariis recipientibus nomine comunis Ianue, omnia iura, raciones, et actiones utiles et directas reales et personales et mixtas que et quas habent ipsi uel aliquis eorum uel eis, seu alicui eorum competunt uel competere possunt uel unquam competierunt quocumque modo uel iure in predictis, uel aliquo predictorum, facientes de predictis omnibus eisdem dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis finem et remissionem omnimodam, et pactum de non petendo, promittentes et eisdem potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis quod nullo tempore ipsi uel aliquis eorum, uel aliquis habens causam ab eis uel aliquo eorum movebunt controuersiam uel requisitionem facient uel impedimentum prestabunt contra comune Ianue, uel in preiudicium dicti comunis in predictis uel aliquo predictorum, saluo et expressim dicto, quod si comune Ianue alienaret uel transferret modo aliquo predicta uel aliquod ex predictis in aliquam personam uel uniuersitatem preter quam in personam, que esset ciuis Ianue oriunda ex ciuitate Ianue uel districtu ipsa uel eius pater quod non obstantibus supradictis uel aliquibus eorum in his que alienarentur uel transferrerentur in alium quam ciuem Ianuensem et oriundum ipse uel eius pater ex Ianua uel districtu salua sint, et esse intelligantur in ipsum casum et euentum, et ex tunc omnia iura predictis nobilibus de Auria et cuilibet eorum et sint in eo statu quo erant ante confectionem presentis instrumenti, et tali pacto, modo, et condicione facta intelligantur predicta de predictis cessionibus iurium. Et saluo etiam quod dicte iurium cessiones facte per dictos nobiles ut supra locum habeant et facte esse intelligantur postquam comune Ianue habere ceperit uillam de Sassaro. Que omnia et singula supradicta dicte partes dictis nominibus promiserunt inuicem attendere, complere, et obseruare, et in nullo contrafacere uel uenire. Alioquin penam dupli de quanto et quociens contrafieret uel non obseruaretur dicte partes inter se inuicem stipulantes promiserunt ratis semper nichilominus manentibus omnibus et singulis supradictis. Et proinde et predictis omnibus et singulis attendendis et obseruandis obligauerunt dicte partes inter se inuicem pignori, uidelicet dicti domini potestas, capitanei, anciani, et consiliarii bona omnia dicti comunis que per capitulum obligari non prohibentur, et dicti Sorleonus et Marinus bona sua habita, et habenda. Et confitetur dictus Marinus se maiorem esse annis decem et septem, et iurauit, tactis sacrosanctis scripturis, predicta omnia et singula attendere, complere, et obseruare, et in nullo contrafacere uel uenire. Et fecit predicta consilio dominorum Oberti, et Babilani Aurie quos suos propinquos, et consiliatores elegit et appellauit. Insuper dictus dominus Enricus Bruxamantica ciuis Papie potestas Ianue, et dominus Gracius de Cuchis ciuis Pergamensis consul Ianue de iusticia deuersus ciuitatem et quilibet eorum in omnibus et singulis supradictis coram ipsis insinuatis et publicatis suam auctoritatem et decretum causa cognita interposuerunt, laudantes, statuentes, et decernentes omnia et singula supradicta obtinere debere perpetuam firmitatem, et non posse infringi uel reuocari aliqua racione uel iure.

Actum Ianue in ecclesia Sancti Laurentii, testes predicti consiliatores, et preciualis de Baldizono iudex qui dictauit dictum instrumentum, Simon Canzelerius et Marinetus de Marino iurisperiti, Enricus Dardella, et Guillelmus Gandulfi notarii, anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo, octuagesimo septimo, die uigesima tercia decembris inter primam et terciam, indicione quinta decima.

Ego Iacobus de Bennesia notarius sacri imperii rogatus scripsi.

CXXIII*.

Giovannino di Petrino Doria da una parte, e il Podestà e Comune di Genova dall'altra convengono negli stessi patti contenuti nelle precedenti tre carte (N.° CXX. CXXI*. CXXII*.), riguardo ai rispettivi loro dritti e possessioni nelle terre del regno Turritano e di Logodoro; e in occasione di tali convenzioni sono menzionati i luoghi e le terre, o possedute al presente da detto Giovannino Doria, o già possedute da lui, e dal di lui padre Pietrino prima della tregua, e al tempo della tregua fatta da Barisone Doria con gli uomini di Sassari.*

(1287, 23 dicembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Doc.* Serie 4.ª N.° 21, *Lib. Jur.* p. 178. v.

In nomine Domini amen. Domini Enricus Bruxamantica ciuis Papie potestas Ianue, Obertus Spinula, et Conradus Aurie capitanei comunis et populi Ianuensis nomine et uice comunis et populi Ianuensis, de uoluntate, consensu, et beneplacito ancianorum et consiliariorum eiusdem comunis Ianue, quorum nomina scripta sunt per ordinem in cartulario consiliariorum anni presentis comunis Ianue, more solito per cornu et campanam conuocatorum et congregatorum in ecclesia Beati Laurencii, nec non et ipsi anciani et consiliarii in presentia, consensu, et decreto, et auctoritate dictorum dominorum potestatis, et capitaneorum nomine et uice dicti comunis et populi Ianue ex una parte, et nobilis uir Iohaninus Aurie quondam Petrini (1) nomine suo proprio ex altera conuenerunt et pepigerunt et pacta et conuentionem inter se se dictis nominibus fecerunt, interuenientibus etiam solemnibus stipulationibus, ac etiam pactis ipsis et conuentionibus solemni stipulatione uallatis ut infra. In primis namque dicti potestas, capitanei, anciani, et consiliarii conuenerunt et promiserunt predicto Iohanino, quod dictum comune Ianue uel aliquis pro ipso comuni Ianue non recipiet uel admittet de cetero contra uoluntatem dicti Iohanini uel heredum seu successorum eius ad habitandum in terris comunis Ianue, quas comune Ianue haberet, uel in futurum habebit in Sardinea, uidelicet in toto iudicatu Turritano siue Logodorio, aliquem hominem liberum uel seruum cuiuscumque condicionis, sexus, uel status existat de terris et possessionibus infra scriptis in possessionem quarum reduci debet dictus Iohaninus quando comune Ianue possessionem ipsarum recuperauerit seu habuerit

(1) Petrino Doria, padre del Giovannino menzionato in quest'atto, era figlio di Daniele (o Manuele) Doria, e costui di Andrea Doria, genero di Barisone II re di Torres.

uel alia persona pro ipso comuni, si ipsas terras et possessiones quondam Petrus pater eius siue ipse Iohaninus possidebat ante tempus treugue, et tempore ipsius treugue que olim facta fuit inter quondam Barixonum Aurie et homines Sassari, de qua treugua est instrumentum factum manu Frederici de Landis notarii anno ab incarnatione Domini millesimo ducentesimo septuagesimo octauo indicione sexta, die quinta decima calendas decembris. Que terre et possessiones sunt iste; primo sexta pars curatorie de Nurra; item sexta pars pro indiuiso unius Iardini in uilla de Geriti in Romagna; item de insula Asinaria intantum et eatenus quantum contingere debere uidebitur dictum Iohaninum, saluo tamen quod per predicta non intelligatur, nec posset intelligi nec deberet quod ipse Iohaninus ius aliquod haberet uel habere deberet, uel ei quesitum esset in aliquibus portubus Sardinee, nec in portu Asinarie, sed debeant portus omnes et littora maris ad comune Ianue pertinere, et pertineant non obstantibus supradictis, saluo etiam, quod in predictis terris, et possessionibus, in quarum possessionem restitui debet dictus Iohaninus, non fiat, nec fieri debeat per ipsam restitutionem prejudicium aliquod alicui ecclesie uel alicui singulari persone ciui uel districtuali Ianue, uel filio Ianuensis. Item si aliquis ex dictis hominibus dictarum terrarum, seu possessionum in possessionem quarum restitui debet dictus Iohaninus inueniretur habitare in dictis terris comunis Ianue, uel aliqua earum, teneatur comune Ianue ad requisitionem ipsius Iohanini ipsum licentiare, et expellere de dictis terris comunis Ianue; et hoc intelligatur de illis hominibus tantum qui uenissent ad habitandum in dictis terris comunis Ianue a millesimo ducentesimo octuagesimo secundo citra uel de cetero uenirent. Versauice predictus Iohaninus conuenit et promisit predictis dominis potestati capitaneis, ancianis et consiliariis recipientibus nomine et uice comunis et populi Ianuensis, quod ipse, aut heredes uel successores eius, uel aliquis ex eis non recipiet, uel admittet de cetero ad habitandum in terris et possessionibus predictis, in quarum possessionem restitui debet dictus Iohaninus, uel aliqua earum, uel in aliqua alia terra, quam in futurum haberet ipse uel heredes et successores ipsius in Sardinea, uidelicet in toto iudicatu Turritano siue de Logodorio, aliquem hominem liberum uel seruum cuiuscumque sexus status uel condicionis existat dicti comunis Ianue uel de terris aliquibus ipsius comunis Ianue quas haberet, uel in futurum habebit in Sardinea dictum comune Ianue siue aliqua alia persona pro ipso comuni Ianue, absque uoluntate ipsius comunis Ianue. Et si aliquis ex dictis hominibus iamdicti comunis Ianue inueniretur habitare in dictis terris et possessionibus, in quarum possessionem restitui debet dictus Iohaninus, uel aliqua earum teneatur ipse Iohaninus, et heredes eius ad requisitionem comunis Ianue uel illius siue illorum qui esset siue essent in Sardinea in predictis terris uel aliqua earum pro dicto comuni Ianue ipsum licentiare, et expellere de dictis terris et possessionibus in quarum possessionem restitui debet dictus Iohaninus, et de qualibet earum. Et hoc intelligatur de illis hominibus tantum qui uenissent ad habitandum in ipsis terris predictis a millesimo ducentesimo octuagesimo secundo citra uel de cetero uenirent. Item promisit et conuenit dictus Iohaninus predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine et uice dicti comunis Ianue, quod ipse Iohaninus uel heredes aut successores eius per se uel per alium non ement uel titulo uel modo aliquo acquirent aliquam seu aliquas terras, uillas, uel castra seu jurisdicionem aliquam hominum in Sardinea de terris predictis, uillis, aut castris, que, et quas comune Ianue haberet, uel in futurum habebit in Sardinea sine uoluntate et consensu comunis Ianue dicti, que uoluntas comunis Ianue intelligatur tunc demum si due partes consiliariorum consilii majoris Ianue hoc consenserint declarando uoluntates eorum ad lapillos albos et nigros, et non aliter. Item concessit et conuenit dictus Iohaninus predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis Ianue, et nomine singularium personarum ciuitatis Ianue, et districtus, et omnium qui pro Ianuensibus haberentur, seu eciam appellarentur, et omnium hominum et singulorum comunis Ianue, quod uniuersi et singuli dicti homines possint in omnibus terris et portubus dicti Iohanini, quos haberet uel in futurum habebit ipse uel heredes eius in Sardinea, uti applicare et morari cum quolibet ligno uel sine ligno sani et naufragui, ire, exire, et redire, et negociari, et mercari, et quodlibet comercium exercere sine aliquo deueto uel impedimento, et sine aliqua dacita impositione uel exactione, ita quod predicti Ianuenses et districtuales, et homines, et qui pro Ianuensibus appellarentur, et res eorum seu quas secum haberent uel acquirerent aliquo modo ab omni et qualibet dacita impositione, et exactione, pedagio, et toloneo, et alio quocumque grauamine quocumque nomine censeatur tam in dictis terris quam portubus, quas seu quos haberet uel in futurum habuerit predictus Iohaninus uel successores eius in Sardinea, sint penitus libere et immunes, promittens dictus Iohaninus per se et heredes, et successores eius, predictis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus ut supra, quod non imponet uel imponent, uel imponi colligi seu exigi patietur uel patientur a predictis Ianuensibus et hominibus, et qui pro Ianuensibus haberentur seu appellarentur uel aliquo eorum aliquam dacitam, exactionem, uel impositionem, pedagium uel grauamen aliquod quocumque nomine censeatur, uel super predictos uel aliquem seu aliquos ipsorum uel super contrahentem seu contrahentes cum eis, uel aliquo ipsorum, uel super res alicuius eorum, uel cum eis uel aliquo eorum contrahentium, pro ipsis rebus uel occasione ipsarum super quibus contraheretur, seu contrahi intenderetur. Item ex pacto adhibito in predictis concessit dictus Iohaninus dictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine comunis et hominum Ianue quod in omnibus terris, quas predictus Iohaninus haberet, uel in futurum habebit, possit comune Ianue habere consulem uel consules, seu rectorem siue presidem, uel magistratum unum uel plures, qui de omnibus causis tam ciuilibus quam criminalibus cognoscant, definiant, et exequantur libere inter ipsos Ianuenses, sine eo quod ipse uel eius successores, uel aliqua alia persona pro eo possint se intromittere de ipsis aliquo modo. Sed ipsis consulibus rectoribus, siue presidibus uel magistratibus dabunt opem et ausilium in predictis. Et si aliquis Ianuensis conue-

niatur ab aliquo Sardo uel alia persona de terra dicti Iohanini uel alia, Ianuenses non teneantur respondere sub examine alicuius ex curiis ipsius, sed sub dictis consulibus, rectoribus, siue presidibus Ianuensium, ita quod actor sequatur forum rei, saluo de homicidiis et occasione homicidiorum, que facta fuerint in terris ipsius Iohanini per aliquem Ianuensem in aliquem hominem ipsius, quorum tantum cognitio, et definitio pertineat ad ipsum Iohaninum. Qui eciam consules siue rectores, presides, siue magistratus Ianuensium, si contingat aliquem uel aliquos Ianuenses, seu qui pro Ianuensibus distringantur decedere in terris ipsius Iohanini uel aliqua earum, possint libere bona, merces, et res ipsorum decedentium, ut superius dictum est, accipere, et de ipsis facere secundum quod ex forma capitulorum Ianue fieri consueuit de rebus Ianuensium decedentium extra Ianuam in diuersis mundi partibus absque grauamine uel impedimento aliquo ipsius Iohanini uel alterius pro eo. Insuper predictus Iohaninus ex causis predictis, cum ita actum fuerit in predictis, et quia comune Ianue non aliter condescendisset ad ea que fieri et obseruari debebunt in compositione, et conuentionibus que fieri debent seu sperantur inter comune Ianue et comune Pisarum, et ipsius Iohanini multum interest, quod predicte compositiones et conuentiones fieri debeant propter multa comoda et securitates que et quas inde consequetur ipse Iohaninus pro ut confitetur cessit et mandauit ad majorem cautelam comunis Ianue predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine comunis Ianue omnia iura, raciones, et actiones utiles, et directas, reales et personales, et mixtas, que et quas habet seu ei competunt, uel competere possunt uel unquam competierunt quocumque modo uel jure in terris, castris, seu uillis jurisdicionibus pascuis, nemoribus, contilibus, segnoriis, seruis, et ancillis, portu Turritano, et aliis portubus, et quibuscumque aliis, que peruenire debent, seu peruenient ad comune Ianue in iudicatu Turritano siue regno Logodorii, ex forma pacis, et pactorum seu conuentionum, que fient, seu fieri sperantur inter comune Ianue ex una parte, et comune Pisarum ex altera, saluis his de quibus supradictum est ipsum debere restitui in possessionem, ita ut ipsis iuribus dictum comune Ianue uti possit, agere, experiri, petere, defendere, et omnia demum facere, que ipse facere posset, uel unquam melius potuit constituens dictos dominos potestatem, capitaneos, ancianos, et consiliarios nomine dicti comunis Ianue, et per eos dictum comune Ianue in predictis procuratores, et procuratorem, ut in rem dicti comunis. Et etiam remisit predictis potestati capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis Ianue omnia jura raciones, et actiones utiles et directas, reales et personales, et mixtas, que et quas ipse habet seu ei competunt uel competere possunt uel unquam competierunt quocumque modo uel jure in predictis uel aliquo predictorum, faciens de predictis omnibus eisdem dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis finem et remissionem omnimodam et pactum de non petendo, promittens etiam eisdem potestati capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis, quod nullo tempore ipse uel aliquis habens causam ab eo movebit controuersiam, uel requisitionem faciet, uel impedimentum prestabit contra comune Ianue, uel in prejudicium dicti comunis in predictis uel aliquo predictorum, saluo et expressim dicto, quod si comune Ianue alienaret uel transferret modo aliquo predicta uel aliquod ex predictis in aliquam personam uel uniuersitatem, preterquam in personam, que esset ciuis Ianue oriunda ex ciuitate Ianue uel districtu, ipsa, uel eius pater, quod non obstantibus supradictis, uel aliquibus eorum in his que alienarentur, uel transferrerentur in alium quam ciuem Ianue, et oriundum ipse uel eius pater ex Ianua uel districtu salua sint et esse intelligantur in ipsum casum et euentum, et ex tunc omnia jura predicto Iohanino, et sint in eo statu, quo erant ante confectionem presentis instrumenti, et tali pacto, modo, et condicione facta intelligantur predicta, de predictis cessionibus jurium. Et saluo etiam, quod dicte jurium cessiones facte per dictum Iohaninum ut supra locum habeant et facte esse intelligantur postquam comune Ianue habere ceperit uillam de Sassaro. Que omnia et singula supradicta dicte partes dictis nominibus promiserunt inuicem attendere, complere, et obseruare, et in nullo contrafacere uel uenire. Alioquin penam dupli de quanto et quociens contrafieret, uel non obseruaretur dicte partes inter se inuicem stipulantes promiserunt ratis semper nihilominus manentibus omnibus et singulis supradictis. Et proinde et predictis omnibus et singulis attendendis et obseruandis obligauerunt dicte partes inter se inuicem pignori; scilicet dicti domini potestas, et capitanei, anciani, et consiliarii bona omnia dicti comunis que per capitulum obligari non prohibentur, et dictus Iohaninus bona sua habita et habenda. Et confitetur dictus Iohaninus se maiorem esse annis uiginti, et iurauit tactis sacrosanctis scripturis predicta omnia et singula attendere, uenire, et obseruare, et in nullo contrafacere uel uenire; et fecit predicta consilio dominorum Oberti et Babilani Aurie, quos suos propinquos, et consiliatores elegit et appellauit. Insuper dictus dominus Enricus Bruxamantica ciuis Papie, potestas Ianue, et dominus Gracius de Cuchis ciuis Pergamensis, consul Ianue de iusticia deuersus ciuitatem et quilibet eorum in omnibus et singulis supradictis coram ipsis insinuatis et publicatis suam auctoritatem et decretum causa cognita interposuerunt, laudantes, statuentes, et decernentes omnia et singula supradicta obtinere debere perpetuam firmitatem et non posse infringi uel reuocari aliqua racione uel jure. Actum Ianue in ecclesia sancti Laurencii, testes predicti consiliatores, et preciualis de Baldizono iudex qui dictauit dictum instrumentum, Symon Canzelerius, et Marinetus de Marino jurisperiti, Enricus Dardella, et Guillelmus Gandulfi notarii. Anno Dominice natiuitatis millesimo ducentesimo octuagesimo septimo die uigesima tertia decembris inter primam et tertiam, indictione quinta decima.

Ego Iacobus de Bennesia notarius Sacri imperii rogatus scripsi.

CXXIV*.

Precivalle, Antonio, Manuele, ed Andriano di Gavino Doria si accordano col Podestà e Comune di Genova riguardo ai loro rispettivi dritti e possessioni nel giudicato di

Torres, e regno di Logodoro nei patti e convenzioni medesime già stabilite con altri individui della loro famiglia nei quattro atti precedenti (N.° CXX. CXXI*. CXXII*. CXXIII*.)*

(1287, 23 dicembre).

Dai Regi Archivi di Corte di Torino, Ser. 4.ª N.° 22.
Lib. Jurium pag. 180.

In nomine Domini amen. Domini Enricus Bruxamantica ciuis Papie potestas Ianue, Obertus Spinula, et Conradus Aurie capitanei comunis et populi Ianuensis de uoluntate, consensu, et beneplacito ancianorum et consiliariorum eiusdem comunis Ianue, quorum nomina scripta sunt per ordinem in cartulario consiliariorum anni presentis comunis Ianue more solito per cornu et campanam conuocatorum et congregatorum in ecclesia beati Laurencij, nec non et ipsi anciani et consiliarij, in presentia, consensu, et decreto et auctoritate dictorum dominorum potestatis et capitaneorum nomine et uice dicti comunis et populi Ianue ex una parte, et nobilis uir Precivalis Aurie filius quondam Gauini Aurie (1) pro se et nomine suo proprio, ac nomine et uice Antonij, Manuelis, et Andriani fratrum suorum filiorum dicti quondam Gauini, pro quibus promisit de rato ex altera conuenerunt, et pepigerunt, et pacta, et conuentionem inter se se dictis nominibus fecerunt, interuenientibus etiam solemnibus stipulationibus, ac eciam pactis ipsis, et conuentionibus solemni stipulatione uallatis ut infra. In primis namque dicti potestas, capitanei, anciani, et consiliarij conuenerunt et promiserunt predicto Preciuali recipienti dictis nominibus, quod dictum comune Ianue uel aliquis pro ipso comuni Ianue non recipiet uel admittet de cetero contra uoluntatem dictorum Preciualis, Antonij, Manuelis, et Andriani, uel heredum seu successorum suorum ad habitandum in terris comunis Ianue, quas comune Ianue haberet, uel in futurum habebit in Sardinea, uidelicet in toto iudicatu Turritano siue Logodorio, aliquem hominem liberum uel seruum cuiuscumque sexus, status uel condicionis existat de terris, et possessionibus infrascriptis in possessionem quarum reduci debent predicti nobiles de Auria, quando comune Ianue possessionem ipsarum recuperauerit, seu habuerit uel alia persona pro ipso comuni, si ipsas terras et possessiones quondam Gauinus pater eorum siue ipsi eius filij possidebant ante tempus treugue, et tempore ipsius treugue que olim facta fuit inter quondam Barixonum Aurie et homines Sassari, de qua treugua est instrumentum factum manu Frederici De Landis notarij anno ab incarnatione Domini millesimo ducentesimo septuagesimo octauo, indicione sexta die quinta decima calendas decembris. Que terre et possesiones sunt iste. Primo sexta pars curatorie de Nurra. Item sexta pars pro indiuiso unius iardini in uilla de Geriti in Romagna. Item de insula Asinaria intantum et eatenus quantum contingere debere uidebitur dictos nobiles de Auria. Saluo tamen quod per predicta non intelligatur, nec posset intelligi, nec deberet, quod ipsi ius aliquod haberent, uel habere deberent, uel eis quesitum esset in aliquibus portubus Sardinee, nec in portu Asinarie. Sed debeant portus omnes et littora maris ad comune Ianue pertinere et pertineant non obstantibus supradictis. Saluo etiam quod in predictis terris et possessionibus, in quarum possessionem restitui debent dicti Preciualis, Antonius, Manuel et Andrianus, non fiat, nec fieri debeat in ipsam restitutionem preiudicium aliquod alicui ecclesie, uel alicui singulari persone ciui uel districtuali Ianue uel filio Ianuensis. Item, si aliquis ex dictis hominibus dictarum terrarum seu possessionum in possessionem quarum restitui debent predicti nobiles de Auria inueniretur habitare in dictis terris comunis Ianue, uel aliqua earum, teneatur comune Ianue ad requisitionem ipsorum de Auria, et cuiuslibet eorum ipsum licentiare et expellere de dictis terris comunis Ianue, et hoc intelligatur de illis hominibus tantum qui uenissent ad habitandum in dictis terris comunis Ianue a millesimo ducentesimo octuagesimo secundo citra uel de cetero uenirent. Versauice dictus Preciualis dictis nominibus conuenit, et promisit predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine et uice comunis et populi Ianue, quod ipsi nobiles de Auria aut heredes uel successores eorum et cuiuslibet eorum aut aliquis ex predictis non recipient uel admittent de cetero ad habitandum in terris et possessionibus predictis, in quorum possessionem restitui debent, uel aliqua earum, uel in aliqua alia terra, quam in futurum haberent ipsi uel aliquis eorum uel heredes et successores ipsorum uel alicuius eorum in Sardinea, uidelicet in toto iudicatu Turritano, siue de Logodorio, aliquem hominem liberum uel seruum cuiuscumque sexus, status, uel condicionis existat dicti comunis Ianue, uel de terris aliquibus ipsius comunis Ianue, quas haberet uel in futurum habebit in Sardinea dictum comune Ianue, siue aliqua alia persona pro ipso comuni Ianue absque uoluntate ipsius comunis Ianue. Et si aliquis ex dictis hominibus iam dicti comunis Ianue inueniretur habitare in dictis terris et possessionibus, in quarum possessionem restitui debent ipsi de Auria, uel aliqua earum, teneantur ipsi nobiles de Auria, et qnilibet eorum, et heredes eorum, et cuiuslibet eorum ad requisitionem comunis Ianue uel illius siue illorum, qui esset siue essent in Sardinea in predictis terris uel aliqua earum pro dicto comuni Ianue ipsum licentiare et expellere de dictis terris et possessionibus, in quarum possessionem restitui debent ipsi de Auria, et de qualibet earum. Et hoc intelligatur de illis hominibus tantum qui uenissent ad habitandum in ipsis terris proxime dictis a millesimo ducentesimo octuagesimo secundo citra, uel de cetero uenirent. Item promisit et conuenit dictus Preciualis dictis nominibus predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine et uice dicti comunis Ianue, quod ipsi nobiles de Auria, uel aliquis eorum, uel heredes aut successores eorum, et cuiuslibet ipsornm per se uel per alium non ement uel titulo, uel modo aliquo acquirent aliquam seu aliquas terras, uillas, uel castra, seu iurisdicionem aliquam hominum in Sardinea de terris predictis, uillis, aut castris, que et quas comune Ianue haberet, uel in futurum habebit in Sardinea, sine uoluntate et consensu dicti co-

(1) Gavino Doria, padre di Precivalle, Antonio, Manuele ed Andriano, era figlio di Daniele, e Daniele di Andrea Doria, genero di Barisone II. re di Torres. Egli fu uno dei consiglieri del Podestà di Genova nel 1236 (Ved. TOLA *Codice degli statuti della repubblica di Sassari*, pag. VI. not. 1.ª).

munis Ianue. Que uoluntas comunis Ianue intelligatur tunc demum si due partes consiliariorum consilii maioris Ianue hoc consenserint declarando uoluntates eorum ad lapillos albos et nigros, et non aliter. Item concessit, et conuenit dictus Preciualis dictis nominibus predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis Ianue, et nomine singularium personarum ciuitatis Ianue, et districtus, et omnium, qui pro Ianuensibus haberentur, seu etiam appellarentur, et omnium hominum et singulorum comunis Ianue, quod uniuersi, et singuli dicti homines possint in omnibus terris et portubus predictorum nobilium de Auria, et cuiuslibet eorum, quos haberent, uel in futurum habebunt ipsi, uel heredes eorum, uel alicuius eorum in Sardinea, uti, applicare, et morari cum quolibet ligno uel sine ligno sani et naufragi, ire, exire, et redire et negociari, et mercari, et quodlibet comercium exercere sine aliquo deueto uel impedimento, et sine aliqua dacita, impositione, uel exactione, ita quod predicti Ianuenses, et districtuales, et homines, et qui pro Ianuensibus appellarentur, et res eorum, seu quas secum haberent uel acquirerent aliquo modo, ab omni et qualibet dacita, impositione, et exactione, pedagio, et toloneo, et alio quocumque grauamine quocumque nomine censeatur, tam in dictis terris, quam portubus, quas seu quos haberent uel in futurum habuerint predicti nobiles de Auria uel aliquis eorum, uel successores eorum, et cuiuslibet ipsorum in Sardinea, sint penitus libere, et immunes, promittens dictus Preciualis dictis nominibus per se et dictos fratres suos, uel heredes et successores ipsorum, et cuiuslibet eorum predictis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus ut supra, quod non imponent, uel imponi colligi seu exigi pacientur a predictis Ianuensibus et hominibus, et qui pro Ianuensibus haberentur, seu appellarentur, uel aliquo eorum aliquam dacitam, exactionem uel impositionem, pedagium uel grauamen aliquod quocumque nomine censeatur, uel super predictos, uel aliquam, seu aliquos ipsorum uel super contrahentem, uel contrahentes cum eis uel aliquo eorum contrahentium pro ipsis rebus uel occasione ipsarum super quibus contraheretur seu contrahi intenderetur. Item ex pacto adhibito in predictis concessit dictus Preciualis dictis nominibus dictis dominis potestati, capitaneis, ancianis et consiliariis recipientibus nomine comunis et hominum Ianue, quod in omnibus terris, quas predicti nobiles de Auria haberent, uel in futurum habebunt ipsi, uel aliquis eorum, possit comune Ianue habere consulem uel consules seu rectorem siue presidem uel magistratum unum uel plures, qui de omnibus causis tam ciuilibus quam criminalibus cognoscant, difiniant, et exequantur libere inter ipsos Ianuenses sine eo, quod ipsi uel aliquis eorum uel successores eorum uel alicuius eorum, uel aliqua alia persona pro eis uel aliquo eorum possint se intromittere de ipsis aliquo modo; sed ipsis consulibus pretoribus, siue presidibus, uel magistratibus dabunt opem et ausilium in predictis. Et si aliquis Ianuensis conueniatur ab aliquo Sardo uel alia persona de terra predictorum de Auria, uel alicuius eorum, uel alia, Ianuenses non teneantur respondere sub examine alicuius ex curiis ipsorum, uel alicuius eorum, sed subdictis consulibus, rectoribus, siue presidibus Ianuensibus, ita quod actor sequatur forum rei, saluo de homicidiis, et occasione homicidiorum, que facta fuerint in terris ipsorum nobilium per aliquem Ianuensem, seu Ianuenses in aliquem hominem dictorum nobilium, quorum tantum cognitio et definitio pertineat ad dictos nobiles de Auria. Qui etiam consules seu rectores, presides, siue magistratus Ianuensium si contingat aliquem uel aliquos Ianuenses, seu qui pro Ianuensibus distringantur decedere in terris ipsorum nobilium de Auria, uel aliqua ipsorum, uel alicuius eorum, possint libere bona, merces, et res ipsorum decedentium ut supradictum est accipere, et de ipsis facere secundum quod ex forma capitulorum Ianue fieri consueuit de rebus Ianuensium decedentium extra Ianuam in diuersis mundi partibus absque grauamine uel impedimento aliquo ipsorum nobilium, et cuiuslibet eorum, uel alterius pro eis, uel aliquo eorum. Insuper predictus Preciualis dictis nominibus ex causis predictis cum ita actum fuerit in predictis, et quia comune Ianue non aliter condescendisset ad ea que fieri et obseruari debebunt in compositione, et conuentionibus, que fieri debent, seu sperantur inter comune Ianue, et comune Pisarum; et predictorum nobilium de Auria multum interest, quod predicte compositiones et conuentiones fieri debeant propter multa comoda et securitates, que, et quas inde obsequentur ipsi nobiles de Auria, prout ipse Preciualis dictis nominibus confitetur, cessit et mandauit ad maiorem cautelam comunis Ianue, predictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis, recipientibus nomine comunis Ianue omnia iura, raciones, et actiones utiles, et directas, reales, et personales, et mixtas, que et quas habent ipsi uel aliquis eorum uel eis seu alicui eorum competunt uel competere possunt, uel unquam competierunt quocumque modo uel iure in terris, castris, seu uillis, iurisdicionibus, pasquis, nemoribus, contilibus, segnoriis, seruis, et ancillis, portu Turritano, et aliis portubus, et quibuscumque aliis que peruenire debent, seu peruenient ad comune Ianue in iudicatu Turritano, siue regno Logodorij ex forma pacis, ac pactorum, seu couentionum, que fient, seu fieri sperantur inter comune Ianue ex una parte, et comune Pisarum ex alia. Saluis his, de quibus supradictum est ipsos debere restitui in possessionem, ita ut ipsis iuribus dictum comune Ianue uti possit, agere, experiri, petere, defendere, et omnia demum facere, qui ipsi facere possent, uel unquam melius potuerunt, constituens dictis nominibus dictos dominos potestatem, capitaneos, ancianos, et consiliarios nomine dicti comunis, et per eos dictum comune Ianue in predictis procuratores, et procuratorem, ut in rem dicti comunis. Et etiam remisit predictis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis, recipientibus nomine comunis Ianue omnia iura, raciones, et actiones utiles et directas reales et personales, et mixtas, que, et quas habent ipsi uel aliquis eorum, uel eis seu alicui eorum competunt, uel competere possunt, uel unquam competierunt quocumque modo uel iure, in predictis, uel aliquo predictorum, faciens dictis nominibus de predictis omnibus eisdem dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis finem, et remissionem omnimodam, et pactum de non petendo, promittens etiam dictis nominibus eisdem potestati, capi-

taneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis, quod nullo tempore ipsi nobiles de Auria, uel aliquis eorum, uel aliquis habens causam ab eis, uel aliquo eorum mouebunt controuersiam, uel requisitionem facient, uel impedimentum prestabunt contra comune Ianue, uel in preiudicium dicti comunis in predictis, uel aliquo predictorum. Saluo et expressim dicto, quod si comune Ianue alienaret uel transferret modo aliquo predicta uel aliquod ex predictis in aliquam personam uel uniuersitatem preterquam in persona que esset ciuis Ianue, oriunda ex ciuitate Ianue uel districtu, ipsa, uel eius pater, quod non obstantibus supradictis uel aliquibus eorum in his que alienarentur, uel transferrerentur in alium quam ciuem Ianue, et oriundum, ipse, uel eius pater ex Ianua uel districtu, salua sint, et esse intelligantur in ipsum casum, et euentum, et ex tunc omnia iura predictis nobilibus de Auria, et cuilibet eorum, et sint in eo statu, quo erant ante confectionem presentis instrumenti, et tali pacto, modo, et condicione facta intelligantur predicta de predictis cessionibus iurium. Et saluo etiam, quod dicte iurium cessiones facte per dictum Preciualem dictis nominibus ut supra locum habeant et facte esse intelligantur postquam comune Ianue habere ceperit uillam de Sassaro. Insuper dictus Preciualis promisit dictis dominis potestati, capitaneis, ancianis, et consiliariis recipientibus nomine dicti comunis, quod ipse faciet, et curabit ita, et sic, quod dicti Antonius, Manuel, et Andrianus fratres eius attendent, et obseruabunt omnia et singula supradicta ipsi, et quilibet eorum, et contra in aliquo non uenient uel facient. Et ratificabunt etiam omnia et singula supradicta expresse, et solemniter infra mensem postquam super hoc fuerint requisiti. Que omnia et singula supradicta dicte partes dictis nominibus promiserunt inuicem attendere, complere, et obseruare, et in nullo contrafacere uel uenire. Alioquin penam dupli de quanto et quotiens contrafieret uel non obseruaretur dicte partes inter se inuicem stipulantes promiserunt, ratis semper nihilominus manentibus omnibus et singulis supradictis. Et proinde et predictis omnibus et singulis attendendis et obseruandis obligauerunt dicte partes inter se inuicem pignori, scilicet dicti domini potestas, capitanei, anciani, et consiliarij bona omnia dicti comunis, que per capitulum obligari non prohibentur, et dictus Preciualis bona sua habita et habenda. Et confitetur dictus Preciualis se maiorem esse annis uiginti, et iurauit, tactis sacrosanctis scripturis, predicta omnia et singula attendere, complere, et obseruare, et in nullo contrafacere, uel uenire. Et fecit predicta consilio dominorum Oberti, et Babilani Aurie, quos suos propinquos, et consiliatores elegit et appellauit. Insuper dominus Enricus Bruxamantica ciuis Papie potestas Ianue predictus, et dominus Gracius de Cuchis ciuis Pergamensis consul Ianue de iusticia deuersus ciuitatem, et quilibet eorum in omnibus et singulis supradictis coram ipsis insinuatis et publicatis suam auctoritatem et decretum causa cognita interposuerunt, laudantes, statuentes, et decernentes omnia et singula supradicta obtinere debere perpetuam firmitatem, et non posse infringi, uel reuocari aliqua racione uel iure. Actum Ianue in ecclesia Sancti Laurencij, testes predicti consiliatores, et Preciualis de Baldizono iudex qui dictauit dictum instrumentum, Simon Canzilerius, et Marinetus de Marino iurisperiti, Enricus Dardella, et Guillelmus Gandulfi notarii, anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo octuagesimo septimo, die uigesima tertia decembris inter primam et terciam indicione quintadecima.

Ego Iacobus de Bennesia notarius Sacri imperii rogatus scripsi.

Ego Rollandinus de Richardo Sacri palatii notarius supradictas quinque conuentiones extraxi et exemplaui a publicis instrumentis scriptis manu Iacobi de Bennesia notarii, sicut in eo uidi et legi, nichil addito uel diminuto, nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto abreuiationis causa sententia non mutata, de mandato tamen domini Danij de Osenaygo ciuitatis Ianue potestatis presentibus testibus Iohanne Bonihominis, Loysio Caluo cancellariis comunis Ianue, et Iacobo de Albario notario millesimo tercentesimo primo indicione decima tercia, die uigesima iunii.

CXXV*.

Il Comune di Pisa approva i capitoli della pace da contrarsi col Comune di Genova, secondo il progetto ch'era stato concordato con Guglielmo Ricoveranza, Giacomo Buzacarino, e Guelfo Pandolfini nobili Pisani, e col notaio Giacopo Ildei pure di Pisa, carcerati del Comune di Genova; nei quali capitoli sono specialmente contemplate le cessioni da farsi, ed i patti da osservarsi dai Pisani verso i Genovesi nell'isola di Sardegna.

(1288 [1289, stil. pis.], 3 aprile).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, Ser. 3.ª, *Doc. ant.* Mazz. 2. N.° 7.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Consilium senatus credencie capitaneorum militum ancianorum Pisani populi et eorum consilii minoris et maioris, uidelicet quindecim per quarterium et duodecim populi, consulum maris consulum mercatorum consulum artis lane, capitaneorum et priorum septem artium consulum, et capitaneorum portuum Sardinee, aduocatorum Pisani comunis capitaneorum iudicum et notariorum, quinquaginta bonorum et sapientum uirorum per quodlibet quarterium ciuitatis Pisane in consilio senatus credencie more solito electorum capitaneorum et consiliariorum et confaloneriorum societatum populi et quadringentorum et mille de populo ad consilia populi deputatorum et aliorum sapientum uirorum in maxima quantitate huic consilio additorum a magnifico uiro domino Ugolino comite de Donoratico domino sexte partis regni Kallaritani potestate et capitaneo Pisani comunis et populi pro se et magnifico uiro domino Ugolino uicecomite iudice Gallurie et domino tertie partis eiusdem regni item potestate et capitaneo Pisani comunis et populi collega suo et in eius presentia sub sacramento petitum. Cum intellexeritis tractatum pacis et concordie dante domino fiende inter comune Pisarum et comune Ianue reductum a nobilibus uiris domino Guillielmo Ricouerancie, domino Iacobo Buzacarino, Guelfo Pandulfini, et Iacobo Ildei notario. Carceratis comunis Ianue pro comuni Pisano et porrectum predictis dominis potestatibus et capitaneis nunc coram uobis lectum et explanatum. Si consulitis et placet uobis quod dictus tractatus et omnia et singula

comprehensa in ipso tractatu siue in tractatu facto per ipsos carceratos in comuni Ianue sigillato sigillis comunis Ianue et fratrum Predicatorum et Minorum et quorundam aliorum deposito apud guardianum fratrum Minorum conuentus Ianue et priorem fratrum Predicatorum conuentus Ianue. Et pax fienda ex ipso tractatu fiat et compleatur et executioni mandetur et fiant et compleantur et executioni mandentur a comuni et pro comuni Pisano per sindicum siue sindicos legitime constituendum siue constituendos semel et pluries et quociens expedierit. Et quod pro predictis et super predictis et quolibet predictorum et ad predicta et quodlibet predictorum et eorum et cuiuscumque eorum occasione et causa sindicus et sindici fiant et constituantur et fieri et constitui possint et debeant semel et pluries per predictos dominos potestates et capitaneos cum pleno et generali mandato ad predicta et singula predictorum et eorum occasione facienda complenda ratificanda acceptanda iuranda et executioni mandanda auctoritate uestri consilii uestra parabola et consilio. Uel quid aliud inde uobis placeat et a nobis pro comuni Pisarum sit faciendum, dicite et consulite.

Tenor cuius tractatus talis est.

Iste est tractatus pacis et concordie dante domino fiende inter comune Ianue et Pisarum. In primis comune Pisarum debet tradere restituere et dare comuni Ianue castrum castri de Kallaro, uillam et burgum ipsius castri sanum et integrum cum domibus possessionibus et edificiis et cum omnibus pertinentibus ad ipsum castrum pleno dominio uacua possessione et omni iurisdictione.

Ripam et portum dicti castri et totum portum Kallaritanum.

Locum ubi fuit et esse consueuit uilla sancte Zilie siue sancte Ylie cum territorio et stagnone ipsius uille.

Villam de Suuetrano, uillam de Pirri, uillam de Cepula, uillam de Staimpace, uillam nouam, Salinas et solum Salinarum cum omnibus prouentibus et redditibus eorum et cuiusque eorum. Et cum toto territorio.

Et terram que infra miliaria quatuor siue spacium miliariorum quatuor computandorum a qualibet parte muri dicti castri siue a muris ipsius castri.

Item gulfum de Kallari qui est a capite terre usque ad caput de Carbonaria et infra terram per spacium unius miliarii computandi a littore maris cum omnibus domibus possessionibus seruis et ancillis redditibus et prouentibus supradictorum et cuiuslibet eorum.

Exceptis terris possessionibus et bonis et rebus ecclesiarum et domorum religiosarum.

Saluo tamen quod Pisani possint in dictum gulfum intrare cum nauibus duabus et aliis lignis tribus singulis mensibus, uidelicet in illum locum qui sit conueniens et conuenienter tutus pro mari et tempore ad ligna et naues recipiendas et in quo ipsa ligna et naues exhonerare et onerare possint.

Et in ipsis lignis et nauibus quascumque mercationes defferre Pisas et de partibus Tuscie et ibi exhonerare et dimittere.

Et in ipsis lignis et nauibus quecumque uictualia res et mercationes Sardiscas onerare sine aliquo drictu dacita uel exactione.

Dum tamen de uictualibus que adducerentur uel defferentur de infra terram de Sardinea in dictum gulfum Pisani et districtuales Pisarum teneantur uendere quartam partem Ianuensibus aut ipsam partem Ianuam transmittere in lignis Ianuensium tantum causa uendendi Ianue uel dimittere apud portum de Kallaro pro transmittendo Ianuam.

Item quod comune Pisarum habeat et habere debeat singulo anno de sale de Kallaro usque in minas xxx. pro precio denariorum duorum Ianue cuiuslibet mine. Pro quo sale deferendo possint ire in dictum gulfum et portum cum lignis aptis ad ipsum salem et cum marinariis hominibus necessariis, non tamen cum galea sagitea uel alio ligno armato et hoc ultra numerum suprascriptum.

Item Pisani et districtuales et ligna Pisanorum et comunis Pisarum per fortunam et casus fortuitos possint intrare et saluare se in dictum gulfum et quousque transirent.

De Sassaro.

Item comune Pisarum debet tradere et consignare in uirtute comunis Ianue

Villam de Sassaro libere et expedite cum districtu territorio et pertinenciis Sassari.

Et cum omni iurisdictione cum uillis et hominibus de Romangna.

Et omnibus uillis aliis et locis et eorum pertinentiis que distringebantur per comune Pisarum seu per homines Sassari in toto iudicatu Turritano, ita quod homines de Sassaro iurent mandata comunis Ianue obseruare.

Saluo quod in predictis non intelligantur castra possessiones loca uel terre marchionum Malaspine et nobilium de Auria et que ab eis possiderentur et tenerentur uel per alias personas pro eis uel tenuerint per annum ante presentem conuentionem.

De castro Montis Draconis.

Item comune Pisarum debet reddere tradere et restituere etc. Castrum quod uocatur Mons Draconus quod fuisse dicitur quondam Barisoni Aurie cum territorio et pertinenciis dicti castri.

Et predicta omnia fieri et obseruari debent infra annum a die iurate pacis.

Pro quibus obseruandis infra dictum annum et pro securitate et obseruatione infrascriptorum comune Pisarum debet facere depositum librarum quinquaginta milium denariorum Ianue in bonis societatibus et idoneis et securis personis, uidelicet

In ciuitate Ianue – librarum VIII millium quingentarum.

In Asti et hominibus Asti – librarum VII millium.

In Senis et Senensibus – librarum VII millium.

In Placencia et hominibus Placencie – librarum VII millium quingentarum.

In Luca et in Lucensibus – librarum VII millium.

In Pistorio et Pistoriensibus – librarum V millium.

In Florencia et Florentinis – librarum VIII millium.

De Accon.

Turris pisana de Accon etiam debeat destrui et demoliri fonditus a die pacis ad decem et octo menses et muri et edificia et opera facta in terra seu ruga comunis Ianue et in terra cuiuslibet Ianue uel qui pro Ianuensi appellaretur qui fuit constructus pro claudendo terram Pisarum a terra et ruga comunis Ianue inter rugam Ianuensem et rugam Pisarum. Si ipsa edificia uel muri facti uel facta fuissent per comune Pisarum siue per aliquem Pi-

sanum uel qui pro Pisano distringeretur et appellaretur uel habentem causam ab eis.

Item promittet comune Pisarum quod non edificabit per se uel alios nec pacietur aliquos qui pro Pisanis habentur hedificare aliquam turrim aut palacium pro fortellicia in ruga Pisarum de Accon, sed fieri prohibebit. Nec aliquam turrim ibi habebit uel acquiret ab aliqua persona uel collegio. Excepto si comune Ianue turrim fecerit et construxerit in Accon.

Et saluo si aliqua edificia apta ad habitandum que essent uel fuissent super terris aliquarum personarum Ianue uel qui pro Ianuensi appellaretur et comuni Ianue siue sindico comunis Ianue dirui non placeret non diruantur sed restituantur comuni Ianue nomine singularium personarum de Ianua uidelicet illa que occupata uel detenta fuissent per comune Pisarum uel aliquem Pisanum. Si tenerentur uel possiderentur per comune Pisarum uel alium Pisanum ut dictum est. Et quod terra et ruga Ianue de Accon libere expediatur et dimittatur comuni Ianue et Ianuensibus. Et predicta fiant infra menses decem et octo a die iurate pacis.

Et quod nulla prohibitio uel impedimentum fiat uel prestetur comuni Ianue et Ianuensibus in Accon edificare uolentibus imo eis prestetur ausilium et fauor per comune Pisarum et Pisanos. Saluo quod comune Pisarum non teneatur ad emendacionem aliquam faciendam comuni Ianue edificiorum destructorum in Accon.

De castris quatuor Logodorii.

Comune Pisarum tradet seu tradi faciet comuni Ianue et in potestate comunis Ianue ponet a die iurate pacis ad annos duos et dimidium castra infrascripta de Logodorio sana et illesa cum cisternis libera et expedicta et in uacuam possessionem ipsorum castrorum comune Ianue; ponet uidelicet castrum quod uocatur mons Cucianus, castrum quod uocatur mons de Verro, castrum quod uocatur mons Acutus, castrum quod uocatur Urbe quod nuper fecisse dicitur iudex Arboree cum omnibus edificiis uillis curatariis et territoriis ipsorum castrorum et uillarum et omnibus pertinentiis et pertinentibus ad dicta castra et uillas cum omnibus iuribus racionibus hominibus seruis et ancillis nemoribus acquis pascuis et cum omnibus obuentionibus et iurisdictionibus etc. a die pacis ad annos duos et dimidium.

Et pro securitate comunis Ianue et ut predicta obseruentur comune Pisarum debet facere depositum marcharum xx millium argenti isterlingorum computando quamlibet marcam libras IIII. ianuensium denariorum et ultra predicta librarum xx millium denariorum ianuensium pro factis de Accon. Quarum marcarum x millium et suprascripte libre xx mille debent deponi in ciuitate Ianue. Alie uero deponantur in ciuitatibus infrascriptis. Videlicet.

Papia et hominibus Papie – libre quinque mille quingente ian.

Asti et hominibus Asti – libre quinque mille quingente ian.

Placentia et hominibus Placentie – libre octo mille ian.

Florencia et hominibus Florencie – libre quinque mille octingente ian.

Luca et hominibus Luce – libre quinque mille octingente ian.

Pistorium et hominibus de Pistorio – libre quinque mille octingente ian.

Sene et hominibus Senarum – libre quinque mille octingente ian.

Acto etiam in predictis quod per comune Pisarum uel alium Pisanum uel districtualem uel qui pro Pisano habeatur uel teneatur uel per aliquem habentem causam ab eis uel per aliam personam collegium uel uniuersitatem nullum fiet deuetum contradictio uel prohibicio uel aliquod grauamen dacita seu exactio fiet uel imponetur quocumque nomine censeatur. Quin omnes et singuli homines ciuitatis Ianue et districtus et qui pro Ianuensibus distringantur uel appellentur et quique factores eorum possint ire et redire morari et stare cum mercationibus pecuniis et uictualibus et aliis quibuscumque rebus et eas inde extrahere etc. in iudicatu Kallaritano.

Item quod comune Pisarum uel habens causam ab eo uel causam ab eis uel alii Pisani se perpetuo non intromittent de iure uel de facto de castris et terris que tradi debent comuni Ianue nec de terris marchionum Malaspine et nobilium de Auria in Sardinea et Corsica et quominus comune Ianue et dicti marchiones et nobiles de Auria perpetuo in quieta et pacifica possessione permaneant etc.

Item quod burgenses castri de Kallaro et quicumque habentes causam ab eis dimittent habitationes domos terras et possessiones cum puteis et cisternis sanis et integris quas ipsi haberent uel habent in dicto castro et territorio nec in eis decetero habitare possint uel debeant uel in eis aliquid habere sine expressa licentia et uoluntate comunis Ianue nec in uillis et terris que tradi debent comuni Ianue.

De cessionibus iurium faciendis.

Comune Pisarum et habentes causam siqui sunt debent cedere iura sibi competentia in castro de Kallaro et aliis terris que sunt in Logodorio tradi debent a comuni Pisarum comuni Ianue in tradictione castrorum siue tempore pacis. Et quicumque alius Pisanus et qui nomine Pisano appelletur infra menses sex ex quo potestas et quicumque rector comunis Pisarum fuerit requisitus, et comes Ugolinus iudex Gallurie, comes Facius, comes Raynerius siue eorum successores si ipsi non superessent, et heredes comitis Anselmi infra menses XVIII. a die pacis. Et carcerati etiam a quibus comune Ianue uellet iura sibi cedi ante quam recedant et postea infra menses sex a die denunciationis facte comuni Pisarum uel eius rectori iura omnia eis competentia in predictis dicto comuni Ianue cedere debeant.

Iudex uero Arboree etiam debet cedere infra tres annos a die pacis et si non cederet infra tres annos fiat ei deuetum et interdicio per comune Ianue et Pisarum et nichilominus infra alios tres annos facere omnino debeat.

De guerra et offensione cessanda.

Comune Pisarum debet curare et facere quod per comune Pisarum uel aliquem Pisanum nulla fiat guerra offensio nec damna inferantur, nec per iudicem Arboree in castris et terris que tradi debent comuni Ianue que comune Ianue et homines de Ianua et districtu habent et haberent in Sardinea, et si fieret post denunciationem inde factam comune Pisarum faciet cessare infra quatuor menses et infra alios

iiii. faciet emendari. Et e conuerso faciet comune Ianue comuni Pisarum et Pisanis in Sardinea etc.

De obsessione castrorum.

Comune Pisarum uel eius sindicus promittet quod faciet et curabit sic quod per comune Pisarum uel iudicem Arboree uel per aliquem Pisanum uel pro Pisano habeatur castra terre et loca que tradi debent comuni Ianue uel alia que comune Ianue et homines Ianue haberent in Sardinea et Corsica non debeant obsideri capi uel auferri comuni et hominibus Ianue. Et si hoc non curaretur intelligatur comune Pisarum fregisse pacem. Saluo quod predicta non intelligantur de terris marchionum Malaspine et Aurie. Et uersauice supradictum comune Ianue intelligatur fregisse pacem si castra et terre comunis Pisarum uel Pisanorum fuerint obsessa.

De hominibus non receptandis.

Comune Pisarum per se uel per alium qui pro Pisano habeatur teneatur non receptare homines terrarum que tradi debent comuni Ianue, exceptis illis de castello castri quos comune Pisarum recipere et receptare possit. Et e conuerso comune Ianue teneatur non receptare homines comunis Pisarum et Pisanorum.

De Corsica.

Comune Pisarum promittet et curabit quod iudex Cinerche ueniet ad mandata comunis Ianue et castra omnia et terras que et quas tenuit a MCC. LXXXII. citra tradat comuni Ianue infra quatuor menses a die pacis, alioquin dabit comuni Ianue infra dictos quatuor menses soldum ducentorum militum et DCCC peditum pro tribus mensibus ad racionem librarum VII. pro quolibet milite in mense et soldorum XL. denar. pro quolibet pedite. Et si comune Ianue non habuerit castra et terras supradicti iudicis infra supradictos tres menses comune Pisarum soluet soldum pro aliis tribus mensibus ad supradictam racionem. Ita quod comune Pisarum pro uno anno siue in dicto anno ultra predictos soldos soluere non teneatur.

Finito uero dicto anno debeat soluere soldum pro militibus quinquaginta et cc. peditibus tantum ad supradictam racionem pro toto et unoquoque anno quousque comune Ianue habuerit in sua forcia et uirtute supradicta castra et terras. Et pro securitate predictorum debent esse in deposito libre uiginti quinque mille de summa librarum quinquaginta millium que primo deponi debent, que libre uiginti quinque mille uenient in supradictam obligacionem post obseruationem eorum pro quibus ipse libre L. mille primo deponi debent. Ita tamen quod predicti soldi debeant solummodo conuerti in soldis et stipendiis Corsice.

De Planusia.

Comune Pisarum curabit quod Planusia perpetuo non habitetur uel laboretur.

De castro Ylbe et de deposito librarum XX. millium.

Comune Pisarum pro securitate comunis Ianue ultra predicta debet dare pro pignore castrum de Ylba custodiendum ad expensas comunis Pisarum. Item debet deponere in bonis societatibus libras XXV. mille Ianue, traditis uero castello castri, uilla de Sassari, et castro montis Draconis cum suis pertinenciis ut in capitulo continetur; et factis dictis securitatibus in depositis uidelicet librarum L. millium primo, et de aliis libris XX. millibus pro factis de Accon, et marcis XX. millibus argenti istirlingorum et consignato castro de Ylba comuni Ianue et depositis libris XX. millibus Ianue et solutis supradictis soldis pro factis Corsice ut dictum est et carceratis Ianuensibus qui Pisis detinentur primo relaxatis. Carcerati comunis Pisani qui occasione guerre in carceribus detinentur debent libere relaxari exceptis CCCC. eligendis ad uoluntatem et arbitrium capitaneorum et consilii Ianue. Qui tamquam obsides debent posse licite retineri usque ad menses sex proximos a die traditi castelli castri custodiendi tamen sufficienter et secure ad expensas comunis Pisarum uel ipsorum, post dictos sex menses supradicti CCCC. datis et consignatis comuni Ianue obsidibus. CCCC. uidelicet uno a quolibet et pro quolibet eorum tantum predicti carcerati relaxentur.

Obsides sint de propinquis carceratorum ad electionem capitaneorum et sufficiat quod sint etatis annorum XII. completorum. Obsides uero predicti debent posse licenter teneri quousque turris de Accon fuerit destructa et alia que in capitulo de Accon continentur fuerint obseruata. Et quousque castra de Logodorio cum aliis in capitulo comprehensis fuerint obseruata.

Saluo si turris Pisana de Accon et alia que in Accon fieri debent fuerint obseruata infra decem et octo menses obsides C. qui erunt ultra numerum CCC. eligendi a capitaneis et consilio Ianue debeant liberari et depositum librarum XX. millium Ianue debeat cassari et quousque libre XXV. mille Ianue ultime fuerint deposite et quousque cautiones idonee et promissiones pro pace seruanda fuerint obseruate et ultra per menses sex et etiam usque ad alios menses sex ad uoluntatem capitaneorum et post partis consilii Ianue possit tamen numerus minorari ad uoluntatem capitaneorum et post supradictos menses debent liberari.

Pro securitate uero Pisani comunis et carceratorum et obsidum predictorum debet comune Ianue a die pacis ad menses IIII. facere deposita librarum cc. millium. Ianue in ciuitatibus infrascriptis uidelicet in *(deficit)*.

Que deposita fiant uel per ipsa comunia uel per bonas et sufficientes societates.

Item sacramenta solempnia. Item carcerati debeant assignari ciuibus Ianue qui iurent et promictant eos relaxare et secure conducere.

Si pendentibus depositis aliquid fieret. Comune Pisarum obligat specialiter deposita supradicta ut cedant comuni Ianue, si ipsis depositis durantibus castrum castri de Kallaro uel aliquod ex terris et locis que tradi debent comuni Ianue auferreretur de posse comunis Ianue uel castra et terre et loca marchionum Malaspine et nobilium de Auria auferrerentur uel subtraherentur de posse eorum per comune Pisarum iudicem Arboree uel per aliquem Pisanum uel Sardum aliquem. Saluo quod pro terris marchionum Malaspine et nobilium de Auria dicta deposita non cadant ad penam nisi usque in ualimentum terrarum et castro rum subtractorum et usque in ualentiam rerum ablatarum. Et tunc si ipsa castra terre et loca non restituerentur uel damna illata et res ablate non emendarentur.

De remissione que fit inter dicta communia.

Remissiones debent fieri de omnibus offensionibus iniuriis et dampnis datis et illatis et maxime a MCCLXXXII. de mense iulii citra et debent cassari et irritari lausus et represalie; tamen cuilibet supradictorum comunium liceat

ciuiliter agere contra singularem personam ad prosecutionem rerum ut postulat ordo iuris et inde fiat iusticia de offensionibus et dampnis que decetero fierent extra Sardineam fiat iusticia hinc inde. De hiis autem que fierent in Sardinea seruetur capitulum de guerra et offensione cessanda.

De penis si castrum Castri et uilla de Sassari
non traderentur infra annum.

Si comune Pisarum infra annum a die pacis non traderet comuni Ianue castrum Castri, uillam de Sassari, et castrum montis Draconis depositum librarum L. millium Ianue debet pertinere ad comune Ianue. Et comune Pisarum intelligatur facere contra pacem. Et quod liceat comuni Ianue offendere Pisanos et captos tenere. Et nichilominus comune Pisarum teneatur ad obseruationem predictorum. Si aliquod castrum deuenerit in potestatem Ianue comune Pisarum intelligatur liberatum quantum est a traditione.

De statutis fiendis in utraque ciuitate
et de obseruatione pacis.

Ratificationes etiam debent fieri et sollempnitates circa ratificationem et sacramenta rectorum et sindicorum instrumenta de omnibus que tradi debent a comuni Pisarum comuni Ianue debent fieri per unum notarium de Ianua et per alterum notarium de Pisis. Et traditiones debent fieri sindico et sindicis comunis Ianue ad hoc specialiter constitutis.

De pace facienda inter Sassarienses.

Comune Ianue bona fide faciet et fieri faciet concordiam inter Sassarienses intrinsecos et extrinsecos postquam habuerit ipsam uillam de Sassari et quod occasione alicuius indignationis aut facti hinc retro preteriti commissorum nullum grauamen inferet aut inferri pacietur in aliquem de Sassari. Et si comune et homines de Sassari uoluerint sponte sine aliqua contradictione uenire ad mandata comunis Ianue comune Ianue teneatur eos benigne recipere ad honorem et bonum statum et securum comunis Ianue. Pisanus tamen siue qui pro Pisano habeatur et appelletur non debeat remanere uel habitare in uilla de Sassari siue in aliis terris de Lugodorio siue iudicatu Turritano sine uoluntate et licentia comunis Ianue uel eorum possessiones et bona uendere preter quam Pisanis et Pisanis adherentibus. Et si non inuenirent emptores comune Ianue teneatur emere iusto precio uel pati quod dicti Pisani possessionibus suis gaudeant per aliquas personas non Pisanas stantes ad mandatum et subiectionem comunis Ianue.

De Allogerio. (1)

Sindicus comunis Pisarum promittet sindico comunis Ianue recipienti nomine comunis Ianue et nomine Brancaleonis Aurie. Thodesci de Nigro. Viualdi Bestagni Segundi Barrilarii. Guillielmi Ricci. Rufini Mergarii. Henrici de Nigro. Frederici Spinole et aliorum Ianuensium qui dampnum passi fuisse dicuntur in captione castri et terre de Allogerio scilicet cuiuslibet suprascriptorum nominatorum et aliorum Ianue de quibus dictum est pro rata quantitatis usque in quam ascenderit extimacio dampni etc. quod dabit et soluet tantum quantum ipsi domino Brancaleoni uisum fuerit competens et de quo comune Pisarum in concordio fuerit cum eo inspectis temporibus et condicione et statu Pisani comunis. Et si se non concordarent quod stabunt in laude et arbitrio duorum amicorum comunium eligendorum unius ab ipso domino Brancaleo et alterius a comuni Pisarum et si dicti arbitratores se non concordarent quod eo casu eligatur tercius amicus ex quibus duobus stetur arbitratui de dicta menda qui tercius eligatur antequam pax firmetur. Et inde fiat instrumentum siue compromissum et securitas in laude sapientis. Semper acto et intellecto quod si aliquis Ianuensis uenerit de nouo petens emendam siue emendacionem pro dampnis datis in Allogerio uel de rebus sibi ablatis non possit aliquid petere nisi pro rata de quantitate de qua dictum fuerit per sententiam que feretur per dominum Nicolinum de Peracio.

De ciuibus Ianue et eorum peticionibus et litibus
et questionibus et aliis et de iudice eligendo.

Super peticionibus litibus et questionibus quas ciues seu districtuales Ianue ciuitatis mouere seu facere uoluerint contra comune Pisarum uel aliquas singulares personas uel aliquam uniuersitatem comunis seu iurisdictionis Pisani comunis uel quas ciues seu districtuales ciuitatis Pisane mouere seu facere uoluerint contra comune Ianue et singulares personas et etiam occasione alicuius debiti uel occasione aliquarum rerum mobilium que ablate seu recepte dicerentur ante tempus presentis guerre uidelicet ante tempus M. CCLXXXII. mensis augusti seu occasione alicuius pecunie quantitatis uel rei mobilis eligatur iudex comunis et comunibus expensis qui moretur in aliquo loco statuendo a partibus qui cognoscat summarie et ipsius sententie sine appellatione per iuris remedia et ordinamenta utriusque ciuitatis contra condempnatos et eorum bona executioni mandentur. Et comunia in aliquo non teneantur pro facto aliquorum supradictorum saluo, si pecunia de quibus fieret in aliquo ex dictis comunibus deuenisset ad quam satisfacere teneatur tantum dum tamen dictus iudex se non intromittat de castris terris et uillis et iurisdictione aliquibus uel de rebus ablatis mobilibus nec de aliquibus que contingissent a MCCLXXXII. mense iulii citra. Et qui iudex eligi debeat ante generalem relaxacionem carceratorum uel ante quam carcerati CCCC. relaxentur. De Iacobo Picamilio. Nicola Lecanupso occasione cuiusdam uille quam dicunt se habere in Kallaro stabitur arbitrio dominorum capitaneorum.

De pace et concordia marchionum Malaspine.

Ut ipsi marchiones sint in pace debent remitti omnes iniurie et robbarie etc. et possessiones eorum quas habebant a comuni Pisano eis restituantur a die relaxationis carceratorum ad menses VI. dummodo ipsi marchiones iurent et securitatem prestent comuni Pisarum de obseruando ea que pro ipsis bonis seruare debent et hoc faciat comune Pisarum ad preces comunis Ianue etc.

De dannis datis a nobilibus de Auria Pisanis et e contra nulla fiat iusticia nec dictus iudex possit pronunciare. Saluo quod dictum est de emenda de Allogerio. De deueto et prohibitione et processu fiendo contra iudicem Arboree a comuni Pisano et comuni Ianue et contra Pisanos suos sequaces si ipse iudex non cesserit iura que habet in terris tradendis comuni Ianue, et si castra et terras et loca de Lugodorio non tradiderit comuni Pisano pro dando comuni Ianue siue ipsi comuni Ianue fiat ut in capitulo de iudice Arboree et de iuribus cedendis, et in capitulo de processu fiendo contra iudicem Arboree a comuni Ianue continetur. Ut Ianuenses et Pisani in ciuitate utraque et

(1) ALLOGERIO. In altre carte si legge più frequentemente ALLEGERIO; ed è la odierna città di Alghero.

ubicumque tractentur tamquam amici. Nec communiter uel singulariter se offendant saluis semper pedagiis dacitis et drictis ipsarum ciuitatum et singularium personarum factis et faciendis. Exceptis his de quibus supra uel infra dicetur.

De non impediendo in aliquo ligna Ianue onerata blauis et uictualibus.

Ordinatum est quod ligna Ianue cum uictualibus uenientia de aliqua parte mundi de extra riperiam Pisarum possint ad portum Pisanum uel in aliqua parte Pisarum et inde libere exire et Ianuam uenire sine aliquo deueto dacita exactione et sine aliquo grauamine. Et e conuerso fiat de lignis Pisanorum oneratis uictualibus uenientibus de quacumque parte mundi de extra riperiam Ianue applicantibus portubus uel in aliqua parte riperie Ianue. De depositis comunis Ianue et securitatibus prestandis a potestate capitaneis abbatibus et aliis pro securitate relaxactionis carceratorum et obsidum, et de consignacione fienda de carceratis et obsidibus ciuibus Ianue dictum est supra.

Summa supradicti consilii celebrati in Pisana maiori ecclesia partito inde facto a prefato domino Ugolino comite de Donoratico potestate et capitaneo Pisani comunis et populi pro se et supradicto domino Ugolino Vicecomite iudice Gallurie item potestate et capitaneo Pisani comunis et populi collega suo et de eius uoluntate et conscientia ad sedendum et leuandum ut moris est in presencia et testimonio domini Guidonis Masce iudicis et Bonanni Batacte notarii cancellariorum Pisani comunis et populi et Uguicionis dati notarii et Calescesani notarii de Calci notariorum cancellarie Pisani comunis et Gerardi Henrici de Vico notarii scribe publici cancellarie predicte et aliorum plurium est ut in predicto titulo continetur per omnia et quod si per dictum tractatum et pacem ex eo faciendam domini Sardinee uel alie quecumque singulares persone minuerentur lederentur seu dampnificarentur in terris possessionibus uel bonis eorum in insula Sardinee uel alibi fiat eis restitucio et restauratio et emendatio in totum uel in partem de bonis Pisani comunis et a comuni et pro comuni Pisano et quod titulus predictus non mutando formam ipsius tituli possit meliorari et aptari. Dominice incarnationis anno millesimo ducentesimo octuagesimo nono indictione prima tertio nonas aprilis.

Ego Iohannes filius Compagni notarii de Schitecculi imperialis aule notarius predicta omnia ut in actis cancellarie Pisani comunis inueni ita quidem scripsi et in publicam formam redegi.

CXXVI*.

Il conte Ugolino di Donoratico, e Ugolino Visconti giudice di Gallura, signori entrambi, il primo per la sesta, e il secondo per la terza parte del regno Cagliaritano, Podestà e Capitani del Comune e popolo pisano, costituiscono Ranieri Sampante procuratore, nunzio e legato di detto Comune, e gli conferiscono ampia autorità per trattare la pace co' Genovesi.

(1288 [1289, stil. pis.], 5 aprile).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino.
Serie 3.ª, *Docum. ant. Mazz.* 2. num. 8.

In eterni Dei nomine amen. Nos comes Ugolinus de Donoratico et sexte partis regni Kallari dominus et Ugolinus vicecomes, iudex de Gallura et tertie partis regni Kallari dominus potestates et capitanei Pisani comunis et populi habentes de hiis bailiam et potestatem a generali et maiori consilio Pisane ciuitatis celebrato hoc anno M.CC.LXXXVIIII. indicione prima tertio nonas aprilis, Potestarie et capit. nomine pro comuni Pisano et nomine et uice dicti comunis Pisani presentia consensu et uoluntate Iohannis Scorcialupi, Iacobi Ubertelli. Picioli marchensis, Puccii canici, Francardi Tabernarii, Bindi Sciancati, Andree provincialis, domini Iacobi de Sancto Miniate, iudicis Ugolini de Ripafracta, et Benencase gemme ancianorum Pisani populi facimus constituimus et ordinamus prudentem uirum Rainerium Sampantem iurisperitum presentem et suscipientem nostrum et comunis Pisani et hominum Pisanorum et districtualium sindicum actorem et procuratorem et certum nuncium, ad pacem iniendam et faciendam dante domino cum comuni Ianue et hominibus Ianue, seu sindico dicti comunis Ianue dicto nomine sive pro comuni Ianue et hominibus Ianue et districtus de omnibus et singulis discordiis differentiis dissentionibus guerra et guerris litibus et discordiis habitis et factis et dampnis datis et rebus ablatis quocumque modo ex quacumque causa inter comune Ianue et Ianuenses et quoscumque alios qui Ian. nomine appellantur in quibuscumque locis ex una parte, et comune Pisarum et Pisanos et quoscumque alios qui Pisanorum nomine appellantur in quibuscumque locis ex alia parte. Et ad pacta conventiones obligationes liberationes assolutiones et remissiones faciendum in predictis et super prediotis et circa predicta et quolibet predictorum et quibuscumque aliis. Et ad depositum et deposita faciendum et ad dandum et tradendum et consignandum castra terras et loca iurisdiciones redditus et proventus castrorum et terrarum et locorum ipsorum de quibus videbitur ipsi sindico. Et etiam ad omnia et singula facienda gerenda et explicanda nomine comunis Pisani, et ad se nomine comunis Pisani et ipsum comune obligandum dicto comuni Ianue seu eius sindico pro ipso comuni Ianue et nomine ipsius de omnibus et singulis de quibus in contractu quodam super dicta pace inienda facto et sigillato sigillo comunis Ianue et quorundam aliorum et deposito penes fratrem Azonem de Papia priorem Fratrum Predicatorum Ianue et fratrem Franciscum Porcellum guardianum Fratrum Minorum conventus Ianue continetur seu scriptum est. Quod de ipsis vel eorum occasione promissiones pacta et conventiones vel obligationes vel alia que fieri debeant vel fiant per dictum comune Pisarum seu eius sindico ac etiam omnia alia. Et ad faciendum quascumque iurium cessiones secundum quod eidem sindico videbitur circa quascumque personas et loca in quibuscumque rebus locis et personis. Et ad faciendum quascumque promissiones et obligationes pacta et conventiones de ipsis et de aliis quibuscumque tradendis dandis et consignandis ipsi comuni Ianue vel sindico dicti comunis Ianue pro dicto comuni. Et possessionem ipsorum et cuiuslibet ipsorum tradendum et dandum ipsi comuni Ianue vel eius sindico nomine ipsius comunis Ianue et ad faciendum quascumque promissiones et obligationes de predictis faciendis tenendis et observandis in perpetuum et de contra non faciendo vel veniendo et ad iurandum in animas et super animas nostras potestarie et capitanei nomine ut dictum est, et

omnium Pisanorum predicta omnia et singula firma habere et tenere. Et faciendum quamcumque cautelam et securitatem prout et sicut videbitur ipsi sindico et ad ipsam pacem et concordiam recipiendum a comuni Ianue et Ianuensibus vel sindico comunis Ianue nomine comunis Ianue et pacta et conventiones et quascumque obligationes et remissiones et liberationes faciendum et recipiendum concedentes podestarie et capitanie nomine et nomine dicti comunis Pisani et Pisanorum et districtualium Pisanorum dicto sindico nostro actori et procuratori plenum et speciale et generale mandatum atque liberam et generalem administrationem in predictis et circa predicta, et quod in quibuscumque aliis de quibus ei videbitur, et que nos ipsemet pro comuni Pisano facere possumus et intelligantur esse concessa tam specialiter quam generaliter ea omnia et singula que in generali et speciali mandato requiruntur et exiguntur et que specialiter concedi deberent et ea omnia que negociorum merita postulant vel requirunt promittentes potestarie et capitanie nomine pro comuni Pisano ut supra dictum est tibi Nocho de avene notario scribe publico cancellario Pisani comunis stipulanti nomine et vice comunis Ianue et districtualium et cuiuscumque intererit ratum et firmum habere et tenere facere et observare totum et quicquid et ea omnia et singula que per dictum sindicum facta ordinata et promissa fuerint in predictis et circa predicta seu aliquo predictorum et quibuscumque aliis et contra non venire vel facere per se vel per alios aliquo modo vel iure sub hipotheca et obligatione bonorum predicti comunis Pisani et hominum Pisanorum et districtualium. Actum Pisis super balatorio quod est supra domum Iohannis Garfagnini prope ecclesiam Sancti Ambrosii presentibus domino Lambertuccio domino Buiamunte vicecomite domino Marzucho papa domino Rainerio Zanio Iohanne de Curte et Ricciardo Ingardi testibus ad hec vocatis dominice incarnationis anno millesimo ducentesimo octuagesimo nono indictione prima nonis aprilis.

Ego Gerardus filius quondam Henrici notarii de vico imperatorie dignitatis notarius et nunc cancellarie Pisani comunis scriba publicus predicta omnia ut in actis cancellarie predicte inveni ita scripsi et in publicam formam redegi.

Ego Rollandinus de Richardo sacri palatii notarius hoc instrumentum extraxi et exemplavi ex autentico instrumento scripto manu dicti Gerardi notarii sicut in eo vidi et legi nihil addito vel diminuto nisi forte littera vel sillaba titulo seu puncto abbreviationis causa sententia non mutata de mandato tamen domini Danii de Osenaygo civitatis Ianue potestatis presentibus testibus Iohanne Bonihominis Loysio Calvo cancellariis comunis Ianue et Iacobo de Albario notario M.°CCC.°I.° indictione XIII. die XX. iunii.

CXXVII.*

Atto di pace conchiusa tra' Pisani e Genovesi, in virtù della quale i primi cedono ai secondi una gran parte dei loro dominii di Sardegna.

(1288, 15 aprile).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino,
Docum. ant. Serie 3.ª, Mazz. 2.°, num. 9.

In nomine Domini nostri Iesu Christi amen ad honorem Dei omnipotentis individue Trinitatis Beate semper Marie Virginis Beatorum Apostolorum Petri et Pauli atque Beatorum Laurencũ et Georgy martirum et totius curie celestis. Ortis discordiis dissensionibus atque guerris dudum inter comune et homines Ianue ex una parte et comune et homines Pisarum ex altera invocata Spiritus Sancti gratia dicta comunia per eorum sindicos sive ipsi sindici eorum nominibus ad pacem et concordiam in perpetuum dante domino observandam ut inferius dicetur pervenerunt. Itaque Nicolaus de Guerciis iurisperitus sindicus actor et procurator comunis Ianue habens plenum mandatum ad infrascripta prout apparet per publicum instrumentum scriptum manu Lanfranci de Vallario notarũ anno a natiuitate Domini millesimo ducentesimo octuagesimo octavo die mercurii quarta decima aprilis indictione quintadecima nomine predicti comunis Ianue et hominum Ianue ex una parte et Rainerius Sampante iurisperitus sindicus comunis Pisarum habens plenum mandatum ad infrascripta prout apparet per aliud publicum instrumentum scriptum manu Gerardi filii quondam Henrici notarii de vico notarii et scribe cancellarie Pisarum comunis dominice incarnationis millesimo ducentesimo octuagesimo nono indictione prima nonas aprilis et quod incipit In eterni Dei nomine amen. Nos comes Ugolinus ect. et per aliud publicum instrumentum scriptum manu Iohannis filii Compagni de Schitocculi notarii dominice incarnationis millesimo ducentesimo octuagesimo nono indictione prima tercio nonas aprilis et quod incipit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Consilium Senatus Credencie ect. nomine dicti comunis Pisarum et hominum Pisarum ex altera fecerunt pacem et conventionem inter dicta comunia et homines dictarum civitatum atque districtus dante domino in perpetuum observandam cum pactis promissionibus et conventionibus infrascriptis omnibus solempni conventione et promissione atque obligatione vallatis. Ad vinculum ergo perpetue pacis servande inter dicta comunia et homines dictarum civitatum et districtus universaliter generaliter et singulariter et ex causis aliis infrascriptis predictus sindicus comunis Pisarum nomine dicti comunis Pisarum voluit et consensit dicto sindico comunis Ianue nomine dicti comunis Ianue quod dictum comune Ianue per se et suos perpetuo habeat teneat et habere et tenere debeat libere et quiete et absque contradictione comunis et hominum Pisarum et districtualium castra terras villas loca iurisdictiones et alia infrascripta et homines ipsorum locorum prout inferius dicetur et ea omnia teneat et possideat libere et quiete et de ipsis omnibus et singulis faciat dictum comune Ianue in perpetuum ad voluntatem suam et hominum Ianue tamquam de re sua propria ipsius comunis Ianue. Que castra terre possessiones ville loca et iurisdictiones sunt ut infra. Primo castrum de Kalaro quod vocatur castrum Castri (1) situm in insula Sardinee

(1) *Castrum Castri*, cioè il castello di Cagliari, edificato dai Pisani nei primi anni del secolo XIII. sulle fondamenta o rovine dell'antica rocca, che già vi esisteva, e fu loro conceduta da Benedetta marchesa di Massa, e *giudicessa* cagliaritana. L'importanza di questa fortezza fece sì, che i Pisani, e i Genovesi se ne disputassero frequentemente il possesso; su di che rimandiamo il lettore alle carte di questo secolo sovra riportate.

in iudicatu Kalaritano sanum et integrum cum cisternis sanis et integris et putheis. Villam burgum dicti castri (1) cum omnibus domibus et edificiis sitis in dicto castro loco villa et burgo ipsius castri et ipsas domos possessiones et edificia habeat dictum comune Ianue cuiuscumque fuerint cum omnibus iuribus et omni iurisdictione atque pleno iure et cum toto territorio et omnibus usque ad terminum et terminos milliariorum quatuor inferius denotatos. Item ripam et portum dicti Castri et totum portum Kalaritanum cum omni apparatu instrumentis et rebus pertinentibus ad ipsum portum et defensionem ipsius exceptis navibus taridis galeis et galeonis que sint comode ad navigandum dummodo machine que sunt modo et ille que essent in eis tradantur et dimitantur comuni et hominibus Ianue et ad ipsum comune Ianue pertineant et hec omnia tam in domestichis quam in silvestribus pascuis et nemoribus pertineant ad comune Ianue cum piscationibus etiam et venationibus. Item locum ubi fuit vel esse consuevit villa sancte Zilie sive sancte Ilie (2) cum toto territorio ipsius ville et stagnum seu stagnonum totum cum ripis, quod ad ipsum locum sive villam sancte Zilie sive sancte Ilie pertinet seu pertinuit vel pertinere consuevit et piscationibus et omnibus pertinentibus. Et villam de Pirri villam de Soretrano villam de Cepulla seu Cepulle villam de *Stampaze* (3) villam novam que loca sunt in dicto iudicatu Kalaritano. Et hec omnia cedant comuni Ianue cum eorum sive earum et cuiuslibet eorum pertinentiis tam domesticis quam silvestribus hominibus servis et ancillis cum omni iurisdictione pleno dominio et cum omnibus iuribus ipsorum et ipsarum sive ad ipsas villas et loca et quemlibet eorum et earum spectantibus seu pertinentibus et sive predicta vel aliquod predictorum sint infra predicta quatuor milliaria sive extra. (4) [Item salinas et solum ipsarum ius et nomen earum cum omnibus pertinentiis et pertinentibus et omnibus obventionibus ad ipsas spectantibus seu pertinentibus et cum omnibus iuribus ipsarum et cum villis et hominibus ad ipsas salinas assignatis et hec sive sint infra dicta quatuor milliaria sive extra.] Item totum gulfum Kalaritanum videlicet a capite de Carbonaria usque ad caput de capite terre ipsis locis comprehensis et cum tota et omni iurisdictione dicti gulfi et terrarum dicti gulfi et omnibus iuribus tam in mari quam in terra ipsius et omnes portus et lignorum receptacula qui et que sunt in ipso gulfo seu capitibus et in quacumque parte ipsorum et omnes terras dicti gulfi et capitum tam domesticas quam silvestres possessiones loca. villas domos et edificia atque omnia loca que sunt iuxta ipsum gulfum et capita sive in ipso gulfo et capitibus et in quacumque parte dictorum gulfi et capitum et infra terram etiam per unum miliare computatum et mensuratum infra terram versus quascumque partes que sunt circumquaque dictum gulfum et capita et in qualibet parte ipsorum gulfi et capitum *in* (5) litore maris cuiuslibet partis et loci videlicet ad mensuram unius aste que asta sit palmorum quindecim computando ipsam astam et miliare prout de aliis miliaribus inferius dicetur et cum omnibus hominibus iuribus et omni iurisdictione et cum omnibus obventionibus ad predicta pertinentibus seu spectantibus salvo semper quod dictum est de castro Kalari et terris ipsius castri que debent esse usque ad quatuor milliaria dicti comunis Ianue et de locis aliis que debent pertinere ad dictum comune Ianue ut dictum est et hec omnia cum omnibus iuribus et pertinentibus ad ea. Item iudicatum Turritanum totum et specialiter villam de Sassari totam cum pertinentiis (6). Portum etiam Turritanum cum omnibus iuribus et obventionibus dicti portus hominibus et omni iurisdictione cum omnibus curiis et curatariis. Item castra infrascripta de Lugadorio. Videlicet castrum quod vocatur Monscucianus (7) castrum quod vocatur Mons Acutus (8) castrum quod vocatur Mons de Verro (9) castrum quod vocatur Urbe (10) quod iudex Arboree dicitur fieri fecisse in Logodorio, et dicta castra omnia sana et integra cum omnibus domibus edificiis cisternis et putheis villis territoriis venationibus piscationibus introitibus proventibus pascuis nemoribus et omnibus spectantibus et pertinentibus ad ipsa castra et quodlibet et unumquodque eorum servis et ancillis hominibus et omni iurisdictione ipsorum et cuiuslibet eorum et cum curiis omnibus dictorum castrorum et curatariis. Item castrum quod vocatur Monsdragonus quod dicitur fuisse quondam Barizoni Auria (11) cum omnibus suis pertinentiis prout inferius dicetur sanum et integrum et cum omnibus iuribus dicti castri. Item totam insulam Corsice castra villas et loca homines et iura et omnia que comune Pisarum et quilibet habens causam a dicto comuni Pisarum habet et haberet seu habere consuevit in ipsa insula et qualibet parte ipsius et tam in iurisdicionibus quam fidelitatibus et hominibus. Et ex causis pre-

(1) *Villam Burgum dicti Castri;* quella parte cioè della odierna città di Cagliari, che al presente chiamasi *Castello*.

(2) *Villam sancte Zilie, sive sancte Ilie,* la quale fu distrutta dai Pisani, dopo la vittoria ottenuta nel 1256 da Guglielmo *giudice* di Arborea contro Chiano *giudice* di Cagliari. Ved. sopr. cart. N.° XCVII*. C. CI*. di questo secolo.

(3) *Stampaze;* odierno *Stampace. Statenpaxe* sta scritto nella copia esistente a carte 153 del *liber jurium*.

(4) Manca questo periodo nella sovra riferita copia del *lib. jurium*.

(5) *a* sta scritto nella sovra citata copia.

(6) Con questo patto i Genovesi voleano rimuovere qualunque ostacolo per parte dei Pisani alle loro mire sul possesso della città di Sassari, al quale ambivano già da tanto tempo. (Ved. sopr. cart. N.° CXV*. CXX*. CXXI*. CXXII*. CXXIII*. CXXIV*.). Ma i Sassaresi respinsero costantemente, dopo la caduta del regno Turritano, il dominio Pisano, e il Genovese, e si ressero a libertà con leggi proprie, e poi nel 1294 si collegarono con la repubblica di Genova. (Ved. infr. cart. N.° CXXV. di questo secolo).

(7) *Monscucianus*, ossia *Mons Gucianus* (monte di *Goceano*). La regione, e dipartimento di *Goceano*, o prese da questa montagna, o diede alla medesima un tal nome. Gonnario II. re di Torres vi fece edificare il castello, di cui si parla in quest'atto. FARA *Corograph. sard.* Lib. II. pag. 66.

(8) *Castrum Montis-Acuti.* Da questo *Castrum* derivò la denominazione dell'antica città e diocesi di *Castro*, o di *Castra*. FARA *corograph. Sard.* Lib. II. pag. 68.

(9) *Mons de Verro*, o *de Ferro*, che ritiene anche al presente un tal nome. Il castello fu fatto edificare nella seconda metà del secolo XII. da Itocaro, o Itocorre, fratello di Barisone II re di Torres. FARA, *Corograph. Sard.* Lib. II. pag. 71. - Idem, de reb. Sard. Lib. II. pag. 226. e 227. - TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sard. Ill.* Vol. II. pag. 147.

(10) *Castrum quod vocatur Urbe*, perchè esisteva, e fu edificato dove già surse l'antica CIVITA, oggi TERRANOVA. FARA, *Corograph. Sard.* Lib. II. pag. 91.

(11) *Castrum quod vocatur* MONSDRAGONUS; odierno MONTEFORTE. Di questo castello non esistono più vestigia di sorta. Barisone d'Oria, che già lo possedeva, fu figlio primogenito di Daniele, figlio questo di Andrea d'Oria, ch'ebbe in moglie Susanna di Laccon, figlia di Barisone II. re di Torres. Ved. sopr. Cart. N.° CXXII*. di questo secolo.

dictis dictus sindicus comunis Pisarum dicto nomine ex nunc concedit et dimittit dicto sindico comunis Ianue dicto nomine recipienti et per eum dicto comuni Ianue infra solucionem restitucionis dampnorum datorum, et illatorum per comune et homines Pisarum comuni et hominibus Ianue omnia iura realia et personalia atque mixta que dictum comune Pisarum et quilibet habens causam a dicto comune Pisarum habet et habere potest seu posset in predictis omnibus et singulis et predictorum vel alicuius eorum occasione et *causa* (1) *in* dicto castro Castri de Kalaro portu portubus gulfo villis locis salinis capitibus in dicto iudicatu Turritano villa Sassari portu turris villis locis curatariis et dictis castris de Logodorio quam in dicta terra de Corsica sive in insula Corsice castris villis et fidelitatibus hominum hominibus iurisdictione et in *quibuscumque* (2) aliis iuribus et ipsa iura omnia realia et personalia atque mixta idem sindicus comunis Pisarum dicto nomine eidem sindico comunis Ianue dicto nomine recipienti et per eum dicto comuni Ianue cessit mandavit atque transtulit ita ut dictis iuribus dictus sindicus comunis Ianue nomine dicti comunis et pro ipso comuni Ianue *sive dictum comune Ianue* (3) possit uti experiri et omnia et singula demum facere que dictum comune Pisarum facere posset et umquam melius facere potuit faciens dictus sindicus comunis Pisarum dicto nomine dictum sindicum comunis Ianue dicto nomine sive dictum comune Ianue procuratorem ut in rem comunis Ianue ita quod comune Pisarum teneatur prestare et facere comuni Ianue ne ipsa iura sint facta inefficacia facto dicti comunis Pisarum sive remissione vendictione vel alienatione vel cessione iurium facta alicui per dictum comune Pisarum vel alium de sua voluntate omnia etiam privilegia et concessiones sive ecclesie romane sive imperatorum sive regum sive aliorum queque comune Pisarum haberet pro predictis vel aliquo predictorum ea dare et tradere promittit idem sindicus comunis Pisarum dicto sindico comunis Ianue dicto nomine per exemplum in publicam formam in eo quod pertinere seu spectare posse viderentur ad aliqua ex hiis que tradi seu dari vel dimitti debent per comune Pisarum comuni Ianue prout inferius dicetur infra annos tres a die requisitionis super hoc facte potestati seu rectori comunis Pisarum. Insuper etiam ad maiorem constantiam dictus sindicus comunis Pisarum ultra predicta dedit et concessit dicto sindico comunis Ianue et ipsi comuni licentiam et bailiam adprehendendi corporalem possessionem et quasi predictorum omnium et singulorum auctoritate dicti comunis Ianue sine alicuius magistratus decreto non obstante contradictione dicti comunis Pisarum vel alterius pro ipso comuni constituens etiam idem sindicus comunis Pisarum se dicto nomine et ipsum comune Pisarum predicta omnia et singula precarie possidere pro dicto comuni Ianue quousque ipsum comune Ianue vel legiptima persona pro ipso de ipsis omnibus et singulis supradictis possessionem adprehenderit corporalem. Nichilominus tamen ipsum comune Pisarum teneatur et teneri debeat ad inductionem dationem et traditionem et assignationem ipso facto et corporaliter faciendam dicto comuni Ianue et ad vacuam et expeditam possessionem tradendam dicto comuni Ianue scilicet eorum quorum tradicionem dictus sindicus comunis Pisarum nomine ipsius comunis facere *promictit* (4) comuni Ianue sive eius sindico pro eo in omnibus et per omnia prout inferius dicetur. Et hec omnia dictus sindicus comunis Pisarum dicto nomine voluit fecit et concessit dicto sindico comunis Ianue dicto nomine tam ex causa pacis perpetuo observande sive pro bono pacis ut dictum quam pro emendatione et restauracione et satisfaccione scilicet infra solutionem dapnorum iniuste illatorum et ablatorum dudum per comune et homines Pisarum comuni et hominibus Ianue et sicut melius esse potest pro dicto comuni Ianue et utilitate ipsius comunis Ianue. Renuntians dictus sindicus comunis Pisarum dicto nomine ex certa scientia et per pactum omni beneficio et iuri conventionum et privilegiorum et sententiarum, et cuicumque alio iuri quod dicto comuni (5) competeret vel competere posset in predictis et quolibet predictorum et occasione eorum et cuiuslibet eorum et ipsum per pactum expresse remictit dictus sindicus comunis Pisarum dicto nomine dicto sindico comunis Ianue. Insuper ex causis predictis dictus sindicus comunis Pisarum dicto nomine promisit et convenit dicto sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti tradere restituere et dare usque ad annum unum proximum dicto sindico comunis Ianue dicto nomine sive dicto comuni Ianue et in potestate ipsius comunis Ianue sive sindici dicti comunis Ianue ad hoc specialiter ordinati et constituti in publico instrumento confecto manu alicuius de notariis civitatis Ianue et alterius civitatis Pisarum nomine dicti comunis Ianue et in fortia dicti sindici pro ipso comuni Ianue ponere libere et expedite omni fraude et malitia remota omni hoste inimico et persona que nocere posset comuni Ianue cessantibus usque ad dictum annum unum proximum castrum Castri de Kalaro situm in insula Sardinee in iudicatu Kalaritano et villam et burgum ipsius castri cum cisternis putheis domibus possessionibus iuribus edificiis cuiuscumque fuerint et cum omnibus pertinentibus ad ipsum castrum villam seu burgum et cum integro eorum et cuiuslibet eorum statu pleno dominio vacua possessione et omni iurisdictione et portum Kalaritanum et dicto castro Castri cum predictis omnibus tradito et cum vacua possessione ipsorum tradere et restituere et dare dicto sindico comunis Ianue dicto nomine sive dicto comuni Ianue dicto nomine predictum gulfum salinas villas loca et omnia supradicta que sunt in dicto iudicatu Kalaritano et totum territorium et terram que est et erit infra milliaria quatuor sive infra spatium milliariorum quatuor a qualibet parte dicti castri Kalaritani sive castri de Kalaro per quamlibet partem versus quamlibet aliam partem computandorum a muris dicti castri sive burgi dicti castri recta linea protensa ad rectum livellum in quacumque parte et de quacumque parte et versus quascumque partes que sunt circumquaque dictum murum dicti castri seu burgi mensurandorum ad astam que asta sit palmorum quindecim sive palmi quindecim computentur et sint pro una asta et qui palmus sit et computetur ad palmum canne Ianue quarum dictarum astarum mille aste palmorum quindecim pro qualibet asta mensurande seu mensurate in

(1) *tam in* sta scritto nella sovracitata copia.
(2) *quibuslibet* si legge nella copia ut supra.
(3) Mancano nella sovracitata copia.

(5) Promisit
(6) Pisarum.

longitudine una post aliam recta linea et ad rectum livellum ut dictum est intelligantur atque mensurari et computari debeant pro uno milliare non obstante quod dici posset quod de iure milliare aliter deberet mensurari vel computari cum in presenti conventione deductum est et ordinatum ex pacto quod dicta miliaria taliter debeant mensurari vel computari. Et eodem modo et ex causis predictis dictus sindicus comunis Pisarum dicto nomine promittit dicto sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti et recipienti dare et tradere ipsi sindico comunis Ianue dicto nomine sive dicto comuni Ianue dictum gulfum et totam terram dicti gulfi que est infra terram in qualibet parte dicti gulfi a capite terre usque ad caput Carbonarie ipsis locis comprehensis per unum miliare a litore maris quod miliare eodem modo debet computari et mensurari ut superius dictum est promictens dictus sindicus comunis Pisarum dicto nomine dicto sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti ipsum gulfum portus terras domos villas et edificia que sunt in dicto gulfo et alia dare et tradere dicto comuni Ianue et terras et edificia que sunt in dicto gulfo et in quacumque parte dicti gulfi ut dictum est et infra terram per unum miliare computandum et mensurandum ut dictum est. Hoc addito semper et intellecto quod dicte ville et loca superius specificata cum iuribus et pertinentiis ipsarum cedant tradi et dari debeant et dimitti dicto comuni Ianue ut dictum est sive ipse ville et loca et pertinentie sint infra dicta quatuor miliaria sive extra et sive infra ipsum miliare sive extra et de predictis omnibus et singulis idem sindicus comunis Pisarum dicto nomine tradet dicto sindico comunis Ianue dicto nomine sive ipsi comuni vel legiptime persone pro eo ad hoc specialiter constituto ut dictum est vacuam possessionem et quasi liberam et expeditam et hoc tam de predicto castro Castri sive de Kallaro quam aliis villis locis et aliis supradictis cum iuribus ipsorum. Taliter etiam quod homines et habitatores dicti castri Castri primo exeant deserant et relinquant dictum castrum et habitationes dicti loci et sic quod dictum comune Ianue possit in predictis et quolibet predictorum edificia seu opera quelibet facere seu fieri facere ad suam voluntatem et ipsum castrum munire bene et decenter atque sufficienter de victualibus hominibus et armis ad voluntatem dicti comunis Ianue que victualia dictus sindicus comunis Pisarum promisit dicto sindico comunis Ianue habere parata et ea in Kalaro seu castro Kalaritano dare vendere et tradere ipsi comuni Ianue ad sufficientiam ad voluntatem et ad expensas comunis Ianue prout inferius dicetur. Videlicet granum bonum usque in minas sex milia ad racionem de solidis octo ianuinorum pro qualibet mina ad minam Ianue conducta in castro Kalari sine aliquibus aliis avariis vel dacitis et usque in minas duo milia ordei boni ad minam Ianue pro soldis quatuor ianuinorum pro mina et eodem modo conducti sine aliquibus dacitis et avariis. Cantaria casei boni et mercantilis usque in cantaria mille ad cantare Ianue pro iusto et convenienti pretio et cantaria carnium que sint bone et mercantiles usque in cantaria mille ad cantare Ianue pro iusto et convenienti pretio. Et hec omnia sine aliquibus expensis vel avariis conducta in dicto castro et si pro minori pretio res possent haberi comune Pisarum teneatur ipsas res vendere comuni Ianue pro minori pretio et de dicta dactione et tradictione tam de dicto castro Castri quam de omnibus aliis supradictis debent fieri publica instrumenta manu alicuius ex notariis civitatis Ianue et alterius notarii civitatis Pisarum que instrumenta firmata dari et exhiberi debeant sindicis utriusque comunis sine aliquibus expensis infra dies octo a die testationis instrumentorum. Item dictus sindicus comunis Pisarum dicto nomine promictit ex causis predictis dicto sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti quod dictum comune Pisarum tradet dicto comuni Ianue et in virtutem et potestatem dicti comunis Ianue seu legiptime persone pro ipso comuni ad hoc specialiter constitute in publico instrumento inscripto manu alicuius ex notariis civitatis Ianue et manu alterius notarii civitatis Pisarum ut dictum est et infra dictum terminum anni dictam villam de Sassaro libere et expedite et sine aliqua condictione vel modo bona fide et sine fraude et cum toto districtu territorio et pertinentiis Sassari cum omni iurisdictione cum villis hominibus et locis de Romagna et omnibus aliis villis et locis et eorum pertinentiis que distringuntur, distringebantur seu tenebantur per comune Pisarum seu per homines Sassari in toto iudicatu Turritano et hoc usque ad dictum annum unum proximum. Ita etiam quod homines de Sassaro et aliorum locorum qui ibi fuerint iurent mandata comunis Ianue observare. Salvo quod in predictis non intelligatur quod tradi debeant per dictum comune Pisarum dicto comuni Ianue castra possessiones loca vel terre marchionum Malaspine vel nobilium de Auria scilicet ipsa que tenentur et possidentur per eos vel aliquos eorum per se, vel alias personas que tenuerint ipsa castra et loca pro ipsis marchionibus vel nobilibus de Auria veraciter et sine fraude et tenuerint ad minus per annum unum proximum preteritum et de hiis obedierint per ipsum annum ad minus predictis marchionibus et nobilibus de Auria (1). Dictus tamen sindicus comunis Pisarum dicto nomine et ex causis predictis nichilominus ex nunce iedem sindico comunis Ianue dicto nomine et per eum dicto comuni Ianue cessit et mandavit omnia iura realia et personalia atque mixta que dictum comune Pisarum habet vel habere posset in predictis terris castris et possessionibus predictorum marchionum et nobilium de Auria seu que per ipsos vel aliquem eorum tenentur per se vel alium ut dictum est. Item ex causa predicta dictus sindicus comunis Pisarum dicto nomine promictit dicto sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti reddere tradere et restituere dicto comuni Ianue usque ad dictum terminum anni sive quod comune Pisarum reddet tradet et restituet dicto comuni Ianue vel nuntio suo ad hoc specialiter constituto ut dictum est usque ad dictum terminum anni castrum quod vocatur Monsdragonus quod fuisse dicitur quondam Barisoni Aurie sanum et integrum cum territorio et pertinentiis dicti castri et ipsum castrum ponet in potestate et virtute dicti comunis Ianue cum vacua possessione ipsius castri libere

(1) Dall'obbligo della cessione da farsi dal comune di Pisa a quello di Genova furono escluse le terre e castella, che i Malaspina, e i Doria possedevano nel Logudoro, laddove un tal possesso fosse legittimo, ed anteriore di un anno almeno al presente atto di pace. Questa eccezione spiega alcuni dei patti, che nel precedente anno 1287 furono stabiliti nei cinque atti di convenzione del 23 dicembre seguiti tra i d'Oria di Sardegna, ed il comune di Genova. (Ved. sopr. cart. N.° CXX*. CXXI*. CXXII*. CXXIII*. CXXIV*),

et expedite. Et ex causis predictis et pro securitate comunis Ianue et ut predicta debeant melius adimpleri et observari per comune Pisarum dicto comuni Ianue idem sindicus comunis Pisarum dicto nomine promisit dicto sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti quod dictus sindicus comunis Pisarum sive dictum comune Pisarum faciet solemne depositum librarum quinquaginta millium ianuinorum et ipsas libras quinquaginta millia ianuinorum pro comuni Ianue sive pro securitate dicti comunis Ianue pro infrascriptis et supradictis actendendis complendis et observandis ipsi comuni Ianue solemniter deponet in bonis societatibus idoneis et securis bonis et securis personis atque idoneis in voluntate et electione dominorum capitaneorum et consilii Ianue que persone sint de civitatibus et in civitatibus infrascriptis videlicet pro dando et tradendo comuni Ianue castrum Castri cum villis et locis salinis gulfo et aliis ut superius dictum est usque ad dictum terminum anni et villam de Sassaro cum villis locis et aliis ut superius dictum est et cum villis et aliis locis de Romagna in formam supradictam et pro tradendo dictum castrum Montisdragoni dicto comuni Ianue ut dictum est infra dictum terminum anni et pro faciendo deposita in omnibus et per omnia prout inferius dicetur. Civitates autem in quibus debet fieri dictum depositum librarum quinquaginta millium sunt hec et quantitates inferius denotantur. Inprimis in Ianua libre octo millia quingente. Ast et in hominibus de Ast libre septem millia. Placentia et in hominibus Placentie libre septem millia quingente. Lucha et in hominibus Luche libre septem millia. Pistorio et in hominibus Pistorii libre quinque millia. Florentia et in hominibus Florentie libre octo millia. Senis et in hominibus Senarum libre septem millia. Et dictum depositum librarum quinquaginta milium dictum comune Pisarum ut supra faciet usque ad duos menses proximos tali modo quod si dictum castrum Castri de Kalaro cum terra et territorio ut dictum est ville et loca portus de Kalaro atque saline gulfus totus cum terris et aliis ut dictum est villa de Sassaro curatarie ville portus turris et loca predicta de iudicatu Turritano et castrum Montisdragoni cum aliis ut superius dictum est et quelibet in eis vel altera seu alterum ex eis seu aliquod ex eis non dabuntur et tradentur dicto comuni Ianue infra dictum proximum terminum anni in omnibus et per omnia ut superius dictum est seu si non observabuntur in totum ea que dicta sunt de predictis vel in aliquo contrafieret vel si deposita de quibus dictum est et infra dicetur non fient seu non deponentur ut dictum est et inferius dicetur vel si predicta non observabuntur vel aliquod ex eis non observabitur vel in aliquo contrafiet quod tunc dicte libre quinquaginta millia in totum pertineant ad dictum comune Ianue et lucro suo seu utilitati et iuri dicti comunis cedant et sue sint ex causis predictis et infra solucionem et satisfacionem dictorum dampnorum que iniuste intulerunt comune et homines Pisarum comuni et hominibus Ianue et omnibus modis quibus melius esse potest et eidem comuni Ianue solvantur tradantur et restituantur absque alia exceptione vel defensione et nichilominus dictum comune Pisarum teneatur ad observationem predictorum et specialiter ad dandum et tradendum ipsi comuni Ianue dictum castrum Castri villam de Sassari et alia supradicta nec propterea intelligatur dictum comune Pisarum in aliquo liberatum et de predicta depositione promissione et obligationibus super predictis fiat publicum instrumentum et scriptura publica infra dictum terminum duorum mensium per depositarios qui depositarii confitebuntur sindico comunis Ianue dicto nomine et versus ipsum sindicum comunis Ianue nomine dicti comunis Ianue se obligabunt de ipsa quantitate restituenda danda et solvenda ipsi sindico nomine dicti comunis Ianue sive ipsi comuni Ianue in dictam formam solempni confessione obligatione et promissione cum penis ypothecis renuntiationibus et aliis solempnitatibus in laude et voluntate dicti comunis Ianue sive sindici comunis Ianue et si predicta omnia et singula pro quibus ipsum depositum factum fuerit ut dictum est fuerint observata transferantur et remaneant dicte libre quinquaginta millia in deposito et de hiis fiat ut inferius dicetur, et semper salvis hiis que inferius dicentur. Ita etiam quod depositarii qui recipient dictum depositum in curiis suarum civitatum et per magistratus suarum civitatum condempnabuntur ipsi sindico comunis Ianue dicto nomine ad observacionem et restituccionem dicti depositi dicto sindico comunis Ianue dicto nomine sive dicto comuni Ianue faciendam in formam predictam. Item ex causis predictis, et quia turris melior et altior hominum Pisarum de *Acchon* sive quam Pisani consueverunt habere in Acchon prestat materiam sedicionis et discordie et prestare consuevit inter dicta comunia et homines dictarum civitatum et videtur etiam ipsa turris spectare et edificata fuisse ad emulationem et invidiam civitatis et hominum Ianue pro bono pacis et concordie *perpetuo* (1) observande inter dicta comunia et homines dictarum civitatum et districtus et pro restauranda iniuria illata comuni Ianue per Pisanos in destructione turris Ianuensium de Acchon dictus sindicus comunis Pisarum dicto nomine convenit et promisit dicto sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti destruere et demoliri seu destrui et demoliri facere funditus dictam turrim altiorem maiorem et meliorem Pisanorum seu que consuevit appellari turris Pisanorum posita in Acchon in ruga Pisanorum. Et eodem modo destruere et demoliri seu destrui et demoliri facere funditus omnia edificia muros et opera facta seu constructa in terra seu ruga comunis Ianue in Acchon et in terra cuiuslibet Ianuensium vel que appellaretur seu distringeretur pro Ianuense in Acchon et specialiter murum qui fuit constructus pro claudendo terram Pisanorum a terra seu ruga comunis Ianue sive inter rugam Ianuensium et rugam Pisanorum quatenus ipse murus esset vel fuisset constructus in terra comunis Ianue vel hominum Ianue vel alicuius qui pro Ianuense appellaretur vel appellatus fuisset pro Ianuense seu que possidebatur per comune Ianue aut per Ianuensem aut qui pro Ianuense appellaretur vel distringeretur aliquo tempore in millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto vel ab inde circa videlicet si ipsa edificia vel muri facta vel facti fuissent per comune Pisarum sive per aliquem Pisanum vel qui pro Pisano distringeretur vel appellaretur vel per habentem causam ab eis vel aliquo eorum et dictas demoliciones faciet seu fieri faciet de dicta turri muris et edificiis usque ad annum unum et menses sex proxime

(1) Manca nella copia ut supra.

venturos. Item convenit et promisit dictus sindicus comunis Pisarum dicto nomine ex causis predictis eidem sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti facere et curare quod comune Pisarum vel causam habens ab eo vel aliquis Pisanus vel qui pro Pisano habeatur vel distringatur dictam turrim Pisanorum que debet demoliri ut dictum est nec aliquam aliam nec etiam palatium pro fortilicia edificabit vel edificari faciet per se vel per alios in dicto loco vel alibi in Acchon vel aliqua parte de Acchon imperpetuum nec patietur dictum comune Pisarum vel aliquis Pisanus seu qui pro Pisanis distringantur aliquam turrim vel palatium pro fortilitia construi per aliquem in perpetuum in ruga vel terra Pisanorum de Acchon vel pertinentiis sed fieri prohibebit nec aliquam turrim comune Pisarum vel aliquis Pisanus vel qui pro Pisanis habeantur acquirent in Acchon de cetero ab aliqua persona collegio vel universitate excepto si comune Ianue turrim fecerit et construxerit in Acchon. Salvo tamen quod non obstantibus predictis non possint nec debeant dirrui per dictum comune Pisarum seu per aliquem Pisanum vel qui Pisanus habeatur edificia apta ad habitandum que essent vel fuissent super terram aliquarum singularium personarum Ianue vel qui pro Ianuense appellaretur vel distringeretur si dicta edificia apta ad habitandum de quibus proxime dictum est dirrui non placeret comuni Ianue sive sindico dicti comunis Ianue sed de ipsis fiat et observetur pro ut inferius dicetur. Promisit etiam ex causis predictis dictus sindicus comunis Pisarum dicto nomine dicto sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti nomine dicti comunis Ianue et hominum Ianue et districtus quod comune Pisarum infra dictum tempus expediet atque restituet comuni Ianue tam pro ipso comuni quam singularibus personis de Ianua et districtu ad quas pertinebit sine aliquo obstaculo libere et expedite et omni malitia remota totam terram in qua consuevit esse turris comunis Ianue et totam aliam terram comunis Ianue et totam terram hominum Ianue etiam singularium personarum Ianue et districtus seu que possidebatur per comune Ianue aut per Ianuenses aut qui pro Ianuensi appellaretur vel distringeretur aliquo tempore in millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto vel ab inde citra que tenetur seu teneretur per comune Pisarum vel per aliquem Pisanum vel districtualem vel per aliquem qui appellaretur vel diceretur Pisanus vel habentem causam ab ipsis vel ab aliquo eorum sive immediate sive per medias personas successive vel quocumque modo et ipsam terram in pristinum statum reducet et restituet videlicet in eo in quo erat tempore quo murus sive edificium vel edificia in ea vel aliqua parte ipsius ceperunt edificari seu construi per comune Pisarum vel homines Pisanos vel aliquem alium qui pro Pisano haberetur teneretur seu distringeretur vel appellaretur vel per habentem causam ab ipsis vel ab aliquo eorum. Et etiam dictum comune Pisarum infra dictum terminum reddet et restituet dicto sindico comunis Ianue dicto nomine et nomine omnium singularium personarum de Ianua et districtu et eorum omnium qui pro Ianuensibus habebantur seu habentur et tenebantur vel tenentur ad quas spectaret totam aliam rugam et terram comunis Ianuensis et terras et edificia hominum Ianue et burgensium Ianue de Acchon sive quam predicti Ianuenses tenuerunt vel possederunt in millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto vel ab eo tempore citra et sive predicta essent vel fuissent comunis Ianue vel hominum Ianue sive etiam cuiuslibet singularis persone Ianue seu qui pro Ianuensi haberetur vel teneretur seu que per ipsos vel aliquem eorum possideretur sive possessa fuerit aliquo tempore in millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto vel aliquo tempore ab inde citra et sive in ruga Ianue sive extra in Acchon et predicta restituentur ut dictum est cum omnibus edificiis que ibi nunc sunt et omnia alia edificia que nunc sunt in ipsis videlicet ipse terre ruge edificia que fuerunt per comune Pisarum vel aliquem Pisanum vel qui pro Pisano appellaretur vel distringeretur occupata vel detenta quolibet modo seu possessa vel habita si tenerentur vel possiderentur in Acchon per comune Pisarum vel aliquem Pisanum vel qui pro Pisano appellaretur teneretur vel haberetur vel per aliquem habentem causam ab eis vel aliquo eorum directo vel per medium nec in dicta ruga vel terra vel aliqua parte ipsius de cetero aliquod edificium construetur vel fiet vel fieri permittetur vel habitabitur per comune vel homines Pisanum vel per aliquem Pisanum vel qui pro Pisano fuisset habitus vel appellatus seu haberetur vel appellaretur et eodem modo dictum comune Pisarum in pristinum statum restituet comuni Ianue vias et rugas que erant dicto tempore in dicta ruga Ianuensium in Acchon sive in dictis terris de Acchon comunis Ianue vel aliorum hominum Ianue sive in pertinentiis que fuerunt capte vel habite qualitercumque vel detinerentur per Pisanos vel qui dicerentur Pisani vel appellati fuissent vel habentes causam ab eis vel aliquo eorum ut dictum est et ipsa omnia dimittent et restituent dicto comuni Ianue et hominibus Ianue vacuas et expeditas et quod de cetero per comune Pisarum vel aliquem Pisanum vel qui pro Pisano haberetur vel distringeretur nullum impedimentum prestabitur vel fiet dicto comuni Ianue vel alicui Ianuensi vel qui pro Ianuensi haberetur vel distringeretur in Acchon in perpetuum si dictum comune Ianue seu aliquis Ianuensis sive aliquis qui pro Ianuensi haberetur edificaret seu edificare vellet in Acchon vel construere domum vel domos turrim edificia vias seu rugas vel aliquid aliud vel factum removere. Imo comune Pisarum et rectores hominum Pisarum et ipsi Pisani et quilibet alii districtuales et omnes qui pro Pisanis haberentur vel tenerentur dicto comuni Ianue et cuilibet Ianuensi vel qui pro Ianuensi haberetur prestabunt in predictis omnibus et singulis auxilium et favorem et ita teneatur servare et servari facere comuni Ianue et hominibus Ianue et facere et curare quod predicta et omnia et singula observentur ut dictum est. Salvo semper et intellecto quod comune Pisarum vel alii Pisani non teneantur ad emendationem aliquam faciendam occasione edificiorum destructorum in Acchon vel alterius destructionis facte in Acchon terra vel hominibus Ianue salvis hiis que de destructione turris Pisanorum de Acchon dicta sunt et in omnibus que in presenti conventione seu pace vel in aliis instrumentis factis vel faciendis continentur vel contineri reperirentur. Item ex causis predictis dictus sindicus comunis Pisarum dicto nomine convenit et promisit dicto sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti et specialiter pro emendatione et restauratione dampnorum

iniuste illatorum comuni et hominibus Ianue per comune et homines Pisarum scilicet infra solucionem ipsorum damnorum ultra ea que dicta sunt quod comune Pisarum tradet seu tradi faciet comuni Ianue et in potestate comunis Ianue ponet castra infrascripta de Logodorio sana et illesa cum cisternis sanis et illesis et fontibus libera et expedita et in vacuam possessionem ipsorum castrorum ponet comune Ianue sive sindicum dicti comunis ad hoc specialiter constitutum cum publico instrumento scripto manu alicuius ex notariis civitatis Ianue et alterius *notarii* civitatis Pisarum ad faciendum de ipsis libere quicquid comuni Ianue placuerit et ipsam tradictionem faciet cum dicta vacua possessione ut dictum est usque ad annos duos et menses sex proxime venturos libere et expedite absque omni malitia et fraude omni inimico et persona que nocere posset cessantibus et tali modo quod ut dictum est comune Ianue ipsa castra possit tute munire bene et sufficienter sic etiam quod homines dictorum locorum vel maior pars ipsorum qui ibi fuerint iurent mandata et stare mandatis ipsius comunis Ianue et quod ipsam munitionem dictum comune Ianue facere possit ad voluntatem suam quandocumque infra menses tres postquam ipsa libere tradita fuerint dicto comuni Ianue ut dictum est et tali modo quod de dicta tradicione dictorum castrorum facienda comuni Ianue fiat publicum instrumentum manu alicuius ex notariis civitatis Ianue et alterius notarii civitatis Pisarum et que castra sunt hec videlicet castrum quod vocatur mons Cucianus Castrum quod vocatur mons de Verro Castrum quod vocatur mons Acutus Castrum quod vocatur Urbe quod nuper dicitur fieri fecisse iudex Arboree vel alia persona et dicta castra omnia et singula dictum comune Pisarum tradet dicto comuni Ianue in supra dictam formam seu tradi faciet sana et integra cum omnibus domibus cisternis cum aqua sufficienti et edificiis et cum omnibus villis curatariis et territoriis ipsorum castrorum et villarum et omnibus pertinentiis et pertinentibus ad dicta castra et villas et curatarias et quodlibet eorum et cum omnibus iuribus racionibus hominibus servis ancillis pascuis nemoribus aquis piscationibus venationibus et cum omnibus obventionibus et iurisdictione hominum castrorum et villarum et curatariarum et cum ipsis curatariis et ut hec omnia plenius observentur per comune Pisarum dicto comuni Ianue ut dictum est et pro cautela et securitate comunis Ianue ad hoc ut predicta omnia et singula que dicta sunt de turri predicta Pisanorum de Acchon muris edificiis et operibus destruendis terris rugis viis edificiis comunis Ianue et hominum Ianue restituendis ut dictum est et aliis ad predicta spectantibus et que dicta sunt de dictis castris quatuor de Logodorio tradendis et ponendis in potestate comunis Ianue per dictum comune Pisarum cum vacua possessione et aliis ad predicta pertinentibus ut dictum est ad terminum et terminos superius denotatos fiant et observentur per comune Pisarum dicto comuni Ianue in omnibus et per omnia ut dictum est dictus sindicus comunis Pisarum dicto nomine ex causis predictis promisit et convenit dicto sindico comunis Ianue stipulanti nomine dicti comunis Ianue deponere marcas viginti milia argenti sterlinorum quarum quelibet marcha computetur in libris quatuor Ianue et valeat libras quatuor ianuinorum in civitatibus infrascriptis in bonis securis et sufficientibus societatibus et personis dictarum civitatum de quibus videbitur comuni Ianue et in electione dicti comunis et ultra etiam libras viginti milia ianuinorum in civitate Ianue in bonis securis et sufficientibus societatibus et personis de quibus videbitur comuni Ianue et in voluntate et electione ipsius comunis Ianue et ipsa deposita fieri debent et debeant per dictum comune Pisarum ut dictum est cum publico instrumento et scriptura publica que quantitates debent stare et esse pro securitate comunis Ianue et hoc antequam carcerati Pisani qui detinentur in Ianua vel districtu relaxentur qui carcerati Pisani licenter detineantur in Ianua et districtu quousque dicta deposita omnia facta fuerint per dictum comune Pisarum secundum quod dictum est et infra dicetur et quousque dictum comune Pisarum fecerit dactionem et tradictionem et quasi ut dictum est dicto comuni Ianue de dictis castro Castri de Kallaro villis locis iuribus et aliis superius denotatis de iudicatu Kalaritano et de Sassaro et de districtu et terra de Romagna et castro quod vocatur Monsdragonus secundum quod de predictis superius dictum est et quousque aliud castrum de quo inferius dicetur quod debet dari seu tradi pro securitate comunis Ianue et loco pingnoris et quousque quantitas illa fuerit deposita que debet deponi ut inferius dicetur et quousque obsides quadringenti de quibus inferius dicetur dati et consignati fuerint comuni Ianue et quousque alia quantitas pro facto Corsice fuerit soluta ut inferius dicetur quarum marcarum viginti millium predictarum debent deponi in Ianua marche decem milia que valeant libras quadraginta milia ianuinorum et semper salvis hiis que inferius dicentur in civitatibus infrascriptis videlicet in Papia et hominibus Papie libre quinque milia quingenta ianuinorum Ast et hominibus de Ast libre quinque milia quingenta ianuinorum Placentia et hominibus Placentie libre quinque milia octingente ianuinorum Lucha et hominibus Luche libre quinque milia octingente ianuinorum Pistorio et hominibus de Pistorio libre quinque milia octingente ianuinorum Senis et hominibus Senarum libre quinque milia octingente ianuinorum Florentia et hominibus Florentie libre quinque milia octocentum ianuinorum et alie marche decem milia que valeant eodem modo libras quadraginta milia ianuinorum que deposita marcharum viginti milium sive dicte quantitates pecunie ianuinorum debent et debeant stare ut dictum est pro securitate comunis Ianue et pro observandis omnibus et singulis supradictis pro quibus ipsa deposita fieri debent ut dictum est et quousque omnia et singula fuerint observata dicto comuni Ianue que ipsi comuni debent observari a dicto comuni Pisarum et dari solvi et restitui comuni Ianue vel sindico dicti comunis Ianue dicto nomine si predicta omnia et singula que dicta sunt de destructione dicte turris Pisanorum de Acchon muris et operibus destruendis rugis viis terris et edificiis restituendis comuni et hominibus Ianue in omnibus et per omnia ut dictum est infra terminum vel terminos superius super hoc appositum vel appositos non fuerint in totum et pro qualibet parte observata vel si in aliquo fuerit contrafactum vel in aliquo non observatum in quolibet ex dictis terminis vel si predicta quatuor castra de Lugodorio non fuerint tradita dicto comuni Ianue ad terminum ordinatum cum villis locis et aliis vel aliquod ex eis. Ita quod si predicta

omnia et singula pro quibus dicta deposita fieri debent non fuerint observata dicto comuni Ianue in dictis terminis et quolibet eorum vel etiam in aliquo eorum non observaretur vel in aliquo contrafieret dicte marche viginti millia sive dictum valimentum ipsarum debeant pertinere ad dictum comune Ianue et lucro sive utilitati ipsius comunis cedere et in dictos casus et quemlibet ex dictis casibus dari solvi et restitui debeant comuni Ianue pro emendacione infra solucionem et satisfacionem dampnorum predictorum et ex causis ex quibus melius esse potest pro comuni Ianue et sine aliqua exceptione defensione vel obstaculo et nichilominus dictum comune Pisarum teneatur ad observationem predictorum et cuiuslibet ex predictis videlicet ad ipsam turrim Pisanorum muros et opera destruendum vias terras rugas et edificia restituendum et dicta castra quatuor de Lugodorio tradendum dicto comuni Ianue et ad alia actendenda observanda et facienda in omnibus et per omnia ut supra dictum est. Et insuper dicte libre viginti millia ianuinorum etiam ultra alia supradicta cedant lucro et proprietati dicti comunis Ianue eodem modo infra solucionem dictorum dampnorum et ex causis sicut melius esse potest et ipse comuni Ianue dentur solvantur et restituantur sine aliqua exceptione defensione vel obstaculo silicet si dicta turris Pisanorum de Acchon infra dictum terminum vel terminos ut dictum est non fuerit destructa cum muris et operibus ut dictum est vel si dicta terra vie ruge et edificia de Acchon non fuerint restituta et alia omnia observata que in Acchon observari debent per comune Pisanum dicto comuni Ianue ut dictum est vel si aliquid eorum factum seu observatum non erit vel in aliquo contrafactum et nichilominus dictum comune Pisarum teneatur ad demolitionem dicte turris operum et murorum et ad omnia alia observanda ut supra dictum est. Si vero dictum comune Pisarum supradicta omnia pro quibus dicta deposita fieri debent adimpleverit in eum casum dicta deposita restitui debebunt comuni Pisarum salvis semper hiis que de ipsis depositis inferius dicentur. De predictis autem depositionibus fient et fieri debent publica instrumenta et scripture publice in quibus ipsi depositarii confiteantur promictant et se obligent solemniter versus comune Ianue sive eius sindicum eius nomine de ipsis quantitatibus restituendis dicto comuni Ianue in dictis casibus modis et formis in laude et voluntate comunis Ianue et cum penis ypothecis renunciationibus et aliis cautelis et solemnitatibus ut superius dictum est super facto depositionis librarum quinquaginta milium et in voluntate sindici comunis Ianue. Acto in presenti conventione quod si aliqua ecclesia singularis domus religiosa vel monasterium habet aliquas terras vel possessiones suas privatas que non sint iurisdicionis seu que non pertineant ad iurisdictionem et que non sint castrum seu villa ex villis superius denotatis in dictis locis Sardinee et que non sint in castro Castri servos et ancillas et quas terras et possessiones dicta ecclesia domus religiosa seu monasterium habuerit et tenuerit in millesimo ducentesimo octuagesimo secundo et ante per annos plures tunc proximos et continuos quod comune Pisarum non teneatur de ipsis terris dictarum ecclesiarum vel monasteriorum vel domorum religiosarum facere aliquam tradictionem comuni Ianue sed iura que habet comune Pisarum et singulares persone in predictis vel aliqua ex predictis nichilominus pertineant ad comune Ianue et ei cessa intelligantur et ex nunc cedit dictus sindicus comunis Pisarum ut supra dicto sindico comunis Ianue et ipsas terras et possessiones atque iura relinquit comune Pisarum dicto comuni Ianue promictens dictus sindicus comunis Pisarum dicto nomine et ex causis predictis dicto sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti quod comune Pisarum faciet et curabit ita et sic quod quelibet persona habens causam a dicto comuni Pisarum et quelibet persona de Pisis et districtus et quicumque alius qui pro Pisano haberetur vel teneretur ac habens causam ab eis vel aliquo eorum iura que haberent in predictis cedent comuni Ianue quandocumque per comune Ianue fuerit requisitum infra terminum prout inferius dicetur a die requisitionis. Salvo semper a predictis non obstantibus supradictis quod comune Pisarum non teneatur tradere pleno iure comuni Ianue ecclesiam sancte Marie que est in ipso castro Kalari et domos ipsius ecclesie seu eius archiepiscopatus et canonicorum que sunt circa dictam ecclesiam pro habitationibus archiepiscopi et clericorum dicte ecclesie teneatur tamen nichilominus dictum comune Pisarum ad tradendam possessionem expeditam dicto comuni Ianue ipsarum (1). Acto etiam in predictis quod per comune Pisarum vel alium Pisanum vel districtualem vel qui pro Pisano habeatur vel teneatur vel per aliquem habentem causam ab eis vel aliquo eorum vel per aliquam aliam personam collegium vel universitatem nullum fiet devetum interdictum prohibitio vel aliquod gravamen dacita seu exactio fiet vel imponetur quocumque nomine censeretur quin omnes et singuli homines civitatis Ianue et districtus et qui pro Ianuense distringantur vel appellarentur et quicumque factores eorum quicumque sive servitores et familiares undecumque sint Sardi etiam et quicumque alii habitatores Sardinee libere et secure sine aliquo gravamine impedimento vel impositione vel alia dacita possint ire et redire morari et stare cum mercationibus pecuniis victualibus et aliis quibuscumque rebus et sine ad eorum liberam voluntatem ad terras et villas quas tenent vel pro tempore tenuerint in iudicatu Kalaritano comune Pisarum vel alii Pisani districtuales seu cives Pisarum vel qui pro Pisanis habentur distringerentur seu appellarentur vel quin predicti omnes et singuli et quilibet eorum possint deferre et deferri facere quascumque mercationes et vitualia de dictis locis et per ipsa loca ad castrum Castri et ad alias terras et loca comunis et hominum Ianue vel que tenerentur vel tenebuntur pro comuni Ianue vel per aliquem Ianuensem et ad quecumque alia loca vel quin possint predicti omnes et singuli in ipsis terris Pisanorum predictorum vendere emere mercari et negociari libere et sine aliqua impositione vel gravamine que ipsi persone vel rebus imponeretur vel imposita esset vel persone cui venderetur vel a qua emeretur vel cum qua contraheretur vel contrahi vellet seu aliquod commercium iniri et in dictis locis dicti Ianuenses et qui pro Ianuense haberentur et factores eorum et alii ut dictum est in personis et rebus benigne tractentur. Salvo quod

(1) Il comune di Pisa cedette adunque la sola possessione della chiesa di santa Maria esistente nel castello di Castro, con l'annessa Canonica, e le case spettanti alla stessa chiesa, e all'arcivescovado di Cagliari, riservandosene la proprietà.

ipsi Ianuenses vel factores eorum propterea non intelligantur intrare posse castra Pisanorum que essent in iudicatu Kalaritano videlicet domignona ipsorum castrorum que consueverunt custodiri per Turresannos et cornu sed per villas ipsorum castrorum et burgos et terras possint intrare hospitari stare et exire ut supra dictum est et tam sani quam naufragi cum rebus ad voluntatem eorum et ita teneatur comune Pisarum facere et curare quod predicta omnia et singula observentur ut supra. Promisit etiam idem sindicus comunis Pisarum dicto sindico comunis Ianue ut supra ex dictis causis pro bono pacis et concordie et ut evitetur omnis materia dissensionis facere et curare quod comune Pisarum vel habens causam ab eo vel alii Pisani vel qui pro Pisanis habeantur vel habentes causam ab eis vel aliquis ex predictis se (*non?*) intromittent de iure vel de facto modo aliquo imperpetuum de dicto castro Castri vel aliis villis et terris supradictis vel de Sassaro vel de aliis locis et castris vel aliis supradictis que debent comuni Ianue tradi seu dari restitui vel dimitti ut dictum est vel aliquo eorum vel de castris villis et terris quas tenent marchiones Malaspine vel nobiles de Auria vel de Corsicha immo ipsum castrum Castri et omnia et singula supradicta castra loca et villas terras et iurisdictiones et curatarias homines Corsicam et quelibet loca et iura Corsiche et alia predicta in pace et sine aliqua molestia dimittere perpetuo comuni Ianue et dictis marchionibus et nobilibus de Auria terras eorum et cuiuslibet eorum nec aliqua iura in perpetuum modo aliquo acquirent in predictis vel aliquo predictorum aliquo modo nec dabunt dictum comune Pisarum vel homines Pisarum vel quivis Pisanus vel qui pro Pisano habeatur vel teneatur auxilium consilium vel favorem vel receptaculum publice vel occulte alicui se intromittenti vel intromittere volenti vel ius aliquod acquirere volenti in predictis vel aliquo predictorum aliquo modo nec aliquid aliud fiet per comune Pisarum vel habentem causam ab eo vel per Pisanos seu aliquem Pisanum districtualem vel alium qui pro Pisano habeatur vel distringatur quominus comune Ianue per se et suos stet et perseveret perpetuo in pacifica et quieta possessione et quasi ac detentatione omnium predictorum vel quominus hec omnia habeat et teneat dictum comune Ianue pleno iure et dominio vel quominus predicti marchiones et nobiles de Auria teneant et possideant dicta castra loca et possessiones eorum ut supra et ita faciet et curabit dictum comune Pisarum quod predicta observentur et observabuntur dicto comuni Ianue et dictis marchionibus et nobilibus de Auria. Et ultra predicta pro securitate maiori dicti comunis Ianue et ex causis predictis promisit dictus sindicus comunis Pisarum dicto nomine dicto sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti quod comune Pisarum faciet et curabit quod Pisani et quicumque burgenses castri Castri de Kalaro et quicumque habentes causam ab eis dimittent habitationes domos terras et possessiones cum cisternis et puteis sanis et integris quas ipsi habent vel haberent in dicto castro Castri et eius territorio et iura eorum dicto comuni Ianue nec in eis de cetero habitare possint vel debeant vel in eis aliquid habere sine expressa licentia et voluntate comunis Ianue nec in villis et terris que tradi debent comuni Ianue ut supra et ita debet facere et curare dictum comune Pisarum quod predicta observentur comuni Ianue. Item promisit dictus sindicus comunis Pisarum dicto nomine dicto sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti et ex causis predictis quod si aliqua venditio donatio permutatio vel alienatio aliqua facta reperiretur de aliquibus terris et possessionibus vel aliqua earum sitis in dictis locis vel aliquibus iuribus ipsarum terrarum vel possessionum in aliquam ecclesiam vel personam ecclesiasticam collegium vel universitatem seu in aliquam personam que facta fuisset a millesimo ducentesimo octuagesimo secundo citra quod ipsa tali alienatione non obstante que presumatur etiam in fraudem et lesionem comunis Ianue facta fuisse comune Pisarum et singulares persone ipsas possessiones terras loca et iura tradent cedent et dabunt cedi tradi et dari facient comuni Ianue pleno iure et sic facient quod in comune Ianue pleno iure deveniant et hec ut fiant et observentur teneatur comune Pisanum comuni Ianue facere et curare. Adhuc etiam promisit ex causis predictis dictus sindicus comunis Pisarum dicto sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti quod comune Pisarum faciet et curabit quod quelibet persona civis seu districtualis Pisarum seu que appelletur vel dicatur Pisanus aut Pisana de qua videretur comuni Ianue et etiam tam ipsum comune Pisarum quam quelibet alia persona collegium vel universitas que haberet causam a comuni Pisarum vel a qualibet alia singulari persona de Pisis seu districtuali vel qui pro Pisano haberetur quandocumque comune Pisarum seu potestas vel rector comunis Pisarum fuerit requisitum seu requisitus infra menses sex a die requisitionis et eciam iudex Galuriensis comes Facius comes Rainerius comes Ugolinus et si quis ex eis non superesset successores illius et eorum qui non superessent et heredes quondam comitis Anselmi ab odie usque ad menses decem octo et quilibet habens causam ab eis et quolibet eorum eodem modo ab odie usque ad menses decem octo cedent et mandabunt comuni Ianue vel alie legitime persone pro eo omnia iura realia et personalia que ad eos pertinerent vel spectarent vel pertinere possent in dicto castro Castri in dicta terra de Sassari in dictis terris villis et castris locis iuribus et iurisdictionibus et in dicto iudicatu Turritano sive Logodorio portubus et quolibet ex predictis superius denotatis et eorum et cuiuslibet eorum occasione et in eorum et cuiuslibet eorum obventionibus et hoc cum publico instrumento inde conficiendo in laude sapientis comunis Ianue et quod ipsas cessiones habebunt et tenebunt ratas et firmas et contra non venient et ita teneatur facere et curare dictum comune Pisarum quod predicta observentur dicto comuni Ianue (1). Item quod dictum comune Pisarum faciet et curabit si comune Ianue voluerit quod aliquis seu aliqui ex carceratis qui sunt in Ianua iura sua cedant in predictis ut de aliis Pisanis

(1) Il comune di Genova, usando largamente della vittoria, dettava a proprio arbitrio la legge al comune di Pisa; e mentre gli facea promettere, che rispetterebbe le possessioni, che i Doria, e i Malaspina avevano in Sardegna, l'obbligava a cedere e far cedere dal giudice di Gallura, e dai conti Bonifazio, Ranieri, Ugolino, e Anselmo di Donoratico e della Gherardesca i dritti reali e personali, ch'essi aveano nel castello di Castro, nella città di Sassari, e nel *giudicato* Turritano. Quali poi fossero questi dritti, o pretesi dritti, si può dedurre dalle carte N.° XCVII*. CII*. CVIII. CX. CXII. CXIII. CXX*. CXXI*. CXXII*. CXIII. CXXIV*. di questo stesso secolo, che abbiamo più sopra riportate La medesima cessione di dritti fu imposta al comune di Pisa per riguardo al *giudice* di Arborea, come si legge nel decorso del presente atto.

supra dictum est quod ille Pisanus vel illi ex dictis carceratis de quo vel quibus comune Ianue voluerit cedent dicto comuni Ianue omnia iura sua que haberent vel habere dicerentur in predictis ut dictum est de cessione facienda per Pisanos sic quod ille carceratus vel illi debeant antequam recedant de Ianua cedere iura sua predicta que habent vel haberent seu habere dicerentur in predictis dicto comuni Ianue et nichilominus postquam fuerint a carceribus liberati teneantur et debeant cessionem iterato facere in predictis et primo factam ratificare infra menses sex a die denuntiationis facte ut superius dictum est semper acto quod ille qui noluerit facere dictam cessionem ut supra non debeat relassari quousque cessio facta fuerit sed alii propterea non impediantur quin relassentur secundum quod inferius dicetur. Convenit etiam idem sindicus comunis Pisarum et ex causis predictis promisit dicto sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti quod comune Pisarum faciet et curabit infra annos tres quod iudex Arboree et eius successor et quilibet habens causam ab eo infra dictum terminum cedat et mandabit comuni Ianue vel alie legiptime persone pro eo omnia iura eidem iudici et cuilibet habenti causam ab eo competentia et que competere possent ipsi iudici et eius successori et cuicumque habenti causam ab eo tam in villa de Sassaro castris villis terris et territoriis suprascriptis et omnibus locis et iurisdictionibus earum et quolibet eorum et specialiter in castris quatuor superius nominatis et in toto districtu et territorio de Logodorio et de iudicatu Turritano servis et ancillis pascuis et nemoribus aquis piscationibus et omnibus quibuscumque iuribus et aliis quibuscumque obventionibus et etiam in castro Castri et aliis villis et terris que dari debent comuni Ianue ut dictum est et ipsas cessiones habebunt ratas et firmas et contra non facient et hec faciet cum publico instrumento in laude sapientis comunis Ianue. Si tamen iudex predictus dictam cessionem non faceret infra dictum terminum ut dictum est propterea non fiat preiudicium comuni Pisarum in dicto deposito marcharum viginti millium de quibus superius dictum est nec in deposito librarum viginti millium que debent deponi pro facto de Achon nec obsides qui darentur propterea impediri possent comune tamen Pisarum nichilominus teneatur facere et curare quod dicta cessio fiat ut dictum est et obligatum inde remaneat ad illam cessionem fieri faciendam infra aliud triennium dicto triennio primo elapso sub aliis penis et promissionibus inferius appositis. Insuper nichilominus si dictus iudex vel eius successor et quilibet habens causam ab eo infra dictum tempus dicti primi triennii sive ab hodie infra annos tres non mandaret et cederet dicta iura dicto comuni Ianue ut dictum est comune Pisarum ultra predicta pro bono pacis et concordie predicte et ex causis supradictis faciet et facere teneatur devetum generale sub penis certis gravibus et magnis et sub penis amissionis rerum et prohibere ne aliquis Pisanus vel districtualis ad terram vel terras iudicis predicti vel eius successoris seu habentis causam ab eo vel quam ipse iudex teneat vel eius successor vel causam habens ab eo accedat vel ad terram que sit de eorum vel in eorum forcia et quod aliquas res vel merces de Pisis vel districtu vel aliunde ad ipsas terras non deferant vel mittant vel de ipsis terris adducant seu deferant vel extrahant seu adduci faciant seu per aliquam personam quecumque sit adducentur vel portabuntur de Pisis vel districtu nec deferantur ad ipsa loca dicti iudicis vel eius successoris vel habentis causam ab eo vel ad loca eorum forcie vel de ipsis locis deferant Pisas vel in districtum et penas impositas dictum comune Pisarum exiget et exactas tenebit cum effectu et res que caderent in commissum nec de ipsis faciet aliquas restituciones alicui et faciet etiam et curabit dictum comune Pisarum quod omnes pisani et qui pro pisanis appellentur seu qui pisani dicantur vel qui pro pisanis distringantur recedent de dictis terris et forciis eorumdem iudicis et eius successoris et causam ab eo habentis nec in eis vel aliqua earum redibunt vel morentur quousque predicta fuerint observata dicto comuni Ianue nec ipsos processus revocabit dictum comune Pisarum. Item ex causis predictis pro bono pacis et concordie dictus sindicus comunis Pisarum dicto nomine ultra predicta promisit dicto sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti quod comune Pisarum faciet et curabit quod postquam comuni Ianue tradita fuerint dictum castrum Castri de Kalaro et villa de Sassari sive alterum dictorum locorum comune Pisarum iudex Arboree comes Ugolinus comes Facius comes Rainerius eius frater iudex Galuriensis heres quondam comitis Anselmi vel aliquis ex predictis seu successores eorum vel alicuius eorum seu aliquis pisanus vel qui pro pisano distringeretur uel pisanus appelletur vel aliquis habens causam ab aliquo predictorum uel demum aliquis habens terram seu iurisdictionem in Sardinea qui pisanus sit vel de districtu vel qui pisanus appellaretur vel distringeretur non se intromittent ipsi vel aliquis eorum de aliquibus ex predictis que comune Ianue habere debet occasione presentis conventionis postquam comune Ianue ipsa habuerit nec aliquid ibi acquirent nec impedient comune vel homines Ianue vel eis impedimentum aliquod prestabunt in aliquo dictorum locorum nec guerram offensionem aut dampnum facient vel inferent ipsi vel aliquis eorum vel etiam quivis alius qui receptetur vel moretur in aliqua terra seu loco que seu qui teneatur seu distringatur in Sardinea per comune Pisarum vel per aliquem de predictis comitibus seu iudice vel per aliquem qui pisanus appellaretur seu pro pisano distringatur vel qui a predictis omnibus vel aliquo predictorum causam habeat in aliqua terra seu loco de Sardinea comuni vel hominibus Ianue in aliquo dictorum locorum nec in aliquo loco vel terra quem vel quam comune Ianue vel aliquis civis vel districtualis haberet in Sardinea et si in aliquo de predictis contrafieret faciet et curabit ita quod guerra et offensio quelibet cessabit infra quatuor menses a die denunciationis facte comuni Pisarum seu potestati vel rectori comunis Pisarum qui ibi pro tempore fuerint et ab inde usque ad alios quatuor menses sequentes dictum comune Pisarum restituet et emendabit dicto comuni Ianue sive cuilibet dampnum passo vel cui res ablate fuissent seu offensio facta sive dicto sindico comunis Ianue recipienti nomine dicti comunis et illorum qui passi essent dampnum seu quibus facta esset offensio gravamen dampnum datum seu factum et res abblatas restituet. E converso dictus sindicus comunis Ianue dicto nomine promictit dicto sindico comunis Pisarum dicto nomine stipulanti quod comune Ianue uel homines Ianue

postquam habuerit dicta castra et loca que tradi debent seu dimitti vel dari comuni Ianue ut dictum est nullam guerram offensionem aut dampnum facient vel inferent comuni vel hominibus Pisarum in Sardinea scilicet in aliqua terra dicti comunis Pisarum vel dictorum civium Pisanorum quam habitent in Sardinea vel fieri permittent per aliquem vel aliquos qui morarentur in aliquo loco ex hiis que ex forma presentis tractatus seu conventionis tradi debent comuni Ianue per comune Pisarum. Et si in aliquo de predictis contrafieret comune Ianue faciet et curabit ita quod guerra et offensio quelibet cessabit infra quatuor menses a die denunciationis facte comuni Ianue seu potestati capitaneo vel rectori comunis Ianue qui ibi pro tempore fuerint et ab inde usque ad alios quatuor menses sequentes restituetur et emendabitur comuni Pisarum seu cuilibet dampnum passo sive dicto sindico comunis Pisarum recipienti nomine dicti comunis et illorum qui passi essent dampnum vel quibus res essent ablate et restituctio fiet de ablatis. Ordinatum quoque est inter dictos sindicos dictis nominibus pro bono pacis et concordie solemni pacto et promissione intervenientibus quod dictum comune Pisarum debeat facere et curare ita et sic quod per dictum comune Pisarum vel iudicem Arboree vel per aliquem civem vel districtualem Pisarum vel per aliquem qui pro Pisano habeatur vel distringatur vel appelletur dicta loca vel castra que tradi debent seu concedi vel dimicti seu dari ut dictum est dicto comuni Ianue vel alia castra que haberent comune Ianue vel homines Ianue vel aliquis Ianuensis in Sardinea vel Corsicha vel aliquid ex eis que haberent in Sardinea vel Corsicha non debeant obsides capi vel auferri comuni vel hominibus Ianue vel aliis Ianuensibus et si hoc non curaretur per dictum comune Pisarum ut dictum est dictum comune Pisarum videatur et intelligatur fregisse pacem dicto comuni Ianue et contra pacem et ea que promissa et conventata sunt fecisse non tamen per predicta in aliquo derogetur promissis et conventatis per dictum sindicum comunis Pisarum dicto sindico comunis Ianue sed nichilominus dictum comune Pisarum teneatur ad observationem predictorum per omnia ut superius dictum est et hoc quod dictum est de pace fracta intelligatur pro hiis que in presenti capitulo seu articulo continentur locum habere postquam carcerati pisani qui essent in Ianua fuerint relassati. Versa vice dictum comune Ianue teneatur postquam carcerati fuerint relasati facere et curare ita et sic quod per dictum comune Ianue vel aliquem civem vel districtualem Ianue vel per aliquem qui pro Ianuense haberetur vel distringeretur vel appellaretur loca comunis Pisarum vel hominum Pisarum que haberent in Sardinea non obsidentur capientur vel auferentur comuni Pisarum vel hominibus Pisarum et si hoc non curaretur per dictum comune Ianue ut dictum est dictum comune Ianue videatur et intelligatur fregisse pacem dicto comuni Pisarum et contra pacem et ea que promissa sunt et conventata fecisse non tamen per predicta in aliquo derogetur promissis et conventatis per dictum sindicum comunis Ianue dicto sindico comunis Pisarum et nichilominus dictum comune Ianue teneatur ad observationem predictorum per omnia ut superius dictum est. Et hoc quod dictum est de pace fracta intelligatur pro hiis que in presenti articulo sive capitulo continentur locum habere postquam carcerati pisani relacsati fuerint salvis semper a predictis quod si contingeret dampna dari vel offensiones fieri per comune Pisarum iudicem Alboree vel aliquem pisanum vel districtualem vel alium qui pro pisano haberetur marchionibus Malaspine vel nobilibus de Auria pro rebus que eis auferentur vel dampnis illatis ut supra comune Pisarum non teneatur dicto comuni Ianue nec per hoc videatur ipsum comune Pisarum fecisse contra pacem vel ea que conuentata sunt. Et e converso comune Ianue non teneatur dicto comuni Pisarum pro rebus ablatis vel dampnis datis vel offensionibus factis per ipsos marchiones vel nobiles de Auria eisdem comuni Pisarum civibus vel districtualibus vel iudici Alboree nec per hoc videatur ipsum comune Ianue fecisse in aliquo contra pacem vel ea que conventata sunt sed ut debeant ipse offensiones cessare inter predictos et ad hoc ut cessent offensiones et dampna teneatur comune Pisarum ita facere et curare quod quilibet civis pisanus seu qui pro Pisano distringatur vel pro pisano appelletur et qui habet vel per tempora habuerit terram in Sardinea interponat caucionem ydoneam infra annum unum proximum a die requisitionis versus nobiles Malaspine et de Auria de ipsis offensionibus non faciendis vel dampnis non inferendis per ipsos pisanos seu qui pro pisanis distringantur vel qui pisani appellentur dictis nobilibus Malaspine et de Auria vel aliquibus ipsorum si dicti nobiles Malaspine et de Auria similem caucionem interponere voluerint et illi seu illis ex eis qui ipsas interponere voluerint de dampnis non inferendis seu offensionibus non faciendis ipsis civibus pisanis seu qui pro pisanis distringantur vel qui pisani appellentur a quibus ipse cautiones prestite fuerint et non aliter. Et eodem modo dictum comune Pisarum teneatur interponere cautionem idoneam versus nobiles Malaspine et de Auria de ipsis offensionibus non faciendis vel dampnis non inferendis dictis nobilibus Malaspine et de Auria vel aliquibus ipsorum si dicti nobiles Malaspine et de Auria similem cautionem interponere voluerint de dampnis non inferendis seu offensionibus non faciendis ipsi comuni Pisarum et non aliter. Acto etiam per pactum incontinenti appositum ex causis predictis quod per comune Pisarum vel alium seu alios pro ipso comuni vel per alium pisanum seu districtualem vel qui pro pisano habeatur seu distringatur aliqui homines de dictis terris castris villis vel locis supradictis que tradi debent seu dari vel dimitti dicto comuni Ianue vel ad ipsum comune Ianue pertinere ut supra in aliquibus terris que tenerentur per comune Pisarum vel alium pisanum vel qui pisanus appellaretur vel distringeretur in Sardinea non receptentur vel recipientur scienter in Sardinea absque voluntate comunis Ianue salvo quod comune Pisarum non teneatur de eo quod iudex Arboree ipsos homines reciperet vel receptaret excepto si iudex predictus receptaret vel reciperet eos postquam venisset ipse iudex ad mandatum comunis Pisarum vel si fecisset reconciliationem cum comuni Pisarum in quo casu comune Pisarum etiam pro facto dicti iudicis Arboree de predictis sive de dicta receptatione non facienda teneatur racione dicte receptationis et tali etiam modo quod dictum comune Pisarum postquam dictus iudex reconciliaretur dicto comuni Pisarum faciat quod homines

receptati non receptentur nec morentur in dictis terris vel locis amplius. Salvis tamen semper nichilominus aliis articulis superius denotatis sive conventatis ut supra quibus per predicta in aliquo non derogetur. Et e converso comune Ianue non debeat receptare seu recipere ad standum in Sardinea in terris supradictis aliquos de terris pisanorum de Sardinea scienter contra voluntatem comunis Pisarum. Semper salvo quod per predicta comune Pisarum non intelligatur esse obligatum quod non deberet recipere vel receptare homines et personas de Kalaro qui vel que debent deserere et dimittere habitationes dicti castri Castri ut dictum est dum tamen ipsi et ipse non offendant comuni vel hominibus Ianue. Item ex causis supradictis promisit dictus sindicus comunis Pisarum dicto sindico comunis Ianue ut supra quod de cetero comune Pisarum vel aliquis pisanus vel qui pro pisano appellaretur teneretur vel distringatur non acquiret iura aliqua in insula Corsice vel aliqua parte ipsius vel in aliquibus castris locis hominibus iurisdictionibus in dicta insula nec de ea vel ipsis vel aliqua parte ipsius se intromittent de iure vel de facto nec alicui se intromittenti de iure vel de facto opem vel consilium dabit vel dari faciet publice vel occulte imo si aliquis pisanus haberet etiam aliquas terras possessiones iurisdictionem vel aliqua alia iura quecumque sint comune Pisarum se non intromittet de ipsis. Et ex causis predictis et infra restauracionem predictorum dampnorum de quibus dictum est dictus sindicus comunis Pisarum dicto nomine promittit dicto sindico comunis Ianue dicto nomine stipulanti quod dictum comune Pisarum procurabit iuxta posse quod iudex Cinerche vel successor suus si ipse non viveret veniet ad mandata et subiectionem comunis Ianue faciendo mandatum et voluntatem comunis Ianue et totam terram suam villas et castra atque loca cum iuribus et hominibus ipsorum castrorum et locorum et aliam terram loca et castra quam et que tenet vel quam et que tenuit a millesimo octuagesimo secundo citra cum hominibus eorum dabit concedet atque relinquet et tradet comuni Ianue et in potestatem et virtutem dicti comunis Ianue ponet cum vacua possessione ipsorum et specialiter terram loca atque castra infrascripta cum hominibus ipsorum castrorum et locorum videlicet Castrum novum Castrum Talle Castrum Concundole Castrum Ystrie Castrum Ornani Castrum Roche Castrum besegini Castrum Cauri Castrum Cinerche et omnes alias villas loca et castra que et quas tenuit dictus iudex a dicto tempore citra cum hominibus ipsorum castrorum et locorum et predicta etiam denuntiabit et denuntiari faciet dictum comune Pisarum dicto iudici usque menses quatuor proximos ut dictus iudex vel successor suus veniat ad mandata comunis Ianue et faciat et observet ut supra. Et si predicta non fecerit et observaverit dictus iudex vel eius successor seu si non veniret ad mandata et subiectionem comunis Ianue et nisi dederit et observaverit ut supra et infra dictum terminum quatuor mensium computandorum ab odierna die debeat et teneatur comune Pisarum tunc presentialiter ipsum iudicem eius filios et liberos et uxores eorum homines et sequaces suos et successores eorum si non viverent bannire et forestare et pro inimicis habere et tenere ipsum iudicem filios successores homines et sequaces eorum et eos offendere et capere in personis et rebus et captos detinere tamquam inimicos et rebelles et hoc fieri debeat et observari per comune Pisarum ad hoc ut dictus iudex veniat ad mandatum et subiectionem comunis Ianue et quosque venerit et fecerit mandata comunis Ianue cum effectu et facere devetum ne alique persone accedant ad terras quas teneret vel merces illuc deferant vel exhinde extrahant et hoc sub penis gravissimis et aliis ut dictum est in simili facto contra iudicem Arboree. Semper etiam teneatur comune Pisarum habere dictum iudicem et successores suos et alios supradictos pro inimicis et rebellibus et eos non receptare si dictus iudex vel eius successor aliquo tempore essent rebelles vel inimici comunis Ianue in Corsicha vel ibi facerent guerram seu impedimentum comuni Ianue. Et insuper ex causis predictis et ad hoc ut comune Ianue recuperare valeat castra villas loca iurisdictiones et homines terre Corsiche que et quas dictus iudex tenet seu tenuit ut dictum est si dictus iudex vel eius successor non venerit infra dictum tempus quatuor mensium ad mandata et subiectionem comunis Ianue et castra villas loca et terras supradictas cum hominibus ipsorum castrorum locorum et villarum et omnes alias villas terras loca et castra que et quas tenet seu tenuit dictus iudex a dicto tempore citra cum hominibus eorum ut dictum est comune Ianue non habuerit in sua fortia et virtute sive si comune Ianue infra dictum tempus quatuor mensium non habuerit in sua fortia et virtute castra loca villas terras supradictas et homines ipsorum castrorum villarum et terrarum et omnes alias villas terras et castra ut proxime dictum est in totum comune Pisarum ex causis predictis infra dictum tempus quatuor mensium dabit et solvet dicto comuni Ianue tantam quantitatem pecunie quanta essent sive ascenderent solidi si in stipendia ducentorum militum et octigentorum peditum pro tribus mensibus seu pro soluctione trium mensium ad raccionem seu computationem de libris septem ianuinorum pro quolibet milite in mense et de solidis quadraginta Ianue pro quolibet pedite in mense que quantitates sint pro recuperatione ipsarum terrarum. Et si comune Ianue dictam totam terram de Corsicha scilicet dictas terras villas loca et castra cum hominibus eorum que et quas habet et tenet dictus iudex seu tenuit et sive de quibus superius dictum est tam generaliter quam specialiter non habuerit vel recuperaverit dictum comune Ianue in dictam formam ut supra infra dictum tempus dictorum trium mensium promisit dictus sindicus comunis Pisarum ut supra finitis dictis tribus mensibus iterum alios solidos dare et solvere comuni Ianue pro aliis tribus mensibus de quibus voluerit comune Ianue pro dictis militibus et peditibus vel aliis qui essent in tanto numero ad supradictam raccionem sive tantam quantitatem in quantam ascenderent pro dictis aliis tribus mensibus solidi ducentorum militum et octingentorum peditum ad dictam raccionem. Ita quod comune Pisarum non teneatur solvere ultra predictos solidos dictorum sex mensium pro dictis militibus et peditibus in dicto anno ex causa predicta et incipiat annus predictus a die qua ipsi milites et pedites moventur de civitate Ianue causa ascendendi in dictam insulam Corsiche et quando ascendant in dictam insulam Corsiche hoc sit in voluntate et arbitrio comunis Ianue.

Finito vero dicto anno si dictus iudex non venerit ad mandata et subiectionem comunis Ianue et castra terras et villas supradictas comune Ianue non habuerit cum hominibus eorum ut dictum est teneatur et debeat comune Pisarum dare et solvere dicto comuni Ianue ab inde in antea annuatim pro toto anno tantam quantitatem pecunie quantam ascenderent solidi sive stipendia pro militibus quinquaginta et peditibus ducentis ad raccionem et computationem predictam sive solidos pro militibus quinquaginta et peditibus ducentis ad supradictam raccionem et hoc annuatim pro toto unoquoque anno quousque comune Ianue omnia dicta castra villas et terras de quibus superius dictum est habuerit et recuperaverit in sua fortia et virtute in totum. Et intelligatur comune Ianue in sua fortia et virtute habuisse illud castrum vel castra si illud castrum vel castra vel villa fuerint in virtutem et potestatem comunis Ianue vel alterius pro comuni qui de ipso et ipsis faceret et faciat mandatum comunis Ianue sed propterea comune Pisarum minus non teneatur in totum ad prestacionem dictorum soldorum nisi omnia supradicta habuerit comune Ianue in sua potestate et virtute licet aliquod vel aliqua habuerit. Et pro securitate et cautela comunis Ianue et ut predicta observentur per comune Pisarum dicto comuni Ianue ut dictum est intelligantur esse et sint deposite per comune Pisarum libre viginti quinque milia ianuinorum ex illis libris quinquaginta milibus Ianue que deponi debent pro quibusdam causis superius denotatis ut dictum est non recedendo per predicta a dicto deposito librarum quinquaginta milium vel a causa seu causis ex qua ipse libre quinquaginta milia deponentur sed tunc tantum sint dicte libre viginti quinque milia pro dicta securitate dictorum solidorum pro dictis militibus et peditibus scilicet in eo casu quo essent observata illa ipsi comuni Ianue pro quibus ipse libre quinquaginta milia deponentur scilicet eo casu quo ipse libre quinquaginta milia deberent pertinere ad comune Pisarum propter observata per ipsum comune Pisarum cedant et transeant in causam presentem pro securitate comunis Ianue et remaneant ipse libre viginti quinque milia in deposito ut in eis et de eis possit comune Ianue ad voluntatem suam comodius habere solucionem pro solidis predictis pro facto Corsiche sed nichilominus comune Pisarum teneatur ad ipsos solidos et stipendia solvenda ut dictum est et stent dicte libre viginti quinque milia in deposito pro observandis predictis que libre vigintiquinque milia in dictum casum pertineant ad comune Ianue ad voluntatem ipsius comunis pro ea quantitate usque ad quam dictum comune Pisarum deberet solvere stipendia sive solidos dicto comuni Ianue pro facto Corsiche scilicet pro temporibus sequentibus primos duos terminos mensium trium et eidem comuni Ianue dentur et solvantur pro restitucione et infra solucionem predictorum dampnorum comunis Ianue et ex causis ex quibus melius esse potest pro dicto comuni Ianue. Alie vero libre viginti quinque milia ex dicta summa dictarum librarum quinquaginta milium in eo casu quo fuissent observata capitula pacta et conventiones pro quibus dicte libre quinquaginta milia deponentur transferantur et remaneant in deposito pro securitate comunis Ianue occasione cessionum iurium que fieri debent dicto comuni Ianue a iudice Galuriensi comite Ugolino comite Facio et eius fratre et ab aliis personis superius expresse nominatis et habentibus causam ab eis vel aliquo eorum secundum quod in presenti conventione convenit de fieri faciendo cessiones predictas dicto comuni Ianue et in dictum casum si dicte cessiones non fierent ut dictum est dicte libre viginti quinque milia pertineant et restituantur dicto comuni Ianue ex causis predictis et nichilominus dictum comune Pisarum teneatur ad observationem predictorum et de predictis depositarii debeant obligari condempnari et instrumenta et alia fieri prout dictum est in aliis depositis et ita debeant fieri et contineri in depositionibus que fient excepto tamen a predictis quod dicte libre viginti quinque milia non teneantur pro cessione fieri facienda per iudicem Arboree. Item acto quod dicte quantitates que solvi debebunt a dicto comuni Pisarum dicto comuni Ianue pro dictis solidis et stipendiis debeant converti solummodo in ipsis solidis et stipendiis pro facto Corsiche et non in aliam causam. Fuit etiam ordinatum pro bono pacis inter dictas partes dictis nominibus ut dictum est quod castrum insule planose et tota ipsa insula planose remanere debeant deserta nec rehedificari laborari vel habitari possint in perpetuum per aliquem nec terra ibi laborari vel teneri et quod comune et homines Pisarum vel aliquis pisanus vel alia persona non debeant eam rehedificare vel habitare in perpetuum nec permittet dictum comune Pisarum per aliquam personam ipsam insulam vel castrum vel edificia rehedificari vel habitari vel laborari et comune Pisarum nichilominus teneatur facere et curare quod dictus locus totus de planosa remanebit desertus et inhabitatus et quod aliquis non habitabit nec rehedificabit castrum vel locum predictum ullo tempore. Ad maiorem etiam cautelam pro pace servanda inter dicta comunia et homines dictarum civitatum et districtus dictum comune Pisarum debet Ianuam destinare pro securitate comunis Ianue obsides quadringentos pisanos bonos et idoneos et de melioribus et ditioribus ex propinquis carceratorum Pisanorum qui in Ianua detinentur secundum quod dominis capitaneis et consilio comunis Ianue videbitur et quos dicti domini capitanei et consilium dixerint voluerint ordinaverint seu arbitrabuntur qui obsides veniant ad civitatem Ianue in forciam et bailiam comunis Ianue et per ipsum comune Ianue teneri et custodiri possint ad expensas dictorum obsidum vel comunis Pisarum et qui obsides debeant comuni Ianue consignari antequam carcerati quadringenti de quibus infra dicetur recedere possint de Ianua. Qui obsides stare debent in Ianua ut inferius dicetur pro securitate comunis Ianue et observandis hiis que observari debebunt per comune Pisarum et stare debent quousque fuerint observata que observari debebunt prout inferius dicetur. Acto tamen quod licet quadringenti obsides debeant dari ut dictum est tamen dicti carcerati non possint vel debeant agravari pro dando ultra unum obsidem pro quolibet dari tamen debent dicti obsides quadringenti usque in dictum numerum quadringentorum et non ultra et sufficiat dari obsides qui sint ad minus annorum duodecim completorum pro quolibet sic quod dicti obsides et quilibet ex eis sint et esse debeant maiores annis duodecim et taliter quod dicti obsides nichilominus sint boni ut dictum est et con-

venientes et tam in sanitate et bonitate quam alia conditione et hoc in arbitrio dictorum capitanei et consilii Ianue et eorum arbitrio stetur super predictis ita quod eorum arbitrium reduci non possit vel peti quod reducatur ad arbitrium boni viri et qui obsides non possint mutari vel renovari nisi esset de voluntate dominorum capitanei et duarum partium consilii maioris comunis Ianue et illi qui fuerint subrogati seu subrogari debebunt ut dictum est sint boni et idonei et eque condictionis et in ea forma et conditione sint illi in quorum loco subrogabuntur et hoc in arbitrio dictorum dominorum capitanei et consilii maioris comunis Ianue ut dictum est et semel in anno tantum. Salvo tamen quod si comune Pisarum non mitteret dictos quadringentos obsides in totum pro illis quadringentis carceratis qui elegentur pro dando obsides et qui remanere debent ut infra dicetur quod illi carcerati pro quibus obsides non darentur vel consignarentur comuni Ianue retineantur quousque dederint alii vero carcerati pro quibus darentur et consignarentur obsides comuni Ianue relassentur libere et expedite in casu in quo carcerati sunt relassandi. Dictum etiam comune Pisarum pro securitate et pingnore comunis Ianue ultra dictos obsides quadringentos et ultra ea que dicta sunt tradet et ponet in potestate et forcia comunis Ianue castrum quod est in insula de Lerba tenendum pro pingnore et securitate comunis Ianue quod quidem castrum debet teneri et custodiri ad voluntatem comunis Ianue et per ipsum comune Ianue muniri bene et decenter et sufficienter ad expensas comunis Pisarum ad voluntatem dominorum capitanei et consiliariorum comunis Ianue dum tamen reditus ipsius castri et insule et iurisdictio ipsius pertineat ad comune Pisarum ipsis pisanis observantibus pacem et conventionem presentem ipsas tamen expensas dicti castri pro dictis munitionibus faciendis teneatur solvere comune Pisarum comuni Ianue in principio temporis de quatuor in quatuor mensibus et computentur tempora ipsius castri ad serviendum etiam tempora illa quibus ipsi servientes moverint de Ianua sive ex quo de Ianua moverint quousque Ianuam venerint seu redierint ita quod tempus eundi et redeundi computetur sicut si essent in ipso castro quod castrum debet tradi in pingnore ut dictum est et ultra predicta comune Pisarum deponet in civitate Ianue in bonis et securis societatibus et bonis personis et securis in voluntate et electione comunis Ianue libras vigintiquinque milia Ianue pro eadem securitate comunis Ianue que libre vigintiquinque milia deposite debeant stare et esse pro securitate comunis Ianue et pro observandis hiis que fieri debent et fieri promittuntur in presenti conventione a dicto sindico comunis Pisarum dicto nomine seu a dicto comuni Pisarum dicto sindico comunis Ianue sive ipsi comuni Ianue ita quod si non observabuntur dicto comuni Ianue vel in aliquo contrafieret ex hiis que observari debebunt comuni Ianue pertineant et pertinere debeant dicte libre viginti quinque milia ex causis predictis ad dictum comune Ianue et ipsi comuni Ianue restitui et solvi et fiat dictum depositum cum cautelis et aliis ut supra de aliis depositis dictum est. Ordinatum quoque est inter dictas partes quod datis et restitutis sive traditis comuni Ianue castro Castri cum aliis villis et locis de iudicatu Kalaritano de quibus superius dictum est et villa de Sassari cum villis suis et locis de Romagna et toto districtu et territorio et aliis ut dictum est et castro montis dragoni et locis aliis que tradi debent ut supra usque ad annum unum videlicet ad dictum terminum ut dictum est et factis predictis deposicionibus librarum quinquaginta milium Ianue et marcharum viginti milium argenti et librarum viginti milium Ianue pro factis de Acchon et depositis aliis libris viginti quinque milibus de quibus supra proxime dictum est et consignato in virtute potestate et bailia comunis Ianue castro de Lerba ut supra et elapso mense a die denunciationis et obstentionis facte in civitate Ianue per publicum instrumentum vel instrumenta confecta manu alicuius ex notariis civitatis Ianue et notariis civitatis Pisarum qualiter observata sint comuni Ianue ea que de traditione castri Kalari observari debent et illa que in capitulis de Kalaro continentur et que in capitulis de Sassaro et capitulo de castro Montisdragoni continentur et solutis quantitatibus ad terminos ordinatos que solvi debent pro facto Corsiche racione primorum trium mensium et racione secundorum trium mensium vel prestita securitate in civitate Ianue in voluntate comunis Ianue de dictis secundis tribus mensibus sive de solvendis solidis dictorum trium mensium secundorum antequam relassentur carcerati pisani et qui cum pisanis capti fuerunt vel cum pisanis tenentur in carcere qui quocumque modo pro guerra tenentur vel occasione guerre capti fuerunt qui tunc erunt in carceribus comunis Ianue sive in carceribus et forcia alicuius civis vel habitatoris Ianue vel districtualis comunis Ianue ubicumque essent libere relaxentur et tunc ipsos carceratos comune Ianue relaxare et non antea teneatur a carceribus supradictis. Ita quod libere et secure ire possint et transire per Ianuam et districtum et ad civitatem Pisarum redire exceptis quadringentis carceratis ex predictis quos domini capitaneus et consilium Ianue elegerint ex melioribus et utilioribus ad maiorem cautelam et securitatem comunis Ianue qui licite retineri possint ut infra dicetur. Et salvo eo quod dicetur de retinendis aliquibus ex carceratis ultra predictos occasione illorum qui detinentur vel detinerentur in forcia iudicis Arboree secundum quod inferius dicetur et qui carcerati Pisani debeant relaxari ut dictum est dummodo prius omnes carcerati Ianuenses et districtus Ianue et qui detinentur in civitate Pisarum vel districtu vel alibi per comune Pisarum vel per aliquem Pisanum vel districtualem Pisarum et omnes alii carcerati qui cum Ianuensibus capti fuerunt vel pro Ianuensibus tenentur in carceribus vel qui nomine Ianuenses appellentur et quicumque alii qui quocumque modo pro guerra vel occasione guerre vel tempore guerre capti fuerunt vel capti detinentur et illi etiam qui essent de Sassaro vel de terris que tradi debent seu dari vel tradi seu dimitti per comune Pisarum dicto comuni Ianue ut superius dictum est relaxentur et qui omnes prius libere relaxentur a dictis carceribus ita quod secure et libere possint ire et transire per Pisas et districtum et venire ad civitatem Ianue quam relaxationem dictorum omnium carceratorum comune Pisarum facere teneatur et curare quod relaxentur salvo et sane intellecto quod si aliquis Ianuensis vel districtus vel qui pro Ianuensi haberetur vel captus fuisset cum aliquo Ia-

nuensi vel aliquis de Sassaro (1) vel aliqua ex terris que tradi dari seu dimitti debent comuni Ianue per comune Pisarum ex forma presentis compositionis seu conventionis detinerentur in aliqua parte mundi per Pisanos vel aliquem Pisanum vel districtualem non propterea possint impediri quominus relassentur carcerati pisani prout superius ordinatum est. Salvo quod de carceratis pisanis qui detinentur in Ianua possint detineri usque in eam quantitatem et numerum quot essent illi qui detinerentur qui essent magis propinqui vel qui essent eiusdem condicionis et qualitatis pro quibus magis esset verisimile ipsos posse recuperari secundum condicionem et qualitatem eorum. Carcerati autem predicti quadringenti pisani qui debent posse retineri etiam post generalem predictam relaxationem et de quibus predictum est et qui debent esse illi quos elegerint domini capitaneus et consilium Ianue ex melioribus et utilioribus dictorum carceratorum pro maiori cautela et securitate comunis Ianue stare debent in Ianua et licite debent posse retineri in Ianua pro ipso comuni Ianue in modum obsidum ita etiam quod bene et tute custodiantur cum bonis et sufficientibus custodibus ad voluntatem dominorum capitanei et consilii Ianue ad expensas ipsorum Pisanorum vel comunis Pisarum pro securitate comunis Ianue et pro cautela observandorum omnium predictorum et infrascriptorum que per comune Pisarum ex forma presentis pacis seu eorum que in ipsa continentur observari debent comuni Ianue a die qua castrum Kalari fuerit traditum et consignatum in potestate et virtute comunis Ianue prout superius dictum est usque menses sex tunc proximos et quousque fuerint adimpleta ea que observari debent comuni Ianue ante generalem relaxationem carceratorum ut dictum est superius et quousque comune Pisarum seu dicti quadringenti carcerati qui teneri debent ut supra ita fecerint quod in Ianua et in posse comunis Ianue fuerint consignati obsides quadringenti qui eligi et teneri et custodiri debebunt ut superius dictum est pro hiis de quibus superius dictum est et pro cautela et securitate predictorum ut dictum est et prout inferius dicetur postquam tamen dicta turris Pisanorum de Acchon fuerit dirupta et alia observata que observari debent super factis de Acchon in omnibus et per omnia ut superius dictum est tunc trecenti ex quadringentis obsidibus proxime dictis debeant et possint in Ianua retineri videlicet illi quos ex ipsis magis elegerint seu voluerint domini capitaneus et consilium Ianue et reliqui ex eis tunc relaxentur. Deductum est etiam et ordinatum in conventione predicta ad hoc ut carcerati qui detinentur in forcia vel posse iudicis Arboree vel districtualium relaxentur sive ipsi carcerati essent Ianuenses et districtuales sive ex illis qui sunt vel essent de Sassaro vel de aliis terris que restitui vel tradi debent comuni Ianue ex forma presentis pacis et qui nunc detinentur seu detinerentur tunc in forcia iudicis Arboree vel hominum suorum vel in terra sua. Ordinatum est et concessum dicto comuni Ianue quod dictum comune Ianue de carceratis pisanis qui nunc sunt in Ianua non obstantibus supradictis que dicta sunt de eorum relaxatione scilicet ex illis qui magis videbuntur comuni Ianue esse cari et amici dicti iudicis vel suorum possit retinere ad voluntatem suam tot et eo numero et condictione quot fuerint seu esse dicerentur illi carcerati de Ianua vel districtu vel de amicitia comunis Ianue vel de Sassaro vel alio quocumque loco ex illis locis que dari seu tradi debent comuni Ianue vel dimitti ex forma presentis pacis qui capti fuerunt per dictum iudicem seu aliquem eius hominem vel districtualem vel qui sint vel esse dicantur vel essent in forcia et virtute dicti iudicis seu alicuius eius districtualis. Obsides vero quadringenti de quibus superius dictum est nichilominus debeant stare in Ianua pro securitate dicti comunis Ianue et pro observandis hiis que observari debent comuni Ianue a comuni Pisarum ut dictum est scilicet quousque omnia predicta et que tradi vel consignari debent comuni Ianue ipsi comuni Ianue tradita fuerint et quousque omnia que in capitulis de Acchon continentur ipsi comuni Ianue fuerint observata et ultra per menses sex et ab inde per alios menses sex ad voluntatem dominorum capitanei et consilii Ianue vel maioris partis ipsius consilii et si ante dictum tempus elapsum per dictum comune Pisarum non fuerint integraliter observata que superius dicta sunt et infra dicentur vel in aliquo fuerit contrafactum nichilominus etiam postea comune Ianue licite eos possit detinere et nichilominus comune Pisarum teneatur ad observationem predictorum et infrascriptorum. Salvo quod superius dictum est quod illi obsides qui erunt ultra trecentos ex dictis quadringentis debeant relassari postquam dicta turris Pisanorum fuerit dirupta ut supra et omnia que in capitulis de Acchon continentur fuerint comuni Ianue plenarie observata in omnibus et per omnia prout superius dicta sunt. Observatis autem predictis omnibus et singulis que observari debent dicto comuni Ianue ut dictum est et elapsis dictis temporibus ut dictum est ab ea die qua omnia et singula supradicta fuerint observata ipsi obsides libere relassentur salvis hiis que dicta sunt. In arbitrio tamen et provissione dominorum capitanei et comunis Ianue relinquatur de minorando numerum dictorum obsidum quadringentorum si contingeret ante terminum vel terminos dicta castra de Logodorio tradi vel dari comuni Ianue. Completis autem predictis et observatis ut supra per comune Pisarum comuni Ianue prestetur ydonea cautio et sufficiens in arbitrio et voluntate comunis Ianue et si placuerit comuni Ianue ab utraque parte per dicta comunia de observanda pace inter dicta comunia et homines dictarum civitatum et districtuales et non rumpenda vel infringenda et de observandis pactis et conventionibus de quibus in presenti conventione continetur. Ante etiam quam relaxetur dictum depositum marcharum viginti milium de quibus superius dictum est vel dicti obsides dimittantur. Et etiam ultra predicta deponantur libre viginti quinque milia Ianue per comune Pisarum in loco tuto et securo in bonis et securis societatibus et ydoneis personis in civitate Ianue et que libre vigintiquinque milia stare debent in deposito ut dictum est pro comuni Ianue et pro securitate comunis Ianue usque ad annos decem completos et connumerandos a die facti depositi ad hoc ut si pax facta et firmata inter

(1) Si pattuì un egual trattamento pe' carcerati Genovesi, e Sassaresi, che si trovavano in potere dei Pisani. Ciò era una conseguenza necessaria delle aspirazioni del comune di Genova al dominio della città di Sassari, e dei luoghi dalla medesima dipendenti.

dicta comunia non observaretur per comune Pisarum vel in aliquo de hiis que dicta sunt et inferius dicentur per comune Pisarum contrafieret vel non observaretur tunc dicte libre viginti quinque milia debeant pertinere ad dictum comune Ianue et lucro suo et utilitati cedere et dicto comuni Ianue vel eius sindico dari et restitui per depositarios ad voluntatem comunis Ianue et ex causis supradictis et sicut melius esse potest non obstante aliqua defensione vel exceptione vel obstaculo et non obstante etiam dicto tempore annorum decem et hoc ultra alias penas et depositiones de quibus superius dictum est et nichilominus dictum comune Pisarum teneatur ad observationem predictorum dicto comuni Ianue et de predictis debeant fieri promissiones et obligationes renunciationes et condempnationes et solennitates et alie cautele cum publicis documentis et solemnitatibus in laude et voluntate comunis Ianue et prout in aliis et de aliis depositionibus seu depositis dictum est. Ex pacto convenit etiam dictus sindicus comunis Pisarum dicto nomine dicto sindico comunis Ianue dicto nomine recipienti consensit et voluit quod dicta deposita omnia que fieri debent fient et fiant tali modo et forma quod obligata sint et obligata esse intelligantur comuni Ianue et ipsi comuni Ianue cedere debeant et ipsi comuni Ianue dari et restitui ultra ea que dicta sunt de aliis depositis restituendis in hac forma videlicet si durantibus ipsis depositis pro capitulis pro quibus ipsa deposita facta fuerint castrum Castri de Kalaro vel aliquid ex hiis terris et locis que in capitulis de Kalaro continentur vel Sassari vel aliquid ex hiis terris et locis que in capitulis de Sassari continentur vel aliqua ex terris et locis que tradi debent comuni Ianue vel aliqua terra vel locus illorum de Auria vel marchionum Malaspine fuerint subtracta vel ablata modo aliquo de posse comunis Ianue vel de posse ipsorum vel obsessa facto comunis Pisarum vel alicuius Pisani vel alterius qui pro Pisano distringatur vel per iudicem Arboree vel homines suos vel habentem causam ab ipso iudice vel eius successore vel alium Sardum vel aliam personam habentem causam a comuni Pisarum vel ab aliquo pisano vel districtuali Pisarum vel qui pisanus appelletur vel distringatur vel per interpositam vel submissam personam a predictis vel aliquo ex predictis in dictos casus et in quemlibet eorum ipsa deposita omnia predicta vel illa ex eis que durarent seu durare deberent pro capitulis observandis pro quibus deposita ipsa facta essent cedant et cedere debeant comuni Ianue et ipsi comuni Ianue dari solvi et restitui debeant infra satisfactionem predictorum dampnorum iniuste illatorum comuni et hominibus Ianue per comune et homines Pisarum et ex causis aliis sicut melius esse potest pro comuni Ianue sine aliqua exceptione vel defensione seu obstaculo et de predictis depositarii se debeant obligare versus sindicum comunis Ianue dicto nomine in instrumento publico solempniter conficiendo in laude sapientis comunis Ianue et alie solempnitates fieri debeant ut dictum est in capitulis depositorum et nichilominus comune Pisarum teneatur ad observationem predictorum. Acto tamen non obstantibus supradictis quod pro aliquibus castris terris vel locis predictorum marchionum vel nobilium de Auria que eis vel alicui eorum subtraherentur ut supra cedere non debeant comuni Ianue vel ipsi comuni Ianue dari vel solvi debeant dicta deposita nisi usque in valimentum castri terre loci vel ville seu castrorum locorum terrarum vel villarum qui vel que subtracta vel occupata vel ablata essent ipsis marchionibus vel nobilibus de Auria vel alicui eorum usque in quod valimentum cedant comuni Ianue pro dictis castris terris vel locis predictorum marchionum vel nobilium de Auria ut dictum est nisi ipsa castra terre vel loca et dampna omnia ac res ablate dictum comune Pisarum restitui et emendari fecisset illi seu illis ex dictis marchionibus seu nobilibus de Auria a quo vel quibus ablata vel occupata seu occupate fuissent castrum loca seu terre vel ville et cui vel quibus dampna illata fuissent vel a quo vel quibus res ablate fuissent. Item ut removeatur omnis dissensionis materia deductum est in conventione presenti quod Pisani vel districtuales seu ligna aliqua Pisanorum vel districtualium sive sint comunis Pisarum sive singularium personarum non possint vel debeant accedere vel venire vel aplicare in portum de Kalari vel in gulfo Kalari vel in mari ipsius gulfi a capite terre usque ad caput Carbonarie ipsis locis comprehensis nisi forte hoc contingeret per gravem et fortuitum casum intervenientem quo transacto predicta ligna recedere debeant et ita debet comune Pisarum facere et curare quod observentur salvis tamen hiis que continentur seu contineri debent in instrumento quod statim fiet de concessione certe quantitatis salis et de victualibus adducendis et extrahendis in forma de qua in dicto instrumento continebitur. Item ordinatum est atque promissum per dictum sindicum comunis Pisarum dicto nomine dicto sindico comunis Ianue dicto nomine recipienti et stipulanti quod comune Pisarum seu aliqui Pisani vel districtuales vel aliqui alii undecumque non armabunt seu permittent armari in Pisis vel districtu galeam galeonum seu navem vel armari facient dicti Pisani vel comune Pisarum per se vel alios in aliquo loco vel permittent per aliquem Pisanum vel districtualem Pisarum in aliquo loco de cetero armari galeam galeonum vel navim sine expressa licentia comunis Ianue quousque castrum Castri et villa Sassari cum villis et locis supradictis prout supra dictum est super capitulis seu articulis de Kallaro et de Sassaro fuerint tradita in virtutem comunis Ianue et observata que de hiis dicta sunt dicto comuni Ianue et ita faciet et curabit comune Pisarum quod predicta observabuntur ut supra dicto comuni Ianue. Item ex causis predictis promisit dictus sindicus comunis Pisarum dicto nomine dicto sindico comunis Ianue pro ipso comuni Ianue recipienti quod Pisani usque ad traditionem castri Castri navigabunt secundum illum modum secundum quem conveniens visum fuerit comuni Ianue et secundum quem portare possit convenienter comune Pisarum. Insuper dicti sindici salvis omnibus et singulis supradictis et infrascriptis sic quod per presentem remissionem in aliquo non derogetur supradictis vel infrascriptis sed firmiter debeant observari omnia que dicta sunt et dicentur tam nomine dictorum comunium quam nomine hominum dictarum civitatum videlicet dictus sindicus comunis Ianue nomine dicti comunis et hominum Ianue et districtus ex una parte et dictus sindicus comunis Pisarum nomine dicti comunis et hominum et districtualium Pisarum ex altera

fecerunt ad invicem finem et remissionem de omnibus iniuriis et offensionibus ablatis et dampnis datis usque in diem presentem cassantes et irritantes laudes et represalias que essent hinc inde et de ipsis remissionibus fiant publica instrumenta si opus fuerit et videbitur convenire et statuta in civitatibus ambabus. Salvo quod si comune Pisarum vel aliqua persona singularis pisana vel districtualis fuerit debitor alicuius persone singularis Ianue vel districtualis ex causa aliqua ex qua aliquid civiliter peti possit vel e converso tunc civiliter et non criminaliter petendo quantum pro eo quod esset in rei persecutione tantum fiat hinc inde iustitia ut postulat ordo iuris. Salvis semper omnibus et singulis supradictis et in aliquo non derrogando sed nichilominus in suo robore duraturis. Ita eciam quod racione dampnorum datorum vel illatorum vel rerum ablatarum a millesimo ducentesimo octuagesimo secundo mense iulii citra nulla fiat restitucio emenda vel peticio sive illa dampna essent facta vel illata vel res ablate per aliquod ex predictis comunibus vel aliam singularem personam et sive comuniter universaliter vel singulariter. Et salvo semper quod predicta remissio non preiudicet hiis que dicta sunt in casibus quibus quantitates deposite deberent pertinere ad comune Ianue in casibus de quibus superius dictum est sed observentur que in eis dicta sunt non obstantibus supradictis. Et salvis hiis de quibus debet cognoscere iudex medius de quibus dicetur in istrumento quod statim fieri debet. Et si de cetero aliquis Pisanus vel districtualis fuerit debitor alicuius Ianuensis vel districtualis vel ipsum offenderit in persona vel rebus extra Sardineam vel e converso si aliquis Ianuensis vel districtus fuerit debitor alicuius Pisani vel districtualis vel ipsum offenderit in persona vel rebus extra Sardineam fiat hinc inde iusticia salvo semper quod dictum est de dampnis que fierent in castris et terris et aliis de Sardinea vel de ipsis sive alicui ex dictis comunibus sive hominibus civibus vel districtualibus de quibus debet fieri ut dictum est in capitulis que loquuntur super hiis quibus in aliquo non derogetur. Ianuenses et Pisani de cetero tamquam amici tractentur ab utraque parte et districtuales dictarum civitatum et hoc tam in ipsis civitatibus et districtibus quam ubique nec inter se comuniter vel universaliter vel singulariter se offendant et si offensio fieret fiat hinc inde secundum quod in presenti conventione dictum est. Salvis semper pedagiis dacitis et drictis predictarum civitatum et etiam singularium personarum impositis et imponendis et salvis devetis super mercibus et similibus factis et faciendis exceptis casibus in quibus aliter ordinatum est supra et infra dicetur. Item hoc acto et expressim dicto et intellecto quod carcerati qui relaxari debent in generali relaxatione vel post quandocumque non possint detineri pro aliquo facto vel debito vel impediri quominus libere relaxentur in forma de qua superius dictum est excepto si quis vel si qui ex illis carceratis essent debitor vel debitores alicuius Ianuensis vel districtualis pro aliqua vel in aliqua quantitate pecunie ipsis carceratis pro eorum necessitate seu expensis tradite seu mutuate re vera et interveniente pecunia ipsa tradita ipsis carceratis vel aliis de sua voluntate vel occasione guardiarum sive custodum vel pensione domorum vel si qui ex eis essent debitores aliquorum Ianuensium occasione vel ex causa depositorum seu securitatum seu promissionum que fierent comuni Ianue vel alii pro comuni occasione presentis pacis seu conventionis sic quod tales debitores possint detineri quousque solverint vel satisfecerint eorum creditoribus de predictis tamen alii carcerati nichilominus relaxentur ut dictum est. Ordinatum quoque fuit inter dictas partes quod si aliquod lignum ianuense eundo vel veniendo de aliqua parte mundi de extra Riperiam Pisarum cum grano ordeo millo castaneis vel aliis bladis vel leguminibus carnibus caseo vel axunzia intraverit aliquem portum Pisanorum vel in aliqua parte Pisarum quod licitum sit ipsi ligno et hominibus ipsius ligni sine aliquo deveto vel dacita seu exactione et sine aliquo gravamine vel impedimento comunis Pisarum venire Ianuam et in districtum et e converso fiat de lignis Pisanorum euntibus vel venientibus de extra Riperiam Ianue cum oneribus predictis vel similibus. Item hoc acto quod remissio facta ut supra non noceat comuni Ianue vel hominibus Ianue si per comune Pisarum non observarentur predicta et in dictam formam et sub ea condicione si observarentur predicta per dictum comune Pisarum dicta remissio facta fuisse intelligatur et facta sit. Item hoc acto et sane intellecto quod si dictum comune Pisarum non traderet et daret dictum castrum Castri et villam de Sassaro dicto comuni Ianue infra dictum terminum anni cum villis et locis et aliis de quibus fit mentio in capitulis de Kallaro et Sassaro et non observaret que in eis dicta sunt quod tunc comune Pisarum videatur et intelligatur fecisse contra pacem predictam et pacem fregisse et nichilominus comune Pisarum teneatur ad observacionem predictorum et dictum depositum librarum quinquaginta milium nichilominus pertineat ad dictum comune Ianue ut dictum est. Et eciam nichilominus comune et homines Ianue possint offendere et capere Pisanos et captos tenere in personis et rebus sine eo quod intelligantur facere contra presentem conventionem. Intellecto tamen quod si aliquod ex dictis castris devenerit in potestatem comunis Ianue vel alterius de voluntate comunis Ianue taliter quod dictum comune Ianue ipsum habeat in posse suum et fuerit munitum ut superius dictum est tunc comune Pisarum intelligatur liberatum quantum a traditione ipsius castri et in ceteris nichilominus dictum comune Pisarum remaneat obligatum in omnibus et per omnia ut superius dictum est nec propterea derogetur in aliquo aliis articulis sive depositis. Actum est eciam quod fiant capitula in dictis civitatibus de predicta conventione servanda et ut potestates et rectores ipsarum civitatum teneantur eam servare et servari facere sub pena sindicamenti et sacramenti inde prestiti prout videbitur convenire. Item hoc acto quod predicta omnia debeant ratifficari expressim in publico instrumento usque ad menses duos in civitate Pisarum per potestatem rectores consilium et comune civitatis Pisarum in consilio generali in publica concione in quo etiam dicti potestas rectores et alia legitima persona in anima consiliariorum et hominum Pisarum qui interfuerint ipsi parlamento sive concione more solito congregato in dicta civitate Pisarum iurent et iurare debeant observare omnia et singula que continentur in presenti instrumento et que continebuntur in aliis instrumentis

que statim fieri debent. Et eodem modo facta dicta ratifficatione per predictos potestatem rectores et consilium et comune Pisarum ut dictum est ratifficentur predicta per potestatem capitaneum consilium et comune Ianue in publico parlamento in simili forma prestito iuramento per publicum instrumentum et hoc infra mensem postquam dicta ratifficatio facta fuerit per dictum comune Pisarum. Hoc acto quod ubicumque fit mentio de annis domini in hoc instrumento intelligatur a nativitate domini secundum cursum civitatis Ianue. Acto eciam quod fieri debeant de predictis et infrascriptis instrumenta tam per notarios civitatis Ianue quam civitatis Pisarum. Ita quod comune Ianue possit et debeat habere unum vel plura scripta in formam publicam solemniter per notarium seu notarios civitatis Pisarum et comune Pisarum similiter possit et debeat si voluerit habere unum et plura eodem modo scripta per notarium seu notarios civitatis Ianue et que instrumenta firmata et testata dentur et tradantur utrique comuni sine aliquibus expensis. Quam pacem et omnia et singula supradicta dicti sindici dictis nominibus scilicet quilibet dictorum sindicorum pro suo comuni et pro hiis que pro suo comuni sive nomine sui comunis ut supra acta ordinata sunt vel promissa et in animas potestatum capitaneorum rectorum ancianorum consiliariorum et eorum a quibus mandatum habuerunt ut dictum est iuraverunt corporaliter tactis scripturis ad sancta Dei evangelia et promiserunt sollemniter stipulantes et promittentes ad invicem inviolabiliter observare et observari facere et per ipsa comunia observari debere et quod facient et curabunt quod omnia et singula supradicta attendentur et observabuntur in omnibus et per omnia prout superius dictum actum ordinatum seu promissum est sub pena marcharum viginti quinque milium fini argenti solemniter stipulata et promissa ultra omnia alia et singula supradicta in quam penam incidat pars non observans parti observanti et nichilominus ratis manentibus omnibus et singulis supradictis et in suo robore duraturis et sub obligatione bonorum dictorum comunium. Dicta autem pax et conventio facta est ut supra in omnibus et per omnia et est illa pax et tractatus qui fuerunt sigillati sigillis pluribus videlicet sigillo Prioris fratrum Predicatorum conventus Ianue et sigillo Guardiani et conventus fratrum minorum de Ianua et sigillo comunis Ianue et sigillo comitis Bonifacii de Donoratico et sigillo Guillelmi Ricoverancie civis Pisarum et sigillo Oddonis de pace civis Pisarum et sigillo Ugonis de Guito civis Pisarum et qui tractatus et forma presentis pacis sub eisdem sigillis fuerant depositi penes fratrem Azonem priorem conventus fratrum predicatorum Ianue et fratrem Franciscum Porcellum guardianum fratrum minorum Ianue sicut etiam recognoverunt presentialiter dixerunt et protestati fuerunt predicti prior fratrum predicatorum Ianue et frater Nicolaus de Baldizonis ordinis predicatorum et guardianus fratrum minorum conventus Ianue et frater Iacobus Gabernia ordinis minorum et plures alii fratres dictorum ordinum ibi presentes et dicti sindici supradictorum comunium et predicti comes Bonifacius Oddo pacis et Ugo de Guito in presencia testium infrascriptorum. Et de predictis omnibus dicti sindici rogaverunt fieri instrumenta eiusdem tenoris per Nocchum Maschionis notarium Leopardum filium Bonacursi de Avane notarium et Rainerium de Sancto Concordio notarium cives Pisanos et Iacobum de Bennesia notarium Lanfrancum de Vallario notarium Benedictum de Fontanegio notarium cives Ianue. Et acta sunt predicta omnia Ianue in palatio heredum quondam domini Oberti Aurie quo regitur curia potestatis Ianue et interfuerunt testes vocati et rogati donnus Fredericus Abbas monasterii Sancti Stephani ianuensis donnus Arguisius prior monasterii Sancti Siri ianuensis frater Azo prior fratrum predicatorum conventus Ianue frater Franciscus Porcellus guardianus fratrum minorum conventus Ianue dominus Tedixius magister scolarum ecclesie Sancti Laurentii ianuensis frater Belengerius de Montecucho ordinis minorum conventus Ianue frater Paganinus subprior fratrum predicatorum conventus Ianue frater Iacobus de Bergolio ordinis predicatorum conventus Ianue frater Ruffinus de Alexandria ordinis minorum conventus Ianue frater Urso de Alba ordinis predicatorum dominus Simon Contardus canonicus Sancte Marie in Vineis Ianue et Archipresbiter plebis framure dominus Petrus Blancus canonicus ecclesie Sancti Laurentii ianuensis dominus Albertus Taberna civis Mediolani iurisperitus dominus Belocullus de Bellocullis civis Papie iurisperitus dominus Guillelmus Vicedominus civis Placentie iurisperitus anno dominice nativitatis millesimo ducentesimo octuagesimo octavo die qnintadecima aprilis circa nonam. indicione quintadecima secundum cursum ianuensem.

Ego Leopardus filius Bonaccursi de Avane civis Pisanus imperiali auctoritate notarius predictis omnibus interfui et ut supra in predictis duabus cartis simul coniunctis continetur rogatus scripsi cum correctionibus et emendationibus suprascriptis.

Senza Sigillo.

CXXVIII*.

Nicolò Guercio legato del comune di Genova, e Ranieri Sampante legato del comune di Pisa fanno alcune dichiarazioni relative alla pace conchiusa nello stesso giorno fra le due repubbliche per la più facile esecuzione della medesima, la quale si promettono reciprocamente, in virtù dei poteri, che aveano perciò ricevuti.

(1288, 15 aprile).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino.
Docum. ant. Serie 3.ª, Mazzo 2,°, N.° 10.

In nomine Domini amen. Nicolaus de Guerciis iurisperitus sindicus comunis Ianue de quo sindicatu est instrumentum scriptum manu Lanfranci de Vallario notarii anno a natiuitate Domini millesimo ducentesimo octuagesimo octauo die mercurii quarto decimo aprilis indictione quintadecima nomine comunis Ianue ex una parte et Raynerius Sampante iurisperitus sindicus comunis Pisarum de quo sindicatu apparet per instrumentum scriptum manu Gerardi filii quondam Henrici notarii de Vico notarii et scribe cancellarie Pisani comunis dominice incarnationis anno millesimo ducentesimo octuagesimo nono indicione prima nonas aprilis et quod incipit. *In eterni Dei nomine amen. Nos comes Ugolinus* etc. et per aliud publicum in-

strumentum scriptum manu Iohannis filii Compagni de Schitocculi notarii dominice incarnationis MCCLXXXVIIII, indicione prima tercio nonas aprilis et quod incipit *in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Consilium senatus credencie* etc. nomine comunis Pisarum ex altera inter se ad inuicem confessi fuerunt actum fuisse inter utrumque comune et inter dictos sindicos uidelicet inter quemlibet ipsorum nomine comunis cuius est sindicus in pace facta inter dicta comunia siue inter dictos sindicos nomine dictorum comunium et in federe ipsius pacis de qua pace est instrumentum siue instrumenta hodie scripta manu Nocchi Maschionis notarii de Pisis et Iacobi de Bennesia notarii de Ianua et aliorum notariorum de Pisis et de Ianua. Et in pactis et promissionibus et conuentionibus de quibus fit mencio in dicto instrumento siue instrumentis quod inter se dicti sindici scilicet quilibet eorum nomine comunis cuius est sindicus et dicta comunia deberent promittere inter se attendere et obseruare infrascripta et ad ipsa obseruanda utrumque comune se obligare. Unde predicti sindici dictis nominibus uolentes ea attendere et obseruare inter se promiserunt dictis nominibus obseruare et attendere et obseruari facere ut infra uidelicet quia dictus Nicolaus sindicus comunis Ianue promisit et conuenit dicto sindico comunis Pisarum stipulanti nomine comunis Pisarum quod postquam dictum comune Ianue habuerit uillam de Sassaro et loca de quibus fit mencio in dicto instrumento dicte pacis et ut in dicto instrumento continetur dictum comune Ianue consenciet et fieri faciet bona fide iuxta posse concordium inter homines de Sassaro tam intrinsecos quam extrinsecos et quod occasione alicuius indignationis concepte uel habite racione facti hinc retro preteriti contra aliquem ex hominibus Sassari per comune Ianue nullum grauamen fiet uel fieri consenciet seu fieri pacietur bona fide iuxta posse se sciente. Et si comune et homines uille Sassari uoluerint sponte et sine aliqua contradictione uenire ad mandata comunis Ianue et dictam terram de Sassari dare comuni Ianue et comuni Ianue se subicere teneatur comune Ianue eos benigne recipere et tractare ad honorem bonum statum et securum comunis Ianue. Hoc tamen obseruando quod aliquis Pisanus siue qui pro Pisano appelletur non possit uel debeat remanere uel habitare in dicta terra siue in uilla de Sassaro uel aliis terris de Logodorio siue de iudicatu Turritano supradictis sed ipsas ex toto deserere debeant nec in eis habitare possint decetero modo aliquo sine uoluntate et licencia comunis Ianue. Domos tamen et edifficia terras ortos prata predia uineas uiridaria nemora et hiis similia que ipsi Pisani habent in Sassari uel districtu uendere possint quibus uoluerint preterquam Pisanis ciuibus et districtualibus Pisanorum siue eis adherentibus. Et si non inuenerint emptores comune Ianue teneatur ipsas possessiones emere uel emi facere conuenienti et iusto precio uel pati quod dicti Pisani ipsas possessiones suas gaudeant per aliquas personas non Pisanas dummodo in eis non habitent ipsis tenentibus stantibus ad mandata et subiectionem comunis Ianue.

Item promisit dictus sindicus comunis Ianue dicto sindico comunis Pisarum dicto nomine stipulanti quod facta traditione per dictum comune Pisarum dicto comuni Ianue et consignatione de illis quatuor castris de Logodorio uidelicet castris de Montecuciano de monte de Verro de monte Acuto et de castro Urbe cum uillis et locis de quibus fit mencio in dicto instrumento dicte pacis ut in dicto instrumento continetur infra terminum seu terminos in dicto instrumento comprehensos et dirupta turri Pisanorum que est in Acchon cum muris et operibus prout in dicto instrumento dicte pacis continetur et edifficiis factis in terra comunis et hominum Ianue de Acchon et restitutis terris uiis et rugis comunis Ianue et singularium personarum infra terminos ordinatos in dicto instrumento pacis et ut in dicto instrumento continetur super capitulis et articulis in quibus fit mencio de factis de Acchon et hiis omnibus obseruatis que in dicto instrumento continentur in dictis capitulis et factis depositionibus pecunie quantitatum in omnibus et per omnia ut in dicto instrumento pacis continetur tunc castrum de Lerba quod consignatum esset pro pignori comuni Ianue per comune Pisarum ut in dicto instrumento pacis continetur comune Ianue restituet siue restitui faciet dicto comuni Pisarum dictum castrum de Lerba si tamen tunc erit in forcia et virtute comunis Ianue. Predictus vero sindicus comunis Pisarum promisit predicto sindico comunis Ianue stipulanti nomine ipsius comunis Ianue et nomine Branchaleonis Aurie. Todeschini de Nigro. Viualdi Bestagni. Ideti secundi Barrilarii. Guillielmi Ricii. Ruffini Merzarii. Enrici de Nigro Friderici Spinule. Iacobi Spinule et aliorum Ianuensium qui dampnum passi fuisse dicuntur in captione castri et terre de Alegerio scilicet nomine cuiuslibet predictorum superius nominatorum et aliorum Ianuensium de quibus dictum est pro rata quantitatis usque in quam ascenderet extimatio dampni quod appareret ipsum passum fuisse tempore captionis et destructionis seu deuastationis dicti loci de Alegerio quod comune Pisarum pro emenda et restauratione dampnorum datorum in castro et terra de Alegerio et aliis rebus que erant ibidem dabit et soluet dicto sindico comunis Ianue recipienti nomine dicti domini Brancaleonis et predictorum superius nominatorum et aliorum Ianuensium dampnum passorum ut supra scilicet et cuiuslibet eorum pro dicta rata ut dictum est uel ipsis domino Branchaleoni et aliis superius nominatis ac aliis Ianuensibus dampnum passis in Alegerio ut supra tantum quantum ipsi domino Branchaleoni uisum fuerit competens et de quanto comune Pisarum in concordio fuerit cum eo inspectis temporibus et condicione et statu comunis Pisarum et si se non concordarent quod stabunt inde in laude et arbitrio duorum amicorum comunium eligendorum unius ab ipso domino Brancaleone et alterius a comuni Pisarum. Et si dicti arbitratores se non concordauerint quod eo casu eligatur tercius amicus cuius tercii et alterius ex dictis duobus stetur arbitratui de dicta emenda qui tertius eligatur antequam pax firmetur et inde fiat instrumentum siue compromissum et securitates in laude sapientis. Semper acto et intellecto quod si aliquis Ianuensis de nouo uenerit petens emendam seu emendacionem pro dampnis datis in Alegerio uel rebus sibi ablatis non possit aliquid petere nisi pro rata in quantitate de qua dictum fuerit per sententiam que feretur per Nicolinum de Peracio.

Item predicti sindici dictis nominibus inter se ad inuicem promiserunt super omnibus peticionibus litibus et questionibus quas ciues seu districtuales ciuitatis Ianue

mouere seu facere uoluerint contra comune Pisarum uel aliquas singulares personas uel aliquam uniuersitatem comunis seu iurisdictionis comunis Pisarum uel quas ciues seu districtuales ciuitatis Pisarum mouere seu facere noluerint contra comune Ianue uel aliquas singulares personas uel aliquam uniuersitatem comunis seu iurisdicionis comunis Ianue occasione alicuius debiti uel occasione aliquarum rerum mobilium que ablate seu rapte dicerentur ante tempus presentis guerre uidelicet ante tempus de MCCLXXXII. mensis augusti seu occasione alicuius pecunie quantitatis uel rei mobilis seu que per aliquem ciuem uel districtualem alterutrius ciuitatis fieri uel moueri contingerit seu fieri uel moueri per aliquem eorum uoluerint contra comune uel aliquam uniuersitatem uel aliquas singulares personas uel alterutrius ciuitatis uel districtus aut iurisdicionis ipsius aliqua occasione ex predictis eligere iudicem comuni uoluntate et comunibus expensis utriusque comunis qui iudex electus et quilibet subrogatus loco ipsius debeat inter predictos de predictis omnibus et singulis cognoscere et diffinire secundum quod de iure ei uidebitur diffiniendum scilicet secundum formam iuris comunis. Saluo quod in predictis quantum ad cognicionem procedatur et procedi possit etiam sine libello et pignore bandi et sine strepitu iudicii et sine remedio appellationis. Sententie uero ipsius iudicis rate sint nec ab eis possit appellari non obstante eciam quod solempnitas iuris non esset seruata sic quod utrumque comune siue magistratus utriusque comunis ipsas sentencias exequantur uidelicet magistratus Ianue si lata fuerit contra ciuem uel districtualem Ianue et magistratus Pisanus si lata fuerit contra ciuem uel districtualem Pisarum. Ita quod condempnatus debeat compelli ad soluendum remediis iuris procedendo contra ipsum et bona sua in uoluntate creditoris sic quod condempnatus detineatur in carceribus uel forestetur ad uoluntatem creditoris et de bonis eciam ipsius satisfiat creditori si poterit inueniri uel dando de ipsis bonis in solutum uel ipsa bona uendendo sicut fuerit de uoluntate creditoris. Modus autem executionum pro predictis similis fiat et obseruetur contra condempnatos tam in Ianua quam in Pisis. Et si comune Pisarum uoluerit quod in executionibus que fieri peterentur coram magistratibus Ianue pro predictis obseruari debeant capitula ciuitatis Ianue que loquuntur super execucionibus quod magistratus comunis Pisarum teneatur ipsa capitula in ipsis executionibus obseruare. Et eodem modo si dictum comune Ianue uoluerit quod dicta capitula obseruentur per magistratus Pisarum in ipsis execucionibus quod comune Pisarum teneatur facere quod magistratus Pisarum ipsa capitula debeant obseruare in predictis et obseruent remotis semper in predictis omnibus ex tunc questionibus seu defensionibus nullitatis. Hoc semper saluo et intellecto quod racione talis sentencie uel talis executionis comune Ianue non teneatur in aliquo pro facto alicuius ciuis uel districtualis Ianue. Et e conuerso racione talis sentencie uel executionis comune Pisarum non teneatur pro facto alicuius ciuis uel districtualis Pisarum. Saluo quod si pecunia de qua fieret condennatio deuenisset in aliquo ex dictis comunibus quod tunc illud comune ad quod ipsa pecunia deuenisset satisfacere teneatur usque ad eam quantitatem que in ipsum comune peruenisset. Et semper acto quod dictus iudex non debeat se intromittere cognoscere uel iudicare de aliquibus castris terris uillis uel iurisdicionibus uel rebus immobilibus nec de aliquibus que contigissent a MCCLXXXII. mense iulii citra. Dictus autem iudex debebit stare ad cognoscendum in loco conuenienti de quo uidebitur consiliis dictarum ciuitatum et sentencia ipsius iudicis ualeat non obstante eciam quod de iure posset dici quod esset cognitum extra territorium iusdicentis et qui iudex eligi debeat per dicta comunia ut dictum est antequam carcerati qui relaxari debent in generali relaxatione relaxentur uel antequam carcerati quadringenti ex carceratis relaxentur de quibus dictum est in dicto instrumento pacis. Super peticionibus autem quas facere intendebant occasione quorundam locorum de iudicatu Kalaritano quidam ciues Ianue uidelicet Iacobus Picamilius, Nicola Lecanuptias et heredes quondam domini Manuelis quondam Preciualis Aurie contra comune uel homines Pisarum promisit dictus sindicus comunis Pisarum dicto nomine ex causa predicta dicto sindico comunis Ianue inde stare in arbitrio et uoluntate dominorum capitaneorum Ianue ut inde statuant et diffiniant quicquid eis uidebitur tam de iure quam de equitate et iure cuiuscumque concordii et quicquid dicti domini capitanei dixerint comune Pisarum obseruabit et faciet obseruari. Eo saluo non obstantibus supradictis quod de dampnis datis in rebus mobilibus uel immobilibus preterquam in occupacione ipsarum rerum immobilium uel de rebus mobilibus ablatis per aliquem Pisanum ab aliquo de nobilibus de Auria vel e conuerso per aliquem ex nobilibus de Auria ab aliquo Pisano uel qui pro Pisano appellaretur seu pro Pisano distringeretur a MCC. octuagesimo secundo retro in Sardinea uel alibi ubicumque nichil dici uel pronunciari possit nec de ipsis aliqua emendatio seu restauratio peti non obstantibus aliquibus supradictis saluo quod dictum est pro emenda facienda de Alegerio (1).

Et quia comune Ianue tenebatur marchionibus Malaspine non facere pacem uel treuguam cum Pisanis in qua non essent ipsi marchiones Malaspine prout plenius continebatur in instrumento scripto manu Gabrielis Capriate notarii MCCLXXXIII. die XVIIII. nouembris. Idcirco dictus sindicus comunis Ianue pro ipsis marchionibus deuenit ad pacem et concordium cum dicto sindico comunis Pisarum nomine dicti comunis Pisarum et hominum Pisarum et districtualium sic quod dictus sindicus dicti comunis Pisarum dicto nomine recepit dictum sindicum comunis Ianue nomine dictorum marchionum et successorum eorum et sequacium et ipsos marchiones successores et sequaces ad pacem et concordium faciendo eidem pro dictis marchionibus successoribus et sequacibus finem et remissionem de offensionibus iniuriis preteritis et dampnis datis et hoc dictis marchionibus similia facientibus dicto comuni Pisarum.

Dictus eciam sindicus comunis Pisarum ad preces dicti sindici comunis Ianue et hominum Ianue quod comune Pisarum a die relaxationis carceratorum nunc Ianue detemptorum ad menses sex tunc proximos uel infra ipsum terminum restituet et restitutionem faciet filiis et nepotibus quondam domini Conradi Malaspine uel eorum heredibus omnia illa bona et possessiones quas et que ipsi tenebant et tenere solebant a comuni Pisarum dummodo ipsi pro-

(1) La odierna città di Alghero.

mittent iurent et securitatem prestent de faciendo et obseruando ea que pro ipsis bonis et possessionibus fieri et obseruari debent ex forma contractus seu contractuum factorum de ipsorum bonorum et possessionum concessione et restitutione et dent singularibus personis ciuitatis Pisarum et districtus que eis restitui et dari per eos debere legittime apparuerit. Saluo in predictis quod ipsi contra comune Ianue facere nullatenus aliquid promittant uel teneantur eciamsi aliter contineretur in dictis contractibus.

Item promisit dictus sindicus comunis Ianue dicto sindico comunis Pisarum quod si iudex Arboree non consentiret dicte paci et hiis de quibus fit mencio in dicto instrumento pacis uel non concesserit et non dederit uillas et castra prout continetur in instrumento dicte pacis uel aduersabitur quominus ea que compleri debent per comune Pisarum compleantur comuni Ianue secundum tenorem dicti instrumenti dicte pacis tunc dictum comune Ianue teneatur non recipere ipsum iudicem uel heredes uel successores eius ad pacem uel concordiam uel aliquam conuentionem cum eo facere uel tractatam habere uel aliquos tractantes recipere nec pacietur comune Ianue suo posse et uoluntate se sciente bona fide quod aliquis Ianuensis vadat ad terras ipsius iudicis uel quas teneret aut aliquas res uel mercationes deferat uel reducat nec aliquos de terra sua recipere se sciente uel mercationes eorum et hoc obseruabit comune Ianue faciendo prohibitiones et deueta cum bannis prout uidebitur conuenire et ipsos processus non reuocare quousque ipse iudex fecerit consenserit et obseruauerit ut supra et in dicto instrumento pacis continetur. Si uero iudex Arboree uellet uenire ad pacem presentem et uersus comune Ianue uel alium pro comuni se obligauerit per se et homines suos de pace seruanda et cessiones de quibus in dicto instrumento pacis continetur fecerit comuni Ianue et castra quatuor de Logodorio dederit et tradiderit pro comuni Pisarum dicto comuni Ianue ut in comune Ianue deueniant et remaneant et ut ea habeat et teneat dictum comune Ianue ut in dicto pacis instrumento continetur siue comuni Pisarum pro ipsis dandis et tradendis et consignandis comuni Ianue et ipsi comuni Ianue fuerint tradita et consignata tunc dictum comune Ianue ipsum iudicem et homines suos suscipiat ad pacem presentem et ipsum habere et tractare debeat tamquam amicum ipso remanente et stante in ipsa amicicia comunis Ianue.

Item predictus sindicus comunis Ianue nomine comunis Ianue concessit dicto sindico comunis Pisarum et per eum dicto comuni et hominibus Pisarum quod de Pisis seu de portu Pisarum tantum et non aliunde accedere uenire et applicare possint ipsi Pisani cum quinque lignis singulis mensibus inter que quinque ligna non possint esse naves nisi due ad plus et non ultra in dictum gulfum scilicet tantum in locum illum qui ad hoc per comune Ianue singulis annis fuerit deputatus et qui locus deputari et mutari possit per comune Ianue ubi comune Ianue uolet in singulis annis ante finem anni per aliquot menses dummodo sit locus conueniens et conuenienter tutus pro mari et tempore ex illis locis qui sunt infra caput terram et Carbonariam ad ligna et naues recipiendas et in quo ligna ipsa et naues exonerare et onerare possint eo semper saluo et acto quod in dicto gulfo non possint simul siue eodem tempore esse ligna Pisanorum ultra quinque nec aliquod lignum armatum Pisanorum vel districtualium ipsorum in dictum portum Kallari uel in dictum gulfum uel aliqua parte ipsius gulphi intrare uel morari possit et ita debet comune Pisarum facere obseruari dicto comuni Ianue eo semper saluo quod in dictis lignis eundo uel ueniendo in dictum gulfum defferri non possint uinum seu fructus aliqui uel aliqua uictualia nisi pro usu personarum que fuerint in predictis lignis nec alie merces nisi sint merces hominum Pisarum uel districtualium Pisarum que de Pisis seu de partibus Tuscie deferantur de quibus aliis mercibus seu rebus delatis in dictis lignis de Pisis seu de portu pisano in dictum gulfum nichil soluere debeant ipsi Pisani comuni Ianue pro dacita seu drictu aliquo uel exactione in quibus etiam lignis quinque licenter dicti Pisani possint onerare extrahere et deferre uictualia res et merces sardiscas sine dacita seu drictu aliquo uel exactione.

Teneantur tamen dicti Pisani et districtuales Pisanorum de uictualibus omnibus que adducentur uel deferentur de locis de infra terram de Sardinea in dictum gulfum uendere Ianuensibus uel illis qui pro Ianuensibus se distringerent uel qui pro Ianuensibus haberentur concedere seu uendere eis quartam partem aut ipsam quartam partem Ianuam transmittere in lignis Ianuensium tantum causa uendendi in Ianua uel transmittere et dimittere apud portum castri Castri de Kalaro pro Ianuam transmittendo in lignis Ianuensium tantum ita quod Pisani uel districtuales non possint aliqua uictualia onerare in aliquibus lignis in ipso gulfo nisi prius quartam partem ipsorum uendiderint Ianuensibus uel miserint Ianuam in lignis Ianuensium ut dictum est aut dimiserint uel miserint apud castrum Castri de Kalaro uel onerauerint in aliquibus lignis Ianuensium tantum causa Ianuam transmittendi et ad hoc etiam possint compelli dicti Pisani et districtuales per Ianuenses siue per comune Ianue uel suos.

Item predictus sindicus comunis Ianue nomine comunis Ianue concessit dicto sindico comunis Pisarum et per eum dicto comuni et hominibus Pisarum quod comune Pisarum possit quolibet anno habere de sale dictarum salinarum de Kalaro usque in minas trigintamilia ad mensuram mine Ianue pro usu dictorum Pisanorum et districtualium seu civitatis Pisarum et districtus tantum et hoc pro precio cuiuslibet mine de denariis duobus Ianue. Ad quem salem deferendum apud Pisas possint dicti Pisani uenire ad onerandum dictum salem in dictum gulfum cum lignis tribus per uicem ad plus que ligna pro sale adducendo sint ultra illa dicta ligna quinque de quibus supra proxime dictum est et dum tamen non sint ligna nisi apta ad salem adducendum et cum marinariis et hominibus necessariis ad ipsum lignum tantum et non galea seu sagithea uel lignum armatum. Et de predictis omnibus dicti sindici rogauerunt fieri instrumenta eiusdem tenoris per Nocchum Maschionis notarium. Leopardum filium Bonacursi de Auane notarium. et Raynerium de Sancto Concordio notarium ciues pisanos. et Iacobum de Bennesia notarium. et Lanfrancum de Vallario notarium. et Benedictum de Fontanegio notarium ciues Ianue. Et acta sunt predicta omnia Ianue in palacio heredum quon-

dam domini Oberti Aurie quo regitur curia domini potestatis Ianue et interfuerunt testes uocati et rogati donnus Fredericus abbas monasterii Sancti Stephani Ianue. donnus Arguisius prior monasterii Sancti Syri Ianue. frater Azo prior fratrum predicatorum conuentus Ianue. frater Francischus Porcellus guardianus fratrum minorum conuentus Ianue. dominus Tedixius magister scolarum ecclesie Sancti Laurencii Ianue. frater Bellengerius de Montecuco ordinis minorum conuentus Ianue. frater Paganinus subprior fratrum predicatorum conuentus Ianue. frater Iacobus de Bergolio ordinis predicatorum conventus Ianue. frater Ruffinus de Alexandria ordinis minorum conventus Ianue. frater Urso de Alba ordinis predicatorum. dominus Symon Contardus canonicus ecclesie Sancte Marie in Vineis Ianue et archipresbiter plebis Framure. dominus Petrus Blancus canonicus ecclesie Sancti Laurencii Ianue. dominus Albertus Taberna ciuis Mediolani iurisperitus. dominus Belloculus de Beloculis ciuis Papie iurisperitus. dominus Guillielmus uicedominus ciuis Placencie iurisperitus. anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo octuagesimo octauo die quintadecima aprilis circa nonam indictione quintadecima secundum cursum ianuensem.

Ego Iohannes filius quondam Moriconis notarii de Asciano imperialis aule notarius predicta omnia ut supra de mandato domini Ugolini Vicecomitis iudicis Gallurie domini tercie partis regni Kallaritani Dei gratia potestatis et capitanei comunis et populi Pisarum gerentis uices suas et domini Ugolini comitis de Donoratico domini sexte partis eiusdem regni consocii sui ut in actis instrumentorum Nocchi Maschionis notarii inueni ita transcripsi et in publicam formam redegi et ad maiorem cautelam et firmitatem meum signum et nomen apposui nichil addito mutato uel diminuto nisi forsitan littera sillaba seu puncto abreuiationis causa sententia tamen in aliquo non mutata.

CXXIX.

Rodolfo di Sinibaldo, giudice ordinario di Firenze, dà per mondualdo, o procuratore, alla vedova contessa Teccia di Donoratico il conte Tommaso da Capraia.

(1289, 15 dicembre).

Dal Maccioni, *Difes. dei Conti di Donoratico*, Tom. II. pag. 74.

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo nono, indict. tertia, die quintodecimo decembris. Actum in palatio olim infrascripti D. Comitis Anselmi posito in castro Ponturmi etc. domina contessa vidua que Teccia vocatur filia q. domini comitis Gerardi de Donoratico, et uxor olim magnifici viri domini comitis Anselmi quond. dom. comitis Bertoldi de Capraria, veniens coram ser Rodulfo qu. Sinibaldi not. iudice ordinario petiit ab eodem iudice sibi dari mundualdum ad omnia, et singula sua negotia peragenda Tomasum filium comitis Rodulfi de Capraria. Qui ser Rodulfus iudex favens petitioni eidem domine dedit eundem Tommasum presentem ad omnia, et singula sua negocia peragendum, et adprehendens eam per manum dexteram misit et tradidit eam in manu sub mundualdo et potestate dicti Tommasi dicens – existo mundualdus V. D. ad res, et generaliter ad omnia et singula sua negotia peragenda etc.

Testes Guglielminus quond. dom. Guglielmi iudicis Arboree (1) et Gianni Manuca q. Ioannis Saladini de Ponturmo ad hec rogati, et vocati fuere etc.

Ego Laurentius Bindius Francisci filius, civis et notarius publ. Flor., canc. collegii iud. et notariorum civitatis Florencie predictum instrumentum copiavi a quedam quaterno originali existente in archivio dicti collegii q. ser Guidonis notarii, et ut presumitur de Mangeriis etc.

CXXX *.

Guglielmo di Aldovinis, podestà di Lucca, dà e costituisce Riccomo Bolgarini curatore di Matteo, figlio del conte Ugolino di Donoratico già defunto, acciò con la di lui assistenza il detto Matteo, maggiore di anni otto, e minore di quattordici, possa sottoscrivere alcuni capitoli di concordia formulati dai suoi fratelli Guelfo e Lotto, ed accettati dal comune di Genova, fra i quali vi sono pur quelli riguardanti le loro possessioni nel castello di Cagliari in Sardegna.

(1292, 14 luglio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino. *Docum. ant.* Serie 3.ª mazz. 2, N.° 11.

In Dei nomine amen. Anno nativitatis Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, indictione quinta die quartadecima mensis iulii, dominus Guilielmus de Aldouinis Lucanus potestas dedit constituit et ordinauit curatorem dominum Riccomum Bolgarini ciuem Lucanum presentem et recipientem, Matheo filio bone memorie magnifici viri domini Vgolini comitis de donaratico ac fratri dominorum comitum Guelfi et Locti presenti petenti et uolenti. Ad approbandum et confirmandum pro se et desciendentibus suis ex legictimo matrimonio obblationes et promissiones factas per dictum dominum comitem Loctum pro se et fratribus suis et desciendentibus suis et fratrum suorum ex legictimo matrimonio comuni Ianue sive quibuscumque personis pro comuni Ianue et que oblactiones lecte fuerunt seu proposite in consilio comunis Ianue in anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo die vigesima octava madii. Et ea omnia que pro predicto domino comite sive pro parte ipsius in dicto consilio oblata sive proposita fuerunt dicta die, et ea omnia que ex decreto seu uoluntate dicti consilii dicta die addita fuerunt in dictis oblactionibus dicti comitis Locti. Quarum oblactionum et promissionis et decreti seu summe dicti consilii et dictarum addictionum tenor inferius scriptus est. Et ad obligandum

(1) Guglielmino era figlio secondogenito di Guglielmo conte di Capraia e regolo di Arborea, il quale invase questo *giudicato*, e vi esercitò il potere regale dal 1253 al 1264. Il suo primogenito chiamavasi Nicolò, ch'egli, nel morire raccomandò alla tutela di Mariano de Serra. Mariano però, che fu il secondo di tal nome fra i dinasti Arboresi, regnò di fatto, e di dritto dal 1265 fino al 1298, e tramandò il regno a Chiano o Giovanni suo figliuolo. Laonde i figli del conte di Capraia non godettero il frutto della usurpazione commessa dal loro padre (Ved. Tola, *Dizion. Biogr. dei Sardi ill.* Vol. II. pag. 153-54, 224-25-26).

dictum Matheum et eius heredes et bona comuni Ianue siue infrascripto Tabellioni ut publice persone recipienti nomine comunis Ianue et cuiuscumque intererit, de habendo et tenendo ratas et firmas dictas oblactiones et promissionem cum predictis addictionibus et hiis que in decreto seu summa dicti consilii continentur, et de non ueniendo contra predicta. Et ad cetera omnia gerenda et facienda que in predictis et circa predicta occurrerint facienda seu gerenda seu promictenda; seu que in predictis et circa predicta expedire uidebuntur pro cautela et securitate comunis Ianue et cuiusque persone cuius interesse possit. Qui dominus Riccomus curator iurauit ad sancta domini Euangelia tactis sacrosanctis scripturis, et promisit michi Guillielmo Magnighi notario et tabellioni publico inscripto stipulanti nomine comunis Ianue et cuiuscumque intererit. Rem ipsius Mathei maioris annis octo, et minoris annis quatuordecim, saluam fore. Et utilia ipsius minoris gerere et inutilia pretermittere sub ypotheca et obligatione bonorum suorum. Et pro quo dicto domino Riccomo curatore dicti minoris sollempniter intercesserunt et fideiusserunt dominus Magninardus quondam domini Lazari miles, et dominus Bernardus Bolgarinus iudex Lucani cives presentes, sub ypotheca et obligatione bonorum suorum, renunptiantes omni iuri de principalibus primo conueniendis et beneficio epistole diui Adriani et noue constitutionis de duobus reis, et omni iuri quo vel quibus se a predicta obligatione modo quolibet tueri possent. Tenor autem dictarum oblationum et addictionum et promissionis et decreti seu summe dicti consilii, talis est uidelicet. In anno domini milesimo ducentesimo nonagesimo secundo, die vigesima octaua madii. Dominus potestas comunis Ianue rexit consilium dicti comunis maius, et ansianorum, congregatum per cornum et campanam more solito super infrascriptis, ex forma alterorum consiliorum siue tractatuum. Et hec in presencia dominorum et abbatis Primo etc. etc. Item quid placet fieri super hiis que sunt oblata per comitem Loctum, et exposita et lecta in presenti consilio per Bartholomeum Pedebo. Tenor quorum infrascriptus est. Quam postea dictus dominus potestas facit et recipere super ea consilium intendit saluis semper capitulis comunis Ianue, et racionibus et suo iuramento precipiendo cuilibet consiliario quod non debeat consulere contra capitulum uel tractatum, et si daret *parel* (*sic*) partitam uel consilium reciperet contra capitula uel tractatum, illud non intendit seruare etc. Summa dicti consilii data partita per predictum potestatem in presencia examinatorum huius consilii super positis infrascriptis ut infra continetur. Item fuit summa dicti consilii super facto et oblactionibus comitis Locti secundum sentenciam Guillielmi Cibo. saluis capitulis et ordinamentis et tractatibus et sacramento potestatis in sua firmitate manentibus uidelicet quod admictantur oblactiones dicti comitis Locti. Et ultra quod ille libre uigintimilia de quibus fit mensio in oblactionibus sint solummodo obligate comuni Ianue. Ita quod aliqua singularis persona non possit aliqua occasione habere regressum in dictis libris uiginti milibus. Et quod omnes terras quas comes Loctus et fratres habent infra confines datos comuni Ianue per instrumentum pacis de castro Callari et qui confines et terre date fuerunt comuni Ianue per comune Pisanum, dimictant dicti comites comuni Ianue libere et quiete adueniente conditione siue casu, quod comune Ianue recuperaret castrum Callari. Oblactiones sunt hee videlicet. In nomine Domini amen. Dominus Robertus Aurie, Rubeus Saluaticus, Vassallus de campis, et Daniel de Albaris electi ad audienda que comes Loctus coram eis dicere uoluerit secundum formam consilii celebrati die vigesima madii. Tractauerunt cum ipso comite oblactionem infrascriptam uidelicet comes Loctus de pisis detemptus in carceribus comunis Ianue offert pro se et desciendentibus suis ex legictimo matrimonio infrascripta promictens se facturum et curaturum, quod comes Guelfus frater suus et alius frater nomine Matheus ea approbabunt et confirmabunt pro se et desciendentibus suis ex legictimo matrimonio, nec in aliquo contrauenient que infrascripta si nobis placuerit firmabuntur postea sicut melius firmari poterunt in laude sapientum. Et primo offert deponere et consignare libras quindecim milia ianuinorum in comuni Ianue siue apud personas quas comune Ianue elegerit hoc modo quod ipsa moneta tota collocetur in possessionibus et implicetur intra certum terminum de quo conuenerunt inter partes, que possessiones site sint in Ianua uel districtu a capite montis usque Cogoletum, et a iugo infra uoluntate comunis Ianue, nomine tamen dicti comitis et fratrum suorum, et descendentium ab eis ut supra et eorum sint et gauditam et introitum dictarum possessionum ex quo dicta pecunia in ipsis implicita et collocata fuerit percipere possint. Et debeat predicta pecunia librarum quindecim milium ianuinorum perpetuo manere implicita in ciuitate Ianue uel districtu ut supra dictum est pro dictis comitibus et eorum descendentibus ut supra. Item offert facere securitatem de libris decem milibus ianuinorum. Quod infra decem annos proxime futuros ipse uel dicti fratres sui uel descendentes ex eis ex legictimo matrimonio implicuerit et implicuerint libras quinque milia ianuinorum in possessionibus positis in ciuitate Ianue uel districtu a capite montis usque cogoletum, et a Iugo infra uoluntate comunis Ianue de quibus libris quinque milibus ianuinorum ex quo implicite fuerint id fiat et obseruetur secundum quod dictum est supra de libris quindecim milibus ianuinorum. Quam securitatem uel pro eo facient uel comunitates alique uel aliqua uel societas aliqua uel alique uel singulares persone sicut eam melius habere poterit et facere de qua securitate comune Ianue sit contentum et eius relinquatur hoc arbitrio et uoluntati. Item offert quod de omnibus possessionibus et introitibus siue pecunia et de omni mobili quos uel quas et quod unquam habebit in ciuitate Ianue uel districtu, uel supradicte persone habebunt aliquo tempore expendet et expendent in cotumo siue extimo seu dispendio comunis Ianue sicut ciues Ianue expendent et missiones reales facient per omnia sicut ciues Ianue. De personalibus autem promittunt et offerunt se facturos illud idem sicut ciues Ianue si erunt in Ianua uel districtu tunc temporis quando exercitus fiet preterquam in mari, quo casu quia marinarii non sunt possint dare cambia bona, que dando sint excusati ab eis in mari tantum. Item offert quod omnes de ciuitate Ianue et districtu et omnes habitantes a corno usque Monachum sint salui et securi liberi et

franchi in omnibus terris quas nunc habent et unquam habebunt ab omni dacita et collecta imposita et imponenda generaliter et specialiter emendo et uendendo intrando et exeundo terras eorum, in uictualibus et aliis quibuscumque rebus siue ipsa dacita et collecta sit realis seu personalis, nec in ipsa dacita seu collecta possit fraus committi per supradictas personas seu collectores eorum, liberando specialiter Ianuenses et districtuales et ipsam dacitam seu collectam colligendo seu colligi faciendo a contrahentibus cum Ianuensibus et districtualibus Ianue sicut hec per sapientes dictari poterunt. Item offert quod Ianuenses et districtuales sani et naufragi sint salui et securi in terris suis quas habet et predicti habent et in futurum habebunt tam in personis quam rebus. Item uult se obligare pro se et fratribus suis et descendentibus solenniter in laude sapientum secundum quod superius dictum est. Item offert et uult quod si per ipsum siue aliquem de predictis contrafieret uel delinqueret ipse uel aliquis de supradictis quod tociens quotiens contrafacerent et delinquerent condemnatio fieri possit in contrafaciente seu delinquente secundum qualitatem delicti seu excessus commissi in ciuitate Ianue uel districtu siue alibi contra Ianuenses aut districtuales Ianue arbitrio magistratus comunis Ianue secundum capitula ciuitatis Ianue et iura romana, prout in consimilibus ciues Ianue condemnarentur. Que condemnatio possit peti et exigi in hiis bonis tantum que habent in ciuitate Ianue et districtu. Ita quod pro predictis sint obligata ipsa bona que dicti comites et supradicte persone haberent aliquo tempore in ciuitate Ianue et districtu, pro quibus omnibus supradictis petit pro se et supradictis personis debere recipi in ciues Ianue quando hoc fieri poterit per comune Ianue, et posse perpetuo stare et morari ire et reddire libere Ianue et alibi ubicumque et in districtu Ianue scilicet a Clauaro usque cogoletum et a pontedecimo usque mare, et in aliis locis districtus Ianue, cum licentia et consensu comunis Ianue, hoc tamen modo et pacto quod in quocumque loco dicte persone uel aliqua earum erunt, uel erit non tractabunt uel tractabit aliquod damnum seu aliquam offensionem seu iniuriam comunis Ianue uel alicuius singularis persone de Ianua uel districtu. Et quod si sciuerint uel sciuerit aliquam personam collegium uel uniuersitatem contrarium facere bona fide et sine fraude disturbabunt et disturbabit quilibet eorum ubicumque essent uel esset, omnes et quoscumque tractatus et opera qui et que contra predicta seu aliquod predictorum fierent. Et si per se non possent uel posset illud nunciabunt uel nunciabit comuni Ianue et cuicumque singulari persone contra quam aliquid in suum preiudicium tractaretur quam cicius possent et posset, eo sane intellecto quod per hoc non teneatur aliquis eorum facere guerram. Item petit predictus comes quod quando pecunia predicta erit deposita et consignata in comuni Ianue uel apud idoneas personas ad uoluntatem comunis Ianue, et dicta securitas erit facta prout superius dictum est, et confirmata fuerint et ratificata per illos de quibus supra dictum est scilicet per fratres scilicet comitem Guelfum et Matheum uel heredes eius qui forte tunc uiuerent ipse comes Loctus quando et quomodo fieri poterit et qualiter debeat relaxari et absolui a carceribus et uinculis in quibus detinetur. Et possit stare et morari ire et redire ad uoluntatem suam sicut supra dictum est. Est tamen intellectus dictorum sapientum quod ex supradictis quantitatibus pecunie uidelicet ex libris quindecim milibus decem milia tradantur illis de credentia ad faciendum guerram Pisanis. Quas libras decem milia comune possit gaudere usque ad annos quinque, sine eo quod aliquid ex prouentu earum comune soluat quibus quinque annis finitis comune ipsas libras decem milia teneatur collocare sicut dictum est superius. Actum infrascripto loco. Anno die et indictione et coram infrascriptis testibus ad hec presentibus et rogatis. Dominus Riccomus Bulgarini suprascriptus curator constitutus Matheo filio quondam bone memorie domini comitis Vgolini de Donoratico et domini tercie partis regni Kallaritani, ut de cura continetur publice scripture manu mei notarii hec scribentis. Volens inuentarium facere de bonis dicti minoris annis quatuordecim et maioris annis octo, fecit in hunc modum, quia dixit in eius bonis inuenisse terciam partem castri de Donoratico et terciam partem castri de Bolgari et terciam partem montis Schudarii, et terciam partem iuris quod habebat dictus quondam comes Ugolinus in calcinaria et podere quod dicitur opecingorum et nonam partem regni Kallaritani et terciam partem poderis de Septimo et palatii et turris que sunt in ciuitate pisana cum eorum et cuiusque predictorum iuribus, et pertinentiis que fuerunt quondam domini Ugolini comitis predicti, protestando quod per predicta non sit sibi curatori uel dicto Matheo minori preiudicium si res aliter se haberent aut si ita predicta non essent. Et quod si qua alia in bonis et iuribus dicti minoris inueniet huic inuentario addi faciet suo loco et tempore. Actum Luce in domo et palacio quod et quam suprascriptus Luce potestas habitat, que et quod est filiorum Falconis coram domino Nicholao Machonis iudice de Luca et domino Pagano Factinelli iudice de Luca et Giario Tadolini de Luca, et Arriguccio Lanfredo de Luca testibus presentibus et rogatis, anno suprascripto Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo die quartadecima mensis iulii suprascripti, indictione quinta.

CXXXI *.

Il conte Matteo del fu conte Ugolino di Donoratico, con l'autorità del suo curatore Riccomo Bulgarini, ratifica le offerte fatte dai suoi fratelli conte Guelfo, e conte Lotto al comune di Genova, come nell'atto precedente.

(1292, 15 luglio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Docum. ant.* Serie 3.ª mazz. 2, N.° 12.

In nomine Domini amen. Anno dominice natiuitatis Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo indictione quinta die quinta decima mensis iulii. Infrascripto loco et coram infrascriptis testibus. Matheus filius bone memorie egregii ac magnifici viri quondam domini comitis Ugolini de Donnoratico. In presencia consensu, et uoluntate domini Riccomi Bulgarini curatoris dicti Mathei

ad infrascripta, de qua cura apparet per publicum instrumentum scriptum manu mei Guglielmi notarii hec scribentis factum suprascripto anno et die et de inuentario ab eo facto est instrumentum publice scriptum manu mei Guillielmi notarii suprascripti nec non et ipse curator, curatorio nomine ipsius Mathei. In presencia potestatis presentis ac decretum et auctoritatem suam causa cognita interponentis, approbauerunt et confirmauerunt pro ipso Matheo et descendentibus suis ex legittimo matrimonio oblationes et promissiones factas per nobilem uirum dominum comitem Lotum pro se et descendentibus suis ex legittimo matrimonio comuni Ianue siue quibuscumque personis pro comuni Ianue. Que oblationes facte fuerunt seu proposite in consilio comunis Ianue. In anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo die uigesima octaua madii. Et ea omnia que pro predicto domino comite siue pro parte ipsius in dicto consilio oblata seu proposita fuerunt dicta die, et ea omnia que ex decreto seu uoluntate dicti consilii dicta die addita fuerunt in dictis oblationibus dicti domini comitis Locti. Quarum oblationum et additionum et promissionis et decreti seu summe dicti consilii tenor inferius scriptus est promittentes tabellioni Guillielmo Maginghi de Luca stipulanti ut publice persone nomine communis Ianue et cuiuscumque persone cuius intererit ratas et firmas habere et tenere dictas oblationes et promissionem cum predictis addicionibus, et de hiis que in decreto seu summa dicti consilii continentur et contra non uenire in aliquo de predictis sub ypotheca et obligatione bonorum dicti minoris. Que omnia facta sunt et promissa ut supra. In presentia decreto et auctoritate dicti domini potestatis. Qui considerata utilitate dicti minoris statuit et decreuit predicta omnia per dictum minorem et eius curatorem predictum approbata et confirmata et promissa et obligata perpetuo rata et firma esse et inuiolabiliter obseruari debere ut supra. Tenor autem dictarum oblationum et promissionis et decreti seu summe dicti consilii talis est uidelicet. In Dei nomine amen. In anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo die uigesima octaua madii. Dominus potestas comunis Ianue rexit consilium dicti comunis maius, et ancianorum congregatum per cornum et campanam more solito super infrascriptis ex forma alterorum consiliorum siue tractatuum et hoc in presencia dominorum et abatis, primo et etc. Item quod placet fieri super hiis que sunt oblata per comitem Lotum et exposita et lecta in presenti consilio per Bartholomeum Pedebo, tenor quorum infrascriptus est. Qui postea dominus potestas facit et recipere super ea consilium intendit saluis semper capitulis comunis Ianue et racionibus, et suo iuramento precipiendo cuilibet consiliario quod non debeat consulere contra capitulum uel tractatum, et si daret partitam uel consilium reciperet contra capitula uel tractatum illud non intendit seruare. Summa dicti consilii data partita per dominum potestatem in presencia examinatorum huius consilii super positis scriptis ut infra continetur. Item fuit summa dicti consilii super facto et oblationibus comitis Loti secundum sentenciam Guillielmi Cibo saluis capitulis et ordinamentis et tractatibus et sacramento potestatis in sua firmitate manentibus, uidelicet quod admittantur oblationes dicti comitis Lotti, et ultra quod ille libre uigintimilia de quibus fit mensio in oblationibus sint solummodo obligate comuni Ianue. Ita quod aliqua singularis persona non possit aliqua occasione habere regressum in predictis libris uigintimilibus, et quod omnes terras quas comes Lotus et fratres habent infra confines datos comuni Ianue per instrumentum pacis de castro Kallari, et qui confines et terre date fuerunt comuni Ianue per comune Pisarum dimittant dicti comites comuni Ianue libere et quiete adueniente condicione siue casu quo comune Ianue recuperaret castrum Callari. Oblationes sunt hec. In nomine Domini. Amen. Dominus Obertus Aurie, Rubeus Saluaigris, Vassallus de campis et Daniel de Albario electi ad audienda que comes Lotus coram eis dicere uoluerit secundum formam consilii celebrati die martis uigesima madii tractauerunt cum ipso comite oblationem infrascriptam. Comes Lotus de Pisis detentus in carceribus comunis Ianue offert pro se et descendentibus ex legittimo matrimonio infrascripta, promittens se facturum et curaturum quod comes Guelfus frater suus et alius frater nomine Matheus ea approbabunt et confirmabunt pro se et descendentibus suis ex legittimo matrimonio nec in aliquo contrauenient, que infrascripta si nobis placuerit firmabuntur postea sicut melius firmari poterunt in laude sapientum. Et primo offert deponere et consignare libras quindecim milia ianuinorum in comuni Ianue siue apud personas quas comune Ianue elegerit hoc modo quod ipsa moneta collocetur in possessionibus et implicetur infra certum terminum de quo conuenerit inter partes, que possessiones site sint in Ianua uel districtu a capite montis usque cogoletum et a Iugo infra in uoluntate comunis Ianue nomine tamen dicti comitis et fratrum suorum et descendentium ab eis ut supra et sint eorum et gauditam et introitum dictarum possessionum ex quo dicta pecunia in ipsis implicita et collocata fuerit percipere possint. Et debeat dicta pecunia librarum quindicim milium perpetuo manere implicita in ciuitate Ianue uel districtu ut superius dictum est pro dictis comitibus et eorum descendentibus ut supra. Item offert facere securitatem de libris decem milibus ianuinorum quod infra decem annos proxime futuros ipse uel dicti fratres sui uel descendentes ex eis ex legittimo matrimonio implicuerit et implicuerint libras quindecim milia ianuinorum in possessionibus positis in ciuitate Ianue uel districtu a capite montis usque cogoletum et a Iugo infra in uoluntate comunis Ianue, de quibus quinque milibus libris ianuinorum ex quo implicite fuerint id fiat et obseruetur sicut dictum est supra de libris quindecim milibus ianuinorum, quam securitatem pro eo facient uel comunitates alique uel aliqua uel societas aliqua uel alique uel singulares persone sicut eam melius habere poterit et facere de qua securitate comune sit contentum et eius relinquat hoc arbitrio et uoluntati. Item offert quod de omnibus possessionibus et introitibus siue pecunia et de omni mobili quos uel quas et quod unquam habebit in ciuitate Ianue uel districtu uel supradicte persone habebunt aliquo tempore expendet et expendent in cotumo siue extimo comunis Ianue sicut ciues Ianue expendent et missiones reales facient per omnia sicut ciues Ianue. De personalibus autem promittunt et offerunt se facturos illud idem sicut ciues Ianue

si erunt in Ianua uel districtu tunc temporis quando exercitus fiet preter quam in mari quo casu quia marinarii non sunt possint dare cambia bona et dando sint excusati ab eis in mari tantum. Item offert quod omnes de ciuitate Ianue et districtu et omnes habitantes a corno usque Monachum sint salui et securi liberi et franchi in omnibus terris quas nunc habent et unquam habebunt ab omni dacita et collecta imposita et imponenda generaliter et specialiter emendo et uendendo intrando et exeundo terras eorum in uictualibus et aliis quibuscumque rebus siue ipsa dacita seu collecta sit realis siue personalis nec in ipsa dacita seu collecta possit fraus committi per supradictas personas seu collectores eorum liberando specialiter Ianuenses et districtuales et ipsam dacitam seu collectam colligendo seu colligi faciendo a contrahentibus cum Ianuensibus et districtualibus Ianue, sicut hec per sapientes dictari poterunt. Item offert quod Ianuenses et districtuales sani et naufragi sint salui et securi in terris suis quas habet et predicti habent et in futurum habebunt tam in personis quam in rebus. Item uult se obligare pro se et fratribus suis et descendentibus sollenniter in laude sapientum secundum quod superius dictum est. Item offert et uult quod si per ipsum uel aliquem de predictis contrafieret uel delinqueret ipse uel aliquis de supradictis quod totiens quotiens contrafacerent et delinquerent condennatio fieri possit in contrafacientem seu delinquentem secundum qualitatem delicti seu excessus commissi in ciuitate Ianue uel districtu siue alibi contra Ianuenses aut districtuales Ianue, arbitrio magistratus comunis Ianue secundum capitula ciuitatis Ianue et iura romana, prout in consimilibus ciues Ianue condennarentur. Que condennatio possit peti et exigi in hiis bonis tantum que habent in ciuitate Ianue et districtu. Ita quod pro predictis sint obligata ipsa bona que dicti comites et supradicte persone haberent aliquo tempore in ciuitate Ianue et districtu. pro quibus omnibus supradictis petit pro se et supradictis personis debere recipi in ciues Ianue quando hoc fieri poterit per comune Ianue, et posse perpetuo stare et morari ire et reddire libere Ianue et alibi ubicumque et in districtu Ianue scilicet a Clauaro usque cogoletum et a pontedecimo usque mare et in aliis locis districtus Ianue, cum licentia et consensu comunis Ianue, hoc tamen modo et pacto, quod in quocumque loco dicte persone uel aliqua earum erunt uel erit non tractabunt uel tractabit aliquod dannum seu aliquam offensionem seu iniuriam comunis Ianue uel alicuius singularis persone de Ianua uel districtu, et quod si sciuerint uel sciuerit aliquam personam collegium uel uniuersitatem contrarium facere bona fide sine fraude disturbabunt seu disturbabit quilibet eorum ubicumque essent uel esset omnes et quoscumque tractatus et opera que contra predicta seu aliquod predictorum fierent. Et si per se non possent seu posset illud nunciabunt uel nunciabit comuni Ianue et cuicumque singulari persone contra quam aliquid in suum preiudicium tractaretur quam citius posset et possent, eo sane intellecto quod per hoc non teneatur aliquis eorum facere guerram. Item petit dictus comes quod quando pecunia predicta erit deposita et consignata in comuni Ianue uel apud idoneas personas ad uoluntatem comunis Ianue et dicta securitas erit facta prout superius dictum est et confirmata fuerint et ratificata per illos de quibus supra dictum est scilicet per fratres scilicet comitem Guelfum et Matheum uel heredes eius qui tunc uiuerent forte, ipse comes Lotus quando et quomodo fieri poterit et qualiter debeat relaxari et absolui a carceribus et uinculis in quibus detinetur. Et possit stare et morari ire et reddire ad uoluntatem suam, sicut supra dictum est. Est tamen intellectus dictorum sapientum, quod ex supradictis quantitatibus pecunie, uidelicet ex libris quindecim milibus decem milia tradantur illis de credentia ad faciendum guerram Pisanis quas libras decem milia comune possit gaudere usque ad annos quinque sine eo quod aliquid ex prouentu earum comune soluat. Quibus quinque annis finitis comune ipsas libras decem milia teneatur collocare sicut dictum est superius. Actum Luce in domo et palatio quod et quam dictus Lucanus potestas habitat que et quod est filiorum Falconis, coram domino Nicholao Mathonis iudice de Luca, et domino Pagano Faitinelli de Luca iudice et Giario Tadolini de Luca et Arriguccio Lanfredi de Luca testibus ad hec presentibus et rogatis. Anno a natiuitate domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo indictione quinta die quarta decima mensis iulii.

Ego Guillielmus quondam Arrigi Maginghi de Luca Sacri imperii iudex ordinarius et notarius suprascriptis Luce interfui et rogatus suprascripta omnia scripsi et meo signo et nomine publicando firmavi.

Ego Rollandinus de Richardo sacri palatii notarius hec exempla extraxi et exemplaui ex publicis instrumentis scriptis manu suprascripti Guillielmi notarii, sicut in eis uidi et legi nichil addito uel diminuto nisi forte littera uel sillaba titulo seu puncto abreuiationis causa, sententia non mutata, de mandato tamen domini Danii de Osenaygo ciuitatis Ianue potestatis presentibus testibus Iohanne bonihominis, loysio caluo cancellariis comunis Ianue et Iacobo de Albario notario. millesimo tercentesimo primo. Indictione decima tercia. die uigesima iunii.

CXXXII *.

Riccomo Bolgarini curatore del conte Matteo del già conte Ugolino di Donoratico fa l'inventario dei beni spettanti al detto minore, fra i quali sono pure notati quelli, ch'esistevano in Sardegna.

(1292, 30 agosto).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Docum. ant.* mazz. 6, N.° 10.

In nomine Domini amen. Tenore huius pateat omnibus evidenter, quod dominus Riccomus Bolgarini curator constitutus Matheo filio quondam bone memorie domini comitis Ugolini de Donoratico, et domini tertie partis regni Kallaritani, ut de cura continetur publice scripture manu Guillelmi Maginchi notarii. Volens secundum tenorem legum inventarium facere de bonis dicti minoris, in presentia, decreto, et auctoritate domini Guillelmi de Oldoynis potestatis Lucanensis presentis, ac decretum, et auctoritatem suam, causa cognita interponentis, premisso

prius ab ipso curatore manu propria venerabili signo crucis : + : adhibitis, et convocatis testibus infrascriptis, et viris bone oppinionis, et idoneam substantiam possidentibus, ac fide dignis, et dictos curatorem et Matheum cognoscentibus, ac nullius fraudis, vel malitie circa hec adhibite consciis, adhibitis quoque publicis personis, videlicet Villano Panichi, Salimbene Guidi, Bartholomeo Pauli, et Thomaso Orlandi Leonis tabelionibus publicis, predicto curatore, ac iussu ipsius se se subscribentibus, omni fraude, et malignitate remota, dictum inventarium de bonis dicti minoris fecit in hunc modum, videlicet quia dixit in eius bonis invenisse terciam partem castri de Donnoratico, et tertiam partem castri de Bolgari, et tertiam partem montis Scudarii, et tertiam partem iuris, quod habebat dictus quondam comes Ugolinus in Calcinaria, et podere, quod dicitur Opethingorum, et nonam partem regni Kallaritani (1); et tertiam partem poderis de Septimo et Palacii, et turris que sunt in civitate Pisana; et tertiam partem poderis de Campo, cum eorum, et cuiusque predictorum iuribus et pertinentiis, que fuerunt quondam domini Ugolini comitis predicti, protestando quod predicta non sint sibi curatori, vel dicto minori Matheo preiudicium si res aliter se haberent; aut si ita predicta non essent; et quod si qua alia in bonis, et iuribus dicti minoris inveniret huic inventario addi faciet suo loco, et tempore. Actum Luce in palatio Sancti Michaëlis in foro, ubi tenentur consilia Lucani communis, presentibus dominis Lambertuccio Baldiccionis milite, et Nicolao Maconis iudice, et dominis Maghinardo Lazani, et Gerardino Simonetti testibus ad hec qui sic adseruerunt ut supra. Anno nativitatis Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, indictione quinta, die trigesimo mensis augusti.

Ego Guido Ritoldi notarius de Calcinaria quondam filius imperialis aule notarius predictis omnibus interfui, et hanc inde cartam scribere rogatus scripsi, et firmavi, et in publicam formam redegi.

Thomasus quondam Orlandi Leonis de Luca iudex, et notarius publicus imperiali auctoritate super dicto inventario adhibitus a curatore predicto una cum suprascripto Guido, et aliis infrascriptis presens fui predicte inventarii confectioni pro curatore predicto, et huic inventario pro dicto curatore me subscripsi.

Ego Bartholomeus Pauli de Bozano civis Lucanensis imperiali auctoritate iudex ordinarius, et notarius publicus suprascripto inventario adhibitus a curatore predicto una cum suprascriptis Guido et Thomasio, et aliis infrascriptis presens fui predicte inventarii confectioni pro curatore predicto, et huic inventario pro dicto curatore me subscripsi.

Villanus Panichi imperialis aule iudex ordinarius, et notarius publicus supradicto inventario adhibitus a curatore predicto una cum suprascriptis Guido, Thomasio, et Bartholomeo, et infrascriptis presens fui predicte inventarii confectioni pro curatore predicto, et huic inventario pro dicto curatore me subscripsi.

Ego Salimbene Guidi imperiali auctoritate iudex, et notarius supradicto inventario cum dicto Guidone scribente, et Thomasio et Bartholomeo, et Villano tabellionibus a suprascripto curatore adhibitus presens interfui predicte inventarii confectioni pro curatore predicto, et huic inventario pro dicto curatore me subscripsi.

(1) Cioè il terzo della terza parte di detto regno spettante al conte Ugolino di lui padre. Gli altri due terzi spettavano ai suoi fratelli e coeredi conte Guelfo, e conte Lotto.

CXXXIII*.

Il conte Lotto di Donoratico, per sè, e pe' suoi fratelli conte Guelfo, e Matteo, deviene a patti col comune di Genova, ond'egli, e detti suoi fratelli siano ricevuti nella cittadinanza genovese; e fra i patti vi è pur quello di cedere al mentovato comune tutte le loro possessioni esistenti dentro i confini del castello di Cagliari stabiliti dall'atto di pace del 15 aprile 1288 segnato tra Genova e Pisa, tosto che la prima ricupererà il mentovato castello.

(1292, 16 settembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Docum. ant.* Serie 3.ª mazz. 6, N.° 11.

In nomine sancte et indiuidue Trinitatis patris et filii et spiritus sancti. Ad honorem domini nostri Ihesu Christi et beatissime et gloriose Virginis Marie matris eius et beatorum sanctorum Iohannis Baptiste et Laurencii martiris rectorum et gubernatorum comunis Ianue et beati Georgii uexiliferi dicti comunis Ianue et beatorum apostolorum Symonis et Iude defensorum et protectorum populi ianuensis et uictoriosissimi martiris sancti Sisti et totius celestis curie. infrascriptas conuentiones et pacta promissiones et obligationes fecerunt inter se se adinuicem Obertus Paxius iurisperitus ciuis Ianue sindicus comunis Ianue ut de sindicatu apparet per instrumentum scriptum manu Lanfranci de Valario notarii hoc anno de mense presenti nomine et uice comunis Ianue et pro ipso comuni ex una parte et magnificus uir dominus comes Lotus de Donoratico pro se et nomine suo et nomine et uice magnificorum uirorum dominorum comitis Guelfi et Mathei fratrum ipsius et pro ipsis et pro descendentibus ex se et predictis fratribus eius ex legittimo matrimonio ex altera uidelicet quia dictus dominus comes Lotus dicto nomine promisit et conuenit dicto Oberto stipulanti nomine comunis Ianue infrascripta et facere et curare quod infrascripta attendentur et obseruabuntur ut inferius continetur uidelicet quod ex illis libris quindecimmilibus ianuinorum de quibus factum est depositum per dictum dominum comitem Lotum apud Paschalem de palacio. Preciualem Cigalam. Paschalem de Albario. et Symonem Speciarium notarios ciues Ianue recipientes nomine comunis Ianue secundum tenorem instrumenti publici scripti manu Lanfranci de Podio notarii hoc anno die XXIII. augusti ex forma oblationum ipsius domini comitis Loti lectarum seu propositarum in consilio comunis Ianue die XXVIII. mensis madii proxime preteriti ut continetur in scriptura inde facta et scripta dicta die in cartulario in quo decreta consiliorum comunis Ianue scripta sunt et de quibus libris quindecimmilibus sapientes uigintiquatuor credencie constituti super guerra Pisarum iam habuerunt et receperunt libras decemmilia ianuinorum de uoluntate

comunis Ianue et dicti domini comitis Loti pro guerra facienda Pisanis et ad quas soluendas et restituendas comune Ianue tenetur demum usque ad annos quinque sine eo quod comune Ianue aliquid ex prouentu uel pro prouentu earum soluat prout fieri et esse debebat ex forma dictarum oblationum. implicabit pro se et dictis fratribus et descendentibus ex eo ex legittimo matrimonio libras quinquemilia ianuinorum in possessionibus sitis in Ianua uel districtu a capite montis usque cogoletum et a iugo infra in uoluntate comunis Ianue infra terminum de quo conuenerit inter ipsum dominum comitem Lotum seu eius heredem dicto nomine ex una parte et dictum comune Ianue ex altera. et de reliquis libris decemmilibus consentit ex nunc nomine suo et supradictarum personarum et descendentium ex eis ex legittimo matrimonio quod collocentur elapso dicto tempore quinque annorum per comune Ianue nomine ipsius domini comitis Loti et dictorum fratrum suorum et descendentium ex eis ex legittimo matrimonio in possessionibus sitis infra dictos confines in uoluntate comunis Ianue. que possessiones omnes in quibus implicita fuerit dicta summa librarum quindecimmilium ianuinorum sint ipsius domini comitis Loti et dictorum fratrum suorum et descendentium ex eis ex legittimo matrimonio et gauditam et introitum ipsarum possessionum percipere possint. ita tamen quod dicta summa librarum quindecimmilium ianuinorum perpetuo maneat implicita in ciuitate Ianue uel districtu ut supra dictum est pro dictis comitibus et eorum descendentibus ut supra. item quod faciet securitatem per comunitates ciuitatum que iam per consilium Ianue super hoc habitum approbate sunt seu approbabuntur de libris decemmilibus ianuinorum computata securitate que iam facta est pro dicto domino comite Loto de libris tribusmilibus ianuinorum per comune Luce seu sindicum ipsius comunis Luce nomine ipsius comunis predictis quatuor recipientibus nomine comunis Ianue seu aliis qui deputarentur per comune Ianue de qua securitate continetur in instrumento publico scripto manu Lanfranci de podio notarii hoc anno die xxviii. augusti quod infra decem annos proxime futuros a die xxviii. mensis madii proxime preteriti ipse comes Lotus uel dicti fratres sui uel descendentes ex eis ex legittimo matrimonio implicabunt et facere et curare quod implicabuntur per se uel dictos fratres suos uel descendentes ex eis ex legittimo matrimonio infra dictum tempus decem annorum libras quinquemilia ianuinorum in possessionibus positis in ciuitate Ianue uel districtu infra dictos fines que possessiones in quibus dicte libre quinquemilia implicite fuerint sint et esse debeant eiusdem iuris status et condicionis sicut supradictum est de aliis possessionibus in quibus implicite fuerint dicte libre quindecimmilia eo tamen saluo et acto quod possessiones in quibus implicite fuerint dicte pecunie quantitates omnes sint solummodo obligate et obnoxie comuni ianue. ita quod aliqua singularis persona non possit aliqua occasione habere regressum in ipsis possessionibus et ipsas ex nunc obligat dicto sindico recipienti dicto nomine. Item quod dictus comes Lotus dimittet et faciet et curabit quod fratres ipsius dimittent per se et heredes suos comuni Ianue libere et quiete adueniente condicione siue casu quod comune Ianue recuperaret castrum Castri omnes terras quas haberent infra confines datos comuni Ianue de castro Castri per instrumentum pacis inite inter comune Ianue et comune Pisarum quod instrumentum scriptum fuit manu plurium notariorum mcc. octuagesimo octauo die xv. aprilis et que terre infra dictos fines date fuerunt comuni Ianue per comune Pisarum ex tenore dicte pacis. Item quod ipse dominus comes Lotus pro se et nomine suo et descendentibus ex eo ex legittimo matrimonio et nomine dictorum fratrum suorum et descendentium ex eis expendet et faciet et curabit quod expendetur per dictos fratres suos et descendentes ex eis ex legittimo matrimonio de omnibus possessionibus et introitibus siue pecunia et de omni mobili quas quos et quod unquam habebunt in ciuitate Ianue uel districtu et quocumque tempore in cotumo siue dispendio comunis Ianue et in ipso comuni sicut ciues Ianue expendent et missiones reales facient per omnia sicut ciues Ianue. de personalibus autem auariis faciet et facere promittit ipse comes Lotus per se et descendentes ex ipso ex legittimo matrimonio et se facturum et curaturum promittit quod dicti fratres ipsius per se et descendentes ex eis ex legittimo matrimonio facient illud idem sicut ciues Ianue. si ipsi comites predicti seu eorum descendentes ex legittimo matrimonio erunt in Ianua uel districtu tunc temporis quando exercitus fiet preterquam in mari quo casu possint dicti comites dare cambia bona quibus datis excusentur ab ipsis personalibus auariis in mari tantum. Item quod faciet et curabit quod omnes de ciuitate Ianue et districtu et omnes habitantes a Coruo usque Monachum erunt salui et securi liberi et franchi sani et naufragi tam in personis quam rebus in omnibus terris quas dictus comes Lotus et dicti fratres eius et descendentes ex eis habent et unquam habebunt ipsi uel aliquis eorum ab omni dacita collecta seu exactione uel drictu imposita et imponenda generaliter et specialiter intrando et exeundo terras ipsorum et cuiuslibet eorum seu que per ipsos uel per aliquem ipsorum distringerentur emendo et uendendo et cuiuslibet generis contractus seu quodcumque commercium ineundo et celebrando seu faciendo in uictualibus et aliis quibuscumque rebus siue ipsa dacita seu exactio uel drictus sit realis uel personalis. ita quod in ipsa dacita uel collecta exactione seu drictu non committetur per predictos comites uel per descendentes ex eis uel aliquo eorum seu collectores aliquos alicuius dacite collecte exactionis seu drictus fraus aliqua in lesionem seu detrimentum uel grauamen Ianuensium et hominum de districtu Ianue seu hominum habitantium a Coruo usque Monachum directe uel eciam indirecte colligendo seu percipiendo seu colligi faciendo dacitam collectam exactionem uel drictum a contrahentibus seu commercium aliquod ineuntibus cum Ianuensibus seu districtualibus Ianue quocumque nomine censeatur. Item quod si per ipsum dominum comitem Lotum siue aliquem de predictis delictum aliquod uel aliquid illicitum committeretur seu excessus aliquis fieret quod totiens quociens delictum uel illicitum aliquod commissum fuerit seu excessus aliquis factus fuerit per ipsum comitem seu aliquem de predictis fieri possit et debeat in ipsum delinquentem seu illicitum aliquod committentem uel excessum facientem. condempnatio per magistratus comunis Ianue secun-

dum qualitatem delicti seu illiciti et excessus commissi in Ianua uel in districtu et eciam alibi contra Ianuenses et districtuales Ianue arbitrio magistratus comunis Ianue secundum capitula ciuitatis Ianue et iura romana prout in consimilibus ciues Ianue condempnarentur et condempnatio facta peti et exigi possit in his bonis tantum que dicti comites Lotus et eius fratres seu descendentes ex ipsis ex legittimo matrimonio haberent in ciuitate Ianue et districtu. ita quod pro predictis ipsa bona que predicti comites et omnes descendentes ex eis ex legittimo matrimonio aliquo tempore habuerint in ciuitate Ianue uel districtu sint obligata et ipsa bona ex nunc dictus comes Lotus dictis nominibus obligat predicto Oberto recipienti nomine dicti comunis Ianue et per ipsum ipsi comuni Ianue. Item quod in quocumque loco dicti comes Lotus et fratres ipsius et descendentes ex ipsis uel aliquo eorum ex legittimo matrimonio erunt uel fuerint non tractabunt aliquod dampnum siue aliquam offensionem seu iniuriam comunis Ianue uel alicuius singularis persone de Ianua uel districtu et quod si sciuerint ipsi uel aliquis ipsorum aliquam personam collegium siue uniuersitatem aliquid ex predictis facere uel tractare bona fide et sine fraude illud disturbabunt ipsi et quilibet eorum ubicumque essent et quoscumque tractatus et opera que super predictis uel aliquo predictorum seu circa predicta uel aliquod predictorum fierent similiter bona fide et sine fraude disturbabunt et si per se non possent illud nunciabunt ipsi et quilibet ipsorum comuni Ianue et cuicumque singulari persone in cuius preiudicium aliquid tractaretur quamcicius poterunt. saluo tamen quod per hoc non teneatur aliquis eorum facere guerram. Versa uice predictus Obertus Paxius sindicus comunis Ianue nomine et uice ipsius comunis Ianue pro predictis promisit dicto domino comiti Loto stipulanti nomine suo proprio et nomine dictorum dominorum comitis Guelfi et Mathei fratrum ipsius et descendentium ex eis ex legittimo matrimonio et pro descendentibus ex ipso domino comite Loto ex legittimo matrimonio recipere seu quod comune Ianue recipiet ipsum dominum comitem Lotum et dictos fratres in ciues Ianue quando hoc fieri poterit per comune Ianue. Et quod dictus dominus comes Lotus et dicti eius fratres et descendentes ex ipsis ex legittimo matrimonio poterunt perpetuo stare et morari ire et redire libere Ianue et alibi ubicumque et in districtu Ianue scilicet a Clauaro usque Cogoletum et a Pontedecimo usque mare et in aliis locis districtus Ianue cum licentia et consensu comunis Ianue. Item quod quando dicta securitas de libris decemmilibus Ianuinorum facta fuerit ut superius continetur et predicta omnia confirmata fuerint et ratificata per dictos dominos comitem Guelfum et Matheum fratres dicti domini comitis Loti uel heredes illius ex predictis qui forte tunc non uiueret comune Ianue ipsum comitem Lotum a carceribus et uinculis et omni custodia qua nunc est quando et quomodo fieri poterit et qualiter relaxabit et absoluet. ita quod abinde in antea poterit stare et morari ire et redire ad uoluntatem suam sicut dictum est. Item quod dictum comune Ianue finitis dictis quinque annis usque ad quos demum tenetur soluere et restituere dictas libras decemmilia ut supradictum est infra menses tres postquam potestati seu rectori comunis Ianue super hoc denonciatio facta fuerit per predictos comites uel aliquem ipsorum seu per descendentes ex legittimo matrimonio ex eis uel aliquorum eorum seu per eorum uel alicuius eorum procuratorem seu noncium legittimum ad hoc specialiter constitutum collocabit ipsas libras decemmilia nomine ipsius domini comitis Loti et dictorum fratrum suorum et descendentium ex eis ex legittimo matrimonio in possessionibus sitis infra dictos fines in uoluntate comunis Ianue que libre decemmilia erunt et manere debent perpetuo implicite in ipsis possessionibus et ipse possessiones erunt et esse debent in ea condicione statu et modo per omnia ut supradictum est de aliis possessionibus in quibus implicite erunt alie summe supradicte. Que omnia et singula promiserunt dicte partes dictis nominibus inter se adinuicem attendere complere et obseruare et contra in aliquo non facere uel uenire. Alioquin penam marcharum decemmilium boni argenti inter se adinuicem promiserunt ratis manentibus supradictis pro qua pena et predictis omnibus obseruandis omnia bona eorum habita et habenda pignori obligarunt. Videlicet dictus comes Lotus omnia bona sua et dictorum fratrum suorum et dictus sindicus bona comunis Ianue que per capitulum obligari non prohibentur et ad maiorem cautelam et firmitatem predictorum omnium et singulorum iurauit sacramento corporaliter prestito dictus dominus comes Lotus bona fide et sine fraude omnia et singula suprascripta attendere complere et obseruare et in nullo contrafacere uel uenire. Actum Ianue in palacio heredum quondam Alberti de Flisco anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo LXXXXII. indicione quarta die XVI. septembris circa terciam. Testes Lanfranchus Pignolus. Petrus Vgolini iudices. Symon Grillus. Obertus Spinula miles. Manuel Spinula. Nicola Spinula. Petrus Dardella notarius. Vanes Gatarellus et Fredericus de Fabro.

Ego Iacobus de Albario notarius rogatus scripsi.

CXXXIV.

Quietanze relative agli annui censi, che il monistero di Monte Cassino riscuoteva dalle chiese, e monisteri del suo Ordine esistenti in Sardegna, spedite a favore di Landolfo de Villa abate del monistero di santa Maria di Thergo da Fr. Bartolommeo Altribusio di Piedimonte, ed a favore di quest' ultimo da Tommaso abbate del suddetto monistero di Monte Cassino.

(1293, 2 novembre, e 17 giugno seg.)

Dal Gattola, *Hist. Abbat. Cassin.*, part. I, pag. 499.

Die 17 iunii XV indictionis apud S. Germanum. Nos Thomas Dei gratia Cassinensis abbas praesenti scripto fatemur praesentialiter recepisse, et habuisse per manus dilecti in Christo filii Bartholomei de Altrubolsia de villa Pedemontis a carissimo in Christo fratre Landulfo de villa abbate monasterii S. Mariae de Thergo de Sardinia pro censu nobis debito ab eadem ecclesia pro duobus annis proximis preteritis a primo futuro festo S. Petri presentis XV. indictionis retro numerandis libras denariorum Ianuen-

sium sexaginta, que valent in auro uncias quindecim: item a fratre Petro de Palumbaria priore S. Michaelis de Forclesiis (i. e. *Ferrucesi*) per manus eiusdem Bartholomei pro praedicto censu nobis debito ab eadem ecclesia pro uno anno proximo futuro, et uno anno et dimidio primo futuro a praedicto festo S. Petri in antea numerandis libras praedictorum denariorum triginta septem, et mediam, quae valent in auro uncias novem, tarenos undecim, et grana quinque. Item a fratre Nicolao de Ianua priore S. Nicolai de Solio pro praedicto censu nobis debito pro duobus annis proximis praeteritis, et pro quatuor annis proximis futuris primae, secundae, tertiae et quartae indictionis per manus eiusdem Bartholomei libras denariorum ipsorum nonaginta, quae valent in auro uncias viginti, et duas, et mediam. Item a fratre Landulfo praedicto pro ecclesia S. Petri de Nurchi per manus eiusdem Bartholomei pro duobus annis proximis praeteritis, et quatuor annis proximis futuris praedictarum primae, secundae, tertiae et quartae indictionis libras praedictorum denariorum triginta, quae valent uncias septem, et mediam. Item a praedicto fratre Landulfo per manus eiusdem Bartholomaei pro ecclesia S. Petri de Wlphi (i. e. *Nugulphi* o *Nugulbi*) pro uno anno proximo praeterito, et tribus annis proximis futuris, videlicet primae, secundae, et tertiae indictionis libras praedictorum denariorum quatuor, quae valent in auro unciam unam. Quae tota praedicta paecunia reducta in uncias auri est in summa unciarum quinquaginta quatuor, tarenorum undecim, et granorum quinque. Unde ad futuram memoriam, et tam praedictarum ecclesiarum, quam praedictorum fratrum cautelam, et praedicti Bartholomaei, praesentem apodixam tibi extendi fieri mandavimus nostro sigillo munitam.

In aeterni Dei nomine amen. Ex hoc publico instrumento sit omnibus manifestum, quod venerabilis frater Landolfus Dei gratia monasterii S. Mariae de Thergo, et Legatarius Sardineă ven. Patris domni Pontii Abbatis Montis Cassinensis recepit litteras ipsius domini Pontii Abbatis, quod cum Bartholomaeo de Altribusio de villa Pedismontis sac. satisfacerentur de unciis aurei quadraginta, de censu ecclesiarum in Sardinea positarum pertinentium ad monasterium Cassinense de duobus annis a festo Petri proximum praeterito in antea numerandis. Quas uncias dictus Abbas Cassinensis confitetur se a dicto Bartholomaeo de Altribusio mutuo gratia habuisse, et recepisse, sicut apparet per litteras ipsius domni Abbatis Cassinensis commonitas bulla plumbea. Unde praedictus Bartholomaeus confitetur se habuisse, et recepisse a supradicto fratre Landulfo Abbate S. Mariae de Thergo dictas uncias quadraginta aurei deducendo de censu ecclesiae S. Nicolai de Sollio, de quo nihil habere potuit propter prioris absentiam; et etiam census S. Nicolai de Gurgo, quem ipse dominus Abbas dicitur recepisse pro uno anno, et census S. Petri de Nurchi, quem solvit frater Petrus de Arpino ...... Aquino sicut per confessionem dicti prioris apparet. Vocans se dictus Bartholomaeus a supradicto fratre Landulfo abbate de Thergo de praedictis unciis quadraginta aurei bene quietum, et satis factum. Et inde supradictum fratrem Landulfum, et monasterium de Thergo, et monasterium Cassinense, et successores absoluit, et liberavit, renunciando exceptioni non habitarum et receptarum dictarum unciarum quadraginta aurei, et omni aliae exceptioni, doli mali, et consulti. Promittens, et conveniens suprascriptus Bartholomeus de Altribusio per stipulationem solemnem dicto fratri Landulfo abbati plus non petere, nec peti consentire de praedictis unciis quadraginta aurei per se, neque per alium, aliqua causa, vel exceptione in iudicio, vel extra, sed ipsum fratrem Landulfum Abbatem legitime ab omni persona petenti, et imbriganti defendere, et disbrigare, et indemnem conservare, et author, et defensor inde erit, et semper existet cum omnibus suis, suorumque haeredum, et expensis. Alioquin poenam dupli suprascriptarum unciarum quadraginta aurei cum restitutione damnorum, et expensarum, quae propterea fient, et obligatione omnium suorum bonorum praesentium, et futurorum, renunciando privilegio fori, iuri canonico, consultus senato, et omni alio iure, et auxilio eidem competenti, et competituro contra praedicta taliter ea Rainerium notarium scribere rogaverunt.

Actum Sardineae extra civitatem Săssi (1) in orto archiepiscopatus Torritani, praesentibus Ioanne Tarso ortolano ipsius orti, et Hoblino Calganio filio veñte consi, Testibus ad haec vocatis, et rogatis, incarnationis anni 1293, indictione 6, quarta nonas novembris, pro uno anno. Ego Rainerius de Sassi Bonanni Pisani imperiali auth. notarius, et iudex ordinarius praedictis omnibus interfui, et rogatus scripsi, et firmavi.

CXXXV.

Atto di confederazione tra il Comune di Sassari, e il Comune di Genova. (2)

(1294, 24 marzo).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 182. (3)

Conventio Sassari.

In eterni Dei nomine amen. Ex hac publice scripture serie omnibus sit notum. Domine Iohannes Boni hominis cancellarius comunis Ianue, sindicus dominorum potestatis, abbatis populi (4), ancianorum consilij et comunis civitatis

(1) *Săssi*, cioè *Sassari;* dal che si vede che nel 1293 l'orto annesso al palazzo arcivescovile trovavasi fuori del perimetro della città.

(2) Il testo di quest' atto fu da noi pubblicato nel 1850 col Codice degli Statuti della Repubblica di Sassari (Cagliari, Tipog. Timon, vol. 1 in-4.°); e lo riproduciamo nel presente Codice con le note medesime.

(3) Dall'unico volume membranaceo ed originale *Libri Iurium* dell'antica repubblica di Genova, che si conserva nei mentovati archivi. Sanno gli eruditi, che questo Libro prezioso era diviso in sette volumi, come si ricava dalla relazione fattane nel principio di questo secolo dal signor Silvestro de Sacy all'accademia di Parigi (ved. Memoir. de l'Institut. de Franc. Class. Histor. et Litterair. Tom. III. pag. 85; e Class. des Inscript. et Bell. Lettres, Tom VII. pag. 292), e perciò mi rimango dal farne parola. Del volnme esistente nei Regii Archivi di Corte di Torino, che nel 1839 è stato da me consultato ed esaminato con diligenza, ne do la descrizione nel *Proemio* ai documenti del secolo XII del mio *Codice Diplomatico di Sardegna*. Quindi mi restringo a far notare, che ora per la prima volta viene in luce, per opera mia, l'atto originale della convenzione e confederazione della repubblica di Genova colla repubblica di Sassari; monumento capitale ed importantissimo, che congiunge le memorie antiche del nostro paese alle splendide ricordanze dei municipi italiani del secolo XIII.

(4) L'*abate del popolo*, ossia capo rappresentante il popolo, era una carica di onore nell'antica repubblica genovese. Fu instituita

Ianue, nomine et vice dictorum dominorum potestatis abbatis ancianorum consilij et comunis civitatis Ianue, ut de sindicatu constat per instrumentum scriptum manu Enrici de Savignono notarii, sub anno dominice nativitatis millesimo ducentesimo nonagesimo quarto die XIIII marcij ex una parte. Et domini Dorbinus Hennuaca, Blaxius Mannatus, Guantinus Pilalbus, Leonardus de Campo, et Gesconus Capra ambaxatores, procuratores, sindici et nuncii speciales dominorum Denetonis Pale, Dorgotorii Corde, Guantini Lovolli et Nicolay Calderarij capitaneorum comunis et populi Sassarensis (1), et ancianorum dicti comunis et populi Sassariensis, et universitatis comunis Sassaris, ut de sindicatu ipso constat in instrumento scripto Sassari sub logia (2) ubi fiunt consilia manu Francisci Payti quondam Bonacursi Imperiali auctoritate iudicis ordinarij et notarij publici dominice incarnationis anno millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indict. – VII. – XIIII. kal. marcii (3), et a me Guantino iudice ordinario et notario predito instrumento viso et lecto, nominibus predictorum et dicti comunis et populi et universitatis hominum de Sassaro ex altera, ad infrascripta pacta conventiones confederationes promissiones concessiones sollempnibus stipulationibus vallata pervenerunt, et dictis nominibus et modo pervenisse confitentur.

Videlicet quia dicti domini potestas abbas anciani et consiliarij nomine et vice comunis Ianue receperunt ad gratiam suam et dicti comunis et bona voluntate dictos sindicos nomine comunis et hominum de Sassaro, et per ipsos sindicos villam et terram de Sassaro et eius districtus et universos et singulos de universitate predicta et ipsam villam et districtum et homines presentes et futuros sub protectione et defensione comunis Ianue receperunt et eos custodient et defendent et salvabunt ut ceteros districtuales comunis Ianue. Ad subsidium tamen et auxilium prestandum ipsis Sassariensibus in tantum comune Ianue prestare teneatur ipsis Sassariensibus in quantum comuni Ianue visum fuerit et per comune Ianue ordinatum fuerit et decretum et non aliter vel alio modo. Ita quod firma confederatio et concordia perpetuo sit et duret inter comune Ianue et districtuales et comune Sassaris et districtuales ville et comunitatis eiusdem. Si qua vero dampna iniurie vel offensiones inter ipsa comunia hactenus contingerunt (4), sibi ad invicem dicti sindici dictis nominibus totaliter remiserunt. Concedit etiam dictus sindicus comunis Ianue nomine ipsius comunis, quod ecclesie et clerici ville et terre de Sassaro et eius districtus sua habeant beneficia, et ipsis gaudeant absque impedimento comunis Ianue (5); ita quod propterea nullum fiat preiudicium in his que per sindicos Sassaris presenti conceditur instrumento vel eciam promittetur sindico comunis Ianue dicto nomine recipienti, et eo salvo quod propter aliquas raciones et iura seu possessiones aliquas quas reperirentur habere clerici Sassarienses in Sassaro et districtu, Ianuenses vel de districtu Ianue nullo modo ad solvendum drictus pedagia tholonea (6) seu quascumque alias dactiones seu prestationes, quibuscumque nominibus censeantur, compelli possint, nec in aliquo teneantur (7). Actum est eciam et promissum per dictum sindicum comunis Ianue dictis ambaxatoribus et sindicis Sassaris, quod comune Ianue nullo tempore erit in consilio vel in facto, vel procurabit vel eciam declinabit, quod terra seu villa Sassariensis de loco ubi nunc sita est removeatur vel eciam transferatur (8), nec eciam dictum comune Ianue in ipsa terra vel iuxta eam, nec in curatariis de *romagna*, *flumenargio*,

nel 1230 da Oberto Spinola e Oberto Doria, per avere col mezzo di essa il favore della moltitudine. Nelle pubbliche adunanze l'abate del popolo sedeva in mezzo ai due Capitani, e aveva abitazione e guardie a spese del pubblico. Nel 1307 era abate del popolo di Genova Iacopo de Gropallo, e capitani del Comune, Opicino Spinola di Lucoli, e Bernabò Doria. Simone Boccanegra, che figura frequentemente nelle memorie storiche di Sardegna del secolo XIV, fu acclamato nel 1339 abate del popolo, e quindi subito Doge di Genova.

(1) Da questo passo si inferisce, che nel 1294 il comune di Sassari avea quattro *Capitani del popolo*, uno cioè per ciaschedun quartiere della città (*pro quolibet quarterio*), come da ciaschedun quartiere si eleggevano gli anziani del che si vedranno le prove nel seguente *Codice* degli Statuti Sassaresi.

(2) La *Loggia* dell'antico palazzo del Comune di Sassari, che si reggeva su due pilastri, e quattro colonne. Quest'edificio di architettura pisana, che poco differiva nelle forme dai portici che ornavano da ambi i lati la via maggiore (l'odierna *Piazza*) della città, e dei quali si vedono ancora i vestigi, fu atterrato col suddetto palazzo comunale nel 1827, e sull'area medesima vi fu riedificato nei tre anni seguenti l'attuale palazzo civico coll'annessovi teatro. Nei tempi, nei quali io la conobbi tuttavia esistente, era luogo in cui convenivano per lo più i causidici ed i curiali, giacchè dalla medesima si aveva l'accesso alla Curia, dove rendeva giustizia il Veghiere per mezzo del suo Assessore. Nell'angolo occidentale solea darsi la colla ai malfattori. Da parecchi monumenti storici, che non occorre qui riportare, si ricava, che questa *Loggia* servì eziandio in tempi antichi per luogo di convegno e di contrattazioni ai mercatanti, sicchè potea dirsi in certo modo la *Borsa* di commercio del paese. Ma dalle parole sovra notate della presente convenzione si deduce ad evidenza, che la primitiva destinazione della suddetta *Loggia* si era quella di trattarvi e spedirvi gli affari del Comune.

(3) Cioè nel 16 febbraio 1294. al qual anno corrisponde esattamente la indizione settima.

(4) Le offese e le ingiurie erano per parte di Genova, e le difese per parte di Sassari. Perchè, dopo l'assassinio infame di Michele Zanche ultimo regolo di Torres, i genovesi usarono ogni sforzo per soggettare i sassaresi al loro dominio; ma ripugnando costoro alla servitù, ed abborrendo da ogni dominazione straniera, respinsero vigorosamente gli assalti dei Doria, dei Malaspina, e dello stesso Comune di Genova, si ressero da sè soli con libere istituzioni per lo spazio di circa quattro lustri, cioè dal 1276, al 1294; ed in questo ultimo anno si confederarono colla repubblica nemica, mercè il presente atto di convenzione. Tutto ciò è provato incontrastabilmente da parecchi documenti originali ed inediti del 1278, 1282 e 1287, che saranno pubblicati per la prima volta nel suddetto mio *Codice Diplomatico di Sardegna* (Ser. Diplom. del Sec. XIII).

(5) Siccome i beneficj ecclesiastici erano quasi tutti di pingue rendita, perciò il Comune di Sassari li volle riservati al suo clero, esclusine i forastieri.

(6) *Tholonea*, cioè *dazi d'inverno e di estate*, *e del sale*. Ved. TOLA *Cod. Dipl. di Sardegna*, sec. XII. ann. 1103.

(7) I genovesi, se da un canto si contentarono, che i beni ecclesiastici, e i benefizj di ogni sorta appartenessero esclusivamente al clero sassarese, e del distretto di Sassari (ved. sopr.), dall'altro canto furono solleciti a pattuire per se stessi l'infranchimento da qualunque dazio, che lo stesso clero sassarese solesse per lo passato o volesse per l'avvenire esigere in conseguenza dei dritti di proprietà e di goldita che gli spettavano, e si riservava su tali beni. Nè a caso fu specificato fra i dazi quello del *toloneo* e del *pedagio*, perchè interessava moltissimo ai mercatanti genovesi il poter transitare liberamente per tutte le vaste regioni componenti il distretto giurisdizionale di Sassari, e lo andar esenti da ogni gravezza nella contrattazione e nella esportazione dei prodotti del territorio sassarese, e specialmente del sale, che raccoglievasi nelle Saline della Nurra, le quali in quel tempo erano di assoluta ed esclusiva proprietà dell'Arcivescovo e del Capitolo Turritano.

(8) I nostri avi erano così persuasi della opportunità del luogo, in cui era stata edificata, e sta eziandio al presente la città di Sassari, che vollero, per patto speciale, promessa esplicita dai genovesi di non cambiarlo giammai. Forse temevano, che l'interesse del commercio, e la vicinanza di *Torres* ai porti della Liguria inducesse i genovesi a fabbricare poco per volta case ed abitazioni sulle rovine di quell'antica città e colonia romana con grave danno

nurra et nulabris aliquod castrum vel fortiliciam edificabit vel eciam construet aut edificari vel construi faciet (1). Concedit etiam dictus sindicus comunis Ianue iam dictis ambaxatoribus et sindicis Sassaris nomine Sassariensium et singularum personarum quod Sassarienses in Ianua conveniri non debeant, nisi Sassariensis in Ianua vel districtu contrasisset seu deliquisset, vel nisi contractus in Ianua vel districtu celebratus fuisset, seu in contractu foret actum quod deberet vel posset Sassariensis in Ianua conveniri, vel in eadem civitate vel districtu solutio fieri deberet, vel nisi in Ianua reperiretur, seu alias de iure Sassariensis deberet in Ianua respondere; in quibus casibus Sassariensis et de districtu in Ianua valeat conveniri, et sub magistratibus Ianue; et tunc dicte questiones secundum statuta et ordinamenta civitatis Ianue diffiniantur et executioni mandentur (2). In questionibus vero que vertentur in Sassaro inter Sassarienses et Ianuenses procedatur et cognoscatur et diffiniatur secundum *capitula et consuetudines loci predicti* (3); ita tamen quod Sassariensis tradatur per personam civi Ianue quemadmodum civis Ianue traderetur Sassariensi per personam in Ianua: et quod capitulum quod est in volumine capitulorum civitatis Ianue et sub rubrica *de laudibus executioni mandandis*, et quod incipit, *si aliqua persona* etc. inter Sassarienses et Ianuenses in Sassaro et districtu debeat observari; et e converso in civitate Ianue et districtu Sassariensibus contra Ianuenses et de districtu debeat observari, et eciam contra personas alias sicut contra Ianuenses et pro Ianuensibus observatur. Si homines Sassarienses naufragium . . . . (4) in mari vel terra comunis Ianue ubicumque ipsos in personis et rebus sanos naufragos salvos et securos comune Ianue habebit; et eodem modo Ianuenses et de districtu naufragium patientes ipsi Sassarienses salvos et securos habebunt; et predicta observentur hinc inde, constitutione vel consuetudine aliqua non obstante. Concedit etiam dictus sindicus comunis Ianue quod homines de Sassaro et de districtu ubique terrarum habeantur teneantur et tractentur ut Ianuenses et pro Ianuensibus et tamquam Ianuenses quantum ad immunitates libertates et honores et alia beneficia in quantum comune Ianue erit: sub consulibus vero Ianuensibus per diversas mundi partes extra Sassarum et districtum distringantur dicti Sassarienses et districtus ipsis consulibus potestatibus et magistratibus Ianuensium obedientes existant prout ceteri Ianuenses (5). Si contingerit pacem fieri inter Ianuenses et Pisanos, vel habentem aliquam iurisdictionem in Sardinea, comune Ianue faciet quod de promissionibus quas comune Sassaris teneretur ipsis Pisanis, vel domino seu iurisdictionem habenti in Sardinea, quod ab ipsis penitus absolvantur. Si vero treuga cum ipsis vel aliquo eorum fieri contingerit, Sassarienses ut Ianuenses treugam habebunt, ac in pace ac treuga ut Ianuenses apponentur. Super vero eorum incarceratis qui pro tempore inimicorum in carceribus fuerint, comune Ianue faciet prout in suis Ianuensibus observabit (6). *Corone* vero circumstantium locorum Sassaris, que per ipsos Sassarienses distringuntur, et si que in potestate comunis Ianue pervenerunt, concedit dictus sindicus quod in villa Sassari debeant fieri vel eciam celebrari, secundum *antiquas consuetudines Sassarienses, et constitutiones eorumdem* (7). Vinum vero Ianuense causa vendendi vel alienandi ad villam de Sassaro non deferent nisi de ipsorum Sassariensium fuerit voluntate (8). Item quod homines de Sassaro et districtu sint liberi et immunes a drictis, collectis, pedagiis et cabellis omnibus pertinentibus ad comune Ianue, et quae per comune Ianue colliguntur vel venduntur, et de cetero colligentur et vendentur, de his que ad civitatem Ianue apportaverint et extraxerint de Sassaro et districtu, qui districtus per potestatem Sassaris distringatur seu regatur; et de his que de eorum propria pecunia, vel redacta ex rebus que ad civitatem Ianue apportaverint, sint exempti, liberi et immunes in civitate Ianue et districtu, portando ipsas res ad locum et terram de Sassaro et eius districtum; qui districtus distringatur per potestatem Sassaris et non alio, vel alia loca. Et predicte immunitates concesse intelligantur iam dictis Sassariensibus a festo beati Blaxij proxime venturi anni M.CC.LXXXXV. in antea (9).

della vicina terra o Comune di Sassari. Infatti in questo medesimo atto di convenzione leggesi poco appresso, che fosse bensì permesso ai genovesi di fabbricare due torri nel porto di *Torres* e munire questo di catene, e ristaurarne il molo, ma che non potessero edificarvi casa nessuna, ad eccezione di una sola; che il Comune sassarese si riservava farne costrurre per sè, e per depositarvi le mercanzie.

(1) Era questa una guarentigia di libertà per l'avvenire, affinchè i genovesi non potessero, coll'edificar castelli e fortezze nel territorio di Sassari, avere occasione e modo di signoreggiarla, ed opprimerla.

(2) Sono enunciati i casi nei quali un cittadino Sassarese potea essere convenuto in Genova, e giudicato dai magistrati di quella repubblica secondo le leggi del Municipio genovese.

(3) Da questo passo si ricava, che gli *Statuti* ed *Ordinamenti* della repubblica di Sassari erano già in osservanza, ed aveano forza di legge nel Comune, e suo distretto fin dal 1294. Qui sono chiamati *Capitula et consuetudines loci:* più sotto *consuetudines et constitutiones Sassarienses*. La parola *consuetudines* fu bene ed appropriatamente usata, perchè li detti *Statuti*, al tempo della convenzione, non erano ancora scritti e promulgati.

(4) Questa lacuna dell'autografo dev'essere riempiuta colla parola *patiantur*. Infatti si legge nel contesto medesimo della presente convenzione; *et eodem modo Ianuenses et de districtu naufragium patientes*, ecc.

(5) In questo patto vi era parità di ragione. Perchè, se i Sassaresi, dovunque si trovassero fuori del proprio paese, doveano essere considerati come Genovesi, e godere dei loro privilegi, libertà ed esenzioni, doveano eziandio, per la qualità che acquistavano nei luoghi stranieri, sottostare ed obbedire ai consoli ed agli ufficiali od agenti consolari della repubblica di Genova.

(6) Ed in effetto furono poi conchiuse varie tregue tra i due Comuni di Genova e di Pisa, nelle quali figura sempre come alleato e confederato del primo il Comune di Sassari. Io ne produrrò i documenti originali ed inediti nel mio *Codice Diplomatico di Sardegna:* essi hanno le date rispettive del 31 luglio, 13 agosto, e 31 dicembre 1300. Indict. XII. (stil. pis.) e del 24 giugno 1312. Indict. IX. (stil. pis.).

(7) Ecco nuovamente menzionate le *consuetudini* e le *costituzioni* della repubblica di Sassari. E notisi che le medesime sono chiamate *antiche*, lo che significa, ch'esse esistevano fin dal tempo dei Regoli Torritani, o quanto meno, che cominciarono ad esistere dall'anno istesso, in cui, ucciso Michele Zanche (1275), i Sassaresi si ressero definitivamente a comune. I giudizi, chiamati *Corone* perchè i giudici sedevano in circolo, doveano, a tenore di questo capitolo della convenzione, tenersi nella città di Sassari, non in altro luogo veruno del suo distretto. Nel *Codice degli Statuti* si vedrà quale fosse la forma di queste *Corone;* ma intanto si avverta come le medesime fossero già in uso nella repubblica Sassarese più d'un secolo prima delle *Corone* stabilite dal *Codice* (*Carta de Logu*) di Eleonora di Arborea.

(8) Perchè l'agro Sassarese abbondava allora, come anche adesso, di vigneti. Quindi, secondo le massime economiche di quei tempi, il Comune, e per esso i suoi rappresentanti voleano impedita l'introduzione dei vini genovesi in Sassari, sebbene, in virtù della confederazione che segnavasi fra i due Comuni, non si potessero, nè si dovessero più considerare come vini forestieri.

(9) L'esenzione da ogni sorta di dazio o di gabella per le cose provenienti da Sassari, o dal suo distretto, che i Sassaresi aspor-

Versa vice dicti sindici Sassarienses nomine et vicecomunitatis hominum de Sassaro dicto nomine promiserant et convenerunt dicto sindico comunis Ianue, quod comune et homines de Sassari et districtu, quem nunc habet et in posterum acquisiverit, faciet et facient pacem, guerram et treugam cum omnibus personis, universitatibus, locis, regibus, principibus, atque dominis, ubicumque sint et quocumque nomine censeantur, cum quibus comune Ianue pacem, guerram vel treugam habet, vel in perpetuum habebit, seu de cetero habere contingerit; ac eciam predictum comune Sassari guerram, hostem, et cavalcatam faciet in voluntate et ordinatione comunis Ianue in toto *regno turritano*, sive *logodoris* (1), contra omnes personas, dominos, loca, et universitates, contra quos comune Ianue habere guerram contingerit. Extra vero dictum regnum in tota insula Sardinie contra illos universitatem, loca ac domines, contra quos guerram haberet comune Ianue, dabunt centum milites, balistarios quinquaginta, et pedites cum scutis et vergis centum per mensem unum ad expensas et soldos comunitatis Sassari; qui mensis incipiet ab ea die qua exiverint *regnum* sive *iudicatum turritanum* sive *logodoris:* ultra vero mensem, quousque redierint in dicto regno seu iudicatu, stabunt ad soldos comunis Ianue; qui soldi ut infra percipiantur, videlicet a milite in mense libras quatuor et soldos decem, a pedite et balistario soldos triginta ianuensis monete (2). Comune namque et homines de Sassaro habebunt et recipient in perpetuum quolibet anno potestatem Ianuensem, qui civis et oriundus sit civitatis Ianue, qui ad eundem regimen secum ducat militem unum sive socium, notarium unum de collegio Ianue; servientes armigeros decem, et aliam familiam prout honori suo videbitur expedire, et equos quatuor teneat, quousque in dicto fuerit officio (3). Qui potestas omnem iurisdictionem, merum et mistum imperium, ac quamlibet potestatem in dicta terra Sassari et districtu habeat et exerceat: et regat *secundum capitula, et statuta et consuetudines loci predicti* (4): ita quod . . . . . (5) potestas nullum superiorem habeat vel equalem, seu aliquis magistratus vel alius in dicta terra Sassari sit vel creari valeat, per quem eiusdem potestatis officium impediatur, quominus omnem iurisdicionem dicte terre et districtus libere valeat exercere. Eidem vero potestati Sassarienses dare debeant quolibet anno pro suo salario et dicte familie libras sexcentas ianuensis monete, cuius namque salarij medietatem percipiat in initio sui regiminis et de inde ad menses quatuor libras centum quinquaginta, inde vero ad alios menses quatuor reliquas libras centum quinquaginta (6). Et sit dictus potestas contemptus dicto salario, ita quod aliquid aliud ultra aliquo modo vel ingenio percipere vel habere possit a comunitate Sassari seu a personis singularibus universitatis predicte; salvo quod ab ipsis personis singularibus possit accipere *esculentum et epulentum et quod infra tres dies proximos consumatur* (7). Eiusdem vero potestatis electio fiat in hunc modum; videlicet quod consilium maius et ancianorum civitatis Ianue congregetur more solito annis singulis infra dies octo mensis augusti et per duos dies antequam debeat dictum consilium congregari quolibet ipsorum duorum dierum preconicetur per civitatem et suburbia, quod omnes consiliarii et anciani debeant interesse ad consilium ea die qua debebit dictum consilium celebrari pro electione potestatis Sassari facienda; ita quod aliquis qui non sit consiliarius vel ancianus dicto non possit interesse consilio, ut in ipso consilio vocem habeat. In quo consilio eligantur per quatuor pro *compagnia*, de his qui in ipso erunt presentes consilio, qui cum electi fuerint simul esse debeant et separatim in quadam camera seu loco palacij et ab aliis segregati, qui iurent ad sancta dei evangelia *eligere ad brevia* (8) antequam recedant de dicto loco illum quem

tassero a Genova, o di colà riportassero a Sassari; dovea principiare dal 3 febbraio del seguente anno 1295. La fissazione di questo giorno non fu posta a caso nel presente atto, ed io credo che i due Comuni in ciò convenissero, perchè i Consoli di Genova entravano annualmente in carica il giorno due di febbraio, ossia *per la candelara*, come si ha dal Caffaro, e la festa della Purificazione presso l'antica repubblica di Genova *era il fine e il compimento dell'anno*, secondo scrive il Giustiniani (ad ann. MCXXXIX e MCCXXX).

(1) Il regno di *Torres* e di *Logodoro*, nel Capo settentrionale della Sardegna, ricordato da Dante in quei versi:

Usa con esso donno Michel Zanche
Di Logodoro, ecc. (Infern. Cant. XXII. vers. 88 e seg.).

(2) Siccome in quest'*atto di convenzione*, e nel *Codice degli Statuti Sassaresi* occorre spesso far menzione di lire, e di soldi, moneta di Genova, credo opportuno avvertire, che in ambi i luoghi la *libra Ianuae*, o *Ianuensis monetae*, debbesi intendere per lira *di numerato*, o *di conto*, la quale dividevasi in venti soldi, di danari dodici ciascuno. Il valore di questa *lira*, ai tempi di cui parliamo, non è stato ancora precisamente definito. Però, ritenendo per base, che nella pace Pisana firmata nel 1288 una marca di argento è valutata lire quattro di Genova, e che la detta marca d'argento corrispondeva approssimativamente in quel tempo a nove oncie, o poco più peso sottile di Genova, si potrà con qualche fondamento ritrovare per via di calcolo il valore ricercato.

(3) Non occorre osservare quanto fosse modesto il corteo fissato per il podestà, che dovea venire annualmente da Genova, perchè oltre la semplicità dei tempi e dei costumi che così consigliavano, è facile intendere come il Comune di Sassari, alzatosi recentemente a libero reggimento, dovea essere assai geloso del suo nuovo stato, per non permettere che colui, al quale si affidava la suprema autorità della repubblica, venisse circondato da eccedente numero di armati, o di famiIiari. La stessa gelosa cura si trova adoperata da tutti gli altri municipj italiani di quel secolo; e basti per tutti l'esempio della repubblica di Firenze, la quale nei suoi Statuti del 1285 ordinava, che il suo Podestà dovesse essere forestiere, di famiglia distinta, e di parte guelfa, che governasse per un solo anno, e che la sua corte si formasse di due collaterali (*socii*) per le cose civili, d'un giudice per i malefizj, di quattro notaj, di otto donzelli, e di un contestabile con venticinque *berrovieri*, ossia birri.

(4) Ecco di nuovo, e più esplicitamente ricordati i *Capitoli* e gli *Statuti* già esistenti del Comune di Sassari.

(5) La parola mancante nell'originale dev'essere *predictus*.

(6) Quindi il Podestà toccava lire trecento del suo stipendio nel 28 ottobre, giorno in cui entrava in esercizio della sua carica, come si vedrà poco appresso; altre lire cencinquanta nel 1.° marzo; e le rimanenti cento cinquanta lire nel 1.° luglio dell'anno della sua Podesteria. Nè si creda troppo meschino siffatto stipendio, avuto riguardo al luogo ed al tempo in cui si fissava, perciocchè nove anni dopo, e precisamente con *Atti* del 1.° e del 15 aprile 1303 (*Lib. Iurium*), il salario del Podestà dello stesso Comune di Genova, da non paragonarsi certamente con quello di Sassari, si trova fissato in lire 1200. *Domino Potestati Ianue pro suo salario lib.* M. CC.

(7) I contraenti si attennero in questa parte al disposto testuale del dritto romano. *Plebiscito continetur*, scriveva il giureconsulto Modestino, *ne quis praesidum munus, donum caperet; nisi esculentum, potulentumve: quod intra dies proximos prodigatur* (Leg. 18. Digest. de offic. Praesid.) E Ulpiano, parlando dei regali, che i provinciali soleano fare ai nuovi proconsoli, disse fra le altre queste parole: *non vero in totum xeniis abstinere debebit Proconsul, sed modum adiicere, ut neque morose in totum abstineat, neque avare modum xeniorum excedat ...... Et quod mandatis continetur, ne donum, vel munus ipse Proconsul ..... accipiat, emalve quid, nisi victus cotidiani causa, ad xeniola non pertinet, sed ad ea, quae edulium excedant usum* (Leg. 6. § 3. Digest. De offic. Procons. et Legat.).

(8) *Eligere ad brevia;* cioè scrivere in polizze separate il nome di colui, che volessero eleggere per Podestà, e metterlo in borsa. Da questo passo della convenzione, e da ciò che segue, si ricava

crediderint esse de melioribus et utilioribus, et de quibus eis videbitur, ipsum ire posse et velle ad dictam potestatem regendam; et ille qui inventus fuerit habere inter ipsos quatuor per compagniam, qui erunt numero trigintaduo, duas partes ipsorum brevium, vel in quo due partes ipsorum brevium concordabunt, eligatur et sit potestas terre Sassari predicte in anno tunc venturo, qui incipiat *in festo beatorum Symonis et Iude* (1). Et si due partes dictorum brevium non concordaverint in eadem persona, tociens inter ipsos electores dentur et reiterentur brevia, quousque invente fuerint due partes in unam concordare personam: nec de dicto loco dicti electores recedere valeant quousque dictam compleverint electionem. Cum aliquo vero dicti tractatores de dicta electione tractatum vel colloquium nisi inter eos habere possint. Et predicta unusquisque predictorum qui electus fuerit observare in continenti et quam cito electus fuerit observare teneatur iuramento. Qui vero electus fuerit ad potestatem predictam ipsam debeat *acceptasse* (2) infra diem secundum postquam electus fuerit, et de dicta acceptatione faciat fieri pubblicum instrumentum in potestatis Ianue presentia vel vicarij sui: quod si non fecerit, ipsa electio non teneat, nec per ipsam electionem ius aliquod eidem electo videatur quesitum; et in eum casum et modum prescriptum fiat consilium infra dies sex tunc proximos, et electores fiant, et eligant potestatem ut supra dictum est. Qui vero fuerit potestas in dicto loco Sassari inde ad septem annos completos eiusdem loci potestas esse non possit; nec aliquis de albergo suo sive de cognomine usque ad annos tres proxime completos. Nec aliquis ad dictam potestatiam eligi valeat, neque ad dictam terram regendam accedere, qui habeat terram cum iurisdicione hominum in tota insula Sardinee. Incipiat vero ut supra dictum est officium dicte potestacie potestatis qui ire debebit ad dictum regimen in festo beatorum apostolorum Symonis et Iude, salvo quod primus potestas qui eligetur debeat eligi infra dies decem proximos, et ipse potestas qui electus fuerit debeat regere dictam terram de Sassaro a die qua Sassarum applicuerit usque ad festum dictorum apostolorum, et a dicto festo usque ad unum annum (3): ita quod pro rata temporis usque ad dictum festum habeat et percipiat pro suo salario ad racionem librarum sexcentarum Ianue pro toto anno. Potestas vero, scriba, et miles seu socius possint sindicari per sindicatores dicte terre in fine sui regiminis *unusquisque* (4) per providos viros consiliariorum Sassari iuxta morem et consuetudinem, que erga potestates Ianue in sindicationibus observatur (5). Habeat vero dictus potestas pro stallo suo; et familie sue, atque pro curia tenenda palacium magnum Sassari (6) cum curia anteriori in quo soliti sunt habitare potestates qui pro tempore fuerunt in Sassaro (7), cum omnibus adiacentibus et pertinentibus ipsi palacio: nec impediri possit potestati qui per tempora fuerit in ipso loco quin ipsum palacium cum omnibus adiacentibus et pertinentibus ipsi palacio teneat et habeat ut superius dictum est. Homines vero Sassari et districtus et quecumque alie persone undecumque sint, que de dictis partibus et de portu turritano exierint, et de cetero in aliqua navi, galera, vel ligno cum grano ordeo, carnibus, caseo, victualibus, et aliis quibuscumque mercibus, predicta omnia adducant, et adducere teneantur in portu Ianue, vel districtu, nec ad aliquas alias partes predicta vel aliquod predictorum possint mittere vel deferre (8). Possint eciam homines Ianue et districtus in terra Sassari et districtus, que nunc habet et in posterum habuerit, libere emere, vendere, negociari, et quodcumque comercium facere voluerint, et referre et extrahere res et merces absque dacita aliqua vel impositione, seu drictu, seu exactione prestanda, quocumque nomine censeatur, ab ipsis Ianuensibus, et absque eo quod aliqua dacita imponatur alicui contrahenti cum eis, occasione ipsius contractus celebrati cum ipso Ianuense, vel rerum, seu occasione rerum quas a Ianuensibus recipiet, vel Ianuenses a Sassariensibus; nec devetum aliquod Sassarienses facere possint hominibus Ianue et districtus, quin libere et expedite possint extrahere et portare de Sassaro, et districtu, et portu turritano omnia quecumque victualia et quas-

che l'elezione del Podestà di Sassari si dovea fare in Genova col suffragio generale, ma indiretto, degli anziani della repubblica. Imperocchè costoro sceglievano quattro elettori per *compagnia*, e gli elettori nominavano per votazione segreta il futuro Podestà, nella forma e colle cautele spiegate nell'*atto*. Affinchè la nomina del Podestà fosse valida, si doveano riunire nella sua persona i due terzi dei voti degli elettori, i quali erano trentadue, come si dirà più sotto. Quindi il nominato, o il prescelto, dovea riportare ventidue voti per lo meno. Le *Compagnie*, o *Companghe*, dalle quali si traevano gli elettori, erano le otto sezioni, o quartieri della città di Genova, che comprendevano le rispettive associazioni dei cittadini aventi dritto, voce ed azione nel governo della repubblica, e si suddividevano in tante frazioni chiamate *Connestagie*. (Cod. Capitul. Offic. Assignat. Mutuor. die 1ª et 15 april. M. CCC. III. ap. Cuneo. Memor. sopr. il Deb. pubbl. o Banc. di S. Giorgio di Genova, pag. 271 e 273).

(1) I Capitani del popolo dell'antica repubblica di Genova soleano mutarsi nella festa dei Santi Simone e Giuda patroni della città, come si ha dal Giustiniani (*Annal. di Genova*, ann. 1270), e lo ripete il Raggio nelle sue illustrazioni allo *Statuto del Consolato Genovese* del 1143 (*Monum. Histor. Patr. Tom.* II. pag. 254). Perciò si volle, che anche il Podestà di Sassari cominciasse il suo uffizio nello stesso giorno festivo di quei SS. Apostoli, che cade nel 28 ottobre di ciascun anno, sia per imitazione dell'uso già introdotto presso la repubblica confederata, del quale il predetto Giustiniani arreca parecchi esempi agli anni 1291 e 1294. (*Annal. cit.*), sia perchè la presente confederazione era fatta e sottoscritta a nome dei *capitani del popolo Sassarese*. Ed ecco il motivo, per cui la solenne processione dei *SS. martiri turritani Gavino*, *Proto* e *Giannuario*, a vece di eseguirsi nel 25 di ottobre, ch'è il loro natalizio, si celebra in Sassari nel 28 dello stesso mese, dedicato ai suddetti *SS. app. Simone e Giuda*. I nostri avi la trasferirono a quest'ultimo giorno, per solennizzare l'ingresso del Podestà in uffizio con una funzione religiosa; e la pia usanza pervenne inalterata fino a noi, dopo aver corso cinque secoli e mezzo dalla sua instituzione.

(2) *Acceptasse*, enallage di *acceptare*.

(3) Da questo passo si ricava, che il primo Podestà dato da Genova a Sassari rimase in carica per più d'un anno, perchè in opposto era inutile convenire specialmente in quest'*atto*, che gli si darebbe la rata dello stipendio, a contare dal giorno in cui egli arriverebbe a Sassari fino al 28 ottobre 1294, e da questo giorno fino al 28 ottobre 1295 lo stipendio d'un anno intiero.

(4) Nell'originale sta scritto ux93. Io credo doversi leggere *unusquisque*, lo che indica, che il Podestà, il suo Socio, ed il Notaio poteano essere sindacati, alla fine dell'anno, ciascuno pel suo rispettivo uffizio.

(5) Nella sindacatura del Podestà di Sassari si vollero osservate le stesse formalità ch'erano in uso pel Podestà di Genova.

(6) L'attuale palazzo denominato *del Governo*, attiguo alla chiesa e alla piazzetta di Santa Caterina.

(7) Dunque prima di questa convenzione del 1294 il comune di Sassari avea già avuto li suoi Podestà, che probabilmente furono naturali, come lo erano i suoi *capitani del popolo*.

(8) I Genovesi faceano pagare cara a Sassari la loro confederazione ed assistenza, inceppandone il commercio a loro esclusivo vantaggio; mentre per l'opposto essi si riservavano le maggiori larghezze, come apparisce dai patti sovra espressi e dal seguito immediato di questa parte della convenzione.

cumque res alias et merces, excepto vino ut superius dictum est (1). Nec in terra Sassari, vel eciam districtus aliqua racione, vel modo aliquas dacitas, drictas, tholonea, pedagia, seu aliquas alias prestationes homines Ianue solvere debeant; et si exigent, quod comune Sassari ipsis Ianuensibus id quod esset exactum restituere integre teneatur; salvo quod infra dicetur de denario uno per libram pro facto constructionis et munitionis portus turritani. Item quod comune Ianue possit pro tuicione et defensione portus turritani in ipso portu duas turres construere et facere construi, et modulum reficere (2), si dictum comune Ianue voluerit, et ipsum portum munire cum catenis, machinis, et aliis paramentis, et ingeniis pro tuitione ipsius portus, et aliis que videantur spectare ad utilitatem et salvamentum navigantium, et navigii ad ipsum portum applicantium; ita tamen quod nulla alia habitatio fiat in ipso portu, excepta una sola domo que edificetur et edificari debeat per comune Sassari, et ad expensas ipsius comunis Sassari pro ponendo, et tenendo, et conservando in ea merces et alia ad merces pertinentia. Et sit ipsa domus sufficiens pro ponendis mercibus, in qua merces Ianuensium et districtus reponantur et recipiantur sine aliqua pensione solvenda, vel aliquo aliquo drictu, vel exactione aliqua. Pro reedificatione vero et constructione predictorum colligatur et colligi possit, tam a Ianuensibus quam a Sassariensibus, in introitu vel exitu denarius unus per libram; ita quod qui solverit in introitu non solvat in exitu, vel e contra; ab aliis vero personis colligantur denarii quatuor per libram, et colligatur dictus introitus per religiosam personam (3). Constructo vero modulo, ingeniis, turribus, et aliis paramentis constructis, cesset dicta impositio. Sassarienses vero et de districtu non possint extraere vel adducere in Ianua vel districtu deferre aliquas res vetitas; et comunis Ianue deveta ut cives Ianue servare teneatur. Ferrum vero et lignamen pro eorum usu, et pro ipsis deferendis, ad villam Sassari et districtum deferre possint deveto aliquo non obstante. Omnes vero Pisani, qui de civitate Pisarum et districtu fuerint oriundi expellantur de villa Sassari et districtu sine spe redeundi, ita quod in perpetuum in ipsa villa Sassari et districtu habitare vel uti non possint; et ipsos primus potestas intraturus ad regimen Sassari infra tres menses proximos de dicto loco et districtu debeat expulisse; nec de cetero aliquis Pisanus de districtu Pisarum possit esse habitator Sassari et districtus. Verum Pisani ipsi qui in Sassari vel districtu nunc habitant infra tempus trium mensium possint res et possessiones suas vendere vel alienare quibuscumque habitantibus in Sassaro, vel de districtu, vel eciam Ianuensibus et de districtu Ianue. Nullus vero Pisanus, vel qui pro Pisano distringatur villam Sassari modo aliquo in perpetuum intrare permittatur causa negociandi, vel aliquid aliud faciendi: homines quidem de Sassaro et de districtu de cetero in dando vel accipiendo modo aliquo matrimonium non contrahent cum aliquo Pisano vel Pisana vel de districtu Pisarum, seu qui vel que pro Pisano distringatur (4). Concesserunt etiam et voluerunt et promiserunt dicti ambaxatores et Sindici Sassari respondere in civitate Ianue et coram potestate Ianue, qui est vel pro tempore fuerit, cuicumque civi Ianue volenti aliquid petere ab ipsa comunitate Sassari in *curatoriis de Nurra et de Flumenargio*, et qualibet ipsarum, seu ipsas *curatorias*, vel aliquam earum, et coram eadem potestate per sufficientem sindicum comune Sassari super predictis cuilibet Ianuensi liquida petere volenti iuri parebit (5). Et ad maiorem rei firmitatem, et signum vere dilectionis et fidei promiserunt predicti sindici Sassari omni anno dare comuni Ianue quatuor cerea cere ponderis pro quolibet librarum XL, unum videlicet in festo beati Iohannis Baptiste, aliud in festo beati Sixti martiris, aliud in festo beatorum apostolorum Symonis et Iude, et aliud in festo beati Georgij martiris vexilliferi comunis Ianue (6). Que omnia et singula dicta concessa statuta firmata ordinata atque promissa dicti sindici dictis nominibus promiserunt invicem solempni stipulatione attendere complere et observare et contra non venire. Alioquin penam mille marcharum argenti dicti sindici ad invicem dare et solvere promiserunt; in qua pena incidat pars non observans observanti, ratis semper manentibus omnibus et singulis supradictis. Et proinde sindicus comunis Ianue nomine et vice dicti comunis omnia bona dicti comunis, exceptis hiis que per capitulum obligari prohibentur, et dicti ambaxatores et sindici Sassari nomine comunis et hominum de Sassaro omnia bona dicti comunis et universitatis hominum Sassari inter se invicem pignori obligaverunt. Insuper promiserunt dicti sindici, et ambaxatores

(1) Ved. la nota 8, pag. 450.

(2) Non consta, che i Genovesi abbiano eseguito questo loro divisamento. Si hanno però dei documenti, dai quali è provato, che la città di Sassari provvide al restauramento del molo, e all'ampliazione del porto di Torres nei secoli posteriori, e precisamente negli anni 1511, 1538, 1547, 1548, 1550, 1600, 1623, 1627 e 1629.

(3) Per lunghissimo tempo la esazione, o più veramente il danaro ricavato dalla esazione di questo dritto fu dato in custodia al Priore, o Guardiano dei religiosi francescani, ossia dei frati di Santa Maria di Betlemme di Sassari. Nel *Codice* degli *Statuti* si vedrà la confidenza, che gli antichi padri della repubblica Sassarese riponevano nella religiosità di questi claustrali.

(4) Il comune di Sassari fu per lungo tempo di parte guelfa, ed amico dei Pisani. Quindi guerreggiò contro i Genovesi dal 1276 al 1290. Ma poi, prevalendo in molti incontri la fortuna genovese, calò ad accordi cogli antichi suoi avversarj, i quali gl'imposero nel presente atto di confederazione il patto più gravoso ed iniquo, obbligandolo a rompere ogni legame di società coi Pisani, e ad espellerli tutti dal suo territorio. Il partito ghibellino, autore della concordia colla repubblica di Genova, prevaleva nel 1294 nei consigli della repubblica sassarese, e perciò si spiega facilmente il perchè nella convenzione siasi specialmente stabilito un bando così perentorio contro i Pisani, che favoreggiavano il partito contrario. Stando alla lettera della convenzione, si può credere, che la espulsione dei Pisani seguisse nello stesso anno 1294. Egli è però certo che nel 1300 non v'era più in Sassari e nel suo distretto verun pisano, e che se n'erano anche ite le così dette *monache di Pisa*, abbandonando a privati amministratori i lati fondi, che vi possedevano, e che non aveano potuto alienare. E tuttavia nel *Codice* degli *statuti* pubblicato nel 1316 vi fu inserto un capitolo apposito (Cap. XIIII, Part. I) per impedire a chicchessia, sotto grave pena pecuniaria, di proporre in consiglio, o anche privatamente, il ricevimento di qualunque pisano in Sassari per abitarvi.

(5) Questo patto era una conseguenza degli accordi, che il comune di Genova avea preso nel 1287 con vari potenti personaggi della famiglia Doria (*Document.* del sec. XIII nel mio *Codice diplomatico di Sardegna*), nei quali appunto il primo si era obbligato di guarentire ai secondi le vaste possessioni che aveano o pretendevano avere nella *Nurra* e nella *Flumenargia*.

(6) Erano questi i protettori principali della repubblica genovese. Il comune di Sassari, oltre all'offerta annua di cento sessanta libre di cera impostagli dal comune confederato, si associò eziandio al medesimo nelle sue tradizioni religiose. Imperocchè, non solamente stabilì, che il suo Podestà entrasse in carica nel giorno dei SS. Apostoli Simone e Giuda, come nello stesso giorno si mutavano i *capitani del popolo di Genova* (ved. sopr. pag. 452.not. 1.ª), ma dedicò inoltre dentro le mura una delle sue parrocchie urbane a S. Sisto vescovo e martire.

et sindici Sassari nominibus eorum propriis, et ut sindici universitatis predicte se facturos et curaturos ita et sic quod potestas consilium et comune Sassari predicta omnia et singula statuta firmata concessa et promissa per eos dictis nominibus ratificabunt et approbabunt comuni Ianue, vel aliis pro comuni ad hoc specialiter destinatis infra tres menses ab hodie connumerandos, publico instrumento inde facto quod tradent potestati Sassari pro comuni Ianue pro ipso tradendo comuni Ianue (1), seu mittendo, sub dicta pena et obligatione bonorum suorum, et dicti communis Sassari, ratis nichilominus omnibus et singulis supradictis. Actum Ianue in palacio illorum de Auria quo habitat dominus abbas populi, in presencia dominorum potestatis, abbatis, ancianorum, et consilij maioris Ianue, presentibus testibus et rogatis, Manuello Aurie, Manuello Osbergerio iudice, Loysio Calvo notario cancellario comunis Ianue, Bartolomeo Pedebo notario, Guillelmo de Caponibus notario, Frederico Aurie, Bernabove Aurie, Leonardo Rimanacio de Sassaro, Petro de Nutole de Sassaro, et Poncio *Cintraco* (2) comunis Ianue testibus ad hec vocatis et rogatis, et taliter dicti domini potestas, abbas populi, et sindici utriusque comunis me Guantinum iudicem ordinarium et notarium scribere rogaverunt, dominice incarnationis anno millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indicione septima, non. kls aprilis (3).

(1) La ratificazione della presente convenzione dovea seguire fra tre mesi, i quali scadevano nel 24 giugno del 1294. E si comprende che siffatta ratificazione apparteneva ai capitani, ed al consiglio degli anziani del comune e popolo di Sassari, i quali aveano investito dei loro poteri i trattatori dt questa convenzione, come si raccoglie dalla introduzione dell'*Atto*.

(2) *Cintraco*, cioè Banditore, il di cui uffizio in alcune città libere d'Italia, nei secoli XII e XIII, era *nobile munus*, secondo scrive il Muratori (*Antiq. Ital. Med. Æv.* Vol. II. pag. 922). Egli infatti era obbligato nei dì di funzione a pranzare coll'arcivescovo o vescovo della città, dovea intervenire nei contratti di pubblico interesse, e giurava e prometteva a nome del governo, e della popolazione. Quindi si comprende il perchè al presente atto di confederazione intervenne Ponzio, *Cintraco* del Commune di Genova. Il *Cintraco* genovese riscuoteva fin dal 1142 tre mine di sale da ogni legno, che da Sardegna arrivasse a Genova carico di tal merce: *omne lignum, quod venit de Sardinea cum sale, debet dare Cintrago minas salis* III; e dovea inoltre ricevere da ogni galea, che *vadit in cursum ultra Sardiniam....... Marabotinum unum.* (Murat. loc. cit.). E poichè cadde il discorso sul sale proveniente dalla Sardegna, non sarà inopportuno notare in questo luogo le gravezze, alle quali il medesimo andava sottoposto nella sua importazione in Genova. Nel 1133 fu tassato a favore del molo, e per la costruzione del molo di Genova: *et illi qui veniunt de Sardinea cum sale, tribuant (operi Moduli) per unumquemque minam unam salis.* Nel 1143 *naves quae de Sardinia ferunt salem, unusquisque eorum* III *minas sal ...... debent Episcopo.* Ed oltre a ciò *naves de Sardinia* VIII *sal. debent pro Episcopo, et naves quae a Sardinia per Corsicam veniunt, et ibi salem in grano concambiant, unusquisque eorum qui cambiant tres minas grani debent Episcopo.* (Ex Reg. Cur. Archiep. Gen. ann. 1143. Vol. IV. fol. 183). Questa decima del sale a favore del vescovo di Genova rimontava alla fine del secolo XI, giacchè nei primi anni del secolo seguente, e precisamente nel 1116, il vescovo Airaldo la donò ai canonici di S. Lorenzo: *similiter ad sumptum et subsidium canonicorum dono decimam unius navis de sale de Sardinea.* (Archiv. S. Laurent. Gen. Reg. P. A. f. 10). Ma non erano queste le sole gravezze, alle quali era soggetto il sale di Sardegna nell'entrare in Genova; giacchè da un documento del 1127 si ricava che gli era eziandio imposto un dazio a favore della Dogana. Si legge nel medesimo: *naves Ianuensium venientes de Sardinea cum sale debent dare modium salis unum, et pro cervena una, denariorum duodecim papiensium antiquorum* (24 den. di Genova)...... *Omnes homines qui sunt de villis, et vadunt in Sardineam pro sale debent dare modium unum.* (Lib. *Iurium* dupl. c. 1. ver.) Potrei arrecare molti altri esempi somiglianti; ma credo che bastino i già allegati per dimostrare a quali pesi principali andava sottoposto nel secolo XII il commercio dell'abbondante prodotto delle saline di Sardegna.

CXXXVI.

Memoria relativa ai fatti succeduti in Sardegna, dopo la tragica morte del conte Ugolino della Gherardesca, ai moti suscitati dai di lui figli Guelfo, e Lotto, all'assedio e resa di Villa Ecclesia, e all'espugnazione di altri luoghi e forti dell'isola per parte dei Pisani.

(1295, ...).

Dal Maccioni, *elog. di Gherardo, e Ranieri della Gherardesca*, negli elog. degli ill. uom. Pisan. tom. 2, pag. 295-96. (4)

In questo tempo si suscitarono gran tumulti in Sardegna per la morte di Vanni Gubbetta; che quando fu messo miseramente in prigione il conte Ugolino, trovandosi vicario di Ruggero arcivescovo di Pisa, vogliono che fosse consenziente alla sua morte; pertanto il conte Guelfo suo figliuolo, avendo come poco di sopra abbiamo narrato, dopo essersi partito dal castello di Castro, occupato in quell'isola, Villa di Chiesa e la fortezza detta Gioiosa, e pervenutogli nelle mani questo Vanni, immaginandosi in qualche parte di vendicare la morte orribile e spaventosa di suo padre, lo fece sopra una carretta attanagliare con tormenti inauditi, e poscia per più vitupero squartare da quattro ferocissimi cavalli. Il qual atto dispiacque fortemente ai Pisani, e deliberarono di fare crudele e aspra vendetta, quando venne nuova certa, che i Genovesi aveano liberato dalle prigioni il conte Lotto fratello del conte Guelfo con pagare ventimila lire di genovini, e che con molti suoi amici e consorti era passato in Sardegna, ed essendosi unito col fratello, minacciavano ambedue non contentarsi della privata sorte, nè di quello stato che si trovavano avere, ma di soggiogare quell'isola, e con l'aiuto dei Genovesi torre il dominio ai Pisani, i quali mossi dalle cose di sopra e da questa, bandirono apertamente contro di loro la guerra . . . . . . Nel 1295 i Pisani mandarono Lupo Villani con molta gente in Sardegna per raffrenare l'insolenza dei due conti Gherardeschi, che con l'aiuto dei Genovesi facevano progressi grandi in quell'isola, che, essendovi giunto, e maneggiando la guerra con il consiglio e favore del giudice di Arborea (5), pose

(3) *Nono calendas aprilis*, ossia 24 marzo dell'anno 1294, al quale appunto corrisponde l'indizione settima.

(4) Il Maccioni trasse questa memoria dal Lib. XII. della storia pisana m. s. del Roncioni. (Ved. Tola, *Diz. Biogr. dei Sardi ill.* Vol. II. pag. 225. not. (1)).

(5) Chiamavasi Mariano, e fu il secondo di tal nome, che regnò in Arborea. Il medesimo va annoverato fra i più potenti dinasti del suo tempo. Cominciò a regnare nel 1264; laonde egli cominciava il trentesimo anno del suo regno, allorchè nel 1295 aiutava i Pisani contro i figli del famoso conte Ugolino. Una iscrizione rinvenuta nella torre di Oristano prova la esattezza di tali date. La medesima è relativa alla costruzione della torre di *Ponti*, ch'egli fece rifare a proprie spese, ed è del tenore seguente:

In. Nomine. Dñi. Nñi. Isũ. Xp̃i. Am. Hoc
Op. Hũi. Turris. Post. Cõfectiõe
Pontis. Publice. Mir. Mur. Factũ. Fuit.
ñ. Turr̃e. et Fabricã. Rur. Fecit. Fieri
Dñs. Marianñs. Vic. De. Basso. Iudex. Arboñ.
Qui. Felix. Diu. Vivat. Et. Post. Eiũ. Obitum
In Xpo. Quiescat. Pro. Cũi. Anima
Quicumque. Has. Literas. Legerit
Intercedat. ad Dnm̃. mccxcii. m̃s. dcbi
Anno. Reg. Ei. XXVIII.

Sulle imprese di Mariano II., e quanto altro riguarda la di lui persona, ved. Tola *Dizion. Biogr. dei Sardi illustri*, Vol. II. pag. 224-25-26.

l'assedio a Villa di Chiesa, la quale si rese a patti ai Pisani, e uscendosi i conti per andare a Acquafredda terra grossa con molti soldati, mentre i Pisani entravano dall'altra banda nella terra, intervenne che il cavallo sdrucciolando cadde e si rinchiuse sotto il conte Guelfo, che conosciuto da Gio. Squilla, fu da lui malamente ferito, e condotto a Terra Nuova, e dopo a Sassari dove ultimò i suoi giorni; per la qual cosa i Pisani ricuperarono Terra Nuova, Acquafredda, Villa di Verro, Uriza, Posata Castello, Villa di Petreso, Gemello, Castello, e molti altri luoghi, che si erano allontanati dalla devozione di questa repubblica.

CXXXVII.

Il Pontefice Bonifazio VIII. crea vessillario, capitano, ed ammiraglio generale della Chiesa Romana per una prossima spedizione in Terrasanta, ed in servizio della stessa Chiesa, Iacopo II. re di Aragona; e in questa occasione gli promette la concessione del regno di Sardegna, che gli sarebbe fatta a suo tempo con relative lettere apostoliche.

(1296, 20 gennaio).

Dal Lunig *cod. ital. dipl.* Tom. IV, pag. 1379.

Ad futuram rei memoriam.

Redemptor mundi, in cuius dispositione universa consistunt, civitatem Ierusalem praevidens ruituram, flevisse describitur super eam. Numquid igitur nos ipsius, licet indigne, vicarius possumus cohibere lacrymas, continere suspiria, singultus arcere, ridentes, proh dolor! Terram Sanctam, funiculum utique hereditatis dominicae, depopulatam immaniter incolis Christi fidelibus, expositam debacchantum incursibus, et a propriis defensionibus derelictam? In iis profecto dolemus et premimur, operamur assidue, et amarae punctionis aculeo pressius anxiamur: et cum non sit fere qui consoletur illam ex omnibus charis suis, catholicis principibus et aliis populis Christianis distractis ad concertationes et bella, levamus in circuitu oculos nostros, et scrutamur attente unde sibi auxilium veniat, et praesidium defensionis occurrat.

Ad charissimum itaque in Christo filium nostrum Iacobum Aragonum regem illustrem dirigentes considerationis intuitum, quem suae devotionis integritas ad sanctam romanam ecclesiam, a cuius unitate recesserat, quasi novum adoptionis filium nobis placidum reddit, et charum: quique de marittimis et mediterraneis gentibus eidem terrae, depopulatione desertae, pensata qualitate temporis, opportunò potest adesse succursus; ordinamus et facimus ipsum, in devotione ecclesiae permanentem, vexillarium, capitaneum, et admiratum generalem eiusdem ecclesiae in vita sua in omni armata marina, per ipsam ecclesiam facienda cum eiusdem ecclesiae sumptibus, ac speciali et expresso mandato quandocumque et quotiescumque per ipsam ecclesiam huiusmodi officii executio iniungetur eidem pro subsidio Terrae Sanctae, vel contra quoslibet hostes dictae ecclesiae, seu rebelles, praeficiendo ipsum personaliter sexaginta galeis armandis per ipsum regem in terris suis cum sumptibus et expensis ecclesiae saepe dictae, ad rationem viginti quinque millium solidorum currentis monetae Barchinonensis, singulis quatuor mensibus pro galea qualibet sufficienter armata: quibus casibus ad exequendum huiusmodi vexillariae, capitaniae, et admiratiae officium modo praedicto dictus rex Aragonum se astringet, et in hoc se et suo dictae ecclesiae obligabit: et etiam quod ipse rex congruam militiam de terris suis ad convenientia gagia, nec non et homines idoneos, cum sufficientibus armis de eisdem terris, et dictarum corpora galearum parata habebit prout exiget qualitas agendorum, et galearum numerus supradictus.

In aliis autem casibus, in quibus personaliter non praefecerit, ut praemittitur, rex praedictus, tenebitur idem rex iuxta mandatum ecclesiae galearum numerum bene armatarum tam de hominibus, quam de aliis opportunis et guarnimentis, et numerum militum ad rationem et gagia similia de terris suis sub capitaneo, vel admirato, quem ponet idem rex, de quo contentetur ecclesia quotiescumque, et quandocumque per ipsam ecclesiam, et suis sumptibus requiretur. Quodsi aliquando ultra quatuor menses dictas galeas, ac homines et milites in totibus ecclesiae praedictae servitiis contigerit vel oportuerit perdurare, perdurabunt et stabunt ad rationem et gagia supradicta.

Si autem in faciendo passaggio, vel generali subsidio Terrae Sanctae princeps aliquis, quem dictus rex Aragonum probabiliter ex iustis rationibus suspectum haberet, unde sibi, et genti suae verisimiliter timeretur inesse periculum, idem rex et gens sua non teneantur in ipso passagio transfretare. Tenebitur nichilominus idem rex, ad ipsius iussum ecclesiae facere guerram tam per terram, quam per mare cum militibus, personis equestribus et pedestribus, et galeis de hominibus, armis et aliis guarnimentis bene munitis quibuscumque rebellibus, atque inobedientibus eiusdem ecclesiae cum expensis, et sumptibus ecclesiae praelibatae, quandocumque et quotiescumque ab ipsa ecclesia fuerit requisitus, et necessitas vel utilitas hoc requiret; et de hoc romano Pontifici, qui erit pro tempore, simplici verbo credetur: salvis nichilominus eidem ecclesiae tam servitio praestando per eumdem regem ad ipsius regis expensas pro regno Sardiniae et Corsicae, ab eadem ecclesia sibi concedendo per temporis spatium in concessione huiusmodi distinguendum; quam aliis quae in literis concessionis huiusmodi exprimentur.

Caeterum omnium vasorum, rerum mobilium, captivorum, seu capiendorum non eminentium vel minus notabilium, per ipsum regem vel per gentem ipsius, quae erit in armatis vel guerra predictis pro dicto subsidio Terrae Sanctae, media pars deputabitur pro subsidio dictae terrae, tenendo et expendendo secundum rationem et mandatum romani Pontificis, reliqua dimidia ratione dictorum officiorum lucris obveniet dictis regis. De personis vero captivis eminentibus vel notabilibus fiet quod romanus Pontifex, qui erit pro tempore, de ipsis disponet, cuius simplici verbo de ipsorum eminentia seu nobilitate credetur: et si contingat, praefatum regem vel gentem ipsius in memoratis guerris, vel armatis, faciendis pro saepe dictae terrae subsidio, vel aliorum terrarum ultramarinarum, capere terram vel acquirere; terra ipsa restituetur illi catholico vel fideli, ad quem de iure spectabit. Quod

si in ea ius quis fidelis vel catholicus non haberet, terra ipsa erit eiusdem ecclesiae et custodietur ad eius expensas, donec rom. Pontifex de ipsa aliter duxerit ordinandum.

Donec autem idem rex, vel suum stolium decem galearum et ultra erit de speciali et expresso mandato ecclesiae in servitiis terrae praedictae, vel in servitiis eiusdem ecclesiae, praedictum regem, ac regnum Aragoniae, et totam terram regis ipsius; nec non et regnum Sardiniae et Corsicae, postquam sibi fuerit a nobis et ecclesia praefata concessum, suscipiemus sub protectione beati Petri et nostra, disponentes ipsa gladio spirituali defendere ac tueri, prout expediens fore videbimus eisque fuerit opportunum. Et quandocumque et quotiescumque idem rex transiret personaliter in subsidium terrae praefatae de speciali et expresso mandato eiusdem ecclesiae, concedet eadem ecclesia dicto regi decimam per triennii spatium ecclesiasticorum fructuum, redditunm, et proventuum praedictorum regnorum et terrarum, nec non omnia legata a personis regnorum et terrarum praedictarum in subsidium Terrae Sanctae, ac etiam relicta, et male oblata ab eisdem personis, quorum restitutio dimissa est in ultimis voluntatibus, et personae, quibus restitutio ipsa fieri debeat, ignorantur. Committet quoque ut casu praemisso romanus Pontifex alicui vel aliquibus personis, quas ad hoc duxerit deputandas, quod tempore praecedente dictam commissionem componant cum illis de regnis et tota terra dicti regis Aragonum, qui contra interdictum ecclesiae portaverunt vel miserunt prohibita in Alexandriam; et de pecunia recipienda ex compositione praefata fiet, quod romanus Pontifex exinde duxerit iniungendum.

In eodem etiam casu, ubi scilicet dictus rex transiret personaliter in subsidium Terrae Sanctae de speciali et espresso mandato ipsorum romani Pontificis et ecclesiae, committet ecclesia certis personis, ad hoc per ipsam specialiter deputandis, quod personarum qualitate pensata, possint componere cum volentibus ipsorum vota redimere; et votum specialiter Terrae Sanctae in praedictis regnis et terra regis eiusdem pro praeterito tempore: et quod recipi ex ipsa compositione contigerit, significabitur dicto romano Pontifici, et fiet exinde quod mandabit. Intendimus autem quod praedicta fiant ad expressum et speciale mandatum nostrum et eiusdem ecclesiae: et iam dictus rex Aragonum, antequam praedicta vel ipsorum quodlibet mandetur eidem per nos vel ipsam ecclesiam per speciales literas et expressos, non possit aliquid petere nobis, vel successoribus nostris, vel ab ecclesia saepe dicta praedictorum occasione vel causa; et idem rex ad nihil aliud, et non aliter quam in superioribus dicitur, teneatur per conventa nobis vel ecclesiae, et acceptata per ipsum ratione vel causa eorum, quae praesentibus continentur. Omnium autem praedictorum interpretatio et declaratio ad romanum Pontificem pertineant, qui pro tempore fuerit, quoties opus fuerit faciendae: et super hoc stabitur simplici verbo eius.

Dat. Romae apud s. Petrum xiii kal. februarii anno II.

CXXXVIII.

Iacopo II. re di Aragona riceve da Papa Bonifazio VIII. la solenne investitura del regno di Sardegna, si obbliga di riconoscere il supremo dominio della Chiesa romana nell'isola, di assistere la Santa Sede con le sue armi in Italia, e di pagare alla Camera apostolica l'annuo censo di duemila marchi d'argento. E il Pontefice dal suo canto stabilisce l'ordine di successione dei re di Aragona in Sardegna, provvede alle libertà delle chiese, e alle immunità dei beni, e delle persone ecclesiastiche, e determina i casi di riversibilità dell'isola alla Chiesa concedente.

(1297, 5 aprile).

Dal Luning, oper. e tom. cit.

Bonifacius Episcopus servus servorum, charissimo in Christo filio Iacobo Sardiniae, et Corsicae regi illustri.

Ad honorem Dei omnipotentis Patris, et Filii, et Spiritus Sancti et beatae, et gloriosae semperque virginis Mariae, beatorum quoque apostolorum Petri et Pauli, nec non et Sanctae Romanae Ecclesiae, de fratrum nostrorum consilio et assensu regnum Sardiniae et Corsicae, quod ipsius ecclesiae iuris et proprietatis existit, cum iuribus omnibus et pertinentiis suis tibi et tuis heredibus ex tuo et ipsorum corporibus legitime descendentibus utriusque sexus natis iam, et etiam nascituris, in perpetuum feudum gratiose conferimus, et ex apostolicae sedis liberalitate concedimus, et donamus sub modo, forma, tenore, et conditionibus, et conventionibus contentis in praesentibus, a nobis, nostrisque successoribus canonice intrantibus, et dicta romana ecclesia tenendum in feudum, et per cuppam auream te de eodem praesentialiter investimus; ita quod tam tu, quam quilibet tuorum heredum in dicto regno pro ipso regno Sardiniae et Corsicae nobis et ipsi romanae ecclesiae praestabitis, et praestare tenebimini ligium homagium, vassallagium plenum, et fidelitatis iuramentum sub forma inferius annotata: et pro eodem regno Sardiniae et Corsicae supra dicto nobis et eidem ecclesiae servire infra Italiam sitis astricti de centum equitibus decenter armatis, cum uno equo ad arma et duabus equitaturis ad minus per quemlibet, et quingentis peditibus, inter quos sint saltem centum balistarii de bonis ballistis armati, et muniti, et reliqui pedites suo modo sint convenienter armati: et tam equites quam pedites sint incolae terrae vestrae in Aragonia, vel Catalonia, seu aliis partibus eisdem adiacentibus constituta, cum sumptibus, gagiis, et expensis vestris per trimestris temporis spatium a die, quo ipsi equites et pedites intrabunt terram ecclesiae computandum. Erit autem in potestate romani Pontificis seu dictae ecclesiae praedictos equites et pedites ultra praefati trimestris temporis spatium ad similia sumptus, gagia, et expensas ipsius ecclesiae, si plus eos vel ipsorum aliquos voluerit retinere. Et si rom. Pontifex, vel etiam ipsa maluerit dictum servitium equitum et peditum commutare totaliter cum stolio vel certo numero galearum, seu vasorum maritimorum armatorum infra maritimam Italiae, possint hoc facere, et tu et heredes ipsi commutationem eamdem facere teneamini, et sitis adstricti; dando infra ipsam maritimam quinque galeas bene guarnitas, munitas, et armatas de bonis hominibus, et aliis opportunis vestris

expensis per tres menses, computandos a die, quo ingressae fuerint maritimam Italiae, terris ecclesiae supradictae vicinam, quas munitas taliter ultra dictos tres menses ad similia gagia et expensas suas, si romanus Pontifex vel ecclesia ipsa voluerint, poterunt retinere. Praestabitis autem, et praestare tenebimini supradicta servitia equitum et peditum et galearum, ut superius est expressum, semel in anno quandocumque indigebit romanus Pontifex, seu romana ecclesia, de quo ipsius romani Pontificis vel ipsius ecclesiae simplici verbo credetur.

Et insuper tam tu, quam quilibet tuorum heredum in dicto regno Sardiniae, et Corsicae, pro ipso regno censum duorum millium marcharum argenti bonorum et legalium sterlingorum ubicumque romanus Pontifex fuerit, ipsis romano Pontifici, qui erit pro tempore, et ecclesiae, vel ipsi ecclesiae ubi ipsa fuerit sede vacante, recipienti pro futuro Pontifice, et pro portione collegium ipsius ecclesiae cardinalium contingente, in festo beatorum apostolorum Petri, et Pauli annis singulis integraliter pro dicto regno Sardiniae et Corsicae persolvetis. Ad quem censum, ut praemittitur, persolvendum tam tu, quam quilibet heredum tuorum in ipso regno tenebimini et sitis adstricti. Si vero tu, vel quicumque heredum tuorum in ipso regno statuto termino non solveritis integre, ut praemittitur, censum ipsumque, et expectati per quatuor menses terminum ipsum immediate sequentes, de illo ad plenum non satisfeceritis, eo ipso eritis excommunicationis vinculo innodati. Quod si in secundo termino infra subsequentes alios quatuor menses eumdem censum sine diminutione qualibet non persolveritis, totum regnum Sardiniae et Corsicae erit ecclesiastico supposituim interdicto. Si vero nec in tertio termino, nec infra alios quatuor menses proximos per plenam satisfactionem eiusdem census tu et heredes tui vobis duxeritis consulendum; ita quod quod, transactis eodem tertio termino et quatuor proximo sequentibus mensibus, non sit de huiusmodi censu primi termini ipsi ecclesiae integre satisfactum; ab eodem regno Sardiniae et Corsicae ipso iure cadatis ex toto, et regnum ipsum ad romanam ecclesiam eiusque dispositionem integre, et libere revertatur: nihilominus pro singulis duobus millibus marcharum singulorum terminorum, si simili modo in eorum solutione cessaveritis, vel illa non solveritis; tu et quivis tuorum heredum in dicto regno Sardiniae, et Corsicae paenas similes incurratis, salvis aliis poenis, processibus, et sententiis, quae vel qui de iure inferri, vel haberi, sive proferri poterunt per romanum Pontificem, vel sedem apostolicam specialiter in hoc casu: sed ad censum ipsum solvendum, et ad ipsum servitium exhibendum dictae ecclesiae tunc teneamini cum effectu, cum tu, vel heredes tui in dicto regno Sardiniae et Corsicae ipsius regni vel maioris partis eius fueritis possessionem adepti.

Caeterum quia in quibusdam articulis seu capitulis modi, formae, tenoris, seu conditionum, vel conventionum ipsorum praesentibus contentorum expressius continetur, quod in certis casibus tu et tui in eodem regno heredes excommunicationis sententiam incurratis, et dictum regnum sit ecclesiastico supposituim interdicto, quodque tam tu, quam heredes ipsi cadatis a regno, seu sitis regno ipso privati; nos ex nunc huiusmodi sententias videlicet excommunicationis in te ac eosdem heredes, et interdicti in praefatum regnum Sardiniae, et Corsicae, et privationis regni eiusdem, si tua vel ipsorum culpa huiusmodi casus emerserit, te dictorum fratrum nostrorum consilio auctoritate apostolica promulgamus. In succedentibus vero tibi tuisque heredibus circa successionem tuam tuorumque haeredum in dicto Sardiniae, et Corsicae regno forma adiicitur, et servabitur infrascripta; videlicet quod ille vel illa dumtaxat, qui vel quae tibi tuisque haeredibus in Aragoniae regno debebit succedere, in dicto Sardiniae et Corsicae regno succedat, et non alius vel alia. Item quod unus et idem sit rex regni Aragonum, et regni Sardiniae, et Corsicae praedictorum, et in suis casibus ubi ad successionem foemina admitteretur, utriusque regni eadem sit regina.

Et si in tuo vel haeredum tuorum obitu legitimos haeredes, pro ut sequitur, te et ipsos, quod absit, habere non contingat de tuo vel ipsorum corporibus legitime procreatos, regnum ipsum Sardiniae et Corsicae ad Romanam Ecclesiam supradictam et eius dispositionem libere revertatur. Descendentes autem ex te et tuis haeredibus Sardiniae et Corsicae regibus, ex tuo vel ipsorum corporibus de legitimo matrimonio nati, mares et foeminae in eodem regno succedent: sic tamen quod de liberis pluribus maribus in eodem gradu per eamdem lineam concurrentibus primogenitus, et de pluribus foeminis similiter primogenita, et de mare et foemina in eodem gradu similiter concurrentibus, masculinus omnibus aliis praeferatur: sed nec mares nec foeminae illegitime natae succedant. Quod autem de foeminis rectae lineae dicitur, intelligendum est tam de nuptis, quam etiam de innuptis; dum tamen nuptae sint fidelibus, et Ecclesiae Romanae devotis. Et sicut inter has personas gradus servari volumus, ut scilicet prior gradus posteriori gradui praeferatur, sic et in eodem gradu pluribus concurrentibus priorem natu posteriori, et marem foeminae in huiusmodi successionibus volumus anteferri: personarum autem huiusmodi nulla superstite regnum ipsum Sardiniae et Corsicae ad Romanam Ecclesiam et eius dispositionem libere revertatur. Quod si forte, deficientibus masculis, contigerit, foeminam innuptam regno ipsi succedere, illa maritabitur personae, quae ad ipsius regni regimen et defensionem existat idonea, Romani tamen Pontificis prius super hoc consilio requisito; nec nubet nisi viro catholico, et Ecclesiae Romanae devoto. Et si contra hoc fieret, licebit eidem Romano Pontifici contra ipsam ad privationem regni Sardiniae et Corsicae de plano, sine strepitu et figura iudicii et absque omni iuris solemnitate, in quacumque aetate filia ipsa consisteret, procedere, si hoc ei videbitur expedire. Verum tamen quandocumque, te vivente, vel quovis tuo haerede vivente, tu, vel quivis haeredum tuorum in ipso regno Sardiniae et Corsicae volueritis cum consensu expresso Romani Pontificis et Romanae Ecclesiae de persona, quae tibi vel ei successura sit, in praedicto regno Sardiniae et Corsicae aliter ordinare, illud de huiusmodi persona successura servabitur, quod per te vel quemvis haeredum tuorum in ipso regno cum consensu expresso Romani Pontificis et Romanae Ecclesiae fieri vel ordinari continget.

Ad haec tam tu, quam tui in regno ipso haeredes regnum ipsum Sardiniae et Corsicae nullatenus dividatis;

sed semper illud unus tantum sub ipsis modo et forma, tenore, conditionibus, et conventionibus immediate et in capite a nobis et successoribus nostris, et ab ipsa ecclesia Romana tenebit. Forma vero iuramenti fidelitatis vassallagii, ligii et homagii, quae tu in nostra praesentia facies, et praestabis pro regno Sardiniae et Corsicae saepe dicto; et quam praestari et fieri volumus, ac servari a tuis haeredibus in eodem, verbis competenter mutandis, talis est.

Ego Iacobus Dei et Apostolicae Sedis gratia rex Sardiniae et Corsicae plenum vassallagium, fidelitatem, et ligium homagium faciens, et iuramentum praestans pro dicto regno Sardiniae et Corsicae, ab hac hora in antea fidelis et obediens ero beato Petro, domino meo, domino Bonifacio divina providentia Papae VIII. suisque successoribus canonice intrantibus, sanctaeque Apostolicae Romanae Ecclesiae. Non ero in consilio, aut consensu, vel facto ut vitam perdant aut membrum, aut capiantur mala captione. Consilium, quod mihi credituri sunt per se, aut per nuncios suos, sive per literas ad eorum damnum, me sciente, nemini pandam: et si scivero fieri, vel procurari sive tractari aliquid, quod sit in ipsorum damnum, illud pro posse impediam: et si impedire non possem, illud eis significare curabo. Papatum Romanum et regalia S. Petri tam in regno praedicto, quam alibi existentia adiutor eis ero ad retinendum et defendendum ac recuperandum, et recuperata manutenendum contra omnem hominem. Universas et singulas conditiones, modos, seu formas, et tenores contentos in literis concessionis dicti regni Sardiniae et Corsicae, ac omnia et singula, quae continentur in eisdem literis, plenarie adimplebo, et inviolabiliter observabo: nec ullo unquam tempore veniam contra illa. Sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei evangelia.

Similia autem fidelitatem, vassallagium plenum, et homagium ligium et iuramentum renovabis, facies, et praestabis unicuique Romano Pontifici et dictae Ecclesiae infra annum a die, quo in Romanum Pontificem electus fuerit, computandum: et similia praestabit et faciet, et similiter renovabit, et facere, praestare, et renovare tenebitur unusquisque heredum tuorum in dicto regno unicuique Romano Pontifici, qui erit pro tempore, et ipsi Romanae Ecclesiae secundum formam praescriptam nomine Romani Pontificis, qui tunc erit, et suum nomen proprium exprimendo. Et postquam tu et heredes in regno Sardiniae et Corsicae saepedicto prestiteritis et feceritis personaliter iuramentum, fidelitatem, homagium, seu vassallagium secundum praedictam formam uni Romano Pontifici per vos ipsos, alio Romano Pontifici non astringamini personaliter praestare et facere; dummodo illa praestetis et faciatis infra annum per idoneum vel idoneos substitutos, ad hoc plenum mandatum habentes. Et si plus placuerit Romano Pontifici, vel Romanae Ecclesiae, iuramentum, fidelitatem, vassallagium, et homagium praedicta praestabitis, et facietis tu et haeredes tui nomine summi Pontificis et Romanae Ecclesiae illi vel illis, quem vel quos ad haec specialiter ipse Romanus Pontifex, vel sedes eadem deputabit. Quandocumque vero tu vel haeredes tui in regno praedicto praedicta iuramentum, fidelitatem, vassallagium, et homagium praestabitis et facietis per vos, vel per alium, seu alios, ut superius continetur, dabitis infra mensem post Romano Pontifici et eidem Ecclesiae patentes literas aurea bulla bullatas, predictos et infrascriptos modos, et conventiones, conditiones, tenorem, et formam acceptantes expresse; et formam dictorum homagii, et iuramenti fidelitatis, et vassallaggii similiter et specialiter exprimentes.

Sane omnibus ecclesiis tam cathedralibus quam aliis, regularibus et secularibus; nec non et omnibus praelatis et clericis, ac universis personis ecclesiasticis, saecularibus, et religiosis, et quibuslibet religiosis locis dicti regni Sardiniae et Corsicae libere dimittantur, et conserventur integre omnia bona et iura eorum. Omnes insuper ecclesiae tam cathedrales quam aliae, regulares et seculares; nec non et omnes praelati et clerici, ac universae personae ecclesiasticae, religiosae et seculares, et quaecumque religiosa loca cum omnibus bonis suis in electionibus, postulationibus, et nominationibus, promissionibus, et omnibus aliis, plena libertate gaudebunt; nec ante electionem, sive in electione, vel post, regius assensus vel consilium aliquatenus requiratur. Quam utique libertatem tu et tui in eodem regno haeredes semper manutenebitis, ac manuteneri facietis ab omnibus subditis vestris, dictaeque Ecclesiae ac personae utentur libere omnibus bonis et iuribus suis: salvo tibi et tuis in regno ipso heredibus iure patronatus in ecclesiis in tantum, quantum in hac parte patronis ecclesiarum canonica instituta concedunt, et illis dumtaxat ecclesiis in quibus tibi tuisque heredibus ius patronatus competere dignoscatur.

Omnes etiam causae ad forum ecclesiasticum pertinentes libere et absque ullo impedimento agitabuntur, tractabuntur, et ventilabuntur coram suis ordinariis et aliis ecclesiasticis iudicibus, et terminabuntur per eos: et si ad sedem Apostolicam super huiusmodi causis appellari contingeret, tam appellantes, quam appellati ad eamdem venire sedem pro appellationum prosecutionibus libere, et absque inhibitione aliqua permittantur. Omnibus insuper capitulis, collegiis et conventibus, et personis ecclesiasticis, religiosis et secularibus, ac communitatibus, vel universitatibus et personis secularibus quorumcumque locorum dicti regni, cuiuscumque conditionis et status extiterint, quoties per te vel per aliquem haeredum tuorum tuos officiales, vel ministros, aut alicuius eorum senserint se gravatos, ad Apostolicam sedem liberum super hoc liceat habere recursum: nec praestabitur eis obstaculum quo minus libere et secure recurrant.

Sacramenta vero fidelitatis, seu assecurationis praestabuntur secundum antiquam et rationabilem consuetudinem, prout canonica instituta permittunt, ab illis ecclesiarum praelatis, quorum praedecessores illa antiquitus soliti sunt praestare. Ab illis autem praelatis et ecclesiis, qui temporalia bona tenent, si qui tamen sunt, qui huiusmodi bona teneant a dominio dicti regni, et aliis dominis temporalibus; et qui ratione huiusmodi bonorum ab antiquo consueverunt regibus vel aliis dominis temporalibus, in dicto regno Sardiniae et Corsicae constitutis, servitia exhibere, huiusmodi et honesta et antiqua servitia eis secundum rationabilem et antiquam consuetudinem, et sicut instituta patiuntur canonica, impendantur, salva semper circa ecclesias cathedrales, et alias regulares, ac personas et loca ecclesiastica, tam in faciendis provisionibus et electionibus confirmandis, quam in omnibus quibuscumque

aliis, Romani Pontificis et Ecclesiae Romanae iurisdictione et auctoritate plenaria, et libera potestate.

Revocabis quoque omnes constitutiones seu leges, vel statuta per reges seu principes seculares Sardiniae et Corsicae editas contra ecclesiasticam libertatem, nec statuta vel constitutiones aliquas tu vel aliquis haeredum tuorum in dicto regno edetis aut promulgabitis, per quae seu quas iuri et libertati ecclesiasticae derogetur. Promittens etiam quod tuo vel haeredum tuorum tempore nullus clericus, vel persona ecclesiastica eiusdem regni in civili vel criminali causa convenietur coram iudice seculari, nisi super feudis iudicio petitorio conveniatur civiliter, quatenus canonica iura permittunt: sed omnibus ecclesiis et personis ecclesiasticis conservetur libertas, nisi sit de illis personis, de quibus iura permittunt.

Nulla insuper tu, aut quisquam alius tuus in regno Sardiniae et Corsicae haeres tallias imponetis ecclesiis, monasteriis, clericis, et viris ecclesiasticis, vel rebus, seu vassallis eorum, et in ecclesiis vacantibus tu vel tui in praedicto regno haeredes nulla habebitis regalia, nullosque fructus, redditus, et proventus; nullas etiam obventiones; ac nulla prorsus alia percipietis ex eis, nihilominus custodia earumdem ecclesiarum, iurium et bonorum ipsarum interim libera remanente penes personas ecclesiasticas iuxta canonicas sanctiones, salvis tibi dictisque haeredibus his quae tibi, vel eis tamquam regi vel domino temporali competerent ex praescriptione legitima, consuetudine antiqua et rationabili, privilegiis legitimis, aut alias de iure, quibus iura divina vel canonica non obsistant. Iudices vero, comites, barones, milites, et personae caeterae seculares regni eiusdem, tam magnae, quam parvae in suis bonis, iuribus rationalibus, et inrationalibus consuetudinibus servabuntur. Et tam tu quam in praedicto regno haeredes per vos, alium, seu alios exercebitis regimen dicti regni secundum iura civilia, quibus canonica instituta non obviant, et laudabiles consuetudines; salvis regiminibus ecclesiarum vel secularium personarum, competentibus eis de approbata et laudabili consuetudine privilegiis legitimis, aut alias de iure.

Omnes captivos et obsides, praesertim Romanos et alios de terra Ecclesiae oriundos, si quos tu vel tui in dicto regno haeredes tempore, quo acquiretis dictum regnum Sardiniae et Corsicae invenietis in eo, ad mandatum Romani Pontificis, seu Romanae Ecclesiae restituetis pristinae libertati, vel de eis facietis quod dictus Romanus Pontifex, vel Romana Curia ordinabunt. Nullam etiam confoederationem, seu pactionem, vel societatem cum aliquo imperatore vel rege, seu principe vel barone christiano, vel graeco, aut saraceno, vel cum aliqua provincia, seu civitate, vel communitate, vel loco aliquo seu personis scienter contra Romanam Ecclesiam tu vel tui in eodem regno haeredes in damnum Ecclesiae facietis: et si etiam feceritis ignoranter, teneamini ad mandatum Romani Pontificis, seu Romanae Ecclesiae revocare. Et tam tu quam tui in eodem regno haeredes amicos et devotos Ecclesiae habebitis pro amicis et pro devotis, et inimicos et indevotos Ecclesiae pro indevotis habebitis, nec emulis seu inimicis Ecclesiae auxilium dabitis, consilium, vel favorem. In urbe, urbisque districtu, seu in circum posita regione, aut in provinciis, civitatibus, terris seu locis Ecclesiae Romanae subiectis non recipietis vel assumetis, aut acquiretis dominium, regimen seu rectoris officium quocumque nomine censeatur; nec de occupandis, vel recipiendis aut capiendis, vel subiugandis eisdem, seu aliis bonis et iuribus eiusdem Ecclesiae, tu et quibus tuorum haeredum intromittetis vos publice vel occulte scienter: quod si contrafeceritis ignoranter, et moniti ab ipsa Ecclesia non destiteritis, cadetis a iure dicti regni Sardiniae et Corsicae ipso facto, vel eritis illo privati, et regnum ipsum ad Romanam Ecclesiam libere devolvatur.

Quod si forte contigeret te, vel haeredes tuos in praedicto regno Sardiniae et Corsicae successores, in regem vel imperatorem romanorum, seu regem Teutoniae eligi vel assumi, electus vel assumptus nullo modo dictum regnum Sardiniae et Corsicae cum dictis imperio et regno valeas, vel valeant retinere: et si moniti ab ipsa Ecclesia dicta imperium et regna Romanorum seu Theutoniae non dimiseritis, a iure dicti regni Sardiniae et Corsicae ipso facto cadatis ex toto, ac regnum ipsum ad Romanam Ecclesiam libere devolvatur; nisi forte tu, vel idem electus vel assumptus, filium habeat successurum sibi in regno Aragoniae, quem voluerit emancipare, legitime poterit sine fraude, renunciando dicto regno Sardiniae et Corsicae, nihil unquam iuris habiturus in eo publice vel occulte, et dicta regna Romanum, seu Theutoniae, ac imperium retinere. Quod si contra tu, vel tui in praedicto regno Sardiniae et Corsicae haeredes feceritis, et moniti ab ipsa Ecclesia non destiteritis, a iure dicti regni Sardiniae et Corsicae ipso facto cadatis, et regnum ipsum ad Romanam Ecclesiam libere devolvatur. Ad haec, ut tibi plus praesidii et favoris accrescat, te regna et bona tua stabilia ubilibet constituta sub B. Petri et nostra protectione suscipimus, disponentes te et ipsa gladio spirituali defendere ac tueri prout expediens fore videbimus.

Demum in nostra praesentia confiteberis, et recognosces expresse, ex gratia et liberalitate nostra et dictae Ecclesiae dictum regnum Sardiniae et Corsicae tibi tuisque haeredibus fore concessum in feudum; et sic te illud recipere vel recepisse sub conditionibus, conventionibus, sive pactis, modo, tenore, ac forma, quae in praesentibus nostris literis continentur, quos per stipulationem solemnem promittes, et iurabis, te inviolabiliter servaturum: pro quibus etiam servandis dictum regnum Sardiniae et Corsicae, iura tibi in eo competentia, et competitura, et bona tua, quae ibidem consistent, nobis et ipsae Ecclesiae obligabis. Et promittes nihilominus, quod successores tui haeredes in dicto regno Sardiniae et Corsicae eo tempore, quo facient et praestabunt vassallagium, homagium, et fidelitatis iuramentum sub forma praedicta, similia confessiones, recognitiones, promissiones, iuramentum et obligationes facient et praestabunt Romano Pontifici, qui erit pro tempore, et Ecclesiae supradictae.

Insuper tam tu, quam quilibet haeredum tuorum in dicto regno Sardiniae et Corsicae, dabitis infra mensem post privilegium seu literas aurea bulla bullatas, in quo vel quibus fatebimini et recognoscetis expresse dictum Sardiniae et Corsicae regnum a nobis, et Romana Ecclesia recepisse in feudum sub conditionibus, conventionibus, modo et forma, atque tenore, quae in praesentibus literis continentur: quos tenorem, modum, conditiones, conventiones et for-

mam promittetis vos inviolabiliter servaturos; pro quorum observantia obligabitis vos et dictum regnum Sardiniae et Corsicae, iura et bona vobis competentia et competitura in eo. Omnium autem praedictorum, quae in praesentibus nostris literis continentur, declaratio et interpretatio, quoties opus fuerit, faciendae ad Romanum Pontificem seu Romanam Ecclesiam pertinebunt, quotiescumque super ipsis, vel eorum aliquo, vel aliquibus ambiguitatis aliquid vel dubii oriri continget, cuivis Romani Pontificis vel Romanae Ecclesiae interpretationi, et declarationi stabitur verbo seu literis, prout ipsi Romano Pontifici vel Ecclesiae placuerit, faciendis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae collationis, concessionis, donationis, investiturae, promulgationis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem haec attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, hac beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Petrum pridie non. aprilis Pontificatus nostri anno III.

CXXXIX.

Il Pontefice Bonifacio VIII. si riserva la facoltà di disporre liberamente del regno di Sardegna, e di concederlo a chi stimerà più conveniente, laddove ciò sia necessario per la pace della Sicilia, o per altri motivi utili alla Chiesa, malgrado la concessione pura e semplice fattane a Giacopo II. re di Aragona, limitando il tempo di tale riserva fino al 1.° novembre del 1297.

(1297, 5 aprile).

Dal Lunig. Oper. e tom. cit.

Iacobo Regi Sardiniae, et Corsicae illustri.

Cum regnum Sardiniae atque Corsicae tibi, posterisque tuis sub certis modis, et formis duxerimus concedendum, volumus et praesentium auctoritate decernimus, quod quantuncumque huiusmodi facta fuerit pura concessio, hoc expressum intelligatur et actum, quod si pro pace regni Siciliae in facto, vel ante factum fuerit nobis, et Ecclesiae Romanae ipsum regnum Sardiniae et Corsicae necessarium, disponendi de ipso Sardiniae et Corsicae regno, ac illud alii concedendi usque ad festum omnium Sanctorum proximo futurum sit nobis, et eidem Ecclesiae libera et plena reservata facultas; quodque tu super hoc regium praestes assensum per tuas patentes literas, harum seriem continentes, nobis ad nostrum beneplacitum assignandas.

Dat. Romae apud S. Petrum non. Aprilis an. III.

CXL*.

Il Capitolo di S. Lorenzo di Genova concede in locazione per anni dieci a Giacopo Alberico di Giovanni tutti i beni stabili, mobili e semoventi della Chiesa di S. Giovanni di Arsemine in Sardegna, e impone al conduttore varie obbligazioni per la conservazione di detti beni, e pel servizio di detta Chiesa.

(1298, 5 decembre).

Dagli Archivi della Cattedrale di s. Lorenzo di Genova, *Lib.* A.

Locatio bonorum in Sardinea.

In nomine Domini. Amen. Nos Stephanus Praepositus, Ioannes de Bagnaria Archidiaconus, Teodosius Magiscola, seu magister scolarum, Opizo de Salvaticis, Ioannes Cardinalis, Bartholommaeus de Flisco, Iacobus de Cocurno, Ioannes de Parma canonici ecclesiae sancti Laurentii ianuensis nomine dictae ecclesiae, et capituli ipsius nunc soli in dicta ecclesia residentes. Locamus, et concedimus tibi Iacobo Alberico filio emancipato Ioannis Alberici, et de qua emancipatione constat per publicum instrumentum manu . . . . a festo Nativitatis Domini proxime venturo usque ad annos decem, tunc proxime completos administrationem, et regimen, et iura servorum, ancillarum, curiarum, domorum, et terrarum cultarum, et incultarum, animalium, et omnium iurium, et possessionum, quae et quas dicta ecclesia s. Laurentii, sive ecclesia s. Ioannis de Arsemina habet, tenet, et possidet, vel alius pro ea, sive ipsius nomine, in iudicatu Calaritano, et demum ubicumque in tota Sardinea, exceptis XX denariorum ianuinorum, quos debet dare praedictae ecclesiae Ianuensi iudex Arboreae, ita tamen quod tenearis ecclesiam s. Ioannis de Arsemina tuis expensis facere serviri per illum sacerdotem dictae ecclesiae s. Laurentii, si quem ad partes illas capitulum dictae ecclesiae voluerit destinare, vel per alium convenientem sacerdotem, si dictum capitulum ad partes illas non curaverit sacerdotem aliquem destinare, et ipsam ecclesiam tenere ornatam, et tenere debeas paramenta, lumina et alia ornamenta ad servitium ipsius ecclesiae pertinentia, quae ibi sunt, et erunt infra tempus locationis praedictae. Propterea tenearis, et debeas salvare, custodire, et augmentare bona fide, et sine fraude servos, ancillas, curias, domos, terras, possessiones, animalia, et omnia quae praedicta ecclesia s. Laurentii, seu ecclesia s. Ioannis de Arsemina habet in iudicatu Calaritano, et ubicumque in tota Sardinea, atque per te nomine ipsius capituli, durante dicta locatione, fuerit acquisita. Quae omnia teneas, et possideas; et fructus, et foetus, et proventus ex ipsis habeas, et percipias, et iurisdictionem nomine dictae ecclesiae, quam habet dictum capitulum seu ecclesia ianuensis in partibus Sardineae ubicumque similiter custodies, et salvabis, tenebis, et exercebis, et praedicta facies usque ad finitum tempus praesentis locationis. Liceat tibi quoque nomine praedictae ecclesiae et capituli ianuensis fructus, proventus, bona mobilia, et immobilia, iura, et actiones quaecumque sint pertinentia ad dictam ecclesiam s. Laurentii, vel s. Ioannis de Arsemina in partibus Sardineae a quocumque detentore vel possessore petere in iudicio, et extra sub quocumque iudice ecclesiastico, vel civili, ita tamen quod servos, ancillas, terras, possessiones, iura, et actiones non vendas, vel vendere possis aliquem ipsorum, vel ipsarum, nec patiaris vendi, distrahi, permutari, vel alienari, seu quocumque alio contractu ab eis vel a dicto capitulo, seu a dicta ecclesia s. Laurentii, sive s. Ioannis de Arsemina

abdicari, praeter quod fructus possis vendere, et de ipsis voluntatem tuam facere, et cum integritate finito tempore dictae locationis, dictas terras, et possessiones, servos, et ancillas, animalia, et iura, et capitale scilicet, quod inveneris, et recuperare poteris pro dicta ecclesia ianuensi, seu ipsi ecclesiae, et capitulo ianuensi, seu nuncio ipsius capituli habenti de hoc plenum mandatum ab omni onere debitorum factorum a te, sive occasione tua liberabis, et absolves, consignabis, et restitues sine controversia, et turbatione aliqua, nec a servis, nec ancillis dictae ecclesiae ianuensis, quos habet in praedicto iudicatu Calaritano, vel in Sardinea, ubicumque extorsionem facies, nec eos angariabis, nisi secundum quod consuetum est. Boves, vaccas, pecudes, et alia animalia, capitale scilicet, ut dictum est, ad dictam ecclesiam s. Laurentii ianuensis, vel ad ecclesiam s. Ioannis de Arsemina pertinentes, et pertinentia non vendas, nec alienabis, nisi secundum consuetudinem Sardineae. Item cum fuerint sterilia, et inhabilia ad laborandum, et tunc de eorum pretio alia animalia emere, vel alias in ecclesia s. Laurentii, vel s. Ioannis de Arsemina utilitatem convertere. Possessiones autem servos, et ancillas, bona, iura s. Laurentii, et s. Ioannis de Arsemina bona fide in tota Sardinea, ubicumque poteris inquires, et inquiri facies, et ad ecclesiam capituli ianuensis, et ecclesiae s. Ioannis de Arsemina utilitatem pro posse attrahas, petes, recuperabis, et vindicabis, manutenebis etiam et defendes a quocumque clerico, et laico, et quemcumque clericum, et laicum, remotis odio, gratia, et favore, ita quod foetus, fructus, et proventus eorum tui sint usque ad finitum tempus locationis praedictae. Proprietas autem sit, et esse debeat dictae ecclesiae ianuensis, et s. Ioannis de Arsemina, et eiusdem ecclesiae ianuensi, seu nuncio, vel nunciis dictae ecclesiae ianuensis habentibus de hoc mandatum, quae finito tempore dictae locationis per te fuerint recuperata dictae ecclesiae s. Laurentii, vel nuncio ipsius habenti de hoc mandatum consignabis, et dabis finito tempore dictae locationis, nisi forte aliqua seu aliquis ex praedictis morte fatali morerentur, seu etiam casu fortuito perderentur, de qua morte, et perditione detur tibi fides per sacramentum tuum cum publica forma. Insuper nomine dictae ecclesiae ianuensis et s. Ioannis de Arsemina promittimus et convenimus tibi quod praedictam locationem, et omnia et singula supradicta dictae ecclesiae s. Laurentii, et ipsius ecclesiae capitulum, sicut supra per omnia dictum est, ratam, et firmam, et illibatam, et rata et firma per omnia, et singula, sicut supra dictum est, habebimus, et observabimus, et quod non diminuemus vel auferemus tibi usque ad finitum tempus dictae locationis, nec etiam pensionem augere dicta locatione durante, alioquin poenam librarum centum ianuinorum nomine dictae ecclesiae ianuensis, tibi stipulanti dare, vel solvere promittimus. Firmis nihilominus, et ratis manentibus praedictis, et prohinde omnia bona dictae ecclesiae tibi pignori obligamus. Et versa vice ego dictus Iacobus Albericus promitto, et convenio vobis dictis Praeposito, et Capitulo, Canonicis recipientibus nomine, et vice dictae ecclesiae dare et solvere, dari, et solvi facere praedictae ecclesiae vel sindico ipsius pro dicta ecclesia, et capitulo, aut massariis ipsius ecclesiae usque ad finitum tempus dictae locationis, singulis annis in festo Nativitatis libras decem ianuinorum, scilicet libras decem, ut dictum est durante guerra inter comune Ianuae, et comune Pisarum, et a tempore, quo erit pax inter dicta communia libras quindecim, et ad rationem de libris quindecim ianuinorum singulis annis in dicto festo, pro pensione dictorum omnium mihi locatorum et concessorum a vobis, ut dictum est, et terras, et possessiones cultas, et incultas, domos, curias, servos, et ancillas, animalia, et omnia alia iura, et bona mihi locata, et concessa a vobis, ut dictum est, ab omni debito a me, vel mea occasione, vel facto solvere, et de meo proprio liberare. Item promitto vobis recipientibus nomine dictae ecclesiae ianuensis, ut dictum est, quod omnes domos, curias, terras, possessiones cultas, vel incultas, servos, ancillas, iura, et demum quaecumque animalia, qui, et quae ad dictam ecclesiam ianuensem aut ecclesiam s. Ioannis de Arsemina pertinent, praeter foetus, et fructus animalium, et possessionum, servorum et ancillarum, reditus, et proventus, vel in futurum pertinebunt, finito tempore dictae locationis, et omnia pertinentia ad possessiones mihi locatas, et post diem locationis acquisita cum omni integritate restituam. Alioquin damna, et expensas, super quibus simplici verbo massarii, sindaco, vel procuratori dictae ecclesiae ianuensis sine iuramento, et testibus credatur, vobis restituere promitto. Item promitto vobis praedictas terras, curias, domos, et pessessiones meliorare, non deteriorare, et praedicta animalia, vel aliqua, vel aliquam ex terris, curiis, domibus, possessionibus, servis, et ancillis, et animalibus, nisi sint inservilia, et inhabilia ad laborandum, durante dicta locatione non vendere, vel aliquo alienationis titulo in alium, nisi ut praedictum est, transferre, sed ipsa custodire, et facere custodiri, et restituere, et restitui facere etiam, et consignare finito termino sine aliqua diminutione, ut dictum est, et dictam s. Ioannis de Arsemina facere serviri per unum sacerdotem, per vos, sive capitulum ecclesiae ianuensis ad dictas partes missum, vel constitutum meis expensis, ut dictum est, et ipsam ecclesiam ornatam habere, et tenere in dicto termino sicut supra dictum est. Promitto vobis nuncium dicti capituli, quem ad dictam ecclesiam s. Ioannis mittetis, ad praesens, vel quando infra tempus dictae locationis mittetis pro consignandis mihi rebus praedictis, vel etiam ipsis recipiendis procurare et expensas ei facere convenienter in eundo, stando, et redeundo dum tamen moram occasione talium faciat condecentem. Item promitto vobis non facere locationem vel concessionem de praedictis, vel aliquo ex eis alicui, nec associare in dicta locatione aliquam personam sine licentia dicti capituli, nisi fratres meos. Et singula praedictorum in aliquo non venire et finita dicta locatione de terris dictae ecclesiae, servis, ancillis, animalibus, factis, et negotiis ubicumque in Sardinea plenam rationem et restitutionem, et certitudinem reddere, et restituere etiam, et consignare vobis, vel procuratori legitimo dicti capituli. Alioquin si in aliquo contra fecero, et quoties poenam librarum centum ianuinorum vobis stipulantibus nomine dictae ecclesiae ianuensis, ut dictum est, dare, et solvere promitto. Firmis nihilominus manentibus supradictis, et nihilominus eodem a iure dictae locationis, et concessionis praedictorum, et pro pena

praedictis omnibus observandis omnia bona mea habita, et habenda vobis pignori obligo. Renuncians omni iuri legibus, constitutionibus, exceptionibus, auxilii defensionibus, quibus a praedictis, vel aliquo praedictorum tueri me possem, et iuvari, et liberari, et insuper ad sancta Dei evangelia iuro tactis sanctis scripturis, sive libro tacto, praedicta omnia et singula attendere, et observare, sine omni malitia, et fraude; et facere inventarium de omnibus rebus et bonis praedictis a die qua in Sardineam applicuero, usque ad tres menses nunc proxime venturos, et ipsum inventarium in scriptis pubblicis, et in quo per ordinem sine omni fraude, et diminutione mentio fiet de omnibus supradictis vobis, vel sindaco, vel dicto nuncio dicti capituli ianuensis dare sive transmittere. Insuper ego Vegnutus de Montebruno tabernarius de s. Georgio de praedictis omnibus, et singulis supradictis, pro dicto Iacobo Alberico versus vos dictum praepositum, et canonicos nomine dictae ecclesiae, et capituli ianuensis recipiente solemniter intercedo, et me, et mea principaliter obligo sub praedicta poena, firmis manentibus supradictis, et obligatio bonorum meorum, renuncians iuri de principali et de fideiussoribus, et omni iure.

Actum Ianuae in claustro dictae ecclesiae ianuensis in camera domini Teodosii magistri scolarum ecclesiae ianuensis praedictae. Anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo octavo, indictione XI. die V. decembris inter primam et tertiam. Testes Nicola archipresbiter Rechi, Albertus capellanus ecclesiae ianuensis, Stephanus de Lavania notarius, et Luxiardus porterius s. Laurentii: hoc autem est pro dicta ecclesia ianuensi.

Ego Ambrosius de Rapallo rogatus scripsi.

CXLI*.

Tregua per anni venticinque convenuta tra le due repubbliche di Genova, e di Pisa, ferma intanto rimanendo la pace già conchiusa fra le medesime nel 15 aprile 1288.

(1299 [1300, stil. Pis.], 31 luglio).

Dai Regi Archivi di Corte di Torino, *Docum. ant.* Serie 3.ª, Mazz. 6.°, N.° 12.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ac beatae Mariae semper Virginis. Beati Iohannis Baptiste. Beati Laurencii. Beati Georgii uexilliferi comunis Ianue. Beati Sixti et beatorum apostolorum Symonis et Iude ac totius curie celestis. Post longa bellorum tempora quibus inter comune Ianue et comune Pisarum nutrite sunt hoste humani generis instigante cuius nefas ingenium continua seductione molitur ad suggerendum lites et discordias seminandum graues inimicicie grauibus producte laboribus et multis guerrarum discriminibus inuolute redemptoris gracia superueniens ipsa comunia sue lucis claritate perfusa precisis rancoribus animorum et dissensionum propulsis turbinibus. preuiis tamen pluribus et per plures menses tractatibus habitis in ciuitate Ianue per tractatores utriusque comunis sub examine magnificorum uirorum dominorum Conradi Spinule et Lambe Aurie capitaneorum comunis et populi Ianue qui summis studiis et exacta diligentia quoad tamen fieri potuit cum honore sui comunis super imminenti negotio uigilarunt perduxit existentibus potestate dicti comunis Ianue domino Alberto de Porta Laudensi de Papia milite. et abbate populi domino Nicolao Ferrario ad tranquillitatis. et pacis dulcedinem in hunc modum. videlicet quia nobiles et discreti uiri Lodisius Caluus cancellarius et sindicus dicti comunis Ianue de cuius sindicatu constat per instrumentum scriptum manu Bartholomei Pedebo notarii et cancellarii comunis Ianue die uigesimo quarto mensis instantis et cuius sindicatus tenor inferius continetur nomine dicti comunis ex una parte. et dominus Ganus Chiccolus de domo Lanfrancorum miles et Thomassius de Tripallo et Guido de Vada iuris periti ciues pisani electi constituti et ordinati sindici et procuratores et nuncii comunis pisani per ancianos populi pisani habentes ad hoc potestatem et bayliam omnimodam sicut patet per scripturam scriptam in actis cancellarie pisani comunis et publicatam et redactam in publicam formam per Gerardum filium quondam Henrici de Vico pisanum notarium et scribam dicte cancellarie MCC. nonagesimo nono duodecimo kalendas februarii et cuius tenor inferius continetur et de sindicatu ipsorum constat per instrumentum scriptum manu Rainerii Andree dicti Testarii quondam filii iudicis ordinarii atque notarii. et dicte cancellarie pisani comunis scribe publici. Dominice incarnationis millesimo tricentesimo septimo decimo kalendas augusti et cuius instrumenti tenor inferius continetur nomine dicti comunis pisani ex altera de omnibus et singulis offensionibus iniuriis dampnis guastis incendiis robbariis depredationibus furtis homicidiis et similibus factis datis receptis et illatis hinc inde peruenerunt et peruenisse confitentur dictis nominibus sollennibus stipulationibus obligationibus promissionibus interrogationibus et responsionibus ad infrascriptas conuentiones et pacta et transactiones.

In primis namque faciunt ordinant et statuunt dicti sindici nomine dictorum comunium inter se se treuguam duraturam ab hodie usque ad annos uigintiquinque et ultra per duos annos incipiendos ex quo dicta comunia uel alterum ipsorum cum denuntiatione mandauerit completo termino dictorum annorum uigintiquinque se nolle dictam treuguam seruare qui duo anni incipiendi a die dicte denuntiationis ut supra uulgo appellantur de contramando. Promittentes sibi adinuicem dicti sindici dictis nominibus quod durante dicto tempore dicte treugue nec non et contramandi predicti predicta comunia nullam inter se in personis uel rebus in mari uel in terra molestiam uel iacturam rapinam incursionem uel dannum aliquod inferent seu dabunt nec unum alterum offendet modo aliquo uel ingenio sub pena que apponetur inferius in presenti contractu in quam penam incidat pars non obseruans quociens contrafecerit et possit ipsa pena per alteram partem peti et exigi cum effectu. Et quod durante ipsa treugua nulla novitas aut controuersia iuris uel facti aliqua occasione uel causa ex contractu pacis facte in millesimo CCLXXXVIII. inter utraque comunia fiat uel moueatur a comuni Ianue comuni pisano uel singularibus personis comunis pisani saluis hiis que dicta sunt et infra dicentur dum tamen comuni Ianue non currant tempora uel prescriptio aliqua et non generetur preiudicium aliquod ipsi comuni Ianue uel singularibus personis comunis Ianue in hiis que continentur in contractu dicte pacis et

de hiis que petere possent a comuni pisano et singularibus personis comunis pisani ex dicto contractu uel eius occasione sed ea omnia et singula que in dicto contractu continentur salua remaneant et illesa. Acto in predictis inter predictos sindicos dictorum comunium ex pacto sollemni et expressim habito inter eos nomine et pro parte ipsorum comunium quod omnia iura raciones et actiones que et quas dictum comune Ianue habuit habet uel habere posset in castro Castri quod appellatur Callarum et in gulfo et in toto territorio pertinentiis districtu et iurisdictione et iuribus quibuscumque ipsius castri et pertinentiarum suarum salua sint et integra permaneant predicto comuni Ianue non obstante aliqua temporis prescriptione cui prescriptioni predicti sindici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani expresse renunciant promittentes et obligantes se dicto nomine predicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte ipsius comunis Ianue nullo unquam tempore dictam prescriptionem opponere dicto comuni Ianue uel ea uti uel excipere contra ipsum comune Ianue. Sed possit dictum comune Ianue cum effectu sine aliqua exceptione iuris uel facti opposita uel opponenda per ipsum comune pisarum seu aliam personam pro ipso uti experiri et agere iuribus racionibus et actionibus sibi competentibus et competituris in predictis castro et gulfo et pertinentiis suis finita dicta treugua. Ita eciam quod per celebrationem presentis contractus in aliquo minime derogari uideatur nec debeat nec sit derogatum predicto comuni Ianue in predictis iuribus actionibus et racionibus sibi competentibus et competituris in predictis castro et gulfo et pertinentiis suis et pro ipsis omnibus et quolibet eorum. Et quod etiam licitum sit predicto comuni Ianue uel suo certo nuncio sindico seu procuratori dictum castrum cum gulfo capere et tenere quandocumque ipsum castrum et gulfum quocumque modo habere poterit. Nec intelligatur propter hoc ipsum comune Ianue facere uel uenire contra treuguam predictam non obstantibus aliquibus supradictis dummodo non faciat exercitum uel armatam ad ipsum castrum uel gulfum capiendum per uim nec guerram nec castrum fieri faciat uel imponat seu bastitam nec fortiliciam aliquam nec pedagium aliquod imponat in ipso territorio seu gulfo in mari uel in terra durante treugua predicta.

Item predicti sindici dicti comunis pisani nomine et pro parte ipsius comunis pisani promittunt et obligant se sollenniter predicto sindico comunis Ianue nomine dicti comunis Ianue ex pacto sollemni habito inter ipsos sindicos quod dictum comune pisanum in perpetuum et nullo unquam tempore molestabit uel molestari faciet impediet uel impediri faciet turbabit uel turbari faciet inquietabit uel inquietari faciet per se uel aliam submissam personam quocumque modo uel causa clam uel palam comune Ianue in possessione uel tenuta uille de Sassaro uel pertinentiarum suarum uel eorum seu alicuius eorum que comune Sassari tenet uel possidet in toto iudicatu turritano nec in possessione uel tenuta portus turritani nec in aliquibus aliis iuribus uel iurisdictionibus curiis uel curatariis uel quibuscumque aliis obuentionibus uel iuribus competentibus uel competituris comuni Sassari uel predicto comuni Ianue in predicta uilla Sassari uel in aliis supradictis seu aliquo eorum. Sed ipsum comune Ianue libere et quiete habere et tenere et possidere permittet predictam uillam de Sassaro cum pertinentiis et portum turritanum cum omnibus hiis que tenet uel possidet dictum comune Sassari in toto iudicatu turritano et in qualibet parte seu loco de ipso iudicatu. Promittentes eciam et obligantes se predicti sindici comunis pisani nomine et pro parte ipsius comunis pisani predicto sindico dicti comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue quod decetero et in perpetuum dictum comune pisanum aliquam terram uel terras seu locum uel loca uel iurisdictionem uel possessiones uel tenutam in dicta uilla Sassari uel suis pertinentiis uel in aliqua parte iudicatus turritani non acquiret uel acquiri faciet tenebit uel teneri faciet possidebit uel possideri faciet per se uel per alium. Item promittunt et se obligant dicti sindici dicti comunis pisani nomine et pro parte pisani comunis predicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue facere et curare et quod dictum comune pisanum curabit et faciet quod aliquis pisanus uel qui pro pisano habeatur seu distringatur siue sit masculus siue femina decetero in perpetuum aliquam terram uel terras locum uel loca uel iurisdictionem uel possessionem uel tenutam in dicta uilla Sassari uel suis pertinentiis uel in iudicatu turritano uel aliqua parte ipsius non acquiret uel acquiri faciet tenebit uel teneri faciet possidebit uel possideri faciet. Item predicti sindici dicti comunis pisani nomine et pro parte ipsius comunis pisani ex causis predictis cedunt et mandant predicto sindico comunis Ianue recipienti nomine et pro parte ipsius comunis Ianue et in eum dicto nomine transferunt omnes actiones et raciones reales et personales directas utiles rei persecutorias penales et mixtas et omnia alia iura competentia ipsi comuni pisano in predicta uilla de Sassari et pertinentiis et in portu turritano et in toto iudicatu turritano et in omnibus aliis iuribus et iurisdictionibus curiis et curatariis et quibuscumque aliis obuentionibus dicte uille de Sassari et portus turritani et totius iudicatus turritani et occasione predictorum et cuiuslibet predictorum. Ita et taliter ut ipsum comune Ianue et quelibet persona legittima pro ipso ipsis possit uti agere experiri excipere replicare et defendere et generaliter omnibus modis uti et omnia facere que ipsum comune pisanum facere potest seu posset. Constituentes dicti sindici dicti comunis pisani dicto nomine dictum sindicum comunis Ianue et ipsum comune Ianue in predictis procuratorem ut in rem dicti comunis Ianue. Promittentes et obligantes se dicti sindici dicti comunis pisani nomine ipsius comunis pisani dicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte ipsius comunis Ianue predictam cessionem nullo tempore reuocare uel infringere. Sed ipsam perpetuo ratam et firmam habere et tenere dicto nomine. Et quod dictum comune pisanum ratam et firmam habebit et tenebit inreuocabiliter et nullo unquam tempore contrafaciet uel ueniet de iure uel de facto per se uel submissam personam.

Item predicti sindici comunis pisani supradicti nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant dicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte ipsius comunis Ianue nec non et Bartholomeo notario supradicto et michi Iohani notario quondam Moriconis de Asciano infrascripto tamquam publicis personis stipulationem ipsam

recipientibus uice et nomine et pro parte dicti comunis Sassari et hominum ipsius comunis Sassari generaliter particulariter et singulariter quod de aliquibus promissionibus uel obligacionibus penalibus uel sine pena puris uel condicionalibus uel in diem ex contractu uel quasi ex maleficio uel quasi que per comune Sassari uel aliquam personam pro ipso comuni Sassari actenus facte et promisse fuisse reperirentur predicto comuni pisano uel alicui alii pisano dictum comune pisanum uel aliquis pisanus decetero nullam petitionem requisitionem questionem litem uel controuersiam faciet intentabit uel mouebit in iudicio uel extra iudicium contra predictum comune Sassari uel homines aliquos ipsius comunis Sassari in personis uel rebus. Sed ex nunc dicti sindici dicti comunis pisani nomine et pro parte ipsius comunis pisani libere et absolute quietant et absoluunt me Iohanem notarium supradictum et Bartholomeum notarium supradictum dicto nomine et predictum comune Sassari et omnes et singulos homines ipsius comunis ab omnibus et singulis supradictis promissionibus et obligationibus descendentibus ex contractu uel quasi ex maleficio uel quasi et ex quocumque alio iure uel causa. Item predicti sindici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant predicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue et michi notario infrascripto et Bartholomeo notario supradicto tamquam publicis personis stipulantibus nomine et uice cuiuscumque interest uel intererit facere et curare quod comune pisarum faciet et curabit quod omnes serui et ancille qui seu que de iudicatu turritano decetero fugient ubicumque inueniantur in terris quas comune pisarum tenet aut tenebit possidet aut possidebit in futurum in insula Sardinee restituentur dominis suis post requisitionem factam ipsi comuni pisarum uel aliquibus tenentibus ipsos seruos et ancillas usque menses tres computandos a die dicte requisitionis.

Item predicti sindici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollenniter dicto sindico dicti comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue ex pacto sollemni habito inter eosdem sindicos dictis nominibus in predictis quod dictum comune pisanum in perpetuum et nullo unquam tempore molestabit uel molestari faciet impediet uel impediri faciet turbabit uel turbari faciet inquietabit uel inquietari faciet de iure uel de facto per se uel aliam submissam personam quocumque modo uel causa clam uel palam comune Ianue in possessione uel tenuta totius insule Corsice uel alterius partis ipsius insule nec in portubus predicte insule in mari uel in terra nec in aliquibus iuribus iurisdictionibus obuentionibus uassallis homagiis angariis et perangariis realibus personalibus et mixtis pertinentibus de iure uel de facto ad dominium et proprietatem seu possessionem dicte insule nec de ipsa insula uel aliqua parte ipsius uel aliquibus pertinentibus ad ipsam insulam dictum comune pisarum se intromittet decetero de iure uel de facto. Sed permittet dictum comune Ianue libere quiete et pacifice habere tenere et possidere dictam insulam cum portubus et aliis omnibus supradictis iuribus et pertinentiis dicte insule in perpetuum. Et quod dictum comune pisarum decetero non acquiret uel acquiri faciet de iure uel de facto aliqua iura tenutam uel possessionem in dicta insula Corsice uel in aliqua parte ipsius uel in aliquibus castris locis portubus in mari uel in terra hominibus uel iurisdictionibus dicte insule uel in aliqua parte seu loco dicte insule uel portuum nec de ipsa insula uel hiis seu aliquo eorum que supradicta sunt in capitulo quod loquitur de Corsica dictum comune pisarum se intromittet per se uel per alios de iure uel de facto uel alicui pisano uel non pisano cuiuscumque generis uel condicionis seu dignitatis sit se intromittenti de dicta insula de iure uel de facto uel de portubus iurisdictionibus hominibus uel locis supradictis generaliter particulariter et singulariter designatis et specificatis opem uel consilium uerbis uel factis uel instigatione aut consilio dabit uel dari faciet publice uel occulte. Item predicti sindici dicti comunis pisani pro parte et nomine dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollempniter dicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue ex pacto sollemni habito in predictis inter ipsos sindicos dictis nominibus facere et curare. Et quod dictum comune pisarum curabit et faciet quod aliquis pisanus seu qui pro pisano habeatur seu distringatur decetero et in perpetuum aliquam terram uel terras locum uel loca uel iurisdictionem uel possessionem uel tenutam in dicta insula Corsice uel in aliqua parte ipsius uel in aliquibus portubus dicte insule in mari uel in terra uel in aliquibus iuribus iurisdictionibus obuentionibus uassallis homagiis uel in aliquibus aliis pertinentibus ad ipsam insulam uel ad aliquam partem ipsius uel ad portus ipsius insule in mari uel in terra de iure uel de facto non acquiret uel acquiri faciet tenebit uel teneri faciet possidebit uel possideri faciet per se uel alios. Item predicti sindici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollenniter dicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue ex pacto sollenni habito in predictis inter ipsos sindicos dictis nominibus quod comune pisanum banniet et banniri faciet forestabit et forestari faciet iudicem de Cinercha et uxorem filios et filias et uxores filiorum suorum que sunt uel pro tempore fuerint et sequaces et successores ipsorum et descendentes ex eis et quolibet eorum siue de legitimo matrimonio siue non utriusque sexus rebelles comunis Ianue quousque uenerint ad mandata comunis Ianue seu quousque essent rebelles comunis Ianue uel inobedientes. Et quod dictum comune pisanum non permittet predictos uel aliquem eorum habitare morari uel stare in ciuitate seu districtu comunis pisani nec in aliquo loco quem dictum comune pisanum uel aliquis pisanus seu qui pro pisano distringatur tenet aut tenebit decetero donec fuerint inobedientes comuni Ianue.

Item predicti sindici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant dicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue ex pacto sollenni habito in predictis inter ipsos sindicos dictis nominibus quod dictum comune pisanum faciet generale deuetum sub penis personarum et haueris quod aliquis pisanus seu qui pisanus uel pro pisano distringatur non accedat decetero ad terras aliquas quas tenet uel tenebit iudex Cinerche uel eius successor cum mercibus uel sine mercibus nec merces illuc deferat uel deferri faciat uel merces inde extrahat uel extrahi faciat. Et quod eciam aliqua alia persona de ciuitate pisana uel

districtu pisano non extrahat uel extrahi faciat deferat uel deferri faciat ad terras quas tenet uel tenebit dictus iudex Cinerche uel eius successores de terris quas tenet uel tenebit dictus iudex Cinerche uel eius successores nec de terris quas tenet uel tenebit dictus iudex Cinerche uel eius successores ad terras comunis pisani quousque steterint in dicta rebellione seu contumacia.

Item predicti sindici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollenniter predicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte comunis Ianue supradicti facere et curare et quod dictum comune pisanum curabit et faciet quod nec ipsum comune pisanum nec aliquis pisanus seu districtualis pisanus uel qui pro pisano appelletur seu distringatur perpetuo rehedificabit uel rehedificari faciet habitabit uel habitari faciet laborabit uel laborari faciet bonificabit uel bonificari faciet insulam planose nec aliqua edificia ibi faciet uel fieri faciet construet uel construi faciet nec uetera reficiet uel fulciet.

Item predicti sindici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollenniter predicto sindico dicti comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue facere et curare quod dictum comune pisanum faciet et curabit quod si aliquod lignum nauigabile uel ligna nauigabilia ianuensium uel alicuius seu aliquorum districtualium Ianue seu qui pro ianuensibus appellentur seu distringantur eundo uel ueniendo uel redeundo de quibuscumque mundi partibus de extra districtum pisanum. et intelligatur predictus districtus in isto presenti capitulo a Castilliono Piscarie usque ad faucem Sercli ipsius locis comprehensis. cum grano ordeo mileo uino castaneis uel aliis quibuscumque blaudis leguminibus carnibus caseo uel axunzia uel quibuscumque aliis uictualibus intrauerit uel uenerit seu intrauerint uel uenerint casualiter uel ex proposito ad aliquem portum locum seu terram comunis pisani seu aliquorum pisanorum qui uel que per comune pisanum seu aliquem pisanum distringatur aut in futurum distringi contingerit licitum erit et ex nunc licitum sit ipsi ligno uel lignis et hominibus ipsius ligni seu lignorum ipsorum exire de predictis portubus seu locis uel terris et uenire ad ciuitatem et districtum Ianue et ad alia quelibet loca ad eorum uoluntatis arbitrium non obstante aliquo deueto facto uel faciendo in perpetuum per comune pisanum uel aliquos de ipso comuni nulla dacita seu exactione exigenda ab eis nec grauamine uel impedimento aliquo inferendo predictis lignis uel hominibus ipsorum lignorum impositis uel imponendis per ipsum comune pisanum uel aliquem de ipso comuni. Sed libere quiete et absolute possint de predictis portubus terris et locis recedere ut superius dictum est.

Item predicti sindici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollenniter dicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte comunis Ianue se facere et curare dicto nomine et quod dictum comune pisanum curabit et faciet quod nec ipsum comune pisanum nec aliqua alia persona undecumque ipsa persona sit salem extrahet decetero de locis Sardinee que dictum comune pisanum uel aliquis pisanus seu qui pro pisano appelletur uel pro pisano distringatur tenet uel possidet seu tenebit uel possidebit deferet nec deferri faciet nec portabit nec portari faciet ultra caput Bulsani nec ultra caput Passari nec ultra insulam Malte in perpetuum. et quod comune pisanum et officiales ipsius comunis faciet interponi ab ementibus uel deferentibus salem bonam et idoneam satisdationem de soldis tribus Ianue pro qualibet mina salis seu de tot soldis et denariis pro qualibet mensura ad quam ipsum salem mensurari continget qui capiant dictam summam ad dictam racionem et eciam iuratoriam promissionem quod ipse sal non portabitur perpetuo ultra predictos confines superius comprehensos et designatos. Et aliter ipsum salem onerari non permittent. que pecunia exigatur et exigi debeat per comune pisanum seu per officiales ipsius comunis pisani a quolibet contrafaciente seu qui contrafecerit uel a fideiussoribus eius et dentur et soluantur comuni Ianue per comune pisanum seu officiales eius usque menses sex tunc proximos ex quo contrafactum fuerit. Et quod omnes et singuli Ianuenses seu qui pro Ianuensibus distringuntur uel appellentur libere prestando tamen dictam satisdationem et iuratoriam promissionem possint emere et extrahere de locis Sardinee specificatis supra proxime et quolibet eorum salem in tanta quantitate quantam uoluerint predicti Ianuenses usquequo durabit presens treugua. Et teneatur dictum comune pisanum dictum salem dare et tradere et dari et tradi facere dictis Ianuensibus seu qui pro Ianuensibus distringuntur uel appellantur ad litus maris ubi solitum est et consueuit dari aliis personis pro precio et nomine precii librarum sex aquilinorum paruorum pro quolibet centenario quartinorum quod est staria ducenta ad starium pisanum. Acto quod si dictam mensuram contingerit augeri uel minui dictum precium pro rata augeri debeat uel minui.

Item predicti sindici comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollenniter predicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue facere et curare dicto nomine quod comune pisanum curabit et faciet quod Ianuenses omnes et qui pro Ianuensibus appellantur seu pro Ianuensibus distringuntur sint et esse debeant immunes liberi et exempti in ciuitate pisana et in toto eius districtu et insulis Elbe et Sardinee et in omni et qualibet alia terra ubicumque sit que distringatur per comune pisanum uel decetero distringetur et tam in terra quam in mari ab omni dacita seu exactione uel solutione drictus testarum et ancoragii imposita et imponenda. et quod in predictis fraus aliqua non fiet.

Item predicti sindici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollenniter predicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue ex pacto sollenni habito in predictis inter ipsos sindicos dictis nominibus dare et soluere dicto nomine et quod dictum comune pisanum dabit et soluet seu dari et solui faciet comuni Ianue pro satisfatione et emenda expensarum quas comune Ianue fecit a millesimo ducentesimo octuagesimo octauo citra pro eo quod pax tunc facta inter comune Ianue et comune pisanum seruata non fuit per ipsum comune pisanum (1) libras centummilia ianuinorum nec non et libras sexagintamilia ianuinorum pro aliquali commutatione seu in excambio infrascriptorum castrorum de Logodorio. ui-

(1) Pace fatta il 15 aprile 1288.

delicet castri Montiscuciani. castri montis de Verro et castri Montisaccuti que castra dictum comune pisanum dare et tradere debebat et tenebatur dicto comuni Ianue ex tenore instrumenti dicte pacis. Quas libras centumsexagintamilia denariorum ianuinorum dictum comune pisanum dabit et soluet seu dari et solvi faciet predicto comuni Ianue per infrascriptos terminos uidelicet libras quinquagintaquinquemilia usque ad menses sex a die presentis iurate treugue in antea numerandos. et residuum supradictarum librarum centumsexagintamilium uidelicet libras centumquinquemilia dabit et soluet seu dari et solui faciet predictum comune pisanum predicto comuni Ianue per annos tres numerandos a die completi termini sex mensium dictorum in antea uidelicet quolibet ipsorum annorum libras trigintaquinquemilia pro quibus libris centumquinquemilibus dandis et soluendis in terminis supradictis predicto comuni Ianue seu eius legittimo sindico recipienti nomine dicti comunis Ianue predicti sindici pisani comunis nomine ipsius comunis consentiunt ex causis predictis quod dictum comune Ianue licite retinere possit de ipsis carceratis pisanis qui sunt in carceribus et custodia dicti comunis Ianue uidelicet de melioribus quos ipsum comune Ianue elegerit uel alie persone pro ipso comuni usque in numerum centum. Acto expressim ex pacto inter dictas partes dictis nominibus quod si comune pisanum uel alia persona pro eo fecerit integram solucionem de dictis libris centumquinquemilibus Ianue dicto comuni Ianue seu eius certo nuncio ad hoc constituto uel prestiterit ydoneas securitates ipsi comuni Ianue uel eius certo nuncio constituto ad hoc per ydoneas societates existentes in ciuitate Ianue de dictis libris centum quinquemilibus Ianue soluendis in dictis terminis ipsi comuni Ianue uel eius certo nuncio constituto ad hoc uel de soluendo id quod restaret ex ipsis ad soluendum predicti carcerati qui remansissent seu retenti fuissent propterea per comune Ianue tunc incontinenti libere relaxentur et abire permittantur possint tamen licite retineri per dictum comune Ianue quousque uel sibi fuerit integre satisfactum de predictis libris centumquinquemilibus uel quousque facta fuerit dicta securitas ut dictum est per bonas et sufficientes societates existentes in ciuitate Ianue.

Item predicti sindici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollenniter predicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte comunis Ianue ex pacto sollenni habito inter ipsos sindicos dictis nominibus facere et curare dicto nomine et quod dictum comune pisanum faciet et curabit quod aliquis Pisanus seu qui Pisanus appelletur seu pro Pisano distringatur non nauiget nec nauigabit uersus orientem ultra Neapolim nec uersus meridiem ultra Sardineam nec uersus occidentem ultra Aquas mortuas nisi in lignis Ianue armatis hominibus Ianue quousque integre satisfactum fuerit de predictis libris centumsexagintamilibus predicto comuni Ianue uel ydonee satisdatum ut supra. Datis bonis et sufficientibus societatibus existentibus in ciuitate Ianue de soluendis predictis libris centumsexagintamilibus in terminis supradictis uel eo quod restaret ad soluendum de tota predicta quantitate pecunie.

Item predicti sindici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollenniter predicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue ex pacto sollenni habito inter dictos sindicos dictis nominibus facere et curare dicto nomine et quod comune pisanum curabit et faciet quod rebelles et forestati comunis Ianue uel aliqui qui facerent uel facere uellent offensiones aliquas ipsi comuni Ianue uel hominibus seu terris ipsius comunis Ianue non habitabunt nec receptabuntur in ciuitate pisana seu districtu pisano nec in aliqua terra seu loco que seu qui distringatur per comune pisanum ubicumque sit nec ex dictis locis comunis pisani uel aliquo eorum predicti rebelles uel forestati seu qui offenderent uel offendere uellent dictum comune Ianue uel homines ipsius comunis habebunt nec recuperabunt aliquod refrescamentum nec aliqua alia sibi necessaria.

Item predicti sindici comunis pisani predicti nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollenniter predicto sindico dicti comunis Ianue stipulanti ut supra quod dictum comune pisanum faciet banniri et interdici sub graui pena personarum et haueris quod aliquis Pisanus uel de forcia seu districtu pisano non uadat ad locum Monachi quousque fuerit in rebellione comunis Ianue nec ad aliquem locum qui teneretur per ipsos rebelles comunis Ianue. Et si aliquis Pisanus iret contra dictum bannum comune pisanum procedet contra eum in auere et persona ad requisitionem comunis Ianue. Et quod omnes et singuli Pisani qui inuenti fuerint in portu Monachi uel de ipso portu exierint tamen capi possint et detineri in personis et rebus per galeas et ligna nauigabilia armatas et armata per comune Ianue et non per singulares personas. excepto si Pisani ipsi applicuissent uel iuissent ad ipsum portum per fortunam temporis quo casu inde libere exire possint.

Item predicti sindici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant solenniter predicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue ex pacto sollenni habito in predictis inter ipsos sindicos dictis nominibus quod comune Pisarum rellaxabit et relaxari faciet quoscumque Ianuenses et districtuales Ianue et omnes alios qui pro Ianuensibus detinentur. nec non et omnes Sassarenses uel de districtu Sassari et omnes singulos detentos occasione presentis guerre qui sunt seu detinentur in carceribus et posse seu uinculis comunis pisani seu alicuius singularis persone seu comunitatis districtus pisani usque dies quindecim. Et quod comune Pisanum ita faciet et curabit quod carcerati ianuenses seu qui pro Ianuensibus detinentur nec non et homines Sassari et districtus qui detinentur in Castro castri quod uocatur Callarum seu in aliqua terra seu loco Sardinee qui seu que distringatur per comune pisanum uel aliquam singularem personam dicti comunis pisani seu que pro Pisano distringatur uel appelletur relaxabuntur et liberabuntur post iuratam presentem treuguam usque mensem unum proximum.

Item predicti sindici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollenniter dicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue ex pacto sollenni habito in predictis inter ipsos sindicos dictis nominibus et michi Iohanni notario infrascripto et Bartholomeo Pedebo notario supradicto stipulantibus nomine et uice omnium quorum in-

terest uel interesse. poterit quod ipsum comune pisanum recipiet ad mandata sua omnes Pisanos guelfos et forensitos partis guelforum rebelles pisani comunis et exbannitos pro rebellione ipsius partis confederatos per se uel per alios comunis Ianue uolentes redire eciam per procuratorem ad mandata pisani comunis infra certum terminum competentem eis assignandum a comuni pisano ad quem possint conuenienter comparere ad ipsa mandata et ipsos faciat eximi et cassari de banno postquam carcerati pisani comunis fuerint rellaxati et faciet eis et cuilibet eorum restitui omnia bona eorum extantia si qua inuenientur apud comune pisanum aut aliquas singulares personas in ciuitate pisana uel eius comitatu et in tuscia obedienti comuni pisano quibus restitutis exemptis et cassatis de ipso banno ut dictum est dictus sindicus comunis Ianue sindicatus nomine pro ipso comuni Ianue sollenni stipulatione supradictis sindicis pisani comunis promisit modo et nomine suprapositis quod pro dictis forensitis uel aliquo eorum aut de eis uel aliquo eorum ipsum comune Ianue in aliquo se amplius non intromittet. Dum tamen dicti guelfi forensiti simili modo et ad similem terminum restituant omnia et singula bona immobilia que apud eos uel alias personas pro eis inuenirentur teneri aut extare de bonis immobilibus pisani comunis aut cuiusque alterius persone de ciuitate pisana aut de eius comitatu. ita tamen quod si predicta bona ipsi guelfi et forensiti non restituerent ut dictum est comune pisanum in aliquo de ipso capitulo non teneatur obseruare. Saluo quod si aliqui uel aliquis ex supradictis adimplerent seu adimpleret seu obseruarent aut obseruaret id quod per eos uel eum obseruari debet comuni pisano et de quo supra fit mentio licet aliquis uel aliqui ex supradictis non obseruarent nichilominus comune pisanum teneatur eisdem qui adimpleuissent seu obseruassent ea que per ipsos obseruari debebunt uersus comune pisanum obseruare id quod in hoc capitulo continetur. Verumtamen non obstantibus supradictis heredes comitis quondam Vgolini teneantur eciam unus pro alio ad restitutionem bonorum immobilium que tenent ex bonis comunis pisani. Ita quod si unus uel aliqui ex illis heredibus uellet aut uellent ad mandata redire et non restitueret aut restituerent omnia bona immobilia supradicta que dicti heredes uel aliqui eorum uel alia persona pro eis uel aliquo eorum teneret aut tenerent comune pisanum non teneatur illum tamen uel illos tales recipere ad mandata aut de banno eximere aut bona aliqua restituere eidem seu eisdem. et possint predicti qui rediuerint ad mandata dicti comunis pisani ut supra et quilibet eorum stare si uoluerint extra ciuitatem et districtum pisanum et gaudere omnibus suis bonis. Et quod comune pisanum relaxabit et relaxari faciet a carceribus pisani comunis dominum Guillielmum Bozanum et Peruccium Pancium. Hoc acto et expresse apposito inter dictos sindicos modo et nominibus supradictis quod inter dictos heredes supradicti comitis Vgolini aut inter alios eximendos de banno per comune pisanum aut relaxandos de carceribus ipsius pisani comunis nec intelligatur Guelfuccius quondam Henrici comitis de Donoratico (1).

(1) Enrico, o Arrigo di Donoratico era nipote di Enzo re di Sardegna, nato dalla di lui figlia Elena, che fu moglie a Guelfo del conte Ugolino della Gherardesca. Ved. sopr. cart. N.° CX. pag. 388.

Item predicti sindici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollenniter predicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue et michi notario infrascripto et Bartholomeo notario supradicto tanquam publicis personis stipulantibus nomine omnium quorum interest uel interesse poterit ex pacto sollenni habito super hoc dare et soluere dicto nomine seu quod dictum comune pisanum pro emenda et satisfactione dannorum datorum per Pisanos seu per comune pisanum tempore pacis facte MCCLXXXVIII. in naui Boccarorum et in tarida Danielis Reste Pasqualis Reste et Bertuccii Cebe et in quibusdam aliis nauibus seu lignis quorundam aliorum Ianuensium qui peticiones suas tunc fecerint coram domino potestate Ianue. quorum omnium supradictorum danna tunc extimata fuerunt in libris nouemmilibus sexcentis Ianue. dabit soluet et restituet comuni Ianue uel sindico seu nuncio dicti comunis Ianue nomine predictorum danna passorum libras nouemmilia sexcentas Ianue ex bonis introitus degathe comunis pisani et in defectu dicti introitus de pecunia pisani comunis usque ad annos quatuor ab hodierna die in antea numerandos uidelicet quolibet ipsorum annorum libras duomilia quadringentas Ianue. Ita quod in fine ipsorum annorum quatuor integre date sint et solute per terminos supradictos sine aliqua diminutione uel defectu predicto comuni Ianue dictis nominibus dicte libre nouemmilia sexcente. Et dictus sindicus comunis Ianue sindicatus nomine pro ipso comuni Ianue promittit supradictis sindicis pisani comunis modo et nominibus supradictis quod per comune Ianue semper et omni tempore de dictis dannis seu emendatione dictorum dannorum. dictum comune pisanum et eius bona conseruabit et conseruari faciet et curabit indenne et indennia a dictis pacientibus ipsa danna et quolibet eorum et ab eorum et cuiusque eorum heredibus seu inde causam habentibus ab eis uel aliquo eorum usque in eam quantitatem quam soluerit ipsum comune pisanum ipsi comuni Ianue seu sindico dicti comunis Ianue constituto ad hoc.

Item predicti sindici dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani promittunt et se obligant sollenniter predicto sindico dicti comunis Ianue et nomine et pro parte dicti comunis Ianue ex pacto sollenni habito in predictis inter ipsos sindicos dictis nominibus et michi notario infrascripto et Bartholomeo notario supradicto stipulanti nomine et pro parte omnium quorum interest et interesse poterit quod comune Pisarum stabit iuri et iusticiam faciet et iudicatum soluet et respondebit omnibus Ianuensibus et districtualibus Ianue habentibus laudem aliquam et omnibus hiis qui dannificati fuerunt per comune pisanum uel aliquas singulares personas ipsius comunis pisani seu per aliquem uel aliquos de districtu pisani comunis seu per aliquam comunitatem districtus ipsius pisani comunis tempore alicuius pacis uel treugue et omnibus aliis qui ius aliquod habent uel acquisiuerunt contra ipsum comune pisanum nec non et omnibus aliis et singulis Ianuensibus uolentibus petere ius contra ipsum comune pisanum coram iudice seu iudicibus eligendo seu eligendis per comune Papie qui iudex seu iudices dum cognoscent super predictis stare et morari debeant seu debeat et residentiam facere in cognoscendis

et diffiniendis dictis questionibus et litibus in Sarzana seu Petrasancta. quas questiones et lites predicti iudex seu iudices cognoscere et diffinire debeant summarie et de plano et absque figura et strepitu iudiciorum et appellationis remedio et habere debeant seu debeat dicti iudex seu iudices salaria uel salarium equaliter de bonis utriusque comunis.

Versa uice dictus sindicus comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue promittit et se obligat sollenniter dictis sindicis dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani ex pacto sollenni habito in predictis inter ipsos sindicos dictis nominibus se facturum et curaturum et quod comune Ianue faciet et curabit quod si aliquod lignum nauigabile uel ligna nauigabilia Pisanorum uel alicuius seu aliquorum districtualium pisani comunis seu qui pro Pisanis appellentur uel distringantur eundo ueniendo uel redeundo de quibuscumque mundi partibus de extra districtum Ianue. et intelligatur districtus Ianue in isto presenti capitulo a Monacho usque Coruum ipsis locis comprehensis. cum grano ordeo mileo uino castaneis uel aliis quibuscumque blaudis leguminibus carnibus caseo uel axunzia uel quibuscumque aliis uictualibus intrauerit uel uenerit intrauerint uel uenerint casualiter uel ex proposito ad aliqualem portum terram seu locum comunis Ianue seu qui uel que per comune Ianue distringantur uel in futurum distringi contingent erit et ex nunc licitum sit ipsi ligno uel lignis et hominibus ipsius ligni seu ipsorum lignorum exire de dictis portubus seu locis uel terris et uenire ad ciuitatem et districtum pisanum et ad alia quelibet loca ad eorum uoluntatis arbitrium non obstante aliquo deueto facto uel faciendo in perpetuum per comune Ianue uel aliquos de ipso comuni nulla dacita seu exactione exigenda ab eis nec aliquo grauamine uel impedimento inferendo predictis lignis uel hominibus ipsorum lignorum impositis uel imponendis per ipsum comune Ianue uel aliquem de ipso comuni. sed libere quiete et absolute possint de predictis portubus terris et locis recedere ut superius dictum est.

Item predictus sindicus dicti comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue promittit et se obligat sollenniter dictis sindicis predicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani et michi notario infrascripto et Bartholomeo notario tanquam publicis personis stipulantibus nomine et uice cuius uel quorum interest uel intererit facere et curare quod dictum comune Ianue faciet et curabit quod serui et ancille qui seu que fugient decetero de terris Sardinee que teneantur per comune pisanum ubicumque inueniantur in terris quas comune Ianue tenet et possidet aut tenebit et possidebit in toto iudicatu turritano restituentur dominis suis post requisitionem factam ipsi comuni Ianue uel aliquibus tenentibus ipsos seruos et ancillas usque menses tres tunc proximos. Et quod comune Sassari ad predicta se sollenniter obligabit in publico instrumento inde conficiendo.

Item predictus sindicus dicti comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue promittit et se sollenniter obligat dictis sindicis predicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani facere et curare dicto nomine et quod dictum comune Ianue faciet et curabit quod nec ipsum comune Ianue nec aliqua alia persona undecumque sit salem qui extrahetur decetero de locis Sardinee. que dictum comune tenet et possidet seu tenebit et possidebit. non deferet nec deferri faciet nec portabit nec portari faciet ultra caput Bulsani nec ultra caput Passari nec ultra insulam Malte in perpetuum. Et quod comune Ianue faciet recipi per officiales suos promissiones iuratorias et idoneas cautiones de soldis tribus denariorum Ianue seu de tot soldis et denariis pro qualibet mensura ad quam ipsum salem mensurari continget qui capiant dictam summam ad dictam racionem ab ementibus et deferentibus salem pro qualibet mina salis quod ipse sal non portabitur ultra confines in capitulo comprehensos et aliter ipsum salem onerari non permittent. Que pecunia exigatur a quolibet contrafaciente seu qui contrafecerit uel a fideiussore eius et detur et soluatur comuni pisano per comune Ianue seu officiales eius usque menses sex tunc proximos ex quo contrafactum fuerit.

Item predictus sindicus dicti comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue promittit et se obligat sollenniter predictis sindicis comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani facere et curare dicto nomine et quod dictum comune Ianue curabit et faciet quod omnes Pisani et qui pro Pisanis appellantur seu distringuntur sint et esse debeant immunes liberi et exempti in ciuitate Ianue et in toto eius districtu et in omni et qualibet alia parte ubicumque sit que distringatur per comune Ianue uel decetero distringetur et tam in mari quam in terra ab omni dacita seu exactione uel solutione drictus testarum et ancoragii imposita et imponenda et quod in predictis fraus aliqua non fiet.

Item predictus sindicus dicti comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue promittit et se obligat sollenniter predictis sindicis dicti comunis pisani nomine et pro parte dicti comunis pisani et ex pacto sollenni habito in predictis inter ipsos sindicos dictis nominibus quod comune Ianue relaxabit et relaxari faciet quoscumque Pisanos et districtuales comunis pisani et omnes alios qui pro Pisanis detinentur in carceribus et posse seu uinculis comunis Ianue seu alicuius singularis persone seu comunitatis districtus Ianue. et omnes et singulos detentos occasione presentis guerre usque dies quindecim exceptis carceratis illis qui retineri debebunt pro securitate dicte pecunie soluende per comune Pisarum comuni Ianue ut supra.

Que omnia et singula supradicta predicti sindici dictis nominibus promittunt et conueniunt sibi ad inuicem et inter se se ac eciam iurant in animas eorum quorum sindici sunt ad sancta Dei euangelia tangendo corporaliter scripturas attendere complere et obseruare et non in aliquo contrafacere uel uenire. Et quod dicta comunia ipsa omnia et singula attendent complebunt et obseruabunt et non in aliquo contrafacient uel uenient sub pena marcharum quinquagintamilium boni argenti sollenniter stipulata et promissa in quam penam incidat pars non obseruans parti obseruanti. Et que pena cum effectu peti et exigi possit per partem obseruantem a parte non obseruante quociens fuerit contrafactum uel ut supra non obseruatum ratis manentibus omnibus et singulis supradictis et pro predictis omnibus et singulis firmiter attendendis et obseruandis ut supra et pro dicta pena obligant dicti sindici dictis nominibus sibi adinuicem et inter se se

omnia bona ipsorum comunium habita et habenda. Acto quod dicta comunia et utrumque eorum debeant et teneantur predicta omnia et singula ratificasse et approbasse cum sacramento in eorum consiliis generalibus in publico instrumento inde conficiendo usque dies quindecim proximos que quidem instrumenta presententur et presentari debeant uicissim dictis comunibus usque mensem unum. Et de predictis dicte partes siue dicti sindici dictis nominibus fieri rogauerunt publicum instrumentum unum et plura quociens opus erit per me Iohannem notarium infrascriptum et Bartholomeum Pedebo notarium supradictum. Actum Ianue in palacio comunis in quo habitat dominus potestas Ianue. dominice incarnationis anno millesimo trecentesimo. indicione duodecima pridie kalendas augusti secundum cursum et consuetudinem pisanam. presentibus domino Petro Dei gratia episcopo Gisarclensi. fratre Henrico Batifolio. fratre Vrsone de Alba. fratre Facino de Cherio ordinis fratrum predicatorum. fratre Nicholao de Casali. fratre Francischo Porcello et fratre Guillielmo de Sagona (1) ordinis fratrum minorum. domino Petro de Vgolinis iudice. Benedicto de Fontanegio. Lanfranco de Vallario cancellariis dicti comunis Ianue. Martino de Leone notario. et Henrico de Sauignono notario testibus rogatis ad hoc.

Tenor autem dictorum sindicatuum. et baylie siue potestatis concesse ancianis populi pisani ad constituendos dictos sindicos sequitur in hec uerba.

In nomine Domini amen. Domini Albertus de porta laudensi miles potestas. Conradus Spinula et Lamba Aurie capitanei comunis et populi Ianue in presentia et uoluntate domini Nicholay Ferrarii abbatis dicti populi et octo consiliariorum dictorum dominorum capitaneorum ac eciam ancianorum et consiliariorum consilii generalis ad consilium cornu et campana more solito uocatorum et congregatorum nec non et ipsi abbas octo consiliarii et anciani et consiliarii consilii generalis auctoritate et de consensu dictorum dominorum potestatis et capitaneorum nomine et uice comunis Ianue et pro ipso comuni faciunt constituunt et ordinant eorum dicto nomine et dicti comunis actorem sindicum et procuratorem prouidum et discretum uirum Loysium Caluum notarium et cancellarium ipsius comunis ad faciendum et iniendum treuguam et concordiam cum comuni Pisarum seu sindico uel sindicis pisani comunis et cum magnifico uiro domino Iohanne uicecomite de Basso et Dei gratia iudice Arboree seu cum eius procuratore et sindico uel procuratoribus et sindicis tam nomine et pro parte comunis Ianue quam eciam nomine et uice comunis Sassari super omnibus et de omnibus et singulis guerris offensionibus iniuriis dannis guastis incendiis robbariis depredationibus furtis homicidiis et similibus factis datis et receptis hinc inde usque ad illud tempus et sub illis pactis modis et condicionibus promissionibus obligationibus penis et ypothecis de quo et de quibus et prout eidem Loysio uidebitur et placuerit. Et ad firmandum predicta eciam iuramento et ad faciendum propterea et recipiendum omnes promissiones obligationes penas ypothecas et pacta de quibus et prout eidem uidebitur et placuerit et demum ad omnia et singula faciendum in predictis et circa predicta que eidem fieri uidebuntur et que ipsum comune Ianue facere posset. Eciamsi in eis uel eorum aliquo speciale requireretur mandatum quod pro expresso ex nunc habeatur in omnibus illis casibus in quibus requiretur. Dantes et concedentes dicto nomine dicto Loysio in predictis omnibus et singulis generalem et liberam administrationem. promittentes dicto nomine michi Bartholomeo notario infrascripto tanquam publice persone recipienti officio publico et nomine et uice cuiuscumque interest uel intererit seu interesse potest habere et tenere et quod dictum comune Ianue habebit et tenebit rata et firma ea omnia et singula que per dictum Loysium facta gesta seu procurata uel administrata uel promissa fuerint in predictis uel circa predicta sub ypotheca et obligatione bonorum dicti comunis Ianue. Nomina uero dictorum octo consiliariorum ancianorum et consiliariorum consilii generalis scripta sunt in libro siue cartulario consiliorum anni presentis dicti comunis Ianue. Actum Ianue in palacio dicti comunis in quo habitat dominus potestas Ianue. Anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo nonagesimo nono. inditione undecima secundum consuetudinem Ianue. die uigesima quarta iulii post nonam. Presentibus testibus Lanfrancho de Vallario cancellario dicti comunis Ianue. Henrico de Sauignono notario. et Petro Cassiola notario.

Item

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Henricus Cigulensis prior ancianorum pisani populi. Ninus Strambus. Ghele Scaccierus. Ceus de Quoza Vin. Bindus Benedicti. Iacobus Caualce de Vico notarius. Ceus de Cantone. Vannes Facta. Marinus Taber. Bettus de Vechiis. Symon de Sancto Cassiano. Bindus Cordouanerius anciani pisani populi habentes de hiis plenam bayliam et liberam potestatem et plenum et liberum et generale mandatum auctoritate maioris et generalis consilii pisane ciuitatis dati tempore nobilis uiri domini Ticcii de Colle tunc pisani potestatis sub anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo nonagesimo nono. indicione duodecima. duodecimo kalendas februarii. et ipsius consilii formam sequentes pro comuni pisano et uice et nomine pisani comunis per hoc publicum instrumentum fecerunt constituerunt et ordinauerunt nobilem uirum dominum Ganum Chiccolum de domo Lanfrancorum militem et sapientes uiros dominos Thomasum de Tripallo et Guidonem de Vada iurisperitos pisanos ciues licet absentes pisani comunis et pro comuni pisano sindicos et procuratores et nuncios speciales ad treuguam et concordiam tractandum faciendum complendum et iurandum cum comuni Ianue et cum eius sindico uel sindicis de omni guerra inimicicia et odio et de omnibus et singulis offensionibus iniuriis dannis guastis incendiis robbariis depredationibus furtis et similibus datis et factis illatis et receptis hinc inde et remissionem et liberationem et absolutionem inde faciendum et recipiendum sub pactis modis articulis condicionibus capitulis obligationibus dispositionibus et terminis supradictis et aliis de quibus uidebitur dictis sindicis. Et ad faciendum et recipiendum de predictis et pro predictis et dependentibus ex eis et eorum causa et occasione omnes et singulas promissiones conuentiones pacta obligationes et penarum et interesse stipulationes de quibus et sicut dictis sin-

(1) Nel Codice C si legge *de Saona*.

dictis uidebitur. Et ad obligandum inde comune pisanum et eius bona et ad depositum et deposita et scriptum et scriptas pecunie et florenorum faciendum et recipiendum pro comuni pisano sicut dictis sindicis uidebitur. Et ad cartam et cartas de predictis et singulis et quolibet predictorum et eorum causa et occasione faciendum et recipiendum que fiende et recipiende eisdem sindicis uidebuntur. Et generaliter et specialiter ad omnia et singula facienda gerenda tractanda et complenda que ad predicta et alia que ipsis sindicis in predictis et circa predicta et quodlibet predictorum et eorum causa et occasione uidebuntur pertinent et pertinere noscuntur et que et sicut comune pisanum in predictis et de predictis et quolibet predictorum et eorum causa et occasione facere posset seu potest. Quoquo modo uel iure dantes et concedentes dictis sindicis quamuis absentibus per hec scripta publica in predictis et de predictis et quolibet predictorum et dependentibus ex eis et eorum causa et occasione et aliis de quibus eis uidebitur plenam liberam et generalem et specialem potestatem auctoritatem atque bayliam et plenum et liberum et generale et speciale mandatum et quod dicti sindici possint addere et detrahere et diminuere mutare et declarare in predictis et de predictis et circa ea et quodlibet eorum et eorum causa et occasione totum et quicquid et ea omnia et singula quod et que et sicut eis uidebitur et placebit et uidebuntur et placebunt pro comuni pisano. et promittentes michi Raynerio Andree Testarii notario infrascripto scribe pubblico cancellarie pisani comunis recipienti et stipulanti pro omnibus et singulis quorum interest uel intererit seu pro comuni pisano et ipsum comune pisanum semper et omni tempore firmum et ratum habituros et habiturum totum et quicquid dicti sindici et procuratores sindicatus et procuratorio officio de predictis et quolibet predictorum duxerint faciendum sub obligatione bonorum omnium pisani comunis. Actum Pisis in domo pisani comunis et populi in qua morantur anciani pisani populi presentibus Bonanno Battata. et Leopardo de Quoza notariis cancellarie pisani comunis. Ardouino de Treggira notario scriba publico ancianorum pisani populi. et Iohanne Moriconis notario testibus ad hoc rogatis et uocatis. Dominice incarnationis anno millesimo trecentesimo indicione duodecima septimo decimo kalendas augusti.

Item

In eterni Dei nomine amen. Consilium senatus credencie ancianorum pisani populi et eorum consilii minoris et maioris uidelicet quindecim per quarterium et duodecim populi capitaneorum militum consulum maris consulum mercatorum consulum artis lane capitaneorum et priorum septem arcium capitaneorum et gonfaloneriorum mille de populo capitaneorum iudicum et notariorum capitaneorum portuum Sardinee aduocatorum pisani comunis quinquaginta sapientum uirorum per quodlibet quarterium ciuitatis in consilio senatus et credencie more solito electorum capitaneorum consiliariorum et gonfaloneriorum societatum populi et quadringentorum et mille de populo ad consilia populi deputatorum a nobili uiro domino Ticcio de Colle pisano potestate sub sacramento petitum. Cum propter occurrentes conditiones comuni pisano et que possent occurrere in futurum in factis et pro factis pisani comunis et populi et eorum causa et occasione expediat quod ambaxatores sindici et nuncii speciales pisani comunis eligantur constituantur et fiant auctoritate uestri consilii. si consulitis et placet uobis quod anciani pisani populi uel octo ex eis una cum sapientibus uiris quos secum habere ad hec uoluerint aut ipsi anciani uel octo ex eis tantum uel ipsi sapientes uiri ab eis habendi seu eligendi tantum habeant et habere possint auctoritate uestri consilii plenam bayliam et liberam potestatem et plenum et liberum et generale mandatum faciendi constituendi et ordinandi ambaxatores et sindicos procuratores et nuncios pisani comunis ad quascumque partes et loca dominos rectores et comunia et uniuersitates de quibus et sicut et quociens ipsis ancianis uel octo ex eis una cum sapientibus uiris ab eisdem ancianis uel octo ex eis habendis siue eligendis uel ipsis ancianis seu octo ex eis tantum uel ipsis sapientibus uiris tantum uidebitur et placebit pro comuni pisano. et ad quecumque facta et negotia et super quibuscumque factis et negotiis pisani comunis et populi et quibuscumque aliis que ad honorem et bonum et tranquillum statum pisani comunis et populi pertinent et pertinere uidebuntur et eorum et cuiusque eorum causa et occasione faciendis tractandis et ordinandis disponendis et procedendis complendis et executioni mandandis per comune et populum pisanum seu pro comuni et populo pisano semel et pluries et quociens eis eo modo ut dictum est uidebitur et placebit cum baylia et bayliis mandato et mandatis articulis dispositionibus et plenaria potestate de quibus et super quibus et sicut ipsis ancianis uel octo ex eis una cum sapientibus uiris ab eis electis uel eligendis uel ipsis ancianis aut octo ex eis tantum aut ipsis sapientibus uiris tantum uidebitur et placebit. et quod in predictis et super predictis et de predictis et quolibet predictorum et eorum et cuiusque eorum causa et occasione et executione et circa ea et quodlibet eorum dicti anciani uel octo ex eis cum ipsis sapientibus uiris aut ipsi anciani uel octo ex eis tantum aut ipsi sapientes uiri tantum auctoritate uestri consilii habeant et habere possint plenam bayliam et plenum et liberum et generale mandatum et generalem auctoritatem et plenariam potestatem quam et sicut habet hoc consilium et totum comune et populus pisanus. Ita quod totum et quicquid et ea omnia et singula quod et que et sicut inde per dictos ancianos uel octo ex eis cum ipsis sapientibus uiris ut dictum est aut per ipsos ancianos uel octo ex eis tantum uel per ipsos sapientes uiros tantum eodem modo ut supra dicitur prouisa ordinata decreta statuta disposita facta secuta et executioni mandata sunt et fuerint et eciam totum et quicquid et omnia et singula quod et que et sicut inde eo modo et forma ut supra dictum est per ambaxatores sindicos et procuratores constituendos et mittendos super predictis et ad predicta et quodlibet predictorum et circa ea et quodlibet eorum et eorum causa et occasione ut dictum est uel aliquem eorum sindicatus et procurationis officio facta disposita ordinata tractata et decreta fuerint aut executioni mandata ualeant et rata sint seruentur et executioni mandentur per comune et populum pisanum et de pecunia et bonis pisani comunis perinde ac si facta ordinata decreta tractata et disposita essent auctoritate huius consilii et per totum comune et populum pisanum

auctoritate uestri consilii uestra parabola et consilio uel quid aliud inde uobis placet et a nobis pro comuni pisano sit faciendum consulite. Summa supradicti consilii celebrati in ecclesia maiori pisane ciuitatis in qua fiunt maiora et generalia consilia ciuitatis predicte. Partito inde facto a supradicto domino potestate ad sedendum et leuandum ut moris est in presentia mei Gerardi Henrici de Vico notarii scribe publici cancellarie pisani comunis. et Bonanni Battate notarii cancellarii eiusdem comunis. et Stephani Ianuarii de Campo notarii scribe ancianorum pisani populi. et Dominici dicti Boche. et Fanuccii bannorum pisani comunis et aliorum plurium testium ad hec etc. ut in dicto titulo seu consilio supra per omnia et singula continetur. Dominice incarnationis anno millesimo ducentesimo nonagesimo nono. indicione duodecima. duodecimo kalendas februarii.

Ego Iohannes filius quondam Moriconis notarii de Asciano imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius cum ambaxatoribus et sindicis pisani comunis transmissus predictis omnibus interfui et rogatus hanc cartam scripsi et firmaui.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Domini Albertus de Portalaudensi miles potestas. Conradus Spinula. et Lamba Aurie capitanei comunis et populi Ianue in presentia et uoluntate domini Nicholai Ferrarii abbatis dicti populi. et octo consiliariorum suorum ac eciam ancianorum et consiliariorum consilii generalis ad consilium cornu et campana more solito uocatorum et congregatorum nec non et ipsi abbas octo consiliarii anciani et consiliarii consilii generalis auctoritate et consensu dictorum dominorum potestatis et capitaneorum nomine et uice comunis Ianue et pro ipso comuni uolentes attendere et obseruare ea que promissa sunt per prouidum et discretum uirum Loysium Caluum cancellarium et sindicum dicti comunis Ianue nomine ipsius comunis sindicis comunis pisani in treugua inita inter ipsum sindicum comunis Ianue et sindicos comunis pisani de qua est instrumentum scriptum presenti die manu mei Iohannis notarii. et Bartholomei supradicti notarii ratificant approbant et confirmant ipsam treuguam et ea omnia et singula que in dicto instrumento continentur. et promittunt et se nomine dicti comunis Ianue et dictum comune obligant dictis sindicis comunis pisani cum renunciationibus cautelis ypothecis et penis ad ea omnia et singula et sicut de quibus et prout in dicto instrumento fit mencio. Mandantes dicto nomine et iniungentes Rafeto cintraco comunis Ianue quod iuret in animam dicti comunis et omnium et singulorum de ipso comuni attendere et obseruare in omnibus et per omnia prout in dicto instrumento continetur. Qui Rafetus incontinenti recepto dicto mandato iurauit ad sancta Dei euangelia tangendo corporaliter scripturas in animam dicti comunis Ianue et omnium et singulorum de ipso comuni attendere et obseruare bona fide et sine fraude in omnibus et per omnia prout in predicto instrumento continetur. Et ut semper de predictis possit ubique fieri plena fides. uoluerunt inde fieri unum et plura publica instrumenta. Actum Ianue in palacio comunis in quo habitat dominus potestas. dominice incarnationis anno millesimo trecentesimo indicione duodecima pridie kalendas augusti secundum cursum et consuetudinem Pisanorum. Presentibus testibus ad hec uocatis et rogatis domino Petro Dei gratia episcopo Gisarclensi. fratre Henrico Batifolio. fratre Vrsone de Alba. fratre Facino de Cherio ordinis fratrum predicatorum. fratre Nicholao de Casali. fratre Francisco Porcello. et fratre Guillielmo de Saona ordinis fratrum minorum. domino Petro de Hugolinis iudice. Benedicto de Fontanegio. Lanfranco de Vallario cancellario dicti comunis Ianue. Martino de Leone notario. et Henrico de Sauignono notario.

Ego Iohannes filius quondam Moriconis notarii de Asciano imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius transmissus ut supra predictis omnibus interfui et rogatus hanc cartam scripsi et firmaui.

CXLII*.

Tregua fatta fra il comune di Genova e il comune di Sassari da una parte, e Chiano, o Giovanni giudice di Arborea dall'altra, col seguito delle rispettive procure, e ratifiche delle parti contraenti.

(1299 [1300 stil. pis.], 31 luglio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iurium*, pag. 190 e seg.

In nomine Patris et filii et Spiritus Sancti amen. Discretus vir Loysius Calvus cancellarius sindicus et procurator comunis Ianue de cuius sindicatu et procuratione apparet per instrumentum scriptum manu Bartolomei Piedebo notarii et cancellarii comunis Ianue die xxiiii. presentis mensis et cuius . . . . (1) procuratorio nomine pro ipso comuni Ianue et nomine et uice comunis et universitatis ville de Sassaro et pro dicta uniuersitate et villa de Sassaro pro qua nomine comunis Ianue promittit de rato ex una parte, et nobilis vir Iohannes de panevinis de cremona miles et iurisperitus et prudens vir Guido de vada iurisperitus ciuis Pisanus procuratores magnifici viri domini Iohannis vic. *(vicecomitis)* de Basso et dei gratia iudicis Arboree sindicatus et procuratorio nomine pro ipso domino iudice Arboree de quorum sindicatu et procuratione apparet per instrumentum scriptum manu Nicolai quondam Alamanni Rubei de Pisis notarii dominice incarnationis anno millesimo trecentesimo ipso die kalendarum iulii et cuius sindicatus et procurationis tenor inferius continetur ex altera eo modo et nomine ut dictum est inter se ad invicem faciunt et ineunt treuguam et concordiam duraturam tam pro tempore ipsius treugue quam contramandi usque ad illud tempus quo treugua hodie facta et inita inter comunia Ianue et Pisarum durabit seu durare debebit inter ipsa comunia de omnibus et singulis guerris offensionibus iniuriis dannis et guastis incendiis et robbariis depredationibus furtis homicidiis et similibus datis factis et illatis hinc inde seu que facta vel facte illata vel illate dici possent promittentes sibi ad inuicem dicte partes modo et nominibus supradictis quod durante tempore treugue et contramandi predicti predicta comunia et utrumque eorum et predictus D. Iohannes iudex Arboree nullam inter se in personis vel rebus in mari vel in terra molestiam iacturam vel rapinam invasionem vel damnum aliquod inferent vel dabunt aut inferri vel dari facient nec unum aut unus alterum offendet vel offendi faciet

(1) *tenor inferius continetur*. Queste, o somiglianti sono le parole mancanti nell'originale.

modo aliquo uel ingenio sub pena et obligatione infrascripta. quam treuguam et omnia suprascripta et singula dicti sindici modo et nominibus supradictis eorum et cuiusquam eorum iuramento corporaliter prestito in animabus dictorum et cuiusquam ipsorum comunium et dicti domini iudicis firmant. Insuper ex conventione habita inter suprascriptum discretum virum Loisium Calvum sindicum dicti comunis Ianue sindicatus nomine pro dicto comuni Ianue ex una parte et dictos nobilem virum Iohannem de panevinis et prudentem virum Guidonem de Vada sindicos et procuratores dicti domini Iohannis iudicis Arboree sindicatus et procuratorio nomine pro dicto domino Iohanne iudice Arboree ex altera parte dicti sindici et procuratores dicti domini Iohannis iudicis Arboree sindicatus et procuratorio nomine pro ipso domino iudice Arboree dictam treuguam factam et initam hodie inter dicta comunia Ianue et Pisarum acceptant et ratificant et ipsi consentiunt et acquiescunt. Et nichilominus ex pacto inter predictum sindicum comunis Ianue et dictos sindicos et procuratores dicti domini iudicis Arboree modo et nominibus supradictis dicti sindici et procuratores dicti domini iudicis sindicatus et procuratorio nomine dant cedunt atque mandant supradicto sindico comunis Ianue agenti stipulanti et recipienti pro ipso comuni Ianue et in eum dicto nomine transferunt omnia iura actiones et raciones que et quas habet et habere potest vel habere poterit seu posset ipse dominus iudex Arboree in villa Sassari et in Romagna et in toto territorio Sassari et Romagne et in omnibus hiis que tenet et possidet dictum comune de Sassaro in toto iudicatu turritano qualiscumque et qualiacumque sint predictum sindicum comunis Ianue sindicatus nomine pro dicto comuni Ianue et ipsum comune Ianue facientes et constituentes in predictis procuratores ut in rem dicti comunis Ianue ita quod dictus sindicus comunis Ianue sindicatus nomine pro dicto comuni Ianue et ipsum comune Ianue et ille et illi cui et quibus dictum comune Ianue dicta iura dederit cesserit atque decreverit dictis iuribus possint et possit agere experiri et cansari et se defendere et tueri contra omnem personam et locum quemadmodum ipse dominus iudex posset vel unquam potuit. Item ex conventione habita inter predictum sindicum comunis Ianue pro ipso comuni Ianue et nomine et vice comunis de Sassaro pro quo dicto nomine promittit de rato et inter predictos sindicos et procuratores dicti domini Iohannis predicti sindici et procuratores dicti domini iudicis sindicatus et procuratorio nomine pro supradicto domino Iohanne liberant et absolvunt supradictum sindicum comunis Ianue et me infrascriptum notarium tamquam pubblicam personam recipientem nomine et vice comunis de Sassaro et pro ipso comuni et per eum et me dictum notarium ipsum comune et homines ipsius comunis de Sassaro generaliter specialiter et particulariter ab omnibus promissionibus pactis et obligationibus que et quas actenus fecisset dictum comune de Sassaro seu aliqua vel alique persone pro ipso comuni vel obligatum reperiretur iudici arborensi vel alii persone pro eo ex quocumque contractu vel quasi delicto vel quasi obligatione pura condicionali in diem vel penali cum scripto vel sine scripto et de omni alia pena in qua comune Sassari inciderit seu incidisse diceretur vel dicitur versus iudicem Arboree ipsis obbligationibus promissionibus et predictis penis et cuique eorum et omni iuri competenti domino iudici et competituro ex predictis obligationibus promissionibus et penis vel aliqua ex eis renunciantes dicto nomine expresse. Ita quod dictus dominus iudex vel sui heredes nunquam possit vel possint dictum comune Sassari nec et comune Ianue nec homines ipsorum comunium vel alicuius eorum aut singulares personas ipsius comunis Sassari inde de cetero imbrigare inquietare vel molestare, imbrigari inquietari vel molestari facere de iure vel de facto in personis vel rebus. Quam supradictam treuguam que fit inter supradictum sindicum dicti comunis Ianue nomine dicti comunis Ianue et nomine et uice comunis et ville Sassari promittit dicto nomine de rato et dictos sindicos et procuratores dicti domini Iohannis iudicis Arboreae et quam supradictam cessionem liberationem et absolutionem et omnia et singula promissa et conventata in dictis treugua cessione et liberatione et pro eis et qualibet earum superius declarata dictus sindicus dicti comunis dictis nominibus et dicti sindici et procuratores dicti domini Iohannis iudicis Arboree modo et nominibus supradictis sibi ipsis ad invicem stipulantibus sollemniter interposita promittunt et conveniunt habere et tenere firmam firmas et firma ratam ratas et rata prout supra conventa et promissa sunt. Et contra ea vel aliquid eorum non facere vel venire per se vel per alium ullo unquam tempore. Quod si predictam et predictorum singula non fecerint et non observaverint aut si facta et observata non fuerint promittunt per eandem stipulationem sibi ipsis ad invicem dicti sindici modo et nominibus supradictis penam vigintimilium marcharum boni argenti que detur et solvatur a parte fidem non servante parti fidem servanti et que pena totiens peti et exigi possit cum effectu per partem observantem a parte non observante quociens contrafactum fuerit. vel ut supra non observatum et sub obbligatione bonorum dictorum comunis Ianue et comunis seu ville de Sassaro et dicti domini iudicis Arboree. Insuper dictus sindicus comunis Ianue nomine ipsius comunis promittit predictis sindicis dicti domini iudicis Arboree recipientibus nomine ipsius domini iudicis et pro eo cum sic inter eos dicto nomine convenerit se facturum et curaturum dicto nomine et quod dictum comune Ianue ita faciet et curabit quod comune et universitas ville de Sassaro seu legittima persona pro eo ratificabit et approbabit predicta omnia et singula in pubblico instrumento inde conficiendo usque menses quinque proximos et se sollemniter obligabit versus personam publicam recipientem nomine dicti iudicis Arboree in eum modum in quem dictus sindicus comunis Ianue promisit ut supra pro ipso comuni universitatis et ville de Sassaro et sub eisdem penis sacramento et renunciationibus et hypothecis et aliis solemniter prout supra continetur quod instrumentum presentari debeat dicto domino iudici vel eius certo nuncio usque menses quinque proximos. Acto quod si dictum comune universitatis et ville de Sassaro predictam ratificationem non faceret usque ad dictum terminum predicta vel aliquod predictorum non extendantur ad ipsos Sassarienses nec comune Ianue propterea sit vel esse intelligatur obligatum pro eis ipsi domino iudici nec ipse dominus iudex comuni Ianue. Acto etiam quod facta et presentata dicta

ratificatione ut supra comune Ianue de hiis omnibus et singulis que dictus sindicus comunis Ianue nomine dicto universitatis ville de Sassaro promisit et fecit ut supra liberatum sit et intelligatur ita quod propterea non possit nec debeat molestari. Et acto etiam quod dictus dominus iudex debeat predicta omnia et singula ratificasse et approbasse ac etiam confirmasse iuramento in publico instrumento inde conficiendo usque in menses quinque proximos quod instrumentum presentetur comuni Ianue usque dictum tempus quinque mensium. Actum Ianue in palatio comunis in quo habitat dominus potestas Ianue anno dominice Incarnationis millesimo trecentesimo indictione duodecima pridie kalendas augusti secundum cursum et consuetudinem Pisanorum presentibus testibus domino Petro Dei gratia episcopo Gisarclensi, fratre Henrico Batifolio, fratre Ursone de Alba, fratre Facino de Cherio ordinis fratrum predicatorum, fratre Nicolao de Casali, fratre Francisco Porcello, et fratre Gulielmo de Saona ordinis fratrum minorum. Benedicto de Fontanegio. Lanfrancho de Vallario cancellarii dicti comunis Ianue. et Martino de Leone notario. Tenor autem dictorum sindicatuum sequitur in hec verba.

In nomine Domini amen. Domini Albertus de porta laudensi miles potestas. Conradus Spinula. et Lamba Aurie capitanei comunis et populi Ianuensis in presentia et voluntate domini Nicolai Ferrarii abbatis dicti populi et octo consiliariorum dictorum dominorum capitaneorum ac etiam ancianorum ac consiliariorum consilii generalis ad consilium cornu et campana more solito vocatorum et congregatorum nec non et ipsi abbas et octo consiliarii anciani et consiliarii consilii generalis auctoritate et de consensu dictorum dominorum potestatis capitaneorum nomine et vice comunis Ianue et pro ipso comuni faciunt constituunt et ordinant eorum dicto nomine et dicti comunis actorem sindicum et procuratorem prouidum et discretum virum Loysium Calvum notarium et cancellarium ipsius comunis ad faciendum et ineundum treuguam et concordiam cum comuni pisano seu sindico vel sindicis pisani comunis et cum magnifico viro domino Iohanne vicecomite de Basso et Dei gratia iudice Arboree seu cum eius procuratore et sindico vel procuratoribus et sindicis tam nomine et pro parte comunis Ianue quam etiam nomine et vice comunis Sassari super omnibus et de omnibus et singulis guerris offensionibus iniuriis dannis guastis incendiis robbariis depredationibus furtis homicidiis et similibus factis datis et receptis hinc inde usque ad illud tempus et sub illis pactis modis et conditionibus promissionibus et obligationibus penis et hypothecis de quo et de quibus et prout eidem Loysio videbitur et placuerit. Et ad firmandum predicta etiam iuramento. Et ad faciendum propterea et recipiendum omnes promissiones et obligationes penales et ypothecas et pacta de quibus et prout eidem videbitur et placuerit. Et demum ad omnia et singula faciendum in predictis et circa predicta que eidem fieri videbuntur et que ipsum comune Ianue facere posset etiam si in eis vel eorum aliquo speciale requireretur mandatum quod pro expresso ex nunc habeatur in omnibus illis casibus in quibus requiritur. Dantes et concedentes dicto nomine dicto Loysio in predictis omnibus et singulis generalem et liberam administrationem promittentes dicto nomine Bartholomeo notario suprascripto tamquam publice persone recipienti officio pubblico et nomine et vice cuiuscumque interest vel intererit seu interesse posset habere et tenere et quod dictum comune Ianue habebit et tenebit rata et firma ea omnia et singula que per dictum Loisium facta gesta seu procurata vel administrata vel promissa fuerint in predictis vel circa predicta sub ypotheca et obligatione bonorum dicti comunis Ianue. Nomina vero dictorum octo consiliariorum ancianorum et consiliariorum consilii generalis scripta sunt in libro sive cartulario consiliariorum anni presentis dicti comunis Ianue. Actum Ianue in palacio dicti comunis Ianue in quo habitat dominus potestas Ianue anno dominice natiuitatis millesimo ducentesimo nonagesimo nono indictione undecima secundum consuetudinem ianuensem die vigesima quarta iulii post nonam presentibus testibus Lanfranco de Vallario cancellario dicti comunis Ianue. Henrico de Savignono notario. et Petro Caxola notario.

Item in Dei nomine amen. Universis pateat per presens pubblicum instrumentum quod magnificus et potens vir dominus Iohannes vicecomes de Basso et Dei gratia iudex Arboree fecit constituit et ordinavit nobiles et sapientes viros dominos Guidonem de Vada iurisperitum civem pisanum presentem et suscipientem et Iohannem de panevinis de Cremona licet absentem et quemlibet eorum in solidum ita quod occupantis vel occupantium non sit melior conditio et quod unus inceperit alter nihilominus prosequatur et finiat suos sindicos procuratores et certos nuncios ad componendum faciendum iniendum et firmandum treuguam cum comuni Ianue et cum comuni Sassari seu cum sindico aut sindicis dictorum comunium et cuiusquam eorum in termino seu terminis de quibus ipsis sindicis et cuique videbitur et placebit. Et ad faciendum et recipiendum propterea pacta conventiones promissiones obligationes penales et alias liberationes absolutiones fines et refutationes et cessiones de quibus et sicut dictis sindicis et cuique eorum videbitur et placebit et ad consentiendum treugue et ratificandum treuguam quam comune pisanum iniet et faciet cum comuni Ianue et cum comuni Sassari et ad obligandum pro predictis omnibus et singulis dictum iudicem et eius heredes et bona. Et ad cartam et cartas de predictis omnibus et singulis faciendum et fieri faciendum et recipiendum et generaliter ad omnia et singula alia faciendum gerendum et tractandum que ad predicta et circa predicta et quodlibet predictorum et eorum occasione spectant et spectare videbuntur. Et sine quibus predicta et quodlibet predictorum cum effectu fieri finiri et expediri non possent. Dans et concedens ipsis sindicis et procuratoribus et cuilibet eorum in solidum in predictis et circa predicta et quodlibet eorum plenum liberum et generale mandatum et plenam liberam et generalem administrationem promittens michi Nicolao notario infrascripto agenti stipulanti et recipienti pro omnibus quorum interest et intererit aut interesse posset se semper et omni tempore habere firmum et tenere ratum totum et quidquid dicti sindici et procuratores et quilibet eorum sindicatus et procurationis officio fecerint et statuerint seu fecerit et statuerit de predictis et quolibet vel aliquo predictorum. Et contra non venire vel facere per se vel per alium de iure vel de facto aliquo

modo vel ingenio sub ypotheca et obligatione omnium bonorum suorum suorumque heredum. Et taliter dictus magnificus vir me Nicolaum notarium et Guidonem Turchum notarium qui de predictis similiter cartam fecit scribere rogavit. Actum in villa Laconi iudicatus Arboree in horto palacii curie dicte ville presentibus dominis Marzuccho de Lanfranchis quondam domini Mathei. et Gerardo Rafaldo iudice filio Bindi Rafaldi testibus ad haec rogatis dominice incarnationis anno millesimo trecentesimo indictione duodecima ipso die kalendarum iulii.

Ego Iohannes filius quondam Moriconis notarii de Asciano imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius transmissus per comune Pisarum cum ambaxatoribus et sindicis pisani comunis et dicti domini iudicis Arboree predictis omnibus interfui et rogatus hanc cartam scripsi et firmavi.

Ratificatio de predictis facta per comune Ianue.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Domini Albertus de porta Laudensi miles potestas. Conradus Spinula. Lamba Aurie capitanei comunis et populi Ianuensis in presentia et voluntate domini Nicolai Ferrarii abbatis dicti populi et octo consiliariorum suorum ac eciam ancianorum et consiliariorum consilii generalis ad consilium cornu et campana more solito vocatorum et congregatorum nec non et ipsi abbas et octo consiliarii anciani et consiliarii consilii generalis auctoritate et consensu dictorum dominorum potestatis et capitanei nomine et vice comunis Ianue et pro ipso comuni volentes attendere et observare ea que promissa sunt per providum et discretum virum Loysium Calvum cancellarium et sindicum comunis Ianue nomine ipsius comunis sindicis magnifici viri domini Iohannis vicecomitis de Basso et Dei gratia iudicis Arboree in treugua inita inter ipsum sindicum comunis Ianue et dictos sindicos dicti domini iudicis Arboree de qua est instrumentum scriptum presenti die manu Bartholomei Pedebo notarii suprascripti et mei Iohannis Moriconis notarii infrascripti ratificant et approbant et confirmant ipsam treuguam et ea omnia que in ipso instrumento continentur. Et promittunt et se nomine dicti comunis Ianue et dictum comune obligant dictis sindicis dicti domini iudicis Arboree cum renunciationibus cautelis et ypothecis et penis ad ea omnia et singula et sicut de quibus et prout in dicto instrumento fit mencio mandantes dicto nomine et iniungentes Rafeto cintraco dicti comunis Ianue quod iuret in animam dicti comunis et omnium singulorum de ipso comuni attendere et observare in omnibus et per omnia prout in dicto instrumento continetur. Qui Rafetus in continenti recepto dicto mandato iuravit ad sancta Dei Evangelia tangendo corporaliter scripturas in animam dicti comunis Ianue et omnium et singulorum de ipso comuni attendere et obseruare bona fide et sine fraude in omnibus et per omnia prout in dicto instrumento continetur. Et ut semper de predictis possit ubique fieri plena fides voluerunt inde fieri unum et plura publica instrumenta. Actum Ianue in palatio comunis Ianue in quo habitat dominus potestas dominice incarnationis anno millesimo trecentesimo indictione duodecima pridie kalendas augusti secundum cursum et consuetudinem Pisanorum presentibus testibus ad hec rogatis domino Petro Dei gratia episcopo Gisarclensi. fratre Henrico Batifolio. fratre Ursone de Alba. fratre Facino de Cherio ordinis fratrum predicatorum. fratre Nicolao de Casali. fratre Francisco Porcello. et fratre Gulielmo ordinis fratrum minorum. Benedicto de Fontanegio. Lanfranco de Vallario cancellariis dicti comunis Ianue. et Martino de Leone notario.

Ego Iohannes filius quondam Moriconis notarii de Asciano suprascriptus imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius predictis omnibus interfui et rogatus hanc cartam scripsi et firmavi.

Ego Rollandinus de Ricardo sacri palatii notarius hoc instrumentum extraxi et exemplaui ex autenticis instrumentis scriptis in eodem pergameno manu suprascripti Iohannis Moriconis notarii sicut in eis vidi et legi nichil addito vel diminuto nisi forte littera vel sillaba titulo seu puncto abbreviationis causa sententia non mutata de mandato tamen domini Danii de Osenaygo civitatis Ianue potestatis presentibus testibus Iohanne Bonihominis Loisio Calvo cancellariis comunis Ianue et Iac. de Albario notariis millesimo tercentesimo primo. Indictione decimatertia die vigesima iunii.

Ratificatio de predictis facta per Iudicem Arboree (1).

In Christi nomine amen. Anno eiusdem ab incarnatione millesimo trecentesimo indictione tertiadecima tertio kalendas ianuarii appareat omnibus evidenter quod Gantinus Carbonus (2) notarius de Sassaro sindicus et legitimus procurator comunis et universitatis terre de Sassaro ad infrascripta omnia et singula facienda et alia ut constat de ipso officio sindicatus et procurationis per cartam publicam a Salveto bonaiunte et notario olim comunis Sassari scriptam sub annis Domini a nativitate eiusdem millesimo ducentesimo octuagesimo nono indictione decimatertia die vigesima decembris a me Matheo notario infrascripto visam et lectam sindicatus et procurationis nomine universitatis et terre de Sassaro in presentia mei Mathei notarii infrascripti et testium subscriptorum obtulit et presentavit magnifico viro domino Iohanni vicecomite de Basso et Dei gratia iudici Arboree instrumentum publicum tenoris et continentie infrascripte. In nomine Domini amen. Discretus vir Gantinus Carbonus (3) burgensis Sassari sindicus et procurator comunis et universitatis hominum terre de Sassaro concorditer hodie electus a maiori consilio dicte terre sonu campane et voce preconis more solito congregato de cuius sindicatu et procuratione apparet per publicum instrumentum factum manu mei notarii infrascripti hodie nomine et vice comunis et universitatis dicte terre de Sassaro ratificavit approbavit acceptavit confirmavit et ratam et firmam habuit treuguam initam et firmatam inter Lodisium Calvum cancellarium sindicum et procuratorem comunis Ianue nomine et vice comunis et universitatis dicte terre de Sassaro pro qua promiserat de rato ex una parte et nobiles viros dominos Iohannem de panevinis de Cremona militem et Guidonem de Vada iurisperitos sindicos et procuratores magnifici viri domini

(1) È questo un errore dello scrittore della rubrica, giacchè la ratifica è fatta dal comune di Sassari, per mezzo del suo procuratore Guantino Catoni.

(2) Legg. *Cathonus*.

(3) Cathonus.

Iohannis vicecomitis de Basso et Dei gratia iudicis Arboree ex altera de cuius treugue compositione apparet per publicum instrumentum scriptum manu Bartholomei pedebo notarii et cancellarii comunis Ianue promittens nomine et vice comunis et universitatis hominum dicte terre de Sassaro in Salveto Bonaiunte notario infrascripto tamquam publice persone stipulanti et recipienti nomine et vice dicti domini iudicis Arboree dictam treuguam et omnia et singula que acta sunt circa compositionem dicte treugue, inter predictos sindicos et procuratores hinc inde habere rata et firma nomine ipsius comunis et universitatis dicte terre et non contrafacere vel venire de iure vel de facto sub ypotheca et obligatione contenta in compositione dicte treugue prout in ipso instrumento continetur cum renunciationibus, cautelis et ypothecis, et penis in eodem instrumento contentis et ad maiorem roboris firmitatem dictus sindicus et procurator in animabus omnium dicte terre de Sassaro iuravit tactis sacrosanctis evangeliis omnia et singula supradicta attendere et observare et non contrafacere vel venire in omnibus et per omnia prout in predicto instrumento compositionis prenominate treugue continetur obligando dictum comune et bona ipsius comunis michi infrascripto notario stipulanti et recipienti nomine et vice dicti domini iudicis Arboree pro predictis omnibus et singulis attendendis et observandis bona fide et sine fraude. Et taliter me notarium infrascriptum dictus sindicus scribere rogavit. Actum Sassari sub logia comunis anno Domini a nativitate millesimo ducentesimo nonagesimo nono indictione XIII. die XX decembris presentibus Nicolao Bonihominis cive Ianue. Matheo Caseo notario. et Guillelmo Trumbita nuncio comunis Sassari.

Ego Salvetus Bonaiunte notarius comunis Sassari pro felici comuni Ianue presentibus interfui et ut supra rogatus scripsi. Quod quidem instrumentum publicum dictus dominus iudex recepit et dixit bene placet nobis et eundem dedit domino Mariano Mameli canonico et dixit ei custodiatis eum. Actum in Arestano in caminata inferiori palatii dicti domini iudicis apud scallas palatii magni presentibus predicto domino Mariano Mameli canonico Sancte Marie de Arestano. Thomaso Guerre de Napoli notario dicti iudicis. Magistro Nicolao cirorgico de Arestano. et aliis pluribus testibus ad hec vocatis et rogatis.

Ego Matheus Caseus filius Inghirami habitatoris Sassari auctoritate imperiali notarius et iudex ordinarius predicte presentationi interfui et rogatus a dicto sindico et procuratore Sassari scripsi et in formam publicam redegi.

Ego Rollandinus de Richardo sacri palatii notarius hoc instrumentum extraxi et exemplaui ex autentico instrumento scripto manu prescripti Mathei Casei notarii sicut in eo vidi et legi nihil addito vel diminuto nisi forte littera vel sillaba titulo seu puncto abreviationis causa sententia non mutata de mandato tamen domini Danii de Osenaygo civitatis Ianue potestatis presentibus testibus Iohanne Bonihominis. Loisio Calvo cancellariis comunis Ianue. et Iacobo de Albario notario millesimo ccc primo indictione XIII. die 20 iunii.

FINE DEI DIPLOMI E CARTE DEL SECOLO XIII.

DISSERTAZIONE

QUINTA

DISSERTAZIONE

SOPRA I DOCUMENTI STORICI E DIPLOMATICI

DI SARDEGNA

DEL SECOLO XIV

Cessate per la pace del 1299 le antiche gare di dominio tra Genova e Pisa (1), spente le vecchie, e le nuove dinastie dei Giudici di Torres, di Cagliari, e di Gallura (2), il secolo decimoquarto sorgeva pieno d'incertezza e di oscurità pe'futuri destini della Sardegna. Dopo tante lotte sanguinose sostenute per terra e per mare da due repubbliche rivali, dopo tante discordie intestine e tante ambizioni di regoli nazionali, l'isola non avea conseguito ancora, nè unità di reggimento politico, nè verun stabile benefizio di civiltà, ma era sempre divisa in piccoli stati e signorie, e in luoghi e possedimenti particolari, governati variamente da principi, da comuni, e da privati, fra i quali non esisteva verun legame di concordia, e d'interessi comuni. La potente casa di Arborea, sopravvissuta allo sfacimento degli altri Giudicati Sardi, imperava sovranamente sulla più gran parte del territorio già compreso nelle quattro grandi divisioni dinastiche dell'antico dominio insulare (3). I Pisani possedevano la città e il castello di Cagliari, la città e il castello di Villa di Chiese (odierna Iglesias), e la città di Bosa con le loro aggiacenze, le vaste e feraci regioni di Trexenta, e di Ghippi, i forti di Acquafredda, di Orgosolo, e di Chirra, le castella di Monteacuto, e di Montiverro, il borgo di Terranova, e gli altri luoghi principali del distrutto Giudicato Gallurese. Sassari, confederata con Genova, si reggeva a forme libere di Comune indipendente (4), e avea sotto di sè, o convenzionate, o soggette, varie popolazioni dell'antico regno Turritano. E la repubblica di Genova, e con essa le potenti famiglie dei D'Oria, dei Malaspina, e dei marchesi di Massa, erano padrone della città di Alghero, e di Castel-genovese (odierno Castel-sardo), delle rocche di Monteleone, di Roccaforte, di Osilo, e di Anglona, e di molte altre terre, e castella nella Nurra, nel Meilogo, e nel Logudoro. —— Erano queste le signorie presenti, eredità e frazioni di signorie passate; ma soprastava alla povera Sardegna la minaccia di una nuova dominazione straniera, la quale si apprestava già ad invaderla, e a soggiogarla.

Il Pontefice Bonifazio VIII, che sei anni avanti avea infeudato l'isola a Giacopo II. re di Aragona (5), scrivea nel 1303 al Podestà, e al Comune di Pisa, affinchè
prestassero aiuto a quel sovrano per conquistarla (6); P.C.N. 1303.
e poco dopo i di lui successori Benedetto XI, e Clemente V, per raffermare vieppiù l'alto dominio della s. Sede sulla Sardegna, riceveano dagli ambasciadori del sovrano Aragonese la solenne dichiarazione della concessione Pontificia, e dallo stesso Giacopo II. la conferma del giuramento di vassallaggio già da lui prestato, allorchè per la prima volta ne avea ricevuto la investitura (7). P.C.N. 1304-130.

Ma la repubblica di Pisa, che vantava dritti molto più antichi su i luoghi da lei posseduti, tornate vane le sue ambascerie e i suoi ricchi doni al re D. Giacopo, per rimuoverlo dal pensiero della conquista (8), si pre- P.C.N. 1307 1308.
parava a resistere con ogni sua possa; e mentre per tal fine raccoglieva armi ed armati, continuava a governare

(1) Ved. sopr. Diplom. e Carte del Secolo XIII. n.° CXLI*. e CXLII*. pag. 462. 471.

(2) Ved. sopr. Diplom. e Carte del Secolo XIII. n.° LIX. pag. 348. not. (1), n.° XCVIII*. pag. 377. not. (3), n.° CIII. pag. 380. 381. not. (5), e n.° CXII. pag. 391. not. (7). — Ultimo Giudice di Gallura fu Nino o Ugolino Visconti (*il Giudice Nin gentil* di Dante, Purgat. VIII.) morto nel 1295. La di lui unica figlia Giovanna, che gli sopravvisse, andò a nozze nel 1308 con Riccardo da Camino signore di Trevigi, non esercitò mai i dritti che le spettavano sul giudicato Gallurese, e sulla terza parte del regno Cagliaritano, ed essendo deceduta improle, tramandò senza frutto questi dritti al suo fratello uterino Azzone Visconti. — La serie dei Giudici di Cagliari finì con Guglielmo III. morto nel 1258; e quella dei Giudici di Torres con Michele Zanche (*donno Michel Zanche di Logodoro*: Dante Infern. XXII.) ucciso a tradimento da Branca D'Oria nel 1275. (Ved. Tola *Dizion. Biogr. dei Sardi Ill.* Vol. II. pag. 135. e 152, e Vol. III. pag. 22. e 317).

(3) Secondo l'attestazione di Giovanni Villani (*Istor. Fiorent.* Lib. IX. presso il Muratori, *Rer. Ital. Script.* Tom. XIII.), e del Fara (*De Reb. Sard.* Lib. II. pag. 241. Ediz. Torin.), i Giudici di Arborea possedevano nel principio del secolo XIV. la terza parte di tutta la Sardegna.

(4) Ved. sopr. Diplom. e Cart. del Secolo XIII. n.° CXXXV. pag. 448, e infr. n.° VII. pag. 509 e seguenti.

(5) Ved. sopr. Diplom. e Cart. del Sec. XIII. n.° CXXXVIII. pag. 456.

(6) Ved. infr. Cart. n.° I. pag. 503.

(7) Ved. infr. Cart. n.° II. e III. pag. 503 e 504.

(8) Villani, Oper. cit. Lib. VIII. — Çurita, *Annal. de Aragon.* Lib. V. cap. XXVIII. —, Fara, *De Reb. Sard.*, Lib. III. pag. 254.

in detti luoghi per mezzo de'suoi *Vicari* ed uffiziali, vi
P. C. N. 1314. mandava *Riformatori* ed *Inquisitori* (1), e oltre all'argento che ritraeva in copia dalle miniere sarde, riscuoteva dalle popolazioni a lei soggette gravi ed enormi tributi (2). Fu in quel correr di tempi, ch'essa drizzò nel tempio mag-
P. C. N. 1315. 1316. giore di Cagliari due monumenti, onde perpetuare la memoria della espugnazione di Lucca, e della vittoria di Montecatini riportata dal suo esercito sotto la condotta di Uguccione della Faggiuola; e che ridusse in un sol Codice gli antichi e i nuovi ordinamenti commerciali e
P. C. N. 1317. marittimi del porto cagliaritano (Breve Portus Kallaretani) (3).

A diversi consigli inclinava il Comune di Sassari, o perchè temesse di soccombere nella lotta contro le armi riunite di Aragona, e di Catalogna, o perchè sperasse conseguire con spontanea dedizione il mantenimento delle proprie libertà. Ma differiva a chiarirsi, e a deliberare; e intanto raffermava i suoi ordini interni, e pubblicava
P. C. N. 1316. il Codice dei suoi statuti (Capitula, Statuta, et Ordinamenta), che fu nell'isola il primo esempio di un compiuto corpo di leggi, il quale statuisse norme certe e invariabili pel governo civile e politico di liberi cittadini (4). Non differivano però i Genovesi, che aveano in Sassari amici e fautori; e Branca, e il di lui figlio Bernabò D'Oria, Franceschino, Moruello, e Corradino di Opizzone Malaspina sollecitavano l'impresa, profferendosi di aiu-
P. C. N. 1307. 1312. 1319. tarla (5), bramosi di crescere con tal mezzo di stato e di potere nel Logudoro. La sollecitavano pure i Fiorentini,
P. C. N. 1308. 1315. 1316. e i Lucchesi per le loro rivalità contro Pisa (6), e Riccardo da Camino signore di Trevigi per le ragioni della sua moglie Giovanna sul giudicato di Gallura (7). Ma più efficacemente di ogni altro la sollecitava Ugone III. di Arborea, il quale ardeva d'ira e di desiderio di vendetta contro i Pisani, non amici del padre suo Mariano III, e suoi nemici personali, dappoichè, diffamandolo bastardo con grave ingiuria del proprio nome, essi non aveano voluto riconoscerlo signore nei suoi stati, fuorchè a prezzo di onerose cessioni, e dello sborso di quindicimila fiorini d'oro (8). La potenza di Ugone, le di lui in- P. C. N. 1321.
stanze, e le sue larghe profferte di uomini, e di danaio (9), gli aiuti promessi da Sancio re di Maiorca, e i sussidi votati dai Catalani nelle *Corti* assembrate in Girona (10) determinarono finalmente il re Don Giacomo a rompere gl'indugi, e a decretare la guerra sarda contro i Pisani. La guerra fu da lui proclamata nel 25 dicembre 1322, P. C. N. 1322.
ne innalzò con solennità il vessillo in Barcellona, e il comando dell'esercito e della spedizione affidò all'infante Don Alfonso, principe di cuore magnanimo e di spiriti generosi, il quale, per la rinuncia del suo maggiore fratello, dovea succedergli nel trono (11).

Le cause, i mezzi, i casi vari, e gli effetti di questa memorabile spedizione; gli avvenimenti che la accompagnarono, e la seguirono; le battaglie combattute nell'isola tra Pisani, Aragonesi, Sardi, e Genovesi; le gesta valorose, e le morti di tanti illustri guerrieri; gli assedi, e l'espugnazioni di città, e di fortezze; le vittorie e le sconfitte, le cessioni e le paci, e quanto altro accadde in Sardegna nel primo periodo della conquista capitanata dall'infante D. Alfonso, si trova quasi tutto raccolto e provato con testimonianze sincrone dai diplomi e dalle carte di questo secolo decimoquarto.

Ugone III, principale istigatore della guerra, ottenne dal re D. Giacomo solenne promessa di essere conservato nella integrità, e nella legittima possessione dei suoi stati di Arborea, ed ebbe pure facoltà e poteri di offrir premi e compensi, e di concedere feudi e franchigie ai suoi amici e fautori, e a chiunque cooperasse con lui a favore di Aragona per il conquisto della Sardegna (12). Raffermato per tal modo nei suoi dominii, e P. C. N. 1322.
cresciuto d'animo e di speranze, si levò tosto in armi, e corse con le sue genti a impedire i passi alla masnada, che il Comune di Pisa avea spedito nell'isola

(1) Ved. infr. Cart. n.° VI. pag. 506.

(2) Riguardo alle miniere coltivate dai Pisani in Sardegna, e alla zecca che aveano stabilito in Villa di Chiese (odierna Iglesias) per coniarvi moneta, vedasi il Ciampi nelle *Notizie della vita letteraria, e degli scritti numismatici di Giorgio Viani* (Firenze 1817). Quanto poi ai tributi leggiamo in Albertino Mussato: *his fere diebus* (cioè nel primo anno dell'impero di Arrigo VII. sul principiare di maggio) *Caesari innotuit Gaducium Gallum Pisanum in Sardinia Vicarium, qui per montana Gallurae gravibus Sardos exactionibus vexabat, ab eisdem interfectum cum triginta suae comitivae sequacibus, ipsosque Sardos violenta compulsos contribuendi molestia ad rebellionem erectos.* (De gestis Henrici Caesaris Lib. XIII. presso il Burmanno, Thesaur. antiq. Ital. Tom. VI. Part. II. col. 163). Forse furono queste smodate e intollerabili esazioni, la uccisione di Gaduccio Gallo, e la ribellione dei Galluresi, che determinarono la repubblica pisana a mandare in Sardegna nel 1314, in qualità di *Riformatore* ed *Inquisitore*, il giureconsulto Pietro di Buccio da Cortona, al quale si riferisce la Carta n.° VI. indicata nella nota precedente.

(3) Ved. infr. Cart. n.° VIII *. pag. 644. e 645. not. (2) e seg. fin. a pag. 669.

(4) Ved. infr. Cart. n.° VII. pag. 509. e seg. fin. a pag. 644.

(5) I D'Oria promettevano di somministrare trecento cavalli di guerra nel Logudoro, e cento nelle altre parti dell'isola, dove ne sarebbe il bisogno, purchè fosse rispettata la città di Sassari, e il suo territorio, e fossero confermati i loro dritti su quanto essi possedevano in Sardegna. Alle stesse condizioni si esibivano i Malaspina di concorrere all'impresa; e il re di Aragona le accettava, accordando ai primi quanto chiedevano, e concedendo ai secondi in feudo i castelli di Bulzi, e di Osilo con tutte le ville, e luoghi dipendenti, dei quali già erano in possesso. (Ved. Çurita, *Annal. de Aragon.*, Lib. VI. cap. XXXVIII. e XLIII. — Fara, *De Reb. Sard.* Lib. III. pag. 254).

(6) I Lucchesi, concertatisi co' Fiorentini, Bolognesi, Pistoiesi, e Sanesi, offrirono nel 1315 al re Don Giacomo trentamila ducati, e nell'anno seguente venticinquemila fiorini per indurlo alla spedizione di Sardegna contro i Pisani. La prima offerta non fu accettata dal sovrano Aragonese, il quale pretendeva centomila ducati: fu differito l'accoglimento della seconda sino alla conclusione della pace tra Federigo re di Sicilia, e il re Roberto. (Fara, Oper. e luog. cit. pag. 253. 256).

(7) Çurita, *Annal. de Arag.* Lib. V. cap. LXVIII. LXIX. LXXI. LXXII.

(8) Villani (Gio.), *Istor. Fiorent.* Lib. IX. presso il Muratori, Oper. cit. — Fara, *De Reb. Sard.* Lib. II. pag. 241. — La illegittimità dei natali di Ugone III. (cognominato *de Serra*), per escluderlo dal giudicato di Arborea, è allegata eziandio nel diploma dell'imperatore Lodovico il Bavaro a favore di Giacomina, moglie in seconde nozze del conte Tedice della Gherardesca. Ved. infr. Cart. n.° XLII. pag. 692.

(9) Ugone offeriva tra le altre cose lo sborso per una volta di ottantamila fiorini d'oro per le spese della spedizione, e il pagamento di altri tremila fiorini all'anno per la conferma, e il riconoscimento del suo dominio nel giudicato di Arborea, e in tutti gli altri luoghi dell'isola che gli obbedivano. Latore di queste offerte al re di Aragona fu Mariano de Amirato gentiluomo sardo; e le medesime furono pure confermate a nome di Ugone, alla presenza del Pontefice Giovanni XXII, dal cardinale Napoleone Orsini, e da Guidone arcivescovo di Arborea. (Ved. Çurita, *Annal. de Aragon.* Lib. VI. cap. XLIII. — Fara, *De Reb. Sard.* Lib. III. pag. 256. 257. — *Indic. Rer. ab Aragon. Reg. gestar.* pag. 165, Tom. III. *Hispan. Illustr.*).

(10) Fara, Oper. e Lib. cit. pag. 256.

(11) Çurita, Oper. e luog. cit. — Fara, Oper. e luog. cit.

(12) Ved. infr. Cart. n.° IX *. e X *. pag. 659.

P. C. N. 1323. sotto la condotta di egregi capitani (1) per rafforzare i presidii del castello di Cagliari, di Villa di Chiese, e di Terranova. Incontrò quelle ch'erano già entrate nelle sue terre, le disperse, e ne uccise la più gran parte; dal che forse ebbe origine l'accusa, ch'ei facesse trucidare in un sol giorno (1 aprile 1323) tutti i Pisani che dimoravano nei suoi stati (2).

Mentre Ugone guerreggiava, e resisteva con le sole sue forze a quelle di Pisa, la quale perciò inviava a Sardegna nuovo nerbo di truppe (3); e mentre poi le di lui squadre, unite ai fanti e cavalli venutigli da Aragona sotto il comando di Beltramo di Castelletto, Ugone di Santapace, Dalmazzo Roccaberti, e Berengario Cabrera si accampavano ostilmente vicino a Cagliari (4), i Sassaresi, indotti da Guantino Catoni, che soprastava per senno e per autorità ai suoi concittadini, e dirigeva in quel tempo i consigli del Comune (5), mandavano messaggi al re D. Giacomo in Barcellona, profferendosi aiutatori e alleati nella impresa contro i Pisani, ne otteneano in compenso privilegi e franchigie (6), e poco stante cacciavano da Sassari il podestà co' Genovesi, ch' erano di parte guelfa, onde non si afforzassero in quel luogo per ostare alle armi del giudice di Arborea, e di Branca D'Oria, che seguiva allora le di lui parti (7).

Intanto raccoltasi nel porto di Tarragona l'armata destinata alla spedizione, forte di mille cinquecento cavalli, e diecimila fanti, il principe Don Alfonso ne assunse il comando, e accompagnato dalla sua consorte l'infanta Donna Teresa, e seguito da molti illustri baroni di Aragona, di Valenza, e di Catalogna, che voleano dividere con lui i pericoli e le glorie della guerra, sciolse le vele nel 31 maggio 1323 con sessanta galee, e quattro navi onerarie verso l'ambita Sardegna (8). Le circostanze, P. C. N. 1323.

(1) I capitani, secondo il Fara (*De Reb. Sard.* Lib. III. pag. 257) erano Giuliano, Simone, Federico, ed Enrico Tudisco. Sotto il loro comando, scrive il detto annalista (ibid.) *Pisani maximas peditum, equitumque copias .... in Sardiniam traduxere, earumque praesidiis oppidum Terrae-Novae, et Villae-Ecclesiarum, muris de novo cinctum, turribusque munitum, cum castro Caralis, atque aliis Pisanorum castellis firmarunt; reliquas vero militias* (che Ugone uccise o disperse) *collocarunt in partibus et iudicatu Arboreae.*

(2) Ved. infr. Cart. n.° XI*. e XIII*. pag. 660 e 662. Nella prima (18 aprile 1323) Ugone scrive al re Don Giacopo: *et ideo gentibus inimicis* (pisani), *quae veniebant per munitionem terrarum, et ut vestrae Majestati resisterent, feci obstaculum praeparari, et usque hodie transire nullatenus potuerunt; et illi qui transire voluerunt, fuerunt omnes interfecti et mortui, et de illis gentibus per gentes meas sunt in magna multitudine interfecti, et feci adeo totam Sardiniam commoveri, quod vix in aliqua Sardiniae parte transire possunt sine periculo personali.* E nella seconda (13 maggio 1323) Paolino D'Oria scrive da Oristano a suo zio Piacentino D'Oria: *et sciatis quod de mense aprillis fuit magnum praelium inter dominos Iudici et Pisanis* (sic), *in modo, quod de Pisanis mortui fuerunt in numero plus de mille, ut dicitur*, ecc. Ecco, se non erriamo, la uccisione dei Pisani che si disse ordinata da Ugone a somiglianza quasi dei famosi vespri siciliani. (Ved. Villani, *Istor. Fiorent.* Lib. IX. cap. CXCVI. presso il Muratori luog. cit., e Tromi *Annal di Pisa* all'ann. 1324).

(3) *Novi milites, ultra septingentos, a Pisanis in Sardiniam eo tempore traducti .... duce Iohanne Artavallo*, ecc. Fara, *De Reb. Sard.* Lib. III. pag. 257.

(4) Ugone avea chiesto, e aspettato invano *per totum mensem martii trecentos milites, cum uno bono capitaneo. et mille ballestrarios ad meum stipendium* (Ved. infr. Cart. n.° XI*. pag. 650). Nel 7 maggio 1323 i quattro mentovati capitani, *Iacobi regis jussu, magna equitum, peditumque auxilia, tribus optimis navibus in Sardiniam ad Arboreensem Iudicem deduxerunt, et juncti Sardorum copiis, ad oppidum Quarti castramentati sunt, ut Caralis urbem omni adjumento privarent.* (Fara, *De Reb. Sard.* Lib. III. pag. 257. 258). Della resistenza fatta dal solo Ugone ai Pisani, dei soccorsi d'armi e di armati da lui chiesti, e poi inviatigli dal re di Aragona, parla pure il cardinale Napoleone Orsini in una lettera indirizzata al re D. Giacomo nel 23 maggio 1323. (Ved. infr. Cart. n.° XIV*. pag. 663).

(5) Fara. Oper. e Lib. cit. pag. 256.

(6) Ved. infr. Cart. n.° XII*. pag. 660. e seg.

(7) Ved. infr. Cart. n.° XIII*. pag. 660. 661. Ivi Paolino D'Oria nel 13 maggio 1323 scrive allo zio Piacentino D'Oria: *illi de Sassari eiicierunt foras omnes Ianuenses, propter potestatem, quam habent in Sassari, quia est Guelfa, timebant, quod dicta potestas faceret aliquam novitatem*, et faceret se forte (sic) *in dicto loco. In Orestano diciruntur* (sic) *omnes quod illi de Sassari sunt, ita bene in concordia, et domino rege tanquam domino iudici, et condomino Brancha.*

(8) Ved. Çurita, *Annal. de Arag.* Lib. VI. cap. XLIII. e XLV. — Fara, *De Reb. Sard.* Lib. III. pag. 258. Quest'ultimo scrittore recita i nomi dei più distinti baroni Aragonesi, Valenziani, e Catalani, che secondo la testimonianza del Çurita accompagnarono nella spedizione l'Infante Don Alfonso per prender parte alla guerra sarda contro i Pisani. Dessi furono i seguenti:

I.

Del regno di Aragona.

Giovanni Ximenes di Urrea	Pietro Ortiz de Ros
Artaldo di Luna	Roderigo Ortiz de Resembre
Raimondo Coronel	Lupo Ximenes de Luna
Artaldo di Puerta	Gonsalvo Lupo di Romero
Guglielmo di Enteca	Garzia Frontino di Desa
Garzia di Sarsos	Giovanni Perez de Torbenis
Ferdinando Perez de Rouis	Biagio Massa di Piroau
Biagio Maça de Vorga	Roderigo de Sada
Pietro di Luna	Romeo Ortiz de Lassero
Alamanno di Luna	Ferdinando de Luna
Azzo di Foçe	Biagio di Exea
Raimondo Peralta	Matteo di Riglos
Pietro di s. Vincenzo	Gillio di Orazur
Giacomo Benevert	Guglielmo di Enteca
Roderigo Ahores	Garri Sancio di Sanchez
Michele di Guerza	Martino Lupo de Luna
Pietro Gonzales d'Os	Ferrerio de Nica
Michele Perez Zappata	Gonsalvo Perez di Salanova
Roderigo Zappata	Lupo Alvaro de Espejo
Fontanerio di Viureu	Gonsalvo Garzia de Desa
Gherardo Abarca	Pietro Martinez Arbea
Ximene Perez Coronel	Stefano Gilsannù
Tristano di Torresilla	Tommaso Perez de Fozes
Gonsalvo Ibannes de Moros	Martino Gonsalvo de la Caxia
Pietro Giordano di Urrea	Giovanni Ximenes de Iuamos
Passiso Ugo di Enteca	Francesco Feriol

II.

Del regno di Valenza.

Francesco Carros, Ammiraglio della flotta	Bernardo Dalmau
	Raimondo Boill
Berengario Carros, figlio	Raimondo Villanova
Francesco Carros, figlio	Giovanni Lançol
Carlo Carros, figlio dell'Ammiraglio	Pietro de Ortiz
	Raimondo Favrègat
Nicolò Carros	Gonsalvo Capità de Alfano
Giovanni Lupò de Buill	Raimondo Montaner
Bernardo Villa-Ragut	Francesco di Mont-Bay
Rosso Sanchez de Aybaro	Dalmazzo Ferrer
Filippo de Boill	Galzerando di Castelvy
Ponzio Villa-Ragut	Berengario Coponès
Alfonso Martinez de Llorca	Guglielmo di Cerveria
Bernardo de Boxados	Berengario de Mascarat
Gonsalvo Ruiz de Riolèz	Armengolo de Preçisella
Gonsalvo de Serra	Gioffredo Guerrau
Guglielmo Dalmau	Guglielmo Moliner
Francesco Desplugues	Raimondo Molina
Sancio Sanchez de Reynoso	Guglielmo Mamuntagudor
Giacomo Quintaval	Filippo Salvea
Bartolommeo Mascoser	Giacomo de Serra
Bertrando di Masdevillas	Pietro di Montpavon
Comino Coponès	Ignigo de Fluvià
Garzia Loris	Berengario de Ortiz
Giovanni Xamacures	Bernardo Çespedes
Arnaldo de Ruiseco	Raimondo Ponclòs
Giacomo Escribà	Guglielmo Boxados
Berengario Dalmau	Guglielmo Montalvo

e gli accidenti del suo viaggio fino all'arrivo della flotta al porto di Solci, e allo sbarco dell'esercito; i messaggi e gli avvisi inviatigli da Ugone di Arborea; gli omaggi, e i giuramenti di fedeltà ricevuti da alcuni Comuni dell'isola; il blocco già posto per la via di terra al castello di Cagliari dai Sardo-Aragonesi; e i preparativi che si faceano per la espugnazione di Villa di Chiese sono minutamente descritti in una lettera, che lo stesso infante Don Alfonso scrisse al re Don Giacomo suo padre nel 18 giugno 1323 (1). E dalle lettere, che Ugone e Alfonso s'indirizzarono scambievolmente, prima e dopo l'arrivo dell' armata, si ha la serie quasi compiuta dei fatti che precedettero e accompagnarono le ostilità contro i Pisani (2). Notevoli fra gli altri sono due documenti relativi agli assedi di Villa di Chiese, e di Cagliari, poichè ci serbarono il ricordo dello stato, e
P.C.N. 1323. delle condizioni di quelle due città e fortezze prima della loro resa. Leggiamo nei medesimi i nomi dei conestabili e dei capitani di guerra preposti al comando delle masnade, i nomi dei castellani, il numero dei fanti, dei cavalli, e dei balestrieri che le difendevano, le vettovaglie e le munizioni di cui erano fornite, le palizzate, e le altre opere di difesa costruttevi dai Pisani; e ciò che non manca quasi mai in tempi di pericoli e di sospetto, leggiamo ancora il supplizio capitale fatto subire nel castello di Cagliari a un medico infelice *(Magister Bernardinus Physicus)*, il quale avea desiderato, o divulgato con imprudenti parole il prossimo arrivo dell' oste nemica (3).

Memorabili nella storia sarda sono gli assedi di Villa di Chiese, e del castello di Cagliari. Durò sette mesi il primo, tre soli il secondo. Quella si rese per fame nel 7 febbraio; questo per accordi nel 19 giugno 1324 (4). P.C.N. 1324.
Più memorabile è la battaglia combattuta nel marzo dello stesso anno in Lucocisterna *(Luto de Cisterna)* tra l'esercito pisano capitanato da Manfredi conte di Donoratico, e l'esercito aragonese comandato in persona dall'infante Don Alfonso. Di questa pugna sanguinosa, in cui tante vite d'illustri guerrieri furono spente, e la vittoria coronò il valore del principe di Aragona, e dei baroni e cavalieri che combattevano al di lui fianco, scrissero il Villani, il Tronci, e il Zurita, dai quali il principe degli annalisti sardi trasse le sue compendiose narrazioni (5).

Prima di detti due assedi gl' inviati del comune di Sassari, e Ugone III. aveano prestato all'infante Don Alfonso il giuramento di fedeltà. Sassari avea ottenuto in P.C.N. 1323.
tale occasione la conferma dei privilegi accordatigli in Barcellona dal re Don Giacomo, e nuove franchigie e favori, specialmente pel suo commercio (6). E Ugone, secondo i patti convenuti, avea ricevuto dal principe, a nome del suo reale genitore, la investitura per sè, e pe'suoi discendenti d'ambo i sessi, a titolo di feudo, ed in perpetuo, del GIUDICATO di Arborea, con le città,

Pietro de Castelvy	Bernardo Anglesola
Berengario Zonza	Ruggiero di s. Vincenzo
Dalmazzo Rocadelles	Gerardo di Cariana
Pietro Guajiana	Berengario di Puchuentes
Simone Delamariàl	Galzerando di Puchuentes
Guglielmo Bernardo Rialp	

III.

Del principato di Catalogna.

Dalmazzo visconte di Roccaberti	Ugone di Santapace
Gherardo di Roccaberti	Galzerando di Santapace
Guglielmo di Anglesola	Ferrerio di Abella
Amoroso Ribella	Tommaso Çacostas
Bernardo Castelletto	Giacomo di Piramola
Guglielmo Cervellon	Guglielmo di Clariana
Guglielmino Cervellon	Arnaldo Torrellas
Berengario Arnaldo Cervellon	Pietro Zoris
Raimondo Berengario Cervellon	Pietro Osabriu
Pietro di Queralt	Pietro Monpavone
Guglielmo di Queralt	Guglielmo Fas
Raimondo Ribella	Arnaldo Maurelang
Dalmazzo di Castelnov	Pietro Ballestero
Raimondo di Cardona	Guilberto Cruillas
Bernardino di Cabrera	Raimondo Bernardo Rocarìa
Raimondo Aleman	Raimondo Cort
Gilberto Centellas	Pietro Fox

Molti di questi baroni fissarono poi il loro domicilio in Sardegna, vi possedettero feudi, e diedero origine a tante illustri famiglie del loro nome, come i Cervellon, Cardona, Abella, Carros, Boill o Boyl, Ferrèr, Castelvi, Çespedes, Montalvo, Zonza, Moròs, Rouis o Ruiz, e Zapatta.

(1) Ved. infr. CART. n.° XIX*. pag. 666. e seg.

(2) Ved. infr. CART. n.° XVII*. pag. 665. n.° XVIII*. pag. 666. n.° XXII*. e XXIII*. pag. 671., e n.° XXV. pag. 672.

(3) Ved. infr. CART. n.° XV*. e XVI*. pag. 663. 664.

(4) Il regolare assedio di Villa di Chiese cominciò nel 29 giugno 1323, ed ebbe termine nel 7 febbraio 1324; giorno, in cui i Pisani, costrettivi dalla fame, si arresero a discrezione, dopo aver sostenuto e respinto due furiosi assalti degli Aragonesi, il primo nello stesso giorno 29 giugno 1323, e l'altro nel 20 agosto seguente. Durante l'assedio, e nei combattimenti ch'ebbero luogo, per tentare l'espugnazione della città, e della fortezza, perirono circa duemila Pisani, e mille Aragonesi, fra i quali Gonzalvo Requesens, due Artaldi (padre e figlio) de Luna, Dalmazzo di Castelnuovo, Gherardo Roccaberti, Gilberto Centelles, Pietro Querault, Raimondo e Berengario Cervellon, Raimondo Aleman, Galzerando di Santapace, e Raimondo Cardona, insigni gentiluomini e capitani (Ved. infr. CART. n.° XXIV*. pag. 672. — Fara, *De Reb. Sard.* Lib. III. pag. 263. 265. 266). L'assedio del castello di Cagliari ebbe principio nel marzo del 1324, dopo la battaglia di *Luco cisterna*, e finì nel 19 giugno dello stesso anno, nel qual giorno gli assediati scesero a patti, e ne fecero la resa. (Ved. infr CART. n.° XXVIII*. pag. 674. — Fara, Oper. e Lib. cit. pag. 267. 268. 269). La pace fu trattata per parte dei Pisani da Bernabò, o Barnaba D'Oria. I patti furono questi: ritenessero i Pisani a titolo di feudo, coll'annuo censo di duemila lire d'argento, il castello di Cagliari co' sobborghi di Lapola, Stampace, e Villanova, col porto, e con lo stagno: Ranieri, e Bonifacio di Donoratico ritenessero ancor essi a titolo di feudo, coll'annuo censo di mille fiorini, il castello di Giojosa-Guardia nella regione di Sigerro, Massargia, Connesa (Gonesa od), e le altre ville, che per lo innanzi possedevano: le altre città, borghi, e castella con le saline di Cagliari passassero sotto il dominio del re di Aragona. Conchiusa la pace, Bene di Calcioli, Giovanni Chimini, e Pietro di Federico prestarono a nome del Comune di Pisa il giuramento di fedeltà all'Infante D. Alfonso, e gli consegnarono i castelli di Acquafredda, di Terranova, di Chirra, della Fava, di Posada, e di Pedrès, con altre ville che i Pisani possedevano nell'isola. (Fara, Oper. e Lib. cit. pag. 269).

(5) Ved. infr. CART. n.° XXVIII*. pag. 674. — Villani, *Istor. Fior.* Lib. IX. cap. 236. presso il Muratori, Oper. e Tom. cit., Tronci, *Annal. Pis.* anno 1324, Fara, Oper. cit. Lib. III. pag. 266. 267. Cadde gravemente ferito in questa battaglia, e poco stante morì il conte Manfredi di Donoratico, duce supremo delle schiere pisane. L'Infante D. Alfonso riportò ancor esso molte ferite, e lasciarono la vita sul campo, pugnando strenuamente, per parte dei Pisani Enrico Tusco, figlio di Castruccio Castracane signore di Lucca, e per parte degli Aragonesi Alemanno di Luna, Fontanerio di Viniehu, Gonzalvo Cacorbella, e molti altri ricordati dal Villani, e dal Çurita. (Ved, Fara, loc. cit.).

(6) Ved. infr. CART. n.° XX* pag. 668. Le concessioni a favore di Sassari contenute in questo diploma, e nel precedente del re Don Giacomo (Ved. infr. CART. n.° XII*. pag. 660) erano state in parte violate dallo stesso Infante D. Alfonso, concedendo ad altri alcune ville situate nel territorio sassarese. Perciò egli, facendo ragione alle proteste e richiami del Comune, rivocò quelle particolari concessioni, e riconfermò ai Sassaresi le loro franchigie e privilegi. Ved. infr. Cart. n.° XXVII*. pag. 673.

ville, castella, e luoghi tutti da lui posseduti in Sardegna,
P. C. N. 1323. mediante l'annuo censo di tremila fiorini d'oro [1]. Nè
la fede da essi giurata venne meno al principe guerriero,
il quale n'ebbe validissimi aiuti per la sua impresa; da
Ugone in particolare, che lo sovvenne, di uomini, di
denaro, e di vettovaglie, e gli fu sempre al fianco sua
guida, e consigliero; talchè a lui principalmente è do-
vuto il trionfo delle armi aragonesi nell'isola, e potè
senza orgoglio attribuirsene egli stesso una gran parte,
allorchè, scrivendo al re Don Giacomo, gli narrava la
caduta di Villa di Chiese, e di Cagliari, l'innalzamento
del regio vessillo in quelle fortezze, le battaglie vinte,
P. C. N. 1324. le sconfitte dei Pisani, la fortuna e le vittorie del di
lui figlio [2].

Prostrata, dopo tanti disastri la repubblica di Pisa [3],
e soggiogate dalle armi conquistatrici tutte le parti del-
l'isola non soggette a Ugone di Arborea, l'infante Don
Alfonso divise co' suoi guerrieri i primi frutti della vit-
toria, donò ai più illustri fra essi molte ville, terre, e
castella; e poi, presidiate con buon nerbo di soldati le
città, e i luoghi più forti per custodire il novello acqui-
sto, e mantenere in rispetto i nemici, riparti col resto
del suo esercito nel 18 luglio 1324, e nel 2 agosto
P. C. N. 1324 dello stesso anno entrò trionfante in Barcellona, accoltovi
con entusiasmo dal popolo, e dallo stesso suo reale ge-
nitore [4]. Lontano di persona dalla Sardegna, non ne fu
però lontano col pensiero, e continuando a esercitare i
sovrani poteri, che gli erano stati conferiti prima della
spedizione, vi mandò ambasciatori e riformatori Bernardo
P. C. N. 1325. di Boxadòs, e Filippo di Boyl [5]; affidò a Raimondo di
Montepavone il comando del castello di Cagliari, e quello
ancora del regno di Logudoro, e di Sassari, dappoichè
P. C. N. 1326. questa città tornerebbe all'obbedienza e alla fede regia [6];
li raccomandò con sue lettere ed istruzioni a Ugone di
Arborea, onde conferissero con lui, e col di lui consiglio
provvedessero agli affari dell'isola; e ai Sassaresi, che
poco stante aveano bandito dalle loro mura e dal loro
P. C. N. 1325. territorio Branca D'Oria co' suoi figli, perchè avversi al
dominio Aragonese, accordò amnistia pe' tumulti ed eccessi,
dei quali erano stati autori contro i ministri regii, ri-
vocando le pene di confino e di relegazione perciò in-
corse dai loro concittadini, e accordò pure nuovi ed im-
portanti privilegi sopra gli antichi, che già dal padre
P. C. N. 1326. suo, e da lui stesso erano stati conceduti [7].

Il re Don Giacomo II, d'altra parte, per mezzo di un
suo speciale ambasciatore (Bernardo di Boxados), rinno-
vava pel regno di Sardegna il giuramento di fedeltà a
Papa Giovanni XXII, e otteneva dal medesimo, pe' di-
spendi fatti nella guerra sarda, il condono per un de- P. C. N. 1325.
cennio della metà del censo di duemila marche di ar-
gento, e del servizio militare, che in forza della inve-
stitura dovea pagare, e prestare alla Sedia Apostolica [8];
confermava gli accordi stabiliti nel 1324 sotto le mura
di Cagliari tra i Pisani e l'Infante D. Alfonso, traducen-
doli in un formale trattato di pace [9]; concedeva in P. C. N. 1326.
feudo alcune ville, terre, e luoghi dell'isola al conte
Bonifazio figlio del conte Gherardo, e a Tommaso, Gaddo,
e Barnaba, pupilli, e figliuoli del conte Ranieri di Do- P. C. N. 1326.
noratico [10]; e onde premiare la fede, e i servizi resi
alla Corona dai cittadini cagliaritani, concedeva ai me-
desimi molti favori, dritti, ed esenzioni, e dava insieme
utili provvedimenti per l'ampliazione del castello di Ca-
gliari, e per accrescere il numero dei suoi abitatori [11]. P. C. N. 1327.

L'infante Don Alfonso, succeduto nel trono al re
Don Giacopo II, non sì tosto fu incoronato solennemente
in Saragozza, che, rammentandosi del suo fedele e po-
tente alleato Ugone III, riconobbe, e riconfermò i suoi
dritti nel GIUDICATO di Arborea, e negli altri suoi dominii
di Sardegna; gli accordò poteri sovrani di conferire a
suo piacimento dignità, e titoli ai proprii figli, e dipen-
denti; e fece nella sua corte speciali dimostrazioni di
onore a Pietro di lui figlio primogenito, e all'arcivescovo
Guidone; i quali gli aveano prestato a di lui nome
l'omaggio *ligio*, e il giuramento di fedeltà [12]. I dritti, P. C. N. 1328.
che Alfonso riconosceva, e confermava, erano contrastati
da Giacomina, moglie del conte Tedice della Gherardesca,
la quale li riclamava per se stessa, come erede di Gio-
vanna figlia unica e postuma, nata dalle di lei prime
nozze con Chiano GIUDICE di Arborea, ch'era morta in
età infantile. Essa opponeva a Ugone la illegittimità dei
natali, e facendo valere presso l'imperatore Lodovico il
Bavaro le proprie ragioni agli stati Arboresi, ne ottenne
la concessione, e la investitura [13]. Ma la concessione e P. C. N. 1329.
la investitura da lei ottenute si risolvettero nella lettera
morta ed inutile del diploma imperiale; perchè Ugone
continuò a governare pacificamente in Arborea, e con-
tinuò pure ad essere nell'isola il principale sostegno del
dominio Aragonese, cui già cominciavano a ostare aperta-

(1) Ved. infr. CART. n.° XXI*. pag. 669.

(2) Ved. infr. CART. n.° XXIV*. XXV*. XXVI*. e XXVIII*. pag. 672. e 674. — Fara, Oper. cit. Lib. III. pag. 263.

(3) Oltre tanto sangue versato, e le perdite di uomini, di territorio, e di potere sofferte dai Pisani, essi aveano già speso per la guerra sarda, prima della presa di Cagliari, più di dugentomila fiorini d'oro. Dei Catalani, ed Aragonesi ne perirono nella stessa guerra dodicimila, come scrive il Fara (Oper. cit. Lib. III. pag. 269. 270).

(4) Ved. Fara, loc. cit.

(5) Ved. infr. CART. n.° XXIX*. pag. 674.

(6) Ved. infr. CART. n.° XXXIII*. pag. 681.

(7) Ved. infr. CART. n.° XXX*. XXXV*. XXXVI*. XXXVII*. e XXXVIII*. pag. 675. 684. 685. 686. — Il decreto di bando perpetuo, e di pena capitale fatto dal Comune di Sassari contro Branca D'Oria, e suoi figli, è ricordato dal Fara all'anno 1341, ma lo dice emanato in odio di Brancaleone D'Oria, e suoi seguaci e fautori: *hoc eodem tempore* (1341) *Sassarenses regi Petro fideles, qui Brancham-Leonem Auriam, caeterosque ejus factionis viros suspectos, ososque habebant, statuto sanxerunt esse capitali poena plectendos, qui cum eis affinitatis, rerumque commercium haberent, ut in statutis urbis adhuc legitur.* (*De Reb. Sard.* Lib. III. pag. 282. 283). Lo *Statuto* ricordato dall'annalista sardo evidentemente è il decreto contenuto nella CARTA n.° XXX*. che pubblichiamo (infr. pag. 675) tra le carte, e i diplomi del secolo XIV; e da ciò è confermata la narrazione del Serra, il quale scrive, che il decreto medesimo, fatto per la prima volta nel 1325 contro Branca D'Oria, fu poi rinnovato nel 1347 in odio dei Genovesi. La rinnovazione, secondo la citata autorità del Fara, ebbe luogo contro Brancaleone D'Oria, nè potea certamente riguardare Branca padre di Barnaba, o Bernabò D'Oria, perchè in quel tempo era già morto. In quanto poi alla differenza tra l'anno 1347 notato dal Serra, e il 1341 notato dal Fara, è assai probabile che dipenda da erronea lezione del MS. degli annali del Fara, sul quale fu fatta la edizione torinese.

(8) Ved. infr. CART. n.° XXXI. pag. 675.

(9) Ved. infr. CART. n.° XXXII. pag. 677.

(10) Ved. infr. CART. n.° XXXIV. pag. 681.

(11) Ved. infr. CART. n.° XXXIX*. pag. 686.

(12) Ved. infr. CART. n.° XL*. e XLI*. pag. 690 e 691. — Fara, Oper. cit. Lib. III. pag. 275.

(13) Ved. infr. CART. n.° XLII. pag. 692.

mente colle armi i D'Oria, e i Malaspina, collegati co' [P. C. N. 1330.] fuorusciti e con alcune potenti famiglie di Sassari [1]. Queste ostilità, che obbligavano il re D. Alfonso a nuove spese di guerra, e all'erezione del castello di Sassari, per tenere in freno le fazioni che parteggiavano pei [P. C. N. 1330.] baroni genovesi [2], ricaddero anche a danno dei Pisani, i quali furono astretti a contribuirvi pe' loro feudi di Trexenta, con aperta violazione del trattato di pace del 1326, mercè il quale li aveano ricevuti liberi da ogni servizio militare, da cavalcata, e da censo. I Pisani protestarono; ma le loro proteste non furono ascoltate dai ministri regii, che riscossero con la forza i sussidi vo- [P. C. N. 1335.] lontariamente ricusati [3]; e co'medesimi, e con gli aiuti sempre costanti del regolo di Arborea, sostennero le varie fazioni d'armi, che quindi ebbero luogo nell'isola.

Nell'anno istesso, in cui questi fatti avvenivano, il re Don Alfonso indirizzava al Pontefice Benedetto XII. let- [P. C. N. 1335.] tere clientelari pel regno di Sardegna, e per mezzo di un suo inviato speciale rinnovava il giuramento e l'omaggio, che nel salire al trono avea prestato personalmente in mani del Patriarca Alessandrino delegato da Papa Giovanni XXII. [4]. Un tal giuramento, più presto violato che prestato, pel favore che Alfonso accordava al re Federico, scomunicato e nemico della chiesa Romana, contro Roberto re di Napoli [5], fu riguardo alla Sardegna l'ultimo atto più notevole del di lui regno. Moriva egli [P. C. N. 1336.] nel cominciare del 1336, e poco dopo moriva pure il suo amico ed alleato Ugone III. di Arborea, le di cui supreme volontà conservateci da un documento finora ignorato [6] spargono molta luce sugli uomini, e sulle cose sarde di quei tempi. Pietro III, figlio e successore di Ugone, fu, come il padre suo, fido alleato ed amico degli Aragonesi. Egli entrò al possesso degli stati di Arborea nell' anno medesimo, in cui Pietro IV. cominciò [P. C. N. 1336.] a regnare in Aragona. Devoto a questo monarca, e infesto ai Genovesi, dei quali ambiva i possedimenti, sovvenne di truppe e di denaro i ministri regii per la impresa del castello di Osilo, e delle signorie di Figulina, e di Coros difese virilmente colle armi da Federico, ed Azzone fratelli del marchese Giovanni Malaspina [7]. Ma il suo governo fu breve; morì senza discendenza nel 1346; e il solo documento istorico, che di lui ci è rimasto, è la sua ricusazione di seder giudice delle questioni tra il sovrano Aragonese, e il Comune di Pisa, al quale i Sardi e i Catalani aveano tolte nell'isola alcune terre e castella, e contendevano in varie guise il libero [P. C. N. 1338. 1340.] esercizio dei dritti che gli competevano in virtù della pace due volte giurata, nel 1324, e 1326 [8].

Non meno importanti di quelli riferiti, e documentati nella prima [9] sono gli avvenimenti succeduti in Sardegna nella seconda metà del secolo, di cui discorriamo, e i diplomi e le carte che ne serbarono la memoria. La monarchia di Aragona, malgrado i trionfi, e la vantata conquista dell'infante Don Alfonso, non avea potuto ancora mettere salde radici nell'isola. Molti erano, e potenti i nemici che l'avversavano; i Doria, i Malaspina,

(1) Non furono tutti i D'Oria, ma il solo Aitone, e Vinciguerra, che attestasi nel 1329 co' Malaspina, e con le potenti famiglie sassaresi dei Catoni, e dei Pala, tentarono cose nuove in Sardegna contro il re di Aragona, e specialmente di dare la città di Sassari ai Genovesi. Invece nello stesso anno Francesco di Leonardo D'Oria, e Galeotto di Barnaba D'Oria, a nome proprio, e di suo fratello Cassiano, e dei suoi nipoti Teramo figlio di Goffredo, Barnaba, e Nicolò figli di Brancaleone D'Oria, prestarono il giuramento di fedeltà al re Don Alfonso. In tale occasione Galeotto D'Oria pose innanzi le ragioni che spettavano a detti suoi nipoti su i castelli di Goceano, e di Monteacuto. Rimasero pure in fede, e la giurarono al sovrano aragonese per mezzo di speciali legati e procuratori, Mariano, Fabiano, Damiano, e Nicolò D'Oria, i quali aveano stato e potenza nell'isola. — Il primo tentativo di ribellione fu represso da Bernardo di Boxados, ammiraglio della flotta regia in Sardegna, coll'arresto di alcuni rivoltosi, e col bando degli altri da Sassari. Fu poi rinnovato nel 1330; ma per opera principalmente di Ugone di Arborea andò a vuoto. Nel 1332 gli stessi D'Oria, ed altri della loro famiglia, che dominavano in Alghero, fatti forti da gran seguito di Sardi, amici e fautori loro, si disponevano ad assalire la città di Sassari, e a impadronirsene con la forza; ma un tal disegno non potè loro riuscire per la prontezza, ed energia del vicerè Raimondo Cardona, il quale munì di forti presidii la detta città ed altri luoghi dell'isola da ogni improvvisa aggressione. Malgrado ciò i D'Oria, sempre avversi agli Aragonesi, nel marzo del 1334, messo insieme buon nerbo di fanti, e di cavalli, entrarono in Gallura, e s'impadronirono dei castelli di Pedrès, della Fava, e di Galtelli. Gli altri D'Oria che dominavano in Castel-genovese fecero ancor essi delle scorrerie armate contro i luoghi vicini, che obbedivano al re di Aragona; talchè la ribellione andava sempre dilatandosi contro gli stranieri. (Ved. Zurita, Oper. cit., e Fara *De Reb. Sard.* Lib. III. pag. 275 e seg.).

(2) Fara, Oper. cit. Lib. III. pag. 276. 277.

(3) Ved. infr. CART. n.º XLIV*. pag. 693.

(4) Ved. infr. CART. n.º XLV. e XLVI. pag. 699.

(5) Ved. infr. CART. n.º XLVII. pag. 700.

(6) Ved. infr. CART. n.º XLVIII.* pag. 701.

(7) Il castello di Osilo con le signorie di Figulina, e di Coros appartenne in origine al marchese Opizzone Malaspina, e quindi ai di lui figli Federico, Azzone, e Giovanni, i quali, dopo la conquista della Sardegna fatta dall'Infante Don Alfonso, lo ritennero a titolo di feudo per concessione del re Don Giacomo II. di Aragona (1325). Nella divisione dell'eredità del marchese Opizzone (1339) quel castello e quelle signorie spettarono al marchese Giovanni, il quale con suo testamento legò l'uno e le altre al re Don Pietro IV. (1343). Ma Federico, e Azzone Malaspina, sopravvissuti al fratello, l'occuparono, e lo difesero colle armi contro il suddetto sovrano, e contro i loro nipoti Giovanni e Moruello di Francesco Malaspina, che pretendevano avervi dritto. (Fara, Oper. cit Lib. III. pag. 273. 282. 283. — TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sardi ill.* Vol. III. pag. 67. 68).

(8) Ved. infr. CART. n.º LII*. pag. 714.

(9) A complemento dei fatti avvenuti in Sardegna nella prima metà del secolo XIV, i quali non hanno una grande importanza istorica, o l' hanno soltanto ristretta e locale, noteremo i seguenti. — 1.º La esenzione accordata nel 1310 da Mariano III. a tre suoi vassalli, e loro eredi maschi, dai tributi soliti pagarsi nel regno di Arborea, coll'obbligo di conservare, riparare e custodire il gran ponte di Oristano (Ved infr. CART. n.º IV*. pag. 505). — 2.º Il confino nel castello di Cagliari, cui fu condannato nel Capitolo generale dei frati predicatori celebrato in Metz nel 1313, un frate Nicolò Romano, il quale di propria autorità avea vestito l'abito domenicano a due giovani nella provincia francese, e si era presentato alla Curia Romana contro il volere del Maestro generale dell'ordine (Ved. infr. CART. n.º V. pag. 506). — 3.º Lo splendido accoglimento fatto nel 1315 dal suddetto Mariano III. (*de Serra*) di Arborea a Maria, figlia di Enrico re di Cipro, la quale, dopo aver toccato la Sicilia, sbarcò e sostò in Sardegna, e da Sardegna veleggiò a Girona, e quindi fu sposata a Don Giacomo re di Aragona. Ne fanno ricordo il Zurita, e il Fara. Scrive quest'ultimo: *hac tempestate* (1315) *Maria Henrici regis Cypri filia, Siciliam adpulsa, Sardiniam venit, et a Mariano III. de Serra Arborensi iudice solemni adparatu fuit suscepta; inde Gerundam in Hispaniam petens Iacobo regi Aragoniae nupsit, Zurita et aliis referentibus* (De Reb. Sard. Lib. III. pag. 255. Edit. Taurin.). — 4.º Le lettere scritte nel 1332 dal re D. Alfonso di Aragona all'arcivescovo di Cagliari, esortandolo ad astenersi dalla riscossione delle decime, le quali, secondo le consuetudini d'Italia, non si erano mai riscosse dai suoi predecessori, e dagli altri prelati dell'isola, e a contentarsi degli altri redditi del suo episcopato (Ved. infr. CART. n.º XLIII. pag. 693). — 5.º La tassa fissata con lettere del 1336 dal re D. Pietro di Aragona pe'dritti che i Notai di Sassari doveano riscuotere per la trascrizione, ed autenticazione degli stromenti, e di altre carte pubbliche (Ved. infr. CART. XLIX*. pag. 709). — 6.º L'atto di concordia segnato nel 1336 tra il pievano della chiesa maggiore, e i parroci urbani di Sassari, nel quale furono determinati i confini,

e i Comuni di Sassari, e di Alghero [1]; e più potenti di ogni altro doveano sorgere fra non molto l'ardimentoso Mariano IV. di Arborea, e i di lui figli Ugone IV. ed Eleonora, i quali, se non erano avversi alla Sardegna i fati, forse si recavano sul capo la corona nazionale, e la rivendicavano per sempre dalla usurpazione straniera. I soli Pisani erano veramente debellati, e ridotti
P. C. N. 1340. alla condizione di semplici feudatari. Già fin dal 1340 li abbiamo veduti ricorrere per mezzo di Giovanni Burdonese loro concittadino e ambasciatore all'arbitrato, e al giudizio di Pietro III. giudice di Arborea per ottenere la restituzione di varie ville, e possessioni nei loro feudi di Guippi, e di Trexenta, che non aveano potuto conseguire da Don Pietro IV. re di Aragona [2]. E se
nell'anno seguente il Comune di Pisa, nel prorogare per P. C. N. 1341.
altri venticinque anni la tregua stabilita e conchiusa col Comune di Genova nel 31 luglio 1299, cancellò i capitoli che riguardavano la cessione di Sassari col suo territorio, e di alcune castella nel Logudoro, perchè si dicevano già eseguiti [3], non volle con ciò indicare, che tale cessione fosse avvenuta per qualche atto indipendente di sua volontà, e di suo potere, sì solamente che non doveano più formar soggetto della nuova tregua quei luoghi dell' antico GIUDICATO Turritano, i quali, o non aveano appartenuto mai all'esclusivo dominio dei Pisani, o già se n' erano molto innanzi sottratti in conseguenza degli avvenimenti politici seguìti nell'isola, prima e dopo la spedizione Aragonese. La dipendenza del Comune di Pisa, e dei Pisani dai re di Aragona, per tutto ciò che ancora possedevano in Sardegna è altronde comprovata da una lunga serie di documenti sincroni, nei quali essi compariscono in atto di supplichevoli, anzi che di contraenti, richiedendo sempre dal re Don Pietro IV. la franca e leale esecuzione dei patti convenuti nella pace
di Cagliari, e di Barcellona [4]. Nel 1348 sono i conti P. C. N. 1348.
della Gherardesca, e di Donoratico, che ottengono lettere regie dirette a Francesco di s. Clemente governatore di Cagliari per farsi rendere ragione del governo e dei redditi dei loro possedimenti affidati nell'isola a un loro
vicario, e concittadino [5]. Nel 1349 è il re Don Pietro P. C. N. 1349.
che revoca le lettere di marca e di rappresaglia contro i Pisani, e richiama ad osservanza la esenzione da ogni dazio e gabella delle loro mercanzie provenienti dalle
terre e dai porti di Sardegna [6]. Nel 1353 è lo stesso P. C. N. 1353.
re Don Pietro, che accorda agli scrivani del Comune di Pisa l'esercizio del notariato, e ai *Vicari*, uffiziali, ed amministratori pisani nei feudi sardi la facoltà di andare muniti d'armi, e di farsi scortare da uomini armati nell' isola [7]. E nell' anno medesimo sono i Pisani, che per mezzo di Giovanni Buzzaccarino de' Sismondi, e di Giovanni degli Ericci, loro inviati e ambasciatori alla corte di Barcellona, sollecitano, e ottengono dal sovrano Aragonese numerosi e conformi provvedimenti sopra varii oggetti di pubblico e di privato interesse, pe'quali si erano già dati e reiterati ordini somiglianti nel 1347, 1349, e 1351 al governatore generale, e agli uffiziali regii di Sardegna [8]. La maggior parte di tali provvedimenti riguarda le violenze, le piraterie, i ladronecci, e le ucci-

e i dritti di ciascuna parrocchia, in conformità alla divisione fattane nel 1278 da Dorgodorio arcivescovo Turritano. Quest'atto ci conservò i nomi di due legati pontificii in Sardegna nel principio del secolo XIV, l'uno dei quali fu il cardinale Napoleone Orsini del titolo di s. Adriano, e l'altro Bernardo vescovo d'Ostia e di Volterra; il nome di un frate Guglielmo vescovo di s.ª Giusta ignorato e non registrato dal Mattei nella SARDINIA SACRA; e i nomi di Bernardo vescovo di Bisanio nel 1303, e di frate Giacomo vescovo di Ampurias dopo il 1308; lo che viene in conferma della narrazione del Vico (*Histor. gener. de Sardeña*, Parte II. cap. XI.), e dissipa i dubbii elevati dal Mattei (*Sardin. Sacr.* pag. 185 e 216) riguardo alla esistenza di questi due ultimi prelati.

(1) Nel 1347 Matteo, Nicolò, Giovanni, ed Antonio D'Oria con altri tre loro fratelli, alla testa di un regolare esercito posero l'assedio alla città di Sassari, nella quale aveano potenti fautori, e mantenevano segrete intelligenze, sebbene in quel tempo vi prevalesse per forza d'armi il partito aragonese. Guglielmo di Cervellon vicerè dell'isola, veggendo il pericolo, e sapendo che la repubblica di Genova si disponeva ad aiutare i D'Oria nella loro impresa, trattò la pace con questi ultimi, i quali però respinsero ogni proposta, ed occuparono tutte le antiche castella, e i luoghi principali già posseduti una volta dalla loro famiglia, cioè Bonvehi, Ardara, e Caiola, espugnarono i castelli d'Osilo, e di Cepola, e si rifiutarono costantemente alla cessione di Alghero, e di Castel-Genovese. Il re D. Pietro di Aragona, riconosciuta impossibile la pace mandò in Sardegna nel giugno di quell'anno buon nerbo di fanti, e di cavalli capitanati da illustri e prodi guerrieri, fra i quali primeggiavano i gentiluomini aragonesi e catalani Ughetto Cervellon, Berengario Boyl, Gombaldo Ribellas, Giacomo Talar, Raimondo Timon, Bernardo Villardida, Raimondo Garin, Raimondo Corbera, Berengario Rayadell, Dalmazzo Aviniog, Guglielmo di Puche, Gerardo e Raimondo Loriana, Giacomo e Alemanno Carros, Agraduo di Moncada, e Francesco Villarata. Ma i D'Oria riunirono tosto seimila combattenti sardi e genovesi, e incontratisi coll' armata regia fra strette gole di monti, in un luogo chiamato TURDO (in lingua sarda *Aidu de Turdu*), ingaggiarono la battaglia, e rimasero vincitori, uccidendo gran numero di nemici, fra i quali Gherardo, Monico o Monato, e Ughetto Cervellon, fugando gli altri. Lo stesso vicerè Guglielmo Cervellon morì poco dopo quella pugna, e fu sepolto nel castello di Goceano. Versando allora Sassari nel più grande dei pericoli, Mariano giudice di Arborea, Giacomo di Aragona (figlio bastardo del re D. Giacomo), e Gombaldo Ribellas raccolsero le reliquie dell'esercito fuggitivo, e riunitisi poscia alle nuove truppe spedite affrettatamente da Aragona in Sardegna sotto la condotta del nuovo vicerè Ribao o Rambaldo di Corbera, obbligarono nel 1348 i D'Oria a levare l'assedio da Sassari. Nell'anno seguente però i D'Oria collegati co' Malaspina l'assediarono di nuovo, e pugnarono con varia fortuna contro le armi regie. Il vicerè Corbera, non potendoli vincere colle armi, ricorse alle astuzie, e li vinse dividendoli. Venne nel 1350 ad accordi con Brancaleone D'Oria, e i due suoi fratelli Manfredo, e Matteo, i quali cedettero ai dritti ch' essi aveano nella città di Alghero, e ricevettero in compenso, a titolo feudale, le ville di Monteleone, e di Chiaramonti, e le regioni di Nurcara, di Bisarcio, di Anglona, e di Cabuabbas; e poi volse le armi contro Nicolò, Emanuele, e gli altri ribelli D'Oria, e loro aderenti, e fautori; devastò con frequenti incursioni il territorio di Alghero, dov'essi dominavano; sicchè pose gli Algheresi nella necessità di abbandonarsi intieramente alla protezione, e al governo della repubblica di Genova, la quale ricevette da essi il giuramento di fedeltà, e mandò un VICARIO per governarli. La repubblica nel 1351 inviò pure agli Algheresi aiuto d'armi, e di armati con dieci triremi comandate dal figlio del Doge Giovanni di Valente. Con questi nuovi aiuti gli Algheresi, e i Genovesi mantennero per altri mesi otto l'assedio di Sassari. Ma i Sassaresi, che seguivano le parti del re di Aragona, sostenuti dai soldati regii, e dalle genti del giudice Mariano, e del di lui fratello Giovanni di Arborea, uscirono dalle mura, assalirono vigorosamente gli assedianti, e combattendo con gran valore, li costrinsero alla fuga. (Ved. Çurita, *Annal. de Aragon.*, ecc., e Fara, *De Reb. Sard.* Lib. III. pag. 284. fin. 287).

(2) Ved. la CART. n.° LII*. pag. 714 citata nella nota precedente.

(3) Ved. infr. CART. n.° LIII*. pag. 715. 716. e seg.

(4) Ved. infr. CART. n.° XXXII. pag. 677.

(5) Ved. infr. CART. n.° LIV. pag. 720. 721. Il vicario era, e addimandavasi RICUCCO DE' RICUCCHI, figlio forse di ser Giovanni, e fratello di ser Gualando di Ricuccho ricordati all'anno 1321 nel BREVE PORTUS KALLARITANI (Ved infr. CART. n.° VIII* pag 644. e 657. col. 2ª not. (1)); lo stesso, cui si riferisce la CART. n.° LXXXVI*. (infr. pag. 748).

(6) Ved. infr. CART. n.° LV*. pag. 721.

(7) Ved. infr. CART. n.° LIX* e LX*. pag. 725. e 726.

(8) Ved. infr. DIPLOM. E CART. dal n.° LXI*. al n.° LXXXVI*. Inclusive, pag. 726. fin. a pag. 750, e n.° LXXXIX*. pag. 756.

sioni commesse, ora dai Sardi, ed ora dai Catalani, contro i mercatanti di Pisa; il libero esercizio del loro commercio; la esenzione di dazio e gabella per le merci e le derrate, ch'essi importavano, ed esportavano dall'isola; le usurpazioni di alcuni loro possedimenti; le violente estorsioni di denaro consumate a loro danno, sotto varii pretesti, dai ministri regii; e gl'impedimenti frapposti da questi ultimi all'esercizio della plenaria giurisdizione (*alta* e *bassa*) nelle ville, e nei luoghi, che il Comune possedeva a titolo feudale. Principali poi fra i medesimi sono quelli, che hanno per speciale oggetto le indennità dovute ai Pisani per le case, e le terre, delle quali erano stati spogliati al tempo della loro espulsione dal castello di Cagliari, la restituzione delle somme estorte sotto titolo di *sussidio* ai *vicari* ed amministratori dei feudi della Barbagia, e delle possessioni dell'antico giudicato di Gallura, in occasione del matrimonio della figlia del re D. Alfonso col re di Maiorca, e della guerra sostenuta nel Logudoro dalle armi regie contro i D'Oria; i serviti personali violentemente imposti per le guardie di Cagliari, di Sassari e di Oristano; e il giuramento, e le cauzioni che gli armatori sardi e aragonesi doveano prestare di non offendere in verun modo i navigatori, e le navi pisane. Dopo questi atti solenni, co'quali il Comune di Pisa protestava ripetutamente pe' suoi dritti disconosciuti e violati, e dopo le proposte da lui fatte al Comune di Genova per la re-
P. C. N. 1353 stituzione di alcune prede marittime (1), non si trova più nella storia verun documento, che riguardi la sua antica dominazione, o le ragioni, le giurisdizioni, e i possedimenti, che per via di trattati e di concessioni gli erano rimasti in Sardegna (2). Sottentrano invece altre carte, e altre memorie, e vengono in mezzo fatti nuovi, e comuni, ed uomini diversi, i quali rendettero per molto tempo ancora fluttuante ed incerto nell'isola il dominio Aragonese.

Primi si presentano nella seconda metà di questo secolo, e stanno quasi sempre l'uno all'altro di fronte nei sardi avvenimenti il re Don Pietro IV, e Mariano IV. di Arborea. Mariano, allorchè più fioriva di gioventù, era stato mandato da suo padre alla corte di Aragona per
P. C. N. 1328-1329-1330-1331. apprendervi le arti cavalleresche. Colà egli era cresciuto col suo fratello Giovanni, quasi principe del regio sangue, e si avea tolto in sposa Timbora di Dalmazzo visconte di Roccaberti, famoso capitano di guerra, ed uno dei più illustri baroni catalani, che aveano valorosamente combattuto in Sardegna nel 1323 e 1324. Le sue nozze furono splendidamente festeggiate nella reggia di Barcellona; e in tale occasione il re Don Alfonso IV. l'onorò
P. C. N. 1332. di sua mano del cingolo equestre (3). Pietro IV, successore di Alfonso, lo creò conte di Goceano, magnificando nel regio diploma la di lui fedeltà, e i servigi resi da
P. C. N. 1339. suo padre Ugone III. (4). Mariano corrispose con simulata allegrezza a tante dimostrazioni di benevolenza, perchè covava nella sua mente orgogliosa il recondito pensiero di emanciparsi per sempre da tale vassallaggio, insofferente di portare sotto vane apparenze di onore il giogo degli stranieri. La morte di Pietro III. suo fratello primogenito, mancato nel 1346 senza discendenza, favorì P. C. N. 1346
inopinatamente i suoi ambiziosi disegni. Chiamato dalle leggi di famiglia e dello Stato a succedergli nel regno di Arborea, si trovò possessore di straordinarie ricchezze, e di una vasta signoria, che comprendeva il terzo della Sardegna. Fiorente d'anni, superbo d'indole, valoroso, intraprendente, conobbe i mezzi che la sorte metteagli nelle mani per tentare cose nuove, ed ardimentose. Però, non volendo subito romper la fede agli antichi alleati della sua casa, nè potendo a essi muover guerra, senza prima assicurarsi delle proprie forze, aspettò che gli eventi maturassero a suo favore, dimostrandosi intanto amico e favoreggiatore degli Aragonesi. La corte, in cui egli era cresciuto, gli avea insegnate assai per tempo le arti malvage di una politica infinta e dissimulatrice; e Mariano, non immemore delle lezioni ricevute dagli esempi, le volse poi a danno di coloro, che nella sua gioventù erano stati suoi educatori, e suoi maestri. Ritornato a Sardegna per assumere le redini del governo, cominciò a dar vita ai progetti da lui concepiti in secreto, e lungamente maturati. Incitò secretamente i D'Oria e i Malaspina a levar le armi contro Aragona; a levar le armi contro i D'Oria e Malaspina incitò pure gli Aragonesi: agli uni prestò aiuti d'uomini e di denaio; agli altri prodigò i consigli. Insinuandosi accortamente negli animi delle due parti, che già prorompevano in aperte ostilità; profferendo amicizia ad entrambe, non avendone in cuor suo per nessuna, usò sottilmente l'arte e l'ingegno per dividerle, acciò potesse poi più facilmente opprimerle; Il primo frutto di questa sua politica fu la giornata di Turdo (in sard. Aidu de Turdu) combattuta nel 1347, P. C. N. 1347.
la quale riuscì tanto infausta agli Aragonesi. L'esercito regio fu battuto completamente dalle schiere sarde e genovesi capitanate da Matteo, Giovanni, ed Antonio D'Oria. Gherardo e Monico Cervellon, figliuoli del vicerè, gittatisi con smisurato animo giovanile nel folto della battaglia, caddero estinti; e Guglielmo di Cervellon padre loro, oppresso dal dolore di tanta sventura, spirò fra le braccia dei suoi più fidi nel fondo di una foresta, in cui fuggendo erasi riparato coll'avanzo delle sue genti (5). Mariano potea in tal frangente rompere con suo pro' la fede agli Aragonesi, ma nol fece, o perchè maturasse i suoi disegni per colorirli con più sicurezza, o perchè sperasse ottenere senza i cimenti fortunosi di guerra il maggiore stato, e la indipendenza alla quale anelava. Mostrossi quindi profondamente addolorato per la rotta sofferta dalle armi regie, e data al cadavere di Guglielmo di Cervellon sepoltura onorata nel castello di Goceano, si volse sollecitamente a ristorare i danni patiti dall'esercito aragonese. La sua mente irrequieta adombrava già la potenza, e i progressi dei D'Oria, e dei Malaspina, ed era disegno suo, che nessuno dei contendenti prevalesse, ma che distruggendosi a vicenda gli uni con gli altri, gli dessero poi luogo a insorgere contro tutti, ed a cacciarli dall'isola. Mantenne per altri quattro anni

(1) Ved. infr. Cart. n.° XCI*. pag. 757.
(2) A noi almeno non fu dato rinvenirne, per quanta diligenza abbiamo usato nel farne ricerca.
(3) Ved. Çurita, *Annal. de Aragon.*, ecc. Lib. VII. cap. XVI.
(4) Ved. infr. Cart. n.° LI*. pag. 713.

(5) Ved. Çurita, *Annal. de Aragon.*, ecc. Lib. VIII. cap. XVI.

P. C. N. 1348, 1351. una condotta così ambigua e diffidente. Nel 1348 e 1351
pugnò co' regii capitanati da Rambaldo di Corbera contro
i Genovesi, che campeggiavano la città di Sassari, e li
obbligò a levarne l'assedio. Abbassato in tal guisa l'orgoglio dei vincitori di Turdo, e ridotti gli Aragonesi
alla necessità di dipendere dai suoi soccorsi, non esitò
più a manifestarsi, levandosi la maschera, con la quale
per un intero lustro, dopo la sua assunzione al potere,
avea travisato i propri sentimenti. Domandò nell'anno
seguente al re D. Pietro di Aragona la possessione di
P. C. N. 1352. Alghero promessagli in compenso degli aiuti da lui prestati per la liberazione di Sassari, e gli fu niegata. Egli
dal suo canto niegò al re D. Pietro la liberazione del
proprio fratello Giovanni di Arborea, e la dismessione
del castello e delle terre di Monteacuto, che gli avea
ingiustamente usurpato. Di qua i mali umori, e le contese,
e l'origine di una guerra, la quale, sedata in principio
P. C. N. 1355. co' malfidi accordi di Alghero, e di Sanluri, rinacque
tosto più fiera, e durò per trent'anni, sostenuta valorosamente contro i re di Aragona, prima da Mariano, e
poi dai suoi animosi figli e successori Ugone IV, ed
Eleonora di Arborea.

P. C. N. 1351. Il re D. Pietro IV, che poco prima avea transatto
con Papa Clemente VI. pel censo annuo da lui dovuto
alla S. Sede pel regno di Sardegna, e di Corsica, e si
era fatto assolvere dalla scomunica perciò incorsa, promettendo per l'avvenire la esatta osservanza dei patti,
P. C. N. 1351. dai quali era stretto come feudatario della Chiesa Romana (1), vedea con sospetto l'attitudine minacciosa di
Mariano; e al sospetto si aggiungevano i timori per la
nuova ribellione dei Doria o dei Sardi che seguivano le
loro parti. Già fin dal 1352 gli Algheresi si erano chiariti aperti nemici del re di Aragona, e dei Catalani; e
P. C. N. 1353. nel 1.° di gennaio dell'anno seguente si erano riuniti in
generale consiglio, a ciò indotti da Pietro D'Oria Vicario
del Comune, e aveano nominato loro ambasciatore il
medico Antonio di Filippo, coll'incarico di trasferirsi a
Genova, e di trattare col Doge e con la repubblica
quegli accordi, che meglio provvedessero ai loro interessi,
e alla loro difesa, e a liberarli per sempre dall'esoso
dominio aragonese (2). Nel tempo istesso Nicolò di Cassano D'Oria co'suoi fratelli Enrietto, Antonio, Guglielmo,
P. C. N. 1353. Tebaldo, e Odoardo; e Luca di Mariano; e Anfreone
D'Oria aveano conferito ampio mandato al *giurisperito*
Alaone D'Oria, affinchè stringesse a loro nome leghe, e
contratti col Comune di Genova per la difesa delle terre,
ville, castella, luoghi, e giurisdizioni ch'essi possedeano
in Sardegna, e della parte loro spettante nella terra e
castello di Alghero (3). La corte di Aragona non trascurava pratiche e mezzi per mantenere in amicizia il
regolo di Arborea, e per levarsi d'innanzi gli ostacoli
che le continue ostilità dei D'Oria opponevano al governo
P. C. N. 1353. regio. Quindi vediamo il re D. Pietro commettere a Mariano in quest'anno medesimo la decisione inappellabile
di una contesa sorta tra un Bertrando della Valle di
Barcellona, e i Vicari del Comune di Pisa per alcune
terre della curatoria di Gippi, delle quali si disputavano
la proprietà (4); e tentar negoziati con la repubblica di
Genova, affinchè la medesima inducesse i D'Oria a cedergli per denaro, o per altro compenso, le loro posses- P. C. N. 1353.
sioni e giurisdizioni di Sardegna (5). Ma i mezzi, e le
pratiche furono vane. I D'Oria, e gli uomini di Alghero
cedevano il governo, e il pieno dominio di detto Comune, col suo territorio, e con le sue giurisdizioni, alla
repubblica di Genova, stringendo con la medesima lega
offensiva e difensiva contro il re di Aragona, e i Catalani;
eccettuati soltanto dalla cessione alcuni possedimenti particolari, introiti, e dritti di gabella appartenenti ai suddetti D'Oria, come ad antichi signori dello stesso Comune (6). P. C. N. 1353.
E dall'altro canto la repubblica di Genova inviava poco
stante ad Alghero il suo sindaco e procuratore Fadoto
Sfoglia, il quale, avuta la conferma e ratifica della seguita cessione, col possesso reale, e con la tradizione
simbolica della terra, facea inalberare sulle porte della
medesima il vessillo genovese, e ricevea individualmente
dagli Algheresi il giuramento di fedeltà (7). Sopra ciò il
Doge di Genova, e i suoi consiglieri, nel dare all'ammiraglio Antonio Grimaldo le loro istruzioni per ricercare nei mari sardi la flotta nemica, e combatterla, o
assediarla, secondo i casi, nel porto di Cagliari, gl'ingiungevano specialmente d'indagare secretamente le intenzioni e i fini politici del Giudice di Arborea, di attirarlo al loro partito, e di trattare col medesimo una
onorevole convenzione, promettendogli di aiutarlo efficacemente con le armi della repubblica, onde potesse
conseguire il pieno dominio di tutta l'isola (8). E il Giu- P. C. N. 1353.
dice Mariano, che in tal tempo provvedea come principe
sovrano a raffermare con leggi speciali il reggimento
interno delle provincie a lui soggette, ed a promuovere
con esenzioni e con privilegi l'accrescimento della popolazione del nuovo Borgo di Goceano (Burgos odierno),
ch'egli avea fondato mentre ancora regnava in Arborea
il suo fratello Pietro III. (9), porgea facilmente l'orecchio
alle proposte genovesi, e attestatosi co'D'Oria, forniva di
uomini e di armi i luoghi più importanti dei suoi dominii, e si preparava in tal guisa alla guerra ormai
divenuta inevitabile. I primi fatti di questa guerra furono
poco favorevoli agli ambiziosi disegni del regolo di Arborea. Il re D. Pietro, non potendo più disconoscere i
pericoli che minacciavano la sua sovranità in Sardegna,
si volse con animo risoluto ad affrontarli, istigato altronde
dai suoi cortigiani, e pressato da Sibilla di Moncada,

(1) Ved. infr. Cart. n.° LVI. pag. 722. È notevole in questo documento la domanda fatta dal re D. Pietro al pontefice, affinchè obbligasse alla residenza nelle loro sedi i vescovi dell'isola, che dimoravano in Roma, e conferisse di preferenza a Sardi idonei le prelature, e i benefici ecclesiastici dell'isola medesima, perchè ciò riuscirebbe assai grato agli isolani.

(2) Ved. infr. Cart. n.° LVII. pag. 723.

(3) Ved. infr. Cart. n.° LVIII. pag. 724.

(4) Ved. infr. Cart. n.° LXXXII*. pag. 745.

(5) Ved. infr. Cart. n.° XC*. pag. 756.

(6) Ved. infr. Cart. n.° LXXXVII*. pag. 750. I D'Oria, che figurano in tale cessione, sono Araone o Alaone *giurisperito*; il suo fratello Anfreone; Nicolò, Antonio, Giuliano (forse Guglielmo), Tebaldo, Odoardo, ed Enrichetto di Cassano; Luca di Mariano; Galeazzo di altro Galeazzo di Araone; Damiano di altro Damiano di Saladino; e Pietro D'Oria Vicario del comune di Alghero.

(7) Ved. infr. Cart. n.° LXXXVIII*. pag. 753. Figurano in questo atto di ratifica, oltre la maggior parte dei D'Oria nominati nel precedente atto di cessione, e gli uomini della *università* di Alghero, un Nicolino di Pignono per la stessa università.

(8) Ved. infr. Cart. n.° XCII*. pag. 760. 761. e seg.

(9) Ved. infr. Cart. n.° XCIII*. pag. 762.

moglie di Giovanni di Arborea, la quale empieva di gemiti e di clamori la reggia per la prigionia del suo marito. Per tal fine fece innalzare sollecitamente nell'isola il castello di Roccaforte, per minacciare più davvicino gli stati di Mariano; e poi, collegatosi co' Veneziani, ragunò in Valenza una flotta poderosa, affidandone il comando supremo a Bernardo di Cabrera, capitano assai rinomato a quei tempi pel consiglio, e per la bravura (1). Le flotte unite di Venezia e di Aragona batterono completamente in Portoconte (antico PORTUS NIMPHAEUS dei Romani) la flotta genovese capitanata da Antonio Gri-
P. C. N. 1353. maldi; e le fortezze di Alghero, e di Castelgenovese caddero tosto in potere dei vincitori (2). Il Cabrera intimò a Mariano di arrendersi, e di presentarsi al suo cospetto per rendere ragione della prigionia del fratello, e della sua ribellione: ma il regolo di Arborea, disdegnando la intimazione superba, e volgendo in sua mente più arditi pensieri, nè si arrese, nè presentossi, e mandò in sua vece ad Alghero la propria moglie Timbora di Roccaberti, congiunta di sangue col duce aragonese. Costei, istrutta nel partire da suo marito, trattò col vincitore i patti dell'accordo. Però sopraggiunti da Cagliari tre messaggieri inviati da Ponzio di Santapace, e rotte le trattative, la illustre principessa se ne partì sdegnosa, e rifiutate le scorte che il Cabrera le offriva per onoranza, sì a lui, che ai regii tutti minacciò guerra implacabile e sanguinosa. Nè le minaccie furono vane. Mariano ardente di odio contro la dominazione straniera, e sospinto ferocemente dalla propria ambizione, riuscì a far ribellare i castellani di Alghero, i quali uccisero i ministri, e i soldati regii, che vi erano di presidio, eccitò la rivolta in molti altri luoghi dell'isola, e collegatosi con Giovanni Visconti signore di Milano, che governava in quel tempo la repubblica genovese, minacciò con forte nerbo di truppe le città di Sassari e di Alghero (3).

Il re D. Pietro, che sul finire dell'anno medesimo avea prestato l'*omaggio ligio* e il giuramento di fedeltà per la Sardegna al Pontefice Innocenzo VI. per mezzo dei suoi ambasciatori Lupo di Gurrea, e Bernardo di Thous (4), udì con sdegno i progressi del regolo ribelle; e lo sdegno proruppe in ira, allorchè seppe di essersi pure ribellata, per opera e per istigazione di Mariano, la città di
P. C. N. 1353-1354. VILLA DI CHIESE (attuale IGLESIAS), una delle piazze più importanti che obbedissero ancora alla corona regia. Ragunò subito nel suo regno un esercito dei più agguerriti, se ne fece ei stesso capo supremo, e salpando dalle coste di Catalogna con novanta navi di guerra nel dicembre del 1354, arrivò, dopo lunga navigazione, a Portoconte, luogo famoso per la recente vittoria della sua flotta sopra quella dei Genovesi. Messe a terra le sue genti (5), cinse di assedio la città di Alghero, e la fece bloccare per mare dalle navi comandate dal Cabrera; ma gli Algheresi si difesero con molto valore dai replicati assalti nemici, e si mantennero in fede verso Mariano e i suoi alleati genovesi. Mariano dal suo canto, munita di nuove opere di difesa la città di Bosa, e il castello di Serravalle, si pose alla testa della sua armata, forte di quindicimila fanti, e di duemila cavalli, e spingendo a grandi giornate la marcia contro il nemico, si attendò a poca distanza del suo campo trincierato, P. C. N. 1355
disposto a presentargli la battaglia, ed a cimentare in aperta campagna la fortuna delle armi. Cotanto ardire, e l'attitudine minacciosa dell'esercito sardo scossero l'animo del monarca aragonese, il quale mandò tosto a Mariano il di lui cognato Pietro di Exerica per profferirgli la pace. E la pace fu conchiusa tra Mariano di Arborea e Matteo D'Oria da una parte, e il re di Aragona dall'altra. Mariano cedette la città di Alghero, ed ebbe in ricambio la cessione di tutte le castella, e terre reali di Gallura, e il riconoscimento della sua indipendenza. I D'Oria ottennero la nuova investitura di Monteleone e di Castel- P. C. N. 1355.
genovese; e sopra ciò il monarca aragonese dovette segnare la condizione meno onorevole di tutte le altre, quella cioè di preporre al governo regio dell'isola un personaggio aggradito al regolo di Arborea (6). Il re D. Pietro, in virtù di questo accordo, entrò in Alghero, la fece sgomberare dagli antichi abitanti, ripopolandola di Aragonesi, e Catalani; andò quindi a Sassari, fece fortificare il castello di Osilo, e quello di D'Oria in Anglona, e ritornato ad Alghero, veleggiò da quel porto alla volta di Cagliari, dove giunse nel finir di gennaio del 1355. Da questa città principe dell'isola sono datati varii privilegi da lui accordati alla città di Alghero; la perpetua unione della medesima al regno di Aragona; la esenzione dei suoi nuovi coloni dai diritti di dogana e di gabella per le loro merci; la proibizione della

(1) Ved. Çurita, *Annal. de Aragon.*, Lib. VIII. cap. L. — Fara, *De Reb. Sardois*, Lib. III. pag. 288. Ediz. Tor.

(2) Ved. Çurita, Oper. cit. Lib. VIII. cap. LII. e LIII. — Fara, loc. cit. — Giustiniani, *Annali di Genova*, Lib. IV. ad ann. 1353, Ediz. Genov. del 1854. 1855.

(3) Ved. Çurita, *Annal. de Aragon.*, Lib. VIII. cap. LIII. — Fara, *De reb. Sard.*, Lib. III. pag. 289.

(4) Ved. infr. CART. n.° XCIV. e XCV. pag. 764. e 768.

(5) Ved. Çurita, e Fara, Oper. e luogh. cit. Il secondo di detti scrittori riferisce i nomi dei personaggi, e dei guerrieri più distinti che accompagnarono il re D. Pietro in questa spedizione (*De Reb. Sard.* Lib. III. pag. 290. e 291). Dessi furono

Aragonesi.

D. Pietro IV. re di Aragona.
D.ª Eleonora sua moglie.
D.ª Costanza loro figlia.
Roberto duca di Baviera.
Giovanni Gullio.
Lupo Gomez di Luna.
Filippo Castro.
Giovanni Ximenes de Urrea.
Giovanni Martinez de Luna.
Ferdinando Ruiz di Tuaste, Commendatore maggiore di Monte Albano.
Biagio Ferdinando di Eredia.
Lupo Gurrea.
Stefano Aragona, figlio del duca di Atene.
Pietro Gio. Urriez medico del re.
Giovanni Perez di Urrea.
Diego Gonsalvo Ceteria.
Raimondo Pietro di Pesa.
Emmanuele Enteca.
Ximene Gurrea.
Giovanni Zappata.
Pietro Guilbert.
Gherardo Lopez Ceteria.
Raimondo Linan.

Catalani.

Ugone visconte di Cardona.
Bernardo Cabrera, comandante generale dell'esercito.
Bernardo Visconte Cabrera di lui figlio.
Andrea Visconte di Caneto.
Ottone di Moncada.
Ruggiero Bernardo, Visconte di Castelbuy.

Valenzani.

Pietro Exerica.
Gilberto Centelles.
Olfo di Procita.
Matteo Meyrenes.
Alfonso Ruggiero Lauria.
Pietro Massa.
Raimondo Ruiseco.
Gilberto di Castellet.
Gonsalvo Castelvì.
Pietro Lopez di Ortega.
Ruggiero Ravanache.
Pietro Boyl.

(6) Ved. Çurita, *Annal. de Aragon.*, Lib. VIII. cap. LIV. e LVII. — Fara, *De Reb. Sard.* Lib. III. pag. 290. e 291.

compra e vendita al minuto di merci forestiere; la libertà da ogni peso e pagamento per un quinquennio, tranne la decima; e l'altro singolar privilegio accordato allo scudiero Pietro Esimino di Lumberiis, cittadino di Sassari, per l'allevamento e la custodia esclusiva dei falconi destinati per le caccie reali (1). Un altro più grande
P. C. N. 1355. atto eseguiva il re D. Pietro in Cagliari, riunendovi per la prima volta a parlamento i Sardi, e i feudatari più distinti dell'isola (2), e fondando con tale riunione le basi dello statuto politico, che raffermato poi, ed ampliato dal di lui successore il re D. Alfonso II, fu per cinque secoli la legge fondamentale del regno sardo. Mariano ricusò d'intervenire a quella congrega: vi mandò bensì la propria consorte, e il suo figlio primogenito Ugone,

(1) Ved. infr. Cart. n.° XCVI*. XCVII*. XCVIII*. XCIX*. e C*. pag. 765. 766. 767.

(2) Ved. Çurita, Oper. cit. Lib. VIII. cap. LVIII. — Fara, Oper. e Lib. cit. pag. 292. 293. — Prima di questa riunione fu pubblicata sentenza per accusa di fellonia contro il conte Gherardo della Gherardesca. Il Zurita, che riferisce il fatto, non dice quali fossero i motivi di tale condanna. Il motivo era forse quello di riunire alla corona le vaste possessioni, che la illustre famiglia dei Gherardeschi possedeva ancora nell'isola. — Crediamo opportuno il notare in questo luogo i nomi dei tanti feudatari che nel 1355, e negli anni seguenti, aveano possessioni e giurisdizione in Sardegna, affinchè si conosca a qual misera condizione dovea essere ridotta l'isola, spartita in tanti, e così ampli feudi, e obbligata a servire a sì gran numero di signori, i quali con dritti, gravezze ed esazioni intollerabili, assorbivano rendite, frutti, vitalità, ed esistenza degli uomini, e delle terre infeudate. Eccone l'elenco, quale ce lo lasciò il Fara (*De Reb. Sard.* Lib. III. pag. 296. fin. a pag. 302. Ediz. Torin.); e crediamo con fondamento, che non sia nemmeno compito, e che vi manchino i nomi di altri non pochi feudi, e feudatari.

1. Berengario Carroz. Avea in feudo undici villaggi nella *Curatoria* di Campidano, quattro nella *Curatoria* di Decimo, dodici nella *Curatoria* di Sarrabus, due nel *giudicato* di Chirra, due nel *giudicato* di Colostrai, nove nel *giudicato* di Ogliastra, e due nel *giudicato* di Gallura. In tutto quarantadue villaggi.

2. Bonato Cabrera. Possedeva un villaggio nella *Curatoria* di Nuraminis, ed un altro nella *Curatoria* di Campidano.

3. Bernardo Descoll. Avea due villaggi nella *Curatoria* di Campidano.

4. Pietro Sitiges. Ne avea uno nella *Curatoria* di Nuraminis.

5. Francesco Sanclemente. Possedeva dieci villaggi nella *Curatoria* di Campidano, ed uno in quella di Sigerro.

6. Enrico Colomar. Ne avea tre nella *Curatoria* di Campidano.

7. Bernardo Ladrera. Possedeva tre villaggi nella *Curatoria* di Campidano, uno in quella di Pauli-Gerrei, un altro nella *Curatoria* di Sulcis, tre nella *Curatoria* di Monti, e tre altri nel *giudicato* di Galtelli.

8. Pietro de Arbré. Ne avea uno nella *Curatoria* di Siurgus.

9. Berengario Entecca. Ne avea uno nella *Curatoria* di Dolia.

10. Raimondo Monravone. Possedeva tre villaggi nella *Curatoria* di Dolia, tre nella *Curatoria* della Nurra, tre nella regione di Fluminargia, ed uno nel *giudicato* di Gallura.

11. Giovanni di Vaccadano. Ne possedeva uno nella regione, o *Curatoria* di Dolia.

12. Aliprando de Sena. Possedeva quattro villaggi nella *Curatoria* di Dolia, uno nella *Curatoria* di Siurgus, dieci nella *Curatoria* di Sigerro, e sette in quella di Sulcis.

13. Raimondo di Ampurra. Ne possedeva uno nella *Curatoria* di Dolia, due in quella di Siurgus, e sette nell'altra di Sulcis.

14. Tommaso, e Raimondo Marchet. Possedevano quattro villaggi nella *Curatoria* di Dolia.

15. Pietro Caxia. Ne possedeva due nella *Curatoria* di Dolia, e tre in quella di Nuraminis.

16. Guglielmo Escopet. Ne avea uno nella *Curatoria* di Dolia.

17. Dalmazzo Iardin. Ne possedeva due nella *Curatoria* di Solci, e uno nella *Curatoria* di Sigerro.

18. Il Vescovo di Dolia. Possedeva le città di Dolia, o Bonavoglia.

19. Raimondo Zatrillas. Possedeva dieci villaggi nella *Curatoria* di Pauli-Gerrei.

20. Giovanni Carroz. Possedeva un villaggio, e il castello Orgoglioso, o di Orgosolo, nella *Curatoria* di Pauli-Gerrei, e quindici villaggi nella *Curatoria* di Siurgus.

21. Bernardo Guglielmo di Torrent. Possedeva un villaggio nella *Curatoria* di Nuraminis.

22. Ughetto Sanjust. Possedeva un altro villaggio in detta *Curatoria* di Nuraminis.

23. Il Comune di Pisa. Possedeva ancora sedici villaggi nella *Curatoria* di Trexenta, e altri ventiquattro nella *Curatoria* di Gippi, o di Hippis.

24. Pietro Gomes di Pennacuta. Possedeva un villaggio nella *Curatoria* di Sigerro, e un altro in quella di Siurgus.

25. Malgano di Ampuria. Ne possedeva uno nella *Curatoria* di Siurgus, e un altro in quella di Nuraminis.

26. Ughetto di Santapace. Ne avea uno nella *Curatoria* di Nuraminis, col castello di Sanluri, e un altro nella *Curatoria* di Decimo.

27. Bernardo Cruillas. Ne possedeva due nella *Curatoria* di Nuraminis.

28. Narciso Poncirano. Possedeva due villaggi nella detta *Curatoria* di Nuraminis.

29. Pietro di Lauria. Avea tre villaggi nella *Curatoria* di Nuraminis, ed uno in quella di Sigerro.

30. Emmanuele di Entecca. Ne avea due nella *Curatoria* di Nora.

31. Raimondo Montacut. Ne avea altri due nella stessa *Curatoria*.

32. Francesco de Marsella. Possedeva un villaggio, e la metà di un altro nella suddetta *Curatoria* di Nora.

33. Alfonso Calatayud. Possedeva l'altra metà del sopradetto villaggio nella *Curatoria* di Nora.

34. Marcello Dardo. Ne possedeva uno nella stessa *Curatoria*.

35. Francesco di Corral. Ne avea uno nella *Curatoria* di Decimo.

36. Nicolò Loby. Avea la metà di un villaggio in detta *Curatoria*.

37. Bernardo Coffrens. Possedeva un villaggio, e il territorio di altri villaggi già distrutti nella *Curatoria* di Sigerro.

38. Martino de Carassa. Possedeva tre villaggi in detta *Curatoria* di Sigerro.

39. Giusta Sollor. Ne possedeva un altro nella stessa *Curatoria*.

40. Arnaldo Aquilò. Possedeva un villaggio nella *Curatoria* di Solci.

41. Bartolommeo Çespuiades. Avea un villaggio nella *Curatoria* di Solci, e un altro nella *Curatoria* di Campidano.

42. Ponzio Ugone di Ampuria. Possedea tre villaggi nella *Curatoria* di Solci.

43. Moruello Dalmazzo. Possedeva tre villaggi nella *Curatoria* di Colostrai, e due nella *Curatoria* di Sarrabus.

44. Gonsalvo Martinez di Çorasta. Ne possedeva altri tre nella *Curatoria* di Campidano.

45. Giacopo Damiano. Ne possedeva uno nella *Curatoria* di Decimo.

46. Francesco Ross. Avea cinque villaggi nella *Curatoria* di Nora.

47. Pietro de Deo. Ne avea un altro nella stessa *Curatoria*.

48. Timbora, o Timborgeta Roccaberti (moglie di Mariano IV. di Arborea). Possedea un villaggio nella *Curatoria* di Nora.

49. Guglielmo de Pujalt. Possedea cinque villaggi nella *Curatoria* di Limbara, e altri sette nella *Curatoria* di Geminis del *giudicato* di Gallura.

50. Barzolo, o Bartolo Catone. Possedea due villaggi, e la città di Galtelli nello stesso *giudicato* di Gallura.

51. Francesco di Lauria. Ne possedea un altro nello stesso *giudicato* Gallurese.

52. Matteo Torrens, o Torrent. Ne possedea altri sette nel medesimo *giudicato* di Gallura.

53. Flaminio di Musato. Ne possedeva due altri nello stesso *giudicato*.

54. Pietro Bass. Possedea quindici villaggi nel medesimo *giudicato* di Gallura.

55. Raimondo Cardona. Avea quattro villaggi nel *giudicato* di Gallura; altri quattro nella *Curatoria* di Balagnano (odierno Calangianos) dello stesso *giudicato*; e altri sei nella *Curatoria* di Monti del *giudicato* medesimo.

56. Giovanni di Arborea (fratello del regolo Mariano IV.). Possedeva sette villaggi, la città di Terranova (antica Olbia dei Romani), con vasti territori nel *giudicato* di Gallura.

57. Francesco di Durant. Possedea un villaggio da lui fondato nel *giudicato* di Gallura, col territorio annesso.

58. Cassanetto D'Oria. Possedeva tre villaggi nella *Curatoria* suddetta di Balagnano (o Calangianos); un altro nella *Curatoria* di Geminis; due altri nella *Curatoria* di Urralisalti, e due altri nella *Curatoria* di Monti nello stesso *giudicato* di Gallura.

59. Giovanni Moncar. Avea un villaggio nel *giudicato* di Gallura.

60. Tommaso de Serra. Possedea un villaggio in *Mola* di Posata.

61. Lo Spedale di S. Giovanni di Gerusalemme. Possedea per legato un altro villaggio.

62. Il Vescovo di Solci. Avea due villaggi nel *giudicato* di Ogliastra.

63. Borchitore, o Torchitore Roggio. Possedea un villaggio nella regione di Romangna, o Romandia.

che poco innanzi avea solennemente emancipato (1); ma richiese, ed ottenne prima solenni guarentigie per la loro sicurtà. E poichè seppe per secreti avvisi, che la perfidia aragonese tentava impadronirsi per tradimento della sua persona, e il re D. Pietro gl' indrizzava al
P. C. N. 1355. tempo istesso da Cagliari lettere aspre e risentite, chiedendogli la restituzione dei castelli di Pedrès, di Bonvehi, di Terranova, di Ardara, e di Cepola (2), Mariano si mantenne sospettoso in armi, non restituì le castella addimandategli, ritardò anzi la cessione già convenuta delle rocche di Montiverro, e di Marmilla; e poi, spingendo un forte nerbo di truppe contro il castello di Cagliari, dimandò con minaccevoli parole l'eseguimento degli accordi fermati militarmente nel campo di Alghero.

La nuova pace fu trattata e conchiusa in Sanluri nel
P. C. N. 1355. luglio del 1355; ed è assai importante il documento istorico, che or viene per la prima volta in luce, e ne contiene il testo nella sua originale integrità (3). La fede di questo trattato fu osservata per poco più di due anni, nei quali il re D. Pietro di Aragona, e Mariano di Arborea si ricambiarono per messaggi e per lettere segni e proteste di scambievole amicizia. Tre di queste lettere, che riguardano l'armamento delle galee, sulle quali il re D. Pietro dovea rèstituirsi a Catalogna; i sussidi di fru-
P. C. N. 1355. a 1357. mento per le truppe, ch' ei congregava in Valenza per la guerra contro il re di Castiglia; e la restituzione di una nave predata dall' abate di Trapani; e con esse i nuovi privilegi in quel breve correr di tempo accordati dallo stesso monarca alla città, e ai cittadini di Alghero, hanno la loro sede speciale fra i diplomi e le carte del secolo, di cui discorriamo (4).

Le turbolenze suscitate nell'isola da Matteo D'Oria sul finire del 1356, se non furono causa, diedero però occasione a nuove discordie tra il re di Aragona, e il regolo di Arborea. Avea il D'Oria, dopo la partenza del re (5) innalzato il vessillo della ribellione; e, riuscita vana l'opera di Papa Innocenzo VI. per ridurlo alla obbedienza, si era collegato co' Genovesi e co' Visconti di P. C. N. 1356. 1357.
Milano, percorreva ostilmente il Logudoro, ed espugnato Casteldoria, avea invaso, ed occupava le fortezze, le ville, e i luoghi principali dell'antico *giudicato* di Gallura. La di lui morte accaduta nel 1357, e le concessioni quindi fatte dal re D. Pietro al di lui nipote Branca D'Oria, figlio di Brancaleone (6), diedero tregua alle armi, e sembravano accennare alla pace. Ma la tregua fu breve, e la pace non fu raggiunta. Branca D'Oria rimasè poco in fede, e attestatosi con altri D'Oria della sua stessa casata (Nicolò, Antonio, e Giuliano), seguì apertamente P. C. N. 1358-1359.
le parti di Mariano di Arborea, il quale, ricusando pertinacemente il censo imposto ai suoi stati dal re D. Giacopo II. al tempo della conquista della Sardegna fatta dall'infante Don Alfonso (1323, 1324), e dolendosi che fosse violata a suo danno la pace di Sanluri, disconosceva già ogni autorità regia, e non dissimulava più il disegno di volersi rendere esclusivo signore dell'isola intiera (7).

Il re Don Pietro, impegnato in guerra col re di Castiglia, non potendo ad un tempo sostenere altra guerra in Sardegna contro Mariano, e contro i Genovesi, cercò di accordarsi con questi ultimi, i quali non si mostravano alieni dallo scendere a pratiche di conciliazione. Fecero perciò ambe le parti solenne compromesso, e scelsero arbitro delle loro contese Giovanni marchese di P. C. N. 1359 1360.
Monferrato, il quale, per mezzo della sua consorte Elisabetta infanta di Maiorca, era affine e nipote di D. Pietro e di donna Eleonora sovrani di Aragona. Gli atti e le carte di questo arbitramento, che durò fino al 1362, servono a documento istorico di un fatto, che non manca d'importanza negli avvenimenti insulari di quella età, ma non somministrano prova nessuna, che in virtù del medesimo intervenisse veramente fra i contendenti una concordia sincera, e durevole. Imperocchè le proteste di osservanza e di esecuzione delle future decisioni dell'arbitro eletto, fatte ripetutamente e ratificate dai procuratori, ed ambasciatori del re D. Pietro, e del Doge di Genova, il quale con le ragioni della repubblica sostenne

64. Guglielmo, e Ferreto Lull. Possedevano tre villaggi nella stessa regione di Romandia.

65. L'Arcivescovo di Torres. Possedeva un villaggio nella *Curatoria* di Fluminargia.

66. Gombaldo Ribellas. Avea un villaggio nella *Curatoria* della Nurra.

67. Gilberto Molbuy. Possedea quattro villaggi nella suddetta *Curatoria* della Nurra.

68. Oggero Mancus. Ne possedea altri quattro nella stessa *Curatoria* della Nurra.

69. Giannetto Corso. Avea due villaggi nella *Curatoria* di Monti.

70. Giovanni Negro. Possedeva un villaggio nella *Curatoria* di Figulinas.

71. Albertone Corso. Possedea un villaggio nella *Curatoria* di Coros.

Rimanevano al Re di Aragona la città, e il castello di Sassari, il castello di Cagliari co' tre sobborghi; quattro villaggi nella *Curatoria* di Campidano; cinque villaggi, e il castello di Acquafredda nella *Curatoria* di Sigerro; altri cinque villaggi nella stessa *Curatoria*, col castello di Gioiosaguardia; due villaggi, e il castello del *giudicato* di Chirra, o Guirra; tre villaggi nella *Curatoria* di Campidano; i castelli della Fava, di Pedrès o Petreso, di Orosei, e di Osilo; sette villaggi nella *Curatoria* di Montis (ora *Baronia* d'Osilo); la città di Ploaghe, dodici villaggi, e il castello di Figulinas nella *Curatoria* di questo nome: venti villaggi nella *Curatoria* di Coros; la città di Alghero, con sei villaggi alla medesima annessi; e il castello di Bonvehi, o Bonvicino, col suo sobborgo, e con sei villaggi annessi, e dipendenti. Il Fara non enumera gli altri villaggi, città, luoghi, e castella posseduti in quello stesso tempo dai D'Oria. e dal regolo di Arborea, contentandosi di scrivere compendiosamente; *caetera Sardiniae castra et oppida habebant iudex Arboreae, et alii hostes regis, ut ex antiquis monumentis constat.* Ma dal presente Codice Diplomatico si rileva, che Brancaleone, Nicolò, Cassano, Matteo, Branca, Damiano ed altri della famiglia D'Oria ne possedevano in gran numero. Soprastava però a tutti Mariano IV. di Arborea, il quale potea ben dirsi il vero signore della Sardegna. possedendone la più gran parte, come si ricava dal Trattato di pace della sua figlia Eleonora col re D. Giovanni di Aragona (1388), il quale ci prova, che questa famosa principessa, succeduta nel *giudicato* al padre, ed al fratello Ugone IV., era signora di ventitre amplissime regioni (*Contrade*, *Curatorie*) dell'isola, delle sue città principali, ad eccezione di Cagliari, di quattordici castella ben munite, e di dugentoquarantotto comunità, o villaggi. (Ved. infr. Cart. n.° CL *. pag. 850. not. (1).).

(1) Ved. infr. Cart. n.° CI *. pag. 768.

(2) Ved. infr. Cart. n.° CII. pag. 768. 769.

(3) Ved. infr. Cart. n.° CIII * pag. 769 e seg.

(4) Ved infr. Cart. n.° CIV *. CV *. CVI *. CVII *. CVIII *. CIX *. CX *. CXI *. pag. 773. 774. 775. 776.

(5) Il re Don Pietro IV., detto il *Cerimonioso*, partì da Cagliari nel 6 settembre 1356. (Fara, *De Reb. Sard.* Lib. III. pag. 295.).

(6) Gli furono conceduti a titolo di feudo Castelgenovese, le fortezze di Casteldoria, di Monteleone, e di Roccaforte, la città di Bisarchio, e le regioni di Nurcara, Cabuabas, e Anglona. (Fara, Oper. e Lib. cit. pag. 296.).

(7) Ved. Çurita, *Annal. de Aragon.*, Lib. VIII. cap. LIX. e LX. e Lib. IX. cap. XV. — Fara, loc. cit.

pure quelle dei D'Oria; e i particolari provvedimenti relativi alla rifazione dei danni, ai prigionieri di guerra, ai corsari, e agli armatori, sì catalani che genovesi, non mutarono per nulla lo stato delle questioni, nè le recisero, non avendo mai voluto il re Aragonese consegnare la città di Alghero col suo territorio, le castella, le ville, i luoghi, le possessioni, e le giurisdizioni tolte ai D'Oria con le armi, e con la violenza, nè ottemperare ai lodi pronunziati dal marchese di Monferrato, nè pagare la
P.C.N. 1361-1362. penale perciò da lui incorsa di centomila fiorini d'oro (1).
P. C. N. 1360. 1364. 1370. 1373. 1377. 1380. 1384. Fu largo invece di favori, e di esenzioni verso la città di Alghero, ch'ei riguardava con predilezione, perchè ripopolata da lui con Catalani di provata fedeltà (2); e mentre chiamava Mariano *suo nemico, e ribelle*, perchè gli niegava il vassallaggio, e il censo feudale per gli Stati di Arborea, mancava egli stesso ai patti giurati, ricusando alla sede pontificia l'annuo censo di mille dugento marche di argento (3) imposto fra le altre condizioni al re di Aragona per la concessione, e la investitura della Sardegna; e violava inoltre i dritti di proprietà delle chiese esistenti nei suoi dominii, ponendo le mani regie sulle loro rendite per sopperire ai bisogni delle sue continue
P. C. N. 1364. guerre. Il Pontefice Urbano V, dopo averlo ammonito severamente per la sua pervicacia, e averlo citato a comparire in persona, o per mezzo di legittimo rappresentante al suo cospetto (4), trattò in concistoro di privarlo del regno di Sardegna, e non mostrossi alieno dal concederne la investitura a Mariano di Arborea. E alle minaccie seguiva forse l'effetto, se il re D. Pietro non spediva sollecitamente in Avignone il giureconsulto Francesco de Eredia, il quale perorò molto abilmente la di lui causa, promise a di lui nome la osservanza delle convenzioni con la S. Sede, e il pagamento del suo debito, e rinnovò le proteste di riconoscere dalla concessione pontificia, e di ritenere la Sardegna come feudatario
P. C. N. 1364. e vassallo della Chiesa Romana (5).

(1) Ved. infr. Cart. n.° CXII * e seguenti fino al n.° CXXVII *. inclus. pag. 776. fin. a pag. 797., e Cart. n.° CXXX * e seg. fino al n.° CXXXIV *. inclus. pag. 798. fin. a pag. 808.

(2) Ved. infr. Cart. n.° CXXVIII*. CXXIX*. CXXXVII*. CXXXVIII*. CXXXIX*. CXL*. CXLI*. CXLII*. CXLIII*. CXLVII*. CXLVIII*. pag. 797. 798. 810. 811. 812. 813. 816. Appena occorre notare, che l'oggetto di tali privilegi era affatto locale: ma ve ne ha uno fra i medesimi (quello notato al n.° CXLIII*. pag. 813. col. 1.), che avea un interesse più largo, perchè relativo all'approvazione della concordia seguita tra i Consoli di Marsiglia, e il Veghiere e Consiglieri di Alghero, onde annullare le lettere di marca, e di rappresaglia concedute dal re di Aragona contro la regina Giovanna di Sicilia, e suoi sudditi, e vassalli.

(3) Il censo annuo imposto da Papa Bonifazio VIII. al re D. Giacopo II. di Aragona era *duorum millium marcharum argenti bonorum, et legalium sterlingorum* (Ved. sopr. Diplom. e Cart. del Secolo XIII. Cart. n.° CXXXVIII. pag. 456.). Sul valore di queste *marche sterline*, ved. il Du Cange (*Glossar. med. et infim. latin.* Tom. IV. Ediz. dei Maurini), e l'Argelati (Part. 2. Dissert. *De monetis*).

(4) Ved. infr. Cart. n.° CXXXVI. pag. 808. Nell'anno precedente 1363 lo stesso Pontefice Urbano V. mandò l'arcivescovo di Torres (Bernardo, o Arnaldo) in qualità di suo legato alla repubblica di Genova, per indurla a concordia col comune di Pisa sugli affari di Oriente, e dell'impero Costantinopolitano. Ved. infr. Cart. n.° CXXXV*. pag. 808.

(5) Ved. Raynaldi, *Annal. Eccl.* Tom. VII. ad ann. 1365 n.° XI. e seg. pag. 115. e seg. Il Montfaucon (Bibliot. Bibliothecar. MS. Tom. I. pag. 211.) afferma, che gli atti giudiziari relativi alla citazione di D. Pietro re di Aragona, e alla minacciatagli decadenza dal regno di Sardegna, erano custoditi al suo tempo nel castello di S. Angelo.

Ma il regolo Mariano, ignaro di queste segrete pratiche di conciliazione, consapevole soltanto dei precedenti disegni del Pontefice contro il re di Aragona, e incitato inoltre dal Comune di Pisa, il quale gli avea inviato un suo speciale ambasciatore per stringere con lui patti di P. C. N. 1365.
amicizia (6), non lasciò trascorrere inutilmente la opportunità che gli si offriva di realizzare i suoi ambiziosi progetti. Accrebbe perciò con maravigliosa prontezza le forze del suo esercito, occupò colle armi Villa di Chiese, Sanluri, e i luoghi più importanti dell'isola, espugnò il castello di Petreso (Pedrès), e favoreggiato dai suoi sudditi, e aderenti, parte col terrore, e parte con le promesse, assoggettò al suo comando quasi tutta la Sardegna. P. C. N. 1366.
Il re D. Pietro spedì sollecitamente a Cagliari nuove soldatesche sotto il comando di Olfo di Procita, di Ugone di Santapace, e del nuovo viceré Pietro di Luna, alle quali si unirono poi le genti d'arme del Logudoro capitanate da Giovanni Carroz. Mariano non venne meno di ardimento in faccia al nuovo nembo di guerra che lo minacciava. Egli vi si era già preparato, e fortificatosi nella città di Oristano, capitale dei suoi stati, aspettò alla testa della sua armata, che il nemico lo assaltasse. Colà infatti lo investirono le truppe regie; ma egli uscito animosamente dal ricinto delle mura provocò la battaglia, P. C. N. 1368.
pose in piena rotta i nemici, ne uccise un gran numero, fra i quali lo stesso generale e viceré Pietro di Luna, e s'impadronì del campo aragonese con tutte le munizioni di guerra lasciatevi dai fuggitivi. Seguendo il corso della vittoria, assaltò il castello di Acquafredda; ma la P. C. N. 1369.
valorosa resistenza dei castellani, e la defezione del suo genero Brancaleone D'Oria, che corrotto dalle cupe arti aragonesi, dai feudi, e dagli onori novellamente conseguiti, lo avea abbandonato nel più grande uopo, l'obbligarono a desistere da quella impresa. Pure non mancò in tal frangente a se stesso. Il suo coraggio, e la fecondità del suo genio gli suggerirono nuovi pensieri e nuove conquiste. Presidiati gagliardamente i luoghi a lui soggetti, e gli altri che avea occupati, pendente la guerra, ragunò affrettatamente nuove bande di armati, e dopo averle incorporate nelle sue truppe, ne formò un giusto esercito, e lo spinse contro la città di Sassari, della quale, malgrado la gagliarda resistenza oppostagli dai regii, si rese padrone. Uscì poi a inseguire le genti P. C. N. 1469.
capitanate da Brancaleone D'Oria, il quale però sostenne con molto valore l'urto delle soldatesche di Arborea, e P. C. N. 1370.
le pose per la maggior parte in fuga. A questo sinistro tenne dietro una tregua di armi con lo stesso Brancaleone, la quale durò fino al maggio dell'anno seguente. P. C. N. 1371.
Scorsero quindi altri cinque anni, nei quali Mariano non cessò mai di spingere innanzi gli armamenti, e di rinnovare le offese. Tentò prima la espugnazione di Lapola, P. C. N. 1371-1373.
e di Alghero; fece poi corseggiare con potente navilio da suo figlio Ugone i mari sardi; e infestando, e predando le navi nemiche, disertò in mille modi le forze regie, e fu sul punto di far cadere per assedio e per P. C. N. 1374-1375.
fame la città e la rocca di Cagliari. Ma in mezzo a tanti prosperi successi e a tante speranze sull'avvenire, una

(6) Ved. Tronci, *Annal. Pisani*, all'ann. 1366, corrispondente al 1365 dell'anno volgare.

fiera pestilenza, che imperversò nell'isola, lo trasse al sepolcro, e troncò in un sol punto l'ambizione e i disegni sì lungamente da lui nutriti di recarsi in mano la sovranità esclusiva della Sardegna, e di opprimervi per sempre il dominio ed il nome di Aragona (1).

Ugone IV, figlio e successore di Mariano, ereditò da suo padre l'ambizione, i progetti, e l'odio contro la casa di Aragona, e non meno ardentemente di lui continuò la guerra, nella quale si trovava impegnato. Invase dapprima a mano armata il vasto contado di Chirra, e si impadronì di tutti i luoghi soggetti al dominio regio; e
P.C.N. 1377. poi, spingendo la sua marcia fino alla città di Sassari, vi entrò senza contrasto come assoluto signore, vi prepose al governo un Podestà di sua scelta, e confermò le leggi che regolavano *ab antico* il dritto interno ed esterno di quei cittadini (2). Il Pontefice Urbano VI, secondo narra il Zurita, disegnava di concedergli l'investitura di Sardegna, privandone il re di Aragona, ad esempio di ciò che si era già trattato a favore di Mariano sotto il pontificato di Urbano V. Ma un tal progetto non fu portato a compimento, perchè il re D. Pietro, avutane secreta notizia, si accordò co' Genovesi sulle basi della pace stabilita nei LODI di Giovanni marchese di Monferrato, e armò senza indugio un potente naviglio, sul quale divisava trasferirsi egli stesso a Sardegna, per difenderla contro Ugone, o qualunque altro ne ottenesse a suo pregiudizio una nuova concessione dalla Chiesa
P.C.N. 1377. Romana (3). In quest'anno medesimo Ugone di Arborea, ricercato da Lodovico di Angiò, fratello di Carlo V. re di Francia (4), strinse con lui lega offensiva contro il re di Aragona, e dopo averne giurato i patti, la fece proclamare solennemente in Oristano (5). In virtù di tal lega inviò molti balestrieri, e soldatesche sarde al principe alleato, per assisterlo nella conquista del regno di Maiorca (6). Il re di Aragona tentò con secreti messaggi, e con molte promesse di staccarlo dall'alleanza contratta col duca; ma egli stette saldo nella fede giurata, e continuò anzi più efficacemente nell'isola la guerra contro gli aragonesi. La sua fedeltà fu mal ricambiata da Lodovico, che, adescato dalla mediazione del re di Castiglia, infranse gli accordi fermati dai suoi ambasciatori col regolo di Arborea. Costui se ne dolse col duca, il quale perciò volendo riamicarselo, gl'inviò nell'anno seguente P.C.N. 1378.
nuovi messaggi per rinnovare l'alleanza, e mandò pure le sue credenziali, chiedendo la mano di sposa della di lui figlia Benedetta per il suo figlio natogli l'anno innanzi (7). Ma Ugone, facendo esperienza dal passato, ricusò l'amicizia fallace, e le nozze propostegli dal principe straniero; e, rimproverata agli ambasciatori del duca la rotta fede, e i patti non osservati, li accommiatò con una assai breve, ma franca risposta, la quale, se fu improntata nelle forme da rozzezza di linguaggio pari a quella dei suoi costumi, dimostrò però ad un tempo la fermezza del suo carattere, e la elevatezza dei sentimenti, dai quali era dettata (8). I documenti relativi a questa seconda ambasciata ci furono serbati dalla dotta diligenza del Baluzio; e il Gaillard ne pubblicò un sunto nella ricca *Collezione* dei manoscritti della biblioteca del re di Francia (9). Per tal mezzo pervenne sino a noi uno degli

(1) Ved. Çurita, *Annal. de Aragon.*, Lib. X. Cap. XX. — Fara, *De Reb. Sard.*, Lib. III. pag. 307.

(2) Ved. Fara, *De Reb. Sard.* Lib. III. pag. 307. 308. Scrive questo illustre annalista, che Ugone *Sassarim profectus ...... leges, quae adhuc extant, dedit etc.* Ma le leggi, delle quali egli parla, non furono già leggi nuove fatte da Ugone, bensì gli antichi STATUTI sassaresi promulgati nel 1316, che furono da lui confermati. Scrive pure il Fara (luog. cit.), che in tale occasione il regolo Ugone *castrum Osulis munivit.*

(3) Ved. Çurita, *Annal de Aragon.*, Lib. X. Cap. XXIII, e Fara, Oper. e luog. cit.

(4) Lodovico I. d'Angiò era figlio secondogenito di Giovanni re di Francia, e fratello di Carlo V. detto il *Saggio*. Egli fu reggente del regno, durante la minorità di Carlo VI. suo nipote, fu adottato, e chiamato al regno di Napoli dalla famosa Giovanna I.ª vedova di Giacomo, ultimo re di Maiorca, e morì miserabilmente nel 1384. La sua ambizione, e il suo spirito intraprendente lo spinsero continuamente a cercare un ingrandimento fuori di Francia, e ad elevarsi al rango di sovrano. Ma la fortuna fu sempre contraria ai suoi disegni. Derivò da lui il ramo secondogenito della casa di Angiò, la quale, malgrado tutti i suoi sforzi, non potè mai raffermarsi sul trono di Napoli.

(5) Erano presenti gli ambasciatori Guglielmo Manvinet, e Pietro Gilbert, i quali aveano trattato, e conchiuso l'alleanza a nome del duca d'Angiò. Il duca la ratificò nel termine convenuto, *amore, et honore dicti domini judicis* (di Ugone IV.), *licet in eisdem essent articuli bene onerantes.*

(6) Lodovico d'Angiò credeva avere dei dritti acquistati sul regno delle isole Baleari (Maiorca e Minorca) possedute già da un secolo dal ramo cadetto della casa di Aragona, e tentò ogni mezzo per farli valere. Prevedendo però, che il re di Aragona, sovrano delle medesime, non consentirebbe mai a spogliarsene, e non rispetterebbe i dritti di un principe forestiero, che avrebbe sempre riguardato come un usurpatore, si appigliò al partito delle negoziazioni, e della forza, per poter conseguire il suo intento: *coll'aiuto divino* (egli facea scrivere a Ugone) *il signore d'Angiò intende rivendicare i suoi dritti, o in via amichevole, o per mezzo delle armi, e della guerra, che farà in tal caso il più efficacemente che gli sarà possibile.* Si fu per questo duplice scopo, e per quello specialmente di suscitare contro il re di Aragona nuovi nemici, i quali per la loro politica, e per la loro potenza fossero in grado di osteggiarlo validamente, e utilmente, ch'egli inviò ambasciatori nel 1377 a Enrico re di Castiglia, a Giovanni re di Portogallo, e a Ugone IV. *giudice* di Arborea. Gli inviati del duca d'Angiò riuscirono a conchiudere l'alleanza con Ugone, il quale la osservò fedelmente. Non così il principe francese, che non la recò mai ad esecuzione, e tentò perciò nel 1378 di rinnovarla per mezzo di una seconda ambasciata, composta da Migone di Rochefort signore della Pomarède, e da Guglielmo di Gayan suoi consiglieri; la quale però ebbe un esito contrario ai pensieri di Lodovico, come si vedrà più innanzi.

(7) Nel 7 ottobre 1377.

(8) I fatti tutti, che si riferiscono a questa ambasciata, ed alla risposta di Ugone, sono ricavati dalla relazione latina, di cui il Gaillard fece un estratto inserito nella *Collezione* intitolata *Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi* etc. *Paris. De l'Imprimerie Royale*, MDCCLXXXVII. e seg. Tom. I. pag. 360 fino a pag. 372.

(9) Il Ms. del Baluzio, nel quale erano raccolti detti documenti con la corrispondente relazione latina, era segnato col N.° XXII, e formava un vol. in fol. (*vean fauve*). Fu depositato con altri mss. di quell'erudito raccoglitore, e illustratore di memorie antiche nella Biblioteca del re di Francia, dove esiste al presente, distinto col N.° 8448, e col titolo *Ambassades* sul dorso. La *Collezione*, nella quale il Gaillard ne inserì l'estratto, fu incominciata sotto il regno di Luigi XVI., per opera principalmente del suo ministro barone de Breteuil, e fu affidata a una Commissione dell'Accademia di Belle Lettere, di cui faceano parte il suddetto Gaillard, e i signori de Guignes, de Bréquigny, de La Porte, du Theil, de Villoison, de Keralio, de Vauvilliers, e de Sacy. — Per chi non abbia occasione e commodità di consultare questa grande opera, riferiamo compendiosamente nella presente nota le parti più importanti della relazione medesima, le quali offrono uno spettacolo assai curioso ed originale, sia della persona, che del carattere, e dei costumi di Ugone IV. di Arborea.

I. Migone di Rochefort, e Guglielmo Gayan, ambasciatori di Lodovico I. di Angiò, partirono da Avignone nel 5 agosto 1378, nel 23 da Marsiglia, e nel 28 dello stesso mese arrivarono a Bosa, uno dei porti della Sardegna. Il loro arrivo seguì ad *ora assai tarda*, per lo che il Podestà, e gli anziani della città non permisero, che vi entrassero, essendovi a tal riguardo ordini, e divieto del GIUDICE Ugone, pel timore che si avea dei corsari catalani. Nel 30 agosto arrivarono a Oristano. Le guardie messe a custodia delle

episodi più singolari della storia sarda, nel quale si vede un piccolo principe, ignorato dal resto di Europa, re-

porte, le chiusero, e non le aprirono che un'ora dopo, col permesso del GIUDICE. Allora gli ambasciatori anderono difilati a un albergo, per riposarsi dalle fatiche del viaggio. Nella sera dello stesso giorno si presentò ai medesimi un uffiziale, che addimandavasi DON PAL (forse PALA), accompagnato da venti, o soldati, o servitori, armati di spada. Costui li condusse alla presenza di Ugone, che trovarono adagiato in un letto di riposo (*lit de repos*), e calzava borzacchini di cuoio bianco, *more sardico*. La camera in cui furono ricevuti, era assai piccola; *nullis paramentis in camera, seu lecto parvulo existentibus*. Stava al di lui fianco un vescovo (forse quello di Oristano), suo cancelliere, ch'egli fece uscire dalla camera, appena vi entrarono gli ambasciatori. Udita la loro domanda, e la proposta di nuova alleanza fattagli dal duca d'Angiò, Ugone ch'era uomo *fier et sauvage*, ma di carattere franco e leale, rispose ai medesimi: = *io sono molto scontento del vostro padrone: egli è uno spergiuro, ed ha mancato alla sua parola: non è egli indegno, che il figlio di un re non osservi le sue promesse, e il suo giuramento? Egli mi ha offeso, perchè in virtù dell'alleanza tra noi contratta* (quella dell'anno precedente) *ebbe da me balestrieri, e soldati, e altra gente di guerra, che mi era necessaria per continuare vigorosamente la guerra in Sardegna contro il re di Aragona; ma egli, invece di adoperarla contro quest'ultimo, nostro comune nemico, trattava secretamente con lui. A me pure il monarca aragonese inviò messaggieri per trattar della pace, ma non volli nemmeno vederli, perchè non è mio costume trattar co' nemici a danno dei miei amici ed alleati.* = Gli ambasciatori del duca rimasero confusi nell'udire così aspri rimproveri; e si limitarono a dire, che le loro istruzioni contenevano spiegazioni assai soddisfacenti. = *Ebbene*, replicò Ugone, *datemi copia delle vostre istruzioni, e io vi darò risposta in poche parole, e vi spedirò immantinente.* =

2. Sieguono nel ms. Baluziano le dette istruzioni in latino e in francese, le quali contengono la esposizione della prima ambasciata. Ivi è detto, che nell'anno precedente (1377) il duca d'Angiò avea inviato a Ugone di Arborea Guglielmo Manvinet, e Pietro Gilbert in qualità di suoi ambasciatori; che i medesimi aveano conchiuso con Ugone un'alleanza, la quale, sebbene gravosa pel principe francese, era stata da lui ratificata; che gli stessi ambasciatori, nel restituirsi in Francia, aveano accertato il duca, che il regolo di Arborea dovea mandargli suoi speciali procuratori per stringere vieppiù gli accordi, lo che pure gli era stato confermato da alcuni mercatanti genovesi; ma che avendoli aspettati inutilmente, si era determinato a dirigergli questa seconda ambasciata. Che nel frattempo il re di Castiglia si era profferto di trattare per lui col re di Aragona; ch'egli avea bensì accettato questa mediazione, ma che non sarebbe sceso mai a trattative dirette, e a patti positivi col sovrano aragonese, senza il consenso del *Giudice* di Arborea. Che avea pure interessato per le proprie ragioni il re di Portogallo; e di tutto ciò avea deliberato dargli contezza, se lo avesse potuto, prima d'inviargli suoi nuovi ambasciatori. Esser vero, che non avea ancora mosso guerra al re di Aragona, perchè glielo aveano impedito le trattative pendenti col suddetto re di Castiglia, e il divieto fattogliene dal re di Francia suo fratello, il quale guerreggiava coll'Inghilterra, ma che era deliberato di muoverla nel 1380; che differiva fino a quel tempo per prepararvisi meglio, pronto per altro a rompere gli indugi, e a farla nel prossimo anno 1379, se così piacesse al regolo di Arborea. Che intanto annunziavagli essergli nato un figlio nel 7 ottobre 1377, e offrirlo egli in isposo alla di lui figlia. Altri principi assai potenti, e fra questi il duca di Girona, avergli offerto, e bramare tale unione per le figlie loro; ma preferire egli ad ogni altra la figlia del suo amico, ed alleato, ed avere a tale uopo munito di speciali, e pieni poteri i suoi inviati. Rispose Ugone: = *le proposte, che mi fate, sono per parte del duca una furberia, e una derisione: mia figlia è già da marito, e il figlio del vostro signore non ha ancora compito un anno. Io voglio dar sposo alla figlia mia, mentre sono ancor vivo, perchè bramo vedere i suoi figli, che saranno la mia consolazione, non aspettare, come, e quali venti spireranno nell'avvenire;* (NON EXPECTARE FUTUROS VENTOS). =

3. Quanto alla profferta della nuova alleanza, la risposta di Ugone fu questa. = *Ho ordinato, che a voi* (ai nuovi inviati del duca di Angiò) *sia data comunicazione degli articoli concordati e giurati dai primi ambasciatori alla presenza del popolo nella chiesa cattedrale di Oristano, affinchè conosciate i danni cagionatimi dal vostro signore, e le pene ch'ei debbe pagare per la sua infedeltà. Io saprò a suo tempo richiedergli gli uni, e le altre. Ho udito le sue frivole scuse, e le nuove sue promesse di muover guerra al re di Aragona; ma so, che guerra al re di Aragona egli non farà mai. E poco di ciò mi cale: faccia ognuno il suo meglio, e come più gli talenta. Respingo le ingannevoli alleanze. Gli Aragonesi e i Catalani sono nemici miei, ma io faccio ad essi la guerra onoratamente già da quattordici anni,* (compreso il tempo in cui l'avea fatta unitamente al padre suo Mariano IV.), *senza altro soccorso, fuorchè quello di* DIO, *della* BEATA VERGINE MARIA, *del mio dritto, e dei miei sudditi sardi; e la continuerò fortemente, senz'altro aiuto. Io non inganno nessuno, ma non mi lascio ingannare due volte. Non abbisogno del duca di Angiò, il quale, se fu spergiuro prima, è presumibile che lo sarebbe di nuovo. I principi s'ingannino pure a vicenda, poichè questo lor piace: io non voglio alleanze con veruno di essi, e basto io solo alla mia difesa. Pensi adunque il vostro signore, non a stringere amicizia con me, non a offrire il suo figlio per sposo alla mia figlia, ma a rifarmi dei danni che mi ha causato la violazione dei patti per di lui parte. Di questa violazione mi dorrò, e chiederò giustizia a tutti i principi, e a tutti i popoli del mondo, affinchè essi sappiano qual sia principe e alleato il duca di Angiò, e come ei si faccia giuoco, e si rida della fede dei trattati.* ET HAEC EST RESPONSIO DICTI DOMINI IUDICIS. =

4. A questa dura e violenta risposta Ugone aggiungeva trattamenti forse anche più duri. Gli ambasciatori francesi aspettavano l'esito delle pratiche nel palazzo arcivescovile, dov'erano alloggiati, e fatti servire *onorevolmente* dal Giudice. Nel 31 agosto (martedì) due mazzieri, e due domestici (*servientes*), armati di spada, e vestiti delle assise del loro principe, andarono ad avvertirli nella loro lingua (*in eorum sardesco*), che il GIUDICE li dimandava. Si avviarono tosto al palazzo di residenza di Ugone. Entrati nel gran cortile, lo trovarono stipato di popolo, in mezzo al quale figuravano *un vescovo, frate minore, circondato da altri frati minori, da molti preti, monaci, e domestici.* Volendo passare all'altro cortile, dal quale si avea l'accesso all'appartamento del GIUDICE, *fu loro chiusa la porta in faccia*, sicchè dovettero aspettare frammisti al popolo. Poco dopo, quella porta fu aperta, e comparve il vescovo cancelliere con una carta in mano, accompagnato da un segretario, portatore anch'esso di varie carte. Seguiva DON PAL (lo stesso che nel giorno precedente li avea introdotti alla presenza di Ugone) con gran numero di mazzieri, di sergenti, e di domestici. Il vescovo disse ad alta voce in lingua sarda (*in eorum sardesco*): = BONAE GENTES (brava gente): *Il* GIUDICE *vi ha qui riuniti, per farvi conoscere i cambiamenti, e le infedeltà del duca di Angiò in presenza dei suoi ambasciatori, i quali perciò potranno, come voi, confrontare il presente col passato. Eccovi il trattato, che vedeste, e udiste giurare solennemente dai primi ambasciatori nella chiesa di* SANTA MARIA: *forse i nuovi ambasciatori non ne conosceano il contenuto, e perciò volemmo che ne udissero la lettura. Eccovi adesso il nuovo dispaccio inviatomi dal duca, e presentatomi dai nuovi suoi messaggieri. Nel medesimo è confessata apertamente la inesecuzione del trattato, e mi si fanno nuove promesse, e proposte di alleanza, che sarebbero nuove menzogne. Eccovi la risposta, che il Giudice ha fatto a tutte queste* FURBERIE. =

5. Lette tutte le carte, e tutti i documenti, il vescovo cancelliere si rivolse agli ambasciadori, e intimò ad essi a nome del Giudice, che dentro quell'istesso giorno uscissero dai suoi stati, e si ritirassero nella nave, sulla quale erano venuti in Sardegna. Osservando gli ambasciatori, che non doveano essere congedati in tal modo persone rivestite del loro carattere, che chiedevano copia della risposta di Ugone, e che prima di partire voleano prender congedo da lui, il detto vescovo andò a prendere gli ordini dal GIUDICE. Uscì poco dopo DON PAL, e disse loro, che non sarebbero veduti dal GIUDICE, che si restituissero perciò al palazzo (arcivescovile), e vi attendessero i di lui ordini. E così fecero. Colà, *moesti et dolentes modicum, pransi fuerunt prandium pessimum*, dopo il quale interposero invano l'opera di DON PAL, e di altre persone autorevoli per potersi presentare di nuovo a Ugone: ebbero per risposta, che Ugone non li rivedrebbe più mai. Furono loro ritenute le provvigioni fatte in Oristano col permesso del Giudice, pagandole con buon contante, e nelle porte della città furono aperti e frugati i loro equipaggi, per riconoscere, se avessero carte segrete o sospette.

6. Nello stesso martedì (31 agosto), gli ambasciatori rientrarono sull'imbrunire nella loro nave. Immediatamente un Francesco Pisani andò a bordo, per consegnare ai medesimi la risposta di Ugone, e una di lui lettera al duca d'Angiò. Vi si narra poi, come nel loro viaggio gli ambasciatori toccassero un porto nel golfo di Algeri, l'incontro avuto con altro legno di bandiera marsigliese, la tempesta sofferta, e il loro arrivo a Marsiglia nel 16 settembre 1378. Debitori di lire 1075 pel nolo della nave al capitano Giovanni Casse, gli promisero di pagarlo, e questi si contentò della loro parola, e della protezione del duca d'Angiò. Nel 18 settembre furono di ritorno ad Avignone, e nell'undici ottobre inviarono al duca, che si trovava in Tolosa, la risposta, e la lettera di Ugone, e la relazione dell'esito infelice della loro ambasciata. — A questa relazione vanno uniti: 1.° *rotulus credentie in gallico; et rotulus credentie ex gallico in latinum translatus*, (le credenziali degli ambasciatori); 2.° *procuratorium super alligantiis* (alleanze) *jam factis confirmandis, et de novo etiam faciendis;* 3.° *procuratorium super matrimonio contrahendo.* La risposta, e la lettera di Ugone al duca di Angiò sono scritte in latino.

spingere con alterezza l'alleanza di altro principe più potente di lui, che lo avea ingannato, opporre alle astuzie diplomatiche la sua fierezza, alla mancanza di fede la sua lealtà, e al lusso delle corti straniere la rozza semplicità
P. C. N. 1379-1380. 1381. 1382. dei suoi modi, e della sua vita. Respinte le proposte di nuova alleanza fattegli dal principe angioino, Ugone continuò a governare per altri quattro anni gli stati di Arborea. La potenza, cui egli era salito per le imprese di suo padre, e per la propria fermezza, lo fece rispettare dagli aragonesi, i quali nel principio del suo regno aveano tentato pertinacemente di spogliarlo di una parte dei suoi dominii. Lo stesso re D. Pietro IV, che poco innanzi era stato uno dei suoi più aspri nemici, gli propose nuove nozze con Beatrice di Exerica sua stretta congiunta, quasi pegno di fede, e di amicizia immutabile. Ma queste nozze, o perchè fossero ricusate dal dinasta sardo, o per altro motivo a noi ignoto, non ebbero eseguimento; e il monarca aragonese, cambiando repentinamente d'animo, e di risoluzioni, si affrettò a raccogliere nuove armi ed armati per spedirli in Sardegna a combattervi il suo potente avversario. Consapevole Ugone di tali preparativi, si accingeva a sostenere valorosamente la nuova guerra, allorquando, sollevatosi contro di lui il popolo di Arborea, fu trucidato barbaramente coll'unica sua figlia Benedetta
P. C. N. 1382 a 1383. addì 3 marzo del 1382, secondo l'autorità della Cronaca di Reggio, o del 1383 giusta il racconto di altri scrittori. Quale sia stata la vera causa di questo generale sollevamento dei popoli arboresi non è abbastanza chiarito dalla storia di quei tempi. Il Tronci pretende che ciò avvenisse per vendetta dei pisani, perchè Ugone avea dannato ingiustamente a morte un distinto medico di quella repubblica; ma i più si accordano nell'affermare, che all'improvvisa rivoluzione, e al conseguitone lamentevole eccidio dessero motivo il governo tirannico di Ugone, e la cupa politica di Aragona (1). E non è improbabile, che tutte insieme le accennate cause vi contribuissero, e che l'acerba memoria dell'antica nimistà di Ugone III. co' pisani, e la resistenza vigorosa opposta dai di lui discendenti ai conquistatori stranieri, inducessero finalmente il Comune di Pisa, e la corte di Aragona a spegnere coll'assassinio politico un regolo audace, e temuto, che non aveano potuto debellare con la forza.

Dopo la morte di Ugone IV, col quale si estinse la discendenza maschile dell'ultima dinastia, che per dugento e più anni avea regnato in Arborea (2), le provincie tutte del Giudicato proclamarono la libertà, e tentarono di reggersi a repubblica sotto la protezione genovese. Ma Eleonora, sorella di Ugone, e moglie di Brancaleone D'Oria, surse incontanente con animo virile a comprimere la ribellione, e a sostenere i dritti di Federico suo figlio primogenito, cui spettava la successione negli Stati Arboresi (3). Il di lei marito, sopraffatto dal timore, erasi P. C. N. 1383.
trasferito alla corte di Aragona per chiedere soccorsi, che gli furono promessi dal re D. Pietro, il quale gli concedette inoltre il contado di Monteleone e la baronia di Marmilla. Ma essa diè prova della fermezza e del coraggio ch'erano mancati al consorte, e cinte le armi, e postasi alla testa delle truppe rimastele fedeli, ridusse all'obbedienza i ribelli, s'impossessò in breve tempo di tutte le terre e castella già possedute dai regoli di Arborea, e fece prestare dai suoi vassalli giuramento di fedeltà al principe ancor fanciullo. Scrisse in pari tempo P. C. N. 1384.
alla regina di Aragona, informandola dell'avvenuto, e chiedendo la di lei mediazione presso il re, perchè l'aiutasse a ridurre a tranquillità i propri Stati (4). Le sue instanze però non ebbero alcun effetto, perchè il sovrano aragonese, aombrando già le ardite imprese dell'animosa principessa sarda, impedì a Brancaleone D'Oria la partenza da Barcellona co' soccorsi guerreschi che gli erano stati promessi, e lo ritenne nella sua corte, dissimulando co' blandimenti, e con le onoranze i fini reconditi, che a ciò lo muovevano. Gli permise poi di ritornare in Sardegna; ma furono assai gravose le condizioni della licenza, fra le quali vi era pur quella di consegnare in ostaggio agli ufficiali regii il principe Federico, come pegno e guarentigia della fede giurata. Brancaleone aderì a patti cotanto svantaggiosi ed ingiusti. Arrivato a Cagliari sulla flotta capitanata da Ponzio di Sinisterra, fu consegnato a Bartolommeo Roggerio, e a Lupo Alvarez, affinchè lo sostenessero prigioniero con buona e numerosa custodia (5). Impaziente di riavere la libertà, egli P. C. N. 1384.
pregò reiteratamente la moglie perchè si sottomettesse al re di Aragona; ma Eleonora, sdegnando del pari i consigli del timido consorte, e le arroganti minacce del generale aragonese, oppose le armi alle armi, e dopo aver sostenuto per due anni una guerra non meno gloriosa che giusta, durante la quale Brancaleone fu strettamente custodito nella rocca cagliaritana, aderì finalmente alla pace propostale dal sovrano di Aragona (6). P. C. N. 1386.
È questa la famosa convenzione del 31 agosto 1386, la quale pe' tempi, e per le circostanze che la precedettero, e l'accompagnarono, può essere riguardata come un capo-lavoro di avvedutezza politica, e onora grandemente i talenti e la fermezza di Eleonora. Con la medesima fu riconosciuto, e le fu guarentito il tranquillo dominio degli Stati aviti; fu conceduta al marito la li-

(1) Ved. Chron. Regiens. presso il Muratori, *Rer. Ital. Script.* Tom. XVIII. — Çurita, *Annal. de Aragon.*, Lib. VIII. cap. LIX. Lib. X. Cap. XXIII. XXXIV. — Fara, *De Reb. Sard.* Lib. II. pag. 242, e Lib. III. pag. 307 e 308. — Tronci, *Annali Pisani*, ad ann. 1382.

(2) L'autore della citata *Cronaca di Reggio*, parlando della morte di Ugone IV, scrive tra le altre cose: *et finita est progenies eius, quae octingentis annis, et pluribus duraverat.* Ma questa asserzione sulla durata del tempo della dinastia dei Serra, alla quale apparteneva Ugone IV, non è vera. Imperocchè tale dinastia cominciò dal famoso Barisone re di Sardegna, e più propriamente dal di lui figlio Pietro I, natogli dalle sue prime nozze con Peregrina di Lacon, il quale cominciò a regnare nel 1186. Per la qual cosa la durata della medesima nel regno di Arborea fu di 236 anni, se si conta dal primo anno (1147) dal regno di Barisone; e di soli 197 anni, se si conta da quello di Pietro I.

(3) Mariano IV. di Arborea ebbe tre figli; Ugone IV. cioè, Eleonora, e Beatrice. Quindi per la morte di Ugone, e dell'unica sua figlia Benedetta, il giudicato di Arborea spettava di diritto a Federico, figlio primogenito di Eleonora. Beatrice, ultima figlia di Mariano, era stata maritata ad Aimerico visconte di Narbona, e lasciò un figlio per nome Guglielmo, il quale nel seguente secolo XV. fu uno dei pretendenti a detto giudicato. Il Martene pubblicò i testamenti di Beatrice, e di Guglielmo, in data il primo del 1377, e il secondo del 1397. (Ved. Martene, e Durand, *Thes. Anecdot.* Tom. I. col. 1520, e seg., 1629 e seg.).

(4) Ved. infr. Cart. Num. CXLVI *. pag. 815.

(5) Ved. infr. pag. 864. nota 2.a

(6) Ved. Çurita, *Annal. de Aragon.*, Lib. X. Cap. XXXIV. e XXXVIII. — Fara, *De Reb. Sardois*, Lib. III. pag. 308 e 309.

bertà; furono confermate le franchigie, e la esenzione decennale da ogni tributo da lei accordata ai comuni, e ai vassalli regii, che aveano seguito le sue parti; fu pattuito espressamente, che gli ufficiali da preporsi al servizio pubblico nell'isola fossero nativi della medesima, salva la libertà del potere sovrano nel conferire le cariche maggiori, e il governo di Cagliari, e di Alghero, e nel presidiare le castella regie; che però il castello di Sassari, tranne il castellano, fosse custodito da truppe sassaresi; fu richiamata ad osservanza nelle parti più sostanziali la pace di Sanluri del 1355; e oltre tante altre condizioni, che possono leggersi nell'atto originale (1), fu convenuto, che ai vassalli di Eleonora fosse guarentita la facoltà di mutar domicilio, e che nessun barone, nativo, o straniero, il quale avesse giurisdizione feudale in Sardegna, potesse avervi mai altro comando civile, o militare. Il trattato di pace fu segnato in Barcellona da Ponzio di Sinisterra governatore di Cagliari, e da Gisperto di Campolungo per parte del re di Aragona, e da Leonardo vescovo di s.ta Giusta, e Comita Panza plenipotenziari di Eleonora. Morto però nel 1387 il re D. Pietro IV, il trattato rimase in sospeso, nè potè ottenere eseguimento; per la qual cosa il re D. Giovanni,
P.C.N. 1387. nell'ascendere al trono dei suoi maggiori, commise al nuovo governatore generale di Sardegna Ximene Perez di Arenoso di continuare le trattative con Eleonora, e di allargare a vantaggio della corona le condizioni già stipulate nella convenzione dell'anno precedente. Perez adempì con sollecitudine all'uffizio commessogli, e dopo un anno di pratiche, di proposte, e di messaggi, la nuova pace fu segnata in Cagliari nel 24 gennaio, e ratificata dal re D. Giovanni in Barcellona nell' 8 aprile
P.C.N. 1388. 1388 (2). Vi assisterono da una parte gli inviati di Eleonora, i rappresentanti delle città e comuni soggetti al dominio del di lei figlio Mariano V, succeduto nel regno di Arborea al suo maggior fratello Federico, ch'era morto nell'anno precedente, e Brancaleone D'Oria in persona, e dall'altra il detto governatore generale di Arenoso coi pieni poteri confertigli dal re di Aragona, e i rappresentanti delle città e delle ville soggette al dominio regio. Le condizioni di questa seconda pace furono per Eleonora meno vantaggiose della prima, poichè sebbene vi fosse rinnovata la guarentigia dei suoi dominii, vi fu però convenuta la restituzione alla corona delle città di Sassari e di Villa di Chiese, ricadute altra volta sotto la podestà dei regoli di Arborea, e delle importanti rocche d'Osilo e di Sanluri. Le altre condizioni già concordate nel 1386 ricevettero la loro conferma; e fra le medesime aveano speciale importanza il pagamento del censo feudale dovuto pel giudicato di Arborea fin dal tempo di Mariano IV, la prestanza in denaro promessa da Brancaleone D'Oria al re di Aragona per armare e vettovagliare le castella di spettanza regia, la sindacatura annuale degli uffiziali pubblici che amministrassero giustizia nell' isola, la esenzione dei governatori del Capo di Cagliari, e del Capo di Sassari e Logudoro da così frequente e così molesta censura, la riserva dei dritti ai quali le parti contraenti pretendevano su i luoghi muniti di Terranova e di Longonsardo, e la restituzione delle castella di Ardara, e di Cepola, di cui si rimetteva il giudizio al Papa legittimo, dopo la cessazione dello scisma, che affliggeva in quel tempo la chiesa cattolica. — Fra i patti nuovi poi vanno distinti, l'assoluzione dal giuramento che i vassalli regii aveano prestato a Mariano V. figlio di Eleonora ancor fanciullo, riconoscendolo per loro GIUDICE e signore, il tutore da deputargli per la validità dell'atto di pace, finchè pervenuto all'età di quattordici anni potesse ratificarla e giurarla in nome proprio, l'obbligo somigliante assunto dal re Don Giovanni pel Delfino suo primogenito, la estradizione dei ladri, degli assassini, e degli scherani, la restituzione dei prigioni, e degli schiavi fuggitivi, e il perdono ed obblio di ogni passata ingiuria ed offesa.

Prima di questo secondo atto di pace era mancato di vita il principe Federico primogenito di Eleonora, la quale P.C.N. 1387. lo avea destinato a contrarre future nozze con Bianchina figlia di Nicolò di Guarco doge della repubblica di Genova, cui la sarda principessa mutuava gratuitamente quattromila fiorini d'oro (3); e Mariano, ch'era perciò P.C.N. 1382. sottentrato col nome di Mariano V. ai dritti di successione negli stati di Arborea, figurò in tale qualità nella pace medesima, coll'assistenza di un tutore che facesse le veci del padre suo Brancaleone D'Oria ritenuto prigioniero in Cagliari, ma più veramente coll'assistenza e sotto l'usbergo dell'eroica sua madre. Aveano pure preceduto la pace del 1388, e quella del 1386 due privilegi del re Don Pietro IV. a favore del porto di Alghero (4); e tra l'una e l'altra il Pontefice Urbano VI. P.C.N 1384. accogliendo favorevolmente le supplicazioni di tutti i nobili della stirpe e della famiglia D'Oria, avea autorizzato l'abate di s. Fruttuoso in *Capo di Monte* della diocesi di Genova a rivendicare le possessioni e i redditi del priorato di S. Maria dell'ordine Benedittino, che gli antenati degli stessi D'Oria aveano fondato nella suddetta città di Alghero, ed era stato violentemente occupato dai Catalani, seguaci dell'antipapa Clemente VII, e gli avea conferito insieme ampli poteri per far edificare col mezzo di tali redditi, e col prezzo delle possessioni una chiesa da dedicarsi a s. Teramo nel luogo di *Campi* in *Polcevera*, sottoponendola al patronato perpetuo del priore (poi abate) P.C.N. 1386. di s. Matteo (5).

Una delle condizioni più importanti delle due paci del 1386 e 1388 era quella di restituire a libertà Brancaleone D'Oria marito di Eleonora, il quale, ritenuto prima con arti subdole in Barcellona, era poi stato inviato sotto custodia al castello di Cagliari, e vi era sostenuto prigioniero. Tale condizione, dopo molte pratiche, fu finalmente adempiuta nel primo giorno del 1390; e P.C.N. 1390. tante furono le cautele con le quali si precedette a quell'atto, tanta la diffidenza delle due parti nell'eseguirlo, tanta la solennità delle forme da cui fu accompagnato,

(1) Ved. infr. Cart. Num. CL*, nella quale è riportato per intiero l'atto di pace del 31 agosto 1386, da pag. 817 fino a pag. 822.

(2) Ved. infr. dett. Cart. Num. CL*. pag. 817, nella quale è pure riportato per intiero il trattato di pace del 24 gennaio 1388, da pag. 822, fino a pag. 861.

(3) Ved. infr. Cart. Num. CXLIV*. e CXLV*. pag. 813 e 814.

(4) Ved. infr. Cart. Num. CXLVII*. e CXLVIII*. pag. 815.

(5) Ved. infr. Cart. Num. CXLIX*. pag. 816.

che il documento sincrono, il quale ne serbò il ricordo[1], può in tal rispetto essere annoverato fra i più importanti della storia sarda di quella età. Alla liberazione del D'Oria dovea precedere la consegna interinale di Longonsardo, della terra di Posada col castello della Fava, e della città d'Iglesias col castello di Salvaterra: le doveano tener dietro la restituzione degli ostaggi, della città e castello di Sassari, delle rocche di Osilo, di Bonvehi, di Pedrès e di Galtelli, e dei luoghi, e terre regie occupate dalle armi di Arborea; lo sborso di dodicimila lire di *alfonsini* promesse da Eleonora in prestanza; e il pagamento di ventiduemila fiorini pel censo arretrato degli stati arboresi. Così erasi convenuto a favore del re di Aragona per capitoli speciali e distinti nell'atto di concordia; e la concordia era stata giurata solennemente dall'Arenoso, e da Brancaleone: *barone e traditore (al foro di Aragona e all'uso di Catalogna) chi la rompesse; e di tal macchia, nè per duello purgar si potesse, nè per altra singolar tenzone, sostenuta in persona, e da altri cavalieri o donzelli*: l'aveano giurata il clero, e i cittadini di Cagliari, le soldatesche, e i più illustri personaggi venuti coll'Arenoso in Sardegna, fra i quali primeggiavano Galzerando di Villanova, Rodrigo Lançol, Giordano de Tola, o Tolono, Ponzio de Iardì, e Francesco Coloma. Osservati dapprincipio, e lealmente eseguiti, furono però poco dopo questi patti medesimi repentinamente violati. Brancaleone da un canto espugnò e riprese il castello di Osilo, quelli di Sanluri, di Galtelli e della Fava, invase con le sue genti le ville di Oliena, di Saruli, e di Elconi, occupò la maggior parte
P. C. N. 1390 della Gallura, cinse di assedio alcune fortezze di pertinenza regia, investì con ripetuti assalti quelle di Alghero, e di Chirra, ed entrò da vincitore in Villa di Chiese, e in Sassari; e dall'altro canto Eleonora, guerreggiando vigorosamente contro gli Aragonesi nelle altre parti dell'isola, e per mezzo dei suoi amici e fautori sollevando a cose nuove le sarde popolazioni, fece ricadere sotto il suo dominio, sia con la forza delle armi, che coll'autorità del proprio nome, le provincie quasi tutte del Logudoro. Non è ben chiarito nella storia quali siano state le vere cagioni di questa improvvisa violazione della concordia. Dicono alcuni Brancaleone ed Eleonora esservi stati spinti da invidia e da sdegno pe' vasti possedimenti di Chirra e di Ogliastra conceduti dal re D. Giovanni a Violanta Carroz di Berengario sua favorita; altri, da timore, o da sospetto, per le numerose soldatesche mandate di nuovo nell'isola a rinforzarvi i presidii di Cagliari, di Alghero, e di Longonsardo, e delle rimanenti fortezze regie più opportune alle offese; ed altri infine (i quali forse si appongono più al vero), a ciò averli mossi lo spirito guerriero ed antico della casa di Arborea, gli esempi ereditari di Mariano IV, e di Ugone IV, e nuovi e generosi pensieri d'indipendenza.

L'annunzio delle novità accadute in Sardegna commosse grandemente l'animo del Monarca aragonese, il quale vi mandò tosto con buon numero di balestrieri e
P. C. N. 1391. di lancie capitanate da Antonio di Puigalt, e da Arnaldo Porta il nuovo governatore generale Raimondo di Montbuy. Ma il Montbuy trovò le cose dell'isola così turbate, così prevalente la fortuna delle armi di Arborea, e tanta la fede dei Sardi per Eleonora, che riconoscendosi impotente a resisterle co' mezzi e con gli uomini messi a sua disposizione, inviò subito a Barcellona il suddetto Antonio Puigalt, e Francesco Roig, o Loig, per rappresentare al re Don Giovanni i disastri già sofferti dal governo regio insulare, i nuovi pericoli che gli soprastavano, e per chiedergli a un tempo pronti e sufficienti soccorsi di soldatesche e di denaro. Le lettere di credenza, e le istruzioni date in tale occasione dal Montbuy, e dai consiglieri e probi uomini (*prohomens*) di Cagliari, a cotesti due messaggieri[2], contengono P. C. N. 1391 1392.
molti fatti e particolarità, le quali spargono nuova luce su questo importante periodo della storia sarda. Vi si narra, che Brancaleone, ed Eleonora, violando un capitolo espresso della concordia dell'anno precedente[3], niegavano ai sudditi regii la facoltà di cambiar domicilio dagli stati di Arborea alle città, e alle terre che dipendevano dal re di Aragona; che aveano differito per lungo tempo la restituzione di Longonsardo, e delle ville di Oliena, Saruli, ed Elconi, e poco dopo se le aveano ritolte; che rioccupati con la forza la città e il castello di Sassari, e il castello di Osilo, stringeano di assedio l'altro della Fava in Posada; che aveano prima impedito ai Sardi, fedeli alla causa regia, di vettovagliare la città e la rocca di Cagliari per la via di Siurgus, e poi vi aveano consentito, obbligandoli però a lungo e tortuoso cammino, e imponendo sulle vettovaglie gravi ed inusitati balzelli; che teneano gente armata nei confini tra le ville reali, e quelle di Arborea, la quale commettea ladronecci, ferimenti, e percosse a danno dei vassalli regii; e che già si accingevano ad occupare armata mano Villa di Chiese e Sanluri. Vi si narra ancora, aver essi fatto insorgere la Gallura; promuovere apertamente la rivolta nelle provincie di Sarrabus, e di Chirra; consigliare per messi agli abitanti delle medesime di resistere agli Aragonesi, e se nol potessero, di ritirarsi nelle montagne, e nei luoghi alpestri con le loro masserizie, e co' loro armenti; e predicar dapertutto con la parola e con l'esempio la ribellione al dominio aragonese. Vi si narra infine non aver essi dato mai, nè risposta, nè ascolto alle lettere e ai messaggi inviati dal Montbuy per richiamarli all'osservanza della concordia; ed essere ormai manifesto, ch'Eleonora col D'Oria di lei marito erano nemici del re di Aragona, e ambivano alla signoria dell'isola intiera. Chiedeva perciò il Montbuy, e con lui lo chiedevano i rappresentanti della città di Cagliari, che il re spedisse ambasciatori (*una solenne missatgeria*) in Sardegna, per sapere recisamente da Brancaleone e da Eleonora, *se volessero guerra o pace*; e se guerra volessero, come già in effetto la faceano, il re mandasse tosto soldati da Catalogna per rinforzare i presidii delle fortezze regie, specialmente di Alghero e di Longonsardo, spedisse denaro, e legni armati per guardare le spiagge, e difendere i porti dell'isola, e

(1) Ved. infr. CART. num. CLI*. pag. 861 e seg.

(2) Ved. infr. CART. num. CLII*. pag. 867.

(3) Cioè il capitolo VII. dell'atto di concordia del 1.° gennaio 1390. Ved. infr. CART. num. CLI*. pag. 861.

facesse provvisioni sollecite, quali la gravezza dei casi le richiedeva, per mettere in salvo i dritti, e l'onore della corona.

I due messaggieri partiti da Sardegna eseguirono fedelmente l'incarico ricevuto, e provocarono con la loro presenza maggiori e più gravi provvedimenti. Un documento istorico di quella età ci rende testimonianza, che
P. C. N. 1392. nel primo giorno di marzo del 1392 il procuratore generale del fisco in Catalogna, presentatosi al cospetto del re Don Giovanni, e dei suoi consiglieri, radunati in seduta plenaria nel palazzo reale di Barcellona, ripetè con lunga ed ampollosa orazione latina le stesse accuse formulate dal Montbuy, e dai consiglieri di Cagliari nelle sopradette lettere di credenza, e chiamando *ribelli* e *spergiuri* Brancaleone ed Eleonora non solo, ma eziandio il loro figlio Mariano V ancor fanciullo, domandò che fosse per via di giustizia accertata e punita severamente la loro *fellonia* (1). E lo stesso documento ci fa fede, che il re Don Giovanni, prestando facile orecchio a tale domanda, benchè potesse, com'ei diceva, dichiarare senz'altre forme il *crimenlese*, che per tante *detestande* opere era ormai certo, e palese, commise al giurisperito Bernardo da Ponte di procedere con ogni rigore contro gli accusati, affettando con molte parole di volere in tal modo dar nuova e solenne prova della sua regia mansuetudine (2).

Ma più pronta, e più efficace delle forme curiali e cancelleresche fu la risposta di Eleonora e di Brancaleone D'Oria al re di Aragona, e al fisco di Catalogna.
P. C. N. 1392. Le armi di Arborea continuavano ad essere vittoriose in ogni parte dell'isola, nè i soldati comandati da Giordano de Tola, o Tolono, le bande di fanti e di cavalli capitanati da Rodrigo Ruiz di Corella, le galee affidate a Stefano Salvat, e a Ponzio Ribellas, nè gli afforzati presidii delle regie castella poteano ormai resistere a tanta mole di guerra, e all'entusiasmo dei popoli sardi nel sostenerla. Il re D. Giovanni conobbe i pericoli che soprastavano alla causa regia, e perciò mandò pronti soccorsi ad Alghero con buon nerbo di truppe comandate dal conte Arrigo della Rocca, creò vicerè dell'isola Ruggiero Moncada distinto capitano di quei tempi, e annunziò ai baroni del suo regno di volersi trasferire egli stesso a Sardegna alla testa di un potente esercito per
P. C. N. 1392-1393-1394-1395. debellarvi i nemici della corona. Ma le guerre di Granata e di Sicilia gl' impedirono di attuare quest' ultimo pensiero. Fallirono pure le proposte di pace da lui fatte nel tempo istesso a Brancaleone, ed Eleonora; e la sua morte, avvenuta nel 18 maggio 1395, fece sospendere gli armamenti già incominciati, e spense con la sua vita gli spiriti bellicosi da lui manifestati contro l'animosa principessa di Arborea (3). Il re Don Martino, timido successore del re Don Giovanni, o non provvide, o provvide assai fiaccamente alla guerra sarda. Nel 1396, partitosi di Sicilia per Catalogna, approdò a Cagliari,
P. C. N. 1396. e ad Alghero; ordinò, che di maggiori difese fosse munita la terra di Longonsardo, preponendovi al comando Bernardino Torrellas (4); andò poi a Corsica, e ad Avignone, dove prestò a Papa Bonifacio IX. il consueto giuramento di fedeltà; e da Avignone, proseguendo il suo viaggio; si restituì ai suoi stati ereditari. Già otto anni prima, mentre regnava ancora in Aragona il suo maggior fratello, egli era stato in Sardegna, con la regina Maria di Sicilia sposata al di lui figlio Don Martino, e con gran seguito di baroni catalani, valenzani, e aragonesi (5). Il suo ritorno all'isola come sovrano, e la breve soffermata fattavi nel passaggio non servì punto a cambiarvi lo stato degli animi e delle cose. Le ostilità dei Sardi che seguivano le parti di Eleonora, e servivano alla causa nazionale, erano sempre vive; e il governo aragonese, ristretto ormai in pochi luoghi ed in alcune città e fortezze, vi andava ogni giorno scadendo di forza e di autorità. Nuove proposte di pace furono fatte dal re D. Martino a Brancaleone e ad Eleonora, per mezzo di Francesco di santa Colomba, il quale nell'assenza del vicerè Moncada tenea il comando supremo dell'isola. Ma le trattative non ebbero alcun utile risultamento, e perciò furono rinforzate con nuove soldatesche mandate da Catalogna il borgo di Lapola, il castello di P. C. N. 1397.
Cagliari, e le rocche di s. Michele e di Acquafredda. Si volea così provvedere ai futuri eventi; e nondimeno, desiderando il re e i suoi consiglieri un accordo stabile e sincero, si ripigliarono le pratiche per la pace, le quali, benchè interrotte talvolta da inopinati accidenti (6), durarono P. C. N. 1398.
più o men vive finchè visse Eleonora, e dal di lei senno e coraggio dipesero le sorti di Arborea non solo, ma quasi della Sardegna intiera (7).

La lunga reggenza di Eleonora pel suo figlio Mariano V. (8), se fu illustrata da molte imprese guerriere e politiche, attestate dai documenti e dalle autorità raccolte nel presente Codice, non fu meno gloriosa pel suo governo civile. Dotata di alta intelligenza e di spiriti generosi, e animata dal desiderio di far godere ai popoli soggetti al dominio di Arborea i benefizi della pace, ch' era stata per sì lunghi anni turbata, questa sarda eroina pose mente a far raccogliere in un sol corpo dai *savi* (giureconsulti), che sedevano ai suoi consigli gli ordinamenti rurali e giudiziari già iniziati da suo padre, a completarli, ad aggiungervi quegli altri che i costumi e i bisogni del tempo rendevano necessari, ed a formare del loro insieme un Codice di leggi scritte,

(1) Ved. infr. Cart. num. CLIII*. pag. 868.
(2) Ivi.
(3) Ved. Çurita, *Annal. de Aragon.* Lib. x. Cap. LI. LII. LV. LVI. - Fara, *De Reb. Sard.*, Lib. III. pag. 316.

(4) Ruggiero Moncada, nuovo vicerè di Sardegna, nel 1394 avea costretto le truppe di Arborea a levare l'assedio di Longonsardo; la qual terra perciò continuava ad essere tenuta dai regii. - Ved. Fara, luog. cit.
(5) *Hac tempestate* (1388), scrive il Fara (*De Reb. Sard.* Lib. III. pag. 314), *Martinus princeps, Ioannis Aragoniae Regis germanus frater, et Montis Albae dux, Martinum filium ex Maria filia comitis de Luna susceptum cum Maria Siciliae Regina, Barcinonam delata, matrimonio iunxit; ac ipse, simul cum filio et nuru, ac Bernardo Cabrera, Artale de Luna, aliisque multis proceribus Cathalonis, Aragonensibus ac Valentinis, Aragonia solventes, triginta navibus, multisque triremibus Sardiniam mense martii adpellunt; et optimo Sardorum comitatu Drepanum Siciliae urbem inde pervenerunt.*
(6) Fra questi inopinati accidenti vi fu la peste, che nel 1398 infierì in Sardegna.
(7) Ved. Çurita, *Annal. de Aragon.*, Lib. x. Cap. LXV. - Fara, *De reb. Sardois*, Lib. III. pag. 317.
(8) Durò dal 1387, anno in cui morì Federico suo figlio primogenito, fino all'anno 1404, nel quale uscì di vita la stessa Eleonora.

le quali facessero sparire le tradizioni orali, e le pratiche confuse ed incerte, che dianzi regolavano esclusivamente l'amministrazione della giustizia. Compiuto dai suoi consiglieri, ai quali presiedeva essa medesima, un lavoro così importante, Eleonora lo fece pubblicare solennemente addì 11 aprile del 1395 (1), e lo intitolò CARTA DE LOGU (*Carta del luogo*, o *Carta locale di Arborea*). Si trovano stabilite in questa CARTA le regole della ragione criminale e del dritto civile, le pene dei reati, e le norme delle formalità giudiziarie; vi sono prescrizioni speciali pel commercio, e per la polizia, e ordinazioni eccellenti per proteggere l'agricoltura; vi sono chiaramente definiti i doveri e le obbligazioni di ciascuno; e vi traluce dapertutto tanta maturità di consiglio, che reca meraviglia come in un paese, qual era allora la Sardegna, se non barbaro, non avanzato al certo in civiltà, sopravanzassero cotanto in una sarda donna la mente ed il senno. Il Codice (CARTA) di Eleonora è un monumento glorioso di sapienza legislatrice; e sebbene in alcune sue disposizioni vi si scorgano le tracce della ignoranza e della barbarie del tempo, specialmente nella qualità e nella proporzione delle pene, nel suo insieme però è informato dall'amore della giustizia, dal rispetto alla proprietà, e dalla volontà costante di tutelare i dritti di ciascuno nella persona e negli averi, di far prosperare le arti utili della pace, e di mantener fermi in tutto, e per tutti, l'ordine pubblico, e la privata tranquillità. Nel parlamento congregato in Sardegna nel 1421 alla presenza del re Don Alfonso (2). La CARTA DE LOGU, per voto unanime dell'assemblea, fu dichiarata legge generale dell'isola, come già vi si osservava generalmente per consuetudine; e nei tempi posteriori, fino ai primi anni del presente secolo, continuò ad essere, con le *prammatiche* spagnuole, parte principale, se non unica, della sarda legislazione.

P.C.N. 1395.

Con questi gloriosi fatti ebbe termine il secolo XIV: secolo, più degli altri che lo precedettero, fecondo di avvenimenti e ricco di memorie. Le carte e i diplomi, che ci furono guida nel discorrerlo, provano nel loro complesso un fatto istorico della massima importanza per chi voglia dal passato trarre lezioni e argomenti per l'avvenire della Sardegna. Noi la vedemmo quest'isola, così contrastata fin dai tempi romani dall'interesse, e dalle ambizioni di stranieri dominatori, e non pertanto così misera sempre e così derelitta, uscire nel principio di detto secolo dalle mani pisane, per cadere in quelle degli Aragonesi. La vedemmo contrastare in varii modi all'avara povertà e alla mala signoria di Catalogna, finchè da quella stessa casa di Arborea, ch'era sopravvissuta agli antichi GIUDICATI sardi, e per mezzo di Ugone III. avea favorito la conquista del principe Don Alfonso, uscissero Mariano IV, Ugone IV, ed Eleonora. E vedemmo questi tre animosi principi sardi lottare, l'un dopo l'altro, con indomita costanza contro tre potenti monarchi di Aragona, e sostenere valorosamente colle armi il dritto della propria indipendenza. Il generoso pensiero di Mariano, di Ugone e di Eleonora non morì con essi, ma si trasfuse in altra potente famiglia, la quale alla sua volta succedette nei loro dominii, allorchè si estinse con Mariano V. (1407) la seconda dinastia dei regoli di Arborea. Ma questo è soggetto di altri tempi, non meno gloriosi, nè meno sfortunati per la Sardegna; soggetto assai vasto e copioso di eventi, che prenderemo a svolgere, ragionando delle carte e dei diplomi del secolo XV. (3).

(1) E il giorno, in cui fu pubblicato, era pure solennissimo, perchè nel medesimo cadeva la festività della pasqua di risurrezione.

(2) Fu questa la seconda congrega parlamentare sarda. La prima era stata fatta in persona nel 1355 dal re Don Pietro IV. di Aragona. Le guerre, e il turbamento delle cose pubbliche dell'isola impedirono che il parlamento si radunasse nei sessantasei anni trascorsi dal 1355 al 1421.

(1) Nel Tomo II. del presente CODICE DIPLOMATICO.

GENEALOGIA

DEI

GIUDICI DI ARBOREA

DEL SECOLO XIV. (1)

I.
Dal 1301 al 1321
MARIANO III. (2)

II.
Dal 1321 al 1336
UGONE III. (3)

III.
Dal 1336 al 1346
PIETRO III. (4)

IV.
Dal 1346 al 1376
MARIANO IV. (5)

GIOVANNI. (6)

NICOLÒ. (7)

MARIA (8)

BONAVENTURA. (9)

V.
Dal 1376 al 1383
UGONE IV. (10)

VI.
Dal 1383 al 1404
ELEONORA. (11)

BEATRICE. (12)

VII.
Dal 1383 al 1387
FEDERICO. (13)

VIII.
Dal 1387 al 1407
MARIANO V. (14)

---

(1) Preponiamo questa GENEALOGIA ai DIPLOMI e alle CARTE del secolo XIV. per la più chiara e piena intelligenza dei fatti, ai quali in questo stesso secolo diedero esistenza, o presero parte i potenti dinasti di Arborea. Ai nomi di ciascun GIUDICE precedono gli anni del suo regno. Con questo mezzo i lettori potranno più facilmente conoscere in quali persone, e in quali mani vigorose si fossero concentrate l'autorità e la forza dell'antico reggimento insulare, dopo la estinzione degli altri tre GIUDICATI avvenuta nel secolo precedente; di quello cioè di CAGLIARI nel 1258 per la morte di GUGLIELMO III, senza successione dinastica; di quello di Torres nel 1275, dopo la uccisione di MICHELE ZANCHE ricordato da Dante (*Infern.* XXII. e XXXIII.), donde nacque immediatamente la repubblica di Sassari; e di quello di Gallura nel 1295, per la morte di NINO, o UGOLINO VISCONTI di Pisa, al quale succedette di nome soltanto, senza veruna realtà di regno, l'unica sua figlia GIOVANNA (Ved. Dante, *Purgat.* VIII.), di cui fu erede il fratello uterino Azzone di Galeazzo Visconti, il quale perciò usò il titolo di GIUDICE DI GALLURA, come dopo lui continuarono a usarlo Lucchino, Giovanni arcivescovo di Milano, Matteo, Galeazzo, Barnaba, Gio. Galeazzo, Gio. Maria, e Filippo Visconti.

(2) MARIANO III. discendeva dal famoso ed infelice BARISONE I. re di Sardegna. La successione dei GIUDICI DI ARBOREA della seconda dinastia da questo stipite illustre ebbe luogo nel modo seguente. — An. 1147. BARISONE I. re di Sardegna. — An. 1186. PIETRO I. — An. 1211. COSTANTINO II. — An. 1230. PIETRO II. — An. 1238. COMITA III. — An. 1264. MARIANO II. — An. 1298. CHIANO, o GIOVANNI. — An. 1301. MARIANO III. posto a capo della presente GENEALOGIA del secolo XIV.

(3) UGONE III. ebbe in moglie Benedetta, da cui gli nacquero sei figli, Pietro, Mariano, Giovanni, Nicolò, Maria e Bonaventura. I primi due regnarono l'uno dopo l'altro.

(4) PIETRO III. ebbe in moglie Costanza di Filippo di Saluzzo, e morì senza figli, per cui gli succedette nel GIUDICATO il fratello MARIANO.

(5) MARIANO IV. ebbe in moglie Timbora di Dalmazzo visconte di Roccaberty. Da questo matrimonio nacquero Ugone, Eleonora, e Beatrice.

(6) GIOVANNI fu marito a Sibilla di Moncada.

(7) NICOLÒ ebbe in moglie Benedetta dei SIGNORI di Bitti, e di Orani.

(8) Maria fu maritata a Galzerando Cabrera di Roccaberty.

(9) Bonaventura ebbe in marito Pietro de Exerica, figlio di Don Giacomo II. di Aragona, e di Beatrice di Lauria.

(10) UGONE IV. fu trucidato barbaramente coll'unica sua figlia Benedetta in una sollevazione popolare accaduta in Oristano, capitale de' suoi Stati, nel 1383. - Quindi gli succedette *di fatto* la famosa ELEONORA di lui sorella, e moglie di Brancaleone D'Oria.

(11) Abbiamo notato il regno di ELEONORA dal 1383 al 1404, perchè essa governò veramente con autorità sovrana, e col titolo di GIUDICESSA, durante la minorità dei suoi figli Federico e Mariano, chiamati successivamente per dritto ereditario agli stati di Arborea.

(12) BEATRICE, ultima figlia di MARIANO IV, fu moglie ad Aimerico, primo visconte di Narbona. Da un tal matrimonio nacque Guglielmo, 2.° visconte; e da costui un altro Guglielmo, 3.° visconte di Narbona, il quale, dopo la morte di MARIANO V, contese con Brancaleone D'Oria per la successione al GIUDICATO di Arborea.

(13) FEDERICO, succeduto allo zio materno UGONE IV. nel 1383, regnò nel GIUDICATO di Arborea sotto la reggenza di Eleonora sua madre, che gli avea scelto anticipatamente la sposa nella persona di Bianchina figlia di Nicolò Guarco Doge di Genova. Ma egli premorì nel 1387 alla madre, e alla sposa, non avendo ancora raggiunto la maggiorità.

(14) MARIANO V, succeduto al fratello Federico nel 1387, regnò in Arborea sotto la reggenza di sua madre ELEONORA fino al 1404, e di BRANCALEONE D'ORIA suo padre fino al 1407, anno in cui ancor egli cessò di vivere. Si accese allora, come si accennò nella precedente nota (12), la guerra di successione agli stati arboresi tra il suddetto Brancaleone, e Guglielmo III. visconte di Narbona. Il primo vi pretendeva come padre ed erede del proprio figlio; ed il secondo come discendente da Beatrice di Arborea, figlia terzogenita di MARIANO IV. Ma le loro pretese furono di breve durata, poichè nel 1409 i popoli di Arborea proclamarono per loro GIUDICE e signore LEONARDO CUBELLO. I monumenti relativi a questo periodo della storia sarda sono riportati nel TOMO II. del presente CODICE DIPLOMATICO tra le CARTE e i DIPLOMI del secolo XV, e nella premessavi DISSERTAZIONE SESTA.

DIPLOMI E CARTE

DEL SECOLO DECIMOQUARTO

DIPLOMI E CARTE

DEL SECOLO XIV

I.

Il Pontefice Bonifazio VIII scrive al Podestà e Comune di Pisa, affinchè prestino aiuto e favore a D. Giacopo re di Aragona nell'impresa, o spedizione armata ch'egli intendea fare in Sardegna, per conseguire di fatto l'isola, che assieme alla Corsica eragli stata conceduta in feudo dalla Chiesa Romana.

(1303, 20 aprile).

Dal Raynald. *Contin. degli Annal. Eccl. del Baron.*, Tom. IV. ad ann. 1303. N.° XXIX.

Dilectis filiis potestati, capitaneo, antianis, consilio, et comuni Pisanis (1). Tanquam discretionis fulti consilio tam in arduis, quam in aliis quibuscumque negotiis prudentiae vestrae processus consuevistis provida circumspectione dirigere, ac specialiter sanctam Romanam Ecclesiam matrem vestram tam in seipsa, quam in charis eius, quos ipsa dilectionis praerogativa prosequitur, praevenire honoribus, et favoribus confovere. Propterea non indigne confidimus, quod super iis, quae vestrae sinceritati scribuntur, mentem nostram filialibus obtutibus contemplantes efficaciter quae scripta continent impleatis, cum in vobis vigor devotionis solitae augmentum suscipiat, ut speramus, potius, quam lentescat. Sane sicut vestram credimus non latere notitiam, nos dudum ad charissimum in Christo filium nostrum Iacobum Aragoniae, Sardiniae et Corsicae regem illustrem dirigentes nostrae considerationis intuitum, sibi tum de regione dissimilitudinis redeunti, quem suae devotionis sinceritas ad ecclesiam praelibatam, a cuius unitate recesserat, quasi novum adoptionis filium nobis placidum reddidit atque charum, regnum Sardiniae et Corsicae, quod ipsius Ecclesiae iuris et proprietatis existit, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis in feudum duximus concedendum.

Cum autem idem rex ad honorem Ecclesiae memoratae intendat, ut asserit, ad eiusdem Sardiniae et Corsicae regni possessionem, quam nondum adeptus extitit, corporaliter obtinendam potenti manu procedere, nostrumque sibi favorem et auxilium super hoc petiverit impertiri, nos huiusmodi felicem consumationem negotii ad promotionem honoris et exaltationis Ecclesiae supradictae, ac recuperationem Terrae Sanctae, quae prospicitur, proh dolor! depopulatione deserta non modicum cedere attendentes, venerabilem fratrem nostrum Raymundum episcopum Valentinum, de cuius industria et circumspectione confidimus, legatum in dicto regno propterea duximus deputandum, ut spiritualis auxilii circa huiusmodi negotium sollicitudo non desit; sed in ipsius prosecutione potestas sacerdotalis et regia se praesentialiter alterno munere foveant, et favore mutuo muniantur. Verum cum in dicto negotio, quod charum cordi gerimus, opera et studia vestra necessaria dignoscantur, universitatem vestram paterno rogamus et hortamur affectu, quatenus praemissis provida meditatione pensatis: et attendentes nihilominus, quod per hoc vobis plurimum in gratia et dilectione nostra dictique regis accrescet, velitis eidem regi ad id vestrum auxilium, consilium, et favorem liberaliter, ac efficaciter impertiri, a contrario penitus abstinentes. Sic itaque tam pro nostra et apostolicae sedis reverentia, quam consideratione regis eiusdem in hac parte circumspectio vestra devote, amicabiliter, et consulte provideat, quod praefatum regem ad vestra constituatis processu temporis beneplacita debitorem, et nos, qui vobis ex animo scribimus, devotionis vestrae promptitudinem exinde commendare cum gratiarum actionibus merito valeamus. Dat. Laterani, XII. kal. maii, annó IX. (2)

(1) La concessione, e la investitura della Sardegna fatta nel 1297 da Papa Bonifacio VIII a favore di Don Iacopo II. re di Aragona non avea ancora ottenuto il suo reale effetto, perciocchè l'isola era in gran parte posseduta dai pisani e dai genovesi, oltre i *giudicati* che dipendevano dai regoli, o *giudici* nazionali. Quindi il Pontefice, volendo facilitare al suddetto re Don Iacopo la possessione del feudo concedutogli, creò suo Legato Raimondo vescovo di Valenza, affinchè inducesse i vescovi, i dinasti, e i popoli sardi ad acconciarsi al nuovo dominio, ed ai desiderii della Chiesa Romana, scrisse direttamente ai sardi medesimi, e scrisse inoltre ai pisani e ai genovesi, onde non si opponessero alla impresa del re Aragonese, come si ricava dal registro delle epistole di Papa Bonifacio VIII. che conservasi in Vaticano.

(2) Lettera somigliante alla presente fu diretta per lo stess'oggetto dal Pontefice al Comune di Genova. Ma siccome i pisani, e i genovesi non erano disposti a secondare il desiderio, e le preghiere del Papa, anzi si disponevano a difendere con le armi le loro ragioni e dritti, e quanto possedevano in Sardegna, perciò il re di Aragona differì la spedizione contro l'isola a tempo più opportuno. Ved. Qurita, Annal. de Aragon., Lib. V. cap. LXII.

II.

Bolla di Papa Clemente V. con la quale si dichiara, onde perpetuarne la memoria, che gli ambasciatori di Giacopo II. re di Aragona confessarono di avere il loro sovrano

ottenuta la Sardegna per concessione della Sede Apostolica.

(1304, 28 maggio).

Dal Lunig. *Cod. Ital. Diplom.* Tom. IV. col. 1385.

Clemens etc. ad perpetuam rei memoriam.

Ne in posterum rei gestae memoriam diuturnitas temporis forsan oboleat, praesentium insinuatione testamur, quod accedentes olim ad praesentiam piae memoriae Benedicti Papae XI. praedecessoris nostri dilecti filii Vitalis de Villanova miles, et Guillelmus de Lateria civis Barchinonensis procuratores, nuntii, et ambasciatores charissimi in Christo filii nostri Iacobi regis Sardiniae et Corsicae illustris, et recognoscentes quod idem rex ratione regni Sardiniae et Corsicae ad Romanam Ecclesiam pertinentis, quod felicis recordationis Bonifacius VIII. praedecessor noster sibi et haeredibus suis sub certis modis et conditionibus in perpetuum feudum concesserat; cui quidem Bonifacio praedictus rex ipse personaliter pro eodem regno vassallagium ligium, et homagium fecerat, et iuramentum fidelitatis praestiterat, tenebatur cuilibet romano Pontifici infra annum post creationem ipsius per procuratorem, seu procuratores suos, ad hoc legitime constitutos, similiter pro eodem regno vassallagium ligium, et homagium facere, et iuramentum praestare, literas suas, eius aurea bulla bullatas, modos, conventiones, et conditiones huiusmodi plenarie continentes, in quibus idem rex recognosceret, se dictum regnum sub eisdem modis, conditionibus, et conventionibus in feudum a Romana Ecclesia praedicta tenere, eoque se promitteret servaturum; procuratorio nomine dicti regis pro eodem regno in ipsius Benedicti praedecessoris et fratrum suorum praesentia constituti infra annum post creationem ipsius huiusmodi vassallagium ligium, et homagium fecerunt, ac praestiterunt in ipsius regis animam huiusmodi iuramentum; sibique postmodum infra mensem praesentaverunt et exhibuerunt ex parte regis eiusdem literas ipsi, eius aurea bulla bullatas, in quibus non solum modi, conditiones, et conventiones praedictae, sed etiam totus tenor literarum Bonifacii praedecessoris super concessione huiusmodi confectarum inseritur; recognoscendo et confitendo procuratorio nomine dicti regis, quod idem rex regnum praedictum sub ipsis modis, conditionibus, et conventionibus receperat; ipsosque modos, conditiones, et conventiones dicto nomine observare per omnia promiserunt, prout semper iis plenam ab eodem rege acceperant potestatem, sicut de eadem potestate constabat per instrumentum publicum dicti regis simili munimine roboratum; quae quidem literae, et instrumentum praesentata, ut praedicitur, dicto praedecessori Benedicto in archivio dictae Romanae Ecclesiae reservantur. Dictusque Benedictus praedecessor huiusmodi vassallagium ligium, et homagium, recognitiones et promissiones factas, et iuramenta praestita a dictis procuratoribus praefati regis nomine, ut praefertur, de praedictorum fratrum consilio acceperit; quamvis, eodem Benedicto praedecessore morte prevento, dicti procuratores, et nuntii literas eius super hoc habere nequiverunt, prout haec omnia ex eorundem fratrum assertione nobis constant; quibus fidem plenariam adhibemus etc. Datum Burdegalae v. kal. iunii, anno I.

III.

Giacopo II. re di Aragona conferma il giuramento di omaggio e vassallaggio da lui prestato alla Santa Sede per la concessione della Sardegna fattagli da Papa Bonifazio VIII.

(1305, 29 ottobre).

Dal Lunig., *Cod. Ital. Diplom.* Tom. IV. col. 1387.

Sanctissimo ac reverendissimo in Christo patri ac domino Clementi, divina providentia sacrosanctae Romanae, et universalis Ecclesiae summo Pontifici, Iacobus Dei gratia rex Aragonum et Valentiae, Sardiniae et Corsicae, comesque Barchinoniae, ac praescriptae Romanae Ecclesiae vexillarius, ammiratus, et capitaneus generalis, et humilis filius et devotus, pedum suorum oscula beatorum.

Sanctae (1) vestrae tenore literarum nostrarum praesentium patefiat, quod viso ac plenarie intellecto papali rescripto super collatione, concessione, et donatione confecto, quam felicis recordationis dominus Bonifacius Papa VIII. praedecessor vester nobis fecit, nostrisque haeredibus in perpetuum feudum de regno Sardiniae et Corsicae cum iuribus omnibus et pertinentiis suis sub certo servitio, sub certisque conditionibus largius conscriptis in praedicto rescripto continentiae subsequentis — *Bonifacius Episcopus servus servorum Dei, charissimo in Christo filio Iacobo Sardiniae et Corsicae regi illustri ad perpetuam rei memoriam. Super reges et regna* etc. (2).

Idcirco reducto ad memoriam nos iam tempore donationis praemissae memorato domino Papae Bonifacio iuxta continentia dicti rescripti ex causis in eo scriptis, iuramentum, fidelitatem, vassallagium, et homagium personaliter praestitisse; et postmodum etiam per Vitalem de Villanova militem, et Guillelmum de Lateria civem Barchinon. procuratores nostros, ambasciatores, et nuntios speciales olim per nos ad romanam curiam destinatos homagium, et alia praedicta renovasse, fecisse, et praestitisse felicis recordationis domino Benedicto summo Pontifici, dedisse literas aureas bulla nostra bullatas recognitionis et acceptationis contentorum in rescripto praedicto iuxta eiusdem tenorem; de quorum homagii et aliorum praedictorum praestatione, nec minus de traditione literarum regiarum aurea nostra bulla bullatarum fuerunt concepta, seu mandata papalia rescripta, quae sunt in cancellaria papali, aut penes cancellarium dicti quondam domini Benedicti Papae, quia eidem domino Papae, morte superveniente, expediri non potuerunt, neque bullari; ut hoc habuimus per assertionem nostrorum mentionem ad nos revertentium praedictorum, quodque nuper in Montepessulano nos vobis praesentialiter obtulimus homagium et alia supradicta;

(1) Forse *Sanctitati.*

(2) Qui è trascritta per intiero la Bolla, con cui Papa Bonifacio VIII concedette nel 1297 la Sardegna in feudo perpetuo a D. Giacomo II. re di Aragona, la quale abbiamo già riportato fra le CARTE e i DIPLOMI del secolo XIII. Ved. sopr. Dipl. N.° CXXXVIII. pag. 456.

considerato etiam, nos nunc ex eiusdem rescripti serie inductos nostrum constituisse procuratorem solemnem ad eadem Sanctitati vestrae praestanda; providimus propterea, sanctissime Pater, has fieri literas bullatas bulla aurea nostra, Sanctitati vestrae per praedictum procuratorem nostrum tradendas, et dandas, prout fieri debere iam dicti rescripti tenor inducit: per quas siquidem literas nunc propter ex tunc modos, conventiones, conditiones, tenorem et formam in dicto papali rescripto conscriptorum acceptamus expresse, et per quas etiam fatemur, et recognoscimus expresse dictum Sardiniae et Corsicae regnum a domino Summo Pontifice, et Romana Ecclesia recepisse in feudum sub conditionibus, modo et forma, atque tenore, qui in dicto papali rescripto continentur: quos tenorem, modum, conditiones, conventiones et formam promittimus nos inviolabiliter observaturos. Pro quorum observantia obligamus nos, et dictum regnum Sardiniae et Corsicae, iura et bona nobis competentia, et competitura in eo. Humani generis conditor et redemptor personam vestram ad sua sancta servitia conservare dignetur per tempora longiora. Dat. Perpiniani IV. kalend. novembr. anno Domini MCCCV.

IV.*

Mariano III. giudice di Arborea accorda a Parasone, e Giovanni de Ponti, a Giovanni de Scano, e Giorgio Seque, e loro eredi maschi, la esenzione da tutti i tributi soliti pagarsi nel regno di Arborea, coll' obbligo per parte dei medesimi, e di detti loro eredi, di custodire e riparare il gran ponte *di Oristano, di abitare presso il medesimo nelle case ivi costrutte, e di non dipartirsene senza il permesso di detto* giudice; *e ciò al fine di mantenere sempre libero il transito sullo stesso ponte.*

(1310, 31 marzo).

Dai Regii Archivi di Cagliari, CABREO C., *Fogl.* 28.

In eterni Dei nomine amen. Ex hoc publico instrumento omnibus pateat evidenter quod magnificus et potens vir dnūs Marianus vicecomes de Basso Dei gratia iudex Arboree quondam iudicis Iohannis pro honore Dei et Beate Virginis Marie et omnium Sanctorum, et pro salute et remedio animarum bone memorie magnifici viri olim iudicis Mariani eius avi, et magnifici dn̄i iudicis Iohannis quondam eius patris (1) et sue anime, nec non pro remuneracione serviciorum fiendorum et prestandorum ab infrascriptis Parasono de Ponti filio Petri Leo, et Ioanne de Scano quondam Petri de Scano, et Ioanne de Ponte quondam Arau de Ponte, et Iorgio Seque Murayolo quondam . . . . in recuperacione, conservacione, gubernacione et custodia PONTIS MAGNI DE ORISTANO (2), fecit et concessit supradictis Parassono, Ioanne de Scano, Ioanne de Ponte, et Iorgio recipientibus pro se ipsis et quoque eorum, et pro eorum, et cuiuscumque eorum heredibus masculi sexus tantum immunitatem, quod ipsi, et eorum, et cuiuscumque eorum heredes, ut dictum est, sint liberi et absoluti et immunes de omnibus redditibus *directibus* (sic) tributis quos et qui supradicto magnifico dn̄o secundum consuetudinem regni Arboree reddere et solvere tenentur qualitercumque et quomodocumque, predictos et quemlibet eorum et cuiuscumque eorum, ut dictum est, ab omnibus dictis exactionibus per graciam liberans et absolvens, quam graciam et immunitatem, et omnia supradicta et infrascripta, et singula suprascriptorum et infrascriptorum dictus magnificus vir dn̄us Marianus per stipulationem *solepne* (sic) concessit et promisit suprascriptis Parasone, Ioanne de Scano, et Ioanne de Ponte, et Iorgi accipientibus, ut dictum est, semper et omni tempore habere firmam et firma, ratam et rata, validam et valida, et contra non facere vel venire ullo unquam tempore aliquo modo vel iure ad penam dupli totius eius de quo ageretur, obligando inde se et suos heredes et bona dictis Parasono, Ioanni de Scano, et Ioanni de Ponte, et Iorgio recipientibus, ut dictum est, et eorum heredibus, renunciando omni iuri sibi contra predicta vel aliquod predictorum competenti et competituro. Quapropter suprascripti Parasonus de Ponte, Ioannes de Scano, Ioannes de Ponte, et Iorgius, et quilibet eorum in solidum, non vi cohacti nec dolo ducti, sed eorum libera et spontanea voluntate, et ob predictam graciam et immunitatem adquirendam per stipulacionem solemnem convenerunt et promiserunt magnifico dn̄o iudici Mariano dictum PONTEM facere *catari* (sic) (3) quoties expedierit, ita quod gentes ibi transitum habere possint ut consuetum extitit temporibus retroactis, et in domibus iuxta dictum PONTEM sitis pro conservacione et custodia dicti PONTIS moram continuam contrahere totis temporibus vite eorum, et inde non se separare pro mora alibi contrahenda absque parabula supradicti magnifici dn̄i, de qua parabula *rèdeatur* (sic) (4) publicum instrumentum. Quod si supradicta omnia sic non fecerint et non observaverint, aut si contra predicta vel aliquid predictorum fecerint vel venerint penam *averis* (sic) et persone tollendam arbitrio supradicti magnifici dn̄i, obligando inde se, et eorum et cuiusque eorum heredes bona in solidum dicto magnifico dn̄o et eius heredibus, renunciando omni iuri sibi ipsis contra predicta vel aliquid predictorum competenti et competituro, et maxime renunciaverunt beneficio epistole divi Adriani et . . . . authenticorum, et beneficio de duobus reis vel pluribus in solidum conveniendis. Actum in Oristano in *Ballaterio* (sic) *Palacii novi* archiepiscopatus Arborens. Presentibus dn̄o Cino de

(1) Giovanni, o Chiano, padre di Mariano III., e figlio di Mariano II., vivea nel 1301, come si ricava da una iscrizione, che riportiamo nelle note ad altro diploma di questo secolo. Il di lui regno in Arborea fu assai breve. Lasciò una sola figlia per nome Giovanna, la quale morì in età minorile. La di lui vedova Giacomina passò a seconde nozze con Tedice della Gherardesca, e per le ragioni spettanti alla suddetta Giovanna sua figlia tentò di escludere dal regno di Arborea, prima Mariano III., e quindi Ugone III., impetrando perciò ed ottenendo nel 1329 un diploma d'investitura dall'imperatore Ludovico il Bavaro. (Ved. infr.). Ma le sue pretensioni andarono fallite, come può vedersi nel TOLA *Dizion. biogr. degli Uomini illustri di Sardegna*, Vol. I. pag. 216. e seg. Vol. II. pag. 226, 227 e seg. Vol. III. pag. 271 e seg.

(2) Ponte sul TIRSO, ch'è il maggior fiume dell'isola, mentovato da Tolommeo nella Tavola VII., e da Pausania nel Lib. X.

(3) Forse *aptari*, o meglio *aptare*.

(4) Forse *redigatur*.

Taculis quondam dñi Guidonis de Taculis maniscalcho supradicti dñi, Dmno Arzoco Dessi Armentario de loco Arborensi, et Dmno Ugheto de Serra Maior Camere pro supradicto dño testibus rogatis ad hec. Dominice Incarnationis anno millesimo tercentesimo decimo indictione decima pridie kalendas aprilis (1). — † Ego Nicolaus quondam Gomite Mathai de Arestanq regia auctoritate notarius hanc cartam a Nicolao notario quondam Alamañi Rubei *Depis* rogatam, ut in eius actis inveni, eius *scesa* (sic) a me visa et lecta ex commissione inde me facta a Bartholo Mathao not. quondam supradicti Gomite de universis actis suis, et ex bailia, auctoritate et decreto nobilis viri dñi Mariani de Amirati (2) curatoris civitatis Arestani ordinariam iurisdictionem dicta civitate authoritatem suam et decretum interponentis omnibus cartis extrahendis de dictis actis, et per me notarium infrascriptum dictam cartam de dictis actis extractã *XI* scripsi et firmavi.

V.

Fr. Nicolò Romano dell'ordine dei Predicatori, per decreto del Capitolo generale celebrato in Metz, è mandato al convento del Castello di Cagliari in Sardegna, onde farvi penitenza delle gravi colpe da lui commesse.

(1313, ...).

Dal Martene, e Durand, *Thes. Nov. Anecdot.* Tom. IV. col. 1944.

Item, cum frater Nicolaus Romanus de Anglia rediens, et per provinciam Franciae transiens, duos iuvenes propria temeritate ad habitum ordinis receperit, et ad curiam Romanam contra magistri ordinis praeceptum accesserit, nec non et multa alia perpetraverit ordini scandalosa, ipsum omnibus gratiis ordinis privamus, et conventui de Castelli-Castro in insula Sardiniae assignamus in poenam, ad quam infra octo dies a praesentium notitia cum socio per Priorem conventus, in quo est deputatus, iter eundi arripiat, et cum illuc pervenerit, poenitentiam gravioris culpae per duos menses continuos facere teneatur.

VI.

Gli Anziani di Pisa eleggono Pietro di Buccio da Cortona giureconsulto in Riformatore ed Inquisitore del regno di Sardegna, per tenere a sindicato gli Uffiziali, che vi avea la repubblica.

(1314, [1315, stil. pis.], 31 agosto).

Dai *Scelti Diplom. Pisani* di Flam. Dal-Borgo, pag. 315.

In Sanctissimi Dei Nomine amen.

Nos Iohannes Riccardi iudex prior antianorum Pisani populi, Bestialinus Familiati. Iacobus Franza Bellomi. Nicolaus Nocchi de Advane notarius. Chellus Rustichelli iudex, Nocchus Benni. Iohannes Magnifici Falconis. Franciscus de Seta. Iacobus Miccari Coriarius. Rainerius Compagni. Et Guocius de Quarata Vinarius antiani eiusdem Pisani populi. Et Iohannes domini Betti de Vico iudex. Bonaccurtius de Colle. Iohannes Facca. Gaddus Gattus. Et Leonardus Frenetti notarius, sapientes viri ab antianis Pisani populi electi, et in eorum presentia constituti, una cum eisdem antianis habentes de his plenam bailiam, et liberam potestatem; auctoritate consilii Pisani populi celebrati in ecclesia s. Sixti, ubi fiunt consilia populi, sub anno domini mcccxiiii. indictione xii. septimo idus februarii.

Eligimus sapientem virum dominum Petrum Buccii de Cortona iurisperitum in officialem, et modulatorem Pisani comunis in Sardineam, et Gianbertinum notarium de Bolognana, notarium cum eo, in termino novem mensium, incipiendorum die qua pervenerint ad civitatem Pisanam et officium suprascriptum iuraverit, super investigando, inquirendo, vel modulando infrascriptos omnes, et absolvendo, et absolvendos, et condemnando, et condemnandos infrascriptos officiales, qui modulati non sunt, et eorum complevissent officia, tempore quo dominus modulator pervenerit in insula Sardinie, seu complebunt ab inde ad unum mensem proxime venturum, non obstante aliquo privilegio, videlicet, castellanos, et iudices Castelli, seu Castri, vicarium, seu vicarios regni Kallaritani, salinarios salinarum de Kallari, custodes salis; rectores et iudicem, seu iudices Ville Ecclesie; iudices de foro regni Kallarum si ibi sunt; armamentarios armamentariorum, et maiores villarum; operarios omnes regni Kallarum, potestatem, sive potestates, et camerarios domus nostre, et camerarios Pisani comunis in Castello Castri, et in Villa Ecclesie pro comuni Pisano; et eorum, et cuiusque eorum notarios; et eorum, et cuiusque eorum tagliatores grani, et tagliatores grani Castelli Castri, et consules portus Castelli Castri; castellanos, et subcastellanos, camerarios sive habentes in custodia fornimenta castrorum, scilicet castrorum Aque fredde, et eius burgi Orgogliosi, et Chine, et omnes et singulos guelchos, et omnes, et singulos domicellos, et birruarios suprascriptorum officialium, vel aliorum eorum; et sergentes castrorum, et omnes alios qui in dicto iudicatu, sive regno Kallarum fuissent officiales pro comuni Pisarum, et intelligantur officiales, sive duret eorum officium duobus mensibus, sive maiori tempore, seu minori, et etiam substituti, sive vicarii predictorum officialium, vel aliorum eorum quicunque.

Et omnes et singulos ambaxiatores, et provisores, et capitaneos guerre, et etiam vicarium, sive vicarios iudicatus Galluri; potestatem sive potestates Terre Nove, et camerarios in Terra Nova pro comuni Pisano, et eorum, et cuiusque eorum notarios, et iudices de facto; castellanos; et subcastellanos, camerarios, sive custodes fornimentorum castrorum dicti iudicatus Galluri, et eorum

(1) La presente concessione a favore dei discendenti dai concessionarii Parasone, e Giovanni *de Ponti* o *de Ponte* fu confermata nel 10 marzo 1531 dal luogotenente generale dell'isola e regno di Sardegna col parere del reggente la reale cancelleria, contro le pretese del municipio di Oristano, che volea obbligarli al pagamento dei tributi.

(2) Mariano de Amirati, del quale è qui fatta menzione, è lo stesso Mariano de Amirato, che fu spedito nel 1321 da Ugone III. regolo di Arborea (figlio e successore del *Giudice* Mariano, cui appartiene il presente diploma) a D. Giacomo II. re di Aragona onde profferirgli la sua alleanza, e il suo aiuto per la conquista della Sardegna. Riuscì felicemente in questa straordinaria missione, e le memorie storiche di quel tempo dimostrano, ch'egli si distinse molto per la sua destrezza nel maneggio degli affari pubblici; su di che, vedasi il Tola, *Dizion. biograf. degli Uomini illustri di Sardegna*, vol. I. pag. 73, e vol. III. pag. 271, e 272 e seg. Dal presente diploma si ricava, che sotto il regno di Mariano III. di Arborea Mariano de Amirato cuopriva la carica di *Curatore* (governatore, o giudice) della città di Oristano, capitale del *giudicato* Arborense.

burgorum; armamentarios armamentariorum, et maiores villarum; et operarios, et omnes, et singulos domicellos, et birruarios suprascriptorum officialium, vel aliorum eorum, vel sergentes castrorum, et generaliter omnes alios qui fuissent officiales pro comuni Pisano in dicto iudicatu Galluri, qui modulati non sunt, et eorum complevissent officia tempore quo dominus modulator pervenerit in insula Sardinie, seu complebunt ab inde ad unum mensem tunc proxime venturum. Et intelligantur officiales omnes illi, ut supra dictum est in iudicatu Kallari. De eorum, et cuiusque eorum gestis administratis, et neglectis in eorum officiis, et delictis, et excessibus commissis ab eis, vel aliquo eorum, durantibus eorum officiis.

Et in predictis inquirendis, et inveniendis sive investigandis habeat merum, et liberum arbitrium inquirendi, investigandi per inquisitionem, iudicia, et tormenta, et alio quocumque modo, quo placuerit, etiam non servata aliqua iuris solemnitate. Et nihilominus possit procedere prout et sicut ipsi modulatori secundum qualitatem facti, et fame videbitur convenire.

Et quando iverit ad castra Pisani comunis utriusque iudicatus teneatur portare secum in scriptis omnia fornimenta, que esse debent in quolibet castrorum, et cui ipsa fornimenta et a quo recomendata fuerint, et per ipsam scripturam requirere ipsa fornimenta, et videre si ibi sunt. Et si non invenerit, et ibi singulariter, prout data fuerint, et recomendata, condemnet illum, cui comendata fuerint in duplo eius, quod non invenerit ibi de ipsis fornimentis. Et in emendatione ipsorum fornimentorum, que deficerent, quas recomendationes fornimentorum notam camerariorum Pisani comunis in Castello Castri, et in Terra Nova dare teneantur in scriptis dicto modulatori antequam ad castra vadat.

Et possit, et debeant D. modulator vigilem seu vigiles et Castaldicentes Terre, seu comunis Ecclesie, qui modulati non essent, et eorum complevissent officia, vel complebunt infra mensem post adventum D. modulatoris ad insulam Sardinie, de eorum et cuiusque eorum actu, gestu, et administratione, et aliis sicut per dictos officiales Sardinee, et quod dicti vigil, et vigiles, et castaldicentes, et quilibet eorum teneantur et teneatur stare, et parere modulationi dicti officialis modulatoris, sicut predicti officiales Sardinie; et D. modulator teneatur, et debeat omnes qui Moccobellum pecunie, vel aliarum rerum dedissent alicui, vel aliquibus ex predictorum officialium Sardinie Pisani comunis, et omnes qui fuissent mediatores, vel mezzani dictorum Moccobellorum, vel fecissent, seu ordinassent dari Moccobellum alicui, vel aliquibus dictorum officialium condemnando suo arbitrio, prout sibi videbitur, spectata qualitate conditionis, criminis, vel pene, nisi sponte confiteantur ipsi quod dederint Mocobellum, vel fuerint mediatores ipsum Mocobellum esse datum, et conditionem facti ipsius; qui dantes, seu mediatores Moccobelli si ultro confessi fuerint in nihilo condemnentur.

Et qui D. officialis modulator non possit, nec debeat procedere ad condemnandum, seu confiteri facere aliquem predictorum officialium ex dicto, et attestatione contra eum reddito, et reddita ab aliquo, seu aliquibus, quem, vel quos ipse officialis in suo vel pro suo officio condemnasset in solidis quadraginta de pisana moneta, vel inde supra, vel fuisset cameratus vel positus in carcere, nec ex dicto patris, filii, vel germani fratris condemnati.

Et quod D. modulator in sententiis absolutionum, et condemnationum quas tulerit, et fecerit teneatur, et debeat reservare, et expressim dicere, et exprimere, et scribi, et poni facere sic: *salvo, et reservato comuni Pisano in perpetuum, et etiam proximo suo successori, tantum quod possit procedere nihilominus contra ipsos officiales tam absolutos, quam condemnatos, si reperiretur illos umquam tempore deliquisse, vel commisisse, ultra ea, que in ipsis sententiis continerentur, aut dolum, vel fraudem in eorum officiis commisisse.*

Qui officialis, et modulator teneatur facere condemnationes in Castello Castri de officialibus Sardis, et aliis Sardis absolvendis, et condemnandis ab eo de dicto iudicatu Kallaritano, et de officialibus Sardis iudicatus Galluri, et in Castro Terre Nove de Gallura, et condemnatis debeat assignare ad solvendum condamnas terminum unius mensis, et consignet scripturas condemnationum de Sardis regni Kallaritani comunis Pisani camerariis in Castello Castri. Et de Sardis iudicatus Gallure camerariis Pisanis in Terra Nova.

Qui camerarii dictas condemnationes cum effectu exigere, et recolligere teneantur, et habeant, et habere, et secum ducere teneantur pro dicto suo officio, et in dicto eius officio exercendo duos notarios bonos, e legales forenses, amatores boni status Pisani comunis, et populi, computata persona supradicti Ser Giambertini, et quorum unus sit dictus Ser Giambertinus, qui in simili officio, cum aliquo alio modulatore non fuerint, et famulos quatuor forenses, quorum duo sint ab armis administratores ad minus.

Et habeat pro salario suo, et notariorum, et famulorum suorum predictorum, et vecturis equorum et expensis, eundo, et redeundo, in dicto et predicto termino novem mensium, a comune Pisano libras mille den. pisane monete sine gabella, solvendas ei de pecunia Pisani comunis in duabus paghis, videlicet in prima paga medietatem in civitate Pisana post quam fuerit modulatus; et habeat navigium de Pisis in Sardineam, et de Sardinea Pisas, expensis comunis Pisani, et etiam habeat a comuni Pisano cartas necessarias pro suo officio exercendo.

Et teneatur D. modulator cum dictis suis notariis, et sergentibus discedere de civitate Pisana pro eundo in Sardineam infra quindecim dies proximos, postquam pervenerit ad ipsam civitatem Pisanam. Et in dicta insula Sardinia moram contrahere cum eis pro dicto suo officio exercendo sex mensibus, scilicet quatuor in regno Kallari, et duobus in iudicatu Gallure et postea immediate redire ad civitatem Pisanam, et suum complere officium in residuo dicti temporis novem mensium, postquam redierit ad civitatem Pisanam, ut dictum est ad absolutionem, et condemnationem suorum processuum, et inventos culpabiles condemnet, et condemnare possit, et teneatur suo arbitrio, secundum qualitatem delicti. Ita quod si aliquis dictorum officialium inventus fuerit culpabilis, et habuisse pecuniam, vel alias res contra formam sui officii, ipsam pecuniam, vel alias res teneatur restituere comuni Pisano duplicatam; et duplicatas. Et nihilominus parti, quam leserint teneantur ad emendationem lesionis, et nihilominus condamnet in

pecunia, et in privatione officiorum Pisani comunis, seu populi loquentis de hoc. Ita tamen quod privare non teneatur aliquem officialem, nisi pro Moccobello, vel offensione facta in socium.

Teneatur, et debeat ipse officialis seu modulator de Sardinea in condemnationibus faciendis ab eo, et predictis officialibus assignare, et dare terminum in dictis condemnationibus illis, quos condemnaverit, unius mensis, de solvendo condemnationes factas ab eo de pena quanti pluris fecerit ipsius condemnationes.

Et quod D. modulator possit, et debeat procedere contra quoscumque etiam non officiales recipientes Moccobellum vel prestantes auxilium vel favorem per Moccobellum aliquibus eorum quibuscumque officialibus Pisani comunis insule Sardinie, contra quos possit procedere, prout supra de officialibus recipientibus Moccobellum, et mediatoribus ipsorum Moccobellorum dicitur et continetur. A quibus condemnationibus appellari non possit, nec ipse condemnationes remedio nullitatis infringi possint agendo, vel excipiendo.

Et Dom. Pisanus potestas, et capitaneus Pisani populi teneantur, et debeant ipsas condemnationes omnes, elapso termino predicti mensis, exigere, et exigi facere cum effectu iuribus sui officii infra quindecim dies, ad penam librarum ducentarum den. Pis. monete sui salarii; et nihilominus ad exationem faciendam teneantur simili pena, donec exacte fuerint.

Eius officii modulationis iurisditio declinari non possit ab aliquo qui fuerit antianus populi Pisani, vel notarius antianorum; et eidem modulatori pro suo officio privilegium aliquod antianitatis, vel notariatus antiani, vel aliquod aliud privilegium non possit opponere.

Teneantur etiam vicarii Pisani comunis, qui erunt in Sardinea in regno Kallaretano, et in Gallure, dare et concedere eidem officiali modulatori de masnada Pisani comunis ab equo, et pede, quando, et sicut ipsi modulatori placuerit, et necesse fuerit pro dicto suo officio exercendo. Salvo quod non teneantur ei dare equos pro equitando pro se, et sua familia.

Et teneatur D. modulator cum suis notariis, quos secum habebit pro suo officio exercendo, et facere ire in Castellum Castri, Villam Ecclesie, Domum Novam, et ad castra predicta Pisani comunis, et in qualibet curatoria iudicatuum de Kallari, et Gallure, et stare ibidem, et in qualibet terra moram contrahere pro dicto suo officio exercendo secundum quod necesse fuerit, et conveniens.

Qui modulator, et notarius suprascriptus, et alii omnes de sua familia veniant, vadant, morentur, et redeant ad propria suo risico, et periculo, et suis expensis omnibus in omni casu, et eventu.

Et habeat in Sardinea hospitium in qualibet parte ad quam iverit, et steterit pro suo officio, pro se, et dictis suis notariis, et familia, durante dicto officio, expensis illius comunis seu iudicatus, in quo moram pro dicto suo officio exercendo contraxerit.

Et quando D. modulator, pro executione dicti officii steterit in Castello Castri, habeat de sergentibus Castelli Castri sergentes sex, et totidem de sergentibus Ville Ecclesie, quando in ipsa Villa steterit, et quando iverit per iudicatum Kallaretanum, habeat de stipendiariis Pisani comunis ab equo; et quando esset in Gallura, habeat sergentes sex a pede, et habeat etiam D. modulator in scriptis omnes officiales, quos modulare tenetur, et omnia que dicti officiales servare tenentur.

Qui etiam modulator teneatur, cum venerit in Sardineam pro dicto suo officio, perquirere nomina aliorum officialium Pisani comunis qui non erunt modulati, et eos modulare, ut alios quorum nomina habet scripta.

Qui dominus Petrus modulator, deposito dicto suo officio pro predictis omnibus, et pro dicto, et de dicto suo officio teneatur, et debeat cum dictis notariis, et famulis, et familia sua stare, et parere per dies quindecim in civitate Pisana pro sui, et dictorum notariorum, et famulorum, et familie modulatione, et ipsos notarios, famulos, et familiam stare, et comparere facere dicto tempore coram syndico Pisani comunis constituto, et constituendo super modulando rectores Pisane civitatis, et quoscumque alios officiales forenses, et ei parere; et solvere, comuni Pisano quidquid fuerit ab eo modulatus, vel condemnatus, si syndicus predictus fuerit in civitate Pisana, alioquin moduletur per sapientes viros ab antianis eligendos; ita quod non possit eligere aliquem modulatum ab ipso modulatore, vel eius consanguineum usque in quartum gradum, aut socerum, generum, sive cognatum carnalem vulgariter intellectum, vel eius consortem.

Et teneatur et debeat dictus modulator cogere camerarios Pisani comunis in Castello Castri, et camerarios Pisani comunis in Villa Ecclesie, tempore quo ibi fuerit, recolligere introitus, et redditus Pisani comunis, prout sibi modulatori videbitur convenire.

Et habeat iurisdictionem contra vicariam, castellanos, stipendiarios Pisani comunis, et rectores Ville Ecclesie in cogendo ipsos ad dandum auxilium, et favorem predictis camerariis in predicta exactione facienda, et contra dictos camerarios inobedientes, et etiam pendentibus eorum officiis, et eos puniendi, et condamnandi suo arbitrio.

Et quod dictus modulator teneatur in modulatione, quam faciet de supradictis camerariis, quos modulare tenetur, librum introitus, et exitus dictorum camerariorum redditunm Pisani comunis per calculatores ab antianis Pisani populi eligendos, facere calculare, et videre in curia sua, postquam Pisas redierit de dicto suo officio. Qui calculatores non sint consanguinei alicuius, quem debet modulare, usque in quartum gradum.

Et quod teneatur, et debeat cogere heredes cuiuscumque officialis in suo officio, vel post ipsum officium defuncti, quos ipse modulator possit si invenerit ad solvendum, et restituendum comuni Pisano, et quidquid apparuerit ad ipsum defunctum, pervenisse de bonis Pisani comunis, vel que pertinere possent ad comune Pisanum ita tamen ut in aliquam penam dicti heredes non succedant.

Et habeat similem iurisditionem, et officium contra omnes, et singulos fideiussores, et fideiussorum heredes sicut contra supradictos officiales ad faciendum observare a dictis fideiussoribus omnia, et singula, que in eorum promissionibus continerentur. Et quod contra predictos omnes et singulos contumaces, existentes, possit procedere ad exbamniendum, et condemnandum prout sibi videtur, tamquam si essent presentes, habita eorum contumacia post bamni decretationem pro confessione.

Et quod dominus modulator teneatur mittere preconium in quolibet iudicatu, quando pervenerit, quod nullus Pisanus de officialibus supradictis, qui non sit burgensis alicuius predictorum iudicatuum debeat morari in iudicatu in quo habuerit officium pro comuni Pisano toto tempore officii domini modulatoris, quando erit in iudicatu ubi officialis habuerit officium; et si invenerit aliquem contra facere, habeat eum pro confesso de omnibus, de quibus inquirit contra eum, dummodo primum mitti faciat bamnum in Terra Nova, Castello Castri, Villa Ecclesie, et Domo Nova, non admittet probationem in contrarium. Et quod si invenerit aliquem de dictis officialibus esse in aliquo officio Pisani comunis, de novo non permittat ibi esse. Et quod modulator debeat cogere omnes officiales ad solvendum gabellam pro tempore, quo steterit in officio ultra tempus anni.

Qui modulator supradictus teneatur predictum officium ad dictam electionem de eo factam eo modo, ut supra dicitur, accipere, vel ipsi electioni, et officio renunciare infra tertiam diem postquam dicta electio eidem per syndicum Pisani comunis fuerit denunciata, et presentata. Et si predictam electionem, et officium non acceptaverit, vel ipsi officio et electioni non renunciaverit infra suprascriptam tertiam diem, idem modulator prefata electione et officio careat, et dicta electio ex nunc sit, et esse debeat, et intelligatur cassa, et irrita, et nullius momenti; et in dicto casu modulatori predicto ex dicta electione, et officio, et eius occasione nullum ius acquiratur vel acquisitum sit, aut esse intelligatur contra comune Pisanum, vel eius bona, aut eorum singulares personas Pisane civitatis, vel eorum bona aliqua.

Actum Pisis in palatio Pisani populi in sala ubi morantur domini antiani Pisani populi, presentibus Leopardo notario de Morona cancellario antianorum Pisani populi, et Ricciardo notario de calcinaria scriba publico predictorum antianorum etc. ad hec rogatis. Dominice incarnationis, anno millesimo trecentesimo quintodecimo. Indictione XIII. pridie kalendas septembris.

† Loco Sigilli.

Ego Bononcontrius filius quondam Martini Bononcontri de Ripa Arni imperatorie dignitatis iudex ordinarius, atque notarius, et cancellarius Pisani comunis, scriba publicus, prefatis omnibus interfui, et rogatus hanc inde cartam scripsi atque firmavi, et in actis cancellarie prefate misi atque scripsi.

VII.

Statuti del Comune di Sassari, scritti, esemplati, e promulgati sotto la Podesteria di Cavallino De Honestis.

(1316, ...).

Dal TOLA, CODICE DELLA REPUBBLICA DI SASSARI, *Ediz. Timon.*, Cagliari, 1850 (1).

PREFAZIONE.

Il pugnale parricida di Branca d'Oria spegneva nel 1275 la vita di Michele Zanche, ultimo regolo di Torres. Siniscalco e vicario d'Enzo re di Sardegna, e della madre di lui Bianca Lanza prima drudo, e poi sposo, Zanche governò iniquamente per sette lustri il regno turritano. Il fiero poeta ghibellino piombollo sdegnosamente nella quinta bolgia del suo Inferno, appaiandolo a frate Gomita di Gallura di non men triste rinomanza (2); e l'infamia di tal condanna superò nella memoria dei posteri la pietà istessa del caso cotanto lagrimevole e nefando.

Qual fu la cagione, che spinse il d'Oria a tradire il sangue della consorte, e a consumare sotto il tetto ospitale, fra le delizie dell'apprestata mensa, il feroce misfatto? Ambizione di maggiori ricchezze, e di più grande potenza tolsegli il bene dello intelletto, e corrompendogli il cuore, lo diede in balìa a quel demone Dantesco, che governa sulla terra i corpi dei traditori, sicchè paion vivi, mentre l'anima loro sprofonda nella ghiacciata Tolommea, e vi dura crudeli supplizi:

Cotal vantaggio ha questa Tolommea,
Che spesse volte l'anima ci cade,
Innanzi ch'Atropos mossa le dea.
E perchè tu più volentier mi rade
Le invetriate lagrime dal volto,
Sappi, che tosto che l'anima trade,
Come fec' io, il corpo suo l'è tolto
Da un Dimonio, che poscia il governa,
Mentre che il tempo suo tutto sia volto.
Ella ruina in siffatta cisterna:
E forse pare ancor lo corpo suso
Dall'ombra, che di qua dietro mi verna.
Tu 'l dei saper, se tu vien pur mo giuso:
Egli è ser Branca d'Oria, e son più anni
Poscia passati, ch'ei fu sì conchiuso.
Io credo, diss' io lui, che tu m'inganni;
Chè Branca d'Oria non morì unquanche,
E mangia, e bee, e dorme, e veste panni.
Nel fosso su, diss' ei, di Malebranche,

(1) La pubblicazione dei presenti STATUTI dovea prima aver luogo nel CODICE DIPLOMATICO DI SARDEGNA, che cominciò a vedere la luce nel 1845, 1846, 1847, (TORINO, TIP. CHIRIO E MINA, fascic. 5 in-fol.) Ma poi essendosi dovuto soprassedere per le cause accennate di sopra (Ved. PRAEMONITUM in princip.) alla edizione di detto CODICE DIPLOMATICO, si credette opportuno pubblicarli separatamente, sia per metterli più facilmente alla conoscenza dei Sardi, sia per salvare questo corpo di leggi statutarie dal deperimento da cui era minacciato, per la poca cura, con la quale era custodito il Codice membranaceo originale in cui sono scritte. Furono questi i motivi, che consigliarono la edizione distinta fattane in Cagliari co' tipi del Timon nel 1850 (Vol. in 4.° grande); ed è su tale edizione, che ora se ne riproduce il testo, lasciandovi per maggiore schiarimento la Prefazione, e le note appostevi dall'autore, le quali altronde sono indispensabili per ben conoscere la storia del Comune, al quale gli STATUTI appartengono, e la sostanza medesima degli STATUTI, dettati primitivamente in lingua sarda.

(2) Chi fu colui, da cui mala partita
Di' che facesti, per venire a proda?
Ed ei rispose, fu frate Gomita,
Quel di Gallura, vasel di ogni froda,
Ch'ebbe i nemici di suo donno in mano,
E fè lor sì, che ciascun se ne loda.
Denar si tolse, e lasciolli di piano,
Sì com' ei dice: e negli altri uffici anche
Barattier fu non piccol, ma sovrano.
Usa con esso donno Michel Zanche
Di Logodoro; ed a dir di Sardigna
Le lingue loro non si senton stanche.
DANTE, *Inferno*, XXII. 79 e seg.

Credo inutile aggiungere maggiori spiegazioni sulla vita di Michele Zanche, potendo, chiunque brami averne più minute notizie, consultare il mio DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI SARDI ILLUSTRI, Vol. II, art. ENZO, pag. 58, art. GOMITA (FR.), pag. 142, e Vol. III, art. ZANCHE, pag. 317.

Là dove bolle la tenace pece,
Non era giunto ancora Michel Zanche,
Che questi lasciò un Diavol in sua vece
Nel corpo suo, e d'un suo prossimano,
Che il tradimento insieme con lui fece.

Infern. XXXIII. 129 e seg.

Gli antichi commentatori di Dante non seppero qual fosse il *prossimano* di Branca d'Oria, *che il tradimento insieme con lui fece*, e per ciò ne tacquero il nome. Ma il Venturi scrive: *dicono essere stato un suo nipote che l'aiutò all'atto proditorio*; e questa opinione a me par vera. Perchè sul finire del secolo XII un Andrea d'Oria, genovese, sposò Susanna di Lacon, figlia di Barisone II re di Torres, e n'ebbe Daniele, o Manuele d'Oria, dal quale poi nacquero Barisone, Gavino, Nicolò e Petrino, che furono signori *(domini)* della NURRA, e possedettero terre e castella nel giudicato di Logudoro (1). Numerosa fu la discendenza dei nipoti di Andrea d'Oria, e di Susanna di Lacon. Sorleone, e Marino nacquero da Barisone: Precivalle, Antonio, Manuello, ed Andriano da Gavino: Bonifacio, Rizzardo, e Babilano da Nicolò: e Giovannino da Petrino d'Oria. Ed oltre a questi, furono coetanei e congiunti loro un altro Babilano, Guillino (forse Guglielmino), e Branca d'Oria, figli di Manuellino; Brancaleone, e Saladino, e Nicolò, figli di Mariano, il di cui padre nomavasi eziandio Nicolò d'Oria (2). Costoro ebbero tutti stato e ricchezze nel regno turritano, e forse le accrebbero sulle sue rovine, dopo la morte miserevole di Michele Zanche. L'uccisore e genero di costui non fu certamente il Branca d'Oria di Manuellino ricordato in una delle *convenzioni* del 1287, il quale dovea ratificarla, *postquam compleverit aetatem annorum decem et septem* (3), ma un altro diverso, benchè di ugual nome e cognome, cui quello, e gli altri tutti, derivati dallo stipite di Andrea d'Oria, appartenevano per comunanza di sangue e di casata. Forse uno di essi fu il *prossimano*, o nipote di Branca d'Oria, che aiutollo al parricidio infame; ma qual ei si fosse quest' uno, dopo tanta notte di secoli corsavi sopra, non è possibile indovinarlo (4).

Quello però, di che si hanno certe le prove, è il nessun frutto, o assai meschino, colto dal d'Oria pel suo misfatto. Imperocchè il regno di Torres, soggetto e causa insieme dei suoi ambiziosi disegni, e del suo vile delitto, nè a lui pervenne in retaggio, nè per lui cadde in rovina, ma smembrato in più dominii, obbedì per dritto o per forza, parte a Genova, e parte a Pisa, oltre agli stati che già innanzi vi possedeano, e quindi accrebbero, varie potenti famiglie delle due repubbliche rivali (5).

Pel disfacimento finale del regno di Logudoro sollevavasi intanto a maggior stato e potenza il comune di Sassari. Surto dalle rovine dell'antica Torres, e frequente in popolo, chiamatovi dalla bontà del cielo, e dalla feracità del suolo, erasi poco per volta aggrandito, soggettando al suo dominio tutte le terre circostanti (6). E governandosi destramente nella varietà delle vicende politiche, e nel conflitto di tanti interessi e di tante ambizioni, nate e cresciute dopo lo spegnimento della dinastia turritana, accostandosi ora agli uni, ora agli altri, ma non lasciandosi soverchiar mai da nessuno, era pervenuto con questi mezzi a crearsi nell'interno ordini gagliardi di reggimento popolare, e a conquistare al di fuori, tra molti vicini bellicosi e potenti, la propria indipendenza. In tale stato esso trovavasi, allorchè fu tratto a violenta fine Michele Zanche. La repubblica di Genova, solita per lo innanzi, sotto titolo di amicizia e di protezione, comandare e mercanteggiare nelle terre del Logudoro, mal sofferiva che il comune di Sassari crescesse in potenza, ed estendesse le sue ragioni sull'antico dominio dei regoli turritani. Perchè ciò diminuiva da un canto la di lei influenza politica negli stati logudoresi, e dall'altro le impediva di trarre a suo esclusivo profitto le ricche produzioni di un paese così vasto e così ferace. A questi motivi si aggiungea l'altro più forte delle sue vecchie emulazioni colla repubblica di Pisa, la quale parteggiava in quel tempo pe' Sassaresi, e continuava a riconoscere il dritto e la forma del loro popolare governo (7). Di qui nacquero più acerbe le ire, e si agitarono nuovamente le contese e le guerre. Tre lustri di fortunose fazioni appena bastarono per ammansire gli animi delle due repubbliche rivali. I mari e le terre sarde furono il campo

(1) Ved. FARA, DE REB. SARD. Lib. II, pag. 226, e TOLA, DIZION. BIOGRAF. DEI SARDI ILLUSTRI, Vol. I, art. BARISONE II re di Torres, pag. 116. Di uno di questi figliuoli di Daniele d'Oria, cioè di Gavino, si ha un ricordo, che io estrassi nel 1839 con altre memorie pertinenti alla Sardegna da una copia autentica dell' antico LIBRO D'ORO della repubblica genovese. Ivi, all'anno 1236 si legge: *Gavino d'Oria fu dei Consiglieri del Podestà di Genova.*

(2) Ciò risulta da cinque documenti *(Atti di convenzione)* del 23 dicembre 1287, che sono inserti nel mio CODICE DIPLOMATICO DI SARDEGNA, fra le carte e i diplomi del secolo XIII (*).

(3) Atto di convenzione (N.° 2 fra i citati nella nota precedente) del 23 dicembre 1287.

(4) Non si può cioè affermare con certezza di averlo indovinato. Si possono bensì formare delle congkietture ragionevoli, su di che dirò poco appresso la mia opinione.

(*) Ved. sopr. pag. 399. 402. 405. 408.

(5) Il FARA (DE REB. SARD. Lib. II. pag. 229 e 230, edit. Taurin. 1835) riferisce i luoghi e le terre occupate nel Logudoro, prima e dopo la morte di Michele Zanche, dalle famiglie genovesi dei d'Oria, dei Malaspina, e degli Spinola, e dalla famiglia pisana dei marchesi di Massa. La prima possedeva il luogo (poi città) di ALGHERO, CASTEL-GENOVESE, CASTEL-DORIA, le castella di MONTELEONE e ROCCAFORTE, le regioni di ANGLONA, ARDARA, BISARCIO, MEILOGO, CAPO D'ACQUE e NURCARA, ed una porzione della NURRA. La seconda signoreggiava la città di BOSA, le rocche di BULZI e d'OSILO, e le terre di COGHINAS, FIGULINA, COROS e MONTI. Non si conoscono i luoghi speciali, nei quali la terza ebbe qualche dominio. Ma la quarta possedette certamente il monte di MASSA ed il castello PISANO esistenti nel giudicato di Torres. Bisogna per altro avvertire, che il Fara nel citato luogo non si restringe ai soli tempi prossimi alla morte di Zanche, ma si estende eziandio ai posteriori e più recenti, giacchè nomina alcuni distinti personaggi delle anzidette famiglie, i quali appartengono al secolo XIV.

(6) Il Fara (De Reb. Sard. Lib. II, pag. 229) dice, che le terre soggette a Sassari nel declinare del secolo XIII erano le regioni di ROMAGNA e di FLUMINARGIA, una parte della NURRA, e le ville (ora distrutte) di GERITO, OTTAVA ed ERISTOLA. A queste ultime si devono aggiungere le ville di ENENE, UROSPA, TAVERRA, e SETTEPALME, oltre a parecchie altre mentovate nelle antiche carte, le quali esistevano nelle suddette regioni di FLUMINARGIA e di ROMAGNA. Dalle rovine di queste antiche popolazioni provenne l'aumento progressivo della città di Sassari, la quale nel 1278, era già tanto ricca di abitanti, che l'arcivescovo Dorgodorio dovette dividerla in cinque parrocchie, come risulta dal documento relativo riportato fra le carte del Sec. XIII nel CODICE DIPLOMATICO DI SARDEGNA (*).

(7) Narra il Tronci, che i Pisani nel 1272 inviarono a Sassari un novello Podestà, chiamato Arrigo da Caprona (Annal. Pis. ad ann. 1272). Ciò prova il riconoscimento dal loro canto della repubblica sassarese, e l'esistenza anteriore della stessa repubblica, giacchè il Caprona non sarebbesi appellato *novello Podestà*, se altri prima di lui non avesse occupato nel comune di Sassari la medesima carica.

(*) Ved. sopr. pag. 393.

più frequente di prede, di saccheggi e di uccisioni provocate da odii scambievoli e da mutue vendette (1): nè fra tanti lamentevoli casi fia mai che si scordi l'infelice battaglia della Melora, in cui giacque la fortuna pisana, e fu fatto prigione il famoso conte Ugolino, che iniquo fato, e ferocia d'uomo bestiale riserbavano all'orribile e spaventosa morte cantata dall'Alighieri (2).

Nell'ardore di tante pugne così lunghe, e così ostinate, i Genovesi non abbandonarono mai il pensiero d'impadronirsi della città di Sassari, e del suo territorio. A ciò tendevano i loro accordi secreti co' vescovi di Ampurias e di Bisarcio (1283) (3), la spedizione di Benedetto Zacheria con trenta triremi (1284) (4), e le convenzioni da essi segnate co' discendenti di Andrea d'Oria, e di Susanna di Lacon (1287), le quali, per patto esplicito, aver doveano il loro effetto, *postquam comune Ianue habere ceperit villam de Sassaro* (5). Ma i Sassaresi resistevano gagliardamente, nè erano disposti di assoggettarsi a veruna dominazione straniera. Coltivavano l'amicizia pisana, e combattevano a un tempo co' Doria e co' Malaspina. Nel 1278 segnavano atto di tregua con Barisone d'Oria, che per tre anni avanti li avea continuamente osteggiati (6); e nel 1283 dichiaravano traditore della patria, e sbandivano dalle loro mura Pietro Rimenato, che, fattosi partigiano della repubblica di Genova, erasi messo a capo di numerosa soldatesca, e avea disertato l'antica Torres con tutte le terre circostanti.

Li dieci anni che seguirono a questo decreto non furono turbati dalle fazioni guerresche degli anni precedenti. Forse non mancarono le insidie, e le secrete macchinazioni; e si è già veduto, che Genova nutriva sempre la speranza di assoggettare al suo dominio il comune di Sassari: *postquam comune Ianue habere ceperit villam de Sassaro* (1287). Ma la storia non ci ha serbato documenti positivi dei mezzi adoperati da quell'ambiziosa repubblica, per ottenere co' maneggi politici ciò che non avea potuto conseguire colla forza delle armi. Dai fatti posteriori si può soltanto argomentare, ch'essa, a forza di pratiche e di perseveranza, riuscì finalmente a far prevalere fra i Sassaresi il partito ghibellino. Il quale insinuatosi poco per volta nei consigli del comune, e fattosi preponderante nelle risoluzioni degli anziani del popolo, abbassò prima, e quindi ridusse all'impotenza la parte guelfa, che per lo innanzi avea esclusivamente dominato col favore, e cogli aiuti pisani. Caduto in mano dei ghibellini il governo della repubblica (7), i capitani del comune prestarono più facilmente l'orecchio alle proposizioni di concordia e di amicizia fatte dai Genovesi. Imperocchè costoro, ammaestrati dalla esperienza, nè più volendosi cimentare alla conquista di un paese, che avea sempre combattuto per la propria indipendenza, e mostravasi parato a respingere qualunque aggressione straniera, trovarono più sicuro un accordo fra le due repubbliche, anzi che una guerra nuova ed incerta, la quale potea compromettere, e forse anche distruggere i vantaggi commerciali e politici da essi già ottenuti nel lungo giro di quattro lustri. Di quì ebbe origine la convenzione tra il comune di Genova e il comune di Sassari, che trattata prima dalle due parti per mezzo dei loro sindaci ed ambasciatori, fu poi ridotta ad effetto nel 24 marzo del 1294.

La importanza di quest'atto politico, che strinse in lega offensiva e difensiva la nascente repubblica sassarese coll'antica e potente repubblica della Liguria, meglio si riconosce leggendo per intiero lo stesso Atto di confederazione, che non si possa con parole descrivere o dimostrare. Perciò lo mando in luce per la prima volta nella

(1) Non è qui il luogo di riportare tutti i fatti relativi a tali fazioni, perchè appartengono propriamente alla storia di Genova e di Pisa. Tuttavia non sarà inopportuno notarne alcuni principali, che accaddero nell'isola, e nei suoi mari. Nel 1283, Guglielmo Ficomataro con tre galee genovesi s'impossessò di una nave pisana salpata da Cagliari con un carico di vittuaglie e di argento del valsente di quindicimila lire (Iacob. Aur. Annal. Ian. Contin. Caffar. Lib. X. ann. 1283). Nello stesso anno Andreotto Saracino, suocero di Mariano II di Arborea, e capitano della flotta pisana devastò in Sardegna le terre devote ai Genovesi (Iacob. Aur. ibid.) *Manuello Malaspina fu capitano di cinquanta uomini d'arme mandati in Sardegna per la repubblica di Genova con l'armata* (Lib. d'oro della repub. di Genova, ann. 1283), e vi provocò dapertutto sedizioni e tumulti (Fogliet. Hist. Ian. ann. 1283). *Tommaso Spinola capitano di una sua nave, con un' altra nave di Andriolo della Volta, prese nei mari di Sardegna una nave dei Pisani di gran valuta* (Lib. d'oro sudd. ann. 1283). Nell'anno medesimo egli *fu capitano di 34 galee per la repubblica di Genova, ebbe vittoria sopra Sardegna contro i Pisani, et prese 930 prigionieri, et ventottomila marchi di argento* (Lib. d'oro sudd. ann. 1283. — Iacob. Aur. loc. cit.). Questa ricca preda, valutata dal Villani (Gio.) in cento ventimila fiorini d'oro (Lib. VII. Cap. 89) servì all'edificio della darsena di Genova, che si costruiva nel detto anno 1283 (Iacob. Aur. loc. cit.). Seguendo a notare le memorie di quell'anno, troviamo, che *Caccianimico della Volta fu capitano di fanteria per la repubblica di Genova, et diede gran danno ai Pisani in Sardegna* (Lib d'oro sudd. ann. 1283); che *Mucio Cibo con una sua galea armata combattè con un' altra dei Pisani appresso Sardegna, et la vinse* (Lib. d'oro sudd. ann. cit.); e finalmente, che i Pisani, aiutati dal suddetto Mariano II regolo di Arborea, assediarono nello stesso anno 1283 la fortezza di Alghero, la quale, dopo un mese di valorosa resistenza, si rendette a patti (Iacob. Aur. et Fogliet. loc. cit.).

(2) *Infern.* Cant. XXXIII.

(3) Documento inedito del 30 agosto 1283, col quale Pietro vescovo di Bisarcio promettea nome proprio, e come procuratore delvescovo di Ampurias, di prestare il suo aiuto per far cadere in potere della repubblica di Genova la città, e le terre di Sassari. Sarà pubblicato nel mio CODICE DIPLOMATICO DI SARDEGNA (Sec. XIII) (*).

(4) L'oppugnazione di Sassari era l'oggetto principale della spedizione di Benedetto Zacheria. La flotta fu confinata dai venti contrari nel porto Tisano in Corsica. Mentre colà il capitano genovese maturava il suo disegno, gli giunse la nuova della spedizione di Alberto Mauroceno di Venezia contro Genova, e quindi, abbandonato il primo pensiero, ritornò sollecitamente alla sua patria, per salvarla dall'imminente pericolo (Iacob. Aur. ad ann. 1284 - Fogliet. ad ann. 1284).

(5) Espressione testuale contenuta nei cinque atti di convenzione inediti del 23 dicemb. 1287, dei quali ho parlato nelle note precedenti (*).

(6) *Treugua facta inter Barixonem Auria et homines Sassari, anno ab incarnatione domini millesimo ducentesimo septuagesimo octavo, indicione sexta, die quintadecima Kalendas decembris, manu Frederici de Landis notarii.* Questo importantissimo documento non vide ancora la pubblica luce. (Ved. TOLA, CODICE DIPLOMATICO DI SARDEGNA; Sec. XIII). Siccome tra quest'atto, e la morte di Michele Zanche corsero soli tre anni, e nei medesimi appunto grandeggiò in potenza Barisone d'Oria, e accaddero le sue aggressioni contro gli uomini di Sassari, così non è fuori del probabile, che il predetto Barisone fosse il *prossimano*, o il nipote di Branca d'Oria, il quale, secondo il poeta, *il tradimento insieme con lui fece.*

(7) La prevalenza del ghibellinismo in Sassari cominciò dal 1290 al 1294. Da quest'ultimo anno in poi la città fu costantemente ghibellina. Al qual proposito io produrrò nel mio CODICE DIPLOMATICO DI SARDEGNA (Sec. XIV) un importante documento, dal quale si ricava, che nel 1323 i Sassaresi cacciarono dalle loro mura il Podestà, e tutti i Genovesi, perchè erano di parte guelfa, e temevano, *quod dicta potestas faceret aliquam novitatem, et faceret se forte in dicto loco.* Il predetto documento ha la data del 13 maggio 1323 (*).

(*) Ved. sopr. pag. 394.
(*) Ved. sopr. 399. 409. 405. 408. 410.
(*) Ved. infr. Diplom. e Cart. di questo Sec. XIV.

sua interezza, serbando la stessa ortografia dell'originale, e lo prepongo al Codice degli Statuti Sassaresi, affinchè i lettori conoscano le principali vicende istoriche, dalle quali fu preceduta la promulgazione di questo corpo di leggi, che onora cotanto l'antico senno degli avi nostri (1).

E sebbene ambidue monumenti abbiano già destinata la loro sede fra le carte dei secoli xiii e xiv del mio Codice Diplomatico di Sardegna, ho voluto tuttavia separarli da quella ponderosa e generale collezione di memorie patrie, per metterli più facilmente nelle mani dei curiosi estimatori delle antiche libertà municipali, e perchè formano essi soli un tutto isolato, che in fatto di reggimento popolare, e di Codici di repubbliche, non trova riscontro, anzi è unico e solenne esempio nella storia di Sardegna. Per la qual cosa possiamo anche noi pretendere alla gloria dei comuni italici del medio evo, che sollevatisi virilmente a pensieri ed opere generose, diedero forma e sostanza ai reggimenti particolari di municipio, rafforzandoli con leggi e con statuti proprii, i quali guarentissero le franchigie da essi già conquistate od ottenute, e salvassero insieme dalle oppressioni dei regnanti, o dei conquistatori, e dalle prepotenze ed usurpazioni dei baroni le conculcate libertà cittadine.

Anteriori agli Statuti furono le *Consuetudini* del popolo sassarese ricordate nella suddetta convenzione del 1294 (2), le quali, a somiglianza delle altre, con cui si reggevano molti comuni d'Italia, non trapassarono dalla voce allo scritto, che sul finire del secolo xiii. Tali consuetudini costituirono in origine il primo e più antico giure municipale delle città libere italiane, e furono eziandio adottate da altre città soggette a dominio di principi (3). Ma siccome le tradizioni orali, e le pratiche osservanze di un puro dritto consuetudinario sono soggette ad alterazioni e ad arbitrii, donde deriva la incertezza, e talvolta la contrarietà dei giudizi, il bisogno più che il potere consigliò i Comuni a raccoglierle ed ordinarle in Codici particolari, nei quali fu compendiato dal più al meno, salve alcune modificazioni locali, il comune dritto statutario del medio evo. Durò questo dritto quasi dapertutto in Italia fino al secolo xv; ed è opinione del Baldo (4), che derivasse dalla potestà statutaria inerente ed inseparabile dalla costituzione di popolo. Ma dal secolo xv in appresso la cresciuta potenza dei re, e dei magistrati monarchici, e l'autorità dei tribunali, le di cui decisioni acquistarono gradatamente forza di giurisprudenza particolare, obliterarono gli antichi, e impedirono la formazione di nuovi statuti. Imperocchè i sovrani mal sofferivano nell'esercizio del loro potere le immunità, i privilegi, e le talvolta eccedenti franchigie municipali; e se taluni di essi, come p. e. gli Aragonesi e gli Spagnuoli, le tollerarono più lungamente nei paesi soggetti al loro dominio, ciò si dee ascrivere, fatta ragione dei tempi, o a eccessiva debolezza, o a soverchia grandezza civile e politica delle monarchie dominanti.

Io non discuterò la grave questione agitata fra gli eruditi, se cioè i comuni italici, facitori di leggi statutarie, siano stati formati da avanzo d'instituzioni romane, o da nuovo impianto germanico; ma limitandomi al fatto della repubblica sassarese, e del suo Codice, dopo avere brevemente indicato l'origine e le vicende istoriche della prima, darò adesso un rapido cenno delle forme intrinseche ed estrinseche del secondo.

Gli Statuti del comune di Sassari (*capitula, statuta et ordinamenta comunis Sassari*) furono pubblicati nel 1316, sotto la podesteria di Cavallino de Honestis; *nobilis viri domini Cavallini de honestis, legum doctoris, potestatis Sassari* (5). Quindi, a datare dalla sola promulgazione, essi vantano trentatre anni sopra cinque secoli di antichità (6). Scritti ed esemplati in due Codici

(1) L'atto di confederazione segnato nel 24 marzo 1294 tra la repubblica di Genova, e quella di Sassari, che nella edizione Cagliaritana precede ai presenti Statuti, è stato già riportato più sopra (Diplomi e Carte del Secolo XIII. Cart. N.° CXXXV, pag. 446); e tuttavia non stimiamo inutile il riprodurlo in questo luogo.

(2) Ivi sono promiscuamente appellate *Capitula et consuetudines loci; Consuetudines et constitutiones Sassarienses.*

(3) Parecchie di queste città, oltre alle *consuetudini*, ebbero ancora i loro particolari *statuti*. Così Bari e Napoli nel regno di Puglia ottennero l'approvazione di speciali leggi statutarie da Ruggiero I re di Sicilia, e da Carlo II di Angiò (Giannone, stor. del regno di Napoli, Lib. XXI. Cap. VII). Così Torino ebbe nel 1280 i suoi statuti da Tommaso II e da Tommaso III principi di Savoia, nel 1343 altri statuti dal Consiglio della città, nel 1355 altri nuovi da Catterina di Vienna principessa di Acaia (Pingon. August. Taurin. edit. 1.a pag. 48), e nel 1360 quelli approvati da Amedeo VI denominato il Conte Verde. E così Roma, dopo molte leggi parziali, fatte per oggetti particolari nei secoli XIII e XIV, or dall'uno, or dall'altro dei suoi senatori, ebbe finalmente un compiuto Codice di statuti, ordinato ed approvato da Papa Paolo II (Ved. *Statuta urbis Romae in sex libros divisa, etc. Romae*, MDXXIII)..

(4) Comment. ad leg. 7. Digest. De just. et jur.

(5) La memoria di Cavallino de Honestis si perpetuò negli annali di Sassari, non solamente pel Codice degli Statuti, che furono *scritti*, *esemplati* o *promulgati* sotto la sua podesteria, ma eziandio per l'aggiunta fatta dal comune al suo antico scudo d'arme (la torre merlata in campo rosso, e la croce bianca in campo azzurro), il quale è sorretto da due cavalli, simbolo, o impresa di famiglia di quel Podestà.

(6) Se però si riguarda il tempo, in cui furono scritti per la prima volta, lo che avvenne certamente prima del 1294, giacchè nella Convenzione di detto anno sono frequentemente citati i *capitoli* e le *costituzioni sassaresi*, e nella stessa introduzione del presente Codice si dice, che gli statuti nel medesimo contenuti furono *scritti* ed *esemplati (scripta et exemplata)* cioè *copiati* da originale preesistente, ne consegue per legittima illazione, che la esistenza di detti Statuti risale alla seconda metà del secolo XIII, benchè non abbiano ottenuto una più legale e più solenne sanzione fino ai primi anni del secolo seguente, e precisamente fino all'anno 1316, in cui furono promulgati. Ora da ciò si fa manifesto, quanto siano pregevoli per antichità siffatte leggi statutarie, perciocchè riscontrando l'istoria dei municipii italiani del medio evo, si trova, che i loro particolari Statuti non sono molto più antichi dei sassaresi, ed alcuni sono eziandio più recenti. Infatti (per arrecarne qualche esempio), ecco le date dei principali fra i medesimi. — I. GENOVA, Ann. 1143. Breve del consolato del Comune, ossia dei consoli, dei placiti, e della giustizia. Ann. incert. (Sec. XIII). Breve per estirpare la *rassa*, o congiurazione di Guglielmo di Mare. Ann. 1229. Statuti riformati dal podestà Iacopo di Baldovino (Bartolom. Scrib. ap. Murat. Rer. Ital. Script. Tom. VI. pag. 457). — II. VENEZIA. Ann. 1195. Statuti, sotto il Doge Enrico Dandolo. Ann. 1242. Id., sotto il Doge Iacopo Tiepolo. Ann. 1331. Id., sotto il Doge Francesco Dandolo. Ann. 1346. Id., sotto il Doge Andrea Dandolo. Ann. 1487. Id., sotto il Doge Agostino Barbarigo. — III. FERRARA. Ann. 1208. Statuti. (Murat. Antiq. Estens. Part. I. Cap. XXXIX. Antiq. Med. Aev. Dissert. XXXII. pag. 283). — IV. MODENA. Prima dell'ann. 1213. Statuti. (Murat. Ant. Ital. Med. Aev. L. C. pag. 284). — V. MILANO. Ann. 1216. Consuetudini, sotto la podesteria di Iacopo Malcorigia. — VI. VERONA. Ann. 1228. Liber iuris civilis civitatis Veronae. — VII. FIRENZE. Ann. 1285. Statuti, essendo podestà Tebaldo da Brescia, e capitano del popolo Corrado da Soresina. Ann. 1353. Id., per cura di Tommaso da Gubbio, e di Lapo da Prato. — Ann. 1408. Id., per Bartolommeo da Monte Granaro. — Ann. 1415. Id., per cura del giureconsulto Paolo Castro, e del Vulpio professore di leggi nella Università Fiorentina. — Dalla quale sommaria enumerazione si raccoglie che la repubblica di Sassari non fu tra le repubbliche italiane l'ultima, la quale formasse li suoi Statuti.

(Brevia), uno in lingua latina, e l'altro in idioma sardo volgare; dovea il primo essere affidato alla custodia di onorevole persona scelta dal Podestà, e serbarsi il secondo negli archivii della curia del comune (1). Quest'ultimo pervenne sino a noi, ma mutilato in alcune sue parti, e tutto insieme disordinato e confuso (2). Del latino si hanno solamente alcuni frammenti (3). Non la sola vetustà, nè sole cagioni indipendenti dal fatto degli uomini produssero cotanto danno, ma fu opera eziandio di sacrileghe mani cittadine, concitate a demenza, più che a furore, nel declinare del passato secolo (4). E non pertanto volle fortuna, che i principali fra i dispersi membri di questi due Codici sfuggissero alla foga distruggitrice, sicchè rannandoli prima, e rinnestandoli poscia l'uno sull'altro, potessi restituire alla originale interezza il corpo dilacerato degli Statuti sassaresi.

I medesimi sono divisi in tre Parti, alle quali nello stesso Codice si dà l'appellativo di Libri (5). La prima riguarda il *dritto pubblico interno* e le *materie economiche*, vale a dire il numero, officii, doveri e giuramenti dei magistrati, e dei pubblici officiali, il commercio, i dazii, la polizia urbana e rurale, e l'amministrazione de' beni e redditi del Comune. La seconda il *dritto civile*, cioè lo stato delle persone, le doti, le eredità, i contratti, le forme e l'autorità dei giudizi, le sentenze, e le appellazioni. La terza il *dritto criminale*, cioè i delitti, e le pene, che per lo più si risolvono in multe pecuniarie (6). Egli è superfluo, che io faccia qui rilevare la bontà di queste leggi, specialmente nella parte politica

(1) Cap. V. Part. I. del Codice sardo. — Idem nei frammenti del Codice lat.

(2) È un Codice membranaceo, composto di fogli 91 non numerati, e pagine scritte 181, oltre a quattro fogli in bianco esistenti tra il 2.° e 3.° Libro, e ad una pagina vacante tra il Libro 1.° e il 2.° Ciascun foglio ha la dimensione di centimetri 29 e 4 millimetri in lunghezza, e 24 centimetri e 2 millimetri in larghezza. È scritto in nero con caratteri grossi e rotondi di non facile lettura, e con molte abbreviature. Le rubriche, il numero progressivo (romano) e le iniziali dei capitoli, o statuti, sono scritte in rosso, e così pure li due indici del 2.° e del 3.° Libro. Manca il frontispizio, e l'indice del Libro primo. Non vi sono nel corso del Codice fregi, o arabeschi, tranne qualche iniziale alquanto ornata, e specialmente la I maiuscola della introduzione In nomine Patris ecc., la quale abbraccia nella sua capricciosa ed informe distesa tutta la lunghezza della prima pagina. I margini paginali hanno sufficiente ampiezza ed in alcuni dei medesimi si leggono delle giunte, scritte per lo più con gli stessi caratteri del testo, benchè alquanto più piccoli. Per l'opposto le aggiunte fatte al Codice in tempi posteriori sono scritte con caratteri più grossi, quantunque rassomiglianti nella forma a quelli dei capitoli primitivi, ed oltre a ciò sono numerati con numeri arabici, e mancano delle rubriche, ed iniziali rosse. In molti luoghi la corrosione e la lacerazione della pergamena, ed in molti altri la sfumatezza dell' inchiostro rende quasi inlegibile la scrittura. I quaderni erano stati cuciti alla rinfusa, e intieri capitoli di un libro frammischiati con quelli di un altro da mano audace, ed inesperta. Sicchè per queste, e per tante altre cagioni, che si possono leggere nelle mie note al detto Codice, ho dovuto durare pazientissima e longanime fatica per riordinarlo, e per leggerlo, e sopra tutto per riempirne le lacune. Ora però lo ridono alla mia patria nella sua primitiva interezza.

(3) I frammenti del Codice latino, che ancora esistono, sono ancor essi membranacei, e constano di fogli 49 non numerati, e pagine scritte 98. Ciascun foglio ha la lunghezza di 33 centimetri, e la larghezza di 25 centimetri e 6 millimetri. Ad eccezione di due fogli staccati, tutti gli altri sono cuciti in quattro quaderni. I primi 12 fogli (un quaderno, e li 2 fogli staccati) appartenevano al 1.° Libro del Codice; li 27 fogli seguenti (due quaderni cuciti) al 2.° Libro, tranne l'ultimo foglio, in cui leggesi l'indice delle materie del Libro III; e gli ultimi 10 fogli (quarto quaderno) al suddetto 3.° Libro. Ma negli ultimi tre quaderni vi sono aggiunti, e frammisti alcuni diplomi dei re di Aragona a favore della città di Sassari, ed altri ordinamenti posteriori, scritti quasi tutti con pessimo carattere notarile dei secoli XV e XVI, che, dopo infinite prove, mi riuscì finalmente di deciferare, e leggere per intiero. La scrittura, le rubriche, la numerazione, e le iniziali dei capitoli contenuti in questi frammenti, sono somigliantissime a quelle del Codice sardo; dal che si deduce, che facéano parte integrante del Codice latino, scritto, ed esemplato nel medesimo anno 1316, secondo la ordinazione contenuta nel capo 5.°, parte 1.ª, degli Statuti. Credo inutile una più minuta descrizione di detti *frammenti*, poichè nelle mie illustrazioni ho annotato ai luoghi opportuni quanto ho creduto indispensabile per farne conoscere al lettore le forme estrinseche, e dippiù ho adoperato ogni diligenza, per mettere in chiara luce la importanza di tante nuove leggi, ed utili notizie patrie, che fortunatamente vi sono inserite, e si salvarono con essi da un totale deperimento.

(4) Nel 23 aprile del 1780 il popolo di Sassari, levatosi a romore per mancanza di frumento, dopo aver saccheggiato i magazzini pubblici delle granaglie, e messe a ruba parecchie case di privati, trasse a furia al palazzo del Comune, vi pose a sacco tutti gli arredi, e disperse la maggior parte delle scritture custodite nell'archivio municipale. Nel mezzo del tumulto i due Codici, di cui parliamo, furono manomessi dall'orda furibonda dei popolani; ed è grande ventura, se non furono al tutto lacerati, o incendiati, come avvenne di molte altre antichissime carte, di cui il suddetto archivio era ricchissimo, e delle quali si lamenta giustamente ancor oggi la perdita irreparabile. Prima di detto anno ambidue Codici esistevano intieri in ogni loro parte, come si ricava da una nota, scritta in lingua spagnuola, che si legge tuttavia in un mezzo foglio di carta attaccato interiormente alla coperta membranacea del Codice sardo. La nota è del tenore seguente: *Con este libro del idioma Sardo se podran mejor entender muchas menudencias, y cosas, que no se han podido copiar, ni leer en el libro latin, por ser consumidos los caracteres en algunas partes, conque non se comprende enteramente el sentido de algunos estatutos, y en otras por no ser el latin corriente, sino del vulgar antiquissimo* (condoni il lettore questo farfallone filologico alla semplicità letteraria dell'annotatore), *que aora no se pronuncia, y se esplica en este libro Sardo; o con su copia authentica, que tambien reposa en esta casa del Consejo desta Ciudad de Sacer.* La copia autentica del Codice sardo, di cui è parola nella riferita nota, non esiste più negli archivi municipali di Sassari. Almeno io non ve la rinvenni, allorchè nel 1840 ebbi facoltà di visitare gli archivi medesimi. Vi trovai solamente alcuni quaderni (che forse esisteranno ancora) di una traduzione degli Statuti in lingua spagnuola. Il Codice originale in lingua sarda, che ora io faccio di pubblica ragione, avea, nell'ordine dei libri e dei registri antichi custoditi dal Comune, il num.° 690, che vedesi annotato sulla coperta. La medesima porta sul dorso, e nelle due facce (anteriore e posteriore) le seguenti iscrizioni: Estatutos en sardo: Estatutos de Sacer en sardo. E vi si legge inoltre scritto il nome di un *Don Carlos Quesada de Ribadeneyra*, consigliere forse, o ufficiale del municipio, ovvero detentore temporaneo del Codice.

(5) Ved. il cap. CXLVIII della Parte I.

(6) Questa divisione primitiva non è stata alterata nelle varie vicende, alle quali andarono soggetti ambidue Codici (sardo e latino). Ma dopo la manomessione e dispersione fattane nel tumulto popolare del 1780, furono perduti per sempre parecchi capitoli addizionali, ch' esistevano nel primo libro del Codice latino. Ciò si ricava da un'altra nota, scritta in lingua spagnuola sopra un foglio attaccato alla facciata interiore della coperta membranacea del Codice sardo, la quale piacemi riportare per intiero, anche per rettificarla nelle parti, in cui sembrami errata. Ecco il tenore di detta nota. — *Estatutos y ordenaciones de la Republica de Sasser.* — *Divididos en 3 partes, en la prima de las quales se manda en el capitulo 5 que se hagan dos tomos, uno en Latin p.º* (para) *guardarlo, y otro en idioma vulgar, que se tenga en la Curia del Comun, señ republicá. — En la primera parte* (del Codice sardo) *se contienen menos capitulos, ó estatutos de los que se contienen en el volumen, ó tomo Latin, donde ademas del cap. 160 de Balneis* (*), *en que acaba la primera parte deste libro Sardo, ay 16 estatutos, ó capitulos* (**). — *Mas en la 2.ª parte el volumen Latin no tiene sino 43 estatutos; y despues dellos ai 9 Privilegios Reales, lindes y terminos de territorios, y addiciones a algunos estatutos; però este volumen Sardo concuerda solamente con el Latin hasta el cap. 38 de pagamentis; y aunque no tiene los seis capitulos, que alli siguen*

(*) Dovrebbe dire *cap.* 159, poichè nel Codice sardo, al quale dovea corrispondere il latino, la prima parte, o libro, termina col capitolo 159, nel quale appunto si tratta dei bagni.

(**) Questi sedici *Statuti*, o Capitoli, non si hanno più; giacchè i frammenti della prima parte del Codice latino arrivano solamente fino al capo 152.

ed economica, e in quanto risguarda i dritti delle persone, la tutela delle proprietà, e l'incremento dell'agricoltura, poichè nelle note da me apposte a ciascun capitolo non ho omesso, sempre che la materia lo richiedesse, di indicarla, ed encomiarla: ed oltre a ciò, sarebbe, non dirò esorbitanza, ma poca modestia, il voler preoccupare col proprio la libertà, e l'assennatezza del giudizio altrui. Tuttavia non posso rimanermi dal notare, che molti provvedimenti di questo CODICE, per sapienza di concetto, e per previdenza legislativa, sono superiori al tempo, in cui emanarono; che molti altri hanno la impronta genuina, o poco si discostano dal puro fonte del romano dritto; e che in alcuni dei medesimi si trovano i germi, benchè imperfetti, di tante civili instituzioni, delle quali si vanta sola creatrice l'età moderna. Tali sono gli ordinamenti diretti a contenere nei suoi giusti confini il potere supremo del capo della repubblica, affinchè giammai trasmodasse; le leggi tutelatrici della libertà personale dei cittadini, e della indipendenza del Consiglio nelle sue deliberazioni; le molte e sottilissime cautele stabilite per la salvezza e la integrità dei beni e redditi del Comune; le pene minacciate agli ufficiali prevaricatori, agli usurai, ed ai figli, che conculcassero coll'ingratitudine l'amore e la riverenza dovuta ai genitori; e le gravi multe per gl'incendi dolosi, per lo sradicamento delle piante nei poderi, e l'atterramento degli alberi nelle foreste (1). Tali le leggi edilizie ed annonarie; quelle riguardanti le arti e i mestieri, i pupilli, i minori e le donne; le altre concernenti la tutela e la curatela, e il puntuale eseguimento delle ultime volontà dei defunti; e le altre ancora intese a prevenire le private vendette, e a preservare dalla violenza e dalla corruzione l'onestà femminile (2). Tali i bandi severi contro i giuochi, e le armi vietate, contro i ladri, gli scherani, i bestemmiatori, e i falsatori di pesi, di misure, e di monete, contro gl'invasori delle possessioni, e gli usurpatori dei dritti altrui, e contro coloro, che turbassero la quiete pubblica, o violassero la santità dei giorni dedicati al culto, e la religione dei sepolcri (3). Tali eziandio le ordinazioni per la sommarietà dei giudizi nelle cose certe ed evidenti, e nelle cause dei forestieri, per la prescrizione legale, per vendicare le ingiurie fatte ai privati, e per punire i falsi testimoni (4). E tali infine gli eccellenti statuti sopra i bagni pubblici, acciò non diventassero occasione di corruttela, sulla mercatura, e gli agenti intermediari del commercio, sulla pirateria e su' corsali, sugli ambasciatori del Comune, sulla facoltà di ricompensare co' beni della repubblica i benemeriti cittadini, sulla conservazione degli atti e delle scritture notarili, e sulla registrazione e pubblicità delle ipoteche (5).

Noterò inoltre (e questo non fu ancora avvertito da alcuno), che la CARTA della famosa Eleonora di Arborea (CARTA DE LOGU), pubblicata nell'11 aprile del 1395, contiene moltissime ordinazioni mutuate dagli STATUTI SASSARESI (6), i quali, siccome precedettero di un secolo quel corpo insigne di leggi locali, così rivendicano ai loro autori il merito e la lode della priorità. Nè sembri strano, o incredibile, che quella sarda eroina, riputata finora la prima e più antica legislatrice dell'isola, attingesse al fonte del Codice statutario della repubblica di Sassari una gran parte dei suoi provvedimenti. Imperocchè, oltre al fatto, che non si può contendere, e che preclude la via ad ogni dubitazione, è manifesto per l'istoria, che Mariano IV, padre di Eleonora, avea già posto mente alla riunione in un sol corpo delle varie leggi osservate nei suoi stati di Arborea, e che diede ai suoi sudditi un compiuto codice rurale, il quale fu poi ampliato, e migliorato dalla sua figlia (7). Ora, siccome Mariano nel 1369 prese di assalto, prima la città, e poi il castello di Sassari, e vi rimase padrone per due anni (8), respingendo virilmente gli Aragonesi, che con lui contendevano pel principato dell'isola, è facile comprendere, che in quel breve periodo della sua dominazione egli potè e dovette conoscere le ordinazioni municipali della repubblica sassarese, le quali erano allora in piena osservanza *(in viridi observantia)*, e costituivano l'unico *gius* patrio di quei cittadini. Sopra ciò, era divulgatissimo in Sardegna, dopo la pubblicazione fattane nel 1316, lo STATUTO del Comune di Sassari, perciocchè non le sole leggi interne, e di domestico reggimento, ma comprendeva eziandio le esterne,

al dicho de 37 (*), *ni dichos privilegios, toda via tiene 23 capitulos ò estatutos fechos siendo ya la Ciudad del dominio del Rey nuestro Senor, y son confirmados con pregon del Governador publicado con voto y consentimiento de los Conselleres, Potestad y Cavalleros de la misma Ciudad. — En la 3.ª parte no ai mas diferencia, sino que el volumen Latin tiene un capitulo de mas, que es el de 50, y en el Sardo no ai sino 49 capitulos.*

(1) Ved. i Cap. 1. 2. 6. 8. 9. 20. 21. 23. 28. 29. 41. 42. 44. e 45. Part. I. del COD. SARD.

(2) Ved. Cap. 13. 37. 38. e seg., 43. 49. 50. 58. 59. 60. 62. 65. 66. 67. 68. 69. 71. 72. 73. 74. 80. 82. 83. 90. e 100. Part. I. Cap. 20. e 22. Part. II. e Cap. 13. 16. 24. 31. e 37. Part. III. del COD. SARD.

(3) Ved. Cap. 63. 64. 70. 75 e seg. e 81. Part. I. Cap. 41. Part. II. e Cap. 14. 15. 21. e seg. 26. e seg. 32. 35. 36. e 47. Part. III. del COD. SARD.

(*) Dovrebbe dire 38, poichè fino a questo capitolo inclusivamente concordano nella seconda parte ambidue CODICI (sardo e latino), e dal capo 39 in appresso comincia la differenza tra l'uno e l'altro, leggendosi nel LATINO cinque (non sei) altri capitoli, che non si trovano nel SARDO, ed in quest'ultimo altri ventitre capitoli, che non esistono nel LATINO.

(4) Ved. Cap. 159. Part. I. Cap. 13. 14. e 28. Part. II. e Cap. 33. 34. Part. III. del COD. SARD.

(5) Ved. Cap. 21. 30. 35. 47. 52. 53. 54. e 56. Part. I. e Cap. 49. Part. III. del COD. SARD.

(6) Chiunque voglia convincersene, non ha che a confrontare i due CODICI, nelle parti specialmente, che riguardano la economia rurale, le pene afflittive e pecuniarie, la formazione delle così dette CORONE (Tribunali), l'ordine dei giudizi, e l'esercizio pubblico dell'arte notariesca. In una TAVOLA analitica, inserta nel mio CODICE DIPLOMATICO DI SARDEGNA, ho notate distintamente tutti i capitoli della CARTA DE LOGU di Eleonora, che sono stati tolti nella sostanza, e talvolta anche nella lettera, dagli STATUTI del CODICE SASSARESE (*).

(7) Dei 198 capitoli, che costituiscono l'intiero corpo di leggi della CARTA locale di Eleonora, li ventisei compresi tra il cap. 132 e il cap. 160, appartengono al Codice rurale, pubblicato anteriormente dal di lei padre Mariano IV di Arborea. Questo Codice incomincia dal Cap. 133 della suddetta CARTA, e termina col Cap. 159. Sebbene nel preambolo si accenni a soli ordinamenti per le *vigne, biade, ed orti*, e pel *miglior governo del bestiame*, e nei ventisei capitoli anzidetti si tratti veramente di questa sola materia, tuttavia è certo, che nella CARTA DE LOGU vi sono parecchi altri provvedimenti, i quali furono dati e promulgati in diversi tempi dal giudice Mariano, e ricevettero poi ampliazione, o conferma nel Codice di Eleonora.

(8) Ved. TOLA, DIZION. BIOGRAF. DEI SARDI ILLUSTRI, Vol. II, art. ELEONORA, e MARIANO IV DI ARBOREA, pag. 53 e 228.

(*) Ved. APPEND. TOM. II. del presente CODICE.

dalle quali, così nel politico, come nel civile, erano definite le relazioni e i doveri di ciascheduno, in quanto potea riferirsi, o al dritto internazionale cogli stranieri, o al dritto particolare in rispetto ai Sardi, i quali non fossero nati municipi, o non godessero del privilegio di cittadini sassaresi. Dal che tutto si fa manifesto, perchè Mariano, prima, nel suo codice di agricoltura, e poi la sua figlia Eleonora nella CARTA locale, innestassero una gran parte degli STATUTI di Sassari, siccome quelli, ch'erano da essi pienamente conosciuti, e si risolvevano in sostanza (tranne alcune modificazioni e specialità di tempo e di luogo) nel tradizionale dritto romano, che servì di base alla maggior parte dei CODICI degli antichi municipii italiani.

Noterò finalmente, che non ultimo pregio del nostro CODICE è la lingua sarda in cui fu scritto (1). Perchè ciò addimostra l'incremento che avea già ricevuto il sardo volgare tra il finire del terzo decimo, e il cominciare del secolo decimoquarto, la nobiltà attribuitagli dalla repubblica sassarese, adoperandolo negli atti pubblici, e nelle leggi statutali, e la copia, e la politezza dei suoi vocaboli, che felicemente soccorrevano alla compilazione di tante e così varie ordinazioni. La qual cosa non è da pretermettere, se si pon mente alla grave sentenza dell'immortale Dante Alighieri, il quale dieci anni prima (1305) della promulgazione del CODICE SASSARESE (1316), ragionando dei vari dialetti della penisola, dai quali egli avvisavasi poter formare una lingua *illustre*, *aulica*, *e cardinale*, ossia la universale lingua italica, disse dell'idioma sardo nel Libro DE VULGARI ELOQUIO queste memorabili parole: – « i Sardi ancora, i quali non sono d' Italia, » ma all'Italia accompagnati, gettiam via: perchè questi » soli ci paiono essere senza proprio volgare, ed imitano » la grammatica, come fanno le scimie gli uomini; per» chè dicono DOMUS NOVA, e DOMINUS MEUS – » (2). Imperocchè potrebbe sembrare a taluni, che l'opinione del sommo poeta ghibellino non comporti la nobiltà e la politezza, che io voglio attribuire al linguaggio indigeno della Sardegna, e che nel secolo, di cui discorriamo, i vocaboli, le forme, e le condizioni del dire del popol sardo fossero ancora troppo bambine, o troppo barbare, per non dover meritare la cittadinanza fra tutti gli altri dialetti italici. Ma osserverò in contrario, che Dante, nel citato luogo, non volle già disprezzare come ignobile la lingua sarda, bensì dire solamente, che non dovea essere considerata come altra delle volgari d'Italia, e precisamente, che i Sardi non aveano volgare proprio, perchè affettavano tuttavia l'antico parlare latino. Al qual proposito scrisse consideratamente il Balbo, che *il dialetto più latino è il sardo,* perchè *il meno mescolato di parole e desinenze tedesche* (3). Or io da questo traggo anzi argomento per encomiare la bontà dell' idioma sardo, di quell'idioma appunto, che Dante non volle annoverare tra i volgari d'Italia, perchè non poca, ma grandissima gli vien la lode dall'essersi per tanti secoli serbato puro da troppo adultera mescolanza di voci straniere, e dall'aver conservato nelle sue forme, e nei suoi modi la maestà consolare della lingua latina (4). Però qui fa d'uopo avvertire, che mentre io parlo del sardo dialetto, intendo favellare del vero, dell'originale, del solo dialetto nazionale dell' isola, ch' è il *logudorese;* poichè gli altri tutti parlati dai Sardi in varie provincie, o non hanno con esso comunanza di origine, come l'algherese e il gallurese, o sonosi dal medesimo più o meno discostati per soverchianza di voci arabe, aragonesi, e spagnuole, che ne cambiarono la fisionomia, come il cagliaritano, e l'arborese, nel qual ultimo linguaggio fu dettata la CARTA di Eleonora.

La lingua pertanto del LOGUDORO, ch' è la radice e il fondamento delle altre derivate da lei, e più comunemente parlate in Sardegna, lingua che si conserva ancora nella sua nativa purezza in alcune parti montuose dell'isola, è la istessa con cui fu scritto il CODICE sardo della repubblica sassarese. E confrontandola con alcuni più antichi documenti dei secoli XI e XII, che pervennero sino a noi, si ravvisa di leggieri, che molte modificazioni avea già subìto nel corso e nell'uso del favellare, e che i costrutti dei periodi, e le desinenze delle parole andarono vieppiù soggette a siffatta variazione. Ma il tipo primitivo della lingua latina vi si scorge tutto intero, e le alterazioni medesime di certe forme, e di certi vocaboli servono evidentemente a dimostrarlo, come se a vecchia ed originale dipintura si fossero aggiunte, o sovrapposte sfumature e morbidezze di tinte, e di pennello moderno.

Se il soggetto che ho per le mani lo consentisse, vorrei svolgere più lungamente questo argomento di patria filologia; nè sarebbe al certo privo di utilità, e d'importanza. Però questo avrò forse occasione di farlo in tempo e luogo più convenienti, e mi basta per ora averne detto quel poco, che pur era necessario discorrerne, essendochè sarda è la lingua d'uno degli autografi del CODICE, che mando in luce. Solamente, prima di conchiudere il mio proemio, voglio prevenire un'obbiezione che potrebbemi esser fatta, e soddisfare insieme alla curiosità di molti, in rispetto

(1) Si è già veduto, che gli STATUTI di Sassari furono *scritti* ed *esemplati* contemporaneamente in due volumi, o codici (BREVIA), uno in lingua latina, e l'altro in lingua sarda. Quest' ultimo era destinato per l'intelligenza del popolo, ossia della maggioranza dei cittadini, com'è specialmente espresso nel capo quinto della Parte prima: *de cetero capitula Comunis scribantur et autenticentur in duobus libris . . . . . Et etiam ut intelligatur ab omnibus personis scribatur liber unus capitulorum in vulgari* (Cod. Lat. Part. I. Cap. V). E sia per questo motivo, sia perchè la repubblica di Sassari stimasse più nobile la lingua propria, fu stabilito, che il CODICE sardo si custodisse gelosamente negli archivi del Comune, mentre il CODICE latino si affidava alla semplice custodia di privata persona, ad arbitrio del Podestà e dei suoi Consiglieri: *scribatur liber unus capitulorum in vulgari*, *et maneat semper in Curia Comunis . . . . . et alius apud ydoneam personam in custodia, sicut potestati et consiliariis videbitur* (Part. I. Cap. V. ibid.).

(2) SARDOS *etiam*, *qui non Latii sunt*, *sed Latiis adsociandi videntur*, *ejiciamus: quoniam soli sine proprio vulgari esse videntur, grammaticam tamquam simiae homines imitantes: nam Domus nova et Dominus meus loquuntur* (De Vulgar. Eloq. sive Idiomate, Lib. I. Cap. XI in fin. ediz. del Zatta, Venezia, 1760.

(3) Vita di Dante, Lib. I pag. 20. ediz. di Napoli 1840.

(4) Da ciò si può argomentare con quanto poca verità e giustizia Fazio degli Uberti condannasse come inintelligibile la lingua sarda, allorchè nel suo DITTAMONDO scrivea i seguenti versi:

Io vidi, che mi parve maraviglia,
Una gente (*) che alcuno non l'intende,
Nè essi sanno quel che altri bisbiglia.

DITTAM. III. 12.

(*) Cioè la gente Sarda.

appunto alla lingua volgare usata negli STATUTI sassaresi. Perchè, infatti, domanderà taluno, trattandosi di un CODICE, il quale dovea servire pe' cittadini di Sassari, a vece del dialetto sassarese, si adoperò la lingua sarda? Era forse questa la lingua popolana, poichè voleasi, che un esemplare degli STATUTI si scrivesse in volgare per la intelligenza del popolo (1)? O per avventura nel secolo XIV erano due gl'idiomi usati nel Comune, uno dei quali fosse il *plebeo* parlato dal volgo, e l'altro fosse l'*aulico* o *illustre*, che corresse per la bocca dei cittadini educati a sapere, e a civiltà, e si scrivesse negli atti della repubblica?

A queste, e ad altrettali domande io darò una sola risposta. Ma siccome con essa intendo esprimere la particolare opinion mia, perciò lascio che ne porti ciascuno quel giudizio, che gli parrà migliore. Dirò adunque, che il dialetto sassarese derivò primamente dal sardo volgare frammisto al dialetto còrso e al pisano, col quale tuttavia si riscontra nelle sue locuzioni; che cominciò ad essere adoperato, come accade delle lingue native mescolate alle avventiccie, nei rozzi parlari del volgo, il quale v'innestò i suoi vocaboli plebei, e lo corruppe con perplesse costruzioni, con difettive pronunzie, e con accenti contadineschi; che poco per volta s' incarnò nel popolo per mezzo dei traffichi e dei commerci, sicchè divenne il linguaggio della moltitudine negli usi più frequenti della vita; che il suo propagarsi fu lento, ma sempre costante, per la lunga dimora ed influenza dei Pisani e dei Còrsi, e segnatamente dei primi, nella città di Sassari, e nel suo territorio; che da Sassari si estese eziandio alle borgate a lei vicine, o da lei dipendenti (2); e che, senza fissarne con precisione il tempo, si può ritenere come assai probabile, che ciò accadesse dalla metà del secolo XII fino a tutto il 1300 dell'era volgare. Le vicende, cui andò soggetta la repubblica sassarese, dopo la distruzione del regno turritano, i patti speciali concordati e giurati in odio dei Pisani nella citata CONVENZIONE del 1294; e le prescrizioni espressamente rinnovate contro i medesimi, e contro i Còrsi eziandio, nel presente CODICE statutario, provano ad evidenza, che gli uni e gli altri, già più di un secolo innanzi, ebbero in Sassari, oltre alla permanenza del domicilio, comunanza e reciprocità d' interessi, di commerci, di matrimoni, di uffizi, di clientele e di alleanze, per le quali in nulla differivano dai cittadini, ed erano ancor essi veramente cittadini sassaresi. E questo fatto istorico congiunto al fatto filologico della somiglianza fra loro dei linguaggi testè discorsi, serve ragionatamente, se il mio giudizio non erra, a confermare nei termini da me accennati l'origine e la formazione del dialetto sassarese.

Ma questo dialetto era propriamente *plateale*, nè adoperossi giammai nelle civili adunanze, negli atti, o nelle scritture, sì pubbliche che private. Erano queste dettate sempre in latino, o in sardo volgare, come si prova da tutti i documenti, che scamparono dal naufragio dei tempi antichi, a cominciare dal secolo XI fino al secolo in cui viviamo (3). Anzi era siffattamente radicata nella culta cittadinanza la materna e matronale lingua del LOGUDORO, che questa sola nei cinquant'anni di reggimento repubblicano fu parlata nelle *corone* dei savi, e nelle ragunanze consolari degli anziani del popolo; questa sola di poi precesse, o accompagnò la veneranda lingua del Lazio, per tramandare alla posterità le memorie dei pubblici e dei privati interessi; questa sola, contrastando nobilmente alle stranie lingue dei dominatori aragonesi e spagnuoli, suonò ancora per lungo tempo sulla bocca degli scrittori e dei poeti sassaresi (4), e ricovrossi in ultimo nelle aule patrizie, per cedere soltanto il luogo al bello e dolce idioma d'Italia (5).

Non so, se io debba aggiunger altro al fin qui detto, per provare in ogni sua parte l'eccellenza del CODICE degli Statuti sassaresi. Ma se alcuna cosa, o utile o importante, avessi preterita, non mancherà nei tempi avvenire chi voglia tôrsi la fatica di ricercarla; chè in opere di questa fatta il primo a porvi la mano, sebbene incontri le più ardue difficoltà, non coglie quasi mai a proprio vantaggio il frutto di averle superate, e lascia spesso agli altri spianata la via per conseguire gli onori preposteri dei facili accrescimenti. Però, adesso, e sempre sarammi cara e solenne mercede quest' una, di aver tolto dall'oscurità, e rifatto intero un monumento di gloria cittadina già sepolto da cinque secoli, di renderlo risorto e vigoroso di nuova vita alla dolce patria mia, e di associarvi con amore infinito tanto desiderio di bene, e tanta schiettezza d'intendimento, che bastino a vincere o ad escusare la povertà del mio lavoro, e del mio nome.

Convenzione tra il Comune di Sassari, e il Comune di Genova.

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, *Lib. Iur.*, pag. 182. (6)

CONVENTIO SASSARI.

In eterni Dei nomine amen. Ex hac publice scripture serie omnibus sit notum. Domine Iohannes Boni hominis

(1) *Et etiam, ut intelligatur ab omnibus personis, scribatur liber unus capitulorum in vulgari* (COD. LAT. Part. I. Cap. V. cit.).

(2) Citerò ad esempio la borgata, oggi villaggio di SORSO, nella quale il dialetto sassarese, sebbene con molte alterazioni, e con diversa pronunzia accentuale, è la lingua propria degli abitanti. Lo stesso dialetto parlavasi dai popolani delle ville ora distrutte di TANIGUE, ENENE, SETTE-PALME, QUERQUI, GERITO, e OTTAVA.

(3) Una prova evidentissima di questo fatto si ricava dal mio CODICE DIPLOMATICO DI SARDEGNA, nel quale, sebbene siano raccolti i documenti quasi tutti, editi e inediti, dei quali finora si conosce l'esistenza, tuttavia non havvene uno solo in vernacolo sassarese, perchè neppur uno fu possibile rinvenirne scritto in tale dialetto.

(4) Gavino Sugner, Angelo Simone Figo, Girolamo Araolla, e Giovanni Delogu-Ibba furono valenti poeti sassaresi, i quali dettarono i loro versi in sardo-logudorese nei secoli XVI. XVII. e XVIII. A questi si possono aggiungere, benchè non nati in Sassari, Giovanni Matteo Garipa, e Pietro Gambella, buoni prosatori e rimatori nella stessa lingua del Logudoro, e il non mai abbastanza lodato poeta nazionale Pietro Pisurzi, che può a buon dritto appellarsi il Teocrito Sardo (Ved. TOLA, DIZION. BIOGRAF. DEI SARDI ILLUSTRI, Vol. I. pag. 84. Vol. II. pag. 23. 99. 113. 118. e Vol. III. pag. 104. 237).

(5) Fino agli ultimi anni del secolo scorso le classi più elevate e gentili della cittadinanza sassarese usarono invariabilmente nel conversare domestico il sardo-logudorese. Era questo l'idioma casalingo delle famiglie illustri, le quali ponevano grandissimo studio per parlarlo esattamente, adoperandosi in tal guisa con nobile e laudevole conato a salvare l'unica nazionalità rimasta all'isola, la nazionalità della lingua.

(6) Dall'unico volume membranaceo ed originale *Libri Iurium* dell'antica repubblica di Genova, che si conserva nei mentovati

cancellarius comunis Ianue, sindicus dominorum potestatis, abbatis populi (1), ancianorum consilij et comunis civitatis Ianue, nomine et vice dictorum dominorum potestatis abbatis ancianorum consilij et comunis civitatis Ianue, ut de sindicatu constat per instrumentum scriptum manu Enrici de Savignono notarii, sub anno dominice nativitatis millesimo ducentesimo nonagesimo quarto die XIIII marcij ex una parte. Et domini Dorbinus Hennuaca, Blaxius Mannatus, Guantinus Pilalbus, Leonardus de Campo, et Gasconus Capra ambaxatores, procuratores, sindici et nuncii speciales dominorum Denetonis Pale, Dorgotorii Corde, Guantini Lovolli et Nicolay Calderarij capitaneorum comunis et populi Sassarensis (2), et ancianorum dicti comunis et populi Sassariensis, et universitatis comunis Sassaris, ut de sindicatu ipso constat in istrumento scripto Sassari sub logia (3) ubi fiunt consilia manu Francisci Payti quondam Bonacursi Imperiali auctoritate iudicis ordinarij et notarij publici dominice incarnationis anno millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indict. – VII. – XIIII. kal. marcii (4), et a me Guantino iudice ordinario et notario predito instrumento viso et lecto, nominibus predictorum et dicti comunis et populi et universitatis hominum de Sassaro ex altera, ad infrascripta pacta conventiones confederationes promissiones concessiones sollempnibus stipulationibus vallata pervenerunt, et dictis nominibus et modo pervenisse confitentur.

Videlicet quia dicti domini potestas abbas anciani et consiliarij nomine et vice comunis Ianue receperunt ad gratiam suam et dicti comunis et bona voluntate dictos sindicos nomine comunis et hominum de Sassaro, et per ipsos sindicos villam et terram de Sassaro et eius districtus et universos et singulos de universitate predicta et ipsam villam et districtum et homines presentes et futuros sub protectione et defensione comunis Ianue receperunt et eos custodient et defendent et salvabunt ut ceteros districtuales comunis Ianue. Ad subsidium tamen et auxilium prestandum ipsis Sassariensibus in tantum comune Ianue prestare teneatur ipsis Sassariensibus in quantum comuni Ianue visum fuerit et per comune Ianue ordinatum fuerit et decretum et non aliter vel alio modo. Ita quod firma confederatio et concordia perpetuo sit et duret inter comune Ianue et districtuales et comune Sassaris et districtuales ville et comunitatis eiusdem. Si qua vero dampna iniurie vel offensiones inter ipsa comunia hactenus contingerunt (5), sibi ad invicem dicti sindici dictis nominibus totaliter remiserunt. Concedit etiam dictus sindicus comunis Ianue nomine ipsius comunis, quod ecclesie et clerici ville et terre de Sassaro et eius districtus sua habeant beneficia, et ipsis gaudeant absque impedimento comunis Ianue (6); ita quod propterea nullum fiat preiudicium in his quo per sindicos Sassaris presenti conceditur instrumento vel eciam promittetur sindico comunis Ianue dicto nomine recipienti, et eo salvo quod propter aliquas raciones et iura seu possessiones aliquas quas reperirentur habere clerici Sassarienses in Sassaro et districtu, Ianuenses vel de districtu Ianue nullo modo ad solvendum drictus pedagia tholonea (7) seu quascumque alias dactiones seu prestationes, quibuscumque nominibus censeantur, compelli possint, nec in aliquo teneantur (8). Actum est eciam et

archivi. Sanno gli eruditi, che questo Libro prezioso era diviso in sette volumi, come si ricava dalla relazione fattane nel principio di questo secolo dal signor Silvestro de Sacy all'accademia di Parigi (ved. Memoir. de l'Institut de Franc. Class. Histor. et Litteraire. Tom. III. pag. 85; e Class. des Inscript. et Bell. Lettres, Tom VII. pag. 292), e perciò mi rimango dal farne parola. Del volume esistente nei Regii Archivi di Corte di Torino, che nel 1839 è stato da me consultato ed esaminato con diligenza, ne do la descrizione nel *Proemio* ai documenti del secolo XII del mio *Codice Diplomatico di Sardegna* (*). Quindi mi restringo a far notare, che ora per la prima volta viene in luce, per opera mia, l'atto originale della convenzione e confederazione della repubblica di Genova colla repubblica di Sassari; monumento capitale ed importantissimo, che congiunge le memorie antiche del nostro paese alle splendide ricordanze dei municipi italiani del secolo XIII.

(1) L'*abate del popolo*, ossia capo rappresentante il popolo, era una carica di onore nell'antica repubblica genovese. Fu instituita nel 1230 da Oberto Spinola e Oberto Doria, per avere col mezzo di essa il favore della moltitudine. Nelle pubbliche adunanze l'abate del popolo sedeva in mezzo ai due Capitani, e aveva abitazione e guardie a spese del pubblico. Nel 1307 era abate del popolo di Genova Iacopo de Gropallo, e capitani del Comune, Opicino Spinola di Lucoli, e Bernabò Doria. Simone Boccanegra, che figura frequentemente nelle memorie storiche di Sardegna del secolo XIV, fu acclamato nel 1339 abate del popolo, e quindi subito Doge di Genova.

(2) Da questo passo si inferisce, che nel 1294 il comune di Sassari avea quattro *Capitani del popolo*, uno cioè per ciaschedun quartiere della città (*pro quolibet quarterio*), come da ciaschedun quartiere si eleggevano gli anziani, del che si vedranno le prove nel seguente *Codice* degli Statuti Sassaresi.

(3) La *Loggia* dell'antico palazzo del Comune di Sassari, che si reggeva su due pilastri, e quattro colonne. Quest'edificio di architettura pisana, che poco differiva nelle forme dai portici che ornavano da ambi i lati la via maggiore (l'odierna *Piazza*) della città, e dei quali si vedono ancora i vestigi, fu atterrato col suddetto palazzo comunale nel 1827, e sull'area medesima vi fu riedificato nei tre anni seguenti l'attuale palazzo civico coll'annessovi teatro. Nei tempi, nei quali io la conobbi tuttavia esistente, era luogo in cui convenivano per lo più i causidici ed i curiali, giacchè dalla medesima si aveva l'accesso alla Curia, dove rendeva giustizia il Veghiere per mezzo del suo Assessore. Nell'angolo occidentale solea darsi la colla ai malfattori. Da parecchi monumenti storici, che non occorre qui riportare, si ricava, che questa *Loggia* servì eziandio in tempi antichi per luogo di convegno e di contrattazioni ai mercatanti, sicchè potea dirsi in certo modo la *Borsa* di commercio del paese. Ma dalle parole sovra notate della presente convenzione si deduce ad evidenza, che la primitiva destinazione della suddetta *Loggia* si era quella di trattarvi e spedirvi gli affari del Comune.

(4) Cioè nel 16 febbraio 1294, al qual anno corrisponde esattamente la indizione settima.

(*) Ved. invece la detta descrizione nella nota (3) al diploma N.° LXXXII.* sopr. pag. 233.

(5) Le offese e le ingiurie erano per parte di Genova, e le difese per parte di Sassari. Perchè, dopo l'assassinio infame di Michele Zanche ultimo regolo di Torres, i Genovesi usarono ogni sforzo per soggettare i Sassaresi al loro dominio; ma ripugnando costoro alla servitù, ed abborrendo da ogni dominazione straniera, respinsero vigorosamente gli assalti dei Doria, dei Malaspina, e dello stesso Comune di Genova, si ressero da sè soli con libere istituzioni per lo spazio di circa quattro lustri, cioè dal 1276, al 1294; ed in questo ultimo anno si confederarono colla repubblica nemica, mercè il presente atto di convenzione. Tutto ciò è provato incontrastabilmente da parecchi documenti originali ed inediti del 1278, 1283 e 1287, che saranno pubblicati per la prima volta nel suddetto mio *Codice Diplomatico di Sardegna* (Ser. Diplom. del Sec. XIII) (*).

(6) Siccome i beneficii ecclesiastici erano quasi tutti di pingue rendita, perciò il Comune di Sassari li volle riservati al suo clero, esclusine i forastieri.

(7) *Tholonea*, cioè *dazi d'inverno e di estate, e del sale*. Ved. TOLA *Cod. Dipl. di Sardegna*, sec. XII. ann. 1103.

(8) I Genovesi, se da un canto si contentarono, che i beni ecclesiastici, e i benefizi di ogni sorta appartenessero esclusivamente al clero sassarese, e del distretto di Sassari (ved. sopr.), dall'altro canto furono solleciti a pattuire per se stessi l'infranchimento da qualunque dazio, che lo stesso clero sassarese solesse per lo passato o volesse per l'avvenire esigere in conseguenza dei dritti di proprietà e di goldita che gli spettavano, e si riservava su tali beni. Nè a caso fu specificato fra i dazi quello del *toloneo* e del *pedagio*, perchè interessava moltissimo ai mercatanti genovesi il poter transitare liberamente per tutte le vaste regioni componenti il distretto giurisdizionale di Sassari, e lo andar esenti da ogni gravezza nella contrattazione e nella esportazione dei prodotti del territorio sas-

(*) Ved. sopr. pag. 393. 394. 399. 402. 405. 408. 410

promissum per dictum sindicum comunis Ianue dictis ambaxatoribus et sindicis Sassaris, quod comune Ianue nullo tempore erit in consilio vel in facto, vel procurabit vel eciam declinabit, quod terra seu villa Sassariensis de loco ubi nunc sita est removeatur vel eciam transferatur (1), nec eciam dictum comune Ianue in ipsa terra vel iuxta eam, nec in curatariis de *romagna*, *flumenargio*, *nurra et nulabris* aliquod castrum vel fortiliciam edificabit vel eciam construet aut edificari vel construi faciet (2). Concedit eciam dictus sindicus comunis Ianue iam dictis ambaxatoribus et sindicis Sassaris nomine Sassariensium et singularum personarum quod Sassarienses in Ianua conveniri non debeant, nisi Sassariensis in Ianua vel districtu contrasisset seu deliquisset, vel nisi contractus in Ianua vel districtu celebratus fuisset, seu in contractu foret actum quod deberet vel posset Sassariensis in Ianua conveniri, vel in eadem civitate vel districtu solutio fieri deberet, vel nisi in Ianua reperiretur, seu alias de viro Sassariensis deberet in Ianua respondere; in quibus casibus Sassariensis et de districtu in Ianua valeat conveniri, et sub magistratibus Ianue; et tunc dicte questiones secundum statuta et ordinamenta civitatis Ianue diffiniantur et executioni mandentur (3). In questionibus vero que vertentur in Sassaro inter Sassarienses et Ianuenses procedatur et cognoscatur et diffiniatur secundum *capitula et consuetudines loci predicti* (4); ita tamen quod Sassariensis tradatur per personam civi Ianue quemadmodum civis Ianue traderetur Sassariensi per personam in Ianua: et quod capitulum quod est in volumine capitulorum civitatis Ianue et sub rubrica *de laudibus executioni mandandis*, et quod incipit, *si aliqua persona* etc. inter Sassarienses et Ianuenses in Sassaro et districtu debeat observari; et e converso in civitate Ianue et districtu Sassariensibus contra Ianuenses et de districtu debeat observari, et eciam contra personas alias sicut contra Ianuenses et pro Ianuensibus observatur. Si homines Sassarienses naufragium . . . . (5) in mari vel terra comunis Ianue ubicumque ipsos in personis et rebus sanos naufragos salvos et securos comune Ianue habebit; et eodem modo Ianuenses et de districtu naufragium patientes ipsi Sassarienses salvos et securos habebunt; et predicta observentur hinc inde, constitutione vel consuetudine aliqua non obstante. Concedit etiam dictus sindicus comunis Ianue quod homines de Sassaro et de districtu ubique terrarum habeantur teneantur et tractentur ut Ianuenses et pro Ianuensibus et tamquam Ianuenses quantum ad immunitates libertates et honores et alia beneficia in quantum comune Ianue erit: sub consulibus vero Ianuensibus per diversas mundi partes extra Sassarum et districtum distringantur dicti Sassarienses et districtus ipsis consulibus potestatibus et magistratibus Ianuensium obedientes existant prout ceteri Ianuenses (6). Si contingerit pacem fieri inter Ianuenses et Pisanos, vel habentem aliquam iurisdictionem in Sardinea, comune Ianue faciet quod de promissionibus quas comune Sassaris teneretur ipsis Pisanis, vel domino seu iurisdictionem habenti in Sardinea, quod ab ipsis penitus absolvantur. Si vero treuga cum ipsis vel aliquo eorum fieri contingerit, Sassarienses ut Ianuenses treugam habebunt, ac in pace ac treuga ut Ianuenses apponentur. Super vero eorum incarceratis qui pro tempore inimicorum in carceribus fuerint, comune Ianue faciet prout in suis Ianuensibus observabit (7). *Corone* vero circumstantium locorum Sassaris, que per ipsos Sassarienses distringuntur, et si que in potestate comunis Ianue pervenerunt, concedit dictus sindicus quod in villa Sassari debeant fieri vel eciam celebrari, secundum *antiquas consuetudines Sassarienses, et constitutiones eorumdem* (8). Vinum vero Ianuense causa vendendi vel alienandi ad villam de Sassaro non deferent nisi de ipsorum Sassariensium fuerit voluntate (9). Item quod homines de Sassaro et districtu sint liberi et immunes a drictis, collectis, pedagiis et cabellis omnibus pertinentibus ad comune Ianne, et quae per comune Ianue colliguntur vel

sarese, e specialmente del sale, che raccoglievasi nelle Saline della Nurra, le quali in quel tempo erano di assoluta ed esclusiva proprietà dell'Arcivescovo e del Capitolo Turritano.

(1) I nostri avi erano così persuasi della opportunità del luogo, in cui era stata edificata, e sta eziandio al presente la città di Sassari, che vollero, per patto speciale, promessa esplicita dai Genovesi di non cambiarlo giammai. Forse temevano, che l'interesse del commercio, e la vicinanza di *Torres* ai porti della Liguria inducesse i Genovesi a fabbricare poco per volta case ed abitazioni sulle rovine di quell'antica città e colonia romana con grave danno della vicina terra o Comune di Sassari. Infatti in questo medesimo atto di convenzione leggesi poco appresso, che fosse bensì permesso ai Genovesi di fabbricare due torri nel porto di *Torres*, e munire questo di catene, e ristaurarne il molo, ma che non potessero edificarvi casa nessuna, ad eccezione di una sola, che il Comune sassarese si riservava farne costrurre per sè, e per depositarvi le mercanzie.

(2) Era questa una guarentigia di libertà per l'avvenire, affinchè i genovesi non potessero, coll'edificar castelli e fortezze nel territorio di Sassari, avere occasione e modo di signoreggiarla, ed opprimerla.

(3) Sono enunciati i casi nei quali un cittadino Sassarese potea essere convenuto in Genova; e giudicato dai magistrati di quella repubblica secondo le leggi del Municipio genovese.

(4) Da questo passo si ricava, che gli *Statuti* ed *Ordinamenti* della repubblica di Sassari erano già in osservanza, ed aveano forza di legge nel Comune, e suo distretto fin dal 1294. Qui sono chiamati *Capitula et consuetudines loci:* più sotto *consuetudines et constitutiones Sassarienses*. La parola *consuetudines* fu bene ed appropriatamente usata, perchè li detti *Statuti*, al tempo della convenzione, non erano ancora scritti e promulgati.

(5) Questa lacuna dell'autografo dev'essere riempiuta colla parola *patiantur*. Infatti si legge nel contesto medesimo della presente convenzione; *et eodem modo Ianuenses et de districtu naufragium patientes*, ecc.

(6) In questo patto vi era parità di ragione. Perchè, se i Sassaresi, dovunque si trovassero fuori del proprio paese, doveano essere considerati come Genovesi, e godere dei loro privilegi, libertà ed esenzioni, doveano eziandio, per la qualità che acquistavano nei luoghi stranieri, sottostare ed obbedire ai consoli ed agli ufficiali od agenti consolari della repubblica di Genova.

(7) Ed in effetto furono poi conchiuse varie tregue tra i due Comuni di Genova e di Pisa, nelle quali figura sempre come alleato e confederato del primo il Comune di Sassari. Io ne produrrò i documenti originali ed inediti nel mio *Codice Diplomatico di Sardegna:* essi hanno le date rispettive del 31 luglio, 13 agosto, e 31 dicembre 1300. Indict. XII. (stil. pis.) e del 24 giugno 1342. Indict. IX. (stil. pis.).

(8) Ecco nuovamente menzionate le *cousuetudini* e le *costituzioni* della repubblica di Sassari. E notisi che le medesime sono chiamate *antiche*, lo che significa, ch'esse esistevano fin dal tempo dei Regoli Torritani, o quanto meno, che cominciarono ad esistere dall'anno istesso, in cui, ucciso Michele Zanche (1275), i Sassaresi si ressero definitivamente a comune. I giudizi, chiamati *Corone* perchè i giudici sedevano in circolo, doveano, a tenore di questo capitolo della convenzione, tenersi nella città di Sassari, non in altro luogo veruno del suo distretto. Nel *Codice degli Statuti* si vedrà quale fosse la forma di queste *Corone;* ma intanto si avverta come le medesime fossero già in uso nella repubblica Sassarese più d'un secolo prima delle *Corone* stabilite dal *Codice* (*Carta de Logu*) di Eleonora di Arborea.

(9) Perchè l'agro Sassarese abbondava allora, come anche adesso, di vigneti. Quindi, secondo le massime economiche di quei tempi, il Comune, e per esso i suoi rappresentanti voleano impedita l'introduzione dei vini genovesi in Sassari, sebbene, in virtù della confederazione che segnavasi fra i due Comuni, non si potessero, nè si dovessero più considerare come vini forestieri.

venduntur, et de cetero colligentur et vendentur, de his que ad civitatem Ianue apportaverint et extraxerint de Sassaro et districtu, qui districtus per potestatem Sassaris distringatur seu regatur; et de his que de eorum propria pecunia, vel redacta ex rebus que ad civitatem Ianue apportaverint, sint exempti, liberi et immunes in civitate Ianue et districtu, portando ipsas res ad locum et terram de Sassaro et eius districtum; qui districtus distringatur per potestatem Sassaris et non alio, vel alia loca. Et predicte immunitates concesse intelligantur iam dictis Sassariensibus a festo beati Blaxij proxime venturi anni M.CC.LXXXXV. in antea (1).

Versa vice dicti sindici Sassarienses nomine et vice comunitatis hominum de Sassaro dicto nomine promiserunt et convenerunt dicto sindico comunis Ianue, quod comune et homines de Sassari et districtu, quem nunc habet et in posterum acquisiverit, faciet et facient pacem, guerram et treugam cum omnibus personis, universitatibus, locis, regibus, principibus, atque dominis, ubicumque sint et quocumque nomine censeantur, cum quibus comune Ianue pacem, guerram vel treugam habet, vel in perpetuum habebit, seu de cetero habere contingerit; ac eciam predictum comune Sassari guerram, hostem, et cavalcatam faciet in voluntate et ordinatione comunis Ianue in toto *regno turritano*, sive *logodoris* (2), contra omnes personas, dominos, loca, et universitates, contra quos comune Ianue habere guerram contingerit. Extra vero dictum regnum in tota insula Sardinie contra illos universitatem, loca ac dominos, contra quos guerram haberet comune Ianue, dabunt centum milites, balistarios quinquaginta, et pedites cum scutis et vergis centum per mensem unum ad expensas et soldos comunitatis Sassari; qui mensis incipiet ab ea die qua exiverint *regnum* sive *iudicatum turritanum* sive *logodoris:* ultra vero mensem, quousque redierint in dicto regno seu iudicatu, stabunt ad soldos comunis Ianue; qui soldi ut infra percipiantur, videlicet a milite in mense libras quatuor et soldos decem, a pedite et balistario soldos triginta ianuensis monete (3). Comune namque et homines de Sassaro habebunt et recipient in perpetuum quolibet anno potestatem Ianuensem, qui civis et oriundus sit civitatis Ianue, qui ad eundem regimen secum ducat militem unum sive socium, notarium unum de collegio Ianue, servientes armigeros decem, et aliam familiam prout honori suo videbitur expedire, et equos quatuor teneat quousque in dicto fuerit officio (4). Qui potestas omnem iurisdictionem, merum et mistum imperium, ac quamlibet potestatem in dicta terra Sassari et districtu habeat et exerceat: et regat *secundum capitula, et statuta et consuetudines loci predicti* (5): ita quod . . . . . (6) potestas nullum superiorem habeat vel equalem, seu aliquis magistratus vel alius in dicta terra Sassari sit vel creari valeat, per quem eiusdem potestatis officium impediatur, quominus omnem iurisdicionem dicte terre et districtus libere valeat exercere. Eidem vero potestati Sassarienses dare debent quolibet anno pro suo salario et dicte familie libras sexcentas ianuensis monete, cuius namque salarij medietatem percipiat in initio sui regiminis et de inde ad menses quatuor libras centum quinquaginta, inde vero ad alios menses quatuor reliquas libras centum quinquaginta (7). Et sit dictus potestas contemptus dicto salario, ita quod aliquid aliud ultra aliquo modo vel ingenio percipere vel habere possit a comunitate Sassari seu a personis singularibus universitatis predicte; salvo quod ab ipsis personis singularibus possit accipere *esculentum et epulentum et quod infra tres dies proximos consumatur* (8). Eiusdem vero potestatis electio fiat in hunc modum; videlicet quod consilium maius et ancianorum civitatis Ianue congregetur more solito annis singulis infra dies octo mensis augusti et per duos dies antequam de-

(1) L'esenzione da ogni sorta di dazio o di gabella per le cose provenienti da Sassari, o dal suo distretto, che i Sassaresi asportassero a Genova, o di colà riportassero a Sassari, dovea principiare dal 3 febbraio del seguente anno 1295. La fissazione di questo giorno non fu posta a caso nel presente atto, ed io credo che i due Comuni in ciò convenissero, perchè i Consoli di Genova entravano annualmente in carica il giorno due di febbraio, ossia *per la candelara*, come si ha dal Caffaro, e la festa della Purificazione presso l'antica repubblica di Genova *era il fine e il compimento dell'anno*, secondo scrive il Giustiniani (ad ann. MCXXXIX e MCCXXX).

(2) Il regno di *Torres* e di *Logodoro*, nel Capo settentrionale della Sardegna, ricordato da Dante in quei versi:

Usa con esso donno Michel Zanche
Di Logodoro, ecc. (Infern. Cant. XXII. vers. 88 e seg.).

(3) Siccome in quest'*atto di convenzione*, e nel *Codice degli Statuti Sassaresi* occorre spesso far menzione di lire, e di soldi, moneta di Genova, credo opportuno avvertire, che in ambi luoghi la *libra Ianuae*, o *Ianuensis monetae*, debbesi intendere per lira *di numerato*, o *di conto*, la quale dividevasi in venti soldi, di danari dodici ciascuno. Il valore di questa *lira*, ai tempi di cui parliamo, non è stato ancora precisamente definito. Però, ritenendo per base, che nella pace Pisana firmata nel 1288 una marca di argento è valutata lire quattro di Genova, e che la detta marca d'argento corrispondeva approssimativamente in quel tempo a nove oncie, o poco più peso sottile di Genova, si potrà con qualche fondamento ritrovare per via di calcolo il valore ricercato.

(4) Non occorre osservare quanto fosse modesto il corteo fissato per il podestà, che dovea venire annualmente da Genova, perchè oltre la semplicità dei tempi e dei costumi che così consigliavano, è facile intendere come il Comune di Sassari, alzatosi recentemente a libero reggimento, dovea essere assai geloso del suo nuovo stato, per non permettere che colui, al quale si affidava la suprema autorità della repubblica, venisse circondato da eccedente numero di armati, o di familiari. La stessa gelosa cura si trova adoperata da tutti gli altri municipi italiani di quel secolo; e basti per tutti l'esempio della repubblica di Firenze, la quale nei suoi Statuti del 1285 ordinava, che il suo Podestà dovesse essere forestiere, di famiglia distinta, e di parte guelfa, che governasse per un solo anno, e che la sua corte si formasse di due collaterali (*socii*) per le cose civili, d'un giudice per i malefizi, di quattro notai, di otto donzelli, e di un contestabile con venticinque *berrovieri*, ossia birri.

(5) Ecco di nuovo, e più esplicitamente ricordati i *Capitoli* e gli *Statuti* già esistenti del Comune di Sassari.

(6) La parola mancante nell'originale dev'essere *predictus*.

(7) Quindi il Podestà toccava lire trecento del suo stipendio nel 28 ottobre, giorno in cui entrava in esercizio della sua carica, come si vedrà poco appresso; altre lire cencinquanta nel 1.° marzo; e le rimanenti cento cinquanta lire nel 1.° luglio dell'anno della sua Podesteria. Nè si creda troppo meschino siffatto stipendio, avuto riguardo al luogo ed al tempo in cui si fissava, perciocchè nove anni dopo, e precisamente con *Atti* del 1.° e del 15 aprile 1303 (*Lib. Iurium*), il salario del Podestà dello stesso Comune di Genova, da non paragonarsi certamente con quello di Sassari, si trova fissato in lire 1200. *Domino Potestati Ianue pro suo salario lib.* M.CC..

(8) I contraenti si attennero in questa parte al disposto testuale del dritto romano. *Plebiscito continetur*, scriveva il giureconsulto Modestino, *ne quis praesidum munus, donum caperet; nisi esculentum, potulentumve, quod intra dies proximos prodigatur* (Leg. 18. Digest. de offic. Praesid.) E Ulpiano, parlando dei regali, che i provinciali soleano fare ai nuovi proconsoli, disse fra le altre queste parole: *non vero in totum xeniis abstinere debebit Proconsul, sed modum adiicere, ut neque morose in totum abstineat, neque avare modum xeniorum excedat ...... Et quod mandatis continetur, ne donum, vel munus ipse Proconsul ..... accipiat, ematve quid, nisi victus cotidiani causa, ad xeniola non pertinet, sed ad ea, quae edulium excedant usum* (Leg. 6. § 3. Digest. De offic. Procons. et Legat.).

beat dictum consilium congregari quolibet ipsorum duorum dierum preconicetur per civitatem et suburbia, quod omnes consiliarii et anciani debeant interesse ad consilium ea die qua debebit dictum consilium celebrari pro electione potestatis Sassari facienda; ita quod aliquis qui non sit consiliarius vel ancianus dicto non possit interesse consilio, ut in ipso consilio vocem habeat. In quo consilio eligantur quatuor pro *compagna*, de his qui in ipso erunt presentes consilio, qui cum electi fuerint simul esse debeant et separatim in quadam camera seu loco palacij et ab aliis segregati, qui iurent ad sancta dei evangelia *eligere ad brevia* (1) antequam recedant de dicto loco illum quem crediderint esse de melioribus et utilioribus, et de quibus eis videbitur, ipsum ire posse et velle ad dictam potestatem regendam; et ille qui inventus fuerit habere inter ipsos quatuor per compagnam, qui erunt numero trigintaduo, duas partes ipsorum brevium, vel in quo due partes ipsorum brevium concordabunt, eligatur et sit potestas terre Sassari predicte in anno tunc venturo, qui incipiat *in festo beatorum Symonis et Iude* (2). Et si due partes dictorum brevium non concordaverint in eadem persona, tociens inter ipsos electores dentur et reiterentur brevia, quousque invente fuerint due partes in unam concordare personam: nec de dicto loco dicti electores recedere valeant quousque dictam compleverint electionem. Cum aliquo vero dicti tractatores de dicta electione tractatum vel colloquium nisi inter eos habere possint. Et predicta unusquisque predictorum qui electus fuerit observare in continenti et quam cito electus fuerit observare teneatur iuramento. Qui vero electus fuerit ad potestatem predictam ipsam debeat *acceptasse* (3) infra diem secundum postquam electus fuerit, et de dicta acceptatione faciat fieri pubblicum instrumentum in potestatis Ianue presentia vel vicarij sui: quod si non fecerit, ipsa electio non teneat, nec per ipsam electionem ius aliquod eidem electo videatur quesitum; et in eum casum et modum prescriptum fiat consilium infra dies sex tunc proximos, et electores fiant, et eligant potestatem ut supra dictum est. Qui vero fuerit potestas in dicto loco Sassari inde ad septem annos completos eiusdem loci potestas esse non possit; nec aliquis de albergo suo sive de cognomine usque ad annos tres proxime completos. Nec aliquis ad dictam potestatiam eligi valeat, neque ad dictam terram regendam accedere, qui habeat terram cum iurisdicione hominum in tota insula Sardinee. Incipiat vero ut supra dictum est officium dicte potestacie potestas qui ire debebit ad dictum regimen in festo beatorum apostolorum Symonis et Iude, salvo quod primus potestas qui eligetur debeat eligi infra dies decem proximos, et ipse potestas qui electus fuerit debeat regere dictam terram de Sassaro a die qua Sassarum applicuerit usque ad festum dictorum apostolorum, et a dicto festo usque ad unum annum (4): ita quod pro rata temporis usque ad dictum festum habeat et percipiat pro suo salario ad racionem librarum sexcentarum Ianue pro toto anno. Potestas vero, scriba, et miles seu socius possint sindicari per sindicatores dicte terre in fine sui regiminis *unusquisque* (5) per providos viros consiliariorum Sassari iuxta morem et consuetudinem, que erga potestates Ianue in sindicationibus observatur (6). Habeat vero dictus potestas pro stallo suo; et familie sue, atque pro curia tenenda palacium magnum Sassari (7) cum curia anteriori in quo soliti sunt habitare potestates qui pro tempore fuerunt in Sassaro (8), cum omnibus adiacentibus et pertinentibus ipsi palacio: nec impediri possit potestati qui per tempora fuerit in ipso loco quin ipsum palacium cum omnibus adiacentibus et pertinentibus ipsi palacio teneat et habeat ut superius dictum est. Homines vero Sassari et districtus et quecumque alie persone undecumque sint, que de dictis partibus et de portu turritano exierint, et de cetero in aliqua navi, galera, vel ligno cum grano ordeo, carnibus, caseo, victualibus, et aliis quibuscumque mercibus, predicta omnia adducant, et adducere teneantur in portu Ianue, vel districtu, nec ad aliquas alias partes predicta vel aliquod predictorum possint mittere vel deferre (9).

(1) *Eligere ad brevia;* cioè scrivere in polizze separate il nome di colui, che volessero eleggere per Podestà, e metterlo in borsa. Da questo passo della convenzione, e da ciò che segue, si ricava che l'elezione del Podestà di Sassari si dovea fare in Genova col suffragio generale, ma indiretto, degli anziani della repubblica. Imperocchè costoro sceglievano quattro elettori per *compagnia*, e gli elettori nominavano per votazione segreta il futuro Podestà, nella forma e colle cautele spiegate nell'*atto*. Affinchè la nomina del Podestà fosse valida, si doveano riunire nella sua persona i due terzi dei voti degli elettori, i quali erano trentadue, come si dirà più sotto. Quindi il nominato, o il prescelto, dovea riportare ventidue voti per lo meno. Le *Compagnie;* o *Companghe*, dalle quali si traevano gli elettori, erano le otto sezioni, o quartieri della città di Genova, che comprendevano le rispettive associazioni dei cittadini aventi dritto, voce ed azione nel governo della repubblica, e si suddividevano in tante frazioni chiamate *Connestagie*. (Cod. Capitul. Offic. Assignat. Mutuor. die 1ª et 15 april. M. CCC. III. ap. Cuneo. Memor. sopr. il Deb. pubbl. o Banc. di S. Giorgio di Genova, pag. 271 e 273).

(2) I Capitani del popolo dell'antica repubblica di Genova soleano mutarsi nella festa dei Santi Simone e Giuda patroni della città, come si ha dal Giustiniani (*Annal. di Genova*, ann. 1270), e lo ripete il Raggio nelle sue illustrazioni allo *Statuto del Consolato Genovese* del 1143 (*Monum. Histor. Patr. Tom.* II. pag. 254). Perciò si volle, che anche il Podestà di Sassari cominciasse il suo uffizio nello stesso giorno festivo di quei Ss. Apostoli, che cade nel 28 ottobre di ciascun anno, sia per imitazione dell'uso già introdotto presso la repubblica confederata, del quale il predetto Giustiniani arreca parecchi esempi agli anni 1291 e 1294 (*Annal. cit.*), sia perchè la presente confederazione era fatta e sottoscritta a nome dei *capitani del popolo Sassarese*. Ed ecco il motivo, per cui la solenne processione dei *Ss. martiri turritani Gavino, Proto* e *Giannuario*, a vece di eseguirsi nel 25 di ottobre, ch'è il loro natalizio, si celebra in Sassari nel 28 dello stesso mese, dedicato ai suddetti *Ss. app. Simone e Giuda*. I nostri avi la trasferirono a quest'ultimo giorno, per solennizzare l'ingresso del Podestà in uffizio con una funzione religiosa; e la pia usanza pervenne inalterata fino a noi, dopo aver corso cinque secoli e mezzo dalla sua instituzione.

(3) *Acceptasse*, enallage di *acceptare*.

(4) Da questo passo si ricava, che il primo Podestà dato da Genova a Sassari rimase in carica per più d'un anno, perchè in opposto era inutile convenire specialmente in quest'*atto*, che gli si darebbe la rata dello stipendio, a contare dal giorno in cui egli arriverebbe a Sassari fino al 28 ottobre 1294, e da questo giorno fino al 28 ottobre 1295 lo stipendio d'un anno intiero.

(5) Nell'originale sta scritto nx93. Io credo doversi leggere *unusquisque*, lo che indica, che il Podestà, il suo Socio, ed il Notaio poteano essere sindacati, alla fine dell'anno, ciascuno pel suo rispettivo uffizio.

(6) Nella sindacatura del Podestà di Sassari si vollero osservate le stesse formalità ch'erano in uso pel Podestà di Genova.

(7) L'attuale palazzo denominato *del Governo*, attiguo alla chiesa e alla piazzetta di Santa Caterina.

(8) Dunque prima di questa convenzione del 1294 il comune di Sassari avea già avuto li suoi Podestà, che probabilmente furono naturali, come lo erano i suoi *capitani del popolo*.

(9) I Genovesi faceano pagare cara a Sassari la loro confederazione ed assistenza, inceppandone il commercio a loro esclusivo vantaggio; mentre per l'opposto essi si riservavano le maggiori larghezze, come apparisce dai patti sovra espressi e dal seguito immediato di questa parte della convenzione.

Possint eciam homines Ianue et districtus in terra Sassari et districtus, que nunc habet et in posterum habuerit, libere emere, vendere, negociari, et quodcumque comercium facere voluerint, et referre et extrahere res et merces absque dacita aliqua vel impositione, seu drictu, seu exactione prestanda, quocumque nomine censeatur, ab ipsis Ianuensibus, et absque eo quod aliqua dacita imponatur alicui contrahenti cum eis, occasione ipsius contractus celebrati cum ipso Ianuense, vel rerum, seu occasione rerum quas a Ianuensibus recipiet, vel Ianuenses a Sassariensibus; nec devetum aliquod Sassarienses facere possint hominibus Ianue et districtus, quin libere et expedite possint extrahere et portare de Sassaro, et districtu, et portu turritano omnia quecumque victualia et quascumque res alias et merces, excepto vino ut superius dictum est (1). Nec in terra Sassari, vel eciam districtus aliqua racione, vel modo aliquas dacitas, drictus, tholonea, pedagia, seu aliquas alias prestationes homines Ianue solvere debeant; et si exigent, quod comune Sassari ipsis Ianuensibus id quod esset exactum restituere integre teneatur; salvo quod infra dicetur de denario uno per libram pro facto constructionis et munitionis portus turritani. Item quod comune Ianue possit pro tuicione et defensione portus turritani in ipso portu duas turres construere et facere construi, et modulum reficere (2), si dictum comune Ianue voluerit, et ipsum portum munire cum catenis, machinis, et aliis paramentis, et ingeniis pro tuitione ipsius portus, et aliis que videantur spectare ad utilitatem et salvamentum navigantium, et navigii ad ipsum portum applicantium: ita tamen quod nulla alia habitatio fiat in ipso portu, excepta una sola domo que edificetur et edificari debeat per comune Sassari, et ad expensas ipsius comunis Sassari pro ponendo, et tenendo, et conservando in ea merces et alia ad merces pertinentia. Et sit ipsa domus sufficiens pro ponendis mercibus, in qua merces Ianuensium et districtus reponantur et recipiantur sine aliqua pensione solvenda, vel aliquo aliquo drictu, vel exactione aliqua. Pro reedificatione vero et constructione predictorum colligatur et colligi possit, tam a Ianuensibus quam a Sassariensibus, in introitu vel exitu denarius unus per libram; ita quod qui solverit in introitu non solvat in exitu, vel e contra; ab aliis vero personis colligantur denarii quatuor per libram, et colligatur dictus introitus per religiosam personam (3). Constructo vero modulo, ingeniis, turribus, et aliis paramentis constructis, cesset dicta impositio. Sassarienses vero et de districtu non possint extraere vel adducere in Ianua vel districtu deferre aliquas res vetitas; et comunis Ianue deveta ut cives Ianue servare teneatur. Ferrum vero et lignamen pro eorum usu, et pro ipsis deferendis, ad villam Sassari et districtum deferre possint deveto aliquo non obstante. Omnes vero Pisani, qui de civitate Pisarum et districtu fuerint oriundi expellantur de villa Sassari et districtu sine spe redeundi, ita quod in perpetuum in ipsa villa Sassari et districtu habitare vel uti non possint; et ipsos primus potestas intraturus ad regimen Sassari infra tres menses proximos de dicto loco et districtu debeat expulisse; nec de cetero aliquis Pisanus de districtu Pisarum possit esse habitator Sassari et districtus. Verum Pisani ipsi qui in Sassari vel districtu nunc habitant infra tempus trium mensium possint res et possessiones suas vendere vel alienare quibuscumque habitantibus in Sassaro, vel de districtu, vel eciam Ianuensibus et de districtu Ianue. Nullus vero Pisanus, vel qui pro Pisano distringatur villam Sassari modo aliquo in perpetuum intrare permittatur causa negociandi, vel aliquid aliud faciendi: homines quidem de Sassaro et districtu de cetero in dando vel accipiendo modo aliquo matrimonium non contrahent cum aliquo Pisano vel Pisana vel de districtu Pisarum, seu qui vel que pro Pisano distringatur (4). Concesserunt etiam et voluerunt et promiserunt dicti ambaxatores et Sindici Sassari respondere in civitate Ianue et coram potestate Ianue, qui est vel pro tempore fuerit, cuicumque civi Ianue volenti aliquid petere ab ipsa comunitate Sassari in *curatoriis de Nurra et de Flumenargio*, et qualibet ipsarum, seu ipsas *curatorias*, vel aliquam earum, et coram eadem potestate per sufficientem sindicum comune Sassari super predictis cuilibet Ianuensi liquida petere volenti iuri parebit (5). Et ad maiorem rei firmitatem, et signum vere dilectionis et fidei promiserunt predicti sindici Sassari omni anno dare comuni Ianue quatuor cerea cere ponderis pro quolibet librarum XL, unum videlicet in festo beati Iohannis Baptiste, aliud in festo beati Sixti martiris, aliud in festo beatorum apostolorum Symonis et Iude, et aliud in festo beati Georgij martiris vexilliferi comunis Ianue (6). Que omnia et singula dicta concessa statuta

(1) Ved. la nota 9, pag. 518.

(2) Non consta, che i Genovesi abbiano eseguito questo loro divisamento. Si hanno però dei documenti, dai quali è provato, che la città di Sassari provvide al restauramento del molo, e all'ampliazione del porto di Torres nei secoli posteriori, e precisamente negli anni 1511, 1538, 1547, 1548, 1550, 1600, 1623, 1627 e 1629.

(3) Per lunghissimo tempo la esazione, o più veramente il danaro ricavato dalla esazione di questo dritto fu dato in custodia al Priore, o Guardiano dei religiosi Francescani, ossia dei frati di Santa Maria di Betlemme di Sassari. Nel *Codice* degli *Statuti* si vedrà la confidenza, che gli antichi padri della repubblica Sassarese riponevano nella religiosità di questi claustrali.

(4) Il comune di Sassari fu per lungo tempo di parte guelfa, ed amico dei Pisani. Quindi guerreggiò contro i Genovesi dal 1276 al 1290. Ma poi, prevalendo in molti incontri la fortuna genovese, calò ad accordi cogli antichi suoi avversari, i quali gl'imposero nel presente atto di confederazione il patto più gravoso ed iniquo, obbligandolo a rompere ogni legame di società coi Pisani, e ad espellerli tutti dal suo territorio. Il partito ghibellino, autore della concordia colla repubblica di Genova, prevaleva nel 1294 nei consigli della repubblica sassarese, e perciò si spiega facilmente il perchè nella convenzione siasi specialmente stabilito un bando così perentorio contro i Pisani, che favoreggiavano il partito contrario. Stando alla lettera della convenzione, si può credere, che la espulsione dei Pisani seguisse nello stesso anno 1294. Egli è però certo che nel 1300 non v'era più in Sassari e nel suo distretto verun Pisano, e che se n'erano anche ite le così dette *monache di Pisa*, abbandonando a privati amministratori i lati fondi, che vi possedevano, e che non aveano potuto alienare. E tuttavia nel *Codice* degli *statuti* pubblicato nel 1316 vi fu inserto un capitolo apposito (Cap. XIIII, Part. I) per impedire a chicchessia, sotto grave pena pecuniaria, di proporre in consiglio, o anche privatamente, il ricevimento di qualunque Pisano in Sassari per abitarvi.

(5) Questo patto era una conseguenza degli accordi, che il comune di Genova avea preso nel 1287 con vari potenti personaggi della famiglia Doria (*Document.* del sec. XIII nel mio *Codice diplomatico di Sardegna*), nei quali appunto il primo si era obbligato di guarentire ai secondi le vaste possessioni che aveano o pretendevano avere nella *Nurra* e nella *Flumenargia* (*).

(6) Erano questi i protettori principali della repubblica genovese. Il comune di Sassari, oltre all'offerta annua di cento sessanta libre di cera impostagli dal comune confederato, si associò eziandio al medesimo nelle sue tradizioni religiose. Imperocchè, non solamente stabilì, che il suo Podestà entrasse in carica nel giorno dei Ss. Apostoli Simone e Giuda, come nello stesso giorno si mutavano i

(*) Ved. sopr. pag. 399. 402. 405. 408. 410.

firmata ordinata atque promissa dicti sindici dictis nominibus promiserunt invicem solempni stipulatione attendere complere et observare et contra non venire. Alioquin penam mille marcharum argenti dicti sindici ad invicem dare et solvere promiserunt; in qua pena incidat pars non observans observanti, ratis semper manentibus omnibus et singulis supradictis. Et proinde sindicus comunis Ianue nomine et vice dicti comunis omnia bona dicti comunis, exceptis hiis que per capitulum obligari prohibentur, et dicti ambaxatores et sindici Sassari nomine comunis et hominum de Sassaro omnia bona dicti comunis et universitatis hominum Sassari inter se invicem pignori obligaverunt. Insuper promiserunt dicti sindici, et ambaxatores et sindici Sassari nominibus eorum propriis, et ut sindici universitatis predicte se facturos et curaturos ita et sic quod potestas consilium et comune Sassari predicta omnia et singula statuta firmata concessa et promissa per eos dictis nominibus ratificabunt et approbabunt comuni Ianue, vel aliis pro comuni ad hoc specialiter destinatis infra tres menses ab hodie connumerandos, publico instrumento inde facto quod tradent potestati Sassari pro comuni Ianue pro ipso tradendo comuni Ianue (1), seu mittendo, sub dicta pena et obligatione bonorum suorum, et dicti comunis Sassari, ratis nichilominus omnibus et singulis supradictis. Actum Ianue in palacio illorum de Auria quo habitat dominus abbas populi, in presencia dominorum potestatis, abbatis, ancianorum, et consilij maioris Ianue, presentibus testibus et rogatis, Manuello Aurie, Manuello Osbergerio iudice, Loysio Calvo notario cancellario comunis Ianue, Bartolomeo Pedebo notario, Guillelmo de Caponibus notario, Frederico Aurie, Bernabove Aurie, Leonardo Rimanacio de Sassaro, Petro de Mutole de Sassaro, et Poncio *Cintraco* (2) comunis Ianue testibus ad hec vocatis et rogatis, et taliter dicti domini potestas, abbas populi, et sindici utriusque comunis me Guantinum iudicem ordinarium et notarium scribere rogaverunt, dominice incarnationis anno millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indicione septima, non. kls aprilis (3).

Codice degli Statuti del Comune di Sassari promulgati nel MCCCXVI.

Volume membranaceo *di fogli* 91, *pag.* 182.

In nomine Patris, Et Filii, Et Spiritus Sancti. Ad honorem et reverentiam Dei Patris omnipotentis, et Beatae Mariae semper Virginis, Beatorum martyrum Gavini, Proti et Ianuarii, atque beati Nicolai, et omnium sanctorum, et sanctarum Dei, et exaltationem et magnificentiam . . . . (4) ad bonum et pacificum statum *Comunis* (5) Sassari (6). Haec sunt capitula statuta et ordinamenta, scripta et exemplata, promulgata tempore nobilis viri domini Cavallini de honestis legum doctoris potestatis Sassi . . . . (7), Dominicae Incarnationis anno millesimo trecentesimo sexto decimo, Indictione quartadecima (8).

Su juramentu dessa potestate (9).

I. Vois messer N. electu potestate assu regimentu dessa terra de Sassari daue su altu Cumone de Ianua azes jurare a sancta Dei evangelia, qui fina assu termen a bois ordinatu bene et lejalemente azes facher su offitiu dessa

capitani del popolo di Genova (ved. sopr. pag. 520. not. 2), ma dedicò inoltre dentro le mura una delle sue parrocchie urbane a S. Sisto vescovo e martire.

(1) La ratificazione della presente convenzione dovea seguire fra tre mesi, i quali scadevano nel 24 giugno del 1294. E si comprende che siffatta ratificazione apparteneva ai capitani, ed al consiglio degli anziani del comune e popolo di Sassari, i quali aveano investito dei loro poteri i trattatori di questa convenzione, come si raccoglie dalla introduzione dell'*Atto*.

(2) *Cintraco*, cioè Banditore, il di cui uffizio in alcune città libere d'Italia, nei secoli XII e XIII, era *nobile munus*, secondo scrive il Muratori (*Antiq. Ital. Med. Æv.* Vol. II. pag. 922). Egli infatti era obbligato nei dì di funzione a pranzare coll'arcivescovo o vescovo della città, dovea intervenire nei contratti di pubblico interesse, e giurava e prometteva a nome del governo, e della popolazione. Quindi si comprende il perchè al presente atto di confederazione intervenne Ponzio, *Cintraco* del Comune di Genova. Il *Cintraco* genovese riscuoteva fin dal 1142 tre mine di sale da ogni legno, che da Sardegna arrivasse a Genova carico di tal merce: *omne lignum, quod venit de Sardinea cum sale, debet dare Cintrago minas salis* III; e dovea inoltre ricevere da ogni galea, che *vadit in cursum ultra Sardiniam .... Marabotinum unum.* (Murat. loc. cit.). E poichè cadde il discorso sul sale proveniente dalla Sardegna, non sarà inopportuno notare in questo luogo le gravezze, alle quali il medesimo andava sottoposto nella sua importazione in Genova. Nel 1133 fu tassato a favore del molo, e per la costruzione del molo di Genova: *et illi qui veniunt de Sardinea cum sale, tribuant (operi Moduli) per unumquemque minam unam salis.* Nel 1143 *naves quae de Sardinia ferunt salem, unusquisque eorum* III *minas sal ...... debent Episcopo.* Ed oltre a ciò *naves de Sardinia* VIII *sal. debent pro Episcopo, et naves quae a Sardinia per Corsicam veniunt, et ibi salem in grano concambiant, unusquisque eorum qui cambiant tres minas grani debent Episcopo.* (Ex Reg. Cur. Archiep. Gen. ann. 1143. Vol. IV. fol. 183). Questa decima del sale a favore del vescovo di Genova rimontava alla fine del secolo XI, giacchè nei primi anni del secolo seguente, e precisamente nel 1116, il vescovo Airaldo la donò ai canonici di S. Lorenzo: *similiter ad sumptum et subsidium canonicorum dono decimam unius navis de sale de Sardinea.* (Archiv. S. Laurent. Gen. Reg. P. A. f. 10). Ma non erano queste le sole gravezze, alle quali era soggetto il sale di Sardegna nell'entrare in Genova; giacchè da un documento del 1127 si ricava che gli era eziandio imposto un dazio a favore della Dogana. Si legge nel medesimo: *naves Ianuensium venientes de Sardinea cum sale debent dare modium salis unum, et pro cervena una, denariorum duodecim papiensium antiquorum* (24 den. di Genova)...... *Omnes homines qui sunt de villis, et vadunt in Sardineam pro sale debent dare modium unum* (Lib. *Iurium* dupl. c. 1. ver.). Potrei arrecare molti altri esempi somiglianti; ma credo che bastino i già allegati per dimostrare a quali pesi principali andava sottoposto nel secolo XII il commercio dell'abbondante prodotto delle saline di Sardegna.

(3) *Nono calendas aprilis*, ossia 24 marzo dell'anno 1294, al quale appunto corrisponde l'Indizione settima.

(4) Lo spazio segnato con puntini si trova raschiato nell'originale, ma non sì bene, che non si vedano ancora le tracce delle parole primitive, le quali sembrano le seguenti; *Comunis Ianuae, atque.* L'alterazione fu operata in tempi assai posteriori alla pubblicazione di questi *statuti*, per scrivervi sopra queste altre parole; *Cesareae Potestatis*, o *Caesarei Principatus.* E in tal rispetto l'imperizia dell'adulteratore andò congiunta all'adulazione, la quale, si vede chiaro, aver corrotto l'antica memoria originale, per surrogarvene un'altra meno gloriosa dei tempi spagnuoli.

(5) Ho scritto *Comunis*, perchè questa è la parola ch'era scritta originalmente nella pergamena, la quale fu cancellata per riscrivervi *Civitatis.* La raschiatura è patente, e si vedono ancora le tracce dell'antica parola. Il corruttore credette in sua coscienza, che fosse più onorevole a Sassari l'essere *città* aragonese o spagnuola, che terra libera reggentesi *a comune.*

(6) Nell'originale, così in questo, come quasi in tutti gli altri luoghi, è scritto Sassi, abbreviatura di *Sassari*, che perciò ho scritto intieramente.

(7) Anche questo spazio segnato con puntini è raschiato nell'originale: nulla vi è sopra scritto; ma si vedono le tracce delle parole raschiate, le quali dicevano *pro Comuni Ianuae.*

(8) L'Indizione XIV corrisponde esattamente all'anno 1316 dell'Era volgare.

(9) Terminata l'intestazione latina degli *Statuti*, cominciano gli *Statuti* medesimi in lingua sarda logudorese.

potestaria in sa dicta terra de Sassari, secundu sa forma dessos pactos factos inter issu Cumone de Ianua daue s'una parte, et issu Cumone de Sassari daue s'attera. Sos ordinamentos, constitutiones et breves factos per issos homines dessa dicta terra, et qui si aen facher per ecussos qui aen esser a ciò deputatos azes observare et facher observare daue cussos, qui dessa jurisdictione de Sassari sun et aen esser daue como inantis, et daue tottu sos atteres. Sos consizos, sos quales a bois aen dare sos consizeris dessa dicta terra, over sa majore parte de cussos intornu assu regimentu dessa dicta terra, et dessu districtu, et intornu sos factos qui tochen sa dicta terra, et issu districtu, azes observare et mandare a clonpimentu justa sa possa bostra: astesis si esseren contra sos capitulos dessa dicta terra, nen icussos azes manifestare a dannu et manchamentu dessu Cumone de Sassari. Sos benes dessu cumone, rathiones, et jurisdictiones, sos quales como aet, et aet aver, azes defender et mantenner fidelemente, et sensa frodu, et non azes consentire qui cussos benes, rathiones, et jurisdictiones in tempus dessu regimentu bostru sian minimatos, over distractos, over alienatos, sensa consizu rinchestu et appitu daue toctu sos dessu consizu de Sassari, over sa majore parte et issa plus sana de cussos. Iustithia azes facher ad toctu, mannos et pizinnos, secundu sos capitulos dessa dicta terra, et usansas longamente observatas, et secundu qui aet esser judicatu et sententiatu per icussos qui a ciò sun, over aen esser deputatos, over per issa majore parte de cussos. Sas sententias ad clonpimentu azes mandare, secundu qui in sas constitutiones se contenet, over secundu sas usansas dessa dicta terra. Sas intratas et renditas qui tocchen *assu dictu cumone* (1) de Sassari, et issas condennationes factas per issu antecessore bostru, et qui bois azes facher in tempus dessu regimentu bostru, azes rescuter, et rescuter facher, et tottu ad manos dessu massaju de Sassari azes facher benner justa sa possa bostra: et non azes andare ad alcuna parte dessa Isula de Sardigna, nen foras per imbassiatore, istande in su regimentu bostru, cum licentia dessu consizu majore, over sensa, *nen etiam deu* (2) azes andare foras dessu districtu de Sassari, sensa licentia dessu consizu majore; salvos semper in tottu sas supradictas cosas sos pactos et conventiones factos inter issu cumone de Ianua, et issu cumone de Sassari. Et ecustas cosas tottu comente sun naratas a bona fide et sensa frodu azes facher et observare, si Deu bos juvet et ecustos sanctos evangelios.

Su juramentu dessu cavalleri (3).

II. Vois messer N. cavalleri et cumpagnone dessa potestate azes jurare ad sancta dei evangelia, qui istande a sa bancha, justithia et rathione azes facher ad tottu, et pizinnos et mannos, secundu qui in sos capitulos se cuntenet, et non azes esser in consizu, over opera et consentimentu, istande in su offitiu dessu cumone de Sassari, qui sa terra de Sassari, hunore, over hunores, sos quales como aet, et aet aver daue como innantis, over qui sas jurisdictiones dessa dicta terra sian in alcunu modu mancatas, over distractas, nen etiam deu, qui sa potestate, over su notariu in alcuna cosa manchen assa forma dessos capitulos de Sassari. Et issos consizos, sos quales datos aen esser assa potestate, o a bois, over assu notariu per issos homines de *Sassari* (4) intornu assu regimentu dessa dicta terra, et dessu districtu, et intornu sos factos qui tochen sa dicta terra, ad neuna persone azes manifestare ad dannu dessu cumone. Sos isbanditos et malefactores, sos quales azes poter isquire in Sassari, et in su districtu, azes procurare de tenner justa sa possa bostra. Et non azes esser in tractatu, over consentimentu, qui neunu de Sassari, nen dessu districtu siat offesu in persone, over cosas, contra sa forma dessos capitulos dessu cumone. Et ecustas cosas supra scrittas, et issas atteras qui aen toccare su offitiu bostru, et issu bonu istatu dessa terra de Sassari, ad bona fide, et sensa frodu azes facher et observare, si Deus vos juvet, et ecustos sanctos evangelios.

Su juramentu dessu notariu (5).

III. Vois messer N. deputatu assu offitiu dessu notariu in sa terra de Sassari azes jurare ad sancta dei evangelia, qui quantu azes facher su dictu offitiu bene et lealemente azes facher et operare su offitiu bostru in sa terra de Sassari. Sos ordinamentos dessa dicta terra, qui sun factos, et si aen facher per issos homines dessa dicta terra, qui tochen su offitiu bostru, et issu bonu istatu de cussa terra, azes observare. Consizos, sos quales homines dessa dicta terra aen facher et diffinire, plenamente azes iscriver, et ponner in sos actos, et secretos azes tenner. Et ecussos non azes manifestare ad alcunu a dannu et mancamentu dessa dicta terra. Sas accusas, over denuntias a bois factas per alcuna persone dessa dicta terra, et dessu districtu, et per calunqua attera persone, azes iscriver, et incuntanente reducher in sos actos dessu cumone, secundu qui aet esser factu, et non atteramente. Et non l'azes lassare pro odiu, timore, amore, prethiu, over precherias, ma azes investigare, et proseguire cussas accusas per vois iscrittas, over per issu antecessore bostru. Et de cussas accusas, et denuntias, over examinatione de alcunu malefitiu, prethiu alcunu non azes levare; nen de alcuna iscriptura qui pertegnat assu cumone de Sassari, ma cussas iscripturas incuntanente *qui aen esser opus* (6) azes facher sensa dimora a cumandu dessa potestate, over dessu cumpagnone, over dessos antianos. Sas questiones, over *piaitos* (7), sos quales a bois aen comitter ad in-

(1) Anche queste parole originali, delle quali si vedono tuttavia i vestigi, sono state raschiate per sovra scrivervi queste parole adulterine *assa dicta citade*.

(2) Cioè *nè eziandio;* ortografia e parole mezzo latine, e mezzo italiane.

(3) Questo *Cavaliere* veniva da Genova col Podestà, era suo gentiluomo ed assessore, e aveva sotto li suoi ordini la forza armata del Comune.

(4) Qui la parola *Sassari* è scritta per intiero nell'originale.

(5) Il Notajo del Comune, secondo apparisce da questo capitolo III; oltre all'uffizio di pubblico tabellione, riempiva gli altri duo di Segretario del Consiglio, e di attuario della Podesteria.

(6) Cioè, *che saranno di mestieri*. La parola *opus* è tolta di peso dal latino.

(7) *Piaitos*, dall'italiano *piato*, cioè lite, contesa, disputa in giudizio, ecc.

tender sa potestate, azes diffinire et *sinuare* (1), secundu sos ordinamentos dessa dicta terra, et secundu qui aet esser iudicatu et sententiatu per ecussos, qui aziò sun, over aen esser deputatos, over per issa majore parte de cussos. Sas sententias de cussas questiones, over piaitos, a complimentu azes mandare, secundu qui in sos capitulos se cuntenet, et secundu sas usansas dessa dicta terra. Et dessos testimongios dessos piaitos, over per examinamentu de cussos, non azes levare daue alcunu ultra dinaris IIII de Ianua, et gasi azes levare de ciascatuna iscriptura qui tochet a piaitu, over a pacamentu (2). Et de zascatuna carta qui bois azes firmare, et etiam deu de firmamentu de pagamentos azes levare daue dinaris XII fina a soddos III de Ianua, secundu sa qualitate et issa quantitate dessu pagamentu. Et de *cassamentu* (3) de isbanditos azes levare daue dinaris XII fina a soddos II, secundu sa qualitate dessu factu. Et de cassatura de cascatuna carta azes levare dinaris IIII. Et de cascatuna carta de vendita de offitiu (4) non azes levare si non fina ad soddos X ad plus, computata in ciò sa *sceda* (5), et secundu sa qualitate dessu factu. Et non azes levare, over reciver alcunu donamentu, over meritu, pro su quale lassetes de facher alcuna cosa dessas predictas, over qui se pothat de cussas alcuna cosa mancare: nen foras dessa terra de Sassari azes istare de nocte a dormire, si non aet esser de voluntate dessu consizu majore. Et non azes andare foras dessa terra de Sassari *a longhe per dua miza* (6), sensa licentia dessa potestate, over dessu cumpagnone suo. Et pro chircare su *breve* (7), niente d'azes levare. Et ecustas cosas tottu comente sun naratas azes facher, et observare a bona fide et sensa frodu, si deu bos juvet, et ecustos sanctos evangelios.

Dessa pena dessu notariu.

IIII. Ordinamus, qui si su notariu dessu cumone tottu custas cosas naratas daue supra non aet observare, comente in su dictu capitulu se contenet, perjuro siat reputatu, et daue inde innanti in su offitiu non se lasset. Et ecustas cosas sa potestate in su sacramentu suo siat tentu de facher observare.

Qui duos breves se iscrivan, et unu de cussos se vardet.

V. Daue como innanti sos capitulos dessu cumone se iscrivan in duos libros, uno dessos quales semper istet in sa corte dessu cumone, et issu atteru istet in guardia de alcuna bona persone (8), si comente assa potestate, et assu consizu aet parrer: et etiam deu a ciò qui se intendat da ogna persone, iscrivat se unu libru dessos capitulos in vulgare, et istet in corte dessu cumone (9).

Qui sa potestate non dormat de nocte foras de Sassari.

VI. Sa potestate qui est, et per tempus aet esser in su regimentu dessa terra de Sassari, non si deppiat partire dessa dicta terra, si qui fathat nocte foras, sensa licentia dessu consizu majore, nen etiam deu in alcunu casu se mandet imbassiatore ad alcuna parte in sa isula de Sardigna, nen foras. Et ciò si intendat in su sacramentu, qui devet facher in sa intrata dessu regimentu suo. Et tale sacramentu non se pothat perdonare.

Qui sa potestate tengnat sa famiza, et issos cavallos qui devet.

VII. Sergentes, over *masnatingos* (10) suos, et etiam deu cavallos sa potestate de Sassari tengnat si comente in sas conventiones factas inter issu *cumone* (11) de Ianua, et issu cumone de Sassari se cuntenet. Et ad investigare et chircare custas cosas su priore dessos antianos, et issos antianos in sa intrata dessu offitiu issoro, una volta in ciascatunu antianatu, over in duos meses, inquisitione sian tentos de facher. Et si non *laen* (12) facher, su priore dessos antianos siat cundempnatu per issa potestate in soddos XL de Ianua, et ciascatunu antianu in soddos XX. Et ecusta inquisitione se iscrivat in sos actos dessu cumone. Et facta, et rescussa sa cundempnatione predicta, sos dictos antianos et priore niente minus sian tentos de facher sa dicta inquisitione. Et issu notariu dessu cumone siat tentu de leier su dictu capitulu in ciascatuna intrata de antianos, cio est in su primu consizu de ciascatunu antianatu, ad pena de soddos XX de Ianua.

Qui sa potestate, over alcunu dessa famiza sua non mittat manu ad alcuna persone.

VIII. Sa potestate, nen issu cumpagnone, over su notariu, ne alcunu atteru dessa famiza dessa potestate, si in *casione* (13) de alcunu malefitiu si deveret proceder

(1) *Sinuare*, cioè *insinuare*, *introdurre*, derivato dal latino *inducere;* e qui vale, *introdurre nell'archivio*, *archiviare*, ecc. Da questo capitolo si ricava che il Comune di Sassari pensò assai in tempo alla custodia delle scritture, nelle quali si contenevano le ragioni ed i dritti, così del pubblico, come dei privati.

(2) Qui comincia la tassa dei salari che il notaio del Comune potea e dovea esigere per gli atti e per le carte da lui distese.

(3) *Cassamentu*, cioè *ricerca:* infatti, poco dopo nello stesso capitolo, la ricerca di una carta si chiama *cassatura de carta.* Vuol dire adunque, *caccia di banditi*, *caccia di carte;* espressione assai giusta, perciocchè si va a caccia di ciò che non si sa di certo dove si trovi.

(4) Dunque certi uffizi si vendevano. Era vizio del secolo, e questo si faceva nel principio del secolo XIV anche dal Comune di Sassari, ma per certi impieghi quasi manuali, come si vedrà in appresso.

(5) *Sceda*, cioè abozzo, ossia prima scrittura.

(6) Cioè *lungi a due miglia:* e qui *a longhe* è una corruzione del latino *longe.*

(7) Il *Codice degli Statuti* è chiamato *Breve*, come si trova in scritture antiche, e collezioni di leggi, e ordinazioni di comuni, compagnie, ecc. Così il *Codice degli statuti pisani* pel porto di Cagliari si chiama ed è intitolato *Breve portus Kalleritani*, ecc.

(8) La sollecitudine degli antichi per la conservazione di questi *Statuti* fu dunque maggiore di quella ch'ebbero gli uomini del Comune dei secoli posteriori.

(9) Dunque il *Codice* degli *Statuti* in lingua volgare conservato negli archivi del Comune, e pervenuto sino a noi, che ora pubblichiamo, è uno dei due originali scritti e promulgati nel 1316. L'altro in lingua latina fu disperso, e ne abbiamo solo alcuni frammenti. Dal che apparisce che nel secolo XIV si parlava e si scriveva nel *Logudoro* la lingua sarda, in cui sono scritti li presenti capitoli.

(10) *Masnatingos.* Sembra che questa parola significhi *masnadieri*, ossia uomini che vanno in masnada. Quindi, o si deve intendere semplicemente per uomini della famiglia, ovvero per soldati della compagnia armata a guardia del Podestà.

(11) *Cumone*, cioè *Comune* italiano.

(12) *Laen*, cioè *l'aen*, scritto senza l'apostrofo.

(13) *Casione*, cioè *causa*, *cagione.* E può anche intendersi per *occasione.*

contra alcunu, over alcuna persone de Sassari, o dessu districtu, non mittat manu in isse, over in issa iniuriosamente, si non comente in sos capitulos se cuntenet, et cunvenivile aet esser: et si sa potestate contra aet facher, siat *sindicatu* (1) in libras c. de Ianua. Et si su cumpagnone contra aet facher, siat condempnatu *daue* (2) sa potestate in libras L. de Ianua. Et si su notariu aet contra facher, siat cundempnatu in libras L. de Ianua. Et si alcunu dessa famiza aet contra facher, siat cundempnatu in libras XXV. de Ianua. Et siat tentu in *presione* (3) dessu cumone finintantu qui sa dicta cundempnatione aet pacare. Et pacata et rescussa sa dicta cundempnatione, siat *cazatu* (4) de Sassari, et per neunu tempus in Sassari pothat istare. Et issa potestate, nen alcunu atteru dessa famiza sua, non deppiat mitter in presione alcune, over alcuna de Sassari, o dessu districtu, si non esseret per justa casione, cio est per deppitu, over malefitiu commissu, ad sa supra scripta pena. Et si alcunu iniuriosamente aet mitter manu contra alcunu dessa famiza dessa potestate, siat cundempnatu per issa potestate in doppiu de cussu, su quale se cuntenet daue supra. Et deppiat istare in presione finintantu, qui sa dicta cundempnatione aet pacare. Custas cosas non si deppian, si alcunu dessa famiza dessa potestate averet briga cun alcunu, over alcuna foras dessu offitiu suo, in corte, o foras de corte, cio est qui custu *gotale* (5) dessa famiza non fathat su offitiu dessa potestaria, over dessu cumone; qui in custu casu sos atteros capitulos dessu malefitiu sian observatos.

Qui sa potestate non fathat raunare su consizu, sensa sa voluntate dessos antianos.

IX. Su consizu majore de Sassari sa potestate, qui est, et per tempus aet esser, non deppiat nen pothat adunare, sensa consizu *rinchestu* (6) et appitu dessu priore dessos antianos, et dessa majore parte de cussos, over assu minus dessa majore parte dessos antianos, si su priore non esseret in sa terra, over esseret infirmu. Et si contra factu aet esser, ciò qui in cussu consizu aet esser diffinitu, siat *cassu* (7) et de nensiunu valore. Et issa potestate siat tentu de notificare assu priore dessos antianos, su quale devet mitter ad posta. Et issu notariu dessu cumone deppiat iscriver in zascatunu consizu, si est factu de voluntate dessos antianos.

De servare sos bandos dessa potestate (8).

X. Sos bandos tottu in custu breve contentos, *missos* et mandatos per issu *missu* (9) dessu cumone daue parte dessa potestate, plenamente sian observatos per issos homines de Sassari et dessu districtu, et per zascatunu atteru, ad pena in sos capitulos contenta. Et si atteros bandos sa potestate voleret ponner, over facher, licitu siat ad isse, et per issa terra de Sassari sian banditos, si et in tale guisa, qui custos gotales non preiudichen, assos capitulos de Sassari in alcuna cosa. Ordinande etiam deu cussos bandos de consizu et voluntate dessos antianos, over dessa majore parte de cussos. Sos quales bandos gasi ordinatos, plenamente si observen. Custu salvu et, intesu, qui sa potestate a boluntate sua fathat gettare bandu de die et de nocte, sos bandos (10) qui se iettan pro facher coronas, et pro rumore *darmas* (11) et pro postura de focu.

De non facher conspirationes et iuras.

XI. Conjuratione, over conspiratione alcuna contra sas hunores dessu cumone de Ianua, nen contra sa potestate, over contra su bonu istatu dessu cumone de Sassari, niuna persone de Sassari, over dessu districtu facher deppiat: et tottu cussos, sos quales sa potestate contra custas cosas aet accattare aver factu, over qui aet facher, los deppiat cundempnare, sa principale persone dessa dicta conspiratione over conjuratione de libras c. de dinaris de Ianua, et ciascatunu atteru qui aet esser assa dicta conspiratione in libras L. dessa dicta moneta. Et qui dessos non aet aver daunde pachare pothat sa dicta cundempnatione, siat tentu in presione dessu cumone infina atantu qui custa cundempnatione aet *pagare* (12).

De non facher cumpagnias et ressas.

XII. Cumpagnia, over ressa neuna persone de Sassari, nen dessu districtu, over alcunu atteru in Sassari, over in su districtu fathat, cum sacramentu over sensa sacramentu, de vender alcuna cosa, over de levare prethu d'alcunu scritthu per unu modu, nen *in zo* (13) sos artifiches, mercatantes, over venditores de cosa ad unu se concorden, nen alcunu de Sassari, over dessu districtu, qui aet bender alcuna cosa, merces, over mercatantia, costringat su comporatore, over comporatores ad comporare alcuna attera cosa cun cussa sa quali aet cherrer,

(1) *Sindicatu.* È da notare la modestia dei legislatori, e l'onestà della parola. Mentre, parlandosi di multe e penali da pagarsi da qualunque persona, si dice costantemente *siat condempnatu*, qui che si parla del Podestà, capo del Comune, é della penale, cui ancor egli dovrebbe andar sottoposto nel caso previsto dalla legge, non si proferisce contro di lui l'umiliante parola di *condanna*, ma dicesi semplicemente *siat sindicatu*.

(2) *Daue*, cioè *da* e *dallo*, o *dalla*, articolo per l'ablativo, che in sardo si pronunzia *dae*, con soppressione della *u*.

(3) *Presione*, cioè *prigione*, *carcere*, ec.

(4) *Cazatu*, vale a dire *cacciato*, *mandato via*. E qui si noti la distinzione, che fa l'ortografia sarda, della *caccia* per *ricerca*, e del *cacciare* per *sbandire* e *mandar via*. Quella si scrive *cassamentu*, e *cassatura*, come abbiam veduto nel precedente cap. 3. not. 2. E questo si chiama *cazatura*, *cazatu*.

(5) *Gotale*, cioè *cotale*.

(6) *Rinchestu* significa *richiesto*.

(7) *Cassu*, cioè *cassato*, *irrito*, *nullo*, ec.

(8) Questa è la legge, che prescrive generalmente l'osservanza degli statuti già fatti, e di quelli che si farebbono in progresso.

(9) *Missos* e *Missu*. Qui si parla del *Messo*, ossia famiglio o banditore del Comune. E dal nome del messo (*Missu*) si fa derivare l'aggettivo *missos*, che vuol dire *bandi*, *banditi e pubblicati* dal Messo.

(10) Pare che qui l'amanuense abbia lasciato alcuna parola, che si richiederebbe per spiegare la restrizione della legge; e sarebbe, *ciò est*.

(11) *Darmas*, cioè *de armas*, o *d'armas*.

(12) *Pagare*. Qui è scritto come si pronunzia; ma altrove, e più frequentemente è scritto *pachare*.

(13) *In zo*, vale a dire *in ciò*, perchè si vede che per uso di lingua, e di ortografia antica sarda, il *ci* e *gi* si risolveva, come nella pronunzia, in *z* o semplice, o forte. Così *famiglia*, *famiza*, *consigiu consizu*, *ciascatunu zascatunu*, *cio est zo est*, ec. Ed in questi casi il *ci* e il *gi* si vedono ortograficamente espressi con questa ÇI.

ma siat tentu su venditore de dare assu comporatore de cussa cosa qui aet cherrer, sinde aet aver. Et qui contra aet facher, facta denunciatione assa potestate, over qui est in locu suo, de cussa ressa, siat tentu sa potestate de chircare et investigare per inquisitione, et qualunqua aet acattare culpabile, siat cundempnatu in soddos xx de Ianua, quantas boltas aet esser contra factu: et niente de minus sa potestate costringat cussos ad isfacher sa dicta *ressa* (1). Et qui contra aet facher in costringuer alcunu de comporare, over de non dare dessas cosas, sas quales aet tenner pro vender, sensa zo qui su comporatore comporet dessas atteras cosas, per custa casione siat cundempnatu daue sa potestate in soddos II. de Ianua per zascatuna volta. Sa mesitate de cussu bandu siat dessu cumone, et ipsa attera siat dessu accusatore, et siat tentu secretu, et issu accusatu pachet de presente: et de custas cosas ad zascatunu de consizu se credat sensa sacramentu, et issas atteras persones jurande. *Ancu* (2) qui neuna persone pothat facher ressa over liga supra alcuna possessione de Sassari, over dessu districtu, ad pena de libras X. de Ianua pro zascatunu. Et si at esser facta, non bazat sa ressa, et si alcuna *desseret* facta, siat cassa.

Dessos medicos et ispethiales.

XIII. Siat tentu sa potestate in sa intrata dessu regimentu suo facher jurare tottu sos medicos, qui in Sassari et in su districtu habitan, de facher sa arte issoro bene, et legalemente, et de non facher alcuna cumpagnia, over pactu cun sos ispethiales de aver alcuna utilitate de cussu su quale ad issos aen facher bender; et in cussu modu jurare fathat sos ispethiales. Et si contra aen facher, paghet su medicu zascatuna volta qui contra aet facher libras V. de Ianua, et tantu zascatunu ispethiale. Dessu quale bandu sa quinta parte siat dessu accusatore, et issu atteru dessu cumone: et ciò provare se pothat per sacramentu dessu accusatore cun testimongnu, et siat tentu secretu (3). Et neunu ispethiale pothat nen deppiat pistare, nen pistare facher in sos *porticales* (4), ma intro in sas butecas. Et qui contra aet facher, paghet pro zascatuna via soddos XX. de Ianua. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu: et zascatunu pothat contrafachentes accusare.

Qui alcunu pisanu non siat recivitu in Sassari ad habitare (5).

XIIII. Qui aet proponner in consizu, over foras, publicu over privatu, qui alcunu pisanu se recivat ad habitare in Sassari, over in su districtu, et maximamente de cussos qui *furun* (6) habitatores, over burghesis de Sassari, et qui etiam deu a zo qui sa potestate aet inducher, over consizu aet dare, siat cundempnatu daue sa potestate in libras L. de Ianua, et issa potestate qui contra aet facher, siat sindicatu in libras C de Ianua, sas quales assu massaju dessu cumone dare et pagare siat tentu.

Iuramentu dessos homines de Sassari.

XV. Sos homines de Sassari aen jurare de obedire assa potestate, et ad ater qui aet esser in locu suo, et aen mantenner sa hunore, su bonu istatu, et issa grandithia dessu cumone de Ianua (7) ad totta sa fortha issoro. Et qui sa potestate de Sassari qui est, et per tempus aet esser per issu cumone de Ianua aen defender et juvare, et in facher justithia et rathone ad tottu sos de Sassari et dessu districtu adjuvamentu, consizu et favore ad isse aen dare. Et in tottu sas cosas, sas quales sa potestate aet aver *affacher* (8) intornu sos factos qui toccan sa dicta terra, et issas hunores dessu cumone de Ianua, et issu bonu istatu de Sassari ad isse aen consizare a bona fide et sensa frodu, et comente in sas conventiones factas inter issu cumone de Ianua, et issu cumone de Sassari se contenet, et contra non aen benner.

Iura de iscolcha (9).

XVI. Iura de iscolcha, secundu sa usansa antigua, zascatunu de Sassari de XIIII annos, et dauinde in susu in fina a LXX zascatunu annu deppiat facher, *astezis* (10) juratos de credenthia, cio est de non facher dannu alcunu cun persone over bestias in arvos, vingnas, over cosas azenas, et de accusare cussos, qui arun facher contra, sos qui arun bider. Et qui jurare non aet boler, siat cundempnatu zascatuna volta daue sa potestate in soddos XX de ..... (11); et niente de minus ad ecusse

(1) *Ressa*, che equivale all'italiano *pressa*, ed alla voce italiana già antiquata *ressa*, che propriamente significa una certa importuna instanza fatta altrui per ottenere quello che si desidera. In questo senso usò tal parola, tra gli antichi Franco Sacchetti, e il Pulci, e tra i moderni il Davanzati: e sembra che in questo senso ancora possa intendersi nel presente capitolo, laddove *facher ressa* non si voglia spiegare per *fare resistenza*, imitato dall'italiano *fare retta*, come l'usò Giovanni Villani, e dicono alcuni, anche Dante nelle *Rime* 20, ovvero per collegarsi e stringersi insieme a guisa di fili di rete, e osservare nascosamente, come chi *retta*, o va colla pancia per terra. Quest'ultima interpretazione a me sembra la più consentanea a tutto il contesto e senso del capitolo.

(2) *Ancu*. Qui significa *inoltre*.

(3) Il testo, che seguita *Et neunu ispethiale*, sino alla fine del capitolo *contrafachentes accusare*, è scritto nel Codice a margine del foglio, dalla parte sinistra, con questo richiamo =, e con caratteri somiglianti a quelli del corpo del capitolo, ma più piccoli. E così pure, e con gli stessi caratteri è scritto a margine del foglio, dal lato destro, nei frammenti del Codice latino degli stessi *Statuti*. Dal che, e dalla parola *via*, invece di *volta* usata costantemente nel Codice originale sardo, si vede che questa aggiunta fu fatta in tempi posteriori.

(4) *Porticales*, cioè portici. Infatti la maggior parte della via maestra da porta S. Antonio (Porta regia) fino a Porta Castello era ornata da ambe le parti di portici, dei quali ancor oggi si vedono gli archi negli edifizi antichi.

(5) I Pisani furono tutti cacciati da Sassari nel 1300 o in quel turno. Quindi questo capitolo fu statuito in odio loro.

(6) *Furun* del latino *fuerunt*.

(7) Le parole *dessu cumone de Ianua* nell'originale sono tagliate per mezzo da una linea, che probabilmente vi fu tirata da persona poco amica ai Genovesi.

(8) *Affacher*, cioè *a facher*.

(9) *Iscolcha* si usa generalmente nel *Codice* di questi *Statuti* per *territorio*, come si vede nel cap. 34 seguente. Ma più propriamente significa i confini e terminazioni del territorio, forse dall' italiano *scorciare*, ovvero dalle *scolte* che si mettevano a guardia di detti confini, della qual guardia, e di non violare i confini delle terre altrui si parla appunto nel sudd. cap. 34.

(10) *Astezis* vale a dire *eccetto che*, *eccettuati*, ecc.

(11) Nell' originale si trova raschiato questo spazio, nel quale, senza dubbio, vi era scritta la parola abbreviata *Ian*.

sa potestate isforthet de jurare. Et sian crettitas sas accusas issoro, et pachen sos accusatos comente in sos atteros capitulos se contenet; et fathat si custa jura dessu mese de marthiu.

Iuramentu dessos offitiales de Romangna (1).

XVII. Majores et offitiales de romangna, et de flumenargiu juren, et issa potestate ad jurare los costringat, qui issos istande in su offitiu issoro proven et provare deppian cum sos juratos dessas villas tottu sas furas et dampnos, sos quales in sas villas et districtu de romangna et de flumenargiu si aen facher, gasi de boes, quale et de atteras cosas, et aen dare personalmente cusse, qui sa fura over su dampnu aet facher; si et in tale guisa, qui cusse, su quale aen dare, siat dessu districtu de romangna, over de flumenargiu, over qui deppian dare su consentiente, over su *ducone* (2) qui siat de romangna, over de flumenargiu, over dessos benes dessu furone, over consentiente, over ducone infra tres meses daue su die dessa appresentatione dessas licteras ad issos facta daue parte dessa potestate a provare, over dessu cumandu ad issos factu per issa potestate, over per ecusse qui est in locu suo. Et fathat si ad ipsos su cumandu una volta, o per licteras, o a bucha, et accatesi in sos actos dessu cumone. In attera guisa, baricatu su termen, sos juratos dessa villa in sa quale su furtu aet esser commissu over factu, menden su dannu ad ecusse, qui lu aet aver recivitu. Salvu dessas tenturas dessu bestiamen, prossas quales dare pothant si cumente antiquamente furun usatos. Et si sos juratos aen poter mustrare ad oclu ad ecusse, cuja est sa cosa perdita, cussa cosa esser viva, vengnan daue nanti dessa potestate. Et issa potestate costringat su *pupillu* (3) dessa cosa perdita ad andare over ad mandare cun sos iuratos ad cussu locu, in su quale cussa cosa aet esser; et si ad isse laen mustrare, sian liberos sos iuratos. Et si su pupillu dessa cosa perdita andare over mandare non aet boller, sian liberos sos juratos. Et si passatos sos dictos tres meses sos juratos custu facher aen poter, comente est naratu, su pupillu dessa cosa perdita siat tentu de torrare assos juratos cussu, su quale daue issos in casione de cussa cosa o cosas perditas ait aver appitu. Tottu sos dannos dessas tenturas se proven per issos supra scriptos juratos infra dies XX daunde ad issos aet esser cummandatu a bucha, over per lictera dessa potestate. In attera guisa pachen cussos juratos et majores sos dannos predictos, sos quales provare non aen poter in ecustu modu. Su majore et issos juratos pachen partes duas, et issos homines dessa villa sa terza parte.

Qui sa potestate fathat unu gradu de muru.

XVIII. *Badu* (4) unu de muru a petra et a calchina mischiata cum arena, si que sa una parte siat de calchina, et issas duas de arena, et siat altu palmos XXVI, sensa su antipettus, et issu antipettus siat palmos IIII, et issos *merguleris* (5) sian atteros IIII, et longu cannas XX, ad canna de palmos X, et largu palmos VIII, zascatuna potestate qui est, et pro tempus aet esser, in tempus dessu regimentu suo fathat. Et issa petra, qui aet esser bisongnu pro fraichare su dictu muru, se bochet in su fossatu dessu cumone: et ciò ad ispesas dessu cumone de Sassari. Et ecussu medesimu *sian* (6) tentu de facher, de isvoitare su fossatu daue suna porta assa attera.

De vider su fossatu et issos muros.

XIX. Su fossatu, muros et portas dessa terra de Sassari sa potestate cum sos antianos et atteros, sos quales aet boler aver, ainde, chirchet et siat tentu de vider omni annu dessu mese de marthu et de capitanni. Et si bi aet accattare alcuna cosa affacher, dessos benes dessu cumone de Sassari incontanente siat adconzu.

De non levare dessos benes dessu cumone.

XX. Possessiones, over benes dessu cumone de Sassari ad neuna persone siat licitu occupare. Et qui ait occupare, et occupatas tenner contra su cumandamentu dessa potestate siat cundempnatu daue sa potestate in libras x de ...... (7), et issa potestate torret assu cumone cum sos fructos quinde ait aver recivitu, over sa extimatione de cussos; et supra custas cosas per issa potestate inquisitione se fathat. Et in su *populare* (8) dessu cumone neuna persone fathat alcuna novitate, cio est de facher *lauorgiu* (9) over vingna, over de appropriaresilu ad isse; astezis si carta de cussu populare daue su cumone averet. Et qui contra aet facher, sa suprascritta pena pachet.

De non dare dessos benes dessu cumone.

XXI. Dessos benes dessu cumone de Sassari, mobiles nen istabiles, non si deppian dare ad alcuna persone, nen de cussos alcuna provisione se fathat ad alcuna persone, si non esseret de voluntate dessu consizu majore, over dessa majore parte de cussos: et ecusta voluntate se chirchet *ad petras niellas et albas ad usu dessa chivitate de Ianua* (10). Custu intesu et observatu, qui neuna provisione se fathat, nen ad petras albas over nigras, nen per neunu atteru modu, nen alcunu tractet, over tractare fathat se over per atter, nen issa potestate lu

(1) *Romagna*, e *Fluminargia*, regioni dell'agro sassarese, popolate già di villaggi e di casolari, li di cui nomi si possono leggere nella *Corografia* del Fara.

(2) *Ducone*, cioè duca, duce, consigliere, capo di ladri.

(3) *Pupillu*, ossia padrone della cosa perduta, della quale con bella metafora si chiama *pupillo*, per esserne stato orbato.

(4) *Badu*, lo stesso che *gadu* o *gradu* dell'Intestazione; e significa *tratto*, *spazio* di muro. Infatti nel sincrono codice latino degli stessi statuti è scritto *spatium unum muri*.

(5) *Merguleris*, o *mergruleris*. Sembra che questa parola voglia significare *merli* delle mura: così almeno indica tutto il contesto del capitolo.

(6) *Sian*. Qui occorse sicuramente errore dell'amanuense, e deve dire *Siat*, perchè la parola si riferisce al Podestà.

(7) Qui pure è stata raschiata la parola *Ianua*, e forse in tempi, nei quali, il governo di Sassari divenuto aragonese, le penali non si pagavano più in moneta di Genova.

(8) *Populare*, cioè *terre comunali*, o più veramente *demaniali del Comune*.

(9) *Lauorgiu*, cioè lavoro, aratura di terreno seminabile.

(10) *Ad petras niellas, et albas*, ossia a squittinio secreto, con pallottole bianche e nere.

fathat, nen lu lasset facher in alcunu modu, si non pro persone, sa quale manifestamente appargiat esser digna pro servithu palesi daue isse factu assu cumone [1], qui deveret aver provisione, assa quale non esseret salàriu ordinatu; et gasi se fathat dessas possessiones dessu cumone. Et si alcunu aet, over aet aver daue como innanti cosa over possessione alcuna ad *pesione over feu* [2] daue su cumone de Sassari, non se pothat per alcunu modu ad ecusse facher provisione over *lassa* [3] imperò qui narreret cha vait aver perditu, nen per alcunu atteru modu. Et ecustu etiam deu se observet, si alcunu aet levare opera daue su cumone ad facher pro certu prethu, et naret daver perditu in custa opera, pro custa gotale casione, alcuna provisione over lassa non se fathat.

Comente se deven bender sos offitios dessu cumone.

XXII. Neunu offitiu dessu cumone vender se pothat in alcunu modu, si non in consizu majore. Et innanti qui se vendat, baiat su bandu per issa terra de Sassari dies VIII et plus a boluntate dessu consizu majore.

Dessos offitiales dessu cumone, et dessa pena de cussos.

XXIII. Sos offitiales dessu cumone de Sassari sos offitios issoro bene et leialemente fathan. Et si alcunu sa potestate contra fachente aet accatare, ad ecusse pubblichet in su consizu majore, et privetilu perpetualmente daue sos offitios tottu et hunores dessu cumone de Sassari. Sos quales offitiales sian sindicatos dessu offitiu issoro.

Dessa electione dessos consizeris, et de cussos qui deven esser in consizu.

XXIII. Ad su consizu majore neuna persone se recivat, si non esseret de consentimentu de tottu su consizu majore, over dessa majore parte de cussos. Et ciò se fathat si su numeru dessos consizeris aet esser minus de C. Et congregatu su consizu, neunu qui non aet esser de cussu numeru non pothat istare, nen seder inter issos; astezis si pro necessitate esseret pro alcunu consizu spetiale, tando de voluntate dessa potestate, et clericos et ladicos vi pothan esser. Et zascatunu juratu dessu consizu siat tentu de accusare sos qui aen contra facher. Et qualunqua consizeri rinchestu, over nunthatu aet esser per issos missos dessu cumone, over per alcunu de cussos, qui vengnat daue nanti dessa potestate, gasi in casione de consizu, quale et pro atteros factos dessu cumone, ad presente benner daue nanti suo siat tentu. Et si non aet benner, siat cundempnatu pro *zascatuna volta* [4] daue soddu I infina a soddos II in arbitriu dessa potestate.

Qui neuna persone in sa essita dessu offitiu pothat aver atteru offitiu, over avende offitiu.

XXV. In sa *exita* [5] dessu antianatu, over de ateru offitiu dessu cumone, neuna persone pothat aver daue su cumone de Sassari atteru offitiu, nen etiam deu avende cussu offitiu, nen clamatu vi potat esser ad ecussu medesimu offitiu. Et si clamatu vaet esser in sa essita dessu offitiu suo ad ecussu offitiu, over ad atteru, over innanti cussu offitiu avende, per issa potestate gotale electione siat cassata. Salvu qui non se intendat dessu offitiu dessu antianatu, su quale se daet per *pulizas* [6]; nen etiam deu se intendat, si su offitiu se venderet per issu cumone, qui tando atteru offitiu pothat aver.

Sa electione dessos majores de chita [7].

XXVI. Sos antianos dessu cumone de Sassari, qui pro tempus aen esser, clamen duos majores de *quarteri* [8]; in sa exita dessu offitiu issoro in zascatunu quarteri, su offitiu dessos quales duret tantu, quantu durat su offitiu dessos antianos; si et in tale guisa, qui cusse qui aet esser maiore de quarteri, daue inde ad unu annu proximu assu dictu offitiu non siat clamatu. Et si alcunu ad sa electione facta d'esser assu dictu offitiu innanti dessu dictu tempus aet consentire, cussu offitiu recivende, siat cundempnatu daue sa potestate in libras V de Ianua, dessas quales appat su accusatore soddos XX, et siat tentu secretu: et issu secretariu dessu cumone siat tentu de chircare et investigare sas dictas cosas. Et juren cussos majores de quarteri in sa intrata dessu offitiu issoro, qui sa guardia dessos muros dessa terra aen cumandare, et facher facher ad bona fide, et sensa frodu, non notande ad odiu, amore, over guadangnu: et qui sa guardia aen cumandare de guardare in sas turres et muros dessa terra zascatunu die innanti de intrare sole: et non aen cumandare guardia ad alcuna persone, si non una volta su mese; astezis si advienneret su cumone de Sassari facher oste over cavalcata, qui tando sa guardia se cumandet ad arbitriu dessa potestate et dessos antianos. Et quale dessos dictos majores de quarteri aet contra facher, siat cundempnatu daue sa potestate pro zascatuna volta in soddos V de Ianua, sensa parlamentu: sa mesitate dessu bandu siat dessu cumone, et issatera dessu accusatore. Et dessas predictas cosas se det fide assu sa-

(1) La facoltà di premiare i cittadini benemeriti della repubblica può essere utile, o perniciosa, secondo che sia regolata dal senno, o dal capriccio, dalla giustizia o dalle passioni. Ma il principio è sempre generoso, e merita lode il comune di Sassari, che lo adottò per legge nei suoi *Statuti*.

(2) *Ad pensione over' feu*, cioè *a pigione*, ovvero *in enfiteusi*.

(3) *Lassa* ossia *condono*, che vuol dire *non gli si dia provigione, o gli si faccia condono sol perchè egli dica di avervi perduto.*

(4) *Zascatuna*, cioè *ciascatuna*; e qui pure il *ci* è scritto con Ç, che si pronunzia *Z*.

(5) *Exita*, ed *essita*, cioè *uscita*.

(6) *Pulizas*, cioè *polizze*. E vuol dire che l'elezione degli anziani si faceva per polizze, ossia a votazione secreta.

(7) *Chita*. Penso che sia abbreviatura di *chinta*, ossia *cinta*, perchè questi erano uffiziali destinati a scegliere e sorvegliare la guardia delle mura, e delle torri della città, com' è manifesto da tutto il capitolo. Può anche intendersi per *settimana*, che in sardo logudorese dicesi *chita*, e *chida*. E in questo caso i maggiori o capitani di quartiere saranno chiamati *majores de chita*, perchè in ogni mese ciascuno di essi avrà dovuto fare a turno il suo servizio per una intiera settimana.

(8) *Quarteri*, quartiere, ossia rione della città: dal che si vede che nel 1316 la città di Sassari era divisa in quattro rioni.

cramentu de cusse qui ait aver sa injuria. Et intratu su sole deppian chircare sa guardia si est in sas turres et muros, over non. Et si aen accattare sa guardia mancare, procuren de mandarevi attera guardia ad ispesas de cusse qui non best andatu. Et niente minus cussos majores de quarteri cussa gotale guardia, qui non bi sit andare, sian tentos de accusare. Et issos majores de quarteri, durante su offitiu issoro, non deppian esser portorargios dessas portas dessa terra de Sassari, nen conceder pothan ad alcunu cussu offitiu, ma issos personalmente cussu offitiu servire deppian. Et qualunqua su dictu offitiu ad alcuna persone aet conceder, et etiam deu qui cussu offitiu daue su offitiale l'aet reciver, sian cundempnatos zascatunu dessos in soddos XI de Ianua; dessu quale bandu sa mesitate siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu; et perdat su dictu offitiu, et atteru de novu siat clamatu per issos antianos. Et cumandet si cussa guardia ad tottu cussos qui aen aver annos XIIII infina a LXX; astezis sos antianos et consizieris dessu consizu majore, et issos homines qui aen tenner cavallu per issu cumone, et qui aen tenner cavallu in domo, et astezis sos fizos qui aen istare cum sos patres, et fantes et servos qui aen istare cum sos dominos issoro. Et qui ad ecusta guardia in tempus de guerra non aet andare, over suffitiente cambiu non aet mandare, pro zascatuna volta paghet assu cumone soddos II, et in tempus de pache soddu I. Et issu manguanu sequente se deppian pignorare. Et ecusse, qui aet esser clamatu majore de quarteri, siat de etato de annos XXX assu minus.

Dessa electione dessos portorargios.

XXVII. Sos portorargios dessa terra de Sassari in zascatuna electione dessos antianos se muten, et portorargios novos per issos antianos vezos in sa essita dessu offitiu issoro se clamen; et per duos meses in su dictu offitiu deppian istare; et tantu plus, secundu qui assa potestate et assos antianos aet parrer, secundu sa conditione, qualitate, et discretione dessu portorargiu vezu. Et quinde aet esser vocatu dessu dictu offitiu, non vi deppiat esser daue inde a sex menses.

Dessa electione dessu massaju (1) *de Sassari.*

XXVIII. Sos antianos dessu cumone de Sassari, qui pro tempus aen esser, finitu su termen dessu massaju dessu cumone, juren daue novu in presentia dessa potestate clamare duos bonos et leales homines de zascatunu quarteri, su quale sacramentu daue issos factu, ad presente fathan sa dicta electione cum sa potestate, et clamen homines qui sian in Sassari quando sa dicta electione s'aet facher; et facta sa dicta electione, incuntanente sa potestate mandet per issos homines clamatos, et ecussos jurare fathat ad presente de clamare bonu et saviu homine massaju dessu cumone, qui siat natu in Sassari, su comente mezus et plus utile lis aet parrer pro utilitate dessu dictu cumone, innanti qui daue sa corte se parthan. — (2) Eliatsi omnia duos meses su massaju de Sassari in su consizu majore a pulizas in ecussu modu, qui se clamat su massaju de Romangna, su quale siat natu in Sassari. — Et facta sa dicta electione, sa potestate mandet per cussu massaju, et costringat ilu de reeiver su dictu offitiu, et de facherlu per duos meses continuos. Ad manos dessu quale massaju pervenguan tottu sas intratas et proventos dessu cumone de Sassari. Su quale massaiu juret, et jurare deppiat daue nanti dessa potestate, et dessos antianos, et daue nanti de cusses det sa infra scripta pacaria, cio est qui su offitiu ad isse commissu fathat in tottu cussas cosas qui aet conoscher ad utilitate, hunore, salvamentu, et conservamentu dessos benes ed dessas (3) dessu dictu cumone. Et qui alcuna quantitate de moneta dessos benes dessu cumone predictu, nen alcuna cosa de cussu cumone aet dare ad alcuna persone over persones sensa licentia dessu consizu majore, over dessa majore parte de cussos ad isse data in presentia dessa potestate. Et de ciò, qui aet aver licentia daue su consizu predictu, non aet ispender nen dare, sensa *ischitu* (4) dessu priore dessos antianos, over de tres antianos, infina a soddos C de Ianua. Et qui aet istudiare et procurare de aver *ad pus se* (5) tottu sas cundempnationes, sas quales se aen facher per issa potestate ad tempus dessu offitiu suo incuntanente qui si aen pubblicare, et issas quales innanti d'esser in su offitiu suo aen esser factas et pubblicatas: et ecussas cundempnationes aet procurare de aver et de gollire pro su cumone ad clonpimentu su plus ad presse qui aet poter. Et facher aet duos cartarios: in su unu aet iscriver sa intrata dessu cumone; et in su atteru sas essitas, et issas ispesas. Et appat su massaju predictu pro salariu suo in cussos duos meses soddos XL. Quale massaju zascatunu die sa majore parte dessa die deppiat istare in corte sutta sa *logia* (6) dessu cumone pro ispazare sos factos dessu cumone; cio est daue manguanu *fisca* (7) a terza, et daue nona ad vesperu; si non romaneret pro justu impedimentu. Et totta sa intrata dessu cumone, sa quale ad manos dessu massaju aet benner, in cussa hora sa quale cussa intrata aet reciver, fathat iscriver per issu notariu dessu cumone: sos quales benes recivat in presentia de cussu notariu, et non in attera modu. Et qui contra aet facher, siat cundempnatu in libras V de Ianua, quantas vias aet contrafacher. Et neunu massaju levet *muchubellu* (8) alcunu daue alcuna persone, sa quale

(1) *Massaju*, cioè cassiere, tesoriere, ecc., e propriamente *massajo*, ossia custode delle masserizie e dei denari appartenenti al pubblico.

(2) Questo periodo che comincia *Eliatsi*, e termina *Sassari*, nell'originale in lingua sarda si legge aggiunto a margine dal lato sinistro, e nell'originale in lingua latina, parimente a margine nella parte superiore, ossia da capo del foglio, con caratteri ugualmente tondi, ma più piccoli.

(3) Qui l'amanuense dimenticò la parola *cosas*. Nell'originale latino si legge *bonorum et rerum*.

(4) *Ischitu*, cioè *saputa*.

(5) *Ad pus se*; trasposizione del latino *apud se*.

(6) *Logia*; cioè il loggiato, ch' esisteva sotto il palazzo del Comune, e che fu distrutto quando si riedificò il detto palazzo, e fu eretto il nuovo teatro civico.

(7) *Fisca*, cioè *usque*, *fino*, ecc.

(8) *Muchubellu*, ossia donativo. Così noi lo interpretiamo, non potendoci servire di scorta il Codice latino, che traduce materialmente: *et nullus massarius capiat mochubellum aliquod ab aliqua persona*, ecc.

alcuna cosa deppiat reciver daue su cumone, pro deverli dare cussu, su quale devet reciver. Et qui contra aet facher siat cundempnatu in libras v de Ianua zascatuna volta qui aet contra facher, et in torrare cussu su quale aet aver recivitu daue cusse qui su *mucubellu* (1) ait aver datu. Et de tottu custas cosas gasi attender et observare securitate bona et *ydonea* (2) de libras ccccc de Ianua deppiat dare ad voluntate dessa potestate et desses antianos. Et qui massaju aet esser vachet daue cussu offitiu annos x; et issos clamatores vachen unu annu. Et durante su offitiu dessu massaju non se mandet su dictu massaju ad alcuna parte pro imbassiatore. Et siat tentu su massaju predictu in sacramentu de pagare sos missos, et issos portorargios dessu tempus suo. Et si su massaju predictu aet ispender dessu suo plus qui non aet aver dessos benes dessu cumone, neuna restitutione de cio pothat aver daue su cumone.

Sa electione, et issu offitiu dessos sindicos, et issa pena de cussos.

XXVIIII. Ordinamus qui daue como innanti zascatunu annu se clamen VIII bonos homines natos dessa terra de Sassari, cio est duos de zascatunu quarteri (3), sos quales sindicos, over defensores dessu cumone sian clamatos. Et issos quales deppian jurare sos benes mobiles et istabiles, intratas, rathones, et jurisdictiones dessu dictu cumone de Sassari mantenner et defender solicitamente, quircande comente daue sos massajos dessu cumone, et de Romangna si *gollit* (4) sa intrata, et issos deppitos de cussu cumone, et maximamente sas cundempnationes, qui si aen facher intro et foras, sas quales se deven dare daue chalunqua persone. Et etiam deu, si bisongnu aet esser, rincherrer sa potestate continuamente de costringher cussos, qui arun dever dare, ad pagare. Et dessos benes de cussu cumone istabiles sin daen accattare levatos over occupatos daue xxx annos inoche; et dessas intratas et deppitos dessu cumone, daue sa intrata de Ianargiu primamente passata *in oche* (5), ad proprietate dessu dictu cumone, et in fortha de cussu cumone procazen de facher lis torrare et benner, sensa dimora, requirende, si aet esser bisongnu, ad cio sa fortha dessa potestate; non intendende in cio alcuna cosa, sa quale esseret assas potestates, cumpagnones, et notarios fina ad ecomo donata, ma, comente est factu, su donamentu siat firmu. Et si per aventura alcunu homine de Sassari dessos benes dessu cumone ait aver occupatu alcuna parte daue como *in secus* (6), et in cussa ait aver factu alcuna opera, torret cussa gotale parte dessa possessione assu cumone, disfachende sa opera qui vait aver facta; over cun cussos sindicos si accordet, pagande in dinaris tantu quantu ait parrer ad issos. Sos quales dinaris torren in utilitate dessu cumone. Et *a cio* (7) qui non pothat istare privatu su dannu over sa injuria, sa quale se facheret assu cumone, volemus qui in sa logia dessu cumone se ordinet una *cassita* (8) affiscata et serrata cunvenivilemente, sa clave dessa quale deppiat rejer unu dessos dictos sindicos. In sa quale cassitta siat una *carpitura* (9) in su coperclu daltu, per issa quale carpitura zascatuna persone pothat mitter puliza, qui aet isquire qui su cumone recivat alcunu dannu, over minimamentu, over qui ait aver recivitu daue sos dictos termenes in oche in rathones, jurisdictiones, intratas, et benes mobiles et istabiles dessu cumone, over qui de cussos benes esseret lassatu occupare o mancare pro alcuna negligentia, over ismenticanthia; sa quale puliza naret alcuna dessas dictas cosas. Et issos dictos sindicos su minus duas voltas sa chita apergian sa dicta cassia, et cio qui ad ecussos sindicos per ecussu modu aet esser notificatu sutilmente et cum bona cura quirchen si est gasi sa veritate comente aet esser naratu. Et si aen accatare gasi esser, procazen d'emendarelu et corrigerlu, over de facherlu emendare, et corriger, in cussu modu qui est naratu cussu qui ait esser factu contra. In supra cio daue sos massajos, gasi dessu cumone, quale et de Romangna, in sa essita dessu offitiu issoro, sos dictos sindicos deppian reciver istrictamente rathone. Et si aen accattare per ecussos esser ispesu comente non ait dever, over qui ad ecussos esseret romasu *dessu dessu* (10) cumone, facta sa compensatione daue sa intrata ad sa essita, costringan cussos ad satisfacher plenamente, rinchestu supra cio su offitiu dessa potestate. Et imperò, qui majore virtute est a bardare sas cosas acquistatas, qui non in acquistarelas (11), ordinamus qui dessa intrata, over dessos atteros benes dessu cumone, astezis sos salarios ordinatos, et daue como in secus observatos, neuna cosa dare, donare, over in alcuna cosa mancare, over lassare de grathia, over pro amore consentan, nen lassen; ma ad ecussos qui dare, donare, over lassare alcuna cosa dessos benes et intratas dessu cumone arun boler, palesimente lu veten et lu cuntrajan in omnia guisa et modu qui aen pother, si que non se fathat. Et si non lu potheren *betare* (12) per attera guisa, in su consizu majore lu deppian denuntiare palesimente su plus ad presse qui aen poter. Et dessos benes dessu cumone, over dessa intrata lassen ispender, si non in utilitate manifesta et necessaria dessu cumone, sa quale per issos innanti siat provistu cum deliberamentu. Et si ad issos cio aet parrer bisognivile et necessariu, tando daue innanti dessu consizu majore naren su factu, over sa casione, sa quale aet esser de facher cussas ispesas. Et ecussu, su quale per issu consizu, et issos dictos sindicos aet esser diffinitu, per issu massaju

(1) *Muccubellu*, qui è scritto con doppia *cc*, a vece di *ch*.

(2) *Ydonea*, cioè *idonea*, *sufficiente*; ortografia unica, io credo, di scrivere *idonea* con *y*.

(3) Dunque al tempo della pubblicazione di questo Codice la città era divisa in soli quattro quartieri, li quali non poteano corrispondere alle cinque parrocchie limitate nel 1278 dall'arciv. Dorgodorio.

(4) *Gollit*, cioè raccoglie, perchè in sardo raccogliere si dice *gollire*, dal latino *colligere*.

(5) *In oche*, cioè *fino ad oggi*, *in qua*, ecc.

(6) *In secus*, cioè *in addietro*.

(7) *A cio*. La parola *cio* si trova sempre scritta nel Codice senza l'accento.

(8) *Cassita*, ital. cassetta.

(9) *Carpitura*, cioè *fenditura*, *fessura*, ecc. — *coperclu de altu*, ossia *coperchio di sopra*.

(10) *Dessu dessu*. Qui manca tra queste due parole l'altra *dinari*.

(11) Bellissima sentenza di moderazione, di continenza, e di parsimonia nello spendere.

(12) *Betare*, cioè *vietare*, dal latino *vetare*.

dessu cumone se *complat* (1). In supra cio sos dictos sindicos tottu sos capitulos contentos in sas conventiones factas inter issu cumone de Ianua daue sa una parte et issu cumone de Sassari daue s' attera, et etiam deu in una risposta daue como in secus facta per iscriptura ad nois daue su cumone de Ianua (2) per issos savios homines Lenardu Devare (3) et Gantine Catone (4) imbassiatores nostros, sos quales tractan et naran, comente sa potestate mandatu et deputatu per issu cumone de Ianua ad su regimentu dessa terra nostra se deppiat *reier* (5), et *itteu* (6) cumpagnone, iscrivanu et famiza cum isse deppiat batture et tenner, et comente nois inver sa potestate, cumpagnone et notariu, over sa famiza siamus tentos de facher, in omnia guisa deppian facher observare: et de neuna cosa qui in ecussos se contengnan lassen. Et a cio qui tottu custas cosas suprascriptas per issos dictos sindicos se deppian observare, amus provistu de *ponnencher* (7) pena, ordinande qui si sos dictos sindicos in ecustas cosas, over in alcuna de cussas frodu over malithia aen committer pubblicamente over privatamente, over qui ain esser negligentes, non solamente, quale et ecussos qui sun periuros sian infamatos pubblicamente, ma da ogna hunore et offitiu dessu cumone perpetualmente sian privatos; et niente de minus in tanta quantitate de dinaris sian cundempnatos, in quanta su dictu cumone de Sassari per issu frodu issoro et malithia, over negligentia s'aet accattare dannificatu. Sian etiam deu tentos sos dictos sindicos, et deppian sindicare zascatuna potestate de Sassari in sa essita dessu regimentu suo ad bona fide, et sensa frodu. Et quale de cussos sindicos aet esser negligente, over non bi voleret esser, paghet assu cumone libras XXV de dinaris Ianue.

Sa electione dessos sensales, et issu salariu de cussos.

XXX. Su offitiu dessa sensalia neuna persone fathat in sa terra de Sassari, si innanti non aet esser approbatu per issa potestate, et issos antianos, et per ecussos ad isse aet esser data licentia de facher cussu offitiu. Sa potestate et issos antianos tales persones ad ecussu offitiu recivan, sas quales in cussu su quale ad su dictu offitiu s'appartenit sian dignas de fide, et tantos sende recivan in cussu offitiu, quantos per issa potestate et issos antianos aen esser approbatos; si et in tale guisa qui neunu qui aet esser recivitu ad ecussu offitiu siat mercatante, nen fathat, over fathat facher mercatantia. Et qui contra aet facher, paghet pro zascatuna volta libras XXV de Ianua; dessu quale bandu sa terza parte appat su accusatore, et issas duas su cumone; et qui aet accusare, provet sa accusa. Su sacramentu, su quale aen facher quando s'aen reciver assu offitiu, est custu. Cio est, qui su offitiu suo aet facher bene et lealemente, non guardande ad odiu, amore, *prethu* (8) vel pregherias; astezis su prethu, su quale devet aver de *rathone* (9). Et aet iscriver, over facher iscriver in su quaternu, su quale ad cio deppiat aver, su mercatu, over su pactu, su quale aet facher inter issos mercatantes. Et si alcuna cosa secreta sos mercatantes ad isse aen narrer, non l'aet revelare, over manifestare a dannu de alcunu dessos. Et si alcuna questione inter issos mercatantes, fachende contractu over mercatu *umpare* (10) de alcuna mercatantia, aet esser, et de cio aet esser dimandatu, mera et pura veritate aet narrer; et per iscriptura l'aet mustrare, si comente est naratu. Et deppiat levare zascatunu sensale pro sensalia de zascatunu centenaiu de *tridicu* (11) soddos II daue su venditore, et soddos II daue su comporatore; et dessu centenaiu dessu orgiu, soddu I daue su venditore, et soddu I daue su comporatore. Et dessu centenaiu dessos cantares de casu, et petha, et corgios; et dessu centenaiu dessos centenaios dessa lana et *ragana* (12), seu et assungia, levet soddos III daue su venditore, et soddos III daue su comporatore; et per ecussa rathone de minus quantitate. Et de zascatunu centenaiu de muntoninas, angnoninas, *edos* (13) de capriolu, edinas, *bultrones* (14), pelles de vulpes, levet dinaris II daue su venditore, et dinaris duos daue su comporatore. Et dessu centenaiu dessas chervinas et beccunas, dinaris VI daue su comporatore, et dinaris VI daue su venditore. De zascatunu centenaiu de berbeches, masclos et feminas, crastatos, capros masclos et feminas, baccas, et porchos, soddos II daue su venditore, et soddos II daue su comporatore. De zascatuna balla de pesentinu de *pethas* (15) L soddu daue su comporatore, et soddu I daue su venditore. De zascatuna petha de pannu de lana, de quale conditione siat over prethu, dinaris II daue su comporatore, et dinaris II daue su venditore. De zascatunu fardellu de telas, et de cannavaza, dinaris VI pro fardellu daue su comporatore, et atteru tantu daue su venditore. De zascatuna falda de *albache* (16) de cannas XL over in cussu tornu, dinaris II daue su comporatore, et dinaris duos daue su venditore. De zascatunu marcu de argentu, dinari I daue su venditore, et dinari I daue su comporatore. Et de

(1) *Se clompat*, cioè *si compia*, *si adempisca*, dal latino *compleo*.

(2) Questo documento, che ancora non si conosce, dev' essere sincrono alla concordia fatta tra il comune di Genova e quello di Sassari nel 1294.

(3) *Lenardu Devare*. Il Codice latino dice *Leonardum de vare*, donde par derivato il cognome *Fara*.

(4) *Gantine Catone* è lo stesso famoso Guantino Catoni, di cui parlammo nel *Dizion. biogr. dei Sardi illustri*. Vol. I. pag. 205.

(5) *Reier* è sempre scritto nell'originale con *i* semplice, senza *j*; e significa *reggere*, *governarsi*, ecc.

(6) *Itteu*, cioè *quale*.

(7) *Ponnencher*, cioè di *mettervi*, di *stabilirvi*, ecc.

(8) *Prethu*, ossia *pretiu*, dal latino *praetium*, italiano *prezzo*.

(9) *Rathone*, ossia *ratione* latino, *ragione* italiano.

(10) *Umpare*, cioè *insieme*. La parola è quasi intieramente svanita nell' originale, ma si leggono chiaramente le prime lettere *Umpa* ...

(11) *Tridicu*, cioè *grano*, dal latino *triticum*. Nell'originale sardo è abbreviato in questo modo *tr*; ma nel latino è scritto per intiero *grani*. Si deve leggere *tridicu*; e così è scritto per intiero nel cap. 71 di questa prima Parte.

(12) *Ragana*, cioè *sajo*. Ved. la nota 9 al capit. XXXII.

(13) *Edos*, cioè *haedos* latino, e vuol dire pelli di *capretto*, figlio di capriolo, ossia cerva.

(14) *Bultrones*, cioè pelli di *becco*, ossia di *capro*. E qui con buona venia del Monti (Dialoghi) adotto promiscuamente le voci di *becco* e *capro*.

(15) *Pethas*, ossia *pethias*, cioè *pezze*, tele intere di un drappo qualunque.

(16) *Albache*, cioè *albagio*, ossia panno lano grossolano, così chiamato, perchè suol essere bianco, benchè conservi lo stesso nome anche negli altri colori. I Sardi lo chiamano pure *furesi*, che sembra derivato da *forese*, quasi voglian dire *panno usato da gente, che sta fuori della città*.

toctu sas atteras cosas qui non sun *inoche* (1) mentovatas, una *medaza* (2) pro libra, cio est de libra de dinaris. Et tottu custas cosas se intendan aue aet esser su sensale in persone a facher su mercatu; in attera guisa non. Et qui contra aet (3) . . . .

. . . .

Et qui contra fecerit, solvat comuni libras v Ianuae pro qualibet vice, cujus banni medietas sit Comunis, et alia accusatoris, et habeatur secretus. Et super predictis omnibus sic attendendis et observandis exhibebunt idoneas securitates librarum quinquaginta Ianuae pro quolibet eorum. Et quilibet accusator credi debeat cum sacramento de novo prestando. Et quilibet sensalis in introitu regiminis cujuslibet potestatis juret de novo de observando praedicta, et de non capiendo ultra praedictum praetium. Et si aliquis sensalium commiserit falsitatem aliquam in offitio suo, solvat comuni libras L. Ianuae, et sit perpetuo privatus ab ipso offitio, et ab omnibus offitiis et benefitiis comunis Sassari.

Electio offitialium staterae.

XXXI. Coram potestate et antianis comunis Sassari eligantur XII boni et legales homines cum emptoribus offitii staterae, per quos XII duo boni et legales pensatores inveniantur, et ponantur ad stateram comunis pro ponderando res et merces que vendentur, et ementur, quorum quilibet sit annorum XXX ad minus; et etiam inveniantur et ponantur cum eis duo boni et legales scribani, qui jurent ad sancta dei evangelia ponderare, pesare et scribere bene et legaliter, bona fide, et sine fraude omnia, quae ad eorum offitium pertinebunt. Et quod nullus ipsorum pesatorum, nec scribanorum, nec alius pro eis accipiat aut petat a venditoribus aut emptoribus caseum aliquem sanum aut fractum in dono aut praetio; et quod non accipiet aut petet *melicam* (4) aut agnum modo aliquo. Et si aliquis eorum fuerit alicui minatus, aut violenter caseum acceperit, aut si contra modum statera venerit, condemnetur pro qualibet vice in solidos x Ianuae, cujus medietas sit comunis, et alia accusatoris, et habeatur secretus. Et cuilibet jurato de consilio credatur sub juramento jam prestito, et aliis cum juramento de novo prestando. Pro comune vero accipiant dicti pensatores et scribani a quibuscumque personis caseum unum pro quolibet cantaro casei, et lanam unam de quolibet cantaro lanae. Ianuensibus autem pesare teneantur sine aliquo aliquo praetio petendo aut recipiendo ab eis (5). Et teneantur pesare omnibus personis bona fide, secundum modum antiquum. Et si in dicto offitio fraudem aliquam, aut deceptionem commiserint, condempnentur pro qualibet vice a potestate in libras XXV Ianuae. Et dent scandallium, sive petram cantaris uni legali viro ad voluntatem et electionem potestatis et antianorum, qui teneat eam in domo sua. Et pesatores predicti semel in qualibet ebdomada ad minus, et ultra quando opus fuerit, stateram cum predicta petra cantaris scandilliare et reaptare sub sacramento ab eis faciendo teneantur. Quod scandallium, sive petra sit ponderis librarum CLVIII ad libras grossas de Sassaro consuetas. Qui pesatores et scribani dent fidejussores de eorum offitio legaliter exercendo. Et ille, qui erit pesator aut scriba pesi, vacet a dictis offitiis annis quatuor.

De circulis staterae.

XXXII. Pesatores staterae qui sunt et pro tempore fuerint, habeant et teneant penes se quilibet eorum semper circulos tres, cum quibus caseus et aliae res, quas venderint, debeant ponderari ad pondus staterae cum ipsis circulis, et non cum alienis. Et sit quilibet circulus de pondere duarum librarum tantum cum funibus et fuste. Et singulis annis, quando dirictus staterae venditur, et pesatores eliguntur, de observando praedicta ipsi pesatores debeant jurare in praesentia domini potestatis. Et qui contra fecerit (6) .... Et qui contra aet facher, et issas dictas cosas non aet observare siat cundempnatu daue sa potestate in libras x de Ianua. Sa mercatantia et issas cosas, qui si aen vender, sas quales se pesan, neuna persone vendet over peset ultra libras x si non cum sa istatea dessu cumone, et cum sos quirclos dessos pesatores. Et dessu casu se intendat daue x casos in susu, gasi berbechinu, quale et bacchinu; astezis su casu *pischellinu* (7), su quale cussos qui l' aen aver lu potban vender ad arbitriu issoro. Et qui aet pesare daue x libras in susu infina ad unu cantaru, *chena* (8) sa istatea dessu cumone, siat cundempnatu in libras x de Ianua. Sa quale cundempnatione siat dessu comporatore dessu dictu offitiu. Et tantas voltas cussos qui aen contra facher sian cundempnatos, quantu aet esser contra factu. Sas quales cosas sa potestate fathat bandire in sos locos usatos. Sos *saos* (9) zascatunu vender pothat a vista et a pesu sensa bandu (10). Et si alcunu aet comporare petha, et aet esser pesata una volta assa istatea dessu cumone, daue inde innanti pothat cussa vender a bista, si aet boler; non intendende in ciò sa petha qui se vendet in su macellu ad retalliu.

(1) *Inoche*, cioè *qua*.

(2) *Medaza*, cioè *obolo*: in fatti nel Codice latino si legge *obulum unum pro libra*.

(3) Qui manca un foglio intiero nel Codice originale sardo, cioè la fine di questo capitolo XXX dalle sopradette parole, *Et qui contra aet*, tutto per intiero il capitolo XXXI, ed il principio del capitolo XXXII fino alle parole *potestate Et qui contra aet facher*, ecc. ecc. con le quali comincia l'altro foglio, e seguita ordinatamente il testo del Codice. Noi abbiamo riempiuto questa lacuna del Codice sardo col testo del Codice latino, li di cui frammenti in questa parte fortunatamente esistono ancora. E così nulla viene a mancare all'interezza degli *Statuti*.

(4) *Melicam* dal latino *melinam* di Plauto, che significa *ovem*, *pecora*. Quindi vuol dire *pecora od agnello* (*melicam aut agnum*).

(5) Dal che si vede che i Genovesi non pretermisero l'occasione di far ripetere negli *Statuti* il patto già espresso nella *Convenzione* col Comune di Sassari, per cui erano esenti dal pagamento di gabella.

(6) Siccome da queste parole *potestate. Et qui contra aet facher*, ecc. ricomincia il testo del Codice sardo, perciò, tralasciati i frammenti latini, continuiamo nella pubblicazione degli *Statuti* in lingua vernacola.

(7) *Pischellinu*, sorta di cacio, che i pastori sardi fanno disseccare, senza affumicarlo.

(8) *Chena*, cioè *sensa*, *senza*, ecc.

(9) *Saos*, cioè *saj* dal latino *sagum*, e dall'italiano *sajo*. Il Codice latino dice *Raganas*; dal che si evince, che la *ragane*, di cui si parla nel precedente capitolo XXX, significa *sajo*.

(10) *A vista*, cioè *ad occhio*; che vuol dire ad estimo oculare, senza peso.

Sas electione dessos juratos ad facher pacamentos, et adprethos (1).

XXXIII. Pro facher sos pagamentos, et pro extimare sos dannos dessas vingnas, avros, ortos, et dessas atteras cosas, per issa potestate, over notaiu se clamen tres juratos, sos quales isten a facher cussu offitiu una die tantu. Et incominzet si daue sa prima corona, et procedat si ordinatamente fina ad clompimentu de cussa. Et gasi se fathat dessa segunda, terza et quarta corona, cio est s'una infactu dess'attera; si et in tale guisa, qui custos tres, qui clamatos aen esser, cussa die sian tentos de andare personalmente ad facher sas dictas cosas bene et leialemente. Et clompitas sas IIII coronas, si torret ad sa prima. Et gasi se fathat per ordine. Et si alcunu dessos juratos gasi per ordine non s'ait poter aver, s'atteru qui aet benner infactu suo incussa corona per ordine andare vi deppiat infina a tantu qui s'aet poter aver. Et si alcunu dessos juratos clamatu ad ecustas cosas non baet andare, siat cundempnatu in soddos II de Ianua. Et baiat unu missu, et tres juratos ad facher sas predictas cosas, si su pagamentu aet esser daue libras X de Ianua in susu. Et si aet esser de libras X et daue inde in josso infina a soddos XL, vaian duos juratos et unu missu. Et si aet esser de soddos XL et daue inde in josso infina in XX, unu missu, et unu juratu. Et si aet esser de soddos XX, et daue inde in josso, vajat unu missu solus. Et pro zascatunu adprethu de libras X, et daue inde in josso vaian duos juratos et unu missu in sa iscolcha de Sassari: et in sas atteras iscolchas si comente est usansa et ordinamentu. Et si su pagamentu, over apprethu in custu modu factu non aet esser, non bazat, et perdat sas ispesas cussu qui las aet facher.

Sas confines dessa iscolcha de Sassari.

XXXIIII. Sas confines et issos termenes, per issos quales se cludet su territoriu *over iscolcha* (2) de Sassari, sun custos. Cio est, daue sa iscala dessu molinu de lauros; et daue inde per fronte fina ad corru cherbinu; et daue inde, si comente si vaet per fronte dessas vingnas de *Enene* (3); et daue inde fina assa valle de isala, fina assa funtana de balsamu, et daue inde fina assa via per issa quale se vaet assa villa de Enene; et daue cussa via comente vaet fina assu monte de nidu de corbu; et vaet fina ad via publica, per issa quale se vaet ad Osilo; et daue ainde per ecussa via fina ad iscala de vaccas; et daue inde fina ad sos furchillos dessas vias, s'una dessas quales vaet *ad Osilo* (4), et vaet per ecussa via fina ad rivu; et daue inde vaet per ecussu riu de iscala de clocha; et daue inde vaet per flumen fina ad sas juncturas desos flumenes; et vaet per issa valle de *Othila* (5) fina ad sa valle de sanctu Iorgi; et vaet per issu flumen fina ad su termen de iscolcha de Taverra; et daue inde per ecussu termen *auinche* (6) de flumen fina ad iscala de *Save* (7), et baricat fina ad termen dessa iscolcha de Octavu (8), et vaet per ecussu termen fina ad termen dessa iscolcha de *Eristola* (9); et daue inde per ecussu termen dessa iscolcha fina ad termen dessa iscolcha de *Domos novas* (10); et daue inde per via turresa fina ad via dessu molinu *de Sorra* (11); et daue inde assa valle, baricat cussa valle fina ad sa vingna de preiteru Gunnari (12); et daue inde fina ad sa via de *Ozuer* (13), et baet per issa via de castaligia fina ad su fronte de valle de Bosue, cio est daue sa parte de tramuntana fina ad sa iscala dessu molinu de lauros, qui fuit de donnu Gantine Pinna (14); et daue inde torrat per ecussa via et valle fina ad sa attera iscala de lauros, sa quale est in su oru dessa valle daue mesu die, et cludet. Et intendat se su territoriu, et issa iscolcha dessas villas de *Murusa*, *Iunoviu* et *Enene* (15) esser dessas confines et iscolchas de Sassari.

Dessos imbassiatores.

XXXV. Quando imbassiatores s'aen mandare pro factos dessu cumone de Sassari, over d'alcuna persone propria, manden si ad ispesas dessu cumone cussos et tales, sos quales assa potestate et assos antianos aet parrer esser bisongnu assu factu prossu quale aen andare. Su salariu, su quale s'aet dare assos dictos imbassiatores siat de soddos V de Ianua pro zascatuna cavallicatura, qui aet andare cum cussos zascatuna die. Et prossa cavallicatura dessa persone sua soddos VIII de Ianua. Et zascatunu imbassiatore cavallicaturas cum se juthat, sas quales et quantas assa potestate et antianos aet parrer. Si pro aventura imbassiatores saen mandare foras de Sardigna, detsi a zascatunu imbassiatore pro salariu suo soddos XV de Ianua zascatuna die pro ispesas suas, et dessa famiza sua (16). Et neuna attera provisione pothat aver pro se, nen pro atter, nen ad petras albas, nen nigras, over in atteru modu; ma su cumone de Sassari siat tentu de pacare *prosse* (17) su *naulu tantu* (18). Et si alcune publicamente, over privatamente aet tractare de aver provi-

(1) *Adprethos*, cioè *apprezzamenti*, *estimi*.

(2) *Over iscolcha*. Queste parole si leggono aggiunte a margine dal lato destro nel Codice sardo: però si vede ch' erano state dimenticate dall'amanuense nel corpo del capitolo, giacchè nel Codice latino si legge dentro il corpo del capitolo medesimo *territorium sive scolca*.

(3) *Enene*, villa ora distrutta.

(4) *Ad Osilo*. Pare che vi manchino le parole *su castellu*, giacchè nel Codice latino si legge *ad castrum Osuli*.

(5) *Othila*. Sospetto che questo sia nome di qualche borgata ora distrutta.

(6) *Auinche*, cioè *citra*, come si legge nel Codice latino.

(7) *Save*, cioè *s'ave*, ossia *dell' ape*. Infatti si nomina ancor oggi *iscala di l'aba*.

(8) *Octavu*, l'antica villa di Ottava ora distrutta.

(9) *Eristola*, villaggio distrutto, menzionato dal Fara.

(10) *Domos novas*. Sembra ancor questo il nome di un villaggio distrutto.

(11) *Sorra*. Nome speciale del luogo o del molino.

(12) Il nome di prete Gonnario si è così perpetuato.

(13) Nome di regione. Ma nel Codice latino si legge *Osuner*.

(14) E la stessa perpetuità di nome deve al suo molino messer Guantino Pinna.

(15) *Murusa*, *Innoviu*, *et Enene*. Erano borgate vicinissime fra loro.

(16) Il salario fissato dal comune di Sassari ai suoi ambasciatori, dentro e fuori dell'isola, nel 1316, non sembrerà tenue, se si riflette a quello che un secolo e mezzo, e più, dopo pagava il comune di Firenze al Macchiavelli. Ved. letter. di Macchiavelli.

(17) *Prosse*, cioè *proisse*.

(18) *Su naulu tantu*, cioè il *nolo solamente*.

sione alcuna, siat cundempnatu daue sa potestate in libras xxv de Ianua. Sa quale cundempnatione se deppiat adsignare ad presente ad sa opera dessos muros de Sassari. Et de custas cosas remissione alcuna facher non se pothat. Et zascatunu imbassiatore deppiat facher iscriver in sos actos dessu cumone su die dessa andata sua, et de sa torrata. Et siat tentu de iucher cum se fantes duos ad minus.

Sa libertate dessos homines de Romangna.

XXXVI. Neuna persone de Romangna, masclu o femina, pothat daue como innanti esser burghesi de Sassari pro alcuna possessione, sa quale ait aver comporata, over ait poter comporare, astezis pro *coiuanthia* (1) qui ait facher cum alcunu, over alcuna de Sassari. Sa quale cosa si aet facher, pothat esser de Sassari, et datu ad isse su sacramentu dessu terrazanatu de Sassari, godiat et appat cussa libertate, sa quale sos atteros de Sassari aen in zascatuna parte, in terra et in abba. Et qui continuamente aet istare in Sassari cum sa famiza sua, et *arnesis* (2), comente sos atteros de Sassari fachen. Et de cio se fathat pubblica carta. Et qui in custu modu non aet istare si comente est naratu, siat tractatu quale et issos atteros de Romangna, astezis *de non pagare data, ma paghen gradu de muru in una posta* (3). Et ecussu, su quale s'aet gollire, non se det si non murare sos muros dessa terra de Sassari. Et parthat si su vadu dessu muru in presentia dessa potestate et dessos sindicos dessu cumone. Et si alcunu de Sassari aet istare in Romangna, over Flumenargiu, siat tractatu quale et issos atteros *depus* (4) Sassari. Et zascatuna persone dessos dictos *intratithos* (5), qui aet boler aver sa dicta libertate de Sassari, et istare aet boler in Sassari, comente est naratu, vengnat pro tottu su mese de maiu, et fathatse iscriver in su libru dessos sindicos per issu notaiu de cussos. Et qui non aet benner, et non se aet facher iscriver pro tottu su dictu mese, *quantust* (6) in cussu annu intrare non pothat in Sassari, qui non pachet su vadu dessu muru de tottu su annu (7). Et qui aet intrare si comente est naratu, et innanti dessu annu sindaet partire, paghet pro tottu su annu su vadu dessu muru. Et issos intratithos depus Sassari, qui aen istare in Romangna over Flumenargiu, paghen su vadu dessu muru in locu de data. Et in tottu sos atteros *servithos* (8) et avarias sian tractatos et appitos quale et tottu sos atteros de Romangna et de Flumenargiu, astezis qui non deven andare ad *cungnare* (9) *mandra*. Et ecustu non perjudichet assa libertate dessos homines de Flumenargiu, sos quales non deven pagare data nen guadu de muru fina assu termen ordinatu. Et intendasi de Romangna toctu sas villas sas quales sun in sa iscolcha de Sassari, foras dessos muros. Et issos homines, sos quales in cussas istan, si intendan *depus* (10) Sassari. Et si alcunu de Romangna, astezis pro homicidiu, fura, over robbaria, ad alcuna parte foras dessu districtu de Sassari aet andare pro istare continuamente, tottu sos benes suos mobiles et istabiles, qui aen esser in Romangna, ad ecussas villas daunde saet partire se deppian appropriare. Et issos homines dessa villa daue sa quale saet partire deppian pagare sa data over su badu dessu muru, *su quale et issa quale* (11) cussu qui aet esser partitu fuit usatu de pacare. Et si pro fura, michidiu, over robbaria saet partire, tottu sos benes suos mobiles et istabiles, sos quales se aen *accatare* (12) in Romangna, se approprien assu cumone de Sassari. Et qualunqua persone daue attera parte ad Romangna, o a Flumenargiu aet benner ad habitare, siat liveru et exentu da ogna servithu reale et personale sex annos proximos qui aen benner; astezis de hoste et de corona. Custas cosas tottu sa potestate et issos antianos quirchen et inquisitione fathan, una volta in zascatunu antianatu. Tottu sas atteras persones qui aen benner daue zascatuna parte, gasi daue Sardigna, quale et daue *atterunde* (13) ad habitare in Sassari, se pothan facher burghesis de Sassari, et aver et godire cussa libertate, sa quale sos atteros de Sassari aen. Et daue su die qui saen facher iscriver fina ad annos tres proximos, qui aen benner, non sian tentos de facher servithu alcunu dessu cumone, reale over personale, astezis in cavallicata generale (14), et in sa guardia dessos muros de Sassari. Et ognia cosa qui saet *mendare* (15) de parte dessu cumone dessas guardias fallitas, sian obligatos custos suprascriptos dessas guardias predictas fina ad satisfactione dessu salariu issoro, et mendatsi, gasi dessu servithu, quale et dessu qui aet benner.

(1) *Coiuanthia*, cioè matrimonio. E il Codice latino dice *nisi pro matrimonio*, come traduce il *prosse* della nota (16) in *pro eo*.

(2) *Arnesis*, cioè *arnesi*, *suppellettili*. Il Cod. lat. ha *et suppellectilibus*.

(3) *De non pagare data*, ecc. Dal che appare, che i borghesi del Comune di Sassari pagavano per le mura una *data*, ossia tassa annua; e che i forestieri, chiamati nel capitolo *entraticci*, pagavano una gabella, ossia pedaggio pel passo delle mura della città.

(4) *Depus*, cioè *de pius*, ossia come *i più*, come *gli altri* di Sassari.

(5) *Intratithos*, cioè forestieri che s'introducevano in Sassari.

(6) *Quantust*, cioè *quantu est*. Il Cod. lat. ha *quantum est*.

(7) Per evitare la frode che si potea fare. Perchè pare che la gabella del *guado* ossia passo si pagasse ogni volta che si entrava. E così chi entrasse col pretesto di farsi borghese di Sassari, e poi ne uscisse prima dell'anno, potea eludere la legge.

(8) *Servithos*, cioè *servizi*. Il Cod. lat. ha *in omnibus aliis servitiis*.

(9) *Cungnare*, cioè *chiudere* mandrie. Il Cod. lat. ha *ad claudendum mandras*. Infatti dal verbo *cungnare* i piccoli chiusi chiamansi in Logudoro *cunzados*.

(10) *Depus*, ossia *di più*, *come gli altri*, e sim.

(11) *Su quale, et issa quale*, cioè *il quale*, *e la quale* colui che parte solea pagare.

(12) *Accattare*, cioè trovare.

(13) *Atterunde*, cioè *d' altrove*, o *d' altro luogo*, dal latino *aliunde*.

(14) *Et in sa guardia dessos muros* ecc. Queste parole, e le seguenti sino alla fine del capitolo sono scritte a margine del foglio dal lato sinistro nel Codice Sardo. E sebbene siano scritte in caratteri più piccoli di quelli del corpo del capitolo, tuttavia sono in parte dissomiglianti da questi ultimi, e quindi si vede che questa fu una giunta posteriore alla pubblicazione del Codice. Siccome il foglio, nel quale è scritta questa giunta è alquanto consunto nel margine, ne riesce perciò difficile la lettura, e noi la fecimo con gran fatica, senza l'aiuto del Codice latino, il quale è mancante, tra le altre cose, della fine del capitolo 36, e di tutti i capitoli seguenti per intiero fino al cap. 42, dalla di cui fine ricominciano i framment del medesimo nella Parte Prima.

(15) *Mendare*, ossia *ammendare*, ecc.

Dessos qui fraican (1) *testa ad via.*

XXXVII. Neuna persone deppiat hedificare daue novu, over rehedificare daue fundamentu in opus vezu domo alcuna, over muru, sa quale over su quale siat testa a via pubblica, sensa presentia dessu priore et de duos antianos, sos quales fathan lassare cussa via larga palmos XII. ad minus in cussu locu aue minus ait esser, si et in tale guisa qui sa mesitate de cussu, su quale ait mancare ad clomper sos XII. palmos, lasset cusse qui fraicat, et issa attera mesitate lasset cusse, qui aet domo contra cusse, qui aet fraicare cussa domo. Et in sas vias pubblicas aue aet esser majore largura de palmos XII, neuna persone nde levet, quinde novu aet fraicare domo, ortu, over alcunu edifithiu. Et si in sas vias, sas quales sun foras dessos muros dessa terra, tenende ad ecussos muros over fossu, aet esser ispathiu minus de palmos XII, ciò qui aet esser factu, over domo, over ortu, over atteru hedifithiu se deppiat disfacher, mesurande daue su *oru* (6) dessu fossatu dessa terrà predicta. Et qui contra sa forma predicta aet facher, siat cundempnatu in libras x. de Ianua. Et niente de minus sa opera incominzata, over facta se disfathat. Et si su priore dessos antianos, et issos antianos, qui aen andare a bider sas dictas cosas, contra su dictu modu et forma ad alcune licentia aen dare, sian cundempnatos, su priore in libras x, et zascatunu antianu in libras v. de Ianua. Et neunu mastru de murare incominzet a fraicare, si innanti su priore cum duos antianos non aet benner a bider et a designare sa opera, ad pena de libras sex de Ianua pro zascatuna bolta. Sa mesitate dessos quales bandos tottu *sa mesitate* (3) sian dessu cumone, et issa attera dessu accusatore, et siat tentu secretu. Et issa potestate in sa intrata dessu regimentu suo fathat bandire sas dictas cosas per issa terra de Sassari. Et si alcunu muru aet esser cumonale de petra et de *lutu* (4) inter alcunas persones; et alcunu dessos sa domo sua daue novu facher, over alsare aet boler, si cussu muru fraicare aet boler a petra et a calchina, sa opera veza per bonos homines si extimet, et facta sa opera nova, s'attera parte pothat usare cussu muru fina assa altura primargia, et quando daue inde in susu aet alsare, deppiat satisfacher sa mesitate de tottu sas ispesas daue su fundamentu dessu muru quantu aet alsare, iscontende sa mesitate dessu estimu dessa opera veza. Et si alcunu muru, su quale esseret apprope de domo o de corte azena esseret *fevile* (5), et ecusse qui esseret daue s'attera parte dessu muru venneret a denuntiarelu assa potestate, deppiat sa potestate mandare bonos homines ad bidder cussu muru; et cio quindaen narrer, se deppiat observare. Et qui aet boler murare daue novu foras dessos muros dessa terra de Sassari, daue sattera parte dessu fossatu de sa terra, lasset ispatiu de cannas VI. assa canna de palmos x, mesurande daue su oru dessu fossatu. Et qui aet boler fraicare in sa opera veza, non astringat sa via inver su fossatu. Et issa potestate, su cumpagnone, over su notaiu, et issos antianos de custas cosas fathan inquisitione. Et si alcunu tempus pro dubiu dessos inimicos bisongnu esseret disfacher ogna opera facta ivi, de ciò neuna mendia dessos benes dessu cumone se fathet ad ecusse, ouia ait esser sa opera disfacta, astezis cum boluntate dessu consizu majore (6).

De non impasare (7) *sas vias.*

XXXVIII. In via publica, sa quale siat de XV palmos, over minus, neunu deppiat facher alcunu *sediu* (8), nen in cussa via ponner alcuna cosa, qui impedian sos qui varican; nen porticale alcunu se fathat daue innanti de alcuna domo posta testa a via publica. Et si daue como in secus alcunu vindest factu, se deppiat disfacher; astezis in via qui appat ispatiu de palmos XII. su minus daue su porticale dessunu latus assateru porticale dessu atteru latus, lassande ispatiu enguale daue zascatuna parte. Et supra alcuna via qui aet esser de palmos XV, over minus, non se fathat *solaiu* (9) in alcuna domo *posta* (10) testa ad ecussa via, su quale solaiu essat foras dessu muru su plus palmos IIII; et cio in su primu solaiu: et ecussu solaiu gasi postu testa a bia siat altu palmos XIIII. Et de cussa altithie siat su tectu over grunda de zascatuna domo posta testa *abia* (11); et non essat cussa grunda over tectu foras dessu muru plus de cussu qui est naratu dessu solaiu. Et si alcunu aet alsare sa domo sua, qui ait esser testa a via publica in altithia de duos solaios, su secundu solaiu non essat foras dessu muru de cussa domo ultra palmos IIII. Et si alcunu aet boller alsare sa domo sua daue duos solaios in susu, in zascatunu solaiu pothat essire palmos v. Et qui contra aet facher, siat cundempnatu per issa potestate in soddos XX. de Ianua, et issu opus factu se disfathat. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore, et siat tentu secretu. Si et in tale guisa qui custas cosas non nochian ecussos qui aen possessiones testa a via, qui siat larga plus de palmos XV. Et ecustas cosas se observen, gasi in sas domos factas, quale et in issas qui saen facher. Et issa potestate, et issos antianos in sa intrata dessu regimentu dessa potestate clamen unu bonu homine, su quale tottu su annu deppiat istare ad chircare et investigare sas dictas cosas. Su quale etiamdeu siat supra sas concias, et appat daue su cumone pro salariu libras VI de Ianua. Ancu, qui in alcuna via, sa quale siat de palmos XV o minus, ad su palmu dessa canna dessu cumone, non se pongnat alcuna *catreia* (12) over sediu foras dessa ianna over muru, nen se pongnat

(1) *Fraican*, cioè *fabbricano*.
(2) *Oru*, vale a dire *orlo*, *estremità*, ecc.
(3) *Sa mesitate*, parole ripetute dall'amanuense per equivoco.
(4) *Lutu*, cioè *fango*, *loto*, ossia terra impastata con acqua.
(5) *Fevile*, cioè *fievole*, *debole*, *di poca forza*, *o consistenza*. La parola sarda *fevile* si accosta più all'antico; giacchè nel trecento si usò anche *fievile* per *fievole*: e scrisse, tra gli altri, Fr. Guittone (Lett. 40, 90): *chi si difende in molta prosperità, non disvii e invizii, e fievile e disvalente in poso vegna.*

(6) Da questo, e dai capitoli seguenti si rileva che il Comune di Sassari bandiva nel principio del secolo XIV, quelle leggi di polizia pubblica, le quali sono credute solo parto della moderna civiltà.
(7) *Impasare*, cioè *ingombrare*.
(8) *Sediu*, cioè *sedile*.
(9) *Solaiu*, palco di legno sporgente in fuori, il quale è *solatio*, perchè gode più del lume del sole; moderno *puggiolo*.
(10) *Posta*, cioè *posta* o *situata*.
(11) *Abia*, ossia *a bia*, ital. *a via*, che vuol dire *a capo di strada*.
(12) *Catreia*, cioè *cadrega*, *sedia*, ecc.

alcunu bancu, su quale essat foras dessu muru over porta. Et si postu viest, siat tentu cussu *cuiust* (1) de levarendelu ad presente. Et qui contra aet facher siat cundempnatu pro zascatuna volta in soddos II de Ianua: sa mesitate siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu. Et issu accusatu paghet de presente. Et zascatunu pothat accusare. Et si aet esser de consizu, siat crettitu in su sacramentu qui aet factu: et si non aet esser de consizu, iuret daue novu una volta pro tottu su annu. Et si su officiale non aet bene chircare sas dictas cosas, et ecussas non aet notificare assa potestate, niente dessu salariu suo appat.

De adconzare sas vias.

XXXIX. Adconzensi sas vias de Sassari in sos locos *uve* (2) aet esser bisongnu per ecussas personas, sas quales aen sas domos et possessiones in cussos locos, uve est bisongnu su adconzu. Et adconzessi sa via, sa quale est daue nanti dessa funtana de *gurusele* (3) ad iscalas de petra in cussa altithia qui aet parver assa potestate, et assos antianos.

Dessos contones.

XL. Ciascatunu bocatore de *contones* (4) deppiat cussos bocare, longos sos contones doppios palmos duos et mesu, et largos palmu unu et mesu su minus ad su palmu dessa canna. Et si minus dessa dicta mesura esseren, levensi pro contones *ungiulos* (5). Et issos contones ungiulos sian su minus longos, zascatunu, palmu unu e mesu, et largu su simizante, et grossu palmu unu assu dictu palmu su minus. Et qui contra aet facher, paghet pro zascatunu contone dinaris IIII. Sa mesitate dessu bandu siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu. Et siat crettitu su homine de consizu sensa sacramentu, et issos atteros cun sacramentu; et paghet ad presente.

De non secare linna in su monte.

XLI. In su territoriu et confines de Sassari, cio est daue sa via qui vaet daue Sassari a Tanache, sa quale est sutta santu Helias, et daue inde in susu fina a balle de besone, si comente baet ad corru cherbinu fina ad frontes de Enene, et girat tota sa iscolca de Sassari; et daue sa via de isala per issa quale se vaet assa villa de Enene fina ad fronte de sechiu, et cludet in su fronte, et vaet ad Osilo fina ad bigna de misiscla, et cludet tottu su territoriu fina a via, sa quale baet ad Enene, neuna persona pothat, over deppiat secare linna, ad pena de soddos II pro zascatuna fasche, over quantitate de fasche.

(1) *Cuiust*, ossia *cuiu est*, dal latino *cujus est*.

(2) *Uve*, cioè *dove*, dal latino *ubi*.

(3) *Gurusele*, *Rosello;* fonte perenne vicina alle mura di Sassari. Anche il Pinto la chiama così in un'ode latina (de Cris. Crucif.)

(4) *Contones*, cioè *cantoni*, ossiano pietre bislunghe a 4 facce.

(5) *Ungiulos*, cioè *piccoli*, *maneggiabili*, ossia facili ad essere trattati colle mani. E poichè in tal guisa sono in potere o in arbitrio di colui che li maneggia, lo che dicesi propriamente *avere nelle unghie*, perciò questi piccoli cantoni sono chiamati *ungiulos*, essendo che in sardo l'unghia si dice *ungia*.

Sa mesitate dessu quale bandu siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu. Et si alcunu aet ponner focu in sos dictos territorios, pagare deppiat assu cumone libras XXV de Ianua, dessas quales appat su accusatore libras III de Ianua. Et siat crettitu su accusatore assu sacramentu suo cum unu testimongnu sufficiente; et siat tentu secretu.

De non ponner focu.

XLII. In su districtu de Sassari, Romangna et Flumenargiu neuna persona pongiat focu in alcunu modu in locu suo, over azenu; astezis si su locu esseret cungnatu over *dovatu* (6), daue su quale su focu essire non pothat. Et qui contra aet facher, paghet assu cumone libras V de Ianua, et mendet su dampnu, su quale aet facher su focu. Et si istudiosamente, over ad istudiu alcunu focu aet ponner in alcunu lauorgiu, over in alcunu atteru locu pro facher dampnu, siat cundempnatu daue sa potestate gotale malefactore in libras XXV de Ianua, et mendet su dampnu innanti qui sa cundempnatione se fathat. Et si non aet aver daunde pagare sa cundempnatione, et demendare su dampnu, siat impiccatu per issa gula si qui morgiat (7). Et qui supra sas dictas cosas investigare et quirchare sa potestate appat plenu et liberu arbitriu. Et si su malefactore personalmente non se averet, fathasi pagamentu in sos benes suos ad ecusse qui su dampnu averet appitu. Et dessu qui aet remaner se fathat pagamentu ad su cumone prossa cundempnatione. Et si dessos benes suos non si accattaret a pagare sas dictas cosas, isbandiat se si comente in su presente breve se contenet. Et focu non se pongnat foras de vingna, ortu, over locu cungiatu, over dovatu pro *usclare* (8) terra; astezis passata sa festa de sanctu *Miali* (9) de *capitanni* (10) fina ad per totu su mese de maiu; astezis pro *ispathare* (11) argiolas, non fachende dannu ad alcunu.

Dessas concias, conciatores, et pilacanes.

XLIII. Intro dessos muros de Sassari, nen etiamdeu in sa valle de Gurusele, daue sa villa de *Enene* (12) fina ad Octavu; nen in alcuna parte de cussas valles neuna persone daue como innanti fathat concia, nen esser vi deppiat pro conzare coiamen, over pellamen; astezis sas conzas de sanctu Nicola, et de *mastru Olideu* (13), sas quales consentin, qui sian in Sassari in custu modu. Cio

(6) *Dovatu*. Questa parola è pure ripetuta alla fine del capitolo. E il cod. lat. li di cui frammenti della Part. 1.ª qui ricominciano, scrive pure *dovatum*. E pare che voglia dire terreno *dogato*, cioè cinto o fasciato di legno, presa la similitudine dalla *doga*.

(7) Dunque la vita di un cittadino valea allora lire 25 di Genova, e qualche altra lira per l'estimazione del danno.

(8) *Usclare*, o *bruciare;* ma propriamente *abbrustolire*. Il cod. lat. ha; *causa comburendi*, *sive cremandi terras*.

(9) *Miali*, cioè *Michele*. Questa legge fu poi rinnovata dalle *Prammatiche*, e quindi da leggi patrie posteriori.

(10) *Capitanni*, ossia *settembre*, dal qual mese i romani faceano capo all'anno, e perciò il sardo lugodorese dice latinamente capitanni ossia *caput anni*.

(11) *Ispathare*, cioè *spazzare*, *mondare* le aie.

(12) *Enene*. Pare dunque che questa villa esistesse nella parte superiore della valle di Rosello.

(13) *Mastru Olideu*. Il suo nome si ricorda, dopo cinque e più secoli, in grazia delle sue concie privilegiate.

est, qui sos pupillos de cussas (1) fathan qui totta s'abba de cussas conzas se vochet foras dessa terra de Sassari, et dessu fossatu in pontes, si qui cussa abba damnu non fathat in sas vias, muru, over fossatu; et getten foras dessa terra de Sassari tottu su carnizu, su pilazu et ogna attera bruttura, sa quale aet essire daue sas dictas concias, over alcuna de cussas. Et issa murta ietten in terra issoro, qui siat murata intornu intornu, si qui cussa murta neuna via impazet, over guastet, nen alcuna domo dessu vichinatu *manchet* (2) over guastet. Et si alcunu de cussos sas dictas cosas non aet observare, et contra aet facher, sa potestate siat tentu proceder contra isse, et issa concia de cusse, qui contra aet facher siat *succhiata daue fundamentu* (3). Et qui infra sos muros de Sassari, over in sa valle et locos supra scriptos, over alcunu de cussos alcuna attera concia aet facher, over facta aet lassare pro conzare coiamen over pellamen, si non comente est naratu, over qui in sos dictos locos o alcunu de cussos coiamen over pellamen aet adconzare o adconzare facher contra sa dicta forma, siat cundempnatu daue sa potestate in libras C de Ianua. Et issa potestate qui aet esser ad ecussu tempus cussa concia fathat disfacher. Et in alcuna parte dessa dicta valle, over dictos locos neuna persone lavet over lavare fathat lana alcuna, over coiamen, sos quales daue calchina sian bocatos ad pena de soddos XL de Ianua per zascatuna volta, sa quale zascatunu contrafachente paghet. Sa mesitate dessu quale bandu siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu. Et issas dictas cosas sa potestate de Sassari in sa intrata dessu regimentu suo per issa terra de Sassari in sos locos usatos bandire fathat. Et ecustas cosas se intendan gasi pro conciatore, quale et pro *crovaios* et *pilacanes* (4) sardos, over *terramagnesos* (5).

Dessos usureris.

XLIIII. Qualunque usureri, over qui ad usura aet prestare in Sassari dinaris, pro guadangnu non levet de alcuna persone ultra dinaris VI pro libra omnia mese. Et qui contra aet facher siat cundempnatu zascatuna volta in libras III de Ianua. Sa mesitate dessu bandu siat dessu accusatore, et issa attera dessu cumone; et siat tentu secretu. Et ultra sa cundempnatione, gotale usureri, masclu over femina, siat costrictu de torrare toctu cussu qui ait aver appitu, ultra sa dicta quantitate. Et ad provare custas cosas sa potestate de consizu dessos antianos, over dessa majore parte de cussos procedat pro arbitriu suo per provas over per suspitiones, et non per *martiriu* (6).

(1) Cioè i padroni di quelle concie.
(2) *Manchet*, si pronunzia *mancet;* cioè *macchi*, da *macchiare*.
(3) *Succhiata daue fundamentu*, cioè sia distrutta dalle fondamenta. Il cod. lat. ha *funditus destruatur*. La metafora sarda è bellissima, perchè presenta l'immagine del succhiare che fa il succhiello, scendendo fino al midollo.
(4) *Crovaios et pilacanes*, ossia conciatori di pelli, o *pelacani*, dal pelare che fan le pelli col rasco.
(5) *Terramagnesos*, cioè non sardi, e forestieri di là dal mare. Infatti la terraferma, ossia il continente è chiamato in questo codice *Terramagna*.
(6) *Martiriu*, cioè *tormenta*, come ha il cod. lat. e vuol dire *tortura*.

Dessos fizos qui non obedin su patre et issa mama.

XLV. Sian privatos, gasi in corte, quale et foras, daue sa hereditate dessu patre et dessa mama sos fizos et fizas, sos quales contra su patre over sa mama aen facher ingratitudine, si assu patre et assa mama aet placher. Et cussu midesimu si observet, si contra sa voluntate de cussos alcunu iscunvenivile aen facher (7).

Dessas allocationes dessas domos.

XLVI. Qualunque persona aet tenner ad *pesione* (8) domo over cosa alcuna daue alcuna persona, siat tentu, clompitu su termen dessa locatione, sa cosa ad isse allocata pacificamente et sensa molestia cussa torrare assu locatore *ispazata* (9) a boluntate sua. Et si cusse qui ait aver sa cosa in allocatione aet contra facher, paghet assu cumone soddos XX, et assu allocatore dessa cosa sa pesione in doppiu, daunde su termen ait esser clompitu. Et in custu mesu daue sa potestate siat costrictu ad ispedire sa dicta cosa. Et appat termen de dies IIII ad ecussa cosa ispazare; astezis si esseret de voluntate dessu allocatore. Et siat licita cosa assu allocatore dessa domo over cosa dessas cosas dessu conductore retener per auctoritate sua fina ad satisfachimentu dessa pesione. Et siat licitu ad su allocatore sa domo allocata innanti dessu termen dessa locatione recuperare, si cussa haet facher opus ad operare, over si cussa aet boler vender o mezorare, iurande tando su allocatore qui cio non fachet in frodu over malithia pro qui ad ecusse daue sa domo *vochet* (10), over qui plus grande pesione dappat.

De non obligare sas possessiones suas ad atter.

XLVII. Neuna persone daue como innanti promissiones fathat ad atter de non vender, donare, obligare, cambiare, over pro *alia vindicare* (11), over in alcunu atteru modu distraher sos benes et possessiones suas in tottu over in parte; astezis si custas cosas facheret daue innanti dessa potestate in su consizu maiore de Sassari cum iscriptura publica qui sindait facher in sos actos dessu cumone. Et facta sa dicta *promissione* (12), sa potestate fathat bandire per issa terra de Sassari una volta su annu, mentovande cusse qui sa dicta promissa fechit. Et si in atteru modu sas dictas promissiones factas aen esser, sian cassas in tottu et de nesiunu valore, et observare non se deppian. Et qualunque, masclu over femina, de cussas gotales promissiones ad alcune fechit fina ad *oe* (13), in sos actos dessu cumone las fathet iscriver. Et si iscriptas non saen accattare, non se intendan plus, et sian cassas, et de

(7) Questa legge è così sensata pel buon ordine delle famiglie, che potrebbero menarne vanto i codici dei tempi inciviliti.
(8) *Pesione*, cioè *pigione*, *fitto*, ecc.
(9) *Ispazata*, ossia *disgombra*, *evacuata*, ecc.
(10) *Vochet*, o *bochet*, ch'è l'istesso. Vuol dire *cavi*, *espella*, perchè *cavare*, *mandar via* si dice in sardo *vocare*, *bocare*, e si pronunzia *bogare*.
(11) Il Cod. sardo ha paia indicare, che io ho interpretato *pro alia vindicare*. Ed il Cod. lat. ha paia indicando.
(12) Nel Codice latino si legge *insinuatione;* ed è veramente questa la parola, che deve leggersi, perchè consentanea al testo precedente del capitolo.
(13) *Oe*, cioè *hodie* latino, ossia oggi.

nesiunu valore. Et daunde aen esser iscriptas in sos actos, omnia sex meses se bandian per issa terra de Sassari, si comente est naratu daue supra (1).

Qui neuna persona comporet rathones azenas de deppitu.

XLVIII. Alcuna persone non comporet, nen in donatione over pagamentu recivat deppitu over rathone de alcunu deppitu daue alcuna persone, salvu si esseret in su deppitu, over cosa vendita pagatore, dessa quale pagaria esseret iscriptura publica. Et qui contra aet facher, de cussas rathones in alcunu modu desiat intesu. Et issu deppitore ad pagare cussu deppitu assu comporatore, over qui ait aver appitu sas rathones, in alcunu dessos dictos modos siat costrictu.

Qui sa muzere non fathat carta sensa licentia dessu maritu.

XLIX. Vivende su maritu neuna muzere sensa paraula dessu maritu suo pothat nen deppiat facher alcunu contractu, over carta alcuna facher facher, nen obligaresi in alcuna cosa, nen de sos benes suos proprios over azenos, vender over alienare. Et si contra aet facher, cussu gotale contractu siat de nesiunu valore. Salvu si cio aet facher pro iusta et manifesta necessitate, sa quale deppiat mustrare daue nanti dessa potestate cussa muzere in su cunsizu maiore cum tres propinquos suos (2). Et in cussu casu cio facher pothat de quantu in cussu consizu aet aver paraula (3).

Qui neuna muzere pothat cassare sa carta dessa dota sua.

L. Qualunqua femina coiuvata aet esser a *dota* (4) non pothat, sende vivu su maritu, sa carta dessa dota sua et antefactu in alcunu modu cassare over refutare over revocare, nen de cussa dota et antefactu in alcunu modu cassare over refutare over revocare, nen de cussa dota ed antefactu donare, alienare, *nen* (5) in alcunu modu distraher, qui nochiant assa dota et assu antefactu suo in alcunu modu. *Appus* (6) sa morte dessu maritu, et in sa ultima voluntate sua diclaret de cussos a boluntate sua, salvu cio qui *se contenet in su capitulu* (7) . . . . essu maritu daue sa muzere, et daue su maritu assa muzere.

Qui neunu pothat refutare alcunu capitulu de Sassari.

LI. Ordinamus qui neunu, masclu over femina, pothat over deppiat cum carta de notaiu over sensa renuntiare ad alcunu capitulu de Sassari, nen ad alcuna rathone qui se contenet in sos capitulos, nen pactu alcunu facher contra capitulu. Et qui contra aet facher, cussu gotale pactu over renuntiatione non nochiat ad ecusse qui cussu pactu over renuntiatione aet aver facta (8).

De mitter sas ascedas in quaternu, et dessos notaios qui morin.

LII. Ciascatunu notaiu qui sa arte dessa notaria aet facher in Sassari, over su districtu, sas *ascedas* (9) daue isse factas infra XV dies in quaternu mittat, astezis si pro iustu et evidente impedimentu aet romaner. Et si non laet facher, siat cundempnatu daue sa potestate pro zascatuna volta in soddos XL de Ianua. Et daue como innanti neunu notaiu dessa terra, over d'attera parte, qui daue novu s'arte dessa notaria aet boler facher in Sassari, over su districtu, se recivat ad ecussu offitiu dessa notaria facher, si innanti non est examinatu diligentemente in sa arte predicta per savios clericos notaios et ladicos clamatos per issa potestate et issos antianos, et daue cussos licentia aet aver, ad pena de libras XXV de Ianua, dessu quale bandu sa quinta parte siat dessu accusatore, et issa attera dessu cumone, et siat tentu secretu. Et si alcunu dessos notaios aet morrer, sos actos suos tottu, et de atteros notaios, qui ait aver, incuntanente per issa potestate et antianos in su consizu maiore se accumanden ad unu notaiu de Sassari, assu quale assa potestate et antianos aet parrer. Su quale notaiu siat *tentu dare assos*

(1) Ed ecco nel 1316 una legge del Comune di Sassari per il registro delle ipoteche, eseguito poi in Francia ed in Italia nel secolo XVIII, ed ancora desiderato in Sardegna. N.B. Questo era vero, allorchè nel 1842 scrivevo la presente nota. Ma poi colla legge del 5 agosto 1848, e col successivo decreto Reale del 26 maggio 1849 fu estesa anche alla Sardegna la pubblicità dei privilegi e delle ipoteche, che fu attuata nell'Isola del 1.° giorno di luglio di detto anno 1849.

(2) Derivò adunque da questi statuti la legge patria, per cui le donne non poteano fare dianzi contratti onerosi, senza permesso del giudice competente, e senza consenso del marito, se lo avessero.

(3) Questo capitolo 49, ed i seguenti 50, 51 e 52 col principio del cap. 53 non si possono leggere facilmente, sia perchè i caratteri sono quasi intieramente consunti dal tempo, sia perchè la membrana, sulla quale sono scritti, fu rosicchiata dalle tignuole, orizzontalmente, e verticalmente, sicchè durai non poca fatica a ricavare l'intiero costrutto del testo dal rimanente che non è corroso, ma semi abraso solamente, in guisa che si vedono appena in alcuni luoghi le vestigia dei caratteri, e dell'inchiostro.

(4) *Dota*, cioè *dote*.

(5) *Nen*, lo stesso che *nec* latino.

(6) *Appus*. Pare che voglia significare *dopo*.

(7) La maggiore lacerazione orizzontale della membrana cade appunto sopra queste ultime due linee del capit. L., che sono la 17.ª e 18.ª della parte anteriore del foglio. Fino alla parola *capitulu* vi è ancora qualche residuo della membrana, e qualche traccia appena visibile di caratteri non interi, che lasciarono indovinare quali fossero le parole scrittevi: ma dalla parola *capitulu* manca intieramente la membrana, ed il buco ossia vuoto lasciato dalla lacerazione nelle suddette due linee ha questa figura ═══ sicchè le parole ch'erano scritte in questo spazio sulle suddette due linee non esistono più, ed appena nella estremità della linea 17.ª a dritta, dove pure avvi altra piccola lacerazione di questa figura ∽, mi parve da alcune tracce di caratteri non intieramente corrosi potersi leggere ĩcussu q̲ ē̲ datu cioè *in cussu qui est datu*, ovvero anche *doatu* ossia *donatu;* parole che si legano ottimamente a tutto il contenuto della seguente linea 18.ª (ultima del capitolo), ed al senso del capitolo intiero. Quindi la lacuna mi pare che dovrebbe supplirsi in questo modo *su quale se observet in cussu qui est datu*, ovvero *donatu*, ovvero *deppitu* ovvero *lassatu*, ecc., ecc. Ed infatti lo spazio intermedio dalla parola *capitulu* fino alle tracce ancora esistenti delle parole *in cussu qui est datu*, ovvero *deppitu*, ecc. è tanto, quanto esattamente sarebbe bastante per scrivervi le parole *su quale se observet*. Altronde questo riempimento di lacuna nel modo sovra espresso si rende vieppiù ragionevole dal contesto del capitolo 104 di questa medesima Parte 1, nel quale si parla *delle doti*.

(8) Il testo di questo capitolo LI è poco leggibile nella massima parte, per i motivi accennati nelle precedenti note 3 e 7 (pag 538); anzi la lettura riesce più difficile in alcuni luoghi, nei quali sui caratteri già spariti per vetustà fu rinnovato l'inchiostro. Ed anche in questo capitolo la membrana è lacerata in due luoghi.

(9) *Ascedas*, cioè *scede*, ossia *sbozzi* o prime scritture fatte dai notai. Qui significa propriamente gli originali delle scritture fatte dai notai.

heredes dessu (1) notaiu mortu sa mesitate integra de toctu su *fructu et utilitate* (2) qui aet aver de cussos *cartararios* (3) qui aen esser in balia dessu notaiu mortu ad tempus dessa morte sua; et issa attera mesitate *reiat* (4) ad isse prossa fatica sua. Et de cio observare ad bona fide juret ad sancta dei evangelia corporalmente tanghende su libru in presentia dessa potestate, et dessu consizu predictu. Et omnia notaiu deppiat dare *pagaria* (5) de libras ccc de Ianua, qui sos actos suos, et issos actos ad issa commissos omnia tempus in Sassari aet lassare, et ecussos daue inde ad attera parte non aet iucher.

Dessu salariu dessas ascedas, et dessa quircatura.

LIII. Qualunque notaiu, qui sa arte dessa notaria aet facher, deppiat in sa *prospera* sua sas imbreviaturas de allocatione, venditione, compagnia, accordaturas *de fantes* (6), et de simizantes facher pro soddos III (7) zascatuna, et de deppitu pro soddos IIII, salvu de testes, ultimas voluntates, collatione de benefitiu, et cartas *de piaitos* (8), et ad cosas de *clesia* (9), dessas quales su notaiu levet secundu sa qualitate dessu factu. Et qui contra aet facher siat cundempnatu daue sa potestate in soddos V de Ianua: dessu quale bandu sa mesitate siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore. Et de quircatura de *cedas* (10) de actos ad isse commissos, pothat levare su notaiu de zascatunu quartarariu qui aet quircare dinaris XII de Ianua, o accattare sa carta, o non. Dessos atteros annos qui non aet quircare niente levet. Et dessos actos suos, si cusse qui aet demandare sa carta bocata aet narrer su annu qui est facta, niente de levet, si la accattat, pro cussu annu, *quantust* (11) pro chircatura: et si cussa non aet accattare in cussu annu, paghet pro chircatura de cussu annu dinaris VI. Et dinaris VI de zascatunu atteru cartaraiu, su quale su notaiu aet quircare, *o accattet ila o non* (12).

Dessu exemplu factu dessas cartas bullatas.

LIIII. Neuna fide dare se deppiat ad alcunu exemplu levatu daue alcuna carta bullata fata in Sardigna, si non esseret exemplata per manu de pubblicu notaiu in cussa provincia, dessa quale aet esser istatu sengnore cusse, qui sa carta, over su privilegiu fechit. Su quale exemplu se deppiat autenticare cum subscriptiones de tres atteros notaios. Et innanti qui se exemplet, non se pothat exemplare, se leiat in su consizu maiore de Sassari publicamente. Et in cussu consizu dimandet balla de exemplare cussa carta. In su quale consizu se clamen duos bonos homines ad examinare cussa carta. Et si aet parrer ad ecussos bonos homines qui cussa carta se deppiat exemplare, exemplet si, et det si fide assu exemplu factu per issu dictu modu (13).

De non comporare sos benes dessos rebelles.

LV. Sas possessiones et benes dessos isbanditos et rebelles assu cumone de Sassari appropriatas, in tottu over in parte, neuna persone daue como innanti comporet, over comporare fathat in alcunu modu. Et qui contra aet facher, siat cundempnatu daue sa potestate in libras C de Ianua; et issos benes comporatos torren assu cumone. Et in sa intrata dessu regimentu suo sa potestate su dictu capitulu bandire fathat per issa terra de Sassari in sos locos et partes usatos.

Dessos patronos dessos lingnos.

LVI. Sos patronos dessos lignos, qui aen benner ad portu de Turres, sos quales lingnos sos mercatantes aen naulizare ad iucher sa mercatantia, sian tentos de dare suffitiente securitate, qui sas cosas et mercatantias, sas quales in cussos lignos aen promitter de portare integramente, aen reciver et *garriare* (14) in cussos: — data sa securitate predicta ad sa potestate, over qui aet tenner locu suo. Appita per issos mercatantes sa puliza daue su maiore de portu, pothan exire dessa *terra* (15) cum sa mercatantia et cosas sas quales aen boler garriare, sensa alcuna attera puliza over paraula de corte: et issu portorargiu lasset cussos andare, sensa alcuna attera paraula — (16). Et si per aventura su contractu aen facher, et de cussa mercatantia alcuna cosa in terra aet romaner, paghet su patronu tottu sos dampnos et interesses, sos

(1) (2) Sopra queste otto parole, esistenti le prime cinque nella linea 18.ª, e le tre altre nella 19.ª di questo capit. LII, e nella parte posteriore del foglio, cade appunto la lacerazione della membrana in questa figura ═════ ed in senso inverso a quella della già detta parte anteriore dell'istesso foglio (capit. L, not. 6.).

(3) *Cartararios*, cioè *cartolari;* ossiano libri di memorie e di atti. Anche in italiano si dice *cartata* la facciata scritta di un foglio.

(4) *Reiat*, cioè ritenga.

(5) *Pagaria*, ossia *fidanza*, *sigurtà*.

(6) *De fantes*, cioè *servidore*, o *serva*, *fante*, *fantesca*, *ancella*, ecc.

(7) La cifra III è ancora visibile nelle tracce rimaste, quantunque si veda, che mano posteriore, (e forse tabellionale) abbia tentato di alterarla.

(8) *Piaitos*, ital. *piato*, *lite*; e vuol dire *carte* o *procure per liti*.

(9) *Clesia*, cioè *chiesa*, ed è sincope del latino *ecclesia*.

(10) *Cedas*, o *ascedas*, ossia *scede* di notaio. Ved. la nota 9 al capitolo LII precedente.

(11) *Quantust*, cioè *quantu est*, compendio del latino *quantum est*.

(12) *O accatet ila o non*, cioè *o la ritrovi, o non;* e si riferisce alla carta, di cui il notaio dovesse far ricerca nel cartolaro (odierno protocollo).

(13) In questo capitolo, in cui si parla delle carte scritte e bollate, che s'introducessero in Sassari da altre parti dell'isola, e del come le medesime potessero far fede, si riconosce che il Comune di Sassari considerava in quel tempo tutti gli altri paesi di Sardegna come province, perchè soggetti a diverse signorie. E la parafrazione di tre notai ordinata nel capitolo, acciò l'esemplare della carta bollata potesse considerarsi autentico, e fede degno, fu osservata in Sassari sino alla fine del secolo XVI. Infatti l'esemplare della bolla di Paolo III, che concedette all'arcivescovo turritano il privilegio del gonfalone nel 9 maggio 1538, esemplare che io possiedo in apografo, fu collazionato coll'originale da tre notai pubblici nel 1571, uno dei quali fu Stefano Fara, padre dell'istorico Gio. Francesco Fara. Dal che si vede che la stessa autenticazione di tre notai era in uso anche per le carte bollate venute d'oltre mare.

(14) *Garriare*, cioè *caricare*.

(15) *Terra*. Sebbene esistano nel Codice le sole ultime due lettere di questa parola, nè bene si possa distinguere, se siano *ra*, ovvero *ta*, tuttavia ho interpretato *terra* meglio che *porta*, sia perchè il senso è così più consentaneo alla legge, sia perchè, non una, ma varie erano le *porte* delle mura di Sassari, dalle quali le mercanzie poteano essere estratte, sia perchè i custodi delle *porte* suddette, dei quali si parla appresso in questo medesimo capitolo, e nel cap. 27 di questa Part. 1 non sono chiamati *portorargios dessas portas*, sibbene *portorargios dessa terra de Sassari*.

(16) Tutto lo squarcio contenuto tra le due ═════ dalle parole *data sa securitate*, ecc., fino ad *attera paraula*, sono scritte a margine del foglio dal lato sinistro, con caratteri più brevi, e meno neri; dal che si vede che fu giunta posteriore.

quales sos mercatantes aen sustenner, et aver dessas cosas et mercatantias, qui aen romaner, et non aen esser in su lignu recivitas. Et si assu patronu non aen dare sos mercantes sa mercatantia ad isse promissa in su termen ordinatu, siat tentu su mercatante de pagare assu patronu de novu, quale et de plenu.

De non batture sale de alcuna parte.

LVII. Neuna persone deppiat *batture* (1) sale, over facher batture in sa terra de Sassari, over su districtu, sensa licentia dessu doaneri. Et qui contra aet facher, siat cundempnatu daue sa potestate zascatuna via in soddos v de Ianua, et in perder su sale et issa bestia. Sa mesitate dessu bandu *siat dessu* (2) doaneri, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu. Et qui daue atterunde aet comperare sale, salvu daue sa doana, paghet assu doaneri soddos v pro raseri (3). Et issa potestate deppiat observare custu capitulu, secundu qui saet ordinare per issu consizu de Sassari.

Dessos corgios qui se deven vender, et comente.

LVIII. Neuna persone deppiat vender, over comporare corgiu friscu, over siccu, in su quale siat romasu alcuna petha, *nerviu* (4), ossu, over unglas. Et qui contra aet facher, over etiamdeu terra aet mischiare cum sale, cum su quale saet salare, pro zascatunu corgiu, gasi comporatu, over venditu, over salatu, paghet, gasi su venditore, quale et issu comporatore, over qui in cussa guisa lait salare, soddos v de Ianua. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu. Et pothat su comporatore dessos corgios salatos facher percuter su corgiu comporatu v voltas cum unu fuste grussu cunvenivilemente, istande su corgiu ispartu a *boza* dessu comporatore (5). Et issos corgios sian bene siccos, ad arbitriu de bonos mercantes, quando se venden.

Dessu casu, lana et fune.

LIX. Qualunque aet bender casu salatu, sende mischiatu terra in su sale, over attera brutura, paghet pro zascatunu cantare soddos III de Ianua; sa mesitate dessu quale bandu siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu. Et si alcunu aet bender lana bagnata, over humida *istuialemente* (6), over in cussa mischiatu vaet esser terra, over alcuna brutura, paghet assu cumone soddos v de Ianua per zascatunu centenaiu, et issa lana siat arsa per issu pastore. Et ecustu frodu, over malithia se conoscat per duos bonos homines, qui se clamen per issa potestate. Et ecussu midesimu se observet dessa fune nova, qui saet bender ad pesu. Et pothat su mercatante, qui aet comporare su casu eussu facher iscuter et innectare ad manu, sensa qui in manu tengnat alcuna cosa. Et icusse, qui aet fricare over iscutere, non sechet su *casu* (7) pressa iscuttura.

De non vender sos corgios, si non in platha, et de vender su pane, et issas herbas.

LX. Sos corgios dessos boes qui venin daue foras neuna persone deppiat vender over comporare in tottu su districtu de Sassari, nen in Sassari, salvu in sa *ruga* (8) de *connas* (9) cio est palesimente daue nanti de plus destimongnos, cio est daue sa porta *de Capu de villa* (10), fina ad sa porta *de sanctu Flasiu* (11). Et qui contra aet facher, siat cundempnatu su venditore et issu comporatore, zascatunu dessos, in soddos XX de Ianua per zascatunu corgiu gasi comporatu. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu. Su pellamen, et issu casu se vendan in Sassari, et non foras; ad pena de soddos v. zascatunu cantare, su quale pachet qui contra aet facher: sa mesitate siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore; et paghesi ad presente sensa parlamentu. Tottu sas (12) bisongniviles assu corpus humanu, et issu pane se vendat in Sassari, salvu daue domo qui fuit de donnu Albonictu de Massa (13), qui est in su contone fina (14) = ad su contone dessa domo qui fuit = de Gualteri de Volterra (15),

(1) *Batture*, cioè *portare*.

(2) Nel testo si leggono ripetute per equivoco dell'amanuense le parole *dessu bandu siat* tra *siat dessu*.

(3) Nel Codice è così scritto. P. R̸. Ed io credo voglia dire *pro raseri*.

(4) *Nerviu*. Nel Codice è scritto NEZUIU, che io leggo *nerviu*, cioè nervo.

(5) *A voglia* (*boza*), *a piacere* del compratore.

(6) *Istuialemente*, cioè *studiatamente*, *appositamente*, nè credo possa significare altro, veduto il contesto della legge.

(7) *Casu*, cioè *formaggio*, *cacio*, derivato drittamente dal latino *caseum*.

(8) *Ruga*, ossia *contrada*, e propriamente strada che s'incrocicchia con altre in forma di croce; per lo che si dice *ruga*. Infatti la croce si chiama in sardo *rughe* o *rugue*. Questa parola derivò incorrotta dall'italiana favella nel sardo volgare, poichè nei classici scrittori d'Italia si trova frequentemente adoperata in significato di *strada*; Gli accademici della Crusca ne arrecano molti esempi; ed io ne aggiungerò altri due, che non sono di minor peso. Uno è di Giovanni Villani, il quale scrive: — *Ed egli* (cioè Corso Donati in Firenze nel 1302) *veggendosi crescere forza e seguito, la prima cosa che fece, andò alle carceri del Comune, che erano nelle case dei Bastari nella ruga del Palagio, e quelle per forza aperse, e deliberò i prigioni*, ecc., ecc. (Stor. Fior. pag. 376-77). L'altro è del Davila, che dice: *E nella ruga di Sant'Antonio si facevano gran radunanze di genti*, ecc. (Guerr. civ. di Francia Lib. IX pag. 167).

(9) *De connas*. Il nome antico di questa contrada combina anche per la topografia con l'attuale contrada denominata *la cona*. Ma l'origine della denominazione non sembra onesta, e pare che lo abbiano riconosciuto i maggiori, giacchè dall'antico vocabolo *connas* tolsero una *N*, e fecero *conas*, che in sardo significa *immagini*. (Ved. la nota al cap. 126 della Part. 1).

(10) Questa porta *de Capu de villa* facea forse capo alla contrada che ancor oggi si chiama *pozzu de vidda* e sembra che sia la stessa porta oggi appellata *porta d'Uzzeri* (Ved. la nota al cap. 90 di questa Parte 1).

(11) Cioè di s. Biagio. E pare che questa porta esistesse da porta Uzzeri andando verso l'attuale porta di s. Antonio, e precisamente nel sito, ove si dovrebbe aprire adesso la nuova porta in faccia alla Piazza. Si chiamava porta di s. Biagio per la chiesuola vicina, che sussiste ancor oggi.

(12) Qui pare che nel testo manchi la parola *cosas*.

(13) Messer Albonito di Massa deve la perpetuità del suo nome ai commestibili.

(14) La parola *fina* termina la linea 16.ª del testo del presente capitolo; e la linea 17.ª ha a margine dal lato sinistro le parole aggiunte *ad su contone dessa domo qui fuit* in caratteri più brevi di quelli del corpo del capitolo, e così continua con gli stessi caratteri nel corpo della linea fino alle parole *parte de* levante. Poi seguita la stessa linea 17.ª co' soliti caratteri più grandi del Codice.

(15) Gualtiero di Volterra ebbe la stessa fortuna di messer Albonito.

qui est daue sa parte de levante = Et qui custas cosas aet ponner ad bender in sas dictas confines, paghet soddos II de Ianua [1]. = Et ad cussu offitiu facher sian duos de cussos buttegaios qui sun ad prope dessas dictas domos, *uve* [2] *sos dictos ortulanos* . . . . . . [3], sos quales iuren ad sancta dei evangelia cussu offitiu fidelemente facher, et accusare toctu sos contrafachentes cussa die in sa quale contrafactu aet esser, et sa mesitate dessu bandu [4] siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore, et siat tentu secretu, pagande ad presente.

De non andare ad portu pro comporare.

LXI. Ordinamus qui neuna persone mercatante, over non mercatante, deppiat andare ad portu de Turres ad comporare alcuna cosa, over mercatantia mandicatorgia, over non, qui aet benner ad portu de Turres in alcunu lignu; su quale lignu in cussu portu aet isguarriare, pro deverlas revender, astezis linnamen. Et qui contra aet facher, paghet assu qumone pro zascatuna volta soddos XL de Ianua. Sa mesitate dessu bandu siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore, et siat tentu secretu.

Dessos taverrargios, et comente sa petha se vendat in su macellu.

LXII. Sos taverrargios et tottu sos qui venden petha, vendan cussa in sa taverna dessu cumone ordinata, tenende ad sos muros dessa terra, et assa porta de Gurusele [5]. Et neunu taverrargiu, nen qui petha vendat, la *unflet* [6], over fathat unflare ad *sufflu* [7]. Et qui contra aet facher, siat cundempnatu per zascatuna volta in soddos V de Ianua. Et sian tentos sos taverrargios predictos sa bructura dessu bestiamen mortu, et issos *corros*, iectare foras dessa porta in sos locos uve *salga* se iectat [8]. Et issu maiore de taverna iuret daue nanti dessa potestate de accusare sos qui aen contra facher. Et qui contra aet facher, paghet per zascatuna volta soddos X de Ianua; dessos quales bandos sa mesitate siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore. Et issa potestate pothat etiamdeu investigare sas dictas cosas pro offitiu suo, comente ad isse aet parver. Et siat crettitu assu sacramentu dessu accusatore, et ad su iuratu de consizi sensa sacramentu; et in zascatunu casu se paghet ad presente. Vendet si sa petha in su macellu in custu modu; cio est, su quartu dessu crastatu dinaris X; su quartu dessu *cozutu* dinaris VIII; su quartu dessu *angnone* [9] *iverrile* dinaris VI; su quartu dessu capru crastatu over mazatu dinaris VIII; su quartu dessu capru cozutu, et de capra dinaris VI; su quartu dessa *berbeche* [10] femina dinaris VI. Sa petha de porcu se vendat in custu modu, cio est dessu porcu masclu unzas VI a dinari; dessa troia unzas VIII a dinari. Sa petha dessu *boe* [11] et dessa vacca se vendat in custu modu; cio est dessa petha vacchina unzas XII a dinari; dessa petha dessu boe unzas XVIII a dinari. Et qui contra sa forma predicta aet facher, paghet zascatuna volta soddos V de Ianua. Et zascatunu macellaiu vendat sa petha in su macellu et locu ordinatu, et non in domo. Et qui contra aet facher, paghet pro zascatuna volta soddos V de Ianua. Et non pothat alcunu vender petha de troia pro masclu, nen petha de boe pro vacca, nen capra pro beccu crastatu over mazatu, nen petha de berbrei femina pro masclu, nen petha de cozutu pro crastatu. Et qui contra aet facher, paghet zascatuna volta soddos X de Ianua. Et non pothat alcunu vender petha de duas bestias umpare: ma de zascatuna per se. Et qui contra aet facher, paghet assu cumone soddos X de Ianua. Et neunu pothat vender in su macellu alcuna petha morta de male, nen petha qui esseret morta daue tres dies in susu. Et qui contra aet facher, paghet pro zascatuna volta soddos XX de Ianua. Ancu qui aet bender petha porchina salata ad minutu, det de cussa unzas VI a dinari. Et lardu non se pothat vender in macellu plus dessu dictu prethu; non intendende qui sas *capithas*, *testa* et issos pedes dessa bestia se vendan ad pesu. Et tottu sos qui aen vender petha ad pesu, deppian dare ad zascatunu qui *aet cherrer* [12] petha, *et paca et meta* [13], secundu quin daet cherrer *fini in derratas duas* [14], ad cio qui sos poveros inde pothan aver. Et qui contra aet facher, paghet soddos V de Ianua zascatuna volta. Et issu prethu dessa petha se pothat crescher, et minimare ad boluntate dessu consizu maiore, non nochende su presente capitulu. Et quando supra sas dictas cosas saet elier castadu over offitiale, sos accusatores bengnan assu castaldu over offitiale, et icussu offitiale recivat sas provas, si comente laet parrer. Et quando offitiale non baet esser, *vengnan* [15]

(1) Dopo la parola *Ianua*, le altre che sieguono fino a quelle *dessu bandu* sono scritte a margine dal lato sinistro coi soliti caratteri più piccoli.

(2) *Uve*, ossia *dove*, *ubi* latino.

(3) Non si comprende bene se le parole *sos dictos ortulanos* si riferiscano ai *duos buttegaios*, ovvero ad Albonito e Gualtiero: io inclino per quest'ultima applicazione. Lo spazio segnato con puntini non si può leggere nella giunta, perchè il dosso del margine è consunto, e la parola che vi era scritta se nè andò con esso. Pare però che non vi sia dubbio ad affermare che la parola fosse *sun*, ovvero *istan*, ovvero *viven*, *venden*, ecc.

(4) Le parole *sa meritate dessu bandu* si leggono ancora nel corpo del capitolo, laonde si vede che nella giunta marginale furono ripetute per offerire al lettore il richiamo al capitolo medesimo.

(5) Ancor oggi il pubblico macello esiste nello stesso sito.

(6) *Unflet*, cioè *gonfi* da *gonfiare*.

(7) *Ad sufflu;* cioè col soffio, e soffiando, p. e. con un cannello, o spignendo l'aria violentemente col fiato, aguzzando le labbra.

(8) *Corros*, ital. *corna*. *Salga*, cioè l'*alga*, la *spazzatura*, *immondezza*, ecc. E si vede da ciò, che le corna, ossiano punte, non formavano allora oggetto di traffico.

(9) *Cozutu*, cioè *montone*, ossia maschio della pecora. Si dice *cozutu*, perchè ha i *coglioni* ossiano testicoli, che in sardo si appellano *cozones*. — *Angnone iverrile*, agnello di primavera, derivato dal latino *ver veris*. Si pronunzia *ierrile*, e da taluni *gerrile*. L'agnello di marzo, ossia marzolino, è chiamato dai sardi *mesulinu*.

(10) Nel Cod. è così scritto bbr, che io leggo *berbeche*, cioè *pecora*.

(11) *Boe*, ossia *bue*, dal latino *bos bovis*. Da questo capitolo, in cui è fissato il prezzo della carne e della grascia, si rileva l'altissimo prezzo che nel 1316 dovea avere il denaro in Sardegna, e come il genere vendibile superasse infinitamente la quantità del numerario. Nè potea essere a meno, quando un quarto intiero di castrato si vendea danari dieci, un quarto di montone danari otto, ecc., e la carne di manso a denaro uno ogni libra e mezza. e quella di vacca a denaro uno per libra. Ma si ritenga, che il danaro era la 240.ma parte della lira genovese di quel secolo, la quale era *di numerato*, o *di conto*, e che nella pace Pisana del 1288 quattro lire genovesi sono valutate per una Marca d'argento. Su di che vedasi l'altra nota a pag. 519 di questo Vol.

(12) *Aet cherrer*, ital. *vorrà*. *Cherrer*, dal latino *quaerere*.

(13) *Et paca et meta*, cioè *e poca e molta*.

(14) Nel Codice sta scritto *finiti in derratas;* che io leggo *fini in derratas*, ecc. Che cosa poi significhino queste *due derrate* io nol so: pare che si possano interpretare per parte di libra, o di denaro, avuto riguardo alla ragione soggiunta appresso; *acciò ne possano avere i poveri*.

(15) *Vengnan*, e *bengnan;* ital. *vengano* dal latino *venio venis*.

sas accusas assu notaiu dessu cumone, et isse recivat prova comente laet parrer, secundu sa qualitate dessa persone qui aet accusare. Et dessas predictas accusas sa mesitate appat su cumone, et issa attera su accusatore; et paghet ad presente.

. . . .

De non vender alcuna cosa sas festas.

LXIII. Astezis cussas cosas, sas quales [1] ad unore de deu, over qui tochen assa clesia, et cosas mandicatorgias, et bestiamen bivu, palone, linna, et cosas qui se mandan assos lingnos, neuna persone comporet over vendat sa dominica, et issas festas solempnes. Et qui contra aet facher, paghet soddos v de Ianua. Sa mesitate siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu; et paghet ad presente.

Qui neuna persone comporet petha, over cosa mandicatorgia innanti de terza.

LXIIII. Neuna persone comporet petha vacchina, de boe, de porcu, over alcuna bestia morta, pische, perdiches, passares, over fructora alcuna, over cosa mandicatorgia, sas quales saen batture in Sassari ad vender in casione de revender, salvu *adpus* [2] su sonu dessa campana dessa clesia de sanctu Nicolà de Sassari, sa quale se sonat ad terza. Et qui contra aet facher, paghet pro zascatuna volta soddos v de Ianua de presente, et perdat sas cosas predictas. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu. Et siat crettitu zascatunu accusatore assu sacramentu suo. Et issa potestate in sa intrata dessu regimentu suo fathat bandire custu capitulu per issa terra de Sassari.

Dessos qui venden su palone, et issa linna.

LXV. Sos venditores dessa linna, dessu palone, dessa *pazà* [3], dessa herba, et dessu *fenu* [4], cussas cosas vendan in su campu dessa corte dessu cumone [5], et in attera parte non deppian istare a bender, salvu qui andande per issa via, et *benende* [6] assu dictu locu pothan vender. Et qui contra aet facher, paghet de zascatunu garriu dinaris vi, et de zascatuna fasche dinaris iii. Et zascatunu de consizu siat crettitu sensa sacramentu; et issos atteros cum sacramentu. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore; et paghet de presente.

(1) Qui pare manchi qualche parola, come p. e. *sun*. ovvero *se venden*, o altra simile.
(2) *Adpus*, e *appus*, ital. dopo.
(3) *Paza*, cioè *paglia*.
(4) *Fenu*, cioè *fieno*.
(5) Questo largo o piazza era dirimpetto al palazzo del Comune, dove poi si edificarono tende, o logge per i mercatanti, e quindi casupole, due delle quali esistono ancor oggi (1842). Però devono essere demolite, ed incorporate nel nuovo palazzo del marchese di S. Saturnino.
(6) *Benende*, cioè *venendo*, da *benner*, *venire;* a differenza di *bender* e *vender* per *vendere*.

Dessos qui venden sas perdiches.

LXVI. Non vendat alcunu, over vender fathat in Sassari, nen in su districtu perdiches ultra dinaris iiii s'una. Et qui contra aet facher, paghet zascatuna volta dinaris xii; et ad zascatunu de consizu siat *crettitu* [7] sensa sacramentu. Et siat sa mesitate dessu bandu dessu cumone, et issa attera dessu accusatore, et paghet ad presente; et siat tentu secretu [8].

Dessos qui venden su pische luvatu, et de non luvare.

LXVII. Ordinamus qui alcuna persone non deppiat *luvare* [9] nen esser, nen istare cum sos luvatores in tottu su districtu de Sassari, nen batture daue alcuna parte alcunu pische luvatu, over *anbilla* [10], in casione de vender cussu over cussa in Sassari, over su districtu. Et qui contra aet facher, siat *condennatu* [11] daue sa potestate in libras v de Ianua. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore. Et qui aet accusare, deppiat provare sa accusa. Et intendat si custu capitulu, gasi de clericos, quale et de *ladicos* [12].

Dessos qui venden su pische.

LXVIII. Sos venditores dessu pische, et dessa anbilla frisca deppian su pische, et issa anbilla frisca cussu die, su quale laen batture in Sassari, vender. Et in alcuna domo de cussu pische over anbilla non de pongnan. Et vendende su dictu pische et anbilla neunu dessos venditores deppiat *seder* [13], over *adrinbaresi* [14] in alcunu locu, ad pena de soddos x de Ianua. Sa mesitate dessu bandu siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore. Et siat crettitu su accusatore iurande daue novu, et tentu secretu. Et paghet ad presente. — [15] Et qui aet batture su pische daue *mangianu* [16] infina ad terza, deppiat cussu aver venditu infina ad hora de mesu die. Et qui laet batture daue terza infina a mesu die, deppiat aver venditu infina ad hora de vesperu, et non *posca* [17]. Et qui contra aet facher, siat cundempnatu in soddos xxx

(7) *Crettitu*, cioè *creduto*.
(8) Le pernici a quattro denari l'una sono un altro argomento della scarsezza del denaro in quel tempo.
(9) *Luvare*, cioè metter lue nei fiumi per attossicare il pesce, e farlo morire, a fine di pescarlo più facilmente e in più copia. *Luvare* quindi, *luvatu*, e *luvatores* sono derivati dalla stessa radice latina *lues*.
(10) *Anbilla*, cioè *anguilla*.
(11) Qui è scritto *condennatu*, invece che negli altri luoghi del Codice è scritto costantemente *cundempnatu*.
(12) *Ladicos*, cioè *laici* ossiano *secolari*.
(13) *Seder*, cioè *sedere*, dal latino *sedeo*.
(14) *Adrinbaresi*, cioè appoggiarsi.
(15) Da questo luogo, e dalle parole — *Et qui aet batture*, ecc., sino alla fine del capitolo, il testo è della giunta marginale che si legge dal lato destro del Codice, scritta in caratteri somiglianti, ma più piccoli, ed in tempo posteriore, come appare dalla diversità dell'inchiostro e dalle abbreviature, che non sono in tutto conformi alle altre del testo interno del capitolo.
(16) *Mangianu*, cioè *mattina*.
(17) *Posca*, cioè *dopo*. Questa è parola di tempo posteriore, giacchè nel Cod. il *dopo* italiano, ossia *postea* latino, è voltato sempre *appus*, o *depus;* nuova prova che la suddetta giunta è di tempo più moderno.

pro zascatuna volta. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore. Et qui aet accusare siat tentu sa accusa provare. —

Dessos qui fachen carnatu, et dessa bructura de cussu.

LXIX. Dessa *petha* (1) porchina, dessa quale saet facher carnatu, et saet bender ad pesu, levet sende sa capitha, sos cambuzos, sos ispinos, mustelas, limbas, oriclas, et unglas innanti qui sa dicta petha se leuet daue su locu, in su quale saet facher su carnatu per ecusse, cuia est sa petha: et ecussu se observet dessa petha porchina, sa quale se adconzat in su macellu, et qui salare se devet, cio est qui *sende levet* (2) sas predictas cosas innanti qui daue su macellu se levet. Et qui contra aet facher, over qui cussa petha aet comporare, sensa esser gasi adconza, paghet pro zascatunu porcu soddos III de Ianua; dessu quale bandu sas duas partes sian dessu cumone, et issa terza parte dessu accusatore. Et qualunqua aet facher carnatu, over facher facher in sa platha, over in alcuna attera parte dessa terra, non consentat qui in *cotinas* (3), over in alcuna via pubblica se iettet samben, *istentina* (4) de porcu, vulvas, over alcuna attera bructura, ma cussa iecten, over fathan iectare foras dessa terra in cussu locu, in su quale se iectat sa alga, ad pena de soddos X de Ianua; dessu quale bandu sa mesitate siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu. Et tantas voltas paghet qui aet contra facher, quantas voltas aet esser accusatu; et qui aet accusare siat tentu secretu: et ad zascatunu accusatore siat crettitu iurande de novu. Et ecustu capitulu non appat locu in sos porcos qui saen facher ad usu (5). Et issos homines de Sassari pothan comporare pro usu dessa domo sua infini in porcos V in sa taverna in qualunqua modu aen boler.

De non gettare abba in via publica innanti de sonare sa campana.

LXX. Alcuna persone non gettet abba in alcuna via publica de Sassari, salvu sonatu su terzu sonu de sa campana, sa quale se sonat in corte dessu cumone; nen etiam deu alcuna persone non pothat iectare daue alcunu solaiu abba alcuna de die in alcuna via publica, salvu sonata sa terza campana, comente est naratu, narende innanti tres vias *guarda* (6). Et qui contra aet facher, paghet soddos V de Ianua. Et si alcunu de die, over innanti dessa campana predicta aet gettare alcuna abba daue alcuna domo, et aet toccare alcunu, paghet sa suprascripta pena. Dessos quales bandos sa mesitate siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu. Et si aet esser de consizu, siat crettitu sensa sacramentu, et assos atteros cum sacramentu.

Dessos molinargios, et dessa mesura dessa farina.

LXXI. Sos molinargios su tridicu, et issu orgiu datu ad issos ad *machinare* (7), et issa farina machinata torrare integramente deppian, sensa mancamentu alcunu. Et qui contra aet facher, siat cundempnatu daue sa potestate in soddos X de Ianua, et mendare su dampnu. Et dessu frodu dessa farina siat crettitu su sacramentu de cusse, qui assu molinargiu *la deit* ad machinare, over su dominu *oussa* (8) domina dessa domo siat, over alcunu dessos *servitores* (9), masclu over femina. Et bastet iurare una volta su annu daue zascatunu qui daet su tridicu. Dessu quale iuramentu siat iscriptura in sos actos dessu cumone. Et in sa intrata dessu regimentu dessa potestate tottu sos molinargios, et issas muzeres, et tottu sos atteros qui istan *cunsos* (10), qui appan daue XII annos in susu, sa potestate daue nanti suo benner fathat, et iuren de facher sas dictas cosas sensa frodu. Et neunu molinargiu levet pro machinatura plus de XIIII partes una dessu raseri. Et ecussu molinargiu qui falsa mesura aet tenner, siat cundempnatu zascatuna volta dare soddos C fini in libras X de Ianua. Et de cio fathat inquisitione sa potestate quantas vias aet boler.

Dessos barberis.

LXXII. Neunu barberi radat sas dominicas, nen in festas solempnes, cio est in sa platha, over in via publica, over in cussu locu, over domo, in su quale, over sa quale continuamente fachet sa arte, ad pena de soddos V de Ianua. Sa mesitate dessu bandu siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu.

Dessos furraios.

LXXIII. Alcunu furraiu, over furraia non levet, nen levare deppiat pro cottura dessu raseri dessu pane ultra dinaris IIII. Et in sas festas de pasca de natale, et de *resurrexi* (11) levet dinaris VI pro raseri. Et qui ultra sa dicta quantitate aet levare, siat cundempnatu in soddos V de Ianua zascatuna volta. Dessu quale bandu sa mesitate

(1) *Petha*, cioè *carne*.

(2) *Sende levet*, cioè *se ne levino*, *se ne distacchino*.

(3) *Cotinas*. Nel testo originale si vede come una traccia di lineola sull'o, indicante abbreviatura della parola. Ma sono incerto se debba leggersi *continas*, cioè *cantine*, ovvero *cortinas*, la quale ultima parola io non saprei meglio interpretare, fuorchè *chiassetti*, o *vicoli che non riescono ad altra via*.

(4) *Istentinas*, cioè *intestini*, *budella*, ecc.

(5) *Ad usu*. Si deve intendere dei porci, o maiali, che ciascuno potea salare, e far conciare pe' bisogni domestici, e per uso della propria famiglia (*ad usu*), pei quali non doveano aver luogo le minute regole di polizia igienica stabilita pei porci, che si vendessero nel pubblico macello, in altri luoghi della città.

(6) *Guarda;* motto col quale i gettatori dell'acqua alle ore permesse doveano avvisare i passanti per la via. Questa legge rimase tradizionalmente in vigore in Sassari sino a questi ultimi tempi, nei quali furono aperti i canali pubblici nelle contrade principali della città: ma il motto di avviso non fu più *guarda*, bensì *dae sutta*, cioè *di sotto*, come se si dicesse ai passanti; *esci di sotto*, *o ch'io t'imbrodolo*. E di molti imbrodolamenti accaduti non sono scarse le memorie urbane, per lo che il *dae sutta* dei Sassaresi rimane ancora nei proverbii.

(7) *Machinare*, cioè *macinare*.

(8) *Oussa*, cioè *over sa*.

(9) *Servitores*, cioè *servitori*.

(10) *Cunsos*. Nel Codice sta scritto in questa forma CUNDOS, senza veruna lineola che indichi abbreviatura; laonde pare voglia dire per sincope *cum dictos*, ovvero *cum issos*.

(11) *Resurrexi*, cioè pasqua di resurrezione, dalla parola dell'evangelio *Resurrexit*. Anche le feste del SS. Natale sono qui indicate col nome di Pasqua, come così si usa chiamarle in Sardegna.

siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore. Et dessas dictas cosas siat crettitu su sacramentu de cusse qui sos dictos dinaris *deit* (1) assu dictu furraiu. Et neuna persone de Sassari, nen qui in Sassari habitet, facher pothat furru in alcuna buttecha *de connas* (2), cio est daue sa porta de *sanctu Blasiu* (3) fina assa de *Capu de villa* (4). Et qui contra aet facher, siat cundempnatu daue sa potestate in libras x de Ianua, et issu furru siat disfactu.

Dessos carratores.

LXXIIII. Astezis cussa persone, qui biada sua aet bender, et cum boes suos et carru cussa biada et cosas suas aet boler iucher, et carrare ad portu, zascatunu carratore qui carru aet iucher continuamente, et qui portat, over portare fachet mercatantia alcuna, over cosas cum carru et boes suos ad alcuna parte, iuret et det pagatore in sa intrata dessu regimentu dessa potestate, et ecussos iurare et dare pagaria sa potestate fathat de guardare et de salvare sas cosas tottu, sas quales aen portare et iucher, ad bona fide, et sensa frodu; credende su sacramentu dessu mercatante, over decusse cuias aen esser sas cosas dessa mercatantia, et cosas frodatas et mancatas ad ecussos carratores datas, salvu si su carratore iustamente defender se poteret. Et qui contra aet facher, et ecustas cosas non aet observare, siat cundempnatu daue sa potestate per zascatuna volta dare libras x infini in xx ad arbitriu dessa potestate, iusta sa conditione dessa persone. Custu postu et intesu, qui cusse qui in custas cosas aet frodare cosas de alcunu in quantitate de soddos xx, et daue inde in iosso, siat cundempnatu in soddos x de Ianua, et in mendare su dannu. Sas quales, et issu quale dampnu si infra dies x daue su die dessa condempnatione facta assu massaiu dessu cumone, et assu mercatante qui aet aver su dannu non aet aver pagatu, siat *frustatu* (5) per issa terra de Sassari. Et per neunu tempus in cussa terra, nen in su districtu non deppiat istare, recivende sacramentu *dauesse* (6), *qui* (7) gasi depiat observare. Et qui aet frodare cosas de alcunu in quantitate de soddos c, et daue inde in iosso infina a xx, siat condempnatu daue sa potestate in libras x fina a xx; ad arbitriu dessa potestate, et in *mendare* (8) su dannu. Sa quale condempnatione et *dampnu* (9), si infra x dies non aet pacare, *sechet seli* (10) sa manu dextra. Et qui aet frodare sas cosas de alcunu daue soddos c in susu, siat *infurcatu* (11) per issa gula, si qui morgiat in cussu locu et contrata, in su quale su frodu aet esser factu. Et issos pagatores de cusse ad pacare su *dannu* (12) sa potestate costringat. Et si gotales malefactores aver non saen poter per punirelos personalmente, *isbandansi* (13) daue Sassari et dessu districtu, ponende in cussu bandu, si alcunu tempus aen benner in fortha dessu cumone, deppian patire sa dicta pena (14). Et ecusse qui sensa sacramentu et pagaria carru cum cosas et mercatantias aet tractare, over tractare aet facher, siat cundempnatu daue sa potestate in libras III *de Ianua* (15), mandande innanti su bandu per issa terra de Sassari daue parte dessa potestate, qui zascatunu qui carru tractat, et tractare aet boler, ad iurare, et ad dare pagaria vengiat nanti dessa potestate infra su tempus dauesse ordinatu.

De mendare sos cavallos mortos.

LXXV. Cussos qui aen cavallos ad posta prossu cumone, si in alcunu servithu, *o pro* (16) alcunu servithu dessu cumone aen morrer sos dictos cavallos, over saen guastare, mendensi dessos benes dessu cumone, cio est dessas condempnationes, dessas quales si assignet assu segnore dessu cavallu fina assu extimu dessu cavallu mortu. Sa quale condempnatione su massaiu dessu cumone gollire deppiat; et issa dicta mendia se fathat in sas dictas condempnationes infra meses II daue su die dessa adpresentatione dessu corgiu dessu cavallu mortu, over qui aet esser factu ad *isquire* (17) assa potestate, et assu priore dessos antianos, et ad duos antianos. Et si sa mendia facta non aet esser infra su dictu termen, cusse, cuiu est su cavallu, non siat costrictu daue sa potestate, over daue su cumone ad comporare atteru cavallu infina a tantu qui sa dicta mendia se fathat. Non intendende qui siat servithu de cumone *quin* (18) cavallu de posta aet andare ad silva, over ad imbassiata alcuna, dessa quale su imbassiatore appat salariu daue su cumone. — (19) Et quando saen ponner sos cavallos, over posta saet facher, iscrivat se per issu notaiu dessos sindicos dessu cumone de Sassari, su quale est salariatu daue su cumone; et nessiunu prethu nde levet pro iscriver. Et quando su corgiu dessu cavallu mortu saet presentare, su dictu notaiu non de levet alcunu prethu pro iscriverlu; nen etiam deu su priore

(1) *Deit*, cioè *diede*, dal latino *dedit*.

(2) *De connas*, cioè la contrada di questo nome già mentovata nel capo LX di questa Parte I. del Codice.

(3) *Sanctu Blasiu;* la stessa porta *de sanctu Flasiu* menzionata nel suddetto capo LX Parte I.

(4) *Capu de villa*, la porta medesima di cui si fa parola nel ridetto capo LX di detta Parte I.

(5) *Frustatu*, cioè *fustigato* pubblicamente *(per issa terra de Sassari*.

(6) *Dauesse*, ossia *daue isse*, cioè *da lui*.

(7) *Qui*. In questo luogo la parola è tutta scritta per intiero, invece che negli altri luoghi del Cod. è costantemente abbreviata così q.

(8) *Mendare*. Qui pure la parola è scritta per intiero: negli altri luoghi del Cod. è sempre abbreviata in questo modo *mēdare*.

(9) *Dampnu*. Questa parola è scritta nel Cod., ora nell'indicato modo, ora abbreviata, cioè *dàpnu*, ed ora *dannu* tutto scritto, ora abbreviato così *dānu*.

(10) *Sechet seli*, cioè *gli si tagli*, *gli si tronchi*, ecc. Dunque la mano dritta valeva dalle dieci alle venti lire di Genova. Era questo il dritto barbaro dei Codici quasi tutti del medio evo.

(11) *Infurcatu*, cioè *inforcato*, *impiccato*. Nel capit. 42 di questa Part. I. si è veduta estimata la vita di un uomo in lire 25 di Genova: qui il suo valore sembra minore, poichè per frodo di soli soldi cento genovesi è data pena capitale.

(12) *Dannu*. Ved. la precedente nota 9.

(13) *Isbandansi*, cioè *siano sbanditi*.

(14) Pare che nella fine di questo periodo manchi la parola *qui*, vale a dire *qui si alcunu tempus*, ecc.

(15) *De Ianua*. Queste parole si vedono lineate nel Codice, o perchè non più si amassero i genovesi, o perchè coll'andare degli anni, e col variare delle signorie, le penali in moneta genovese siano state convertite in moneta della signoria dominante.

(16) *Pro*. Qui la parola è tutta scritta nell'accennato modo.

(17) *Isquire*, cioè *sapere*, idiotismo del latino *scire*.

(18) *Quin*, cioè *qui in*. Nel Codice si legge abbreviato in questa maniera *qn*.

(19) Da queste parole — *Et quando saen ponner* sino alla fine del capitolo, è la giunta che si legge nel Cod., scritta in piccoli caratteri nel margine verticale inferiore del foglio, la quale, sebbene posteriore al capitolo cui è attaccata, non sembra però di tempo molto discosto, perchè vi si menziona la penale in moneta di Genova.

dessos antianos, over alcunu antianu levet prethu alcunu pro vider, over pro iscriver facher cussu. Et qui contra aet facher, pachet assu cumone zascatuna volta soddos xx de Ianua. —

Dessu bestiamen mortu in vingnas, et avros.

LXXVI. Si alcunu bestiamen in alcuna vingna, ortu, over *avru* (1), cannetu, over terra sua lavorata et operata aet *occhider* (2) over *ferrer* (3) isse, over atter de paraula sua, et pro custa casione aet esser accusatu, non de siat *per ziò* (4) condempnatu daue sa potestate, salvu si contra cusse qui aet ferrer se provaret legitimamente cussu bestiamen aver feritu foras de vingna, ortu, cannetu, avru, over terra sua. Et ecustas cosas non se intendan dessos cavallos over ebbas qui aen aver frenu in bucca, over sella adossu. Et in una hora neunu pothat *occhier* (5) plus de unu animale grussu, si comente est boe, vacca, cavallu, ebba et asinu. Et dessu minutu, si comente est porcu, *berbeche* (6), et capra, gasi masclos, quale et feminas, pothat occhier infina a vi; et unu de cussos levare si aet boler. Et ecustas cosas facher pothat cum qualunque arma aet boler et poter. Et si sa vingna, over sa terra, over su ortu aet esser *arrenatu* (7), pothat facher secundu sa forma dessa carta sua. Et ecustas cosas zascatunu facher pothat, non solamente in vingna, ortu, avru, et terra sua propria, ma etiamdeu in sas atteras qui aet aver ad *feu* (8), over pesione, over qui pro sua aet tenner et posseder. Custu salvu et provistu, qui in *saltu* (9) over terra vacante neunu pothat occhier, si non unu bestiamen minutu per via pro machellu, et icussu levarende, si aet boler. Et dessu bestiamen grussu in su pastu, over terra vacante neunu pothat occhier (10).

De non occhier culumbos.

LXXVII. Neuna persone deppiat in Sassari, nen in su districtu culumbu domesticu *azenu* (11) occhier ad istudiu, over tenner. Et si cussu tenneret silu lasset. Et qui contra aet facher, siat condempnatu daue sa potestate pro zascatunu culumbu zascatuna volta soddos x de Ianua. Sa mesitate dessu bandu siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu. Et paghet ad presente. Et siat crettitu su iuratu de *iustithia* (12) sensa sacramentu, et issos atteros cum sacramentu.

Dessu bestiamen qui se devet batture ad sa logia.

LXXVIII. Su bestiamen, su quale in Sassari, et in su districtu *fuit* (13) over se perdet, cusse *ad chen* (14) aet benner ad manos, cussa die, over s'attera sequente, in sa quale laet accattare, battiat ilu assa *colonda* (15) over pilastru dessa logia dessu cumone de Sassari, et in cussa lu lighet, et lasset istare. Et qui contra aet facher, siat condempnatu in libras v de Ianua, et in torrare sa bestia. Et cio sa potestate fathat bandire in sa intrata dessu regimentu suo.

Dessos dannos qui se fachen in sas domos dessas vingnas.

LXXIX. Toctu sos dannos, sos quales saen facher in sas domos dessas vingnas, ortos et molinos, et in sas massaritias et benes qui esseren in cussas domos, sas quales sun intra sas confines de Sassari, cio est infra sa iscolca de Sassari, per manu de homine o de focu, astezis si cussos dampnos se facheren per ecussos qui esseren receptatos et habitaren in cussas domos, sian mendatos per issu cumone de Sassari infra unu mese daue *cho* (16) aet esser facta sa denuntia, iurande cussu qui aet aver *appitu* su dannu dessa quantitate dessu dannu ad isse factu (17). Et ciò non se intendat dessas domos, sas quales sun in sas villas de Bosoe, Murusas, Inneviu, Chitarone, Silchi et Cleu (18), nen dessas domos, sas quales sun ad prope dessos muros de Sassari per L cannas, ad sa canna de palmos x; non se intendat etiamdeu, qui se mendet auru, over arghentu, nen de domos de ortos, sas quales sun ad prope de Sassari, nen de concias se fathat mendia per issu cumone. Et si tale malefactore in sa fortha dessu cumone aet benner, siat punitu si comente in sos capitulos se contenet. Et si *ad* (19) alcunu *de* Sassari gotale dannu factu esseret in benes suos de Romangna *et de Flumenargiu* (20), sian tentos cussos dessa villa, over iscolcha, in sa quale su dannu

(1) *Avru*, cioè campo arato o lavorato, preparato per la seminagione, dal latino *arvum*.

(2) *Occhider*, cioè uccidere dal latino *occidere*. Ma in più luoghi del Cod. è scritto *occhier*, senz'abbreviatura, come si vedrà appresso.

(3) *Ferrer*, cioè *ferire*.

(4) *Per ziò*, cioè *perciò*. E nota, che il *ciò* quando precede ad altra parola è scritto nel Cod. con *c* semplice, come *cio est*, ecc. Quando però è preceduto dalla parola *per* è scritto con *ç*, equivalente a *z*.

(5) *Occhier*. Vedi la precedente nota 2.

(6) *Berbeche*, cioè pecora.

(7) *Arrenatu*, cioè *arrendatu*, cioè affittato; e deriva dall'italiano *dare a rendita o frutto*, così che *arrendatu* vuol dire *datu a rendita*.

(8) *Feu*, cioè *feudo*, o *enfiteusi*. Qui è usato in quest'ultimo senso.

(9) *Saltu*; tratto di terra seminabile, ma non seminato al presente, e perciò vacante.

(10) Dal contesto di questa legge sembrano derivate le leggi prammaticali, e le attualmente in uso per la tentura, ed uccisione del bestiame dannificante. Però questo capitolo serviva più a tutelare le proprietà, perchè permetteva l'uccisione anche dei capi grossi dentro le vigne, orti, ecc.

(11) *Azenu*, cioè *altrui*, ed è derivato dal latino *alienus*.

(12) *Iustithia*. qui è scritto con *thia*: altrove con *tha* solamente. Lo stesso si osserva nel Cod. riguardo alla parola *fortha*, e *forthia*.

(13) *Fuit*, cioè *fugge*, ed è sincope del latino *fugit*.

(14) *Ad chen*, cioè *ad quem* latino.

(15) *Colonda*, cioè *colonna*. La loggia sottoposta all'antico palazzo del Comune era sostenuta da pilastri e da colonne: e quella appunto che facea angolo alla *Piazza*, ed alla strada delle *Scuole Pie* (oggi del Teatro), era una grossa colonna a spire di pietra durissima, e nella medesima si legava il bestiame *mostrenco*, e quello da vendersi dalla Curia, come io l' ho veduto più volte.

(16) *Cho*. Così si legge chiaramente scritto nel Cod. La qual parola equivale al *quo* latino.

(17) Da questa legge può ripetersi l'origine delle barraccellerie, ossia delle compagnie di assicurazione per li predii di campagna.

(18) Quindi nel 1316 esistevano ancora questi sei villaggi, ed anche *Chitarone*, di cui il Vico fece nativo S. Eusebio.

(19) *Ad*. Questo articolo, che fu dimenticato dall'amanuense nello scrivere, si vede aggiunto interlinearmente tra i versi 24 e 25 del foglio (15.ª, 16.ª del capit. 79).

(20) Le ultime parole delle linee 25 e 26 (16.ª e 17.ª del capitolo 79), che sono le due estreme del foglio, sono abrase dal tempo: ma le ho facilmente supplite coll'aiuto delle parole, e terminazioni di parole che si leggono nelle linee seguenti, e specialmente nella parte posteriore del foglio.

esseret factu ad ecusse de Sassari, cussu dampnu provare infra su tempus dessu breve, su quale de cio favellat, su quale incominzat — Maiores etc. — (1) —, jurande su dictu sassaresu dessa quantitate dessu dannu ad isse factu: in attera guisa, passatu su tempus, sos iuratos de cussa iscolca sian tentos de mendarelu. Et ad extimare omnia dannu qui saet facher ad sos homines de Sassari in Romangna et in Flumenargiu in qualunqua possessione, vaian duos iuratos de Sassari, et unu de Romangna, cio est de cussa iscolca, in sa quale su dampnu aet esser factu, et gasi in benes mobiles, quale et istabiles; salvu si pro minus ispendiu cusse *achen* (2) ait esser factu su dannu boleret *ad prethare* (3) cum iuratos de cussa iscolca, qui siat in balia sua.

Dessa carra, et dessu dirictu de cussa.

LXXX. Est ordinatu qui qualunque aet vender tridicu, orgiu, fava, basolu, over atteru legumen in sa platha, pachet prossa carra, pro zascatunu raseri dinari I. Et qui aet bender in grussu intro de Sassari, over foras, et aet mesurare cum sa carra dessu cumone, sendevi su mesuratore dessu cumone ad mesurare, paghet soddos IIII de Ianua pro centenaiu de raseris. Et si non baet esser su mesuratore dessu cumone ad mesurare, soddos II pro centenaiu de raseris. Et ecussos, qui aen tridicu et orgiu de *lavorgiu* (4) issoro, pothan cussu vender, sensa pagare alcuna cosa pro *carra* (5): salvu si carra dessu cumone aen boler aver, paghen soddos II pro zascatunu centenaiu de raseris, gasi intro, quale et foras. Et qui contra aet facher, siat condempnatu daue sa potestate in soddos XX de Ianua; dessu quale bandu sa terza parte siat dessu accusatore, et issas duas dessu cumone. Et ecusse qui aet esser mesuratore, deppiat mesurare in gotale modu; cio est qui *su fuste de raer* (6) tengat su ferru, et quantu aet poter radat, si qui non romangiat su ferru copertu (7); et cio siat tentu iurare su mesuratore. Et qui contra aet facher, siat condempnatu daue sa potestate in soddos X de Ianua; dessu quale bandu sa mesitate siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore; et paghet ad presente. Et si pacare non aet poter su mesuratore, pachet su comporatore dessu offitiu dessa carra (8). Et zascatunu pothat accusare. Et assu homine de consizu siat crettitu in su sacramentu qui aet factu, et issos atteros iurande daue novu.

Qui zascatunu pothat ponner boes in vingna sua.

LXXXI. In vingna sua, ortu, et locu suo zascatunu pothat mitter et ponner boes suos, et atteros qui aet boler, et omnia bestiamen, et ecussos in cussu locu tenner, gasi pro pascher, quale et pro lavorare ad boluntate sua.

Dessa via qui deven facher sos carratores.

LXXXII. Sos carratores, et qui carru *iuchen* (9), deppian andare, quando baen ad portu de Turres, et torrare per issa via derecta; cio est per issa via maiore de pischinas, de Innoviu et Octavu, et vadu de ponte, et petras de *meiatorgiu* (10). Et andande ad *gennanu* (11) per issa via de *Kerqui* (12), et per via de portu, ad pena de soddos XL de Ianua quantas vias ait esser contrafactu. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore. Et ad zascatunu se credat, iurande daue novu; salvu si per alcunu accidente assa potestate et assu consizu maiore parreret de facher attera via; qui tando se fathat cussu, qui in su consizu predictu sendaet ordinare.

Dessas feminas, qui vaen filande per issa via.

LXXXIII. Neuna femina, andande per issa via, nen vendende alcuna cosa mandicatorgia, filet (13), ad pena de soddos II de Ianua. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu; et pachet ad presente. Et siat crettitu zascatunu de consizu sensa sacramentu; et issos atteros cum sacramentu.

De mendare sos breves.

LXXXIIII. Sa potestate qui est, et per tempus aet esser, deppiat tres meses innanti (14) dessu regimentu suo facher clamare mendatores de breves in su consizu maiore. Sos quales clamatos sa potestate costringat ad mendare sos breves, si qui in sa essita dessu regimentu suo sos breves sian tottu mendatos. Ad cio qui sa potestate qui aet benner successore suo, in sa intrata dessu regimentu suo pothat sos capitulos iurare. Et ecussos siat tentu de iurare in sa intrata dessu regimentu suo.

(1) Cita il Capit. 17 di questa Parte I che comincia *Majores*, ecc.

(2) *Adchen*, cioè *a chi*, dal latino *ad quem*. Quindi è chiaro, che *daue cho*, di cui nella nota (16) al precedente capitolo, vuol dire *dal quale*, cioè *daue quo*, derivato dal latino *a quo*.

(3) *Ad prethare*, ossia *adprethiare*, cioè *estimare*.

(4) *Lavorgiu*, cioè *lavoro*, ossia *di terra lavorata da lui*.

(5) *Carra*, cioè lo *staio*, ossia il vaso, col quale misuransi grano, biade e simili. Ved. il cap. 117 di questa Parte.

(6) *Su fuste de raer*, cioè la *rasiera*, ossia bastone ritondo, di lunghezza di un braccio, per uso di levar via dallo staio il colmo che sopravanza alla misura. E da *rasiera* sembra derivato il *raseri* logudorese, cioè sette stai a misura rasa.

(7) Perchè nello staio vi sono regolarmente due ferri in questa forma T, cioè uno verticale dal capo al fondo del vaso, ed uno orizzontale da uno ad altro punto del circolo, ossia della bocca del vaso. E di questo ferro orizzontale parla la legge, cioè che il medesimo sia visibile, e non coperto, dopo la rasura, acciò quest'ultima sia giusta.

(8) Dunque l'uffizio del misuratore si vendeva.

(9) *Iuchen*, cioè *conducono*. Derivazione dal latino *iungere*, poichè i carratori *iuchen*, cioè *giungono* li bovi al carro.

(10) *Meiatorgiu*. Io credo che queste parole vogliano significare *metà della via*, cioè *pietre collocate a mezza strada*: e a ciò m'induce il vedere che queste pietre vengono subito dopo il passo del ponte di Ottavo, dove appunto si è a mezza via da Sassari a Torres.

(11) *Gennanu*. Si conserva ancor oggi questo nome, ma non so dire se sia di popolato antico, o di semplice regione rurale.

(12) *Kerqui*. In Kerqui esiste la fonte perenne, da cui per mezzo di canale fu derivata l'acqua potabile fino al porto di Torres.

(13) *Filet*, cioè *fili*. Questa legge fu fatta per la mondezza, con cui devono essere venduti i commestibili, e forse contro le donne di Sorso e di Sennori, e le rivendigliuole sassaresi, le quali usano filare od occuparsi di altro lavoro manuale, mentre vendono le frutta.

(14) Qui pare che manchino le parole *dessa essita*, cioè *della uscita*. Infatti da tutto il contesto del capitolo apparisce, che ogni podestà era tenuto fare questa correzione dei *brevi* ossiano capitoli degli statuti, tre mesi prima di finire la sua potesteria, acciò il podestà che gli dovea succedere potesse giurare nell'entrata del suo uffizio li *brevi* così emendati.

De non terrafinare alcunu.

LXXXV. Neunu sassaresu se pothat cazare, nen deppiat de Sassari ad terrafinare (1) per alcunu excessu in alcunu modu; nen issa potestate alcunu de Sassari mandare pothat foras dessa terra pro terrafine.

De non torrare su prestitu factu assu cumone ad tempus de Pisanos.

LXXXVI. Alcuna mendia daue como innanti non si fathat ad alcunu burghesi de Sassari, nen ad alcuna persone d'alcuna prestantia facta assu cumone de Sassari ad tempus dessos capitanos (2), nen etiam deu innanti fina assa prima potestate de Ianua, nen per alcunu modu alcunu de cio appat pacamentu, over satisfachimentu (3).

Dessos isbanditos.

LXXXVII. Pro neunu excessu sos benes de alcunu isbanditu de Sassari disfacher se pothan, over suchiare, ma cussos benes se approprien assu cumone de Sassari, secundu sa qualitate dessu malefitiu.

Qui neuna persone pothat esser in sa electione, salvu sos electores.

LXXXVIII. Quando alcunu offitiale dessu cumone de Sassari saet elier, neunu personalmente pothat esser in sa electione, quale si siat su offitiu, salvu solamente sos electores. Et si in atteru modu se facheret, tale electione non *bazat* (4). Salvu quando sos antianos saen elier; et issos atteros offitiales, sos quales per ecussos antianos se fachen in sa essita issoro.

Qui sos offitiales fathan iscriver sos contra fachentes.

LXXXIX. Tottu sos offitiales, et zascatunu dessos, qui aen aver offitiu alcunu in Sassari, et in su districtu, dessu quale offitiu parte alcuna dessu bandu over dessa tentura se acquistet assu cumone, sian tentos sos qui aen facher contra facher iscriver ad presente, qui los aen accattare contra fachende, in sos actos dessu cumone per issu notaiu dessos sindicos; et fathat si de cussas accusas libru per se (5). Et siat tentu su notaiu de deverlos iscriver. Et zascatunu offitiale etiam deu in unu libru suo iscrivat, over iscriver fathat. Et cum cussu libru cussos offitiales sian tentos de facher rathone dessu offitiu issoro assos sindicos dessu cumone de Sassari in zascatunu antianatu. Et qui contra aet facher, pachet assu cumone libras v de Ianua zascatuna volta. Dessu quale bandu sa quinta parte siat dessu accusatore, et issa attera dessu cumone; et siat tentu secretu. Et in custos offitios non se intendat su offitiu dessa massaria de Romangna, nen dessos portorargios prossa alga. Et quando custos offitiales aen iurare su offitiu issoro, su notaiu dessu cumone ad issos custu capitulu siat tentu de leier.

Qui sa alga se iectet in certos locos.

LXXXX. (6) Sa alga over letamen se iectet per omnia persone in sos locos infrascriptos. Cio est, cussas persones, qui aen benner per issa porta de Capu de villa, ietten sa alga et issu letamen supra sos ortos *dessu cumone* (7), et de *Vizenthe* (8) *de Lella*, daue zascatunu latus, lassande sa via larga ad lenza dessos muros dessos ortos. Et ultra sa via deppian lassare larga daue zascatunu latus palmos xxx ad cio *qui sa via non se impazet* (9). Et ecussas persones qui aen andare per issa porta de Gurusele iecten sa alga, et issu letamen supra sa valle dessos heredes de *Ugolinu Romenaiu* (10), cio est in sa terra dessu cumone. Et ecussas persones qui aen andare per issa porta de sanctu Blasiu, et de *Utheri* (11) iecten sa alga et issu letamen in sa terra dessu Cumone, sa quale est sutta sa via, per issa quale se vaet assa Clesia de sancta Maria dessos fratres minores, essinde daue sa porta de sanctu *Flasiu* (12). Et in sos dictos locos per issu priore dessos antianos cum aliquantos antianos se pongnat *gruche* (13) over signale. Et qui contra aet facher, paghet pro zascatunu *istergiu* (14), et pro zascatunu varriu

(1) *Terrafinare*, cioè *esiliare*. Questo capitolo sembra in contradizione col cap. 42 di questa parte I, dove al cittadino reo d'incendio, che non avesse beni per pagare il danno e le multe, e che non si potesse avere in persona per punirlo corporalmente, è comminato il bando. Però forse quel bando deve intendersi, non come pena d'esilio, ma come avviso che quel tal reo è fuori legge, e sottoposto al taglione.

(2) Dunque al tempo dei pisani il Comune di Sassari era retto da Capitani di Giustizia.

(3) Questa legge fu fatta in odio dei pisani, li quali furono cacciati da Sassari negli ultimi anni del secolo XIII.

(4) *Bazat*, cioè *valga*.

(5) Cioè se ne faccia un registro, un libro separato.

(6) In questo solo capitolo, ch' è il primo della nona decina, il N.° 90 è scritto nel Codice con una L e con quattro X romani. Nei nove capitoli posteriori fino al cento, è scritto più compendiosamente col XC romano.

(7) Nel Codice si vedono scritte con scrittura recente queste parole *de sa pnt coione*, le quali, oltre al non potersi indovinare che cosa significhino, non si può dire, se siano adulterazione, o rinnovazione che siasi voluta fare del testo primitivo già cancellato e sparito. Io però ho letto, e inclino a leggere *dessu cumone*, e credo che fosse questo il testo primitivo, poichè in questo medesimo capitolo, ed altrove nel Codice, sono spesso nominati gli orti, e le terre *dessu cumone* nei dintorni della città, e lo spazio occupato dalle suddette parole, o adulterate o rinnovate, è geometricamente uguale a quello occupato dalle parole *dessu cumone* più sotto scritte in questo istesso capitolo.

(8) *Vizenthe*. Nel Cod. è scritto in questo modo *utze*, che io credo abbreviatura di *vizhente*, *Vincenzo*. Se la divinazione non è giusta, poco il danno, nè l'ombra di messer de Lella si offenderà, se nel decifrare cotesta abbreviatura, avrò sbagliato il suo nome battesimale.

(9) *Impazet*, vale a dire acciocchè non *s'ingombri* la via. Ved. il cap 38 di questa Part. I.

(10) *Ugolinu Romenaiu*, cioè *Ugolino Ramajo*.

(11) *De Utheri*, attuale porta di *Uzzeri*. E siccome in questo capitolo la detta porta è distinta da quella di S. Biagio, e dall' altra di *Capu de Villa*, perciò pare che quest'ultima esistesse nella parte superiore della città verso il castello, giacchè è nominata prima di tutte, e che quindi succedessero quelle di *Gurusele (Rosello)*, *Sanctu Blasiu* (porta di S. Antonio) e *de Utheri (di Uzzeri)*.

(12) *Flasiu*. Lo stesso che *Blasiu*.

(13) *Gruche*, cioè *croce*, dal latino *crux crucis*. Quindi le croci elevate sopra colonne ritonde di granito (tranne quella di porta S. Antonio, ch' era scannellata di marmo), basate sopra piedistalli quadrati, ch' esistevano alla uscita di ogni porta di Sassari, e che furono atterrate successivamente or sono pochi anni, furono in origine segni posti pel gettito delle immondezze.

(14) *Stergiu*, cioè *recipiente*; ed è forse derivato, o da *sterzo* per similitudine, vale a dire *cassa di carrozza*, o *carretta* di poca capacità, ovvero da *sterzare*, cioè dividere in terzo, o a proporzione. E appunto nel senso del capitolo *istergiu* è una porzione qualunque d'un giusto carico d'immondezza.

de asinu dinaris IIII zascatuna volta. Sa mesitate dessu bandu siat dessu Cumone, et issa attera dessos portorargios. Et issos portorargios sian tentos observare sas dictas cosas: in attera guisa sos portorargios ad ispesa issoro deppian observare su qui est naratu, cio est zascatunu portorargiu in cussu locu in su quale istat.

Qui sas cosas qui se venden
sian pinnos dessu qui laet venditu.

XCI. Quando saet facher vendita alcuna de alcuna cosa mobile, over istabile, et issu prethu non se paehet ad presente, ma se vendat ad termen, et cio aet apparrer per iscriptura publica de notaiu, in fina ad tantu qui assu recivitore over venditore aet esser pagatu dessa cosa vendita, non se pothat, nen deppiat molestare in cussa cosa vendita per isse per alcunu, assu quale esseret innanti su comporatore de cussa cosa obligatu, ma semper sa dicta cosa siat propriu *pinnos* (1) de cusse qui laet vendita. Et quantu est in cussa cosa, siat plus forte in rathone, in fina a tantu qui aet esser ad isse integramente satisfactu dessu prethu de cussa cosa (2).

Dessos qui batten sas telas, et issu albache.

XCII. Sian tentos tottu, sos qui *battun* (3) telas, *cannavazu* (4) et *albache* (5), vender sas telas et issu cannavazu *in soltos* (6), si qui zascatuna tela per se vider se pothat, et issu alvache se vendat ad *valda*, et non ad *ballone* (7). *Et issos comporatores* (8) in custu modu sian tentos de comporare. Et qui contra aet facher, pachet assu cumone zascatuna volta soddos XX de Ianua pro zascatunu fardellu de telas over cannavazu. Et de zascatunu ballone de alvache soddos X de Ianua. Et paghet, gasi su venditore, quale et issu comporatore. Et niente minus ad bender et comporare in custu modu sian tentos, et zascatunu pothat accusare, et issa accusa provare. Et appat su accusatore sa mesitate dessu bandu; et siat tentu secretu.

(1) *Pinnos*, cioè *pegno*, dal latino *pignus*.

(2) Questa legge era molto savia, poichè facea rimanere obbligata al venditore, *nomine pignoris*, la cosa venduta, finchè non ne fosse intieramente pagato il prezzo. Gli antichi romani avevano nelle dodici tavole una legge somigliante. Ivi era scritto: *res vendita, transque data, emptori non adquiritor, donicum satisfactum escit* (Tab. VI. Cap. III.). Le quali parole sono così interpretate dal Pothier: *res vendita, etiam secuta traditione, emptori non adquiratur, donec venditori satisfactum sit* (Tom. I. pag. CX. Edit Paris. MDCCCXVIII). Ma senza ricorrere all' antichissimo dritto delle XII Tavole, si vede in questa legge statutaria una riproduzione del dritto Giustinianeo in rispetto all'ipoteca, da cui rimangono vincolate le cose vendute, laddove non siavi intervenuta la soluzione, ma la sola promessa, o *fede* del prezzo.

(3) *Battun*, cioè *portano*.

(4) *Cannavazu*, cioè *cannavaccio*, sorta di panno grosso e ruvido di canape.

(5) *Albache*, cioè *albagio*, sorta di panno lano grossolano, che si fabbrica in Sardegna.

(6) Legge ottima, la quale non è stata imitata, come si dovea, dai posteriori legislatori. *In soltos*, cioè sciolti, o spiegati.

(7) *Ballone*, cioè *balla grande*, ossia gran quantità di roba messa insieme, e rotolata.

(8) *Et issos comporatores*. Queste parole sono ripetute nel Codice per sbaglio dell' amanuense in questo modo: *Et issos comporatores. Et issos comporatores.*

Qui unu notaiu de Sassari se eliat zascatunu annu.

XCIII. *Eliat si* (9) per issos antianos et sindicos dessu cumone de Sassari zascatunu annu unu notaiu de Sassari ad iscriver sas intratas et essitas dessu cumone, et atteras cosas qui se laen cumandare per issu consizu maiore, et per issos sindicos dessu cumone; si et in tale guisa, qui qui vaet esser clamatu siat nativu de Sassari ipse, over su patre suo, over sa matre sua. Et issos clamatores iuren ad sancta Dei evangelia de novu clamare cusse, qui credan plus legale et sufficiente ad ecussu offitiu. Et si in atteru modu esseret clamatu, salvu comente est naratu, non bazat sa electione. Et si alcunu capitulu est contra custu, siat cassu, et ecustu se observet. Su quale notaiu et issu massaiu dessu cumone ad presente, factas sas condemnationes et issos isbandimentos in su parlamentu, deppian aver copia de cussos; et simillante copia sos sindicos dessu dictu cumone. Et appat su notaiu pro salariu suo daue su cumone libras XXXV de Ianua su annu. Et si *muccubellu* (10) alcunu levaret daue alcuna persone in su offitiu suo, over dessos benes dessu cumone, ultra su feu, pachet assu cumone dessu unu X, et perdat su offitiu. Et qui aet esser unu annu notaiu, vachet daue cussu offitiu duos annos proximos qui aen benner.

Qui ad neunu offitiale, over ad attera persone
se fathat provisione, salvu in ecustu modu.

XCIIII. Ad neunu offitiale dessu cumone de Sassari se fathat provisione, assu quale *certu feu* (11) non aet esser assignatu, fina ad tantu qui aet esser foras dessu offitiu, et rathone aet aver factu de cussu. Et quando alcunu aet servire assu cumone de Sassari, pongnamus qui non siat offitiu ordinatu, de cussu servithu provider non si pothat, salvu per issa potestate, sindicos et antianos dessu cumone, over maiore parte de cussos. Et *achen* (12) aet esser assignatu salariu in su offitiu, alcuna provisione facher non se pothat de cussu.

Qui sa potestate non pothat dimandare sergentes.

XCV. Sergentes, over masnata, sa potestate de Sassari qui est, et pro tempus aet esser, non pothat nen alcunu pothat in consizu privatu over palesi narrer, qui se det ultra sa masnata, sa quale devet aver secundu sa conventione. Et qui contra aet facher, pachet assu cumone libras C de Ianua, salvu pro alcunu accidente bisongnivile, et tando pothat cussu mitter innanti assos antianos; et si aet parrer ad sos antianos, mittat si ad consizu. Et cio qui su consizu daet boler, se fathat (13).

(9) *Eliat si*, cioè *si elegga*, dal latino *eligatur*.

(10) *Muccubellu*, cioè *regalo, presente, donativo, ecc.*

(11) *Certu feu*, cioè *stipendio certo*.

(12) *Achen*, cioè *ad quem*.

(13) Questa legge si vede sancita per impedire che il Podestà potesse con la forza armata opprimere la libertà dei cittadini. Della quale libertà si riconosce che il comune era assai geloso, perciocchè per la semplice proposta che alcuno osasse fare in consiglio di accrescere la masnada del Podestà commina la multa di lire cento, ch'è la maggiore che leggasi nei presenti Statuti.

Qui neuna femina baiat ad sos mortos.

XCVI. Ordinamus qui neuna femina de Sassari, nen de atterue, andare deppiat in Sassari, nen foras, assa clesia de sancta Maria dessos fratres minores de Sassari infactu de alcunu mortu, nen daue sa clesia essat ad su munimentu, nen in cussa clesia, in sa quale aet esser su corpus, raunare se deppian, si qui daue cussa vengnan assa domo, daue sa quale su corpus est andatu. Et si alcuna contra aet facher, pachet assu cumone soddos xx. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu. Et ad zascatunu de consizu se credat in su sacramentu qui aet factu (1).

Qui sos clamatores dessos offitiales iuren.

XCVII. Quando *electione* (2) saet facher dalcunu offitiale per qualunqua personas, iuren sos clamatores de novu ad sancta Dei evangelia non clamare in cussu offitiu alcunu, dessu quale aet esser precatu pro issa, over de *atter* (3) qui aet precare prosse: si qui sa consientia sua credat qui cusse qui precat, precat pro cusse qui se cheret clamatu, et qui non se fathat a malithia. Et ecustu capitulu se leiat in zascatuna electione. Et ecustu sacramentu se fathat in cussu locu, in su quale sa electione se fachet (4).

Qui neunu se vochet de possessione, sensa esser litigatu.

XCVIII. Qualunqua persone ad *nutum* (5) suo aet posseder alcuna cosa, over possessione, de cussa possessione over cosa non siat bocatu, si innanti non est litigatu et *binchitu* (6) secundu sos capitulos et usansas de sa terra de Sassari. Et si alcunu aet intrare in alcuna possessione over cosa, sa quale attera persone pro sua tengnat, *et siat inde in possessione* (7) sensa la litigare et bincher, et ecusse qui aet esser iniuriatu de cio accusa aet facher, siat condempnatu daue sa potestate cusse qui aet facher sa iniuria in sa sexta parte dessu valimentu dessa cosa predicta, extimata per duos bonos homines mandatos per issa potestate, remanende semper firmu su possessore in sa possessione sua.

Dessa electione dessos antianos.

XCIX. In percio qui multas discordias et malas voluntates naschian, et arun poter nascher daue como innanti inter issos homines de Sassari prossa clamatura dessos antianos, pro bonu et pacificu (8) dessa terra de Sassari per ecustu capitulu ordinamus, qui sos antianos dessu cumone de Sassari, qui daue como innanti saen clamare, se clamen in custu modu, quí neunu pothat esser antianu qui non siat dessu consizu maiore. Et *iscrivansi* (9) tottu sos dessu consizu in pulizas, et issas pulizas se pongnan in IIII *bursottos* (10), cio est tottu sos de unu quarteri in unu bursottu, et issas dictas pulizas se sigillen dessu sigillu dessu *cumone* (11), et accumandensi sos dictos bursottos sigillatos assu guardianu dessos fratres minores de sancta Maria de Sassari; et in sa essita de zascatunu antianatu in su consizu maiore se mandet prossu guardianu predictu, et *bathat inde* (12) sos dictos IIII bursottos. Et issu guardianu mischiet *sas* (13) pulizas dessu bursottu, et de zascatunu bochet pulisas IIII, sas quales ad isse ad bentura aen benner ad manu. Et ecussos qui aen esser iscriptos in sas dictas pulizas *se sechen et frundansi* (14). Et si alcunu iscriptu in sas pulizas esseret absente dessa terra, over infirmu, si qui su offitiu facher non poteret, sa puliza de cussu siat torrata in su bursottu, et una attera sinde bochet. Et gasi se fathat omnia duos meses, fina a tantu qui aen esser sas pulizas clompitas; et ecussas clompitas, se fathat daue capu in su modu qui est naratu. Et si in unu quarteri esseret plus homines de consizu *cha* (15) non in su atteru, de cussu quarteri qui plus inde aet, se det ad ecusse quindaet minus, si qui sian equales sos bursottos in su numeru. Et tottu sos dessu consizu maiore se iscrivan in unu papiru, et pongnansi in unu bursottu, et sigilletsi dessu sigillu dessu cumone, et accumandet si assu guardianu predictu (16); et non se apergiat infina attantu

(1) Questa legge è diretta a mantenere nelle femmine il decoro e la gentilezza del costume, e a impedire che la debolezza del sesso loro rimanesse offesa dalla vista dei cadaveri umani.

(2) Sopra questa parola *electione*, ch'è la seconda della linea 3 (2 del capitolo) della parte anteriore del foglio, cade una lacerazione della membrana, che lasciò salve le sole tre lettere *ele*, e portò via tutte le altre della stessa parola.

(3) *Atter*. Questa parola, ch'è la prima della linea 6 (5 del capitolo) della parte anteriore dello stesso suddetto foglio, è stata interamente tolta dalla lacerazione della membrana, che ancor qui esiste. Però fu facile supplirla dal contesto di tutto il capitolo.

(4) Bella legge per prevenire le simonie civili.

(5) *Nutum*. Nel Cod. è così scritto *nūm*, ed io interpreto *nutum*.

(6) *Binchitu*, cioè *vinto*.

(7) *Et siat inde in possessione*, cioè *e ne sia egli in possesso*.

(8) Qui manca visibilmente la parola *statu* dimenticata dall'amanuense.

(9) *Iscrivansi*. Qui la membrana è lacerata, e la lacerazione cade appunto sopra questa parola, ch'è la penultima dell' ultima linea (settima del capitolo) della parte anteriore del foglio; ma siccome il vuoto lasciato dalla lacerazione ha levato sole sei lettere della parola, cioè *crivan*, e sussistono ancora visibili nel Cod. le prime due lettere *is*, e le ultime due *si* della parola medesima, perciò mi fu facile, e con questi residui, e col contesto del periodo, supplire la parola intiera.

(10) *Bursottos*. Nel Cod. è scritto così *busottos*.

(11) *Cumone*. Anche sopra questa parola, ch'è l'antipenultima della linea 3 (decima del capitolo) della parte posteriore del foglio, cade una lacerazione, che portò via la *m* per intiero, e porzione dell' *o*.

(12) *Bathat inde*, cioè *ne porti*, come *siat inde* vuol dire *ne sia*. (Ved. la not. (7) a questo capit.). Sopra le dette due parole ancora, la prima delle quali *(bathet)* è l'ultima, e la seconda *(inde)* è la prima delle linee 6 e 7 (10 e 11 del capit.) della parte posteriore del foglio, cadono due lacerazioni: la prima portò via tutta quasi la parola *bathat*, che si lascia indovinare per alcuni residui delle lettere in questa forma bca-....t, e pel contesto del capitolo: la seconda portò via solamente una porzione dell' *i* dimezzandolo verticalmente.

(13) *Sas*. Sopra questa parola, ch'è l'ultima della linea 7 (14 del capitolo) della parte posteriore del foglio, cade la lacerazione della membrana, che portò via le due prime lettere *sa*, e lasciò l'ultima *s*.

(14) *Se sechen et frundansi*, cioè *si taglino in pezzi, e si gittino via*.

(15) *Cha*, cioè *che*.

(16) Il guardiano dei frati minori conventuali era quindi il confidente, e il depositario delle borse degli anziani, dai quali in sostanza era retto il comune, poichè essi formavano il così detto consiglio maggiore. La fiducia si riponeva nella religione del superiore di detti cenobiti, prediletti dal Comune, perchè dal medesimo chiamati nel 1290, e perchè il Comune medesimo avea ed ha ancor oggi patronato nella loro chiesa.

qui sas polizas aen esser tottu clompitas, et ecussas clompitas, si apergiat, et ecussos qui aen esser mortos se cassen, et issos atteros se iscrivan daue capu in sas polizas. Et issa potestate de Sassari, over sos antianos, over alcunu atteru cum consentimentu dessu consizu maiore, over sensa, non pothat iscriver, over mitter in su consizu maiore, nen alcunu daue novu esser pothat in cussu *fina ad cho* (1) cussos consizeris aen esser torratos ad c. Et quando aet esser minus numeru de c, mittatsi ad su consizu maiore, et cio qui aet placher ad su consizu se fathat. Et si in atteru modu se facheret, non bazat, nen tengnat. Et dessos dictos xvi antianos (2) se clamen per issos duos priores, cio est unu omnia mese.

De non impazare sa abba dessos molinos.

C. Sa *abba* (3) dessos molinos neuna persone daue su cursu suo levet istudialemente in tottu su districtu de Sassari, salvu pro abbare sos ortos, et cio daue *sappatu* (4) assa alba dessu die fina ad *lunis* (5) ad sa alba dessu die. Et qui contra aet facher, et ecustas cosas non aet observare, siat condempnatu zascatuna volta in soddos x de Ianua. Et zascatunu molinargiu siat tentu de accusare sos qui aen contra facher, cio est qui deppiat benner daue nanti dessa potestate et facher sa accusa. Et issa potestate deppiat mandare unu antianu et unu missu ad vider; et si sa accusa aet esser verace, incuntanente pachet qui at facher contra. Et issu antianu qui vaet andare s'unu die non bi vaiat s'atteru sequente. Et appau su antianu et issu missu pro salariu comente in su capitulu dessos pagamentos se contenet. Et baian sos antianos in sa valle *d'isala* et *de tanache* fina a *badu petrosu d'octanu*, et *ad mascari* (6). Et zascatunu annu in sa intrata de marthu iurare sian tentos daue nanti dessa potestate omnia molinargiu de non consentire sa abba ad alcunu, salvu sas dies ordinatas daue supra, et de accusare sos qui aen contra facher. Et issos ortulanos dessa valle de Gurusele deppian elier tres partitores d'abba dessa dicta valle de cussos ortulanos qui istan in cussa valle, s'unu daue levante, s'atteru in mesu, et issu atteru daue ponente, et gasi se fathat in sas atteras valles. Et ecustos iuren daue nanti dessa potestate cussa abba compartire fidelemente; et fina ad tantu qui aen aver abbatu tottu sos ortos de ponente, non pothan torrare ad abbare sos ortos de levante. Et neunu contra su parthimentu de custos pothat abbare assa supra scripta pena (7). Et issa dicta pena torret assu cumone de Sassari. Et qui contra aet facher, pachet su antianu, et issu missu, ultra sa condempnatione. Et neunu pothat abbare vingna over canneta in sas dictas valles. Et si alcunu aet boler ponner ortu in bingna, cussu abbet ad istergiu, non giret su rivu. Et ecustas cosas se intendan dessas abbas, sas quales curren ad molinos, in sos quales *assai* (8) *gente* aen iurisdictione – (9). Et qui aet levare sa abba contra sa forma dessu dictu capitulu, pachet sa condempnatione contenta in su dictu capitulu, et ultra siat tentu pagare su dampnu, su quale aen sustenner sos molinargios, ad arbitriu dessos iuratos, sos quales sa potestate baet boler mandare, et inspecta sa qualitate dessu molinu, *over su dampnu* (10). –

De non batture vinu daue terra manna (11).

CI. (12) Alcuna persone ad sa terra de Sassari, over su districtu, non battiat, nen batture fathat vinu natu foras dessa isula de Sardigna ad pena de libras tres zascatunu *varriu de misura* (13). Et de minore quantitate, et de maiore, pachet secundu su dictu modu. Et perdat su vinu, et issu *vasellu* (14) in su quale aet esser. Et ecusse de chen aet esser su carru, et issos boes, su cavallu, over asinu, perdan cussos, et ad su cumone se adpropien; astezis in *flascu* (15). Dessu quale bandu sa terza parte siat dessu accusatore, et issa attera dessu cumone.

Qui non si provet cum testimongnos contra carta.

CII. In zascatuna questione, in sa quale cusse qui demandat provet su intendimentu suo per carta publica, over iscriptura publica, cusse qui respondet contra sa dicta dimanda, over intentione, provare non pothat si non per simile prova, cio est per iscriptura publica de notaiu (16).

Dessos pacatores (17).

CIII. Quando alcunu aet esser pagatore pro alcuna quantitate de dinaris, over pro alcuna cosa, non se pothat

(1) *Fina ad cho*, cioè *fino a che*: ed il senso della legge è questo: che fino ad essere compito il numero di cento anziani non sia messo in borsa nessun anziano novello.

(2) Dunque la città era divisa in quattro quartieri, poichè sedici anziani corrispondono appunto a quattro anziani per quartiere.

(3) *Abba*, cioè *acqua*.

(4) *Sappatu*, cioè *sabbato*.

(5) *Lunis*, cioè *lunedì*.

(6) Queste regioni esistenti nell'agro sassarese sono pur nominate nel capitolo - Dei confini del territorio (iscolca) di Sassari in questa medesima Parte I. Però qui abbiamo di più il luogo denominato *badu petrosu de Octanu*, che sembra esistere nella via per cui si va a *Mascari*, diverso perciò da *Octavu*, antico villaggio situato a mezza strada tra Sassari e Torres, tanto più che qui nel Codice è scritto chiaramente *Octanu*, e negli altri luoghi, nei quali si parla dell'antica popolazione suddetta, è scritto *Octavu*.

(7) In tempi posteriori questo uffizio dei *partitori* delle acque fu addossato ad un solo, chiamato *Uffiziale delle acque*.

(8) *Assai gente*, cioè *molta gente*, *molti proprietari*, ecc.

(9) Quest'ultimo periodo, dalle parole *Et qui aet levare* ecc. fino al termine del capitolo, è contenuto in una giunta marginale, dal lato sinistro, della parte posteriore del foglio, scritta in caratteri più piccoli del testo interno. Ne deciferai le parole con qualche difficoltà, perchè il margine della membrana è corroso dal tempo e dall'uso, e molte lettere sono per conseguenza sparite.

(10) *Over su dampnu*. Queste parole le ho aggiunte, avuto presente tutto il contesto e senso della giunta marginale, giacchè quest' ultima termina con la parola *over*, e lo spazio ch' era occupato dalle parole seguenti è raschiato così profondamente, che presenta uno spazio bianco affatto, senza orma di lettera veruna.

(11) *Terra manna*, cioè *Continente*; parola più espressiva e più giusta della usata comunemente *Terraferma*, poichè a paragone di un' isola circondata in breve circuito dal mare il Continente è al certo terra più grande. Quindi si comprende che i *terra mangnenses* nominati spesso in questi statuti sono gli uomini non nati in Sardegna.

(12) CI. Questo n.° marginale del capitolo non esiste nel Codice, perchè raschiato per scrivervi in margine la giunta di cui alla precedente nota. Però i numeri del capitolo C precedente, e del seguente CII dimostrano, che questo intermedio è il capitolo CI.

(13) *Varriu de misura*, cioè *carico di misura*.

(14) *Vasellu*, cioè *recipiente*.

(15) *Flascu*, cioè *fiasco*.

(16) Legge ottima, giacchè sarebbe assurdo distruggere con prova testimoniale ciò che consta per *prova provata* da stromenti.

(17) *Pacatores*, cioè fideiussori.

contra su pacatore dimandare, si su pagatore aet poter mustrare ad su creditore in Sassari, over su districtu, dessos benes expeditos dessu deppitore, qui *vasten* (1) ad satisfachimentu dessu deppitu, over de cussu, dunde aet esser lite. Et si mustrare non aet poter su pagatore ad su *recivitore* (2) dessos benes *ispazatos* (3) si comente est naratu, siat tentu su pacatore pacare ad ecusse qui devet reciver. Et si per alcunu tempus su creditore esseret litigatu supra cussa cosa dessu deppitore, sa quale su pagatore aet aver mustrata pro expedita assu creditore, siat tentu su pagatore de defender sa predicta cosa. Et si aet morrer su deppitore, et issu pagatore aet mustrare ad su creditore dessos benes ispazatos dessu deppitore mortu, et *issas* (4) heredes dessu deppitore saen ponner ad corona, non *però* (5) cussos benes se intendan ispazatos. Non intendende custu qui est naratu aver locu in sos deppitos, over factos qui tocchen assu cumone de Sassari, ma su Cumone dimandare pothat contra chen aet boler; nen etiam deu su dictu capitulu nocchiat ad sos deppitos factos *ad ecomo* (6).

Dessas dotas.

CIIII. Ordinamus qui zascatuna persone, sa quale aet *coiuvare* (7) ad dota, et in sa carta non saet ponner su ante factu, qui si deppiat intender pro ante factu, sa terza parte de cussu, su quale sa dota aet esser; et cio quando sa dota aet esser de libras ccc *et daue inde in iosso. Et daue* (8) inde in susu se intendat su antefactu de libras c et non plus. Et si sas partes aen boler declarare in sa carta sa quantitate manna over pizinna, over pro pactu aen narrer, qui non se intendat ante factu, cussu se observet, dessu quale sas partes concordes aen esser. Et si aet morrer innanti su maritu chi sa muchere, badaugnet sa muzere integramente su ante factu in sos benes dessu maritu, et appat ad pus morte dessu maritu in sos benes suos sa dota et issu ante factu, o fizos *qui vappat* (9), o non, infra unu annu proximu qui aet benner daue su die dessa morte dessu maritu. Et in custu mesu appat sa muzere sos alimentos cunveniviles in sos benes dessu maritu in fina ad tantu, qui ad issa aet esser satisfactu. Et cio si infra cussu tempus aet facher vita viduale: in attera guisa perdat sos alimentos daunde aet coiuvare. Et si sa muchere innanti de su maritu suo aet *morrer* (10) cun fizos, over fizu, o sensa, appat su maritu dessa dota quantu est su ante factu. Et si aet ad divenner, qui sa muzere, over atter *prossa* (11) det in dota alcuna possessione, over possessiones, neuna persone pothat aver in ecussa possessione, over possessiones, gasi bona rathone, quale et issa, over heredes suos, *noli nochende* (12) deppitos over rathones, qui esseren innanti suo, over sas possessiones predictas se den extimatas, over non. Et si sa muzere morreret sensa fizos, unu o plus, sensa facher testamentu over ultima voluntate, sa dota et issu antefactu suo torren ad ecusse, over cussos, daue su quale, over quales cussa dota exivit. Et si cussos non sun bivos, torret ad ecussos, ad sos quales de rathone aet dever, cio est ad sos plus propinquos daue cussu ramu, over *genia* (13), daue sa quale cussa dota exivit (14). Et si fizos, over fizas aet lassare, unu over plus, et aen morrer innanti qui sian de etate legitima, over sensa testamentu, romangnan ad ecussos plus propinquos qui aet dever de rathone, daue cussu ramu daunde cussa dota exivit (15).

Qui sa muzere non fathat testamentu, sensa rincherrer su patre.

CV. Qualunqua femina aet boler facher testamentu, over appat maritu, over non, siat tenta de *rincherrer* (16) su patre, qui deppiat esser presente ad facher su testamentu. Et si patre vivu non aet aver, over esseret in locu, in su quale non bi poteret esser, siat tenta de rincherrer duos sos plus propinquos parentes qui esser vi pothan. Et si sa femina non averet parentes, qui li toccaren fini in *tersu* (17) gradu, sos quales aver non se poteren, deppiat richerrer duos vichinos suos. Et si in atteru modu se facheret, su testamentu non bazat: et

(1) *Vasten* ossia *basten*, cioè *bastino*, *siano sufficienti*, ecc.

(2) *Recivitore*, cioè *creditore*, perchè deve *ricevere* il danaro o i beni.

(3) *Ispazatos*, cioè *liberi*, *spicci*, *non sottoposti a carico*, ecc.

(4) *Issas.* Quindi fa femminina la parola *heredes*, con cui concorda *issas.* Anche gl'Italiani fanno mascolina la parola *Podestà* in senso di persona rivestita di tale uffizio, sebbene la parola in se stessa sia femminina.

(5) *Però.* È scritto senz' accento, come *cio* : ma io ve lo apposi per l'esattezza della lettura, giacchè *pero* e *cio* si pronunzia dai Sardi coll'accentuazione.

(6) *Ad ecomo.* Queste parole, sebbene alquanto consunte dal tempo, si leggono tuttavia distintamente: per lo che pare che nel testo sia stata dimenticata dall'amanuense qualche parola, come *in fini (fino)*, ovvero *daue innanti*, poichè il senso della legge è chiaro, cioè che siano eccettuati dalla sanzione i debiti contratti per lo avanti.

(7) *Coiuvare*, cioè *maritare*, dal latino *coniugo*, *coniugas*, *coniugavi.*

(8) *Et daue inde in iosso. Et daue.* Sopra queste parole, che sono le sette ultime della linea 22 (4 del capitolo) della parte anteriore del foglio, cade una lacerazione orizzontale della membrana, che portò via quasi tutte le parole suddette, e lasciò intatte le sole prime due *et daue*, ed una porzione della quinta *iosso*, per lo che fu facile supplirle; oltre che si vedono aggiunte nell'interlineazione da mano posteriore con calligrafia comune.

(9) *Vappat*, ossia *vi appat*, cioè che *vi abbia.* Ved. l'addizione fatta a questo capitolo nei frammenti latini del libro 2.

(10) *Morrer.* Nel Cod. tutti gl'infiniti dei verbi sono scritti costantemente (eccettuati alcuni luoghi rarissimi) senza la *r* finale, come *morre*, *vide*, *iuche*, ecc. Però io ve l'ho aggiunta per uniformarmi alla pronunzia comune de'Sardi, e per rendere più intelligibile la lezione.

(11) *Prossa*, ossia *pro issa*, cioè *per essa.*

(12) *Noli nochende*, cioè *non nuocendogli.*

(13) *Genia*, cioè *generazione* semplicemente in significato assoluto, non però in senso di *gente vile ed abbietta.*

(14) *Exivit.* Sopra questa parola, ch' è l' ultima della linea 21 (29 del capit.) della parte posteriore del foglio si vedono aggiunte, o dirò meglio rinfrescate d'altra mano le lettere *xivit*; e sulle altre cinque parole, che sono le prime della seguente linea 22 (3 del capit.) cade la lacerazione orizzontale della membrana, la quale portò via intieramente le prime due e lasciò le tracce delle tre altre *Et si fizos.* Colui che rinfrescò la parola *exivit* non pose attenzione al vacuo esistente nel capo della seguente linea 22 prima di *et si fizos*, il quale vano dava spazio a due intiere parole, che ora sono sparite. Le quali erano, secondo io conghietturo, *aet esser*; e di quest' ultima si vedono ancora le tracce delle due *ss*, per lo che l'*exivit* deve dire *essita*, e così dovea rinfrescarsi. Ma il senso è l'istesso, e solo per l'esattezza faccio questa osservazione. Dippiù è da notare che nel Codice la *x* si risolve frequentemente in *ss* doppia, come in questo caso *exivit*, *exita* in *essivit*, *essita.*

(15) Per *exivit* vedasi la nota precedente. Sul resto questo capitolo serve a spiegare, ed a riempiere la lacuna del capit. 50 di questa Parte I.

(16) *Rincherrer*, cioè *richiedere.*

(17) *Tersu*, cioè *terzo.*

gotale rinchesta se fathat per carta publica. Et si in custu modu rinchestos aen esser, et non bi voleren benner, fathat su testamentu, non li nochende *cha* (1) non bi arun *esser* (2).

Qui su bestiamen non si aceattet de die, over de nocte, in bingnas, over avros, nen de nocte infra custos confines.

CVI. Appitas multas deliberationes, per ecustu capitulu ordinamus, qui zascatunu per se, et per atter qui aet boler, pothat in vigna sua, over avru et cannetu occhier, et *lanthare* (3) cum qualunqua arma aet boler, et aet poter, unu bestiamen grussu per via, comente est boe, vacca, cavallu, ebba et asinu, si qui su cavallu et *ebba* (4) sian *chena* (5) frenu et sella — (6). Exceptu cavallu de posta, qui occhider non se deppiat, ma pachet su sengnore dessu cavallu su dannu factu per ecussu cavallu ad su sacramentu dessu sengnore dessa vingna, over avru. — Et dessu atteru bestiamen minutu infina a sex in una via, comente sun capras, berbeches et porcos, masclos et feminas. Et etiam deu deppiat cusse, cuiu aet esser su bestiamen, pacare su dannu factu in sa vingna, ortu, avru, over cannetu assu sengnore, cuiu aet esser su locu, *uve* (7) aet esser factu su dannu, et issa tentura pachet assu cumone. Ancu, qui zascatunu prosse, et pro atter qui aet boler, pothat battuire su bestiamen qui aet accattare in su locu suo *necatu* (8) assa corte dessu cumone. Et siat crettitu su sacramentu suo, si cussu bestiamen aet accattare in su locu suo. Et si ad ecusse, qui aet batture su bestiamen, levatu laet esser per fortha per ecusse qui laet *bardare* (9), over per acter, pachet pro cussu excessu cusse qui sa fortha aet facher, soddos xx de Ianua pro zascatuna bestia grussa, et prossa *gama* (10) libras III. Et siat crettitu dessa fortha su sacramentu de cusse ad chen aet esser facta. Et issu pupillu dessu bestiamen pachet su dannu et issa tentura. Et si ad alcunu factu aet esser dannu in bingna sua, ortu, avru, over cannetu per manu de homine, over per bestiamen, et issu bestiamen non se accattaret ivi, pothat piaitare ad chen ait boler; et ecusse, assu quale daet piaitare, deppiat risponder sumariamente, sensa alcuna dilatione. Et si cusse, ad chen su dannu aet esser factu, non aet poter aver prova, pothat ad ecusse, achen in daet piaitare, dare sacramentu. Sa quale lite mover deppiat infra unu mese daue su die qui aet isquire qui su dannu laet esser factu. Salvu dessos dannos qui saen facher in sas domos dessas vingnas, dessos quales se intendat si comente in su capitulu se contenet, in su quale de cio favellat (11). Et si cusse, de chen aet esser su bestiamen mortu, over feritu, aet boler provare legitimamente cussu bestiamen mortu o feritu esser foras dessa vingna, ortu, avru, over cannetu, pothat; in attera guisa non de siat intesu. Et pachet si pro tentura de die, de zascatunu boe soddos III, dessu cavallu over ebba soddos II, et prossu asinu dinaris XVIII, et prossa gama soddos XX. Et ecussu capitulu non appat locu foras dessa iscolcha de Sassari, ma ivi se observet si comente est usatu. Et si alcunu guardatore de bestiamen saet accattare in culpa in sos dannos, sos quales per issu bestiamen saent facher, siat tentu infra tres dies proximos pacare soddos XX de Ianua. Et si pacare non aet poter, istet unu die supra sa *virgongia* (12). Et neunu boe de carratore, nen de lavoratore se deppiat accattare de nocte foras de *vulvare* (13) intro de custas confines, qui se narran iosso. Et qui contra aet facher, paghet zascatunu boe de carratore soddos X de Ianua; et issu boe dessu lavoratore soddos V; et etiam deu pachen cussos, cuios aen esser sos boes, sos dannos qui saen accattare factos in cussa contrata, in sa quale sos boes aen esser accattatos cussa nocte. Cio est, si in sa contrata, in sa quale su dannu aet esser factu, sos boes saen accattare, cussos pachen su dannu: et si in sa contrata, in sa quale su dannu factu aet esser, non saen accattare, pachen cussos boes qui saen accattare in s'attera contrata cussa nocte. Et issos boes qui aen benner daue portu de Turres, over daue atteru locu, et saen accattare infra sos confines, qui saen narrer daue iosso, iuntos assu carru, si intendan d'esser in vulvare, si et in tale guisa, qui si alcunu dannu aet esser factu in cussa contrata, in sa quale sos boes esseren adcattatos intra de custas confines, et issu dannu non se provaret, *et atteros boes insoltos non sevi accattaren* (14), deppian sos dictos boes iuntos pacare cussu dannu. Et intendatsi nocte daunde

(1) *Cha*, cioè *quia*.
(2) *Esser*. Questo è uno dei pochi casi, nei quali l'infinito del verbo è scritto nel Codice con *r*.
(3) *Lanthàre*, cioè *ferire*. Nel Codice è scritto coll'accento sulla seconda *à*.
(4) *Ebba*, cioè *cavalla*; dal latino *equa*.
(5) *Chena*, cioè *senza*.
(6) Questo periodo prescrivente l'eccezione per i cavalli di posta (vedi il cap. 144 di questa Parte I) dalle parole *Exceptu cavallu*, ecc. fino alle parole *dessu sengnore dessa vingna over avru*, è contenuto in una giunta marginale, che si vede dal lato destro della parte anteriore del foglio nel Codice originale, scritta in caratteri più piccoli di quelli del corpo del capitolo. La qual giunta però è così corrosa ed oscurata dal tempo, che solo a forza di ripetuti esperimenti, e di pazienza, mi è riuscito di leggerla. Anzi tutto questo capitolo, che è forse il più lungo degli altri contenuti nel Codice, fu piuttosto indovinato che letto, per la stessa ragione di esserne nella massima parte corrosi i caratteri.
(7) *Uve*, cioè *dove*.
(8) *Necatu*, cioè *ucciso*; dal latino *necatus*.
(9) *Bardare*, cioè *custodire*.
(10) *Gama*, cioè *gregge* di bestiame minuto, come pecore, capre, porci, ecc. La legge fa differenza tra bestiame grosso e minuto, giacchè per la violenza usata a ripigliare un bue, una vacca, ecc. commina la multa di soldi 20 per capo; e per un gregge *(gama)* di bestiame minuto la multa complessiva di tre lire. La parola *gama* è ancora in uso nei villaggi del capo settentrionale, e specialmente nel Monte Acuto: però si pronunzia *ama*, recidendo la *g*. Così dicesi *ama de erveghes, ama de porcos, etc.* E siccome la parola *ama* si addatta alla sola moltitudine di bestiame minuto, non mai al grosso, si estende ancora per l'uso negli stessi villaggi agli stormi di uccelli minuti, e dicesi *ama de puzones*, *ama de furfurinos, etc.* per *stormo d'uccelli*, *stormo di passeri*, *ecc.*

(11) Cioè il capitolo 79 di questa Parte I.
(12) *Virgongia*, la *gogna*, dove si legano in pubblico i malfattori, colle mani di dietro, e col ferro al collo. La *gogna* era collocata nella colonna angolare dell'antica casa del Comune di Sassari, dove vi era appunto il cerchio di ferro, che si metteva in collo ai malfattori. E quando alcun malfattore era così esposto, si diceva in lingua vernacola *l'hani postu alla loriga*. E *loriga* significa *cerchio*, e si alludeva al cerchio di ferro posto al collo.
(13) *Vulvare*. Ricinto, o mandra, in cui si custodiscono i buoi domiti. Nella carta locale di Eleonora di Arborea (cap. 179), il suddetto ricinto è appellato *Bubaris*.
(14) *Et atteros boes insoltos*, cioè *ed altri buoi sciolti non vi si trovassero.*

sas portas de Sassari saen *cungnare* (1) fina a chi saen aperrer. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore. Et zascatuuu pothat accusare dessos qui aen facher contra; et siat crettitu su sacramentu suo. Et si dannu alcunu factu aet esser intro de custas confines, et alcuna accusa facta non aet esser de boes qui esseren in su dictu locu vetatu, sa potestate siat tentu quircare et investigare quantu aet poter cussos boes, qui esseren istatos in cussu locu (2). Sos termenes, et issas confines, intro dessas quales sos boes et issu bestiamen de nocte non se devet accattare, sun custos. Daue s'iscala, sa quale si est in su molinu de lauros, et daue inde per issa fina ad su fronte de Gurusele; et daue inde per issa via de corru cherbinu fina ad sa *pithurecche* (3) dessa vingna qui fuit de *Miaruffu* (4) venit per issa piturecche fina ad sa via, et per issa via fina ad corte de sanctu Martinu; et daue cussa corte per issa via fina assa funtana de Enene; ed daue sa funtana fina ad sa villa; et daue sa villa ad sa clesia de sanctu Petru de Enene; et daue inde fina ad sa vingna de Petru Congnu, cio est supra sa vingna; et daue inde assa vingna dessos fizos de *Gantine* Aliprandu (5), remanende sas vingnas intro dessas confines; et daue inde supra sa vingna qui fuit de *Dorbertu Otu* (6); et daue inde supra vingnas fina ad sanctu *Simplichi* (7), sende sas vingnas intro dessas confines, et daue inde supra sas vingnas fina ad sa funtana de *sarachinella* (8); et daue inde supra sas vingnas fina ad vingna de *Gantine* (9) Pira de Abila; et daue inde supra vingnas fina ad sa clesia de sancta Maria de *ioscla* (10); et daue inde supra vingnas fina ad sa argiola de sancta Caterina; et daue inde supra vingnas fina ad su *nurache* (11) de annaos; et daue inde assu fronte de latila; et daue inde per fronte fina assa funtana de *canache* (12); et daue inde fina assa argiola de *sanctu Petru de Silchi de Usari* (13); et daue inde supra sa vingna de *Neri-Marabocto* (14); et daue inde ad su nurache; et daue inde assa vingna de Nicolosu Corsu; et daue inde supra vingnas fina ad vingna de *Michine-Miaias* (15); et daue inde supra vingnas fina ad via de portu; *ruclat* (16) via supra vingnas, et baet supra vingnas assa via dessu molinu de sorra; et daue inde assa clesia de *sanctu Miali de Murusas* (17); et daue inde fina ad sa vingna dessos fizos de *Zone Ganbaldu* (18), si qui sa dicta vingna siat intro dessas confines. Et daue cussa vingna per issa via pubblica fina ad su molinu de *fluridari* (19); et daue inde per fronte de valle de bosove, su quale est daue tramuntana fina assa iscala dessu molinu de lauros. Ancu, qui berbeches et capras, masclos over feminas, infra sos dictos confines non se accatten de nocte nen in mandra. Et si alcuna gama saet accattare intro dessas dictas confines, in mandra o foras, pachet soddos XX de lanua. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore. Et zascatunu pothat accusare, si comente est naratu daue supra. Si et in tale guisa, qui custas cosas non si intendan dessu bestiamen, qui benit daue atteras partes in casione de venderlu in Sassari, si benneret ad tale hora, qui non poteret intrare in mandra, over *vulvare* (20). Salvu in su monte de *sechiu populare* (21), qui pothat istare su bestiamen daue sa intrata *de sanctu Gavini* (22), fina assa intrata de Marthu. *Galu* (23) non solamente se vardet in sas confines naratas daue susu per tottu su annu, ma etiam deu neunu boe se accattet a de nocte foras de vulvare daue sa intrata de marthu fina a Kalendas de Agustu (24) in totta sa iscolca de Sassari confinata secundu su capitulu, su quale favellat dessas confines dessa iscolcha (25), sutta cussa pena qui est narata daue supra. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu cumone, et issa attera dessu accusatore. Et siat crettitu su accusatore assu sacramentu suo si comente est naratu daue supra. Et issos boes qui saen accattare pachen su dannu qui aet esser factu in cussa

(1) *Cungnare*, cioè chiudere. Infatti *cungnatu* si trova pure in questo Codice per piccol tratto di terreno *chiuso*: ed oggi per ingentilimento ed addolcimento di pronunzia si dice *cunzadu*.

(2) Da questo capitolo si ricava con quanta sollecitudine il Comune di Sassari intendesse a preservare le possessioni dei privati dalle devastazioni del bestiame vagante. Dopo cinquecento e più anni, e nella presente civiltà, i cittadini sassaresi non hanno più la stessa guarentigia nei loro predii di campagna, perchè pochi oziosi e vagabondi, conduttori di bovi da carro, li disertano prepotentemente ed impunemente.

(3) *Pithurecca* (in sassarese *pidrecca*) significa muro di cinta di un podere, ingombro di spine e di sterpi.

(4) *Miaruffu*: forse abbreviazione di *Miale* (Michele) *Ruffu*.

(5) Il cognome di *Alipradu* non sembra sardo, ma pisano o genovese.

(6) Le indicazioni dei luoghi sono fatte in questo capitolo co' nomi dei privati proprietari, forse perchè i medesimi erano conosciuti da ciascheduno, e le proprietà raramente passavano da un padrone all'altro.

(7) *S. Simplicio*, regione vicinissima all'abitato di Sassari.

(8) *Sarachinella*. Quest' altra regione chiamasi al presente dai Sassaresi *Serrainedda*.

(9) *Gantine*, sincope di *Gostantine* (Costantino), nome molto in uso fra i Sardi fino a tutto il secolo XIV.

(10) *Ioscla*, regione del territorio sassarese, appellata presentemente *Ioscari* e *Gioscari*.

(11) *Nurache*. Uno dei tanti monumenti ciclopici della Sardegna eroica, che sono sparsi sulla superficie dell'isola, e sono conosciuti col nome di *Noraghes* (Noraci). Dei medesimi ho dato una succinta notizia nel mio *Dizionario biografico dei Sardi illustri*, vol. I. pag. 16. not. 2.

(12) *Canache*. La fontana di *Caniga* vicina a Sassari.

(13) L'attuale chiesa e convento di S. Pietro di Sirkis.

(14) *Neri-Marabocto* è nome e cognome straniero alla lingua sarda.

(15) *Michine-Miaias*; forse *Micheline* (Michelino) Miajas.

(16) *Ruclat*, vale a dire *incrocia*; da *ruclare* (incrocicchiare), che deriva dalla radice *ruche* o *rucle* (croce).

(17) Si conserva ancor oggi inalterata la denominazione di questa chiesa campestre di S. *Miali* (Michele) di *Murusas*.

(18) *Zone Gambaldu*, ossia Girolamo Ganbaldu, perchè *Zone* è sincope di *Zirone*, che in lingua sarda significa Girolamo.

(19) Non ho potuto riscontrare nell' antica e nella moderna topografia dell'agro sassarese il nome di *fluridari*. Ma conghietturo, che questo luogo sia l'attuale vallata di *Rosello*, che fino ai primi anni del secolo XVI denominavasi *Valverde*, come consta da pubblici documenti.

(20) Qui si dice chiaramente che il *vulvare* è la mandra dei buoi: *mandra*, over *vulvare*.

(21) *Sechiu populare*, ossia prato destinato dal comune pel pascolo dei buoi domiti.

(22) *Sanctu Gavini*. Il mese di Ottobre, così chiamato in Sardegna dal nome di S. Gavino, protettore e patrono del capo settentrionale dell'isola, il di cui giorno natalizio è segnato nel Martirologio addì 25 di detto mese.

(23) *Galu*. Questa parola è di assai difficile, e quasi impossibile interpretazione. Forse significa qualche luogo speciale, in cui era proibito di tener bestiame bovino al pascolo in qualunque tempo dell'anno.

(24) Cioè fino al 1.° giorno di agosto. Nel Codice la parola *Kalendas* è abbreviata in questo modo *kls*.

(25) Si riporta al capitolo XXXIV di questo primo libro, in cui si parla dei confini del territorio di Sassari.

contrata, in sa quale aen esser adcattatos. Ancu qui zascatunu pothat su bestiamen qui aet accattare in sos dictos locos contra su dictu ordinamentu batture assa corte, over facher inde accusa si laet conoscher de chen siat. Et si cusse qui aet esser bardatore dessu bestiamen, over attera persone non aet lassare levare su bestiamen, pachet comente est naratu daue supra dessa fortha. Et siat crettitu de cussa gotale fortha cusse qui cussu bestiamen aet aver accattatu —; (1) et appat sa mesitate dessu bandu. Et ecussu midesimu si observet dessu bestiamen accattatu in vingnas, ortos, et cannetos in totta sa iscolca de Sassari confinata in su capitulu dessa iscolca, cio est qui zascatunu pothat accusare, et siat crettitu si comente est *naratu* (2) daue supra; et pachet pro tentura si comente daue supra se contenet.

Qui nensiunu non baiat ad vizatorgiu.

CVII. Neuna persone, masclu nen femina, deppiat andare in Sassari, over su districtu, over alcunu de Sassari et dessu districtu, foras dessu districtu de Sassari ad alcuna clesia in sa nocte dessa vigilia dessa festa, over *sacra* (3), ad *vizare* (4), over istare in cussa. Et qui contra aet facher, pachet su masclu soddos XL, et issa femina soddos XX. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu. Et qui aet accusare, provet sa accusa. Salvu sos *conversos* (5), et *pinzoculos* (6), sos quales in custu bandu non si intendan.

Qui duos homines si elian omni annu supra quircare sas furas.

CVIII. Supra quircare et provare tottu sas furas et dannos, sos quales saen facher in Sassari et in su districtu, gasi de bestiamen de qualunqua generatione, quale et de atteras cosas, clamensi zascatunu annu per issa potestate, sindicos et antianos duos bonos et legales homines de Sassari, et ecussas furas et dannos investigatos, los denuntien ad sa potestate ad presente, et fathan ilos iscriver per issu notaiu dessu Cumone; et si su malefitiu factu aet esser per alcunu qui non aet esser de Sassari over su districtu, et aer non saet personalmente ad esser punitu, sa potestate procedat supra cio per ecussa via, sa quale ad isse aet parrer, de consizu de cussos duos, et de atteros bonos homines de Sassari, sos quales supra cio sa potestate aet boler avèr. Et siat tentu sa potestate de facher mendare su dannu ad ecusse, qui laveret appitu, iusta sa possa sua in cussu modu qui aet poter *mezus* (7), non se intendende qui mendia se fathat dessos benes dessu Cumone. Sos quales si vi esseren, otto electos se pothan refirmare, si aet parrer assa potestate, sindicos et antianos; si et in tale guisa, qui per ecustu capitulu non se casset su capitulu, su quale favellat dessas daturas dessos iuratos de Romangna et Flumenargiu (8). Et ecustos duos clamatos esser deppian in zascatuna datura dessos iuratos de Romangna et Flumenargiu; astezis, si alcunu dessos esseret infirmu, over absente, over pro attera guisa *impazatu* (9), qui aver non se poteret, qui in custu casu bastet si s'unu vi est. Et fathausi sas dictas daturas daue nanti dessa potestate, over dessu cumpagnone, et non atterue. Et si aen esser in cuncordia sos dictos duos, qui su malefitiu factu siat per alcunu homine dessos sengnores de foras, sos iuratos non de sian tentos plus, ma cio se vaiat in cussu modu, qui aet parrer assa potestate, comente est naratu supra. Et fathatsi su *precontu* (10) dessas daturas dessos dictos iuratos pro iscruptiniu; et procedat si, gasi contra su ducone, quale et contra su malefactore. Et ecussos, qui clamatos aen esser, sian costrictos ad facher su offitiu. Et ecusse, ad chen su dannu factu aet esser, siat tentu de facher lu iscriver in sos actos dessu Cumone infra XV dies, daunde aet isquire qui su dannu li siat factu.

Qui sas cosas se vendan ad pesu sardiscu.

CIX. Ciascatuna persone siat tenta, gasi masclu quale et femina, qui aet bender alcuna cosa ad pesu in Sassari o in su districtu, pesare ad su pesu sardiscu usatu in sa terra de Sassari; cio est ad sa libra sardisca, gasi grussa quale et subtile. Et qui contra aet facher, pachet ad su Cumone soddos XX. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore.

Qui alcunu non pothat esser de consizu, qui non fathat sas avarias in Sassari, nen massaiu de Romangna qui non est natu in Sassari.

CX. Neuna persone, qui non appat factu, et non fathat in Sassari *avarias* (11) reales et personales, pothat esser dessu consizu maiore, over de atteru de Sassari, nen aver pothat alcunu offitiu over benefitiu dessu dictu Cumone. Et qui non aet esser natu in Sassari, ipse over su patre suo, over sa mama sua, non pothat esser massaiu de Romangna (12).

(1) Da queste parole *et appat sa mesitate*, sino alla fine del capitolo, il testo è scritto con caratteri più piccoli degli altri, co' quali è scritto il testo precedente.

(2) La parola *naratu* manca nel Codice; e quindi la ho aggiunta per integrare il senso del periodo.

(3) *Sacra*, (*Sagra*); festa anniversaria della consegrazione delle chiese. In Sardegna vi erano nei tempi antichi e vi sono attualmente molte di queste feste, alle quali corrono infinite persone, specialmente del popolo, per ottenere perdonanze. Ma sono per lo più occasione di molti abusi.

(4) *Vizare*, cioè *vegliare*, *far veglia*.

(5) *Conversos*, ecc., laici che portano l'abito della religione nel convento, e si dicono pure *Oblati*; ovvero laici che in abito secolare servono alla chiesa, e vivono co' monaci. Di questi ultimi erano molti in Sardegna, oggi son rari: e di essi pare che parli la legge. Anche Dante (Inf. cant. 29), a questa similitudine pose i conversi nella chiostra di Malebolge.

(6) *Pinzoculos*, laici che portano abito di religione stando al secolo. Di questi, e specialmente donne, furono già molti in Sardegna. Le donne *pinzochere* erano chiamate *monache di casa*. Quindi *pinzoculos* vuol dire *pinzocheri*.

(7) *Mezus*, cioè *meglio*. Qui è scritto con *z* come si pronunzia in sardo: negli altri luoghi del Codice è scritto prettamente in latino *melius*.

(8) Cioè il capitolo 17 di questa Part. I.

(9) *Impazatu*, cioè *impedito*. Così *impazare sas vias*, cioè *impedire*, *ingombrar le vie*.

(10) *Precontu*, cioè *deliberazione*, *elezione*.

(11) *Avarias*, cioè *servizio*, *contribuzione*, preso per similitudine dalle *avarie* di mare, che sono una contribuzione pecuniaria di tutte le persone componenti il carico della nave.

(12) Quindi per poter essere del consiglio della repubblica bisognava assolutamente esser nato in Sassari, e per essere massaio di Romangna, che almeno il padre o la madre dell'eligendo fossero nati sassaresi.

Quando alcunu foristeri aet morrer in Sassari, cusse, in domo de chen aet morrer, lu notifichet assa potestate.

CXI. Deppiat zascatuna persone, in domo de chen aet morrer alcunu furisteri, facherlu ad isquire ad sa potestate, et ad su priore dessos antianos sa morte de cusse innanti qui se sutterret; ad cio qui sa potestate, et issu priore dessos antianos isquire pothan sos benes dessu mortu. Et si aen accattare su mortu aver factu testamentu, observet si su testamentu suo. Et si testamentu non aet aver factu, sa potestate, et issu priore predictu cum duos antianos sos benes de cusse deppian ad cumendare per carta publica de notaiu ad alcunu bonu et leale homine, qui cussos salvet et guardet infina ad tantu qui sas heredes dessu mortu aen benner ad recuperare cussos benes. Et si cusse, in domo de chen mortu aet esser, custas cosas non aet denuntiare, siat condempnatu in libras x de Ianua; et ultra ad torrare tottu cussos benes dessu mortu, qui saen accattare cusse aver, quando ad domo de cusse *bennit* (1). Et qui aet accusare, appat de cussa condempnatione soddos xl de Ianua.

Quantos deppian esser sos missos dessu Cumone, et dessu salariu de cussos.

CXII. Ordinamus qui sos missos dessu Cumone sian octo. Et ultra su dictu numeru neunu sevinde deppiat mitter, si non in su consizu maiore de Sassari. Et appan cussos missos pro salariu issoro, zascatunu soddos x de Ianua su mese, et *gultu* (2), et trumbicta, et atter qui aet esser banditore soddos xx su mese. Et *gunnella* (3) una pro zascatunu su annu in sa feste de pascha de *resurrexi* (4), et non atteru vestimentu. Sos quales missos levare deppian prossos servithos qui aen facher su prethu infrascriptu. De zascatuna rinchesta, qui aen facher intro dessa terra de Sassari, dinari I; et foras de Sassari in sos ortos qui sun ad prope dessa terra, daue dinaris II fini in VI, secundu qui aet esser *attesu* (5) su locu; et daue sos ortos *innella* (6) secundu qui aen dessos pacamentos. Et dessas *istasinas* (7), qui aen facher, dinaris II pro zascatuna; et foras de Sassari si comente est naratu dessas rinchestas. Et dessos pinnos qui aen facher, dinaris duos *pro pinnu* (8). Et dessos atteros pacamentos, qui non se mentovan *cuche* (9), leven comente est naratu daue supra, ad ecussu exemplu.

(1) *Bennit.* Nel Codice sta scritto così *bennit;* ed è scritto con doppia *n* perchè il tempo è preterito: *bennit:* cioè *venne;* a differenza del tempo presente che nel Codice è sempre scritto con una *n* sola; *benit* cioè viene.

(2) *Gultu.* Questa parola, che si legge chiaramente scritta nel Codice in questo modo *Gultu*, non si può altrimenti interpretare, fuorchè per qualche uffizio particolare di alcuno dei messi (famigli) del Comune, come sono i seguenti di *trombetta* e di *banditore* nominati nello stesso periodo. Può anche interpretarsi per *gultellu* (coltello); ma in questo caso sarebbe un'assai strana abbreviazione della parola.

(3) *Gunnella*, cioè *gonnella*, *tunica*, e *vestito* in genere.

(4) *Resurrexi*, cioè *pasqua di resurrezione;* così detta compendiosamente con la parola dell'evangelo *Resurrexit*.

(5) *Attesu*, cioè *lontano*.

(6) *Innella*, cioè *in là*. Nel Cod. è scritto così, *inella*.

(7) *Istasinas*, cioè *staggine*.

(8) *Pro pinnu*, cioè *per pegno*.

(9) *Cuche*, cioè *qua*, *costì*, ecc. In Bitti si dice ancora, e si pronunzia generalmente *cuche*, come sta scritta: in più altri villaggi si pronunzia *cue*.

Qui non se fathan plus de IV Silvas su annu.

CXIII. Sa potestate de Sassari qui est, et pro tempus aet esser, non pothat, nen deppiat facher su annu plus de *Silvas* (10) IIII cio est s'una innanti de *carrasecare* (11), s'attera in sa festa de resurrexi, s'attera dessu mese de maiu, et issa attera dessu mese de agustu. Et in casione de alcuna silva non se ispendat alcuna cosa dessos benes dessu Cumone, nen dessos benes dessos homines de Romangna. Et ecussu massaiu qui facheret sas ispesas, deppiat pacare de suo.

Qui alcunu de Romangna non fathat presente assa Potestate prossa villa.

CXIIII. Sos maiores et iuratos de alcuna villa de Romangna et de Flumenargiu (12) non deppian, nen pothan facher alcunu presente ad sa potestate de Sassari, nen ad alcunu dessa famiza sua, *nen sapa, nen paza ad issos dare* (13); salvos sos presentes dessas festas de Natale, de Carrasecare et de Resurrexi, in sas quales festas facher pothan presentes ad arbitriu dessos maiores et iuratos dessa villa. Et qui contra aet facher, paghen sos maiores et issos iuratos, qui aen contra facher, dessu issoro propriu, et niente de paohen sos homines dessas villas. Et niente de minus pachet assu Cumone su maiore *dessa* (14) villa qui aet contra facher libras III de Ianua, et zascatunu iuratu qui aet contra facher soddos XL de Ianua.

Qui sa Potestate et issu Cumpagnone, et issu Notaiu deppian observare sos capitulos.

CXV. Sa potestate de Sassari, su cumpagnone, et issu notaiu suo sian tentos de observare sos capitulos de Sassari. Et si alcunu aet denuntiare assa potestate, cumpagnone, over notaiu, qui ad isse deppiat observare alcunu capitulu de Sassari, et non bilu observet, sian sindicatos sa potestate, cumpagnone over notaiu, qui contra aet facher, in sa essita dessu offitiu suo de tantu, quantu cusse qui allegat su capitulu aet esser dampnificatu.

Qui neunu dessa famiza dessa potestate pothat accusare.

CXVI. Neunu dessa famiza dessa potestate pothat, nen deppiat alcuna persone accusare de alcunu malefitiu *mannu* over *piccinnu* (15). Et si contra aet esser factu, cussa accusa siat de nessiunu valore; et però su accusatu non siat condempnatu (16).

(10) *Silvas*, caccie grosse di cervi, caprioli, mufloni, cinghiali, chiamate *Silvas* dalle selve in cui si fanno.

(11) *Carrasecare*, cioè *carnovale*, *carnesciale*, perchè qui si parla propriamente del giorno che precede il primo dì di quaresima, o per lo meno della domenica, lunedì e martedì precedenti al mercoledì delle ceneri.

(12) Dunque nel 1316 Romangna e Fluminargia erano ancora popolate di ville.

(13) *Nen sapa, nen paza*, ecc., *nè sapa, nè paglia*. Bel proverbio che non trovo in altra lingua, e significa, *nè poco, nè molto*.

(14) *Dessa*. Quest'articolo è ripetuto due volte in questo luogo del Codice, cioè *dessa dessa*.

(15) *Mannu*, over *piccinnu*, cioè *grande* o *piccolo*.

(16) Legge ottima, acciò i famigli del Podestà non abusassero del loro potere e della loro influenza.

Qui alcunu non pothat comporare tridicu, si non in sa platha.

CXVII. Alcuna persone de Sassari, over de alcunu atteru locu non deppiat, nen pothat in Sassari, nen in sa iscolca, comporare tridicu, orgiu, fava, over basolu, qui saet battere in Sassari ad bender, salvu in sa platha dessu Cumone, uve est sa carra dessa petra [1], ad pena de soddos x pro zascatunu raseri. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore. Et qui aet accusare deppiat provare in custu modu: si aet esser in quantitate de raseris IIII, et daue inde in iosso, cum unu testimongiu, et sacramentu dessu accusatore; et daue *raseris* [2] IIII in susu, cum duos testimongios, et cum sacramentu dessu accusatore.

Qui alcunu de Sassari non mandichet cum sa potestate.

CXVIII. Neuna persone de Sassari *mandichet* [3] cum sa potestate, salvu in sos *cumbitos* [4] qui se fachen in sa pasca de Natale et de Resurrexi. Et qui contra aet facher, pachet ad su Cumone soddos c de Ianua.

Qui alcunu non siat contumace assa Potestate, nen ad su Cumpagnone.

CXIX. Qualunqua persone aet esser contumace assa potestate, over a qui est in locu suo, cio est de non facher sacramentu ad isse cumandatu daue issos de facher sos cumandamentos suos iustos et honestos, over de dare ad isse securitate, pothat sa potestate, over cusse, qui est in locu suo, ad ecussu inobediente facher tenner personalmente, et tennerlu in presione fina ad tantu qui aet benner ad obedientia, et aet iurare, over securitate dare. Et si alcunu daue nanti dessa potestate, over de cusse qui est in locu suo [5], aet usare contra issos, over alcunu de cussos, paraulas bructas over iniuriosas, siat condempnatu daue sa potestate, secundu sa forma dessu *breve* [6], su quale est in su terzu libru in sa rubrica de XXXIX, su quale incominzat – Si alcunu aet comiter etc. – [7].

Qui neuna persone mittat manu contra alcunu offitiale dessu Cumone.

CXX. Qui aet mitter manu iniuriosamente contra alcunu, qui aet aver offitiu alcunu daue su Cumone, cusse sende in su dictu offitiu, siat condempnatu daue sa potestate in su doppiu de cussu, su quale favellat su capitulu secundu su tenore dessu malefitiu.

Qui sos homines de Flumenargiu deppian provare sas furas, et issos dannos, secundu comente furun usatos.

CXXI. Sos maiores et iuratos de Flumenargiu, et iscolca de *Eristola* [8] et de *Septupalmas* [9], sian tentos de provare sas furas et dannos, sos quales saen facher in sas iscolcas issoro, comente daue como in secus fachian in custu modu; cio est sa villa de Lechilo [10] Esthas [11] et Leuthas [12] sian ad unu precontu; *Cherqui* [13], Iscolca de Eristola et Septupalmas sian ad unu precontu [14]; Ardu, Save et Taverra [15] sian ad unu precontu. Et in zascatunu precontu siat sa magna parte dessos iuratos. Et si alcunu dessos iuratos, gasi de Flumenargiu, quale et de Romangna, rinchestu aet esser qui bengnat ad su precontu cussa die qui saen adcordare, et non aet benner, et pro mancamentu suo de cussu rinchestu, over rinchestos, non poteren dare su damnu, et baricaret su termen, cussu damnu su quale ait incurrer de cio ad sos iuratos, et ad sos homines dessa villa, siat supra cusse, over cussos, qui *richestu*, over *richestos* [16] aen esser, et non benneren; et ecussos, qui arun benner, et aen obedire sian assoltos, salvu si su *richestu* [17] averet alcuna iusta defensa. Et issu massaiu de Romangna pothat ordinare iuratos in zascatuna dessas dictas iscolcas, et in Romangna, et bocare ad arbitriu suo unu consizu dessos homines dessas villas.

Dessos accimatores.

CXXII. Sos accimatores [18], qui sa arte issoro aen facher in sa terra de Sassari, leven pro accimatura de zascatuna canna de pannu franciscu [19] dinaris VI de Ianua, et dessu lumbardiscu [20] dinaris IIII ad su plus. Et si aet parrer ad ecusse, cuiu aet esser su pannu, qui non siat bene accimatu sa volta primargia, siat tentu su accimatore de accimarelu una attera volta, sensa prethu,

(1) Dunque lo staio *(carra)* era fisso, e di pietra. Pel medesimo si pagava un diritto, come nel cap. 80 di questa Part. I.

(2) *Raseris*. In questo luogo del Codice la parola è abbreviata in questo modo, *rs*: più sopra, nello stesso capitolo, in quest'altro, *zzs*: ed altrove nel Codice, così in numero plurale, come singolare, *zzs*.

(3) *Mandichet, (mangi)*. Nell'infinito *mandicare*, cioè *mangiare*; dal latino *manduco*, *manducas*, *manducare*.

(4) *Cumbitos*, cioè *conviti*. Legge molto savia, per impedire la troppa confidenza dei cittadini col Podestà. Ed è da notare, che li due pranzi, ai quali i cittadini sassaresi potevano intervenire, erano quelli delle feste di Natale, e della Pasqua di resurrezione, nelle quali occasioni il Podestà ancora potea ricevere regali dalle ville di Romangna e Flumenargia. Ved. il precedente capit. 114.

(5) Pare dunque che il *Compagnone* supplisse, occorrendone il caso, le veci del Podestà.

(6) *Breve*, cioè *capitolo*, o *statuto*.

(7) La citazione della rubrica 39 è giusta, non però quella delle prime parole del capitolo, il quale comincia così. Si alcuna persone aet facher ecc.

(8) (9) *Eristola*, *Septupalmas*. Nomi di due ville già distrutte, perciocchè è nominata la sola *iscolcha*. Il Fara le ricorda nella sua Corografia sarda, e le colloca nella Flumenargia.

(10) (11) (12) *Lechilo*, *Ethas*, *Lenthas*. Al tempo del Fara erano già distrutte. Egli le colloca nella Flumenargia, e le chiama, o più veramente gliele fanno chiamare gli editori dei suoi apografi, *Herthis*, *Lentis*, *Loquili*.

(13) *Cherqui*. Il *Querqui* del Fara, che lo colloca nella Flumenargia, ed era già distrutto al suo tempo.

(14) *Ad unu precontu*, cioè *ad una sola domanda*, ovvero *alla prima richiesta*.

(15) *Ardu*, *Save*, *et Taverra*, villaggi già distrutti al tempo del Fara, che li colloca nella Flumenargia. Ma gli editori del Fara chiamano erroneamente *Sancto* la villa distrutta di *Save*.

(16) *Richestu*, *over richestos*. Qui è scritto senz'*n*, a differenza di altri luoghi del Codice, nei quali la stessa parola si legge scritta con *n*.

(17) *Richestu*. Occorre la stessa osservazione della nota precedente.

(18) *Accimatores*, cioè *cimatori*, che cimano, e mettono in soppressa il panno lano.

(19) *Franciscu*, cioè *francesco*, *francese*, ecc.

(20) *Lumbardiscu*, cioè *lombardo*; che vuol dire panni di quella specie; dal che si vede che in quel tempo era in Sassari l'arte della lana e della fabbrica del panno.

si qui su pannu siat bene accimatu. Et qui contra aet facher, pachet assu Cumone zascatuna volta soddos x. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore. Et ad zascatunu de consizu se credat sensa sacramentu, et ad sos atteros cum sacramentu. Et issos accimatores deppian iurare de observare plenamente custas cosas.

De ponner sa data, et issu vadu dessu muru.

CXXIII. Supra ponner su vadu dessu muru, et issa data, per ecustu presente capitulu amus ordinatu, qui zascatunu annu se pognat pro data ad sos homines de Romangna, qui non sun depus Sassari, libras D de Ianua[1]; et ad sos homines depus Sassari pro vadu de muru libras cc de Ianua. Dessas quales quantitates mancare non se deppian infra annos x pro x qui aen benner. Et si per aventura alcunu de cussos, qui sun de Romangna, aet intrare pro coiuvanthia in Sassari, secundu sa forma dessu breve, et ecusse aet istare continuamente in Sassari, si qui non pachet badu de muru, niente minus sos homines de cussa villa, daunde aet esser andatu, pachet sa data clompita, quale et si intratu non de esseret. Et si per aventura aet istare in Romangna, pachen tantu plus de vadu de muru cussos depus Sassari dessa villa uve aet istare, quantu cussu intratu pacavat de data, si qui cum sa data sua de vaiat. Et assos atteros dessa villa, in sa quale istavat innanti, se minimet dessa data issoro quantu custe pacavat, over fuit usatu de pacare. Et paghen si sas dictas quantitates, gasi per issos depus Sassari, quale et issos de Romangna, zascatunu annu in sa intrata de sanctu Gavini [2]. Et issas ispesas qui saen facher in Romangna, se pachen in custu modu: cio est sas ispesas dessos presentes dessa Potestate, sos quales se fachen comente est ordinatu [3], pachen sos homines depus Romangna: et issas atteras ispesas, sas quales saen facher pro gollire sa data, over su vadu dessu muru, over pro alcunu malefitiu, o pro alcuna attera rathone, over casione, sas quales tangan sa villa, se pachen in custu modu: si in casione dessos homines depus Romangna aet benner su massaiu, over sa sengnoria de Sassari, pachen cussos depus Romangna sas ispesas: et si in casione dessos homines depus Sassari aen benner, pachen sos depus Sassari: et si in casione de ambas partes cussas ispesas pachen ad Cumone, cio est pro soddu et pro libra; et gasi se fathat in zascatuna villa. Et issu massaiu de Romangna siat tentu zascatunu annu gollire integramente sa data, et issu badu dessu muru. Et si alcuna cosa daet lassare ad gollire in sa essita dessu offitiu suo, siat tentu pacare ad su Cumone de suo cussu qui aet restare: et ipse cum iuramentu dessa potestate gollire pothat cussu, qui de suo aet aver pacatu. Et appat su massaiu pro salariu suo libras xxv de Ianua; et issu iscrivanu libras VIII. Sos quales *feos* [4] pacare deppian sos homines de Romangna.

Qui su Massaiu de Romangna,
et issu iscrivanu non levet presente.

CXXIIII. Alcuna persone de Romangna, over de Flumenargiu, isse over atter *prosse* [5], non deppiat dare assu massaiu, over ad atter prosse, assu iscrivanu suo, over ad atter prosse, in alcunu modu presente alcunu, nen ad issos, over ad alcunu dessos facher alcunu servithu reale over personale, istande in sos dictos offitios. Et qui contra aet facher, pachet pro zascatuna volta soddos xx de Ianua. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu. Et qui aet accusare, deppiat provare sa accusa. Et issos dictos massaios, et iscrivanu, istande in su offitiu issoro, non deppian, nen *pothat* [6] in alcunu modu *prossos* [7] over pro atter levare alcunu presente, nen alcunu servithu reale over personale daue alcuna persone de Romangna, over de Flumenargiu, nen alcuna ispesa facher in cussos locos in casione de mandicare, over pro alcuna rathone, over casione, sa quale se poteret pensare, over *narre* [8]; ma dessu issoro propriu mandichen. Et si contra aen facher, pachen pro zascatuna volta libras v de Ianua. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore. Et qui aet accusare, deppiat provare sa accusa.

Qui zascatunu pothat dare sacramentu foras de corona
de zascatuna dimanda.

CXXV. Licitu siat ad zascatuna persone, qui aet demandare alcuna quantitate de dinaris, de qualunqua quantitate siat, over cosa mobile daue alcuna persone vivente, dessa quale dimanda non siat publica carta, dare sacramentu ad ecusse contra cheu dimandat, si isse est tentu ad ecussu deppitu, over non. Et issu reu non se pothat de cio appellare ad corona, ma cussu sacramentu siat tentu de facher, sensa neuna adpellatione.

Qui neunu comporet casu over lana, si non in sa platha.

CXXVI. Neuna persone deppiat, nen pothat comporare in Sassari, over sa iscolca, casu, over lana qui saet batture in Sassari ad bender, salvu in sa platha de *cotinas* [9] dessu Cumone, infra custos confines; cio est daue sa domo de Gullielmuciu de vare fina ad domo de Arrighittu dessu mare, ad pena de soddos v zascatunu can-

(1) *D. de Ianua*, cioè *quimbiguentas*, ossiano cinquecento. Nel Codice la cifra è scritta in questo modo D, che equivale al D romano.

(2) *Sanctu Gavini*, cioè il mese di *Ottobre*, chiamato per antonomasia *S. Gavini*, *Gaini*, *Sanctu Aini*, perchè nel 25 di detto mese è il giorno natale di S. Gavino patrono di Sassari e del Logudoro.

(3) Cioè nel capitolo 114 di questa Parte I.

(4) *Feos*, *salari*, *stipendi*, ecc. Qui non può dubitarsi di questo significato.

(5) *Prosse*, ossia *pro isse*, cioè *per lui*.

(6) *Pothat*. Per concordare dovea dire *pothan*; quindi occorse sbaglio dell'amanuense.

(7) *Prossos*, lo stesso che *pro issos*, cioè *per loro*.

(8) *Narre*, lo stesso che *narrer*, cioè *dire*. E si deve notare che tutti gl'infiniti, i quali terminano in *r* si leggono quasi sempre scritti nel Codice senza la *r*, come *vider*, *facher*, *ponner*, ecc.

(9) *Cotinas*. Questa piazza di *cotinas* (*cuddina* in sassarese) io la credo la odierna piazza del castello, la quale era spianata, non sono molti anni, sul vivo rocco (*cotina*), e probabilmente facea capo alla *ruga de Cotinas* mentovata nel capitolo 60 di questa Part. I.

tare de casu, et de zascatunu centenaiu de lana. Et qui aet accusare deppiat provare in custu modu; si aen esser cantares de casu, et centenaios de lana IIII, et daue inde in iosso, cum unu testimogniu, et cum su sacramentu suo; et si aet esser daue inde in susu, cum duos testimongnos, et cum su sacramentu suo. Dessu quale bandu, sa mensitate siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore.

Qui neunu deppiat receptare alcunu isbanditu.

CXXVII. Daue como innanti alcuna persone non deppiat reciver, nen recettare in domo sua, over dessu habitamentu suo, in Sassari nen in su districtu, alcunu isbanditu dessu Cumone de Sassari, nen ad isse det consizu, adiuvamentu over favore, nen privatu, nen palesi, ad pena de libras V de Ianua pro zascatunu, et pro zascatuna volta, qui aet receptare, over consizare, over dare favore ad alcunu isbanditu de morte, over qui deppiat perder membru; et de soddos XI de Ianua pro zascatunu et zascatuna volta, qui aet receptare alcunu isbanditu in moneta daue libras X in susu. Sa mesitate dessos quale bandos (1) siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore. Et qui aet accusare, deppiat provare sa accusa (2).

De non pastinare vingna.

CXXVIII. Non siat licitu ad alcuna persone, masclu over femina, pastinare, over pastinare facher vingna alcuna in su territoriu de Sassari, et in su districtu; salvu si alcunu averet vingna, sa quale boleret bocare de fundu, qui tanta quanta daet bocare pothat pastinare (3). Et si alcunu averet terra vacante intro dessa cuniatura dessa vingna sua, pothat cussa vacante pastinare. Et pothat zascatunu pastinare (4) *tricla* (5) et simizante uva, qui non se operat a binu. Et qui contra aet facher, pachet assu Cumone de zascatunu millaiu de fundos libras X de Ianua, sa quale pena torret ad sa opera dessos muros de Sassari. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore. Et niente minus cusse, qui aet aver pastinatu, deppiat sa vingna pastinata vocare de fundu. Et neuna persone de Sassari, over dessu districtu, over de alcunu atteru locu deppiat, nen pothat batture facher in sa terra de Sassari, over in sa iscolca confinata in su capitulu su quale favellat dessas confines dessa iscolca (6), alcunu vinu over mustu terramagniscu, over sardiscu, su quale aet nascher foras dessa dicta iscolca, durande su vinu dessos homines de Sassari: salvu si alcunu homine de Sassari, et qui in Sassari continuamente habitet cum sa famiza, averet alcuna vingna foras dessa dicta iscolca (7); qui in custu casu su vinu dessa vingna sua propria pothat batture in Sassari. Et qui contra aet facher, pachet de zascatunu varriu de mesura (8) soddos XX de Ianua, et perdat sa bestia et issu vinu. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessa opera dessos muros dessa terra de Sassari, et issa attera dessu accusatore. Et qui aet accusare, gasi in su primu casu, quale et in custu, deppiat provare sa accusa. Et clamen si zascatunu annu per issos antianos dessu cumone de Sassari VIII bonos homines, duos de zascatunu quarteri, sos quales sian a facher su dictu offitiu. Et, ad issos, et ad zascatunu dessos se credat in su sacramentu issoro, qui aen facher in sa intrata dessu offitiu; et ad sas atteras persones cum prova – (9). Et qui saet comporare alcuna vingna foras dessa dicta iscolca, siat tentu, gasi su venditore, quale et issu comporatore, iurare corporalmente in vangheliu de deu, qui cussu non fachet in frodu.

Qui su vinu se vendet ad pinta.

CXXIX. Sos qui aen bender vinu ad minutu in Sassari, et in sa iscolca, vendan cussu ad pinta iusta, et zascatuna pinta dinaris IIII ad plus. Et qui contra aet facher, pachet assu Cumone pro zascatuna volta qui aet esser accusatu soddos V de Ianua. Dessu quale bandu sas duas partes siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore: et ad zascatunu offitiale se credat in su sacramentu factu in sa intrata dessu offitiu; et issas atteras persones deppian provare sa accusa.

De marcare sos corgios.

CXXX. Neuna persone de Sassari, nen dessu districtu, nen de alcunu atteru locu comporet in Sassari nen in su districtu corgiu alcunu de boe, over de vacca, su quale siat de unu annu, si non est innanti marcatu dessu marcu dessu Cumone in sa groppa; o sinnatu, o cottu qui siat, o non: nen alcunu conciatore deppiat alcunu corgiu sensa cottu adconzare, over adfaitare, nen reciver pro *affaitare* (10). Et qui contra aet facher, pachet pro zascatunu corgiu soddos V de Ianua. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu: et qui aet accusare, deppiat provare sa accusa per testimongios, o per mustra dessu corgiu venditu: et issu *accusatu* (11) pachet ad pre-

(1) Nel Codice, dopo le parole *bandos* sono ripetute altra volta per svista dell'amanuense le parole precedenti *sa mesitate*.

(2) Il foglio, in cui è scritto questo capitolo, è tagliato orizzontalmente per tutta la sua larghezza nella parte inferiore, e il taglio cade precisamente in questo modo ———— sulla linea sesta dello stesso capitolo, compresa la rubrica (l. n. 22 del testo nella parte anteriore del foglio); e nella parte posteriore del foglio il taglio cade in senso opposto, nella linea 22 del foglio medesimo, e 32 del capit. 128, la rubrica compresa.

(3) Quindi è chiaro, che la proibizione si riduceva a non fare e piantare vigne nuove; perchè il vino dovea essere in quei tempi abbondantissimo in Sassari.

(4) Nel Codice dopo la parola *pastinare* è ripetuta l'altra *zascatuna*.

(5) *Tricla*, chiamata altrimenti *trigia;* sorta d'uva, di cui vi sono due varietà, ambedue nere, cioè la *trigia* semplice di grani rotondi e duri, e la *trigia longa* di grani prolungati e rari. Vedi Manca, Agricoltore di Sardegna pag. 27.

(6) Cioè il capitolo 34 di questa Part. I.

(7) *Iscolcha*. Qui, ed in altri luoghi del Codice è scritto con *h*; ed in altri luoghi senza.

(8) Il carico di misura è oggi composto di due mezzine, contenenti pinte 50 in tutto.

(9) Il seguente periodo che comincia, *Et qui saet*, sino alla fine, è scritto nel Codice in una giunta marginale dal lato destro della parte anteriore del foglio, la qual giunta è di caratteri più piccoli di quelli del corpo del capitolo.

(10) *Affaitare*. Pare voglia significare la concia delle pelli, nelle quali si lascia il pelo, od il vello.

(11) *Accusatu*. Così ho letto, e deve leggersi, sebbene nella membrana del Codice vi sia una lacerazione circolare, che ha levato intieramente la metà della parola, cioè *accu*.

sente. Et issu comporatore dessa dicta intrata (1) pothat quircare in domo de zascatunu conciatore et mercante. Et si aet accattare corgios non cottos, pachet cusse qui los aet aver sa condempnatione comente est naratu daue supra. Et pachet si pro cottura de zascatunu corgiu dinaris II ad su comporatore dessu dirictu.

Qui provisione alcuna non se fathat ad alcuna potestate.

CXXXI. Desiderande de ischivare su grande dannu, et issa grande virgongna, su quale et issa quale sustenian sos homines de Sassari, dessas provisiones dessas potestates, et dessa famiza de cussos, sos quales furun usatos de providersi, non in fine dessu regimentu issoro, ispectande sa opera qui arun facher, ma pro losingas et preghieras operatas et factas per ecussa potestate, et atteros amicos suos, istande in su regimentu issoro, et tenende su bastone dessa sengnoria in manos, et lassande multas voltas sa rathone de facher in adiuvamentu de cussos per issos quales in su providimentu potian esser iuvatos, per ecustu presente capitulu ordinamus. Qui alcuna potestate, over qui fathat offitiu de potestaria, over cavaleri, notaiu, nen alcunu dessa famiza dessa potestate, over alcuna persone *pressos* (2) o pro alcunu dessos non dimandet, nen dimandare fathat in consizu, aver foras de consizu, alcuna provisione daue su Cumone de Sassari, over alcuna attera cosa, ultra su salariu dessa potestaria, su quale in sas conventiones est ordinatu, over qui alcuna grathia se fathat dessos benes dessu Cumone assa potestate, notaiu o cumpagnone, oaer ad sa muzere dessa potestate, o ad alcuna persone pressos, over pro alcunu dessos. Et quale potestate, cumpagnone, notaiu, over alcunu dessa famiza sua contra aet facher, siat sensa alcunu atteru parlamentu, over sententia, sa potestate privatu dessu salariu suo pro zascatuna volta de libras cc de Ianua. Et issu cumpagnone, notaiu over atteru dessa famiza sua siat daue intra de como sensa parlamentu condempnatu pro zascatuna volta in libras c de Ianua. Et neunu homine de Sassari, over dessu districtu, over qualunqua atteru, o clericu, o ladicu qui siat, deppiat in su consizu maiore de Sassari, over foras in alcunu consizu de bonos homines, antianos, over de sindicos, qui siat plubicu, over privatu, narrer, over ad posta mitter, over sententiare, qui alcuna potestate, over qui offitiu de potestaria fathat, a cavalleri, a notaiu, over ad alcunu dessa famiza issoro, over ad sa muzere dessa potestate, over de cusse qui fathat su offitiu dessa potestaria, over ad alcunu pressos, over alcunu dessos, se fathat provisione alcuna dessos benes dessu Cumone; over qui ad issos, over ad alcunu dessos plus dessu salariu, qui se contenet in sas conventiones, se det, over qui grathia alcuna de cussos benes se fathat, over se promittat; over qui ad alcunu se det balla alcuna ad facher alcuna dessas predictas cosas. Et qui contra aet facher, si aet esser clericu, cazet si dessa terra de Sassari, et dessu districtu. Et si ladicu aet esser, siat daue como condempnatu cussu ladicu qui ait contra facher in libras cc de Ianua, et siat privatu da ogna offitiu, et benefitiu dessu Cumone de Sassari. Et qualunqua consizeri dessu consizu maiore aet istare tacitu in cussu consizu, su quale de gotale provisione, over *grathia* (3) saet tractare, over qui alcuna cosa ultra su salariu deppian aver, et contra non aet narrer, et facher saet iscriver cha narat contra, over non saet partire daue cussu consizu, si aet esser sindicus in libras cc de Ianua siat daue como condempnatu, et atteru consizeri in libras c de Ianua siat daue como condempnatu. Et siat privatu zascatunu, gasi su sindicu, quale et issu consizeri, perpetualemente daue tottu sos hunores et offitios dessu Cumone de Sassari (4). Excettandende (5) daue sas predictas cosas, qui daunde qui sa potestate de Sassari, qui pro tempus aet esser, aet clomper su tempus dessa potestaria, et aet aver lassatu sa segnoria, et aet esser sindicatu per issos sindicos dessu Cumone de Sassari, sos quales ad cio saen clamare, et in su sindicamentu suo aet esser adcattatu aver factu su offitiu suo bene et lealemente, factu cio ad ischire per ecussos sindicos in su consizu maiore de Sassari, si aet *parrer* (6) ad ecussu consizu, pothan ad gotale potestate dare dessos benes dessu Cumone in adiuvamentu dessas ispesas fini in quantitate de libras cc de Ianua, et non plus. Et quale dessos dictos consizeris plus dessa dicta quantitate aet consizare de dare, over qui aet stare tacitu, siat daue intra de como condempnatu, comente est naratu daue supra. Et impero, qui pacu ait iuvare facher sa lege, si non esseret persone de facherla observare; et per issas potestates de Sassari gotales condempnationes male sun usatas de resculer, volimus qui sas dictas comdempnationes se deppian appropiare assu offitiu dessu *molu* (7) dessa Citate de Ianua, cio est ad ecussu, de chen aet esser su dictu offitiu, *quen* (8) sas dictas condempnationes aen ad divenner. Et pothat su offitiale cussas ad clompimentu demandare et reciver. Et si aet addivenner, qui cusse qui su dictu offitiu dessu molu aet aver, daret o consentiret paraula, qui contra custas cosas over alcuna de cussas se facheret, over qui alcunu pactu over lassa facheret innanti de tempus supra cussas condempnationes, over alcuna de cussas, qui daue intra de como siat privatu dessas dictas condempnationes, et ecussas rathones se appropien assu atteru proximu successore suo in cussu offitiu dessu molu. Et *appresente* (9) *et osca* (10) in su incominzamentu dessa potestaria ongna annu custu capitulu se iuret per issos consizeris dessu consizu maiore de

(1) Quindi vi era un dritto stabilito per la marca del bestiame a favore del Comune, ed un appaltatore di questo dritto.

(2) *Pressos*, cioè *pro essos*; ed è abbreviatura fatta dall'amanuense.

(3) *Grathia*. Così è scritto per intiero nel testo del Codice: la stessa parola nel capitolo medesimo è scritta più sopra per abbreviazione in questo modo $\overline{gra}$.

(4) Sebbene *hunores*, et *offitios* siano mascolini, tuttavia sono concordati con l'articolo femminino *sas*. È da notarsi il rigore della legge contro quei consiglieri, o pusillanimi o tenebrosi, che non parlassero apertamente contro la provigione in discorso.

(5) Cioè, *eccettuandone*.

(6) Nel Codice è scritto senza la *r* finale, cioè *parre*.

(7) Nel Codice questa parola *molu* si vede accomodata e adulterata da mano posteriore in quest'altra *modu*. Ma poi il contesto posteriore del capitolo discopre l'adulterazione.

(8) Nel Codice è scritto $\overline{qn}$, cioè *quen*, ossia *chen*, *ad quem*, che significa *al quale*.

(9) Nel Codice è scritto in questo modo *appsente*, cioè *appresente*, che vuol dire *al presente*.

(10) Cioè, *e dopo*, *e nell'avvenire*, ecc., ecc.

Sassari de observare su dictu capitulu in tottu et per tottu. Et qui aet esser priore dessos antianos in su incominzamentu de zascatuna potestaria fathat leier custu capitulu, et fathat ilu iurare, comente est naratu, iusta sa possa sua. Et si negligente aet esser su dictu priore, siat daue como condempnatu in libras c de Ianua; et torren ad su offitiu dessu dictu molu de Ianua, si comente est naratu [1].

De non levare sos benes dessos foristeris accumandatos in Sassari.

CXXXII. Ordinamus qui qualunqua furisteri, sardu over terramangesu, aet accumandare in sa terra de Sassari, cio est intro dessos muros, alcuna quantitate de moneta, over cosa mobile, de qualunqua conditione siat, cum carta de notaiu, over sensa; over qui aet comporare in sa terra de Sassari, over in su districtu, over per atteru modu aet acquistare benes istabiles, pro alcunu accidente de guerra, over de represallia ad ecussu gotale furisteri per issu Cumone de Sassari, over per alcunu offitiale dessu Cumone, o per ecussu o cussos, a chen ait esser data sa represallia, novitate alcuna non se fathat in dever levare dessas predictas cosas, over in alcunu modu mancare, ma sos dictos benes sian ad issos salvos guasi pro guerra, quale et pro pache. Salvu si pro alcunu factu suo propiu sos dictos benes, et issas dictas possessiones esseren ad issos impazatos.

De adconzare sas vias.

CXXXIII. Clamensi omnia annu per issos sindicos et antianos in zascatunu quarteri unu bonu homine, qui deppiat quircare sas vias intro et foras, cio est zascatunu in su quarteri suo; et tottu unpare quando ad issos aet parrer; et fathan tenner sas vias ispathatas et nectas ad ispesas dessas domos uve saen adconzare, et etiamdeu ad ispesas dessas domos dessu vichinatu, comente ad issos aet parrer. Et fathan adconzare sas vias dessas vingnas, et dessas terras de foras ad ispesas dessos pupillos de cussas, et dessu vichinatu, secundu qui ad issos aet parrer. Et neuna persone pothat iectare terra in alcuna via publica de Sassari. Et qui contra aet facher, pachet assu Cumone soddos x de Ianua pro zascatuna volta. Et qui aet gettare bructura, over alga, soddos v de Ianua; et pro bructura de istercus de homine, soddos x de Ianua. Et qui aet esser clamatu unu annu, sevi pothat etiam deu refirmare, si aet parre ad sos clamatores. Et si alcunu aet esser contumace assu offitiale, et non laet boler obedire in custas cosas, pachet zascatuna volta soddos v de Ianua pro zascatuna volta qui aet esser contumace. Et siat crettitu su offitiale sensa prova, over sacramentu. Dessos quales bandos sa mesitate siat dessu Cumone, et issa attera dessos offitiales. Et issa potestate siat tentu de darelis favore ad facher su dictu offitiu. Et quale dessos dictos officiales aet committer frodu in su dictu offitiu, pachet assu Cumone libras xxv de Ianua, et siat privatu daue cussu offitiu, provande cusse, qui aet accusare su offitiale, sa accusa legitimamente per destimongios.

(1) Dal che si vede, che i nostri maggiori non aveano ancora ben fitto nell'animo quanto importi il non mandare fuori Stato il numerario del proprio paese.

Qui sos notaios non fathan sa arte in sas dies infra scriptas.

CXXXIIII. Neunu notaiu de Sassari, over de foras, pothat facher alcuna carta, over imbreviatura, nen paraula de facherla levare in sas dies infra scriptas, over alcuna de cussas; cio est in sas festas de Natale, su primu die de Ianargiu, su die de *Paschinunti* [2], Kenapura sancta, Resurrexi, Assentione, et Pascha de Maiu, sa Annuntiatione, et issa Assumptione de Sancta Maria, nen in alcuna die de Dominica; salvu sas cartas, over imbreviaturas infrascriptas. Cio est testamentu, collatione de benefitiu, electione, protestatione, appellatione, denuntiamentu, pache, patrimoniu, over de isposamentu, et sententias de arbitros; ad pena de soddos x de Ianua zascatuna isceda, over imbreviatura. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu; et pachet ad presente, sensa parlamentu. Et qui aet accusare provet sa accusa per destimongios, o per mustra dessu quartarariu o folliu. Et issa potestate de Sassari siat tentu de facher observare custu capitulu, non nochende alcunu atteru capitulu.

Qui su massaiu, over curatore de Nurra non deppiat levare presente, et de aver su salariu usatu.

CXXXV. Statuimus et ordinamus, qui su Curatore de Nurra appat su salariu usatu, et non pothat levare presente alcunu daue alcunu homine dessas villas de cussa Curatoria, nen daue sa comunitate dessas villas, su quale presente torret ad ispesas dessa Curatoria, over de alcuna dessas villas. Nen etiam deu su Curatore over attera persone qui aet andare *cunde* [3] pothat nen deppiat mandicare in sa Curatoria predicta ad ispesas dessa Curatoria, over de alcuna villa, neu pothat facher alcuna ispesa in rathone dessa persone sua supra sos homines dessas villas dessa Curatoria predicta. Et si su Curatore contra aet facher, pachet assu Cumone libras x de Ianua. Et issu maiore, et issos iuratos de cussa villa, qui consentiren ad sas ispesas supra scriptas, pachet zascatunu soddos xx de Ianua. *Item* [4] qui alcunu habitante in sa dicta Curatoria non deppiat facher alcunu servithu personale, over cum alcunu animale in alcuna opera assu Curatore; nen issu Curatore tale servithu recivat. Et qui

(2) *Paschinunti*, ossia *Pascha de annuntiu*. Questa parola, così corrotta dalla pronunzia volgare, è usata ancor oggi comunemente nei villaggi del Logudoro, e specialmente del Monte Acuto; e significa il giorno della *Epifania*, ossia il 6 gennaio di ciascun anno. Credono alcuni, che quel giorno sia chiamato volgarmente *Paschinunti* per l'uso del basso popolo di cibarsi in quella festa di pane *unto* con grascia di porco: ma io credo che più veramente sia così appellato dagli annunzi che in quel giorno fa la chiesa di tutte le feste dell'anno.

(3) *Cunde*. Nel Codice sta scritto così *cūde*. Laonde, non potendosi quest'abbreviatura interpretare *cum eo*, ho letto *cunde*, cioè *colà*, ossia alla Nurra. Ved. la nota (5) al capo 137 di questa Parte I.

(4) *Item*. Nel Codice sta scritto in questo modo, *It*, che vuol dire di certo *Item*.

contra aet facher, pachet su Curatore zascatuna volta assu Cumone libras x de Ianua, et issu qui aet facher su servithu pachet zascatuna volta soddos xx de Ianua. Et qui aet esser Curatore in sa dicta Curatoria non pothat facher, nen facher facher ultra IIII silvas in annu ad plus. Sas quales deppiat facher de voluntate dessa potestate, et dessos antianos sutta sa dicta pena (1).

Qui zascatunu pothat iscontare in sos benes dessu Cumone.

CXXXVI. Ordinamus qui tottu cussas persones, sas quales iustamente aen aver ad reciver daue su Cumone pothan pro se, et pro attera persone chaet boler, iscontare in sas condempnationes dessu Cumone, sensa contradictione de alcuna persone. – (2) sas duas partes de tottu cussu su quanto in sa condempnatione saet contenner, et issa tersa parte pachet in pecunia munetata. –

Qui neuna potestate deppiat andare foras dessu districtu de Sassari.

CXXXVII. Durante su offitiu dessa *potestatia* (3) de Sassari nensiuna potestate pothat, nen deppiat andare foras dessu districtu dessa terra de Sassari pro alcuna casione, over cosa, cum voluntate dessu consizu maiore, over sensa. Et si contra aet facher, siat sindicatu per issos sindicos dessu *Cumone* (4) in libras c de Ianua pro zascatuna volta. Et si alcunu homine de Sassari aet andare *cunde* (5), pachet assu Cumone zascatuna volta libras x de Ianua.

Dessos teulargios, et dessos qui fachen teula.

CXXXVIII. Sian tentos tottu cussos, qui fachen et venden, over qui aen facher et vender teulas novas in sa terra de Sassari, et in sa iscolca de cussa, cussas vender sanas et bene cottas, et mannas, si comente est usatu, soddos IIII su centenaiu ad plus. Et qui contra aet facher, pachet assu Cumone pro zascatunu centenaiu soddos xx de Ianua. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu. Et zascatunu comporatore pothat accusare; et siat crettitu assu sacramentu suo.

Dessos carratores, et dessu prethu dessa carrata.

CXXXIX. Sos carratores, et qui carru fachen, over fachen facher in casione de andare ad portu de Turres, sian tentos, et deppian portare sa carrata iusta ad portu de Turres, andande et torrande de Sassari, pro soddos VI ad plus. Et si minore carrata portare aen boler, leven tantu minus per ecussa midesma rathone. Et intendat si carrata iusta de cantares v, raseris VIII de tridicu, et raseris x de orgiu; non intendende in numeru de cantare quando aen garriare fasches de pellamen, nen cosas qui aen venner de *pelagu*, *et* (6) . . . . . .

. . . .

CXLIV.

CXLIV. . . . . . . *tu* (7) de iscriver. Ancu – qui ad ecussos, assos quales aen morrer sos cavallos iscriptos ad posta, non sian tentos de comporare atteru cavallu, nen iscriver atteru in locu dessu cavallu mortu, infina ad posta nova; salvu adveniente casu de guerra, qui tando sian tentos de comporare cavallu iusta sa forma dessu dictu capitulu – (8). Ancu, qui sian tentos tottu cussos, qui aen aver cavallos de posta, ad sos quales aen morrer sos cavallos, qui se deppiant mendare o non, comporare atteru cavallu, et ecussu facher iscriver in locu dessu cavallu mortu infra menses duos proximos daue su die dessu cavallu mortu, alcunu atteru capitulu non obstante. Et qui contra aet facher, pachet assu Cumone ongna duos meses libras III de Ianua prossu cavallu sanu, et prossu cavallu mesu soddos xxx (9); in finintantu qui cavallu aet iscriver. Ancu, qui neuna persone qui aet aver cavallu sanu, over mesu cum cumpagnone, pothat

(1) Da questo capitolo si ricavano due importanti notizie: 1.° che nel 1316 esistevano ancora nella Nurra parecchie ville popolate; 2.° che nel tempo medesimo, e fin dal secolo XIII la Nurra era di privato dominio del Comune e repubblica di Sassari.

(2) Il fine di questo capitolo, dalle parole *sas duas partes* fino a *munetata* è contenuto in una giunta quasi tutta marginale, scritta dal lato destro della facciata posteriore del foglio con caratteri più piccoli, e con inchiostro più bianchiccio di quello del corpo del capitolo. E dico *quasi tutta*, perchè le parole *sas duas partes de totu* non sono scritte al margine, ma seguitando nel corpo del capitolo, e immediatamente dopo le parole *alcuna persone*.

(3) *Potestatia*. In questo luogo si legge così scritto nel Codice. Altrove è sempre scritto *Potestaria*.

(4) *Cumone*. Questa parola, le di cui tracce, e specialmente l'ultima sillaba *ne*, sono ancora visibili, è stata cancellata da mano imperita per sovrapporvi la parola *terra*, scritta con caratteri diversi dal testo. Ma l'adulterazione fu infelice, perchè anche l'articolo *dessu*, che si volle accomodare in *dessa* resistette alla raschiatura, e fa ancor oggi la spia al falsario.

(5) *Cunde*. Nel Codice è scritta tutta la parola, e qui significa *cum eo*.

(6) *Pelagu*, cioè *mare*. Dalla parola *et* comincia la deficienza del Codice, cioè di un intiero foglio membranaceo, nel quale si contenevano la fine di questo capitolo 139, i capitoli 140, 141, 142 e 143 per intero, ed il principio del capitolo 144, giacchè di quest' ultimo si ha la sola continuazione nell'altro foglio che seguita, e che comincia *tu iscri ..... tu de iscriver*. Sgraziatamente la lacuna di questo foglio non può essere supplita dai frammenti latini dello stesso Codice, giacchè questi nella Part. I cominciano dal 3.° capitolo non intiero, e continuano ordinatamente sino al capitolo 36. Quindi ricominciano dalla fine del capitolo 42 e seguitano sino al principio del capitolo 47. E finalmente ricominciano dal capo 146 e terminano nel capitolo 152 incompleto.

(7) ..... *tu*, Siccome questa sillaba è termine di parola, il di cui principio era scritto nel precedente foglio, che manca, per questa ragione, e in virtù del contesto del capitolo, che ci rimane, è chiaro che la parola era questa *tentu*.

(8) Il periodo contenuto tra due lineole, dalle parole *qui ad ecussos* fino a *dictu capitulu*, è scritto in una giunta marginale, che si legge con molta difficoltà, dal lato destro della parte anteriore del foglio, con caratteri più piccoli di quelli del corpo del capitolo, ma meno sbiadati benchè alquanto consunti nell'estremità della membrana. Si vede, che questa giunta fu fatta in tempi posteriori per restringere e moderare l'asprezza del seguente articolo di legge, col quale era indistintamente prescritto, che i possessori di cavalli di posta, se perdessero per morte il cavallo registrato, dovessero senza meno fra due mesi comprarne, e registrarne un altro.

(9) Da questo luogo si deduce, che la lira genovese di quel tempo era di soldi 20, poichè per un cavallo intiero è comminata la penale di tre lire, e per la metà del cavallo soldi 30. Ora supponendo li soldi essere la metà della penale, come sembra, avressimo appunto una lira e mezza.

nen deppiat cussu locare, over conceder pro prethu. Et qui contra aet facher, pachet pro zascatuna via soddos xx de Ianua. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat crettitu ad su iuramentu dessu accusatore cum unu destimongnu. Salvu si lu locaret ad alcunu, qui andaret in imbassiata dessu Cumone. Ancu, qui ogna persone, qui aet aver cavallos pro imposta dessu Cumone, iscrivan cavallos proprios, et non azenos; et de cio iurare deppian ad arbitriu de cussos, qui vaen esser ad iscriver; et ecussos cavallos tengnan in domo issoro propria, over qui tengnan in locatione, over pro atteru iustu titulu. Et qui contra aet facher, pachet ad su Cumone libras v de Ianua; et niente minus sian tentos de cio servare, si comente est naratu. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore; et qui aet accusare siat tentu ad provare sa accusa. Salvu qui sos offitiales ordinatos ad cio, qui sian crettitos ad su iuramentu issoro ia factu. Ancu, qui alcunu cavallu de posta, su quale morreret, over se vastaret, mendare non se deppiat per issu Cumone, salvu si morreret, over se vastaret in servithu dessu Cumone; non intendende si alcunu adcumpagnaret ad silva, over imbassiata dessu Cumone in su quale sa potestate andaret de arbitriu suo, over si alcunu andaret in alcuna imbassiata, dessa quale salariu averet daue su Cumone, qui siat servithu dessu Cumone.

Dessas guardias, et comente se deven ponner.

CXLV. Eliat si zascatunu annu per issos antianos dessu Cumone de Sassari unu bonu homine de zascatunu quarteri ad cumandare sas guardias, sas quales facher se deven in sos locos ordinatos. Et manden zascatuna nocte in zascatunu locu ordinatu duos homines pro guardia. Et cumanden cussa una volta in zascatunu mese ad plus. Et qualunqua richestu non aet andare, over sufficiente scambiu non aet mandare, pachet assu Cumone soddos ii de Ianua. Et quando su offitiale aet isquire alcunu nunthatu non andare assa guardia, accattet unu homine pro cussu prethu qui aet poter, et mandet ilu in locu de cusse, ad ispesas de cusse qui non baet andare. Et appan sos dictos offitiales, zascatunu de cussos pro salariu, zascatunu mese daue su Cumone soddos x de Ianua; et atteru prethu non leven in alcunu modu. Et qui contra aet facher, pachet assu Cumone libras v de Ianua, et siat privatu daue cussu offitiu. Salvu si esseret de voluntate dessu consizu pro alcunu accidente qui se facheret maiore guardia, qui tando sa voluntate dessu consizu se deppiat observare. Et siat tentu su massaiu dessu Cumone de pacare dessu tempus suo ad sos dictos officiales. Et issu massaiu qui non aet pacare, siat tentu de pacare de suo propriu in sa essita dessu offitiu suo. Et si duos sende clamaren, appan ambos su salariu suprascriptu.

Qui neunu offitiale pothat aver salariu daue su Cumone.

CXLVI. Statuimus et ordinamus, qui neunu offitiale, ad salariu consuetu daue *cunque* (1) innanti pothat aver in alcunu modu alcuna provisione ultra su salariu suo. Et intendat si offitiu tottu sos offitios contentos in su breve ad salariu ordinatu. Et qualunqua offitiale, over alcuna attera persone prosse aet facher alcuna procuratione in procurare alcuna provisione, istende in su offitiu, nen foras, ultra su salariu suo, cusse over cussos, qui tale procura aen facher, cadan ad sa pena contenta in su capitulu qui favellat dessa provisione dessa potestate (2).

Qui omnia annu se clamet unu notaiu de Sassari per sos sindicos..

CXLVII. Eliat si zascatunu annu dessu mese de freargiu unu notaiu de Sassari ad iscriver sa intrata et issa essita dessu Cumone de Sassari, et atteras cosas facher, sas quales ad isse aen esser impostas per issu consizu maiore, et issos sindicos dessu Cumone predictu, su quale siat natu in Sassari ipse, over su patre suo, over sa mama sua, ad pulizas in su consizu maiore, in ecussu modu qui se eliet su messaiu de Romagna. Et qui aet esser unu annu notaiu, vachet daue cussu offitiu per annos sex. Et appat pro salariu suo libras xxxv de Ianua, et non plus pro alcunu servithu qui facheret assu Cumone, existente in su dictu offitiu. Et si muccubellu alcunu aet levare daue alcunu in su offitiu suo, over dessos benes dessu Cumone aet levare, ultra su feu suo, pachet assu Cumone dessu unu deche, et perdat su offitiu.

De provare sas furas, et issos dampnos de Flumenargiu, et dessa iscolcha de Cherqui (3).

CXLVIII. Sos maiores et iuratos de Flumenargiu, et dessa iscolca de Cherqui sian tentos de propriu iuramentu provare tottu sas furas et dampnos qui saen facher in ecussas iscolcas, per issu modu infrascriptu. Cio est qui sa villa de Cherchi siat ad unu precontu tantu; sas villas de Lechilo, Ecthas, et Lenthas esser deppian ad unu precontu tantu; Ardu, Save, et Taverra esser deppiat ad unu precontu tantu: et in zascatunu precontu

(1) *Cunque.* Nel Codice sta scritto in questo modo *cunq*. Ed è corruzione dal latino *nunc*, cioè *adesso*, sicchè *daue cunque innanti* vuol dire *da adesso in poi*, *da adesso in avvenire*, ecc. Nei frammenti latini, nei quali esiste questo capitolo per intiero, è espressa la stessa cosa con la sola parola *deinceps*.

(2) Cioè il capitolo 131 di questa Parte I.

(3) Questa rubrica, ossia intitolazione è stata da me supplita, ricavandola dalla materia contenuta nel capitolo, giacchè il medesimo, ed i capitoli seguenti, sino alla fine della Parte I. mancano della solita rubrica scritta in caratteri rossi: e li capitoli 155, 156, 158 e 159 solamente hanno la rubrica scritta da mano posteriore in caratteri neri. Dippiù tutti questi capitoli, dal presente 148 fino al 159, ultimo della Parte I, hanno a fianco la numerazione in cifre arabiche nere, scritte da mano posteriore, a differenza dei numeri degli altri capitoli, che sono romani; e scritti in rosso. Nè questa intitolazione poteva essere supplita per mezzo dei frammenti latini del libro 1.° ossia di questa Parte 1, poichè nei suddetti frammenti manca per intiero questo capitolo 148, ed il precedente 147, e dopo il cap. 146 che parla *di non darsi agli ufficiali del Comune provigione alcuna*, *oltre il salario*, continua negli stessi frammenti il capitolo, che parla *della elezione dei sindaci della Comune di Sassari*, rubricato col n.° 147, il qual capitolo nel Codice sardo è rubricato, ed è nell'ordine progressivo il 149 seguente di questa Part. I.

esser deppiat sa maiore parte dessos iuratos. Sos quales maiores et iuratos in zascatunu precontu iuren, et issa potestate ad iurare cussos costringat, qui issos dare deppian cusse, over cussos, su quale, over quales aen creder, over provare su dampnu, over furtu aver commissu. Et si in su iuramentu ipsoro aen narrer infra su termen contentu non poter aver provatu, constringher non se pothan in casione de cussu dampnu, over furtu, atteru over atteros dare. Et non sian tentos sos maiores, over iuratos, over sos homines dessas villas, alcuna cosa pacare; et in sos atteros casos se observet su capitulu, su quale si incominzat, qui *sos homines de Romangna deppian provare sas furas*, su quale est in sa rubrica de CXXI in su primu libru. Et si cusse, over cussos, su quale, over quales aen dare, non aen aver daunde poter pacare, percio sos maiores et iuratos dessas villas predictas non sian tentos de pacare alcuna cosa. Et ecussu midesmu siat observatu, et si observet de tottu sos furtos, et dampnos infina ad ecomo factos, et non datos per issos dictos maiores et iuratos – (1). Et gasi si intendat dessas iscolcas de Eristola et Septupalmas, qui esser deppian ad unu precontu. Et sian tentos de provare in cussu modu et forma, sas quales sas iscolcas dessas dictas villas provare sun tentos per issu suprascriptu capitulu. –

Dessa electione dessos sindicos dessu Cumone de Sassari (2).

CXLIX. Statuimus et ordinamus, qui sos sindicos dessu Cumone de Sassari, cio est octo, duos de zascatunu quarteri, omni annu in sa exita dessu mese de freargiu in su consizu maiore si elian ad pulizas in ecussu modu et forma, qui su massaiu de Romangna si eliet. Et qui aet esser unu annu sindicu, vachet daue cussu offitiu per annos duos. Et incominzet si su offitiu predictu in su primu die dessu mese de Marthu. Sos quales electores iurare sian tentos elier secundu qui se contenet in su capitulu dessos electores dessos offitios (3).

Qui sos homines de Sassari non pothan esser maiores in Romangna, si non pachan data (4).

CL. Ordinamus, qui alcuna persone qui siat depus Sassari in Romangna, qui non pachet data, non pothat esser daue *cunque* (5) innanti maiore de alcuna villa de Romangna, ma sian solamente de cussos de Romangna, qui pachan data.

(1) Questo periodo, dalle parole *Et gasi* sino alla fine *suprascriptu capitulu* è contenuto in una giunta, parte scritta nel mezzo, parte a margine della fronte posteriore del foglio dal lato destro; e si vede, ch'è di tempo posteriore al capitolo medesimo.
(2) Rubrica da me supplita come sovra.
(3) Cioè il cap. 97 del Lib. 1.
(4) Rubrica da me supplita come sovra.
(5) Nel Codice è scritto in questo modo *cuq*.

Qui sa potestate, cavalleri, et notaiu dessu Cumone de Sassari non pothan negothare per se, over per attera persone (6).

CLI. (7) Statuimus et ordinamus, qui sa potestate qui est, over pro tempus aet esser, cavalleri, notaiu, over alcunu dessa famiza dessa potestate, per se, over attera submissa persone prossos, over attera alcuna persone daue cunque innanti in alcunu modu, over ingeniu cum su Cumone de Sassari, over alcuna attera persona prossu dictu Comone, mercare, over negothare in alcunu modu non pothat de alcuna cosa, sa quale narrer, over cogitare se pothat. Et qui contra *fecerit* (8), gotale potestate, cavalleri et notaiu, et qualunqua dessa famiza dessa dicta potestate siat sindicatu pro zascatuna volta in libras CCCCC de Ianua; sas quales pervengan assu molu, over assa opera dessu molu de portu de Turres (9). Et zascatuna persone de Sassari aet tractare dessas predictas cosas cum sa potestate, over cum alcunu dessos supradictos, over aet exponner in consizu, over foras, siat condempnatu pro zascatuna volta in libras C de Ianua, ad pacare assa opera dessu dictu molu.

Qui sa potestate de Sassari non pothat, nen deppiat aver alcunu arbitriu (10).

CLII. (11) Ordinamus, qui sa potestate de Sassari, qui est, over pro tempus aet esser, non pothat, over deppiat in nessiunu modu aver, nen exponner in consizu, over foras, de aver daue su Cumone de Sassari alcunu arbitriu, salvu solamente secundu sas conventiones factas inter issu Cumone de Ianua, et issu Cumone de Sassari, et issos capitulos et ordinamentos dessu Cumone de Sassari. Et qui nessiunu homine de Sassari, over dessu districtu, over qualunqua atteru, o clericu, o ladicu deppiat in consizu maiore, over foras de consizu, over in alcunu consizu de bonos homines de Sassari, publicu over privatu, narrer, over ad posta mitter, over sententiare, qui ad alcuna potestate, over qui offitiu de potestaria fathat, se det, over dare se pothat, over dare se deppiat alcunu arbitriu, ultra cussu qui se *continet* (12) in sas conventiones predictas, et in sos capitulos dessa terra de Sassari. Et qui contra aet facher, siat condempnatu pro zascatuna volta in libras CCCCC de Ianua. Sas quales condempnationes si acquisten assa opera dessu molu de portu de Turres; et ultra, qui ipse siat privatu daue omnia offitiu et benefitiu dessu Cumone de Sassari per ecussa midesma rathone. Et zascatuna persone pothat accusare sos contra fachentes, et sian tentos sa ac–

(6) Rubrica da me supplita, come le due precedenti.
(7) Nel Codice manca la numerazione di questo capitolo, per lo che il capitolo seguente è rubricato erroneamente col n.° 151 (e così di seguito gli altri capitoli), quando dovea essere 152.
(8) Pretto latino, ripetuto per imperizia dell'amanuense, giacchè avrebbe dovuto dire *act facher*.
(9) Dunque fin dai primi anni del secolo XIV il Comune di Sassari poneva mente al molo del porto di Torres.
(10) Intitolazione da me supplita, come le precedenti. Questo capitolo è importante, perchè dimostra come il Comune di Sassari custodisse gelosamente la propria libertà.
(11) Nel Cod. il n.° è 151. Ved. la ragione nella nota 2.ª al precedente capitolo.
(12) *Continet*, pretto latino; e vuol dire *contenet*

cusa legitimamente provare per x destimongnos *idoneos* (1) de consizu, et non minus.

De non proceder in persone, over cosas, contra alcunu datu pro casione de alcunu dampnu, over furtu (2),

CLIII. Statuimus et ordinamus, qui sa potestate qui est, over pro tempus aet esser, over qui aet esser in locu suo, non pothat over deppiat pro casione de alcuna datura facta infina ad ecomo, over qui saet facher daue *oe* (3) innanti proceder in persone, over cosas contra alcunu datu, over qui saet dare per issos maiores et iuratos de Romangna, over de Flumenargiu in casione de alcunu dampnu, over furtu; salvu ad restitutione ad ecusse, qui ait aver recivitu su dampnu. Salvu si si provaret legitimamente contra cussu cussu aver factu. Et si alcunu capitulu est contra custu, siat cassu.

De non tormentare alcuna persone de Sassari pro casione de malefitiu (4).

CLIV. Ordinamus et statuimus, qui sa potestate de Sassari qui est, et pro tempus aet esser, over qui aet tenner su locu suo non pothat, nen deppiat alcuna persone de Sassari, over dessu districtu tormentare in casione de alcunu malefitiu; salvu pro omicidiu, furtu, et robaria. Et cio si de cussos malefitios, over alcunu de cussos accusa facta daet esser, et inscripta in sos actos dessu Cumone de Sassari infra su termen cuntentu in su breve. Nen etiam deu pothat alcunu esser tormentatu, si nominatu aet esser per alcunu tormentatu; et issa potestate contra cusse proceder non pothat accasione dessa confessione, over *nominatione facta* (5) per icussu tormentatu. Et si sa potestate contra aet facher, siat sindicatu tale potestate in libras c de Ianua pro zascatuna volta (6).

De provare sas furas et issos dampnos de Eristola, Octavu et Septupalmas (7).

CLV. Statuimus et ordinamus, qui sos maiores et iuratos dessas villas de Eristola, Octavu et Septupalmas provare deppian sas furas et dampnos factos in sas iscolcas issoro tantu ad unu precontu.

De ferita dubitosa (8).

CLVI. Totta via qui aet ad divenner pro alcunu feritu, dessa quale ferita se dubitet, sa potestate over su rectore dessa terra de Sassari dimandare voler ad certithia sua, et certificare se si sa ferita esseret dubitosa, o non, deppiat mandare pro cusse, o cussos, medicos dessa terra de Sassari, qui aet boler, et issos medicos ad cumandamentu dessa potestate, over *rectore* (9), sian tentos de andare assu feritu, et vider sa ferita. Et datu ad issos su sacramentu per issa potestate, over rectore, naren sa sententia issoro daue nanti dessa potestate, over rectore, dessu qui lis paret dessu feritu, remotu odiu, timore, amore, prethu, over precherias; cuisos gotales medicos niente levande pro cussu servithu, over sententia, over consizu dare. Et si alcunu medicu esseret, qui sas dictas cosas non boleret facher, siat tentu sa potestate over rectore in su sacramentu suo cumandare ad ecussu medicu, qui daue inde innanti in Sassari, over su districtu cussa arte non deppiat facher, nen etiam deu sa potestate bila lasset facher.

Qui in zascatuna porta de Sassari se pongnan duas tuppas (10).

CLVII. Statuimus et ordinamus, qui in zascatuna porta de Sassari se pongnan duas *tuppas* (11) cum clavaturas sufficientes, una dessas quales claves se vardet per issa potestate de Sassari, et issa attera per bonos homines dessa terra de Sassari clamatos ad ecussu officiu facher. Cio est in zascatunu quarteri se clamet unu bonu homine, qui vardet sa clave dessa porta de cussu quarteri (12). Et poscha qui sas portas aen esser cuniatas, in nessiunu modu si aperian infina a cho si aperin su mangianu assa hora consueta. Salvu ad tempus de guerra pro necessitate dessu Cumone. Et appat zascatunu guardianu pro salariu suo zascatunu mese soddos x de Ianua. Et sian tentos sos homines dessu consizu maiore iurare manu tenner et observare custu capitulu. Et si alcunu se invenneret contrariu, pachet a su Cumone libras x de Ianua; et ultra siat privatu perpetualemente daue omnia offitiu, benefitiu et honore dessu Cumone de Sassari. Et duret su offitiu de cussos ad boluntate dessu consizu maiore.

(1) Nel Codice sta scritto con y cioè *ydoneos*.

(2) Intitolazione da me supplita, come le precedenti. Nei frammenti latini manca eziandio l'intitolazione di questo capitolo, e degl'immediati precedente e seguente.

(3) *Oe*, cioè *hodie* latino, E *oe* si pronunzia anche al presente.

(4) Intitolazione da me supplita. Qui è da notare, che per il motivo già detto nella nota 2.ª al cap. 151 di questa parte prima, di mancare cioè il suddetto capitolo nel Codice sardo di rubrica numerale, la numerazione dei capitoli seguenti sino alla fine del Libro 1.° comincia dal 151 e termina nel 159; invece in questa prima edizione del testo, arriva fino al n.° 160.

(5) Nel Codice sta scritto così *nominatioe facte*. E siccome è manifestamente sbagliata dall'amanuense la concordanza ed il senso, ho corretto *nominatione facta*.

(6) Questo capitolo è fuori di posto, ed appartiene propriamente alla Parte criminale degli statuti, ossia al Libro III.

(7) Questa rubrica è da me supplita. Nei frammenti latini, che arrivano solamente in questo Libro I. fino al precedente capitolo 151 non intiero, mancano questo, ed i seguenti capitoli.

(8) Questa rubrica si legge pure nel Codice sardo, scritta con caratteri neri da mano posteriore; ma dice *dubiosa* che io ho corretto *dubitosa*, ricavandolo dal contesto del capitolo.

(9) *Rectore*. Questa parola, ossia nomenclatura di chi facesse le veci del podestà, è nuova, e non si legge altrove nel Codice; dal che argomento che il capitolo sia di tempi posteriori.

(10) Nel Codice si legge (scritto in caratteri neri, e da mano recente) *ciascatuna, e pongiat* (tracce di pronunzia spagnuola). Ho quindi corretto *zascatuna*, e *pongnan*.

(11) *Tuppas*, cioè *toppe*.

(12) Da questo luogo si rileva, che nel 1316 le porte di Sassari erano quattro, perchè quattro i quartieri della Città, come si ricava da più luoghi del Codice. Anche al tempo del Fara erano quattro. *Porta nuova* è la più recente, e forma l'odierno numero di cinque.

Dessos dannos, qui saen facher et dare in Romangna et Flumenargiu (1).

CLVIII. Ad ischivare sos errores, sos quales furun usatos de esser supra sos dannos factos et datos in Romangna et Flumenargiu, ordinamus qui zascatuna persone, assa quale dampnu factu aet esser per animales foras dessa iscolca de Sassari, cio est in Romangna et Flumenargiu, deppiat usare sa rathone sua contra sa persone, over persones, de chen aen esser sos animales datos cussu dannu, over animales, , over contra sos iuratos, existente su massaiu in su tempus, su quale su dampnu factu aet esser, in su officiu. Et qui sa rathone sua non aet usare, over dimandare, istande su massaiu in su offitiu, siat privatu de cussa rathone, et post sa exita de cussu massaiu, in nessunu modu desiat intesu. Salvu si dessu mese de Ianargiu, o de Freargiu factu aet esser su dampnu, qui pothan usare sa rathone issoro, daue su die dessa exita dessu massaiu infina ad meses duos *proxime venturos* (2). Et levet su iscrivanu dessu massaiu pro iscriver in actos, et pro vocare sa puliza dinaris VI ad plus, quando laet bocare. Et dessas atteras iscripturas dinaris IIII ad plus. Et si su iscrivanu dessu massaiu contra aet facher, et accusatu daet esser, pachet assu Cumone zascatuna volta soddos XX. Et credat se su accusatore de cio cum unu destimongnu. Et issos dannos datos infina ad ecomo si intendant qui deppian usare sa rathone issoro ad tempus de custu massaiu.

Dessu salariu dessu guardianu dessa persone (3).

CLIX. Statuimus et ordinamus, qui sa potestate de Sassari, over cusse qui aet esser guardianu dessa presione dessu Cumone de Sassari, non levet, nen levare pothat, over deppiat daue alcunu presioneri pro salariu dessa presione, over de ozu, over de alcuna attera ispesa, over alcunu atteru modu, over casione, ultra soddos VI pro zascatunu in sa essita, sa quale su presioneri aet facher dessa presione. Et qui contra aet facher, siat sindicatu in sa exita dessa potestate, ad tempus dessu sindicamentu, qui torret ad su Cumone, de zascatunu dinari levatu X. Et de cio se pachet ad ecusse, qui aet pacare, cussu su quale plus deit. Et ecustu salariu pachet, si nocte aet facher in sa presione pro alcuna iusta casione, prossa quale racionivilemente se deppiat tenner. Et credat si su iniuriatu ad su sacramentu suo.

Dessu bangnu de Sassari (4).

CLX. Statutu est, et ordinatu, qui tottu cussas persones, gasi de Sassari, quale et dessu districtu, quale et de atteru locu, sas quales aen boler andare assu bangnu de Sassari, pothan et bazan andare et intrare in ecussu in su modu infrascriptu; cio est sos masclos iovia, kenapura, sappatu, et dominica; et issas feminas lunis, martis, et mercuris (5). Et qui contra su dictu molu aet intrare, si aet esser masclu, siat ili secata sa capita, et si aet esser femina, siat arsa (6), in tale guisa qui morgian. Et issas predictas cosas non se intendan dessos minores de XIIII annos (7).

LIBRU SECUNDU

INDICE DESSOS CAPITULOS (8).

(1) Questa rubrica è da me supplita, perchè manca affatto nel Codice sardo.

(2) Nel Codice è scritto in questo modo *px vent.*, che ho interpretato, senza esitanza, *proxime venturos*.

(3) Nel Codice si legge il seguente titolo, scritto con caratteri neri da mano recente: *Qui non levet su cuncelleri daue alcuna presoneri de salariu plus de soddos VI*. Ma siccome la parola *cancelleri* è manifestamente una parola intrusa, non risultante dal capitolo, in cui il custode delle carceri è chiamato *guardianu*, perciò ho supplito la rubrica in modo più esatto.

(4) Nel Codice è scritta l'intitolazione da mano recente in caratteri neri come siegue. *Pro su bagnu de Sassari;* ma io ho creduto renderla più esatta dicendo *Dessu bangnu de Sassari*.

(5) Questi bagni pubblici esistevano dove è oggi il monistero delle monache isabelline, e vi scorre anche al presente l'acqua tepida e salutare detta *della rogna*, che poi traversa sotto *ponti pinnali*, e si scarica negli orti. Abbandonati questi bagni, furono riaperti nel 1500 e dopo 80 anni d'esistenza abbandonati nuovamente. Ved. il mio *Almanacco Sassarese* del 1836.

(6) Questa medesima crudeltà di pena prova quanto in quei tempi fosse stimata la pudicizia, e la pubblica decenza.

(7) Qui termina la prima parte del Codice, e comincia la seconda contenente le leggi civili.

(8) Nel Codice non esiste veramente questa rubrica, nè la precedente *Libru secundu;* bensì l'enumerazione dei titoli, come sieguono appresso, scritti in caratteri rossi: ma io ho supplito e l'una e l'altra, sia perchè la suddetta enumerazione è propriamente l'indice dei capitoli, sia perchè questa seconda parte del Codice deve chiamarsi *Libru Secundu*, giacchè nel Cod. istesso al cap. 148 la prima parte è appellata *Libru Primu*.

(9) Nel Codice si leggono aggiunte a questa rubrica da mano posteriore le seguenti parole *et dessu tempus dessas ferias*, scritte con caratteri neri, e più recenti.

XIX. *Su modu dessos pacamentos.*
XX. *Dessos executores dessos testamentos, et dessos deppitos contentos in su testamentu.*
XXI. *Dessos dannos et guastos, et dessu salariu dessos iuratos et missos.*
XXII. *Dessos tutores et curatores.*
XXIII. *Qui sa potestate diffiniat sas questiones, qui aen esser inter persones istrangias.*
XXIIII. *De deppitu pacatu.*
XXV. *Qui su reu det assu actore pacaria.*
XXVI. *Su termen dessa istasina.*
XXVII. *Qui neunu pothat opponner daver vinchitu alcuna cosa.*
XXVIII. *De prescriptione de possessiones et de deppitos.*
XXIX. *Capitulu dessos bandos.*
XXX. *Dessos pacamentos factos, et dessos qui los possedin.*
XXXI. *Dessos maritos qui venin in povertate.*
XXXII. *De dare sacramentu assu dimandatore prossu deppitu qui se dimandat.*
XXXIII. *Qui neunu pothat dimandare deppitu sensa carta, passatu duos annos.*
XXXIIII. *Dessa possessione mezorata.*
XXXV. *Qui zascatunu pothat procurare pro chen aet boler.*
XXXVI. *De non rumper pache.*
XXXVII. *Dessas appellationes.*
XXXVIII. *Quale die se deppian firmare sos pacamentos.*
XXXIX. *Decretu pro sas appellationes, comente se depiant seguire* (1).
XXXX. *Pro su dampnu qui faghent su bestiamen grossu et minudu.*
XXXXI. *De non staxire corpus de homine, nen de femina.*
XXXXII. *Qui neunu Corsu pothat aver officiu in sa citadi de Sassari.*

De facher herede, et de lassare sos benes ad chen bolet.

I. Licita cosa siat ad zascatuna persone de Sassari et dessu districtu, qui aet o qui non aet fizos o fizas, ad isse in sos benes suos facher herede ad chen aet boler, et iudicare prossa anima sua, donare et dare dessos benes suos ad boluntate sua. Salvu qui su maritu assa muzere, et issa muzere assu maritu non deppiat in vita, nen in morte lassare nen dare dessos benes suos, nen issunu assu atteru facher herede in plus dessa mesitate dessos benes suos; et in custu solamente ad godire in vita de cusse qui ait romaner vivu; salvu si de custas cosas esseren in cuncordia cussos qui deveren esser heredes de cussa persone, qui gotale hereditagiu over iudicamentu facheret cum cusse qui deveret aver sa cosa iudicata; et in custu casu custu capitulu non li nochiat. Dessos quales benes lassatos, et non ispesificatos, et per singulu mentovatos per ecusse qui aet factu su testamentu. cusse qui aet romaner vivu, et ad chen los aet lassatos, fathat inventariu infra unu mese *ad pus* sa morte dessu testatore, in presentia *dessas heredes* (2) dessu mortu, si aen esser de legitima etate, et si non aen esser de etate legitima in presentia dessos propinquos dessu mortu, *quales aet parrer assa potestate* (3). Et ad rechestas dessas heredes dessu mortu, over dessos propinquos de cussos det bona padessosgaria, qui cussos benes aet usare, et fructare, salvande sa sustantia, fachende extimatione de cussos benes ad arbitriu de vivos per issa potestate deputatos. In attera guisa, si contra custas cosas, over alcuna de custas factu aet esser, cusse, ad chen est lassatu su iudicamentu, de cussu siat privatu.

Dessos fizos, qui morin sensa testamentu, et sensa fizos.

II. Si alcuna persone sensa testamentu aet morrer, sensa *fizu, over fizos* (4), sende vivu su patre, sos benes de cussa persone morta romangnan assu patre de cusse, et de cussos benes su patre fathat ad boza sua. Et si su patre esseret mortu et issa mama viva, sos benes acquistatos de cussu mortu appat sa mama ad godire in vita sua, non vendende, obligande, over dande de cussos ad alcunu. Dessos quales benes sa mama inventariu fathat infra unu mese, daue su die dessa morte de cusse, numerande, dande pacaria, si comente est naratu daue supra in su capitulu de supra (5) in presentia dessos propinquos dessu mortu, ad sos quales cussa hereditate si ispectet de rathone pro hereditagiu dessu mortu: in attera guisa, si contra factu esseret, cussos benes torren ad sos atteros plus proximanos parentes dessu mortu de patre et de mama. Et issos benes patrimoniales romangnan ad ecussos, ad chen de rathone deven, daue cussu ramu, daunde cussos benes sun bennitos. Et dessas muzeres qui morin sensa testamentu, sa dote issoro, et issos atteros benes datos ad su maritu ad modu sardiscu in coiuvanthia, et aen morre sensa fizu o fizos, sa dicta dota, et issos benes predictos ad ecussos, qui la dotarun, et los derun, torren. Et si alcuna cosa incerta lassata aet esser in alcuna ultima voluntate ad alcuna persone over etiamdeu qui laet romaner daue alcuna persone, qui aet morrer sensa testamentu, a godire in vita, over infra certu tempus, cusse ad chen aet esser lassatu, over laet romaner de cussos benes, siat tentu de facher inventariu infra unu mese daue sa die dessa morte dessu mortu in presentia de cussos, assos quales de rathone cussos benes deven torrare, si baen boler esser: et si non baen boler esser, et aen esser

(1) Questa rubrica, e le tre seguenti appariscono aggiunte posteriormente, sia perchè il precedente cap. 38 si vede che era l'ultimo di questo Libro II. come si dirà a suo luogo, sia perchè scritte con caratteri di diversa conformazione, più grossi, e scritti con inchiostro rosso più scuro.

(2) *Ad pus*, cioè *dopo*. Dal che si può argomentare, che laddove di taluni sassaresi viventi in Romagna si dice in questo Codice che sono *depus Sassari*, si debba intendere, che sono *fuori di Sassari*, cioè *sassaresi li quali non vivono dentro Sassari. Dessas heredes.* Qui il Cod. concorda il sustantivo eredi con articolo femminino.

(3) *Quales aet parrer assa potestate.* Queste parole, ch'erano già consunte dall'età, si vedono rinnovate nel Codice da mano posteriore, ma poco perita nell'imitare la scrittura antica.

(4) *Fizu*, over *fizos*. Queste parole ancora già corrose dal tempo, sono state rescritte da mano posteriore; ma il supplitore ossia rescrittore erroneamente scrisse *figiu*, e *figios* dov'era scritto *fizu* e *fizos*.

(5) Cioè nel capitolo primo precedente di questa Parte II.

rinchestos pe r issu missu dessa potestate, per iscriptura plubica fathat se in presentia de bonos homines, qui aet clamare sa potestate. Et si contra custas cosas aet esser factu, custu gotale legatu lassatu ad ecusse, qui ait contra facher, romangiat ad chen de rathone aet dever. Et ecustu non nochiat ad sos minores de XIIII annos; salvu daue XIIII annos in susu.

De non vender sas possessiones dessas muzeres.

III. Sos benes *patrimoniales* et *matrimoniales* (1) dessa muzere su maritu vender, obligare, over alienare non pothat, nen deppiat in alcunu modu cum paraula dessa muzere, nen sensa; nen etiam deu sa muzere vender non pothat, si umpare fizos over fizas non aen aver, salvu pro necessitate et in gotale casu de necessitate vender se pothan dessas possessiones predictas pro issa dicta muzere cum consizu et consentimentu de IIII propinquos dessa femina, ad sos quales, over ad alcunu dessos si ispectaren cussos benes, si morreret sensa fizos; iurande sa femina qui pro necessitate sa cosa, over sa possessione se vendet; iurande etiamdeu sos propinquos, qui non consentin in frodu. Et *si* (2) IIII propinquos ad ecustas cosas facher non aet aver, over pro malithia in cio consentire et esser non boleren, cussa venditione se fathat daue nanti dessa potestate, et de bonos homines, ad sos quales mustret sa necessitate sua. Et si contra sas dictas cosas facta aet esser, custa venditione non basat; et issa possessione torret assa muzere predicta; et issu comporatore perdat su prethu datu in sa possessione, et appat regressu in sos benes dessu venditore. Et si pro aventura alcuna muzere aet aver possessiones suas foras dessu districtu de Sassari, et boleret de cussas vender, pothat ilas vender cum consentimentu dessu maritu, et etiam deu su maritu cum consentimentu dessa muzere, sensa sacramentu, et sensa consentimentu dessos propinquos. Et si daue como in secus inde sun benditos, sa venditione siat firma. Et si fizos, o fizas umpare aen aver, tando su maritu vendat de cussas possessiones cum consentimentu dessa muzere. Et issos benes acquistatos cum sa muzere, su maritu pro arbitriu suo vendat et alienet, cum boza dessa muzere, et sensa; si, et in tale guisa, qui non nochiat ad sas coiuvathas ad dota.

Dessas richestas et istasinas.

IIII. Richestas et istasinas sos missos dessu Cumone fathan, et facher pothan pro zascatuna persone ad richesta issoro contra persones furisteras, sensa paraula dessa potestate; si et in tale guisa, qui facta sa richesta, over istasina, la denuntien ad sa potestate: et ecusse, qui sa richesta over istasina aet factu facher, vengnat incuntanente daue nanti dessa potestate pro narrer sa rathone sua.

(1) *Patrimoniales*, cioè *parafernali*, *estradotali*, ecc., *Matrimoniales*, cioè *dotali*.

(2) Nel Codice manca la particella *si*, senza la quale il periodo mancherebbe di senso. E si vede che fu dimenticanza dell'amanuense, perchè nel Codice latino vi è la detta particella.

Dessos qui sun richestos personalemente, et assa domo.

V. Sas citationes, over richestas de zascatuna persone ad sa corte se fathan in custu modu; cio est qui aet esser richestu per issu missu dessu Cumone in persone daue nanti dessa potestate, over ad corona, siat tentu de venner per se, o per procuratore legitimu in sa prima richesta, secundu su cumandamentu factu ad isse daue su missu. Et si non laet facher, procedat si contra isse si comente in su capitulu dessos contumaces si contenet (3). Salvu prossos minores de XIIII annos sos quales deppian benner ad corona infra tres richestas. Et qui richestu aet esser assa domo, si aet esser in Sassari, over su districtu, deppiat benne infra dies VIII proximos daue su die dessa richesta daue nanti dessa potestate, over sa corona. Et si aet esser foras dessu districtu de Sassari in su *rennu de Locudore* (4) deppiat benne infra XV dies daue su die dessa richesta. Et si aet esser foras dessu rennu de Locudore in sa isula de Sardigna, deppiat benne infra unu mese daue su die dessa richesta. Et si aet esser foras dessa isula de Sardigna, deppiat benne infra tres meses daue su die dessa richesta. Et si aet esser infirmu su richestu deppiat benne infra XV dies daue su die dessa *richesta per se* (5) *over per procuratore*; salvu si innanti esseret sanu, qui incuntanente sanatu deppiat benner. Et in zascatunu articulu si intendat, gasi in corona, quale et foras. Et qui infra sos dictos termenes non aet benne, procedat se contra isse, quale et contra contumace, si, comente in su capitulu dessos contumaces se contenet. Et qui aet benner ad corona et issa questione aet esser de alcunu deppitu, cosa mobile, over servithu personale; et iousse, qui su deppitu fechit, vivu aet esser, omnia atteru termen lassande, per issa potestate, et issos de corona ad isse de XV dies terminu siat assignatu, in su quale termen siat tentu de risponder ad fine dessa questione. Et si su termen non aet benner in die de corona, over qui cusse qui dimandat non aet esser intesu, deppiat cusse, ad chen dimandan, risponder in sa prima corona, in sa quale, passatu su termen, su dimandatore aet esser intesu. Et si su reu in sa risposta sua aet narrer aver datore dessa cosa ad isse dimandata, mustret ilu per plubica carta, o iuret ilu qui cio qui narat est veru, et cha no lu fachet in frodu. Et si cio facher non aet boler, deppiat risponder ad fine dessa questione. Su quale datore gasi nominatu deppiat benner in sa prima rinchesta ad isse facta personalemente per issu missu dessu Cumone, su quale missu naret ad isse – veni ad defender sa gotale cosa assu gotale. –

(3) Cioè il seguente capitolo VI.

(4) Quindi durava ancora nel XIII secolo e principio del XIV il nome di *regno di Logudoro* derivato dai regoli di Torres, che si chiamavano re. Nel Codice sardo sta scritto in questo modo: *rennu de locudore*.

(5) Nelle parole *richesta per se* finisce nel Codice il testo della pagina posteriore di questo foglio, e quindi tra questa pagina e l'altra che deve seguire, e che comincia *over per procuratore*, vi sono frammezzati sette altri fogli intieri di testo, appartenente, per una sola linea a questo medesimo capitolo V, e per il rimanente ai capitoli VI, VII, VIII e seguenti, fino alle prime sette linee (compresa la rubrica) del capit. XXV. Dal che si vede, che il foglio, il quale dovea seguire a questa pagina, prima dei suddetti sette fogli frapposti, fu cucito fuori di luogo. Ved. la nota (1) al cap. 25 di questa Part. II.

Et ecusta richesta se iscrivat in sos actos dessu Cumone. Et si in custu modu non esseret richestu, non nocchiat ad ecusse, qui est datore. Et si non aet benner in su termen, siat tentu su reu ad risponder ad fine dessa questione ad periculu, et adventura dessu datore. Et si personalemente non aet esser accattatu, impero qui aet esser aterue, siat accattatu in sa domo, et appat termen, si comente est naratu daue supra. Et si aet benner su datore, appat termen de risponder ad fine dessa questione de dies VIII. Et non se pothat in alcuna questione proceder, si non infini in x datores. Et si cusse, qui fechit su deppitu, vivu non aet esser, appat termen ad risponder unu mese [1]; et in sos atteros articulos, comente est naratu daue supra. Et si sa questione aet esser supra alcuna cosa istabile, et issu reu aet esser de xx annos, et daue inde in susu, sensa neunu atteru terminu o dilatione, appat tempus de tres meses ad risponder ad fine dessa lite assu dimandatore. Et si su termen non aet benner in die de corona, over cusse qui demandat non esseret intesu, deppiat risponder ad fine dessa questione in sa prima corona, in sa quale su dimandatore esseret intesu, passatu su termen. Et si in sa risposta sua aet narrer aver datore dessa cosa qui seli dimandat, deppiat cio mustrare per plubica carta, over iurare qui cio siat veritate, et cha non lu fachet in frodu. Sa quale cosa si facher non aet boler, siat tentu de risponder ad fine dessa questione. Su quale datore gasi nominatu deppiat benner in sa prima rinchesta ad isse facta personalemente per issu missu dessu Cumone; su quale missu naret ad issu – veni ad defender sa gotale cosa ad su gotale. – Et ecusta rinchesta se iscrivat in sos actos dessu Cumone. Et si in custu modu non se citaret, non nochiat assu datore. Su quale datore si non aet benner comente est naratu, su reu deppiat risponder ad fine dessa questione ad periculu dessu datore. Et si isse aet benner, sensa atteru terminu, over dilatione, termen de xv dies li siat assignatu ad risponder assu datore ad fine dessa questione. Et non se pothat proceder daue datore in datore, si non fina a v. Et si su reu aet esser minore de annos xx, appat termen de IIII meses ad risponder ad fine dessa questione, ipse, over procuratore, tutore, over curatore suo; et in sos atteros articulos, comente est naratu daue supra. Et si esseren daue unu in susu cussos, contra chen sait demandare, et alcunu de cussos esseret minore de xx annos, ad cio qui ordinariamente se procedat, appan toctu su termen qui aet aver su minore. Et in sas questiones, qui aen esser supra sas possessiones [2] *obligatas pro deppitu*, *observet si su capitulu*, *su quale de cio* favellat [3] .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Dessos contumaces.

VI. Si alcunu aet esser richestu supra alcuna cosa mobile, over immobile, et contumace aet esser, pongnat se su dimandatore in sa possessione qui dimandat. Et si su reu aet benner infra xv dies daue su die, qui aet esser missu in possessione, data per isse pacaria de istare ad rathone, et satisfactas sas ispesas factas in casione dessa contumacia [4], sa possessione recuperet, et incuntanente se cuntestet sa lite, et in cussa questione se procedat, sensa neunu atteru termen. Et si infra su dictu termen non aet benner su reu ad sa corte, et issa dicta pagaria dare, et issas ispesas satisfacher non aet boler, passatu su termen predictu, su dimandatore in ecussa cosa per issa potestate, et issos de corona se fathat veru et irrevocabile sengnore. Et si aet esser richestu supra alcunu deppitu, over servithu personale, et aet esser contumace, assu dimandatore se fathat pacamentu in sos benes mobiles. Et si mobiles non daet aver, in sos benes istabiles secundu sa quantitate dessu deppitu mustratu per plubica carta, et per sacramentu dessu dimandatore. Et si su dimandatore non aet aver supra sas dictas cosas, over alcuna de cussas, plubica carta, battiat atteras provas legitimas, et etiam deu sacramentu propriu. Et si su reu infra xv dies aet benner daue su die, qui aet esser factu su pacamentu, et aet satisfacher assu dimandatore, gasi dessu principale deppitu, quale et dessas ispesas factas in casione dessa *contumasia* [5], cussas cosas in pagamentu datas recuperet. Salvu si su reu aet provare cha non est tentu ad pacare custu deppitu. Et supra cio su reu gotales provas battiat, quales su dimandatore aet battuttu; cio est, si su dimandatore aet provatu cussu deppitu, over servithu per plubica carta, su reu su simizante mente provet per carta [6]. Et si su dimandatore cussu aet aver provatu per destimongnos, su reu provet sa intentione sua per destimongnos, o per carta. Et si su reu infra su dictu tempus non aet benner, et de cussu deppitu, over servithu, ed dessas ispesas satisfacher non aet boler, sa cosa *ad isse* [7] in pacamentu data sa potestate, et ecussos de corona firmen, et in cussa lu fathan veru sengnore. Et si su pacamentu esseret de soddos c, et daue inde in iosso, qui se pothat firmare sensa corona cum VII iuratos, richestu ad cio su reu. Et issas cosas qui saen dare in pacamentu contra sos contumaces, se den per issos iuratos de iustithia, secundu qui se fachet in sos atteros pacamentos, et comente se contenet

(1) Non si può veramente comprendere come ad uomo già morto si potesse assegnar termine a rispondere. A me sembra, che la legge possa interpretarsi in questo modo; che laddove il citato a comparire, essendo vivo, fosse poi morto nel giorno, in cui spirasse il termine della citazione, fosse tenuto a rispondere per mezzo del suo erede nell'altro termine, che la stessa legge assegna. Ovvero che la legge parli del datore, se sarà morto.

(2) Queste ultime parole del capitolo, le quali ho sottolineate, fanno appunto capo al foglio primo dei sette frammezzati, dei quali ho parlato nella nota (5) a questo cap. V.

(3) Cioè il capitolo XVII di questo medesimo Libro II.

(4) Dal complesso di questo capitolo furono tolte le antiche leggi prammaticali sulla contumacia, ripetute poi nel titolo VI. Part. I. Lib. III delle Leggi civili e criminali di Sardegna pubblicate nel 1827, e specialmente l'articolo 1115.

(5) *Contumasia.* Nel Codice è così scritto in questo luogo; ma negli altri quasi sempre con *c*, *contumacia.* Così *pagamento*, *pagaria*, *pagatore*, che si legge in alcuni luoghi, è più frequentemente scritto *pacamentu*, *pacaria*, *pacatore*, ecc.

(6) Ved. l'addizione fatta a questo capitolo nei frammenti latini del Libro II.

(7) *Ad isse*, cioè all'attore, al domandatore, sebbene, qui per cattiva costruzione non sia spiegato.

in sos capitulos dessos pacamentos (1). Et quando su dimandatore aet esser missu in possessione, over tenere dessa cosa qui demandat, over qui in casione de alcunu deppitu, o servithu personale factu aet esser pacamentu pro casione de contumasia, siat tentu su dimandatore de facherlu ad isquire ad su reu per issu missu dessu Cumone, cussa die, sa quale missu aet esser in tenere, over qui factu laet esser su pacamentu; si saet poter aver in persone; et si aver non saet peter in persone, su missu dessu Cumone clamet ad boche alta daue nanti dessa domo dessu habitamentu dessu reu, in sa quale habitat, over fuit usatu, *quando se partivit* (2); si comente su dimandatore est missu in tenere, over ad isse est factu pacamentu prossa contumasia; et iscrivat se in sos actos dessu Cumone sa relatione dessu missu. Et si in custu modu non se facheret, non nochiat custa gotale contumasia ad su reu.

Qui sos sententias dessas coronas, et dessos consizos se leian.

VII. Siat tentu su notaiu dessu Cumone leier incuntanente in sos consizos, et in sas coronas sas summas dessos consizos, et issas sententias dessas coronas si comente per issos iuratos, et per issos consizeris, over per issa maiore parte de cussos saen dare, innanti qui atteru consizu, over qui atteru *piaitu* (3) si incominzet, over se finiat. Et si non si aen leier, et non saen iscriver sas sententias, *et issas summas* (4) dessu consizu, non bazan, et sian de nensiunu valore.

Dessu deppitu factu daue su maritu sensa sa muzere.

VIII. Siat tenta sa muzere coiuvata ad modu sardiscu (5) pacare sa mesitate de tottu sos deppitos, sos quales su maritu aet aver factu, sende viva sa muzere, presente over absente, si cussu deppitu siat torratu ad utilitate cumonale. Et pro alcunu deppitu sa muzere coiuvata non siat tenta, nen siat data in persone ad alcunu creditore, sende vivu su maritu. Et issu homine, qui aet esser datu ad alcunu creditore in persone pro alcunu deppitu, siat tentu in sa presione dessu Cumone, et daue inde non desiat bocatu fina a qui aet aver pacatu ad ecusse, ad chen devet. Et siat tentu su creditore dare ad su deppitore in presione pro vita sua omnia die derratas duas de pane, si su deppitore non aet aver unde pothat pacare custas ispesas (6). Sas quales ispesas innanti se pachen assu creditore cha su atteru deppitu. Et si alcuna muzere, qui non aet aver maritu, data aet esser in persone pro alcunu deppitu, non siat tenta in presione, ma servat assu creditore pro soddos XII su annu, sos quales se deppian iscontare in su deppitu, si non aet aver arte. Et si aet aver arte, servat assu creditore pro soddos XXIIII su annu, sos quales se computen in su deppitu. Et si cussa femina aet dare pacaria de pacare omnia annu cussa summa, siat absolta de servire ad ecusse, ad chen devet dare. Et si pacaria non aet dare, cusse qui devet reciver, tengiat cussa deppitriche in domo sua ad servire ad isse pro cussu prethu qui est naratu, dande cussu creditore ad ecussa femina deppitriche ad mandicare et biver, et *calthare* (7) et bestire convenivelemente, comente est usatu de dare ad feminas qui servin. Et si sa muzere deppitriche non aet servire, cusse ad chen aet esser data ad servire la pothat reier cum ferros (8). Et issas predictas cosas non se intendan prossas feminas coiuvatas ad dota. Et neuna femina coiuvata ad dota fathat alcunu deppitu, sende vivu su maritu, sendevi su maritu presente et volente, over non, nen in alcunu atteru modu. Et si alcunu deppitu aet facher, non bazat, et in omnia guisa siat de nensiunu valore.

In itteu guisa se fathat pacamentu ad ecusse, qui demandat in sos benes, over in sa persone dessu deppitore.

VIIII. A qualunqua persone saet facher pagamentu in casione de alcunu deppitu, fathat si in sos benes, sos quales aet posseder su deppitore ad ecussu tempus qui su pacamentu saet facher. Et si tando saet accattare, qui su deppitore niente appat, over appat, et non qui vastet ad pacare su deppitu, fathat se pacamentu assu recivitore in cussos benes, sos quales aet isquire su creditore, qui su *venditore* (9) appat benditu, over in alcunu modu alienatu daunde su deppitu aet esser factu; dessu quale deppitu adpargiat publica carta. Et si su dictu deppitore non aet aver de itteu pothat pacare, gasi assu creditore suo, quale et ad ecusse, ad chen sos benes suos ait aver venditu, procedat si contra isse in persone, ponendelu in sa presione dessu Cumone fina ad quo su deppitu aet pacare, et aet satisfacher ad ecusse, ad chen sos benes suos ad *puscussu* (10) deppitu aet aver venditu, over in attera guisa datu. Et ecussas cosas se intendan prossos masclos. Sa femina deppitriche, si non aet aver daunde pothat pacare, det si ad servire, si comente in su capitulu daue supra se contenet.

Dessos qui cunfessan, et negan.

X. Cussa persone, sa quale in sa corte aet esser, si pro voluntate sua aet confessare sa cosa, over sa quan-

(1) Cioè nei capitoli 9, 11, 19, 23, 30 e 38 di questa Parte II.

(2) Nel Codice sta scritto in questo modo *qn sc partvt*, che interpreto *quando se partivit*. Alla quale interpretazione aggiungono valore i frammenti latini, nei quali sta scritto *qn ab ee icep*, cioè *quando abesse incepit*.

(3) *Piaitu*, cioè *piato*, *causa*, lite. Infatti nei frammenti latini si legge *antequam aliud consilium*, *sive alia causa incipiatur*, *et finiatur*.

(4) Ho scritto *et issas summas* (cioè *motivi*, *ragioni* del consisiglio, ecc.), perchè nei frammenti latini si legge *et summe consilii*, e nel Codice sardo questo passo già corroso dal tempo fu accomodato da mano posteriore ed imperita in modo inintelligibile, ch'è il seguente *et issos fioas*.

(5) Quindi il matrimonio alla sardesca fu assoggettato a certe leggi da questo Codice pria che da quello di Eleonora.

(6) Simile prescrizione è nel tit. 37 Lib. III, Part. I. delle citate leggi civili e criminali di Sardegna all'art. 1576.

(7) *Calthare*, cioè *calzare*. E da questa parola *calthare*, più che da altro, io credo derivata la denominazione delle serve prese *a caltha*, secondo l'uso antico, ed ancor oggi vigente in alcuni luoghi della Sardegna; perchè sono serve senza stipendio, e solamente nutrite, e vestite dai padroni. Lo stesso si usa per i servi, specialmente agricoltori e pastori.

(8) Ecco un residuo della vecchia schiavitù dei servi.

(9) *Venditore*. Questo è sbaglio dell'amanuense, ed è chiaro, che deve dire *deppitore*. Infatti nei frammenti latini si legge *debitorem*.

(10) *Puscussu*, sincope di *pustis cussu*, o corruzione di *post cussu*, e vuol dire *dopo quel debito*. Nei frammenti latini si legge *post ipsum debitum*.

titate ad isse dimandata, de qualunqua *generatione* (1) siat, sensa alcuna prova de destimongnos, over sacramentu, appat termen de pacare, over de torrare assu dimandatore sa cosa, over sos dinaris dauesse dimandatos, de dies VIII. Et si aet negare, et cum destimongnos, over sacramentu, over cum carta saet provare, pachet, over torret sa cosa ad presente, ad boluntate dessu qui dimandat.

De pacare sas ispesas factas in lite.

XI. Qualunqua persone aet perder in alcuna questione, gasi principale, quale et de appellatione, pachet ad sa aversa parte sas ispesas, sas quales in cussa questione aet facher. Salvu qui sas ispesas dessos advocatos non pachet.

Dessos richestos in frodu, et dessas capparras datas.

XII. Si alcuna persone aet facher alcunu nunthare, over rincherrer assa corte in frodu, satisfathat ad ecusse, qui richestu aet esser, prossu dannu, et prossu interesse suo soddu I pro cussu die. Et quale lavoratore aet levare caparra de alcunu servithu, siat tentu de attender su servithu qui aet promitter; et si non laet facher, satisfathat ad ecusse, ad chen promisit, soddos II de Ianua zascatunu die. Et siat crettitu dessa caparra assa paraula de cusse qui laet data, datu ad isse su sacramentu. Et si alcunu carratore, over victureri, missu, over curreu aet levare caparra pro facher alcunu servithu, et issu servithu non aet facher, pachet su dampnu, et issu interesse, et issas ispesas ad ecusse, qui sa caparra deit, ad arbitriu de bonos homines. Et ecussu midesmu se intendat quando promissa saet facher de alcuna dessas predictas cosas, *abengnat deu* (2) qui caparra non se det.

Qui sa potestate fathat rathone, sensa corona.

XIII. Assa potestate, et ad ecusse, qui aet esser in locu suo, siat licitu, et deppiat facher rathone ad zascatunu qui laet dimandare alcuna quantitate de moneta, over cosa mobile cum plubica carta contra qualunqua persone qui aet esser viva, de qualunqua quantitate siat: et sententiare, et determinare comente ad isse aet parrer de rathone, secundu su tenore dessa carta, et pacamentu facher ad su recivitore in sos benes dessu deppitore, over deppitriche, richestu innanti su deppitore, over deppitriche, secundu sa forma dessu breve; over capitulu, in su quale favellat dessas richestas (3); et factu su pacamentu per issos iuratos, et issu missu dessu Cumone, et observata sa solempnitate dessos capitulos, se firmet su pacamentu in corona. Et si su deppitore vivu non aet esser, et issa (4) questione aet esser de soddos C, et daue inde in iosso fini in XL, diffiniat si per issa potestate, cumpagnone, over notaiu cum VII iuratos de iustithia, o dessu deppitu siat carta, o non. Et in cussa questione daue soddos XL in susu infina a C, su reu se pothat ponner ad chertatore, et ad percontare; et in zascatunu articulu appat termen de dies VIII. Et si sa questione aet esser de soddos XL, et daue inde in iosso, o su deppitore siat bivu o non, sa questione summariamente se diffiniat. Et si sa questione aet esser daue soddos C in susu, dessos quales non siat carta, o su deppitore siat vivu o non, sa questione torret ad corona. Et si sa questione aet esser daue soddos C in susu per carta plubica, et issu deppitore mortu aet esser, torret sa questione assa corona.

Comente sa potestate devet tractare sos furisteris.

XIIII. Si alcunu de Sassari, o dessu districtu aet facher alcunu malefitiu, over deppitu contra alcunu, over cum alcunu qui non aet esser de Sassari, over dessu districtu, siat tractatu cussu sassaresu et dessu districtu si comente sos sengnores de foras aen tractare sos homines dessas terras issoro, qui aen facher sas dictas cosas contra sos de Sassari, et dessu districtu. Et gasi se fathat dessos deppitos. Et si ad alcunu de Sassari, o dessu districtu aet esser negatu iustithia in sas terras de alcunu dessos sengnores de foras, pothat si pacare in qualunqua modu aet poter. Si et in tale guisa, qui dessu dannu factu, over tortu adpargiat legitimamente. Et si non aet adparrer, si non pro dictu de cusse, assu quale su dannu, over sa iniuria facta esseret, sa potestate et issos antianos pothan clamare fini in XII bonos homines ad consizare dessas dictas cosas; et secundu su consizu de cussos se fathat. Et tottu cussu, su quale sa potestate, antianos, et savios aen consizare, over narrer, bazat quale si in su presente breve se conteneret. Et ecustas cosas se fathan non nochende alcunu atteru capitulu, qui esseret in custu breve.

De mentovare datore.

XV. Su reu qui aet esser in sa corte, si supra alcuna cosa aet allegare de aver datore, si non aet apparrer per plubica carta cussa gotale datura, iuret mentovare su verace datore dessa cosa qui se li dimandat, et qui in cussa datura non est frodu. Et si su datore de cussa cosa aet esser bivu, et aet confessare gasi esser, su dictu sacramentu siat tentu de facher. Et si su reu, over su datore custas cosas facher non aet boler, deppian, over deppiat risponder ad fine dessa questione: in attera guisa sa cosa, dessa quale aet esser questione, torret assu dimandatore, mustrande cussa cosa esser sua. Et in zascatuna questione non se procedat a datore daue gradu in gradu, si non fina a V persones, over datores.

Dessas possessiones obbligatas pro deppitos.

XVI. Si daue como innanti alcuna persone aet posseder alcuna cosa, sa quale innanti esseret ad alcunu pro

(1) *Generatione*, cioè *genere*. Nei frammenti latini si legge *cujusqumque generis*.

(2) *Abengnat deu*, cioè *abbenchè*, *avvegnadio che*.

(3) Cioè il capitolo 4 di questa Parte II.

(4) Nel testo del Codice sardo, dopo le parole *et issa*, si vedono ripetute per sbaglio dell'amanuense le seguenti *questione*, *vivu non aet esser*, *et issa*, le quali però sono punteggiate nello stesso testo, siccome ripetute ed intruse.

deppitu (1) obbligata, non se vochet su possessore de cussa possessione, si innanti non est daue nanti dessa potestate in corona richestu. Assu quale possessore si assignet termen per ecussos dessa corona de dies xv, infra sos quales deppiat mustrare sas rathones qui aet in cussa cosa. Salvu si aet allegare cussas rathones aver in terra manna (2), in su quale casu si assignet ad isse termen de tres meses, et de unu die: salvu impedimentu qui benneret in casione de guerra; et tando si adsignet ad isse termen per issa potestate, secundu su consizu dessa corona. Et quando custas cosas su possessore aet allegare, iuret qui cio non allegat, nen narat in frodu. Et si su possessore vinchitu aet esser de cussa cosa, si ipse aet boler, pongnat ad partitu ad sa attera parte in custu modu; cio est, qui su primargiu creditore pachet assu possessore su deppitu, over cussu possessore ad su primargiu creditore. Et siat tentu su primu creditore, si sa cosa, dessa quale est su piaitu, laet romaner, rifacher sas ispesas assu possessore, factas pro mezorare cussa cosa.

Dessa corona clompita, et dessu numeru de cussa; et quantas coronas se fachen sa chita.

XVII. Sa potestate qui est, et pro tempus aet esser, over qui aet esser in locu suo, siat tentu de render rathone ad zascatuna persone tres vias sa chita, rechestos ad corona cussos, qui sun, over aen esser ad cio ordinatos. Et si su numeru dessos iuratos aet esser minus de viiii, non siat corona; ma de xiiii iuratos, ed daue inde in susu siat corona. Et si su numeru dessos iuratos aet esser minus de xvii, licita cosa siat ad zascatuna persone, qui saet sentire adgravatu, appellare ad corona clompita; in sa quale corona clompita sian su minus xvii iuratos; et daue custa corona neunu se pothat appellare, salvu in cussos articulos, qui se contenet in su capitulu dessas appellationes. Et issa dicta (3) corona clompita se fathat per issa potestate su minus una volta sa chita, in sa quale sas dictas appellationes se diffinian; et osca (4) sas atteras questiones; si et in tale guisa, qui custas cosas non se intendan ad tempus dessas ferias, et dessas dies sollempnes, et ad tempus de necessitate; ma tando non se fathan coronas. Et intendan se sas ferias (5) vii dies innanti dessa festa de Natale, et octo dies ad assecus, computata sa die dessa festa. Et gasi se observet in sa festa de Resurrexi. Et daue su primu die de lampatas fina ad mesu augustu, et daue su primu die de capitanni, fina ad mesu sanctu Gavini.

(1) L'intiera linea seconda di questo capitolo (ultima della parte anteriore del foglio), dalla parola *alcuna cosa* fino alle altre *pro deppitu* è corrosa dal tempo in più luoghi in questo modo ---- ---- ---- ; laonde durai fatica a leggerla colla scorta delle poche tracce ancora esistenti dello scritto.

(2) *Terra manna*, cioè *Terraferma*.

(3) L'intiera linea (10 del capitolo, ed ultima della parte posteriore del foglio) che comincia con la parola *articulos*, e termina *Et issa dicta* è corrosa in questo modo ---- ---- ----, sicchè appena dalle tracce ancora esistenti di alcune lettere può leggersene il contesto. Sotto vi si vede scritto da mano posteriore *dessas appellationes*.

(1) *Osca*, cioè *poi*, *quindi*. Nei frammenti latini leggesi *deinde*.

(2) Siccome qui si parla di proposito dei tempi e giorni feriati, pare che la rubrica del capitolo sia incompleta, e che vi si dovesse aggiungere *et dessas ferias*.

Dessos destimongnos.

XVIII. In zascatuna questione zascatuna persone pothat batture destimongios duos fini in v; et daue inde in susu alcunu destimongiu non se det, nen se recivat. Sos quales destimongnos se deppian palesimente nominare, iurare, et examinare in sa corona, sendevi sas partes presentes. Et si in custos duos puntos, cio est de examinare et iurare, sa dicta solempnitate non saet observare per issa potestate, over notaiu, non preiudichet ad sa parte qui battut sos destimongnos, si cussos mentovat comente devet. Et issos destimongnos, qui saen mentovare, si pothan etiam deu in sa prima corona tottu batture et mentovare, over in sa secunda, si qui in ambas coronas sian mentovatos. Et si in custu modu non saen mentovare, cio est in sa prima corona, over in sa secunda, over in ambas, cussos destimongnos perdat sa parte qui los aet batture. Et in sas questiones, qui aen esser foras de corona, in sas quales destimongnos saen dare, se deppian palesimente daue nanti dessa potestate, over de qui aet tenner locu suo, mentovare, examinare, et iurare, sende sas partes presentes. Et si in iurare, over examinare, sa dicta sollemnitate non saet observare, non nochiat ad ecusse qui aet dare sos destimongnos. Et in zascatuna questione tantos destimongnos se battian, quantos sun naratos daue supra (5).

Su modu dessos pacamentos.

XIX. Sas tenutas, over pacamentos qui saen dare secundu sas sententias datas in corona, over daue nanti dessa potestate, o de qui aet esser in locu suo, si aen esser daue soddos xx in susu fini in soddos xl, densi per unu missu, et per unu iuratu de iustithia. Et si aen esser daue soddos xl in susu infina a libras x, densi per duos iuratos de iustithia, et per unu missu dessu Cumone. Et si aen esser daue libras x in susu, densi per tres iuratos, et unu missu dessu Cumone. Sos quales iuratos et missus in su sacramentu danessos factu deppian extimare ad arbitriu issoro, et dare assu actore, si su pacamentu aen facher in benes mobiles, sa derrata pro unu dinari. Et si su pacamentu aen facher in benes istabiles, den sas tres derratas pro duos dinaris; si et in tale guisa, qui si su creditore aet accattare, over ad isse saet mustrare in Sassari, over in su districtu, dessos benes de cussu deppitore ispazatos, non pothat reciver pacamentu pro cussu deppitu in sos benes impeditos: et si vi laet reciver, siat revocatu, et perdat sas ispesas. Et datu su dictu pacamentu per issos iuratos, et missu in ecussu modu qui est naratu, appat su reu termen ad rescuter cussu, daue su die qui aet esser factu su pacamentu, fina ad unu mese proximu qui aet benner. Su quale mese varicatu, pothat su actore ad isse facher si firmare su pacamentu in corona, comente est usatu. Et factu su firmamentu predictu, sos qui aen aver rathones suas ad secus de cusse, ad chen aet esser fir-

(5) Ed ecco in questo capitolo del *Codice Sassarese* sanzionata la quasi pubblicità dei giudizi, della quale (benchè più compita) mena tanto vanto l'età moderna.

matu, o datu su pacamentu, daue su die dessa firmatione dessu pacamentu, fina ad tres meses proximos qui aen benner, pothan dimandare sa rathone issoro, et dare su partitu infra su dictu tempus de tres meses ad ecusse, ad chen su pacamentu datu aet esser, in custu modu; o ad isse pachet su deppitu, su quale devet reciver, in cussa cosa in pacamentu data, o recivat su deppitu, prossu quale su pacamentu li est factu in custa cosa, et issas ispesas factas in su pacamentu. Et passatos sos tres meses in cussu pacamentu, alcunu qui aet aver peius rathone non si intendat plus, nen issu dictu partitu pothat dare, nen in cussu rathone alcuna aver: salvu si esseret minore, qui non esseret de etate, su quale appat tempus de unu annu a dimandare, o a ponner su partitu; non nochende custas cosas, si comente est naratu, ad ecussos qui aen aver mezus, et plus forte rathone. Et issos pacamentos, over cosas, qui saen dare in pacamentu, et aen esser de soddos XL, et daue inde in iosso, firmet si su pacamentu, passatu XV dies, per issa potestate, cumpagnone suo, over notaiu sensa corona. Et si aen esser in cosas mobiles fini in quantitate de soddos C, sa potestate lu pothat firmare, passatu XV dies daue su die dessu pacamentu, cum VII iuratos, sensa corona, over alcuna appellatione, requirende sa adversaria parte, qui vengnat ad bider custu firmamentu. Et ecusse, ad chen su pacamentu factu aet esser, ultra sa dicta quantitate, over in cosa istabile, contra alcuna persone, deppiat cussu firmare facher infra unu mese passatu su termen de cussu mese qui se daet ad firmare. Et si non laet facher, et tacitu aet istare in cussu tempus qui est naratu, non silu pothat firmare, si innanti non fachet rincherrer personalmente, over ad sa domo su reu, qui deppiat benner ad sa corona ad isse mentovata pro defendersi dessu dictu pacamentu; et una rinchesta bastet. Et neunu pothat firmamentu de pacamentu adpellare ad corona clompita.

Dessos executores dessos testamentos,
et dessos deppitos contentos in su testamentu.

XX. Ordinamus qui zascatuna persone sos legatos dessu patre, et dessa mama, et de zascatuna persone, dessas quales aet esser fidecommissariu, o distributore, deppiat pacare infra su tempus ordinatu daue su testatore, si dessu testamentu est plubica carta, o attera prova legitima. Et si in su testamentu non aet esser termen assignatu, et de cio aet esser questione, sas heredes, over fidecommissarios o distributores sian tentos cussos legatos pacare infra tres meses daue sa die, qui sa questione aet esser incominzata; et neunu atteru termen se li deppiat dare. Et clompitos sos dictos tres meses, si non aet esser pacatu su dictu legatu, fathat se pacamentu in sos benes dessu testatore, over testatriche, ad ecusse, assu quale su legatu aet esser lassatu in su testamentu, si comente in su capitulu dessos pacamentos se contenet (1). Et si alcunu testatore in sa ultima voluntate sua, dessa quale appargiat plubica iscriptura de notaiu, aet confessare alcunu deppitu dever dare ad alcuna persone, deppian sas heredes dessu mortu, over morta ad pus morte dessu testatore, over testatriche, cussu deppitu pacare infra menses tres proximos qui aen benner.

(1) Cioè il capitolo XIX precedente di questa Parte II.

Dessos dannos et guastos, et dessu salariu
dessos iuratos et missos.

XXI. Extimensi sos dannos et guastos factos in vingnas, avros, ortos, cannetos, et cosas azenas in qualuncha modu sian factos per duos iuratos de cussos, qui sun electos ad facher cussu, et per unu missu dessu Cumone cum issos. Sos quales iuratos et missu in su sacramentu dauessos factu bene et lealemente deppian extimare cussos dannos et guastos, et non guardare ad odiu, amore, timore, precheria, over pretu. Et ecussos iuratos et missu, sos quales sa potestate, o acter qui siat in locu suo, mandare aet boler ad facher custas cosas, et ad facher pacamentos, andare deppian in persone, ad pena de soddos II pro zascatunu, pro zascatuna volta qui aet esser contrafactu. Et appat zascatunu iuratu prossu pacamentu qui aet facher, over pro extimare dampnos et guastos, intro dessos muros de Sassari dinaris VI, et issu missu atteros VI, et issu massaiu prossu Cumone dinaris XII. Et foras dessa terra de Sassari, in su territoriu over iscolca de Sassari, appat su iuratu dinaris XII, et issu missu dinaris XII, et issu massaiu prossu Cumone dinaris XII. Et foras dessas confines dessa iscolcha de Sassari, zascatunu iuratu, missu, et issu Cumone, ultra sos dictos dinaris XII, dinaris VI pro zascatuna iscolcha, sa quale aen baricare; si et in tale guisa, qui si plus pacamentos aen facher in una iscolcha, over villa, pro unu deppitu, tottu cussos pacamentos pro unu pacamentu sian computatos, et pro unu pacamentu tantu zascatunu iuratu appat su salariu. Et ecustos pacamentos non si iscrivan, si innanti denuntia non daet esser facta, si comente si narat daue iosso. Et plus dessa dicta quantitate neunu levet, ad pena de soddos V de Ianua. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore; et qui cussu iuratu, over missu perdat su prethu suo. Et issos iuratos et missos qui aen andare ad facher sos pacamentos, et ad extimare sos dannos et guastos, incuntanente qui aen benner de facher sas dictas cosas cum su actore, pro chen aen andare, sian tentos de benner assu notaiu dessu Cumone, et ecussos denuntiare, et facher iscriver in sos actos dessu Cumone, ad pena de soddos V. Sa mesitate dessu bandu siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore. Et si su actore non aet andare *cundos* (2) ad iscriver su pacamentu, over su extimamentu, non bazat.

Dessos tutores, et curatores.

XXII. Sos tutores, qui se daen in testamentu, et foras de testamentu, et issos curatores deppian facher inventariu dessos benes, et cosas dessos minores infra unu mese daue su die dessa morte dessu mortu, ad pena de libras

(2) *Cundos*, cioè *cum issos*, ossia *co' giurati*, ecc. Infatti nei frammenti latini si legge *cum eis*. Il testo del Codice sardo è scritto in questo modo *cunds*.

iu de Ianua, et de mendare su dannu dessos benes dessu minore, quale in casione cha non est factu inventariu poteret aver. Et neunu minore de xiiii annos pothat facher tutore o curatore, salvu in su maistraticu de Sassari in sa corona. Et daue xiiii annos in susu procuratore et missu speciale zascatunu pothat facher et ordinare.

Qui sa potestate diffiniat sas questiones qui aen esser inter persones istrangias.

XXIII. Sa potestate, o qui aet tenner locu suo, cum v iuratos pothat conoscher et terminare tottu sas questiones de deppitos, cum carta over sensa carta, de traficu de mercatantia, sas quales aen esser in Sassari inter persones istrangias, qui esseren apparizatas de andare in terra firma, over in atteru locu, et qui aen esser inter persones istrangias et sassaresis dessu dictu traficu.

De deppitu pacatu.

XXIIII. Qualunqua persone aet demandare deppitu pacatu, et ecusse prossu quale saet facher sa dimanda, vivu aet esser, et provare saet su deppitu esser pacatu, siat condempnatu per issa potestate ad torrare ad su reu, ad chen aet demandatu, tottu cussu qui de cio aet aver recivitu; et ultra siat condemnatu de tantu, quantu aet aver demandatu. Sa quale condemnatione siat adsignata ad sa opera dessos muros de Sassari. Et gotales provas se fathan comente saet facher sa dimanda, cio est, si sa dimanda aet esser per carta, sa prova se fathat cum carta; et si sa dimanda aet esser cum destimongnos, sa prova se fathat cum destimongnos, over carta.

Qui su reu det assu actore pagaria.

XXV. Qualunqua deppitore innanti dessu contractu, et ad pus su contractu, suspectu aet apparrer, et non sufficiente ad pacare su deppitu qui se li dimandat, siat costrictu ad dare pacaria de cussu deppitu: et si dare non laet poter, siat missu in presione. Et si carta, over scriptura plubica dessu deppitu o dessa quantitite qui se demandat non aet adparrer, su reu in presione non stet prossu deppitu, salvu si su dimandatore (1) iuraret, qui cussu qui dimandat contra su reu iustamente lu dimandat, et tando su reu, si non aet aver pagaria, siat tentu in presione fina ad qui pagaria aet dare. Et si cusse qui dimandat non aet provare contra su reu esser veritate cussu pro itteu laet factu tenner, siat condempnatu prossa iniuria facta ad ecusse qui est missu in presione in libras iii de Ianua; et ad satisfacher assu reu dessu dannu, interesse et ispesas. Et si ad alcunu deppitore saet dimandare pacaria de prethu de alcuna cosa per isse comparata, appat cussu deppitore balia de torrare assu creditore sa cosa, over cosas dauesse comporata o comporatas pro cussu pretu, su quale làs appit. Et si in su contractu saet contenner, qui su reu non siat tentu in alcunu casu dare securitate, non de potat esser plus costrictu, nen molestatu infra su tempus contentu in su contractu.

Su termen dessa istasina.

XXVI. Qualunqua persone aet facher istasire alcuna cosa contra alcuna persone, deppiat infra dies octo provare, qui su deppitu devet reciver; in attera guisa sa istasina siat revocata. Et ecusse, contra chen sa istasina facta aet esser, simizantemente infra viii dies fini in xv, secundu sa qualitate dessu factu, si in Sassari non aet esser sas provas, provare deppiat cussu su quale provare aet boler contra su dimandatore, over pacare deppiat assu dimandatore in sa istasina de cio qui aet provare qui deppiat reciver daue su reu. Salvu contra homine securu, qui habitaret in su locu, over contra homine qui voleret dare pagaria, istasina facher non si pothat.

Qui neunu pothat opponner dauer vinchitu alcuna cosa.

XXVII. Alcuna persone non pothat opponner, nen narrer aver vinchitu alcuna possessione, over cosa da oe innanti in alcuna corona, qui bazat daue soddos xl in susu, salvu si dessa vinchitura dessa possessione, over cosa si aet mustrare plubica carta, over actos dessu Cumone.

De prescriptiones de possessiones, et de deppitos.

XXVIII. Qualunqua persone in *numen* (2) suo propriu aet posseder possessione, over cosa alcuna continuamente xx annos, pacificamente et quietamente, de cussa cosa over possessione non se deppiat, nen pothat plus molestare, nen contra isse lite, over questione mover, si de cussa possessione, over cosa cusse qui demandat carta de notaiu non aet aver. Et si *moffita* (3) laet esser, non bazat. Et licita cosa siat ad zascatunu, qui aet aver carta de notaiu de alcuna cosa o possessione, dimandare contra cusse qui possedet fina ad annos xxx, cio est fina ad qui su possessore cussa cosa dessa quale est questione aet posseder ad numen suo xxx annos, isse over atter prosse, over atter o atteros daue sos quales cussa cosa est benita: et daue cussu termen de xxx annos innanti etiam deu cum carta non si intendat; salvu su Cumone de Sassari, clesias, et locos religiosos, sos quales pothan dimandare fini in xl annos. Et issos fratres, et consortes, qui aen aver possessiones cumonales, o patrimoniales, o matrimoniales, si su possessore de cussas xxx annos aet posseder sa possessione, over cosa pacificamente et quietamente, et de cussa partimentu inter issos factu non aet esser, daue inde innanti alcuna dessas partes de cussa possessione o cosa non si intendat; salvu si alcunu de cussos consortes o fratres siat istatu foras dessa terra de

(1) Nella parola *dimandatore* finisce il testo di questa pagina, posteriore del foglio nel Codice sardo; e quindi tra questa pagina e l'altra che deve seguire, e che comincia *iuraret* vi è frammezzato un altro foglio intiero, appartenente al capitolo V di questa medesima Parte II, come si è detto in una delle note a detto capitolo; dal che si scorge, che questo foglio frammezzato è stato cucito fuori di posto.

(2) *Numen*, cioè *nomen* latino, e *nome* italiano. Ancor'oggi è in uso questa parola, e per corruzione di pronunzia dicesi *lumen*, *in lumen proprio*.

(3) *Moffita*, ossia *movita*, cioè *movuta*, *mossa*, ecc. I frammenti del Cod. latino hanno *mota*.

Sassari, o dessu districtu, assu quale si iscontet dessa prescriptione tottu su tempus, su quale aet istare foras de Sassari. Et dessos deppitos se fathat, et se observet in custu modu, si su creditore tacitu aet istare sensa dimandare cio qui devet reciver cum carta de notaiu xxx annos, et sensa carta xx, su deppitore de cusse siat liberu; et dessas predictas cosas over alcuna de cussas non se pothat opponner, qui intro de custu tempus siat mossitu lite o questione, si non aet apparrer per plubica carta. Et tottu custas cosas non appan locu contra alcunu cazatu de Sassari, qui non pothat usare sa rathone sua, ma ad ecussu cazatu neuna prescriptione curgiat quantu aet istare foras de Sassari, si de cussu isbandimentu over torramentu aet apparrer plubica carta, o per issa maiore parte dessu consizu maiore. Et ecustu ordinamentu se intendat, gasi prossos passatos, quale et prossos qui deven benner.

Capitulu (1) *dessos bandos.*

XXIX. Ad ischivare *sos periculos* (2), sos quales poten advenner ad sas persones, qui ad bona fide comporan possessiones et benes de alcunu, over in attera guisa iustamente acquistan, per ecustu presente capitulu ordinamus, qui zascatuna persone pothat facher bandire per issa terra de Sassari per issu missu dessu Cumone in sos locos usatos, sex meses continuos, cio est zascatunu mese una volta, qui si alcunu est, qui aet rathone alcuna per carta, over cartas de deppitu de qualunqua conditione, over casione su deppitu siat factu contra alcuna persone, over sos benes suos, sa quale sa venditione aet factu, over daue sa quale sa cosa pro atteru iustu titulu siat appita, mentovada sa persone de cusse qui aet venditu over datu, et issa cosa vendita o data in cussu bandu, vengnat infra su dictu tempus dessos dictos sex meses, et fathat iscriver in presentia de cusse qui aet factu andare su bandu, sa rathone qui vaet. Et si aet esser richestu in persone, over in sa domo, secundu sa forma dessu breve, cusse qui su bandu qui aet factu andare, et non aet benner, fathat iscriver cussas rathones in presentia dessa potestate, over de cusse qui est in locu suo. Et qui aet istare tacitu, et non aet benner infra su dictu tempus, et issas rathones suas non aet facher iscriver si comente est naratu, passatos sos dictos sex meses contra cussa possessione mentovata in su bandu non pothat daue inde innanti narrer, nen rathone alcuna dimandare pro alcunu deppitu, o deppitos, dessu quale o dessos quales esseret passatu su termen de pacare, qui est in sa carta dessu deppitu, pro annos x. Et si in cussu tempus, su quale su dictu bandu aet andare, non aet esser clompitu su termen de x annos, innanti qui cussu termen de x annos siat passatu, cusse qui aet aver cussas rathones las fathat iscriver si comente est naratu. Et si non laet facher daue inde innanti, contra cussa possessione non pothat dimandare in casione de alcunu de cussos deppitos; salvu qui sos minores de xiiii annos appan tempus de xv annos uve narat supra de x. Non intendende qui custu capitulu nocchiat ad sos deppitos factos fina ad ecomo, quantu dessu tempus passatu, ma cussu tempus de x annos incominzet ad issos currer daue oe innanti. Firmatu fuit custu capitulu anno Dominicae Incarnationis mcccxvii. Inditione xiiii. Die xxi mensis aprelis (3).

Dessos pacamentos factos, et dessos qui los possedin.

XXX. Si pacamentu alcunu factu aet esser ad alcuna persone contra alcunu in alcuna possessione, sa quale non tenneret, o possediret, cusse, contra su quale su pacamentu esseret factu, et ecussa possessione esseret ad alcunu obligata, vendita, o alienata, et cussa persone, sa quale su dictu pacamentu tenneret in cautela, over in malithia, non pacaret su deppitu ad ecusse, qui su pacamentu aet factu facher, et osca cusse qui possedet cussu pacamentu comporet cussu daue cusse qui si laet factu facher, ipse over atter prosse, o qui su pacamentu in alcunu modu li romangnat, non pothat cusse qui possediat custu pacamentu facher extimare su dannu de cussu pacamentu, nen deppiat aver regressu contra cusse, daue su quale cussa cosa o possessione aviat appitu, in sa quale su pacamentu aviat factu, si non de tantu, quantu esseret cussu deppitu, prossu quale fuit factu su pacamentu, et dessas ispesas. Et, qui contra aet facher, siat condempnatu in libras x de lanna. Et si gotales cosas saen accatare factas daue mcclxxxxiiii (4) in oche, torret su possessore ad ecusse, qui aet appitu su dannu, tottu su quale de cio aet recivitu in gotale modu.

Dessos maritos qui venin in povertate.

XXXI. Si alcuna femina coiuvata aet esser a dota, et issu maritu aet esser prodicu, ispendende sos benes suos in mala guisa, et consumande in tavernas, iocu, et atteros malos vithos, et issu dictu maritu impercio vengnat ad povertate, deppiat si richerrer tale maritu per issu missu dessu Cumone a richesta dessa muchere, over de certu misso suo, qui deppiat benner daue nanti dessa potestate ad corona per se, o per legitimu procuratore ad risponder ad fine de su piaitu. Et si pro confessione sua, over pro atteras provas legitimas saet provare qui siat prodigu, et siat bennitu ad povertate pro alcunu malu vithu, tando dessos benes suos si adsignen ad sa muchere in tanta quantitate, quanta aet esser su capitale dessa dota sua. Sos quales benes si adcumanden ad bonos homines pro securitate dessa dicta muzere sua, et pro servamentu dessa dota sua. Et sas intratas et proventos, qui saen aver de cussos benes, appat su maritu pro alimentos suos et dessa muzere. Et ecustu non appat locu,

(1) *Capitulu.* Questa aggiunta alla rubrica si legge in questo solo capitolo di tutto il Codice, forse perchè è uno dei più importanti.

(2) *Sos periculos.* Queste parole per sbaglio dell'amanuense sono ripetute due volte nel Codice Sardo.

(3) Da questa data si rileva, che tutti i capitoli precedenti sono stati firmati e conchiusi prima dell'aprile 1317. — Nel Codice si legge *aprelis.* Il presente capitolo contiene in sostanza una legge sulle ipoteche.

(4) Siccome la convenzione del Comune di Sassari con Genova è appunto del 1294, perciò non si volle che la legge si estendesse al tempo anteriore a quell'anno.

si su maritu bonos et sufficientes pacatores aet dare assa muzzere dessa dota sua; et tando sos benes suos non sian impazzatos.

De dare sacramentu ad su dimandatore prossu deppitu qui se dimandat.

XXXII. Si alcuna persone suspectu aet aver daue como innanti alcuna carta de deppitu contra isse battuta, over qui se deppiat batture, de alcuna quantitate de dinaris, o de alcuna cosa, cio est qui sa carta non esseret valivile, pacata, over remissa, in toctu o in parte, pothat su reu dare sacramentu ad su dimandatore; et issu dimandatore, o sa principale persone qui siat, o atter prosse, over sa herede dessa principale persone siat tentu de iurare qui sa dicta carta facta non fuit in frodu, et qui de cussu deppitu pacamentu alcunu factu non dest in tottu, nen in parte. Et si iurare non aet boler, sa dimanda sua non si intendat.

Qui neunu pothat dimandare deppitu sensa carta, passatu duos annos.

XXXIII. Qualunqua aet istare tacitu supra alcunu deppitu, over ad dimanda, dessa quale over quale non siat plubica carta, si aet esser in quantitate de libras XXV et daue inde in susu, per annos duos continuos daue inde innanti, cusse qui dimandat pro cussu deppitu destimongnos batture non pothat, nen destimongnu alcunu in cussa questione se recivat, ma si su dimandatore aet boler dare su sacramentu ad partitu ad su reu supra cussa dimanda, pothat ilu facher. Et ecussu capitulu appat locu, gasi in su tempus passatu, quale et in su qui devet benner. Et ecustas cosas non se intendan contra sos minores de XIIII annos. Et issa potestate custu capitulu una volta pro zascatunu antianatu siat tentu de facher bandire.

Dessa possessione mezorata.

XXXIIII. Si alcuna persone aet comporatu, o aet comporare, aet acquistatu, o aet acquistare domo o cosa alcuna, sa quale aet aver mezorata, et alcunu aet supra venner, qui aet aver mezus rathone in cussa domo, over cosa, et pacamentu aet dimandare in cussa, over per atteru modu cussa cosa dimandet, non si bochet su possessore de cussa possessione, ma si extimet cussa possessione, over cosa per bonos homines, quantu baliat ad tempus de quo su possessore cussa acquistait, et fini in cussa quantitate siat tentu su possessore de pacare ad qui vaet aver mezus rathone in cussa possessione; et issa possessione romangnat ad su possessore; et ecusse qui aet aver mezus rathone, det sas rathones suas ad su possessore. Et appat su possessore regressu contra su venditore suo, o contra cussa persone, daue sa quale, o prossa quale cussa possessione aet appitu. Et icustu appat locu, si su possessore aet boler tenner sa possessione, et pacare sa dicta extimatione.

Qui zascatunu pothat procurare pro chen aet boler.

XXXV. Licita cosa siat ad zascatuna persone procurare et advocare pro chen aet boler, gasi in demandare, quale et in defender cum speciale mandatu, dessu quale mandatu adpargiat plubica iscriptura. Et etiam deu sensa mandatu pothat zascatunu risponder in custu modu; patre pro fizu, et fizu pro patre; frate pro frate et sorre carrale; fratile primargiu pro fratile; thiu de patre et de mama pro nepote carrale, et nepote pro thiu; avu pro nepote, et nepote prosse. Et si non aet placher ad ecusse pro chen aet risponder, noli nochiat, et issu dannu, et issu interessè dessa attera parte torret supra cusse qui aet risponder. Salvu pro sos homines de Pisas, Arboree, Kallari, et *Gadulu* (1), prossos quales neunu homine de Sassari, et dessu districtu pothat procurare o allegare contra persone de Sassari, o dessu districtu. Et siat tentu sa potestate, quando laet parrer qui siat bisongnu, costringher zascatuna persone, qui siat usata de advocare, et de procurare pro atter, de advocare et procurare pro cussa persone, qui aet ad isse parrer.

De non rumper pache.

XXXVI. Ad ischivare sos periculos quindarun poter benner in sa terra de Sassari, et in su districtu, ordinamus qui qualunqua persone, sa quale ad boza sua pache aet facher, et osca cussa aet rumper, siat condempnatu daue sa potestate in battor vias tantu de cussu malefitiu, su quale aet facher.

Dessas appellationes.

XXXVII. Impero qui ispessas boltas sas sententias qui se daen in corona se appellan, et pacu ait iuvare su appellare, si non esseren persones, qui cussas conoscherent, et finiren, Ordinamus qui sa potestate de Sassari, qui est, et pro tempus aet esser, et issos antianos dessu Cumone clamen IIII bonos homines, duos antianos, et duos atteros, sos quales IIII gasi clamatos in su sacramentu qui ant facher deppian cum sa potestate clamare ad bona fide sex bonos et sufficientes homines de zascatuna corona, et aen esser XXIIII, sos quales XXIIII, o sa maiore parte de cussos deppian conoscher tottu sas appellationes factas ad issos. Intendendesi sanamente, qui sa maiore parte de custos pothan conoscher custas appellationes; ma minus dessa maiore parte non. Et cio qui pro issa maiore parte de custos, qui aen esser ad vider et ad conoscher custas appellationes in cussu modu qui est naratu, aet esser sententiatu, se observet. Sos quales tottu gasi clamatos isten in cussu offitiu fina ad unu annu proximu, qui aet benner, et plus ad boluntate dessu consizu maiore. Et pothat zascatunu appellare ad ecustos de ogna sententia diffinitiva data contra esse in corona, et in firmamentos de pacamentos contra forma de breve, de qualunqua quantitate siat sa dimanda, ma non daue sententia, sa quale non siat sa questione ad fine. Et daue zascatuna sententia diffinitiva data in corona, sa quale siat de libras XXV sa dimanda, et daue inde in susu, o siat data contra forma de breve, o non.

(1) *Gadulu* cioè *Gallura*. Nel Codice sardo è scritto così *gadulu*. Ma nel Codice latino è scritto distintamente *gallurii*: laonde la pronunzia sarda era in questa parte trasposta. Ed ecco, per causa di genovesi e pisani, un germe di divisioni municipali tra i sardi.

Et ecusse qui aet appellare siat tentu de appellare cussa die, qui aet esser data sa sententia, in zascatunu dessos dictos casos, et non osca. Et si aet appellare contra breve, deppiat infra dies VIII daue su die, qui aet appellare, mentovare su breve contra su quale est data sa sententia, et ecussu facher iscriver in sos actos dessu Comone, si comente sa sententia qui li est data est contra cussu breve. Et qui aet appellare in zascatunu casu deppiat ad presente dare pacaria de tantos soddos, de quantas libras aet esser sa questione: et si aet perder in sa appellatione, pachet sos dictos *soldos* (1). Et si sa questione aet esser reale, mobile, o istabile, de tantu quantu cussa cosa saet extimare: et si aet perder in sa appellatione, cusse qui appellait, siat tentu de pacare assu Comone soldu unu pro zascatuna libra dessa questione. Et qui custa pacaria dare non aet boler, sa appellatione sua se casset, et issa sententia data se deppiat observare. Et issa potestate, o qui est in locu suo, deppiat facher sa dicta corona dessos XXIIII una volta su mese, et plus, a boluntate sua, si aet parrer qui siat bisongnu. Et si alcunu dessos de custa corona richestu aet esser assa dicta corona per issu missu de Corte personalmente, et non aet benner, pachet soldos V de Ianua ad presente zascatuna volta; salvu iustu impedimentu. Et issa potestate deppiat in su sacramentu suo riscoter cussas condempnationes ad clompimentu.

Quale die si deppian firmare sos pacamentos.

XXXVIII. Ad cio qui sos homines vengnan ordinatamente ad corona, ordinamus qui sos firmamentos dessos pacamentos, quando corona saet reer, se deppian facher su lunis. Et issas atteras questiones se deppian intender mercuris et kenapura; si et in tale guisa, qui quando su firmamentu de alcunu pacamentu pro alcunu impedimentu aet benner ad questione, non si intendat pacamentu. Et si in atteru modu se procederet, si non comente est naratu sas dies ordinatas, sa sententia qui aet esser data non nochiat ad ecusse, contra chen data aet esser.

Decretu pro sas appellationes comente si depiant seguire (2).

XXXIX. Su multu Nobile Mossen Johan Pardo della Casta (3) cavalleri, Guvernadore et reformadore in su capu de Logudore pro su multu altu et poderosu Segnore Su segnore Ree daragona. Considerando prosu beneficiu dessa causa publica dessa Citade de Sassari, in quantu est causa multe grave, et de grande carrigu assas poveras persones dessa dicta citadi, sas quales quando se sentint agravadas et opressas dessas sententias dadas per isu potestade ad issu si appellant, et sunt tenudos presentaresy dae nanti suo *in salighera* (4) in hue faghet bitacione et residencia, over in hue esseret, pro interponner sa dicta appellatione facta infra dies deghe, secundu qui est costumen dessa dicta citade dessas appellationes; et pro custa rexione et fatigha multas appellationes inde remanent desertas pro negligentia o impotentia de cussos appellantes. Et impercio su dictu nobili moss. su Guvernadore celebrando audiencia in sa ecclesia de sancta Caterina dessa dicta Citade de Sassari (5), et cum consigiu dessos honorabiles messer Seraphine de Montagnano Cavalleri capitianu, Donnu Gunnari Gambella potestade, Notayu Lenardu Sanna, Donnu Antoni de Marongiu, Donnu Nicola Decarvia, Donnu Juhanne Ogiano, et Donnu Franciscu Melone Auditores dessa audiencia sua (6), pro parte dessu dictu Segnore, et de auctoritate dessu officiu suo, cum su presente decretu suo et ordinatione statuit qui dae como inantis tota volta et quando per qualuncha persone dessa dicta citade, de qualuncha lege, istadu et condicione siat se at appellare assu dictu Guvernadore de alcuna sentencia dada contra cussa tale persone per isu potestade dessa dicta citade, Infra cussa die in sa quale sa dicta sentencia at esser dada iuxta sa continencia dessu dictu capitulu, qui cussu tale appellante depiat seguiri et interposari cussa appellacione sua facta daenanti dessu dictu segnore Guvernadore, Infra dies X computandos dae su die qui at esser facta o interposada, leande sa copia dessu processu clausu et sigilladu cum su sigillu dessu dictu potestade, et signada in sa coperta o dorsu de manu propria dessu dictu potestade, notande sa iornada qui sa parte appellante at leare sa dicta copia dessu processu. Et in cussa forma tale appellacione appat loghu in fini atantu, qui su dictu Guvernadore qui est et pro tempus aet esser siat venidu in sa dicta citade de Sassari. Et tando possant cussas tales appellaciones proseguiri, non obstante qualuncha ordinacione, lege, capitulu, o costumen se siat. Et hue in sas causas statas o alchuna de cussas si aet factu su contrariu, sas dictas appellaciones non appant logu, nen siant intesitas, comente et disertas, juxta et segundu sa forma dessu dictu capitulu o costumen dessas appellaciones.

In custu modu su potestade at signare sos processos. (7) Eo Gunnari Gambella Potestade testifico, qui su presente processu est istadu closu et sigilladu ad dies .... dessu mese .... m ....

(1) *Soldos*. Questo è il solo luogo del Codice sardo, nel quale si legge scritta per intiero questa parola *soldos*: altrove è sempre abbreviata in questo modo S. I sardi la pronunziano con doppia *d* (*soddos*) sopprimendo la *l*.

(2) Questo capitolo, e gli altri venticinque che sieguono per complemento di questa seconda parte del Codice sono stati aggiunti in tempi posteriori, come si ricava, e dal contenuto degli stessi capitoli, e dalla forma dei caratteri, ch'è più grossa, e dallo stile e dalla ortografia. Di detti 26 capitoli aggiunti, alcuni hanno la numerazione, la rubrica, e la iniziale del capitolo scritte in rosso, come il presente, altri in nero.

(3) Fu governatore di Sassari nel 1431, laonde il presente capitolo appartiene a quei tempi.

(4) *In Salighera*, cioè *in Alghero*.

(5) Dal che si rileva che il Governatore di Sassari dava le udienze pubbliche nella chiesa di s.ª Catterina, assistito dai suoi auditori. E il luogo era opportuno, poichè la chiesa è attigua al palazzo di residenza del Governatore, che ancor oggi vi ha la tribuna.

(6) Questi auditori del Governatore erano anziani del Comune di Sassari, e consiglieri ordinari del Podestà. Di Serafino di Montagnano, Gonnario Gambella e Antonio Marongio ho parlato nel mio Dizionario biografico dei Sardi illustri, vol. 2, p. 112, 235 e 264.

(7) La suddetta rubrica del modulo della formula, con la quale il Podestà dovea attestare il giorno, mese ed anno della consegnata copia del processo, in seguito all'appellazione, è scritta in carattere rosso.

Pro su dampnu qui fagheni su bestiamen grossu et minudu in sas bingias et possessiones (1).

XXXX. Cum cio siat causa qui spessas voltas siant istados factos plus lamentos et clamos assu honorabili homini donnu Gunnari Gambella potestade dessa citade de Sassari pro su multu altu et poderosu Segnore su Segnore Ree Daragona per issos *popidares* (2) pro sos dampnos qui su bestiamen grossu et minudu fachen in sos laorgios, vingias, ortos, iuncargios et cannedos dessa dicta citade, dimandando et requirendo cussos popidares dessas dictas possessiones licencia de poder *ochier* (3) de cussu bestiamen qui tale damphu faghet, secundu qui in su capitulu dessu breve sy contenet (4), factu leer de nou in su dictu consigiu su capitulu antighu, et considerando cussu esser multu grave et dampnosu de ochier su dictu bestiamen domadu ad improvisu pro ogni piculo dampnu qui si faghet. Et in percio su dictu honorabili potestade una cum sos honorabiles consigieris dessa dicta citade volendo provider debitamente assas dictas lamentaciones et clamos, convocadu et congregadu su consigiu maiore in su *fundagu dessa prospera* (5), in su quale consigiu furunt in numeru homines LX et ultra, pro autoridade dessu officiu suo, et boluntate de tottu sos dictos consigieris et consigiu maiore, concordadamente moderando su dictu capitulu antighu, quantu tochat su dictu bestiamen domadu, per issu presente decretu statuit et ordinait, qui dae como innantis nexiuna persone de qualuncha istadu o conditione siat, non uset, nen deppiat in laorgiu alcunu, bingia, ortu, arvu, cannedu, nen iuncargiu ochier de nexiunu tempus *de sannu* (6) bestiamen domadu, comente est cavallu, asinu, nen boe, suta pena de pagarelu cussa persona, o persones, qui lint haver mortu. Et dessu bestiamen grossu rude et minudu, qui at esser acatadu in sas dictas possessiones, o laorgios, caschunu popidare inde pozet ochier, secundu qui in su capitulu antighu si contenet. Et si accadiret alchunu dessu dictu bestiamen grossu domadu, comente est cavallu, boe, et asinu, sos quales andarent *studicos* (7) esserent *ingustados* (8) in sos largios, bingias, ortos, iuncargios, et cannetos, sos popidares dessas dictas possessiones dimandent paraula assu potestade, et appidu licencia daisse, tando de cussu bestiamen grossu domadu et ingustadu ochier pozant, et non ateramente (9), e mortu o lantadu qui siat, denunciarelu assa corte, et faguerlu iscriver.

De non staxire corpus de homine, nen de femina mortu (10).

XXXXI. Pertiò cessare su malu costumen, qui alghunas voltas est istadu factu in sa citade de Sassari per alchunos creditores in fagher staxiri su corpus de alghunu deppidore ad ecussos obligadu, per modu qui pro su dittu impedimentu cussu corpus nou se podiat sepellire. Et inpercio su honorabili homini donnu Gunnari Gambella potestade de Sassari cum consigiu et voluntade dessos honorabiles consigeris et bonos homines dessu consigiu maiore dessa ditta citade ad cio expressamente congregados in su fundaghu dessa prospera; apidu supra sa ditta causa multas deliberationes, volendo provider in cussu, pro isquivare sos iscandalos, et multos inconvenientes quinde podiant siguire dae sos parentes et persones de cussu mortu de tale actu grave et iniuriosu, per issu presente decretu et ordinatione statuit et ordinait qui dae como inantis su potestade qui est, et prò tempus at esser, a requesta de nexiunu creditore nexiunu corpus mortu pro nexiunu deppidu de qualuncha quantitade siat obbligadu, non si pozat, nen deppiat in sa dicta citade de Sassari, nen in su districtu suo staxiri, nen inpedire pro sas rexiones de supra naradas. Antis sos parentes de cussu corpus, et persones suas lu pozant facher portare seppellire ad ogni beneplacitu yssoro, ogni impedimentu cessante, hue lis hat parrer et placher.

Qui neunu corssu non pozat aver officiu in sa citadi de Sassari, nen districtu de cussa (11).

XXXXII. Pertio cessare ogni sinistru et scandalu qui int poder accadire; et recordando dessu tempus passadu sos maleficios qui sunt istados factos et operados in custu regnu de Sardigna per issos corssos, sos quales stando pro soldados in sos castellos de *Gocianu* et de *Castellu Doria* (12) cussos repellarunt, et sinde segnorizarunt, et in cussa rebellione et trahimentu haver mortu certos homines soldados cumpagnos issoro, et atteros diversos malefitios per icussos perpetrados, et advenidos. Et impercio su honorabili homini dompnu Antoni de Marongnu (13) potestadi dessa citadi de Sassari prossu Illustrissimo principe et segnore su segnore Re Daragona, considerando

(1) La rubrica ed il n.° di questo capitolo sono scritti in caratteri rossi.

(2) *Popidares*, cioè *padroni*.

(3) *Ochier*, cioè *uccidere*, ed è sincope del latino *occidere*.

(4) Cioè il capitolo 76 della Part. I. di questo Codice statutario.

(5) *Fundaghu dessa prospera*, cioè *fondaco della prospera*, luogo nel quale si unì il consiglio maggiore, di cui parla il capitolo. Questo luogo esisteva appunto nell'antico palazzo di città di Sassari, ed era una gran sala terrena (detta perciò *fondaco*), cui si aveva accesso dalla *loggia* o borsa sottostante a detto palazzo del Comune, la quale in tempi posteriori servì di sala d'udienza (per amministrare giustizia) all'assessore del Veghiere Reale ed io la vidi, e la conobbi destinata per quest'uso, mentre ero ancor fanciullo. Vi erano anche allora delle panche, e sedili, a modo di *prospere* da coro, ed un seggiolone distinto nel fondo della sala per l'assessore. Dalla panca adunque, o seggione in cui sedeva il Podestà sembra derivato il nome di *fundaghu dessa prospera*.

(6) *De sannu*, che vale *de s'annu*, cioè *dell'anno*.

(7) *Studichos*, che attualmente in Logudoro si pronunzia *stoigos*, cioè vaganti, e *senza custodia* (*studichos*).

(8) *Ingustados*, cioè *avvezzi*, *usati di entrare*, ecc.

(9) Il rimanente di questo periodo, dalle parole *e mortu o lantadu* sino alla fine del capitolo è scritto in una giunta a margine, dal lato destro, del capitolo medesimo con questo richiamo *.

(10) La rubrica ed il n.° di questo capitolo 41 sono scritti in caratteri rossi.

(11) La rubrica ed il n.° di questo capitolo sono scritti in caratteri rossi. E quindi appresso sieguono altri capitoli aggiunti in tempi anche posteriori, e scritti con caratteri più grossi. Ed è da notare che le rubriche di questi capitoli posteriori non sono comprese nell'indice che precede a questa parte seconda, il quale arriva soltanto fino alla rubrica di questo cap. 42 inclusive.

(12) *Gocianu* (Goceano) castello sito in Burgos vicino a Bono, e *Castel Doria* vicino a Osilo. Da questo capitolo si vede ch'entrambi erano sotto la giurisdizione del Comune di Sassari.

(13) Il Marongio era succeduto al Gambella nell'uffizio della Podestaria, giacchè dal precedente cap. 39 si rileva ch'egli era il primo dei consiglieri ed auditori, essendo Podestà il Gambella suddetto. Quindi questo capitolo appartiene al 1435, o ad altro anno posteriore.

sa grande populacione dessos dittos corssos qui sunt in sa dicta citadi, et qui hogni die assa iornada multiplicant, andando et veniendo vagabundos; sa quale nacione corsischa, sos plus semper sunt istados, et sunt amigos et benevolentes dessos inimigos dessa reali corona; appidu supra zo multas delliberaciones cum sos honorabiles consigeris et bonos homines a consigiu maiore pro custa causa specialimenti congregados, cum su presente decretu et ordinacione statuit et ordinait, qui dae como innanti neunu corssu non pozat, nen deppiat intro in sa ditta citade de Sassari nen districtu de cussa haver, nen tenner, over exerser officiu alcunu; antis de cussos officios et exercitiu siant privados. Et a tali qui siat futura rei memoria, indest factu su presente statudu et ordinacione.

De su modu de faguer sa castaldaria (1).

XXXXIII. Este hordinadu, qui dae como innantis su hoficiu dessa castaldaria, sa quale est dessa citade de Sassari, qui cussa siat dada anuale, et non ateramente, zo est qui caschuna consigiaria possat elegere et mitter pro unu annu su castaldu a qui lis at plaguer et parer, et non plus.

De marcare su arguentu (2).

XXXXIIII. Est hordinadu, qui non si possat marcare arguentu, si non dessu marcu acostumadu, et simile non possant laorare *miglaresos* (3), butones, ne neunu ateru lauru, qui siat minus dessa *tocha* (4) qui sest dadu assos mastros dessa dicta citade, et usu, et costumen antigadu; intendendosi anchu, qui neunu citadinu, nen furisteri non possat, nen depiat mitter arguentu laoradu pro bender, nen pro opus suo propriu, qui primamente non lu presentet assos segnores, et consigeris: et qui contra ad facher, perdat su arguentu, et paguet de machitia assos muros dessa citade liras quimbanta.

XLV. (5) Nos Johannes de Flors, miles, gubernator et reformator in Capite Logudorij Regni Sardine pro Sacra Regia Aragonum, et utriusque Sicilie magestate. Per honorabiles Simonem Solinas potestatem, Johannem Gambella, Valentinum Cabra (6), Tomasum de Marongiu (7), Michaellem Pinna, et Franciscum Ferrale Consiliarios anno presenti dicte Civitatis Sassaris fuerunt nobis ostenta et presentata Capitula, statuta, seu ordinationes infrascripte, determinata, et conclusa, et facta cum consilio maiori dicte Civitatis Sassaris tenoris sequentis.

Capitulu factu supra sos angiones (8).

XLVI. Avendo apidu multas considerationes sos honorabiles consigeris, et bonos homines dessa corona (9), et appressu anchu avistadu su consigiu maiore supra su *istellare* (10) de sos angiones, que faguent sas berveques de sos pastores dessa Citade de Sassari, et isu vender que si faguet dessa petha de cussos assas poveras persones, pro su quale indi sighit infinidos dannos assa dicta citade irreparabiles, tochantes anchu a sa maiestade dessu Segnore Re *bona parte* (11), pro qui su dannu dessu Segnore tochat assu vassallu, et in su male de su vassallu in de ad parte su segnore. Et primo su boquier dessos dictos angiones, et mandigare de cussa petha dogni annu in che at grandissimos infirmos, et mortes de persones forsi plus de treghentos, in preiudiciu et mancamentu dessu dictu Segnore Re, distructione de custa Citade (12). Apresu anchu pro su dictu istellare et boquier sos dictos angiones, et non allevarelos, secundu qui si faghet per tota Sardingia: vistu qui est bestiamen febile et fragile sas breveques plus ca atheru bestiamen, et manchant ogni annu grandissimamente a qui non alevat fedu; et vistu sos pastores su dictu fragiu et manchamentu de sas dictas berveques, secundu qui est naradu: et pro boler *reparare* (13) assu dictu fragiu et manchamentu, in sas villas tantas ogni annu (14) qui costant plus de liras tremiza, et atheras liras tremiza, pro crastados, qui si taglant in su masellu dessa dicta Citade, et simile assu Castellu dessa predicta Citade (15) pro frunimentu de cussu assu mandigare: si qui vistu tottu cussos dannos, et attheros assay qui sint poder narrer et allegare; est deliberadu et hordinadu, tantu in sa

(1) La rubrica ed il n.° di questo cap. sono scritti in nero.

(2) Nel Codice questo capitolo non ha rubrica, ed io l'ho supplita dal contesto della legge.

(3) *Miglaresos*, specie di lavoro di argento, che in quei tempi dovea essere in uso.

(4) *Tocha* cioè *assaggio*.

(5) Questa introduzione all'approvazione dei capitoli seguenti non ha rubrica: però è numerata dal lato sinistro col n.° XLV scritto in nero, ed ha rossa la prima lettera iniziale. — Il Cav. Giovanni Flors, che approvò questi capitoli, era sassarese, e fu poi vicerè di Sardegna nel 1458. Il Cossu nelle *Notizie di Sassari* cap. 4, pag. 15 lo chiama erroneamente Giovanni Hos, e nota il principio del suo governo nel Logudoro nel 1440. Ciò potrà esser vero; ma non sussiste ciò che dice appresso il Cossu medesimo nel luogo citato, che Raimondo Zetrilla fu governatore del Logudoro nel 1449, e dopo di lui Antonio Serra nel 1461, perchè l'approvazione di questi capitoli è del 1453, e quindi in quest'anno il Flors era indubitatamente governatore e riformatore di Sassari e del Logudoro. Di lui, e della sua illustre figlia Caterina Flos ho parlato nel Dizionario biografico di Sardegna vol. 2, pag. 100, 101.

(6) Di questo Valentino Capra, che fu illustre nella milizia, parlai nel suddetto Dizionario vol. 1, p. 172.

(7) Di Tomaso di Marongio, che si distinse nella guerra napolitana, e che fu padre del prode Angelo Marongio, parlai pure nel detto Dizionario vol. 2, p. 235.

(8) La rubrica, e la prima lettera iniziale di questo capitolo sono scritte in rosso; ed il n.° marginale in nero.

(9) I *buoni uomini della corona* qui mentovati sono coloro, che insieme co' consiglieri del Comune spedivano i giudizi civili e criminali. Se ne mantiene ancor oggi un simulacro nei *probi uomini*, che per privilegio mantenuto alla Città di Sassari intervengono coi consiglieri al così detto *Promenato*, e giudicano in prima instanza i cittadini Sassaresi nelle cause criminali (*).

(10) *Istellare*, cioè rendere rari, ed in minor numero gli agnelli, uccidendo quelli di più che la pecora non potrebbe allevare, costume ancor oggi vigente tra i pastori sardi nella stagione invernale.

(11) *Bona parte*. Per l'effetto della cattiva costruzione del periodo pare, che si voglia parlare di un *Re Bonaparte;* sicchè questa potrebbe prendersi per una profezia Napoleonica. Però correggi *tochantes anchu bona parte; a sa maiestade dessu Segnore Re* ecc.

(12) Da questo passo del capitolo si ricava, che fin dal secolo XV la cattiva polizia pubblica decimava la popolazione di Sassari. Eppure, anche nell'odierna civiltà si vende pubblicamente nell'inverno questa carne malsana, di cui parla il capitolo.

(13) Nel Codice dice *repare*, lo che, o si deve credere errore dell'amanuense, o sincope di *reparare*.

(14) Qui l'amanuense dimenticò di certo le parole *sinde comporant*, o simili, che devono dar senso al periodo.

(15) Il Castello della Città di Sassari, che fu cominciato dal governatore Raimondo Monpavone nel 1327. E il capitolo parla della carne necessaria a quei tempi per le truppe del Castello.

(*) Nota scritta nel 1842 prima dell'abolizione del *Promenato*.

corona, comente et in su consizu maiore, qui dae como inantis neunu pastore de sa dicta Citade, o habitante de cussa non possat, nen depiat istellare, nen oquier anzones, nen de cussos mitther intro de sa dicta Citade pro bender, nen donare annenna personne, salvu pro domo sua inde possat mitter una per volta, et non ateramente, o viu o mortu siat, unu et non plus, appena de liras v qui contra aet fagher per zascaduna volta: reservadu pero qui de sa quida sancta possant bender angiones pro frunimentu de su populu de sa dicta Citade; sos quales anzones ant bender a vida, et non a morte, supta sa dicta pena de supra contenta.

De sos qui ant furare bulu a vida o a morte (1).

XLVII. Caluncha homine qui at furare o boquier boe domadu, paghet de maquitia assa corte per ciascaduna volta liras xxv et isu dannu assu popidu a sagramentu suo, over ad istima de qui lu congnosquiat su dictu boe. Et quiat oquier vacha domada *annarile* (2) affura, paghet liras deghe: et de ogni atheru bulu, qui domadu non siat, paghet liras v, et isu damnu assu popidu.

Furas de cavallos et de ebas (3).

XLVIII. Qui at furare cavallu domadu, o boquier affura, paguet per ciascuna volta liras xxv. zo est per ogni cavallu. Et qui at boquier o levare affura ebba domada; paguet per zascuna bestia liras x assa Corte. Et qui ad furare atheras *calarinas* (4), qui non siant domadas, paguet per ogni bestia liras v, et isu dannu assu popidu.

De sos qui ant furare berveques o cabras (4).

XLVIIII. Qui at furare berveques o cabras, a vida o a morte, per zascuna bestia fini a deghe paguet liras v, *qui appat dadu bentre* (6); et gasi de su crastadu et de ogni attera bestia de itte condicione siat, paguet liras III. Et comente passet bestias x, sa fura se intendat *ruchiu* (7) paguet libras xxv, et tottu su dannu assu popidu.

Sos qui oquint, o furant porchos (8).

L. Desos qui oquint, o furant porchos, per zascunu porchu maschiu o femina, qui appat complidu annu o passadu, paghet per casohunu porehu liras v. Et de ogni atheru porcu paghet liras u in fini bestias x; et passadu x, de itte tempus si si siat, paghent liras xxv, pro qui si intendet *rughiu* (9), et paghet su dannu assu popidu.

De sos qui furant asinos ad bida, o a morte.

LI. Chalunca persone ad furare a bida o a morte asinu, o asina qui domadu, o domada siat istadu a soma cum inbastu, per cascuna bestia paghet liras v. Et dessas atheras bestias, qui non siant istados domados, secundu est naradu, paguet liras III, et isu dannu, qui factu adverent assu popidu de sa bestia o bestias (10).

De sos qui faguent dannu cum canes, andando a caza.

LII. Sos homines, qui andant a caza cum canes, et faguent dannu assu bestiamen dumestigu de itheu condictione siat, grossu o minudu, et oquiant de cussu o gastant cum sos canes, siant tenudos sos popidos, qui portant sos dictos canes, infra tres dies dareli ad intender assu popidu; et si aconsaresi non si poderent, su dannu factu si ischit de qui est. Et in cantu aconsaresi non si poderet cum su dictu popidu, o veramente non isquiret de quie su bestiamen est, quo depiat andare assa corte, et faquer iscrier su clamu suo de su dannu qui factu averet. Et in cantu cussas cosas non fassat, passadu sas ditas tres dies, si intendat pro fura, et gasi paguet, secundu sos capitulos dessas furas de su bestiamen. Et paguet su dannu, que factu ad aver assu popidu.

Capitulu de sos qui narant traitore.

LIII. Est ordinadu qui zascaduna persone, qui ad narrer de malu animu trabytore, et cusse ad chen ad esser naradu, clamu sinde fazat assa corte, paguet per zascatuna volta libras xxv. Et isa femina que lu ad narrer ghodale paraula, paguet libras v (11).

De sos qui narant corrudos.

LIV. *Totomine* (12) que ad narrer de malu animu corrudu ad homine qui mugere appat, et clamu sinde fazat ad sa corte, paguet libras x. Et isa femina, que lu narat ad homine, que appat mugere, secundu est naradu, paguet liras v.

Visis per nos, et ad plenum recognitis et examinatis Capitulis, statutis et hordinationibus premissis, Coram nostro magnifico examine ostensis et presentatis, ac eciam

(1) La rubrica e la prima lettera iniziale di questo capitolo sono scritte in rosso, ed il n.° marginale in nero.

(2) *Annarile* cioè vacca *mannalita*, che si alleva ed addomestica in casa per il latte, e per altri usi domestici, e si doma *a narile*, infilando nelle narici della vacca un anello di ferro, cui si attacca una corda, per tenere la bestia soggetta, e guidarla al pascolo, finchè è selvaggia.

(3) La stessa nota che alla preced. not. (1).

(4) *Calarinas*, cioè *polledre*.

(5) La stessa nota, che alla preced. not. (1).

(6) *Qui appat dadu bentre*, cioè *che abbia già figliato*; e perciò la penale è di Lire cinque fino al n.° di dieci capi rubati di questa qualità, invece che per l'altro bestiame minuto è di sole Lire tre.

(7) *Ruchiu*, parola sarda antica, di cui s'ignora il significato, se già non verrà intendersi per *rapina*, e più probabilmente per *abigeato*.

(8) La rubrica, e la prima lettera iniziale di questo capitolo sono scritte in rosso, ed il n.° marginale in nero. E così in tutti i capitoli seguenti fino al cap. 54 inclusive, che parla dei *cornuti*.

(9) *Rughiu*. Ved. la nota (7) al precedente cap. 49.

(10) La penale per gli asini rubati, o uccisi, è maggiore che per i porci, e maggiore quella stabilita per un asino dotto già nel basto, che per un asino ignorante a portar pesi sulla schiena. Ed ecco anche in leggi antiche un tratto di considerazione per l'asinità.

(11) Forse questa legge ebbe origine da ciò, che avendo i sassaresi parteggiato per il visconte di Narbona e per i francesi, erano proverbiati per traditori; *sassaresu traitore*. Ed è da notare che per gli uomini è maggiore la penale stabilita per chi dice altrui *traditore*, che per chi dice *cornuto*; dal che si vede che gli uomini di allora non erano meno generosi dei presenti, e si adontavano più del tradimento, che delle corna.

(12) *Totomine*, cioè *totu homine*, *tutt'uomo*, ecc.

habito super predictis maturo consilio et deliberatione illorum *prout* (1) supplicationibus, velut iustis et rationabilibus, grato concurrente assensu, et utilitatem rey publice eiusdem Civitatis Sassaris conscernentibus, respectibus et considerationibus predictis, et aliis consultis in hiis provisis et deliberatis, tenore presentis, ex parte dicte Sacre Regie magestatis, et auctoritate et potestate officiorum, quibus fungimur in hac parte, preacotata et preinserta Capitula, Statuta, et seu ordinationes, prout superius exarantur, laudamus, approbamus, ratifficamus, et nostro presidiali officio omnino confirmamus predictis ex parte dicte Sacre Regie Maiestatis nostram auctoritatem interponimus pariter et decretum, adeo ut predicta statuta et ordinationes ex parte Regie magestatis, causa cognita, per nos auctoritzata et decretata robur obtineant eterne firmitatis. Mandantes per presentem universis et singulis officialibus, iudicibus, et personis nostro officio subiettis, et aliis ad quos spectet, quatenus predictas ordinationes et statuta, ac nostram auctoritzacionem et decretacionem in predictis per nos factas teneant firmiter et observent, et observari et teneri faciant inconcusse, et contra non faciant, vel veniant, atque aliquo iure, causa, vel etiam ratione, si penam mille ducatorum bonorum, quem eisdem, et unicuique ipsorum cum presenti imponimus, cupiunt non subire. In cuius rey testimonium presentem fieri iussimus nostro sigillo maiori in dorso munitam (2). Datum in palacio Regio (3) Civitatis Sassaris, die XXVI mensis novembris. Anno a nativitate Domini *MCCCC LIII.*

Decretum (4).

LV. Die dominico, hora vero vesperorum, seu quasi, XXVIII mensis marcii. Anno ab incarnatione domini *M CCCC LXXXXI.* primo *infrascripta Capitula retulit publicus preco presentis Civitatis* (5) de mandato spectabilis domini gubernatoris publicasse voce preconia in omnibus locis assuetis huiusmodi Civitatis Sassaris, prout etc.

LVI. Su Re de Castella, Daragona, de Sardengna etc. (6) Intendide iteu bos notificat su multu spetabile seuyore guvernadore mossen Andreu de Biure, Governadore dessu presente capu de Logudore (7), cum consigiu, votu et deliberatione dessos magnificos potestade, consigeris, cavalleris, et per bonos homines dessa spetabile audiencia sua, pro su beneficiu dessa repubblica dessa presente Citade. Consideradu qui in sas baronias de sos barones dessu presente capu in dotgni baronia siat ordinadu, statuitu, et capitulu supra sos bestiamenes, qui si dant a comune inter issos cumonargios maiores assos minores, supra sos contos de cussos et fraudos. Et pro qui in sa presente citade infini assa presente iornada non at ordine ne capitulu decussos, a tale qui dae como inantis sos cumonargios maiores apant bonu contu dae sos cumonargios minores de sos cumones qui lis dant de dogni natura de bistiamen, su dictu spetabile S. Guvernadore cum consigiu dessa dicta spetabile audiencia sua, statuit e ordinait sos capitulos sequentes.

LVII. Et primo statuit e ordinat, qui totu cudos qui hoe, et dae como inantis ant dadu, et ant dare bestiamen a cumone, de dogna natura de bestiamen, zo est vachas, ebbas, berveques, capras, porcos, aynos, o quale si siat natura de bestiamen, sos cumonargios minores siant tenudos dare contu dogni anno assu cumonargiu maiore duas voltas su annu, zo est *a sinadorgiu e a tosorgiu* (8) iustamente et legalemente, sensa ingannu, nen fraudu, o malicia alguna, gasi de sas *levas* (9) qui ant pesare, comente et dessa intrada. Et si in casu alguna bestia manchares dessu cumone su dictu cumonargiu minore siat tenudu darende contu assu cumonargiu maiore in sa prima venida, qui fatat in sa presente citade, die pro die. Et si casu esseret qui non accataret su cumonargiu maiore, qui de cussa tale bestia, o bestias depiant dare relatione in domo dessu cumonargiu maiore cum testimongios dignos de fide; et si intendat, gasi pro su bestiamen, qui bos est dadu a cumone, et de sas levas et intratas; et quando de cussu fraudu si esseret provadu, cussu cumonargiu, o cumonargios minores, provadu su cumonargiu maiore su dictu furtu claramente, su cumonargiu minore perdat su servitiu, qui at aver factu in su dictu cumone, et pro su fraudu paguet deche liras de maquitia assa regia corte.

LVIII. Item statuit et hordinat, qui si algunu bestiamen si furet, qui in spaciu de octo dies su cumonargiu minore lu depiat denunciare assu cumonargiu maiore totu cuddu bestiamen, qui a fura li at mancare, et si non lu denunciat infra su dictu tempus, et sili provaret su contrariu, qui li siat dadu a fraudu, et perdat su cumone; e avendo dadu relatione assu cumonargiu maiore dessu qui li est mancadu o furadu, lu appat a provare su dictu cumonargiu minore cussu furtu o manchamentu infra termen de sessanta dies, hue no qui siat postu in su contu dessu cumonargiu minore in su tempus qui det dare contu.

LIX. Item statuit e ordinat, qui sos cumonargios mi-

(1) *Prout*. Nel Codice è scritto in questa forma *put.*

(2) Quindi si vede, che questi capitoli, ed approvazione corrispondente, furono copiati in questo Codice dall'originale separato, che dovea esistere negli archivi del Comune, col sigillo qui menzionato.

(3) Il palazzo regio, di cui parla il capitolo, è l'attuale palazzo governativo. Fu prima dei Doria; quindi della repubblica di Sassari, che vi alloggiò il Podestà; e poi della Corona, che lo diede per stanza al Governatore.

(4) Questo decreto di approvazione di altri sette capitoli, ed i capitoli medesimi sino alla fine, hanno le rubriche, le iniziali, ed i numeri marginali neri; anzi questi ultimi sono scritti con cifre arabiche.

(5) Le parole sottolineate sono state accecate nel Codice con tale prolungata macchia d'inchiostro nero, che con gran fatica, dalle tracce delle lettere ancora esistenti, e dal contesto della conclusione di cotest'approvazione potemmo ricavarne la lezione.

(6) Nel Codice sta scritto così *r hor.* Laonde, o può interpretarsi *etc.*, ovvero lasciato il solo *r* per significare l'*etc.*, comincierebbe il periodo *hor intendide*, ecc. *Ora udite*, ecc.

(7) Andrea di Biure, o Biorc fu primamente governatore di Sassari e del Logudoro tra il 1473 e 1485. Il Cossu nelle Notizie di Sassari (cap. 4, pag. 15) gli dà il titolo di vice governatore; ma erroneamente, poichè da questo monumento irrefragabile si ricava ch'egli era Governatore e Riformatore di Sassari e di Logudoro. Di lui ho parlato nel mio Dizionario biografico dei sardi illustri, vol. 1, pag. 131 e 256.

(8) Cioè quando *si segnano*, *e quando si tosano.* Ed è da notare, che da questi capitoli sono tolte per intiero le leggi prammaticali sarde sopra i pastori.

(9) *Levas* ossiano *feti*, chiamati *levas*, perchè i feti sono *allevati* dalle madri.

nores, a qui est dadu su cumone, depiat ogni anno sinnare su bestiamen a fochu et a horigia, et bardare isse matessi su dictu bestiamen personalmente, over de lassare in su dictu bestiamen persones qui siant sufficientes a reger et guvernare su dictu bestiamen qui lis est dadu a cumone; e si li manchat bestia neuna, o qui si perdat pro malixa sua, o pro culpa sua, si paguet dae sos benes dessu dictu cumonargiu minore; e qui non at signare a fogu he ad *orighia* [1], ruat in sa dicta pena de deche liras assa corte [2].

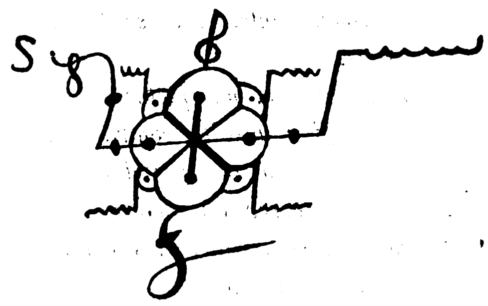
LX. Item statuit e ordinat, qui nexiunu cumonargiu minore non uset, nen presumat vender, nen alienare, over in manera nixiuna trasportare in cambiu, o comente si siat nexiuna bestia o bestias, qui los siat dados a cumone, sensa licencia dessu cumonargiu maiore, suta pena de perder cumone, e vinti quimbe liras de maquizia assa corte.

LXI. Item statuit e ordinat, qui nixiunu cumonargiu minore, et homines pastores postos per icusse, non potant, nen depiant bochier bestia nexiuna, qui de cussa non denuncient assu cumonargiu maiore assa prima vennida qui fatant in sa presente Citade; zo est narrer assu cumonargiu maiore – Eo apo leadu in su saltu pro mandicare tale bestia, over bestias – mas in domo, cussa bestia, o bestias, qui hat aver mortu in su saltu, a fager iscrire cussas assu cumonargiu maiore, a tale qui in su tempus de dare sos contos siat contadu, e dadu in contu assu cumonargiu minore. Et in casu qui non lu denunciaret assu cumonargiu maiore, et a per ateru modu si isquiret, paguet su dictu cumonargiu minore deche liras de machisia assa corte, et issu cumonargiu maiore si lehet ateras e tantas bestias quando ant faguer contu dessu cumone.

LXII. [3] Item statuit et ordinat, qui cudos cumonargios minores qui ant portare corgios o *pedes* [4] assu comonargiu o cumonargios maiores, depiant portare su corgiu e issa pede intrea, o puru in modu qui si conoscat su sinnu dessu focu e dessa origia; in ateru modu non los siat passadu in contu; e vardesi, qui vardesi, qui vardare ssat.

LXIII. Item statuit e ordinat, qui sos dictos cumonargios minores, qui ant portare pecta o intrada de sos bestiamenes, qui les est statu dadu a Cumone, cussos depiant portare a domo de sos cumonargios maiores, sucta sa pena predicta de liras deche, e inivi partire sa peta, o intrada, o quale si siat cosa, qui dae sos cumones at portare. Et totu sos presentes capitulos et statudos si intendant dae sa presente iornada innantis.

LXIV. Signum nostri Andree de biure militis Gubernatoris et reformatoris presentis capitis locudori huiusmodi regni Sardinie pro sacra Castelle, Aragonum, Sardinie Regia maiestate, qui ex parte dicte Sacre Regie Maiestatis, et auctoritate dictorum offitiorum nostrorum, et cum consilio, volumptate, et consensu dictorum magnificorum potestatis, consiliariorum, militum, et proborum hominum audiencie nostre, nec non de consilio Egregii Joannis *Moliner* [5] legum doctoris, assessoris nostri ad hoc actum praesentis, prefacto preconio aut statuto, iuxta eius continenciam et tenorem, prout iacent de verbo ad verbum, auctoritatem nostram interponimus pariter et decretum [6]. Appositum manu mei notarii infrascripti, in posse cuius hanc firmam fecit, die videlicet lune, hora vesperorum, vigesima nona mensis marcii, anno ab incarnatione Domini M CCCC nonagesimo primo, presentibus honorabilibus Gabrielle Diomer, et Francisco de Bazone civibus dicte Civitatis Sassaris pro testibus ad hec vocatis et assumptis. In quorum fidem et testimonium Ego dictus notarius, qui hanc firmam receppi, hic meum solitum artis notarie appono (3).



Signum mei Batiste Pilo Potestatis Regii dicte Civitatis pro sacra Castelle, Aragonum, Sardinie Regia maiestate, qui ex parte dicte Sacre regie maiestatis, et auctoritate dicte potestarie officii prefactis statutis coram me in dicta audiencia factis, et voce preconia publice publicatis per Mateum Figone publicum preconem dicte et presentis civitatis, autoritatem meam interpono pariter et decretum. Appositum manu mea notarii infrascripti, in posse cuius hanc firmam fecit, die, hora, mense et anno prefixis, presentibus honorabilibus Antonio Archa, Joanne Canopalo [8] civibus dicte Civitatis pro testibus ad hec vocatis et assumptis. In quorum fidem et testimonium Ego dictus Notarius, qui hanc fidem recepi, hic meum solitum artis notarie appono signum [9].

[10] *Signum mey Johannis Basone nunc. Sass.* . . . . . .
. . . . *et pottentissimy* . . . .
. . . . *auctoritate notary* . . . [11].

(1) *Orighia*, cioè *orecchia*, perchè il bestiame in Sardegna è marcato a fuoco, e segnato alle orecchie.

(2) Cioè la pena mentovata nel precedente capitolo 57.

(3) Questo capitolo non ha nel Codice verun numero marginale, ma deve averlo, all'opposto della introduzione, e conclusione alla approvazione di questi nuovi statuti, che non dovrebbero aver n.° marginale, e nel Codice l'hanno.

(4) *Pedes*, ossia *peddes* (*pelli*).

(5) Nel Codice è scritto con abbreviazione MŌNER.

(6) Qui comincia il Notaio a fare la sua attestazione, siccome a sua presenza, ed al suo rogito firmò il Governatore. E la stessa attestazione fa più sotto per la firma del Podestà.

(7) Così appunto sta questo segno tabellionale nel Codice, e così lo abbiamo copiato.

(8) Ecco un Canopalo, o Canopolo, che forse appartenne alla medesima schiatta del celebre arcivescovo sassarese Antonio Canopolo. Nel Codice è scritto così CANO PALO.

(9) Il *segno* è fatto precisamente simile al precedente, che abbiamo riportato.

(10) Qui pure il *segno* è fatto simile al precedente, ed in caratteri neri vi è scritta tutta l'attestazione del Notaio, e la sua firma autografa; ma la scrittura è così sbiadita dal tempo, che dopo moltissima fatica, e ripetuti esperimenti ed esami, appena in sette linee potemmo leggere, e quasi indovinare dieci soli parole. Fuorchè queste ultime sette linee inleggibili, tutto l'altro, che precede in questa seconda parte del Codice, è scritto in caratteri tondi e grossi.

(11) Qui finisce la seconda parte suddetta del Codice; e dopo l'interstizio di quattro fogli bianchi membranacei comincia la terza parte dello stesso Codice con l'indice, che la precede, scritto in caratteri rossi.

LIBRU TERZU

INDICE DESSOS CAPITULOS (1).

(1) Nel Codice non esiste veramente questa rubrica, nè la precedente *Libru Terzu;* bensì la sola enumerazione e rubriche dei capitoli in caratteri rossi; ma io ho aggiunto e l'una, e l'altra, sia perchè questa enumerazione e registrazione di rubriche è propriamente l'indice del libro, sia perchè le Parti del Codice sono nello stesso Codice chiamate *Libri*, e nel cap. 148 della Parte 1.ª questa Parte appunto è appellata *Libru Primu.* Sopra il detto Indice, e nel margine superiore del foglio, cioè sulla testa, vi è scritta in caratteri neri la seguente annotazione, o avvertimento — Los sig.tes Estatutos p.a las Causas Criminales no sirven, pues fueron reformados, y consta por los que se hizieron en el consulato de 1600; y se hallan en el libro de Capitulos de Corte del anno de 1583 ad 1632.

(2) A lato di questa rubrica si legge aggiunto nel Codice da mano posteriore, e con caratteri neri, *cun ferramenta, calque, et verbos*, ecc.

(3) Il foglio è lacerato, e mancavane un pezzo intiero nella parte inferiore del lato destro, per lo che nella rubrica 25 mancano le parole *et adrobatores*, e nella rubrica 26 le parole *vingnas et dessos ortos*, le quali ho supplite con le rubriche dei capitoli nel corpo dello stesso libro III.

Dessu michidiu.

I. Qualunqua masclu over femina ex improvisu aet ferrer alcunu o alcuna, si que de cussa ferita su feritu morgiat, siat condempnatu daue sa potestate ad morte; ma sos benes suos pero non si adproprien ad su Cumone, si non saet poter aver personalemente ad punirelu. Et si appensatamente alcunu aet esser feritu, si que de cussa *plava* (1) su feritu morgiat, tottu cussos qui vaen esser adpensatamente in cussa ferita sian condempnatos ad morte; *adbengiat deu* (2) qui su feritu de una plava morgiat. Et si cusse qui aet ferre, o qui vaet esser adpensatamente in cussa ferita, non saet poter aver personalemente ad esser punitu o punitos, sian isbanditos de Sassari, et dessu districtu, ponende in cussu bandu, qui si cussos malefactores in fortha dessu Cumone aen benner, sian condempnatos ad morte; et gasi per issa potestate de Sassari siat observatu, et issos benes issoro se adproprien ad su Cumone de Sassari. Salvas in tottu sas cosas sas rathones dessa muzere dessu malefactore, gasi coiuvata a dota, chale et assa sardisca, cio est a dota cum carta de notaiu, o qui sa carta siat facta ad tempus dessu matrimoniu, o oscha. Et si su malefactore aet esser condempnatu in persone, sos benes suos torren ad sos heredes suos. Et si daunde aet esser curtu in bandu, et issos benes suos aen esser adpropriatos ad su Cumone, in fortha dessu Cumone aet benner, siat punitu

(1) *Plava*, cioè *piaga*. Ancor oggi si pronunzia in logudorese *plaga*.

(2) *Adbengiat deu*, vale a dire *abbenchè*.

personalemente ad morte, et issòs benes suos torren ad sos heredes suos. Et si per aventura alcunu homine liveru aet occhier alcunu servu azenu, over anchilla azena, cussu malefactore pero non siat condempnatu ad morte, ma siat condempnatu pro cussu *accessu* (1) per issa potestate in libras L de Ianua, et pro su servu, over anchilla in libras XXV *de Ianua pro satisfachimentu* de cussu, over cussa; sa quale condempnatione su malefactore siat tentu de pacare infra tres meses daue su die qui aet esser factu su malefitiu; et in custu mesu istet in sa *presione dessu Cumone: et si sa condempnatione* (2) non aet pacare infra su dictu tempus, siat punitu personalmente ad morte. Et si non saet poter aver personalemente ad esser punitu, dessos benes suos si pachet ad ecusse, cuiu est su servu, o sa anchilla, libras XXV de Ianua; et issu malefactore se pongnat in bandu dessu Cumone; ponende in cussu bandu, qui si cussu malefactore aet benner in fortha dessu Cumone, passatu tres meses daue su die qui aet esser factu su malefitiu, siat punitu personalemente ad morte. Et in quircare, et investigare sas dictas cosas, et in punirelas, sa potestate deppiat aver plenu, et meru arbitriu. Et si alcunu aet occhider su servu, o sa anchilla sua, over laet ferrer, over li sechet membru alcunu, over laet *cocher* (3) non de siat pero condempnatu, et issa potestate neunu processu fathat contra esse. Et ecustas cosas non nochian ad alcunu de Sassari, su quale foras dessu districtu de Sassari aet occhier, o ferrer, over secare, over debilitare membru ad alcuna persone, qui non aet esser de Sassari, o dessu districtu, o qui dimora aet facher foras dessu districtu de Sassari cum sa muzere, et cum sa famiza sua; et tando sa potestate in custu casu neunu processu fathat contra cusse. Et si infra su districtu de Sassari aet facher alcunu malefitiu contra alcuna persone, qui istet in terra de alcunu dessos sengnores de foras cum sa famiza sua, *sa potestate tractet* (4) cussu sassaresu in cussu modu, qui sos sengnores de foras aen tractare sos homines dessa terra issoro, quando simizante cosa sos homines dessa terra issoro quando simizante cesa sos homines dessa terra issoro aen facher contra sos de Sassari, et dessu districtu. Et si alcunu de Sassari aet esser adpostatu, o adsallitu daue alcuna persone qui habitet foras de Sassari et dessu districtu, o persone qui habitet foras de Sassari, et dessu districtu, o persone istrangia qui siat, o de Sassari, o dessu districtu, et in custu adpostamentu, o *adsallimentu* (5) cusse de Sassari, et ecussos qui esseren cum isse, o qui lu boleren (6) *alcunu homine de Sassari cussos* adsallitores, over adpostatores occhideren, over ferreren, in cussa hora sa potestate neunu processu fathat contra cussos, over alcunu de cussos. Et si alcunu homine de Sassari, o dessu districtu, esseret mortu foras de Sassari, et dessu districtu in qualunqua locu, sa potestate de Sassari procedat contra su malefactore, o malefactores in cussu modu, qui est naratu daue supra in sos atteros casos.

Dessos qui ferin, o ochien sos isbanditos.

II. Qualunqua persone aet occhier, o ferrer alcuua persone isbandita de Sassari, et dessu districtu pro alcunu michidiu, perditione de membru, fura o adrobaria, pero sa potestate non delu condempnet, nen fathat alcunu processu contra esse.

De cussos qui ferin.

III. Si alcunu aet ferre alcunu, o alcuna de ferru, petra, over fuste, dessa quale ferita sanben inde essat; si sa ferita aet esser in visu, si qui vi romangiat sinnu, siat condempnatu, pro liveru, et pro livera, daue sa potestate in libras XXV *de Ianua* (7), et pro servu, over anchilla in libras V; et si sinnu non baet romaner, pro liveru, et pro livera in libras X, et pro servu o anchilla in soldos XL. Et si sa ferita aet esser in attera parte dessu corpus de ferru offendivile, et sanben inde aet essire, siat condempnatu pro liveru, et pro livera in libras X de Ianua, et pro servu, over anchilla in libras II de Ianua. Et si sa ferita aet esser suspectiva, o dubiosa, siat tentu cusse, qui aet ferre, in fortha dessu Cumone, fini intantu qui saet aver certithia dessa plava dessu feritu, si morrer devet, o non. Et appita certithia dessa plava sa potestate, qui siat foras de periculu, recivat securitate de pacare sa condempnatione, et siat lassatu. Et si sa ferita aet esser in capitha, de petra, over fuste, o de attera cosa, et sanben inde aet essire, siat condempnatu daue sa potestate, pro persone livera in libras V de Ianua, et pro servu o anchilla in soldos XL. Et si sa plava aet esser suspectiva, tengiat se su malefactore in fortha dessu Cumone in cussu modu qui est naratu daue supra. Salvu qui pro ferita facta daue *therachu* (8), qui non averet XIIII annos, non se intendat malefitiu, et issa

(1) *Accessu*, cioè *eccesso*. E forse primitivamente era scritto *excessu* nel Codice; ma mano imperita, volendo rinfrescare le due prime lettere *ex* già sbiadite dal tempo, come si vede, vi surrogò *ac*.

(2) La fatica che feci per ricavare dal Codice la lezione intiera di questo periodo dalle parole *de Ianua pro satisfachimentu*, ecc. fino alle parole *presione dessu Cumone: et si sa condempnatione*, ecc., non è facile a dirsi. Perchè in primo luogo la scrittura si può dire quasi intieramente cancellata dal tempo, ed appena vi si vedono orme della medesima; e per sopraggiunta, essendo lacero questo foglio del Codice, e mancandovi intieramente la membrana dalla parte inferiore, e precisamente dal punto, in cui la parola *presione* rimane monca in questo modo *psio*, nè potendosi supplire la mancanza co' frammenti latini, i quali in questa medesima parte sono mutilati, era quasi disperata la lezione. Pure, rimanendo saldo nella pazienza e nel desiderio di decifrarla, dopo ripetuti esami, indagini ed osservazioni, scopersi i vestigi della scrittura che vi era stata, e questi confrontando e combinando con tutto il seguente contesto del capitolo, sono riuscito a ricavarla nella sua integrità.

(3) *Cocher*. Nel Codice sta scritto così *cocher*. E parmi voglia dire *accoccare* in senso di battere con bastone, ferro, frusta, od altro. Così Dante nell'Inferno, 21. — Ei chinavan li raffi; e voi ch'io il tocchi, Diceva l'un con l'altro, in sul groppone; E rispondean: sì, fa, che gliele *accocchi*.

(4) Le suddette parole *sa potestate tractet* sono ripetute due volte nel Codice per sbaglio dell'amanuense.

(5) Qui comincia la lacerazione della membrana nella parte inferiore del foglio dal lato sinistro, per cui vi è solamente il finale della parola *adsallimentu* in questo modo *mtu*.

(6) La stessa lacerazione della linea precedente diventa più grande nella linea seguente, per lo che abbiamo supplito le parole *alcunu homine de Sassari cussos*.

(7) In questo capitolo, e negli altri che sieguono, le parole *de Ianua* si trovano sempre, o cancellate, o raschiate, ma non in modo, che non ne siano rimaste tuttavia le tracce; dal che si può argomentare, che mani aragonesi o spagnuole, ovvero anche mani sarde devote agli spagnuoli, abbiano voluto annullare questo testimonio dei tempi liberi della repubblica sassarese.

(8) *Therachu*, cioè *garzone*.

potestate non fathat processu alcunu contra esse. Salvu si su feritu morreret; et tando su qui aet ferre siat punitu personalemente ad morte. *Asteris* (1), si esseret de voluntate dessos parentes plus propinquos dessu mortu, qui boleren perdonare ad ecusse qui averet feritu; et tando sa potestate neunu processu fathat contra esse (2). Et qui aet ferrer de petra, over fuste, over de attera cosa, qui non siat de ferru, in attera parte dessu corpus, et samben inde aet essire, siat condempnatu, pro persone livera in libras IIII de Ianua, et pro servu, over anchilla in soldos XL. Et si sanben non daet essire, si aet esser liveru, siat condempnatu in soldos XL de Ianua, et si aet esser servu in soldos XV. Et qui aet ferre de calche in alcuna parte dessu corpus, salvu qui in sa *fache* (3), si de cussa ferita in terra aet ruer, siat condempnatu, pro liveru et pro livera in libras IIII, et pro servu, et pro anchilla in soldos XX. Et si non aet ruer, siat condempnatu, pro liveru et pro livera in soldos XL, et pro servu, o pro anchilla in soldos X. Et qui aet ferrer in sa fache dessa manu, et sanben in daet essire, siat condempnatu, pro liveru o livera in libras V de Ianua, et pro servu o anchilla in soldos XX. Et si sanben non daet essire, libras tres de Ianua pro liveru, o livera, et pro servu o anchilla in soldos XV de Ianua. Et ecustas cosas non appan locu contra su maritu prossa muzere, o sa famiza sua (4). Et si alcunu homine de Sassari, et dessu districtu, feritu over iniuriatu esseret foras de Sassari, et dessu districtu in qualunqua locu, sa potestate de Sassari procedat contra su malefactore, over malefactores in cussu modu qui est naratu daue supra in sos atteros capitulos.

Dessos feritos de nocte.

IIII. Ad zascatunu feritu de nocte siat crettitu in su sacramentu suo, mustrata sa plava ad sa potestate, o assu cumpagnone, o assu notaiu dessu Cumone, et ad duos iuratos de iustithia, in cussa nocte, o in cussu die sequente, qui aet esser feritu; et daue inde innanti non siat crettitu ad sacramentu suo. Et si sos iuratos aen narrer sa ferita esser credivile; fathat si sa condempnatione daue sa potestate, quale et qui esseret provatu per destimongnos, contra su qui ait aver feritu. Et issu feritu daue sa primargia persone, qui ait aver accusata, non se pothat mutare ad attera persone. Et si su feritu daue nanti dessa potestate non aet poter venner, sa potestate mandet ad isse su notaiu suo cum duos iuratos, et recivan su sacramentu (5) dessu feritu, ad cio qui se appat certithia dessu malefitiu. Ecustas cosas tottu si intendan, gasi pro masclu, quale et pro femina.

(1) *Asteris*, vale a dire *eccettochè*, *fuorchè*, ecc. E deve notarsi che qui è chiaramente scritto *asteris* in questo modo *asteris*; mentre altrove leggesi sempre *astezis* o *asteris*.

(2) Riguardo ai servi adunque l'omicidio non era riputato un delitto pubblico, poichè bastava il perdono degli offesi per rimetterne la pena.

(3) *Fache* cioè *faccia*, viso, volto.

(4) Quindi in quei tempi i mariti aveano il privilegio di battere impunemente le mogli, i figli, ed i famigli.

(5) Nel Codice, dopo la parola *sacramentu*, vi è l'altra *suo* così puntata, per avvertire, che vi fu scritta per sbaglio dell'amanuense.

De membru secatu.

V. Cussa persone, qui aet ferrer, et aet secare membru alcunu ad alcuna persone, o debilitare, over qui de issa ferita membru aet esser secatu, over debilitatu, siat condempnatu, et perdat simizante membru, et ultra in libras X de Ianua. Et intendansi membros particulares dessa capitha, sas manos, pedes, digitos, oclos, oriclas, et lavras. Et si personalemente non saet poter aver pro punirelu, siat isbanditu perpetuamente de Sassari, et dessu districtu; et issos benes suos si aproprien assu Cumone. Salvas sas rathones dessa muzere dessu malefactore, si comente in su capitulu dessu omichidiu se cuntenet. Et si in alcunu tempus su dictu malefactore in fortha dessu Cumone aet benner, perdat simizante membru, et siat condempnatu comente est naratu daue supra. Sa quale condempnatione pacata, sos benes suos torren ad isse. *Et ecustas cosas* appan locu pro persone livera. Et si alcunu liveru aet ferrer alcunu servu o anchilla, et daue cussa ferita su feritu membru aet perder, over alcunu membru debilitatu aet esser, siat condempnatu in libras X de Ianua, et in attera tantu *pressu dominu* (6) dessu servu, o dessa anchilla prossu membru perditu, et non perdat simizante membru. Et si non aet aver daunde pacare poter sa dicta condempnatione, siat tentu in presione fina ad tantu, qui aet aver pacatu sa dicta condempnatione; et etiam deu assu dominu dessu servu, o dessa anchilla. Et si cussu malefactore ad cumandamentu dessa potestate non aet benner ad su termen ad isse datu, isbandiat si in libras XX de Ianua, et in attera tantu prossu sengnore dessu servu, o dessa anchilla. Et si su sengnore dessu servu, over anchilla, aet querrer pacamentu in sos benes dessu malefactore, det seli incuntanente, facta sa condempnatione. Et si alcunu servu, over anchilla aet ferrer alcunu servu over anchilla, si de cussa ferita membru aet perder, *si aen esser servos de diversos donnos* (7), siat condempnatu cusse qui aet ferrer in simizante membru, et in soldos C de Ianua prossu *Cumone* (8), si dessos benes suos proprios saen accattare. Et si cussu malefactore aver non saet poter personalemente, ad esser punitu, isbandatsi perpetualemente de Sassari, et dessu districtu. Et issos benes suos se approprien ad su donnu dessu servu. Et si per alcunu tempus in fortha dessu Cumone aet benner, simizante membru perdat, et siat condempnatu in soldos C de Ianua.

(6) Le ultime quattro linee di questa pagina del Codice, dalle parole *Et ecustas cosas* fino alle altre *pressu dominu* sono così sbiadate, e quasi intieramente cancellate dal tempo, che senza l'aiuto dei frammenti latini, i quali fortunatamente esistono in questa parte, forse non avremmo potuto leggerle. Inoltre dal lato destro di questa stessa pagina, a fianco del capitolo presente, e nella parte inferiore, vi è una giunta marginale così corrosa, sbiadita, ed inlegibile, che appena abbiamo potuto decifrare le seguenti parole *Et si de cussa ferita pacamentu, over securitate non aet dare, siat condemnatu in libras . . . . . . non . . . . . . locu cussa . . . . . . feritas factas* . . . .

(7) Nel Codice si legge *si aen svos de qs donnu*. Ma oltre che non si può ben comprendere, nè interpretare l'abbreviazione *qs*, qui è occorso manifestamente qualche sbaglio o dimenticanza dell'amanuense, per lo che mi sono attenuto piuttosto al testo dei frammenti latini, che hanno *et fuerint servi diversorum dominorum*. Ed è da notare che nel Codice Sardo sta scritto, ora *dominu*, ora *donnu*, ed ora *sengnore*.

(8) Nel Codice, dopo la parola *Cumone* vi è quest'altra *et et* così puntata, per dimostrare che *irrepsit* per errore dell'amanuense.

Dessas muzeres qui ferin.

VI. Si alcuna femina de ferru, petra, o fuste, over de attera cosa alcuna attera femina aet ferrer, et sanben inde aet essire, si sa ferita aet esser in su visu, sì que signu vi romanguat; siat condempnata daue sa potestate, pro livera in libras x de Ianua, et pro anchilla in libras III. Et si sinnu non baet romaner, et sanben indaet essire, pro livera in soldos XL, et pro anchilla in soldos XX. Et si sa ferita aet esser in attera parte dessu corpus, et sanben non daet essire, siat condempnata, pro livera in soldos XX, et pro anchilla in soldos X. Et si alcunu dannu aet facher, *tagliande* (1) *çafia* (2), over atteru pannu, siat tenta de mendarelu, recivitu su sacramentu per issa potestate daue cussa *qui aet* (3) esser *dannificata.* Et si aet ferrer de manu, et sanben non daet essire, siat condempnata, pro livera in soldos x, e pro anchilla in soldos v de Ianua.

De mulieribus percussientibus homines,
et de maleficiis factis coram potestate.

VII. Mulier que aliquem hominem ferro, petra, baculo, aut alia re percussit, et sanguis inde exierit, si percussio fuerit in visu, ita quod signum ibi remaneat, condempnetur per potestatem in libras x Ianuae, et pro servo in libras III: et si signum non remanserit, pro libero in libras v, et pro servo in solidos XX. Et si percussio fuerit in alia parte corporis, condempnetur pro libero, si sanguis inde exierit, in libras v, et pro servo in solidos XX: et si sanguis non exierit, condempnetur pro libero in solidos XX, et pro servo in solidos x Ianuae. Si vero percussio fuerit in aliqua parte corporis, manu, sive manibus tantum, et sanguis inde exierit, condempnetur pro libero in solidos XX, et pro servo in solidos x Ianuae: et si sanguis non exierit, pro libero in solidos x, et pro servo in solidos v. Et si aliquis homo, vel aliqua mulier de malefitiis contentis in istis capitulis, qui locuuntur de percussionibus, et contentis in presenti capitulo, comiserit coram potestate, vel eius locum tenente, in duplum condempnetur eius, quod capitulum loquitur.

(1) *Tagliande.* Questa parola manca nel Codice, ma vi dev'essere, e per il senso, e perchè i frammenti latini dicono *frangendo.*

(2) *Cafia.* Così sta scritto nel Codice Sardo *cafia*, e siccome corrisponde alla parola *bendam*, che si legge nei frammenti latini, pare che significhi *cuffia.* Dal che si vede la differenza dal logudorese antico al moderno, che ora pronunzia e scrive *coffia, iscoffia*, cioè *cuffia, scuffia.*

(3) Con le parole *qui aet* finisce questa pagina posteriore del foglio; e siccome nel Codice manca intieramente il foglio che dovea susseguire immediatamente, e comprendere il testo rimanente di questo capo VI, ed i capi VII, VIII, ed una porzione del capo IX, perciò ho supplito questa lacuna co' frammenti latini. Bensì, per non interrompere la lezione sarda di questo capo VI, ho tradotte dal latino in sardo le due linee mancanti a compirlo. La stessa traduzione in sardo si legge scritta nel medesimo Codice da mano posteriore con caratteri neri e nostrali; ma è imperfetta. Infatti nei frammenti latini si legge che il podestà debba ricevere il giuramento del danno sofferto nella cuffia, o nei panni dalla dannificata; *iuramento de dampno a patiente;* e mentre noi traduciamo *daue cussa qui aet esser dannificata*, in quell'altra traduzione si legge *qui aet esser ferita.*

De attestatione mulierum.

VIII. Attestatio duarum mulierum bone fame in causa criminali credenda sit pro uno teste, ita tamen quod si in attestatione ipsius maleficii non fuerit unus homo pro teste, mulieres non admittantur, nec credantur. Et non compellantur mulieres ad curiam venire pro attestatione reddenda; sed notarius Comunis vadat ad eam, aut nuntius Comunis cum duobus iuratis, et accipiat dictum suum.

Ut mulier accusata non teneatur personaliter venire,
et de termino accuse.

IX. Mulier, quae de aliquo malefitio fuerit accusata, excepto quod de furto, homicidio, vel gravi vulnere et suspecto, si virum habebit, et ipse vir, vel alius pro ea, sive aliquis alius pro muliere virum habente, vel non, de solvendo condempnationem, si nomine proprio pro ea fideiusserit, et promiserit, coram domino potestate, et si sufficiens fuerit ad solvendum, non teneatur ad curiam venire. Sed notarius Curie vadat ad mulierem accusatam, expensis mulieris unius soldi, computato sibi iuramento de veritate dicenda, quod facere teneatur: quod si facere noluerit, pro confessa de malefitio habeatur. Et quilibet consanguineus cuiuscumque mulieris, vel viri, possit accusam facere de iniuria illata eidem mulieri, si mulier offensa voluerit ut accusetur malefactor, vel malefactrix, dato mulieri offense sacramento in domo sua per nuntium Comunis. Et cuilibet persone sit licitum, masculis, et feminis, accusam facere de quolibet malefitio personali infra dies VIII proximos venturos a die commissi malefitii; et elapso dicto termino nullus intelligatur. Excepto quod de homicidio, furto, robbaria, perditione membri, et foco, de quibus maleficiis unusquique intelligatur suo tempore et loco, si de ipso malefitio facta fuerit denuntiatio coram potestate, et scripta in actis Comunis infra menses VI a die commissi malefitii connumerandos. Et si in accusatione, vel denuntiatione nominaverit aliquem infra menses VI a die commissi malefitii nomine proprio, deinde alium nominare, vel accusare non possit. Et si denuntiatio facta non fuerit, et scripta in actis (4) *dessu Cumone*, mentovande su malefactore infra su dictu tempus, daue inde innanti neunu de siat intesu, nen etiam deu daue inde innanti contra alcunu, over alcuna se pothat procader per accusa, nen per inquisitione in alcuna dessas predictas cosas, passatos sos termenes, qui sun naratos daue supra in zascatunu casu.

De rincherrer su malefactore.

X. Si alcunu malefitiu factu aet esser in Sassari, o in su districtu, o per masclu o per femina, et de cussu malefitiu non aet apparrer accusatore, ma sa fama de cusse aet pervenner ad notitia dessa potestate, cussa potestate siat tentu de chircare pro offitiu suo, et proceder, et punire, secundu sa qualitate dessu malefitiu, comente

(4) Da questo punto ho ripigliato la lezione sarda, perchè appunto dalle parole *dessu Cumone* ricomincia il testo del Codice Sardo, e cessa la lacuna nel medesimo esistente.

in su capitulu dessos malefitios se contenet. Et daue su termen, infra su quale sas accusas, et issas denuntias se deven facher innanti, sa potestate neunu processu fathat contra su malefactore. Salvu si sa denuntia esseret iscripta, innanti de passare su tempus, in sos actos dessu Cumone. Et licitu siat ad sa potestate perlongare su tempus dessu isbandimentu ad arbitriu suo infina ad unu mese; et passatu su termen assignatu assu malefactore, si non aet benne ad dare pacaria, cadat in doppiu bandu dessu malefitiu, qui aet aver factu.

De non facher adsaltu contra alcuna persone, et de non bocare gurtellu.

XI. Qualunque persone aet facher assaltu contra alcunu, over alcuna ad animu iratu cum *ispata vocata*, *over gurtellu*, *o falcastru*, *o mannaresu*, *o virga*, *over verrutu* (1), *o maza de ferru*, *o ferrata*, o alcuna cosa offensibile, siat condempnatu daue sa potestate in libras II de Ianua, si non aet ferrer: et si aet ferrer, siat condempnatu, secundu qui in sos capitulos dessos qui ferin se contenet. Et qui aet bocare gurtellu, over ispata, over arma vetata offendivile contra alcune persone, et non aet ferrer, si sa arma vetata et offendivile aet esser, siat condempnatu daue sa potestate, zascatuna via in libras II de Ianua prossu bocare dessa arma. Et qui in factu suo aet bocare arma pro defendersi, si non aet ferrer, però non desiat condempnatu, et si aet ferrer siat condempnatu secundu qui in sos capitulos dessos qui ferin se contenet. Et tantos, quantos aen esser sos qui aen assallire, et qui aen bocare arma in cussu modu qui est naratu, pachen zascatunu soldos XL. Et pro cha aen iucher sa arma sian condempnatos daue sa potestate, si comente in su capitulu de non portare sas armas se contenet; et perder cussas armas. Et ecussu se intendat dessu gurtellu; salvu qui su gurtellu non perdat, si attera arma non aet portare: et si attera arma aet portare, perdat su gurtellu, et issa arma.

Dessos qui curren ad remore.

XII. Neuna persone deppiat traer ad remore in Sassari, de die, over de nocte, cum arma, sensa licentia, over cumandamentu dessa potestate, o per sonu de campana a isturmu, over bandu, o trumbicta, si esseret ad rumore de inimicos dessa terra, over ad rumore de focu. Et qui contra aet facher, siat condempnatu zascatuna volta in soldos XX de Ianua, et in perder sa arma qui aet portare.

De non secare trizas, et brachile.

XIII. Cussu homine, qui ad alcuna femina livera, o anchilla aet secare pilos, o trizas, siat condempnatu daue sa potestate, prossa livera in libras XX, et prossa anchilla in libras V. Et si aet esser femina, qui cussu malefitiu aet facher, siat cundempnata, prossa livera persone in libras V, et pro anchilla in soldos XL. Et qui aet tenner alcuna femina, et ecussa aet iscoperrer, et aet traer in terra, et aet secare sos pannos, daue innanti, o daue secus, siat condempnatu, si aet esser homine, pro livera in libras X de Ianua, et pro anchilla in libras II: et si aet esser femina, siat condempnata, *pro livera* (2) in soldos XL, et pro anchilla in soldos XX. Et qui aet secare *brachile* (3) cum gurtellu, et cio se provet cum legitimos destimongnos, siat condempnatu, pro homine liveru in libras X de Ianua, et pro servu in libras III. Et ecustas cosas non si observen per issa potestate, et non appan locu contra maritu, patre, over dominu dessa muzere, o dessa famiza sua.

Dessas armas vetatas.

XIIII. Neunu sardu, o *terramangesu* (4), de die o de nocte, privatu o palesi, portet per issa terra de Sassari, alcuna arma offendivile, o defendivile, salvu su gurtellu, tantu qui siat de palmos duos, o minore. Et qui contra aet facher, siat condempnatu per issa potestate, pro zascatuna arma offendivile in soldos XX de Ianua, et defendivile in soldos X de Ianua, et in perder sas armas, si de die aet esser accattatu portande arma. Et si de nocte aet portare arma, et adcattatu aet esser, siat condempnatu pro zascatuna volta, de zascatuna arma offendivile, et defendivile, in soldos XL de Ianua, et in perder cussas armas. Et intendat si una virga, o unu verrutu, infina a IIII pro una arma tantu (5). Salvu qui ad cavallu, et ad pede, andande et beninde foras dessa terra de Sassari, pothat iucher quale arma aet boler. Et issa mesitate dessas armas accattatas per issa famiza dessa potestate, quando ad alcunu laen accattare, de die over de nocte portande, appat sa famiza, et issa attera mesitate appat su massaiu dessu Cumone prossu Cumone. Et issos maiores de quarteri, supraistantes de guardias, et issa guardia dessa terra, qui aen istare in sos muros, et in sas portas, et cussos qui vardan sa nocte per issa terra, pothan portare sa arma fina assu tersu sonu dessa campana, sa quale se sonat in corte. Et ecustas cosas non appan locu contra sa *masonata* (6) dessu Cumone, et in factos dessu Cumone.

Dessu iocu dessas virgas, et dessos verrutos.

XV. Neunu, qui aet aver ultra XIIII annos, iochet, over iocare deppiat ad verrutos, over virgas in sa terra

(1) Cioè *spada sguainata*, o *coltello*, o *falcastro*, o *mannarese*, o *verga*, o *dardo*, o *mazza di ferro* o *ferrata*. Qui è da notare, come le parole *falcastru*, *mannaresu*, e *verrutu* sono perfettamente somiglianti a vocaboli italiani di quel tempo. Così del *falcastro*, strumento di ferro fatto a guisa di falce, abbiamo un esempio nei Dialoghi di s. Greg. M. 2 7. — E così perduto lo *falcastro*, lo predetto Gotto tremando ecc. E appresso — ecco 'l *falcastro;* lavora, e non ti contristare. Così del *mannarese* abbiamo la nota al *Pataffio* di ser Bruneto, che dichiara — essere strumento da tagliare, quale il pennuto con cresta a guisa di mannaia. Così del *verruto*, sorta di dardo, abbiamo esempi nel Livio volgarizzato dall'Adriani — Il consolo era ferito d'un *verruto*, nella spalla manca, — e nel Vegezio verrà combattere colla pila, cioè *verruti*, ecc.

(2) Le parole *pro livera*, sebbene mancanti nel Codice Sardo, ed anche nei frammenti latini, le abbiamo supplite, perchè necessarie pel senso del periodo.

(3) *Brachile*, cioè *le brache*.

(4) *Terramangesu*, cioè *forestiere*, di *terraferma*, la quale in questo Codice come abbiamo veduto, si chiama *terra magna*.

(5) Quindi quattro verghette, o quattro dardi s'intendevano necessari per formare un'arma vietata.

(6) *Masonata*, cioè *masnada*, *gente d'arme assoldata in servizio del Comune*.

de Sassari. Et neunu in sa terra de Sassari iectet, iocande, virga over verrutu, ad pena de soldu I de Ianua zascatunu contra fachente. Dessu quale bandu su patre prossu fizu, su mastru prossu *dischente* siat tentu: et siat crettitu su iuratu de iustithia, sensa sacramentu; et siat tentu secretu; et issos atteros cum sacramentu. Et gasi se observet dessas *frundas* (1), et dessas *turritulas* (2).

Dessos qui dimandan securtate dessa persone.

XVI. Sa potestate qui est, et per tempus aet esser, ad zascatuna persone, qui aet peter securtate dessa persone sua, prestare fathat, si iusta et manifesta casione dessa securtate petita aet adparrer ad sa potestate, et ad sos antianos. Et qui dare non laet boler over non aet poter, siat banditu dessa terra de Sassari, et dessu districtu. Et si daue co aet incurrer in su bandu, accattatu aet esser in Sassari, o in su districtu, siat tentu in presione. Et si per adventura su dictu isbanditu aet committer alcunu malefitiu contra cussa persone, sa quale sa securtate dauesse petit, over contra alcunu atteru, cio est ferinde alcunu, over adsaltande,, zascatunu pothat cusse offender in persone, sensa bandu de corte (3).

Dessos qui vaen de nocte.

XVII. Neuna persone vaiat per issa terra de Sassari *ad pus* (4) su tersu sonu dessa campana, sa quale se sonat in corte, su sero, sensa lumen, over fochu. Et qualunqua accattatu aet esser sensa focu, over lumen, si comente est naratu, siat condempnatu daue sa potestate pro zascatuna volta in soldos V de Ianua. Et cio se intendat dessos homines, et non dessas feminas. Salvu qui pro iusta et necessaria *causa* (5) zascatunu pothat andare, sensa alcunu bandu de Cumone. Et issos vichinos dessa contrata potan istare umpare in ecustu modu, qui si sa famiza dessa potestate los aet accattare, et narret ilis — torrate daue como innanti ad domos vostras. — Et si pus sa dicta admonitione, los aen accattare, et non saen esser partitos, sian condempnatos daue sa potestate, si comente est naratu daue supra.

Dessos qui ferin sas iannas de nocte.

XVIII. Porta de alcunu, over *ianua* (6) nensiuna persona iniuriosamente fergiat, nen pongiat ad sa ianua, over ad sos muros de alcunu, nen gettet ad sa domo, over porta, over tectu, over corte, de nocte, over de die, petra, over alcuna attera cosa, qui non siat *dechivile* (7), ad pena de libras V pro zascatuna volta zascatunu contrafachente. Et dessas predictas cosas siat datu fide ad unu iuratu de iustithia tantu, datu ad isse su sacramentu de novu: et ad sos atteros cum destimongnos daue sa potestate recivitos. Et in sas predictas cosas sa testimonia de *duas* (8) feminas de bona fama cum unu destimongnu siat crettita; et atteramente non. Et si su tale malefactore non aet aver daunde pothat pacare sa dicta condempnatione, siat tentu in sa fortha dessu Cumone in fina a tantu, qui sa dicta condempnatione aet pacare.

Dessos qui passan per issos muros.

XIX. De die o de nocte per issos muros dessa terra de Sassari neunu passet, si non per issas portas apertas, ad pena de libras III, si aet esser de die, et si aet esser de nocte, de libras V de Ianua. Sa mesitate dessu bandu siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore. *Et siat crettitu unu iuratu de consizu, iurande daue novu, et assos atteros cum duos destimongnos* (9). Et si non aet aver daunde pothat pacare cusse qui aet contrafacher, mittat si in sa presione dessu Cumone, et daue inde non essat fina a qui aet pacare. Et si sos sergentes dessa potestate alcunu aen adcattare contrafachente, appan sa mesitate dessu bandu, et dessas armas, qui aet portare, salvu dessu gurtellu; et issa attera mesitate siat dessu Cumone. Et cio, si sos sergentes su malefactore aen batture ad corte dessu Cumone. Et ecusta pena appat locu in cussos, qui aen aver daue XIIII annos in susu, qui aen passare su muru, comente est naratu, o in su *gusorgiu* (10), o sutta sa porta.

Dessos qui vardan sos muros.

XX. Neunu guardianu dessos muros de Sassari, de die o de nocte, lasset passare alcunu supra sos muros dessa terra de Sassari, intrande nen essinde, ad pena de libras III de Ianua zascatunu qui aet lassare essire, si laet esser provatu legitimamente per destimongnos, o per confessione sua. Et si non aet benner ad cumandamentu dessa potestate, isbandatsi de Sassari, et dessu districtu. Et qui ultra duos homines aet lassare intrare, siat condempnatu in libras XXV de Ianua. Et si ad cumandamentu dessa potestate non aet benner, isbandatsi dessa terra de Sassari, et issos benes suos se adproprien ad su Cumone.

Dessas furas et dessos furones.

XXI. Qualunqua persone aet facher alcuna fura in Sassari, o in su districtu, over foras de Sassari o dessu

(1) *Frundas*, cioè *fionde*, *frombe*, *frombole*.
(2) *Turritulas*, cioè *trottole*.
(3) Ecco l'esempio degli *atti di sottomissione*, che per via di provvedimento economico, e per sicurezza delle persone, si usava non è gran tempo nei tribunali sardi.
(4) *Ad pus*, cioè dopo. Quindi laddove nella prima parte di questo Codice si legge frequentemente *ad pus Sassari*, si vuole intendere *dopo Sassari*, *fuori di Sassari*, ecc.
(5) *Causa*. Nel Codice si legge *cosa*; ma è errore manifesto; e nei frammenti latini si legge *causa*.
(6) *Ianua* dal latino *ianua*.
(7) *Dechivile*, cioè *decente*.
(8) Nel Codice, dopo la parola *duas* vi è quest'altra *bonas* così puntata; lo che dimostra che questa ultima *irrepsit* per sbaglio del copista.
(9) Nel Codice è punteggiato tutto questo periodo da noi lineato, per indicare, che non dovea più far parte di una giunta marginale in questi termini. *Et qui aet accusare siat tentu provare sa accusa cum duos destimongnos. Et* ecc. Le altre due linee della giunta sono assolutamente inleggibili, perchè raschiate.
(10) *Gusorgiu*, scritto nel Codice *gusorgiu*. E *gussorgium* sta pur scritto nei frammenti latini. E credo fosse lo sportello, ovvero la graticola ferrata, che anticamente esisteva, ed io vidi nella mia puerizia, in ciascuna delle cinque porte della città di Sassari; e serviva alle guardie, che vi erano poste al di dentro, per spiare ciò che si facesse al di fuori.

districtu, ad homine de Sassari et dessu districtu, et provare saet legitimamente per destimongnos, o per confessione dessu malefactore, infini in quantitate de soldos x, siat frustatu per issa terra de Sassari. Et daue soldos x fini in xx li siat secatu sa oricla dextra. Et daue soldos xx in fina a libras III, li siat secata sa oricla dextra, et pongiat seli su marcu dessu Cumone *in sa templa* (1). Et daue libras III in fina ad libras x pongnat seli su marcu, et sechet seli sa oricla, et bochet seli unu oclu de capitha. Et daue libras x in fini in xx, seli bochen ambos oclos de capitha. Et daue libras xx in susu, siat appichatu per issa gula, in tale guisa qui morgiat. Et qui aet esser adcattatu aver factu tres furas, sas quales monten libras x, et daue inde in susu, siat adpiccatu per issa gula in tale guisa qui morgiat. Et ecustas cosas non se intendan dessa *fructora* (2); ma in cussu se observet su qui se contenet in sos atteros capitulos, qui de cio favellan. Intendende, qui aet iscorgiare boe alcunu, siat fura quantu su boe baliat quando fuit bivu: et in zascatunu casu pachet su malefactore su dannu ad ecusse, qui laet recivitu, o sos benes suos. Et ecustas cosas non si intendan, nen appan locu in *theracchos* (*), qui appan XIII annos, et daue inde in iosso (3).

Dessos arrobatores, et iscaranos.

XXII. Arrobaria de istrata, o iscarania alcuna in Sassari; o in su districtu, ad alcuna persone, nen in attera parte ad alcunu de Sassari, nen dessu districtu, neuna persone facher deppiat. Et qui contra aet facher, si sa adrobbaria, o sa iscarania aet esser, qui vazat daue soldos v infini in x, frustetsi per issa terra de Sassari. Et si sa adrobaria, o sa iscarania aet esser daue soldos x, infina a xx, bochetseli unu oclu de capittha. Et si aet esser daue soldos xx in susu, impicchetsi per issa gula, in tale guisa qui morgiat. Et si cussu malefactore non saet poter aver ad punire personalemente, isbandatsi perpetualemente, ponende in cussu bandu, qui si per alcunu tempus aet benner in fortha dessu Cumone de Sassari, siat condempnatu, et observatu, comente est naratu daue supra. Et supra quircare, et investigare tottu sas supra dictas cosas, gasi furas, quale et robarias et iscaranias, sa potestate contra omnia persone de mala fama, qui accusatos o denuntiatos aen esser, pothat facher omnia processu, per marturiu, et per atteru modu, qui ad issa aet parrer, non intendende sas dictas cosas contra theraccos, qui non appan XIIII annos. Custu provistu, et intesu, qui non se intendat, qui se comitat adrobaria, si alcunu levaret foras de locu suo bestiamen minutu, o vacha pro mandicare per alcunos viandantes, qui sian de bona fama, o si levaret fructora, o uva per fortha; ma cusse qui fachet custas cosas, mendet sa cosa levata ad ecusse *cuiast* (4); et assu Cumone pachet pro pena quantu valiat sa cosa. Et non se intendat robbaria, si alcunu aet accattare alcuna cosa sua, qui tengnat alcuna persone, et ecussa levet per auctoritate propria, contra voluntate de qui la possedit, ma cusse qui gothale fortha aet facher, pachet ad su Cumone pro pena, si sa fortha aet esser foras dessa domo, tantu quantu aet baler sa cosa levata, et torret sa cosa ad ecusse, daue su quale la levait; et osca de uset rathone sua daue nanti dessa potestate: et si gotale fortha facta aet esser in domo, pachet assu Cumone sa pena ad doppiu de cussu qui est naratu daue supra. Salvu si sa cosa, qui se levaret, averet alcunu qui esseret suspectu de non de andare cum issa, et securu non ait parrer, tando in cussu casu, si cusse, qui sa cosa levaret, battut cussa daue nanti dessa potestate, innanti qui ad atteru locu baiat, et naret ad sa potestate su factu, non de pothat pero pena alcuna, ma daue nanti dessa potestate de cussa cosa sa questione se conoscat.

De non reciver su furone, nen issa fura, nen issu adrobatore.

XXIII. Furone alcunu, over adrobatore, o fura, o arrobaria neuna persone receptet, nen recivat publicamente, nen privatamente, nen in ecustas cosas det consizu o aiuvamentu. Et qui contra aet facher, siat condempnatu per zascatuna volta daue sa potestate in libras x de Ianua, et in torrare sa fura, o sa arrobaria.

Dessos qui furan sos servos, o anchillas.

XXIIII. Si alcunu masclu, o femina aet furare, o frodu alcunu aet committer in furare alcunu servu, o anchilla, siat condempnatu daue sa potestate in libras xxv de Ianua prossu Cumone, et pro satisfachimentu dessu servu, o dessa anchilla, assu sengnore dessu servu, o dessa anchilla in libras xxv de cussa moneta. Salvu si su servu, o anchilla infra x dies proximos aet torrare. Et si su dictu malefactore, o malefactriche infra sos dictos x dies su servu, over anchilla aet restituer, o torrare, pachet ad su Cumone libras v de Ianua, et assu sengnore dessu servu, over anchilla, sas ispesas, dapnos, et interesses. Et si torraret su servu over sa anchilla pro industria, over procazu dessu sengnore suo, pachet ad su Cumone libras xxv, et assu donnu dessu servu, o dessa anchilla, su dannu, expensas, et interesse.

De iscriver sos factos dessos furones, et adrobatores.

XXV. Siat tentu su notaiu dessu Cumone iscriver in su registru ad cio ordinatu tottu cussas persones, sas quales pro alcuna fura, robbaria, o falsitate aen esser condempnatas, over qui saen condempnare, mentovande sa cosa, over sa casione, prossa quale aen esser condempnatas, o isbanditas. Et per neunu tempus gotales persones ad render testimonia sian recivitas. Et non pothat aver alcunu offitiu o benefitiu dessu Cumone, nen pothat esser de consizu, nen dessu numeru dessos antianos (5).

(1) *In sa templa*, cioè *nelle tempia*, ovvero nella *fronte*.
(2) *Fructora*, cioè *frutta*.
(3) Veramente le pene sancite da questo, e dal capitolo seguente, sono crudeli; ma non furono più umane quelle che un secolo dopo pubblicò Eleonora, o nemmeno umanissime le prammatiche.
(4) *Cuiast*, ossia *cuia est* dal latino *cuius est*.

(5) Legge savissima perchè i ladri sono esseri antisociali, che nascondono sotto figura umana la loro bestiale natura.

Dessa guardia dessas vingnas, et dessos ortos.

XXVI. Neuna persone intrare deppiat in vingna, over ortu azenu, sensa voluntate de cusse, cuia est sa vingna, o su ortu, nen dainde deppiat levare fructora alcuna, palone, clusura, o alcuna linna, over petra. Et qui contra aet facher, pachet assu Cumone soldos x de Ianua. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu, et mendet su dannu. Et si aver non saet poter, isbandatsi de soldos xx. Et si daunde aet esser isbanditu, aet benner in fortha dessu Cumone, istet in presione dies viii; et si infra custu tempus sa condempnatione non aet aver pacata, et issu dannu mendatu, frustetsi per ipsa terra de Sassari, sa quale cosa facta, siat absoltu dessu bandu (1). Et qui aet intrare daue su mesu dessu mese de lampatas, infini assu mesu dessu mese de sanctu Gavini, in alcuna vingna, over ortu, pachet assu Cumone soldos xl de Ianua. Et issu simizante bandu pachet, qui aet intrare in alcuna vigna murata a muru fraicu, over ortu, per tottu su annu. Salvu in ortu, uve est ortulanu, si aet intrare per issa ianua dessu ortu. Et in sos atteros casos si observet su capitulu. Et si su sengnore dessa vingna, ortu, et cannetu accusare aet boler, siat crettitu assu sacramentu suo, de novu iurande; et dessa condempnatione tale accusatore parte non appat, ma siat totta dessu Cumone. Et qualunqua atteru aet accusare alcunu, siat tentu sa accusa provare; et simizantemente dessa condempnatione neuna parte appat. — Et qui furtivamente aet intrare in bingna, over ortu cungnatu, et aet secare sa clusura, o su muru, o sa porta pro intrare in cussa vingna, over ortu, o pro mitter alcunu bestiamen, o pro levarende alcuna cosa, siat condempnatu per issa potestate in soldos c de Ianua (2). Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu. Et si alcuna persone in su fructu dessa vingna sua saet adcattare dannu factu, sendivi sa guardia, daue alcuna persone, cusse qui aet esser guardianu dessa vingna siat tentu de narrer ad su sengnore dessa vigna cusse qui fechit su dannu: in attera guisa su sengnore dessa vigna appat pacamentu in sos benes dessu guardianu dessa vingna, datu ad isse sacramentu dessu dampnu, daue soldos v in susu; et daue soldos v in iosso siat crettitu sensa sacramentu. Et alcunu manivale, o lavoratore daue sa vigna, in sa quale aet esser ad lavorare, non pothat, nen deppiat palone, vertica, o canna, over attera linna portare, over levare, nen issu sengnore dessa vigna pothat ad isse dare paraula. Et qui contra aet facher, perdat su prethu, qui liest promissu daue su sengnore dessa vigna, et pachet ad su Cumone soldos v: sa mesitate dessu bandu siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu. Et qui aet levare ad fura, over in atteru modu, palone de vingna alcunu, cio est in fini in x, siat condempnatu daue sa potestate per zascatuna volta in soldos x; et in mendare su dannu; et daue i x palones in susu siat condempnatu in soldos xl zascatuna volta, et in mendare su dannu. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu. Et si non aet aver daunde pacare sa condempnatione infra dies x, daunde aet esser condempnatu, siat frustatu per issa terra de Sassari, cum su palone ad collu. Et cussu lavoratore, over manivale, qui saet partire daue cussu servithu, in su quale aet esser ad lavorare, da avru, vigna, ortu, o campu, innanti qui intret sole, over innanti de ora cunvenivile; si qui pothat intrare per issa porta dessa terra, innanti qui se cunget, perdat su prethu, et pachet ad su Cumone soldos ii (3). Sa mesitate dessu bandu siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu. Et dessas predictas cosas tottu si det fide ad su sacramentu dessu sengnore dessu ortu, over avru, o ad su sacramentu dessu missu suo, over offitiale, iurande una volta su mese: et supra tottu custas cosas investigare et quircare, pongiatsi per issa potestate, et issos antianos, guardianos tantos, quantos ad issos aen parrer. Sos quales iuren cussu offitiu facher bene et lealemente. Et issu dictu de zascatunu de cussos se credat. Et ad zascatunu iuratu de iustithia se credat, gasi pro vingna sua, quale et pro azena in su sacramentu dauesse factu in tottu sas cosas, qui in custu capitulu se contenet. Et zascatuna attera persone se credat, iurande daue novu. Et zascatunu qui aet accusare appat sa mesitate dessu bandu. Et zascatunu iuratu de iustithia siat tentu in su sacramentu suo de accusare sos contra fachentes. Et si su sengnore, o su guardianu dessa vingna, over ortu, over missu suo aet adcattare in sa vingna, over ortu (4), *alcunu*, su quale non connoschat, pothat ad ecusse tenner in persone, et batturelu daue nanti dessa potestate. Et issos portorargios non lassen intrare alcunu in sa terra cum palone, over lignamen, qui adpartengnat ad vite. Salvu si cussu palone, over lignamen esseret recoltu per issu sengnore dessa vingna. Et salvu cussos qui aet ischire, et creder, qui daue vingna sua lu battiat. Et supra cio se det ad zascatunu portorargiu in sa intrata dessu offitiu suo sacramentu. Et neunu lavoratore over atteru pothat sarmentu russu, o minutu levare de vingna azena, nen issu sengnore dessa vingna pothat dare paraula de palone, sarmentu russu, o canna, ma de minutu si. Et issa famiza dessa potestate appat sa mesitate dessos bandos de cussos, qui aen adcattare contra fachende.

(1) I periodi contenuti fra le due —, dalle parole *Et qui aet intrare* fino a *neuna parte appat* sono scritti nel Codice in una giunta marginale in caratteri neri, più piccoli, dal lato manco della facciata posteriore del foglio; la qual giunta è richiamata nel corpo del capitolo con questo segno .—:—. La stessa giunta si vede nei frammenti latini.

(2) La stessa penale circa si paga ancor oggi da coloro, che sbarrano i muri, o le porte delle vigne per introdurvi bestiame. Ma in questo Codice medesimo vi sono altri capitoli, che permettono ai padroni l'uccisione del bestiame trovato nelle vigne.

(3) Ancor oggi esiste lo stesso abuso, ed i lavoratori di campagna, appena lavorano cinque ore al giorno. Si declamò sempre, e si declama, ma invano, contro questo abuso. Quando fu governatore di Sassari il Principe di Moriena, si fecero vari provvedimenti contro i zappatori; ma rimasero inutili.

(4) Nel Codice manca la parola *alcunu*, ma è sicuramente una ommissione dell'amanuense; e siccome senza la medesima il periodo non avrebbe senso, ho creduto doverla supplire.

De non bocare arbores.

XXVII. Qualunqua aet secare, bocare, o levare de qualunqua terra, o vingna arbores, over qualunqua plantargia de arbore, si aen esser in quantitate de x arbores, et daue inde in iosso, siat condempnatu daue sa potestate pro zascatuna arbore o *plantargia* (1) in soldos x de Ianua, et mendare su dannu declaratu per sacramentu de cusse, qui aet appitu su dannu. Et si su dictu malefactore non aet aver daunde pothat pacare sa condempnatione, istet in presione dessu Cumone fina ad cho aet pacare. Et cusse qui aet bocare, secare, over levare alcuna arbore domestica, over plantargia daue alcuna terra, o vingna asena, si comente est naratu, daue x in susu, siat condempnatu daue sa potestate in libras xxv de Ianua, et in mendare su dannu, comente est naratu. Et si cussu malefactore non aet aver daunde pacare pothat sa condempnatione, et issu dannu, sechet seli sa manu dextra, si qui daue su brazu se parthat. Credende de cussas cosas, et de zascatuna de cussas ad unu destimongnu cum su sacramentu de cusse, qui aet aver appitu su dampnu. Et si cussu malefactore non saet poter aver in persone pro punirelu, isbandetsi perpetualemente. Et si per alcunu tempus aet benner in sa fortha dessu Cumone de Sassari, deppiat patire cussa pena, qui est narata, et desses benes suos se satisfathat ad ecusse qui aet appitu su dampnu; et issu romanente se adpropien ad su Cumone.

De non secare vingna azena.

XXVIII. Qualunqua persone aet secare vingna, o vocare aet de fundu ad alcuna persone, si de cio denuntiatu, over accattatu aet esser daue su pupillu dessa vingna, et issos fundos aen esser in fini in x, siat condempnatu daue sa potestate prossu Cumone in soldos xx, et pachet su dampnu, cio est soldos II, pro zascatunu fundu. Et si daue x fundos fini in L aet bocare, o secare, siat condempnatu in libras x prossu Cumone, et mendet su dampnu comente est naratu. Et si su malefactore custas cosas non aet poter pacare, istet in presione dessu Cumone fina ad cho aet pacare. Et si daue L fundos fini in c aet secare, o bocare, siat condempnatu in libras xx, et pachet su dampnu. Et si pacare non aet poter sa condempnatione, et issu dampnu, siat ili secata sa manu dextra daue su brathu. Et si daue c fundos in susu aet secare, over bocare, siat condempnatu in libras XL prossu Cumone, et mendet su dampnu. Et si su malefactore non aet poter pacare, impicchetsi per issa gula, si qui morgiat. Et si gotale malefactore non saet poter aver in persone ad punirelu, isbandetsi perpetualemente. Et si per alcunu tempus in fortha dessu Cumone aet bener, siat punitu in persone si comente est naratu. Et dessos benes suos se fathat mendia ad su perdente. Et issu qui aet romaner se adpropien ad su Cumone. Et ad investigare, et quircare sas dictas cosas sa potestate appat plenu arbitriu per omnia via et modu, qui ad isse aet parrer.

(1) *Plantargia*, cioè *piantone*, *innesto*; ecc.

De non secare vite dessa vingna azena.

XXIX. Vite alcuna neuna persone de vingna asena sechet pro pastinare, sensa paraula dessu sengnore dessa vingna, ad pena de soldos c de Ianua, sa quale pachet qui aet facher contra, et mendet su dampnu qui aet facher contra, et mendet su dampnu assu sengnore dessa vingna (2). Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore. Et siat tentu secretu.

De non marturiare sos liveros.

XXX. Alcuna persone non deppiat persone livera marturiare, nen tormentare. Et qui contra aet facher, siat condempnatu daue sa potestate in libras x de Ianua zascatuna volta.

De non isforthare sas feminas.

XXXI. Violentia alcuna, over fortha ad alcuna femina neuna persone fathat. Et si alcunu ad fortha aet aver affacher carnalemente cum alcuna femina, si sa femina aet esser virgine et livera, siat condempnatu daue sa potestate daue libras L fini in c, guardata sa qualitate dessa femina (3). Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu Cumone, et issa attera dessa femina isforthata. Et si su malefactore non aet aver unde pacare pothat sa condempnatione infra dies x proximos qui aen benner, siatili secata sa testa. Salvu qui sa femina saet cunvenner ad ecusse qui laveret isforthata, et ecussa cum boluntate sua aet levare ad muzere infra su dictu tempus, daue sa condempnatione siat absoltu. Et tande sa potestate neunu processu fathat contra esse. Et si sa femina *ispuncellata* (4) aet esser anchilla, siat comdempnatu su isforthatore in libras x de Ianua prossu Cumone, et siat tentu in presione fina a chi pachet. Et qui aet aver ad facher carnalemente per fortha cum alcuna femina coiuvata, siat ili secata sa testa. Et si aet esser anchilla, in libras x siat condempnatu. Et qui attera femina, qui non esseret *pulcella* (5) o coiuvata, aet conoscher carnalemente per fortha, siat condempnatu daue sa potestate daue libras x in fini in xxv de Ianua, secundu sa qualitate dessa persone isforthata. Et si aet esser anchilla, in soldos c. Et ad investigare, et quircare sas dictas cosas, ad cio qui sinde appat certithia, appat sa potestate generale arbitriu per ogna via et modu, qui aet parrer ad isse. — (6) Et issa predicta investigatione se fathat per issa potestate si per issa muzere isforthata facta aet esser accusa, over denuntia daue nanti dessa potestate, over

(2) Queste ripetizioni sono scritte così stesso nel Codice.

(3) Ecco la prima volta, che in questo Codice si legge stabilita graduazione di pena, secondo la diversità delle condizioni nelle persone libere.

(4) *Ispuncellata*; espressione sarda molto appropriata, giacchè vuol dire, che la violazione della verginità ha tolto la donna dallo stato di *pulcella*, (*ispuncellata*).

(5) *Pulcella*, cioè *vergine*. Questa parola conferma ciò che osservai nella nota precedente.

(6) Il periodo intiero, che sta tra le = è compreso nel Codice in una giunta marginale, scritta in caratteri neri, grandemente sbiadati, dal lato destro della facciata anteriore del foglio.

tenente locu suo, talemente qui in sa investigatione non intervegnat alcunu tormentu personale.

De non flastimare a Deu.

XXXII. Qualunqua persone, masclu o femina, aet flastimare a Deu, o a sancta Maria, o ad alcunu sanctu o sancta, siat condempnatu daue sa potestate pro zascatuna volta in soldos xx de Ianua. Sa mesitate dessu bandu siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore; et siat tentu secretu. Et siat crettitu su iuratu de iustithia sensa sacramentu, et ad sos atteros iurande de novu. Et issu flastimatore siat tentu in presione fina ad cho aet pacare. Et ecustas cosas non se intendan de *tharacos* (1), qui non aen xiiii annos.

De non narrer paraulas iniuriosas.

XXXIII. Qui aet narrer ad alcuna persone traittore in presentia dessa potestate (2), over ad atter qui tengnat locu suo, siat condempnatu daue sa potestate in soldos xl de Ianua. Et qui aet narrer in attera parte gotale villania, siat condempnatu in soldos xx de Ianua. Et qui aet narrer ad alcuna persone daue nanti dessa potestate o de atter qui tengnat locu suo, furone, falsu, *corrutu* (3), servu ad alcunu liveru, tu de menthis, o simizante villania, siat condempnatu in soldos xx de Ianua; et narata sa villania, incuntanente siat tentu pro confessu. Et qui in attera parte aet narrer ad alcunu gotales villanias, siat condempnatu zascatuna volta in soldos x de Ianua. Et qui aet narrer ad alcuna femina alcuna villania, over iniuria, o alcuna muzere ad attera muzere, siat condempnata in soldos v de Ianua. Et de ecustas iniurias, o villanias, se credat unu destimongnu, o duas feminas.

De falso destimongnos.

XXXIIII. Ad neuna persone siat licitu render falsa testimonia, nen facher render in Sassari, nen in su districtu. Et qui contra aet facher, si de cio aet esser accusatu, o denuntiatu, siat condempnatu ad secareli *sa limba* (4), et mai in alcuna destimonia non se recivat. Et qui falsa testimonia aet facher render, siat condempnatu in libras xxv de Ianua. Et per neunu tempus ad destimongnu, nen ad offitiu o benefitiu dessu Cumone se recivat, nen si clamet. Et si sa condempnatione non aet pacare infra x dies daue su die, de quo aet esser condempnatu, siat ili secata sa limba. Et ad quircare, et investigare sas dictas cosas, sa potestate pothat proceder per omnia via, et modu qui laet parrer, secundu sa fama dessu malefactore.

Dessos qui falsan sa moneta.

XXXV. Qualunqua persone aet falsare alcuna moneta, over falsos conios aet facher, siat *arsitu* (5) in tale guisa, qui morgiat. Et qui aet tunder alcuna moneta, siat condempnatu daue sa potestate in libras c de Ianua. Et si cusse non aet pacare infra dies x daue sa die dessa condempnatione, sechet seli sa manu dextra daue su *brachu* (6). Et si aver non saet poter in persone ad punirelu, isbandetsi de Sassari, et issos benes suos se adproprien ad su Cumone. Et pongnat si in cussu bandu, qui si per alcunu tempus in fortha dessu Cumone aet benner, deppiat patire sa supra scripta pena.

Dessas falsas mesuras, et pesos.

XXXVI. Qui aet pesare, o mesurare cum pesu o mesura non derecta, et mesura non derceta aet dare, siat condempnatu daue sa potestate in libras v de Ianua fini in x, guardata sa qualitate dessu factu, et dessa persone, et issa quantitate dessa cosa. Et supra custas cosas sa potestate fathat quirca duas voltas su annu su minus.

Dessos arghentargios.

XXXVII. Neunu arghentargiu, over attera persone fathat lavoru alcunu de arghentu, si non de ligua de *aquilinos* (7) x grussos su minus. Et qui mezus et plus fine laet boler facher, pothat. Et tottu su arghentu, et issu auru, su quale aet lavorare, deppiat adparagonare. Et in cussa qualitate et bonitate, sa quale cussu aet reciver ad lavorare, cussu adparagonatu et marcatu per issu offitiale dessu Cumone torret, cio est sa opera, qui marcare saet poter. Et qui contra aet facher, siat condempnatu daue sa potestate in libras xxv de Ianua. Sa quale condempnatione siat tentu de pacare infra dies xv. Et si cussa condempnatione infra cussu tempus non aet pacare, sechet seli sa manu dextra. Et supra custas cosas per issa potestate se fathat inquisitione, si comente ad isse aet parrer. Et siat tentu zascatuna potestate de Sassari in sa intrata dessu regimentu suo levare securitate suffitiente daue zascatunu arghentargiu, qui sa arte aet boler facher in Sassari, o in su districtu, de libras c de Ianua (8) de facher sa arte sua lealemente, et qui aet risponder ad tottu cussos qui laen dare opera. Et qui tale securitate dare non aet boler, o dare non aet poter, non pothat cussa arte in Sassari, nen in su districtu facher. Et issu arghentargiu, qui in atteru modu sa arte aet facher, pachet zascatuna volta libras x de Ianua, et niente minus det sa securitate.

Dessas sapunaiolas.

XXXVIII. Si alcuna sapunaiola de pannos, pannos aet perder dessos qui se laen, dare ad lavare, cussos deppiat mendare. Et siat crettitu dessa datura dessos pannos, et cha sun perditos, ad su sacramentu de cusse, qui sos pannos deit.

(1) Qui nel Codice è scritto *tharacos*, e non *theracos* (*garzoni*), come altrove.

(2) Ved. il capitolo 53 della Part. II di questo Codice.

(3) *Corrutu*. Ved. il capit. 54 della Part. II di questo Codice.

(4) *Sa limba*, cioè *la lingua*.

(5) *Arsitu*, cioè *arso*, *bruciato*, ecc.

(6) *Bracu*, cioè *braccio*; dal latino *brachium*.

(7) *Aquilinos*; cioè *aquilini grossi*; moneta imperiale di argento, diversa dagli *aquilini minuti*, ch'erano moneta di bassa lega.

(8) Mi pare che ancor oggi siavi qualche legge simile pel gremio degli argentieri. La strada, in cui anticamente erano riuniti gli argentieri, era l'attuale vicolo degli Scolopi, il quale perciò si chiama ancor oggi *L'argenteria*. E così si trova in più stromenti.

Comente se devet condempnare dessu maleftiu,
qui non est in breve.

XXXIX. Si alcuna persone aet facher in Sassari, o in su districtu alcunu malefitiu, su quale in su presente libru (1) non se contengnat, siat condempnatu per issa potestate secundu su consizu ad isse datu *secretamente* (2) per ecussos et tantos consizeris, quantos ad isse aet parrer, qui fathat opus.

Dessa condempnatione dessos terramagnesos.

XL. Licita cosa siat ad sa potestate condempnare zascatunu terramangesu, et foristeri, qui non aet (3) esser burghesi de Sassari, dessu malefitiu qui aet facher ultra sa forma dessu breve.

De leier sas sententias in su consizu maiore,
et dessu termen, in su quale sas condempnationes se pachen.

XLI. Sas condempnationes, sas quales potestate de Sassari aet facher, deppiat cussas in su consizu maiore facher leier per issu notaiu dessu Cumone una volta in zascatunu antianatu ad minus: et tando assolvan sos qui aen esser de absolver, et condennen sos de condempnare; et tottu cussos qui condempnatos aen esser daue sa potestate per qualunqua malefitiu, dessu quale non est ordinatu termen ad pacare sa condempnatione, deppiat pacare sa condempnatione facta in isse infra dies xv daue su die qui aet esser facta: et passatu su dictu termen, qui sa condempnatione sua non aet pacare, siat missu in sa pressione dessu Cumone, o in attera parte dessa Corte, si comente aet parrer ad sa potestate, et mai non se lasset, si innanti non aet aver pacatu cussa condempnatione ad su Cumone. Et issos pacatores, qui aen aver promissu de pacare sas condempnationes prossos accusatos, sa potestate costringat cussos ad pacare dessos benes issoro, in sos quales aet bolèr, si su condempnatu non aet pacare, non nochende alcuna libertate.

De riscattare sas condempnationes.

XLII. Siat tentu sa potestate tottu sas condempnationes, sas quales secundu sa forma dessu breve aet facher, rescuter ad clompimentu iusta sa possa sua, passatu su tempus adsignatu in sa condempnatione. Et issas atteras conpempnationes, sas quales daue su anticessore suo aen restare ad gollire, sensa alcunu mancamentu, o lassa, o tassamentu. Et ecussas condempnationes ad manus dessu massaiu dessu Cumone fathat benner. Et qui contra aet facher, et contumace aet esser, et quale et contumace saet partire pro casione de alcuna condempnatione facta contra esse, non se torret in bandu, nen issa condempnatione sua se taxet fina ad tres annos proximos daue su die dessa condempnatione. Et ecustu taxamentu se fathat fina ad sa mesitate dessa condempnatione, si pache aet esser dessu malefitiu, prossu quale aet esser isbanditu; su quale taxamentu pacatu, torret in bandu. Salvu cussos, qui pro tradimentu, michidiu, fura, robbaria, e perditione de membru isbanditos aen esser; sos quales non torren in bandu fini in tantu, qui aet esser pacatu su bandu ad issos daue sa potestate postu.

Dessos qui non se lassan pignorare,
et itteu cosa deven levare sos missos.

XLIII. Sos missos, qui pro factos dessu Cumone ad alcunu locu mandatos aen esser, pro levare alcunu pinnos; si dessos atteros benes de cusse aen adcattare ad chen baen ad pignorare, non leven pannos de dossu, nen de lectu, nen arma. Et zascatunu se lasset pignorare et *predare* (4) ad sos missos dessu Cumone, gasi pro rescuter condempnationes, quale et pro atteros factos. Et qui pro custas casiones, et in casione decustas non saet lassare pignorare daue sos missos dessu Cumone, o qui su pinnos, o sa preda ad su missu aet cuntrestare, et non laet lassare levare, siat condempnatu daue sa potestate zascatuna volta in soldos v de Ianua; Et de cio se credat sa paraula dessu missu.

De tenner sos malefactores.

XLIIII. Licitu siat ad sa potestate sos isbanditos, et malefactores tenner, et tenner facher, et issas condempnationes daue custos rescuter, et rescuter facher in domo, et in corte de zascatuna persone de Sassari, non ostante alcuna livertate.

Dessu salariu dessos sergentes.

XLV. Dessos isbanditos dessu Cumone de Sassari, sos quales sa masonata, dessa potestate aet tenner, et in presione aet mitter, de zascatunu appat daue su Cumone soldos xx: et dessos isbanditos pro rebellos, et ad morte, de zascatunu appan libras iii. Et si alcunu consizu est contrariu ad ecustu capitulu, siat cassu, et issu capitulu si observet.

De falsos notaios, et decussos qui aen operare falsitate.

XLVI. Si alcunu notaiu aet esser adcattatu falsariu, over daue como innanti saet adcattare, et qui falsitate

(1) Ed ecco un altro esempio, per cui le diverse parti di questo Codice sono chiamate *libri*.

(2) La parola *secretamente* è cancellata nel Codice, e vi sono sovraposte le prime parole di una giunta marginale, scritta in caratteri neri, intieramente quasi inlegibili per la sbiadatura loro cagionata dal tempo; la qual giunta è come siegue *per sex bonos homines dessu consizu maiore electos per issa potestate, et priore dessos antianos, o dessos sindicos, su quale priore etiam deu cum issos sea se uniat ad ecussu consizu dare palesimento inter issos. Et issa potestate siat tentu observare cio qui per issos dictos savios, over sa majore parte de cussos aet esser consixatu datu per ecussos iuramentu de novu, de consizare bene et lealemente; et issu consizu datu siat tentu secretu.* Questa giunta, o dirò meglio variazione della legge primitiva si vede fatta per togliere l'arbitrio lasciato al podestà nel numero, e nella qualità dei consiglieri eligendi, e per togliere il pericolo di oppressione che la libertà dei cittadini potea incorrere nei giudizi secreti.

(3) *Esser:* questa parola manca nel Codice, ma vi dev'essere, e l'abbiamo supplita.

(4) *Predare.* Nel Codice è scritto *pdare*, e più a basso nello stesso capitolo *preda*. Ed è filosofia di lingua, giacchè un pover uomo spogliato dagli sgherri si può ben dire *depredato*.

alcuna in sa arte dessa notaria aet facher in dannu de alcunu, over qui falsariu saet adcattare de alcuna carta, si in fortha dessu Cumone de Sassari aet benner, siat ili secata sa capitha in tale guisa qui morgiat. Et si tale malefactore ad cumandamentu dessa potestate non aet benner, pongnat se in bandu perpetuale dessu Cumone de Sassari, et issos benes suos se adproprien ad su Cumone. Salvas sas rathones dessa muzere, si comente in su capitulu dessos michidios se cuntenet; ponnende in cussu bandu, qui si per alcunu tempus in fortha dessu Cumone de Sassari aet benner, deppiat patire sa dicta pena. Et si alcuna carta per isse aet esser facta, daue sa die dessa condempnatione innanti, non bazat, et siat de nensiunu valore. Et ecussa midesma pena pathat cusse, qui saet adcattare aver factu facher cussa falsitate.

Dessos qui iocan ad datos, et dessu iocu de cussos.

XLVII. Ordinamus qui alcunu non deppiat iocare ad datos a dinaris, salvu sas festas ordinatas, nen reier iocu in domo, over in porticale, o corte sua, de die, nen de nocte. Et qui contra aet facher, cusse qui aet iocare, zascatunu pachet soldos v de Ianua, et ecusse qui aet tenner su iocu in soldos x si aet esser de die. Et si aet esser de nocte, cusse qui aet iocare, in soldos x; et qui aet tenner su iocu, in soldos xx. Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu Cumone, et issa attera dessu accusatore: et siat crettitu su accusatore, si aet esser de consizu, sensa sacramentu; et si non aet esser de consizu, cum sacramentu. Et neuna rathone se fathat de alcuna quantitate de moneta prestata ad iocu, neu de dinaris, nen de cosas mobiles vintas ad credenthia.

Qui su Cumone levet pacamentu dessos benes dessos isbanditos.

XLVIII. Si alcunu isbanditu aet esser in alcuna quantitate de dinaris, et dessos benes suos saen adcattare in sa terra de Sassari, o in su districtu, siat tentu sa potestate cussos benes vender et alienare facher fina ad chi aet esser satisfactu ad su Cumone de tantu, quantu aet esser isbanditu. Et si non bastaret sos benes ad pacamentu de tottu su bandu, niente de minus su isbanditu de cussu bandu essire non pothat; salvu si innanti non aet pacare su clompimentu, qui aet mancare ad pacare sa *forestatione* (1).

Dessos lingnos de cursu, et dessos qui vaen in cursu (2).

XLIX. Ordinamus qui neunu dessa iurisdictione nostra daue como innanti deppiat navigare in lingnu de cursu alcunu contra alcune persone, qui non esseret inimicu *dessu Cumone* (3) de Ianua, et dessu Cumone nostru de Sassari, nen cum cussos corsales esser consortes, o cumpagnia alcuna facher, nen ad issos aiuvamentu reale o personale dare publicamente, over privatamente, nen alcunu de cussos in domo, o in atteru locu receptare, nen dessas cosas per issos levatas alcuna comporare, o in atteru modu reciver, o aver. Et impero, qui non sit esser *prode* (4) facher sas leies, si non est qui cussas mantengnat, et defendat, bolimus, qui sa potestate qui est, et per tempus aet esser, appat supra sas dictas cosas, et zascatuna de cussas plenu et ispeciale arbitriu. Si qui facta ad isse sa denuntia per pulisa, qui saet iectare in sa *Cascitta* (5) ad cio ispecialmente deputata, o in alcunu atteru modu, siat tentu per propriu sacramentu in cussa denuntia, pro offitiu suo, et arbitriu supra cio ad isse datu, cum diligentia chircare sa veritate. Et si aet accattare per provas legitimas, qui alcunu in lignos de corsales appat navigatu pro facher cursu, si comente est naratu daue supra, et adrobamentu, rapina, over omicidiu over factu, pothat, ed deppiat ad ecusse pena corporale dare, cio est de impiccarelu, et tottu sos benes suos adpropiare ad su Cumone. Et si de cussu cursu alcuna cosa aet aver acquistatu, fathatsi de cussos benes plenu satisfachimentu ad ecussos dannificatos per isse infra dies octo daunde ecussos aen aver provatu sa intensione sua daue nanti dessa potestate per legitima prova. Et si alcunu saet accattare per legitima prova, comente est naratu, esser consortes cum cussos cursales, o cum issos aver factu alcuna compagnia, o ad issos aver datu iuvamentu reale, o personale, *ad* (6) pena de dinaris siat condempnatu, cio est de libras c dessa moneta qui se usat. Et si de gotale cumpagnia o aiuvamentu alcuna dessas cosas adrobatas ad isse aet esser acquistata, per issa potestate se costringat cussa, o su extimamentu de cussa dare, et assignare in manos dessu massaiu dessu Cumone, et per isse se vardet in sa camera dessu Cumone fini intantu qui saet torrare, si comente est naratu daue supra. Et si alcunu aet receptare alcunu de cussos corsales, siat condempnatu daue sa potestate in libras xxv de Ianua. Salvu si non isquiret, qui cusse esseret cursale, et esseret verisimile qui cio non deveret isquire. Et qui aet comporare, over in alcunu atteru modu aver alcuna cosa levata daue qualunqua corsale, salvu si non ischiret cussas cosas esser gasi levatas, et esseret verisimile qui nolu deveret isquire, siat costrictu per issa potestate cussas cosas o su extimamentu de cussas dare et consignare in manos dessu massaiu dessu Cumone; et ecusse las vardet in sa camara dessu Cumone fina a tantu qui saen torrare, si comente daue supra se narat: et niente de minus siat condempnatu daue sa potestate in soldos v de Ianua pro zascatuna libra su extimamentu

(1) *Forestatione*, cioè pena pecuniaria, cui è condannato lo sbandito.

(2) Copia di questo capitolo mi fu domandata dal Barone Manno nel 1837. Ed io gliela mandai, con la copia dei capitoli 56 e 132 della Part. 1.ª di questo Codice, e con la copia di una ordinazione esistente nel libro di Consolato di Barcellona per i porti di Cagliari, e di Alghero, in data del 28 febbraio 1589, accompagnate da mia lettera del 25 gennaio 1838. Allora gli mandai questo capitolo 49 della 3.ª Parte così mutilato, com'è nel Codice, perchè non avevo ancora esaminato li frammenti latini. A lui serviva questa copia per inviarla al Cav. Pardessus, il quale poi nel 1839 pubblicò li detti tre capitoli del Codice Sardo nella sua Collection de Lois Maritimes antérieures au XVIII Siècle, Tom. V. pag. 281-82-83-84. Edit. Paris.

(3) *Dessu Cumone*. Queste parole sono ripetute due volte nel Codice per sbaglio dell'amanuense.

(4) *Prode*, cioè *utile*, *profittevole*. Nel Codice sardo sta scritto in questo modo *pde*. Ed è tradotto dai frammenti latini, nei quali si legge *Verum quia non prodest.*

(5) *Cascitta*, cioè la *cassetta*, della quale si parla nel Libro 1, cap. 29 di questo Codice medesimo.

(6) *Ad*. Nel Codice manca questo articolo; ma essendo chiara in ciò la omissione dell'amanuense, lo abbiamo supplito.

de (1) = ipsarum rerum facta. Si vero potuerit verisimiliter ignorare res ipsas sic allatas fuisse, non condempnetur, aut puniatur nisi in amissione earum. Et si contingerit aliquem *forestari*, seu *forbanniri* (2) occasionibus supra dictis, aut aliqua earum, non possit restui (3), seu rebbaniri, nisi de voluntate et consensu consilii maioris Sassari, in quo quidem consilio voluntates consiliariorum descernantur, et cognoscantur per lapides albos et nigros, et nisi facta prius fuerit per eos restitutio, et solutio tam rerum habitarum, quam condempnationum, prout superius continetur. Addicimus insuper, ut si deinceps lignum aliquod piratarum, quarumcumque fuerit nationum, applicuerit partibus maritimis nostre dictioni subiectis, omnes illi qui fuerint de ipsa societate dapnati habeantur ab omnibus tanquam forbaniti de terra saxariensi, et districtu eiusdem, ita quod impune possint ab omnibus offendi in personis, et rebus. Ut autem omnia supradicta per potestatem efficaciter observentur, si ipse in premissis, aut aliquo premissorum fuerit negligens, aut remissus, aut fraudem comiserit, sive dolum, sindicetur per potestatem Ianue, et per octo sapientes eiusdem civitatis costitutos super offitio robbarie, arbitrio eorumdem.

Ut vir non accipiat uxorem, vivente uxore,
et mulier non accipiat virum, vivente viro.

L. Ut malefactores desistant ab infrascripto malefitio horribili, et iniquo, statuimus quod si aliquis, vivente uxorè sua legitima, matrimonium contraxerit per verba de presenti cum aliqua muliere, capitali pena puniatur ad mortem. Et si aliqua mulier acceperit virum, vivente viro, igne comburatur.

FRAMMENTI LATINI
del Codice degli Statuti della Repubblica di Sassari

Ex Libro I.

III. . . . . (4) Quae fieri contingerint per homines dicte terre, tangentia ad vestrum offitium, et bonum statum eiusdem terre, observabitis. Consilia, quae homines dicte terre fatient, seu diffinient, plenarie scribetis, et ponetis in actis, et secrete tenebitis, nec ea manifestabitis alicui ad dampnum et detrimentum iste terre. Accusationes, seu denuntiationes vobis factas per aliquam personam dicte terre et districtus, et per quamcumque aliam personam scribetis statim et redigetis in actis *Comunis* (5), secundum quod erit factum, et non aliter. Et non dimittetis hodio, amore, timore, praetio, seu precibus. Sed investigabitis et persequetis huiusmodi accusationes scriptas per vos, et antecessorem vestrum, et de ipsis accusationibs et denuntiationibus, seu examinationibus alicuius malefitii, aut quasi nullum pretium accipietis, neque de aliqua scriptura pertinente ad *Comune* (6) Sassari sed ipsas scripturas statim cum necesse fuerit fatietis sine mora ad mandata potestatis, sive socii, aut antianorum. Questiones, seu placita que vobis comittentur audienda per potestatem, diffinietis seu sententiabitis secundum consuetudines et statuta dicte terre. Et secundum quod fuerit iudicatum et sententiatum per illos qui ad hoc sunt aut fuerint deputati, aut maiorem partem eorum. Sententias hiusmodi questionum, aut placitorum executioni mandabitis secundum quod in capitulis continetur, et secundum consuetudines dicte terre. Et de testibus causarum, sive pro examinatione ipsorum non accipietis ab aliquo ultra *denarios* IIII (7) *ianuenses minutos*. Et sic accipietis de singulis scripturis pertinentibus ad causas sive pagamenta. Et de quolibet instrumento per vos firmando, et de confirmatione pagamentorum accipietis secundum qualitatem et quantitatem pagamenti a denariis XII usque in solidos III Ianuae. Et de cassassione bannitorum accipietis a denariis XII usque in solidos II Ianuae secundum qualitatem ministerii. Et de cassatura cuiuscumque instrumenti denarios IIII (8). Et de quolibet instrumento venditionis offitiorum, non accipietis nisi usque in solidos X Ianuae ad plus, computata *ceda* (9), et secundum qualitatem facti. Et non recipietis aliquam donationem, seu munus, propter quod dimitatis aliquod facere de predictis, aut eis possit in aliquo derogari: nec extra Sassari morabitis de nocte ad dormiendum, nisi processerit de voluntate consilii maioris; nec ibitis extra terram Sassari longe per duo miliaria sine licentia potestatis, aut sui sotii. Et de quextura brevis nil ab aliquo capietis. Et haec omnia, ut dicta sunt, bona fide, et sine fraude facietis, et observabitis, sic deus vos adiuvet, et hec sancta dei evangelia.

De pena notarii (10).

IIII. Statuimus insuper quod si notarius Comunis predicta omnia et singula non observaverit, ut superius in

(1) Con le parole *su extimamentu de* finisce il testo di questo capitolo, ed insieme del Codice in lingua sarda; laonde ho supplito il rimanente co' frammenti latini, ed anche il seguente capitolo L, il quale forse non esisteva nel suddetto Codice sardo, poichè non si legge la sua rubrica nemmeno nell'Indice di questo Libro III, se già non era scritta nella parte inferiore ultima del foglio, in cui l'Indice è scritto, e che è lacerata.

(2) *Forestari, forbanniri* cioè *star fuori, sbandire;* ecc.

(3) *Restui*. Nei frammenti è scritto così *restui*, forse *restitui* abbreviato.

(4) I frammenti del Codice latino cominciano dalle sopradette parole *quae fieri* del capitolo 3 del Libro I, laonde è chiaro mancarvi il foglio di testo che precedeva, ed il frontespizio del Codice medesimo. Acciò il periodo, da cui cominciano questi frammenti, possa aver senso, bisogna aggiungervi *Ordinationes dictae terrae, quae sunt et;* parole corrispondenti al testo sardo *Sos ordinamentos dessa dicta dicta terra, qui sun factos et* ecc.

(5) Nei frammenti si vede raschiata la primitiva parola *cois*, che vi esisteva, e che sola potea esistervi, attese le angustie dello spazio, e vi si vede scritto *curie* di altra mano e carattere. È patente emendazione spagnuola.

(6) Anche qui il *coe* è raschiato, e scrittovi sopra *cur*.

(7) Nei frammenti sta scritto così *drs* —‖ *y.* (or) *ian. min.* Ma nella cifra numerica si vede manifestamente l'alterazione per cui fu raschiata la gamba della seconda unità, per accomodarla ad un X, e da IIII, (come pure è scritto nel Codice Sardo) farne venir XII. Siffatta alterazione fu probabilmente operata da qualche ingordo notaio, ma la medesima è scoperta eziandio da quell'*or* che vi è in cima, ed indica la desinenza di *quatuor*.

(8) Anche qui il Notaio, per accrescere li suoi dritti, ha falsato la cifra, e laddove diceva IIII (come pure nel Codice Sardo), della prima 1 ne fece una 8, raschiò la seconda 1, e quindi accomodò la sua bisogna in soldi otto, e denari due, 8 II. Ma la falsazione fu goffa, poichè vi rimase la parola *drs* prima dell'8, la quale scopre il falsario.

(9) *Ceda*, cioè *scheda*, *abozzo*, *originale*.

(10) La rubrica, lettera iniziale, e numero di questo capitolo e seguenti fino al cap. 147 inclusive sono scritti in rosso.

precedenti capitulo continetur, quod ipse notarius periurus reputetur, et ab inde in antea ad dictum offitium non admittatur. Et haec potestas suo iuramento observari facere teneatur.

Ut duo brevia semper fiant, et unum ipsorum custodiatur.

V. De cetero capitula Comunis scribantur, et autenticentur in duobus libris, unus quorum semper maneat in curia Comunis, et alius apud ydoneam personam in custodia, sicut potestati, et consiliariis videbitur. Et etiam, ut intelligatur ab omnibus personis, scribatur liber unus capitulorum in vulgari, et maneat in curia Comunis (1).

Ut potestas extra Sassarim non dormiat de nocte.

VI. Potestas qui est, et per tempus fuerit ad regimen terre Sassari, non debeat se absentare de dicta terra, ita quod alibi debeat pernoctare, sine licencia consilii maioris, nec in aliquo casu mittatur per ambaxiatorem ad aliquas partes infra insulam Sardinie, nec extra; et hoc contineatur in iuramento ab eodem prestando in introitu sui regiminis; et tale sacramentum non possit remitti.

Ut potestas armigeros et equos teneat.

VII. Servientes seu armigeros suos, ac etiam equos potestas Sassari teneat, sicut in conventionibus factis inter comune Ianuae, et comune Sassari continetur. Et super predictis investigandis et perquirendis prior antianorum, et antiani in introitu eorum offitii, semel in quolibet antianatu, sive in duobus mensibus inquisitionem facere teneantur. Quod si non fecerint, prior antianorum condempnetur per potestatem in solidos XL Ianuae. Et quilibet antianus in solidos XX Ianuae; et ipsa inquisitio scribatur in actis Comunis. Et facta, et exacta dicta condempnatione, prior et antiani predicti non minus facere teneantur dictam inquisitionem. Et notarius Comunis teneatur legere dictum capitulum in quolibet introitu antianorum, videlicet in primo consilio cuiuscumque antianatus, ad penam solidorum XX Ianuae.

Ut potestas, nec sua familia initiat manus violentas in aliquam personam.

VIII. Potestas, nec sotius, aut notarius, nec aliquis alius de familia potestatis, si occasione alicujus malefitii, aut quasi, deberet procedere contra aliquem, aut aliquam personam de Sassaro, et districtu, non initiat (2) manus in eum, aut eam iniuriose, nisi prout in capitulis continetur, et conveniens erit. Et si potestas contra fecerit, sindicetur in libras centum Ianuae. Et si socius contra fecerit, condempnetur a potestate in libras L Ianuae. Et si notarius contra fecerit, condempnetur in libras L Ianuae. Et si aliquis de familia potestatis contra fecerit, condempnetur in libras XXV Ianuae. Et detineatur in carceribus Comunis usque quo dictam condempnationem solvat. Et soluta, et exacta condempnatione predicta, expellatur de Sassaro, et numquam in Sassaro manere possit. Et potestas, nec aliquis alius de familia sua non debeat mittere in carcerem aliquem, aut aliquam de *Sassaro* (3) et districtu, nisi iusta causa appareat, sive sit causa debiti, sive malefitii commissi, ad penam *supra scriptam* (4). Et si aliquis manus iniuriose iniecerit contra aliquem de familia potestatis, condempnetur per dominum potestatem in duplum de eo quod superius continetur, et in carceribus stare debeat quo usque dictam condempnationem solverit. Hec non intelligendo si aliquis de familia potestatis haberet brigam cum aliquo, aut aliqua in Curia, aut extra, extra officium suum, videlicet quod talis familiaris non exerceret offitium potestatis, aut Comunis; quod in hoc casu alia capitula malefitiorum observentur.

Ut potestas non congreget consilium, sine voluntate antianorum.

IX. Consilium maius Sassari potestas qui est, aut pro tempore fuerit, non audeat, nec possit congregare, sine consilio et consensu requisito et obtento prioris antianorum, et maioris partis ipsorum, aut ad minus maioris partis antianorum, si prior non esset in terra, aut infirmaretur: et si contra factum fuerit, quicquid in huiusmodi consilio statutum, aut diffinitum fuerit, sit nullius momenti et valoris. Et potestas teneatur notificare priori antianorum illud quod poni debet ad *postam* (5); et notarius Comunis debeat scribere in quolibet consilio, si est factum de voluntate antianorum.

De observando banna potestatis.

X. Banna omnia in hoc brevi contenta missa et preconizata per nuntium Comunis ex parte potestatis plenarie observentur per homines Sassari et districtus, et per quoscumqne alios, ad penam in capitulis contentam. Et si alia banna potestas voluerit facere, aut ponere, licitum sit ei, et per terram Sassari preconizentur, ita tamen quod huiusmodi banna capitulis Sassari non derogent in aliquo. Ordinando etiam ipsa banna de consilio et voluntate antianorum, aut maioris partis ipsorum; quae tunc plenarie observentur. Hoc salvo, et intellecto, quod potestas ad voluntatem suam preconizare fatiat, de die et nocte, banna quae mittuntur pro coronis fatiendis, pro rumore armorum, et pro missione ignis.

De coniurationibus, et conspirationibus.

XI. Coniurationem, seu conspirationem aliquam contra honores Comunis Ianue, nec contra potestatem aut bonum

(1) Da questo capitolo s'inferisce, che l'esistenza del Codice latino, e del sardo è contemporanea, e si vede la ragione per cui il sardo, che si dovea custodire, e fu custodito negli archivi del Comune, si conservò quasi del tutto intatto, ed il latino, che si custodiva da persone private (forse anticamente dal Notaio, e quindi appresso dal Segretario del Comune), appena fu salvo in alcuni frammenti.

(2) *Initiat*. Così è scritto nel Codice, cioè *iniiciat*, dal latino *iniicere*.

(3) *Sassaro*. Nel Codice è così abbreviato *Sasso*.

(4) *Supra scriptam*. Nel Codice è abbreviato in questo modo *stas*. e nel Codice sardo si legge per intiero *suprascripta*.

(5) *Postam*, cioè *a partito*, *a discussione*, ecc.

statum terre Sassari, nemo in Sassaro, aut districtu facere presumat; et omnes, quos potestas predicta fecisse invenerit, aut in antea facere invenerit, condempnet ipse potestas principalis persona dicte coniurationis, seu conspirationis in libras c Ianue, et quemlibet alium, qui interfuerit dicte coniurationi, seu conspirationi in libras L supra scripte monete. Et si aliquis eorum non haberet unde dictam condempnationem solvere posset, detineatur in carceribus Comunis usque quo dictam condempnationem solvat.

De compagniis, et ressis.

XII. Compagniam aut ressam nemo de Sassaro et districtu, aut aliquis alius in Sassaro, aut districtu, faciat cum sacramento, aut sine sacramento, de vendendo aliquid, aut capiendo pretium de servitio per unum modum, nec in hoc artifices, aut mercatores, seu venditores rerum ad unum concordent; nec aliquis de Sassaro, aut districtu, vendens aliquam rem, sive merces, aut mercatantiam, costringat emptorem, seu emptores ad emendum aliquid aliud ratione eius quod voluerit, sed teneatur venditor dare emptori de re quod voluerit, si habebit. Et qui contra fecerit, facta denuntiatione potestati, aut eius locum tenenti, de supra scripta ressa teneatur potestas perquirere et investigare, et procedere per inquisitionem, et quemcumque invenerit culpabilem condempnet in solidos xx Ianue, quotiens contra factum fuerit: et nichilominus potestas costringat eos ad dictam ressam *destruendam* (1). Et qui contra fecerit, in costringendo aliquem de emendo, aut in non dando de rebus que tenebit pro vendendo, sine quo emat emptor de aliis rebus, dicta occasione condempnetur a potestate in solidos II Ianue pro qualibet vice. Medietas cuius banni sit Comunis, et alia accusatoris; et habeatur secretus; et accusatus solvat de presenti. Et de predictis cuilibet de consilio credatur, sine sacramento de novo prestando. Item quod nullus possit facere ressam aut ligam super aliqua possessione de Sassaro, aut districtu, ad penam librarum decem Ianue pro quolibet: et si fieret, non valeat. Et si aliqua facta esset, sit cassa.

De medicis, et speciatariis.

XIII. Teneatur potestas in introitu sui regiminis facere iurare omnes medicos habitantes in Sassaro et districtu, quod eorum artem fideliter et legaliter exerceant, et quod aliquam sotietatem, aut pactum non fatient cum speciariis de habendo aliquid utilitatis de eo, quod sibi eis vendi facient: et eodem modo iurare fatiat spetiarios. Et si contra fecerint, solvat medicus qualibet vice, qua contra fecerit, libras v *Ianue* (2); et tantum quilibet speciarius. Cuius banni quinta pars sit accusatoris, et superfluum Comunis. Et haec probari possint per sacramentum accusatoris cum uno teste; et teneatur secretus (3). Et ullus speciarius possit, nec debeat pistare facere in porticalibus, nisi intus in apotecha. Et qui contra fecerit, solvat pro qualibet vice solidos xx Ianuae; medietas cuius banni sit Comunis, et alia medietas accusatoris; et teneatur secretus. Et quilibet possit accusare contra fatientes.

Ut aliquis pisanus non recipiatur in Sassaro ad habitandum.

XIIII. Quicumque proposuerit in consilio, aut extra, publico aut privato, quod aliquis pisanus admittatur, seu recipiatur ad habitandum intra Sassari, aut eius districtum, maxime de illis qui fuerint habitatores seu burgenses dicte terre, et qui etiam ad hoc potestatem induxerit, aut consilium prestiterit, condempnetur a potestate in libras c Ianue, quas massario comunis dare, et solvere teneatur.

Iuramentum hominum de Sassaro.

XV. Saxarienses autem iurabunt, quod obedient potestati et *alii* (4) eius vices gerenti, quod manutenebunt honorem, et bonum statum, et felicitatem Comunis Ianue totis eorum viribus, et quod potestatem Sassari qui est, et per tempus fuerit pro Comuni *Ianue* (5), defendent et iuvabunt, et in fatiendo iuditium et iustitiam omnibus et singulis de Sassaro et districtu auxilium, favorem, et iuvamen ei dabunt. Et in omnibus quae ipse potestas habebit facere circa negotia tangentia dictam terram, honores Comunis Ianue, et bonum statum terre Sassari, ei consulent bona fide, et sine fraude, sicut in conventionibus factis inter Comune Ianue, et Comune Sassari (6), et in capitulis Sassari continetur, et contra non venient.

Iura scolche.

XVI. Iura scolche secundum consuetudinem antiquam quilibet de Sassaro etatis annorum XIIII et ab inde supra, usque in septuaginta, quolibet anno facere teneatur, exceptis iuratis de credentia, videlicet de non fatiendo dampnum aliquod cum personis eorum, aut bestiis, in agris, ortis, vineis, aut rebus alienis, et de accusando contra fatientes, quos viderint. Et qui iurare contempserit, condempnetur pro qualibet vice a potestate in solidos x *Ianue* (7); et nichilominus eum potestas iterum ad iurandum compellat. Et credantur eorum accuse, et solvant accusati, ut in aliis capitulis continetur. Et fiat hec iura de mense martii.

Iuramentum offitialium romagne.

XVII. Maiores et offitiales romagne et flumenargii iurent, et potestas ad iurandum eos compellat, ut ipsis stantibus in eorum offitio probent, et probare debeant cum iuratis villarum furta omnia et dampna, quae in villis

(1) *Destruendam.* Nei frammenti sta scritto *costruendam*, ma è manifesto errore dell'amanuense. Infatti nel Codice sardo si legge *ad isfacher*, cioè *a disfare*.

(2) *Ianue.* Questa parola è raschiata nei frammenti, e vi è nei medesimi lo spazio bianco, nel quale la parola era scritta.

(3) Le parole *Et ullus speciarius*, ecc. sino alla fine del capitolo, sono contenute in una giunta marginale scritta in caratteri neri al lato destro della parte anteriore del foglio.

(4) *Alii.* Così si legge nei frammenti; ma è errore dell'amanuense, il quale o dovea scrivere *alio*, o volea abbreviare *alteri*.

(5) Qui, ed in altri luoghi è scritta tutta la parola *Ianue*.

(6) Cioè la convenzione del 1294.

(7) *Ianue.* Anche qui questa parola è raschiata, e se ne vedono ancora le tracce.

et districtu romagne, et flumenargii facta fuerint, tam de bovibus, quam de aliis rebus, et tradent personaliter issum, qui dampnum, aut furtum comiserit, ita quod ille, quem dederint, sit de districtu romagne, et flumenargii; aut quod teneantur dare consentientem, seu consulentem, id est duconem, qui sit de romangna aut flumenargio, aut de bonis *furi* (7) predicti, aut consentientis, seu duconis infra menses tres a die presentationis licterarum eis facte ex parte potestatis ad probandum, aut precepti eis facti per potestatem, aut eius vices gerentem: et fiat eis semel praeceptum, sive per licteras, sive oretenus, et reperiatur in actis Comunis. Alioquin elapso termino iurati ville, in qua furtum fuerit commissum, emendent dampnum patienti (2). Salvo de tenturis bestiaminum, pro quibus dare possint, sicut antiquitus consueverunt. Et si iurati poterunt hostendere ad oculum domino rei rem perditam vivam, veniant coram domino potestate, et potestas costringat dominum rei predicte ad eundum, aut mittendum cum iuratis ad eum locum, in quo talis res erit; et si sibi ostenderint, sint liberi iurati. Et si dominus rei perdite ire, aut mittere noluerit, sint liberi iurati. Et si post dictos tres menses iurati hoc facere poterint, teneatur dominus rei perdite restituere iuratis illud, quod ab eis, occasione ipsius rei, aut rerum amissarum, habuisset. Omnia vero dampna tenturarum probentur per suprascriptos infra dies XX postquam eis fuerit notificatum per praeceptum, aut per licteram domini potestatis; alioquin solvant ipsi maiores et iurati dampna predicta, que probare non poterint, hoc modo; maior et iurati partes duas et homines ville tertiam partem.

Ut potestas fatiat spatium unum muri inter turres.

XVIII. Spatium unum muri ad petram et calcinam mixtam cum arena, ita quod una pars sit calcine, et due arene, et sit altitudinis palmorum viginti sex sine antipectis, et antipecti sint palmorum quatuor, et mergulerii sint aliorum quatuor, et longitudinis cannarum XX, ad cannam palmorum decem, et latitudinis palmorum octo, potestas quilibet, qui est, et pro tempore fuerit, tempore sui regiminis fatiat, et lapides, quos necesse fuerit pro fabricando dictum murum, extrahantur in fossato Comunis. Et hoc expensis Comunis Sassari. Et illud idem facere teneatur de evacuando fossatum ab una turre ad aliam.

De videndo fossatum, muros et portas.

XIX. Fossatum, muros, et portas terre Sassari potestas cum antianis, et aliis quos secum voluerit habere, perquirat et videre teneatur singulo anno de mensibus martii, et septembris; et si aliquid reactari indigebunt, de bonis Comunis Sassari reactentur.

De occupantibus bona Comunis.

XX. Possessiones et bona Comunis Sassari nulli liceat occupare. Et quicumque occupaverit, et occupatas contra mandata potestatis tenebit, condempnetur a potestate in libras decem Ianue; et possessionem restituat Comuni cum fructibus inde perceptis, aut extimationem ipsorum. Et super hiis per potestatem inquisitio fieri debeat. In populari vero Comunis nullus fatiat aliquam novitatem, videlicet ad agrum aut vineam in eo faciendum, aut fatiendam, aut appropiare sibi ipsum, si istromentum de ipso populari non haberet a Comuni.

De non dando bona Comunis.

XXI. De bonis Comunis Sassari mobilibus, nec immobilibus non detur aliquid, nec donetur ullo modo, nec ex eis provisio fiat alicui persone; nisi de voluntate consiliariorum maioris consilii, *aut* (3) maioris partis ipsorum processerit. Et hec voluntas exploretur ad petras albas et nigras, more civitatis Ianue: hoc autem intellecto et observato, quod nulla previsio fiat, nec admitti debeat, nec ad petras albas et nigras, aut aliquo modo, nec aliquis tractet, aut tractare debeat, aut fatiat per se, aut alium, nec potestas fatiat, nec facere permittat, predicta facere modo aliquo, nisi pro persona que evidentissime appareat digna pro servitio pubblico ab ea facto Comuni Sassari habere provisionem ab ipso Comuni, cui non esset salarium ordinatum. Et ita fiat de possessionibus Comunis. Et si quis habet, aut habebit in futurum rem, aut possessionem aliquam ad pensionem, aut feudum a Comuni Sassari, nullo modo aut casu possit ei fieri provisio, et lassa, eo quod diceret se perdidisse, aut aliqua alia occasione. Et hoc etiam observetur si quis capiat opus aliquod a Comuni ad fatiendum pro certo pretio, et dicat se in eodem opere aliquid perdidisse, quod ea occasione, aut alia quacumque, non fiat sibi provisio, sive lassa (4).

Qualiter offitia Comunis vendi debeant.

XXII. Nullum offitium Comunis Sassari vendi possit, aut debeat ullo modo, nisi in consilio maiori, et nisi prius preconizetur per terram Sassari diebus VIII et ultra, ad voluntatem consilii maioris.

De officialibus Comunis, et pena eorum.

XXIII. Offitiales Comunis Sassari eorum offitia bene et legaliter exerceant. Et si aliquem potestas contra fatientem invenerit, in maiori consilio publicet, et ipsum perpetuo privet ab omnibus offitiis, et honoribus Comunis. Qui offitiales de eorum offitiis sindicentur.

Electio consiliariorum, et de hiis que debent esse in consilio.

XXIIII. Ad maius consilium nullus admittatur, seu recipiatur, nisi de consensu tocius maioris consilii, aut

(1) *Furi;* cioè *furis*. L'amanuense dimenticò la *s*.

(2) Qui nel corpo del capitolo, sopra, e tra le parole *patienti. Salvo*, vi è una ✠ per richiamo ad una giunta marginale, scritta dal lato sinistro della facciata posteriore del foglio in caratteri neri, quasi intieramente cancellati dal tempo. Ecco ciò, che con molta fatica ho potuto leggere di detta giunta: *Anno donice ab incarnatione* M *CCC XX IIII indic. VI die. XV. mensis februari:*
de quo loquitur presens capitulum *maiores*
officiales romagnie, et homines villarum moniti, et *et ad*
omnia ad que excquerint illi de romagnia per capitulum
et teneantur, et illi villarum dictarum

(3) *Aut.* Manca nel testo questa particella; ma è omissione dell'amanuense, e l'ho supplita pel senso giusto del capitolo.

(4) Dal lato sinistro di questo capitolo, e nella facciata posteriore di questo foglio, vi è la seguente giunta marginale, scritta con caratteri neri, e recenti: *Confirmatio huius capituli reperitur in* 3 *Libro privilegiorum in fol.* 53. Dal che si vede, che esistevano negli archivi della Città di Sassari più volumi, nei quali erano riuniti e registrati li suoi privilegi, e che tali volumi esistevano al tempo, in cui fu scritta questa giunta, lo che deve essere prima del 1780; giacchè in quest'anno appunto il popolo, levatosi a rumore in Sassari, distrusse quasi intieramente l'archivio municipale.

maioris partis ipsius; et hoc fiat, si numerus consiliariorum fuerit minor centum. Et congregato consilio, nullus qui non fuerit de numero stet, aut sedeat inter eos. Hoc salvo, quod si necessitas exigerit, admittantur ad aliquod spetiale consilium clerici, et laici de voluntate potestatis. Et quilibet iuratus de consilio teneatur accusare contra fatientes. Et quicumque consiliarius requisitus, aut nuntiatus fuerit per nuntios Comunis, aut aliquem eorum, ut veniat coram potestate, tam occasione consilii, quam pro aliis negotiis Comunis, statim venire coram eo teneatur. Et si non venerit, condempnetur pro qualibet vice, si dicto potestati placuerit, a solido uno usque in duos, arbitrio potestatis.

Ut nullus in exitu sui offitii possit aliud offitium habere.

XXV. In exitu antianorum, seu alicuius offitii Comunis, nullus possit habere a Comuni aliud offitium, nec ipsum offitium habendo, nec etiam ad ipsum offitium eligi. Et si electus esset in exitu sui offitii ad ipsum offitium, aut ad aliud, sive ante exitum ipsum offitium habendo, per potestatem talis electio omnino irritetur. Salvo quod non intelligatur de offitio antianatus, qui conceditur per apodixias; nec etiam intelligatur, si offitium esset alicui persone a Comuni terre Sassari venditum, quod tunc ad aliud offitium possit eligi, et habere.

Electio maiorum quarteriorum.

XXVI. Antiani Comunis Sassari, qui pro tempore fuerint, eligant duos maiores quarterii in quolibet quarterio in exitu eorum offitii; quorum offitium duret tantum quantum durat offitium antianorum; ita tamen quod ille qui fuerit maior quarterii ab inde in antea ad unum annum proximum ad dictum offitium non eligatur. Si quis autem electioni de se facte ad predictum offitium ante dictum tempus consenserit, ipsum recipiendo, condempnetur a potestate in solidos C Ianue; de quibus habeat qui eum accusaverit solidos XX; et habeatur secretus. Et notarius Comunis teneatur perquirere, et investigare predicta. Et iurent ipsi maiores quarterii in introitu eorum offitii, quod custodiam murorum terre percipient, et fieri fatient bona fide, et sine fraude, non respiciendo ad odium, amorem, aut lucrum, et quod ipsam custodiam percipient ad custodiendum in turribus et muris singulis diebus ante occasum solis. Et guardia non precipiatur alicui persone, nisi semel in mense; excepto si contingat Comune Sassari facere hostem aut cavalcatam, quod tunc custodia precipiatur secundum arbitrium potestatis, et antianorum. Qui vero dictorum maiorum contra fecerit, condempnetur a potestate pro qualibet vice in solidos V Ianue sine parlamento; medietas cuius banni sit Comunis, et alia accusatoris. Et de predictis detur fides sacramento iniuriam patientis. Et post occasum solis perquirant ipsam custodiam, si est super turre et muris, aut non. Et si invenerint non esse, procurent interesse aliam custodiam expensis non euntis. Et nichilominus ipsi maiores quarterii illam talem custodiam non euntem accusare teneantur. Et maiores quarteriorum, durante eorum offitio, non debeant esse portonarii portarum terre Sassari, nec concedere possint alicui ipsum offitium, sed ipsi personaliter ipsum offitium exercere teneantur. Et quicumque alicui persone dictum offitium concedet, et etiam qui dictum offitium a dicto offitiali recipiet, condempnetur quilibet eorum in solidos XL Ianue. Cuius banni medietas sit Comunis, et alia accusatoris; et habeatur secretus; et *amittat* (1) dictum offitium, et alius de novo eligatur per antianos. Et precipiant ipsam custodiam omnibus et singulis habentibus annos XIIII usque in LXX. Exceptis tamen antianis, et consiliariis consilii maioris, et hominibus tenentibus equos pro Comuni, et omnibus hominibus tenentibus equos in domo, et filiis comorantibus cum patre ipsorum, et famulis, et servis comorantibus cum dominis eorum. Et qui ad ipsam custodiam tempore guerre non iverit, aut sufficientem cambium non miserit, pro qualibet vice solvat Comuni solidos II Ianue, et tempore pacis solidum I Ianue. Et in mane sequenti debeat pignorari. Et ille qui erit electus maior quarterii sit etatis annorum XXX ad minus.

Electio portonariorum.

XXVII. Portonarii terre Sassari in qualibet electione antianorum mittantur, et novi portonarii per antianos veteres in exitu eorum offitii eligantur, et per menses duos in dicto offitio stare debeant, et tantum plus, prout potestati, et antianis videbitur, secundum conditionem, qualitatem, et discretionem ipsius portonarii veteris. Et qui extractus fuerit de dicto offitio, vacet ad dictum offitium habendum ab inde ad menses sex proximos.

Electio massarii.

XXVIII. Antiani Comunis Sassari, qui pro tempore fuerint, finito termino massarii Comunis, iurent de novo in presentia potestatis, eligere duos bonos et legales homines de quolibet quarterio, quo iuramento ab eisdem prestito, statim fatiant electionem predictam cum potestate, et eligant homines qui sint in Sassaro quando dicta electio fiet, et electione facta, statim potestas mittat pro hominibus electis, et eos iurare fatiat in continenti, ut bonum et providum virum massarium Comunis oriundum in Sassaro eligant, prout melius et utilius cognoverint pro utilitatibus dicti Comunis antequam de curia recedant. (2) = Eligatur singulis duobus mensibus massarius Comunis Sassari in consilio maiori per apodixias eo modo, *quo* eligitur massarius de Romangna, qui sit oriundus de Sassaro. = Cuius massarii electione facta, potestas mittat pro eodem, et ipsum compellat, ut dictum offitium recipiat, et exerceat per duos menses continuos. Ad manus cuius massarii perveniant omnes introitus, redditus, et proventus Comunis Sassari. Qui massarius iuret et iurare teneatur coram potestate et antianis, et coram eis det infrascriptam securitatem; videlicet ut offitium sibi commissum

(1) Nei frammenti è scritto *admittat:* ma è manifesto errore dell'amanuense.

(2) Il periodo scritto tra le =, dalle parole *eligatur singulis annis* fino alle altre *de Sassaro*, è contenuto nei frammenti in una giunta marginale scritta sul capo della facciata anteriore del foglio in caratteri neri, ma più sbiadati di quelli del corpo del capitolo. La stessa giunta marginale si legge nel Codice sardo.

gerat et fatiat in cunctis quae cognoverit ad utilitatem, honorem, salvamentum et conservationem bonorum et rerum dicti Comunis, et aliquam pecuniam, sive pecunie quantitatem de bonis Comunis predicti, nec aliqua bona Comunis dabit alicui persone, aut personis, sine licentia hominum consilii maioris, aut maioris partis ipsorum, et concessa in presentia potestatis. Et de eo, quod habebit licentiam a consilio predicto, non expendat, nec dabit sine convenientia prioris antianorum, aut trium antianorum, nisi usque in solidos c Ianue. Et quod studebit et procurabit habere penes se omnes condempnationes, que fient per potestatem tempore sui offitii in continenti quod publicabuntur, et que ante suum offitium essent facte et publicate. Et ipsas condempnationes procurabit habere et recolligere pro dicto Comuni quam cicius poterit cum effectu. Et fatiet duos cartorarios, in uno quorum scribet introitus et proventus Comunis, et in alio exitus et expensas. Et habeat massarius predictus solidos XL Ianue pro suo salario dictorum duorum mensium. Qui massarius pro maiori parte diei quolibet die sub logia Comunis in curia stare debeat pro expediendis negotiis Comunis predicti, videlicet a mane usque ad tertiam, et a nona usque ad vesperas, nisi iusto impedimento remanserit. Et omnes introitus et proventus Comunis, qui ad manus dicti massarii pervenerint, ea hora qua ipsos receperit scribi fatiat per notarium Comunis. Quae bona recipiat in presentia ipsius notarii, et non alio modo. Et qui secus exegerit, condempnetur in libras v Ianue, quoties contra fecerit. Et nullus massarius capiat mochubellum aliquod ab aliqua persona, que aliquid haberet recipere a Comuni, eo quod sibi satisfaceret de illo quod recipere deberet. Et si contra fecerit, condempnetur a potestate in libras quinque Ianue pro qualibet vice qua contra factum fuerit, et in restitutione eius quod habuisset ab eo, qui tale mochobellum dederit: et qui accusaverit, teneatur accusam probare. Et de hiis omnibus sic attendendis et observandis securitatem ydoneam librarum quingentarum Ianue prestare debeat ad voluntatem potestatis et antianorum. Et qui massarius fuerit vacet ab ipso offitio per annos decem proximos. Et electores vacent per annum unum. Et durante offitio massarii non mittatur ipse massarius ad aliquas partes pro ambaxiatore. Et teneatur ipse massarius proprio iuramento solvere nuntiis et portonariis tempore suo. Et si massarius predictus expendiderit de suo plus quam habeat de bonis Comunis, nullam restitutionem inde habeat a Comuni.

Electio et offitium sindicorum, et eorum pena.

XXVIIII. Decet cunctos assidua deliberatione revolvere qualiter publica, seu propii Comunis utilitas stabilitatis diuturnitate consistat, et perseveret *a noxiis* (1), et obtatis semper proficiat incrementis. Proinde iugi meditatione pensantes, quod bona mobilia et immobilia, redditus, ac proventus, iura et iurisdictiones nostri Comunis Sassariensis hactenus multipliciter occupata, negligenter obmissa, distracta undique et usurpata fuerint, et cotidie occupari, negligi, distrahi, et usurpari cernuntur, sicut magistra rerum efficax experientia manifestat, affectantes in premissis opportunum remedium adhibere, prudentum virorum deliberato consilio (2). Statuimus ut deinceps singulis annis eligantur, sive assumantur octo boni viri oriundi de terra Sassari, duo videlicet de quolibet quarterio, qui sindici, seu defensores ejusdem Comunis censeantur. Qui quidem sub debito corporalis prestiti iuramenti bona omnia mobilia, et imobilia, redditus ac proventus, iura et iurisdictiones prenominati Comunis Sassari manutenere et defendere teneantur. Solicite inquirentes qualiter a massariis Comunis et Romagne recolligantur redditus, proventus, introitus, et debita ipsius Comunis, maxime condepnationes fatiendas intus et extra undecumque et a quibuscumque personis dari debeant et persolvi, nec non, si opus fuerit, potestatem assidue requirentes, ut hujusmodi compellat ad predicta debita persolvenda. De bonis autem immobilibus ipsius Comunis, si qua occupata a triginta annis citra, et de proventibus, sive redditibus debitis ipsi Comuni, si quos a kalendis Ianuarii proxime preteriti (3), et deinceps, retentos invenerint, quoquo modo ad ius et proprietatem, et opus predicti Comunis revocare, ac restitui facere studeant, absque mora, invocata ad hoc, si necesse fuerit, cohertione debita potestatis; non intelligendo in predictis aliquid, quod potestatibus, sociis, et notariis huc usque donata fuerint, sed sicut donata sunt, sic firma sint, et pro donatis habeantur. Verum. si forte aliquis Sassariensis de possessionibus ad idem Comune spectantibus partem aliquam hactenus occupaverit, aliquo ibi inde opere subsecuto, aut ipsam partem possessionum sic occupatam restituat, ipsum opus penitus removendo aut cum eisdem sindicis componat, satisfactiones exinde ad arbitrium eorumdem in pecunia numerata in utilitatem eiusdem Comunis revertendas fatiendo. Ut autem eisdem sindicis omnia inferentia dicto Comuni gravamina, dampnum aliquod, aut iacturam incognita non existant, volumus quod in logia Comunis ponatur, seu statuatur quedam capsia convenienti ferramine firmata, cuius clavis ab uno ipsorum sindicorum diligenter custodiatur, in qua quidem capsia sit quedam fixura in parte superiori, per quam quicumque sciverit ipsum Comune dampnum, detrimentum, gravamen, aut iacturam aliquam sustinere, aut sustinuisse a dictis terminibus citra in iuribus, iurisdictionibus, redditibus et proventibus, ac bonis aliis mobilibus et immobilibus ad idem Comune spectantibus, aut bonis ipsis, aut redditibus, proventibus, iuribus et iurisdictionibus aliquid occupari aut detineri, seu ex negligentia, aut ex oblivione fore aliquid pretermissum, cedulam scriptam predicta omnia et singula, aut predictorum aliquid continentem, in eadem capsia caute prohitiat, et occulte. Predicti vero sindici ad minus bis in ebdomada aperiant dictam cassiam, et quidquid eis per hunc modum innotuerit solicite et subtiliter investigent si verba veritatis mittantur: quod si invenerint, studeant corrigere et emendare, sive corrigi et emendari facere quod perperam factum fuerit,

(1) Nei frammenti è tutto unito così *annoxiis*.

(2) Questa introduzione manca nel Codice Sardo, nel quale il capitolo comincia in dirittura dalla parola *Ordinamus* corrispondente allo *Statuimus* di questi frammenti.

(3) Quindi si desume, che questi statuti furono pubblicati dopo il gennaio del 1316.

sicut superius est expressum. Insuper a massariis tam Comunis quam Romagne in exitu offitii eis commissi predicti sindici strictam exigant rationem. Et si quid invenerint indebite, aut inutiliter per eosdem expensum, aut aliquid eis remanserit, facta computatione de reditibus ad expensas, compellant eos ad satisfactionem plenariam requisito super hoc offitio potestatis. Verum quia maior in servando, quam in acquirendis rebus laus acquiritur, statuimus inviolabiliter observandum, ut de proventibus, sive de omnibus aliis bonis dicti Comunis, praeter salaria statuta et hactenus observata, nil dari, donari, aut quoque modo distrahi, seu remicti, gratia aut amore permittant; sed volentibus dare, donare, distrahere, aut remittere aliquid de proventibus et bonis predictis publice se opponant modis omnibus quibus potuerint, resistendo, ac prohibendo ne fiat. Et si aliter resistere, aut prohibere non poterint, maiori consilio quam *cicius* (1) poterint denuntient expresse: nec aliquid de proventibus et aliis bonis Comunis predicti expendi permittant, nisi in utilitatem et profectum Comunis necessariam manifeste; quod prius decernatur per ipsos, deliberatione habita inter eos. Et si hoc eisdem aperte visum fuerit necessarium et expediens, tunc coram maiori consilio proponant ipsum factum, seu causam, que incumbet ad expensas huiusmodi fatiendas, et illud quod per ipsum consilium et dictos sindicos fuerit diffinitum, per massarium Comunis executioni mandetur. Preterea dicti sindici omnia et singula capitula contenta in conventionibus factis inter Comune Ianue ex una parte, et Comune Sassari ex altera (2), et etiam in quadam responsione dudum in scriptis nobis facta ab eodem Comuni per discretos viros Leonardum de vare, et Gantinum Catonem ambaxiatores nostros, que quidem locuuntur et tractant qualiter potestas missus aut deputatus per idem ad regimen terre nostre se gerere debeat, et cuiusmodi socium, scribam et familiares secum debeant ducere et tenere, nec non et qualiter nos erga ipsum potestatem, et ejus socium, aut scribam, sive familiares gerere debeamur, teneantur, et debeant penitus facere observari (3), neque de contingentibus aliquid pretermictant. Ut autem omnia et singula supra scripta per predictos sindacos inviolabiliter observentur, ipsa decernimus pene adiectione iuvanda, statuentes, ut si dicti sindici in predictis omnibus, aut aliquo predictorum fraudem aut dolum comiserint publice aut occulte, aut negligentes extiterint, aut remissi, non solum tanquam periuri publica notentur infamia, sed omni honore et offitio Comunis perpetuo sint privati; et nichilominus in tanta quantitate pecunie condempnentur, in quantam dictum Comune per eorum fraudem et dolum, aut negligentiam aut iniuriam inveniatur dampnificatum fuisse. Teneantur etiam sindici supra scripti, et debeant sindicare quamlibet potestatem Sassari in exitu sui regiminis, bona fide, omni dolo et fraude remotis; et quis eorum sindicorum negligens extiterit, aut interesse noluerit, solvat Comuni Sassari libras xxv Ianue.

Electio sensalium, et salarium eorum.

XXX. Offitium sensalie nullus exerceat in terra Sassari nisi primo approbatus fuerit per potestatem et antianos, et per eos sibi fuerit data licentia huiusmodi exercendi offitium. Potestas vero et antiani tales ad ipsum offitium admittant: quibus in hiis que ad ipsum offitium spectant sit fides merito adhibenda: et tot recipiantur quot per potestatem et antianos fuerint adprobati, ita tamen quod nullus receptus ad dictum offitium exercendum sit mercator, aut mercationes fatiat, aut fieri faciat. Et qui contra fecerit, solvat qualibet vice libras xxv Ianue. Cuius banni tertiam partem habeat accusator, et duas partes Comune. Et qui accusaverit probet accusationem. Iuramentum, quod eis prestabitur sive ei qui recipietur ad offitium predictum, hoc erit; quod ipse suum offitium fatiet bene et legaliter, non habito respectu ad odium, amorem, preces, aut pretium; eo pretio excepto, quod ratione sui offitii debetur ei; et quod scribet, aut scribi fatiet in suo quaterno, quem ad hoc teneatur habere, forum sive pactum quod fatiet inter quoscumque mercatores; et si quid secretum mercatores contrahentes ei dixerint, non revelabit ad dampnum alicuius illorum; et si qua questio orietur inter mercatores contrahentes, et forum fatientes de aliquibus mercibus, et super hoc interrogati fuerint, meram et puram dicent veritatem, et per iscripturam ostendent, sicut superius dictum est. Et capere debeat sensalis pro sensalia cuiuslibet centenarii grani solidos II a venditore, et solidos II ab emptore: et de centenario ordei solidum unum a venditore, et solidum I ab emptore: et de centenario cantaris casei, et carnium, et coriorum, et de centenario centenariis lane, de ragana, *cepi* (4) et *assungie* (5), accipiat solidos tres a venditore, et solidos tres ab emptore; et per eandem rationem de minori quantitate: et de quolibet centenario muntoninarum, angnoninarum, edorum de capriolo, edinarum, bultrorum, et vulpinarum, capiant denarios duos a venditore, et denarios duos ab emptore: et de centenario cerbonarum, et beccunarum, capiant a venditore denarios VI et eodem modo ab emptore: et de quolibet centenario pecudum, muntonum, crastonorum, caprarum masculini et feminini generis, et vaccarum, ac etiam porcorum, solidos duos a venditore, et tantum ab emptore. De qualibet balla pesentini XL petiarum, solidum I ab emptore, et solidum I a venditore; de qualibet petia panni de lana, cuiuscumque conditionis sit, sive precii, capiat denarios II ab emptore, et sic a venditore: de quolibet fardello telarum et canavatii, capiant denarios VI per fardellum ab emptore, et tantum a venditore: de qualibet falda albacis cannarum XL aut circa, capiant denarios II a venditore, et sic ab emptore: et de quolibet marco argenti denarium I a venditore, et sic ab emptore: et quod de omnibus aliis rebus et mercationibus hic non nominatis capiant obolum unum pro libra, hoc est de libra denariorum. Et hec

(1) *Cicius*, cioè *citius*, *quanto prima*.

(2) Cioè la convenzione del marzo 1294.

(3) Sarebbe scoperta eccellente il ritrovare questa lettera scritta dal Comune di Genova a quello di Sassari, e trasmessa per mezzo degli ambasciatori sassaresi Leonardo De vare (forse *de Fara*), e Guantino Catoni. Di quest'ultimo ho già parlato nel Volume I del mio *Dizionario biografico degli illustri Sardi* pag. 206.

(4) *Cepi*, cioè *sevo*.

(5) *Assungie*, cioè *sugna*, *grasso di porco*, ecc.

omnia intelligantur ubi sensalis erit in persona ad forum faciendum; et aliter non. Et qui contra fecerit solvat Comuni libras v Ianue pro qualibet vice. Cuius banni medietas sit Comunis, et alia accusatoris; et habeatur secretus. Et super predictis omnibus sic attendendis et observandis exhibebunt ydoneam securitatem librarum quinquaginta Ianue pro quolibet eorum. Et quilibet accusator credi debeat cum sacramento de novo prestando. Et quilibet sensalis in introitu regiminis cuiuslibet potestatis iuret de novo de observando predicta, et de non capiendo ultra predictum pretium. Et si aliquis sensalium comiserit falsitatem aliquam in offitio suo, solvat Comuni libras L Ianue; et sit perpetuo privatus ab ipso offitio, et ab omnibus offitiis et benefitiis Comunis Sassari.

Electio offitialium statere.

XXXI. Coram potestate et antianis Comunis Sassari eligantur XII boni et legales homines cum emptoribus offitii statere, per quos XII duo boni et legales pesatores inveniantur, et ponantur ad stateram Comunis pro ponderando res et merces que vendentur, et ementur, quorum quilibet sit annorum XXX ad minus: et etiam inveniantur et ponantur cum eis duo boni et legales scribani, qui iurent ad sancta Dei evangelia ponderare, pesare, et scribere bene et legaliter, bona fide, et sine fraude omnia que ad eorum offitium pertinebunt. Et quod nullus ipsorum pesatorum, nec scribanorum, nec alius pro eis accipiat, aut petat a venditoribus aut emptoribus caseum aliquem sanum aut fractum in dono, aut pretio, et quod non accipient aut petent melicam, aut agnum modo aliquo. Et si aliquis eorum fuerit alicui minatus, aut violenter caseum acceperit, aut si contra modum statere venerit, condempnetur pro qualibet vice in solidos x Ianue, cuius medietas sit Comunis, et alia accusatoris; et habeatur secretus. Et cuilibet iurato de consilio credatur sub iuramento iam prestito, et aliis cum iuramento de novo prestando. Pro Comune vero accipiant dicti pesatores et scribani a quibuscumque personis caseum unum de quolibet cantario casei, et lanam unam de quolibet cantario lane. Ianuensibus autem pesare teneantur sine aliquo pretio petendo, aut recipiendo ab eis. Et teneantur pesare omnibus personis bona fide, secundum morem antiquum. Et si in dicto offitio fraudem aliquam, aut deceptionem comiserint, condempnentur pro qualibet vice a potestate in libras XXV Ianue. Et detur scandallium, sive petra cantaris uni legali viro ad voluntatem et electionem potestatis et antianorum, qui teneat eam in domo sua. Et pesatores predicti semel in qualibet *edomoda* (1) ad minus, et ultra quando opus fuerit, stateram cum predicta petra cantaris scandalliare et reaptare, sub sacramento ab eis facto teneantur. Quod scandallium, sive petra, sit ponderis librarum CLVIII ad libram grossam de Sassaro consuetam. Qui pesatores et scribani dent fideiussores de eorum offitio legaliter exercendo. Et ille qui erit pesator, aut scriba pesi, vacet a dictis offitiis annis quatuor.

(1) Così sta scritto nei frammenti; ed è lo stesso che *ebdomada*.

De circulis statere.

XXXII. Pesatores statere qui sunt, et pro tempore fuerint, habeant et teneant penes se, quilibet eorum, semper circulos tres, cum quibus caseus, et alie res que vendentur debeant ponderari ad pondus statere cum ipsis circulis, et non cum alienis: et sit quilibet circulus de pondere duarum librarum tantum cum funibus et fuste, et singulis annis, quando dirictus statere venditur, et pesatores eliguntur, de observando predicta ipsi pesatores debeant iurare in presentia domini potestatis. Et qui contra fecerit, et predicta non observaverit, condempnetur a potestate in libras x Ianue. Mercationes vero et res vendibiles, que ponderantur, nemo vendat aut ponderet ultra pondus decem librarum, nisi cum statera Comunis et circulis pesatorum. De caseo vero intelligatur a decem caseis supra, tam pecorino, quam vaccino, caseo pischellino excepto, de quo habentes, eum possint vendere eorum arbitrio. Et qui ponderaverit a libris x supra usque in cantarium unum, sine statera Comunis, condempnetur in libras x Ianue; que condempnatio sit emptoribus dicti offitii. Et tocies contra facientes condempnentur, quotiens contra fecerint. Que omnia potestas preconizari faciat in partibus et locis consuetis. Raganas vero quilibet vendere et emere possit ad vistam, et ad pondus, sine banno. Et si quis emerit carnes, et ponderate fuerint semel ad stateram Comunis, deinde possit eas vendere ad vistam, si voluerit, non intelligendo in hoc carnes que venduntur in macello ad rettallium.

Electio iuratorum ad fatiendum pacamenta, et ad extimandum dampna.

XXXIII. Pro pacamentis fatiendis, et extimando dampna vinearum, agrorum, ortorum, et aliarum rerum, per potestatem aut notarium eligantur tres iurati, qui stent ad ipsum offitium fatiendum una die tantum. Et incipiatur a prima corona, ed procedatur ordinate usque ad complementum ipsius. Et sic fiat de secunda, tertia, et quarta corona, videlicet unam post aliam; ita tamen quod ipsi tres qui electi fuerint, ipsa die teneantur ire personaliter ad fatiendum predicta bene et legaliter; et nullus possit mittere scambium. Et completis IIII coronis, revertatur ad primam, et sic procedatur per ordinem. Si vero aliquis dictorum iuratorum sic ordinatim haberi non poterit, alius qui veniet post eum in ipsa corona gradatim ire debeat, quousque haberi poterit (1). Et si quis iuratus electus ad predicta non iverit, condempnetur in solidos II Ianue. Et vadant unus nuntius et tres iurati ad fatiendum predicta, si pacamentum fuerit a libris x supra: et si fuerit librarum decem, et ab inde infra, usque in solidos XL, vadant duo iurati, et unus nuntius: et si fuerit solidorum XL, et ab inde infra usque in solidos XX, unus iuratus, et unus nuntius; et si fuerit solidorum XX, et ab inde infra, vadat unus nuntius solus.

(1) A fianco di questi periodi, dal lato manco della facciata posteriore del foglio, vi è una giunta marginale scritta in caratteri neri del secolo XV molto sbiadati, che dice così: *Vide in secundo libro num XXXVIII ubi est dispositio facta sub isto capitulo.* E veramente nel Lib. 2, cap. 38 di questo Codice vi è una disposizione relativa.

Pro quolibet vero apreptio librarum x, et ab inde infra, vadant duo iurati, et unus nuntius in scolcha Sassari. In aliis scolchis, ut est consuetum, et ordinatum. Et si pacamentum, sive apreptium predicto modo factum non fuerit, non valeat, et perdat expensas ille, qui eum fieri fecit [1].

De confinibus scolche.

XXXIIII. Confines, seu termini, quibus includitur territorium, sive scolcha Sassari, sunt hii; videlicet a scala que est iuxta molendinum de lauros, et ab inde per frontem usque ad cornum cherbinum: deinde sicut itur per frontem vinearum de *Enene*: deinde usque ad vallem de isala, usque ad fontem de balsamo: deinde usque ad viam, per quam itur ad villam de *Enene*, et ab ipsa via sicut ascenditur usque ad montem de nido de corbo; et vadit usque ad viam publicam, per quam itur ad *Osilum*: deinde per ipsam viam usque ad scalam de vaccas: deinde usque ad furchillos viarum, una quarum vadit ad castrum *Osuli*; et itur per ipsam viam usque ad rivum; et ab inde itur per ipsum rivum *scale de cloca*; et ab inde itur per flumen usque ad iunturas fluminum, et itur per vallem de *Othila* usque ad vallem *Sancti Ieorgii*; et itur per ipsum flumen usque ad terminum scolche *de Taverra*: deinde per ipsum terminum citra flumen, usque ad scalam de *Save*; et transit usque ad terminum scolche de *Octavo*; et itur per ipsum terminum usque ad terminum scolche de *Eristola*: et deinde per ipsum terminum scolche, usque ad terminum scolche *Domus nove*: deinde itur per viam turresam usque ad viam molendini *de sorra*; et itur deinde usque ad vallem; et transit per ipsam vallem usque ad vineam presbiteri Gonnarii: et deinde itur usque ad viam de Ozuver [2]; et itur per ipsam viam de castaligia usque ad frontem vallis de *Bosoue* usque ad flumen, usque ad molendinum *Comite* [3] frundarii: deinde itur per frontem vallis de Bosoue, videlicet ex parte tramuntane, usque ad scalam molendini de lauros, olim Gantini Pinme: et ab inde transit, et revertitur per ipsam viam et vallem, usque ad scalam aliam de lauros, que est in orlo ipsius vallis, ex parte meridiei, et claudit. Intelligatur autem territorium et scholca villarum *Muruse*, *Innovii*, et *Enene* esse de confinibus et scolcha Sassari.

De ambaxiatoribus.

XXXV. Quotiens contingerit ambaxiatores mittere ad aliquas partes pro negotiis Comunis, sive alicuius persone proprie, mittantur expensis Comunis illi et tales, qui potestati et antianis videbuntur expedire negotio, pro quo mittentur. Salarium vero dandum predictis ambaxiatoribus sit solidorum v Ianue pro qualibet equitatura, que iverit secum, quolibet die; et pro equitatura sue persone, solidorum VIII Ianue. Et quilibet ambaxiator equitaturas secum ducat, quas potestati et antianis videbitur. Si autem ambaxiatores mitti contingerit extra Sardiniam, dentur cuilibet ambaxiatori pro salario suo solidi xv Ianue quolibet die pro expensis suis et familie sue, et nullam aliam possit habere provisionem per se, aut alium, nec ad petras albas et nigras, aut aliquo alio modo: sed Comune Sassari teneatur solvere pro eo naulum tantum. Et si aliquis publice aut privatim tractabit provisionem aliquam habere, condempnetur a potestate in libras xxv Ianue; que condempnatio statim deputetur ad opus murorum terre Sassari: et de hiis nulla possit fieri remissio. Et quilibet ambaxiator teneatur scribi facere in actis Comunis diem sue reccessionis et reversionis: et teneatur secum ducere fantes duos ad minus.

Libertas hominum de Romangna.

XXXVI. Nullus de Romangna, sive masculus, sive femina, possit de cetero effici burgensis Sassari pro aliqua possessione ab eo empta, sive emenda, nisi pro matrimonio contrahendo cum aliquo, aut aliqua Sassariensi. Quod si fecerit, quod tunc possit effici Sassariensis, et prestito ei sacramento terrazanatus Sassari, gaudeat et fruatur ea libertate et immunitate, qua utuntur alii Sassarienses ubique in terra et acqua: et quod moram continuam contrahat in Sassaro cum sua familia, et supelectilibus ut alii Sassarienses fatiunt: et de hoc inde fiat publicum instrumentum. Et qui dicto modo non steterit, ut dictum est, tractetur, et habeatur ut alii homines de Romangna; excepto quod non solvat datam, sed gadum de muro; et solvatur in una posta: et illud, quod colligetur, non detur, nisi in murando muros terre Sassari: et gadus muri dividatur in presentia potestatis, et sindicorum Comunis Sassari. Et si aliquis Sassariensis stabit in Romangna, aut Flumenargio, tractetur et habeatur tanquam alii depus Sassaro. Et quelibet persona de predictis intraticiis, que habere voluerit predictam libertatem Sassari, et stare voluerit in Sassaro, et est dictum, veniat per totum mensem maii, et scribi se fatiat in libro sindicatus per notarium sindicorum. Et qui non venerit, et scribi se fecerit per totum mensem predictum, quantum est in ipso anno intrare non possit Sassarim, quin non solvat gadum de muro tocius anni. Et qui intraverit, ut est dictum, et ante annum recedet, solvat etiam pro toto anno gadum de muro. Et predicti intraticii depus Sassaro, qui stabunt in Romangna aut Flumenargio, solvant gadum de muro, ut est dictum, loco date. In omnibus aliis servitiis, et avariis tractentur et habeantur tamquam alii de Romagna, et Flumenargio; excepto quod non debent ire ad claudendum mandras; ita tamen quod pro hoc non preiudicetur libertati hominum de Flumenargio, qui non debent solvere datam, nec gadum de muro usque ad terminum ordinatum et stabilitum. Et intelligantur de Romagna omnes ville, que sunt in scolca Sassari extra muros; et homines, qui in eis steterint depus Sassaro. Et si quis de Romangna, excepto pro homicidio, furto, aut robbaria ad aliquas quascumque partes extra districtum Sassari

(1) Vedi l'addizione fatta a questo capitolo nei frammenti latini del Libro 2.

(2) Nei frammenti è così scritto *oxuner*.

(3) Nei frammenti è così abbreviato *com*. Ed io credo doversi intendere più *Comite*, che *Comunis*, sia perchè quest'ultima parola è sempre abbreviata nel Codice in questo modo *cois*, sia perchè anche *Gantini* che si legge appresso, è abbreviata così *Gant*. A non essere, che voglia significare *coram:* ma allora il senso sarebbe disperato.

a continua residentia fatiendum se absentaverit, omnia sua bona mobilia et immobilia in Romangna reperta aproprientur ipsis villis, a quibus se absentaverit: et homines ville, a qua se absentaverit, teneantur solvere datam . . . . (1)

. . . .

XLII. veniretur, fiat solutio de bonis suis dampnum passo: et de residuo bonorum fiat satisfactio Comuni pro condempnatione sua. Et si de bonis suis non reperientur ad solvendum predicta, ponatur in banno, sicut in presenti brevi continetur. Et ignis non ponatur extra vineam, ortum, aut locum clausum, aut dovatum, causa comburendi sive cremandi terras, nisi post festum sancti Michaelis mensis septembris usque ad per totum mensem maij, nisi causa spaciandi argiolas, nulli tamen dampnum aliquod fatiendo.

De conciis, conciatoribus, et pilacanibus.

XLIII. Infra anbitum murorum Sassari, nec etiam in valle de Guruselto, a villa de Enene usque ad Octavum, nec in aliquibus partibus ipsarum vallium, nulla de cetero sit, aut fiat, aut esse, aut fieri debeat concia pro conciando coramina, aut pellamina; exceptis concia sancti Nicolai, et concia que dicitur magistri Olidei, quas volumus esse in Sassaro per hunc modum: videlicet quod domini ipsarum procurent, quod tota aqua ipsarum conciarum extrahatur de terra Sassari, et de fossato in pontibus; ita quod ipsa aqua non faciat dampnum in viis, muro, seu fossato; et quod prohiciant extra terram Sassari totum carnicium, pilamen, et omnia alia bructura que extraherint de dictis conciis, aut aliqua ipsarum. Et murtam prohiciant in eorum terra, que sit murata circum circa, ita quod ipsa murta nullam viam occupet, aut devastet, nec aliquam domum vicinatus diminuat, aut devastet. Et si aliquis eorum predicta non observaverit, et contra fecerit, potestas suo iuramento teneatur procedere contra eum, et concia ipsius contra facientis funditus dextruatur. Et quicumque infra ambitum murorum, aut in ea valle, sive partibus supra scriptis, aut aliqua earum, aliam conciam fecerit, aut factam dimiserit pro conciando coramina, aut pellamina, nisi ut dictum est, aut quod in predictis locis, seu aliquo eorum coramen, aut pellamen aptaverit, seu conciare fecerit contra formam predictam, condempnetur a potestate in libras centum Ianue. Et potestas qui fuerit tunc ipsam conciam nihilominus destrui facere teneatur. Et in aliqua parte dicte vallis, sive locorum predictorum nulla persona lavet, aut lavari fatiat aliquam lanam, aut coramina, que a calcinis aliquibus extracta fuerint, ad penam solidorum XL Ianue pro qualibet vice a quolibet contra faciente tollendam. Cuius banni medietas sit Comunis, et alia accusatoris; et habeatur secretus. Et predicta omnia potestas Sassari in introitu sui regiminis per terram Sassari in locis et partibus consuetis preconizare fatiat. Et predicta omnia intelligantur, tam pro conciatoribus, quam crovariis et pilacanibus sardis, aut terramagnensibus.

De usurariis.

XLIIII. Quicumque usurarius, aut usuraria mutuaverit in Sassaro pecuniam pro lucro inde habendo, non accipiat, nec auferat ab aliqua persona pro lucro extra denarios VI Ianue (1) pro libra in mense. Et qui contra fecerit, condempnetur pro qualibet vice a potestate in libras III Ianue; medietas cuius banni sit Comunis, et alia accusatoris; et habeatur secretus: et ultra dictam condempnationem talis usurarius, aut usuraria ad restituendum debitori totum quod ab eo acceperit, ultra dictam quantitatem, costringatur. Et ad probandum, potestas cum consilio antianorum, aut maioris partis eorum, procedat suo arbitrio per probationes, sive presumptiones, et non per tormenta.

De filiis non obedientibus parentes.

XLV. Priventur, tam in curia, quam extra, ab hereditate patris, et matris filii et filie, qui contra patrem seu matrem comiserint ingratitudinem, si dicto patri aut matri placuerit; et illud idem observetur, si contra voluntatem ipsorum aliquod indecens fecerint, aut operati fuerint.

De conductoribus domorum.

XLVI. Quicumque tenuerit ad pensionem domum, aut rem aliquam ab aliqua persona, teneatur, completo termino locationis, rem ei locatam pacifice, et sine aliqua molestia locatoris ipsius rei restituere, et expeditam reddere ad voluntatem locatoris. Et si conductor contra fecerit, solvat Comuni solidos XX *Ianue* (2), et locatori rei locate pensionem in duplo, completo termino *in anna* (3) computando pensionem per soldum et libram: et iterum a potestate compellatur ad expediendum rem predictam. Et habeat terminum dierum quatuor ad ipsam rem expediendam, nisi procederet de voluntate locatoris. Et sit licitum locatori domus, aut rei locate, de rebus conductoris retinere sua auctoritate usque ad solutionem et satisfactionem pensionis. Licitum tamen sit locatori domum locatam ante terminum locationis recuperare, si ea indigebit ad habitandum, aut si eam vendere, aut meliorare voluerit; iurando tamen locator, quod hoc non facit in fraudem, aut malitiam, ut ipsum de domo extrahat, aut maiorem pensionem habeat.

(1) Da queste parole *solvere datam* i frammenti latini del primo Libro sono diminuti, e comincia una lacuna, per cui manca il rimanente testo di questo cap. 36, tutto il testo dei capitoli seguenti: fino al cap. 42, del quale havvi nei frammenti medesimi la sola ultima parte, cominciando da *veniretur*, che è parola diminuta, e parte di *inveniretur*: ma l'*in* era nel foglio, che precedeva, e che ora manca: ed il periodo dovea cominciare così: *Et si malefactor personaliter non inveniretur*, ecc.

(2) La parola *Ianue*, qui, e più sotto, nello stesso capitolo, è raschiata; ma se ne vedono ancora le tracce. Mano spagnuola, o serva agli spagnuoli, cancellò al certo siffatta parola.

(3) *Ianue.* Anche qui la suddetta parola è raschiata; e se ne vedono ancora le tracce.

(4) Nei frammenti sta scritto così *iana*; e dippiù vi sono le parole *computando pensionem per soldum et libram*, che non esistono nel Codice sardo.

De non obligando possessiones suas alicui.

XLVII. Nemo de cetero promissiones aliquas fatiat alicui de non vendendo, donando, obligando, promittendo, seu pro alia iudicando, aut quocumque modo distrahendo bona et possessiones suas, in toto aut in parte, nisi predicta fecerit coram potestate in consilio maiori Sassari cum scriptura publica inde fatienda in actis Comunis. Et facta insinuatione predicta, dictus potestas preconizare fatiat per terram Sassari semel in anno, nominando illum, qui dictam promissionem fecit. *Et si* . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . . (1).

Ut nulli offitiali Comunis fiat provisio.

CXLVI. Statuimus et ordinamus, quod nullus officialis ad salarium consuetum deinceps possit habere modo aliquo aliquam provisionem, ultra suum salarium. Et intelligatur offitium omnia offitia *contenta* (2) in brevi ad salarium ordinatum. Et quicumque offitialis, aut aliqua alia persona pro eis faceret aliquam procurationem, in procurando aliquam provisionem, existendo in offitio, nec extra, ultra suum salarium, *ille aut illi* (3) qui talem procuram facerent, cadant ad penam secutam in capitulo quod loquitur de provisione potestatis.

De electione sindicorum Comunis Sassari (4).

CXLVII. Statuimus et ordinamus, quod sindici Comunis Sassari, videlicet octo, duo de quolibet quarterio, omni anno de mense februarii in exitu in consilio maiori eligantur *per* (5) apoditias, eo modo et forma, ut massarius Romangne eligitur. Et qui erit uno anno sindicus, vacet per duos annos ab ipso offitio. Et incipiatur offitium predictum a prima die mensis martii. Qui electores iurare teneantur eligere secundum quod continetur in capitulo de electoribus.

Ut homines de Sassaro non possint esse maior de Romangna qui non solvant datam (6).

CXLVIII. Ordinamus quod aliqua persona, que sit depus Sassaro in Romangna, videlicet qui non solvat datam, non possit de cetero esse maior alicuius ville de Romagna; sed sint solummodo ex illis de Romagna, qui solvunt datam.

Ut potestas, miles, et notarius non possit negotiari, aut mercari pro se, aut pro alio.

CXLVIIII. Statuimus et ordinamus, quod potestas qui est, aut pro tempore fuerit, milex, notarius, aut aliquis de familia potestatis, per se, aut aliam submissam personam pro eis, aut aliqua persona de cetero modo aliquo, aut ingenio cum Comune Sassari, aut alia persona pro dicto Comuni mercari, vel negotiari ullo modo non possit de aliquibus rebus, que dici, aut cogitari possit. Et qui contra fecerit, talis potestas, milex, et notarius, et quicumque de familia potestatis sindicetur pro qualibet vice in libris quingentis Ianue, que applicentur modulo, seu operi moduli portus turritani: et quelibet persona de Sassaro, que tractaverit *de* (7) predictis cum potestate, vel aliquo supra dictorum, aut exposuerit in consilio, aut extra, condempnetur pro qualibet vice in libris centum Ianue solvendis operi dicti moduli.

Ut potestas non possit habere arbitrium aliquod, ultra conventiones, et capitula (8).

CL. (9) Ordinamus, quod potestas Sassari qui est, aut pro tempore fuerit, non possit, aut debeat ullo modo habere, nec exponere in consilio, aut extra, habendi a Comuni Sassari aliquod arbitrium, nisi solummodo secundum conventiones editas inter Comune Ianue, et Comune Sassari, et capitula et ordinamenta Comunis Sassari. Et quod nullus homo Sassari, aut de districtu, sive quicumque alius, sive clericus sive laicus, debeat in consilio maiori, aut extra consilium, aut in aliquo consilio bonorum hominum Sassari publico aut privato, dicere, aut ad postam mittere, seu sententiare, quod alicui potestati, aut qui potestatie offitium exerceat, detur, aut dari possit, aut dari debeat arbitrium aliquod, ultra ea, que continentur in conventionibus predictis, et in capitulo terre Sassari. Et qui contra fecerit, condempnetur pro qualibet vice in libris quingentis Ianue; que condempnationes applicentur operi moduli portus turritani; et ultra ipso iure sit privatus omnibus offitiis, et benefitiis Comunis Sassari. Et quelibet persona possit accusare contra fatientes, et teneatur accusam legitime probare per decem testes ydoneos de consilio, et non minus.

Ut potestas non possit procedere, occasione alicuius dature, contra personam aut res dati.

CLI. Statuimus et ordinamus, quod potestas Sassari qui est, et pro tempore fuerit, aut eius locum tenens, non possit, nec debeat occasione alicuius dature facte usque nunc, aut faciende ab hodie in antea, procedere

(1) Dalle parole *Et si* questi frammenti sono nuovamente diminuti, e presentano la lacuna del testo rimanente di questo capitolo 47, e del testo intiero di tutti i capitoli seguenti fino al cap. 146, dal quale di nuovo cominciano i frammenti del Libro I.

(2) *Contenta.* Nei frammenti, per errore dell'amanuense, si legge *continentia.*

(3) *Ille aut illi.* Nei frammenti si legge, per errore *illi aut illis.*

(4) Questo capitolo 147 dei frammenti latini del Libro I non corrisponde al cap. 147 del Codice sardo, nel quale si parla dell'elezione del Notaio di Sassari, da farsi dai sindaci, ma bensì al cap. 149 Lib. I dello stesso Codice. Ma così nei frammenti latini, come nel Codice sardo, questo cap. 147 del Lib. I è l'ultimo che abbia le intitolazioni in rosso.

(5) *Per.* Questa particella manca nei frammenti; ma l'abbiamo aggiunta pel senso del periodo.

(6) La intitolazione di questo cap. 148, e l'altra del seguente cap. 149 sono scritte in caratteri neri del secolo XV e quindi vedesi, che furono giunta posteriore. Inoltre questi due capi 148 e 149 sono gli ultimi dei frammenti di questo Lib. I che abbiano le iniziali del capitolo, e le numerazioni scritte in rosso, ed in caratteri romani.

(7) *De.* Questa particella manca nei frammenti, e l'ho aggiunta pel senso.

(8) In questo cap. 150 e seguenti sino alla fine dei frammenti, del Lib. I manca la intitolazione rispettiva, che perciò ho supplito.

(9) Da questo cap. 150 sino alla fine dei frammenti del Lib. I la numerazione dei capitoli è scritta in nero, ed i numeri arabici.

in persona, aut rebus contra aliquem datum, aut dandum per maiores et iuratos Romangnè et Flumenargii, occasione alicuius dampni, aut furti, salvo ad restitutionem dampni passo, nisi probaretur legitime contra eum id fecisse. Et si quod capitulum est contra istud, sit cassum.

Ut potestas non possit tormentare aliquem de Sassaro, aut de districtu.

CLII. Ordinamus et statuimus, quod potestas qui est, et pro tempore fuerit, aut eius locum tenens, non possit, nec debeat aliquam personam de Sassaro, aut de districtu tormentare occasione alicuius malefitii, nisi pro omicidio, furto, et robaria: et hoc si de ipsis malefitiis, aut aliquo eorum accusa facta fuerit, et scripta in actis Comunis Sassari infra terminum contentum in brevi: nec etiam possit aliquis tormentari si nominatus fuerit per aliquem tormentatum: et potestas contra illum. (1) . .

. . . .

Fine dei frammenti latini del Libro I.

Ex Libro II. — Fragmenta.

De institutionibus heredum, et relinquendo bona sua.

I. Licitum sit unicuique persone de Sassaro et districtu, habenti, aut non habenti filios vel filias, sibi in bonis suis heredem instituere quem voluerit, et iudicare pro anima sua, donare et dare de bonis suis ad suam voluntatem. Vir autem uxori, et uxor viro non debeat in vita, nec in morte dimittere, aut relinquere, aut dare de bonis suis, seu heredes instituere unus alterum, ultra medietatem bonorum suorum; et hoc solummodo ad gaudendum et usufructuandum in vita alterius ipsorum inde superviventis; nisi de predictis essent in concordia illi, qui esse deberent heredes talis persone, que vellet talem institutionem, seu relictum facere cum illo, qui deberet possidere, seu cui iudicata esset res; quod tunc hoc capitulum nil possit ei nocere. De quibus bonis relictis, et specificatis, et per singulum nominatis per testatorem, supervivens faciat inventarium infra mensem unum post mortem decedentis cum publica scriptura notarii in presentia heredum decedentis, si fuerint etatis legitime. Et si non fuerint etatis legitime, in presentia propinquorum decedentis, de quibus potestati videbitur. Et ad requisitionem heredum, aut propinquorum eorum prestet ydoneam cautionem, quod ipsis bonis utatur et fruatur, salva rerum substantia, facta extimatione ipsorum bonorum arbitrio sapientum, deputatorum per potestatem. Alioquin si contra predicta, aut aliquod predictorum factum fuerit, ipse supervivens privetur huiusmodi legato.

De filiis decedentibus ab intestato, et sine prole.

II. Si aliqua persona intestata decederet, vivente patre suo, filio seu filiis suis minime derelicto aut derelictis, bona acquisita ipsius persone defuncte remaneant et revolvantur patri ipsius, et de hiis pater faciat suum velle. Et si pater mortuus esset; et mater viva, ipsa bona acquisita ipsius filii defuncti habeat mater ad gaudendum in vita sua tantum, non obligando, vendendo, aut dando de ipsis bonis alicui: et de hiis mater inventarium facere teneatur infra mensem a die mortis defuncti connumerandum, prestita, cautione, ut dictum est in precedenti capitulo, in presentia propinquorum parentum defuncti, ad quos de iure ipsa hereditas spectat ex persona et successione defuncti: alioquin, si contra factum fuerit, ipsa hereditas vertatur aliis propinquioribus parentibus ipsius ex utraque linea defuncti. Bona autem patrimonialia revolvantur, et remaneant illis, quibus de iure debentur, ex illa linea, unde ipsa bona processerint. Mulierum vero ab intestato decedentium dotes, et alia quecumque bona viro data more sardisco causa coniugii, ipsis mulieribus decedentibus, filio seu filiis minime derelicto aut derelictis, dotes predicte et bona ad eos qui eas dotaverint et dederint revertantur. Et si aliquod incertum relictum fuerit in aliqua ultima voluntate alicui persone, aut etiam remanserit ab aliqua persona decedente intestata ad gaudendum in vita, aut infra certum tempus, cui relictum fuerit, aut remanserit de ipsis bonis, teneatur facere inventarium infra mensem unum a die mortis defuncti numerandum, in presentia eorum, ad quos de iure dicta bona spectarent, si interesse voluerint confectioni inventarii. Et si interesse noluerint, et requisiti fuerint per nuntium potestatis, aut per iscripturam publicam, fiat in presentia bonorum hominum eligendorum per dominum potestatem. Et si contra predicta factum fuerit, privetur huiusmodi legato seu relicto ille qui contra fecerit, et remaneat quibus de iure debuerit. Et hoc non preiudicet minoribus XIIII annis, nisi a quatuordecim annis supra (2).

De non vendendo possessiones uxorum.

III. Patrimoniales et matrimoniales possessiones uxoris vir vendere aut obligare sive alienare non possit, nec debeat ullo modo cum licentia uxoris, nec sine licentia; nec ipsa uxor, si pariter filios aut filias non habebunt, nisi necessitatis causa, et in tali causa necessitatis vendi possit de possessionibus supradictis per ipsam mulierem

(1) Con le parole *Et potestas contra illum* finiscono i frammenti del Libro I di questo Codice latino, i quali constano di fogli membranacei dieci, cuciti in un fascicolo, ossiano facciate venti scritte, e di altri due fogli mambranacei staccati e volanti, ossiano facciate quattro scritte. (facciate 24 in tutto).

(2) I Capitoli 1, 2 e 3 di questi frammenti latini del 2.° Libro, che sono contenuti nel primo foglio, hanno una lunga giunta marginale, scritta per tutto lo spazio bianco dei margini delle facciate anteriore e posteriore del foglio, la quale era scritta, come vedesi, in caratteri neri; ma è così sbiadata, che può dirsi cancellata, o sparita del tutto. Quindi non mi è stato possibile indovinarne nemmeno una parola, scorgendosi appena le ombre debolissime dell'antica scrittura.

cum consilio et consensu quatuor propinquorum mulieris predicte, ad quos, aut eorum aliquem ipsa bona spectarent si decederet sine liberis, iurando mulier quod necessitatis causa venditur possessio sive res; iurando etiam propinqui predicti, quod eidem mulieri in fraudem non consentiunt, ut dicta possessio vendatur. Et si quatuor propinquos ad predicta fatienda non habuerint, seu malitiose in hoc interesse seu consentire venditioni nollent, dicta venditio fiat coram potestate, et bonis hominibus, quibus suam ostendant necessitatem. Et si contra predicta factum fuerit, venditio non valeat, et possessio redeat ad mulierem predictam, et emptor *admittat* (1) pretium de possessione, et habeat regressum in bonis venditoris. Si vero aliqua mulier haberet possessiones aliquas extra districtum Sassari, et vellet ex eis, seu eas, vendere, licitum sit ipsi mulieri eas de consensu viri vendere, seu vir consensu uxoris, sine sacramento et consensu propinquorum. Et si qua hactenus vendita sunt, venditio valeat et teneat. Si vero filios simul habuerint, tunc vir vendat de possessionibus supra scriptis cum consensu uxoris sue. Bona autem acquisita cum uxore vir suo arbitrio vendat et alienet cum consensu uxoris, et sine consensu, dum tamen non preiudicet maritatis ad dotem.

De stasinis, et requisitionibus.

IIII. Requisitiones et stasinas nuntii Comunis pro qualibet persona facere possint, ad eorum petitiones contra extraneos sine *parabola* (2) potestatis eis danda; ita tamen quod factis requisitionibus et stasinis predictis denuntient ipsas potestati. Et ille qui stasinam aut requisitionem fieri fecerit compareat in continenti coram potestate et suo iure utatur.

De requisitis personaliter et apud domum, et de terminibus questionum.

V. Citationes cuiuslibet persone ad iuditium sic fiant; videlicet quod qui requisitus fuerit personaliter per nuntium Comunis coram domino potestate aut ad coronam, teneatur per se aut per procuratorem legitimum in prima requisitione comparere secundum citationem et preceptum sibi a nuntio factum: quod si non fecerit, procedatur contra eum, prout in capitulo de contumacibus continetur, excepto de minoribus xiiii annorum, qui ad coronam teneantur venire infra tres requisitiones. Et qui requisitus fuerit apud domum, si fuerit in Sassaro aut districtu, teneatur infra dies octo proximos venturos a die requisitionis facte comparere tam coram domino potestate quam in corona. Et si fuerit extra districtum Sassari in regno Logudoris, teneatur infra dies xv a die requisitionis facte comparere. Et si fuerit extra regnum Logudoris in insula Sardinie, teneatur infra mensem proximum venturum a die requisitionis facte comparere. Et si fuerit extra insulam Sardinie, teneatur infra menses tres proxime venturos a die requisitionis facte comparere. Et si fuerit infirmus, teneatur infra dies xv per se aut procuratorem a die requisitionis facte comparere, excepto quod si primo liberaretur, quod in continenti eo liberato compareat. Et in quolibet articulo intelligatur tam in corona quam extra. Et qui infra predictos terminos non comparuerit procedatur contra eum tanquam contra contumacem ut in capitulo de contumacibus continetur. Et qui venerit ad coronam, et questio fuerit de aliquo debito, re mobili, aut servitio personali, et ille qui debitum contraxit vivus fuerit, omnibus dilationibus pretermissis, per dominum potestatem et illos de corona ei dierum xv terminus assignetur, in quo termino respondere teneatur creditori diffinitive. Et si terminus non venerit, in die corone, aut si venerit, et actor in ipsa corona non intelligeretur, teneatur reus diffinitive respondere in prima corona post terminum in qua actor intelligeretur. Si vero reus in responsione sua allegaverit datorem rei sibi petite habere, teneatur dationem ostendere per publicum instrumentum, aut iurare talem allegationem veram esse, et quod non facit in fraudem. Quod si facere noluerit, teneatur respondere ad finem questionis. Qui dator sic nominatus venire teneatur in prima requisitione sibi personaliter facta per nuntium Comunis; qui nuntius dicat sibi; — veni ad defendendum talem rem tali — et talis requisitio scribatur in actis Comunis: et si tali modo non citaretur, non preiudicet et qui dator erit. Et si non venerit in termino, teneatur respondere reus ad finem questionis periculo et fortuna datoris. Et si personaliter non inveniretur quia esset absens, citetur apud domum, et habeat terminum ut superius continetur. Si vero dictus dator venerit, detur sibi terminus ad respondendum ad finem questionis dierum viii. Et non possit in aliqua questione procedi nisi usque in v datores. Si vero ille qui contraxit debitum vivus non fuerit, habeat terminum ad respondendum unius mensis, et in aliis articulis ut supra. Si vero fuerit questio super aliqua re immobili; et fuerit reus etatis annorum xx, et ab inde supra, omnibus dilationibus pretermissis, habeat terminum trium mensium ad respondendum actori diffinitive. Et si terminus non venerit in die corone, sive actor non audiretur, teneatur respondere ad finem in prima corona in qua actor post terminum audiretur. Et si in sua responsione allegaverit rei petite datorem habere, teneatur hoc per publicum instrumentum ostendere, aut iurare verum esse, et quod non facit in fraudem. Quod si facere noluerit, teneatur ad finem questionis respondere. Qui dator sic nominatus, teneatur venire in prima requisitione sibi facta personaliter per nuntium Comunis, qui nuntius dicat sibi; — veni ad defendendum talem rem tali — Et talis citatio, sive requisitio scribatur in actis. Et si tali modo non citaretur, non preiudicet ei. Qui dator si non venerit ut est dictum, reus debeat respondere actori ad finem questionis periculo datoris. Si vero venerit, omnibus dilationibus obmissis, dierum xv ei terminus assignetur ad respondendum actori ad finem litis, ita tamen quod non possit procedi de datore in datorem, nisi usque in v datores. Si vero reus fuerit minor annorum xx, habeat terminum quatuor mensium ad respondendum ad finem questionis ipse aut procurator, tutor aut curator suus. Et in aliis articulis

(1) *Admittat:* così nei frammenti; ma deve dire *amittat.*

(2) Nel margine inferiore della facciata posteriore di questo foglio vi è scritto con caratteri neri e comuni del secolo XV *Recurre infra sub 41 ubi est additio super hoc capitulum.* E veramente si legge un'addizione a questo capitolo nel cap. 41 dei frammenti di questo Lib. 2.°

ut supra; ita tamen quod si essent plures contra quos simul agatur, et aliquis eorum esset minor annorum xx, ad hoc ut ordinate procedatur, habeant omnes terminum quem habet minor. In questionibus vero que erunt super possessionibus obligatis pro debitis observetur capitulum quod de hoc loquitur.

De contumacibus.

VI. Si quis fuerit conveniendus super aliqua re mobili, sive immobili, et contumax apparuerit, mittatur actor in rei petite possessionem; ita tamen quod si reus venerit infra [1] dies xv computandos a die missionis huiusmodi possessionis, prestita cautione de stando iuri, et exhibita satisfactione omnium expensarum factarum occasione huiusmodi contumacie, possessionem huiusmodi recuperet, et statim lix contestetur, et in ipsa questione omnibus dilationibus pretermissis procedatur. Et si infra predictum terminum reus in iuditio comparere, et dictam cautionem prestare, et de expensis satisfactionem contempserit, post ipsum terminum actor in ipsa re constituatur per potestatem et illos de corona irrevocabiliter verus dominus. Si vero conveniatur super debito aut servitio personali et inventus fuerit contumax, fiat actori solutio sive pagamentum in bonis mobilibus, et si mobilia non habuerit, in bonis immobilibus, secundum quantitatem debiti declarati publico instrumento, et iuramento actoris. Et si actor non habuerit super predictis aut aliquo predictorum publicum instrumentum, exhibeat alias probationes legitimas, et etiam proprium iuramentum. Et si reus infra dies xv venerit numerandos a die solutionis huiusmodi sive pagamenti, et satisfecerit actori tam de principali debito quam de expensis factis occasione dicte contumacie, predictas res in solutione sive pagamento datas recuperet, nisi tamen reus probaverit se non teneri ad ipsum debitum solvendum seu satisfatiendum. Et super hoc reus tales probationes producat quales actor produxerit; videlicet si actor probaverit ipsum debitum sive servitium sibi deberi per publicum instrumentum, reus similiter contra hoc per instrumentum probet: si vero actor illud probaverit per testes, reus hoc similiter probet suam intentionem per testes aut instrumentum. Si autem reus infra predictum terminum comparere, et de predicto debito seu servitio et expensis satisfactionem neglexerit, res sibi in solutione sive pagamento data potestas et illi de corona ei firment, et in eis constituatur irrevocabiliter verus dominus. Salvo si pacamentum esset soldorum centum et ab inde infra, quod tunc possit firmari sine corona cum vii iuratis, reo ad hoc citato. Res vero que dabuntur in solutionem contra predictos contumaces, dentur per iuratos iustitie secundum quod fit in aliis pagamentis, ut in capitulo de pagamentis continetur. Et quando actor missus fuerit in possessionem seu tenere rei petite, sive occasione alicuius debiti, sive servicii personalis, factum fuerit pagamentum occasione contumacie, teneatur actor notificari facere reo per nuntium Comunis ex die qua missus fuerit in tenere, aut factum fuerit sibi pagamentum si haberi poterit personaliter: et si haberi non poterit personaliter, per ipsum nuntium clametur alta voce coram hostio domus habitationis rei, videlicet ipsius domus in qua habitat, aut habitabat quando abesse incepit, sicut actor est in tenere, aut ei factum est pagamentum propter contumatiam ipsius. Et scribatur in actis Comunis relatio nuntii. Et si isto modo non fieret, non noceat talis contumacia reo.

(1) Ved. l'addizione fatta a questo capitolo nella fine dei frammenti latini di questo stesso Libro 2.°

De legendo sententias coronarum, et consiliariorum.

VII. Teneatur notarius Comunis legere in continenti in coronis et consiliis summas consiliorum et sententiarum coronarum, sicut per iuratos aut consiliarios sive maiorem partem ipsorum dabuntur, ante quam aliud consilium sive alia causa incipiatur aut diffiniatur. Et si non legerentur, et scriberentur sententie et summe consilii, non valeant et sint nullius valoris.

De debito contracto a viro sine uxore [2].

VIII. Teneatur mulier nupta ad modum sardiscum ad medietatem omnium debitorum que vir contraxerit vivente ipsa muliere, presente aut absente, ita quod ipsum debitum concursum sit ad comunem utilitatem. Et pro aliquo debito mulier coniugata non detineatur, nec detur alicui creditori personaliter vivente viro suo. Vir autem ille qui datus fuerit creditoribus personaliter pro aliquo debito, detineatur in carceribus Comunis, et exinde non extrahatur, nisi prius solverit creditori predicto. Et teneatur creditor dare debitori in carceribus pro victu omni die *denariatas* [3] duas panis, si debitor non haberet unde solvere posset expensas ipsas. Que expense primo solvantur creditori quam aliud debitum. Et si aliqua mulier absoluta tradita fuerit personaliter pro aliquo debito, non detineatur in carceribus, sed serviat creditori suo pro solidis xii in anno sibi computandis in debito, si non habebit artem. Et si fuerit artifex serviat creditori pro solidis xxiiii in anno in debito computandis. Si vero dicta mulier satisdederit creditori de solvendo ei singulo anno supra scriptam summam sit absoluta a servitio creditoris. Et si non satisdederit creditor teneat ipsam debitricem in domo sua ad serviendum ei pro pretio nominato per annum, dando ipse creditor ipsi mulieri debitrici victum et vestitum sufficientem sicut mulieribus servientibus est consuetum. Et si mulier debitrix effugere presumpserit, possit eam tenere cum ferris. Non intelligendo predicta pro mulieribus coniugatis ad dotem. Et ulla mulier ad dotem coniugata debitum aliquod contrahat vivente viro, nec ipso viro presente et consentiente aut absente, nec aliquo alio modo. Et si aliquod debitum contraxerit non valeat, et omnino viribus careat.

Qualiter solvatur actori in bonis aut in persona rei.

IX. Quicumque fuerit solutio facienda occasione alicuius debiti, fiat in bonis que tempore solutionis fatiende

(2) A questa rubrica sono aggiunte nei frammenti latini le seguenti parole, scritte in caratteri neri e comuni del secolo XV. *Et de muliere debitrice, et ut mulier coniugata ad dotem nullo modo contrahat debitum.*

(3) Nei frammenti è scritto così *driatas*, che io ho interpretato *denariatas*, cioè *denari due* di pane; perciocchè *denarios* è sempre abbreviato in questo modo *ds*. Nel Cod. sardo è tutto scritto *derratas*.

debitor possederit; et si tunc ipse debitor inventus fuerit nil in bonis habere, aut si qua habuerit, et non sufficerint ad solutionem supra scripti debiti, fiat solutio creditori in bonis que ipse creditor sciverit debitorem suum vendidisse, sive quocumque modo alienasse, dicto debito iam contracto, de quo debito appareat publicum instrumentum. Et si dictus debitor non habuerit unde solvat tam creditori suo quam illi cui bona sua vendiderit, procedatur contra eum in persona, ipsum in carceribus Comunis ponendo, donec solvat debitum et satisfaciat illi cui bona sua post ipsum debitum vendiderit, aut alias dederit. Et hoc intelligatur pro masculis. Femina vero debitrix, si non habuerit unde solvere possit, detur ad serviendum, ut in antecedenti capitulo continetur.

De confitentibus et negantibus.

X. Persona illa que in iuditio fuerit constituta, si sponte confitebitur rem sive quantitatem a se petitam, cuiuscumque generis sit, sine aliqua probatione testium aut sacramenti habeat terminum de solvendo sive restituendo actori rem sive pecuniam a se petitam dierum octo. Si vero negaret, et cum testibus aut sacramento, aut cum instrumento probaretur, solvat sive restituat de presenti, ad voluntatem actoris.

De solvendo expensas factas in iuditio.

XI. Quicumque succumbuerit in aliqua questione, tam in causa principali, quam appellationum, solvat adverse parti expensas quas in ipsa questione fatiet. Salvo quod expensas advocatorum non solvat.

De requisitis in fraudem et de caparris datis.

XII. Si aliqua persona fecerit aliquem citare aut nuntiare ad iuditium in fraudem, satisfaciat illi citato pro dampno et interesse solidum I Ianue pro ipso die. Et qui laborator acceperit caparram de aliquo servitio, teneatur attendere servitium quod promisit, alioquin satisfatiat illi cui promisit solidos II Ianue, et credatur de caparra data verbo illius qui caparram dedit, prestito ei iuramento. Et si aliquis carrator aut victurerius, nuntius aut currerius acceperit caparram pro aliquo servitio fatiendo, et servitium non fecerit, solvat dampnum interesse et expensas illi qui caparram dedit, arbitrio bonorum virorum. Et illud idem intelligatur cum promissio fiet de aliquo predictorum, quamvis caparra non interveniat.

Ut potestas fatiat rationem sine corona.

XIII. Potestati seu alteri tenenti vices suas sit licitum et debeat cuicumque petenti aliquam pecunie quantitatem aut rem mobilem cum publico instrumento facere rationem contra quamcumque personam viventem, cuiuscumque quantitatis sit, et sententiare, et determinare sicut ei de iure videbitur secundum tenorem instrumenti, et solutionem creditori in bonis debitoris seu debitricis fieri facere, citato primo debitore, seu debitrice secundum formam capituli in quo loquitur de citationibus; et facta solutione per iuratos et nuntium Comunis, et observata sollempnitate capitulorum, firmetur ei pacamentum in corona. Si vero debitor vivus non fuerit, et questio fuerit *soldorum* (1) centum, et ab inde infra usque in soldos XL, diffiniatur per dominum potestatem, aut socium sive notarium cum VII iuratis de iustitia, sive de debito appareat instrumentum, sive non. Et in ea questione a soldis XL usque in centum, reus possit se ponere ad chertatorem, et percontandum. Et in quolibet articulo habeat terminum dierum octo. Si vero questio fuerit XL soldorum, et ab inde infra, sive debitor vivus fuerit, sive non, sumarie diffiniatur. Et si questio fuerit, a soldis C supra, de quibus non appareat instrumentum, sive debitor vivus fuerit, sive non, lix sive questio reddeat ad coronam. Et si questio fuerit a soldis C supra, de quibus appareat publicum instrumentum, et debitor mortuus fuerit, questio reddeat ad coronam.

Qualiter potestas forenses tractare debeat.

XIIII. Si aliquis de Sassaro aut de districtu aliquod malefitium aut debitum comittet seu comiserit contra aliquem sive cum aliquo qui non fuerit de Sassaro aut de districtu, tractetur ipse sassariensis et de districtu quem ad modum domini forenses et alieni magistratus tractabunt homines de terris eorum fatientes predicta contra sassarienses et de districtu, et ita observetur, et fiat de debitis. Et si alicui sassariensi et de districtu iustitia denegata fuerit in terris alicuius dominorum de foris, possit se satisfacere quocumque modo poterit, ita tamen quod de dampno facto sive iniuria legitime appareat. Si vero non appareret, nisi per dictum illius cui dampnum sive iniuria facta esset, potestas et antiani possint eligere usque in XII probos viros ad consulendum de predictis, et secundum consilium ipsorum ducat ad effectum. Et totum quod inde potestas predictus antiani et sapientes consulent aut dicent, teneat ac si in presenti brevi contineretur. Et predicta omnia fiant aliquo alio capitulo in hoc brevi comprehenso non obstante.

De nominando datorem.

XV. Reus constitutus in iuditio, si super aliqua re alligaverit datorem habere, nisi constiterit per publicum instrumentum dationem seu traditionem intervenisse, iuret nominare verum datorem rei ab eo petite, et quod in ipsa datione non est fraus sive collusio habita. Et si dator ipsius rei vivet, et confitebitur ita verum esse, supra-scriptum iuramentum facere compellatur. Si vero reus aut dator predicta facere contempserit; teneantur sive teneatur respondere ad finem questionis; alioquin res de qua erit questio reddat ad actorem, ostendendo rem predictam suam esse. Et in qualibet questione non procedatur ad datorem gradatim nisi usque in V personas seu datores successive.

De possessionibus obligatis pro debitis.

XVI. Si de cetero aliqua persona possederit aliquam rem que primo esset alicui per debitum obligata, non

(1) Nei frammenti è scritta tutta la parola *soldos*. E quasi dapertutto nei frammenti, sempre che la parola è scritta, leggesi *soldi*, *soldos*, ecc.

estrahatur possessor de ipsa possessione, nisi primo esset coram potestate in corona ad iuditium vocatus, cui possessori adsignetur terminus per illos de corona dierum xv, infra quos ostendere debeat iura que habet in ea re, nisi allegaverit ipsa iura habere in terra magna, in quo casu assignetur ei terminus trium mensium et unius diei, excepto impedimento proveniente occasione guerre, quod tunc assignetur ei terminus per potestatem secundum consilium corone. Et quando talia possessor allegaverit, iuret quod predicta in fraudem non allegat aut opponit. Et si possessor convictus fuerit de ipsa re, si voluerit ponat ad partitum alteri parti hoc modo, videlicet quod primus creditor solvat possessori debitum, aut ipse possessor primo creditori; et teneatur primus creditor, si res de qua agitur remanebit sibi, reficere possessori expensas pro melioramento factas.

De corona completa et numero corone, et quot corone fiant in ebdomada (1).

XVII. Potestas qui est et pro tempore fuerit seu alius qui tenuerit vices suas teneatur sedere pro tribunali et reddere iuditium singulis personis petentibus, diebus tribus in qualibet ebdomada, vocatis ad coronam illis hominibus qui ad hoc sunt aut fuerint deputati. Et si numerus iuratorum fuerit minor viii iuratis non sit corona. Sed de viii iuratis, et ab inde supra sit corona. Et si numerus iuratorum fuerit minor xvii licitum sit unicuique persone, que per ipsos iuratos senserit se gravatum appellare ad coronam completam, in qua corona completa sint iurati ad minus xvii. Et ab ista corona nullus possit appellare, nisi in casibus contentis in capitulo de appellationibus. Corona vero predicta completa congregetur per potestatem ad minus semel in ebdomada, in qua appellationes predicte diffiniantur et determinentur, et deinde discutiantur alie questiones non appellate si que fuerint, ita tamen quod predicta non extendant se tempore feriarum et sollempnitatum, et necessitatum. Sed tunc coronis silentium imponatur. Et ferie intelligantur per dies octo ante festum nativitatis domini, et per dies viii post, computato die festi, et ita observetur in paschate resurrectionis domini, et a Kalendis iunii usque ad medium mensem augusti, et a Kalendis septembris usque ad medium octobris.

De testibus producendis.

XVIII. In qualibet questione quelibet persona testes duos usque in v producat, et ab inde supra aliquis in testem non detur nec recipiatur. Qui testes debeant palam nominari et examinari et iurare in corona partibus presentibus: et si in hiis duobus productis examinando et iurando sollempnitas predicta non servaretur, per potestatem aut notarium, non preiudicet parti testes danti, si eos nominat ut debet. Et testes qui nominabuntur possint etiam in prima corona omnes produci et nominari aut in secunda, ita quod in ambabus coronis sint nominati. Et si isto modo non nominabuntur, hoc est in prima corona aut sequenti, aut ambabus, eos amittat pars producens ipsos. In questionibus vero que erunt extra coronam, in quibus testes dabuntur, testes debeant palam coram potestate aut eius locum tenente nominari examinari et iurare partibus presentibus. Et si iurando aut examinando sollempnitas predicta non servaretur, non preiudicet parti testes danti. Et in qualibet questione tot producantur testes prout supra dictum est.

(1) A questa rubrica si legge aggiunto con caratteri neri e comuni del secolo XV *Et de feriis*. E a fianco del capitolo nell'istesso modo: *Captm. de feriis*.

Modus pacamentorum.

XIX. Teneria seu pagamenta que dabuntur ex forma sententiarum datarum in coronis aut coram potestate seu alio sedente in loco potestatis, si fuerint soldorum xx et ab inde infra dentur per unum nuntium Comunis. Et si fuerint a soldis xx supra, usque in xl dentur per unum nuntium et unum iuratum de iustitia. Et si fuerint a soldis xl supra usque in libras x dentur per duos iuratos de iustitia et unum nuntium Comunis. Et si fuerint a libris x ultra, dentur per tres iuratos de iustizia et unum nuntium Comunis. Qui iurati et nuntii sub iuramento ab eis prestito res quas dabunt in pagamento debeant extimare eorum arbitrio, et dare actori, si pagamentum fatient in bonis mobilibus denariatam pro denario. Et si fatient pagamentum in bonis immobilibus dent tres denariatas pro duobus denariis. Ita tamen quod si creditor invenerit aut ei ostendantur in Sassaro aut districtu de bonis ipsius debitoris expeditis, non possit recipere pacamentum pro ipso debito in bonis impeditis. Et si receperit revocetur et expensas *admittat* (1). Et dato pagamento predicto per iuratos et nuntium eo modo ut dictum est, habeat reus terminum ad exigendum ipsum a die facti pagamenti usque ad unum mensem proximum venturum, quo mense elapso possit actor sibi firmari facere pagamentum in corona more solito. Et facta firmatione predicta habentes ius suum post iura illius cui firmatum aut datum fuerit pagamentum, a die confirmationis pagamenti usque ad menses tres proximos venturos possint petere iura eorum, et dare sive ponere ad partitum infra dictum tempus trium mensium illi cui pagamentum datum fuerit hoc modo, aut eis solvat debitum qui habent recipere in ipsa re in pagamento data, aut recipiat debitum propter quod pagamentum fecerit in ea, et expensas in pagamento factas. Et transactis tribus mensibus, in ipso pagamento aliquis habens deteriora iura non intelligatur amplius, nec dictum partitum ponere possit, aut in eo ius aliquod habere, nisi esset minor etatis qui habeat spatium unius anni ad petendum sive partitum ponendum, non preiudicando predicta ut est dictum habentibus meliora et potiora iura. Pagamenta vero seu res que dabuntur in pagamento, et fuerint soldorum quadraginta et ab inde infra firmentur elapsis xv diebus per potestatem seu sotium au notarium sine corona. Et si fuerint in rebus mobilibus usque in quantitatem soldorum centum, dominus potestas possit eum firmare elapsis xv diebus a die pagamenti facti cum vii iuratis sine corona aut aliqua appellatione, requisita ta-

(1) Cioè *amittet*.

men adversaria parte, ut veniat ad videndum firmationem ipsam. Et ille cui pacamentum factum fuerit ultra dictam quantitatem, aut in re immobili contra aliquam personam debeat ipsum firmari facere infra mensem, elapso termino illius mensis, qui datur ad firmandum: quod si non fecerit, et tacitus extiterit per dictum tempus, non possit eum sibi firmari facere, nisi prius citetur reus personaliter aut ad domum ut comparere debeat ad coronam sibi nominatam pro defendendo se de dicto pacamento, et una requisitio suffitiat. Et nullus possit firmamentum pagamenti appellare ad coronam completam (1). Addatur in presenti capitulo quod dominus potestas qui est et pro tempore fuerit teneatur et debeat facere pacamentum cuicumque petenti debitum soldorum centum, aut ab inde infra contra quamcumque personam in bonis mobilibus per III iuratos, si videbitur et placuerit, et hoc ad requisicionem creditorum pacamentum firmari facere prout in hoc capitulo continetur.

De fideicomissariis et executoribus testamentorum, et de debitis comprehensis in testamento.

XX. Statuimus ut quelibet persona teneatur legata parentum, aut cuius seu quorum extiterit fideicomissarius seu distributor solvere infra terminum a testatore seu testatrice statutum, si de ipso testamento constiterit publicum instrumentum seu alie legitime probationes. Si vero terminus in testamento non fuerit assignatus, et questio inde fuerit, heredes seu fideicomissarii aut distributores teneantur ipsa legata solvere infra tres menses a die questionis incepte in antea numerandos nullo alio termino mediante: et finitis tribus mensibus predictis si solutum et datum non fuerit legatum, fiat solutio in bonis testatoris sive testatricis illi cui legatum fuerit relictum in testamento, ut in capitulo de pagamentis continetur. Et si aliquis testator sive testatrix in sua ultima voluntate de qua appareat publica scriptura notarii confiteatur aliquod debitum dare alicui persone, teneantur heredes defuncti aut defuncte post mortem testatoris aut testatricis dictum debitum solvere infra menses tres proximos venturos.

De dampnis et guastis, et de salario iuratorum et nuntiorum.

XXI. Extimentur dampna et guasta facta in vineis ortis agris et cannetis seu rebus alienis quocumque modo sint commissa per duos iuratos de electis ad predicta facienda et unum nuntium Comunis cum eis. Qui iurati et nuntius sub iuramento ab eis prestito bene et legaliter, debeant extimare dicta dampna et guasta, non respiciendo ad odium aut amorem aut precem aut pretium. Et illi iurati et nuntius quos potestas aut alius eius vices gerens, mittere voluerit ad faciendum predicta, et etiam ad faciendum pacamenta ire debeant personaliter et teneantur ad penam soldorum duorum Ianue pro quolibet et qualibet vice a contra fatiente tollenda. Et habeat quilibet iuratus pro pagamento faciendo, sive pro dampnis et guastis extimandis infra ambitum murorum Sassari denarios VI et nuntius alios VI et massarius pro Comuni denarios XII. Et extra terram Sassari in territorio seu scolcha de Sassaro habeat iuratus denarios XII et nuntius XII et massarius pro Comuni XII. Et extra confines scolche Sassari quilibet iuratus nuntius et Comune ultra predictos denarios XII habeant denarios VI pro qualibet scolcha quam transiverint et iverint. Ita tamen quod si plura pagamenta facta fuerint in una scolcha seu villa pro uno debito, omnia ipsa pagamenta pro uno pagamento computentur, et pro uno pagamento tantum quilibet iuratus habeat salarium. Et huiusmodi solutiones non scribantur, nisi fiat prius denuntiatio ut infra continetur; et ultra dictam quantitatem nullus accipiat ad penam soldorum quinque Ianue. Cuius banni medietas sit Comunis, et alia accusatoris; et ultra quod talis iuratus sive nuntius perdat pretium suum. Et iurati et nuntius qui iverint ad faciendum pagamenta et extimandum dampna et guasta statim quod revertentur a predicta facienda cum actore pro quo iverint teneantur venire ad notarium Comunis et ipsa denuntiare, et scribi facere in actis ad penam soldorum V Ianue, medietas cuius banni sit Comunis, et alia accusatoris. Et si actor non venerit cum eis ad scribendum predicta, dictum pagamentum sive extimatio non valeat.

De tutoribus et curatoribus.

XXII. Testamentarii aut dativi tutores aut curatores inventarium de bonis et rebus pupillorum fatiant infra mensem a die obitus defuncti, ad penam librarum trium Ianue et emendatione dampni bonorum minoris, quod indigente inventario possit incurrere. Et nullus minor XIIII annorum possit facere tutorem aut curatorem nisi coram magistratu Sassari in corona; et a XIIII annis supra procuratorem et nuntium specialem quilibet facere et ordinare possit.

Ut potestas terminet questiones vertentes inter extraneas personas.

XXIII. Potestas seu qui locum eius tenuerit cum quinque iuratis possit cognoscere et terminare questiones omnes debitorum cum carta aut sine carta, de trafico mercatantie, que vertentur in Sassaro inter extraneas personas, qui parati sunt recedere ad terram magnam, seu ad alium locum, aut que vertentur inter extraneas personas, et saxarienses de predicto trafico.

De debito soluto.

XXIIII. Quicumque petierit debitum solutum, et ille pro quo fiet petitio vivet, et probabit debitum esse solutum, condempnetur per dominum potestatem ad restituendum reo totum quod exinde recepit, et ultra condempnetur in tantum quantum petierit, que condempnatio

(1) Tutto questo paragrafo, dalle parole *Addatur in presenti*, ecc. sino alla fine del capitolo, è contenuto in una giunta marginale scritta in caratteri neri usuali, dal lato destro della facciata anteriore del foglio, a fianco dello stesso capitolo, nel quale per richiamo alla giunta vi è alla fine questo segno ⩸ La suddetta giunta non si trova nel Codice sardo, laonde debb'essere posteriore al 1316, e forse anche al 1321.

assignetur operi murorum terre Sassari; et tales probationes fiant, quales fient petitiones, videlicet si petitio fiet per instrumentum, fiat probatio similiter cum instrumento. Et si petitio fiet cum testibus, probationes fieri possint cum testibus.

Et reus det actori fideiussorem (1).

XXV. Quicumque reus ante contractum aut post contractum suspectus apparuerit et non suffitiens ad solvendum debitum ei petitum, compellatur ad dandum cautionem de debito ab eo petito: quod si dare non poterit, in carcere detineatur. Et si carta aut scriptura publica debiti sive quantitatis petite non apparuerit, reus in carcere non detineatur pro ipso debito, salvo si actor iuraret id quod petit contra reum iuste petere. Et tunc reus, si non habebit fideiussorem in carcere detineatur, quousque fideiussorem prestabit. Si vero actor non probabit contra reum illud verum esse pro quo eum detineri fecit, condempnetur pro iniuria facta tali misso in carcere in libris tribus Ianue, et reo ad satisfatiendum de dampno interesse et expensis. Et si alicui debitori fideiussor peteret pro pretio alicuius rei empte per eum habeat inde debitor bailiam restituendi creditori rem sive res a se emptam aut emptas pro pretio pro quo eas habuit. Item si in contractu continebitur quod reus non teneatur in aliquo casu securitatem prestare, deinde non possit amplius costringi nec molestari infra terminum in contractu contentum.

Terminus stasine.

XXVI. Quecumque persona stasiri fecerit aliquid contra aliquam personam debeat infra dies octo probare quod debitum recipere debeat, alioquin stasina revocetur; et ille contra quem stasina facta fuerit similiter infra dies VIII usque in XV secundum qualitatem misterii (2) si in Sassaro non fuerint probationes probare debeat id quod probare voluerit contra actorem aut solvere actori in dicta stasina de eo quod probaverit se debere recipere a dicto reo. Salvo quod contra hominem securum habitatorem loci, aut qui fideiussorem dare vellet stasina fieri non possit.

Ut nullus opponat rem aliquam obtinuisse.

XXVII. Opponere aut dicere nemo possit possessionem aut rem aliquam obtinuisse ab hodie in antea in aliqua corona valentem a soldis XL supra, nisi de convictura possessionis aut possessionem sive rei apparuerit in actis Comunis aut per aliquam publicam cartam.

De prescriptione possessionis et debiti.

XXVIII. Qui nomine suo proprio possederit possessionem aut rem aliquam continue per annos XX pacifice et quiete, de ea re sive possessione non possit aut debeat ulterius molestari, seu contra eum lis aut questio moveri, si de ipsa possessione aut re actor cartam notarii non habuerit, et si mota fuerit non valeat. Licitum tamen sit unicuique habenti cartam notarii de aliqua re sive possessione agere contra possessorem usque ad trigesimum annum, videlicet quousque possessor rem ipsam de qua agetur possederit suo nomine per XXX annos ipse aut alius pro eo, sive alius aut alii a quo aut quibus res processerit. Et ab ipso termino XXX annorum in antea, etiam cum carta non audiatur, preter quam comune Sassari, sive ecclesie et loca ecclesiastica sive religiosa, que agere possint usque ad XL annum. Fratres vero et consortes habentes patrimoniales et matrimoniales possessiones aut cumonales, si possessor earum per XXX annos possessionem aut rem aliquam possederit pacifice et quiete, et de eis sive ea divisio inter eos facta non fuerit ab inde in antea aliqua pars de ipsa possessione aut re non intelligatur, nisi aliquis ex ipsis consortibus aut fratribus fuerit extra terram Sassari aut districtum, cui excomputetur de prescriptione totum tempus quod extiterit extra terram. De debitis autem sic fiat et observetur. Si creditor ad petendum credita cum cartis notariorum tacitus extiterit per triginta annos et sine cartis per annos XX, debitor ipsorum liber existat, et de predictis seu aliquo predictorum non possit opponi quod in medio tempore litem aut questionem moverit, nisi apparuerit per pubblicum instrumentum. Omnia tamen predicta locum non habeant contra aliquem expulsum de Sassaro qui non possit uti iuribus suis, sed illi expulso nulla currat prescriptio extra Sassarum existenti, si de illa expulsione aut reversione apparuerit per pubblicum instrumentum aut per maiorem partem consilii maioris. Et hoc statutum intelligatur tam de preteritis quam de futuris.

Capitulum de bannis.

XXIX. Ad evitandum pericula que evenire possent personis ementibus bona fide possessiones et bona aliquorum, aut alio iusto titulo acquirentibus, presenti capitulo duximus statuendum, quod quelibet persona possit preconizari facere per terram Sassari in locis et partibus consuetis per nuntium comunis sex mensibus continuis, videlicet semel in quolibet mense, ut si aliquis est habens iura aliqua per cartam sive cartas debiti, cuiuscumque conditionis aut cause debitum sit contractum contra aliquam personam sive bona ipsius qui venditionem fecerit, aut a qua ipsam rem alio iusto titulo habuerit, nominando personam venditoris sive datoris ipsius rei, et rem ipsam datam sive venditam in ipso banno, veniat infra predictos sex menses, et scribi fatiat in presentia illius qui facit ire bannum iura que habet: et si citatus personaliter aut apud domum secundum formam brevis ille qui fecit ire bannum venire neglexerit, scribi fatiat ipsa iura in presentia potestatis aut eius locum tenentis. Et qui tacitus extiterit et non venerit infra dictum tempus, et iura sua scribi non fecerit ut est dictum, elapsis dictis sex mensibus contra possessionem illam nominatam in dicto banno non possit ulterius dicere aut ius aliquod petere pro aliquo debito aut debitis de quo aut quibus esset elapsum

(1) A questa rubrica si vedono aggiunte con caratteri neri e comuni del cinquecento le seguenti parole *ante et post contractum, si suspectus apparuerit.*

(2) *Misterii*, cioè *ministerii*, *negotii*, ecc.

tempus termini solvendi contenti in carta ipsius debiti per annos decem. Et si tempore quo predictum bannum iverit non erit completus predictus terminus decem annorum, ante quam ipse terminus decem annorum sit elapsus ille qui talia iura haberet debeat ipsa iura scribi facere ut est dictum; quod si non fecerit ulterius contra dictam possessionem non possit dicere aut petere occasione alicuius ipsorum debitorum; excepto tamen quod minores xiiii annorum habeant terminum annorum xv uti superius dicitur de decem annis. Non intelligendo quod predictum capitulum noceat debitis contractis huc usque quantum est de tempore elapso, sed tempus illorum decem annorum incipiat eis currere ab hodierna die in antea. Firmatum fuit hoc capitulum anno dominice incarnationis mcccxvii, inditione xiiii, die xxi aprilis.

De pacamentis factis, et possessoribus eorum.

XXX. Si pagamentum aliquod factum fuerit alicui persone contra aliquam personam in aliqua possessione quam non teneret aut possideret ille contra quem pagamentum factum esset, et ipsa possessio esset alicui obligata vendita aut alienata, et illa persona que dictum pagamentum possideret caute aut malitiose staret et non solveret debitum illi qui pagamentum fieri fecit, et postea ipse possessor emeret pagamentum ipsum ab actore qui eum fieri fecerit, ipse aut alius pro eo, aut quocumque modo pacamentum ei remanserit, non possit talis possessor propterea extimari facere dampnum dicti pagamenti, nec habere debeat regressum contra illum a quo ipsam rem aut possessionem habuerat, in qua pagamentum factum fuit, nisi solum de tanto quanto esset debitum illud propter quod pacamentum factum fuerit, et de expensis. Et qui contra fecerit condempnetur in libris x Ianue; et si talia invenirentur facta a M. ccLxxxxiiii citra, reddat possessor dampnum passo totum quod percepit inde tali modo.

De viris vertentibus ad inopiam.

XXXI. Si aliqua mulier coniugata fuerit ad dotes, et vir eius prodigus est effectus, bona sua male consumando in tabernis ludo aut aliis malis viciis, et ipse vir propterea ad inopiam revertatur, requiratur talis vir per nuntium comunis ad requisitionem mulieris aut eius certi nuntii, ut venire debeat coram potestate ad coronam per se aut legitimum procuratorem ad respondendum ad finem cause. Et si per suam confessionem aut alias legitimas probationes probabitur quod sit prodigus, et ad inopiam revertatur propter aliquod malum vitium, tunc de bonis suis assignetur uxori sue in tanta quantitate quantum erit capitale dotis sue, que bona apud providos viros deponantur pro securitate dicte sue uxoris et conservatione sue dotis. Introitus et proventus suscipiendos inde habeat vir pro alimentis suis et dicte uxoris sue. Hoc tamen locum non habeat si vir bonos et ydoneos fideiussores prestabit uxori de dotibus suis, nec tunc bona eius pro predictis impediantur.

De prestando iuramentum actori pro debito petito.

XXXII. Si aliqua persona suspectum deinceps habebit aliquod instrumentum debiti contra eum productum seu producendum de aliqua quantitate pecunie sive re, videlicet quod instrumentum nullum esset, solutum aut remissum in toto aut in parte, possit reus actori sacramentum prestare. Et actor, sive sit principalis persona, sive interposita aut heres principalis persone, iurare teneatur quod instrumentum predictum in fraudem factum non fuit, et quod de dicto debito solutio aliqua facta non est in toto aut parte; quod si iurare contempserit, petitio non ducatur ad effectum.

Ut nullus possit petere debitum elapsis annis duobus.

XXXIII. Quicumque tacitus extiterit super aliquo debito seu accomanditia de quo sive qua non appareat instrumentum publicum, si fuerit in quantitate librarum xxv aut ab inde supra per annos duos continuos, ab inde in antea testes aliquos pro ipso debito actor producere non possit, nec testes aliqui in ipsa questione recipiantur: tamen si actor voluerit prestare reo sacramentum ad partitum super ipsa petitione, possit. Et hoc capitulum locum habeat tam in preterito quam in futuro. Et predicta omnia non estendant se contra minores xiiii annorum. Et dominus potestas hoc capitulum semel in quolibet antianatu preconizari facere teneatur.

De possessione meliorata.

XXXIIII. Si aliqua persona emit aut emerit, acquisivit sive acquisiverit domum aut rem aliquam quam melioraverit seu meliorata fuerit, et aliquis alius superveniat habens potiora iura in ipsa domo aut re, et pagamentum petierit in ea, seu quod alio modo ipsam rem petat, non extrahatur possessor de ipsa possessione, sed extimetur ipsa possessio sive res per bonos homines quantum valebat tempore quo possessor ipsam acquisivit, et usque in dictam quantitatem teneatur possessor solvere habenti potiora iura in ipsa possessione. Et possessio remaneat possessori. Et habens potiora iura det iura sua possessori, et habeat possessor regressum contra venditorem suum seu contra illam personam a qua seu pro qua ipsam possessionem habuit. Et hec locum habeant si possessor supra scriptus tenere voluerit possessionem et solvere extimationem predictam.

Ut unusquisque possit procurare pro quo voluerit.

XXXV. Licitum sit cuilibet persone procurare et advocare pro quo voluerit tam agendo quam defendendo cum speciali mandato de quo appareat publica scriptura, et etiam sine mandato possit quilibet respondere, ut infra, pater pro filio, et filius pro patre, frater pro fratre et sorore carnali, consubrinus pro consubrino, patruus ex utroque parente pro nepote carnali, et nepos pro eodem, avus pro nepote, et nepos pro eodem. Et si non placuerit illi pro quo respondebit, non noceat ei, et dampnum et interesse alterius partis redundet super illum qui respondit. Salvo pro hominibus Pisis, Arboree, Kallari, et Gallurii, pro quibus nullus de Sassaro et de districtu possit procurare aut allegare contra personam de Sassaro aut de districtu. Teneatur etiam dominus potestas Sassari,

cum viderit casum necessarium costringere quamlibet personam, que consuevit advocare et procurare pro aliis, ad avocandum et procurandum pro illa persona que sibi videbitur.

De non corrumpendo pacem.

XXXVI. Ad evitandum pericula que evenire possent in terra Sassari et districtu, statuimus quod quecumque persona que pacem sua spontanea voluntate fecerit et postmodum ipsam fregerit, condempnetur per dominum potestatem in quadruplum ipsius maleficii quod comittet.

De appellationibus.

XXXVII. Quia plerumque sententie late in corona appellantur, et parum appellationes valerent nisi sit qui eas terminet et cognoscat. Statuimus quod dominus potestas qui est et pro tempore fuerit, et antiani comunis Sassari eligant IIII bonos homines, duos antianos, et duos alios, qui quatuor sic electi sub iuramento ab eis prestando debeant cum domino potestate bona fide eligere sex bonos homines sufficientes de qualibet corona, et erunt numero XXIIII; qui XXIIII electi aut maior pars ipsorum debeant cognoscere omnes appellationes factas ad ipsos sex per coronam. Salvo et intellecto quod maior pars ipsorum XXIIII possint cognoscere appellationes predictas, sed pauciores non. Et quicquid per maiorem partem ipsorum qui erunt ad audiendum et cognoscendum appellationes predictas eo modo quod dictum est sententiatum fuerit observetur. Qui omnes sic electi stent in suo offitio usque ad annum unum proximum venturum, et ultra ad voluntatem consilii maioris. Et possit quilibet appellare ad predictos ab omni sententia diffinitiva contra ipsum lata in corona et in firmamentis pagamentorum contra formam brevis cuiuscumque quantitatis existat petitio, non tamen ab aliis sententiis que non sint in fine questionis. Et a qualibet sententia diffinitiva lata in corona que sit librarum XXV petitio et ab inde supra, sive sit lata contra formam brevis sive non, et etiam a firmamentis pagamentorum et quantitatis predicte et ab inde supra, qui appellans teneatur appellare ea die qua sententia lata fuerit in quolibet casu, et non post: et si appellaverit contra breve, infra dies octo proximos a die appellationis debeat nominare breve contra quod sententia lata est, et eum scribi facere in actis comunis sicut sententia lata est contra ipsum breve. Et qui appellaverit in quolibet casu teneatur ad presens dare securitatem de tot soldis quot libre erunt questio, et si succumbuerit in appellatione solvat soldos predictos. Et si questio erit realis, sive mobilis sive immobilis, de tanto quanto ipsa res extimabitur, si succumbuerit in appellatione ille qui appellaverit, teneatur solvere comuni soldum I Ianue de qualibet libra questionis. Et qui dictam securitatem prestare noluerit eius appellatio cassetur, et sententia lata debeat observari. Et dominus potestas aut eius locum tenens teneatur congregari facere coronam dictorum XXIIII semel in mense et plus ad suam voluntatem si ei videbitur expedire. Et si quis de dicta corona requisitus fuerit ad coronam predictam per nuntium comunis personaliter, et non venerit, solvat soldos V Ianue ad presens qualibet vice, iusto tamen impedimento cessante. Et potestas teneatur suo iuramento exigere dictas condempnationes cum effectu.

Qua die debeant pagamenta firmari.

XXXVIII. Ut homines possint ad coronas accedere ordinatim. Statuimus quod firmamenta pagamentorum cum corone regentur debeant fieri die lune; et alie questiones debeant intelligi diebus mercurii et veneris. Ita tamen quod quando firmamentum pacamenti propter aliquod impedimentum pervenerit ad questionem, non intelligatur pagamentum. Et si alio modo procederetur, nisi ut dictum est diebus ordinatis, sententia lata non noceat ei contra quem lata fuerit (1).

XXXIX. Addatur in capitulo de electione iuratorum ad faciendum pacamenta, et ad extimandum dampna quod est in primo libro sub rubrica XXXIII, — quod incipit Pro pacamentis faciendis, et extimando, etc. (2) ubi dicit — quod qui electi fuerunt ipsa die — et dicat ipsa ebdomada, et teneatur incipere quelibet ebdomada die lune, et durent seu stent pro predictis faciendis illi qui electi fuerint, tam pro pacamentis faciendis quam pro dampnis extimandis, a die lune predicto usque ad diem sabbati per totam diem, et sic gradatim a prima corona usque ad quartam coronam; et completa ipsa ebdomada, sive fecerint pacamenta et adprecia sive non, ipsi iurati et nuntius amplius usque adcompletis omnibus coronis ire non possint, et ire teneantur alii iurati et nuntii, sequentis ebdomade. In omnibus aliis observetur capitulum ante dictum.

XL. Addatur in capitulo quod est in primo libro sub rubrica CXXV, quod incipit — Licitum sit cuilibet persone petenti aliquam pecunie cantitatem etc. — in fine (3), quod si quis requisitus fuerit ad postulationem alicuius persone volentis reo parare iuramentum de quantitate petita, si sibi actori tenetur ad debitum aut non, et nuncius notificaverit debitori, sive reo quod venire debeat ad faciendum iuramentum, si tenetur ad debitum sive non, et contumax apparuerit scripta prius in actis requisitus fuerit personaliter modo predicto, tunc si non venerit ad terminum adsignatum per nuncium, actor iuret quod illud quod petit iuste petit, et fiat solutio seu pacamentum in bonis rei prout in capitulo continetur, non obstante contumaxia rei.

XLI. Addatur in capitulo de contumacibus quod est in secundo libro sub rubrica VI ubi dicit — quod si

(1) Qui terminano i capitoli del Libro II dei frammenti latini, come terminano pure nel Codice sardo: ma in questo seguitano il *decreto per le appellazioni*, e tutti gli altri capitoli aggiunti al Codice in tempi posteriori; ed invece in questi frammenti seguono le *addizioni* appresso scritte, le quali sono quattro in tutte, senza rubrica ossia intitolazione; hanno le iniziali scritte in rosso, ed il testo in bel carattere tondo, e con poche abbreviature, e sono numerate con numeri arabici neri, che ho voltato in numeri romani.

(2) Ved. il cap. 33 del Lib. I. nel Cod. Sardo, e nei frammenti latini.

(3) Ved. il cap. 125 del Lib. I nel Cod. Sardo solamente, giacchè manca nei frammenti latini.

quis contumax apparuerit super aliqua re immobili mitatur actor in rei petite possessionem (1) et dicat, declarata prius petitione actoris per publicum instrumentum, aut alias legitimas probationes. Et si reus venerit infra dies quindecim a die missionis huiusmodi missionis possessionis, prestita cautione de stando iuri, et exibita satisfactione expensarum factarum occasione contumaxie possessionem recuperet, et statim lix contestetur. In omnibus autem aliis servetur capitulum supradictum.

XLII. Addatur in capitulo de dotibus quod est in primo libro sub rubrica CIIII ubi dicit., — et si contingerit quod uxor aut aliqs pro ea det in dotes aliquam possessionem seu possessiones, in ipsis possessionibus aut possessione nullus possit esse equalis in iure uxoris etc. (2), — quod predicta et alia que continentur in ipso capitulo non preiudicent alicui habenti in ipsis possessionibus in dotes datis potiora iura contra illam personam que ipsas dederit; et quod ea que continentur in ipso capitulo, intelligantur pro iuribus et debitis a viro ipsius uxoris contractis.

Lecta et pubblicata fuerunt supra dicta Capitula in consilio maiori M.°CCCXXII die ultima Febr.

XLIII. Nos Iacobus dei gratia Rex Aragonum, Valentie, Sardinee, et Corsice, ac Comes Barchinone (3), presentis scripti nostri tenore notum fieri volumus omnibus quod ante maiestatis nostre presentiam veniente noviter discreto magistro *Michaele Pera* fisico habitatore civitatis Sassari in insula nostra Sardinee constituto per prudentem virum *Guantinum Catonum* de civitate ipsa Sassari cum litera credentie destinato (4), inter alia nobis exposuit, qualiter probi homines et tota universitas dicte civitatis Sassari nostrum dominium affectantes agnoscere, et nos in eorum et regni nostri Sardinee et Corsice dominum assumere, proponunt et intendunt nostris mandatis et beneplacitis obedire, et tanquam devoti nostri atque fideles nostro se submittere dominio promptitudinarie ut tenentur, humiliter supplicando ut de benignitate regia dignaremur dictam universitatem in subscriptis nostri favoris gratia decorare, offerendo universitatem predictam paratam homagium et fidelitatis iuramentum prestare nobis ut regi et domno dicti regni Sardinee et Corsice, vel loco et vice nostrum inclito infanti Alfonso carissimo primogenito et generali procuratori nostro, ac Comiti Urgelli, quem pro felici acquisitione regni predicti ad partes illas duce domino e vestigio destinamus. Cui supplicationi favore benevolo annuentes, considerata bona et laudabili affectione civium predictorum, ex qua veluti nobis placidos et acceptos regia benevolentia eos amplectimur, et benignitate nostra dignos prospicimus obtinenda, volentes eos sic dignis gratiare premiis, et libertatis collationibus ampliare, ut sub nostro felici dominio pacis et immunitatis lenitatem sentiant, et dicta civitas plenis ac continuis proficiat incrementis, eiusque cives et habitatores ad nostra nostrorumque servitia et beneplacita promptius et animosius inducantur. Propterea prescriptis civibus, et universitati civitatis iam dicte effectualiter adimplentibus, et prestantibus memorato infanti Alfonso ea que pro parte sua coram celsitudinis nostre culmine iam per scribam sunt oblata, per nos et nostros cum presenti privilegio nostro perpetue valituro gratis, et ex certa scientia enfranchimus, ac francos liberos et imunes facimus universos et singulos cives et habitatores dicte civitatis Sassari, presentes pariter et futuros, ab omni peuta, questia, et alio quocumque servitio coacto, et ab omni etiam levida, pedagio, penso et mensuratico, passagio, portatico atque ribatico, tam in dicto regno nostro Sardinee et Corsice, et singulis ei adiacentibus, quam in aliis regnis et terris nostris Aragonum, Valentiae, Cathaloniae, et in aliis etiam, quas dante domino acquisierimus, seu acquirere poterimus nos vel nostri. Sic quod ipsi vel aliquis eorum nobis vel nostris, non donent, nec dare teneantur peutam aliquam, questiam aut servitium coactum quodcumque, nec in ipso regno nostro Sardinee, vel aliis regnis et terris nostris predictis solvant aut solvere teneantur pro aliquibus rebus seu mercibus suis quas secum detulerint seu portari fecerint levidam aliquam, pedagium, portaticum, atque ribaticum, immo sint a predictis omnibus et singulis liberi perpetuo et immunes. Exercitus vero, hostes et cavalcatas retinemus et salvamus nobis et nostris in dicta universitate et habitatoribus eiusdem, et terminorum suorum sub hoc modo videlicet; quod quando et quoties a nobis vel nostris successoribus seu officialibus fuerit demandatum, dictos exercitus hostes et cavalcatas fatiant et facere teneantur infra dictam insulam Sardinie tantum, per tempus quatuor mensium quolibet anno particulariter sive simul suis sumptibus et expensis. Et alibi seu ultra formam predictam exercitus ipsos, hostes et cavalcatas facere minime teneantur (5). Laudamus etiam et confirmamus civibus supradictis et singulis eorum hereditates et possessiones suas prout melius eas habent et tenent, et eis pertinent, ac possunt modo quolibet pertinere. Inhibentes expresse ne quis in dictis hereditatibus et possessionibus, aut bonis aliis seu rebus eorum mobilibus vel immobilibus audeat vel presumat eos impedire aut modo quolibet perturbare, vel ab ipsis inde per violentiam aliquid occu-

(1) Ved. il suddetto cap. 6 nel Libro II. del Cod. Sardo, e dei frammenti latini.

(2) Ved. il suddetto cap. 104 nel Lib. I. del Codice Sardo.

(3) Qui comincia un Privilegio del Re D. Giacomo di Aragona a favore di Sassari, che fa seguito alla precedente addizione 42 dei frammenti latini di questo Libro II. Ed ha la rubrica 43 scritta in nero, coll'iniziale N, scritta in rosso. Questo medesimo Privilegio è riportato dal Vico (Hist. de Sarden. Part. V cap. 7) ma con molte scorrezioni ed inesattezze.

(4) Di Michele Pera, o Petri, cioè figlio di Pietro, (in dialetto sassarese *Pera* significa Pietro) e di Guantino Catoni ho parlato nel mio *Dizionario biografico dei Sardi illustri*. Vol. I. pag. 205. Dal presente diploma si ricava, che il Catoni nel 1323 tenea la somma delle cose nella repubblica sassarese, giacchè a di lui nome, e con sue lettere di credenza il Medico Michele Pera si presentava al re D. Giacomo di Aragona per offerirgli omaggio, fedeltà e sudditanza per parte del Comune di Sassari. Quali fossero le ragioni, per le quali questo insigne cittadino offerisse il dominio della propria patria a un re straniero può vedersi nel citato luogo del suddetto mio *Dizionario Biografico*.

(5) In questa parte del Privilegio è conceduta ai sassaresi, tanto in Sardegna e nelle isole aggiacenti, quanto negli altri stati del re di Aragona, piena esenzione da ogni servizio personale, dazio, contributo e dritto di qualunque sorta, eccettuato il servizio militare, che per cagione di guerra, od altra somigliante, ciascun cittadino dovea fare per quattro mesi dell'anno, ma in Sardegna solamente, e non altrove.

pare (1). Notariis seu tabellionibus dicte civitatis iam creatis laudamus et concedimus ipsum offitium notarie et usum eius. Ita tamen quodammodo regia auctoritate nostra, et tamquam a nobis auctoritatem habentes, et non alia quacumque utantur ipso offitio notarie. Salva tamen notaria, seu scribania curie dicte civitatis, quam nobis et nostris spetialiter retinemus, et de qua et in qua providere possimus, prout nostri et nostrorum placuerit voluntati. Veruntamen notarii alii qui pro tempore creandi fuerint in dicta civitate, sint et ponantur inibi ac constituantur auctoritate nostra, nosque et nostri ad ipsum exercendum offitium constituamus personas ydoneas, non tamen appropriando nobis ipsas notarias, sed eas concedendo personis ipsis que offitio ipso libere uti possint (2). Praeses insuper in dicta civitate ponatur et constituatur per nos et nostros, vel de mandato nostro et nostrorum, prout nostri et nostrorum placuerit voluntati. Qui Preses offitium ipsum ad honorem et fidelitatem nostram, et tranquillitatem, ac bonum statum dicte civitatis et habitatorum eius exerceat plenarie atque bene, nosque et nostri ipsi presidi provideamus de salario competenti (3). Appellationes quoque a processibus et sententiis in dicta civitate ad nos vel nostros seu gerente vices nostras in dicto regno plenarie devolvantur, quasi infra dictam insulam Sardinee audire volumus, et etiam terminari, nec possint dicti cives extra dictam insulam pro ipsarum appellationum prosecutione vocari aliquatenus sive trahi (4). Preterea concedimus civibus memoratis, quod viso brevi eorum super suis statutis seu consuetudinibus edito, ipsoque discusso plenius et attento circa ea corrigenda, aptanda seu in melius emendanda, addendo vel subtrahendo providebimus, habito consilio proborum hominum civitatis ipsius, prout ad honorem nostrum, et dictorum civium tranquillum et bonum statum ac cultum iustitie cedere dignoscatur (5). Concedimus etiam eisdem quod castaldio et alii offitiales per nos ponendi in dicta civitate pro ordinandis et recognoscendis pensis mensuris, et colligendis *caloniis* (6) (forse *tholoniis*) penis seu aliis iuribus, ponantur et constituantur ibi per nos et nostros suffitientes et ydonei, qui tamen sint de dicta civitate et habitatores eiusdem (7). Statuimus denique atque concedimus quod de cetero in dicta civitate vel eius terminis non immittatur seu immitti possit aut vendi vinum aliquod extraneum vel vendemmia, nisi tantum vinum et vendemmia collecte ipsius civitatis et terminorum suorum (8). Adiicimus quoque atque concedimus quod si in prosecutione acquisitionis dicti regni nostri Sardinie et Corsice contingerit dictam universitatem contra aliquam vel aliquas civitates, castra, villas seu loca, aut habitatores earum nobis vel domino nostro rebelles que sint infra triginta miliaria in circuitu dicte civitatis Sassari constituta, exercitum vel processum cum armis facere per se ipsos cum preside dicte civitatis, vel cum familiis nostris armorum, et ipsas civitates, castra, villas seu loca, et habitatores earum rebelles nobis et nostro dominio per vim et cum armis subiugare, ipse civitates, castra, villa, seu loca sic adquisita vel subiugata, et habitatores earum, subsint ex tunc dicte civitati Sassari, et iurisdictioni ac dominationi nostre, et offitialium nostrorum civitatis eiusdem, et ipsi offitiales nostri utantur in eis, et uti possint, et debeant prout plenius et melius uti debuerint in dicta civitate Sassari et pertinentiis seu terminis eiusdem, et de pertinentiis dicte civitatis Sassari nihilominus censeantur (9). Arrendamenta etiam seu obligationes per eos iam usque nunc facta seu factas de redditibus seu iuribus dicte civitatis pro solutione debitorum dicte universitatis seu construendis operibus murorum, vel aliis necessitatibus ipsorum, laudamus et confirmamus, et eas ratas esse volumus atque firmas, ac precipimus firmiter observari (10). Ad ulteriorem insuper gratiam et cautelam civium predictorum, et ut clementie nostre gratiam se cognoscant integraliter assecutione, omnes et singulas offensas, et alios quoscumque excessus per ipsos, seu inter ipsos huc usque commissas, ac dissensiones nostras, concitationes, vel alias contensiones criminales et civiles eis et eorum cuilibet de speciali gratia remittendas duximus, et penitus relaxandas, sicque de cetero per nos vel nostros non possint pro predictis vel aliquo predictorum conveniri demandari aut pena aliqua condempnari, nec nos de ipsis intromittere debeamus. Attamen incarceratis iam seu exclusis aut relegatis ab ipsa civitate misericorditer nos si voluerimus habeamus, ipsosque ad civitatem ipsam reducere, si et quando nostre

(1) Questa conferma delle possessioni ed eredità, ossia delle particolari proprietà dei cittadini di Sassari, è assai singolare. Se le medesime erano legittime, il re D. Giacomo non potea loro toglierle, senza ingiustizia e violenza, e quindi era inutile la conferma: se però erano illegittime, come potea il sovrano aragonese sanzionarle col suo *laudamus et confirmamus?*

(2) Questa condizione del riconoscimento dei Notai già esistenti nel Comune era molto ragionevole, siccome era conseguenza del riconoscimento della podestà regia la riserva fatta all'autorità reale per la nomina futura di altri Notai, e per la destinazione degli attuari della Curia.

(3) Il Preside, di cui il re D. Giacomo si riservava la nomina, era in sostanza l'autorità politica che dovea succedere a quella del Podestà, capo del Comune e della repubblica. Questo preside fu chiamato in appresso *Veghiere reale*.

(4) Fu ottima previsione il convenire espressamente, che tutte le liti e contenzioni giuridiche si terminassero in Sardegna, nè potessero i Sassaresi per causa di appellazioni, od altro motivo, esser tratti a litigare fuori dell'Isola.

(5) La riforma del *Breve*, ossia del *Codice* degli Statuti della repubblica di Sassari, era una conseguenza necessaria della trasformazione del suo reggimento politico, da libero e municipale in dipendente e subordinato agli ordini monarchici ed assoluti del novello dominio. Quale sia stato il vantaggio conseguito dal Comune di Sassari per siffatta trasformazione, oltre che si racoglie dalla storia, ogni discreto lettore può immaginarlo.

(6) Non avendo potuto indovinare qual sorta di dritto, o riscossione fosse questa dei *calonii*, ho creduto che siffatta parola sia una corruzione dei così detti *toloncì (tholonea)*, ossia dei *dazi d'inverno*, *d'estate*, ricordati in alcuni diplomi sardi del medio evo, e specialmente del secolo XII, come si ricava dal mio *Codice Diplomatico di Sardegna*.

(7) La castalderia, e le esattorie si riservavano ai cittadini sassaresi, i quali però doveano essere nominati dal Re.

(8) Questo divieto d'introduzione dei vini forestieri in Sassari fu pure specialmente pattuito nella *Convenzione* del 1294 colla repubblica di Genova, come si è già veduto. Era il sistema proibitivo, che dominava le opinioni economiche di quei tempi. Noto in questo luogo, che mentre nella detta *Convenzione*, nel *Codice* degli Statuti sassaresi, e in altri diplomi sincroni, si parla spesso dei vini e dei vigneti di Sassari, mai si fa un sol cenno di olivi e di oliveti. Da ciò si deduce, che la piantagione di questi ultimi nell'agro sassarese non fu anteriore alla seconda metà del secolo XIV.

(9) Da questo privilegio derivò l'altro, che autorizza i cittadini sassaresi a provvedersi liberamente di legno pe' loro usi domestici nel circuito di 30 miglia della città.

(10) Questo riconoscimento era un atto di stretta giustizia, non di grazia. Eppure con questo prezzo ancora si comprova la libertà di un Comune ....

regali placuerit voluntati, et bona sua eis restitui facere in eo statu quo tunc fuerint, exceptis tamen fructibus inde perceptis, et dampnis substentis, quos et que ipsi sic reducti non possint petere vel habere.(1) Denique concedimus civibus supradictis, quod nullus extraneus audeat vel presumat in botecis, vel cellariis aut domibus, pro tenendo blado vino vel mercibus ipsorum civium deputatis, seu in domibus etiam viduarum se ponere, vel etiam hospitari, nec ipsi cives aut aliquis ex eis teneantur ipsos extraneos ad hospitandum in predictis admittere seu etiam receptare. Mandantes per presens privilegium nostrum dicto inclito infanti Alfonso, nec non quibuscumque officialibus nostris seu presidentibus tam in dicto regno Sardinie et Corsice, quam alibi in aliis regnis et terris nostris constitutis et constituendis, ac levidariis, pedagiariis collectoribus, seu quibuscumque aliis officialibus nostris presentibus et futuris, quod premissam franchitatem libertatem et gratiam nostram, et omnia et singula per nos superius concessa firma habeant et observent, ac fatiant inviolabiliter observari, et non contraveniant, nec aliquem contravenire permittant. In cuius rei testimonium presens privilegium nostrum, maiestatis nostre sigillo appendititio communitum sepe dictis civibus fieri iussimus atque tradi. Data Barchinone, Nonas Madii, anno domini millesimo trecentesimo vicesimo tertio.

Signum . . . . Iacobi dei gratia regis Aragonum Valentie Sardinie ac Corsice ac comitis Barchinonie.

Testes sunt:

Infans Petrus domini regis filius ac comes de ripavercia.

Infans secundus Berengarius eiusdem domini regis natus.

Pontius Barchinonie episcopus.

Dalmacius vicecomes de Rocabertino.

Guilbertus de Sentillis etc.

Fuit clausum per G. Augustini scriptorem domini regis.

XLIV. Statutum est et ordinatum ut deinceps singulis annis in Kalendis Martii eligantur et assumantur octo boni viri de terra Sassari, duo videlicet in quolibet quarterio; ita tamen quod primi eligendi eligantur et stent ad infrascriptum offitium faciendum hinc ad Kalendas martii proxime venturi, et ab inde usque ad unum annum proxime consequentem, et cum eis eligatur unus notarius de Sassaro ad scribendum que gesta fuerint per predictos octo aut maiorem partem ipsorum; qui octo sic electi defensores hominum et universitatum terre Sassari censeantur in omnibus, et super omnibus franchitatibus et libertatibus per illustrissimum dominum Regem Aragonum hominibus terre sue de Sassaro predicte concessit in privilegio gratiarum, et in omnibus et super omnibus que contingent hominibus terre predicte, tam generaliter quam specialiter, dum tamen dicti domini regis et suorum heredum esse noscantur; qui quidem sub debito corporalis prestiti iuramenti iura libertates franchitates hominum et universitatum terre predicte manutenere et defendere teneantur. Qui sic electi teneantur quotiens necesse fuerit sive fuerint requisiti accedere ad curiam sub pena soldorum x ianue qualibet vice a contra fatiente tollenda. Lectum et publicatum fuit presens capitulum hoc anno S. (cioè *salutis*) MCCCXXIII. Indit. VII. Die XVI Decembris.

XLV. Noverint universi quod nos Infans Alfonsus Illustrissimi Domini Regis Aragonum primogenitus, eiusque generalis procurator, ac Comes Urgelli. Attendentes clarissimum dominum Regem genitorem nostrum predictum, prospectis pene fidelitatis constantia, et affectu laudabili, quem et quum eius habitatores ac universitas civitatis Sassari Insule Sardinie hic ad eum cuius dominium affectabant agnoscere ipsius iussibus et beneplacitis pariturі, ut coram Regia presentia exposuit discretus *Michael petri* (2) fisicus, habitator civitatis predicte, ad ipsum dominum Regem cum littera credentie destinatus nuper, cives et universitatem eandem de speciali benevolentia quibus eosdem amplectitur sub speciali privilegio libertatis et aliis gratiarum largitionibus decorasse. Ipsis tamen eidem domino Regi vel nobis loco ipsius homagium et fidelitatis iuramentum prestantibus, ac adimplentibus ea que per dictum fisicum coram Regia presentia fuerint proposita seu oblata, ut in ipso privilegio confecto, sub datione Barchelonie nonas May, anno subscripto clauso per manum Guillelmi augustini domini Regis scriptoris hec et alia noscuntur largius contineri, prospicientes etiam Cives et universitatem ipsam per prudentes viros *Matheum caseum*, *Comitam de via*, *Marabottinum marabottum*, *et Gantinum palas* nuncios sindicos et procuratores universitatis et comunis Sassari nobis nomine domini Regis homagium et fidelitatis iuramentum reverentia debita prestitisse, et alia ad que tenebantur iuxta prescriptum privilegium devota promptitudine effectualiter implevisse (3). Idcirco cupientes cives et universitatem civitatis Sassari supradictam, ut vassallos fideles et naturales dicti domini genitoris nostri grassiosis *(gratiosis)* favoribus prosequi, ut viventes sub Regio dominio in eorum fidelitate letentur, privilegium predictum et omnia in eo contenta laudamus approbamus ratificamus, confirmamus, ac etiam de novo eisdem civibus habitatoribus et universitati civitatis predicte concedimus, prout melius intelligi potest et dici, et sicut in eodem largius et plenius sunt inserta, reiecta condictione in dicto privilegio apposita, cum ex quo nobis ut predicitur fecerunt homagium et fidelitatis prestiterunt iuramentum, ut ipsa purificata condictio, ipsumque privilegium debeat iam dictis civitati et civibus Sassari pene et inviolabiliter observari (4). Considerantes preterea dictum dominum Regem nobis ad infrascripta potestatem plenariam inpendisse cum carta sua tenoris sequentis. — Noverint universi quod nos Iacobus dei gratia Rex Aragonum

(1) Amnistia singolare! .... Si perdonava a coloro, ch'erano stati ostili al nuovo dominio regio, e si perdonava agli altri che il Comune aveva bandito o carcerato, perchè nemici della patria, e fautori della dominazione straniera.

(2) *Michael Petri*. Lo stesso Michele Pera, di cui si fa menzione nel precedente diploma del re D. Giacomo di Aragona.

(3) In eseguimento della condizione stabilita nel suddetto privilegio del re D. Giacomo, il Comune di Sassari mandò a Iglesias (*Villa Ecclesia*) Matteo Casu, Comita de via, Marabottino Marabotto, e Guantino (Costantino) Pala suoi sindaci e procuratori, per prestare il debito omaggio, e il giuramento di fedeltà al regio infante D. Alfonso, rivestito da suo padre di pieni poteri, e venuto all'isola per conquistarla.

(4) Conferma ai sassaresi le concessioni tutte contenute nel diploma di suo padre, perchè aveano adempiuto alla condizione loro imposta di prestare l'omaggio e il giuramento di fedeltà.

Valentie Sardinie et Corsice, Comes Barchinone, ac Sancte romane ecclesie vexillarius, amiratus et capitaneus generalis. Considerantes quod pro acquisitione Sardinie et Corsice Regni nostri feliciter actore domino peragenda, vos inclitum et magnificum Infantem Alfonsum carissimum primogenitum et generalem procuratorem nostrum ac Comitem Urgelli, Nobilium et militum ac peditum numerosa comitiva congrue sociatum destinamus ad presens, vobisque etiam regimine *(regimen)* ipsius regni cum alia carta nostra certi tenoris sigillo maiestatis nostre munita duximus committendum. Idcirco volentes quod liberius et aptius ipsius regni regimini opportuna utilia et necessaria expedire possitis, tenore presentis carte nostre perpetuo valiture vobis concedimus et facultatem plenariam impertimus quod possitis in dicto Regno Sardinie et Corsice donationes quascumque de quibusvis bonis stabilibus pure et irrevocabiliter facere, sub feudo tamen et fidelitate nostris more italico, vel ea in emphiteosim concedere. Et similiter ea que ex dictis bonis inculta sunt sive herema donare vendere et assignare in perpetuum, aut ad violarium seu ad tempus, vel etiam ad beneplacitum prout vobis utiliter videbitur expedire. Privilegia libertates seu franchitates aut immunitates quibus vis personis concedere, et terras aut hereditates aut iura que aliqui in dicto regno teneant confirmare. Nos enim quascumque donationes, aut in feudum subscripto modo, vel in emphiteosim concessiones, privilegia, libertates seu franchitates per vos faciendas in regno predicto validas ratas et illibatas esse volumus atque firmas. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram inde fieri iussimus majestatis nostre sigillo appendicio communitam. Data in castris apud portum fangosum duodecimo Kls *(Kalendas)* Iunii, anno domini millesimo trecentesimo vicesimo tertio (1). — Propterea ad cives et universitatem civitatis predicte quorum comodum sollicitius affectamus debitum habentes respectum volumus et per presentis carte nostre tenorem concedimus eisdem civibus et habitatoribus Civitatis Sassari predicte ex uberiori gratia, quod non obstante inibicione seu statuto aliquo facto vel faciendo per quoscumque generaliter vel specialiter in locis aliquibus constitutis infra dictam insulam Sardinie de non extrahendo ab inde rebus seu victalibus aliquibus, dicti cives habitatores aut universitas Civitatis Sassari possint de locis in quibus huiusmodi inibicio edita fuerit victualia extrahere absque in cursu pene cuiuscumque ad civitatem ipsam pro eorum usibus et non alibi facere apportari. Valeant autem predicti cives et habitatores civitatis eiusdem ac licitum sit eisdem et eorum singulis cum eorum rebus et bonis et mercibus navigare ad partes quas voluerint, terris inimicorum dumtaxat exceptis, nisi tamen ad hec obstet inibicio generalis per dominum Regem vel nos aut successores ipsius in dicta insula Sardinie facienda (2). Concedimus etiam dictis civibus, habitatoribus ac universitati Civitatis predicte ut eadem Civitas continua suscipiat incrementa, et felicibus successibus prosperetur, quod dictus dominus Rex vel nos aut successores sui nunquam Civitatem ipsam cum appendiciis et pertinentiis suis in totum vel in partem permutabimus infeudabimus aut alii aliquo titulo sive causa trademus vel alias separabimus a Corona Regia vel permittemus causa vel modo aliquo separari (3). Volumus eciam et iam dicte universitati Sassari concedimus quod potestas vicarius vel alius preses qui per dictum dominum Regem genitorem nostrum aut successores ipsius prefici habebit pro tempore in civitate iam dicta et eius terminis non preficiatur de illis qui nunc tempore dacte *(date)* presentis privilegii dominium vel iurisdictionem habent in insula Sardinie, nec etiam aliquis qui sit Civis vel habitator Civitatis Sassari supradicte (4). Concedimus insuper in favorem civium et universitatis Civitatis ipsius, quod quociescumque contingat aliquos servos vel servas civium et habitatorum ipsorum effugere et ab ipsorum potestate absque licentia discedere, servi vel serve ipsi si reperiri poterunt infra insulam Sardinie vel Regno Aragonum Valentie Comitatu Barchinonie ac terras alias dicti domini Regis subiectas dominio restituantur et tradantur his quorum fuerint vel nunciis eorundem contradictione et obstaculo quiescentibus quibuscumque (5). Mandantes per presentem omnibus officialibus et subditis domini Regis collectoribus ac quibuscumque presidentibus tam in dicto Regno Sardinie et Corsice quam alibi in aliis regnis et terris eiusdem domini regis constitutis et constituendis quod premissam gratiam et concessionem laudationem et confirmationem nostram et omnia alia et singula per nos concessa superius firma habeant et observent ac faciant inviolabiliter observari, et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione. In cuius rei testimonium presentem Cartam nostram predictis civibus et universitati Civitatis predicte nostro pendenti sigillo iussimus communiri. Dat. in obsidione Ville Ecclesie (6), quarto nonas Iulij, anno domini millesimo trecentesimo vicesimo tertio.

(1) Qui termina la carta Reale (riportata per intiero) in virtù della quale D. Alfonso, nell'accingersi alla spedizione armata per la conquista della Sardegna, avea ricevuto pieni poteri da suo padre il re D. Giacomo.

(2) Qui sono due le concessioni: la prima, che i sassaresi potessero da qualunque luogo della Sardegna trarre merci e vettovaglie per loro uso, e introdurle in Sassari; la seconda, che potessero esportare da Sassari e dal suo territorio le loro merci e prodotti, e venderle ovunque, anche oltre mare, salvo che nelle terre dei nemici del re di Aragona. La prima concessione è una prova istorica, non tanto del sistema proibitivo dominante in Sardegna nel tempo del presente privilegio in rispetto alle operazioni commerciali, quanto della guerra municipale, che i Comuni e le città sarde si faceano a vicenda nello scambio e nella consumazione dei loro prodotti territoriali; del che si troveranno maggiori e più irrefragabili argomenti nel mio *Codice diplomatico di Sardegna*. La seconda concessione poi sembra quasi uno scherno fatto ai cittadini sassaresi, poichè non si deve concedere in via di grazia ciò che non si può proibire, senza manifesta ingiustizia.

(3) La sostanza di quest'altra concessione si è, che i re di Aragona non permuterebbero, infeuderebbero, o separerebbero mai dalla loro Corona la città di Sassari co' suoi termini e pertinenze.

(4) Com'era stato convenuto colla repubblica di Genova nel 1294, che il podestà di Sassari sarebbe sempre un distinto cittadino genovese, così in questo diploma fu concordato, e conceduto dall'Infante D. Alfonso, che il Podestà, Vicario *(Veghiere)* o Preside di Sassari non sarebbe mai verun cittadino o abitatore sassarese, nè altro qualunque, il quale avesse dominio o giurisdizione in qualche luogo di Sardegna.

(5) Ecco un esempio della schiavitù, cui erano sottoposti i servi nel secolo XIV. E reca meraviglia che questa barbarie durasse ancora, come in altre repubbliche italiane, eziandio in quella di Sassari, la quale dimostravasi così gelosa delle sue libertà.

(6) *Ville-Ecclesiae*, cioè d'Iglesias, una delle sette antiche città di Sardegna.

XLVI. Nos infans Alfonsus illustrissimi domini Regis Aragonum primogenitus eiusque generalis procurator ac comes Urgelli. Attendentes quod constituti ante nostram presentiam discreti *Comita de via* et *Michinus Capra* (1) pocuratores sindici et ambaxiatores universitatis nostre Civitatis Sassari proposuerunt qualiter contra eorum privilegia et signanter contra quandam clausulam tenoris sequentis — Concedimus etiam dictis civibus habitatoribus ac universitati Civitatis predicte, ut eadem civitas continua suscipiat incrementa et felicibus successibus prosperetur, quod dictus dominus Rex vel nos aut successores sui unquam civitatem ipsam cum appendiciis et pertinenciis in totum vel in parte permutabimus, infeudabimus, aut alii aliquo titulo sive causa trademus, vel alias separabimus a Corona Regia, vel permittemus causa, vel modo aliquo separari — Nos universitatem predictam gravavimus eo quia dedimus Guillelmo Culomarii Consiliario nostro villam de *Ieriti* (2) sitam in pertinenciis seu territoriis Sassari cum suis iuribus et directis, et quia etiam feceramus donationem Marabottino maraboti de Sassari iurisdictionem civilem ville de *Octavo* (3) et de *Eristola* (4) sitis in termino et pertinenciis Sasseri, eo etiam quia fecimus donationem Margarite rapallino de Sassaro de villa *Cherchi* (5) sita in territorio et pertinenciis supradictis. Quamobrem nobis humiliter supplicarunt ut predictas donationes in eorum preiudicium et gravamen, ut predicitur, et dicti privilegii lesionem factas revocaremus annullaremus cassas et irritas decerneremus, et quod de cetero nollemus contra tenorem dicti privilegii donationes similes facere in eorum preiudicium et gravamen; et ostenderent nobis privilegium nostrum predictam continens clausulam nostri sigilli munimine roboratum. Nos vero dicto privilegio et specialiter dicta clausula diligenter inspectis, quamvis nobiscum peritorum in iure in hiis partem non facientium non adesset copia, cum pocius armorum quam litigiorum negotia prossequamur, ex qua causa deliberare super premissis nequivimus subtiliter. Attamen in hiis et aliis volentes complacere probis hominibus Civitatis jam dicte et eorum supplicationibus benigne condescendere sicut decet, eorumque privilegia plenarie conservare et eosdem tamquam benemeritos prossequi graciis et favore, dictas donationes et earum quamlibet revocamus annullamus cassas et irritas fore perpetuo decernimus (6). Et volumus et eisdem Civibus probis hominibus et universitati concedimus, nec de cetero per nos vel alios donationes similes de locis vel terris terminorum territorii et pertinentiarum Sassari ledentes in aliquo eorum privilegia faciemus nec permittemus modo aliquo de suis iuribus et pertinentiis aliquid separari. Et pronuntiamus sua privilegia et presentem revocationem et concessionem servare perpetuo et facere inviolabiliter observari. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram fieri iussimus nostri pendentis sigilli munimine roboratam. Data in obsidione castri Callari tertio decimo kls *(kalendas)* Madii, anno domini millesimo trecentesimo vicesimo quarto.

. . . .

. . . .

(7) pro tempore fuerint quatenus hujusmodi ratificationem approbationem et confirmationem firmiter teneant et inconcusse observent, et faciant perpetuo inviolabiliter observari contra eas nihil prorsus attemptantes, aut substinentes ab aliquibus attemptari. In cuius rei testimonium presentem cartam vobis inde fieri nostroque sigillo pendenti iussimus roborari. Datum Turolii tertio kalendas Ianuarii, anno Domini Millesimo Trecentesimo vicesimo sexto Sigillo . . . .

. . . .

XLVII. Nos Infans Alfonsus Illustrissimi Domini Regis Aragonum primogenitus ejusque generalis procurator ac Comes Urgellensis. Quia intelleximus per ambaxiatores Civitatis nostre Sassari ad nos destinatos quod cum temporibus preteritis potestates tunc Sassari procurarent cum aliquibus de consilio dicte Civitatis quod universitas ipsis daret, vel provideret eisdem potestatibus in quibusdam pecunie quantitatibus graciose multociens inter volentes hoc et nolentes multe divisiones et dissensiones oriebantur; ex eo quod etiam dicti ambaxatores pro parte dicte universitatis nobis supplicarunt ut super hiis tale dignaremur adhibere remedium, quatenus in futurum dictorum scandalorum huiusmodi materia totaliter subducatur. Id circo et eo etiam quia talia apud bonos inhonesta noscuntur, cum presenti carta nostra statuimus quod potestas dicte Civitatis qui nunc est, licet de ipso dicti ambaxatores laudabile perhibeant testimonium, aut alii potestates qui post eum in dicta Civitate fuerint pro tempore nunquam audeant petere, habere, aut recipere ab universitate ipsa aliquod donum aut provisionem quamcumque, neque dicte universitati ea conferre liceat ullo modo. Hoc quidem statuimus sub pena centum librarum alfonsinorum minutorum nostre acquirenda Camere; et tam a dantibus quam a recipientibus sine ullo remedio quociens contra presens statum fecerint exigenda, qua etiam solum donum

(1) *Comita de via* è lo stesso, di cui si parla nel diploma precedente. Gli fu dato per compagno *Michino*, ossia Michelino Capra.

(2) *Ieriti*, ossia *Gerito*, villaggio ora distrutto, che esisteva nell'agro sassarese.

(3) *Octavo*, altro villaggio ora distrutto, che esisteva nella via che da Sassari conduce a Torres, presso l'attuale ponte, che conserva tuttavia il nome di *Ottava*.

(4) *Eristola*. Altro villaggio distrutto, come i due precedenti. Sussiste ancora la chiesa campestre di S. Giovanni di *Eristola*.

(5) *Cherchi*, o *Querqui*. Villaggio così pure distrutto. Il suo nome ci è stato conservato dalla fontana perenne di *Cherchi*, donde per via di canale artefatto è derivata attualmente l'acqua per uso delle due popolazioni di S. Gavino, e di Torres.

(6) Fa veramente, non saprei dire, se più pietà che vergogna, il vedere un regio infante mendicare pretesti cotanto miserabili, per coonestare la patente infrazione da lui fatta di un privilegio, che un solo anno innanzi egli medesimo avea conceduto. E dopo ciò, si osava perfino chiamar grazia ciò ch'era debito strettissimo di onore e di giustizia! . . . .

(7) Dopo il precedente privilegio con la rubrica 46, spedito in Cagliari nel 1324, seguitano nei frammenti latini del 2.° Libro; 1. il sopradetto brano e conclusione di altro Privilegio, che dovea essere scritto in altro foglio membranaceo, il quale manca intieramente; 2. altri quattro Privilegi dello stesso infante D. Alfonso a favore di Sassari, co' numeri 47. 48. 49. 50, e colle iniziali nere; 3. un altro Privilegio del Re D. Giovanni con la rubrica 51. Li suddetti Privilegi non sono sicuramente autografi, ma copie autentiche degli originali, ch'esistevano nell'archivio del Comune, e nei *Libri dei Privilegi* menzionati in questo medesimo *Codice*. Sono scritti con caratteri molto intralciati che hanno tutti i segni di appartenere al secolo XV.

aut servicium, aut provisionem que date fuerint nostre Camere similiter acquiri statuimus et volumus, penitusque applicari. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram inde fieri iussimus nostro sigillo appendicio communitam. Datum Turolii septimo kalendas Ianuarii, Anno Domini millesimo tercentesimo vicesimo sexto, Sigill.... etc.

XLVIII. Nos Infans Alfonsus Illustrissimi Domini Regis Aragonum primogenitus (1) eiusque generalis procurator, ac Comes Urgelli. Licet inter cetera comprehensa in privilegio per Illustrissimum dominum Regem dominum et genitorem nostrum ac nos indultis universitati civitatis nostre Sassari contineatur quod a sententiis vel processibus promulgandis vel faciendis in dicta civitate ad dictum dominum regem, vel nos aut Gubernatorem Sardinie valeat appellari. Quia tamen pro parte universitatis eiusdem civitatis nostre Sassari nobis supplicatum extitit pro eo quod aliquibus de dicta civitate qui expensas prosequendi dictas appellationes coram dicto Domino Rege vel nobis aut nostro Gubernatore in Sardinia sustinere nequirent posset multociens si extra dictam Civitatem haberent dictas appellationes prosequi ad dampnum non modicum redundare, dignaremur eis super hoc de aliquo decenti et salubri remedio subvenire. Ideo ipsius universitatis proclinati supplicationibus in hac parte sic super eo providimus et duximus concedendum quod ponatur et statuatur aliquis iudex per Gubernatorem Sardinie qui intra dictam Civitatem cognoscat et cognoscere ac decidere valeat nomine dicti Gubernatoris iuxta brevia, privilegia et statuta dicte civitatis omnes causas appellacionum remitendarum ad dictum dominum Regem aut nos aut Gubernatorem Sardinie a sentenciis vel processibus latis vel factis in Sassaro super causis aut negotiis valoris quantitatis quinquaginta librarum alfonsinorum minutorum aut infra, sicut de quantitatibus, sive de immobilibus quorum extimatio quantitatem predictam excedere minime videatur. Alie vero appellaciones que ibi emitentur super negociis quorum valor aut extimatio summam quinquaginta librarum dicte monete excedat, ad examen ipsius Gubernatoris Sardinie devolvantur. Mandantes tenore presentis carte Gubernatori generali dicte insule presenti et aliis qui pro tempore dicto preerunt officio, quatenus provisionem nostram sive concessionem huiusmodi effectui mancipando eandem observent et observari inviolabiliter faciant ut superius denotatur. In cuius rei testimonium presentem cartam inde fieri iussimus sigillo nostro appendicio insignitam. Dat. Turolij, Septimo kalendas Ianuarii. Anno Domini Millesimo ccc. vicesimo sexto.

XLIX. Nos Infans Alfonsus Ill.mi Domini Regis Aragonum Primogenitus, eiusque generalis procurator, ac Comes Urgelli. Intellecto, nobisque exposito per ambaxiatores ad nos destinatos ab universitate civitatis nostre Sassari, quod a lungo tempore citra statutum et usum fuit exigi, levari et colligi a Sassariensibus et quibuslibet aliis personis ad portum de Turribus venientibus, pro introitu videlicet et exitu, denarium pro libra, pro mundatione dicti portus, et aptatione moduli ipsius et costructione turrium in dicto portu, et eius modulo fatiendarum, pro custodia lignorum et vasorum ad dictum portum venientium, et mercium ac aliorum ferendorum ad illum. Intellecto etiam quia ex eo quod dictus denarius applicatus fuit a modico tempore citra redditibus Camere nostre portus iam dictus plurimum devastatur. Quia circa incrementum et emolumentum Civitatis nostre Sassari, et directionem et conservationem dicti portus favoris nostri auxilium intendimus efficaciter impartiri, idcirco tenore presentis carte nostre concedimus et statuimus quod ab hac die in antea dictus denarius exigatur et colligatur a predictis venientibus ad dictum portum tam in introitu quam exitu per aliquem quem in hoc ponere et statuere, et ab inde removere possimus ad libitum, et per ipsum convertatur in mundacionem dicti portus, et aptacionem vel reparacionem eiusque moduli, et construcionem dictarum turrium, et custodiam omnium predictorum. Et deinde dictus denarius Camere nostre minime applicetur aut ad ulla alia nisi ad predicta nullatenus convertatur. Mandantes Gubernatori generali, et administratoribus generalibus reddituum et jurium ipsius insule, ac Potestati et Camerlingo Sassari, nec non aliis universis et singulis officialibus nostris insule predicte presentibus et futuris, quatenus concessionem et statutum nostrum huiusmodi observent et teneant, et observari, et teneri faciant, nec contra ipsum veniant in aliquo, aut attemptent. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram inde fieri iussimus nostro sigillo pendenti munitam. Data Turolii Septimo .Kals Januarij, anno D.ni Millesimo Trecentesimo vicesimo sexto. — Sigillat: (2).

L. Nos Infans Alfonsus Ill.mi D.ni Regis Aragonum Primogenitus eiusque generalis procurator ac Comes Urgelli. Licet in composicione facta noviter inter dilectos nostros Bernardum de Boixados Ammiratum regium et Philippum de Boyl Regentem officium Gubernatoris in Sardinie et Corsice regno ex una parte pro nobis, et nostro nomine, et Sindicos universitatis Civitatis nostre Sassari ex altera contineatur quod occasione infortunati excessus nuper contra – *ministros potestatis et alios* dicte civitatis, et alios nonnullos nostros subditos commissi, octo homines civitatis ipsius confinari seu relegari debeant, attamen obtentu et contemplacione dicte universitatis que per suos ambaxiatores nobis de hoc suam instantem supplicationem direxit, volentes dicte universitati specialem

(1) Quest'altro è uno dei privilegi, dei quali abbiamo parlato nella precedente nota. La rubrica è nera, e scritta con caratteri arabici, ed è parimenti nera la iniziale *N.* Vi è scritto sopra da mano posteriore questo membretto. — P. (cioè *Privilegiu*) *pro qui sas causas de valore de L.* 59. *et daue in josso non exant dessa presente Citade, si no qui si comittant ad unu juijgue inoque eligidu pro issu Guvernadore.* Questo membretto fu certamente scritto in tempi posteriori al privilegio e dalla forma intralciata dei caratteri, e dalle abbreviature, si può argomentare che sia scrittura del secolo XV.

(2) Quest'altro è uno dei privilegi, dei quali ho parlato nella precedente nota (pag. 618). Ed è da osservare, che del dritto, di cui si parla in questo Privilegio, per la manutenzione e purgazione del Porto di Torres, e per l'erezione di due torri, si fa pure menzione in alcuni atti di pace tra genovesi e pisani riportati dal Dal-Borgo, specialmente nella convenzione del 1290 tra le repubbliche di Sassari e di Genova, ed in questo medesimo Codice statutario. Ecco dunque l'origine dei proventi del Porto di Torres, li quali si sono conservati fino ad oggi, come si rileva dalle carte Reali recentemente emanate pel riattamento di detto Porto.

facere gratiam super isto. Idcirco tenore presentis carte nostre concedimus quod dicti octo homines dicta de causa minime confinentur, seu etiam relegentur. Mandantes Potestati dicte civitatis, et aliis universis et singulis officialibus nostris tam dicte civitatis quam insule supradicte presentibus et futuris quatenus ad predictorum octo hominum confinacionem aut relegacionem nequaquam procedant nunc aut de cetero, immo presentem concessionem nostram observent, nec contra ipsam veniant, aut faciant ullo modo. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram inde fieri iussimus nostro pendenti sigillo munitam, Data Turolij Septimo Kals Januarij. Anno D.ni Mill.mo ccc. xx. sexto (1).

LI. Nos Johannes Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Maiorice, Sardinie, Corsice, Comesque Barchinone, Rosilionis, et Ceritanie., In regnis et curiis nostris illos in officiales et presides gratia proinde merita .... et deputamus, quos experientia boni undique jam probavit. Ex .... confidentes .... de fide et legalitate atque probitate .... dilecti nostri Galzerandi de Villanova multis nobis jam dicto Galzerando .... pro nonnullis negotiis .... ad regnum Sardiniae nunc e vestigio destinamus officium locumtenentis Gurbernatoris capitis Logudorii regni eiusdem in absentia *tamen* (2) dicti consiliarij et *Camaretii* (3) nostri Eximii Petri de Arenosio ut .... fidelitate atque .... dicti locumtenentis Gubernatoris offitium presens et futurum submissis .... officio tribuendo, regaliasque et jura nostra manutenendo, et pro viribus conservando, et omnia alia faciendo quae incumbant officio predicto et habeatis et recipiatis pro vestris salario et labore quamdiu ipsum tenueritis officium ea jura et salaria quae per alios quatenus dictum tenuerunt et rexerunt officium inde sunt recipi et haberi consueta; Mandantes per hanc eamdem cunctis et singulis officialibus et subditis nostris dicti Capitis Logudorii Regni Sardinie constitutis presentibus et futuris quatenus vos D.num Galzerandum de Villanova .... jussionibus pareant, et respondeant, et obediant, et ... . omnibus .... aliis quae ante actenus tenuerunt officium obedire, et respondere consueverunt, et .... In cuius rei testimonium presentem nostram fieri iussimus nostro sigillo pendenti munitam. Dat Barchinon, vicesima sexta die .... anno a nativitate D.ni millesimo tercentesimo octuagesimo septimo, Regnique nostri .... (4).

(1) Non so di qual eccesso si parli in questa carta. Forse si fa ricordo del moto popolare accaduto in Sassari nel 1325, in cui fu trucidato il Governatore Raimondo Semanat. Ved. Fara pag. 271.

(2) Le lacune esistenti in questo diploma, che derivano dalle parole già scomparse per vetustà nell'originale, non offendono fortunatamente il senso complessivo del diploma medesimo; il quale in sostanza è una Patente del Re D. Giovanni di Aragona a favore di Galzerando di Villanova, eletto luogotenente Governatore di Sassari e Logudoro in assenza del Governatore effettivo Pietro di Arenoso. Avremmo potuto riempiere facilmente le dette lacune: ma stimammo meglio riprodurre l'originale nello stato in cui si trova.

(3) Deve dire *Camerarii*, ma nell'originale si legge accertatamente *Cameretii*.

(4) Il resto non può leggersi, e riguardo all'anno, l'ho letto nel modo sovra scritto, perchè nell'originale sta scritto così. ccc OCUAGESTO CEPTO.

(5) Raymundus de Cardona Gubernator generalis Regni Sardiniae et Corsicae pro Ill.mo D.no Rege Aragonum, Venerabilibus et dilectis vicario et subvicario, et aliis offitialibus regiis Civitatis Sassari, aut eorum loca tenentibus, salutem et dilectionis affectum. Pro parte procuratoris fiscalis eiusdem Civitatis extitit coram nobis propositum, quod licet dictus D.nus Rex in donationibus per ipsum factis de villis situatis in Romania, Flumenargio, et in aliis partibus districtus eiusdem Civitatis inter multas alias retentiones contentas in Cartis donationum retinuit sibi et successoribus suis expresse merum imperium, nonnulli tamen dictarum villarum domini seu vicarii aut procuratores eorum in dicti D.ni Regis prejuditium ac manifestam offensam exhigunt et extorquent penas pecuniarias per capitulum *Brevis* (6), aut aliter per jura municipalia constitutas, licet de casibus meri imperii ... (7) allegantes quod ex eo per statutum aut capitulum Brevis in quocumque casu meri imperij pena pecuniaria est indicta aut statuta, talis casus cognitio et punitio ad eorum dominos pertinent atque spectant. Verum quia talis abusus, et iuri dissonus intellectus in eiusdem D.ni Regis jurium lesionem, et contra expressam ut premittitur retentionem redundare noscuntur ex eo, nam si pena corporalis de jure comuni competens in quocumque casu meri imperij per statutum aut aliter in pecuniariam comutatur, aut per sententiam judicis, sicut sepe consuevit, si mitigatur, non propter hoc casus meri imperij, qui omnino per expressam retentionem, ut premittitur, ad dictum dominum Regem spectat, in mixtum imperium aut aliam jurisdictionem transfunditur, nec comodum inde perveniens ad alium quam ad d.num Regem, ad quem casus principalis competit, pertinere videtur. Quapropter vobis et cuilibet vestrum ex parte dicti d.ni Regis expresse dicimus, et mandamus quatenus de omnibus et singulis casibus meri imperij contingentibus in villis predictis, aut in aliqua earumdem ulterius vos intromittatis cognoscendo et determinando eosdem, et penas corporales sive pecuniarias infligendo et extorquendo et aliter contra malefactores et bona eorum procedendo, prout jus et justitia suadebunt super his taliter vos habendo, quod propter negligentiam vestram jura Regia non patiantur aliquod detrimentum, sciti, quod si propter vestram injuriam in premissis casibus aut aliquo eorumdem jura Regia in posterum lesionem aliquam patientur, id bonis vestris imputabimus, et aliter vos de negligentia fortiter punientes. Per hanc vero provisionem nostram brevi sardorum, aut transactioni, seu annuentie, si aliqua facta fuerit aut apparuerit, quod nescimus, cum dicto D.no Rege, non intendimus in aliquo derogare. Data in Civitate Sassari quarto Idus Ianuarii, anno D.ni millesimo trecentesimo trigesimo .... (8).

LII. In tempus de donnu Pedruzu de Marongiu, donnu Ithocor Mura et Cumpanyos suos Consigeris ....

(5) Questa ordinazione di Raimondo di Cadorna non è controssegnata da rubrica numerica veruna, ed è scritta con caratteri più leggibili del precedente diploma del re D. Giovanni.

(6) *Brevis* cioè il Codice degli Statuti della repubblica sassarese.

(7) Qui nell'originale è scritta la seguente parola in questo modo GOESCENDAR.

(8) Il rimanente non può leggersi, perchè corroso dal tempo.

Termenes de Sassari et de sa Baronia de *Saliguera* (1), et Flumenargiu fatu in tempus qui................ Contradas, et in tempus qui Mossen Ramon Cetrilla fuit Guvernadore de Saliguera...................... Nurra et Flumenargiu cum Saliguera.............. Termenes de Flumenargiu cum Saliguera et Sassari et partit cum sa Baronia segundu qui se contenet...... ......et primo......................................
....
....

(2) LIII. Cominzant sos ditos termenes dae ponte de Turres marina marina fini a su Castellazzu de portu de Turres, et codat via via deretu a sa tribuna de Sanctu Gayngiu a sa parte de ponente, et poy codat via via Sassaresa fini a bade Melone, et poy levat a dresta assa pedraya manna deretu a sa magina manna de Cozzey deretu assu Nuragne qui est in junturas de valles de Querquj, et vaet deretu assa Corona, et codat vadigniu vadigniu de pagiayola venendo sinde assa magina de Surula e funtana vadigniu vadigniu deretu assa magina de arenargios, lassando a mancha sa yscolcha de Sassari, et a dresta sa poxia cun sas vingias de Ardu qui sunt *cuy* (3); Ruguiat deretu assa iscala de *Sahe* (4) de aredu dae piqu de riu. Et poy codat marguine marguine fini assos Cantaros deretu assu Nuragne de sa iscala de taerras deretu assu fenugnu argiu assa essida de badu de laderros. Et poy codat riu riu fini a su ponte nohu de Santu Iorgi deretu asu ponte vexiu qui est in su flumen, qui venit dae bergulas. Et codat riu riu pixinu de *Carramerda* (5) fini assu badu hue si junpat a *bingia manna* (6). Et poy leat serra serra deretu *asunquinu* (7) de Cadarbore deretu asa Ianua de domesticha. Et dae inde falat assu monte pedrosu deretu a sos forquidos de sa via qui confinat cun su Nuragne de su quisterru falandesinde pianu pianu assu nuragne deffenugniu deretu a funtana de Mela. Et dainde varigandu pianu pianu assu nuragne de bonasay falande sinde via maiore fini a sanctu Marchu de Saltu majore. Et dae inde codat riu riu deretu assa punta de monte pedrosu dando bolta ad girra picinna. Et daeinde falat *totue* (8) ena ena in finidu de montes assa funtana de sa coperquiada, termen termen assa via antiga mittendo intro su littu de Ortiennij, et mittendo intro su nidu de Sabila; et dae inde falat fini asa punta de Vissione inversu Gantine Sale fini ad Mare. Et dae cui, Marina Marina, fini assu ponte de su Castellazzu de portu de Turres. Et finit (9).

Translatum hujusmodi supra scripte terminationis, ut jacet, fuit abstractum a suo originali per me Johannem Calls Civem Saceris auctoritate regia Notarium per totum hujus Sardinie regnum, instante et seu requirente Magnifico Domino Georgio Cano Officiale de Nurra et Consiliario anno presenti dicte Civitatis Saceris. In testimonium veritatis. Ego dictus Notarius meum artis Notarie appono  (10)

(11) LIV. Posta lunis a duos de lampadas de sannu desa Incarnatione de nostru Senyore Deu ihesu kristu milli quimbiguentos vintitres in tempus qui su nobile senyore don Francisco de Sena fuit guvernadore et reformadore desu presente cabu de lugudore pro sa Catholica Cesarea Magestade desu Serenissimo Re Daragona electo Imperadore Senyore nostru (12); Et in tempus qui furunt consigeris et regidores desa presente Citade de Sassari su multu nobile Senyore don Iofre de Cervello, don Bernardino Ferrale, Mossen Nicholau meriola dolives, e Mossen Iago Iunquello *unanni* (13) Donno Ambroso Pisquedda, pro qui eodem anno morisit; Et essendo innissu matexi tempus barone desa dita baronia de Usini su nobile senyore don iheronimu ramo Cedrelles, et ancora innissu matexi anno fuit offitiale de Nurra pro sa presente universitade Donno Guillardo Lupino sos preditos termenes in respectu desos territorios de sa presente universitade pro sa dita Nurra et desos territorios de dita baronia de Usini, pro quantu ditu barone de Usini violenter et de facto si queriat occupare in aliguna parte de ditos territorios de Nurra in plus qui non li pertocat juxta forma deso subra iscritu terminasamentu antigu et designationes de cussu fuit. Pertantu personaliter accessu per issos prenominados Senyores Guvernadore don Iofre de Cervello, Mossen Nicholau Meriola dolives, et Mossen Iago Iunquello consigeris, Don Iheronimu ramo Cedrelles barone predito, Donno Guillardo Lupino tando offitiale de Nurra insieme cummegus notariu infrascritu, et ateros magnificos citadinos de sa presente Citade de Sassari, et ateras personas antigas et expertas in dictos logos et termenes, et cussos furunt visos et bene recognitos et designados juxta sos ditos terminos antigos (14), cominzande dae ditu ponte nohu de sanctu Iordi, et discurrende particulariter, et distincte per issos ditos logos subra designados in respectu de dita baronia de Usini cum sa citade de Sassari pro ditos territorios desa Nurra infini asu logu clamadu su quisterru Inhusine, et furunt com-

(1) *Saliguera*; cioè *Alghero*.

(2) Nei frammenti il n.° della rubrica è arabico.

(3) *Cuy*, cioè *là*, *colà*.

(4) *Sahe*, cioè *dell'Ape*, perchè *ape* dicesi in sardo *Ahe*, e qui l'articolo è unito al nome, come quasi dapertutto nel Codice, e nei frammenti, e dovrebbe essere scritto così *de s'Ahe*. Questa salita ritiene ancor oggi nel vernacolo sassarese l'antico nome, cioè *iscala di l'abba;* perciocchè *l'abba* sassarese è appunto *s'ahe* logudorese, e *l'ape* italiana.

(5) *Carramerda*, voce sarda logudorese, significante *scarafaggio*, così chiamato dai sardi pel continuo trasporto che da lui fassi, per proprio cibo, di pallotole composte di escrementi, e di altre materie immonde.

(6) *Bingia manna*. Era appunto una vigna così chiamata, appartenente già all'ospedale di Sassari, e situata al di là del fiume di s. Giorgio. Ora è distrutta, e ridotta a semplice tanca.

(7) *Asunquinu*, ossia *a s'unquinu*, cioè lingua di terra a forma d'uncino.

(8) *Totue*, cioè *dapertutto*.

(9) *Et finit*. E veramente qui finisce la descrizione topografica dei confini tra la Nurra, Flumenargia, ed Alghero, e dopo breve spazio siegue la autenticazione del Notaio.

(10) Il segno notarile è affatto simile.

(11) Nel frammento il n.° della rubrica è arabico.

(12) Cioè l'Imperatore Carlo V, ai di cui tempi appartiene questo monumento, che pare una sequela del precedente.

(13) *Unanni*. Nel frammento sta scritto così *Unami*; ed io ho scritto *unanni*.

(14) Da questo documento si scorge, che la lingua logudorese nei principii del secolo XVI avea già cominciato a corrompersi pel lungo uso ed amalgama della castigliana.

probados et verificados sos ditos termenes antigos, et totu sas designationes in cussos contentas et memoriadas logu pro logu, et nomen pro nomine, habendo cussos ditos termenes per iscritu, et lehendo su ditu nobile Senyore *In cabs* consigeri Don Iofre de Cervello (1), presentibus omnibus prenominatis, et presente me notario infra scripto, et presentibus etiam, et videntibus, et audientibus magnifico viro donno Anthonio Angos, donno Comitta Couthone, donno Anthonio Corda, donno Artholo Pilo, ac aliis multis ejusdem Civitatis Sassaris; qui premissis interfuerunt. De quibus rebus que fuerunt acta etc. . . . . (2).

Signamen Anthonii *teles* (3) civis Civitatis Saceris, auctoritate publica per universum orbem, Regiaque providentia Sanctissimi Iohannis IIII Aragonum Regis electi Imperatoris . . . . notarii publici. Qui premissis omnibus et singulis dum sic . . . . nuntiarentur et fierent, una cum prenominatis et aliis . . . . interfui, eaque sic fieri vidi et audivi, ac de mandato eorundem dominorum consiliariorum . . . . scribi feci, et . . . . signavi.

LV. (4) Nos Petrus Dei Gratia Rex Aragonum, Valentie, Sardinie, Corsice, Comesque Barchinonis. Supplicationi fidelis nostri Michaelis Amarelli Civis Sassari, nuntii sive ambaxiatoris ad nos pro parte consiliariorum et proborum hominum Civitatis Sassari destinati nobis nomine ipsorum exhibite, continenti quod in dicta Civitate exhiguntur et recipiuntur a civibus ipsis pro auctoritatibus seu decretis que ponuntur in translatis publicis seu transumptis, vel in instrumentis cure, vel tutele aut aliis quibuscumque tresdecim solidi (5) . . . . denariorum Alfonsinorum minutorum, annuentes benigne tenore presentis concedimus, statuimus, ac etiam ordinamus perpetuo, quod *detreto* (6) pro dictis auctoritatibus seu decretis in dictis translatis ac trasumptis publicis, vel instrumentis cure tutele, aut aliis quibuscumque apponendis non exhigantur ac recipiantur ultra decem solidi Alphonsini minuti, cum propter necessitatem dictorum civium hoc eis gratiose duximus concedendum, mandantes per presentem Vicario et subvicario dicte Civitatis (7), ac ejus assessori, et notario sive scribe curie ipsius, vel eorum loca tenentibus, qui nunc sunt, vel pro tempore fuerint quatenus pro dictis decretis in dictis instrumentis seu transumptis apponendis a dictis civibus non exhigant seu exhigi faciant pro quolibet ultra decem solidos supradictos, nec non Gubernatori generali Sardinie, et Corsice Regni, ceterisque officialibus nostris vel eorum loca tenentibus, presentibus et futuris, quod concessionem, statutum, et ordinationem nostram huiusmodi firmam habeant, teneant, et observent perpetuo, et faciant per quoscumque inviolabiliter observari, et non contraveniant, nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram inde fieri iussimus sigillo nostro appenditio roboratam. Data Ilerde quarto Idus Iunij, Anno Domini millesimo Trecentesimo Tricesimo Sexto . . . . (8).

Signum † Petri Dei gratia Regis Aragonum, Valentie, Sardiniae et Corsicae, Comesque Barchinon.

Testes sunt

. . . . Cesarauguste Archiepiscopus
Arnaldus . . . . Archiepiscopus
. . . . de Ribellis
Otho de Montecatheno
Arnaldus de Fotibus.

Si † gum Guillelmi de Vila scriptoris dicti Domini Regis, qui de mandato ejusdem hoc scribi fecit, cum raso, et emendato in linea VI ubi dicit — faciat pro quolibet ultra et dari fit — (9).

LVI. Hoc est translatum fideliter scriptum e quadam carta pergamena sigillo Regali cereo rubeo in quadam vera de filis *cereis* (10) rubei et crocei coloris pendenti munita; in quo quidem sigillo erat impressa ymago sive forma militis muniti armis regalibus coronam tenentis in capite, et ensem evaginatum in manu dextera, et scutum in sinistra, et coram capite militis ipsius erat quedam forma stelle. In circuitu vero ipsius sigilli impresse erant littere que secuntur etc. Alfonsi Dei gratia Regis Aragonum, Valentie, Sardinie et Corsice, ac Comitis Barchinon. Series cuius carte sequitur in hunc modum. Nos Alfonsus Dei gratia Rex Aragonum, Valentie, Sardinie et Corsice, ac Comes Barchinonis. Ad id cum nostri curas sepe libenter extendamus, quod, ut Rex pacificus pia miseratione disposuit sibi subditos generaliter commissos fore pacificos et modestos, sic cunctos populos nobis a Deo traditos gubernandos per vias justicie vive disponamus, ut si aliquando lubrici a calle rectitudinis devient, ad dirigendum pedes eorum in viam pacis Regalis officii nostri sollicitudinem dirigamus. Sane cogitantes attente quae varia scandala, quaeque diversa pericula personis et rebus induxit discordiarum calamitas, que a quodam citra tempore inter Gubernatorem, officiales et subditos nostros Regni nostri Sardiniae ex parte una, et nobiles dominos de Auria, et alios eis adherentes, et in dicto

(1) Fin da quei tempi vi era un Capo dei Consiglieri del Municipio, il quale era succeduto in certa guisa all'antico Podestà del Comune. Di Gioffredo Cervellon, che nel 1523 occupava tal posto, secondo questo munumento, ho parlato nel mio *Diz. Biogr. dei Sardi Illustri* Vol I. pag. 209.

(2) Nella pergamena, dopo la parola *acta*, esiste questo segno [illegible], che io ho interpretato per un *etc.*

(3) Non è abbastanza chiara nell'originale la sopradetta parola, perchè la seconda delle sue lettere è quasi totalmente consunta. Sta scritta così *iales*; laonde pare debba leggersi, o *tales* o *teles*. Le lacune poi delle altre parole del documento già quasi intieramente illegibili, e consunte, le ho notate con puntini.

(4) Il n.º della rubrica nella pergamena è arabico. I caratteri del documento sono più intralciati di quelli del precedente, perchè le parole quasi tutte sono stranamente abbreviate, e frastagliate con linee e cifre di difficile interpretazione.

(5) Nella pergamena si leggono queste cifre *z grnor*, che io non oso interpretare — et granorum —, ovvero et grossorum.

(6) *Detreto*, cioè *di dritto*, *per dritto*, *per emolumento*.

(7) Dunque nel 1336 eravi in Sassari, oltre il Vicario Regio, ossia veghiere, un Sotto Vicario Reale.

(8) Nella pergamena, dopo l'anno *Sexto* si vedono le due seguenti cifre *eze* Xj — che non ho osato interpretare — Erae Christi — ovvero — Erae Christianae; ovvero *Indictione* x).

(9) I luoghi segnati con puntini sono le lacune esistenti nella pergamena per causa degli abrasamenti delle parole e delle lettere, che vi esisteano, le quali ancora sono sparite per vetustà, essendo cattivo ed assai bianco l'inchiostro, col quale il documento fu scritto, ed oltre a ciò i frammenti molto male conservati.

(10) *Cereis*. Io credo debba leggersi *sericis*, e che l'amanuense siasi lasciata sfuggire inavvertentemente dalla penna la parola *cereis* per memoria di simile parola da lui poc'anzi scritta.

Regno, et alibi degentes ex alia viguit; et poterant subsequi graviora. Ex innata nobis clementia, qua inter cunctos Christicolas, et nostre potissime ditioni subiectos, guerrarum discrimina semper odivimus, dum illos in pacis concordia fovere possemus, volentes tantorum malorum obstare dispendiis, ne ipsius guerre turbatio (que innocentes non parcit - populos universos consumit, et alias eterna damnaptione disperdit) statum pacificum dicte Insule diluat, et strages corporum rerumque irreparabiles jacturas inducat: Ideo de fide et legalitate et industria vestri dilecti militis, et consiliarii nostri *Bernardi de Boyxados* gerentis vices procuratoris in Catalonia pro inclito Infante Petro dilectissimo primogenito nostro, et generali procuratore nostro, quem in reformatorem dicte Insule cum aliis dilectis nostris duximus deputandum, merito confidentes, vos adeundum pro reducendo ipsam ad . . . . concordiam, et statum pacificum et tranquillum, qui ex premissis multum extitit laceratus, ex certa scientia et consulte noviter destinamus, volentes, concedentes ac dantes vobis plenam et liberam facultatem dandi et recipiendi nomine et pro parte nostrum *treugam, et treugas* (1) cum omnibus et singulis dicte domus de Auria, ac eorum valitoribus, et amicis, ac etiam adherentibus quibuscumque, ac guidandi, et assecurandi eos et bona eorum, nec non tractandi, reformandi, reconciliandi, perficiendi, et ad bonum et perfectum effectum perducendi, et faciendi pacem firmam et perpetuam concordiam cum eisdem; et pro ea servanda idoneas, sufficientes, et bonas securitates, cautiones, et obligationes, nomine et pro parte nostra eis dandi, atque prestandi, et ab illis recipiendi, concordias iurandi, et (2) . . . .
. . . .

LVII. (3) . . . .
pro tenore desa presente constitutione . . . . . nostra, cassando anulando et revocando ogni ateru capitulu et ordinatione, qui in contrariu de custu presente capitulu esseret facta, et non obstante qui in sa *Carta de logu* si contenet, qui in casu qui alcunu homini ochiret homini qui paguando liras milli siat campatu, et non inde siat mortu, *defendendo ad sy* (4), et clamandosi pro parti nexuna, qui non deppiat pena alcuna (5), ad futuram rei memoriam ordinamus, et istatuimus, qui qualuncha persone de qualuncha gradu, istatu, et conditione siat, pro qualuncha (6) qui pothat esser, o clamandosi pro parte nexuna, o defendendo ad sy, ochiret alcunu homini, siat de presente su dictu homini qui averet mortu su hominj siat impichatu per issa gula per modu qui nde morgiat, et pro dinarj alcunu campare non pothat, nec pro ischusa, nec pro atera resione, qui boleret mostrare, qui lu averet mortu; et resione sua non bolemus qui siat ili resita, ma inde fathat sa Justitia de presente . . . . qui sa resione bolet et comandat.

LVIII. Item ordinamus qui in casu qui alcunu homini ochieret ateru homini in alcuna villa, o in sa habitatione de cussa villa, qui su offitiale, et issu maiore, et iuratos, et homines de cussa villa, hui su dictu homini esseret mortu, siant tenutos de tenner su dictu homini, et de lu presentare assa Corte (7) pro faguer inde sa iustitia, subta pena, ad su offitiale dessa dicta villa de liras milli, et ad sa universitati dessa dicta villa de ateras liras milli, sensa nesiuna misericordia. Et in casu qui cussu homini qui averet mortu su hominj fuiret, et andare sinde ad alcuna citate nostra, terra, burgu, over alcuna villa, hui su dictu homini esseret benitu, deppiant et siant tenudos de tenner su dictu hominj, et de lu presentare assa corte nostra, subta pena assu potestati de cussa citade, terra, o burgu, over assu offitiali dessa dicta villa de liras millj, et assu populu dessa dicta citade, terra, burgu, o villa, de ateras liras milli sensa misericordia nesiuna. Et in custu capitulu sintendat pro caschaduna citade, terra, o burgu, o villa, hui su dictu homini beneret et habitaret, et non lu teneret, et presentaret, ut supra. Et subta pena de ateras liras milli ad ecussa persone qui in domo sua illu receptaret, et non lu denuntiaret ad su offitiale issoro. Et si sas dictas liras millj non paguaret, det esser impichatu per issa gula pro modu qui nde morgiat.

(9) *Hordinamentos, et Capidulos factos ad tottu sos offitiales dessu dominiu nostru, ad laudi dessos benefactores, et ad vindicta et terrore dessos malefactores, cio est.*

LIX. Cumciossiat osa, qui multas boltas, et in issas continuamente avenit, qui sos malefactores dessas terras

(1) Errore dell'amanuense, dove dice *treguam et treguas*.

(2) Qui finisce nei frammenti del Codice latino il testo della Patente a favore di Bernardo di Boxados, sicchè la copia non è completa, quantunque colla medesima sia intieramente occupata la facciata anteriore del foglio membranaceo. Nella facciata posteriore cominciano li capitoli seguenti, scritti in lingua sarda.

(3) Il numero della rubrica, così di questo, come dei capitoli seguenti è arabico. Il presente capitolo ha la prima intiera linea del testo cancellata, e nella estremità rimasero solamente intatte le parole *pro tenore*, abbreviate, e con tali ardui caratteri scritte, come lo è tutto il capitolo, e anche gli altri seguenti, che durai molta fatica a decifrarli. È anche cancellata la parola che stava scritta tra *constitutione*, e *nostra*.

(4) *Defendendo ad sy*, cioè *difendendo se stesso*, *difendendosi*.

(5) Il capitolo della *Carta de logu*, cui il presente si riferisce, è senza dubbio il 3.° ma nel medesimo non si parla, nè punto nè poco, di redenzione dalla pena capitale, pagando mille lire. Dal che potrebbe nascere il sospetto, che il suddetto capitolo 3.° della Carta locale, quale oggi si legge nelle varie edizioni della medesima, non fosse tale veramente in origine, poichè non potendosi dubitare, che il presente capitolo degli statuti sassaresi sia stato scritto dopo il 1395, cioè dopo la pubblicazione del Codice di Eleonora, e prima d'ogni e qualunque edizione dello stesso Codice fatta colle stampe, sembra consentaneo al buon senso, che la nuova legge ordinata e promulgata dal Municipio sassarese sopra gli omicidii non avrebbe espressamente parlato della penale redimitiva di lire mille contenuta nel detto capitolo di *Carta de logu*, ed abrogatala, se veramente tal penale non vi fosse contenuta.

(6) *Qualuncha*. Qui manca assolutamente la parola *causa*, perchè il senso della legge sia giusto ed intero.

(7) Ecco la gravosa, ed assurda legge dell'*Incarica*, la quale per tanto tempo ebbe esistenza in Sardegna per causa della debolezza del Governo, il quale, o non avea, o non volea usar mezzi propri per la repressione, e per l'arresto dei malfattori. Quindi con intollerabile violenza ei si scaricava sulle popolazioni e sugl'individui di un peso inerente alla sua autorità pubblica. Questa legge fu in Sardegna nel massimo vigore sotto il governo spagnuolo, ed anche sotto il piemontese, che poi finalmonte l'abolì. Io ne ho fatto cenno nel mio Diz. Biogr. nell'art. di Quesada Pilo. Ed ora, a difesa della Sardegna soggiungo, che non è da maravigliarsi di tal legge mostruosa dataci in secoli barbari, e deboli, dappoichè non molto dissimile da questa fu la legge *degli ostaggi* creata in Francia nel 1799 e abolita nel novembre dello stesso anno. Su di che vedasi la *Storia della Rivoluzione di Francia di Thiers*.

(8) Quest'ultima parte della legge è riferibile al solo ricettatore dell'omicida, poichè sarebbe assurdo che per la non pagata pena si fosse impiccata una popolazione intiera.

(9) Da questo titolo sono preceduti li due seguenti capitoli 59 e 60.

contradas, et logos nostros faguint briguas, et larguant in sos loguos hui sunt ferendo heris, et faguendo ateras furas et maleficios, et poscha de presente fuint dae sunu officiu assateru, sensa esser tentos, et de cussu modu si passant de non esser punidos et castigados dessos males et excessos qui comitint. Et pero bolendo nos atalis cosas obviari, et de oportunu remediu provider secundu qui si convenit, per issa presente ordinacioni nostra hordinamus, statuimus, et cumandamus qui zaschadunu officiali nostru dessas terras, contradas, et loguos nostros siat tenudu, quando alcunu homini ad aviri factu alcunu excessu, over malefitiu in su officiu suo, et ad fuiri in alcunu ateru officiu, de ischriviri de presente ad ycussu officiali de cussu logu over contrada, ad hui esseret fuidu su dictu homini qui avirit factu su dictu excessu, over maleficiu de lu tenner in cotinenti, et mandaresilu subta bona gardia, suta pena ad icussu officiali qui contrafaguirit, et non at boler tenner cussu homini, qui avirit comissu su mali, de liras cc; et si est de morte de homini, de liras M. Et si est *traitore* (1), et pro negligentia sua, podendelu tenner, non lu boleret tenner, qui cussa pena, qui su traitore debet padiri, padischat cussu officiali qui in cio esseret negligenti ad faguiri tenner su dictu traitore. Vidit Ia. Ca. (2).

LX. Statuimus et hordinamus, qui caluncha persone, de qualuncha gradu et stadu siat, dae como innantis ad istuari (3), et aviri carnalimente alcunas fantis sercialis aghenas, qui cussu homini qui sa dicta cosa ad comitiri, depiat esser tentu de presenti, et de presenti ili siat segadu su membru suo cum sos cogiones (4) per modu qui luperdat, si non pagat infra dies XV liras CC et isa femina, qui su dictu excessu cum su dictu homini ad aviri comissu, siat ili postu unu marchu de ferru ardenti supra sa naduca sua, sensa alcuna misericordia, ad cioqui ad issa siat damnu, et assos ateros exemplu; salvu pero si paguarit liras CC infra XV dies de qui ad esser judicada, qui non bolemus qui su dictu marchu ili siat postu, si sas dictas liras CC pagarit. Et excepthuadu pero si cussa femina de plena concordia sua si partirit dae cussa domo hui starit, et qui plus non bi bolirit istari, qui poscha qui partida qui ad esser cum licentia dessu padronu cum qui istarit, potat faguiri deisa persone sua suqui li ad plaquer cum qui ad boler, sensa pena alcuna. Vidit Ia. Cassu Iurhatus hoc anno (5).

(1) *Traitore*, cioè *perduelle*, *reo di crimenlese*.

(2) Vedi la nota (5) del seguente capitolo 60.

(3) *Istuari*. Io interpetro *scamminerà*, *stornerà dal buon sentiero*, *torrà dall'attuale servizio*, e simili. Infatti in sardo logudorese si dice *stoiga*, donna sia o bestia, la quale vaghi, senza guida, e senza governo.

(4) Legge crudele fu veramente cotesta: ma appunto, perchè troppo crudele, e sproporzionata al delitto, sarà stata raramente inflitta, e pochi eunuchi avrà fatti tra i violatori delle fantesche. Comunque, si volle con tal legge guarentire l'onestà delle fanti, e delle famiglie.

(5) Anche nel precedente capitolo 59 si legge nel fine *Vidit Ia Ca*, che pare abbreviazione di *Iacobus Cassu* che dice di aver veduto e riconosciuto il presente capitolo 60. Dippiù qui si spiega, ch'egli era *Iurathus* (cioè Consigliere del Municipio) *hoc anno;* ma non è indicato, nè nelle rubriche, nè nel testo dei due capitoli, quale sia quell'anno.

LXI. (6) S . . . . *continente qui* neradis, qui in custa Citadi nostra de Sassari non had ordinationi, nen capitulu nenun de cantu debet esser creptidu unu mercadanti, qui travigat *a libra* (7), a sacramentu suo, amos recividu, et intesidu; assa quale bos respondemos, qui semper est usadu et ad chostumadu in *sa citadi de* . . . . *in sos* (8) ateros logos, et terras nostras qui unu merchadanti qui siat bonu homini, et dingnu de fidi debet esser creptidu a su sagramentu suo infini ad liras V, et non plus in atu de mercadantia. Et pero bolemos, qui dae como innanti depiadis observari su dictu hordini.

LXII. (9) *Sa carta qui Nos* . . . . *cum alcunos capitulos* continentis su bonu ordini et provisione, qui bos adis cum solicitatura et bona solicitudini dadu in su bonu istadu, regimentu, et mantenimentu de sa *Replubica* (10) de cusa Citadi, et in conservationi dessu populu de cussa, gasi in artificis comente et in *ministralis* (11), et in ziò qui isguardant et dixervint su honore et exaltatione dessa Segnoria nostra, et bonu stadu, utili, et proffetu de totu sos citadinos et habitantis de cussa predita Citadi, Amos recividu et intesa: assa quale brevemente bos respondemos, qui de ziò qui adis fatu et hordinadu indi semos multu contentu, et plaguit nos indi assay. Est veru, qui dessu fatu dessu *patru* (12) qui dimandadis bolemos qui nos depiadis diclarare sas terras pupilares qui sunt in su ditu *padru*, et isas terras qui sunt nostras, ad ziò qui posca pothamos providiri, et dari cussu ordini qui at bisognare in su ditu padru. Assu fatu dessu diritu dessu vinu, qui nos adis diclaradu, bolemos qui sindi depiat observare secundu qui seinde observat in sa.........(13),

(6) Questa epistola o rescritto (viceregio, per quanto a me sembra), e il seguente rescritto regio, non sono rubricati con numero veruno. Però ve l'apposi per servare l'ordine progressivo dei diversi e disparati capi di legge scritti nei presenti frammenti del Codice latino. Inoltre la prima linea quasi intiera di questa epistola si vede appositamente raschiata, e quindi cancellata, e solamente rimase intatta la *S* iniziale, e le parole *continente qui*. Però dal contesto della lettera si desume benissimo, che le parole cancellate doveano essere *Sa carta qui nos azis remitidu*, o *dirigidu*, ovvero *mandadu*.

(7) Nel frammento sta scritto così *a ll.* ed io leggo *a libra*, cioè a peso minuto. Infatti nella Tariffa per i lavori dei fabbri ferrai qui appresso riportata nel n.° ossia § 16, la libra è espressa con simile abbreviazione, cioè pesu *dessa ll.*

(8) Anche qui vi è la raschiatura e cancellatura, di cui nella linea prima, fatte, come io credo, in tempi assai posteriori al tempo della lettera, cioè nei tempi delle guerre municipali; per lo che parmi che la lacuna debbe supplirsi in questo modo = in sa Citadi de Callaris, et in sos, ecc. = tanto più che le parole *sa citadi de*, e *in sos*, sebbene raschiate ancor esse, non lo furono così crudamente, che non appariscano anche adesso chiari i vestigi delle medesime.

(9) Mancanza di numero nella rubrica, raschiatura e cancellatura nella prima linea, come nella precedente, e leggibili appena le parole lineate *Sa carta qui nos* . . . . . *cum alcunos capitulos;* laonde la lacuna deve riempiersi colle parole — *azis dirigidu*.

(10) Il governo Aragonese continuava dunque a onorare nel 1374 del titolo di *repubblica* il Municipio sassarese, la di cui libertà avea già molto innanzi oppressa.

(11) *Ministralis*, cioè esercenti le arti grosse manuali, a differenza degli esercenti le arti più fine, che chiama *artificis*. Ancor oggi gli esercenti le arti grosse sono appellati in vernacolo sassarese *maistrali*.

(12) *Patru*, cioè il *Prato*, luogo destinato pel pascolo del bestiame domito, e specialmente dei buoi da lavoro. Quindi fin da tempi da noi remoti il *Prato* formò oggetto di sollecitudini pel Comune di Sassari.

(13) Anche qui cancellatura, e raschiatura. Ma io riempio la lacuna in questo modo: *in sa citadi de Calaris*.

nen in ateru modu. Et pero bolemos, et bos cumandamos, qui totu sos ditos Capidulos, secundu qui providamente et sapientemente los adis ordinados, los depiadis faguer observare, mantenner, et conservari, supta a sas penas qui bos ant parrir de imponerli ad icussos qui contra *facherent* (1) .... a dies XXVII de sanctu Gadini, annu MCCCLXXXIIII .... secrete. Amen.

LXIII. (2) Ordinatione fata supra sos *fraos* (3), quiddepian leare *dessa manu sua* (4).

It. (5) pro faguer una albada de ferru bezio soldos V.

It. pro faguer una alvada de ferru novu soldos IIII. Et si la faguet de ferru sestadu, over de *ispiaga* (6) soldos III.

It. pro calziare una albada soldos III et pro aescarela soldos II, et pro apuntarela dinaris VI.

It. pro faguer sarchiu, pichu, distrale, o mazia, o similes cosas, apiat pro ziascuna soldos V.

It. pro faguer zapa, pala, vanga, o similes cosas, paguet pro zascaduna soldos VIII.

It. pro faguer falche, cafana, o runcilgia, o similes cosas, pro ziascuna soldos IIII.

It. pro faguer pudaiolu mannu, o isquiradorgia, o similes cosas, pro zascuna soldos III.

It. pro chalzare zapa, pala, vanga, o similes cosas, pro zascuna soldos V. Et pro aeschaselas, over azargarelas soldos III. Et pro acuzarelas pro ciascuna soldu I.

It. pro calciare sarchiu, pichu, distrale soldos III, et pro azargarelu soldos II, et pro acuzarelu dinaris VI.

It. pro faguer zapita, sarchiedu, distragione, apat sa mesidade, et simile sa mesidade pro calzare, et acuzare.

It. pro faguer messatorogia nova soldos V, et pro aspriarela dae noe dinaris VI.

It. pro faguer maniga nova ad falche, o ad pudaiola soldu I, et si esseret secada adaiungeria soldu I.

It. pro faguer unu ferru nou cum claos de VIII istampas, apat dinaris VI.

It. pro faguer clavos de cavallu, o bulitas, over similes cosas, apat pro centenaiu soldos II.

It. pro faguer chiavene, canchoros, over ogni ateru lauru mezanu, apat dessa libra soldu I.

It. pro faguer ferramenta de carros over ateru lauru grossu de grande pesu, dessa libra dinaris VI.

It. pro faguer una virga noa soldos II, et pro faguer unu dolu nou de virga soldu I.

It. pro faguer unu ochiu de frenu soldu I.

It. pro miter unu ferru ad cavallu dinaris III, et pro sagnare cavallu dinaris III.

It. de ogni lauru qui fazat de ferru sestadu, depiat levare minus su terziu, over su quartu.

It. si su frau fagueret alcunu lauru qui non si poderet avener cum su popidu, siat in electione dessos consolos.

It. qui zaschunu frau depiat levare su ferru a pesu, et bender su lauru a pesu, et iscontrare su manchamentu, secundu su lauru.

It. qui zasqunu frau qui ad bender ferramenta de tagiu, over atera cosa qui bisongiet azargiu, non la depiat bender senza azargiada.

LXIV. Ordinacione fata supra sos conciadores; quid depian leare dessa manu sua.

It. pro adobare unu corgiu de boe mannu de massa soldos VIII.

It. pro adobare vacha traila, et ogni ateru corgiu, paguet secundu su gradu suo.

It. pro adobare chervu, capriolu mannu de massa soldos III.

It. pro adobare cherba, capriola, et ogni ateru pelamen de fera, paguet secundu su gradu suo.

It. pro adobare unu bechu mannu cogiedu, soldu I.

It. pro adobare capra, et ogni atera becuna, paguet secundu su gradu suo.

It. pro adobare unu erguede mannu, cussu paguet dinaris VIII.

It. pro adobare ogni ateru coramen et pelamen, paguet secundu su gradu suo: et quando non si avenerent, qui si mitat in electione dessos consolos.

LXV. Ordinatione fata supra sos minadores, quid depian leare cun assungia sua.

It. pro minare unu corgiu de boe mannu de massa soldos II.

It. pro minare vacha traila, et ogni ateru corgiu grossu, paguet secundu su gradu suo.

It. pro minare unu capriolu, cherbu manna de massa, paguet soldu I.

It. pro minare cherba, caprola, et ogni ateru pelamen de fera, paguet secundu su gradu suo.

It. pro minare una bechuna manna ad niedu, paguet dinaris VIII.

It. pro minare ogni atera capra, o becuna, paguet secundu su gradu suo.

It. pro minare unu erguede, over montonina ad niedu, dinaris VI.

It. pro minare ogni ateru pelamen, paguet secundu su gradu suo.

It. si minat ad bianchu, paguet minus su terziu.

(1) La parola *facherent* è raschiata come tutto il rimanente dell'epistola; ma è chiaro che dovea esser questa la parola seguente all'altra *contra*. Ed altronde la raschiatura e cancellatura sovrapposta non ha potuto distruggere totalmente le tracce dei numeri romani, portanti la data del tempo in cui la epistola fu scritta, e le altre poche parole sovra decifrate. L'*Amen* poi è chiarissimo, e ben leggibile, ma non si comprende a qual fine siavi stato apposto.

(2) Sebbene questo, e gli altri capitoli seguenti di Tariffa per le arti e mestieri abbiano i numeri rubricali dal n.° 61 in appresso, io ve li ho apposti dal n.° 63 in appresso per servare l'ordine numerale incominciato. Gli anzidetti capitoli di Tariffa sono molto importanti, perchè ci danno un'idea della economia pubblica del Municipio sassarese (e per consentaneità anche di tutta la Sardegna), ed eziandio dello stato, in cui trovavansi le arti e i mestieri nel finire del secolo XIV. — I caratteri, co' quali detti capitoli si vedono scritti, sono neri, tondi, e molto somiglianti a quelli del Codice sardo e latino dei presenti statuti.

(3) *Fraos*, cioè fabbri ferraj.

(4) *Dessa manu sua*; cioè delle loro opere manuali e lavori.

(5) *It.*, cioè *Item*.

(6) *Ispiaga*.

It. si alcunu pupidu li daret sa asungia, depiat leare sa mesidade.

It. de ogni ateru lauru paguet secundu su gradu suo.

It. qui su mastru fazat bene sarte sua, sensa mancamentu alcunu.

LXVI. Ordinatione fata supra sos calziaraios quid depian leare dessa manu sua.

It. pro faguer unu cosingiu, over iscarpas de homini, over femina manna, solos, et runcales, et calcangiles, et cum ispau dessu mastru, paguet dinaris VI.

It. pro faguer unu paiu de istiales mannos de homine, soldu I dinaris VI.

It. de ogni cosingiu de zerachu minore, over istialitos, o caziolas, paguet secundu su gradu suo.

It. qui ziaschunu mastru calziaraiu, qui at faguer cosingiu, over istiales ad mannu, over ad picinu, de coramen dessu mastru pro vender, lu depiat faguer de coramen minadu, gasi pede, comente et sola: et de ogni ateru cosingiu paguet secundu su gradu suo.

LXVII. Ordinacione fata supra sos tesidores, quid depian leare dessa manu sua.

It. pro tesser una canna de tela sotile, larga palmos III, soldos II.

It. pró tesser fustianu rigadu, over pilosu, paguet desa canna soldos III.

It. pro tesser tiagias, over cortinas, larga palmos IIII, paguet soldos IIII. Et si su ditu lauru est grossu de istupa, over de canau, paguet minus pro canna dinaris VI.

It. si tesset *guardanapu* (1), tiagiolu de manu, paguet secundu sa larguitia sua.

It. pro tesser sa canna dessu furesi paguet dinaris VI.

It. de ogni ateru lauru paguet secundu su gradu suo.

It. qui zaschunu tessidore depiat leare ogni filadu, trama et istamen, a pesu, et ad icussu pesu deppiat torrare su lauru.

It. qui sos calcadores dessu furesi depiant leare pro calcare, pro sa canna dinaris X.

LXVIII. Ordinacione fata supra sos mastros de pannu, quid depiant leare dessa manu sua.

It. pro faguer una guneda de homine tota fodorata soldos V.

It. pro faguer una *palandra* (2) de homine, o zerachu, paguet secundu su gradu suo.

It. pro faguer una guneda de femina incrispada, soldos VI.

It. pro faguer una guneda de femina a sa francesa, soldos IIII.

It. pro faguer mantedu assa castelana, paguet soldos III.

It. de ogni atera roba de homine, over de femina, over de zerachu minore, paguet secundu su gradu suo.

It. pro faguer alcunu fronimentu de fresos, over de arguentu, o perlas, siat pagadu pro se, secundu su gradu suo.

LXIV. Ordinatione fata supra sos qui arrodant ferramenta.

It. pro arrodare una falche manna, o simile cosa, apat dinaris IIII.

It. pro arrodare distrale, o simile cosa, apat dinaris III.

It. pro arrodare pudaiolu, o gurtedu mannu, apat dinaris II.

It. pro arrodare gurtedu eschadorgiu, paguet dinari I e mesu (3).

It. de ogni atera ferramenta paguet secundu su gradu suo; et quando non si aveneret, qui siat in electione dessos consolos (4).

LXX. Ordinatione fata supra sos mastros de linna, over de aschia.

It. su bonu mastru qui laorat ***busulatu*** (5), de ***istade*** (6) apat soldos V.

It. si lavorat in dies picinas dae ***ogni santu*** (7) infini ad marzu, apat soldos IIII.

It. ogni ateru mastru de linna, de istade apat soldos III, et de invernu soldos III.

It. si faguet alcunu lauru de soma, quando non si aveneret, qui siat in eletione dessos consolos.

LXXI. Ordinatione fata supra sos mastros de muru.

It. ogni mastru qui laorat de istade, apat su di soldos IIII. Et si laorat de invernu, soldos III.

It. de ogni ateru lauru de soma, quando non si avegnat, qui siat in eletione de sos consolos.

LXXII. (8) Ordinatu est supra totu sas artes et misteris duos bonos homines intendentes et conosquentes de ogni cosa, sos quales siant provididores et revididores, gasi de sas ditas artes, comente et dessas ateras qui non sunt iscriptas, pro miter ordine et convenensa la unde esseret alcunu, qui voleret leare dessa cosa plus dessu dovere:

(1) ***Gardanapu***, cioè *guardanappo*, e guardanappa, ossia *sciugatoio*. Così Brunetto Latini nel Pataffio — E della guardanappa faccio i guanti — E Giovanni Villani — Questi, quando fu re di Francia, la fece strangolare con una guardanappa. —

(2) *Palandra*, cioè *palandrana*, ossia *gabbano*. Così l'Allegr. Mi sono arrovesciato nel puro mezzo della *palandrana* del vero uomo dabbene l'orciolin dell'olio della libertà del dire il vero — E Ambr. Furt. E fia bene ch'io prenda un mio *palandrano*, per non esser veduto entrare in cotesta casa, ecc. — E Bart. Benci, Rim. — In *palandrana* andovvi, o tornò in saio; E mentre ch'ei vi stette, ebbe denari, ecc. ecc.

(3) Nel Codice sta scritto *paguet dinari* J V, ed io interpetro quest'ultima cifra per mezzo denaro, sia perchè il cinque romano è costantemente scritto così chiaro, che non si può confondere con altro numero, cioè in questo modo V; sia perchè il singolare *dinari* non ammette altra interpretazione, compresa quella di *quattro* (*quatuor* IV) che gli si volesse dare.

(4) Di questi consoli delle arti, della loro creazione, ed uffizio si parla esclusivamente nel seguente capitolo 72, che nei frammenti ha il n.° 62 di rubrica.

(5) *Busulatu*, cioè *imbossolato* nella *matricola*, ossia *mastro matricolato* della compagnia della sua arte.

(6) *Istade*, cioè *estate*.

(7) *Ogni santu*, cioè *ognissanti*, ossia il primo giorno di novembre.

(8) Nei frammenti questo capitolo è segnato colla rubrica arabica 62, perchè le precedenti Tariffe, tranne la prima per i fabbri ferrai, non hanno rubrica numerale. Però io vi apposi il n.° romano LXXII per seguitare l'ordine incominciato.

a sos quales siat fata ogna acusa qui contra fagueret a sas ditas ordinationes, pro tale qui cussos revidat, si sa acusa est iusta over iniusta, et pro miter convenensa la unde esseret alcuna *iscordansa* (1) sos mastros et isos popidos qui *faguent* (2) faguer sa opera, et pro adiunguer ue esseret bisongia: sos quales siant tenudos de revider masellaios, panaiolas, et vinaiolos, et domos et possessiones: et isos ditos consolos siant tenudos de revider pesos et mesuras, et iscandegiarelos, et marcarelos, ad cio qui cascunu vendat, et comporet cum cosa marcada. Sos istituitos conseles sunt custos; donnu Iohanne Palas, et donnu Beneite Alcia corbu (3).

LXXIII. (4) Ordinatu est supra totu sas ditas artes et misteris, qui totu cusos qui non ant boler faguer su ditu lauru prossos ditos prexios ordinatos, paguent pro caschuna bolta qui at falire soldos v, sa mesidate assa corte, et isatera assos accusadores et revididores; et simile pena paguent todu codos qui ant dare plus dessos lauros ultra sas ditas ordinationes (5): et cio si intendat quando non apat ischusa legitima.

LXXIV. *It.* ordinamus qui dae como inantis zaschunu mercadante non depiat incannare panu de lana, over tela, exceptu ad cana de x palmos, consideratu sos grandes diritos qui su segnore inqui at impostu (6).

LXXV. (7) .... Sardingia atendendo nos qui plures et spissas boltas in sas citades, terras, logos et dominios nostros avenit qui est questione et zizania inter isos castaldos dessas dictas citades, terras, logos, et dominios nostros, et isos massaios dessas vingias, et etiandeu inter ecussos qui comporant vinu prossos drictos qui sunt tenudos de pagare prossu dictu vinu. Et pero nos bolendo in sa dicta cosa de opportunu remediu providiri, ad cio qui tales questiones et zizanias si possant cessari, hordinamus et statuimus per istos capidulos supra cio qui si debet pagare dessu dictu vinu, ad cio qui sos castaldos constituitos siant certos de cio qui debent levare pro diriclu dessu dictu vinu, et qui sos dictos massaios et hominis qui comporant vinu siant etiandeu certos de cio qui debent pagari. Sos quales capitulos bolemos, qui in sas citadis, terras, logos et dominios nostros dae como inanti si depiant observari.

LXXVI. Et primo hordinamus et statuimus qui zaschunu massaiu de vingia de qualuncha gradu, conditioni, over stadu siat, dessu vinu qui ant aviri dae sas vingias issoro deppiant, et siant tenudos pagari de zaschuna cupa de vinu qui ant recoliri soldos x de bonu contu (8). Et si per aventura cussu massaiu lu benderet poi ad minutu, over lu faguirit bender, depiat pagare su quartu dinari, iscontandesi in su ditu quartu dinari sos soldos x qui at aviri pro innanti pagadu. Et si per aventura cussu massaiu benderet su dictu vinu, bolemus qui cussu qui lat comporare indi paguet soldos x de bonu contu pro cuba, ultra sos ateros soldos x qui su dictu massaiu ad aviri pagadu: et in casu qui cussu, qui comporaret su dictu vinu dae su massaiu, lu torrarit ad bender ad minutu, depiat pagare su quartu dinari (9), in su quali si depiat iscontare sos soldos x qui cussu comporadore avirit pagatu; ma sos soldos x qui su dictu massaiu pro innantis ad aviri pagatu in su dictu quartu dinari non si depiat iscontari.

LXXVII. Item ordinamus et statuimus, qui dessu vinu qui si ad bender supra sa fegue si depiat iscontari dae su quartu dinari qui debet pagare de caschedunа cuba .... cio est, qui si si bendet ad III si depiat iscontari soldos III pro cuba prossa fegue; et si si bendet ad VI sa misura, sindi depiat iscontari soldos VI pro cuba; et gasi si intendat ascendendo, secundu su prexiu qui si at bender si depiat iscontari.

LXXVIII. (10) Item ordinamus et statuimus qui dessu vinu qui si recoglit dae sas vingias dessos chiericos, degimas, et proendas qui apant dae su populu pro usu de Clesia, non si depiat pagare niente, exceptu si si benderet ad minutu, qui bolemos qui sindi depiat pagare su quartu dinari. Et in custu capitulu non si intendat dessu vinu qui recoglint sos archiepiscopos, episcopos, abades, priores, monasteris, preiidiris, et ateras personas ecclesiasticas dae sas vingias patrimoniales issoro, over qui comporarint vinu; quia bolemos, qui depiant pagari dessu dictu vinu quanto recoglent dae sas dictas vingias, over qui comporarent, secundu pagant sos ateros secu-

(1) *Iscordansa*, cioè *discordanza*. Ed è da notare, che qui è visibilmente mancante la parola *inter*, senza la quale il periodo non ha senso. L'amanuense del Cod. lat. la dimenticò nella penna.

(2) *Faguent*. Nei frammenti si legge *faguet;* ma siccome in tal modo il verbo discorderebbe dal nome plurale seguente *mastros*, ecc. perciò ho supplito, e ridotto il verbo al plurale.

(3) Giovanni Pala, e Benedetto Alcia corbu, consoli delle arti, nominati per quel primo anno, in cui fu prima sancita e promulgata la suddetta ordinazione.

(4) Nei frammenti vi è la rubrica numerale 63. Io vi ho apposto la romana progressiva LXXIII per la stessa ragione accennata nella precedente pagina 626, nota 8.

(5) Fu buona antiveggenza dei nostri antenati lo stabilire la stessa penale anche per coloro, che ordinassero il lavoro; poichè in caso contrario la volontaria e generosa larghezza dei ricchi avrebbe potuto nuocere ai poveri, o ai men ricchi, nel benefizio, che in quei tempi credeasi derivare dalla tassa dei lavori d'arte.

(6) È da notare la semplicità dei legislatori municipali. Essi dicono in sostanza: voi, o Re d'Aragona, ci avete gravati d'un forte dazio sopra ogni canna di panno-lana; e noi renderemo men gravoso il vostro dazio, ordinando, che la canna si calcoli sempre di 10 palmi.

(7) È raschiata la prima intiera linea di questo capitolo, ossia preambolo dei seguenti capitoli sul dritto del vino.

(8) Pare dunque, che in quei tempi corressero nel commercio sardo soldi abusivi. Quindi si ordina, che i soldi dieci da pagarsi per ogni botte (*cuba*, *cupa*) di vino, siano soldi di buon conto, cioè di danari dodici.

(9) A me pare, che qui s'intenda un quarto di denaro per pinta, poichè dal contesto del capitolo si rileva che i dritti sul vino erano di due specie; uno cioè di soldi dieci per ogni botte di vino raccolto e proveniente dai proprii vigneti, e l'altro di un quarto di denaro per pinta sulla vendita al minuto dello stesso vino. Però in quest'ultimo dritto il proprietario imputava li soldi dieci già da lui pagati per ogni botte, s'egli stesso ne facesse la vendita al minuto; ma nè egli, nè il negoziante, il quale da lui avesse comprato all'ingrosso il vino, avea dritto a tale imputazione, allorchè il detto negoziante rivendesse al minuto: bensì il negoziante imputava li dieci soldi, che ancor egli dovea pagare per ogni botte comprando vino all'ingrosso dai proprietari.

(10) Nei frammenti questo capitolo manca di rubrica numerale: però, per seguire l'ordine incominciato, vi ho apposto il n.° LXXVIII.

laris, et secundu qui in sos capitulos . . . . (1).

LXXIX. Statuimus, et hordinamus, qui cum cassiat cosa chi ad audientia nostra siat deductu, qui alcunos supra stantis dessas citadis, et terras nostras, comente et pro sensu dessu diabolichu spiritu istiguados, su timore de Deus, et isu nostru, et etiandeus sa virgnogna dessu mundu postposta, sas feminas, sas qualos tenent in prexione, et sunt in podere ipsoro toccant, et usant cum ipsas carnalimente, su qualé est multu pestiferu peccadu, et etiandeus torrat quasi ad minos prexiu dessa corte nostra; pro qui adveniat Deus qui sas feminas predictas assentant assa voluntadi dessos dictos supra stantis, ipsos tamen non lu debent assentire, pro qui cio qui faguint, faguint pro qui sunt in potestade ipsoro, et debent guardari su honori dessa corte nostra, pro qui sa prexioni appellamus camera nostra. Et pero Nos bolendo in sa dicta cosa de oportunu remediu providiri, amus statuidu et hordinadu, qui neunu suprastanti, nen ateru homini de caluncha conditione, gradu, over stadu siat, non siat ausus, nen deppiat cum alcuna prexionera, qui siat in prexioni pro caluncha modu, over excessu chi esseret, usari, nen cum ipsa conoscher carnalimente, supta pena de perder su membru issoro, et issos cogiones sensa misericordia nessiuna, per modu qui sa dicta hordinationi et sententia nostra siat ad ipsos pena et terrori, et assos ateros exemplu. Et pero bos mandamus cumandando, qui su dictu istatudu et hordinationi nostra, qui amus factu, depiadis assu presente facher trumbictari assu supra stanti, et assos hominis de cussa . . . . . . (2) ad cio qui . . . . faguer non presumat, et qui non pozat persone ignorantia aleguari. Vidit Ia . . . . ca . . . (3)

Dat in Aurestanno a dies II de Lampadas de MCCCCCXIII sub sigillo nostro secreto (4).

FRAGMENTA EX LIBRO III (5).

I. *De interficiente seu homicida.*
II. *De interficiente seu percussiente bannitum.*
III. *De percussientibus* (6).
IV. *De vulneratis de nocte.*
V. *De percussione membri.*
VI. *De mulieribus percussientibus.*
VII. *De mulieribus percussientibus homines, et de maleficiis factis coram potestate.*
VIII. *De attestatione mulierum.*
IX. *Ut mulier accusata non teneatur personaliter venire, et de termino accuse* (7).
X. *De requisitione malefactoris.*
XI. *De non fatiendo insultum contra aliquem, et de non evaginando cultellum.*
XII. *De trahentibus ad rumorem.*
XIII. *De non incidendo tricias, pannos, et brachile.*
XIIII. *De armis vetitis.*
XV. *De ludo virgarum et verrutorum.*
XVI. *De hiis qui securitatem persone petunt.*
XVII. *De euntibus de nocte.*
XVIII. *De percussientibus hostium de nocte.*
XIX. *De transeuntibus muros.*
XX. *De custodibus murorum.*
XXI. *De furtis.*
XXII. *De robbatoribus et scaranis.*
XXIII. *De fure vel furto non receptando.*
XXIV. *De furantibus sclavos.*
XXV. *De scribendo negotia latronum.*
XXVI. *De custodia vinearum.*
XXVII. *De arboribus non cavandis.*
XXVIII. *De non incidendo vineas.*
XXIX. *De non incidendo vites pro pastinando de vinea aliena.*
XXX. *De non tormentando liberos.*
XXXI. *De mulieribus non violandis.*
XXXII. *De blasfemia contra Deum.*
XXXIII. *De verbis iniurosis.*
XXXIV. *De falsis testibus.*
XXXV. *De falsatoribus monete.*
XXXVI. *De falsis mesuris et pesis* (8).
XXXVII. *De aurificibus.*
XXXVIII. *De lavandariis.*
XXXIX. *De condempnatione maleficii non comprehenso in statuto.*

(1) Questa legge è molto savia, perchè esime dal dazio il solo vino necessario, o destinato per uso di chiesa, o di ecclesiastici, non essendo giusto che del vino sopravanzante a questi usi non si paghi il dazio dai preti, i quali lucrerebbero maggiore agiatezza a carico del rimanente dei contribuenti. Pure non è che recentemente, che i preti sardi sono stati assoggettati dal Governo al carico dei pesi pubblici per la concorrente dei loro beni, tranne il solo patrimonio sacerdotale alla tassa di Scudi 900 di capitale. Anticamente i sacerdoti erano esenti dai pagamenti delle tasse pubbliche (*privilegiati*): il povero contadino e il resto del popolo pagava per essi.

(2) Lo spazio segnato con puntini è cancellato e raschiato nell'originale, tuttavia mi è sembrato ravvisarvi le tracce delle seguenti parole *Citadi nostra de Sassari.*

(3) Sono pure raschiati e cancellati nell'originale gli altri spazi sopra segnati con puntini, nè vi è più traccia di lettere indovinabili.

(4) Sebbene sia raschiata quasi per intiero nell'originale la sopradetta data del luogo, e dell'anno in cui fu pubblicata questa legge contro i corruttori delle donne carcerate, pure le tracce rimaste delle primitive lettere ci hanno lasciato indovinare tutto il contesto dello scritto. Dopo la suddetta data si legge nell'originale: questa firma *Batista Fara*, la quale, e per la qualità dei caratteri, e perchè non ha relazione nessuna col capitolo precedente, si riconosce certamente essere di tempi posteriori. È poi da sapere, che sono così barbari i caratteri di questo, e dei 4 capitoli precedenti, e così strane le abbreviature, che con incredibile fatica arrivai a decifrarne il testo. Dopo questi cap. segue l'Indice dei frammenti del Lib. 3.

(5) Questo indice è unito ai due fascicoli dei frammenti latini del Libro II, è scritto in caratteri rossi di bellissime forme, colle rubriche romane numerali corrispondenti, come il Codice Sardo. Sopra il medesimo si vede scritto da mano posteriore — 3. *Criminale, Capitula Criminalia.*

(6) Al fianco di questo titolo si vede scritto da mano posteriore con caratteri neri del cinquecento. *Et non intellige de viro quercente* (cioè *coercente*) *familiam suam. Et de minori quatordecim annorum.*

(7) Al fianco di quest'altro titolo del cap. IX si legge scritto da mano posteriore con caratteri neri del cinquecento *De termino accuse.*

(8) Al fianco del titolo di questo capitolo XXXVI si vede scritto da mano posteriore con caratteri neri del cinquecento *De sas mesuras et pesos falsos. Castaldaria de Tatari.*

XL. *De condempnatione terramangnensium.*
XLI. *De legendo sententias in maiori consilio, et termino infra quem solvi debent condempnationes.*
XLII. *De condempnationibus exigendis.*
XLIII. *De prohibentibus pignorari, et quas res nuntii capere debeant.*
XLIV. *De capiendo malefactores.*
XLV. *De salario sergentium.*
XLVI. *De falsis notariis et operantibus falsitatem.*
XLVII. *De ludo taxillorum.*
XLVIII. *Ut capiatur solutio pro comune in bonis bannitorum.*
XLIX. *De lignis piraticis seu euntibus in cursum.*
L. *Ut vir non accipiat uxorem, vivente uxore: et mulier non accipiat virum vivente viro* (1).

---

(2) vulnera facta a pueris non habentibus XIIII annos non intelligatur esse malefitium commissum, et potestas nullum processum fatiat contra eum nisi percussus morirelur, quod tunc percussor puniatur personaliter ad mortem; excepto si procederet de voluntate propinquorum proximiorum defuncti, si veniam de commisso maleficio facere voluerint offensori, quod tunc potestas nullum processum fatiat contra eum. Et qui percusserit petra vel baculo, seu alia re quae non sit ferrea in *alia* (3) parte corporis, et sanguis inde exierit, condempnetur pro libera persona in libras III *Ian.* et pro servo vel serva in soldos XL *Ian.* (4). Et si sanguis non exierit et fuerit liber, condempnetur in soldos XL *Ian.*, et si fuerit servus in soldos XX. Et qui percusserit calce in aliqua parte corporis, excepto quam in facie, si ex ipsa percussione in terra ceciderit, condempnetur pro libero vel libera in libras III et pro servo vel serva in soldos XX. Et si non ceciderit, condempnetur pro libero vel libera in soldos XL, et pro servo vel serva in soldos X. Si autem in fatie de manu percusserit, et sanguis inde exierit, condempnetur pro libero vel libera in libras X, et pro servo vel serva in soldos XX. Et si sanguis non exierit, pro libera persona in libras III et pro servo vel serva in soldos XX *Ian.* Predicta vero locum non habeant contra virum pro uxore et familia sua. Et si alias Saxariensis vel de districtu vulneratus vel iniuriatus esset extra Sassarim et districtum in quocumque loco potestas Sassari procedat contra malefactorem vel malefactores ut supra dictum est in aliis casibus (5).

De vulneratis de nocte.

IIII. Cuilibet vulnerato de nocte credatur suo iuramento ostenso vulnere domino potestati sive militi vel notario Comunis, et duobus iuratis de iustitia ea nocte vel die sequenti qua fuit vulneratus; et ab inde in antea non credatur suo iuramento. Et si ipsi iurati dixerint illatum vulnus esse credibile, fiat condempnatio a potestate velut si contra percussorem probatum esset per testes; et percussus sive vulneratus a prima persona accusata non possit transmutare in aliam. Et si vulneratus coram potestate venire non poterit potestas mittat ad eum notarium suum cum duobus iuratis et recipiat dictum iuramentum ipsius vulnerati, ad hoc ut habeatur certitudo maleficii. Et predicta omnia intelligantur tam pro hominibus quam pro mulieribus.

De percussione membri.

V. Percussor qui membrum aliquod alicui inciderit vel debilitaverit seu ex ipsa percussione membrum mutilatum fuerit vel debilitatum, simile membrum perdat, et condempnetur in simili membro, et in libras X Ian. Et intelligantur membra particularia capitis manus pedes digiti nares aures et labia. Et si personaliter puniendus haberi non poterit banniatur perpetuo de Sassaro et districtu, et bona eius confiscentur Comuni. Salvis rationibus uxoris malefactoris, ut in capitulo de homicidiis continetur. Et si aliquo tempore dictus malefactor in fortia Comunis devenerit perdat simile membrum, et condempnetur ut supra, qua condempnatione soluta bona sua revertantur ad eum. Et predicta omnia locum habeant pro libera persona. Si forte aliquis liber percusserit aliquem servum vel servam, et ex ipsa percussione percussus membrum perdiderit seu debilitatum fuerit, percussor condempnetur in libras X Ian. et totidem domino servi vel serve pro membro perdito, et non perdat simile membrum. Et si non habuerit unde solvere possit dictam condempnationem detineatur in carceribus comunis, et exinde exire non possit, quousque solvat dictam condempnationem, et etiam domino servi vel serve. Et si talis malefactor ad mandata potestatis in termino sibi per potestatem assignato non venerit, ponatur in banno comunis in libras XX Ian. et in totidem pro domino servi vel serve. Et si dominus servi vel serve pagamentum voluerit in bonis malefactoris, detur eidem in continenti condempnatione facta. Et si aliquis servus vel serva percusserit aliquem servum vel servam, si ex ipsa percussione membrum perdiderit, et fuerint servi diversorum dominorum, condempnetur per-

(1) Nell'originale era scritto con caratteri, e rubrica nera il titolo suddetto del cap. 50, dal che si vede essere un'aggiunta posteriore; e dippiù lo stesso titolo è quasi intieramente cancellato; per lo che vi ho supplito, copiandolo dallo stesso cap. 50 dei frammenti.

(2) I frammenti del Lib. III del Codice latino cominciano appunto da questa spezzatura del capitolo 3. I titoli, le iniziali e le rubriche sono scritte con caratteri rossi: ed i capitoli con caratteri neri come i frammenti dei precedenti due libri.

(3) *Alia* sta scritto nell'originale; ma dovrebbe dire *aliqua*.

(4) La parola abbreviata *Ian*, è raschiata qui, come in tutti gli altri luoghi del Codice, nei quali si trovava scritta. Effetto di adulazione e di servilità verso la potenza aragonese e spagnuola, che volea distruggere anche la memoria dell'antica libertà sassarese.

(5) Questo capitolo III ha un'aggiunta, che si vede scritta con caratteri simili, ma sbiadati, e quasi intieramente cancellati dal tempo, nel margine dei frammenti originali. La detta giunta è questa: — *Et qui percusserat tam de ferro quam de petra, sive manu et baculo, seu alia re offensibili, solvat pro qualibet percussione in tanta quantitate, quantum condempnatur in isto capitulo* . . . . (NB. Le parole, che seguivano, sono del tutto sparite dalla membrana; e quindi sieguono nel fondo del margine della stessa membrana le altre parole, che sono le seguenti (. . . . . . *in terra ceciderit, simile membrum perdat; et si in terra* . . . . *fuerit vel debilitatum, percussor condempnetur in libras XV Ian.* . . . .) NB. sono parimenti sparite del tutto le parole, che terminavano la suddetta giunta, la quale altronde non trovasi nel Cod. Sardo; epperciò non ho potuto supplirla, ricavandone, come altrove, la lezione per intiero.

cussor in simili membro, et in soldis c Ian. pro comuni si de bonis suis propriis invenientur. Et si talis malefactor haberi non poterit personaliter puniendus banniatur perpetuo de Sassaro et districtu, et bona ipsius domino servi appropientur. Et si aliquo tempore in fortia comunis devenerit simile membrum perdat et condempnetur in soldis c Ian.

De mulieribus percussientibus.

VI. Si qua mulier ferro petra vel baculo sive alia re aliquam mulierem percusserit et sanguis inde exierit, si percussio fuerit in visu, ita quod signum ibi remaneat, condempnetur a potestate, pro libera in libras decem Ianue, et pro ancilla in libras III. Et si signum non remanserit et sanguis inde exierit, pro libera in libras II et pro ancilla in soldos XX. Et si percussio fuerit in alia parte corporis et sanguis non exierit, condempnetur pro libera in soldos XX, et pro ancilla in soldos X. Et si aliquod dampnum fecerit frangendo bendam sive alios pannos, teneatur ad restitutionem dampni, recepto per potestatem iuramento de dampno a patiente. Et si percusserit de manu, et sanguis inde non exierit, condempnetur pro libera in soldos X, et pro ancilla in soldos V Ianue.

De mulieribus percussientibus homines, et de maleficiis factis coram potestate.

VII. Mulier que aliquem hominem ferro petra baculo vel alia re percusserit, et sanguis inde exierit, si percussio fuerit in visu ita quod signum ibi remaneat, condempnetur per potestatem in libras X pro libero, et pro servo in libras III. Et si signum non remanserit, pro libero in libras V, et pro servo in soldos XX. Et si percussio fuerit in alia parte corporis, condempnetur pro libero si sanguis inde exierit in libras V, et pro servo in soldos XX. Et si sanguis non exierit, condempnetur pro libero in soldos XX, et pro servo in soldos X Ian. Si vero percussio fuerit in aliqua parte corporis manu sive manibus tantum, et sanguis inde exierit, condempnetur pro libero in soldos XX, et pro servo in soldos X Ianue. Et si sanguis non exierit, pro libero in soldos X et pro servo in soldos V. Et si aliquis homo vel aliqua mulier de maleficiis contentis in istis capitulis que locuntur de percussientibus, et contentis in presenti capitulo comiserit coram potestate, vel eius locum tenenti, in duplum condempnetur eius quod capitulum loquitur.

De attestatione mulierum.

VIII. Attestatio duarum mulierum bone fame in causa criminali credenda sit pro uno teste, ita tamen quod si in attestatione ipsius malefitii non fuerit unus homo pro teste, mulieres non admittantur nec credantur. Et non compellantur mulieres ad curiam venire pro attestatione reddenda, sed notarius comunis vadat ad eam, vel nuncius comunis cum duobus iuratis, et accipiat dictum suum.

Ut mulier accusata non teneatur personaliter venire, et de termino accuse.

IX. Mulier que de aliquo malefitio fuerit accusata, excepto quod de furto, homicidio, vel gravi vulnere et suspecto, si virum habebit, et ipse vir vel alius pro ea sive aliquis alius pro muliere virum habente vel non de solvendo condempnationem si nomine proprio pro ea fideiusserit et promiserit coram domino potestate, et si sufficiens fuerit ad solvendum, non teneatur ad curiam venire; sed notarius curie vadat ad mulierem accusatam expensis mulieris unius soldi, et computato sibi iuramento de veritate dicenda, quod facere teneatur: quod si facere noluerit, pro confessa de malefitio habeatur. Et quilibet consanguineus cuiuscumque mulieris vel viri possit accusam facere de iniuria illata eidem mulieri, si mulier offensa voluerit ut accusetur malefactor vel malefactrix, dato mulieri offense sacramento in domo sua per nuntium comunis. Et cuilibet persone sit licitum, masculis et feminabus accusam facere de quolibet malefitio personali infra dies VIII proximos venturos a die commissi malefitii; et elapso dicto termino nullus intelligatur. Excepto quod de homicidio, furto, robbaria, perditione membri et foco, de quibus maleficiis unusquisque intelligatur suo tempore et loco, si de ipso maleficio facta fuerit denuntiatio coram potestate, et scripta in actis comunis infra menses VI a die commissi maleficii connumerandos. Et si in accusa vel denuntiatione nominaverit aliquem infra menses VI a die commissi maleficii, nomine proprio deinde alium nominare vel accusare non possit. Et si denuntiatio facta non fuerit et scripta in actis comunis, malefactorem nominando infra dictum terminum, nullus audiatur deinde, nec ulterius contra aliquem vel aliquam procedi possit, per accusam nec per inquisitionem in aliquo predictorum, elapsis terminis superius notatis in quolibet casu.

De requisitione malefactoris.

X. Si aliquod malefitium commissum fuerit in Sassaro vel districtu sive per masculum, sive per feminam, et de ipso malefitio non apparuerit accusator, sed fama ipsius malefitii pervenerit ad notitiam potestatis, ipse potestas teneatur inquirere suo offitio, et procedere, et punire secundum qualitatem malefitii, ut in capitulis de maleficiis continetur. Et a termino infra quem accuse et denuntiationes fieri debent in antea, nisi denuntiatum et scriptum esset in actis antequam ipse terminus sit elapsus, potestas nullum processum fatiat contra malefactorem. Et licitum sit potestati cuilibet malefactori prorogare terminum bannimentorum suo arbitrio usque ad mensem unum: et elapso termino assignato malefactori, si non comparuerit ad cavendum, in duplo commissi malefitii bannum incurrat.

De non fatiendo insultum contra aliquem, et de non evaginando cultellum.

XI. Quicumque insultum fecerit contra aliquem vel aliquam irato animo, spata evaginata, aut cultello, sive falcastro, seu mannarense, aut virga, verruto, maza ferrea, vel ferrata, seu alia re offensibili, condempnetur a potestate in libras II Ianue, si non percusserit. Et si percusserit, condempnetur secundum quod in capitulis de percussientibus continetur. Et qui extrasserit cultellum

vel spatam, seu alia arma vetita et offensibilia contra aliquem vel aliquam, et non percusserit, si arma vetita et offensibilia fuerint, condempnetur a potestate pro qualibet vice in libras II Ianue pro extractione armorum. Et qui secundo extrasserit pro defendendo se, si non percusserit, propterea non condempnetur; et si percusserit, condempnetur secundum quod in capitulis de percussientibus continetur. Et tot quot fuerint insultantes et arma extrahentes eo modo ut est dictum solvat quilibet libras II Ianue. Et pro portatione ipsorum armorum condempnetur a potestate sicut in capitulo de armis non portandis continetur, et in perditione ipsorum armorum. Et illud idem intelligatur de cultello, salvo quod cultellum non amittat, si alia arma non portaverit; et si alia arma portaverit, perdat cultellum et arma.

De trahentibus ad rumorem.

XII. Nulli liceat trahere ad rumorem in Sassaro de die vel de nocte cum armis sine licentia potestatis vel precepto, aut per sonum campane ad sturmum, vel bannum, seu trumbictam, vel nisi fuerit ad rumorem inimicorum terre, vel ad rumorem ignis. Et qui contra fecerit condempnetur a potestate qualibet vice in soldos XX Ianue, et perdat arma que portaverit.

De non incidendo tricias pannos et brachile.

XIII. Homo ille qui alicui mulieri libere vel ancille inciderit capillos vel tricias, condempnetur a potestate, si fuerit homo, pro libera in libras XX, et pro ancilla in libras V. Et si mulier fuerit que hoc fecerit, condempnetur pro libera in libras V, et pro ancilla in soldos XL. Et qui ceperit aliquam mulierem, et eam discoperuerit, et traxerit per terram, et inciderit pannos ante vel retro, condempnetur a potestate, si fuerit homo, pro libera in libras X, et si fuerit ancilla in libras III. Et si fuerit mulier (1), in soldos XL, et pro ancilla in soldos XX. Et qui inciderit bracherium cum cultello, ita quod de incisione probetur per ydoneos testes, condempnetur pro libero in libras X, et pro servo in libras III. Predicta autem per potestatem non observentur, nec locum habeant contra virum, patrem vel dominum de uxore sive de familia sua.

De armis vetitis.

XIIII. Nullus sardus, vel terramagnensis sive forensis de die vel de nocte, palam vel privatim, portet per terram Sassari aliqua arma offensibilia vel defensibilia, preter cultellum tantum, qui sit palmorum duorum, vel minor. Et qui contra fecerit, condempnetur per potestatem pro quolibet armorum offensibilium in soldos XX, et defensibilium in soldos X, et in amissione ipsorum armorum, si de die portaverit, vel portare inventus fuerit. Et si de nocte portaverit, vel portare inventus fuerit, condempnetur pro qualibet vice de quolibet armorum offensibilium et defensibilium in soldos XL Ianue, et in amissione ipsorum armorum. Et intelligatur una virga et unus verrutus usque in IIII pro una arma tantum. Salvo quod eques, et etiam pedes eundo et veniendo extra terram Sassari possint arma portare quacumque voluerint. Medietatem vero ipsorum armorum inventorum per familiam potestatis, quando aliquem vel aliquos invenerint de die vel de nocte portare, habeat ipsa familia, et aliam medietatem habeat massarius comunis pro comuni. Maiores vero quarteriorum, et suprastantes guardiarum, et custodes terre in muris et portis, et illi qui terram custodiunt de nocte possint arma portare usque ad tertium sonum campane que pulsatur in curia. Et predicta locum non habeant contra masnatam comunis, et in negotiis comunis.

De ludo virgarum et verrutorum.

XV. Nullus habens ultra XIIII annos ludat vel ludere debeat ad verrutos sive virgas in terra Sassari. Et nullus in terra Sassari probiciat ludendo virgam vel verrutum, ad penam soldi I a quocumque contra fatiente tollendam; de quo banno pater pro filio, magister pro discipulo teneatur. Et credatur iurato de iustitia sine sacramento, et habeatur secretus; et aliis cum sacramento. Et ita observetur de frundis et turitulis.

De his qui securitatem persone petunt.

XVI. Cuicumque petenti securitatem persone sue prestare fatiat potestas que est et pro tempore fuerit, si iuxta et manifesta causa petite securitatis apparuerit potestati et antianis; et qui dare noluerit vel non poterit, banniatur de terra Sassari et districtu. Et si post incursionem banni inventus fuerit in Sassaro et districtu, ponatur in carceribus comunis. Et si forte dictus bannitus committeret aliquod malefitium contra personam que ab eo securitatem petit, seu contra aliquem alium, videlicet vulnerando seu insultando, possit eum quilibet offendere in persona, sine bando curie.

De euntibus de nocte.

XVII. Nemo vadat per terram Sassari post tertium sonum campane, que pulsatur de sero, sine lumine vel foco; et quicumque inventus fuerit sine foco vel lumine ut dictum est, condempnetur a potestate pro qualibet vice in soldos V Ianue. Et hoc de hominibus, non de mulieribus intelligatur. Salvo eo, quod pro iusta et necessaria causa unusquisque ire possit sine aliquo banno comunis. Et vicini contrate possint vicinare in simul hoc inde modo, quod si familia potestatis eos invenerit dicat eis (amodo restituimini ad domum vestram). Et si post dictam admonitionem eos invenerit, et non recesserint, condempnentur a potestate ut supra dictum est.

De percussientibus hostium de nocte.

XVIII. Portam alicuius seu hostium nemo iniuriose percussiat, nec ponat ad hostium seu ad muros alicuius, nec probiciat ad domum vel portam aut tectum seu cor-

(1) Qui sono state certamente tralasciate dall'amanuense le parole *que hoc fecerit, pro libera*, colle quali è compito il senso ed il periodo.

tem, de nocte vel de die, petram vel aliquod indecens, ad penam librarum v Ianue pro qualibet vice a quolibet contrafaciente tollenda. Et de predictis fides detur uni iurato de iustitia, tamen prestito ei sacramento de novo, et aliis cum testibus a potestate receptis. Et in predictis attestatio duarum mulierum bone fame cum uno teste credatur; et aliter non. Et si talis malefactor non habuerit unde solvere possit dictam condempnationem, detineatur in fortiam comunis usque quod dictam condempnationem solvat.

De transeuntibus muros.

XIX. De die vel de nocte per muros in Sassari nullus transeat, nisi per ianuas apertas ad penam librarum III Ianue, si fuerit de die, et si fuerit de nocte librarum v Ianue, medietas cuius banni sit comunis, et alia accusatoris: et credatur uni iurato de consilio cum iuramento de novo, et aliis cum duobus testibus. Et si non habuerit unde solvere possit contrafatiens ponatur in carcere comunis; et inde non exeat quousque solvat. Et si sergentes potestatis aliquem invenerint contra fatientem, habeant medietatem banni suprascripti, et armorum que portaverit a cultello supra, et alia medietas sit comunis. Et hoc si sergentes talem malefactorem duxerint ad curiam comunis. Et predicta pena locum habeat in omnibus habentibus a XIIII anno supra transeuntibus muros ut dictum est per *gusorgium* (1) et subter portas.

De custodibus murorum.

XX. Nullus custos murorum terre Sassari de die vel de nocte patiatur aliquem transire super muros terre Sassari, intrando nec exeundo, ad penam librarum trium Ianue pro quolibet homine quem intrare vel exire permiserit, si fuerit per testes ydoneos legitime probatum, vel per suam confessionem. Et si ad mandata potestatis non venerit banniatur de Sassaro et districtu. Et qui ultra duos homines intrare permiserit, condempnetur in libras XXV Ianue. Et si ad mandata potestatis non venerit banniatur de terra Sassari, et bona eius comuni adproprientur.

De furtis.

XXI. Quicumque furtum aliquod fecerit in Sassaro vel districtu, vel extra Sassarum et districtum homini de Sassaro et de districtu, et probabitur legitime per testes, vel per confessionem malefactoris, usque in quantitatem soldorum x frustetur per terram Sassari; et a soldis x usque in soldos XX incidatur ei auricula dextra; et a soldis XX usque ad libras III incidatur ei auricula predicta, et ponatur ei marcus comunis in templa; et a libris III usque in libras XX ponatur sibi marcus et incidatur ei auricula, et sibi extrahatur unus oculus de capite; et a libris x usque ad XX extrahantur sibi ambo oculi de capite; et a libris XX supra suspendatur ad furcas ita quod moriatur. Et qui inventus fuerit fecisse tria furta ascendentia usque in summam librarum x, et ab inde supra, suspendatur ad furcas ita quod moriatur. Et predicta non intelligantur de fructibus, sed in eis servetur ut in aliis capitulis continetur loquentibus de hoc (2). Intelligendo quod qui decoriaverit bovem aliquem, sit furtum quantum bos valebat cum erat vivus. Et in quolibet casu solvat malefactor dampnum passo de dampno suo, vel eius bona. Et predicta non extendant se, nec locum habeant in pueris habentibus XIII annos et ab inde infra.

De robbatoribus et scaranis.

XXII. Robbariam strate seu scaraniam aliquam in Sassaro vel districtu alicui persone, nec in alia parte alicui sassariensi vel districtus nulli facere liceat. Et qui contra fecerit, si robbaria seu scarania fuerit valens a soldis v usque in x frustetur circum circa per terram Sassari, et per plateam eiusdem (3). Et si robaria seu scarania fuerit a soldis x usque in XX extrahatur ei unus oculus de capite. Et si fuerit a soldis XX supra suspendatur ad furcas ita quod moriatur. Et si talis malefactor haberi non poterit personaliter puniendus ponatur perpetuo in banno comunis, apponendo in ipso banno quod si tempore aliquo in fortiam comunis Sassari devenerit, condempnetur et ita observetur ut supra dictum est. Et super inquirendis et investigandis tam furtis quam robbariis et scaraniis potestas contra omnes male fame qui accusati vel denuntiati fuerint possit omnes processus facere per tormenta et aliis modis quibus ei videbitur, non intelligendo predicta contra pueros non habentibus (4) XIIII annos. Hoc tamen proviso quod non intelligatur ut comittatur robbaria si caperentur extra locum suum animalia minuta, vel vacha, vi causa comedendi per aliquos viandantes bone fame, vel si caperentur vi fructus pumorum aut uvarum; sed qui talia fecerint mendent domino rei rem ablatam, et comuni tantum pro pena quantum res ablata valuerit. Item non intelligatur robbaria si aliquis invenerit aliquam rem suam penes aliquam personam et eam capiat auctoritate propria contra voluntatem possidentis; sed ille qui talem violentiam fecit solvat comuni pro pena, si violentia fuerit extra domum, tantum quantum valuerit res accepta, et restituat rem illi a quo accepta fuerit, et deinde utatur iure suo si voluerit coram potestate; et si talis violentia facta fuerit in domo solvat comuni penam in duplum eius quod dictum est superius, excepto si res que auferretur esset penes aliquem qui suspectus esset ne recederet cum ea, et securus non appareret; quod tunc in hoc casu si ille qui rem talem auferret eam coram potestate duxerit immediate antequam ad alium locum vadat, et dixerit potestati factum, non patiatur propter hoc penam aliquam. Et coram domino potestate de re predicta questio cognoscatur.

De furto et fure non receptando.

XXIII. Furem aliquem seu robbatorem, aut furtum vel robbatoriam nulla persona recolligat seu recipiat publice,

(1) *Gusorgium*. V. pag. 587. not. 10.

(2) Cioè nel seguente capitolo 22, dove appunto si parla ancora dei furti delle frutta.

(3) Cioè per la via maggiore, la quale anche oggi si chiama *La Piazza*.

(4) Dovrebbe dire *habentes*.

vel occulte, nec in hiis det consilium vel favorem. Et qui contra fecerit condempnetur pro qualibet vice a potestate in libras x, et in restitutione furti vel robbarie.

De furantibus sclavos.

XXIIII. Si quis vel si qua furatus fuerit vel fraudem aliquam comiserit in furando aliquem servum vel ancillam, condemnetur a potestate in libras xxv Ianue pro comuni, et pro satisfatione servi vel ancille domino servi vel ancille in libras xxv dicte monete, nisi ipsum servum vel ancillam infra dies x proximos restituerit. Et si dictus malefactor vel malefactrix infra dies x predictos servum vel ancillam restituet, solvat comuni libras v Ianue, et domino servi vel ancille expensas dampna et interesse. Et si reddierit servus vel ancilla industria domini sui, solvat comuni libras xxv, et domino servi vel ancille dampna expensas et interesse.

De scribendo negotia latronum.

XXV. Teneatur notarius comunis scribere in registro ad hoc specialiter ordinato omnes illas personas, que pro aliquo furto robaria, seu pro aliqua falsitate fuerint condempnate seu condempnabuntur, nominando rem sive causam propter quam fuerint condempnate, vel bannite. Et nullo tempore tales persone ad attestationem reddendam admittantur, nec possint habere aliquod offitium vel benefitium comunis, nec possint esse de consilio nec de numero antianorum (1).

De custodia vinearum.

XXVI. Nulla persona intrare debeat in vinea vel orto alieno sine voluntate domini vinee vel orti, nec inde apportare fructus, aliquos sive palos clesuram aut aliquod lignum vel lapidem. Et qui contra fecerit solvat comuni pro qualibet vice soldos x Ianue, cuius banni medietas sit comunis, et alia accusatoris, et habeatur secretus, et emendet dampnum. Et si haberi non poterit banniatur in soldos xx. Et si post incursionem banni devenerit in fortia comunis, detineatur in carceribus per dies xiii; et si infra dictum tempus condempnationem non solverit et dampnum emendaverit, frustetur per terram Sassari, quo facto sit a banno absolutus (2). Et qui intraverit a medio mense iunii usque ad medium mensem octubris in aliqua vinea vel orto, solvat comuni soldos xl Ianue. Et simile bannum solvat qui intraverit in aliqua vinea murata ad murum fabricatam, vel ortum, per totum annum; salvo in orto ubi esset ortulanus, si intrabit per ianuam orti. Et dominus vinee, orti, vel canneti credatur suo iuramento de novo faciendo; et de condempnatione talis accusator partem non habeat, sed sit tota comunis. Et quoties aliquis accusaverit aliquem teneatur similiter accusam probare, et similiter de condempnatione nullam partem habeat. Et qui furtive intraverit in vinea, sive orto clauso, et fregerit clausuram aut murum, sive portam pro intrando in ea vinea vel orto, vel pro mittendo aliquod animal, vel pro elevando inde aliquid aliud, condempnetur per potestatem in soldos c Ianue, medietas cuius banni sit comunis, et alia accusatoris, et habeatur secretus. Et si qua persona in fructibus vinee sue invenerit dampnum factum existente ibi custodia ab aliqua persona, ille qui custos vinee erit teneatur dicere domino vinee eum qui dampnum fecit; alioquin ipse dominus vinee habeat solutionem in bonis custodis ipsius vinee, prestito ei sacramento de dampno a soldis v supra; et a soldis v infra credatur sine sacramento. Et aliquis manualis vel laborator a vinea in qua fuerit ad laborandum non possit nec debeat palos vel perticas sive cannas, vel aliquod lignum apportare, nec dominus vinee possit ei verbum concedere. Et qui contra fecerit perdat pretium sibi a domino vinee promissum, et solvat comuni soldos v Ianue, medietas cuius banni sit comunis, et alia accusatoris, et habeatur secretus. Et qui extraxit furtive vel alio modo palones de vinea alicuius, videlicet usque in x, condempnetur a potestate pro qualibet vice in soldos x et in emendatione dampni: cuius banni medietas sit comunis, et alia accusatoris, et habeatur secretus. Et si non habuerit unde solvere possit condempnationem predictam infra dies x a die condempnationis facte de eo, frustetur per terram Sassari cum palonibus ad collum. Et ille laborator sive manualis qui separaverit se a servitio in quo fuerit ad laborandum in agris, vineis, ortis, vel campis ante occasum solis, vel ante competentem horam, ita quod possit intrare per ianuas terre Sassari, ante quam claudantur, perdat pretium suum, et solvat comuni soldos ii, medietas cuius banni sit comunis, et alia accusatoris, et habeatur secretus. Et de predictis omnibus fides adhibeatur iuramento domini vinee, orti aut agri, vel iuramento sui nuntii sive officialis, iurando semel in mense. Super quibus omnibus inquirendis et investigandis ponantur per potestatem et antianos custodes tot quot eis videbitur, qui iurent ipsum offitium bene et legaliter exercere. Et cuique ipsorum *denuntiationi* credatur, et credatur cuique alteri iurato de iustitia tam pro sua vinea quam pro aliena sub iuramento ab eo facto in omnibus in presenti capitulo comprehensis: et cuilibet alteri persone credatur sub iuramento de novo ab ea faciendo. Et quilibet qui accusaverit habeat medietatem banni predicti. Et quilibet iuratus de iustitia teneatur suo iuramento accusare contrafatientes. Et si dominus vel custos vinee aut orti, seu nuntius suus aliquem invenerit in vinea vel orto quem non cognoverit, possit eum capere sine pena et eum ducere coram potestate. Portonarii vero non permittant aliquem intrare in terra cum palone sive alio lignamine pertinente ad vites, nisi recollectum esset per dominum vinee ipsos palos vel lignamen, et nisi illis quos sciverit et crediderit de propriis vineis ea portare. Et super hoc detur cuilibet portonario in introitu sui offitii proprium iuramentum. Et nullus laborator, vel aliquis alius possit sarmentum grossum vel minutum apportare de vinea aliena, nec dominus vinee

(1) La sapienza di questa legge non può essere mai abbastanza commendata; perchè la virtù, e l'onore sarebbono vilipesi, se chi fu per latrocini, o per falsità punito potesse far fede in giudizio, e sedere sugli scanni intemerati dei pubblici impieghi.

(2) Tutto il seguente periodo dalle parole — *Et qui intraverit* — fino alle altre — *nullam partem habeat* è scritto in una giunta marginale cogli stessi caratteri neri, sebbene più piccoli, del corpo dell'articolo.

parabolam concedere possit de sarmento grosso, palonibus, vel cannis, sed de sarmentis minutis sic. Et familia potestatis habeat medietatem bannorum de hiis quos invenerit contrafecisse.

De arboribus non cavandis.

XXVII. Quicumque inciderit vel extraxerit aut deportaverit de quibuscumque terris vel vineis arbores vel quascumque plantas arborum, si fuerint in quantitate decem arborum, et ab inde infra, condempnetur a potestate pro qualibet arbore seu planta in soldos x, et in mendatione dampni declarati iuramento illius qui passus fuit dampnum. Et si dictus malefactor non habuerit unde solvere possit condempnationem detineatur in carceribus comunis donec solverit condempnationem. Et ille qui extraxerit vel inciderit, aut deportaverit aliquas arbores domesticas seu plantas de aliquabus terris et vineis alicuius ut supra dictum est a numero x supra, condempnetur a potestate in libras xxv Ianue, et in emendatione dampni ut est dictum. Et si talis malefactor non habuerit unde solvere possit condempnationem et dampnum, amputetur ei manus dextra, ita quod a brachio separetur. Credendo de predictis, et quolibet predictorum uni testi, et iuramento illius qui dampnum habuerit. Et si talis malefactor haberi non poterit personaliter puniendus ponatur perpetuo in banno comunis. Et si aliquo tempore devenerit in fortiam comunis Sassari suprascriptam penam patiatur, et de bonis suis fiat emenda dampnum passo, et residua bona approprientur comuni.

De non incidendo vineas.

XXVIII. Quicumque inciderit vel de fundo extrasserit aliquos fundos vinee alicui persone, si fuerit inde accusatus vel denuntiatus a domino vinee, et fundi essent vel fuerint usque in decem, condempnetur pro comuni in soldos xx, et solvat dampnum passo pro quolibet fundo soldos II Ianue. Et si a x fundis usque in L extraxerit vel inciderit, condempnetur in libras x Ianue pro comuni et in emendatione dampni ut dictum est. Et si talis malefactor predicta solvere non poterit detineatur in carceribus comunis usque quo predicta solvat. Et si a L fundis usque in c inciderit vel extraxerit, condempnetur in libras x Ianue, et solvat dampnum. Et si solvere non poterit condempnationem et dampnum, amputetur ei manus de brachio. Et si a fundis c supra inciderit vel extraxerit, condempnetur in libras L Ianue pro comuni et in emendatione dampni ut dictum est. Si malefactor predicta solvere non poterit, suspendatur ad furcas ita quod moriatur. Et si talis malefactor personaliter haberi non poterit puniendus, ponatur perpetuo in banno comunis Sassari. Et si aliquo tempore in fortiam comunis devenerit, puniatur personaliter ut dictum est, et de bonis suis fiat emenda dampnum passo, et residuum approprietur comuni. Et super predictis omnibus inquirendis et investigandis potestas habeat plenum arbitrium per omnem viam et modum sicut ei videbitur.

De non incidendo vites pro pastinando de vinea aliena.

XXIX. Vites aliquas nullus de aliena vinea incidat pro pastinando sine parabola domini vinee, ad penam soldorum c Ianue a quocumque contra faciente tollendam, et emendationem dampni domino vinee, medietas cuius banni sit comunis, et alia accusatoris, et habeatur secretus.

De non tormentando liberos.

XXX. Nulli liceat liberam personam tormentare vel tormentari facere. Et qui contra fecerit condempnetur a potestate qualibet vice in libras x Ianue.

De mulieribus non violandis.

XXXI. Violentiam aliquam alicui mulieri nulli facere liceat. Et si quis violenter cognoverit aliquam mulierem carnaliter, si mulier fuerit virgo et libera persona, condempnetur a potestate a libris L usque in centum, inspecta qualitate mulieris: cuius banni medietas sit comunis, et alia mulieris deflorate. Et si malefactor non habuerit unde solvere possit condempnationem infra dies x proximos completos capitali sententia puniatur. Salvo et aposito quod si mulier competens aut conveniens fuerit violatori, et eam voluntate mulieris ceperit in uxorem infra terminum predictum, ab ea condempnatione liberetur, et tunc potestas nullum processum faciat contra eum. Et si mulier deflorata fuerit ancilla, condempnetur deflorator in libras x pro comuni, et detineatur in carceribus quousque solvat. Et qui cognoverit carnaliter per vim aliquam mulierem nuptam, capitali sententia puniatur. Et si fuerit ancilla in libras x Ianue condempnetur. Et quicumque aliam aliquam mulierem que virgo vel nupta non fuerit carnaliter cognoverit contra voluntatem suam, condempnetur a potestate a libris x usque in xxv Ianue eius arbitrio inspecta qualitate persone iniuriate. Et si fuerit ancilla in soldos c Ianue. Et in predictis omnibus et singulis investigandis et perquirendis ut habeatur certitudo plenaria per omnem viam et modum qui potestati videbitur habeat ipse potestas arbitrium generale. —(1) Et predicta investigatio fiat per potestatem, si per mulierem violatam facta fuerit accusa vel denuntiatio coram domino potestate vel eius locum tenente; ita quod in investigatione et processu facto per potestatem non interveniat tormentum aliquod personale.

De blasfemia contra Deum.

XXXII. Quicumque masculus vel femina blasfemaverit deum, aut sanctam mariam, seu aliquem sanctum vel sanctam, condempnetur a potestate pro qualibet vice in soldos xx Ianue, medietas cuius banni sit comunis et alia accusatoris, et habeatur secretus. Et qui accusaverit teneatur accusam probare per duos testes ad minus, alioquin accusatus non condempnetur. Et blasfemator detineatur in carceribus comunis donec solverit condempnationem. Et predicta non intelligantur de pueris non habentibus quatordecim annos.

De verbis iniuriosis.

XXXIII. Qui dixerit alicui persone proditorem in presentia potestatis vel alterius tenentis locum eius, con-

(1) Il sopradetto periodo contenuto tra le — è scritto nel Codice in una giunta marginale dal lato sinistro, con caratteri somiglianti a quelli del corpo dell'articolo.

dempnetur a potestate in soldos XL Ianue. Et qui dixerit in alia parte talem villaniam condempnetur in soldos xx. Et qui dixerit alicui in presentia potestatis vel alterius tenenti locum eius furem, falsum, cornutum, servum alicui libero, mentiris, vel similia, condempnetur in soldos xx Ianue, et statim, dicta villania, pro confesso habeatur. Et qui in aliis partibus tales villanias alicui dixerit, pro qualibet vice condempnetur in soldos x Ianue. Et qui dixerit alicui mulieri, aliquam iniuriam, vel aliqua mulier alicui mulieri, condempnetur in soldos v Ianue; et de predictis iniuriis et rusticitatibus credatur uni homini testi, sive duabus mulieribus.

De falsis testibus.

XXXIIII. Nulli liceat falsam attestationem reddere, nec reddi facere in Sassari vel districtu. Et qui contra fecerit et fuerit inde accusatus vel denuntiatus condempnetur in amputationem lingue, et nunquam ad aliquam attestationem recipiatur. Et qui falsam attestationem reddi faciet condempnetur in libras xxv Ianue, et nunquam ad attestationem offitium seu benefitium comunis recipiatur nec eligatur. Et si condempnationem non solverit infra dies x a die condempnationis de eo facte, condempnetur in amputatione lingue. Et ad inquirendum et investigandum predicta potestas possit procedere per omnem viam et modum prout sibi videbitur secundum malefactoris famam.

De falsatoribus monete.

XXXV. Quicumque falsaverit aliquam monetam, vel falsos conios fecerit, igne comburatur ita quod moriatur. Et quicumque tonderit aliquam monetam condempnetur a potestate in libras c Ianue. Et si eas non solverit infra dies x a die condempnationis inde facte, incidatur ei manus dextra de brachio. Et si haberi non poterit personaliter puniendus, exbanniatur de Sassaro, et eius bona communi appropientur, et apponatur in ipso banno, quod si in aliquo tempore in fortiam comunis devenerit, supradictam penam patiatur.

De falsis mensuris et pesis.

XXXVI. Qui mensuraverit vel pesaverit cum pesis vel mensuris non rectis, et rectas mensuras non dederit, condempnetur a potestate in libras v Ianue usque in x inspecta qualitate negotii et persone, et quantitate rei. Et super predictis potestas fatiat inquisitionem bis in anno ad minus.

De aurificibus.

XXXVII. Nullus aurifex vel alia persona faciat aliquod laborerium de argento, nisi de lega aquilinorum grossorum ad minus (1). Et qui melius et finius opus facere voluerit ei liceat. Et totum argentum et aurum quod laboraverit apparagonet et in ea qualitate seu bonitate qua ipsum recipiet ad laborandum, ipsum apparagonatum et marcatum per officialem comunis (2) restituat, videlicet opus quod marcari poterit. Et qui contra fecerit condempnetur a potestate in libras xxv Ianue, quam condempnationem solvere teneatur infra dies xx. Et si ipsam condempnationem infra ipsum tempus non solverit incidatur ei manus dextra. Et super predictis per potestatem fiat inquisitio sicut ei videbitur. Et teneatur quilibet potestas Sassari in introitu sui regiminis capere securitatem sufficientem a quolibet aurifice, qui artem facere voluerit in Sassaro et districtu, de libris c Ianue, quod artem suam legaliter faciet, et quod respondebit omnibus et singulis qui dabunt ei operam ad fatiendum. Et qui talem securitatem dare noluerit vel non poterit, non possit artem ipsam in Sassaro vel districtu exercere. Et aurifex qui artem alio modo fecerit solvat qualibet vice libras x Ianue, et nihilominus securitatem prestet.

De lavandariis.

XXXVIII. Si aliqua lavandaria pannorum pannos aliquos perdiderit qui dentur ei pro lavando, eos emendare teneatur. Et credatur de datione et amissione pannorum iuramento illius qui pannos dederit.

De condempnatione malafitii non comprehensi in statuto.

XXXIX. Si quis commiserit in Sassaro et districtu aliquod malefitium quod in presenti brevi sive statuto non contineatur, condempnetur per potestatem secundum consilium ei datum secrete et sigillatim *per illos et tot consiliarios quot ei videbitur expedire* (3).

De condempnatione terramagnentium.

XL. Licitum sit potestati condempnare quemlibet terramagnensem, et forensem qui non fuerit burgensis Sassari de malefitio quod committet ultra formam brevis.

De legendo sententias in maiori consilio,
et termino infra quem solvi debeant condempnationes.

XLI. Condempnationes quas potestas Sassari fecerit teneatur ipsas in maiori consilio legi facere per notarium curie semel in quolibet antianatu ad minus, et tunc absolvat absolvendos et condempnet condempnandos. Et omnes et singuli qui condempnati fuerint a potestate ex quocumque delicto seu accusa de quo non est terminus ordinatus ad solvendum condempnationem, teneatur solvere condempnationes in eos factas dies xv a die facte

(1) *Nisi de lega aquilinorum grossorum ad minus*, cioè del titolo di cui erano in quel tempo gli *aquilini grossi* di argento. Imperocchè gli *aquilini grossi* (moneta imperiale) a differenza dei *minuti*, erano d'argento e di buona lega.

(2) *Restituat.* Questa parola manca nell'originale latino; ma è omissione dell'amanuense. Infatti nel Cod. Sardo si legge — *torret* —

(3) Le parole sottolineate si vedono lineate sul mezzo nell'originale, e per complemento della legge è scritta a margine dal lato sinistro la seguente giunta — *per sex bonos homines de consilio » maiori electos per potestatem et priorem antianorum vel sindicorum, qui etiam prior sit cum ipsis sex omnes simul ad ipsum consilium dandum palam inter ipsos. Et potestas teneatur observare » quidquid per predictos sapientes vel maiorem partem ipsorum » fuerit consultum, prestito ab eis iuramento de novo consulendi » bene et legaliter; et consilium datum habeatur secretum.*

condempnationis; et elapso termino suprascripto qui condempnationem suam non solverit detineatur in carceribus comunis vel in alia parte curie sicut placuerit potestati, et nunquam relaxetur, nisi prius solverit comuni condempnationem predictam. Fideiussores vero qui promiserint solvere condempnationes pro accusatis potestas compellat eos ad solvendum de bonis eorum in quibus voluerit si condempnatus non solverit, libertate aliqua non obstante.

De condempnationibus exigendis.

XLII. Teneatur et debeat potestas condempnationes omnes quas secundum formam brevis fatiet recolligere cum effectu iuxta posse suum post terminum in condempnationibus assignatum; ac etiam alias condempnationes que ab antecessore suo fuerint colligende sine aliqua taxatione vel remissione, aut diminucione. Et ipsas condempnationes ad manus massarii comunis pervenire fatiat. Et qui contra fecerit seu contumax extiterit, id est quod se contumaciter absentaverit occasione condempnationis contra eum facte, non rebbanniatur nec eius condempnatio pretaxetur usque ad tres annos proximos a die condempnationis sue computandos. Et huiusmodi pretaxatio usque ad medietatem condempnationis fiat si pax fuerit de malefitio pro quo bannitus fuerit, qua taxatione soluta rebanniatur. Exceptis hiis qui propter proditionem homicidium furtum, robbariam, aut perditionem membri erunt banniti, qui non rebbanniantur nisi soluto banno ei per potestatem imposito.

De prohibentibus se pignorari, et quas res nuntii capere debeant.

XLIII. Nuntii vero qui pro negotiis comunis ad aliquem locum missi fuerint pro accipiendo aliquod pignus, si de aliis bonis illius ad quem missi fuerint ad pignorandum invenerint, non accipiant nec tangant pannos dorsi vel lecti seu arma. Et quilibet patiatur se a nuntiis comunis predari et pignorari, tam pro condempnationibus exigendis quam etiam pro quibuscumque aliis negotiis. Et quicumque pro predictis et eorum occasione non se permiserit a nuntiis comunis pignorari, vel qui pignus vel predam nuntio contradixerit, et accipere non permiserit, condempnetur a potestate qualibet vice in soldos v Ianue, et de hoc credatur verbo nuntii.

De capiendo malefactores.

XLIIII. Licitum sit potestati bannitos et malefactores capere, et capi facere, et condempnationes et predas accipere et accipi facere in domo et curia cuilibet persone de Sassaro non obstante aliqua libertate.

De salario sergentium.

XLV. De bannitis comunis Sassari quos masnata potestatis ceperit et in carceribus duxerit, de quolibet habeat a comuni soldos xx et de bannitis pro rebellis et ad mortem, de quolibet habeat soldos XL Ianue. Et si quod est consilium contrarium capitulo, sit cassum, et capitulum observetur.

De falsis notariis et operantibus falsitatem.

XLVI. Si quis vero notariorum inventus fuerit falsarius, seu usque modo est inventus, seu qui falsitatem aliquam in arte notarie commiserit vel committet in preludītium alicuius, seu qui falsarius inventus fuerit de aliquo instrumento, si in fortiam comunis Sassari devenerit, capitali pena puniatur ad mortem. Et si talis malefactor ad mandata potestatis non venerit ponatur perpetuo in banno comunis Sassari, et bona eius aproprientur; salvis rationibus uxoris, prout in capitulo de homicidiis continetur. Apponendo in ipso banno quod si aliquo tempore in fortiam comunis Sassari devenerit statutam penam patiatur. Et si aliquod instrumentum per eum factum fuerit a die condempnationis in antea non valeat et omnibus iuribus careat. Et illam eamdem penam patiatur ille qui dictam falsitatem fieri facere inventus fuerit.

De ludo taxillorum.

XLVII. Statutum est et ordinatum quod aliquis non debeat ludere ad taxillos ad denarios nisi in festis ordinatis, nec tenere ludum in domo vel porticali vel curia sua de die vel de nocte. Et qui contra fecerit, ludens quilibet condempnetur in soldos v Ianue, et tenens ludum in soldos x Ianue, si fuerit de die. Et si fuerit de nocte, ludens in soldos x, et tenens ludum in soldos xx. Cuius banni medietas sit comunis, et alia accusatoris. Et qui accusaverit, teneatur accusam legitime probare per duos testes ad minus, alioquin accusatus non condempnetur. Et nulla ratio fiat de aliqua quantitate pecunie mutuata ad ludum, nec de denariis vel rebus aliquibus victis ad credentiam.

Ut capiatur solutio per Comune in bonis bannitorum.

XLVIII. Si quis bannitus fuerit in aliqua quantitate pecunie sive forestatus, et de bonis suis invenientur intra Sassari et districtum, teneatur potestas ipsa bona vendi et alienari facere, quousque fiat satisfatio comuni de tanto quanto fuerit forestatus. Et si non sufficerent bona ad tocius forestationis solutionem nihilominus forestatus de dicta forestatione exire non possit nisi primo solverit complementum quod restabit ad forestationem solvendam.

De lignis piraticis, seu euntibus in cursu.

XLIX. Ad utilitatem publicam pertinere dubium non existit, ut quando nova deliquentium genera compareant nove leges seu constitutiones edantur, ne transgressores propter legum taciturnitatem in malis actibus valeant gloriari. Iure siquidem cuncta scelera detestari debemus, sed illam maxime feritatem execrari tenemur, qua filii perditionis et iniquitatis piratarum nomine nuncupati contra cristianos pro negotiatione et aliis honestis causis navigio vectos inhumaniter exercentes homicidia depredationes peragunt et rapinas. Publice igitur utilitatis ratione commoti exemplo civitatis Ianue que nostra mater est et magistra inducti, scelus illud quod a modico temporis spatio citra partes istas primum inolevit quantum in nobis

est affectantes penitus extirpare [1], statuimus ut nullus nostre ditioni subiectus deinceps audeat in lignis piraticis navigare ad fatiendum iuxta vulgare loquendo cursum aliquod contra quoscumque qui comunis Ianue et nostri comunis Sassari non existerent inimici, aut cum ipsis piratis habere consortium vel societatem contrahere, aut eis auxilium reale vel personale prestare publice vel occulte, aut aliquem illorum in domo vel loco aliquo receptare, aut de rebus per eos allatis quicquam emere, vel quocumque alio modo recipere vel habere. Verum quia non prodest leges condere, nisi sit qui tueatur easdem, volumus ut potestas qui nunc est et pro tempore fuerit habeat super premissis et quolibet premissorum plenum et spetiale arbitrium, ita quod facta sibi denuntiatione per cedulam proiectam in capsia ad hoc specialiter deputata aut quocumque alio modo, teneatur proprio iuramento circa denuntiationem huiusmodi ex offitio suo et arbitrio super hoc sibi tradito diligenter inquirere omnimodam veritatem. Et si invenerit per probationes aliquem in lignis piraticis navigasse ad cursum fatiendum ut superius dictum est, et depredationes rapinas vel homicidia perpetrasse, possit et debeat illi penam corporalem videlicet suspensionis infligere, et bona sua omnia confiscare, ita tamen quod si ex ipso cursu alicquod acquisierit, fiat ex ipsis bonis plenaria satisfatio dampna per eum passis infra dies octo postquam ipsi probaverint suam intentionem coram potestate legitimis documentis. Si quis autem inventus fuerit per probationes legitimas ut dictum est cum ipsis piratis consortium habuisse aut societatem aliquam contraxisse, aut eis reale vel personale auxilium prestitisse, pena pecuniaria mulctetur, videlicet librarum c usualis monete. Sed si ex huiusmodi consortio societate vel auxilio alicquid de rebus pirraticis sibi fuerit acquisitum, per potestatem cogatur illud vel extimationem eius dare et assignare in manibus massarii comunis custodiendum per eum in camera comunis donec restituatur ut dicitur in precedenti casu. Si quis autem receptaverit aliquem ex ipsis pirratis condempnetur a potestate in libras xxv Ianue, nisi tamen verisimiliter potuerit ignorare ipsum esse pirratam. Qui autem emerit vel alio quocumque modo habuerit res aliquas ablatas a quibuscumque pirratis, nisi verisimiliter potuerit ignorare res ipsas sic ablatas fuisse cogatur per potestatem ipsas res vel extimationem earum tradere et assignare in manibus massarii comunis custodiendas per eum in camera comunis donec restituantur sicut dicitur in primo casu. Et nihilominus condempnetur a potestate in soldos v Ianue pro qualibet libre extimatione ipsarum rerum facta. Si vero potuerit verisimiliter ignorare res ipsas sic ablatas fuisse, non condempnetur vel puniatur nisi in amissione earum. Et si contingerit aliquem forestari seu forbanniri occasionibus supradictis vel aliqua earum non possit restitui seu rebanniri nisi de voluntate et consensu consilii maioris Sassari, in quo quidem consilio voluntates consiliariorum descernantur et cognoscantur per lapides albos et nigros, et nisi facta fuerit prius per eos restitutio et solutio tam rerum habitarum quam condempnationum prout superius continetur. Addicimus insuper ut si deinceps lignum aliquod pirratarum quarumcumque fuerit nationum applicuerit partibus maritimis nostre dictioni subiectis omnes illi qui fuerint de ipsa societate dapnati habeantur ab omnibus tanquam forbanniti de terra saxariensi ab omnibus offendi in personis et rebus. Ut autem omnia supradicta per potestatem efficatius observentur, si ipse in premissis vel aliquo premissorum fuerit negligens vel remissus aut fraudem comiserit sive dolum, sindicetur per potestatem Ianue et per octo sapientes eiusdem civitatis constitutos super offitio robbarie arbitrio eorundem.

Ut vir non accipiat uxorem, vivente uxore,
et mulier non accipiat virum, vivente viro.

L. Ut malefactores desistant ab infrascripto malefitio horribili et iniquo. Statuimus, quod si aliquis, vivente uxore sua legitima, matrimonium contraxerit per verba de presenti cum aliqua muliere, capitali pena puniatur ad mortem. Et si aliqua mulier acceperit virum vivente viro, igne comburatur [2].

Capitulu novelamente factu supra sa iniuria qui sos litigantes et vocadus ad iudiciu si narant impari, et contra cussus qui tenent sa iusticia, factu a dies VI *de capitannu de Mill.* DLXXIIII.

. . . . [3] Considerando qui ad audientia nostra plus boltas est deductu qui sos litigantis et vocados ad iudiciu in sas cortes nostras temorariamente et presumptuosamente non resguardando reverentia dessa corte prexumint de narrer in iudiciu dae nanti dessos officialis et commissarios nostros iniuria et paraulas contumeliosas et dishonestas *sunu contra saleru* [4] et etiamdeu cio qui peus est contra su officiali over comissariu nostru qui tenet sa iusticia, et contra su nodariu dessa reione, sa quale cosa torrat quasi ad minus preiu dessa corte ed ad *susticacione* [5] de briga inter issos. Et pero bolendo nos oviari ad ischusas causas, et dari remediu oportunu pro qui in iudiciu sas partes et personas vocadas assu dictu iudiciu debent istare reverentemente et usari sas reiones issoro cum bonas et honestas paraulas, et non iniurosamente et cum . . . . et minus prexiu dessa corte, ordinamus et statuimus qui nessuna persone litiganti o vocada ad iudiciu de qualuncha gradu et con-

(1) Questa bella introduzione manca nel Cod. Sardo; dal che si vede, che gli Statuti latini furono scritti prima, e poi gli altri in lingua sarda, perchè si può aver ragione di omettere non però di aggiungere un preambolo in una traduzione di leggi.

(2) Qui finiscono i frammenti del Codice latino; e nel foglio che siegue sono scritti li tre capitoli, che riporto qui appresso, i quali sono fattura di tempi posteriori, come, oltre alla data del primo di essi, apparisce dalla sostanza degli ordinamenti, dalla lingua, dallo stile, e dalla più moderna qualità dei caratteri.

(3) Questo tratto di linea è raschiato, e quindi cancellato, però vi si scorgono ancora le tracce della iniziale P. con cui cominciava il capitolo, e che forse era la iniziale del nome del Vicerè di Sardegna, o del Governatore di Sassari, a di cui nome la legge fu bandita.

(4) *Sunu contra saleru*, cioè *s'uno contra s'ateru*, ossia *l'uno contro l'altro.*

(5) Nell'originale è scritto chiaramente *susticatione;* ma io credo che sia errore dell'amanuense, e che dovesse scriversi, e debbe leggersi *suscitatione.* La trasposizione di lettere era facile nella fretta dello scrivere

dicioni siat dae como inuanti non possit ne presumat narrer sunu ad satteru in su dictu iudiciu villania alcuna ne iniuria sunu a satteru ne contra cussu qui reeret sa iustitia, nen contra su notariu o scrianu dessa causa; et si alcunu contra at faguer siat condempnadu pro sa iniuria qui usaret et nareret contra alchunu in iudiciu in libras x pro ciaschuna bolta, et pro sa iniuria qui usaret o nareret contra chussu qui reieret sa iusticia siat condempnadu in libras xv, et pro sa iniuria qui nareret contra su notariu in libras x. Et in sa simile pena cadat ciascuna attera persone qui in iudiciu ordinariu ...... nareret alchuna villania ad alchuna persone o iudicanti o notariu. Tamen in sa presente ordinacione non intendimus qui si intendant sas oposiciones qui sos litigantis in iudiciu aut faguer in scriptu contra sas persones et dictos dessos testimongios, nen quando sa parte suna contra sattera in scriptu neret de suspicione et declinacione de foru contra sos iudicantes et nodarios, ma supra cio sindi stet et observet secundu disposicione de raione, anthis cussos qui disonestamente ant .... et tentari su dictu iudiciu, bolemus qui ciascunu qui cio at faguer siat condempnatu in soldos xxx ciascuna bolta.

Item anthis ordinamus et cumandamus qui cussos qui ant faguer contra sa presente ordinacione et ant cadiri in sa dicta pena deppiant esser tentos personalmente de presenti per issos officiales et commissarios dae nantis de qui at esser istada sa causa infini ad tantu qui possant pagare sa dicta pena in qui ant esser cadidos, subta pena de pagare dae se su dictu officiale et commissariu qui in cio at esser negligente sa dicta pena in su propriu et in sa simili pena cadat su dictu officiali si per alchunu tempus esseret accusadu .... qui alchuna dessas dictas penas aperet pretermissu sensa l'aver fata pagari ut supra.

Item est hordinadu et constituidu per tenore dessu presente capidulu, de consigiu et deliberatione dessu potestate, consigeris, et bonos homines de Sassari in corona maiore, sedendo pro tribunali in su logu deputatu in hui si reget sa rexione. Ipsos considerando in sas mentes issoro, cum grande conpassione, sos *inigos* (1) delittos, et perversas malignitates, et malivolos excessos qui spissas boltas sunt fatos in sa predicta citadi, et qui *oin die* (2) si faguint per hominis dessu inspiritu diabolicu instigados. Et icussos tales delinquentes qui ant presumer ferrer ad unu ateru homini o femina, de ferru, pedra, fuste over de alcuna atera arma offensibile, et samben inde aet exire, cussu homine over femina qui tale excessu ad aver comissu siat et deppiat esser condenadu, secundu qui in sos capidulos, dessos maleficios si contenet, et plus et peius, ad cio qui siant sutapostos, et abatidos, et qui de tantos enormes casos gloriare non si pozant; et adcio qui ad icusse delinquente siat terrore, et ad sos ateros exemplu, ordinatur et boletur qui cusse qui ad ferrer, depiat primo pagare su medigu, et mediguinas, et totu sas dispesas qui sant faguiri mentre qui ad istare giachendo in su lettu su dictu fertu et tottu sos dampnos .... qui su dittu fertu indi ad reciver, emendandoli su ferente ad su fertu per extimatione de tres bonos hominis helectos per isu potestate qui como est et qui per tempus ad esser in sa predicta citadi, et secundu qui per icussos albritrantes ad esser determinada sa dita extimatione inde siat missu ad executione secretamente et sigillatim (3).

Finis huius capitulorum libri.

(1) Nell'originale sta scritto così *imgos* cioè *inigos*, e credo voglia dire *iniquos*. Questo capitolo è scritto in caratteri tondi, e chiari, a differenza dei due precedenti, che sono scritti con caratteri correnti sì, ma così mal conformati, intralciati, ed abbreviati, che ne riuscì assai difficile la lettura.

(2) Nell'orig. sta scritto *oi zze*, cioè *oggi giorno*, *al dì d'oggi*.

(3) Qui finisce l'ultimo fascicolo dei frammenti latini.

INDICE GENERALE

delle materie contenute nel Codice degli Statuti Sassaresi.

(1) Debbo qui notare, che da questa *carra*, o stajo, (il quale era fisso, e di pietra, come si ricava dal capitolo CXVII della Parte I. del presente *Codice*), derivò la denominazione data alla piazza, in cui era stabilito, la quale chiamasi ancor oggi *Carra grande* (*Carra manna*). E per diminutivo denominossi eziandio, e appellasi anche adesso *Carra piccola* (*Carra pizzinna*) la contrada, per cui si va alla suddetta piazza, o *Carra grande*. Per lo che è da sapersi, che nell'antico palazzo del conte di s. Giorgio, (oggi del Duca dell'Asinara) attiguo alle carceri, eravi un ampio porticale, di cui si vedono tuttavia i pilastri e gli archi, e che la *carra grande*, o stajo, si trovava fissato nella parte prospiciente alla piazza chiamata perciò *Carra manna*; e la *carra piccola* o stajuolo, per i compratori al minuto, era collocato nella parte prospiciente alla contrada oggi denominata *Carra pizzinna*.

(1) Vedasi la nota precedente.

VIII*.

Statuti per il porto di Cagliari (Breve Portus Kallaretani), fatti, e ordinati sotto il dominio Pisano.

(1317 [1318 stil. pis.], . . febbraio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino (1).

INCIPIUNT RUBRICE BREVIS PORTUS KALLARITANI.

I. *In nomine patris et filii et spiritus santi Amen.*
II. *Difare lofficio.*
III. *Delli Richiami.*
IIII. *Di fare rendere lodeuito.*
V. *Di chiamare li Consiglieri.*
VI. *Delli Pesatori e Misuratori.*
VII. *Di non lassare lo Mercatante essere Pesatore.*
VIII. *Di fare leggere la breue.*
VIIII. *Di trouare le canne.*
X. *Di comandare delle canne.*
XI. *Delli Consiglieri dicastello.*
XII. *Delli beni delli morti.*
XIII. *Di non pendre dita.*
XIIII. *Chi non uolesse jurare.*
XV. *Di fare jurare custori e misuratori.*
XVI. *Sopra le magagne de panni.*
XVII. *Di chiamare modulatori.*
XVIII. *Di non fare mercantia apresso a x miglia acastello di c.*
XVIIII. *Di fare jurare litestimoni.*
XX. *Dandare allicastellani.*
XXI. *Di non togliere auaria.*
XXII. *Dellopra della echiesa.*
XXIII. *Della luminara.*
XXIIII. *Di fare jurare lo camarlingo.*
XXV. *Delle Credense.*
XXVI. *Di fare quello che fidato perconsiglio.*
XXVII. *De bandi e diuieti.*
XXVIII. *de Legni.*
XXVIIII. *Di non essere consulo.*
XXX. *Dauere fermo ciò che fi facto per li antecessori.*
XXXI. *Di cognoscere le discordie.*
XXXII. *Di pagare li deuiti delli antecessori.*
XXXIII. *Se alcuno dicesse uillania aconsuli o aconsiglieri.*
XXXIIII. *Se alcuno auesse riceuuto dono.*
XXXV. *Di cercare e inuestigare li beni del porto.*
XXXVI. *Di pesare tucte le mercatantie.*
XXXVII. *Di elegere homini sopra lenaui olegni da caricare.*
XXXVIII. *Dauere una loggia u bottega per lo porto.*
XXXVIIII. *Capituli desensali.*

In nomine patris et filii et spiritus sancti amen.

Questo breue fu composto facto etordinato amandare accorreggere apisa jntempo delli discreti et saui homini Messer Nero digontulino et Messer bindo facchą consuli

(1) L'originale di questo BREVE era posseduto (e forse lo possiede ancora) dalla famiglia Roncioni di Pisa. Nel 1838 il dotto professore Cav. Francesco Bonaini ne fece una copia esattissima,

del porto di Kallari et corretto et emendato per li discreti et sauihomini Ser Cellino. dalcolle Ser pellaio dillasita Ser Guidone dafaulga et Ser Bacciameo dimalgle Corrente allora li Anni domini MCCCXVIII. del mese di ferraio.

Ser Piero porcellino Camarlingho del dicto porto:

Notaio Ser Gaddo da fagiana (1).

BREUE PORTUS KALLARETANI.

I. *In nomine patris et filii et spiritus sancti Amen.*

Noi consuli dei mercanti del porto di callari iuriamo alle sancte dio uangela corporale mente dantoi tocchande lolibro | che locastello dicastro del porto di callari abuona fe sansa fraude salueremo difenderemo e guarderemo | da ogni persona chenegsa a honore della cita dipisa e demercanti dipisa | e del porto di callari edi culoro che quine habitranno alle onore della cita dipisa | e non saremo in consiglio ne infacto no in consentimento u uero assettamento che lacita dipisa u uero limercatanti dipisa li quali quine habitranno | all'onore della cita dipisa | perdano lasignoria del dicto castello | ellonore ellaforsa | la quale anno | u uero abbeno | e aranno | e daquinci innanti arae la cita dipisa | e se sapremo alcuna persona | che alcuna cosa uoglia fare diquello castello contra lonore della cita dipisa esaltamento | iusto lonosso podere lodisteremo distorneremo e se distornare nolpotremo aquella persona che in quello castello perla cita dipisa signoregera (2) più tosto che potremo per noi otuero per altrui | sillomanifesteremo | e operemo | e studieremo chello dicto castello sempre sia eacrescasi enon simepimi etegnasi per lacita dipisa.

II. *Difare lofficio.*

Item juriamo alle sancte dio uaela che tucto lotempo del nostro consulato a buona fe sansa fraude loficio del consolato potremo e tracteremo | abene e autilita della cita dipisa | e del porto dicallari | e de mercanti edellandiche diquello porto liquali mercatanti cifino tenuti per saramento.

III. *Delli richiami.*

Item juriamo alle santo Dio uaela | che sealcuno richiamo perascione | tenere innanci danoi | in callari da alcuno citadino dipisa | oda alcuno del districto di pisa | che sia mercante u uero del porto di callari facto mifi quello richiamo ricauero | edificiro perascione | lauda mente u uso superlandamento u uso misera posto | dalle parti meglio che cognoscero | e ameparra | ello piu tosto che potro | sansa fraude | secondo buono uso | e usansa del dicto porto | siueramente che qualunqua persona si richiamera dinanti danoi possa dimandare se uora sansu parentorio Euasti che diquello di che sirichiamera appaia scriptura per lo notaio del porto | e che a colui a cui fie domandato sia tenuto di rispondere incontenente | e di non dimandare chelli sia dato altro libello | u parentorio e che tutte le proue che lunaparte | a laltra | dar uorra sia tenuto di dare infra dì XV. saluo che se per suo saramento dicesse alcuna delle parti auere proue fuori dellisula disardigna | che allora li siamo tenuti di dare lo piu breue termine che potremo dare. Esse le dicto termine adimandato cifusse per fraude | la quale appaia cioe che non producesse le carte u proue per le quali adimandasse ladilatione | u non prouasse | litestimoni per liquali auesse dimandato lo termine che quello cutale debbia essere condannato in soldi II di denari pisani | per liura e di quante liure fusse lopiato e selo-

la quale si conserva nei Regii Archivi di Torino, col titolo = BREVE PORTUS KALLARETANI. EX AUTOGRAPHO IN TABULARIO EQUITIS FRANCISCI RONCIONI PISIS ASSERVATO ERUIT FRANCISCUS BONAINIUS IN PISANA ACADEMIA ANTECESSOR. Dalla medesima io trassi nel 1839 la copia, che or mando in luce. — Questo stesso BREVE, nell'intervallo da detto anno 1839 al presente 1845, è stato pubblicato dal Pardessus nel Tom. V. della sua *Collection de Lois maritimes antérieures au* XVIII *siècle*. Ma l'esemplare, di cui egli fece la riproduzione, oltre di essere poco diligente e corretto, è anche incompleto, come si noterà a suo luogo.

(1) Questa nota istorica, e l'Indice delle rubriche che la precede, mancano nel BREVE pubblicato dal Pardessus.

(2) Ossia al CASTELLANO, il quale ne avesse la custodia, e il governo per il Comune di Pisa. Ordinariamente erano due i Castellani del Castello di CASTRO (Cagliari), e duravano in carica un solo anno. Uno dei medesimi dovéa essere uomo di legge per definire le questioni civili; l'altro era preposto alla custodia della fortezza, e delle armi; ed entrambi aveano giurisdizione collettiva per punire le ingiurie, e le offese, che si facessero ai pisani domiciliati, o dimoranti in Cagliari. Nel 1314 (1315 stil. pis.) Pietro di Buccio da Cortona, eletto dagli anziani di Pisa Riformatore, e Inquisitore del regno di Sardegna, ebbe incarico, e facoltà di sindacare, fra gli altri, CASTELLANOS *et Iudices Castelli, seu Castri, Vicarium, seu Vicarios Regni Kallaritani.* (Ved. sopr. Cart. n.° VI. pag. 506.). Sappiamo, che in quell'anno i Castellani erano MERSIS DA VIGO *giurisperito*, e BONATTUTTO BUIDRONE, cittadini pisani; e che nel seguente anno 1315 (1316 stil. pis.) lo era NICOLÒ LEULO, *sapiens vir, et iurisperitus*, ciò ricavandosi dalle due iscrizioni latine, incise su lapidi marmoree fatte infiggere dal Comune di Pisa nella facciata della chiesa cattedrale di Cagliari, onde perpetuare la memoria dell'espugnazione di Lucca, e della vittoria di Monte-Catini in val di Nievole ottenuta dai pisani sotto la condotta del loro signore Uguccione della Faggiola. Dette iscrizioni esistevano al tempo dell'istorico Fara, il quale le riporta per intero nel Libro terzo *De Rebus Sardois* (pag. 254 e 255); e sono del tenore seguente. — I.ª — *Anno domini* 1315, *indictione duodecima, die* 4 *mensis iunii, divina providentia praecedente, Pisana civitas, versus civitatem Lucanam praeliando, viriliter expugnavit, et infrascriptum lapidem, sic sculptum, de palatio civitatis Lucanae fecit Pisana civitas elevari, ipsumque ad Castellum Castri, ad futuram rei memoriam, destinari; et tempore dominorum* MERSIS DE VIGO *iurisperiti*, BONETUTTAE BUIDRONIS *Pisanorum civium castellanorum praefati Castri, pro comuni Pisano, fuit cum gaudio hic infixus, ut aspicientibus memoria praebeatur, ac etiam ut animus Pisani comunis semper crescat, et audacia inimicorum ipsius perpetuo compescatur.* — II.ª — *Anno* 1316, *decimo octavo augusti, domino Ugatio de Fagiola Pisanae civitati praesidente, comune Pisanorum cum esset in obsidione castri Montis-Cateri Lucani districtus, cum suo exercitu trium millium equitum et triginta millium peditum; et princeps de Taranto, et Petrus Tempesta fratres regis Roberti, et Carolus eiusdem principis filius, congregato eorum exercitu militum, ac peditum Florentinorum, Senensium, Regniculorum et omnium Italorum Guelphorum, qui quatuor mille equites et quinquaginta millia peditum censebantur, venissent ad dictas partes pro munitione castri; inito hinc inde praelio, eosque eorumque exercitum, posuit viriliter in conflictum, in planitie Bugrani, secus rivum Vallis Nebulae; in quo conflictu, de gente Guelphorum, fuerunt gladio perempti ultra viginti millia peditum, capti vero fuerunt ultra tria millia. Gens autem Pisana tota quasi fuit incolumis; et illa die castrum Montis-Cateri, et plura alia castra partium inimicorum fuere in fortia Pisani comunis, de qua victoria Deo excelso, eiusque matri Beatae Virgini gratias referimus. Hic quidem lapis positus est tempore sapientis viri* NICOLAI LEULI *iuriperiti castellani castelli* CASTRI *pro republica Pisana, eodem anno, de mense octobris.* —— Nel 1311 (1312 stil. pis.) i Castellani del castello di Cagliari si addimandavano Bernardo Guitto, e Michele Esclavano, come si rileva dalla iscrizione riportata nel capo XXII seguente. Ignoriamo i nomi degli altri CASTELLANI, anteriori al 1311, e posteriori al 1315.

piato fusse dimercatantia | secondo lostimo ella ualuta di quella mercatantia fare figurare alcamerlingo del porto da quella parte che la indusgia domandasse apena di liure x di denari pisani auuopo del porto. Siche riceuuto inprima lopegno di denari xii. pisani per liura da ciasche duna delle parti siche lasomma non monti oltra a liure xxv dipisani. Eacolui che dinansi annoi perda | per sentensa ulaudamento o usansa litolleremo perdirittura denari xii di denari pisani per liura. e non piu di quello che perdra. E quello pegno non uendremo ne uendere faremo seno rimara percascione dipouerta | indel quale caso lo dicto pouero non sia tenuto disigurare e quello medesimo faro di tucti liforetani e forestieri li quali uorranno useranno sforsati distare a ragione dinansi danoi. Saluo et eccepto che adalcuno Sardo non toglero pegno udirittura. equello che persententia u laudamento u conuento dicto aremo sicome dicto oe eosseruare e fermo tenere eobedire justo lo nostro podere | sensa fraude faremo se non rimarra perparaula dicului che sirchiamera | siche questo cauato sintenda di questo capitulo | che a nessuno dedicti Sardi u forestieri siamo tenuti difare rasgione | saluo che seperloro spontanea uolonta alla rasgione delli dicti consuli soctoponere si uolesseno. Eche siano tenuti ed ebbiano di disfinire tucte le questioni che per li castellani commesse fosseno loro. E che ad alcuna sentenza che data fusse | contra ad alcuna persona per li consuli. Et consiglieri | u uero la magiore parte diloro appellare non si posa fine in liure dugento dipisani. E che noi consuli siamo tenuti per saramento eapena di liure x. dipisani auuo del porto disfinire sentensare. e terminare tucti lipiati u richiami che dinansi annoi u adalcuno di noi molti cifino infra uno mese | daldi che mocto ci fusse collo consiglio | del nostro consiglieri | e del judici del dicto porto | ude lamagiore parte di loro. separra alli consuli | e aconsiglieri danerui lodicto judice.

IIII. *Di fare rendere lo debito.*

Item iuriamo che tucto lo deuito loquale sifara incallari perli soprascripti mercatanti quine lo renderemo sie che apisa nulla sene debbia pagare.

V. *Dichiamare liconsiglieri.*

Item juriamo che infra octo di poi che iurato aremo loficio del consulato inpubrico parlamento chiameremo u chiamare faremo xii homini delli mercatanti del porto delli migliori e de' più utili che annoi parra li quali abbiano entica e trattino incallari. delli quali nullo sia fidele. ne uassallo. dalcuno signore. u donna di Sardigna. u iurato u per tempo beneficiato. E delli quali xii consiglieri li quatro siano diquelli che non funno consiglieri in nel tempo delli nostri antecessori. essiano tenuti che andranno a consiglio incontanente che ne fusseno richiesti dalcuno deconsuli apena disoldi x dipisani auolunta de consuli se non fusse iusta cagione esse li dicti consuli a alcuno diloro consiglieri scira dicallari estara oltra adi xv altri ualtro nefaro aconsulo. u aconsiglieri chiamare in loro luogo a liquali consiglieri cosi eletti comanderemo persaramento che di tucte lecose delle quali noi domanderemo ufaremo dimandare. ci debiano dare consiglio lomigliore che sapranno ucognosceranno. E quello consiglio oserueremo e non rimoueremo. E simigliantemente chiameremo un camerlingo lo quale faremo jurare sicome disocto si contiene. E aciascuno delli consiglieri dicti faremo dare ogni anno per amescere di ualsuta di soldi uinti daguilini. E che ciascuno di noi consuli possa edebbia auere per suo salario ogni anno uuero indeltempo del suo consulato. libre quatro. daguilini. Esse lo consulo non stesse tucto lo anno in del dicto officio debbia essere pagato per quello tempo che allo dicto officio morasse e per piu prendere non possa. E per amescere diualsuta di soldi quaranta daguilini. E chiamare uno judice per lo dicto porto loquale abbia eauere debbia per suo salario soldi quaranta daguilini. ellamescere come disopra. Ello notaio del dicto porto per suo salario soldi quaranta daguilini. ellamescere come disopra. Ello camarlingho del dicto porto per suo salario soldi quaranta ellamescere come disopra. E almesso del porto per suo salario soldi quaranta. sensa altro amescere. E che lo nostro pesatore dabagniaia sia tenuto e debbia dare ogni anno per la festa di Santa Maria anunsiata di marso liure diece daguilini. allo camerlingo del porto per lo dicto porto. E oferere allopera di santa maria di porto in della dicta festa libre diece di cera in uno cero. E non debbia pigliare perlastatera magiore salario che usato sia - ne auere dal porto ne salario ne amescere. El dicto pesatore - si chiami per li dicti consuli e consiglio infra di xv poi che intrati fino indel dicto oficio del consulato. Liquali salari e amescere lo dicto camerlingo possa dare e pagare dellibeni del dicto porto. E quelli che fusse electo consiglieri u camerlingo del dicto porto secondo la forma del dicto breue quello oficio rifiutare non possa u debbia se non per giusta cagione e chi rifiutasse debbia incontenente essere caciato delli porti disardigna ellietucti suoi compagni. e quine stare non possano da inde auno anno.

VI. *Delli pesatorj emisuratori.*

Item juriamo che infra xv di chiameremo in castello dicastro pesatori e misuratori. tanti e quanti ciseranno bisogno per lamercatantia. liquali non siano ne essere posano sensali elliquali siano di buona fama. E in del saramento de quali si contenga che lo loro oficio faranno etratteranno bene elealemente assaluamento delle parti non tirando secondo che disocto sidira. E che nulla fraude uicomettano. ma secondo che alloro parra meglio e conueneuile sia per utilità della mercatantia saluando etenendo quello che dispora dicto e sia questo inteso che tre misuratori siano. e essere debbiano per canna enon piu. E che non debbiano tirare inullo modo. nel uenditore. nel misuratore. nel comperatore. Apena di soldi quaranta di denari pisani per ciascuna uolta auuo del porto. E lo consolo sia tenuto per saramento a pena di liure x. dipisani quella pena fare pagare quando lifusse acusato. esse trouero alcuno chefaccia contra le dicte cose lui dello officio cacero e daquinde innanti non sosterro che sia al dicto officio tucto lotempo del mio consolato

ello dicto breve alloro legerefaro e loro amoniro che cusi fare eseeuare debbiano a quella medesma pena.

A questo capitulo che tucti limisuratori che fino chiamati per lomodo disopra debiano essere messi ciaschedune per nome in una tascha. E quando lo compratore euenditore uorranno misurare si debbia allora petitione tragere. quello u quelli per nomero che bisognera aquella misura. E nessuno possa altramente misurare se cusi cauato non fusse in presensa delli consuli o dalcuno. Esse misurasse alcuno che non fusse cauato perlo soprascripto modo liconsuli siano tenuti di condannare per ciascuna uolta chi contrafacesse in soldi x. di denari pisani auuo del porto. E similmente si debbia oseruare delli pesatori delle stateie. E delimisuratori del grano. e orso. e quello medesimo sidica e intenda precisa mente delli misuratori del loglio. ella dicta tascha debbia stare in della dicta loggia.

VII. *Di non lassare lo mercatante essere pesatore.*

Item juriamo che alcuno demercanti del porto non laseremo essere pesatore. E che nullo mercatante non saproprii nullo pesatore u misuratore e chi contra facesse per ciascheduna uolta sia punito insoldi xl. denari dipisani.

VIII. *Di fare legere lo breve.*

Item juriamo che infra di xxx dallantrata del nosso officio faremo legere al nostro notajo questo breue impresensa nostra edel consiglio e di quelli mercanti che auere potremo liquali si debbiano richiedere per lo messo del nostro porto.

VIIII. *Di trouare le canne.*

Item juriamo che studieremo sensa fraude di trovare per lo camarlingo del porto tucte lecanne del comune deli mercatanti del porto. lequale dalli miei antecessori fimo mandate e portate in castello equelle faremo stare appo lodicto camerlingo. per lacomunita delli mercatanti del dicto porto esse cio non faremo e non obserueremo. pena soldi xx dipisani e al camarlingo soldi diece di pisani. E cio siamo tenuti di cercare ciascuni due mesi. E che sidebiano assegnare al camarlingo del porto con carta. E con carta la sengni al suo successore. e diciascuna canna che non assegnasse. segnata diquello sengno del porto li sia tolto soldi uenti dipisani auuo del porto.

X. *Di comandare delle canne.*

Item che in del primo parlamento u uero raunamento dedicti mercanti comanderemo per saramento atutti mercanti del porto. li quali tegnono canne elli quali mifienno tenuti per saramento. che ciascuno diloro cogliano u facciano coglere le loro canne. guerate bene ellealemente ejusta e diritta sicome quelle che sono colte alla misura delle canne. lequali limisuratori dapisa portano infra di viii. che quelli cotali mercatanti non debbiano misurare. senon colla dicta canna. ferrata e colta. e incio siamo tenuti noi consuli dicercare infra uno mese dallentrata del nostro officio. esiano tenuti li consuli di cercare lecanne elle misure tucte del grano oglio. e dogni cosa elli pesi delle stateie. e delli marchi e bilancie dibanchi almanco uolte tre in del loro officio. Esse dipo lodicto comandamento troueremo alcuna delle dicte cose. canne non essere dricte e juste quelle canne fiacheremo e acolui di cui ladicta canna fi tolleremo per pena soldi xx dipisani.

XI. *Deconsiglieri dicastello.*

Item juriamo che quando si fara la elecione deconsiglieri del dicto porto. se entra li consiglieri che allora saranno. fusse lecto alcuno che non fusse iurato del dicto porto e non auesse endica laquale mandasse apisa quello cutale essere non lasseremo consiglieri. ansi ne chiameremo altro in suo luogo.

XII. *De beni dei morti.*

Item juriamo che tucti e ciascheduni beni diciascuno che morisse. che annoi per saramento cifusse tenuto. dimanderemo erricbiameremo e in mano del nostro camerlingo peruenire faremo coniscriptura publica del nostro notaio liquali beni tenere e guardare sidebbiano per lo dicto camerlingo per cului che rascione auesse insu lidicti beni e cio non sintenda se elli ara facto testamento ellasato fideli comessali delli quali uno almeno ne sia presente siveramente che quando lodicto mercatante fara testamento. che lidicti consuli uluno diloro sia tenuto dandare allui esse diuolonta di cului che fa lo testamento procedra lo consulo sia tenuto difare scriuere lidicti beni al dicto notaio del porto.

XIII. *Di non ponere data.*

Item juriamo che non diremo ne consentiremo inalcuno consiglio dicastello dicastro che alcuna data uisipogna alli mercatanti del porto liquali siano tenuti annoi per saramento. ossiano stimati apisa. sansa uolonta di miei consiglieri u uero della magiore parte di loro. Ansi loro iusto lo nostro podere difenderemo. Esse contra ledicte cose faremo perdiamo del nostro salario liure tre dipisani per ciascuna uolta.

XIIII. *Chi non uolesse jurare.*

Item juriamo alle sante dio uaela che se alcuno mercatante non uorra fare losaramento del porto infra di xv. possa che perlomesso nostro fusse richiesto più tosto che potre indella prima naue u legno che andasse apisa. lomandremo dicendo alconsolo dipisa. nominando colui colui chefacto nollauesse e neente di meno litogleremo perpena liure xx dipisani e che sia diuietato del porto e delli mercatanti. che nessuno possa collui fare mercatantia fine a tanto chelli facesse losaramento e auesse pagato lo bando.

XV. *Di fare jurare li custori e misuratori.*

Et justo lo nostro podere faremo jurare tucti custori. e tagliatori. di pani edicalze difare larte loro bene e

lealemente sensa fraude alcuna cometerui elli panni liquali taglerauno neu renderanno sansa la paraula delli mercatanti liquali glianessero uenduti. Esse alcuno diloro contrafacesse dia e paghi lo pregio tucto di quello panno al mercante dicui fusse infra di III. E locamarlingo delporto per pena soldi x di pisani. perciascuna uolta. Esse alcuno delli dicti custori o tagliatori rifiuta difare lo dicto saramento incontenente comandremo alli mercanti tucti del porto. che non li debbiano dare alcuno panno ne esiandio stare innantileloro boteghe. E che limaestri de panni non debbiano auere piu. di soldi. octo. daguilini di catenna robba. dahomo e intendasi robba. tre conci. E della gonella sola. soldi III. e tanto della guarnaccia e ciotta o mantello. soldi II. e di ciascuno flodulo soldi II. e non pio siueramente che non si intenda robba rinuergata. affectata. udintagli. elli calsaiuoli non debbiano toglere del paio delle calse acoscia più di denari VII. e delli stiualecti più di denari VI. e intendasi asuoi spendi ne dipuntali ponitura pio di denari III. daguilini. E chi contra facesse sia condanato inciascuna uolta da soldi II. insoldi x. daguilini.

XVI. *Sopra le magagne de' panni.*

Et juriamo che infra dì XV. dalantrata del nostro officio chiameremo. tre. mercatanti del dicto porto liquali debbiano essere sopra uedere edifinire lemagagne delli panni lani e di lino edebaraccani. E allora comanderemo per saramento chelle magagne tucte debbiano uedere e sentensare abbuona fe sensa fraude. lomeglio che sapranno asaluamento delle parti. esseranno electi da alcuna persona. per estimare corredi dimatrimonio o quelli corredi stimerano. abbuona fe sensa fraude. asaluamento delle parti. liquali abbiano eauere possano per liura delli corredi liquali stimasseno denari uno. da ciascuna delle parti edequali denari siano tenuti didare ongni anno. al camarlingo del porto soldi cinque daguilini.

XVII. *Di chiamare modulatori.*

Et juriamo che chiameremo tre modulatori demercatanti del porto. liquali debbiano cercare e inuestigare tucto ciò che lo camerlingo del porto ara aministrato. E cio che si trouera appo lodicto camerlingo uechio sia tenuto didare errinunsare alcamerlingo nuouo infra di octo. apena di liure x. dipisani.

XVIII. *Di non fare mercatantia a x. miglia preso a castello dicastro.*

Et juriamo chese alcuno mercatante del porto misera accusato elegittimamente lisera prouato che alcuna mercatantia presso a x. miglia acastello dicastro. faccia. u tracti. E sopra cio sensa che osiano accusati. siano tenuti li consuli di dimandare o cercare. sealcuno facesse mercatantia infra le dicte confine. ecepto uino. litolleremo perpena soldi L. di denari pisani. Esse cio noi consuli nonfaremo perdiamo dipena in soldi XL dipisani.

XVIIII. *Di fare iurare litestimoni.*

Et iuriamo allesante dio uaela. cheli piati. che fusseno incominciati dinanti danoi e di quello piato sia bisogno didare testimoni quelli testimoni. faremo. iurare. siche leparti siano presenti urichieste. e quelli testimoni dimandremo collo nostro notaio. Ello dicto diquellitestimoni faremo scriuere. aldicto. Notaio. Esseldicto piato alcuna delle parti midira udimandra che noi nabiamo consiglio disauio. che noi quello consiglio aremo. aspese dicolui chello dimandra se parra aconsuli e consigdio. Ello dicto consiglio del sauio faremo aspese dicolui chello dimandra se parra aconsuli e consiglio. Ello dicto consiglio del sauio faremo scriuere. al notaio nostro e cio che siecontera in del dicto consiglio faremo e osserueremo. efare eoseruare faremo.

XX. *Dandare alli Castellani.*

Et juriamo alle sancte dio uaela che quante uolte saremo richiesti da alcuno mercatante del porto per andare collui alli castellani. u adalcuno signore u officiale per cagione dalcuna ingiuria. cheli fusse facta da alcune andremo collui. E quello chesi conuerra didire. sopra cio. per utilita diquello mercatante. diremo e proporemo dinansi dallui quello che piacera al mio consiglio. Elli consuli siano tenuti difare consiglio dandare alli castellani. apetitione diquello che dicesse recaruere injuria. E sopracio sidica quello che perlo consiglio. fideliberato. E se contra questo faremo. cadiamo in pena di soldi XX. dipisani. per ciascuna uolta. E ciascuno mercatante loquale noi facessemo richierere peruenire connoi allora. e non uolesse uenire. li torremo per pena di ciascuna uolta che contra facesse soldi XX. dipisani.

XXI. *Di non tollere auaria.*

Et juriamo noi consuli che nulla auaria tolleremo uuero tollere faremo perlipagamenti dei feiedelli amescere. de' consoli e consiglieri. e dalcuno altro officiale. del dicto porto dequali salari e amescere sisodisfaccia loro. della intrata del naulo. delli pondi che sirecasseno indellilegni. sigurati perlo porto sansa naulo. E se alcuna cosa mancasse. sisifacciano per orrata. E ciascheduno cosi lo consulo come gli altri che auere deno.

XXII. *Della opera della ecchiesa* (1).

Allonore della beata uergine. maria. Noi consuli siamo tenuti di fare dare dal padrone di catuno legno. loquale

(1) L'opera della Chiesa, di cui si parla nel presente capitolo, fu incominciata nel 1311 (1312 stil. pis.). Ne fa fede la iscrizione che si leggeva in una lapide esistente nello spirare del passato secolo (non sappiamo se vi esista ancora) tra il coro, e la sagrestia della Chiesa medesima, la quale diceva:

CASTELLO CASTRI CONTEXIT
VIRGINI MATRI DIREXIT
ME TEMPLUM ISTUD INVEXIT
CIVITAS PISANA.
ANNO CURRENTE MILLENO
PROTINUS, ET TERCENTENO
ADDITOQUE DUODENO
INCARNATIONIS
REDEMPTORIS IESU CHRISTI.
DOMINUS BERNARDUS GUICTI
MICHAEL ESCLAVANI DICTI
ERANT CASTELLANI.
ILLE QUI CREAVIT MUNDUM
REDDAT IUGITER IOCUNDUM
COMUNI PISARUM. AMEN.

Un' altra iscrizione già esistente nella stessa Chiesa ricordava il

sinaulegiasse impisa u in callari perlo porto. loquale caricasse da. l. pondi ingiuso soldi v. daguilini. e da. l. pondi in suso. soldi x. daguilini minuti al camarlingo ouero operaio. del dicto porto incallari. liquali sidebbiano dare indellopra della ecchiesa disanta maria di porto. auolonta e ordinamento dei consuli delli mercatanti del sopra scripto porto dicallari.

XXIII. *Della Luminara.*

Item faremo fare etenere in della festa di santa maria anunsiata del mese di marso. appo la ecchiesa disanta maria diporto. luminara ditucti gliomini. jurati delporto soprascripto di Kallari. sidegli artefici come dimercatanti. lacera dellaquale luminara. faro uenire alle mani di colui che piacera al consiglio. del soprascritto porto dicallari per lasoprascripta ecclesia.

XXIIII. *Di fare iurare locamerlingo.*

Item juriamo che faremo jurare ciaschuno delli camarlinghi. alle sante dio uaela. che tucto quello che alle loro mani uerra. u daltrui per lui cagione dello officio del camerlingatico. diguardare esaluare. e fraude non commectere elquanti consuli del porto di Kallari. ualloro camarlingo rinunsare e dare tucto che alle suoi mani uerra per lo dicto porto saluo lifei elliamesceri liquali sideno dare secondo la forma di questo breue. ecepto quello chesispendesse. perparaula delli consuli. udello uno diloro. comparaula del consiglio udella magiore parte diloro. loquale camarlingo indetto officio del camerlingatico. debbia obedire. alliconsuli. Apena di soldi xl. dipisani per ciascuna uolta. Laquale pena liconsuli siano tenuti ditoglierli persaramento. E che tucti lideniti liquali lodicto camerlingo suo antecessore arra facti. E allui facta prima rascione come tenuto e rinunsera. Noi consuli rendere faremo delli beni deldicto porto. saluo che locamerlingo di suo proprio infine in liure xv. daguilini. possa e debbia prestare se bisogno fusse per rendere alli successori. E non possa alcuno essere chiamato. Ne chiamato jurare lofficio del camerlingatico. se aquello medesmo officio sia stato per anni due innansi.

XXV. *Delle credense.*

Et juriamo noi consuli. che lecredense le quali imporro alli miei consiglieri. jo in credensa terro. ne dremo paraula ad alcuno dellinostri consiglieri dimanifestare quelle ne dare faro infine altermine posto inquella credensa.

XXVI. *Difare quello che fidato perconsiglio.*

Et juriamo che tucto quello che dato cifosse per consiglio dalli nostri consiglieri udalla magiore parte diloro quello faremo e compieremo. Senon rimanesse per altro consiglio. che saramento facto nefusse. E che non sipossa rompere alcuno consiglio. Sequello medesmo consiglio uper simile con alquanti aiunti non si rompesse.

XXVII. *De bandi e divieti.*

Bandi ediuieti. Se alcuno ne facessemo o imponessemo. per consiglio facto nel nostro modo. lapena quine imposta a colui che contrafaccesse tolleremo infra di viii. possa che caduto ui sera. Elli dicti bandi e diuieti facti. Noi consuli oserueremo sicome lidicti mercatanti. ella pena al dicto camerlingo pagheremo. Esse non faremo pagare le pene per lo modo che dicto e che simporrano infra lodicto termine se delli beni delli delinquenti tanto trouare si potra. cadiamo noi consuli per ciascuna uolta in della pena del doppio diquello che lasciasemo diricogliere.

XXVIII. *Degli Legni.*

Nulla naue u legno acatremo impisa oin sardigna. laquale non debbia portare cantara xx per pondo. Ellegati xxx. dilana per pondo. E cantara xx. dogna lana sardesca u del garbo insacchi o inisporte u boldroni per uno pondo. E staia xxiiii. digrano. E staia xxx. dorso in uno pondo. E indecantari demercatanti portare portare parispuoli e machaiche e scarpigli e quelle tucte scriuere in quaderno. e che lo camerlingo ello nigheo jurino come indelloro breue si contiene. E che non dremo paraula alcuna alli marinari e nighei diquelle cose che sono tenuti di fare.

XXVIIII. *Di non essere Consulo.*

Et juriamo chese alcuno sera consulo. o capitano dalcuno porto disardigna. non possa nedebbia essere consulo demercatanti del sprascripto di Kallari in quello anno utempo.

XXX. *Davere fermo cio che fi facto per li antecessori.*

Et noi consuli juriamo alle sancte dio uaela difare e obseruare e fermo auere tucte le cose. le quali li nostri antecessori oluno di loro ara facto perlo dicto porto con uolonta del consiglio o della magiore parte diloro. Non ostante alcuno capitulo di questo breue.

XXXI. *Di cognoscere le discordie.*

Et noi consuli juriamo alle sancte dio uaela che se alcuna discordia sera tra mercatanti quella discordia. Difiniro e cognoscero sansa induscio difuori dordine perrascione u laudamento u conuento se perlaudamento ucouuento innoi posto sera abuona fe sensafraude.

XXXII. *Di pagare lideviti delli antecessori.*

Et juriamo chelli deuiti liquali li consuli nostri antecessori u alcuno diloro cirinunsera pagheremo u pagare faremo alcamerlingo del porto infra uno mese proximo dalla intrata del nostro officio de beni del dicto porto.

nome dell'artefice, e il tempo, e la spesa impiegata per costruirla. Era del tenore seguente:

Hoc Guillelmus opus praestantior
arte modernis quatuor annorum
spatio sed donis centum decies
sex mille duobus.

XXXIII. *Se alcuno dicesse villania a consuli o aconsiglieri.*

Et juriamo se alcuno demercatanti del porto dira alcuna uillania uparaula ingiuliosa ad alcuno de consuli. u de consiglieri perrasgione delloro officio. Allui condannero et togliero. perpena liure x. dipisani epiu auolonta del consiglio. e fareli uenire inmano delnostro camerlingo. enon dimeno lofaremo accusare alli castellani.

XXXIIII. *Se alcuno auesse riceuuto dono.*

Et juriamo che se alcuno sapremo utrouueremo delli nostri antecessori cosuli ualtri oficiali del dicto porto da III. anni proximi indirietro passati. per cagione dalcuno legno unaue. sigurata per lo dicto porto alcuno dono. pregio o seruigio auere riceuto u auuto. per se u per altrui. o che auesse dato alcuno aiuto o consiglio ad alcuno sbandito del soprascripto porto. u che auesse facto alcuna altra cosa contra la forma dello breue. u contra lutilita ellonore demercatanti e della mercatatantia del soprascripto porto. lorecro alconsiglio dellinostri consiglieri. è cio che alloro u alla maggiore parte di loro nepiacera. sine faremo e osserueremo.

XXXV. *Di cercare e inuestigare li beni del porto.*

Et juriamo che cercheremo e inuestigremo. tucti li beni elle cose del porto. lequali cose serano uenute alle mani delli nostri antecessori u a altre persone e operremo estudieremo che uegnano alle mani del nostro camarlingo.

XXXVI. *Di pesare tucte le mercatantie.*

Et ordiniamo che tucte lemercatantie cosi sardesche come lautre fusseno recate che si comperanno u uendranno in castello dicastro. cioè quelle mercatantie che sono usate dipesare acantari. si debbiano pesare acantari. dal comune dicastello di castro esimigliante tucte le mercatantie che si comperanno uuendranno in castello dicastro esimigliante tucte le mercantie che si comperanno u uendranno in castello dicastro. Acentinaio si debbiano pesare. Al centinaio grosso del dicto comunie. e none ad altro peso e intendasi che noi ciabbiamo una statea. Grossa a cantare. euna di centenaio. cioè quella deldicto comune.

XXXVII. *Di elegere homini sopra le naui e legni da caricare.*

Et che noi consuli siamo tenuti infra di x. della intrata del nostro officio fare elegere a consiglieri del nostro porto u alla magiore parte diloro. in nostra presensa due citadini jurati delnostro porto. liquali cittadini cosi ellecti cosi siano tenuti per saramento a pena di soldi xx. dipisani. Andare al porto di Bagnaia auedere. e cercare qualunqua naue o legno fusse naulegiato per alcuno mercante seli corredi fosseno sufficienti a lanaue bene concia per nauigare. Esse ladicta naue o legno non fosse bene concia. e aparechiata. dibuoni corredi. che quello mercatante che naulegiato lauesse. caricare non possa in fine chenonfusse concia asaluamento. eindella dicta naue. e legno ponere lanella alsaluamento delcarico. inanti che cominci acaricare. sia tenuto apena diliure x. dipisani. Andare alli consuli u alcuno diloro. e dire che debbiano mandare lidicti mercatanti. cosi electi acercare. e uedere ladicta naue elegno. emettere lanella come dicto oe. Esse poi lopadrone della ditta naue ulegno caricasse. oltra ledicta anella lidicti consuli siano tenuti. difare quello soperchio scaricare. eneentemeno togliere al padrone per pena liure x. dipisani liquali mercatanti cosi electi auere debbiano debeni delporto. per loro salario soldi XL. daguilini catuno. lofficio dequali durare debbia mesi III.

XXXVIII. *Dauere una logia u botega per lo porto.*

Et noi consoli siamo tenuti dauere edi procurare una bottega. indella ruga dellimercatanti lauue piacera anoi eal nostro consiglio. e per quella pisgione che alloro piacera indella quale bottega debiano stare lecanne elle statere. Lapigione dellaquale sidebbia pagare debeni del dicto porto. E auerui panuesi espiedi ulance quante parra a consuli oconsiglio. e intendasi chella dicta bottega uloggia sia tralle due trauerse. Siueramente che in quella bottega non si possa fare alcuno giuoco. ligiorni che banchi o botteghe sitegnano. Negli altri giorni uisipossa giocare a gioco perlo breue delli castellani diuietato. Esse alcuno. ui giocasse contra ladicta forma. per ciascuna uolta li consuli siano tenuti ditogliere per pena diciascuna uolta in soldi XL. di denari pisani. Esse alcuno cosi cittadino come borghese contendensse li consuli elo loro consiglio siano tenuti dacusarli alli castellani per saramento e pena di liure. due. di denari pisani auuo del porto.

XXXVIIII. *Capitulo dei sensali.*

In nomine patris et filii et spiritus sancti Amen. Io sensale chiamato da consuli pisani del porto di Kallari e dalloro consiglio. v. dacastellani u dalloro consiglio u daunde fosse chiamato. per ordine dicomuno. juro. alle sancte dio uaela. che questo mio officio del sensalatico alquale chiamato sono. faro geiro tractero eportro aonore. e autilita e acrescimento del populo dipisa e del nominato castello dicastro e suo populo. e al saluamento del uenditore e compratore. Studieremo dacrescere e megliorare tucte merce lequali alcuna alcuno pisano cittadino edel sudistrecto uendesse u comperasse ume me non sapiente dicomperare o diuendere uollesse. A utilita eproficto eacrescimento di tucti lipisani cittadini e Borghesi del dicto castello e nigossante del pisano distrecto. Et me lealmente epuramente aro intucti. mercati fare e compiere assaluamento delleparti perlequali affare saro. E che ueritade laquale dal comperatore. e uenditore a me data. fi sopra lo facto ouero quantita del pregio del mercato alloro. e aciascheduno diloro sansafraude diro. Et etiam dio non quinde adomandato. Esse cognoscero chelle cose u uero mercantie alcune lequali per mio sensalatico uendute. siano u uendere si debbiano siano

magagnale u abbiano magagna. Quella magagna diro e manifestero al comperatore, e al uenditore esiandio non quinde adimandato. Esse alcuna discordia fusse tral comperatore el uenditore dalcuna magagna la quale fusse indelle merce: u cose lequali per mio sensalatico uendute fusseno. esse della dicta magagna fusse discordia. e inme posta fusse. quella finiro lomeglio chesapro. sensa fraude esansa scripti. E se discordia alcuna fi intral uenditore ello compratore dalcuno o per alcuno mercato. u per sua cascione. E che per mio sensalatico sia facto equinde adimandato saro dasignori consoli u da alcuno di loro. u arbitri. u albitro. quinde chiamato uerita tucta laquale quinde sapro diro e manifestero. sansa frodo. E aquelle persone upersona. lequali poste sarano, u sera sopra ricenere la intrata del comune dicastello. E tucte le cose uendente deiforestieri tuctele quali per mio sansalatico uendute saranno u ame date fino. u sapro che uendute siano. delle quali diritto sidebbia dare. diro e manifestero. Esse contra faro. li consuli del dicto porto ciascuna uolta mipossano e debbiano a me tollere per pena di soldi. c. infine in libre l. dipisani alloro uolonta specto alla qualita del peccato edella persona.

XL. Anco juro alle dio sancte uaela. chello dicto officio della sensaria non riceuero se io non saro cittadino dipisa. u borghese di castello dicastro. u nato indel contado u districto dipisa. E inelquale soprascripto castello sia stato borghese per anni x. continui. Ne jurero se saro uergente ad inopia. u aro pagata la mia moglie. u aro in alcuna parte facta galliga uin alcuno judicio saro condannato per falsita. E nasti ad intendere che abbia facto galliga. che fusse cessato collaltrui di libre. c. insu dipisani. Esse contro faro. lidieti consuli mi possano edebiano tollere per pena libre xx. dipisani e non dismeno. del dicto officio mecacciare. Esse li dicti consuli alcuno sensale justo lo loro potere contra la dicta forma lasera sensalia fare unon punira licontra facienti. caggia inpena per ciascuna uolta. e per ciascheduno sensale contrala dicta forma facendo lofficio della sensalia inliure x. dipisani auuo del porto di callari.

XLI. Anco juro alle di sancte uaela che infine atanto che alcuno sensale. con alcuno mercatante sera per fare alcuno mercato non Andro al dicto mercatante. Esiandio sello mercatante per comprare alcuna cosa fi sensa sensale ma me quindetanto cessero che non possa essere ueduto dal uenditore. ne dal comperatore. Esse contra faro lidicti consuli ciascuna uolta. mipossano edebbiano togliere per pena soldi. c. infine in liure x. dipisani. e di questo si dia fede al dicto del mercatante. e quinde nulla sensalia auere nonpossa, ne debbia.

XLII. Anco juro allo dio sancte uaela che infine a tanto che in del dicto officio della sensaria saro non mercato. ne mercatantare faro. u mercatantia fare. u fare fare. faro. in alcuno modo orascione. alcuna | Esse contra faro li dicti consuli ciascuna uolta possano edebiano a me tolere per pena. liure. l. dipisani. E ne ente dimeno dal dicto officio cacciare. Esse questo capitulo li consuli non osseruerannο caggiano inpena ciascheduno. per ciascuno sensale che contraladicta forma laseranno indelo officio della sensalia diliure x. dipisani auuo del dicto porto.

XLIII. Anco juro allesancte dio uaela che lodicto officio della sensalia non riceuero uriceuere possa udebbia in alcuno modo u ragione alcuna. se io saro usorieri u ausura presti udia. uprestare udare faccia. Esse contra faro possa edebbia dadicti consuli essere punito e condannato in liure xx. dipisani e neente dimeno dal dicto officio cacciato.

XLIIII. Anco juro alledio sancte uaela che non faro nericeuero senon mesi vi. tanto enon oltra. eglialtri mesi vi. uachi e uacare debia dalladicta sensalia. Esse contra faro. possa edebbia ciascuna uolta. essere punito e condanato. dadicti consuli in liure xx. didenaripisani e neentemeno casato daldicto officio. si ueramente chelli sensali nonpossano essere nedebiano più di xii. E debbiansi chiamare perli consuli econsiglio ascottino secreto. saluo del nomero delli sensali. edelle uacagioni. se perli castellani. u perloro consiglio u perlo consiglio delli consuli letre parti delle quatro inconcordia altro prouedranno chequello modo uauesseno proueduto se non oseruino questo capitulo. E quale facesse sensalia che nonfosse di questi xii. v daltro nomero per lo consiglio delli castellani uconsuli chiamato non uaglia netegna suo mercato. E sia condannato per ciascuna uolta in liure x. dipisani. E questo non sintenda per coloro che lano per consiglio dapisa.

XLV. Anco juro alle dio sante uaela che non faro sensa alcuno intendimento ame dato. u cheinansi misidesse presso u che innanti misi desse preso u che a me daresipotesse. che per mio sensalatico u per sua cagione lo quale faro ufare debbia nontollero upigliero. ne togliere ne pigliare faro ne lasero dono. merito uguigliardone alcuno. altro pio che disotto in questo breue sicontiene. Esse cognoscero dinansi al mercato facto upoi essere dato u riceuuto quello u lo suo ualore. caggia impena daltrectanto auuo del porto. esse conntra faro lidicti consuli possano edebbiano me punire e condannare inliure xx. dipisani per ciascuna uolta | E di cio siano tenuti liconsuli difare inquisitione ogna tre mesi. E punire chifitrouato contra lidicti udisocto scripti ordinamenti apena diliure x. didenari pisani auuo del dicto porto.

XLVI. Anco juro alle sante dio uaela che per questo mio officio della sensalia. Nulla setta compagnia u cospiratione con alcuna persona uluogo faro u fare faro in alcuno modo u rasgione ese quella fei con alcuno u alcuni inalcuno modo ueramente quella cassero. equella non terro. netractero in nullo modo alcuno tempo. Esse contrafaro | possa edebbia dadicti consuli essere punito e condannato inliure. l. dipisani. e neente dimeno daldicto officio essere cacciato.

XLVII. Anco juro alle sancte dio uaela che non andro umandro. umandare faro per me e per altrui ad alcuno legno uegnente alporto. dibagnaia dicastello dicastro. uuero stante indel dicto porto inalcuno modo ueragione per quello legno naulegare. usigurare ne alcuno mercato.

usansalatico fareufare fare difuori dicastello alcuna cosa. u mercie dalcuna persona uluogo. esse contra faro. Ciascuna uolta possa edebbia dadicti consuli essere punito e condanato. in liure xx. dipisani. enon dismeno essere cacciato dal dicto officio.

XLVIII. Et che nullo possa lofficio dellasensalia fare ne esercere. se non quelli che ciascuni. vi. mesi. secondo che disopra edetto chiamato sera sensale e chi contra facesse possa edebbia dalli dicti consuli essere condannato inliure xxv. dipisani. enente dimeno cacciato daldicto officio.

XLVIIII. Anco juro allesancte dio uaela che non Andro ad alcuna casa. ubottega con alcuno mercatante uinaltro modo per fare alcuno mercato seio quine. alcuno sensale uedro fino atanto. che quine fi ese contra faro ciascuna uolta lidicti consuli impossano condannare in liure x. dipisa ni infine in liure. l. posto mente la qualita del peccato edelle persone edi questo sicreda e fede sidia. alla simprice paraula. del mercatante. Contestimonia dunaltro mercatante degno di fede.

L. Anco juro alle sancte dio uaela. che sella caparra o lodenaio affidato fusse sopra alcuno mercato che sifara. che sopra quella caparra altrui oltra lodenaio didio non riceuro. nemercato faro. ne alcuna persona sopra quello mercato menero se inprima laprima caparra odenaio didio sera renduta acolui chella caparra o la paraula a me diede didare lodenaio didio. Esse contrafaro. lidicti consuli. mi possano edebbiano condannare ciascuna uolta da liure x. infine in liure l. dipisani. posto mente allaqualita del peccato della persona eneentemeno daldicto officio essere cacciato. E alsoprascripto saramento. e pena sia tenuto ciascuno sensale. che alcuno mercato. lo quale alcuno mercante limporrache cerchi. Non debbia ne possa ad altro mercatante rasgionare fineatanto che da colui che prima negliara imposta data esia intucto partito dallui. auiendo lomercatante intucto quello mercato lasato.

LI. Anco juro allo dio sante uaela che se alcuno forestieri del distrecto dipisa. uendra meco alcuno auere dalcuno pisano citadino o borghese deldicto castello. u del distrecto dipisa. per lodicto auere non portro caparra perlo dicto forestieri senno per mecato facto. e compiuto. enon periuenderlo. e se contra faro. Liconsuli mipossano edebbiano condannare in liure xx. di denari pisani. E neente dismeno essere cacciato daldicto officio.

LII. Et juro alle sante dio uaela che tucti licomandamenti. qualunqua lidicti consuli ualcuno di loro ame faranno. liquali no siano contra questo mio officio u andanno u ameminamento dirascione dalcuna persona. Che selo comandamento facto mifi per alcuno de consuli con ualonta dellaltro e della maggiore parte del consiglio chella condannasgione paghero. e del officio no mai inimpacero. se conceduto nomifi per li consuli e consiglio. o per lamagiore parte diloro faro eoseruero sensa fraude. e se contra lo mio saramento e oficio faro e lisoprascripti consoli. oluno diloro amme comandasseno che diquesto oficio della sensaria me no intromectere. facto a me lo comandamento. Io sensa loro. u luno diloro paraula. quine nomitromectero ne quello faro. se serearo inalcuno modo u ragione. Esse contra faro possa edebbia dadicti consoli essere punito e condannato in soldi. c. di denari pisani ciascuna uolta. e nondismeno dal dicto officio essere cacciato.

LIII. Anco juro alle dio sante uaela. che seuedro u sapro in alcuno modo o ragione alcuna fare e exercere lodicto officio dellasensalia senon daculoro. Tanto che ciascheduni vi. mesi aquello officio della sensalia chiamati fieno secondo chedicto oe incontenente aquelli consuli o alcuno diloro. diro e manifestero etiam dio seio cognoscero alcuno delli miei compagni sensali contra lo saramento diquesta arte fare. quello di olo seguente poi che colui contra lo saramento cognoscero auere facto alli soprascripti consuli u alluno diloro lorinosero. Lecredense lequali mifienno imposte dalli consuli u da alcuno diloro per lo facto della mia sensaria lequale non siano menimamente dal cuna persona della cita dipisa u del distrecto o dicastello dicastro in credensa terro e a danno della credensa anulla persona lomanifestero. esse contrafaro possa edebbia dadicti consuli ciascuna uolta essere punito e condannato da soldi c. infine ilure d x. dipisani.

LIIII. Et juro alle sante dio uaela che no diedi u promisi dare u promectere fei u perme u per altrui allisoprascripti consuli o allisoprascripti consiglieri loro u dalcuno diloro. alcuna cosa. per questo mio officio della sensalia auere. Esse sapro alcuno no essere pisano. cittadino udel suo distrecto uborghese deldicto castello loquale sia sensale. v. lo dicto officio faccia. Allisoprascripti consuli u allunno di loro. lo diro. emanifestero inmanifestero infra di iii. poi chello sapro. e che non diro altrui con quale procurero di fare alcuno mercato. E se contrafaro debbia essere condannato. per catuna uolta in soldi. c. di denari pisani. u che che io dica possolo auere per cotanto pregio. u cotale uuole ame dare per entanto pregio le cose e merce simigliantemente delle quali procuro difare mercato. Esse contradicte cose faro sia condannato in soldi. c. di denari pisani.

LV. Anco juro alle dio sante uaela dino prendere ne auere u prendere u auere fare per me o per altrui dal cuna persona o luogo. permio sensalatico senon secondo loinfrascripto modo. cioe dal uenditore e compratori daciascuna parte. eda ciascuna parte sintenda la quantita che disocto e scripta. e denari aguilini minutj (1).

Di ciascuno cantaro dilana e di boldroni. Barbareschi per parte	Dr	II.
E del centenao dagneline sardesche parte.	Dr	I.
E del centenao de cottono per parte	Dr	II.
E di catuno centenaio dagneline digarbo per parte		I.
E del centenaio del cotone filato per parte	Dr	II.
E del centenaio delle montonine per parte	Dr	II.

(1) La tariffa dei dritti, che i sensali erano autorizzati a riscuotere, la quale fa seguito a questo capo LV, e ne costituisce il sostanziale complemento, manca nel Breve pubblicato dal Pardessus.

E del centenaio di cerbune e beccume per parte . . . . Dr IIII.
E del centenaio de conigli per parte . . . . . Dr II.
E del centenaio de sucaro per parte . . . . . Dr III.
E del centenaio dagueline cilianesche per parte Dr II.
E del centenaio dilacha pepe mustica e zezano per parte . . . . Dr III.
E del centenaio della canella per parte . . . Dr III.
E di starella cento digrano per parte . . . . . Dr V.
E del centenaio dellorso per parte . . . . Dr III.
E del centenaio della canapa filata per parte onno . . . . Dr I.
E del centenaio dilariento uiuo per parte. . Dr II.
E del centenaio delle cuoia per parte . . . Dr II.
E del ciascuna liura dipregio dicase spassi tre per parte . . . . Dr I.
E del pondo del cacio per parte . . . . Dr IIII.
E di catuna liura dimatrimonio per parte . Dr I.
E del legati XXX. di lana sardesca per parte Dr IIII.
E del lasporta della pece per parte . . . . . . Dr I.
E di catuna libra diseta torta per parte. . . Dr I.
E del lapessa delarbagio e tacolino per parte Dr II.
E di ciascuna pessa diporpore per parte. . . Dr II.
E del la pessa depanni scarlacti e franceschi di colore per parte . . . . Dr VI.
E di catuina pessa disendado per parte . . . Dr I.
E del lapessa dipanno dipra perparte. . . . . Dr III.
E del canone delloro filoto per parte . . . . . Dr IIII.
E del lapessa del panno diparigi per parte Dr III.
E del centenaio del cambio de bisanti doro per parte . . . . Dr VI.
E del la pessa disaia dicamo – parte . . . . . Dr IV.
E del centenaio dibizanti dimigliaresi per cambio per parte . . . . Dr II.
E del la pessa dipanni stanforti per parte. . Dr II.
E del centenaio diuerzi per parte . . . . Dr IIII.
E del la pessa dipanni pisaneschi per parte e messalane . . . . Dr II.
E del centenaio della galla per parte. . . . . Dr II.
E del centenaio della lume. per parte custoli e succaro . . . . Dr IIII.
E del la liura delle perle pietre presiose e gemme parte . . . . Dr IIII.
E del centenaio dicatuno altro alume per parte Dr I.
E del centenaio della cera per parte . . . . . Dr. II.
E del centenaio della gra per parte . . . . . Dr. VI.
E del la balla de baracani per parte . . . . . Dr VI.
E del centenaio dibraccia di panno lino e barachanj pontremolesi che e daltri baracani che si misurano – per parte . . . . Dr I.
E del centenaio dibraccia di baldinella – per parte . . . . Dr II.
E della liura di pregio di safarano per parte Dr ?.
E di ciascuna liura di noci moscate o dindia per parte . . . . Dr ?.
E di quella di garofoli – per parte. . . . . . . Dr ?.
E del centenaio di zattouaro per parte . . . . Dr II.
E del centenaio doncenso - per parte. . . . . Dr II.
E del migliaio di catuno rame per parte . . Dr XIIII.
E del centenaio distagno per parte. . . . . . . Dr I.

E del centenaio diliure che sacatasseno imprestansa - per parte . . . . Dr VI.
E del centenaio diliure che saccatasseno per pagare apisa o altro - per parte . . . . . . Dr VI.
E della giorra del catrame – per parte . . . . Dr I.
E del centenaio distoppa dacalcare per parte Dr I.
E del centenaio distoppa dacalcare per parte Dr I.
E di catuna liura dilegname otaule per parte Dr ?.
E del laliura diciascuno saluaticume concio e non concio digarbo cicilia esardigna per parte Dr ?.
E di ciascuno marco dariento – per parte. Dr ?.
E di ciascuno pregio di liura dilegni e naui – per parte . . . . Dr ?.
E di catuna bocte di uino - per parte . . . Dr III.
E del centenaio del carne salata per parte Dr I.
E del centenaio del corallo per parte . . . . Dr VI.
E del cent. dellino per parte. . . . . Dr II.
E di catuna uncia doro siuendesse apeso per parte . . . . Dr I.
E di catuno cantaro. c. di piombo per parte Dr XVIII.
E di catuno centenaio diferro per parte . . . Dr ?.
E della liura delloglio per parte. . . . . Dr ?.
E del naulegamento di catuna naue con couerte – parte . . . . *f* XX.
E di quella di due couerte – per parte . . . *f* XV.
E di barca couerta per parte . . . . *f* V.
E di catuna galea - per parte. . . . . *f* X.
E di della barca scouerta - per parte . . . . . *f* II.
E di cantara cento daguilecta - per parte . . *f* I.
E di catuno centenaio dindico dibagade per parte . . . . Dr IIII.
E della cassia delle carte dibabacia - parte Dr VI.
E del centenaio digoma arabica - per parte Dr II.
E del centenaio dipoluere disucaro - per parte Dr II.
E del centenaio di donte di leofante per parte Dr VI.
E del centenaio dalcacosso fistulu per parte Dr II.
E del centenaio dandatali - per parte . . . . Dr I.
E del centenaio di comino - per parte . . . Dr I.
E del la pessa di giambellocto per parte . . Dr II.
E per pregio dicaualli - per parte . . . . Dr I.
E per predicto di liura daltra bestia di IIII. piedi parte . . . . Dr I.
E della liura dipregio diserui e dancille. . . Dr I.
E di ciascuno pregio diliure di tucte altre qualunque cose emerce non spacefficate nenomite - parte . . . . Dr ?.
E di catuno baracto che si fara dicatune cose u qualunqua merce abbia diquella cosa camme più piacera secondo che auere debbo. esse condochelle dicte mercatantie e cose poste sono disopra.
E di catuna pessa dipanno nerbonese eper pigano - parte . . . . Dr III.
E di catuna pessa di baraccani uergati uermigli e paliocti - per parte . . . . Dr. I.
E di catuno naulegamento dipondate che facesse alcuno che no naulegasse tucta lanaue o legno per pondo - parte . . . . Dr I.
Di catuno farsecto coperto io carpite tappeti - per parte . . . . Dr ?.

LVI. Et juro allesante dio uaela che tutti li mercatanti che ame si faranno di qualunquacosa e mercie per casgione dimio oficio dellasensalia. rechero inscripti u recare faro siche quandunqua amme si domandasse deldicto mercato e del tempo libera mente mossare possa. edebbia equella scriptura appo me sempre aro eterro. In del mostramento della quale scriptura neunacosa pigliare possa nedebbia u pigliare fare. Esse contra le dicte cose faro. liconsuli me concondanare possano edebiano per catuna uolta in soldi quaranta di pisani.

LVII. Et juro allesancte dio uaela questo mio breue appo me sempre tenere eauere sempre uolgarisato. e quello mostrare e mostrare fare a ciasche duno dimandante euolente quello uedere. E quello mio breue legero eleggere faro. ealle genti lodiro chetamente epacefficamente ciascheduni III. mesi dituctò lotempo delmio officio. e se questo nonfaro enon obseruero possa e debbia dalli consuli essere punito e condanato in soldi XL. denari pisani e nondismeno essere daldicto officio cacciato.

LVIII. Ordiniamo che se alcuno mercato si facesse per alcuno sensale e lodicto mercato rimanesse per giusta cagione, la quale casgione si di scherna per li consuli e per loro consiglio u per la magiore parte di loro. che lo dicto sensale di quel mercato. auere ne tollere debbia. ne una cosa da nulla parte. Esse contra facesse. li dicti consuli posano edebbiano quello cutale sensale. catuna uolta punire e condannare in soldi XL. dipisani.

LVIIII. Et juriamo noi consuli alle sante dio uaela che infra uno mese alla intrata del nostro officio comandremo ucomandare faremo a tucti limercatanti del porto di callari apena di liure XXV. dipisani auuo del porto che tucti e ciascheduno legni da cinquanta pondi insu, che perloro uper alcuno diloro. u per altra persona per loro si naulegherano per andare apisa. lo quale legno diforestieri che in quel mercato dinalegiamento. Mectano efermino che lo padrone diquello legno debbia auere e menare uno pedoto pisano. udel distrecto dipisa e marinaio buono esuficiente aspendi e salario del padrone. E altramente naulegiare nonpossano nedebbiano. alla pena soprascripta. E non dismeno. sintenda che nullo legno diforestieri sipossa del porto partire. sensa pedoto per andare apisa. Elli consuli siano tenuti iusta loro podere difarlo oseruare apena. di liure X. per ciasche duno. diciascheduno legno che sensa pedito sipartisse. Laquale lidicti consuli siano tenuti difarla pagare a camarligo del porto. appena per ciascheduno diloro di liure X. dipisani. E tucti legni che sinaulegiano per andare apisa. si debiano naulegiare per li dicti mercatanti. che siano tenuti lidicti padroni. di rendere e dare alle loro spespese lamercatantia e cose. che in callari caricaranno impisa tralli due ponti. e altramente naulegiare non possano. nedebbiano alla soprascripta pena.

LX. Et simigliante atucti licitadini dipisa che fuino incastello. infra lo. sopra scritto termine comandremo per saramento. Che quado mostra darme dacauallo o dappiedi si fa in castello. che non debbiano alcuna loro arme o dalcuna persona prestare ne fare prestare e chi la prestasse o facesse prestare. sia condannato da dicti consuli in liure X. dipisani per catuna uolta che contra facesse. E ciò si faccia. e si consenta. pero chelli borghesi sano da loro armati.

LXI. Et siano tenuti lidicti consuli. per saramento e pena liure XXV. dipisani. che quando elli uedesseno o sentiseno. che indel dicto castello dicastro siuolesse giocare o combattere amassaschudo. incontenente ellino con quelli cittadini che parra loro. andranno allicastellani e operare alloro podere. che quello giuoco ubattaglia non si faccia in alcuno modo.

LXII. Et ciasche duno mercatante che habiti indella ruglia de mercanti. cosi borghese come citadino. non debbia tenere lidi delle feste alcuno tettarello chinato ansi sia tenuto dileuarlo. si che sia leuato ansi che suoni alla messa. apena di soldi X. dipisani. laquale pena siano tenuti li consuli di farla pagare al camerlingo der porto per saramento apena loro disoldi X. dipisani.

LXIII. Et che alcuno officio del nosso porto. non si possa ne debbia chiamare alcuna persona che non sia cittadino ujurato al porto a pena di soldi C. dipisani achi chiamasse u riceuesse. E questo non sintenda ne del pesatore. ne del messo del soprascripto porto. ne de misuratori. nesensali.

LXIIII. Et juriamo noi consuli chella piassa delle mura terremo e guarderemo. per lo porto e quella possederemo e alogheremo seci parra. annoi e al nostro cosiglio aquel pregio. siueramente che non sintenda si possa allogare. senno in suo tempo catuno consulato. e alloghisi perlo camarlingo. con uolontade consuli. e consiglio u a magiore parte diloro. E ciascuno. che contrafacesse, sia condannato in liure X. dipisani.

LXV. Et che noi consuli juriamo e siamo tenuti apena di liure XXV. labotega che ora tegnamo per lo porto. o altra che piacesse annoi o alnostro consiglio. si che al postucto una bottega abbia loporto. per tenerui ragione e armadure. altre cose bisogneuili. quella terremo emanterremo. per onore della cita dipisa. edi castello dicastro e del nostro porto. e del nostro officio. e delli nossi mercatanti. pagando debeni del nosso porto. la pigione a cului di cui e lacasa. ufusse per inanti. indellaquale continua mente debia stare la prespera del notaio delporto ello notaio debia dimorare esedere. Ello dicto notaio sia e essere debbia citadino u uero borghese incastello. e sia ghibellino e amadore dipisa. e diparte ghibellina buono e suficiente. e sia chiamato perli consuli elore consiglio. siueramente che sia notaio. quelli che abbia le tre parti delle quatro parti dele uoci delli consuli e consiglio.

LXVI. Et questo breue li consuli che ora sono, equelli che per lo innansi siano tenuti edebiano intucte questo breue oseruare. enon alcuno altro breue. saluo che inquelle cose che non sono inquesto spacefficate. sine ser-

ueremo lobreue del mare della citta dipisa. e se inquello non si uedesse chiaro quello che uedere uolessemo sine seguitino lo cosiglio delli loro consiglieri al postucto. esse piace loro quello dela uocato del porto. E qualunqua persona dimandra che uoglia sauio u auocato che quello lisia dato. separra alli consuli e al consiglio daueruelo altramente no e di cio si debbia fare partito tra consiglieri u lamagiore parte diloro.

LXVII. Et ciascuno mercatante stante incastello dicastro. debbia auere etenere incasa sua balestro fornito diquadrella e dimoschecte. e targia e lancia. corasse u corecto. E ubidire liconsoli di cio che comandranno. siueramente che sia cosa ordinata per questo breue uuero per li consiglieri loro u perla magiore parte diloro. della quale apaia scriptura. perlo notaio del porto. apena di chi contrafacesse. di soldi. v. denari pisani. in fine in liure cento. secondo cheparra allidicti consoli e consiglieri. e facciasi quella condanagione. ascoctino sacreto. lo quale scottino riceua lo notaio del porto. elli solo sensa altra compagnia. e elli lotegna credensa persaramento esoprascripta pena.

LXVIII. Et ordiniamo che per liconsuli si debbia chiamare tre homini buoni e leali. liquali debbiano uedere lograno e lorso che si compera per li mercanti. u altre persone che tenute siano al dicto porto. Sello grano ellorso e buono e sufficiente. e non magagniato. e se buono e suficiente non fosse. che quello grano e orso non sidebbia riceuere. per colui acui uolesse essere. E che liconsuli siano tenuti edebbiano fare inquisisione contra colui acui fusse trouato alcuna biada magagnata. Esse troueremo chi questo facesse sia punito. e condannato da soldi c. dipisani infine in liure L. dipisani secondo lo peccato. ello simile sintenda. di culoro chello comprano. Esiandio siano tenuti li consuli persaramento. epena diliure x. dipisani difare inuestigare. chi questo facesse. ogna mese almeno una uolta. e pio come parra alloro. Ese uedesseno ualloro fusse acusato. che alcuno riuendugliolo magagnasse ufraude alcuna cometesse. in alcuna biada. Contra colui siano tenuti e debbiano procedere e condannare e fuori della terra cacciare. sicome parra loro. e alloro consiglio. Esse per alcuna altra persona questo fosse concesso eperloro non sipotesse procedere. che siano tenuti dandare alli castellani. u ad altri officiali. e quello cutale acusare. e ordinare si justo loro podere. che quelli che fusse trouato in questo peccato sia punito e condannato. da quelli officiali. E nente dimeno cacciatosi sicome disopra sicontiene. E sia diuietato intucto del porto. e nesuno del porto possa collui fare alcuna compra u uendita ne darli alcuno aiuto ne consiglio. a pena di liure xxv. dipisani. auuo del porto. e questa pena siano tenuti liconsuli difare oseruare (1).

Correcto e amendato indella citta dipisa per ser ligo dimasseo. e per ser donato sechamerenda e per ser Guido del tignoso. A di xv. daprile MCCCXVIIII. Che de consulo al dicto porto. in pisa. Ser Becto Agliata.

(1) Qui finisce il testo del BREVE pubblicato dal Pardessus. Ora noi mandiamo in luce tutto il resto dello stesso BREVE, che ne forma il complemento, ed è di non poca importanza.

Sit nomen domini benedictum exho nunc et usque in seculum (2).

Intercetera que continetur in breui portus de Kallari videlicet inter capitula dicti breuis pertinentia consulibus de Kallari videlicet capitulo quadrigesimoquinto dictorum capitulorum pertinentium consulibus de Kallari continetur sic

Tenear ego consul dicti portus in Kallari facere et obseruare et exequi bonafide sine dilactione totum et quicquid pro suprascripto portu consul dicti portus. pisani cum voluntate sui consilij uel maioris partis mihi per litteras sigillatas sigillo portus. uel per instrumentum publicum scripserit uel significauerit non obstante aliquo consilio uel ordinamento. Et si contra fecero qualibet vice incurrat penam soldorum centum denariorum aquilinorum minutorum. Et quilibet consiliarius meus qui in currat penam soldorum quadraginta denariorum aquilinorum minutorum quas penas consul suprascripti portus pisani exigere possit et debeat. Et nullus se excusare possit nisi appareat scriptura publica quod per eum non stetit quominus mandatum non impleatur.

Quod capitulum missum fuit consulibus de Kallari a Guidone faulia consule mercatorum dicti portus stante pisis Millesimo Trecentesimo vigesimo Indictione secunda die sexta septembris. Et publicatum in publico consilio dicti portus per Gaddum notarium de fagiano scribam publicum consulum mercatorum portus de Kallari stantium in castello castri (3).

Inperciò che per lo debile statu dile mercanti et dilimercatanti che in castello dicastro dicallari concurreno. et probono et utile stato dilcomuno dipisa. et del soprascritto castello. et etiandio perlemercantie et perli mercatanti che in del dicto castello dimorano. sia cautamente prouiduto. Statuiamo et ordiniamo. che indela electione diliconsuli che si deuono elegere indel dicto castello dicallari. Leinfrascripte ordinamenta per ogne modò siano obseruate (4).

(2) Confrontando questa nota coll'altra precedente, che si legge dopo l'indice delle rubriche (Ved. sopr. pag. 614. 615), si viene a sapere che il presente BREVE fu fatto e ordinato da Messer Nero di Contulino, e Messer Bindo Faccha, consoli del porto di Cagliari; che nel febbraio del 1318 (stil. pis. corrispondente al 1317) fu corretto, ed emendato da ser Cellino del Colle, ser Pellaio della Sita, ser Guidone da Faulga, e ser Bacciameo di Malglo; e che poi fu nuovamente corretto, ed emendato nel 15 aprile 1319 (stil. pis. corrisp. al 1318) da ser Ligo di Masseo, ser Donato Sechamerenda, e ser Guido del Tignoso, essendo presente in Pisa ser Betto Agliata console del porto di Cagliari.

(3) Da questa nota, relativa al capitolo unico che la precede, si rileva, che il medesimo fu un'aggiunta fatta al cap. XXXV di questo BREVE, (non già al XLV che per errore è notato nel proemio, poichè il cap. XLV non riguarda i consoli, ma i sensali); che tale aggiunta fu mandata ai consoli del porto di Cagliari nel 6 settembre 1320 (stil. pis. corrisp. al 1319) da Guidone Faulia console dei mercanti di detto porto, che allora trovavasi in Pisa; e che fu pubblicata da Gaddo notaio di Faggiano, segretario dei consoli dei mercanti *portus de Kallari*, i quali abitavano nel castello di Castro.

(4) Da questo proemio non si ricava in quale anno siano stati ordinati, e pubblicati li tre capitoli seguenti, che trattano del modo

Inprima. Inche modo si debbia elegere liconsuli indeldicto castello.

Ordiniamo che delmese didecembre infra die octo alaintrata di questo medesmo mese. loconsule che perlo tempo sera a pisa. sia tenuto et debbia fare congregare indela ecchiesia disanto michele deburgo. delimegliori et più sufficienti mercatanti che cognosce che siano inpisa. et che incastello dicastro facia mercantia ouero auesse facta per per se u per compagni ouero per suo factore. ammino innumero di XX. asufficientia dimercatanti. Aliquali faccia legere linomi etli sopranomi diquelli mercanti che cognosce che siano indel dicto castello dicastro. Et sequentemente propona che considerata laqualitate del dicto castello ellemercanti. etdilaltre cose che cola sono necessarie. et odita la sufficientia delihomini che cola sono consiglino et consigliando dicano sideli altri homini che cola fossino daloro uindessino chi in quello officio diloconsulato reformando. ouero siparte diqueloro et parte di quelli sono oche serano apisa ouero siintutto diqueloro che inpisa serano. elmodo e laforma perlaquale operlequali alloro piace che lodicto consulo si lega.

Che nulla persona possa ne debbia essere consulo de Kallari che non fosse cittadino dipisa.

Et ordiniamo che nulla persona possa essere eletto per consulo de Kallari che non sia citadino dipisa et sia sottoposto ouero sia stato elli elo suo padre ale seruigia reali epersonali alocomuno dipisa. et che non abbia mino diualuta in suoi beni di libre MD. admino di denari pisani. et altro tanto in enticga.

Che nullo sia electo in consulo di Kallari che auesse facto galleta.

Et che nullo che per alcuno tempo auesse facto galleta. ouero negato quello daltrui. unde si possa dicere ouero usurieri piumbico nacculto. operqualunque modo usano illicite mercantie. et che non sia dibuna condisione et fama. adlosoprascripto officio per niuno modo sia eletto. et si fosse electo siane cacciato.

Questi sono liordinamenti facti ordinati et composti da ser Nero digontulino et ser Guidone martello et ser Iohanni griffo citadini et mercatanti pisani chiamati dalli discreti esaui homini. Raniere dasancto casciano et Bacciameo dimalglo. consuli del porto di Kallari Correnti mo lianni domini Millesimo Trecentesimo Vigesimo Indictione seconda adi quatordici di septembre (1).

In prima chello notaio debbia fare comandare atucti et ciascheduno padroni di Lengi. pisani vengnenti alporto dibangnaia dicastello dicastro | che jncontenente chelli arano naulegiato liloro lengni | in qualunqua viaggio elli naulegiasseno. farlo bandire per lo messo del porto contrebbe jn anti | ad pena disoldi vinti daguilini.

In prima alla loggia del porto.

Allo cantone di ser Batto.

Alla ecclesia di sancta maria.

Ealla trauersa delli bonconti e delli gambacorta.

Equando viene abandire abbia lansegna delocomune dipisa epognala alla loggia ouero altro quine vloro pio piace |

Eche indella dicta loggia sifaccia fare una mano di lengno atenere la dicta ansengna.

Eche sintenda difare fare bandire ongni legno da cinquanda pondi insuso.

Echello lomesso elli trombatori abbiano soldi tre.

Eche se alcuno lengno incominciasse acaricare inanti chello dicto bando mettere facesse sia condemnato anuopo del porto soldi vinti daquilini.

Eche quando alcuno lengno dipisani venisse dalcuno viaggio tucti li lengni delporto debbiano leuare Ansengna apena di soldi vinti dipisani.

Questi sono liordinamenti facti et composti da Nieri da sancto casciano. et Mone di lamberto. et Ceo delpattiere et Vanni boccha. et piero porcellino. et Bacciameo di bindacco et Iacobo de angnello. consiglieri del dicto porto raunati Indella corte del porto divoluntade et comandamento delli discreti esani homini messer Guidone martello et Andrea dorsello consuli del porto di Kallari. Corrente lianni domini Millesimo Trecentesimo Vigesimo Indictione tertia. adi diecepsete di gennaio (2).

Sopralfacto delli accimatori dicastello dicastro | che ciascheduno accimatore dia dinansi anoi indella nostra corte buoni et idonei pagatori digualdare esaluare tucti lipanni che dati fusseno loro accimare debbiano dare.

E che dilucti panni nostrati. E intendanosi. tra panni nosstrati panni pisanesschi. fiorentini. montulino perpignani carcasoni Nerbonesi. et simigliauti aquesti che ualgnano da soldi quaranta daguilini ingiuso per accimatura diciascheduna canna denari quatro daguilini. E sellaccimasse due uolte infine jndenari sex per cannam.

Et per ciasscuna canna. dipanno francessco edaltri panni che ualglano da soldi quaranta daguilini insu lacanna per accimatura di ciascuna canna denari octo della soprascritta moneta. E sellaccimasse due uolte denari dieci della soprascritta moneta ad pena disoldi cinque. didenari pisani per ciascuna canna et per ciascuna uolta.

di eleggere i Consoli del Castello di Castro, delle qualità, e condizioni principali degli eligendi, e di alcuni motivi speciali di esclusione da tale uffizio. Sembra però, che non siano anteriori al 1318, nè posteriori al 1319, e che perciò si debbano riferire a uno di questi due anni.

(1) Quest'*ordinamento*, relativo alla pubblicazione dei noleggi, fatto nel 14 settembre 1320 (stil. pis.) da ser Nero di Gontulino, ser Guidone Martello, e ser Giovanni Griffo, mercatanti e cittadini pisani, per incarico avutone da Ranieri di san Cassiano, e Bacciameo di Malglo, consoli del porto di Cagliari, è stato trasposto dallo scrittore del BREVE, poichè per ordine di data dovrebbe seguire, non precedere i capitoli, che si vedono scritti appresso, i quali furono fatti e pubblicati nel 17 gennaio di detto anno 1320 da Guidone Martello, e Andrea d'Orsello, consoli dello stesso porto, col consiglio di Neri da san Cassiano, Mone di Lamberto, Ceo del Pattiere, Vanni Boccha, Piero Porcellino, Bacciameo di Bindacco, e Giacopo di Angnello, e riguardano specialmente i panni, e gli accimatori, il grano, l'orzo, e lo zafferano, che fossero caricati nel porto di Cagliari.

(2) Ved. la nota precedente.

Anco ordinone sopradfacto delli padroni delli lengni | Chelli ditti padroni siano tenuti edebbiano accattare alle loro spese tante saccha quante loro bisongnano acaricare lograno ellorzo sulli dicti loro lengni.

Chelli dicti mercatanti elliautri che caricare uolglano lograno ellorzo debbiano dare alli soprascritti padroni per salario delle ditte saccha per ciascuno centenaio discandella digrano ed orzo da Kalende Nouembre infine a Kalende aprile soldo ono et denari tre daquilini.

E da Kalende aprile in fine a Kalende Nouembre soldo vno della soprascritta moneta.

Salno excepto che selli dicti mercatanti uolglano dare alli soprascritti padroni le soprascritte saccha acaricare lolore grano eorzo chello possano fare sensa alcuno pagamento.

Anco e ordinato che si chiamino oguanno due buoni homini sopra uedere lozaffarano | se buono et sufficiente et non magagnato siposssa uendere | lofficio delliquali duri et durare debbia vno anno. Eabbia catuno diloro dipresente di soldi uinti daguilini come consigliere.

Li capituli del breue delli Castellani pertengente alli Consuli del porto di Kallari (1).

Del breue exemplato.

XLI. Hoc breue exemplato darabbo et dare faroe alli consuli delporto di Kallari infra die quindici quando quello aroe et ame lidicti consuli ouero alcuno diloro melodomandrano, alle expese del dicto porto.

Delli Consuli delli mercatanti.

XLII. E che darabbo la mia forsa alli consuli dellimercanti del porto di Kallari et aciasscheduno diloro. tollere et ricolglere tucti bandi et pene lequale questi consuli ouero alcuno diloro collo Consiglio delli consiglieri loro | ouero della maggiore parte diloro jnponessero per lo facto delli mercatanti ouero per cagione di quelli mercatanti. ouero ad alcuno di loro. liquali sono vsati et funo et sarano mercatanti del dicto porto | elli quali alloro per saramento sarano tenuti. Loquale bando et pena. non monta somma di soldi Cento. daquilini per ciascheduna volta. Ese alcuno mercatante loquale vsato sara difare et operare mercantia. Indel dello castello Econtumace sara. Efare danegherae losaramento soprascripto. alli consuli del dicto porto. ad petitione delli detti consuli ouero delluno di loro costringero lodenegante fare lo detto saramento alli consuli soprascritti. Altramente contra la sua voluntade nullo modo siano constretti laquale pena a chi contrafacesse tollere siccome a me parrae.

Delle pese et misure.

XLIII. E faro chelli consuli delli mercanti del porto di Kallari ciascheduno tre mesi una uolta et pio alloro voluntade cercherano tucte mesure et pese le quale tenessero li mercatanti diquello castello | E se alcuno diloro trouero hauere ouero tenere falsa canna. ouero mesura. ouero pesa tollero arichiesta delli dicti consuli. Esensa jnchiesta pessa chio losapero da soldi Cento infine in libre dice daquilini per ciasscheduna volta. Ese alcuno del dicto porto recusasse alla singnoria delli dicti consuli indelle predicte cose. Chelli castellani dalle dicte cose siano tenuti et debbiano. jnquisitione fare et condennare sicome disopra sidice. Eche falsa pesa et false Canne et misure cusi trouare ronpere et fare ardere.

Delli consuli delli mercanti del porto di Kallari.

LXXIIII. Liconsuli delporto di Kallari et tucti liautri mercatanti indelle loro ragione et buone usanse manterree et guarderoe et saluero et contra non verroe in alcuno modo che dire opensare sipotesse. | E noi Castellani E Ansiani del dicto comune | siamo tenuti per legame di saramento et apena dilibre xxv daquilini picciuli per ciasscheduno di noi tollere. Echiamare fare lisoprascritti Consuli ouero l'uno diloro a tucti li consigli secreti et pubblichi liquali daquinci in anti indel dicto castello si facesseno. |

Delli Consuli delli mercanti.

CLVIII. Elleragione ellihonori delli consuli delli mercatanti del porto di Kallari manterroe et osserueroe di buona fede sensa fraude sinceramente che non sia contra la forma delbreue delli castellani.

Innomine domini Amen. Questi sono li ordinamenti facti et composti dalli discreti et saui homini ser johanni dinoccho et ser johanni delgufo et ser Gualando diricuccho cittadini et mercanti dipisa chiamati dalli discreti et saui homini messer francesscho alliata et Puccio faulia consuli del porto di Kallari e dallo loro consiglio. Sopra fare et ordinare certi ordinamenti sopra lo facto del grano e dellorzo E sopra lo zaffarano (1).

In prima che conciossacosa che tralli padroni delli lengni elli mercatanti diloro nauleggiamento questione spesse uolte ne solgnano nascere | E acessare che lite ne questione tra loro non sia.

Ordiniamo che tucti lipadroni delli legni che tucte lepondate chelli nauleggerano et prometterano dipertare allimercatanti ouero ad altrui che tucte ledebbiano leuare ad pena et bando di soldi uinti dipisani dare et pagare allo dicto mercatante che naulegiato lauesse Esoldi quinque dipisani per ogni pondo auuopo del porto,

(1) Vi era adunque al tempo, in cui fu pubblicato, e messo in vigore il presente BREVE del Porto, un altro BREVE, o Codice di statuti pe' CASTELLANI di Cagliari, dal quale si dicono estratti li capitoli, che si leggono qui appresso.

(1) Da questo proemio si rileva, che i seguenti capitoli, riguardanti il commercio, e la esportazione dall'isola del grano, dell'orzo, e dello zafferano, furono fatti, e ordinati da ser Giovanni di Noccho, ser Giovanni del Gufo, e ser Giovanni di Ricuccho, mercanti e cittadini pisani, per incarico avutone da Francesco Alliata, e Puccio Faulia consoli del porto di Cagliari. E la nota posta in fine degli stessi capitoli ci fa sapere, che i medesimi furono approvati, e rettificati nel 18 febbraio 1321 (stil. pis.) da messer Piero Cinquino, Gualando di Ricuccho, Vanni del Gufo, Gaidone Martello, Puccio di Ruggiere, Bonaccorso di Michele, Cecco della Vaccha, e Bindo Vaccarrella consiglieri dello stesso porto di Cagliari. L'ultimo capitolo, che tratta dei provveditori dello zafferano, e della loro durata in ufficio, sembra essere stato aggiunto posteriormente.

Ello dicto mercatante per ogni pondo che non desse olassasse didare aldicto padrone pena et bando di soldi uinti dipisani darli et pagarli al dicto padrone per ogni pondo. che nolli desse E soldi quinque dipisani. per ongni pondo auuopo del porto. E pagate le soprascritte pene et bandi limercatanti et padroni sia libero luno dallautro ellautro dallautro.

E questi capituli et ordinamenti sin tendano delli lengni che si nauleggiano in questo porto per caricare quie.

Ancho che neuno mercatante luno allautro elautro allautro non possa ne debbia dare meno di starella cento digrano ouero dorzo per magazeno | Etiandio alcuno mercatante ouero altra persona. non possa ne debbia dare ad alcuno padrone meno di starella cento di grano ouero dorzo per magazeno | Saluo che sella quantità fusse minore distarella cento digrano ouero dorzo | nauleggiato ouero uenduto | quello meno sintenda chello mercatante possa riceuere | ello padrone leuare | E se alcuno contra queste cose facesse cului chellae a riceuere lopossa fare rechare indel suo magazeno alle spese di cului che dare lodeuesse | E se cului che de dare lo dicto grano ouero orzo non uolesse dare le dicte spese et richiamo ne fusse | paghi per pena da soldi diece infine insoldi uinti dipisani auuopo del porto auoluntade delli consuli et non pero dimeno paghi le dicte spese. Ancho conciosiacosa chelli mercatanti ellibottegari di questa terra riceueno grande inganno. dello zaffarano che cisireca dicatalongna ordiniamo che due homini sichiamino perlisignori consuli elloro consiglio che tucto lozaffarano che cisiuenderae si debbia prouedere perlidicti duo homini equello che si trouerrae buono si uenda per buono et sia ferma la uendita altramente no. E che non sene possa pesare lasscha nessuna senza paraulà delli dicti proueditori apena di soldi due didenari pisani per ciascuna libra pagare trallo uenditore ello compratore.

E quale mercatante fusse trouato lozaffarano magagnato et non sofficiente nollo possa uendere apena disoli due didenari aquilini picciuli per ciascuna libra auuopo del porto.

E chelli banchi che ano bilancie ciasschedeuno diloro debbiano pesare lozaffarano e lariento. ongni due mesi. enondimeno lautri banchi possano pesare lodicto zaffarano et ariento. ma se questione nefusse trallo uenditore ello comperatore sia dato fede allo banco diputato acciò lidicti due mesi.

E chelli consuli che ora sono et quelli che perlitempi fino sia tenuti et debbiano andare due uolte almeno delloro officio | alli signori castellani et ordinare si colloro che secretamente facciano cercare auno delli loro notari tucte le botteghe che zaffarano uisiuende sello zaffarano e buono e non magagnato. E fare bandire per castello dicastro che nullo zaffarano si possa ne uendere ne comperare ne pesare se prima none proueduto dalli dicti proueditori.

Approuati et retificati tucti li soprascritti ordinamenti et ciasschedeuno diloro da messer piero cinquino. Qualando diricuccho. Vanni delgufo. Guidone martello. puccio diruggiere. Bonacorso dimichele. Cecco dellauacca et Bindo Vaccarella consilliere del dicto. porto raunati in della soprascritta corte per comandamento delli signori consuli Millesimo Trecentesimo Vigesimo primo jndictione quarta adi diciotto diferraio.

Lofficio delli soprascritti proueditori duri uno anno et abbia ciasschedeuno diloro uno presente dellibeni delporto siccome quello delli consiglieri.

Ita continetur in ordinamentis pisani comunis (1). Et si contigerit quod deus auertat quod aliquis predictorum officialium percusserit alium officialem de predictis manu jnjuriose quod jncipiens percutere condannetur julibris centum denariorum pisanorum minutorum. Et etiam pendente suo officio a capitaneo pisani populi Et si baculo uel alia re percusserit condennetur predicto modo in libris ducentis denariorum pisanorum Et si ferro percusserit suprascripto modo condennetur a libris trecentis usque jn libris quingentis denariorum pisanorum minutorum | Et si de predictis a predicto domino capitaneo non condennaretur possit et debeat jnde punire et condennari amodulatore pisani comunis jturo jnsardineam pro comuni pisano | Et consules portus de Kallari in continenti scribere dominis potestati Capitaneo et Anthianis pisani populi dictum primo percussorem et factum negotii ueritatem quibus detur fides Et camerarii generales castelli castri teneantur et debeant scribere suprascriptis si casus emerserit de aliquo officialium castelli castri quibus etiam detur fides.

(2) Imperator Federigus cum magno honore coronauit parasonem judicem Alboree de tota Sardinea presentibus herrigo delcane et Benedicto. consulibus et legatis pisanis.

Anno Domini MCLXV. Indictione XIII^a. VI.° Kalendas martij Imperator Federigus in Alamania. Vguiccioni consuli pisane ciuitatis. pro pisana ciuitate totam insulam Sardinee jn feudum dedit et inde uexillum in eius manibus commisit.

Et eodem anno pisani consules qui in Sardinea cum exercitu erant milites et negotiatores | janue cepere qui illuc contra pisanos uenerunt in auxilium judicis Parazonis | et totam Sardineam sub tributo et fidelitate posuerunt expulsis januensibus.

Sequenti vero anno MCLXVI. Parazon judex turritanus et petrus ejus filius judex callaritanus et judex de Galluri in parlamento facto pisis inburgo Sancti michelis jurauerunt fidelitatem consulum pisanorum et terram pro comuni pisano in feudum tenere Et libras sexmilia dare et censum librarum centum de auro | Et falcones paria duodecim omni anno comuni pisano. |

Anno domini MCLXXV. jndictione VII^a. Gerinus judex et Amichus Vicecomes. et socii consules pisani de mense may miserunt duas galeas in Sardinea cum duobus con-

(1) Il capitolo, che segue, estratto, o esemplato dal Codice degli *Statuti pisani*, sembra essere stato riportato nel presente BREVE, perchè ne fosse imposta la osservanza anche agli officiali del castello, e del porto di Cagliari.

(2) I ricordi istorici, estranei al presente BREVE, che si leggono da questo luogo in appresso, furono scritti, o dallo stesso esemplatore del BREVE, o da qualcheduno dei possessori del *Codice* autografo. Bisogna per altro notare, a rettificazione delle notizie istoriche riguardanti la Sardegna, che Parasone GIUDICE di Torres, e Pietro GIUDICE di Cagliari erano *fratelli*; e figli entrambi di Gonnario II re di Torres. (Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sard. Ill.* Vol. I. pag. 116 e 117, Vol. II. pag 144. 145. 146. 147. 148, e Vol. III. pag. 61. 62. 63.).

salibus. Paneporre videlicet et Carone et sapientibus pro ea recuperanda. quia januenses partem Sardinee jnuaserunt et eam recuperauerunt judices omnes et sardi fidelitatem pisanis jurauerunt |

Anno domini MLXXXVIII. fecerunt pisani et januenses stolium in affrica et ceperunt duas ciuitates videlicet Alamandiam | et Sibiliam indie sancti Sixti Et ex quibus ciuitatibus saracenis fere omnibus interfectis maximam predam auri et argenti paliorum et ferramentorum abstraxerunt de qua preda tesaurus maioris ecclesie pisane. ju auersis ornamentis | mirabiliter amplicauerunt et ecclesiam sancti Sixti in curte veteri edificauerunt |

Anno domini MLXXXVIIII. populus pisanus jussu domini Vrbani pape secundi cum nauibus centum viginti ad liberandum Jerusalem de manibus paganorum profectus est quorum retter et ductor Adimbertus pisanus uenerabilis Archiepiscopus exstitit qui preterea jerusalemis factus patriarcha remansit et cepit lucantam et Cefaloniam. Et Mayda et laudoccia | a Boemundo. Gibellum cum ramundo comite Sancti egidij. Jnde igitur digressi uenerunt jerusalem et ceperunt eam anni MC.

Anno domini MC. pisani fuerunt ad capiendum jerurusalem ciuitatem et Cesaream et dextruxerunt ciuitatem chaife. Et postea fecerunt ad capiendum ciuitatem juri. Et in reuersione stoli reperunt lucatam ciuitatem Grecie unde jmperator Caloiani dedit eis suam benedictione | et donationem jn vno quoque anno sancte Marie pisane facere promisit atque firmavit.

Anno domini MCXIIII. pisanus populus jn iussu domini pape Paschalis secundi processit maioricam cum CCC. nauibus et indie sancti Sixsti exiuit fauce arni et prius ad ynsulam euisam applicantes ceperunt eam cum mangna saracenorum jnterfectione. Et et postea applicuerunt ad insulam maioriee | quam per sex menses cum manganis et gactis et Castellis lingneis | obsidentes eam cum triunfo mangno eandem ceperunt et multitudinem auri et argenti et vestium adduxerunt cum multis saracenis.

Anno domini MCXXXVII. pridie jdus agusti. Greci jmperatores constantinopuli nuntios pisas miserunt Ducentos palios de palatio et vnum de auro textum mirabile qui altari dedicauit. Duo Auri et Argenti turribula pretiosissima. Anno domini MCXXXVIII. pisani fecerunt exercitum supra Roggerium Regem Sicilie et Schalam maiorem tributariam fecerunt similiter Sorrenti eadem die Riuelli ciuitatem in monte positam uincerunt et eam deuastauerunt ingne et succiderunt eos et ad mare duxerunt | jn hiis tribus diebus. Malfi Traini. Ciuitates | Schale Schabelle et fratte. Roccha. et Pugerole. et totum ducatum malfetanorum subtributo posuerunt et inde habuerunt pisani pandettam et tenuerunt Neapolim per VII annos.

IX *.

Giacomo II re di Aragona, in ricambio dei servigi, e degli aiuti prestatigli da Ugone III GIUDICE *di Arborea per il conquisto della Sardegna, e della profferta da lui fattagli di aiuti ulteriori, e di riconoscerne il supremo dominio, gli promette di conservarlo nella integrità, e nella legittima possessione dei suoi stati, dritti, ed onori nell'isola, e di accordargli eziandio maggiori grazie, e favori, assieme ai di lui amici ed alleati, tosto che il suddetto conquisto otterrà il suo pieno e definitivo compimento.*

(1322, 29 dicembre).

Dal Regio Archivio di Barcellona, Registr. SARDINIAE, ab ann. MCCCVIII. ad MCCCXXIII. fol. X.

Nos Iacobus, Dei gratia, Rex Aragonum, Valentiae, Sardiniae, et Corsicae, Comesque Barchinonae, ac Sante Romanae Ecclesiae Vexillarius, Amirantus, et Capitaneus Generalis. Dignum esse decernimus, et consonum rationi, ut eos qui zelo fidelitatis, pro culminis nostri obsequiis subire pericula non verentes, tam prompte, quam devote nostris se offerunt obsequiis, nostra Regalia Majestas condignis atollat retributionibus gratiarum. Hinc est: quod cum vos inclitus vir Ugo Iudex Arboreae, et Vicecomes de Basso, praedecessorum vestrorum, nobis, et regiae domui nostrae utique fidelium, adhaerendo vestigiis, nobis nunc prossequente negotium adquisitionis Regni nostri Sardiniae, et Corsicae obtuleritis vos, ex mera legalitate, cum tota terra judicatus vestri pariturum nobis, et nostrum recogniturum dominium, ac honorem, et exaltationem coronae nostrae Regiae pro viribus procuraturum; ea propter praesentis paginae nostrae serie, vobis promittimus quod post adquisitionem de dicto regno, per nos factam, vos in honore, et statu vestro conservabimus integre, et complete, ac etiam vos amplioribus gratiis, et favoribus prosequemur, id idem sociis, et amicis vestris in dicta fidelitate, et servitiis nostris, viam vestram sequi volentibus, pollicentes. In cuius rei testimonium praesentem fieri, et Majestatis nostrae sigillo appenditio jussimus communiri. Dat. Terraconae iiij Calendas januarii, anno Domini M.CCC.XXII.

C.ª Franciscus de Bastida, mandato Domini Regis, et fuit ei lecta.

X *.

Giacopo II re di Aragona accorda a Ugone III GIUDICE *di Arborea ampia facoltà, e pieni poteri di offrire, promettere, e concedere feudi, franchigie, grazie, compensi e premi alle comunità, e agl'individui, che fossero disposti a riconoscere il dominio Aragonese in Sardegna, ed a seguire le parti di detto* GIUDICE, *e cooperare con lui per la felice riuscita della conquista dell'isola.*

(1322, 29 dicembre).

Dal Regio Archivio di Barcellona, Registr. SARDINIAE, ab ann. MCCCVIII. ad MCCCXXIII. fol. XI.

Nos Iacobus, Dei gratia, Rex Aragonum, Valentiae, Sardiniae, et Corsicae, Comesque Barchinonae, ac Sanctae Romanae Ecclesiae Vexillarius, Amirantus, et Capitaneus Generalis. Animadvertentes Regio competere culmini, ut eos qui fervore devotionis, ac fidelitatis accensi, suum verum Regium agnoscentes Dominium, se, et sua regalibus dedicant obsequiis, dignae retributionis favoribus, ac muneribus prosequatur. Ea propter hoc Regio uti ve-

lentes offitio, de nobilitate conspicua, ac discretione matura vestri incliti viri Ugonis Judicis Arboreae, et Vicecomitis de Basso, plenam fiduciam obtinentes, ac considerantes sinceritatem fidei, et legalitatis, quam ad nos, et Regiam domum nostram studio devotionis habere praetenditis, huius scripti nostri serie, vobis auctoritatem, et plenum posse conferimus: quod possitis communitatibus, sive universitatibus, ac singularibus, et privatis personis, Regni nostri Sardiniae, et Corsicae, Dominium nostrum agnoscere, et vestris vestigiis adhaerere volentibus, nec non aliis in negotio adquisitionis dicti Regni Majestati nostrae serviendi facultatem habentibus, vice, et pro parte nostra offerre, polliceri, atque concedere, beneficia, libertates, gratias, remunerationes, et praemia condigna, prout vestrae prudentiae, aeque, et rationabiliter videbitur faciendum. Nos enim praedictis, quibus dictas remunerationes, et alia, aucthoritate nostra, concesseritis complentibus fideliter ea quae inter vos dictum inclitum Iudicem, et eos conditta fuerint, oblata, et promissa, per vos eis, rata, et firma habebimus, et ea faciemus, inconcusse, et inviolabiliter observari. In cuius rei testimonium praesentem fieri, et Majestatis nostrae sigillo appenditio jussimus communiri. Dat. Terrachonae iiij Calendas januarii, anno Domini M.CCC.XXII.

C.ª Franciscus de Bastida, mandato Domini Regis, et fuit ei lecta.

XI *.

Ugone III GIUDICE *di Arborea scrive a Giacopo II re di Aragona, sollecitandolo a venire prontamente in Sardegna, come avea promesso; gli fa sapere di aver impedito ai suoi nemici di munire d'armi e di uomini le terre e i luoghi da loro dipendenti; di averne fatto uccidere un gran numero; ma che non potendo più a lungo resistere da sè solo, e trovandosi esposto a gravi pericoli per avere così apertamente sostenuto la di lui causa, lo eccita a mandargli intanto trecento soldati, e mille balestrieri, ch'egli prenderebbe ai suoi stipendi, onde ridurre a soggezione le parti dell' isola avverse al dominio Aragonese.*

(1323, ——, 18 aprile).

Dal Regio Archivio di Barcellona, *Armar.* VIII. SARDINIAE, *Litter.* M. num. DCCCLVIIII.

Illustri, et Magnifico Principi Domino Iacobo, Dei gratia, Aragonum, Valentiae, Sardiniae, et Corsicae Regi, Comitique Barchinonae, nec non Sacrae Romanae Ecclesiae Vexillario, et Capitaneo Generali. Ugo Vicecomes de Basso, Divina permissione, judex Arboreae, semper, et ubique se totum. Quia scriptum est: Spes quae differtur afligit animam multum, meus animus est afflictus, quia vestrae Majestatis potentia, non pervenit in insulam, tempore quo sperabam: sperabam enim, sicut pro certo habueram, quod per totum mensem martii venerilis: Et ideo incepi quod credidi convenire exalationi coronae Regiae, et ipsi coronae gentibus inimicis, quae veniebant per munitionem terrarum, et ut vestrae Majestati resisterent, feci obstaculum praeparari, et usque hodie transire nullatenus potuerunt; et illi qui transire voluerunt, fuerunt omnes interfecti, et mortui, et de illis gentibus, per gentes meas sunt in magna multitudine interfecti. et feci adeo totam Sardineam commoveri, quod vix in aliqua parte Sardiniae, transire possunt, sine periculo personali: et quoniam haec fieri facere proposueram, et gentes non habebam de quibus confidere poteram, antequam ego incepissem facere contra eos aliquid, semel, et iterum, per meos speciales nuntios Excellentiae vestrae scripsi: ut mihi saltem trecentos milites, cum uno bono capitaneo, et mille balestarios, ad meum stipendium mitteretis, de praedictis vestris aversariis (1) dubitans, ne me si vellent offendere, sine gente congrua invenirent. Et quoniam jam dictum negotium, est eis per ea, quae facta sunt, et quae fiunt continue, per me, pro exaltatione coronae vestrae publicum, et apertum, posset michi periculum imminere, si vos venire tardaretis, vel mihi non mitteretis militiam postulatam; quia praedicti adversarii vestri, me potentiores existunt, et contra me veraciter sunt commoti, et periculum meum huiusmodi, nisi me ad resistendum eis invenirent munitum, et militibus praeparatum, posset in praeiudicium coronae Regiae redundare, vel quia multis gentibus communiti, magis vobis resisterent, vel quia totam terram destruerent, ut proponunt; et haberetis terram dissipatam, non integram, sicut ego Excellentiae vestrae conservari procuro. Quare Excellentiam vestram, cum ea reverentia, qua convenit deprecor, quod si fieri potest, venire ulterius non tardetis; quia periculum est in mora: Et si ex aliqua rationabili causa, vos diferre opporteat, mihi usque ad trecentos milites, cum bono capitaneo, et mille balestarios, ad stipendium meum, ut predixi, de illis quos vos pro armacta ducere disponitis, sine dilatione mittatis, ut illud, quod ad exaltationem vestrae coronae pertineat, valeam securius operari. Pro responsione autem praesentium litterarum recipienda citius, a vestra Majestatem latorem praesentium per Vachetam, primum duxi, cum praesentibus litteris ad vestrae Majestatis praesentiam destinandum; ea propter dignetur cito dictum meum nuntium, cui si placuerit, plenam super praedictis poterit dare fidem, vestra Serenitas expedire.

Dat. Arestani Judicatus Arborensis Insulae Sardiniae xviij. mensis aprillis, VI. Inditione.

XII *.

Diploma del re Don Giacomo II di Aragona, col quale sono conceduti vari privilegi, e franchigie alla città di Sassari, fra le quali la esenzione dai tributi, e servizi reali, la riduzione dell'oste e della cavalcata a quattro mesi soltanto, e dentro l' isola, il riconoscimento dei notai creati dal Comune, e dei loro atti, e la definizione di qualunque lite nel proprio paese, con divieto di trarre i Sassaresi fuori di Sardegna per causa delle medesime.

(1323, 7 maggio).

Dagli Archivi della Città di Sassari.

Nos Iacobus Dei gratia Rex Aragonum, Valentie, Sardinee, et Corsice ac Comes Barchinone, presentis scripti

(1) Gli avversari, o i nemici, dei quali si parla nella presente lettera, erano i Pisani, che Ugone esterminò dai suoi stati di Arborea (Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sardi ill.* Vol III. pag. 271. 272 e seg.).

nostri tenore notum fieri volumus omnibus quod ante maiestatis nostre presentiam veniente noviter discreto magistro Michaele Pera fisico habitatore civitatis Sassari in insula nostra Sardinee constituto per prudentem virum Guantinum Catonum de civitate ipsa Sassari cum litera credentie destinato, inter alia nobis exposuit, qualiter probi homines et tota universitas dicte civitatis Sassari nostrum dominium affectantes agnoscere, et nos in eorum et regni nostri Sardinee et Corsice dominum assumere, proponunt et intendunt nostris mandatis et beneplacitis obedire, et tanquam devoti nostri atque fideles nostro se submittere dominio promptitudinarie ut tenentur, humiliter supplicando ut de benignitate regia dignaremur dictam universitatem in subscriptis nostri favoris gratia decorare, offerendo universitatem predictam paratam homagium et fidelitatis iuramentum prestare nobis ut regi et domno dicti regni Sardinee et Corsice, vel loco et vice nostrum inclito infanti Alfonso carissimo primogenito et generali procuratori nostro, ac Comiti Urgelli, quem pro felici acquisitione regni predicti ad partes illas duce domino e vestigio destinamus. Cui supplicationi favore benevolo annuentes, considerata bona et laudabili affectione civium predictorum, ex qua veluti nobis placidos et acceptos regia benevolentia eos amplectimur, et benignitate nostra dignos prospicimus oblinenda, volentes eos sic dignis gratiare premiis, et libertatis collationibus ampliare, ut sub nostro felici dominio pacis et immunitatis lenitatem sentiant, et dicta civitas plenis ac continuis proficiat incrementis, eiusque cives et habitatores ad nostra nostrorumque servitia et beneplacita promptius et animosius inducantur. Propterea prescriptis civibus, et universitati civitatis iam dicte effectualiter adimplentibus, et prestantibus memorato infanti Alfonso ea que pro parte sua coram celsitudinis nostre culmine iam per scribam sunt oblata, per nos et nostros cum presenti privilegio nostro perpetue valituro gratis, et ex certa scientia enfranchimus, ac francos liberos et imunes facimus universos et singulos cives et habitatores dicte civitatis Sassari, presentes pariter et futuros, ab omni peuta, questia, et alio quocumque servitio coacto, et ab omni etiam levida, pedagio, penso et mensuratico, passagio, portatico atque ribatico, tam in dicto regno nostro Sardinee et Corsice, et singulis ei adiacentibus, quam in aliis regnis et terris nostris Aragonum, Valentiae, Cathaloniae, et in aliis etiam, quas dante Domino acquisierimus, seu acquirere poterimus nos vel nostri. Sic quod ipsi vel aliquis eorum nobis vel nostris, non donent, nec dare teneantur peutam aliquam, questiam aut servitium coactum quodcumque, nec in ipso regno nostro Sardinee, vel aliis regnis et terris nostris predictis solvant aut solvere teneantur pro aliquibus rebus seu mercibus suis quas secum detulerint seu portari fecerint levidam aliquam, pedagium, portaticum, atque ribaticum, immo sint a predictis omnibus et singulis liberi perpetuo et immunes. Exercitus vero, hostes et cavalcatas retinemus et salvamus nobis et nostris in dicta universitate et habitatoribus eiusdem, et terminorum suorum sub hoc modo, videlicet; quod quando et quotiens a nobis vel nostris successoribus seu officialibus fuerit demandatum, dictos exercitus hostes et cavalcatas fatiant et facere teneantur infra dictam insulam Sardinie tantum, per tempus quatuor mensium quolibet anno particulariter sive simul suis sumptibus et expensis. Et alibi seu ultra formam predictam exercitus ipsos, hostes et cavalcatas facere minime teneantur. Laudamus etiam et confirmamus civibus supradictis et singulis eorum hereditates et possessiones suas prout melius eas habent et tenent, et eis pertinent, ac possunt modo quolibet pertinere. Inhibentes expresse ne quis in dictis hereditatibus et possessionibus, aut bonis aliis seu rebus eorum mobilibus vel immobilibus audeat vel presumat eos impedire aut modo quolibet perturbare, vel ab ipsis inde per violentiam aliquid occupare. Notariis seu tabellionibus dicte civitatis iam creatis laudamus et concedimus ipsum offitium notarie et usum eius. Ita tamen quodammodo regia auctoritate nostra, et tamquam a nobis auctoritatem habentes, et non alia quacumque utantur ipso offitio notarie. Salva tamen notaria, seu scribania curie dicte civitatis, quam nobis et nostris spetialiter retinemus, et de qua et in qua providere possimus, prout nostri et nostrorum placuerit voluntati. Verumtamen notarii alii, qui pro tempore creandi fuerint in dicta civitate, sint et ponantur inibi ac constituantur auctoritate nostra, nosque et nostri ad ipsum exercendum offitium constituamus personas ydoneas, non tamen approprlando nobis ipsas notarias, sed eas concedendo personis ipsis que offitio ipso libere uti possint. Praeses insuper in dicta civitate ponatur et constituatur per nos et nostros, vel de mandato nostro et nostrorum, prout nostri et nostrorum placuerit voluntati. Qui Praeses offitium ipsum ad honorem et fidelitatem nostram, et tranquillitatem, ac bonum statum dicte civitatis et habitatorum eius exerceat plenarie atque bene, nosque et nostri ipsi presidi provideamus de salario competenti. Appellationes quoque a processibus et sententiis in dicta civitate ad nos vel nostros seu gerente vices nostras in dicto regno plenarie devolvantur, quas infra dictam insulam Sardinee audiri volumus, et etiam terminari, nec possint dicti cives extra dictam insulam pro ipsarum appellationum prosecutione vocari aliquatenus sive trahi. Preterea concedimus civibus memoratis, quod viso brevi eorum super suis statutis seu consuetudinibus edito, ipsoque discusso plenius et attento circa ea corrigenda, aptanda, seu in melius emendanda, addendo vel subtrahendo providebimus, habito consilio proborum hominum civitatis ipsius, prout ad honorem nostrum, et dictorum civium tranquillum et bonum statum ac cultum iustitie cedere dignoscatur. Concedimus etiam eisdem quod castaldio et alii offitiales per nos ponendi in dicta civitate pro ordinandis et recognoscendis pensis mensuris, et colligendis caloniis [1] penis seu aliis iuribus, ponantur et constituantur ibi per nos et nostros suffitientes et ydonei, qui tamen sint de dicta civitate et habitatores eiusdem. Statuimus denique atque concedimus quod de cetero in dicta civitate vel eius terminis non immittatur seu immitti possit aut vendi vinum aliquod extraneum vel vendemmia, nisi tantum vinum et vendemmia collecte ipsius civitatis et terminorum suorum. Adiicimus quoque atque concedimus quod si in prosecutione acquisitionis dicti regni nostri Sardinee et Corsice contingerit dictam universitatem

(1) Forse *tholoniis*.

contra aliquam vel aliquas civitates, castra, villas seu loca, aut habitatores earum nobis vel domino nostro rebelles que sint infra triginta miliaria in circuitu dictae civitatis Sassari constituta, exercitum vel processum cum armis facere per se ipsos cum praeside dicte civitatis, vel cum familiis nostris armorum, et ipsas civitates, castra, villas, seu loca, et habitatores earum rebelles nobis et nostro dominio per vim et cum armis subiugare, ipse civitates, castra, villas, seu loca sic adquisita vel subiugata, et habitatores earum, subsint ex tunc dicte civitati Sassari, et iurisdictioni ac dominationi nostre, et offitialium nostrorum civitatis eiusdem, et ipsi offitiales nostri utantur in eis, et uti possint, et debeant prout plenius et melius uti debuerint in dicta civitate Sassari et pertinentiis seu terminis eiusdem, et de pertinentiis dicte civitatis Sassari nihilominus censeantur. Arrendamenta etiam seu obligationes per eos iam usque nunc facta seu factas de redditibus seu iuribus dicte civitatis pro solutione debitorum dicte universitatis seu construendis operibus murorum, vel aliis necessitatibus ipsorum, laudamus et confirmamus, et eas ratas esse volumus atque firmas, ac precipimus firmiter observari. Ad ulteriorem insuper gratiam et cautelam civium predictorum, et ut clementie nostre gratiam se cognoscant integraliter assecutione, omnes et singulas offensas, et alios quoscumque excessus per ipsos, seu inter ipsos huc usque commissas, ac dissensiones nostras, concitationes, vel alias contensiones criminales et civiles eis et eorum cuilibet de speciali gratia remittendas duximus, et penitus relaxandas, sicque de cetero per nos vel nostros non possint pro predictis vel aliquo predictorum conveniri demandari aut pena aliqua condempnari, nec nos de ipsis intromittere debeamus. Attamen incarceratis iam seu exclusis aut relegatis ab ipsa civitate misericorditer nos si voluerimus habeamus, ipsosque ad civitatem ipsam reducere, si et quando nostre regali placuerit voluntati, et bona sua eis restitui facere, in eo statu quo tunc fuerint, exceptis tamen fructibus inde perceptis, et dampnis substentis, quos et que ipsi sic reducti non possint petere vel habere. Denique concedimus civibus supradictis, quod nullus extraneus audeat vel presumat in botecis, vel cellariis aut domibus, pro tenendo blado vino vel mercibus ipsorum civium deputatis, seu in domibus etiam viduarum se ponere, vel etiam hospitari, nec ipsi cives aut aliquis ex eis teneantur ipsos extraneos ad hospitandum in predictis admittere seu etiam receptare. Mandantes per presens privilegium nostrum dicto inclito infanti Alfonso, nec non quibuscumque officialibus nostris seu presidentibus tam in dicto regno Sardinee et Corsice, quam alibi in aliis regnis et terris nostris constitutis et constituendis, ac levidariis, pedagiariis, collectoribus, seu quibuscumque aliis officialibus nostris presentibus et futuris, quod premissam franchitatem libertatem et gratiam nostram, et omnia et singula per nos superius concessa firma habeant et observent, ac fatiant inviolabiliter observari, et non contraveniant, nec aliquem contravenire permittant. In cuius rei testimonium presens privilegium nostrum, maiestatis nostre sigillo appendititio communitum sepedictis civibus fieri iussimus atque tradi. Dat. Barchinone, Nonas Madii, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo tertio.

Signum ...... Iacobi Dei gratia regis Aragonum Valentie Sardinie ac Corsice ac comitis Barchinonie.

Testes sunt: Infans Petrus Domini Regis filius ac comes de Ripavercia.
Infans secundus Berengarius eiusdem domini regis natus.
Pontius Barchinonie episcopus.
Dalmacius vicecomes de Rocabertino.
Guilbertus de Sentillis etc.

Fuit clausum per G. Augustini scriptorem domini regis.

XIII *.

Paolino Doria scrive da Oristano a suo zio Piacentino Doria, dandogli notizia del suo viaggio da Savona a Sardegna, e dello stato delle cose pubbliche nell'isola; della guerra mossa da Ugone (III) di Arborea ai Pisani; della battaglia combattuta fra i medesimi, nella quale rimasero uccisi sul campo mille e più Pisani; del come i Sardi generalmente parteggiassero col detto Ugone pel re di Aragona, e desiderassero la di lui venuta ed il di lui dominio; della cacciata di tutti i Genovesi di parte guelfa da Sassari; della concordia di Branca Doria col GIUDICE *di Arborea; e della lettera inviatagli per mezzo di Ugone da Bernabò Doria, che trovavasi in Alghero col di lui padre.*

(1323, 13 maggio).

Dal R. Archivio di Barcellona, Armar. VIII. Sard. Num. CCCXCIII.

Reverendo Avunculo suo, immo Patri Domino Placentino de Auria, Paulinus de Auria, nepos vester salutem. Sicut patri notifficamus vobis, quod sumus in Arestano, cum una nostra galea, recessimus de Saona die XVII. aprillis, novas de istis partibus, vobis per istam nostram scribimus; quia per alias scripsimus, postquam alias litteras vobis scripsi aliud de novo fuit. Nos credimus esse breviter venturum ex perdictis pro reddire in Saona oneratis de grano, si aliquod vultis me facturum in Saona, ecce me in omnibus paratum, et sciatis secundum intendimus, quod dominus Iudex Arboreae, et suas gentes sunt ad praeceptum Domini nostri, Aragonum Rex, et sunt secum in societatem, unam magnam quantitatem Cathalanorum, equites, et pedites, et faciunt guerram Pisanis, et sciatis: quod de mense aprillis fuit magnum praelium inter dominos Iudici, et Pisanis, in modo, quod de Pisanis mortui fuerunt in numero plus de mille, ut dicitur, et etiam gentes de Sardinia, et Sardis, desiderant die, et nocte, quod Dominus Rex sit in illis partibus; quare in praesenti comodo Dominus Rex erit in illis partibus, faciat rationem, quod est Dominus de omnia, sine aliquo contrasto, salvo aliquanti castri, quod Pisanis tenent in virtutem semper illis, qui sunt sub dominatione Pisanorum, plus desiderant dominum Regem, quam illis. De Dominio Iudice, hodie habui unam litteram, a Domino Bernabo, continendo, sicut ipse est in Alegerio cum suo patre, sani, et salvi; et etiam, secundum in mea littera continetur, quod illis de Sassari eicierunt foras omnes Ianuenses, propter potestatem, quam habent in Sassari;

quae est ex parte Guelfa timebant, quod dicta potestas faceret aliquam novitatem, et faceret se forte in dicto loco in Arestano dicituntur omnes quod illi de Sassari sunt, ita bene in concordia, et Domino Rege tanquam Domino Iudici, et condomino Brancha. Aliud vobis non rescripbo; quia aliud de novo habemus, quod sit scribendum.

Dat. die XIII. madii.

XIV *.

Napoleone, cardinale diacono del titolo di S. Adriano, scrive a D. Giacomo II re di Aragona dalla città di Avignone; gli manifesta la sua contentezza pe' soccorsi inviati a Ugone GIUDICE *di Arborea, e per la spedizione armata, capitanata dall'Infante D. Alfonso, che si preparava per la conquista della Sardegna; lo informa dello stato, in cui egli avea lasciato l'isola, e di quanto avea operato il suddetto Ugone contro i Pisani, dichiarandosi per il primo a favore della causa regia; magnifica perciò i meriti grandissimi del giudice; e dice di avergli scritto efficacemente, e che gli scriverebbe di nuovo, affinchè recasse ad effetto quanto si era concertato alla sua presenza, e dell'arcivescovo di Arborea, da Vitale di Villanova, e Guglielmo Olomario ambasciatori di esso re di Aragona da una parte, e Montanario inviato di Ugone dall'altra, tosto che l'Infante arriverebbe a Sardegna.*

(1323, 23 maggio).

Dal R. Archivio di Barcellona, Armar. VIII. SARD. Num. CCCXXXXVIIII.

Serenissimo Principi Domino Iacobo, Dei gratia, Regi Aragonum, Valentiae, Sardiniae, et Corsicae, Comitique Barchinonae, ac Sanctae Romanae Ecclesiae Vexillario, Amirato, et Capitaneo generali, amico nostro charissimo, Neapoleo miseratione Sancti Adriani Diaconus Cardinalis, salutem, et paratam ad beneplacita voluntatem. Litteras Serenitatis Regiae letanter recepimus, et gaudemus quam plurimum, tam de celeri succursu transmisso, per magnificentiam Regiam, ad petitionem nobilis viri domini Ugonis, Vicecomitis de Basso, Iudicis Arboreae, quam etiam de praeparata expeditione faelicis stolii vestri, cum quo Inclitus Princeps Primogenitus vester, Infans Dominus Alphonsus, Comes Urgellens. accelerare festinat, ad consecutionem, Deo auctore, insularum Sardiniae, et Corsicae, possessionis regni vestri, quam Dei auxilio praeeunte, facilem cum gaudio expectamus, secundum negotii qualitatem. Credimus certe, quod providus, et discretus vir Guyllermus Oulomarii, consiliarius dilectus, et familiaris Regius, relatione veridica, sapientiae Regiae nostrum, quem vidit recitavit affectum. Sed in veritate, charitas, et sincera affectio cordis nostri, ad omnem honorem, et exaltationem Regiae coronae vestrae, et domini Infantis, plus flagrant in corde nostro, quam possimus exterius opere demonstrare. Praedicto autem domino Iudici Arboriensi jam efficaciter scripsimus, et iterum scrivemus, quod ea quae fuerunt ordinata, in praesentia nostra, ac venerabilis in Christo Patris Archiepiscopi Arbori. ac nobilibus militis vestri, et ambaxiatoris, et consiliarii, Domini Vitalis de Villanova primo, et postmodum praedicti consiliarii vestri, et nuntii Guyllermi Aulomarii, ac Montanarii, nuntii praedicti Iudicis, statim cum dominus Infans intraverit Sardiniam, complete, perfecte studeat cum effectu, et Regiam magnificentiam ex abundanti ortam, ut eidem Iudici, ea, quae tractata sunt, plene, et gratiose faciat observari. Nam primitas adhaesionis coronae Regiae, et resistentiae, quam primo fecit contra Pisanos, magnum locum obtinet meritorum; nec haec scribimus, quia de praedictis in aliquo dubitemus; sed ut sapientia regalis pectoris Dominum Infantem informet, ut super hiis, et super aliis, quae occurrent strenue, et viriliter, sapienter, et discrete procedat, et quod semel ex ore suo processerit, cum circumstantiis praedictis observare nitatur. Nam sic eius crescet honor, et fama, et non solum sibi subiecti ex debito, sed etiam alii sub umbra eius fiducialiter requiescent. Sicque alia occurrant per nos possibilia fieri, secura fiducia placeat intimare. Circa negotium religiosi viri fratris Ferrarii de Apilia, fecimus quod potuimus, et in futurum sine negligentia faciemus; quia quidquid Serenitas Regia nobiscum tanto recomendat affectu non possemus negligere; tamen sciunt nuntii vestri, quod Sanctissimus Pater Dominus noster est in aliquibus stricti juris; speramus tamen quotidie meliora, maxime si arriserint prospera, in assumptione praedicta, ut jam grata nuntia manifestant. Postquam usque huc praesentes litteras fieri feceramus, intelleximus, quod nuntius, qui portabat litteras nostras praedictas Iudici Arboreae, adhuc erat Nisiae in transitu impeditus, sed solliciti erimus efficaciter scribere per alium, non semel, sed pluries sicut fuerit opportunum, et nunc alias eidem Domino Iudici litteras scribimus, cuius thenor in littera Goulomarii continetur.

Dat. Avinionis die XXIII. mensis madii.

XV *.

I capitani di guerra di Villa *di* Chiesa *(Iglesias) in Sardegna scrivono agli anziani, al difensore, e al capitano generale della masnada, e dei cavalli del Comune di Pisa, chiedendo armi, munizioni, e vettovaglie per la difesa della terra commessa alla loro custodia, e informandoli che la flotta aragonese, che trasportava l'armata destinata per la conquista dell'isola, era già in vista nel mare presso Oristano, e che Ugone (III)* GIUDICE *di Arborea si trovava accampato in vicinanza di Pavillone* (Pabillonis) *con gran nerbo di fanteria, e di cavalleria.*

(1323, 11 giugno).

Dal Regio Archivio di Barcellona, Armario VIII. SARDINIAE. Num. CCCCXI.

Thenor litterae missae per capitaneos stabilitae Villae Ecclesiae, communis Pisanorum, et fuit capta in via cum cursore.

Multae discretionis, et sapientiae viris Dominis antiquis Pisanorum populi, et magnifico Domino Comiti Rainerio de Donoranto (1), et sextae partis Regni Callaretani Do-

(1) Legg. *Donoratico.*

mino, et Capitaneo generali totius mesnadae ab equo Pisanorum communis, nec non Pisanorum populi defensori debite reverendis, et honorandis. Vicus Domini Rosselmini, et Iacobus de Septimo, capitanei guerrae in Villa Ecclesiae, pro communi Pisanorum, se ipsos cum recomendatione, et debita reverentia, et honore. Noveritis, et vestra noverit Dominatio thenore praesentium: quod die veneris x junii percepimus, quod armata regis Aragonum erat in mari prope Arestanum, cum toto exercitu, et istuolo suo, quod nos non credentes, nec praedictis fidem cum effectu adhibentes, die veneris subsequenti missimus quosdam super quemdam montem, unde dicta armata videri poterat, et verum sciri, qui retulerunt, quod eorum oculis dictam armatam viderunt, et quod per ea quae comprehenderunt, dicta armata, cum dicto exercitu, et istolio poterat applicare portui Arestani hodie per totam diem; et quod erant multa vela, quae connumerare non poterant, tamen videbatur eis, quod essent ultra centum vela, et ligna.

Item, noverit vestra Dominatio, quod Iudex Arboreae est apud Pavilionem cum magna gente peditum et equitum.

Noverit autem vestra Dominatio, quod terra Villae Ecclesiae, et nos, multis adhuc fornimentis, et reparationibus indigemus, et etiam peditibus, et equitibus, ordeo, et grano, et aliis, et quod terra est a modo de bonis, et sufficientibus reparationibus, et fortellitiis in bono esse, et bene reparata, afortiata, et munita muris, foveis, estaccato, turribus, vardesquis, et aliis. Ita quod si haberemus illam gentem peditum, et equitum, vobis alias, a nobis scriptam, a toto mundo, et tam Christianis quam Sarracenis defenderemus. Et quia pro maiori parte gens peditum, et equitum, quae est in Villa Ecclesiae est de meliori de mundo, et cum maiore voluntate bene operandi, et faciendi ad honorem Pisanorum communis, tamen valde mesnada conqueritur, quod denarios non habent, et servire non possunt, pro eo quod non habent de quo vivere, et omnia arma subpignorarunt. Et ut scitis mesnada nunquam bene facit, nisi sibi solvatur secundum promissa, et pacta, et male bellari potest sine armis. Quare Dominationi vestrae humiliter, et devote supplicamus, quatenus velitis nos, et terram Villae Ecclesiae Capitaneis de Callari pro communi Pisanorum recomendare, et quod sint solliciti, et intenti, et providi ad reparationem, et conservationem Villae Ecclesiae, quemadmodum ad illam Castelli Castri; qui idem sumus, et scribere eis, quod in aliquo vobis opportuno non desistant, et eosdem nichilominus redarguatis de multis inconvenientibus factis ab eis, nobis, et mittatis nobis pecuniam pro solvendo stipendiariis ab equo, et pede, et totae mesnadae, ab equo, et pede quo nichil utilius, et gratiosius habere possumus, et sine qua factum nostrum bene esse non possent: et nichilo tantum indigemus, quantum pecunia, quae pactata mesnada, et facta solutione eidem unus valeret pro multis, et eam facere deveniri ad manus camerarii Pisanorum communis in Villa Ecclesiae, vel ad manus alterius de quo bene confidere possitis, ita quod solutio fiat in villa, eo quod non esset bonum quod alibi fieret, ne gens absentaret se a Villa, ex isto, quod possibilitas incumberet, quia terra non bene maneret sine mesnada. Et mittatis ita expresse praecipiendo capitaneis guerrae in Castello, quod ita fiat, cum non obstante, quod decem Banerii super missis in Sardiniam, per nos deberet fieri solutio in Villa, et Vaccheta in qua homines scripti essent veniret ad nos, et supra scriptam nobis diceret ipsam aperierunt, et nobis apertam miserunt, et eis solverunt. Et mittatis nobis iuxta posse vestrum, illam gentem militum, et peditum, de quo vobis alias scripsimus. Tamen ad consolationem vestram, et ad dandum vobis gaudium, et cessandum omnem merorem, damus vobis ad intelligendum, Deo Domino nostro, et Beata Maria protectione nostra favente, quod per ea, quae sensimus de nobis, et gente nostra, et fortitudine, et reparatione terrae, et bona voluntate gentis nostrae, dictam terram ad honorem, et bonum statum Pisanorum communis, et populi, et amicorum Pisanorum communis, et ad opprobrium, et vituperium, et destructionem in illius maledicti Iudicis, et exblacati Regis Aragonum, et omnium inimicorum Pisani communis defendemus, conservabimus, et custodiemus, hoc semper intellecto in praedictis, quod omne praesidium gentis licet loquendo, quod nobis mittere potestis, quam citius poteritis ad terram Villae Ecclesiae destinetis: quamvis omnem timorem, et tristitiam deposuerimus, et stemus in gaudio, et consolatione, credentes inimicos Pisani communis in insula Sardiniae degentes, ponere in conflictu, quod Deus, et ius nobiscum est, et sinistrum, dante et concedente Deo, advenire non posset. Scriptis praedictis, accepimus nunc, et exploratorem dicentem, quod omne armata hodie, vel cras applicabit portui Castelli, vel Palmae de Sultio.

Dat. in Villa Ecclesiae, tertio Idus Iunii vj inditione.

XVI.*

Il corriere Guiccio da Fabriano, arrestato per via con la lettera dei capitani di guerra di Villa di Chiesa, ed esaminato diligentemente da Pietro di Serra capitano della masnada di Ugone GIUDICE *di Arborea, dà ampie informazioni sullo stato di difesa, e sulle condizioni in cui allora si trovavano la terra suddetta, e il castello* di Castro.

(1323, 12 giugno).

Dal R. Archivio di Barcellona, Armar. VIII. SARDINIAE, Num. CCCCXI.

Depositio cursoris, qui captus fuit, cum littera proxime scripta.

Examinatio facta per nobilem virum Domnum Petrum de Serra, capitaneum masnadae magnifici domini, domini Ugonis Iudicis Arboreae, de Guiccio de Fabriano, nuntio communis Castelli Castri super novitatibus, et conditionibus Castelli Castri, et Villae Ecclesiae, die dominica xij. mensis iunii, millesimo tercentesimo XXIII. Inditione vi.

Guiccius dictus, interrogatus a dicto capitaneo, quot homines ab equo de masnada sunt in dicto castro, dixit: Quod est ibi Henricus Theuthonicus conestabilis, cum quadraginta Theuthonicis ab equo, et decem Italianibus: Ita quod sunt in totum de masnada, quinquaginta, et non plures. Interrogatus, quot Burgenses possunt esse in

dicto castro, habentes equos? Dixit: Forte xx. et viginti cives, habentes viginti equos. Interrogatus, quot equos possunt habere officiales dicti castri? dixit: Forte possunt habere viginti quinque equos. Interrogatus, quot capitanei guerrae sunt in Castro? dixit duo: Dominus Ioannes Gininus, et Petrus Frederici, et duo castellani. Interrogatus, quot homines a pede de mesnada sunt in praedicto castro? dixit: bene trecenti a ballista, nomina capitum peditum, dixit, quod nescit. Interrogatus, quot homines Terassani, et de appenditiis possunt esse in Castro? dixit: bene novicenti. Interrogatus, si in castello retinent portas clausas? dixit, quod non. Interrogatus, quae custodia sit in Castro? dixit, quod de nocte; et de die retinent homines in turribus, et scala guardias, per terram. Interrogatus, si aliqui homines morti sunt in Castello Castri propter istas novitates? dixit: quod sic, quod fecerunt incidi caput cuidam Burgensi dicti Castri, qui vocabatur Magister Bernardinus Physicus; quia dixit: Diabolo placeat, quod isti Catalani veniant, et dicit, quod ab eodem die, post mortem dicti Magistri Bernardini, Terrasani dictae terrae Castri sunt multum turbati, et habent Pisanos multum odio. Interrogatus, qualiter homines dicti Castri de victualibus sunt parati? dixit: forte suo iudicio communiter per sex menses. Interrogatus, de quo dubitant magis homines dictae terrae Castri? dixit: de difficiis, qui vocantur machinae, et de assedio continuo. Interrogatus, si aliquod lignum erat ibi, quod nuper venisset de Pisis? dixit: quod non, nec quod sit paratum ad praesens ire versus illas partes. Interrogatus, quot difficia sunt in dicto Castro parata ad prohiciendum? dixit: quatuor. Interrogatus, qua die fuit in castro? dixit: die veneris x. praesentis mensis iunii. Haec omnia dicta, dixit se scire de conditionibus Castelli Castri predicti.

Super conditionibus vero Villae Ecclesiae interrogatus a dicto capitaneo, qua die fuit in Villa Ecclesia? dixit: die sabbati xi. praesentis mensis iunii. Interrogatus, quot homines de mesnada ab equo sunt in villa? dixit: quod sunt ibi in villa quinque banderiae equitum, ab equo, sunt in qualibet banderia xx. quinque homines ab equo, cum vigintiquinque ronsinis: Ita quod sunt in totum homines ab equo, centum vigintiquinque, cum centum vigintiquinque roncinis: dixit, quod sunt ibi conestabiles quinque, quorum nomina sunt haec: Verus de Citona, et est infirmus, Cioculus de Arimino, Mafulus de Civitate Castelli, Petrus Rustici de Sancto Minato, et Corrade Theuthonicus: dixit, quod sunt ibi duo capitanei guerrae Dominus Vicus Ronselmini, et Iacobus de Septimo, Dominus Pinus Sasetta, et Dominus ...... iatthinus Sampante, consiliarii, duo rectores, nomina quorum ignorat. Interrogatus, quot equos retinent dicti officiales, omnes? dixit: bene triginta Burgenses retinent xxx. equos. Interrogatus, quot pedites de mesnada possunt esse in villa? dixit: quod XL banderiae, et pro qualibet banderia possunt esse vigintiquinque, vel xxx. homines: Ita quod inter omnes, possunt esse mille homines. Interrogatus, quot homines Terrasani possunt esse in villa? dixit, quod bene sexcenti, vel in circa; dixit quod Villa est fossata tota circum circa, et astechata tota circum circa, et murata media, et dixit: quod sunt ibi viginti turres muratae, et dixit: quod castrum Sancti Guat dictae Villae est astechatum, et fossatum circum circa, et una Turris est ibi murata, et una alia fundata. Interrogatus, qualiter est fornita de victualibus: dixit: quod nescit; sed starellus grani est valoris viij. solidorum. Dixit: quod sunt ibi duo difficia, et quatuor alia, quae non sunt acta. Interrogatus, qua die fuit in villa praedicta? dixit: heri die sabbati xi. praesentis mensis iunii.

XVII *.

Ugone III di Arborea scrive all'Infante D. Alfonso di Aragona; gli dice di aver ricevuto la sua lettera; e lo informa, ch'egli si trovava accampato a dieci miglia di distanza dal castello di Cagliari; che l'indomani si spingerebbe più innanzi, onde impedire le vettovaglie ai difensori del castello; e che intanto avea impedito le devastazioni e gl'incendi che i Pisani commettevano tutto all'intorno; lo consiglia ad approdare al porto di Solci; *lo previene, che colà gli si presenteranno, per ricevere gli ordini, Aldobrando di Serra, e Gomita di Azene, potenti* Solcitani, *suoi devoti, e fautori; gli dà notizia di parecchi altri fatti relativi alla guerra contro i Pisani, ed alla spedizione aragonese per la conquista della Sardegna; e gli trasmette la lettera dei capitani di* Villa di Chiesa *stata intercettata, e la deposizione del corriere Guiccio de Fabriano.*

(1323, 12 giugno).

Dal R. Archivio di Barcellona, Armar. VIII. SARDINIAE, Num. CCCCXI.

Excellenti, et Magnifico viro, Domino Infanti Alphonso, primogenito Serenissimi Domini, Domini Iacobi, Dei gratia, Aragonum, Valentiae, Sardiniae, et Corsicae Regis illustris, Comitisque Barchinonae, et Sanctae Romanae Ecclesiae Amirate, Vexillarii, et Capitanei generalis, Ugo Vicecomes de Basso, eadem gratia, Iudex Arboreae, cum debita recomendatione se totum. Litterae Magnitudinis vestrae michi delatae per Petrum de Podio, dat. prope caput de Neapoli iij Idus Iunii, magnum michi gaudium attullerunt, eo quod pro ipsarum tenore mihi constitit evidenter, ad insulam Sardiniae, et ad praedictum locum, sicut longo tempore meus animus expectavit, vestram Excellentiam cum vestro faelici stolio incolumem pervenisse, de quo Omnipotenti Deo gratiarum exsolvo actiones, eum humiliter deprecans: Quatenus vos semper prospere dirigat, et personam vestram in salute, et sanitate conservet. Caeterum sicut per alias meas litteras, Excellentiae vestrae scripsi ego, cum nobilibus viris, dominis Dalmatio, Vicecomite de Rochabertino, et Geraldo de Rochabertino, et cum illa societate, quam habemus ad vestrum servitium, et honorem intravi iam Callarim, et perveni ad Villam, quae dicitur de Gumun, quae est prope Castellum Castri, ad decem miliaria, et inde cras, mane propono discedere, et ad dictum Castellum Castri ad tria miliaria propinquare, et ibi cum dicta societate persistere, et manere, ne Pisani qui sunt in Castello Castri, grano novo, et ordeo se valeant communire, et

ut gentes vestras de Lello, quas quasi omnes ad vestram obedientiam, et devotionem reduxi, a Pisanorum incendio liberem, quod quidem incendium ante adventum meum in villas aliquas dicti Pisani, et segetes iam fecerunt, et procurant fieri quantum possunt, ut quod ipsi retinere non possunt, aut defendere, dissipent, et incendant, et propter hoc in praedicto loco sicut praedixi morari intendo, donec Excellentia vestra aliud me iusserit facere, cum paratus sim semper Magnitudinis vestrae jussionibus obedire, nec de praedicto loco, ut ad praesentiam vestram veniam propono discedere, sine vestra conscientia et mandato; et ideo michi mandare dignemini, quid volueritis me facturum. Et quidem portu Sulcitano ad Villam Ecclesiae debetis, concedente Altissimo, salubriter progredi. Deliberavi nobiles viros Aldobrandum de Serra, et Gomitam de Asene, qui sunt de melioribus, et potentioribus Sulcitanarum partium, et qui diu ad vestram devotionem accesserunt, et qui honores vestros, una mecum hucusque promoverunt utiliter, et promoveri etiam procuraverunt, providum virum Magistrum Ricardum Physicum Medicum, nec non nobiles viros Bernardum Iudeum, et Nadum, germanum suum de Vic ipsis qui sunt per Pisanos expulsi de Villa Ecclesiae, et in banno, et qui in Villa Ecclesiae, et in partibus Sulcitanis, longo tempore permanserunt, et per quos de conditionibus dictae Villae poterit vestra Excellentia veraciter informari, ad praesentiam vestram transmittere. Quare dictos Aldobrandum, et Gomitam, quos specialiter mitto, ut procurent pro portando res ad Villam Ecclesiae, vel ad locum ad quem res predictas Excellentia vestra portandas providerit, currus, et alia opportuna tamquam vestros devotos vestrae Excellentiae recomendo, quibus si placuerit vestra negotia in partibus Sulcitanis tractanda, Excellentia vestra committere poterit; quia per eos tractabuntur fideliter, et si essent aliqui indevoti, ad vestram devotionem utiliter procurabunt. Postquam vero per dictos Magistrum Ricardum, Aldobrandum Gomitam, et Nadum de Villa Ecclesiae fueritis informati, facietis circa expeditionem ipsius, quod providum, et maturum consilium provideritis faciendum, et mihi mandabitis quod volueritis me facturum. Propterea quia postquam perveni ad partes Villae Ecclesiae, et Castelli Castri, guardiae, quas poni feceram per contratas, ceperunt heri unum cursorem, et hodie alium, cum litteris Pisanorum, eas dispositioni Excellentiae vestrae transmittere, et transmitto, ut per eas etiam de conditionibus Villae Ecclesiae, et Castelli praedicti, vestra Magnificentia informetur; praefatos autem cursores de conditionibus, et munitionibus Castelli Castri, et Villae Ecclesiae, cum diligentia examinari feci, et eorum examinationem feci redigi per scriptum, et eam vobis mitto praesentibus alligatam, ut per eam etiam informati, providere possitis, quod circa dicta loca facere habeatis.

Dat. XII. Iunii.

XVIII *.

L'Infante D. Alfonso di Aragona scrive a Ugone di Arborea, che avea differito, per mancanza di sufficienti carriaggi, la sua marcia dal porto di Palma di Solci a Villa di Chiesa; che però manderebbe innanzi tre o quattrocento soldati verso Villa Massargia; *e che intanto si raccomandava a lui, acciò gli fornisse al più presto i mezzi di trasporto, e le vettovaglie necessarie per l'esercito, giacchè senza il di lui efficace e potente aiuto non potrebbe riuscirgli felicemente l'impresa, per cui egli era venuto in Sardegna.*

(1323, 17 giugno).

Dai Regii Archivi di Barcellona, Registr. SARDINIAE ab ann. MCCCXXI. ad ann. MCCCXXIII. fol. CLXXVIII.

Infans Alphonsus, Illustrissimi Domini Regis Aragonum primogenitus, eiusque generalis Procurator, ac Comes Urgelli egregio Viro Ugoni Vicecomiti de Basso, ac Iudici Arboreae, salutem, et gratiam. Licet hodie, quo praesens scribitur littera vobis, scripserimus: quod die Lunae proxime venienti intendebamus recedere de Portu Palmae de Sols, versus Villam Ecclesiarum progressuri; quia tamen recognitis curribus, quos in partibus istis potuimus habere, est totaliter impossibile, nos cum tota gente nostra simul progredi, nec etiam in parte sufficienti, nostro honore servato, deliberaverimus pro meliori praemittere trecentos, vel quatuorcentos milites cum curribus quos habemus, apud locum de Villa Massargia, et statim, cum ibi fuerint remittant nobis currus, ut cum illis tot victualia praemittamus iterato, ac iterum, quousque muniri possimus decenter, ne defectu victualium haberemus discedere a proposito supradicto. Vos autem, quia dicti currus etiam nobis non sufficiunt, mittatis apud dictum locum de Villa Massargia tot, quot poteritis currus illis onustos victualibus, quibus nostrum exercitum indigere pensatis, ut vestra subventione, nostroque apparatu, quem hic continue procuramus, et mittimus, propositum nostrum sortiatur effectum. Illi autem milites quos promittimus facere viarum securum accessum, et iniungatis ductoribus ..... quod obediant illi, quem praefecimus militibus supradictis nec minus per vestras litteras quam cito poteritis, sine mora significetis nobis diem recessus curruum vestrorum, et diem applicationis eorum apud Villam de Massargia. In praemissis autem curam, et diligentiam sollicitam praebeatis omnino, sic quod vestra industria et ardua solicitudine, nostra, vestraque intentio ad prosperum ducatur effectum; quia sine vestrae nobilitatis auxilio, ut nobis videtur expresse, id quod intendimus, ad optatum nullatenus duceretur effectum. Milites vero quos praemittemus erunt ad tardius in loco praedicto de Massargia die martij proxime venienti. Dat. in Portu Palmae de Solz XV. Calendas Iulij anno Domini M.CCC.XXIII.

XIX *.

L'Infante D. Alfonso partecipa a suo padre D. Giacomo II re di Aragona il suo arrivo al porto di Solci in Sardegna, lo informa di molte circostanze relative al suo viaggio, alla sua impresa, ed alla cooperazione prestata alla causa regia, contro i Pisani, da Ugone GIUDICE *di Arborea; lo previene che andava a mettersi in*

marcia coll'esercito verso Villa di Chiesa; *e gli dice, che conferirebbe a voce con detto* GIUDICE, *e con Barnaba, e Branca Doria, sovra quanto era stato trattato a riguardo delle faccende dell'isola.*

(1323, 18 giugno).

Dai R. Archivi di Barcellona, Armar. VIII. SARDINIAE, Num. CCCCXI.

Excellentissimo, ac Magnifico Principi, et Domino, Domino Iacobo, Dei gratia, Regi Aragonum, Valentiae, Sardiniae, et Corsicae, Comitique Barchinonae, ac Sanctae Romanae Ecclesiae Vexillario, Amirato, et Capitaneo generali, Infans Alfonsus, eius humilis primogenitus, et generalis Procurator, ac Comes Urgelli, salutem, cum reverentia subiectiva, ac obedientia filiali. Princeps Serenissime, Pater, et Domine. Nuper existentes in portu Mahonis, insulae Minoricarum, per aliam litteram nostram, datam sub nostro sigillo secreto, sublimitati vestrae descripsimus tranquillum passagium, quod habueramus usque ad dictum portum Mahonis, et alia, quae usque ad dictae litterae datam nobis significanda occurrerant: nunc autem serenitati vestrae notificamus, quod die Mercurii octava praesentis mensis iunii recessimus de dicto portu Mahonis, versus insulam Sardiniae, cum faelici stolio nostro, nostrum dirigentes accessum, et quia navigantes in mari didisceramus, quod egregius vir Iudex Arboreae in manu potenti persequebatur Pisanos in dicta insula, adeo quod esse credebatur apud Villam Ecclesiae, deliberavimus divertere per portum, qui est prope Aristanum, ut ibi habita certitudine de progressu dicti Iudicis, et negotiorum, quae agimus, appelleremus, sive ad locum del Alguer, prout disposuerat vestra veneranda paternitas, sive ad alium locum, prout negotiis congruere videretur. Et cum fuimus apud locum, vocatum caput Neapolis, prope Aristanum, die sabbati quarta a die Mercurii praedicta, invenimus ibi quendam lembum nostrum, quem pridem miseramus ad Iudicem supradictum, et litteram ipsius Iudicis, per quam significabat nobis, quod ipse consulebat omnino, quod nos deberemus appellere ad portum Palmae de Sulcis, prope Villam Ecclesiae, per viginti quinque miliaria, eo quod locus Villae Ecclesiae est munitus, et stabilitus per Pisanos, et quod cum tota gente nostra aggrederemur potenter dictum locum Villae Ecclesiae, quem procul dubio haberemus (Domino concedente) et ipso habito facilius haberetur Castrum Callari, cum alia loca in insula Sardiniae non sint stabilita per Pisanos, praeter locum vocatum Terra Nova, et unum vocatum Ioyoso, quod est castrum satis competentis fortitudinis, et aliud vocatum Aygua freda, magnae fortitudinis. Qua recepta littera, eadem die, volutis velis venimus sero ad insulam Sancti Petri, et in crastinum die Dominica, venimus ad portum Palmae de Sulcis, ubi fuimus cum galeis, et navibus nostris simul: sequenti vero die Lunae tertiadecima praesentis mensis Iunii, descendimus in terra cum nobilibus, et militibus, gente, et apparatibus nostris, figentes Tentoria prope Villam Palmae de Sulcis, ibique statim venerunt ad Nos Sardi universitatum confinium dictae villae, cum magno gaudio Nos suscipientes, ac homagium facientes, et fidelitatis iuramentum praestantes, et continuo venerunt ad nos nuntii dicti Iudicis, cum litteris ipsius, et Nobilium Dalmatii Vicecomitis, et Geraldi de Rocabertino, per quas nobis significarunt, quod ipsi cum eorum comitiva, erant prope Castrum Callari per tria miliaria, facientes colligi segestes totius illius contratae, ut aufferrentur Pisanis, et villae, quae ad nostram redierant obedientiam, se inde iuvarent; et informarunt nos, tam scriptis, quam dictorum nuntiorum relatione de statu Villae Ecclesiae, de quo constabat eis per litteras, quas illi de stabilita Villa Ecclesiae mittebant communi Pisarum, per quendam cursorem, qui eadem die per eos captus fuerat, et per ipsius relationem cursoris, et consulebant nobis omnino, quod Nos ad dictam Villam nostram maturaremus accessum. Nos autem ducti consilio praedictorum, ad ipsum locum Villae Ecclesiarum progredi festinamus, sed nondum potuimus hinc redere, propter penuriam quam habemus curruum, qui portent victualia, et arnesia nostra. De gente vero, quae est in stabilita Villa Ecclesiae, et Castri Callari, poterit celsitudo Regia informari per transumptum hinc inclusum litterarum, et aliorum scriptorum nobis inde missorum per Iudicem, et nobiles ante dictos. Nos autem, Princeps Serenissime, ac venerande pater, spem nostram in illo figimus, qui dedit hoc nobis initium, et cuius solius est finem dare salubrem, quod Nos in hijs faeliciter peragendis sui gratia prosperabit. Gens autem nostra incedit gaudens, et sana, nec iudicio illorum, qui nobis cum sunt invenimus talem ayerem, qualem praenuntiaverat fama, maiusque etiam bonum nobis inde prenuntiant de partibus villae Ecclesiae, tam in puritate aëris, quam in loci amaenitate, et aquarum copia, et victualium abundantia in excessu. Caeterum significamus Celsitudini Regiae, quod nuntius ille missus per Guantinum Catonis de Sacero, quando nos fuimus in portu Mahonis nondum inde recesserat, cum noluissent ipsum levasse, ut asseruit, naves quas duxerunt nobilis Vicecomes et Geraldus de Rocabertino praedicti, propter pressuram navigantium ibi; propter quod nos statim fecimus ipsum poni in quodam lembo armato, qui eum posuit in insula Sardiniae, et iniunximus ei, quod expedito negotio pro quo ibat, cum dicto Guantino, et aliis de universitate Saceri ad nos statim veniret, ubicumque essemus in insula supradicta, quem quotidie expectamus. Missimus etiam ad illustrem Regem Fredericum duas naves de maioribus stolii nostri, et quatuor uxerios, ultra illas tres in quibus navigarunt dicti Vicecomes, et Geraldus de Rochabertino, pro portandis victualibus, per dictum Regem Fredericum paratis. De armata aliqua facta per Pisanos, vel alios nobis adversos, licet diligenter exquisiverimus, nulla fit mentio. Nosque armatam nostram galearum accedentes, ut praedicitur, ad Villam Ecclesiae, dimitimus cum navibus, et aliis vasis stollii apud insulam Sancti Petri, bene ordinatam ad bellum, si necesse esset, cum ammirantis vestro, et Regis Maioricarum, stabilita guardia de lembis armatis cum caeteris oportunis. De tractatu habito inter Serenitatem Regiam, et Iudicem Arboreae, de quo in recessu plene informati sumus, nec de nobilibus Brancha de Auria, et Barnaba de Auria, cum adhuc Iudicem, aut ipsos non viderimus, non possumus certum aliquid reserare, sed idem Iudex debet esse no-

biscum statim apud Villam Ecclesiae, ibique agemus in negotio prout sumus per Serenitatem Regiam informati, et de hiis, et aliis, prout dabit Altissimus significanda, frequenter curabimus intimare. Praeservet omnipotens Magnitudinem Regiam mentis, et corpore sanitate incolumen, et ad suum servitium dirigat plenis annis. Dat. in castris apud portum Palmae de Sulcis xiiij Calendis julii, anno Domini millesimo ccc.xx. tertio. Sigillata.

Locus † sigilli.

XX *.

L'Infante D. Alfonso di Aragona, *ricevuto dagl' inviati del Comune di Sassari il giuramento di fedeltà*, *conferma al medesimo Comune le concessioni fattegli poco innanzi dal re Don Giacomo*, *e gli accorda nuovi privilegi*, *riguardanti specialmente il suo commercio interno*, *ed esterno*, *la nomina del suo* Podestà, *e la restituzione dei* servi *fuggitivi*.

(1323, 4 luglio).

Dagli Archivi antichi della Città di Sassari.

Noverint universi quod nos Infans Alfonsus Illustrissimi Domini Regis Aragonum primogenitus, eiusque generalis procurator, ac Comes Urgelli, Attendentes clarissimum Dominum Regem genitorem nostrum predictum. Prospectis pene fidelitatis constantia, et affectu laudabili, quem et quam eius habitatores, ac universitas civitatis Sassari insule Sardinie hinc ad eum cuius dominium affectabant agnoscere, ipsius iussibus et beneplacitis parituri, ut coram Regia praesentia exposuit discretus Michael Petri fisicus, habitator civitatis predicte, ad ipsum dominum Regem cum littera credentie destinatus nuper, cives et universitatem eandem de speciali benevolentia quibus eosdem amplectitur sub speciali privilegio libertatis et aliis gratiarum largitionibus decorasse. Ipsis tamen eidem domino Regi vel nobis loco ipsius homagium et fidelitatis iuramentum prestantibus, ac adimplentibus ea que per dictum fisicum coram Regia presentia fuerint proposita seu oblata, ut in ipso privilegio confecto, sub datione Barchelonie nonas May, anno subscripto, clauso per manum Guillelmi augustini domini regis scriptoris hec et alia noscuntur largius contineri, prospicientes etiam cives et universitatem ipsam per prudentes viros Matheum caseum, Comitam de via, Marabottinum marabottum, et Gantinum palas nuncios sindicos et procuratores universitatis et comunis Sassari nobis nomine domini Regis homagium et fidelitatis iuramentum reverentia debita prestitisse, et alia ad que tenebantur iuxta prescriptum privilegium devota promptitudine effectualiter implevisse. Idcirco cupientes cives et universitatem civitatis Sassari supradictam, ut vassallos fideles et naturales dicti domini genitoris nostri grassiosis [gratiosis] favoribus prosequi, ut viventes sub Regio dominio in eorum fidelitate letentur, privilegium predictum et omnia in eo contenta laudamus approbamus ratificamus confirmamus, ac etiam de novo eisdem civibus habitatoribus et universitati civitatis predicte concedimus, prout melius intelligi potest et dici, et sicut in eodem largius et plenius sunt inserta, reiecta condictione in dicto privilegio apposita, cum ex quo nobis ut predicitur fecerunt homagium et fidelitatis prestiterunt iuramentum, ut ipsa purificata condictio, ipsumque privilegium debeat iam dictis civitati et civibus Sassari pene et inviolabiliter observari. Considerantes preterea dictum dominum Regem nobis ad infrascripta potestatem plenariam inpendisse cum carta sua tenoris sequentis. — Noverint universi quod nos Iacobus Dei gratia Rex Aragonum Valentie Sardinie et Corsice, Comes Barchinone, ac Sancte Romane ecclesie vexillarius, amiratus et capitaneus generalis. Considerantes quod pro acquisitione Sardinie et Corsice regni nostri feliciter actore Domino peragenda, vos inclitum et magnificum Infantem Alfonsum carissimum primogenitum et generalem procuratorem nostrum ac Comitem Urgelli, Nobilium et militum ac peditum numerosa comitiva congrue sociatum destinamus ad presens, vobisque etiam regimine [regimen] ipsius Regni cum alia carta nostra certi tenoris sigillo maiestatis nostre munita duximus committendum. Idcirco volentes quod liberius et aptius ipsius Regni regimini oportuna utilia et necessaria expedire possitis, tenore presentis carte nostre perpetuo valiture vobis concedimus et facultatem plenariam impertimus quod possitis in dicto Regno Sardinie et Corsice donationes quascumque de quibusvis bonis stabilibus pure et irrevocabiliter facere, sub feudo tamen et fidelitate nostris more Italico, vel ea in emphiteosim concedere. Et similiter ea quae ex dictis bonis inculta sunt sive herema donare vendere et assignare in perpetuum, aut ad viatorium seu ad tempus, vel etiam ad beneplacitum prout vobis utiliter videbitur expedire. Privilegia libertates seu franchitates aut immunitates quibusvis personis concedere, et terras aut hereditates aut iura que aliqui in dicto regno teneant confirmare. Nos enim quascumque donationes, aut in feudum subscripto modo, vel in emphiteosim concessiones, privilegia, libertates seu franchitates per vos faciendas in regno predicto validas ratas et illibatas esse volumus atque firmas. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram inde fieri iussimus maiestatis nostre sigillo appendicio communitam. Data in castris apud portum fangosum duodecimo Kls [Kalendas] Iunii, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo tertio. — Propterea ad cives et universitatem civitatis predicte quorum comodum sollicitius affectamus debitum habentes respectum volumus et per presentis carte nostre tenorem concedimus eisdem civibus et habitatoribus civitatis Sassari predicte ex uberiori gratia, quod non obstante inibicione seu statuto aliquo facto vel faciendo per quoscumque generaliter vel specialiter in locis aliquibus constitutis infra dictam insulam Sardinie de non extrahendo ab inde rebus seu victualibus aliquibus, dicti cives habitatores aut universitas civitatis Sassari possint de locis in quibus huiusmodi inibicio facta fuerit victualia extrahere absque incursu pene cuiuscumque ad civitatem ipsam pro eorum usibus et non alibi facere apportari. Valeant autem predicti cives et habitatores civitatis eiusdem ac licitum sit eisdem et eorum singulis cum eorum rebus et bonis et mercibus navigare ad partes quas voluerint, terris inimicorum dumtaxat exceptis, nisi tamen ad haec obstet inibicio

generalis per dominum Regem vel nos aut successores ipsius in dicta insula Sardinie facienda. Concedimus etiam dictis civibus, habitatoribus ac universitati civitatis predicte ut eadem civitas continua suscipiat incrementa, et felicibus successibus prosperetur, quod dictus dominus Rex vel nos aut successores sui nunquam civitatem ipsam cum appendiciis et pertinentiis suis in totum vel in partem permutabimus infeudabimus, aut alii aliquo titulo sive causa trademus vel alias separabimus a corona Regia vel permittemus causa vel modo aliquo separari. Volumus eciam et iam dicte universitati Sassari concedimus quod potestas vicarius vel alius preses qui per dictum dominum Regem genitorem nostrum aut successores ipsius prefici habebit pro tempore in civitate iam dicta et eius terminis non preficiatur de illis qui nunc tempore dacte [date] presentis privilegi dominium vel iurisdictionem habent in insula Sardinie, nec etiam aliquis qui sit civis vel habitator civitatis Sassari supradicte. Concedimus insuper in favorem civium et universitatis civitatis ipsius, quod quociescumque contingat aliquos servos vel servas civium et habitatorum ipsorum effugere et ab ipsorum potestate absque licentia discedere, servi vel serve ipsi si reperiri poterunt infra insulam Sardinie vel regno Aragonum, Valentie ac comitatu Barchinonie ac terras alias dicti domini Regis subiectas dominio restituantur et tradantur his quorum fuerint vel nunciis eorundem contradictione et obstaculo quiescentibus quibuscumque. Mandantes per presentem omnibus officialibus et subditis domini Regis collectoribus ac quibuscumque presidentibus tam in dicto Regno Sardinie et Corsice quam alibi in aliis Regnis et terris eiusdem domini Regis constitutis et constituendis quod premissam gratiam et concessionem laudationem et confirmationem nostram et omnia alia et singula per nos concessa superius firma habeant et observent ac faciant inviolabilitor observari, et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram predictis civibus et universitati civitatis predicte nostro pendenti sigillo iussimus communiri. Dat. in obsidione Ville Ecclesie, quarto nonas Iulii, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo tertio.

XXI*.

L'Infante D. Alfonso, in virtù di speciali e pieni poteri conferitigli da suo padre D. Giacomo II re di Aragona, concede in feudo nobile a Ugone III, e ai suoi eredi d'ambo i sessi, il GIUDICATO *di Arborea, con le città, ville, castella, e luoghi tutti da lui posseduti in Sardegna; e Ugone presta solenne omaggio, e il giuramento di fedeltà al suddetto re di Aragona e suoi Reali successori.*

(1323, 5 luglio).

Dai Regii Archivii di Barcellona, Registr. SARDINIAE, ab ann. MCCCXXIII. ad MCCCXXXVII. fol. LXXX.

In Christi nomine. Notum sit cunctis, quod nos Infans Alphonsus, illustrissimi Domini Regis Aragonum primogenitus, eiusque generalis procurator, ac Comes Urgelli, ex potestate nobis, in hac parte attributa, per Excellentissimum Dominum Regem genitorem nostrum praedictum, cum carta sua, eius Maiestatis sigillo appenditio sigillata tenoris qui sequitur. — Noverint universi huius scripti seriem inspecturi, quod Nos Iacobus, Dei gratia, Rex Aragonum, Valentiae, Sardiniae, et Corsicae, Comesque Barchinonae, ac Sanctae Romanae Ecclesiae Vexillarius, Admiratus, et Capitaneus generalis. Considerantes tractatum initum inter quosdam ex parte nostra, et quosdam alios nomine et pro parte nobilis viri Ugonis, Vicecomitis de Basso, Iudicis Arboreae ex altera, super conferendo, concedendo, atque donando per nos perpetuo, et irrevocabiliter in faeudum, nobili eidem Ugoni, Iudici Arboreae, suisque heredibus, utriusque sexus, de suo corpore legitime descendentibus, sine diminutione aliqua, totum iudicatum Arboreae, et omnes terras, quas tenet dictus Iudex Arboreae praesentialiter in civitatibus, castris, et villis, iuribus, et pertinentiis suis omnibus, cum nemoribus, saltibus, aquis, aquarum decursibus, portubus, libertatibus, et immunitatibus eorum, a nobis, et successoribus nostris tenendum, et tenendam immediate, et in capite sub annuo servitio, seu censu, trium scilicet mille florenorum auri de Florentia, boni auri, et iusti ponderis solvendorum, annis singulis, in festo Apostolorum Petri, et Pauli, nobis, et nostris, ac vices nostras, et ipsorum gerenti in Sardinia, praesenti, et recipienti, et quod idem Iudex Arboreae, et heredes sui pro praedictis iudicatu, et terris, nobis, et haeredibus, ac successoribus nostris, per se, vel procuratorem, seu procuratores suos idoneos, more baronum nobilium, praestabunt homagium, et fidelitatis sacramentum, et quod de praedictis omnibus, et singulis fient litterae, privilegia, et alia munimenta necessaria, ad cautelam utriusque partis, cum omni iuris solemnitate, et securitate, ac firmitate debitis, et consuetis; Ideo volentes praemissa omnia ad effectum deduci, ac validam obtinere roboris firmitatem, nostrum et regium animum dirigentes, ad effectum laudabilem, et devotionem sinceram, quas progenitores dicti egregii iudicis, et ipse idem iudex, ad nos, et praedecessores nostros, et ad coronam nostram Aragonum, promptis voluntatibus exhibuerunt, et speramus per eum, et successores suos uberius exhiberi, affectantes erga eum, domusque suae promotionem, et solidationem, Nos favorabiles promutionis, et munificos largitores, et regali munificentia demonstrare, constituimus, et ordinamus vos inclytum et charissimum primogenitum, et generalem procuratorem nostrum Infantem Alphonsum, Comitem Urgelli, procuratorem spetialem nostrum, ac vobis plenarie committimus vices nostras, ad concedendum, conferendum, et donandum perpetuo, et irrevocabiliter per nos, et haeredes, ac successores nostros quoscumque in faeudum nobilem praefato nobili viro Hugoni, iudici Arboreae, et haeredibus suis utriusque sexus, de suo corpore legitime descendentibus, sine diminutione aliqua, totum iudicatum Arboreae praedictum, in Regno nostro Sardiniae situm, et omnes terras, quas tenet dictus Iudex Arboreae praesentialiter, cum civitatibus, castris, et villis, iuribus, et pertinentiis suis omnibus, cum nemoribus, saltibus, aquis, aquarum decursibus, portubus, libertatibus,

et immunitatibus eorum a nobis, et nostris haeredibus, et successoribus tenendum, et tenendam immediate, et in capite, sub annuo servitio, seu censu trium scilicet mille florenorum auri de Florentia, boni auri, et iusti ponderis, solvendorum annis singulis, in festo Apostolorum Petri et Pauli, nobis, et successoribus nostris, vel nostros, et ipsorum vicegerenti in Sardinia praesenti, et recipienti, ac firmandum, et fieri faciendum ipsi nobili iudici Arboreae, vel eius procuratori, aut nuncio instrumentum, et instrumenta, privilegia, et alia monimenta ad cautelam utriusque partis, cum omni iure, solemnitate, et securitate, ac firmitate debitis et consuetis, super dicta concessione, collatione, et donatione omnium, et singulorum praedictorum consimilibus instrumentis, privilegiis, et monimentis, per vos recipiendis, et pro cautela nostrae curie reservandis, et ad recipiendum a dicto Iudice, seu eius procuratore, vel procuratoribus, et nunciis pro dicto Iudice, et haeredibus, ac successoribus suis, pro praemissis iudicatu, et terris, more baronum nobilium, homagium, et fidelitatis sacramentum, et ad investiendum de praemissis omnibus et singulis iam dictum Iudicem, vel eius procuratorem, seu procuratores, et omnia alia, et singula faciendum, et complendum, firmandum, explicandum, concedendum, et assentiendum nomine, et pro parte nostra, in praedictis, et circa praedicta, et eorum singula praedicta negotio necessaria, seu et opportuna, quae vobis videbitur quomodolibet expedire, et si mandatum exigerent speciale, et quae nos possemus personaliter constituti, et quae posset quilibet procurator, legitime constitutus: dantes, et concedentes per nos, et haeredes, et successores nostros, vobis in omnibus et singulis supradictis, plenariam potestatem, ac generalem administrationem cum libera, gratum, et firmum promittens habere perpetuo per nos, et haeredes nostros, quidquid vos in praemissis, et circa praemissa actum, gestum, firmatum, expeditum, seu explicatum, concessum, collatum, donatum, investitum, et receptum nomine nostro fuerit, eaque nullo tempore revocare, sub bonorum nostrorum omnium hypotheca: de praemissis autem, ad mandatum nostrum, factum est hoc praesens scriptum, maiestatis nostre sigillo appenditio roboratum. Acta fuerunt haec in castris apud portum fangosum, duodecimo kalendas Iunii, anno Domini M.CCCXXIII. Ad devota, recta, et clara servitia, iam dicto domino Regi genitori nostro, et nobis impensa fideliter, prompte, et utiliter per vos egregium virum Hugonem, Vicecomitem de Basso, Iudicem Arboreae, nec minus ad puram, et bonam voluntatem, quam progenitores vestri dicti Hugonis, erga honorem, et exaltationem domus nostrae Aragonum, multipliciter habuerunt, nostrum dirigentes intuitum, volentes vos dictum Hugonem, Vicecomitem de Basso, honorare, et specialiter insignire, ac in persona vestra, vestris temporibus, domum vestram Arboreae firmare, stabilire, roborare, vice, et nomine praedicti domini Regis, genitoris nostri, ac nostros, cum testimonio praesentis publici instrumenti, perpetuo valituri, damus, concedimus, confirmamus, et donamus perpetuo, et irrevocabiliter in faeudum nobilem, secundum morem Italiae, vobis dicto Hugoni, Vicecomiti de Basso, Iudici Arboreae, et haeredibus, et successoribus vestris utriusque sexus, de vestro corpore legitime descendentibus, sine diminutione aliqua totum iudicatum Arboreae, et omnes terras, quas vos dictus Iudex Arboreae tenetis praesentialiter, cum civitatibus, castris, villis, iuribus, et pertinentiis suis omnibus, cum nemoribus, saltibus, aquis, aquarumque decursibus, hominibus, et faeminis, portubus, libertatibus, et immunitatibus eorum, servis, et ancillis, animalibus, daciis, tributibus et servitiis realibus, et personalibus, a praedicto domino Rege genitore nostro, et haeredibus, ac successoribus suis, tenendum, et tenenda immediate, et in capite in faeudum nobilem, sub annuo servitio, seu censu trium millium florenorum auri de Florentia, boni auri, et iusti ponderis, solvendorum annis singulis, in festo Apostolorum Petri et Pauli, ipso domino Regi genitori nostro, et suis, vel eorum vices gerenti, in Sardinia, praesenti, et recipienti in Sardinia. Volentes, et concedentes, quod vos dictus Iudex Arboreae, et heredes vestri, utriusque sexus, de vestro corpore legitime descendentes, sine diminutione aliqua habeatis, teneatis, possideatis, et expletetis in faeudum nobilem, ut praedicitur, iudicatum praedictum, cum civitatibus, castris, villis, et locis, iuribus, et pertinentiis suis omnibus, et aliis supra dictis, prout melius et plenius ipsa hodie tenetis, et possidetis, de quibus vos investimus praesentialiter et corporaliter, cum ense nostro, quem vobis manualiter tradimus, in testimonium praedictorum. Ad haec nos Hugo, Vicecomes de Basso, Iudex Arboreae praedictus, cum summa gratiarum actione recipientes a vobis dicto domino Infante Alphonso, domino nostro, donationem et concessionem praedictam, promittimus, et convenimus per nos, et haeredes, et successores nostros in iudicatu praedicto, vobis illustrissimo domino Infanti praelibato, nominibus supradictis, quod erimus dicto excellentissimo domino Regi Aragonum, genitori vestro, domino nostro, et haeredibus, ac successoribus suis, pro praedictis nobis donatis, et in faeudum concessis, vassalli ligii, boni, et legales, sicut verus, et legalis vassallus, et solidus debet esse, pro faeudo suo, domino naturali, et vero, et pro praedictis nobis in faeudum donatis et concessis, attendemus dicto domino Regi genitori vestro, et successoribus suis in regno Sardiniae et Corsicae, tanquam veris dominis, nullumque alium dominum super eis recognoscemus, ac proclamabimus, ullo unquam tempore, immo ipsum dominum Regem, genitorem vestrum, et haeredes, et successores suos pro veris et solidis dominis nostris habebimus, et tenebimus perpetuo, ac solvemus nos, et haeredes, ac successores nostri perpetuo censum praedictum trium mille florenorum auri de Florentia, boni et recti ponderis, anno quolibet, in termino supradicto, memorato Domino Regi, vel successoribus suis, vel eorum vices gerenti, tunc ibi praesenti et recipienti in Sardinia, ut est dictum, et recipientes a vobis dicto domino Infante investituram praedictam de faeudo iam dicto, praesentialiter, et corporaliter, ut praedicitur a nobis factum, facimus de praesenti, pro faeudo praedicto, nobis, ut praemittitur, concesso, vobis dicto domino infanti recipienti, vice et nomine iam dicti domini Regis, genitoris vestri, et vestro nomine, homagium ligium, ore, et manibus commendatum, ac praestamus fidelitatis sacramentum, secundum

formam fidelitatis, inferius comprehensam. Ego Hugo, Vicecomes de Basso, Iudex Arboreae praedictus, juro ad Sancta Dei Evangelia, quod ab hac hora in antea, habebo, et tenebo pro domino meo, illustrissimum et potentissimum dominum domnum Iacobum, Aragonum, Valentiae, Sardiniae et Corsicae regem praedictum, et excellentem, ac inclytum domnum dominum infantem Alphonsum, eius primogenitum et generalem procuratorem, ac comitem Urgelli, jam dictum, et omnes haeredes, et successores eorum in dicto Regno Sardiniae et Corsicae, et quod ero eis, et cuique eorum fidelis, non ero in concilio, aut tractatu, quod ipsi, vel aliquis eorum capiantur aliqua captione, et quod ipsi, vel aliquis eorum perdant personam, aut membrum, terram, castellum, villam, aut aliquem honorem, vel dignitatem eorum, et si ego scivero, qui hoc tractet, vel tractare vellet, aut facere, disturbabo toto posse meo, et si ego non possem disturbare, quam cito potero significabo eis, vel eorum alicui, et si eis significare non possem, significabo illi, vel illis, per quem, vel quos hoc valeat ad eorum notitiam pervenire, praecepta eorum faciam, et eis obediens ero, consilia, quae mihi credituri sunt, eis fideliter dabo, juxta discretionem a Deo mihi datam, credentias, quas mihi imposituri sunt, pro credentiis tenebo, usque ad eorum beneplacitum, masnadam, et gentem eorum custodiam, et servabo, iuxta posse meum, si Deus me adjuvet, et haec ad Sancta Dei Evangelia, manibus meis corporaliter tacta. Ad praemissorum autem omnium memoriam sempiternam, fuerunt facta duo publica instrumenta, per alphabetum divisa, sigillo praefati domini Infantis appenditio communita, alterum habendum, et tenendum per dictum dominum Regem, seu dictum Infantem praedictum, et alterum habendum, et tenendum per Iudicem memoratum. Quae fuerunt acta in obsidione Villae Ecclesiae, tertio nonas Iulii, anno domini MCCCXXIII. Signum † Infantis Alphonsi, illustrissimi domini Regis Aragonum primogeniti, eiusque generalis procuratoris, ac comitis Urgelli. Sig†num Hugonis, Vicecomitis de Basso, Iudicis Arboreae, qui haec facimus, laudamus, et juramus, et homagium facimus. Testes sunt nobiles Arnaldus de Luna, Guillermus de Angolaria, Ioannes Eximini de Urrea, Guillermus de Cervilione, Petrus de Queralto = Sig†num mei Clementis de Sala Viridi, scriptoris illustrissimi domini Infantis praedicti, qui de mandato ipsius domini Infantis haec scribi feci, et clausi, cum litteris, rasis, et emendatis in prima linea, ubi describitur: Dominum Regem; et in linea duodecima, ubi legitur: Arboreae; cum suprapositis in linea XXV. ubi dicitur: et suis; et in trigessima prima linea, ubi scribitur: ac successorum.

XXII*.

L'Infante D. Alfonso fa sapere a Ugone di Arborea di aver ricevuto avviso, che nei mari di Sacrabus si vedevano quattrocento galee, le quali si dirigevano verso Capo Carbonara, e si sospettava essere legni nemici (cioè pisani); e perciò lo avvertiva di tenersi pronto co' suoi pedoni, e cavalli, per correre dove ne fosse il bisogno, e di collocare speculatori nei luoghi opportuni per dar gli avvisi con segni convenuti; e intanto lo previene di aver fatto armare a difesa tutte le galee, ed i legni aragonesi, ordinando al suo ammiraglio di tenersi pronto per ogni evento nelle acque di Cagliari.

(1323, 12 ottobre).

Dai Reg. Archivi di Barcellona, Regist. SARDINIAE ab ann. MCCCXXIII ad MCCCXXIV. fol. XXVII.

Infans Alphonsus, Illustrissimi Domini Regis Aragonum Primogenitus, eiusque Generalis Procurator, ac Comes Urgelli nobili, et egregio viro Ugoni vicecomiti de Basso, ac iudici Arboreae salutem, et dilectionis affectum. Significamus vobis Petrum de Libiano, dilectum Vicarium nostrum in partibus Callaris, per suam nobis litteram intimasse, quod in mari de Sarabos visae sunt quadraginta galeae, versus Caput de Carbonayre navigantes; et quia praesumuntur nostrorum esse rebellium, in continenti remissimus apud Callarum nobilem Amirantum nostrum, qui ad nos tunc venerat, ut galeas nostras, ac vasa alia sic muniri faciat, et parari, quod si dictae inimicorum galeae ad partes illas veniant, nostras inveniant paratas ad bellum, habentes pro firmo dextera nobis asistente divina, quod inimici nostri ad exterminium deducentur: fecimus etiam speculatores, sive custodias in Insula Sulci, et per loca alia poni, ut si eas viderint signa faciant eis iniuncta, et quam citius nos versus partes quibus fuerint commitivam mittamus resistentem eisdem; ideoque vobis haec significare curamus, ut vos, quod iis tam equites, quam pedites, promovere, et excitare curetis, et taliter facere praeparari, quod eos in continenti cum ipsos nuntios habuerimus possimus paratos habere, nec non a simili faciatis, teneri speculatores, sive talayas per loca oportuna, facientes signa per vos ordinanda, quo nobis significetis, ut si eas viderint, nos proinde possimus effici certiores: si tamen vos sciveritis in qua parte ipsae galeae apulerint, in continenti ad nos cum vestra equitum, et peditum comitiva vestros maturetis accessus. Insuper quia avidi sumus de statu personae vestrae, quem obtamus incolumem prosperos audire rumores; rogamus vos quatenus nobis significare curetis prosperam consistentiam status vestri. Dat. in obsidione Villae Ecclesiae, quarto idus octobris anno Domini M.CCC.XXIII.

C.ª Guillermus Coperii mandato Domini Regis.

XXIII*.

L'Infante Don Alfonso di Aragona manda Francesco Daurats suo confidente in missione secreta presso Ugone di Arborea, per concertarsi con quest'ultimo su molti affari riguardanti la guerra, che si faceva in Sardegna ai pisani.

(1323, 26 dicembre).

Dai Reg. Archiv. di Barcellona, Registr. SARDINIAE, ab ann. MCCCXXIII ad MCCCXXIIII. fol. LXXII.

Infant Namfos, Primogenit del Illustrissimo Rey Daragò, son Procurador General, y Compte de Urgell. Al molt Noble, e molt amàt Hugo Vezcomte de Bas, è Iutge

Darborea, salut, é dilecciò. Sobre alguns affers, trametèm à la vostra presènciae, lo feel nostre en Francesch Dautats, portador de la present. E axi volém, eus pregàm: que vos hajats fé à les paraules, é açò quel dit en Francesch vos dirà, per part nostra; é axi com Nos de vos fiàm, vullats complir de tot, en tot aquelles coses, perquelos affers molt, ò requiren, segons que vostra discreciò sab bé coneixer. Dat. en lo setge de Viladesgleyes vii. calendas Ianuarii, anno Domini M.CCC.XX, tertio.

XXIV*.

Ugone III di Arborea scrive a Don Giacomo II. re di Aragona, che Villa di Chiesa, *dopo stretto assedio, si era finalmente resa a patti, e che l'Infante Don Alfonso, salvate ai pisani che la difendevano le persone e gli averi, vi avea fatto il suo solenne ingresso, e vi era stato ricevuto con grande onore, e con molta gioia pubblica.*

(1324, 7 febbraio).

Dai Reg. Archiv. di Barcellona, Annar. VIII. SARDINIAE Num. CCCLXXXVI.

Excellenti, et Magnifico Principi Domino suo, Domino Iacobo, Dei Gratia Aragonum, Valentiae, Sardiniae, et Corsicae Regi Illustri, Comitique Barchinonae, ac Sanctae Romanae Ecclesiae Vexillario, Admirato, et Capitaneo Generali. Ugo Vicecomes de Basso, Divina Gratia, Iudex Arboreae, debitae fidelitatis obsequium, et se ipsum. Magno desiderio desideravi, Maiestati vestrae, de faelicibus processibus Incliti Domini Infantis Alfonsi, Primogeniti, ac Generalis Procuratoris vestri, Comitisque Urgelli, nova faelicia nuntiare; sed usque nunc multis angustiatus angustiis, et tribulationibus conquassatus, una cum excellenti Domino Infante praedicto, cui semper astiti, et asisto, propter multa adversa, et contraria votis meis, quae in dicti Domini Infantis exercitu contigerunt, vestrae Regiae Maiestati, nequivi nova placita scribere. Nunc autem quamvis Excellentiae vestrae idem Dominus Infans scribat; Serenitati vestrae declarare, decrevi; quod, divina favente clementia, et predicti Domini Infantis cooperante prudentia, Terra Villae Ecclesiae, ad cuius obsidionem ipse cum exercitu suo fuit, die martis vii. mensis februarii, se suae potentiae subiugavit, et vi famis constricti Pisani, se, et praedictam terram, salvis personis, et rebus, eidem Domini Infantis dominio tradiderunt, et supradicti Domini Infantis insignia, ad Excellentiae vestrae, et suae gloriam, in dicta terra, cum gaudio sunt recepta, et honorabiliter exaltata, de quo vestra serenitas, una cum Domino Infante predicto, et ego, et alii fideles vestri, vobiscum, et cum eo debemus non immerito congaudere, et divinam conlaudare potentiam, quae post nubilum, dat serenum, et quae defensatris, et adiutris Iustitiae, prostravit, et subiecit potentiae vestrae adversarios suos, se vobis, contra iustitiam opponentes; et in eo speramus fideliter, quod de caetero gratiose, praedicti vestri regni Sardiniae, acquisitionis negotium, feliciter prosequetur, et in brevi adversarios vestros, potentiae vestrae subiiciet, ad vestri nominis, et gloriae incrementum, et mei desiderii complementum. Quare, cum ordinata dicta terra per Dominum Infantem praedictum, intendam ad terram Arestanum cum gratia, et beneplacito praefati Domini Infantis reddire, Serenitati vestrae placeat mandare michi id quod volueritis me facturum, parati semper vestris, et praedicti Domini Infantis iussionibus, et beneplacitis obedire. Caeterum quia dignum est, ut probi Viri probitas per scientis silentium ignorata non transeat, Maiestati vestrae sapientis, et discreti Viri Domini Guillermi Olemarii, dilecti Consiliarii vestri, studium, quod gessit actenus, et continue gerit, cum sollicitudine operosa in negotiis, quae habet Dominus Infans praedictus peragere, ego qui novi dignis laudibus recomendo, utile, et honorabile reputans, vestrae Regiae Maiestati, et praedictis negotiis, quod Dominus Infans praedictus, talibus, et sibi similibus societur.

Dat. vii. februarii in Villa Ecclesiae.

XXV*.

L'Infante D. Alfonso di Aragona scrive a Ugone III GIUDICE *di Arborea, che, lasciata in* Villa di Chiesa *(Iglesias) la propria moglie (l'Infante Donna Teresa), andava a porre l'assedio al castello di Cagliari; e siccome trovavasi senza denaro per pagare le truppe, lo prega di fornirgliene, e di vettovagliare eziandio la suddetta* Villa di Chiesa.

(1324, 13 febbraio).

Dal Regio Archivio di Barcellona, Registr. SARDINIAE, ab ann. MCCCVIII. ad MCCCXXIII. fol. C.

Infans Alphonsus, Illustrissimi Domini Regis Aragonum Primogenitus, eiusque Generalis procurator, ac Comes Urgelli. Egregio Viro, Ugoni Vicecomiti de Basso, Iudici Arboreae, salutem, et dilectionem. Ecce quod stabilita Villa Ecclesiae de bona gente nostra, ibique dimissa Inclita Infantissa Theresia, coniuge nostra, ad fortificandam obsidionem nostram Castri Callari, dirigimus gressus nostros, nec cum militibus nostris obtinere potuimus, quod absolverent Nos a promissione, quam eis feceramus, ut scitis, nec facta alia per Nos eis promissione infra XV. dies ex quo fuerimus in obsidione praedicta, faciamus eis solutionem petitam per eos. Igitur considerare potestis, quantum nobis occurrit necessarium ad praesens habere pecuniam; et propterea vos rogamus attente: quatenus pro directione negotiorum nostrorum, nec minus vestrorum, curetis, quam citius poteritis, nobis de pecunia subvenire. Et quia Villa Ecclesiae, sicut scitis, est victualibus defernita; rogamus vos, ut incontinenti faciatis portari victualia ad dictam Villam de partibus Arboreae. Dat. in Domus nova, idus februarii, anno Domini M.CCC.XXIIII.

XXVI*.

Ugone III di Arborea scrive a Don Giacomo II. re di Aragona, che la flotta pisana, composta di trentasei galee, e di molti altri legni, avea approdato tre giorni avanti nel porto di Terranuova (in Sardegna); che sulla medesima vi erano mille dugento cavalli, e cinquemila

fanti, oltre molte altre genti d'arme, che i pisani aveano nell'isola; ch'egli n'avea subito dato avviso all'Infante D. Alfonso, il quale trovavasi all'assedio di Cagliari; e che perciò esso re D. Giacomo si affrettasse di spedire senza ritardo buoni rinforzi d'armi, e di armati.

(1324, 19 febbraio).

Dai Reg. Archiv. di Barcellona, Armar. VIII. SARDINIAE, Num. CCCLXXXV.

Excellenti, et Magnifico Principi Domino Iacobo, Dei gratia, Aragonum, Valentiae, Sardiniae, et Corsicae Regi, Comitique Barchinonae, Sanctae Romanae Ecclesiae Vexillario, nec non Capitaneo Generali; Ugo Vicecomes de Basso, eadem gratia, Iudex Arboreae, semper, et ubique se totum. Vestrae noverit Maiestatis Regiae celsitudo: quod die Iovis proxime praeterita XVI. presentis mensis februarii, armata pisanorum pervenit, apud Portum Terrae Novae Insulae Sardiniae, et est dicta armata, galearum triginta sex, et aliorum lignorum, et usceriorum, in maxima quantitate, in quibus sunt milites M.CC. videlicet M. Teotonici equites, et CC. Cives pisanae civitatis, equites, et quinque milia hominum peditum, balestrariorum, et galdaneriorum, sine alia copia gentium, qui sunt in dicta insula Sardiniae, ad ipsorum pisanorum mandata, atque devotionem, quam novam statim cum habui de illis partibus, sine morae dispendio per ipsum cursorem, et nuntium specialem inclito Domino Infanti Alphonso vestro primogenito, per meas destinare curavi litteras speciales, apud obsidionem vestram Castelli Castri, in qua quidem Dominus Infans, cum gente vestra praesentialiter moram trahit. Cum quibus novis ego ad ipsum Dominum Infantem personaliter devenissem, nisi esset corporea infirmitas, quae post captionem, et adquisitionem Villae Ecclesiae, et postquam inde recessi habita dicta terra me totaliter occupavit. Unde cum de ipsorum pisanorum adventu est non immerito dubitandum, propter multa, quae inde occurrere possent, est super his modis omnibus providendum. Quare vestrae Excellentiae praedictam novam describens rogo magnificam celsitudinem vestram, quibus valeo praecibus exorandam, quod vobis placeat super his taliter providere, et his tale consilium, et auxilium viriliter impertiri, quod ad vestrae Regiae Maiestatis, atque vestrorum statum cedat pariter commodum, et honorem, et praedictorum inimicorum confusionem finalem, et perpetuum detrimentum, mittendo in insula praefato Domino Infanti bonae copiam gentis vestrae, tam equitum quam peditum, et etiam galearum armatarum quantitatem aliquam competentem, prout ad obviandum praedictorum iniquitati videritis salubriter convenire. Et cum sit certum et consonum rationi, quod mora trahit ad se periculum, magnificae potentiae vestrae placeat gentes vestras praedictas, tam equitum, quam peditum, galeas praedictas in insula Domino Infanti, atque vestris necessarias ut praedixi, eidem transmittere viriliter, et potenter, sine temporis intervallo, ne propter ipsarum vestrarum gentium, et galearum absentiam, possit vobis, et praedicto Domino Infanti, sinistrum atque periculum aliquod generari.

Dat. intra mẽa (1) Arrestani XIV mensis februarii.

(1) Mẽa, cioè *moenia*.

XXVII*.

L'Infante Don Alfonso di Aragona rivoca le concessioni delle ville di Gerito, *di* Ottava, *di* Eristola, *e di* Cherchi *fatte a Guglielmo Culomario, a Marabottino Marabotto, e a Margherita Rappallino, perchè contrarie ai privilegi, ed alle franchigie precedentemente concedute al Comune di Sassari.*

(1324, 19 aprile).

Dagli Archivi antichi della Città di Sassari.

Nos Infans Alfonsus illustrissimi domini regis Aragonum primogenitus eiusque generalis procurator ac comes Urgelli. Attendentes quod constituti ante nostram presentiam discreti Comita de via et Michinus capra procuratores sindici et ambaxiatores universitatis nostre civitatis Sassari proposuerunt qualiter contra eorum privilegia et signanter contra quandam clausulam tenoris sequentis. — Concedimus etiam dictis civibus habitatoribus ac universitati civitatis predicte, ut eadem civitas continua suscipiat incrementa et felicibus successibus prosperetur, quod dictus dominus Rex vel nos aut successores sui unquam civitatem ipsam cum appendiciis et pertinenciis in totum vel in parte permutabimus, infeudabimus, aut alii aliquo titulo sive causa trademus, vel alias separabimus a corona Regia, vel permittemus causa vel modo aliquo separari. — Nos universitatem predictam gravavimus eo quia dedimus Guillelmo culomarii consiliario nostro villam de Ieriti sitam in pertinenciis seu territoriis Sassari cum suis iuribus et directis, et quia etiam feceramus donationem Marabottino maraboti de Sassari jurisdictionem civilem ville de Octavo et de Eristola sitis in termino et pertinenciis Sasseri, eo etiam quia fecimus donationem Margarite rapallino de Sassaro de villa Cherchi sita in territorio et pertinenciis supradictis. Quamobrem nobis humiliter supplicarunt ut predictas donationes in eorum preiudicium et gravamen, ut predicitur, et dicti privilegii lesionem factas revocaremus annullaremus cassas et irritas decerneremus, et quod de cetero nollemus contra tenorem dicti privilegii donationes similes facere in eorum preiudicium et gravamen; et ostenderent nobis privilegium nostrum predictam continens clausulam nostri sigilli munimine roboratum. Nos vero dicto privilegio et specialiter dicta clausula diligenter inspectis, quamvis nobiscum peritorum in iure in hiis partem non facientium non adesset copia, cum pocius armorum quam litigiorum negotia prossequamur, ex qua causa deliberare super premissis nequivimus subtiliter. Attamen in hiis et aliis volentes complacere probis hominibus civitatis iam dicte et eorum supplicationibus benigne condescendere sicut decet, eorum privilegia plenarie conservare et eosdem tamquam benemeritos prossequi graciis et favore, dictas donationes et earum quamlibet revocamus annullamus cassas et irritas fore perpetuo decernimus. Et volumus et eisdem civibus probis hominibus et universitati concedimus, nec de cetero per nos vel alios donationes similes de locis vel terris terminorum territorii et pertinentiarum Sassari tedentes in aliquo eorum privilegia faciemus nec permittemus modo aliquo de suis iuribus et

pertinentiis aliquid separari. Et pronuntiamus sua privilegia et presentem revocationem et concessionem servare perpetuo et facere inviolabiliter observari. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram fieri iussimus nostri pendentis sigilli munimine roboratam. Data in obsidione castri Callari tertio decimo kls [kalendas] Madii, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo quarto.

XXVIII*.

Ugone III di Arborea partecipa a Don Giacomo II re di Aragona, che i Pisani, non potendo più reggere nella difesa del castello di Castro, *dentro il quale erano assediati dall'esercito sardo-aragonese, erano finalmente discesi a patti coll' Infante Don Alfonso, ed aveano convenuto col medesimo di rendere al re di Aragona la detta fortezza con tutte le altre castella, ville, luoghi, territorii, stagni, e saline, che possedevano in Sardegna, a condizione però di ritenere in feudo il detto castello di* Castro, *con le sue ville o borghi, col porto e con lo stagno; lo che era stato loro conceduto; dopo di che il detto Infante avea fatto il suo solenne ingresso in Cagliari, e vi avea inalberato il vessillo reale.*

(1324, 19 giugno).

Dai Regii Archivi di Barcellona, Armar. VIII. SARDINIAE, Num. DCCCXI.

Excellenti, et Magnifico Principi Domino Iacobo, Dei gratia, Aragonum, Valentiae, Sardiniae, et Corsicae Regi illustri, Comitique Barchinonae, ac Sanctae Romanae Ecclesiae Amirato, Vexillario, et Capitaneo generali. Ugo Vicecomes de Basso, Dei gratia, Iudex Arboreae, reverentiam debitam, et se ipsum. Rex pacificus, qui semper cogitat cogitationes pacis, et non afflictionis, inclitum et magnificum virum dominum Infantem Alphonsum, charissimum primogenitum, et generalem procuratorem vestrum, Comitemque Urgelli, in acquisitione Regni vestri Sardiniae pia dispositione direxit, et ad finem honorabilem jam perduxit, adversarios suos sibi gloriose subiciens, ad Majestatis vestrae, et Excellentiae suae decus, et mei desiderii complementum. Ut autem Serenitas vestra sciat, qualiter dicta conquisitio est completa, Majestati vestrae notifico: Quod post habitam terram Villae Ecclesiae, et victoriam, et triumphum eidem domino Infanti in loco dicto Luto de Cisterna concessum divinitus, idem dominus Infans circa Castrum Callari sua firmavit tentoria, et obsessum tenuit dictum castrum; in qua quidem obsidione, divino sibi assistente praesidio, adversarios suos multipliciter flagellavit; et tandem Pisani compulsi sunt ad dictum dominum Infantem ambaxiatores dirigere, super tractanda concordia, et firmanda, et post diversos, et varios tractatus habitos inter partes dictas, pax et concordia, cartis cum intervenientibus die martis nono decimo praesentis mensis Iunii, fuit solemniter celebrata, ad honorem Omnipotentis Dei, et Beatissimae Virginis Mariae matris eius, exaltationem vestrae coronae Regiae, praedicti domini Infantis honorem, et gloriam, et consolationem meam, et aliorum vestrorum fidelium devotorum. Ita videlicet, quod dictae partes restituant Domino Infanti praedicto, omnes terras, et omnia castra, quae ipsi in Sardinia hactenus tenuerunt, excepto Castello Castri cum ortalitiis, et appenditiis suis, scilicet Stampace, Villanova, Portu Ascanio, et dictum Castrum, et cum praedictis fuerunt praedicto Domino Infanti similiter restituta, sub ea conditione, videlicet, quod dictus Dominus Infans dictum Castrum, Villas, Portum, Stanium, Ortalitia, et apenditia communi Pisano concedat in foedum, et ipsum commune praedictum Castrum, cum suis Villis, Portu, Stanio, et apenditiis a vobis, et Domino Infante memorato, sub annuo censu mille librarum Ianuinorum parvorum in faeudum recognoscant, remanente vobis tota alia terra libera, cum salinis, in quibus idem Dominus Infans, supradicto communi concessit in faeudum librarum duo millia per vestrum salinarium supradicto comuni, annis singulis solvendarum. Hiis autem pactis, et conventionibus praedictis, Dominus Infans, et suum concilium consideratis periculis, qui poterant evenire, et conditionibus praedicti Domini Infantis, multipliciter ponderatis, quas ipse credo vobis per suas litteras explicuit, libenter concesserunt, et idem Dominus Infans praedicta pacta de consensu praedicti sui Concilii, in quo ego fui, confirmavit, et hodie supradicto die vexilla vestra in dictum Castrum fuerunt solemniter intromissa, et recepta, ad exaltationem, et gloriam Maiestatis vestrae, et dicti Domini Infantis honorem. Et postea, dicti castri solemniter possessione recepta, idem Dominus Infans, Syndico communis Pisanorum infaeudavit, et concessit in faeudum, ut superius est expressum, quae omnia, tanquam homo, qui dubitat de Pisanis, propterea, quae operatus sum contra eos, licet voluissem, eos de Insula exterminare, consideratis tamen praedicti Domini Infantis conditionibus, et periculis, qui poterant evenire consensi pro meliori, et maiori honore Maiestatis vestrae, et Domini Infantis praedicti, consideratis quod quocumque modo totum regnum Sardiniae est honorabiliter conquisitum, et serenitati vestrae, ac ipsius Domini Infantis Excellentiae est subiectum, quod licet vobis, et praedicto Domino Infanti redundet ad gloriam; ego tamen non modicum glorior, quod comune Pisanorum Serenitati vestrae sit subiectum, et solemniter obligatum, me autem semper vestrae gratiae recomendans, Serenitati vestrae, omni qua possum praecum instantia supplico, quod me semper recomendatum habere velitis, paratum ad omnia vestra beneplacita, et mandata.

Dat. in Obsidione Castelli Castri, die praedicto circa vesperas.

XXIX*.

L'Infante Don Alfonso di Aragona manda suoi ambasciatori, e riformatori in Sardegna Bernardo di Boxadòs, e Filippo di Boyl, e scrive a Ugone III. di Arborea di averli incaricati eziandio di conferire con lui a voce per alcuni affari, che non sono indicati nella lettera.

(1325, 9 marzo).

Dai Reg. Archiv. di Barcellona, Registr. SARDINIAE ab ann. MCCCXXV. ad MCCCXXVI fol. XL.

Infans Alphonsus, Illustrissimi Domini Regis Aragonum, Primogenitus, eiusque Generalis Procurator, ac Comes

Urgelli. Egregio viro Ugoni, Vicecomiti de Basso, Iudici Arboreae, salutem et dilectionis affectum. Dilectos consiliarios nostros Bernardum de Boxadòs, maiordomum nostrum, et Philipum de Boyl, magistrum rationalem curiae nostrae, ad partes Sardiniae reformatores, ac nuntios nostros de praesenti duxerimus destinandos de intentione nostra, super quibusdam nostro nomine vobis oretenus explicandis plenarie informatos quibus si placet credatis in dubie sicut nobis. Dat. Barchinonae vii idus martii, anno Domini MCCCXXV.

C.ª Clemens de Salaviridi mandato Domini Infantis.

XXX*.

Il Comune di Sassari condanna nel capo Branca d'Oria, lo bandisce perpetuamente dal suo territorio, decreta la confisca dei di lui beni, e vieta a tutti i Sassaresi di contrarre vincoli matrimoniali, e di avere relazione qualunque co' di lui figli, ordinando che se ne faccia sacramento dagli anziani, e dagli altri cittadini, nel Consiglio maggiore.

(1325, 17 marzo).

Dagli antichi Archivi della Città di Sassari (1).

Post multas deliberationes praesenti capitulo duximus ordinandum, quod aliqua persona de Sassaro, vel de districtu illius, non debeat, vel praesumat cum BRANCA AURIA DE NURRA (2), vel cum aliquo, vel aliqua ex filiis, vel filiabus suis, quocumque nomine censeantur, modo aliquo, vel ratione, tractare, aut complere matrimonium, aut aliter contractare; et ponatur in banno perpetuali de Sassaro, et de districtu, et bona sua comuni applicentur; et si aliquo tempore deveniat ad fortiam comunis, capitali sententia puniatur; et sit cuilibet licitum ipsum offendere impune in persona, et rebus. Et ad hoc ut praesens capitulum per homines Sassari melius debeat observari, omnes de consilio maiori, et alii iurare teneantur praesens capitulum.

(1) In un antico *Memoriale*, scritto in lingua spagnuola dal *Licençiado Serra y Manca*, cittadino sassarese, e stampato nel 1642, si fa menzione di questo decreto del Comune di Sassari contro Branca D'Oria, e vi si dice, (non sappiamo con qual fondamento), che il decreto medesimo fu rinnovato nel 1347 in odio dei genovesi.

(2) Il Branca D'Oria, di cui si parla nel presente documento, se non è il genero, e l'uccisore di Michele Zanche, ultimo regolo di Torres, (lo che per altro non sarebbe improbabile, essendo avvenuta tale uccisione nel 1275), nè *il suo prossimano, che il tradimento insieme con lui fece*, come lasciò scritto Dante nella DIVINA COMMEDIA (Infern. XXIII. vers. 129 e seg.), poichè quel prossimano, come notammo altrove (supr. pag. 511. not. 6.), fu probabilmente un Barisone D'Oria; potrebbe forse essere il BRANCA D'ORIA mentovato in una carta del 23 dicembre 1287. (Ved. sopr. DIPLOM. E CARTE del secolo XIII. pag. 402 e seg.), il quale, se in quell'anno non avea ancora raggiunto i quattordici, nel 1325, però era per toccare l'anno cinquantesimo di sua età. e potea quindi aver figli, e discendenza. Questa conghiettura appare molto verisimile, se si pon mente alla circostanza, che il BRANCA D'ORIA, cui si riferisce la suddetta carta del 1287, era figlio di Manuellino, nipote di Gavino, pronipote di Manuele, o Daniele, e abnepote di Andrea D'Oria genero di Barisone II re di Torres; che dai suoi maggiori, i quali assieme agli altri figli di Andrea D'Oria erano *Domini de Nurra*, come scrive il Fara (De Reb. Sard. Lib. II. pag. 226.) egli avea ereditato beni e possessioni in quella vasta regione dell'antico GIUDICATO Turritano (ora di Sassari); e che il presente capitolo riguarda appunto un BRANCA AURIA DE NURRA. Quale poi sia stata la cagione del bando perpetuo, e della condanna capitale contenuta nel presente Decreto, non è facile indovinarlo in tanta distanza di tempi, e nella deficienza assoluta di memorie sincrone, le quali esistevano, e doveano di certo esistere nei copiosissimi archivi del Comune di Sassari, ma sgraziatamente andarono disperse in occasione del tumulto popolare del 1780. (Ved. sopr. pag. 513. not. 4). Però, in mancanza di dati positivi, ci arrischiamo a conghietturare, che il BRANCA D'ORIA DI NURRA sarà stato forse uno di quei cittadini potenti, i quali sostenevano in Sassari il partito genovese, che era quello della repubblica, ossia del reggimento libero, iniziatosi dopo la estinzione dei GIUDICI Turritani, e consolidatosi coll'alleanza del 1294 tra il Comune di Sassari, e quello di Genova; e ch'egli fu probabilmente una delle vittime fatte dal partito preponderante capitanato dal cittadino sassarese Guantino Catoni, il quale si avea in quel tempo recata in mano la somma delle cose pubbliche della sua patria, ed avea aperte, e condotte a termine le pratiche con Giacopo II. re di Aragona, affinchè la città di Sassari fosse ricevuta come *deditizia*, mediante la concessione di molte immunità, e privilegi, e non corresse così la sorte degli altri luoghi dell'isola, al di cui conquisto, dopo la concessione e l'investitura ottenutane da Papa Bonifazio VIII, avea quel sovrano spedito un valido esercito sotto gli ordini dell'Infante Don Alfonso. Non affermiamo questo con certezza, ma ci pare, che sia molto probabile, e che possa trovare appoggio nella storia Sarda dei primi sei lustri del secolo XIV.

XXXI.

Giacopo II re di Aragona, per mezzo di un suo ambasciatore, e procuratore speciale, presta giuramento di fedeltà al Pontefice Giovanni XXII. pel regno di Sardegna e di Corsica, concedutogli in feudo dalla Chiesa Romana. E il Pontefice in questa occasione gli condona per un decennio la metà dell'annuo censo di duemila marche di argento, e del servizio militare, che in forza della investitura dovea pagare e prestare alla Sede Apostolica.

(1325, 21 giugno).

Dal Lunig, *Codex Italiae Diplomat.*, Tom. II, col. 1421 fino a 1426.

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem a nativitate MCCCXXV. indictione VIII. pontificatus sanctissimi patris, et domini nostri domini Ioannis divina providentia papae XXII. anno nono, die XXI mensis iunii, constitutus in consistorio coram sanctissimo patre et domino nostro praedicto, ac sacro collegio reverendorum patrum, dominorum S. R. E. cardinalium, praesentibus nobilibus, clericis camerae, notariis et testibus infrascriptis, nobilis miles dominus Bernardus de Boxados, domini Iacobi, Dei gratia Aragonum, Valentiae, Sardiniae, Corsicae Regis illustris, Comitisque Barchinonensis, ac S. R. E. vexillarii, ammirati, et capitanei generalis, procurator et nuntius per ipsum dominum regem ad admittenda, acceptanda, recognoscenda, et facienda quae inferius describentur, ad ipsum dominum nostrum Papam specialiter destinatus, quasdam ipsius domini Regis patentes literas, suo magno pendenti sigillo sigillatas, humiliter praesentavit et exhibuit dicto domino nostro Papae, quarum tenor inferius inseretur, per quas idem miles de sua dicebat procuratione constare.

Quibus quidem procurationis literis coram se, et dicto collegio, nobis notario ac dicto milite praesentibus, primo publice lectis, idem dominus noster Papa quasdam alias literas eiusdem domini Regis aurea sua bulla bullatas, in quibus idem Rex fatetur et recognoscit expresse Sardiniae et Corsicae regnum a domino Summo Pontifice, et Romana Ecclesia recepisse in feudum sub conditionibus,

conventionibus, modis et forma, atque tenore, qui in papali rescripto continetur, facto super donatione et concessione ipsius Sardiniae et Corsicae regni per felicis recordationis dominum Bonifacium Papam VIII sub certis modo et formis in ipsis literis regiis comprehensis, quarum secunda linea incipiebat: – *Sanctitati vestrae*, *tenore praesentium patefiat* etc. penultima finiebat: *Bona nobis competentia, et competitura in eo humani* etc.; nec non et copiam alterius literae, quam ipse dominus noster Papa eidem Regi olim sub bulla sua transmiserat, ut asseruit, pro eo, quod ipsa contingebant negotia, ad quae dictus procurator et nuntius destinatus extiterat immediate, mihi fecit legi, cuius tenor sequitur in hunc modum etc. Dat, Avinione XII. kal. decembris, Pontificatus nostri anno IX.

Item aliae pubblicae tabellae, quibus Iacobus Rex Bernardum a Boxados, procuratorem, regio instruxit mandato, ut se obstringeret, remissionem illam futuram irritam, si reliquum censum Pontificio fisco non inferri contingeret: tum caveret eam rem Pontificiis iuribus fraudi non fore, nec leges a Bonifacio in conferenda iure beneficiario Sardinia abrogatum labefactatumque iri. Dat. Valentiae VIII id. martii anno Domini MCCCXXIV. Subdunt publicae tabulae.

Quibus lectis, idem dominus noster summus Pontifex sententiam dictarum literarum praefatarum domini Bonifacii VIII. super donatione Sardiniae et Corsicae regni confectarum, summatim eidem militi exposuit in vulgari: et interrogavit eundem, si vellet admittere, acceptare, facere, et adimplere omnia et singula, ad quae se suum procuratorem extendebat, ita quod per praemissa, pactis, conditionibus et obligationibus praedictis inter eandem Romanam Ecclesiam et ipsum Regem Arragonum factis et stabilitis non derogaretur in aliquo; quin potius in suo robore et efficacia permanerent. Qui quidem miles respondit, quod volebat, in quantum ad hoc se lectum suum procuratorium mandatum extendebat. Tunc dominus noster praefatus, juxta formam oblationis eidem domino Petro infanti per ipsum dominum nostrum dudum, et postmodum praefato Regi Arragonum per suas literas factae, prout in tenore ipsarum literarum superius lecto plenius continetur, sub modis, conditionibus et forma praedictis, de fratrum suorum consilio medietatem duorum millium marcharum argenti sterlingorum census annui, et militaris servitii praedictorum usque ad X. annos proxime venturos, praefato Regi Arragonum, suisque haeredibus in dictarum expensarum suffragium de mera liberalitate et gratia speciali remisit: adjecto tamen per eundem dominum nostrum, quod si ipse Rex Arragonum, vel haeredes sui in solutione residuarum mille marcharum census annui praefati, in dicto termino festi beatorum Petri et Pauli Apostolorum facienda, quocumque anno dicti decennii forte cessarent, remissio hujusmodi de illis mille marchis pro censu ipso, quam faciebat tam pro illo anno, quo cessatum esset a solutione praedicta, quam pro toto residuo temporis dictorum decem annorum haberetur penitus pro non facta; quodque per praemissa pactis, conditionibus et obligationibus praedictis inter eandem Romanam Ecclesiam, et ante dictum Regem factis et stabilitis non derogaretur in aliquo; quin potius in suo robore et efficacia permanerent.

Ac consequenter praefatus miles, humiliter genuflectens, nomine dicti Regis Arragonum domini sui, dictam gratiam per dictum dominum nostrum Summum Pontificem et Romanam Ecclesiam, praefato domino suo, et heredibus eius factam, admisit, recepit, et acceptavit, et eidem expresse consensit, et nomine quo supra recognovit praefatum Regem Arragonum dominum suum, eiusque heredes, eidem domino nostro, suisque successoribus Romanis Pontificibus canonice intrantibus, ac Romanae Ecclesiae ad totum censum duorum millium marcharum argenti sterlingorum annis singulis, et ad militare servitium supradicta pro Sardiniae et Corsicae regno teneri, quod idem Rex tenet, et heredes sui tenere debent in feudum ab eis, sub modis, formis, et conditionibus contentis in literis supradicta donatione confectis. Et voluit, et consensit expresse procurator praefatus nomine, quo supra, quod si Rex dominus suus, vel haeredes sui in solutione residuarum mille marcharum census annui praefati, in dicto termino festi beatorum Petri et Pauli Apostolorum facienda, quocumque anno dicti decennii forte cessarent, remissio huiusmodi de mille marchis pro censu ipso, Regi Arragonum, ejusque heredibus facta, tam pro illo anno, quo cessatum esset a solutione praedicta, quam pro toto residuo temporis dictorum decem annorum haberetur penitus pro non facta: quodque per praemissa pactis, conditionibus, et obligationibus praedictis inter eandem Romanam Ecclesiam et antedictum Regem factis et stabilitis non derogeretur in aliquo; quin potius in suo robore et efficacia permanerent. De quibus omnibus, et singulis tam per dominum nostrum ex mera liberalitate eidem Regi de gratia speciali remissis et adjectis, quam per eundem militem nomine procuratorio Regis ipsius admissis, acceptatis, recognitis, quibus expresse consensit, mandavit nobis notariis infrascriptis idem dominus noster summus Pontifex, quod inde faceremus unum, vel duo publica instrumenta, quae idem miles fieri voluit, et concessit.

Cumque praefatus miles pro ampliori gratia, eidem domino suo Regi Arragonum facienda, domino nostro humiliter supplicaret, idem dominus noster summus Pontifex de fratrum suorum consilio gratiam praedictam, eidem domino Regi factam, sub modo ampliavit, et forma inferius comprehensa: videlicet, quod si ipse Rex Arragonum, vel haeredes sui in solutione residuarum dictarum mille marcharum annui census praefati, in dicto festo beatorum Petri et Pauli apostolorum facienda, quocumque anno dicti decennii forte cessarent, remissio huiusmodi de mille marchis pro censu ipso, et medietate servitii militaris praedicti pro illo anno solummodo, quo cessatum esset a solutione praedicta, haberetur penitus pro non facta, caeteris omnibus suprapositis in sua liberalitate et gratia, et adjectionibus antedictis, ut supra plenius continetur, in omnibus, et per omnia in suo robore duraturis: et de hoc etiam voluit dictus dominus noster, quod faceremus publicum, seu publica instrumenta. Quam quidem ampliationem gratiae, et omnia contenta in ipsa, sub forma superius expressa, dictus miles nomine dicti Regis reverenter, et humiliter acceptavit, et eidem expresse consensit. Acta fuerunt haec Avinione in episcopali palatio, ubi praedictus dominus noster Papa cum sua

curia residebat, anno, indictione, die et pontificatu praedictis, praesentibus venerabilibus in Christo patribus, et dominis Gusberto archiepiscopo Avelatensi, camerario; Ademario episcopo Massiliensi, thesaurario eiusdem domini nostri Papae, et domino Petro de Abbatia canonico Valentino, ad praemissa vocatis testibus et rogatis.

XXXII.

Trattato di pace conchiuso tra Don Iacopo II. re di Aragona, e l'Infante Don Alfonso suo figlio primogenito, colla repubblica pisana, in virtù del quale quest'ultima cede definitivamente ogni suo dritto, possessione, e dominio sulla Sardegna al suddetto Sovrano, e ai Reali suoi successori, medianti alcuni compensi, ed esenzioni, e la concessione in feudo delle Curatorie *di* Tragenta, *e di* Grippi.

(1326 [1327, stil. Pis.], 25 aprile).

Da Flam. Dal Borgo, Scelt. Dipl. Pis. pag. 351 a 361.

In Nomine Sancte, et Individue Trinitatis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Notum sit cunctis presentibus, et futuris, quod cum pridem Guerrarum discriminibus exortis inter Excellentissimum Principem Dominum Iacobum Dei Gratia Regem Aragonum, et Inclitum Dominum Infantem Alfonsum eius Primogenitum, ac generalem Procuratorem, Comitem Urgellensium ex parte una, et Comune Pisarum ex altera, super, et pro Insula Sardinee. Que quidem Guerrarum discrimina cum per aliqua tempora gravibus perducta laboribus, perdurassent, posteaquam Partes ipse super premissis ad concordiam pervenirent, prout in Instrumento publico inde confecto per me infrascriptum Bonanatum de Petra dicti Domini Infantis Notarium suumque Sigillum tenentem, et publicum etiam Notarium per totam terram, et dominationem dicti Domini Regis Aragonum, auctoritate ipsius Domini Regis, et per Simonem Cavalca filium quondam Ser Iacobi Cavalce Notarii de Vico Pisano Civem Pisanum Imperiali auctoritate Notarium, sub Dominice Incarnationis, anno MCCCXXV. Indictione septima, tertio decimo kalendas iulii, secundum cursum, et consuetudinem Pisane civitatis, in hora meridiei; secundum autem modum Curie suprascripti Domini Infantis tertiodecimo kalendas iulii, anno Domini MCCCXXXIV, plenius continetur. Postmodum vero, procurante humani generis inimico, iterum inter partes easdem fuisset discordia suscitata, et offensiones, et damna hinc inde plurima subsequuta.

Tandem venientibus ad presentiam dicti Domini Regis, et Domini Infantis Religiosis Viris fratre Bacciomeo Guardiano, et fratre Iohanne de Septimo Conventus Fratrum Minorum Civitatis Pisane, et Nobili Iacobo de Parana de Gualandis Milite, et prudentibus Rainerio Tempanello, et Bartholomeo Musso Iurisperitis Civibus Pisanis pro parte dicti Comunis, pro tractanda concordia inter dictos Dominum Regem, et Dominum Infantem, et Comune predictum; ad invicem presentarunt eisdem Domino Regi, et Domino Infanti literam credentie dicti Comunis continentie sequentis:

» Serenissimo, ac Illustrissimo Principi Domino Iacobo
» Dei gratia Regi Aragonum, Valentie, Sardinee, et Cor-
» sice, Comitique Barchinensi, ac Sancte Romane Ec-
» clesie Vexillario, Admirato, et Capitaneo generali di-
» gnissime Reverendo. Nicolaus de Armannis de Perusio
» Pisanorum potestas, Angelus de Catena de Narni ca-
» pitaneus, et anthiani, consilium, et comune civitatis
» Pisarum devoti, et fideles eius cum recommendatione
» se ipsos ad eius ossequia mandatorum. Eximie virtutis,
» honestatis, et fame viros Dominos fratrem Bacciameum
» guardianum, et fratrem Iohannem de Septimo Conventus
» Fratrum Minorum de Pisis, ac Nobilem Militem Dominum
» Iacobum de Parana de Gualandis, et sapientes Domi-
» num Rainerium Tempanellum, et Bartholomeum Mussum
» Iurisperitos Ambasciatores nostros, et discretum Virum
» Benedictum de Calci Notarium cum eis de nostra in-
» tentione plenarie informatos ad Regie Maiestatis pre-
» sentiam destinamus devotissime supplicantes, quod
» eorum relatibus, atque dictis de benignitate Regalis
» Clementie dignetur habere, cum exauditionis gratia,
» plenam fidem. Datum Pisis octavo kalendas martii,
» none Indictionis. »

Nihilominus etiam memorati Iacobus de Parana, Rainerius Tempanellus, et Bartholomeus Mussus Ambasciatores, et Sindici specialiter, et nominatim destinati ab eodem Comuni super tractanda, et firmanda concordia cum predictis Domino Rege, et Domino Infante, obtulerunt infrascripta tria instrumenta Bailie concesse anthianis per Comune Pisanum que erant sub forma, que sequitur. In nomine Domini Amen. Consilium Senatus etc. Secundum vero instrumentum videlicet ratificationis dicte Bailie erat sub forma que sequitur. In nomine Domini Amen. Consilium minus etc. Tertium vero instrumentum videlicet Sindacatus dictorum Ambasciatorum erat sub forma que sequitur. In nomine Domini Amen. Nos Banducius de Scorno prior etc. Quibus exhibitis, tam dictus dominus Rex, et dominus Infans, quam etiam predicti, ex parte dicti comunis ad bonum pacis suum intuitum dirigentes, prospecto amore antiquo, quo viguit inter praedecessores dictorum domini Regis, et domini Infantis, et ipsos etiam, ac dictum comune; venere ad infrascriptam pacem perpetuam transactionem, et finalem concordiam ut sequitur.

In primis quod dictus dominus Rex, et dominus Infans, et quisque ipsorum pro se ipsis, et eorum valitoribus, fidelibus, subditis, et vassallis SS. et valitorum suorum, inter quos valitores nominaverunt, et declararunt illustrem principem Iacobum Maiorcarum Regem, et subditos suos, dummodo dictus Rex Maioricarum infra tres menses immediate sequentes cum instrumento publico dicto Comuni, vel eius nuntiis tradendo, declaraverit pro se, et gente sua presentem pacem sibi placere, et eam servare velle; per hoc tamen spatium non differatur executio infrascriptorum in presenti pace contentorum ex una parte; et predicti, videlicet Iacobus de Parana, Rainerius Tempanellus, et Bartholomeus Mussus sindici dicti Comunis, presentibus, et consentientibus jam dictis religiosis fratre Bacciameo guardiano, et fratre Iohanne de Septimo, nomine dicti comunis pro ipso comuni, et suis valitoribus, fidelibus subditis, et vassallis suis, et

valitorum suorum, ex altera; per hoc presens publicum instrumentum inierunt, fecerunt, constituerunt, et firmaverunt inter se pacem, et concordiam veram, et puram perpetue duraturam; et super prescriptis, et infrascriptis ad transactionem, et compositionem amicabilem devenerunt, et remiserunt sibi ad invicem dicte partes modis, et nominibus quibus supra, omnia odia, et rancores hinc inde ortos occasionibus supradictis, et damna, offensiones, et interesse huc usque illata, facta, substenta, et habita hinc et inde, in personis, et rebus, et aliter quomodocumque, et id totum, in quo una pars teneretur alteri quoquomodo, usque ad tempus presentis pacis. Etiam dicti dominus Rex, et dominus Infans, et quisque ipsorum fecerunt jam dictis Sindicis, recipientibus nomine dicti Comunis; plenam liberationem de censu promisso de Castello Castri, sive Kalari, et eius pertinentiis, et pro aliis a dicto domino Infante ipsi Comuni olim concessis in feudum, et de omni alio, in quo occasione dicte concessionis feudi, et occasione ipsius feudi, Comune Pisarum eis aliquatenus teneretur vel teneri posset, ita quod dictum Comune eis non teneatur ad aliquod in futurum aliquibus ex causis predictis vel presentibus, vel etiam ex futuris, a dicta concessione originem habentibus.

Et similiter praedicti Sindici Comunis Pisani nomine ipsius Comunis fecerunt remissionem, et plenam liberationem ipsis domino Regi, et domino Infanti de eo, in quo possent teneri prelibato Comuni, vel in aliquo teneantur occasione dicti feudi, et convenentiarum in pace pridem firmata inter eumdem dominum Infantem, nomine dicti domini Regis et proprio, et dictum Comune condictarum, sive super quantitate duarum mille librarum aquilinorum parvorum ipsi Comuni assignatarum super salinis Castelli Castri, sive alias quomodocumque, ex quibuscumque causis predictis, vel presentibus, vel etiam ex futuris, habentibus originem ex conventionibus antedictis.

Ac pacte sunt dicte partes nominibus supradictis, quod fiat plena, et libera restitutio, et relaxatio omnium captivorum, et carceratorum, qui detinentur, vel detinebuntur usque ad diem executionis pacis per predictos dominum Regem, et dominum Infantem, vel per eorum officiales, sive alios eorum subditos, vel per eorum valitores, sive officiales, vel subditos eorumdem, qui fuerint de Civitate Pisana, vel districtu dicti Comunis Pisani, vel valitorum suorum, aut de Civitate sive districtibus Ianue, vel Saone, aut aliunde, qui capti fuere post primam pacem predictam, ubicumque detineantur. Et similiter de omnibus captivis, et carceratis, quod per Comune Pisanum aut ejus officiales, vel districtuales, vel per ejus valitores, sive subditos eorumdem tenentur, vel tenebuntur usque ad diem exequutionis presentis pacis, qui fuerint vassalli vel subditi dictorum domini Regis, et domini Infantis, aut valitorum suorum quorumcumque, qui capti fuere post dictam primam pacem, ubicumque detineantur.

Item cum in pace prima predicta, predictum castrum Kallari cum faldis, sive appenditiis suis, videlicet villis de Stampace, et de Villanova, et hortis, prout in tractatu dicte pacis limitati fuere, et cum portu ipsius Castri, et cum stagno, quod est a parte de Stampace, et cum omnibus hominibus et feminis, in dictis castro, villis, et hortis prout limitati sunt habitantibus, et habitaturis, et cum mero, et mixto imperio, et alia quacumque jurisdictione alta, et bassa, et cum juribus, proventibus, ac pertinentiis eorumdem, fuerint in feudum secundum morem Italie concessa per dictum dominum Infantem jam dicto Comuni, et nihilominus quod haberet ipsum Comune super salinis, que sunt prope dictum castrum Kallari, annis singulis, decem millia librarum aquilinorum parvorum in pecunia que sub dicto feudo comprehenduntur prout in dicta concessione de predictis facta in tractatu dicte prime pacis contenta plenius continetur; ex predicta amicabili transactione inter partes predictas conventa, predicti Sindici, ex potestate per ipsum Comune eis tradita, ratificaverunt omni iuri ex dicta concessione feudi, vel ante ipsam concessionem, aut postea ex quacumque causa pertinenti ipsi Comuni in, et super castro predicto Kallari cum omnibus supradictis ipsi Comuni in feudum concessis. Et concesserunt, et voluerunt ex causa dicte transactionis quod ipsum castrum Kallari cum faldis, seu appenditiis suis, videlicet villis de Stampace, et de Villanova, et hortis predictis, et portu ipsius castri, ac stagno, et omnibus hominibus, et feminis in dictis castro, et villis et hortis habitantibus, et habitaturis, et cum mero et mixto imperio, et quacumque iurisdictione alta, et bassa, et cum iuribus, proventibus, redditibus, et pertinentiis eorumdem, sint ipsorum domini Regis, et domini Infantis, et successorum suorum proprio, et in eorum jure, et proprietate ac dominio libere perveniant, ad faciendas eorum proprias libere voluntates; ipsumque castrum Kallari cum predictis promiserunt effectualiter tradere jam dictis domino Regi, et domino Infanti, aut eorum ministris, vel ambasciatoribus in Sardineam propterea transmittendis, vel aliis eorum officialibus, qui sunt in Sardinea.

Et predicti Sindici nomine dicti Comunis cessere ipsis domino Regi, et domino Infanti, pro se, et successoribus suis proprio et ex transactionis predicte quecumque jura in predictis castro, et aliis, jam dicto Comuni competentia quoquomodo. Et absolvunt ex nunc dicti Sindici nomine dicti Comunis, et absolvent, vel eorum aliquis absolvet homines dicti castri Kallari, et ipsarum villarum Stampacis, et Villenove, et hortorum ab omni fidelitate, et juramento, et aliis, quibus tenerentur dicto Comuni; et mandant ex nunc pro parte dicti Comunis, et mandabunt vel aliquis eorum mandabit eis, quod deinceps obediant dictis domino Regi, et domino Infanti, et successoribus suis proprio, et officialibus eorum, tamquam eorum dominis, et eis homagium faciant, ac fidelitatis juramentum, ac respondeant de omnibus et singulis, de quibus dicto Comuni respondere consueverunt.

Unde dicti Dominus Rex, et Dominus Infans voluerunt et concesserunt, ac per firmam, et solemnem stipulationem promiserunt Sindicis supradictis, recipientibus nomine dicti Comunis, ex causa eiusdem transactionis, quod Pisani, et alii omnes, qui de Castello Kallari predicto, ac villis Stampacis, et Villenove, et Hortis premissis exire voluerint, possint inde exire libere, et secure cum omnibus eorum bonis mobilibus, que inde extrahere, vel deferre, vel extrahi, vel deferri facere voluerint.

Et quod Comune predictum possit de dicto Castro Kallari extrahi, et deferri facere omnia sua bona mobilia, que ibi habet, libere, et expedite.

Et quod ipsi Dominus Rex, et Dominus Infans teneantur super navibus, aut cocchis, vel usceriis ammarinatis, vel etiam in galeis armatis, aut mixtim, si hoc potius de galeis armatis elegerint Amiratus Regius, qui est in Sardinea, et Sindici sive Ambaxiatores dicti Comunis illuc ituri, absque aliqua solutione facere deferri ad Portum Pisanum, Pisanos, et alios predictos, qui redire, vel ire Pisas voluerint cum eorum bonis predictis, et etiam predicta bona Comunis, et captivos relaxandos sanos, et salvos ab omnibus gentibus ipsorum Dominorum, et Valitorum suorum, et aliis quibuscumque, quantum in eis fuerit, ad sanum, et bonum intellectum, sumptibus ipsorum Dominorum.

Et quod burgenses et habitatores dicti Castri Kallari, et appenditiarum eius, et Villenove, Stampacis, et Hortorum predictorum, qui remanere et esse voluerint in dictis locis, possint in eis remanere et esse, et eorum bonis gaudere, et tractentur ibi benigne, rationabiliter, atque iuste.

Et quod possessiones, et bona immobilia tam Pisanorum, quam burgensium sive habitantium Castelli predicti, quam etiam aliorum, qui subessent, vel subesse consueverunt dicto Comuni Pisano, posita in dicto Castro, et in dictis villis Stampacis, Villenove, et Hortorum, et in Villa Ecclesie, et aliis locis, et terris Sardinee, exceptis castris, villis, ac jurisdictionibus, dimittantur, et restituantur eis libere, et sint, et esse debeant eorum libera, et expedita, salvis iuribus pro quibus respondere consueverunt dicto Comuni, pro bonis ipsis, de quibus dictis Domino Regi, et Domino infanti respondeant, et successoribus illorum, et in quantum respondebant dicto Comuni, et eis possint gaudere, eaque tenere, et usufructare, et alienare sicut eis placuerit, absque aliqua contradictione, et sicut poterant antequam dictus Dominus Infans perveniret ad dictam Insulam.

Et idem intelligatur, et servetur de ecclesiasticis personis, et locis, et beneficiis ac bonis eorum, sine aliqua exceptione, castrorum, villarum, et iurisdictionum; salvo quod si Pisani, qui consueverunt habere castra, vel villas in dicta Insula, haberent aliqua predia vel possessiones, singulares personas in ipsis castris, vel villis, possint eis gaudere, atque retinere, et usufructare, sicut poterant ante adventum dicti Domini Infantis in Insulam predictam, sub generali dominio tamen dictorum Domini Regis, et Domini Infantis et suorum.

Predicta vero de castris, villis, et iurisdictionibus non restituendis locum non habeant in villis, et terris concessis in feudum comitibus Rainerio, et Bonifacio de Donoratico a dicto Domino Infante, super quibus, ob gratiam dicti Comunis, dominus Rex, et dominus Infans intendunt de speciali gratia singulariter providere secundum quod inter dictos dominos, et dictos ambaxiatores noviter est tractatum.

Et quod Pisani et districtuales Comunis Pisani possint stare, et esse in dicta terra, castellis, et aliis terris, et locis dominii ipsius domini Regis dicte insule, et aliis. Et quod possint ibi contrahere, et mercari, illucque ire, ibique stare, et inde redire secure, et quod benigne, et favorabiliter tractentur ibidem. Et similiter subditi, et districtuales dictorum domini Regis, et domini Infantis, et valitorum suorum, possint stare, et esse in civitate, et districtu Pisarum, et valitorum suorum et ibi contrahere, et mereari, illucque ire, ibique stare, et inde redire secure, et quod benigne, et favorabiliter tractentur ibidem.

Adjecto quod si dictus dominus Rex, et dominus Infans predicti, vel eorum officiales haberent aliquem, vel aliquos ex predictis Pisanis vel Burgensibus castri Kallari predicti suspectum, vel suspectos, possint eum, vel eos removere a predicto castro, ita quod extra ipsum castrum possint stare, et esse in quibuscumque villis, vel locis Sardinee; quam remotionem facere possint, dato eis spatio competenti, infra quod possint vendere bona sua; in quo termino, si secundum dictum eorum ipsa bona vendere non valerent pretio competenti, teneantur dominus Rex, et dominus Infans et successores sui per se, vel eorum officiales, emere, sive emi facere illa bona, que haberent in dicto castro, et etiam extra castrum, si illa de extra castrum vendere voluerint, et inde eis dare, vel dari facere in pecunia pretium justum et conveniens ad justam extimationem fiendam ab extimatoribus a dictis partibus comuniter eligendis, et quod non possint inde extrahi quousque esset eis de dicto pretio satisfactum, et quod totum hoc bona fide et sine fraude procedat, et servetur, et servari debeat per dictos dominos, et officiales eorum.

Et quod liceat Pisanis et eorum districtualibus extrahere, et extrahi facere de regno Sardinee et Corsice, et eius terris et locis mercationes, et res quascumque, solvendo inde dirictum ordinatum, vel ordinandum, preter quam de fructibus, et aliis redditibus habendis per dictum Comune ex villis et terris infrascriptarum curatoriarum de Tragenta, et de Ghippi eis concessis in feudum. De quibus fructibus et redditibus dictum Comune nullum directum solvere teneatur; et quod aliter non fiat in eis prohibitio, nisi sicut, et quando generaliter fieret subditis dictorum dominorum.

Et quod predictum Comune Pisanum, et Pisani habere possint consulem et consules in terris et locis maritimis dicti regni Sardinee et Corsice, quem et quos dictum Comune egerit et voluerit, qui cognoscant de contractibus, et aliis contingentibus occasione mercationum et aliorum negotiorum inter Pisanos et alios districtus pisani navigantes, et appellantes sive adplicantes ad portus, et alia loca regni ejusdem, qui non facerent ibi domicilium non tamen de iis, que essent ex crimine punienda.

Et quod granum, et hordeum, et alia grana castrorum et terrarum Iudicatus Gallurii, qui est in Comarcha versus Pisas, non possint extrahi de dicto Iudicatu per aliquos cujuscumque nationis sint, sive de dominio dicti domini Regis, vel districtu Pisano, vel aliunde, nisi deferenda ad civitatem Pisarum tantum per Pisanos, et quoscumque alios, prestita securitate per extrahentes sub competenti pena, quod ad civitatem Pisanam, et non ad alias partes deferantur. Que securitas vel pena a Pisanis non exigatur, vel imponatur eisdem.

Et insuper ex causa ejusdem tractationis dicti domini

Rex, et Infans concesserunt, et dederunt Sindicis supradictis recipientibus nomine jam dicti Comunis in feudum absque aliquo servitio, et censu dando vel solvendo aut faciendo, villas et terras sitas in curatoriis de Tragenta et de Ghippi, que sunt in Iudicatu Kallari, cum hominibus et feminis - in ipsis villis et locis habitantibus, et habitaturis, et cum possessionibus, et terris cultis, et heremis in predictis curatoriis situatis, et cum jurisdictionibus, redditibus, proventibus, et pertinentiis earundem, et cum mero et mixto imperio, et omni jurisdictione alta et bassa, quam dominus Rex et dominus Infans, aut officiales dictorum domini Regis et D. Infantis dabunt officialibus Comunis Pisani, ut ad eorum acquisitionem, omnem favorem per quem Comune Pisanum, et eius officiales jura sua integre habere possint ab hominibus dictarum villarum et terrarum; et officiales sui jura dicti Comunis possint consequi, et officia libere exercere.

Dictum vero Comune, vel aliquis, vel aliqui pro eo non possint ullo unquam tempore constituere castra, vel fortilitias aliquas in dictis curatoriis, vel parte ipsarum. Possint tamen dictum Comune, et ejus officiales in dictis curatoriis domos eminentes, et fortes facere, absque fossatis et steccatis et berteschis pro personis suis, et fructibus dicti Comunis, et in carcerandis criminosis, et aliis tutius conservandis, dummodo non fiant in montibus, sive roccis, nisi ipse ville jam essent in montibus sive roccis situate; quo casu possint fieri per modum supradictum.

Et promiserunt, et etiam promittunt ex nunc dicti dominus Rex et dominus Infans predictis pro dicto Comuni dare, vel dari facere cum effectu, illi, vel illis, ex dictis sindicis, qui ituri sunt ad partes Sardinee pro executione dicte pacis, pro dicto Comuni recipientis, vel alii, seu aliis, quem, seu quos ipse sindicis, vel sindici pro dicto Comuni elegerint, sive deputaverint in officiales in dictis villis, vel alii legitime persone pro dicto Comuni, possessores dictarum villarum quam citius commode fieri poterit, et ipsum officialem, et officiales, et alios, qui pro tempore ibi fuerint pro dicto comuni, et ipsum Comune, et eius successores in ipsis villis et terris, vel eorum possessionibus, ullo tempore, aliqua ratione vel causa non inquietare, vel molestare. Sed ipsas villas et terras ipsi Comuni, et ejus officialibus ad omnibus personis defendere et distrigare de jure et de facto.

Et absolvent, et ex nunc absolvunt homines dictarum villarum ab omni fidelitate et juramento, et aliis quibus tenerentur eisdem, vel aliis quibuscumque ab eis habentibus causam in iisdem; et mandabunt, et ex nunc mandant eis, quod deinceps obediant dicto domino Regi et domino Infanti, et officialibus suis perpetuo, tanquam dominis eorum, et eis homagium faciant, ac fidelitatis juramentum, ac respondeant de omnibus et singulis, de quibus olim dicto Comuni, et prout ea dictis dominis, vel aliis ab eis causam habentibus respondere consueverunt.

Ac intellecto in predictis, et ex causa dicte transactionis per stipulationem premissa, quod si Comune Pisanum maluerit florenorum quatuor millia de auro quolibet anno sibi dari et solvi perpetuo a suprascriptis dominis, et quolibet eorum, ut una solutio sufficiat, eorumque successores suprascripti domini, et eorum quilibet in solidum teneantur, et ex nunc promittunt sindicis supradictis pro dicto Comuni recipientibus dare et solvere, seu dari et solvi facere dicto Comuni, vel legitime persone pro ipso Comuni recipienti, singulo anno in perpetuum in Castello Castri, in festo Purificationis Beate Marie mensis februarii, cujuslibet anni, dictos quatuor millia florenos auri; qui floreni dicto Comuni, vel alii legitime persone eius nomine dentur et solvantur per manus administratorum generalium reddituum, et proventuum dicte insule Sardinee Pisarum, aut qui pro tempore fuerint, vel aliorum officialium dictorum dominorum.

Et prestetur sacramentum per administratores ipsos successive in ingressu sui officii, quod dictam florenorum quantitatem solvent dicto Comuni, vel alii eius nomine annis singulis termino supradicto; et etiam in defectu dictorum administratorum, et officialium, predicti dominus Rex et dominus Infans et eorum quilibet ad scriptam solutionem faciendam et complendam remaneant obligati ut superius est expressum. Ita tamen quod per dictam florenorum promissionem, vel solutionem ubi dictum Comune eligat recipere dictos florenos quatuor millia annuatim, Comune ipsum non sit neque intelligatur adstrictum ad aliquod vinculum fidelitatis, sed fiant pro virtute transactionis predicte. Quam voluntatem dictum Comune declarare possit hinc ad tres annos proxime venturos; et, in hoc casu, quo Comune predictum acceptaverit velle predictam florenorum quantitatem, ut dictum est, dicte ville et terre cum juribus, et pertinentiis suis ad ipsos dominos libere revertantur, et sint eorum, ut erant ante concessionem predictam.

Item quod omnibus Pisanis, et eorum districtualibus fiat plenum, summarium, et expeditum ius de iis, que recipere haberent, vel petere possent a Sardis, et aliis quibuscumque.

Item quod damna, mulcte, condemnationes, et processus singuli facti, et facte, seu data Pisanis, seu burgensibus olim Ville Ecclesie, et aliis quibuscumque, qui tempore presentis pacis essent ad devotionem, et mandatum Pisani Comunis, sive contra eos, vel de eis, usque in diem facte pacis, a quocumque officiali dictorum Dominorum, vel alio eis subposito, sint, et esse intelligantur ex nunc ipso iure cassa, et irrita, et nullius valoris, et cassari, et annullari debeant virtute presentis pacis.

Item, ob reverentiam Beate Marie Virginis, concessere predicti Dominus Rex, et Dominus Infans, quod omnia iura, et possessiones, honores, et bona, quos, et quas, et que opera Sancte Marie Pisane Maioris Ecclesie habet in Castello Kallari predicto cum aliis terris, et locis Sardinee, sint et maneant ipsius opere, et ei libere, et cum effectu dimittantur, et restituantur, et eis possit gaudere eaque tenere, usufructuare, et alienare, sicut placuerit operario dicte opere, et sicut poterat, antequam Dominus Infans ad dictam insulam perveniret.

Predicta quidem omnia, et singula sicut melius, et plenius superius condita, conventa et promissa sunt predicti Dominus Rex, et Dominus Infans, et predicti Sindici Comunis Pisani, nominibus quibus supra, promiserunt sibi invicem solemniter, et nobis stipulantibus et

recipientibus pro omnibus, et singulis utriusque dictarum partium, quorum interest, et interesse potest, seu poterit, attendere, et observare bona fide, sine fraude, integre, et inviolabiliter, et contra non facere vel venire ullo umquam tempore aliqua ratione, ingenio, sive arte, directe, vel per obliquum.

Pro quibus complendis, et observandis stipulate sunt ad invicem dicte partes modis, et nominibus, quibus supra, penam si contra fieret, videlicet decem millium marcharum argenti per partem infringentem dandam parti observanti; qua pena soluta, vel non, nihilominus omnia, et singula supradicta remaneant in suo robore et virtute; quibus, vel aliquibus ex eis ex dicte pene appositione non intelligatur vel possit in aliquo derogari.

Et pro omnium predictorum observatione partes predicte obligaverunt sibi ad invicem, videlicet dicti Dominus Rex, et Dominus Infans se, et suos heredes, et successores, et bona ipsorum dictis Sindicis pro dicto Comuni Pisano recipientibus; et dicti Sindici se sindacatus nomine pro dicto Comuni, et ipsum Comune, et eius bona predictis Domino Regi, et Domino Infanti per se, et eorum successores, et heredes recipientibus; et relaxaverunt dicte partes omni iuri, rationi, et consuetudini, quibus predicta in aliquo fieri . . . .

Insuper ad maiorem cautelam, et firmitatem omnium predictorum, dicte partes, videlicet predicti Dominus Rex, et Dominus Infans, et predicti Sindici Comunis Pisani pro dicto Comuni iuraverunt ad sancta Dei Evangelia, prestito corporaliter iuramento coram nobis notariis et testibus infrascriptis, predicta omnia et singula attendere, et observare, et firma habere perpetuo ad bonum, et sanum intellectum, et bona fide sine fraude, et contra non facere, vel venire directo, vel per obliquum, per se vel alios, ullo unquam tempore, aliquo modo, vel iure. Et de predictis omnibus iussere partes iam dicte duo publica instrumenta similia de verbo ad verbum confici per suos notarios.

Actum instrumentum hoc in Palatio Regio civitatis Barchinonensis, septimo kalendas madii, anno Domini millesimo trecentesimo vigesimo sexto, secundum morem Barchinonensium; Dominice vero incarnationis anno millesimo trecentesimo vigesimo septimo, Indictione nona, secundum morem Civitatis Pisane. Testes huius rei, qui presentes fuere religiosus vir, frater Pontius abbas Montis Popaleorum. Nobilis Otho de Monte Cuteno. Armaldus Roggerii de Paylas, et venerabilis Bernardus de Follonario, et Berengarius de Sancto Miniate Milites. Bernardus de Marimundo, et Arnaldus Ductaii consiliarii hoc anno civitatis Barchinensis, et Guilliermus de Lateria civis eiusdem civitatis. Gerardus Bochini, et Henricus Accurti Florentini. Macchajone Iacobi. Franciscus Rodulfis, et Carolus filius quondam Iusti Alamanni Pisani.

De predictis Iustus Bonanatus, et ego Bene. fuimus rogati instrumentum conficere, et firmata fuere inde duo instrumenta consimilia; quorum unum supradictis Dominis, et aliud Comuni Pisano fuere exhibita.

Ex Arch. Reformat. Civit. Flor.

XXXIII*.

L'Infante Don Alfonso di Aragona raccomanda con sue lettere a Ugone III. GIUDICE di Arborea il suo Consigliere Raimondo di Montepavone, che dovea trasferirsi a Sardegna per prendere il comando del castello di Cagliari affidato alla sua custodia, e quello della podesteria della città di Sassari, e del capitanato del regno di Logudoro, dappoichè la detta città ritornerebbe sotto l'obbedienza, ed alla fede regia.

(1326, 27 maggio).

Dai Reg. Archiv. di Barcellona, Registr. SARDINIAE, ad ann. MCCCXXVI. fol. XXII.

Infans Alphonsus, Illustrissimi Domini Regis Aragonum, primogenitus, eiusque generalis procurator, ac comes Urgelli. Egregio viro Ugoni, vicecomiti de Basso, iudici Arboreae, gubernatori Sardorum Insulae Sardiniae, salutem, et dilectionis affectum. Cum Nos de fide legalitate, et industria dilecti consiliarii nostri Raymundi de Montepavone plene confisi commisserimus eidem Castrum Callari custodiendum pro Nobis ad consuetudinem Hispaniae, dum nostrae placuerit voluntati, commisserimusque, etiam eidem officia potestariae civitatis nostrae Saceri, et capitaniae regni Lugudorii, cum dicta civitas redierit ad fidei nostrae obsequium, et in super sibi plenam contullerimus potestatem, quod in portubus commitens, et de turribus fiant nostro nomine novae pupulae, et etiam pro istis, quam pro aliis, que de nostro mandato in dicta Insula habuerit expedire, necessarium habeat vestrum consilium, et favorem; ideo vos rogamus, quatenus honore nostris, et sicut negotia nostra obtatis feliciter expedire, praenominatum Raymundum de Montepavone recomendatum specialiter habeatis, sibique impendere vestrum consilium, et favorem velitis, quandocumque vestram adierit praesentiam pro praemissis, ex hoc etiam gratum nobis servitium facietis, et regratiabimur illud vobis. Dat. Barchinonae vj. calendas iunii, anno Domini MCCCXXVI.

C.ª Egidius Petri, mandato Domini Infantis facto per Guillermum Oul.

XXXIV.

Don Iacopo II re di Aragona, dopo la pace conchiusa colla repubblica Pisana, concede in feudo alcune ville, terre, e luoghi della Sardegna al conte Bonifazio figliuolo del conte Gherardo, e a Tommaso, Gaddo e Barnaba pupilli, e figliuoli del conte Ranieri di Donoratico.

(1326, 18 dicembre).

Da FLAM. DAL BORGO, Scelt. Dipl. Pis. pag. 259 a 265.

In Dei nomine Amen.

Pateat universis, quod Nos Iacobus Dei gratia Rex Aragonie, Valencie, Sardinie, et Corsice, ac Comes Barchinone, considerantes qualiter inclitus Infans Alfonsus, legitimus primogenitus, ac generalis Procurator noster, Comes Ur-

zelli, dudum tempore pacis prius inite inter Nos et dictum Infantem ex parte una, et Comune civitatis Pisarum ex altera, ex potestate inde sibi per nos plenarie attributa, dedit in feudum perpetuum secundum morem Italie egregio viro Raynerio quondam, ac vobis nobili Bonifacio eius nepoti, nato quondam comitis Gerardi comitibus de Donoratico, ac successoribus ipsius, et vestri, castrum de Joyosa Guardia, situm in regno Kallari in curatoria de Sigerio, et omnes villas, loca, casalia, saltus, silvas, et nemora, que dictus quondam Raynerius, et vos dictus Bonifacius habebatis, et ad vos pertinebant ante adventum ipsius Infantis in insula Sardinie, quando dictum Comune Pisanum dominabatur ibidem; quam siquidem donationem vobis fecit sub censu mille florenorum auri de Florentia solvendorum in festo Nativitatis Domini, annis singulis, nobis, et successoribus nostris in domo salinarum nostrarum, que sunt prope Kallarum, et sub aliis conditionibus, et retentionibus, in carta donationis ipsius specialiter expressatis, ut in carta ipsa acta prope Castrum Kallari, in loco, ubi exercitus dicti Infantis esse consueverat, kalendis julii, anno domini millesimo trecentesimo vicesimo quarto, plenius continetur.

Qualiter etiam, instigante pacis emulo, inter Nos, et dictum Infantem, seu gentes nostras, predictumque Comune, abjecto pacis federe, et reiterata discordia, captis, et ad nostrum dominium reductis castro, villis, locis, casalibus, et aliis per dictum Infantem predicto quondam Raynerio, et vobis dicto Bonifacio, ut premittitur, concessis in feudum prefato Raynerio ab hac luce subtracto, in tractatu pacis inter Nos, et dictum Infantem, ac ambaxiatores dicti Comunis Pisarum rursus, ac subsequenter inite; cum carta nostra data Barchinone septimo kalendas madii, anno Domini millesimo trecentesimo vigesimo sexto ob favorem et gratiam dicti Comunis promisimus restituere, et ex tunc restituimus vobis dicto Bonifacio pro medietate, et Thome, Gaddo, ac Barnabe filiis dicti quondam comitis Rainerii pro alia medietate villas, et loca, ac terras in dicto privilegio donationis facte dicto quondam Rainerio, et vobis dicto Bonifacio per Infantem jam dictum contentas, sub modis et formis in ipso privilegio expressatis, exceptis castris de Joyosa Guardia, et Villa Massargia, ac Villa Gonesie, quas cum juribus, redditibus, et terminis earumdem, ac pertinentiis universis nobis duximus retinendas; pro quarum compensatione obtulimus vobis dictis comitibus dare villas, et terras in Sardinia, valentes tantumdem, in redditibus, quantum valent castrum, et ville supra retente, vel, si magis vellitis, daremus vobis pro castro, et villis ipsis nobis retentis mille florenos auri in redditibus annis singulis, perpetuo, in festo Purificationis Beate Marie mensis februarii, quo casu deducentur de censu predicto mille florenorum pro rata terrarum supra retentarum; et quod de censu, qui remaneret, fieret excomputatio usque in concurrentem quantitatem dictorum mille florenorum, retentis tamen pro censu centum florenis auri, ut hec, et alia in dicto privilegio nostro plenius contineri noscuntur.

Idcirco cum nunc nostram presentiam adeuntes Bartholomeus Mussus jurisperitus, et Bonnomus notarius civitatis Pisane, procuratores, et nuncii speciales in solidum, vestri Bonifacii supradicti, et plenum, ac speciale mandatum habentes ad omnia infrascripta, ut constat per instrumentum procuratorium nobis exhibitum, factumque per vos in presentia, consensu, et auctoritate Tinuccii de Rocca de Cappella Sancti Laurenti Kinsice curatoris vestri Bonifacii supradicti, dati vobis per Fremutium filium Lucterii, et Tegrinum filium Iohannis Tegrini, publicos iudices ordinarios curie pupillorum Pisane civitatis, ut de dicta procuratione constat per instrumentum inde nobis exhibitum confectum auctoritate Villani filii quondam Venture Cornetani de Plumbino imperiali auctoritate notarii, anno millesimo trecentesimo vicesimo septimo secundum consuetudinem Pisanorum, indictione decima, ipsa die kalendarum novembris, auctoritate Iohannis quondam filii Gardi Iudicis de Camuliano imperiali auctoritate notarii, et tunc dicte curie pupillorum pro comuni Pisano scribe publici; Et de cura decreta dicto Tinuccio curatori vestro predicto constat per publicum instrumentum inde confectum anno et indictione predictis, et pridie kalendas novembris.

Comparuit etiam coram nobis Vannes filius quondam Marsupini de Vico, curator datus vobis dictis Thomasio, Gardo, et Barnabe per dictos Iudices ordinarios curie pupillorum civitatis Pisane, ac habens ad infrascripta plenum et speciale mandatum, ut constitit per instrumentum huiusmodi cure ab eo exhibitum, confectum die, indictione, et anno proximo suprascriptis, auctoritate Iohannis Ricchi de Palaria civis Pisani imperiali auctoritate Iudicis ordinarii, notarii, et scribe dicte curie pupillorum pro comuni Pisano, nobis humiliter supplicarunt, ut iuxta promissionem et concessionem nostram predictam, vobis jamdictis comitibus de villis et terris predictis per dictum Infantem vobis dicto Boniffacio, dictoque quondam Comiti Raynerio dudum donatis, atque concessis, exceptis supra retentis, pro quibus eligebant pro parte vestra recipere mille florenos auri supra redditibus et exitibus nostris Sardinie, in festo Purifficationis predicto, donationem et concessionem facere dignaremur.

Nos igitur attendentes devotionem sinceram, et affectionis pure constantiam, quas predecessores vestri ad inclitam domum nostram, nostrosque progenitores, et nos antiquitus habuerunt, quasque vos dicti Comites ad nos, et dictum Infantem gerere in vestre iuventutis initiis expressistis. Ideoque sperantes, et consecutione probabili subponentes, quod eo in vobis erga nos et successores nostros, in etate provectiori, accrescet affectus solidior, fidelitasque sincerior, quo a Regie munificentie largitate potioribus beneficiis vos senseritis secundatos.

Ea propter cum presenti carta nostra perpetuo valitura, in favorem et gratiam dicti comunis, et vestrorum, gratis et ex certa scientia damus, restituimus, atque concedimus in feudum perpetuum secundum morem Italie, vobis dicto Bonifacio pro medietate, et vobis Thome, Gerardo, ac Barnabe comitibus de Donoratico pro alia medietate et heredibus, ac successoribus vestris, et cuicumque vestrum, et vobis dictis Bartholomeo, atque Bonnomini procuratoribus, atque nunciis vestri Bonifacii supradicti, ac Vanni filio Marsupini curatori vestri Thome, Gerardi, ac Barnabe predictorum, recipientibus et paciscentibus nomine vestro, et cuiuslibet vestrum, omnes villas, loca, atque casalia, saltus, silvas, nemora, et omnia alia, et singula

preter supra retenta, que dictus quondam comes Raynerius, et vos dictus Bonifatius habebatis, et possidebatis ante adventum dicti Infantis in insula Sardinie supradicta, quando Comune Pisarum dominabatur ibidem, cum hominibus, feminis, servis, et ancillis in dictis villis, locis, atque casalibus habitantibus, atque habitaturis, et cum redditibus, proventibus, exitibus, terris, juribus, et jurisdictionibus ad vos, et ad dictum quondam comitem Raynerium pertinentibus, et que habere consuevistis in eis, ante adventum dicti Infantis in insula memorata. Retentis nobis specialiter et expresse jure Argentariarum nostrarum, que olim comune Pisanum tenebat et possidebat, et in quibus dictum Comune jurisdictionem exercebat, et officiales statuere consueverat, et omnibus aliis juribus ex Argentariis nostris predictis provenientibus, de quibus vos dictus Bonifacius, et dictus quondam comes Raynerius partem certam percipiebatis ex eis, et jure inde provenienti; quae quidem omnia nobis, et nostris successoribus, absque participatione aliqua, simul et in solidum retinemus.

Salvamus etiam, et retinemus nobis, et nostris perpetuo castrum de Joyosa Guardia, Villam Massargiam, ac Villam Conesie cum hominibus et feminis, juribus, jurisdictionibus, redditibus, proventibus, terminis earumdem, ac pertinentiis universis, quo in dicta donatione et concessione excipimus, et excludimus specialiter, et expresse.

Sane quia propter retentionem castri, et locorum hujusmodi debet extenuari pro rata census mille florenorum, quos tenebamini nobis annuatim prestare pro castro de Joyosa Guardia, ac aliis locis omnibus, villis, et terris, que dictus Infans vobis dicto Bonifacio, et dicto quondam comiti Raynerio in prima concessione in feudum concesserat, ut est dictum, et debet fieri hinc inde deductio pro aliis supra contentis, prout inferius liquide continetur. Idcirco cum per computa, et libros rationum terrarum omnium predictarum nunc coram nostro, et Infantis predicti rationalibus edita constet, quod de censu mille florenorum predicto debent deduci pro dictis castro, et villis a nobis retentis ducenti sexaginta floreni pro rata reddituum, et jurium eorumdem, quibus deductis de dictis mille florenis censualibus, restant ad dandum, et solvendum per vos curie nostre de dicto censu septingenti quadraginta floreni auri. Ideo de hujusmodi quantitate restanti iuxta promissa per nos in privilegio supradicto, et propter excomputationem inferius faciendam centum florenos auri tantum pro omnibus villis, locis, et terris vobis supra in feudum concessis, preter supra retenta, et ratione census eorum annuatim ducimus retinendos, ita quod vos dicti comites pro censu, et recognitione predictorum vobis nunc in feudum, ut predicitur, concessorum, detis, et teneamini dare perpetuo nobis, et successoribus nostris de totali quantitate census predicti in festo Nativitatis Domini proximo nunc venturo, et deinde annis singulis ipso festo, dumtaxat centum florenos auri de Florentia auri fini, et recti ponderis; quam siquidem solutionem faciatis in domo salinarum nostrarum, que sunt prope Kallarum, aministratori, vel aministratoribus reddituum nostrorum Sardinie aut illi, vel illis, quibus voluimus, et mandavimus loco nostri.

Verum cum nos pro Castro, et locis precitatis, que nobis retinuimus, ut prefertur, promiserimus dare vobis dictis comitibus, vosque elegeritis a nobis recipere mille florenos auri annis singulis dicto festo Purificationis Beate Marie mensis februarii in perpetuum; et de ipsis mille florenis, deductis, et defalcatis sexcentis quadraginta florenis ex dictis septingentis quadraginta florenis, de quibus centum florenos pro censu retinuimus, et defalcavimus, ut est dictum; restent ad dandum vobis trecenti sexaginta floreni auri; propterea presentium tenore damus, et concedimus, et solempni stipulatione dare promittimus vobis dicto Bonifacio pro medietate, et vobis Thome, Gerardo, et Barnabe pro alia medietate, et curatori, ac Procuratoribus vestris prescriptis recipientibus pro vobis, et nomine vestro pro premissis supra a nobis retentis, trecentos sexaginta florenos auri de Florentia auri fini, et recti ponderis, factis deductionibus supradictis, habendos, et percipiendos perpetuo annis singulis in dicto festo Purificationis Beate Marie mensis februarii, super redditibus, et exitibus nostris regni Sardinie supradictis. Mandantes per presentes universis, et singulis aministratoribus, et collectoribus dictorum reddituum, et exituum, ut vobis, et vestris successoribus perpetuo annis singulis dent, solvant, et tribuant dictos trecentos sexaginta florenos in termino supradicto.

Retinemus etiam nobis, et nostris perpetuo omnia, et singula iura alia competentia Dominis pro feudis iuxta morem Italie, vobis etiam ex uberiori gratia concedentes, quod fructus colligendos per vos ex redditibus dictarum terrarum supra per nos vobis concessarum in feudum; possitis per vos, vel quos volueritis extrahere de Sardinia, absque solutione alicuius diricti ordinati, vel ordinandi per hoc tam habitantes, vel habitaturi in villis, et Terris predictis nullam immunitatem habeant a dicto dirictu, si extrahere voluerint de dicto regno, vel insula fructus, vel alias merces suas; et ut pro censu preterito nulla inquietatio vobis fieri valeat in futurum, nos ob gratiam dicti comunis quicquid, et quantum solvere teneremini pro censu preteriti temporis vobis remittimus, vosque prorsus ab illo tenore presentis carte nostre liberamus.

Ad hec nos Bartholomeus Mussus iurisperitus, et Bonnomineus notarius civitatis Pisane procuratores, et nuncii simul, et in solidum iamdicti Bonifacii; et ego Vannes curator Thome, Gerardi, et Barnabe comitum de Donoratico predictorum, acceptantes, nominibus quibus supra, cum gratiarum actione a vobis Excellentissimo, et magnifico Principe et Domino, Domino Iacobo Dei gratia Rege Aragonie supradicto concessionem, restitutionem, et promissionem, donationem, et gratiam supradictam sub formis, conditionibus, et retentionibus superius expressatis, promittimus per firmam stipulationem nominibus, quibus supra, vobis dicto domino Regi recipienti nomine vestro, et successorum vestrorum, interveniente stipulatione solemni, et notario infrascripto stipulanti pro vobis, et successoribus vestris perpetuo, quod dicti Bonifacius, Thomas, Gerardus, et Barnabas comites supradicti, et eorum successores in perpetuum erunt fideles, et legales pro feudo predicto vobis dicto domino Regi, et dicto inclito domino Infanti Alfonso, et successoribus vestris, sicut veri et legales, ac legitimi vassalli esse debent domino suo, pro feudo, ac censum predictum centum flo-

renorum auri de Florentia auri fini, et recti ac justi ponderis, solvent vobis, vel aministratori, seu aministratoribus reddituum vestrorum regni Sardinie, aut cui volueritis, et mandaveritis loco vestri, annis singulis, perpetuo, loco et termino prelibatis; Et quod facient vobis pro dicto feudo omnia et singula ad que vassalli tenentur secundum morem Italie, pro quibus omnibus complendis et attendendis per comites supradictos, et successores suos perpetuo facimus eorum nomine vobis dicto domino Regi recipienti nomine vestro, et successorum vestrorum homagium ore et manibus comendarum, et fidelitatis etiam juramentum, dicendo « Ad Sancta Dei Evangelia manibus » nostris corporaliter tacta, nos Bartholomeus Mussus ju- » risperitus et Bonnomines notarius civitatis Pisane con- » stituti ad hec procuratores simul, et in solidum per » nobilem virum Bonifacium comitem supradictum, et ego » Vannes filius quondam Marsupini de Vico curator bo- » norum, et personarum Thome, Gerardi, et Barnabe » comitum jamdictorum vobis domino Regi predicto re- » cipienti nomine vestro, et successorum vestrorum, quod » ab hac hora in antea dicti comites fideles, et obedientes » erunt vobis dicto domino Regi, ac dicto domino In- » fanti, vestrisque successoribus: Non erunt in consilio, » ac consensu, vel facto, ut vitam perdatis, aut mem- » brum, aut mala capiamini captione, consilium, quod » eis crediti eritis per vos, aut nuncios vestros, aut li- » teras ad dampnum vestri, ipsis scientibus, nemini pan- » dent. Et si scient fieri, vel procurari, sive tractari » aliquid, quod sit in vestri dampnum, illud pro posse » impedient, et si impedire non possent, illud vobis » significare curabunt; Et ut jura vestra in dicto regno » sint salva adjutores erunt in regno Sardinie contra » omnem hominem, formam, et tenorem concessionis feudi » predicti plenarie adimplebunt, et inviolabiliter obser- » vabunt nec ullo unquam tempore venient contra ea ».

Et nichilominus nos Bartholomeus, Bonnomines, et Vannes predicti, nominibus quibus supra, promittimus per firmam stipulationem vobis dicto domino Regi nominibus antedictis, et notario infrascripto recipienti, et stipulanti nomine illorum, quorum interest, vel intererit, aut interesse potest, aut poterit in futurum, quod comites supradicti, et quisque eorum cum ad etatem perfectam pervenerint, ratificabunt, et approbabunt personaliter, nisi essent impedimento legittimo impediti, et tunc eo casu per procuratores legittimos omnia et singula supradicta, et etiam renovabunt in manu, et posse vestri dicti Domini Regis, vel dicti Domini Infantis, aut successorum vestrorum, seu illorum, quos ad hec duxeritis deputandos, ac vassallagium, et homagium legitimum, et fidelitatis juramentum sub forma premissa facient, ut est dictum pro premissis omnibus, et singulis inviolabiliter adimplendis; quam renovationem homagii et juramenti fidelitatis, ac aliorum etiam premissorum vobis dicto Domino Regi, ac successoribus vestris sub forma et condictione predictis faciant, et facere teneantur successores comitum predictorum personaliter, si in regno Sardinie vos, vel successores vestri fueritis; Et si in aliis regnis, vel terris fueritis, per procuratores legitimos, ut est dictum.

Unde Nos Iacobus Rex predictus, vos predictos Bartholomeum et Bonnominem, nomine procuratorio nobilis Bonifacii supradicti, et vos Vannem curatorem Thome, Gerardi, et Barnabe comitum de Donnoratico predictorum, et nomine eorumdem, et heredum, ac successorum suorum, per traditionem ensis nostri de dicto feudo, videlicet comitem Bonifacium pro medietate, et dictos Thomam, Gerardum, ac Barnabam pro alia medietate personaliter, et solempniter investimus; mandantes cum presenti carta nostra gubernatoribus, capitaneis, aministratoribus, et aliis universis et singulis officialibus nostris, et Infantis predicti quocumque nomine censeantur presentibus, et qui pro tempore fuerint in regno predicto, quod predictam donationem, promissionem, concessionem, et restitutionem nostram firmam habeant, et observent, et dictos comites, vel eorum procuratores, aut officiales permittant tenere, et possidere perpetuo pacifice, et quiete premissa omnia et singula per nos eis concessa, et contra presentis donationis seriem vos, vel illos non gravent, molestent, aut aliquatenus inquietent.

In quorum testimonium dictus Dominus Rex mandavit inde fieri presens privilegium sua bulla plumbea communitum. Datum Barchinone quintodecimo kalendas ianuarii, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo sexto = subscriptum.

Signum † Iacobi Dei gratia Regis Aragonie, Valencie, Sardinie, et Corsice, ac Comitis Barchinonis.

Si†gnum Bartholomei Mussi.

Si†gnum Bonnominis notarii procuratoris Bonifacii supradicti.

Si†gnum Vannis de Marsuppino curatoris Thome, Gerardi, et Barnabe predictorum, qui nominibus prelibatis premissa, et singula approbamus, laudamus, concedimus, et firmamus, et predicta fidelitatis iuramenta, et homagia prestamus.

Testes sunt, qui predictis omnibus et singulis presentes fuerunt, Guillelmus de Iaffero vicecancellarius, Bernardus de Anisone notarius, Petrus Marci thesaurarius, Anibaldus Megergii camerarius, et Franciscus de Bastida scriptor dicti Domini Regis.

Si†gnum Dominici de Biscarra scriptoris dicti Domini Regis, ac eius auctoritate notarii publici per totam terram et dominationem eiusdem, qui de ipsius mandato hec scribi fecit cum literis rasis et emendatis in XXI. linea, ubi legitur *et possidebatis*; et clausit loco, die, et anno prefixis.

Ex Arch. Pie Domus Misericord. Civit. Pis. –

XXXV*.

Diploma dell'Infante Don Alfonso di Aragona, col quale si fa espresso divieto al Podestà *di Sassari di chiedere o ricevere dal Comune alcun dono, o provigione, oltre lo stipendio assegnatogli.*

(1326, 26 dicembre).

Dagli Archivi ant. della Città di Sassari.

Nos Infans Alfonsus Illustrissimi Domini Regis Aragonum primogenitus eiusque generalis procurator ac comes

Urgellensis. Quia intelleximus per ambaxiatores civitatis nostre Sassari ad nos destinatos quod cum temporibus preteritis potestates tunc Sassari procurarent cum aliquibus de consilio dicte civitatis quod universitas ipsis daret, vel provideret eisdem potestatibus in quibusdam pecunie quantitatibus graciose multociens inter volentes hoc et nolentes multe divisiones et dissensiones oriebantur; ex eo quod etiam dicti ambaxatores pro parte dicte universitatis nobis supplicarunt ut super hiis tale dignaremur adhibere remedium, quatenus in futurum dictorum scandalorum huiusmodi materia totaliter subducatur. Id circo et eo etiam quia talia apud bonos inhonesta noscuntur, cum presenti carta nostra statuimus quod potestas dicte civitatis qui nunc est, licet de ipso dicti ambaxatores laudabile perhibeant testimonium, aut alii potestates qui post eum in dicta civitate fuerint pro tempore nunquam audeant petere, habere, aut recipere ab universitate ipsa aliquod donum aut provisionem quamcumque, neque dicte universitati ea conferre liceat ullo modo. Hoc quidem statuimus sub pena centum librarum alfonsinorum minutorum nostre acquirenda camere; et tam a dantibus quam a recipientibus sine ullo remedio quociens contra presens statutum fecerint exigenda, qua etiam solum donum aut servicium, aut provisionem que date fuerint nostre camere similiter acquiri statuimus et volumus, penitusque applicari. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram inde fieri iussimus nostro sigillo appendicio communitam. Datum Turolii septimo kalendas ianuarii, anno Domini millesimo tercentesimo vicesimo sexto, sigill . . . . etc.

XXXVI*.

Diploma dell'Infante Don Alfonso di Aragona, in virtù del quale è instituito nella città di Sassari l'ufficio speciale di un Giudice, il quale debba conoscere, e sentenziare in grado di appello in certe cause civili.

(1326, 26 dicembre).

Dagli Archivi antichi della città di Sassari.

Nos Infans Alfonsus Illustrissimi Domini Regis Aragonum primogenitus eiusque generalis procurator, ac comes Urgelli. Licet inter cetera comprehensa in privilegio per illustrissimum dominum regem dominum et genitorem nostrum ac nos indulto universitati civitatis nostre Sassari contineatur quod a sententiis vel processibus promulgandis vel faciendis in dicta civitate ad dictum dominum regem, vel nos aut gubernatorem Sardinie valeat appellari. Quia tamen pro parte universitatis eiusdem civitatis nostre Sassari nobis supplicatum extitit pro eo quod aliquibus de dicta civitate qui expensas prosequendi dictas appellationes coram dicto Domino Rege vel nobis aut nostro gubernatore in Sardinia sustinere nequirent posset multociens si extra dictam civitatem haberent dictas appellationes prosequi ad dampnum non modicum redundare, dignaremur eis super hoc de aliquo decenti et salubri remedio subvenire. Ideo ipsius universitatis proclinati supplicationibus in hac parte sic super eo providimus et duximus concedendum quod ponatur et statuatur aliquis iudex per gubernatorem Sardinie qui intra dictam civitatem cognoscat et cognoscere ac decidere valeat nomine dicti gubernatoris iuxta brevia privilegia et statuta dicte civitatis omnes causas appellacionum remitendarum ad dictum Dominum Regem aut nos aut gubernatorem Sardinie a sentenciis vel processibus latis vel factis in Sassaro super causis aut negociis valoris quantitatis quinquaginta librarum alfonsinorum minutorum aut infra, sicut de quantitatibus, sive de immobilibus quorum extimatio quantitatem predictam excedere minime videatur. Alie vero appellaciones que ibi emitentur super negociis quorum valor aut extimatio summam quinquaginta librarum dicte monete excedat, ad examen ipsius gubernatoris Sardinie devolvantur. Mandantes tenore presentis carte gubernatori generali dicte insule presenti et aliis qui pro tempore dicto preerunt officio, quatenus provisionem nostram sive concessionem huiusmodi effectui mancipando eandem observent et observari inviolabiliter faciant ut superius denotatur. In cuius rei testimonium presentem cartam inde fieri iussimus sigillo nostro appendicio insignitum. Dat. Turolij, septimo kalendas ianuarii. Anno Domini millesimo ccc. vicesimo sexto.

XXXVII*.

L'Infante Don Alfonso di Aragona ordina la restituzione a favore del Comune di Sassari dell'antico dritto di riscossione di un denaro per lira, solito pagarsi nel porto di Torres per la importazione ed esportazione di generi, e merci di ogni specie; il qual dritto, destinato specialmente per la manutenzione di quel porto, pel riattamento e l'ampliazione del molo, e per la costruzione di due torri, era stato arbitrariamente applicato al tesoro Regio.

(1326, 26 dicembre).

Dagli Archivi ant. della Città di Sassari.

Nos Infans Alfonsus Ill.^{mi} Domini Regis Aragonum primogenitus, eiusque generalis procurator, ac comes Urgelli. Intellecto, nobisque exposito per ambaxiatores ad nos destinatos ab universitate civitatis nostre Sassari, quod a longo tempore citra statutum et usum fuit exigi, levari et colligi a Sassariensibus et quibuslibet aliis personis ad portum de Turribus venientibus, pro introitu videlicet et exitu, denarium pro libra, pro mundatione dicti portus, et aptatione moduli ipsius et constructione turrium in dicto portu, et eius modulo fatiendarum, pro custodia lignorum et vasorum ad dictum portum venientium, et mercium ac aliorum ferendorum ad illum.

Intellecto etiam quia ex eo quod dictus denarius applicatus fuit a modico tempore citra redditibus camere nostre portus iam dictus plurimum devastatur. Quia circa incrementum et emolumentum civitatis nostre Sassari, et directionem et conservationem dicti portus favoris nostri auxilium intendimus efficaciter impartiri, idcirco tenore presentis carte nostre concedimus et statuimus quod ab hac die in antea dictus denarius exigatur et colligatur

a predictis venientibus ad dictum portum tam in introitu quam exitu per aliquem quem in hoc ponere et statuere, et ab inde removere possimus ad libitum, et per ipsum convertatur in mundacionem dicti portus, et aptacionem vel reparacionem eiusque moduli, et construcionem dictarum turrium, et custodiam omnium predictorum. Et deinde dictus denarius camere nostre minime applicetur, aut ad ulla alia nisi ad predicta nullatenus convertatur. Mandantes gubernatori generali, et administratoribus generalibus reddituum et iurium ipsius insule, ac potestati et camerlingo Sassari, nec non aliis universis et singulis officialibus nostris insule predicte presentibus et futuris, quatenus concessionem et statutum nostrum huiusmodi observent et teneant, et observari, et teneri faciant, nec contra ipsum veniant in aliquo, aut attemptent. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram inde fieri iussimus nostro sigillo pendenti munitam. Data Turolii septimo kals ianuarii, anno D.ni millesimo trecentesimo vicesimo sexto. – Sigillat. –

XXXVIII *.

L'Infante Don Alfonso di Aragona concede amnistia, e rimette la pena di confino e di relegazione, in cui erano incorsi alcuni cittadini sassaresi, per causa di tumulti succeduti nella città di Sassari, e di eccessi commessi contro il PODESTÀ, *e i ministri regii.*

(1326, 26 dicembre).

Dagli Archivi ant. della Città di Sassari.

Nos Infans Alfonsus Ill.mi D.ni Regis Aragonum primogenitus eiusque generalis procurator ac comes Urgelli. Licet in composicione facta noviter inter dilectos nostros Bernardum de Boixados ammiratum regium et Philippum de Boyl regentem officium gubernatoris in Sardinie et Corsice regno ex una parte pro nobis, et nostro nomine, et sindicos universitatis civitatis nostre Sassari ex altera contineatur quod occasione infortunati excessus nuper contra – *ministros potestatis et alios* dicte civitatis, et alios nonnullos nostros subditos commissi, octo homines civitatis ipsius confinari seu relegari debeant, attamen obtentu et contemplacione dicte universitatis que per suos ambaxiatores nobis de hoc suam instantem supplicationem direxit, volentes dicte universitati specialem facere gratiam super isto. Idcirco tenore presentis carte nostre concedimus quod dicti octo homines dicta de causa minime confinentur, seu etiam relegentur. Mandantes potestati dicte civitatis, et aliis universis et singulis officialibus nostris tam dicte civitatis quam insule supradicte presentibus et futuris quatenus ad predictorum octo hominum confinacionem aut relegacionem nequaquam procedant nunc aut de cetero, immo presentem concessionem nostram observent, nec contra ipsam veniant, aut faciant ullo modo. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram inde fieri iussimus nostro pendenti sigillo munitam. Data Turolii septimo kals ianuarii. Anno D.ni mill.mo ccc.xx. sexto.

XXXIX *.

Il Re Don Giacopo II di Aragona concede molti privilegi, dritti ed esenzioni agli abitanti del castello di Cagliari, determina i confini di quest'ultimo, e dei suoi sobborghi, l'estensione del suo territorio, le ville, e i luoghi tutti nel medesimo compresi; e perchè possa maggiormente, e più prontamente popolarsi, ordina che gli abitanti del comune di Bonaria *si trasferiscano a detto castello, e vi fissino il loro domicilio, e dà in coerenza gli opportuni provvedimenti; concedendo altresì varie franchigie per attirarvi ad abitarlo i Catalani, e gli Aragonesi.*

(1327, 25 agosto).

Dall'Archivio ant. della Città di Cagliari.

In nomine Sanctae, ac Individuae Trinitatis. Pateat vniuersis, quod Nos Iacobus Dei gratia Rex Aragonum, Valentiae, Sardiniae, et Corsicae, ac Comes Barchinonae, considerantes quod gloriosa culminis regalis potentia, tanto magis extollitur, quanto eius solium maioribus, et pluribus ciuitatibus, castris, et villis egregiis et insignibus cernitur circumfultum, et si regalis solicitudinis cura, hac consideratione ducta ad ciuitates, castra, et uillas iam populatas, vt felix augmentum suscipiant decoranda suae mentis etiam dirigit intuitum, nonminus debet intendere circa conservationem, et melioramentum illorum locorum, quae populatione carent, cum ea velut reditibus egentia difficilius suscipiant incrementum : animadvertentes igitur qualiter Castrum Calaris in insula Sardiniae constitutum, quod acquisitione insulae nostrae Sardiniae peracta feliciter per Dei gratiam ad nostrum peruenit dominium de nouo populandum est gentibus nostris Catalanis, et Aragonensibus pro tutiore statu eiusdem, et per consequens totius praedictae insulae, cuius profecto castrum ipsius fundamentum fore dignoscitur, atque caput, ea propter ad augmentum vestrum, statumque securum castri eiusdem vehementius aspirantes, ipsum, eiusque incolas subscriptis priuilegiis, statutis, consuetudinibus, atque gratiis providimus ex regali munificentia decorandum, interueniente ad haec omnia subscripta expresso assensu consiliariorum, et iuratorum, ac totius uniuersitatis castri, et villae de Bonayre, cuius assensum his necessarium esse putamus, cum plura ex infrascriptis concessis per Nos nunc Castro Calaris, et eius populis, ac appendicijs, et universitati ipsorum iam essent per nos concessa ex priuilegio nostro dicto castro, et villae de Bonayre, et universitati ipsius, de quo quidem assensu uniuersitatis hominum de Bonayre constat per instrumenta confecta super pactis initis inter dilectum Bernardum Deboxados admirantum nostrum, et gubernatorem Sardiniae, et Corsicae regni nomine nostro, et incliti Infantis Alfonsi primogeniti nostri legitimi ex parte vna, et consiliarios iuratos, ac uniuersitatem castri, et villae de Bonayre ex altera, in et super translatione, quae debet, quamque volumus fieri de habitatoribus de Bonayre ad dictum Castrum Calaris, et per litteras uniuersitatis de Bonayre per eius speciales nuncios praesentatas. In primis itaque ut pacta ipsa debitum sortiantur effectum, et dictum Castrum Calaris conseruetur feliciter, et continuum, ac

copiosum suscipiat incrementum, et gentes vndique ad illud libentius confluant pro populando, et habitando ibidem cum praesenti priuilegio valido, et in aeternum roboris efficatiam obtenturo per nos, et nostros statuimus, et ordinamus, atque concedimus vobis universis, et singulis incolis dicti castri praesentibus, et futuris; et omnibus ijs qui ad dictum castrum venerint populandum, et posteritati vestrae, et ipsorum, quod vllo vnquam tempore castrum praedictum depopuletur vel deferatur, nec eius populatio mutetur, vel ad locum alium transferatur, insuper interueniente, ut praedicitur assensu consiliariorum, et uniuersitatis castri, et villae de Bonayre. Assignamus, damus, et limitamus perpetuo pro termino castro jam dicto Calaris videlicet versus villam Decimi, vsque ad villam ipsam Decimi exclusiuè, inclusiuè verò damus dicto castro pro termino, loca, vel villas quae sequuntur, videlicet Sancta Gilla Pirri, Souetrano, Pauli Palma, Selargio, Quarto, toto Quarto josso, Quarto Donito, Cepolla, cum capite de S. Elia, nec non terminos eorumdem locorum, *et etiam castrum, et villam de Bonayre, et alia castra, loca, et casalia infra hos limites constituta*, et intus mare centum millaria, saluo tamen, et nobis, ac nostris semper, et in omnibus retento iure portus, et aliarum regaliarum nostrarum, retento etiam, quod illa loca ex praedictis concessis pro termino dicti castri, quae alicui, seu alij quibus erant donata tempore dicti privilegii per nos indulti castro, et villae de Bonayre, quod fuit datum Tirasone kalendas augusti anno domini millesimo tercentesimo vigesimo quinto remaneant loca per se terminata secundum antiquos, quos habuerunt terminos, sed sint infra terminum castri eiusdem, itaque ea jura quae jure terminum habebat ex concessione nostra praedicta, dictum castrum, et villa de Bonayre, ac eius uniuersitas, habeant dictum castrum Calaris, et eius uniuersitas, et non vltra, nec aliter, nisi pro vt habebat dicta uniuersitas de Bonayre, in quo quidem termino dicto castro Calari designato habeatis ademprivia venationum, pascuorum, nemorum erbagiorum, aquarum, et omnia sicut uniuersitati de Bonayre ex dicto priuilegio competebant, et non aliter exceptis dictis locis terminatis tunc jam donatis, habeatis etiam in tota insula Sardiniae ademprivia, illa quae ibi habent ciues, et habitatores civitatum, et villarum insulae Sardiniae supra dictae. Concedimus etiam, et ordinamus perpetuo, quod in dicto castro sint modo dicto quinque consiliarii, et quinquaginta, vel centum iurati, qui tractent, procurent, et ordinent negotia dicti castri, et omnium villarum, et populorum, quae nunc sunt, vel pro tempore fuerint, et erunt in faldis, siuè appendiciis dicti castri, et alia faciant, quae consiliarii, et iurati ciuitatis Barchinone facere possunt, et debent iuxta priuilegia eidem ciuitati indulta, aut consuetudines ciuitatis eiusdem inscriptis redactas, et eligantur dicti consiliarii, et iurati die Beati Andreae per proceres dicti castri, et villarum, ac populorum praedictorum sub forma, qua in dicta ciuitate Barchinone eligi sunt consueti: caeterum vt grandem affectionem, quam ad dictum castrum Callaris gerimus, producamus manifestissimè in apertum praesentis priuilegii serie concedimus, conferimus, et donamus perpetuo, ex certa scientia, et ex Regiae liberalitatis nostrae gratia vobis vniuersis, et singulis habitatoribus dicti castri, et villarum, ac populorum, quae sunt, vel fuerint, et erunt in faldis, et appendiciis castri eiusdem, et omnibus ijs quae in dicto castro, et in villis, et populis quae sunt, vel erunt, et in faldis, et appendiciis eiusdem populaverint in futurum, et successoribus vestris per saecula cuncta, omnes, et singulas libertates, franquitates, et imunitates, et priuilegia, ac etiam consuetudines dictae ciuitatis nostrae Barchinone, quae sunt in scriptis redactae, ipsum castrum, nec non villas, et populos eius predictos, ac vos habitantes, et habitaturos, in eis ipsis libertatibus, franquitatibus, et immunitatibus, priuilegiis, et scriptis consuetudinibus insignitos, et liberaliter decorantes, sed etiam de quo in dictis priuilegiis et scriptis consuetudinibus Barchinone fit mentio de uniuersitate ciuitatis Barchinone, intelligatur de uniuersitate castri Callaris, et villarum, ac populorum in faldis, et appendiciis eius factorum, et fiendorum, et ubi de vicario, et baiulo Barchinone, intelligatur de vicario, et baiulo Calaris, et villarum, ac populorum, appendiciorum eiusdem. Concedimus etiam vobis, et vestris perpetuo, quod non teneamini facere exercitium, siuè caualcatam, neque Nos, vel nostri eum, vel eam vobis, vel vestris possimus inducere, nec pro redemptione exercitus, uel caualcata aliquid exigere, seu habere: concedimus etiam vobis et vestris perpetuo, quod omnia hospitia, et prata, quae dabuntur, vel assignabuntur populatoribus dicti castri, et villarum, siue populorum, quae sunt, vel de caetero fient in faldis et appendicijs castri praedicti concedantur, dentur, et assignantur franca, et libera, et sine alicuius census praestatione, et absque laudimio, et fatica, et quauis alia seruitute, et quod etiam si aliqua hospitia, vel prata in dicto castro, villis, vel populis apendiciorum eius jam dictis, jam data sunt, vel concessa in emphiteosim, vel ad censum, aut sub aliqua seruitute, illa omnia ex nunc sint franca, et libera, nec habentes ea ad censum, vel seruitutem aliquam pro ipsis praestanda modo aliquo teneantur: concedimus etiam vobis, et vestris perpetuo, quod omnes terras, et posessiones, quae pro parte curiae nostrae dabuntur, et assignabuntur, vel jam sint datae, et assignatae populatoribus castri Callaris, et villarum, aut populatoribus ejus appendiciorum, dentur, et jam datae censeantur franquae ad decimam partem fructuum tantum, absque laudimio, et fatica: concedimus etiam vobis, et vestris perpetuo, quod habeatis quartiam cum qua frumentum, ordeum, et omnia blada intus dictum castrum Calaris, et non alibi mensurentur, et sit una tantum, ad formam, siuè mensuram quartiae ordei Barchinone, quae quidem quartia sit franca quantum ad habitatores dictorum castri, et villarum, et populorum appenditiorum eiusdem, praesentes pariter, et futuros, pro ut est in Barchinone, quoad ciues eiusdem, et alii soluant nobis, et nostris drictum ius mensure, tritici, pro ut in dicta ciuitate Barchinone soluitur: concedimus etiam vobis, et vestris perpetuo, quod habeatis nundinas siue ferias semel, aut bis in anno his tempore, seu temporibus, quibus vos duxeritis ordinandum, et duret quaelibet earum per quindecim dies, et venientes ad ipsas nundinas sint securi in veniendo, stando, et redeundo juxta priuilegium Barchinone: concedimus etiam vobis, et vestris perpetuo, quod si vos, aut aliqui ex vobis, aut

vestris emeritis terras, seu possessiones a Sardis nostris fidelibus in aliquibus ciuitatibus, villis, aut locis nostris dictae insulae, non teneamini pro ipsis terris, seu possessionibus aliquam seruitutem nobis prestare, nisi tantum censum, siuè jus, quem, vel quod ipsi Sardi nobis pro ipsis terris, seu posessionibus exsoluebant, ac etiam de ipso censu, seu jure sitis franchi per sex annos a die, qua ipsam emptionem feceritis in antea continue subsequentes: concedimus etiam vobis, et vestris perpetuo, et etiam ordinamus, quod aliqui habitatores dicti castri, et villarum, siue populorum, appendiciorum ipsius, seu alii quicumque obtinentes nunc, vel in posterum obtinebunt titulo emptionis, vel donationis hospitia, siuè patua in dictis castro, villis, et populis non possint conueniri super praedictis hospitijs, siuè patuis pro debitis, seu quibus suis contractibus, siuè negotijs illorum, quorum dicta fuerint hospitia, siue patua nisi ipsa hospitia, siue patua essent pro ipsis debitis specialiter obligata, et in hoc casu possit fieri exequtio de eisdem pro quantitate, quam patua ipsa, siue hospitia tempore obligationis valebant: concedimus etiam, statuimus, et ordinamus perpetuo, quod deinde non obstante vsu contrario omnia mercimonia, et res quae per mare portabuntur ad dictum Castrum Callaris, et Villas, seu populos jam dictos, et inde extrahentur, carricari, et discarricari habeant per mercatores, et dominos ipsorum mercimoniorum, et rerum, et non per Patronos, siuè ductores vassalorum; denique concedimus vobis et vestris perpetuo, quod deinceps nunquam possimus Nos, vel Successores nostri concedere officia aliqua contraria, vel repugnantia, directè, vel indirectè, priuilegijs, franquitatibus, libertatibus, imunitatibus, ac consuetudinibus scriptis superius vobis concessis, imò si aliqua officia concessa fuerint contra praedicta ad voluntatem, seu ad tempus, post obitum illorum, quibus ad vitam concessa sunt, aut lapso tempore illorum, qui ad tempus illa habent, ipsa cessent officia, nec vnquam contra priuilegia, aut consuetudines scriptas jam dictas reuocare valeant, seu reduci: illa autem quae ad ipsum concessa sunt, non intendimus reuocare, et praedicta omnia, et singula intelligimus fore concessa, saluo jure consulatus, quae Vniuersitati ciuitatis Barchinone in Sardiniam concessimus, pro vt in priuilegio ibidem confecto plenius continetur, cui non intendimus per praemissa in aliquo derogare: caeterum quod inter Gubernatorem generalem regni praedicti pro nobis, et pro dicto Infante Alfonso primogenito nostro legitimo ex parte vna, et consiliarios, ac vniversitatem castri, et villae de Bonayre ex altera ità concordatum, actum, et conditum, et per dictos consiliarios, et vniversitatem de Bonayre concessum extitit, vt praedicitur, statuimus, et volumus, quod ab hac die in antea perpetuo mercimonia vitualium, et quarumcumque aliarum rerum, tam per mare, quam per terram deferenda, discarricentur, ponantur, vendantur, et expediantur in castro Callaris, et non in castro, vel villa de Bonayre, aut alibi pro vt fiebat ante aduentum dicti Infantis ad insulam antedictam, quodque dicti consiliarij, et vniversitas de Bonayre transferant, et transferre teneantur cum effectu eorum domicilia res, et merces in castrum Calaris supradictum moraturi, et residentiam facturi in eo, quodque consiliarij, et iurati Calari praesentes, et futuri vtantur officio consiliariae, et vicariae, tam in castro Callaris, et villis, aut populis appendiciorum suorum, quam in castro de Bonayre omni differentia postposita, sicut consiliarij et iurati Barchinone offitio ipso vti consueuerunt, et debent: statuimus etiam, et ordinamus, quod ad hoc ex eodem pacto tenemur quod quicumque Catalanis, et Aragonensibus habetis hospitia in castro, et villa de Bonayre pro reuelatione damni, quod ex huiusmodi translatione sibi iminent habeant hospitium in castro Calari pro praetio ad quod estimatum est, per estimatores ad hoc deputatos, itaquod vnusquisque sit habeat bonum hospitium, et idoneum in Bonayre habeat hospitium bonum, et idoneum in castro Calari, ille vero qui habet plura hospitia in Bonayre habeat totidem hospitia similis valoris in loco de Stampax, computato, et incluso illo hospitio, quod pro praetio dictae extimationis habuit in castro Calari supra dicto, quae quidem franca, et libera habeant, sicut habent dicta hospitia de Bonayre, habeant etiam, et habere possint patua in popula quae nouiter fit in Lapola, siue portu dicti castri Callari, volentes, et concedentes licèt aliter inter gubernatorem praedictum, et dictos habitatores de Bonayre esset conuentum, videlicet de certis censu, et intrata praestandis pro dictis pactis, et laudimio, ac fatica retentis in eis, tamen ex uberioris dono gratiae, ut popula ipsa vberius vtriusque recipiat incrementum, patua ipsa habeant, tam ipsi, quam vos omnes, et singuli populatores ipsius populae praesentes, et futuri, nemine excepto, franca, libera ab omni censu intrata, laudimio, et fatica, et à quauis alia seruitute. Volumus insuper, et statuimus, quod illis qui magna, et bona hospitia in Bonayre habent magna patua in dicta popula tribuantur, illi verò qui modica habent hospitia in Bonayre, modica patua habeant in dicta popula supradicta: minus vero patuum, quod ibi assignabit, sit trium cannarum ad cannam Montis ipsi in latitudine, et quinque cannarum in longitudine, et dictae quantitatis, nec maiora ipsa, volumus assignari: praedictam vero franquitatem, patuorum populae jam dictae de Lapola sub tali conditione indulgemus, et concedimus, quod vos omnes habitatores castri Calari, et omnium villarum, vel popularum quae in faldis, vel appendiciis dicti castri sunt, vel de caetero fuerint, teneamini ad sumptus vestras construhere, vel construhi facere muros, et valla populae nouae praedictae, videlicet dictos muros in ea latitudine, et altitudine, et cum illis operibus, et valla praedicta in illa latitudine, et profunditate in quibus, et cum quibus consiliarij, et iurati dicti castri Calari nouerint expedire, ipsosquè muros, et valla teneamini perpetuo condirectas, et condirecta tenere, statuentes, et concedentes vobis quod pro conseruandis muris, et vallis praedictis, et alijs operibus publicis necessarijs populae supradictae, nec non pro suportatione expensarum comunium vniuersitatis, castri villarum, et popularum praedictarum possitis ordinare ponere, et facere, in castro, villis, et populis ipsis, et in porta Calari impositionem super mercibus victualibus, et aliis rebus, de quibus dictis consiliarijs, et iuratis videbitur, in illis quantitatibus, et per illum modum in quibus, et per quem praedicti consiliarij, et iurati Calari melius, et vtilius mouerint faciendum cum voluntate tamen

gubernatoris regni Sardiniae, et Corsicae eiusque assensu, et authoritate, qui ordinationi impositionis ipsius intersit per eum coram eo, de assensu, et voluntate ipsius ordinata sint, eidem authoritatem prebeat, eamque faciat obseruari, quae quidem impositio duret tantum, quantum dicti consiliarii, et iurati ipsam minuere, vel mitigare, aut eam tollere, et irritare possint ad libitum, absque licentia, vel obstaculo nostri, vel gubernatoris praedicti, siuè alterius cuiuscumque; ipsam etiam postquam irritauerint, possint iterum, et quoties voluerint ordinare, et ponere de consensu tamen, et voluntate gubernatoris Sardiniae, qui ordinationi eius semper debeat interesse eius authoritate similiter interueniente: Possint etiam dicti consiliarij, et iurati ad colectam, et administrationem impositionis jam dictae, quos voluerint ordinare, ipsosque idem remouere quoties voluerint, et alios subrogare, vel si hoc maluerint in possessionem simul, vel distinctè vendere in encanto publico, et ad illa tempora, de quibus eis videbitur, et pro illis pretijs, quae idem potuerunt reperire, neque de his quae ex praedicta impositione, vel eius praetijs exierint, vel prouenerint, aut ex his quae dicti consiliarij expenderint in operibus, et aliis pradictis teneantur dicti consiliarij computare cum dicto gubernatore, vel quocumque alio, pro nobis vel nostris, neque idem quidquam manifestare, nisi dumtaxat primo futuris successoribus suis in officio consiliariae praedictae, nec primo futuri etiam nisi alijs post eius insequenti anno futuris consiliarijs, et sic de anno in annum quamdiu durauerit impositio supradicta, neque Nos, vel dictus gubernator, aut alius pro nobis possimus nos inde intromittere vllo modo. Insuper ad humilem suplicationem pro parte vestrum proborum, hominum, et vniversitatis dicti castri Calaris nobis factam, concedimus vobis vniversis, et singulis habitatoribus castri ipsius, et villarum, ac populorum quae sunt, vel fuerint in faldis, et appendicijs eius praesentibus, et futuris perpetuo, quod quilibet vestrum possit construere, siuè construi facere in domibus, vel possessionibus, quas habetis inibi, vel habituri estis molendina de veteri, et de praesenti, quot, et quanta volueritis, ipsaque habeatis franca, et libera vos, et vestri perpetuo ab omni censu, tributo, laudimio, et fatica, et alia qualibet seruitute: concedimus etiam vobis ac toti vestrae posteritati perpetuo, quod de sale salinarum nostrarum Calari, quod à stagnis abstractum fuerit capiatis, et capere possitis continuè, et quotidiè ad libitum vestrum franchè, et libere, absque ullius pretij solutione tantum quantum ad vsum quotidianum vestrum, et domorum vestrarum inde necessarium habueritis, et non vltra, ita quod de dicto sale non capiatis plusquam ad vsum proprium quotidianum, vt predicitur quantum opus habueritis, nec de ipso aliquid vendatis, vel detis, vel ad alias partes per terram, vel per mare mitatis, vel defferatis, aut defferri consentiatis, vel alias in hoc fraudem aliqualiter faciatis, statuentes, quod quicumque vestrum praesentium, et futurorum, in praedictis fraudem comiserit poena sexaginta florinorum alfonsinorum minutorum Erario aplicandorum regio, quoties fraudem in hoc comiserit, absque vllo remedio per vicarium Calaris puniatur. Concedimus etiam vobis, et vestrae posteritati perpetuo, quod fiat domus competens pro carcere, siuè praesonia Calari in loco idoneo, et tuto nisi iam extet competens, et quod carcellarius, siuè custos ipsius carceris, siuè praesoniae habeat, et accipiat à captis, siue carceratis illud salarium, quod habet carcerarius carceris, siuè praesoniae Barchinone, quod pro carcellagio consueuit, et debet accipere, et non ultra. Demum concedimus vobis, et vestris, quod nunquam vos, vel aliquis vestrum compellere, vel compelli possitis ad deferendum vestra hospitia, siue domos pro hospitandis ibi domesticis, vel officialibus, aut familiaribus nostris, vel nostrorum successorum, nisi hoc de vestra processerit voluntate: caeterum quod in pactis praedictis inter gubernatorem praefactum, et vniversitatem de Bonayre inhitis, et promissis est expressè pactatum, quod in casu vbi Nos nollemus concedere, quod consiliarii, et vniversitas de Bonayre, qui juxta pacta illa se transferre debent, volumus ad dictum castrum Calari cum domiciliis, et rebus suis moraturi in eo immunitatibus, libertatibus, franquitatibus, et priuilegijs eis promissis per dictum gubernatorem gauderent in castro Callaris, et eius appendiciis, et confinibus, imò id aliter per nos si contingeret ordinari, eo casu dicta vniversitas castri, et villae de Bonayre valeat, et vti possit in immunitatibus, libertatibus, franquitatibus, et privilegiis per nos Vniuersitati castri et villae de Bonayre concessis, quemadmodum vtebantur ante conuentionem, et pacta praedicta inter dictum gubernatorem, et eos inita; ipsaeque immunitates, libertates, franquitates, et priuilegia de Bonayre remaneant in suo valore, et robore, non obstantibus conuentione, et pactione praedictis, et quae per nos, vt in presenti priuilegio centinetur, fuerunt praedictae Vniuersitati de Bonayre, atenta omnia sibi promissa per gubernatorem ipsum, et vlteriora concessa. Volumus, et statuimus, quod praedicta translatio fiat omninò, et quod dictus locus de Bonayre cum illis, qui post dictam translationem quam omninò fieri jubemus, ad dictum locum de Bonayre venerint populatum subsit semper castro Calaris, et sit de pertinentiis eius sicut sunt aliae villae, vel populi apenditiorum ipsius, et sub ipso castro Calaris, et tanquam vicus, et pars eius gaudeat ipse locus, et futuri habitatores sui perpetuo omnibus immunitatibus, et franquitatibus, et aliis indultis concessis eidem castro Calaris, et regatur per officiales Calaris sicut, et eo modo quo regitur castrum Calaris, volentes, et statuentes, quod quatenus praedictis supra indultis, et consessis castro Calaris, et vniuersitati eius, et appendiciorum suorum, obuiat, vel obuiare possit priuilegium de Bonayre, viribus careat, et effectu: cum sicut praedictus locus de Bonayre sit, et esse debeat, de appendicijs, et vicus, ac pars castri Calaris, et amodò per se franquitatibus in praedicto priuilegio sibi concessis gaudere non debeat, sed eisdem, et majoribus franquitatibus castro Calaris consessis, exceptis mercatationibus per terram, et per mare, et aliis quae in castro Calaris, et eius portu tantum, et non alibi discarricari, defferri, fieri, et exerceri supra consessimus, et ordinauimus habitantes in Bonayre tamquam ciues Calaris gaudebunt, ac si habitarent in ipso castro Calaris, quoniam per praesens priuileginm, statuimus ipsum locum de Bonayre modo praedicto vniri totaliter castro Calaris supra dicto. Promissa igitur per Nos concessa, statuta, et ordinata,

per praesens pro bono statu, et augmento dicti castri Calari bona fide seruare promittimus, et facere inconcusse, ac inuiolabilitèr obseruari, et ad maiorem cautelam, et securitatem vestri incolarum, et habitatorum castri, villarum, et populorum praedictorum praesentium, et futurorum juramus ad Santa Dei quatuor Euangelia manibus nostris corporaliter tacta, contra eam non venire, nec aliquid atentare, aut aliquem contrauenire permitere aliqua ratione: mandantes gubernatori generali regni iam dicti, ac vicario, et baiulo Calaris, et de Bonayre, et administratoribus generalibus duānis, et portulanis, caeterisque officialibus nostris praesentibus, et futuris in insula Sardiniae, et alibi constitutis, et constituendis, quod praelibata priuilegia, et consuetudines scriptas ciuitatis Barchinone, et alias franquitates, et immunitates, ac statuta per Nos vobis superius concessa, et indulta, firma semper habeant, et obseruent, et contra non veniant aliqua ratione: quicumque verò ausu temerario ductus, contra praescripta, vel aliqua de eisdem venire praesumpserit, iram, et indignationem nostram, et poenam mille aureorum nostro erarío aplicandorum noluerit incurisse, damno illato primitus, et plenariè restituto. Ad sempiternam autem memoriam praedictorum, et robur perpetuae firmitatis praesenti duplicato priuilegio nostro bullam nostram plumbeam iussimus apponendam. Dat. Barchinone octauo kalendas septembris anno domini millesimo tercentesimo vigesimo septimo. Visa per cancellarium.

S†ignum Iacobi Dei gratia Regis Aragonum, Valentiae, Sardiniae, et Corsicae, et Comitis Barchinone. Testes sunt Infans Petrus Domini Regis filius Hispaniarum et Impuriarum Comes. Gaston Oscen. episcop* Domini Regis cancellarius. Guillelmus de Angulana. Otho de monte Catheno. Periconus Galcerandi de Pinossio.

S†ignum Francisci de Bastida praedicti Domini Regis scriptoris, qui de mandato ipsius haec scribi fecit. et clausit, cum rasis, et emendatis in linea secunda ubi dicitur (non), et in linea x. vbi scribitur Domus.

XL *.

Alfonso re di Aragona rinnova, e conferma, con varie ampliazioni, a favore di Ugone III GIUDICE *di Arborea la concessione, e la investitura di detto* GIUDICATO, *e delle città, ville,* curatorie, *terre, ed altri luoghi da lui posseduti in Sardegna, che gli avea già data nel* 1323, *ed era stata confermata dal re Don Giacomo II. E Pietro, figlio primogenito di Ugone, e Guidone arcivescovo Arborense, suoi inviati e procuratori, accettano a di lui nome la nuova concessione, ed investitura, e prestano per lui al detto re Don Alfonso l'omaggio* ligio, *e il giuramento di fedeltà.*

(1328, 1 maggio).

Dal Reg. Archiv. di Barcellona, Registr. ITINERUM XVII. ab ann. MCCCXXVI ad MCCCXXVIII. fol. LXXX.

In Christi nomine. Noverint universi, quod nos Alphonsus Dei gratia rex Aragonum, Valentiae, Sardiniae, et Corsicae, Comes Barchinonae. Considerantes nos pridem antequam ad regiae dignitatis apicem fuissemus assumpti, ex potestate, per serenissimum principem dominum Iacobum, faelicis memoriae, regem Aragonum, genitorem nostrum, nobis inde specialiter attributa, cum carta ipsius domini regis, suae Majestatis sigillo appenditio roborata, dat. in castris apud portum Fangosum, duodecimo kalendas iunii, anno domini MCCCXXIII. prout in ea seriosiùs, et clariùs continetur, fecisse vobis egregio viro Hugoni, vicecomiti de Basso, Iudici Arboreae, tanquam benemerito, donationem, et concessiones subscriptas, cum privilegio, seu instrumento publico, nostro sigillo pendenti munito, cuius series sic se habet. *In Christi nomine. Notum sit cunctis, quod Nos Infans Alphonsus, illustrissimi Domini Regis Aragonum primogenitus, eiusque generalis procurator, ac Comes Urgelli, ex potestate nobis in hac parte attributa, per excellentissimum Dominum Regem genitorem nostrum praedictum, cum carta sua, eius Majestatis sigillo appenditio sigillata, tenoris, qui sequitur. Noverint universi huius scripti seriem inspecturi* etc. (1). Quam donationem, et concessionem postmodum dictus Dominus genitor noster laudavit, approbavit, ratificavit, et confirmavit, prout in privilegio ipsius Domini Regis, bulla plumbea pendenti munito, dat. Barchinonae, duodecimo kalendas octobris, anno Domini MCCCXIII. et clauso per Bernardum de Aversone, dicti Domini Regis notarium, latius et seriosius continetur. Et nunc pro parte vestri iam dicti Iudicis, fuerit nobis humiliter supplicatum, ut praedictas donationem, concessionem, et confirmationem confirmare, et civitates, castra, et loca in praedicta donatione comprehensas, quae supra specificata, seu declarata non sunt, specificare, nominatim declarare, de benignitate regia dignaremur. Ea propter servitiis per vos dictum egregium virum Hugonem, Vicecomitem de Basso, Iudicem Arboreae, nobis impensis debita meditatione pensatis, supplicationi vestrae favorabiliter annuentes, tenore praesentis cartae nostrae, donationem, et concessionem, ac investituram, et confirmationem premissas, et omnia, et singula in cartis praedictis contenta, per nos, et nostros, laudamus, approbamus, ratificamus, et ex certa scientia confirmamus, prout melius, et plenius, ac clarius continetur in eis, vobisque etiam praemissa de novo concedimus, cum mero, et mixto imperio, gladii potestate, et alia quacumque jurisdictione alta et bassia.

Declarantes, quod civitates, castra, et loca subscripta, in donatione, et concessione, ac confirmatione praedictis, et in praesenti confirmatione, et nova concessione includuntur, videlicet infra iudicatum Arboreae, civitates Aristanni, et de Terralva, et de Sancta Iusta, et de Ales, nec non castrum Montis Regalis, et castrum Marmillae, nec minus villas, curatorias, terras, tenimenta, et pertinentias civitatum, et castrorum praedictorum, et totius iudicatus iam dicti. Item: Ultra iudicatum praedictum – castrum, et terram Bose cum curatoriis Planargiae; Et item, castrum montis de Verro. Item, castrum Gociani, et castrum Monastica, cum districtibus, et pertinentiis omnibus eorundem. Volentesque, statuentes, et de novo concedentes, quod vos memoratus Iudex, et vestri haeredes, et successores in faeudo jam dicto, habeatis, teneatis, possideatis, et expletetis perpetuo, totum iudicatum

(1) Tralasciamo di riportare il diploma, che quì è inserto, poichè lo riportammo più sopra assieme all'altro dell'Infante D. Alfonso. Entrambi hanno la data dell'anno 1323. Quello del re D. Giacomo II. è del 21 maggio, e l'altro del suddetto Infante suo figlio (che ora conferma come re le anteriori concessioni) è del 5 luglio.

praedictum Arboreae, cum praenominatis eius civitatibus, et castris, ac villis, et locis, nec non caetera omnia castra superius nominata, cum curatoriis, territoriis, tenimentis, ac pertinentiis eorundem, sub modis, forma, conditionibus, et retentionibus, in donatione et confirmatione praedictis positis, et adjectis, prout in cartis praedictis conditiones, et retentiones praedictae clarius continentur, et cum mero, et mixto imperio, et gladii potestate, et omnimoda jurisdictione alta et bassa. Et nichilominus reverendum in Christo patrem fratrem Guidonem Thirons. et Arborens. archyepiscopum, et nobilem virum Petrum, primogenitum, vestros procuratores ad hoc, et alia specialiter constitutos, ut nobis per instrumentum publicum legitime constitit, coram nobis praesentes, et nomine vestro, et haeredum, ac successorum vestrorum recipientes, investimus praesentialiter de omnibus supradictis, a nobis, et haeredibus, ac successoribus vestris, perpetuo, et irrevocabiliter, ut praemittitur, tenendis in faeudum, tradendo eis manualiter ensem nostrum, in signum investiturae praedictae. Ad haec nos frater Guido, miseratione divina, Tires. et Arborens. archyepiscopus, et Petrus dicti domini Iudicis primogenitus, procuratores praedicti, confirmationem, declarationem, et expressionem ac novam concessionem, et donationem, nec investituram, de faeudo jam dicto, ut praedicitur factas, cum gratiarum actionibus, et debita reverentia admitentes, sub forma, conditionibus, et retentionibus supradictis, nomine, et vice dicti domini Iudicis, et ex potestate in eodem procuratorio nobis de hoc specialiter attributa, facimus pro dicto domino Iudice, et haeredibus, ac successoribus suis predictis vobis dicto domino Regi recipienti, pro vobis, et haeredibus, ac successoribus vestris homagium ligium, ore et manibus commendatum, ac praestamus fidelitatis sacramentum, secundum formam in supra inserta carta positam, et contenta, sacrosanctis Evangeliis, ut moris est, corporaliter per nos tactis.

Mandamus igitur per praesentem nos Rex praedictus gubernatori regni Sardiniae, caeterisque officialibus nostris regni ipsius, praesentibus et futuris, quod laudationem, approbationem, ratificationem, et confirmationem, et novam concessionem, et declarationem nostras hujusmodi teneant firmiter, et observent, et faciant inviolabiliter observari, et non contraveniant, nec aliquem contravenire faciant modo aliquo, vel permittant. Ad majoris autem omnium praemissorum roboris firmitatem, et utriusque partis perpetuam securitatem fieri jussimus duo consimilia priuilegia, bulla nostra aurea communita, quorum unum remaneat in archivio nostro, et alterum sit penes vos Iudicem memoratum. Dat. Cesaraugustae, kalendis madii, anno Domini MCCCXXVIII. Signum † Alphonsi, Dei gratia, Regis Aragonum, Siciliae, citra, et ultra Pharum, Valentiae, Majoricarum, Sardiniae, et Corsicae, Comitisque Barchinonae, Ducis Athaenarum, et Neopatriae, ac etiam Comitis Rossilionis, et Caeritaniae. Testes sunt, qui praesentes fuerunt, reverendus Ioannes, Tholesans. Archyepiscopus, frater Petrus de Thons, ordinis Militiae Calatravae, Iacobus Dominus de Exerica, Eximinus Cornelii, Ioannes Eximini de Urrea. Fuit clausum per Bonanatum de Petra, Domini Regis praedicti notarium.

XLI *.

Alfonso re di Aragona accorda a Ugone III GIUDICE *di Arborea la facoltà di conferire ai suoi figli maschi e legittimi la dignità, e il titolo di* CONTE, VISCONTE, *o* MARCHESE, *a suo arbitrio e piacimento, e di poterli in tal guisa nominare, e onorare, sia nelle loro persone, che nei loro eredi e discendenti, secondo che allo stesso Ugone paresse conveniente di stabilire ed ordinare.*

(1328, 1 maggio).

Dai Regii Archivi di Barcellona, SARDINIAE, Annar. VIII. Lib. C. Num. DLXXXI.

Noverint universi, quod Nos Alphonsus, Dei gratia Rex Aragonum, Valentiae, Sardiniae, et Corsicae, ac Comes Barchinonae, Considerantes quod pro parte vestri egregii viri Hugonis, Vicecomitis de Basso, Iudicis Arboreae nobis noviter supplicatum extitit, ut cum vos intendatis de castris, villis, et terris, quae, et quas in insula Sardiniae pro nobis in faeudum tenetis, cum mero et mixto imperio, et gladii potestate, ac alia jurisdictione alta et bassa, et aliis juribus, et pertinentiis ipsorum, dare, et assignare filiis vestris, dum tamen ipsi filii vestri ea in faeudum teneant pro nobis, seu haerede nostro universali, super eo licentiam nostram vobis concedere dignaremur. Et nos id vobis, cum alia carta nostra, ut latius continetur in ea duxerimus concedendum. Quia tamen nunc ad audientiam nostram deducto, vestrae intentionis existere dictos filios vestros ad dignitates attollere, eisque titulos honorabiles imponere sicut decet, dum per nos super eo vobis licentia, et nostra authoritas praebeantur; ea propter ad supplicationem pro parte vestri iam dicti Iudicis nobis exhibitam, volentes vos, et progeniem vestram honorare, ac gratiam specialem vobis facere super isto: Tenore praesentis cartae nostrae concedimus vobis, ac plenam licentiam et potestatem conferimus, quod dictos filios vestros legitimos masculos, et eorum quemlibet insignire, et ipsisque, vel quos ex subscriptis titulis volueritis, imponere libere valeatis, videlicet comitis, vicecomitis, aut marchionis. Nos enim ex nunc, pro tunc titulum ex praescriptis, quem dictis filiis vestris, seu eorum cuilibet imposueritis, gratum habemus, pariter, et acceptum, ipsosque, et eorum quemlibet dicto titulo, per vos eis imponendo, de praesenti insignimus, et huius nostri scripti serie decoramus: Volentes et eis concedentes, quod titulo ex praescriptis, qui per vos eis impositus fuerit vocentur, et nominentur, tam ipsi, quam eorum haeredes, prout vos duxeritis ordinandum. Mandamus igitur per praesentem cartam nostram gubernatori nostro regni Sardiniae, caeterisque oficialibus nostris, et subditis, ubilibet constitutis, qui nunc sunt, et pro tempore fuerint, vel eorum locatenentibus, quod praelibatos filios vestros, illo titulo, quem ex jam dictis imponere elegeritis, nominent, sive vocent, et nominari faciant, et vocari, ac praesentem concessionem nostram observent, et faciant, ut continetur superius inviolabiliter observari, et non contraveniant, nec aliquem contravenire permitant, aliqua ratione. In cujus rei testimonium praesentem cartam inde fieri iussimus bullae nostrae plumbeae munimine insignitam. Dat. Cesaraugustae kalendis madii,

anno Domini milesimo tercentesimo vicesimo octavo. Exa Regens.

Sig†num Alphonsi Dei gratia Regis Aragonum, Valentiae, Sardiniae, et Corsicae, ac Comitis Barchinonae.

Testes sunt Reverendus Ioannes Toletanus Archyepiscopus, Raymundus Fulchonis Vicecomes Cardonae, Iacobus Dominus de Exerica, Eximinus Cornelii, Ioannes Eximini de Urrea.

Sig†num mei Bonanati de Petra, dicti Domini Regis notarii, eiusque sigilla tenentis, qui de mandato ipsius haec scribi feci, et clausi.

XLII.

Investitura dei feudi di Arborea, e concessione di beni allodiali nella stessa provincia e GIUDICATO, *fatta dall'imperatore Lodovico* il Bavaro, *a favore di Giacomina vedova di Chiano, o Giovanni, già* GIUDICE *di quegli stati, e moglie in seconde nozze del conte Tedice della Gherardesca.*

(1329, 12 febbraio).

Dal MACCIONI, Difes. del Domin. dei Conti di Donoratico Tom. II. pag. 81. 82. 83.

Ludovicus Dei Gratia Romanorum Imperator semper Augustus. Nobili, et honeste mulieri Iacomine uxori Tedicii comitis de Donoratico gratiam suam, et omne bonum. Tunc recte habenas romani imperii a Deo nobis crediti credimus gubernare, cum benemeritis, vel eorum posteris tam jus expeditum, quam virtutum premia tribuimus, ut videlicet tam ipsi, quam alteri fideles nostri, et Sacri Romani Imperii ad benemerendum constancius animentur, et hoc etiam ceteris transeat in exemplum. Considerantes igitur egregia, et fructuosa opera, que tui maiores exibuerunt romano imperio memorato, ac fidem sinceram, quam ad nos, et ipsum imperium gerere dignosceris incessanter, tuis petictionibus libenti animo duximus annuendum. Sane nobis exposuisti, quod condam nobilis vir Iohannes Iudex Arboree(1) olim maritus tuus decessit absque liberis masculis legiptimis, relicta ex te tunc uxore sua una dumtaxat postuma, que vocata est Iohanna et que in infantili etate post obitum dicti patris sui diem clausit extremum, ita quod de iure ad te matrem suam tamquam ad proximiorem est ipsius pupille hereditas devoluta, et per consequens per mediam personam dicte filie tue omnia bona alodia dicti Iohannis ad te spectant; Et quod bona feudalia, que tenebat dictus Iohannes tempore quo decessit, ad nos, et romanum imperium sunt devoluta, et aperta pleno jure, pro eo maxime, quod dicto Iohanni non extitit aliquis de agnacione sua legiptimus successor in dictis feudis; Et posito, quod ut dicitur, Marzanus (2) filius naturalis dicti Iohannis ipsa bona impetraverit a bone memorie Henrico romanorum imperatore predecessore nostro, nihilominus dicta bona feudalia sunt nobis, et ipsi imperio aperta, et devoluta, pro eo, quod dictus Marzanus deesset de aliquo legiptimo successore in ipsis bonis, et pro eo, quod de ipsis bonis, et rebus feudalibus non est nobis, vel predecessoribus nostris romanis principibus facta fidelitas, ut debeat, et quia etiam Ugerus (3), qui nunc dicitur dicta bona feudalia detinere, est rebellis noster, et romani imperii prelibati, et etiam quia in dictis bonis non potest de jure succedere, quia est bastardus, et ad predicta non legiptimus, et etiam aliis racionibus, et causis. Quibus omnibus intellectis, et coacervatis, volentes tibi Iacomine tam in jure, quam in graciis favorabiliter complacere, scientes, et cognoscentes predicta fore vera, de plenitudine nostre imperialis majestatis ex certa scientia, et causa cognita te Iacominam prefatam in dictis bonis alodiis, que fuerunt dicti defuncti Iohannis, seu que tenebat tempore, quo decessit, admittimus, et esse volumus, et Te tam in possessione, quam in proprietate dictorum bonorum decernimus, ceteris omnibus potiorem, et quod inde te pro possessore, seu possessatrice in omnibus predictis bonis haberi, et esse volumus, quemadmodum possessionem ipsorum bonorum tamquam heres legiptima immediate post mortem dicte pupille legiptime adprehendisses, et ipsa bona legiptime, et corporaliter possideres. Quibus etiam gratiam nostre benignitatis addentes, ex certa scientia, et ut supra premittitur .... de dictis bonis, et rebus feudalibus, quas tenebant dictus Iohannes tempore quo decessit, ubique, et quas nobis constet, ut premittitur, fore apertas, et devolutas, et ad nos, et romanum imperium pertinere maxime rationibus antedictis, te Iacominam sepe dictam de plenitudine nostrae imperialis majestatis, presentem, et recipientem investimus de omnibus bonis predictis feudalibus, et ipsa bona, et res tibi in feudum perpetuum, et honorificum pro te, tuisque haeredibus et successoribus utriusque sexus cum omnibus, mero, et mixto imperio, et iurisdictione plenaria, et pertinentiis eorumdem duximus concedendum recepto ob predicta a te fidelitatis debite iuramento. Predicta omnia, et singula valere, et observari volumus cum effectu ex certa scientia, et causa plene cognita, non obstantibus, quod tu Iacomina prediota non observasses ea, que jura dicunt, et volunt circa dictam filliam tuam, vel eius occasione, mortuo dicto Iohanne olim viro tuo; Et non obstantibus juribus dicentibus mulieres in predictis non succedere, et non obstantibus aliquibus privilegiis concessis per dictum Henricum imperatorem, seu per nos, vel alios quoscumque romanorum imperatores, vel reges, vel etiam concedendis communi pisano, vel alicui collegio, universitati, et nobili, vel singulari persone; Et non obstantibus aliquibus legibus, vel juribus civilibus, vel canonicis, statutis, vel consuetudinibus, presentibus, vel futuris seu concessionibus factis per commune pisarum, vel eius officiales quoscumque, quibus omnibus, in quantum predictis nostris concessionibus obstarent, ex certa scientia derogamus, ac proinde haberi volumus ac si in hoc nostro priuilegio et rescripto dicte leges, iura, statuta, et consuetudines privilegia, et concessiones essent ex-

(1) Lo stesso Giovanni, o Chiano, che nel 1299 segnò la tregua co' pisani, e genovesi, e col Comune di Sassari (Ved. sopr. pag. 471 e 474). A questo regolo si riferisce la seguente iscrizione su pietra marmorea esistente nella R.ª Università degli studi di Cagliari:

---------------------AC. PES IA. FELICISSIMI
IR. MEMORIA. IUDICIS. IOHIS. INCLITI
III. REGNANTIS. IN ARBOREA. ANNO. D:M.CCCI.
INDICTIONE. XIIII. UIR. P UID. C. DISCRET. RICI
AR. D. BARCA. T. HIIS. PARTIB. CIIC. C PRIS. CAA CO
PE. VICARI. ANNTCUT. H. SUA. CLMCIA. IIII. RAL
DICI. HEDIFICARI. FECIT. HOC. PALACIUM-----
ARE------------------------AMEN------------

(2) Correg. MARIANUS; terzo di questo nome nel regno di Arborea.

(3) Legg. UGONUS; terzo pure di tal nome nel regno di Arborea.

presse, et expressa, et inserte, et inserta de verbo ad verbum. Dantes insuper omnibus vicariis, potestatibus, officialibus quibuscumque, et ceteris tam collegiis, et universitatibus, quam personis singularibus presentibus, et futuris civitatis, et districtus Pisarum, et omnium terrarum, et locorum in toto Romano imperio presentibus litteris in mandatis, quatenus te Iacominam supradictam vel successores tuos predictos in predictis omnibus vel aliquo ipsorum habendis, et tenendis per te cum effectu aliqualiter non molestent, sed quantum ad eos spectat, vel spectare .... aliquo modo potest, vel possint tradant tibi, tuisque predictis successoribus eorum, et cuiuslibet ipsorum auxilium, consilium, et favorem. Nulli ergo omnino hominum liceat has nostras concessiones infringere, seu ausu temerario contraire. Si quis vero contra predicta, vel aliquod ipsorum facere attemptaverit, si fuerit civitas, corpus, vel collegium, poenam quingentarum librarum auri, si fuerit singularis persona, poenam centum librarum auri puri incurrat ipso facto, pro qualibet vice quo fuerit contrafactum, cujus medietas nostrae Camerae, et alia medietas tibi Iacomine prelibate tuisque heredibus, et successoribus applicetur, et nihilominus quicumque contrafaciens privatus sit ipso facto omni officio, beneficio, et dignitate. In cuius rei testimonium presens privilegium conscribi, et Majestatis nostre sigillo jussimus communiri. Datum Pisis anno Domini millesimo trecentesimo vigesimo nono, indictione duodecima, die duodecimo mensis februarii, regni nostri anno quintodecimo, imperii vero secundo.

Loco Imp. Sigilli. -

XLIII.

Il re Don Alfonso di Aragona scrive all'arcivescovo di Cagliari, affinchè desista dalla domanda fatta alla Sede Apostolica per la riscossione delle decime nella sua diocesi, e si contenti delle altre rendite del suo episcopato, come aveano fatto i suoi predecessori, perchè, secondo le consuetudini d'Italia, non si era mai per lo innanzi pagata decima veruna ai prelati del regno di Sardegna.

(1332, 31 agosto).

Dal Cossu, Notiz. di Cagliari, Vol. un. pag. 117 e 118.

Alphonsus etc. Reverendo in Christo patri Gundisalvo divina providentia archiepiscopo Calaritano salutem et dilectionem.

Fide digna relatio ad nostrum noviter produxit auditum, quod licet in archiepiscopatu praedicto, sicut nec in aliis praelaturis insulae Sardiniae, in quibus super his consuetudo Italiae observatur, non consuevit decimas ipsis praelatis praestari, vos tamen, non contentus juribus, quibus fuere contenti omnes illi, qui in huiusmodi dignitate vos hactenus praecesserunt, intenditis ab hominibus archiepiscopatus ipsius decimam extorquere, et super hoc scripta vestra sanctissimo domino summo Pontifici direxistis, de quibus non modicum assumpta molestia multipliciter admiramur. Sane quia novitas perturbationibus raro caret, et ex huiusmodi novitate possint de facili in dicto regno scandalum, et perturbatio suboriri, ea propter vobis districte mandamus, quatenus a petitione huiusmodi desistendo, et ipsum negotium ubique prosequi omittendo, sitis contentus illis iuribus, quae praedecessores vestri consueverunt percipere, et habere, sciturus, quod si ab hoc scandalum in dicto regno duxeritis suscitandum, nos providebimus, merito quod in hoc, in quo debuerit, convertatur. Dat. Valentiae pridie kalendas semptembris anno domini MCCCXXXII.

XLIV*.

Domande fatte dagli amministratori del comune di Pisa in TRIGENTA *e* GIPPI, *curatorie di Sardegna, a Raimondo di Cardona governatore generale dell'isola, con le quali protestano di non volere, e non dover pagare le gravezze impostegli per la guerra del re di Aragona con i baroni d'Oria, attesa la esenzione e le immunità con le quali era stata conceduta ai Pisani la investitura di detti feudi. — Rescritto del sopradetto governatore, che sottopone i Pisani al pagamento di dette gravezze, a motivo delle angustie, nelle quali si trovavano le rendite della Sardegna; e ordini relativi ai ministri regii di riscuoterle.*

(1335, 17 e 24 maggio).

Dall'I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, classe XI, ATTI PUBBLICI, Distinzione 3.ª, Tom. 23, Docum. N.° 22 e 23 (1).

Noverint universi etc. [quod] die que intitulabatur quintodecimo kalendas iunii, anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo quinto; comparuerunt coram venerabilibus et discretis Arnaldo de Torrentibus Iudice delegato ad universitatem causarum per nobilem et potentem virum dominum Raymundum de Cardona gubernatorem generalem Sardinie et Corsice regni pro serenissimo domino rege Aragonae et Arnaldo Gueraldi administratore generali Regio in dicta insula, venerabilis Bandus bono compte civis Pise, vicariusque pro communi Pisano in curatoriis TRIGENTE et GIPPI (2) in Sardinia, *Argus* (3) Puccius della Vacca camerarius dictarum curatoriarum pro eodem communi, et presentaverunt eisdem ac per me Petrum Morralli notarium subscriptum legi et publicari fecerunt quandam requisitionem et protestationem scriptam in quadam cedula papirea verba sequentia continente. Coram vobis venerabilibus et discretis Arnaldo de Torrentibus Iudice delegato ad universitatem causarum ut asseritis per nobilem et potentem virum dominum Raymundum de Cardona gubernatorem generalem Regni Sardinie et Corsice pro serenissimo domino Rege Aragonae et Arnaldo

(1) Il presente documento, e parecchi altri, copiati dagli originali esistenti nell'Archivio delle Riformagioni di Firenze, che per la prima volta vedono la luce nel presente Codice, furono trasmessi nel 1838 dal Professore Capei alla R. Deputazione Sarda sopra gli studi di Storia Patria. S. E. il Conte Sclopis di Salerano, illustre presidente di detta Deputazione, ed uno dei più belli ornamenti della vivente sapienza italiana, ci permise con rara cortesia di prevalercene, e di pubblicarli, per arricchirne la nostra collezione diplomatica.

(2) Chiamate comunemente nell'isola — *Curatorie di Trexenta*, *e Parte Ippis*.

(3) *Argus*; parola manifestamente caduta per errore dalla penna del copista. Deve dire *atque*.

gueraldi administratore generali redditum et proventum dicti regni pro eodem domino Rege; dicunt Bandus de bono comte civis pisanus, vicariusque pro communi pisano in curatoriis Trigente et Gippi in Sardinia, et Puccius della Vacca camerarius dictarum curatoriarum pro eodem communi, quem vos ex delegatione quem habere asseritis, et ex potestate de qua nondum extitit facta fides, nitimini toto posse violenter, tam pro captione dictorum vicarii et camerarii, quam alias dictos vicarium et camerarium inducere et cogere ad solvendum nomine dicti communis vel dicto administratori nomine antedicto quadraginta libras et decem solidos alfonsinorum minutorum in redemptionem servitii equi armati, et viginti libras et quinque solidos pro redemptione equi alforrati, computato equo armato pro centenario librarum, et equo alforrato pro centenario medio librarum, de omnibus redditibus quos dictum commune habet et percipit in dictis curatoriis, quosque redditus vos valere extimastis ut dicitur annuatim mille nongentas quinquaginta tres libras dicte monete. Nec non cogitis et cogere facitis homines pedites dictarum curatoriarum, ut solvant vobis nominibus antedictis pro redemptione quadraginta septem hominum peditum, centum decem et septem libras et decem solidos dicte monete, quos ut asseritis iuxta Regiam ordinationem cogere poteratis ad servitium subscriptum prestandum. Qumque homines pro centenario hominum pariterque modo exigitis et habere violenter vultis a quadraginta liberis hominibus ab equo predictarum curatoriarum ducentas libras eiusdem monete, in redemptionem servitii ad quod ipsos prestandum ut asseritis iuxta eandem ordinationem compellere potestis, que omnia in preiudicium dicti communis et officialium ac hominum eiusdem proponitis facere et habere, ut asseritis, in adiutorium guerre, quam dictus dominus Rex habet cum baronibus de Auria (1) auctoritate ordinationis super praedictis per dominum Regem ut asseritis vobis misse; praeterea in dampnum dicti communis non modicum et gravamen, ut predicta per vos exquisita seu exacta ad effectum deducantur, et opere impleantur, cum dicti vicarius et camerarius iuxta potestatem eis commissam per dictum commune predicta non possent firmare, nec predictis consentire, fecistis redditus curatorie predicte Gippi et quatuor villarum curatorie de Tregenta, videlicet de *portu de sila*, de *portu maiore*, de *gelega*, et de *gegaria* (2), per castellum Castri publice ad unum annum subastari, et vendi plus offerenti et danti in eisdem, nec non mandastis dictis vicario et camerario sub pena certa, quod iuratos et maiores villarum dicte curatorie de Gippi et dictarum quatuor villarum ad vos venire facerent, ut de fructibus et redditibus dicte curatorie de Gippi et villarum predictarum responderent ipsos ementi vel ementibus, iniungendo prefatis vicario et camerario atque mandando etiam dictis iuratis et maioribus ut de dictis reddditibus per totum dictum annum ementi seu ementibus eos responderent ratione subsidii ut asseritis supradicti, ad que predicta dictum commune minime tenetur salvo veri honore et reverentia rationibus infrascriptis. Primo quod dominus Rex iuxta formam per vos traditam eisdem protestantibus tm̄ [*tantum*] obligavit haereditatos in Sardinia qui pro haereditatibus suis faciunt censum florenorum et dictum commune dudum ad transactionem venerit cum dicto domino Rege iuxta formam pacis inite inter dictum dominum Regem et commune predictum ut dictas curatorias ex concessione praedicti domini regis haberet absque aliquo servitio et censu; ergo minime ad praedicta per vos indebite exacta dictum commune tenetur. Secundo quod iuxta formam dicte pacis dictus dominus rex et eius offitiales non debent aliqua ratione vel causa inquietare vel molestare in dictis curatoriis et eorum possessionibus dictum commune aut offitiales eiusdem immo ipsum commune et dictas curatorias cum villis ibidem costructis et terminos earumdem ab omnibus personis de iure et de facto defendere, ut pacifice dictum commune eas tenere valeat; quare ad dictam exationem minime teneri videtur. Tertio quod dominus gubernator non infert guerram dictis baronibus de Auria, nisi pro demeritis factis per eosdem et causa executionis pro iustitia exequenda contra eosdem, nulla gente extranee nationis in dicta insula existente; quo circa rationibus antedictis et aliis pluribus que proponi possent et evidenter apparent, dicunt vicarius et camerarius quod non tenentur ad superius enarrata et per vos requisita, ymmo requirunt in hiis scriptis vos ut ab exactione premissorum cessetis et abstineatis: quod si facere nolueritis, quod non credunt, cum in nullo teneantur nomine antedicto ut pertactum est, ad serenissimum dominum regem predictum provocant et appellant, petentes apostolos sepe et sepius eis tradi et concedi, instantia qua debent et possunt, inhibentes vobis virtute huiusmodi appellationis, ne contra ipsos nomine dicti communis aut bona eiusdem in aliquo procedatis aut procedi debeatis prima ratione, ponentes et subicentes se et bona dicti communis sub protetione et custodia domini regis antedicti, protestantes nihilominus contra vos et bona vestra, et illius nomine cuius premissa facere conamini, de omnibus damnis, sumptibus et interesse, que et quod dictum commune occasione dicte exationis est sustenturum, ac etiam sustinuit pro premissis, nec non et de fratione pacis inite inter dictum dominum regem et prefatum commune, et etiam de pena in eadem pace contenta; quae omnia nomine dicti communis intendunt habere de bonis vestris et aliorum contra dictam pacem venientium, cum praedicta videantur fieri prima facie contra mentem domini regis predicti et minime ex ipsius auctoritate; et ad hostendendum quod ad predicta non teneantur nomine dicti communis faciunt fidem de quadam clausula pacis predicte cuius tenor sequitur sub hac forma. § Et insuper ex causa eiusdem transactionis dicti domini rex et infans concesserunt et dederunt sindicis supradictis recipientibus nomine iam dicti communis in feudum absque aliquo servitio et censu dando vel solvendo aut faciendo villas et terras sitas in curatoriis de Tregenta et de Gippi que sunt in iudicatu callari cum hominibus et feminis in ipsis villis et locis habitantibus et habitaturis, et cum possessionibus et terris cultis et heremis in predictis curatoriis situatis et cum iuribus redditibus proventibus et

(1) Cioè Cassiano, e Galeotto d'Oria, e i loro nipoti Barnaba e Nicolò d'Oria, che dominavano in Castel-Genovese, in Alghero, in Anglona, e in Nurcara, e possedevano vari castelli e fortezze, fra le quali quelle di Giave, e di Pedreso.

(2) I villaggi Arcuasilii, Goi-Majoris, Seleguf, e Segarii, ricordati dal Fara (*De Reb. Sard.* Lib. III. pag. 298).

pertinentiis earumdem et cum mero et mixto imperio et omni iurisdictione alta et bassa quam dominus rex et dominus infans aut offitiales sui ibi exercere non possint ullo tempore aliqua ratione vel causa; et quod offitiales dictorum domini regis et domini infantis dabunt offitialibus communis Pisarum ad omnem eorum requisitionem omnem favorem per quem commune pisanum et eius offitiales iura sua integre habere possint ab hominibus dictarum villarum et terrarum et officiales sui iura dicti communis possint consequi, et offitia libere exercere, dictum vero commune vel aliquis seu aliqui pro eo non possint ullo unquam tempore construere *carta* (1) *(sic)* vel fortilitia aliqua in dictis curatoriis vel parte ipsarum, possint tamen dictum commune et eius offitiales in ipsis curatoriis domos eminentes et fortes facere absque fossatis et estechatis, et verdeschis pro personis suis et fructibus dicti communis et incarcerandis cnnosis [criminosis?] et aliis tunc conservandis dummodo non fiant in montibus sive poggis, nisi ipse ville iam essent in montibus sive poggis situate, quo casu possint fieri per modum predictum; et promiserunt et etiam promittunt ex nunc dicti dominus rex et dominus infans predictis sindicis pro dicto communi dare vel dari facere cum effectu illi vel illis ex dictis sindicis qui ituri sunt ad partes Sardinie pro executione dicte pacis pro dicto communi recipienti, vel alii seu aliis quem seu quos ipse sindicus vel sindici pro dicto communi elegerint sive deputaverint in offitiales in dictis villis vel alie legitime persone pro dicto communi, possessionem dictarum villarum quam citius commodum fieri poterit, et ipsum offitialem et offitiales et alios qui pro tempore ibi fuerint pro dicto communi et ipsum commune et eius successores in ipsis villis vel earum possessione ullo tempore aliqua ratione vel causa non inquietare vel molestare, sed ipsas villas et terras ipsi communi et eius offitialibus ab omnibus personis defendere et disbrigare de iure et de facto, et absolvent et ex nunc absolvunt homines dictarum villarum ab omni fidelitate et iuramento, et aliis quibus tenerentur eisdem vel aliis quibuscumque ab eis causam habentibus in eisdem, et mandabunt et ex nunc mandant eis, quod de-inceps obediant dicto communi et offitialibus suis perpetuo, tamquam eorum dominis et eis homagium faciant ac fidelitatis iuramentum, ac respondeant de omnibus et singulis de quibus olim dicto communi et postea dictis dominis vel aliis ab eis causam habentibus respondere consueverunt; hoc intellecto in predictis et ex causa dicte transactionis per stipulationem promisso, quod si commune pisarum maluerit florenos quatuor millia de auro quolibet anno sibi dari et solvi perpetuo a supradictis dominis et quolibet eorum § etc. faciunt etiam fidem dicti vicarius et camerarius de ordinatione quam eis tradidistis, quamque hic volunt inseri, ut de predictis per vos indebite exactis, salva veri reverentia, domino regi possint suo loco et tempore facere promptam fidem, cuius tenor sic se habet. § . . F. r. e. . . es cert q'el senor Rey ha noveylament ordonnat que tots los heretats de Sardenya qui fan cens de florins en ayuda del secors qui ara noveylament hi tramet ab lo noble huguet de cerueylo (2) e per raho dela guerra que los barons doria fan contra lo senor Reyen lãs pars de Sardenya degen teir en la dita Illa un cavall armat per centenar de livres, et un cavall alforrat per cinquanta libr de la renda que han en la dita Illa, ho que paguen quaranta libr et deñ sol per Renço del caval armat, e vint libr et cinq sol per Renço del caval alforrat, comptat acutriment de trecents sol de bar.cħneses e son de dos meses, hani algũs da qĩs qui personalment no son en la jlla a qui es estat estrit de questa raho e algũs a qui no e a qĩs qui personalment son en la jlla nols es estat estrit per lo senor Rey mas solament es estrit al Governador qui elo faça compler en a quella maña que en lo dit manament es contenguda. — De quibus omnibus et singulis supradictis dicti vicarius et camerarius petierunt ad eternam rei memoriam eis fieri publicum instrumentum per notarium infrascriptum presentibus testibus Bartholomeo *Scurana* (?), Bernardo Blanch Bononato Rodra et Bernardo Amigo. Postea vero die que intitulabatur tertio decimo kalendas iunii anno quo supra dicti Arnaldus Geraldi et Arnaldus de Torrentibus tulerunt in scriptis responsionem sequentem. § Propositis requisitis appellatis et protestatis per Bandum de bono compte se vicarium et Puccium Dela Vacca se camerarium asserentes pro communi pisano, in curatoriis tregente et gippi respondent dicti Arnaldus Geraldi administrator qui supra et Arnaldus de Torrentibus domini Gubernatoris assessor hac per eum ad hec et quedam alia negotia procurator specialiter deputatus, dicentes quod propter guerram quam barones de Auria contra dominationem regiam suscitarunt dominus rex ad defensionem insule provisionem facere cupiens indixit et ordinavit certum subsidium ab omnibus feudatariis et hereditatis insule exigendum; Et cum dictus gubernator propter eiusdem guerre negotia occupatus non possit nec debeat quoad nunc recedere a civitate Sassari ubi vigent discrimina dicte guerre (3) ordinavit et constituit dictum Arnaldum de Torrentibus procuratorem suum, ut simul cum dicto administratore ipsos feudatarios et hereditatos ad solvendum subsidium compelleret, prout in quodam publico instrumento sigillo gubernationis offitii appendicio roborato de quo fiet inferius plena fides hec et alia latius continentur; cuius guerre ob causam dictus gubernator considerans potentiam rebellium de Auria qui, ad dampnificandum terras et gentes dicti domini regis, de terra firma gentes ab equo et pede ad hanc insulam adduxerunt, ac cupiens eorum conatibus resistere, indixit exercitus per totum regnum Callari, cum in tali casu talia honera indici valeant per principem pro defensione patrie super vassallis et hominibus vassallorum; dicti vero hereditati seu feudatari, ad relevandum eorum homines ab huiusmodi honeribus, fecerunt compositionem seu avinentiam cum prenominatis administratore et Arnaldo de Torrentibus, ut pro eiusdem exercitus redemptione certum quid a liberis

(1) *Carta*. Evidentemente deve dire *castra*.

(2) Ughetto di Çervellon.

(3) Gli stati e le fortezze tenute dai Doria erano tutte nel Logudoro. Quindi si comprende perchè il governatore aragonese avesse fermato la sua stanza nella città di Sassari, che dopo la distruzione dell'antica Torres era la capitale del regno Turritano, e della parte settentrionale dell'isola.

et aliis sardis peditibus eorum curie regie prestarent; In cuius compositionis tractatum dictus Bandus de bono compte astitit et presens fuit, et in aliquo non contradixit. Et cum dicti Bandus et Puccius ad prestationem subsidii et redemptionem dicti exercitus commune pisarum et eius homines dicerent non teneri, opportuit dictos administratorem et Arnaldum de Torrentibus tales exactiones facere et exigere per reddituum distractionem, cum bona mobilia dicti comunis unde talia vendi possent in insula non potuerint reperiri; nec obstat prima ratio in contrarium allegata, nam secundum ordinationem domini regis ad hanc insulam in scriptis missam, non tantum feudatarios seu hereditatos censum florenorum prestantes ad huius subsidii prestationem obligare voluit, sed etiam quoscumque alios qui ad censum vel servitium certum minime tenerentur; quod patet quia dictum commune et aliquos alios qui ad censum vel servitium non tenentur in eiusdem subsidii prestationem ad certam quantitatem taxavit, quod licuit dicto domino regi facere, quia, secundum quod preallegatum est, licitum est domino pro defensione patrie collectam a vassallis et eorum hominibus exigere et habere. Item non obstat secunda ratio quia licet iuxta formam pacis dominus rex et eius offitiales dictum commune vel offitiales eiusdem in dictis curatoriis non debeant inquietare vel molestare, predicta tamen exactio que esse causa sufficienti licita et notoria indicitur, non est inquietatio vel molestia, cum nemini facit iniuriam qui utitur iure suo. Non obstat etiam tertia ratio in contrarium allegata, nam salva gratia proponentium contrarium, licet processus ab initio incoati per gubernatorem contra barones de Auria pro executione iustitie fierent propter multas mortes et rapinas que in eorum terris fiebant, attamen dicti barones ex iustitiae executione excitantes rebellionem contra regiam donationem, processerunt toties contra terras domini regis et gentes eiusdem quod deventum est ad guerram et partes sibi ad invicem guerram faciunt, licet intentio domini regis et eius offitialium ad unum finem tantummodo tendat, ut dictos rebelles et terras eorum ad obedientiam regie dictionis subiciant et subponant, et pretextu etiam dicte guerre dicti barones de Auria sexaginta equites et ducentos pedites ballistrarios de terra firma ad hanc insulam transfretarunt (1), sicut hoc est notorium cuicumque existenti in insula ac etiam manifestum; et ubi gens extranea ad hanc insulam non venisset in ipsorum baronum auxilio, cum dicti barones in insula sint potentes propter multa fortalitia, et multitudinem hominum, que et quos in dicta insula tenent et possident, adhuc fuit et esset licitum dicto domino regi et eius officialibus tales exactiones indicere et habere pro deffensione patrie ut est dictum; item non obstat quedam clausula producta et allegata ex adverso que incipit § Et insuper ex causa eiusdem transactionis etc. — Nam licet feuda dicti communis non sint obligata ad servitium sive censum secundum tenorem eiusdem clausulae, id tamen intelligendum est de censu et servitio ordinario et annuali non autem de talibus exactionibus quae ut praedicitur ex causa vera et licita indicuntur. Quantum ad appellationem ex adverso emissam respondent dicti administrator et Arnaldus de Torrentibus quod non possunt neque debent deferre eidem cum manifeste sit ex causis premissis frustratoria frivola et inanis, et ipsi tantum sint meri executores facti, et etiam si a talibus exactionibus cessaretur, periculum et scandalum possent in insula suboriri, quae omnia et singula supradicta petunt et requirunt predicti administrator et Arnaldus de Torrentibus continuari et inseri ad finem propositam per alteram partem, et tam de propositis ex adverso quam de responsis per eos fieri et prestari eis copiam in forma publica, si quotiens et quantumcumque eis videbitur opportunum; et nihilominus ad faciendum fidem de potestate dicto Arnaldo de Torrentibus super hiis specialiter attributa per gubernatorem supradictum producit idem Arnaldus quoddam publicum instrumentum sigillo gubernationis offitii appendicio roboratum cuius tenor sequitur in hunc modum § Noverint universi quod nos Raymundus de Cardona gubernator generalis Sardinie et Corsice regni pro illustrissimo domino rege Aragone, attendentes nos propter guerrarum discrimina quod in regno Lugodorii a multis diebus citra vigere noscuntur inter dictum dominum regem ex una parte et barones de Auria ex altera qui contra dominationem regiam et contra fidelitatis debitum rebellionis caltaneum erexerunt, non posse quoad nunc apud regnum et castrum Callari licet ex causis subscriptis plurimum necessarium existeret *profitisti* (1); considerantes etiam qualiter propter urgentem inopiam quam curia Regia in insula Sardinie a duobus annis citra passa fuit et patitur, magna est mole debitorum oppressa cum nequiverit neque queat commode stipendiariis castellanis et officialibus regiis in eorum stipendiis retinentiis et salariis providere, imo pro maiori parte debentur eisdem a sex mensibus et citra, et etiam longe ultra stipendia retinentie et salaria supradicta; et quia convenit et summe necessarium est ut in tam urgentibus et necessariis casibus omnes vias exquiramus et modos quibus valeamus predictis necessitatibus providere, idcirco gratis et ex certa scientia et consulte, et auctoritate offitii quo fungimur confidentes de cura sollicitudine et industria viri discreti Arnaldi de Torrentibus assessoris nostri constituimus substituimus ordinamus et facimus vos certum et indubitatum nuntium et procuratorem nostrum, ad transferendum vos nomine nostro ad partes dictorum regni et castri Callari, ed ad quascumque alias infra insulam consistentes, nec non ad exquirendum petendum et investigandum mercatores et quascumque alias personas a quibus quantitates pecunie mutuo possint haberi; et ad tractandum et habendum cum et ab eis quascumque et quantascumque quantitates pecunie quas mutuo tradere voluerint, ad prestandum sive solvendum quoque seu prestari aut solvi faciendum pro interesse seu lucro quantitatum mutuandarum quecumque debita per curiam regiam dictis creditoribus debita, in toto vel parte, aut quodcumque aliud interesse seu lucrum sicut vobis melius et magis expediens videbitur facien-

(1) Anche nella fine del precedente secolo XIII Percivalle e Nicolò di Manuello Doria assoldarono fanti e cavalli, e sopra ciò ebbero trattati e convenzioni con Manfredi re di Sicilia, e col comune di Genova, per ricuperare le terre che possedevano nel *giudicato* Turritano (Ved. sopr. Dipl. e Cart. del Sec. XIII. Cart. N.° CII*).

(1) *Profitisti.* Leggasi invece *proficisci.*

dum; Ad promittendum et pro nobis et nomine nostro solutiones mutuorum per illos terminos de quibus cum creditoribus poteritis convenire; et pro securitate et cautione solutionum omnia et universa iura duane et salinarum castri Callari, et argenteriarum ville Ecclesie, Domus nove, Gonesie, et ville Massargie (1) ac omnia alia iura redditus et emolumenta et proventus, qualitercumque curie dicti domini regis spectantia et spectare debentia quoquomodo obligare, impignorare, assignare, et insolutum tradere, et ipsos creditores titulo pignoris et dationis in solutum in possessionem vel quasi mittere iurium redditnum et proventuum predictorum; et nos ad observandum tenendum et complendum quascumque conventiones promissiones obligationes et assignationes ac etiam insolutum dationes per vos faciendas obligare cum iuramento et homagio per vos nostro nomine et in animam (?) nostram prestando et cum observatione tentione et continuatione hostagiorum in illis locis de quibus vobis videbitur, et cum aliis obligationibus pecuniariis et penalibus, sicut vobis videbitur, et secundum quod inde melius poteritis cum creditoribus convenire, nec non pro complendis tenendis et observandis quascumque conventiones promissiones, et obligationes feceritis, omnia alia bona domini regis ypothecare et obligare ad exigendum insuper et petendum pro nobis et nomine curie a feudatariis emphiteotis vicariis et procuratoribus eorum, illud subsidium quod dominus rex pro necessitatibus insule exigendum constituit et habendum, et ipsos feudatarios et emphiteotas vicarios et procuratores eorum compellendum et cohercendum ad solutionem subsidii per retentionem personarum, per indictionem mulctarum, per captionem pignorum et bonorum, et aliis quibuscumque modis per quos iura fiscalia consueverunt percipi et haberi, procuratorem vel procuratores substituendum, et destituendum quantumcumque vobis videbitur; Et omnia alia et singula faciendum que in premissis et circa premissa occurrerint facienda, et necessaria fuerint ac etiam opportuna et sine quibus agenda et tractanda per vos non possent comode explicari et que negotiorum qualitas postulabit, et nos possemus facere personaliter constituti, etiam si sint talia que spetialem mandatum exigant sive poscant, et etiam si sint maiora quam aliqua de supra commissis. Nos enim super premissis omnibus et singulis auctoritate predicta qua fungimur amplam et liberam vobis concedimus potestatem ed administrationem vices nostras super hiis nihilominus vobis plenarie committentes, promittentes vobis et infrascripto notario nomine nostro et quarumcumque personarum quarum intersit aut interesse poterit legitime stipulanti, nos habere ratum gratum et firmum quicquid per vos in premissis et circa premissa actum gestum fuerit vel etiam procuratum, sub obligatione omnium bonorum dicti domini regis. Salvamus tamen et retinemus quod omnis pecunia ex suprascriptis causis proventa veniat in manus amministratoris generalis sicut omnes alie pecunie curie regie pertinentes consueverunt venire, ne rerum offitia perturbentur; et non eo minus per presentem cartam vicem gerentem epistole precipimus et mandamus fortiter et expresse ex parte dicti domini regis et sub impositione pene nostro arbitrio imponende omnibus et singulis vicariis subvicariis capitaneis baiulis et quibuscumque aliis offitialibus dicti domini regis, quantum quandocumque per vos verbo nuntio aut littera requisiti fuerint, vobis assistant impendendo consilium auxilium et favorem, sicut vos proposueritis, vobisque pareant et attendant in premissis et circa premissa, sicut nobis personaliter parere tenerentur. In quorum testimonium presentem cartam publicam vobis fieri fecimus, sigillo pendenti gubernationis offitii munitam; quod est actum in civitate Sassari sexto decimo kalendas martii anno domini millesimo ccc°xxx° quinto. Signum nostri Raymundi de Cardona gubernatoris predicti qui hoc laudamus concedimus et firmamus. Exa. P. testes huius rei sunt nobilis Pontius de Sancta pace et venerabilis Bernardus de Valle viridi, Francischus de Sancto Clemente et Berengarius de Rochafort. Sigillum mei Berengarii Cerolli notarii publici auctoritate regia per totum Sardiniae et Corsice regnum regentisque scribaniam curie dicti domini gubernatoris, qui predictis omnibus interfui, et hec scribi feci et clausi, et de mandato eiusdem sigillum gubernationis offitii duxi in presenti pagina appendendum. Testes fuerunt ad hoc Galzerandus Belloti Guillelmus Serra Notarius et Nicolaus Zergrii. § Dieque intitulata duodecimo kalendas iunii anno eodem, predicti vicarius et camerarius suam in scriptis obtulerunt replicationem prout subsequitur. § Et dicti vicarius et camerarius persistunt in requisitionibus et appellatione ac protetione supradictis a quibus actu contrario recedere non intendunt non repetendo hic supra undique allegata, cum iam ex forma pacis et aliorum predictorum satis sint de se manifesta; negant tamen et diffitentur quod in premissis exhigendis aut aliter solvendis assensum prebuerint aliquem seu iuvamen ymmo semper dissentierunt et dissentiunt de presenti; Et hanc replicationem petunt inseri in fine premissorum, presentibus testibus Raymundo De pratis iurisperito et Iacobo Bono notario. § Postea autem die qua computabatur decime kalendas iunii anno quo supra dictus Arnaldus de Torrentibus pro se et dicto administratore obtulit inscriptis que sequntur, et dicti administrator et Arnaldus de Torrentibus, persistentes in supra responsis per eosdem, negant allegata et proposita ex adverso, et eis penitus contradicunt, et hanc suam responsionem petunt inseri in predictis. Testes fuerunt rogati et vocati ad hoc Guillelmus Serra notarius et Bernardus Bencti. § Eademque die dicti vicarius et camerarius triplicarunt ut sequitur; et dicti vicarius et camerarius persistunt in supra propositis per eosdem; Et nichilominus petierunt de omnibus et singulis supradictis eis fieri publicum instrumentum per notarium sepedictum. Acta fuerunt hec in castro Callari diebus et anno quibus supra presentibus testibus supradictis. —

Signum Petri Morralli notarii publici auctoritate serenissimi domini regis Aragonie per totam terram et dominationem eiusdem, qui predictis interfuit, et hanc car-

(1) Da questo passo si rileva, che nel 1335 erano in stato di escavazione le miniere argentifere di *Villa di Chiesa* (odierna *Iglesias*), di *Domus-novas*, di *Gonesa* (*Gonesie* nel testo), e di *Villa Massargia*, già possedute e coltivate dai Pisani. E il Fara lasciò scritto (*De reb. Sard.* Lib. III. pag. 303) che venticinque anni dopo, cioè nel 1360, - *in agro Villae Ecclesiarum erat ingens effossio argenti, et plumbi.*

tam scriptam in duobus pergamenis cum pergameno coniunctis: penultima linea primi ipsorum pergamenorum incipit – Equites – Et finit – In insula sicut: ultima vero linea eiusdem incipit – potentis – et finit - producta: – prima autem linea secundi pergameni incipit – Et allegata – et finit – que ut – scribi fecit et clausit cum dictionibus suprapositis in lineis XII ubi dicitur = ad = et in XIIII – ubi scribitur = ut = et in XVII – ubi notatur = ymmo ipsum commune et dictas curatorias cum villis ibidem constructis et terminos earumdem = et in LI ubi legitur = non = et cum dictionibus et litteris correctis et emendatis, in lineis XV – ubi videtur = faciunt = et in XVIII. ubi = *(desunt aliqua)* .... successores....

Noverint universi quod die intitulata octavo kalendas iunii anno Domini millesimo ccc. tricesimo quinto ad instanciam et requisicionem venerabilium Bandi de bonocompte vicarii, et Puccii dela vacca camerarii villarum sitarum in curatoriis de Gippi et de Tragenta pro comune pisarum, ego Petrus Morralli notarius infrascriptus legi et publicavi venerabilibus Arnaldo de Torrentibus assessori nobilis viri domini Raymundi de Cardona gubernatoris generalis Sardinie et Corsice regni pro serenissimo domino rege Aragonae, et Arnaldo Geraldi aministratore generali reddituum et proventuum dicti regni Sardinie et Corsice pro eodem domino rege quandam requisicionem scriptam in quadam cedula papirea verba sequencia continentem. § Bandus de bonocompte vicarius, et Puccius dela vacca camerarius pisarum comunis in villis de curatoriis Ghippi et Tragente de Sardinea constituti in presencia vestri venerabilium Arnaldi de Torrentibus assessoris nobilis viri domini Raymundi de Cardona gubernatoris generalis Sardinie et Corsice regni pro illustrissimo domino rege Aragonae et Arnaldi Geraldi aministratoris generalis reddituum et proventuum dicti regni Sardinae et Corsice pro eodem domino rege, dicunt et proponunt quod eis pro parte vestra nuper factum fuit preceptum ex parte dicti domini gubernatoris ut asseritis, quod vobis exsolverent cunctas pecunie quantitates contentas et expressatas in quadam carta requisicionis protestacionis et appellacionis, per eos inde facta, in posse subscripti notarii, videlicet quintodecimo kalendas iunii, Anno subscripto, occasione expressata, in quadam cedula papirea, eis per vos missa, cuius tenor talis est. § Item es cert quell senyor Rey ha novelament ordonat, que tots les heretats de Sardeya qui fan cens de florins, en aiude del secors q̃. ara novelament hi tramet ab lo noble huguet de Cerveyo e per raho dela guerra q̄ls barons doria fan contra lo senyor Rey en les parts de Serdeya, degen tenir en la dita illa un cavall armat per centanar de librs, e un caval alforrat per L. librs, dela Renda q̃. han en la dita illa, oque pagūe XL. librs e X. sol per renço del caval armat, e XX. librs e V. sol, per renço del cavall' alforrat, comptat accurrimet de ccc. sol barchs, e sou d ij meses. Eani alguns daqulls qui personalment no sou en la illa, a qui es estat escrit desta raho, e alguns aqui no, e aquells qui personalment son en la illa nols es scrit per lo senyor Rey, ma solament. nes scrit al Gouvernador q̃ ell ho fassa complir, en aqlla mana qui en lo dit menament es contenguda. Et quia ipsi pro comuni pisarum sentiunt se et dictum comune de predictis gravatos esse, ex eo quod dictum comune ad predicta de iure non tenetur, ex eo quod comune pisanum habuit et habet dictas villas a dicto domino rege ex causa transacionis in feudum sine aliquo servicio sive censu dando solvendo vel faciendo, et cum mero et mixto imperio, et omni jurisdicione alta e bassa. Et promisit dictus dominus rex sindicis pisarum comunis pro ipso comuni, tempore concessionis dictarum villarum, et in ipsa concessione inter alia ipsum comune vel eius officiales et successores in ipsis villis et terris vel earum possessione ullo tempore aliqua racione vel causa non inquietare vel molestare, sed ipsas villas et terras ipsi comuni et eius officialibus ab omnibus personis deffendere et disbrigare, de iure et de facto, prout haec et alia continentur in carta dicte concessionis scripta per publicos notarios. Et sic de iure ad requisita sive iniuncta non tenentur. Et si fieret contrarium in aliquo, veniret et esset contra concessionem et convenciones predictas, nec eciam ordinacio, que super predictis facta extitit a domino rege, tangit comune pisarum, quia dicit solummodo de censualibus reddentibus censum in florenis, et comune pisanum non reddit censum aliquem. Quare dicti vicarius et camerarius rogant et requirunt nomine et pro parte dicti pisarum comunis vos dictos assessorem et aministratorem, quod a predicta novitate desistatis, et dictum comune seu dictos officiales eiusdem, vel homines dictarum villarum non gravetis de predictis, cum dictum comune et dicti eius offitiales, et homines dictarum villarum ad predicta non teneantur ut supra dicitur. Et de predictis petunt eis fieri publicum instrumentum ad conservacionem iuris ipsorum et dicti comunis. Que omnia et singula supradicta acta lecta fuerunt die et anno predictis, presentibus Arnaldo Vagerii, Berengario ferrarii notario, Berengario ferrarii mercatore, et Stephano Michaelis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. § Postea autem die intitulata septimo kalendas iunii anno praedicto, dictus venerabilis Arnaldus de Torrentibus obtulit in scriptis responsionem sequentem. § Propositis et requisitis per predictos ser Bandum, et Puccium dela vacca, respondent prenominati assessor, et amministrator, dicentes quod ex ordinacione regia, in qua comune pisanum pro villis et terris quas possidet et habet in feudum pro domino rege, expresse et spessificato fuit taxatum ad certam pecunie quantitatem solvendam, pro subsidio guerre in insula *evidens* [sic] continue, ipsi de mandato domini gubernatoris compulerunt et compellunt omnes feudatarios et hereditatos dicte insule ad solvendum subsidium memoratum, et quamvis iuxta cartam infeudacionis dictum comune non teneatur ad aliquod servicium sive censum, id tamen intelligendum est de ordinario, sed cum pro deffensione patrie licitum sit domino collectas exhigere a suis vassalis et hominibus vassallorum, que exaccio munus est exordinarium, ad cuius contribucionem nulli regnicole possunt aut debent in tali casu, maxime ubi gentes extranee ad invadendum insulam et honorem regium venerunt, se aliquatenus excusare, prout iste cause et raciones et multe alie in protestatis ex adverso, de

qua protestacione supra fit mentio, fuerunt obiecte opposite et response, quas causas seu raciones nominant et inducunt pro curie regie deffensione et excusacione, et eas hic pro repetitis volunt haberi. Et ideo ad requisita per dictos Bandum et Puccium non possunt aut debent condescendere, nec eis aliquatenus obedire, et hanc responsionem pecierunt inseri in fine dicte requisicionis presentibus testibus supra notatis et Bernardo boneti. Et dicti Bandus et Puccius nominibus quibus supra petierunt inde eis fieri publicum instrumentum per notarium sepedictum. Que acta lecta et publicata fuerunt in castello Castri, diebus et anno quibus supra presentibus testibus supradictis.

Signum Petri Morralli notarii publici auctoritate serenissimi domini regis Aragonae per totam terram et dominacionem eiusdem, qui predictis interfuit, et hec scribi fecit et clausit, cum dictionibus super positis in lineis v. ubi dicitur pro illustrissimo domino rege Aragonae, et in penultima ubi scribitur presentibus testibus supra notatis, et Bernardo boneti.

XLV.

Lettere clientelari di Alfonso re di Aragona, e di Sardegna al Pontefice Benedetto XII.

(1335, 4 ottobre).

Dal Lunig. Cod. Ital. Diplomat. Tom. IV. col. 1391-92-93-94.

Sanctissimo ac beatissimo in Christo Patri et Domino, Domino Benedicto, divina providentia sacrosanctae romanae ac universalis Ecclesiae summo Pontifici, Alphonsus Dei gratia rex Aragonum, Valentiae, Sardiniae, et Corsicae, ac comes Barchinon. humilis eius filius pedum oscula beatorum.

Sanctitati vestrae tenore literarum praesentium nostrarum pateflat quod viso, ac plenarie intellecto papali rescripto super concessione, collatione et donatione confecto, quam felicis recordationis dominus Bonifacius Papa VIII. praedecessor vester fecit illustri domino Iacobo felicis memoriae regis Aragonum patri nostro, suisque haeredibus in perpetuum feudum de regno SARDINIAE et Corsicae cum iuribus omnibus, et pertinentiis suis sub certo servitio sub certisque conditionibus largius conscriptis in praedicto rescripto continentiae sequentis: = Bonifacius = etc. (1): Idcirco attendentes praedictum dominum regem Iacobum felicis recordationis genitorem nostrum, tempore donationis praemissae memorato domino Papae Bonifacio recolendae memoriae iuxta continentiam dicti rescripti, ex causis in eo scriptis, iuramentum, fidelitatem, vassallagium, et homagium personaliter praestitisse, et postmodum per procuratores suos et nuncios speciales iuramentum fidelitatis, vassallagium, et homagium praedicta renovasse, fecisse, et praestitisse aliis romanis pontificibus, qui dicto domino Papae Bonifacio in apostolatus praeminentia successerunt, et per eosdem nuncios dedisse litteras suas aureas eius bulla bullatas recognitionis, et acceptationis contentorum in rescripto praedicto iuxta eiusdem tenorem, et nos etiam, qui dicto domino regi genitori nostro in praedicto SARDINIAE et Corsicae regno, et aliis regnis et terris suis successimus, praedictum iuramentum, fidelitatem, vassallagium, et homagium, quae domino Ioanni felicis recordationis Papae XXII. praedecessori vestro personaliter secundum formam dicta donationis facere tenebamur, fecimus, et praestitimus personaliter domino Ioanni bonae memoriae patriarchae Alexandrino fratri nostro, recipienti nomine et vice dicti domini Papae Ioannis, qui hoc ipsi domino patriarchae cum speciali suo rescripto commisit, et dedimus inde similes literas nostras aurea bulla bullatas recognitionis, et acceptationis in rescripto praedicto contentorum, considerantes etiam nos nunc ex eiusdem rescripti supra inserti serie induclos nostrum procuratorem ad eadem iuramentum, fidelitatem, vassallagium, et homagium sanctitati vestrae praestanda et facienda constituisse cum publico scripto nostro, providimus propterea, sanctissime Pater, has fieri litteras bulla nostra aurea bullatas, sanctitati vestrae per dictum procuratorem nostrum tradendas, et dandas, prout fieri debere iam dicti superius inserti rescripti apostolici tenor inducit.

Per quas siquidem literas nunc et ex tunc modos, conventiones, conditiones, tenorem et formam in ipso papali rescripto conscriptos acceptamus expresse: et per quas etiam fatemur, et recognoscimus expresse praefatum dominum regem genitorem nostrum recepisse in feudum dictum SARDINIAE et Corsicae regnum a domino Summo Pontifice et Romana Ecclesia, nosque illud pro eadem Romana Ecclesia tenere in feudum sub conditionibus, conventionibus, modo et forma, atque tenore, quae in dicto papali rescripto continentur; quos tenorem, modum, conditiones, conventiones, et formam promittimus inviolabiliter servaturos. Pro quorum observantia obligamus nos et dictum regnum SARDINIAE et Corsicae, iura et bona nobis competentia et competitura in eo. Humani generis conditor, et redemptor personam vestram ad sua sancta servitia conservare dignetur per tempora longiora. Dat. Barchinone IV nonas octobris anno Domini MCCCXXXV.

XLVI.

Il Pontefice Benedetto XII scrive ad Alfonso re di Aragona di avere investito il di lui procuratore del regno di Sardegna, e di Corsica, e di avere ricevuto dal medesimo il consueto giuramento ed omaggio.

(1335, 20 dicembre).

Dal Lunig. Cod. Ital. Diplom. Tom. IV. col. 1389. 1390.

Alphonso Aragoniae, Sardiniae et Corsicae regi illustri.

Nuper infra annum, postquam divina faciente clementia in romanum fuimus electi Pontificem, tu qui clarae memoriae Iacobo Aragoniae, SARDINIAE et Corsicae regi genitori tuo in huiusmodi regnis, utpote eius haeres legitimus successisti prudenter attendens, quod iuxta formam

(1) Qui vi è inserta per intero la Bolla del 5 aprile 1297, con la quale Papa Bonifazio VIII. concedette in feudo a Iacopo II. re di Aragona l'isola di Sardegna, e gliene diede la solenne investitura. La qual bolla riportammo per esteso fra i diplomi e carte del secolo XIII. (Ved. sopr. pag. 456. N.° CXXXVIII.).

et conditiones contentus in literis felicis recordationis Bonifacii Papae VIII. praedecessoris nostri confectis de collatione, concessione, et donatione dicti regni SARDINIAE et Corsicae, dicto Iacobo regi, suisque haeredibus ex suo, et haeredum suorum corporibus legitime descendentibus factis per praedecessorem eundem, fidelitatem, vassallagium plenum, et homagium ligium, ac iuramentum facere, et praestare nobis, et Romanae Ecclesiae teuebaris; dilectum filium nobilem virum Ferrarium de Caneto militem procuratorem, nuntium, ambasciatorem, et consiliarium tuum, ad hoc a te speciale mandatum habentem, propter hoc ad sedem Apostolicam specialiter destinasti nobis, et Romanae Ecclesiae per dictum procuratorem pro eo, quod fidelitatem vassallagium, et iuramentum huiusmodi piae memoriae Ioanni Papae XXII. praedecessori nostro in persona bonae memoriae Ioannis patriarchae Alexandrini tunc viventis, ex speciali commissione praedecessoris eiusdem per eius speciales literas sibi facta illa recipientis personaliter, praestiteras huiusmodi fidelitatem; homagium facturus, et iuramentum huiusmodi secundum praedictam formam in tuam animam praestiturus.

Licet igitur propter praemissa te a personali praestatione huiusmodi non credamus immunem, cum praedictam fidelitatem, et homagium in praesentia eiusdem Ioannis Papae praedecessoris nostri personaliter non praestiteris, prout forma dictarum literarum eiusdem Bonifacii videtur expressius contineri; quamvis illa eidem Ioanni patriarche remotus, et absens a praesentia romani Pontificis praestanda, et facienda duxeris, ut praefertur; nos tamen, deliberatione super his cum fratribus nostris praehabita, de ipsorum consilio, de speciali gratia, quam hac vice personae tuae facere intendimus, in hac parte a praedicto milite, procuratorio nomine tuo infra dictum annum, quo electi fuimus in romanum Pontificem, videlicet XIIII kalendas ianuarii in consistorio publico, praesentibus eidem fratribus nostris S. R. E. cardinalibus, et ipsorum consilio, praesente quoque praelatorum, et aliorum fidelium multitudine copiosa, fidelitatem, vassallagium, homagium ligium, et iuramentum praedicta iuxta formam in eisdem literis eiusdem praedecessoris Bonifacii contenta, per dictum militem nobis praestita, et facta, recepimus: ac nihilominus postmodum infra mensem, prout iuxta formam, et conditiones contentas in dictis literis tenebaris (prout per patentes literas tuas aurea tua bulla munitas, quas nobis ad cautelam nostram, et successorum nostrorum romanorum Pontificum, et eiusdem romanae Ecclesiae destinasti, confessus es, et recognovisti expresse) ex gratia et liberalitate eiusdem praedecessoris Bonifacii et romanae Ecclesiae dictum regnum SARDINIAE et Corsicae eidem Iacobo regi genitori tuo, ac tibi, tuisque haeredibus fuisse concessum in feudum: et sic dictum genitorem tuum illud recepisse, teque illud tenere sub conditionibus, conventionibus, sive pactis, modo et forma, atque tenore, qui in eiusdem praedecessoris Bonifacii literis continentur. Quos tenorem, modum, conditiones, conventiones, et formam promisisti te inviolabiliter servaturum; pro quorum observantia obligasti te, et eidem regnum SARDINIAE et Corsicae, et bona tibi competentia, prout in eisdem literis tuis aurea tua bulla munitis plenius continetur.

Nos super praemissis omnibus tuis et haeredum tuorum praecavere dispendiis et utilitatibus consulere intendentes, tenore praesentium recognoscimus et fatemur praedicta homagium ligium, ac plenum vassallagium, et fidelitatis iuramentum pro dicto regno SARDINIAE et Corsicae per dictum Ferrarium militem, procuratorem et nuntium tuum ad hoc specialiter constitutum et speciale mandatum habentem, infra tempus debitum nobis, et eidem Ecclesiae, procuratorio nomine tuo, fuisse fideliter praestita, et a nobis recepta de gratia speciali; nec non huiusmodi confessionem et recognitionem, promissionem et obbligationes per dictas patentes literas tuas aurea tua bulla munitas, infra tempus debitum te fecisse, quas quidem literas tuas, nobis ex parte tua per dictum militem assignatas, recepimus, et faciemus in archivio eiusdem Romanae Ecclesiae custodiri. Per praemissam vero receptionem homagii ligii, ac pleni vassallagii, et fidelitatis juramenti, praestitorum et factorum per dictum militem nomine tuo nobis, et eidem Romanae Ecclesiae, ut praefertur, non intendimus dictis conventionibus, conditionibus sive pactis, modo, formae, et tenori in literis ejusdem praedecessoris Bonifacii comprehensis aliquatenus derogare. Nulli ergo etc. Dat. Avin. XIII. kal. januarii, an. I.

XLVII.

Il Pontefice Benedetto XII rimprovera Alfonso re di Aragona di aver violato il giuramento, e l'omaggio da lui prestato pel regno di Sardegna, e lo esorta a ritornare a più sani consigli.

(1335, 31 dicembre).

Dal Lunig, *Cod. Ital. Diplomat.* Tom. IV. col. 1389-90-91-92.

Benedictus etc. Alphonso Regi Aragonum illustri.

Fili dilectissime. Non sine admiratione displicibili ad nostram notitiam fuit deductum, quod pridem armata charissimi in Christo filii nostri Roberti regis Siciliae illustris in Siciliae insula existente, Raimundus de Peralta quarundam galearum tunc amiratus seu capitaneus cum quatuordecim tuis seu subditorum tuorum, et duabus Siculorum cum eis associatis galeis ad insulam accessit eandem, se contra praefatum regem Siciliae ad protectionem, et defensionem terrarum, quas tenet magnificus princeps Fredericus, rex Trinacriae, ac fidelium et terrarum saepefati regis Siciliae, quae per ipsum a nobis et Ecclesia supradicta tenentur in feudum, offensionem, et invasionem hostiliter, sicut regem eundem Siciliae scripsisse tuae magnificentiae seriosius intelleximus, se accingens.

Verum cum in pactis, et conventionibus insertis in literis concessionis regni SARDINIAE et Corsicae inter caetera contineatur expresse, quod tam dictus genitor tuus, quam ejus haeredes in regno praedicto pro amicis et devotis amicos et devotos Ecclesiae, ac pro inimicis et indevotis inimicos et indevotos ejusdem perpetuo tenerentur habere, nec aemulis seu inimicis ipsius Ecclesiae darent auxilium, consilium, vel favorem: tuamque sere-

nitatem non lateat, cum sit manifestum et notorium tam prope quam longe positis, quod dictus Fredericus extra gratiam et comunionem Ecclesiae, quod dolenter et displicenter referimus, persistebat tunc temporis, et adhuc animo pertinaci persistere in suae salutis et famae dispendium non veretur; et ulterius quod de censu annuo, ad quem eidem tenetur Ecclesiae, ipsam quantum in eo est exhaeredatam detinet ac etiam spoliatam: sicque, si Fredericus ipse inimicus, rebellis, et aemulus Ecclesiae Romanae praedictae reputari merito debeat; dictusque rex Siciliae, qui Ecclesiam ipsam, cujus vassallus et fidelis existit, reveretur velut matrem et dominam, eidem tam debita, quam devota praestando jugiter obsequia devotus et amicus ipsius Ecclesiae sit censendus, deducere potest tua regalis circumspectio in debitae considerationis examen.

Insuper conventiones, et pacta inter tuum et clarae memoriae Carolum Regem Siciliae dicti Roberti regis genitores super eorum invicem pace habita, quae praefatum Robertum regem tam circa guerram tuam SARDINIAE, quam casus exigentes alios observasse inviolabiliter hactenus audivimus, ad tuam providimus memoriam serie praesentium reducenda, ut ex his, et aliis, quae tibi circa haec possunt occurrere, tua perpendat clarius prudentia, quam gravis, praesumptuosus, et temerarius ex praemissis et aliis diversis capitulis fuerit dicti Raymundi, sibique in hac parte adhaerentium subditorum tuorum excessus, nequaquam de tua conscientia sicut credimus attentatus: quem sic velit regalis sublimitas corrigere, ac punire, quod talia vel similia non attententur in posterum, sed tibi attentata displicuisse huiusmodi prompta et debita excessus ejusdem correctio attestetur: tuque fili amantissime nostram et Apostolicae Sedis benedictionem et gratiam tibi ex iis et aliis tuae devotionis meritis vendices copiosius et uberius non indigne. Datum Avin. II. kal. januarii, an. I.

XLVIII*.

Testamento di Ugone III Visconte di Basso, e GIUDICE *di Arborea.*

(1336, 4 aprile).

Dai Regii Archivi di Cagliari, Vol. B. C. IX. fol. 12 (1).

In nomine Domini amen: ex hoc publico instrumento omnibus pateat evidenter quod quia humane vite conditio statum habet instabilem et tendit naturaliter ad non esse, ideo nos Ugo Vicecomes de Basso Dei gratia Iudex Arborensis .... bone memorie Iudicis Mariani filius dum mortis nostre sedula meditatione pensantes et volentes cum ordinatione testamentaria prevenire nolentesque decedere intestati *sanum per Dei gratia* (sic) mente corpore vero languens nostrum ultimum ordinamus et condimus testamentum. In primis quidem iudicamus corpus nostrum apud Ecclesiam Beate Marie civitatis nostre Oristanni sepelliendum in sepulcro in et ubi antecessores sunt soliti sepelliri. Si capella nostra Sancti Bartolomei que modo hedificatur tunc completa non fuerit sed in completa fuerit volumus corpus nostrum sepelliri in predicto sepulcro anticorum nostrorum quod volumus et mandamus reponi in dicta nostra capella. Et si extra predictam nostram civitatem nos mori contigerit in insula Sardinie volumus quod ad prefatam nostram civitatem et ecclesiam corpus nostrum honorifice deferatur et sepelliatur. Item judicamus die nostri obitus pro expendendo in sepultura pauperibus et necessariis funerariis libras quinquaginta *dictorum alfonsinorum nostrorum* (sic) (1): Item judicamus in die tertia post obitum nostrum pro missis pro salute anime nostre libras decem supradicte monete: Item pro die septima post obitum nostrum pro missis canendis et pauperibus et aliis necessariis relinquimus libras quindecim predicte monete: Item judicamus pro die tricesimo post obitum nostrum pro missis celebrandis pro salute anime nostre et pauperibus et aliis necessariis libras quindecim supradicte monete. Item judicamus pro anniversario nostro faciendo singulis annis pro salute anime nostre in missis canendis et pauperibus et aliis necessariis libras decem monete prefate. Item relinquimus et legamus pro salute anime nostre Ecclesie nostre Sancte Marie de Arestano berbechas ducentas et vacas quindecim et equum unum de nostris bonis: Item volumus et mandamus infrascripto egregio viro petro donnicello Arboree nostro karissimo primogenito et heredi universali quod capellam nostram quam justa ecclesiam beate Marie Virginis nostre civitatis Arestanni ad honorem Dei beate Marie semper Virginis et beati Bartholomei apostoli inchoari et hedificari fecimus quam cito comode fieri poterit suis et dicti nostri iudicatus expensis hedificari faciat et compleri et presentet pro serviendo dicte capelle postquam constructa fuerit venerabili in xpo patri domino Dei gratia Tirensi, et Arborensi archiepiscopo ydoneum capellanum in sacerdotio constitutum qui eidem capelle pro anima nostra et antecessorum nostrorum et successorum servire valeat in divinis: Et quod pro sustentatione tantum predicti capellani et unius clerici de pensionibus domorum nostrarum quas habemus in castello castri .... pensiones majorie portus nostre civitatis Arestanni deputavimus pro expensis necessariis faciendis de ipsa majoria libras centum dictorum alfonsinorum minutorum annis singulis faciat assignari quos ex nunc eidem capellano ut premittitur relinquimus et legamus. Item relinquimus et legamus episcopatui sancte juste provincie arborensis berbechas centum et vacas quinque: Item relinquimus et legamus episcopatui Sancti Petri de Toralba provincie arborensis berbechas centum et vacas quinque: Item relinquimus et legamus episcopatui Sancti Petri de allas provincie arborensis berbechas centum et vacas quinque: Item relinquimus et legamus ecclesie Sancte Marie de Villa capre berbechas viginti quinque et jugum unum boum. Item relinquimus et legamus ec-

(1) Il documento non è l'*originale*, ma un *apografo* del medesimo, come si ricava dall'attestazione che lo precede, la quale è del tenore seguente: *Hoc est translatum bene et fideliter sumptum in civitate Castri Callari, die penultimo mensis iunii, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo nono a quodam testamento, seu ultima voluntate illustris* HUGONIS *olim Marchionis et Iudicis Arboreae, clauso per discretum Iulianum de Cherqui regia auctoritate notarium publicum valde anticum* (sic), *sanum tamen et integrum, non cancellatum nec in aliqua eius parte suspectum, sed omni prorsus vitio et suspicione carentem, cujus tenor sequitur, et est talis. — In nomine Domini etc. —*

(1) È evidente l'errore del copista nel decifrare le abbreviature; e deve dire *denariorum Alfonsinorum minutorum*.

clesie Sancte Marie de Bonarcanto berbechas viginti quinque et jugum unum boum. Item relinquimus et legamus *Item relinquimus et legamus* domui de bagn (sic) hospitalis Sancti Iohannis Ierosolimitani berbechas vigintiquinque et jugum unum boum. Item relinquimus et legamus pro salute anime nostre domui majori Sancti Iohannis Yerosolimitani de ultra mare equum unum cum sella et freno choopert. et armis suficientibus pro uno milite. Item pro salute anime nostre relinquimus et legamus *domini* (sic) (1) alamannorum equum unum cum sella freno chopert. et armis sufficientibus pro uno milite. Item relinquimus et legamus pro salute anime nostre *domini* (2) Sancti Lazari de ultra mare equum unum cum sella et freno chopert. et armis suficientibus pro uno milite. Item precipimus et mandamus quod provisio que per antecessores nostros erat solita fieri fratribus minoribus existentibus in loco beati francisci de Arestano et quod usque hodie singulis annis observata est per infrascriptum haeredem universalem nostrum suprascriptis fratribus plenarie observetur et eisdem fratribus pro salute anime nostre dictam provisionem annis singulis relinquimus et legamus. Item volumus et mandamus quod provisio quam facere consuevimus fratribus minoribus de *anna* (sic) singulis annis pro salute anime nostre prout et sicut in registris nostre camere reperitur plenarie persolvatur. Item volumus et mandamus quod provisio quam facere solebamus fratribus predicatoribus qui veniebant ad civitatem nostram Arestanni de terra firma tempore quadragesime predicationis causa eisdem cum venerint supradicta de causa ad predictam nostram civitatem Arestanni annis singulis persolvatur. Item precipimus et mandamus quod provisio quam facere solemus hospitalibus nostris Sancti Anthoni et Sancti Latzari prope Arestannum annis singulis sine diminutione eisdem hospitalibus conservetur et volumus et mandamus quod singulis annis in quolibet dictorum hospitalium dictus heres noster faciat fieri duos locos competentes ad opus infirmorum dictorum hospitalium. Item relinquimus et legamus pro salute anime nostre dominabus monasterii Sancti Martini prope Arestanum pro earum substentatione singulis annis starellos grani viginti quinque et porchos duos de glande. Item pro salute anime nostre relinquimus et legamus ecclesie Sancte Anne de Suergio berbechas viginti quinque et iugum unum boum: Item pro remedio et salute anime nostre relinquimus et legamus Ecclesie Sancti Micaellis de Tamis berbechas viginti quinque et iugum unum boum. Item pro salute anime nostre relinquimus Ecclesie Sancte Marie Magdalene prope Arestanum berbechas quindecim et bovem unum. Item pro salute anime nostre relinquimus et legamus Ecclesie Sancti Nicolay de Urgo de appendiciis Arestani berbechas viginti quinque et iugum unum boum: Item Ecclesie Sancti Iohannis de Vonis berbechas quindecim et bovem unum: Item Ecclesie Sancti Simeonis de Venis berbechas quindecim et bovem unum: Item pro complendo Ecclesiam beati Petri de villa nostra de Sorru quam fecimus fabricari et pro construendo altari tantam quantitatem pecunie de introitibus et proventibus villarum nostrarum et aliorum bonorum nostrorum peculiarium quos et que habemus in partibus de bonossuli quanta suffecerit pro dictorum altaris et ecclesie complemento: Item pro adimplendo ecclesiam vocatam sanctus dominus de villa nostra de Jacha quam facimus fabricari et pro construendo altari relinquimus tantam pecunie quantitatem de introitibus et proventibus villarum nostrarum et aliorum bonorum nostrorum peculiarium quos et que habemus in partibus de bonossulli quantum suffecerint pro dictorum altaris et ecclesie complemento: Item relinquimus et legamus pro salute anime nostre Ecclesie Sancti Nicolay de Architano magno (*sic*) berbechas viginti et boves duos capiendos ex vacis *dominus* (1) ipsius ville de Architano prefato: Item volumus et mandamus egregiis Nicolao et Francisco infrascriptis nostris dillectis filiis quod Ecclesia Sancti Iohannis ville nostre de Gebes debeant permutari hedificari fabricari et construi facere in villa nostra de Cicerra eorum sumptibus et expensis et debeant dictam Ecclesiam postquam constructa fuerit convenienter dotare ita quod de dote ipsius sacerdos et clericus unus qui eidem ecclesie servierint possint vivere competenter et dicte ecclesie deservire. relinquimus pro salute anime nostre distribuendas per infrascriptos nostros fideicommissarios pauperibus et miserabilibus personis de provincia Arborensi libras centum supradicte monete: Item relinquimus et legamus pro salute anime nostre distribuendas per infrascriptos nostros fidei commissarios pauperibus et miserabilibus personis de provincia Arborensi libras centum dicte monete: Item relinquimus et legamus pro salute anime nostre distribuendas per infrascriptos nostros fidei commissarios pauperibus et miserabilibus personis de provincia turritana libras centum predicte monete: Item relinquimus et legamus egregie domine Benedicte dilecte uxori nostre habitationem et usum camere nostre proprie cum infrascriptis filiis suis quibus ut infra sequitur predictam cameram relinquimus et legamus quamdiu ipsa ibidem morari voluerit et mandamus infrascripto heredi nostro quod eidem honorifice serviri faciant de omnibus opportunis videlicet alimentis vestiariis et aliis necessariis: Item volumus et mandamus quod infrascriptus noster filius et haeres universalis et infrascripti fidei commissarii nostri ad petitionem dicte uxoris nostre teneantur et debeant dare et solvere sibi libras quingentas dictorum alfonsinorum minutorum quas dicta domina uxor nostra debet recipere in bonis nostris pro dotibus suis ipse domine Benedicte prout et sicut continetur in suis dotalibus instrumentis. Et quod vestimenta et jocalia sua per infrascriptum filium et heredem nostrum universalem non debeant auferri ab ea nec ipsam in illis aliquatenus molestari et ea dicte uxori nostre relinquimus et legamus Et insuper dicte uxori nostre relinquimus et legamus bona que fuerunt patrimonialia sua et postea fuerunt nobis pro dote pecuniaria comunicata (*sic*) sicut patet per instrumentum inde confectum a quocumque notario rogatum sub quocumque tempore vel dotali quod possit illa in vita et in morte filiis suis dimitere et donare secundum quod sibi placuerit Et preterea dicte uxori nostre usufructum curie et ville nostre de *Sanctaero de parte de*

(1) Legg. *domui.*
(1) Legg. *domui.*

(1) Forse *dominicis.*

milis (1) cum omnibus hominibus et feminis liberis datiis tributis animalibus ortis aquis aquarumque decursibus molendinis saltibus pasquis semitis et nemoribus et cum omnibus servis et ancillis peculis servitutibus et bonis omnibus eorum et cuique eorum et cum omnibus iuribus actionibus et rationibus ad dictam villam et curiam pertinentibus et expectantibus quoquomodo et cum mero et mixto imperio et gladii potestate et omni juridictione alta et bassa relinquimus et legamus possidendam tenendam et usufructuandam dum vixerit quo usufructu finito dicta curia et villa cum omnibus suis juribus et pertinentiis et cum mero et mixto imperio et gladii potestate et omni juridictione alta et bassa et cum omnibus servis et ancillis animalibus peculis et bonis omnibus prout supra describitur ad infrascriptum primogenitum et nostrum universalem heredem libera revertantur: Item nobili domine donne Paulesse de Serra karissime matri nostre officium et gubernationem ville nostre de Jacha districtus curatorie nostre de Muntagna et usufructum medietatis fructuum et proventuum et serviciorum provenientium de dicta villa seu de juribus et hominibus et feminis dicte ville quamdiu vixerit pro suis necessitatibus relinquimus et legamus et in predictis omnibus nobis eam instituimus heredem. Et dicto usufructu finito dicta villa ad infrascriptum nostrum primogenitum libere revertatur: Item confirmamus approbamus et ex certa scientia retificamus omnia privilegia facta et concessa per nos egregio Mariano de Arborea dillecto filio nostro dominoque Ucciani et marmilte de dictis castris curatoriis eorum et villis omnibus et de omnibus aliis que sibi quocumque titulo concessimus prout et sicut in eiusdem Mariani privilegiis et per nos ei concessis et cum omnibus juribus et pertinentiis eorum plenius et lacius continetur: Item confirmamus approbamus et ex certa nostra scientia ratificamus omnia privilegia facta et concessa per nos egregio Iohanni de Arborea dillecto filio nostro dominoque Montis acuti et podii de barinnella de dictis castro podio et curatorjs *(sic)* eorum et cuiusque eorum et villis omnibus et de omnibus aliis que sibi quocumque titulo concessimus prout et sicut in privilegiis eiusdem Iohannis et per nos ei concessis cum omnibus eorum juribus et pertinentiis clarius et apertius continetur. Item relinquimus et legamus egregiis Mariano et Iohanni de Arborea dillectis nostris filiis sub infrascripta conditione tenore et modo. Et si ipsi infrascripte nostre dispositioni consenserint et consentire voluerint baroniam de *Cerniglicecu* (sic) et allodium quam et quod emi pro nobis in Catalonia fecimus a nobili viro domino Rugerio comite Pallarien. cum castris villis vassallagiis hominibus masculis et feminis honoribus superioritatibus homagiorum prestationibus datiis tributis fructibus redditibus et proventibus ad dictam baroniam et allodium et cuiusque eorum pertinentibus et espectantibus et cum mero et mixto imperio et omni jurisdictione alta et bassa et cum omnibus juribus actionibus rationibus et pertinentiis eorum et cuiusque eorum prout et sicut in instrumentis emptionum plenius continetur possidenda et tenenda comuniter per eosdem. Quam baroniam et allodium cum omnibus supradictis eis pro legitima eorum relinquimus et legamus et in ea nobi..... instituimus heredes cum suprascripta moderatione conditione et modo. Ita videlicet quod de bonis eorum propriis que habent in Sardinia venire consentiant ad infrascriptum nostrum primogenitum et heredem universalem de ceteris dicti Mariani Vic. .... *(sic)* .. Quas quidem curatorias et vilas in quibus privilegiis dictorum Mariani et Iohannis detrahimus si ipsi dictam baroniam ut praedicitur habere maluerint et ad hoc consentire voluerint cum omnibus hominibus et feminis liberis servis et ancillis peculio dominio et servitute et cum omnibus domesticis terris cultis et incultis vineis ortis nemoribus pasquis semitis animalibus aquis *quarumque* (sic) (2) decursibus molendinis tributis dacis serviciis realibus et personalibus privilegiis, franchiciis homagiis, honoribus et superioritatibus ad dictas curatorias et villas et quascumque earum expectantibus et pertinentibus quoquomodo et cum mero et mixto imperio et omni jurisdictione alta et bassa dicto nostro primogenito et heredi universali relinquimus et legamus: si autem dicti Marianus et Iohannes ad hoc consentire noluerint dicta eorum privilegia per nos ut predicitur confirmata integra immutilata remaneant et illessa et cuilibet eorum pro eorum legitima relinquimus et legamus florenos auri boni et justi ponderis de Florencia. Et omnia alia que eis titulo donacionis dedimus quibus eos volumus manere contentos et ipsos in eis nobis instituimus heredes et dicta baronia et alodium dicto nostro primogenito et haeredi universali cum omnibus supradictis remaneat per eum possidenda et disponenda prout sibi videbitur et placuerit: Item confirmamus approbamus et ex certa scientia ratificamus omnia privilegia facta et concessa per nos egregiis Nicolao et Francisco de Arborea nostris dilectis filiis de possessionibus villis et feudis quas et que eisdem jure emancipatione donavimus et concessimus sub illis pactis et conditionibus que in instrumentis concessionis feudi continentur cum omnibus juribus et pertinentiis suis volentes quod dicta privilegia non tam ex donatione facta eis per nos inter vivos auctoritate privilegiorum nobis concessorum a serenissimo domino nostro domino Alfonso Dei gratia Aragonum Valentie Sardinie et Corsice rege comiteque Barchinone quam ex presentis nostri testamenti vigore robur firmitatis obtineant Et predicta omnia per nos eisdem in privilegiis eorum donata et concessa ad habundantiorem cautellam relinquimus et legamus et in eis nobis eos instituimus heredes et pro ipsorum legitima ipsos predictis volumus manere contentos prout in eorum privilegiis continetur: Item relinquimus et prelegamus egregiis Petro Domicello Arboree Mariano Iohanni Nicolao et Francisco nostris filiis dictis curiam nostram propriam positam in civitate nostra Arestanni que lingua sardica sic confinatur. *Incominciasi daessu jassu dessa domo que fudi de calonigu falchu et falatsinchi deretu sa ruga de sa porta de mari e dat sa bolta ad ladu dessa corte noa dessu Regnu et collat sinchi de retu sa via de sa domo que fu di de Iohanni porru et chindit torre deretu ad su jassu ue fudi sa domo que fudi de larençu de serra su qual est quomo dintro dessa corte et collat sinchi deretu assu Jassu dessa domo que fudi de*

(1) L'odierno *Sanvero Milis*.

(2) Legg. *aquarumque*.

calonigu falchu dictu .... fliscat apari: Vel si qui alii sunt eius confines meliores veriores et clariores cum omni iure actione ratione proprietate pertinentiis ingresibus et egresibus suis Ita tamen quod ipsi cum egregia domina donna Benedicta nostra consorte dillecta eorumque matre karissima cui habitationem dicte curie relinquimus ut superius est expressum clarius continetur in eadem simul stare valeant et morari donec curia regni que incepta est fabricata fuerit et completa et ipsa facta et perfecta dictam nostram propriam curiam idem Petrus Donnicellus heres noster universalis dicte domine Benedicte et predictis Mariano Iohanni Nicolao et Francisco nostris filliis et germanis suis ipsius Petri libere permitere debeat et sine aliqua molestia et turbatione relinquat: Item adiungimus curie nostre prefate et quam dictis filliis nostris legavimus ut canava et stabula ipsi Marianus Iohannes Nicolaus et Franciscus habere valeant prope dictam curiam infrascripta hospicia videlicet hospicium quod olim fuit domine Villane quod habuimus in cambium ab herede Ugueti filii quondam domini Parasoni de quo cambio est inde confectum publicum instrumentum quod quidem hospicium lingua sardica cum infrascriptis duobus aliis hospiciis confinatur, *cominciasi sas confines de su albergu qui fudi de monna Villana su quale sapit pro cambiu duessu herede de Uguitu fiju qui fudi de donnu Barasoni et issos confines de sa corte qui fudi de mossen Marcuchu Soringianu* (1) *qui sappit dae dona bera capai mama que fudi de Iugui Marianu Et issa domo que fudi de Cindu de coti e dessos fradis que comporarus da essos segundu caparit pro carta rugata dae imprimis comincasi daessa via dessa ruga de sa porta de mari et daessu ladus dessa domo chest testa assa domo que fudi de donnu alibrandinu frau et fallat totu sa ruga in fine a sanctu antone dessa domo que si comporedi dae Cindu de cori e daessos fradis chest como rlogia et gleirat totu sa ruga que benit daessa dita porta de mari deretu asso cantone dessu Albergu qui fudi de Mossen March et daecunde si cominciat sa terra testa et gleirat cussa testa in fine assa domo noa chest facta pro conja* (2) *que remanit dae foras a pus salbergu qui fudi de Archochitu de camara...... et gleirat sateru ladu cum icussa domo dessa conia que remanit dae intro et bat in fini assa testa dessa domo que fudi de a .... Vilana chest aladu dessa ruga dessa dita porta de mari et inue* (sic) *fliscat*: Vel si qui alii sunt eorum et cuiuscumque eorum confines meliores veriores et clariores cum omni jure actione ratione proprietate pertinentiis ingressibus et egressibus eorum et cuiuscumque eorum relinquimus et legamus. Item statuimus et decernimus quod Maria de Arborea nostra filia predilecta in aliquo monasterio honorabili de chatalonia ad divinum servitium convertatur et in eo debeat monacari et ei ut dicto monasterio offerat in ingressu suo pro possessionibus comporandis relinquimus et legamus florenos auri de florencia boni et iusti ponderis quatuor mille et pro oblacione facienda altari ecclesie monasterii supradicti eo die quo ingressa fuerit florenos auri mille de florentia boni et justi ponderis. Et pro fornimentis suis faciendis pro suo ingressu florenos de florentia boni auri et justi ponderis mille. Quod si forsan noluerit monachari eidem marie pro se maritanda suprascriptam summam florenorum sex milium relinquimus et in eis eam nobis instituimus heredem et in quibus pro sua legitima volumus manere contenta: Item ventrem pregnantem suprascripte dilecte uxoris nostre si masculus fuerit et vivus ad lucem pervenerit in duobus millibus quingentis florenis auri de florentia boni et justi ponderis nobis instituimus heredem. Et nichilominus eumdem ventrem pregnantem si ut premittitur masculus fuerit et ad lucem pervenerit eidem nostro primogenito et universali heredi recomendamus et volumus quod eidem provideat prout prospexerit esse dignum. si vero femina fuerit et ad lucem ut prediximus venerit eamdem memorato nostro primogenito et universali heredi recomendamus et eidem pro se maritanda relinquimus sex milia florenorum de florentia boni auri et recti ponderis quos solvi mandamus per dictum nostrum primogenitum et universalem haeredem et in eis dictum ventrem pregnantem si femina fuerit nobis instituimus haeredem: Item confirmamus approbamus et ex certa scientia ratificamus omnia privilegia facta concessa per nos nobili viro Laurentio de Arborea nostro filio naturali de possessionibus villis et feudis quas et que eidem donavimus et concessimus sub illis pactis et conditionibus quae in instrumentis concessionis feudi continetur cum omnibus juribus et pertinentiis suis volentes quod dicta privilegia non tam ex donatione facta ei per nos inter vivos auctoritate privilegiorum nobis concessorum a serenissimo domino nostro domino Alfonso Dei gratia Aragonum Valentie Sardinie et Corsice Rege comiteque Barchinone quam ex presentis nostri testamenti vigore robur firmitatis obtineant. Et predicta omnia per nos eidem Laurentio in privilegiis suis donata et concessa ad habundantiorem cautellam relinquimus et legamus. Item volumus et mandamus predicto nostro primogenito et heredi universali quod dicto Laurentio pro sua habitacione de uno hospicio competenti in civitate nostra Arestanni debeat providere. Item ordinamus et infrascripto nostro heredi universali precipimus et mandamus ut omnibus illis servis regni Iudicatus nostri vel nostris propriis qui inventi fuerint tempore mortis nostre ad nostrum vel curie nostre servitium sive in camara sive in canava aut in stabulis sive in cochina sive in camera scribanie sive in cancellaria sive in majoria nostra de portu in curia nostra de spendio aut in turrina nostra de massa aut in turrina de silba plenam libertatem concedat. Item ordinamus et infrascripto nostro heredi precipimus et mandamus quod omnibus illis ancillis dicti nostri judicatus et propriis que ad servicia egregie domine donne benedicte dilecte uxoris nostre tempore mortis nostre invente fuerint comorari plenam tribuat libertatem. Item ordinamus et infrascripto nostro heredi precipimus et mandamus quod omnibus ancillis dicti nostri iudicatus vel nostris propriis que invente fuerint tempore mortis nostre in curia nostra de spendio plenam libertatem concedat. Item ordinamus quod botices pannorum curie nostre que invente fuerint ad dictum servicium tempore mortis nostre prefatus heres noster tradat perpetue libertati. Item volumus et mandamus quod egregius vir infrascriptus heres noster

(1) *Soringianu* o *Sorregianu*, ossia *salassatore, cerusico.*
(2) *Pro conja*, cioè *per concia*, o conciatura di pelli.

universalis teneatur et debeat familie curie nostre sive *torralibus* (sic) de ficto sive pueris de cameris cancellarie sive de stabulis sive de canava sive de Turinis sive de majoria portus nostri civitatis Arestanni de consilio infrascriptorum fidejcomissariorum providere secundum quod ei visum fuerit iuxta cuiusque servitii meritum. Item adjungimus feudo ville de patro quam nobilis vir Marianus de corogno dilectus nepos noster a curia nostra in feudum tenere dignoscitur villam nostram vocatam Ruinas positam in parte de Giulciani et saltum nostrum de Uras positum in confinibus dicte ville que est nunc distructa prout est pro ambo capita et latera limitatus cum omnibus hominibus exceptis liberis ab equo et cum omnibus daciis tributis serviciis realibus et personalibus servis ancillis peculiis terris cultis et incultis animalibus domesticis saltibus pascuis semitis aquis aquarumque decursibus molendinis montibus collibus et vallibus iuribus actionibus et rationibus ad dictam villam et saltum spectantibus et cum omni jurisdictione jure sanguinis dumtaxat excepto et pro dictis villis serviat curie nostre prout in instrumento concessionis dicti feudi plenius continetur tenendam et cognocendam in feudum nobile immediate et in capite ab infrascripto nostro primogenito et universali herede et teneatur pro ipso feudo heredi nortro prefato fidelitatem et homagium facere sicut pro feudo nobili et feudatariis in nostra curia quod fieri consuetum. Item adjungimus feudo ville de noragus posite in contrata nostra de parte Valença quam nobilis vir Marianus de Serra karissimus nepos noster a nostra curia in feudo tenere dignoscitur villam nostram de coni positam in eadem contrata de parte de Valença cum omnibus hominibus exceptis liberis ab equo et cum omnibus daciis tributis servis ancillis peculis terris cultis et incultis animalibus domesticis saltibus pascuis semitis aquis aquarumque decursibus molendinis montibus collibus et vallibus juribus actionibus et rationibus ad dictam villam spectantibus et cum omni jurisdictione jure sanguinis dumtaxat excepto et pro dictis villis serviat curie nostre prout in instrumento concessionis dicti feudi plenius continetur tenenda et recognocenda in feudum nobile immediate et in capite ab infrascripto nostro primogenito et haerede universali. Et teneatur pro ipso feudo heredi infrascripto prefato fidelitatem et homagium facere sicut pro feudo nobili a feudatariis in nostra curia est fieri consuetum. Item nobili viro *Mariano de Amirai* (1) karissimo nepoti nostro omnia iura que habet ex vigore instrumenti sibi per nos concessi de villa de Architano parvo prout et sicut in dicto instrumento continetur approbamus et ratificamus et ex certa nostra scientia confirmamus et dictorum iurium concessionem eidem Mariano relinquimus et legamus. Item nobilibus viris Iohanni Villano quondam domini Iacobi Villani et Henrico Villano quondam item henrici Villani karissimis nepotibus nostris omnia iura que habent ex vigore instrumentorum eis concessorum per nostros antecessores et nos in villis de Siis maiore Simachis de Sancto Geminiano et in domo concessa quondam domino Iacob patri dicti Iohannis in villa de Sumugleo prout et sicut in instrumentis eorum continetur approbamus confirmamus et ratificamus *et dictorum jurium* (sic) eisdem Iohanni et Henrico relinquimus et legamus. Item nobili viro domino Raynerio bonifacii de gualandis karissimo nepoti nostro filio quondam domine Sardigne olim karissime sororis nostre omnia iura que habet ex vigore instrumenti per nos concessi eidem in villa Orbana judicatus nostri prefati prout et sicut in dicto instrumento continetur approbamus confirmamus et etiam ratificamus et dictorum jurium concessionem eidem domino Reynerio relinquimus et legamus. Item Mariano et Iohanni Satio karissimis nepotibus nostris et filiis olim domini Francisci Satii et quondam domine Sardinie karissime sororis nostre villam nostram de Simugleo positam in Iudicatu nostro Arboree videlicet in curatoria de mandra Olisay cum omnibus hominibus exceptis liberis ab equo et cum omnibus dacis tributis servis et ancillis animalibus terris domesticis saltibus aquis aquarumque decursibus montibus vallibus juribus actionibus et rationibus et cum omnibus servitis realibus et personalibus et cum omni juridictione ad dictam villam spectantibus et pertinentibus jure sanguinis dumtaxat excepto et cum honere unius equi terramangensis et unius sergentis terramagensis sufficienter armati qui pro feudo dicte ville quotiens per infrascriptum nostrum primogenitum et heredem universalem fuerint requisiti ei et sue curie servire teneantur relinquimus et legamus: Item nobili viro Iacobo filio quondam domini Cini de taculis karissimo consanguineo nostro omnia jura que habet ex vigore instrumenti per nos concessi inmediate ville de Solarussa prout et sicut in dicto instrumento continetur approbamus ratificamus et ex certa scientia confirmamus et dictorum jurium concessionem eidem Iacobo relinquimus et legamus. Item filiis et heredibus quondam domini Michaellis de Taculis consanguineis nostris omnia jura que habent ex vigore instrumentorum suorum concessorum sibi dicto domino Michaelli per antecessores nostros et nos et medietatem Ville de Solarussa et eidem domino Michaelli et heredibus suis masculini sexus prout et sicut in suis instrumentis plenius continetur approbamus confirmamus et etiam ratificamus et dictoram jurium concessionem eisdem heredibus relinquimus et legamus: Item Angiulese et Preciose filiabus nostris naturalibus confirmamus possessiones et iura quas et que eisdem donavimus in villa nostra de Mogoro prout et sicut in instrumentis inde confectis plenius continetur et volumus quod infrascriptus noster primogenitus et heres universalis ipsas Preciosam et Angiulesam et earum filios masculos recomendatas et recomendatos habeat et gubernet secundum quod viderit convenire: filiabus vero earum egregii Marianus de Arborea dominus Gotziani et Iohannes de Arborea dominus Montis acuti dilecti nostri filii ipsarumque germani providere debeant de maritis prout prospexerint esse dignum et prout honori eorum et ipsarum viderint convenire: Item Guillermum germanum nostrum et heres Gonnarii quondam fratris nostri et etiam filios Adalasie sororis nostre et eorum et cuiusque eorum heredes absolvimus et liberamus ab omnibus et de omnibus facionibus regni et serviciis realibus et personalibus et eis et cuique eorum de hiis immunitatem et franquitiam relinquimus et legamus. filios *aut* (*sic*) (1) masculos dicti

(1) Ossia MARIANO *de Amirato* (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.* Vol. I. pag. 73).

(1) Legg. *autem*.

Guillermi et heredes dicti germani et prefate sororis nostre dictus heres noster universalis recomendatos habeat et gubernet: filiabus eorum dicti Marianus et Iohannes providere debeant de maritis prout honori eorum et ipsarum viderint convenire: Item filios Arsoci de Serra et Gonnari de Serra fratrum qui stant et morantur in villa de Turri dictus heres universalis noster recomendatos habeat et gubernet prout honori suo viderit convenire: filiabus eorum dicti Marianus et Iohannes providere debeant de maritis prout honori eorum et ipsarum viderint convenire: Item nobili viro Guidoni de çori maiori nostre Camare omnia jura que habet ex vigore instrumenti sibi per nos concessi de villa Simachis ioso sive de Sancta Caterina prout et sicut in dicto instrumento continetur approbamus ratificamus et ex certa scientia confirmamus et dictorum jurium concessionem eidem Guidoni relinquimus: Item discreto viro magistro Gracie Orlandi medicinalis *scīe* (*sic*) professori dilecto Medico nostro omnia jura que habet ex vigore instrumenti sibi per nos concessi de villa Ogliastre prout et sicut in dicto instrumento continetur approbamus ratificamus et ex certa scientia confirmamus et dictorum jurium concessionem eidem magistro Gracie relinquimus et legamus. Item nobili viro Iohanni Ute omnia jura que habet ex vigore instrumenti sibi per nos concessi de villa *sie* (*sic*) Sancti Nicolay prout et sicut in dicto instrumento continetur approbamus ratificamus et ex certa scientia confirmamus et dictorum jurium cessionem eidem Iohanni relinquimus et legamus. Item sapienti et discreto viro domino Filipho mannelli decretorum doctori et canonico Arborensi karissimo *socio nostro* (1) donaciones concessiones gratias franchitias libertates imunitates privilegia et instrumenta facta et concessa suis antecessoribus et ei a nostris antecessoribus vel a nobis de villis curiis domibus servis ancillis saltibus domesticis terris nemoribus et quibuscumque aliis rebus et bonis ex certa scientia ratificamus approbamus et etiam confirmamus prout et sicut in suis privilegiis concessionibus et instrumentis plenius continetur quam ratificationem approbationem et confirmationem omnium predictorum eidem domino Filipo et heredibus suis relinquimus et legamus volentes et statuentes quod dicta privilegia instrumenta et concessiones sint de cetero firma et valida et perpetuis temporibus observanda. Item nobili viro Mariano de Serra Ugueti karissimo nepoti nostro omnes donaciones concessiones et gratias factas ei vel patri suo a nostris antecessoribus vel a nobis prout et sicut in suis instrumentis continetur confirmamus ratificamus et ex certa scientia approbamus quam ratificacionem approbationem et confirmationem omnium predictorum eidem Mariano et suis heredibus relinquimus et legamus: Item heredibus nobilis viri Primerani de prato et nobili viro Iohanni Ute et provido viro Baciarello roberti gratias et franchitias libertates et imunitates privilegia et instrumenta facta et concessa eorum antecessoribus et eis a nostris antecessoribus vel nobis de villis curiis domibus servis et ancillis saltibus et quibuscumque aliis rebus et bonis ex certa scientia approbamus confirmamus atque etiam ratificamus prout et sicut in eorum

(1) *Socio nostro*, ossia *nostro intimo consigliere*, e quasi compagno (*socio*).

privilegiis concessionibus et instrumentis plenius continetur quam ratificationem approbationem et confirmationem omnium predictorum dictis heredibus dicti Primāni Iohanni Ute et Baciarello prefatis et eorum heredibus relinquimus et legamus volentes et statuentes quod dicta privilegia concessiones et instrumenta sint de cetero firma rata et valida et perpetuis temporibus observata: Item heredibus providi viri Georgii de Sii olim majoris nostre camere, donationes concessiones gratias franquitias libertates imunitates privilegia et instrumenta facta et concessa suis antecessoribus et ei a nostris antecessoribus vel nobis de curiis domibus servis ancillis saltibus domesticis terris nemoribus et quibuscumque aliis rebus et bonis ex certa scientia ratificamus approbamus et confirmamus prout et sicut in suis privilegiis et instrumentis plenius continetur quam ratificationem approbationem et confirmationem omnium predictorum dictis heredibus relinquimus et legamus volentes et statuentes quod dicta privilegia concessiones et instrumenta sint de cetero firma et valida et perpetuis temporibus observanda. Item dicimus volumus et mandamus quod Guido de çori major nostre camere Marianus de Corogno armentarius de loco nostri judicatus Arboreé Marianus de Miray fiscalis noster et major equorum nostrorum Ugulinus de Scano curator nostre civitatis Aristanni Marianus de Villa Castellanus castri nostri Montis regalis Iohannes Uta Castellanus nostri castri Serravallis Petrus Vacha Castellanus nostri castri Montis de Verro Iohannes de Acene Castellanus castri Goisani Gonnarius de Sogiu Castellanus castri Marmille, et Ieunarius de Iana maior partis de margine et de costa de Vallibus pro egregio Mariano de Arborea nostro dillecto filio domino dictorum castrorum et eorum districtuum Gonnarius caprinus castellanus Montis acuti Nicola de sii armentarius maior podii de barumella et eius districtus et Simon de çori maior partis de Montaguto pro egregio Iohanne de Arborea karissimo nostro filio domino predictorum castri podii et eorum districtuum et heredes Saltari dore olim castellani dicti castri Montis acuti pro dicto Iohanni nostro filio ipsi et quilibet eorum et eorum et cuiusque eorum heredes et bona sint liberi et absoluti ab omni ratione reddenda nobis vel heredibus nostris de omnibus et singulis que ipsi vel alii eorum vel alia *quecumque* quacumque persona pro eis vel aliquo eorum de rebus et bonis nostris mobilibus et immobilibus et se moventibus ubicumque positis *que invenirentur et in judicatu nostro arboree et lugodorj et terris castris* alicuius officii occasione eis vell alicui eorum per nos vel aliam quamcumque personam pro nobis comissi vel alia gerere debuerunt sive pretermiserunt. Ita quod de predictis vel aliquo predictorum nullam heredibus nostris rationem reddere teneantur sed omnibus et cuicumque eorum de predictis omnibus et singulis liberationem legamus. In omnibus autem aliis nostris bonis mobilibus et immobilibus et se se moventibus ubicumque positis que invenirentur et in iudicatu nostro Arboree et Logudorii et terris castris villis servis ancillis possessionibus omnibus dignitatibus rebus bonis quibus *actoribus* (sic) (1) et rationibus ad nos vell ad iudicatum nostrum Arboree Lugodorii quomodocumque

(1) Legg. *actionibus*.

spectantibus dictum egregium Petrum nostrum filium predilectum primogenitum et generalem procuratorem nostrum nobis instituimus heredem et eum cum onere trium milium florenorum de florentia boni auri et justi ponderis quos tenemus solvere per censum dicti judicatus et aliarum terrarum quem et quas a domino nostro Regi nobis volumus succedere in predictis. Si autem contingerit dictum Petrum quandocumque decedere sine liberis masculis legittimis ex suo corpore legittime descendentibus uno vel pluribus superstite Mariano predicto dillecto nostro filio substituimus eidem Petro Marianum filium nostrum prefatum heredem et successorem in predictis judicatu et bonis. Si vero dictum Marianum quandocumque mori contigerit sine liberis masculis legittimis ex suo corpore legittime descendentibus post mortem dicti Petri superstite Iohanne predicto filio nostro suprascripto Mariano prefatum Iohannem substituimus heredem et in omnibus successorem. Si vero dictum Petrum mori contigerit sine liberis masculis legittimis ex suo corpore legittime descendentibus post mortem dicti Mariani in loco dicti Mariani eumdem Iohannem suprascripto Petro in predictis judicatu et terris et bonis omnibus substituimus heredem et in omnibus successorem. Si vero dictum Iohannem mori contigerit sine liberis masculis legittimis ex suo corpore legittime descendentibus mortuis suprascriptis Petro et Mariano superstite Nicolao predicto dilecto filio nostro suprascripto Iohanni memoratum Nicolaum substituimus heredem et in omnibus successorem nisi fuerit in sacris ordinibus constitutus. Si vero dictum Petrum contigerit absque liberis masculis legittimis ex suo corpore legitime descendentibus post mortem dictorum Mariani et Iohannis superstite Nicolao prefato in loco dictorum Mariani et Iohannis eidem Petro dictum Nicolaum in predicto judicatu et bonis substituimus heredem et in omnibus successorem nisi fuerit idem Nicolaus ut predicitur in sacris ordinibus constitutus. Si vero dictum Marianum mori contingerit absque liberis masculis legittimis ex suo corpore legittime descendentibus post mortem dictorum Petri et Iohannis eidem Mariano sepe dictum Nicolaum in dicto judicatu et bonis substituimus heredem et in omnibus successorem nisi fuerit ut predicitur in sacris ordinibus constitutus. Si vero dictum Nicolaum mori contingerit quandocumque sine liberis masculis legittimis ex suo corpore legittime descendentibus superstite Francisco filio nostro predicto si noluerit clericari et non fuerit in sacris ordinibus constitutus suprascripto Nicolao in omni casu predictum Franciscum substituimus heredem et in omnibus successorem. Si autem Franciscum predictum sine liberis masculis ex suo corpore legittime descendentibus mori contingerit post mortem dicti Nicolay eidem Francisco ventrem pregnantem uxoris nostre si ad lucem vivus pervenerit et masculus fuerit in dicto judicatu et bonis sustituhimus heredem et in omnibus successorem. Si vero voluerit clericari et clericus fieri dictum ventrem pregnantem prefato Nicolao in omni casu substituhimus heredem et in omnibus successorem. Si autem dictus Franciscus noluerit clericari et mortuus fuerit absque liberis masculis legittimis ex suo corpore legittime descendentibus superstite dicto ventre pregnante ut predicitur eidem Francisco dictum ventrem pregnantem substituimus heredem et in omnibus successorem. Ille tamen qui successerit dicto Petro filio nostro et heredi universali filias eiusdem Petri si quas forte dimiserit non maritatas teneatur et debeat honorifice maritare et si fuerit una tantum teneatur et debeat dare sibi pro suis dotibus et corredis florenos (1) de florentia boni auri et justi ponderis. Si vero plures fuerint teneatur et debeat dare cuilibet earum pro dotibus et corredis suis florenos de florentia boni auri et justi ponderis. Si vero evenerit predictos nostros filios omnes mori sine liberis masculis legittimis ex eorum corporibus legittime descendentibus relictis filiabus legittimis volumus ad primam filiam dicti Petri *que sine defetu deformi et apparenti corporis fuerit* (2) predictam nostram hereditatem devolvi et eam succedere volumus ultimo filiorum nostrorum sine liberis masculis ex eorum corporibus legittime descendentibus morientium et ex mortua sine liberis masculis ex suo corpore legittime descendentibus ad alias filias dicti Petri per ordinem devolvatur et ita per ordinem succedere et intelligi volumus de filiabus dictorum Mariani et Iohannis Nicolai Francisci et ventris pregnantis filiorum nostrorum. Si autem contigerit predictos nostros filios de hac vita migrare non relictis filiis vel filiabus legittimis ex eorum corporibus legittime descendentibus una vel pluribus volumus predictam hereditatem devolvi ad egregiam Bonaventuram de Arborea dilectam filiam nostram et eam succedere volumus et eam substituhimus illi qui ut predicitur in dicta nostra hereditate ultimo morietur. Quod si dictam Bonaventuram sine liberis masculis legittimis ex suo corpore legittime descendentibus post mortem dictorum filiorum nostrorum quandocumque mori contingerit volumus quod dicta nostra hereditas ad predictam Mariam filiam nostram si noluerit monacari penitus devolvatur et eam succedere volumus ultimo filiorum dicte Bonaventure si eos omnes predicte Marie premori contingerit absque legittimis liberis ex suo corpore legittime descendentibus. Si vero dictam Bonaventuram dicte Marie premori contingerit sine liberis masculis legittimis aliquo filiorum nostrorum vel nepotum in loco dicte Bonaventure dictam Mariam ultimo prefatorum filiorum nostrorum vell nepotum morienti sine liberis legittimis substituhimus heredem et in omnibus successorem. Si vero prefata Maria decederet nullis relictis filiis ex suo corpore legittime descendentibus volumus et ei substituimus in predictis nostro judicatu et bonis ventrem pregnantem uxoris nostre et predictos filios et filias nostras aut filios et filias eorum ut prediximus sibi invicem substituhimus et succedere volumus in predictis nostro judicatu et bonis omnibus supradictis || predictis autem Nicolao et Francisco et ventri pregnanti filiis nostris baiulos tutores et curatores relinquimus et esse volumus egregiam dominam donnam Benedictam karissimam uxorem nostram et egregium virum dictum Petrum nostrum primogenitum et heredem universalem germanum dictorum nostrorum filiorum quibus et cuique eorum in solidum concedimus et mandamus plenam bailiam et liberam potestatem plenum et liberum et generale mandatum regendi

(1) Manca la indicazione della quantità. E così pure in seguito.
(2) È da notarsi questa condizione, in virtù della quale Ugone di Arborea escludeva dalla sua eredità le donne *difettose di corpo*, o *deformi nell'aspetto*.

178

et salubriter gubernandi personas dictorum nostrorum filiorum et terras et bona eorum prout ad salutem ipsorum filiorum nostrorum predictorum et bonum statum terrarum predictarum viderint convenire quousque et tamdiu dicti fillii nostri vel unusqnisque eorum ad etatem decem et octo annorum completam pervenerint, vel pervenerit: qua etate decem et octo annorum completa teneantur dicti tutores et curatores restituere et integre consignare dictis filiis nostris minoribus et cuique eorum omnia eorum bona prout et sicut in privilegiis eorum per nos eis concessis plenius continetur et in presenti nostro testamento concessimus et legamus Et membra presentis nostri testamenti quod ad eos vel ad quemque eorum pertinuerit dictis filiis nostris minoribus et cuique eorum sine dificultate dare et dari facere incorrupta: absolvimus preterea dictos tutores et curatores a ratione reddenda de fructibus interim preceptis de bonis dictorum minorum et inhibemus dictis filiis nostris minoribus ne prefatam dominam Benedictam uxorem nostram vel predictum heredem nostrum quos eis et cuique eorum baiulos tutores et curatores relinquimus audeant de fructibus perceptis usque ad etatem predictam decem et octo annorum completam dicta bona et fructus omnes ad predictos nostros filios et eorum quemlibet sine diminutione perveniant administranda et gubernanda per ydoneos procuratores quos idem filii nostri qui ad etatem predictam pervenerint ordinare voluerint de consilio et voluntate dictorum nostre uxoris et nostri primogeniti et heredis universalis: Ita tamen quod dicti filii nostri qui iam ad predictam etatem pervenerint nichill de predictis bonis eorum alienare presumant sine consilio et consensu predictorum uxoris et heredis et primogeniti nostrorum donec ad etatem viginti quinque annorum pervenerint vel aliquis eorum pervenerit quod si infra dictam etatem viginti quinque annorum predicti filii nostri vel aliqui eorum nisi ut prediximus alienaverint vel alienaverit donaverint vel donaverit pro non alienato vel donato penitus habeatur: fideicommissarios et esecutores distributores et errogatores presentis nostri testamenti et predictorum nostrorum judiciorum et legatorum relinquimus esse volumus atque etiam ordinamus venerabilem in x̅p̅o patrem dominum fratrem Guidonem Dei gratia Tirensem et Arborensem Archiepiscopum egregiam dominam Benedictam karissimam consortem nostram egregium Petrum dictum nostrum primogenitum et heredem universalem et sapientem et discretum virum dominum Filipum Mannelli decretorum doctorem et canonicum Arborensem et quemlibet eorum in solidum quibus et cuique eorum insolidum damus plenam bailiam et liberam potestatem et plenum et liberum et generale mandatum predicta nostra judicia et legata de bonis nostris et judicatus nostri Arboree et Logudorj solvendi exequendi distribuendi et errogandi prout in presenti nostro testamento plenius est expressum et prout de nostra voluntate procedit dantes predictis omnibus fideicomissariis nostris et tribuentes eis et cuilibet eorum insolidum plenam ac omnimodam potestatem cum libera administratione exigendi petendi et recipiendi a dicto nostro primogenito et herede universali nostro vel etiam a suis debitoribus a quibus eorum voluerint suficientem et integram pecuniam pro dictis omnibus et singulis exequendis mandantes insuper dicto nostro primogenito et heredi universali sub pena maledictionis paterne quod ipse per se executari faciat et persolvat cum effectu omnia predicta judicia et legata ut prediximus ecclesiis piis locis et personis predictis infra unum annum a tempore nostri obitus computandum filiis autem nostris et germanis suis teneatur et debeat dictus primogenitus et heres noster universalis privilegia omnia et singula que eis dimisimus legavimus relinquimus et confirmavimus in presenti nostro testamento integre persolvere et observare et sine diminutione aliqua consignare vel alios nostros fideicomissarios permittere sine molestia et impedimento aliquo aut dificultate dictis nostris filiis masculis persolvere cum ad etatem predictam decem et octo annorum pervenerint || Marie autem filie nostre teneatur illam quantitatem sex milium florenorum auri de florencia boni auri et justi ponderis quos eidem cum ingressa fuerit aut ingredietur monasterium vel cum ea maritaverit si monasterium ingredi noluerit prout in presenti nostro testamento ordinavimus statim solvere cum effectu. Et inducentes paterno affectu dictum Petrum nostrum primogenitum et universalem heredem quod dictos filios nostros et germanos suos benigno et fraterno affectu pertractet et nostram in eis que ipsis relinquimus voluntatem sine diminutione conservet et in aliis personis et locis sicut filius benedictionis adimpleat nostram ultimam voluntatem. Et dicimus et volumus quod si hoc presens testamentum nostrum de nostri testamenti non valeret saltem in codicillorum et omni jure meo quibus melius valere potest volumus quod valeat et firmitatem habeat et obtineat quia sicut nobis placet et talis est nostra ultima voluntas cassando et irritando omne aliud testamentum seu ultimam voluntatem si quam vel si quod reperiretur esse factum vel factam per nos rogatum sive rogatam per quoscumque notarios preter istud actum in villla aqs *(sic)* in quadam camera curie dicti domini judicis presentibus venerabili et sapienti viro domino Filipo Mannelli canonico arborensi decretorum doctore magistro Gratia Orlandi et magistro Tomasio de Cinamo de Neapoli medicinalis scientiae professoribus: Nobilibus viris donno Mariano de Serra quondam domini Guillermi de Serra et donno Laurentio Schinto quondam domini Nicolay Nicolao Sparino dicto pilieri quondam Petri de vallibus et Comita ticha quondam Torbini ticha de salanis testibus ad hec vocatis et rogatis Dominice incarnationis anno millesimo trecentesimo tricesimo sexto indictione tertia pridie nonas aprilis: – | oet nos . . . || servitiis † Petrus . . . . || de villa . . . . . Iulianus de cherqui filius Mariani de cherqui de Arestann Regia auctoritate . . . . notarius hiis omnibus interfui et rogatus scribere scripsi et cum additione verbi et nos in undecima linea et in vicesima quarta linea ubi legitur *servitiis* et cum literis puntatis de subter in linea vicesima octava ubi dicitur *et de omnibus* et cum additione in linea quinquagesima sexta ubi legitur *petrus* et in linea quinquagesima septima ubi dicitur *de villa* non vitio sed errore scripture firmavi meumque signum et nomen apposui consuetum.

XLIX *.

Diploma del re Don Pietro IV di Aragona, nel quale sono tassati i dritti, che i notai doveano riscuotere in Sassari per qualunque trascrizione, ed autenticazione di stromenti, e di carte pubbliche.

(1336, 10 giugno).

Dagli Archivi ant. della Città di Sassari.

Nos Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valentie, Sardinie, Corsice, Comesque Barchinonis. Supplicationi fidelis nostri Michaelis Amarelli civis Sassari, nuntii sive ambaxiatoris ad nos pro parte consiliariorum et proborum hominum civitatis Sassari destinati nobis nomine ipsorum exhibite, continenti quod in dicta civitate exhiguntur et recipiuntur a civibus ipsis pro auctoritatibus seu decretis que ponuntur in translatis publicis seu transumptis, vel in instrumentis cure, vel tutele aut aliis quibuscumque tresdecim solidi .... denariorum alfonsinorum minutorum, annuentes benigne, tenore presentis concedimus, statuimus, ac etiam ordinamus perpetuo, quod *detreto* pro dictis auctoritatibus seu decretis in dictis translatis ac trasumptis publicis, vel instrumentis cure tutele, aut aliis quibuscumque apponendis non exhigantur aut recipiantur ultra decem solidi alphonsini minuti, cum propter necessitatem dictorum civium hoc eis gratiose duximus concedendum, mandantes per presentem vicario, et subvicario dicte civitatis ac eius assessori, et notario sive scribe curie ipsius, vel eorum loca tenentibus, qui nunc sunt vel pro tempore fuerint quatenus pro dictis decretis in dictis instrumentis seu transumptis apponendis a dictis civibus non exhigant seu exhigi faciant pro quolibet ultra decem solidos supradictos, nec non gubernatori generali Sardinie, et Corsice regni, ceterisque officialibus nostris vel eorum loca tenentibus, presentibus et futuris, quod concessionem, statutum, et ordinationem nostram huiusmodi firmam habeant, teneant, et observent perpetuo, et faciant per quoscumque inviolabiliter observari, et non contraveniant, nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram inde fieri jussimus sigillo nostro appenditio roboratam. Data Ilerde quarto idus junii, anno domini millesimo trecentesimo tricesimo sexto ....

Signum † Petri Dei gratia regis Aragonum, Valentiae, Sardiniae et Corsicae, Comesque Barchinon.

Testes sunt

.... Cesarauguste Archiepiscopus.
Arnaldus .... Archiepiscopus.
.... de Ribellis.
Otho de Montecatheno.
Arnaldus de fotibus.

Si†gnum Guillelmi de vila scriptoris dicti domini regis, qui de mandato ejusdem hoc scribi fecit, cum raso, et emendato in linea VI. ubi dicit – faciat pro quolibet ultra et dari fit –.

L *.

Atto di concordia tra il Pievano della chiesa maggiore di S. Nicolò, ed i parroci urbani di Sassari, nel quale sono stabiliti i confini delle rispettive parrocchie, le possidenze, i dritti onorifici ed utili delle medesime, e le relazioni d'ordine, e di giurisdizione tra la Chiesa matrice, e le Chiese filiali, e succursali, in conformità all'atto del 1278 che si conferma.

(1336, 10 ottobre).

Dall'Archivio Capitolare Turritano della Città di Sassari (1).

In Christi nomine et eius gratia. Notum sit cuntis presentem paginam inspecturis, quod Nos Artaldus Albolini Plebanus Ecclesiae Sancti Nicolai de Sasso (2) ex una parte et Martinus de Sancta Cecilia Rector Ecclesiae Sancti Donati, Belengarius (3) Torsani Rector Ecclesie Sancte Catharine, Antonius Antolini Rector Ecclesie Sancti Xisti dicte civitatis, et Raymundus Arnaldi, procurator discreti Bernardi Scaraboti Rectoris Ecclesie Sancti Apolinaris eiusdem civitatis ex altera, de qua quidem procuratione patet publico instrumento scripto prope exarato quinto decimo kalendas madii anno infrascripto per Valspirium Taymani vice Francisci Vaniulo scriptoris publici prope exarati per eundem scriptorem subscripto et signato. Atendentes reverendissimum in Christo patrem dominum Dorgotorium recolende memorie Archiepiscopum Turritanum presentem plebem sancti Nicolai praedictas decrevisse instituendas et faciendas in dicta civitate quatuor capellas prout in quodam publico instrumento liquidius cognosci potest, cuius thenor sequitur in hunc modum (4). Dorgotorius miseratione divina Archiepiscopus Turritanus in perpetuum. In partem solicitudinis Domino disponente vocati circa creditam nobis ordinationem ecclesiarum nostre dioecesis salubriter considerare nos expedit tempus causam et locum secundum quod pro emergentibus negotiis interdum nova sunt consilia capienda et prout temporis necessitas et causae deposcit utilitas de parroquialibus ecclesiis nostre dioecesis nunc plures in unam redendo nunc unam dividendo in plures prioribus cogitatis ordinare. Sane cum populus seu villa Sassaris in qua non nisi una et singularis atenus erat parroquialis ecclesia, quae plebs cognominatur, auxilio sufragante divino in tantam excreverit multitudinem que per ipsam ecclesiam administratio sacramentorum ecclesiae tanto populo plenarie non poterat exhiberi, prout inde frequenter clamor populi inculcavit auctoritatem no-

(1) È copia dell'*originale* membranaceo, come si rileva dall'annotazione che la precede, la quale è la seguente: *Hoc est translatum bene et fideliter in civitate Saceris hujusmodi Sardinee regni, sumptum a quodam publico instrumento in pergameno scripto, sano et integro ab omni vitio et suspicione, ut prima facie apparebat, carenti, thenoris sequentis. In nomine Domini Amen. Hoc est exemplum cujusdam privilegii seu instrumenti publici cum signo precedente scripti manu olim bone memorie infrascripti notarii Petri regia auctoritate etc. cujus tenor privilegii per omnia tale est. In Christi nomine et ejus gratia etc.*

(2) Abbreviatura di SASSARO.

(3) Legg. *Berengarius.*

(4) Ved. sopr. DIPLOMI E CARTE DEL SEC. XIII. Cart. Num. CXIV*. pag. 393.

stram necessario propter ipsius paroquiae difusionem et distantiam non modicam parroquianorum huiusmodi sine magna dificultate non poterat ipsa ecclesia adiri maxime tempore hiemali. Huiusmodi rei solicitudine sepe comoti ac in premissis adhibere salubre remedium cupientes de voluntate et assensu nostri capituli Turritani nec non de consilio venerabilium fratrum et coepiscoporum nostrorum ac aliorum prudentium virorum quatuor capellas post eandem plebem Sancti Nicolai in ipsa villa Sassaris decrevimus faciendas quas propriis exprimimus et nominamus vocabulis. Primam videlicet ad honorem et reverentiam Sanctae Catharinae Virginis. Secundam ad honorem et reverentiam Sancti Xisti martiris. Tertiam ad honorem et reverentiam Sancti Donati martiris. Quartam ad honorem et reverentiam Sancti Apolinaris martiris. Quibus quidem plebi et capellis praedictis populum dicte ville divisimus distribuentes singulis earum singulas parroquias quas publice duximus limitandas prout est ibidem habitantibus manifestum statuentes ut in qualibet ipsarum capellarum proprius instituatur sacerdos qui populum sibi commissum ligare valeat et absolvere et eidem sacramenta ecclesiae ministrare. In dicta nostra plebe plebanus qui pro tempore fuerit ibidem tres sacerdotes et unum sacristam et quatuor clericos continuo teneat qui tam ipsi plebi quam populo sibi commisso serviant in divinis. Nolumus tamen quod aliqua ipsarum ecclesiarum habeat cemeterium sed omnes parroquiani earumdem ecclesiarum sepeliantur apud plebem predictam, candele que deportate fuerint ad sepolturam defunctorum parroquianorum cuiuslibet ipsarum capellarum celebratis exequiis defuncti dividantur per medium, et una pars remaneat ipsi plebi, alteram vero habeat sacerdos cuius parroquianus extitit defunctus. Quelibet autem ipsarum plebis et capellarum habeat quecumque fuerint eidem per devotionem fidelium collata, nec non decimas, primicias et alias oblationes parroquianorum suorum atque testata, legata silicet a suo vel alterius ecclesiae parroquiano reservata tamen canonica portione illi ecclesie cuius parroquianus extitit decedendus. Capellani insuper dictarum capellarum teneantur exhibere et facere dicte plebi alia omnia que ceteri capellani qui adsunt ipsi plebi exhibere consueverunt ab antiquo et non amplius. Item volumus quod quilibet capellanus possit pueros suae parroquiae in sua ecclesia baptizare per totum anni circulum preter quam in sabato sancto et Pentecostes, predictis namque temporibus volumus ut in dicta plebe baptizentur omnes, qui tunc fuerint baptizandi. Decernimus insuper ut predicte capelle deinceps illis libertatibus et exentionibus gaudeant et utantur quibus predicta ecclesia Sancti Nicolai per antecessores nostros privilegiatam esse constiterit ab antiquo. Preterea cum predicta plebs magnis et multis abundaret reditibus, de bonis eiusdem sine magna lesione ipsius predictas quatuor capellas dotavimus in hunc modum. Primo ecclesie sancte Catharine dedimus et concessimus omnes terras sitas et positas in territorio dicto ANNANÒ et MASCARI, et vineam dictam *de* GAITA sitam et positam in territorio dicto SANCTUS ESTEFANUS, prout dicta ecclesia Sancti Nicolai predictas terras et vineam hatenus habet et possedit et sic continetur in condaque seu carta bullata ipsius. Ecclesiae Sancti Xisti dedimus et concessimus omnes terras sitas et positas in territorio dicto HYA et VALLE de vinea cum domo et possessionibus positis in villa *de Fiene*; item vineam dictam *de Valle* positam in terretorio dicto ISALA, tam id quod vibatorium est quam id quod est vacuum ibidem prout ipsa ecclesia sancti Nicolai predictas terras, domum possessiones et vineam hactenus habet et possedit et sic continetur in condaque seu carta bullata ipsius. Ecclesie sancti Donati concessimus et dedimus omnes terras sitas et positas in terretorio dicto MONTE, dicte condaque prout dicta ecclesia Sancti Nicolai predictas terras hatenus babuit et possedit et sic continetur in condaque seu carta bullata ipsius. Ad perpetuam autem omnium supradictorum memoriam presens scriptum sigillo nostro fecimus roborari. Actum Sassari in ecclesia sancti Nicolai presentibus domino Arloco episcopo Poblacensi, Sutnachio episcopo Empuriensi, Torgotorio Archiepiscopo Turritano, Petro Fara Plebano S. Nicolai, Ioanne Henroli publico scribano anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo octavo, indicione decima octavo kalendas octobris.

Ego Petrutius de Canilia regali auctoritate nottarius omnibus supradictis interfui, et rogatus scribere scripsi, et in publicam formam redegi. Sane cum nos dictus Plebanus sentiens nos et plebem nostram predictam ab institutionibus praedictarum capellarum et a contentis in instrumento predicto multipliciter agravatos fuisse, quod gesta et ordinata in dicte nostre plebis nostrique et successorum nostrorum detrimentum prejudicium et jacturam obtinuissemus *imprestavissemus (sic)* a curia romana et domino Legato aliqua rescripta papalia cartas seu privilegia quorum interpretatio et emanatio in revocationem et retractationem institutionum capellarum predictarum seu contentorum instrumento predicto pretendere detenebatur, vigoreque instrumenti supra inserti vos predictus Antonius Antolini rector prenarrate ecclesie Santi Xisti pretenditis quemdam *hortum* positum in loco dicto ISALA cum parvo de vinea qui in dicto instrumento supra inserto vinea dicta *de Valle* cognominatur. Igiturque gravis dissentionis et contencionis materia inter nos ex una parte agentes et vos dictos rectores ex altera defendentes fuisset exorta ac questio diutius agitata et universitas seu populus dicte civitatis Saceris non modicum inde commotionis et turbationis assumpsisset in eademque civitate murmur immensum concurreret ex predictis, asserendo predictam impetracionem in detrimentum maximum precitate civitatis cedere graveque dispendium et manifestum opprobrium redundare, et potius si occasione dictae impetrationis predicta plebs ad statum pristinum redunaretur seu institucio predictarum capellarum retractaretur ac insuper institucio contenta rescinderetur prefactaque civitas predicta minus foret insignita seu etiam decorata. Pensato itaque seu provide cogitato per nos Plebanum superius nominatum quod si predicta impetrata ad effectum deduxissemus potuisset nobis et dicte nostre plebi de facili periculum et scandalum non modicum subinferri, cumque cuilibet presertim Altissimo famulanti congruat periculis et scandalis sinistrisque actibus et nocivis mente sedula obviare, ipsumque et sibi commissa a noxiis preservare eademque evitare solicite cupientes.

Idcirco pro bono pacis tranquillitatis et concordie con-

servando et pro litibus anfractibus scandalis et periculosis discriminibus totaliter amputandis ac expensarum et laborum oneribus subducendis gratis et spontanea voluntate non vi aut metu inducti aut in aliquo circumventi, nos Arnaldus Albolini Plebanus plebis predicte ex una parte et Martinus de Santa Cecilia, Berengarius Folzane (*sic*) Antonius Antolini rectores prefati et quilibet nostrum nomine sue ecclesie et pro ipsa ecclesia per nos et omnes successores nostros in dictis ecclesiis et Raymundus Arnaldi procurator et procuratorio nomine dicti Bernardi Scaraboti rectoris ecclesie santi Apolinaris predicte per ipsum Arnaldum et eius successores in ecclesia antedicta, ex parte altera, gratis et ex certa scientia nostra cum hoc publico instrumento de voluntate tamen et expresso assensu R.mi in Christo Patris domini nostri fratris Petri Dei et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopi Turritani, et venerabilium, et discretorum Gillelmi Offray Archipresbiteri Turritani, Guantini Marongio, Francisci Marras et Nicole de Fua canonicorum Turritanorum meliorem et saniorem partem capituli facientium ad hoc more solito convocatorum ad federa atque pacta super predictis devenimus infrascripta; videlicet quod instrumentum supra insertum institucionis predictarum capellarum et omnia in eo contenta nos partes predicte et quilibet nostrum laudantes aprobantes ratificantes et confirmantes volumus et concedimus quod in suo remaneant perpetuo pleno robore efficatia et valore promitentes nos partes predicte adinvicem per stipulacionem solemnem quod predictum instrumentum et omnia in eo contenta rata semper habebimus et tenebimus ac illibate servabimus et contra ea nunquam veniemus per nos vel per aliquam interpositam personam vel personas aliqua ratione renunciantes ex pacto penitus et expresse nos partes predicte et quilibet nostrum predictorum omnibus processibus et aliis scripturis publicis autenticis et privatis habitis et factis inter nos ratione qualibet predicta ita quod nos vel alter nostrum seu successores nostri in dictis ecclesiis ipsis vel aliqua ipsarum minime valeamus nos vel nostrum alterutrum in iudicio vel extra ullatenus adiuvari; imo in omnibus et per omnia sint irrite casse et inanes et viribus careant totaliter ac momento. Propterea convenimus et promitimus nos dictus plebanus per nos et successores nostros in dicta plebe vobis dictis rectoribus et Raymundo Arnaldi procuratori prefato et cuilibet nostrum et successoribus vestris dictorum rectorum et Bernardi Scaraboti predicti absentis quod contra contenta instrumento supra inserto nec contra capellas predictas vel aliqua earumdem aut contra possessiones earum nos vel successores nostri unquam impetrabimus vel impetrari faciemus per nos vel per aliquam interpositam personam aut personas a domino Papa nec a domino Legato, qui nunc sunt vel pro tempore fuerint vel ab aliqua alia persona aliqua contra predicta vel eorum aliquod impetrare possemus et si forte aliqua contra predicta per nos vel per alium nostro nomine estiterint in posterum impetrata, quod ipsa nobis vel successoribus nostris in dicta plebe prodesse minime valeant ac vobis seu vestris ecclesiis antedictis vel alicui earum obesse nec questio possit per nos successores nostros vobis vel successoribus vestris seu alicui vestrum super predictis de cetero suscitari nec contra vos vel aliquem vestrum aut successorum vestrorum super hiis que contra predicta impetrata sunt vel admodo fuerint nos vel successores nostri audiri volumus per Beatissimum Papam vel Dominum Legatum qui nunc est vel pro tempore fuerit, seu quemcumque alium primatem, qui in futurum per nos in dicta plebe adiri possunt. Imo super hiis nobis et successoribus nostris ex pacto inter vos et quemlibet vestrum pro vobis et successoribus vestris ac nos pro nobis et ipsis successoribus nostris inito imponimus silentium sempiternum renuntiantes ex pacto vobis similiter penitus et expresse quibuscumque rescriptis privilegiis cartis litteris ac aliis scripturis publicis autenticis seu privatis papalibus domini Legati et quorumcumque aliorum qualitercumque repugnantibus a predicta vel aliquid earumdem impetratis per nos et per predecessores nostros vel aliquem eorum necessario per nos vel successores nostros in futurum aliquatenus impetrandis.

Retinemus tamen nobis et successoribus nostris in dicta plebe et ipsi plebi et specialiter reservamus ac predicta omnia et singula facimus convenimus et promitimus sub tali pacto et conditione quod vos prenominati rectores presentes et dictus Bernardus Scaraboti nunc absens et vestri successores et ipsius Bernardi in ecclesiis antedictis et quilibet vestrum pro sua ecclesia, et nomine ipsius teneamini nobis vel dicte nostre plebi et successoribus nostris in eadem dare et solvere annis singulis in festo Santi Nicolai ob eius reverentiam et honorem duodecim libras cere bone et bonis receptibus ad pondus seu libram nunc in dicta civitate Saceris discurrentem. Teneamini insuper ex pacto predicto vos et quilibet vestrum ac vestri successores in ecclesiis antedictis quolibet anno in dicto festo Santi Nicolai ob decus et reverentiam eiusdem temporibus vesperis et santissime misse que eius honori et devotioni celebrabitur die venerandi festi ipsius absque requisitione aliqua presentialiter interesse. Teneamini nihilominus vos omnes predicti rectores presentes et dictus Bernardus Scaraboti rector prefate ecclesie sancti Apolinaris nunc absens et successores vestri et ipsius ac quilibet vestrum si requisiti fueritis presentialiter interesse annuatim processionibus litaniarum et ob sante Matris Ecclesie solemnitatem faciendam in civitate predicta. Ceterum nobis et successoribus nostris ac dicte nostre plebi expresse et ex pacto inter nos et vos Antonium Antolini rectorem predictum inito retinentes quod non obstante aprobatione confirmatione et ratificatione instrumenti supra inserti per nos facta dictus *Hortus* quod in ipso instrumento *vinea* cōnominatur cum omnibus suis iuribus et pertinentiis sint et remaneant dicte nostre plebi perpetuo. Ita quodamodo ipsum dicta nostra plebs vel nos et nostri successores teneamus pro nostro proprio seu ipsius plebis possideamus habeamus et expletemus pacifice ac quiete absque scilicet contraditione et molestatione ac inquietatione vestri et successorum vestrorum et alterius cuiuscumque, nec valeat pro ipso horto seu ratione eiusdem quoad nos vel successores nostros in dicta plebe nec quoad ipsam plebem per vos vel per successores vestros questio aliqua admoveri. Imo ex pacto predicto ius in predicto *horto* et ipsius pertinentiis atque iuribus sit nobis et dicte nostre plebi totaliter acquisitum. Et vobis si quid in eo vigore dicti instrumenti suprainserti habeatis vel habetis

amissum totaliter quod ius aliquod super eo vel eius parte valeatis de cetero minime allegare. Cumque in iure sit cautum quod quivis iuri et comodo privilegiorum et instrumentorum suorum non videatur renunciare preterquam si eadem restituat; idcirco in signum renunciationis omnium per nos vel predecessores nostros qui predictas capellas qualicumque modo impetratorum ac per nos et successores nostros impetrandorum restituimus vobis dictis rectoribus presentibus pro vobis et vestris successoribus respective et vobis predicto procuratori prefati Bernardi Scaraboti nomine procuratorio eiusdem Bernardi septem cartas seu instrumenta pro dicto negotio facientia quocumque volueritis laceranda: Videlicet quoddam exemplum cuiusdam definitive sentencie late per dominum Marinum de Fiamasmis archidiaconum majorum causarum curie papalis auditorem quoad capellas predictas et rectores earum tunc temporis existentes ex commissione ipsi domino Marino facta super negotio quovis, quod ratione predicta tunc ducebatur inter honorabilem virum quondam plebanum plebis predicte ex una parte et reverendissimum in Christo patrem dominum Thedisium archiepiscopum Turritanum memorie recollende et predictos tunc quondam rectores ex altera, quod quidem exemplum incipit. *In nomine Domini amen. Hoc est exemplum cujusdam definitive sententie a me notario infrascripto vise et lete: cuius thenor sequitur de verbo ad verbum in hunc modum. In Christi nomine amen, Dum coram reverendo patre et domino domino Neapolone Santi Adriani diacono cardinali Apostolice Sedis Legato* (1). Et finit: *et quod supra est signatum in decima septima linea* SEU PRESBYTERI *manu propria scripsi quia per errorem omisi.* Item restituimus vobis quandam cartam *pergameneam* (sic) quodam pendenti sigillo cere rubre sigillatam in se continentem quandam sententiam latam contra capellas predictas et eius tunc rectores incipientem. *Bernardus miseratione divina Ostiensis et Valterrensis episcopus Apostolice Sedis Legatus venerabilibus in Christo patribus Dei gratia Bisarchen. Bosanen. et Empurien. episcopis salutem in Domino etc.* et finientem: *Datum Bononie quarto kalendas iunii pontificatus sanctissimi Patris nostri domini Ioannis Pape vigesimi secundi anno decimo septimo.*

Item quoddam rescriptum papale seu confirmatorium predicte sententie late per dominum Marinum de *Filmamis* (2), et incipit: *Clemens Episcopus servus servorum Dei dilecto filio Bartholomeo plebano plebis Santi Nicolai de Sassaro Turritane decesis salutem et apostolicam benedictionem;* et finit: *Datum Pitavii septimo kal. februarii pontificatus nostri anno tertio.* Item quamdam cartam quodam pendenti sigillo munitam que incipit: *Frater Guillermus miseratione divina episcopus Sante Guste* (3) IUDES (sic) *subdelegatus in negotio infrascripto etc.* et finit: *et ego Thomasius quondam Gabrielis de Versellis clericus Cremonensis imperiali auctoritate notarius praedictis omnibus una cum predictis testibus interfui et de mandato licentia ac consensu prefati domini episcopi scripsi et fideliter publicavi meoque solito sigillo signavi rogatus.* Item quoddam instrumentum publicum duobus sigillis *apenditis* (sic) sigillatum incipiens: *Bernardus miseratione divina Episcopus Bisarchien. et frater Iacobus Dei et Apostolice Sedis gratia Episcopus Empurien. executores ad infrascripta etc.* et clausum per Laurentium de Turrim notarium publicum per totum Sardinie et Corsice regnum cuius clausura et subscriptio finit: *ita quod Mā.* Item quoddam aliud publicum instrumentum quod incipit: *Noverint universi, quod die lune que intitulabatur quinto decimo kalendas madii anno Domini trecentesimo trigesimo quarto,* et est clausum per dictum notarium, cuius clausura finit: *qui predictis interfuit et ea scripsit et clausit.*

Item quoddam aliud publicum instrumentum quod in se unum continet pergamenum, et unum frustum cum eo consutum quodque incipit: *Noverint universi quod die Martis intitulata tertio nonas octobris anno Dn̄i millesimo trecentesimo trigesimo tertio,* et est clausum per dictum Laurentium de Turrim notarium cuius subscriptio seu clausura finit: *et in linea ultima ubi reperitur et ponitur.* Volentes et consentientes quod predicte carte seu instrumenta et alie quecumque scripture tam publice quam private imminentes vel in futurum poterunt imminere quod pro negotio dicto seu contra instrumentum supra insertum ac secus constitucionem capellarum predictarum facte videantur sint casse irrite et inanes et nullius efficatie seu momenti. Nosque igitur Martinus de Santa Cecilia Belengarius Forzani et Antonius Antolini rectores Ecclesiarum predictarum presentes nec non ego dictus Raymundus Arnaldi procurator predictus et nomine procuratorio predicti Bernardi Scaraboti rectoris Ecclesie Santi Appolinaris predicte absentis laudantes et aprobantes omnes conditiones et retenciones superius per vos dictum Dominum Plebanum retentas et abiectas et omnia alia et singula supradicta, et eidem expresse consentientes promitimus vobis dicto Domino Plebano et successoribus vestris quod nos dicti rectores presentes et quilibet nostrum et nostri successores in dictis Ecclesiis et dictus Bernardus Scaraboti absens et sui successores complebimus et complebunt eadem omnia inconcusse prout superius sunt expressa conditione *horti* predicti seu retentione ac omnia ipsa tangentia et dependentia ex eodem quoad nos predictum Martinum de Santa Cecilia et Berengarium Folzani et nostros successores, nec non quoad me dictum Raymundum Arnaldi nomine procuratorio quo supra et dictum Bernardum Scaraboti et eius successores excepta penitus et propulsa quibus minime teneamur vel simus aliquatenus obligati. Et pro predictis omnibus et singulis atendendis sic firmiter et complendis tam nos predictus Plebanus quam nos predicti rectores presentes et dictus Raymundus Arnaldi procurator predicto nomine et quilibet nostrum obligamus vobis altera pars alteri omnia bona Ecclesiarum predictarum scilicet quilibet nostrum plebani et rectorum predictorum bona sue Ecclesie et ego dictus Raymundus Arnaldi nomine quo supra bona Ecclesiae Santi Appolinaris predicte mobilia et immobilia ubique habita et habenda. Ego insuper Antonius Antolini rector Ecclesiae Santi Xisti predicte laudans nihilominus et aprobans specialiter et expresse gratis et spontanea voluntate condiciones et retenciones per vos dictum Do-

(1) Lo stesso cardinale Napoleone, del quale riportammo più sopra (Num. XIV*. pag. 663) una lettera in data 23 maggio 1323 al re D. Giacomo II di Aragona sopra affari pubblici di Sardegna.
(2) Poco avanti è scritto *Fiamamis.*
(3) Legg. *Iuste.*

dictum Plebanum superius retentas tangentes *hortum* predictum et eiusdem expresse consentientes, promitto vobis et successoribus vestris in dicta Plebe quod ipsum *hortum* vel partem ipsius nunquam ego nec mei successores a vobis petemus in iudicio vel extra iudicium aut questionem aliquam adversum vos seu dictam Plebem nec contra vos causam inde habentes suscitabimus nec vobis movebimus super eo vel parte eiusdem. Imo volo et concedo et pacto inter vos et me inito supra dictos quod ipsum *hortum* cum omnibus suis iuribus et pertinentiis quomodo habeatis teneatis et possideatis perpetuo pro vestro proprio et tanquam vestrum proprium et dicte Plebi Santi Nicolai pacifice et quiete. Itaque si quid iuris ego habeam vel habeo et Ecclesia mea predicta in eodem sit mihi et dicte mee Ecclesie omnimodo amissum et vobis et dicte vestre Plebi et vestris successoribus adquisitum; quam ipsi iuri si quod in eo habeo vel mihi pertinet et dicte mee Ecclesie renuncio bono animo.

Hec itaque omnia et singula convenimus promittimus et paciscimur nos partes predicte, scilicet nos dictus Plebanus per nos et successores nostros, et nos rectores predicti et quilibet nostrum et omnes successores nostri in dictis Ecclesiis, et ego dictus procurator nomine quo supra vobis dicto Domino Plebano et successoribus vestris in dicta Plebe in posse notarii infrascripti stipulantis legitime et recipientis pro nobis et quilibet nostrum ab omnibus illis quorum interest intererit et poterit interesse. Quod est actum Sassari sexto idus octobris anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo sexto. Sig†num Arnaldi Arbolisii Plebani Plebis Santi Nicolai de Sasso supradicte – Sig†num Martini de Santa Cecilia Rectoris Ecclesie Santi Donati prefate – Sig†num Berengarii Folsani Rectoris Ecclesie Santi Xisti prefate – Sig†num Raymundi Arnaldi procuratoris dicti Bernardi Scaraboti Rectoris Ecclesie Santi Appolinaris predicte. Praedictorum quidem expresso assensu et voluntate dicti Domini Archiepiscopi et Canonicorum prenominatorum hoc concedimus et firmamus. – Sig†num nostri Fratris Petri Dei gratia Archiepiscopi Turritani authoritatem et nostrum decretum predictis interponentis – Sig†num Guillermi Fray (1) Archipresbyteri Turritani – Sig†num Guantini de Marongio – Sig†num Francisci Marras – Sig†num Nicole de Fra Canonicorum Turritanorum predictorum, qui haec laudamus, approbamus concedimus et firmamus.

LI*.

Il re di Aragona Don Pietro IV. conferisce il titolo e la dignità di Conte di Goceano (de Guciano) *a Mariano di Arborea, in ricompensa della sua fedeltà, e dei grandi servigi resi da lui, e dal suo padre Ugone III. alla causa aragonese nel conquisto della Sardegna.*

(1339, 11 settembre).

Dal Reg. Archiv. di Barcellona, *Registr.* SARDINIAE, *ab ann.* MCCCXXXVIII. *ad* MCCCXXXIX. *fol.* 384.

Pateat universis, praesentis cartae nostrae seriem inspecturis: quod nos Petrus, Dei gratia, rex Aragonum, Valentiae, Sardiniae et Corsicae, Comesque Barchinonae. Debita consideratione pensantes, quod nedum illos tenetur regalis benignitas specialium gratiarum favoribus extollere, ac liberaliter decorare, quos apud Nos, et praedecessores nostros, fidelitatis probata constantia benemeritos efficit, et devotionis ferventis sinceritas, et continuata grandia obsequia bene praestita nobiles ad haec insinuant obtinenda, et idoneos representant; verum etiam suam progeniem, atque posteritatem longaevam, illorum respectu prosequi regiis praemiis diligentur. Considerantes igitur placida, atque grandia, quam plurimum servitia regiae domui nostrae per egregium virum Ugonem, quondam Vicecomitem de Basso Iudicem Arboreae, impensa fideliter, et devote, et quae etiam vos nobilis, et dilectus noster Marianus de Arborea (1) eius filius nobis prompta devotione exhibere continuis actibus non cessatis; ea propter ad supplicationem, pro parte vestri dicti nobilis, nobis exhibitum, volentes statum vestrum, et successorum vestrorum in perpetuum extollere, et honorifico titulo insignire; tenore praesentis cartae nostrae, sive privilegii, gratis, et ex certa scientia, ac consulte, per Nos, et successores nostros perpetuo, de nostrae plenitudine potestatis, vos dictum nobilem Marianum, ad titulum, et dignitatem comitalem extollimus, ipseque favorabiliter decoramus. Volentes, et concedentes vobis, quod de caetero vos, et omnes haeredes universales vestri, sitis, et intituleminí Comites de Guciano, et omnibus, et singulis utamini, et gaudeatis, quae ad titulum seu dignitatem comitalem competere dignoscuntur. Mandamus igitur per praesens privilegium nostrum Gubernatori nostro Sardiniae et Corsicae regni, caeterisque officialibus, et subditis nostris, tam in ipso regno, quam alibi constitutis, praesentibus, et futuris, ac Locatenentibus eorundem, quod vos dictum nobilem Marianum, et haeredes universales vestros in comitatu Guciani jam dicto, pro comitibus de Guciano habeant, et teneant, vosque, et illos ipso titulo nominent, praesentemque concessionem nostram teneant perpetuo inviolabiliter, et observent, et non contraveniant, nec aliquem contravenire permittant, aliqua ratione. In cuius testimonium praesens privilegium nostrum inde fieri jussimus, sigilli bullae nostrae plumbeae munimine insignitum. Dat. Barchinonae iij. Idus septembris, anno Domini millesimo ccc.xxxix.

Sig†num Petri, Dei Gratia, Regis Aragonum, Valentiae, Sardiniae, et Corsicae, Comitisque Barchinonae.

Testes sunt, Inclitus Infans Petrus, Ripacurtiae, et Impuriarum comes, Inclitus Infans Raymundus Berengarii, Comitis Montanearum de Prades, Frater Franciscus Barchinonensis Episcopus, Atho de Montechateno, Bernardus Vicecomes Caprariae.

C.ª Bernardus de Podio, mandato Regio facto per Dominum Infantem Petrum, cui fuit lecta.

Fuit clausum per Bernardum de Podio: scriptorem. –

(1) *Fray*. Più sopra è scritto *Offray*.

(1) È lo stesso, che poi regnò in Arborea col nome di Mariano IV. per successione al di lui fratello primogenito Pietro III, il quale morì nel 1346 senza discendenza. (Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sardi Ill.* Vol. II. pag. 228. fin. 234).

LII*

Giovanni Burdonese, cittadino, e ambasciatore del Comune di Pisa, chiede a Pietro III. visconte di Basso, e giudice di Arborea, che a forma della delegazione a lui fatta dal re di Aragona nel 1338 pronunci, e decida sopra le occupazioni fatte da alcuni sardi e catalani di parecchie terre e castella spettanti al detto Comune di Pisa. Risposta del mentovato giudice di Arborea, che ricusa l'incarico affidatogli, e dichiara di non volersi intromettere in tali questioni, e pronunciarvi giudizio.

(1340, 10 maggio).

Dall'I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, Classe XI. Atti pubblici, Distinzione 3.ª, Tom. 23, Docum. N.° 25. (1)

In Dei nomine eiusque gratia Amen. Ex hoc publico instrumento omnibus pateat evidenter, quod dominus Iohannes Burdonensis iuris peritus, civis pisanus, sindicus et procurator pisarum communis ut patet per cartam inde rogatam et firmatam a Michele filio quondam riddiani de Cassano Dominice incarnationis millesimo trecentesimo tricesimo nono inditione septima decimo kalendas novembris, secundum cursum pisanorum, a me Iuliano notario infrascripto visam et lectam, sindicatus et procuratorio nomine pro dicto Communi, existens in presentia magnifici et potentis domini domini Petri *Vicarii* (2) de Basso Dei gratia iudicis Arboree, cum eius reverentia dicit et proponit quod illustrissimus Princeps dominus Petrus Dei gratia rex Aragone, Valentie, Sardinee, et Corsice comesque Barchin, eidem supradicto domino Petro iudici Arboree cum reformatoribus insule Sardinie deputatis vel etiam deputandis tempore datarum infrascriptarum licterarum delegavit omnes questiones quas commune pisanum habet seu habere sperat et sperabat tempore datarum infrascriptarum licterarum contra ser Duodum Soldani Burgensem Ville Ecclesie, magistrum Arnaldum Meneschal dominum ville Musey, Guillelmum Darques Catelanum habitatorem Sassari, et Bernardum de valle Catelanum sicut apparet per licteras illustrissimi principis supradicti domini Petri regis predicti, quarum tenor infra describitur, videlicet § Petrus Dei gratia Rex Aragone, Valentie, Sardinee, et Corsice, Comesque Barchinone egregio viro Petro *Vicario* (3) de Basso iudici arboree, nec non dilectis nostris reformatoribus insule Sardinee per nos nunc deputatis vel etiam deputandis salutem et dilectionem: pro parte nobis devoti et fidelis Pisarum Communis fuit nobis demonstratum graviter conquerendo quod gravamina infrascripta fuerunt per offitiales nostros in dicta insula dicto Communi et eius offitialibus in eadem illata contra ius et conventiones pacis inite inter illustrissimos dominos Reges Iacobum avum et Alfonsum genitorem nostros eximie recordationis ex una parte, et dictum Commune ex altera, videlicet quod offitiales nostri dederunt Duodo Soldani burgensi ville Ecclesia in solutum certe pecunie quantitatis quam dictus Duodus asseruit sibi deberi per dictum Commune quandam villam vocatam *Palus de vigna* (4) sitam in dicta insula in curatoria de tregenda et de Guippi (5) et in eiusdem ville ipsum Duodum in possessionem plenariam induxerit; Insuper magister Arnaldus Menescal cuius est villa supradicta Musey (6) fecit condempnari quosdam homines ville Guippi iuso qui dicti Communis esse dicitur in ducentis libris Alfon Min, eo quia ipsi homines ut dictus magister Arnaldus asserit occiderant infra confines dicte sue ville Musey boves in certo numero, cuius condempnationis occasione Gubernator nunc generalis dicte insule mandavit offitiali qui tunc erat dicti communis pisarum in dicta insula ut compelleret dictos condempnatos ad solvendum dicto magistro Arnaldo quantitatem pecunie supradictam, et quoniam dictus offitialis Communis Pisarum id non fecit cum non posset vel deberet id facere eo quia dicti condempnati sint vagabundi nichil habentes in bonis precepit dictus Gubernator hominibus universitatis dicte ville *Guippi iuso* (7) ut pecunie summam predictam exsolverent magistro Arnaldo memorato, pro cuius quidem quantitatis pecunie predicte condempnatione idem Gubernator fecit et sequestrari mandavit redditus villarum quas dictum Commune habet in dicta insula usque in dictam quantitatem ducentarum librarum; subsequenter conqueritur dictum Commune quod Guillelmus Darques catelanus habitator Sassari petit ab eodem communi magnas pecunie quantitates et rerum quas dictus Guillelmus asserit sibi fuisse disraubatas de quadam cocha tunc existente in portu pisarum cuius disraubationis occasione dictus Guillelmus sententiam ut asserit obtinuit, intendens pretestu dicte sententie de bonis dicti communis usque ad concurrentem quantitatem sibi ut dicitur debitam occasione predicta habere licentiam pignorandi, capiendi, et ea totaliter distrahendi quousque eidem Guillelmo fuerit integre satisfactum. Preterea intelleximus pro parte dicti communis quod alique possessiones civium pisarum situate in dicta insula sunt occupate per Aragonenses et Catelanos quas ad se asserunt pertinere, que etiam superius dicta dicuntur fieri indebite et iniuste et in maximum gravamen dicti communis et preiuditium manifestum totaliter redundare; Ob quam rem supplicatum nobis fuit ut supra hiis dignaremur de iustitie remedio providere, qua supplicatione benigne admissa attendens quod iustitia est constans et perpetua voluntas unicuique ius suum attribuens, et cuiuslibet principis interest eam unicuique observare et facere observari, volumus vobisque dicimus et mandamus, quatenus vocatis evocandis iam dicta gravamina audiatis, et supra eis faciatis et decernatis quod de iure et ratione fuerit facere, sic quod parti gravate minus debite in predictis exhibeatis debitum ac expeditum iustitie complementum; Procedendo in predictis breviter, summarie et de plano sola facti veritate attenta, iuditiariis strepitu et figura penitus quiescentibus, ac malitiis

(1) Trasmesso nel 1838 dal Professore Capei alla Regia Deputazione Sarda sopra gli studi di Storia patria.

(2) *Vicarii*; errore dell'amanuense. Deve leggersi *Vicecomitis*, perchè qui si parla indubitatamente di Pietro III. *Visconte di Basso*, e *giudice di Arborea*. (Ved. Tola, *Dizion. Biogr. degli Uom. Ill. di Sardegna*, Vol. III. pag. 67. 68.).

(3) *Vicario*. Legg. *Vicecomiti*.

(4) L'*oppidum* Pavi-de-Vinea ricordato dal Fara (*De Reb. Sard.* Lib. III. pag. 298).

(5) Guippi, ossia la regione di Parte-Hippis.

(6) Nella stessa suddetta regione di Parte-Hippis.

(7) Cioè il villaggio ora distrutto di Ippis inferioris, di cui il Fara, *Corograph. Sard.* Lib. II. pag. 83.

et diffugiis quibuslibet resecatis; Nos enim commictimus vobis super predictis omnibus et singulis sub forma predicta plenarie vices nostras. Datum Cesarauguste nonis augusti anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo octavo. Ex auctoritate Regia. Et Petrus (1) dei gratia Rex Aragone, Valentie, Sardinie, Corsice, Comesque Barchin̄ egregio viro Petro *Vicario* (2) de Basso iudici Arboree, nec non dilectis nostris reformatoribus insule Sardinee per nos nunc deputatis vel etiam deputandis salutem et dilectionem. Insinuatione querula pro parte nobis devoti et fidelis communis Pisarum nobis exibita percepimus quod Bertrandus de Valle asserens esse suum et ad eum pertinere quendam saltum positum ut dictus Bertrandus dicit infra confines ville sue *decismanti* (3) site in curatoria de nuramini qui saltus esse dicitur infra confines villarum quas dictum Commune habet in dicta insula et quem prefatum commune pacifice possedisse dicitur a tempore pacis inite inter excellentissimos dominos Reges Iacobum avum et Alfonsum recordationis inclite genitores nostros ex una parte, et dictum Commune ex altera cīt, fecit citare Vicarium dicti Communis quem ibi tenet et homines dictarum villarum seu ipsorum procuratorem, et contestata lite per eos super premissis dictus Bertrandus obtinuit duas diffinitivas sententias quarum prima fuit lata per Arnaldum de torrente iuris peritum assesorem gubernatoris generalis regni nostri Sardinee, et altera per Bernardum de Sancto Martino iurisperitum Castri Callari, a qua quidem ultima sententia fuit ut fertur per quendam qui dicebat se procuratorem dicti Vicarii ad nostram excellentiam appellatum, cuius appellationis pretesta ad prosequendam eam quadrimestre tempus parti dicti Communis extitit assignatum, vel quoqumque alio modo factum se habeat: cumque prenominatum Commune propter piratarum ianuensium extrinsecorum armatam que tunc in mari convalebat quamvis asserat ipsas sententias esse nullas non potuit coram nostra presentia citius comparere, non ideo quod dictum Commune ratificet vel ratificare intendat acta sive gesta cum dicto offitiali vel procuratore sed potius improbare, supplicavit nobis idem Commune ut super hiis dignaremur de remedio iustitie providere; nos igitur supplicatione ipsa admissa benigne, vobis commictimus et mandamus quatenus vocatis evocandis de predictis nullitatibus dictarum sententiarum et aliis dependentibus seu emergentibus ex eisdem cognoscatis ac super eisdem faciatis ac etiam decernatis quod de iure et ratione fuerit facere, procedendo super hiis breviter summarie et de plano, sine strepitu et figura iuditii, malitiis, et diffugiis quibuslibet pretermissis; nos enim commictimus vobis super predictis plenarie vices nostras. Datum Cesareauguste nonis augusti anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo octavo. Ex auctoritate Regia. Quare supradictus dominus Iohannes nomine quo supra coram me Iuliano notario et testibus infrascriptis inquisivit et requisivit supradictum magnificum dominum dominum iudicem Arboree, quatenus amore supradicti illustrissimi principis domini Petri regis predicti et intuitu Pisarum Communis quod de sua iustitia multum confidit, et ad suam ipsius domini iudicis reverentiam de gratia speciali supradictas commissiones de quibus in supradictis licteris et qualibet earum fit mentio, ut iudex delegatus a regia maiestate acceptare dignetur, et in eis et super eis suum ipsius domini iudicis consensum adhibere publica inde scriptura interveniente, et cum supradicti reformatores ut iudices delegati de quibus in dictis licteris fit mentio ad executionem supradictarum commissionum intendere valeat, et si renuntiand̄ eisdem putaverit, et se de dictis questionibus intromittere nolit, suam ipsius declaret voluntatem. Actum Arestai (1) in camera palatii supradicti domini iudicis presente egregio viro domino Mariano de Arborea (2) domino *Castri Sociani et Mamille* (3), sapiente viro domino Phylippo Mameli decretorum doctore et canonico arborensi, nobili viro Bernardone de Angloria Catelano et Francisco Uta filio domini Iohannis Ute de Arestāo, testibus ad hec vocatis et rogatis. Anno dominice Incarnationis millesimo trecentesimo quadragesimo inditione septima die decimo maii secundum cursum civitatis Arestāi predicte.

In Dei nomine eiusque gratia Amen. Ex hoc publico instrumento omnibus pateat evidenter; quod in continenti eodem die, anno, indictione, et loco, et me Iuliano notario, et testibus supradictis, suprascriptus magnificus et potens dominus dominus Petrus Iudex Arboree audita et intellecta supradicta requisitione facta per supradictum dominum Iohannem Burdonensem nomine quo supra, cum idem dominus Iudex suis plurimis et variis negotiis impeditus ad supradictas commissiones intendere non possit salvo honore regio in hac parte, supradicte delegationi sibi per supradictum dominum regem facte renuntiavit, dicens et asserens quod de predictis questionibus tamquam iudex delegatus una cum supradictis reformatoribus vel alio quocumque modo se intromittere non intendit nec vult, nec de supradictis questionibus in supradictis licteris comprehensis aliquo modo cognoscere, unde supradictus dominus Iohannes nomine quo supra rogavit me notarium ut inde publicum conficere instrumentum.

Actum ut supra.

Signum mei Iuliani cuondam Petri Capulae de Arestāo filii, regia auctoritate notarii, qui predictis omnibus interfui, et predictas cartas a me rogatas rogatus scribere scripsi et in formam publicam hanc redegi, cum aliquali rasura non vitio sed errore facta in ultima linea prime carte ubi dicit et legitur quadragesimo.

LIII *.

Le repubbliche di Genova, e di Pisa, per mezzo dei loro procuratori Corrado di Credenza, e Michele Lante di Vico, prorogano la tregua di anni venticinque stabilita e conchiusa nel 31 *luglio* 1299 (1300 *stil. pis.*);

(1) D. Pietro IV re di Aragona, detto il *Cerimonioso*.

(2) *Vicario*. Leg. *Vicecomiti*.

(3) *Decismanti*. Probabilmente la lezione è errata, e deve dire *Partismontis*, o *Partemontis*, villaggio ora distrutto nella CURATORIA di *Nuraminis*.

(1) *Arestai*; abbreviatura di *Arestani*; cioè l'odierna città di ORISTANO. E *Arestani* è parola corrotta, derivata dalla latina *Auristagnum*.

(2) Fratello di Pietro III. di Arborea, che poi gli succedette nel giudicato. Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sardi Ill.*, Vol. II, pag. 228 fin. a pag. 234, e Vol. III. pag. 68.

(3) Cioè, *Signore delle castella di Goceano e di Marmilla*. Ed è shagliata la lezione *Sociani et Mamille*; la quale deve dire *Gociani et Marmille*.

cassano i capitoli di detta tregua, i quali aveano già avuto la loro esecuzione; stringono lega offensiva e difensiva per due anni, dopo spirato il termine della tregua medesima; e devengono a convenzioni speciali riguardo al modo di rifare i danni, cancellare i bandi, i processi, i lodi, e le rappresaglie, di trattare i ribelli, e di riservare i debiti privati, con soddisfazione reciproca, e pel rassodamento della pace.

(**1341**, [**1342**, stil. pis.], **24** giugno).

Dai Regii Archivi di Torino, *Docum. Genov.* Serie 3.ª Mazz. 5. Trattati, Num. XIV.

In nomine Dei. Amen. Ad honorem et gloriam omnipotentis Dei gloriose Virginis Marie, omniumque Sanctorum et Sanctarum Dei, et ad laudem et reverentiam Sacro Sancte Romane Ecclesie, et ad reverentiam et exaltationem Sacri Romani Imperij, et ad exaltationem bonum et tranquilium statum infrascriptorum communium Ianue et Pisarum et universitatum et singularium personarum omnium eorumdem. Discretus vir Conradus de Credentia civis Ianue, notarius et cancellarius, syndicus actor et procurator ad hec et alia magnifici viri domini Symonis Boccanigre Dei gracia Ducis Ianuensis et populi difensoris et ipsius communis Ianue, ut de ipso syndicatu et procuratione constat per publicum instrumentum rogatum et scriptum per Francischum Paonensem de Corvaria notarium et cancellarium dicti Comunis Ianue, anno dominice nativitatis millesimo tercentesimo quadragesimo primo, indicione octava secundum ritum et usum civitatis Ianue die vltima maij circa vesperas, syndicario actorio et procuratorio nomine pro ipso domino Duce et Communi Ianue ex una parte.

Et discretus vir Michael Lantis de Vico civis pisanus notarius cancellarius dominorum antianorum pisani populi syndicus et procurator ad hec et alia communis pisani, ut de ipso sindicatu et procuratione constat per publicum instrumentum rogatum et scriptum per Nicolaum Balbanensem de Pisis notarium scribam publicum cancellarie pisani communis, anno Dominice incarnationis millesimo tercentesimo quatragesimo secundo indictione nona secundum ritum et vsum civitatis pisane nono kalendas iulij syndicario et procuratorio nomine pro dicto communi pisano ex parte altera.

Attendentes tractatum dudum habitum inter ipsum dominum Ducem et eius consilium pro ipso communi Ianue ex vna parte, et discretum virum Iacobum de Agnello civem Pisarum nuntium et ambaxiatorem communis pisani in civitate Ianue pro ipso communi pisano ex altera. Et postea successive inter ipsum commune pisanum sive dominos antianos pisani populi, et sapientes super hijs deputatos pro ipso communi et suprascriptum Conradum nuncium et cancellarium et syndicum dicti domini Ducis et communis Ianue in civitate pisana pro ipso domino Duce et communi civitatis Ianue. Et volentes dictos tractatus adimplere et ad effectum deducere tamquam utiles ad statum et honorem dicti domini Ducis et ipsorum communium Ianue et Pisarum, et qui cedunt et dante domino cedere videntur et sperantur ad bonum et pacificum statum dictorum communium et eorum civium et mercatorum, et specialiter illorum civium dictorum communium qui se asserunt, et asserebant dannificatos fuisse hinc inde per communia curias stipendiarios officiales et singulares personas ipsarum civitatum Ianue et Pisarum et districtus earundem. Et pensatis in predictis et infrascriptis vtilitatibus favoribus commodis et honoribus qui et que ex pacifica et secura conversatione utriusque dictorum communium occurrere possunt, et posse videntur et verisimiliter sperantur ipsis communitatibus et earum cuilibet ex causis predictis, et omni iure modo et via quibus melius possunt, hoc publico instrumento devenerunt ad infrascriptas treuguam, ligam, vnionem, fraternitatem et confederationem, pacta, conventiones, remissiones, liberationes, et alia de quibus et prout infra dicetur.

I. Videlicet quod dicti Syndici dictis nominibus prorogaverunt et prorogant treuguam dudum initam et factam inter dicta communia Ianue et Pisarum, et de qua apparet plenius per publicum instrumentum de ipsa et super ipsa treugua factum rogatum et scriptum per Iohannem filium quondam Moriconis notarium de Astiano, et Bartholomeum pedebo notarium in anno domini millesimo trecentesimo indictione duodecima pridie kallendas augusti secundum cursum et consuetudinem Pisarum (1). hinc ad annos viginti quinque proxime venturos et per totum dictum tempus. Si, et in quantum dicta treugua durat. Et si non duraret, fecerunt et inierunt et faciunt et iniunt de novo treuguam et inducias usque ad dictum tempus viginti quinque annorum proxime futurorum et per totum dictum tempus cum adiectione duorum annorum post finitum tempus dicte prorogationis seu factionis de novo dicte treugue de contrabando siue contramando quod tempus contrabandi siue contramandi annorum duorum semper duret et durare intelligatur, quousque per alterum dictorum communium alteri denunciatum fuerit tempus dicti contrabandi siue contramandi.

II. Et que treugua fit de novo siue prorogatur per dictos Syndicos pro dictis communibus modo et forma, quibus supradicta prima treugua facta fuit, exceptis hijs que de sui natura, vel secundum naturam seu qualitatem negocij non possunt in hanc treuguam prorogatam seu de novo factam venire. Et exceptis etiam hiis que ex ipsa treugua jam adimpleta et facta fuerunt inter que exceptata sunt infrascripta capitula dicte treugue.

« Videlicet capitulum de cedendo communi Ianue iura » competentia communi pisano in villa *de* Sassari et eius » pertinentiis etc. - Quod incipit. *Item predicti Sindici dicti » communis pisani nomine et pro parte dicti communis pisani » ex causis predictis cedunt et mandant predicto Syndico » communis Ianue recipere nomine et pro parte communis » Ianue et in eum dicto nomine transferunt omnes actiones* » etc. Et finit. *Et nullo unquam tempore contrafaciet vel » veniet de iure uel de facto per se vel submissam personam* (2).

« Et aliud capitulum de banniendo et forestando iudicem » de Cinercha et eius vxorem filios et filias et vxores filiorum etc. Quod incipit. *Item predicti Sindici communis*

(1) Ved. sopr. Dipl. e Cart. del Sec. XIII. Num. CXLI *. pag. 462.
(2) Ved. sopr. Dipl. e Cart. del Sec. XIII. Num. CXLI *. pag. 463. col. 2.

» *pisani, nomine et pro parte pisani communis, promittunt et se obligant dicto syndico communis Ianue nomine et pro parte ipsius communis Ianue ex pacto solenniter habito in predictis inter ipsos syndicos dictis nominibus, quod commune Pisarum banniet et banniri faciet forestabit et forestari faciet iudicem de Cinercha* » etc. et finit sic. *donec fuerint inobedientes communis* » *Ianue.* »

« Et aliud capitulum de deveto faciendo terris et contra » terras dicti iudicis Cinerchie. Quod incipit. *Item predicti* » *Syndici communis pisani promittunt et se obligant dicto syndico communis Ianue nomine et pro parte dicti communis Ianue ex pacto solenni habito in predictis inter ipsos syndicos dictis nominibus, quod dictum comune pisanum faciet generale devetum* etc. Et finit sic *quousque steterint in dicta rebellione seu contumatia.* »

« Et aliud capitulum de libris centum sexaginta milibus denariorum ianuensium dandis et solvendis communi Ianue per communem pisanum quod incipit sic. » *Item predicti syndici dicti communis pisani nomine et pro parte dicti communis pisani promittunt et se obligant solenniter predicto syndico communis Ianue nomine et pro parte dicti communis Ianue, ex pacto solenni habito in predictis inter ipsos syndicos dicti nominibus dare et solvere dicto nomine, et quod dictum commune pisanum dabit et solvet seu dari et solvi faciet communi Ianue* etc. Et finit sic. *per bonas et sufficientes societates existentes in civitate Ianue* (1). »

« Et aliud capitulum de non navigando per Pisanos » ultra certa loca usque ad factam solutionem predictam. Quod incipit. *Item predicti sindici dicti communis Pisani nomine et pro parte dicti communis pisani promittunt et se obligant solenniter predicto syndico communis Ianue nomine et pro parte ipsius communis Ianue ex pacto solenni habito inter ipsos syndicos dictis nominibus facere et curare dicto nomine, et quod dictum commune Pisano faciet curabit quod aliquis Pisanus* etc. » Et finit sic, *vel eo quod restaret ad solvendum de tota* » *dicta quantitate pecunie* (2).

« Et aliud capitulum de carceratis a communi pisano relaxandis, quod incipit sic. *Item predicti sindici dicti communis pisani nomine et pro parte dicti communis promittunt et se obligant solenniter predicto sindico communis Ianue nomine et pro parte dicti communis Ianue ex pacto solenni habito in predictis; inter ipsos syndicos dictis nominibus, quod commune Pisarum relaxabit* etc. Et finit sic. *Post iuratam presentem treuguam usque ad mensem unum proximum* (3).

« Et aliud capitulum de recipiendo per commune pi- » sanum ad sua mandata, omnes Pisanos guelfos etc. » Quod incipit sic. *Item predicti syndici dicti communis pisani nomine et pro parte dicti communis pisani promittunt et se obligant solenniter dicto sindico comunis Ianue nomine et pro parte dicti comunis Ianue ex pacto solenni habito in predictis inter ipsos syndicos dictis nominibus, et Iohanni filio quondam Moriconis de Asciano et Bartholomeo Pedebo notariis stipulantibus et recipientibus nomine et vice omnium quorum interest vel interesse poterit, quod ipsum commune pisano recipiet ad mandata sua omnes Pisanos guelfos* etc. Et finit sic. » *Non intelligatur Guelfuctius quondam Enrici de Donoratico.* »

« Et aliud capitulum de certa pecunie quantitate » solvenda per commune pisanum pro emenda et satisfactione certorum dannorum quibusdam Ianuensibus » illatorum, quod incipit sic. *Item predicti Syndici dicti communis pisani, nomine et pro parte dicti communis pisani promittunt et se obligant solenniter dicto syndico communis Ianue. nomine et pro parte dicti communis Ianue et michi notario infrascripto, et Bartholomeo notario suprascripto tanquam personis publicis stipulantibus nomine quorum interest vel interesse poterit ex pacto solenni habito super hoc, dare et solvere dicto communi Ianue seu pro communi Ianue pro emenda et satisfactione dannorum datorum per Pisanos* etc. Et finit » sic. *usque in ea quantitate quam solverit ipsum commune pisanum ipsi communi Ianue, seu syndico dicti communis Ianue constituto ad hec.* »

« Et aliud capitulum de stando iuri et iudicatum solvere et respondere Ianuensibus habentibus laudem etc. » Quod incipit sic. *Item predicti syndici dicti communis pisani nomine et pro parte dicti communis promittunt et se obligant solenniter dicto syndico communis Ianue ex pacto solenni habito in premissis, inter ipsos syndicos dictis nominibus et mihi notario subscripto et Bartholomeo notario subscripto stipulantibus nomine et pro parte omnium quorum interest et interesse poterit quod commune Pisarum stabit iuri et iusticiam faciet* etc. Et » finit sic, *et habere debeat dictus iudex seu iudices salaria seu salarium equaliter de bono utriusque communis.* »

« Et aliud capitulum de carceratis a communi Ianue relaxandis quod incipit sic. *Item predictus syndicus communis Ianue nomine et pro parte dicti communis Ianue promittit et se obligat solenniter predictis syndicis dicti communis pisani ex pacto solenni habito in premissis inter ipsos syndicos dictis nominibus quod commune Ianue relaxabit et relaxari faciet.* etc. Et finit sic. *Exceptis carceratis illis qui retineri debebunt pro securitate dicte pecunie solvende per commune pisanum communi Ianue ut supra* (1). »

III. Insuper dicti syndici nominibus quibus supra fecerunt inierunt et contraxerunt simul ligam societatem confederationem unionem et fraternitatem sinceram ad defensionem et tutelam supra dicti domini ducis et communis Ianue et ad defensionem et tutelam magnifici domini Comitis Raynerii, masnade et custodie pisane civitatis capitanei et communis pisani, tam in mari quam in terra, contra quascumque personas, corpora, collegia, communitates et universitates et singulares personas ipsum dominum ducem et commune Ianue, vel ipsum Comitem Raijnerium et commune pisanum offendentes

(1) Ved. sopr. DIPL. E CART. DEL SECOLO XIII. Num. CXLI. pag. 465. col. 2. e pag. 466. col. 1.
(2) Ved. sopr. loc. cit. pag. 466. col. 1.
(3) Ved. sopr. loc. cit. pag. 466. col. 2.

(1) Si legge a margine dell'atto: *omnia ista capitula cassata, eo quod erant complecta a prima treugua citra*; lo che si riferisce a tutti i paragrafi del presente cap. II, ad eccezione del sesto, e del decimo ed ultimo, i quali perciò non si vedono controssegnati dalle virgolette indicanti la cassatura degli altri.

vel offendere volentes, aut eorum vel alicuius eorum statum turbantes vel turbare volentes, duraturam hinc ad annos duos proxime venturos, et per ipsum tempus et ultra per tantum tempus quantum processerit de partium voluntate. Qua liga et societate durante predicta communia teneantur ad invicem se iuuare defendere manutenere contra omnes et singulos, predictos dominum Ducem et Comitem vel ipsa communia vel eorum aliquem siue aliquod offendentes vel offendere volentes aut eorum vel alicuius eorum statum turbantes vel turbare volentes, ut dictum est, et in casibus opportunis, unum ad requisitionem alterius mittere et dare sibi ad invicem eorum auxilium per terram et per mare cum galeis, militibus et peditibus armatis secundum quod opus fuerit, videlicet illud auxilium de predictis, quod commune requisitum commode et cum sua saluitate poterit. Ita quod in eius discretione sit de ipso auxilio, consideratis conditionibus tunc ei occurrentibus et loco et tempore opportunitatis alterius communis auxilium petentis, et ipsa opportunitate siue indigentia communis requirentis. Insuper dicti sindici eo modo ut dictum est aliam ligam et societatem contra piratas inter ipsa communia dudum factam durare voluerunt et eam de novo fecerunt duraturam durante liga et societate presenti, cum penis, conditionibus et aliis in ea insertis.

IIII. Insuper etiam supradicti syndici nominibus quibus supra pro dictis communibus fecerunt inter se et sibi adinvicem finem remissionem quietacionem et liberationem generalem de omnibus et singulis iniurijs offensionibus dannis guastis incendijs robarijs depredationibus furtis rapinis homicidijs et alijs dannis et offensionibus quibuscumque factis datis illatis et receptis, a tempore dicte prime treugue facte in millesimo trecentesimo citra usque hodie tam in mari quam in terra inter dicta communia vel homines vel personas de dictis communibus quocumque modo ab uno communi, siue hominibus unius communis in aliud commune seu homines uel personas aut bona hominum et personarum alterius communis, ubicumque, quandocunque, et qualitercunque, a dicto tempore prime treugue citra, usque hodie ut dictum est. Adeo, ut si qui sunt propterea carcerati libere relaxentur. Promittentes sibi ad invicem dicti sindici dictis nominibus, de predictis vel pro predictis aut aliquo eorum, seu eorum vel alicuius eorum occasione vel causa, una pars alteram, vel altera alteram non inquietare vel molestare in iudicio vel extra ullo unquam tempore aliquo modo vel iure civiliter vel criminaliter. Et quod utrunque commune teneatur facere et curare quod per magistratus ipsorum imponatur silentium privatis personis conquerentibus vel conqueri volentibus de predictis vel aliquo predictorum aut eorum occasione vel causa civiliter vel criminaliter. Ita quod nulla privata persona coram aliquo magistratu inde ullatenus audiatur.

V. Item voluerunt ordinaverunt mandaverunt suprascripti syndici dictis nominibus adinvicem et per pactum per eos solenniter stipulatum quod omnia et singula banna, condennationes quecumque data et facte quacumque occasione guerre vel maleficij seu quasi in civitate pisana vel eius districtu per quoscumque officiales pisani communis contra dictum commune Ianue, vel eius districtum aut officiales aut contra singulares personas de ciuitate vel districtu Ianue dicto tempore durante dicte prime treugue citra, et omnia sequuta ex eis. Et e converso omnia et singula banna et condennationes quecumque data et facte quacumque occasione guerre vel maleficij seu quasi in civitate Ianue vel eius districtu per quoscunque officiales communis Ianue, contra dictum commune pisanum vel eius districtum aut singulares personas de ipsa civitate pisana seu districtu a tempore dicte prime treugue citra, et omnia secuta ex eis, cassentur et irritentur in totum, et ex nunc cassa et irrita sint et esse intelligantur.

VI. Et similiter omnes represallie et singule, et decreta, laudes, sive lausus et represaliarum laudum siue lausum et decretorum licentie et concessiones concesse et concessa et date in dicta civitate Ianue vel eius districtu quibuscunque civibus vel districtualibus dicti communis contra dictum commune pisanum vel eius districtum aut contra singulares personas ipsius communis vel districtus pisani quacumque occasione uel causa quandocunque vsque hodie; Et omnes et singule represalie decreta lausus siue laudes, et represaliarum lausum vel laudum seu decretorum licentie et concessiones date vel concesse siue concessa in civitate pisana uel eius districtu, contra commune Ianue uel eius districtum aut singulares personas communis seu districtus Ianue, quibuscunque civibus vel districtualibus pisanis, quacunque occasione vel causa quandocunque usque hodie tollantur relaxentur cassentur et irritentur et ex nunc sublate casse et irrite sint et esse intelligantur.

Hoc sane salvo et intelecto in predictis omnibus et quolibet eorum expresse, quod nulla remissio uel liberatio facta sit vel esse intelligatur per hoc instrumentum, a communi vel pro communi pisano, aliquibus Ianuensibus de civitate Riperia seu districtu Ianue qui hodie non sunt ad obedientiam communis Ianue.

Verum si in futurum aliquis qui modo non esset ad obedientiam dicti communis veniet seu redibit ad obedientiam dicti communis, ex nunc intelligatur ipsi tali sic venienti et redeunti esse facta ipsa remissio et liberatio tanquam illis qui nunc sunt ad obedientiam dicti communis. Salvo quod si aliquis de ipsis Ianuensibus non existentibus nunc ad obedientiam dicti communis Ianue veniet et redibit od obedientiam, et postea efficeretur inobediens dicto communi Ianue, quod ipse talis effectus inobediens sit et esse intelligatur privatus beneficio dicte remissionis et liberationis tanquam si unquam non fuisset reversus ad obedientiam dicti communis. Et hoc videlicet de illis qui essent vel venirent ad obedientiam dicti communis vel inde discederent, si inde aliqua questio esset vel dubietas oriretur, stetur et stari debeat dicto et declarationi dicti communis Ianue; et contra ipsos, qui non sunt vel essent ad obedientiam dicti communis, procedi possit per communem Pisarum et Pisanos in avere et personis prout melius poterit non obstantibus supradictis.

VII. Et versa vice nulla remissio vel liberatio facta sit vel esse intelligatur per presentem contractum a communi vel pro communi Ianue aliquibus Pisanis de civitate vel districtu Pisarum qui hodie non sunt ad obe-

dientiam dicti communis pisani. Verum si in futurum aliquis qui modo non esset ad obedientiam dicti communis veniet vel redibit ad obedientiam dicti communis intelligatur ex nunc ipsi tali venienti et sic redeunti esse facta ipsa remissio et liberatio tanquam illis qui nunc sunt ad obedientiam dicti communis. Salvo quod si aliquis de ipsis Pisanis non existentibus nunc ad obedientiam dicti communis veniet vel redibit ad obedientiam, et postea efficeretur inobediens dicto communi Pisarum, quod ipse talis effectus inobediens sit et intelligatur privatus beneficio dicte remissionis et liberationis tanquam si unquam non fuisset reversus ad obedientiam dicti communis. Et de hoc videlicet de illis qui essent vel venirent ad obedientiam dicti communis vel inde discederent. Si inde aliqua questio esset vel dubietas oriretur, stetur et stari debeat dicto et declaracioni dicti communis Pisanorum. Et contra ipsos qui non sunt vel essent ad obedientiam dicti communis, procedi possit per commune Ianue et Ianuenses in avere et personis prout melius poterit non obstantibus supradictis.

VIII. Hoc etiam salvo et intellecto in predictis, quod in hac remissione vel liberatione non veniant nec venire intelligantur obligationes vel iura singularium personarum communium predictorum de hijs et pro hijs que unus de uno communi haberet facere cum alio de alio communi de quibus essent pacta seu scripture facta vel facte de partium voluntate, Sed remaneant viva et illesa, et de eis teneantur dicta communia conquerentibus reddere et facere ius et iusticie complementum.

VIIII. Hoc etiam salvo in predictis et intellecto, quod predictis vel aliquo predictorum non obstantibus pro satisfactione et restauratione civium et districtualium ianuensium dannificatorum, seu qui danna, predictos, raubarias violentias vel rappinas substinuissent, vel incurrissent, seu incurrisse vel substinuisse dicerentur per commune homines seu districtuales Pisarum, seu per aliquos magistratus stipendiarios officiales vel singulares personas pisani communis, videlicet illorum et pro illis pecuniarum quantitatibus tantum, quos et quas dictus dominus Dux declarabit et taxabit hinc ad annum unum proxime venturum, scriptura publica inde interveniente, mitenda et exhibenda communi pisano siue antianis populi pisani pro ipso communi, predicti dannificati a die declarationis predicte et taxactionis in antea, ita quod antea solucio non incipiat, habeant et habere debeant a dicto communi pisano. Et ipsum commune eis vel legitime persone pro eis recipientibus in civitate pisarum dare et solvere seu dari et solvi facere teneatur et debeat denarios tres de summa octo denariorum per libram pisane monete que recolligantur in civitate pisana a dicto et pro communi a Ianuensibus pro cabella de rebus et mercibus et pro rebus et mercantijs eorum quas inmitunt vel immitti faciunt in civitatem pisanam.

Quam solutionem dictorum trium denariorum dictum commune pisanum dictis dannificatis declarandis ut predicitur vel legitime persone pro eis facere teneatur et debeat durante tempore presentis treugue. Et si ipso finito, non esset facta integra ipsa solucio predictorum, ultra ipsum tempus, eo temporis spacio, quod dictus dominus Dux duxerit declarandum, et per ipsum tempus et non ultra. Quam declarationem faciat et facere possit idem dominus Dux infra menses dues proximos post predictam declarationem et taxactionem ab ipso domino Duce fiendam vel antea pro suo libito voluntatis.

Hoc salvo et intellecto quod si antea finitum dictum tempus ipsius presentis treugue et declarationis fiende per ipsum dominum Ducem, esset complecta ipsa satisfacio et restauratio, quod ea facta et complecta, dictum commune pisanum ad predictam solutionem fiendam ulterius minime teneatur. Et intelligatur legitima persona dictorum dannificatorum illi vel ille quos vel quas dictus dominus Dux sive dictum commune Ianue declarabit esse legitimam personam vel legittimas personas pro ipsis dannificatis, ita quod ei vel eis solutione facta communi pisano liberatio inde contingat.

X. At versa vice quod pro restauratione et satisfactione civium et districtualium Pisanorum dannificatorum, seu qui danna predas vel violentias vel rappinas substinuissent vel incurrissent seu substinuisse vel incurrisse dicerentur per dictum commune, homines seu districtuales Ianue, vel officiales magistratus stipendiarios vel singulares personas ipsius communis Ianue, videlicet illorum et pro illis pecuniarum quantitatibus tantum, quos et quas anthiani pisani populi declarabunt et taxabunt hinc ad annum unum proxime venturum scriptura publica inde interveniente mitenda et exhibenda dicto domino Duci, pro ipso communi pisano, predicti dannificati habeant et percipiant et habere et percipere possint in civitate Ianue per se vel legittimam personam pro eis, a Pisanis in dictam civitatem Ianue mercantias vel res inmitentibus vel inmitti facientibus, illam cabellam siue drictum usque in denarios tres per libram que vel qui a communi vel pro communi pisano ordinabitur solvi debere ibi a Pisanis de ipsis eorum rebus et mercantijs pro satisfactione predictorum, vltra cabellas sive drictus que et qui ibi nunc solvuntur ab ipsis Pisanis. Quam novam cabellam sive drictum habere et percipere possint durante tempore presentis treugue, et si ipso finito non esset facta solutio integra predictorum, ultra ipsum tempus eo temporis spacio, quod dictus dominus Dux pro dannificatis Ianuensibus declarabit et per ipsum tempus et non ultra, salvo si ante finitum dictum tempus ipsius presentis treugue et declarationis fiende per ipsum dominum ducem esset complecta ipsa satisfactio et restauratio, quod ea facta et complecta predicta nova cabella siue drictus ulterius non recolligatur. Et salvo quod si commune pisanum velet etiam, ante ipsam cabellam novam sive drictum suspendere et elevare in totum vel in partem possit et sibi liceat id facere quandocunque. Et intelligatur legitima persona dictorum dannificatorum Pisanorum, ille vel illi quem vel quos antiani pisani populi pro ipso communi pisano sive ipsum communem pisanum declarabunt esse eorum legitimam personam sive legitimas personas, ita quod ei vel eis solutione facta, dicto communi Ianue liberatio inde contingat. Et quod commune Ianue et iudex calegarum et ceteri magistratus et officiales dicti communis Ianue teneantur et debeant dictis dannificatis pisanis seu legitime persone pro eis in civitate Ianue commoranti ad omnem eius peticionem dare et prestare auxilium et favorem in dicta nova ca-

bella et drictu novo recolligendo et habendo, et solvere debentes, ad solutionem compellere summarie et sine strepitu et figura judicii et juxta formam aliarum cabellarum et drictuum communis Ianue. Et quod officiales pisani communis deputati super dicta cabella recolligenda possint et debeant ad peticionem dicte persone legitime dictorum dannificatorum Ianuensium compellere ad sacramentum prestandum quoscunque mercatores, mercantias vel res alias in civitatem pisanam inmitentes, ad manifestandum, si inmiterent aliquid de bonis vel mercibus alicuius Ianuensis, pro quibus seu de quibus cabella solvi deberet. Et inde facere possint et debeant dicti officiales communis Ianue in ipsa civitate pisana, in mercatoribus et de mercatoribus mercantias in dictam civitatem mittentibus ad peticionem persone legitime dannificatorum pisanorum. Et quod dicta persona que erit in civitate Pisarum, pro dictis dannificatis Ianuensibus possit et debeat percipere et videre raciones pro rata contingentes predictorum trium denariorum de supradictis octo denariis, et partem in dictis dannificatis contingentem petere recipere et habere.

Que omnia et singula supradicta, dicti sijndici dictis hominibus promiserunt et convenerunt sibi ad invicem et inter se ac etiam iuraverunt in animas eorum quorum sunt sijndici ad sancta dei evangelia tangendo corporaliter scripturas, attendere complere et observare et attendi compleri et observari facere et curare et non in aliquo contrafacere vel venire, et quod dicta communia, omnia et singula attendent complebunt et observabunt et attendi compleri et observari facient et curabunt. Et non in aliquo contrafacient vel venient sub pena marcharum quinquaginta milium boni argenti solenniter stipulata et promissa. In quam penam incidat pars non observans parti observanti. Et que pena cum effectu peti et exigi possit per partem observantem a parte non observante quociens fuerit contrafactum vel ut supra non observatum. Ratis manentibus omnibus et singulis supradictis. Et pro predictis omnibus et singulis attendendis et firmiter observandis ut supra, et pro dicta pena obligaverunt dicti syndici dictis nominibus sibi ad invicem et inter se, omnia bona ipsorum communium habita et habenda. Et renunciauerunt omni iuri auxilio exceptioni et deffentioni ipsis communibus contra predictam competentibus et competituris.

Actum in civitate Pisana in domo Pisani communis quam inhabitant antiani populi pisani, presentibus domino Frederico domini Bona Iuncte de civitate Castelli milite et legum doctore potestate communis pisani, domino Angiolletto de Rechanate capitaneo pisani populi, domino Gerardo Buzacharino de Sismondis, domino Francischo de Comte, et domino Raijnerio de Guallandis militibus, domino Iohanne Benigni, domino Raijnerio Damiani, et domino Raijnerio Timpanelli juris peritis, Andrea Gambacorta, Cellino de Colle, Nerio de Sancto Cassiano mercatoribus civibus pisanis. Et Iohannino Vassalli subscriba cancellarie domini Ducis Ianue, et aliis pluribus testibus ad hec rogatis. Dominice nativitatis anno millesimo trecentesimo quadragesimo primo indicione octava secundum cursum Ianue die vigesima quarta iunii in vesperis. Et anno dominice incarnationis millesimo trecentesimo quadragesimo secundo, indictione nona secundum cursum Pisanorum octavo kalendas julii.

(1) In treugua facta inter communia Ianue et Pisarum que est in registro I. in libro ad cartam CLXXXV. continetur inter alia sic.

Item dicti sindici dicti communis Pisarum nomine et pro parte dicti communis Pisarum promictunt et se obligant solempniter predicto sindico communis Ianue nomine et pro parte dicti communis Ianue et Pisarum solempni habito inter dictos sindicos dictis nominibus facere et curare dicto nomine et quod commune Pisarum curabit et faciet quod rebelles et forestati communis Ianue vel aliqui qui facerent vel facere vellent offensiones aliquas communi Ianue vel hominibus seu terris ipsius communis Ianue non habitabunt nec receptabuntur in civitate Pisarum seu districtu pisano, nec in aliqua terra seu loco que seu qui distringatur per commune Pisarum ubicunque sit nec ex dictis locis communis Pisarum vel aliquo eorum predicti rebelles vel forestati seu qui offenderent vel offendere vellent dictum commune Ianue vel homines ipsius communis habebunt nec recuperabunt aliquod . . . . *(corroso)* nec aliqua alia sibi . . . *(corroso)*.

Prorogatio prime Treugue	in	Capitulo primo.
Cassatio capitulorum prime Treugue que complecta dicuntur	in	II.
De liga et unione ad duos annos .	in	III.
Remissio dannorum utriusque partis	in	IIII.
Cassatio processuum et bannorum .	in	V.
Cassatio laudum et represaliarum .	in	VI.
Reservatio rebellium utriusque communis — quomodo tractari debent . . .	in	id.
De eis et eorum conditionibus	in	id.
De dictis versa vice pro Pisanis . .	in	VII.
De debitis privatarum personarum non remissis sed reservatis	in	VIII.
De assignatione facta Ianuensibus dannificatis et similiter Pisanis dannificatis certo modo ordinata ad colligendum	in	VIIII.
Versa vice pro Pisanis	in	X.

Senza sigillo.

LIV.

Francesco di S. Clemente Vicario del castello di Cagliari per il re di Aragona ordina a Ricucco Ricucchi Vicario generale dei conti della Gherardesca di render conto ai medesimi del governo da lui avuto, e che aveva anche allora, delle possessioni di detti conti in Sardegna.

(1348, 15 marzo).

Dal Maccioni, Difes. del domin. dei Conti di Donoratico, Tom. II. pag. 114.

Franciscus de Sancto Clemente Vicarius Castri Callari pro illustrissimo domino Rege Aragonum, nec non Lo-

(1) Questa nota, e la giunta, e l'indice, che sieguono appresso, sono posteriori di data all'atto del 24 giugno 1341 (1342 stil. pis.) che precede.

cumtenens gubernatoris in regno Callaritano, ipso gubernatore absente in dicto regno, venerabili Richucho de Ricucchis vicario generali nobilium comitum de Donoratico in regno Sardiniae salutem, et dilectionem. Nobilis Bernabo de Donoratico comes (1) nobis per quamdam suam cedulam intimavit, quod vos per tempora longa rexistis, et etiam gubernastis huc usque villas, et loca sua, percipiendo, pariter, et habendo omnia iura, proventus, et redditus eorumdem ratione vestri vicariatus, officii supradicti, de quibus nullam rationem, seu compotum reddidistis, et quod deterius est, sibi reddere recusatis, pluries exinde cum instantia requisiti, in ipsius praejudicium, atque damnum. Propter quod nos actente rogavit, ut sibi super hoc oportuno iuris remedio providere ex debito nostri officii deberemus. Cuius rogaminibus annuentes, quin etiam advertentes ipsum comitem iustum petere, et honestum, vobis ex parte dicti domini regis, et auctoritate officiorum quibus fungimur in hac parte, dicimus, et expresse mandamus sub pena librarum mille alfonsinorum minutorum, in quam vos incurrere volumus ipso facto, nisi feceritis, quod iubemus, quatenus eidem comiti de proventibus, et iuribus universis per vos habitis, et perceptis ratione praemissa, ac de omnibus, et singulis per vos gestis, et administratis reddatis fidele compotum, et legale, sibique restituatis, prout tenemini, reliqua rationum integraliter sine fraude, omni occasione remota, et causa aliqua non obstante, cum unusquisque rationem villicationis suae reddere teneatur, scientes quod si hoc facere nolueritis, quod non credimus, taliter contra vos, et bona vestra ultra dictam poenam, mediante justitia procedemus, quod dictus comes erit digna satisfatione contentus, quem nolumus suis juribus defraudari. Presentem autem litteram nostram fieri mandavimus per Petrum Corp. notarium pubblicum, ac regentem scribaniam dicti nostri Vicariatus officii, de cujus praesentatione portatori ipsius nostro iurato nuncio in hac parte dabimus plenam fidem. Datum in Castro Callari die sabbati intitulata idus martii anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo octavo.

Ego Marcus de Vita auctoritate Illustrissimi domini regis Aragonum notarius publicus per totius Sardiniae, et Corsicae regnum, nec non regens scribaniam Vicariatus officii supradicti presentem literam loco, et vice dicti Petri Corp. notarii post mandatum dicti domini Vicarii propria manu scripsi, prout in Actis Curiae originaliter reperitur, in cuius testimonium me subscribo etc.

(1) Il conte Bernabò di Donoratico era signore *pro indiviso* col suo fratello conte Gherardo della *sesta parte* dell'antico regno cagliaritano, come si rileva dal suo testamento, fatto in *Villa Grampatiis* ...... *Castri Callari pridie kalendas februarii anni Domini* 1350, nel quale s'intitola *Bernabos Comes de Donoratico, Dominus sextae partis regni Calleritani, una et pro indiviso, cum nobili et potenti viro Domino Comite Gherardo fratre nostro legitimo.* Il testamento fu ricevuto *in presentia Guglielmi Serra Notarii pubblici;* e nel medesimo è instituito erede universale il detto conte Gherardo. Ambi fratelli erano figli del conte Ranieri, e costui del conte Bonifazio *novello* di Donoratico, quello stesso, cui nel 1326 D. Giacopo II. re di Aragona concedette in feudo alcune terre, ville, e luoghi di Sardegna (Ved. sopr. Dipl. N.° XXXIV. pag. 681). E questo conte Bonifazio *novello*, avo del conte Bernabò menzionato nella presente *Carta*, nel suo testamento del 19 luglio 1338 (stil. pis. corrisp. al 1337), legò *libras quadringentas denariorum pisanorum minutorum* ai poveri, e alle povere zitelle, che si trovassero al tempo di sua morte *in terris nostris de Kallari* ...... *in Villa de Conese, et Villa Massargia*, ed altre lire cinque della stessa moneta *fratribus minoribus s. Francisci loci de Sardinea.* (Ved. Maccioni, *Difes. del Domin. dei Conti di Donorat.* Tom. II. pag. 84. 85. 86. 90. 115-16-17, ed altri).

LV*.

Il re di Aragona D. Pietro IV. revoca tutte le lettere di marca, pignorazioni, e rappresaglie concedute da lui, e dai suoi predecessori, ai propri sudditi contro i mercatanti pisani, e proibisce, che sulle loro mercanzie provenienti dalle loro terre, e dai loro porti, si riscuota dritto o gabella di sorta, a forma del trattato di pace conchiuso, e vegliante tra esso Re, e il Comune di Pisa.

(1349, 22 gennaio).

Dall'I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, Classe XI. Atti pubblici, Distinzione 3.ª, Vol. 23. Docum. N.° 27. (2).

Nos Petrus Dei gratia Rex Aragone, Valentie, Maiorice, Sardinie et Corsice comesque Barchin. Rossilionis et Ceritanie. Attendentes ante nostre magestatis presentiam comparuisse nobilem Iohannem de *Heresis* (3) decretorum professorem consiliarium nostrum dilectum, et Franciscum Merolla cives et ambaxiatores, ad nos destinatos, per Commune pisarum, asserentes quod tum mercatores et negotiatores communis predicti dubitarent intrare civitates et loca nostra causa mercantili, et negotiationis, pretextu aliquarum marcharum, que per nos et predecessores nostros concesse dicebantur subditis nostris, contra Commune Pisarum et singulares ac districtuales eiusdem, dictumque Commune paratum existeret subditis nostris condignam satisfactionem facere si repertum esset, eis de iustitia teneri in aliquo. Propterea duxerunt nobis humiliter supplicandum, ut omnes illos si qui erant ex subditis nostris, qui vellent conqueri de communi predicto, et de fatica (*sic*) iuris in eo reperta evocari facere dignaremur coram nobis ad ostendendum illud, cum ipsi parati existerent eis facere dignam satisfactionem, et de sua innocentia se purgare. Et quod pro conservandis confederationibus, ac pactionibus federis, et aliis conventionibus inter illustres Reges Aragone, et dictum Commune ad utriusque subditorum utilitates factis et initis, talis ordo fieret, et in futurum modus debitus sumeretur, per quem predicta inviolabiliter observentur, et predicti subditi sub dicte pacis amenitate hinc inde tute et secure valeant negotiari, et terris utrinque utilitates et commoda procurare. Quorum audita supplicatione licet per civitates Valentie et Barchin. citationes fieri fecerimus nostris subditis antedictis; quod tertia die coram nobis comparerent ad ostendendum rationes si quas habebant, que predictis possent vel deberent in aliquo obsistere, nullus tamen in termino, neque post, de gratia spectati, comparuit seu se ad predictam opposuerit, qui causas vel rationes iustas ostenderet, propter quas ad subscripta debite procedere nequiremus. Ideo nos videntes bonam affectionem et voluntatem, quam dictum Commune ad

(2) Trasmesso nel 1838 dal Professore Capei alla Regia Deputazione Sarda sopra gli studi di Storia Patria.

(3) *Heresis.* Lezione errata. Deve dire *Heritiis*, o *Hericiis*, come si ricava da molti diplomi del 1353, che riportiamo più sotto.

nos et domum nostram Aragonensem gerit, et volentes ut convenit pacis inter nos et ipsum Commune inite federa observare, et quod de bone in melius amoris vinculum inter nostros et eorum districtuales prosperetur et absque violentia aliqua conservetur, cum presenti carta nostra omnes et singulas marchas pignorationes et represalias per nos et predecessores nostros concessas, contra dictum Commune, et suos districtuales, revocamus et in totum tollimus, annullamus, ac etiam sublevamus ex rationis debito, et de gratia spetiali. Volentes et etiam concedentes, quod universi et singuli mercatores, et alii districtuales Communis predicti, cum omnibus rebus, mercaturis, et bonis eorum venire valeant per universa et singula civitates et loca nostra, tam citra, quam ultra mare sistentia, salve pariter et secure, et non possint per nos, vel offitiales aut subditos nostros ex dicta causa pignorari, marchari, vel propterea molestari. Mandantes universis et singulis offitialibus et subditis nostris presentibus et futuris, quod hanc nostram provisionem et concessionem, firmam habeant teneant et observent, et contra eam venire in aliquo non attemptent. Quinimo si a tempore huiusmodi concessionis et revocationis est in contrarium aliquid fieri attemptatum, illud revocent et faciant profinus revocari, si iram et indignationem nostram cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram fieri iussimus, sigillo nostro pendenti munitam. Datum Valentie decimo kalendas februarii. Anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono h. can: -

LVI.

Transaziona di Pietro IV. re di Aragona col Pontefice Clemente VI. pel censo annuo da lui dovuto, e non pagato, alla Sedia Apostolica pel regno di Sardegna e di Corsica concedutogli in feudo da Papa Bonifazio VIII.

(1351, 24 settembre).

Dal Lunig., Cod. Ital. Diplomat. Tom. IV. col. 1393-94-95-96.

Sit cunctis notum, quod in mei notarii et testium subscriptorum praesentia serenissimus ac magnificus Princeps et Dominus Dominus Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valentiae, Majoricarum, Sardiniae et Corsicae, Comesque Barchinoniae, Rossilionis, et Ceritaniae attendens, ut dixit, quod super controversia exorta inter Dominum Papam ex una parte, et ipsum Dominum Regem ex altera, per nonnullos reverendos Dominos Cardinales, et quosdam de consilio Domini Regis praedicti de voluntate dicti Domini Papae et ipsius Domini Regis fuisse tractata et concordata capitula que sequuntur. Tangitur retenta deliberatione Domini nostri, quod Dominus Rex Aragonum, seu ambaxator suus eius nomine, et cum sufficienti mandato promittet quod non impediet nec impedire faciet, seu permittat in regno et terris sibi subditis iurisdictionem ecclesiasticam, ad ecclesiam de jure vel consuetudine pertinentem, quominus libere exerceatur ibidem per judices ecclesiasticos competentes, nec etiam collectores et officiales Domini Papae. Item quod dictus Rex, asserens quod illa, quae facta sunt contra collectorem in Perpiniano, non fuerunt facta in dicti Domini nostri vituperium seu contemptum, humiliter petet absolutionis beneficium, paratus recipere omnem poenitentiam imponendam eidem. De absolutione vero et poenitentia suorum officialium et familiarium fiet. quod Dominus Papa duxerit ordinandum. Item quod Dominus noster ad necessitates regni et terrarum eiusdem Regis, praesertim Regni Sardiniae et Corsicae, quod ab Ecclesia Romana tenet in feudum, gratiose concedat, quod praelati per se, et subditis suis, ac etiam alii viri ecclesiastici dictorum regni et terrarum possint eidem Regi de aliquo temporali subsidio subvenire, et ratum habeant subsidium, si quod sibi per ipsos ad certum tempus iam factum est vel concessum. Item quod super censu pro praeterito tempore debito ratione dicti regni Sardiniae et Corsicae concordatum asseritur a reverendo patre domino Tusculano; quam concordiam paratus erit Rex predictus, facto super hoc sufficienti procuratorio, inviolabiliter observare. Per praedicta autem non intendit Dominus noster, quod detrahatur juri suo, et Ecclesiae Romanae, seu Regis praedicti. Supplicatur autem pro parte dicti Regis, quod pro utilitate Ecclesiarum, et consolatione suorum fidelium, qui propter defectum praelatorum absentium in spiritualibus incommoda innumerabilia et animarum pericula patiuntur, praelatos in Curia existentes dignetur sanctitas Domini nostri ad Ecclesias suas remittere, et eos cogere ad faciendum in dictis suis Ecclesiis residentiam personalem; quodque de praelaturis beneficiis Ecclesiasticis regni et terrarum suarum dignetur personis idoneis illarum partium, quod summe esset gratum regnicolis, provvidere.

Idcirco dictus Dominus de fide, industria, et legalitate venerabilis et religiosi fratris Hugonis, abbatis monasterii Rumpulli ordinis s. Benedicti, nobilis viri B. de Capraria, et Lupi de Gorrea camerarii minoris militum, Bernardi de Ulzimillis legum doctoris thesaurarii consiliariorum suorum plene confidens, tenore huius publici instrumenti sponte et de certa conscientia fecit, constituit, et ordinavit certos et indubitatos procuratores suos ac nuntios speciales dictos venerabilem abbatem, et nobilem B. de Capraria, Lupum de Gorrea, et Bernardum de Ulzimillis, et quemlibet ipsorum in solidum, ita quod occupantis conditio potior non existat, ad promittendum pro ipso Domino Rege dicto Domino summo Pontifici, seu cui ipse voluerit, quod idem Dominus Rex non impediet, seu impediri faciet seu permittet in regno et terris sibi sub dictis jurisdictionem ecclesiasticam, ad Ecclesiam de jure seu consuetudine pertinentem, quominus (ut praetangitur) libere exerceatur ibidem per judices ecclesiasticos competentes, nec etiam collectores et officiales Domini summi Pontificis memorati: et etiam ad obtinendum a dicto Domino summo Pontifice, vel alio quocumque ab eo potestatem habente, de et super sententia excomunicationis, si quam dictus Dominus Rex aut officiales, vel gentes suae ratione eorum, quae facta fuerunt apud Perpinianum, contra Bertrandum de Alayano collectorem dicti Domini Papae, incurrerunt, absolutionis beneficium ad cautelam: et alias, et etiam ad obtinendum absolutionis beneficium ab ipso Domino Papa, vel alio ab eo potestatem habente, de et super sententia excomunicationis, quam dictus Dominus Rex praetextu cessatorum solutio-

num census seu tributi, quod Sanctae Ecclesiae annis singulis dare tenetur pro dicto SARDINIAE et Corsicae regno, incurrit: nec non ad impetrandum et obtinendum a dicto Domino Papa et sacro Collegio Cardinalium remissionem et gratiam eius, quod per ipsum Dominum Regem debetur ex tributo jam dicto, seu ex parte eiusdem, et etiam ad faciendum solutionem et solutiones dicti tributi, et pro solvendo eo, quod ad solvendum restat, ex eodem tributo, dictum Dominum Regem et eius bona efficaciter obligandum, et super eo parta, promissiones, obligationes faciendum, et recipiendum ab eodem Domino Papa, et quibusvis aliis, et ab ipso potestatem habentibus, super contentis in capitulis memoratis, et nihilominus ad supplicandum dicto Domino Papae, ut contenta in dictis capitulis cum efficacia exequantur, dando et concedendo eisdem procuratoribus suis, et cuilibet ipsorum in solidum plenariam potestatem super praedictis omnibus et singulis, eorumdem promissiones, pacta, conventiones et obligationes faciendi et recipiendi, et inde firmandi et recipiendi publica instrumenta, et alia rescripta Papalia, et alias scripturas praedictas necessarias, seu etiam opportunas: et absolutionum beneficia obtinendi, et pro solutione dicti tributi seu partis eiusdem dictum Dominum Regem et eius bona obligandi: nec non jurandi in animam ipsius Domini Regis de parendo mandatis sanctae matris Ecclesiae, ac ipsius Domini Papae vel deputandi ab eo, et subeundi super praedictis et eorum singulis cuiuslibet alterius generis juramentum: nihilominus promittendi et jurandi in animam ipsius Regis, quod idem Dominus Rex satisfactionem et poenitentiam faciet et complebit, quas idem Dominus Papa vel deputandus ab eo ipsi Domino Regi duxerit imponendas: et omnia alia gerendi, faciendi et explicandi in, et super praedictis, quae pro obtentu praedictorum et singulorum eorundem necessaria fuerint seu etiam opportuna, etiamsi talia essent, quae mandatum exigerent speciale. Et promisit idem Dominus Rex se gratum et firmum perpetuo habiturum, quaecumque in praedictis et super praedicta per dictos procuratores suos, vel eorum quemlibet acta, gesta fuerint, seu etiam procurata, nullo tempore revocare. Et idem Dominus Rex huic instrumento publico suae Majestatis sigillum in pendenti jussit apponi in testimonium praemissorum. Actum et datum Gundae, vigesima quarta die mensis septembris, anno a nativitate Domini MCCCLI. Signum Petri Dei gratia Regis Aragonum, Valentiae, Majoricae, Sardiniae et Corsicae, comitisque Barchinoniae, Rossilionis et Ceritaniae, qui haec concessit et firmavit.

LVII*.

Gli uomini del Comune di Alghero (Allegerii), *e del suo distretto, riuniti in generale consiglio, e Pietro D'Oria, vicario dello stesso Comune, costituiscono loro procuratore ed ambasciatore il medico Antonio di Filippo, e gli conferiscono le più ampie facoltà, acciò, trasferendosi a Genova, tratti, conchiuda, e stabilisca col Doge di quella repubblica, e col suo consiglio, tutti quegli accordi, patti, e contratti che stimerà necessari pel loro interesse, e difesa, contro il re di Aragona, e i catalani loro nemici.*

(1353, 1 gennaio).

Dai Regji Archivi di Corte di Torino, Docum. ant. Serie 1.ª, Mazz. 8, Num. 6.

In nomine Domini Amen. = Ad honorem et exaltationem magnifici dominj dominj Iohannis de Valente Dei gratia Ianuensium Ducis et populi deffensoris omniumque Ianuensium, et ad destrucionem conquassationem et detrimentum, Regis Aragonum omniumque Catalanorum et inimicorum Communis Ianue amen. In pleno et generali consilio hominum et universitatis *Allegerii* (1) et districtus sonu campane et voce nuntiorum ut moris est congregato, in loco infrascripto et in quo quidem consilio interfuerunt due partes et ultra hominum Allegerii et districtus, ipsum consilium generale unanimiter, et concorditer omnes in presentia, consensu et auctoritate nobilis viri domini Petri de Auria vicarii Allegerii et districtus pro felici comuni Ianue et ipse dominus vicarius voluntate consilio et consensu ipsius consilij et ipsorum consiliariorum omnium attendentes publice interesse ipsius loci Allegerii et ad utilitatem ejus et hominum, et utilitatis eius spectare infrascripta fieri, pro se ipsis et nomine et vice dicti Communis et totius dicte universitatis, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt eorum et dicti Comunis et universitatis predicte, Syndicum actorem procuratorem et nuntium specialem et quidquid de jure melius esse potest Anthonium Medicum quondam Philippi presentem et mandatum sponte suscipientem, ad comparendum et se presentandum pro eis et eius nomine coram illustre domino et domino Duce Ianuensium ante dicto et eius consilio seu consiliis, et coram eis exponendum quidquid per ipsum dominum vicarium Allegerii et ejus consilium fuerit comissum, et ad obligandum dictam universitatem, et homines dicto universitatis districtus, tam in universo quam singulos eorum, et bona ipsorum et pro eis promittendum, dandum et concedendum, atque ipsos et dictam universitatem obligandum versus ipsum dominum Ducem et Consilium nomine Communis Ianue, in quibuscumque obligationibus, promissionibus et pactis de quibus eidem Syndico melius videbitur, ac etiam transferendum quidquid in eis juris est in dicto loco, et hominibus, et omnem bayliam et potestatem dictis domino Duci, et consilio dandum, et transferendum et dari et transferri per quoscumque consentiendum, de quibus eidem Syndico videretur, in dicto loco, districtu, et hominibus et jurisdictionibus eius, tam ex contractu donationis quam ex quocumque alio contractu, et etiam quodcumque transferendum et concedendum, de quibus requireretur fierj mentio specialis proinde, ac si in presenti instrumento esset expresse et specialiter denotatum et predicta omnia cum promissionibus penis cautelis juramentis et aliis solempnitatibus oportunis, et de premissis quilibet instrumentum fieri faciendum prout eidem Syndico melius videbitur et ad protestandum et denunciandum ipsi domino Duci et eius consilio, illas protestaciones, et denunciationes quas dictus Syndicus et procurator melius crediderit convenire, si opus fuerit, et generaliter ad faciendum, di-

(1) *Allegerii*, ossia *di Alghero*, illustre città del capo settentrionale della Sardegna.

cendum, operandum et contrahendum pro dictis constituentibus vice et nomine dicte universitatis in omnibus predictis et aliis prout ipsi constituentes met in omnibus, et per omnia melius facere possent si presentes essent, dantes, et concedentes dicto Syndico, et procuratori, plenam, liberam largam et generalem potestatem et bayliam cum plena libera larga et generali administratione, ac pleno libero, largo et generali mandato promittentes michi notario infrascripto officio publico stipulante et recipiente nomine et vice dicti dominj Ducis et sui consilij et Comunis Ianue ac etiam nomine et vice omnium et singulorum quorum interest intererit vel in futurum interesse poterit perpetuo habere ractum, gratum, et firmum quidquid et quantum per dictum Syndicum et procuratorem, actum, factum, gestum, procuratum, promissum, vel etiam administratum fuerit nomine et vice universitatis predicte, sub ypotheca et obligatione omnium bonorum dictorum constituentium et universitatis predicte, et proinde et ad sic observandum omnia bona eorum et cuiuslibet eorum nomine et vice dicte universitatis pignori et ypothece obligaverunt. Actum Allegerii in ecclesia Beate Marie anno Dominice nativitatis millesimo trecentesimo quinquagesimo tercio indictione quinta secundum cursum Ianue, die prima ianuarii ante terciam presentibus testibus Fabianeto de Auria, Iohanne de Raynerio milite domini vicarii predicti, et Iohannino Parolio de Saona ad hec vocatis specialiter et rogatis. L. T. † Ego Hadotus Oddonis Sfoglie auctoritate imperiali notarius rogatus scripsi,

Senza sigillo.

LVIII*.

Nicolò di Cassano D'Oria, per sè, e pe' suoi fratelli Enrietto, Antonio, Guglielmo, Tebaldo, e Odoardo, Luca di Mariano D'Oria, e Anfreone di Alaone D'Oria, conferiscono ampio mandato al giurisperito *Alaone D'Oria per stringere a loro nome col Comune di Genova tutti gli accordi, contratti, e leghe che saranno necessarie per la difesa delle terre, ville, castella, luoghi, e dritti, ch'essi possedono in Sardegna, e della parte loro spettante nella terra, luogo, e castello di Alghero* (Allegerii), *contro il re di Aragona, e i Catalani.*

(1353, 2 gennaio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, Docum. ant. Serie 1.ª, Mazz. 8, Num. 7.

In nomine Sancte et individue Trinitatis Patris filii et Spiritus Sancti amen. Ad honorem et exaltationem Curie celestis, illustris viri domini domini Ducis Ianuensis et communis Ianue, omniumque Ianuensium, et ad conquassationem et detrimentum Regis Aragonum, et Catalanorum omnium. Nobiles viri domini Nicolaus de Auria filius quondam domini Casani de Auria militis suo proprio nomine, et nomine et vice Henrietti, Anthonii, Iuliani, Tebaldi, et Oddoardi fratrum suorum, pro quibus ad cautelam de racto habendo promixerunt michi notario infrascripto recipienti vice, et nomine omnium quorum interest, vel intererit, sub ypotheca, et obligatione omnium bonorum suorum, nec non et Lucas de Auria filius et heres quondam domini Mariani de Auria suo proprio nomine, et Anfreonus de Auria filius quondam domini Alaonis de Auria suo proprio nomine, omnes simul suis propriis nominibus, et nominibus quibus supra fecerunt, constituerunt, et ordinaverunt suum certum actorem, procuratorem, et nuntium specialem, prout melius fieri, et esse potest, dominum Alaonum de Auria juris peritum presentem, et mandatum sponte suscipientem ad comparendum, et se presentandum coram magnifico domino et domino Duce Ianuensi et suo consilio, et coram alio quocumque domino principe, vel barone, et ad paciscendum, componendum, et transigendum cum predicto domino Duce et suo consilio, vel cum alia quacumque persona, corpore, vel collegio, et quamcumque compositionem, transactionem; pactionem, vel ligam faciendum de terris, castris, locis, villis, juribus, homagiis, et jurisdictionibus, que et quas ipsi habent, et sui predecessores soliti sunt habere in insula Sardinie, et ad obligandum eos in personis, et in bonis, que habent tam in insula Sardinie, quam in territorio civitatis, vel districtu Ianue, in quantum videbitur, et placuerit dicto procuratori suo, et ad vendendum, pignorandum, obligandum, et specialiter ad donandum; si et quando videbitur dicto procuratori suo, omnes terras, villas, castra, homagia, jura, et jurisditiones, que et quas ipsi dicti constituentes et sui predecessores soliti sunt habere in insula Sardinie, et specialiter ad vendendum, obligandum, et si dicto procuratori videretur, ad donandum partem eis scilicet constituentibus contingentem terre, loci, castri Allegerii positi in insula Sardinie, cum omnibus juribus, et jurisditionibus que ipsi, et sui predecessores habent, et soliti sunt habere in dicto loco; asserentes, et manifeste recognoscentes, et dicentes in personis mei notarii, et testium infrascriptorum omnem donationem, venditionem, vel obligationem, compositionem, et ligam factam, vel fiendam in futurum per dictum procuratorem suum procedere, et fieri de speciali suo mandato, et eis hoc specialiter mandantibus eidem procuratori suo, jurantes etiam in manibus mei antedicti notarii, et in personis testium infrascriptorum se habituros ractam, gratam et firmam omnem donationem, venditionem compositionem, et ligam factam, et fiendam per prefatum procuratorem suum, et contra donata, vendita, et transacta per predictum procuratorem suum nunquam venturos; et generaliter ad faciendum in omnibus, et per omnia in predictis omnibus prout et sicut ipsi constituentes met facere possent si presentes essent, et ad constituendum unum procuratorem, et plures loco sui cum simili, vel alio mandato, et constitutum revocandum. Dantes et concedentes eidem procuratori suo, vel substituendo plenam, liberam, largam, et generalem administracionem, cum pleno, libero, largo, et generali mandato, ac plena potestate, et baylia. Promittentes michi notario infrascripto officio publico tanquam publice persone stipulanti, et recipienti nomine et vice omnium quorum interest, intererit, vel in futurum interesse poterit, habere, et tenere ractum, gratum, et firmum quidquid, et quantum per dictum procuratorem eorum, vel substituendum, vel substituendos ab eo actum, factum, gestum, procuratum, vel etiam administratum

fuerit in predictis, et quolibet predictorum, sub ypotecha, et obligatione omnium suorum, et cuiuslibet eorum. Actum Allegerii in camera domus condam domini Fabiani de Auria anno Dominice nativitatis millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio, indictione quarta secundum cursum lanue die secunda januarii post nonam, presentibus testibus domino Petro de Auria vicario Allegerii, Fabianeto de Auria, Santolino de Naviza, et Anthonio Medico ad hec vocatis, et rogatis.

(L. T.) Ego Hadottus Oddonis Sfolie auctoritate imperiali notarius rogatus scripsi.

Senza sigillo.

LIX*.

Il re D. Pietro IV. di Aragona autorizza con sue lettere patenti i notai, o scrivani del Comune di Pisa, che si trovassero, o andassero in Sardegna per esercitarvi le funzioni loro affidate dal Comune, all'esercizio eziandio del notariato pubblico, durante il tempo del loro uffizio, accordando ai medesimi facoltà di rogare stromenti fra i pisani, e per cose appartenenti al detto Comune, ed uomini di Pisa, purchè però in ciascun atto spieghino, che ciò eseguiscono, come ogni altro notaio pubblico, in virtù della speciale autorizzazione regia stata loro accordata.

(1353, 14 febbraio).

Dall'Archivio I. R. delle Riformagioni di Firenze, Classe XI. ATTI PUBBLICI, Distinzione 3.ª, Tom. 23, Docum. N.° 31.

In eterni Dei nomine amen. Hoc est exemplum quarundarum licterarum trasmissarum ab illustri et serenissimo principe domino Petro Dei gratia rege Aragone Valentie Maioricarum Sardinee et Corsice comiteque Barchin. Rossilionis et Ceritanee Remibus (1) et officialibus suis ynsule Sardinee, ad petitionem et instantiam pisani Comunis; quarum licterarum tenor talis est.

Nos Petrus Dei gratia rex Aragone Valentie, Maioricarum Sardinee et Corsice comesque Barchin. Rossilionis et Ceritanee actendentes nos dudum ad suplicationem nobilis et dilecti Iohannis de Herisiis decretorum doctoris consiliarii nostri, et Francisci Merolla ambaxiatorum tunc per venerabile Commune pisarum ad nostram magestatem regiam destinatorum provisionem infrascriptam fecisse; cum carta nostra continentie subsequentis. Nos Petrus Dei gratia rex Aragone. Quia per nobilem Iohannem de Herisiis decretorum doctorem consiliarium nostrum dilectum et Franciscum Merolla cives et ambaxiatores venerabilis Comunis pisarum, ad nostre magestatis presentiam destinatos, est nobis humiliter supplicatum, ut concedere dignaremur notariis qui in Sardinea erunt pro tempore in officio pisarum Comunis, ut eis liceret facere et conficere ac rogare instrumenta quecumque in factis et pro factis pisarum Comunis et etiam quorumlibet pisanorum pertinentibus quandocumque ad Comune pisarum sive ad pisanos; que instrumenta haberent roboris firmitatem ac si essent confecta per notarios et nomine notariorum nostra regia auctoritate creatorum. Nos eidem Comuni complacere volentes, super predictis sic ducimus providendum, quod dictum Comune vel pro parte ipsius, dum dicti offitiales annis singulis ad predicta creantur, nominentur et designentur Gubernatori nostro dicti Sardinee regni, qui est vel fuerit pro tempore vel eius locum tenenti, nomina dictorum electorum, et idem Gubernator vel eius locum tenens illis durantibus in officio potestatem tribuat atque eos in notarios pubblicos creet nostra regia auctoritate; Ita tamen quod inter predictos pisanos et in factis sive negotiis dicti Comunis et etiam pisanorum durante regimine dictorum officiorum eis commissorum possint conficere contractus et instrumenta qui et que in iudiciis et extra inter predictos Comune et pisanos ac eorum districtuales habeant roboris firmitatem ac si facti vel facta essent per notarios auctoritate Magestatis regie procreatos, ipsis tamen notariis in subscriptionibus suis affirmantibus auctoritate nostra regia se ad predictos contractus iniendos dumtaxat fore creatos. Quia eorum officiis durantibus illos haberi volumus in predictis ac si per nos vel nostra fuissent auctoritate creati. Mandantes expresse Gubernatori Sardinee presenti et qui pro tempore fuerit quatenus concessionem nostram hanc quantum nobis placuerit durare volumus firmam habeant et observent et contra eam venire in aliquo non attemptent. Quinimo predictis sibi annis singulis nominandis nomine et vice nostri auctoritatem tribuant in predictis, quoniam eidem Gubernatori presenti et qui pro tempore fuerit vel eius locum tenenti vices nostras plene commictimus, in hac parte. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram fieri iussimus sigillo nostro pendenti munitam. Datum Valentie decimo kalendas februarii anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. Et nunc fuerit nobis per Iohannem Buzzacarini de Sismundis militem et Iohannem de Heritiis decretorum doctorem consiliarium nostrum predictum nuntios per dictum Comune ad nostram presentiam noviter destinatos humiliter supplicatum ut provisionem predictam ac contenta in dicta carta confirmare de nostri clementia dignaremur. Idcirco ipsorum nuntiorum supplicatione admissa benigne notavimus volentes erga dictum Comune favorabiliter nos habere provisionem predictam et omnia et singula in dicta carta contenta de spetiali gratia serie presentium confirmamus prout in eadem latius ac plenius continetur. Mandantes cum presenti Gubernatori Sardinee qui nunc est vel pro tempore fuerit aut eius locum tenenti quatenus provisionem predictam sub dicta forma et confirmactione huius teneat firmiter et observetur quam diu nobis placuerit ut prefertur et non contraveniat nec aliquem contravenire permictat aliqua ractione. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram inde fieri et sigillo nostro pendenti iussimus communiri. Datum Valentie decima quarta die februarii anno a nactivitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio. Ex auctoritate regia.

LX*.

D. Pietro IV. re di Aragona dà facoltà ai Vicari del Comune di Pisa, residenti in Sardegna per l'amministrazione dei feudi che il Comune vi possedeva, di

(1) Regentibus (?).

portare armi offensive, e difensive, e di farsi accompagnare da due uomini armati per tutta l'isola.

(1353, 14 febbraio).

Dal suddetto I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, Classe, e Distinzione suddetta, Tom. 23, Docum. 29.

Nos Petrus Dei gratia rex Aragone Valentie, Maiorice, Sardinee et Corsice comesque Barchin. Rossilionis et Ceritanee. Attendentes nos dudum ob favorem honorabilis Comunis pisarum infrascriptam licentiam Vicario seu Vicariis villarum et locorum que ipsum Comune habet, et pro nobis tenet in feudum in regno Sardinee contulisse cum carta nostra continentie subsequentis. Nos Petrus Dei gratia rex Aragone. Ob favorem honorabilis Communis pisarum, quod circa nostra servitia se exhibet favorabile et devotum, tenore presentis Vicario qui nunc est et aliis Vicariis, qui pro tempore fuerint, villarum, et locorum que ipsum Comune habet et tenet pro nobis in feudum, in insula Sardinee, licentiam portandi arma prohibita per eandem insulam se *tertio* impartimur. Ita quod de cetero dictus Vicarius seu Vicarii per universa et singula loca dicte insule tam regia, quamque in feudum tenentur ibidem portare arma quecumque prohibita eis necessaria libere et impune, inibitione quacumque, vel ordinatione alia in contrarium facta in aliquo non obstante. Mandantes per presentes regenti offitium Gubernationis Sardinee, capitaneis, potestatibus, vicariis, baiulis, capitibus guayte, ceterisque offitialibus nostris eiusdem insule, presentibus et futuris, vel eorum locum tenentibus, quatenus licentiam nostram huiusmodi ratam et firmam habentes, ac inviolabiliter observantes, predictis Vicariis super portandis dictis armis per supradictam insulam cum duobus scutiferis, seu personis eum concomitantibus ut supra declaratum existit, contrarietatem aliquam, impedimentum vel obstaculum non apponant, nec apponi per quemquam faciant vel permittant aliqua ratione. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus sigillo nostro pendenti munitam. Datum Valentie kalendis decembris. Anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. Et nunc fuerit nobis per nobiles et dilectos Iohannem Buzaccarini de Sismundis militem, Iohannem de Hericiis decretorum doctorem consiliarium nostrum predictum nuntios per dictum Commune ad nostram presentiam noviter destinatos, humiliter supplicatum, ut cartam predictam confirmare et teneri ac servari facere, de nostri solita clementia dignaremur. Idcirco ipsorum nuntiorum supplicatione admissa benigne, nec minus dicti Comunis contemplatione, quod novimus ad nostra beneplacita favorabile atque promtum, contenta in carta preinserta, de spetiali gratia presentium serie confirmamus, prout in ea melius et plenius continetur. Mandantes cum presenti gubernatori Sardinie, capitaneis, potestatibus, vicariis, baiulis, capitibus guayte, ceterisque offitialibus nostris, ipsius insule presentibus et futuris, vel eorum loca tenentibus, quatenus contenta in preinserta carta, prout in ea melius ac clarius continetur, et confirmationem nostram huiusmodi teneant firmiter et observent, et non contraveniant, nec aliquem contravenire permittant, aliqua ratione. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram inde fieri, et sigillo nostro pendenti iussimus comuniri. Datum Valentie decimaquarta die februarii. Anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio. ex auctoritate regia.

LXI*.

D. Pietro IV. re di Aragona revoca le lettere di marca e le rappresaglie, ch'erano state ordinate da lui, e dai re suoi predecessori contro i Pisani nell'isola di Sardegna, e in tutti gli altri suoi stati, e permette loro di negoziarvi e starvi liberamente, senza pagamento veruno di tasse sopra le robe, e sopra le persone.

(1353, 14 febbraio).

Dal suddetto I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, Distinzione, e Classe cit. Tom. 23, Docum. n.° 30.

Nos Petrus Dei gratia rex Aragone, Valentie, Maiorice, Sardinee et Corsice, comesque Barchin. Rossilionis et Ceritanee. Attendentes nos dudum concessionem seu provisionem infrascriptam, ad humilis supplicationis instantiam, Iohannis de Hericiis decretorum doctoris consiliarii nostri, et Francisci Merola nunciorum Comuni pisarum, qui ad nostram magestatem regiam fuerant destinati fecisse in hac forma. Nos Petrus Dei gratia Rex Aragone etc. Attendentes ante nostre magestatis presentiam comparuisse, nobilem Iohannem de Hericiis decretorum professorem consiliarium nostrum dilectum, et Franciscum Merola cives et ambaxiatores ad nos destinatos per Commune pisarum, asserentes, quod cum mercatores et negociatores Comunis predicti dubitarent intrare civitates, et loca nostra causa mercantili et negociationis, pretextu aliquarum marcarum, que per nos et predecessores nostros concesse dicebantur subditis nostris contra Commune pisarum, et singulares ac districtuales eiusdem, dictumque Comune paratum existeret subditis nostris condignam satisfactionem facere, si repertum esset eis de iustitia teneri in aliquo, et propterea duxerint nobis humiliter supplicandum, ut omnes illos, si qui erant, ex subditis nostris, qui valeant conqueri de Comuni predicto, et de faticha iuris in eo reperta, evocari facere dignaremur, coram nobis ad ostendendum illud, cum ipsi parati existerent eis facere dignam satisfactionem, et de sua ignotentia se purgare. Et quod pro conservandis confederationibus, ac pationibus federis, et aliis conventionibus, inter illustres reges Aragone et dictum Comune, ac utriusque subditorum utilitates factis et initis, talis ordo fieret, et in futurum modus debitus sumeretur, per que predicta inviolabiliter observentur, et predicti subditi, sub dicte pacis amenitate, hinc inde tute et secure valeant negotiari, et terris utriusque utilitates, et commoda procurare. Quorum audita supplicatione, licet per civitates Valentie et Barchin. citationes fieri fecerimus nostris subditis antedictis, quod certa die coram nobis comparerent, ad ostendendum rationes, si quas habeant que predictis possent, vel deberent in aliquo obsistere, nullus tamen in termino, neque post de gratia expectati comparuit, seu se ad predicta opposuit, qui causas, vel rationes iustas hostenderet, propter quas ad suprascripta debite procedere nequiremus. Ideo nos videntes bonam affectionem,

et voluntatem, quam dictum Commune ad nos et domum Aragone gerit; Et volentes ut convenit pacis inter nos, et ipsum Comune inite federa observare; Et quod de bono in melius amoris vinculum inter nostros et eorum districtuales prosperetur, et absque violentia aliqua conserventur, cum presenti carta nostra, omnes et singulas marchas, pignorationes, et represalias per nos et predecessores nostros concessas contra dictum Comune, et suos districtuales, revocamus, et in totum tollimus annullamus, ac etiam sublevamus ex rationis debito et de gratia spetiali, volentes et etiam concedentes, quod universi et singuli mercatores, et alii districtuales Comunis predicti, cum omnibus rebus mercaturis, et bonis eorum venire valeant per universas et singulas civitates, et loca nostra, tam citra, quam ultra mare sistentia, salve pariter, et secure; Et non possint per nos vel offitiales, aut subditos nostros, ex dicta causa pignorari, marchari, vel propterea molestari; Mandantes universis et singulis offitialibus et subditis nostris presentibus et futuris, quod hanc nostram provisionem, et concessionem, firmam habeant, teneant, et observent, et contra eam venire in aliquo non attemptent. Quinimo si tempore huiusmodi concessionis et revocationis est in contrarium aliquid fieri attemptatum, illud revocent et faciant protinus revocari, si iram et indignationem nostram cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram fieri iussimus, nostro sigillo pendenti munitam. Datum Valentie decimo kalendas februarii. Anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. Et nunc fuerit nobis per nobiles et dilectos Iohannem Buzacarini de Sismundis militem, et Iohannem de Hericiis decretorum doctorem consiliarium nostrum predictum, nuncios per dictum Comune ad nostram presentiam noviter destinatos, humiliter supplicatum ut provisionem et concessionem predictam confirmare et teneri ac servari facere de nostri benignitate solita dignaremur. Idcirco ipsorum nunciorum suplicatione admissa benigne, nec minus dicti Comunis contemplatione, et ut amoris et dilectionis vinculum inter subditos nostros, et dicti Comunis districtuales quod antiquitus viguit perseveret, concessionem et provisionem predictam, de spetiali gratia, serie presentium confirmamus, prout melius superius continetur. Mandantes universis et singulis offitialibus nostris presentibus et futuris vel loca tenentibus eorumdem quatenus provisionem et confirmationem nostram predictam huiusmodi, teneant firmiter et observent, et non contraveniant, nec aliquem contravenire permittant, aliqua ratione. In cuius rei testimonium presentem inde fieri et sigillo nostro pendenti iussimus communiri. Datum Valentie decima quarta die februarii anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio. Ex auctoritate regia.

LXII*.

Il suddetto Re di Aragona D. Pietro IV. disapprova le violenze commesse dai suoi sudditi contro i cittadini e negozianti pisani, in contravvenzione alla pace, ch'egli avea col Comune di Pisa, e provvede affinchè nell'avvenire non si commettano atti somiglianti, e possano i pisani, come amici, liberamente negoziare e stare in tutti li suoi stati.

(1353, 14 febbraio).

Dall'I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, Classe, e Distinzione suddetta, Tom. 23, Docum. n.° 31.

Petrus Dei gratia rex Aragone, Valentie Maioricarum Sardinee et Corsice comesque Barchin. Rossilionis et Ceritanee dilecto consiliario nostro Rambaldo de Corbaria gubernatori regni Sardinee salutem et dilectionem. Occasione quod sicuti per dilectum consiliarium nostrum Iohannem de Hericiis decretorum doctorem et Iohannem Buzaccharini militem nuntios sive ambaxiatores ad nos per Comune pisarum noviter destinatos intelleximus nonnullis pisanis et districtualibus Comunis pisarum infra terram et dominactionem nostram cum mercimoniis eorum, et alias de gentibus et per inde transeuntibus per subditos nostros violencie et iniurie illate fuerint et sepius irrogantur contra tenorem pacis et concordie inter nos et dictum Comune inite et antiquitus observate volumus cum nos pacem et concordiam supradictam sicut nostri interest tenere et imposterum observare velimus idcirco vobis dicimus et expresse mandamus quatenus preconizactionem publicam in locis maritimis insignibus ubi vobis videbitur fieri faciatis, ne aliquis cuiuscumque condictionis existat audeat vel presumat sub incursu ire et indignactionis nostre ac pena corporis et bonorum alicui pisano vel districtuali dicti Comunis in persona vel in bonis iniuriam facere violentiam vel offensam quin modo ipsos permitant in terris et dominactione nostris esse stare negotiari et mercari libere et quete et illos ac eorum res et bona tamquam amicos et devotos nostros habeant et pertractent favorabiliter et benigne. Datum Valentie decima quarta die februarii anno a nactivitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio. Ex auctoritate regia.

LXIII*.

Il re di Aragona D. Pietro IV. rinnova al Governatore, ai Capitani, ai Podestà, ed agli altri Ufficiali regi in Sardegna gli ordini, che avea loro dati nel 1347, e 1349, affinchè lasciassero esportare liberamente, e senza verun dazio, dall'isola tutta le granaglie provenienti dai luoghi, che il Comune di Pisa vi tenea in feudo, e che dipendevano dal medesimo.

(1353, 14 febbraio).

Dall'I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, Classe, e Distinz. suddetta, Tom. 23, Docum. n.° 31.

Petrus Dei gratia rex Aragone Valentie, Maioricarum Sardinee et Corsice comesque Barchin. Rossilionis et Ceritanee dilectis et fidelibus Gubernatori regni Sardinee nec non Capitaneis potestatibus Vicariis administratoribus et aliis officialibus nostris eiusdem ynsule presentibus et futuris vel loca tenentibus eorumdem ad quos presentes pervenerint salutem et dilectionem.

Meminimus vobis dudum scripsisse per binas nostras licteras in hunc modum. Petrus etc. dilectis et fidelibus

regentibus officium Gubernationis Sardinee nec non Capitaneis Potestatibus Vicariis et administratoribus et aliis offitialibus nostris eiusdem ynsule presentibus et futuris vel eorum loca tenentibus ad quos presentes pervenerint salutem. Nuper vobis scripsisse seu subscripta mandata direxisse recollimus in hiis verbis. Petrus Dei gratia rex Aragone etc. dilectis et fidelibus regentibus officium gubernactionis Sardinee nec non capitaneis potestatibus vicariis administratoribus et aliis nostris offitialibus eiusdem ynsule presentibus et futuris vel eorum loca tenentibus ad quos presentes pervenerint salutem. Proposuit coram nobis nobilis Iacobus de Hericiis ambaxiator Comunis pisarum quod quamvis secundum conventiones et federa pacis olim inite inter dominum regem Iacobum avum et dominum regem Alfonsum patrem nostrum recordactionis felicis dictum Comune posset extrahere seu extrahi facere a villis et locis que habent in dicta ynsula quecumque blada absque soluctione alicuius iure pretextu ipsius extractionis libere atque franche officiales tamen regii predecessores vestri prohibuerunt vosque etiam ut percepimus inhibetis contra conventiones et pactiones premissas nec ipsum Comune vel eius offitiales possent granum aliquod abstrahere seu abstrahi facere a villis et locis predictis, sic quod a tempore quo dicta contracta pax extitit bladum aliquod extrahere minime valuerint quod in eorum dampnum maximum diminuctionem et preiudicium dicitur redundare. Quamobrem supplicante nobis prenominato ambaxiatore per nos in predictis de iustitie remedio provideri vobis et cuilibet vestrum dicimus et mandamus quatenus si premissa facta vel actentata existant contra formam conventionum et pactorum predictorum ab ipsis penitus dexistatis dictisque Comuni faciatis restituctionem dampni quod substinuisse dicitur hac de causa. Datum Barchin. quarto idus decembris anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo septimo. Nunc auctem ante nostre magestatis presentiam constituti nobilis et dilectus consiliarius noster Iohannes de Heritiis decretorum doctor et Franceschus Merolla ambaxiatores honorabilis Comunis pisarum ad nos ex subscriptis causis et aliis destinati humili supplicatione mostrarunt quod licet vobis, vel aliquibus ex vobis, preinserta mandata nostra fuerint presentata fueritisque cum instantia requisiti ut ea exequeremini cum effectu, vos tamen aut aliqui vestrum hec facere contemptibiliter distulistis pariter et differtis de quo si ita sit non modicum admirantes vobis et vestrum singulis sub incursu ire et indignationis nostre precipimus et mandamus quatenus omnia et singula in preinserta lictera nostra contenta iuxta sue originalis seriem pleniorem exequamini et effectualiter impleatis et contra eam venire in aliquo non temptetis vel per alios permictetis quomodolibet attemptari habendo vos taliter super eis quod dictum Comune aut districtuales ipsius ex hac causa de vobis iuste conquerendi materiam non assumant alioquin pro culpa si quam commicteretis in premissis vos in personis et bonis acriter puniremus. Datum Valentie kalendas septembris anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. Sane cum nunc per nobiles et dilectos Iohannem de Herisiis consiliarium nostrum predictum et Iohannem Buzaccarini militem nuntios sive ambaxiatores per dictum Comune pro hiis et aliis factis et negotiis ad nostram presentiam noviter destinatos coram nobis expositum fuerit conquerendo quod vos vel vestrum aliqui mandata nostra superinserta improvide spernendo quamquam fueritis pluries et instantissime requisiti ut ipsa exequeremini et ad effectum debitum duceretis, id in nostri dedecus et conptentum tamquam in reprobum sensum dati facere minime curavistis ex quibus admiractionis causam si est ita assumpsimus vehementem. Quo circa ad ipsorum nuntiorum supplicationem propterea nobis factam vobis et vestrum cuilibet iterato dicimus et districte precipiendo mandamus sub pena nostre gratie et mercedis quatenus si iram et indignactionem nostram cupitis evitare mandata nostra preinserta per omnia compleatis et effectui perducatis, omnibus dilactionibus et exceptionibus frivolis postpositis et semotis prout in dictis licteris est vobis traditum in mandatis; Nec contra in eisdem expressata venire aut aliquid facere presumatis vel permictatis a quocumque aliquid premissis contrarium attemptari. Quoniam nobis plurimum displiceret sic in hiis vos habere curando, quod a modo pro parte dicti Comunis vel districtualium suorum non videamus aliquem ractione premissorum in nostri presentiam contra iustitiam conquerentem nec propterea vobis nos oporteat scribere iterato; aliud scire vos volumus pro costanti quod contra vos et bona vestra et cuiuslibet vestrum sic fortiter et acriter tamquam mandatorum nostrorum transgressores procedemus, quod vobis cedet ad penam, et ceteris ad exemplum vosque merito penitebit; Quia circa predicta exequenda cum ea qua decet diligentia non vacastis. Datum Valentie decima quarta die februarii anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio. Ex auctoritate regia.

LXIV*.

Il suddetto Re di Aragona ordina al Governatore, ed agli altri uffiziali Regi di Sardegna, che procedano rigorosamente contro gli autori del misfatto commesso sulla persona di Dottino Bonacia, Chiarento, e Pasqualino da Piombino distrettuali *di Pisa, i quali, capitanando tre barche cariche di merci, erano stati assaliti nel* 1351 *da una galeotta armata nei mari di Terranuova, luogo marittimo dell'isola, spogliati di ogni avere, e barbaramente uccisi con tutto l'equipaggio.*

(1353, 14 febbraio).

Dall'Archivio I. R. delle Riformagioni di Firenze, classe e distinzione suddetta, Docum. num. 31.

Petrus dei gratia Rex Aragone, Valentie, Maioricarum Sardinee et Corsice Comesque Barchin. Rossilionis et Ceritanee dilecto nostro gubernatori Sardinee regni qui nunc est vel qui pro tempore fuerit vel eius locum tenenti ceterisque officialibus nostris vel eorum loca tenentibus ad quos presentes pervenerint salutem et dilectionem. In nostre magestatis presentia constituti nobiles et dilecti Iohannes de Herisiis decretorum doctor et consiliarius noster et Iohannes Buzaccharini miles nuntii sive ambaxiatores ad nos pro hiis et aliis negotiis per honorabile comune pisarum noviter destinati exposuerunt gra-

viter conquerendo quod anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo primo Doctinus Bonavio de Plumbino Chiarentus de Plumbino, Paschalinus de Plumbino pisani seu districtuales Comunis pisarum cum suis barchis diversis rebus et mercibus oneratis causa vehendi easdem apud pisas, in mari prope locum de terranove ynsule supradicte fuerunt per quendam lembum chatalanis seu gentibus nostris armatum per gubernatorem tunc dicte ynsule ad eiusdem guardiam ut asseritur deputatum capti et cum omnibus marinariis seu ductoribus ipsarum barcharum crudeliter ac immaniter interfetti ac etiam disraubati contra pacem inter nos et dictum comune initam et concordiam antiquitus observatam propter quod fuit nobis per dictos ambaxiatores siue nuntios humiliter supplicatum ut de predictis sic enormiter factis ac propterea perpetratis restitutionem integram et iustitiam in talibus debitam breviter fieri facere mandaremus. Quarum ipsorum nuntiorum supplicationum prout convenit annueutes dictamque pacem et concordiam servare volentes vobis et vestrum cuilibet dicimus et districte precipiendo mandamus, quatenus constito vobis de predictis, quilibet vestrum infra iurisdictionem sibi commissam si dictos malefactores reperire poteritis capiatis et contra ipsos et eorum bona sic fortiter ac rigide pcunte iustitie procedatis quod premissorum punitio eis cedat ad penam et ceteris ad terrorem aliique eorum exemplo perterriti talia vel similia facere pertimescant. Et nichilominus de bonis ipsorum in rebus mercibus et aliis dictis pisanis seu districtualibus dicti comunis per predictos ablatis seu disraubatis vel eorum iusto pretio aut valore satisfactionem condignam et integram fieri faciatis habendo vos taliter in premissis quod dictum comune de nobis non habeat hac de causa iustam materiam conquerendi nec propter defettum iustitie in vobis inventum Nos vobis oporteat pro predictis scribere iterato. Quoniam nobis plurimum displiceret vosque perinde graviter puniremus. Datum Valentie decima quarta die februarii anno a nactivitate domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio. Ex auctoritate regia.

LXV *.

Lo stesso Re di Aragona D. Pietro IV rinnova gli ordini già dati nel 1347 e 1349 al Governatore, ed agli altri ufficiali Regi di Sardegna, affinchè i Pisani non siano ulteriormente molestati da Stefanino Olivar barone della villa di san Mazacio (odierno Samatzai*), il quale pretendeva esigere multe e penali da detti Pisani, perchè il bestiame dei loro feudi era entrato a pascolare in un* salto *appartenente al territorio di detta villa, essendo per antica consuetudine promiscuo il pascolo di bestiami nei confini dei rispettivi territori delle ville possedute in feudo nell'isola dal comune di Pisa, e da altri signori, o baroni.*

(1353, 14 febbraio).

Dall'I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, classe e distinzione suddetta, Docum. num. 31.

Petrus dei gratia Rex Aragone Valentie, Maioricarum Sardinee et Corsice Comesque Barchin. Rossillonis et Ceritanee dilectis et fidelibus Gubernatori Sardinee et aliis officialibus nostris eiusdem ynsule presentibus et qui pro tempore fuerint vel eorum loca tenentibus ad quos presentes pervenerint salutem et dilectionem. Meminimus vobis dudum scripsisse per binas nostras licteras in hunc modum. Petrus dei gratia Rex Aragonae dilectis et fidelibus regenti officium gubernationis Sardinee et aliis officialibus nostris eiusdem ynsule presentibus et qui pro tempore fuerint vel eorum loca tenentibus ad quos presentes pervenerint salutem. Nuper nobis scripsisse seu subscripta mandata nostra direxisse recolimus in hiis verbis. Petrus dei gratia Rex Aragone dilectis et fidelibus Regenti officium gubernationis Sardinee et aliis officialibus nostris eiusdem ynsule presentibus et qui pro tempore fuerint vel eorum loca tenentibus ad quos presentes pervenerint salutem et dilectionem. Ad nostram recurrens presentiam nobilis Iohannes de Herisiis dilectus noster ambaxiator comunis pisarum, proposuit querelose quod quamquam de iure equitate et iuxta formam pactorum et conventionum olim inter illustres progenitores nostros reges Aragone dictumque comune initarum homines villarum quas ipsum comune habet in dicta ynsula in feudum et possidet possint licite eorum bestiaria immictere ad pascendum in terminis aliarum villarum circumstantium quemadmodum homines ipsarum villarum possunt sua bestiaria immictere in terminis villarum comunis prefati; veruntamen quidam procurator Stphini Olivarii (e ?) cuius est villa Sancti Mazarii hiis non perspectis sed procedendo ut fertur homines octo villarum eiusdem comunis intrasse in quodam saltu ipsius ville ad pasturandum incurrisse penam banni per eum propria auctoritate impositi ibidem ad pasturandum intrantibus condepnavit ipsorum quemlibet in quinquaginta libris Alfonsinorum, quam quidem condempnationem dictus procurator nititur in curia castri Callari ubi super hoc questio vertitur petere ab hominibus antedictis non advertendo quod homines dicte ville Sancti Mazarii qui frequenter intrant ad pascendum in terminis villarum prelibati comunis tenentur et debent exsolvere diversas condempnactiones de eis per rectores sive vicarios dicti comunis factas multo maiores quam ipsa condempnactio summas pecunie attingentes vm cum asseratur supradictam condempnactionem fuisse factam per antefactum procuratorem super dicto saltu lite pendente ipsum comune super hiis et aliis multipliciter agravari et intentionis nostre existat pactiones et conventiones plarras eidem comuni eiusque districtualibus teneantur observari ea propter ad eius ambaxiatoris supplicationem humilem nobis propterea exhibitam reverenter vobis et cuilibet vestrum dicimus et districte mandamus quatenus premissorum occasione iam dictum comune contra conventiones et pactiones predictas vel alias indebite minime adgravetis nec adgravari ullatenus permictatis. Et si ipsum in aliquo adgravastis ad statum debitum illud perducatis postposita omni mora. Datum Barchn quarto idus decembris anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo septimo. Nunc autem ante nostre Magestatis presentiam constituti nobilis et dilectus consiliarius noster Iohannes de Heritiis decretorum doctor et Franciscus Merolla ambaxiatores honorabilis comunis pisarum ad nos ex suprascriptis causis

et aliis destinati humili supplicatione mostraverunt quod licet vobis vel aliquibus ex vobis preinserta mandata nostra fuerint presentata fueritisque cum instantia requisiti ut ea exequeremini cum effectu vos tamen aut aliqui vestrum hoc facere contemptibiliter distulistis pariter et difertis de quo si ita sit non modicum admirantes vobis et vestrum singulis sub incursu ire et indignationis nostre precipimus et mandamus quatenus omnia et singula in preinserta litera nostra contenta iuxta sui originalis seriem pleniorem exequamini et effectualiter impleatis et contra ea venire in aliquo non temptetis vel per alios permictatis quomodolibet attemptari habendo vos taliter super eis quod dictum comune aut districtuales ipsius ex hac causa de vobis iuste conquerendi materiam non assumant alioquin pro culpa si quam commictetis in premissis, vos in personis et bonis acriter puniremus. Datum Valentie kalendis decembris anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. Sane cum nunc per nobiles et dilectos nostros Iohannem de Hericiis consiliarium nostrum predictum et Iohannem Buzaccharini militem nuntios sive ambaxiatores per dictum comune pro hiis et aliis factis et negotiis ad nostram presentiam noviter destinatos coram nobis propositum fuerit conquerendo quod vos mandata nostra super inserta improvide spernendo, quamquam vos vel vestrum aliqui fueritis pluries requisiti ut ipsa exequeremini et ad effectum iustitie duceretis, id facere minime curavistis ex quibus admiractionis causam merito assumpsimus vehementem; quo circa ad ipsorum nuntiorum supplicationem humilem propterea nobis factam vobis iterato dicimus et districte precipiendo mandamus sub pena nostre gratie et mercedis, quatenus mandata nostra preinserta exequamini et compleatis, omnibus dilactionibus et exceptionibus frivolis postpositis et semotis prout in hiis licteris est vobis traditum. In mandatis taliter vos habendo quod amodo pro parte dicti comunis non videamus aliquem ractione premissa in nostra presentia contra iustitiam conquerentem ne propterea nos oporteat vobis scribere iterato. Alias scire vos volumus quod pro culpa si quam commiseritis in premissis vos graviter puniremus. Datum Valentie decima quarta die februarii anno a nactivitate domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio. Ex auctoritate Regia.

LXVI *.

Il Re di Aragona D. Pietro IV scrive al Governatore, ed agli altri uffiziali Regii di Sardegna, ingiungendo ai medesimi, che, a tenore dei patti convenuti tra i sovrani suoi predecessori e il comune di Pisa, non frappongano impedimenti al libero esercizio della mercatura per parte dei Pisani nelle ville, e luoghi, ch'essi possedevano nell'isola, rinnovando in tal rispetto gli ordini già dati sullo stess'oggetto nel 1347 *e* 1349.

(1353, 14 febbraio).

Dall'I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, classe e distinzione suddetta, Docum. num. 31.

Petrus dei gratia Rex Aragone, Valentie, Maioricarum, Sardinee et Corsice comesque Barchinone Rossilionis et Ceritanee. Dilectis et fidelibus suis Gubernatori Sardinee ceterisque officialibus nostris presentibus et qui pro tempore fuerint vel eorum loca tenentibus ad quos presentes pervenerint salutem et dilectionem. Meminimus vobis dudum scripsisse per binas nostras licteras in hunc modum. Petrus dei gratia Rex Aragone dilectis et fidelibus regenti officium Gubernactionis Sardinee ceterisque officialibus nostris presentibus et qui pro tempore fuerint vel eorum loca tenentibus ad quos presentes pervenerint salutem etc. *Exponente nobis nobili Iacobo de Hericiis.* Nuper vobis scripsisse seu subscripta mandata direxisse recolimus in hiis verbis. Petrus dei gratia Rex Aragone etc. dilectis fidelibus regentibus officium Gubernactionis Sardinee ceterisque officialibus presentibus et qui pro tempore fuerint vel eorum loca tenentibus ad quos presentes pervenerint salutem etc. Exponente nobis nobili Iacobo de Hericiis ambaxiatore comunis Pisarum percepimus quod quamquam iuxta pacta et conventiones olim initas inter illustres progenitores nostros Reges Aragone bone memorie ex parte una et dictum comune ex altera, pisani et quicumque alii possint in villis et locis que ipsum comune habet in ynsula prefata eorum res et merces emere, vendere et mercari, vos tamen ut fertur prohibitis eisdem contra pactiones et conventiones predictas, ne in dictis villis seu locis audeant vendere mercari et hemere ac apothecas rerum et mercium retinere, dictum comune super hoc plurimum adgravando. Cum autem nostre intentionis non sit pacta seu conventiones ipsas eidem comuni in aliquo infringere sed eas penitus observare ea propter ad ipsius ambaxiatoris humilis supplicationis instantiam, vobis et unicuique vestrum dicimus et districte mandamus quatenus premissorum occasione jam dictum comune, contra conventiones et pactiones premissas vel alias indebite minime agravetis nec agravari ullatenus permictatis; et si ipsum in aliquo agravastis illud ad statum debitum reducatis, absque aliqua tarditate. Datum Barchn idus decembris. Anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo septimo. Nunc autem ante nostre magestatis presentiam constituti nobilis et dilectus consiliarius noster Iohannes de Hericiis decretorum doctor et Franciscus Merolla, ambaxiatores honorabilis comunis pisarum, ad nos ex subscriptis causis et aliis destinati humili supplicatione mostraverunt, quod licet vobis vel aliquibus ex vobis preinserta mandata nostra fuerint presentata fueritisque cum instantia requisiti ut ea exequeremini cum effectu vos tamen aut aliquis vestrum hoc facere contemptibiliter distulistis pariter et differtis de quo si ita sit non modicum admirantes vobis et vestrum singulis sub incursu ire et indignationis nostre precipimus et mandamus quatenus omnia et singula in preinserta nostra lictera contenta iuxta sue originalis seriem pleniorem exequamini et effectualiter impleatis et contra venire in aliquo non temptetis vel per alios permictatis quomodolibet attemptari, habendo vos taliter super eis quod dictum comune aut districtuales ipsius, ex hac causa de vobis iuste conquerendi materiam non assumant, alioquin pro culpa si quam commictetis in premissis vos in personis et bonis acriter puniremus. Datum Valentie kalendas decembris anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. Sane cum nunc

per nobiles et dilectos Iohannem de Hericiis consiliarium nostrum predictum et Iohannem Buzaccarini militem nuntios sive ambaxiatores per dictum commune pro hiis et aliis factis et negotiis ad nostram presentiam noviter destinatos coram nobis expositum fuerit conquerendo quod vos vel vestrum aliqui mandata nostra superinserta improvide spernendo quamquam fueritis pluries et instantissime requisiti ut ipsa exequeremini et ad effectum debitum duceretis id in nostri dedecus et contemptum facere minime curavistis, ex quibus admiractionis causam si est ita assumpsimus vehementem. Quo circa ad ipsorum nuntiorum supplicationem propterea nobis factam vobis et vestrum cuilibet iterato dicimus et districte precipiendo mandamus sub pena nostre gratie et mercedis quatenus si iram et indignationem nostram cupitis evitare mandata nostra preinserta per omnia compleatis et effectui perducatis omnibus dilactionibus et exceptionibus frivolis pospositis et semotis prout in dictis licteris est vobis traditum in mandatis nec contra in eisdem expressata venire aut aliquid facere presumatis vel permictatis a quocumque aliquid premissis contrarium attemptari, cum nobis plurimum displiceret, sic in hiis vos habere curando quod amodo pro parte dicti comunis vel districtualium suorum non videamus aliquem ratione premissorum in nostri presentia contra iustitiam conquerentem nec propterea vobis nos oporteat scribere iterato; alias scire vos volumus pro constanti, quod contra vos et bona vestra et cuiuslibet vestrum sic fortiter et acriter tamquam mandatorum nostrorum transgressores procedemus, quod vobis cedet ad penam et ceteris ad exemplum vosque merito penitebit quia circa predicta exequenda cum ea qua decet diligentia non vacastis. Datum Valentie decima quarta die februarii. Anno a nactivitate domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio. Ex auctoritate Regia.

LXVII *.

Il Re di Aragona rinnova al Governatore ed agli ufficiali Regii di Sardegna gli ordini già dati nel 1347 e 1349 per la restituzione della somma ch' era stata indebitamente esatta da alcuni comuni della Barbagia dipendenti dalla repubblica di Pisa a titolo di rifacimento di danni verso alcuni mercatanti, ch' erano stati depredati nei territorii di detti comuni.

(1353, 14 febbraio).

Dall' I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, classe e distinzione suddetta, Docum. Num. 31.

Petrus dei gratia rex Aragone Valentie Maioricarum Sardinee et Corsice Comesque Barchn Rossilionis et Ceritanee dilecto nostro Gubernatori Sardinee presenti et qui pro tempore fuerit vel eius locum tenenti salutem et dilectionem. Meminimus vobis dudum scripsisse per binas nostras licteras in hunc modum. Petrus dei gratia Rex Aragone etc. dilecto nostro regenti officium gubernactionis Sardinee presenti et qui pro tempore fuerit vel eius locum tenenti salutem et dilectionem. Nuper vobis scripsisse seu subscripta mandata direxisse recolimus in hiis verbis; Petrus dei gratia Rex Aragone etc. dilecto nostro regenti officium gubernactionis Sardinee presenti et qui pro tempore fuerit vel eius locum tenenti salutem etc. Ex petitione nobis oblata per nobilem et dilectum nostrum Iacobum de Hericiis ambaxiatorem comunis pisarum didicimus quod licet olim nonnulli Sardi negotiatores intendentes ad partes Barbagie et villas quas ipsum commune habet in dicta ynsula fuissent per aliquas personas inonoras (?) (1) verberati et etiam depredati et in huiusmodi maleficio qualiscumque de villis predictis culpam aliquam non haberet idem tamen Sardi propterea recurrentes ad Beregarium Ioyam tunc dicte insule gubernatorem sua inde coram eo de hominibus villarum ipsarum veluti proximioribus loco ubi huiusmodi maleficium commissum extitit querimoniam proclamarunt petentes ab eis centum libras alfonsinorum ad quas dicebant ascendere dictam predam, et etiam pro verberibus et violentia aliam quantitatem pro quibus lite pendente opportuit demum homines dictarum villarum se redimere et negotiatoribus prefatis exsolvere sexaginta libras monete predicte, quod contra pacta et conventiones pacis inter progenitores nostros bone memorie Aragone Reges dictumque comune inite dicitur redundare. Quam ob rem ad ipsius ambaxiatoris humilis supplicationis instantiam, vobis dicimus et mandamus quatenus si reperitis predictam pecuniam contra formam pactorum et conventionum premissarum, vel alias indebite fuisse exactam, eamdem de bonis dicti tunc gubernatoris antefacto comuni faciatis restitui et tornari vel si eam inveniretis ad fischum regium pervenisse, ipsam de redditibus nostris supradicte ynsule eidem comuni exsolvi integre faciatis. Datum Barchin quarto idus decembris anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo septimo. Nunc autem ante nostre Magestatis presentiam constituti nobilis et dilectus consiliarius noster Iohannes de Herisiis decretorum doctor et Franciscus Merolla ambaxiatores honorabilis comunis Pise ad nos ex subscriptis causis et aliis destinati humili supplicatione mostraverunt; quod licet vobis vel aliquibus ex vobis preinserta mandata nostra fuerint presentata fueritisque cum instantia requisiti ut ea exequeremini cum effectu, vos tamen aut aliqui vestrum hec facere contemptabiliter distulistis, pariter et differtis, de quo si ita sit non modicum admirantes, vobis et vestrum singulis sub incursu ire et indignactionis nostre precipimus et mandamus, quatenus omnia et singula in preinserta lictera nostra contenta, iuxta sui originalis seriem pleniorem, exequamini et effectualiter impleatis et contra eam venire in aliquo non temptetis vel per alios permictatis quomodolibet attemptari habendo vos taliter super eis quod dictum comune aut districtuales ipsius ex hac causa de vobis iuste conquerendi materiam non assumant alioquin pro culpa si quam commictetis in premissis vos in personis et bonis acriter puniremus. Datum Valentie kalendis decembris anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. Sane cum nunc per nobiles et dilectos Iohannem de Herisiis consiliarium nostrum predictum et Iohannem Buzaccarini militem nuntios sive ambaxiatores

(1) Il testo ha *inoras*.

per dictum comune pro hiis et aliis factis et negotiis ad nostram presentiam destinatos noviter coram nobis expositum fuit conquerendo quod vos mandata nostra superinserta improvide spernendo quamquam fueritis pluries et instantissime requisiti ut ipsa exequeremini et ad effectum debitum duceretis, id in nostri contemptum facere minime curavistis ex quibus admiractionis causam merito assumpsimus vehementem. Quocirca ad ipsorum nuntiorum supplicationem propterea nobis factam vobis iterum dicimus et districte precipiendo mandamus, sub pena nostre gratie et mercedis, quatenus si iram et indignactionem nostram cupitis evitare mandata nostra preinserta per omnia compleatis et effectui perducatis omnibus dilactionibus et excèptionibus frivolis postpositis et semotis prout in dictis licteris est vobis traditum in mandatis nec contra in eisdem expressata venire aut aliquid facere presumatis vel permictatis a quocumque aliquid premissis contrarium attemptari, cum nobis plurimum displiceret, sic in hiis vos habere curando, quod amodo pro parte dicti comunis vel districtualium suorum non videamus aliquem ratione premissorum contra iustitiam conquerentem nec propterea vobis nos opporteat scribere iterato, alias scire vos volumus pro constanti quod contra vos et bona vestra quecumque sic fortiter et acriter tamquam mandatorum nostrorum transgressores procedemus quod vobis cedet ad penam et ceteris ad exemplum vosque merito penitebit quia circa predicta exequenda cum ea qua decet diligentia non vacastis. Datum Valentie decima quarta die februarii anno a nactivitate domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio. Ex auctoritate regia.

LXVIII *.

D. Pietro IV re di Aragona rinnova il comando già dato nel 1347 e 1349 al Governatore e agli uffiziali Regii di Sardegna, affinchè i Pisani stati espulsi dal castello di Cagliari siano indennizzati a giusto estimo del valore delle case e delle possessioni, delle quali furono spogliati; e ciò per adempiere alle condizioni della pace stipulata tra il re D. Giacomo suo avo e il re D. Alfonso suo padre da una parte, e il comune di Pisa dall'altro.

(1353, 14 febbraio).

Dall'I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, classe e distinzione suddetta, Num. 31.

Petrus dei gratia Rex Aragone Valentie Maioricarum Sardinee et Corsice comesque Barchn Rossilionis et Ceritanee dilecto nostro gubernatori regni Sardinee qui nunc est vel pro tempore iamdicto fuerit officio vel eius locum tenenti salutem et dilectionem. Meminimus vobis dudum scripsisse per binas nostras licteras in hunc modum; Petrus dei gratia Rex Aragone dilecto nostro gubernatori seu regenti officium gubernationis Sardinee presenti et qui pro tempore fuerit vel eius locum tenenti salutem et dilectionem. Nuper vobis scripsisse seu subscripta mandata direxisse recolimus in hiis verbis; Petrus dei gratia Rex Aragone etc. dilecto nostro regenti officium gubernactionis Sardinee presenti vel qui pro tempore fuerit vel eius locum tenenti salutem et dilectionem. Comparens in nostra presentia nobilis et dilectus noster Iacobus de Herisiis ambaxiator comunis Pisarum, humiliter supplicavit, quod cum ex conventione pacis olim inite inter dominum Regem Iacobum avum, et dominum Regem Alfonsum genitorem nostrum memorie recolende, omnes illi pisani et alii qui ante habebant domos seu possessiones in castro Callari et ab eis fuerint repulsi deberent habere in pertinentiis eorumdem iuxta extimationem inde ordinatam fieri satisfactionem condignam ab illis personis quibus domus et possessiones huiusmodi conferentur, et nonnulli ex ipsis expulsis pro eorum domibus et possessionibus nullam satisfactionem habuerunt vel emendam dignaremur eis satisfieri in premissis. Nos vero supplicationi predicte faventes benigne vobis dicimus et mandamus quatenus faciatis fieri extimationem legiptimam per duas personas fide dignas et idoneas nisi iam facta fuerit de domibus et possessionibus antedictis, qua facta extimatione faciatis illis expulsis quibus domus ipse et possessiones ablate fuerint satisfieri per detentores ipsarum in earum pertinentiis extimatis iuxta conventionis predicte seriem et tenorem. Datum Barch decimo quinto kalendas ianuarii anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo septimo. Nunc autem ante nostre magestatis presentiam constituti nobilis et dilectus consiliarius noster Iohannes de Herisiis decretorum doctor, et Franciscbus Merolla ambaxiatores honorabilis comunis pisarum ad nos ex subscriptis causis et aliis destinati humili supplicatione mostraverunt quod licet vobis vel aliquibus ex vobis preinserta mandata nostra fuerint presentata fueritisque cum instantia requisiti ut ea exequeremini cum effectu vos tamen aut aliqui vestrum hoc facere contemptibiliter distulistis pariter et differtis; de quo si ita sit non modicum admirantes, vobis et vestrum singulis sub incursu ire et indignactionis nostre precipimus et mandamus quatenus omnia et singula in preinserta lictera nostra contenta iuxta sue originalis seriem plenarie exequamini et effectualiter impleatis et contra ea venire in aliquo non temptetis vel per alios permictatis quomodolibet attemptari habendo vos taliter super hiis quod dictum comune aut districtuales ipsius ex hac causa de vobis iuste conquerendi materiam non assumant alioquin pro culpa si quam commictetis in premissis vos in personis et bonis acriter puniremus. Datum Valentie kalendas decembris anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. Sane cum nunc per nobilem et dilectum Iohannem de Herisiis consiliarium nostrum predictum et Iohannem Buzaccarini militem nuntios sive ambaxiatores per dictum comune pro hiis et aliis factis et negotiis ad nostram presentiam noviter destinatos, coram nobis expositum fuit conquerendo quod vos vel vestrum aliqui mandata nostra superinserta improvide spernendo quamquam fueritis pluries et instantissime requisiti ut ipsa exequeremini et ad effectum debitum duceretis, id in nostri dedecus et contemptum tamquam in reprobum sensum dati facere minime curavistis ex quibus admiractionis causam si est ita assumpsimus vehementem; quocirca ad ipsorum nuntiorum supplicactionem propterea nobis factam vobis iterato dicimus et districte precipiendo

mandamus sub pena nostre gratie et mercedis quatenus si iram et indignactionem nostram cupitis evitare mandata nostra preinserta per omnia compleatis et effectui perducatis omnibus dilactionibus et exceptionibus frivolis postpositis et semotis prout in dictis licteris est vobis traditum in mandatis nec contra in eisdem expressata venire aut aliquid facere presumatis vel permictatis a quocumque aliquid premissis contrarium attemptari cum nobis plurimum displiceret, sic in hiis vos habere curando quod amodo pro parte dicti comunis vel districtualium suorum non videamus aliquem ractione premissorum in nostri presentiam contra iustitiam conquerentem nec propterea vobis non oporteat scribere iterato; alias scire vos volumus pro constanti quod contra vos et bona vestra quecumque sic fortiter et acriter tamquam mandatorum nostrorum transgressores procedemus quod vobis cedet ad penam et ceteris ad exemplum vosque merito penitebit quia circa predicta exequenda cum ea qua decet diligentia non vacastis. Datum Valentie decima quarta die februarii anno a nactivitate domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio. Ex auctoritate Regia.

LXIX *.

Lo stesso Re di Aragona ordina al Governatore, e a tutti gli ufficiali Regii in Sardegna di osservare puntualmente i patti, pe' quali spettava al comune di Pisa la giurisdizione alta e bassa nelle ville e luoghi che ancora possedeva nell'isola a titolo di feudo, e di non turbare, nè impedire in verun modo il libero esercizio di tale giurisdizione.

(1353, 14 febbraio).

Dall'I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, luogo cit.

Petrus dei gratia Rex Aragone Valentie Maioricarum Sardinee et Corsice comesque Barchn Rossilionis et Ceritanee dilectis et fidelibus gubernatori Sardinee ceterisque officialibus nostris dicte ynsule presentibus et futuris ad quos presentes pervenerint salutem et dilectionem. Meminimus vobis dudum scripsisse per binas nostras licteras in hunc modum, Petrus dei gratia rex Aragone etc. dilectis et fidelibus regenti officium gubernationis Sardinee ceterisque offitialibus nostris eiusdem ynsule presentibus et futuris ad quos presentes pervenerint salutem et dilectionem; Nuper vobis scripsisse seu subscripta mandata direxisse recolimus in hiis verbis; Petrus dei gratia Rex Aragone etc. dilectis et fidelibus regenti officium gubernationis Sardinee ceterisque officialibus nostris dicte ynsule presentibus et futuris ad quos presentes pervenerint salutem etc. Addiens presentiam nostram nobilis Iacobus de Herisiis ambaxiator honorabilis comunis pisarum exposuit cum querela quod quamvis dictum comune iuxta pacta et convenctiones inter progenitores nostros Reges Aragone illustres memorie recolende et ipsum comune initas et firmatas habeat et possideat omnes villas et loca que in predicta ynsula pro nobis tenet in feudum cum omni iurisdictione alta et baxa actamen gubernatores et alii offitiales regii qui pro tempore fuerunt eiusdem ynsule exercuerunt vosque etiam exercetis in dictis villis et locis jurisdictionem quamcumque pignorando sequestrando et capiendo offitiales et homines dictarum villarum in personis rebus et bonis ipsorum eiusque precepta iussiones seu mandata per viam jurisdictionis officiorum vestrorum indifferenter ac diversimode faciendo ipsosque alias multipliciter molestando contra conventiones et pactiones premissas ac contra iustitiam ut asseritur aggravando, cum autem nos vestigia dictorum progenitorum nostrorum sequi volentes velimus ut decet pacta et conventiones predicta tenere et inviolabiliter observare. Eapropter ad ipsius ambaxiatoris instantiam et supplicationem humilem vobis et unicuique vestrum dicimus et mandamus firmiter et expresse, sub ire et indignationis nostre incursu quatenus pacta et conventiones jam dictas dicto comuni eiusque offitialibus hominibus seu districtualibus predictarum villarum et locorum suorum omnimode observando ab omni iurisdictionis exercitio quod redundet vel esse possit contra conventiones et pactiones premissas penitus desistatis, et si quid contra earum tenores attemptatum fore reperitis illud ad statum debitum reducatis, alias imputabitur culpe vestre; nosque perinde adversus vos taliter procedemus quod vobis cedet ad penam et ceteris similia attemptare volentibus ad terrorem. Datum Barchin septimo idus decembris anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo septimo. Nunc autem ante nostre magestatis presentiam constituti nobilis et dilectus consiliarius noster Iohannes de Herisiis decretorum doctor et Franciscus Merolla ambaxiatores honorabilis comunis Pisarum ad nos subscriptis causis et aliis destinati humili supplicactione mostraverunt. Quod licet vobis vel aliquibus ex vobis preinserta mandata nostra fuerint presentata fueritisque cum instantia requisiti ut ea exequeremini cum effectu, vos tamen aut aliqui vestrum hoc facere contemptabiliter distulistis pariter et differtis, de quo si ita sit non modicum admirantes vobis et vestrum singulis sub incursu ire et indignationis nostre precipimus et mandamus, quatenus omnia et singula in preinserta lictera contenta iuxta sui originalis seriem pleniorem exequamini et effectualiter impleatis et contra ea venire in aliquo non temptetis, vel per alios permictatis quomodolibet attemptari, habendo vos taliter super eis quod dictum comune aut districtuales ipsius ex hac causa de vobis iuste conquerendi materiam non assumant, alioquin pro culpa si quam commictetis in premissis vos in personis et rebus acriter puniremus. Datum Valentie kalendas decembris anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. Sane cum nunc per nobiles et dilectos Iohannem de Herisiis consiliarium nostrum predictum et Iohannem Buzaccharini militem nuntios sive ambaxiatores per dictum comune pro hiis et aliis factis et negotiis ad nostram presentiam noviter destinatos coram nobis expositum fuit conquerendo quod vos mandata nostra superinserta improvide spernendo quamquam fueritis pluries et instantissime requisiti ut ipsa exequeremini et ad effectum debitum duceretis id in nostri contemptum facere minime curavistis ex quibus admiractionis causam si est ita assumpsimus vehementem. Quocirca ad ipsorum nuntiorum supplicationem propterea nobis factam vobis iterato dicimus et districte precipiendo mandamus

sub pena nostre gratie et mercedis quatenus si iram et indignactionem nostram cupitis evitare mandata nostra preinserta per omnia compleatis, et effectui perducatis, omnibus dilactionibus et exceptionibus frivolis postpositis et semotis, prout in dictis licteris est vobis traditum in mandatis nec contra in eisdem expressata venire aut aliquid facere presumatis nec a quocumque aliquid premissis contrarium attemptari, cum nobis plurimum displiceret, ac in hijs vos habere curando quod amodo pro parte dicti comunis vel districtualium suorum non videamus aliquem ractione premissorum in nostri presentiam contra iustitiam conquerentem nec propterea vobis non opporteat scribere iterato, alias vos scire volumus pro constanti quod contra vos et bona vestra quecumque sic fortiter et acriter tamquam mandatorum nostrorum transgressores procedemus quod vobis cedet ad penam et ceteris ad exemplum, vosque merito penitebit quia circa predicta exequenda cum ea qua decet diligentia non vacastis. Datum Valentie decima quarta die februarii anno a nactivitate domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio; Ex auctoritate regia.

LXX *.

D. Pietro IV re di Aragona rinnova al Governatore, ed agli altri uffiziali Regii in Sardegna gli ordini che aveq già dato nel 1347 e 1349, affinchè si cessasse dall'abuso di esigere dai Pisani l'uno per cento su tutte le merci ch'estraevano, e che importavano nel castello di Cagliari, e si osservasse invece l'antica consuetudine, per cui gli stessi Pisani erano esenti da ogni dazio nell'introdurre e nell'esportare le loro mercanzie, ed altri generi di qualunque specie da detto castello.

(1353, 14 febbraio).

Dall'I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, Distinz. III, Tom. XXIII. Num. 31.

Petrus dei gratia Rex Aragonae Valentie, Maioricarum Sardinee et Corsice Comesque Barchn Rossilionis et Ceritanee dilecto et fidelibus Gubernatori regni Sardinee et aliis universis et singulis officialibus nostris regni ipsius ad quos presentes pervenerint vel eorum loca tenentibus salutem et dilectionem. Meminimus vobis dudum scripsisse per nostras licteras in hunc modum. Petrus dei gratia Rex Aragonae etc, dilecto et fidelibus Gubernatori regni Sardinee et aliis universis et singulis offitialibus nostris regni Sardinee ad quos presentes pervenerint vel eorum loca tenentibus salutem etc. Nobis ex humili supplicatione est remostratum per nobilem et dilectum consiliarium nostrum Iohannem de Hericiis decretorum doctorem et Franciscum Merolla cives et ambaxiatores ad nostre magestatis presentiam destinatos per venerabile comune pisarum; quod mercatores pisani degentes et commertia conversationes habentes mercactiones exercentes in castello nostro callari coguntur et coacti fuerunt a non modico tempore citra per gubernatores et officiales Regios nostros ibidem existentes solvere et solvunt ipsis officialibus Regiis ultra modum debitum et consuetum et consuetudinem diutius observatam pro gabella sive dirictu omnium mercantionum et rerum quas immiserunt et immictunt in castro Callari vel inde extrahunt vel extraxerunt temporibus retrolapsis ad rationem videlicet unius pro centenario valentie dictarum mercantiarum et rerum quod cedere dignoscitur in grave dampnum predictorum mercatorum pisanorum, unde cum predicta fieri dicantur et facta fuisse contra omne debitum rationis et consuetudinem diuctius observatam et dictum comune pisarum et pisani tractaverint tractent et tractare intendant subditos nostros fideles ubique benigne et eis suas antiquas consuetudines in similibus observare. Ideo nobis per predictos ambaxiatores fuit humiliter supplicatum quod in predictis dignaremur debite et secundum iustitiam providere. Quorum audita supplicactione velut iusta condescendentes eidem vobis et cuilibet vestrum dicimus et mandamus expresse quatenus dictos mercatores res et bona eorum non molestetis contra usum antiquum, alique non gravetis, nec in predictis novitates aliquas faciatis aut fieri permictatis quin imo si aliqua iniuste et contra antiquam consuetudinem capta vel recepta fuerint indebite illa restitui prout iustitia exigit faciatis et cum effectu super predictis exhibeatis eis expeditum iustitie complementum, taliter quod de vobis conquerendi materiam non assumant. Datum Valentie kalendis decembris anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. Nunc autem in nostre magestatis presentia constituti nobiles et dilecti Iohannes de Hericiis legum doctor consiliarius noster predictus et Iohannes Buzaccharini miles nuntii pro honorabile comune pisarum pro hiis et aliis ad nostram magestatem regiam destinati exposuerunt graviter conquerendo quod licet vobis vel vestrum aliquibus litera preinserta fuerit presentata, fueritisque cum instantia requisiti, ut contenta in preinserta lictera observaretis ac etiam compleretis vos tamen vel vestrum aliqui in nostri mandati contemptum id facere distulistis et etiam nunc differtis, de quo si est ita non modicum cogimur admirari. Quare ad ipsorum ambaxiatorum supplicationem humilem nobis factam vobis et vestrum singulis sub pena nostre gratie et mercedis dicimus et mandamus quatenus contenta in preinserta lictera exequamini et compleatis iuxta sui originalis seriem pleniorem nec dictos mercatorem res aut bona eorumdem molestetis contra usum antiquum et hactenus usitatum in premissis novitates aliquas minime faciendo aut fieri permictendo eisque si qua capta iniuste vel recepta fuerint restitui faciendo prout iuris ratio suadebit et alias super predictis faciendo eisdem iustitiam breviter ac etiam expeditam sic quod de vobis non habeant iustam materiam conquerendi, alias vos scire volumus pro costanti quod pro culpa si quam habueritis in premissis vos in personis et bonis graviter puniremus. Datum Valentie decima quarta die februarii, anno a nactivitate domini millesimo, trecentesimo quinquagesimo tertio. – Ex auctoritate Regia.

LXXI *.

Ordinazione Regia di D. Pietro IV di Aragona, con la quale si comanda al Governatore, ed agli altri uffiziali Regii di Sardegna di far restituire al comune di Pisa le somme, che Alfonso di Ledrera avea estorto dagli abitanti di una villa, che lo stesso comune possedeva nell'isola a titolo di feudo, asserendosene creditore, senza darne alcuna prova

(1353, 14 febbraio).

Dall' I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, Classe e Distinz. sudd.

Petrus dei gratia Rex Aragone Valentie, Maioricarum Sardinee et Corsice Comesque Barchn Rossilionis et Ceritanee dilectis et fidelibus gubernatori Sardinee et aliis offitialibus nostris tam eiusdem ynsule quam aliorum regnorum et terrarum nostrarum presentibus et futuris vel eorum loca tenentibus ad quos presentes pervenerint salutem et dilectionem. Meminimus vobis dudum scripsisse per binas nostras licteras in hunc modum. Petrus dei gratia Rex Aragonae etc. dilectis et fidelibus regenti officium gubernationis Sardinee et aliis officialibus nostris tam eiusdem ynsule quam aliorum regnorum et terrarum nostrarum presentibus et futuris vel eorum loca tenentibus ad quos presentes pervenerint salutem etc. Nuper vobis scripsisse seu subscripta mandata direxisse recolimus in hiis verbis. Petrus dei gratia Rex Aragone etc. dilectis et fidelibus regenti officium gubernationis Sardinee et aliis offitialibus nostris tam eiusdem ynsule quam aliorum regnorum et terrarum nostrarum presentibus et futuris vel eorum loca tenentibus ad quos presentes pervenerint salutem etc. Petictionis nobis reverenter exhibite per nobilem et dilectum nostrum Iacobum de Herisiis ambaxiatorem comunis pisarum series continebat quod olim Arnaldus de Ledrera qui in dicta insula morabatur asserens homines ville de lectu que est ipsius comunis teneri sibi dare et solvere quandam pecunie quantitatem fecit eosdem homines ei redimi in sexaginta libras alfonsinorum minutorum licet ut fertur nullum instrumentum debitorium de predictis obstenderet vel haberet aliquam iustam causam, quam quidem quantitatem Iohannes de Turchio tunc vicarius sive rector villarum et locorum que prefatum comune habet in dicta ynsula ad hoc ut dictus Arnaldus non depredaret villam predictam prout comminatus fuerat fecit integre sibi solvi et nichilominus dictus Arnaldus veniens ad duas villas comunis predicti de curattaria Gippi, que ante fuerant sue, earum hominibus imposuit datium, sive paytam pecunie, quam contra voluntatem ipsorum et vicarii predicti una cum expensis plurimis ab eis habuit ut dicitur et recepit; verum cum prelibatus ambaxiator asserat premissa in dicti comunis dampnum preiudicium et dispendium existere attemptata idcirco ad ipsius instantiam et supplicactionem humilem vobis dicimus et precipiendo districte mandamus, quatenus si est ita quilibet vestrum in districtu suo satisfaciatis et satisfieri faciatis dicto comuni vel eius procuratori de bonis que fuerunt Arnaldi predicti in omni eo quod repereritis eundem in dictis villis cepisse et indebite occupasse procedendo super hiis breviter et summarie et de plano et sine lite si et prout iustitia suadebit. Datum Barchin quarto idus decembris anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo septimo. Nunc autem ante nostre magestatis presentiam constituti nobilis et dilectus consiliarius noster Iohannes de Herisiis decretorum doctor et Franciscus Merolla ambaxiatores honorabilis comunis pisarum ad nos ex subscriptis causis et aliis destinati humili supplicactione mostraverunt quod licet vobis vel aliquibus ex vobis preinserta mandata nostra fuerint presentata fueritisque cum instantia requisiti ut ea exequeremini cum effectu, vos tamen aut aliqui vestrum hoc facere contemptabiliter distulistis pariter et differtis, de quo si ita est non modicum admirantes vobis et vestrum singulis sub incursu ire et indignactionis nostre precipimus et mandamus quatenus omnia et singula in preinserta lictera nostra contenta iuxta sui originalis seriem pleniorem exequamini et effectualiter impleatis et contra eam in aliquo venire non temptetis, vel per alios permictatis quomodolibet attemptari habendo vos super hiis taliter quod dictum comune aut districtuales ipsius ex hac causa de vobis iuste conquerendi materiam non assumant alioquin pro culpa si quam commictetis in premissis vos in personis et bonis acriter puniremus. Datum Valentie kalendas decembris anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. Sane cum nunc per nobiles et dilectos nostros Iohannem de Hericiis consiliarium nostrum predictum et Iohannem Buzaccharini militem nuntios sive ambaxiatores per dictum comune pro hiis et aliis factis et negotiis ad nostram presentiam noviter destinatos coram nobis propositum fuit conquerendo quod vos mandata nostra superinserta improvide spernendo quamquam vos vel vestrum aliqui fueritis pluries requisiti ut ipsa exequeremini et ad effectum iustitie duceretis id facere minime curavistis ex quibus admiractionis causam merito assumpsimus vehementem. Quocirca ad ipsorum nuntiorum supplicactionem humilem nobis factam propterea vobis iterato dicimus et districte precipiendo mandamus sub pena nostre gratie et mercedis quatenus mandata nostra preinserta exequamini et compleatis omnibus dilactionibus et exceptionibus frivolis postpositis et semotis prout in hipsis licteris est vobis traditum in mandatis taliter vos in hiis habendo quod amodo pro parte dicti comunis non videamus aliquem ractione premissa in nostri presentia contra iustitiam conquerentem nec propterea nos opporteat vobis scribere iterato. Alias scire vos volumus quod pro culpa si quam commiseritis in premissis vos graviter puniremus. Datum Valentie decima quarta die februarii anno a nactivitate domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio. — Ex auctoritate Regia.

LXXII *.

Il re di Aragona ordina al Governatore di Sardegna di esaminare in via spedita e sommaria la questione insorta tra il comune di Pisa, e ser Duodo borghese e notaio di Villa di Chiesa (attuale Iglesias), il quale per certa somma di

denaio, di cui asseriva essere creditore, si era messo in possesso della villa e tenuta di Palus *già conceduta in feudo allo stesso comune dal re D. Giacomo II, e dall'infante D. Alfonso; e laddove gli risultasse non sussistere il credito, facesse restituire la villa e la tenuta medesima al feudatario.*

(1353, 14 febbraio).

Dall'Archivio delle Riformagioni di Firenze, classe e distinzione sudd.

Petrus dei[1] gratia Rex Aragone Valentie Maioricarum Sardinee et Corsice comesque Barchn Rossilionis et Ceritanee dilecto nostro Gubernatori ynsule Sardinee presenti et futuro salutem et dilectionem. Meminimus vobis dudum scripsisse per binas nostras licteras in hunc modum. Petrus dei gratia Rex Aragonae etc. dilecto nostro regenti officium gubernactionis ynsule Sardinee presenti et futuro salutem et dilectionem. Nuper vobis scripsisse seu subscripta mandata direxisse recolimus in hiis verbis. Petrus dei gratia Rex Aragone etc. dilecto nostro regenti officium gubernactionis ynsule Sardinee presenti et futuro salutem et dilectionem. In nostra constitutus presentia nobilis Iacobus de Herisiis ambaxiator comunis Pisarum proposuit querelose quod quamquam iuxta pacta et conventiones pacis post acquisitionem eiusdem insule inite inter dominum regem Iacobum avum et Alfonsum genitorem nostri tunc infantem memorie recolende ex una parte et ipsum comune ex altera villa vocata palus de vinea fuisset eidem comuni una cum aliis diversis villis per dictos dominos reges progenitores nostros in feudum concessa, tamen ut percepimus officiales nostri prefate ynsule qui pro tempore fuerint dictis pactionibus non attentis nulloque iuris ordine observato et ipso comuni non citato dederunt ser Duodo notario Burgensi Ville Ecclesie possessionem et tenutam ville predicte pro certa pecunie quantitate quam ipse asserebat se a dicto comuni debere recipere et habere; qua ractione ipse ser Duodus habuit et tenuit et usufructavit a longo tempore citra et de presenti tenet et usufructat dictam villam contra formam conventionum pactiouum et concessionis premissarum ac in prelibati comunis preiudicium evidens et iacturam: sane cum intentionis nostre existat conventiones et pactiones iam dictas inconcusse servari; ideo ad ipsius ambaxiatoris supplicactionis instantiam vobis dicimus et mandamus quatenus vocatis illis quorum interest si reperereritis dictam villam sive tenutam antefacto comuni fuisse concessam et de eius consensu dicto ser Duodo non fuisse donatam, faciatis eidem comuni fieri restitucti onem debitam ville sive tenute prefacte cum fructibus inde perceptis procedendo super hiis breviter summarie et de plano sine strepitu iudicii et figura ac etiam prout de iure et ractione existit faciendum. Datum Barchn idus decembris anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo septimo. Nunc autem ante nostre magestatis presentiam constituti nobilis et dilectus consiliarius noster Iohannes de Hericiis decretorum doctor et Francischus Merolla ambaxiatores honorabilis comunis pisarum ad nos ex subscriptis causis et aliis destinati humili supplicatione mostraverunt quod licet vobis preinsertum mandatum nostrum fuerit presentatum fueritisque cum instantia requisiti ut illud exequeremini cum effectu, vos tamen hoc facere contemptibiliter distulistis pariter et differtis de quo si ita sit non modicum admirantes vobis sub incursu ire et indignactionis nostre precipimus et mandamus quatenus si est ita ut in narratione preinserte lictere continetur restituctionem dicte ville in casu preinserto fieri faciatis comuni iamdicto et alia compleatis que in preinserta litera continetur iuxta ipsius seriem pleniorem habendo vos taliter in premissis quod supplicantes iamdicti propterea de vobis materiam conquerendi non assumant. Datum Valentie kalendas decembris anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. Sane cum nunc per nobiles et dilectos nostros Iohannem de Herisiis consiliarium nostrum predictum et Iohannem Buzaccharini militem nuntios sive ambaxiatores per dictum comune pro hiis factis et aliis negotiis ad nostram presentiam noviter destinatos coram nobis expositum fuit conquerendo quod licet vobis mandata preinserta fuerint presentata illa improvide spernendo quamquam fueritis pluries instantissime requisiti ut ipsa exequeremini id facere minime curavistis; ex quibus admiractionis causam merito assumpsimus vehementem. Quocirca ad ipsorum nuntiorum supplicactionem humilem nobis factam, vobis iterato dicimus et districte precipiendo mandamus sub pena nostre gratie et mercedis quatenus mandata nostra preinserta compleatis et exequamini omnibus dilactionibus et exceptionibus frivolis postpositis et semotis prout in ipsis licteris est vobis traditum in mandatis nec contra in eis contenta veniatis vel venire aliqualiter permictatis cum nobis plurimum displiceret sic in hiis vos habere curando quod amodo pro parte dicti comunis non videamus aliquem ractione premissorum contra iustitiam conquerentem nec propterea nos vobis opporteat scribere iterato alias scire vos volumus quod contra vos pro inobedientia atque culpa si in ea fueritis rigide procederemus. Datum Valentie decima quarta die februarii, Anno a nactivitate domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio; - Ex auctoritate regia. -

LXXIII *.

Lettere del re D. Pietro di Aragona al Governatore di Sardegna, con le quali rinnova gli ordini già dati nel 1347 e 1349 acciò fosse restituita al comune di Pisa la somma, ch'era stata violentemente estorta a titolo di sussidio *dagli ufficiali Regii all'amministratore dei feudi, che lo stesso comune possedeva nell'isola, in occasione del matrimonio della figlia del re Don Alfonso col re di Maiorca, benchè tali feudi, secondo i patti giurati, fossero esenti da ogni censo, e servizio.*

(1353, 14 febbraio).

Dall'I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, classe XI, ATTI PUBBLICI, distinz. III, tom. XXIII. Docum. num. 31.

Petrus dei gratia Rex Aragone Valentie, Maioricarum Sardinee, et Corsice, Comesque Barchin Rossilionis et Ceritanee, dilecto nostro Gubernatori regni Sardinee qui

nunc est vel cuicumque alii qui pro tempore in dicto fuerit officio vel eius locum tenenti salutem et dilectionem. Meminimus vobis dudum scripsisse per binas nostras licteras in hunc modum. – Petrus etc. dilecto nostro regenti officium gubernationis Sardinee qui nunc est vel pro tempore fuerit seu eius locum tenenti salutem et dilectionem. Nuper vobis scripsisse seu subscripta mandata direxisse recolimus in hiis verbis; Petrus dei gratia Rex Aragone etc. dilecto nostro regenti officium gubernationis Sardinee qui nunc est vel pro tempore fuerit seu eius locum tenenti salutem etc. Comparens in nostra presentia nobilis et dilectus noster Iacobus de Herisiis ambaxiator comunis Pisarum graviter est conquestus, quod licet ipsum commune iuxta pacta et conventiones pacis olim inite inter dominum Regem Alfonsum genitorem nostrum tunc infantem memorie recolende et dictum comune pro villis et locis que habent in predicta ynsula non tenentur prestare servitium aliquod sive censum attamen Petrus de Libiano tunc administrator redditum et iurium Regiorum antedicte ynsule, hoc non attento petiit a camerario predictarum villarum pro dicto comuni, etiam partem omnium reddituum illius anni eorumdem villarum et locorum sibi dari pro subsidio matrimonii quod illustris dicti domini patris nostri filia sororque nostra carissima bone memorie contraxit cum inclito Iacobo de Monteplo tunc Rege Maiorice, et quia antefactus camerarius subsidium huiusmodi denegavit prestare dictus administrator fecit capi et occupari quandam eiusdem camerarii caxiam in qua conservabatur antedicti comunis pecunia, eamque ad terram Castri Callari fecit duci, et de qua septingentas libras alfonsinorum vel quantum comunis eiusdem ex dicta caxia dicitur abstraxisse. Sane cum intentionis nostre existat supra dictum comune nihil debuisse contribuere in premissis et propterea velimus super hiis debite providere; ideo volentes ne ex prestatione seu exactione iamdicti subsidii dicto comuni preiudicium aliquod imposterum generetur vobis dicimus et mandamus quatenus de quantitate que ab antefato camerario exacta dicitur, nos certificare curetis ut inde restitutionem debitam eidem comuni facere valeamus. Datum Barchin quarto idus decembris anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo septimo. Nunc autem ante nostre magestatis presentiam constituti nobilis et dilectus consiliarius noster Iohannes de Hericiis decretorum doctor et Franciscus Merolla ambaxiatores honorabilis comunis Pisarum ad nos ex subscriptis causis et aliis destinati humili supplicactione mostraverunt, quod licet vobis vel aliquibus ex vobis preinserta mandata nostra fuerint presentata fueritisque cum instantia requisiti ut ea exequeremini cum effectu vos tamen aut aliqui vestrum hoc facere contemptibiliter distulistis pariter et differtis, de quo si ita sit non modicum admirantes, vobis et vestrum singulis sub incursu ire et indignactionis nostre precipimus et mandamus quatenus omnia et singula in preinserta lictera nostra contenta iuxta sui originalis seriem pleniorem exequamini et effectualiter impleatis et contra ea venire in aliquo non temptetis vel per alios permictatis quomodolibet attemptari habendo vos taliter super eis quod dictum comune aut districtuales ipsius ex hac causa de vobis iuste conquerendi materiam non assumant alioquin pro culpa si quam commictetis in premissis vos in personis et bonis acriter puniremus. Datum Valentie kalendis decembris anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. Sane cum nunc per nobiles et dilectos Iohannem de Herisiis consiliarium nostrum predictum, et Iohannem Buzaccharini militem nuntios sive ambaxiatores per dictum comune pro hiis et aliis factis et negotiis ad nostram presentiam noviter destinatos coram nobis expositum fuerit conquerendo quod vos vel vestrum aliqui mandata nostra superinserta improvide spernendo quamquam fueritis pluries et instantissime requisiti ut ipsa exequeremini et ad effectum debitum deceretis id in nostri dedecus et contemptum tamquam in reprobum sensum dati minime facere curavistis ex quibus admiractionis causam si est ita assumpsimus vehementem; quocirca ad ipsorum nuntiorum supplicactionem propterea nobis factam vobis et vestrum cuilibet iterato dicimus et districte precipiendo mandamus sub pena nostre gratie et mercedis, quatenus si iram et indignactionem nostram cupitis evitare, mandata nostra preinserta per omnia compleatis et effectui perducatis, omnibus dilationibus et exceptionibus frivolis postpositis et semotis prout in dictis licteris est vobis traditum in mandatis, nec contra in eisdem expressata venire aut aliquid facere presumatis, vel permictatis a quocumque aliquid premissis contrarium attemptari, cum nobis plurimum displiceret, sic in hiis vos habere curando, quod amodo pro parte dicti comunis vel districtualium suorum non videamus aliquem ractione premissorum in nostri presentia contra iustitiam conquerentem, et propterea vobis non opporteat scribere iterato, alias scire vos volumus pro constanti quod contra vos et bona vestra et cuiuslibet vestrum sic fortiter et acriter tamquam mandatorum nostrorum transgressores procedemus, quod vobis cedet ad penam et ceteris ad exemplum, vosque merito penitebit quia circa predicta exequenda cum ea qua decet diligentia non vacastis. Datum Valentie decimaquarta die februarii anno a nactivitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio, – Ex auctoritate Regia. –

LXXIV *.

Il re di Aragona scrive al Governatore di Sardegna, che eseguisca immediatamente gli ordini già dati nel 1347, *e ripetuti nel* 1349, *per la restituzione di alcune case esistenti presso il porto di Cagliari, che il comune di Pisa avea dato con altre terre e possessioni ai custodi del ponte nuovo di* Ex-pino *per la conservazione del medesimo, le quali erano state, ed erano anche allora indebitamente occupate dagli ufficiali Regii; e perchè al tempo istesso li detti custodi fossero rifatti dei danni, ch'essi asserivano aver sofferto per causa di tale indebita occupazione, e riclamavano a ragione di cinquanta fiorini d'oro all'anno.*

(1353, 14 febbraio).

Dall'Archivio delle Riformagioni di Firenze, classe, distinz., tom. e num. sudd.

Petrus dei gratia Rex Aragone Valentie Maioricarum Sardinee, et Corsice Comesque Barchin Rossilionis et

Ceritanee. Dilecto nostro Gubernatori Sardinee presenti et qui pro tempore fuerit salutem et dilectionem. Meminimus vobis dudum scripsisse per binas nostras licteras in hunc modum. Petrus dei gratia Rex Aragone etc. dilecto nostro regenti officium gubernactionis Sardinee presenti aut qui pro tempore fuerit, salutem etc. Nuper vobis scripsisse seu subscripta mandata direxisse recolimus in hiis verbis. Petrus dei gratia Rex Aragone etc. Dilecto nostro regenti officium gubernactionis Sardinee presenti aut qui pro tempore fuerit salutem etc. In nostra comparens presentia nobilis et dilectus noster Iacobus de Hericiis ambaxiator comunis Pisarum humiliter intimavit, quod licet ponterii temporum preteritorum pontis novi de ex pino, ex donactione in dotem eiidem ponti inde facta per ipsum comune de diversis possessionibus atque terris tenuerint et pacifice possiderint omnes domos quas dictum comune habebat prope portam castri Callari, ac pro eis pensiones receperint suo juri, nonnulli tamen subditi nostri occuparunt ut asseritur domos predictas et occupatas tenent in ipsorum ponteriorum qui propterea in quinquaginta florenos auri et ultra pro quolibet anno dampnificati dicuntur preiudicium et non modicum nocumentum. Quare nobis prelibatus ambaxiator cum instantia postulavit ut super hiis providere dignaremur de remedio condecenti; Nos vero supplicactionem huiusmodi annuentes benigne, vobis dicimus et districte precipiendo mandamus, quatenus vocatis illis quorum interest, vobis constito de predictis faciatis fieri debitam dictarum domorum restituctionem, cum restituctione dampni dati ponteriis supradictis ut iuris fuerit et etiam ractionis, procedendo in hiis breviter summarie et debite sine strepitu judicii et figura. Datum Barchin. quarto idus decembris anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo septimo. Nunc autem ante nostre magestatis presentiam constituti nobilis et dilectus consiliarius noster Iohannes de Hericiis decretorum doctor et Francischus Merolla ambaxiatores honorabilis comunis pisarum ad nos ex subscriptis causis et aliis destinati humili supplicactione monstraverunt quod licet vobis vel aliquibus ex vobis preinserta mandata fuerint presentata, fueritisque cum instantia requisiti ut ea exequeremini cum effectu, vos tamen aut aliqui vestrum hoc facere contemptibiliter distulistis pariter et differtis, de quo si ita sit non modicum admirantes vobis et vestrum singulis sub incursu ire et indignactionis nostre precipimus et mandamus, quatenus omnia et singula in preinserta lictera contenta juxta sue originalis seriem pleniorem exequamini, et effectualiter impleatis et contra ea venire in aliquo non temptetis vel per alios permictatis quomodolibet attemptari habendo vos taliter super eis quod dictum comune aut districtuales ipsius ex hac causa de vobis iuste conquerendi materiam non assumant, alioquin pro culpa si quam commiseritis in premissis vos in personis et bonis acriter puniremus. Datum Valentie kalendas decembris anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. Sane cum nunc per nobiles dilectos Iohannem de Hericiis consiliarium nostrum predictum et Iohannem Buzaccharini militem nuntios sive ambaxiatores per dictum comune pro hiis et aliis factis et negotiis ad nostram presentiam noviter destinatos coram nobis expositum fuerit conquerendo quod vos vel vestrum aliqui mandata nostra superinserta improvide spernendo, quamquam fueritis pluries et instantissime requisiti ut ipsa exequeremini et ad effectum debitum duceretis; id in nostri dedecus et contemptum tamquam in reprobum sensum dati facere minime curavistis, ex quibus admiractionis causam si est ita assumpsimus vehementem; quo circa ad ipsorum nuntiorum supplicactionem propterea nobis factam, vobis et vestrum cuilibet iterato dicimus et districte precipiendo mandamus sub pena nostre gratie et mercedis, quatenus si iram et indignactionem nostram cupitis evitare, mandata nostra preinserta per omnia compleatis et effectui perducatis, omnibus dilactionibus et exceptionibus frivolis postpositis et semotis, prout in dictis licteris est vobis traditum in mandatis nec contra in eisdem expressata venire aut aliquid facere presumatis vel permictatis a quocumque aliquid premissis contrarium attemptari, cum nobis plurimum displiceret; sic in hiis vos habere curando, quod admodo pro parte dicti comunis, vel districtualium suorum non videamus aliquem ractione premissorum in nostri presentiam contra iustitiam conquerentem, nec propterea vobis nos opporteat scribere iterato; alias scire vos volumus pro constanti quod contra vos et bona vestra et cuiuslibet vestrum sic fortiter et acriter tamquam mandatorum nostrorum transgressores procedemus, quod vobis cedet ad penam et ceteris ad exemplum, vosque merito penitebit quia circa predicta exequenda cum ea qua decet diligentia non vacastis. Datum Valentie decima quarta die februarii anno a nactivitate domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio; – Ex auctoritate regia. –

LXXV*.

Il re D. Pietro IV di Aragona ordina la pronta restituzione delle somme, che il comune di Pisa era stato astretto a sborsare in Sardegna pe' feudi che vi possedeva, in occasione della guerra sostenuta in Logudoro dalle armi regie contro i ribelli nobili d'Oria, con violazione dei patti giurati tra il re D. Giacomo II e l'Infante D. Alfonso da una parte, e lo stesso comune dall'altra, in virtù dei quali quest'ultimo non era tenuto a prestar sussidio, nè di andare a oste co' regii, salvo che si tentasse, o si temesse invasione dell'isola, o di parte di essa, per mezzo di armi straniere.

(1353, 14 febbraio).

Dall' I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, classe XI, ATTI PUBBLICI, distinz. III. Tom. XXIII. Num. 31.

Petrus dei gratia Rex Aragone, Valentie, Maioricarum, Sardinee, et Corsice, comesque Barchin Rossilionis et Ceritanee; dilecto nostro Gubernatori Sardinee presenti, et qui pro tempore fuerit vel eius locum tenenti salutem et dilectionem. Meminimus vobis dudum scripsisse per binas nostras licteras in hunc modum; Petrus dei gratia Rex Aragone etc. dilecto nostro regenti officium gubernationis Sardinee presenti et qui pro tempore fuerit vel eius locum tenenti salutem et dilectionem. Nuper vobis scripsisse seu subscripta mandata direxisse recolimus in

hiis verbis Petrus, dei gratia Rex Aragone etc. dilecto nostro regenti officium gubernationis Sardinee presenti et qui pro tempore fuerit vel eius locum tenenti salutem etc. Exponente nobis nobili et dilecto nostro Iacobo de Hericiis ambaxiatore comunis Pisarum percepimus, quod olim nobilis Raymundus de Cardona eiusdem ynsule gubernator seu eius assessor dedit in mandatis vicario qui tunc erat villarum et locorum que dictum comune in ipsa ynsula habet quod infra certum tempus deponerent in tabula numularia Petri Civadii Burgensis Castri Callari sextam partem omnium reddituum unius anni villarum et locorum ipsorum, pro subsidio guerre quam dominus Rex Alfonsus bone memorie genitor noster dicebatur habere cum nobilibus de Auria, tunc sibi rebellibus, et quia dictus vicarius se asserebat ad id non teneri prefatus gubernator fecit detineri eumdem, et inde promictere de solvendo administratori tunc reddituum et iurium regiorum ipsius ynsule infra certum tempus quingentas libras alfonsinorum de quibus dictus vicarius coactus exsolvit libras trecentas et residue libre ducente per bandum bancotis eius successorem in ipso officio fuerunt integre exsolute; et nihilominus ut fertur liberi dictarum villarum comunis ab equo receperunt in mandatis a gubernatore predicto ut ipsi ac ceteri homines ipsarum villarum irent cum eo ad partes Lugodorii occasione guerre jamdicte qui post plures protestactiones inde factas finaliter in certis penis pecunie se proinde redimere habuerunt; insuper ut asseritur Pucchius de vaccha camerarius villarum ipsarum pro supradicto comuni per compulsam prelibati Gubernatoris et Arnaldi de torrente iurisperiti eius assessoris habuit pretextu guerre prefacte exsolvere pro eodem comuni septingentas nonaginta libras monete jamdicte ad ractionem quadraginta librarum pro quolibet centenario omnium reddituum terrarum et villarum comunis predicti, fuerunt etiam per eosdem gubernatorem et assessorem compulsi ex causa premissa quinquaginta libras ab equo ipsarum villarum ad solvendum dicto administratori regio, quinque libras pro quolibet ipsorum, et ceteri populares ad solvendum quinquaginta solidos pro quolibet eorumdem, unde cum memoratus ambaxiator asserat premissa fuisse facta et attentata contra tenorem pactionum et conventionum, pacis inter dominum regem Iacobum felicis recordationis avum nostrum et dictum dominum patrem nostrum inite, ac in dicti comunis prejudicium atque dampnum, et intentionis nostre non fuerit nec existat antefatum comune teneri ad contribuendum in subsidio alicuius guerre seu excutionis iustitie, que facta fuerit aut deinceps fiat adversus quemquam subditum nostrum degentem in dicta ynsula, nisi duceret tot gentes extraneas secum quod invasione regni vel partis eiusdem visibiliter timeretur. Ideo ad ipsius ambaxiatoris humilem supplicactionem propterea nobis factam vobis dicimus et precipiendo mandamus, quatenus nisi dicta guerra fuerit pro defensione regni predicti, faciatis exsolvi eidem comuni vel eius procuratori totum id quod inde exactum fuisse repereritis causa predicta. Datum Barchin septimo idus decembris anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo septimo. Nunc autem ante nostre magestatis presentiam constituti nobilis et dilectus consiliarius noster Iohannes de Hericiis decretorum doctor et Franciscus Merolla ambaxiatores honorabilis comunis Pisarum, ad nos ex subscriptis causis et aliis destinati, humili supplicactione mostraverunt, quod licet vobis vel aliquibus ex vobis preinserta mandata nostra fuerint presentata fueritisque cum instantia requisiti ut ea exequeremini cum effectu, vos tamen aut aliqui vestrum hoc facere contemptibiliter distulistis pariter et differtis de quo si ita sit non modicum admirantes, vobis et vestrum singulis sub incursu ire et indignactionis nostre precipimus et mandamus, quatenus omnia et singula in preinserta lictera nostra contenta iuxta sui originalis seriem pleniorem exequamini et effectualiter impleatis, et contra ea venire in aliquo non temptetis vel per alios permictatis quomodolibet attemptari, habendo vos taliter super hiis quod dictum comune aut districtuales ipsius ex hac causa de vobis iuste materiam conquerendi non assumant, alioquin pro culpa si quam commicteretis in premissis vos in personis et bonis acriter puniremus. Datum Valentie kalendas decembris anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. Sane cum nunc per nobiles et dilectos nostros Iohannem de Hericiis consiliarium nostrum predictum et Iohannem Buzaccharini militem nuntios sive ambaxiatores per dictum comune pro hiis et aliis factis et negotiis ad nostram presentiam noviter destinatos coram nobis expositum fuit conquerendo, quod licet vobis mandata preinserta fuerint presentata illa improvide spernendo quamquam fueritis pluries instantissime requisiti ut ea exequeremini id facere minime curavistis ex quibus admiractionis causam merito assumpsimus vehementem; quo circa ad ipsorum nuntiorum supplicactionem humilem nobis factam vobis iterato dicimus et districte precipiendo mandamus sub pena nostre gratie et mercedis, quatenus mandata nostra preinserta compleatis, et exequamini omnibus dilactionibus et exceptionibus frivolis postpositis et semotis prout in ipsis licteris est vobis traditum in mandatis, nec contra in eis contenta veniatis vel venire aliquem permictatis, cum nobis plurimum displiceret, sic in hiis vos habere curando quod amodo pro parte dicti comunis non videamus aliquem ractione premissorum in nostri presentiam contra iustitiam conquerentem, nec propterea nos vobis opporteat scribere iterato; alias vos scire volumus quod contra vos pro inobedientia atque culpa si in ea fueritis rigide procedemus. Datum Valentie decima quarta die februarii anno a nactivitate domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio; – Ex auctoritate Regia. –

LXXVI *.

Il re di Aragona rinnova al governatore generale, e agli altri ufficiali regii di Sardegna l'ordine già dato nel 1347 e 1349 per la restituzione della somma che il precedente governatore dell'isola avea fatto pagare agli uomini della villa di Gippi, *infeudata al comune di Pisa, per causa di una ferita inferta da un cittadino sassarese a un abitante della villa medesima, violando così la giurisdizione del suddetto comune Pisano, il quale per mezzo del suo* Vicario, *e della* corona *dei probi uomini, avea già giudicato, e punito il delinquente.*

(1353, 14 febbraio).

Dall'I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, loc. cit.

Petrus dei gratia Rex Aragone, Valentie Maioricarum Sardinee et Corsice Comesque Barchin. Rossilionis et Ceritanee dilecto nostro Gubernatori Sardinee presenti et qui pro tempore fuerit salutem et dilectionem. Meminimus vobis dudum scripsisse per binas nostras licteras in hunc modum; Petrus dei gratia Rex Aragone etc. dilecto nostro regenti officium gubernactionis Sardinie presenti et qui pro tempore fuerit salutem et dilectionem; Nuper vobis scripsisse seu subscripta mandata direxisse recolimus in hiis verbis; Petrus etc. Dilecto nostro regenti officium gubernactionis Sardinee presenti et qui pro tempore fuerit salutem etc. Ex relactione nobilis et dilecti nostri Iacobi de Hericiis ambaxiatoris comunis Pisarum intelleximus quod quamvis olim Roerius nunc vicarius sive rector villarum et locorum que ipsum comune habet in dicta ynsula ad denunciationem maioralis et juratorum ville de Gippi eiusdem comunis condepnasset quendam hominem civitatis Sassari *in corona more Sardico* (1), et iuxta cartam dicte ville pretextu vulneris quod per eum illatum fuerat in persona Petri de Furtiano, scilicet in eius sinistro brachio, Gubernator Camere tunc Sardinee non attento quod huiusmodi malefitii punictio modo ad dictum vicarium pertinebat et ipse ut fertur non debebat se intromictere de predictis mandavit verbo et licteris eidem vicario quod occasione debilitactionis ipsius membri prenominato Petro sexaginta libras alfonsinorum exsolvi faceret atque dari, et quia idem vicarius dictum mandatum distulit adimplere Gubernator jamdictus quosdam homines ville predicte qui ad Castrum Callari iverant ad solvendum Petro predicto quantitatem predictam compulit indebite ut asseritur et iniuste ac in prelibati comunis dispendium et iacturam; quapropter ad supplicactionem humilem antefacti ambaxiatoris inde nobis factam, vobis dicimus et mandamus quatenus si inveneritis dictas sexaginta libras iniuste contra conventiones pacis inter progenitores nostros ipsumque comune inite fuisse exactas ab hominibus antedictis ipsas de bonis que fuerunt dicti Gubernatoris eidem restitui faciatis, vel si repereritis eas ad fischum Regium pervenisse de redditibus regiis iam dicte ynsule ipsi comuni vel eius procuratori, exsolvi integre faciatis. Datum Barchin. quarto idus decembris anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo septimo. Nunc autem ante nostre magestatis presentiam constituti nobilis et dilectus consiliarius noster Iohannes de Hericiis decretorum doctor et Francischus Merolla, ambaxiatores honorabilis comunis Pisarum ad nos subscriptis causis et aliis destinati, humili supplicactione mostraverunt quod licet vobis vel aliquibus ex vobis preinserta mandata nostra fuerint presentata fueritisque cum instantia requisiti ut ea exequeremini cum effectu vos tamen vel aliqui vestrum hoc facere contemptibiliter distulistis pariter et differtis, de quo si ita sit non modicum admirantes, vobis et vestrum singulis sub incursu ire et indignactionis nostre precipimus et mandamus quatenus omnia et singula in preinserta lictera nostra contenta iuxta sui originalis seriem pleniorem exequamini et effectualiter impleatis et contra ea venire in aliquo non temptetis vel per alios permictatis quomodolibet attemptari, habendo vos taliter super hiis, quod dictum comune vel districtuales ipsius ex hac causa de vobis iuste conquerendi materiam non assumant, alioquin pro culpa si quam commictetis in premissis vos in personis et bonis acriter puniremus. Datum Valentie kalendas decembris anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. Sane cum nunc per nobiles et dilectos Iohannem de Hericiis consiliarium nostrum predictum et Iohannem Buzaccharini militem nuntios sive ambaxiatores per dictum comune pro hiis et aliis factis et negotiis ad nostram presentiam noviter destinatos coram nobis expositum fuerit conquerendo, quod vos mandata nostra super inserta improvide spernendo, quamquam fueritis pluries et instantissime requisiti ut ipsa exequeremini et ad effectum debitum duceretis, id in nostri contemptum facere minime curavistis, ex quibus admiractionis causam merito assumpsimus vehementem; quocirca ad ipsorum nuntiorum supplicactionem propterea nobis factam, vobis iterato dicimus, et districte precipiendo mandamus sub pena nostre gratie et mercedis quatenus si iram et indignactionem nostram cupitis evitare, mandata nostra preinserta per omnia compleatis et effectui perducatis omnibus dilactionibus et exceptionibus frivolis postpositis et semotis prout in dictis licteris est vobis traditum in mandatis, nec contra in eisdem expressata venire aut aliquid facere presumatis vel permictatis a quoqunque aliquid premissis contrarium attemptari, cum nobis plurimum displiceret, sic in hiis vos habere curando quod amodo pro parte dicti comunis, vel districtualium suorum non videamus aliquem ractione premissorum in nostri presentia contra iustitiam conquerentem, nec propterea vobis nos opporteat scribere iterato, alias vos scire volumus pro constanti quod contra vos et bona vestra quecumque sic fortiter et acriter tamquam mandatorum nostrorum transgressores, procedemus, quod vobis cedet ad penam et ceteris ad exemplum vosque merito penitebit quia circa predicta exequenda cum ea qua decet diligentia non vacastis. Datum Valentie decima quarta die februarii anno a nactivitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio; - Ex auctoritate Regia. -

(1) Da questo luogo si deduce un'altra prova, la quale conferma, che nel secolo XIV era generale in Sardegna la consuetudine di sottoporre le cause criminali al giudizio dei cittadini, e di probi uomini, o, come oggi si dice, *dei giurati*. Abbiamo poi notato altrove in questo stesso Codice l'origine antica, e il significato della parola *Corona*.

LXXVII *.

Il re di Aragona Don Pietro IV, accogliendo la domanda fattagli da Giovanni de Hericiis, e da Giovanni Buzacarino ambasciatori del comune di Pisa, rinnova al Governatore, ed agli altri ufficiali regii in Sardegna l'ordine già dato negli anni 1347 *e* 1349, *affinchè in via sommaria, e senza strepito di lite, facciano restituire agli abitanti di una villa infeudata a detto comune i beni, e gli effetti, che certo Guglielmo di Lauro nativo di Catalogna avea da essi estorto con la forza, pretendendo che la suddetta villa fosse di suo privato dominio.*

(1353, 14 febbraio).

Dall'I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, classe XI, Atti pubblici, distinz. III, tom. XXIII, Num. 31.

Petrus dei gratia Rex Aragone, Valentie, Maioricarum Sardinee et Corsice comesque Barchin. Rossilionis et Ceritanee. Dilectis et fidelibus Gubernatori regni Sardinee ceterisque officialibus nostris tam eiusdem ynsule quam aliorum regnorum nostrorum presentibus et futuris vel eorum loca tenentibus ad quos presentes pervenerint salutem et dilectionem. Meminimus vobis dudum scripsisse per binas nostras licteras in hunc modum; Petrus dei gratia Rex Aragone etc. Dilectis et fidelibus regenti officium gubernactionis Sardinee ceterisque officialibus nostris tam eiusdem ynsule, quam aliorum regnorum nostrorum presentibus et futuris vel eorum loca tenentibus ad quos presentes pervenerint salutem et dilectionem. Nuper vobis scripsisse seu subscripta mandata direxisse recolimus in hiis verbis. Petrus dei gratia Rex Aragone etc. dilectis et fidelibus regenti officium gubernationis Sardinee ceterisque officialibus nostris tam eiusdem ynsule, quam aliorum regnorum nostrorum presentibus et futuris vel eorum loca tenentibus ad quos presentes pervenerint salutem et dilectionem. Petictionem humilem per nobilem et dilectum nostrum Iacobum de Hericiis ambaxiatorem comunis Pisarum nobis oblatam suscepimus continentem, quod dudum Guillelmus de Lauro Cathalanus existens in ipsa ynsula asserendo quandam villam que est dicti comunis fore suam, pignoravit et secum duxit de quodam saltu ipsius ville certas bestias hominum dicti comunis inibi pasturantes, quas quidem bestias homines ipsi in se recuperaverunt quibus recuperatis dictus Guillelmus requisivit Iohannem de Turchio tunc vicarium sive rectorem villarum quas prefatum comune habet in supradicta ynsula, quod bestias ipsas sibi restitui faceret atque tradi, et quia dictus vicarius hoc noluit adimplere, cum ad id de iure et ractione minime ut dicitur teneretur, antefactus Guillelmus intravit cum comitiva aliqua dictam villam eamque depredavit bestiariis et aliis rebus et bonis magnam attingentibus quantitatem, qua ractione jam dictus vicarius ad gubernatorem tunc Sardinee habens recursum propterea nullum ius inde potuit obtinere. Quapropter nobis prelibato ambaxiatore humili supplicante per nos in predictis de iustitie remedio provideri, vobis dicimus et mandamus firmiter iniungentes quatenus si ita est quilibet vestrum si ita est in districtu suo satisfaciatis et satisfieri faciatis dicto comuni, vel procuratori de bonis que fuerunt Guillelmi predicti in omni eo quod repereritis eidem in dictis villis indebite occupasse procedendo super hiis breviter et summarie et de plano et sine lite prout iustitia suadebit. Datum Barchin. quarto idus decembris anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo septimo. Nunc autem ante nostre magestatis presentiam constituti nobilis et dilectus consiliarius noster Iohannes de Hericiis decretorum doctor, et Francischus Merolla ambaxiatores honorabilis comunis pisarum, ad nos ex subscriptis causis et aliis destinati, humili supplicactione mostraverunt, quod licet vobis vel aliquibus ex vobis preinserta mandata nostra fuerint presentata, fueritisque cum instantia requisiti ut ea exequeremini cum effectu vos tamen aut aliqui vestrum hoc facere contemptabiliter distulistis pariter et differtis, de quo si ita sit non modicum admirantes vobis et vestrum singulis sub incursu ire et indignactionis nostre precipimus et mandamus, quatenus omnia et singula in preinserta lictera nostra contenta iuxta sui originalis seriem pleniorem exequamini et effectualiter compleatis, et contra ea venire in aliquo non templetis, vel per alios permictatis quomodolibet attemptari, habendo vos taliter super eis quod dictum comune aut districtuales ipsius ex hac causa de vobis iuste conquerendi materiam non assumant, alioquin pro culpa si quam commicteretis in premissis vos in personis et bonis acriter puniremus. Datum Valentie kalendas decembris anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. Sane cum nunc per nobiles et dilectos Iohannem de Hericiis consiliarium nostrum predictum et Iohannem Buzaccharini militem nuncios sive ambaxiatores per dictum comune pro hiis et aliis factis et negotiis ad nostram presentiam noviter destinatos coram nobis expositum fuit conquerendo quod vos vel vestrum aliqui mandata nostra supra inserta improvide spernendo, quamquam fueritis pluries et instantissime requisiti ut ipsa exequeremini et ad effectum debitum duceretis, id in nostri dedecus et contemptum facere minime curavistis, ex quibus admiractionis causam si est ita assumpsimus vehementem. Quo circa ad ipsorum nuntiorum supplicactionem propterea nobis factam, vobis et vestrum cuilibet iterato dicimus et districte precipiendo mandamus, sub pena nostre gratie et mercedis, quatenus si iram et indignactionem nostram cupitis evitare, mandata nostra preinserta per omnia compleatis et effectui perducatis, omnibus dilactionibus et exceptionibus frivolis postpositis et semotis, prout in dictis licteris est vobis traditum in mandatis, nec contra in eisdem expressata venire aut aliquid facere presumatis, vel permictatis a quocumque aliquid premissis contrarium attemptari, cum nobis plurimum displiceret, sic in hiis vos habere curando quod amodo pro parte dicti comunis vel districtualium suorum non videamus aliquem ractione premissorum in nostri presentiam contra iustitiam conquerentem, nec propterea vobis nos opporteat scribere iterato, alias scire vos volumus pro constanti quod contra vos et bona vestra et cuiuslibet vestrum sic fortiter et acriter tamquam mandatorum nostrorum transgressores procedemus, quod vobis cedet ad penam ceteris ad exemplum, vosque merito penitebit quia circa predicta exequenda cum ea diligentia qua decet non vacastis. Datum Valentie decima quarta die februarii anno a nactivitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo terzio – Ex auctoritate Regia. –

LXXVIII*.

Il re di Aragona Don Pietro IV. comanda al Governatore ed agli altri uffiziali regj in Sardegna, che in esecuzione degli ordini già dati nel 1347, e ripetuti nel 1349, facciano restituire al Comune di Gippi *inferiore infeudato ai pisani le somme, gli effetti, ed i beni stabili sequestrati da Maestro Arnaldo Marchal signore della villa di* Musti *(forse* Musei*) per pagamento di lire due-*

cento di alfonsini, cui egli avea condannato alcuni uomini di detta villa o comune di Gippi, *i quali però constava non avervi domicilio, ed essere vagabondi al tempo della condanna.*

(1353, 14 febbraio).

Dall'I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, ATTI PUBBLICI, Class. Distinz. Tom. e Num. citat.

Petrus Dei gratia rex Aragone, Valentie, Maioricarum, Sardinee et Corsice comesque Barchin. Rossilionis et Ceritanee dilecto nostro Gubernatori Sardinee presenti et qui pro tempore fuerit vel eius locum tenenti salutem et dilectionem. Meminimus vobis dudùm scripsisse per binas nostras licteras in hunc modum. Petrus Dei gratia rex Aragone etc. Dilecto consiliario nostro Gubernatori Sardinee presenti et qui pro tempore fuerit vel eius locum tenenti salutem et dilectionem. Nuper vobis scripsisse seu subscripta mandata direxisse recolimus in hiis verbis. Petrus Dei gratia rex Aragone etc. Dilecto regenti officium gubernactionis Sardinee presenti et qui pro tempore fuerit vel eius locum tenenti salutem etc. Ad nostram recurrens presentiam nobilis et dilectus Iacobus de Hericiis ambaxiator Comunis pisarum querulosa insinuatione mostravit, quod olim Gubernator eiusdem ynsule mandavit Nerio nunc vicario villarum et locorum que dictum Comune habet in ipsa ynsula, ut compelleret quosdam homines ville de Gippi inferioris dicti Comunis, eo tempore vacabundos ad solvendum magistro Arnaldo Maschal eius in villa de Musti (1) quandam condempnationem per ipsum contra eos factam de ducentis libris Alfonsinorum pretextu quorundam boum qui occisi et depredati fuerant in confinibus dicte ville; et quia idem vicarius mandatum ipsum distulit adimplere, cum ad id minime ut asseritur teneretur, prefatus Gubernator sive dictus magister Arnaldus eius auctoritate fecit ut fertur capi et arrestari currus boves et vegetes vini hominum Comunis villarum predictarum Comunis et etiam fecit sequestari tempore Gerci Dagimani tunc rectoris ipsarum villarum redditus dicti Comunis pro quantitate pecunie antedicta, que contra formam iuris ac pationum et conventionum pacis inter progenitores nostros dictumque Comune inite dicuntur penitus redundare. Quapropter ad supplicactionem humilem ambaxiatoris predicti propterea nobis factam, vobis dicimus et mandamus districte, quatenus si repereritis antedictos homines fuisse vagabundos tempore supradicto, et inter villas dicti Comunis domicilia non foventes, faciatis reduci premissa ad statum debitum et primerum, taliter ne ipsum Comune ob nostri negligentiam ad nos pro predictis recurrere habeat iterato. Datum Barchin. quarto idus decembris anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo septimo. Nunc autem ante nostre magestatis presentiam constituti nobilis et dilectus consiliarius noster Iohannes de Hericiis decretorum doctor et Franciscus Merolla ambaxiatores honorabilis Comunis pisarum ad nos ex subscriptis causis et aliis destinati humili supplicactione mostraverunt, quod licet vobis vel aliquibus ex vobis preinserta mandata nostra fuerint presentata, fueritisque cum instantia requisiti, ut ea exequeremini cum effectu, vos tamen aut aliqui vestrum hoc facere contemptibiliter distulistis pariter et differtis, de quo si ita sit non modicum admirantes, vobis aut locum tenenti pro vobis, sub incursu ire et indignationis nostre precipimus et mandamus, quatenus omnia et singula in preinserta lictera nostra contenta, iuxta sui originalis seriem pleniorem exequamini, et effectualiter impleatis, et contra ea venire in aliquo non temptetis vel per alios permictatis quomodolibet attemptari habendo vos taliter super hiis quod dictum Comune aut districtuales ipsius ex hac causa de vobis iuste conquerendi materiam non assumant, alioquin pro culpa si quam commicteretis in premissis, vos proinde mediante iustitia puniremus. Datum Valentie kalendas decembris anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. Sane cum nunc per nobiles et dilectos Iohannem de Hericiis consiliarium nostrum predictum et Iohannem Buzaccharini militem nuntios sive ambaxiatores per dictum Comune pro hiis et aliis factis et negotiis ad nostram presentiam destinatos noviter, coram nobis expositum fuerit conquerendo quod vos mandata nostra superinserta improvide spernendo quamquam fueritis pluries et instantissime requisiti ut ipsa exequeremini et ad effectum debitum duceretis et in nostri contemptum facere minime curavistis, ex quibus admiractionis causam merito assumpsimus vehementem. Quo circa ad ipsorum nuntiorum supplicactionem propterea nobis factam, vobis iterato dicimus et districte precipiendo mandamus, sub pena nostre gratie et mercedis, quatenus si iram et indignactionem nostram cupitis evitare mandata nostra preinserta per omnia compleatis et effectui perducatis, omnibus dilactionibus et exceptionibus frivolis postpositis et semotis, prout in dictis licteris est vobis traditum in mandatis, nec contra in eisdem expressata venire aut aliquid facere presumatis, vel permictatis a quocumque aliquid premissis contrarium attemptari, cum nobis plurimum displiceret, sic in hiis vos habere curando quod amodo pro parte dicti Comunis vel districtualium suorum non videamus aliquem ractione premissorum contra iustitiam conquerentem nec propterea vobis nos opporteat scribere iterato, alias scire vos volumus pro constanti quod contra vos et bona vestra quecumque sic fortiter et acriter tamquam mandatorum nostrorum transgressores procedemus, quod vobis cedet ad penam et ceteris ad exemplum vosque merito penitebit, quia circa predicta exequenda cum ea qua decet diligentia non vacastis. Datum Valentie decima quarta die februarii anno a nactivitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio; — Ex auctoritate regia.

(1) MUSTI. Forse l'odierno villaggio di MUSEI nella provincia di Iglesias.

LXXIX *.

D. Pietro IV. re di Aragona rinnova gli ordini già dati fin dal 1349, al Governatore generale, e agli ufficiali regi in Sardegna, affinchè osservino esattamente i dritti e privilegi competenti al Comune di Pisa nelle ville, e nei luoghi di Tregenda *(Trexenta), e di* Gippi *concedutigli in feudo col mero, e misto impero, senz'obbligo di censo e di servizio, in conseguenza della pace, che,*

dopo lunga guerra, era stata conchiusa tra detto Comune, e i Reali suoi progenitori.

(1353, 14 febbraio).

Dall'I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, ATTI PUBBLICI, Classe XI. Distinz. III. Tom. XXIII. Num. 31.

Petrus Dei gratia rex Aragone, Valentie Maioricarum Sardinee, et Corsice comesque Barchin. Rossilionis et Ceritanee, dilecto et fidelibus Gubernatori regni Sardinee vicariis administratoribus et aliis universis et singulis officialibus nostris vel eorum loca tenentibus qui nunc sunt vel pro tempore fuerint ad quos presentes pervenerint salutem et dilectionem. Dudum vobis scripsisse meminimus per nostram licteram in hunc modum; Petrus Dei gratia Rex Aragone etc. Fidelibus Gubernatori nostri regni Sardinee Vicariis administratoribus ac aliis universis et singulis officialibus nostris eiusdem vel eorum loca tenentibus qui sunt vel fuerint pro tempore ad quos presentes pervenerint salutem, et dilectionem: In nostre regie magestatis presentia constituti dilecti nostri nobilis Iohannes de Hericiis decretorum doctor professor consiliarius noster dilectus et Franciscbus Merolla ambaxiatores Comunis pisarum, nobis humili supplicactione mostraverunt, quod quamquam super guerra, et discriminibus procreante antiquo hoste humani generis dudum exortis inter illustres reges Aragone felicis recordationis Avum et Patrem nostros ex una parte et dictum Comune pisarum ex altera st (*super?*) Sardinee regno jam dicto subsequenter divina gratia assistente pro dictis criminibus tollendis et sumovendis ut inter dictos illustres reges eorumque successores et subditos et ipsum Comune et districtuales eius iuxta dnūm (*dominicum?*) testamentum pax vigeret sublatis inde quibuscumque fomitibus odiorum illibata quatenus eos perpetuis temporibus servaretur fuissent et essent cetera pacta et federactiones transactiones et alie solemnes promictiones conventiones et obbligationes iuramentis et aliis solemnitatibus et cautelis vallate iusta et iuste ac facta et facte in quibus inter cetera et earum vigore progenitores nostri prefati concesserunt in feudum Comuni pisarum predicto omnes villas et terras de Curattariis TRAGENDE (1) et Gippi ynsule Sardinee cum eorum hominibus et iuribus omnibus absque aliquo censu et servitio dando vel solvendo et cum mero et mixto imperio, et omni jurisdictione alta et baxa, quam ipsi domini progenitores nostri aut officiales sui inibi exercere non possent ullo unquam tempore aliqua ractione vel causa, immo officiales regii darent officialibus Comunis pisarum ad eorum requisitionem omnem favorem, per quem Comune ipsum et eius officiales iura dicti Comunis possent consequi et officia libere exercere, prout predicta et alia in publicis instrumentis inde factis, de quibus transunctum in nostro consilio dicti nuntii exibuerunt asseruntur lactius et diffusius enarrari, vos tamen Gubernator et alii officiales nostri, qui estis et fuerunt temporibus retrolapsis contra mentem et expressum tenorem pacis predicte non definitis exercere et exercuistis per tempora officium et iurisdictionem contra homines et personas dictarum curattariarum et villarum ipsarum et contra officiales qui in dictis curattariis et villis sunt et fuerunt pro tempore pro dicto Comuni faciendo eis quecumque precepta, pignorando, sequestrando et capiendo eos et eorum personas res et bona diversimode adgravando per viam jurisdictionis et officii, contra dictam pacem et eius conventiones ut asseritur veniendo: quare iidem nuntii sive ambaxiatores nobis supplicaverunt ut super hiis dignaremur prout ad nostrum regale culmen pertinere noscitur cum iustitia providere. Igitur nos volentes quod ea omnia que per prefatos progenitores nostros pro bono pacis et iustitie, fidei donactione vel iuramenti prestactione firmata fuerunt et concessa per nos et officiales nostros inviolabiliter observentur precisive cum pax et iustitia sint soliorum regum et principum precipua fundamenta, vobis et singulis vestrum dicimus et expresse mandamus, quatenus in dictis iurisdictione et aliis contentis in predicta supplicatione, contra dictam pacem et tenorem ipsius in dicta privilegia dictum Comune seu eius procuratores vel officiales non aggravetis vel turbetis, immo a gravaminibus inferendis contra tenorem dicte pacis omnino desistatis servando eamdem pacem iuxta ipsius continentiam pleniorem, quod si secus fieret quod non credimus id nobis plurimum displiceret. Datum Valentie kalendis decembris anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. Nunc autem ante nostre magestatis regie presentiam constituti nobiles et dilecti Iohannes de Hericiis decretorum doctor et consiliarius noster et Iohannes Buzaccharini miles nuntii ad nostram presentiam pro hiis et aliis noviter destinati, exposuerunt humiliter demonstrando, quod licet vobis predicta lictera fuerit presentata, et etiam cum instantia fueritis requisiti quod contenta in ea observaretis dictumque Comune et eius procuratores vel officiales contra tenores pacis predicte minime gravaretis, id tamen facere, aut dictum mandatum servare contemptibiliter noluistis, de quo si est ita non modicum admirantes, vobis et vestrum singulis dicimus et districte precipiendo mandamus, sub incursu ire et indignactionis nostre, quatenus contenta in lictera preinserta iuxta sui originalis seriem pleniorem servetis, et effectualiter compleatis, et contra ea venire in aliquo non temptetis, vel per aliquos permictatis modo aliquo attemptari, habendo vos taliter super hiis quod dictum Comune aut districtuales ipsius ex hac de causa de vobis contra iustitiam con querendi materiam non assumant, alioquin pro culpa si quam commiseritis in premissis vos acriter puniremus. Datum Valentie decimaquarta die februarii anno a nactivitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio; — Ex auctoritate regia.

LXXX*.

Lettera del re di Aragona al Governatore generale, e agli altri ufficiali regi di Sardegna, affinchè, in esecuzione degli ordini emanati dalla Real Corte nel 1347 e 1349, facessero restituire al Vicario nei feudi, che il Comune di Pisa possedeva nell'isola, i beni, mobili, e denari, ch'erano stati violentemente estorti agli abitanti di una delle ville di detti feudi da Gioffredo Gilamberti, il quale

(1) TRAGENDE. L'odierna TREXENTA.

anteriormente ai pisani avea avuto il possesso della villa medesima.

(1353, 14 febbraio).

Dall'I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, ATTI PUBBLICI, Class. Distinz. e Tom. sudd. Num. XXXI.

Petrus Dei gratia rex Aragone Valentie Maioricarum Sardinee, et Corsice comesque Barchin. Rossilionis et Ceritanee. Dilectis et fidelibus Gubernatori Sardinee ceterisque officialibus nostris, tam eiusdem ynsule quam aliorum regnorum et terrarum nostrarum presentibus et qui pro tempore fuerint vel eorum loca tenentibus ad quos presentes pervenerint salutem et dilectionem. Meminimus vobis dudum scripsisse per binas nostras licteras in hunc modum. Petrus Dei gratia rex Aragone etc. Dilectis et fidelibus regenti officium gubernationis Sardinee ceterisque officialibus nostris tam eiusdem ynsule quam aliorum regnorum et terrarum nostrarum presentibus et qui pro tempore fuerint vel eorum loca tenentibus ad quos presentes pervenerint salutem, et dilectionem. Nuper vobis scripsisse seu subscripta mandata direxisse recolimus in hiis verbis. Petrus Dei gratia rex Aragone etc. Dilectis officialibus regenti officium gubernationis Sardinee ceterisque officialibus nostris, tam eiusdem ynsule quam aliorum regnorum et terrarum nostrarum, presentibus et qui pro tempore fuerint vel eorum loca tenentibus ad quos presentes pervenerint salutem et dilectionem; In petictione nobis querelose oblata per nobilem et dilectum nostrum Iacobum de Hericiis ambaxiatorem Comunis pisarum vidimus contineri quod dudum nobilis Zuffredus Gilamberti de Crudelis Q.° cuius fuerat antea quedam villa dicte ynsule que nunc est Comunis eiusdem requisivit Iohannem de Turchio tunc Vicarium seu Rectorem villarum quas ipsum Comune in eadem ynsula habet quod pro certis nequitiis sive maleficiis que in dicta villa tempore quo erat prefati Iauffredi Gilamberti commissa extiterant faceret condempnationes contra homines ipsius ville easque ab ipsis exigi et levari faceret sibique etiam consignari, requisivit insuper eumdem vicarium ut faceret eis solvi per quosdam homines cuiusdam alterius ville antedicti Comunis que antea fuerat ipsius Iauffridi Gilamberti, quasdam pecunie quantitates, quas ab eis petere et habere nitebatur, quia non plantaberant vineas prout sibi promiserant in territorio dicte ville. Et cum premissa antefactus Vicarius distulisset adimplere, prelibatus Iaufridus Giliberti non advertens ut asseritur quod dictus Vicarius de iure et ractione ad predicta minime tenebatur accedens cum magna comictiva ad supradictas villas easdem depredavit bestiariis raubis et aliis diversis rebus et bonis maximum valorem actingentibus, que secum perperam et iniuste ac in dicti Comunis evidens preiudicium ut dicitur asportavit; Et quamvis jam dictus Vicarius ad Gubernatorem tunc Sardinee pro predictis habuisset recursum, non tamen inde plenum jus potuit obtinere; quocirca supplicactione nobis memorato ambaxiatore per nos in premissis de salubri remedio provideri, vobis dicimus et mandamus firmiter et districte, quatenus si est ita quilibet vestrum in districtu suo satisfaciatis et satisfieri faciatis dicto Comuni vel eius procuratori de bonis que fuerunt Iauffridi Gilimberti predicti, in omni eo quod repereritis eumdem in dictis villis indebite occupasse, procedendo super hiis breviter summarie et de plano, ac sine lite prout iustitia suadebit. Datum Barchin. quarto idus decembris anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo septimo. Nunc autem ante nostre magestatis presentiam constituti nobilis et dilectus consiliarius noster Iohannes de Hericiis decretorum doctor et Francischus Merolla ambaxiatores honorabilis Comunis pisarum ad nos ex subscriptis causis et aliis destinati humili supplicactione mostraverunt, quod licet vobis vel aliquibus ex vobis preinserta mandata nostra fuerint presentata fueritisque cum instantia requisiti ut ea exequeremini cum effectu vos tamen aut aliqui vestrum hoc facere contemptibiliter distulistis, pariter et differtis, de quo si ita sit non modicum admirantes, vobis et vestrum singulis sub incursu ire ed indignactionis nostre precipimus et mandamus, quatenus si est ita quilibet vestrum in districtu sibi commisso, de bonis que remanserunt et remanent penes heredes dicti Iaufridi de predictis condignam satisfactionem fieri faciatis dicto Comuni vel aliis quibus facienda extiterit iuxta preinserte lictere seriem pleniorem, habendo vos taliter in premissis quod dictum Comune aut districtuales ipsius ex predicta causa de vobis juste conquerendi materiam non assumant. Datum Valentie kalendas decembris anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. Sane cum nunc per nobiles et dilectos nostros Iohannem de Hericiis consiliarium nostrum predictum et Iohannem Buzaccharini militem nuntios sive ambaxiatores per dictum Comune pro hiis et aliis factis et negotiis ad nostram presentiam noviter destinatos, coram nobis propositum fuerit conquerendo, quod vos mandata nostra super inserta improvide spernendo, quamquam vos vel vestrum aliqui fueritis pluries requisiti, ut ipsa exequeremini et ad effectum justitie duceretis, id facere minime curavistis ex quibus admiractionis causam si ita est assumpsimus vehementem. Quocirca ad ipsorum nuntiorum supplicactionem humilem propterea nobis factam vobis iterato dicimus et districte precipiendo mandamus, sub pena nostre gratie et mercedis, quatenus mandata nostra preinserta exequamini et compleatis, omnibus exceptionibus et dilactionibus frivolis postpositis et semotis, prout in ipsis licteris est vobis traditum in mandatis, sic in hiis vos habendo quod amodo pro parte dicti Comunis non videamus aliquem ractione premissa contra iustitiam conquerentem, nec propterea nos opporteat vobis scribere iterato, alias scire vos volumus quod pro culpa si quam commiseritis in premissis vos graviter puniremus. Datum Valentie decima quarta die februarii anno a nactivitate Domini millesimo, trecentesimo quinquagesimo tertio; = Ex auctoritate regia.

LXXXI *.

Il re di Aragona rimprovera il Governatore generale, e gli altri ufficiali regi di Sardegna per le vessazioni alle quali sottoponevano i pisani dimoranti nelle Curatorie *di* Trexenta *e di* Gippi, *e nel* giudicato *di Gallura, obbligandoli a servizi personali, o a pagamenti di surrogazione, per la guardia del castello di Cagliari, e delle*

città di Sassari, e di Oristano, specialmente in occasioni di guerra co' Doria, e perchè i pirati catalani spogliavano impunemente i mercatanti di Pisa che trafficavano nell'isola, violando così la pace già molto innanzi stabilita tra i suoi reali predecessori, e il Comune pisano; e ordina perciò ai medesimi di astenersi nell'avvenire da tali abusi e dagli altri, che sono nelle presenti lettere più ampiamente riferiti.

(1353, 14 febbraio).

Dall'I. R. Archiv. delle Riformagioni di Firenze, ATTI PUBBLICI, Classe XI. Distinz. III. Tom. XXIII. Num. XXXI.

Petrus Dei gratia rex Aragone Valentie Maioricarum, Sardinee, et Corsice comesque Barchin. Rossilionis et Ceritanee. Dilecto, et fidelibus Gubernatori regni Sardinee ac aliis universis et singulis officialibus nostris regni eiusdem presentes licteras inspecturis salutem et dilectionem; Dudum dudum mandatum infrascriptum fecisse recolimus cum liciera nostra continentie subsequentis. Petrus Dei gratia rex Aragone etc. dilecto et fidelibus Gubernatori regni Sardinee, ac aliis universis et singulis officialibus nostris regni eiusdem ad quos presentes pervenerint salutem et dilectionem. In nostra presentia constituti nobilis et dilectus consiliarius noster Iohannes de Hericiis decretorum doctor et Francischus Merolla nuntii sive ambaxiatores ad nos destinati per venerabile Comune pisarum exposuerunt humiliter coram nobis, quod vos aut aliqui vestrum in curatoriis Tragende et Gippi, ac villis et terris Iudicatus Gallure, multa gravamina, et iniurias violentias et offensas reales et personales continue facitis et etiam subinfertis et hactenus fecistis et intulistis mercatoribus de Pisis, et eorum sociis. Et maxime quando viget guerra, vel per vos fuerint executiones contra illos de domo de Auria et Ianuenses, et etiam sine guerra, cogendo socios predictorum mercatorum pisanorum ire in comictivam nostri Gubernatoris et aliorum officialium nostrorum, vel mictere eorum discambios quandoquidem in castellum Castri Callari quandoque in Oristanum quandoque Sassari, et quod Catalani pirate cum eorum lignis, que armant muniunt in castello Castri Callari, pluries et pluries barchas dictorum mercatorum de Pisis disraubarunt et disraumbant et mercatantias et res ac bona eorum existentia in barchis predictis que deferunt in Galluram et inde reducuntur, et quamvis mercatores seu consocii predicti quorum bona predicta existunt vel eorum socii ad Gubernatorem et alios officiales regios recursum haberent pro habendo et consequendo de dictis piratis jus et justitiam, ut decet et restituctionem rerum ablatarum et mercatantiarum, de predictis jus et iustitiam nunquam habere potuerunt, quin imo multa alia et diversa gravamina fiunt et inferuntur continue contra eos, ut dicitur, in dicto Judicatu Gallure, que in fractione pacis inite et solidate inter predecessores nostros et dictum Comune et dampnum vehemens ac manifestum preiudicium dicti Comunis et singularium eiusdem, noscuntur evidentissime redundare; Quare a nobis remedio iustitie implorato cum nos omnino velimus, quod dicte pacis federa illibata serventur, Et si contra ipsam aliqua attemptentur per nostros officiales ea moleste geramus; idcirco vobis et singulis vestrum, sub ire et indignactionis nostre incursu precipimus et districte precipiendo mandamus, quatenus dictos mercatores et alios pisanos res et bona eorum contra dictum pacis vinculum non molestetis, aut modo aliquo agravetis. Quinimo super rebus et bonis que asseruntur occupata vel ablata, tam vos dictus Gubernator generaliter, quam quilibet vestrum dictorum officialium in districtu vobis commisso, tribuatis et faciatis breve et expeditum justitie complementum, restitutionem predictorum que iniuste ablata inveneritis cum effectu fieri faciendo, prout justitia suadebit breviter et de plano semotis diffugiis quibuscumque dictam pacem tenaciter observando et illam minime infringendo. Datum Valentie kalendas decembris anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. Nunc autem in nostre magestatis presentiam constituti nobiles et dilecti Iohannes de Hericiis consiliarius noster et decretorum doctor et Iohannes Buzaccharini miles nuntii per venerabile Comune pisarum pro hiis et aliis ad nostram magestatem regiam destinati exposuerunt graviter conquerendo, quod licet vobis vel vestrum aliquibus lictera preinserta fuerit presentata fueritisque cum magna instantia requisiti ut mandatum nostrum predictum observaretis et servari per alios faceretis, et alia contenta in ipsa lictera compleretis, prout per nos vobis in eadem est traditum in mandatis, vos tamen vel vestrum aliqui, in nostri contemptum, id facere distulistis, et etiam nunc differtis, ex quo si est ita non modicum cogimur admirari. Quare ad ipsorum ambaxiatorum supplicationem propterea nobis factam vobis et vestrum singulis sub pena nostre gratie et mercedis, et ire ac indignactionis nostre incursu dicimus et districte precipiendo mandamus quatenus contenta in lictera preinserta exequendo et effectualiter adimplendo iuxta sui seriem pleniorem dictos mercatores et alios Pisanos contra ipsius pacis federa non gravetis, nec per aliquem aggravari permictatis, quin potius taliter faciatis, quod de premissis breviter iustitiam debitam consequantur, et alias taliter super predictis vos habere curetis quod dictum Comune aut districtuales sui ex hac causa de vobis iustam non habeant materiam conquerendi, alioquin pro culpa si quam habueritis in premissis vos in personis et bonis taliter puniremus, quod vobis cedet ad penam et aliis mandata nostra contempnere presumentibus ad terrorem. Datum Valentie decima quarta die februarii anno a nactivitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio. = Ex auctoritate regia.

LXXXII*.

D. Pietro IV. re di Aragona scrive a Mariano IV. regolo di Arborea, affinchè in virtù dei poteri che gli avea conferito nel 1347 e 1349, e che di nuovo gli conferiva, decidesse definitivamente la questione insorta tra Bertrando De Valle di Barcellona da una parte, e Neri Favullia, e Gueto di Damiano dall'altra, nella qualità questi ultimi di Vicari e Procuratori del Comune di Pisa nella Curatoria *di* Gippi *in Sardegna, per alcune terre esistenti in detta* Curatoria, *delle quali si disputavano la proprietà, e per le quali il Governatore dell'isola*

avea sentenziato contro il detto Comune, che se n'era richiamato a lui per mezzo di appello (1).

(1353, 14 febbraio).

Dall'Imp. Reg. Archiv. delle Riformagioni di Firenze, ATTI PUBBLICI, Class. Distinz. e Tom. sudd. Num. XXXI.

Petrus Dei gratia rex Aragone Valentie Maioricarum Sardinee et Corsice comesque Barchin. Rossilionis et Ceritanee egregio viro Mariano judici Arboree salutem et dilectionis effectum. Dudum vobis commissionem fecisse meminimus infrascriptum. Petrus Dei gratia rex Aragone etc. Egregio viro Mariano iudici Arboree salutem et intime dilectionis effectum. Insuper vobis subscriptam commissionem fecisse recolimus in hiis verbis. Petrus Dei gratia rex Aragone etc. Egregio viro Mariano iudici Arboree salutem etc. Causam appellactionis ad nos emisse per partem Comunis pisarum a quadam sententia contra ipsum lata per Gubernatorem olim Sardinee et Corsice regni in causa, que sub eius vertebatur examine, inter Bertrandum de Valle mercatorem civem Barchin. ex parte una, et Nerium de Favullia tunc vicarium sive rectorem villarum quas dictum Comune habet in dicta ynsula, et Guetum Damiani successorem eiusdem Nerii in suo officio, sive ipsius Comunis procuratorem ex altera, pretextu cuiusdam saltus terrarum villarum antefacti Comunis de Curatoria Guippi, que dictus Bertrandus asserebat spectare ad eum, ipso Nerio pro eodem Comuni contrarium asserente, vobis providimus noviter commictendam mandantes vobis quatenus vocatis quorum interest exibeatis predicto Comuni seu eius procuratori sine lite super appellactione huiusmodi et aliis premissis expeditum iustitie complementum malitiis et diffugiis postpositis quibuscumque lapsu fatalis temporis in aliquo non obstante. Nos enim super hiis commictimus vices nostras plenarie per presentes. Datum Barchin. quarto idus decembris anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo septimo. Nunc autem ante nostre magestatis presentiam constituti nobilis et dilectus consiliarius noster Iohannes de Hericiis decretorum doctor et Francischus Merolla ambaxiatores Comunis pisarum ad nos noviter destinati pro parte dicti Comunis humiliter supplicaverunt; quod cum pretextu dicte commissionis vos nondum terminaveritis dictam causam, eam audiendi et fine debito terminandi vobis novam commictionem facere deberemus; quare vobis dicimus et mandamus quatenus dictam causam audiatis et ipsam fine debito decidatis iuxta preinserte lictere seriem pleniorem, lapsu fatalium in aliquo non obstante, quoniam in predictis vobis cum presenti noviter commictimus vices nostras. Datum Valentie kalendas decembris anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. Verum cum nunc per nobiles et dilectum Iohannem de Hericiis legum doctorem et consiliarium nostrum et Iohannem Buzaccharini militem nuntios ad nostram presentiam per honorabile Comune pisarum noviter destinatos intelleximus quod vos vigore commissionis preinserte nondum tamen huiusmodi causam terminastis. Ideo ad ipsorum nuntiorum supplicactionem propterea nobis factam vobis iterato dicimus et commictimus, et mandamus quatenus dictam causam audiatis ipsamque fine debito decidatis juxta lictere supradicte seriem pleniorem non obstante quod tempus fatale lapsum fuerit ut prefertur. Nos enim vobis in premissis per presentes commictimus plenarie locum nostrum. Datum Valentie decimaquarta die februarii anno a nactivitate domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio. = Ex auctoritate regia.

(1) Commissione somigliante per altro affare litigioso del Comune di Pisa il re di Aragona avea dato pochi anni avanti a Pietro III. regolo di Arborea. (Ved. sopr. Cart. Num. LII*. pag. 714).

LXXXIII *.

Il re di Aragona ordina al Governatore, ed agli altri ufficiali regi di Sardegna, che procedano con rigore, ed arrestino Pietro Bosco di Cagliari, il quale associatosi ad altri perversi uomini di mare avea predato a modo di pirata nel 1352 nei mari dell'isola una nave di Giovanni di Giacomo, soprannomato Fabbrichino, *di Livorno, carica di molte merci, e non trovandolo, nè ricuperando le merci predate, gli tolgano tanto dei suoi beni, quanto basti a indennizzare largamente il derubato; e ciò con prontezza, e severità di giudizio, per dare un solenne esempio di punizione, ed incutere terrore ai malvagi.*

(1353, 14 febbraio).

Dall'I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, ATTI PUBBLICI, Classe XI. Distinz. III. Tom. XXIII. Num. XXXI.

Petrus Dei gratia rex Aragone Valentie Maioricarum Sardinee et Corsice comesque Barchin. Rossilionis et Ceritanee, dilectis nostris Gubernatoribus regnorum Maioricarum, et Sardinee qui nunc sunt vel pro tempore fuerint aliisque officialibus nostris vel eorum loca tenentibus ad quos presentes pervenerint salutem et dilectionem. In nostre magestatis presentiam constituti nobiles et dilecti Iohannes de Hericiis decretorum doctor consiliarius noster et Iohannes Buzaccharini miles nuntii sive ambaxiatores ad nos pro hiis et aliis negotiis per honorabile Comune pisarum noviter destinati exposuerunt graviter conquerendo, quod anno preterito Iohannes Rubei et Anthonius de Rosina de ynsula Evite, et Petrus de Boscho solanus de castello Castri ductores sive patroni cuiusdam lembi armati Iohannem Iacobi dictum Iohannem Fabrichini de Liburna, Monem Ducii, Loctum Henrici more predonum piraticam exercentes ceperunt et suis rebus ac mercibus ad non modicam quantitatem ut dicitur adscendentibus, quas secum ducebant in mari prope Trapenam ynsule Sardinee, perperam disraubarunt ac res et merces predictas secum per violentiam esportaverunt, propter quod fuit nobis per dictos nuntios sive ambaxiatores humiliter supplicatum ut de predictis contra pactionum et confederactionum inter nos et dictum Comune initarum tenores factis, ac perperam attemptatis, debitam iustitiam et satisfactionem integram breviter fieri facere manderemus. Quare ipsorum nuntiorum supplicatione admissa volentes ut sublatis quibuscumque vanitatibus et fomitibus odiorum inter nos et dictum Comune amoris et dilectionis indempnitas perseveret vobis et vestrum cuilibet dicimus et districte precipiendo mandamus, quatenus constito vobis

de predictis quilibet vestrum infra jurisdictionem sibi commissam, si dictum Petrum de Boscho reperire poteritis, capiatis et contra ipsum et eius bona sic fortiter ac rigide peremte justitia procedatis, quod premissorum punitio ei cedat ad penam et ceteris ad terrorem, aliique eorum exemplo perterriti, talia, vel similia facere pertimescant. Et nichilominus de bonis ipsius in rebus mercibus et aliis dicto Comuni pisano seu districtuali dicti Comunis per predictum Petrum ablatis, seu disraubatis, vel eorum iusto pretio aut valore satisfactionem condignam et integram fieri faciatis, habendo vos taliter in predictis, quod dictum Comune de vobis non habeat hac de causa justam materiam conquerendi, nec propter defectum justitie in vobis inventum nos vobis opporteat pro predictis scribere iterato, cum nobis plurimum displiceret, vosque proinde graviter puniremus. Datum Valentie decimaquarta die februarii anno a nactivitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio. — Ex auctoritate regia.

LXXXIV.*

Lettera del re di Aragona al Governatore, ed agli altri uffiziali regj in Sardegna, affinchè in esecuzione degli ordini loro dati nel 1347, e 1349, accordino protezione al Comune di Pisa per la esazione dei fitti delle case, e delle possessioni, che l'opera di s. Maria di detta città e Comune possedeva nell'isola, e specialmente in Sassari, giacchè i locatarj, sotto pretesto di riparazioni, e di miglioramenti, si ritenevano tali fitti; per lo che comanda, che da allora in poi li detti locatarj non si prendano arbitrio di far spese di sorta in detti beni, senza il consenso, e permesso dell'amministratore di detta pia Opera.

(1353, 14 febbraio).

Dall'I. R. Archiv. delle Riformagioni di Firenze, ATTI PUBBLICI, Class. Distinz. e Tom. sudd. Num. XXXI.

Petrus Dei gratia rex Aragone Valentie Maioricarum Sardinie et Corsice comesque Barchin. Rossilionis et Ceritanee dilectis et fidelibus Gubernatori regni Sardinee nec non vicariis et aliis officialibus nostris ipsius ynsule tam in civitate Sassari quam alibi constitutis vel loca tenentibus eorumdem ad quos presentes pervenerint salutem et dilectionem. Meminimus vobis dudum scripsisse per binas nostras licteras in hunc modum. Petrus Dei gratia rex Aragone etc. dilectis et fidelibus Gubernatori Sardinee seu regenti officium gubernactionis ipsius nec non vicariis et aliis officialibus nostris presentibus et qui pro tempore fuerint tam eiusdem ynsule quam civitatis Saceris vel eorum loca tenentibus, ad quos presentes pervenerint salutem et dilectionem. Nuper vobis scripsisse seu subscripta mandata direxisse recolimus in hiis verbis; Petrus Dei gratia rex Aragone etc. dilectis et fidelibus Gubernatori Sardinee seu regenti ipsius gubernactionis officium nec non vicariis et aliis officialibus nostris presentibus et qui pro tempore fuerint tam eiusdem ynsule quam civitatis Saceri vel eorum loca tenentibus ad quos presentes pervenerint salutem et dilectionem: Referente nobis nobili et dilecto nostro Iacobo de Hericiis ambaxiatore civitatis pisarum didicimus quod Cathalani in ipsa ynsula et signanter in dicta civitate Sare forenses, qui conducunt de domibus et possessionibus operis ecclesie maioris beate Marie de Pisis in ipsis civitate et ynsula existentibus, procedendo se expendere in reparandis et aptandis dictis domibus et possessionibus maiores quantitates quam sint logeria seu pensiones, quas ipsi opere tenentur solvere, penes se easdem pensiones retinent, et per consequens dictas domos et possessiones per vim possident in lesionem iurium predicti operis, dictique Comunis preiudicium manifestum, cumque nobis congruat ob reverentiam et honorem beatissime Virginis gloriose iura prelibati operis, quod ad eius laudem construnt illesa penitus preservare, ideo vobis et cuilibet vestrum dicimus et mandamus expresse, quatenus iura eiusdem operis, contra quoscumque personas protegatis et etiam defendatis, nec permictatis conductores domorum seu possessionum predicti operis, vel quosvis alios in reparatione domorum ipsarum quidquam expendere nisi cum voluntate operarii antedicti operis vel sui procuratoris legiptimi qui ad hec mandatum habeat specialiter. Datum Barchin. quarto idus decembris anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo septimo. Nunc autem ante nostre magestatis presentiam constituti nobilis et dilectus consiliarius noster Iohannes de Hericiis decretorum doctor et Franciscus Merolla ambaxiatores honorabilis Comunis pisarum ad nos ex subscriptis causis et aliis destinati humili supplicatione monstraverunt, quod licet vobis vel aliquibus ex vobis preinserta mandata nostra fuerint presentata fueritisque cum instantia requisiti ut ea exequeremini cum effectu, vos tamen aut aliqui vestrum hoc facere contemptibiliter distulistis pariter et differtis; de quo si ita sit non modicum admirantes vobis et vestrum singulis sub incursu ire et indignactionis nostre precipimus et mandamus, quatenus omnia et singula in preinserta lictera contenta iuxta sui originalis seriem pleniorem exequamini et effectualiter impleatis, et contra eam venire in aliquo non temptetis, vel per alios permictatis quomodolibet attemptari, habendo vos taliter super eis quod dictum Comune aut districtuales ipsius, ex hac causa de vobis juste conquerendi materiam non assumant, alioquin pro culpa si quam commicteretis in premissis vos in personis et bonis acriter puniremus. Datum Valentie kalendas decembris anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono. Sane cum nunc per nobiles et dilectos Iohannem de Hericiis consiliarium nostrum predictum et Iohannem Buzaccharini militem nuntios sive ambaxiatores per dictum Comune pro hiis et aliis factis et negotiis ad nostram presentiam noviter destinatos coram nobis expositum fuit conquerendo quod vos vel vestrum aliqui mandata nostra superinserta improvide spernendo, quamquam fueritis pluries et instantissime requisiti ut ipsa exequeremini, et ad effectum debitum duceretis, id in nostri dedecus et contemptum tamquam in reprobum sensum dati, facere minime curavistis, ex quibus admiractionis causam si est ita assumpsimus vehementem. Quocirca ad ipsorum nuntiorum supplicactionem propterea nobis factam, vobis et vestrum cuilibet iterato dicimus et districte precipiendo mandamus, sub pena nostre gratie et mercedis, quatenus si iram et indignactionem nostram cupitis evitare mandata nostra preinserta per omnia com-

pleatis et effectui perducatis omnibus dilactionibus et exceptionibus frivolis postpositis et semotis, prout in dictis licteris est vobis traditum in mandatis, nec contra in eisdem expressata venire aut aliquid facere presumatis, vel permictatis a quocumque aliquid premissis contrarium attemptari, cum nobis plurimum displiceret, sic in hiis vos habere curando quod amodo pro parte dicti Comunis vel districtualium suorum non videamus aliquem ractione premissorum in nostri presentiam contra justitiam conquerentem, nec propterea vobis nos oporteat scribere iterato, alias scire vos volumus pro constanti, quod contra vos et bona vestra et cuiuslibet vestrum, sic fortiter et acriter tamquam mandatorum nostrorum transgressores procedemus, quod vobis cedet ad penam et ceteris ad exemplum, vosque merito penitebit quia circa predicta exequenda cum ea qua decet diligentia non vacastis. Datum Valentie decimaquarta die februarii anno a nactivitate domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio; = Ex auctoritate regia.

LXXXV*.

Il re di Aragona ordina al Governatore, ed agli altri ufficiali regj di Sardegna, che procurino al più presto l'arresto personale di certo Pietro di Bosco, il quale con una nave armata avea predato nei mari dell'Asinara un legno capitanato da Giorgio Giusti cittadino pisano, rubandogli, ed appropriandosi con atto di vera pirateria le merci, di cui era carico, e che intanto dai beni del de Bosco rifacessero il danno patito dal Giusti.

(1353, 14 febbraio).

Dall'I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, Atti pubblici, Class. Distinz. e Tom. sudd. Num. XXXI.

Petrus Dei gratia rex Aragone Valentie Maioricarum Sardinee et Corsice comesque Barchin. Rossilionis et Ceritanee dilecto nostro Gubernatori regni Sardinee qui nunc est vel pro tempore fuerit vel eius locum tenenti ceterisque officialibus nostris vel eorum loca tenentibus ad quos presentes pervenerint salutem et dilectionem: In nostre magestatis presentia constituti nobiles et dilecti Iohannes de Hericiis decretorum doctor consiliarius noster et Iohannes Buzaccharini miles, nuntii sive ambaxiatores ad nos pro hiis et aliis factis negotiis per honorabile Comune pisarum noviter destinati, exposuerunt graviter conquerendo, quod anno proximo preterito Georgius Justi civis pisarum fuit suis rebus et mercibus non modicam pecunie quantitatem valentibus, per Petrum de Boscho subditum nostrum patronum sive ductorem unius lembi armati in mari prope ynsulam Azinăriam regni Sardinee inique et perperam disraubatus contra pacis federa inter nos et dictum Comune inhite et antiquitus observate. Quare supplicantibus nobis dictis nuntiis super predictis per nos fieri debitum justitie complementum, vobis et vestrum cuilibet dicimus et districte precipiendo mandamus, quatenus constito vobis de predictis, quilibet vestrum infra jurisdictionem sibi commissam, si dictum Petrum de Boscho reperire poteritis capiatis et contra ipsum et eius bona sic fortiter et rigide pereunte justitia procedatis, quod premissorum punitio cedat ad penam et ceteris ad terrorem, aliique eius exemplo perterriti talia vel similia facere pertimescant. Et nichilominus de bonis ipsius in rebus et mercibus et aliis dicto pisano seu districtuali dicti Comunis per predictum Petrum ablatis seu disraubatis vel eorum justo pretio aut valore satisfactionem condignam et integram fieri faciatis, habendo vos taliter in predictis, quod dictum Comune de vobis non habeat hac de causa justam materiam conquerendi, nec propter defectum justitie in vobis inventum, nos vobis opporteat scribere iterato pro predictis, cum nobis plurimum displiceret, vosque proinde graviter puniremus. Datum Valentie decimaquarta die februarii anno a nactivitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio; — Ex auctoritate regia.

LXXXVI*.

Lettere del re di Aragona Don Pietro IV. al Governatore, ed agli altri ufficiali regj di Sardegna, affinchè facciano criminale inquisizione per scoprire gli autori del furto consumato a pregiudizio dei fratelli Gualando, e Riccucchio Riccucchi mercatanti pisani, una nave dei quali carica di merci era stata predata piraticamente presso Carbonara nei mari dell'isola da un'altra nave armata, e capitanata, come dicevasi, da sudditi aragonesi, e rinvenutili li arrestino, e facciano risarcire co' loro beni il danno cagionato.

(1353, 14 febbraio).

Dall'I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, Atti pubblici, Classe, Distinz. e Tom. sudd. Num. XXXI.

Petrus Dei gratia rex Aragone Valentie Maioricarum Sardinee et Corsice comesque Barchin. Rossilionis et Ceritanee, dilecto nostro Gubernatori Sardinee qui nunc est vel qui pro tempore fuerit aut eius locum tenenti salutem et dilectionem. In nostre magestatis presentia constituti nobiles et dilecti Iohannes de Hericiis decretorum doctor consiliarius noster et Iohannes Buzacchariui miles nuntii sive ambaxiatores ad nos pro hiis et aliis negotiis per honorabile Comune pisarum noviter destinati exposuerunt graviter conquerendo quod anno proxime preterito Galandus Ricuccii Ricchxius Ricucucchi fratres cives mercatores pisarum fuerunt certis telis pannj linj et novem carratellis vini de gareta, que oneraverant seu posuerant in quodam ligno lance gaustaferrj de gareta per quendam lembum gentibus sive subditis nostris ut fertur armati prope Carbonayram perperam et inique disraubati contra pacis federa inter nos et dictum Comune inite et antiquitus observate. Quare supplicantibus nobis dictis nuntiis super predictis per nos fieri debitum justitie complementum vobis dicimus et districte percipiendo mandamus, quatenus vobis constito de predictis, si dictos malefactores infra jurisdictionem vobis commissam reperire poteritis, capiatis et contra ipsos et bona eorum sic fortiter ac rigide pereunte justitia procedatis quod illorum punictio eis cedat ad penam et ceteris ad terrorem aliique eorum exemplo perterriti talia vel similia facere per-

orreschant; et nichilominus de bonis ipsorum in predictis dictis pisanis per iamdictos armatores ablatis, vel eorum justo pretio ac valore satisfactionem condignam et integram fieri faciatis habendo vos taliter in predictis quod dictum Comune de vobis non habeat hac de causa justam materiam conquerendi nec propter defectum justitie in vobis inventum nos vobis opporteat pro predictis scribere iterato, cum nobis plurimum displiceret vosque proinde graviter puniremus. Datum Valentie decimaquarta die februarii anno a nactivitate Domini millesimo, trecentesimo quadragesimo tertio; = Ex auctoritate regia.

---

(1) Ego Lupus filius quondam Guidonis Manni de Sancto Michaeli discalciatorum civis pisanus imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius et nunc scriba publicus curie cancellerie pisani Comunis pro Comuni pisano suprascriptas licteras et privilegia exemplatas et exemplata de originalibus autenticis licteris et privilegiis sigillatis et bollatis sigillo illustris principis et domini domini Petri Dei gratia regis Aragone Valentie Maioricarum Sardinee et Corsice comitisque Barchin. Rossilionis et Ceritanee non cancellatis correctis abraxiis nec in aliquo earum vel alicuius eaurum parte vitiatis, set prorsus omni suspectione carentes scripsi et fideliter exemplavi suprascriptas licteras et privilegia exemplatas et exemplata cum dictis originalibus et auctenticis licteris et privilegiis una cum provido et discreto viro domino Gerardo de reñtis de Papia legum doctore vice gerente judice et collaterali nobilis et potentis viri domini Betti Gorgerie de Monte melone pisanorum potestatis et ser Gerardo Saxo notario quondam Iohannis cancellario ad licteras in cancellaria pisarum Comunis ad licteras substituto loco ser Spigliati quondam Bonanni notarii et ser Uguiccione notario et scriba publico cancellarie pisarum pro Comuni pisano quondam ser Iohannis notarii de Pontehere qui se subscribunt vidi legi et fideliter abscultavi. Et quia suprascriptus dominus Gerardus una mecum et ser Gerardo et Uguiccione notariis infrascriptis invenit et nos notarii invenimus suprascriptas licteras et privilegia exemplatas et exemplata cum dictis originalibus et auctenticis licteris et privilegiis in omnibus et per omnia concordare nichilo addito vel diminuto, quod mutet sensum vel variet intellectum et suprascripta autentica et originalia esse sine aliquo vitio vel defectu, ad hoc ut dictis licteris et privilegiis tamquam originalibus et auctenticis in omnibus et pro omnia detur de cetero plena fides decreto auctoritate et mandato suprascripti domini vicegerentis pro tribunali sedentis ad banchum jūis cancellarie pisani Comunis in hiis omnibus interpositis suprascriptas licteras et privilegia exemplatas et exemplata publicavi et auctenticavi. Et ipse dominus Gerardus vicegerens supradicti domini Betti pisanorum potestatis publicavit et auctenticavit et in hiis omnibus et singulis suam auctoritatem posuit et decretum presente et petente discreto viro ser Iacobo quondam Nicolai de Peccioli cancellario maiore pisani Comunis sindico et procuratore pisani Comunis ad hec specialiter facienda constituto per cartam inde rogatam per Pierum quondam Bandi de Lavaiano notarium et scribam publicum cancellarie pisani Comunis pro Comuni pisarum; dominice incarnactionis anno millesimo trecentesimo quinquagesimo quarto indictione septima ...... dicto nomine et vice et nomine pisani Comunis. Et quia ego Lupus notarius suprascriptus predictis lecture abscultationi publicactioni auctenticactioni decreto et auctentici interposictioni et omnibus et singulis interfui una cum ser Gerardo et Uguiccione notariis infrascriptis, ideo ut dictis exemplo seu licteris et privilegiis exemplatis tamquam auctenticis et originalibus licteris et privilegiis detur de cetero in omnibus et per omnia plena fides me subscripsi et meum nomen et signum apposui consueta. Facta est hec insinuatio abscultatio et decreti et auctoritatis interposictio et petictio et lectura et alia supradicta in palatio residentie supradicti domini Gerardi vicegerentis supradicti domini pisarum potestatis et ipsius domini pisanorum potestatis quod palatium est pisani Comunis et est positum pisis in cap. Sancti Ambrosii, presente et petente supradicto ser Iacobo dicto nomine et presente ser Colo Sanguinei ser Piero Bandi de Lavaiano, et Iohanne quondam ser Gerardi Morelli notariis pisanis civibus testibus ad hec vocatis et rogatis; dominice incarnactionis anno millesimo trecentesimo quinquagesimo quarto indictione septima decimo kalendas januarii.

Ego Uguiccione filius quondam ser Iohannis notarii de Pontehere pisanus civis imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius et nunc notarius et scriba publicus curie cancellarie pisani Comunis predictis visioni abscultationi publicationi decreto et auctoritatis interpositioni autenticationi et aliis ut supra gestis et factis interfui una cum suprascripto ser Lupo et infrascripto ser Gerardo notariis et scribis publicis supradicte curie cancellarie. Et quia suprascriptus dominus Gerardus vicegerens una mecum et dictis ser Lupo et ser Gerardo invenit et ego et dicti notarii una cum dicto domino Gerardo vicegerente domini pisarum potestatis invenimus suprascriptas licteras et privilegia exemplatas et exemplata concordare in omnibus et per omnia cum supradictis originalibus et autenticis licteris et privilegiis esse sine vitio et defectu; ideo me subscripsi et meum signum et nomen apposui consueta in testimonium omnium predictorum auctoritate et decreto suprascripti domini Gerardi vicegerentis domini Betti potestatis supraditci. Actum Pisis in supradicto loco presentibus suprascriptis testibus ad hec rogatis, suprascriptis anno indictione et die.

Ego Gerardus filius quondam ser Iohannis Sassi notarii de Vico civis pisanus imperiali auctoritate notarius et nunc cancellarius publicus ad licteras cancellarie pisani Comunis pro Comune pisano, predictis visioni abscultationi, publicationi, autenticationi decreto et autoritatis interpositioni, autenticationi et aliis ut supra gestis et factis interfui una cum suprascriptis Uguccione et Lupo notariis et scribis publicis supradicte curie cancellarie; Et quia suprascriptus dominus Gerardus vicegerens supradicti do-

(1) La presente autenticazione del notaio Lupo, e le due seguenti dei notaj Uguccione, e Gerardo si riferiscono ai ventotto documenti che precedono, dal Num. LIX*. al Num. LXXXVI*.

mini Betti Pisani potestatis una mecum et dictis Uguiccione et Lupo invenit et ego et dicti notarii una cum dicto domino Gerardo vicegerente ut supra invenimus suprascriptas licteras instrumenta et privilegia exemplatas et exemplata concordare in omnibus et per omnia cum supradictis originalibus et autenticis licteris, instrumentis, et privilegiis et esse sine vitio et defectu ideo me subscripsi, et in testimonium omnium predictorum meum signum et nomen apposui consueta autoritate et decreto supradicti domini Gerardi vicegerentis predicti, Actum Pisis in supradicto loco presentibus supradictis testibus ad hec rogatis et vocatis supradictis anno indictione et die.

LXXXVII*.

Araone D'Oria giurisperito *a nome proprio, e di suo fratello Anfreone, e come procuratore di Nicolò, Antonio, Giuliano, Tebaldo, e Odoardo del fu Cassano D'Oria, e di Luca D'Oria di Mariano; Enrichetto del suddetto Cassano D'Oria; Galeazzo di altro Galeazzo di Araone D'Oria; Damiano di altro Damiano di Saladino D'Oria; e Matteo* medico *per Pietro D'Oria, e per gli uomini del Comune di Alghero* (Allegerii), *in virtù dei poteri loro conferiti con atti dell'1 e del 2 gennaio* 1353, *cedono e trasferiscono a mani del Comune di Genova il governo, e il pieno dominio di detto Comune di Alghero, con tutti i suoi dritti, ragioni, possessioni, e giurisdizioni, e lo mettono sotto la di lui protezione, col patto di lega offensiva e difensiva contro il re di Aragona, e i Catalani; ad eccezione dei possedimenti particolari, e di certi introiti, e dritti di gabella, che i suddetti D'Oria si riservano nella qualità di antichi signori dello stesso Comune di Alghero.*

(1353, 15 febbraio).

Dai Regi Archivi di Corte di Torino, Genova, Docum. antichi, Serie 1.ª, Mazz. 8. Num. 8.

In nomine domini amen. Ad honorem et gloriam ompotentis Dei beatorum sanctorum Iohannis Baptiste et Evangeliste beatorum apostolorum Petri et Pauli Simonis et Thadey Beati Laurentij prothomartiris et patroni ecclesie januensis et gloriosissimi Georgy vexiliferi Comunis Ianue et totius curie celestis.

Ad honorem et augmentum magnifici domini domini Iohannis de Valente Dei gratia ducis Ianuensium et populi defensoris et sui consilii et quorumcumque aliorum qui pro tempore fuerint et omnium et singulorum civium et districtualium civitatis et comunis Ianue ubique existentium et ad exterminium destructionem et stragem regis Aragonum et Catalanorum subdictorum et vassallorum ipsius et omnium inimicorum comunis Ianue.

Nobiles viri dominus Araonus (1) de Aurea quondam domini Araoni jurisperitus suo proprio nomine et tamquam procurator et procuratorio nomine Nicolai de Aurea filij quondam domini Casani de Aurea militis ac etiam nomine et vice Anthonii Juliani Thebaldi et Oddoardi filiorum quondam dicti domini Casani pro quibus ad cautelam dictus dominus Nicolaus de rato promisit.

Ac etiam tamquam procurator et procuratorio nomine luce de Aurea filii et heredis quondam domini Mariani de Aurea. Ac etiam procurator et procuratorio nomine Anfreoni de Aurea fratris dicti domini Araoni. Ut de procuratione seu mandato et promissione predictorum constat publico instrumento scripto manu *Ferandoti* (*Fadoti*) Sfollie notarii januensis anno domini millesimo tercentesimo die secunda januarij

Ac etiam Enricetus filius quondam dicti domini Casani militis suo proprio nomine et Galazius de Aurea quondam Galeazii filii quondam domini Araoni.

Ac etiam predicti dominus Araonus jurisperitus suo et dictis nominibus et dictus Galeazius suo proprio nomine et unusquisque eorum in solidum nomine et vice Damiani quondam Damiani filii quondam domini Saladi et pro quo Damiano predicti dictis nominibus et unusquisque eorum promiserunt de rato michi Conrado de Credencia notario et cancellario comunis Ianue sub ypotheca et obligatione omnium bonorum suorum et sub pena dupli eius de quanto fuerit contrafactum.

Et Anthonius medicus quondam Philipi de Burgo Alegery insule Sardinee syndicus actor et procurator et Syndicario nomine universitatis et hominum Burgi et terre Alegery ad infrascripta constitutus ut patet de dicto Syndicatu instrumento publico scripto manu dicti *Ferandotti* (*Fadoti*) Sfollie notarii supradicti dicto millesimo tercentesimo quinquagesimo tertio die prima januarii.

Omnes simul coniuncti cum dicto domino Araono jurisperito Enriceto et Galeazio dictis nominibus.

Et ipsi dominus Araonus Enricetus et Galeazius dictis nominibus cum predicto Anthonio medico Syndico dicto nomine sibi ad invicem et vicissim voluntatem assensum et consensum prebentes ad omnia et singula infrascripta. Constituti in presencia dicti domini ducis et sui consilii et quorum consiliariorum nomina qui interfuerunt sunt hec

Andalo de Savignonis	Lanfrancus de Cancello
Georgius de Marchisio	Barilanus de Marinis
Xpoforus Palavicinus	Ansaldus Marabottus
Anthonius de Podio	Raphael de Nigro.

Animadvertentes et plenario tractatu adhibito clare et lucide considerantes obsequia subsidia atque presidia collata et prestita per ipsos Dominum ducem consilium et comune Ianue universitati comunitati et hominibus dicte terre et loci Alegery nec non dictis dominis de Aurea et singularibus personis hominum dicte terre comuniter divisim presertim pro defensione et ad defensionem contra ipsum regem Aragonie et Catalanos inimicos suos notorios et hostes comunis Ianuensis.

Advertentes etiam prout experientia docet quam sit suave felice et graciosum regimen et dominium dicti comunis Ianue et quod sine regimine et dominio comunis Ianue non possint, quin pervenerint ad manus dictorum suorum hostium, conservari. Dederunt concesserunt et transtulerunt ipsi domino duci et consilio et in ipsis presentibus recipientibus solemniter acceptantibus presentes

(1) Nel seguente documento Num. LXXXVIII* è scritto *Alaone* invece di *Araone*; dal che si deduce, che il nome è lo stesso, ma pronunziavasi in un modo, e nell'altro.

recipientes et solemniter acceptantes nomine et vice communis Ianue in perpetuum et sine temporis prefinitione usque in secula seculorum omne dominium omnem plenam et omnimodam proprietatem merum et mixtum imperium cum omnimoda et plena jurisdicione et glady potestate dicti loci seu terre Allegery et districtus et universitatem comunitatem et omnes et singulos mares et feminas dicte terre seu loci et districtus qui nunc sunt seu quantumcumque in perpetuum fuerint.

Transferentes omnimode nichil in eis comuniter vel divisim retento territorii dicti loci seu terre Allegery et districtus cum omnibus regalibus regiminibus dominationibus iurisdictionibus penis mulctis spectantibus et pertinentibus seu que spectare et pertinere consueverunt seu in futurum spectabunt seu pertinebunt quandocumque in perpetuum dictis dominis de Aurea seu dicte universitati seu singulis de dicta universitate comuniter vel divisim.

Ita quidem quod ipse dominus dux et consilium et per ipsos dictum comune Ianue semper et quandocumque possint in dicto loco terra et territorio Allegerii et districtus mittere habere et tenere ad expensas salaria de quibus domino[1] duci et consilio et comuni Ianue videbitur transferenctium seu constituencium predictorum et omnium habitatorum possidentium seu bona seu possessiones habentium vel qui in futurum haberent in dicto loco Allegerij et districtus ipsorum domini ducis consilij et comunis Ianue rectores seu potestates judices scribas seu officiales unum vel plures cum servientibus familiis et comitiva de quibus eidem domino duci consilio seu comuni Ianue videbitur et placuerit. Et positos removere ad ipsorum beneplacitum et alios eligere et subrogare tociens et quando voluerint.

Qui vicarius potestas seu officiales possint in dicta terra et territorio seu loco et in homines utriusque sexus exercere omnem jurisdictionem et merum et mixtum imperium et gladii potestatem secundum capitula ordinamenta in futurum et in perpetuum ordinanda et committenda per comune Ianue in dicto loco vel deputandos ab eo comuni ad ipsa ordinanda facienda et corrigenda in omnibus et per omnia prout et sicut ipsi dominus dux consilium seu comune Ianue decreverint ordinaverint fieri et exerceri.

Hoc tamen dicto quod predicti vicarius rectores judices et scribe predictum eorum salarium quantumcumque fuerit constitutum primo debeant percipere ex condennationibus sive machiciis in dicto loco fiendis et in subsidium quando non sufficerent ad complementum dicti salary possint dicti domini de Aurea in subsidium conveniri et quicumque infrascripti redditus sui tam jurium quam possessionum capi ad complementum dicti salarij dum tamen predicti domini de Aurea qui erant domini Alegery nec predicti eorum redditus non teneantur nec capi possint etiam in subsidium supradictum ad solucionem predicti salarii nisi usque in quantitatem librarum septingentarum januensium et non ultra. Hoc est quod si deficiat dictum salarium quantumcumque ut supra ad complementum eius non possit capi de predictis juribus et redditibus nisi usque in quantitatem predictam librarum septingentarum januensium. Et hoc quod hic dicitur de dictis libris septingentis januensibus tantum ut supra locum habeat durante presente guerra inter comune Ianue ex una parte et regem Aragonie ex altera. Facta vero pace vel treugua inter eos possint capi per dictos dominum ducem consilium et comune Ianue usque in libris mille januensibus modo predicto seu ut supra hoc est ut in eo casu pacis vel treugue quod dictum est in libris septingentibus habeant locum et intelligatur de libris mille januensibus.

Possint etiam dicti dominus dux et consilium seu comune Ianue et non alii vel alius devota facere in dicto loco et districtu. Et ibidem imponere cabellas toltas et collectas angarias et perangarias avarias reales et personales et mixtas ordinarias et extraordinarias exercitum et cavalcatam in mari et in terra in insula Sardinee vel alio eundi prout potest in aliis terris que sunt et pleno jure spectant ipsi comuni Ianue seu ad ipsum.

Possint eciam ipsi dominus dux et consilium seu dictum comune Ianue edificare seu construere castrum seu castra seu fortelicia muros foveas in dicto loco et ipsa edificata tenere et munire et alia omnia facere que potest in aliis suis propriis locis.

Item teneantur ipsi domini de Aurea et alii ex hiis dominis et omnes successores descendentes et heredes eorum non stare vel habitare in insula Sardinee vel aliqua parte eius usque per totum tempus presentis guerre seu quo durabit presens guerra que viget inter comune Ianue ex una parte et regem Aragonium ex altera sine expressa licentia consensu et mandato dicti domini ducis et consilii seu comunis Ianue.

Et generaliter possint in dicto loco territorio et districtu Alegery dicti dominus dux consilium seu comune Ianue qui nunc sunt et pro tempore fuerint in perpetuum omnia et singula demum facere exercere prohibere imperare mandare et punire que ipsi domini de Aurea et dicta universitas conjunctim vel separatim poterant seu quemadmodum ipsum comune plenius potest in civitate Ianue seu in suo vero et proprio districtu et territorio. Etiamsi de eis vel aliquo earum opporteret specialem et expressam fieri mentionem quam pro expressa et specialiter inserta haberi ex nunc totaliter voluerunt et consenserunt.

Insuper etiam in ipsos dominum ducem consilium et comune Ianue possessionem seu quasi et corporalem tenutam dicti territorii et dicte terre seu loci et districtus cum omnibus et singulis superius de verbo ad verbum expressatis et eciam sub generali clausula comprehensis et in signum vere traditionis omnium predictorum dederunt et concesserunt et traddiderunt ipsi domino duci et consilio nomine comunis Ianue ut supra bachulum in manibus ipsius domini ducis recipientis nomine dicti communis Ianue.

Constituentes se se dictis nominibus omnia et singula supradicta in dictos dominum ducem consilium et comune Ianue translata precario nomine possidere donec possessionem seu quasi et tenutam per officiales suos acceperint corporalem.

Insuper etiam in signum vere et per effectum translationis facte corporaliter prestiterunt dictis nominibus in animam ipsorum constituentium fidelitatis plenum et debitum juramentum in manibus dicti domini ducis recipientis nomine et vice dicti comunis Ianue. Dicentes = nos procuratores et syndici supradicti nominibus quibus supra

iuramus ad Sancta Dei evangelia in animam predictorum constituencium quod ab hodie in antea usque ad ultimum diem vite nostre dictis nominibus erimus in omnibus et per omnia fideles vobis domino duci et consilio et comuni Ianue dominis nostris contra omnem hominem. ==

Item promiserunt et convenerunt predicti domini de Aurea qui fuerunt domini de Allegerio non capere aliquem finem vel concordium occasione illarum villarum vel aliorum locorum que fuerunt occupata per dictum regem Aragonum vel gentem ipsius vel occasione alicuius alterius questionis vel etiam occasione aliarum villarum castrorum et locorum que et quas ipsi dicti domini de Aurea nunc possident. Vel aliquod concordium vel conventionem facere cum aliquo vel aliquibus qui sit vel fuerit in futurum inimicus comunis Ianue nisi de expressa licentia consensu et voluntate comunis Ianue.

Item solenniter promiserunt dicti domini de Aurea dicto domino duci et consilio stipulantibus nomine quo supra quod quandocumque Deo dante contingat quod per comune Ianue vel vicarium dicti comunis in dicta insula constitutum seu constituendum proponat accedi ad aliquem locum in insula Sardinee constitutum pro comuni Ianue recuperandum seu habendum vel acquirendum vel aliquam deffensionem vel offensionem per comune Ianue faciendam quovis modo quod predicti domini de Aurea et sui heredes in infinitum cum hominibus eorum qui eis restant in aliis villis et castris in insula Sardinee ibunt et stabunt cum exercitu dicti comunis ad recuperationem et acquisitionem dicti loci et hostem et cavalchatam congruam facient in predictis pro tanta parte pro qua congruum videbitur ipsos ad recuperationem et acquisitionem predictam posse procedere.

Versa vice ad securitatem predictorum dominorum de Aurea predictus dominus dux et consilium nomine quo supra promiserunt dictis dominis de Allegerio et michi Conrado de Credencia notario et cancellario comunis Ianue officio publico stipulanti et recipienti nomine et vice predictorum quod ex eo quia alique ville et loca occupata et violenter acceptata fuerunt per gentem dicti regis Aragonum a predictis dominis de Aurea. Et ex eo etiam quia dicti domini de Aurea in alijs suis castris villis et locis per gentem prefati regis Aragonum continue et aspere leduntur et molestantur.

Quod ipsi domini dux et consilium seu comune Ianue non faciet pacem cum dicto domino rege Aragonum quin dicti domini de Aurea intelligantur et sint inclusi in dicta pace ac etiam quod eum facient tali modo et non aliter ex quo respectu dictarum villarum et locorum nunc occupatorum per dictam gentem dicti regis Aragonum ab eis ut supra ipsi domini de Aurea merito debebunt et poterint contentari.

Et volentes ipsi dominus dux et consilium benigne agere cum hominibus Allegerii supradictis qui semper fuerunt fideles et boni operis erga comune Ianue et maxime presentibus temporibus in presenti guerra et specialiter in presenti negotio. Ac etiam attendentes non esse juridicum ut alius pro alio indebite molestetur. Promiserunt et convenerunt predicti domini dux et consilium syndico supradicto stipulanti et recipienti nomine et vice hominum dicti loci Allegery et michi Conrado de Credencia notario infrascripto tamquam publice persone officio publico stipulanti et recipienti nomine et vice dictorum hominum et burgensium Allegery. Quod predicti homines Allegery et districtus nec aliquis eorum ullo jure modo vel capitulo speciali vel generali non possint molestari conveniri inquietari impediri vel gravari realiter vel personaliter civiliter vel criminaliter ob aliquod debitum seu occasione ipsius quomodocumque contractum usque in presentem diem per dictos dominos suos vel aliquem vel aliquos eorum versus aliquam aliam personam a dictis hominibus Allegery. Ex contractu vel quasi ex maleficio vel quasi.

Nec etiam ex laudibus vel occasione laudum vel represaliarum concessarum contra ipsos homines propter factum seu delictum ipsorum dominorum vel alicuius ipsorum ymo ab hiis vigore presentis contractus vel composicionis decreverunt ipsi dominus dux et consilium ipsos homines et quemlibet eorum esse plenissime liberatos obligationibus et contractibus in quibus ipsi homines sunt obligati ex facto suo legitime remanentibus in sua roboris firmitate in tali quali sunt ac etiam obligationibus ipsorum dominorum quantum contra eos dominos et pro eis dominis firmis penitus remanentibus per presentem contractum vel conventionem non in aliquo diminutis quantum contra ipsos dominos vel pro eis. Excepto quod istud beneficium huius capituli non trahatur ullo modo ad jura Nicolai et Kastrevary (1) de Aurea nec per hoc illis juribus intelligatur aliqualiter derogatum que habent contra ipsos dominos et homines Allegery occasione grani delati in ipsum locum.

Promittentes dicti domini Aurea et homines supradicti dictis nominibus eciam nominibus supradictis bona fide et sine fraude dare et prebere semper et quandocumque veram et operam efficacem ad deffensionem et conservacionem omnium et singulorum predictorum ipsis domino duci et consilio et officialibus eorum seu comunis Ianue. Et ipsa jura translata predicta non impedire vel subtrahere vel impedienti seu subtrahenti consentire directe vel per obliquum sed potius omnia iura translata ut supra, quantum est pro facto ipsorum et cuiuslibet ipsorum defendere et auctorizare a quacumque persona domino rege vel principe ecclesiastico vel seculari corpore collegio vel universitate. Ita quod pro alieno facto non teneantur salvo contra dominum regem Aragonum pro juribus que habent in dicto loco defendere non teneantur.

Que omnia et singula supradicta promiserunt et iuraverunt corporaliter ad sancta Dei evangelia tactis scripturis in animam ipsorum et constituentium predictorum ipsis domino duci consilio et comuni Ianue attendere complere et observare et in nullo contrafacere vel venire de jure vel de facto directe vel per obliquum.

Sub pena florenorum auri quinquaginta millium auri stipulacione solenni promissa; et que pena possit exigi cum effectu quotiens fuerit contrafactum.

Ratis manentibus nichilominus omnibus et singulis supradictis. Acto expresse et solemniter quod pro dicta pena predicti de Aurea et dicta universitas Allegery et singuli dicte universitatis possint realiter et personaliter et quelibet dictarum partium in solidum conveniri in civitate Ianue et coram quocumque magistratu Ianue et districtus et coram quocumque alio et magistratu ecclesiastico vel seculari perinde ac si presens contractus in dictis locis esset confectus.

(1) Forse *Kristofari*.

Renunciantes privilegio fori non sui iudicis et omni legum auxiliis.

Et pro inde omnia et singula supradicta ad sic observandum ut predicitur obligaverunt omnia bona ipsorum et constituencium predictorum dictis nominibus et cuiuslibet eorum habita et habenda exceptis hiis bonis dominorum predictorum de Aurea que sunt in terra firma extra districtum Ianue et riperias a Corvo usque Monachum et a jugo mare inclusive.

Acto in presenti contractu principio medio et fine quod omnes possessiones proprietates et dominia ipsarum spectantia et pertinentia ad dictos dominos vel homines ipsorum et cuiuslibet eorum vel aliquem ipsorum dominorum et omnes obventiones et redditus ex ipsis possessionibus quas habent vel ad eos pertinent in ipso loco Allegery vel districtus pleno jure remaneant ad ipsos quemadmodum pertinent civibus et habitatoribus cuiuslibet alterius terre et loci.

Ac etiam omnes infrascripti introytus sive cabelle que ab antiquo fuerunt semper ipsorum dominorum de Aurea eisdem dominis remaneant et pertineant pleno jure ab eis nullatenus revocati et colligendi secundum formam capitulorum et clausularum ad presens in dicto loco existentium circha dictos introytus.

Introitus autem et cabelle sunt hec

Primo cabella salis.

Item de omni re vel mercantia que aportatur vel extrahitur per forenses de dicta terra denarios quatuor pro libra.

Item de omni grano ordeo vel cuiuslibet specie blandi vel leguminis denarios sex pro raxerio.

Item de mensuratione cuiuslibet raxerii grani vel ordei vel aliorum supradictorum denarium unum pro raxerio.

Item pro quolibet centenario casei peciam unam casei pro cannatura.

Item pro ponderatura casei denarios duos pro quolibet centenario.

Item pro qualibet pecia panni cuiuscumque condicionis existat pro canatura denarios duos.

Item pro quolibet centenario canarum telle pro canatura denarios decem.

Item de omni alia merce que ponderetur denarios duos pro canatura videlicet unum ab emptore et aliud a venditore.

Item de qualibet libra olei que mensurabitur medaliam unam.

Item de qualibet vegete vini greci soldos decem et denarios quatuor.

Item pro qualibet vegete vini alterius que aportetur a terra extranea soldos quinque et denarios quatuor.

Item omnes res que straquantur sunt de racione Portus Allegery.

Item pro quolibet bove qui interficiatur in terra Allegery soldum unum.

Item pro qualibet vacha denarios sex.

Item pro quolibet porco denarios quatuor.

Item pro quolibet castrato denarios duos.

Item pro quolibet centanario agnonorum verrilium soldos duos.

Item pro quolibet corio bovino vel vache unum denarium pro marcho.

Item pro qualibet sorte choralli que vendatur rametam unam.

Quos quidem introytus et proventus atque possessiones dicti dominus dux et consilium dictis nominibus promiserunt dictis dominis de Aurea nominibus quibus supra quod ipsum comune per viam debite justicie manutenebit et defendet ab hominibus et habitatoribus dicti loci Allegery ne illis vel aliquo eorum ab eis ulla iniuria vel violentia quomodolibet inferatur et favorem auxilium et consilium plene *justias* dabit in partibus illis pro percipiendis nunciis et officialibus ipsorum dominorum et cuiuslibet eorum.

Et supradictus Galeazius confitetur et iurat ad sancta Dei evangelia corporaliter tactis scripturis se esse maiorem annorum sexdecim. Et omnia et singula supradicta rata grata et firma habere et in nullo contrafacere vel venire racione minoris etatis vel alia racione.

Et predicta omnia et singula facta sunt per ipsum Galeazium de consilio et consensu domini Araoni de Auria quondam domini Araoni et Enriceti filii domini Casani militis et Enrici de Aurea quondam Castellani qui sunt de proximioribus propinquis dicti Galeazii. Qui omnes juraverunt se credere quod predicta omnia et singula facta sunt et fuerunt ad utilitatem dicti Galeazii et non ad aliquam lesionem eiusdem.

Quibus omnibus et singulis sapiens vir dominus Ubertinus de Vulpexinis de Regio jurisperitus et vicarius domini .... Mantegacii civis Mediolani potestatis civitatis Ianue (1).

Actum Ianue in palacio domini ducis in pontili novo facto anno domini nostri millesimo tercentesimo quinquagesimo tertio indictione quinta secundum cursum Ianue die quintadecima februarii hora complectorii.

Testes dominus Maffeus de Florencia jurisperitus et vicarius domini ducis dominus Celesterius de Nigro jurisperitus Raymondinus de Aurea Enricus de Aurea quondam Castellani et Fadoctus Sfolia notarius cives Ianue.

Senza sigillo.

LXXXVIII *.

Nicolò di Cassano D'Oria, per sè, e per suo fratello Enrichetto, e come procuratore di Alaone D'Oria giurisperito del fu Alaone, e di Galeazzo del fu Galeazzo D'Oria; Luca D'Oria di Mariano; e Nicolino di Pignono per la università *di Alghero, approvano, ratificano, e confermano la cessione del governo, dritti, ragioni e giurisdizioni spettanti a detta* università, *e al suo distretto, pattuita a favore del Comune di Genova con atto del* 15 *febbraio* 1353, *e ne fanno la reale consegna a Fadoto Sfoglia sindaco, o procuratore di detto Comune, il quale, dopo avutane la simbolica tradizione, fa inalberare sulle porte della terra il vessillo genovese. E per maggiore sicurezza della seguita cessione, e dei patti convenuti, gli abitanti, e gli uomini*

(1) Nell'originale minuta v'esiste una lacuna in bianco che contiene lo spazio di venti linee circa.

di Alghero prestano individualmente il giuramento di fedeltà al Comune di Genova.

(1353, 7 marzo).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, GENOVA, DOCUM. ANTICHI, Serie 1.ª, Mazz. 8, Num. 8.

In nomine Domini amen. Nobilis vir Nicolaus de Auria filius et heres pro sexta parte quondam domini Casani de Auria millitis procurator et procuratorio nomine domini Alaoni de Auria iurisperiti quondam Alaoni et Henriceti quondam predicti domini Casani millitis et Galleacij quondam domini Galleacij ut de procura ipsorum constat publico instrumento scripto manu Conradi de Credentia notarii millesimo tercentesimo quinquagesimo tertio die decima sexta februarii et Anffreonus fillius et heres quondam domini Alaoni de Auria predicti et Luchas fillius et heres quondam domini Mariani de Auria et Nicolinus de Pignono de Allegerio sindicus et sindicario nomine ad infrascripta hominum et universitatis Allegerij et districtus ut de sindicatu constat publico instrumento scripto manu mei Stephani Carpeneti notarii infrascripti infrascriptis millesimo et die habentes predicti dictis nominibus plenam nocticiam de translacione dicti loci Allegerij et districtus et omnium jurisdicionum suarum plene factis per dominos de Auria et sindicum universsitatis Allegery ut de ipsa translacione plene constat publico instrumento scripto manu dicti Conradi de Credencia notarii millesimo tricentesimo quinquagesimo tercio die decima quinta februarii. Cognoscentes omnia et singula supradicta que in dicto instrumento plenius continentur esse facta et translata in ipsum dominum ducem et conscilium seu comune Ianue de ipsorum omnium predictorum mandato et voluntate et volentes facere ea ad que tenentur de jure et ex omni equitate verssus me notarium infrascriptum stipulantem et recipientem nomine et vice magniffici domini domini Iohannis de Valente Dei gracia januensis ducis et populi deffensoris et sui consillij et comunis Ianue in presencia testium infrascriptorum ac etiam verssus te sindicum comunis Ianue infrascriptum stipulantem et recipientem nomine dicti comunis ratifficaverunt approbaverunt et emollogaverunt dictum instrumentum compositum manu Conradi de Credencia notarii et cancellarii comunis Ianue millesimo tricentesimo quinquagesimo tertio die decimaquinta february et omnia et singula in ipso contenta generaliter et specialiter de quibus omnibus de verbo ad verbum plenarie asserunt nocticiam habuerunt et volentes exequi ut debent suis et omnibus nominibus supradictis in presens auctoritate domini Petri de Auria vicarij et rectoris dicte terre Allegery et districtus in omnibus suprascriptis et infrascriptis auctoritatem suam et decretum interponentis dederunt et transtulerunt in Fadotum Sfoliam notarium sindicum comunis Ianue et sindicario nomine recipientem manualiter corporaliter possessionem et tenutam dicte terre et loci jurisdietionis et omnium jurium atque regallium Allegery et districtus tradendo claves portarum dicti loci et dando in manu dicti Fadoti sindici et in ipsum plenarie transferentes ac eciam ponendo in manu dicti sindici dicto nomine portus et ferrogiaria ipsarum portarum dicti loci et ipsum sindicum ducentes per ipsum locum atque districtum transferentes ut supra ac etiam baculum in manu dicti sindici dicto nomine dantes transferentes in signum et effectum omnium predictorum ac etiam supra portus ipsius loci dicto sindico imponente vexilum et banderiam comunis Ianue in presencia consensu et voluntate omnium predictorum ad dictum effectum corporalis possessionis ut supra traddende ac eciam ad predictum effectum corporalis traddicionis et debite fidelitatis homines infrascripti Allegery in manibus dicti sindici dicto sindicario nomine recipientis prestitorum fidelitatis debitum sacramentum dicentes ego . . . . . Iuro in manibus dicti Fadoti sindici comunis Ianue recipientis pro ipso comuni quod ego pro me et heredibus meis ab isto die in antea imperpetuum ero fidelis et obediens domino Iohanni de Valente ad presens Dei gratia ianuensis duci et populi deffenssori et suo conssilio et quibuscumque allijs qui pro tempore fuerint imperpetuum ipsi comuni et rectoribus et officialibus ipsius comunis et fidelitatem debitam servabo ipsi comuni et servare promito contra omnem hominem sub ypotecha et obligatione omnium bonorum meorum quam inmissionem et omnia et singula supradicta omnes suis et dictis nominibus promixerunt dicto sindico et ad cautelam michi notario infrascripto stipulanti et recipienti officio publico nomine et vice comunis Ianue rata firma et grata habere et tenere in perpetuum et non contrafacere vel venire de jure vel de facto renunciantes exceptioni rei sic ut supra non geste et non inmisisse non jurate atque non promisse ut supra dolli mali metus in factum condicioni sine causa ob cauxam et omni juri sub pena dupli eius de quanto contrafieret solempniter stipulata. Que tociens commitatur quociens fuerit contrafactum ractis manentibus omnibus et singulis supradictis. Pro quibus omnibus et singulis atendendis et observandis predicti suis et dictis nominibus obligaverunt omnia bona sua habita et habenda verssus dictum sindicum et notarium supradictum dicto nomine recipientem ut supra. Homines autem qui iuraverunt sunt hii Nicola Spidenus Anthonius Medichus Iohannes de Rechenata Iohannes Manus Nicolaus Mastinus Speciarius Tadeus de Campo Simoninus medicus Fabianus Pischela Anthonius de Campo Iohannes de Saviliano Benedictus Capra Martinus Grillus Deodatus de Socida Borzolus Manchossus, Nicola de Arestano Domitrius Canis Gavinus de Sey Anthonius Laneri Aramucius Pina Petrus Pischela Anthonius Vadaledus Petrus Curra Fredericus Palas Bocharius Forma Miali de Placia Iohannes eius frater Petrus de Nulla Macellus Spaerius Iohannes Gasparinus Ugolinus Crossus Benedictus Iolla Xpoforus Pinto Saradinus de Bargono Georgius de Cherchi Iohannes Roxellus Petrus Lucius et Serra Manitus Motuffa Nicola Octus Guantinus de Morangio notarius Petrus de Vias Nicola de Morangio Iohannes Iolla Simoninus Crossus Iullianus de Arrvo Iohannes Boninsegna Stephanus de Rutha Constantinus Caeiuppa Iullianus Corda Barixonus Manus Iacobinus Piacia Guantinus Villatus Leonardus Aiacinchus Petrus Pischela Iacobus de Circhulo Cossius Pina Gullielmus de Mella Borciolus de Vare Nicolaus Melle Iohanninus Gareta Iacobus Lanerius Margaionus de Serra Martinus Cathalanus Iohannes Ferrarius Bernardus Clavonerius Petrus de Valle Anthonius de Massa Sancturinus Lodus Claranus Clavonerius Franciscus de

Martis Iullianus Pissanus Barixonus Michalelus Lazarinus de Lachu Iohannes de Serra Anthonius de Marrogio Rolandinus Selarius Comita de Lachu Petrus Ochecius Iohannes Clavonerius Albizelus Cathonus Iohanninus Fornarius Cucionus Piper Iohannes Porchargius Guantinus de Ligio Iohannes Pallus Petrus de Aesia Manuel Pina Gollinus Pellipparius Anthonius de Sogio Petrinus de Vangiargia Andreas Murgia Melianus de Cherchi Petrus Canis Spera in Deo Rumanus Franciscus de Varro Lodixius Speciarius Guiliotus Clavonerius Iohannes Monjardino Petrus Pichola Leonardus Seche Petrus de Vare Iullianus Uda Michael Maxella Andriucius de Cantela Bernardus Ocius Pensabeni Clavonerius Iohannes de Nauiza Ugolinus Cima Guantinus Ligieri Comita de Frailla Gulielmus de Locay Gullielmus de Pertuxo Sanctorius de Campo Anthonius Pira Petrus de Varro Petrus de Bruneto Benvenutus Lactis Guantinus Piga Lodixius Lodus Nicola de Ruta Iullianus Pulege Iullianus de Geno Michine de Carvia Sistus Talia Marchus de Varro Iohannes de Saba Guantinus Pina Guantinus Pira Simon Capsarius Petrus Palla Birrus de Massa Borzolus Murchus Andreas de Auria filius Barixoni Iohannes de Marongio Bernardus Spina Nicolaus Farre Iohannes Seche Guantinus de Serra Bencivene Corssus Iohannes Pissanus Iohannes Sandus Obertinus de Michalelo Anthonius de Cherchi Comita Carbone Petrus Pira Benenatus Serpolus Barixonus de Carvia Anthonius Pogiolu Botharius Maxela Paulus Farre Comita Mutaschus Bonifacius Maxera Sperallus Pira Maceus de Villa Petrus Capra Franciscus de Bonauros Mellianus Carta Iohannes Madaus Anthonius de Valles Barixonus Palone Fabianus de Auria Barixonus de Auria Andreas de Fosso Biancolelus Corssus Borzolus de Lelce Melianus Manega Iohannes de Canas Georgius de Mella Petrus Ciburchus Petrus de Figes Jullianus Sirago Simonus Seche Melianus Farra Dominicus Pissanus Iohannes Corsusfrao Iohannes Maneschalcus Franciscus Brundus Nicolinus de Soya Xpoforus de Rio Iohannes Acimator Borzolus Pischera Merianus Iola Franciscus Murator Nicolaus de Mela Nicola de Lego Guantinus Duras Iohannes Porchelo Iohannes Canis Nicolaus Pinguell Iohannes Luppinus Iohannes Belaxas Iohannes de Diane Guirardus Piper Borzolus de Serra Dorsdor de Serra Anthonius Fraus Obertus Schanbabugna Fraxus de Varro Leonardus de Cherchi Melianetus Stroza Petrus de Montes Iohannes de Marongio Franciscus Musso Guantinus de Viada Manuel Fura Iohannucius Fornarius Aramus de Lonaveni Iohannes de Serra Iohannes Pissanus Manuel Solina Comita Pizale Iohannes Maxela Melianus Zancha Obertinus Pasquale Borzolus Conciator Guantinus Tiras Iohannes Corssus de Sancto Anthonio Nicolaus Seche Nicola de Monte Petrus de Cerchulo Panteleo Pischela Petrus Pira Andriolus Capra Anthonius Palche Barixonus Genbela Beraldus de Cherchi Cichus Ionchintno Anthonius Brachus Iohannes Poione Acuzonus Piper Anthonius Tamburelus Anthonius de Marongio Laurencius de Serra Iohannes de Ajacio Jullianus Melle Stephaninus Sartor Augustinus de Nulla Anthonius Chazaguerra Iohannes Iolla Petrus Pira Iohannes de Losta Duzus Dischane Petrus Massessazo Guantinus Tenerus Laurencius de Campo Petrus de Martis Petrus Verde Iohannes Cultelerius Anthonius Pira Sadurinus Alferius Nicola Seche Dorgodori Maxela Petrus Machoche Ogolandus Acimator Comita Vidao Guantinus Pischera Borzolus Yspanus Mellianus Cochirone Petrus de Nulla Andriucius Acimator Auffrencius Corssus Urssus Draperius Mateus Poione Iohannes de Villa Isdraelus Maxela Acharius de Bagnos Petrus Pischela Stephanus Cogonexinus Iohannes Alferius Sysini Pina Andreas Manus Amatus Pina Opecinus de Dulcenicha Bertolomeus Sartor Rocharus Picarelus Franciscus Yspanus Iohannes Bachonus Gullielmus de Castello Gullielmus Ionchitanus Combersaus Callegarius Petrus Morio de Cherchi Iohannes Pelle Nicola Pira Anthonius Capreta Comita de Campo Leonardus de Narra Petrus Corssus Benedictus de Bruno Andreas de Serra Nicolinus de Serra Gonari Spada Barixonus de Marongio. Actum in Allegerio in ecclesia Sancte Marie Virginis dicti loci anno dominice nativitatis millesimo trecentesimo quinquagesimo tercio indicione quinta secundum cursum Ianue die septima marcii circha terciam, Testes Iohannes Marihotus de Ianua Obertus de Guercio de Clavaro Iohannes de Raynerio Nicolaus de Saona de Boniffacio et Andriolus Blanchus de Bonifacio, et Bertolomeus Blanchus de Boniffacio ad hec vocati et rogati. Ego Stephanus Carpenetus Sacri Imperii notarius hiis omnibus interfui et rogatus scripsi.

Hii sunt homines Allegerii qui in manibus supradicti Sindici recipientis nomine et vice comunis Ianue fidelitatem juraverunt.

Iohannes Capellus Zecharius de Carvia Nicola Sana Petrus de Minerba Iacobus de Lochidro Anthonius de Lappo Franciscus Pinatontus Nichola Porchus Iohannes Verde Obertucelus Tabernarius Nicola Dussa Maceus Pallia Augustinus Ortolanus Jullianus Pirella Iohannes Marnchus Petrus de Logatto Petrus Manus Barixonus de Nocho Mialy de Marongio Jullianus Pallia Sanctorus Sana Gullielmus Melioratus Iohannucius de Verlineto Iohannes Mazela Zocharus de Scorza Miali de Serra Nicola Corssus Macellarius Iohannes Madaschus Iohannes Seche Barixonus Pedes Petrus Virvissa Facinus Yspanus Comita de Serra Mellianus Pina Rocharus Piana Barixonus Pissanus Borzolus de Serra Georgius de Palmas Gullielmus de Vanlargia Comita de Lenzas Gasparinus Dorecorda Iohannes de Baona Payroni Gorgia Xpoforus de Cherchis Iohannes de Lastia Iohannes de Zori Petrus Lungus Boniffacius de lo Biancho Petrinus Manchossus Petrus Solina Menoni de Bies Barixonus Clavonerius Salvagius Falche Iohannes Maras Iacobus Caffana Gavinus Seche Petrus de Marongio Beraldus de Vades Nicola de Bagnos Iohanninus Tallo Stephanus Pissanus Callegarius Petrus de Varro Ortolanus Sanctorinus de Struppa Nicola de la Clavala Elias Ortolanus Iohannes Marro Nicola de Naviza Comita Murgia Vivaldus Conciator Machagnolo de Allegerio Barixonus de Gonale Comita Atolis Obertinus Picolinus Iohannes Ussa Petrus Caffana Jullianus de Sey Franciscus de Campo Comita Mussone Pantaleo de Serra Dorgodor Murgia Roffinus de Vias Leonardus Iolla Nicola Candella Thomainus de Serra Petrus de Narchi Jullianus Manche Petrus Lini Corssus Petrus de Iudice Margarita Fara Rocharus Pillus Pillay Maras Saltarus Pina Magister Andreas Medichus Seguranus de Ventura Gacius Speciarius Iohannes Marche Petrinus Murgia Comita Tamburi Gonari de Marongio Mialucius Callegarius Iohannes Millohe Guantinus Mabucius

Anthogius de Licarri Dominichus Barberius de Bolonia Nicolaus Poione Leonardus de Serra Gullielmus Spaerius Brancha de Pantaleo Borzolus Falche Petrus Pira Guantinus Mancha Iohanninus de Nunza Ugolinus de Rio Petrus de Marongio Nicola de Cherchi Petrus Pinto Miale de Marongio Iohannes Pamnum Barixonus Carbonus Maceus Octus Ansardinus Corssus Raymundinus de Laverdera Iohannes de Serra Leonarducius Calegarius Melianus de Marongio Chilicus Murchus Iohannes Octus Rostorucius Corssus Comita Barrilarius Guantinus de Zori de Ussine Barixonus de Campo Borzolus de Serra unctor Franchucius Manchossus Leonardus Pancia Petrus Ordeus Nicolaus Rubeus Orlandinus Ortolanus Barixonus de Naviza Gavinus de Lucha Barixonus de Marongio Obertinus Clavonerius Comitazo Corssus Melioratus Corssus Nicolaus Zaonorus Cantinus de Thori Franciscus Millone Iohannes Videra Leonardus Sarberius Nicola de Marogno Sanctorinus Capra Comita Caffana Chilicus Corssus Comita Martinus Chilicus Seche Comita Seche Leonardelus Lanorius Nicola de Zori Cichus Malicha Bertolomeus Florentinus Iacobus Faber Cipari Manchossus Dalffinus de Varu Mellianus Pira Orlandus de Fraciato Nicolaus Melioratus Julianus Siregus Petrus Mancha Petrus Picherotus Guantinus Vachia Furadus Carbone Iohannes Sasa Gullielmus de Naviza Anthonius Ramadascha Mialy Vidau Marchucius de Canthera Julianus Manus Iohannes de Cumitatu Anthonius de Serra Ciragus Lara Barbucius de Barbo Comita de Serra Petrus Massala de Brae Iohannes Manchossus Iohannes Sardinea Marinus de Varagine Bertranus Furnerius Gavinus Dardus Miale de Montagnano Nicola Garonus Iohanninus Sogia Guantinus de Cherchi Boniffacius Maxela Martinus de Nelu Gavinus de Zori Paulus Taras Barixonus de Cherchi Guantinus Manus Petrus Jolla Nicola de Campo Georgius de Lenzas Comita de Lenzas Franciscus Pina Barixonus Seche Nicola de Naviza Petrus Galfone Barixonus de Sogio Petrus Pina Vacargius Iacobus de Gullielmo de Serra Clarinus Velloy Anthonius Massalla Petrus Schiradus Nicola de Marogno Jullianus Corrigiarius Seraffinus Lunbardus Iacobus de Bossa Busorgius de Figos Petrus de Serra Barixonus de Figos Petrus Luppinus Leonardinus Cagnavexinus Nicola Carbone Nicola Maxela Roffinus Turdus Iohannes de Martis Brancha Manchossus Poncius Faber Venetucius Corssus Gavinus Peschella Gavinus de Lenzas Gavinus Pinto Guantinus de Marongio Borzolus de Cherchis Geraldinus Geritacinus Corssus Iontarucius Darbore Clemens de Cherchis Saltarus de Varro Menator Fabianus Ludus Enricus Pischeri Franciscus Stornellus Martinus Coirazarius Guantinus Fancellus Borzolus de Figos.

Senza sigillo.

LXXXIX *.

Il re di Aragona Don Pietro IV scrive a Rambaldo di Corbera governatore di Sardegna, affinchè faccia eseguire ed osservare fedelmente nell' isola l'ordine Reale già emanato riguardo ai pirati, che fossero sudditi della sua corona, i quali, prima di armare e di partire dal luogo in cui avessero armato, doveano giurare e prestare idonea cauzione di non offendere, nè nelle persone, nè negli averi i navigatori e le navi del comune di Pisa, in osservanza della pace conchiusa tra detto comune e i sovrani Aragonesi, la quale a tal riguardo dolevansi i Pisani che fosse stata spesso violata a loro danno.

(1353, 20 aprile).

Dall'I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, Atti pubblici, classe xi, distinz. iii. tom. xxiii. num. xxxi.

Petrus Dei gratia Rex Aragone, Valentie, Majoricarum, Sardinee et Corsice, comesque Barchinus Rossilionis et Ceritanee, Dilecto nostro Rambaldo de Corbaria militi Gubernatori Sardinee et Corsice Regni salutem et dilectionem. – Cum nos ad instantiam dilectorum Iohannis Buzaccharini militis, et Iohannis de Hericiis decretorum doctoris, nuntiorum ad nos pro hiis, et aliis per honorabile comune Pisanum noviter transmissorum asserentium nonnullos pisanos seu districtuales dicti comunis per aliquos piratas terre nostre dampnificatos sive disraubatos fuisse contra pacis federa inter predecessores nostros illustres, et nos ac dictum comune inite et antiquitus observate ordinaverimus et velimus pro pace predicta in posterum observanda quod omnes et singuli armatores sive pirate per et dominationis nostre citra et ultra mare, qui de cetero armare voluerint, teneantur antequam recedant de portu sive plagia in quibus armaverint assicurare ydonee cum sacramento et homagio in posse Baiulj vel alterius officialis illius loci in quo illos armare contingerit prestandis, et cum ydoneis et sufficientibus fideiussoribus per dictos officiales ab ipsis recipiendis quod non offendent aliquem vel aliquos pisanum vel pisanos, aut districtuales comunis predicti in persona vel bonis aut alio quovis modo, immo illos permictent libere navigare; idcirco vobis dicimus et expresse mandamus quatenus de dictis piratis sive armatoribus qui in civitatibus sive locis iurisdictionis per nos vobis commisse subiectis armare voluerint securitatem iam dictam, antequam de dictis locis portu vel plagia recesserint, recipiatis vel per dictos officiales recipi faciatis, taliter quod si dictis pisanis aut districtualibus ipsius comunis dampna in personis vel bonis intullerint ad ipsos et fideiussores predictos, et bona eorundem recursus haberi valeat, et perinde puniri possint iustitia mediante, et nihilominus ut omnibus patefiat de predictis preconizactionem publicam fieri faciatis. Datum Valentie vigesima die aprilis anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio. Ex auctoritate Regia.

XC *.

Progetto di capitoli di accordo tra la repubblica di Genova, e il re di Aragona riguardo alle possessioni dei Doria nell'isola di Sardegna; e istruzioni date dalla prima ai suoi ambasciatori per trattare la pace col secondo.

(. . . . . (1)).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, Genova, Docum. antichi, senza data, Num. 3.

In xpi nomine amen.

Super primo articulo, quo requiritur de negociis Sar-

(1) Manca la data: ma sembra che la presente Carta appartenga alla seconda metà del secolo XIV.

dinee, videlicet dicit quod vult terras, et castra dominorum de Auria, dando eis ipse dominus . . . Rex in peccunia tantum quantum esset conveniens.

Respondemus: Quod dominus . . Dux aut Commune non habent dominium de predictis, nec de jure possent ipsos dominos . . . de Auria ad vendendum, vel dimittendum dictas eorum terras astringere. Tamen contentus est dominus . . Dux et Commune sic vult, quod dicti domini de Auria tanquam subditi et vassalli dicti domini Regis observent, et faciant ipsi domino Regi absque contradictione aliqua vel defectu omnia ea, que facere de jure tenentur:

Et si dicti domini . . . . de Auria ab inde in antea contrafacient predicto domino . . . regi contentus est dictus dominus . . Dux et Commune, quod per ipsum dominum . . . regem procedatur contra ipsos ad ipsius liberam voluntatem.

Promittendo ipse dominus . . Dux et Commune, quod nullum eisdem de Auria dabit auxilium, vel favorem, ymo ipsos coget ad omnia supradicta facienda, prout melius de jure poterit toto posse.

Et est eo casu conveniens, quod omnia fere facta contumacia processus et banna, et cetera quelibet malefacta per ipsos dominos . . . de Auria contra majestatem dicti domini Regis, ejus officiales, vel alios quoslibet Cathalanos in partibus Sardinee pro tempore elapso remitantur, et quietari debeant, et restitui per ipsum dominum Regem.

Etiam et oportet quod idem dominus . . . rex in casu predicto dictos dominos de . . . Auria recipiat in gratiam suam.

Super secundo articulo, quo requirit de insula Corsice, quod vult quod dominus . . . . dux et Commune de ea se compromittat in dominum . . . Summum pontificem, et quod de ea secundum judicium suum stetur et fiat.

Respondemus: quod quia jam est diu et tantum quod contrarium ejus non existit in memoriam, ac etiam exinde omnis prescriptio est translata, quod de ipsa insula Commune Ianue per multa privilegia a multis Summis Pontificibus racionabiliter est dotatum.

Non videtur ipsi domino . . . Duci aut Communi conveniens, seu decens, quod ipse dominus . . . Rex de dicta insula facere debeat questionem.

Et tamen propterea non intendunt dictus dominus . . . . Dux et Commune tenere ipsam insulam nisi ad honorem ipsius domini . . . . Regis, et alia verba circa hec que sibi ad dicendum congrua videbuntur.

Super tercio articulo, quo dicit, quod de dampnis datis per unam partem alteri, stetur judicio domini Summi pontificis.

Respondemus: Quod dictus dominus . . . Dux et Commune ipsi domino regi in hoc cupiens complacere contenti sunt, et placet eis, quod observetur integre totum id, quod super predictis fuerit per ipsum dominum . . . . Summum Pontificem judicatum, et ipsius judicio stare per omnia de predictis, ut premittitur, contentantur.

Super quarto articulo, quo dicunt, quod de servitio Tane stare debeamus judicio prelibati domini Summi Pontificis; etiam et de servicio Venetorum occasione dicte questionis.

Respondemus: Quod ut scitur, et publicum et notorium est pro maleficiis Venetorum Ianuenses, et omnes x̄picole, qui in illo loco Tane tunc temporis se invenerunt, fuerunt mortui et spoliati, cujus occasione Imperator Iambech civitati Caffe maximam guerram fecit, in qua guerra magna multitudo Ianuensium obiit, et magna proinde pecuniarum quantitas fuit expensa, licet Commune Ianue habuerit exinde Dei misericordia victoriam, et honorem; quod est vere omnium x̄pianorum in illis partibus existentium magna securitas atque favor; nec non et honor maximus Ecclesie Sancte Dei; qua de causa nobis conveniens non videtur quod dicti Veneti ire velint, vel debeant ad dictum locum Tane, quod esset tantum dampnum, atque periculum omnium x̄pianorum.

Et circa hec alia pulcra verba, que ad recusandum predicta ut supra congrua videantur.

Semper nichilominus, quando de aliis capitulis concordium haberetis cum pulcris, et dexentibus verbis, de isto capitulo, videlicet de ponendo in Summum Pontificem negocium Tane ostendatis ut verum est, quod ire ad Tanam nos et Venetos est omnino contra bonum xpianorum specialiter existentium in partibus illis in et maximum periculum: Et quod sine speciali lite et discensione seu briga inter nos et Venetos hoc fieri non posset.

Et quando tantum super hoc firmius remaneret, tunc poteritis respondere, quod Veneti ibi non sunt, nec qui pro ipsis possit promittere etiam nec vos super hoc habetis bailiam specialiter; tamen quod super hoc scribetis domino . : . Duci et Communi et in hoc operabimini omnia que poteritis toto corde, tanquam persona disposita ad pacem, et finem bonum, et quod ipse operetur, et faciat parte sua id quod expedit, et ut est debitum et conveniens.

Et si ut dictum est in concordio eritis de aliis capitulis supradictis, tunc scribere poteritis de presenti dicto domino . . . Duci per nuncium bonum, et vobis respondebitur id quod erit pro meliori, ostendendo nichilominus semper quod dictum negocium Tane non pertinet ad ipsum dominum regem, sed ad Venetos; et tamen hoc non obstante faciatis ut dictum est.

XCI *.

Proposte fatte dal comune di Pisa al comune di Genova per la rifazione di varii danni arrecati, e di prese fatte dagli armatori genovesi a pregiudizio di alcuni mercatanti, e cittadini pisani, anche nei mari di Sardegna; e risposte date dal detto comune di Genova per mezzo dei suoi ambasciatori Giovanni D'Oria giurisperito, *e Nicolò di Gujano.*

(1353, 15 luglio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, GENOVA, Docum. antichi, Serie 3.ª, Mazz. 8, Num. 18.

In x̄pi nomine amen.

Tractatus quem portare debent domini Iohannes de Auria legum doctor, et nicolaus de Gujano Ambaxiatores itori ad comune Pisanorum.

In primis namque cum fuerint coram dominis Antianis comunis Pisarum dicant et exponant qualiter dominus Dux et comune Ianue ipsos transmiserunt ambaxiatores ad ipsorum presentiam quibus commiserunt quod prefactos do-

minos antianos et comune amicabiliter, et fraterne debeant salutare tamquam illos quos sibi reputant fratres karissimos et amicos.

Subsequenter dicant et exponant qualiter ad presentiam prefacti domini Ducis et comunis Ianue pro parte comunis Pisarum accesserunt . . . . primo

Ambaxiatores ipsius comunis, et cum querelosa lamentatione dixerunt et proposuerunt quod Ianuenses armatores malo modo tractaverunt et tractant cives et districtuales comunis Pisarum capiendo et dirrobando eosdem tamquam ostes et inimicos et quod deterius est sive nephandum in personas eorum injurias corporaliter inferendo propter que requirebant ab ipso domino Duce quod deberet debitum remedium adhibere puniendo taliter delinquentes et dampna passis bona dirrobata restitui faciendo quod hii armatores ab hujusmodi et similibus abstinerent.

Quibus per dominum Ducem et consilium responsum fuit quod intentiones ipsius domini Ducis et comunis Ianue fuit erat et etiam nunc est quod cives Pisarum tractentur amicabiliter et fraterne per districtuales comunis Ianue et quoslibet armatores ipsius tamquam cives proprij Ianuenses et sic ciuibus et armatoribus gallearum que exiuerunt de Ianua datum fuerat in mandatis. Et si contrarium fecerant quam plurimum condolebat. Et de ipsis paratus erat complementum justitie fieri facere prout facti qualitas suadebat et quemadmodum si in proprios Ianuenses forent ista commissa ex qua quidem responsione iidem primi ambaxiatores contenti placide remanserunt.

Ex inde uero iterum missi fuerunt a comune Pisarum alii duo ambaxiatores videlicet domini . . . . Qui exposuerunt ipsis domino Duci et Consilio quemadmodum primis ambaxiatoribus comunis Pisarum missis circha negocia damphorum que inferri dicuntur per armatores ciuitatis Ianue per ipsum dominum ducem et consilium data fuerat multum sufficiens responsio et in ipsis verbis pulcra et que justa et rationabilis et placida visa fuit comuni antianis et civibus ciuitatis pisarum sed verum erat quod per ipsos armatores ianuenses de facto penitus fiebat contrarium in dampnis injuriis et offensis exinde illatis per ipsos armatores ianuenses contra ipsos ciues et districtuales comunis Pisarum res et nauigia ipsorum conquerentes inter alia de infrascriptis.

In primis namque conquesti fuerunt quod quidam civis pisarum qui vocatur Lapus manfredutius ciuis et mercator pisarum onerauit in vna galeotha Bernardi montanini de marsilia certas merces et inter ceteras vnam capsiam ensium *(ensium?)* que capssia per potestatem portus ueneris fuerit arrestata. cujus restitutionem fieri requirebant.

Secundo dicebant quod in portu Bonifacii fuerit arestata quedam Barcha Landi de pinum qua erant certe merces Baciamei de Ihacsse ciuis pisarum ualentes florenos aureos quadraginta sex et solidos xx et quarum mercium restitutionem fieri requirebant.

Tertio dixerunt quod Bartholomeus margatus factor et nuncius petri de Laghello de mense ottobris proxime preteriti onerauit in quodam panphilo Raymondi Seragerii de Nerbona cujus erat patronus Relengerius bacius de Nerbona sachos viginti nouem laue qui erant in pondere cantarorum centum duo, et librarum quinquaginta quinque comuni extimatione valentes florenos septingentes aureos quod panphilum cum dictis mercibus per duos armatores ianuenses videlicet Anthonium de Struppa, et Albertum de Vintimilio estitit dirrobatum et cujus dampni restitutionem sibi fieri requirebant.

Quarto dixerunt et proposuerunt quod Iohannes de Septimo ciuis et mercator pisarum fecit onerari in Turpiam in quodam ligno Bartholomei ciuis pisarum cuius erat patronus Collus bughia ciuis pisarum vegetes ducentum tres vini et carratellos triginta quinque, et sachos viginti duos lini, et tabulas centum quinquaginta unam Abethi cujus oneris medietas erat Simonis et Andrioti de Septimo ciuium pisarum Et alia medietas Garlandi de Bechucho ciuis pisarum, et metu tormentorum Nicolaus de Fico et Antonius mignardus armatores unius galee compulerunt illos dicti ligni ad confitendum quod dicte merces erant Guillielmi Bramondi de majoricis propter quod acceperunt a predictis pro redemptione florenos centumquinquaginta auri quorum restitutionem sibi fieri requirebant.

Quinto dixerunt et proposuerunt quod dictum lignum in insula Sardinee captum et disrobatum fuerat per Oddoardum et Iohannem de Auria in qua captura mercatores pisarum dampnum passi fuerunt de florenis ÷ cccc. auri quorum restitutionem sibi fieri requirebant.

Sexto dixerunt et proposuerunt quod cum Bartholomeus de Farchene ciuis pisarum patronus unius coche Nicolaj de voghia ciuis pisarum onerate sale esset in partibus prouincie Petrus de Grimaldis vi tormentorum compulit scribam dicte coche ad confitendum quod medietas dicti oneris erat inimicorum comunis Ianue propter quod extorsit cauptionem ab ipso patrono in marsilia quod ipse deberet probare infra quatuor menses qualiter medietas dicti oneris non erat inimicorum comunis Ianue Et propterea petebant quod dictum instrumentum tamquam per vim et metum extortum cassari et annullari deberet dicentes etiam quod dictus Petrus de dicta cocha abstulerat plures armaturas que valebant florenos auri sexaginta et quorum omnium restitutionem sibi fieri requirebant.

Septimo dixerunt et proposuerunt quod quoddam lignum siue cocha Laurencii Bindachi ciuis pisarum per quandam galeam Pasqualini marioni et Frederici de nogarii extitit disrobatum et quod ipsi extraxerunt inter cetera quantitatem sete que per dominum ducem extitit interdicta et sequestrata cujus restitutionem sibi fieri requirebant.

Octauo et ultimo dixerunt et requisiuerunt quod cum in mari Corsice essent septem barche Pisanorum Iohannis corsus districtualis Ianue et unum lignum Bonifacii disrobauit easdem in dicto loco Bonifacii portum fecerunt quarum restitutionem sibi fieri requirebant.

Quibus requisitionibus et propositis per dictos dominos ambaxiatores bene sapienter atque discrete per ipsum dominum ducem et consilium responsio data fuit similis ei que supradicta est et ultra singulariter ad premissa responsum fuit ut infra.

Primo ad primam requisitionem quod verum erat quod Potestatibus et Rectoribus districtus Ianue dederat in mandatis quod omne genus armaturarum et eciam omnem quantitatem ferri que perueniret in virtutem eorum siue per viam transitus uel alio modo arestare deberent. Et hoc ideo quia per facti experientiam ipse dominus . . Dux cognouit quod multe et multe armature fuerunt delate de pisis in

provinciam que in virtute Cathalanorum inimicorum comunis Ianue postea pervenerunt. Et ista occasione Potestas Portus ueneris arestari fecit, nichilominus uolens in quantum potest annuere requisitionibus ipsorum ipsas armaturas restitui fecit illis quorum erant.

Secunde requisitioni respondit prefactus dominus . . Dux quod de dicto dampno nullam informationem habebant licet ipse dominus . . Dux quamplurimum admiretur quod Potestas Bonifacii permittat talia facere, nichilominus ipse dominus . . Dux misit Bonifacium pro se informando de predicta robaria. Et ipsa habita et recepta juxta veritatem negocii sic procedet.

Tertie uero requisitioni respondit quod habita informatione dampni predicti inuenit quod dampnificati dampni predicti de jure recursum habuerunt ad dominum potestatem Ianue ad quem causarum ciuilium et criminalium spectat cognitio coram quo lis pendet. Et propterea respondit eisdem quod cum lis debeat finem accipere ubi jam pendet justum et rationabile videtur eidem et visum fuit quod coram prefato Potestate prosequi debeant causam suam. Et ipse ex sui parte paratus est facere eisdem fieri summarium et expeditum justitie complementum si potestas predictus esset negligens uel remissus.

Quarte requisitioni respondit dominus . . Dux prefactus quod ad sui presenciam convocari fecit dictum Anthonium mignardum et Lanfrancum Pillauicinum qui erant patroni dicte galee non requisito dicto Nicolao tertio patrono quia mortuus est et erat ut ab ipsis posset investigare veritatem, qui ambo ad Sancta dei euangelia iurauerunt se minime predictam pecuniam habuisse. Et propterea non potuit dicte pecunie restitutionem fieri facere sed veritate cognita facta fide de predictis mandabit restitutionis jus fieri facere prout debetur a disrobatoribus predictis.

Quinte requisitioni respondit quod prefactus Oddoardus et Iohannes non erant in Ianua propter quod claram responsionem facere non ualebat sed postea uenit Iohannes unus ex dictis patronis a quo informationem recepit qui respondit quod verum est quod dictam cocham inuenit in gulfo Calari et quod dictus patronus sua spontanea volvntate sine aliquo metu uel terrore fuit confessus quod dictum onus erat Cathalanorum inimicorum comunis Ianue Et propterea dictum onus acceperunt Et dicto patrono de naulo integre satisfecerunt dicens quod de predictis habebat publica instrumenta litteras et scripturas nichilominus dominus Dux mandat eidem comunitati Pisarum quod semper et quandocumque Ianuam veniant conquerentes eisdem faciet et fieri faciet ita summariam et expeditam iustitiam sicut in pisis haberent et de qua poterunt et debebunt merito contentari. Et ita verum esse in omnibus et per omnia ut supra nuper sub ejus juramento respondit Oddoardus de Auria alius ex dictis patronis.

Sexte requisitioni respondit dominus Dux prefactus quod Petrus de Grimaldis non erat in Ianua, et quam cito veniret informationem acciperet de dicto negocio qui Petrus post recessum dictorum ambaxiatorum venit Ianuam a quo idem dominus Dux uoluit habere informationem veritatis qui in sui defensionem ostendit quoddam publicum instrumentum per quod apparet quod medietas oneris supradicti erat Belengarii Guilaligoni de Majoricis quod instrumentum *secum portent* et quod medietas dicti oneris sit dicti Belengarii fuit compositum publicum instrumentum in Pisis manu Ligonis de Pisis notarii. Et propterea dicant et exponant quod eisdem dominis Pisanis placeat inquiri facere ueritatem. Ita quod sub colore et titulo Pisanorum bona inimicorum per istum modum non offuscentur seu lambudentur. Alias uero armaturas quas dictus Petrus habuit de cocha predicta dictus dominus Dux restitui fecit a dicto Petro et ipsas restitui faciet semper ad requisitionem comunis Pisarum cui dicet ipsum commune Pisarum fore restituenda. Et demum post uerba et inquisitionem predictam si ex parte pisanorum negetur contenta in ipso instrumento vera esse et ex illis non esse inuentum aliquid veritatis mictantur Ianuam aliqui pro illis obligatis quibus dominus Dux et consilium fieri facient summarium jus . . . .

Septime requisitioni respondit dominus Dux prefactus quod ipse fecit conuocari dictos armatores coram eo et officialibus guerre qui ostenderunt publica instrumenta per que apparebat qualiter dictus Laurentius Bindach fuerat confessus quod dicta seta pertinebat ad inimicos comunis Ianue et etiam scriba dicte coche Et quam confessionem fecerant in Bonifatio existentes in sui potestate et virtute. Et licet ambaxiatores Pisarum dicerent quod dicta confessio fuerat per metum extorta, illi tamen contrarium asserebant. Et propterea dominus Dux videns quod de vero non poterat esse clarus dixit eisdem quod recursum haberent dampnificati predicti ad dominum Potestatem Ianue ad quem spectabat causarum ciuilium cognitio cui offerebat se mandaturum quod omnibus dillationibus et subterfugiis postpositis ac etiam omnibus rejectis receptis ex ipsis eisdem dampnificatis faceret summarium et expeditum justitie complementum, quam responsionem non acceptauerunt ambaxiatores predicti dicentes quod potestas habetur respectum ad instromenta et non ad conscientiam Propter quod iidem ambaxiatores requisiuerunt consilium bonorum hominum ciuitatis Ianue coram quibus exponere possent ambaxiatam suam circha predicta. Et dominus Dux prefactus in quantum poterat et potest uolens complacere comuni Pisarum tamquam illis quos reputat fratres carissimos et conjunctos licet ad hec non tenentur nisi de beneuolentie gratia speciali ad contentacionem predictorum congregari fecit consilium plurium et plurium bonorum hominum ciuitatis Ianue quod per ipsos ambaxiatores fuerat requisitum et coram ipsis proposuerunt ambaxiatam suam iidem ambaxiatores quod consilium deliberauit et respondit eisdem dictam causam et questionem cognoscendam committerent quatuor laycis ciuibus et melioribus et dignioribus ciuitatis qui ex eorum conscientiis deciderent dictam causam in quantum eisdem ambaxiatoribus placuisset. Si autem dicti ambaxiatores noluissent illos dicere qui viderentur eisdem, tunc ipsi ambaxiatores haberent recursum ad curiam Potestatis in qua stat potestas jurisdictionis ciuitatis Ianue, quam responsionem non aceptauerunt neque repudiauerunt ambaxiatores predicti. Sed dicebant quod non habebant ad hoc potestatem. Ob quam causam dicant principaliter et exponant prefati nostri ambaxiatores quod ipsi transmissi fuerunt ad dictum comune Pisarum occasione predictorum ut ipsi clare cognoscere valeant et vi-

dere quod intentionis domini Ducis et Comunis Ianue non est quod Pisani seu subditi comunis Pisarum aliter tractentur per subditos et armatores comunis Ianue quam proprios Ianuenses Et non debeant admirari si dominus Dux non assumpsit cognitionem dicte cause quia hujusmodi causarum cognitio seu discussio est eidem domino Duci per ordinamenta et regulas comunis Ianue penitus interdicta quam aliquo modo postponere non valeret Et' quod eisdem uult et intendit fieri debere magis summarium jus quam fiat Ianuensi in causis similibus. Cum Ianuenses conquerentes de aliquo dampno quod audiantur debeant deponere solidos duos pro qualibet libra sortis que petitur et denarium unum et eisdem Pisanis fuit indultum et adhuc hodie est quod dictum depositum facere non teneantur sed Ianuenses contra quos. Et super hoc dicant et proponant verbis prudentibus et discretis jus comunis Ianue ostendendo quod dominus Dux et Comune responsionem faciunt juridicam et etiam congruentem que inter amicos fratres et conjunctos debet suficere dicentes etiam quod in futuris dabunt tale mandatum armatoribus quod idem comune Pisarum et sui ciues poterunt contentari dummodo in eis Rauba inimicorum nullatenus imitatur.

Et exposita dicta ambaxiata audiant responsionem antianorum et ipsam notificent domino Duci et ipsius responsionem expectent – in qua si assentiant supradictis bene quidem et placet ipsi domino Duci et Consilio et mittant quando uolunt et quos uolunt et fiet prout superius dictum est. Si uero non assentiant in responsione premissa eis que supradicta sunt tunc ipsi ambaxiatores considerent si videtur eis pro meliori ipsam suam responsionem remittere ad ipsum dominum ducem et consilium ipsis remanentibus Pisis uel non set reddire cum ipsa responsione, et in quantum eis faciendum uidebitur exequetur.

Octaue requisitioni respondeant quod incontinenti dominus Dux scripsit Potestati Bonifacii quod dicta bona restitui faceret dampnum passis qui Potestas pro defensione sui scripsit litteras domino Duci quas litteras secum portabunt et ipsarum tenorem legi facere poterunt in presencia antianorum predictorum. Et cum instantia rogent eos tamquam karissimos fratres et amicos quod eis placeat abstinere a trafficando per mare bona seu mercancias inimicorum comunis Ianue quia hoc esset nimium prejudicium comunitati predicte cum armatores qui armant ad ofensionem inimicorum comunis et qui substinent guerram nostram et mare tenent securum Ianuensibus et amicis aliter armare non possent nec guerram facere. Et per consequens Ianuenses nauigare non possent quod esset ultimum dampnum et prejudicium eorundem.

Quibus expositis et audita responsione ipsorum Pisanorum si ipsis ambaxiatoribus videbitur et non aliter Exponant infrascripta.

Videlicet quia pro parte domini Ducis et Consilii exponatis Comuni et antianis Pisarum quod cum verum sit quod dominus Nicolaus de Spinulis milex recipere debet certam pecunie quantitatem T. prout in eorum juribus videre poteritis Et de qua pecunia ipse inter. et Oddoardus filius eius mouerunt questionem in curia Potestatis Pisarum sed ante finem ejusdem contra Deum et justitiam et contra omnem honorem ipsius Comunis Pisarum quidam nomine . . . . agressus fuit cum armis offendibilibus et defendibilibus proditorio modo animo occidendi dictum Oddoardum et demum percusserunt eum quem ex improuiso agressi fuerunt pluribus uulneribus prout satis est publicum curie vestre de quibus malefactoribus fuit facta justicia pecuniaria modica et aliter quam per formam juris comunis in talibus casibus inueniatur esse prouisum ex qua quidem injuria idem Oddoardus dimisit prosequi dictam causam et ex hoc requiritur pro parte dicti domini Ducis et Consilii quatenus visa et pensata dicta injuria fiat restitutio summaria dicte pecunie Oddoardo predicto.

Item similiter requiratis pro parte dicti domini Ducis et Consilii quod cum verum sit quod de certa pecunie quantitate quam debet habere Manuel de Cucurno a quibusdam Pisanis et a comunitate Plombini in qua per infinita litigia tractus fuit ut apparet per quamplures scripturas, et numquam habere potuit aliquale justitie complementum a dictis antianis quaterne uelint dicto Manueli satisfieri summarie et restitutionem fieri de pecunia suprascripta prout melius ipsi ambaxiatores videre poterunt per scripturas ipsius Manuelis circha hec exponendo prudencia verba prout ipsis videbuntur expedire.

Item viso per ipsos ambaxiatores quodam capitulo quod hodie viget in antiqua treugha facta inter comune Ianue ex una parte et comune Pisarum ex altera si quando ueniant ad aliqua verba ad que infrascripta videant conuenire, dicant quemadmodum ipsum comune Pisarum expresse contrafacit nobis contra predictum pactum dicte treughe in eo quod retinent Cathalanos uel Venetos et receptaculum dant et refrescamentum nauigiis eorum quod expressum est contra dictum pactum, cum clarum sit quod ipsi Cathalani et Veneti offendere uellent Ianuenses quando possunt et in hiis in quibus possunt.

XCII *.

Istruzioni date dal Doge di Genova all' ammiraglio Antonio Grimaldo, cui ordina di assediare la città di Cagliari.

(1353, 10 agosto).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, GENOVA, Documenti antichi, Serie 3.ª, Mazz. 8, Num. 19.

In nomine Domini amen MCCCLIII. die X.ª augusti (1).

Dux Ianuensis etc.

Tractatus datus, èt commissio data vobis nobili Anthonio de Grimaldis Amirato presentis felicis, deo propicio, stoli nostri super gubernacione et processibus ejus, ut infra:

(1) Leggesi nell'atto la seguente nota marginale: *Ordinatus est presens tractatus ut infra per magnificum dominum . . . . . . ducem, et Lancum*

Mallonum
Paganum
Auria et } *super pontili novo.*
Ottolinum
Pichinotum

Primo quidem in Dei nomine recedetis de portu veneris, et ibitis usque portum pisanum, ubi diligenter facietis inquisitionem galearum ut oportet; facta vero inquisicione ut supra in nomine domini recedetis exinde et recte ibitis ad Bonifacium.

In quo loco Bonifacii studebitis diligenter scire . . . (1) quemlibet de inimicis quos scire poteritis ibi (2).

Et dum illic eritis mittetis exinde galeam aliquam vel galeas cum aliqua discreta persona, et ad hujusmodi bene apta usque Allegerium, ubi studeatis, et plene studeat scire nova de inimicis ut supra: Et etiam diligenter studeat in dicto loco Allegerii persona illa que mitteretur ut supra scire de intentione et voluntate Iudicis Arboree (3), et secundum nova inimicorum, et intentionem dicti Iudicis vadat cum baylia dicta talis persona ad loca Iudicis ad sentiendum, et sciendum, si cum eo super factis Sardinee fieri posset composicio aliqua utilis, et honorabilis nobis: Et tunc si vellet dictus Iudex ad aliquam compositionem intendere contenti essemus, ut si se vellet unire nobiscum, et inimicari nostris inimicis, fieret sibi de factis Sardinee omnis honor quem vellet, et quod prius haberet dominium Sardinee, quam aliquis alius.

Et predicta de mittendo galeam vel galeas ut supra dicimus et volumus quando habeatis nova quod inimici non sint in Sardinea; in casu vero, quo haberetis nova quod ipsi inimici essent in ipsa insula, tunc nullomodo nollumus, quod galeam aliquam dimictatis, vel removeatis a vobis; sed tunc volumus, quod capiatis aliquod lignum de Bonifacio, et ipsum cum dicta persona, vel personis, ut videretur vobis mictatis, ad sciendum voluntatem Iudicis; et conveniendum cum eo ut supra, faciendo in Bonifacio miniorem moram quam potestis, causa non amitendi tempus.

Galea vero, vel lignum quod ibit ad judicem, ut est dictum, solicite se studeat expedire, et cum hiis quos fecerit sequi stolum secundum ordinem, qui sibi plene a nobis detur; et semper si hujusmodi galea vel lignum antequam pervenisset ad Iudicem, vel quemodocumque sentiret nova de inimicis, statim absque mora revertatur ad exercitum ad significandum dicta nova.

Ellevata aqua in Bonifacio, quam citius fieri potest teneatis viam Calari, non habendo nova de inimicis, si vero nova haberetis de inimicis, tunc vigorose tendatis ad eos.

Et . . . . . discretione, probitate, et commodo quibus potestis cum eis in nomine domini veniatis ad pugnam, et viriliter ut . . . . de ipsis capere studeatis victoriam gloriosam.

Et idcirco . . . . . de Calari dicimus quia credimus, quod si inimici ipsi erunt prius quam vos ad insulam, esse debent in ipso loco.

In casu vero, quodum eritis in Calari, inimici nondum venissent ad insulam, tunc vollumus quod ibi vos monstretis per dimidiam unius diei, vel per illud spacium, de quo vobis videbitur, et postmodum recedatis exinde, et circumeundo insulam eatis usque ad insulam Sancti Petri, vel ad alium locum, de quo videbitur vobis: Et ibi ubi melius vobis videbitur, studeatis quatenus potestis scire nova de inimicis, habendo semper ibi, et ubicumque fueritis bonam custodiam ut oportet.

Cum autem fueritis in dicta insula Sancti Petri, vel in alio loco, ad quem ibitis ut supra, si ibi haberetis nova de inimicis, tunc secundum nova illa eatis versus eos, et faciatis ut supra quod de eis, ut speramus in domino, victoriam capiatis.

Si vero in loco predicto, ad quem ibitis ut supra, nova non habebitis de inimicis ipsis, tunc celeriter recedatis exinde et tendatis ad Menorcham, et ibi diligenter studeatis de eis scire nova, et secundum nova que de ipsis habebitis prosequamini ipsos, et viriliter ut premittitur expugnetis.

Nam nostre intentionis, voluntatis, ac studii est, quod ipsos toto posse inveniatis omnino, eos semper prosequendo ubicunque sint, vel vadant.

In casu quo predicti inimici essent in Calari, antequam vos tunc vigorose eatis ad ipsos, et eos ibi invitetis ad bellum, per quancunque viam, et modum melius, et honorabilius poteritis, et videbitur vobis, et viriliter ad capiandam victoriam intendatis ut supra.

Et in casu quo ad prelium venire non vellent, tunc quia satis nobis esse reputamus commodum et favorem eos tenere inclusos, et prohibere ne aliqualiter nos offendant, contenti sumus quod ibi stetis quantum plus potestis ad salvamentum galearum, et gentis nostre secundum victualia vestra; habendo semper bonam custodiam undecunque; et reservando vobis tantum tempus quo postquam recesseritis inde facere possitis infrascriptam viam.

Videlicet, quod postquam ad obsidionem predictorum inimicorum steteritis ut supra quantum commode fieri poterit vigorose et favorabiliter recedatis exercitum, et celeriter tendatis in Siciliam, faciendo viam deversus Trapenum, et demum versus Mussenam, ubi vos favorabiliter ostendatis; et postea recte veniatis per Calabriam versus domum, procurando habere a rege Neapolitano, et ubicunque poteritis de grano, et victualibus que scitis necessaria valde nobis: Ordinabimus autem habere ibi monetam, et mittere ambassiatam ad habendum ibi tractam de victualibus que apportetis dum venietis ut supra.

Semper autem non obstantibus aliquibus dictis supra, contenti sumus, et omnino vollumus quod solicite studeatis si Veneti nundum (*sic*) cum Cathalanis juncti essent, eos mediare, et viriliter capere de ipsis omnem utilitatem, victoriam, quam potestis.

Insuper propter victualia, quibus ut scitis nimium indigemus volumus, et vobis expresse committimus, quatenus in eundo et redeundo ubicunque inveniatis ligna, vel navigia aliqua quarumcunque sint ea omnino compellatis ad Ianuam veniendum.

(1) Corroso - *circha?*

(2) *Prohibendo penitus quod nullus ibi descendat in terram tum propter tradacionem exercitus tum propter fugam hominum; et ibi et ubique ubi eritis etiam vobis caute cavebitis ab aquis ne videlicet sint amorbate.* Anchè questa è una nota marginale aggiunta alle *Istruzioni.*

(3) Mariano IV, la di cui potenza, e l'odio contro gli Aragonesi erano già sì grandi, che la repubblica di Genova, per ottenere la di lui amicizia, si profferiva di aiutarlo acciò conseguisse il dominio di tutta la Sardegna, come si legge più sotto. Però i disegni dei Genovesi andarono questa volta falliti, perchè la flotta capitanata da Antonio Grimaldi fu completamente battuta dalle flotte unite di Aragona e di Venezia comandate da Bernardo di Cabrera nei mari di Alghero (ALLEGERII) in faccia a *Portoconte* (Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sardi ill.* Vol. II. pag. 230).

Et ubicunque fueritis unde nobis de novis et conditionibus vestris notificare possitis, illud per omnem viam, et modum quibus melius poteritis solicite faciatis.

Semper autem, licet ut supra committamus vobis, et consulamus que nunc cognoscimus expedire, tamen quia secundum nova, et condiciones expedit fieri facta, sperantes et pro certo tenentes quod semper consulere debetis et facere honorem et bonum communis.

Non obstantibus aliquibus supradictis, contenti sumus, et volumus, quod ut supra secundum conditiones et nova in predictis et aliis omnibus prudenter, et salubriter faciatis quecunque vibebitis utilia, et honorabilia nobis.

XCIII *.

Mariano di Arborea (1) *ordina la erezione, e costruzione di un nuovo borgo presso il castello di Goceano, destina venticinque famiglie da lui dipendenti per cominciare ad abitarlo, e accorda vari privilegi ed esenzioni a coloro che anderanno a stabilirvisi, promettendo ai medesimi spazio sufficiente per costrurvi le loro abitazioni, e terre per l'esercizio dell'agricoltura.*

(1353, 16 agosto (2)).

Dai Regii Archivi in Cagliari, Vol. L. 1.° Num. 10. - Collazion.

In nomine Domini amen. Deus principi de pagui pro sa potentia dessu quali sunt sas chidades guardadas et multiplicadas et pro issu spligu et isplendore suo assos principes et potentes segnores neuna maiore gloria at declaradu qui ode faguiri novas chidades et logos over et issos chi sunt fundados amplificare et crescere. Et impero nos Marianus de Arborea segnore de gociani et de marmela pro inmaginatione habita longu tempus et etiam pro industrias et pregueras ad nos porrectas plus boltas per multos nostros subditos et fideles pregando nos qui a probe dessu burgu dessu dictu castellu nostru de gociani de novu unu burgu faguiri et faguiri faguere deberemus faguendo a totos sos homines et personas chi bennerent asso ditu burgu et qui inny admorarint libertadi et franquicia in perpetuo duraturas acio qui in su ditu burgu sos dictos fidelis nostros edificios facant acio qui sos ateros homines et persones dessos ateros segniores dessa insula a su ditu burgu et logu pozant benne cum sos benes issoro consignando logu ad icussos quilloe ant benne pro faguiri domos et terras pro arari et saltos pro retenne et mantenne su bestiamini issoro. Et bolendu in su ditu burgu novu faguiri et ad icussos quillos hant benne in totas sas terras benignamente gubernari acio quissos aplus fidelitadi et devocione siant obligados et acio qui ssos ateros homines et personas cant desiderari venire assa segnoria nostra non timant ma plus seguramente suta sa protectione nostra si somictant ad honore dessu onnipotente Deus et dessa beada Virgini Madri Madonna Sancta Maria et de totus sos sanctos suos et ad nostru et dessa domo nostra gloria et honore appida primamente sa nostra et desso sabios nostros matura delliberatione de faguiri su ditu burgu nou bolemus et ordinamus quissu dictu burgu nou si facat in su predictu logu faguendollis plena gracia a totos sus homines et personas dessas ateras villas dessos ateros segnores dessa isula cant benne assu dictu burgu nou durativas in perpetuum dae ognia serviciu et factione et gravicias realis et personales et mixtas. Et deputamus illis su saltu nostru de saltu novu secundu qui cussos su castellanu nostru de gociani over ateru officiale nostru per nos hat confinari cum totos sos paschimentos abas et cursus dabas et cum totu sas ragiones et pertinentias confinis intramentos et eximentos ad nos pro qualunca modu spectantes excepto sa quarta parte de cussu saltu sa quale per ateros subditos nostros et servitores reservamus. Et deputamus illis saltus pro retenne su ditu bestiamini issoro et terras pro vingias et ortos faguiri et plantari su quale saltu si depiat partire pro issu ditu castellanu over officiale nostru ad icussas terras deputadas inter issos homines dessu ditu burgu secundu sa qualitadi et bisognus dessas personas sas quales terras deputadas ad totos sos dictos hominis venientis dessas ateras villas non nostras assu ditu burgu ad issos et ad ciascunu dessos pro vigore dessa presente scriptura donamus ad avere tenere et possidere et gaudere et issutili issoro faguiri sos quales lis siat licitu qui poçant vendere et alienare assos homines habitantes in su dictu burgu over quilloe benneret ab habitari comente ad issos hat plaguiri transferentes in issos et in ciascumu dessos et heredes issoro totas sas ragiones camus in sas ditas terras camus assos dictos homines deputadas per issas quales in probiu nomen issoro poçant sas dictas terras defendere et averi prebia actione utili et directa. Et chi ad ciascunu cat benne a su dictu burgu novu li siat licitu de edificare et issos edificios et fraigos ad issos et heredes issoro in inperpetuum remanni per icussu modu et forma qui dae supra si contenet dessas terras aratorgias e dessas terras de ponne a vingia et ad ortos et cum cussas franquicia et libertadi segundu chi de supra est naradu exceptu et reservadu quissos dictos homines siant tentos ad . . . . . cavalcadas et assos dirittos, o gabellas sas quales sillis imponerent per nos o per heredes nostros cio est chi dae nogue ad annos deghe proximos chi nos benit dae poi quissu ditu logu at essiri habitadu et ciascun cat benne assu dittu burgu non siat tentu ne constrictu de pagare gabellas over dirictu de neuna condicione infra spaciu de annos baturu et dae su die qui su dictu burgu at incumenciari ad habitari ma dae cussos pagare siant inde per totu su dictu tempus exemtos et passados sos dictos annos deghe ciascunu siat tentu ad pagari sus dirictus over gabellas incontinenti irritando sos dictos annos

(1) Lo stesso MARIANO (quarto di tal nome), che regnò in Arborea. Era figlio di Ugone III, e succedette nel 1346 a suo fratello primogenito Pietro III (Ved. TOLA, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.*, Vol. II, pag. 228 e seg.).

(2) Questa è la data della conferma dei privilegi, esenzioni, e concessioni contenute nel presente documento, fatta da MARIANO dappoichè regnava già da sette anni in Arborea; ed è pure la data della copia levata dal notaio Marco de Vitha sull'originale del notaio Michele Iugaro, come si ricava dalle attestazioni, che si leggono in fine dell'atto. Ma la data vera della concessione fatta da MARIANO, e dei provvedimenti da lui dati per la erezione del nuovo borgo, di cui si parla nella presente CARTA, è anteriore al 1346, poichè il de Vitha, parlando della CARTA originale scritta dal Iugaro, dice nell'attestazione che precede all'atto, che la concessione fu fatta da MARIANO, mentre non era ancora pervenuto al regno di Arborea, ed era soltanto signore di Goceano, e di Marmilla; *qui tunc temporis intitulabatur solummodo Dominus Gociani et Marmille.*

baturu. Et qui ciascunu at servare *sa carta nostra de logu de gociani* (1) cum sos capidulos ad icussa adiunctos over qui sillos adjunguirint per nos ho per heredes nostros sos quales non esserent contra sa libertadi et franquicia facta assos dictos homines et concessa si veramente qui non siant tentos de dari de jurados pro neunu tempus assos ateros homines et personas dessas ateras villas nostras over dateros segnores dessa isula pro neuna cagione over causa ne icussos homines dessas dictas villas siant tentos ne depiant dari de jurados assos predictos homines dessu dictu burgu pro neunu tempus ne causa over cagione ma siat illis licitu addimandare dae sos ateros homines dessas ditas villas et issos dictos homines dae cussos dessu burgu sos furtos et damnos publicamente commissos et convinctos pro testimongios over pro sacramento et pro cussu tale furtu ad nos pagari sas maquicias secundu qui si contenet in sa dita *carta de logu*. Item si algunu desos homines dessas villas dessos segnores frades nostros advennerent qui benirent assu dictu burgu et logu ad habitari cussu tali siat tentu ad icussa villa unde esseret partidu de pagari cussu dadu e tribudu su quali fudi tentu e qui soliat in su tempus quilloe faguiat residencia et in su ditu burgu possedat sa libertadi et franquicia supradicta secundu qui issos homines dessu dictu burgu. Et bolemus qui pro bonu principiu dessu dictu burgu homines vinti quimbi de su dictu districtu nostru electos per nos et pro ateros in logu nostru cum famigias et benes issoro assu dictu burgu bengant possidendo sas dictas franquitias et libertades segundu qui de supra sunt scriptos. Et si peraventura dessos ateros homines dessu dictu districtu nostru sos quales issu presente habitant et dimorant in sas villas et terras dessos ateros signores dessa ysula et sunt partidos dae su dictu districtu nostru daenanti dessu tempus dessu *mese de santu gayni* (2) de millesimo treguentos trinta septem pro qualunca ragione over causa pocant et depiant assu dictu burgu torrare cum sos benes et cosas suas totus et possedant sas dictas gracias et franquicias excepto cussos hominis qui sunt dae su dictu districtu in bandu pro morte de homine et pro traimentu sos quales non loe pocant habitare sença nostra licentia et comandamentu sas quales cosas totas pro issa presente scriptura nostra publica valitura in perpetuum damus faguemus et firmamus promittendo per nos et heredes nostros in perpetuum a ty nodariu infrascriptu si comente a persona publica presenti pro supradictos homines totas sas predictas cosas haviri firmas et ratas et nos et heredes nostros pro neunu tempus benne contra suta obligacione de totos sos benes *(sic)* et heredis nostros et ad ognia ragione ecclesiastica over civile renuntiamus et mandamus qui de cio tue nodayu infrascriptu depias faguiri publica carta † Ego Marchus de Vita auctoritate regia notarius publicus totius regni Sardinie et Corsice predictam cartam ad requisitionem et instantiam dictorum juratorum de licentia et mandato prefacti domini judicis Arboree scripsi in presentem formam publicam atque clausi ut superius exprimitur et notatur die quinta decima augusti anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio presentibus donno benedicto catho castellano castri goceani guiduccio pinna et nicholao spano testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis (3). Nos Marianus Dei gratia judex arboree comes gociani et Vicecomes de basso consyderantes nos tempore preterito concessisse burgensibus burgi dicti castri gociani pro habitatione et constructione dicti burgi quasdam libertates et gracias iuxta continentiam et tenorem dicte carte. Ideo ad supplicationem dictorum burgensium noviter nobis factam predictas libertates et gracias de benignitate solita confirmamus prout et sicut in dicta carta exprimitur et notatur. In cuius rei testimonium presentem scripturam fieri mandavimus per notarium supra et infra scriptum sexto decimo die dicti mensis augusti anno et loco premissis. Et ideo ego marchus de vita notarius qui supra hec de mandato dicti domini propria manu scripsi et clausi (4).

Sig†num mei francisci de ricovero filii quondam terraganelli de ricovero habitatoris civitatis arestanni auctoritate Illustrissimi Domini Regis Aragonum per totum caput calaritanum et magnifici et potentissimi domini judicis arboree per totam terram et dominationem eiusdem notarii publici qui huic translato a suo originali instrumento bene et fideliter sumpto et cum eodem legiptime comprobato et ascultato testis sum.

† Ego Iacobus fili Iohannis devieri de virse civis cohabitator Arestanni imperiali regali . . . . urbis romane auctoritate notarius publicus huic translato a suo originali instrumento bene et fideliter sumpto et cum eodem legiptime comprobato et ascultato testis sum.

In nomine Domini amen anno Dominice Incarnationis millesimo trecentesimo sexagesimo quinto die vicesima prima septembris hoc exemplum per me Donatum manus notarium bene et fideliter extractum et sumptum a dicto suo originali instrumento scripto et subsignato per dictum ser marchum de vita notarium dicto Magnifico domino judici insinuatum fuit et per me donatum predictum et alios supradictos notarios diligenter cum dicto suo originali non vitiato nec abolito nec in aliqua sui parte suspecto ascultavi et comprobavi. Et cum dominus ipse cognoverit et viderit cum dictis notariis illud cum suo originali per ordinem concordare ut habeatur eidem exemplo de cetero plena fides in judicio et extra suam auctoritatem interposuit pariter et decretum. Quod est

(1) Esisteva adunque nel castello e borgo di Goceano una Carta locale *(Carta de logu de Gociani)*, ossia un corpo di leggi, che regolava il reggimento interno di quei luoghi dipendenti da MARIANO. E questa *Carta de logu* fu per conseguenza anteriore di molti anni all'altra cotanto celebrata della famosa ELEONORA *di Arborea*, ed allo stesso *Codice rurale*, che il medesimo MARIANO ordinò nei suoi stati Arborensi, appena ne diventò *giudice*, o sovrano.

(2) *Mese de Santu Gayni*; ossia mese di ottobre, chiamato anche al presente nell'isola il mese *di S. Gavino*, poichè nel giorno 25 del medesimo ricorre la memoria del martirio di S. Gavino, principale protettore del *Logudoro*, e di tutto il *capo* settentrionale di Sardegna.

(3) Il notaio Marco de Vitha riprodusse la carta originale, che alcuni anni prima del 1353 era stata redatta dal notaio Michele Ingaro per ordine di MARIANO, il quale allora era signore di Goceano e di Marmilla soltanto, nè ancora GIUDICE di Arborea, come si rileva dall'attestazione dello stesso de Vitha, che precede al presente atto, e che abbiamo stimato inutile riprodurre per esteso.

(4) MARIANO, divenuto GIUDICE di Arborea, confermò la precedente carta di franchigie e di privilegi da lui conceduti per la costruzione del nuovo borgo di Goceano, mentr'era soltanto signore di questo contado, e dell'altro di Marmilla *(Marmella)*.

actum arestani in camera dicti Domini presentibus testibus ad hec vocatis specialiter et requisitis nicoloso farseptario et laurentio de martis camerario dicti domini (1).

Ego donatus manus quondam Comite de callaro et nunc habitator civitatis arestani auctoritate Serenissimi domini domini regis Aragonum per totum Sardinie et Corsice regnum notarius publicus ac prefati magnifici domini judicis scriba hoc exemplum a suo originali instrumento non viciato nec etiam in aliqua sui parte suspecto ut premittitur fideliter sumsi exemplavi et scripsi et cum dictis meis connotariis ascultavi et quia utrumque concordare inveni de ipsius domini judicis mandato ad requisitionem hominum et universitatis dicti burgi ad eiusdem translati et exempli plenam fidem et testimonium me subscripsi. Et idem dominus Iudex suam auctoritatem et decretum eidem interposuit.

Probatum cum suo originali per me petrum Sabater notarium et scribam prefatum qui in eodem originali rasum inveni album supra dimissum adictione ad usque ad verbum cavalcades et album a verbo regalis usque ad verbum urbis dimisi quia contenta in illa legi non potui.

XCIV.

Pietro IV Re di Aragona fa atto di vassallaggio, e presta omaggio ligio *e giuramento di fedeltà pel regno di Sardegna al Pontefice Innocenzo VI.*

(1353, 5 ottobre).

Dal Lunig, *Cod. Ital. Diplom.* Tom. IV. col. 1395-1396.

Sanctissimo ac beatissimo in Christo Patri et Domino, Domino Innocentio divina providentia Sacrosanctae Romanae et universalis Ecclesiae summo Pontifici, Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valentiae, Majoricarum, Sardiniae et Corsicae, comesque Barchinonae, Rossilionis et Ceritaniae, ejus humilis filius et devotus, pedum oscula beatorum.

Sanctitati vestrae literarum nostrarum serie patefiat quod nos solicite cogitantes, qualiter felicis recordationis Dominus Bonifacius Papa VIII praedecessor vester concessit et dedit illlustrissimo Domino Iacobo clarae memoriae Regi Aragonum avo nostro, suisque haeredibus in feudum perpetuum regnum Sardiniae et Corsicae cum juribus et pertinentiis sub certo servitio, certisque conditionibus conscriptis plenius in Papali rescripto super hujusmodi concessione et donatione confecto tenorem qui sequitur continentem : — Bonifacius Episcopus etc. (2) et attendentes quod nos, qui ut universalis et legitimus haeres Serenissimi Domini Regis Alphonsi filii et successoris dicti Regis Iacobi felicis recordationis inclyti avi nostri, in dicto Sardiniae et Corsicae regno eidem Domino genitori nostro successimus juxta formam et conditiones in rescripto dictae donationis contentas Sanctissimo in Christo Patri ac Domino, Domino Benedicto divina providentia eiusdem Sanctae Romanae Ecclesiae summo Pontifici praedecessori vestro homagium ligium, vassallagium plenum, et fidelitatis juramentum ut tenebamur personaliter praestitimus, et alia fecimus et complevimus, quae juxta tenorem rescripti praeinserti facere et complere tenebamur; prospicientes insuper, quod juxta formam praeinserti rescripti Papalis ex quo semel personaliter praedicta homagium ligium, vassallagium plenum et fidelitatis juramentum praestitimus, alia ex tunc propter novam successionem vestram et alterius summi Pontificis in vita nostra concurrentia possumus per procuratorem seu procuratores nostros ad praedicta legitime constitutos sanctitati vestrae facere et praestare, ob quod juxta formam praeinserti rescripti sanctissimo in Christo Patri ac Domino, Domino Clementi, divina providentia sacrosanctae Romanae, ac universalis Ecclesiae summo Pontifici, praedecessori vestro immediato, homagium ligium, et vassallagium plenum, ac fidelitatis juramentum per nostros speciales procuratores in nova sua creatione nos recolimus praestitisse; idcirco in nova creatione vestra volentes implere conditiones jam dictas, viso, lecto, et plenarie intellecto dicto Papali rescripto donationis dicti regni Sardiniae et Corsicae supra inserto, Lupum de Gurrea, et Bernardum de Thous milites et consiliarios nostros, dilectos nuntios, et procuratores nostros ad praestandum vice et nomine nostro vobis dicto Domino summo Pontifici et Romanae Ecclesiae homagium ligium, plenum vassallagium, et fidelitatis juramentum pro dicto regno Sardiniae et Corsicae legitime constitutos, ad pedes Sanctitatis vestrae providimus destinandos.

Propterea, Sanctissime Pater, has fieri literas patentes bulla nostra aurea bullatas, clementiae vestrae per jam dictos procuratores nostros tradendas decrevimus prout praeinserti rescripti Apostolici tenor inducit: per quas quidem nunc ut ex tunc modos, conventiones, conditiones, tenorem et formam in dicto Papali rescripto conscriptos acceptamus expresse: dictum regnum Sardiniae et Corsicae a dicto Domino Papa Bonifacio et Romana Ecclesia praefatum Dominum Regem Iacobum pro se et successoribus suis haeredibus recepisse in feudum sub conditionibus, conventionibus, modo et forma, atque tenore, quae in dicto eiusdem Domini Papae Bonifacii praedecessoris vestri rescripto continentur. Quos tenorem, modum, conventiones, conditiones, et formam promittimus nos inviolabiliter servaturos. Pro quorum observantia nos et dictum regnum Sardiniae et Corsicae jura et bona nobis in eo competentia et competitura obligamus. Datum Valentiae quinta die octobris, anno a nativitate Domini MCCCLIII.

(1) Il notaio Donato Manus fa fede di aver levato la copia di questa carta di concessione dall'altra più antica del notaio Marco de Vitha, che impropriamente è da lui qualificata per l'originale, giacchè questo fu redatto dal notaio Michele Iugaro, come si è osservato nella precedente nota (2), pag. 762. La stessa attestazione è pure fatta dal Manus nella introduzione preposta alla Carta medesima; la quale attestazione, come la presente, è del 21 settembre 1365. - Le sopradette copie poi del *de Vitha*, e del *Manus*, fatte sull'originale del notaio Michele Iugaro, furono di nuovo riprodotte ed autenticate nel 26 marzo 1546 assieme ad un dispaccio, o lettere reali del 13 febbraio 1501 riflettenti il *Borgo di Goceano* da Pietro Sabater notaio e segretario della *Procurazione Reale* di Sardegna, a instanza degli abitanti del detto *Borgo*, e di parecchie ville dello stesso contado di Goceano. L'esemplare del Sabater esiste originalmente negli Archivi Regii di Cagliari, e dal medesimo fu levata la copia, che pubblichiamo nel presente Codice Diplomatico.

(2) Siegue per intiero la bolla di concessione della Sardegna fatta da Papa Bonifacio VIII a Don Giacomo II re di Aragona, che abbiamo riportato più sopra tra le Carte e Diplomi del Secolo XIII. Num. CXXXVIII. pag. 456.

XCV.

Il Pontefice Innocenzo VI scrive a Pietro IV re di Aragona, significandogli che i di lui procuratori ed ambasciatori aveano prestato alla Sedia Apostolica l'omaggio ligio, *e il giuramento di fedeltà pel regno di Sardegna e di Corsica.*

(1354 , 22 gennaio).

Dal Lunig, *Cod. Ital. Diplom.* Tom. IV. col. 1395-1396.

Innocentius etc. Petro, Regi Aragonum illustri.

Significamus tibi, quod dilecti filii nobiles viri Lupus de Gurrea, et Bernardus de Thous milites Oscensis et Vicensis dioecesum, procuratores et nuntii tui, habentes a te ad infrascripta omnia plenum, sufficiens et speciale mandatum per patentes literas tuas sigillo tuo regio in pendenti sigillatas, et publica manu scriptas, ut prima facie apparebat, in nostra et fratrum nostrorum praesentia personaliter constituti obtulerunt se paratos nomine tuo nobis pro regno Sardiniae et Corsicae, quod a nobis et Ecclesia Romana tenes in feudum, et pro quo noster et ipsius Ecclesiae ligius vassallus existis facere ligium homagium, et praestare fidelitatis debitae juramentum, juxta formam conventionum habitarum inter eandem Ecclesiam, et clarae memoriae Iacobum regem Aragonum avum tuum in concessione de ipso regno memorato Iacobo Regi per eandem Ecclesiam dudum facta; et quod nos hujusmodi oblatione ipsorum procuratorum tuorum audita benigne, ac subsequenter de mandato nostro lectis conventionibus ipsis coram dictis procuratoribus seriose, ipsisque illas quo supra nomine se offerentibus servaturos; nos ab eis hujusmodi homagium et juramentum juxta hujusmodi formam conventionum recepimus praedictarum, in testimonium receptionis hujusmodi magnitudini tuae praesentes literas concedentes. Dat. Avin. II. kal. febr., anno II.

XCVI *.

Il Re Don Pietro IV di Aragona concede allo scudiero Pietro Esimino di Lumberiis *di Sassari il privilegio esclusivo di levare dai loro nidi i falconi nell'isola dell'Asinara, e nel Capo di Logodoro in Sardegna, di nutrirli, custodirli, e allevarli per uso delle caccie Reali, e di trasmetterli poi alla sua corte.*

(1355, 29 gennaio)

Dai Regii Archivi di Cagliari, Vol. B. 6. fol. 197 retro, Num. I.

Nos Petrus ℞ Considerantes quod in insula vocata de la Linayra (1) et in peñis (*sic*) (2) ac aliis multis et diversis locis ipsius Insule et alibi in Capite Lugodorii sunt multi et diversi falcones qui inibi nutriuntur quorum filii ad nos pertinent et per deputatos a nobis a suis nidis sive agris extrahuntur, velimusque quod per aliquam idoneam personam dicti falcones tempore congruo a nidis sive agris extrahantur et per ipsam nutriantur sive custodiantur. Idcirco confidentes de legalitate vestri fidelis nostri Petri Eximinii de Lumberiis scutiferi habitatoris civitatis Sassari vobis committimus et commendamus quod per vos et non alium quolibet anno dicti falcones tempore congruo a suis nidis sive agris extrahantur, nutriantur, ac etiam custodiantur bene ut convenit, quosque, cum ipsos ad servitium nostrum habere velimus, vos ad sumptus nostros transmittere debeatis. Mandantes cum presenti Administratori jurium et reddituum nostrorum Capitis Lugudorii quatenus vobis dicto Petro Eximini vel cui volueritis quidquid circa extractionem dictorum falconum ac eorum custodiam et nutritionem ac in mittendo ipsos ad nos expendetis vobis de juribus nostris exsolvat et a vobis recuperet apocham in qua de presenti fiat mentio specialis. Iniungimus etiam Magistro Rationali curie nostre quod quidquid dictus Administrator dicta ratione exsolverit in nostro computo admittere non postponat, nec super eo ullam faciat questionem. Dat. in Castro Callari XXIX. die ianuarii, anno a nativitate Domini MCCCLV. subscripsi β.

(1) Linayra; cioè Asinara, isola aggiacente all'isola madre di Sardegna.

(2) Forse *pinnis*, o *penninis*, per sommità, luoghi elevati, ecc.

XCVII *.

Il re Don Pietro IV. promette con giuramento di tenere sempre unita alla corona e regno di Aragona, Valenza e Majorca la città di Alghero, e di non staccarnela mai, per vendita, per infeudazione, permuta, e in altro modo qualunque.

(1355, 15 febbraio).

Dagli Archivi antichi della città di Alghero.

In nomine Sanctissimae et Individuae Trinitatis Sanctissimae Deiparae Virginis Mariae, ac Beatorum Michaelis Arcangeli, et Ioannis ante Portam Latinam sub quorum Patrocinio, atque tutela civitas haec Algueritana potissimum viget.

Noverint universi, quod Nos Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valenciae, Maioricarum, Sardiniae, et Corsicae, Comesque Barchinonae, Rossilionis, et Ceritaniae. Dum ad regiae considerationis examen provida meditatione deducimus regnantium solia tunc celtiori proeeminentia et solidiori virtute subsistere cum locorum insignium robore circumfulta illorum potentia remanet indivisa, tanto libentius ad conservandum in unum nostrum regale sceptrum, in hiis presertim intendimus, quanto prudentius nostrum exinde roboramus dominium et divisionum excidiis futuris temporibus precavemus. Digne igitur attendentes, locum seu villam nostram de Alguerio, sic ex sui conditione fore notabilem, et insignem, quod nobis, et successoribus nostris ac toti etiam reipublicae plurimum expedit, ut locus ipse qui a predecessoribus nostris, et nobis meruit ab antiquo Vicariae officio in capite perfici, semper regiae diademati nostrae unitus remaneat, et adiunct.* propterea non tantum in hiis nostrorum com-

moda subditorum, quam exaltationem solidam nostrae regiae dignitatis sollicite procurantes, Cum praesenti privilegio nostro perpetuo valituro per nos et omnes haeredes, et successores nostros concedimus, statuimus atque promittimus vobis probis hominibus, ac toti universitati dictae villae de Alguerio praesentibus, et futuris, Quod nunquam de caetero praedictum locum seu villam de Alguerio, vel loca alia quaecumque, quae nunc sunt, vel erunt pro tempore infra ipsis villae terminos constituta, seu homines ipsius villae, atque locorum, dabimus, vendemus, infeudabimus, comutabimus, aut alias quomodolibet alienabimus aut modo aliquo separabimus a corona regnorum nostrorum Aragonum, Valenciae, Majoricarum et Comitatus Barchinonae; ita quod ipsa villa vel alia loca infra ipsius villae terminos sita vel in posterum statuenda, vel homines eorundem aut iurisdictio nostra, quam habemus in eis mediate vel imediate, transferantur in alium in perpetuum ad violarium, vel ad tempus, nec dicta loca vel alia, infra terminos dictae villae sistentia, vel in posterum constituenda, removebimus, aut separabimus a comunibus contributoribus, vel vicinatico nostro: Imo promittimus villam eamdem et loca praedicta cum terminis eorum, et cum tota iurisdictione criminali, atque civili, et alia quacumque, quam habemus et habere debemus in eis, praefactae coronae nostrae regali; et nostro vicinatico, ut nunc sunt perpetuo annexa et continue ac immediate conjuncta, tenere, et individua pariter, et unita. Et ut praesens privilegium nostrum majori gaudeat firmitate, iuramus per Dominum Deum, et eius sancta quattuor evangelia, manibus nostris corporaliter tacta, praemissa omnia et singula firmiter attendere, et complere, et in nullo contravenire. Mandamus itaque, quod praesens privilegium nostrum, inclito ac magnifico Infanti Ioanni duci Gerundae, et comiti Cervariae, carissimo primogenito nostro ac aliis quibuscumque, qui haeredes nostri fuerint, et etiam successores, quod concessionem, statutum, et provisionem nostram huiusmodi vobis dictis probis hominibus ac universitati villae Alguerii, et aliorum locorum praedictorum, praesentibus et futuris perpetuo, et inviolabiliter teneant, et observent, et non contraveniant, nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione. In cujus rei testimonium praesens privilegium nostrum, vobis dictis probis hominibus, et universitati, praesentibus, et futuris, inde fieri, et tipario bullae nostrae plumbeae iussimus communiri.

Dat. in Castro Calleri quintadecima die februarii, anno a nativitate Domini millesimo, trecentesimo, quinquagesimo quinto. Sbscp̄. ∞ .7.

Signum † Petri Dei gratia regis Aragoñ, Valenciae, Maioricarum, Sardiniae, et Corsicae, comitisq. Barchinonae, Rossilionis et Ceritaniae.

Testes sunt. Bernardus de Caprara. Petrus Maça.
Petrus Domūs de Exīca, Gilabert' de Cintillis.
Olfūs de Proxida.

Signum † mei Ioannis Egidii de Castello, dicti domini regis scriptoris, qui de mandato ipsius haec scribi feci cum raso in X. linea, ubi legitur, carissimo primogenito, et in penultima linea, ubi dicitur, et tipario, et in linea testium ubi demonstratur sunt, et clausi.

Ioannes Egidij ex capitlis pūi.
per Dn̄um Regem in consil.

Vidit eam don TR.
Math tho.

Rsťra.

XCVIII *.

Il re di Aragona Don Pietro IV. accorda ai cittadini, ed abitanti della città di Alghero la esenzione dal pagamento dei dritti di dogana, e di gabella per le loro merci, ed altri beni, di cui fossero possessori.

(1355 , 15 febbraio).

Dagli Archivi antichi della Città di Alghero.

Nos Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valenciae Majoricarum Sardiniae et Corsicae, comesque Barchinonae, Rossilionis, et Ceritaniae. Volentes erga universitatem villae nostrae de Alguerio, et habitatores inibi degentes ac illos qui ad eamdem in futurum sunt populaturi facere gratiam specialem: Idcirco cum presenti carta nostra, perpetuis temporibus valitura gratis, et ex certa scientia, et mera liberalitate dictam universitatem dictae villae de Alguerio, et habitatores inibi commorantes praesentes, et futuros, et successores eorum efranquimus, et francos, liberos, et imunes facimus ab omni solutione iuris duanae, sive portulagji quomodolibet, pro rebus, et mercibus, vel aliis bonis vestris nobis in dicta villa pertinentis, et pertinere debentis; sic quod ex nunc dicti habitatores dictae villae praesentes, et futuri, et successores eorum cum omnibus bonis et rebus eorum praedictis quae nunc habent et habebunt in futurum a dicto jure duanae, et portulagij dictae villae nostrae de Alguerio sint exempti, franchi, liberi, perpetuo quitii, et immunes sicut melius dici, et intelligi potest ad eorum, et suorum salvamentum, ac bonum, sanum, et sincerum intellectum.

Mandantes cum presenti gubernatori, et administratori judicatus Lugudorii, nec non duanerio, et portulanerio dictae villae, caeterisque officialibus nostris praesentibus et futuris vel locatenentibus eorum quod franquitatem, libertatem, et immunitatem nostram hujusmodi firmam habeant, teneant, et perpetuo observent, ac teneri, et observari inviolabiliter faciant per quoscumque et non contraveniant, nec aliquem contravenire permittant quavis causa. In cuius rei testimonium, praesentem fieri jussimus nostrae Majestatis sigillo munitum.

Dat. in Castro Calleri quintadecima die februarij anno a nativitate domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto. sbsrip. 6 :) :

Signum † Petri Dei gratia regis Aragonum, Valenciae, Majoricarum, Sardiniae, et Corsicae, comitisque Barchinonae Rossilionis, et Ceritaniae.

Testes sunt. Bernardus de Capraria. Olfus de Proxida. Petrus Dn̄us de Exīca. Gilabert' de Cintillis. Petrus Maça.

Signum † mei Iohannis Egidij de Castello dicti domini regis scriptoris, qui ad mandatum ipsius domini haec scribi feci cum litteris rasis, in quarta linea ubi legitur eorum, eorum, et in sexta ubi legitur judicatus, et in penultima, ubi reperitur majestatis et clausi.

Te.

Iohannes Egidij, ex capi. P.
Dñum BC. pui. in consil.
Vidit eam Don R.
Math ptho.
R. in Sardiñ., iij.°
Rsta

XCIX*.

Privilegio del Re D. Pietro di Aragona, acciò non si possa vendere e comprare a minuto in Alghero, fuorchè dai Catalani ed Aragonesi; ed altre proibizioni somiglianti.

(1355, 15 febbraio).

Dagli Archivi antichi della Città di Alghero.

Nos Petrus Dei gracia rex Aragonum, Valenciae, Maioricarum, Sardiniae, et Corsicae, comesque Barchinonae, Rossilionis, et Ceritaniae. Circa reparationem et populationem villae nostrae de Alguerio, quam nunc nostro potenti brachio adquisivimus, et nostro subiugavimus dominio, ut convenit intendentes; volentesque ut dicta villa et incolae inibi degentes, et alii ad populandum ad eandem venientes, de bono in melius prosperentur. Idcirco huius nostrae cartae tenore, provisiones, edicta, et ordinationes facimus sequentes. Primo statuimus et ordinamus, quod nemo cuiuscumque sit status, conditionis, aut nationis audeat seu praesumat aliquam negociationem seu mercaderiam inter dictam villam de Alguerio facere, neque possit inibi tenere botigiam, pro vendendo inibi res, aut merces aliquas minutim, nec possit emere in platea, vel alibi aliquam mercaturam paulatim, nisi tantum Cathalanus, vel Aragoñ. Tamen volumus quod sit licitum omnibus hominibus straneae nationis, in grosso emere, et vendere in dicta villa mercaturas suas, et eas ab inde extrahere. Item sancimus et ordinamus, quod nullus extraneae nationis possit uti, et exercere aliquo officio publico in dicta villa, nisi sit Catalanus, vel Aragonensis. Item edicimus, et statuimus, quod illi soldati, qui in dicta villa habitant, vel in posterum habitabunt, et stipendium a nobis recipiunt, vel recipient, teneantur nunc et in futurum facere gardiam, et custodiam turrium omnium dictae villae. Item ordinamus, et stabilimus, quod fratres aliqui de ordine minorum, nec alterius cuiuscumque ordinis, nisi sint Cathalani, vel Aragonenses, non audeant, seu praesumant in dicta villa habitationem, nec incolatum quocunque modo facere, nec per habitatores, ac vicinos dictae villae, inibi eos palam vel occulte admittere, seu recipere. Mandantes cum praesenti gubernatori, et administratori capitis Lugudorij, nec non vicario, consiliariis, et aliis subditis, et habitatoribus dicti loci, caeterisque officialibus nostris praesentibus et futuris, quod sanctiones, edicta, et ordinationes nostras huiusmodi firmas habeant, teneant, et observent, et observari inconcusse faciant, et non contraveniant, seu aliquem contravenire permittant quavis causa. In cuius rei testimonium, praesentem fieri iussimus nostro pendenti sigillo munitam. Dat. in Castro Calleri, quintadecima die februarij, anno a nativitate Domini, millesimo, trecentesimo, quinquagesimo quinto (1).

Sbscp. §: 7.
Ioannes Egidij, ex capi: p.
Dñum R. pui in consil.
Vict. eam Don R.
Math. ptho.
R. in Sardin. iij.°
Rsta.

C*.

Privilegio del Re D. Pietro di Aragona per la franchigia delle possessioni di Alghero da ogni peso, e pagamento, eccettuata la decima, per lo spazio di cinque anni.

(1355, 15 febbraio).

Dagli Archivi antichi della Città di Alghero.

Nos Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valenciae, Maioricarum, Sardiniae, et Corsicae, comesque Barchinonae, Rossilionis, et Ceritaniae. Pensantes quod si nos erga populatores et habitatores villae nostrae de Alguerio aciem mentis nostrae erigimus, et ipsos gratijs et favoribus prosequamur, sic ipsi magis placide, et meliori affectu vires suas emittent, et voluntates suae ad omne bonum, et ad excolendum, laborandum, et reparandum, ac meliorandum possessiones, haereditates, domos, et alia bona et res quae inibi habent, vel habebunt in futurum, multo melius inducentur; idcirco cum praesenti carta nostra in perpetuum valitura, vobis omnibus et singulis habitatoribus et populatoribus dictae nostrae villae de Alguerio praesentibus et futuris concedimus, quod omnes illae domus, campi, vineae, et haereditates ac bona alia quaecunque quas nos vobis dedimus et concessimus in dicta villa, et eius terminis, sint franche et libere ab omni tributo, censu, laudimio, et fatica, ac alio onere et servitute regali, excepto jure decimae quam nobis et nostris retinemus, ac etiam reservamus. Et ex nunc ipsas franchas, liberas, et exemptas ab hijs omnibus, excepto dicto jure decimae, facimus ac etiam constituimus, et pro franchis, liberis, et exemptis, per nos, et nostros, ac alios quoscunque in perpetuum haberi volumus et iubemus. Praeterea volentes vos dictos habitatores, et populatores dictae villae ampliori gratia prosequi, et favore, concedimus vobis, ac etiam plenariam facultatem, et licentiam elargimur, quod cum sit finitum tempus quinque annorum per nos ordinatum, ne vos domos, campos, vineas, et alias haereditates quascunque per nos vobis concessas, et donatas, possitis vendere, cambiare, donare, alienare, vel in alias personas quocunque modo alio transferre,

(1) Il presente privilegio fu accordato subito dopo la pace del 1355, in virtù della quale Mariano IV. di Arborea, e Matteo D'Oria cedettero al re D. Pietro di Aragona la città di Alghero. (Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sardi Ill.* Vol. II. pag. 231). Quindi si comprende il motivo, per cui il re D. Pietro, diffidando dei Sardi, e dei Genovesi, volea che Alghero fosse popolata da soli Catalani, ed Aragonesi, o che essi soltanto ne fossero considerati come legittimi cittadini.

vos et quilibet vestrum dicto tempore finito, ut praefertur, dictas domos, campos, vineas, et alias haereditates quascumque possitis libere, et sine aliqua servitute et onere praedictorum omnium, excepto jure dictae decimae, vendere, cambiare, donare, alienare, et in alias personas quae sunt nostrae nationis, videlicet Cathalanas, vel Aragonenses, et quae intus dictam villam mansionem, residentiam, et incolatum faciant personalem, intusque domum suam ignem qualibet die, et nocte incendant, inibique continue cohabitent quomodolibet valeatis transferre; personis tamen clericis, et religiosis, et aliis omnibus extraneae nationis ab hijs penitus exclusis. Insuper vobis dictis populatoribus, et habitatoribus dictae villae de Alguerio a nobis infrascripta postulantibus, plenam potestatem, et licentiam conferimus, quod si vos, aut aliquem ex vobis forte aegrotari contingeret, vel tali aegritudine detineri, quod ab huius mundi vita minime evadere crederetur, testamenta ac codicillos fieri facere valeatis, et de dictis bonis per nos vobis donatis, tam intra tempus dictorum quinque annorum, quam extra, in personas Cathalanas, et Aragonenses, dumtaxat, ut superius enarratum est, et sub eisdem modis, et formis, exceptis clericis, et religiosis praedictis, et non in alias personas, ad libitum vestrum disponere, ac etiam ordinare possitis. Mandantes cum praesenti gubernatori, et administratori indicatus Lugudorij, vicario, ac alijs officialibus dictae villae, caeterisque officialibus nostris dicti iudicatus praesentibus et futuris, vel locatenentibus earundem, quatenus concessionem et gratiam, ac licentias nostras praedictas firmas habeant, teneant; et observent, et observari inviolabiliter faciant per quoscunque, et non contraveniant, vel aliquem contravenire permittant quavis causa. In cuius rei testimonium, praesentem fieri iussimus nostrae maiestatis sigillo munitam. Dat. in Castro Calleri, quintadecima die februarij, anno a nativitate Domini, millesimo, trecentesimo, quinquagesimo quinto. Sbsop. §: 7.

Signum † Petri Dei gratia regis Aragonum, Valenciae, Maioricarum, Sardiniae, et Corsicae, comitisque Barchinonae, Rossilionis, et Ceritaniae.

Testes sunt Bernardus de Capraria. Olfus de Proxida. Petrus Dnūs de Exica. Gilabertus de Cintillis. Petrus Maça.

Signum † mei Ioannis Egidij de Castello, dicti domini regis scriptoris, qui ad mandatum ipsius domini haec scribi feci, cum raso, et emendato in viij.ª linea, ubi legitur, nobis, et in IX.ª ubi legitur, minime, et in X.ª ubi legitur praedictis judicatus, officialibus judicatus, et in penultima ubi legitur maiestatis, et clausi.

Ioannes Egidij ex capi. P. Dnūm.
R. Proui. in consil.
Vidit. Don R.
Math. Protho.
R. in Sardiñ. iij.°

Resta.

CI *.

Mariano IV Giudice *di Arborea*, *Conte di Goceano*, *e Visconte di Basso*, *emancipa dalla sua patria podestà Ugone suo figlio primogenito.*

(1355, 14 marzo).

Dai Regii Archivi di Barcellona, Armar. VIII. Sardiniae, Num. XCVII.

Marianus Dei gratia Iudex Arboreae, Comes Gociani, et Vicecomes de Basso. Illi digne merentur eximi a patria potestate, quibus tam morum gravitas, quam aetatis discretio suffragantur. Sane attendentes haec in persona vestri nobilis, et dilecti primogeniti nostri Hugonis de Arborea (1) laudabiliter ab experto vigere, operante clementia Salvatoris; quin etiam advertentes vos nobis cum debita reverentia multipliciter supplicasse, ut vos eximere dignaremur a vinculo nostrae patriae potestatis; ideo Nos benigniter annuentes vestris supplicationibus in hac parte, ubi probabiliter experimur vestram personalem industriam, et virtutes, quae vos reddunt in hujusmodi exemptionis obtentu satis dignum, satisque habilem, et capacem, vos in Dei nomine, et benedictione paterna, ex certa nostra scientia, observatis modis, et solemnitatibus consuetis, emancipamus, eximimus, et penitus relaxamus a jugo nostrae patriae potestatis, omni scilicet modo, jure, ratione, causa, et forma, quibus melius et efficacius possumus, et debemus. Constituentes thenore praesentis cartae, ut sitis, et esse debeatis amodo juris vestri, et quod omnia, et singula, comuniter, et divisim libere agere, administrare, facere, gerere, exequi, et exercere possitis in judiciis, sive extra, sine contradictione nostra, et alterius cujuscumque, quae quilibet homo juris sui, et unusquisque paterfamillias in quibuscumque actibus publicis, legitimis, et privatis facere potest, et debet. In cuius rei testimonium, et vestri cautelam fieri mandavimus presens publicum instrumentum per notarium infrascriptum. Quod fuit actum Arestani, quarto decimo die mensis martii, anno Dominicae Incarnationis millesimo tercentesimo quinquagesimo quinto, praesentibus nobili viro Ro . . . ab . . . o de Berardo de Marsilia, Magistro Iacobo Physico, Geraldo de Flassano, Petro de Açene, Barsolo Cathone, et Petrucio de Moguro, testibus ad haec vocatis specialiter, et rogatis.

Guyllermus Marchus de Vita, auctoritate Regia totius regni Sardiniae et Corsicae notarius, praemissis omnibus, dum sic agerentur, interfui, eaque recepi, scripsi, et rogatus clausi.

CII.

Pietro IV Re di Aragona scrive a Mariano IV Giudice *di Arborea per indurlo alla restituzione delle castella di* Pedres, Bonvei, Terranova, Ardara, *e* Cepola *coi territori, e co' dritti alle medesime appartenenti, minacciando, in caso contrario, di voler agire con vigore pel ricuperamento di quelle fortezze.*

(1355, 8 giugno).

Dal Fara, *De Reb. Sard.* Lib. III. pag. 294. Ediz. Tor.

Petrus rex etc. dilecto nostro iudici Arboreae, comiti Gociani, vicecomiti de Basso, salutem et dilectionem.

(1) Succedette poi a suo padre Mariano nel regno di Arborea sotto nome di Ugone IV. (Ved. Tola, *Dizion. Biogr. dei Sardi ill.* Vol. II. pag. 228, e Vol. III. pag. 277 e seg.).

Opportunum existimatur, ac etiam consonum rationi, ut cuicumque restituatur, quod ab aliis indebite retinetur, ad quod Augustinus et canon ajunt: *non dimittitur peccatum, nisi restituatur ablatum.* Hinc est quod cum vos iamdiu est tenueritis et tenetis capta et occupata nostra sequentia castra, videlicet castrum vocatum CASTELLUM PEDRES, et castrum nominatum BONVEHI, castrum de TERRANOVA, castrum de ARDARA, et castrum *de la* CEPOLA cum eorum cujuscumque eorum terminis, territoriis, iuribus et suis pertinentiis universis: quae quidem castra cum dictis eorum terminis nostra fuerunt, et esse debent, pertinuerunt, et pertinere debent, nobisque restituere hactenus recusastis indebite et injuste, in damnum et detrimentum maximum vestrae animae et conscientiae, et nostri vilipendium et contemptum, percipiendo inde fructus, redditus, exitus et proventus, et alia jura ex eis proventa; et inde faciendo omnimodas vestras voluntates. Cum autem de iure, aequitate, et optima ratione, nec non auctoritatibus antedictis, vos deceat, et teneamini dicta castra et eorum quodlibet cum fructibus inde perceptis et qui percipi potuerunt ab occupationis et usurpationis tempore, citius restituere et reddere nobis, aut cui voluerimus loco nostri, nec ulterius retinere, quatenus peccata ingratitudinis, et crimen lesae majestatis cupiatis evitare. Idcirco vos dictum judicem cum instantia, quanta decet, requirimus et monemus, vobisque mandamus expresse quatenus saepe dicta castra cum eorum terminis et pertinentiis, ut praefertur, nobis restituatis, seu restituere faciatis cum fructibus inde perceptis, et qui potuerunt percipi incunctanter, et morosis dilationibus, et frustratoriis exceptionibus, et excusationibus cessantibus quibuscumque. Alioquin, si circa praedicta adimplendo negligens fueritis, vel remissus, procedemus contra vos et bona vestra rigide et potenter ad vindictam eorumdem, sic quod jus nostrum remanebit penitus illibatum, vosque sentietis commissorum poenam, quae insane et improvide peregistis. Sciturus quod de praesentatione, et relatione praesentium Guillelmo de Apiaria cursori curiae nostrae et iurato nuncio, ad hoc per nos specialiter deputato, damus, et dare intendimus plenam fidem. Datum in hoc castro Caralis octava die iunii, anno Domini MCCCLV.

CIII *.

Convenzione seguita nel luogo di SANLURI *in Sardegna tra il Re Don Pietro IV di Aragona, e Mariano IV* GIUDICE *di Arborea; ed ordine dello stesso Re Don Pietro IV, affinchè tale convenzione, e tutti i capitoli nella medesima contenuti siano puntualmente osservati.*

(1355, 11 e 15 luglio).

Dai Regii Archivi Patrimon. di Cagliari.

Instrumentum capitulorum firmatorum per dominum Regem Petrum super discidium secutum inter ipsum dominum Regem et nobilem Marianum Iudicem Arboree ubi inter alia fit mentio de restitutione facienda de castello de Pedres et aliis castellis villis oppidis et locis dela Gallura.

Nos Petrus ρ Quia sepe contingit tam per ignoranciam seu imperiticiam plurimorum quam alias super eo quod nostro videtur judicio esse rationabile atque justum disputare et super eo altercari verius in dubium illud reducere quamquam de eo apareat satis clare. Ideo providere volentes ne super quibusdam capitulis noviter inter nos et egregium dilectum nostrum Marianum Iudicem Arboree pro bono et tranquillo statu insule Sardinie factis et firmatis quorum tenores inferius sunt inserti aliqua dubia seu interpretatio aliqualis sùbtilis capriciosa seu extranea nequeant evenire. Et si forte evenirent locum non habeant in eisdem. Tenore presentis sic cum presenti ducimus providendum scilicet quod super predictis capitulis seu contentis in eis nulla fiat interpretatio atque puncta extranea seu subtilia seu etiam capriciosa que subscriptorum capitulorum variet aut variare possit quomodolibet intellectum aut oppositum sensum imictent eorum que et prout continetur in capitulis inferius denotatis mandantes cum hac eadem gubernatoribus insulae Sardiniae vicariis administratoribus comissariis iudicibus aliisque universis et singulis officialibus et subditis nostris et dictorum officialium locatenentibus quod in et super capitulis subinsertis et contentis in eis nullam faciant interpretationem neque super eis questionem que variare possit subscriptorum intellectum moveant aliqualem nisi et prout in eis clarius est videndum. Tenores vero capitulorum sequuntur per hunc modum. En nom de nostre Senyor deus amen. XI. die julij anno a natiuitate domini MCCC. quinquagesimo quinto in loco de Sentluri terre Callaritane. Capitols avenguts e concordats entre le molt alt e molt excellent princep e Senyor en Pere per la gracia de deu Rey darago de Valencia ρ duna part, e lo noble en Marian juge darborea de laltra sobre la dissencio que es entre lo Senyor Rey, e lo dit Iutge darborea. Primerament es avengut e concordat entre los dits Senyor Rey e lo dit jutge quel dit jutge restituesca al Senyor Rey de present los castells de pedrers e lo loch de Orise, e los altres dela gallura. E encara lo castell de bonvehj ab tots llurs pertinencies, e drets universes. Empero es entes que si la jutgessa que compra lo dit castell o loch de Orise es deguda alcuna cosa sobre agnells que li sia pagada per lo Senyor Rey. Item es avengut e concordat entre los dits senyor Rey, e lo dit jutge quel dit jutge met e pos en sequestre del Senyor Papa e per nom de aquell en poder del Arcabisbe doristany e del bisbe dales los castells ollochs dardera, e de la Capola ab tots llurs pertinencies e drets universes los quals se tenen per lo senyor Rey en feu per vigor del qual feu lo dit Senyor ha fadiga de cert temps ques pot retenir aquells sis volra com per alcu nes fetu venda, o alienacio restituhent o pagant lo preu al comprador daquells axi quel dit Arcabisbe o bisbe tenguen tant e tan longuament per lo dit Sant Pare los dits castells, e lochs per raho del dret quel Senyor Rey, e lo dit jutge per si o per micer dama doria se donen en aquelss tro que per lo dit Sant Pare sera conegut del dret de cascu pronunciant o sentenciant. E que sobre aço sia fermat compromis per les dites parts en poder del dit Sant Pare.

E les dites parts prometen juren e fermen ab carta, e se obliguen ab pena de x mil florins dor e de excomunicacio guaniadors a la Cambra del Papa de star sobre aço ala conexenca sentencia o pronunciacio del dit Sant Pare. E si per ventura lo dit Sant Pare pronunciara los dits castells o lochs pertanyer, o deure pertanyer al Senyor Rey quels dits Arcabisbe o bisbe en aquell cas fossen tenguts liurar aquelss al dit Senyor Rey o aqui ell volgues. Ell empero pagant o restituent al dit jutge lo preu que aquelss costat li avien de Micer dama doria del qual aquelss havia comprats segons quen les cartes de la dita venda es largament contengut e expressat. E de aço defendre *(E aço dajen fer)* los dits Arcabisbe e bisbe sins tota dificultat. Item es avengut e entre ells concordut quel arcabisbe doristany, o bisbe dales o la hu daquelss qui tendra los dits castelss o lochs dardera e de la Capola per lo Sant Pare segons que dit es confessant ells tenir los dits castells, o lochs poderosament per lo Sant Pare prometran, e juraran ab carta publica que retran, e liuraran los dits castelss, e lochs al Senyor Rey, o al dit jutge segons la pronunciacio, o sentencia del dit Senyor Sant Pare, e aço sens tota dificultat, e altre qualsevol exceptio, e allongament. E no resmenys tendran aquells poderosament tro que per lo dit Sant Pare sobre aquells sia pronunciat, o sentenciat segons que damunt es dit. — Item sia feta una carta per los dits Senyor Rey, e per lo dit jutge que com lo Senyor Rey entengues quel jutge per negligencia, o no poder no hagues complits los capitols fets al loch del Alguer [1] entre lo Senyor Rei e lo dit jutge per la qual rabo lo Senyor Rey entenia ell no esser tengut al dit jutge daquells capitols e per aquesta rabo lo Senyor Rey manas a ses gents que fessen guerra al dit jutge e a les gents sues. E lo dit jutge entes quell havia complits al Senyor Rey tots los dits capitols de tot son poder e per aquesta rabo se fos lo dit jutge appellat al papa que no contrastants les coses de munt dites lo Senyor Rey, e lo dit jutge se absolven la hu alaltre que da qui avant no sien tenguts per virtut da quells capitols ells ne aquells alls quals lo dit Senyor Rey el jutge manaren fermar aquells en alcuna cosa. Item esavengut e entre ells concordat que sobre los capitols que enguany foren fets entre lo Senyor Rey, e lo dit jutge en lo loch del Alguer se faça aytal previsio *a tolre minua* del Senyor Rey, e nota de infamia dela part del dit jutge, ço es saber quel Senyor Rey absolva e defenesca e ençara remeta de certa scientia al dit jutge tots cozes e ales quals lo dit jutge e los seus per vigor dels dits capitols fossen tenguts fer o complir al Senyor Rey ara e daquiavant salvant daquestes presents capitols qui ara novellament son avenguts. E lo dit jutge absolva per semblant manera al dit Senyor Rey axi que los dits capitols daquianant sien cassats e annullats e sens tota efficacia e valor. Es esspres empero e entre les dits parts concordat quel dit Senyor Rey faca carta a part al dit jutge que en cas que ell no li servas e complis les coses contegudes en los presents capitols segons que damunt es declarat quels dits capitols fets en lo loch del Alguer en aquest cars romanguen e sien en sa força e valor e sien tornats al stament que huy son. Quant en ço que en aquelss toca lo dit jutge com aço vulla lo dit jutge entre les altres coses per major seguretat sua. Item es concordat e avengut entre los damunt dits Senyor Rey e lo dit jutge quel dit Senyor Rey restituesca al dit jutge o a qui ell volrà en loch seu los castells o lochs de mataro e de Gelida situats en les parts de Cathalunga ab les rendes quells officials del Senyor Rey o altra qual sevol persona ne hage reebudes e ab tots llurs armes fornimente e apparellaments que en aquells foren atrobats. Item es avengut e entre ells concordat quel dit Senyor Rey annulle e abolesca de son poder Regal tots processos e avantaments fets o comensats contra la persona del dit jutge e ço del seu tro en to present dia per qualsevol causa o rabo segons que ja laltra dia en castell de Caller ne fo dictada o ordenada carta dela qual lo dit jutge ha translat. E no resmenis fara al dit jutge absolucio remissio diffiniçio e relaxaçio e perdo de tota questio e demanda que lo dit Senyor Rey pognes fer al dit jutge e als seus per crims o per excessos comesos per aquell o per qualsevol rabo segons lu tenor dela dita carta. Item es avengut e concordat entre los damunt dits que lo dit Senyor Rey faça remissio e perdo general a tots los sarts dela terra del dit jutge hajen servit en aquesta guerra, o en altra qualsevol tro el jorn de huy. Item es avengut e concordat entre los dits Senyor Rey e lo dit jutge quel dit Senyor Rey per seguretat del dit jutge faça fer sagrament, e homenatge alls castellans e homens dela Gallura e de bonvehy e llur tinencia que en cas quel Senyor Rey no servas al dit jutge les coses contengudes en tos present capitols quells dits castellans o homens se tenguessen per lo dit jutge axi que aquell regoneguessen, e aguessen per Senyor en aquell cars. E semblant seguretat façen al dit Senyor Rey, e en vers aquell lo castella e homens de castell de Muntiverrj ab tots les viles e pertinencies deles viles de picinurj e de sagama et de Sinurra per tal que eguallat sia servada entre ells axi que en cars quel dit jutge no servas e cumplis les coses sobredites e devall scrites al Senyor Rey quells dits castellans e homens dels dits castell, e loctinents tenguessen lo dit Senyor Rey per Senyor en la forma quells dits castellans e homens de la Gallura e de bonvehj se serant en vers lo dit jutge obligats. Item es avengut e entre los damunt dits concordat quel dit jutge permeta es oblich ab sagrament e homenatge de servir al Senyor Rey be e lealment axi can bo e leyal vassal deu servir a son bon Senyor e de esser a aquell feel e leyal axi que per ell ne per sa terra ne per ses gents ne per son tractament ne per son consell ne venira mal dampnatge ne desonor al dit Senyor Rey ne a sa terra ne a ses gents. Es entes empero que per

(1) Questi capitoli erano stati accordati militarmente nel campo di Alghero nel gennaio del 1355. Nei medesimi il re D. Pietro avea riconosciuto espressamente la indipendenza sovrana di Mariano IV, e per compenso della cessione di Alghero gli avea fatto molte concessioni e promesse, e si era obbligato di preporre al governo regio in Sardegna persona aggradita allo stesso Mariano (Ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.* Vol. II. pag. 230-231). Ma la cessione di Alghero diventò inutile, perchè vi pretesero ancora per molto tempo i D'Oria, aiutati dalla repubblica di Genova, come appare da non pochi documenti che produciamo qui appresso, e specialmente da un lodo pronunziato a tal riguardo dal marchese Giovanni di Monferrato, arbitro eletto dal re D. Pietro di Aragona, e dai Genovesi.

aquésta promissio obligacio no sia fet ne engénrat prejudicj alcu al dit jutge. Quant es en ses franqueses libertats, e immunitats ans aquelles romanguen en sa força, e valor axicom dabans e aço pusquen fer les dites parts per procuradors. Item es avengut e concordat entre los demunt dits quel dit Senyor Rey faça seguretat ab carta jurada al jutge jutgessa fills o filles llur de ben tractar ells e llurs terra, e llurs gents axi que per lo dit Senyor ne per sos officials ne gents nol sera fet mal greuge ne dampnatge algu ans seran favorablament e ben tractats axi com a propris del dit Senyor Rey. Item es concordat e entre los damunt dits avengut que lo dit Senyor Rey faca fer carta de manament sots incurriment de la sua gracia e merce a tots sos officials que tracten benignament e graciosa lo dit jutge e els seus officials, e gents e que innovacio alcuna nols sia feta. Item es avengut e entre los damunt dits concordat quel dit Senyor Rey faca carta jurada al dit jutge que per ocasio o raho alguna per la qual lo dit jutge pogues esser danant lo dit Senyor Rey convengut per alcun crim, o exces ques dignes per aquell esser comes tro el jorn duy lo dit Senyor no puga convenir lo dit jutge ne contra aquell proceyr en alcuna cosa ne fer a quell en persona o en bens innovacio alcuna. E aço juraran tots los consellers del dit Senyor Rey que huy son en la dita illa. Item es avengut e entre los damunt dits concordat quell dit Senyor Rey faça altra carta jurada al dit jutge quell ne la jutgessa fills ne filles dells no puxen esser forsats de venir denant la presencia sua ultra llur propria voluntat si donchs excesses novells daçianant ço que deus no vulla no cometren perque lo Senyor Rey los agues a citar. Item es entre los demunt dits avengut concordat sobre lo fet de micer Ioan darborea frare del dit jutge lo qual lo dit jutge te pres que lo dit jutge *(termeta)* trameta en caller son procurador al Senyor Rey ab les rahons sues per les quals enten a fundar que ell pot conexer dela persona de micer Ioan les quals rahons lo dit Senyor Rey dege reebre si seran justes. E si al Senyor Rey no parien justes, o aquelles no volia rebre en manera quel dit jutge sen tengues per agreviat que en aquell cars lo dit jutge pogues recorrer, e usar de son dret per via de appellacio al Papa axi que per lo Senyor Rey punts ne novitats mes avant al dit jutge no pognessen esser encertades contra lo dit capitol, e sobre aquest capitol lo dit Iutge se puixa ajudar de appellacio feta al Papa sobre aço tro el dia de huy e daltra cosa sobre lo dit capitol. Item es avengut e entre los demunt dits concordat quells presoners que son huy en poder de cascuna deles dites parts sien absolts e liberats exceptat micer Ioan (1). Item es avengut e entre los dits Senyor Rey e lo dit jutge concordat que dels VI mil florins quel dit jutge deja al Senyor Rey per raho del trahut haja la meytat lo dit Senyor, e laltra lo dit jutge. Item es avengut e entre los damunt dits concordat per seguretat del dit jutge quel dit Senyor Rey faca al dit jutge la present seguretat segons ques segueix. Ço es a saber quel dit Senyor Rey faça seguretat ab carta o cartes segellades ab son segell pendent al dit jutge e encara se obligara a la Cambra del Papa ab sagrament sots pena de cc mil florins dor aell perdedors tota vegada, e aytantis com faca o vengues contra lo tenor dels presents capitols e les coses contengudes en aquells guaniadors la meytat ala Cambra del Papa e laltra meytat al dit jutge e aço sots pena de excomunicacie per la qual ara per llavors, e llavors per ara de sa plena voluntat reeb lo dit Senyor en si sentencia de vet de tenir e cumplir totes les dites coses en los presents capitols contengudes. E a maior fermetat fara lo dit Senyor Rey totes les dites coses e cascuna daquelles segons quen los dits capitols son contengudes jurar a tots los nobles cavallers e altres de son consell qui aci son hoc encara als altres Infants en Pere e en R. hugr, e al bisbe de Valençia canceller, e a son vice canceller Maestre racional, e Trasorer seus della mar de tenir cumplir e observar totes les dites coses e cascuna daquelles hoc encara a major fermetat fara lo dit Senyor Rey quels nobles e cavallers e daltres persones hereditades dins la isla de Cerdenya. Co es a saber en sa terra juraran e faran homenatge sots pena de xx mil sols al dit jutge guanyadors, e per ells e cascu dells perdedors de servar totes les dites coses e no contravenir a aquelles per alcuna raho o causa e res no menis consentiran los dits heretats universalment per pacte e solenne stipulacio que en cas quel dit Senyor Rey e sos officials per si o per interposita persona vengues contra les sobredites e davall scrites coses que ipso facto sia legut, e pusca lo dit jutge e los seus sense encorriment de alcuna pena proceyr, e levar, e occupar per sa propria auctoritat e sens tota altra determinacio declaracio, e requisicio totes les viles lochs e bens mobles, e no mobles del dits heretats per tota aquella via e manera que lo dit jutge e los seus mellor sabran e poran. E ultra totes les coses demunt dites fara fer lo Senyor que les Universitats deles ciutats e viles sues de castell de Caller e de vila Igleyes de Sacer e del Alguer per manera de sindicat juraran e prometran de tenir e servar les dites coses cascuna daquelles e no contravenir e daço faran, e prestaran homenatge de mans e de boca a costum de Spania. Item es avengut e entre los demunt dits concordat quel dit jutge faca semblant seguretat al Senyor Rey ab totes aquelles penes cauteles e seguretats que lo dit Senyor Rey fa envers lo dit jutge. E noresmenys que per semblant manera fara lo dit jutge jurar e prestar homenatge de tenir e servar les dites coses per les universitats deles ciutats dorisen e de bosa e dela tinencia de Guciano e de Montagut hoc encara ho faça fermar e jurar lo dit jutge ab homenatge o alscunes granades persones de sa Casa e de so Consell e deles dites ciutats elegidors per la part del Senyor Rey per tal que egualtat sia entre les dites partes observada. Item es empres convengut, e acordat entre los dits Senyor Rey e lo dit Jutge que de totes les dites coses, e cascuna daquelles sien fetes cartes publiques a conexenca de sos savis. I. elegidor per cascuna deles dites parts e del notarj del present contracte axicom mils di-

(1) Non si conosce bene l'origine delle discordie tra Mariano IV e il di lui fratello Giovanni di Arborea. Costui era possessore della città e castello di Bosa, e del castello e terre di Monteacuto e di Terranuova; fu fatto arrestare nel 1352 assieme a Pietro suo figlio primogenito dall'inesorabile Mariano IV, e morì in carcere col detto suo figlio circa il 1376 (Ved. Tola, *Dizion. biogr. dei Sardi ill.* Vol. I. pag. 89, e Vol. II. pag. 230).

ctar e ordenar se pora a profit deles dites parts no mudat la substancia del fet. Item es avengut e entre los damunt dits concordat que totes les cartes e letres reyals fahedores per rabo daquesta avinença per lo dit jutge sien franques liurades al dit jutge de tot dret de segell. Item es avengut; e entre les dites parts concordat que don pedro Senyor de Exerica tenga totes les cartes que façan per lo dit jutge per rahon dels dits affers, e avinença e quel dit don pedro faca sagrament, e homenatge de liurar aquelles al dit jutge com ell haja liurats los castells e lochs en los capitols contenguts al Senyor Rey. Item es avengut e entre ells concordat que sobre aquestes capitols per lo Senyor Rey ni per lo dit jutge ne per los llurs officials ara o daquinavant no puxen esser dits atrobats notats o moguts alscuns punts ne subtilitats ne demandes, o questions alscunes mogudes. Promittentes sub fide nostra Regia dicto judiči et suis ex certa scientia et ex nostra mera liberalitate ac spontanea voluntate cum hoc presenti publico instrumento perpetuo valituro per firmam et solennem stipulationem in manu et posse scriptoris et notarij infrascripti hec a nobis pro dicto judice et omnibus aliis personis quorum interest et intererit et interesse potest ac poterit in futurum legittime stipulantis paciscentis et recipientis sub pena ducentorum millium florenorum auri fini rectique ponderis et de florençia tam camere domini summi pontificis acquirendorum casu et eventu inferius denotatis quam dicto judici et suis equis partibus aquirendorum et aplicandorum quod numquam contra preinserta capitula nec aliqua de contentis in eis scienter vel palam vel occulte per nos vel interpositam personam veniemus nec aliquid faciemus consenciemus vel veniri fieri consentiri permittemus propter quod possit dici cogitari vel presumi quod ea sint facta in toto scilicet vel in parte vel alias contraventum. Quinimo sub pena predicta et infrascripta promittimus ea et in eis contenta tenere complere et integriter observare inconcusse juxta ipsorum series pleniores. Quod si fecerimus quod absit volumus et consentimus ex pacto et ex certa scientia et consulte quod ipso facto tociens quociens contra predicta aut aliqua ex eisdem venerimus aut fecerimus incidamus in penam dictorum ducentorum millium florenorum. Quorum medietas camere dicti domini summi pontificis et altera medietas dicto judici vel suis velut legittime adquisite totaliter adquirantur et etiam aplicentur pro quibus habendis et a bonis nostris exbigendis et recuperandis possit et valeat fieri exequtio in bonis nostris quibusvis ubique habitis et habendis impedimento aut obstaculo exceptione contradicione opposicione nostris et nostrorum quibusvis obsistentibus nullomodo. Quoniam nos ad predicta exequenda dicto casu nunc pro tunc promittimus ex certa sciencia et consulte submittimus nos ipsos ac bona et jura nostra quecumque. Et nihilominus ad uberiorem securitatem de premissis dicto judici et suis habenda recipimus in nos dicto casu excomunicacionis et interdicionis sententiam quam petimus et requirimus scienter super nos fieri dictis casu et eventu quibus contra predicta vel aliqua de predictis veniamus seu faciamus aut venire seu facere presumamus seu consenciamus quovis modo cujus pretextu volumus et ex certa sciencia consentimus per universum orbem pro excomunicato publice denotari. Et ex superabundanti cautela et ut predicta dicto judici et suis diligencius cauta sint sponte et ex certa sciencia juramus in animam nostram per dominum deum et ejus sancta quatuor Evangelia manibus nostris corporaliter jurando tacta preinserta capitula et omnia et singula in eis contenta et expressa ut superius sunt descripta nec non omnia alia et singula per nos promissa et conventa et per dictum notarium stipulata tenere attendere complere et observare et teneri compleri et observari facere indilate et contra ea seu aliqua ex eisdem nunquam contrafacere vel venire proprio motu seu ad instanciam vel importunitatem alicujus aliquo jure causa vel eciam racione. Propterea volumus et ex pacto consentimus ex certa scientia et consulte quod casu et eventu quibus contra predicta vel aliqua de predictis scienter aut alias quovis modo quod deus avertat quod nullatenus oppinamur venerimus et propterea opporteat per dictum dominum summum pontificem facere exequcionem pro solvenda pena predicta in bonis nostris ut pretangitur nichilominus capitula preinserta omnia et singula in eis contenta soluta pena vel non soluta acquisita vel non remaneant et sint in suis robore et valore sicut ante fractionem jam dictam erant et permanebant protinus ilibata. Concedentes sponte et ex certa sciencia et ex pacto inter nos et dictum judicem facto comprehenso et inito quod in et super predictis possint addi et adjungi quidquid ad corroboracionem et observacionem omnium premissorum substancie vel solemnitatis quod ad presens negocium exequendum posset esse utile vel necessarium per ignoranciam seu alias sit ommissum et sic uti illa adjecta clausula et effectu ipsius ac si fuissent una cum aliis in presenti publico instrumento apposita ac etiam expressata. Et pro predictis omnibus et singulis complendis attendendis tenendis et observandis et pro solvenda dicta pena si casus affuerit quod absit obligamus dicto judici et suis ex certa sciencia et ex pacto inter nos et ipsum inito et comprehenso omnia bona et jura nostra mobilia et immobilia habita et habenda nullis exceptis. Renunciantes quantum ad hec legi sive juri dicenti quod qui factum promittit solvendo interesse ab ipsa promissione liberetur et omni alii juri racioni contra predicta vel aliqua de predictis venientibus seu quovis modo repugnantibus. Hec igitur omnia et singula supradicta ut superius sunt expressa et declarata facimus paciscimur et promittimus in manu et posse notarii subscripti tanquam publice persone hec a nobis predictis domino Summo pontifice et eius camera ac dicto judice et omnibus aliis personis quarum interest et intererit ac interesse potest ac poterit in futurum legittime stipulantis paciscentis et recipientis. In cujus rei testimonium presens publicum instrumentum fieri et sigillo nostro pendenti jussimus communiri. Dactum et actum in castro Callari quinta decima die julij anno a nativitate domini m° ccc° quinquagesimo quinto subscrip. G: (1).

Signum petri dei gracia Regis Aragonum † Qui hec concedimus firmamus et juramus.

(1) La presente Convenzione fu confermata con alcune modificazioni nei due Atti di pace conchiusi nel 1386 e 1388 da Eleonora di Arborea, figlia di Mariano IV, col re D. Pietro, e col re D. Giovanni di Aragona (Ved. infr. Cart. Num. CL*).

Testes fuerunt presentes ad predicta petrus dominus de Exerica Bernardus de Capraria Capitaneus Gilabertus de scintillis Gubernator Regni Majoricarum Ioannes Eximini durrea Vexillarius Olfo de proxida milites consiliarij dicti domini Regis.

Die lune IX die novembris in Castro perpiniani incliti domini Infantes Petrus et Raymundus .... fratres de quibus supra in capitulis mencio habetur firmarunt et jurarunt tenere complere et observare omnia et singula capitula supradicta per modum per quem ipsi premissa tenebantur jurare.

Similiter firmavit Rodericus didaci Vicecancellarius simili modo. Testes sunt Arnaldus serra et Ioannes de Figarola.

Fuit clausum per bertrandum de pinos scriptorem domini Regis et notarium publicum Regia auctoritate.

CIV *.

Il Re D. Pietro IV di Aragona scrive dal castello di Cagliari a Mariano IV Giudice *di Arborea, pregandolo d'inviargli marinai per le due galee che faceva armare in Alghero, onde restituirsi da Sardegna in Catalogna.*

(1355, 23 luglio).

Dai Regii Archivi di Barcellona, Registr. SARDINIAE, ann. MCCCLV. fol. XCIII.

Lo Rey Daragò.

Com Nos en lo loch de Alguèr armar façàm dues galees, per quens acompanyen en les parts de Catalunya, hou, Deus volent, entenèm de breu passar; emper ancor daçò pregàmvos, que si alguns mariners, o altres persones de la vostra terra acordar en aquellas se volen, que les hi lexets anar, è acordar, car Nos lur farèm respondrer, è satisfer de lur sou plenariament, è complidament. Dat. en Castèll de Caller à XXIII de Juliol, en lany de la nativitat de nostru Senyor MCCCLV

Subscripsit Guillermus.

Iohannes Saurini, mandato Regio facto per Nobilem Bernardum de Capraria Consiliarium.

Al molt noble Barò, Mariano Jutge Darborea, Comte de Gociano, et Vescomte de Bas.

CV *.

Privilegio del Re D. Pietro di Aragona per l'unione del castello di Bonvehi, *e sue ville, alla città e vicariato di Alghero.*

(1355, 10 agosto).

Dagli Archivi antichi della città di Alghero.

Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valenciae, Maioricarum, Sardiniae, et Corsicae, Comesque Barchinonae, Rossilionis, et Ceritaniae. Attendentes per probos homines villae nostrae Alguerij fuisse nobis humiliter supplicatum, quod ex quo ipsa villa unica sola est sine aliis locis seu villis ei adhaerentibus et annexis eidem, et vicariatui eiusdem aliqua loca, seu villas aplicare, seu unire, ex nostra solita clementia dignaremur. Idcirco dictis suplicationibus inclinati benignius, volentes dictam villam prout meretur insignire, et iuridictionem ac comodum et utilitatem ipsius, et habitantium in eadem extendere, sive etiam ampliare Cum praesente carta nostra, perpetuis temporibus valitura, castrum nostrum de Bonvehi, cum omnibus villis et locis ipsi castro adiacentibus, et cum hominibus et feminis inibi habitantibus, et habitaturis, nec non cum montibus, vallibus, pascuis defesijs, saltibus, molendinis, aquis, aquaeductibus, et cum omnibus terminis, et terris, ac alijs iuribus et pertinentijs ad dictos castrum, et alia loca praedicta pertinentibus, et pertinere quoquomodo debentibus, dictae villae nostrae de Alguerio, et vicariatui eiusdem, unimus, applicamus, seu etiam aggregamus; ita quod ex nunc dictum castrum, et villae, ac loca ei adiacentes, et adiacentia, et habitantes in eisdem, cum omnibus iuribus praedictis, dictae villae, et vicariatui eiusdem sint unita, applicata, seu etiam aggregata, et de vicariatu ipsius villae Alguerij se nuncupent, et appellent, Vicarioque ipsius villae, qui nunc est, vel in futurum fuerit, in omnibus actibus, et processibus, seu exautamentis, tam civilibus, quam criminalibus, et alijs quibuscumque obediant, ipsumque pro eorum vicario inspiciant, et cognoscant. Et ea quae per ipsum eisdem iniuncta fuerint omnino opere compleant et sequantur. Mandantes cum praesenti gubernatori, administratori, vicarijs, baiulis, armentariis, castellanis, maioribus, caeterisque alijs officialibus, ac subditis nostris Lugudorij, et dicti castri de Bonuehi ac aliorum locorum eidem adherentium praesentibus et futuris, quod concessionem, aggregationem, et applicationem nostram hujusmodi firmam habeant, teneant, et perpetuo observent, et contra non veniant, nec aliquem contravenire permittant quavis causa, et si de nostri confidunt gracia vel amore. In cuius rei testimonium, praesentem fieri iussimus nostrae maiestatis sigillo appendicio communitam. Dat. in Castro Calleri, duodecima die augusti, anno a nativitate Domini millesimo, trecentesimo, quinquagesimo quinto. — Sbscp. 8 : 7.

Signum † Petri Dei gratia Regis Aragonum, Valenciae, Maioricarum, Sardiniae, et Corsicae, Comitisque Barchinonae, Rossilionis, et Ceritaniae.

Testes sunt. Bernardusde Capraria. Gilabert. de Cintillis. Petrus Dñus de Exica. Iohannes eximi d'Urrea. Petrus Maça.

Signum † mei Ioannis Egidij de Castello, dicti Domini Regis scriptoris, qui ad mandatum ipsius Domini haec scripsi et clausi.

Ioannes Egidij ex capi. proui. P.

Bñ d' Cāp. cui per Do. ꝶ fuit commissum.

Vidit eam Don ꝶ q̄ eam misit sigillo sui annuli sigillatam.

ꝶ in Sardiñ. iiij.°

Rsta.

CVI*.

Mariano IV Giudice *di Arborea scrive da Oristano a Don Pietro IV re di Aragona, per chiedergli la restituzione di una nave col carico, che Nicolò Abate di Trapani avea predato a Barderio d'Adda di nazione francese, il quale navigava per conto di Filippo Rainaldetto nobile cittadino di Bosa, e con la restituzione il risarcimento dell'ingiuria.*

(1355, 21 ottobre).

Dai Regii Archivi di Barcellona, Armar. VIII. SARDINIAE, Num. CCCXC.

Serenissime Princeps.

Ecce quod existente quodam pamphylo Philippi Raynaldetti civis nostri Bose, in portu nostre civitatis Arestanii,

honerato grano, caseo, et corallo, quod patronizabat quidam nomine Bartholomeus Barderii de Agdis, dominii scilicet Regis Francorum, quodam lignum armatum nobilis Nicolai Abbatis de Trapano, noctis tempore, cepit dictum pamphylum, ipsumque etiam secum duxit usque ad dictam terram Trapani, de quo hucusque per dictum nobilem, licet super hoc fuerit pluries requisitus, nulla restitutio nullaque satisfactio facta videatur. Ob quod, re vera, est tanto mirandum, quanto inter gentes vestrae Majestatis et nostras esse guerra aliqua non videtur. Quare vestram Celsitudinem affectuose rogamus, quatenus tam ex solita benignitate, quam contemplatione justitiae, quam etiam nostro intuitu, dignemini causa pacis dictum pamphylum cum suo onere restitui mandare, si placet. Nos enim in casu simili per vestratibus sumus dispositi, et parati grata vicissitudine vestro Culmini respondere.

Datum Aurestani die xxi octobris.

Devota, et humili recomendatione praemissa

MARIANUS IUDEX ARBOREAE.

CVII *.

Concessione e provvedimenti di Bernardo de Crudilijs *pel modo di popolare la città di Alghero, con autorizzazione e privilegio relativo del re di Aragona.*

(1356, 9 giugno).

Degli Archivi antichi della città di Alghero.

Pateat universis, quod Nos Bernardus de Crudilijs consiliarius illustrissimi domini Regis Aragonum, et pro eodem domino Rege, Gubernator Capitis Lugudorij insulae Sardiniae. Attendentes praefatum dominum Regem nobis scripsisse cum carta sua, suoque sigillo sigillata in eius dorso, continentie subsequentis. — Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valenciae, Maioricarum, Sardiniae, et Corsicae, Comesque Barchinonae, Rossilionis, et Ceritaniae. Nobili, et dilecto consiliario nostro Bernardo de Crudilijs, Gubernatori capitis Lugudorij insulae Sardiniae, vel eius locumtenenti, salutem et dilectionem. In nostra constitutus praesentia, nuncius universitatis villae Alguerij exposuit reverenter, quod dicta Universitas reputat se fore oneratam de solvendo duo decima fructuum et expletorum suorum, unum videlicet nobis, et alterum ecclesiae villae Alguerij. Quapropter nobis humiliter supplicavit, ut super hijs provisionis remedium impartiri dignaremur. Nos itaque volentes in hijs, dictae Universitati complacere, taliter super praedictis duximus providendum, quod dicta Universitas, et eius singulares eligant unum de duobus, videlicet si ipsi volunt esse populatos, prout fuerunt populati illi de civitate Sasseri, tempore populationis Sasseri, vel si ipsi eligunt facere guaytes turrium dictae villae, obligantes et adstringentes se ad huiusmodi guaytas faciendas, quod in utroque ipsorum casuum, decimam nobis solvere non teneantur. Ideo provisionem nostram huiusmodi, vobis significantes, vobis dicimus, committimus, et mandamus, quatenus provisionem nostram praeinsertam dictae Universitati, et eius singularibus, ex parte nostra exponatis, offerendo eisdem alteram ex provisionibus praelibatis. Et si alteram ex dictis provisionibus acceptaverint, illam, auctoritate et ex parte nostra eis cum instrumento publico concedatis, perpetuis temporibus valituram, et duraturam, ipsis tamen se obligantibus ad tenendum et observandum effectualiter quicquid facere tenentur vigore illius provisionis, quam ex praedictis duxerint acceptandam. Quoniam nos, et tunc pro nunc, et ex nunc pro tunc eandem provisionem per ipsos ex praedictis duabus acceptandam ratam, gratam, et firmam perpetuo habemus, et habebimus, nullo unquam tempore revocaturam. In casu autem, quod alteram ex dictis provisionibus dicta Universitas et eius singulares recusaverint acceptare, volumus quod dictum decimum nobis solvere teneantur, transactis tribus annis proxime venturis, infra quos tres annos dictum decimum nobis solvere non sint astricti. Nos enim vobis super praedictis omnibus committimus plenarie vices nostras cum praesenti. Dat. Perpiniani, quintadecima die januarii, anno a nativitate domini millesimo, trecentesimo, quinquagesimo sexto. Exa. R.

Pensantes etiam qualiter nos nuper vobis Consiliarijs et Universitati villae Alguerij, et singularibus eiusdem in consilio generali in ecclesia Beatae Mariae dictae villae, die et anno subscriptis celebrato lecta in eodem consilio et exposita dicta littera ex parte Regia, provisionem praemissam duximus exponendam; offerentes vobis, et dictae Universitati, et singularibus ipsius alteram ex provisionibus praelibatis. Veraciter etiam cogitantes vos dictos Consiliarios, dictamque Universitatem, et eius singulares elegisse vos, et ipsam Universitatem, ac ipsos singulares velle esse populatos, prout fuerunt populati illi de civitate Sasseri tem. populationis ipsius civitat. in dicto consilio, et etiam acceptasse, et hanc populationem gratuito et ex certa scientia petisse, nobisque humiliter supplicasse, ut provisionem huiusmodi per jam dictum dominum Regem factam, et per vos, et dictam Universitatem, ut praedicitur acceptatam, cum instrumento publico, auctoritate Regia concedere dignaremur, iuxta traditam nobis formam. Affectantes igitur obtemperare dicto mandato Regio, cum reverentia, ut tenemur, praesenti carta nostra perpetuis temporibus valitura, et etiam duratura, auctoritate Regia, et vigore dictae commissionis inde nobis factae, praedictam provisionem Regiam per vos, et dictam Universitatem acceptatam, ut praemittitur, et electam vobis Consiliarijs dictae villae, et universis, et singulis habitatoribus dictae villae, et omnibus hijs, qui in eadem villa populaverint in futurum, et successoribus vestris per saecula cuncta, concedimus, conferimus, et donamus, vobis tamen facientibus, tenentibus, complentibus, et observantibus praefato domino Regi, et successoribus suis, in Sardinie Regno, quicquid cives et habitatores Sasseri, ac populati in ea, eidem domino Regi, vigore eorum hereditatuum, tempore populationis civitatis ipsius facere, complere, et observare modo quolibet tenebantur. Nos enim auctoritate Regia, et dictae nostrae commissionis, praefato domino Regi, et eius dictis successoribus retinemus ex certa scientia, et ex pacto, in haereditatibus, et bonis sedentibus, ac possessionibus vestris, et quorumcumque populatorum dictae villae, praesentium et futurorum, omnia

pacta, conditiones, et retentiones, ac etiam iura, que per illustrissimum dominum Alfonsum Serenissimae recordationis Regem Aragonum, seu eius reformatores tempore populationis dicte civitatis Sasseri, in instrumentis donationum hereditatuum seu bonorum eorum retentae fuerunt, ac etiam positae et adiectae. Et sub ipsis conditionibus, pactis, retentionibus, et iuribus praesentem concessionem, et donationem vobis, et non aliter ducimus concedendam, ac etiam conferendam. Mandantes cum praesenti carta nostra notario qui de donacionibus hereditatuum, seu bonorum cedentium dictae villae, vobis dictis populatoribus, vel alicui vestrum, instrumentum, vel instrumenta facturus est, quatenus in ipsis instrumentis donationum vestrarum, omnes retentiones, pacta, conditiones, et iura Regia, prout in instrumentis, sive cartis donationum populatorum civitatis Sasseri, tempore populationis ipsius fuerunt positae et adiectae, adijciat atque ponat, et sub illis conditionibus, et retentionibus vobis et ipsis haereditatibus, et successoribus vestris, et eorum praesentibus et futuris, ipsa instrumenta donationum, haereditatuum vestrarum, et ipsorum, conficiat atque tradat. Mandamus insuper locumtenenti nostro, administratori, seu administratoribus, vicarijs, baiulis, caeterisque officialibus Regiis in dicto capite Lugudorij constitutis, qui nunc sunt, vel pro tempore fuerint, quatenus praesentem cartam nostram iuxta sui seriem, vobis universis, et singulis populatoribus dictae villae, praesentibus et futuris, firmam habeant et teneant, atque ratam, et eandem vobis et eisdem observent, et servari faciant per quoscumque, et non contraveniant, nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione. In cuius rei testimonium, praesentem cartam nostram, sigillo dicti nostri officii appenditio roboratam, vobis fieri iussimus atque tradi. Dat. in villa Alguerij, nona die mensis iunij, anno a nativitate Domini millesimo, trecentesimo quinquagesimo sexto. Vidit etc.

Testes huius rei sunt, venerabiles Petrus Veguerij, administrator reddituum, et iurium Lugudorij regiorum, Bartholomeus de Podio, et Bernardus Piquerij, habitatores villae Alguerij.

Signum † mei Gulielmi de Vilar de bono, auctoritate Regia notarii publici regni Sardiniae, et Corsicae, regentisque scribaniam gubernationis praemissae, qui de mandato dicti domini Gubernatoris praedictis interfui, et haec scribi feci, et clausi, cum litteris rasis, et emendatis in secunda linea, ubi scribitur. In eius dorso.

CVIII*.

Don Pietro IV. re di Aragona scrive da Saragozza a Mariano IV. Giudice *di Arborea in Sardegna, chiedendogli sussidio di frumento, e d'orzo per le truppe che si congregavano in Valenza per la guerra contro il re di Castiglia.*

(1357, 7 febbraio).

Dai Regj Archivj di Barcellona, Registr. Sardiniae, ab ann. MCCCLV. ad ann. MCCCLVII. fol. CIIII. e seg.

Petrus, Dei gratia, rex Aragonum, Valentiae, Maioricarum, Sardiniae, et Corsicae, comesque Barchinonae, Rossilionis, et Ceritaniae, egregio, et dilecto viro Mariano Iudici Arboreae, comiti Gociani, vicecomitique de Basso, salutem et dilectionem.

Nobilitatem vestram credimus non latere, qualiter, inimico hominis satagente, inter nos, et regem Castellae, ipsius regis culpa, ut novit Deus, guerrarum discrimina sunt exorta. Sane cum omnino expediat, quod in civitate Valentiae, in qua dictae guerrae ratione, tam equitum, quam peditum pluries congregatur maxima comitiva, reperiatur victualium multitudo; idcirco nobilitatem vestram, quam ad nostram, nostrorumque fidelium utilitatem non ambigimus anelare, rogamus attente, quatenus in huiusmodi guerrae necessitatis articulo velitis, et placeat universis, et singulis civibus, et habitatoribus dictae civitatis, vobis iuratorum civitatis ipsius super hiis litteram testimonialem deferentibus, extrahendi a terra vestra frumentum, et ordeum, deferenda ad civitatem eamdem, liberalem licentiam elargiri. Sciturus, quod hoc valde gratum nostris occurreret effectibus, et quam plurimum *regraciabimur* (sic) illud vobis. Dat. Cesaraugustae septima die februarii, anno a nativitate Domini millesimo, tercentesimo, quinquagesimo septimo. — Visa, Romeus.

M. Petri Peregrini, ex ea provisa mihi traditis per Mathaeum Adriani, consiliarium, et prothonotarium.

CIX*.

Il re Don Pietro di Aragona affranca per un decennio gli abitanti d'Alghero dal mezzo fiorino di censo, che pagavano al tesoro regio per ogni centinaio di lire.

(1357, 14 luglio).

Dagli Archivi antichi della Città di Alghero.

Nos Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valenciae Maioricarum, Sardiniae, et Corsicae, comesque Barchinonae, Rossilionis et Ceritaniae. Ad supplicationem proborum hominum loci de Alguerio propterea nobis factam, et ut dictus locus melius valeat populari, tenore praesentis concedimus ipsis probis hominibus quod hinc a decem annos a dat. praesentis in antea continue numerandos, non teneantur nobis dare, vel solvere illum medium florenum q^os pro stimis haereditatum quantitatum centum librarum nobis solvere sunt astricti. Mandantes gubernatori nostro capitis Lugudorij caeterisque officialibus nostris praesentibus et futuris, quatenus praedictam nostram concessionem observent, et faciant ab omnibus observari, et in exactione praedicti medij floreni a populatoribus, vel haereditatis dicti loci, in aliquo non procedant, per tempus superius expressatum. In cuius rei testimonium praesentem fieri iussimus nostro sigillo pendenti munitam. Dat. Caesaraugust. decimaquarta die julij, anno a nativitate Domini millesimo, trecentesimo, quinquagesimo septimo, nostrique regno vigesimo secundo. — Visa R.

CX*.

Guidatico del re Don Pietro di Aragona per coloro che andranno a popolare la Città di Alghero.

(1357, 17 novembre).

Dagli Archivi antichi della Città di Alghero.

Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valenciae, Maioricarum, Sardiniae et Corsicae, comesque Barchinonae, Rossilionis et Ceritaniae. Nobilibus, dilectis, et fidelibus suis procuratoribus, gubernatoribus, justitiis, vicarijs, baiulis, caeterisque officialibus nostris, vel eorum locatenentibus, ad quos praesentes pervenerint, salutem et dilectionem. Significamus vobis, et cuilibet vestrum, quod nos ob favorem civitatis Sasseri, et villae Alguerij, insulae Sardiniae, in quibus non abundat, imo deficit, ut decet, gentium multitudo, tenore praesentis, guidamus, et assecuramus, omnes et singulos qui se transfretaverint ad dictas civitatem et villam Alguerij, causa fovendi eorum domicilium in eisdem, ab omnibus et singulis criminibus et excessibus, per ipsos, et quemlibet ipsorum commissis ubicumque. Nec non elongamus eosdem, et fidejussores pro, et cum eis obligatos, et bona eorundem, penis et usuris cessantibus quibusque a solutione quorumque debitorum quae debeant christianis et iudaeis, censualibus, violarijs, et veris com̃andis dumtaxat exceptis. Excipimus tamen ab huiusmodi guidatico, proditores, bausatores, fabricatores falsae monetae, violatores itinerum, sodomitas, latrones, et crimen lesae maiestatis committentes. Quodquidem guidaticum, et elongamentum nostra durare volumus per duos dies postquam pro transfretando ad insulam supradictam, civitates, villas, vel alia loca nostra ingressi fuerint, et de facto nostris officialibus securitatem praestaverint, infra biduum de transfretando se in aliquibus navibus, lembis, aut aliis vasis marinis ad insulam memoratam, et ex tunc per quinque annos in antea continue numerandos, dum tamen in dictis civitate et villa, ex quo se recollexerint, et ad dictam insulam appulerint residentiam continuam fecerint personalem. Quare vobis et unicuique vestrum dicimus, et mandamus, quatenus guidaticum, et assecuramentum, et elongamentum nostra huiusmodi firma habeatis et observetis, et faciatis ab aliis inviolabiliter observari, et non contraveniatis, nec aliquem contravenire permittatis, aliqua ratione, si de nostri confiditis gratia vel amore. Praecaventes attentius ne occasione cuiuscumque criminis, excessus, vel delicti, supradictos ad dictam transfretari se volentes, et assecurantes, seu aliquem ipsorum nullateñ. impediatis seu molestetetis, nec pro debitis seu alijs obligationibus quibusvis superius declaratis dumtaxat exceptis eosdem ullatenus impediatis seu molestetis, nec ad captionem personarum, seu ipsorum bonorum occupationem, aut impeditionem aliquatenus procedatis; quinimo ipsos praedictis non obstantibus, permittatis ad dictam insulam pertransire. Cum nos in favorem ipsarum civitatis et villae, ad hoc, ut ab inimicis nostris melius, et utilius defendere se valeant, et tueri, sic duximus providendum. Datum Turolij, septima decima die novembris, anno a nativitate Domini millesimo, trecentesimo, quinquagesimo septimo.

P. Cañc. Rstra.

CXI*.

Franchigia accordata agli Algheresi aventi balestra, e cento dardi.

(1358, 10 maggio).

Dagli Archivj antichi della Città di Alghero.

Nos Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valenciae, Maioricarum, Sardiniae, et Corsicae, comesque Barchinonae, Rossilionis et Ceritaniae. Volentes dare materiam, et causam incolis villae Alguerii, tenendi balistas, et utendi ac sagitandi, cum eisdem, tenore praesentis licentiam, et plenariam facultatem extrahendi a dicta villa, seu ab alia parte insulae Sardiniae viginti quinque raseria frumenti ad mensuram dictae villae et deferendi eadem ad quascumque partes voluerint, inimicorum tamen partibus inde exceptis omnibus et singulis dictas balistas, et centum viratones tenentibus, et ex eis sagittantibus, et cuiulibet eorundem absque jur tretae, et alterius cujuscumque pecuñe exactione, dum tamen sex jactus cuntis diebus dominicis anni continue faciant cum eisdem, ex certa scientia quamdiu nobis placuerit elargimur. Mandantes per hanc eamdem gubernatori, et administratori Lugudorij vicario, et duanerio dictae villae, aliisque officialibus nostris vel eorum locatenentibus, praesentibus et futuris, quatenus licentiam et gratiam nostras hujusmodi firmas habeant, et tenentibus dictas balistas observent, et faciant ab aliis inviolabiliter observari, et non contraveniant, seu aliquem contravenire permittant aliqua ratione. In cuius rei testimonium praesentem fieri, et sigillo nostro iussimus communiri.

Dat. Gerundae decima die madii anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo:,

Visa Rō.

CXII*

Pietro re di Aragona conferisce ampli poteri a Francesco de Perilionibus *(di Pierleoni), e lo costituisce suo procuratore, affinchè d'accordo col procuratore, ed inviato della repubblica di Genova faccia compromesso nella persona, o persone, ch'entrambi consentiranno di scegliere per la decisione delle questioni, e per la cessazione della guerra esistente tra lo stesso sovrano, e la suddetta repubblica.*

(1358 (1), 25 dicembre).

Dai Regj Archivi di Corte di Torino, Documenti Genovesi, Serie 1.ª, Num. IX.

In nomine Sancte et individue Trinitatis patris, filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Hoc est exemplum instrumenti procure facte per Dominum regem Aragonum Valentie Maioricarum etc. domino

(1) Abbiamo notato l'anno 1358, a vece del 1359, che si legge alla fine del presente documento, perchè evidentemente il medesimo appartiene al primo di detti due anni. Infatti nella Carta del 9 aprile 1359. Num. CXIV*, e nell'altra del 3 agosto 1359. Num. CXVIII*, che riportiamo più sotto, si fa espressa menzione di quest'atto di procura del 25 dicembre 1359 in capo a Francesco

Francisco de pilionibus militi ad faciendum compromissum ocassione guerarum vigentium inter ipsum dominum regem ex parte una, et dominum ducem et comune Ianue ex altera.

Noverint universi quod nos Petrus Dei gratia rex Aragonum Valencie Maioricarum Sardinie et Corsice comesque Barchilonie Rossilionis et Ceritanie scienter et consulte constitutum et ordinatum procuratorem nostrum certum et specialem vos dilectum consiliarium et camerlengum nostrum Franciscum de *Pilionibus* (1) militem presentem ad firmandum pro nobis et nomine nostro treuguas in vel super gueram (*corroso* . . . .) parte una et ducem ac comune januense ex altera ad illud tempus et sub eis securitatibus et cautelis de quibus vos et procuratores seu ambaxatores dictorum ducis et comunis poteritis convenire, nec non ad ponendum su (*corroso* . . . .) omnes contrastus omnesque questiones siue controuersias qui vel que sunt aut esse possunt vel debent inter dictas gentes nostras et dictos ducem (*corroso* . . . . .) singulare (*corr.*) omnibus (*corroso* . . . .) personarum, de quibus vos et dicta pars seu ambaxiatores predicti conveneritis quoquomodo sub illis pactis et promissionibus (*corroso* . . . .) quas vos et iam dicta pars seu ambaxatores (*corr.* . . . . .) duxeritis eligendas. Ita tamen quod dicte persona siue persone in cuius uel quarum manu seu posse predicta possueritis sive misseritis (*corroso* . . . .) multum (*corroso* . . . .) decidant atque determinent prout nouerint faciendum, quique capti tam in posse nostro et ducis ac comunis januensis predictorum a captoribus sive carceribus quibus detinentur presentem et ante omnia totaliter (*corroso* . . . . .) comitentes vobis de (*corroso* . . . .) nostro super premissis et aliis circha ea necessariis vel oportunis liberam et generalem ..... stratorem cum plenissima facultate — Et promitimus vobis (*corroso* . . . .) quatuor evangelia corporaliter per nos tacta in posse scriptoris nostri et notarii subscripti tamquam publice persone habita nobis et vobis et omnibus illis (*corroso* . . . .) vel interesse poterit, legipt. . . (*corroso* . . . .) judicatum solui cum suis clausulis uniuersis, Et nos semper habere gratum et firmum quidquid per vos in vel super (*corr.* . . . .) actum factum seu firmatum, et nullo tempore (*corr.* . . . .) sub (*corr.* . . . .) ypotheca in quorum testimonium presens publicum instrumentum sigillo maiestatis nostre in pendenti munitum vobis fieri iussimus, atque tradi quod fuit actum in loco de Almunia XXV.ª die decembris anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo nono.

Segnum Petri Dei gratia regis Aragonum Valencie Maioricarum Sardinie et Corsice comitisque Barchilonie Rossilionis et Ceritanie qui predicta concedimus et firmamus Atque

Iuramus. Rex P.s.

Testes inde sunt nobilis Bernardus de Capraria, et Matheus Mercerii camerlengus consiliarius dicti domini regis.

Sci . . . . gnum mei Bernardi de Bonastre dicti domini regis scriptoris secretarii, eiusque autem notarii publici per totam terram et dominationem suam, qui premissis interfui et hoc scribi feci cum raso et emendato in linea XIIII. vbi corigitur maiestatis nostre in pendenti munitum vbi et clausi.

de *Perilionibus*, come di cosa già poco innanzi fatta, e succeduta. Ora, siccome nel 9 aprile, e nel 3 agosto 1359 il 25 dicembre di tale anno non era ancora venuto, ma dovea venire, ne consegue necessariamente, che la data di detto atto di procura è precisamente il 25 dicembre 1358. — Quindi, o si deve dire, che l'anno 1359 fu notato per errore nella copia del documento, ovvero che non siavi errore, ma vi sia stato notato, perchè in quel tempo in alcuni luoghi del regno di Aragona si usasse computare gli anni dal Natale, ossia dal 25 dicembre.

(1) *Pilionibus*, abbreviatura di *Perilionibus*, come si legge in tutti i documenti che seguono appresso.

CXIII *

Simone Boccanegra Doge di Genova costituisce suo procuratore Rinaldo di Montaldo all'oggetto di compromettere sulle questioni della repubblica Genovese col re di Aragona, e di comparire intanto alla presenza di Giovanni marchese di Monferrato, per concertarsi cogli ambasciatori del sovrano aragonese sulla restituzione dei prigionieri, e sulla rifazione dei danni fatti e cagionati in occasione, e per causa di guerra, con facoltà eziandio di devenire ad atti di tregua, e di pace.

(1359, 22 marzo).

Dai Regj Archivj di Corte di Torino, Documenti. Genov. Serie 1.ª, Num. X.

Hoc est exemplum instrumenti sindicatus domini Leonardi de Montaldo jurisperiti sibi concessi et facti per dominum ducem ancianos et officiales guere civitatis Ianue pro dicto compromisso fiendo.

In nomine Domini amen. Magnifficus et excelsus dominus dominus Symon Buccanigra Dei gratia dux januensium et populi defensor in presentia consensu et voluntate infrascriptorum ancianorum seu conscilii et officialium (*corroso* . . . .) guerre nec non ipsi anciani et officiales guerre autoritate et decreto dicti domini ducis et quorum ancianorum, qui presentibus interfuerunt nomina sunt hec Manuel de Casina prior. Iacobus Carpanetus dominus Petrus de (*corroso* . . . .) Iacobus de Francischis Iacobus de Ulmo, Nicholaus Salicetus, Lanfranchus Drizacorni, Nicolaus Oddonis Anthonius de Compagnono. Raphael Throme — Officialium vero guerre hec: Georgius Capellus prior (*corr.* . . . . .) Nazalotus de Castro, Bartholomeus Rubeus Anthonius de Struppa. Confidentes de legalitate et prudencia discreti et sapientis viri domini Leonardi de Montaldo jurisperiti (*corr.* . . . . . .) presentis et presens mandatum in se sponte suscipientis. Nomine et vice comunis Ianue, et universorum januensium et qui pro januensibus in quacumque mondi parte se tractant et reputant, nec non nomine et vice quarumcumque ciuitatum terrarum et locorum ipsi comuni Ianue in quacumque mondi parte suppositorum seu etiam conuencionatorum cum ipso comune nec non etiam quorumcumque comitum marchionum baronum (*corr.* . . . . .) dominorum feudatariorum vassallorum seu etiam conventionatorum ipsius comunis seu cum ipso comuni ac quorumcumque

valitorum coadiutorum adherentium et sequacium ipsius comunis — Eumdem dominum Leonardum fecerunt constituerunt et (*corroso* . . . .) ordinaverunt sindicum actorem procuratorem ambaxiatorem et nuncium specialem et prout melius et abilius fieri poterit eumdem loco ipsius comunis et omnium superius expressorum possuerunt et esse voluerunt ad se conferendum et presentandum coram illustri principe et magniffico domino domino Iohanne Dei gratia marchione Montisferrati ac imperiali vicario ac quibuscumque comissariis, et auditoribus eiusdem, et cum dicto domino marchione et coram eo, cum ambaxadore seu ambaxatoribus illustris domini regis Aragonum seu aliis quibuscumque personis ab eo potestatem habentibus tractandum, conueniendum ac firmandum et inhiendum cambia de omnibus et singulis januensibus nec non de terris locis et dominiis superius expressatis, et aliis quibuscumque sequacibus adherentibus et valitoribus comunis Ianue detemptis seu carceratis in quibuscumque mondi partibus in virtute seu potestate prefati domini regis Aragonum, seu etiam quarumcumque ciuitatum comunitatum seu uniuersitatum baronum seu dominorum seu etiam quarumcumque singularium personarum sui regni, siue eidem quomodocumque mediate uel immediate supposite uel suppositorum seu eidem quomodocumque fauentium uel etiam adherentium pro omnibus et singulis catalanis seu subditis uel districtualibus prefati domini regis seu etiam de quibuscumque terris locis seu dominiis ipsi domino regi suppositis seu etiam eidem complicibus valitoribus adherentibus et sequacibus in guerra vigenti inter ipsum dominum regem et gentes ipsius et comune Ianue sub illis pactis modis formis et tepnoribus de quibus ipsi sindico et procuratori videbitur expedire. Ac etiam ad tractandum inhiendum componendum et firmandum treuguam pacem et federa quecumque cum quibuscumque regibus, principibus baronibus ciuitatibus comunitatibus seu uniuersitatibus seu dominiis quibuscumque quocumque nomine censeatur et cuiuscumque generis conditionis et proheminentie sint, cum quibus comune Ianue ad presens habet vel in futurum haberet guerram disensionem odium rancorem seu malam voluntatem quamcumque — Nec non ad se conueniendum transigendum componendum et paciscendum de et super quibuscumque dapnis cedibus vulneribus robariis incendiis predistis violenciis et aliis iniuriis quibuscumque et cuiuscumque generis illatis hinc inde nec non ad ipsa dapna cedes vulnera predas rapinas et alia quecumque dapna iniurias et violencias ut supra remitendum et quietandum ac quietationem et remissionem nomine ipsius comunis Ianue et omnium et singulorum predictorum recipiendam sub omnibus et singulis modis stipulationibus cautelis et formis de quibus eidem sindico et ambaxatori videbitur et placuerit. Ac etiam de ipsis, et super ipsis omnibus gueris questionibus dapnis cedibus predistis, robariis iniuriis odiis rancoribus et aliis iniuriis quibuscumque inter ipsum comune Ianue et omnes et singulos supradictos pro parte dicti comunis Ianue superius expressatos Et quemcumque regem baronem dominos comunitates uniuersitates ciuitates seu loca uigentibus seu uertentibus ac aliis omnibus et singulis supradictos compromitendum et compromissum generale faciendum in quacumque persona ipsi nuncio et ambaxatori placuerit seu videbitur expedire cum omni potestate et baylia, et sub quibuscumque modis et formis tepnoribus penis promissionibus stipulationibus et cautelis que ipsi nuncio seu ambaxatori placuerint seu expedire videbuntur, et proinde et ocasione supradictos ipsum comune Ianue et bona ipsi obligandum ac etiam ipsa omnia et singula corporalibus juramentis nomine ipsius comunis firmandum et vallandum dantes et concedentes eidem sindico actori ambaxatori procuratori et nuncio speciali in predictis omnibus et singulis ac aliis quibuscumque dependentibus choerentibus emergentibus seu connexis predictis seu predictorum alicui plenam largam et liberam potestatem cum pleno libero et generali mandato et administratione bonorum comunis Ianue promittentes et iurantes corporaliter tactis scripturis ad sancta Dei evangelia mihi notario et canzell[rio] infrascripto tamquam persone publice officio publico stipulanti et recipienti nomine et vice omnium et singularum personarum quarum interest interenit et in futurum poterit interesse se perpetuo habituros ratum gratum et firmum omne id et quidquid per ipsum sindicum nuncium seu procuratorem actum gestum tractatum firmatum seu procuratum fuerit in predictis et quolibet predictorum et contra ipsa nec ipsorum aliquod se perpetuo non facturos uel uenturos aliqua occasione uel causa que dici uel excogitari possit, et sub ypotheca et obligatione omnium bonorum ipsius comunis habitorum et habendorum – Et duret presens sindicatus et baylia usque ad menses duos proxime venturos. Actum Ianue in terratia palacii ducalis vbi conscilia celebrantur anno dominice nativitatis millesimo tercentesimo quinquagesimo nono indictione vndecima secundum cursum Ianue die vigesima secunda marcij inter terciam et nonam presentibus testibus ad hec vocatis et rogatis Lorino Morbiolo, Paulo Hosbergerio Iohanne Cãtaĩo Lañ. Dominico de Rapallo notario. Conrado de Coruaria et Conrado de Mazurro notario et cancellario dicti domini ducis et comunis Ianue.

Ego Georgius Oddoardi de Clauaro imperiali auctoritate notarius et cancellarius magniffici domini ducis et comunis Ianue suprascriptis omnibus et singulis interfui rogatus scripsi et meum signum apposui consuetum.

CXIV*.

Li suddetti procuratori del re di Aragona, e del Doge di Genova fanno compromesso per la definizione delle loro questioni, quelle comprese che riguardano la Sardegna, ed eleggono arbitro il marchese Giovanni di Monferrato.

(1359, 9 aprile).

Dai Regj Archivj di Corte di Torino, Documenti Genovesi, Serie 1.ª, Num. XI.

In nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo tercentesimo quinquagesimo nono indictione duodecima die nono mensis aprilis actum in civitate Astensi in palacio sive domo habitationis illustris Principis et magniffici domini, domini Iohannis marchionis Montisferrati imperialis vicarii etc. — Presente illustrissima domina, domina Elisabeth infantissa Maioricarum, et consorte pre-

fati domini marchionis, ac presentibus testibus ad hec vocatis et rogatis reverendo in Christo patre, domino fratre Egidio Dei et Apostolice sedis gratia episcopo vicentino et comite, domino Francisco de Summo legum doctore, vicario dicti domini marchionis, Petro de Carrega de Villa Acrimontis, diocesis urgellensis regni Aragonae, et Georgio Oddoardi de Clauaro ciue ianuense notario et cancellario domini ducis et comunis Ianue. Quorum presentia nobilis dominus Franciscbus de Perilionibus miles consiliarius et camerlengus, ac procurator certus et specialis, et procuratorio nomine serenissimi principis et domini, domini Petri Dei gratia regis Aragonum, Valencie, Maioricarum etc. prout de eius procuratione, baylia, et auctoritate sibi super infrascriptis a prefato domino rege concessis et tam specialiter quam generaliter attributis constat publico instrumento condito et confecto, ac roborato signo et juramento domini regis predicti sub signo et nomine Bernardi de Bonastre prefati domini regis scriptoris secretarii eiusque autoritate notarii pubblici sub anno domini millesimo tercentesimo quinquagesimo nono xxv.ᵒ die decembris ex vna et pro vna parte, et quod quidem instrumentum procure dicti domini Francisci de Perilionibus munitum et roboratum eatenus bulla siue sigillo pendenti prefati domini regis, que quidem bulla, siue sigillum sculpita erant et sunt in cera rubea, et in una parte forme dicte bulle siue sigilli cere rubee sculpitus erat et est equus cum persona regali super eo tenens cimerium in capite, ensem in manu dextera, et clipeum in sinistra, et circha formam dicte bulle hec verba, *Petrus Dei gratia Rex Aragonensis, Valencie Maioricarum Sardinie et Corsice, comesque Barchilonie, Rosilionis et Ceritanie.* In alia vero parte dicte bulle sculpita erat siue formata ymago regalis, tenens in capite coronam regalem in manu dextera sceptrum, siue virgam regalem, in sinistra pomum cum cruce duplici, sedens super regali solio, et tenens sub quolibet pede formam duorum leonum. In circuitu vero dicte bulle, et in ista parte scripta erant hec verba: *diligite justiciam qui judicatis terram, et oculi vestri videant equitatem.* Et circumspectus vir dominus Leonardus de Montaldo jurisperitus ciuis januensis sindicus, actor, procurator, ambaxator, et nuncius specialis magniffici et excelsi domini, domini Symonis Bucanigre Dei gratia ducis ianuensis et populi defensoris specialiter et solepniter constitutus ad infrascripta omnia et singula peragenda per ipsum dominum ducem in presencia consensu et voluntate infrascriptorum ancianorum seu consilii et officialium officii guerre, nec non per ipsos ancianos, et officiales guerre autoritate et decreto dicti domini ducis, et quorum ancianorum qui ad hec interfuere, nomina sunt hec: Manuel de Casina prior, Iacobus Carpanetus, dominus Petrus de Casteliono jurisperitus, Iacobus de Francischis, Iacobus de Ulmo, Nicolaus Salicetus, Lanfranchus Drizacorne, Nicolaus Oddonis, Antonius de Compagnono Raphael Thome, officialium vero guerre nomina hec sunt: Georgius Capellus prior, Lanzalotus de Castro, Bartholomeus Rubeus, Anthonius de Struppa. Sindacario, procuratorio, actorio, et ambaxatorio nomine prefatorum dominorum ducis ancianorum et officialium guerre et nomine et vice comunis Ianue, et pro ipso comuni ac omnium et singulorum januensium, et qui pro januensibus in quacumque mundi parte se tractant et reputant, nec non nomine et vice quarumcumque ciuitatum terrarum et locorum ipsi comuni Ianue in quacumque mondi parte suppositorum seu conventionatorum cum ipso comuni nec non etiam quorumcumque comitum marchionum baronum seu etiam dominorum feudatariorum vassallorum seu etiam conuencionatorum ipsius comunis seu cum ipso comuni, ac quorumcumque valitorum coadiutorum adherentium et sequacium ipsius comunis. De cuius domini Leonardi sindicatu procuratorio, potestate et baylia per prefatum dominum ducem in presentia consensu et voluntate dictorum dominorum ancianorum sui conscilii, et officialium officii guerre, nec non per prefatos ancianos et officiales guerre autoritate et decreto dicti domini ducis factis concessis datis et tam specialiter quam generaliter atque universaliter, eidem domino Leonardo sindico et procuratori predicto, constat publico instrumento recepto abreuiato et in publicam formam redacto per Georgium Oddoardi de Clauaro imperiali autoritate notarium et cancellarium prefati magniffici domini ducis et comunis Ianue sub hoc eodem anno indictione vndecima secundum cursum Ianue die vigessima secunda marcii inter terciam et nonam ex parte altera. Considerantes procuratoriis actoriis et sindicariis nominibus antedictis, guerarum vigencium, et que tam diu inter dictas partes viguerunt detestanda pericula, et abhorrendas ipsarum guerrarum operationes et actus, quorum et quarum occasione ulterius sequi possent captiuitates, cedes, incendia, adulteria, furta, rapine et alia inopinata pericula, et scandala infinita que si procederent impossibilia forent aliquam humanorum operationem deleri, cupientesque secuta scandala, dapna et obprobria dignis compensationibus, operibus, et actibus abolere, futuraque Christo primo euitare, ipsi dominus Franciscus de Perilionibus et dominus Leonardus de Montaldo predicti | sindicariis, actoriis, procuratoriis, et ambaxatoriis nominibus quibus supra | ex certa eorum et cuiuslibet eorum scientia nulloque errore dolo fraude vi uel metu ducti sed sponte et consulto, ex vigore et auctoritate baylarum auctoritatum et potestatum eisdem et cuilibet ipsorum ut dictum est superius concessarum, et omni jure, modo, et forma quibus melius potuerint. Compromisserunt et compromissum fecerunt in illustrem et magnifficum principem dominum Iohannem marchionem Montisferrati imperialem vicarium supradictum ibidem presentem et ipsum compromissum sponte suscipientem tamquam in ipsarum, et cuilibet earum parcium arbitrum arbitratorem, arbitramentatorem amicabilem compositorem et comunem amicum per ipsos jam dictos sindicos et procuratores etc. electum et assumptum de omnibus et singulis guerris discordiis rancuris inuasionibus occupationibus captionibus incendiis dapnis magnis siue minimis causis siue questionibus quibuscumque cuiuscumque conditionis existant et quocumque nomine censeantur inter ipsas partes motis uel ortis seu vertentibus, et que moui oriri seu uerti possent quouis modo de iure uel de facto et de omni et toto eo ac omnibus et singulis que vna pars ab altera aut altera ab altera petere exigere uel requirere posset verbo uel facto de jure uel de facto seu alio quouis modo. Tali modo et forma factum est dictum compromissum in prefatum illustrem principem dominum Iohan-

nem marchionem predictum quod ipse possit et valeat dicere sententiare pronunciare arbitrari arbitramentari precipere diffinire adiudicare absoluere condepnare et amicabiliter tam super pace indicenda et firmanda et treguis indicendis et firmandis quam etiam super quibuscumque causis cassibus et articulis tam supranominatis quam non nominatis componere, cum omnibus obligationibus tam realibus quam personalibus et mixtis fiendis per dictas partes pro obseruacione pacis pronunciande per prefatum dominum arbitrum que obligationes prestentur tam in presentia domini pape quam etiam in manibus prefati domini marchionis sicut ipsas obligationes tam coniunctim quam diuisim prefatus dominus marchio duxerit ordinandas, ac de quibuscumque ciuitatibus terris locis bonis et rebus quibuscumque suppositis vel existentibus sub dominio seu ad obedientiam dicti domini regis seu dicte ciuitatis Ianue seu ciuium vassallorum uel subditorum ipsorum dominorum regis, ducis, et comunis Ianue, tam in Sardinia et Corsica quam in quacumque alia mondi parte, dare tradere donare tribuere adiudicare ipsis partibus et cuilibet seu alteri earum, et quibuscumque, seu cuicumque subdito uel subditis ipsarum parcium et cuiuslibet seu alterius earum prout et sicut ipsi domino marchioni arbitro, et arbitratori etc. placuerit et voluerit ad eius liberam voluntatem, de jure tantum, de concordia tunc et de jure et de concordia alte et basse prout ei placebit omnibus diebus feriatis et non feriatis petitione sine libello oblato et non oblato, lite contestata et non contestata, juribus parcium vissis, et non vissis, citatis partibus et non citatis, vna citata et altera non citata, presentibus partibus et absentibus, vna parte et altera absente, sedendo et stando, in scriptis et sine scriptis, juris ordine seruato et non seruato, ad ipsius domini marchionis meram absolutam et liberam voluntatem. Dantes et concedentes dicti sindici et procuratores et quilibet eorum sindicariis et procuratoriis nominibus quibus supra dicto domino marchioni arbitro et arbitratori etc. plenam liberam et generalem bayliam, et plenum liberum et generale arbitrium, ac speciale si et ubi speciale requireretur uel opus esset in predictis et circha predicta et quodlibet predictorum, et ab eis et quolibet eorum dependentibus emergentibus et connexis promitentes dictus dominus Francus de Perilionibus procuratorio nomine quo supra pro vna parte et dictus dominus Leonardus sindicario et procuratorio nomine quorum supra pro alia parte sibi ad inuicem silicet una pars alteri et altera alteri, Et mihi Stibioto Stibio notario infrascripto tamquam publice persone stipulanti et recipienti nomine et vice omnium et singulorum quorum interest intererit, seu interesse poterit et posset quovis modo, perpetuo habere tenere grata rata et firma, ac atendere et obseruare et effectualiter omni causa excusatione ot exceptione tam juris quam facti remota penitus adimplere omnia et singula que dicentur sentenciabuntur pronunciabuntur adiudicabuntur arbitrabuntur, precipientur diffinientur absoluentur condempnabuntur dabuntur tradentur donabuntur uel amicabiliter componentur inter dictas partes uel aliquas alias personas quas predicta uel aliquod predictorum possent tangere quouis modo, et nullo tempore contrafacere vel venire aliqua ratione vel causa de jure vel de facto si etiam de jure conuenire possent vel posset. Hoc acto specialiter et expresse inter dictas partes silicet inter dictum dominum Franciscum procuratorem et procuratorio nomine dicti domini regis ex vna et pro vna parte et dictum dominum Leonardum procuratorem et procuratorio ac sindicum et sindicario nominibus supradictis ex altera et pro altera parte, quod predicti dominus rex uel dictus dominus dux, seu comune Ianue aut ipsi sindici et procuratores seu alter eorum seu aliqua alia persona de mondo non petent nec possint petere redduci ad arbitrium boni viri in toto vel in parte ea vel aliquod eorum que dicentur sententiabuntur pronunciabuntur arbitramentabuntur precipientur diffinientur adiudicabuntur absoluentur condepnabuntur amicabiliter componentur dabuntur tradentur et donabuntur per dictum dominum arbitrum arbitramentatorem etc. inter dictas partes seu aliquas personas, quas predicta uel aliqua predictorum tangere possent uel ad eas modo aliquo pertinere, et quod sentenciam uel sententias inde ferendam uel ferendas, siue diffinitiua siue interlocutoria uel cuiuscumque conditionis sit non dicent nullam uel nullas esse, nec ab ea uel ab eis appellabunt uel cognitionem postulabunt, quouis modo, nec dicere uel postulare possint. Et si de facto per dictas partes uel earum alteram recurretur, seu recurri continget, ad arbitrium boni viri quidquid vigore ipsius recursus uel actionis ad hoc sibi competentis consequi possent uel habere, uel etiam exigere illud totum et omnem actionem eidem competentem et competituram ad promissa et spem etiam future actionis de presenti, pars quam de facto recurrere contigerit parti obedienti et obtemperanti, remissit, cessit, et etiam diffiniuit quictauit et absoluit. Et donatione pura et simplici inter viuos sibi adinuicem dicte partes compromitentes nominibus quibus supra eo cassu dederunt cesserunt, et remisserunt et etiam quictarunt; sub pena florenorum centum milium boni auri et justi ponderis que pena tociens comittatur et exigi possit cum effectu quociens in predictis uel aliquo predictorum seu in dependentibus uel emergentibus ab eisdem fuerit modo aliquo contrafactum, et pena soluta uel non nichilominus rata et firma maneant et attendi et obseruari debeant omnia et singula dicta sententiata pronunciata arbitramentata precepta diffinita adiudicata absoluta condepnata data tradita et donata per dictum dominum arbitrum arbitratorem arbitramentatorem etc. que pena soluatur et solui debeat incontinenti ipso facto sine aliqua exceptione oppositione uel excusatione per partem non obseruantem, et obseruare nolentem, cuius pene medietas sit partis obseruantis et obseruare uolentis, et alia medietas sit dicti domini marchionis arbitri et arbitratoris predicti; Et durat presens compromissum ipsumque durare voluerunt dicte partes silicet dictus dominus Franciscus de Perilionibus procuratorio nomine dicti domini regis pro vna parte et dictus dominus Leonardus sindicus et procurator sindicario et procuratorio nomine dictorum dominorum ducis, ancianorum et officialium guerre et comunis Ianue pro alia parte vsque ad duos annos proxime venturos; dantes et concedentes eidem domino marchioni arbitro supradicto ibidem presenti et recipienti plenam et liberam potestatem arbitrium et bayliam ipsum compromissum prorogandi semel tantum ad illum terminum qui ei videbitur et pla-

cuerit et quem voluerit, ac etiam declarandi corrigendi et interpretandi semel et pluries prout ei videbitur et quumcumque voluerit, omnia et singula, et omne id quod et que fuerint per eum dicta sententiata pronunciata arbitramentata precepta diffinita adiudicata absoluta condepnata data tradita donata seu amicabiliter composita, et tam universaliter quam etiam singulariter uel diuisim, et tam presentibus partibus quam absentibus, citatis quam non citatis ac tam de facto quam de jure. Pro quibus omnibus et singulis sic firmiter atendendis et obseruandis dictus dominus Franciscus procurator et procuratorio nomine dicti domini regis pro una parte, et dictus dominus Leonardus sindicus et sindicario nomine quorum supra pro alia parte sibi adinuicem silicet una pars alteri, et altera alteri, et mihi predicto notario ut supra stipulanti et recipienti pignori obligauerunt omnia et singula bona tam mobilia quam immobilia et tam habita quam habenda dictorum domini regis Aragonum etc. et dictorum dominorum ducis ancianorum officialium guerre et comunis Ianue; Omologantes laudantes ratifficantes et aprobantes ex nunc prout ex tunc ea omnia et singula que dicentur sententiabuntur pronunciabuntur arbitramentabuntur precipientur diffinientur adiudicabuntur absoluentur condepnabuntur dabuntur tradentur donabuntur seu amicabiliter componentur inter dictas partes per dictum dominum marchionem arbitrum supradictum; ac renunciantes consulto et ex certa scientia sindicario et procuratorio nomine quorum supra exceptioni doli mali in factum conditioni, sine causa et ex injusta causa cuilibet errori lesioni deceptioni et fraudi omnique exceptioni defensioni et juri ac omnibus et singulis priuilegiis rescriptis et gratiis tam papalibus quam imperialibus et tam factis quam faciendis, quibus omnibus et singulis priuilegiis graciis et rescriptis, et aliis quibuscumque juribus et legibus et decretalibus quibus mediantibus contra predicta vel aliquod predictorum modo aliquo fieri posset uel venire; Sic expresse et solepniter intelligatur renunciatum fore quemadmodum si in ista renunciatione de eis et eorum quolibet specialis mencio facta foret; Et insuper dicti dominus Franciscus de Perilionibus et dominus Leonardus sindicus et procurator predicti in animas omnium eorum et singulorum quorum procuratores et sindici sunt jurauerunt corporaliter ad sancta Dei euangelia tactis scripturis omnia et singula suprascripta perpetuo habere et tenere rata grata et firma ac atendere et inuiolabiliter obseruare et nullo tempore contra facere uel uenire aliqua ratione uel causa de jure uel de facto, etiam si de jure contrauenire possent, voluerunt etiam dicte partes, quod si ambe uel aliqua earum ad corroborationem presentis compromissi et contentorum in eodem voluerint processu temporis et quando et quociens eis placuerit addere quod sit eis licitum semel uel pluries etiam si per me subscriptum notarium vnum uel plura publica instrumenta essent facta ac in mondum reddacta, fiat tamen semper substantia non mutata. Et de predictis dictus dominus marchio arbiter et arbitrator predictus, dictique dominus Franciscus et dominus Leonardus et quilibet eorum, nominibus quibus supra preceperunt per me Stibiotum Stibium notarium infrascriptum fieri plura publica instrumenta, prout melius fieri, et dicturi poterunt ad dictatum unius et plurium sapientum.

Et ego Stibiotus Stibius publicus imperiali autoritate notarius et canzellarius prefati domini marchionis omnibus et singulis suprascriptis vocatus et rogatus interfui, et dictum instrumentum compromissi recepi et in meo protocollo scripsi et abreuiaui et in presentem publicam formam reddegi, et ideo me subscripsi et signum meum apossui consuetum in testimonium omnium premissorum.

CXV*.

Lettera del marchese Giovanni di Monferrato a D. Pietro re di Aragona, e al Doge di Genova, nella quale dà alcuni preliminari provvedimenti, nella sua qualità di arbitro, riguardo ai prigionieri di guerra, ed ai corsari ed armatori, sì catalani, che genovesi.

(1359, 11 aprile).

Dai Regj Archivi di Corte di Torino, DOCUMENTI GENOVESI, Serie 1.ª, Num. XII.

Hec est forma literarum que misse sunt domino regi et domino duci et comuni Ianue.

Serenissimo principi et domino, domino Petro Dei gratia regi Aragonum etc. Nos Iohannes marchio Montisferrati imperialis vicarius etc. Arbiter, arbitrator, et amicabilis compositor electus et assumptus inter eamdem regiam maiestatem ex vna parte et comune Ianue ex altera, notum facimus nos virtute eiusdem compromissi potestatis et baylie nobis concesse arbitratos et arbitramentatos fuisse, ac velle mandare statuere et ordinare, quod omnes et singulli januenses et qui pro januensibus se tractant et reputant seu etiam de quibuscumque ciuitatibus terris seu locis ipsi comuni Ianue quoquomodo suppositis seu confederatis, carcerati seu detempti per eamdem regiam maiestatem seu in eius virtute seu etiam per quoscumque barones dominos ciuitates comunitates vniuersitates seu singulares personas regnorum suorum seu eidem domino regi quomodocumque suppositorum seu confederatorum et e conuerso quod omnes et singuli catalani et qui pro catalanis se tractant et reputant seu etiam de quibuscumque ciuitatibus terris seu locis ipsi domino regi quoquo modo suppositis seu confederatis carcerati seu detempti per comune Ianue seu in eius virtute, seu etiam per quoscumque marchiones comites seu dominos ciuitates comunitates uniuersitates seu loca uel singulares personas suppositas seu confederatas ipsius comunis seu cum ipso comuni, libere et absque ullo pretextu impedimento reali uel personali ab ipsis carceribus seu detemptoribus debeant rellaxari et per nuncios ipsius domini regis, et comunis Ianue nobis dicto marchioni in festo beati Iohannis Baptiste proxime venturo in ciuitate Aste presentari; Post quam presentationem statim liberi rellaxabuntur, et ad propria pro libito reddire permitentur que rellaxatio et presentatio per ipsas partes et ipsarum quamlibet fieri debeat non obstantibus aliquibus redemptionibus per ipsos carceratos factis seu promissis seu aliis quibuscumque promissionibus seu obligationibus per ipsos carceratos uel aliquem ipsorum factis seu de cetero fiendis quacumque occasione uel causa et sub quocumque colore pretextu seu forma, quas omnes redemptiones promissiones et ob-

ligationes per ipsos carceratos seu aliquem ipsorum factas uel fiendas ut supra cassus nullas vacuas et irritas esse volumus et inanes, et vltra predicta quod siqui catalani uel januenses hactenus rellaxati uel de cetero rellaxandi uel alique persone pro eis, aliquas promissiones uel obligationes seu etiam confessiones fecissent, uel etiam sub quocumque contractus genere se uel bona sua quomodolibet obligassent ipsis partibus uel alicui seu aliquibus singulari uel singularibus personis ipsarum partium seu aliis quibuscumque pro eis vel ipsarum ocasione quod tales promissiones obligationes et contractus nulli irriti et inanes sint, et ipsorum uel alicuius eorum pretextu nulla de cetero lis molestia questio ipsis carceratis seu qui carcerati fuissent possit fieri vel inferri sed teneatur et debeat dictus dominus rex ipsos catalanos contentos facere et quietos, et dictus dominus dux et comune Ianue suos januenses. Quare eamdem regiam maiestatem requirimus et rogamus et virtute prefati compromissi, et potestatis nobis attribute monemus quatenus predicta omnia et singula per nos arbitrata arbitramentata declarata et pronunciata obseruetis ac executioni et effectu debito mandetis ac obseruari et exequi penitus faciatis. In quorum testimonium presentes fieri jussimus, et nostri sigilli impressione muniri. Dat. Ast die XI mensis aprilis anno domini MCCCLVIIII. XII.ª indictione.

Magniffico domino Symoni Bucanigre Dei gratia duci januensi et populi defensori, nos Iohannes marchio Montisferrati imperialis vicarius et arbiter, arbitrator et amicabilis compositor electus et assumptus inter vos dominum ducem et comune Ianue ex vna parte et serenissimum principem dominum Petrum Dei gratia regem Aragone etc. ex altera notum facimus, nos virtute eiusdem compromissi etc. ut sup.

Quare vos dominum ducem consilium et comune Ianue requirimus et rogamus ac virtute prefati compromissi et potestatis nobis attribute monemus quatenus predicta omnia et singula etc. ut sup.

Super facto ofensionum tollendarum inter dominum regem Aragonum et gentes et subditos ipsius infrascripta videntur posse fieri, ac inter dominum ducem et comune Ianue et eorum subditos. Primo quod secretissime imponatur, et mandetur per dominum regem predictum quibuscumque armatoribus, capitaneis dominis seu patronis quarumcumque galearum nauium seu lignorum, seu aliorum nauigiorum quorumcumque exeuntium seu exire volentium uel debentium a medio madio proxime venturo vltra de tota Catalonia et regno Aragonum et regno Maioricarum et circumstantibus insulis seu locis, quod januensibus uel in ipsorum nauigiis seu bonis offensionem non inferant, uel jacturam, Et e conuerso per dictum dominum ducem et comune Ianue fiat districtualibus suis, et quibuscumque ultra dictum tempus exire volentibus seu debentibus de ciuitate Ianue et ripariis et ciuitatibus et terris conuencionatis infra districtum Ianue situatis. Locis vero existentibus in insulis SARDINIE et Corsice mandetur quod non exeant neque arment ultra kalendas junii proximi sique vero galee naues uel ligna ipsarum parcium inter insulam Sicilie et strictum Yspanie seu caput Sancti Vincentii forent, quod ordinetur secretissime quod non offendant ultra dictas kalendas junii, Et hoc eis denuncietur intra dictas kalendas; Illis vero nauigiis et personis ipsarum parcium que essent ultra dicta confinia, mandetur et imponatur usque ad medium mensem augusti proximi, et si casualiter ultra dicta tempora referendo singula singulis fieret aliquod dapnum uel offensio per aliquam ex ipsis partibus, uel singulares personas ipsarum parcium, quod sub specie recati seu redemptionis fieri debeat restitutio, dapna passis in hac forma, videlicet quod dominus dux et comune Ianue reddimant uel reddimere simulent omnes res et bona capta seu ablata per aliquem januensem ab aliquo catalano uel subdito uel districtuali dicti domini regis, et ipsi catalano subdito vel districtuali predicto fiat libera restitutio uel satisfactio de ipso damno. Et e conuerso fiat per dictum dominum regem januensibus subditis et districtualibus comunis Ianue — A predictis autem omnibus excepti intelligantur queeumque galee gentes et nauigia iture seu itura in auxilium regis Castille, secundum compositionem et pacta nuper inita inter ambaxatorem et procuratorem dicti domini regis Castille et comune Ianue de quibus aparet publicum instrumentum scriptum manu Conradi Mazurri notarii et canzellarii comunis Ianue, hoc anno de mense marcij, que offendere possint et offendi, predictis non obstantibus, nec de dapnis per ipsas uel eis inferendis, vel aliquam, seu alicui ipsarum nulla emendacio uel restitutio fieri debeat.

CXVI*.

Ordini dati dal marchese Giovanni di Monferrato nella causa arbitramentale tra il re di Aragona, e la repubblica di Genova.

(1359, 6 luglio).

Dai Regi Archivj di Corte di Torino, DOCUMENTI GENOVESI, Serie 1.ª, Num. XIII.

Ordinatum est vt infra die sexto julii MCCCLVIIII.

Primo quod per utramque dictarum parcium et omnes et singulos subditos ipsarum parcium cessetur ab omnibus offensis tam per mare quam per terram sicut ordinatum est.

Item quod ambaxatores domini regis Aragonum procurabunt et effectu aliter facient cum eodem domino rege, quod omnes et singuli januenses carcerati in terris potentia et virtute dicti domini regis, libere a carceribus rellaxentur, et libere consignentur et tradantur illi persone uel personis quam uel quas pro ipsis carceratis januensibus recipiendis mittet dominus dux Ianue, et quando illa persona uel ille persone quam uel quas ipse dominus dux mittet ad dictam consignationem recipiendam scripserit dicto domino duci conscignationem ipsam ei factam fuisse, ipse dominus dux habita notitia per litteras de ipsorum carceratorum rellaxatione teneatur facere rellaxari confestim omnes carceratos catalanos et alios qui pro seruicio dicti domini regis tam in Ianua quam alibi sub eius districtu carcerati existunt.

Item quod omnes dicti carcerati tam januenses quam catalani consignentur in Ast coram domino marchione, et quod cuilibet ipsorum carceratorum detur juramentum de se presentando in Ast coram ipso domino marchione et

domina marchionissa exceptis dumtaxat infirmis qui venire non possent.

Item quod dicti ambaxatores dicti domini regis dent litteras fidancie personis ituris ex parte dicti domini ducis in Cataloniam pro consignatione dictorum carceratorum recipienda ne eis offendatur in persona uel rebus suis.

Item quod omnes obligationes et incartamenta facta per carceratos januenses quibuslibet catalanis uel subditis dicti domini regis annullentur et reuocentur prout alias extitit ordinatum, et quod comunitates regnorum et terrarum dicti domini regis, videlicet Aragone, Valencie, Maioricarum et Catalonie et aliorum locorum et terrarum dicti domini regis, istud complere teneantur et facere contentando illas quibus facte sunt dicte obligationes et incartamenta, uel aliter faciendo prout voluerint dummodo annullatio fiat de ipsis incartamentis, et dicti januenses liberentur a dictis obligationibus et incartamentis, et istud incontinenti facere exequi teneatur dominus rex predictus, et idem faciat dominus dux et comune Ianue de incartamentis factis per carceratos catalanos, et hoc de facto omnino et incontinenti exequatur ne rellaxatio carceratorum ob id si obmittetur aliqualiter impediatur, et ad hec facienda dictus dominus rex intelligatur et sit obligatus. Quamcumque ad annullationem obligationum si que facte fuerint in regno Francie uel terris aliorum regum non videtur fieri posse incontinenti sed fiat quitatio per creditores ut solepniter fieri poterit ad utilitatem obligationum.

Item quod omnia dapna que data uel illata fuerint post tempora ordinata et postquam offensiones cessare debuerint, emendentur receptis probationibus, per illum cui comittet dominus marchio in Ianua et Barchilonia et satisfactio fiat in Ianua januensibus et subditis domini regis predicti in Barchilonia.

Item quod dictus dominus rex de nouo litteras scribi et mandari faciat quod cessetur ab omnibus offensis januensibus, et quod ab exeuntibus de terris suis recipiantur securitates, et eis precipiatur quod sub pena hominis et personarum cessent a dictis offensis, et idem faciat dominus dux Ianue de districtualibus suis.

Item quod sub eadem pena scribatur gubernatoribus Calleri et Largherii quod non riceptent aliquos offendentes et quod si contingeret aliquos venientes de Sicilia uel alia mondi parte cepisse uel capere, et ibi redducere aliquos januenses uel ligna uel res suas, quod persone ipsorum januensium per eos libertati tradantur, et eorum res retineantur et ipsis januensibus libere restituantur, et ulterius ab eis qui fecissent dictam captionem accipiantur antequam abiri permictantur securitates de non ulterius offendendo; Et e conuerso fiat per dominum ducem et comune Ianue de quibuscumque qui intulerint dapnum subditis et districtualibus dicti domini regis, et reperti fuerint sub districtu eiusdem domini ducis, et habeat locum presens clausula siue capitulum in quibuscumque piratis et incursantibus maria causa prede, et non in illis qui guerram palam haberent cum aliqua parcium predictarum.

Item quod ratifficationes firmissime fiant super compromisso per dominum regem et dominum ducem predictos, et quod per eosdem mittantur dicto domino marchioni.

Item quod factum securitatum pacis fiendarum coram domino papa videlicet quo ordine et quo tempore fieri debeant, ut secreta teneantur omnia supradicta, rellinquatur dispositioni dicti domini ducis Ianue et nichilominus fiat prius ratifficato dicti domini regis, et domini ducis, et rellaxatio carceratorum ut supra dictum est.

Item quod predicta uel aliquod predictorum non intelligantur nec sint in aliquo innouata mutata variata uel in aliquo diminuta aliqua que inter ipsos ambaxatores hactenus facta sint uel eis in aliquo derogatum, sed in presentibus clausulis intelligantur exceptata omnia que in aliis ordinationibus exceptata fuerunt, et intelligantur presentialiter ordinata se referre ad illa et ad corroborationem et fortificationem illorum que hactenus ordinata sunt.

CXVII*.

Lettera del marchese Giovanni di Monferrato al re di Aragona, con la quale gli notifica gli ordini, ch'egli in qualità di arbitro avea date su alcune questioni dipendenti dal compromesso fatto nella sua persona da lui, e dai genovesi.

(1359, 6 luglio).

Dai Regj Archivj di Corte di Torino, DOCUMENTI GENOVESI, Serie I.ª, Num. XIV.

Serenissimo principi et domino, domino Petro Dei gratia regi Aragonum, Maioricarum Valencie etc. tamquam domino patri et auunculo nostro carissimo. Nos Iohannes marchio Montisferrati imperialis vicarius etc. arbiter arbitrator et amicabilis compositor electus et assumptus inter vestram regiam maiestatem ex vna parte et dominum ducem ac comune Ianue ex altera salutem et ad eius mandata promptissimam voluntatem. Aliis litteris nostris recolimus vestre magnifficentie intimasse nos virtute compromissi in nos facti et potestatis ac baylie nobis in eo collate arbitratos et arbitramentatos fuisse quod omnes et singuli januenses carcerati siue detempti per magnifficentiam antedictam seu per quoslibet singulares subditos suos, et omnes et singuli catalani et alii subditi vestri carcerati siue detempti per dictum dominum ducem seu comune et singulares eiusdem absque impedimento quocumque reali seu personali debeant confestim ab ipsis detemptionibus seu carceribus liberi rellaxari, et coram nobis die beati Iohannis mensis junii nunc elapsi in ciuitate Astensi se debere conferre obligationibus seu promissionibus quibusuis per carceratos eosdem seu aliquem aut aliquos ipsorum uel alios vice seu occasione eorum factis ratione rescati obscistentibus nullo modo, quodque regia vestra maiestas teneatur contentos facere subditos suos de omnibus et singulis obligationibus atque promissionibus per dictos januenses carceratos seu eorum aliquos ratione rescati in factis, seu aliis personis quibuscumque pro eisdem. Et e conuerso ipse dominus dux et comune predictum teneatur contentos facere subditos suos de obligationibus et promissionibus per predictos carceratos subditos vestros factis eisdem prout in literis ipsis que fuerunt date in Ast XI.ª die aprilis anni subscripti hec et alia lacius sunt contenta. Sane quia aliquibus causis coram

nobis propositis rellaxationes predicte fieri nequierunt die superius ordinata, debeantque exequi et compleri festine prout per nos fuit decissum et inter ambaxatores utriusque partis expresse condictum atque promissum idcirco maiestatem regiam antedictam atente rogamus et vigore compromissi predicti instanter requirimus et monemus quatenus vissis presentibus faciatis januenses predictos in potestate vestra sive vestrorum detemptos absque interuallo aliquo libere rellaxari faciatis nec minus omnes et singulas tam florenorum quam alterius monete cuiuslibet summas in quibus januenses carcerati predicti seu alii pro eis aut occasione ipsorum subditis vestris seu aliquibus ex eis teneantur ratione rescati per comunitates regnorum et terrarum vestrarum qui recuperatione suorum gaudebunt persolui integre et complete. Nos enim virtute compromissi predicti tenore presentium decernimus et etiam arbitramur comunitates predictas et singulares earum ad solucionem dicti rescati teneri prout secundum magis et minus vestra maiestas regia ordinabit. Eamdemque maiestatem ad ipsam solucionem fiendam teneri vel iam dictas comunitates et singulares ipsarum facere breuiter districte et sine mora compelli per comissarium siue comissarios suos speciales, carcerati tamen predicti executione promissorum non expectata protinus liberentur. Dat. Ast die VI.ª julij MCCCLVIIII. duodecima indictione.

Et ego Stibiotus Stibius publicus imperiali auctoritate notarius et cancellarius dicti domini marchionis predicta omnia de meo libro actorum trasscripsi, et ideo me subscripsi, et signum meum consuetum apossui.

CXVIII*.

Pietro re di Aragona ratifica il compromesso fatto dal suo procuratore Francesco de Perilionibus.

(1359, 3 agosto).

Dai Regj Archivi di Corte di Torino. Documenti Genovesi, Serie 1.ª, Num. XV.

Exemplum instrumenti ratiffícationis compromissi predicti facte per dictum dominum regem.

In Christi nomine nouerint vniuersi quod nos Petrus Dei gratia rex Aragonum Valencie Maioricarum Sardinie et Corsice, comesque Barchilonie, Rosilionis et Ceritanie. Audita et diligenter intellecta relatione dilecti et fidelium Francisci de Perilionibus militis Camerlengui Iasperti de Treguraso promotoris curie nostre et Romei Lulli consciliariorum nostrorum atque ambaxatorum per nos apud Lombardiam pridem - missorum qui nobis unanimiter retulerunt sinceritatem amoris et fidei quam ad nos nostrumque honorem et statum regnorum et terrarum nostrarum habet et solicite gerit Egregius vir Iohannes marchio Montisferrati etc. affinis noster carissimus, et maxime in et super negocijs nos et ducem ac comune Ianue tangentibus ocasione guerarum atque discordiarum existentium inter nos et subditos nostros ex parte una et prefatum ducem et comune ex altera de quibus factum est latum plenum et generale compromissum nomine nostro in persona prefati marchionis afinis nostri per Franciscum de Perilionibus antedictum super hoc a uobis potestatem habentem cum publico instrumento maiestatis nostre sigilli munimine roborato dato et acto in loco de Lalmunia XXV.ª die decembris anni subscripti, de quo quidem compromisso receptum est instrumentum scriptum et abreuiatum per Stibiotum Stibium notarium et canzellarium marchionis prefati sub hoc eodem anno et indictione die nona mensis aprilis proxime lapsi. Ecce quod ipsum compromissum vissum et diligenter examinatum et aprobatum nomine nostro per ambaxatores nostros predictos consulto et ex certa scientia omnia et singula in ipso compromisso contenta cum omnibus obligationibus realibus et personalibus in compromisso ipso comprehensis siue contentis etiam sententiam, et sententias omniaque acta et que secute et secuta sunt ac sequi debent ex ipso compromisso seu vigore ipsius in omnibus et singulis capitulis earumdem per nos et heredes nostros ratifficamus et etiam aprobamus, et nihilominus pro obseruatione superius contentorum nos et bona nostra, nostrosque subditos generaliter et specialiter obligamus prefato marchioni affini nostro et notario infrascripto tamquam publice persone stipulanti et recipienti nomine et vice omnium quorum interest et poterit interesse, in mei notarii manibus omnia predicta, corporaliter tactis scripturis jurauimus et juramus ad sancta Dei euangelia per nos et nostros heredes inuiolabiliter observare. Promittentes atque jurantes quod per nostros procuratores uel procuratorem legitime constitutos dabimus et fieri faciemus securitates atque cautelas pro obseruatione pacis pronunciande per prefatum marchionem, et pro omnibus et singulis que in eiusdem pronunciamento continebuntur, coram sanctissimo domino summo Pontiffice coram quo personaliter et realiter nos et nostros subditos promittimus effectualiter obligari cum omnibus clausulis et renunciationibus oportunis et promittimus prefato marchioni affini et arbitro nostro facere obligationes personales et reales pro obseruatione dicte pacis in omnibus et per omnia sicut idem marchio duxerit ordinandum. Actum est hoc in ciuitate Maioricarum tertia die augusti anno a natiuitate domini millesimo CCC.° quinquagesimo nono, nostrique regni vicessimo quarto. Rex Petrus.

Signum——Petri Dei gratia regis Aragonum Valencie Maioricarum Sardinie et Corsice, comitisque Barchilonie Rossilionis et Ceritanie, qui predicta juramus concedimus et firmamus.

Testes sunt premissorum Petrus Iordani Durries maiordomus Bernardus de Thõ gubernator Maioricarum et Brengarius de Palacio militis consiliarii dicti domini regis.

Sig——num Petri de Carrega scriptoris dicti domini regis, et eius auctoritate notarii publici per totam terram et dicionem suam qui predictis interfuit eaque scripsit.

CXIX*.

Il Doge di Genova ratifica il compromesso fatto dal suo procuratore Leonardo di Montaldo.

(1359, 9 settembre).

Dai Regj Archivj di Corte di Torino, Documenti Genovesi, Serie 1.ª, Num. XVI.

Exemplum instrumenti ratiffícationis dicti compromissi facte per dictum dominum ducem etc.

In nomine Domini amen. Nos Symon Bucanigra Dei gratia dux januensis et populi defensor et imperialis vicarius, ac etiam amiratus generalis, Lanzalotus de Castro, Pambellus de Cassali, Gabriel Adurnus et Raffus Grifiotus quatuor officiales electi constituti et ordinati per prefatum dominum ducem, suum consilium ancianorum et officium guerre super infrascriptis etc. Habentes etiam a dicto domino duce consilio et officio guerre una cum eodem domino duce plenam largam et liberam potestatem et bayliam illam scilicet totam quam comune Ianue habet ex forma decreti ipsorum domini ducis consilii et officii guerre scripti et testati per Conradum de Cornaria notarium et canzellarium dicti domini ducis et comunis Ianue hoc anno die quinta julii – Audita et diligenter intellecta rellacione fidelis ambaxatoris nostri et dicti comunis Leonardi de Montaldo jurisperiti consiliarii nostri secreti dilecti, qui nobis prudenter retulit sinceritatem amoris et fidei quam ad nos honorem et statum nostrum comunis et populi ianuensis omniumque januensium habet et solicite gerit illustris princeps dominus Iohannes marchio Montisferrati carissimi fratris nostri et maxime super negocijs illustrissimum dominum regem Aragonum et subditos ipsius et nos et comune Ianue tangentibus occasione guerre et discordiarum existentium inter prefatum dominum regem eiusque subditos et nos et comune Ianue de quibus factum est latum plenum et generale compromissum nostro et dicti comunis Ianue nomine in persona prefati domini marchionis, per prefatum dominum Leonardum sindicum nuncium et ambaxatorem nostrum et dicti comunis super hoc a nobis potestatem habentem plenissimam per publicum instrumentum scriptum et testatum per Georgium Oddoardi de Clauaro notarium et canzellarium nostrum et comunis Ianue hoc anno die XXII.ª marcij, de quo quidem compromisso receptum est instrumentum scriptum et abreuiatum per Stibiotum Stibium notarium et canzellarium prefati domini marchionis hoc anno die nona mensis aprilis. – Ecce quod ipsum compromissum vissum et diligenter examinatum et approbatum nostro et comunis Ianue nomine per prefatum dominum Leonardum nuncium sindicum et ambaxatorem nostrum et dicti comunis nomine nostro et ipsius comunis factum consulto et ex certa scientia omnia et singula in ipso compromisso contenta cum omnibus obligationibus realibus et personalibus in ipso compromisso comprehensis, etiam sententiam et sententias omniaque acta et secuta, et que secuta sunt et sequi debent ex ipso compromisso seu vigore ipsius in omnibus et singulis capitulis eorumdem ratifficamus et aprobamus per nos et successuros nomine nostro et dicti comunis Ianue et pro obseruatione predictorum nos et bona nostra dictique comunis Ianue ac ipsum comune subditosque et districtuales ipsius generaliter et specialiter obligamus prefato domino marchioni et notario et canzellario infrascripto tamquam publice persone stipulanti et recipienti nomine et vice omnium quorum interest et poterit interesse, in cuius notarii manibus omnia predicta corporaliter tactis scripturis jurauimus et juramus ad sancta Dei euangelia per nos et successores nostros et dictum comune inuiolabiliter obseruare. Promittentes atque jurantes quod per nostros procuratores uel procuratorem legiptime constitutos dabimus et fieri faciemus securitates atque cautelas pro obseruatione pacis pronunciande per prefatum dominum marchionem et pro omnibus et singulis que in eiusdem pronunciamento continebuntur coram sanctissimo domino nostro Papa coram quo personaliter et realiter nos et nostros subditos et comune Ianue promittimus effectualiter obligari cum omnibus clausulis et renunciationibus oportunis – Etiam promittimus prefato domino marchioni arbitro nostro facere obligationes personales et reales pro observatione dicte pacis in omnibus et per omnia sicut dictus dominus marchio duxerit ordinandum. Actum Ianue in nostro ducali palacio, videlicet in camera cubiculari nostra anno Dominice natiuitatis millesimo tercentesimo quinquagesimo nono indictione undecima secundum cursum Ianue die nona septembris in vesperis presentibus testibus vocatis et rogatis egregio domino Ludouico Bucanigra capitaneo ciuitatis Saone Iofredo Bucanigra et Nicolao de Canneto ac Conrado Mazurro notario et canzellario dicti domini ducis et comunis Ianue. In cuius quidem rei testimonium presens publicum instrumentum jussimus sigilli nostri ducalis impressione muniri.

Ego Georgius Oddoardi de Clauaro imperiali auctoritate notarius et canzellarius magniffici domini ducis prefati et comunis Ianue suprascriptis omnibus et singulis interfui, rogatus scripsi, meumque signum apossui consuetum ad cautelam et in testimonium premissorum.

CXX *.

Pietro Re di Aragona costituisce suoi procuratori Iasperto di Tregurano, e Romeo Lullo di Barcellona, acciò assieme a Francesco di Perilionibus, o due dei tre in assenza di uno di essi, conferiscano con Giovanni Marchese di Monferrato riguardo alle sue controversie coi Genovesi.

(1359, 14 novembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, DOCUMENTI GENOVESI, Serie 1.ª, Num. XVII.

In nomine domini amen. Nouerint uniuersi quod nos Petrus Dei gratia rex Aragonum Valencie Maioricarum Sardinie et Corsice Comesque Barchilonie Rosseillonis et Ceritanie de legalitate et industria virorum dilecti et fidelium consiliariorum nostrorum francisci de perellonibus camarlengui presentis, jasperti de tregurano promotoris curie nostre, et Romei Lulli ciuis Barchitonie absentium plenarie confidentes, citra reuocationem aliorum procuratorum nostrorum tenore presentis carte nostre seu publici instrumenti facimus, constituimus, creamus et etiam ordinamus procuratores actores ambassiatores seu nuncios nostros speciales vos dictos Franciscum, Iaspertum, atque Romeum, et duos ex vobis tercio vestrum absente seu infirmante vel interesse non valente ad conferendum et presentandum vos vice et nomine nostro coram egregio viro Iohanne Marchione Montisferrati Imperiali vicario et affini nostro carissimo ac quibuscumque comissariis seu auditoribus eiusdem. Et cum dicto egregio marchione, ac coram eo seu aliter cum ambassatoribus egregii viri

Simonis Bucanigra ducis et honorabilis comunis Ianue vel aliis quibuscumque personis ab eisdem potestatem habentibus componendum tractandum conveniendum firmandum seu inhiendum pacem. treugam conuentiones et federa quecumque de et supra omnibus et singulis iniuriis predis, raubariis, dapnis vulneribus, cedibus incendiis guerra odio rancore seu mala voluntate, offensionibusque realibus et personalibus castrorum et locorum inuasionibus et cuiuscumque alterius generis violenciis rapinis ac questionibus quibusuis que hactenus fuere siue interuenere quolibet modo simul siue diuisim in quacumque mundi parte inter nos vel subditos nostros quoscumqué parte vna, et prefatos egregium ducem et honorabile comune janue et districtuales conuencionatos subditos complices valitores et feudatarios ac quomodocumque et qualitercumque coadiutores ipsorum ex altera, seu eius, et de ipsis omnibus et singulis questionibus dapnis iniuriis violenciis predis raubariis rapinis cedibus et vulneribus ac offensionibus quibuscumque finem remissionem quitanciam liberacionem et pacta quelibet faciendum prout vobis et duobus ex vobis ut supra comodius videbitur ac possibilius faciendum. Et ad ea omnia et singula confirmandum sub illis pactis modis formis stipulationibus penis juramentis obligationibus solemnitatibus et cautelis, quibus vobis dictis ambassiatoribus et procuratoribus nostris uel duobus ex vobis expediens videatur in aliquo casuum predictorum, et ad audiendum omnes sententias lauda arbitria uel arbitramenta dicta atque precepta et quelibet alia quas vel que predictus egregius marchio in futurum facere proferre voluerit vigore cuiusdam compromissi in eum facti anno proxime lapso per nos seu nostrum specialem ambassiatorem sive procuratorem ex vna parte, et dictum egregium ducem, et tunc conscilium ancianorum, et officii guerre pro ipso comuni, seu ambassiatorem actorem siue procuratorem dicti honorabilis comunis ex altera de quo siquidem compromisso constat publicum instrumentum receptum siue scriptum per Stibiotum Stibii notarium die nona aprilis anno a nativitate domini MCCC° quinquagessimo nono. Et ad ipsa omnia prolata seu proferenda ratiffičandum et emologandum et emologari videndum sicut et prout vobis uti sup. uidebitur expedire. Nec non in illis et ante illa eorum occasione coram jam dicto egregio marchione ut supra procedendum, proponendum et prosequendum ratione contentorum in dicto compromisso ac occasione eorum, et ad omnia alia et singula faciendum in premissis et circa ea de quibus vobis videbitur seu duobus ex vobis, et ad tradendum eidem egregio marchioni, et in virtutem suam omnia et singula loca terras et castra nostra, vel in quibus jus habemus, sicut eidem egregio marchioni videbitur, et per ipsum fuerit ordinatum, ponenda et constituenda esse in virtute eiusdem pro securitate et executione pronunciandorum per eum vigore compromissi prefacti vel aliter obligandum nos et bona nostra tam realiter quam personaliter. Inde prout de voluntate dicti egregii marchionis procedet, seu prout ipse duxerit ordinandum aut aliter in omnibus et per omnia prout ipsi marchioni videbitur, seu prout pronunciatum dictum preceptum siue laudatum fuerit in futurum per egregium arbitrum antedictum. Et demum ad compromittendum et compromissum generale faciendum de nouo si vobis aut duobus ex vobis fuerit visum de omnibus et singulis supradictis, ac etiam contentis in compromisso predicto et eis coherentibus et connexis uel dependentibus ex eisdem videlicet in prefatum egregium marchionem cum omni potestate atque baylia et sub quibuscumque modis pactis formis tepnoribus penis promissionibus et juramentis stipulationibus et cautelis que vobis dictis ambaxatoribus et procuratoribus nostris vt vtilius videbitur expedire et etiam dictum primum compromissum prorógandum si et quatenus vobis fuerit vissum, sub illis scilicet modis pactis et formis cautelis juramentis obligationibus et solemnitatibus de quibus videbitur vobis. — Et generaliter ad faciendum in premissis omnibus et singulis et circa ea et dependentibus ex eisdem seu eis annexis ac ipsorum occasione quidquid visum fuerit vobis, et quicquid nos facere possemus si presencialiter adessemus, et quicquid merita predictorum tam in judicialibus quam extrajudicialibus exigunt et requirunt, et proinde, ac occasione supradictis nos et bona nostra specialiter et generaliter obligandum, et etiam ea omnia et singula corporalibus juramentis nomine nostro gesta siue gerenda componenda paciscenda tractanda ordinanda et firmanda per vos vel duos ex vobis vallandum et etiam roborandum. Dantes et concedentes vobis dictis ambassatoribus nostris procuratoribus siue nunciis et duobus ex vobis ut supra in predictis omnibus et singulis, et aliis quibuscumque eis coherentibus seu connexis et deppendentibus seu emergentibus ex eisdem vel aliquo predictorum plenam largam et liberam potestatem cum pleno libero et generali mandato et administratione bonorum nostrorum ac etiam speciali casu quo specialiter esset quomodolibet opportunum. Promitentes atque jurantes ad dominum deum et eius sancta quatuor euangelia corporaliter per nos tacta in manu scriptoris nostri et notarii infrascripti tamquam publice persone stipulantis et recipientis nomine et vice omnium quorum interest intererit seu interesse poterit nos perpetuo habituros ratum gratum firmum omne id et quicquid per vos dictos ambassatores siue procuratores nostros seu duos ex vobis actum gestum tractatum compositum firmatum seu procuratum fuerit in predictis et quolibet predictorum et contra ipsa vel ipsorum aliquod non venturos siue facturos aliqua occasione vel causa que dici uel excogitari possit sub obligatione omnium et singulorum bonorum nostrorum habitorum et etiam habendorum. Quod est actum et datum Cervarie XIIII die nouembris anno a natiuitate domini millesimo CCC.° quinquagessimo nono, regnique nostri vicesimo quarto — die p.°

Signum——Petri Dei gratia regis Aragonum Valencie Maioricarum Sardinie et Corsice, comitisque Barchilonie Rossilionis et Ceritanie qui predicta juramus concedimus et firmamus.

Testes sunt promissorum Bernardus de Ulzinellis tesaurarius legum doctor et Brengus de Palacio milites consiliarij ac Bertrandus de Pinos scriptor dicti domini regis.

Sig——num Petri de Carrega scriptoris dicti domini regis et eius auctoritate notarii pubblici per totam terram et dicionem suam qui predictis interfuit, eaque scripsit cum raso et correcto in prima linea ubi dicitur consiliariorum in XIIII.ª ubi ponitur videbitur in XVIII ubi le-

gitur et, in xxiiii ubi inspicitur quorum et in xvi ubi hostenditur ipsi marchioni, et clausit die et anno prefixis.

CXXI*.

Altra ratifica del medesimo compromesso fatta da Pietro Re di Aragona.

(1359, 5 dicembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, Documenti Genovesi, Serie 1.ª, Num. xviii.

In Dei nomine. Cunctis pateat euidenter presentem seriem inspecturis quod nos petrus Dei gratia Rex Aragonum Valencie Maioricarum Sardinie et Corsice comesque Barchilonie Rosilionis et Ceritanie. Considerantes dilectum consiliarium et camerlengum nostrum franciscum de perilionibus militem tamquam procuratorem nostrum ad subscripta specialiter deputatum tractante et laborante in his egregio Iohanne marchione Montisferrati velut nostri honoris feruido zelatore, latum plenum et generale compromissum nostro nomine in eundem marchionem super guerrarum discriminibus et discordiis inter nos nostrosque districtuales et subditos, et comune Ianue, et eius districtuales, inde subortis et subsecutis firmasse et in ipsum consensisse. Sub non nullis et diuersis penis obligationibus securitatibus realibus et personalibus et aliis cautelis in eodem apositis et adiectis. Ideo volentes sicut nostre congruit dignitati firmata promissa obligata per dictum nostrum procuratorem tamquam a nobis in hiis potestatem et plenariam facultatem obtinentem in omnibus adimplere. Tenore presentis de consilio assensu, et aprobatione illustris Alionore Regine Aragonum consortis nostre carissime ac venerabilis et relligiosi fratris Iohannis Ferdinandi de Heredia castellani Emposte et prioris Sancti Egidii. Castille. et legionis nobilis Bernardi de Capraria Gilamberti de sintillis maiordomi, Mathei Mercerii camerlengi militum ac francisci Roma legum doctoris vicecanzellarii consiliariorum nostrorum. Iam dictum compromissum et omnia et singula in eo contenta cum omnibus et singulis obligationibus realibus et personalibus in eodem appositis et comprehensis, nec non summam et summas omniaque acta gesta et que secuta sunt, et sequi debent ex ipso compromisso seu vigore ipsius in omnibus et singulis capitulis eorumdem ratifficamus et aprobamus per nos et successores nostros, et pro obseruatione predictorum nos et bona nostra, districtuales et subditos nostros generaliter et specialiter huius serie obligamus prefato marchioni, et scriptori ac notario nostro infrascripto tamquam publice persone stipulanti paciscenti et recipienti nomine et vice nostris et omnium quorum interest et poterit interesse in cuius notarii manibus omnia supradicta corporaliter tactis scripturis juramus ad Sancta Dei euangelia per nos et successores nostros totaliter obseruare. Promittentes in fide nostra Regia et sub virtute juramenti a nobis superius prestiti quod per nostros procuratores vel procuratorem legiptime constitutum dabimus et fieri faciemus securitates atque cautelas pro obseruatione pacis pronunciande per prefatum marchionem arbitrum, et pro omnibus et singulis que in eisdem pro . . . . continebuntur coram sanctissimo domino summo Pontifice coram quo personaliter et realiter nos et nostros subditos promittimus effectualiter obligari cum omnibus clausulis et renunciationibus opportunis - Insuper promitimus prefato marchioni tamquam arbitro facere obligationes personales et reales pro obseruatione pacis predicte in omnibus et per omnia si et prout idem marchio arbiter duxerit ordinandum. Dat. et actum in villa Ceruarie quinta die decembris anno a natiuitate domini millesimo tercentesimo quinquagesimo nono, nostrique regni vicesimo quarto.

Signum——Petri Dei gratia regis Aragonum Valencie Maioricarum Sardinie et Corsice, comitisque Barchilonie Rossilionis et Ceritanie qui hec firmamus concedimus et juramus.

Signum——Alionore, Dei gratia regine Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comitisseque Barchilonie, Rossilionis et Ceritanie, que his asentimus, eaque laudamus et iuramus.

S† mei fratris Iohannis Ferdinandi de Heredia Castellani Emposte et prioris sancti Egidii Castille et legionis. S† mei Bernardi de Capraria. S† mei Gilamberti de Scintillis maiordomi S† mei Mathei Mercerii camerlenghi militum — S† mei Francisci Roma legum doctoris vicecanzellarii consiliariorum prefati domini regis predictorum, qui hiis consentimus, eaque firmamus concedimus, et ad sancta quatuor euangelia in manibus nostris juramus. Testes fuere presentes ad predicta venerabilis Bernardus de Vlzinellis thesaurarius legum doctor, Berengus de Palacio milites, consiliarii, Guillelmus dux et Petrus Guillelmi Catalani Vxerii armorum prefati domini regis.

Sig——num Bertrandi de Pinos scriptoris prefati domini regis ac eius auctoritate notarii publici per totam terram et dominationem suam qui predictis omnibus et singulis presens interfuit et hoc vocatus rogatus et requisitus scribi fecit et clausit.

Ego Stibiotus Stibius publicus imperiali auctoritate notarius et canzellarius prefati domini marchionis omnia et singula suprascripta, scripta manu mea, de meo libro actorum transcripsi et sic scripsi et meum signum aposui in testimonium veritatis.

CXXII*.

Il Doge di Genova costituisce suoi procuratori Enrico giurisperito, Pambello di Casale, e Gabriele Adorno, per trattare con Giovanni marchese di Monferrato delle loro controversie col re di Aragona.

(1360, 27 febbraio).

Dai Regj Archivi di Corte di Torino, Documenti Genovesi, Serie 1.ª, Num. XIX.

Anno Domini millesimo tricentesimo sexagessimo die xxiii.ª marcii dominus Franciscus de Henrico jurisperitus et Gabriel Adurnus sindici et sindicario nomine domini ducis et comunis Ianue produxerunt coram domino marchione arbitro etc., instrumentum eorum sindicatus et baylie cuius tenor talis est.

In nomine Domini amen. Magnifficus et excelsus do-

minus dominus Symon Bucanigra Dei gratia dux januensium et populi defensor imperialis vicarius etc. et amiratus generalis in presencia consilio consensu et voluntate sui consilij ancianorum seu duodecim sapientium in et legiptimo numero congregatorum ut moris est, ac ipsius conscilii ancianorum auctoritate et decreto eiusdem domini ducis etc. Et quorum ancianorum qui infrascriptis interfuerunt, et qui omnes consenserunt nomine et cognomine sunt hec: Bernabos de Primentorio prior, Antonins de Virciano, Thomas Marchius, Nicholaus domini Leuantini, Franciscus de Banacorda, Anthonius medicus, Iohannes Henrici, Hugolinus de Sexto, et Iohannes de Olina. Ex omni potestate et baylia prefato domino duci etc. et conscilio quomodocumque et qualitercumque attributa simul et diuissim que omnino est tota illa, quam ipsum comune Ianue habet, et omni modo jure et forma quibus melius potuerunt et possunt de legalitate sufficientia et bonitate venerabilium et discretorum virorum domini Francisci de Henrico jurisperiti, Pambelli de Casali, et Gabrielis Adurni ciuium januensium presentium et presens mandatum in se sponte suscipientium plene confessi nomine et vice dicti comunis Ianue et vniuersorum januensium et districtualium Ianue, et qui pro januensibus in quacumque mundi parte se tractant et reputant nec non etiam nomine et vice quarumcumque uniuersitatum collegiorum ciuitatum terrarum et locorum ipsi comuni Ianue in quacumque mundi parte suppositorum seu etiam conuencionatorum cum ipso comuni ac etiam quorumcumque comitum marchionum baronum seu etiam dominorum feudatariorum vassallorum seu conuencionatorum cum ipso comuni. Et demum quorumcumque vallitorum coadjuctorum complicium fauctorum et sequacium ac adherentium ipsius comunis. Eosdem dominos Henricum Pambellum et Gabrielem et duos ex eis alio tercio absente uel infirmante uel interesse non valente, ita quod etiam quicquid ipsi tres inceperint reliqui duo dictis casibus seu aliquo ex eis possint prosequi et finire non propterea reuocantes alios procuratores seu sindicos ad consilia hactenus constitutos fecerunt constituerunt creauerunt, et ordinauerunt eorum et dicti comunis et predictorum ut supra sindicos actores procuratores ambaxatores et nuncios speciales et prout melius et habilius fieri poterit. Eosdem et duos ex eis ut supra loco ipsius comunis, et omnium superius expressorum ponentes et esse volentes ad se conferendum et presentandum coram illustri principe et magniffico domino, domino Iohanne marchione Montisferrati, imperiali vicario etc. ac quibuscumque commissariis, et auditoribus eiusdem, et cum dicto domino marchione et coram eo uel aliter cum ambaxatoribus illustris domini regis Aragonum Maioricarum etc. seu aliis quibuscumque personis ab eo potestatem habentibus tractandum conueniendum firmandum et finiendum ac componendum pacem treuguam conuenciones et federa quecumque de et super omnibus et singulis guerra odio rancore maluoluntate jniuriis predis robariis dapnis vulneribus cedibus incendiis offensionibus realibus et personalibus, castrorum et locorum invaxionibus, et cuiuscumque alterius generis violenciis et rapinis ac questionibus que hactenus fuerunt et interuenerunt quoquomodo simul et diuissim in quacumque mundi parte inter ipsum dominum regem Aragonum etc. seu subditos uel regnicolas et sequaces ipsius ex una parte, et prefatos dominum ducem consilium et comune Ianue districtuales conuentionatos subditos complices valitores et feudatarios, ac quomodocumque, et qualitercumque coadiutores ipsius ex altera parte uel e conuerso, et de ipsis omnibus et singulis questionibus dapnis iniuriis violenciis predis robariis rapinis cedibus et vulneribus et offensionibus quibuscumque finem remissionem quitanciam liberationem et pacta quelibet faciendum de quibus et prout dictis ambaxatoribus nunciis et procuratoribus uel duobus ex eis ut supra videbitur et placuerit utilius et commodius ac possibilius faciendum. Et ad predicta omnia et singula faciendum sub illis pactis modis et formis stipulationibus penis juramentis obligationibus solepnitatibus et cautelis quibus dicti ambaxatores procuratores et nuncii uel duo ex eis ut supra melius facere poterint seu de quibus melius videbitur et placuerit predictis tribus uel duobus ex eis in aliquo casuum predictorum, et ad audiendum omnes sententias lauda arbitria et arbitramenta dicta precepta uel pronunciationes, et quelibet alia quas uel que predictus illustris et magnifficus dominus Iohannes in futurum facere uel proferre voluerit vigore eiusdem compromissi in eum facti anno proxime preterito per dictum illustrem dominum dominum regem Aragonum Maioricarum etc. seu ambaxatores et procuratores eius ex vna parte et dictum dominum ducem et tunc consilium ancianorum et officium guere pro ipso comuni seu ambaxatore et procuratore seu actore dicti comunis Ianue ex altera de quo compromisso constat publicum instrumentum scriptum manu Stibioti Stibii notarii anno de MCCCLVIII die VIIII.ª aprilis, et ad ipsa etiam prolata seu proferenda ut supra ratifficandum et emologandum et emologari videndum quatenus eisdem videbitur et sub illis pactis modis et formis de quibus eisdem videbitur, et in illis et ante illa et eorum occasione coram dicto domino Iohanne marchione ut supra procedendum proponendum et prosequendum occasione contentorum in dicto compromisso et in eis, et demum omnia et singula faciendum in premissis et circa ea, et eorum occasione de quibus eisdem vel duobus ex eis predictis casibus vel aliquo ex eis videbitur et voluerint et ad tradendum domino Iohanni et in virtutem suam omnia loca terras et castra comunis Ianue uel in quibus jus seu possessionem habeat de quibus eidem domino Iohanni videbitur et pronunciare voluerit ponenda et constituenda esse in virtutem eiusdem pro securitate et executione pronunciandorum uel aliter obligandum dictum dominum ducem et comune Ianue realiter et personaliter prout placebit dicto domino marchioni seu prout ipse dominus marchio duxerit ordinandum uel aliter et in omnibus et per omnia prout eidem videbitur, seu prout pronunciatum dictum preceptum et laudatum in futurum fuerit per ipsum dominum arbitrum et arbitratorem ut supra est dictum ad se dicto nomine etiam de nouo, si eis videbitur, compromitendum et compromissum generale faciendum de omnibus et singulis supradictis et etiam contentis in compromisso predicto et coherentibus et connexis uel dependentibus ab eis in prefatum dominum Iohannem cum omni potestate et baylia, et sub quibuscumque modis pactis formis tepnoribus penis promissionibus et juramentis stipulationibus et cautelis que dictis sindicis nunciis et

ambaxatoribus ut supra placuerit et expedire utiliter videbuntur et etiam ad dictum primum compromissum prorogandum si et quatenus eis videbitur, et sub illis modis pactis et formis, cautelis juramentis obligationibus et solepnitatibus, de quibus eisdem videbitur et placuerit. Et generaliter ad faciendum in premissis omnibus et singulis et circa ea et dependentibus et connexis ab eis et ipsorum occasione quicquid eisdem videbitur et placuerit, et quicquid ipsum comune facere posset si presencialiter interesset et quicquid merita predictorum tam in judicialibus quam extra judicialibus exigunt et requirunt, et proinde ac occasione supradictis ipsum comune Ianue et bona ipsius obligandum ac etiam omnia et singula corporalibus juramentis nomine ipsius comunis ut supra gesta et gerenda componenda paciscenda tractanda ordinanda et firmanda per eos uel duos ex eis validandum et roborandum. Dantes et concedentes dictis nominibus dictis sindicis nunciis et ambaxatoribus et duobus ex eis ut supra in predictis omnibus et singulis; ac aliis quibuscumque dependentibus coherentibus emergentibus, seu connexis predictis vel alicui predictorum plenam largam et liberam potestatem cum pleno libero et generali mandato et administratione bonorum comunis Ianue, ac etiam speciali in casu quo speciale esset quomodolibet opportunum, promitentes et jurantes corporaliter tactis scripturis ad sancta Dei euangelia mihi notario et canzellario infrascripto tamquam publice persone officio publico stipulanti et recipienti nomine et vice omnium quorum interest intererit seu interesse poterit se suo et dictis nominibus perpetuo habituros ratum gratum et firmum omne id et quicquid per ipsos sindicos ambaxatores et nuncios actum gestum tractatum compossitum firmatum seu procuratum fuerit in predictis et quolibet predictorum et contra ipsa uel ipsorum aliquod se dictis nominibus vllo tempore non facturos vel venturos aliqua occasione uel causa que dici uel excogitari possit sub ypotheca et obligatione bonorum ipsius comunis Ianue habitorum et habendorum. Actum Ianue in terracia palatii ducalis anno dominice natiuitatis millesimo ccc.° sexagasimo, indictione duodecima secundum cursum Ianue die xxvii.ª februarii inter terciam et nonam presentibus testibus ad hec vocatis et rogatis Petro de Reza, Raphaelle de Guasco et Conrado Mazurro notario et canzellario dicti domini ducis et comunis Ianue.

Ego Georgius Oddoardi de Clauaro imperiali auctoritate notarius et canzellarius prefati magniffici domini ducis et comunis Ianue suprascriptis omnibus et singulis interfui rogatus scripsi meumque signum appossui consuetum in testimonium premissorum.

CXXIII*.

Il Doge di Genova sostituisce Domenico Facinanti a Pambello di Casale, e lo costituisce suo procuratore per l'oggetto, di cui nel precedente documento Num. CXXII.*

(1360, 23 marzo).

Dai Regj Archivj di Corte di Torino, DOCUMENTI GENOVESI, Serie 1.ª, Num. XX.

In Christi Dei nomine amen. Magnifficus et excelsus dominus dominus Simon Bucanigra Dei gratia januensis dux et populi defensor imperialis vicarius ac etiam amiratus generalis in presentia consensu et voluntate infrascriptorum consiliariorum suorum ancianorum comunis Ianue et ipsi anciani in presencia auctoritate et decreto prefati magniffici domini ducis in sufficienti et legiptimo numero congregati secundum statuta ordinationes et consuetudines ciuitatis Ianue, et quorum ancianorum nomina qui interfuerunt sunt hec videlicet Thomas Marchius prior, Anthonius de Viciano, Franciscus de Bonacorda, Bernabos de Primentorio, Nicholaus de Leuante quondam domini Leuantini, Anthonius Medicus, notarius Iaunynus de Belforte, Draperius et Hugolinus de Sexto de predictis etc. qui dominus dux et consilium possunt et bayliam habent et auctoritatem plenissimam in quibuscumque negociis comunis Ianue quantumcumque arduis ambaxatores procuratores et syndicos constituere et ordinare et ipsa negocia et quelibet ipsorum reformare et super ipsis statuere decernere et ordinare prout et sicut eisdem vissum fuerit expedire habentes plenam notitiam et certam scientiam de quodam instrumento sindicatus et procure facti et facte in personas prudentum virorum domini Francisci de Henrico jurisperiti, Gabriellis Adurni et Pambelli de Casali ciuium januensium scriptum manu Georgii Oddoardi de Clauaro notarii et canzellarii comunis Ianue hoc anno die ultima februarii, et de omnibus et singulis in dicto instrumento contentis attendentes dictum Pambellum interesse non posse ad exequendum ea que sibi fuerunt commissa quia de proximo est recessurus de Ianua pro mercimoniis suis fiendis ut est moris mercatorum, confidentes de legalitate prouidi viri domini Facinanti ciuis januensis omni modo via jure et forma quibus melius potuerit pro se ipsis et successoribus suis et nomine et vice dicti comunis Ianue et omnium et singulorum baronum marchionum comitum castellanorum et dominorum vassallorum feudatariorum subditorum et quarumcumque aliarum personarum et uniuersitatum sequacium seu complicium et vnitorum seu unitarum cum prefato domino duce et comuni Ianue fecerunt constituerunt creauerunt, et ordinauerunt loco dicti Pambelli supradictum Dominicum Fatinanti licet absentem ambaxatorem sindicum procuratorem actorem et nuncium specialem ad omnia et singula agenda tractanda facienda ordinanda et firmanda ad que suprascriptus Pambellus vigore suprascripti instrumenti sindicatus et procure scripti manu suprascripti Georgii notarii una cum suprascriptis domino Francisco et Gabriele Addurno fuerat ambaxator procurator et sindicus constitutus et ordinatus, et qui ipse Pambellus si presens adesset vna cum suprascriptis domino Francisco et Gabriele Adurno seu cum altero ipsorum facere potuisset seu posset vigore suprascripti instrumenti sindicatus scripti manu dicti Georgii — Dantes et concedentes nominibus suprascriptis supradicto Dominico in predictis et circa predicta et quodlibet ipsorum et connexis coherentibus et dependentibus ab iisdem plenum liberum et generale mandatum cum plena libera et generali administratione et speciali ubi exigetur speciale promittentes et jurantes ad sancta Dei euangelia corporaliter tactis scripturis mihi notario et canzellario infrascripto tamquam publice persone officio publico stipulanti et recipienti nomine et vice omnium et singulorum quorum interest intererit seu interesse poterit se se dictis nominibus.

perpetuo firmum ratum et gratum habituros omne id et totum quicquid per suprascriptum Dominicum ambaxatorem et sindicum suprascriptum vna cum predictis domino Francisco et Gabriele ambaxatoribus et sindicis supradictis seu cum altero ipsorum factum gestum fuerit seu procuratum sub ypotheca et obligatione bonorum comunis Ianue volentes quod per presens mandatum non derogetur nec in aliquo derogatum esse intelligatur mandato suprascriptorum domini Francisci et Gabrielis, quorum mandatum voluerunt et mandauerunt per presens instrumentum esse potius confirmatum. Actum Ianue in Sala superiori palacii ducalis communis Ianue anno Dominice natiuitatis millesimo trecentessimo sexagessimo indictione duodecima secundum cursum Ianue die vigessima tercia mensis marcii circha avemarias que pulsantur in sero presentibus testibus Nicholao de Caneto, Raffo de Canubio speciario, Bartholomeo Muscha de Leuanto, et Petro de Reza, et Raphaele de Guascho notario et canzellario comunis Ianue ad hec specialiter vocatis.

Ego Conradus Mazurrus sacri imperii notarius et canzellarius prefati Magniffici domini domini ducis sui consilii et comunis Ianue predictis omnibus interfui et rogatus scripsi.

CXXIV*.

Giovanni marchese di Monferrato, in virtù della bailia, e poteri conferitigli dal Re di Aragona, e dai Genovesi, proroga per cinque anni, a datare dalla prossima festività di Pentecoste, il Compromesso fatto nella sua persona, per pronunziare il lodo sulle loro questioni.

(1360, 27 marzo).

Dai Regj Archivj di Corte di Torino, DOCUMENTI GENOVESI, Serie 1.ª, Num. XXI.

Anno Domini millesimo tercentissimo sexagessimo indictione tertiadecima die vigessimo septimo mensis marcii in presencia testium infrascriptorum illustris princeps et magnifficus dominus, dominus Iohannes marchio Montisferrati imperialis vicarius etc. Arbiter arbitrator et amicabilis compositor et comunis amicus electus et assumptus per nobilem militem dominum Franciscum de Perellonibus camerlengum ac procuratorem et procuratorio nomine serenissimi principis et domini, domini Petri Dei gratia regis Aragonum Valencie Maioricarum etc. ex vna, et pro vna parte, et circumspectum virum dominum Leonardum de Montaldo jurisperitum ciuem januensem sindicum actorem procuratorem ambaxatorem et nuncium specialem sindicario actorio procuratorio et ambaxatorio nomine magniffici et excelsi domini, domini Symonis Bucanigre Dei gratia ducis januensium et populi defensor etc. et comunis Ianue, ac omnium et singulorum januensium, et qui pro januensibus in quacumque mondi parte se tractant et reputant, ac quarumcumque ciuitatum terrarum et locorum ipsi comuni Ianue in quacumque mondi parte suppositorum seu etiam conuencionatorum cum ipso comuni nec non etiam quorumcumque comitum marchionum seu etiam dominorum feudatorum vassallorum seu coadjutorum adherentium et sequacium ipsius comunis ex parte altera de omnibus et singulis guerris discordiis rancunis inuasionibus occupationibus captionibus incendiis dapnis magnis siue minimis causis siue questionibus quibuscumque cuiuscumque conditionis existant, et quocumque nomine censeantur inter ipsas partes motis uel ortis seu vertentibus et que oriri moni seu vertere possent quouis modo de jure uel de facto etc. tali modo etc. quod ipse possit et valeat dicere sententiare pronunciare etc. prout de compromisso facto in ipsum dominum marchionem constat publico instrumento recepto abreuiato et in publicam formam reddacto per me Stibiotum Stibium notarium infrascriptum sub anno domini millesimo tercentesimo quinquagesimo nono indictione duodecima die nono mensis aprilis – Qua auctoritate et baylia ac vigore auctoritatis ac baylie eidem domino marchioni arbitro supradicto date et concesse in eodem compromisso ipsum compromissum prorogandi semel tantum ad illum terminum qui ei videbitur et placuerit, et quem voluerit presentibus etiam volentibus et consentientibus dicto domino Francisco de Perillonibus, domino Jasperto de Tregurano et Romeo Lulli procuratoribus et procuratorio nomine dicti domini regis ut constat publico instrumento abreuiato et scripto per Petrum de Carrega notarium sub anno Domini millesimo CCCLVIII° die XIIII.ª nouembris. Et circumspectis viris dominis Francisco de Henrico jurisperito Gabrielli Adurno et Dominico Fatinanti sindicis actoribus procuratoribus et nunciis dictorum dominorum ducis et comunis Ianue ut constat publicis instrumentis coram eo productis etc. ac omni jure via modo et forma quibus melius potuit et potest predictum compromissum ac omnem et singulam bayliam auctoritatem potestatem arbitrium et posse quodcumque sibi quomodocumque et qualitercumque concessum quesitum datam attributum ex forma dicti compromissi et contentorum in eo ac ratiffiicationum factarum per dictum dominum regem et dominum ducem et comune Ianue, et instrumentorum procurationum et sindicatuum concessorum et concessarum et datorum ac datarum per dictum dominum regem dictis domino Francisco de Perellonibus domino Jasperto de Tregurano et Romeo Lulli, per dictos domines duces ancianos et officiales guerre comunis Ianue dictis dominis Leonardo Francisco Gabriello Dominico et cuilibet eorum tam communiter quam diuissim ac etiam subsequenter dicto domino marchioni seu etiam alie quovis modo, qui ad presens uel in futurum dici possit seu modo aliquo machinari. – Prorogauit et prorogat sibique reseruauit et reseruat usque ad annos quinque proxime venturos inchoandos in die festi pentecostes proxime uenturi ita et tali modo quod non obstantibus aliquibus sententiis pronunciationibus declarationibus preceptis ordinamentis seu executionibus factis uel etiam faciendis dictis declaratis preceptis ordinatis uel executis seu dicendis declarandis precipiendis ordinandis uel exequendis, siue super pace pronuncianda inter dictas partes, siue super causis questionibus et litibus vertentibus et que verti sperantur uel possent inter dictas partes uel aliquibus aliis causis uel articulis seu ordinationibus quibuscumque precipiendis uel ordinandis per ipsum dominum marchionem seu precepto uel mandato uel ordinatione ipsius quomodocumque uel qualitercumque sint facta dicta declarata precepta ordinata executa seu fienda dicenda declaranda precipienda ordi-

nanda uel exequenda a dicto die nono aprilis anni MCCCLVIIII usque ad finem dictorum quinque annorum inchoandorum in dicto festo pentecostes ut supra – ipse dominus marchio habeat et semper habere intelligatur omnimodam potestatem bayliam facultatem arbitrium et posse plenissimum liberum absolutum semper semel et pluries dicendi sententiandi pronunciandi arbitrandi arbitramentandi precipiendi diffiniendi, adiudicandi absoluendi condepnandi, et amicabiliter super omnibus tam pronunciatis quam non pronunciatis et cum obligationibus realibus personalibus et mixtis de quibus in dicto compromisso et in ratiffication1bus fit mentio, ac super quibuscumque caussis cassibus et articulis qui uel que moui uel oriri possent inter dictas partes, et tam supra nominatis quam non nominatis componendi ac etiam de quibuscumque terris ciuitatibus locis bonis et rebus quibuscumque suppositis uel existentibus sub dominio uel ad obedientiam dicti domini regis uel dicte ciuitatis Ianue seu ciuium vassallorum uel subditorum ipsorum dominorum regis ducis et comunis Ianue tam in SARDINIA et Corsica quam in quacumque alia mondi parte quemadmodum habet et habere posset si hodie et ista hora finaliter diceret et pronunciaret super omnibus et singulis guerris discordiis rancunis inuasionibus occupationibus incendiis dapnis magnis siue minimis causis siue questionibus quibuscumque cuiuscumque conditionis existant et quocumque nomine censeantur que inter ipsas partes sunt uel esse possent quouis modo de jure uel de facto seu alio quoquomodo et ita et tali modo quod ipsum compromissum sit et esse intelligatur usque ad finem dictorum quinque annorum in eo statu vi et robore quibus modo est vel fuit non obstante aliquo jure seu aliqua exceptione de mondo, etiam competenti et juridica, et cum illis clausulis obligationibus sacramentis et penis tam realibus quam personalibus, quinymo ad cautelam sit et esse intelligatur per vtramque dictarum partium siquid et quicumque contra eum aliquid opponet de jure vel de facto de nouo factum et renouatum prout et sicut ipsum compromissum modo scriptum est et etiam ordinatum in qualibet sui parte. Actum in ciuitate Astensi in palacio habitationis prefati domini marchionis presentibus testibus illustri viro domino Ottone duce brunsuicense, reuerendo domino fratre Francisco Dei et apostolice sedis gratia episcopo Veiensi, domino Iohanne de Cochonato comite et milite, domino Iacobo de sancto Georgio ex comitibus de Blandrate milite, domino Oliuerio Turcho de Castello milite, domino Bonifacio de Cochonato comite et milite et magistro hospicii dicti domini marchionis, domino Anthonio Lupo ex marchionibus de Sorañia capitaneo forestarie dicti domini marchionis in Ast, domino Nicholao de Capraria legum doctore potestate Ast, domino Raymundo de Solerio milite et legum doctore, domino Francisco de Summo legum doctore domino Albertino de Guastonibus legum doctore, domino Ottolino de Ghiselbertus legum doctore et comite palatino vicariis prefati domini marchionis, domino Rodulfo de Garreto decretorum doctore vicario domini Astensis episcopi, domino Petro de Zamoreis capitaneo populi Astensis, domino Frederico Gualeta legum doctore, domino Francisco Zopo licenciato in jure ciuili, Bauduino de Rocheta, Oddono de Incisia, Guillelmo de Incisia, Iohanne de Rocheta ex marchionibus Incisie, Iohanne de Cerexeto Catalano de Mazadio ex comitibus de Valpergia, Nicholello de Tilio, Guillelmo de Gabiano Gineto de Cauagnolio Conrado Asinario, Petro de sancto Georgio, Anthonio ex comitibus de Valpergia, Anthonio de Montabono, Ottone et Oddonino de Gũt de Castello, Sadino de Sancto Georgio de aduocatis, Guillielmo de Fraxinello ex comitibus Cabuliate Dominico de Montilio, Saglino de Fraxinello et pluribus aliis. De quibus omnibus et singulis dictus dominus marchio arbiter et arbitrator predictus presentibus audientibus et intelligentibus dictis procuratoribus et sindicis dictorum dominorum regis ducis et comunis Ianue et quolibet eorum precepit per me Stibiotum Stibium notarium et canzellarium infrascriptum fieri plura publica instrumenta prout melius et solepnius fieri poterit et dictari.

Et ego Stibiotus Stibius publicus imperiali auctoritate notarius et canzellarius prefati domini marchionis omnibus et singulis suprascriptis vocatus et rogatus interfui et sic scripsi, signumque meum consuetum appossui in testimonium omnium premissorum et me subscripsi.

CXXV*.

Lodo di Giovanni marchese di Monferrato, col quale sono definite alcune delle questioni tra il re di Aragona, e i Genovesi, con riserva di definir poi le altre, e intanto si comanda ai contendenti di consegnare, e mettere a disposizione del medesimo marchese la città di Alghero, ed altri luoghi di Sardegna, co' diritti dipendenti, fino a che si potesse pronunciare definitivamente a tal riguardo.

(1360, 27 marzo).

Dai Regj Archivj di Corte di Torino, DOCUMENTI GENOVESI, Serie 1.ª, Num. XXII.

In nomine sancte et indiuidue Trinitatis Patris Filii et Spiritus Sancti, et totius celestis curie amen. Nos Iohannes marchio Montisferrati imperialis vicarius etc. Arbiter arbitrator arbitramentator amicabilis compositor et comunis amicus electus et assumptus per nobilem virum dominum Franciscum de Perilionibus militem consiliarium et camerlengum ac procuratorem certum ac specialem et procuratorio nomine serenissimi principis domini, domini Petri Dei gratia regis Aragonum Valentie Maioricarum Sardinie et Corsice, comitisque Barchilonie Rosilionis et Ceritanie auunculi nostri carissimi, prout de eius procura baylia et auctoritate sibi super infrascriptis a prefato domino rege concessa, et tam specialiter quam generaliter atributa constat publico instrumento tradito et confecto ac roborato signo et juramento domini regis predicti sub signo et nomine Bernardi de Bonastre prefati domini regis scriptoris secretarii, eiusque auctoritate notarii publici sub anno domini millesimo tercentesimo quinquagesimo nono xxvª die decembris ex vna et pro vna parte, et circumspectum virum dominum Leonardum de Montaldo jurisperitum ciuem januensem, sindicum actorem procuratorem ambaxatorem et nuncium specialem magniffici domini, domini Symonis Bucanigre Dei gratia ducis januensium et populi defensoris fratris et compatris nostri carissimi, et comunis

Ianue specialiter et solepniter constitutum ad hoc per ipsum dominum ducem in presencia consensu et voluntate infrascriptorum ancianorum sui conscilii et officialium officii guerre auctoritate et decreto dicti domini ducis, et quorum ancianorum qui ad hoc interfuerunt nomina sunt hec: Manuel de Casina prior, Iacobus Carpanetus, dominus Petrus de Casteliono jurisperitus, Iacobus de Franciscis, Iacobus de Ulmo, Nicolaus Salicetus, Lafranchus Drizacorne, Nicholaus Oddonis, Anthonius de Compagnono, Raphael Thome, officialium vero guerre nomina sunt hec: Georgius Capellus prior, Lanzalotus de Castro, Bartholomeus Rubeus, Anthonius de Struppa sindicario procuratorio actorio et ambaxatorio nomine prefatorum dominorum ducis ancianorum et officialium guerre ac nomine et vice comunis Ianue et pro ipso comuni ac omnium et singulorum januensium et qui pro januensibus in quacumque mondi parte se tractant et reputant nec non nomine et vice quarumcumque ciuitatum terrarum et locorum ipsi comuni Ianue in quacumque mondi parte suppositorum seu conuencionatorum cum ipso comuni, nec non etiam quorumcumque comitum, marchionum baronum seu etiam dominorum vassallorum feudatorum seu etiam conuencionatorum ipsius comunis Ianue seu cum ipso comuni, ac quorumcumque valitorum coadiutorum adherentium et sequacium ipsius comunis - De cuius domini Leonardi sindicatu procura potestate et baylia per prefatum dominum ducem in presencia consensu et voluntate dictorum dominorum ancianorum sui conscilii et officialium officii guerre nec non per prefatos ancianos et officiales guerre auctoritate et decreto dicti domini ducis factis concessis datis et tam specialiter quam generaliter atributis eidem constat publico instrumento recepto abreuiato et in publicam formam reddacto per Georgium Oddoardi de Clauaro imperiali auctoritate notarium et canzellarium prefati magniffici domini ducis et comunis Ianue sub anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo nono indictione undecima secundum cursum Ianue die vigessima secunda marcii ex parte altera, de omnibus et singulis guerris discordiis rancunis inuasionibus occupationibus captionibus incendiis dapnis magnis siue minimis causis siue questionibus quibuscumque cuiuscumque conditionis existant et quocumque nomine censeantur inter ipsas partes motis uel ortis seu vertentibus, et que moui oriri seu verti possent quouis modo de jure uel de facto, et de omni et toto eo ac omnibus et singulis que una pars ab altera aut altera ab altera petere exigere uel requirere posset verbo vel facto de jure vel de facto seu alio quouis modo etc. prout de compromisso lato pleno et generali in nos facto constat publico instrumento recepto et abreuiato per Stibiotum Stibium notarium et canzellarium nostrum dicto anno domini MCCCLVIIII. indictione decima secunda die nono mensis aprilis eiusdem anni. Visso instrumento procurationis et baylie dicti domini Francisci, et instrumento sindicatus et procurationis et baylie dicti domini Leonardi, de quibus duobus instrumentis procure et sindicatus superius mentio facta est, et vissis litteris per nos subsequenter missis dicto domino regi, ac dictis domino duci et comuni Ianue pro carceratis hinc inde rellaxandis et incarceramentis factis per ipsos carceratos seu ipsorum occasione reuocandis, et annullandis etc. et ordine per nos dato inter dictas partes et ipsis partibus pro cessatione offensarum hinc inde que omnia per nos arbitrum antedictum super hiis mandata et ordinata in omnibus parlibus et capitulis que voluimus executioni mandata sunt et ea que restant exequi Christi gratia ad nostri voluntatem et placitum per partes ipsas totaliter exequentur vissoque instrumento ratiffícationis facte per dictum dominum regem sub compromisso predicto quod instrumentum receptum et scriptum est per Petrum de Carrega notarium et scribam dicti domini regis et roboratum sigillo pendenti, ac signis dicti domini regis et dicti Petri sub dicto anno domini millesimo tercentesimo quinquagesimo nono die tercia augusti ac visso instrumento ratiffícationis facte super dicto compromisso per dictum dominum ducem et quatuor officiales habentes una cum dicto domino duce totam illam bayliam quam comune Ianue habet, quod instrumentum abreuiatum est et in publicam formam reddactum per dictum Georgium Oddoardi de Clauaro imperiali auctoritate notarium et canzellarium dicti domini ducis et comunis Ianue dictis anno Domini MCCCLVIII.° indictione undecima secundum cursum Ianue, die nona septembris. Et alio instrumento ratiffícationis facte super dicto compromisso et contentis in eo per dictum dominum regem cum consilio assensu et approbatione illustris domine Alionore regine Aragonum consortis eiusdem domini regis, ac venerabilis et relligiosi fratris Iohannis Ferdinandi de Heredia castellani emposte ac prioris sancti Egidii Castelle et legionis, nobilis Bernardi de Capraria, Gilamberti de Sintillis, Mathei Mercerii militum, Francisci Roma legum doctoris consiliariorum dicti domini regis quod instrumentum receptum est et abreuiatum per Bernardum de Pinos notarium et scriptorem eiusdem domini regis, et roboratum sigillo pendenti ipsius domini regis, ac signis dictorum dominorum regis et regine, dictorumque consiliariorum, et dicti Bernardi de Pinos sub anno Domini MCCCLVIII.° quinta die decembris, et visso alio instrumento procure dicti domini Francisci de Perillonibus militis camarlengi, domini Jasperti de Treguraao jurisperiti promotoris curie dicti domini regis et Romei Lulli procuratorum et consiliariorum ipsius domini regis quod instrumentum receptum et abreuiatum et in publicam formam reddactum est per Petrum de Carrega scriptorem dicti domini regis sub anno Domini MCCCLVIIII.° die XIIII nouembris roboratum sigillo pendenti dicti domini regis et signis ipsius domini regis et dicti Petri de Carrega ac visso instrumento sindicatus domini Francisci de Henrico jurisperiti et Gabriellis Adurni ambaxatorum sindicorum et procuratorum dicti domini ducis et comunis Ianue, de quo sindicatu constat publico instrumento recepto et in publicam formam reddacto per dictum Georgium Oddoardi de Clauaro notarium et canzellarium dicti domini ducis et comunis Ianue, sub hoc anno domini MCCCLX. indictione duodecima secundum cursum Ianue die XXVII.ª februarii inter terciam et nonam, et visso instrumento sindicatus et baylie Dominici Fatinanti ciuis Ianue sindici dicti domini ducis et comunis Ianue una cum dictis domino Francisco et Gabrielle Adurno substituti siue constituti loco Pambelli de Casali absentis, qui constitutus fuerat ad hec vna cum dictis domino Francisco et Gabrielle quod instrumentum abreuiatum et

receptum est per Conradum Mazurrum notarium et cancellarium domini ducis predicti et comunis Ianue sub hoc anno die XXIII.ª mensis presentis marcii indictione XII.ª secundum cursum Ianue; Habitis etiam solepni tractatu et matura deliberatione super omnibus et singulis premissis et aliis nobis narratis per partes predictas, intellectis etiam juribus, rationibus atque caussis partium predictarum, habito etiam consilio militum doctorum et aliorum quamplurium sapientum apud nos existentium, et oculis mentis nostre ad diuine maiestatis presentiam errectis, de cuius vultu nostrum procedat judicium, et Christi gratia perpetuo confirmetur sedentes in hiis scriptis Christi et beate Marie virginis gloriose, beatique Georgij militis celestis sufragio et nominibus inuocatis dicimus precipimus et formaliter arbitramur diffinimus arbitramentamur bonam veram et cordialem pacem Deo propicio perpetuo duraturam inter partes predictas omnesque adherentes sequaces coadjutores valitores colligatos et subditos parcium predictarum et specialiter magniffici organi turchi magni colligati dicti domini ducis et comunis Ianue, omnesque rancores omniaque odia qui et que occasione dicte guerre inter dictas partes orta erant, et oriebantur remittimus et totaliter abolemus, et pro abolitis et remissis de cetero haberi volumus et mandamus. Item quod omnia dapna, iniurie cedes et offensiones data facta et illata et date facte et illate qualitercumque et in quibuscumque rebus tempore vigentis guerre inter partes predictas sint et esse intelligantur hinc inde remissa et remisse et quod de eis aliqua ipsarum partium non teneatur ad aliquam emendationem uel restitutionem alteri parti, de dapnis vero datis per partes hinc inde ante dictam guerram uel a tempore citra quod offensiones cessare debuerunt nobis bayliam omnimodam reseruamus. *Item dicimus diffinimus et formaliter arbitramur et arbitramentamur quod dicte partes videlicet serenissimus dominus rex Aragonum supradictus et magnificus dominus dux et comune Ianue nobis et in nostri forciam seu comissariorum nostrorum pro nobis et nomine nostro ponere debeant ac tradere realiter cum effectu loca infrascripta, videlicet dominus rex predictus villam et locum* ALGHERII *insule* SARDINIE *cum omnibus juribus et pertinenciis suis uniuersis et hominibus mero mixto imperio et omnimoda jurisdictione, et aliis juribus fortaliciis quibuscumque et* prefatus dominus dux et comune Ianue similiter in nostri forciam, seu commissariorum nostrorum pro nobis ponere debeant ac tradere realiter cum effectu locum et terram Bonifacii insule Corsice cum omnibus juribus hominibus mero mixto imperio et omnimoda jurisdictione, et aliis ipsius loci et terre Bonifacii juribus pertinenciis, et fortiliciis quibuscumque, *que locorum terrarum hominum fortiliciarum et jurium predictorum traditio nobis fieri debeat seu dictis nostris commissariis pro nobis a die festi pentecostes proxime venturi deinde ad unum annum tunc proxime venturum; remanentibus dumtaxat in dictis locis illis personis, quas nos marchio arbiter et arbitrator ut supra voluimus et duximus ordinandum. Que loca terre et homines cum juribus et pertinenciis supradictis penes nos et in nostri forciam debeant remanere usque ad finem termini prorogationis dicti compromissi jam facte que est annorum quinque a die festi pentecostes proxime venturi usque ad quinque annos et minus si et prout nobis videbitur. Pro securitate et integra obseruatione et executione dicte pacis, et omnium aliorum dicendorum pronunciandorum arbitramentandorum precipiendorum et diffiniendorum per nos super omnibus et singulis causis et questionibus que vertuntur et verti sperantur aut quoquomodo sunt uel esse possent inter dictas partes et specialiter occasione insule Corsice et omnium locorum insule* SARDINIE, *et specialiter* ALGHERII *et aliorum locorum in quibus dicte partes pretenderent jus habere, et locorum villarum et castrorum existentium in eisdem insulis et occasione dapnorum omnium inter partes predictas quouis modo datorum uel illatorum in terra uel mari, quibus annis elapsis uel ante de dictis locis* ALEGHERII *et Bonifacii fieri et esse debeat prout de eis per nos dictum marchionem arbitrum etc. fuerit dictum uel ordinatum infra dictum tempus.* Item dicimus sententiamus pronunciamus arbitramur et arbitramentamur quod si aliqua dictarum partium recusaret infra dictum tempus suum locum declaratum ut supra ponere in nostri forciam seu comissariorum nostrorum, uel ipsum locum non poneret in forciam nostram effectualiter ut supra tunc et eo casu et casibus cadat in penam florenorum centum milium in compromisso contentam, et pars que suum locum in manibus et forcia nostra possuerit et obediuerit prout supra possit et ei licitum sit sua propria auctoritate locum partis non obseruantis vi armorum et quocumque alio modo vi et ingenio inuadere et apprehendere et omnia alia facere que principaliter pertinent ad apprehensionem dicti loci, et in manibus et virtute nostra ponere, quod effectualiter et precisse facere teneatur ut de ipso loco possimus disponere et ordinare vigore nostri arbitrii seu potestatis sicut nostre placuerit voluntati et per hoc pars que inuaderet et apprehenderet seu apprehendi faceret, et in nostris manibus et forcia poni faceret locum illum sic inuasum et apprehensum ut supra non intelligatur dictam pacem fregisse turbasse uel uiolasse aut in penas aliquas incidisse sed hoc non obstante per utramque partem pax predicta firma et stabilis perseueret et inuiolabiliter obseruetur et inuasor huiusmodi uel apprehensor, siue pars inuadens et apprehendens, et illum in manibus nostris ponens, uel inuadi apprehendi et poni faciens nullam per hoc penam incurrat sed dicta pax ut supra firma et stabilis perseueret pro utraque parte sub penis predictis - Item consulto et ex certa scientia ac vigore et auctoritate baylie et potestatis nobis ex forma dicti compromissi concesse et omni jure modo et forma quibus melius possumus reseruamus nobisque retinemus integraliter omnem bayliam et potestatem nobis per dictas partes concessam in compromisso predicto et aliter qualitercumque et in quibuscumque aliis obligationibus juramentis et penarum adiectionibus per dictas partes et quamlibet earum factis et ordinatis iterum semel et pluries dicendi sententiandi pronunciandi arbitramentandi precipiendi adiudicandi donandi tradendi et remittendi corrigendi suplendi declarandi et interpretandi addendi et diminuendi prout et quumcumque nobis videbitur et placuerit, et prout voluerimus et nobis placebit ad nostram meram absolutam et liberam voluntatem inter partes predictas in super et pro omnibus et singulis questionibus causis atque controuersiis, que inter dictas partes quomodocumque vertuntur vel verti possent quocumque modo uel causa re

uerbo uel facto in terra uel mari uel aliis mondi partibus quibuscumque et tam pronunciatis quam non pronunciatis – Et predicta omnia et singula cum omnibus et singulis connexis emergentibus et dependentibus ex eisdem dicimus sententiamus diffinimus arbitramur et arbitramentamur debere per predictas partes et quamlibet earum inviolabiliter obseruari, ac etiam de presenti emologari debere per dictos sindicos et procuratores dictarum parcium procuratorio et sindicario nomine ipsarum sub pena florenorum centum millium auri in dicto compromisso contenta comitenda et applicanda prout in dicto compromisso plenius continetur, ad cuius pene exactionem si forsitan comitatur, quod absit, pars obseruans et atendens auxilium armorum gentium nauigiorum et expensarum opportunum contra partem non obseruantem et in penam incidentem nobis impendere et dare teneatur, et ad hoc faciendum ex nunc prout ex tunc dictas partes et quamlibet earum vigore dicte nostre potestatis sententialiter condepnamus. Lata publicata pronunciata et apta fuit suprascripta sententia per prefatum dominum marchionem arbitrum et arbitratorem predictum in ciuitate Astensi in palacio habitationis eiusdem domini marchionis arbitri et arbitratoris predicti, et lecta per me Stibiotum Stibium notarium et canzellarium ipsius domini marchionis presentibus dictis domino Francisco de Perillonibus milite, domino Jasperto de Tregurano jurisperito et Romeo Lulli ciue Barchilonie procuratoribus et ambaxatoribus, et procuratorio nomine dicti domini regis Aragonum et dictis domino Francisco de Henrico jurisperito Gabriele Adurno et Dominico Fatinanti sindicis procuratoribus et ambaxatoribus sindicario et procuratorio nomine dictorum domini ducis et comunis Ianue emologantibus laudantibus ratifficantibus, et approbantibus dictam sententiam et omnia et singula suprascripta et eis et quolibet eorum jurantibus corporaliter ad sancta Dei euangelia tactis scripturis in animas omnium eorum, et singulorum quorum procuratores et sindici sunt ut supra per dictam sententiam, et emologationem et omnia et singula suprascripta perpetuo rata et firma habere et tenere, et nullo tempore contrafacere uel venire aliqua ratione uel causa de jure uel de facto etiamsi de jure contrauenire possent sub penis predictis. Et presente illustrissima domina domina Elisabeth infantissa Maioricarum, marchionissa Montisferrati etc. consorte prefati domini marchionis et presentibus testibus illustri viro domino Ottone duce Brunsvicensi reuerendo domino fratre Francisco Dei et apostolice sedis gratia episcopo Veiēnsi, domino Iohanne de Cochonato comite et milite, domino Anthonio Lupo ex marchionibus de Sorania capitaneo forestarie dicti domini marchionis in Ast domino Iacobo de sancto Georgio ex comitibus de Blandrate milite domino Oliuerio Turcho de Castello milite domino Bonifacio de Cochonato comite magistro hospicii dicti domini marchionis et milite domino Nicholao de Captania legum doctore potestate Ast domino Raymondo de Solerio milite et legum doctore, domino Francisco de Summo legum doctore, domino Albertino de Guastonibus legum doctore, domino Ottolino de Ghiselbertis legum doctore et comite palatino vicariis prefati domini marchionis domino Rodulfo de Gorretis decretorum doctore vicario domini Astensis episcopi, domino Petro de Zamoreis capitaneo populi Astensis domino Frederico Guarleta legum doctore, domino Francisco Zopo licentiato in jure ciuili, Bauduyno de Rocheta, Oddono de Incisia Guillielmo de Incisia, Iohanne de Rocheta ex marchionibus Incisie Iohanne de Cerexeto, Catalano de Mazadio ex comitibus de Valpergia, Nicholello de Tilio Guillielmo de Gabiano, Gineto de Cauagnolo, Conrado Asinario, Petro de Sancto Georgio, Anthonio ex comitibus de Valpergia, Anthonio de Montabono, Ottone et Oddonino de Gut . . . de Castello Sadino de Sancto Georgio de aduocatis Guillelmo de Fraxineto ex comitibus Cabaliate, Dominico de Montiglio, Saglino de Fraxinello, et pluribus aliis – Anno Domini millesimo tricentesimo sexagesimo indictione tertiadecima die vigessimo septimo mensis marcii, de qua quidem sententia et omnibus et singulis suprascriptis et contentis in ea prefatus dominus marchio arbiter arbitrator et arbitramentator predictus presentibus dictis domino Francisco de Perellonibus domino Jasperto de Tregurano et Romeo Lulli procuratoribus et procuratorio nomine prefati domini regis Aragonum etc. et presentibus similiter dictis domino Francisco de Henrico, Gabrielle Adurno, et Dominico Fatinanti sindicis et ambaxatoribus et sindicario nomine antedicti domini ducis et comunis Ianue, nec non presentibus dictis testibus et ipsi procuratores et sindici dicti domini regis, et dicti domini ducis et comunis Ianue, presente iam dicto domino marchione et presentibus testibus supradictis, et quilibet eorum preceperunt per me Stibiotum Stibium predictum notarium et canzellarium infrascriptum fieri plura publica instrumenta.

Et ego Stibiotus Stibius publicus imperiali auctoritate notarius et canzellarius prefati domini marchionis predictis omnibus et singulis vocatus et rogatus interfui, et dictam sententiam et omnia et singula suprascripta propria manu scripsi et me subscripsi, signumque meum consuetum apposui in testimonium omnium premissorum.

CXXVI*.

Altro lodo di Giovanni Marchese di Monferrato sopra le controversie dei Genovesi col Re di Aragona, nel quale il detto Marchese si riserva di arbitrare, e sentenziare riguardo ai luoghi, ville, terre, possessioni, giurisdizioni, e redditi, che i D'Oria aveano in Sardegna, dopo che gli sarebbero presentate le informazioni scritte, e giurate a tal riguardo da Francesco di Perilionibus, e da Leonardo di Montaldo procuratori dei contendenti.

(1360, 30 marzo).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, Documenti Genovesi, Serie 1.ª, Num. XXIII.

In nomine domini Amen. Nos Iohannes Marchio Montisferrati Imperialis vicarius et arbiter arbitrator arbitramentator et comunis amicus electus et assumptus per nobilem militem dominum franciscum de perilionibus consiliarium et camerlengum ac procuratorem et procuratorio nomine Serenissimi Principis et domini Petri Dei gratia Regis Aragonum Valencie Maioricarum Sardinie et Corsice comitisque Barchilonie Rossilionis et Ceritanie ex vna et

pro vna parte, et sapientem virum dominum Leonardum de Montaldo jurisperitum sindicum et sindicario nomine magniffici fratris et compatris nostri carissimi domini Simonis Bucanigre dei gratia ducis Ianuensium imperialis vicarii, et populi defensoris, et etiam amirati generalis et comunis Ianue ex parte altera, prout de compromisso in nos facto constat publico instrumento recepto et abreuiato per Stibiotum stibium notarium et canzellarium nostrum anno domini MCCCLVIIII. indictione XII. die nono mensis aprilis, visso dicto compromisso et ratifficationibus factis super ipso compromisso, et instrumentis procurationum et bayliarum dictorum domini francisci de perilionibus, et domini Leonardi, de quibus in ipso compromisso fit mentio, vissoque alio instrumento procure concesse per dictum dominum Regem dicto domino francisco de Perilionibus, domino Iasperto de treguriano jurisperito promotori curie ipsius domini regis et Romeo Lulli ciui Barchilonie, de quo instrumento procure et baylie eis uel duobus ex ipsis attribute et concesse constat publico instrumento scripto manu petri de Carrega scriptoris dicti domini Regis, et roborato sigillo pendenti, et juramento eiusdem domini Regis, ac signis ipsius domini Regis et dicti petri sub anno domini millesimo CCCLVIII. die decima quarta nouembris ac visso instrumento sindicatus et baylie domini francisci de henrico jurisperiti et Gabriellis Adurni ambaxatorum sindicorum et procuratorum dicti domini ducis et Comunis Ianue sub hoc anno domini millesimo tercentesimo sexagessimo indictione decima secunda secundum cursum Ianue die vigesimo septimo februarii inter terciam et nonam et visso instrumento sindicatus et baylie dominici fatinanti ciuis Ianuensis sindici dicti domini ducis et comunis Ianue ut constat alio publico instrumento abreuiato et in publicam formam reddacto per conradum mazurrum notarium et canzellarium dicti domini ducis et comunis Ianue sub hoc anno die XXIII mensis presentis marcii indictione XII.ª secundum cursum Ianue – Vissaque sententia et pronuntiatione pacis per nos facta et lata ac promulgata inter partes predictas de qua constat instrumento recepto et abreuiato per Stibiotum Stibium notarium et canzellarium nostrum sub hoc anno et indictione die XXVII mensis presentis marcii. - Atentis bayliis nobis datis per quamlibet ipsarum partium quas semper nobis reseruauimus, et nunc etiam reseruamus, cupientesque quecumque dubia et causas tollere propter quas vel que scandalum aliquod inter dictas partes vel aliquem seu aliquos subditos uel subditum ipsarum parcium posset verisimiliter prouenire et declarationes inter ipsas partes facere et aponere propter quas ipsa pax et omnia in sententia et pronunciatione nostra contenta per quamlibet ipsarum partium et omnes et singulos subditos earumdem inuiolabiliter ac cordialiter obseruentur. Sedentes In hiis scriptis Christi et beate Marie Virginis nominibus inuocatis dicimus sententiamus pronunciamus diffinimus arbitramur et arbitramentamur, fieri atendi et inuiolabiliter obseruari precipimus per ipsas partes, et earum quamlibet ac omnes et singulos subditos earumdem, prout ad quemlibet in futurum dignoscetur referendo singula singulis pertinere prout inferius continetur. – In primis quod omnia dapna data inter dictas partes uel aliquas ipsarum parcium ante inchoationem nuper preterite guerre siue tempore pacis siue tregue, et siue de eis esset aliqua assignatio facta siue non, sint et esse intelligantur remissa cassa et nulla, et omnes assignationes pro eis facte, irrite et annullate, et per acceptilationes solepniter interjectas satisfacte esse intelligantur. Ita videlicet quod dictus dominus rex suis dapna passis satisfactionem fieri faciat per viam impositionis quatuor denariorum pro libra super mercatoribus apponende et colligende in terratorio suo ab illis qui januam, uel alia loca comunis Ianue uel subdita ipsi comuni iuerint, et ipse dominus dux et comune Ianue suis dapnificatis satisfaciant versa vice per modum eumdem. Item quod ab hinc in antea quicumque patronus uel dominus magister uel prepositus nauis galee ligni uel cujuscumque nauigii seu vasis maritimi in quo nauigent ultra decem persone recedendo ab aliquo portu seu districtibus, ripariis uel plagiis terrarum dicto domino Regi seu eius comunitatibus. Et similiter dicto domino duci et comuni Ianue, riparie et districtui eiusdem ubique subiectarum, ante quam recedat teneatur ad sancta Dei euangelia jurare et sub obligatione bonorum suorum promittere de non offendendo molestando inquietando uel dapnificando in personis bonis aut rebus in mari nec in terra aliquam partem, uel subiectum aut districtualem partis alicuius in generali vniuersali seu etiam particulari quoquomodo, quod si contra dictum juramentum et dictam promissionem factum fuerit, dictus dominus rex pro recedentibus a portubus terris et districtibus suis, et dictus dominus dux et comune Ianue pro recedentibus a portubus terris et districtibus eorumdem satisfaciant taliter dapnificatis et satisfacere teneantur de bonis dictorum dapnificantium usque ad quantitatem in qua dapnificatos fuisse probetur et nichilominus dictos ledentes persequantur et puniant prout juris erit, et eis vissum fuerit expedire. Quod si dicti patroni uel domini magistri seu prepositi ipsarum nauium, galearum, lignorum uel aliorum vassorum maritimorum seu nauigii cuiuscumque non prestita predicta cautione recesserint et nauigando hinc inde aliqua dapna intulerint seu subditos et districtuales ipsorum dominorum regis, ducis, et comunis Ianue, seu alicuius ipsorum offenderint molestauerint inquietauerint uel dapnificauerint in personis bonis aut rebus in mari uel in terra dictus dominus rex et dictus dominus dux et comune Ianue prout ad quemlibet et eorum districtum pertinuerit omnimodam satisfactionem dapna passis de bonis dapnificantium facere teneantur, et ipsis emendam et satisfactionem huiusmodi ut predicitur facientibus non incidant in penam compromissi quamuis etiam cauptionem non receperint supradictam. Si uero subiecti tam dicti domini regis, quam dicti domini ducis et comunis janue extra jurisdictionem eorum armauerint, seu aliunde recedentes aliqua dapna intulerint subiectis uel districtualibus partium iamdictarum in personis bonis aut rebus in mari uel in terra quoquomodo dictus dominus rex et dominus dux et comune Ianue eos persequi viriliter teneantur et contra ipsos ut supra dictum est procedant videlicet quod dicti dominus rex dominus dux et comune janue ut ad quemlibet ipsorum pertinuerit satisfaciant et satisfacere habeant dapna passis de bonis ipsorum dapnificantium que reperiri potuerint super jurisdictione et

districtu eius, cui subiecti fuerint ipsi delinquentes, et nichilominus ipsos dapnificantes persequantur, et puniant ut juris ratio suadebit. Item quod armantes in terra et districtu tam dicti domini regis quam dicti domini ducis et comunis Ianue naues galeas lembos et vassa quecumque maritima nauigabilia ab ipsis terris et districtu recedentia teneantur assecurare ydonee cum fidejubsoribus unusquisque silicet in posse ordinarii loci seu locorum vbi armauerint, videlicet subditi dicti domini regis de non inferendo malum dictis januensibus seu alicui eorum et e conuerso Ianuenses predicti de non inferendo malum subditis dicti domini regis seu alicui eorumdem. Item quod si armata dicti domini regis vel dicti domini ducis et comunis Ianue qualiscumque fuerit dapnum inferret alteri parti seu subditis eidem, tunc ipse dominus rex pro sua armata et suo nomine facta ad faciendum restitutionem dapna passis et emendam de dapnis eis illatis in solidum teneatur. Et e conuerso dominus dux et comune Ianue ad faciendam restitutionem dapna passis et emendam de dapnis eis illatis in solidum teneatur. Item quia Columbus Lomellinus dicit se dapnificatum fuisse per aliquos Catalanos in Barbaria de mense julii proxime preterito de certis mercibus valoribus de morbotinis septuaginta milibus, ideo nos arbiter et arbitramentator predictus terminum assignamus eidem columbo vnius anni ad probandum in Ianua coram domino Anthonio de stephanis juris utriusque perito vicario et consiliario nostro de dapno predicto, qui annus incipere intelligatur die qua ipse Columbus uel alia persona pro eo legiptime constituta requisiuerit coram dicto domino Antonio eius probationes admitti, quarum probationum receptionem eidem domino Anthonio ex nunc ducimus comittendam. Item quia Iohannes ermongandi de perpiniano et petrus fighera de Barchinonia et multi ex subditis et districtualibus dicti domini regis asserunt dapnificatos fuisse per subditos dicti domini ducis et comunis Ianue a die et tempore citra quod post factum compromissum predictum in nos ordinauimus quascumque offensiones inter ipsas partes et quamlibet earumdem cessare debere, et e conuerso multi ex subditis et districtualibus dicti domini ducis et comunis Ianue asserunt dapnificatos fuisse per subditos dicti domini regis, et emende condigne ipsis dapnificatis fieri possint ex nunc comitimus domino Bernardo de Palaciolo licentiato in jure civili quod in ciuitate Barchinonie recipiat et admittat omnes et singulas probationes per testes vel alio debito modo fiendas ab omnibus et singulis catalanis uel subditis domini regis predicti quas facere voluerint ad docendum de ipsis dapnis illatis eisdem usque ad presentem diem et sic etiam versauice comitimus dicto domino Anthonio de Stephanis utriusque juris perito vicario et consiliario nostro, quod in ciuitate Ianue recipiat et admittat omnes et singulas probationes per testes uel alio debito modo fiendas ab omnibus et singulis januensibus et omnibus uel subditis uel districtualibus dicti domini ducis et comunis Ianue quas facere voluerint ad docendum de ipsis dapnis illatis eisdem usque ad presentem diem quos dominos Bernardum et Anthonium et quemlibet eorum ad ipsas probationes recipiendas, et deinde nobis mittendas sub eorum sigillis vel per publica instrumenta nostros speciales comissarios elegimus et eligimus, et eis et eorum cuilibet vices ad hoc oportunas duximus comittendas, que probationes fiant infra vnum annum incipiendum die qua volentes probationes eorum facere requisiuerint ipsas probationes admitti. Sane tamen intellecto quod de dapnis datis per quatuor galeas que fuerunt anno proxime preterito in auxilium Regis Castille non obstantibus predictis seruetur in omnibus et per omnia secundum formam tractatus facti super cessatione offensionum seu facti ante pacem pronunciatam. Item quod usque ad diem secundum mensis februarii proxime venturi anni MCCCLXI incluxiue januenses non vtantur in regnis et terris dicti domini regis immunitatibus consuetis, et Catalani, et subditi dicti domini regis in Ianua et districtu et locis comunis Ianue immunitate non utantur, quo tempore elapso exinde locum habeat hinc inde immunitas consueta. Item quod siqua ex aliquo contractu uel quasi uel ex aliquibus priuilegiis non occasione dapni procedentia debeantur a dictis partibus hinc inde vel ab aliqua uel aliquibus singularibus personis ex dictis partibus ab alia parte, uel singularibus personis eiusdem, illa jura firma remaneant et illesa quemadmodum erant ante inchoatam nuper preteritam guerram, et nullo modo immutata per presentem pacem et quod utatur eis priuilegiis prout utebatur uel vti poterat tempore quo guerra incepit seu ante. Item quod omnes possessiones que essent domini regis uel subditorum suorum in Ianua et districtu vel versauice que essent domini ducis uel comunis Ianue uel suorum districtualium etiam burgensium dicti domini regis in maioricis uel aragonia uel catalonia libere restituantur eisdem ut ipsis gaudeant et possideant libere, sicut faciebant ante guerre inchoationem, et specialiter infrascriptis videlicet bñdco (benedicto) de leuanto olim burgensi maioricarum Iohanni de bonsegnoris et aliis in simili casu existentibus. Item quia simon cibo olim carceratus in carceribus Catalanorum asserit soluisse de mense junio proxime preterito florenos ducentum quinquaginta pro recato suo indebite et contra ordinationem per nos factam super relaxatione carceratorum, et super ipsorum carceratorum obligationibus et incarceramentis annullandis etc. Arbitramentamur et ordinamus etc. quod ipse Symon suas probationes faciat coram domino Anthonio de Stephanis supradicto et si soluit post ordinationem capituli super hoc ordinati, quod dicti floreni ei restituantur. Et idem in omnibus et per omnia fiat pro Andriano peregrino qui dicit simili de causa se recipere debere florenos quadringentos, quos occasione recati fuit ut dicit coactus soluere contra dictam nostram ordinationem pro recato suo, ita quod eo casu dicti floreni sibi restituantur si restituti non sunt. *Item quod de terris villis possessionibus jurisdictionibus, redditibus et locis illorum de Auria in insula* SARDINIE *situatis videlicet quid de eis per nos arbitrum antedictum debeat declarari, dominus franciscus de Perilionibus predictus debeat nobis dimittere suas informationes in scriptis, et cum dominus Leonardus de Montaldo venerit debemus eius informationes sub eius juramento recipere, et sic ipsorum duorum informatione vissa et ostensa informatione ipsius domini francisci de perilionibus dicto domino Leonardo teneamus pronunciare et declarare secundum informationem nobis cum dicto juramento fiendam*

per dictum dominum Leonardum et predicta omnia et singula dicimus sententiamus arbitramur arbitramentamur fieri atendi et observari precipimus sub pena in dicto compromisso contenta, et omni jure modo et forma quibus melius possimus reseruantes nobis omnem nostram bayliam arbitrium et potestatem nobis per dictas partes et earum quamlibet quomodolibet attributam iterum semel et pluries dicendi sententiandi pronunciandi arbitrandi arbitramentandi diffiniendi precipiendi adiudicandi etc. prout, et quandocumque et quociescumque nobis placuerit et voluerimus de et super omnibus quibus voluerimus tam pronunciatis quam non pronunciatis ad nostram liberam voluntatem presentibus dictis domino francisco de Pellonibus, domino Iasperto de tregurano, Romeo Lulli procuratoribus dicti domini Regis, ac domino francisco de Henrico jurisperito, Gabrielle Adurno, et dominico fatinanti sindicis et procuratoribus dicti domini ducis et comunis Ianue. Et eisdem procuratoribus et sindicis domini Regis ac domini ducis et comunis Ianue predicta omnia et singula suprascripta dicta et pronunciata emologantibus et aprobantibus. Lata, et acta fuerunt hec omnia ac publicata et pronunciata per dictum dominum Marchionem arbitrum supradictum in ciuitate Astensi in palacio habitationis dicti domini marchionis – Anno domini millesimo tricentesimo sexagesimo indictione terciadecima die penultimo mensis marcii presentibus illustrissima domina, domina Elisabeth infantissa maioricarum marchionissa Montisferrati et consorte dicti domini marchionis et presentibus testibus illustri viro domino Ottone duce brunsvicensi, domino Iohanne de Cochonato comite et milite, domino Raymondo de Solerio milite et legum doctore domino francisco de Summo legum doctore vicariis, et Iohanne de Cerexeto omnibus consiliariis dicti domini marchionis. Et de predictis dictus dominus marchio et dicti procuratores et sindici dicti domini Regis, et dicti domini ducis et comunis Ianue preceperunt per me Stibiotum Stibium notarium infrascriptum fieri plura publica instrumenta.

Et ego Stibiotus Stibius publicus Imperiali auctoritate notarius et canzellarius dicti domini Marchionis omnibus et singulis suprascriptis vocatus et rogatus interfui et sic scripsi et me subscripsi, signumque meum consuetum appossui in testimonium omnium premissorum.

CXXVII *.

Francesco di Enrico giurisperito, *Domenico Fatinanti*, *e Gabriele Adorno, ambasciatori della repubblica di Genova, domandano da Giovanni Marchese di Monferrato, che fissi un termine dentro il quale le parti debbano presentare tutte le scritture, e titoli su' quali fondano le rispettive loro pretese, affinchè si possano decidere definitivamente tutte le altre loro questioni col Re di Aragona; e il detto Marchese fissa per tale oggetto il termine di quattro mesi.*

(1360, 2 aprile).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, Documenti Genovesi, Serie 1.ª, Num. xxiv.

Anno domini MCCCLX. die secundo aprilis coram vobis illustri domino, domino Iohanne Marchione Montisferrati arbitro et arbitratore electo et assumpto inter Serenissimum principem dominum Regem Aragonum Maioricarum etc. seu legiptimam personam pro eo ex una parte et illustrem dominum Simonem bucanigram dei gratia Ianuensium ducem et populi defensorem, et comune Ianue seu legiptimam personam pro eo ex altera. Vt de compromisso constat publico instrumento scripto manu Stibioti Stibii notarii et canzellarii vestri – Exponunt domini Franciscus de Henrico jurisperitus, dominicus fatinanti et Gabriel Adurnus ambaxatores et sindici dicti domini ducis et comunis Ianue, vt de eorum sindicatibus constat publicis instrumentis scriptis manibus georgii Oddoardi de Clauaro, et conradi Mazuri notarii et canzellarii dicti domini ducis et comunis Ianue coram vobis productis. Quod cum inter dictas partes dictis nominibus fuerint alique controuersie seu questiones de quibusdam locis in diuersis locis et partibus constitutis, et non possit pax pronunciata cordialiter obseruari nisi fiat declaratio seu decisio per vos saltem arbitramentaliter super hiis de quibus questio vertebatur. Ideo instant dictis nominibus quatenus per vestrum arbitramentum statuatur dictis partibus certus breuis terminus infra quem dicte partes debeant produxisse coram vobis omnia jura tractatus et scripturas que queque ipsarum voluerit vt exinde possit procedere vestra pronunciatio super hiis super quibus videbitur per vos arbitramentandum esse. Saluo jure partibus in hiis super quibus seu de quibus non fuerit facta declaratio.

Qui dominus marchio statuit terminum dictis partibus ad predicta ad quatuor menses proxime venturos, silicet dicto domino francisco pro parte domini Regis Aragonum, et dictis dominis francisco Gabrielli et dominico sindicis dicti domini ducis et comunis Ianue. Et exinde utrique parti ad comparendum et ad audiendum que ipse dominus arbiter dicere voluerit.

Et ego Stibiotus Stibius publicus imperiali auctoritate notarius et canzellarius dicti domini marchionis predicta transcripsi de meo libro actorum, et ideo me subscripsi, et signum meum appossui consuetum.

CXXVIII *.

Il Re Don Pietro IV di Aragona e di Sardegna accorda alla città di Alghero le franchigie della città di Sassari.

(1360, 10 giugno).

Dagli Archivi antichi della Città di Alghero.

Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valenciae, Majoricarum, Sardiniae et Corsicae, Comesque Barchinonae, Rossilionis, et Ceritaniae. Dilectis, et fidelibus universis, et singulis officialibus nostris insulae Sardiniae qui nunc sunt, et erunt pro tempore ad quos praesentes pervenerint, salutem, et dilectionem. Cum Universitati proborum hominum villae de Alguerio, et singularibus de ea praesentibus, et futuris per speciale privilegium dat. in Castro Calleri decimaquinta die februarij anno a nativitate Domini millesimo, trecentesimo, quinquagesimo quinto,

bulla nostra plumbea communitum, perpetuo sit concessum, ut gaudeant omni tempore omnibus, et singulis libertatibus, franquitatibus, et immunitatibus, ac privilegiis, et etiam consuetudinibus civitatis Sasseri, quae sint in scriptis redacta, et redactae. Dictaque civitas Sasseri habere dicatur privilegium de non immittendo vinum aut vindemiam in ipsam civitatem nisi sit civium vel habitatorum civitatis ejusdem. Et ob hoc nobis fuerit supplicatum pro parte consiliariorum, et proborum hominum dictae villae de Alguerio, ut idem privilegium eisdem mandaremus servari. Propterea dicta supplicatione benigne suscepta vobis, et uniquique vestrum dicimus, et mandamus expresse, ac de certa scientia quatenus privilegia quae habet dicta civitas Sasseri, et inter alia dictum privilegium de non immittendo vinum, aut vindemiam sub ea forma qua illud habent universitas, et probi homines Sasseri et eis servatur, faciatis servari probis hominibus dictae villae de Alguerio, quolibet contradictione cessante, cum parum prodesset ejsdem concedi privilegia, libertates, et immunitates si per vos infrigerentur, vel non observarentur juxta eorum continentias, et tenores. D.

Dat. Caesaraugustae decima die junij anno a nativitate Domini millesimo, trecentesimo sexagesimo:

Exi.° sancij: —

CXXIX *.

Il Re Don Pietro IV di Aragona, e di Sardegna sottopone alla giurisdizione della città di Alghero le ville di Manuçades (odierno Minutadas), *e di Almedo (odierno* Olmedo*).*

(1360, 15 giugno).

Dagli Archivi antichi della Città di Alghero.

Nos Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valenciae, Maioricarum, Sardiniae et Corsicae, Comesque Barchinonae, Rossilionis et Ceritaniae. Circa incrementum villae Alguerij, solicite intendentes, tenore praesentis, firmiter et perpetuo valiture, ponimus, constituimus, et assignamus, in, et de vicaria, ac districtu Vicarij dictae villae Alguerij, et districtui, ac juridictioni eiusdem Vicarij, qui est et erit pro tempore, iungimus et unimus, villas de Manuçades, et del Almedo, quae ad praesens sub districtu alicuius Vicarij non existunt: volentes et concedentes quod Vicarius dictae villae Alguerij utatur et uti possit omni tempore in hominibus dictarum villarum de Manussades et del Almedo, et habitantibus in eisdem, ea iuridictione qua utitur Vicarius Sasseri in villis et hominibus villarum quae sunt de iuridictione et districtu eiusdem. Mandantes per hanc eandem gubernatoribus et administratoribus, aliisque officialibus, et subditis nostris, praesentibus et futuris, quatenus huiusmodi concessionem nostram firmam habeant perpetuo et observent, et contra non veniant, quavis causa. In cuius rei testimonium hanc fieri jussimus, nostrae Majestatis sigillo appenditio comunitam. Dat. Caesaraugustae, quintadecima die iunij, anno a nativitate Domini millesimo, trecentesimo, sexagesimo, regnique nostri vigesimoquinto. fran̄. cau . . ,

Signum † Petri Dei gratia Rex Aragonum, Valenciae, Maioricarum, Sardiniae, et Corsicae, Comitisque Barchinonae, Rossilionis et Ceritaniae.

Testes sunt: Frater Ioannes Archiep̄us Callaritanus. — Lup̄p. Archiep. Caesaraugust. — Ioannes eximini d'Urrea, miles. — Petrus de Luna. — Exim̄ius d'Urrea domicelli.

Signum † mei Iacobi conesa, secretarij dicti domini Regis, qui de ipsius mandato haec scribi feci, et clausi, et corrigitur in linea septima, Maiestatis sigillo appendicio, et octava comunitam.

℞ in Sardin.

Dn̄s ℞.m̄a	Vidit eam Do. ℞
im Ia. conesa	Idm̄.
Rsta̅.	

CXXX *.

Giovanni Marchese di Monferrato, nella sua qualità di arbitro, definisce, e comanda, che il Re di Aragona restituisca ai nobili d'Oria le castella, i luoghi, e le terre tutte, ch'essi possedevano in Sardegna.

(1360, 21 giugno).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, Documenti Genovesi, Serie 1.ª, Num. XXV.

In nomine domini amen. nos iohannes marchio montisferrati imperialis uicarius etc. arbiter arbitrator et amicabilis compositor et comunis amicus ellectus et assumptus per nobilem militem dominum franciscum de perillionibus consiliarium et camerlengum ac procuratorem et procuratorio nomine serenissimi principis et domini domini petri dei gratia regis aragonum ualencie maioricarum sardinie et corsice comitisque barchinonie rosilionis et ceritanie ex una et pro una parte. et sapientem uirum dominum leonardum de montaldo iurisperitum sindicum et sindicario nomine magnifici uiri domini simonis bucanigre dei gracia ducis ianuensium imperialis uicarii et admirati generalis etc. et comunis ianue ex parte altera prout de compromisso in nos facto constat publico instrumento recepto et abreuiato per stibiotum stibium notarium et canzellarium nostrum anno domini MCCCLVIIII. indicione XII. die nono mensis aprilis. uisso dicto compromisso et ratifficationibus per nos factis super ipso compromisso et instrumentis procurationum et bailiarum dicti domini francisci ac domini iasperti de tregurano iurisperiti promotoris curie dicti domini regis et romei lulli procuratorum dicti domini regis et instrumentis procure domini fc̄i de henrico iurisperiti gabrielis adurni et dominici fatinanti omnium procuratorum et sindicorum dicti magnifici domini ducis et comunis ianue coram nobis productis per ipsos omnes sindicos et procuratores predictos. et uissa quadam sententia et pronunciatione per nos lata inter partes predictas presentibus dictis dominis francischo. iasperto. romeo. fc̄o. gabriele et dominico sindicis et procuratoribus antedictis et de ipsorum pari concordia et assensu sub hoc anno et indicione. die penultimo mensis marcii proxime preteriti. in qua quidem sententia et pronunciacione continetur capitulum tenoris

huiusmodi. *item quod de terris uillis possessionibus iurisditionibus redditibus et locis illorum de auria in insula sardinie situatis uidelicet quid de eis per nos arbitrum antedictum debeat declarari dominus franciscus de perillionibus predictus debeat nobis dimictere suam informationem in scriptis. et cum dominus leonardus de montaldo uenerit debemus eius informacionem sub eius iuramento recipere.* et sic ipsorum duorum informatione uissa et ostensa informacione ipsius domini francisci de perillionibus dicto domino leonardo teneamur pronunciare et declarare secundum informationem nobis cum dicto iuramento fiendam per dictum dominum leonardum. cumque dictus dominus leonardus uenerit et uissa informatione nobis dimissa per dictum dominum franciscum de perillionibus cuius tenor talis est. *informacio quam facit domino marchioni franciscus de perillionibus super eis que olim dicta fuerunt inter ipsum franciscum et dominum leonardum de montaldo dum inciperent tractare de pace per dei graciam facta nunc. et hoc pro locis que barones de auria consueuerunt habere in sardinie insula primo uidelicet quod si dicti barones per se uel procuratores legiptimos uenerint ad obedienciam domini regis aragonum et essent sibi legales et ueri uassali. idem dominus rex remicteret eis de gracia omnes iniurias per eos factas contra officiales et subdictos dicti domini regis et omnia etiam et quecumque que commisserunt contra eundem et faceret processus exinde scriptos totaliter irritari. item quod restitueret eisdem baronibus omnia et singula loca plana que ipsi seu aliquis eorum consueuerunt habere in sardinie insula antedicta queque per ipsum dominum regem seu officiales suos essent pro guerra quomodolibet occupata. et hoc cum hominibus et feminis redditibus iurisditionibus et iuribus quibuscumque.* eius informationem sub eius iuramento nobis dederit in hac forma et per publicum instrumentum tenoris huiusmodi. *anno domini* MCCCLX. *indicione* XIII. *die* XXVI. *madii in presentia testium infrascriptorum ego leonardus de montaldo habens nocticiam quod in instrumento pronunciacionis pacis pronunciate per illustrem dominum marchionem montisferrati imperialem uicarium etc. inter serenissimum dominum regem aragonum et suos ex una parte. et magnificum dominum ducem et comune ianue ex altera scripta manu stibioti stibii notarii infrascripti sub hoc anno et indicione. die penultimo mensis marcii proxime preteriti continetur capitulum tenoris infrascripti. item quod de terris uillis possessionibus iurisditionibus redditibus et locis illorum de auria in insula sardinie situatis uidelicet quid de eis per nos arbitrum antedictum debeat declarari dominus franciscus de perillionibus predictus debeat nobis dimittere suam informacionem in scriptis. et cum dominus leonardus de montaldo uenerit debemus eius informacionem sub eius iuramento recipere. et sic ipsorum duorum informacione uissa et ostensa informacione ipsius domini francisci de perillionibus dicto domino leonardo teneamur pronunciare et declarare secundum informacionem nobis cum dicto iuramento fiendam per dictum dominum leonardum memor et certifficatus quod in tractatu dicte pacis inhite per prefatum dominum marchionem tamquam medium arbitrum arbitractorem et amicabilem compositorem inter dictas partes et me leonardum tunc sindicum et procuratorem dicti domini ducis et comunis ianue. actum fuit et ordinatum quod de terris locis possessionibus iurisdicionibus castris et aliis quibuscumque que dicti nobiles de auria in dicta insula sardinie tenere solebant inter dictas partes fieri obseruari ac exequi deberent ea que per certos cardinales inter ambaxatores dicti domini regis et comunis ianue tractata et ordinata fuerunt in auinione ultima uice. et habens nocticiam quod in dictis tractatibus prout per literas unius ex dictis cardinalibus uidi fuit capitulum tale. puncta autem que recepimus a dictis ambaxatoribus regiis sunt hec. nam primo restituere uolunt nobilibus de auria omnia sua bona possessiones castra villas et loca que seu quas ipse dominus rex uel aliquis subditus eius uel habens qualemcumque causam ab eo hodie in insula sardinie posideret illas et illa uidelicet que seu pars ipsi nobiles de auria uel antecessores eorum uel aliquis ex eis possedissent seu possiderent anno* MCCCXXX. *uel aliquo tempore abinde citra preter allegherium callarum sassarum et uillam ecclesie silicet ipsa castra et loca tantum non autem excipitur de uillis possessionibus terris et locis eorum existentibus infra territoria dictorum locorum que illi de auria possedissent ut supra. et processus factos contra eos in effectu reuocare et eos omnes nobiles restituere in integrum quantum ad bona predicta, et ad omnem graciam regiam ipsosque deinceps bene tractare ipsi domino regi remanentibus semper omnibus suis iuribus que habebat in dictis locis restituendis ut supra ante ipsorum inobedienciam et processus predictos. iuramento corporaliter prestito in manu dicti notarii infrascripti. dico protestor informo et declaro in omnibus et per omnia prout et sicut in proximo precedenti capitulo per ordinem est descriptum. et sic per ipsum dominum marchionem pronunciandum declarandum et executioni mandandum esse inter dictas partes. saluo michi dicto leonardo omni potestate et iure iterum declarandi ac informandi de predictis in quantum michi de iure competat uigore dicte sententie precipiens de predictis fieri unum et plura publica instrumenta per te stibiotum stibium notarium infrascriptum actum in ciuitate astensi in domo conroni de reuello hospitis presentibus testibus domino francisco de summo legumdoctore uicario dicti domini marchionis bonifacio guttuario de castello et nicolino de galuagnis de grazano notario.* cognoscentes quod uigore dicte sententie per nos late dicta die penultima marcii et dicti capituli in ea contenti teneamur pronunciare et declarare secundum formam dicte informacionis nobis date per dictum dominum leonardum licet sit contraria informacioni predicte nobis dimisse per dictum dominum franciscum de perillionibus. uolentes facere que tenemur christi nomine inuocato sedentes in hiis scriptis dicimus sententiamus pronunciamus arbitramentamur arbitramur et diffinimus quod prefatus dominus rex aragonum faciat et exequatur actendat et obseruet in omnibus et per omnia prout et sicut in dicto instrumento informacionis nobis date et facte per dictum dominum leonardum continetur et secundum formam dicti capituli tractati inter dictos dominos cardinales et per eos. quod capitulum incipit puncta autem que recepimus a dictis ambaxatoribus regiis sunt hec. nam primo restituere uolunt nobilibus de auria omnia sua bona possessiones castra uillas et loca que seu quas etc. dicti capituli. et predicta dicimus sententiamus pronunciamus arbitramentamur et actendi et obseruari inuiolabiliter diffinimus uigore nostre potestatis et bailie

nobis a dictis partibus atribute et omni iure uia modo et forma quibus melius possumus et sub pena in dicto compromisso contenta. reseruantes nobis omnem nostram bailiam arbitrium et potestatem nobis per dictas partes et earum quamlibet quomodolibet atributam iterum semel et pluries dicendi sententiandi pronunciandi arbitrandi arbitramentandi diffiniendi precipiendi adiudicandi etc. prout et quandocumque et quociensc umque nobis placuerit et uoluerimus de et super omnibus quibus uoluerimus tam pronunciatis quam non pronunciatis ad nostram liberam uoluntatem. lacta acta publicata et pronunciata fuit hec pronunciacio et sententia per dictum dominum marchionem arbitrum supradictum in castro montiscalui anno domini MCCCLX. indicione XIII. die XXI mensis iunii. presentibus testibus domino iacobo prouana. domino antonio luppo militibus. iohanne de cerexeto. oddino guttuario de castello et guillielmo cicolello de uirolengo canzellario dicti domini marchionis. de quibus omnibus et singulis prefatus dominus marchio precepit per me stibiotum stibium notarium et canzellarium infrascriptum fieri unum et plura instrumenta publica ad postulacionem omnium et singulorum quorum interest et poterit interesse.

Et ego stibiotus stibius publicus imperiali auctoritate notarius et canzellarius prefati domini marchionis omnibus et singulis suprascriptis uocatus et rogatus interfui et sic scripsi signumque meum consuetum apposui in testimonium omnium premissorum.

CXXXI*.

Cristoforo di Paolo, inviato speciale della repubblica di Genova, protesta solennemente al cospetto di Pietro re di Aragona pe' danni, che la detta repubblica risentiva, per non avere egli ottemperato, e non voler ottemperare alla sentenza, ed agli ordini dati da Giovanni marchese di Monferrato nella qualità di arbitro eletto di comune accordo per definire le loro questioni.

(1360, 8 ottobre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, Documenti Genovesi, Serie 1.ª, Num. XXVI.

In nomine domini amen. In presentia mei notarii infrascripti et testium infrascriptorum ad hec specialiter uocatorum et rogatorum pro testibus constitutus in presentia serenissimi principis et domini domini petri dei gracia aragonum etc. regis prouidus uir christophorus de paulo notarius et canzellarius comunis ianue sindicus ut asserebat ac ambaxator nuncius et procurator magnifici et excelsi domini domini simonis bucanigre dei gracia ianuensium ducis et populi deffensoris ac etiam imperialis uicarii et amirati generalis et comunis ianue supplicauit dixit requisiuit et protestatus fuit dicto domino regi presenti audienti et inteligenti nomine et pro parte dicti domini ducis et comunis ianue. quod cum per illustrem principem et dominum dominum iohannem dei gracia marchionem montisferrati et uicarium imperialem etc. tamquam arbitrum arbitractorem et amicabilem compositorem et comunem amicum ellectum et assumptum. inter dictum dominum regem seu eius ambaxatores et nuncios ex una parte et dictum dominum ducem et comune ianue seu sindicos et ambaxatores dictorum ex altera. inter ipsum dominum regem et dictum dominum ducem et comune ianue late fuerunt alique sententie scripte manu mei notarii infrascripti quarum prima lata fuit hoc anno die XXVII marcii secunda lacta fuit die penultimo dicti mensis marcii et reliqua lata fuit die XXI mensis iunii proxime preteriti. quatenus ipse dominus rex ipsas sententias et quamlibet earumdem et omnia et singula in ipsis contenta dicta pronunciata declarata et sententiata per dictum dominum marchionem et etiam pro parte ipsius domini marchionis per me dictum stibiotum notarium infrascriptum tamquam ambaxatorem dicti domini marchionis requisita a dicto domino rege pro dicti parte domini marchionis fieri et obseruari per dictum dominum regem pro bono et obseruacione pacis pronunciate per dictum dominum marchionem inter dictas partes dignetur et uellit actendere obseruare et execucioni mandare prout dictum sententiatum et pronunciatum est et fuit per dictum dominum marchionem ac per me dictum stibiotum etiam requisitum, cum per dictum dominum ducem et comune ianue et pro parte ipsius paratum sit et est fieri omnem execucionem mandatis per dictum dominum marchionem. et sic se obtulerunt et offerunt ut dicit dictus christoforus et ipse christoforus dicto nomine pro parte ipsorum. aliter ipse christoforus dicto nomine proptestatur contra ipsum dominum regem de omni dampno et interesse dicti domini ducis et comunis ianue. et de predictis rogauit dictus christophorus dicto nomine me notarium infrascriptum ut ad ipsorum memoriam et dicti domini ducis et comunis ianue cautellam quod publicum conficiam instrumentum. actum barchinonie in camera consilii dicti domini regis anno domini MCCCLX indicione XIII die VIII mensis octobris presentibus testibus andriolo pelegrino. iohanne de bonisegnor ciuibus ianue. georgio constancio de finario et iacobo rastello ciue astensi.

Et ego stibiotus stibius publicus imperiali auctoritate notarius et canzellarius prefati magnifici domini marchionis omnibus et singulis suprascriptis rogatus interfui et sic scripsi.

CXXXII*.

Lettere comminatorie di Giovanni marchese di Monferrato, con le quali, nella sua qualità di arbitro eletto per compromesso, ingiunge nuovamente a Pietro re di Aragona, e di Sardegna, sotto pena di centomila fiorini, di mettere e consegnare in suo potere la città, e gli uomini di Alghero, con le sue pertinenze, per ritenerle fino a sentenza definitiva sulle questioni vertenti per tal causa tra il detto sovrano, e i Genovesi; e ciò in un termine prefinito, trascorso il quale, senza eseguire tal consegna, dovesse lo stesso re rimettere i Genovesi nella possessione materiale del mentovato luogo di Alghero, dalla quale egli li avea levati con le armi, e con la violenza.

(1361, 27 dicembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, Genova, Categ. Document. antichi, Serie 1.ª, Mazz. IX. Num. XXVII.

In nomine Domini amen. Nos Iohannes Marchio Montisferrati Imperialis vicarius etc. arbiter arbitrator et ami-

cabilis compositor et comunis amicus comuniter electus et assumptus inter Serenissimum Principem dominum Petrum Dei gratia regem Aragonum etc. seu dominum Franciscum de Perillonibus militem camerlengum, ac procuratorem, et procuratorio nomine ipsius domini regis ex una parte, et magnificum fratrem, et compatrem nostram dominum Symonem Bucanigram Dei gratia ducem Ianuensem, et Commune Ianue, seu dominum Leonardum de Montaldo syndicum et procuratorem, sindicario et procuratorio nomine dictorum domini ducis, et communis Ianue ex parte altera, prout de compromisso in nos facto constat publico instrumento scripto abreuiato, et in publicam formam reddacto per stibiotum stibium notarium et canzellarium nostrum sub anno domini millesimo tercentesimo quinquagesimo nono, indictione duodecima, die nono mensis aprilis.

Recolentes, quod anno domini millesimo tricentesimo sexagesimo indictione tertia decima, die vigesimo septimo marcii proxime preteritis [1] vigore compromissi predicti et baylie nobis ex forma ipsius atribute inter dictas partes super guerris et discordiis tunc vigentibus pronunciavimus pacem perpetuo duraturam, ad cujus pacis conservationem noster animus anhelabat cujus causa *locum* Alegherii *in insula* Sardiniae *situati* per dictum dominum regem in nostri fortia pronunciavimus poni debere sub pena centum milium florenorum. Affectantes finaliter locum ipsum in gremium communis Ianue reverti, de quo fuit per vim et violentiam extirpatus; quodque facta pronunciatione predicta elapso modico intervallo dictus dominus Franciscus de Perilionibus ad nos venit cum verbis maxime lamentele coram nobis asserens, et proponens, quod honor prefati domini regis per nos in tantum ledebatur ex impositione pene predicte centum milium florenorum, quod hujusmodi causa tota pax disolveretur propter indignationem regiam inde protinus secuturam nisi fieret revocatio dicte pene centum milium florenorum, ea potissima ratione, quod tot sudoribus regiis, totque cedibus baronum, et nobilium antecessis, fuerat acquisitus locus ipse, quod tali forma penali in nostri potentiam nullatenus poneretur; et quod dominus rex predictus *locum predictum* Alegherii, amota dicta pena, ad omnem nostram requisitionem in manibus nostris poneret, et contentaretur, quod de ipso fieret ad nostre libitum voluntatis, quia in hoc ad honorem regium, et non ad comodum tendebatur, et de hoc sub legali, et militali fide sua certissimum nos reddebat. Tunc vero dixerimus domino francisco predicto, qualiter possumus esse securi, quod, revocata dicta pena, dominus rex predictus *dictum locum* Alegherii nobis tradat, ipse autem nobis responderit, quod non solum *locum* Alegherii, sed etiam medietatem regnorum suorum ipse dominus rex in fortia nostra poneret ad omne nostre placitum voluntatis, et quod major pena erat juramentum regium, quam pena centum milium florenorum, et honorifice sine dicta pena nobis per dictum dominum regem fieri poterat traditio dicti loci, et quod non crederemus ullo modo dictum dominum regem velle esse perjurum, sed quod pro cetero non obstante quod fieret revocatio dicte pene dictus dominus rex pacem, et contenta in instrumento pacis liberaliter approbaret, et ipsum locum daret nobis ut supra quocienscumque esset pro parte nostra per aliquem nostrum ambaxiatorem, vel nuncium requisitus, et ultra si contingeret, quod nullo modo credebat, dictum dominum regem ipsam traditionem dicti loci nobis facere nolle, retinebamus nobis omnem bayliam, ipsam penam et fortiores iterum imponendi, ita quod nullo modo, vel colore tantum honorem regium pretermittere valebamus, et si sic per nos fieret dictus dominus rex de nobis, vel ipso causam querimonie non haberet, sed si contrarium fieret per eum possemus penam indicere, et pronunciare sicut expedire tunc nostro judicio, et arbitrio videretur; et hec non semel tantum, sed pluries, et pluries nobis per dictum dominum Franciscum fuerint replicata diversis diebus et horis. Dubitantes pacem ipsam tot laboribus, et sudoribus, summisque vigiliis acquisitam inde posse totaliter perturbari, et in premissis dictis et promissionibus ejusdem domini Francisci fiduciam acceptantes, moti fuimus ad ipsam penam revocandam per publicum instrumentum, aliis penis contentis in dicta sententia reservatis, ac freno et habenis in nostra manu retentis, silicet baylia nostra super ipsa pena indicenda et majori, et aliis pronunciandis, prout videretur consonum menti nostre. Cumque Stibiotum predictum canzellarium et secretarium nostrum in cujus mente predicta omnia et quecunque alia circha pacem ipsam tractata coram nobis, aliqua secreta, et aliqua publica juxta singulorum oportunitatem fideliter rescidebant, ad prefatum dominum regem duxerimus transmitendum non solum ut per prefatum dominum regem observarentur pronunciata per nos *circha restitutionem castrorum nobilium de* Auria, sed specialiter ad requirendum ipsum dominum regem publice, ardentius et secrete, quod nobis juxta dictas promissiones nobis factas *daretur plena possesio loci* Alegherii *supradicti*, ipseque dominus rex responderit oretenus et per literas quod de hoc nos faceret omnino contentum, licet actum nostri contentamenti non atingerit usque modo, et adhuc expectemus ambaxiatorem suum, quem ut suis literis nobis scripsit, ad nos immediate transmitit nobis super hoc responsurum, ita quod poterimus contentari. Et ex adverso pensantes ambaxiatam nobis expositam ex parte dicti domini ducis per ambaxiatores suos, videlicet dominum Bertholomeum Bucanigram fratrem et capitaneum suum, Nicholaum domini Levantini, et Iannetum Campanarium inter cetera continentem, et primo et specialiter, quod declaremus *quid de loco* Alegherii fieri deberet si esset positus in virtute nostra. Item quod pronunciemus super facto Corsice. Item quod pronunciemus dictum dominum regem incidisse in penas compromisi etc. Et demum requisiverint nos ambaxiatores predicti, ut renunciemus omnibus bayliis nobis datis, et reservatis ex forma compromissi predicti; quia die presentem immediate sequenti, dictis bayliis renunciare speramus. Ideo cupientes jura, et honores dicti domini ducis et communis Ianue velluti propria in quantum est nobis magis possibile conservare, eosque dominum ducem, et commune tutis prevenire consciliis, ut si, quod non credimus, prefatus dominus rex dictum locum in nostri fortiam ponere denegaret, et nostro pro-

(1) Ved. sopr. Cart. Num. CXXV*. pag. 791.

posito falleremur, dicti dominus dux et commune Ianue omne illud juris, quod eisdem possumus reservare, inveniant suis loco, et tempore eis clarum, et ut quod serenitate cupimus refulgere, vi alicujus nequitie si sequeretur quod absit, non valeat cum turbine corruscare, sed nostrum propositum laudabile finaliter assequamur; et etiam quia vita, et mors nostra, sicut cujuscunque in manu Dei sunt, et ne si morte preveniremur ob id dicti communis Ianue jura remaneant super hoc articulo obscuritate confusa, sed potius lucida et aperta, auctoritate et vigore bayliarum nobis concessarum ex forma dicti compromisi, et prorogationis ejusdem, ac etiam ex reservationibus bayliarum, quas nobis duximus continue reservandas, et omni jure, modo, et forma, quibus melius possumus, tenore presentium literarum, quas, ut ad tertiam non valeat devenire, secretas et secretissimas teneri volumus usquequo finalem dicti domini regis dispositionem viderimus super dicto facto loci Alegherii supradicti. Ne si hujusmodi nostra dispositio et voluntas ad aures regias perveniret, forte impediretur traditio dicti loci, quam adhuc nobis fieri cogitamus, caute etiam participato consilio legum doctorum, et jurium peritorum, conscilio quorum cognovimus, quod quia plenam, et absolutam potentiam habemus nobis a partibus atributam, literis sigillo nostro sigillatis, ac etiam verbo sine scriptis pronunciare possumus, et de jure venit per partes inviolabiliter observandum quidquid, et prout menti, et voluntati nostre libet, et nostra fulget in mente. Dicimus, pronunciamus, arbitramur, arbitramentamur, precipimus, ordinamus, et declaramus quod dictus dominus rex sub pena sacramenti per eum, et ejus procuratorio nomine prestiti, ac etiam sub pena centum milium florenorum, non obstante dicta revocatione pene predicte dictum locum Alegherii, cum hominibus, juribus, et pertinentiis suis universis ponat in manibus, et fortia nostra infra tempus contentum in primeva nostra pacis sententia supradicta. et quia notorie et probabiliter nobis constat *locum predictum*, *et terram* Alegherii cum finibus, poderio, hominibus, et universis pertinentiis suis jure possesorio dictis domino duci, et communi Ianue plenissime pertinere, et dominum regem predictum vi, et manu armata privasse dictum commune Ianue possessione, et tenuta *ipsius loci* Alegherii, et pertinentiarum eius; et quia secundum jura communia expoliatus ante omnia restituendus est, eo casu quo infra dictum tempus dictus locus cum dictis pertinentiis, et juribus suis in manibus, et fortia nostra non poneretur ut supra, dicimus, pronunciamus, declaramus, ac arbitramentamur, et ordinamus, quod dictus dominus rex det, et tradat dicto domino duci, et communi Ianue ac restituat ipsis domino duci, et communi possessionem, et tenutam corporalem, et quasi *dicti loci et terre* Alegherii *in insula* Sardinie *situati*, cum omnibus et singulis juribus, et pertinentiis spectantibus ipsi loco, et poderio ejus, et ad dictam possessionem, et tenutam dictis domino duci, et communi restituendam infra menses sex a die notificationis hujusmodi nostre pronunciationis ei facte oretenus, vel per literas numerandos sub dictis penis dictum dominum regem ex certa scientia condepnamus; ut si prefatus dominus rex ex honestate propria, et ambaxiatorum suorum promissionibus ejus parte factis restitutionem plenariam dicti loci Alegherii facere recusaret, vigore et metu penarum supradictarum restitutionem ipsam facere compellatur. Has autem literas nostras ad eternam premissorum omnium memoriam conscribi fecimus, et nostri sigilli munimine roborari.

Datas in castro nostri Montiscalvi in cubicolari camera nostra anno Domini millesimo tricentesimo sexagesimo primo die vigesimo septimo mensis decembris, decima quarta indictione.

Ego Stibiotus Stibius canzellarius dicti domini marchionis precepto eiusdem domini marchionis predicta scripsi.

CXXXIII*.

Il Marchese di Monferrato, pressato dalle instanze degli ambasciatori genovesi, i quali si dolevano, che il Re di Aragona non avesse eseguito, e non volesse eseguire veruna delle cose pronunziate co' lodi già intervenuti nelle loro contese, e specialmente la restituzione delle castella, luoghi, e terre, delle quali quel sovrano avea spogliato in Sardegna i nobili D'Oria; e conoscendosi impotente a farla eseguire con la forza, rinunzia alla bailia, ed ai poteri, che si avea riservato, e protesta di non volere più arbitrare, e pronunziare su dette contese. E gli ambasciatori genovesi protestano alla loro volta, accusando al Re di Aragona tutte le penalità da lui incorse.

(1361, 28 dicembre).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, Genova, *Docum. ant.*, Serie 1.ª Mazz. ix. Num. xxviii.

Anno domini millesimo tercentesimo sexagesimo primo. Indicione quinta decima die vigesimo octavo mensis decembris. Actum in aula palacii castri Montiscalvi presentibus testibus illustri domino Ottone Duce Brunsvicensi domino Iohanneto de Cochonato Comite, et milite Francischo de Summo, domino Ottolino de Ghiselbertis legum doctoribus vicariis dicti domini marchionis et Guillelmo de Cerexeto omnibus consiliariis dicti domini marchionis. Quorum presentia, nobilis et egregius vir dominus Bartholomeus Bucanigra, Nicholaus domini Levantini, et Ioanhotus Campanarius omnes tres in simul ambaxatores et nuncii speciales magnifici domini domini Symonis Bucanigre Dei gratia Ianuensis ducis etc. et comunis Ianue constituti in presentia illustris principis et magnifici domini domini Iohannis marchionis Montisferrati Imperialis vicarii etc. arbitri arbitratoris et Comunis amici electi et assumpti pro parte Serenissimi principis et domini domini Petri Dei gratia Regis Aragonie etc. ex una et pro una parte et pro parte domini ducis predicti et comunis Ianue ex altera pro sedandis guerris et discordiis inter ipsas partes verti solentibus et questionibus que adhuc inter ipsas partes vertuntur et verti possent exposuerunt primo ipsi domino marchioni sicut prefatus dominus rex observare et attendere noluit nec vult pronunciata per ipsum dominum marchionem inter ipsas partes, et quod ipse dominus rex jam incurrerat multas

penas quia noluit observare, et adimplere dicto domino duci et comuni Ianue ea que in instrumentis pacis pronunciate per dictum dominum marchionem et pro quibus observandis fuit requisitus per dictum dominum marchionem vel sui parte, et eisdem causis ex comissione eis facta, requisiverunt et postulaverunt a dicto domino marchione ambaxiatorio nomine quo supra quatenus ipsi domino marchioni placeret declarare et pronunciare dictum dominum regem incurrisse penas periurii et esse periurium et incurrisse multociens in penas compromissi et quod vellet renunciare omni baylie sibi attribute vigore compromissi predicti in eum facti per dictas partes et omnibus reservationibus bayliarum quas habet occasione dicti compromissi et dependentium ab eo protestantes dicto ambaxiatorio nomine quod per dictum dominum ducem et comune Ianue numquam contraventum fuit aliquibus pronunciatis per dictum dominum marchionem arbitrum etc. precipientes de premissis fieri unum et plura publica instrumenta per me notarium infrascriptum. Ego autem Stibiotus Stibius publicus imperiali auctoritate notarius et canzellarius dicti domini marchionis omnibus et singulis suprascriptis vocatus et rogatus interfui et sic scripsi.

In nomine Domini amen. Nos Iohannes Marchio Montisferrati, imperialis vicarius etc. memorie habentes verbum divine pagine quo testatur Beati pedes portantes pacem, nec non affinitatem et fraternitatem Serenissimi domini Regis Aragonum et Magnifici domini Ducis et Comunis Ianue, quibus copulamur, insudavimus quantum nobis possibile fuit inter ipsas partes inter quas vigebant perniciosa guerrarum discrimina pacem, et concordiam invenire et vigore compromissi in nos facti voluntarie per ante dictas partes pacem pronunciavimus perpetuo duraturam et inter cetera capitula dicte pacis pronunciavimus de comuni concordia et assensu omnium procuratorum et ambaxiatorum dictarum partium *super articulo quod tangebat nobiles de* Auria *cives Ianue occasione castrorum que tenere solebant in insula* Sardiniae quod dominus Franciscus de Perilionibus nobis dimiteret suam informationem super hiis de quibus fuerat in concordia super dicto articulo cum domino Leonardo de Montaldo quando primo fuit tractatum de pace et quando dominus Leonardus venisset tunc . . . . ei dicta informatio et deinde staretur informationi ipsius domini Leonardi dande cum iuramento et secundum ipsam informationem pronunciaretur et subsequenter instancius requisiti pro parte dicti domini ducis quod sicut tenebamus de iure pronunciarémus iuxta informationem dicti domini Leonardi ad hoc astricti de iure pronuntiaverimus quod ipse dominus Rex et loca castra villas ac res et possessiones restitueret predictis de Auria civibus Ianue etc. ut in pronunciamento dicti articuli clarius et lacius noscitur contineri et pro parte nostra et dicti domini ducis et comunis Ianue videlicet per Stibiotum Stibium canzellarium et ambaxatorem nostrum et xpofolum de paulo ambaxatorem, et sindicum dicti domini ducis et comunis Ianue et procuratorem dictorum de Auria dominus Rex prefatus fuerit solepniter requisitus et interpellatus ut dicta castra loca et res restituere vellet dictis de Auria et pro parte ipsorum de Auria fuerit oblatum ipsos fore paratos pro sui parte pronunciata integraliter observare nec non per ipsum dominum ducem et comune adimpleri pro parte sua si quid restaret. Qui dominus Rex tociens requisitus et solepnitatibus observatis iuxta interpellationem ipsius que requiruntur a iure ut de pronunciatis per nos et requisitis et protestatis coram domino Rege predicto patet publicis instrumentis receptis per dictum Stibiotum canzellarium nostrum qui iis presens fuit, et quem ad cautelam ad dominum Regem predictum misseramus ut efficacius adimplerentur per partes que adimpleri debebant et quod nobis posset exprimere negotiorum propriam veritatem. Idem dominus Rex die expectatos restituere supradicta illis de Auria non curavit neque nostrum pronunciatum ut decebat observare. Nec non quoddam lignum et quasdam res spoliatas Georgio Constancio de Finario et socio per excurreriam de Balchinona et sociorum patronos, cuiusdam galeote sepe per nos et dictum dominum ducem et comune Ianue per nuncios et ambaxatores nostrum et suum predictos. Idem dominus Rex requisitus et debito modo interpellatus restituere vel restitui facere pretermisit de quibus dicti mercatores de finario enormia dapna substinuisse noscuntur ut de hiis patent publica documenta, et de predictis dicti dominus dux et comune Ianue querelas multiplices expossuerunt, considerantes igitur parum prodesse pronunciare, sententiare et arbitrari et non exequi et potentes non fuerimus nec simus ipsas partes ad observationem pronunciatorum compellere, reservationi et potestati in dicto nostro pronunciato seu arbitramento reservate abinde usque ad omnes quinque annos, salvis et reservatis infrascriptis casibus renunciamus et protestamur quod abinde ipsa potestate uti non volumus nec in posterum aliquid pronunciare declarare addere precipere vel arbitramentari. Salvo quod si Sancto Spiritu instigante de utriusque partis procederet libera voluntate quia tunc et eo casu possimus uti dicta potestate et baylia non obstante renunciatione predicta et quod nostro honori non cedat per ipsum dominum regem in dictis articulis pronunciata non fuisse servata, nam puro corde affectavimus et affectamus zelo divine majestatis, et afectionis sincere quam ad partes gerimus inter ipsas partes vigere quietem et pacem, reservato etiam nobis quod per premissa non sit iuri nostro derogatum nobis competenti vigore dicti pronunciamenti ad exactionem penarum et hiis que dicte partes nobis tenentur vigore dicti nostri pronunciamenti et arbitramenti quibus nolumus nec volumus nec etiam intendimus in aliquo derogare per aliqua que superius sint expresse vel alia. Actum in aula palacii castri Montiscalvi. Anno domini millesimo tricentesimo sexagesimo primo indicione quarta decima die vigesimo octavo mensis decembris, presentibus domino bartholomeo bucanigra Nicholao domini Levantini et Ioanhoto campanario ambaxatoribus dicti domini ducis et comunis Ianue et presentibus testibus illustri domino Ottone, duce Brunsvicense, domino Iohanne de Cochonato comite et milite domino francisco de Summo et domino Ottolino de Ghiselbertis legum doctoribus vicariis dicti domini marchionis et Guillelmo de cerexeto omnibus consiliariis dicti domini marchionis de quibus omnibus et singulis dictus dominus marchio et dicti ambaxatores domini ducis et comunis

Ianue preceperunt per me Stibiotum predictum notarium infrascriptum fieri unum et plura publica instrumenta.

† Et ego Stibiotus Stibius publicus imperiali auctoritate notarius et canzellarius dicti domini marchionis omnibus et singulis suprascriptis vocatus et rogatus interfui et sic scripsi.

Postea vero eisdem anno indicione et loco et presentibus testibus supradictis statim et in continenti dicti dominus Bartholomeus Bucanigra, Nicholaus domini Levantini et Ioanhotus Campanarius ambaxatores dicti domini ducis et comunis Ianue ut supra in presentia prefati illustris domini marchionis Montisferrati imperialis vicarii etc. dixerunt et protestati fuerunt ambaxatorio nomine ipsius domini ducis et comunis Ianue, et pro ipsis domino duce et comuni quod prefatus dominus rex Aragonum in multis casibus contempsit et noluit observare vel attendere seu adimplere pronunciata sententiata et declarata per dictum dominum marchionem arbitrum etc. inter ipsum dominum regem ex una parte et dominum ducem et comune Ianue ex altera quibus seu quorum causis multipliciter incidit penam periurii incurrit penam et penas compromissi et ideo de ipsis penis et de omni jure dicto domino duci et comuni Ianue competenti contra prefatum dominum regem Aragonum etc. et eius subditos dictis causis et earum qualibet ipsi ambaxatores fuerunt omnimodo et solepniter protestati. Protestati fuerunt insuper quod per dictum dominum ducem, et comune Ianue omnia dicta et pronunciata per dictum dominum marchionem arbitrum etc. que tangebant vel tangunt eos et requisierunt vel requirebant observationem pro parte ipsorum domini ducis et comunis integraliter et plenarie observaverunt, protestantes quod si pro parte ipsorum domini ducis et comunis aliquid forte restaret adimpleri vel fieri debere quod non credunt paratos se offerunt dicto nomine id adimplere vel facere immediate et integraliter adimpleri precipientes de predictis per me Stibiotum Stibium notarium infrascriptum fieri unum et plura publica instrumenta.

† Et ego Stibiotus Stibius publicus imperiali auctoritate notarius et canzellarius dicti domini marchionis omnibus et singulis suprascriptis vocatus et rogatus interfui et sic scripsi signumque meum consuetum apposui in testimonium omnium premissorum.

Senza sigillo.

CXXXIV *.

Sentenza di Giovanni Marchese di Monferrato, con la quale si dichiara dover star ferma, e nel suo pieno vigore, l'altra sentenza pronunciata da detto Marchese nel 27 dicembre 1361 relativamente alla restituzione della città di Alghero, e sue dipendenze; avere il Re di Aragona incorso le penalità comminategli, per non averla eseguita nel tempo prefinito; ed è condannato lo stesso sovrano a fare tale restituzione ai Genovesi entro quattro mesi dal giorno della notificazione del presente lodo.

(1362, 28 febbraio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, GENOVA, *Documenti ant.* Serie 1.ª, Mazz. IX. Num. XXIX.

In nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem millessimo tercentessimo sexagessimo secundo. Indictione quinta decima, die vltimo mensis februarij. Nos Iohannes Marchio Montisferrati Imperialis Vicarius etc. arbiter arbitrator et amicabilis compositor et comunis amicus comuniter electus et asumptus inter Serenissimum Principem dominum Petrum Dei gratia Regem Aragonum etc. seu dominum Franciscum de Perilionibus Camerlengum et procuratorem suum de cuius procura constat publico instrumento sub signo et nomine Bernardi de Bonastre scriptoris dicti domini regis, sub anno domini millessimo tercentessimo quinquagessimo nono, vigesima quinta die decembris ex vna parte; et magnifficum dominum Symonem Buchanigram, Dei gratia Ianuensem Ducem et Commune Ianue, seu dominum Leonardum de Montaldo ipsorum domini ducis et communis sindici sindicario nomine ipsorum, ut constat instrumento publico scripto sub signo et nomine Georgij Oddoardi de clauaro notarii sub anno domini millessimo tercentessimo quinquagesimo nono, indicione decima prima secundum cursum Ianue, die vigesima secunda marcij, ex parte altera, super omnibus causis questionibus guerris et discordijs inter ipsas partes vertentibus etc. prout de compromisso in nos facto constat publico instrumento scripto et abreuiato per Stibiotum Stibium notarium et canzellarium nostrum, sub anno domini millessimo tercentessimo quinquagesimo nono, indicione decimasecunda die nono mensis aprilis. Visso ipso compromisso et ratifficationibus factis per vtramque ipsarum parcium super ipso compromisso, et bayliis nobis atributis specialiter super potestate prorogandi terminum compromissi predicti. Et visso instrumento prorogationis termini dicti compromissi, prorogati ad terminum quinque annorum, in qua et ex qua prorogatione nobis plenissimam bayliam duximus reseruandam, de qua prorogatione et reservatione bayliarum constat publico instrumento scripto per dictum Stibiotum sub anno domini millessimo tercentessimo sexagessimo, die vigesima septima marcij, indicione decima tercia. Et vissa sentencia pacis per nos pronunciate inter dictas partes post prorogationem predictam dictis anno domini millessimo tercentessimo sexagessimo die vigessima septima marcij, in qua quidem sententia pacis pronunciauimus *locum* ALEGHERIJ cum omnibus suis pertinencijs, per dictum dominum regem in nostri forcia poni debere infra certum tempus in sententia ipsa contentum sub pena centum milium florenorum, et sub certis alijs penis promissis et juratis per dominum regem predictum, quam penam centum millium florenorum tamen postea per aliam pronunciationem *amouimus* alijs penis in dictam sentenciam contentis firmis premissis, et hoc pro maiori honore domini regis predicti tantum, et non alia causa, quia dominus Franciscus de perilionibus camerlengus et procurator domini regis predicti, sub magnis iuramentis nobis promixit tunc quod non obstante amotione ipsius pene *dictus locus* ALEGHERIJ per dictum dominum regem in nostri forciam ad nostri libitum poneretur, quam amotionem pene fecimus reseruata nobis integre, omni nostra baylia et potestate, memores ecciam pronunciationis facte per nos in fauorem nobilium de Auria ciuium Ianue pro restitutione eisdem fiendi per ipsum dominum regem, de castris terris possessionibus et locis eorum in insula Sardinie situatis, et quod pro premissis omnibus adimplendis mis-

simus ad dictum dominum regem Stibiotum predictum, ad requirendum dictum dominum regem quod omnia et singula pronunciata per nos et ordinata similiter adimpleret, et pluries per ipsum Stibiotum, ac xrispofolum de paulo ambaxatores nostros et dicti domini ducis et communis Ianue, idem dominus rex requisitus fuerit de obseruatione omnium predictorum et specialiter *loci* Alegherij *supradicti* qui diu expectatis predicta complere in aliquo non curanit, nec complere voluit ullo modo infra tempus in dicta sententia contentum silicet festum pentecostes tunc proxime venturum licet de predictorum pronunciatorum observatione, requixitus ut supra fuerit et contra eum per publicum instrumentum solempniter protestatum per dictum xrispofolum de paulo ut apparet dicto instrumento scripto per Stibiotum predictum, qui nobis ecciam retulit ore proprio, qualiter omnia processerunt. In cellula ecciam nostri cordis, plenius retinentes tenorem nostrarum literarum secretarum quas secretissimas teneri voluimus, usque quo videremus finalem dispositionem domini regis predicti, et si *dictum locum* Alegherij in forcia nostra ut debebat ponere dignaretur uel non scriptis precepto nostro per Stibiotum predictum sub dato in castro nostro Montiscalui anno domini millessimo tercentessimo sexagessimo primo, die vigesima septima mensis decembris decima quarta indictione munitas sigillo nostro pendenti. Quarum tenor talis est. In nomine domini amen. Nos Iohannes Marchio Montisferrati Imperialis Vicarius etc. arbiter arbitrator amicabilis compositor et communis amicus communiter electus et asumptus inter Serenissimum principem dominum Petrum Dei gratia Regem Aragonum etc. seu dominum Francischum de Perilionibus militem camerlengum ac procuratorem et procuratorio nomine ipsius domini Regis ex una parte et magnificum fratrem et compatrem nostrum dominum Symonem Bucanigram dei gratia Ducem Ianue et Commune Ianue seu dominum Leonardum de Montaldo sindicum et procuratorem sindicario et procuratorio nomine dictorum domini ducis, et communis Ianue ex parte altera pro ut de compromisso in nos facto constat publico instrumento scripto abreuiato et in publicam formam redacto per Stibiotum Stibium notarium et canzellarium nostrum sub anno domini millessimo tercentessimo quinquagessimo nono, indictione duodecima, die nono mensis aprilis. Recolentes quod anno domini millessimo tercentessimo sexagessimo, indictione decima tercia die vigesima septima marcij proxime presentis, vigore compromissi predicti et baylie nobis ex forma ipsius atribute inter dictas partes super guerris et discordijs tunc vigentibus pronunciavimus pacem perpetuo duraturam ad cuius pacis conservationem noster animus anhelabat cuius causa *locum* Alegherij *in insula* Sardinie *situati* per dictum dominum regem in nostri forcia pronunciavimus poni debere sub pena centum milium florenorum. Affectantes finaliter locum ipsum in gremium communis Ianue reuerti, de quo fuit per vim et violentiam extirpatus quodque facta pronunciatione predicta elapso modico interuallo dictus dominus Francischus de Perilionibus ad nos venit cum verbis maxime lamentele, coram nobis asserens et proponens, quod honor prefati domini Regis per nos in tantum ledebatur ex impositione pene predicte centum milium florenorum quod huiusmodi causa tota pax dissolueretur propter indignactionem regiam inde protinus secuturam, nisi fieret reuocatio dicte pene centum milium florenorum, ea potissima ratione, quod tot sudoribus regijs tot cedibus baronum et nobilium antecessis fuerat acquisitus locus ipse, quod tali forcia penali in nostri potenciam nullatenus poneretur. Et quod dominus rex predictus locum predictum Alegherij, amota dicta pena, ad omnem nostram requisitionem, in manibus nostris poneretur, et contentaretur quod de ipso fieret ad nostre libitum uoluntatis, quia in hoc ad honorem regium et non ad comodum tendebatur, et de hoc sub legali et militali fide sua certissimum nos reddebat, tunc uero diximus domino Francisco predicto, qualiter possumus esse securi, quod reuocata dicta pena dominus rex predictus *dictum locum* Alegherij nobis tradat, ipse autem nobis respondit quod non solum *locum* Alegherij, sed ecciam medietatem suorum regnorum ipse dominus rex in forcia nostra poneret ad omnem nostre placitum uoluntatis et quod maior pena erat iuramentum regium quam pena centum milium florenorum et honorifice sine dicta pena nobis per dictum dominum regem fieri poterat traditio dicti loci, et quod non crederemus vllo modo dictum dominum regem velle esse periurium, sed quod pro certo non obstante quod fieret reuocatio dicte pene dictus dominus rex pacem et contenta in instrumento pacis liberaliter approbaret et ipsum locum daret nobis ut supra quocieuscumque esset ex parte nostra per aliquem nostrum ambaxatorem uel nuncium requisitus et vltra si contingeret quod nullo modo credebat dictum dominum regem ipsam traditionem dicti loci nobis facere nolle, retinebamus nobis omnem bayliam, ipsam penam et forciores iterum imponendi, ita quod nullo modo uel colore tantum honorem regium pretermittere valebamus et si sic per nos fieret dictus dominus rex de nobis uel ipso causam querimonie non haberet sed si contrarium fieret per eum possemus penam indicere et pronunciare sicut expedire tunc nostro iudicio et arbitrio videretur, et hoc non semel tantum sed pluries et pluries nobis per dictum dominum Franciscum fuerunt replicata, diuersis diebus et horis. Dubitantes pacem ipsam tot laboribus et sudoribus summisque vigilijs acquisitam inde posse totaliter perturbari, et in premissis dictis et promissionibus eiusdem domini Francisci fiduciam acceptantes, moti fuimus ad ipsam penam revocandam per publicum instrumentum, alijs penis contentis in dicta sententia reseruatis, ac freno et abenis in nostra manu retentis silicet baylia nostra super ipsa pena indicenda et maiori et aliis pronunciandi prout videretur consonum menti nostre. Cumque Stibiotum predictum canzellarium et secretarium nostrum in cuius mente predicta omnia et quecumque alia circa pacem ipsam tractata coram nobis aliqua secreta et aliqua publica iuxta singulorum opportunitatem fideliter rescidebant ad prefactum dominum regem duxerimus transmittendum non solum ut per ipsum dominum regem obseruarentur pronunciata per nos circha restitutionem castrorum nobilium de Auria, sed specialiter ad requirendum ipsum dominum regem publice ardencius et secrete, quod nobis iuxta dictas promissiones nobis factas daretur plena possessio *loci* Alegherij

supradicti, ipseque dominus rex responderit oretenus et per literas, quod de hoc nos faceret omnino contentum, licet actum nostri contentamenti non attingerit usque modo. Et adhuc expectemus ambaxatorem suum, quem ut suis literis nobis scripsit ad nos immediate transmittit nobis super hoc responsurum ita quod poterimus contentari. Et ex aduerso pensantes ambaxiatam nobis expositam ex parte dicti domini ducis per ambaxatores suos, videlicet dominum Bertholameum Buchanigram fratrem et capitaneum suum, Nicholaum domini leuantini et Ianetum campanarium inter cetera continentem et primo et specialiter quod declaremus *quid de loco* ALEGHERIJ fieri deberet si esset positus in virtute nostra. Item quod pronunciemus super facto Corsice. Item quod pronunciemus dictum dominum regem incidisse in penas compromissi etc. et demum requisiuerint nos ambaxatores predicti, ut renunciemus omnibus bayliis nobis datis et reservatis ex forma compromissi predicti, quia die presentem immediate sequenti dictis bayliis renunciare speramus. Ideo cupientes iura et honores dicti domini ducis et communis Ianue velluti propria in quantum est nobis magis possibile conseruare, eosque dominum ducem et communem, tutis preuenire conscilijs, ut si quod non credimus prefactus dominus rex dictum locum in nostri forciam ponere denegaret et nostro proposito falleremus dicti dominus rex et commune Ianue omne illud iuris quod eisdem possumus reseruare inueniant suis loco et tempore eis clarum ut quod serenitate cupimus refulgere vi alicuius nequicie si sequeretur quod absit non valeat cum turbine corruscare sed nostrum propositum laudabile finaliter assequamur. Et ecciam quia vita et mors nostra sicut cuiuscumque in manu dei sunt et ne si morte preueniremur ob id dicti communis Ianue iura remanerent super hoc articulo obscuritate confussa sed pocius lucida et aperta autoritate et vigore bayliarum nobis concessarum ex forma dicti compromissi et proregacione eiusdem, ac ecciam ex reseruationibus bayliarum quas nobis duximus continue reseruandas, et omni iure modo et forma quibus melius possumus tenore presentium literarum quas ut ad terciam linguam non valeant deuenire secretas et secretissimas tenere volumus usque quo finalem dicti domini regis dispositionem viderimus super dicto facto *loci* ALEGHERIJ *supradicti* ne si huiusmodi nostra dispositio et voluntas ad aures regias perueniret forte impediretur traditio dicti loci quam adhuc nobis fieri cogitamus caute ecciam participato conscilio legum doctorum et iurium peritorum conscilio quorum cognovimus, quod quia plenam et absolutam potenciam habemus nobis a partibus atributam literis sigillo nostro sigillatis ac ecciam verbo sine scriptis pronunciare possumus, et de iure venit per partes inviolabiliter obseruandum quicquid et prout menti et voluntati nostre libet, et nostra fulget in mente dicimus pronunciamus arbitramur arbitramentamur precipimus, ordinamus et declaramus quod dictus dominus rex sub pena sacramenti per eum et eius procuratorio nomine prestiti, ac ecciam sub pena centum milium florenorum non obstante dicta reuocatione pene predicte, *dictum locum* ALEGHERIJ, cum hominibus iuribus et pertinentiis suis vniuersis ponat in manibus et forcia nostra, infra tempus contentum in primeua nostra pacis sententia supradicta. Et quia notorie et probabiliter nobis constat *locum predictum et terram* ALEGHERIJ cum finibus poderio et hominibus et uniuersis pertinenciis suis iure possessorio dicto domino duci et communi Ianue plenissime pertinere, et dominum regem predictum vi et manu armata privasse dictum communem Ianue possessione et tenuta ipsius loci Alegherij et pertinenciarum eius. Et quia secundum iura communia expoliatus ante omnia restituendus est, eo casu quo infra dictum tempus dictus locus cum dictis pertinenciis et iuribus suis in manibus et forcia nostra non poneretur ut supra. Dicimus pronunciamus declaramus ac arbitramentamur et ordinamus quod dictus dominus rex det et tradat, dicto domino duci et communi Ianue ac restituat ipsis domino duci et communi possessionem et tenutam corporalem et quasi *dicti loci et terre* ALEGHERIJ *in insula* SARDINIE *situati*, cum omnibus et singulis iuribus et pertinenciis spectantibus ipsi loco et poderio eius et ad dictam possessionem et tenutam dictis domino duci et communi restituendam infra menses sex a die notificationis huiusmodi nostre pronunciationis ei facte oretenus et per literas numerandos sub dictis penis dictum dominum regem ex certa scientia condempnamus, ut si prefactus dominus rex ex honestate propria et ambaxatorum suorum premissionibus eius parte factis, restitutionem dicti loci plenariam Alegherij facere recussaret vigore et metu penarum supradictarum restitutionem ipsam facere compellatur, has autem literas nostras ad eternam premissorum omnium memoriam conscribi fecimus et nostri sigilli munimine roborari. Datum in castro nostro Montiscalui in cubiculari camera nostra anno domini millessimo tercentessimo sexagessimo primo die vigesima septima mensis decembris, decima quarta indictione. Ego Stibiotus Stibius canzellarius dicti domini marchionis, precepto eiusdem domini marchionis, predicta scripsi. Et visso alio publico instrumento pronunciationis per nos facte recepto et scripto per Stibiotum predictum sub anno domini millessimo tercentessimo sexagessimo indictione decima tertia, die secundo mensis aprilis, in quo effectualiter continetur sicut pronunciavimus et declarauimus quod castrum terra et locus Bonifacij, insule Corsice pleno iure spectat et pertinet dicto communi Ianue nec debet in obligacionem cadere dicto domino regi Aragonum vel nobis arbitrio supradicto nisi solum in hoc quod per aliquem potestatem vel rectorem nostrum cum seruientibus viginti quinque, uel usque in quatraginta, et non pluribus sed paucioribus si nobis videretur, deberemus habere detemptationem et gubernationem dicti loci, per menses quatuor et non vltra quibus ecciam quattuor mensibus elapsis teneremur dictum locum libere dimittere in virtute dicti communis Ianue. Taliter ecciam quod occaxione dicte detemptationis et gubernationis nullum dicto communi preiudicium in suis iuribus generaretur, et hanc pronunciacionem, et declarationem fecerimus ea potissima ratione quia numquam de dicto castro coram nobis fuit questio seu requisitio aliqua per dictum dominum regem facta vel alium pro eo nec unquam fuit de intentione nostra nec ecciam alicuius dictarum parcium nec nobis ecciam vissum fuit sic fieri debere, silicet dictum locum in manibus et forcia nostra poni quia

in ipso loco dicto domino regi Aragonum nullum jus competit, nec fuit propositum nec allegatum competere, sed pro honore ipsius domini regis tantum in dicta prima sententia pacis pronunciavimus ipsum locum in forcia nostra poni debere, ut ipsi domino regi ad dedecus imputari non posset quod nobis traderet *locum* Alegherij restituendum dicto communi Ianue, quod facere noluit sicut supra dictum est. Et dicti dominus dux et commune Ianue fuerint ante terminum et in termino dicte nostre prime sententie semper parati nobis dare et manibus et forcia nostra ponere dictum locum Bonifacii secundum formam et tenorem ipsius prime sententie qualitercumque late, et hoc nobis obtulerint licet ipsum locum recipere uoluerimus, sed per nos tantum stetit quia non expediebat nec re uera tradi debebat, et quia prefactus dominus rex interpellatus sententia nuncijs et literis nostris traditionem *dicti loci* Aaegherj nobis in omni casu facere recussauerit. Scientes ecciam quod a principio tractatus pacis predicte nostre finalis intentionis extitit et ecciam voluntatis quod exequeretur et fieret prout in dicto nostro pronunciamento literali de facto restitutionis Alegherij tantum dicto domino duci et communi Ianue fiende plenius continetur, sed id optauerimus fieri cum maiori honore domini regis predicti quo esse et fieri potuisset colorate in dicta sententia insereñdo de traditione Bonifacij facienda de quo nulla questio mouebatur et hoc eius regalis intentio non aduertat ymo penas et iuramenta contempserit et contempnat in sui honoris et anime detrimentum. Scientes ecciam quod pax ipsa nullo fuisset per nos tempore promulgata, si non fuisset excogitata finalis intentio restitutionis loci Alegherij supradicti, habito super hoc consensu et deliberatione solempni parcium predictarum qui locus pro honore regio in manibus nostris poni debebat et deinde ipsum dicto domino duci et communi Ianue restituere debebamus. Sedentes in hijs scriptis xrispi nomine inuocato vigore potestatis baylie et arbitrij nostri et omni iure modo et forma quibus melius possumus, dicimus, sententiamus, pronunciamus, arbitramur, arbitramentamur, laudamus, ordinamus, et declaramus, et fieri attendi et obseruari precipimus prout et sicut inferius continetur. Et primo dicimus sententiamus et declaramus notum facimus et testamur dictam nostram pronunciationem, et sententiam literalem secretam de qua superius fit mentio valere et tenere et valuisse et tenuisse et per nos latam esse et fuisse prout iacet ad literam et obseruandam et adimplendam fuisse. Inhibentes dicto domino regi eiusque communitatibus uassallis et subditis quibuscumque conditionis uel dignitatis existant, ne contra ipsas literas et pronunciamenta seu ipsorum aliquod aliquid opponant vel opponi faciant de iure uel de facto non obstante aliqua solempnitate forte obmissa ex causa ut fructum sentire non valeant si pro regali honore aliqua facta sunt uel omissa, que solempniter exequi debuissent, et per consequens ne dictis domino duci et communi Ianue per quos non stetit nec adhuc stat quum omnia per nos pronunciata in dicta sentencia pacis seruentur preiudicium valeat generari. Item dicimus sententiamus et pronunciamus etc. quod dictus dominus rex sub pena sacramenti per eum et eius procuratorio nomine prestiti, ac ecciam sub pena centum millium florenorum non obstante reuocatione dicte pene quam fecimus pro suo honore, super facto traditionis *dicti loci* Alegherii, ut supradictum est det et tradat ac restituat dicto domino duci et communi Ianue possessionem et tenutam corporalem, et quasi *loci et terre* Alegherij *predicti in insula* Sardinie *situati*, cum finibus poderio hominibus pertinencijs et fortalicijs suis vniuersis et ad dictam possessionem et tenutam dicto domino duci et communi Ianue dandam tradendam et restituendam infra menses quatuor a die notifficationis hujusmodi nostre sentencie et pronunciationis ei fiende oretenus uel per literas numerandos sub dictis penis ipsum dominum regem ex certa scientia condempnamus. Item dicimus et declaramus quod dicti dominus dux et commune Ianue semper voluerunt et parati fuerunt ante terminum et in termino dicte sententie pacis per nos late in manibus et forcia nostra ponere dictum locum Bonifacij, iuxta formam et tenorem pronunciationis nostre predicte facte in dicta prima sententia pacis, et quod per nos tantum stetit quum ipsum locum Bonifacij, omni mero mixto imperio fortaliciis hominibus et pertinencijs suis vniuersis in manibus et forcia nostra habuerimus. Et ideo absoluimus et plenarie liberamus dictum dominum ducem et commune Ianue ab omni traditione consignatione et datione dicti loci Bonifacij nobis fienda seu que fieri debuisset secundum formam dicte nostre sententie vel aliter, et ab omni pena et penis, quam vel quas tali occaxione aliqualiter incurrere potuissent cum re uera hoc fieri non deberet ut superius est expressum. Mandantes et expressius inhibentes dicto domino regi, et eius subditis quibuscumque, ne ad aprehensionem dicti loci vi armorum uel aliter procedant uel procedi faciant vel aliquid novi fieri permittant aliqualiter in futurum, nec ad petitionem alicuius pene procedant occaxione aliquorum hactenus pronunciatorum per nos sub penis predictis, tociens committendis quociens fuerit contrafactum publice uel occulte. Item de nouo ad cautelam dicimus sententiamus, et declaramus quod dictus locus Bonifacij cum omnibus fortilicijs poderio et pertinencijs suis vniuersis pleno iure spectat et pertinet dicto communi Ianue, nec debet uel debuit in aliquam obligationem cadere domino regi predicto uel nobis arbitro supradicto. Sed quod de dicto loco in dicta nostra sententia fuit insertum factum fuit rationibus antedictis. Item dicimus sententiamus et declaramus dictum dominum regem propter inobseruanciam pronunciatorum per nos in restitutionem siue traditionem *dicti loci* Alegherij incidisse in penas contentas in compromisso predicto. Et predicta omnia et singula dicimus sententiamus pronunciamus fieri attendi, et obseruari debere sub penis in compromisso contentis et omni iure modo et forma quibus melius possumus. Reseruantes nobis omnem bayliam usque ad terminum antedictum in dicta nostra reseruatione contentum. Lata data lecta et pronunciata fuit suprascripta sententia arbitralis in Ast. In palacio illorum de troya habitationis suprascripti illustris domini marchionis presentibus testibus domino Vberto Gataluxio, ambaxatore domini Imperatoris grecorum, dominis Francischo de Summo Abertino de Guasconibus legum doctoribus vicarijs prefati domini marchionis, nec non dominis Bonifacio de toncho comite, maxio de

Sarrazenis militibus, et Albertino ex marchionibus Incisse, ad hec vocatis specialiter et rogatis; de quibus omnibus et singulis suprascriptis dictus dominus Marchio precepit per me notarium infrascriptum fieri publicum instrumentum.

† Et ego Iacobinus de Capella de Luburno publicus Imperiali auctoritate notarius ac prefati domini Marchionis scriba, predictis omnibus interfui vocatus scripsi; meque subscripsi, et in premissorum testimonium apposui solitum signum meum.

Senza sigillo.

CXXXV*.

Il Pontefice Urbano V manda suo Legato alla repubblica di Genova l'arcivescovo di Torres in Sardegna, per indurla alla pace, e alla concordia col comune di Pisa riguardo agli affari di Oriente, e dell'impero Costantinopolitano.

(1363, 14 maggio).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, GENOVA, *Docum. ant.*, Serie 2.ª, Num. XI.

Vrbanus Episcopus servus servorum Dei. Nobilibus viris . . . . Potestati Capitaneo Antianis Consilio et Communi Ianuensi spiritum consilii sanioris affectu paterno quo filios odisse non possimus etiam offendentes circa nos ut temperetis in consultos calores vestros quibus in proprium exitium et Imperii Constantinopolitani notum periculum cum Pisanis dissidetis salubria pacis consilia meditantes dilectum filium fratrem Mansuetum de ordine fratrum minorum penitentiarium et capellanum nostrum ad vos et illos pro concordia et pace reformanda inter vos et illos curavimus destinare. Sed quia zelus noster suum quo nos stimulat circa consumationem cepti negotii calcar habet venerabilem fratrem nostrum Archiepiscopum Turritanum (1) virum utique *celum* (sic) vestre salutis habentem nec non consilio et scientie negotiis aptum tam in negotio pacis quam in omnibus que illius occasione ipsi fratri commisimus providemus adjungendum. Quocirca universitatem vestram rogamus, monemus, et hortamur attente vobis in remissionem peccaminum iniungentes quatenus demonstrantes vos non tam mortem quam salutem affectare communem ipsum archiepiscopum tamquam pacis angelum et eius monita in hijs que ad dictum negotium pertinent benigne suscipite ejus admittite consilia et mandatis salutaribus credite. Ita quod propter hoc preter bonum quod vobis inde proveniet Romanam Ecclesiam matrem vestram vobis constituatis propitiam et benignam. Datum Viterbii secundo idus maii pontificatus nostri anno primo.

Senza sigillo.

(1) Chiamavasi BERNARDO, secondo il Wadingo (*Annal. Ordin. Minor.*), e il Mattei (*Sardin. Sacr.*); ARNALDO, secondo il Giustiniani (*Annal. Ianuen.*), e il Vico (*Hist. gener. del Rey de Çerdeña*).

CXXXVI.

Bolla del Pontefice Urbano V contro Pietro IV re di Aragona, il quale ricusava di pagare l'annuo censo convenuto nella infeudazione pel regno di Sardegna e di Corsica, acciò comparisca legittimamente in Roma avanti al Concistoro Pontificio, per ivi sentire la promulgazione della sentenza, che sarebbe pronunciata contro di lui, accompagnata da scomunica, e da interdetto.

(1364, 13 marzo).

Dal LUNIG, *Cod. Ital. Diplom.* Tom. II. col. 1425-26-27-28.

Urbanus etc. ad futuram memoriam. Olim, cum in concessione per felicis recordationis Bonifacium Papam VIII. praedecessorem nostrum, clarae memoriae Iacobo Regi Sardiniae et Corsicae de regno Sardiniae et Corsicae, quod Romanae Ecclesiae juris, et proprietatis existit, cum omnibus juribus, et pertinentiis suis dicto Regi, et suis haeredibus, ex suo et ipsorum corporibus legitime descendentibus utriusque sexus, natis tunc, et etiam nascituris, in perpetuum feudum sub modo, forma, et tenore, conditionibus, et conventionibus in ejusdem praedecessoris literis declaratis, ab ipso praedecessore, suisque successoribus canonice intrantibus, et dicta Romana Ecclesia tenendam, gratiose facta, inter alia contineretur, quod tam ipse Rex, quam quilibet suorum haeredum in dicto regno pro ipso regno dicto praedecessori, et eidem Romanae Ecclesiae praestaret, seu praestare teneretur, prout idem Rex, et nonnulli sui in eodem regno successores praestiterunt ligium homagium, vassallagium plenum, et fidelitatis juramentum sub certa forma in ejusdem praedecessoris literis annotata; et quod ipse rex similia fidelitatem, vassallagium plenum, et homagium ligium, et juramentum renovaret, faceret, et praestaret unicuique Romano Pontifici, et dictae Ecclesiae, infra annum, a die, quo electus esset in Romanum Pontificem, computandum; et similia praestaret, et faceret, et similiter renovaret, et facere, praestare et renovare teneretur unusquisque heredum suorum in dicto regno unicuique Romano Pontifici, qui esset pro tempore, et ipsi Romanae Ecclesiae, secundum formam eandem, nomen Romani Pontificis, qui tunc esset, et suum proprium exprimendo: sed postquam ipse Rex, et haeredes sui in regno Sardiniae et Corsicae supradicto praestitissent, et fecissent personaliter juramentum, fidelitatem, et vassallagium, secundum praedictam formam, uni Romano Pontifici, non astringerentur personaliter praestare et facere, dummodo illa praestarent et facerent infra annum per idoneum, vel idoneos substitutos, ad hoc plenum mandatum habentes: et si plus placeret Romano Pontifici, vel Romanae Ecclesiae supradictis, juramentum, fidelitatem, vassallagium, et homagium praedicta praestarent et facerent ipse Rex, et haeredes sui, nomine Summi Pontificis et Romanae Ecclesiae, illi, vel illis, quae vel quos ad hoc specialiter ipse Romanus Pontifex, vel Sedes Apostolica deputaret: et pro eodem regno, tum dictus rex, quam quilibet suorum haeredum in regno Sardiniae, et Corsicae, pro ipso regno censum duorum

millium marcharum argenti bonorum et legalium sterlingorum, ubicumque Romano Pontifici, qui esset pro tempore, vel eidem Ecclesiae, ubi ipsa esset, Sede vacante, recipienti pro futuro Summo Pontifice, et pro portione collegium ipsius Ecclesiae cardinalium contingente, in festo Beatorum Petri, et Pauli annis singulis integraliter pro dicto regno Sardiniae, et Corsicae persolverent; ad quem censum, ut praemittitur, persolvendum tam idem Rex, quam quilibet haeredum suorum in dicto regno tenerentur, et essent adstricti: et quod si Rex idem, vel quicumque suorum in dicto regno haeredum in praefato statuto termino non solvissent integre (ut praemittitur) dictum censum, expectati per quatuor menses terminum ipsum immediate sequentes, de illo ad plenum non satisfacerent, eo ipso essent excomunicationis vinculo innodati: quod si secundo termino infra subsequentes quatuor alios menses eundem censum sine diminutione qualibet non persolverent, totum Regnum Sardiniae, et Corsicae esset ecclesiastico suppositum interdicto; si vero nec in tertio termino, nec infra alios quatuor menses proximos per plenam satisfactionem ejusdem census idem Rex, et sui haeredes sibi non ducerent consulendum, ita quod transactis eodem tertio termino, et quatuor proxime sequentibus mensibus non esset de hujusmodi censu primi termini ipsi Ecclesiae integre satisfactum, ab eodem regno Sardiniae et Corsicae ipso jure caderent ex toto, et regnum ipsum ad dictam Romanam Ecclesiam, ejusque dispositionem libere et expedite reverteretur: nihilominus pro singulis duobus millibus marcharum singulorum terminorum, si simili modo in eorum solutione cessarent, vel illa non solverent, idem Rex, aut quivis suorum haeredum in dicto regno Sardiniae, et Corsicae poenas similes incurrerent, salvis aliis poenis, processibus, et sententiis, quae vel qui de jure inferri, vel haberi, seu proferri possent per Romanum Pontificem, vel Sedem eandem specialiter in hoc casu.

Quam quidem concessionem, seu infeudationem sub hujusmodi forma, tenore, conditionibus, et conventionibus, ipsi Iacobus Rex, et sui in dicto regno successores acceptarunt, et ratas et acceptas etiam habuerunt, prout haec et alia in dicta praedecessoris ejus bulla, et etiam in praefati Iacobi et nonnullorum suorum successorum Regum Sardiniae et Corsicae, et specialiter magnifici principis Petri, Regis Aragonum illustris, qui eidem Regi Iacobo in dicto regno Sardiniae et Corsicae postremo successit, ipsorum aureis bullis munitis literis plenius continetur. Et cum idem Petrus Rex in solutione hujusmodi census annis quamplurimis cessavisset, felicis recordationis Innocentius Papa VI praedecessor noster, ejusdem Ecclesiae dispendiis occurrere, ac praefati Regis saluti et statui providere paterna solicitudine cupiens, super hoc fratrum suorum S. R. E. cardinalium frequenti querela pulsatus, per diversas solennes personas, ac per Apostolicas literas Regem ipsum salutaribus monitis excitavit, et hortatus fuit benevole more patris, attente rogans eundem, ut ipse considerans pericula gravia, quibus propter non solutum censum hujusmodi subjacebat, et attendens provvide, quam benigne ipse praedecessor secum egisset, cum de militari servitio in quo etiam eidem Ecclesiae pro dicto regno tenebatur, multo tempore expectando, eisdem periculis per debitam solutionem occurreret, ac commissam in ipsa solutione dicti census moram satisfactione celeri compensaret; ita quod incumbenti circa hoc sibi debito reali exhibitione soluto, idem praedecessor (suadente justitia) aliud contra Regem eundem non compelleretur in hac parte remedium adhibere. Sed idem Rex exhortationes et preces praefati Innocentii praedecessoris obaudiens, post primum annum pontificatus dicti Innocentii praedecessoris de censu praefato quidquam solvere non curavit. Postremo vero, praefato Innocentio praedecessore, sicut domino placuit, viam universae carnis ingresso, cum Nos, divina favente clementia, ad apicem summi apostolatus assumpti, memoratum Petrum Regem de solutione dicti census expectavissemus de benignitate paterna, ipseque patientiam et benignitatem dictae Sedis in augmentum suae convertens duritiae, quam debuerat emollire, nihil de dicto censu solvisset, nec etiam Nobis infra primum annum nostri pontificatus, nec etiam postea fidelitatis juramentum per se, vel alium praestitisset, nec fecisset homagium praelibata (propter quod, quod jam fluxissent decem anni a tempore ultimae solutionis dicti census, factae Innocentio praedecessori praefato secundum praemissa, ipse Petrus Rex dictam sententiam excomunicationis, dudum per eum Bonifacium praedecessorem in concessione dicti regni in Regem Sardiniae et Corsicae, qui esset pro tempore, si in terminis ad hoc ordinatis dictum censum non solvant, ut praemittitur, promulgatam incurrerat, et totum regnum praedictum erat ecclesiastico suppositum interdicto: et idem Rex a dicto regno ex toto ceciderat, illudque ad dictam Romanam Ecclesiam, et ejus dispositionem integre et libere reversum erat), Nos attendentes, quod, quanto Apostolica Sedes praefato Petro Regi se reddidit proniorem ad gratiam, tanto eum (quod displicenter referimus) reperimus ad solutionem dicti sui debiti tardiorem, cum de culpa dicti Petri Regis commissa in hujusmodi negligentia non factae solutionis dicti census appareat manifeste; hac praelatorum et aliorum fidelium in publico concistorio, praesente multitudine copiosa, praefatum Regem auctoritate apostolica praesentium tenore perentorie citamus per hoc publicae citationis edictum, cujusmodi citandi modum ex certis rationalibus causis eligimus, ut tertia decima die mensis maji proxime futuri, si consistorium erit, alioquin prima die consistoriali, ex tunc proxime sequenti, hora consistorii, quam sibi pro peremptorio termino assignamus, compareat legitime coram Nobis, auditurus declarationem nostram super incursione dictarum sententiarum excomunicationis in ejus personam et interdicti in praefatum regnum Sardiniae, et Corsicae; ac super amissione dicti regni, et reversione ipsius ad Romanam Ecclesiam praelibatam, et ad liberam et expeditam dispositionem ipsius, per Nos (auctore Domino), prout de jure fuerit, faciendam; aperte praedicentes eidem, quod sive compareat, sive non compareat in termino memorato, Nos contra ipsum ad declarationem hujusmodi faciendam, vel alias, prout justum fuerit, et Nobis videbitur expediens, procedemus, ipsins Petri Regis absentia seu contumacià non obstante etc. Dat. et actum Avin. in Palatio Apostolico III. id. martii anno II.

CXXXVII*.

Privilegio del re D. Pietro di Aragona acciò la quarta parte dei proventi della Dogana di Alghero sia applicata a riparare le mura della città.

(1364, 20 marzo).

Dagli Archivj antichi della città di Alghero.

Nos Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valenciae, Maioricarum, Sardiniae et Corsicae, comesque Barchinonae, Rossilionis et Ceritaniae. Si solicita meditatione pensamus quantis expensis et sumptibus, ac laboribus nostris, et nostrorum fidelium subditorum locus de Alguerio situatus in insula Sardiniae coronae regiae extitit acquisitus, et pro conservatione totius capitis Lugudorij est ipsi nostrae coronae regiae conseruandus, tantas et etiam plures curas et sollicitudines nos habere convenit, ut ipsum locum ad nos, et nostros successores perpetuo conservemus, et pro ipsius tuitione, et defensione provisiones necessarias faciamus. Igitur, cum ad auditum nostrum produxerit relatio fidedigna, quod muri villae ipsius, non modica reparatione indigent, et quod habitatores ipsius non habent tales facultates, ex quibus operibus ipsius loci valeant providere. Et propterea oportet nos, ut ad opera murorum ipsorum ex redditibus nostris in tali, et tanta quantitate deputemus, quod quantitas ipsa sufficiat ad opera supradicta, et ad ea continue in condirecto tenendum. Ideo tenore praesentis cartae nostrae firmiter valiture, operibus murorum ipsorum, et condirectioni eorum, quartam partem omnium, et singulorum iurium, proventuum, et emolumentorum duanae nostrae dicti loci, et tretae grani ipsius ducimus assignandam. Mandantes per hanc eandem quam per decem annos a dat. praesent. in antea computandos durare volumus, Administratori capiti supradicti et duanerio dicti loci de Alguerio, quatenus de dicta quarta parte iurium, proventuum et emolumentorum duanae, et tretae praedictarum respondeant operario qui nunc est, et pro tempore fuerit, murorum dicti loci, convertendam per ipsum in operibus et condirectione praedictis, et quod hc̄ q̄d certa scientia et consulte, et pro tuitione, et defensione dicti loci, et habitantium in eodem facimus, ijdem duanerius, et administrator compleant et observent, ordinatione graduum facta per nos super distributione monetae dictae administrationis in aliquo non obstante, quod nisi faciant, quod minime opinamus, mandamus per eandem gubernatori capitis ipsius, quod dictos duanerium, et administratorem praesentes et futuros, ad id tam personaliter, quam pecuniarie compellant p̄it et distringant. In cuius rei testimonium, hanc fieri iussimus, nostro sigillo pendenti munitam. Dat. Barchinonae. Vigesima die martij, anno a nativitate Domini, millesimo, trecentesimo, sexagesimo quarto, regnique nostri vigesimo nono.

Visa P. Tho.[us] de cautt ma R. S. P. consil. residens in Barc̄a.

CXXXVIII*.

Carta Reale di D. Pietro di Aragona, con la quale, dichiarate di proprietà regia, e quindi inalienabili in perpetuo le saline dello Stagno, *e della* Nurra, *e le ville di* Bonvehi, Manussades, *e* Montcort, *si danno alcuni provvedimenti per la vendita del sale in Alghero, e anche in Sassari, allorchè questa città tornerà sotto il dominio della Corona.*

(1370, 15 novembre).

Dagli Archivj antichi della città di Alghero.

Nos Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valenciae, Maioricarum, Sardiniae, et Corsicae, comesque Barchinonae, Rossilionis et Ceritaniae. Quoniam deliberatione plena habita comperimus, quod ex subscripto iura nostra Capitis Lugudorij maximum mélioramentum suscipient, cum dignabitur dominus statum insulae Sardiniae in melius commutare, ideo ipsum melioramentum affectantes, tenore praesentis cartae nostrae cunctis temporibus valiturae, providemus, sancimus, et ordinamus quod stagna salinarum villarum de Nurra quae villae nunc vacant per mortem Petri Alberti quondam militis gubernatoris Lugudorij, et iura redditus, et emolumenta ipsorum stagnorum et salinarum, sint nostra, et successorum nostrorum perpetuo, et redditibus et iuribus nostris dicti Capitis Lugudorij ita annexa, quod nullo unquam tempore quavis ratione seu causa seu quovis modo seu titulo inde valeant separari, nec nobis vel successoribus nostris liceat unquam de caetero de dictis stagnis vel salinis, vel parte eorum, donationes aliquas, concessiones, vel assignationes facere perpetuas vel temporales, et si fierent de caetero, vel si forte iam factae sint, eas tanquam iuribus nostris valde damnosas cassamus et irritamus, et carere volumus omnimodo roboris firmitate, imo administrator redituum, et iurium nostrorum dicti Capitis Lugudorij, qui nunc est et erit pro tempore, dicta stagna tanquam redditus nostros proprios administret ad utilitatem curiae nostrae prout stagna in quibus fit sal administrari consueverunt et debent, salq' inde proveniens, in villa Alguerii quae salinas non habet vendi faciat, vel si ei videbitur in civitate Sasseri quando recuperaverimus eam. Providemus insuper, et sancimus, ac ordinamus perpetuo, quod nec in aliqua parte termini praedictae villae Alguerij, nec in Castro seu villis de Bonuhei, nec in villis, seu locis de Manussades, et de Muntcort, nec terminis ipsius vel ipsarum, sit alicui licitum sal vendere, nisi tantum in dicta villa Alguerij, in qua ipsum sal prout vendi consuevit vendatur per gabellotum nostrum dicti salis, et non per alium ullomodo, nec absque voluntate ipsius gabelloti, lembum aliquod vel vassellum sal alicuius naturae discarricet unquam de caetero in dicta villa Alguerij, vel Castro, et villis praedictis seu terminis earundem. Caeterum providemus, et ordinamus perpetuo, nobisq' legem imponimus quod villas praedictas de Manussades, et de Muntcort. quas dicto Petro Alberti dederamus, seu assignaveramus loco pignoris quousq' fecissemus sibi complementum, ad sexcentas lib. alfonsinarum in redditibus quos in dicta Sardiniae insula super villis vacantibus dederamus, quaequidem villae per obitum dicti Petri ad nostrum patrimonium redierunt, nunquam de caetero donemus, vel alienemus, seu assignemus quavis ratione, nec quovis titulo sive causa, quinimo dictus administrator praesens et futurus, eas tanquam patrimonium nostrum administret, et earum redditus, exitus, et iura, in solutione salarij

vicariae dictae villae Alguerij convertat, cui salario ipsos redditus, exitus, et iura perpetuo assignamus. Et si forsan per oblivionem, vel etiam de certa scientia aliquam donationem vel translationem, aut alienationem, de ipsis villis, vel earum redditibus, et iuribus, aut parte ipsorum, nos vel successores nostros facere contingeret, vel si per expectationem, aut alias iam factae sint eas huius serie revocamus, nec aliquam habeant firmitatem. Mandamus itaq' huius serie gubernatori Lugudorij, ac dicto administratori caeterisq' officialibus, et subditis nostris dictae Sardiniae insulae, et aliis praesentibus et futuris, ut has nostras provisionem et ordinationem perpetuas firmas habeant perpetuo et observent, et contra non veniant, nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione. In cuius rei testimonium, praesentem cartam nostram fieri iussimus, nostro sigillo impendenti munitam. Dat. in Montealbo quintadecima die novembris, anno a nativitate Domini, millesimo, trecentesimo, septuagesimo, nostrique regni trigesimoquinto. Rex. P. In. S.ar P. de Gostemps. m̄ R. X. P. P̄. d̄. marg. consil et scpt P.

Rsta.

CXXXIX*.

Privilegio del re D. Pietro di Aragona per l'unione ad Alghero *delle ville di* Suyana, Terquilo, *e* Desella.

(1370, 16 novembre).

Dagli Archivj antichi della città di Alghero.

Nos Petrus, Dei gratia rex Aragonum, Valenciae, Maioricarum, Sardiniae, et Corsicae, comesq' Barchinonae, Rossilionis et Ceritaniae. Circa melioramentum villae nostrae Alguerij intendentes libenter, tenore praesentis cartae nostrae perpetuo valiture ipsi villae quae considerato valore suo arctum habet territorium, et eius universitati huius serie in privilegium concedimus speciale, quod villa de Suyana, Derquilo, et De Sella situate in terra Nurre dictaeque villae Alguerij satis contigue, quas quidem villas dederamus Petro Alberti quondam militi gubernatori Lugudorij, per cuius obitum ipsae villae sunt ad nostrum patrimonium devolutae, earumdemque villarum termini sint de caetero de territorio ac vicaria praedictae villae Alguerij, redditusque et proventus ipsarum villarum, sint vicariae eiusdem villae Alguerij de caetero perpetuo assignati, nec aliam donationem, concessionem, vel assignationem de dictis villis, vel earum aliqua, aut de redditibus, vel iuribus earum liceat nobis vel successoribus nostris de caetero facere quocunque modo, vel quacunque ratione seu causa. Mandamus itaque huius serie gubernatori Capitis Lugudorij, et administratori redditnum, et iurium nostrorum eiusdem Capitis, caeterisque officialibus et subditis nostris Sardiniae insulae praesentibus et futuris, ut concessionem nostram huiusmodi firmam habeant, perpetuo teneant, et observent, et contra non veniant, nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione. In cuius rei testimonium, hanc cartam nostram fieri iussimus, sigillo maiestatis nostrae impendenti munitam. Dat. in Montealbo, sextadecima die novembris, anno a nativitate Domini, millesimo, trecentesimo, septuagesimo, nostrique regni trigesimoquinto. Rex P.

Signum † Petri Dei gratia regis Aragon. Valenciae, Maioricarum, Sardiniae, et Corsicae, comitisque Barchinonae, Rossilionis, et Ceritaniae.

Testes sunt: Romeus Ilerden Episcopus. Petrus Archiepus Terraconae. Ioannes Impuriarum Comes. Hugo Vicecomes Cardonae. Dalmatius de Queralto milites.

Signum † Petri de Gostemps scriptoris dicti domini regis, qui de mandato ipsius haec scribi fecit et clausit.

In Sard. P. de Gostemps m̄ R. F p. p̄. d̄. consil et script. P.

Rsta.

CXL*.

Ordine del re D. Pietro di Aragona, col quale s'ingiunge ai Sardi abitanti in Alghero *di uscirne e vendere le loro possessioni dentro un termine da fissarsi dal Governatore di* Logudoro*; con divieto perpetuo agli stessi Sardi di abitare in detta città, e possedervi dei beni stabili.*

(1372, 28 settembre).

Dagli Archivj antichi della città di Alghero.

Nos Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valenciae, Maioricarum, Sardiniae, et Corsicae, comesque Barchinonae, Rossilionis et Ceritaniae. Dum sedula meditatione pensamus quantum laboriose personae nostrae pericūl. non vitatis, non sine magna effusione sanguinis et infinitis expensis nostrorum fidelium subditorum, dudum villam de Alguerio in insula Sardiniae constitutam a manibus eripuimus tyrannorum et quanta ne dum villa praedicta, et fideles nostre incole ipsius, imo tota res publica regnorum, et terrarum nostrarum, ex habitatione continua Sardorum in ea populatorum, mala et dispendia passi extiterunt temporibus retro lapsis dignum debitum expediens reputamus ac necessarium, quod super hiis, ut omnis scandali cesset materia, et via malis rebellandi praecludatur taliter provideamus, quod villa ipsa, nobis et coronae nostrae regiae conservetur. Quapropter tenore praesentis cartae nostrae, et privilegii perpetuo valituri per nos et nostros successores, ordinamus et statuimus, quod nos vel gubernator noster generāl., aut alij officiales nostri, aut successorum nostrorum, quocumque nomine nuncupetur, non possimus, neque possint alicui Sardo, dare, vendere, stabilire aut concedere quovis modo seu causa, intus villam predictam, aut terminos eiusdem, domos, hospitia, patua, seu alias possessiones quascumque; imo Sardi ipsi, ab incolatu villae eiusdem alieni sint ad in perpetuum, ac priuati. Et qui Sardi nunc habentes et possidentes in eadem villa, vel eius terminis, domos, hospitia, aut alias quasvis possessiones intra terminum, per dilectum consiliarium nostrum Dalmacium de Iardino militem, gubernatorem et reformatorem Capitis Lugudorij eis praefigendum, easdem, et eadem vendere, aut alias alienare alijs habitatoribus dictae villae habeant, et teneantur, alias lapso ipso termino, decernimus et volumus, ipsas et ipsa fisco nostro protinus applicari. Mandantes per eandem dicto gubernatori, caeterisque officialibus nostris, et successorum nostrorum, praesentibus et futuris, quatenus ordinationem, statutum, et privilegium nostra

huiusmodi, quos vim legis volumus obtinere firma habeant, teneant, et observent, tenerique et observari faciant, et non contraveniant, seu aliquem contravenire permittant aliqua ratione. Quicunque autem ducti temerario ausu, contra predicta, vel eorum aliqua venire aut quicquam temptare praesumpserit, iram et indignationem nostram, et poenam mille marabotinorum auri, nostro acquirendorum aerario, se noverint incursuros. In cuius rei testimonium, praesentem fieri, et sigillo maiestatis nostrae impendenti iussimus communiri. Dat. Barchinonae vigesima octava die septembris anno a nativitate Domini, millesimo, trecentesimo, septuagesimo secundo, regnique nostri trigesimo septimo. Visa Ro.

Signum † Petri Dei gratia regis Aragon̄. Valenciae, Maioricarum, Sardiniae, et Corsicae, comitisque Barchinonae, Rossilionis, et Ceritaniae. Rex.

P. Testes sunt. Petrus Terraconae Archiepūs. Petrus Comes Urgelleñ Domicellus. Ioannes Impuriarum Comes. Hugo Vice comes Cardone, Raymundus Alamanni de Milione milites.

Signum † mei Bernardi mic̄hlis dicti domini regis secretarij, qui de ipsius mandato haec scribi feci, cum raso in linea vj[a] anius, et clausa. R. in Sar̄d. Bñ Mic̄hlis, ex ca.[is] p. Dñum R. in consil proūis. P.

Rs̄ta.

CXLI*.

Assoluzione fatta dal re D. Pietro di Aragona dei debiti degli amministratori dei dazi di Alghero, *i quali aveano smarrito le carte della loro amministrazione, durante la guerra col* Giudice di Arborea.

(1373, 27 maggio).

Dagli Archivj antichi della Città di Alghero.

Nos Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valenciae, Maioricarum, Sardiniae et Corsicae, comesque Barchinonae Rossilionis, et Ceritaniae. Quia pro parte vestri fidelium nostrorum consiliariorum, et proborum hominum villae Alguerij, fuit nobis humiliter supplicatum ut cum universitas, seu aliqui singulares dictae villae expenderint in furnimentis, et alijs necessitatibus villae ipsius diversas pecuniae quantitates, quae ex impositionibus villae eiusdem pervenerant. Et cum plures ex administratoribus ipsarum impositionum propter maximas perplexitates et angustias quibus villa ipsa multimode extitit agitata, occasione guerrae quam ille nequam proditor iudex Arboreae, vassallus noster contra nos facere non expavit, amiserint plurima ex computis ipsarum compositionum, ob quod illa reddere nequirent commode ut deceret, dignaremur vobis super hijs debite providere. Ideo nos vestrae supplicationi condescendentes benigne, tenore praesentis concedimus vobis dictis consiliarijs, et probis hominibus, ac toti universitati dictae villae Alguerij, et eius singularibus, quod vos aut dicta universitas, aut eius singulares, seu alij quicunque non possitis vel possint compelli per nos, aut administratorem nostrum Capitis Lugudorij qui nunc est vel pro tempore fuerit, seu per alios quosvis officiales nostros ad reddendum compotum vel rationem ex quantitatibus pecuniae ipsarum impositionum quae expensae fuerint usque in hunc praesentem diem, vobis tamen monstrantibus cartam vel litteram gubernatoris dicti Capitis, quibus appareat ipsas quantitates, de consilio, assensu et mandato ipsius fuisse expensas, quinimo sitis exinde vos, et dicta universitas; ac omnes singulares ipsius, sola ostensione cartae, vel litterae supradictae, quitij, immunes, ac perpetuo absoluti. Mandantes per eandem dicto administratori nostro Capitis supradicti, praesenti et futuro, et universis et singulis officialibus nostris, et ipsorum locatenentibus, aliisque ad audiendum ipsa compota, deputatis seu deputandis, quatenus concessionem et absolutionem nostras huiusmodi, firmas habeant, teneant et observent, et non contraveniant quavis causa. In cuius rei testimonium praesentem fieri, et sigillo nostro appendicio iussimus communiri. Dat. Barchinonae, vigesima septima die madij, anno a nativitate Domini, millesimo trecentesimo, septuagesimo tertio, regnique nostri trigesimo octavo. Visa. Rex. P. In Sarct. fran. vitut. m̄a. R. f. p. G. d. Palou. li. ī. t. consil. et promot. P.

Rsta.

CXLII*.

Il re D. Pietro di Aragona condona per un quadriennio il mezzo fiorino, *che pagava annualmente ogni casa di* Alghero.

(1377, 16 marzo).

Dagli Archivj antichi della Città di Alghero.

Nos Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valenciae, Maioricarum, Sardiniae et Corsicae, comesque Barchinonae, Rossilionis et Ceritaniae. Habito respectu ad statum, in quo villa Alguerij et vos habitatores eius positi estis propter infectam guerram ibi absque adiutorio nostro vivere non possetis, tenore praesentis, illum censum medii floreni quem pro qualibet domo dictae villae nobis annuatim facere, et praestare tenemini, vobis gratiose ducimus remittendum per quatuor videlicet annos continuos qui incipiant post tempus ultimae remissionis vobis factae de censu praedicto. Volumus tamen, quod in aliquam memoriam dicti census, detis et praestetis anno quolibet per dictum tempus administratori redditutum, et iurium nostrorum dicti Capitis, nomine nostro unum denarium Alfonsinorum minutorum, pro domo qualibet dictae villae. Mandamus itaque huius serie gubernatori et dicto administratori reddituum et iurium nostrorum Capitis Lugudorij, caeterisque officialibus, et subditis nostris, quatenus remissionem nostram huiusmodi firmam habeant, et observent, et contra non veniant, nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione. Veruntamen si infra dictos quatuor annos, praedictam guerram finire contingat, vos pro illo, seu illis annis completis qui tunc restabunt teneamini nobis solvere dictum censum medij floreni. In cuius rei testimonium, praesentem vobis fieri iussimus, nostro sigillo munitam. Dat. Barchinonae, decima sexta die martij, anno a nativitate Domini, millesimo, trecentesimo, septuagesimo septimo. Rex. P.

CXLIII*.

Il re D. Pietro di Aragona conferma la concordia seguita tra i Consoli di Marsiglia, e il Veghiere, *e i Consiglieri di* Alghero *per riguardo alle lettere di marca.*

(1380, 27 settembre).

Dagli Archivj antichi della Città di Alghero.

Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valenciae, Maioricarum, Sardiniae, et Corsicae, comesque Barchinonae, Rossilionis et Ceritaniae. Dilectis et universis fidelibus, et singulis officialibus iuris quovis nomine censeantur, eorumque locatenentibus ad quos praesentes pervenerint, presentibus et futuris, salutem et dilectionem. Cum perceperimus, quod ex cōvinecia facta inter vicarium consules et universitatem civitatis Massiliae ex parte una, et vicarium, consiliarios, et universitatem villae nostrae de Alguerio insulae Sardiniae ex altera, actum et conditum extitit. Quod cives, incolae vel habitatores dictae civitatis Massiliae, et eius vicarius, non pignorentur vel marchentur per vicarium, consules, vel habitatores villae Alguerij, pro marchis vel represaliis concessis vel concedendis per nos, contra illustrem Ioannam, Hierusalem et Siciliae reginam, consanguineam nostram, contra subditos et vassallos suos, et converso, quavis ratione vel causa, et nihil principi sit magis aequum, quam pacta inter partes facta servare. Propterea vobis dicimus et mandamus de certa scientia, et expresse, quatenus quarumvis marcharum, seu represaliarum ratione, per nos vel nostram curiam concessarum, contra subditos et vassallos dictae reginae, vel alios quosvis vassallos vel subditos dictae reginae, venientes in dictam villam Alguerij, vel eius vicariam, non marchetis, vel aliquat. pignoretis modo aliquo, sive causa, quavis concessione marchae, vel represaliae per curiam nostram, contra subditos et vassallos dictae reginae, ad quorumvis instantiam concessae, vel concedendae, nullatenus obsistente. Dat. Ilerdae vigesima septima die septembris, anno a nativitate Domini, millesimo trecentesimo, octuagesimo.

Yarcis̄ promo.

CXLIV*.

Nicolò di Guarco Doge della repubblica di Genova, nella qualità di tutore e curatore legittimo di sua figlia Bianchina, costituisce suoi procuratori speciali Giovanni di Giorgio di Montegranaro, dottore in legge, e suo vicario, e il nobile Giacopo D'Oria del fu Percivalle, all'oggetto di togliere a mutuo quattromila fiorini d'oro, e d'impiegare una parte dei medesimi nella compra di tanti luoghi *fruttiferi dei comuni di Genova, di Pisa, o di Firenze, a favore di detta sua figlia Bianchina* (1).

(1) Riportiamo il presente atto di procura per la stretta relazione che ha coll'atto seguente Num. CXLV*. intervenuto tra lo stesso Doge Nicolò de Guarco, ed Eleonora di Arborea.

(1382, 20 agosto).

Dagli Archivj notarili di Genova, Foliatia Notariorum, in Atti del Notaro Antonio Credenza, Vol. III. C. 59. pag. 212.

In nomine Domini amen. Illustris et magnificus dominus dominus Nicolaus de Guarcho Dei gratia ianuensis dux tamquam pater et legiptimus administrator Blanchinae eius filiae. Omni modo jure et forma quibus melius fieri potuit fecit constituit et ordinavit suos veros legiptimos et indubitatos actores procuratores et nuncios speciales et pro ut de jure melius esse possunt sapientem et circumspectum virum dominum Iohannem Georgii de Montegranorum legum doctorem vicarium dicti magnifici ducis et nobilem virum Iacobum de Auria quondam Percivalis civem Ianuae licet absentes tamquam presentes, et quemlibet eorum in solidum ita quod non sit melior condicio occupantis scilicet quod unus inceperit alter mediare possit prosequi et finire, ad emendum de quantitate florenorum quatuor millium auri boni, et justi ponderis, et de ea parte ipsius quantitatis de qua dictis constitutibus et alteri eorum placuerit loca sive mutua sive assignaciones pro mutuis factas vel si quo alio nomine nuncupentur, comunis sive in comuni Ianuae, Pisarum vel Florenciae. Et ipsa loca sive mutua scribi faciendum, super dictam Blanchinam et eius nomine, cum illis et sub illis obligacionibus formis modis qualitatibus et condicionibus de quibus dictis procuratoribus et alteri eorum, vel substituendo ab eis vel altero eorum videbitur et placuerit. Et illi seu illis persona vel personis cui vel quibus dicti procuratores et alter eorum substituendus vel substituendi ab eis vel altero eorum voluerint. Et ad substituendum in praedictis et quolibet praedictorum unum et plures procuratorem et procuratores, et substitutum vel substitos revocandum, presenti mandato semper in suo robore permanente. Dans et concedens dicto nomine dictis procuratoribus et alteri eorum in solidum ac substituendo ab ipsis vel altero eorum in praedictis et circha praedicta et quolibet praedictorum et in dependentibus incidentibus emergentibus accessoriis anexis et conexis, plenum, liberum et generale mandatum cum plena libera et generali administracione. Promittens dicto nomine mihi notario et cancellario infrascripto tamquam publice persone officio publico stipulanti et recipienti nomine et vice omnium et singulorum quorum interest intererit vel interesse poterit quomodolibet in futurum proprio habere et tenere ractum gractum et firmum quicquid et quantum per dictos procuratores et quemlibet eorum, et substituendum vel substituendos ab ipsis vel altero eorum in praedictis et circha praedicta et quolibet praedictorum, et in dependentibus incidentibus emergentibus accessoriis et conexis actum factum et gestum fuerit seu quomodolibet procuratum sub ypotheca et obligacione bonorum suorum dicto nomine presentium et futurorum.

Actum Ianuae in salla superiori nova ducalis palacii communis Ianuae juxta cameram cubicularem dicti domini ducis. Anno dominicae nativitatis milesimo tricentesimo octuagesimo secundo indicione quarta secundum cursum Ianuae die mercurii vigesima mensis augusti in vesperis, presentibus testibus vocatis specialiter et rogatis

Iohanne de dominis de Lagueto cive Ianuae Lanfrancho Bonicho de Pulciffera capitaneo ballistrariorum ad custodiam dicti ducalis palacii constitutorum et Francisco de Olliva de Ripparolio conestabile in dicto ducali palacio.

CXLV *.

Eleonora di Arborea, moglie di Brancaleone D'Oria, fa consegnare dal suo inviato Francesco Delbarbo di Castel Genovese (in Sardegna) fiorini quattromila d'oro, a titolo di mutuo gratuito, a Nicolò di Guarco Doge della repubblica di Genova, il quale si obbliga di farne restituzione nel termine di dieci anni, sotto pena del doppio; e con la condizione espressa, che laddove nel frattempo, pervenuto alla pubertà Federico, figlio di detti Eleonora e Brancaleone, Bianchina figlia di esso Doge mutuatario contraesse matrimonio per verba de praesenti *col suddetto Federigo, e un tal matrimonio non potesse poi effettuarsi per causa di morte, o per qualunque altro caso fortuito, il presente atto di mutuo diventasse nullo, e di niun valore.*

(1382, 16 settembre).

Dagli Archivj Notarili di Genova, Foliatia Notariorum, in Atti del Notaro Antonio Credenza, Vol. III. C. 61. pag. 212.

In Christi nomine amen.

Magnificus dominus dominus Nicolaus de Guarcho Dei gratia januensis dux suo proprio et privato nomine. Sponte et ex certa scientia et non per errorem confessus fuit et in veritate recognovit Francischino Delbarbo, de Castro Ianuense (1) nuncio nobilis et egregiae dominae Ellionoris De Alborea uxoris nobilis viri domini Branchae De Auria et ad cautellam mihi notario infrascripto tamquam pubblice persone officio publico stipulantibus et recipientibus nomine et vice dictae dominae Ellionoris, se ab ea vel alio dante pro ipsa habuisse et recepisse mutuo gratis et amore, florenos auri quatuor mille boni et iusti ponderis. Renuncians exceptioni dictae quantitatis pecuniae non habitae non receptae et non numeratae, rei sic ut supra et infra non esse vel non fuisse dolli malli metus infactum actioni condicioni sine causa vel ex iniusta causa et omni alii juri. Et volens ex dicta confessione modis et condicionibus infrascriptis, et non aliter, obligari, promisit et convenit suo proprio et privato nomine dicto Francischino praesenti et mihi dicto notario infrascripto stipulantibus et recipientibus nomine et vice dictae dominae Ellionoris dare et solvere vel dari et solvi facere dictos florenos quatuor mille vel totidem pro ipsis computatis, eidem dominae Ellionori vel eius certo nuncio seu procuratore infra annos decem proxime venturos sub pena dupli dictae quantitatis pecuniae et eius de quo fuerit contrafactum vel ut supra et inferius non observatum, cum restitucione damnorum interesse et expensarum quae propterea fierent latis et extra stipulata solempniter et promissa | Ratis manentibus supradictis et infrascriptis |. Salvo et specialiter reservato quod si Blanchina filia dicti magnifici domini Nicolai matrimonium contraxerit per verba de praesenti cum Frederico filio dictorum dominorum Branche et Ellionoris ipso supervento ad ettatem nubilem et legiptimam ad matrimonium contrahendum |. et in ipsum tamquam eius virum legiptimum per verba de praesenti consenserit, vel ipsam et prefatum magnificum dominum Nicolaum patrem ipsius Blanchinae non remanserit cum effectu quominus cum dicto Frederico dictum matrimonium compleverit, vel per mortem ipsorum Frederici et Blanchinae vel alterius ipsorum contingentem (1) infra dictum tempus ettatis nubilis dicti Frederici vel casu aliquo fortuito | superveniente dictum matrimonium compleri non poterit | tunc in dictis casibus et quolibet ipsorum | presens instrumentum, cum omnibus et singulis in ipso comprehensis, sit cassum irritum nullum et inefficax, et nullius valloris efficacie vel momenti | et habeatur penitus per non facto | adeo quod vigore praesentis instrumenti vel aliquorum contentorum in ipso dictus magnificus dominus Nicolaus non sit in aliquo obligatus |. Et sub hac condicione confessus fuit et promisit ut supra aliter non contracturus |. Quae omnia et singula dictus magnificus dominus Nicolaus De Guarcho Dei gratia dux januensis et suo proprio et privato nomine attendere et observare promisit dicto Francischino praesenti et mihi dicto notario stipulantibus et recipientibus nomine quo supra | Et contra in aliquo non facere vel venire aliqua racione actione vel causa quam dici vel excogitari possit de jure vel de facto |. Et pro eo de praedictis omnibus et singulis attendendis et observandis ad preces et mandata ipsius, solemniter intercesserunt et fideiusserunt, ac se se proprios et principales debitores pagatores et observatores constituerunt adveniente dicto casu restitutionis fiende infrascripti pro quantitatibus infrascriptis, videlicet egregius miles dominus Baptista Bucanigra quondam recollende memorie domini Simonis Bucanigre, pro florenis auri mille (2).

Franchus Lercarius quondam Megolli pro florenis auri duobus millibus etc.

Franciscus Maruffus quondam Andaro pro florenis auri mille (3), sub ypotheca et obligacione bonorum ipsorum et cuiuslibet eorum presentium et futurorum |. Renunciantes juri de principali primo conveniendo, et omni alii juri. Actum Ianuae in salla nova superiori palacii ducalis comunis Ianue iuxta cameram cubicularem dicti domini ducis. Anno dominicae nativitatis millesimo tricentesimo octuagesimo secundo indicione quarta secundum cursum Ianuae die decimasexta septembris in vesperis, presentibus testibus vocatis specialiter et rogatis, sapien-

(1) Chiamato poi *Castello Aragonese* sotto la dominazione dei re di Spagna, e di Aragona, e al presente Castel-Sardo.

(1) Federico, figlio di Eleonora, e di Brancaleone, morì cinque anni dopo, cioè nel 1387, prima che giungesse alla pubertà (Ved. Tola, *Dizion. Biogr. dei Sardi Ill.* Vol. II. pag. 53. 54.); laonde non potè aver luogo il di lui matrimonio con Bianchina, figlia del Doge Nicolò di Guarco; e perciò quest'ultimo rimase disobbligato dalla restituzione dei quattromila fiorini d'oro.

(2) Battista del fu Simone Boccanegra avea sposato Benedetta, altra figlia del Doge Nicolò di Guarco, ricevendo per di lei dote dal suocero la somma di mille fiorini d'oro, come da atto del 27 settembre 1379. (Fogliazz. dello stesso Notaro Antonio Credenza).

(3) Francesco Maruffo era fratello di Andrea, altro genero del Doge Nicolò di Guarco, che avea sposato un'altra di lui figlia per nome Isabella, ricevendo in dote mille fiorini d'oro con atto 28 febbraio 1376 (Fogliazz. dello stesso Notaro Antonio Credenza).

tibus viris domino Iohanni Georgii de Montegranarum legum doctore vicario dicti domini ducis domino Manuele Grillo legum doctore Iacobo De Auria quondam Percivalis Iohanne de dominis de Laqueto et magistro Anthonio De Varcio doctore gramatice (1).

CXLVI*.

Eleonora Giudicessa *di Arborea scrive alla regina di Aragona, pregandola di voler essere mediatrice presso il di lei Reale marito, onde ridonare all'isola di Sardegna l'antica pace e tranquillità, la quale era fieramente turbata dalle continue guerre; e la previene al tempo istesso, che avea già scritto al re, informandolo di tale stato di cose, e della morte del suo fratello* Ugone.

(1384, ... giugno).

Dai Regj Archivj di Barcellona, Armar. IV. Sardiniae, Num. CCCLXXVII.

Excellentissima Principissa, et Domina.

Noscat vestra sublimis Excellentia, quod ego meis litteris largiflue declaro serenissimo domino regi, statum, et facta huius insulae Sardiniae, qualiter processerunt post mortem infelicis germani mei, domini Hugonis de Arborea, olim iudicis Arboreae (2). Quapropter gloriosae potentiae vestrae humiliter supplico, quatenus dignetur pro me, ac pro omnibus Sardis, ac pro bono statu huius insulae apud dictum dominum regem humiliter intercedere, et vestras partes interponere, ad hoc ut haec miserabilis insula, quae tantis guerrarum turbinibus est conquassata, statu pacifico, et tranquillo sedari valeat, et reduci.

Elienora Iudicissa Arboreae etc. Cum devota, et humili recomendatione.

Script. in civitate Arestani die .. (3) mensis iunii millesimo ccclxxxiiii.

CXLVII*.

Il re Don Pietro di Aragona accorda agli Algheresi il privilegio, che tutte le barche, con le quali si farà la pesca del corallo dal Capo di Napoli *sino all'isola dell'*Asinara, *debbano far porto in Alghero, e pagare colà i dritti consueti per la pesca medesima.*

(1384, 28 luglio).

Dagli Archivj antichi della Città di Alghero.

Nos Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valenciae, Maioricarum, Sardiniae, et Corsicae, comesque Barchinonae, Rossilionis, et Ceritaniae. Ut vos fideles nostri habitatores villae Alguerii qui propter guerrarum strepitus qui diu in Sardiniae insula viguerunt, et ats nimis estis oppressi suscipiatis aliquod relevamen, juraque nostra valeant augmentari tenore praesentis providemus, statuimus, et ordinamus, quod de caetero omnes barchae perquirentes, seu trahentes corallum a maribus del Cap de Napols, usque a la Linayre (4) habeant, et teneantur degere, et facere portum suum in villa Alguerii, et non alibi qq solvant, et solvere teneantur illud majus jus, quod pro dicto corallo est solvi assuetum tam per habitatores dictae villae, quam per extraneos et hoc sub poena ammissionis suarum barcharum, ac rerum, et mercium suarum quibusuis litteris aut concessionibus per nos factis, seu fiendis alicui, seu aliquibus in contrarium quas praesentis serie revocamus obstantibus ullo modo. Mandantes expresse gerentivices gubernatoris Lugudorii, duaneriis, et aliis officialibus dictae villae, quod si per importunitatem aut suggestionem aliquorum forsitan a nostra curia litterae aliquae in contrarium emanarent, illas non observent, nec eis obediant ullo modo. Mandamus igitur ipsis nostris officialibus, quod hanc nostram ordinationem, et provisionem teneant firmiter, et observent, et contra non faciant quavis causa. In cuius rei testimonium praesentem fieri jussimus, nostro sigillo munitam.

Dat in Monasterio Populeti vigesima octava die julij anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo quarto. Rex Petrus, in Sard.

Rstra.

H. I.

CXLVIII*.

Privilegio del re D. Pietro di Aragona, acciò nessun legno mercantile faccia porto, dal Capo di Marràs *fino a* Castel-Genovese, *fuorchè in Alghero.*

(1384, 24 settembre).

Dagli Archivj antichi della Città di Alghero.

Nos Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valenciae, Maioricarum, Sardiniae, et Corsicae, comesque Barchinonae, Rossilionis, et Ceritaniae. In favorem, augmentum, et bonum statum villae nostrae Alguerij, quae notabile membrum, et magnum obex, propter guerrarum strepitus, quae diu in regno Sardiniae viguerunt fuit est nimium

(1) Seguitano poi nello stesso *Fogliazzo dei Notai*, a rogito del Notaro Oberto Foglietta, altri atti relativi a Bianchina, figlia del Doge Nicolò di Guarco, i quali sono affatto estranei alle cose di Sardegna.

(2) È questo il quarto di tal nome, che regnò in Arborea. La Cronaca di Reggio nota erroneamente la di lui morte violenta nel 3 marzo 1382, e soggiunge: *et finita est progenies eius, quae octingentis annis et pluribus duraverat.* Invece consta dai documenti consultati dal Fara, che Ugone IV. fu ucciso nel 1383. Scrive il diligente annalista all'anno suddetto: Ugo *Arboreae judex, omnibus invisus ob nimiam tyrannidem qua dominabatur, a suis interficitur, et libertas ab omnibus acclamatur, regnumque illud in rempubblicam vertere Sardi magnopere cupiebant.* Ma l'aspirazione dei Sardi alla libertà non potè aver effetto, perchè, come scrive lo stesso Fara, Eleonora *Branchae-Leonis uxor, Hugonisque defuncti judicis soror, optimo comparato exercitu, Sardorum impetum cohibuit, et omnem judicatum Arboreae, fratrisque dominatum in obedientia continuit, atque* Fridericum, *ejus ex Brancha-Leone filium, adhuc infantem, judicem Arborensem recipi, iurarique fecit decennali immunitate omnibus concessa.* (Fara, *De Reb.* Sard. Lib. III. pag. 308). È questa la famosa Eleonora, la quale occupa un posto così luminoso nella storia di Sardegna, e d'Italia, nella seconda metà del secolo xiv. — (Ved. Tola, *Dizion. Biogr. dei Sardi Ill.* Vol. II. pag. 53. fin. 57, e Vol. III. pag. 277. fin. 280).

(3) Manca l'annotazione del giorno.

(4) Linayre; isola odierna dell'Asinara, aggiacente all'isola madre di Sardegna.

oppressa, et a necessario gentium quasi destituta ut convenit quodam modo intendentes, tenore praesentis, providemus, statuimus, et ordinamus, quod de caetero aliqua vasa maritima seu navigia, tam subditorum nostrorum quam aliarum quarumvis nationum transfratarum ad insulam Sardiniae supradictam, non audeant caricare nec portum facere in aliquo locorum sistentium a Capite vocato del Marraç, usque ad Castrum Ianovès (1) insulae supradictae, nisi solummodo in villa Alguerij praedictae, et si per aliquem seu aliquos fuerit contrarium attentatum quod ammittant ipso facto vasa et navigia sua cum mercimonijs, rebus et alijs bonis in ea inventis. Mandantes per praesentem quam vicem Epistolae gerere volumus in hac parte gerenti vices gubernatoris Capitis Lugudorij, et Calleri, caeterisque officialibus nostri, tam citra, quam ultra mare constitutis, et eorum locatenentibus, praesentibus et futuris, quod hanc nostram provisionem teneant firmiter et observent, et contra non veniant aliqua ratione. Et ut huiusmodi provisioni, et ordinationi omnibus patefiat, et ignorantia per quemquem non valeat allegari, mandamus omnibus dictis nostris officialibus, quod eam per loca assueta faciant publice nuntiari. Dat. in Vilafranca ponicen. Vigesima quarta die septembris, anno a nativitate Domini millesimo, trecentesimo, octuagesimo quarto. Rex Petrus.

CXLIX*

Il Pontefice Urbano VI., accogliendo favorevolmente le supplicazioni fattegli da tutti i nobili della stirpe e della famiglia D'Oria, autorizza l'abate di s. Fruttuoso di Capo di Monte *della diocesi di Genova, di rivendicare, e raccogliere insieme le possessioni, e i redditi appartenenti al priorato di* S. Maria *dell'ordine di s. Benedetto, che gli antenati degli stessi D'Oria aveano fondato nella città di* Alghero *in Sardegna, il quale con la detta città era stato violentemente occupato dai Catalani, seguaci e fautori dell'antipapa Clemente VII, e di far edificare col mezzo di tali redditi una chiesa nel luogo di* Campi *in* Polcevera *sotto l'invocazione di* s. Teramo, *sottoponendola al patronato perpetuo del Priore (poi Abate) di s. Matteo di Genova.*

(1386, 12 dicembre).

Dall'Archivio della Chiesa abaziale di s. Matteo di Genova (2).

Urbanus episcopus servus servorum Dei dilecto filio abbati monasterii sancti Fructuosi de Capitemontis ordinis sancti Benedicti ianuensis dioecesis (3) salutem et apostolicam benedictionem. Ad ea, quae divini cultus augumentum conspiciunt libenter intendimus, et illa favoribus prosequimur opportunis. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilectorum filiorum universorum nobilium de stirpe de Auria civitatis ianuensium petitio continebat. Quod progenitores eorum propriis facultatibus in Insula Sardiniae, et Turritanensis dioecesis terram Aligerii fundaverant (4) et in ea quemdam Prioratum cum ecclesia sub vocabulo B. Mariae ordinis s. Benedicti de bonis eius a Deo collatis canonice construi fecerunt, et solemnissime dotaverunt, sic tamen quod idem prioratus prioratui sancti Mathaei apostoli januensis dicti ordinis per illos de dicta stirpe canonice fundato perpetuo subesset, et prior ipsius prioratus sancti Mathaei pro tempore existens, de voluntate ipsorum nobilium, et consilio abbatis tui monasterii, qui esset pro tempore, ad dictum prioratum Beatae Mariae cum vacaret personam idoneam eligeret et nominaret, et ita per octuaginta annos et ultra extitit observatum; et quod redditus et proventus dicti prioratus Beatae Mariae adeo brevi tempore excreverunt, quod prior ipsius prioratus pro tempore existens de hujusmodi redditibus et proventibus unam in civitate Saone, et duas alias possessiones in terra Rapali januensis dioecesis sitas, que tamen modici valoris existunt, nec non super mutuorum veterum sex et tertiam alius, et super salis introitibus decemnovem loca, et etiam tertiam alius locorum, partis quidem quorum locorum; et partium fructus, redditus, et proventus ad centum quindecim libras monetae januensis ascendentium annuatim dicto prioratui B. Mariae emptionis et aliis justis titulis acquisivit. *Et quod cum quidam Catalani terram* Aligerii *predictam de manibus predictorum nobilium contra Deum et justitiam violenter eripuerunt, eamque detineant de presenti* (5), ac iniquitatis filio Roberto olim Basilicae duodecim apostolorum presbytero cardinali, qui se Clementem septimum

(1) Castrum Ianovès, o Ianuense; l'odierno Castel-Sardo.

(2) Da un antichissimo Libro ms., in cui sono trascritte diverse autentiche Bolle di sommi Pontefici, e vari atti e memorie concernenti la chiesa abaziale e gentilizia di s. Matteo. In detto Libro leggesi a carte 108 retro fino a carte 110 retro la presente Bolla di Papa Urbano VI, la quale fu fedelmente trascritta dal suo originale da Antonio Folieta di Francesco, Notaio e Scrivano della Curia arcivescovile di Genova, d'ordine del reverendo Rayneri di Arborio, canonico genovese, e vicario generale del reverendo Giacomo arcivescovo di Genova, a petizione di Fr. Gaspare abate di s. Fruttuoso *de Capite Montis* dell'ordine di s. Benedetto, che avea perciò presentato la Bolla originale. Le lettere approbatorie della copia levata dal Folieta sono datate in Genova *in audientia Curiae archiepiscopalis ad bancum ubi jura redduntur per dictum dominum vicarium, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo octuagesimo septimo, indictione nona secundum cursum Ianuae, die decima septima augusti, hora prima.* E Bartolomeo Folieta, figlio del detto Notaro Antonio già defunto, ne attesta sotto la data del 9 febbraio 1408 l'esattezza e l'autenticità.

(3) Dall'abate del monistero di s. Fruttuoso di *Capo di Monte* dipendeva anticamente la chiesa e priorato di s. Matteo di Genova, il quale in segno della sua dipendenza presentava annualmente nel dì della festa di s. Fruttuoso libre diciotto di cera al suddetto abate. Il Pontefice Giovanni XXII. con sua bolla del 29 gennaio 1413 esentò la chiesa e priorato di s. Matteo da tale soggezione, e ne accordò il patronato alla famiglia dei Doria, cui questo fu confermato da Papa Eugenio IV. con altra Bolla del 26 ottobre 1437. E il Pontefice s. Pio V, con Bolla data in Roma nell'8 ottobre 1566, soppresso il titolo di *priorato*, eresse la mentovata chiesa di s. Matteo alla dignità di chiesa abaziale.

(4) Terram Aligerii fundaverant ecc. Dal che si deduce, che i Doria furono i fondatori della città di Alghero (Algherii, Aligerii). La qual fondazione, stando a ciò che si legge in appresso, cioè che già da ottanta e più anni avanti il priore della chiesa della B. V. Maria era stato sempre eletto dal priore della chiesa di s. Matteo di Genova, rimonta al precedente secolo xiii.

(5) I Doria furono spodestati della città di Alghero dai Catalani nemici loro, e dei genovesi; su del che si vedano i documenti riportati più sopra in questo stesso secolo XIV. ai Numeri LVII*. LVIII*. LXXXVII*. LXXXVIII*. XC*. XCVII*. XCVIII*. XCIX*. C*. CVII*. CIX*. CX*. CXI*. CXXV*. CXXVI*. CXXVIII*. CXXIX*. CXXX*. CXXXII*. CXXXIII*. CXXXIV*. CXXXVII*. CXXXVIII*. CXXXIX*. CXL*. CXLI*. CXLII*. CXLIII*. CXLVII*. CXLVIII*. pag. 723. 724. 750. 753. 756. 765. 766. 767. 774. 775. 776. 791, 794. 797. 798. 800. 801. 804. 810. 811. 812. 813. 815.

ausu sacrilego nominare praesumpsit, notorie adhaereant, *dilectus filius* Ioannes de Turchis de Ast, *qui se gerit pro priore ipsius prioratus* Beatae Mariae, *in ea non residet, neque obsequium aliquod praestet, et nihilominus redditus locorum, possessionum, et partium huiusmodi sibi usurpat, licet quidam alius dictum prioratum a nobis impetrasse dicatur* (1). Quare ex parte dictorum nobilium nobis fuit humiliter supplicatum, ut ne huiusmodi redditus de cetero indebite distrahantur, eos recolligi, et postquam ad sufficientem summam recollecti fuerint, de eis in loco de Campi Potestariae Pulcifere (2) dicte januensis dioecesis, qui etiam a propria ecclesia multum distat, unam ecclesiam sub vocabulo Beati Therami, *qui vitam suam prope dictam terram Aligerii duxisse dicitur* (3), pro uno vel pluribus presbytero seu presbyteris perpetuo in ea servituro vel servituris construi facere, et nihilominus redictus ipsos huiusmodi realiter de novo construendae ecclesiae pro dote de cetero in perpetuum applicare de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur qui divinum cultum nostris temporibus augeri intensis desideriis affectamus, de praemissis certam notitiam non habentes huiusmodi supplicationibus inclinati districtioni tuae, de qua in his et in aliis in Domino fiduciam obtinemus, per apostolica scripta committimus et mandamus, quatenus huiusmodi possessionum, locorum et partium redditus auctoritate nostra recipias, et postquam eos usque ad sufficientem summam penes te habueris et congregaveris, de ipsis unam ecclesiam sub vocabulo dicti sancti Therami in loco predicto de mandato venerabilis fratris nostri archiepiscopi januensis, et de consilio duorum proborum de stirpe predicta fundari et erigi facias, ac eidem ecclesiae pro dote ac pro uno sacerdote in ea domum, ac redditus assignes auctoritate praefata, contradictores per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo. Non obstante si aliquibus comuniter vel divisim ab eadem sede apostolica sit indultum, quod interdici, suspendi, vel excomunicari non possit per litteras apostolicas, non facientes plenam et expressam, et de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Volumus autem quod prior dicti prioratus sancti Mathaei, qui erit pro tempore, ipsius ecclesiae sancti Therami in perpetuum patronus existat, et huiusmodi sacerdos per dictum Priorem, et seniorem de ipsa stirpe, qui erit tempore vacationis ipsius, archiepiscopo praefato per eum in eadem ecclesia instituendus praesentur, sic tamen quod idem archiepiscopus auctoritate apostolica hac vice ad nominationem huiusmodi senioris de dicta ecclesia idoneo provideat sacerdoti. Datum Ianuae xii. mensis decembris, pontificatus nostri anno xiiii. (4).

(1) L'ultimo priore della chiesa di s. Maria di Alghero fu adunque Giovanni *de Turchis de Ast*.

(2) Pulcifere, cioè di Polcevera.

(3) Tradizione religiosa dei Sardi. I Doria, fondatori di Alghero, la divisero co' nativi dell'isola, e chiesero perciò al Pontefice, che la nuova chiesa da erigersi in *Campi di Polcevera* ricevesse il titolo, e la invocazione di s. Teramo, il quale credevasi aver menato sua vita presso alla sudetta città, ossia nei luoghi alla medesima circostanti.

(4) Il Pontefice Eugenio IV. con sua bolla del 15 ottobre 1440, aggiunse al priorato di s. Teramo *di Campi* la cura d'anime dei patroni Doria, e loro congiunti e familiari. E il Papa Leone XII. nel 1827 trasferì il detto beneficio curato con gli stessi oneri e privilegj alla chiesa abaziale di s. Matteo in Genova.

CL*

Atto solenne di pace tra il re Don Giovanni di Aragona, ed Eleonora Giudicessa di Arborea, col concorso delle città, ville, e comuni dipendenti da quest'ultima, e dei Sardi di lei fautori e aderenti, nel quale è riconfermata con varie modificazioni ed aggiunte la pace precedente conchiusa in Barcellona nel 31 agosto 1386 tra gli ambasciatori della stessa Eleonora, e Don Pietro IV. re di Aragona.

(1388, 24 gennaio).

Dai Regi Archivj di Cagliari, Vol. F. fol. 43 (5).

In nomine regis eterni et gloriosissime Virginis Marie matris eiusdem pateat enixius universis quod cum dudum per illustrissimum principem et dominum dominum Petrum excellentissime memorie regem Aragonum Valencie Maioricarum Sardinie et Corsice comesque Barchinone Rossilionis et Ceritanie fuissent rev.do in Xpo Patri Leonardo tunc episcopo Sancte Juste ac Comite Pancie notario cive Arestanni ambaxiatoribus nunciis et procuratoribus specialibus nobilis et egregie domine Elienoris de Arborea et Sardis eciam insule prelibate concessa quedam capitula cum carta sigillo dicti domini impendenti munita tenoris qui sequitur in hec verba (6). —— In nomine Dñi Ihũ Xpi omnibus pateat evidenter quod nos Petrus Dei gracia rex Aragonum Valencie Majoricarum Sardinie et Corsice comesque Barchinone Rossilionis et Ceritanie provide attendentes quod si nonnulle sint culpe quibus est culpa relaxare vindictam illius tamen licet immeriti vicarii constituti in terris nobis subiectis qui parcendo maxime ac miserendo suam omnipotenciam manifestat libenter in cunctis nostris actibus misericordiam amplexamur illis qui culpas suas humiliter recognoscunt misericorditer ignoscendo ut misericordes a domino misericordiam consequamur et alii misericordiam consequti sciant se ad misericordiam aliis debitores. Oblatis nobis igitur reverenter per vos venerabilem patrem in Xpo Leonardum episcopum Sancte Juste et Comitam Panciam notarium civem civitatis Arestanni Sardinie Insule ut procuratores actores ambaxiatores et nuncios speciales nobilis Elionoris judicisse Arboree cum publico instrumento inserto inferius capitulis que sequuntur: —— En nom de nostre senor Deus sia e de Madona Sancta Maria amen. Madona Elienor d Arborea e los Sards d Arborea del regne de Sardenya desijant sobiranament lo tranquille e bon stament llur e de tot lo dit regne qui per la dissencio qui es stada entre lo senor rey e lo pare e frare quondam de la dita madona Elienor (7) es stat longament e es encara en

(5) Copia autentica dell'originale, che si conserva nei Regii Archivj di Barcellona. Ved. la nota ultima al presente documento.

(6) Siegue per inserzione l'intero atto della pace del 31 agosto 1386 segnata in Barcellona tra D. Pietro re di Aragona, e gli ambasciatori di Eleonora di Arborea.

(7) Si allude alle guerre sostenute vittoriosamente nell'isola contro le armi dei sovrani aragonesi da Mariano IV. padre di Eleonora, e dal di lui fratello Ugone IV. giudici di Arborea, le quali durarono trentadue anni, cioè dal 1353 al 1382; su del che ved. Tola, *Dizion. Biogr. dei Sardi Illustri*, vol. II. pag. 228. fin. 234, e vol. III. pag. 277. fin. 280.

tribulacio e oppressio molt gran de ques son seguits infinits damnatges e volents per conseguent venir a obediencia e deguda subiectio del senor rei offeren al dit senor e humilment suplicants demanan a ells esser atorgats los capitols seguents. —— I. Primierament supliquen e suplicants demanen madona ELIENOR e los SARDS que sia merce del senor rei perdonar a tots los SARDS qui hagen e no hajen offesa la sua reyal maiestat e axi als seus SARTS (1) com a tots los altres de la Isla. (*Lo Señor Rey considerant que Nostre Señor Deu no vol la mort de peccador mas ques convertesca, e attenent que es propria cosa als Reis esser misericordioses e perdonar reeb la dita noble Eleonor e los Sards a benefici de reconciliacio e atorga a aquells lo present capitol* (2). —— II. Item que placia al S. R. que aquella CONCORDIA e convinença que fò fermada entre lo señor rey com passa en Cerdegna e lo jutge MARIANO segons appar per carta publica lis sia servada. (*Plau al S. R.* (3).). —— III. Item que plaçia al señor rey ara de nou refermar aquella CONCORDIA o convinença que es entre lo señor rey, e MICER BRANCA, segons apar per carta publica (4). (*Plau al Señor Rey*). —— IIII. Item que sia merce del señor rey confermar aquella franquesa que MADONA ELEONOR los ha feta a X anys dels quals son ja passats tres anys per que a questa gracia no seria sino a VII anys (5). E en aco sien enteses los habitants en les viles. (*Plau al Señor Rey axi empero que aytal franquitat com havran los Sards del judgat Darborea per la dita concessio hagen tots aquells qui seran tornats al dit Señor.*). —— V. Item que les franqueses e libertats dels dits Sards sien servades segons de fur et de raho es fahedor, e ells de aquelles han privilegis e placia a la merce del señor rey que SANCTLURI axicom es sia en aquella franquesa que es Vila DESGLEYES (6). (*Plau al S. R. exceptat en lo fet de Sanctluri com no y hoja tal raho com de Vila Desgleyes.*). —— VI. Item supliquen la dita madona ELIENOR, e los SARDS que sia merce del S. R. deliurar MICER BRANCA e tots los SARDS presoners que son en son regne axi deca com dellamar coes que sen pusquen tornar a despeses del S. R. francament e quitia a llurs cases en Cerdenya ab tots llurs bens axi seents com mobles (7). (*Plau al Señor Rey pero quel dit Señor nols haja a paguar les messions sino tausolament dels navilis ab que sen iran, e que aximateix sien deliurats e sen puixen tornar ab tots llurs bens a llurs cases francament e quitia tots les presoners del Señor Rey e de sa part.*). —— VII. Item que sia merce del señor rey per tranquille e bon stament de la Isla que los officials dels Llochs reyals axicom Armentaires vegners sotsvegners consellers e altres officials exceptats governador e administrador sien ordenats dels llochs mateix e de la nacio sardesca (8). (*Lo Señor Rey* SE P TE DIT QUE US (9) *segons la forma del dit capitol, mas no si streyneria com no vulla ligar son poder qui deu esser franch.* —— VIII. *Empero sia entes quel S. R. pusca furnir e stablir los Castells qui foren abans del S. R. de aquella gent que ell volra exceptat pero lo Castell de Sasser en lo qual per les grans offensions que son stades entre lo S. R. e ells sia merce del dit Señor metre hi un Castella de aquelta progenia que ell volra mas que los servents sien* SARDS *de* SASSER *car en altre manera los de Sasser non faren considerants que ja per la dita rao se donaren a jenoveses y despuys ab patis e ab sagrament de no tornarlos jamas en poder del dit S. R. se retren. E encars que en la dita manera lo dit S. R. no vulla consentir placiali quel dit Castell se deja tot desfer e metre en terra lo Señor Rey stablira Sasser e losaltres Castells axicom li plaura.*). —— IX. Item que per maior fermetat e millor stament de la dita isla placia al dit S. R. consentir que negun HERETAT (10) no

(1) SARTS (catal.), cioè SARDI, nativi dell'isola di Sardegna. Altrove in questo stesso documento sta scritto SARDS.

(2) È da notare il sentimento religioso del re D. Pietro di Aragona, il quale acconsente al patto dell'amnistia generale a favore dei Sardi, che aveano guerreggiato contro di lui, mosso dalla considerazione, che *Deus non vult mortem peccatoris, sed ut convertatur.*

(3) La *Concordia*, di cui si promette l'osservanza dal re D. Pietro nel presente capitolo, è l'atto di pace segnato nel 1355 tra lo stesso re D. Pietro, e Mariano IV. giudice di Arborea, padre di Eleonora. Ved. sopr. Cart. Num. CIII *. pag. 769.

(4) La *Concordia* tra Brancaleone D'Oria, marito di Eleonora, e il re D. Pietro di Aragona fu segnata nel giugno del 1383. Ma poi, non essendo stata la medesima osservata dal sovrano aragonese, Eleonora rivendicò colle armi proprie i suoi dritti di sovranità sul GIUDICATO di Arborea (Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sardi Illustri*, Vol. II. pag. 53. 54 e seg.).

(5) Eleonora avea conceduto la franchigia dai tributi per dieci anni a tutti i Sardi, che aveano seguito le sue parti, e quelle del suo padre Mariano, e di suo fratello Ugone contro i re di Aragona. Si convenne in questo capitolo IIII., che tale franchigia sarebbe conservata a tutti quei Sardi, i quali, in virtù del presente atto di pace del 1386, dovessero diventare sudditi del sovrano aragonese. Tre anni dell'ottenuta franchigia erano già trascorsi; e ne rimanevano ancora altri sette.

(6) DESGLEYES (catal.), cioè D'IGLESIAS (VILLA-ECCLESIAE). Non si rileva dal presente documento il motivo, per cui il re D. Pietro non acconsentì di conservare alla villa di SANLURI le stesse franchigie, e libertà, delle quali godeva VILLA DI CHIESA, o IGLESIAS (*Desgleyes*).

(7) Sebbene il re di Aragona nel presente capo VI. si obbligasse di rendere la libertà a Brancaleone D'Oria, marito di Eleonora, ed agli altri Sardi ch'erano suoi prigionieri, tanto nell'isola di Sardegna, che fuori, e di restituire ai medesimi tutti i loro beni mobili ed immobili, tuttavia il D'Oria non fu liberato effettivamente fino al 1390, come ne fa prova il documento che produciamo più sotto al Num. CLI *.

(8) Questo capitolo VII. è uno dei più importanti del presente atto di pace (1386). Chiedeva Eleonora, che fossero nativi di Sardegna tutti gli impiegati e ufficiali pubblici, che il re di Aragona destinerebbe nelle città e luoghi dell'isola da lui dipendenti, ad eccezione del governatore, e dell'amministratore delle rendite regie, e con l'altra eccezione convenuta nel seguente cap. VIII; e ciò al fine di assicurarsi contro qualunque tentativo del sovrano aragonese per spogliarla poco per volta dei suoi stati. Ma il re D. Pietro, protestando di non voler legare illimitatamente, ed in tal guisa, la propria autorità, promise soltanto che si uniformerebbe, *in quanto si potesse*, alla lettera del patto propostogli nel capitolo, riservandosi per altro la facoltà di presidiare con gente armata di sua scelta le castella che per lo avanti gli appartenevano. Però riguardo al CASTELLO *di* SASSARI fu convenuto specialmente, che il re potesse bensì scegliere a suo arbitrio il castellano che più gli piacesse, ma che i soldati fossero tutti *Sardi, e di Sassari*, perchè in opposto i sassaresi non si fiderebbero alle promesse regie, essendosi essi dati liberamente in potere dei genovesi col patto esplicito di non essere mai più restituiti alla soggezione del re di Aragona. E laddove il re D. Pietro non volesse acconsentire a tal condizione, si convenne che in questo caso il mentovato castello di Sassari sarebbe distrutto. Così si convenne; ma il castello continuò ad esistere, e il re D. Pietro, e i suoi reali successori *governarono*, e *sgovernarono* in Sassari a loro assoluto piacimento.

(9) SE P TE DIT QUE US . . Parole abbreviate (la 2.ª e l'ultima), e trasposte (la 2.ª, e la 3.ª), che io leggo *se te per dit que usarà;* cioè *si ritenga, si abbia per detto*, o *per inteso*, che sopra di ciò il re *farà* (*usarà*), secondo la forma di detto capitolo, senza che perciò egli intenda restringere, o legare il proprio potere.

(10) HERETAT (catal.); cioè ufficiali, o impiegati regii con giurisdizione nel governo delle cose insulari.

haia en la dita isla sino un Governador *per* Cap [1] e un official per loch de qualque progenia ell volra segons que demunt es expressat, e un administrador per recollir les entrades del dit señor; e que los altres officials sien sards aquells que el volra e elegirà en los dits officis. Exceptat que en Castell de Caller e en Lalguer [2] meta lo señor rey officials de aquella gent que a ell plaura. E segons que dessus es dit sentena dels Castells. Car stants heretats en la isla james bona pau no hi poria haver [3] (. *Al Señor Rey plau quen la dita isla no haja heretats que hajen jurisdictio sobre les altres coses contengudes en lo dit capitol com la hi es respost dessus. Emparo ordona e vol lo dit Señor per millor stament de la isla e dels habitants en aquella que tots los officials reyals tenguen e sien tenguts* tener taula [4] *de tres en tres anys segons ques fa en Cathalunya. E que aquells qui per sentencia seran condamnats, e trobats mals no puxen a llurs officis tornar nè esser restituits e tornats aquells qui de la dita taula per sentencia seran absolts e trobats bons. E semblantment sia entes dels governadors pero de V. en V. anys.*). —— X. Item que encars que Deu volent la dita concordia venga a bon compliment placia al S. R. que cascuna persona tenga e posseesca sens tota contradicio tot co que huy te e posseheix. E que totes aquelles persones que volran partir de les terres de la dita Madona Eleonor per anar star en terra del S. R. lo pusquen fer, e mes pusquen fer de llurs robes tot co que volran sens tot contrast. E que aximateix totes aquelles persones de la terra del S. R. qui volran star o venir star en terra de la dita Madona Elienor quell posquen fer e semblantment pusquen fer de llurs bens co que volran axicom demunt es dit. (. *Plau al Señor Rey*). —— XI. Item que de totes les dites coses se fassen cartes publiques ab grosses penes en la forma deguda e de rao segons que les dites parts se convendran. (. *Plau al S. R.*). —— XII. Item que fermats e concordats tots los dits capitols e delinrat Micer Branca e los Sards presoners sien restituides e tornades al señor rey ab les condicions demunt expressades totes les terres castells e viles que eren del dit señor abans de la guerra (. *Plau al S. R. que a la dita* Madona Elienor *romangua tot co que era del* Jutge Mariano *ans que hagues la dissencio ab lo dit Señor e quel sobre pus sia restituit al dit Señor* [5] *e quel fet de la restitucio dessus dita e del deliurament de* Micer Branca *e dels altres sards sia mes en bona pratica e stament* [6]). Volentes regali clemencia predictis misereri pocius quam ulcisci nec non per viam concordie locum dare quod Sardi nostre reconcilientur gracie et amori ex quo innovans altissimus spiritum veritatis in visceribus eorumdem dedit eis recte sapere ut scirent post lapsum resurgere ac resilientes à devio ad tramitem rectum et verum redire tenore presentis publici instrumenti cunctis temporibus firmiter valituri ex super contentis inducti et ut insula prelibata in qua diu bellicus furor invaluit queque innumera personarum rerumque subivit dispendia repparetur paulisper et extinctis dissentionum turbinibus et tranquillitatis amenitate resumpta continua prestante omnium conditore suscipiat incrementa gratis et ex certa sciencia recognitis diligenter et intellectis ad plenum capitulis omnibus preinsertis et quolibet eorumdem ac deliberacione prehabita diligenti laudamus et firmamus sub condicione tamen seu retencione subscripta et non alias ipsa capitula et unumquodque ipsorum juxta responsiones factas et positas in fine cujuslibet eorumdem quatenus capitula et responsiones ipsa nos obligant et astringunt. Et in nostra regia bona fide promittimus et juramus per Dominum Deum et ejus sancta quatuor evangelia corporaliter manibus nostris tacta penamque ducentorum milium florenorum auri de Aragonia nobis sponte imponimus si et quotiens contrafactum fuerit comittendum de qua adquiratur medietas apostolice Camere et alia medietas Judicisse predicte et eciam sub pena excomunicacionis cujus sententiam nunc pro tunc et tunc pro nunc in nos suscipimus spontanea voluntate que omnia supradicta capitula juxta responsiones factas eisdem quatenus capitula et responsiones jamdicta nos tangunt obligant et astringunt semper tenebimus servabimus ac complebimus tenerique servari eciam et com-

(1) *Per* Cap; cioè pe' due Capi, o Provincie di Cagliari, e di Sassari.

(2) Lalguer, ossia la città di Alghero, (Allegerii).

(3) Dalla protesta che si fa nel presente capitolo per parte di Eleonora, che cioè non vi sarebbe mai nell'isola una pace buona, e duratura, finchè vi sarebbero altri stranieri a esercitarvi giurisdizione, oltre quei pochi eccettuati nel capitolo medesimo, si può argomentare la mala signoria degli Aragonesi in Sardegna, e quanto perciò essi fossero avversati dai Sardi.

(4) Tener taula dicevasi in Catalogna la *sindacatura*, che si faceva periodicamente a tutti coloro ch'esercitavano un uffizio pubblico, per significare, che nel tempo a ciò destinato i *sindacatori* tenevano *tavola aperta*, ed accessibile a chiunque volesse presentare le sue accuse, o doglianze. Nel presente capitolo IX. il re D. Pietro di Aragona promette di estendere questa usanza alla Sardegna, sottoponendo a sindacato ogni tre anni tutti gl'impiegati, e ufficiali regj che vi manderebbe, ed ogni cinque anni li due governatori di Cagliari, e di Sassari. Durò questa usanza nell'isola per tutto il tempo del dominio aragonese, e spagnuolo: anzi sotto quest'ultimo governo si mandavano espressamente da Spagna sotto nome di Visitatori gli uomini destinati a sì grave, e generale uffizio censorio. Ma i *Visitatori*, e le *visitazioni* non tardarono a convertirsi in vane formalità, ed apparenze, le quali gravavano inutilmente l'erario sardo. (Ved. Tola, *Dizion. Biogr. dei Sardi Illustri*, Vol. I., *Discors. Prelim.* pag. 40 e 41). I Sovrani di Savoia, succeduti a quei di Spagna, mantennero tale instituzione, restringendola però ai soli giudici, ed agli ufficiali, ai quali era confidata l'amministrazione della giustizia. Fu abolita, dopo l'accettazione dello Statuto del 1848; e poco, anzi nessuno fu il danno, poichè la vanità delle *sindacature* dei giudici era divenuta proverbiale nell'isola, nè colpiva quasi mai nessuno, eccettuati alcuni casi rarissimi, nei quali la vittima era per lo più qualche meschino Delegato, o come oggi direbbesi Giudice di Mandamento, che non riceveа dal Governo stipendio sufficiente per campare, non che con decoro, nemmeno miseramente la vita. E così una istituzione eccellente nella sua origine diventò poco per volta la più scandalosa ironia che far si potesse alla giustizia.

(5) Eleonora proponeva, che prima fossero resi a libertà il di lei marito Brancaleone D'Oria, e gli altri prigionieri sardi, e che poi essa restituirebbe al re le terre, castelli, e ville, ch'erano a lui soggette prima della guerra. Il re D. Pietro invece, eludendo la precisione della proposta, rispondeva, che Eleonora ritenesse quanto era appartenuto al di lei padre Mariano IV. prima della guerra mossa da quest'ultimo (nel 1353), e che poi si avvierebbero le pratiche per la liberazione di Brancaleone D'Oria, e degli altri prigionieri. Ma Eleonora, donna assai accorta, e di senno virile, non restituì nulla al sovrano aragonese prima di essere stato restituito a libertà il di lei marito (nel 1390), e tutti gli altri sardi che essa riclamava, come si ricava dai documenti, che riportiamo qui appresso.

(6) Qui finiscono li dodici capitoli della pace del 1380; e il re D. Pietro, dopo averli esaminati, li approva, e li sottoscrive, prestando al tempo istesso il giuramento solenne di osservarli; Ma poi nella fine, come si legge più sotto, appose nuove condizioni alla esecuzione dei medesimi.

pleri faciemus firmiter et ad unguem et contra ea vel aliqua de eisdem nullatenus veniemus nec contravenire sinemus quemquam jure aliquo racione vel causa. Et pro predictis omnibus attendendis complendis eciam et servandis et pro omnibus sumptibus interesse et damnis si que pro dictis seu deffectu ocasione sive pretextu eorum predictam nobilem JUDICISSAM vel suos facere vel subire contigerit obligamus Judicisse eidem et suis ac vobis nomine eius et etiam pro medietate pene jamdicte apostolice camere supradicte cujus jurisdictioni et foro nos et nostros quoad ipsa supponimus omnia bona nostra ubique presentia et futura. Volumus tamen et retinemus nobis expresse quod concessa promissa atque firmata per nos superius censeantur concessa promissa atque firmata et valeant suumque operentur effectum si et cum impleta fuerint cum effectu et non alias neque ante contenta in capitulis que sequuntur (1). —— I. *E vol lo S. R. que per la dita* NOBLE ELIONOR *li sia pagat tot lo traut a ell degut de temps passat tot a la forma dels presents capitols, e que Longosardo romanga al Señor Rey com a seu propri* (2). —— II. *Item vol lo dit Señor que* MOSSEN BRANCA LEO DORIA *marit de la dita noble* ELEONOR *ferm e haja fermar los presents, e los dessus inserts capitols ab les respostes a aquells fetes, e faça al S. R. prestech suficient a furnir los castells del dit* SEÑOR *qui aquell prestech restituidor e pagador dins temps convinent li assigure sobre totes les rendes e emoluments que ha en* CALLER *e en* LALGUER, *com mills e pus fermament fer se puixa a seguretat del dit* MOSSEN BRANCA (3). —— III. *E es entes e plau al S. R. que per los presents e dessus inserts capitols o per les respostes a aquells fetes o per algunes coses posades en aquells no sia ne puga esser feta derogacio, o prejudici algun a qualsevol persones havents o pretenents haver dret o accio alcuna en* TERRANOVA *situada en la dita isla de Serdenya* (4). —— IIII. *Item vol lo dit* SEÑOR *que la dita noble* ELEONOR *en propria persona conferm e jur los presents capitols per los dits seus procuradors oferts, e les respostes a aquells fetes en la forma e segons que per lo dit* SEÑOR *seran de present loats fermats e jurats. E encara conferm e jur en la forma dessus dita los capitols demunt per lo dit* SEÑOR *retenguts, e mes faca la dita* NOBLE ELIENOR *fermar per semblant manera tot los dits capitols e respostes per les universitats de les ciutats de* ORISTANY *e de* BOSÁ, *e dels altres lochs seus notables per via de sindicat ab sagrament e homenatge prestador a qualsevulla dels governadors de* CALLER *o del* CAP *de* LUGUDOR *en nom del S. R. o a altra persona deputadora a aço per lo dit Señor* (5). —— Ad hec nos LEONARDUS Dei gracia episcopus SANCTE JUSTE et COMITA PANCIA notarius civis civitatis Arestanni Sardinie insule procuratores actores ambaxiatores et nuncii supradicte nobilis domine ELIENORIS judicisse Arboree de qua procuracione facimus promptam fidem per publicum instrumentum tenoris sequentis (6). In eterni Dei nomine amen. Noverint universi quod magnifica et excelsa domina donna ELIONORA Dei gracia judicissa Arboree comitissa Goceani ac vicecomitissa de Basso debita meditacione considerans crudelem et pestiferam guerram inter serenissimum principem et dominum donnum PETRUM Dei gracia regem Aragonum suosque subditos complices et *valitores* et predecessores dicte domine judicisse videlicet dominos judices Arboree suosque subditos et *valituros* de qua guerra utrique parti multa damna et detrimenta fuerunt subsequta unde dicta magnifica domina volens in dicta causa remedio oportuno providere ut talia damna dissenciones et detrimenta cessent et in bonum statum pacificum et tranquillum utrarumque partium ipsa insula reformetur tenore presentis publici instrumenti fecit constituit et solemniter ordinavit suos procuratores actores factores et certos nuncios speciales et ambaxiatores reverendum in Xpo Patrem et dominum domnum LEONARDUM Dei et apostolice sedis gracia episcopum SANCTE JUSTE et honorabilem virum COMITAM PANCIAM notarium civem civitatis Arestanni presentes et huiusmodi mandatum in se sponte suscipientes graciose et benigne videlicet quemlibet eorum in solidum ita quod occupantis condicio potior non existat sed quod unus eorum inceperit alter nihilominus mediare valeat et finire ad comparendum coram serenissimi domini regis presencie conspectu et se personaliter presentandum et ad pacem et tranquillum statum nomine et pro parte dicte domine inter dictum dominum regem suosque subditos adherentes et valituros et dictam magnificam dnam judicissam suosque subditos vassallos et valituros contrahendum faciendum inhiendum ac eciam comparendum coram quibuscumque commissariis delegatis vel delegandis ipsius domini regis vel suis procuratoribus plenum mandatum ad hec facienda habentibus ac eidem serenissimo domino regi narrandum exponendum et declarandum pacta et convenciones cum quibus dicta domina

(1) Sieguono le quattro condizioni apposte dal re D. Pietro alla esecuzione dei precedenti dodici capitoli da lui firmati, e giurati.

(2) Il debito arretrato, che il re D. Pietro chiedeva da Eleonora nel presente capitolo, procedeva dal censo annuo di tremila fiorini d'oro di Firenze, che Ugone III. erasi profferito di pagare ai re di Aragona in ricognizione del loro alto dominio sul GIUDICATO di Arborea, e sulle città, ville, e luoghi a lui conceduti dal re Don Giacomo II. per mezzo dell'Infante D. Alfonso con diplomi del 21 maggio e 5 luglio 1323 (Ved. sopr. Cart. Num. XXI*. pag. 669). Un tal censo, com'è da credersi, e lo dimostra la presente convenzione, non era stato mai pagato da Mariano IV. successore di Ugone III., e padre di Eleonora, il quale dal 1353 mosse guerra al re D. Pietro suddetto, nè dal di lei fratello Ugone IV., nè da essa medesima, che aveano continuato a guerreggiare virilmente contro lo stesso sovrano. — In quanto poi a LONGONSARDO, che il re D. Pietro pretendeva di appartenergli, si vedrà dai capitoli seguenti della pace conchiusa col re D. Giovanni nel 24 gennaio 1388, ch'Eleonora vi vantava un egual dritto, e che la quistione rimase indecisa.

(3) Oltre l'adesione, e la sottoscrizione di Brancaleone D'Oria, marito di Eleonora, che il re D. Pietro volea fosse data ed apposta al presente trattato di pace, chiedeva pure dallo stesso Brancaleone a prestanza una somma di denaro sufficiente per le spese necessarie a fornire di vettovaglie le castella, che il re medesimo possedeva in Sardegna.

(4) Il luogo, o borgo di TERRANUOVA (dove già surse l'antica OLBIA dei romani, e la FAUSANIA dei tempi cristiani) si pretendeva essere di propria loro ed esclusiva proprietà, così dai GIUDICI di Arborea, come dai sovrani di Aragona. Perciò si convenne in questo capitolo III, che i dritti delle parti contraenti rimanessero salvi a tale riguardo, nè fossero pregiudicati dal presente atto di pace.

(5) La morte del re D. Pietro IV. accaduta nel 5 gennaio 1387, impedì la ratificazione, ed esecuzione del presente atto di pace. Ma le trattative continuarono col re D. Giovanni, figlio e successore del re D. Pietro; e le città tutte, ville, e comuni dipendenti da Eleonora concorsero alla pace del 24 gennaio 1388, e la firmarono per mezzo dei loro sindaci, e procuratori.

(6) Siegue il *Mandato* dei poteri conferiti da Eleonora a Leonardo vescovo di santa Giusta (in Arborea), e a Comita Pancia, per trattare, e conchiudere la pace col re D. Pietro di Aragona.

petit et requirit a dicto dño rege dictam pacem fieri prout in quibusdam capitulis per dictam magnificam dñam eisdem suis procuratoribus et ambaxiatoribus exhibitis et datis clarius expressantur nullo modo excedendo necnon si dictus dñus rex pacem prelibatam fieri voluerit secundum tenorem dictorum capitulorum pacem predictam cum dicto dño rege inhiendum firmandum et contrahendum (1). Et instrumenta publica omni juris solemnitate vallata prout in talibus requiritur faciendum et fieri faciendum. Et cujuscumque generis juramento pro dicta pace servanda in animam et super animam dicte dñe judicisse constituentis prestandum. Et ipsam dñam judicissam et suos heredes et bona pro inde obligandum cum penis et solemnitatibus opportunis et versa vice ipsum dominum regem et suos heredes et bona sub dictis penis obligari faciendum. Et generaliter ad omnia alia et singula faciendum exercendum et libere exequendum que ipsa dña constituens in premissis et quolibet premissorum facere posset si adesset. Et eciam si talia forent que mandatum requirerent specialem dans et concedens dictis suis procuratoribus et ambaxiatoribus plenam et liberam et generalem administracionem cum libero et generali mandato omnium dependencium et emergencium et eis seu aliquo eorumdem promittens et conveniens eisdem suis procuratoribus et mihi notario infrascripto tamquam persone publice stipulanti pro omnibus quorum interest seu poterit interesse se perpetuo habere ratum gratum et firmum et inviolabiliter observare totum et quitquid dicti procuratores fecerint de premissis et quolibet premissorum secundum tenorem et continenciam dictorum capitulorum et non ultra et nullo tempore revocare sub bonorum suorum omnium presencium et futurorum ypotheca et obligacione. Et renunciavit in predictis omni juris exceptioni deffensioni auxilio et consilio tam canonici quam civilis quibus a predictis melius defendi possit et thueri. Actum in civitate Arestanni in camera palacii dicte dñe judicisse presentibus reverendissimo in Xpo Patre et et dño domno Gonario Dei et apostolice sedis gracia Tirens. et Arborens. archiepiscopo et honorabilibus viris dño Thomasio de Sacura major camere dicte dñe judicisse et donno Michaele De Barca armentario loci ejusdem testibus ad hec vocatis et rogatis die XXVI mensis junii anno dominice incarnacionis M.° CCC° LXXX septimo (2) indicione nona. E ✧ go Bectus quondam Simonis Chelis imperiali auctoritate notarius publicus qui predictis omnibus et singulis interfui eaque omnia rogatus scribere scripsi firmavi et clausi. — Recognitis diligencius preinsertis capitulis per nos oblatis et responsionibus nobis factis per vos excellentissimum et magnificum principem et dominum domnum regem predictum gratis et certa scientia de jure predicte dñe judicisse plenarie informati auctoritate nostre procuracionis jamdicte acceptamus humilitate et reverencia quibus decet et possumus responsiones per vos dominum domnum regem factas preinsertis capitulis per nos oblatis et inde vestre excellencie regie grates referimus quas valemus capitulaque ipsa oblata per nos et responsiones factas eisdem sub exceptione tamen seu retencione subscripta laudamus atque firmamus quatenus dictam nobilem judicissam principalem nostram obligant et astringunt et promittimus et juramus in animam dicte dñe judicisse per dũm Deum et ejus sancta quatuor evangelia coram me dicto episcopo posita et manibus meis dicti COMITA PANCIA tacta penamque ducentorum milium florenorum auri de Aragonia nobis nomine dicte nobilis judicisse ac eidem spontanea voluntate imponimus si et quociens contrafactum fuerit comittenda de qua medietas aquiratur apostolice camere et alia medietas vobis dicto dño regi et eciam sub pena excomunicacionis cuius sentenciam nunch pro tunch et tunch per nunch in dictam principalem nostram et in nos nomine suo suscipimus que omnia supradicta capitula per nos ut prefertur oblata et unumquodque ipsorum et responsiones factas eisdem in quantum eandem dñam judicissam tangunt obligant et astringunt semper tenebimus servabimus atque complebimus et dicta nobilis judicissa tenebit servabit eciam et complebit tenerique servari et compleri faciet firmiter et ad unguem et contra illa vel aliqua de eisdem non veniet nec contravenire quenquam permittet jure aliquo racione vel causa. Et pro predictis omnibus attendendis complendis eciam et servandis et pro omnibus sumptibus interesse et damnis si que pro predictis seu defectu ocasione sive pretextu eorum vos dictum dñum regem seu vestros facere et subire contigerit obligamus procuratorio nomine prelibato vobis dicto dño regi et eciam pro medietate pene jamdicte apostolice camere supradicte cujus jurisdictioni et foro dictam nobilem judicissam et suos quoad ista supponimus omnia bona ipsius dñe judicisse ubique presencia et futura. Excipimus tamen a predictis laudatis firmatis premissisque per nos responsioni quinti capituli per vos date quatenus denegatur per eam franquitas que loco de SANCTLURI petebatur concedi, et responsionem nec minus capitulo septimo factam inquantum suplicata in ea ipsa responsio non concedit reservantes premissa per nos excepta et illa eciam que per vos dictum dñum regem per viam retencionis seu condicionis sunt posita in quatuor capitulis ultimo suprainsertis disposicioni et voluntati dicte nobilis dñe judicisse (3) et concordie super eis Deo duce fiende inter eam et ambaxiatores nunch vel de proximo per vos dictum dñum regem super negocio huiusmodi ad predictam insulam transmittendos. Et omnia supradicta ut desuper continentur paciscimur, et facimus nos dictus rex et nos procuratores nuncii et ambaxiatores predicti in posse secretarii et notarii infra-

(1) Avea dunque Eleonora dato istruzioni ai suoi ambasciatori, che nel trattare la pace col re D. Pietro si attenessero esattamente alle condizioni, ed ai patti da lei stessa formulati nei dodici primi capitoli del presente atto, e che non se ne dipartissero menomamente, nè facessero, o promettessero più di quello, che nei capitoli medesimi si conteneva.

(2) Il *Mandato* di Eleonora ai suoi ambasciatori, avendo preceduto la pace, che fu firmata in Barcellona nel 31 agosto 1386, è datato, secondo lo stile pisano, coll'anno 1387.

(3) Gl'inviati di Eleonora, nel segnare, e giurare il presente atto di pace, fecero espressa riserva sui capitoli V. e VII. relativi alle franchigie del luogo di SANLURI, ed alla esclusione degli stranieri dagl'impieghi, e dagli uffizi pubblici dell'isola, che il re D. Pietro non avea voluto accettare nel modo che gli erano stati proposti; e così pure sulle quattro condizioni, o articoli suppletivi, ai quali lo stesso sovrano avea subordinato l'esecuzione del trattato. — Non credendosi perciò muniti di sufficienti poteri essi dichiararono che ne riferirebbero con la trasmissione degli atti delle loro trattative alla GIUDICESSA, che avea loro conferito la qualità di suoi ambasciatori.

frascripti tamquam publice persone ea stipulantis et recipientis a nobis nomine omnium quorum intersit vel poterit interesse volentes et nos eciam dictus rex mandantes fieri de premissis duo consimilia publica instrumenta sigillo majestatis nostre dicti regis apendicio *coita* (comunita) quorum alterum nobis dicto regi et reliquum vobis ambaxiatoribus prelibatis seu dicte principali vestre tradatur per secretarium et notarium infrascriptum quod est actum in minori seu novo palacio regio Barchinone die XXXI mensis augusti anno a nativitate Dñi M.° CCC.° LXXX sexto regnique nostri dicti regis quinquagesimo primo. R. cancellarius. Signum † Petri Dei gracia regis Aragonum Valencie Majoricarum Sardinie et Corsice comitisque Barchinone Rossilionis et Ceritanie qui predicta prout superius continentur laudamus concedimus et firmamus pariterque juramus rex Petrus S÷|÷|÷na Leonardi episcopi Sancte Juste et comite Pancia procuratorum ambaxiatorum et nunciorum dicte nobilis judicisse qui premissa nomine quo supra laudamus firmamus pariterque juramus. Testes sunt qui fuerunt ad premissa presentes Bernardus archiepiscopus callaritanus Raimundus Elvens episcopus cancellarius nobilis Ugo de Angularia Camerlengus Berengarius de Apilia et Berengarius Barutelli majordomi milites Narcisus de Sancto Dionisio legum doctor et Anthonius de Nancis promotores consiliarii dicti dñi regis. Sig†num mei Bartholomei Sirvent secretarii dñi regis predicti et auctoritate ipsius notarii publici per totam terram et dominacionem suam qui premissis interfui eaque de mandato ejusdem scribi feci et clausi. Corrigitur autem in linea nona *Señor Rey* et in undecima *puixen tornar ab tots llurs bens a llurs* et in quadragesima prima *se sponte susci.* ═══ (1) Tandem ex post hoc et die quinta januarii anno a nativitate Dñi M° CCC° LXXXVII° sublato de medio dicto excellentissimo principe et dño dño rege PETRO sicut placuit altissimo Creatori serenissimus dñus dñus JOANNES ejus filius primogenitus tamquam ejus universalis heres legittimus et successor eidem dño regi Petro in regnis et terris ejus predictis extitit substitutus qui cupiens finem imponere concordie supradicte nos EXIMINUM PETRUM *de* ARENOSIO militem quem gubernatorem suum generalem posuerat in hoc regno procuratorem specialem ad predicta constituens ad hanc insulam SARDINIE destinavit cum potestate per eum nobis plenarie attributa circa subscripta facienda quoque firmanda prout per cartam suam suo regali sigillo apendicio comunitam apparere dinoscitur sub serie et eciam forma sequenti (2). In Dei nomine pateat universis quod nos JOANNES Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Majoricarum Sardinie et Corsice comesque Barchinone Rossilionis et Ceritanie. Quoniam tractatus qui diucius olim ducti fuerunt inter dilectum nostrum RAYMUNDUM CERVARIE decretorum doctorem procuratorem ad id una cum nobili BERNARDO *de* SENESTERRA milite constitutum per serenissimum dñum regem patrem nostrum memorie recolende ex parte una et certos procuratores et ambaxiatores nobilis ELIONORE JUDICISSE ARBOREE sive eciam ipsam JUDICISSAM ex parte altera super quibusquidem tractatibus certa inter eos capitula concordata et certa ad deliberacionem ipsius JUDICISSE retenta fuere nondum fuerunt debito fine conclusi (3). Et previa deliberacione matura placet nobis eisdem tractatibus sub certis vero correctionibus et addicionibus racionabilibus et eciam necessariis de quibus vos nobilem et dilectum consiliarium et camerlengum nostrum EXIMINUM PETRI *de* ARENOSIO militem gubernatorem insule Sardinie informavimus dare locum. Igitur attendentes quod tam pro parte nostra qui sumus noviter Dei gracia ad regiam dignitatem evecti quam pro parte dicte JUDICISSE quam eciam sardorum dicte insule percepimus sano ducti consilio ad obedienciam et subjectionem nostram a qua manifeste erroris obducti caligine longo tempore deviarunt affectant cum integritate reverti et eciam per nobilem BRANCAM LEONEM *de* AURIA militem comitem de Montileone ipsius JUDICISSE maritum et per alios sunt quam plura tractanda firmanda et fienda in insula memorata de et super ac pro premissis et dependentibus ac emergentibus ex eisdem eorumque expedicione exequcione et conclusione felici quod cum in eis personaliter nequeamus intendere deliberavimus ea vobis comittere tanquam per nos inde verbo et alias de jure intencionis beneplacito et eciam voluntate plenarie ut prefertur instructo. Tenore presentis publici instrumenti firmiter valituri de legalitate industria et prudencia circumspecta vestri dicti nobilis EXIMINII PETRI *de* ARENOSIO confidentes ad plenum de certa sciencia et consulte facimus et constituimus vos nostrum procuratorem et ambaxiatorem in insula predicta. Ita quod vos qui propterea nec non et pro exercicio atque regimine vestri officii gubernatoris predicti estis meaturus ad eamdem insulam de presenti possitis auctoritate procuracionis hujusmodi et ex plena quam inde vobis conferimus potestate firmas dictorum nobilium conjugum et SARDORUM utique predictorum et aliorum quorumvis *fiendis* de et super contentis in dictis capitulis et responsionibus per jamdictum dominum genitorem nostrum ad eam factis sub tamen et cum correctionibus sive addicionibus per nos factis ut premittitur in eisdem vel aliis prout vestre discrecioni videbitur bonum esse stipulari nostro nomine et pro nobis et omnia ac singula tractata et contractata nunc usque pretextu capitulorum et aliorum predictorum purificare laudare approbare firmare pariter et jurare atque omnino perficere et complere tam liberando et relaxando dictum BRANCAM LEONEM si et prout et quando vobis visum fuerit (4) quam alias omnia faciendo et complendo ex parte nostra et

(1) Qui ripiglia, e prosegue il testo dell'atto di pace del 24 gennaio 1388 tra Eleonora, e D. Giovanni re di Aragona.

(2) Siegue il mandato dei poteri accordati dal re D. Giovanni a Esimino Pietro di Arenoso suo governatore generale in Sardegna.

(3) Si accenna ai capitoli V. e VII, ed ai quattro articoli addizionali della pace del 31 agosto 1386, che gli inviati di Eleonora non aveano voluto accettare, perchè contrari alle loro istruzioni, facendone perciò espressa riserva. (V. la precedente nota (3) pag. 821). E si raccoglie da questo luogo che, dalla data di quella pace fino alla data del presente mandato conferito dal re D. Giovanni a Esimino di Pietro di Arenoso, gli stessi inviati di Eleonora, non aveano potuto accordarsi sopra detti capitoli, ed articoli co' procuratori del re di Aragona, che per questo oggetto speciale furono costituiti nelle persone di Raimondo di Cervaria, e di Bernardo di Senesterra.

(4) Era dunque lasciato all'arbitrio del governatore di Arenoso, il rendere, o no, la libertà a Brancaleone D'Oria, e nel primo caso il quando, ed il modo di renderglielo. Ma Eleonora non firmò verun accordo, prima che per patto speciale non fosse convenuta la liberazione del marito.

petendo ac obtinendo per alios firmari jurari fieri et compleri que circa eorum finalem effectum facienda sint quomodolibet ac complenda. Possitis eciam corporalem possessionem vel quasi civitatum villarum locorum castrorum et terrarum que juxta conventa et alias nobis debentur in insula supradicta restitui nostro nomine et pro nobis recipere realiter et receptum retinere effectualiter et potenter ipsaque castra et loca furnire victualibus armis et aliis de quibus et prout vobis necessarium et expediens videatur et officiales castellanos et alios ad eorum regimen tuicionem et custodiam opportunos in eis et eorum quolibet ponere et tenere et a dicta nobili JUDICISSA expetere recipere et habere tributum nobis hactenus debitum quod nobis per eam ut succedentem in judicatu Arboree debet annis singulis tribui et exsolvi (1) nec non a dicto nobili BRANCA LEONE certam pecunie sumam mutuo nobis tradendam per eum ad opus furnimenti dictorum castrorum ipsamque pecunie sumam sub certo termino sibi solvere promittere cum expensis interesse et damnis si qua ipsum propter ea facere et subire quomodolibet opportebit. Et proinde redditus et emolumenta quecumque nos recipimus et habemus in CASTRO CALLARI et villa ALGUERII assignare eidem et ea ac omnia alia bona nostra specialiter et generaliter obligare (2). Et de ac super contentis in dictis capitulis et super tractatu et actu concordie reformande et tranquilli status insule prelibate et alias super predictis et eciam infrascriptis et quolibet eorumdem et aliis de quibus vobis videbitur pacta et capitula ac conventiones quascumque facere et inire et illa per nos firmari teneri et servari promittere obsides dare et ab altera parte petere recipere et habere. Et inquam possitis expetere recipere et habere a dicta nobili JUDICISSA et ab eius filio (3) seu procuratore judicisse ipsius ad hec plena potestate suffulto et a tutore vel administratore filii sui supradicti recognicionem feudi quod in SARDINIE insula tenet pro nobis et tributi quod nobis inde prestare tenentur prout exactis temporibus per JUDICES ARBOREE fieri consuevit et facta recognicione huiusmodi eos de feudo predicto nostro nomine investire ut jam alias per dictum donum patrem nostrum est investitura ipsa preteritis ARBOREE JUDICIBUS fieri consueta (4). Et super omnibus et singulis supradictis et subscriptis et eorum pretextu possitis firmare nostro nomine et pro nobis instrumenta quecumque cum pactis pacionibus provisionibus penis spiritualibus et temporalibus renunciacionibus submissionibus fori obligacionibus juramentis clausulis et cautelis necessariis et eciam oportunis ac de quibus et prout vobis visum fuerit expedire. Et demum possitis alia omnia facere et liberaliter exercere que in et super premissis omnibus et quolibet eorumdem et super dependentibus et emergentibus ex eisdem et ipsis adherentibus et connexis ac ocasione et pretextu eorum necessaria imineant atque utilia et vobis oportuna et expediencia videantur eciam si sint talia que mandatum exhigant speciale et si sint majora paria vel minora superius expressatis et que nos possemus personaliter constituti nullo obstante defectu si quis forsan in procuracione huiusmodi intervenit. Nos enim defectum ipsum suplentes de plenitudine nostre regie potestatis comittimus vobis super predictis omnibus et singulis et super dependentibus et emergentibus ex eisdem ipsisque adherentibus et connexis plenarie vices nostras ac plenam et liberam administracionem cum plenissima facultate. Promittentes in nostra R.ª bona fide et juramento per Dn̄um Deum et ejus sancta quatuor evangelia corporaliter manibus nostris tacta quod nos ratum et firmum semper habebimus tenebimus atque servabimus tenerique et servari firmiter faciemus *quicquid* et quantum per vos dictum procuratorem nostrum in insula prelibata procuratum gestum et actum fuerit in premissis et quolibet eorumdem idque nullo revocabimus tempore sub bonorum nostrorum omnium ypotheca et sub omni juris renunciacione pariter et cautela. Quod est actum Barchinone VI die madii anno a nativitate Dn̄j M° CCC° LXXX septimo regnique nostri primo. Franciscus Ça Costa. Signum † Joannis Dei gracia regis Aragonum Valencie Majoricarum Sardinie et Corsice comesque Barchinone Rossilionis et Ceritanie qui hec laudamus firmamus eciam et juramus huique instrumento sigillum nostrum appendicium jubemus apponi in testimonium premissorum, Testes sunt qui fuerunt ad ista presentes inclitus infans Martinus dux Montisalbi et comes de Luna dn̄i regis prefati germanus nobilis Berengarius Arnaldi de Cervilione Donnicellus Bernardus Margariti miles armorum Uxerius et Pardus La Casta camerarius dicti dn̄i regis. Sig†num mei Petri de Beniure secretarii dicti dn̄i regis et auctoritate regia notarii publici per totam terram et dominacionem suam qui de ipsius dn̄i regis mandato premissis interfui eaque scribi feci et clausi. Corrigitur autem in linea prima *quoniam tractatus* et in IIII *fuerint* et in XXIII *petere recipere*.

Advenientibus igitur ad presenciam nostram in Castro Callari et in ipso personaliter constitutis nunciis et ambaxiatoribus dicte domine ELIENORIS eciam et SARDORUM juxta voluntatem et preceptum dicti dn̄i regis nunch regnantis fuerunt aliqua in capitulis superius contentis et quondam concessis per dictum dn̄um regem PETRUM mutata sive detracta ac eciam addita in secundo capitulo quod sequitur sic. ═══ *Item que placia al Senor Rey que aquella concordia o convinencia que fo fermada entre lo S. R. quan passa en* CERDENYA *e lo Jutge* MARIANO *segons appar per carta publica los sia servada* (. *Plau al S. R.*) scilicet quod eo quia in dicta concordia est capitulum loquens super duobus castris que vocantur unum ARDARA et aliud LA CAPOLA in quibus dictus dn̄us rex dicit se jus habere et dictum capitulum non fuerit execucioni mandatum fuit concordatum capitulum sequens. *Es acordat que romanga lo sequestre de aquells Castells*

(1) Cioè l'annuo censo di tremila fiorini d'oro. Ved. sopr. pag. 820, not. (2).

(2) Per guarentire il prestito, che il re di Aragona chiedeva a Brancaleone D'Oria, suo prigioniero, assegnavansi specialmente le rendite reali di Cagliari, e di Algbero.

(3) MARIANO V. E siccome era minorenne, si chiedeva il concorso del suo tutore, il quale a di lui nome riconoscesse in feudo gli stati di Arborea dai re di Aragona, e in segno di ricognizione pagasse ai medesimi l'annuo censo, o tributo, che aveano pagato i GIUDICI suoi predecessori.

(4) I soli GIUDICI Ugone III. nel 1323, e Pietro III. nel 1336 ricevettero l'investitura degli stati di Arborea dai re di Aragona. Ma i loro successori Mariano IV., Ugone IV., ed Eleonora, ben lungi di assoggettarsi a quest'atto, fecero continua guerra al dominio aragonese nell'isola. (Ved. TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sardi Ill.* Vol. II. pag. 53 e seg. 228 e seg., e Vol. III. pag. 67 e seg. 271 e seg. 277 e seg.).

en poder del Arcabisbe DARISTANI, *e del Bisbe* DALES (D'ALES) *segons la forma del capitol. E perçe com lo Papa era jutge de la questio, e lo cisma es en la sgleya de Deu es concordat que dos anys se haya la questio a sobreseure sots speranca si a Deu plaura quel cisma sia cessat e llavors quel Papa do la sentencia segon forma del dit capitol. E si lo cisma no ara passat entretant les parts se avinguen de un jutge si avenir sen poden sino de II. que cascun pos lo seu. E de tercer en cars de discordia de aquells los quals passats los dos anys facen tantost la seguretat de nou ques contenguda en lo dit capitol, e les parts facen obligacio nova segons lo dit capitol e prop la fi dels dits dos anys sien tenguts de elegir los dits jutges, e tercer* (1). ═══ In nono vero capitulo quod incipit *Item que per major fermetat etc.* fuit responsio et provisio dicti dñi quondam regis Petri inquantum tangit officiales suos et in hoc est facta de precepto dicti dñi regis nunch regnantis mutacio talis (. *que tots los oficials reyals tenguen e sien tenguts* TENIR TAULA *de any en any drins Castell de Caller, e que si la part lu requerra li sia donat qui culla la informacio en lo lloch on sera stat lo official, e que closa, e segellada sia remesa a mossen lo governador perçe que y faca sa justicia segons ques pertanyara pero no hajen a* TENIR TAULA *los governadors com lo Señor Rey expressament e de certa sciencia no ho vulla* (2)). Ceterum quia dictus dñus rex Petrus celebris memorie retinuit sibi in firma dictorum capitulorum quod haberetur tributum debitum de preterito tempore et quod haberetur castrum sive locus *de* LONGOSARDO tanquam proprius ipsius dñi regis et certae pecunie quantitas tradenda mutuo pro nobile BRANCA LEONIS fuit super tributo et mutuo certus modus inter nos conventus et eciam concordatus. Et super LONGOSARDO quod tradatur et restituatur libere dicto dño regi tanquam res sua propria sicut cetere terre et castra ipsius dñi regis traduntur et restituuntur que olim per judicem Arboree occupata fuerunt et prout in dictis capitulis concessis per dictum dñum regem dicte judicisse et sardis specialiter est retentum et ut in responsione XII capituli continetur (. Retento tamen per dictos nuncios et eis per nos concesso quod tenente et habente dicto dño nostro rege dictum LONGUM SARDUM et possessionem ejusdem sicut de aliis terris et castris predictis dicta nobilis judicissa possit supplicare eidem dño regi quod pro bono et tranquillo statu ipsius insule faciat ipsum LONGO SARDO dirui et in terra poni quod si dictus dñus rex denegaverit quod eo casu paciatur eam ostendere coram ipso de jure ipsius judicisse et si per instrumenta vel alia legitima documenta apparuerit jus ipsius quod ista oblacione et tradicione non obstante dictus dominus rex teneatur dicte judicisse justicie debitum ministrare (3).) Et cum de omnibus mediante divina gracia concordes essemus quod in XI de capitulis per dictum dñum Petrum bone memorie regem concessis dicitur sich: *Item les coses se facen cartes publiques ab grosses que de totes penes en la forma deguda e de raho segons que les dites parts se convendran:* propterea pro firmitate et corroboracione concordie supradicte fuerunt inter nos facta et tandem concordata capitula infrascripta (4).

I. Primerament que madona ELIENOR ferm ab consentiment de MICER BRANCA jur e prometa en nom propri obligant tots sos bens que teudrà e observera la dita pau e contra a quella en ninguna manera no vendra o venir fara per si o per interposita persona ans si sabra quel dit marit seu o son fill o alguna universitat o loch o persona singular, o altre qualsevol del judicat darborea o *de la terra de* MICER BRANCA (5) o de la dita isla de Sardenya o dels comuns de Genova o de Pisa o de Italia o de qualsevol *terres o partides del mon* (6) tractassen, o procurassen, o volguessen fer algun dan o damnatge al señor rey o al seus officials, o a la nacio cathalana qui pogues noure o en res venir contra la dita pau o capitols de aquella que de continent ho notificara al señor rey o als seus officials e de tot son poder fara obra ab acabament sen tota fenta que res nos faca nes puxa fer en prejudici o dan del dit señor rey ne de ses viles e castells ne de la sua nacio cathalana. E si contrafahia que de continent fos perjura bara e traydora a costum de

(1) Nel capitolo II. dell'atto 31 agosto 1386 il re D. Pietro avea promesso esplicitamente, e senza restrizioni, di osservare la pace da lui stesso precedentemente conchiusa (nel 1355) col GIUDICE MARIANO IV. padre di Eleonora. Ma quel capitolo non era stato eseguito in quanto riguardava la restituzione dei due castelli di ARDARA, e LA CAPOLA, che il re di Aragona pretendeva spettargli di diritto, e che perciò rimanevano sempre sequestrati sotto la custodia dell'arcivescovo di Oristano, e del vescovo di Ales. Per porre un fine alla discordia si convenne nel presente atto del 24 gennaio 1388, che le suddette castella continuassero a rimaner custodite dai vescovi Arboren. ed Alen. per altri due anni; che allo spirare di questo termine, se fosse cessato, come si sperava, lo scisma di santa Chiesa, il Papa decidesse la questione, secondo la forma dello stesso capitolo; e se lo scisma continuasse ancora oltre li detti due anni, Eleonora, e il re D. Giovanni elegessero di comune accordo un giudice per decidere la controversia; e non accordandosi, ne elegessero due, uno cioè per ciascuna parte; e in caso di dissenso dei due eletti, ne scegliessero un terzo; ma che in ogni modo, dopo il concordato termine di due anni, la questione dovesse definitivamente essere decisa.

(2) Nel capitolo IX. della pace del 1386 erasi convenuto, che tutti gl'impiegati e ufficiali pubblici mandati, e da mandarsi dai re di Aragona in Sardegna dovessero essere sindacati (TENER TAULA) di tre in tre anni, e i governatori dei CAPI di Cagliari, e di Sassari di cinque in cinque anni. Si convenne in questo luogo, in modificazione di detto capitolo, che li suddetti due governatori non fossero sottoposti a sindacato veruno; e che la sindacatura di tutti gli altri ufficiali regii si facesse annualmente nel castello di Cagliari, ed anche nel luogo medesimo, in cui detti ufficiali avessero esercitato il loro uffizio; ma che in questo caso i processi (*le informazioni*) si mandassero suggellati al governatore di Cagliari per provvedere secondo giustizia.

(3) Nei due primi capitoli addizionali della pace del 1386, il re Don Pietro di Aragona avea posto per condizioni, che Eleonora pagasse tutto il debito arretrato proveniente dall'annuo censo feudale, cui si erano obbligati i giudici di Arborea; che Brancaleone, marito di Eleonora, gli prestasse la moneta necessaria per fornire di vettovaglie i castelli regii; e che gli fosse restituita la terra munita di LONGONSARDO. Gl'inviati di Eleonora non accettarono detti capitoli addizionali; ma fecero espressa riserva di riferirne a lei per la sua approvazione. Ed Eleonora, non solamente non li approvò, ma continuò a ritenere in suo potere la terra di LONGONSARDO. In questa seconda pace col re Don Giovanni si convenne a tal riguardo, ch'Eleonora rendesse di fatto al sovrano aragonese il detto luogo di LONGONSARDO, ma ch'egli dovesse distruggerlo (intend. le opere munite) a semplice richiesta di Eleonora: in caso contrario fosse lecito alla medesima presentare carte, e documenti, che giustificassero il di lei dritto su quella terra, e fosse il re obbligato a renderle esatta giustizia.

(4) Qui cominciano i capitoli della pace conchiusa nel 1388 tra il re Don Giovanni di Aragona, e la giudicessa Eleonora di Arborea.

(5) Cioè nella terra e castello di MONTELEONE, di cui Brancaleone D'Oria era signore con titolo comitale impartitogli dal re Don Pietro di Aragona.

(6) Cioè *di qualunque luogo, o parte del mondo.*

Cathalunya e fur de Arago e daço nos puguès scusar per batalla (*duello*) ne per neguna ley dret o manera. E aximateix de continent hagues perdut tot dret a ella pertanyent, o pertanyer podent en lo jutjat darborea e altres terres e castells los quals lo señor rey ara de non li dona e conferma en feu en la dita isla segons que en los dits capitols de la pau es largament contengut e per tenir e complir aço hoyra no res menis sentencia de excomunicacio en la qual fos encorreguda de continent la qual sentencia dara larchabisbe de Caller e duristany (*d'Uristany*, di Oristano) per special pacte e convinencia fahent encara sagrament e homenatge per procurador de servar les dites coses.

II. Item la dita madona Elionor dara tudor al fill seu Mariano lo qual en nom de tudor del dit fill fermera e fara tots los actes pertanyents a la pau e fermetat de aquella e aço fara a instancia dels seus sotmesos (1).

III. Item per tal com lo noble Mariano fill del dit Micer Branca e de la dita noble Madona Elienor en gran prejudici del señor rey sia stat jurat en jutge per tots les universitats, e homens del regne de Sardenya qui son de la terra del señor rey en poder de la dita jutgessa que sia donat de continent tudor al dit noble Mariano per lo noble mossen lo governador ledesmament e juridicament e aço a sobreabundant cautela lo qual ab spres consentiment de la dita noble Madona Elienor absolva totes les dites universitats, e singulars de aquellas del dit sagrament e homenatge, e absolts aquells faran sagrament e homenatge de *proprietat* al señor rey e en uom seu a mossen lo governador o aqui ell volra, e en apres ab sindacat fermaran la pau per aquella manera que sera acordat (2).

IIII. Item les universitats darborea ab voluntat de Micer Branca e del tudor e de Madona Elienor faran sindichs los quals faran sagrament e homenatge de tenir e servar la dita pau hoynt sentencia de excomunicacio, e obligantse que contra a quella no vendran, o venir faran o consentran per si ne per interposits persones, encara quels fos manat pregat o instat per lo dit Micer Branca, o per los dits fill o muller, o per officials seus, o per llurs succeydor posat quels fos, dit, o mostrat que contra la pau o convinences de aquella sera stat fet per lo señor rey o per sos officials si donchs primerament les dites universitats no havien fets sindichs qui fossen stats devant la presencia del señor rey e per cartes publiques se mostras quel dit señor fos stat requert de fer justicia, e no la volgues fer. E no res menis cada universitat qui sia ciutat se posara pena de cinquanta milia florins, e cascuna curadoria de xxv.M florins (3) pagadors al señor rey si contrafahien obligantse per pacte e convinença que encars quel dit Micer Branca, o son fill, o sa muller o succehidors llurs volguessen venir contra la pau que de tot llur poder los contrastaran ne aquells seguiran ab armes ans si de fet vehien que res volguessen fer contra la pau o aquell o aquells contrastaran e de fet contra la persona de aquell o de aquells, o de llurs officials hajen venir ab armes, e pendre, e metre aquells en poder del señor rey, o de sos officials sens incorriment de alguna pena baria o trahicio qui pogues esser dita, o nomenada contra aquell qui res fa contra señor com los dits nobles, e lo dit tudor en aquell cars absolven totes les dites universitats e singulars persones de tot sagrament, e homenatge de feeltat, o naturalesa que fet haien a la casa darborea. E volen e manen que sens nengun perill o pena cometre lo present capitol complesquen.

V. Item prometran la dita Jutgessa Tudor e Micer Branca per ses terres que negun rebelle al señor rey no acullirau ni sostendran en llurs terres sots la pena en la pau posada. E semblantement lo señor rey e sos governadors no acullirau ni sostendran negun rebelle a la dita Jutgissa ni al dit Micer Branca sots la dita pena.

VI. Item lo dit Tudor, e los dits nobles Micer Branca, e Madona Elienor sots virtut del dit sagrament e homenatge, e pena de excomunicacio se obligaren sots pena de c.M florins al dit señor rey guanyadors que faran obra ab acabament que de continent quel dit noble Mariano havra complits xiiii anys dins tres meses apres sequents en nom propri, e ab volentad de Curador qui llavors de nou li sera donat fara sagrament e homenatge e hoyra sentencia de excomunicacio de tenir e complir la dita pau, e contra aquella non vendrà ni fara o venir fara, e si lo contrari fahia que perda tot lo dret a ell pertanient en lo dit jutjat, e castells e viles del dit fen lo qual per pena sia guanyat al señor rey (4).

VII. Item que tots axi singulars com universitats renunciant a llur propri for quant a aquest acte se sotemetran a la jurisdicion del arcabisbe *de* Caller e *de* Oristany, e pendran sentencies de excomunicacio los singulars, e de interdit les universitats encars que per los singulars o per les universitats fos fet contra la dita pau, e que non pusca esser feta absolucio sens plena satisfacio a la part offesa.

VIII. Item que tot hom vulles sia vassal del S. R. vulles de la Jutgessa vulles de Micer Branca qui fos troncador de pau ladre o furo o troncador de cami de continent sia remes a la senyoria de la qual seria sotmes com sia reequest per aquella o per son jutge ordinari.

IX. Item es stat concordat entre les parts que si algun *Sclau Tartre Moro Turch Grech o d'altre generacio* (5) la qual generacio no sia Xpiana fuig de la terra del señor rey a la terra de la Jutgessa, o de Micer Branca o de

(1) Siccome Mariano (che fu poi Mariano V.) era ancora di età infantile, perciò si convenne, che gli sarebbe dato un tutore per devenire legalmente alla stipulazione del presente atto di pace. Il qual tutore dovrebbe darglisi col consenso di sua madre Eleonora, facendone instanza le comunità tutte, e gli uomini da lui dipendenti.

(2) Eleonora adunque, dopo la uccisione di suo fratello Ugone IV, nel proclamare Giudice di Arborea il proprio figlio Mariano, lo avea fatto riconoscere come tale, anche dalle città, comuni, e ville dell'isola dipendenti dal re di Aragona, e avea fatto prestare dalle medesime il giuramento di fedeltà, dal quale perciò si conviene, che siano assolte.

(3) Si noti la differenza che qui si fa tra le *università*, che avessero nome e qualificazione di città, e le altre che fossero semplici comuni dipendenti, ed amministrati da un *Curatore* (uffiziale giudiziario, e amministrativo), i quali perciò si appellavano *Curatorie*. Alle prime era imposta, in caso d'infrazione dei capitoli della presente pace la penale di fiorini cinquantamila; alle seconde di soli venticinquemila.

(4) Sotto la penale di fiorini centomila Eleonora, e Brancaleone deveano far confermare la pace dal loro figlio Mariano, tosto che esso avrebbe compiuto gli anni quattordici di sua età, dandogli perciò un Curatore speciale.

(5) Schiavi non cristiani di qualunque paese, razza, o nazione.

la terra de dita la JUTGESSA o de MICER BRANCA a la terra del dit S. R. que sien tenguts cascun dels dits S. R. JUTGESSA e MICER BRANCA de tornarlos a aquells de qui sien.

X. Item quel señor governador axi com a procurador que es del S. R. ab plen poder prometa ab sagrament que observara la pau que es stada feta entre la bona memoria del S. R. en PERE de la una part, e los procuradors de la dita JUTGESSA de la altra segons que appar per carta publica sots aquelles penes ques contenen en la dita carta (1). E semblantment lo dit señor governador prometa e jur que aquesta beneyta pau, que ara de nou se conferma aci havra ferma e stable e contra aquella no vendra ne venir fara per ell ni per interposita persona, o vassal algun del S. R., e jurara en persona del dit S. R. que per si ni per governadors, o per altres officials, e sotsmeses seus james guerra no movran ne tractar faran ne consintran que sia tractat guerra contra la dita JUTGESSA ne contra MICER BRANCA son marit seus hereus vassalls e sotsmeses sots pena de c.M florins guanyadors la meitat a aquell qui sera haut per ver Papa de Roma, e l'altre meytat a la part que la dita pau servara, e sots pena de excomunicacio de la qual sentencia recbran donadora per larcabisbe de CALLER, e larcabisbe DORISTANY ensemps.

XI. Item quel señor rey que ara es a la dita pau consentra e ab sagrament fermara prometent sots la dita pena, e sots pena de excomunicacio la qual en si reebr que contra aquella no vendra ni venir fara per ell ne per altres interposites persones la qual sentencia de vet degen donar los dits ARCABISBE de CALLER, e LARCABISBE DARBOREA (2).

XII. Item quel S. R. prometa que fara fermar lo señor Dalfi son fill e primogenit la present pau de continent que haja XIIII anys complits.

XIII. Item quel señor duch ferm e consenta en la dita pau. E semblantment los sindichs e universitats de Barchinona de Çaragoça de Valencia de Mallorca e de Perpenya Elna e Copliure ab sagrament e homenatge prometent de no venir contra a quella sots le penes de vet e de *intredit* (*interdit*) demunt expressades a cascun dels dits lochs.

XIIII. Item que les universitats e sindichs del CASTELL *de* CALLER, e dels seus APENDICIS del ALGUER e dels altres lochs del S. R. que son en Cerdenya axi aquells que ara posseex com aquells que ara deu cobrar prometran, e ab sagrament, e homenatge se obligaran sots pena de bare e traydor que la dita pau havran per ferma, e stable e contra aquella no vendran per ells ne per altres interposites persones sots pena de L.M florins dor per cascun loch e de sentencia de entredit als universitats e de excomunicacio als senglars. E en cars que per lo dit S. R. seus governadors o altres officials e vassalls del dit S. R. se volgues metre a comovre guerra contra la dita JUTGESSA o lo dit MICER BRANCA e llur hereus en aquella guerra no consentran ne consentre faran abans ab tot llur poder contrastaran e resisteran la dita guerra no movre e en tal cars lo dit S. R. ne sos officials no obeiran en nenguna manera en fer guerra. E de present se entena ells esser absolts de tot sagrament, e homenatge, e feeltat que haguessen fet e promes al dit S. R. o seus officials en no fer la dita guerra. E per aço negun incurriment de trayció o daltre crim de lesa majestat no lus puixa esser proposat (3). E tota vegada sia entes per bona concordia de totes les dites parts que totes coses que son demanades en los dits capitols donats per part del S. R. de la JUTGESSA e de MICER BRANCA les obligacions sien eguals axi per luna part com per laltre axi pero com se pot entendre de dret e de rabo entre señor a vassal e de vassal a señor segons e axicom en los precedents capitols es contengut.

XV. Item lo dit noble MICER BRANCA farà sagrament e homenatge de tenir e servar la dita pau en la forma dessus dita ojnt sentencia de excomunicaciò e posant se pena de c.M florins dor guanyadors a aquell qui sera haut ver Papa la meytat, e l'altre meytat a la part del señor rey prometent que contra aquella no vendrà o venir fara amagadament o palesa per si o per interposita persona. E si ho fahia que fos bare, e traydor de que nos pogues scusar per batalla per par ne contrasemble. E no res menis que perdes generalment tots los castells e viles que te en feu per lo S. R. en la isla de Cerdenya. Car lo dit MICER BRANCA absolvent e per absolts havent ara per llavors tots los castellans officials e homens seus de tot sagrament e homenatge que fet li haguessen mana a aquells quells dits castells e viles liuren al S. R. E per seguretat de la dita pau, e per pagar la dita pena en cars que contra la dita pau fos fet obligara en especial axicom de fet obliga dos castells seus coes CASTELL GENOVES e CASTELL DORIA (4) los quals castells lo dit MICER BRANCA si res fahia contra la dita pau perda axi que sien adquisits al dit señor rey absolvent lo dit MICER BRANCA ara per llavors los castellans dels dits castells officials e homens seus de tot sagrament e homenatge que fet li hagoessen manant a aquells quels dits castells e viles liuren al dit señor rey e a sos officials per seguretat de la dita pau pero per aquesta special obligacio no sia fet algun prejudici a la dita general obligacio ans la una per altra sia confirmada. E que semblant obligacio en special fara lo dit S. R. al dit noble MICER BRANCA de dos CASTELLS seus coes BONVEHI *e* DOSOLO (5) *ab baronia* los quals aximateix sien guanyats al dit noble MICER BRANCA en cars quel dit S. R. contra la dita pau alguna cosa faes absolvent los castellans e homens dels prop dits castells, e manant a aquells quels dits castells liuren en lo dit cars al dit MICER BRANCA.

Et nos EXIMINUS PETRUS *de* ARENOSIO miles gubernator et procurator regalis predictus habentes plenum posse a

(1) La pace cioè conchiusa nel 31 agosto 1386 tra il re D. Pietro di Aragona, e gli ambasciatori di Eleonora di Arborea.

(2) LARCABISBE DARBOREA (l'arcivescovo di Arborea, ossia di Oristano).

(3) Si noti bene questo patto speciale, che cioè gli ufficiali e vassalli regj in Sardegna non fossero tenuti di ubbidire al re di Aragona nel caso, in cui egli movesse, o volesse muover guerra a Eleonora, e suo marito Brancaleone, e che perciò non fossero riputati *traditori*, nè incorressero in *crimen-lese*.

(4) CASTELL GENOVES (odierno CASTEL SARDO) edificato dai D'Oria sul promontorio *Frisano;* e CASTELL D'ORIA nel dipartimento di *Anglona*, e *Coquinas*.

(5) CASTELLS *de* BONVEHI *e* DOSOLO (di Osilo). La regione era appellata *Baronia*.

dicto dno nostro rege faciendi subscripta prout constat per cartam potestatis nostre desuper insertam laudamus approbamus et firmamus omnia et singula superius contenta et eciam concordata in quantum tangunt personam dicti dni regis et nostram et officialium et subditorum ipsius dni nostri regis et promittimus ea omnia et singula observare attendere et complere et in aliquo non facere contra predicta aliqua racione seu causa. Et ad eorum corroboracionem majorem juramus ad sancta Dei quatuor evangelia manibus nostris tacta in animam videlicet nostram propriam et in animam ipsius dni nostri regis predicti. Et substituimus procuratores nostros imo verius dni regis predicti videlicet Damianum Baringe canonicum, et Nicolaum Vergilij civem Aristannj licet absentes tanquam presentes et utrumque eorum in solidum ita quod primi occupantis condicio potior non existat sed quod per unum eorum fuerit inceptum per alterum mediari valeat quoque finiri ad submittendum dnum regem prefatum et nos jurisdicioni reverendorum in Xpo patrum dominorum archiepiscopi Callaritani et archiepiscopi Arestanni simul in hoc casu dumtaxat et ad recipiendum ab eis sicut et nos cum presenti submittimus dictum dnom regem et nos jurisdictioni eorum et eciam recipimus voluntarie et ex pacto excomunicacionis sententiam quam si et quociens contrafactum extiterit in premissis incurrere volumus donum regem prefatum et nos (1). Promittentes habere gratum et firmum quicquid per dictos Damianum Baringe et Nicolaum Virgili factum fuerit in premissis et non venire contra aliqua racione seu causa. Et pro predictis omnibus et singulis attendendis et complendis ac firmiter observandis et pro expensis et damnis si quas dictam nobilem judicissam et nobilem ejus maritum vel suos facere oportebit ocasione seu defectu predictorum exsolvendis et eciam emendandis obligamus dicte judicisse et nobili ejus marito et notario infrascripto stipulanti ut infra omnia bona dicti dni regis presentia et futura.

Et nos Thomas *de* Serra major Camere dne judicisse predicte Comita Pancia subcancellarius judicisse ejusdem et Anthonius Casei civis Sasseri civitatis procuratores et nuncii et ambaxiatores nobilis et Egregie Dne Elienoris judicisse predicte habentes plenum posse ad infrascripta agenda ut constat per publicum instrumentum quod tenoris dinoscitur existere subsequentis (2). ═══ In nomine Dni amen. Noverint universi quod nos Elienora Dei gracia judicissa Arboree comitissa Gociani et vicecomitissa de Basso attendentes quod *tractatus* felicis pacis fiende in insula Sardinie inter excellentissimum principem dnum Donum Joannem regem Aragonum Valencie Majoricarum Sardinie et Corsice comitemque Barchinone Rossilionis et Ceritanie ex parte una et nos humilem ejus subditam et Sardos dicte insule nobis subiectos ex parte altera sunt inter nos partes predictas precedente divina gracia concordati quibus nos adhesimus et eciam adheremus tanquam nostro spontaneo velle *peractis* et nos habemus sicuti debemus dictam pacem firmare. Et quia non possumus personaliter ad Castrum Calleri ire (3) in quo est pax dicta firmanda propterea oportet nos dare potestatem alicui seu aliquibus qui nomine nostro illam firment et alia faciant que inferius continentur. Ideirco habitis consilio et deliberacione maturis plenarie super his tanquam bonum et tranquillum statum nostrum et tocius dicte insule quippe cernentibus gratis et ex certa scientia facimus constituimus et creamus vos Thomasium *de* Serra majorem nostram Camere notarium Comitam Panciam nostrum subcancellarium et Anthonium Caseum civem Sasseri procuratores nostros certos et speciales ad comparendum pro nobis et nomine nostro coram nobili et prudenti viro dno Eximeno Petri darenos milite gubernatore et reformatore insule Sardinie pro eodem illmo dno rege Aragonum et cum eo super dicta pace tractandum prout eis melius videbitur faciendum et conveniendum ipsamque pacem una cum aliis sindacis civitatum locorum et universitatum ipsius insule firmandum pro nobis et nomine nostro cum illis et sub illis capitulis et ordinacionibus quibus fuit concordatum inter nos partes predictas (4) et cum illis eciam clausulis et renunciacionibus obligacionibus pactis promissionibus juramentis homagiis penis temporalibus pecuniariis et spiritualibus et aliis firmitatibus et cautelis quibusque quas et que dicte pacis negocio fini pactioni et firmitati ejusdem et alias vobis videbitur expedire et prout per tractatores tam partis dicti dni regis quam nostre fuerit et extiterit concordatum. Ceterum ad dandum tradendum et restituendum realiter et de facto pro nobis et nomine nostro dicto dno regi seu dicto dno gubernatori nomine ejusdem civitatis villas et loca universa dicti dni regis intra insulam Sardinie constituta que per judicem Arboree retroactis fuerunt temporibus occupata queque nos presentialiter detinemus nec non et possessionem seu possessiones ipsorum simul cum juribus omnibus et singulis eorumdem sub illis videlicet modis et formis condicionibus quoque capitulis quibus extitit et fuerit concordatum pretextu pacis jamdicte et firmitatis ejusdem. Et absolvendum eciam pro nobis et nomine nostro universitates dictarum civitatum villarum castrorum et locorum et quolibet eorumdem et singularium suorum ab omni sacramento et homagio et qualibet alia obligacione quibus nobis dicte judicisse quomodolibet teneantur sicuti nos absolvimus serie cum presenti. Et ad supplicandum nihilominus ad cautelam dicto dno gubernatori quod det et assignet nobili Mariano filio nostro carissimo in curatorem aliquem qui nomine dicti nobilis Mariani absolvat dictas universitates et singulares suos ab omni juramento et homagio et alia qualibet obligacione quibus eidem nobili Mariano sint astricti et quomodolibet obligati tam nomine dominii fidelitatis quam alias qualicumque de causa seu eciam racione (5). Et omnia alia que vigore

(1) Le parti contraenti, come si vede da questo luogo, e si vedrà in appresso, si assoggettarono alla giurisdizione degli arcivescovi di Cagliari, e di Oristano (Arborea), per ricevere da essi la sentenza di scomunica nel caso d'infrazione del presente atto di pace.

(2) Siegue il mandato dei pieni poteri accordati da Eleonora ai nuovi suoi ambasciatori. Comita Pancia è lo stesso, che firmò la pace del 31 agosto 1386.

(3) O piuttosto non si fidava di andarvi per timore della perfidia aragonese, perchè il di lei marito Brancaleone D'Oria era stato arrestato con tali arti nella Corte di Barcellona, e sotto apparenze di onorata custodia era ritenuto prigioniero nel castello di Cagliari.

(4) I capitoli della presente pace erano dunque stati previamente accordati, nè altro mancava, fuorchè ridurli alla solennità di un trattato.

(5) Eleonora autorizza li suoi ambasciatori a sciogliere dal giuramento di fedeltà le città, ville, castella, ed altri luoghi di Sar-

seu virtute pacis jamdicte facere nos contingat et que in predictis et circa predicta necessaria fuerint ac eciam opportuna. Et quecumque nos facere possemus si personaliter adessemus faciendum tractandum expediendum finiendum et liberaliter exercendum eciam si talia fuerint que mandatum speciale requirant eciamsi majora fuerint vel eciam graviora superius enarratis. Nos enim dictis nominibus et quolibet eorumdem vobis et notario infrascripto ut publice persone hec a nobis dictis nominibus stipulanti et recipienti pro vobis et omnibus et singulis quorum interest et intererit legittime nos semper habere ratum et firmum quicquid per vos actum procuratum factum et firmatum extiterit in predictis et nullo tempore revocare aliquo jure racione seu titulo sub bonorum nostrorum habitorum et habendorum ubique ypotheca. Quod fuit actum in nostra civitate Arestannj in camera palacii nostri presentibus reverendissimo in Xp̄o patre Leonardo Dei et apostolice sedis gracia Arboren. et Tiren. Archiepiscopo, Michaele de Varca armentario nostro *Loci* (1) et Vīcencio de Caputerra potestate Sellurii testibus ad hec vocatis et rogatis vi die januarii anno Dn̄ice incarnacionis m.° ccc.° lxxxiii° indicione undecima, E✧go Bectus quondam Simonis Chelis imperiali auctoritate notarius publicus qui predictis omnibus et singulis interfui eaque omnia rogatus scribere scribi feci firmavi et clausi cum raso et emendato in linea vigesima nona ubi legitur *predicta necessaria* et in linea trigesima prima ubi legitur *majora quod accedit* non vicio sed errore. === Laudamus approbamus et firmamus omnia et singula capitula et alia superius concordata inquantum tangunt et concernunt personam dicte dn̄e judicisse officialium et subditorum ipsius et promittimus ea omnia observare attendere et complere et non facere contra predicta sub penis pecuniariis temporalibus et spiritualibus et aliis que in dictis capitulis expressantur quas quatenus dictam judicissam concernunt eandem incurrere volumus si et quociens contrafactum extiterit in premissis et ad majorem corroboracionem ipsorum juramus in animam dicte dn̄e judicisse ad Dei sancta quatuor evangelia corporaliter manibus nostris tacta. Et facimus vobis nobili dn̄o gubernatori predicto homagium ore et manibus comendatum ad consuetudinem Ispanie et ut in capitulis est superius expressatum. Et substituimus procuratores nostros imo verius dicte dn̄e judicisse scilicet Anthonium Serram et Petrum de Vineolis notarium habitatores Castri Callari et utrumque eorum in solidum ita quod primitus occupantis condicio potior non existat sed quod per unum eorum fuerit inceptum per alium mediari valeat quoque finiri ad submittendum dictam dn̄am judicissam jurediccioni reverendorum in Xp̄o patrum dominorum archiepiscopi Calleritani et archiepiscopi Arestanni simul in hoc casu dumtaxat et ad recipiendum ab eis sicut et nos submittemus dictam nobilem judicissam jurediccioni eorum voluntarie et ex pacto excomunicacionis sententiam in dictam dominam judicissam. Promittentes habere ratum et firmum quicquid per dictos Anthonium Serram et Petrum de Vineolis notarium factum fuerit in premissis et non venire contra aliqua racione seu causa. Et pro predictis omnibus et singulis attendendis et complendis ac firmiter observandis et pro penis pecuniariis prelibatis si et quociens in predictis extiterit contrafactum et pro sumptibus eciam sive expensis quoque damnis si quos vel quas dictum dn̄um nostrum regem et suos et vassallos eciam ejusdem predictorum occasione seu defectu facere oportebit quomodolibet exsolvendis et eciam emendandis obligamus omnia bona nostra et dicte dn̄e judicisse principalis nostre predicte presencia et futura mediante suplicacione ut infra.

Et nos Brancaleo *de* Auria miles comes Montisleonis predictus omnia et singula capitula et alia supradicta ac in presenti instrumento contenta super quibus presentes extitimus quatenus nos personamque nostram concernunt laudamus adprobamus et firmamus serie presentis publici instrumenti. Promittentes eadem omnia capitula et alia quecumque in presenti instrumento expresso servare attendere et complere in nullo modo in eis contrafacere vel venire aliqua racione. Et ad majorem corroboracionem ipsorum juramus ad sancta Dei quatuor evangelia corporaliter manibus nostris tacta. Et homagium ultra prestamus dicto nobili gubernatori et procuratori regali predicto illud recipienti nomine dn̄i regis jamdicti ad consuetudinem Yspanie ore et manibus comendatum et si contra fecerimus volumus incurrere penas temporales pecuniarias et spirituales ac ammissiones castrorum predictas si et *quoscienscumque* extiterit contrafactum nostrosque constituimus nihilominus procuratores videlicet Anthonium Serram et Petrum de Vineolis notarium habitatores Callari prelibatos et utrumque eorum in solidum ita quod primitus occupantis condicio pocior non existat sed id quod per unum eorum fuerit inceptum per alium mediari valeat quoque finiri scilicet ad submittendum nos jurediccioni reverendorum in xp̄o patrum archiepiscopi Callaritani et archiepiscopi Aristanni simul in hoc casu dumtaxat et ad recipiendum ab eis sicut et nos submittimus nos jurediccioni eorum et ecciam recipere intendimus voluntarie et ex pacto excomunicationis sentenciam promittentes habere ratum et firmum quicquid per dictos Anthonium Serram et Petrum de Vineolis factum fuerit in premissis et non venire contra aliqua racione seu causa. Et pro his omnibus sich attendendis complendis ac firmiter observandis et pro predictis pena sive penis pecuniariis *quocienscumque* in premissis extiterit contrafactum et pro sumptibus sive expensis atque damnis si quos vel quas dictum dominum regem et suos facere predictorum ocasione seu defectu contigerit quoquomodo solvendis et eciam emendandis obligamus dicto domino regi et notario infrascripto stipulanti ut infra omnia bona nostra ubique habita eciam et habenda (2).

degna dipendenti dal re di Aragona, che lo aveano prestato a lei, ed al suo figlio Mariano in occasione della proclamazione di questo ultimo a Giudice di Arborea.

(1) *Loci* (in sardo *Logu*), cioè di Oristano. Quindi si conosce il motivo, per cui al Codice di leggi pubblicato da Eleonora in Oristano si diede l'appellativo di Carta *de* Logu. — Leonardo arcivescovo di Arborea, che figura come teste nel presente mandato, è lo stesso Leonardo già vescovo di s.ª Giusta, il quale nel 31 agosto 1386, nella qualità di ambasciatore di Eleonora sottoscrisse in Barcellona la pace col re Don Pietro.

(2) Sieguono le adesioni alla presente pace dei sindaci, e procuratori delle ville, *curatorie*, e regioni (*contratarum*, in sard. *incontrade*) del giudicato di Arborea; e cominciano da quella dei sindaci della città di Oristano.

Et nos eciam sindici actores et procuratores universitatum villarum curatoriarum et contratarum ac terre IUDICATUS ARBOREE infrascriptarum videlicet nos NICOLAUS CARAU et PETRUS *de Sellurio* cives ARESTANNI sindici actores et procuratores universitatis ARESTANNI habentes plenum posse quoque legittimum super infrascriptis faciendis ab ipsa universitate et a singularibus de eadem cum publico instrumento tenoris sequentis. In nomine domini amen (1). Noverint universi quod nos TORBINUS MARINELLA *potestas* civitatis Aristanni pro magnifica et excelsa domina domina ELIONORA Dei gracia judicissa Arboree comitissa Goceani et vicecomitissa de Basso Iacobus de Vieri miles Palamides de Apac.° Nicolaus de Sinnai Bonicasa Iuncarelli Guillermus de Aceni Canbius Seche Nicolaus de Stara Michael Pelle Jacobus Penna Pictor Paganinus Otheti Matheus de Massa Marianus Carau Nicolaus de Sii Marianus de Sii Marianus de Serra Leori Corsu Franciscus Patteri Michael Misericordia Andreas de Stara Matheus Maturu Iulianus Pregicia Iacobus Penna spatarius Iulianus Cerfallio Deodatus de Sii Franciscus Pisano Comita de neri Dominicus Bonnanite Sisinnius de Ogianu Joannes Origas Guantinus Mecuci Nicolaus Canba Guantinus Pala Ambrosius Pilieri Molentinus Coracani Salvator Picutis Julianus Cadancha Laurencius de Villa Comita Cathalanu Murronus Pala Murronus Erigini Salvator Rubiu Nicolaus de Yana Julianus Manus Raymundus de Piscasy Anthonius Sotilta Georgius Loci Comita de Serra Sisinnius de Zori Franciscus de Cortis Ventura Petrus de Yola Murronus de Sinnai Julianus Pinna Guantinus Caria Ogatis Lanius Molentinus Cratana Guantinus Tancha Michael Sini Petrus de Mamai Ambrosius de Zori Guantinus de Zori Petrus de Palmeri Stephanus Luppus Guiducius Fornarius Salvator de Moni Paulus de Zori Ioannes de Yana Connarius Mentis Iacobus Seche Marianus Perrina Joannes Manus Ambrosius Porru Anthiocus Tronchi Nicolaus de Scala Nicolaus Soriga Iulianus de Monte Joannes Spani Pascallinus Corso Nicolaus Pellis Petrus de Ligia Martinus Cau Leonardus Pellicarius Petrus Spicarius Furatus de Maciani Georgius Pustelli Fuliatus de Aceni Andreas de Porta Barisonus Cinones Suacesus de Serra Ioannes Vetis Gonnarius Cete Iacobus de Sii Xpoforus de Ibba Simeon de Scani Joannes Spacu Antiocus Yagani Marianus Colombu Siloesus Tanca Petrus de Fenarii Guantinus Manchosu Salvator de Lacon Benedictus Sanna Ioannes de Amandu Nicolaus de Murtas Basilius Tandi Michael Boc Michael de Orru Petrus Peca Leonardus Piga Marianus Pilieri Molentinus Penna Nicolaus de Orani Petrus Aurifex Guantinus Mocha Guantinus Barlitarius Guantinus Cuchu Petrus de Querqui Dominicus Coria Gregorius de Ogla Furatus de Orru Stephanus Trona Gonarius Cilli Nicolaus Sollitabares Faber Basilius de Scalas Anthonius Carra Marianus Catelli Leonardus Dortis Leonardus Ballarini Ioannes Tronce Petrus de Zori Gonnarius Chessa Nellus de Serra Julianus Penna Tadeus Castai Torbinus de Mighaelis Michael de Scala Nicolaus de Sii Nicolaus de Orani Guantinus Cossu Petrus Pelliparius Arcus Patteri Murronus Tronci Laurencius Marsucha Salvator de Ceu Joannes de Monte Comita de Ego Nicolaus Cap.ª Nicolaus Nigrus Jacop de Querqui Salvator Mele Salvator Pistac Comita de Bernarde Petrus de Scala Arcus de Orani Marcus de Ceu Cerafinus Matta Joannes Masala Arcus Troga Petrus de Cicilia Anthonius Presbiterus Salvator Tichas Petrus Pilai Comita Lariu Leonardus Chenca Antonius de Zori Guiglermus de Morongio Georgius de Serra Guantinus de Rius Petrus de Serra Anthonius de Serra Colus de Virgilie Salvator de Corna Stephanus Falla Dominicus Fatous Michael Carau Petrus Peça Anthonius Loria Anthonius Congiu et Licardus de Villa omnes cives mercatores et habitatores dicte civitatis ARESTANNI et alia ipsius civitatis multitudo hominum in ea habitancium copiose taliter quod non deficiebant nisi pastores bestiaminum et quorum dificulter denumerari non poterat congregati in refictorio ecclesie Sancti Francisci ordinis Minorum ubi est solitum congregari consilium ipsius civitatis universitatem dicte civitatis et majorem et saniorem partem universitatis predicte facientes et representantes attendentes quod tractatus felicis pacis fiende in insula Sardinie inter excellentissimum principem et dominum dominum IOANNEM regem Aragonum ex parte una et magnificam atque egregiam dominam dominam ELIONORAM Dei gratia judicissam Arboree etc. et Sardos ipsius insule dicte domine judicisse subiectos ex parte altera sunt inter partes predictas precedente divina gracia concordati quibus nos adhesimus ac eciam adherimus tanquam nostro spontaneo velle peractis nos superius nominati sicut alii de insula Sardinie habemus sicuti debemus dictam pacem firmare propterea opportet nos dare potestatem alicui qui nomine nostro ac dicte universitatis et singularium de eadem firmet pacem predictam. Iccirco habitis colloquio et deliberacione plenarie super his tanquam bonum et tranquillum statum dicte universitatis et tocius insule cernentibus prelibate gratis et ex certa sciencia facimus constituimus et creamus nominibus nostris propriis et eciam dicte universitatis et singularium eiusdem vos dominum NICOLAUM CARAU et PETRUM *de Sellurio* cives et mercatores dicte civitatis sindicos et actores ipsius universitatis et procuratores singularium de eadem ad firmandum dictis nominibus et quolibet eorumdem dictam pacem cum illis et sub illis capitulis et ordinacionibus quibus fuit concordata inter predictas partes et cum illis eciam clausulis renunciacionibus promissionibus pactis et firmacionibus juramentis homagiis et penis temporalibus pecuniariis et spiritualibus et aliis cautelis quibuscumque ut vobis videbitur et prout pro parte dicte domine judicisse firmabitur et per tractatores ipsius pacis fuit et extiterit concordatum eciam et demum omnia alia et singula in predictis et circa ea que necessaria fuerint et eciam opportuna et quecumque nos dictis nominibus et quolibet eorumdem facere possemus si personaliter adessemus faciendum expediendum tractandum et liberaliter exequendum eciam si talia fuerint *que* mandatum speciale requirant et eciam si majora fuerint vel eciam graviora superius enarratis. Nos enim dictis nominibus et quolibet eorumdem comittimus vobis super predictis omnibus et singulis cum dependentibus eorum plenarie vices nostras cum libera et generali ad-

(1) Siegue il mandato dei poteri conferiti a Nicolò Carau, e Pietro di Sellurí dal podestà, e dagli uomini della *università* (città) di Oristano.

ministracione et eciam plenissima potestate promittentes eisdem nominibus et quolibet eorumdem vobis et notario infrascripto ut publice persone hec a nobis dictis nominibus stipulanti et recipienti legittime pro vobis et omnibus et singulis quorum intersit vel interesit nos semper habere ratum et firmum quicquid per vos actum procuratum et firmatum extiterit in predictis et nullo tempore revocare aliquo jure racione titulo sive causa sub bonorum nostrorum et cujuslibet nostrum et dicte universitatis et singularium suorum presencium et futurorum ac habitorum et habendorum ubique omnium ypotheca. Actum Arestanni in refectorio Sancti Francisci ordinis Minorum anno ab incarnacione Domini M.° CCC.° LXXX.° VIII.° die XIIII. mensis januarii indicione XI. presentibus canonico Nicolao de Cherqui canonico Turritano domino Blasio Spani rectore sancti Sixti de civitate Sasseri et Bonanato Sanna olim de dicta civitate testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis. E†go Leonardus Sanna filius donni Guantini Sanna de civitate Sasseri imperiali auctoritate notarius publicus his omnibus interfui et ea omnia a me rogata rogatus scripsi et publicavi meoque signo signavi.

Et ego GALEATUS MASALA civis BOSE (1) sindicus actor et procurator universitatis civitatis BOSE predicte et singularium de eadem habens plenum et legitimum posse et speciale mandatum tale quale dicti sindici Aristanni habent proxime preinsertum peragendi subscripta ab universitate eadem seu a SISINNIO *de Lacon potestate* civitatis BOSE Antonio Canu Pighino Porcu Luisio Holedo Polido Soro Francisco Solinas Gaschoni Capra Sisinnio de Lacon picinni Comita de Arru Mariane de Sori Mariane Carboni Anthonio Mazocco Georgio Musala Hoguito de Spagna Joanne Penna Adanos Elia Pinna Petro Solinas Jacobo Pisquella Joanne de Arca Antonio de Zori Anthonio Boledu Marcho Villan Mechini Mastinu Joanne Seche Michaele de Varco Gilitto Darsu Torbino Odu Philipo Passiu Manuele Capra Comita de Serra Anthonio de Serra Joanne Pinna Arsoco de Arca Laurencio Pala Guantino Carta Petro Masala Arsocho Porcu Bartholomeo Meyghu Petro Meloni Francisco de Fenari Sadurnino Mellu Joanne Furca Nicolao Uzana Nicolao Bidili Anthonio Pala Joanne Pisquella Nicolao de Archa Nicolao Pinna Petro Cordu Joanne Meloni Nicolao Milia Joanne de Ligios Georgio Cancha Leonardo Holisandra Baldo Concadore Petro Cossu Petro de Simplighi Chirigo de Querqui Guilardo Acinadore Simone Frassitayu Gunario Obinu Manuele Royu Gunario Dore Petro Obinu Dominigho de Solas Georgio de Zori Stephano Arghentargiu Joanne Cananya Anthonio Daceni Joanne Padris Nicolao de Arru Francisco Frau Elia de Arru Arsocho Solinas Leonardo de Marongiu Junta de Cola Arsoco Musuri Comita Masala Michaele Cambuli Joanne de Muru Coca Joanne Pisani Nicolao de Campo Joanne Aras Laurencio Obinu Guillermo Murayolu Dominico de Ledda Joanne Sali Nicolao Runchina Vilano Manunca Juliano Usana Francisco Troulu Joanne Masala Joanne Pinna Magistro Guidu Anthonio de Messina Barçolo Corda Nuscasio Mele Juliano Sias Petro Barritayu Chiricu de Pira Joanne de Montis et Petro Pinna Draperio omnibus civibus et habitatoribus civitatis Bose predicte et alia multitudine hominum in ipsa habitancium copiose quod non deficiebant nisi pastores bestiaminum congregatis voce preconis intus ecclesiam Beate Marie Virginis civitatis ejusdem ut moris est universitatem ipsius civitatis jamdictam et majorem et saniorem partem ejusdem facientibus et representantibus prout de dicto posse et speciali mandato constat per publicum instrumentum notario subscripto ostensum actum in dicta civitate Bose et in dicta ecclesia Beate Marie in posse Arçoci Solari quondam Nicolai habitatoris Bose imperiali auctoritate notarii publici die videlicet XV januarii infrascripti et clausum per notarium proxime dictum (2).

Et ego PETRUS *de* CASILIS habitator CASTRI JANUENSIS sindicus actor et procurator universitatis Castri Januensis predicti habens plenam et legittimam potestatem similem et talem qualem sindici actores et procuratores civitatis Aristanni habent que est desuper inserta subscripta agendi hoc est a dicta universitate Castri Januensis seu a PAULO SAVIO *potestate* CASTRI JANUENSIS pro magnifica domina ELIENORA judicissa Arboree Nicolao Mele Raymundo Casso Joanne Budda Balbucio de Balbo Petro Sechi Urso Junchitano Luchino Ferrali Joanne Virdu Franciscotto de Mustara Anthonio de Persana Franceschino Daverdi Guiglelmo Sardulacciu Joanne Barba Obertino Cerdo Corraino Joculator Petro Sutor Joanne Casu Leonardo de Campo Anthonio Fara Benedicto Cia Parasco Preve Mallino de Gami Bonifacio Capanna Laurencio de Ballatorio Jacomino Aurifice Petruccio de Risco Guiglelmono Liga Leonarduccio de Jorinico Michaele de Campo Petro de Campo Drogodorio de Campo Jannario Coghe Rostaruccio Trobicaccio Manfreuccio Trobiccaccio Joanne de Sori Juliano Longo Beningno de Sore Magistro Rostoro Notario Juliano Nicoloso Trobicaccio Joanne Palello Augustino de Lupello Petro de Lupello Francisco Porchu Petro Sachello Leonardo Conciatori Ugolino de Carma Jacobo Dusau Matheo Fara Jacobo Fara Juliano de Pauco Juliano Dalipiaci Guillelmono Balladone xPoforo Boleda Jacomino Runchina Magistro Raynerio Nicolao Braga Jacobo Corda Nicolao Corda Sisto Furcha Thoma Runcioni Jacobo Balagua Joanne de Pilloni Juliano de Bangio Guiglelmo de Turellu Francisco Catello Petro Daniola Joanne Datesi Joanne de Terramo Marcho Lumbardo Joanne Seche Ioanne Caragnano Petruccio Stigialuxo Petro Penna Joanne Siddi Anthonio Vide Francisco de Jorgii Magistro Simoni Mariano Carboni Ghiglotto Matheo de Canarmo Antonius de Sogio Nicolosio Molenario Anthonio de Busello Leonardo de Paginisco Michaele de Sori Antonio Penna Leonardo Mangiaferro Francisco Pisculle Barsolo Ganibalancia Ancoy Corso Bernardo Seche Baldo de la Nova et Bonosso Pischella omnibus habitantibus et burgensibus Castri Januensis predicti et eciam ab Arsocho Paddeu Parisono de Campo Marco Manca Matheo Penna Gavino Verde Nicolao Cilifo Laurencio Vargiu Guantino de Ledda Parisono Carrai Nicolao de Orane Nicolao Petro

(1) Siegue l'adesione di Galeato, o Galeazzo Masala sindaco, e procuratore della città di Bosa, costituito con mandato del 15 gennaio 1388, che non è inserto, ma solamente calendato.

(2) Siegue l'adesione di Pietro de Casilis sindaco e procuratore degli uomini di CASTEL-GENOVESE (odierno CASTEL-SARDO), e degli uomini della vicina villa di GOGINAS (sard. od. COGHINAS), costituito con mandato del dì 11 gennaio 1388.

Holierio de Campo Nicolao Paddeo Joanne de Leo Guantino de Martis Petro Doggiano et Capriele de Sore omnibus habitantibus ville de GOGINAS (1) et ab alia multitudine hominum ibidem habitancium copiose quod non deficiebant nisi pastores bestiaminum congregatis perinde in logia ipsius castri in qua est consuetum celebrare consilium dictam universitatem et majorem ac saniorem partem universitatis ipsius facientibus et representantibus prout de hujusmodi potestate constat per publici seriem instrumenti notario subscripto ostensi et eciam traditi acti in dicto castro Januensi in logia eiusdem die undecima januarii subscripti in posse Anthoni de Valle filii quondam Dominici de Villa Ecclesiarum et nunc habitantis civitatis Sasseri auctoritate imperiali notarii publici et clausi per notarium proxime dictum (2).

Et ego FOLCUS *de* SII habitator ville de OCIERI sindicus actor et procurator universitatis MONTISACUTI et CONTRATE ejusdem habens plenam et legittimam potestatem similem et talem qualem sindici actores et procuratores civitatis Aristanni habent desuper insertam super infrascriptis peragendis videlicet ab ipsa universitate MONTIS ACUTI et CONTRATE ejusdem seu a MARIANO *de Ischanu castellano* MONTIS ACUTI xpofolo de Morongiu milite PHILIPO *de Cori* MAJOR ville de OCIERI Blasio Tardalu Anthonio Tardalu Arsoco Sequi Joanne Sequi Barisone de Çori Saturno de Cori Joanne Deschanu Joanne de Çori et Aramo Flore Juratis Petro Pigo Barisono de Çori Arsoco de Querqui Nicolao Penna Mandadu Murgia et Nicolao de Ischanu omnibus habitatoribus predicte ville de OCIERI. Item a GUNNARIO *de* CEPEDU *majore* ville de NUGHEDU (3). Aramo de Querqui Antioco de Çori Joanne de Ligios Nicolao de Marongiu et Juliano Spisu Juratis et Richicheni Seu Amadei Usai Petro Segue Joanne de Ischanu Laoreto de Logu Nicolaus Penna et Mar. Arras omnibus habitantibus ville de NUGHEDU proxime dicte. Item a LEONARDO *de* LEDDA *majore* ville de BATIFFE (4) Joanne Trigui Simonino Porcu Mar. Quessa Simonicu de Vare et Aranio Porchus Juratis ac Matheo Murgia Anthonio de Vare Nicolao de Lacon Gavino Porchus et Juliano Pischella omnibus comorantibus de Bittiffe predicte. Item a SISINNIO PORCHU *majore* Paulo Porchu Petro de Logu Leonardu de Logu Joanne de Logu et Anthonio de Serra Juratis Comita de Sogui Petro de Suana Aramo Seque et Andrea Bile habitantibus in villa de GEACIANA (5). Item a MAR. PENNA Folco de Soiu Petro Meriolu Anthonio Meriolu Jacobo Sogiu Elia Saba Antonio Saba Juratis Traode Leda Guillermo de Serra Trigadu de Cori Petro Matau et Petro Penna omnibus habitatoribus ville de BILLUGARA (6). Item a JOANNE FALCHE *majore* Guillermo Falche Angelo Falche Gavino Falche Bartolo de Lacon et Folco de Lacon Juratis Furato Falche Lucha Seque Petro de Logu Nicolao de Ischanu et Joanne Porchu habitantibus in villa de LECON (7). Item a LEORIO CAUDA *majore* Joanne Late Gunari de Querqui Joanne Moni Leonardo Sequi et Donato Cauda Juratis ac Petro Carboni Elia Cauda Nicolao Cauda Petro Gisole et Nicolao Capra omnibus habitantibus ville de PAÇADA (8). Item a FRANCISCO PORCU *majore* Nicolao Culis Francisco de Unahe Nicolao de Çori Nicolao de Querqui Petro Gespa et Petro de Seenis *Juratis* Gunnario de Morongiu Petro Murgia Petro Pilialbu Guantino Pelialbu et Nicolao Pulighe comorantibus in villa de GULUSO (9). Item a JOHANNE PENNA *majore* Joanne de Setilo Aramo Gasole et Francisco Canade Juratis et Comita Canade Petro Catia Bidale de Serra Marco de Lacon et Bernardo Capra habitatoribus ville de ALA (10). Item a PETRO PENNA *majore* Juliano Maçau Margiani Carboni Martino de Ciana et Antonio Pulighe *Juratis* Guantino Penna Petro de Leda Barcolo de Nuraghe Joanne Carru et Comita Murigeni comorantibus in villa de ULUSUFE (11). Item a COMITA *de Castro* MAJORE Juliano Pulighe Paulo Masala Joanne Dore Dorgodorio Porchu et Sperindeu Penduciu Juratis Joanne de Ogianu Sthephano Dena Mār. Casu Bernardo Pilu et Agostino Murgia habitantibus in villa DOSILLE (12). Item ab ANDREA CAÇO *majore* Salvatore de Leda Bosoqueso Contona Joanne de Serra Andrea Manigas et Comita de Cangu *Juratis* Joanne Murgia Joanne Falche Angelo Canade et Joanne Canade in villa de NULE (13) quippe degentibus. Item a GUANTINO CASU *majore* Petro de Montis Joanne Bellu Petro Serpio Joanne Penduciu Margiani Cardu Gimiliano Compostu Arçoco Murgia Barsolo Murgia et Joanne Seloni Juratis Anthonio de Murtis Guantino Murgia Baldufino Murgia Andrea de Serra Petro de Serra Mār. Carta Furato Calari Saltaro Marchesi et Barsolo Sanchari comorantibus in villa de BITI (14). Item a GUANTINO *de Marongiu majore* Anthonio Delogu Margiani Canade Elia Foi et Joanne Bibe Juratis Gunnario Longu Arsoo Contona Jergio Picalis et Nicolao Carta in villa de SOREFA (15) morantibus. Item a MARGIANE *de Cerchilo* MAJORE Joanne Turdu Margiane de Murtas Comita Spica et Leonardo Muruciz Juratis Anghelo de Sogos Baldo de Varchi Barsolo de Lacon et Paulo Picale habitatoribus ville DURE (16). Item a FRANCISCO *de Lacon* MAJORE Guantino Picale Stephano de Yana Georgio Sanna Joanne de Logu et Petro de Serra *Juratis* Comita de Serra Petro de Logu Petro Seque Nicolao Corbu et Antonio de Logu habitantibus in villa DONANI (17). Item ab AGUSTINO *de Logu* MAJORE Barsolo Murgia et Gunnario de Mucan Juratis et Nicolao de Unali Margiani de Narcay Laorenti de Varcha et Guantino Plana habitantibus in villa *de* ILANI (18). Item a GUANTINO *de Querqui* MAJORE Arsoco de Sii Andrea

(1) GOGINAS (in sard. COGUINAS e COGHINAS), villaggio ora distrutto. Dura però lo stesso nome della regione, e del ponte sul fiume, che si chiama ancor oggi *ponte di Coghinas*.

(2) Sieguono le adesioni dei sindaci, e procuratori delle *università* della incontrada (CONTRATE), o regione di MONTE ACUTO, e cominciano da quella di Folco de Sii sindaco della villa (oggi città) di OZIERI, che n'era, e n'è il capo-luogo. Il mandato di Folco de Sii ha la data del 18 gennaio 1388.

(3) Villaggio ancora esistente.

(4) Villaggio ora distrutto.

(5) Villaggio ora distrutto.

(6) Villaggio distrutto.

(7) Villaggio distrutto.

(8) PAÇADA, odierno PATTADA. Esistente.

(9) Villaggio ora distrutto.

(10) ALA, odierno ALÀ. Esistente.

(11) Villaggio ora distrutto.

(12) DOSILLE, odierno villaggio di OSIDDA.

(13) Villaggio ancora esistente.

(14) Villaggio ancora esistente.

(15) SOREFA, odierno GOROFAI. Esistente.

(16) Villaggio distrutto.

(17) Villaggio esistente.

(18) Villaggio distrutto.

Plana Comita Canchi et Petro de Çori Juratis Stephano de Çori Paulo de Cupellu Guantino Falche Joanne de Querqui habitantibus in villa de GUCIZLE (1). Item a TOMASIO BUCALA *majore* Jorgio de Cori et Juliano Marchi Juratis Gunnario Pulighe Gunnario de Sogiu et Leonardo de Sogiu habitantibus in villa *de* PIRA DOMESTIGA (2). Item a JOANNE *de Sii* MAJORE Gunnario de Sii Mar. de Mulargia Joanne Siltera Mar. de Sii Nicoloso Pira et Petro Magno in villa de OSCHERI (3) habitantibus et juratis. Item a NICOLAO *de Aceni* MAJORE Comita de Ischanu Leonardo Seata et Tomasio Cecho *Iuratis* Elia Sata Flaso Selis Joannino de Morongiu et Francisco de Cuno in villa de BERQUILLA (4) degentibus. Item a GEORGIO *de Yana* MAJORE Elia Solina Galgano Penna et Joanne Penna Juratis Georgio de Serra Margiani Virde et Augustino de Cori habitantibus in villa de BALANIC (5). Item a DORGODORIO *Caras* MAJORE Gunnario de Yana et Juliano Faci Juratis Nicolao Pugioni Joanne Pugioni et Petro Pugioni in villa de LESANIS (6) morantibus. Item a MICHELE *de Ligios Maiore* Melano Goaçi in VILLA DURA (7) morantibus. Item a BARSOLO CANCHELLO *majore* et Johanne Pischela de *sta* (supradicta) villa habitantibus in villa DOLEFA (8) omnibus et singulis supradictis specifice nominatis habitatoribus dicte CONTRATE et alia ipsius CONTRATE et ejus villarum multitudine hominum in eis degentium copiose quod non deficiebant nisi pastores bestiaminum congregatis perinde in villa de OCIERI in curia videlicet dicte ville universitatem dicte CONTRATE ac majorem et saniorem partem ejusdem facientibus et representantibus prout de potestate hujusmodi constat per publicum instrumentum actum in villa de Ocieri in curia ville ejusdem in posse Petri de Yola filii Guantini de Yola habitator civitatis Sasseri publici imperiali auctoritate notarii et scribe curie dicte civitatis pro magnifica domina judicissa Arboree die XVIII januarii infrascripti et clausum per notarium proxime dictum (9).

Et ego LEMOCIUS *de Colto* habitator TERRE-NOVE sindicus actor et procurator universitatis TERRE-NOVE et FUNDI DE MONTIS habens plenam et legittimam potestatem super infrascriptis faciendis et complendis similem et talem qualem sindici actores et procuratores universitatis Arestanni habent desuper longe insertam ab eadem universitate TERRE-NOVE et FUNDI *de* MONTIBUS seu ab EXPILOSO *de Horru potestate* TERRE-NOVE nec non *capitaneo* GALLURE pro magnifica judicissa Arboree Salvatore de Capello Lemucio de Colti Superno Seche Barsolo Capra Suncolino Sanchani Anthonio Cambasser Gunnario Carello Andrea Cerdo Hugolino Fabro Baruxone Suloni Simplighi de Campo Nicolao de Loriga Matteo Contona Henrico de Serrenti Joanne Brago Paulo *Manineri* (o *Manjuxo*) Gavinu de Serra Gunario de Vidali Simeone Sanna Philipo Murgia Nicolao Tafani Leonardo Penna Francisco Modras Vannucio Mudula Saragono Vassallo Joanne Manuca Augustino Lacconi Petro Sannio Jexo Penna Elia Spanu Sarraceno Cafra Tragotorio Penna Gonario de Milia Petro de Serra Angelo Penna Andrea Spano Anthonio Talia Comita de Monte Petro Fabro Francisco Chadau Barixoni Penna Georgio Sarraceni Petro Murena Joanne de Monte Simeone Pusculli Antiochus de Serra Fidirico de Campo Joanne Cupello Andrea Truigios Barixeno Mura et Mariano Penna habitatoribus TERRENOVE predicte a RANGINO *de Capo* Gonnario Maxala Joanne Anchellu Arçoco Capita Joanne de Martis Gosantino de Martis Gonnario Marras Gonnario Conca Alberto Farri Simeone de Çori Jacobo de Sogio Nicolao Puçari Gantino Murgia Habitulo Corbu Petro Murro Guillermono de Fenu Barixone Barba Joanne Carta Joanne Dore Orlando de Yana Gomita de Yana Gomita de Martis Juliano de Lacon Andrea Capelli Joanne Seche Thoma Cruchello et Andrea Sanna habitatoribus FUNDI *de montibus de apendiciis* TERRENOVE (10) predicte omnibus et singulis habitatoribus terre jamdicte et fundi de montibus prout superius est contentum et alia multitudine hominum in ipsis habitancium copiose quod non dificiebant nisi pastores bestiaminum congregatis perinde in TERRANOVA predicta in curia potestatis ubi jus redditur ut est moris universitatem dictorum TERRENOVE et FUNDI et majorem ac saniorem partem ejusdem facientibus et eciam representantibus prout de potestate hujusmodi constat per publicum instrumentum notario subscripto traditum et ostensum actum in dicta TERRANOVA videlicet in *Prospera* (11) ubi jus redditur die XV januarii infrascripti in posse videlicet Petri de Yola filii Guantini de Yola habitatoris civitatis Sasseri publici imperiali auctoritate notarii et scribe curie civitatis predicte et clausum per proxime dictum notarium (12).

Et ego MARGIANUS *Gadulesu* habitator ville de SARDARA sindicus actor et procurator universitatis contrate MONTIS-REGALIS et villarum ejusdem habens plenam et legittimam potestatem infrascripta faciendi similem et talem qualem sindici actores et procuratores civitatis Arestanni habent desuper insertam hoc est ab ipsa universitate contrate MONTIS REGALIS seu ab ELIO FERRALI *castellano* majori CASTRI MONTIS REGALIS predicti et officiali CONTRATE CASTRI ejusdem Petro de Bosa Margiano Mele majoribus ville de SARDARA Joanne Madeddu Petro de Stere Nicolao Cedde Murrono Dortu Guantino Saraghu Joanne Caram Petro de Curchu Petro Trocchu Joanne Falci et *Deuracia* (Deugracia) Trampisa *Juratis* ville de Sardara prelibate ac Francisco Mele Camputani de Ledda Margiano Piscis Franchadu Porcheddo Masedu Pilieri Petro Istampaxinu Joanne

(1) Villaggio distrutto.
(2) Villaggio distrutto.
(3) Villaggio esistente.
(4) BERGUILLA, odierno Berchidda. Esistente.
(5) Villaggio ora distrutto.
(6) Villaggio distrutto.
(7) Villaggio distrutto.
(8) DOLEFA (o d'OLEFA), odierno ONNIFAI, che si pronunzia anche OLLOFAI, e OLOVAI. Esistente.
(9) Siegue l'adesione del sindaco, e procuratore delle *università* di TERRANOVA, e di MONTI (FUNDI *de Montis*, e *de Montibus*), e del capitano di GALLURA.

(10) FUNDI *de Montibus*, odierno villaggio di Monti. Al tempo della presente pace era un'*eppendice*, o frazione di TERRANOVA. Al presente forma un comune separato.
(11) Forse il notaio, che scrisse il mandato del 15 gennaio 1388 credette dargli maggiore solennità, scrivendolo sulla panca, da cui si rendeva la giustizia.
(12) Sieguono le adesioni dei sindaci, e procuratori delle *università* della regione di MONREALE, e cominciano da quella del sindaco di SARDARA, che n'era il capo-luogo. SARDARA è celebrata per le sue acque minerali, e vi si vedono ancora le rovine di antiche terme romane. Il mandato dei poteri conferiti dalle *università* di MONREALE a MARGIANU GADULESI ha la data dell'11 gennaio 1388.

Porcheddu Barçolo Pedda Petro de Gho Juliano Trampisa Francisco Mele picinnu Gettadu de Sogos Gantine Cicia Stephano de Curchas Margiano Coccho Gantino de Fagadu picinnu Gunnario de Mandas Benedicto de Castay Leonardo de Corchu Francisco Sedda Simone Mele Dominighe Orrofu Eradu Mancha Matheo Pelai Jacobo Ispanu Nicolao Corbeddu Georgio Corbeddu Sisinnio de Muru Francisco Dadeni Joanne Lori Gantino de Curchas Laurencio de Fanari Petro de Fanari Anthonio Altea Arsoco Dessi Petro Coglu Gantino de Bonadu Domingo Istinju nel Furone Gunario de Martis Francisco Duras Joanneddo Saragha Petro Cuchu Nicolao Cipulesu Nicolao Loru Salvatore Binci Joanne Binci Juliano de Curchas Andrea de Saburri Francisco de Soroy Simone de Curchas Gantino Istippai Nicolao de Serra Amadu de Soroy Antiocho Trampisa Assay Cani Petro Pinna Greinden de Cylla Barçolo de Coffone Petro Cordedda Barçolo de Otro Joanne Cordedda Georgio Garau Antiocho Dolia Melenteddu Piciolu Margiano Concas Marocho Calleo Leonardo Pintulinu Paulo Caris Nicolao Castangia Simone de Ledda Joanne Mele Cipari Mancha Arsoco Cidceri Jacobo de Fanari Laurencio Ardu Gunnario Pipu Basilio Saraghu Marco de Serra Barisono Gedda Comita Loi et Petro Caria omnibus habitantibus ville SARDARE prelibate. Item a FULIADO de Serra locumtenente potestatis BURGI CASTRI predicti (1) Nicolao de Urrs Ispiteddu de Castay Petro Corbeddu Francisco Uda Gunario Virdis Gantino Mameli Dominigho Sedda Comita de Ledda Gantino de Loy Comita Lachonesu Comita Pirdis et Benedicto de Sogos omnibus habitatoribus de BURGHO (pro BURGO) MONTIS REGALIS predicti. Item a MARIANO Pinna majore ville de SANCTO GAVINO (2) Orrugieri Marti Joanne Loddo Arsoco de Campitani Molentino de Melas Gunnario Tiddia Matheo Caran Nicolao Solas Margiano de Stere Joanne de Stere et Simone Dorre Juratis proxime dicte ville Barsolo de Campitani Ioanne de Eocha Joanne de Yana Joanne de Piriçolu Gantino de Pane Margiano de Cici omnibus habitatoribus dicte ville de SANCTO GAVINO. Item a JOANNE de Archa majore ville DABBAS (DE ABBAS) (3) Comita de Serra Fuliadu Calleo Barçolo Valleda et Aulino de Figos Juratis ville ejusdem Comita Pinna et Gilardo Pigha habitatoribus dicte ville DABBAS. Item a BARISONE de Stara majore ville de PAINGIONIS (O PAVIGIONIS) (4) Leorio de Massa Joanne Dorru Joanne Carra Joanne de Çori Thoma de Paulis Juratis ville ejusdem Francisco de Stere et Michaele Macis habitatoribus dicte ville de PAINGIONIS. Item a PETRO Discanu MAJORE ville de GUSPINI (5). Joanne de Muru Sisinnio de Ybba et Laurencio de Bonavia habitantibus in dicta villa de GUSPINI omnibus et singulis habitatoribus in dicta contrata MONTIS REGALIS et alia ipsius contrate et ejus villarum multitudine hominum copiosa quod non deficiebant nisi pastores bestiaminum congregatis perinde in dicta villa de SARDARA ante domum habitacionis dicti Elie castellani contrate ejusdem universitatem dicte contrate ac majorem et saniorem partem ejusdem facientibus et representantibus prout de potestate jamdicta constat tenore publici instrumenti cujusdam acti in villa de SARDARA memorata ante domum habitacionis dicti Elie predictam in posse Andree Virde quondam Joannis Virde de civitate Sasseri filii imperiali auctoritate notarii publici die XI januarii infrascripti et clausum per notarium proxime dictum (6).

Et ego Barisonus de Simala habitator ville de TRESNURAGHES sindicus actor et procurator universitatis contrate CASTRI SERREVALLIS et villarum ejusdem habens plenam et legittimam potestatem faciendi subscripta similem et talem qualem sindici actores et procuratores civitatis Aristanni predicte habent desuper insertam hoc est ab eadem universitate seu a PETRO de Curchas castellano majore CASTRI SERREVALLIS (7) PETRO de Roma MAJORE ville de MAGUMADAS (8) Joanne Mero Nicolao de Sogiu Joanne de Martis Petro Cocho et Andrea Penna Juratis ac Barisono de Rio Petro Madu Gantino Cadellu et Joanne de Serra habitatoribus dicte ville de MAGUMADAS. Item a BONIFACIO de Cerquillo MAJORE ville de TINURA (9) Francisco Vacha Genargio Acoffis et Nicolao Penna Juratis habitatoribus ville de TINURE predicte. Item ab ANDREA de Çori majore ville de SAGAMA (10) Elia de Nuciu Joanne Saba et Gunnario de Aceni juratis et Petro de Sirigu Comita Furcha Cincillo Marras Guantino Nassala et Joanne de Urgu habitatoribus dicte ville de SAGAMA. Item a BERNABONO de Lacon MAJORE ville de SUNE (11) Nicolao de Martis Barisono de Serra et Nicolao de Marongiu juratis et Flasio Loque Lodovico Masala Matheo Pisquella Joanne Pirellu et Joanne Murtinu comorantibus in dicta villa de SUNE. Item a JULIANO de Serra MAJORE ville de MODOLO (12) Augustino Carboni Laorencio de Sogos Matheo de Marcio et Joanne de Serra juratis Guantino de Muru Mariano de Puçolu Francisco de Arru et Petro de Serra habitantibus in dicta villa de MODOLO. Item a JOHANNE de Arru MAJORE ville de NURAGHI de Triganu (13) Joanne Caca et Theodoro de Arru juratis Nicolao de Arru Petro Mancha et Georgio Moro habitantibus ville proxime dicte. Item ab ANTHONIO Carta Domidii de Vallis Maniello Corbu et Joanne Corbu habitatoribus et juratis ville de SINDIA (14) et Leonardo Milia Barçolo Marochu et Anthonio de Nurchi comorantibus in dicta villa de SINDIA. Item a THOMA de Simala MAJORE ville de TRESNURAGHIS (15) Georgio de Logu Nicolao de Serra Nicolao Solinas Leonardo de Roma et Francisco de Sogiu juratis ac Nicolao Penna Deodato Seche Joanne de Simala et Petro de Roma habitatoribus ville proxime dicte omnibus et singulis habitatoribus in dicta contrata SERRAVALLIS et alia ipsius CONTRATE et villarum ejusdem multitudine hominum in eis habitancium copiosa taliter quod non deficiebant nisi pastores bestiaminum congre-

(1) BORGO del castello di MONREALE, ora distrutto.
(2) S. GAVINO di MONREALE; villaggio ancora esistente.
(3) ABBAS, villaggio ora distrutto.
(4) PAVIGIONIS, odierno PABILONIS; villaggio esistente.
(5) Esiste ancora con lo stesso nome.

(6) Seguono le adesioni dei sindaci e procuratori delle ville e comunità della regione (contrate) di SERRAVALLE, di cui era capoluogo MAGUMADAS.
(7) Questo castello di bella struttura, ch'esiste ancor oggi con lo stesso nome presso la città di BOSA, fu edificato dai Malaspina.
(8) Villaggio tuttavia esistente.
(9) Esiste con lo stesso nome.
(10) Esiste come il precedente.
(11) SUNE, odierno SUNI.
(12) MODOLO, odierno MODULO.
(13) NURAGHI de Triganu, villaggio ora distrutto.
(14) Esiste al presente con lo stesso nome.
(15) TRESNURAGHIS (ossia i tre Noraghi), odierno TRESNURAGHES.

gatis per inde in ecclesia Sancti Joannis ville de MAGUMADIS universitatem dicte contrate ac majorem et saniorem partem ipsius facientibus et representantibus prout de potestate hujusmodi constat per publicum instrumentum inde confectum in dicta ecclesia sancti Joannis in posse Arçoci Salari quondam Nicolai habitatoris Bose imperiali auctoritate notarii publici die videlicet nona januarii infrascripti et clausum per notarium proxime dictum (1).

Et ego PETRUS *Coghe* de Villagorate sindicus actor et procurator universitatis terre MACUMERII et *curatorie de* MARGHINI *de* GOCIANO habens plenam et legittimam potestatem faciendi subscripta similem et talem qualem sindici actores et procuratores civitatis Aristanni predicte habent desuper insertam hoc est ab ipsa universitate dictarum terre et curatorie seu a GUIGLELMO *de* CAMPO POTESTATE dicte terre et officiali de MARGHINI *de* GOCEANO pro magnifica domina ELIONORA judicissa Arboree Joanne de Pira Johanne de Osilla Gonnario Furcha Leonardo de Archa Serafino Dore Petro *Tzotu* R.° Siloca G.° Pirella Michaele Falce Thoma de Logu *Mon'* de Arca Comita Coccho Vanuncio Attoli Albonicto Pilicta Francisco Frau Joanne Siulu Parisono de Cherqui Anthonio de Cherqui Guantino de Ligylus Anthonio Pirella Basilio Pala Guantino Corba Sumauru de Arru Nicolao Masala Trogodorio de Serra Comita Salari Petro de Farfara Anthonio Furca Arsocho Longho Leonardo Penna Anthonio Folle Joanne Folle Anthonio Porco Petro Pira Arsocho Squirru Anthonio Virde Arsocho Penna Lusingio Penna *Būe* Faedda Petro Dassimoni Nicolao de Solas Salvatore *Liusas* Guantino de Cola Guantino Sau Guantino Faella Mar̄ P.° Guantino de Roma Nicolao de Minerba Nicolao de Pane Rafuco de Monte Angelino de Capra Joanne Puellu Serio de Martis Joanne Dore Mariano Corda Sergadorio de Monte Gonnario Cocche G.° Cocco Guantino Coccho Gonnario de Vana Luchino de Sogos Petro Porco Caturso Pictori Guantino de Arca Jennario Corba Petro de Logu Anthonio Masia Mariano Folle Juliano de Murra Petro de Morongio Nicolao Ardani Paulo de Campo Joanne Furcha Dorgodorio de Minerba Aramo Virde Francesco Palla Dominico Locte Guantino Pilicta Guantino Vaccha Joanne Locche Nicolao Locche Arsoco de Flumine Arsoco Longo Joanne Arrala Elasio Spada Joanne Serchiddo Joanne de Loghu Nicolao de Serra Joanne de Montis Januario de Nurqui Comita Spanu Francisco Spanu G.° Spanu Mariano de Sii Lemuccio de Sii Fiindeo de Liggius Guantino Penna Arsocho Corba Anthonio de Monte Petro de Roma Guantino de Campo Anthonio de Serra Mariano Corda Sargiu Petro Marras Petro Crispu Petro Penduca Nicolao Dosilo Salvatore de Naissa Galvano P.° Arsocho de Sedilo Joanne Columbu Martino Manca Huguito Pirella Joanne Ciprechu Francisco de Cherqui Maniele de Frarlis Joanne Osinu et Arsocho Carrapaggia habitatoribus terre de MACUMERE. Item a JOANNE *Murras* MAJORE ville BIRORE (2) Xpoforo de Loghu Arsocho de Martis Petro Ardani et Benedicto de Yana juratis ville ejusdem Nicolao Verde Arsocho Penna Hugueto de Simala Stephano Carella Bidocio Falche Joanne de Sori Comita de Naissau Joanne Farruncu Lodovico Coghu Andrea de Simala habitatoribus proxime dicte ville. Item a PETRO *de Muru* MAJORE ville de BORTIGALE (3) Petro de Serra Petro Contona Francisco Pictore et Mariano Cosco juratis Francisco de Nurra Ugheto Spisu Mar̄ Penna Mar̄ de Lacon Matheo de Serra Laurencio Spisu Petro Cambone Joanne Fulche Laurencio de Logu et Leonardo de Sori habitantibus ville de BORTIGALE predicte. Item a MANIELE *Solinas* MAJORE ville de SILANO (4) Anthonio Pipale Petro Dortu Comita de Pira et Furato Capone juratis Petro Uras Gunardo de Sogio Petro Chesa Guantino Pranu Petro Frau Mariano Frau Joanne Contona Petro de Milia Parisono Penna Guantino de Naissau et Anthonio de Martis habitatoribus ville proxime prelibate. Item a TORBINO *Penna* MAJORE ville de LECY (5) Francisco Dore et Joanne Marras juratis Anthonio de Sori Petro Ugone Jacobo Sunchina Comita Rubini et Gavino Pala habitatoribus proxime dicte ville. Item ab ANTHONIO *Casula* MAJORE de GORARE (6) Parisono Coghe Petro de Cortibus Gasparra Norio Matheo Piano et Petro Ruyu juratis Aramo de Assolo Joanne de Sogos Mar̄ Deyana Parisono de Stara Anthonio Manna et Arsocho Pira habitatoribus dicte ville. Item a COMITA P.° *majore* DUALCHE (7) Andrea Ulpio Petro Penna Nicolao Mole Michaele de Nurra et Saltaro Spanu *juratis* Petro de Martis Nicolao Penna Gantino de Cherqui Parisono de Uras et Gantino Penna omnibus habitatoribus dicte ville. Item NICOLAO *Penna* MAJORE de NURACOGOMA (8) Federico de Yana Miglo de Yana Trogodorio de Sogos et Serafino de Liggius *juratis* Guantino Solinas Parisono de Nuissan Ughetto de Nurai et Arsoccho Marcello habitatoribus ville predicte. Item a PARISONO *Dortu* MAJORE ville de SARULE (9) Juliano Penna Petro Pusari et Joanne de Nurra *juratis* Arsocco Soro Petro Coghe Gonario Soro Parisono Penna et Januario de Nurra habitatoribus ville ejusdem. Item a JULIANO *Dore* MAJORE ville de GOLESSANE (10) Nicolao Pollighe Georgio Siloccho Comita Penna Georgio Silocco parvo Arsoco de Solanas Petro Salari Bidocco Pianu et Petro de Bangius *juratis* Gantino Salari Guantino Silocoha Nicolao Spada Saltaro Dore et Suacchesu Pelle habitatoribus dicte ville. Item a PETRO *de Serra* et PETRO *de Muru juratis* Petro Sanna Arsoccho Penna et Januario de Serra habitatoribus proxime dicte ville omnibus et singulis comorantibus terre et curatorie predicte et alia multitudine hominum in eis stancium copiose quod non deficiebant nisi bestiaris pastores congregatis per inde in ecclesia Sancti Nicolai terre prelibate in qua consuetum est celebrari concilium dictam universitatem et majorem ac saniorem partem facientibus et representantibus ejus-

(1) Seguono le adesioni dei sindaci della regione *(contrate)* del MARGHINE *di Goceano*. Il capo-luogo era, come lo è pure al presente, il villaggio di MACOMER, l'antica MACOPSISSA dei tempi romani. Il mandato dei poteri conferiti da dette *università* al loro sindaco e procuratore PIETRO COGHE ha la data del 12 gennaio 1388.

(2) Esistente con lo stesso nome.

(3) Odierno BORTIGALI.

(4) Villaggio ora distrutto. Diverso dall'odierno SILANOS, di cui sono celebrati i marmi per la varietà e vivezza dei loro colori. Coi medesimi è costrutto il *battistero* della cattedrale di Sassari.

(5) LECY, villaggio odierno di LEY.

(6) GORARE, odierno BORORE.

(7) Odierno DUALCHI.

(8) NURACOGOMA, odierno NORAGUGUME.

(9) Esiste con lo stesso nome.

(10) GOLOSSANE, villaggio ora distrutto.

dem pront de dicta potestate constat per publicum instrumentum inde confectum in terra MACUMERII prelibate in ecclesia vero predicta in posse Betti quondam Simonis Chelis imperiali auctoritate notarii publici die videlicet XII. jannarii infrascripti et clausum per notarium proxime memoratum (1).

Et ego JOANNES *de Agos* habitator ville de MUCHIANO sindicus actor et procurator universitatis CONTRATE CASTRI MONTIS *de* VERRO habens plenam et legittimam potestatem super subscriptis peragendis similem et talem qualem habent sindici actores et procuratores civitatis Aristanni predicte desuper insertam hoc est ab universitate dicte contrate et villarum ejusdem seu a BARISONO BARIGHI *castellano majore* CASTRI MONTIS DE VERRO (2) LAURENCIO *de Nughis* MAJORE ville de CULLERI (3) Nicolao de Serra Nicolao Penna Florencio de Muru Stephano de Muru Nicolao de Çori Joanne de Agos Bernardo de Muru Joanne Pira et Gunnario Cambone *juratis* nec non Michaele Plicu Mariano Murgia Petro Manieli Francisco de Ledà Baldofino de Cherqui Leonardo Pira Joanne Sulas et Joanne de Sogos habitatoribus ville de CULLERI predicte. Item a LEONARDO *Sanna* MAJORE ville de ISCANO (4) Philipo Pala Nicolao de Sogos Nicolao de Ydeli Simone de Çori Francisco Sanna juratis nec non Baldo de Sogos Gunnario de Rio Pascalino de Serra Laurencio Ischiatu Ganario de Serra Guantino Ganbule Barisono de Zori Larensio Cocho habitatoribus proxime dicte ville. Item a FRANCISCO *Virde* MAJORE ville de SILANUS. (5) Juliano Faella Valentino de Monte Samaurio Seche Martino de Monte Seraphino Porco et Petro Flumine *juratis* nec non Lodovico Cano Nicolao de Loi Gaxugio de Serra et Comita de Loco habitatoribus proxime dicte ville. Item ab ANDREA *de Leda* MAIORE ville de FLOXIO (6) Nicolao Carbone Francisco de Pane Nicolao de Çori Leonardo de Carta *juratis* nec non Pereno Corso Nicolao Seque Petro de Serra et Comita Penna habitatoribus proxime dicte ville. Item a JOANNE *de Loco* MAJORE ville de SEPTEM FONTANIS (7) Francisco Moccho Petro Lepori Jacobo Catone Brancasio Masala et Simone Catone juratis nec non Barsolo Toco Angelo Toco Joanne de Campu Joanne de Puzolu habitantibus ville de SEPTEM FONTANIS predicte. Item a PETRO *Succhello* MAJORE ville de SANCTO LUSSURGIO (8) Valentino de Cotrongiano Juliano de Cherqui Paulo Isquinto Petro Porco Petro de Zori Comita Matau Simone Corda et Iuliano Isquinto juratis nec non Joanne Sequi Petro Milia Michaele Falabanda Joanne Isquintu Philipo Frabo Jacobo Sula Stephano Sula Simone Frabo Guantino de Campo Paulino Ischata Guantino de Arro Barisono de Magias Poncio de Leda Petro de Arro Joanne de Norio Leonardo Coco Leonardo Matau habitatoribus ville de SANCTO LUSSURGIO memorate omnibus et singulis habitatoribus dicte CONTRATE *de* MONTE VERRO et alia ipsius contrate et villarum suarum multitudine hominum in eis habitancium copiose taliter quod non deficiebant nisi bestiarij pastores congregatis in villa de Culleri predicta in curia dicte ville universitatem dicte contrate et majorem ac saniorem facientibus et representantibus partem ejusdem prout de hujusmodi potestate constat per publicum instrumentum inde confectum in villa de CULLERI in curia sua in posse Arçoci Salari quondam Nicolai habitatoris Bose imperiali auctoritate notarii publici die x. januarii infrascripti et clausum per notarium proxime dictum (9).

Et ego ANTHONIUS *de Alesio* habitator ville de SPORLACHU (10) sindicus actor et procurator universitatis CURATORIE *de* ANELLA et villarum ejusdem habens plenam et legittimam subscripta peragendi potestatem similem et talem qualem habent sindici actores et procuratores civitatis Aristanni predicte desuper insertam hoc est ab universitate eadem seu a PARASONO CORDA *officiali* CURATORIE *de* ANELLA predicte pro excelsa domina judicissa JULIANO VIRDE *maiore* BURGI DE GOCIANO (11) Murreno de Naisan Nicolao Pugioni et Georgio de Mogoro *juratis* proxime dicte ville et Aramo Seche Dominico Cambella Guantino de Carbia Anthonio de Martis Petro Marrosu et Anthonio de Serra habitatoribus dicti burgi. Item a MARIANO PORCU *majore* ville de SPORLACU et Petro Pena *jurato* ac Sisto Corbu habitatore ville ejusdem. Item a GONNARIO *Carta* MAJORE ville GOCILLE (12) Petruccio Cartuciu Elia Moni et Petro Capra *juratis* ville ejusdem ac Petro Piana Petro Sapiu Benedicto de Nurra Petro Manchosu Stephano Pranu et Francisco de Carbia comorantibus in villa jamdicta. Item ab ARÇOCO *de Arru* MAJORE ville de ILLORAI (13) Joanne de Nurchi Benedicto Soro et Guantino Manuca ville *juratis* ejusdem ac Francisco Porcu Joanne Contona Petro Cucurra Joanne Pisanu et Nicolao de Scano habitatoribus ville prefate de ILLORAI. Item ab STEPHANO *Celle* MAJORE ville de GUILCIOCHOR (14) Joanne de Marongio Petro Carbone et Petro de Cannas *juratis* ville ejusdem ac Juliano Carta Joanne Rubiu Juliano de Sii Juliano Falche Francisco Catau et Juliano Çanda comorantibus in villa eadem. Item ab ELIA *Seche* MAJORE ville de BOON (15) Anthonio Caru et Georgio Sau juratis ville ipsius ac Elia de Scanu et Paulo de Asen habitatoribus ville de BOON prelibate. Item a GONNARIO *Manigas* MAJORE ville de ANELLA (16) Santoro Sanna dicte ville *jurato* ac Petro de Cherqui habitatore ville ejusdem. Item ab OLIVERIO *Testoni* MAJORE ville de GULSEI (17) Aramo Arras jurato ipsius ville ac Guantino de Ore et Nicolao de Ruda comorantibus in villa proxime memorata. Item a NICOLAO *Sale*

(1) Sieguono le adesioni delle comunità della regione (CONTRATE) di MONTE *di* VERRO, di cui era, ed è capo-luogo CUGLIERI. Il mandato ha la data del 10 gennaio 1388.

(2) Castello sopra un monte di tal nome, a libeccio dei monti MENOMENI.

(3) CULLER, odierno CUGLIERI.

(4) ISCANO, odierno SCANO.

(5) SILANUS, odierno SILANOS: diverso da altro SILANO, villaggio ora distrutto nella regione del MARGHINI *di Gociano* Ved. sopr. pag. 834.

(6) FLOXIO, odierno FLUSSIO.

(7) Villaggio ora distrutto. Dal medesimo prendevano il titolo sotto il governo spagnuolo i conti di *Siete Fuentes*.

(8) Ital. S. LUSSORIO; odierno S. LUSSURGIU.

(9) Sieguono le adesioni delle comunità della CURATORIA *di* ANELLA. Il mandato è del 10 gennaio 1388.

(10) SPORLACU; odierno ISPORLATU.

(11) Odierno BURGOS. Fu fondato da Mariano IV giudice di Arborea, e padre di Eleonora. Ved. sopra cart. num. XCIII*, pag. 762.

(12) GOCILLE, villaggio ora distrutto.

(13) Esiste al presente con lo stesso nome.

(14) GUILCIOCHOR, villaggio ora distrutto; conosciuto dai Sardi col nome di BORTIOCORO.

(15) BOON, odierno villaggio di BONO.

(16) Esiste; e si pronunzia ANELA.

(17) Villaggio distrutto.

MAIORE ville de LORSIA (1) Gavino Contono et Baldo Contono *juratis* ville predicte ac Comita de Terchillo et Arsocco de Nuri habitatoribus ville de Lorsia prelibate. Item a GUANTINO *de Logu* MAJORE ville de URUNE (2) Guantino Carta Comita Murta et Gonnario Falla *juratis* dicte ville Orune ac *Deucor* Marchi Santoro Murgia Benedicto Penna et Mariano Masula comorantibus in villa ORUNE jamdicte omnibus et singulis habitatoribus dicte CURATORIE et villarum ejusdem et alia multitudine hominum in eis habitancium copiose taliter quod non deficiebant nisi bestiarij pastores congregati per inde in dicta villa de BILÇOCHOR (3) intus curiam que fuit olim Benedicti Catau militis universitatem dicte curatorie et majorem partem ejusdem facientibus et *presen*tantibus et eciam saniorem prout de potestate hujusmodi predicta constat per publicum instrumentum in dicta villa de Guilçocor et in curia prelibata in posse Arçoci Salari quondam Nicolai habitatoris Bose imperiali auctoritate notarii publici decima die januarii infrascripti (4).

Et ego BERNARDUS *Lepore* habitator ville de GAVOI *(esistente)* sindicus actor et procurator universitatis CONTRATARUM BARBARGIE *de* OLLOLÀ et CURATORIE *de* AGUSTIS habens plenam et legittimam potestatem faciendi subscripta similem et talem qualem habent sindici actores et procuratores civitatis Aristanni predicte desuper insertam hoc est a contratarum universitate dictarum seu a PETRO *de Yana* locumtenente *officialis* BARBARGIE *de* OLLOLÀ et CURATORIE *de* GUSTIS pro magnifica judicissa Arboree Puço de Campo Parasone de Yana Mariano de Serra et Philipo Porcho *juratis* ville de MAMUJATA (5) Petro Mumuli Mariano Logu Daniele de Arca Gantine Pinna Nicolao de Urca Comita Cucha habitatoribus ville de MAMUJATA predicte. SALTARO *de Serra* MAJORE ville de OLLOLÀ (6) Comita de Ydili Petro de Idili Mariano Tode et Raimundo Goseli *juratis* ville predicte. Petro Sioco Arsoco de Lella et Mariano Mura habitatoribus ville predicte. JOANNE *de Martis* MAJORE ville *de* FONTE (7) Daniele de Yana Joanne de Serra Joanne Falche et Joanne Mele *juratis* ville proxime dicte Francisco de Varcha Comita Mele Joanne Pinna Mariano de Lacon et Petro Manjeli habitatoribus dicte ville *de* FONTE. ANTONIO *Contona* MAJORE ville de OLTAI (8) Nicolao de Lacon Paulo Contona Gonnario Carta et Nohe de Çori juratis dicte proxime ville Salvatore Murrepi Joanne de Çori Petro Çori Nicolao Mede et Joanne Pinna habitatoribus ville ejusdem. GONARIO MONI *majore* ville de LODINE (9) Parasono Carta Petro de Murchi et Jacobo Porco *juratis* dicte proxime ville omnibus et singulis habitatoribus in dictis CONTRATIS et alia multitudine hominum contratarum ipsarum et villarum earum in eis habitancium copiose sic quod non deficiebant nisi bestiarij pastores congregatis perinde in villa de OLLOLÀ in domo habitacionis Saltari de Serra majoris dicte ville universitatem dictarum CONTRATARUM et villarum suarum ac majorem partem dicte universitatis facientibus et representantibus ac eciam saniorem prout de potestate hujusmodi constat ad plenum serie publici instrumenti confecti in dicta villa de OLOLLÀ et loco predicto in posse Arçoci Salari quondam Nicolai habitatoris Bose imperiali auctoritate notarii publico die XVIII januarii infrascripti et *clausum* per notarium proxime dictum (10).

Et ego PETRUS *de Montes* ville de Sarule habitator sindicus actor et procurator universitatis CONTRATE seu CURATORIE DORE habens plenam et legittimam potestatem faciendi et complendi subscripta similem et talem qualem habent sindici actores et procuratores civitatis Aristanni predicte scilicet ab universitate CURATORIE seu CONTRATE DORE predicte seu a PETRO *de* SERRA *officiali curatorie* DORE pro domina judicissa NICOLAO *Corsu* MAJORE ville de ORANE (11) Petro de Carbia Comita Seche Saltaro de Oscheri Joanne Cossu Maniele Massidda et Joanne Pisanu *juratis* ville de ORANE predicte Nicolao Mauddi Anthonio Sali Petro de Castra Barsolo Darison Joanne Matarellu Joanne Suelli habitatoribus dicte ville de ORANE. Item a PETRO *de Serra* MAJORE ville de SARULE (12) Francisco de Serra Salvatore Pisano Petro Pisano jurato Joanne de Yana Petro Patteri Petro Cau Petro Matau Petro Pera et Mariano Mugiano habitatoribus ville de GARULI jamdicte. Item a JOANNE *Manchosu* MAJORE ville de ONIFERI (13) Arsocho Pischas Aramo Murgia Paulo Carbone et Andriuço de Simala *juratis* Gavino Murellu Blasio Penna Joanne Pischalis Oliferi Simala Leonardo Contona et Petro Monne ville de ONIFERI predicte. Item a RAYMUNDO *Cao* MAJORE ville de ORTEDDI (14) Petro de Martis Gantino Murras Furato Manieli et Joanne Falche *juratis* Comita Asole Petro de Nurra habitantibus in villa de OROTEDDI jamdicta. Item ab ARÇOCO *Corbu* MAJORE ville de ODDINI (15) Arçocho Manca et Luisio Virdi Ioanne Mergius Francisco Cau et Jacobo de Mayongiu habitatoribus in villa de ODDINI prelibate. Item a JOANNE *Carta* MAJORE ville de OÇANA (16) Mariano Marras et Salvatore de Curchas *juratis* habitatoribus ville de OÇANA prefate. Item a MARIANO *Murgia* MAJORE ville de ORGOSOLO (17) Petro de Çori Joanne de Ferrari Petro Merguis et Mariano Pinna *juratis* a Petro de Oscheri Oguitto de Martis Petro Seche Arçocho Lafra et Joanne Sio habitantibus in dicta villa de ORGOSOLO. Item ab ARÇOCO *Carta* MAJORE ville de NUOR (18) Mariano Tolu Gunnario Popula Comita Dorvidi et Aramo Terla juratis Gunnario Asole Mariano Quinnache Remundo de

(1) Villaggio distrutto.
(2) URUNE, odierno ORUNI.
(3) BILÇOCHOR; lo stesso che GUILCIOCHOR, di cui nella precedente nota (14), pag. 835. Era capo-luogo.
(4) Seguono le adesioni delle comunità della CONTRATA *di* BARBAGIA OLLOLAI (*de* OLLOLÀ), e della CURATORIA *di* AUSTIS (*de* AGUSTIS). Capo-luogo era il villaggio di OLLOLAI. Il mandato ha la data del 18 gennaio 1388.
(5) MAMUJATA, odierno MAMOJADA.
(6) OLLOLÀ, odierno OLLOLAI.
(7) Villaggio ora distrutto.
(8) OLTAI, odierno OLZAI.
(9) Esiste con lo stesso nome.
(10) Seguono le adesioni delle comunità della regione di DORE. Capo-luogo era ORANE. Il mandato è del 12 gennaio 1388. Da questa regione *(luogo) di* DORE crediamo derivato il nome di LOGUDORE, o LOGUDORO, paese in cui nacque MICHELE ZANCHE, del quale parla Dante nella Divina Commedia.
(11) ORANE, odierno ORANI.
(12) SARULE, e GARULI; esistente col primo nome.
(13) Esistente con lo stesso nome.
(14) ORTEDDI, e OROTEDDI; odierno OROTELLI.
(15) Villaggio distrutto.
(16) OÇANA, odierno OTTANA.
(17) ORGOSOLO; esistente con lo stesso nome.
(18) NUOR; odierna città di NUORO.

Serra Nicolao Tola et Parasono Matola habitantibus in villa jamdicta de Nuor. Item a Petro *Penna* majore ville Doliana [1] Busuqueso Penna Petro Mamusi Barisono Pedes et Simeone Murgia *juratis* Laurencio Mamusi Nicolao Penna Joanne Mugioni et Basilio Penna habitatoribus in villa Doliana predicta omnibus et singulis habitatoribus in dicta contrata et alia multitudine hominum in ea et in villis ejus degencium copiose taliter quod non deficiebant nisi bestiarij pastores congregatis perinde in villa de Orane predicta ante ecclesiam Sancti Petri ville ejusdem universitatem dicte contrate ac majorem partem ejus facientibus et representantibus ac eciam saniorem prout de potestate hujusmodi constat ad plenum per publicum instrumentum inde confectum in villa de Orane predicta et ante ecclesiam prelibatam in posse Arçoci Salari quondam Nicolai habitatoris Bose imperiali auctoritate notarii publici die xii januarii infrascripti et clausum per notarium proxime prelibatum [2].

Et ego Nicolaus *de Vare* habitator loci de Çaramonte sindicus actor et procurator universitatis terre de Çaramonte et contrate *de* Anglona habens plenam et legittimam potestatem faciendi et peragendi subscripta similem et talem qualem habent sindici actores et procuratores civitatis Aristanni predicte desuper insertam hoc est ab universitate eadem seu a Joanne Pisquella *potestate* terre sive loci de Çaramonte [3] et *vicario* sive *officiali* contrate *de* Anglona Mariano Sanna Raymundo Siloca Furadu Furcha Leonardo Dardar Comita Manunça Guantino Murgia Andrea Squintu Gantino Capra Petro de Iscanu Joanne Madadu Nicolao Churchulleo et Arçoco Pinna juratis terre predicte Leonardo de Muru Petro Claru Petrone de Villa Petro de Yana Comitaçu de Are Gantino de Mela Leonardo de Campo Furada Falche Petro Murgia Georgio de Lacon Elia de Çori Xpofolo Usay Nicolao Pinna Joanne Seda Nicolao de Cerchido Comita de Serra Caru de Puçola et Petro Falche habitatoribus dicte terre Çaramontis. Item a Dorgodorio *de Riu* majore ville de Layrru [4] contrate *de* Anglona Anthonio Doria Nicolao Plana Leonardo Capra Arçocho Archai Barçolo de Riu Joanne Pisano Comita de Çori Barisone de Çori Thoma de Marras Joanne Pira de supradicta villa. Item a Pantaleo *de Serra* majore ville de Nulvi [5] Deusdadus de Palmas Thoma Purchu Nicolao de Muru Arsocho de Rosa Nicolao Marras Joanne Squintu Paulo Martini Thomaso Sirighu et Gantino Manunça habitatoribus proxime dicte ville. Item a Petro *de Campo* majore ville de Gulcei [6] Petro de Riu Joanne de Serra Joanne de Schano Olieri Coieri Joanne de Ogiano de proxime villa habitatoribus supradicta. Item a Comita *de Mulargiu* majore ville *de* Spelunca [7] Mariano Fresa Andrea Macialbu Martino Plana Joanne Plana de proxime villa habitatoribus memorata. Item ab Agustino *de Carbia* majore ville de Setini [8] Nicolao Barca Petro de Campo Barcolo de Carbia et Comita de Morongio habitatoribus ville de Setini predicte. Item a Juliano *de Marongiu* majore ville de Perfuas [9] Guillelmo Alisay Nicolao Pinna Jacobo Olfano Leonardo Ispanu de proxime villa habitatoribus prelibata. Item a Laurencio *Porcu* majore ville de Bangios [10] Nicolao Puçari Leonardo de Serra Valganuçu de Martis de proxime villa habitatoribus supradicta. Item a Barçolo *Pinna* majore ville de Martis [11] Antiocho Opinu Comita Pinna Gunnario Capra et Marcho de Serra in proxime villa degentibus memorata. Item a Petro *de Tola* majore ville de Gistorlu [12] Gunnario de Curchas Barçolo Catone Petro Urgeghe in proxime villa comorantibus supradicta omnibus et singulis habitatoribus dicte terre atque contrate et alia ipsarum et villarum earumdem multitudine hominum in eis habitancium copiose taliter quod non deficiebant nisi pastores bestiarium congregatis perinde in dicto loco de Çaramonte ante domum habitacionis potestatis predicti universitatem dictarum terre et contrate et majorem facientibus et representantibus partem illius et eciam saniorem prout de potestate hujusmodi constat ad plenum ex tenore cujusdam publici instrumenti acti in dicta terra sive loco de Çaramonte et ante dictam domum in posse Anthoni de Valle filii quondam Dominici de Valle de Villa Ecclesiarum et nunc habitatoris civitatis Sasseri auctoritate imperiali notarii publici die xiii januarii infrascripti et clausi per notarium proxime dictum.

Et ego Franciscus *Sabiu* habitator ville de Lacon sindicus actor et procurator universitatis contrate seu curatorie Partis de Alença [13] et villarum ejusdem habens plenam et legittimam potestatem peragendi subscripta similem et talem habent sindici actores et procuratores civitatis Aristanni predicte desuper insertam scilicet ab universitate eadem seu a Barçolo *Atara* officiali curatorie *de* Parte *de* Alença pro magnifica domina judicissa Arboree Leonardo Chero *majore* Petro de Curchas Juliano Sete Barçolo de Mulargia Marcho de Ogulinu Matheo Siidu Arçoco de Serra Fuliato de Martis et Petro Marras *juratis* Arçoco Casula Aliberto Lodo Laorencio de Curchas Petro Mele Mangiano Mele Barisono Uteri Molentino Pili Comita Penna Joanne de Lacon Philipo de Curchas Clemente de Sii Gunnario Frau Terbino de Çori Nicolao de Unali Laorencio de Mulargia Benedicto de Çori Ciprario Lodo Arsoco Pisalis Xpiano Marras Jnetino Corda Petro Marota Joanne Coriga Gunnario Meli Antonio de Cossu Joanne de Orru Molentino de Serra Martino de Muru Juliano Coloto Simeone de Serra Suaqueso Pili Georgio Capra Frundico Marcia Guantino Capra Arçoco Mereu Margiano Marrio Fuliato Spano Costantino Corda Michele de Yana Barisono de Custa Joanne Lodo Guantino Pupis Barisono de Aceni Petro Chera Bonufanti Caschala Leorio de Curchas Margiano Ligas Frundico Macacha Laorencio Ligas et Taniello de Çori habitatoribus ville de Lacon [14]. Item a Petro Malusi *majore* ville de

(1) Doliana (*de* Oliana); odierno Oliana.

(2) Seguono le adesioni delle comunità della regione *(contrate)* di Anglona. Capo-luogo era Çaramonte. Il mandato è del 13 gennaio 1388.

(3) Çaramonte; odierno Chiaramonti (in ling. sard. Zaramonte).

(4) Layrru; odierno Lairro (in ling. sard. Laerru).

(5) Nulvi; esistente con lo stesso nome.

(6) Gulcei; odierno Bultei.

(7) Villaggio ora distrutto.

(8) Setini; odierno Sedini.

(9) Perfuas; odierno Perfugas.

(10) Villaggio ora distrutto.

(11) Martis; esiste con lo stesso nome.

(12) Villaggio ora distrutto.

(13) Seguono le adesioni delle comunità di Parte Valenza (Partis *de* Alença). Capo-luogo era il villaggio di Lacon. Il mandato è del 12 gennaio 1388.

(14) Lacon; odierno Laconi.

Genone (1) Juliano de Ischano Stephano Soi Guantino Caru Francisco de Pucu Margiano de Serra et Joanne Furcha *juratis* Petro Barberi Petro Piga Laorencio Furcha Joanne Piçulis Laorencio Melone Ilibrando Masili Margiano Uda Petro de Orru Francisco de Çori Gantino de Cori Bartholomeo de Martis Petro Luceca Nicolao de Sii Joanne Boe et Costantino Cironi habitatoribus ville de Genoni predicte. Item a Benedicto *Serra* de villa de Stolo (2) Petro Uda Gunario de Serra Gunnario de Sori Espero Macedu et Oremdeu Murru *juratis* Nicolao Carcana Comita de Yana Torbino Loce Comita de Sardara Petro Podda Joanne Lodo et Juliano Picai in proxime villa habitantibus supradicta. Item a Petro *de Cepera* majore ville de Seuis (3) Leorlo de Cepera Cipari de Leda Cangiacio Penna Joanne Castangia et Nicolao Canceda *juratis* et Aramo de Pucu Laorencio de Corai Nicolao Simbula Honorato de Serra Joanne de Soto Arçoco de Figus Bondy Frau et Aramo Pebis in proxime villa degentibus supradicta. Item a Simeone *Furcha* majore ville de Nureci (4) Deodato Furcha Arsoco Betiu Joanne de Ala Laorencio Betiu et Ispero Cede *juratis* Matheo de Pira Francisco Meli Agustino de Ala Barisono Barcha Petro Pisano Mariano Lussio et Petro Paderi in proxime villa comorantibus supradicta. Item a Guantino *de Aceni* majore ville de Genadas (5) Michele Cratis Stephano Pudu Juliano Quessa et Barisono Piga *juratis* et Guillelmo Piga Comita Cede Nicolao Faa Hugolino de Curchas et Nicolao Capula in proxime villa comorantibus prelibata. Item a Petro *Marancho* majore ville de Mogoreda (6) Lusorio de Molargia Gomita Corbu Barisono de Agus et Barisono de Corongiu *juratis* et habitatoribus ville de Mogoreda prefate. Item a Margiano *Pisu* majore ville de Nuraghus (7) Salvato Mereu Francisco de Yana Thomasio de Serra Barisono Penna et Matheo de Sardara *juratis* Nicolao Meda Petro Pisu Iscano de Orru Arsoco Penna et Andrea Penna in proxime villa demorantibus memorata. Item a Gunnario *Porchu* majore ville de Nuradau (8) Nicolao Sergi Margiano Boe Gunnario Ischirru et Guido de Çori *juratis* Barisono Usai Andrea de Nusas Petro de Serra Gabriele Uda et Salvatore Porchu proxime ville habitatoribus supradicte. Item a Joanne *Matana* majore ville de Asune (9) Francisco Siidu Guantinu Binci Deusamededi de Orru et Matheo Penna *juratis* Michaele de Sii Laorencio Penna Nicolao Focie Barcolo de Gespa et Petro Espa proxime ville habitatoribus prelibate. Item a Bartholomeo *Catedu* majore ville de Oruinas (10) Sabadino Melone Matheo Loque Joanne de Sii et G.° de Archa *juratis* Gunnario Tronci Petro de Orru Nicolao Penna Petro Mancha Barcolo Dorru Agustino Penna et Mirai de Serra in proxime villa habitantibus memorata omnibus et singulis habitatoribus Contrate Partis de Alença predicte et alia ipsius et villarum suarum multitudine hominum in eis habitancium copiose sic quod non deficiebant nisi bestiarium pastores congregatis proinde in dicta villa de Lacon ante domum habitacionis dicti Barçoli *officialis* contrate ejusdem universitatem dicte contrate ac majorem ipsius partem facientibus ac representantibus et eciam saniorem prout de potestate hujusmodi constat ad plenum per publicum instrumentum actum in villa de Lacon prelibata in platea domus habitacionis Barçoli officialis prescripti in posse Ambrosii Penna filii quondam Guiduccii Penna notarii de civitate Aristanni imperiali auctoritate notarii publici et clausum per notarium proxime dictum die xii januarii infrascripti (11).

Et ego Joannes *Masala* habitator ville de Rebechu sindicus actor et procurator Curatorie de Costa de Valls habens plenam et legittimam potestatem faciendi subscripta similem et talem qualem habent sindici actores et procuratores civitatis Aristanni predicte desuper insertam hoc est ab universitate predicta seu a Guantino Barberi *officiali* Curatorie proxime dicte pro magnifica judicissa predicta Gonnario *de Cherqui* majore ville de Rebechu (12) predicte Joanne Furcha Comita Sanna Francisco Faella Mariano Fancellu et Comita de Scanu *juratis* proxime dicte ville ac Petro Vacco Arsoco Fancello Nicolao de Cherqui Joanne Masala Mariano de Yana Philipo Solina Michele Mamele Gonnario Solina Guantino Masala et Thoma de Monte proxime ville habitatoribus supradicte. Item a Comita *Bunchura* majore ville Bonorbe (13) Petro Casu Samauri Pischella et Joanne Virde *juratis* ac Parasono Furcha Maniele Pillucu Joanne de Serra et Joanne de Monte proxime ville habitatoribus prelibate. Item a Marcucio *de Nurchi* majore ville de Semesten (14) Stephano de Ligia Andrea Masala et Comita Pinna juratis ac Comita de Cori Guantino Taras Joanne Carta Michele Virde Comita de Carbia Guantino Seche Simeone de Nurchi et Joanne de Carbia in proxime villa demorantibus prelibata. Item ab Anthonio *de Cherqui* majore ville de Cerchillo (15) Petro Carbone Martino de Monte et Comita Pinna *juratis* ac Georgio Casu Joanne de Cherchi Guantino Carbone Comita Pais Guantino de Curchas Simeone Pinna et Matheo Faella in proxime villa degentibus prelibata omnibus et singulis Curatorie habitatoribus supradicte et alia hominum multitudine habitancium in ea et villis ejusdem sic quod non nisi pastores bestiarium defecerunt congregatis in villa de Rebechu predicta ante ecclesiam beate Marie ville ejusdem universitatem dicte curatorie et majorem partem ipsius facientibus et representantibus ac eciam saniorem prout de potestate hujusmodi constat ad plenum per publicum instrumentum actum in villa et ecclesia de Rebechu predictis in posse Petri de Yola filii Guantini de Yola habitatoris civitatis Sasseri publici imperiali auctoritate notarii xiiii die januarii prescripti et clausum per notarium proxime prelibatum (16).

(1) Genone; odierno Genoni.
(2) Stolo; villaggio ora distrutto.
(3) Seuis; esistente con lo stesso nome.
(4) Esistente con lo stesso nome.
(5) Genadas; villaggio ora distrutto.
(6) Magoreda; odierno Mogorella.
(7) Nuragus; esistente con lo stesso nome.
(8) Nuradau; odierno Nurallao.
(9) Asune; odierno Asuni.
(10) Oruinas; odierno Ruiñas.

(11) Sieguono le adesioni delle comunità della curatoria *di* Costa *de* Valls. Capo-luogo era Ribechu. Il mandato ha la data del 14 gennaio 1388.
(12) Rebechu, e Ribechu; esistente con lo stesso nome.
(13) Bonorbe; odierno Bonorva.
(14) Esiste con lo stesso nome.
(15) Cerchillo, odierno Berchidda.
(16) Sieguono le adesioni delle comunità della contrata Parte Guilcier. Capo-luogo era Abba-Santa. Il mandato è del 9 gennaio 1388.

Et ego Franciscus *de Zori* habitator ville de Guilarci sindicus actor et procurator universitatis contrate Partis de Guilcier habens plenam et legittimam potestatem faciendi et peragendi subscripta similem et talem qualem habent desuper insertam sindici actores et procuratores civitatis Aristanni predicte hoc est ab universitate dicte contrate seu a Joanne Puliche *officiali* Partis de Gulcier pro magnifica judicissa Arboree predicta Gonnario *de Sii* majore ville de Paule (1) Nicolao de Figos Benedicto Manca Guantino Carta Frundito Margia Francisco de Leda Leonardo Marras Arsoco Sacellu Joanne Cuchellu Petro de Serra Barsolo Sumuci Petro Mura Francisco Catellu Seraphino Nono Valore de Aceni et Guantino de Sogos *juratis* proxime dicte ville de Paule. Item a Gilitto *de Campu* majore ville de Nurgillo (2) Gasparo de Yana Guantino Pianu Joanne Cocho Anthonio Pische Sarraceno Lanpis Petro Arru Nicolao Ischintu Leonardo Spanu et Petro de Serra *juratis* proxime dicte ville. Item a Leonardo *de Riu* majore ville de Aidu (3) Joanne de Caputerra Petro Mele Francisco Bais Francisco de Cupalla Dorgodorio de Nurighe Troisco Cogoni Francisco de Yana et Andrea Piga *juratis* proxime dicte ville. Item a Dominico Pala *majore* ville de Ruinas (4) Anthonio Lopinu Anthonio de Nurighe Joanne Simula Nicolao Cauli Joanne de Serra et Petro Urghe *juratis* proxime dicte ville. Item a Nicolao *Pala* majore ville de Sedilo (5) Rossono de One Joanne Pilialbu Petro Canchis Barisono Mele Anthonio de Nurchi Benedicto de Ligios Joanne Penna et Nicolao Ciulu Francisco Pala et Joanne de Martis *juratis* ville proxime dicte. Item a Saltaro *de Lacon* majore ville de Gulcier (6) Petro de Licheri Guantinello Mancha Guantinello Porchu et Gonnario Marras *juratis* ville proxime dicte. Item a Gasparo *Seche* Majore ville de Cuuri (7) Mariano Seche Petro Penna Barisone de Serra Nicolao Amor Georgio de Figu et Jacobo de Orru *juratis* ville proxime dicte. Item a Guantino *de Massa* Majore ville de Solli (8) Nicolao Cocho Anthonio de Orru Georgio de Orru Georgio Penduciu Petro Penna et Gonnario Cocho *juratis* proxime dicte ville. Item a Mariano *Murru* majore ville de Tadasuni (9) Joanne Asoni Joanne de Serra Troisco de Aceni G.° de Çori Francisco de Onida et Gonnario Cano *juratis* ville proxime dicte. Item a Leori *de Muru* majore ville de Usthei (10) Jacobo Penna et Saio de Lella *juratis* ville proxime dicte. Item a Comita *Cuchellu* majore ville de Guilarci (11) Joanne de Sigola Aramo Contono Petro Coschiri Joanne Ore Joanne de Urghe Michele de Sigola Anthonio de Aceni Nicolao de Stara et Petro de Serra *juratis* ville proxime fate. Item a Seraphino *Pala* majore ville de Urri (12) Sisinnio Furcha et Comita Furcha *juratis* ville proxime dicte. Item a Comita *de Marongio* majore ville de Sella (13) Petro Masala Simeone Sanna Andrea Cogoni Petro Mamusi et Petro de Narica *juratis* ville proxime dicte. Item a Juliano *Cano* majore ville de Borone (14) Petro Ischintu Petro de Çori Guantino de Monte Juliano de Çori et Guillelmo Pala *juratis* ville proxime dicte. Item a Georgio *Corsu* majore ville de Domos Noas (15) Georgio Orlo Gonnario de Zori Nicholao Cocho Nicolao de Villa et Petro de Spata *juratis* ville proxime dicte. Item a Gonnario *de Zori* majore ville de Abba-Santa (16) Joanne de Cupalla Joanne de Zori Petro de Illoi Nicolao Ischintu Mariano de Cupalla Barisono Pistoni Samauri Pinna Jacobo Aidos Guantino Uras Petro de Mulargia Michele Meloni Joanne de Zori Francisco de Serra et Frundico Murgia *juratis* proxime dicte ville omnibus et singulis habitatoribus dicte contrate et alia ipsius contrate et villarum suarum multitudine hominum in eis degencium copiose sic quod non nisi pastores bestiarium defecerunt congregatis per inde in dicta villa de Abba-Santa ubi est solitum congregari concilium dicte universitatis contrate et majorem ac saniorem partem facientibus et representantibus quippe ejusdem prout de potestate hujusmodi constat ad plenum per instrumentum publicum inde confectum in villa de Abba-Santa jamdicte contrate in domo habitacionis dicti Joannis Pulighe in posse Leonardi Sanna filii Guantini Sanna de civitate Sasseri publici imperiali auctoritate notarii die nona januarii subscripti et clausum per notarium proxime dictum (17).

Et ego Elias Sanna habitator loci de Capula (18) sindicus actor et procurator universitatis contrate de Ardar et de Meyulogu habens plenam et legittimam potestatem super infrascriptis faciendis et perficiendis similem et talem qualem habent sindici actores et procuratores civitatis Arestanni predicte desuper insertam videlicet ab universitate contrate ejusdem seu ab Anthonio Manus *castellano de* Ardar *et de* Meyulogu Mariano Pilialbu *majore* burgi *de* Ardar (19) Barisono de Bonida Georgio de Nula et Santoro de Carbia *juratis* burgi predicti Ioanne Masala Andrea de Montis Joanne Seche et Nicolao Dena habitantibus in burgo predicto. Item a Barsocho *de* Serra *officiali* loci de Capula Arsoco Tenneru Guantino de Unali et Agustino Facellu proximi dicti loci *juratis*. Item a Joanne Manunça Joanne de Querqui Petro Forraghi Filichui de Bui habitantibus in loco Capule prelibato. Item a Comita *Penduçu* majore ville de Muores (20) Mariano Solinas Michele de Cori Joanne Sanna Gavino Virdi et Maniele Solinas *juratis* ville proxime dicte Petro de Cori Petro Solinas Joanne de Cori Angelo Pinna Arsoco Virdi Joanne Lana Petro Pira et Bissacha de Riu abitantibus in villa proxime dicta. Item a Nicolao *Loriga* majore ville de Lequeses (21) Andrea de Montes Petro de Querqui

(1) Paule *(palude)*; odierno Paulilatino.
(2) Nurgillo; odierno Norghiddo.
(3) Aidu; odierno Aidomaggiore.
(4) Ruinas; villaggio ora distrutto.
(5) Sedilo. Esiste al presente con lo stesso nome.
(6) Villaggio ora distrutto.
(7) Cuuri, villaggio distrutto.
(8) Solli, odierno Soddi.
(9) Tadasuni. Esiste con lo stesso nome.
(10) Usthei, villaggio ora distrutto.
(11) Guilarci; odierno Ghilarza.
(12) Urri; villaggio odierno di Nurri.
(13) Sella; villaggio ora distrutto.
(14) Borone; odierno Boroneddu.
(15) Domos-Noas *(case nuove)*; odierno Domusnovas.
(16) Abba-Santa. Esiste al presente con lo stesso nome.
(17) Seguono le adesioni delle comunità della contrata di Ardara, e Meylogu. Capo-luogo Ardar. Il mandato è del 12 gennaio 1388.
(18) Villaggio ora distrutto.
(19) Odierno Ardara. Vi si vedono le rovine del castello già abitato dagli antichi giudici di Torres.
(20) Muores; odierno Mores.
(21) Lequeses, e Lachesos; villaggio ora distrutto.

Petro Arangianas et Pinciali de Masia *juratis* Arreguntu Loriga Joanne de Serra Joanne de Serra picinnu Petro Falche et Comita de Serra in proxime villa habitantibus supradicta. Item a Nicolao *Solinas* majore ville de Bitiri (1) Petro de Yana Angelo Madau Anthonio de Campu Bernardo Sau et Daniele de Querqui *juratis* Petro Manieli Mariano de Araguana Andrea Solinas Paulo Pinna et Joanne Ortu de villa proxime memorata. Item a Nicolao *Ispagnia* majore ville de Gunnannor (2) Joanne Pinna Petro de Tola Elia de Marongiu et Marcho de Unali *juratis* Philipo Ispagnia Nicolao Forraghi Gantino Ispanu et Nicolao Virdi de villa habitatoribus prelibata. Item a Joanne *de Masia* majore ville de Turalba (3) Andrea Cau Petro de Çori et Comita Pinna *juratis* Anthonio Carboni Angelo Figari et Petro Sanna habitatoribus ville proxime fate. Item a Matheo *Solinas* majore ville de Gurruta (4) Anthonio de Sogiu Petro Pinna Gantino Sore et Georgio Carbone *juratis* Arsoco Pinna Anthonio de Carbia Comita Casu et Petro Pinna de villa habitatoribus proxime prelibata. Item a Dorgodorio *de Musthiani* majore Comita Pira Petro de Çori Dorgodoriu Porchedda et Agustino Sanna *juratis* Gaino Sanna Laurencio Sanna Timidei Sanna Ciriglu Sanna et Nicolao de Gola ville proxime memorate. Item a Joanne *Pinna* majore ville de Foderacus (5) Andrea de Serra et Nicolao Virdi juratis Gonnario de Cortis Elia Paça Aramo Dulis et Joanne Donali in proxime villa demorantibus supradicta omnibus et singulis habitatoribus dicte contrate et aliis multis hominibus in dicta contrata morantibus copiose sic quod non nisi pastores bestiarium defecerunt congregatis per inde in dicto Castro de Ardar ubi moris est congregari concilium facientibus et representantibus universitatem dicte contrate ac majorem et saniorem partem ejusdem prout de hujusmodi potestate constat ad plenum per publicum instrumentum inde confectum in Burgo de Ardara prelibato in posse Petri de Yola filii Guantini de Yola habitatoris Sasseri civitatis publici imperiali auctoritate notarii et scribe curie civitatis predicte pro dicta domina judicissa xii die januarii infrascripti et clausum per notarium proxime supradictum (6).

Et ego Guantinus *Porchu* habitator ville Nurapulie (7) sindicus actor et procurator universitatis Partis *de* Milis et villarum ejusdem habens plenam et legittimam potestatem faciendi et peragendi subscripta similem et talem qualem habent sindici actores et procuratores civitatis Arestanni predicte desuper insertam scilicet ab universitate contrate ejusdem seu a Joanne Naduli *officiali* Partis *de* Milis pro magnifica domina judicissa predicta Argenti *Uda* major ville de Tramaça (8) Anthonio Cuchellu Leori de Serra Mariano Molochu Petro de Serra Petro de Zori Antonio de Leda Joanne de Yana Gonnario Uda Molentino Murgia Joanne de Serra Mannu Thomeo Ischintu Joanne Masala et Bernardo Murgia *juratis* dicte ville de Tramaça. Item a Petro *de Scalas* majore ville de Bauladu (9) Jacobo Careda Guiducio Ardu Dominico Tegas Mariano Ardu Francisco Paligha Simeone Mochesu Joanne de Stalao et Tado Pala *juratis* ville proxime dicte. Item a Joanne *de Mogoro* majore ville de Sancto Haeru (10) Ogitto Lepori Seraphino Coche Joanne de Ledu Guantino de Pigos Cilippo Mameli Anthonio Turilla Comita de Sii Petro de Ledu Juliano Masala Lodovico Masala Guantino Uda et Borsolo Coselle *juratis* proxime dicte ville. Item a Pascasio *de Zori* majore ville de Milis (11) Mannu Nicolao de Lacon Barisono Carei Leonardo Catellu Crescentino de Sii Joanne de Lacon Mariano de Urgu et Petro de Yola *juratis* ville proxime dicte. Item a Comita *de Stara* majore ville de Nurapulia (12) Andrea de Ligia Laurencio Milia Fuliato de Arena Lasio Pira et Joanne Murgia *juratis* proxime dicte ville. Item a Guantino *Leras* majore ville de Milis Pichinu (13) Joanne *Leche* majore ville de Rippurui (14) Deodato Porchu Barisono Solinas Dorgodorio de Urgu Benedicto Salis et Joanne Canbida *juratis* ville proxime dicte. Item ab Andrea *de Ledu* majore ville de Bangadi (*Baugadi*, e *Baugadi*) (15) Comita de Urgu Michele Murgia Guantino Catedu Guaducio Pirella Michele Murtinu et Guantino de Urgu *juratis* ville proxime dicte. Item a Dominico *Pala* majore ville de Calcargia (16) Simeone de Poçolu Joanne Camisa Anthonio de Leda Francisco Colome Georgio Colome et Seraphino Colome *juratis* ville proxime dicte. Item a Troisco *Manca* majore ville de Seneghe (17) Leonardo de Carbia Nicolao Manca Mercheorio Melone Laurencio de Sii Angelo Marras Mariano de Serdo et Grandu Carta *juratis* ville proxime dicte. Item ab Arsoco *Macis* majore ville de Bonorcato (18) Petro Cuchello Thomasio Leras Nicolao de Sii et Comita Sugu *juratis* ville proxime dicte. Item a Francisco *de Çori* majore ville de Segacos (19) Francisco de Leucas Nicolao de Ebba G.° de Argiolas Petro de Cupada et Leonardo Franca Manna *juratis* ville proxime dicte. Item a Francisco *de Ortu* majore ville de Spina Alba (20) Mariano Cocho Petro de Mogoro Stephano Meloni Valentino Murgia et Georgio de Muru *juratis* ville proxime dicte. Item a Nicolao *Tegas* majore ville de Solli (21) Petro de Murtas Saturro Cappai et Leonardo Seche *juratis* ville proxime dicte omnibus et singulis de contrata predicta et aliis multis hominibus in ea sistentibus copiose quod non nisi pastores bestiarium defecerunt congregatis perinde in dicta villa de Tramaça ubi est solitum congregari concilium dicte contrate universitatem ipsius contrate et villarum suarum ac majorem et saniorem partem ejusdem

(1) Villaggio ora distrutto.
(2) Gunnannor; odierno Bonnannaro.
(3) Turalba; odierno Torralba.
(4) Gurruta; odierno Borutta.
(5) Villaggio ora distrutto.
(6) Seguono le adesioni delle comunità della regione *(contrate)* di Parte *de* Milis. Capo-luogo Tramaça. Il mandato è del 10 gennaio 1388.
(7) Nurapulie; villaggio ora distrutto.
(8) Tramaça; odierno Tramatza.

(9) Esiste con lo stesso nome.
(10) Sancto Haero; odierno S. Vero Milis.
(11) Milis. Esiste con lo stesso nome. Sono assai celebrati li suoi boschi di aranci.
(12) Odierno Narbolia.
(13) Villaggio ora distrutto.
(14) Villaggio ora distrutto.
(15) Bangadi, o Baugadi; odierno Bauladu.
(16) Villaggio distrutto.
(17) Esiste con lo stesso nome.
(18) Bonarcato; odierno Bonarcado.
(19) Segacos; villaggio distrutto.
(20) Villaggio distrutto.
(21) Villaggio odierno di Silli.

facientibus et representantibus prout de hujusmodi potestate constat ad plenum per publicum instrumentum inde confectum in dicta villa de Tramaça in domo scilicet habitacionis seu platea Joannis de Yana in posse Leonardi Sanna filii Guantini Sanna de civitate Sasseri publici imperiali auctoritate notarii decima die januarii infrascripti et clausum per notarium proxime memoratum (1).

Et ego Laurencius *de Montisi* habitator ville de Gonnos *de* Tramacia (2) sindicus actor et procurator universitatis contrate seu curatorie Partis *de* Montibus et villarum ejusdem habens plenam et legittimam potestatem peragendi subscripta similem et talem qualem habent sindici actores et procuratores civitatis Aristanni prefate superius longe insertam scilicet ab universitate eadem seu a Guantino Marmeda *officiali majore* curatorie proxime dicte *de* Montibus Samauri de Orru Vincencio de Ledda Andrea Fada Philipo de Sii Antioco Curelli Michele Tuveri Margiano Cappai Petro Fada Joanne de Orru Joanne Porcedu Joanne de Portu Furato de Gema Nicolao Marras Nicolao de Mainas Antioco de Iscala Duranti de Campu Basile de Maitas Joanne Spanu Gantino de Onni Joanne de Querqui Lusurgio de Capras Arsoco de Pani Nasparia de Ischanu Guantino de Serrenti Andrea de Serra Xpofolo de Loi Geminiano Vinci Franchaco Cupui Guantino Monne Nicolao Passaghi Salvatore Manchosu Andrea Monne Joanne Frau et Nicolao Sumesu habitatoribus ville de Gonnos *de* Tramacia. Item a Galluro *de Loi* majore ville de Gonnos *de* Codina (3) Deustisalvie *(Deus ti salvet*, o *Diotisalvi)* de Orru Joanne Tidia Angelo de Figus Peritono Mancha Joanne de Coni Jacobo Creo Comita Bina Paulo Tidia Juliano de Porta Vanuto de Massa Agustino de Canoi Barcoloto Cula et Barono Boe habitatoribus ville proxime dicte. Item a Joanne *Pisedu* ville de Forru (4) Comita Pipia Laorencio Bina Joanne Cossu Lupo de Cannas Joanne de Aceni Petro Castai Francisco Crispu Nicolao de Orru Nicolao de Ischanu et Petro Mannu habitatoribus ville proxime dicte. Item a Guantino *Meli* majore ville de Sezzcela (5) Salvatore de Naitan Nicolao de Curcas Baldo de Aceni Francisco de Sogos Petro de Veri Barisone de Aceni Acargio de Ortu *juratis* ville proxime dicte necnon a Sisinnio Spanu Benedicto Manchosu Francisco Porcedu Joanne de Çeri Dominico de Leda et Muredo Pischela habitatoribus ville proxime dicte. Item a Joanne *de Caputerra* majore ville de Mogoro (6) Saracino de Istori Nicolao Carena Torbino de Eluti Benedicto de Tei et Agustino de Serra *juratis* ville proxime dicte ac Nicolao de Marica Nicolao Ciredu Joanne de Abis et Thomeo Maricas habitatoribus ville proxime dicte. Item a Matheo *de Orru* majore ville de Curchuris (7) Jacobo Tronci Pascasio Ischirru Geminiano de Iba et Andrioto de Zori *juratis* ville proxime dicte et G.° Cuchu Agustino de Caputerra Cosme Mecuci Antiocu Sirigu Cagoci Concia Bernardo Conca Laorencio de Sii et Nicolao Pala habitatoribus ville proxime dicte. Item a Barsoco *de Serra* majore ville de Gemussi (8) Nicolao Cau Barisono Puliga Stephano de Nocho Agustino Puliga Fiele Murru Margiano de Ledda Furato Puliga et Salvatore Capula juratis ville proxime dicte necnon Michele Gerdas Antonio de Sii Antiogo de Sogos Petro de Curchas Barisono Marras Petro Marras et Barcolo de Palmas habitatoribus ville proxime dicte. Item a Joanne *de Enna* majore ville de Pardu (9) Muredo Berasi Gomita de Campu et Petro de Ogia *juratis* et Michele de Saio Lento de Sii Arame Curras Joanne Barcha et Gantino Loce habitatoribus ville proxime dicte. Item a Binesio *de Orru* majore ville de Simala (10) Anthonio Spanu Traisco Corria Andrea Mancha Joanne Pia et Lazario de Çori *juratis* et Magario de Serra Mathee Castri Margiano de Çori Michele Loce Joanne Piscisedu et Barçole Spanu habitatoribus ville proxime dicte. Item a Bartholomeo *de Serra* majore ville de Goçula (11) Michele Castangia Bonomini de Orru Thomeo Capoi Laorencio de Curchas Pericono de Aceni *juratis* et Michele de Lucui comorantibus in villa proxime dicta. Item a Gomita *Melone* majore ville de Ogiastra (12) Matheo Carta Nicolao Serisi Dominico Caponi Gunnario de Querqui et Joanne Mereu *juratis* et habitatoribus ville proxime dicte. Item a Barono *Pisano* majore ville de Masudas (13) Torbino Sogia Leono Mancha Simeone de Curcha R.° de Orru Joanne Cudas et Gunnario Usuli *juratis* Benedicto de Serra Petro Sogia Leonardo Moiolu Joanne de Martis et Renaldo de Nughis comorantibus in villa proxime dicta. Item a Dominico *Piços* majore ville de Gonono (14) Salvatore Tronce Leonardo Cominu Mateu Vacca et Arsoco de Serra *juratis* et Joanne de Murta ac G.° de Orru habitatoribus ville proxime dicte. Item ab Andrea *Posulu* majore de Iscopediu (15) Gomita de Lacon Nicolao Badari Nicolao de Orru Nicolao Porcedu et Michele Sequi *juratis* Joanne de Cossu Gunnario de Orro Joanne Mereu et Salvet te Deo Tronci habitatoribus ville proxime dicte. Item ab Arsoco *de Quartu* majore ville de Cepera (16) Sisinnio Capai Martino de Serra Juliano de Lacon Ioanne de Serra et Michele de Sancta Anna habitatoribus ville proxime dicte. Item a Juliano *Mancha* majore ville de Pau (17) Antioco de Aceni et Petro Traci habitatoribus ville proxime dicte. Item a Petro *Meloni* ville de Siris (18) Benedicto Manieli Joanne de Orru Mateo Uda et Bartholomeo de Orru *juratis* habitatoribus ville proxime dicte. Item a Petro *Melone* majore ville de Bannari (19) Margiano Porquedu et Galuro de Unali *juratis* et habitatoribus ville proxime dicte. Item a Francisco *de Sii* majore ville de Funtana (20) Salvatore Desii et Joanne de Luesu *juratis* et habitatoribus ville proxime dicte. Item a Leorio *de Curchas* majore

(1) Seguono le adesioni delle comunità della regione Parte-Monti *(Partis de Montibus)*. Capo-luogo era Gonnos de Tramacia. Il mandato è in data 11 gennaio 1388.
(2) Gonnos *de* Tramacia; odierno Gonnostramazza.
(3) Odierno Gonnoscodina.
(4) Esiste con lo stesso nome.
(5) Villaggio ora distrutto.
(6) Esiste con lo stesso nome.
(7) Esiste con lo stesso nome.
(8) Villaggio ora distrutto.
(9) Villaggio distrutto.
(10) Esiste con lo stesso nome.
(11) Villaggio ora distrutto.
(12) Ogiastra; odierno Ollastra-Usellus.
(13) Masudas; odierno Masullas.
(14) Gonono; odierno Gonosnò.
(15) Villaggio distrutto.
(16) Villaggio odierno di Zepara.
(17) Esiste con lo stesso nome.
(18) Esiste.
(19) Esiste col nome medesimo.
(20) Villaggio distrutto.

ville de SERDIS *de* MONTE (1) Petro Ischirru et Joanne Manca *juratis* habitatoribus ville proxime dicte. Item a GUNNARIO *de Murgia* MAJORE ville de USEDOS (2) Laurencio de Leda Margiano Cede et Bartholomeo de Cannas *juratis* et habitatoribus ville proxime dicte. Item a GUANTINO *Sabiu* et Cogono Piricotu in villa de MARGINI (3) comorantibus. Item ab STEPHANO *Cugenti* MAJORE ville de BARUMELA (4) Joanne Cau Saltaro de Jana Guantino Porchu Andrea Pala et Juliano Cossu *juratis* habitatoribus ville de BARUMELA. Item a GEORGIO *Capai* MAJORE ville de FIGU (5) Matheo Marras Sisinnio Magia Guantino Castangia et Nicolao Loce *juratis* habitatoribus ville proxime dicte. Item a PETRO *Mocha* MAJORE ville de POUPO (6) Joanne de Yana Arsoco de Querqui Andrea Mereu Barisono Manus et Arsoco de Ogla *juratis* Matheo Virdis Paulo Cau Anthonio Coghi et Barçolo Carau habitatoribus ville proxime dicte. Item a GUANTINO *Loru* MAJORE ville de ALAS (7) Margiano Pede Petro Cauli Petro de Lacon Joanne Penna Joanne de Iba et Matheo de Caputerra *juratis* et habitatoribus ville proxime dicte. Item a JOANNE *Porchu* MAJORE ville de MORGOGIORI (8) Petro de Unali Andrea de Pani Joanne Carau et Petro Melone *juratis* et habitatoribus ville proxime dicte. Item ab URGARINO *de Serra* MAJORE ville de ALMOS (9) Xpofolo de Sextu Petro Loni Murono Altea et Mateo Mereu *juratis* et habitatoribus ville proxime dicte. Item a GUANTINO *Sabiu* MAJORE ville de MARGINI Cogono Tidia et Bartholomeo Surri *juratis* et habitatoribus ville proxime dicte omnibus et singulis habitatoribus dicte CONTRATE et alia ipsius CONTRATE et villarum suarum multitudine hominum ibidem existencium copiose sic quod nisi pastores bestiarium defecerunt congregatis in villa de GONNOS *de* TRAMACIA prelibata ante domum habitacionis Guantini Marmeda officialis predicti facientibus et representantibus universitatem dicte contrate et villarum suarum et majorem et saniorem partem universitatis ejusdem prout constat ad plenum de potestate hujusmodi tenore cujusdam publici instrumenti inde confecti in villa de GONNOS *de* TRAMACIA prelibata in platea domus habitacionis dicti Guantini in posse Ambrosii Penna quondam Guiducii Penna de civitate Arestanni publici imperiali auctoritate notarii undecimo die januarii subscripti et clausi per eumdem notarium proxime dictum (10).

Et ego GUILLERMUS *Seche* habitator MONTIS LEONIS (11) sindicus actor et procurator universitatis MONTIS LEONIS predicti et CONTRATE *de* CAPUTABAS habens plenam et legittimam potestatem faciendi subscripta similem et talem qualem habent sindici actores et procuratores civitatis Aristanni predicte desuper insertam hoc est ab universitate eadem seu a CHIRICO DURAS *potestate* MONTISLEONIS et *officiali* CONTRATE *de* CAPUTABAS jamdicte pro magnifica judicissa Arboree Gugliermo Seche Leonardo Murtinu Xpoforo Pintus Raymundo Spanu Francisco Capillu Joanne Runchura Nicolao Polighe Mariano Faucellu Guantino Morrochu Guantino Congiu Joanne de Sustani Guantino Pinna Nicolao de Riu Joanne de Serra Juliano Barbaracino Francisco Pischella Petro de Villa Simeone Megioradu Joanne de Muro Francisco Porchu et Francisco *Corssu* habitatoribus dicti montis: DOMINICO *Vaca* MAJORE ville de PUTU-MAJORE (12) G.° Marras Angelo de Masia Nicolao Pilialbu Joanne de Aceni Satornio de Salinas Manuele Olfanu Barçolo de Querqui Gonargiu Tracha Juliano Penna Barisone Vargiu et Leonardo de Marongio habitatoribus ville proxime dicte; JOANNE *Poddighe* MAJORE ville de COSSEIN (13) Petro Virde Joanne de Carbia Joanne Littera Janne Runchina Guantino de Montes Michele de Zori Elia Corda et Gavino de Serrenti habitatoribus dicte ville: BARISONO *Sanna* MAJORE ville de GIAVI (14) Comita Corbe Nicolao de Leda Joanne Secundinu Petro Canchis Andrea de Logu Leonardo Seche Gonnario Mannça Petro Nigro et Gonnario Penna habitatoribus proxime dicte ville: SIMEONE *Pischella* MAJORE ville de CHELEMALE (15) Petro Pisano Simeone Pulla Taniele de Ogiani Comita Virde et Joanne de Zori habitatoribus ville proxime dicte: MARTINO *de Olian* MAJORE ville de TIESI (16) Manuel Capita Anthonio Seche Petro de Tola Petro Penna Elia Porchu Petro Spangia Gaini de Monte et Joanne de Scanu habitatoribus dicte ville: MANUELE PLANA MAJORE ville de BERSSUDE (17) Leonardo Piga Arsoco de Marongiu Michele de Bare Martino de Querqui Comita Faucellu et Nicolao Cachula habitatoribus ville proxime dicte omnibus et singulis habitatoribus MONTIS LEONIS predicti et CONTRATE de CAPUT ABBAS et alia ipsius montis et CONTRATE et villarum suarum multitudine hominum ibidem existencium copiose quod non nisi pastores bestiarium defecerunt congregatis per inde in MONTELEONE ante ecclesiam Sancti Stephani ubi solitum est congregari concilium ipsius MONTIS LEONIS atque CONTRATE facientibus et representantibus universitatem dictorum CASTRI et CONTRATE ac majorem et saniorem partem ejusdem prout de hujusmodi potestate constat ad plenum per publicum instrumentum inde confectum in Monteleone ante ecclesiam prelibatam in posse Arsoci Salarj quondam Nicolai habitatoris Bose publici imperiali auctoritate notarii XII die januarii infrascripti et clausum per notarium proxime dictum (18).

Et ego NICOLAUS *Porcu* habitator ville de SOLA RUSSA (19) sindicus actor et procurator universitatis CONTRATE CAMPITANI MAJORIS (20) habens de subscriptis plenam et legittimam potestatem similem et talem qualem habent sindici

(1) Villaggio distrutto.
(2) USEDOS; odierno USELLUS.
(3) Villaggio distrutto.
(4) Forse l'attuale MOGORELLA.
(5) Esiste con lo stesso nome.
(6) Villaggio distrutto.
(7) ALAS; odierno ALES.
(8) MORGOGIORI; odierno MORGONGIORI.
(9) ALMOS; villaggio distrutto.
(10) Seguono le adesioni delle comunità della CONTRATA di CABU-ABBAS. Capo-luogo MONTELEONE. Il mandato è del 12 gennaio 1388.
(11) Il borgo prese il nome dal castello, che appartenne ai D'Oria.
(12) PUTUMAJORE; odierno POZZOMAGGIORE.
(13) Odierno COSSEINE.
(14) Odierno GIAVE.
(15) Odierno CHEREMULE.
(16) Esiste con lo stesso nome.
(17) Esiste con lo stesso nome. Si pronunzia BESSUDE
(18) Seguono le adesioni delle comunità della (contrata) di CAMPIDANO MAGGIORE. Capo-luogo SOLARUSSA. Il mandato è dell'11 gennaio 1388.
(19) Esiste con lo stesso nome.
(20) Ampia pianura verso mezzodì, che dal mare si estende sino al fiume TIRSO.

actores et procuratores civitatis Aristanni predicte desuper insertam hoc est ab universitate eadem seu a SUACESO PULIGHA locumtenente *officialis* CAMPITANI MAJORIS pro magnifica domina judicissa Arboree JOANNE *Loci* MAJORE ville de CERFALLIO (1) Borsolo de Sii Ponso Trochu Juliano Canli Jacobo Cocho Guantino Pili Philipo de Suni Mariano Samuti Joanne Seche Comita Pira Juliano Porcellu Amico Vutinu Petro de Scala Benedicto Pucelu et Nicolao Melone *juratis* ville proxime dicte: JOANNE *de Paulis* MAJORE de SOLARUSSA Andrea Seche Antiocho Trochu Joanne de Yecha Nicolao de Jerre Andrea Querqui Dominico de Aceni Gonario de Martis Joanne de Orru Comita Carta Aramo Canchuei Nicolao Sogia Amico de Mela Basilio Maduru Simeone Barberi et Joanne Penna *juratis* Juliano Lente Majore ville Longe Torbino Masala Arso de Recia Seraphino de Scano Mursino de Corona Dominico de Orru Andrea de Corona et Mariano de Iba juratis ville proxime dicte. Item a SARRACENO *Corria* MAJORE ville de SII MAJORE (2) Gennargio de Zori Joanne de Sii Francisco Vacha Comita Conchas Gonnario Corru Joanne Melone Joanne Porru Matheo Loche Guiglelmo de Scanu Vincencio Uselli Borsolo Pira et Borsolo de Sii *juratis* ville proxime dicte: LEONARDO *de Serra* MAJORE ville PETRA VEURRA (3) Seraphino de Cortis Joanne Frau Nicolao Pipiri Masulino Poda Georgio Mancha et Mariano Casu *juratis* ville proxime dicte: PETRO *de Urghe* majore ville de MASSAMA (4) Joanne Mele Guantino de Mulas Juliano de Logu Mariano de Echa Petro de Pani Petro de Miali et Saturno de Orru *juratis*. Item a COMITA *Cossu* MAJORE ville de NURACI NIELLO (5) Anthonio Podda Joanne de Frailis Petro de Frailis Nicolao de Loi Joanne Cau Salvestro Castai Michele Longuo Joanne de Loi et Joanne de Leda *juratis* ville proxime dicte: ARÇOCO *de Lacon* MAJORE ville de FENUGHEDA (6) Joanne de Idida Guantino Portis Andrea Perra Matheo Çori Aesu de Onni Mannai de Aceni Nicolao Tiris et Petro Muschas *juratis* ville proxime dicte: JOANNE *de Orru* MAJORE ville de NURAU ALBU (7) Guantino Polla Nicolao de Pani Gonnario Carau Pericono Mula et Ogittu de Serra *juratis* ville proxime dicte: AESO CEA *majore* ville de CAPRAS (8) Leonardo Frongia Francisco Line Alibrando de Serra Pero de Talasia Gonnario de Querqui Guiglelmo Pinna Barisone de Mandas Mariano Tando Thomanio Ortulanu Joanne Sogia Petro de Serra et Juliano Meloni *juratis* ville proxime prelibate: DONATO *de Scala* MAJORE ville de SALANIS (9) Joanne Cordella et Michele de Pau *jurato* Corria Merceale de Orru Gonnario Cocho Ferrerio Carau et Mariano Lampis *juratis* ville proxime dicte: COMITA *de Çori* majore ville de SERNISCHE (o SENUSTHE) (10) Petro Pullio Ioanne Marti Guantino de Congia Nicolao de Orru Murronu de Quartu et Pilosu Porchu juratis ville proxime dicte: FRANCISCO *de Zori* MAJORE ville de NURACI *de* PISCHE (11) Gierdano de Sii Barono de Leda Juliano de Serra Troischo Cupula Xpforo Vacha Comita de Jana et Philipo Tronu *juratis* ville proxime dicte: JOANNE *Pirella* MAJORE ville de ERSORRA (o ERJORRA) (12) Joanne de villa Nicolao de Zori Lazarino Caria Joanne Penna Mariano Galluri et Petro de Zori *juratis* ville proxime dicte: PETRO *Murtino* MAJORE ville de DONUGAGIA (13) Nicolao Canba Joanne de Figus Antiocho Mameli Joanne Mameli et Nicolao Littera *juratis* ville proxime dicte; JACOBO *Salis* MAJORE ville de SELLEJANI (14) Gaspario de Orru Jacobo Fala Petro Fala Nicolao de Yana Marcho Penna Francisco Deligia et Dominico Campana *juratis* ville proxime dicte: VINCENCIO *Duras* MAJORE ville de BARATILI (15) Joanne Canchedi Joanne de Ledda Sisinnio Porru Mariano Canchedi Guantino Cani Borçolo Cani et Fuliato de Arca *juratis* ville proxime dicte omnibus et singulis habitatoribus prelibate CONTRATE et alia ipsius CONTRATE et villarum suarum multitudine hominum in eis habitancium copiose sic quod non nisi pastores bestiarium defecerunt congregatis in villa de SOLARUSSA ubi est solitum congregari concilium universitatem dicte CONTRATE facientibus et representantibus et eciam majorem et saniorem partem ejusdem prout de potestate hujusmodi constat ad plenum per publicum instrumentum inde confectum in villa de SOLARUSSA in staulo ecclesie Sancte Marie ville ejusdem in posse Leonardi Sanna filii Guantini Sanna de civitate Sasseri publici imperiali auctoritate notarii die undecima januarii infrascripti et clausum per notarium proxime precontentum (16).

Et ego AGUSTINUS *Ferrali* habitator ville de MAHARA (17) sindicus actor et procurator universitatis CONTRATE MARMILLE et villarum ejusdem habens plenam et legittimam potestatem faciendi subscripta similem et talem qualem habent sindici actores et procuratores civitatis Oristanni predicte desuper insertam scilicet ab universitate eadem seu a NICOLAO LONGHU *castellano* MARMILLE STEPHANO *de Urghu* MAIORE ville de MAHARA BARBARAGHESA Gunnario Longu Andrea Daceni Librando de Montis Petro de Urghu Ecu Cambuli et Paulo Pinna Michele Cara Nicolao Masala et Gantino Maniceda *juratis* ville proxime dicte: Philipo Gastai G.° Tirichu Joanne de Sii Andrea Longu Michele de Pascha Meglori de Orru Barisono Canpana Salvatore de Yana Colo de Murtas Paschalino de Melas Gunnario Ardu Francisco Mancha Joanne Conchas Nicolao Meddoni Benedicto de Cortis Joanne Tronce Anthonio de Murtas Thomeo Pigha Salvatore de Pira Laurencio Marcia Filipo Dunali Anthonio Vermilla Gunnario Campana Barçolo de Murtas Philippo Puddina Salvatore Daceni Crescenti de Castay Barçolo Corria Petro de Çori Margiano de Marongiu Comita Piludu Gunnario Dorru Guantino Pani et Casu Nicolao Urray Comita de Campu Cippari

(1) Odierno ZERFALIU.
(2) Odierno SIAMAGGIORE.
(3) Villaggio ora distrutto.
(4) Esiste con lo stesso nome.
(5) Odierno NURAXINIEDDU.
(6) Villaggio ora distrutto.
(7) Villaggio distrutto.
(8) Odierno CABRAS.
(9) Villaggio ora distrutto.
(10) Villaggio distrutto.
(11) Villaggio distrutto.
(12) Villaggio distrutto.
(13) Odierno DONNIGALA.
(14) Villaggio ora distrutto.
(15) Esiste con lo stesso nome.
(16) Sieguono le adesioni delle comunità della regione *(contrata)* di MARMILLA. Capo-luogo MAHARA BARBARAQUESA. Il mandato è del 12 gennaio 1388.
(17) MAHARA, cui si dà più sotto l'aggiunto di BARBARAGHESA, o *Barbaraquesa*, è l'odierno MARA ARBAREI.

Frau Petro de Suhergiu Nicolaò Merreus Michele Polla Hogitto Sabiu Francisco de Sii Nicolao de Corongiu Joanne de Honni Joanne de Circha Laurencio de Achamu Gabriele Ardu Angilotto Daceni Comita Apis Pantaleo Puteri Salvatore de Sii Joanne Masala Nicolao de Paulis Anthonio Cadeddu Matheo Coça Petro Arrubiu habitatoribus ville proxime dicte. Item a LEONARDO *Polla Porchu* MAJORE VILLE NOA *de* FORRU (1) Nicolao Capellu Anthonio Movu et Francisco de Bogia *juratis* ville ejusdem. Item a TORBINO *de Unali* MAJORE ville de ÇIÇALMO (2) Barçolo Manca Sanghineu Coma et Barçolo de Serra *juratis* ipsius ville Mariano Tiddus Andrea Frau Manfroni Piras Laurencio de Murru Gunnario Corropiu habitantibus in villa eadem. Item a GUANTINO *Serrau* MAJORE ville de LUNA MADRONA (3) Nicolao Isquirru Joanne Coccho Gantino Tuveri Joanne de Paulis Mariano Eccha Andrea de Perinu *juratis* ipsius ville Michele Serrau Barçolo Dunali Jacobo Avina Benedicto de Ligia Petro Casu Bertucu de Sii Juliano de Montis Benedicto de Corona Gunnario de Lillos habitantibus in villa proxime dicta. Item a MICHELE *de Tidora* MAJORE ville de SILLI (4) Margiano de Idda Joanne Mannonu Annos e Vida Melone *juratis* ville proxime dicte. Item a NICOLAO *de Serra* MAJORE ville de PAULI (5) Gantino de Yana Joanne de Puçara Matheo Porcellu Joanne de Serra et Joanne Carumatta *juratis* ville ejusdem Nicolao de Figos Sisinnio de Serra Vincencio de Massa et Ioanne de Massa habitatoribus ville proxime dicte. Item a MARGIANO *Coccho* ville de SES PLASSES (6) Joanne Bina Petro de Murru Matheo Murgia Francisco Murgia et Genargio de Serra habitatoribus in villa proxime dicta. Item a NICOLAO *Sece* ville de TUYLI (7) Gantino Piçalis Majoribus Laurencio de Pardu Torbino Mereu Massargiu Montigha Salvatore de Sinctas Creyendeu Sece et Nicolao Farris *juratis* ville ipsius Joanne de Yana Petro de Pau Nicolao Cossu Bernardo Mecuci Dominigho de Orro habitantibus in villa proxime dicta. Item a MIRAI *de Marongiu* MAJORE ville de BARUMINI (8) Barçolo Oreddu Francisco Cuddas Nastencii Boy Gantino Pateri habitantibus in villa proxime dicta. Item a SADURRU *de Serra* MAJORE ville de TURRI (9) Petro Conco Comita de Nuraghe Furradu de Baus Torbino Lierru Barçolo de Marongiu Joanne Meçuçi et Petro Serellu *juratis* ville ipsius Joanne Pelle Nicholao Cancha Salvatore Cau Comita dessu Donnu Comita de Serra Georgio Brerru Joanne Frau Murrone Clava Cochotti de Meçuçi Comita de Piçalis habitantibus in villa proxime dicta. Item a MURRONO *Serpe* MAJORE ville DUÇARA MANNA (10) et Marco Cadeddu ville proxime dicte. Item a MARGIANO *de Bosay* MAJORE ville de BARADILI (11) Salvatore Dunnali Margiano Dunnali Nicolao Isquintu Deusdadu Tronce et Dominighu de Loy *juratis* et Joanne Sucha de villa proxime dicta. Item a MARGIANO *de Quartu* MAJORE ville de CILICIA (12) Francisco Daceni Matheo de Mussa et Comita de Piras *juratis* ville ipsius. Item ab ANTIOCO *de Serra* MAJORE ville de GESTORI (13) Salvatore Uteri Stephano de Archa Giuddu Tronce Barçolu Cossu Petro Dorru Antiocho Maçucha et Andrea Pullu *juratis* et Michele de Orlandu ville proxime dicte. Item a MURRONO *de Serra* MAJORE ville de SINI (14) Facio Donu et Margiano de Frailis *juratis* ville proxime dicte. Item a SILVESTRU *Pipiri* MAJORE ville de JENURI (15) Hoguitto de Zori Leonardo Carcana et Georgio Ferru ipsius ville *juratis*. Item a BARISONO *Cuddas* MAJORE ville de BAREÇA (16) Petro de Quisa Saraghinu Longu et Nicolao de Yana proxime dicte ville *juratis*. Item a BARISONO *Pucellu* MAJORE ville d'ACENE (17) a Petro Dorru Gantino Loy et Petro Perdighi *juratis* ville proxime dicte omnibus et singulis habitatoribus dicte CONTRATE universitatem CONTRATE ipsius ac villarum suarum et majorem ac saniorem facientibus et representantibus partem ejusdem congregatis per inde in dicta villa de MAHARA BARBARAQUESA ante ecclesiam Sancti Saturnini una cum multitudine hominum ipsius CONTRATE et villarum suarum qui erant ibidem copiose sic quod non nisi pastores bestiarium defecerunt prout de potestate hujusmodi constat ad plenum per publicum instrumentum inde confectum in villa de Mahara predicta ante ecclesiam Sancti Saturnini predictam in posse Andree Virde quondam Joannis Virde de civitate Sasseri filii publici imperiali auctoritate notarii XII die januarii infrascripti et clausum per notarium proxime prelibatum (18).

Et ego BARSOLUS *de Lacon* habitator ville BIDONI (19) sindicus actor et procurator universitatis CONTRATE seu PARTIS *de* VARICATO (20) et villarum dicte CONTRATE habens super subscriptis peragendis et omnino complendis potestatem plenam et legittimam similem et talem qualem habent sindici actores et procuratores civitatis Aristanni predicte desuper insertam hoc est ab universitate eadem seu a TORBINO DARGIOLAS *officiali* PARTIS VARICATI pro magnifica domina judicissa Arboree GUANTINO *de Pira* MAJORE ville BUSACHE (21) Stephano de Laccon Joanne Conchedda Nicolao Concedda Barsolo de Ru Dominico de Marongio Andrea Corria Lemono Seche Nicolao Seche Comita Frau Neruccio de Ru Petro de Bangius Santoro Mele Joanne Frau Petro Adi Comita de Serra Joanne Curedda Saracino Curedda Arsoco de Uras Comita Mameli habitatoribus ville proxime dicte. Item a PARISONO *Seche* MAJORE ville de UTA (22) Stephano de Ledda Nicolao de Ledda Petro Dessori Francisco Dessori et Comita Boi *juratis* Arsoco Boe Salvatore Coso Bernabobo Nucio Mariano Marras et Mār. de Staara morantibus in villa proxime prelibata. Item a MARIANO *de Uta* MAJORE ville de SORRAI (23)

(1) Odierno VILLANOVAFORRU.
(2) Villaggio ora distrutto.
(3) Villaggio odierno di LUNAMATRONA.
(4) Odierno villaggio di ISILI.
(5) Odierno PAULI GERREI.
(6) Odierno LASPLASSAS.
(7) Esiste con lo stesso nome.
(8) Esiste con lo stesso nome.
(9) Esiste con lo stesso nome.
(10) Odierno villaggio di USSARAMANNA.
(11) Esiste con lo stesso nome.
(12) Forse l'odierno SILIQUA.
(13) Esiste con lo stesso nome.
(14) Esiste con lo stesso nome.
(15) Odierno GENNURI.
(16) Odierno BARESSA.
(17) Villaggio ora distrutto.
(18) Seguono le adesioni delle comunità e ville della *contrada* PARTIS VARICATI, Capo-luogo BUSACHE. Il mandato è del 15 gennaio 1388.
(19) Esiste con lo stesso nome.
(20) In lingua sarda PARTI BARIGADU.
(21) Odierno BUSACHI.
(22) Esiste con lo stesso nome.
(23) Villaggio ora distrutto.

Petro Mancha Petro Marras et Joanne Mula *juratis* Filuccio de Caton Dominico Lodde Joanne de Pira Comita de Unali Parisono Marras Joanne Marras Dominico Murgia et Fiindeo Pisu habitatoribus ville proxime dicte. Item a COMITA *Murtino* MAJORE ville LEUNELLI (1) Baldofino Musiu Simone Porro et Arsoco de Sii *juratis* Arsoco de Sii Francisco Carbone Petro Cao Francisco Tigula Juliano Frongia et Juliano Carta habitatoribus ville proxime dicte. Item a JULIANO *Mameli* MAJORE ville de LODDU (2) Joanne Mameli Guantino de Uta et Laurencio Mele *juratis* Michele de Ru Mariano Contona Petro de Pira et Juliano Capissa habitatoribus ville proxime dicte. Item ab ARSOCO *de Urghe* MAJORE ville FODRONGIANI (3) Laurencio de Molargia Laurencio de Sena Comita Spanu et Joanne de Addis Joanne Onida Paulo de Cherqui Parisono Cocho Joanne Seche Petro Spiga Laurencio de Ru Joanne Puddio et Petro de Martis habitatoribus ville proxime dicte. Item a PARISONO *Useli* MAJORE ville de MONTE SANTO Joso (4) Dominico Tode Sisinnio Pische et Nicolao Puddio *juratis* Joanne Puddio Matheo Penna Paglassino Siculo et Petro Frongia habitatoribus ville proxime dicte. Item a PETRO *Pistis* MAJORE ville ALARY (5) Matheo Serroni Gonnario Machao Petro de Cherqui et Guantino de Cherqui *juratis* Ughetto de Urgo Jacobo de Archa Gonnario Seche Molentino Dessori et Mirai Simbula habitatoribus ville proxime dicte. Item a JULIANO *Meleddu* MAJORE ville de BARBARGIANA (6) Sisinnio de Ru Gherardo de Uta et Joanne de Scanu *juratis* Joanne de Ru Molentino de Liggia Lusurgio de Urgo Joanne de Patro Santoro de Prato et Benedicto Sancha habitatoribus ville proxime dicte. Item ab ANTHONIO *de Villa* MAJORE ville MODDAMINIS (7) Gonnario Uccho *jurato* Bono de Urgo et Parisono Pala comorantibus in villa eadem. Item a BARSOLO *de Laccon* MAJORE ville ARDAULI (8) Nicolao de Sori Petro de Sori Juliano Leccha Petro de Sori Nicolao Useli Nigro de Scano Mariano Marras et Juliano Pissalis ville habitatoribus proxime dicte. Item a JOANNE *de Serra* MAJORE ville SORADILI (9) Petro Sannio Arsoco de Onida et Nicolao de Uta juratis Francisco Pira Francisco Sicilia Nicolao *Per.°* Juliano Pala Parisono Falche Basilio Verde Sisinnio de Argiolas Petro de Cherqui Joanne de Luccha et Anthonio Manna habitatoribus ville proxime dicte. Item a JACOBO *de Ore* MAJORE ville de TRUSCHEDO (10) Laurencio Uras et Parisono Poddighe juratis Loonardo Mameli Mariano Duras et Guantino Poddighe in villa habitantibus proxime dicta omnibus et singulis de dicta CONTRATA et alia ipsius CONTRATE multitudine hominum in ea habitancium copiose sic quod non nisi pastores bestiarium defecerunt congregatis in platea domus Gantini de Pira majoris ville de BUSACHE ubi est solitum congregari concilium universitatem dicte CONTRATE ac majorem et saniorem partem ejusdem facientibus et representantibus prout de potestate hujusmodi constat ad plenum per publicum instrumentum inde confectum in villa de Busache in platea domus supradicte in posso Ambrosii Penna notarii de civitate Aristanni publici imperiali auctoritate notarii xv die januarii infrascripti et clausum per notarium prelibatum (11).

Et ego TOMEUS *Sogia* habitator ville de SIA SANCTE LUCIAE sindicus actor et procurator universitatis CONTRATE CAMPITANI *de* SIMAGIS (12) habens plenam et legittimam potestatem faciendi subscripta similem et talem qualem habent sindici actores et procuratores civitatis Aristanni predicte desuper longe insertam hoc est ab universitate proxime dicte CONTRATE seu a PETRO *de* LACON *officiali* CAMPITANI *de* SIMAGIS pro dicta domina judicissa MARIANO *de Yana* MAJORE ville de SIMAGIS *de* MARGIANI (13) Ioanne de Orani Joanne de Valle Nicolao de Valle Paulo de Serra Francisco Peco Romano Zori Aramo de Zori Colo Meloni Dominico Cidis et Saltoro de Querqui *juratis* ville proxime dicte: GONNARIO *de Yana* MAJORE ville de SIMAGIS *de* SANTO JULIANO (14) comita de Mogoro Santoro de Sii Angelo Masala Guantino de Curchas Santoro Mocy Nicolao de Yana Gonnario de Solas et Lazarino Masala *juratis* ville proxime dicte: LEORI *de Campo* MAJORE ville de SIMAGIS Josso (15) Mariano Pirri Angelo Lira Ioanne Pinglieri Bugino Mancoso Vincencio de Orru Petro de Zori et Nicolao Melone *juratis* ville proxime dicte: LEONARDO *Pilella* MAJORE ville de BANGIOS (16) Ioanne Murru Ioanne Porchu Francisco de Arcedi Petro de Cherqui Gonnario de Sii et Gomita de Quia *juratis* ville proxime dicte: GUANTINO *Magia* MAJORE ville de CAPRILES (17) Crescente Mele Nicolao Dunedo Gonnario Lai Comita Mugulo et Barisono Mugulu *juratis* ville proxime dicte: PAULO *Tancha* MAJORE ville de UGIASTRA (18) Ioanne Ecte Leonardo de Angu Petro de Zori Sabatino de Manchu Gugliermo de Quia et Vincencio Lecis *juratis* ville proxime dicte: COMITA *Lai* MAJORE ville de SIA SANCTI NICOLAI (19) Bonnano Capula Laurencio de Serra Sisinio de Marchi Sisinio Pees Anthonio de Serra et Juliano de Muru *juratis* ville proxime dicte: LESIO LODDO *Majore* VILLE OLBANE (20) Borçolo de Massa Mariano de Serra Guiducio de Quirrus Nicolao Zaru Nicolao Chintu et Thomeo de Orru *juratis* ville proxime dicte: COMITA *de Querqui* MAJORE ville de SIILI MURRONO PULIGAS (21) Nicolao Serraglu Iacobo Dardu Ioanne de Ibba Nicolao Uras et Nicolao Mela *juratis* ville proxime dicte: PETRO *de Piras* Petro Cercho et Nicolao Mula *juratis* ville CURIE (22) predicte: GUANTINO *Schuru* MAJORE ville SANCTE JUSTE (23) Petro Murra Arsoco Colle Anthioco Cadahino Saro Cogoni et Cogotti Corbu *juratis*

(1) Odierno NEONELI.
(2) Villaggio ora distrutto.
(3) L'attuale FORDONGIANOS; antico FORUM TRAJANI dei tempi romani.
(4) Villaggio ora distrutto.
(5) Odierno ALLAI.
(6) Villaggio distrutto.
(7) Villaggio distrutto.
(8) Esiste con lo stesso nome.
(9) Odierno SORRADILE.
(10) Odierno VILLANOVA TRUSCHEDU.

(11) Seguono le adesioni delle comunità e ville CONTRATE CAMPITANI *de* SIMAGIS. Capo-luogo SIMAGIS *de* MARGIANI. Il mandato è del 12 gennaio 1388.
(12) In ling. sard. CAMPIDANU SIMAXIS.
(13) Odierno SIMAXIS.
(14) Aggregato a SIMAXIS.
(15) Aggregato come il precedente.
(16) Villaggio ora distrutto.
(17) Villaggio distrutto.
(18) Odierno OLLASTRA SIMAXIS.
(19) Forse l'attuale SIAMANNA.
(20) Odierno VILLA URBANA.
(21) Distrutta.
(22) Cioè della villa precedente.
(23) Odierno villaggio di S. GIUSTA.

ville proxime dicte: R.° *Loche* Maiore ville de Palmas *de* Ponte (1) Gonnario Boe Ioanne Uda et Ioanne Mancha *juratis* proxime dicte ville; Arsoco *Castagno* Majore ville de Palmas (2) *Majore* de Pani Bonu (3) Guantino Murru et Petro Pau *juratis* ville proxime dicte: Joanne *Penna* Majore ville de Palmas (4) Petro de Sancto Gavino Petro de Benefacta Leonardo Cartona Petro de Filicittu Ioanne Ardu et Ioanne de Serra *juratis* ville proxime dicte: Juliano *de Zori* Majore ville de Sancte Haeru (5) Sarracenu Porcellu et Juliano Murgia *juratis* ville proxime dicte: Arsoco *Catellu* Majore ville de Sia Sancte Lucie (6) Borçolo Sullas Borçolo Mele Ioanne Paradari Garcia Deus Marras et Michele de Campu *juratis* ville proxime dicte omnibus et singulis de dicta Contrata et alia ipsius et villarum suarum multitudine hominum inibi stancium copiose sic quod non nisi pastores bestiarum defecerunt congregatis per inde in dicta villa de Simagis *de* Margiani ubi est solitum congregari concilium facientibus et representantibus universitatem dicte Contrate et majorem ac saniorem partem ejusdem prout de potestate hujusmodi constat ad plenum per publicum instrumentum inde confectum in villa Simagis de Margiani in platea ecclesie sancti Giminiani ville ejusdem in posse Leonardi Sanna filii Guantini Sanna de civitate Sasseri publici imperiali auctoritate notarii die xii januarii infrascripti et clausum per notarium prelibatum (7).

Et ego Jacobus *de* Sii habitator ville de Solgono (8) sindicus actor et procurator universitatis Curatoriarum *de* Mandraholisay et Barbargie *de* Bilbi (9) habens plenam et legittimam potestatem faciendi subscripta similem et talem qualem habent sindici actores et procuratores Aristanni civitatis predicte desuper insertam hoc est ab universitate Curatoriarum predictarum seu a Joanne *Pinna* locumtenente *officialis* Curatoriarum predictarum pro dña jndicissa jamdicta: Francisco *Piçalis* Majore ville de Solgono Joanne Cece Petro de Asenu Flore Piçalis Mariano Teneru Gonnario de Casta Saltaro de Serra Ioanne de Corona Gasparro de Curcas Salvadu de Murtas *juratis* ville ejusdem ac Gonnario Mancha Gonnario de Serra Comita Cathellu Antonio Calba Francisco Marras Mariano Cathellu Comita Marras Gonnario Marchio Fuliato Moci Ioanne de Corongiu Guantino de Marongiu Benedicto Calba Mencone de Serra Nicolao de Serra Petro de Ligios Comita Polla Mariano Orgolesu Arsocco Marras *G.°* de Yana et Petro de Marongio habitatoribus ville proxime dicte. Item a Lotto *de Serra* Majore ville de Açara (10) Juentinu de Martis Mariano de Sori Barsolo Marras et Guillermo Marras *juratis* ville ejusdem ac Ioanne Sarai Mariano Sarrau Guantino Maneli et Barzolo Albay comorantibus in villa proxime dicta. Item ab Arsoccho *Chirroni* Majore ville de Spasulee (11) Gonnario de Serra Laurencio Fulla et Gonnario de Corongiu *juratis* ac Georgia Lecha Parasono de Serra Barsolo Fulla et Petro Uda habitatoribus ville proxime dicte. Item a Mariano *de Ligia* Majore ville de Meana (12) Suachesu Carta Petro Pelle et Ioanne Caponi *juratis* a Petro de Naitan Gonnario Urru Petro Leppori Barisono Seche et Guantino Tacula habitatoribus ville proxime dicte. Item a Bildosino *de Sori* Majore ville de Tonara (13) Arsoco de Lacon et Matheo de Querqui *juratis* ac Francisco Murgia Petro Marras Juliano Uras et Margiano Seche habitatoribus ville proxime dicte. Item a Nicolao *Mele* Majore ville de Desilo (14) Ioanne de Sii et Sisinni Mele *juratis* ac Gonnario Mura Matheo Loche et Comita de Curcas habitatoribus ville proxime dicte. Item a Creyndeu (*Credi in Dip.*) *de Curcas* Majore ville de Bilbi (15) Ioanne de Curcas et Gonnario de Curcas *juratis* ac Taniele Marras Ioanne Pelle et Guantino de Sori habitatoribus ville proxime dicte. Item a Laurencio *Penna* Majore ville de Ariçu (16) Francisco Penna et Ioanne Penna *juratis* ac Gonnario Mameli Ioanne Furca et Petro Seche habitatoribus ville proxime dicte. Item a Gonnario *de Lacon* Majore ville de Summungleo (17) Parasono de Barca Philippo de Martis et Gonnario Cuculla *juratis* ac Simeone de Sori Gonnario Mele Anthonio de Martis Mariano de Serra Paolo Marras Anthonio Mele Michele Fay Comita de Martis *u u u u u* (sic) et Petro Cau habitatoribus ville proxime dicte. Item a Mariano *Mele* Majore de Leonissa (18) Guantino Boe jurato ac Mariano Mura et Ioanne de Asuni habitatoribus ville proxime dicte. Item a Petro *Cocho* Majore ville Arcueri (19) Laurencio de Lacon Petro de Ilã Guantino Dorruu et G.° de Serra *juratis* ac Petro Marras Parasono de Serra Anthonio Seche Petro Murtinu et Mariano Usay habitatoribus ville proxime dicte omnibus de Curatoriis supradictis et alia ipsarum Curatoriarum et villarum suarum multitudine hominum ibidem stancium copiose sic quod non nisi pastores bestiarium defecerunt congregatis in villa de Solgono predicta ante curiam ville ejusdem facientibus et representantibus universitatem dictarum Curatoriarum ac majorem earum partem et eciam saniorem prout de potestate hujusmodi constat ad plenum per publicum instrumentum inde confectum in villa de Solgono predicta in curia prelibata in posse Ambrosii Penna filii quondam Guiducii Penna notarii de civitate Arestanni publici imperiali auctoritate notari xiiii die januarii infrascripti et clausum per notarium proxime prelibatum (20).

(1) Distrutta.
(2) Esiste con lo stesso nome.
(3) Distrutta.
(4) Esiste.
(5) Odierno S. Vero Congius.
(6) Forse l'odierno Siapiccia.
(7) Sieguono le adesioni dei comuni di Mandraholisay *et* Barbagie *de* Bilbi. Capo luogo Solgono. Il Mandato è del 14 gennaio 1388.
(8) Odierno Sorgono.
(9) In ling. sard. Mandrolisai, e Barbagia Belvi.
(10) Odierno Atzara.
(11) Villaggio ora distrutto.
(12) Esiste con lo stesso nome.
(13) Esiste con lo stesso nome.
(14) Odierno Desulo.
(15) Odierno Belvi.
(16) Odierno Aritzo.
(17) Odierno Samugheo.
(18) Villaggio ora distrutto.
(19) Odierno Ortueri.
(20) I sindaci e procuratori delle varie comunità, e villaggi delle regioni (Contrate, Curatorie) sopra accennate, dopo aver fatto fede dei poteri, dei quali erano muniti, con la esibizione e registrazione dei rispettivi loro Mandati, approvano e giurano il presente atto di pace tra Eleonora di Arborea, e i Sardi da una parte, e il re Don Giovanni di Aragona dall'altra; e si sottomettono ancor essi alla giurisdizione degli arcivescovi di Cagliari e di Oristano per la scomunica preventiva da fulminarsi contro gl'infrattori della pace medesima; sostituendo per tale oggetto la loro procura ad Antonio Serrani, e Pietro de Vineolis dimoranti in Cagliari.

Laudamus aprobamus et firmamus tam nominibus nostris propriis quam nominibus eciam dictarum universitatum et singularium de eisdem ac auctoritate constitutis per universitates nobis atribute easdem modo et forma predictis omnia et singula supradicta concessa aprobata et firmata per egregiam dñam Elionorem *judicissam* Arboree *dñam nostram* seu procuratores ejus superius notatos inquantum ea et eorum singula nos et dictas universitates et singulares earum tangunt et concernunt ac pertinent per nos et eas eciam observari. Et promittimus nos omnes dicti sindici actores et procuratores et quilibet nostrum pro universitate cujus est sindicus actor et procurator et singularibus de eadem et nominibus eorumdem auctoritate potestatis ejusdem et nominibus eciam nostris predictis ea omnia supradicta attendere et complere ac eciam observare perpetuo et contra illa vel aliquod eorumdem nunquam facere vel venire aliquo modo racione seu causa. Et si contrafecerimus volumus dictis nominibus et quolibet eorumdem incurrere penas superius expressatas tam spirituales quam temporales quam eciam pecuniarias eis via et modo quibus in capitulis continentur jamdictis. Quibus penis commissis vel non nichilominus predicta per nos promissa in eorum maneant robore et valore et ad corroboracionem predictorum juramus in animas nostras proprias et illorum quorum sindici et procuratores existimus per dominum Deum et ad sancta ejus quatuor evangelia nostrum cujuslibet corporaliter manibus tacta gratis. Et nichilominus facimus homagium ore et manibus comendatum ad consuetudinem Ispanie et prout in dictis capitulis continetur vobis nobili dño Eximino Petri *de* Arenosio gubernatori predicto illud recipienti nomine et vice doñi regis predicti. Ceterum substituimus actores universitatum predictarum ac procuratores nostrum et singularium de eisdem Anthonium Serrani et Petrum de Vineolis notarium habitatorem Castri Callari et utrumque eorum in solidum ita quod prius occupantis condicio pocior non existat sed quod per unum eorum fuerit inceptum per alium mediari valeat et finiri ad summittendum nos et dictas universitates et singulares de eisdem jurisdictioni reverendorum in Xpo patrum dñorum archiepiscopi Callaritani et archiepiscopi Aristanni simul in hoc casu tantum et ad recipiendum ab eis sicut et nos cum presenti summittimus nos eorum jurisdicioni et recipere intendimus voluntarie et ex pacto sententiam interdicti in universitatum qualibet predictarum et excomunicacionis in nos et singulares alios de universitatibus prelibatis promittentes habere ratum gratum et firmum quicquid per dictos Anthonium et Petrum factum fuerit in premissis et non venire contra aliqua eorumdem racione aliqua jure modo seu causa. Et pro predictis omnibus et singulis attendendis et complendis ac firmiter observandis et pro penis eciam pecuniariis prelibatis si et quociens in predictis vel aliquo eorumdem extiterit contrafactum et pro sumptibus expensis et damnis si quas dictum dñum regem et suos vassallosque ejusdem ocasione seu defectu predictorum facere et pati contingerit quomodolibet exsolvendis et eciam emendandis obligamus omnia bona nostra et dictarum universitatum et singularium earumdem presencia et futura ac ubique habita eciam et habenda videlicet notario stipulanti ut infra.

Et *assimili* (*a simili*) nos inferius nominati sindici actores et procuratores universitatum terre dñi regis nostri predicti videlicet nos Marcus Joveri et Franciscus Roig habitatores Castri Callari (1) nominibus nostris propriis et ut sindici actores et procuratores universitatis castri predicti et singularium de eadem habentes ab ipsa universitate plenum et legittimum posse faciendi subscripta cum publico instrumento tenoris sequentis (2). = Noverint universi quod ad convocacionem *venerabilis* Rodrigui Lençol Domicelli *vicarii* Castri Callari pro illmo dño rege Aragonum voce preconia sonoque tube factam per Michaelem Darbo preconem publicum et juratum dicti Castri prout est moris consiliarios et juratos ipsius Castri in vel pro talibus convocari in domo in qua consilium dicti Castri consuevit congregari convenerunt et interfuerunt venerabilis Nicolaus Carbonelli Guillermus Canielles Iacobus Xarch Arnaldus Carreres et Petrus Geronella consiliarii anno presenti universitatis dicti Castri Berengarius Rigolf Arnaldus Frigula Matheus Muluer Petrus Palacals Franciscus Oriol Iacobus Cases Ferrarius Simon Petrus Çalort Simon Rubei Petrus Torrent Ferrandus Yuanyes Petrus Sauri Ioannes Leo Andreas Salvador Iacobus Rossell Guillermus Oliva Petrus Terrer Petrus Guitard Benvengut Soler Petrus Carusses Berengarius Massaguer G.us Maçot G.us Torres Arnaldus Vilar Arnaldus Sancta Cilia (3) Ioannes Feliu Petrus Pinol Iacobus Colomer et Petrus Ros omnes jurati et habitatores dicti Castri majorem ac saniorem partem consilii dicte universitatis facientes et totam ipsam universitatem representantes. Confidentes ad plenum predicti consiliarii et jurati de fide industria et legalitate *venerabilium* Marchi Jover absentis et Francisci Roig presentis habitatorum dicti Castri vice et nomine dicte universitatis et singularium ejusdem cum auctoritate et decreto dicti Venerabilis Vicarii in his intervenientibus fecerunt constituerunt et ordinarunt suos et ipsius universitatis sindicos actores et procuratores ac nuncios speciales prenominatos Marcum Jover et Franciscum Roig et utrumque eorum in solidum ita quod non sit melior condicio occupantis negocium sed id quod alter eorum inceperit alius nichilominus id prosequi valeat et finire ad comparendum et se representandum humiliter et devote tam coram illmo dño eorum Rege Aragonum et eius honorabili consilio et audiencia quam coram ipsius dñi regis nobili Gubernatore et Reformatore Regni Sardinie et pro ipsis venerabilibus consiliariis et juratis et pro tota dicta universitate et singularibus de eadem consenciendum paci seu concordie concordate seu que fieri et concordari in domino sperattur inter dictum Dñum Regem seu dictum ejus nobilem *gubernatorem* ex una parte et nobilem et egregiam Dñam Elienoram Judicissam Arboree et nobilem Brancam Leonem *de* Auria ejus maritum ac Sardos Insule

(1) Marco Jover, e Francesco Roig, sindaci e procuratori della università del Castello di Cagliari, approvano o giurano in ugual modo la presente pace.

(2) Segue il tenore della procura fatta a detti sindaci dai consiglieri, e *giurati* del Castello di Cagliari, i quali si valgono di questa occasione per chiedere al re di Aragona varie esenzioni, e privilegi, come si legge più sotto.

(3) Sancta Cilia, ossia Sancta Gillia, o Sant'Igia, castello, o terra munita, che fu causa di aspra guerra tra i pisani, e genovesi, come appare dalle varie carte, che riportammo più sopra tra i Diplomi e Carte del Secolo XIII.

Sardinie ex altera ipsamque concordiam et capitula ejusdem nominibus jamdictis firmandum et quascumque obligaciones speciales et generales faciendum et eciam sacramentum et homagium et alias securitates et cautelas cum illis penis tam pecuniariis quam spiritualibus et aliis quibus libet et ut ipsis videbitur et alias quascumque concordatas seu concordandas inter partes predictas nominibus jamdictis faciendum pariter et firmandum. Et ad impetrandum habendum et obtinendum ab ipso dño rege et ejus sacro consilio et audiencia confirmacionem et de novo concessionem privilegiorum graciarum franquitatum et immunitatum concessarum eidem universitati per precessores suos Aragonum reges necnon eciam de novo impetrandum habendum et obtinendum alia quecumque privilegia libertates et immunitates literas et rescripta gracias et remissiones vel justiciam continentes facientes et faciencia pro ipsis et universitate predicta et singularibus de eadem. Et adjutorium et succursum ab eodem dño rege et ab quibuscumque sindicis et procuratoribus terrarum regnorum et civitatum suarum humiliter et cum instancia postulandum requirendum et obtinendum pro restauracione et deffencione hujus Castri Callari et per consequens tocius Sardinie regni et ipsis hujusmodi de causa si opus fuerit suplicandum protestandum monendum et requirendum. Et jus dicte universitatis in omnibus postulandum manutenendum et defendendum et graciam liberacionem et enfranquimentum super censibus sive censualibus ad que hospicia propter incendium diruta et alia in Castro Callari obligata sunt ac summissa petendum a dicto dño rege et obtinendum ut per hoc facilius reformentur et refecta in statu sincero diligencius perpetuo habeantur. Et super hiis aliis omnibus supradictis quecumque pacta promissiones avinencias transaciones stipulaciones et obligaciones que ipsis sindicis actoribus et precuratoribus ac nunciis vel alteri eorum videbitur faciendum et recipiendum et inde publicum seu publica faciendum et firmandum fieri petendum et recipiendum instrumenta cum illis clausulis securitatibus et cautelis que eis vel alteri eorum videbitur et ad premissa necessaria fuerint vel eciam opportuna. Et demum omnia alia et singula in predictis et circa premissa libere faciendum procurandum et exercendum que veri et legittimi sindici et procuratores ac nuncii ad similia constituti facere possunt et debent et que ipsa universitas consiliarii et jurati ac singulares de eadem facere possent si presentes adessent eciam si talia sint vel fuerint que mandatum exhigant speciale. Comittentes dictis eorum sindicis et procuratoribus ac nunciis et utrique eorum in solidum super predictis et dependentibus ex eisdem ac connexis plenarie vices suas et dicte universitatis et singularium ejusdem cum libera et generali administracione. Promittentes eisdem sindicis actoribus et procuratoribus ac nunciis et mihi notario infrascripto tanquam publice persone hec ab eisdem constituentibus legittime stipulanti et recipienti nomine et vice dicti Marchi absentis et omnium aliorum quorum interest intererit et poterit interesse se nomine tocius dicte universitatis et singularium de eadem semper habere ratum gratum et firmum quicquid per eosdem sindicos actores procuratores et nuncios vel alterum eorum in predictis et circa premissa actum procuratum fuerit sive gestum et nullo tempore revocare sub bonorum omnium dicte universitatis et singularium de eadem obligacione que acta fuerunt in Castro Callari in aula domus consilii predicta XVIII die mensis decembris anno a nativitate dñi M.° CCC° LXXXVII presentibus testibus Natale Bertran. Callari et Iacobo Bacallar de Majorica ad hec vocatis specialiter et rogatis S✧num mei Roderici Lançol Domicelli vicarii Castri Callari pro illmo dño rege Aragonum. Qui huic sindicatui tanquam actui legittimo ex parte dicti dñi regis et auctoritate officii quo fungimur auctoritatem nostram interponimus pariter et decretum quod hic apponi iussimus per Bartholomeum de Osona notarium publicum auctoritate regia per totam regnum Callari et Gallurii insule Sardinie regentemque scribaniam curie vicarie dicti Castri pro venerabili Marco Joverii *notario et scriba ejusdem* Curie in cujus posse hanc firmam fecimus die et anno predictis presentibus testibus venerabilibus Francisco Ioannis de Sancta Columba milite et Petro Mironi habitatore dicti Castri. Et ideo ego Bartholomeus de Osona notarius et regens dictam scribaniam predictus in cujus posse dictus venerabilis vicarius hanc firmam fecit die et anno predictis et presentibus testibus suprascriptis hec scripsi et hoc meum solitum hic apposui sig†num: Sig✧num Arnaldi Cerolli auctoritate illmi dñi regis Aragonum notarii publici per totam terram et gubernacionem Calleri et Gallurii qui predictis rogatus interfuit eaque scripsit et clausit cum raso et aptato in XVIII linea ubi dicitur utrique eorum.

Et nos Benardus Camella Franciscus Bos et Anthonius Ferret habitatores ville Alguerii (1) sindici actores et procuratores universitatis ville ut asserimus prelibate tam nominibus nostris propriis quam nomine universitatis ville Alguerii prelibate et singularium de eadem per quos huc de dicta villa Alguerii extitimus destinati cum sindicatu quem sufficientem credebamus existere ad huc actum qui revera non erat immo in dubium vertebatur ob quod ratificacio fieri habet ut convenit per dictam universitatem et consiliarios ejusdem de subscriptis que pro dicta universitate et nomine ejus paciscimur et facimus et laudamus aprobamus et firmamus nominibus nostris propriis supradictis dictarumque universitatum et singularium de eisdem omnia et singula supradicta capitula et contenta in instrumento presenti quatenus nos et dictas universitates terre dñi nostri regis predicti concernunt et eciam quoque tangunt ac pertinent per nos et dictas universitates observari eciam et compleri. Promittentes nominibus supradictis et quolibet eorumdem ea omnia supradicta attendere et complere ac eciam observare perpetuo et contra illa vel aliquod eorumdem nunquam facere vel venire aliquo modo racione seu causa. Et si contrafecerimus volumus dictis nominibus et quolibet eorumdem incurrere penas superius expressatas tam spirituales quam eciam temporales quam eciam pecuniarias eis via et modo quibus in dictis capitulis continentur quibus penis commissis vel non nichilominus predicta per nos promissa in eorum perma–

(1) Bernardo Camella, Francesco Bos, e Antonio Ferret, sindaci e procuratori della città di Alghero, approvano, e giurano il presente atto di pace, riservandosi di far ratificare il loro operato dal consiglio di detta città, perchè il mandato dei poteri confertigli, che aveano presentato, non era stato riconosciuto regolare.

neant robore et valore. Et ad corroboracionem predictorum juramus in animas nostras proprias et illorum eciam quorum sindici actores et procuratores existimus per dn̄um Deum et ad sancta quatuor ejus evangelia nostrum cujuslibet corporaliter manibus tacta gratis et nec minus facimus homagium ore et manibus commendatum ad consuetudinem Ispanie et prout in dictis capitulis continetur vobis nobili dn̄o Eximinio Petri de Arenosio gubernatori predicto illud recipienti nomine et vice dn̄i regis predicti. Ceterum substituimus actores universitatum predictarum terre dn̄i regis predicti et procuratores nostrum et singularium de eisdem Damianum Baringe canonicum Aristanni et Nicolaum Vergili civitatis ejusdem et utrumque eorum in solidum ita quod prius occupantis condicio pocior non existat sed quod per unum eorum fuerit inceptum per alium mediari valeat et finiri ad submittendum nos et dictas universitates et singulares de eisdem juredicioni reverendorum in Xp̄o patrum dn̄orum archiepiscopi Callaritani et archiepiscopi Aristanni simul in hoc casu tantum et ad recipiendum ab eis sicut et nos cum presenti submittimus eorum juredictioni et recipere intendimus voluntarie et ex pacto sentenciam interdicti in universitates predictas et excomunicacionis in nos et singulares alios de universitatibus prelibatis. Promittentes habere gratum et firmum quicquid per dictos Damianum et Nicolaum factum fuerit in premissis et non venire contra ea aliqua racione. Et pro predictis omnibus et singulis attendendis et complendis ac firmiter observandis et pro pena sive penis pecuniariis memoratis si et quociens in predictis vel aliquo eorum extiterit contrafactum et pro sumptibus expensis et damnis si quos vel quas dictos nobiles Judicissam et Brancam Leonem *de* Auria militem ejus maritum ac suos et vassallos eorum facere et pati contigerit predictorum ocasione sive defectu quomodolibet exsolvendis et eciam emendandis obligamus notario infrascripto stipulanti ut infra omnia bona nostra et utriusque nostrum et dictarum universitatum et singularium eciam de eisdem presencia et futura ac ubique habita eciam et habenda (1).

Et nos superius nominati Thomas *de* Serra major camere Gomita Pancie subcancellarius dicte dn̄e judicisse et Anthonius Caso procuratores ejusdem dn̄e judicisse habentes ab eadem de his potestatem plenam atque legitimam cum publico instrumento cujus tenor est totaliter desuper insertus ultra predicta per nos firmata jurata promissa et facta superius liberamus et absolvimus nomine dicte Dn̄e Judicisse et ex potestate per eam nobis superius attributa omnes et singulos homines civitatum Sasseri et Ville Ecclesiarum ac loci Sellurii Locorumque *Mole de* Posata et *Iscle de* Galtelli ac Contrate *de* Baronia et alios quoscumque homines qui virtute presentis concordie sunt restituendi dicto dn̄o regi ab omni juramento et homagio et obligacione quacumque quibus obligati existunt seu que prestiterunt sive fecerunt dicte nobili Judicisse et eciam nobili Mariano filio suo presente in et super his et eciam consenciente ac ea volente *venerabili* Jacobo *de* Vierio milite cive Aristanni tutore et curatore nobilis Mariani predicti eidem Mariano dato tam per dictam nobilem dn̄am Judicissam quam per nobilem gubernatorem predictum retento tamen inde per nos et dictum tutorem et eciam curatorem quod presens liberacio et absolucio valeat et suum operetur efectum cum nobilis Branca Leo *de* Auria prelibatus et Sardi capti fuerint restituti in libertate eorum. Et ego Jacobus *de Vieri* predictus tutor et curator datus et eciam assignatus nobili Mariano filio nobilium et egregiorum Elienoris Judicisse Arboree et Branche Leonis *de* Auria militis mariti ejusdem cum potestate peragendi subscripta tam per dictam nobilem judicissam et ejus curiam quam per nobilem dominam gubernatorem et procuratorem regalem predictum prout de his constat ad plenum per duo publica instrumenta quorum unum scilicet dicte nobilis judicisse tenoris dinoscitur existere subsequentis (2). = In eterni Dei nomine amen. Noverint universi quod magnifica et excelsa dn̄a Elienora Dei gracia judicissa Arboree comitissa Gociani et vicecomitissa de Basso diligenter attendens inter nobilem et prudentem virum dn̄um Eximinum Petri *de* Arenos militem gubernatorem et reformatorem regni Sardinie generalem pro illm̄o dn̄o Rege Aragonum et in hac parte procuratorem ipsius dn̄i regis ex una parte et honorabiles viros Thomam *de* Serra Comitam Panciam notarium cives Arestanni et Antonium Cases civem Sasseri procuratores dicte dn̄e judicisse ad presenciam dicti dn̄i gubernatoris per eamdem dn̄am judicissam novissime destinatos ex altera parte fuisse concordatum quod inclito domicello Mariano filio carissimo ejusdem dn̄e judicisse detur et constituatur tutor et curator idoneus qui nomine tutorio et curatorio dicti dn̄i Mariani faciat firmet et confirmet omnes actus pertinentes paci et concordie dicti regni Sardinie et firmitati eorumdem jccirco prelibata dn̄a judicissa ad requisicionis instanciam sindicorum civitatum et locorum sui dominio submissorum volens dictum tutorem et curatorem constituere et dare ut predicta omnia concordata inter predietum dn̄um gubernatorem et procuratores dicte dn̄e judicisse de et cum ejus voluntate et consensu tanquam cernencia bonum et tranquillum statum insule supradicte effectum debitum sorciantur tenore presentis publici instrumenti instantibus requirentibus et suplicantibus dictis sindicis et subditis ejusdem dn̄e judicisse dedit constituit et assignavit tutorem et curatorem dicto dn̄o Mariano filio suo et ejus bonis nobilem virum dn̄um Jacobum *de* Vierio militem civem Arestanni de cujus industria fide et legalitate jamdicta dn̄a judicissa ab experto confidit dans et concedens eidem dn̄o Iacobo

(1) I procuratori di Eleonora, e il di lei figlio Mariano assistito dal suo tutore sciolgono dal giuramento di fedeltà, da cui erano legati verso di loro, le città di Sassari, e d'Iglesias, le comunità di San Luri, di Posada, e di Galtelli, e le altre comunità della *Contrada* denominata Baronia, le quali, secondo i capitoli della presente pace, doveano essere restituite al re di Aragona. Però fu specialmente convenuto, che tale liberazione, ed assoluzione dal giuramento di fedeltà avesse soltanto il suo effetto allora quando il suddetto re di Aragona restituirebbe a libertà Brancaleone D'Oria marito di Eleonora, e gli altri Sardi, che ritenea prigionieri.

(2) Segue il tenore dei due atti (*Instrumenta*), in virtù dei quali Eleonora nomina, e il governatore generale dell'isola conferma e destina con la sua autorità un tutore e curatore a Mariano, figlio di detta Eleonora, ancora pupillo, nella persona di Giacomo de Vieri, il quale presta il giuramento relativo al suo uffizio, e dà i suoi fidejussori. Ed è da notare nel secondo di questi atti, che i sindaci di tutte le *università* (*Contrate*), città, e ville soggette ad Eleonora concorrono ancor essi per far destinare il tutore a Mariano, del quale aveano riconosciuto la signoria, ed al quale aveano giurato fedeltà.

plenam et liberam potestatem quod possit assumere regere et tueri gubernacionem et administracionem bonorum dicti pupilli et persone sue. Et in judicio et extra pro ipso et bonis suis esse facere et firmare omnes actus pertinentes paci predicte et firmitati ejusdem ac liberacioni et relaxacioni Sardorum qui pertinent ad dñum regem predictum et omnia alia et singula facere et complere que verus et legittimus tutor et curator facere potest et debet. Qui siquidem dictus dñus Iacobus tutor et curator onus dicte tutele cum reverencia debita in se suscipiens sponte et gratis ac consulte convenit et promisit prefate dñe judicisse et michi notario infrascripto tanquam persone publice legittime stipulanti pro dicto pupillo et omnibus aliis quorum interest seu poterit interesse. Et eciam ad sancta Dei evangelia libro corporaliter tacto juravit res pupilli ministrare et procurare et inutilia pretermittere et totis viribus evitare ac inventarium seu repertorium si necesse fuerit facere per publicam personam. Et pro his complendis et firmiter observandis dictus dñus Iacobus obligavit eidem dñe judicisse et michi dicto notario prescripto et stipulanti ut supra omnia bona sua habita et habenda. Et renunciavit in predictis omni juri et exceptioni contra hec repugnantibus. Insuper dictus dñus Iacobus ut premissa omnia uberiori gaudeant firmitate dedit fidejussores donnum Gonnarium *de* Villa et donnum Bartholomeum Muscha cives Arestanni. Qui solemniter fidejubentes pro eo promiserunt et convenerunt facere et curare cum effectu quod dictus donus Iacobus tutor et curator faciet attendet et observabit omnia per eum super promissa sub obligacione eorum bonorum omnium presencium et futurorum. Renunciantes quantum ad hec ex certa sciencia nove constitucioni et beneficio dividende actionis et legi dicenti quod prius conveniatur principalis quam fidejussor. Et omni alii iuri racioni et consuetudini contra hec vel aliquod eorumdem repugnantibus de quibus omnibus dicta dña judicissa petiit et requisivit per me notarium infrascriptum inde confici prescriptum publicum instrumentum quod fuit actum in civitate Arestanni in camera palacii dicte dñe judicisse presentibus honorabili viro dño Torbini Marinella *Potestate* ejusdem civitatis Arestanni Anthonio Polvirella scribano majore cancellarie dicte dñe judicisse et Barçolo Sirgo civibus Arestanni testibus ad hec vocatis et rogatis die vigesima mensis januarii anno dominice incarnacionis millesimo cccLXXXVIII° indicione undecima secundum consuetudinem provincie Arboree † Ego Bectus quondam Symonis Chelis imperiali auctoritate notarius publicus qui predictis omnibus et singulis interfui eaque omnia rogatus scribere scribsi firmavi et clausi cum raso et emendato in lenea xxv ubi legitur *solemniter*. Et alterum instrumentum scilicet gubernatoris nobilis prelibati sigillo ejus reformacionis officii antiquo appendicio communitum sequitur in hec verba (1). ═

Noverint universi quod die veneris que fuit xxiiii mensis januarii anno a nativitate Dñi M° ccc° LXXXVIII° comparentibus coram nobili viro Eximino Petri *de* Arenoso milite vices gerente generalis gubernatoris in regno Sardinie pro serenissimo dño rege Aragonum ipso vices gerenti pro tribunali sedenti intus curiam gubernacionis Callari pro reddendo jus et justiciam quibuscumque postulantibus videlicet Thoma *de* Serra Anthonio *de* Caxo et Gomita Panxa ut procuratoribus nobilis et egregie dñe Elienoris Judicisse Arboree asserentibus se super infrascriptis et aliis plenum posse habere ab ipsa nobili dña judicissa Arboree matri nobilis Mariani *de* Arboree filii sui et nobilis et egregii viri Branche *de* Auria comitis Montis Leonis. Et comparentibus eciam infra nominatis sindicis et procuratoribus universitatum civitatum terrarum villarum et locorum insignium quas et quos ipsi nobiles et egregii conjuges nunch habent et possident in insula Sardinie in quibus dictis eorum filius Marianus pupillus ut jam juratus succedere speratur videlicet Nicola *Querau* et Petro *de Sant-Luri* pro universitate civitatis Arestanni. Galeaço Masala pro universitate civitatis Bosane. Et Lemuxio *de* Culto pro universitate Terranove. Petro *de* Casilis pro universitate Castri Januensis. Augustino Ferrali pro universitate de Marmilla. Mariano Galluresu pro universitate Crimontis (Castri Montis) Regalis. Laurencio *de* Montis pro universitate de Parte Montibus. Francisco Sabiu pro universitate de Parte *de Valença*. Jacobo *de* Sii pro universitate de Mandreolisay. Basilon *de* Lacono pro universitate de Parte Virigadis, Thoma *de* Sogiu pro universitate de Campitani Maiore. Gontino *de* Porco pro universitate de Parte Milis. Francisco *de* Sori pro universitate Partis *de* Gilcier. Joanne *de* Agus pro universitate Montis *de* Verro. Barisono *de* Senalo pro universitate Plenargie *de* Bosa. G.° Seque pro universitate Montis Leonis et Capitis *d'*Abbas. Joanne Masala pro universitate Serre *de* Vallis. Petro Coghu pro universitate de Macumerio et de Margini. Anthonio Aletxi pro universitate de Alçana. Petro *de* Monte pro universitate Dore. Folco *de* Si pro universitate de Monte Acuto. Nicolao *de* Vare pro universitate de Claramonte et Anglona. Et Elia Sunna pro universitate de Meljoloco qui omnes sindici de eorum potestatibus dixerunt habere publica instrumenta de quibus in contractu pacis et concordie iniende de proximo Altissimo permittente inter Cathalanos et Aragonenses Sardos et alios honorem regium preservantes ex parte una et domum Arboree et Sardos ad domum ipsam spectantes ex altera obtulerunt se facere promptam fidem. Et scientes e cetero quod in capitulis dicte pacis iniende et firmande est expresse actum et conventum quod pro dicto nobili pupillo Mariano *d'*Arborea tutor et curator dari debeat ac assignari qui suo nomine et pro eo firmet in dicto contractu pacis et concordie iniende liberetque nonnullos qui eum certo casu in eorum dñum elegerunt ac jurarunt minus consulte et debite juxta seriem capitulorum conventorum omnes simul concordes nominibus eorum propriis et vice ac nomine omnium illorum a quibus procuratores et sindici constituti

(1) Il presente atto di pace ci fa conoscere quanta fosse nel 1388 la estensione dei dominii di Eleonora di Arborea in Sardegna. Imperocchè troviamo, ch'erano a lei soggette, e le aveano giurato obbedienza e fedeltà come a legittima sovrana, assieme al di lei figlio Mariano, ventitre amplissime regioni (*Contrate*, *Curatorie*) dell'isola, le sue città principali, ad eccezione di Cagliari, e dugentoquarantotto comunità, e villaggi. Possedeva inoltre quattordici castella ben munite; e perciò si comprende com'essa contrastasse in potenza co' re di Aragona, i quali dopo la morte di Eleonora soltanto, e dopo la estinzione della sua stirpe, e degli animosi marchesi di Oristano, poterono raffermarsi nel dominio esclusivo della Sardegna.

fuerunt ac sunt pecierunt ac requisiverunt humiliter suplicando per eundem nobilem vices gerentem prefato Mariano pupillo provideri de tutore et curatore ad firmandum dictam concordiam et absolvendum omnes homines et vassallos Sardinie ab omni sacramento et homagio quod prestiterunt dicto nobili MARIANO videlicet de provido et discreto viro JACOBO *de* VIERI milite habitatore Oristanni quem velut aptum ad hec et idoneum eidem nobili vices gerenti nominarunt et presentarunt. Qui quidem nobilis vices gerens peticionibus et suplicacionibus premissorum tanquam justis et racioni consonis *condessendere* voluit in hac parte. Et reputans dictum providum et discretum virum JACOBUM *de* VIERI coram eo stante abilem et idoneum ad gerendum onus et exercendum regimen dictarum tutele et cure ex parte dicti dñi regis et sua auctoritatibus officiorum sibi commissorum de illa causa cognita providit dicto pupillo in tutorem et curatorem ad predicta et ad ipsum articulum dicte pacis et concordie iniende et firmande pertinet seu expectat aut poterit modo aliquo pertinere et expectare in futurum juxta mentem et seriem dictorum capitulorum pacis et concordie conventorum. Mandans et committens eidem tutori ut in dicto actu et contractu pacis et concordie intervenire pro ipso pupillo debeat et omnia et singula tangencia dictum actum compleat et faciat ac promittat se et dictum pupillum servare tenere attendere et complere et alia procuret que videantur sibi vergere in salvacionem protectionem custodiam et deffensionem persone et bonorum dicti pupilli inutilia evitando ut sue prudencie et discrecioni videbitur faciendum. Et generaliter faciat et procuret quecumque alia que tutor et curator datus et constitutus in simili articulo potest facere atque debet tam de consuetudine quam de jure super premissis omnibus et singulis generalem administracionem sibi committendo cum plenissima potestate. Ad hec dictus JACOBUS *de* VIERI tutor et curator predictus onus dictarum tutele et cure in se admittens et acceptans convenit et promisit prelibato nobili vices gerenti et michi Ioanni Saurini notario publico regentem scribaniam dicti officii gubernatoris Calleri ut publice persone hec ab ipso tutore et curatore legittime stipulanti et recipienti nomine et vice predicti pupilli et omnium inquam aliorum quorum interest et intererit ac potest et poterit interesse. Et in posse ipsius nobilis vices gerentis juravit sponte per dnum deum et ejus sancta quatuor evangelia suis manibus corporaliter tacta quod in dicto actu et contractu pacis et concordie ac bone amicicie iniende se bene fideliter et legaliter habebit absolvendo et liberando ipsius pupilli nomine et pro eo a vinculo juramenti et homagii quos liberare et absolvere tenetur et debet juxta dictorum capitulorum series et tenores et stipulando illius nomine et pro eo que in dicto contractu ac negociis venerint stipulanda et alias utilia ipsi *popilo* pro posse procurando et inutilia pretermittendo hoc sibi salvo et expresso retento quod semper in omnibus uti valeat veritate. Et pro his sic attendendis et complendis dictus tutor et curator obligavit ipsi dño vices gerenti et michi dicto et infrascripto notario ut supra stipulanti omnia et singula sua ubique de quibus omnibus dictus nobilis vicesgerens mandavit fieri instrumentum ad memoriam rei geste et sigillo antiquo reformacionis Calleri appensione muniri cum sigilla officiorum sibi commissorum nondum facta existant. Quod fuit actum die loco hora et anno predictis presente me notario infrascripto et pro testibus ad hec vocatis venerabilibus Iordano de Tholono Poncio de Iardino et Francisco Ioannis Coloma militibus Petro de Colle jurisperito Francisco Tomich Iacobo Rigolfi Bernardo Sacristani Petro Monge Notario Betto Celis Ville Ecclesiarum de Sigerro et Berengario Bassagoda Castri Calleri): Ximen Perez de Arenos: Sig†num mei Ioannis Saurini auctoritate illmi dñi regis Aragonum notarii publici per totam terram et dominacionem ejusdem Regentisque scribaniam officii gubernacionis Calleri pro venerabili Bernardo de Ionquerio scriptore dicti officii qui predictis rogatus interfui et hec scribi feci et clausi cum raso et aptato in XIII linea ubi ponitur *et curator ad firmandum dictam concordiam et absolvendum omnes homines et vassallos Sardinie ab omni sacramento et homagio quod prestiterunt dicto nobili* MARIANO *videlicet de provido et discreto viro*: et in XV linea ubi legitur *ad predicto* ac in XVII linea ubi dicitur *et* necnon in XVIIII linea ubi scribitur *potestate*. Iccirco tam nomine meo proprio quam tutorio et curatorio dicti nobilis MARIANI nomine supradicto et ex potestate inde michi superius attributa liberacioni et absolucioni predictis per procuratores dicte nobilis judicisse superius proxime fatos consenciens laudo approbo et eciam confirmo omnia et singula capitula supradicta et alia in presenti instrumento contenta quatenus me et dictum nobilem MARIANUM personamque ejus concernunt et tangunt obligant eciam et astringunt conveniens et promittens eisdem nominibus vobis dicto nobili gubernatori et eciam procuratori ac notario infrascripto stipulanti ut infra eadem omnia et singula attendere et complere ac eciam observare et non contrafacere vel venire jure aliquo sive causa. Et si contrafecero dictis volo nominibus incurrere penas pecuniarias spirituales et temporales in dictis capitulis expressatas si et quociens extiterit contrafactum quibus penis comissis vel non nec minus predicta in suis permaneant robore et valore. Et ad corroboracionem omnium predictorum dictis nominibus juro per Dominum Deum et ad sancta ejus quatuor evangelia manibus meis corporaliter tacta gratis et homagium eciam facio ore et manibus comendatum vobis dicto nobili gubernatori et procuratori illud recipienti nomine et vice dñi regis predicti ad consuetudinem Ispanie et ut in dictis capitulis continetur necnon libero et absolvo nomine dicti nobilis Mariani cujus tutor et curator existo omnes et singulos homines civitatis SASSERI et VILLE-ECCLESIARUM ac loci SELLURI et alios eciam quoscumque homines qui virtute presentis concordie sunt restituendi dicto dño regi ab omni juramento et homagio et obligacione quacumque quibus obligati existunt seu que prestiterunt nobili Mariano predicto. Hoc tamen retento quod presens liberacio et absolucio valeant ac suum operentur effectum cum dictus nobilis BRANCHA LEO *de* AURIA et SARDI capti fuerint constituti in libertate eorum. Et hec facio prout dicti procuratores nobilis judicisse predicte superius fecerunt. Et substituo procuratores meos discretos Anthonium Serrani et Petrum de Vineolis notarium habitatores Castri Callari et utrumque eorum in solidum ita quod prius occupantis condicio pocior non existat sed quod unus eorum inceperit alter prosequi va-

leat mediari eciam et finire videlicet ad submittendum me dictis nominibus juredicioni reverendorum in Xp̄o patrum archiepiscopi Callaritani et archiepiscopi Aristanni et ad recipiendum ab eis contra me dictis nominibus sicuti submitto juredictioni eorum et recipere intendo voluntarie et ex pacto excomunicacionis sentenciam cujus penam incurrere volo nominibus prelibatis si et quociens contrafactum fuerit in predictis vel aliquibus earumdem. Promittens dictis nominibus habere ratum gratum et firmum quicquid super his factum fuerit per dictos Anthonium et Petrum seu alterum eorumdem et nullo tempore revocare aliqua racione. Et pro his omnibus et singulis sic attendendis et complendis ac pro penis pecuniariis predictis et sumptibus eciam damnis et interesse si quos vel que dictum dominum regem et suos ac vassallos ejusdem ocasione seu defectu predictorum facere et pati contigerit quomodolibet exsolvendis et eciam emendandis obligo notario infrascripto stipulanti ut infra omnia bona mea et dicti nobilis Mariani ubique habita et habenda (1).

Preterea die sexta febroarii anni subscripti *venerabilis* Pascasius *Veguerii* Bononatus Çavila Raymundus Rabassa Michael Cercos et Andreas Stephani consiliarii anno presenti ville Alguerii una cum aliis universitatem facientes ville ejusdem attendentes quod Bernardus Camella Franciscus Bos et Anthonius Ferret superius nominati ville Alguerii memorate contenta in presenti instromento firmarunt et jurarunt et alia fecerunt ac promiserunt ut supra nomine universitatis ville ejusdem eadem omnia per eosdem nomine ipsius universitatis et singularium de eadem firmata jurata facta et promissa ut prefertur rata habuerunt ratificarunt et confirmarunt cum publico instrumento tenoris sequentis: = Noverint universi quod nos Paschasius *Veguerii* Bononatus Çavila Raymundus Rabassa Michael Cercos et Andreas Stephani consiliarii anno presenti ville Alguerii et Guillermus *de* Camos *administrator regius reddituum et jurium regiorum* Capitis Lugudorii Guillermus Rigolf Guillermus de Podio Locumtenens scriptoris Porcionis domus dn̄i regis in dicto Capite Andreas Sagarra Laurencius Ledo Bernardus Savallaneda Petrus Pertegas Franciscus Capera Guillermus Faxat Anthonius de Plano Petrus Cirerii Michael dAlcanys Guillermus Roca Franciscus Comte Petrus Stephani Laurencius Çaenylada Guillermus Ianerii Ioannes Cornelli Bernardus Robert Marchus Sancte Crucis Gabriel Font Ioannes Costa Vincentius Carbonis Saucius de Xea Guillermus Valls Franciscus Pico Michael Regalis Petrus Vendrelli Arnaldus Terragoni Bernardus Vila de Pors Bernardus Mayol Saucius de Borsa Anthonius Berya Petrus de Podiogrosso Michael Serra Macianus Leyda Anthonius Gil Franciscus Lolet Guillermus Verdinu Petrus Tixador Petrus Bertrandi Nicolaus Strada Berengarius Canlada Macianus Pedriça Iacobus de Podio Berengarius Marchoni Petrus Magrin Bernardus de Montlor Ioannes Figuera Alfonsus Bendicti Guillermus Andree Petrus Isern Ioannes Cantanella Benedictus Garcie Franciscus Roberti Iacobus Fabra Alfonsus Campanioni Iacobus Martini Antonius Nigri Petrus Iordani Bernardus Perpiniani Petrus Vilar Franciscus Bonino Bernardus Xurbes Raymundus Ros Guillermus Carbonis Egidius de les Coves Dominicus Martini Iacobus Pallaris Bartholomeus Carbonis Anthonius Barenys Guillermus Rufa Guillermus Alboris Bernardus Frumenti Nicolaus Carret Iacobus Sclet Ioannes Alguerii Iacobus Vilavert Petrus Riera Petrus Ioannis Petrus Fort et Dominicus Su Torre habitatores ville predicte convocati et congregati ad generale consilium voce preconis sono tube ut est moris intus ecclesiam Beate Marie ville prehabite ubi solitum est ipsum consilium pro actibus comunibus ville ejusdem convocari consilium dicte universitatis in quo major et senior pars dicte universitatis affluit facientes et universitatem representantes predictam habitis colloquio et matura deliberacione super infrascriptis concordiam ac bonum et tranquillum statum insule Sardinie quippe cernentibus attendentes vos Bernardum Camella Franciscum Bos et Anthonium Ferret habitatores ville Alguerii prelibate ad presenciam nobilis et prudentis viri dn̄i Eximini Petri *de* Arenosio militis gerentis vices gubernatoris regni Sardinie ac procuratoris per serenissimum dn̄um dn̄um regem Aragonum in dicta insula deputati pro faciendo et firmando in ea nostri ex parte et ut nostros sindicos et procuratores quippe venisse causa laudandi et firmandi dictam concordiam et capitula tam ipsius concordie quam capitula firmitatis concordie memorate. Sane quia percepimus vos dictam concordiam que contractata fuit inter dictum nobilem vices gerentem et procuratorem nomine dicti dn̄i regis ex una parte et nobilem et egregiam dn̄am Elienoram judicissam Arboree seu ipsius procuratores ac nobilem Brancam Leonem *de* Auria ejus maritum et sardos insule prelibate ex altera et postea per omnes dictas partes nempe firmata sub certis securitatibus juramentis penis spiritualibus et pecuniariis necnon et homagiis et aliis eciam firmitatibus et securitatibus comprehensis et initis inter partes concorditer supradictas ut in capitulis inde factis continetur laudasse approbasse et firmasse nominibus dicte universitatis et singularium de eadem mediis juramentis et homagiis et penis pecuniariis et spiritualibus prelibatis sicut predicte partes firmaverunt ut prefertur. Et quia sindicatus vobis factus per nos fuit revocatus in dubium an esset sufficiens ad omnia supradicta propterea ad tollendum omne dubium presentis serie instrumenti nominibus dicte universitatis et singularium de eadem et nominibus nostris propriis quicquid per vos prenominatos dictis nominibus in et super concordia predicta et capitulis suis et capitulis eciam firmitatis ejusdem que concordata et firmata fuerunt inter et per partes comuniter supredictas actum laudatum approbatum firmatum juratum promissum obligatum et assecuratum jamque fuit cum penis pecuniariis et spiritualibus juramentis et homagiis et aliis cautelis quibuslibet ratum habemus ratificamus laudamus et hujus serie confirmamus. Et substituimus ad recipiendum contra nos et quemlibet nostrum et singulares omnes de dicta universitate sentenciam excomunicacionis si contrarium duxerimus faciendum et interdicti in universitatem predictam Damianum Baringe canonicum Arestanni et Nicolaum Virgilii dicte civitatis

(1) Segue il tenore dell'atto, con cui il Veghiere, e i consiglieri della città di Alghero ratificano e confermano in adunanza generale l'adesione, sottoscrizione, e giuramento dato alla presente pace dai loro sindaci e procuratori Bernardo Camella, Francesco Bos, e Antonio Ferret. — L'atto ha la data del 6 febbraio 1388, e fa parte dei documenti annessi all'atto di pace del 24 gennaio precedente.

Arestanni sicuti jamdictis nominibus substituistis quod ratificamus eciam cum presenti. Promittentes dictis nominibus ad cautelam predictam concordiam et capitula ejusdem et capitula eciam que pro firmitate habenda perpetuo dicte concordie concordata et jurata fuere omnia et singula in eis contenta attendere complere perpetuo et servare quatenus nos et dictam universitatem tangunt et tangere videntur et non contrafacere vel venire aliqua racione sub bonorum nostrorum et dicte universitatis et ejus singularium habitorum et habendorum omnium ypotheca et juramus dictis nominibus pro securitate predictorum uberiori per Dñum Deum et ejus sancta quatuor evangelia manibus nostris corporaliter tacta nobisque et singularibus dicte universitatis imponimus et pro impositis haberi volumus gratis et sponte penas quaslibet supradictas ac pro presenti homagia supradicta. Quod est actum in villa Alguerii sexta die mensis febroarii anno a nativitate Dñi m° ccclxxxviii° (1). S†††††††††††††††††††††††††††† ††† †††††††††††††††††††††††††na nostrum predictorum qui hec dictis nominibus nostris propriis et nominibus quibus supra laudamus concedimus firmamus et juramus. Testes vocati et rogati hujus rei sunt venerabilis et discretus Franciscus Canals rector ecclesie parrochialis ville Algherii Ioannes Aranyola Portarius Iacobus Cathalani et Nicolaus Solinella habitatores ville predicte. S†num Guillermi Riba subvicarii ville Algueri pro illmo dño rege Aragonum qui huic ratihabicioni ratificacioni et confirmacioni tanquam actui legittimo et de voluntate licencia et consensu nostris factum ex parte dicti dñi regis et auctoritate officii quo fungimur auctoritatem nostram judicialem interponimus pariterque decretum appositum manu mei Ioannis Codina notarii subscripti de licencia ipsius subvicarii die viii mensis febroarii anno a nativitate Dñi m° ccc° lxxxviii° presentibus testibus venerabili Guillermo Rigolf et Satino Navarro habitatoribus dicte ville et ideo manu mei hic meum apposui sig†num. Sig†num mei Ioannis Codina auctoritate regia notarii publici per totam terram et dominacionem illmi dñi regis Aragonum et scriptoris venerabilis consilii ville Alguerii qui predictis omnibus dum sic agerentur requisitus interfui et in hanc formam publicam redigi et scribi feci et clausi cum raso et correcto in xvi linea ubi dicitur ipsius.

Et nos eciam Anthonius Pugioni et Salatinus de Lacon cives Sasseri civitatis nominibus nostris propriis et ut sindici actores et procuratores universitatis predicte habentes ab ipsa universitate plenam et legittimam potestatem faciendi subscripta cum publico instrumento tenoris sequentis (2). = In nomine dñi amen. Noverint universi quod nos Arsocus Marringoni miles Potestas ac Capitaneus civitatis Sasseri pro magnifica et excelsa dña dña Elienora Dei gratia judicissa Arboree comitissa Gociani et vicecomitissa de Basso Petrus de Carbia miles Ioannes de Scano Gavino de Yola Stephanus Murro Nicolaus Vighinu Ioanne de Capillis Franciscus Pischella Ioannes Farri Petrus Masala Ioannes Mannu Arsoco de Lacon Franciscus de Alca Corbu Nicolaus Pigioni Perinus Mancha Barcholus Pulighi Antonius Ogianu Parasonus Usan Seraphin Lumbardus Arsoco Sanna Iuliano Penna Comita de Ruda Antonius Capita Ioannes Meloni Parisonus Cams Raynerius Vais Laurencius Pisanu Nicolaus Corbu Franciscus Carbia Nicolaus Tacula Leonardus Arigi Petrus Sanna Comita de Riu Saturnius Carboni Archus Penna Iulianus Coghe Comita de Marongiu Ambrosius Capita Guantinus de Cannas Iulianus de Sori Ioannes Florentinus Comita Mannu Franciscus Manussa Ioannes Caras Pantaleo de Serra Ioannnes de Naiçan Xpoforus Veruca Guantinus de Sori Paulus de Martis Marianus de Scanu Comita Mannu Arsoco de Sori Ioannes de Sori Gonnarius Solina Comita Penna Stephanus de Varru Guantinus Corru Petrus Pischella Guantinus Loriga Petrus Masala Guantinus de Riu Antonius de Serra Ioannes de Martis Pantaleo de Sori Arsoco Pilu Matheus Sanna Leonardus Spanu Petrus Seche Barzolus Scarpa Lussurgius de Asen Gennargiu de Yana Guantinus Porcu Antonius Carsia Elias de Mura Flasius Antona Orlandus Penna Ioannes Pilu Comita Sogia Andreas Caras Nicolaus Mannu Georgius de Serra Parasonus de Campo Antonius Penna Petrus de Campo Flasius Canu Gennargius Oppinu Guillermus Ogianu Petrus Meloni Ioannes Cambella Antonius Ogianu Ioannes Pischella Gullermus Corsu Corrainus de Serra Anthonius Solina Basilius Seche Ioannes Pisanu Nicolaus Sogia Petrus de Nurchi Marianus de Sori Ioannes Sapa Petrus Mameli Franciscus Sancha Nicolaus de Scano Antonius Loriga Ioannes Accolis Nicolaus de Sori Comita Spanu Matheus Solina Benedictus Masala Marianus Penna Matheus de Lacon Comita Corru Petrus Frau Andreas Opinu Agustinus de Lella Laurencius de Urgo Nicolaus de Sori Ioannes Pilu Andreas Contona Ioannes Virde Aramus Cossigu Nicolaus Pilu Petrus de Virgu Marianus de Cherqui Gonnarius de Serra Guantinus Ogianu Angelus Capra Ioannes de Caprilis Martinus Villan Petrus Sanna Cichus Pulighe Nicolaus de Sori Parasonus Pilu Paulus Supa Leonardus Penna Gonnarius Pilu Andreas Masala Petrus Mannu Andreas de Serra Gonnarius Penna Michael de Serra Nicolaus de Scanu Arsoco de Varca Nicolaus Corsu Antonius Penna Morrochu Michael de Marongiu Georgius de Arc Elias Canu Barsolus de Serra Julianus Spanu Parasonus Pira Ioannes de Campo Paulus Verre Ioannes Penna Anthonius Manuça Basilius Seche Gonnarius Contona Ioannes Carras Andreas Penna Leonardus de Puçolu Antonius Solina Guantinus de Asen Nicolaus Porcu Santorus Penna Gomita Serpio Maniel Penna Leonardus Sanna Andreas de Marongiu Nicolaus Paris Petrus Vulpis Cichus Pulighe Nicolaus Capra et Guantinus Mannu omnes cives et habitatores predicte civitatis et alia ipsius civitatis multitudo hominum in ea habitancium copiose taliter quod non deficiebant nisi pastores bestiaminum et quorum dificulter dinumerari non poterant congregati in eadem civitate apud ecclesiam sancte Caterine ipsius civitatis ubi est solitum congregari consilium ejusdem civitatis universitatem dicte civitatis et majorem et saniorem partem universitatis predicte facientes et representantes attendentes quod tractatus felicis pacis fiende in insula Sardinie inter excellentissimum principem

(1) Seguono i *segni* delle firme di tutti i consiglieri, e cittadini di Alghero presenti all'adunanza generale, in cui fu deliberata la ratifica, e l'approvazione della pace.

(2) Segue il tenore dell'atto di ratifica della città di Sassari per la convenuta restituzione al re di Aragona.

et dnum DNUM JOANNEM regem Aragonum ex parte una et magnificam atque egregiam dnam dnam ELIENORAM judicissam Arboree prelibatam et SARDOS insule dicte dne judicisse subiectos ex parte altera sunt inter nos partes predictas precedente divina gracia concordati quibus nos adhesimus et eciam adheremus tanquam nostro spontaneo velle peractis. Et nos superius nominati sicut alii de insula Sardinie habemus sicuti debemus dictam pacem firmare. Et quia non possumus omnes personaliter ad Castrum Callari ire in quo est pax dicta firmanda. Propterea oportet nos dare potestatem alicui qui nomine nostro ad dicte universitatis et singularium de eadem firmet pacem predictam. Iccirco habitis colloquio et deliberacione plenarie super his tanquam bonum et tranquillum statum dicte universitatis et totius insule cernentibus prelibate gratis et ex certa sciencia facimus constituimus et creamus nominibus nostris propriis et eciam dicte universitatis et singularium ejusdem vos discretos viros ANTHONIUM PUGIONI et SALATINUM *de* LACON concives nostros ipsius civitatis sindicos et actores ejusdem universitatis et procuratores singularium de eadem ad firmandum dictis nominibus et quolibet eorumdem dictam pacem cum illis et sub illis capitulis et ordinacionibus quibus fuit concordata inter partes predictas et cum illis eciam clausulis renunciacionibus obligacionibus promissionibus pactis et firmitatibus juramentis et homagiis et penis temporalibus pecuniariis et spiritualibus et aliis cautelis quibuscumque ut vobis videbitur et prout pro parte dicte dne judicisse firmabitur et per tractatores ipsius pacis fuit et extiterit eciam concordatum necnon ad instandum faciendum consenciendum gratis et bono ac liberali animo per nos et nominibus nostris ac dicte universitatis et singularium ejusdem ad hoc ut dicta civitas et possessio ejus tradantur et restituantur dicto dno regi realiter et de facto et ipsi dno regi seu dno gubernatori pro ipso insule prelibate juramentum et homagium fidelitatis et proprietatis et alias nominibus prefatis prestandum et juramento et homagio et qualibet obligacione quibus teneamur dicte dne judicisse seu ejus filio nos absolvi petendum et obtinendum. Et demum omnia alia et singula in predictis et circa ea que necessaria fuerint et eciam oportuna et quecumque nos dictis nominibus et quolibet eorumdem facere possemus si personaliter adessemus faciendum expediendum tractandum et liberaliter exercendum eciam si talia fuerint que mandatum speciale requirant et eciam si majora fuerint vel eciam graviora superius enarratis. Nos enim dictis nominibus et quolibet eorumdem committimus vobis super predictis omnibus et singulis cum dependentibus eorum plenarie vices nostras cum libera et generali administratione ac eciam plenissima potestate promittentes eisdem nominibus et quolibet eorumdem vobis et notario infrascripto ut publice persone hec a nobis dictis nominibus stipulanti et recipienti legittime pro nobis et omnibus et singulis quorum interest et intererit nos semper habere ratum et firmum quicquid per vos actum procuratum et firmatum extiterit in predictis et nullo tempore revocare aliquo jure racione titulo sive causa sub bonorum nostrorum et cujuslibet nostrum et dicte universitatis et singularium suorum presencium et futurorum ac habitorum et habendorum ubique omnium ypotheca. Actum est hoc in prenominata civitate SASSERI et apud jamdictam ecclesiam presentibus Iacobo Corda Francisco Magnispesa et Francisco de Muscara habitatoribus Castri Ianuensis testibus ad hec vocatis et rogatis die XIIII mensis januarii anno dominice incarnacionis M° CCC.LXXXVIII° indicione XI. † Et ego Anthonius de Valle filius quondam Dominici de Valle de Villa Ecclesiarum et nunch habitator civitatis Sasseri auctoritate imperiali notarius publicus qui predictis omnibus et singulis presens fui rogatus scribere scribi feci et publicavi meumque signum consuetum apposui (1).

Et ego LUDOVICUS *de* NELLI Pellparius civis et habitator terre et VILLE ECCLESIARUM nomine nostro proprio et ut sindicus et procurator universitatis terre et Ville Ecclesiarum habens plenam et legittimam potestatem subscripta faciendi similem et talem qualem habent sindici actores et procuratores universitatis civitatis Sasseri memorate desuper insertam videlicet ab universitate ejusdem terre et Ville Ecclesiarum seu a JOANNE FORMENTINO *capitaneo* et *camerlengo* terre VILLE-ECCLESIARUM *de Sigerro* Colo de Guillermo Barsolo Rubiu Ioanne Manca Palmerio Frascu et Pucio Lampis consiliariis dicte terre ac Peruccio Seda Petro de Bangius Beucio de Bentivenni Bernardo Falla Guillermo Corsu Iuliano Carau Comita Loce Mundino Picinnu Vincencio de Quirras Nerucio Puligha Ioanne da Peçuli Gracia de Aceni Guiducio Murgia Maniel Sallio Comita Truncone Michele Maturru Guntino Pisquella Juliano de Mussuti Taddeo Granellu Petro Istuppa Antonio Capellu Bintulino Dunali Saltaro Dore Juliano Marras Juliano Falla Petro de Ghalicia Brancacio Attolli Petro de Ibba Gregorio Corsu Hugolino de Cori Guillardo Dupeçuli Anthonio Carau Nigoletto Carau Nicolao Axetta Geronimo Valdo Venittu Bisconti Cessa Aramo Dorru Athonio Malta Guillardu Murru Comita de Cori Guantino Murgia Cippario Pirri Thomeo de Lorrunu Petro de Sii Benedicto de Serra Dautas Georgio de Heci Sisinnio de Serra Francisco de Bacumen Antioghò Leu Marchiono Pisanu Hugolino de Puçulu Arsoco de Serra Juliano de Salvestru Barisono Capra Comita Capillu Deucio Ispina Andrea Loce Gantino Husule Lucenti Puligha Ioanne de Lucenti Perucio Isparavollo Puciarello de Bonifacio Iacobo Ghertu Ioanne Piçolu Barçolo Coglu Torbino Carra Sisinnio Mella Ioanne de Ligios Guantino de Piras Baldo Pisanu Petrucio Falci Gantino de Serra de Justa Vincencio Puligha Salvatore Ducca Anthonio de Bonanu Georgio Sitta Ioanne Lampis Lusurgio de Piras Leuco de Querqui Dominigho Capita Vannuccio de Ybba Matheu de Vogla Petro Pisanu *Dastia* (*De Astia*) Anthiogo Cancellu Gantino Ischaloco Pucio d'Ortu Petro Barone Angelo Furcha Gontino d'Aceni Turbino Dore Petro Fruischu Ioanne Mancone Leonardo de Sabba Laurencio Corona Puciarello de Francischu Andrea Castagna Ioanne Puligha Marchucio de Cola Perucio Carau Nicolao Salis Murrone de Martis Francisco Bullargiu Bonifay de Çori Petro Ischaloca Benedicto de Caputerra Ioanne de Saturnu Gantino Caglus Gunnario Murgia Benenato Pulla Comita Strighu Leorio Fece Martino Cane Gantino de Pirus Matheo de Serra

(1) Segue la ratifica della città di VILLA DI CHIESA (odierno IGLESIAS) per la convenuta sua restituzione al re di Aragona.

Maniel Pinna Torbino Dorru Guingiano Gamba Nicolao de Miali Ioanne Lampis Nicolao Darceta Ioanne Dunali Antiogho de Cirras Iuliano Dortu Ioanne de Coni Michaele Passiu Gantino Passiu Murgiano Corbellu Petro de Laçaru Hurigerio Loce Ioanne Sece Petro Marras Juliano Cancellu Iacobo Hugolini Barçolo de Piriçolu Assay de Piriçolu Barçolo Viculi Comita de Frailis Manneti Pannuça Francisco de Barisone Perucio Pinna Petru Musiu Petro Dorru Nicolao Calleo Benedicto Coglu Gantino Pintus Mighalucio Passiu Angioleddo Murgia Nappulli de Porta Petro de Istrina Michaele de Sii Anthonio de Pirri Salvatore Maçullas Francisco Caria Petro Puligha Petro Cau Andrea Cuchu Francisco Pinna Petro Pisanu de Suergiu Torbino Leu Murrono Manchosu Ioanne Caria Lemo Conguilargiu Pelegrino Caria Iuliano Pintus Francisco Pintus Margiano Pani Petro de Bangius de Guidili Francisco Loce Comita de Pericolu Gadducio Lampis Leonardu Manchosu Murusino Coghu Antiogu Porru Ioanne de Villa Nicolao de Villa Juliano de Villa Philipo Carau Ioanne Pinna Juliano Mele Petro Curras Joanne Dortu Umbrosio de Massa Barisono Cilicha Petro Pintus Petro Cella Antiogho Porcu Gantino Cilicha Arçoco Contu Joanne Frabu Nicolao Cotthu Gantino de Jubianu Gantino Cau Junta Porchu Georgio de Muschu Salvatore Pullu et Anthonio de Bançu omnibus habitatoribus et burgensibus dicte terre et VILLE ECCLESIARUM congregatis in curia magna dicte terre in qua continue inhabitant omnes capitanei et alii officiales terre ejusdem et in qua jus redditur universis sonu campane et voce preconis ut est moris antiqui et ubi est solitum congregari concilium universitatis dicte terre et ville ac majorem ipsius partem facientibus ac representantibus et eciam saniorem prout de potestate hujusmodi constat ad plenum per publicum instrumentum inde confectum in dicta Villa Ecclesiarum et in curia prelibata in posse Andree Virde quondam Joannis Virde de civitate Sasseri filii publici imperiali auctoritate notarii nona die januarii infrascripti et clausum per notarium proxime prelibatum.

(1) Et ego MARCUS CAPULA habitator terre SELLURII nomine nostro proprio et ut sindicus actor et procurator universitatis terre ejusdem habens plenam et legittimam potestatem faciendi et peragendi subscripta similem et talem qualem habent sindici actores et procuratores civitatis Sasseri prelibate desuper insertam hoc est ab universitate terre SELLURII memorate seu a Petro de Castay locumtenente capitanei et Margiano Costa locumtenente potestatis terre Sellurii ac Comita Gadulesu Joanne de Yola Joanne *Perna* (o *Perria*) Gantino Maçalloy Petro de Çandra Ambrosio de Portas Petro Faedda Comita de Serra Barçolo de Caputerra Juliano Loce Paulo Arastis Petro de Sii Comita Musteddini Petro de Franchadu Joanne de Saschia Petro Corgiolu Andrea de Sonedda Georgio Fay Michaele Capula Bernardo Dagus Joanne de Philippe Margiano Muçacu Gantino de Scanu Sisinnio Gadulesu Petro Tronce Antiocho de Simoni Basilio de Saschia Joanne Saraghu Petro Flacha Gantino Muschu Laçaro Bacheddu Gantino Aramini Arsocho Serrica Joanne Serriceddu Joanne de Maynas Nicolao Fay Stephano de Pillay Guglielmo de Arcedi Dominigho de Çori Francisco de Murtas Margiano Chinus *Guingiano* (o *Gimigiano*) Lampis Nicolao Cinus Francisco de Porco Antiocho Dorru Petro Costedda Furado de Pabulis Petro Cordedda Gantino Origas Barçolo Loce Joanne Tronce Georgio Mallochu Petro Corsu Filipo de Scanu Petro de Vincencio Andrea de Calaxia Nicolao Mancha Petro Pitau Torbino Porcella Joanne Parrava Gunnario de Villa Juliano de Solanis Matheo Cogloni Joanne de Ciù Gantino Curchu Petro Porcella Leone Cuchu Furado de Coredda Petro Cane Joanne Pinti Margiano Barba Georgio Secce Francisco Concas Arsocheddo Meneddu Petro Farre Mirai de Serra Nicolao Marotto Salvatore Coglu Joanne de Caputanni Petro Barcha Oghitto de Marongiu Gantino Lardu Dominigho Muschas Joanne Cara Antiocho Frau Comita Buda Simone Fay Masedu Mele Joanne Lampis Ioanne Tronce Inentino Cuddas Petro Carau Cippari de Puças Comita Nasu Juliano Carra Gantino Medda Comita de Serra Barçolo dArgiolas Andrea Cau Joanne Trincas Barçolo de Yana Joanne Carone Anthonio Musteddinu Barisono Corria Gunerio de Serra Matheo de Siddu Thomeo de Sellori Petro Porcella Comita Collostru Comita Coriseddu Comita de Siddi Joanne Barbarischu Gunariu de Schanu Nicolao Coredda Gimigiano Pilu de Cau Joanne de Serra Antiocho Tronce Petro de Serra Matheo Manca Matheo de Patrona Nicolao Mellu Joanne Poredda Joanne Coccho Anthonio Istupitu Joanne Tronce Istrina Caprargiu Juliano Trascu Gantino de Ogla Dominigho de Stupitu Gantino Pisu Margiano Loy Gantino Ischemadu Furadu de Margiani Petro Cambuli Juliano de Cerurgios Margiano de Palmas Petro de Gantini Comita Freno Joanne Porcella Joanne de Saduranu Fracisco Piddiu Dominigho Marroni Petro de Candru Petro Isquintu Salvatore Curreri Basilio de Cungiadu Margiano de Ledda Anthonio Marroni Leonardo de Serra Corgiolu Murru Gantino Sorigha Benedicto de Nuras Joanne Caldaragu Murreali Gadulesu Comita Carau Laurencio Pees Basilio de Curchas Nicolao Cau Arsoco de Susana Nicolao Casu Antiocho Ragaçu Joanne Daceni Juliano Calleddu Angileddu Careddu Juliano Calleo Nicolao Daceni Georgio de Ledda Nicolao Merreus Gantino Quisa Joanne Museddinu Nicolao Conchu Ferreri Coccho Antiocho Pisanu Jacobo Sunda Barsolo Cardia Gantino Fala Petro de Costa Deusdadu Vaccha Jacobo Isquintu Barisono Vargiu Marrani Salis Antiocho de Raveri Gantino Cungiadu Francisco de Curchas Martino de Stara Michele Cordedda Gantino Dargiolas Joanne Leo Petro Marrancha Assay de Ogla Petro Columbu Basilio Jugey Barçolo Daceni Petro Cocche Juliano Soccu Stephano Saraghu Lurencio Dorru Laurencio Dargiolas Joanne Mocha Nicolao Marras Margiano Peças Joanne Culleo Arsoco Cane Nicolao Pinna Joanne Capita et Agustino Albinu omnibus habitatoribus dicte terre SELLURII congregatis in quadam curia dicte terre in qua jus redditur voce preconis ut est moris et ubi est solitum congregari concilium facientibus et representantibus universitatem dicte terre Sellurii ac majorem et saniorem partem ejusdem prout de hujusmodi potestate constat ad plenum per publicum instrumentum inde confectum in dicto loco et terra Sellurii et in curia ejus predicta in posse videlicet Andrea Virde quondam Joannis Virde de civitate Sasseri filii publici imperiali auctoritate notarii

(1) Segue la ratifica del comune di SELLURI (odierno SANLURI) per l'oggetto indicato.

x die januarii infrascripti et clausum per notarium proxime memoratum.

(1) Et ego Petrus Quisu *de* Urise habitator nomine meo proprio et ut sindicus actor et procurator universitatis Mole *de* Posata et Iscle *de* Galtelli habens plenam et legittimam potestatem faciendi subscripta similem et talem qualem habent sindici actores et procuratores universitatis civitatis Sasseri desuper insertam scilicet ab universitate ipsorum locorum predicta seu a Nicolao Cucullu potestate Mole de Posata pro dicta domina judicissa Comita Asonu Mariano Porchu Piguisono de Lacon Michaele de Unali Agustino Cane Arçoco Cofaa Nicolao Carmoni Joanne Murgia Andrea de Sarule Jacobo Mura Joanne Carta Pispisedo Osille Jacobo Literas Anthonio de Lacon Salvatore de Aceni Laurencio Coru Stephano Osille Comita Murgia Mariano de Serra Saltaro de Silis Joanne Isquintu Vitoraso Marras et Comita Puntori habitatoribus Mole *de* Posata predicte Folco de Lacon Jacobo Loche Gonnario de Addis Guantino Mancha Raterino Irrache Joanne Pinna Ferrucio Porchu et Mariano Pinsi habitatoribus Iscle *de* Galtelli et alia multitudine hominum dictorum locorum in eis habitancium copiose sic quod non nisi pastores bestiarium defecerunt congregatis per inde in dicta Mola *de* Posata in ecclesia Sancti Antoni loci ejusdem facientibus et representantibus universitatem eandem ac majorem et saniorem partem ejusdem prout de potestate huiusmodi constat ad plenum per publicum instrumentum inde confectum in dicta Mola in ecclesia videlicet ejus predicta in posse videlicet Arsoci Salari quondam Nicolai habitatoris Bose publici imperiali auctoritate notarii xv die januarii infrascripti et clausum per notarium proxime supradictum.

(2) Et ego Gavingius Masala habitator loci de Ploaghe nomine meo proprio et ut sindicus actor et procurator universitatis contrate *de* Baronia habens plenam et legittimam potestatem faciendi subscripta similem et talem qualem habent sindici actores et procuratores universitatis civitatis Sasseri prelibate desuper insertam et hoc ab universitate contrate ejusdem seu a Joanne *de* Querqui *vicario de* Baronia pro domina judicissa Andrea Villan *potestate* Burgi *de* Osilo Paulo de Çori Francisco Sapa Nicolao de Ugas Anthonio de Serra Anthonio Carai Petro Seche Arsoco de Loghu Gonnario Isquintu Petro Sogia Anthonio Mosconi Nicolao de Marongiu Guillermo Pinna et Joanne Peru habitantibus in burgo predicto. Item a Petro Virde majore loci sive curie *de* Sacargia Nicolao Sirigu Paulo Codoni Mariano Pilialbu Petro de Martis Petro de Murgia Andrea de Maça Paulo de Querqui Joanne Çancha Nicolao Lente Elia Carta et Gantino de Campo habitantibus in loco de Sacargia prelibato. Item a Laurencio *de* Murtas loci sive Curie *de* Ploaghe Stephano de Scanu Ambrosio de Portas Nicolao Masala Juste Pinna et Petro de Murtas habitantibus in loco de Ploaghe predicto. Item a Thomasio Seche *majore* curie sive loci de Salvenor Leonardo Pinna Anthonio Tolla Andrea Solina Petro de Vare Gantino Murgia et Gantino de Flumen de loco proxime dicto omnibus habitatoribus in dicto vicariatu sive contrata et alia ipsius contrate et villarum suarum multitudine hominum in eis habitancium copiose sic quod non nisi pastores *pastores* bestiarium defecerunt congregatis per inde in dicto loco de Sacargia scilicet intus ecclesiam Sancte Trinitatis loci ipsius facientibus et representantibus universitatem eandem ac majorem et saniorem partem ejusdem prout de potestate hujusmodi constat ad plenum per publicum instrumentum inde confectum in dicta curia *de* Sacargia et intus ecclesiam memoratam die xiiii januarii infrascripti et clausum per notarium proxime supradictum. = Habita prius et obtenta liberacione et absolucione ab omni juramento homagio et quacumque obligacione qua fuimus obligati et astricti domui Arboree tam in jurando nobilem Marianum de Arborea filium egregie domine Elienoris de Arborea in judicem Arboree futurum post mortem dicte egregie domine Elienoris de Arborea quam alias ut predicta liberacio et absolucio superius continentur laudamus approbamus et firmamus omnia et singula capitula supradicta et contenta in presenti instrumento quatenus nos et dictas universitates quarum sumus sindici actores et procuratores tangunt eciam et concernunt ac pertinent per nos et eas et singulares earumdem observari eciam et compleri. Promittentes nominibus supradictis et quolibet eorumdem ea omnia supradicta attendere et complere ac eciam observare perpetuo et contra illa vel aliquod eorumdem nunquam facere vel venire aliquo modo racione seu causa. Et si contra fecerimus volumus dictis nominibus et quolibet eorumdem incurrere penas superius expressatas tam spirituales quam temporales quam eciam pecuniarias eis via et modo quibus in dictis capitulis continentur. Quibus penis comissis vel non nichilominus predicta per nos promissa in suis permaneant robore et valore. Et ad corroboracionem predictorum juramus in animas nostras proprias et illorum eciam quorum sindici actores et procuratores existimus ut prefertur per Dominum Deum et ad sancta quatuor ejus evangelia nostrum cujuslibet corporaliter manibus tacta gratis. Et nec minus facimus homagium ore et manibus comendatum ad consuetudinem Ispaniae et prout in dictis capitulis continetur vobis nobili dn̄o Eximino Petri *de* Arenosio gubernatori predicto illud recipienti nomine et vice domini regis predicti. Ceterum substituimus actores universitatum predictarum terre domini predicti et procuratores nostrum et singularium de eisdem Damianum Baringe canonicum Aristanni et Nicolaum Virgili civitatis ejusdem et utrumque eorum in solidum ita quod prius occupantis condicio pocior non existat sed quod per unum eorum fuerit inceptum per alium mediari valeat et finiri ad sumittendum nos et dictas universitates et singulares de eisdem jurisdictioni reverendorum in Xp̄o patrum dn̄orum archiepiscopi Callaritani et archiepiscopi Aristanni simul in hoc casu tantum et ad recipiendum ab eis sicut et nos cum presenti submittimus eorum juredictioni et recipere intendimus voluntarie et ex pacto sentenciam interdicti in universitates predictas et excomunicacionis in nos et singulares alios de universitatibus prelibatis. Promittentes

(1) Segue la ratifica dei comuni Mole *de* Posata (odier. Posada), e Iscle *de* Galtelli (odier. Galtelli) per la loro restituzione al re di Aragona.

(2) Segue la ratifica dei comuni della Baronia, cioè di Ploaghe, del *borgo* di Osilo, della *curia* di Saccargia, e della *curia* di Salvenor (od. Salvenero), per l'anzidetta restituzione.

habere ratum et firmum quicquid per prenominatos et utrumque eorum factum fuerit in premissis et non venire contra ea aliqua racione. Et pro predictis omnibus et singulis attendendis et complendis ac firmiter observandis et pro pena sive penis pecuniariis memoratis si et quociens in predictis vel aliquo eorum extiterit contrafactum et pro sumptibus expensis et damnis si quos vel quas dictos nobiles IUDICISSAM et BRANCAM LEONEM *de* AURIA militem ejus maritum ac suos et vassallos eorum facere et pati contigerit predictorum occasione sive defectu quomodolibet exsolvendis et eciam emendandis obligamus notario infrascripto stipulanti ut infra omnia bona nostra et utriusque nostrum ac dictarum universitatum et singularium eciam de eisdem presencia et futura ac ubique habita eciam et habenda (1).

Et hec omnia et singula supradicta nos dicte partes et omnes et singuli superius nominati facimus paciscimur et promittimus alter alteri ad invicem et vicissim et notario eciam infrascripto tanquan publice persone hec ab una parte nostrum pro altera ad invicem et pro omnibus et singulis eciam quorum interest et intererit ac poterit eciam quomodolibet interesse legittime stipulanti et recipienti ac eciam paciscenti volentes de predictis et infrascriptis fieri duo publica instrumenta per alphabetum divisa quorum unum domino regi predicto et aliud dicte judicisse tradantur. Que acta fuerunt in castro Callari insule Sardinie in aula palacii regii dicti castri die veneris XXIIII januarii anno a nativitate domini M.° CCC.° LXXXVIII.° presentibus ad hec honorabilibus viris Raimundo Cervarie decretorum doctore consiliario domini regis ac eurie sue negociorum Promotore Francisco Joannis de Sancta Columba Jordano de Tholono Galcerando de Villanova Poncio de Jardino et Raynerio de Pisquella militibus Berengario Dentexea castellano castri de Ayguafreda Roderico Lançol Vicario Calleri et Joanne Planis domicellis Petro Çalort mercatore Bartholomeo Pujades Bernardo Rubei Francisco Tomich Petro de Colle jurisperito Michaele Carovira Francisco Tola jurisperito habitatoribus dicti castri Calleri et aliis pluribus castri ejusdem existentibus circumquaque pro testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis nec non et presentibus pro testibus firme dicti Bernardi Lepori sindici actoris et procuratoris universitatis contratarum Barbargie de Olofla et curatorie de Agustis predictarum qui firmavit et fecit ut prefertur predicta in dicto palacio castri Callari scilicet in quadam camera ubi tenet scriptorium dictus nobilis gubernator die videlicet sabbati XXV januarii proxime dicti qua fuit festum *Conversacionis* (i. e. *Conversionis*) Beati Pauli Apostoli Joanne Planis domicello Becto Quelis notario Aristanni et Jacobo Claret portario domini regis ad hec vocatis eciam et rogatis et pro testibus eciam firme dictorum Bernardi Camella Francisci Bos et Anthoni Ferret habitatoribus ville Alguerii qui predicta firmarunt et fecerunt ut prefertur in dicto palacio ubi est capella die XXVII januarii proxime dicti scilicet dictis honorabilibus Raymundo Cervarie et Galcerando de Villanova militibus ac venerabili Arnaldo Porta de Thesauraria domini regis predicti.

(2) Post hec die Lune XXIIII febroarii anno predicto M.° CCC.° LXXXVIII.° venerabilibus viris Juliano Codina canonico Callari in spiritualibus et temporalibus reverendi in Xpo Patris Bernardi (Bn) Dei gracia archiepiscopi Callaritani et Geminiano de Arigi canonico Arborensi in spiritualibus vicario generali reverendi in Xpo patris Leonardi dei gracia archiepiscopi Arborensis prout de eorum vicariatibus constat plene per duo publica instrumenta quorum unum vicariatus videlicet dicti venerabilis Juliani Codina sequitur in hec verba. = Nos Bernardus miseracione divina archiepiscopus Callaritanus revocando omnem potestatem cuicumque vicario vel officiali nostro hactenus datam de novo profecturi apud Cathaloniam constituimus et ordinamus in spiritualibus et temporalibus vicarios nostros venerabiles Julianum Codina et Jacobum Soleri presbiteros et canicos nostros Callaritanos et quemlibet eorum in solidum ita quod non sit pocior condicio occupantis sed id quod per unum eorum inceptum fuerit per alterum mediari valeat et finiri. Quibus et eorum cuilibet in solidum damus plenam auctoritatem visitandi inquirendi et puniendi crimina et excessus tam clericorum quam aliorum ad nostram iuredicciónem pertinencium ac petendi et recipiendi omnes redditus et jura ecclesie nostre et de eis que receperint finem faciendi. Et generaliter omnia alia faciendi que vicarii generales in spiritualibus et temporalibus facere possunt. Exhimentes potestatem in eisdem quod aliquid de proprietatibus vel juribus ecclesie nostre possint alienare vel remittere cuicumque. In cujus rei testimonium presentem cartam nostram eisdem fieri jussimus sub nostro pontificali sigillo in pendenti munitam. Dat. in castro Callari XXIII mensis junii anno a nativitate Dni M.° CCC.° LXXX tercio. Vidit Archiepiscopus. Et alterum scilicet vicariatus dicti venerabilis Giminiani de Arigi est tenoris sequentis. In nomine Dni amen. Per hoc publicum instrumentum omnibus sit manifestum quod nos Leonardus Dei et Apostolicae Sedis gracia Tirensis et Arborensis archiepiscopus confidentes de industria solicitudine et legalitate Geminiani de Arigi canonici nostri Arborensis super quibus apud nos fidedignorum testimonio *comenda* (sic) fiduciam in Domino specialem et sperantes quod ea que sibi comittimus ad laudem Dei et honorem ac utilitatem nostram et ecclesie nostre ac salutem nobis comissi populi exequatur indeffessis vigiliis soliciter ac prudenter ipsum canonicum Geminianum presentem et suscipientem nostrum vicarium in spiritualibus in civitate et tota nostra diocesi Arborensi tenore presencium facimus constituimus ac ecciam ordinamus ei curam et administracionem dicte nostre civitatis Arestanni et tocius nostre diocesis in spiritualibus comittendo inquirendi quoque corrigendi reformandi et puniendi excessus et delicta clericorum et aliorum subditorum nostrorum tam civitatis quam diocesis nostre predicte et quicquid in

(1) Conclusione dell'atto di pace, sottoscritto nel castello di Cagliari addì 24 gennaio 1388. La sottoscrizione del procuratore della CONTRATA (regione) di BARBAGIA OLLOLÀ, e della CURATORIA de AGUSTIS (od. AUSTIS), e quella dei procuratori della città di ALGHERO furono apposte nei giorni 25 e 27 dello stesso mese, ed anno.

(2) Segue il tenore della scomunica, e dell'interdetto, che i *vicarii* degli arcivescovi di Cagliari, e di Oristano lanciarono preventivamente nel 24 febbraio 1388 contro chiunque avrebbe violato la presente pace. Vi sono inseriti i DECRETI *(instrumenta)*, co' quali li detti due arcivescovi nominarono, e costituirono i loro *vicarii* per rappresentarli.

civitate et tota diocesi nostra inquisicionis correctionis reformacionis officio cognoverit expedire. Et omnia alia et singula faciendi quietandi et exercendi que ad vicariatus officium pertinere noscuntur de consuetudine vel de jure et que nos in persona propria facere possemus si ibidem personaliter adessemus collacionem vero benefficiorum vaccancium vel vaccaturorum sibi penitus interdicimus et nobis totaliter reservamus in contradictores et rebelles si fuerint auctoritate nostra per censuram ecclesiasticam exercendi plenam sibi concedimus facultatem. Quocirca universis clericis in virtute sancte obediencie damus harum nostrarum tenore presencium licterarum districcius in mandatis ut eidem canonico in omnibus que tenentur pareant ut nobis efficaciter et intendant alioquin sentencias sive penas quas ipse rite tulerit in rebelles ratas habebimus et faciemus auctore Dño usque ad satisfacionem condignam inviolabiliter observari eandem potestatem comittendo eidem canonico Giminiano in tota nostra provincia quantum ad nos pertinet de consuetudine vel de jure. Actum Arestanni in quadam sala curie archiepiscopalis habitacionis predicti domini archiepiscopi presentibus venerabili dño Blasio Spano canonico Turritano et presbitero Anthonio de Cassia habitatoribus civitatis Sasseri nec non Andrea Virde notario habitatore civitatis Arestanni testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis. Anno Dnice incarnacionis M.° CCC.° LXXXVIII.° indicione XI.ª die XVIII. mensis januarij † Ambrosius Penna filius quondam Guiducii Penna notarius de civitate Arestanni imperiali auctoritate notarius publicus his omnibus interfui et ea omnia a me rogata rogatus scribere scripsi et firmavi meoque solito signo signavi = Existentibus in hospicio archiepiscopali Castri Callari in domo ubi consuevit sedere et sedem suam tenere officialis dicti reverendi archiepiscopi Callari et sedentibus pro tribunali proposuerunt coram supradictis venerabilibus vicariis Anthonius Sarra (Serrani habitator castri) Callari dicte nobilis DÑE IUDICISSE procurator actorque *venerabilis* JACOBI *de* VIERI tutoris et curatoris nobilis MARIANI *de* ARBOREA procurator eciam nobilis BRANCHE LEONIS *de* AURIA comitis Montisleonis et actorio eciam nomine universitatum dORISTANY de BOSA et ceterarum universitatum subiectarum judici Arboree et procurator singularium de eisdem prout de ejus potestate constat superius in hoc eodem instrumento ex una parte et Nicolaus Vergili habitator Aristanni procurator serenissimi domini DÑI JOANNIS *Dei gracia* REGIS Aragonum Valencie Majoricarum Sardinie et Corsice comitisque Barchinone Rossilionis et Ceritanie superius expressati ac nobilis viri EXIMINI PETRI *de Arenosio* gubernatoris generalis regni Sardinie et procuratoris regii supradicti actor universitatum CASTRI CALLARI ALGUERII civitatis SASSERI VILLE ECCLESIARUM de SELLURI et aliarum superius expressatarum que sunt dicti domini regis prout de ejus potestate constat plene superius in hoc eodem instrumento ex parte altera. Et ambo simul et quilibet pro se supradictis nominibus dixit et asseruit quod voluntarie ex pacto inito inter partes submittebant et submiserunt suos principales predictos quorum erant procuratores singularium et actores universitatum jurediccioni spirituali dictorum reverendorum archiepiscoporum Callari et Arborensi absencium et ipsorum venerabilium vicariorum superius expressatorum in infrascriptis dumtaxat petentes et requirentes de hoc eis fieri publicum instrumentum per me notarium infrascriptum presentibus testibus honorabilibus viris Raymundo Cervarie decretorum doctore consiliario dicti domini regis et promotore negociorum curie sue Galcerando de Villanova et Francisco Ioannis de sancta Columba militibus et aliis pluribus in multitudine copiosa. Deinde dictus Anthonius Serrani nominibus predictis in scriptis obtulit que sequuntur coram vobis venerabilibus viris domino Iuliano Cudina canonico Callari vicario in spiritualibus et temporalibus generali reverendi domini archiepiscopi Callaritani et domino Geminiano de Arigi canonico Arborensi vicario in spiritualibus et temporalibus generali reverendi domini archiepiscopi Arborensis proponit Antonius Serrani habitator castri Callari tanquam procurator nobilis et egregie domine Elienoris nobilis viri domini Mariani de Arborea filii dicte egregie domine Elienoris nobilis dñi Branche Leonis comitis Montisleonis et nomine actorio universitatum civitatis Aristanni de Bosa et aliarum universitatum judicatus Arboree et ut procurator singularium de eisdem de quibus facta est superius plena fides et dixit quod mediante divina gracia concordia que diu in suis tractatibus moram traxit in insula Sardinie optatus dies duxit ad finem debitum et speratum et pro firma stabilitate ejusdem fuit inter partes inter alia concordatum quod sententia excomunicacionis contra singulares et interdicti contra universitates solemniter proferatur per vos venerabiles vicarios supra dictos que liget concordie ipsius contrarium facientes. Quare petit et requirit dominus Anthonius nominibus supradictis cum debita reverencia et prius obtenta venia a nobili domino EXIMINO PETRI *de* ARENOSIO gubernatore qui presens est quod condemnetis ad dictas sentencias serenissimum DÑUM IOANNEM REGEM predictum dominum gubernatorem universitates CASTRI CALLARI del ALGUER de SASSER de VILA DESGLEYES de SANT LURI et ceteras que sunt ex parte regia supradicta et singulares de eisdem in casu quod absit quod facerent contra concordiam supradictam. Et dictus Nicolaus Vergili nominibus predictis peciit copiam de dicta peticione sibi dari et concedi. Et dicti venerabiles vicarii concesserunt sibi copiam supradictam quam incontinenti eidem tradi fecerunt per me notarium infrascriptum cum esset parata ad manum. Et confestim dictus idem Nicolaus obtulit responsionem in scriptis tenoris sequentis peticioni superius oblate per Anthonium Serrani nominibus in ipsa peticione expressis respondet dominus Nicolaus Vergili procurator et actor predictis nominibus suorum principalium et dicit vera esse que in dicta peticione continentur. Quibus sic peractis confestim dicti venerabiles vicarii attendentes quod in confessis nulle sunt partes judicis nisi in condemnando processerunt ad ferendum sentenciam in scriptis ut sequitur. Unde Nos Iulianus Cudina canonicus Callaritanus vicarius in spiritualibus et temporalibus reverendi in Xpo patris dñi Bernardi Dei gracia archiepiscopi Callaritani et Giminianus de Arigi canonicus Arborensis vicarius in spiritualibus reverendi in Xpo patris domini Leonardi archiepiscopi Arborensis attendentes quod in confessis nulle sunt partes judicis nisi in condemnando monemus ante omnia semel secundo tercio et peremptorie cum debita reverencia serenissimum DOMINUM REGEM

predictum licet absentem et predictum nobilem GUBERNATOREM ipsius domini regis procuratorem presentem et per se ac universitates de CALLER del ALGUER de SASSER de VILA DESGLEYES de SANT LURI et ceteras de INSULA SARDINIE pertinentes ad dictum dñum regem et singulares de eisdem quatenus servent concordiam supradictam prout conventa est inter partes et per capitula certa declarata quilibet singularis et quelibet universitas et singulares de universitate prout spectat ad eosdem et quemlibet eorumdem alias preeunte monitione canonica supradicta mora et culpa eorum et cujuslibet eorum precedentibus in premissis *in dictum* DÑUM REGEM *et in dictum nobilem* GUBERNATOREM EXCOMUNICACIONIS *et in dictas universitates et earum quamlibet* INTERDICTI *et in singulares de universitatibus* EXCOMUNICACIONIS *in his scriptis nunch pro tunch sentenciam promulgamus.* Lata fuit hec sentencia per dictos vicarios et lecta per dictum venerabilem Iulianum Cudina de consensu et voluntate dicti Geminiani presentibus procuratoribus parcium supradictis ac nobilibus gubernatore et Branca Leone de Auria prelibatis ac pro testibus eciam superius proxime nominatis loco die et anno predicto hora videlicet terciarum diei ejusdem. Et incontinenti completis predictis dictus Nicolaus Vergili nominibus predictis in scriptis obtulit que sequuntur: coram vos venerabilibus viris domino Iuliano Cudina canonico Calleri vicario in spiritualibus et temporalibus generali reverendi domini archiepiscopi Callaritani et domino Geminiano de Arigi Arborensi canonico vicario in spiritualibus generali reverendi domini archiepiscopi Arborensi proponit Nicolaus Vergili civis Arestanni procuratorio nomine dicti serenissimi DÑI REGIS et nobilis domini GUBERNATORIS predicti ac actorio nomine universitatum CASTRI CALLARI ALGUERII SASSERI VILLE ECCLESIARUM de SENTLURI et ceterarum universitatum SARDINIE pertinencium ad dictum dominum regem de quibus facta est superius plena fides et dicit. Quod discordia que diucius viguit in insula Sardinie inter dominum regem et suos ex parte una et DOMUM ARBOREE et suos ex parte altera divina gracia mediante ad concordiam est reducta. Et cum inter partes inter cetera sit conventum quod excomunicacionis sentencia in singulares et interdicti in universitates solemniter proferatur si per quempiam fuerit contrafactum. Ideo petit et requirit dictus Nicolaus nominibus supradictis quatenus contra dictam nobilem et egregiam ELIENORAM judicissam nobilem virum dñum MARIANUM ejus filium nobilem comitem dñum BRANCAM LEONIS supradictum excomunicacionis et in universitates de ORISTANNO de BOSA et ceteras omnes IUDICATUS ARBOREE interdicti et in earum singulares excomunicacionis sentencias proferatis in casu quod absit quod facerent contra concordiam supradictam. Et incontinenti oblatis proxime dictis dictus Anthonius Serrani nominibus quibus supra peciit copiam sibi dari de eisdem. Et dicti venerabiles vicarii concesserunt sibi copiam supradictam que confestim tradita extitit eidem Anthonio cum eam ego notarius infrascriptus preparatam haberem. Et incontinenti tradita copia dicto Anthonio de predictis idem Anthonius obtulit in scriptis responsionem sequentem. Peticioni superius oblate per Nicolaum Vergili predictum respondet Anthonius Serrani procurator et actor predictus nominibus suorum principalium et dicit vera esse que in dicta peticione continentur. Et confestim dicti venerabiles vicarii pronunciarunt in forma sequenti. Unde nos Julianus Cudina canonicus Callaritanus vicarius in spiritualibus et temporalibus reverendi in Xpo patris domini Bernardi Dei gracia archiepiscopi Callaritani et Geminianus *et (de)* Arigi canonicus Arborensis vicarius in spiritualibus reverendi in Xpo patris domini Leonardi archiepiscopi Arborensis, attendentes quod in confessis nulle sunt partes judicis nisi in condemnando monemus ante omnia semel secundo tercio et peremptorie nobilem et egregiam dominam ELIENORAM judicissam predictam nobilem MARIANUM ejus filium absentes et eorum procuratorem predictum presentem nobilem BRANCHAM comitem predictum presentem et universitates de ORISTANY de BOSA et ceteras omnes JUDICATUS ARBOREE ac singulares de eisdem absentes et eorum actorem et procuratorem presentem predictum quatenus servent concordiam supradictam prout conventa est inter partes et per certa capitula declarata quilibet singularis et quelibet universitas prout ad eos spectat et quemlibet eorumdem alias monicione canonica supradicta preheunte culpa et mora eorum et cujuslibet eorum precedentibus in premissis in dictam DÑAM JUDICISSAM nobilem MARIANUM ejus filium nobilem BRANCAM comitem supradictum EXCOMUNICACIONIS *et in dictas universitates et earum quamlibet* INTERDICTI *et earum singulares* EXCOMUNICACIONIS *in his scriptis nunch pro tunch sentenciam promulgamus.* Lata fuit proxime dicta sentencia per venerabiles vicarios supradictos et lecta per dictum venerabilem Iulianum Cudinam alterum ex dictis vicariis de consensu et voluntate dicti venerabilis Giminiani loco die anno ac testibus superius nominatis proxime ac procuratoribus partium presentibus prelibatis ac nobili gubernatore et Branca Leone de Auria sepe dictis — Franciscus Ça Costa.

(1) Signum ═══════ IOANNIS Dei gracia regis Aragonum Valencie Majoricarum Sardinie et Corsice comitisque Barchinone Rossilionis et Ceritanie qui hujusmodi finalem concordiam et omnia et singula supradicta procurata acta gesta conventa firmata et jurata per dictum nobilem Eximinum Petri de Arenosio procuratorem nostrum ac gubernatorem insule prelibate Sardinie et eciam dacionem et assignacionem tutoris factam memorato nobili Mariano filio Branche Leonis et judicisse predictorum de quibus plenarie seriatim et largiflue informati fuimus in nostro consilio approbamus ratifficamus laudamus concedimus et firmamus atque juramus ad Dei quatuor evangelia sacrosancta corporaliter manibus nostris tacta in posse nostri secretarii et notarii infrascripti suplentes ex plenitudine nostre regie potestatis omnem defectum et nullitatem si quas vel que forsan de jure vel de facto aut alias quovis modo intervenerit in premissis vel aliquo eorumdem substancia rerum tamen in aliquo non mutata appositum hic de nostri mandato manu fidelis secretarii nostri Petri de Beniure regia auctoritate notarii publici per totam terram et dominacionem nostram in monasterio Vallis Donzelle territorii Barchinone die VIII mensis aprilis anno a nativitate Domini M°CCC°LXXXVIII° regnique nostri secundo.

(1) Segue la sottoscrizione, giuramento, e ratifica del presente atto di pace fatta in Barcellona dal re Don Giovanni nell'8 aprile 1388.

In quorum testimonium hic sigillum bullè plumbee nostri providimus appendendum: Rex Io.)

Testes qui presentes fuerunt dicte firme domini regis prefati sunt dictus nobilis Eximinus Petri de Arenosio gubernator Sardinie nec non nuncii seu ambaxiatores ipsius judicisse Arboree videlicet Comita Pancia notarius Oristanni Anthonius Casei et Petrus Sentluri propter eo ad dicti domini regis presenciam destinati sunt eciam inde testes nobilis Philipus Dalmacius vicecomes de Rocabertino et Bernardus Galcerandi de Pinosio Gano de Montecatheno et Berengarius de Perapertusa camerlengi Galcerandus de Sintillis majoris domus et Galcerandus de Villanova milites Franciscus Sa Costa legum doctor vicecancellarius Cathalonie et Sperendeus Cardona jurisperitus promotor curie regie consiliarii dicti dñi regis.

De predictis omnibus et singulis fuerunt facta duo publica instrumenta per alphabetum divisa quorum unum fuit signatum per dominum regem et Franciscum Ça Costa ejus vicecancellarium Cathalonie et alterum fuit subsignatum per eumdem dñum regem et Dominicum Mascom̃ ejus vicecancellarium.

(1) Sig†num mei Anthonii Dalmacii serenissimi dñi regis Aragonum scriptoris et auctoritate regia notarii publici per totam terram et dominacionem dñi regis prefati qui predictis omnibus et singulis preter firmam regiam precedentem interfui et eadem in undecim pergamenis in quibus presens comprehenditur pergamenum cum membranis sutis quoque conjunctis in quorum primo sunt nonaginta quatuor linee quarum prima incipit *In nomine Regis eterni* et finit *Reverendo in* et ultima incipit *ficare laudare* et finit *obtinendo per alios*. In secundo eciam pergameno sunt nonaginta octo linee quarum prima incipit *firmari* et finit *realiter et re* et ultima incipit *realiter exercendum* et finit *et omnibus*. In tercio ceterum pergameno sunt centum duo linee quarum prima linea incipit *et singulis quorum interest* et finit *quod fuit actum in nostra* Et ultima linea incipit *torio Penna* et finit *Antiochus*. In quarto vero pergameno sunt nonaginta septem linee quarum prima incipit *de Serra Fidirico* et finit *Alberto* Et ultima linea earumdem incipit *Cau majore* et finit *ville de Oddini*. In quinto vero pergameno sunt nonaginta novem linee quarum prima incipit *Arsocho Mancha* et finit *prefate* et ultima incipit *de Porta Vanuto de Massa* et finit *Nicolao de Orru*. In VI.° autem pergameno sunt octuaginta septem linee quarum prima incipit *Nicolau de Ischanu* et finit *Benedicto* et ultima incipit *multitudine hominum* et finit *dicte contrate*. In septimo vero pergameno sunt septuaginta quatuor linee quarum prima incipit *ac majorem et saniorem* et finit *Not. de* Et ultima incipit *baniam curie vicarie* et finit *milit*. In octavo autem sunt octuaginta octo linee quarum prima incipit *et Petro Nuroni* et finit *apposui signum* Et ultima incipit *scriptoris Porcionis* et finit *G.us*. In nono vero pergameno sunt nonaginta due linee quarum prima incipit *januarii* et finit *Sauccius de Boi* Et ultima incipit *universitatis* et finit *ipsorum locorum*. In decimo autem pergameno sunt octuaginta quatuor linee *quatenus (quarum)* prima incipit *predicta* et finit *Jacobo Mura* et ultima incipit *nobilis Dñi* et finit *superius plena*. In presenti vero undecimo pergameno sunt quatordecim linee ultra quintam decimam non perfectam quarum prima incipit *fides* et finit *inter partes inter* et dicta XV linea non perfecta incipit *et Branca* Et quasi ilico finit *sepedictis* scripsi mea propria manu subsistutus ad ista per venerabilem et discretum Petrum de Beniure secretarium dicti dñi regis ut in predictis que in dicta Sardinie insula facta fuere vel aliquo eorumdem nequeuntem intendere aliis negociis utpote regalibus prepeditum.

Sig†num mei Petri de Beniure secretarii dicti dñi regis et auctoritate regia notarii publici per totam terram et dominacionem suam qui predicta omnia et singula acta in insula Sardinie quibus dictus Anthonius Dalmacii velut substitutus meus interfuit in XI. pergamenis in quibus presens includitur cum membraneis conjunctis et sutis incipientibus et finientibus prout supra Anthonius idem commemorat per eundem scribi feci dictamque firmam regiam cui et contentis in ea interfui propria manu scripsi et clausi supraponitur autem in VI. ex XCVIII. lineis pergameni secundi *et inquam possitis expetere recipere et habere* et in LXXX linea ipsius pergameni *et Nos* corrigatur *eciam* in LXXXI linea subsequenti *quam Item* supraponit in IX. linea *ex* CII lineis tercii pergameni *in dictam dñam judicissam* et in XII. linea pergameni ejusdem *mediante stipulacione ut infra* et in XVII. linea ipsius pergameni *intendimus* et in XXXVI. linea *ex* XCII. dicti noni pergameni *de Serra* et in LXXX sexta linea ipsius pergameni *de Susanna Nicolao de Casu* corrigitur *inquam* in penultima linea pergameni ejusdem *ha*. Item corrigitur in ultima linea *firme regie regnique nostri secundo*. In quorum testimonium hic bulle plumbee. Est autem sciendum quod de his fuerunt facta duo consimilia publica instrumenta per alphabetum signata quorum alterum debet penes dictum dominum regem: alterum vero in posse judicisse ipsius custodiri.

L Clausura alterius strumenti ex duobus que de predictis omnibus facta fuere et per alphabetum signata hec est ut sequitur.

Sig†num mei Anthonii Dalmacii serenissimi dñi regis Aragonum scriptoris et regia auctoritate notarii publici per totam terram et dominacionem ejusdem qui predictis omnibus et singulis actis in insula Sardinie preter firmam regiam precedentem interfui eaque in XI. pergamenis cum presenti tamen conjunctis et sutis utique cum membranis quorum primum continet centum octo lineas quarum prima incipit *In nomine* et finit *fuissent* et ultima incipit *pro nobis* et finit *fieri*. Secundum pergamenum continet centum lineas quarum prima incipit *consueta* et finit *eciam* Et ultima incipit *facere* et finit *speciale*. Tercium autem pergamenum continet CI. lineas quarum prima incipit *requirant* et finit *quicquid* et ultima incipit *Sasseri* et finit *et*. Quartum pergamenum continet LXXXVII. lineas quarum prima incipit *procurator* et finit *seu ab* et ultima incipit *et procurator* et finit *insertam*. Quintum pergamenum continet LXXXIX. lineas quarum prima incipit *hoc est* et finit *Petro mu* et ultima incipit *de Querqui* et finit *Marcho*. Sextum pergamenum continet LXXIX. lineas qua-

(1) Segue il tenore delle autenticazioni e legalizzazioni fatte da tre notai pubblici, i quali attestano di aver copiato il presente atto di pace dalle undici *pergamene originali*, nelle quali era scritto, e di averne levato due *apografi* somiglianti.

rum prima incipit *de Unali* et finit *Anghelo* et ultima incipit *Nicolao* et finit *Philipo*. Septimum pergamenum continet LXXXVIII. lineas quarum prima incipit *tranci* et finit *Joanne* et ultima incipit *substituimus* et finit *sed*. Octavum pergamenum continet LXXII. lineas quarum prima incipit *quod* et finit *casu* et ultima incipit *et eciam* et finit *personam*. Nonum pergamenum continet LXXXV. lineas quarum prima incipit *et pro* et finit *dictus* et ultima incipit *auctoritatem* et finit *testibus*. Decimum pergamenum continet CV. lineas quarum prima incipit *venerabilis* et finit *venerabilis* et ultima incipit *et pro* et finit *unum*. Et undecimum pergamenum continet sexaginta sex lineas quarum prima incipit *Dño* et finit *honorabilibus* et ultima incipit *prelibatis* et finit *sepedictis* continet eciam firmam regiam precedentem et testes ipsius firme in quibus inter totum octo linee sunt scripte quarum prima incipit *Signum* et ultima linea *dñi regis scripsi mea manu propria substitutus ad ista per honorabilem et discretum Petrum de Beniure dicti dñi regis secretarium nequeuntem in illis intendere aliis negociis regiis impeditum*.

Sig✝num mei Petri de Beniure secretarii dicti domini regis et auctoritate regia notarii publici per totam terram et dominacionem suam. Qui predicta omnia et singula acta in insula Sardinie quibus dictus Anthonius Dalmacii veluti substitutus meus interfuit in undecim pergamenis et in hoc XII.° cum membranis coniunctis et sutis incipientibus et finientibus prout supra Anthonius idem comemorat per eumdem scribi feci dictamque firmam regiam cui et contentis in ea interfui propria manu scripsi et clausi: supra ponitur autem in XVII. linea dicti primi pergameni *Rey* et corrigitur in LXXX. linea pergameni secundi *Nos* supra ponitur eciam in XII. linea tercii pergameni *Nostra et*. Item supraponitur in LXI. linea *seu a Paulo Savio potestate castri Januensis* et in LXXX. linea *Anthonio Saba* et in XV. linea quarti pergameni *Georgio Corbeddu* et in LXXV. linea sexti pergameni *Joanne Cau Salvestro Castai Michaele Longo Joande Loi* et in XLVI. linea septimi pergameni *bestiarium* et corrigitur in LXVI. linea ipsius pergameni *majore ville de Solgone Joanne Cete Petro*. Ceterum supraponitur in III. linea pergameni octavi *ratum* et in IIII. linea *predictorum*. Et in LXII. linea noni pergameni *Joannes Cantanella*. Item supraponitur in linea XXXVI. decimi pergameni *faciendi* et in XCI. linea ipsius pergameni *Arborea* et in V. et ultima linea *dicte firme regie bulle plumbee*. Est autem sciendum quod de his fuerunt facta duo consimilia publica instrumenta per alphabetum signata quorum alterum debet penes dictum dominum regem alterum vero in posse judicisse ipsius custodiri:

Dñs Rex mandavit mihi Petro de Beniure
in cuius posse firmavit et juravit.

(1) Exemplum hujusmodi instrumenti vultimam pacem insulae Sardiniae continentis: Quae firmata fuit in castro Callari ipsius insulae die veneris vicesima quarta januarii anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo octogesimo octavo: Et inserta modo quo supra iacet in regesto serenissimi domini Ioannis divi nominis regis Aragonum: praetitulato, Sardiniae secundo: apud regium archivum Barcinonae recondito et vigore praecepti per serenissimum ac potentissimum dominum dominum Ferdinandum dei gratia regem Castellae: Aragonum: legionis Siciliae: Granatae et caetera mihi facti: die decimo septimo proxime lapsi: sub dat. Tirasonae XXVIII augusti anno praesenti et infrascripto: manuque praefati serenissimi domini regis nunc foeliciter regnantis signati: scriptique et continuati in regesto curiae sigilli secreti. VII. magnifici Lodovici Gonçales ejusdem serenissimi domini regis secretarii: sumsi ab regesto Sardiniae memorato ego quidem Petrus Michael Carbonellus ipsius domini regis scriba: regiaque auctoritate notarius publicus Barcinone: necnon totius ditionis ipsius Ferdinandi regis domini nostri: regiusque archivarius: una et in solidum cum Francisco Carbonello filio: conscriba: connotario et coarchivario meo: excribique feci et veridice comprobavi pro interesse regiae curiae in regno Sardiniae. In quo quidem exemplo continente XXXXI. folia (hoc compraehenso) corriguntur in foliis scilicet primo. *Rey*. Sexto. *obligant tots sos bens | que tendra e observara la dita pau*. Septimo. *de Valentia: de Malorca | e de Perpenya*. Octavo. *oportet*. Tricesimo tertio. *Barone Angelo Furcha: Gontino Daceni: Turbino Dorru. Petro*. Ut igitur ubique terrarum fides plenior impendatur: meum, quo utor in publicis hic appono si✝gnum. die XII novembris anno a nat. Domini M.°CCC°LXXXX° quinto.

(1) Segue il tenore dell'autenticazione della copia dell'atto di pace, che pubblichiamo (cioè della copia sulla quale è fatta la presente edizione), per parte di Pietro Michele Carbonell archivista regio in Barcellona nel 12 novembre 1495, per comandamento avutone dal re Ferdinando il Cattolico. La detta copia è quella stessa che si conserva nei Regii Archivi di Cagliari.

CLI *.

Convenzione tra D. Giovanni re di Aragona da una parte, ed Eleonora giudicessa di Arborea, e il di lei marito Brancaleone D'Oria dall'altra, con la quale si stabiliscono i modi e le forme della liberazione di detto Brancaleone dalla stretta custodia in cui era ritenuto nel castello di Cagliari, e della esecuzione degli altri patti contenuti nell'atto di pace del 24 gennaio 1388.

(1390, 1 gennaio)

Dai Regii Archivi Patrimon. di Cagliari, Vol. F.

Capitula: et concordia pacis: inita et firmata per et inter Gubernatorem et Reformatorem generalem in insula Sardinie ex una parte, et Brancam Leonis de Auria partibus ex altera.

In Dei nomine et eius gracia amen. Noverint universi quod die sabbati prima ianuarii anno a nativitate Domini M° CCC° nonagesimo hora terciarum diey eiusdem in castro Callari nobilis et prudentissimus vir Eximinus Petri de Arenosio miles tam nomine suo proprio quam ut etiam gubernator et reformator regni Sardinie generalis et etiam procurator per serenissimum dominum Ioannem regem Aragonum specialiter deputatus legitime super faciendo firmando atque complendo et fine debito manci-

pando non solum pacem et concordiam dicti regni (quae quidem concordia divina gracia mediante firmata extitit in hoc regno per dictum dominum regem una ex parte et nobiles Iudicissam Arboree et Brancham Leonis de Auria ejus maritum et Sardos insule prelibate parte ex altera cum pactis promissionibus obligacionibus que bonorum preterea juramentis et homagiis prodicionibus atque bansiis et cum ammissione tam feudi quod dicta nobilis Iudicissa et ejus filius Marianus tenent pro dicto domino Rege quam eciam certorum castrorum dicti domini Regis et dicti nobilis Branchae aliisque penis pecuniariis temporalibus et spiritualibus contentis in instrumento publico dicte concordie sive pacis quod actum fuit in castro Callari die veneris XXIIII. die januarii anno a nativitate domini M° CCC° LXXXVIII° et clauso per honorabilem Petrum de Beniure secretarium domini regis et per me notarium infrascriptum (1)), sed etiam omnes actus dicte concordie et dependencium ab eadem usque ad totalem perfectionem eorum prout de procuratione et potestate huiusmodi constat ad plenum mihi notario infrascripto per quoddam publicum instrumentum tenoris sequentis (2). = In Dei nomine pateat universis quod nos Ioannes Dei gracia Rex Aragonum Valencie Maioricarum Sardinie et Corsice Comesque Barchinone Rossilionis et Ceritanie. Quum tractatus qui diucius olim ducti fuerunt inter dilectum nostrum Raymundum Cervarie decretorum doctorem procuratorem ad id una cum nobili Bernardo de Senesterra milite constitutum per serenissimum dominum Regem patrem nostrum memorie recolende ex parte una et certos ambaxiatores et procuratores nobilis Elionoris Iudicisse Arboree sive ipsam eciam Iudicissam ex parte altera, super quibus quidem tractatibus certa inter nos capitula concordata et certa ad deliberacionem ipsius Iudicisse retenta fuere, non fuerunt debito fine conclusi (3). Et previa deliberacione matura placet nobis eisdem tractatibus super vero certis correctionibus et addicionibus racionalibus et etiam necessariis de quibus vos nobilem et dilectum consiliarium et camerlengum nostrum Eximinum Petri de Arenosio militem gubernatorem insule Sardinie informavimus dare locum (4). Igitur attendentes quod tam pro parte nostra qui sumus noviter Dei gracia ad regiam dignitatem erecti quam pro parte dicte Iudicisse quam etiam Sardorum dicte insule qui sicut percepimus sano ducti consilio ad obedientiam et subiectionem nostram a qua manifeste erroris obducti caligine longo tempore deviarunt affectant cum integritate reverti et etiam per nobilem Brancham Leonem de Auria militem comitem de Montoleone ipsius Iudicisse maritum et per alios sunt quamplura tractanda firmanda et fienda in insula memorata de et super ac pro premissis et dependentibus ac emergentibus ex eisdem eorumque expedicione exequcione et conclusione felici quia cum in eis personaliter nequeamus intendere deliberavimus ea vobis comitere tanquam per nos inde verbo et alias de nostre intencionis beneplacito et eciam voluntate plenarie ut prefertur instructo. Tenore presentis publici instrumenti firmiter valituri de legalitate industria et prudencia circumspecta vestri dicti nobilis Eximinij Petri de Arenosio confidentes ad plenum de certa sciencia et consulte facimus et constituimus vos nostrum procuratorem et ambasciatorem in insula supradicta. Ita quod vos qui propterea nec non et pro exercicio atque regimine vestri officii gubernacionis predicte estis meaturus ad eamdem insulam de presenti possitis auctoritate procuracionis huiusmodi et ex plena quam inde vobis conferimus potestate firmas dictorum nobilium coniugum et Sardorum utique predictorum et aliorum quorumvis fiendas de et super contentis in dictis capitulis et responsionibus per jam dictum dominum genitorem nostrum ad eam factis sub tamen et cum correctionibus sive addicionibus per nos factis ut premittitur in eisdem vel alias prout vestre discrecioni videbitur bonum esse stipulari nostro nomine et pro nobis et omnia et singula tractata et contractata nuncusque pretextu capitulorum et aliorum predictorum purificare laudare approbare firmare pariter et jurare atque omnino perficere et complere tam liberando et relaxando dictum Brancam Leonem si et prout et quando vobis visum fuerit quam alia omnia faciendo et complendo ex parte nostra — est jam inserta in suo originali — (5).

En nom de Deu sia e de Madona Sancta Maria amen. Com sia cosa certa sobre la exequcio dela beneyta pau e concordia novellament fermada en la illa de Cerdenya entre lo molt alt senyor en Ioan Rey darago ara regnant de una part, e la molt noble madona Elienor Iutgessa darborea, e micer Branca, e la nacio Sardesca dela altra certs capitols e convinences sien stades fectes e concordades los quals en part son complides e en part fan a complir es a dir que per part del senyor Rey lo molt noble mossen Ximen Perez de Arenos general governador del regne de Çerdenya, e de Corsega per lo dit senyor e per aquell mateix senyor procurador specialment deputat en los actes dela dita pau e en totes coses dependents de aquelles fins a son perfet acabament ha, e Deu de liurar e en sa franca libertat posar e lesar anar lo dit molt noble micer Branca Doria comte de Montileo marit dela dita molt noble madona Elienor ara en poder del dit senyor Rey e del dit seu molt noble governador estant e la dita molt noble Iutgessa, e lo dit seu marit,

(1) Lo stesso atto di pace del 24 gennaio 1388 riportato qui avanti sotto il Num. CL*.

(2) Segue il tenore del mandato, con cui D. Giovanni re di Aragona conferisce pieni pòteri a Esimino di Pietro di Arenoso, governatore dell'isola di Sardegna, per condurre a termine le pratiche già iniziate, ed eseguire quanto si era già convenuto con Eleonora di Arborea, Brancaleone d'Oria di lei marito, e i Sardi aderenti, e dipendenti dai medesimi, nei precedenti atti di concordia, e di pace.

(3) Si accenna ai capitoli V e VII della pace del 31 agosto 1386, relativi alle franchigie del luogo di SANLURI, ed alla esclusione degli stranieri dagl' impieghi, ed uffizi pubblici dell'isola, che gli ambasciatori di Eleonora non aveano voluto accettare con le modificazioni proposte dal re D. Pietro di Aragona, e sopra i quali si erano perciò riservati di riferire *(ad referendum)*.

(4) Qui pure si accenna alle ulteriori modificazioni, che il re D. Giovanni di Aragona volea si facessero ai capitoli II, IX, XI, ed altri di detta pace del 1386, e che poi furono fatte veramente nell'atto di pace del 24 gennaio 1388.

(5) Manca il testo finale del mandato, perchè il medesimo si trovava già inserito per intiero, ed originalmente, nel suddetto atto di pace del 24 gennaio 1388. Ha la data del 6 maggio 1387, e fu spedito in Barcellona (Ved. sopr. Cart. Num. CL*). Segue immediatamente la *Concordia* (divisa in sei capitoli) conchiusa tra il procuratore del re D. Giovanni di Aragona, e il solo Brancaleone d'Oria, riguardante la esecuzione della pace del 1388, e più particolarmente la libertà personale da rendersi allo stesso Brancaleone.

e la nacio Sardesca deven e son tenguts restituyr al senyor Rey o al dit son molt noble governador e procurador les terres ciutats castells, e lochs los quals la dita Iutgessa en vers si del dit senyor Rey ha e te occupats e certes quantitats de moneda qui axi per lo dit micer Branca, com per la dita molt noble Iutgessa al dit senyor rey o per ell al dit seu governador e procurador son delivradors per certes rahons on com sobre la perfecio e acabament deles coses dessus dites sia cosa necessaria que la una part havra a donar gran fe al altre per co lo molt noble mossen Eximen Periz governador e reformador e Reyal procurador dessus dit de la una part e lo dit molt noble micer Branca dela altra comunicants lurs soratges lo un a laltre de boca a boca se parlaren a llur bona, e vertadera fe sens tota fenta, e engan en dar bon compliment en totes les dites coses so manifestaren, e sobre eço capitularen en la forma seguent. —— I. Primerament lo dit molt noble governador e reformador e Reyal procurador dessus dit *e encara axicom a Eximen Periz* (1) dix e jura per deu e per los sancts quatre evangelis corporalment per ell tocats que ell no sab que el dit senyor Rey ne altre persona per lo dit senyor en los actes dela dita pau complidora ne en lo deliurament dela persona del dit molt noble micer Branca vajen fictament fraudolosa ne fenta, mas en quant natura humana pot conexer van, e son anats en los dits actes dela pau, e deliurament dela persona del dit micer Branca, e totes altres coses necessaries en la total perfectio de aquella a bon su, e pur entemiment de complir, e observar les coses en la dita pau concordades, e fermades. —— II. Item quel dit molt noble governador reformador e procurador e en cara en nom seu proprj es de bon fet e leyal enteniment sens tota fenta e maxinacio en fer e complir la deliuracio dela persona del dit micer Branca, e totes altres coses per ell per nom del dit senyor complidores en los actes dela dita pau segons que son e seran concordats. —— III. Item que aquelles coses lo dit governador reformador, reyal procurador prestant li Deu vida ha en son cor de complir axicom son e seran concordades, e per ell promesses de paraula, e en scrits, e aquells complira al dit micer Branca, e que per aquelles axi complidores no dubtara de sofferir mort de sa persona ne perdicio de sos bens posant que ell agues del dit senyor Rey o daltra persona del dit senyor Rey potestat havent manament en contrari. E per major fermetat del dit micer Branca es apparellat lo dit governador de confessar diligentement, e de partir la hostia sagrada ab lo dit micer Branca, e sobre aquella jurar les coses damunt dites axi esser com damunt son per ell explicades, e lo dit cors sant de hiesu xpst reebre lo qual li sia en dampnacio de la sua anima si les coses per ell damunt dites axi no son ne si ell en aquelles no va, e ira ab tota pura veritat fe, e leyaltat segons que damunt se conte. E per semblant forma lo dit molt noble micer branca dix e jura per Deu, e per los sancts quatre evangelis corporalment per ell tocats que en les coses per ell, e per la molt noble madona Elienor darborea muller sua fermades, fermadores, e complidores al senyor Rey axi dela restitucio deles terres ciutats castells, e lochs qui al senyor Rey o al dit molt noble son governador, o procurador restituir com de certes quantitats de moneda per certes rahons al dit senyor Rey o al dit son governador o procurador per los dits micer Branca, e madona Elienor liuradores com encara en totes altres coses per ells faedores e complidores per compliment dela dita pau es de bo feel, e leyal enteniment sens tota fenta, e machinacio. E aquelles complira, e complir farà axi com son e seran per ell, e per la dita jutgessa, o sos sindichs concordades, e promesses de paraula o per scripts al dit molt noble governador, e procurador, e per aquelles complidores no dubtara de pendre mort e es apparellat lo dit molt noble micer branca per major fermetat de aquestes coses diligentement confessar, e de partir la hostia sagrada ab lo dit molt noble governador e sobre aquella jurar les coses damunt dites axi esser com per ell son recitades e lo dit cors sant de Ihesu xst reebre e de aquell comunicar lo qual li sia en ira e dampnacio dela sua anima si les coses per ell damunt dites axi no son ne si ell en aquelles no va ne ira ab tota pura veritat fe e leyaltat segons que damunt se conte, e segons que vertader, e leyal vassal va, e deu anar a son senyor natural (2). E per tal com en tan gran tractament de pau com aquest es estat moltes paraules son stades dites entre los damunt dits nobles qui per ventura alcuna vegada lur son tornades a greuge remeteren los dits molts nobles la una laltra de bon cor e de bona voluntat tota injuria rancor, e mala voluntat que lo un hagues ne portas ne portada hugues en qualque manera contra l'altre. Promettens lo un al altre ab ferma, e valida promissio e stipulacio que ells bc e caritativament se havran e se comportaran lo un al altre axi com bons e leyals amichs, e lo bon estament de la illa e la honor del senyor Rey faran e tractaran per tot llur poder. —— IV. Item volgueren o expressament la un alaltre demanaren per seguretat encara deles dites coses sagrament, e homenatge lo qual de fet se prestaren *de boca e de mans* (3) en presencia de mi notarj, e dells testimonis

(1) *E ancara axicom a Eximen Perèz.* Queste parole significano che il governatore *di Arenoso* giurava, e affermava, non solamente nella qualità di procuratore del re di Aragona, ma eziandio sotto la sua propria fede, ed in sua persona particolarmente, *axicom a Eximen Perèz* (ossia *come militare e cavaliere di onore*), che quanto si era fatto e promesso, e si faceva e prometteva da detto sovrano, ed a di lui nome, per la esecuzione della pace del 1388, e per la liberazione di Brancaleone D'Oria, era vero e reale, senza inganno, nè frode di sorta. La stessa dichiarazione e protesta è ripetuta in diversi termini nel seguente capitolo secondo.

(2) Oltre la protesta, che il governatore di Arenoso, e Brancaleone Doria fanno nel presente capitolo, di voler perdere beni e vita, anzi che mancare alle promesse che reciprocamente si aveano fatte, e si facevano, è assai singolare, e da notarsi, perchè addimostra in ispecial modo lo spirito religioso dei tempi, che i contraenti, per dare maggior prova della verità delle loro promesse, e maggior guarentigia della puntuale esecuzione dei patti già convenuti, e degli altri nuovi che si concordavano, si dicono disposti di accostarsi entrambi al sagramento della penitenza, e quindi alla mensa eucaristica, *dividendo fra loro l'ostia consecrata, e giurando sulla medesima* la sincerità e la puntuale esecuzione di quanto si era detto e convenuto da una parte e dall'altra; aggiungendovi la solenne imprecazione, *che il divin corpo del Redentore (lo cors sant de* HIESU XPST*) fosse condanna e perdizione delle anime loro, se mentissero.*

(3) *De boca, e de mans;* lo che vuol dire, che *giurarono a voce, dandosi, e stringendosi reciprocamente la mano.* E l'estensore dell'atto nota espressamente tale circostanza.

dejus scrits per virtut dells qualss prometeren la un a l'altre tenir observar e complir sens tota falsia, e engan totes les coses per cascun dells promesses, e damunt expressades axi que aquell dells qui contrafaria ço que Deus no vulla en tot, o en partida en les coses per ell promeses encontinent per exhibicio dela present carta fos haut *per baro, e trahidor* (1) *segons fur darago, e custums de Cathalunya*, e daço nos pugues excusar per ses armes ne per altres per par ne per contra sembla ne per alguna altra manera. E semblant sagrament e homenatge que deu fer lo dit governador facen los consellers sindichs universitats e singulars persones de castell de Caller e dells apendicis de aquell larcabisbe de Caller canonges preveres e tots altres clerichs dels dits lochs micer Galceran de Vilanova Rodrigo Lansol Mossen Andrea ..... Mossen Iorda de Tolo Mossen Francesch Coloma, e Mossen Ponc de Iardj tota la familia del governador, e dells damunt dits, e les guardies del dit micer Branca ço es aquells quil guarden (2) e tots los soldats axi aquells qui eren dabans en Caller, e qui ara son venguts com tots altres qui peravant vinguessen e totes altres persones qui leuors seran en Caller, e les sues apendicis de qualque condicio o nacio sian que lo contracte dela dita pau segons es feta e fermada havran ferme e stable e contra aquella no vendran. E de present que les recenes saran vengudes ab micer Galceran, e Rodrigo Lansol e ab los dits axi com es convengut degen jaquir anar liberalment salvament e segurament lo dit micer Branca sens altre reteniment ne mancament algu e no obstant algun manament, e inhibicio que fos feta o per avant se fahes per lo senior Rey o per la senyora Reyna o per lo senyor Duch o per barchinona, o per altra universitat, o altre persona singular qualsevulla lo qual manament fet e fahedor no degen obeir ne lexar obeir sots pena de bares, e da traydors e de cinquanta milia florins la mejtat aplicadora a aquell que sera verteder Papa de Roma, e laltra mejtat ala cort dela senyora Iutgessa dela qual pena axi com demunt es dit no se pusquen scusar per ses armes ne per altres per par ne per contra semble ne per neguna altra manera segons fur de Arago, e costums de Cathalunya. —— V. Item que si en lo dit castell de castell de Caller, e en les apendicis de aquell ha negun mercader Cathalanj *(e en)* el port ha negun vexel de Cathalans que lo patro de aquel vexel, o vexells, e los mariners, e mercaders de aquells hagen a fer aquesta seguretat mateixa. —— VI. Item que com los capitols que son entre micer Branca, e madona Elienor e lo governador quen son fets per la deliurança dela persona de micer branca per les recenes qui en Caller seran que com aquestes coses seran per casounes deles parts que dalli anant tro que totes les coses complides nos lexaran pendre terra a negun navils del regne darogonj encara dintra la paliçada ans aquella defendran ab armes e tota altra manera ab que nulls vedar loy pusquen tro tant empero que lo patro o patrons daquell vexell, o vexells e tots mercaders, e mariners e totes altres homens qui allj vinguen ajen feta la seguretat damunt dita. E aço se entena fins que la persona de micer branca sera deliurada e de totes aquestes coses volgueren esser fetes dues cartes publiques partides per a. b. c. la una deles quals sia liurada al dit molt noble governador, e Reyal procurador, e l'altre al dit molt noble micer branca per mi notarj davall scrit (3).

Capitols fets e concordats novellament entre lo molt noble mosser Eximenen perez darenos governador del regne de Sardenya e de Corsega per lo molt alt senyor Rey en Ioan per la gracia de Deu Rey darago ara regnant e procurador del dit senyor en lo fet de la pau, e concordia novellament feta en la dita illa entre lo dit senyor Rey de una part, e la molt noble madona Elienor Iutgessa darborea, e micer Branca, e la nacio Sardesca dela altra specialment deputat per part del senior Rey demanant de la una part e requirent tes terres ciutats castells e lochs que la dita Iutgessa en vers si te occupats del senyor Rey, e los quals per vigor dela dita pau e concordia se deven al senyor Rey tornar, e restituir ensepms ab certes quantitats de moneda ja concordats. E los dits molt noble micer branca comte de Muntileo, e honrats Miali de Varca armentayre de loch Torbini Marinella Doristany Gomita Pancia vice canceller, e Anthoni Caxo ciutada de Sasser precuradors, sindics actors dela dita molt noble Iutgessa (4) dela altra part demanants e requirents la persona del dit molt noble micer Branca esser deliurada en sa franca libertat la qual molt ha es retenguda en poder del dit senyor Rey. —— I. Primerament es convengut entre les dites parts e concordat quels dits molt nobles governador e micer branca facen sagrament e homenatge lo un a alaltre e partesquen entre

(1) *Per baro, e traydor*. Dunque presso i Catalani *barone, e traditore* erano sinonimi, o se non lo erano, aveano però un eguale significato di colpa, e di viltà, poichè si dice in questo luogo, che quello dei contraenti, il quale mancasse ai patti e alla fede delle promesse, fosse considerato senz'altro *come barone e traditore (fos aut per baro, e traydor)*, e non potesse purgarsi da questa macchia, nè per duello, nè per armi, nè in altra maniera qualunque, secondo gli statuti di Aragona, e i costumi di Catalogna *(segons fur darago e custums de Cathalunya*.

(2) Da questo luogo si rileva, che Brancaleone D'Oria non era già ritenuto a titolo soltanto di onorata custodia dentro il castello di Cagliari, ma che era veramente prigioniero, e che stavano a guardia della sua persona soldati a ciò specialmente destinati. La di lui prigionia durò sei anni. Nel 1384 fu condotto a Cagliari sulla flotta capitanata da Bernardo di Sinisterra, e fu tosto consegnato a Bartolomeo Rogerio, e a Lupo Alvarez, affinchè lo sostenessero con buona e numerosa custodia. Abbiamo su di ciò la testimonianza dell' annalista FARA, il quale scrive: *Quare* SEQUENTI *anno* (1384) *cum optima triremium classe* (Branca-Leo) *in Sardiniam a Bernardo Sinisterra ducitur. Verum quia nihil cum filio et uxore efficere potuit, ingenti custodia Bartholomaei Rogeris, et Lupi Alvares Carali detinetur* (FARA, *De Rebus Sardois*, Lib. III. pag. 308. 309. Edit. Taurin.).

(3) Questo capitolo prova, che malgrado le proteste e i giuramenti, nè Brancaleone, nè Eleonora si affidavano intieramente alle parole del re di Aragona, e del suo procuratore Esimeno di Arenoso, poichè si convenne, che nessuna nave aragonese potesse introdursi dentro la palizzata del porto di Cagliari, nè prender pratica i patroni e gli equipaggi, nè scendere a terra mercanti, marinai, o altre persone qualunque, fino a che i patti della presente concordia non fossero adempiuti, e seguita la liberazione del suddetto Brancaleone. Qui finiscono li sei capitoli particolarmente convenuti tra il governatore di Arenoso, e Brancaleone D'Oria, a modo di preliminari della *Concordia*, o convenzione seguente (divisa in altri tredici capitoli), intervenuta tra gli stessi, Brancaleone, di Arenoso, ed Eleonora di Arborea, per la esecuzione della pace del 24 gennaio 1388.

(4) Eleonora si fece rappresentare nella presente convenzione da suoi speciali procuratori, che furono Michele *(Miali)* Varca, Torbino Marinella, Comita Pansa (lo stesso che fu suo ambasciatore per le paci del 1386 e 1388), e Antonio Caso di Sassari.

si la hostia sagrada de Deu e lo cors precios sanct daquell reeben per attender e complir totes les coses devall scrits e altres segons que ja es ordenat e largament dictat fahen daquen carta publica (1). —— II. Item que lo dit molt noble governador de present tremeta en la ciutat dorystany per recenes mossen Galceran de Vilanova, e lonrat en Rodrigo Lançol veguer de Caller per haver, e aconseguir les coses en lo propseguent capitol contengudes (2). —— III. Item que junctes les dites recenes en la dita ciutat doristany la dita molt noble madona Elienor jutgessa Micer branca sindichs e procuradors dessus dits sien tenguts entre spay de VIII. dies apres que seran junct dins lo port de longosardo quy deven anar per reebre aquell deliurar al senyor Rey o aquella persona o persones qui per lo molt noble governador e procurador reyal hi seran tremeses longosardo e ..... sens tota retencio, e contradicio: Es empero convengut que les dites fustes deyen esser salvades, e recullides dins lo dit port fins tant que la restitucio de Longosardo sia complida (3). —— IV. Item que restituit lo dit longosardo dins spay de quatre dies continuament sequents sien foragitats del castell de posada appellat dela fava e del castell de Vila desgleyes appellat Salvaterra los castellans e servents qui aquells tenen per la dita molt noble jutgessa, e sia per aquella mes per castella al dit castell dela Fava lo dit Gomita Panxa, e al dit castell de Salvaterra lonrat Micer Rayner pisquella cavaller qui aquells castells pusquen fornir de aquells servents qui lur plauran vulles de aquells qui saran gitats o daltres e fasen sagrament e homenatge ala dita molt noble dona Elienor o aqui ella volrà de tenir los castells per ella fins que la persona del dit molt noble Micer branca sera deliurada de poder del dit senyor Rey o del dit seu noble governador; e serà en sa franca libertat e fet lo dit sagrament, e homenatge ala dita molt noble jutgessa los dit Gomitta Panxa, e Micer Reyner, e servents dels dits castells faran sagrament e homenatge a aquella persona quel dit molt noble governador, e Reyal procurador volra què deliberat lo dit molt noble Micer branca tendran los dits castells per lo dit senyor Rey, e aquells liuraran al dit molt noble governador o aqui el volra sens tota condicio, e retencio, e si entes que de continent com lo dit Micer branca sia liberat los dits castellans e servents dells dits castells de Posada e Salvaterra sien absolts, e hauts per absolts de tot sagrament, e homenatge fe e lealtat que *aquestes* haguessen fet ala dita jutgessa per raho dels dits castells (4). —— V. Item quels homens deles viles de Posada, e de vila desgleyes de present constituiran lurs sindichs actors e procuradors ab poder bastant los qualls trameten aci en Caller per fer sagrament, e homenatge que pertany de fer a senyor natural ço es de proprietat lo qual sagrament e homenatge faran al dit molt noble governador e reyal procurador, o aqui ell volra per nom del senyor Rey lo qual sagrament e homenatge estara en sospes ne obrara son acabament fins quel dit Micer branca sia deliurat de poder del dit senyor Rey e posat en sa franca libertat, e aquell deliurat ipso facto sian strets per virtut del sagrament e homenatge dessus dit los dits sindichs universitats e singulars de aquelles al dit senyor Rey axicom homens propris daquell vassalls e sotmeses del dit senyor Rey e llavors per ara e ara per llavors la dita jutgessa absol les dites universitats sindichs e singulars daquelles de tot sagrament e homenatge aque li fossin tenguts per qualsevol manera (5). —— VI. Item que fetes e complides les coses contengudes en los sobredits capitols lo dit molt noble Micer branca, e madona Elienor jutgessa muller sua sien tenguts de trametre vers les parts de Caller les dites dues recenes coes Mossen Galceran de Vilanova e Rodrigo lançol onsemps a XXX. recenes les quals lo dit Mossen lo governador elegides havra de llurs terres, e ab Micer Ioan Doria, e ab joannet Doria bord fill del dit molt noble Micer branca aximateix per recenes E ab los XXII. mil florins darago los qualls le senyor Rey, e lo dit seu molt noble governador, e procurador den reebre del dit molt noble Micer branca. E quant los damunt dits Mossen Galceran de Vila nova e Rodrigo Lançol ensemps ab les altres damunt recitades recenes, e quantitat de moneda seran prop de Caller çoes en les faldes de Sant brancas, les dites recenes darborea sen entren dins castell de Caller es meten en poder del dit molt noble governador los damunt dits Mossen Galceran e Rodrigo Lançols romanents en poder dels sarts qui aquells havran acompanyats ab los dits XXII mil florins. E aço fet la persona del dit noble Micer branca exira de castell de Caller per la porta de Sant brancas ab X. homens a cavall o a peu sens totes armes e fasa la via vers los damunt dits Mossen Galçeran e Rodrigo Lançol qui aquella hora mateixa vinguen e deven venir ensemps ab XII. homens a cavall o a peu sens totes armes dels sarts qui aquelles havran acompanyats e axi encontrantse micer branca faca la sua via en nom de Deu vers les parts darborea e los damunt dits mosser Galceran de Vilanova e Rodrigo Lancol ab la dita moneda sen intraran dins Caller. Es empero entes que dos homens a cavall, o a peu de cascuna deles parts hajen ja descubertes les encontrades prop de Caller per que agayt algu no hi posques haver qui fos damnos o perillos ala una e a laltra

(1) Rinnovazione del cap. III della convenzione precedente.

(2) Il governatore di Arenoso dovea anzi tutto consegnare a Eleonora in Oristano due ostaggi nelle persone di Galzerando di Villanova, e Rodrigo Lançol Veghiere di Cagliari.

(3) Dopo la consegna degli ostaggi a Eleonora, costei, e il di lei marito Brancaleone D'Oria, per mezzo dei loro procuratori, doveano nel termine di giorni otto consegnare alle persone che destinerebbe il governatore di Arenoso la terra di LONGONSARDO.

(4) Eseguita la consegna di Longonsardo, Eleonora dovea far consegnare nel termine di quattro giorni il castello *della* FAVA in Posada a Comita Panza, e il castello di SALVATERRA in Iglesias a Rainieri Pisquella *cavaliere*, i quali ne sarebbero castellani interinali, li fornirebbero di quelle guardie che loro piacesse, e giurerebbero di custodirli e ritenerli per la suddetta Eleonora finchè Brancaleone D'Oria di lei marito fosse ridonato alla sua piena libertà, e dopo la sua liberazione di restituirli al re di Aragona.

(5) Gli uomini della villa di Posada, e della città d'Iglesias doveano costituire e mandare loro sindaci e procuratori speciali a Cagliari, per prestare giuramento di fedeltà e vassallaggio al re di Aragona in mani del governatore, o del procuratore reale dell'isola. Ma questo giuramento rimarrebbe in sospeso *(estara en sospes)* per i suoi effetti fino alla liberazione compiuta di Brancaleone D'Oria dalla prigionia, dopo la quale diventerebbe assoluto ed obbligatorio, ed Eleonora dovrebbe assolverli dal giuramento di fedeltà e sudditanza che dianzi aveano prestato a lei (ed al suo figlio Mariano).

deles dites parts (1). —— VII. Item que delliurat lo dit molt noble Micer branca dins ses dies aprés sequents sien fetes crides publiques per totes les terres dela dita madona Elienor e de Micer Branca que tots los sarts deles terres viles ciutats e lochs del senyor Rey los quals apresent son dins les jurisdicions e senyories dels dits molt noble jutgessa e de Micer branca costituits sen puixen anar, e tornar soltament e quitra en les dites terres e lochs reyals ab totes llurs families e bens, per habitar en aquelles sens tota contradicio, o embarch. E no resmenis la dita madona Elienor, e lo dit molt noble Micer branca dins spay de xx. dies comptadors del dia quel dit molt noble micer branca partira de Caller hajen e sien tenguts de dellurar e haver dellurarats soltament e quitra al senyor Rey, o al dit seu molt noble governador, e Reyal procurador, o aqui ell volra per lo senyor Rey los castells DOSOLO de BONVEHJ, castell PEDRES, e lo castell e ciutat de SASSER, e castell de GALTELLJ, e tots altres viles, e curadories del senyor Rey a aquelles persones qui per lo dit governador aqui seran trameses per reebre aquelles absolvents e liberants los dits molt noble jutgessa, e Micer branca axicom pare, e ledesme administrador de Micer Mariano fill seu les universitats e singulars persones deles dites ciutats castells viles e lochs de tot sagrament e homenatge dels quals fossen tenguts als dits madona Elienor jutgessa, e Micer Mariano son fill (2). —— VIII. Item que deliurat lo dit Micer branca en sa franca libertat e complides totes les coses demunt per capitols declarades dins spay de x. dies lavors sequents la dita madona Elienor trametrà e sie tenguda de trametre en Caller aquelles XII. mil lliures dalfonsins menuts los quals ella per pacte special es tenguda de prestar al dit senyor Rey, e al dit seu governador, e Reyal procurador assecurades per lo dit molt noble governador e special procurador sufficientement de restituir, e tornar ala dita madona Elienor e als seus les dits XII. mil lliures dins tres anys primer seguents del dia que la numeracio daquells sera feta al dit molt noble governador e al administrador del senyor Rey per aquell. E per major seguretat dela dita molt noble jutgessa e cobrar la dita quantitat sia expressat en la seguretat prestadora per restitucio deles dites XII. mil liures que la dita jutgessa se puga pagar e envers si retenir per special obligacio lo trahut dels III. mils florins de Florença que per lo jutgat es tenguda de fer cascun any al senyor Rey tant e tan longament fins que en les dites XII. mil lliures li sia complidament satisfet (3). —— IX. Item que complides totes les coses demunt en qualsevol dels damunt dits capitols contengudes encontinent lo dit senyor Rey e lo dit molt noble governador e Reyal procurador sia tengut e deia deliurar, e lexar anar franchment e quitra sens tota contradicio les dites recenes (4). —— X. Item que lo jorn que Micer branca se devra partir de Caller liberat, e absolt lo molt noble mosser lo governador fara e ratificara lo sagrament, e homenatge per ell fet al dit noble Micer branca del quant se fa mencio en lo primer dels presents capitols al honrat veguer e sotsveguer de Caller ala juredicio e for del qual si sotsmetra e renunciara a son for que tendra e observara les coses per ell al dit Micer branca convengudes promeses e jurades per carta publica (5). —— XI. Item aquell dia mateix deliurat lo dit molt noble Micer branca, e stant en sa pura e franca libertat axi en nom seu proprj com a pare, e ledesme administrador de Micer Mariano son fill refermara, e tenir complir, e observar prometra axi la dita pau per ell ja fermada, e jurada sots aquells pactes, e penes les quals son contengudes e expressades en lo contracte de la pau, e sots sagrament e homenatge lo qual fara en poder del honrat veguer e sotsveguer de Caller al for del qual de bon grat se sotsmetra a son for proprj renunciant com encara les coses contengudes en los presents capitols e en la carta convencional entre ell, e lo dit molt noble governador dela qual se fa mencio demunt en lo primer capitol. E de tots e per tots aquestes coses de ques fa mencio en lo present capitol hoyda sentencia de vet de Mosser larchabisbe de Caller al for del qual de bon grat

(1) Compiutosi ai patti contenuti nei precedenti cinque capitoli, Eleonora dovea fare avviare verso Cagliari li due ostaggi a lei già consegnati, darne essa stessa altri trenta, a scelta del governatore di Arenoso, con Giovanni D'Oria, e Giannetto d'Oria figlio bastardo *(bord fill)* di Brancaleone, e mandare co'medesimi li ventidue mila fiorini di Aragona dovuti da Brancaleone al re D. Giovanni. Questi ostaggi sosterebbero nelle falde di s. Pancrazio, vicino a Cagliari; quindi li trenta dati da Eleonora co' due D'Oria entrerebbero nel castello, e si porrebbero in potere del governatore, rimanendo intanto in potere dei Sardi Galzerando di Villanova, e Rodrigo Lançol, ostaggi dati a Eleonora, e la somma dei ventidue mila fiorini suddetti. Allora Brancaleone D'Oria, accompagnato da dieci cavalieri o pedoni senz'armi, uscirebbe dal castello di Cagliari per la porta di s. Pancrazio; e nell' ora o tempo medesimo, li detti Villanova e Lançol, accompagnati così pure da dodici cavalieri o pedoni sardi senz'armi, muoverebbero all'incontro; e incontratisi, Brancaleone prenderebbe liberamente la sua via verso le parti *(les parts)* o *giudicato* di Arborea, e gli altri due (Villanova e Lançol) entrerebbero nel castello di Cagliari co' ventiduemila fiorini. Sopra ciò due guardie, o scolte per parte, a piedi o a cavallo, esplorerebbero tutt' all'intorno la campagna circostante, affinchè non si tendessero agguati, dai quali potesse venir danno o pericolo alle parti medesime.

(2) Nel termine di sei giorni da quello della liberazione del D'Oria si facessero *gride pubbliche* in tutte le terre e luoghi soggetti ad Eleonora, per avvertire tutti i Sardi nativi delle città, villaggi, luoghi e terre dell'isola dipendenti dal dominio regio, ch'era in loro piena libertà di abbandonare il domicilio che attualmente avessero nel *giudicato* di Arborea, e di trasferirsi con le loro famiglie e beni a quei luoghi di detto dominio regio, che più loro piacessero. E nel termine di altri venti giorni dalla stessa data dovessero Eleonora, e il di lei marito Brancaleone D'Oria, anche come padre, e legittimo *(ledesme)* amministratore di suo figlio Mariano, restituire e consegnare al re di Aragona i castelli d'Osilo, di Bonvehj, di Pedres, la città e castello di Sassari, il castello di Galtelli, e tutte le altre ville e *curatorie* (regioni, *contrade*), che spettavano al re di Aragona (in virtù cioè dell'atto di pace del 24 gennaio 1388).

(3) Restituito a libertà Brancaleone D'Oria, dovesse Eleonora nel termine di dieci giorni far tenere in Cagliari al governatore, o al procuratore reale, le dodici mila lire di *Alfonsini minuti*, ch'essa avea promesso di dare a prestanza al re di Aragona, il quale si obbligherebbe restituire dentro tre anni una tal somma, dandone intanto guarentigia sulle partite arretrate *(trahut)*, delle quali la stessa Eleonora era in debito per l'annuo censo di tremila fiorini di Firenze, cui era obbligato il GIUDICATO di Arborea verso i sovrani Aragonesi (Ved. sopr. Cart. Num. XXI *. pag. 669).

(4) Effettuato il prestito delle dodicimila lire di *alfonsini minuti*, il governatore dell' isola, e il procuratore reale, dovessero subito mettere in libertà li trenta ostaggi dati da Eleonora, assieme a Giovanni D'Oria, e a Giannetto D'Oria figlio bastardo di Brancaleone, i quali erano stati consegnati allo stesso titolo di ostaggi.

(5) Nel giorno medesimo, in cui Brancaleone D'Oria sarebbe restituito a libertà il governatore di Arenoso ratificherebbe il giuramento, e le promesse contenute nel capitolo primo della presente convenzione.

se sotsmetra a son propri for renunciant (1). —— XII. Item quels dits molt noble mosser lo governador, e Reyal procurador, e la dita molt noble madona Elienor jutgessa prometran, e juraran sots les penes pecuniaries, e altres contengudes en lo contracte de la dita pau, e per la forma en aquell contenguda guaynadores que faran, e compliran, e attendran totes les coses en los presents capitols contengudes, çoes cascun deles coses que ha a complir, e attendra segons la tenor e forma dels capitols demunt expressats (2) —— XIII. Item que per aquestes coses totes, e sengles attendidores e complidores lo dit molt noble governador, e Reyal procurador obligara los bens del senyor Rey e la dita madona Elienor los bens seus propris e que ten en feu del senyor Rey e daço hoira sentencia de vet del archabisbe de Oristany e lo dit molt noble governador, e reyal procurador del arcabisbe de Caller (3).

Denuo dicte partes volentes dicta capitula et contenta singula in eisdem que concorditer inierunt efficaciter adimplere et perpetuo observare tanquam bonum atque pacificum statum Sardinie huius regni et habitancium in eodem et signanter precium cujuslibet predictarum cerneneia hora terciarum diei predicte antequam divinum celebraretur officium accesserunt ad ecclesiam beate et gloriose Virginis Marie castri Calleri. Et in eadem ecclesia dicti nobiles Eximinus Petri de Arenosio et Branca Leonis de Auria milites in presentia nostri Antoni Dalmacy serenissimi domini Regis Aragonum scriptoris et regia auctoritate notarii publici per totam terram et dominationem ejusdem et testium subscriptorum videlicet etc. . . .

. . . .

. . . . . *(Manca il rimanente (4)).*

CLII*.

Carte di credenza, ed istruzioni date da Giovanni di Muntbuy governatore e riformatore generale di Sardegna, e dai consiglieri, e probi-uomini (Prohomens) *di Cagliari al nobile Antonio di Puigalt, e a Francesco Roig, i quali si doveano trasferire a Barcellona, onde facessero conoscere al re di Aragona i fatti tutti, e le circostanze della ribellione di Brancaleone D'Oria: della di lui moglie Eleonora giudicessa di Arborea, e del loro figlio Mariano V.*

(1391, o 1392 (5)).

Dai Regii Archivi Patrim. di Cagliari, Vol. F.

Memoriale super facto rebellionis Branche Leonis de Auria Elionoris judicisse Arboree et Mariani ipsorum coniugum filii.

Memoria sia als noble micer Anthoni de Puigalt e Francesch Roig que com Deu vulla sien ab lo senyor rey li vullan explicar la creença quels han comesa, qui sta en les coses seguents.

Primerament com Micer Branca aquestes dies prop passats ses ensenyorit de la ciutat de Sasser e del castell daquella e del Castel *Dosolo* (6).

Item que les sues gents, o del judicat de Arborea tenen assetjat lo castell de la Fava.

Item que tota la Gallura ses rebellada contra lo senyor rey per les coses que vehen fer a Micer Branca.

Item que ja que moltes vegades ell e Madona Elienor la jutgessa sien stats requests de lexar anar los *Sarts* (7) del senyor rey, segons capitol de la pau, e pus expressament per capitol convengut en la exequcio de la dita pau eren tenguts de lexar anar sens contradiccio e embarch, quelles no han volguts ne volen lexar ans los tenen restrets en les parts *darborea* (8).

Item quels dits Micer Branca ne Madona Elienor no compliren los capitols de la exequcio de la pau segons havien promesos e jurats ab obligacio de perdre los feus que tenen per lo S. rey e ab moltes altres penes, com ne restituiren Longosardo dins lo temps que era expres en los capitols de la execucio ans ho laguiaren per alscuns dies ne Oliana ne *Sahuli* (9) ne *Elcono* (10) los quals dilataren de restituir per molt temps fins mossen *Ioan* (11) fo vengut, e apres quels han restituits los han tornats recobrar.

Item dels camins reyals de la Curatoria de Siurgos com los han redats als sarts del S. rey que no podien metre victualles en Caller fins que vench mosser Ioan de Montbuy governador. E apres com los han con-

(1) Alla sua volta Brancaleone D'Oria nello stesso giorno della sua liberazione giurerebbe come padre e legittimo amministratore di suo figlio Mariano di osservare i patti tutti della presente *Concordia*, sottomettendosi in caso di dissidio alla sentenza e giurisdizione dell'arcivescovo di Cagliari.

(2) Il governatore, e il procuratore reale dell'isola da una parte, ed Eleonora dall'altra si obbligano di prestar giuramento per la osservanza della presente convenzione, sottomettendosi in caso contrario a tutte le penalità portate dal precedente atto di pace (1388).

(3) Il re di Aragona, ed Eleonora, oltre d'ipotecare tutti i loro beni per guarentigia della esecuzione di quest'atto di concordia, si sottomettono, pel caso d'infrazione, il primo alla sentenza e alle inibizioni *(de vet)* dell'arcivescovo di Cagliari, ed Eleonora alla sentenza ed inibizioni dell'arcivescovo di Oristano.

(4) Nel testo mancante dovea comprendersi, e vi era compresa la relazione dei giuramenti prestati dal governatore Esimeno, o Ximene Perez di Arenoso, e da Brancaleone d'Oria, e della convenuta cerimonia religiosa di accostarsi entrambi al sagramento di penitenza, e quindi alla mensa eucaristica, dividendo l'ostia consecrata, e comunicando ciascuno di essi con la particola a lui spettata. Imperocchè quest'atto solenne dovea eseguirsi prima di tutti gli altri contenuti nella presente *Concordia*, e della conseguente liberazione di Brancaleone D'Oria, il quale in effetto fu restituito a libertà, come scrive il Fara (*De reb. Sard.*, Lib. III. pag. 313. 314), ed è provato da vari documenti storici, e specialmente dalle due carte che vengono appresso. — Con detta relazione mancano pure le altre, che doveano seguirla, relative alla consegna degli ostaggi, e dei castelli, e alla liberazione del D'Oria.

(5) Giovanni di Montbuy fu governatore generale di Sardegna dal 1391 al 1392. Quindi la presente carta appartiene ad uno di quei due anni; ed è di certo anteriore al 1.° marzo 1392, perchè l'atto di requisizione (Praeventio) seguente, che ha una tal data, è fondato intieramente su' fatti riferiti in queste Istruzioni.

(6) *Dosolo*, o *D'Osolo* (castello di Osilo, vicino a Sassari).

(7) Sarts; cioè Sardi.

(8) *Darborea*, ossia *D'Arborea.* Si lamenta in questo luogo l'infrazione del capitolo VII della precedente convenzione del 1.° gennaio 1390 (sopr. Num. CLI*).

(9) Sahuli; odierno Saruli o Sarule.

(10) Elcono. Quindi è errata la lezione Bltoni della edizione torinese degli annali del Fara, e l'altra di Sagulis, invece di Sahuli.

(11) Cioè del governatore generale dell'isola Giovanni di Muntbuy (di *Monte buio*, o *Monte bruno*).

sentits los dits camins no axi com eren antigament mas ab voltes e ab girades, e ab pagaments e drets no acostumats.

Item de les guardies que tenen en les confins de les terres de S. rey, e com les dites guardes prenen e roben tots dies en les terres del dit senyor rey los sotsmesos del dit S. Rey e aquells nafren e malmenen.

Item com alscuns homens darborea per manament del dit Micer Branca son venguts en les parts de Sarrabos e de Quirra, e en altres lochs del S. rey prehicant los pobles que com lo S. rey faça fer le stol contra ells que desemparen los lochs e sen pugen ab llurs bestiars en les muntanyes.

Item que per les dites rahons par clarament que ell fa guerra al S. rey es volen ocupar tota la *illa* (1).

Item vullen rahonar al S. rey com per moltes letres requisitories ne deprecatories que sien stades fetes a Madona Elienor axicom a jutgessa darborea sobre la exequcio dels capitols de la pau ne sobre qualsevol altres coses null temps ella ha volgut repondre a governador ne consellers de Caller a ella scrivents, ne messatgers ne correns volents li dar letres ni splicar messatgeries ne lan poguda venre ni presentarli letra nenguna. E axo pensam sia cosa maliciosament cogitada perque nos puga mostrar ella esser stada requesta de ningunes coses, ne Micer Branca qui tota vegada ha respots a letres a ell trameses que no ses anomenat en aquelles haver offici algu en Arborea; la qual cosa cogitan aximatex esser maliciosament feta.

Item que per tot aquestes coses aparia al governador de Sardenya consellers e prohomes de Caller quells dits messatgers deguessen concloure en llur relacio e creensa e noresmenis instar lo S. rey e los altres al quals porten letres de creencia que les plagues fer una solemna missatgeria en Sardenya per la qual lo S. rey se pusques plenarament certificar si lo dit Micer Branca ni Madona Elienor volen guerra o pau. E si pau volen que vullen complir aquella segons es fermada concordia de exeguir segons tot apar per los capitols de la pau e de la exequcio de aquella. E si guerra volran axicom apar que de fet ja la fan que placia al dit S. rey al dit regne fer tals provisions que sien honor de la corona reyal. E entretant com Caller, e Alguer sien molt freturosos de gens de nacio Cathalana vullen axi tremetre alguna companya ab la qual se puxa defendre la Lapola e lochs del Alguer e servents metre a Longosardo e als altres castells reyals per defencio daquells e moneda e galeas per guardia de la illa.

Item despuys que los capitols fosen oldenats e fets, *havem haut cert ardit* (sic) (2), que Micer Branca sen va dret cami a Santluri e puix a *Vela desgleyes* (3) per pendre les viles e los castells, e de fet hi havia ja tramesa companya.

(1) Illa (pronunz. catal. Ila), ossia l'isola. Si dice in questo luogo, che dalle cose precedentemente riferite appariva chiaramente, che Eleonora, ed il di lei marito faceano guerra al re di Aragona, e voleano insignorirsi di tutta l'isola.

(2) Legg. *Haven haut cert ohit;* cioè *abbiamo udito per certa notizia*, ecc.

(3) Vela (*Vila*) *desgleyes;* cioè Villa *di* Chiese (odierno Iglesias).

Ioan de Muntbuy governador e reformador general en la illa de Sardenya e consellers e prohomens de Caller.

CLIII *.

Domanda fatta dal procuratore generale del fisco in Catalogna al re D. Giovanni di Aragona per la formazione del processo contro Eleonora giudicessa di Arborea, Brancaleone D'Oria di lei marito, e il loro figlio Mariano V, i quali accusa di ribellione, e di guerra aperta contro il sovrano, pe' fatti criminosi, invasioni, usurpazioni, ed altre enormità che aveano commesso, e commettevano in Sardegna.

(1392, 1 marzo)

Dai regii Archivi Patrimon. di Cagliari, Vol. F. fol. 88. v° e seg.

PREVENTIO: Seu petitio facta per fisci procuratorem contra Brancham Leonis de Auria militem comitem Montisleonis: Elienorem judicissam Arboreae et Marianum de Arborea ipsorum conjugium filium eorumque *secaces* et adherentes in eorum rebellione occupata tenentes castella jurisdictiones regalias et alia regia jura, atque etiam totam terram de la Gallura insulae Sardiniae.

In illius nomine quo auctore omnia prosperantur pateat universis et singulis processum visuris et audituris hujusmodi quod die veneris prima mensis marcii anno a nativitate Dñi millesimo trecentesimo nonagesimo secundo ante presenciam excellentissimi et magnifici principis et dñi domini Ioannis Dei gracia regis Aragonum Valencie Majoricarum Sardinie et Corsice comesque Barchinone Rossilionis et Ceritanie in quadam camera minoris seu novi palacii regii Barchinone personaliter existentis et suum more solito celebrantis solemne et amplum consilium in quo erant venerabiles patres in Xp̃o Geraldus Iterdeñ episcopus Raymundus abbas monasterii Rivipulli Raymundus vicecomes de Perillionibus et de Roda camerlengus nobiles Poncius de Roda Hugo de Angularia camerlengus Petrus Massa de Licana Franciscus Ça Garriga armorum Uxerius Julianus Garrius Thesaurarius Raymundus de Fancia decretorum doctor Guillermus Iordanus licentiatus in legibus Sperans in Deo Cardona jurisperitus negociorum curie promotores consiliarii Gerardus de Ionquerio et Bernardus Medici secretarii dicti domini regis et alii plurimi constitutus honorabilis Bernardus Serra bayulus fiscique procurator in Cathalonia generalis obtulit reverenter exhibuitque et eciam presentavit ipsi dño regi contra nobiles Brancam Leonis de Auria militem comitem Montisleonis et Elienoram judicissam Arboree in regno Sardinie conjugem suam necnon contra tutores curatores seu rectores Mariani de Arborea predictorum conjugum filii ac ipsum eciam Marianum et suos eciam complices et sequaces quandam cedulam seu quaternum papireum scriptum denunciacionem et alia continentem tradens mox illam seu illum de ipsius dñi regis mandato mihi Bartholomeo Sirvent prothonotario regio ibidem presenti et est cedula seu quaternus ipse tenoris sequentis.

(1) Clamat jam excellentissime rex et princeps in auribus omnium vestrorum fidelium subditorum eosque quos animorum torpor non hebetat in attencionis vigilanciam excitat et vindictam tuba pestifera que fide rerum attestancium invalescens adeo certo sono pronunciat et ostendit orrenda flagicia detestandaque crimina et delicta descripta inferius ut jam non opporteret ad cognoscenda ea quasi adhuc ambigua cerciori relatu aures *arrigere* (sic) sed pocius contra ipsorum sevissimos patratores tanquam notorie inobedientes et rebelles vestro regio culmini magnanimitate ferventi consurgere et promptas ad opera manus prebere ultrices. Nam apparentibus renascentibus viciis maxime proditorum mox illa debent remediis opportunis *prescindi* (sic) cum resecande sint putride carnes ne ad partes sinceras corrupcionis contagium extendatur. Veruntamen quia est de more laudabili regie domus Aragonum seu ejus regum et principum in similibus cunctisque aliis ad superabundantem cautelam se racionis et juris disposicioni et ordini conformare debitosque exhinc ordiri processus et cum solemnitate procedere ut sua undique justicia luceat et firmentur in solido actus sui: reverenter denunciat et exponit vestre excellencie regie suus perhumilis bajulus fiscique procurator in Cathalonia generalis Bernardus Serra in vestri sacra presencia constitutus quod nobiles (nisi eis nobilitatis adhemerint titulum et honorem sua demerita detestanda) Branca Leo de Auria miles comes Montisleonis et Elienor judicissa Arboree in regno Sardinie *conjuux* (sic) sua necnon tutores curatores seu rectores Mariani de Arborea ipsorum conjugum filii ac ipse eciam Marianus inquantum hoc sua patitur etas. Qui conjuges et dictus ejus filius Marianus vestre regie serenitatis sunt homines naturales ac ligii et vassalli et pro vobis feuda tenentes eosque jam vicibus iteratis ad vestram seu regie domus vestre obedienciam redeuntes veniamque ac misericordiam implorantes suppliciter gloriose memorie pater vester dn̄us Petrus Aragonum rex et vos princeps magnifice dum innate et solite benignitatis ac pietatis affectu et ob reverenciam illius *cujus est proprium misereri et parcere* admiseratis super similibus et aliis iniquitatibus gravibus quippe quas diversimode adversus regiam domum comiserant ad reconsiliacionis benefficium eosque benefficiis et honoribus foveratis inmensis indulgendo eisdem et restituendo bona que ex suis faccinoribus *destandis* (sic) amiserant dictumque Brancam Leonem decorando cingulo militari ac in comitem erigendo predictum et alias: Nunc denuo non attendentes improvide que de se jam discussa apud celsitudinem regiam fuerant nec ex ante actis pensantes quid sibi essent talia paritura sed dati in reprobum sensum ac in profundum malorum demersi venundatique *ut malum faciant et doleantur a facie terre* inmemores beneficiorum vestrorum et honorum ingrati virus utique evomentes exterius quod certe interius latitabat, excessus gravissimos detestandaque crimina abhominabiles faciones et culpas gravissimas contra celsitudinem regiam ac in eis et vestre regie domus reique publice subditorum vestrorum fidelium injuriam et offensam durissimam ac inextimabile dampnum ausibus depravatis *recidivantes* (sic) nequissime comiserunt que infra per ordinem inseruntur.

Primo namque fidelitatis et naturalitatis debito quo vobis illustrissime rex et princeps et vestre domui regie supradicti Brancaleo de Auria et Elienor judicissa Arboree conjux sua eorumque filius Marianus predictus astricti sunt et tenentur procul abiecto et temere violata et rupta concordia ultimo reformata inter dictum dn̄um genitorem vestrum et vos rex et princeps magnifice ex una parte et dictos conjuges filiumque suum jamdictum ex altera juramentis homagiis et aliarum penarum spiritualium et temporalium adieccione solemniter roborata ad quam petentibus ipsis humiliter et cum instancia frequentata idem dn̄us pater vester et vos serenissime rex et princeps pie et misericorditer descendistis ut liquide patet per instrumentum publicum inde factum quod in sui forma exhibet et producit ac inseri petit bajulus et procurator fiscalis predictus in fine capitulorum presencium castra de Longosardo de Oliena de Sahuli et de Elcono Sardinie regni predicti que virtute dicte concordie restituenda et tradenda erant vestro regio culmini infra certum tempus ad hoc prefixum noluerunt conjuges prelibati et dictus eorum filius Marianus seu tutores curatores vel rectores ejusdem inde sepius requisiti imo pocius recusarunt intra tempus restituere supradictum sed restitucionem fecerunt hujusmodi subsequenter post moram et deinde ipsa restitucione facta aliqua ex castris eisdem prodicionaliter occuparunt in armorum potentia et detinent occupata.

Ulterius noluerunt conjuges ipsi et alii supradicti requisiti multociens relaxare et abire permittere libere sardos qui rebellionis incaute vigentibus *comuis* (sic) translati fuere de castris locis et terris regalibus et aliis animo federatis domui regie ad loca et terras conjugum eorumdem et sui filii prelibati ut ad id in virtute dicte concordie tenebantur immo eos retinent et in suis cogunt locis et terris jugiter residere.

Et insuper irrumpentes per amplius dictam concordiam et fidelitatis debitum acrius violantes plurima et diversa castra villas et loca vestra in dicto Sardinie regno sistencia et sub vestro regio constituta presidio occuparunt occupataque retinent aliqua scilicet suasionibus machinosis et tractatibus deceptivis et reliqua vi armorum expugnando et capiendo ea hostiliter cum rebus et bonis existentibus inibi et inter alia civitatem castrumque Sasseri et castrum eciam d'Osolo dicti regni licet ad eos nullatenus pertinerent nec possent modo aliquo pertinere.

Preterea occuparunt et detinent occupata contra formam et in lesionem notoriam dicte concordie juredictiones re-

(1) È questa la *introduzione*, o il preambolo della domanda, o requisitoria fiscale; nè occorre notare quanto essa sia ampollosa, e adulatoria del sovrano, cui si faceva, poichè ciò apparirà manifesto a chiunque vorrà leggerla. Noteremo per altro, che gli eccessi, dei quali Eleonora, Brancaleone, e Mariano erano accusati dal fisco di Catalogna, o non erano veri, o erano esagerati; che si dava il nome di *eccessi*, di *delitti*, e di *ribellione* a rivendicazioni di dritti, o talvolta a rappresaglie per la mancata fede regia, e che con questi, e somiglianti pretesti la cupa politica dei sovrani di Aragona cercò fin dai tempi di Mariano IV. padre di Eleonora, e di Ugone IV. di lei fratello d'impossessarsi dei vasti dominii dei Giudici di Arborea: politica che non abbandonò mai; sicchè finalmente riuscì ad usurparli, spogliandone per via di *processo*, e di supposto *crimen-lese* l'animoso, ma infelice Leonardo Alagon (IV del nome), marchese di Oristano, ultimo successore negli stati dei Giudici Arborensi. (Ved. Tola, *Dizion. Biogr. dei Sardi ill.* Vol. I. pag. 58 e seg.). Di ciò fa larga fede la storia, ed è ampiamente provato dai molti documenti, che noi pubblichiamo nel Tom. II. del presente Codice Diplomatico fra i Diplomi, e le Carte del Secolo XV.

gallas et alia jura quamplurima vestre regie majestatis ea jure et nomine proprio exercentes signanter in curatoria de Siurgos ubi prohibuerunt de facto ac prohibent ne per Sardos degentes ibidem victualia ad Castrum Callari deferantur eis inquam ut cohibeantur ac inde penitus imponentes certa importabilia vectigalia et tributa que exhigunt et exhigi faciunt indistincte.

Nec minus posuerunt dictorum scelerum patratores in pluribus castris et locis vestris Sardinie insule obsidionem durissimam et ea cum omni armorum genere debellarunt et tandem ipsa castra et loca et totam eciam terram de la Gallura traxerunt ad obedienciam suam urgentes et facientes illa contra vestram celsitudinem rebellare ac ea penes se detinentes tirannice occupata.

Et nichilominus in certis dicti regni confinibus passibusque diversis certos constituunt ac tenent excubias et custodes qui totis viribus prohibent ne in villas castra et loca vestre regie majestatis victualia immittantur nec ad ea liber habeatur aditus transitus et regressus ut subditi vestri fideles qui a dictis excubiis disraubantur et capiuntur frequenter vulnerantur puniuntur et tractantur inhumaniter cogantur *jeunia* (sic) fame depressi perire vel ad obedienciam venire ipsorum et pari rebellionis ac prodicionis labe confundi.

Et non contenti premissis sed volentes ulterius execrabilem suam maliciam progredi sediciones et discordias plurimas ac scandala gravia in regno suscitarunt jamdicto ex quibus in locis diversis regni ejusdem exorte sunt succrescunt et augentur quotidie inobediencie ac rebelliones diverse contra regium culmen vestrum.

Ceterum destinarunt suos nuncios et fautores instructos plenissime ad partes de Sarrabos et de Quirra et alias eciam partes insule prelibate ut earum incolis suaderent et darent falso intelligi quod marina navigia que jam tunch parabantur et alii utique apparatus que fiebant et continuantur assidue in vestris partibus cismarinis pro felici viagio faciendo de proximo per inclitum dominum ducem Montis Albi fratrem vestrum *precarum* (sic) ad regem Sicilie parabantur et fiebant ad lesionem et fraccionem predicte concordie et destruccionem excidiumque finale Sardinie insule memorate in qua dicte suasionis pretextu sunt dampna et scandala plurima suscitata.

Quid plura (?) prioribus pessima incubantes exercendo *vulpeculas* (sic) fraudes suas aliosque volentes sue rebellionis ac prodicionis dampnate intergibili inficere macula quos fidei puritas claros reddit suos maxinosos et callidos inierunt secretos tractatus et conatus direxerunt nequissimos quod villa vestra Alguerii rebellaret seu alias proderetur et ad obedienciam traheretur conjugum proditorum et eorum filii supradicti. Sed cogitaverunt quod non potuerunt stabilire immo detectis et presencitis ab officialibus vestris ac probis hominibus dicte ville tractatu et fraude hujusmodi et per eos circa hec debita provisione adhibita suo conjuges ipsi et alii supradicti remanserunt voto frustati captis per officiales eosdem et per quarteria laceratis duobus qui hujusmodi prodicionis et fraudis comercium exercebant vel erant in eis participes (1).

Premissaque omnia et alia que sunt orribilia dictu nephandissima scelere inmanitate nequissima comiserunt et omiserunt diversa conjuges et alii supradicti rebellando pertinacibus animis et alias multifarie multisque modis contra regium culmen vestrum ac in vestri et totius vestre reipublice offensam gravissimam maximamque jacturā post firmatam concordiam supradictam ac in lesionem et enervacionem totalem ejusdem spreto et rupto omnino fidelitatis et naturalitatis debito quo vestre regie domui sunt astricti.

Denique cum per gubernatores et alios officiales vestros qui in regno presunt jamdicto eisdem fuerunt missi conjugibus et aliis supradictis nuncii plurimi et diversi literas predictorum officialium deferentes credentie rogatorias requisitorias et alias quas decuit ipsis directas conjugibus et aliis eciam ut a suis insolenciis et actibus depravatis hujusmodi abstinerent concordiam servaturi predictam et ut debebant erga celsitudinem regiam se gesturi latitarunt et absconderunt se taliter quod copiam visionis corpore iidem habere nuncii nequiverunt nec ipsis dictas literas presentare. Et alias cessarunt conjuges et alii criminum patratores jamdicti crimina et alia in presentibus contenta capitulis regali vestro fastigio seu officio regiis nunciare et pandere licet ad id ex naturalitatis et fidelitatis debito ac virtute concordie supradicte et alias teneantur.

Et omnia supradicta sunt vera atque notoria et de illis fuit et est publica vox et fama in regnis et terris vestre regie dicionis.

Petens et suplicans generalis baiulus et procurator fiscalis jamdictus de et super premissis informacionem recipi diligenter sceleratosque predictos legittime declarari fore perjuros proditores et eciam bansatores ac penas omnes et singulas incurrisse nedum in concordia positas ante dicta sed eciam a jure et legibus patrie contra talia comittentes statutas et alia contra ipsos suosque ministros satellites complices et sequaces et alios omnes qui reperti sint ad predicta culpabiles in personis et bonis procedi ut negocii exhigit qualitas ac jus et racio suadebunt. Et quia fierent quod absit ludibrio vestri justi processus si eorum justicia exequcione debita fraudaretur punctus bajulus et procurator predictus officii sui calcaribus ac vere naturalitatis et fidelitatis debito comonitus confisusque de benignitate immensa tanti regis et principis sue adijciens peticioni et suplicacioni premisse audet hec dicere = Attendite magnifice rex et princeps attendite diligenter quod nil est scelestius proditore nil turpius sol videt cujus obscenitas tanta est ut qui artificio egent execrentur artificem et qui ceterorum scelerum famam querunt hujus infamiam reformident. Avertite eciam quod eo graviora senciuntur renovata incendia quo solent gravius nocere pericula recidiva et ad sumendam de tantis et tam duris flagiciis debitam ulcionem moras rumpendo consurgite leges inquam et jura jubete armari arripiatque judicium manus vestra et ad conterendum incaute rebellionis cornua superborum preteritis leniamentis dimissis quia jam in

(1) Questo fatto della tentata occupazione di Alghero per via di tradimento dovette essere posteriore all'andata in Catalogna degli inviati dal governatore di Sardegna, e dai consiglieri, e probi-uomini di Cagliari con le lettere *di credenza*, e le *istruzioni* riportate nel precedente Num. CLII*, dalle quali sono tolte per intero le accuse contenute in questa requisitoria (*praeventio*) fiscale; poichè in dette *istruzioni* non si fa motto veruno di tale tentativo, nè della giustizia sommaria (*ad usum Cathaloniae*) sopra li due supposti rei (che qui non si nominano) *squartati, ed uccisi*.

perniciem res erumpit attingimini roborem et vibrate contra protervissimos potentis justicie gladium ad laudem bonorum et vindictam malorum vobis ab ulto commissum = (1).

Qua siquidem cedula seu papireo quaterno sic ut prefertur oblato statim predictus dn̄us rex licet illa de quibus agitur in quaterno eodem adeo sint ut dixit *destanda* (sic) (detestanda) et gravia tanquam notoria que alia informacione aut probacione nequaquam egerent sed pocius esset opus facto cum in perniciem res jam prosiliat. Volens tamen predecessorum suorum illustrium sequendo vestigia debitos in ac super contentis in denunciacione prefacta ordiri processus et cum solemnitate procedere mandavit informacionem diligentem exinde recipi qua et eciam totum presens negocium colligendum solerter et referendum ipsi dn̄o regi et ejus consilio cum fuerit plene collectum comisit honorabili viro Bernardo de Ponte legum doctori consiliario suo ac vicecancellario dn̄e regine ibidem presenti comissionem hujusmodi cum ea qua decet reverencia acceptavit.

Precipiens inquam dictus dn̄us rex et speciale onus imponens dicto honorabili Bernardo Serra suo procuratore fiscali predicto quod nomine fisci sui instanciam et partem in presenti negocio faciat et ipsum usque ad finem et conclusionem totalem ejusdem diligencius prosequatur.

Qui procurator fiscalis mox se obtulit reverenter sibi injuncta complere.

Constat] *imprimis* de supraposito in margine predicte prevencionis ubi legitur (*exterius*) *quod certe interius latitabat excessus gravissimos: Et sic* — Exemplum hujusmodi prevencionis facte per procuratorem fiscalem contra predictos Brancam Leonem, Elienorem judicissam Arboree, et tutores predicti Mariani; ac ipsum Marianum, atque ipsos complices et secaces ut supra continetur sumptum est ab ejus originali processu recondito in regio archivo Barcinone jussu regio preeunte per me Petrum Michaelem Carbonellum regium archivarium: una et in solidum cum Francisco Carbonello filio et coarchivario meo: excribique feci et veridice comprobavi: die XII novembris anno a nativitate Domini M.° CCCC.° LXXXXV.° Ut igitur fides plenior impendatur, meum: quo utor in publicis hic appono si†gnum.

(1) La *perorazione*, con la quale il fisco di Catalogna dà termine alla sua accusa, non è diversa nell'ampollosità dal *preambolo*, e nello stile da tutto il tenore dell'accusa medesima. Ma era superflua una così verbosa eloquenza, onde persuadere chi desiderava in segreto di abbattere dinasti malvisi e potenti, i quali contrastavano all'avara dominazione aragonese in Sardegna.

FINE DEI DIPLOMI E CARTE DEL SECOLO XIV.

APPENDICE

AI DIPLOMI E CARTE

DEI SECOLI XI. XII. XIII. E XIV.

APPENDICE

AI DIPLOMI E CARTE DEI SECOLI XI. XII. XIII. E XIV.

SECOLO XI.

I.

Ugone I. arcivescovo di Cagliari racconta i motivi, pei quali non avea potuto consegnare ai monaci di s. Vittore di Marsiglia la chiesa e priorato di s. Saturnino esistenti nel GIUDICATO *cagliaritano, secondo gli ordini ricevuti da papa Urbano II, e come poi avesse dato la possessione di detta chiesa e priorato a Pietro di Bargiaco procuratore di detti monaci, scomunicando gli agenti e fautori dello spedale di papa Alessandro in Pisa, i quali se n'erano impadroniti, e ritenevano l'una e l'altro con la violenza.*

(1100 .... [1])

Dal MARTENE, e DURAND, *veter. Scriptor. et Monument. Collect.* Tom. I. col. 582. 583.

Cum bonae memoriae dominus Urbanus olim summus pontifex [2] mihi Hugoni Dei gratia Kallaritano archiepiscopo pro abate et conventu s. Victoris Massiliensis scripserit in hunc modum: URBANUS EPISCOPUS, *servus servorum Dei* etc. [3] sicut per litteras ipsius domini Urbani eius bulla bullatas manifeste apparet; et ego praefatus archiepiscopus jamdicti summi pontificis mandatum exequi cupiens, ut tenebar, ad ecclesiam, seu prioratum s. Saturnini Calaritanae dioecesis, jamdicto domino Urbano adhuc superstite, personaliter accessissem, ut procuratorem abatis et conventus ipsorum nomine in possessionem jamdicti prioratus inducerem, sicut mihi per praedictas summi pontificis litteras mandabatur [4], Bonacontus et Clericus laici, presbyter Gratia, et Tancredus, qui dicebantur CONVERSI novi hospitalis de Pisis, quod dicitur Papae Alexandri, qui jamdudum prioratum pro rectore seu magistro praefati novi hospitalis de Pisis occupatum tenebant, armatorum multitudine congregata, me archiepiscopum, et procuratorem prefatos in ecclesiam seu prioratum jam dictum non solum prohibuerunt intrare, verum etiam a confinibus prioratus praedicti, armatorum ipsorum auxilio et favore fulti, cum gladiis et fustibus, atque lapidibus turpiter expulerunt [5]; propter quod mandatum apostolicum non potuit tunc ad effectum perduci. Postmodum vero, quod inconveniens videbatur et injustum, ut propter malitiam praedictorum detentorum mandatum apostolicum remaneret taliter imperfectum, et ne detentores praedicti de malitia sua comodum reportarent, cupiens ego jamdictus archiepiscopus mandatum apostolicum exequi, et ad effectum perducere, sicut possum et teneor, fratrem Petrum de Barjaco procuratorem praedictorum abbatis et conventus monasterii s. Victoris Massiliensis procuratorio nomine pro eis in possessionem prioratus s. Saturnini praedicti secundum formam apostolici mandati misi, et induxi, contradicentes, et rebelles, et detentores prioratus praedicti, et fautores eorum excomunicationis vinculo innodavi; hoc modo videlicet: [6] cum ad ipsum prioratum absque gravi periculo accedere non possem propter dominorum secularium illius terrae potentiam, qui jamdictis detentoribus in praedictis omne quod poterant praestabant auxilium, consilium, et favorem, ad quemdam locum ipsi prioratui vicinum accessi, et inde ostenso ipsi procuratori prioratu praedicto, dixi eidem: = » Ego te induco in possessionem prioratus s. Saturnini, quem tibi vicinum ostendo, sicut a domino Papa » in mandatis accepi, et ipsius mandati auctoritate contradictores, et rebelles, et detentores etiam prioratus » praedicti, et fautores eorum excomunico. » = Acta sunt haec omnia in praesentia domini capellani familiaris mei, domni Tancredi canonici s. Mariae de Cluso, Iohannis quondam Bonefidei, et aliorum multorum ad haec specialiter vocatorum. In quorum omnium testimonium praesentes meas litteras sigillo meo pendenti sigillatas mandavimus.

(1) Il presente documento, secondo l'opinione del MATTEI (*Sard. Sacr.* pag. 86), e dei dotti collettori MARTENE e DURAND, che noi volentieri seguitiamo, appartiene all'anno MC.

(2) Papa Urbano II.

(3) La bolla pontificia non è riportata, ma solamente indicata.

(4) Il monistero di s. SATURNINO era stato fondato nel 1089 da Costantino I. GIUDICE di Cagliari; e nel 22 aprile dell'anno seguente lo stesso arcivescovo Ugone, cui appartiene la presente *Carta*, gli avea donato due chiese, e la metà delle decime a lui appartenenti. Ved. sopr. DIPLOMI E CARTE DEL SECOLO XI. Num. XVII. e XIX. pag. 161 e 163

(5) L'arcivescovo Ugone si duole dell'onta ricevuta, più che del danno, pel modo veramente perentorio, e poco civile, con cui era stato scacciato; *gladiis, fustibus, atque lapidibus.*

(6) In questo luogo Ugone racconta il modo, e registra la formola, con la quale diede al procuratore dell'abate, e dei monaci di san Vittore di Marsiglia la possessione (*visuale*) del priorato di s. Saturnino.

Secolo xii.

I*.

Diploma di Guelfo *principe di Sardegna, duca di Spoleto, marchese di Toscana, e signore della casa della contessa Matilde, col quale conferma a favore dell'arcivescovo di Pisa le precedenti concessioni.* (1)

(1156, 9 febbraio)

Dall'I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, Classe XI. Atti pubblici, Distinzione 3.ª, Tom. 49, Docum. N.° 4.

In nomine sancte et individue Trinitatis W. (2) divina favente clementia princeps Sardinie, dux Spoleti, marchio Tuscie; ac dominus domus comitisse Matilde; dilecto et venerabili vilano pisanorum archiepiscopo ejusque successoribus canonice substituendis in perpetuum. Si sacrosanctis Dei ecclesiis et episcopis aliis nostris fidelibus de facultatibus nostris a Deo nobis collatis aliqua conferimus non credimus dignitatem nostram diminuere sed augere. Predecessores h. (hinc [?]) nostros bone memorie duces et marchiones ecclesias ex novo fundasse et fundatas ex bonis suis ditasse cognovimus. Ea propter omnibus fidelibus tam presentibus quam futuris notum esse volumus quod pietatis intuitu ac nostre pro remedio anime Tibi Vilano venerabili patri archiepiscopo tuisque successoribus in perpetuum concessimus et confirmamus et inconvulsa permanere pragmatica santione decernimus que propriis nominibus subnotantur scilicet curtem de avane cum bovario et moilo et cum omnibus suis pertinentiis. terras in palude pisana juxta burras positas. Item unam petiam de terra pratum in prefata palude prope campum de arsula positum; que coheret ab uno capite terre sancti Viti ab altero capite fluvii hauseris. latus unum extenditur in palude. alterum latus in ducaria que dicitur cula, sicut ipsa ducaria defluit versus prefatum fluvium hauseris. Curtem de blentina cum omnibus terris et rebus ad ipsam curtem pertinentibus. Placitum et fodrum de buiti. placitum et fodrum anserissule. placitum et fodrum sancti Ioannis de vena. placitum et fodrum de silva longa. Et placitum totius plebis de cascina et fodrum et albergariam. Et placitum et fodrum et albergariam de Waltiberga. Gonfum vetus et novum. Placitum et albergariam de pugnano et valterana. placitum et fodrum de vada et rossignano, et omnes terras et res in supradictis duabus curiis marchie pertinentes. Paludem totam de mortacolo. et tertiam in stagno positam. feudum spectariorum qui morantur in burgo sancti pauli in Kinthica. presas cassciaulentium et illorum de ripule in campo lepoiano positas. Predictas igitur curtes cum omnibus suis pertinentiis. et omnibus terris. vineis. montibus. et planis. cultis. et incultis. silvis. busscariis. stirpetis. pratis. paludibus. pascuis. aquis aquarumque decursibus. piscariis factis et faciendis. salinis. molendinis in iam dictis curtibus et prenominatis locis et eorum finibus marchie pertinentibus tibi prefato V. venerabili archiepiscopo tuisque successoribus concessimus. Confirmamus Œ (quoque [?]) contractum habitum inter beate memorie ubertum et abbatem de morrona. scilicet de morrona et vivario et eorum pertinentiis. Preterea feudum de livurna irritum factum a domino nostro rege cunrado irrationabiliter concessum marchionibus videlicet Wilielmo francigene eiusque fratribus similiter et nos irritum esse confirmamus. Decernimus etiam ut de his omnibus nulli persone ecclesiastice vel seculari feodi nomine vel alio aliquo titulo liceat aliquid ab ecclesia alienari. Quod si factum fuerit irritum habeatur. Preterea confirmamus et concedimus tibi tuisque successoribus in perpetuum totum tributum quod ripaticum vocatur. et ab omni parte pisane civitatis debetur. atque statuimus ut a quibuscumque petitur et exigitur a te tuisque successoribus ad partem pisane ecclesie petatur et exigatur. Siquis igitur archiepiscopus. episcopus. dux. marchio. comes. vel alia aliqua persona ecclesiastica vel secularis contra hanc nostram confirmationis et concessionis paginam aliquid presumpserit centum libras auri componat purissimi. medietatem nostre curie. et medietatem prefate ecclesie componat. Ut autem hec nunc et imperpetuum rata et inconvulsa permaneant sigilli nostri impressione corroborari mandavimus. Testes quoque qui presentes aderant subnotari fecimus. Quorum nomina sunt hec. Comes gotefridus del Zolr. fridericus et dicto fratres de ravenes burch. Conradus de smaluegge. Hermanus de rammunga. qui sunt ministeriales nostri atque consiliarii. Data ven apud Ulmam. anno dominice incarnationis m.° c.° l. vj. indictione quinta. quarto idus februarii. Regnante domino nostro friderico imperatore romanorum in Kristo feliciter. amen.

(1) Apografo trasmesso nel 1838 dal Professore Capei di Firenze alla Regia Deputazione sopra gli studi di Storia patria.

(2) W. cioè *Wuelfus*, o Guelfo; ed errò il Capei interpretando le W. per le iniziali di *Guillelmus*, o Guglielmo come sta scritto nella rubrica del suo apografo. Di questo Guelfo scrive il Fara (De Reb. Sard. Lib. II, pag. 247, Edit. Taurin.) = *Vuelfus VIII. Henrici VII. et Vuelfildae filius*, *in* Sardiniae *principatu patri successit, anno* 1125, *fuitque dux Spoleti*, *et marchio Thusciae*, *uxoremque habuit Ulham*, *Goffredi comitis Ralbensis sororem*, *ex qua Vuelfum, sive Vuelfonem filium habuit. Hierosolymas postea cum crucesignatorum expeditione profertus*, Sardiniam *revertitur*, *et Thusciam petiit*, *omnesque res sui principatus et comitatus recte disposuit*, *donec senio confectus*, *et a Friderico Barbarossa princeps* Sardiniae, *dux Spoleti*, *et marchio Thusciae confirmatus*, *principatum cum ducatu*, *et marchionatu*, *Vuelfo filio cessit*, *ut Pigna*, *Nauclenes*, *et Panvinis testantur*. Il presente diploma appartiene, senza dubbio, a Guelfo VIII, giacchè il Fara (ibid.) sulla testimonianza degli stessi scrittori da lui citati, dice che Guelfone, o Guelfo IX. *principatum* Sardiniae, *et ducatum Spoleti*, *cum marchionatu Thuscie*, *anno* 1163 *suscepit*, e che morto essendo cinque anni dopo, gli succedette, e ripigliò di nuovo il principato di Sardegna nel 1168 il di lui vecchio padre Guelfo VIII.

II.

Il Pontefice Alessandro III. scrive agli arcivescovi, e vescovi di Sardegna, ordinando ai medesimi, che nelle chiese e monisteri dell'ordine Cassinese esistenti nelle loro diocesi non turbino, nè permettano che sia turbato il pacifico possesso, in cui i monaci si trovavano per indulto apostolico, di amministrare sagramenti, e riscuoter decime.

(1180 (3). 25 febbraio).

Dal Gattola, *Hist. Abat. Cassin.* pag. 430.

Alexander episcopus servus servorum Dei venerabilibus fratribus archiepiscopis, et episcopis Sardiniae, in quorum

(3) Siccome nella presente epistola pontificia si fa menzione del concilio lateranense (III), e dopo la celebrazione del medesimo il

episcopatibus sunt ecclesiae monasterii Cassinensis, salutem, et apostolicam benedictionem. Audivimus, et audientes vehementi sumus admiratione commoti, quod quidam vestrum, decretorum nostrorum obtentu, quae in concilio nuper edidimus, privilegia, quae praescripto monasterio apostolica sedes indulsit, nitontur infringere, et contra libertatem illam, quam in ecclesiis suis, et earumdem ecclesiarum clericis de indulgentia ejusdem sedis hactenus praescriptum monasterium habuit, venientes clericos ipsos cogere volunt, ut eis obedientiam jurejurando promittant, et ad ipsorum sinodum veniant, et non solum ipsis, sed etiam praescriptis ecclesiis divina officia interdicunt, oleum sanctum, et chrisma eis denegant, et prohibent hominibus et servis earumdem ecclesiarum decimas ibi dare, cum in eis ad divina semper officia conveniant, et in eis etiam babtizentur. Quoniam igitur decreta nostra sedis apostolicae privilegia non infringunt, nec iisdem privilegiis in aliquo derogant, fraternitati vestrae mandamus, atque praecipimus, quatenus oleum sanctum, et chrisma ecclesiis supradicti monasterii largientes, nullus omnino vestrum contra privilegia praescripti monasterii, aut libertatem ecclesiarum, et clericorum suorum hactenus observatam venire praesumat, sed potius tenorem privilegiorum ipsorum, omni occasione, et contradictione cessante, inviolabiliter observetis: certum habentes, quoniam si quis secus facere temptaverit, nostram indignationem poterit formidare. Nos enim sustinere nolumus, nec debemus, quod monasterium ipsum quomodolibet minuatur jure, et libertate sua. Dat. Velletr. v. calend. martii.

III*.

Rinunzia fatta dai consoli della città di Pisa a nome di quel comune a Celato di Tagliascrima delle ragioni che ad esso comune competevano sopra i beni di Alberto del Mattone morto in Sardegna.

(1184, [1185 stil. pis.] 17 maggio).

Dall' I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, Classe XI. Atti pubblici, Distinzione 3.a Tom. 23. Docum. N.° 6. (1).

In nomine Dei eterni omnium Creatoris. Amen.

Cum ea quae a consulibus vel civitatum rectoribus contrahuntur necesse sit in pubblicam redigi scripturam ut eorum memoria in posterum conservetur; ideo nos Gerardus vicecomes quondam Alberti vicecomitis, et Bulgarinus de Caprona, et Vitalis quondam Gattae-blancae, et Odimundus Masca quondam Ugonis pisanorum consules, pro nobis et pro sociis nostris consulibus, videlicet Eldistho vicecomite, et Curtevechia quondam Lamberti, et Alberto quondam Calmangiaris, et Pegulocto quondam Ugonis, et Gerardo de Scorno, et pro successoribus nostris et pro tota civitate pisana et pro toto comuni pisano finem et refutationem facimus tibi Celato quondam Taliascrime recipienti pro Iohanne germano quondam Alberti de Mattone qui obiit in Sardinea (1) de omnibus bonis quae fuerunt supradicti Alberti, quae tu habes, aut ipse Iohannes sive aliqua persona pro eo. Quod ab hac ora in antea neque nos, neque successores nostri, neque aliqua persona pro nobis vel pro ipsis, neque sindicus pro comuni, nec aliqua alia persona pro communi, te vel per dictum Iohannem vel aliquam personam de prefatis bonis habentem, inde imbrigabimus vel molestabimus aut per placitum fatigabimus aliquo modo vel quolibet ingenio. Et si contra haec aliquando fecerimus ingenio quolibet, penam librarum trecentarum denariorum nos nostrosque successores tibi et tuis haeredibus componere solempni stipulatione promittimus. Qua pena soluta, predictis omnibus firmis semper manentibus. Unde tu pro suprascripto Iohanne facis nobis finem et refutationem de omni eo quod de praefatis bonis nos et nostri camerarii habemus, et promittis nobis stipulatione solempni, quod per praedictum Iohannem facies tenere firmam hanc finem et refutationem quam nobis pro eis facis, et contra eam non venire. Et si non, promittis nobis sub pena dupli per stipulationem solempnem reddere nobis et restituere totum havere quod de prefati defuncti bonis apud te stasivimus. Et taliter haec omnia scribere rogavimus Marignanum et Ughicionem nepotem Gallici iudices et notarios domini imperatoris. Actum Pisis in domo legatie prope ecclesiam sancti Concordii, presentibus Ugone Mattonis, et Raimundo quondam Albertini, et Alamanno quondam Arlocti, rogatis testibus, dominice vero incarnationis anno millesimo centesimo octuagesimo quinto, indictione secunda, quintodecimo kalendas junii.

Ego Ughicio nepos Gallici judex et notarius domini imperatoris prefatis interfui, et hanc cartam a suprascripto Marignano judice et notario domini imperatoris, et a me rogatam scripsi, complevi, et dedi.

Ego Marignanus judex et notarius domini Frederici romanorum imperatoris in hac carta a me, et a suprascripto Ughiccione nepote Gallici judice et notario rogata, et ab eodem scripta, subscripsi.

IV*.

Trattato, e capitoli della pace stabilita tra il re di Maiorca, e il comune di Pisa, nel quale fra le altre cose si conviene, che nessun bastimento di Maiorca, Minorca, Yvica, o Ivizza, Formentaria, o di altro luogo a esso re sottoposto, commetterà ostilità contro i bastimenti, ed uomini sottoposti al comune di Pisa, e sue isole, cioè, Sardegna, Corsica, Elba, Pianosa, Monte-Cristo, Gor-

papa Alessandro III. si trovava in Velletri, come consta da una di lui lettera pubblicata dall'Ughelli (Ital. Sacr. Tom. I. *Episc.* Monopol. num. 7), e da un'altra riportata da Cocquelines (Nov. Bullar. Rom. Tom. II. Num. CIII. pag. 457), perciò non vi ha dubbio che l'anno, in cui la presente lettera fu diretta dal pontefice ai vescovi Sardi, è il 1180 che abbiamo notato.

(1) Documento trasmesso dal professore Capei di Firenze nel 1838 alla Regia Deputazione Sarda sopra gli studi di Storia patria, assieme al precedente col N.° II.* al seguente col N.° V*. ed a parecchi altri, che si possono leggere fra le Carte e i Diplomi del Secolo xiv. riportati nel presente *Codice*.

(1) Alberto di Mattone fu forse uno dei *vicari*, che il comune di Pisa solea mandare nei suoi possedimenti di Sardegna per amministrarvi principalmente le rendite pubbliche. E le ragioni di detto comune sopra i beni di questo Mattone procedevano in tal caso dalle guarentigie ch'egli aveva date per la sua amministrazione. Se questa conghiettura è vera, la presente rinunzia è implicitamente un atto di liberazione fatto dal comune di Pisa a favore di Giovanni, fratello ed erede di Alberto Mattone, e per lui al di lui procuratore Celato di Tagliascrima.

gona, Giglio, e Capraia, e che all'incontro lo stesso si osservi dal comune ed uomini di Pisa rispetto ai legni, ed uomini soggetti al re di Maiorca.

(1184, [1185 stil. pis.] 1 giugno).

Dall'I. R. Archivio delle Riformagioni di Firenze, Classe XI. ATTI PUBBLICI, Distinzione 3.ª Tom. 23. Docum. N.° 7.

In nomine Dei qui est pius et misericors et miserator. Hec est carta firmamenti et ligamenti pacis, quam per gratiam et adiutorium Dei, Alfachi Ebubraim Isaac filius Macumate filii Allì, quem Deus manuteneat, firmavit cum Sigerio quondam Ughicionelli Gualandi legato archiepiscopi pisanorum et consulum et senatorum et universi populi, qui vice eorum habet potestatem sibi ab eis datam ligandi atque solvendi. Dictus namque Alfachi Ebubraim Isaac filius Macumate filii Allì, et Sigerius quondam Ughicionelli Gualandi pro pisanorum archiepiscopo et consulibus, et pisano populo, firmaverunt pacem et amicitiam inter se cum fide et veritate. Et convenit dictus Alfachi Ebubraim cum predicto Sigerio quod nulla galea neque aliquod navigium neque aliquis homo de Maiorica et Minorica et Evisa et Formentaria faciet aliquod malum vel contrarium hominibus pisanae civitatis et eius districtus, et eorum insularum, videlicet Sardiniae et Corsicae, et Ilbae et Planusiae, et Montis-Kristi et Gorgonae, et Gilii et Caprariae, in terra vel aqua, in persona vel havere, cum galea vel alio navigio vel alio quolibet modo, et hominibus Lucanae civitatis et eius districtus. Et ideo dictus Sigerius pro pisanorum archiepiscopo et pisana civitate, et pro lucana civitate, convenit cum memorato Alfachi quod nulla galea nec aliquod navigium nec aliquis homo de pisana civitate vel lucana civitate neque de praefatis insulis pisanae civitatis faciet aliquod malum vel contrarium praedicto Alfachi vel eius hominibus praedictarum suarum quatuor insularum, terra vel aqua, in personis vel havere, per se vel per aliquas alias submissas personas, neque cum aliqua potestate seu hominibus se ponent aut convenient pro aliquo malo vel contrario eis faciendo; et sic ad invicem inter se promiserunt et convenerunt ut dictum est. Si quis tamen pisanus vel lucensis fuerit inventus in navi inimicorum predicti Alfachi navicare, pro inimico capiatur. Et si qua navis pisanorum vel lucensium naufragium passa fuerit in aliqua predictarum insularum dicti Alfachi, dabit eis auxilium et consilium pro rebus ipsis naufragii recuperandis et recuperata salvabit. Et si voluerint aliquas personas pretio adquirere in aliqua predictarum insularum pro eorum rebus recuperandis, dabit eas eis. Et haec pax firmata est inter eos in termino decem annorum et mensium sex in cursu lunae. Et fuit haec carta scripta nono decimo die mensis saphar anno a predicatione Macumet quingento octuagesimo, anno vero dominice incarnationis M. C. LXXXV. Indictione secunda. Ipsa die kalendarum iunii. Et sic Deum in testem et mediatorem vocaverunt quod praedicta omnia facient per bonam fidem sine fraude et malo ingenio usque ad predictum terminum et observabunt.

SECOLO XIII.

I.

Giulia, abbadessa del monistero di s. Stefano di Pisa, scrive ad Angerio vescovo di Sorres in Sardegna, pregandolo di consegnare a Marignano, camerlengo dell'arcivescovo pisano, e suo procuratore, che si recava nell'isola, il legato lasciato da donna MARCUSA *al suddetto monistero.*

(1201, [stil. Pis.] 25 marzo).

Dal MATTEI, *Giunt. alla* SARDIN. SACR. pag. XVII.

Venerabili episcopo Sorrensi domino Angerio Giulia Dei gratia humilis abbatissa ecclesie, et monasterii sancti Stephani de ultra Ausere licet indigna consensu Lucie, Marchesane, Cecilie majoris, Nastasie, Columbe, Bennenate, Bone, Maximille, Brigide, et alterius Cecilie, Agathe, Gontilde, Bone, Tedesche, Felicite monacarum dicti monasterii salutem. His litteris vobis notifico, et vos et magnitudinem vestram in quantum possum deprecando mando, quatenus totum judicium, quod donna Marcusia (1) dicto monasterio fecit, Marignano domini archiepiscopi camarlingo harum litterarum partitori mea parabola, et mandato sine omni dubie ...... pro me, et dicto monasterio detis, et tribuatis, quia sic mihi placet, et volo; quo ei soluto, vos inde liberum voco, et volo. Et per stipulationem vobis isto domino episcopo promitto per hoc pubblicum instrumentum sub pena dupli totius isti judicii tenere firmam, et habere ratam solutionem isti judicii factam a vobis ipsi Marignano, et quidquid inde feceritis cum eo, et nullam repetitionem, vel querimoniam inde vobis per me, vel per alium faciam, vel movebo; et si contra fecero, dictam penam vobis dare promitto, obligando me, et abatissas, que loco mei succedent. Verumtamen si aliter ei dare nolueritis etc. etc.

Actum ultra Augerem in claustra dicti monasterii praesentibus presbytero Bernardo, et presbytero Ugone, et Martino quondam Neri, et Pregando quondam Urselli testibus ad hec rogatis, anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo primo, indictione tertia, octavo kalend. aprilis. – Ego Uguccio etc.

II.

Convenzioni pel futuro matrimonio di Bonifacio, figlio di Manfredo II. marchese di Saluzzo, con Maria, figlia di Comita II. GIUDICE *di Torres; e conferma delle convenzioni medesime per parte della contessa Alasia madre di detto Bonifacio, e di sessanta principali uomini del marchesato di Saluzzo.*

(1202, 23 luglio).

(1) Il nome di MARCUSA non è nuovo nelle antiche cronache sarde. MARCUSA *di Gunale* chiamavasi la moglie di Costantino I. GIUDICE di Torres, (Ved. TOLA *Dizion. Biogr. dei Sardi Ill.* Vol. I. pag. 244), la quale cessò di vivere verso la metà del secolo XII. E non è improbabile, che costei appunto fosse la MARCUSA, la quale avea fatto il legato (*judicium*) a favore del monistero di santo Stefano di Pisa.

Dal MULETTI, *Memor. Storico-Diplomat. del. Città e dei Marches. di Saluzzo*, Tom. II. pag. 139 e 142. (1).

Anno Domini MCCII. indict. V. quod fuit VIII. kal. augusti. Quia humani ingenii naturalis infirmitas plures res diu memoriae mandare non poterat, idcirco maiores nostri divina quadam inspiratione ad litteras et ad earum notas pervenerunt, quatenus in posteros homines meminisse prodesset, facilis perpetuaque notitia ac fides haberetur. Pateat ergo tam futuris quam praesentibus hominibus, quod cum dominus Bonifacius marchio Montisferrati et Mainfredus marchio de Saluciis, atque Bonifacius filius eius essent Vercellis una cum Nicolao de Auria et cum Nicolao de Alexandria in palatio domini Alberti Vercellensis episcopi pro contrahendo matrimonio inter Bonifacium filium Manfredi de Saluciis, et dominam Mariam filiam Comite Dei gratia *Turritani* iudicis, cuius vice et nomine praedictus Nicolaus de Auria (2) et alter Nicolaus praefatus asseverabant se ibi venisse pro matrimonio praedicti Bonifacii, et dominae Mariae superius nominatae conjungendo et complendo, processit et fuit de voluntate praedictorum virorum nobilium, quod d. Mainfredus marchio de Saluciis atque d. Bonifacius III. Montisferrati atque Villelmus filius ejus juraverunt super sancta Dei evangelia, remota omni fraude et omni malo ingenio, quod Bonifacius filius jamdicti Mainfredi marchionis acciperet praedictam Mariam filiam Comite judicis Sardiniae in uxorem, eamque in legitimam uxorem teneret dum viveret, nec pro alia uxore seu femina habenda eam relinqueret. Hoc idem totum ipse Bonifacius filius Manfredi de Saluciis juravit per semetipsum observare et ratum et firmum habere. Insuper jamdictus Bonifacius marchio Montisferrati et Vilielmus filius ejus sub eodem juramento juraverunt, quod domina Adalasia uxor marchionis de Saluciis, mater Bonifacii, et LX. homines de terra eorum jurarent tam praesentes, quam fideles eorum qui meliores esse viderentur, quod praedictum matrimonium ratum et firmum existeret, et conventiones observarentur dominae Mariae uxori Bonifacii ex parte domini Manfredi de Salutiis, et Bonifacii filii ejus, virtutem et fortiam dare bona fide et sine fraude. Eapropter jamdictus Nicolaus de Aurea et Nicolaus de Alexandria promiserunt nomine domini Comite judicis Sardiniae praefato Mainfredo marchioni de Salutiis dare nomine Mariae nurus suae, uxoris Bonifacii, in dotem illius III. mille lib. jan. mon., ex quibus nunc ipse Nicolaus adquietavit ita ipsum Mainfredum marchionem quod quidem se tenuit, inde de toto, taliterque exceptioni non solutae scilicet dotis renunciavit, et exinde obligavit ipse Mainfredus marchio supranominatae Mariae pro III. mille lib. jan. dotis suae castrum et villam de Lecho cum omnibus pertinentiis suis, et castellum et villam de s. Stephano, et totam suam partem de terra quae ei accidit ex successione patrui sui Bonifacii marchionis de Curtemilia tali modo, ut ipsa dña Maria et ejus heredes, aut cui ipsa dederit, faciat exinde secundum legem dotium quidquid voluerit sine contradictione ipsius Manfredi et ejus heredum. Insuper ipse Manfredus promisit jamdicta castella et villas cum pertinentiis suis, qualiter supra legitur, ab omni homine defensare super caetera bona sua. Praeterea ipse Manfredus, et Bonifacius simul cum eo, contulerunt et dederunt dominae Mariae mille libras januenses in praedictis locis habendas nomine dotis propter nuptias, idest propter antifactum, ut ipsa eas in praedictis locis habeat et petere possit, sicut antifactum debet et solet peti sine contradictione ipsius Manfredi et Bonifacii et eorum heredum, ita quod nec ipse Mainfredus, nec Bonifacius, nec alter eorum nomine possit hoc aliqua occasione, vel juris subtilitate infirmare, quominus valeat. Acta sunt haec in manu supranominati Nicolai de Aurea et Nicolai de Alexandria

(1) Il Muletti riprodusse questa *Carta* togliendola dall'opera MONUMENTA ACQUENSIA, nella quale fu per la prima volta pubblicata (Part. II. col. 640); e noi le diamo luogo nella presente APPENDICE sulla fede dei primi collettori, e del dotto suo riproduttore. Non possiamo però tacere i nostri dubbi gravissimi sull'autenticità della *Carta* medesima, e anche della seguente notata col Num. III. Imperocchè, sebbene sia vero, che Comita II. ebbe tre figli dal suo matrimonio con Spella di Arborea, cioè Maria, Preziosa, e Mariano, che poi gli succedette nel trono col nome di Mariano II, tacciono però intieramente le antiche cronache sarde del matrimonio di Maria, mentre notano quello del suddetto Mariano con Agnete, o Agnese figlia di Guglielmo marchese di Massa, e *giudice* di Cagliari, e registrano molte altre particolarità del governo di Comita, delle sue azioni particolari, e della sua discendenza (Ved. FARA, *De Reb. Sard.* Lib. II. pag. 227, e TOLA, *Dizion. Biogr. dei Sard. Ill.* Vol. I. pag. 223. 224); e questo silenzio non si sarebbe al certo osservato dagli scrittori di dette cronache, se veramente il matrimonio di Maria di Torres con Bonifacio di Saluzzo avesse avuto luogo. Inoltre, nè in dette cronache, nè in verun altro documento della storia sarda, è fatta menzione di Manfredo, e di Agnese, figli degli stessi Bonifazio e Maria, e nipoti di Comita II. di Torres; lo che ingerisce non lieve sospetto sulla seguente Carta Num. III. pubblicata ancor essa fra i *Monumenti acquensi*, e riprodotta dal Muletti. Ora se a questa circostanza, e ad alcune altre, che non è qui il luogo di rilevare, si aggiunga che lo stile medesimo di queste due *Carte acquensi* è alieno affatto da quello di tutti gli altri monumenti sincroni, non si può disconoscere, che ne sia molto dubbia, o almeno controvertibile l'autenticità. Tuttavia il Muletti, non solo le credette entrambe certe e genuine, ma si sforzò di provare eziandio, che in occasione del matrimonio di Maria di Torres con Bonifazio di Saluzzo, la di costui sorella Agnese andò a nozze col fratello di Maria, di lui cognato, ossia con Mariano, figlio di Comita II. (Oper. cit. Tom. II. pag. 145 fin. a 149). Ma i suoi argomenti sono così deboli, che meritano appena di essere accennati. Uno dei medesimi consiste nella somiglianza del nome della moglie di Manfredo II. marchese di Saluzzo, padre di Bonifazio con quello della figlia di Agnese, moglie di Mariano II. di Torres. Entrambe si chiamavano ALASIA, o ADELASIA; dal che nasce valida conghiettura, secondo il Muletti, che l'Adelasia di Torres fosse nipote dell'Adelasia di Saluzzo. Egli però ignorava, che moglie di Guglielmo marchese di Massa, e giudice di Cagliari, fu un'ADELASIA del Conte Guido, e che perciò la loro figlia Agnese, sposata a Mariano di Torres, potè imporre ad una delle proprie figlie il nome dell'avia, come di fatto glielo impose; e fu questa la famosa ADELASIA, moglie, prima di Ubaldo di Gallura, e poi di Enzo re di Sardegna. Non parliamo dell'altro argomento tratto da una carta del monistero di Riffreddo in data 11 gennaio 1220, citata dallo stesso Muletti, nella quale comparisce un'AGNESE, *uxor quondam judicis Turritani de Sardinea.* Imperocchè bisognerebbe vedere una tal carta, ed esaminarla, per conoscere se abbia tutti i caratteri di autenticità; e anche avendoli, se talvolta non sia corso errore nella data, poichè, se p. e. a vece del 1220, l'anno segnato nella medesima fosse il 1230, od altro posteriore, non sarebbe improbabile, che l'AGNESE, di cui vi si fa parola, fosse la figlia di Guglielmo marchese di Massa, e giudice di Cagliari, rimasta vedova di Mariano II. di Torres. Nè vogliamo più dir altro sopra questo soggetto, che potrebbe somministrare materia a più ampie osservazioni.

(2) Stando pure alle asserzioni del Muletti, il Nicolò D'Oria, di cui si parla in questo luogo, sarebbe nipote, non figlio, com'egli crede, di Andrea D'Oria, il quale di certo fu genero di Barisone II. giudice di Torres, (Ved. sopr. DIPLOM. E CARTE DEL SEC. XII, Numer. CXX* pag. 258); perchè da Susanna di detto Barisone egli ebbe un solo figlio, DANIELE, o MANUELE, dal quale poi nacque fra gli altri Nicolò D'Oria. (Ved. sopr. pag. 510. col. 1). È poi da notare, che mentre Comita II. di Torres nel 1191, e 1211, o 1215 facea trattare con la repubblica di Genova convenzioni, e amicizie politiche di somma importanza per mezzo del suo inviato (*nuncii*) Oberto Spinola (Ved. sopr. Cart. Num. CXXXVI*. Sec. XII. e XXXI*. Sec. XIII. pag. 270 e 326), è per lo meno singolare, che per trattare oltre mare il matrimonio di sua figlia Maria si prevalesse di un inviato diverso.

vice et nomine jam dictae Mariae, qui inde sacramenta et promissiones et investituram locorum nomine dominae Mariae a praedictis viris acceperunt. Si autem matrimonium istud inter Bonifacium et Mariam non teneretur, aut si Bonifacius aliquo fortuito casu relinqueret dominam Mariam uxorem suam, et dominus Manifredus de Salutiis marchio nollet eam adquietare de dote suo termino supra statuto, iam dicti Bonifacius marchio Montisferrati et Wilielmus filius ejus se obligaverunt inde unicuique Nicolao praefato, nomine domine Mariae, et promiserunt eam adquietare, et hic obligaverunt ei castrum et villam de Montecalvo et ea omnia quae in hominibus ipsius loci et ejus pertinentiis habebant vel habere debebant, ut in eis esset, eisque uteretur, donec dos ei praedicta, aut ejus misso in integrum solveretur, et interim tenerentur ei locum et villam ab omni homine defensare. Si autem contingeret quod jamdictus Bonifacius filius Manifredi de Saluciis decederet priusquam dicta Maria, absque filiis ab ea susceptis, dominus Manifredus per se vel suos homines de terra sua teneretur dictam Mariam reducere in Sardiniam in judicatura *Turresanae* (1) in villa quae dicitur *Sacer* vel in Bosa infra annum quo Bonifacius decederet, cum pecunia sibi in dote data, scilicet III. mille lib. jan. et honorifice eam tenere, dum in terra fuerit, ut tantam dominam decet, bona fide et sine fraude; similiter si dicta Maria moreretur sine filiis a domino Bonifacio susceptis, dominus Manifredus et ejus heredes et superius nominati viri tenerentur praedictam pecuniam reddere praefato judici Turritano, vel suis heredibus in Sardinia infra annum, quo ipsa migraret e saeculo et in praedictis villis in Sacer vel in Bosa, nisi ipsa exinde daret vel judicaret usque mille libras pro anima sua superius nominatae dotis. Hoc totum, sicut suprascriptum est, fuit juramento firmatum, quod observaretur et ratum et firmum staret ex parte eorum et dominae Adalasiae comitissae matris Bonifacii, et LX. virorum, nomina quorum subtus leguntur. Actum Vercellis, in palatio episcopi, feliciter, ubi interfuerunt rogati et convocati testes: Vercellensis episcopus, Jacobus de Carisio canonicus sancti Eusebii, Bonivardus de Vienna, Gulielmus de Rodulfo, Lanfrancus Rufus, Enricus de Bassiniana. Ego Petrus sacri palatii notarius interfui, et r. hoc scripsi.

His ita peractis, cum dominus Mainfredus marchio et Bonifacius filius ejus ad domum regressi essent, domina Alasia comitissa, mater Bonifacii, et LX. viri, nomina quorum sunt haec: Vnifredus de Carmagnola, Aicardus Gath, Rub........, Raimundus, Alricus de Romanisio, Henricus de Orguello, Albertus de Laneriis, Nicolaus de Cortandono, Theobaldus Mediolanus, Anselmus de Vignolo, Petrus, Willelmus, Grasnitus Merlo, Albericus, Iohannes, Otho Raimundus, Burdinus, Theobaldus, Iacob, Petrus Ribotha, Odo Testa, Odo Pallerius, Botharellus, Iacobus Milo, Banalus, Willelmus de Albarea, Manifredus de Loreto, Anselmus Moreta, Arnaldus de Zuxono, Villelmus Constantia, Henricus de Rufa, Petrus Fica, Iohannes Silvaticus, Manfredus Fica, Alexander, Bonifacius de Rovere, Petrus Mallora, Henricus Constantius, Willelmus Theberga, Iacobus Lambertus, Sarlo, Willelmus de Rufa, Willelmus Azolinus, Petrus Azolinus, Petrus de Solario, Wiglonus, Michael Vitelmus, Otho Froggerius, Otho Chaz, Odo, Petrus Negronus, Willelmus Fabo, Iohannes Petit, Orinus, Iacobus Scriba, Petrus de septem annis, Rainaldus Sartor, Otho de Bassignana, Bernerius, Rufinus de Vignolio juraverunt ad sancta Dei evangelia quod praedictum sacramentum firmum et stabile existeret, et conventiones praedictas observarent dominae Mariae et judici Comite de toto.

(1) Dovrebbe dire *Turritana*. Ma tanto questa *judicatura Turritana*, quanto la parola *Sacer*, che siegue appresso, non sono del conio delle carte antiche dei secoli XII, e XIII, nelle quali (intendiamo le genuine) si legge costantemente *judicatum Turritanum; in judicatu Turritano*, ecc.; e *villa Sassaris*, *de Sassaro*, ecc. La *judicatura*, e *Sacer* indicano scrittura, pronunzia, e tempi più moderni.

III.

Comita II. giudice di Torres fa donazione a favore della sua figlia Maria, vedova di Bonifazio marchese di Saluzzo, ed ai di lei figli Manfredo ed Agnese, delle ragioni che gli spettavano sulla dote costituita al tempo del di lei matrimonio.

(1215, 22 gennaio).

Dal MOLETTI, *Memor. Storico-Diplom. del. Città, e dei Marches. di Saluzzo*, Tom. II. pag. 185. (2)

In nomine Domini. Ego Comita judex Turritanus meram, puram et simplicem donationem inter vivos facio tibi Girardo Firmo recipienti nomine nepotum meorum et pro ipsis nepotibus meis Manfredo et Agnete filiis quondam Bonifacii, filii domini Manifredi marchionis Salucii, et filiae meae Mariae, nominatim de tota dote ipsius Mariae, quam pro ipsa dedi quando nuptui collocata, et similiter de omni augmento et propter nuptias donationem quae in *ipsam occasionem* (sic) sui matrimonii collocata sunt, volens, consentiens et praecipiens expressim ut praedicta Maria filia de dote et augumento eisdem praedictis nepotibus meis filiis suis idem faciat donationem prout poterit firmiorem. Jura et actiones quae contra dominum Manfredum marchionem de Salutiis vel res ipsius quas nunc habet vel quando habebit vel habiturus est in futurum pro dote et augmento praedictis, ego et filia mea Maria visi sumus habere, jamdictis nepotibus meis Manfredo et Agneti non aliis heredibus ejus dono, cedo, largior, concedo etc. instrumenta et supradicta etc. . . . . praedicto marchioni ad utilitatem nepotum meorum reddi jubeo atque volo. Praeterea Danielem de Auria nepotem meum (3) procuratorem meum constituo, promittens quod omnia quae super hoc, vel circa haec cum jamdicto marchione vel nepotibus meis fecerit vel ordinaverit, rata et firma habebo. Item volo quod si praefatus marchio et Manfredus et Agnes prius obierint, omnia praedicta ad Mariam redeant. Actum in Sardinea in turre s. Marchi de salto maiore; testes Iacobus filius Marzucchi,

(2) Dai *Monument. acquens.* Part. II. col. 639. a 643.

(3) Propriamente era suo pronipote, perchè Daniele D'Oria, come osservammo in una delle note alla *Carta* precedente, era figlio di Andrea D'Oria, e di Susanna figlia costei di Barisone II. di Torres, il quale era fratello del COMITA II, cui si riferisce il presente documento.

Ceramus de Gairano, Guido filii Roberti de Croco, Barrilius de Perlasio, Bonaccorsus de Conte etc. Anno MCCXV., indict. II., die XXII. januarii circa terciam.

IV.

Il Pontefice Onorio III. scrive ai canonici della Chiesa cagliaritana, riprovando la elezione del loro arcivescovo, alla quale essi aveano proceduto, senza farne postulazione *alla cattedra apostolica, com'era prescritto dalle leggi canoniche, dichiarandola perciò* irrita, *e di nessun valore; e promettendo tuttavia di approvarla, laddove, dopo diligente informazione, l'eletto gli risultasse idoneo.*

(1220 ....).

Dal MATTEI, *Sardin. Sacrae.* pag. 92 e 93.

Etsi unanimiter vota vestra concurrerint ad ven. fratrem nostrum *Suellensem* (1) episcopum in ecclesiae vestrae archiepiscopum eligendum, quum suae alligatus ecclesiae liberum non habeat sine nostra permissione volatum, electionem de ipso factam, tanquam contra canones minus licite attentatam, de consilio fratrum nostrorum duximus irritandam, cum eligi nullo jure potuerit, sed potius postulari (2). Volentes tamen, quantum cum Deo possumus, desideriis vestris benigno favore occurrere, dil. filiis H. subd., et R. cappellanis nostris apostolicae Sedis [Legatis duximus injungendum, et ut vota vestra circa ipsum exquirant, et personae merita vice nostra examinent diligenter, eundem ad nos cum litteris suis veritatem continentibus destinando, ut si idoneus repertus fuerit, disponente Domino, et ipsi, et ecclesiae vestrae utiliter provideatur.

V.

Il Pontefice Onorio III. commette all'arcivescovo di Torres, a Rolando legato della Sedia Pontificia, ed all'abbate di Saccargia, di trasferirsi a Cagliari, per accertarsi delle qualità del vescovo di Solci, che il Capitolo dei canonici di quella metropoli avea postulato *per suo arcivescovo; di metterlo in possesso dell'arcivescovado, se ne lo conoscessero meritevole; e in caso contrario di ingiungere a detto Capitolo di procedere alla* postulazione *di un altro candidato.*

(1220, 10 luglio).

Dal MARTINI, Stor. Eccles. di Sardegna, Vol. I. pag. 302. 303 (3).

Honorius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri ...... (4) turritano archiepiscopo, et dilectis filiis Rolando subdiacono et cappellano nostro, Apostolicae Sedis legato, et abbati de Sacrario, salutem et apostolicam benedictionem. Cum, dilecti filii, caralitanum capitulum bonae memoriae ....(5) eorum archiepiscopo rebus humanis exempto in venerabilem fratrem nostrum..... (6) Sultiensem episcopum ipsorum ecclesiae suffraganeum postulandum a nobis contulissent unanimiter vota sua sicut per vestras et ejusdem capituli ac quasdam alias litteras nobis innotuit; et dilecti filii D. calaritanus canonicus, et magister G. clericus procuratores praedicti capituli exponere in nostra praesentia curaverunt, nec nobis potuerit de meritis postulationis capituli praefati constare; discretioni vestrae per apostolica scripta mandamus quatenus ad caralitanam ecclesiam personaliter accedentes, et super postulatione inquirentes eadem quae videritis inquirenda, illum, si concordem eum inveneritis et canonicum, admittatis, eumdem absoluturi episcopum a vinculo quo ecclesiae Sultiensi tenetur, et daturi sibi licentiam ad praedictam ecclesiam callaritanam transeundi. Alioquin postulatione predicta repulsa, curetis, auctoritate nostra, eidem ecclesiae, sive de eodem episcopo, sive de alio ad regimen ejus idoneo, per electionem vel postulationem quae concordes sint canonice providere. Quod si non omnes iis exequendis poteritis interesse, duo vestrum ea nihilominus exequantur. Datum Reate, VI. idus julii, anno Domini M.CC.XX. (7).

VI.

Il Pontefice Onorio III scrive agli arcivescovi di Torres e di Cagliari, commettendo ai medesimi di esaminare, e riconoscere la dottrina e le qualità del vescovo di Torralba, che il Capitolo di Arborea gli avea proposto per arcivescovo della sua diocesi, e, trovandolo idoneo a sì alto uffizio, di confermarne la elezione, e dargli licenza di trasferirsi alla nuova sede Arborense.

(1224, 30 ottobre).

Dal MARTINI, Stor. Eccl. di Sardegna, Vol. I. pag. 306 (8).

Honorius episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fratribus .... (9) Turritano et .... (10) Caralitano archiepiscopis, salutem et apostolicam benedictionem. Dilecti filii Capitulum Arborense per suas litteras nobis humiliter supplicarunt, ut cum eorum ecclesia pastore vacante venerabilem fratrem nostrum T. (11) Tu-

(1) Legg. invece *Sultiensem*, come nella seguente epistola N.° V.

(2) Il testo della presente epistola pontificia fino alla parola *postulari* è inserto nel Cap. VI. Lib. I. Tit. V. delle DECRETALI.

(3) Fu estratta dagli ATTI inediti del sinodo di S. GIUSTA.

(4) GIANUARIO era in tale anno l'arcivescovo di Torres (Ved. sopr. DIPL. E CART. DEL SECOLO XIII. Num. XL. pag. 333. 334).

(5) L'arcivescovo RICO (Ved. sopr. DIPL. E CART. DEL SEC. XIII. Num. IV. VI. X. pag. 304. 308-310).

(6) Il vescovo MARIANO (Ved. sopr. luog. cit. Cart. Num. XXX.* pag. 326). In un'altra CARTA (ibid. Num. XXXII *. pag. 328) è chiamato BANDINO *(maistru Bandinu*, ossia *magister Bandinus)*. Non è improbabile, che BANDINO si appellasse più comunemente col soprannome antonomastico di MARIANO.

(7) Seguono negli stessi atti le formule della collazione del pallio, e del giuramento prestato dal nuovo arcivescovo; la prima con la stessa data della lettera pontificia, e l'altra con quella del 6 aprile 1221, le quali non sono diverse da quelle usate per tutti gli altri arcivescovi.

(8) Anche questa epistola fu estratta dai suddetti atti inediti del sinodo di S. GIUSTA.

(9) GIANUARIO.

(10) MARIANO (al. BANDINO).

(11) TORGODORIO era il suo nome (Ved. sopr. DIPL. E CART. DEL SEC. XIII. Num. LIV. pag. 345. col. 1).

ralbensem episcopum eorum ecclesiae suffraganeum, virum ut asserunt litteratum providum et honestum concorditer in suum archiepiscopum postularint, eum sibi concedere dignaremur. Ne igitur ecclesia ipsa pro ulteriori defectu pastoris gravius sustineat detrimentum, fraternitati vestrae per apostolica scripta mandamus quatenus postulationem ipsam examinantes sicut convenit diligenter, si eam de persona litterata alias et idonea, quae tanto congruat oneri et honori, inveneritis canonice celebratam, eam auctoritate nostra sublato o. o. confirmetis, et eum a regimine terralbensis episcopatus absolventes detis ei auctoritate nostra licentiam se ad arborensem ecclesiam transferendi. Quod si non ambo hiis exequendis potueritis interesse, alter vestrum ea nihilominus exequatur. Datum Laterani III. kal. novembris, anno gratiae M.CC.XXIIII.

VII *.

Dispaccio della Repubblica di Genova ai suoi ambasciatori presso la Curia Romana, specialmente per affari relativi alla Sardegna, ed alla fortezza di SANT' IGIA.

(1258, (1) 10 giugno).

Dai Regii Archivi di Corte di Torino, DOCUMENTI GENOVESI, Serie 4.ª, Num. IV.

Raynerius Rubeus potestas, et Guillielmus Buccanigra capitaneus, Consilium, et Commune civitatis Ianue, nobilibus et prudentibus viris Percivallo Aurie, Luce de Grimaldo, Hugoni de Flisco, et Oberto Paxio ambaxiatoribus Communis Ianue in Curia Romana salutem, et totius prosperitatis augumentum. Discreccionis vestrae litteras, quas nuper misistis, gratanter accepimus, et omnia que ordo narracionis ipsarum detexerat, intelleximus diligenter, ad quarum significata cupientes dare operam cum effectu, quicquid inde diligenti consilio tractatum extitit, et etiam ordinatum, providentie vestre transmittimus presentibus interclusum; quo diligenter attento id inde debitam providenciam faciatis per quod studium vestrum in omnibus efficax comprobetur. Litteras autem syndicatus plenarias, et omni auctoritate suffultas sub sigillo Communis, et populi vobis transmittimus nec non et formam litterarum, quas nuper recepimus a consulibus Aconis super negotio ultramaris. Caravanam vero nostram, datis lesionibus in personis inimicorum nostrorum in Sardinea, et ad eorum opprobrium terra Sancte Ygie communita omnibus necessariis xx.° die mensis madii a Callari felici homine discessit ad ultramarinas partes *evestigio* (2) profectura, que vobis ad gaudium nunciamus; super hiis que duxeritis faciendum frequentius, et studiosius nobis vestris litteris refferatis, ut super hiis que facturi sumus super negocio ultramaris, quod nos tangit precordialiter sollicitudine debita procedere valeamus.

Datas die X.ª junii circa tertiam (3).

(1) Sebbene nell'apografo esistente nei Regii Archivi di Corte di Torino siano notati soltanto il mese, ed il giorno, non abbiamo dubitato di apporvi eziandio la data del 1258, perchè in quest'anno appunto fu podestà di Genova Raniero Rosso Inochese, e capitano della città Guglielmo Boccanegra, come racconta il Giustiniani (ANNAL. DI GENOVA, Lib. III, ad ann. 1258); il quale inoltre nomina uno per uno gli stessi ambasciatori notati nel presente documento, dicendoli mandati a Roma dalla repubblica di Genova, a richiesta di Papa Alessandro IV, per comporre le dissensioni tra i Genovesi, e i Veneziani.

(2) In altra copia sta scritto *feliciter*.

VIII.

Il Pontefice Nicolò IV scrive all'arcivescovo di Arborea in Sardegna, affinchè nel Sinodo, che con altre lettere Pontificie gli avea ordinato di convocare, richiedesse il voto dei vescovi suoi suffraganei sulla riunione dei due Ordini di S. Giovanni Gerosolimitano, e dei Templari che gli era stata domandata, e che glielo facesse conoscere con esattezza, e con relazione distinta delle opinioni di ciascuno dei congregati.

(1291, 18 agosto).

Dal MATTEI, *Sardin. Sacr.* pag. 95 e 96.

Cum fide dignorum pandat assertio, quin potius comunis vox habeat, quod dilectos filios Fratres Hospitalis S. Ioannis, et militiae Templi Jerosolimitani ad unius Ordinis unitatem, seu religionis unionem auctoritate apostolica reducamus, ut sincerius, et uniformius in vinculo charitatis, et pacis tendentes ad unum, efficacius possint prosequi negotium ...., super quorum unione hactenus etiam tempore Lugdunensis Concilii specialis mentio, et collatio facta fuit, volumus, et per Apostolica tibi scripta mandamus, quatenus cum suffraganeis tuis in provinciali Concilio, quod a te fieri volumus, prout tibi per alias nostras litteras injungimus, habito super hoc consilio diligenti, et exacta cum illis deliberatione secuta, nobis quod per te, ac eosdem suffraganeos deliberatum fuerit in hac parte, plene, fideliter, seriatim, et expresse per tuas litteras harum seriem continentes, tuoque sigillo munitas procures quantocius intimare. Dat. apud Urbem Vet. XV. kal. septembris, anno IV.

SECOLO XIV.

I.

Il Vicario dell'arcivescovo di Pisa scomunica il vescovo di Galtelli in Sardegna, perchè nel termine prefissogli non si era presentato a rispondere in giudizio di un debito di certa quantità di denaro, che gli era richiesto.

(1302 [stil. pis.], 6 febbraio).

Dal MATTEI, SARDIN. SACR. pag. 282 (4).

In aeterni Dei nomine. Amen. Cum nos Tancredus de Monte Raynaldi venerabilis patris domini Ioannis Pisani

(3) La copia citata nella nota precedente termina con le seguenti parole: *Iacobus de Pipero licet* (forse *lator*) *presentium solutus est, et debet reddire.*

(4) Prima del Mattei la presente *Carta* fu pubblicata dall'Ughelli (ITAL. *Sacr.* Tom. III. col. 445), e dal Tronci (*Annali Pisani*, ad ann. 1302. pag. 281), il quale dà il nome di DOMENICO al vescovo anonimo scomunicato dal vicario Tancredo.

archiepiscopi citari fecerimus, et moneri per nostras litteras speciales venerabilem patrem dominum episcopum Galtellinensem insulae Sardiniae, ut certo termino sibi a nobis pro primo, et secundo, et tertio peremptorio assignato Pisis coram nobis per se, vel legitimum responsalem comparere deberet, et respondere de iure Spontino Clerico familiari bonae memoriae domini Rogerii olim Pisani archiepiscopi conquerenti coram nobis de ipso domino episcopo de quadam pecuniae summa, quam ab eo recipere debere asserebat, qui dominus episcopus dicto termino non venit, nec misit legitimum responsalem, sed contumax extitit, dicto Spontino comparente, et domini episcopi contumaciam accusante, et petente contra eum procedi, prout postulat ordo juris (1). Hoc igitur contumacia dicti domini episcopi exigente, ipsum dominum episcopum reputamus merito contumacem, et ne de sua contumacia glorietur, ipsum dominum episcopum excomunicamus in hiis scriptis, et a gremio Sanctae Ecclesiae separamus. Data, et lata est dicta sententia Pisis, praesentibus Bindo, et Ioanne Quattri, notariis et scribis publicis supradictae curiae, ann. 1302. Indic. xv. die 6 februarii.

II.

Lettere di citazione spedite dal vicario dell'arcivescovo di Pisa al vescovo di Galtelli in Sardegna, perchè rispondesse di certe innovazioni da lui fatte in una sua possessione situata nell'agro Pisano, e dei danni cagionati al vicino.

(1325, . . ottobre).

Dal MATTEI, *Giunte ed Osserv. sopra la Sardegna Sacra*, ecc. pag. XXX. (2).

Reverendo in Christo Patri domino . . . . . (3) Episcopo Gaitellinensi Taddeus Costola Vicarius suprascriptus salutem. — Cati notarii quondam Colii de Septimo curatoris Chinuti . . . . . de Cappella Sancti Laurentii in Pelliparia querelam percepimus continentem, quod super muro dicti Chinetti sito in comuni Sancti Benedicti de Septimo inter casalinum supradicti Chinecti, et terram vestram murum de novo, et domum construere, et murari fecistis in iniuriam, et damnum non modicum dicti Chinecti, pro quo non modicum admiramur. Quocirca paternitatem vestram duximus praesentibus exorandam, quod velitis, et placeat de dicta constructione, et opere cum dicto Cato esse in concordia, adeo quod ei nulla sit materia conquerendi de vobis, alioquin cum non possimus jus, ac nostrum vicariatus officium denegare eidem, volumus, et vos ad ejus petitionem praesentium tenore citamus etc. etc.

(1) Il vescovo di Galtelli era soggetto alla giurisdizione dell'arcivescovo Pisano, come suo metropolita, in virtù di bolla pontificia di Papa Innocenzo III. del 1198, la quale confermò i privilegi apostolici conceduti dalla S. Sede agli arcivescovi di Pisa, ed accordò ai medesimi l'onore della *primazia*, e della *legazione* perpetua in Sardegna (Ved. sopr. DIPL. E CART. DEL SEC. XII. Cart. Num. CXLIV. pag. 278 e seg.).

(2) Le estrasse dall'Archivio Arcivescovile Pisano intitolato *Extraordinarius ab anno* 1325 *ad* 1358, *num.* 1, e dice che sono datate nel mese di ottobre 1325.

(3) Il Mattei crede, che il vescovo di Galtelli, cui furono dirette le presenti lettere, sia lo stesso che nel 1302 fu scomunicato, ed al quale appartiene la precedente *Carta* Num. I. (loc. cit. pag. XXXVI.).

III.

Simone arcivescovo di Pisa assegna a Fr. Lorenzo da Viterbo vescovo di Civita in Sardegna l'annua pensione di venti fiorini d'oro sulle rendite del monistero di S. Quirico nelle colline pisane, affinchè possa decentemente sostentarsi, secondo la dignità episcopale, essendo impedito di trasferirsi alla sua sede da un canonico Parasone, che l'avea, e la ritenea violentemente occupata.

(1331 [stil. pis.], 23 maggio).

Dal MATTEI, *Giunte ed Osservaz. sopra la Sardegna Sacra*, pag. XXIX. e XXX.

In Iesu Christi nomine amen. Universis et singulis praesentes litteras, seu instrumentum publicum inspecturis pateat evidenter, quod nos frater Simon Dei et Apostolicae Sedis gratia Sanctae Pisanae Ecclesiae Archiepiscopus, totius Sardiniae Primas, et Sedis ejusdem in ea Legatus. Cum sanctissimus in Christo pater et dominus noster, dominus Iohannes divina providentia papa XXII. venerabilem in Christo fratrem Laurentium quondam Angeli de Viterbio ordinis praedicatorum promoverit, et ordinaverit ad episcopum Civitatensem in insula Sardiniae, et nostra Pisana provincia consistentem, et ipsi Civitatensi ecclesiae providerit de eodem, praeficiendo ipsum in dictae ecclesiae episcopum et pastorem, ac nobis tanquam metropolitano suo suffraganeum commendando, ad nostramque notitiam fide dignorum relatione et perfecta evidentia clare pervenerit, quod Parasonus dictae Civitatensis ecclesiae canonicus, qui se fingens, et dicens mendaciter electum et confirmatum in dictae ecclesiae episcopatu, ipsum episcopatum, et ejus bona de facto, et indebite omni Dei timore postposito occupaverit, et detineat occupatum, fructus, et redditus dicti episcopatus percipiendo, et ibidem tanquam episcopus in omnibus ministrando, ita quod propter potentiam laicalem dictus frater Laurentius ad dictam suam ecclesiam, seu diocesim, aut aliquam ejus partem, neque per se, neque per alium tute, et sine mortis periculo potest accedere: nos eidem fratri Laurentio episcopo dictae Civitatensis ecclesiae paterno compatientes affectu, et volentes praemissorum consideratione suis necessitatibus subvenire pro substentatione sua, ne cogatur in vituperium pastoralis officii mendicare, neque propter defectum necessariorum dignitatem episcopalem dehonestari contingat, praesentium tenore statuimus, et ordinamus, quod de fructibus, et redditibus monasterii Sancti Quirici de collinis superioribus nostrae Pisanae dioecesis, ordinis Sancti Benedicti nunc vacantis, in quo monaci non existunt, et ad collationem, ac provvisionem nostram pleno jure noscitur pertinere, viginti florenos boni, et puri auri, et justi ponderis ipse frater Lau-

rentius episcopus habeat, et percipiat annuatim ab abate, seu rectore quocumque, qui pro tempore fuerit in monasterio suprascripto, quos eidem pro sua substentatione, et vitae necessariis praesenti constitutione concedimus, et ut melius de jure possumus assignamus, et per abbatem, qui in dicto monasterio fuerit, eidem episcopo, vel nuntio ejus, assignari volumus, et effectualiter exhiberi mandamus, cum non habeat monachos procurare, aut etiam substentare. Ad haec ipsum abbatem, et ipsum monasterium, et ejus bona quantum efficacius de jure possumus obligantes statuto, et ordinatione praesenti, donec de his aliud, vel aliter duxerimus ad nostrum beneplacitum ordinandum, eidem episcopo saepefato concedimus actionem, petitionem et prosecutionem contra dictum abbatem, et rectorem, ac eorum bona, ad exigendum in judicio, et extra prefatos xx. florenos annuatim vigore, et auctoritate hujus nostrae constitutionis, et ordinationis prout superius est expressum, adiicientes quod quicumque fuerit in dicto monasterio abbas, seu rector, vel administrator ordinatus quocumque titulo, nomine, vel colore, ad servandum praedicta, prout supra dicitur, se teneatur, et debeat specialiter obligare, in cujus rei testimonium etc. Datum, et actum Pisis in archiepiscopali palatio, praesentibus providis viris dominis Iohanne archipresbytero Massanae ecclesiae vicario, Cambio plebano Sancti Laurentii in valle Bisentii Pistoriensis dioecesis camerario, fratre Ilario de Mutina ordinis Praedicatorum cappellano, Petro quondam Bocchi, et Locto quondam Bini de Saltarellis de Florentia familiaribus suprascripti domini archiepiscopi, et pluribus aliis vocatis testibus, et rogatis, dominicae incarnationis anno MCCCXXXI. indict. XIII. die XXIII. mensis maii secundum cursum pisanum.

INDICE

DEI DIPLOMI E DELLE CARTE

DELLE DISSERTAZIONI

E DELLE ALTRE MATERIE
CONTENUTE NEL PRESENTE TOMO PRIMO

INDICE

DEI DIPLOMI E DELLE CARTE

DELLE DISSERTAZIONI

E DELLE ALTRE MATERIE

CONTENUTE NEL PRESENTE TOMO PRIMO (1)

(1) Gli altri quattro INDICI, dei quali abbiamo parlato nella INTRODUZIONE al presente CODICE DIPLOMATICO (pag. 16) li rimandiamo alla fine del TOMO SECONDO.

Anni

XXVII.

1211 20 ottobre — Bernardo arcivescovo di Arborea conferma al monistero di Bonarcanto le donazioni e le largigizioni fattegli dal suo fondatore Costantino II, accorda ai monaci le decime, le oblazioni e le primizie spettanti alle chiese donate, e la facoltà di amministrarvi i sagramenti, eccettuato il battesimo, che dovrebbe sempre conferirsi nella chiesa di s. Agostino di *Austis*, proibisce la erezione di nuove chiese ed oratorii nelle parrocchie dipendenti dai donatarii, ed impone ai monaci l'obbligo di riconoscere il suddetto Costantino II. e suoi successori per patroni del monistero medesimo, e di eleggere col loro consentimento i priori che dovrebbero governarlo . . . . *Pag.* 321

XXVIII*.

1212 (1213 stil. pis.) 6 luglio — Tregua di cinque anni conchiusa tra i Consoli del comune di Genova, e i Consoli dell'*Ordine del mare* di Pisa, i quali ultimi si obbligano specialmente di farla giurare ed osservare, quindici giorni dopo la sua pubblicazione, dai Pisani dimoranti in Cagliari di Sardegna . » 322

XXIX*.

1215 .... giugno — Benedetta di Lacon, signora di Cagliari e del giudicato Cagliaritano, conferma, ed amplia a favore della chiesa di s. Giorgio di Suelli le donazioni e dotazioni fattele dal giudice Torgodorio . . . . » 323

XXX*.

1215 30 settembre — Il giudice Trogodorio *de Unali* con la sua moglie Benedetta *di Lacon* dichiara e conferma una donazione già fatta dal *giudice* Pietro alla chiesa di s. Giorgio di Suelli, della quale il vescovo Trogodorio avea dato anteriormente le prove testimoniali al *giudice* Barisone nella *corona* (letto di giustizia) da lui tenuta nel villaggio di Quarto, ricevendone quindi il corrispondente diploma (*carta bullada*) di concessione, e di approvazione . . . . . . » 324

XXXI*.

1216 .... — Convenzione tra Comita II. giudice di Torres, e Marignano o Mariano suo figlio da una parte, e i Consoli del Comune di Genova dall'altra. I primi si obbligano di giurare la cittadinanza genovese, di pagare le collette, di proteggere i Genovesi nelle loro terre, di permettere ai medesimi, che abbiano stabilmente nel regno turritano i loro Consoli particolari per giudicare e sentenziare nelle loro liti, salvo che si tratti di questione tra Sardi e Genovesi, nel qual caso conosceranno della causa il *giudice* con detti consoli, di permettere inoltre la libera estrazione del sale, di non accogliere i Pisani, ecc. E i secondi si obbligano a nome del Comune di proteggerli, di permettere loro libero commercio, e di non far pace co' Pisani senza il loro consenso, ecc. ecc. . *Pag.* 326

XXXII*.

Benedetta di Lacon, signora di Cagliari, e del giudicato Cagliaritano, assieme al donnicello suo figlio (Guglielmo II) fa ampia donazione di molte terre e poderi alla chiesa e al vescovado di s. Antioco di Solci . . . . » 328 — 1216 22 maggio

XXXIII.

Il Pontefice Onorio III. riceve sotto la protezione della Sedia Apostolica i diversi monisteri e chiese dell'ordine di s. Benedetto di Monte Cassino, fra i quali sono pure compresi i monisteri e le chiese dello stess'ordine, che esistevano in Sardegna . . . . » ivi — 1216 12 agosto

XXXIV.

Bolla di Papa Onorio III, con la quale è ricevuto sotto la tutela e la protezione della Chiesa Romana il monistero di Vallombrosa con le chiese, monisteri e possessioni dal medesimo dipendenti, nel qual novero sono pure quattro monisteri ch'esistevano in Sardegna . . » 329 — 1216 15 ottobre

XXXV.

Benedetta marchesa di Massa, e *giudicessa* di Cagliari, e di Arborea, scrive al Pontefice Onorio III, narrandogli lo stato di soggezione, anzi di aperta oppressione, in cui la tenevano i Pisani, dappoichè con blandimenti l'aveano indotta a lasciar loro edificare il castello di Castro sovra un colle che dominava la terra cagliaritana, che perciò avea loro ceduto, a ricevere da essi l'investitura di detta terra, e a dichiararsi vassalla dei medesimi, in contraddizione all'atto d'omaggio, che avea prestato alla Chiesa Romana al tempo della sua assunzione al trono Cagliaritano assieme a suo marito Parasone. Quindi supplica lo stesso Pontefice di autorizzarla a stringer lega col *giudice* di Torres, e co' Genovesi, di proscioglierla dal giuramento prestato ai Pisani, e d'inviare nel *giudicato* un suo nunzio o legato, per conoscere e provvedere sulle cose da lei esposte, e restituire la provincia alla di lei legittima obbedienza . . . . » ivi — 1217 ....

XXXVI.

Lettera di Papa Onorio III. al vescovo di Ostia, Legato della Sede Apostolica, acciò ingiunga al Podestà e comune di Pisa, di richiamare dalla Sardegna l'esercito che vi aveano spedito, e vi manteneano contro i dritti di sovranità della Sedia Apostolica, di atterrare il castello che vi aveano edificato contro il volere di Papa Innocenzo suo predecessore, ovvero — 1217 ....

investitura del giudicato, promette di pagare alla Sedia Apostolica l'annuo censo di mille e cento bisanti, e ordina e stabilisce, che morendo egli, o i figli suoi senza prole legittima, il regno di Arborea ritorni per intiero alla Chiesa Romana, cui dichiara di appartenere in dominio, e proprietà . . . . *Pag.* 352

LXVIII.

1237 (1238 stil. pis.) 5 aprile — Ubaldo Visconti, giudice di Gallura e di Torres, e Pietro II, giudice di Arborea, intervengono per mezzo di loro rappresentanti alla elezione degli Arbitri per la conclusione della pace fra i Gherardeschi, i Pisani, Volterrani, Lucchesi, molti signori del contado, varie repubbliche, e comunità della Toscana . . . . . » ivi

LXIX.

1237 7 aprile — Benedetto, chierico di Santo Stefano di Alatri, nella qualità di procuratore speciale di Alessandro Legato Pontificio, consegna all'arcivescovo di Arborea il castello di Girapala, acciò lo ritenga e custodisca a nome della Chiesa Romana, proibendogli di rimetterlo in potere di chicchessia, fuorchè di chi gli sarà ordinato dal Papa . . . . » 354

LXX.

1237 8 aprile — Alessandro, Legato Pontificio, dà e concede ad Adelasia, moglie di Ubaldo giudice di Gallura e di Torres, e ai di lei figli legittimi, il giudicato Turritano, e quanto altro le apparteneva per dritto ereditario nelle isole di Sardegna, e di Corsica, in Pisa, in Massa, ed altrove, e gliene accorda la investitura, col patto espresso, che morendo essa senza successione legittima di figli, ciò tutto ricada nel pieno e libero dominio della Chiesa Romana » 355

LXXI.

1237 9 aprile — Pietro II. giudice di Arborea, e i prelati e nobili del suo regno prestano giuramento di fedeltà alla Chiesa Romana, e promettono di prestare obbedienza agli ordini del Sommo Pontefice, e del suo Legato . . . . » ivi

LXXII.

1237 14 aprile — Adelasia e Ubaldo regoli di Torres e di Gallura cedono incondizionatamente alla Chiesa Romana, e per essa ad Alessandro Legato Pontificio, il castello di Monte Acuto (situato nella provincia Turritana), acciò lo possieda in piena proprietà, e ne disponga a suo piacimento . . . . » 356

LXXIII.

1237 14 aprile — Adelasia regina di Torres e di Gallura, col consenso di suo marito Ubaldo, promette di cedere e consegnare il castello di Monte Acuto a colui, al quale il Papa le ordinerà di consegnarlo . . . . *Pag.* 356

LXXIV.

Alessandro, Legato Pontificio, consegna al vescovo di Ampurias il castello di Monte Acuto, acciò lo ritenga in custodia a nome della Chiesa Romana, ordinandogli di non consegnarlo fuorchè a colui, che gli sarà indicato dal Sommo Pontefice . . . . » ivi — 1237 16 aprile

LXXV.

Alessandro, Legato Pontificio, concede a Pietro II. ed alla di lui moglie la investitura del regno di Arborea, acciò lo ritenga per intero a nome della Chiesa Romana, cui appartiene in dominio e proprietà; accordandogli soltanto la facoltà di donare alle chiese, ed ai suoi prossimi congiunti beni e redditi del giudicato » ivi — 1237 1 maggio

LXXVI.

Adelasia regina di Torres e di Gallura, dichiarando nuovamente di riconoscere il supremo dominio della Chiesa Romana sul regno Turritano, di cui avea ricevuto la investitura dal Legato Pontificio, si obbliga a nome proprio, e pe' suoi successori, di pagare in perpetuo alla stessa Chiesa Romana l'annuo censo di quattro libbre d'argento, e rinnova il patto di riversibilità di detto regno alla Sedia Apostolica, laddove essa dichiarante, o i di lei figli muoiano senza legittima discendenza . . » 357 — 1237 3 maggio

LXXVII.

Pietro II. giudice di Arborea promette di obbedire ai Romani Pontefici, di non contrarre senza loro licenza vincoli di consanguineità, o di affinità, e di pagare alla Chiesa Romana l'annuo censo di mille e cento bisanti d'oro nel giorno della festività di s. Pietro Apostolo » 358 — 1237 12 maggio

LXXVIII.

Pietro II. giudice di Arborea, Ubaldo Visconti giudice di Gallura e di Torres, e la *Compagnia nuova* della Gamurra formata in Cagliari, intervengono per mezzo dei rispettivi loro procuratori Dato di Ugolino di Strambo, Gerardo e Guido di Ranieri Boccio, Sigerio Schiacciati, Galgano Visconti, e Lamberto Paganelli, all'atto di pace fra il conte Ranieri di Bolgheri, suoi figli, e nipoti, il Conte Guelfo di Donoratico, e gli altri della famiglia Gherardesca, la repubblica di Pisa, e molti signori del contado, e varie repubbliche, e comunità della Toscana » ivi — 1237 (1238 stil. pis.) 7 novembre

LXXIX *.

Enrico (Enzo) re di Torres e di Gallura, figlio, e legato generale in Italia dell'imperatore — 1241 17 marzo

Anni

Anni

Anni

Anni

Anni | Anni

Anni

VII.

VIII*.

IX*.

X*.

XI*.

XII*.

XIII*.

XIV*.

XV*.

Anni

di Pisa, che si trovassero, o andassero in Sardegna per esercitarvi le funzioni loro affidate dal Comune, all'esercizio eziandio del notariato pubblico, durante il tempo del loro uffizio, accordando ai medesimi facoltà di rogare stromenti fra i Pisani, e per cose appartenenti al detto Comune, ed uomini di Pisa, purchè però in ciascun atto spieghino, che ciò eseguiscono, come ogni altro notaio pubblico, in virtù della speciale autorizzazione regia stata loro accordata . . . . *Pag.* 725

LX*.

1353 14 febbraio — D. Pietro IV. re di Aragona dà facoltà ai Vicari del Comune di Pisa, residenti in Sardegna per l'amministrazione dei feudi, che il Comune vi possedeva, di portare armi offensive, e difensive, e di farsi accompagnare da due uomini armati per tutta l'isola . . . . » ivi

LXI*.

1353 14 febbraio — D. Pietro IV. re di Aragona revoca le lettere di marca, e le rappresaglie, ch'erano state ordinate da lui, e dai re suoi predecessori contro i Pisani nell'isola di Sardegna, e in tutti gli altri suoi stati, e permette loro di negoziarvi e starvi liberamente, senza pagamento veruno di tasse sopra le robe, e sopra le persone » 726

LXII*.

1353 14 gennaio — Il suddetto re di Aragona D. Pietro IV. disapprova le violenze commesse dai suoi sudditi contro i cittadini e negozianti pisani, in contravvenzione alla pace, ch'egli avea col comune di Pisa, e provvede affinchè nell'avvenire non si commettano atti somiglianti, e possano i Pisani, come amici, liberamente negoziare, e stare in tutti li suoi stati . » 727

LXIII*.

1353 14 gennaio — Il re di Aragona D. Pietro IV. rinnova al Governatore, ai Capitani, ai Podestà, ed agli altri Ufficiali regii in Sardegna gli ordini, che avea loro dati nel 1347, e 1349, affinchè lasciassero esportare liberamente, e senza verun dazio, dall'isola tutte le granaglie provenienti dai luoghi, che il Comune di Pisa vi tenea in feudo, e che dipendevano dal medesimo . . » ivi

LXIV*.

1353 14 febbraio — Il suddetto re di Aragona ordina al Governatore ed agli altri Ufficiali regii di Sardegna, che procedano rigorosamente contro gli autori del misfatto commesso sulla persona di Dottino Bonavia, Chiarento, e Pasqualino da Piombino, *distrettuali* di Pisa, i quali, capitanando tre barche cariche di merci, erano stati assaliti nel 1351 da una galeotta armata nei mari di Terranuova, luogo marittimo dell'isola, spogliati di ogni avere, e barbaramente uccisi con tutto l'equipaggio . . . . *Pag.* 728

LXV*.

1353 14 febbraio — Lo stesso re di Aragona D. Pietro IV. rinnova gli ordini già dati nel 1347 e 1349 al Governatore, ed agli altri Ufficiali regii di Sardegna, affinchè i Pisani non siano ulteriormente molestati da Stefanino Olivar barone della villa di san Mazacio (odierno *Samatzai*), il quale pretendeva esigere multe e penali da detti Pisani, perchè il bestiame dei loro feudi era entrato a pascolare in un *salto* appartenente al territorio di detta villa, essendo per antica consuetudine promiscuo il pascolo di bestiami nei confini dei rispettivi territori delle ville possedute in feudo nell'isola dal Comune di Pisa, e da altri signori, o baroni . . » 729

LXVI*.

1353 14 febbraio — Il re di Aragona D. Pietro IV. scrive al Governatore, ed agli altri Ufficiali regii di Sardegna ingiungendo ai medesimi, che, a tenore dei patti convenuti tra i sovrani suoi predecessori e il comune di Pisa, non frappongano impedimenti al libero esercizio della mercatura per parte dei Pisani nelle ville e luoghi, ch'essi possedevano nell'isola, rinnovando in tal rispetto gli ordini già dati sullo stess' oggetto nel 1347 e 1349 . . . . » 730

LXVII*.

1353 14 febbraio — Il re di Aragona rinnova al Governatore ed agli Ufficiali regii di Sardegna gli ordini già dati nel 1347 e 1349 per la restituzione della somma ch'era stata indebitamente esatta da alcuni comuni della Barbagia dipendenti dalla Repubblica di Pisa a titolo di rifacimento di danni verso alcuni mercatanti, ch'erano stati depredati nei territorii di detti comuni . . . » 731

LXVIII*.

1353 14 febbraio — D. Pietro IV. re di Aragona rinnova il comando già dato nel 1347 e 1349 al Governatore ed agli Ufficiali regii di Sardegna, affinchè i Pisani stati espulsi dal castello di Cagliari siano indennizzati a giusto estimo del valore delle case e delle possessioni, delle quali furono spogliati; e ciò per adempiere alle condizioni della pace stipulata tra il re D. Giacomo suo avo e il re D. Alfonso suo padre da una parte, e il Comune di Pisa dall'altra . . . . . » 732

LXIX*.

1353 14 febbraio — Lo stesso re di Aragona ordina al Governatore, e a tutti gli Ufficiali regii in Sardegna di osservare puntualmente i patti, pe'quali spettava al Comune di Pisa la giurisdizione *alta* e *bassa* nelle ville e luoghi che ancora possedeva nel-

Anni

Anni